

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2007*

*Anno 6*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *SO.CREM. solo se associazioni riconosciute*
- *Semplificazioni possibili nella polizia mortuaria*
- *Imbalsamazione in Italia*
- *Diritto a disporre della salma*
- *Ambiente e cimitero*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel./Fax 0532-741311  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 31/01/2007.

**INDICE****EDITORIALE**

**Prove di dialogo** .....2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)*

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero** .....4  
*a cura di Elisa Meneghini*

**Quesiti e lettere** .....8  
*a cura di Daniele Fogli*

**Diritto a disporre della salma ed inamovibilità delle spoglie** .....12  
*di Sereno Scolaro*

**La sovrapposizione della ortopantomografia e della radiografia late-  
rale del cranio nella identificazione personale odontologica** .....18  
*a cura di Andrea Poggiali*

**ATTUALITÀ**

**Attualità Cimitero fuori di sé. In armonia con l'ambiente per un pro-  
getto sostenibile** .....19  
*di Donatella Mariani*

**Il cavillo dispersorio** .....23  
*di Massimo Cavallotti*

**Il cimitero di Colon all'Avana. Un punto di osservazione sul doppio  
binario del socialismo tropicale** .....26  
*di Giovanni Allegretti*

**DOCUMENTAZIONE**

**Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno  
2007** .....31  
*Circolare Federutility SEFIT n. 708 del 19/09/2006*

**Problematiche connesse alle richieste di cremazioni di prodotti abor-  
tivi, feti e prodotti del concepimento** .....33  
*Circolare Federutility SEFIT n. 784 del 07/11/2006*

**L.R. Campania 9 ottobre 2006, n. 20 "Regolamentazione per la cre-  
mazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e di-  
spersione derivanti dalla cremazione"** .....37  
*Circolare Federutility SEFIT n. 809 del 22/11/2006*

**Associazioni riconosciute aventi tra i propri fini la cremazione dei  
cadaveri dei propri associati** .....41  
*Circolare Federutility SEFIT n. 810 del 22/11/2006*

**Circolare Regione Lombardia 19/SAN del 14/06/2006 concernente  
"Strutture ospedaliere: vigilanza nell'ambito delle camere mortua-  
rie"** .....50  
*Circolare Federutility SEFIT n. 828 del 06/12/2006*

**ATTUALITÀ**

**La via dell'abrogazione. Una strada verso il miglioramento in polizia  
mortuaria** .....52  
*di Andrea Poggiali*

**Piccole incoerenze nel nuovo assetto di polizia mortuaria (Parte II)** .....57  
*di Carlo Ballotta*

**INFORMATICA**

**WiMAX: un passo avanti e due indietro** .....61  
*di Nicola Bortolotti*

**CULTURA**

**L'imbalsamazione in Italia. Risultati di una interessante ricerca** .....64  
*di Emanuele Vaj*

**Un colombario perpetuo. Lettura di un "progetto" di Paolo Gorini  
per il crematorio di una grande città** .....67  
*di Laura Bertolaccini*

**RECENSIONI**

**"Un'isola di marmi. Guida al Camposanto di Venezia"** .....70  
*di Elisa Meneghini*

**"1500 grammi di cenere. Cremazione e fede cristiana"** .....70  
*di Emanuele Vaj*

Editoriale

## Prove di dialogo

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*La metà di dicembre 2006 sarà ricordata non solo per l'appassionante dibattito che si è sviluppato nei due giorni passati insieme a Torino dai vertici italiani del settore funerario, pubblico e privato, ma anche per la rottura di schemi consolidati.*

*La prima svolta è stata quella data dal confronto tra SEFIT e FIC, dopo le incomprensioni che avevano caratterizzato gli ultimi due anni.*

*Ora le differenze di impostazione sussistono ancora (in particolare sullo sviluppo da consentire alla dispersione ceneri e all'affidamento), ma su altre questioni (natura pubblica dei cimiteri: sia di urne che di feretri; ruolo essenziale dei Comuni nello sviluppo dei crematori e della cremazione) le convergenze sono evidenti.*

*E non è escluso che il dibattito che ha pervaso la due giorni torinese, con gli effetti sui cimiteri che possono scaturire dalla diffusione della cremazione, abbia fatto comprendere che le visioni unilaterali non conducono lontano.*

*Chi ha ascoltato gli interventi dei Professori De Luna e Tomatis si è reso conto che la visione laica e quella religiosa della cremazione, alla fine, conducono a porsi domande analoghe e a trovare punti di contatto; ed entrambi questi studiosi hanno la stessa visione del ruolo del cimitero. E guarda caso coincide con quella che pervicacemente sta sostenendo l'associazione dei Comuni.*

*Interessante anche l'intervento di saluto della rappresentante di una delle Associazioni islamiche, presente al convegno: una apertura al dialogo, colta dalla SEFIT. Un passo nella direzione della integrazione e del rispetto reciproco di culture e tradizioni.*

*Ancora ostico, invece, il dialogo tra pubblico e privato per concertare soluzioni capaci di sbloccare il percorso della riforma dei servizi funerari, incagliatasi sul finire della passata legislatura.*

*Dopo una iniziale contrapposizione, che aveva fatto temere la rottura dell'occasione di dialogo ancor prima di cominciarlo con le Federazioni private del settore funebre e in particolare con Feniof, poi, nella seconda giornata, talune posizioni si sono ammorbidite e ora si punta a capire quali possano essere i nuovi percorsi che la SEFIT sta proponendo a FENIOF e FEDERCOFIT.*

*LA SEFIT ha ipotizzato un tavolo comune di concertazione delle grandi politiche di settore e ha già avanzato le proprie proposte nella relazione di apertura del Dr. Cace, Vicepresidente Federutility, con delega per il settore funerario:*

*- demanialità di ogni tipo di cimitero (sia esso di feretri o di urne), riconoscimento dei servizi cimiteriali e di cremazione quali servizi di interesse generale aventi rilievo sociale e quindi con una pluralità di scelte di gestione da parte dei Comuni, tra le quali vi è anche la opzione privata, ma resta integra pure quella pubblica in tutte le forme possibili;*

*- maggior peso della legislazione statale nella identificazione dei requisiti dell'esercente l'attività funebre e riduzione del numero di operatori, per puntare a soggetti veramente in grado di competere nel panorama italiano ed internazionale;*

*- etica dell'impresa funebre sia per combattere le forme di sciacallaggio nell'acquisizione dei funerali, sia nella lotta all'evasione fiscale.*

*La risposta dell'imprenditoria funebre privata non si è fatta attendere:*

*- difficoltà a dialogare con le imprese pubbliche, viste ancora come elemento frapposto nella strada delle liberalizzazioni;*

*- visione favorevole di processi normativi che garantiscano moralizzazione e trasparenza nell'acquisizione di funerali, come anche alla lotta all'evasione fiscale e al parallelo aumento del tetto di detraibilità ai fini IRPEF.*

*- posizioni differenziate sulla razionalizzazione del comparto funebre: più a favore dell'impresa funebre strutturata la Feniof, più vicina al modello consorzio di servizi e agenzia funebre la Federcofit. Su questo tema si sta delineando una soluzione di compromesso che va nella direzione di avere esercenti l'attività funebre solidamente strutturati con procuratori sotto forma di agenzia dell'esercente.*

*Un inizio di dialogo, che necessiterà di sforzi da ogni interlocutore.*

*In proposito SEFIT vede determinante inserire tra il momento del decesso e quello della uscita del defunto dall'ospedale un soggetto neutrale rispetto al singolo imprenditore funebre e ha fatto capire che occorre puntare ad una intesa tra pubblico e privato per velocizzare l'approvazione della riforma dei servizi funerari.*



Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Convegno SEFIT a Torino sui servizi funerari

Il 14-15 dicembre 2006 si è tenuto a Torino il tradizionale appuntamento annuale della Federutility-SEFIT, che quest'anno si è trasformato in un convegno di due giornate dal titolo "Il valore etico dei servizi funerari – il settore funerario a confronto".

L'incontro è stato un'importante occasione per ottenere anticipazioni e valutazioni di prima mano sull'AC1268 "Nuove norme in materia di cremazione", attualmente in discussione in Commissione Affari sociali della Camera, ma anche conoscere le riflessioni sui risultati di una stagione densa di normative regionali.

### Bologna: in Certosa via alla dispersione delle ceneri

Il Giardino delle Rimembranze a Bologna è un'area all'interno della Certosa dove, da metà novembre 2006, si potranno disperdere, al costo di 170 euro, le ceneri dei defunti che ne abbiano fatto richiesta.

Si tratta di un cerchio di circa 60 metri quadrati riempito di ciottoli

di fiume e circondato da siepi e cipressi.

L'area è stata creata sulla base della legge nazionale 130/2001, recepita dalla Regione Emilia-Romagna nel 2004 con la legge n. 19, che autorizza la dispersione delle ceneri in zone apposite all'interno dei cimiteri.

Successivamente il regolamento regionale Emilia Romagna n. 4 del 23/5/2006 ha previsto la presenza di un giardino delle rimembranze in almeno un cimitero del Comune. Quello bolognese si trova nel perimetro triangolare del cortile del Campo Posteriore al Campo Nuovo Sud ed è stato realizzato da HERA s.p.a. (che gestisce attualmente i servizi cimiteriali) con un costo complessivo di 32 mila euro.

Per i prossimi 6-8 mesi la precedenza per la cerimonia di dispersione andrà ai circa 550 defunti che ne hanno fatto richiesta (i primi risalgono al 1990), ma i cui resti per ora sono stati conservati in urne cinerarie private. La dispersione sarà effettuata da operatori cimiteriali alla presenza dei parenti dei defunti e senza lasciare traccia del nome del caro estinto.

### Cimitero islamico a Bergamo

Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza la variante per l'ampliamento del cimitero di Colognola a Bergamo e, conseguentemente, al progetto per la realizzazione dell'area riservata agli islamici.

La nuova struttura, i cui costi di progetto e realizzazione (stimati in 250 mila euro), saranno a carico del Centro islamico, sarà realizzata nel quartiere di Colognola a ridosso dell'autostrada, negli spazi previsti per il nuovo ampliamento generale.

Su un totale di 2.900 metri quadrati, 1.600 dovrebbero essere concessi al Centro islamico, sulla base di un progetto che risale al 1999 e prevede accesso indipendente e asse orientato verso la Mecca per l'inumazione delle salme secondo i riti coranici.

*"Questa è una scelta di civiltà e di integrazione – ha detto a nome della maggioranza Fiorenza Varinelli della Margherita – la popolazione lo sa e più voci l'hanno confermato. Ci deve essere la consapevolezza che il mondo sta cambiando e che serve collaborazione per guardare a un futuro pacifico. Proprio a*

*Colognola una lezione preziosa ci viene dalla parrocchia, al cui interno è ospitato uno dei più importanti centri di alfabetizzazione per stranieri della città”.*

### **Funeral house a Milano**

Il 27 ottobre 2006 è stata inaugurata dal Presidente della Regione Lombardia Formigoni, a Milano, la Funeral house dell'impresa funebre San Siro.

La struttura, moderna e funzionale, è tra le prime in Italia e una novità per il centro di Milano. Esperienze pregresse ve ne sono almeno in Toscana (Cappella del commiato di Firenze, gestita dal Comune, e in vari altri luoghi di questa regione), a Trieste gestita dall'ACEGAS-APS s.p.a. Servizi funerari, a Rovellasca (vicino a Saronno) gestita dall'impresa funebre Miazzolo.

La funeral house appena inaugurata, orgoglio di Alcide Cerato, proprietario della impresa funebre San Siro, è tra le più capienti d'Italia (7 sale di esposizione distinte), sala del commiato e cappella. L'immobile è dotato di sistemi refrigerati di conservazione dei cadaveri e di laboratori di tanatoestetica (estendibili alla tanatoprassi quando in Italia sarà consentito effettuarla).

Rispetto alle altre strutture italiane la funeral house di Cerato si distingue per la attenzione anche ai servizi di ristorazione per i dolenti (una particolarità molto diffusa in Spagna e in altri Paesi europei).

### **Cambia la presidenza di Federcofit**

Il 4 ottobre 2006 il consiglio direttivo della Federcofit ha accolto da Maurizio Zaffarano le dimissioni da Presidente della Federazione e nominato in sua sostituzione l'attuale Vicepresiden-

te Piero Spagnoli (OFISA di Firenze).

Tra le prime parole di Spagnoli una forte richiesta di collegialità nella gestione della Federcofit.

Zaffarano, che aveva retto la Federazione con particolare equilibrio nei primi anni di vita della Federcofit; resta nel consiglio di presidenza.

### **A Sondrio si discute per l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali**

Il 19 ottobre 2006 si è approfondita nell'apposita commissione consiliare il futuro della gestione cimiteriale locale. In un comunicato il Gruppo di Alleanza Nazionale ha assunto una posizione che non chiude “a priori” alla proposta della Giunta di esternalizzare la gestione cimiteriale.

*“Condividiamo la logica – afferma il Capogruppo Stefano Dore – poiché non si affida all'esterno un servizio solo per liberar risorse di bilancio a favore di spese correnti, ma lo si fa in prospettiva di un investimento necessario ed urgente, poiché dagli Uffici ci segnalano l'approssimarsi della saturazione del cimitero. Altri Comuni hanno affidato a privati il servizio senza chiedere alcuna contropartita, se non quella di una soddisfacente manutenzione ordinaria: questa Amministrazione chiede, oltre a questo, un significativo ampliamento ed un ammodernamento del cimitero, comprensivo della realizzazione di un forno crematorio. Solo sulla base di questo potremmo già essere d'accordo”.*

*“Ora dobbiamo valutare più nel dettaglio i prossimi passi – prosegue Dore – ma in più vogliamo che il Comune di Sondrio sia rigoroso nel non permettere speculazioni di alcun genere. Qualsiasi servizio esternalizzato deve secondo noi sottostare a logiche*

*ben precise: costi e tariffe applicate dal privato verso il pubblico devono essere fissate e controllate dall'Amministrazione nell'interesse e nel rispetto dei cittadini, in questo campo con ancor più attenzione. Ed inoltre, le concessioni cimiteriali debbono rimanere in capo al Comune. Su questi aspetti saremo intransigenti”.*

### **Il morto? Ora è un “diversamente vivo”**

C'era una volta il sordo, ora c'è il non udente. C'era una volta l'handicappato, poi subentrò il disabile ed ora c'è il diversamente abile. Ma il morto? Come può essere sostituita questa parola così brutale?

Ci ha pensato lo scrittore Andrea Bajani che, nel corso di un dibattito a “Parole in gioco” ad Urbino, ha così risposto ad una domanda:

*“Il problema non è come nominare più gentilmente i necrofori: è come nominare i morti. I morti non sono morti, sono diversamente vivi”.*

Questa espressione soddisfa infatti ogni credenza religiosa e non: il cristiano con la sua vita eterna, il musulmano con il suo confortevole Paradiso, chi è convinto della trasmigrazione delle anime, ecc..

D'altronde vivrai diversamente è decisamente più accettabile di non vivrai più.

### **Catania: cimitero in sicurezza**

Una serie di blitz diurni e notturni da parte di carabinieri e vigili urbani e ronde e controlli con autovetture delle forze dell'ordine e degli addetti alla sicurezza verranno effettuati al cimitero di Catania per scongiurare furti e atti vandalici all'interno dell'area cimiteriale di Catania.

Tra gli altri interventi stabiliti, anche la collocazione di telecamere all'interno dell'area cimiteriale, la sostituzione delle chiavi dei custodi, il miglioramento del un circuito elettronico a 4 chiavi il cui corretto funzionamento garantirà eccellenti controllori notturni.

Le misure sono una risposta delle istituzioni a furti che avvengono all'interno e nei pressi dei monumenti funerari, al prepotenza dei fruitori che pretendono di entrare nonostante non abbiano l'autorizzazione.

### **Nasce il blog "Cimitero dei libri dimenticati"**

Il blog "Cimitero dei libri dimenticati" è un'idea presa in prestito dal libro "L'ombra del vento" dell'autore spagnolo Carlos Ruiz Zafón.

Questo blog diventa lo spazio, ovviamente virtuale, dove parlare di tutti quei libri che non dovrebbero essere dimenticati.

Dove chi non vuole dimenticare le proprie letture è libero di scrivere al/ai volume/i volumi in questione il proprio epitaffio, come quello che segue, presente nel blog: "A *Leggende Spietate di Hildesheimer Wolfgang. Per aver raccontato la verità spiettata che popola il mondo degli artisti. Quelli che credono di essere tali*".

E, se leggendo un epitaffio, i visitatori ne resteranno così colpiti ed incuriositi da decidere di leggerne il libro a cui questo è riferito ... ben venga!

### **USA: pezzi di cadaveri in vendita**

Sette impresari di pompe funebri Usa hanno ammesso di far parte di una rete che rubava parti di cadaveri poi usate per trapianti.

Lo scandalo era scoppiato un mese fa in Gran Bretagna, con la

scoperta che in 40 pazienti erano stati trapiantati ossa e tessuti ossei rubati a cadaveri negli Stati Uniti con una procedura illegale che espone a rischio contagio i trapiantati.

Tra i cadaveri menomati, anche quello di Alistair Cooke, veterano dei corrispondenti della BBC morto di cancro nel 2004.

### **Germania: Urna biodegradabile di pane per la dispersione di ceneri in mare**

Una impresa di pompe funebri di Amburgo (Germania), specializzata in sepolture in mare, ha prodotto un'urna cineraria di pane. Questo tipo di urna, destinata ad essere immersa in mare con dentro le ceneri, sembrerebbe più pratica e più facilmente degradabile in acqua.

L'annuncio di questa novità commerciale è stato dato da Broder Drees, il 60enne direttore dell'impresa di pompe funebri: "L'urna di pane è più stabile, più veloce da fare e non lascia residui. E poi il pane appartiene alla vita e la vita appartiene alla morte".

Per il suo primo cliente che ha scelto la nuova urna dopo la cremazione, Drees ha usato una pasta lievitata e cotta in un forno a 170 gradi in un panificio amburghese: la dispersione delle ceneri è avvenuta nel mare del Nord, davanti al porticciolo di Amrum.

### **New Orleans: campana a morto per i funerali jazz**

A New Orleans (USA) rischia di scomparire la celebre tradizione che consiste nell'accompagnare i defunti al cimitero con sfilate musicali, utilizzando motivi tristi all'andata ed allegre marcette al ritorno).

Le autorità locali hanno infatti imposto una tassa di 1.200 dolla-

ri, accompagnata da un deposito cauzionale di 10 mila dollari, alle associazioni che in futuro intendano organizzare tali sfilate.

La tassa è stata motivata con la necessità di finanziare le maggiori spese incontrate dalla polizia nella sorveglianza delle marce funebri, anche alla luce di alcuni recenti episodi di scambi di colpi di arma da fuoco tra partecipanti e spettatori alle sfilate.

La ACLU, la maggiore organizzazione statunitense per la difesa dei diritti umani, ha avviato una azione legale contro le autorità di New Orleans accusandole non solo di voler soffocare con tasse esorbitanti la famosa tradizione di New Orleans, ma anche di colpire la libertà di espressione delle associazioni di New Orleans, responsabili della organizzazione delle sfilate ai cimiteri (che da antica tradizione si è trasformata in uno spettacolo a tutto campo, con costumi variopinti e carri allegorici).

### **Gran Bretagna: ceneri disperse in aria con i fuochi pirotecnici**

In Gran Bretagna è l'ultima moda sul versante del business funerario: le ceneri del defunto vengono sparate in cielo tramite i fuochi d'artificio.

Un'impresa di pompe funebri, la "Heavens Above Fireworks", ha già organizzato trentasei funerali di questo tipo (facendoli pagare da 1.450 a 2.700 euro) ed il suo direttore Fergus Jamieson ha lanciato una campagna per spingere le chiese a "modernizzare" le esequie.

"È sempre triste – ha spiegato recentemente Jamieson sulle pagine del *Daily Telegraph* – quando una persona muore, ma alla fine dei nostri fuochi d'artificio la gente piange lacrime di gioia".

A suo giudizio “abbiamo un appiccio sbagliato alla morte” ed è ora di cambiare.

Ma forse un po' di sana tradizione non guasterebbe!

### **Cile: cremata la salma di Pinochet**

Dopo i funerali celebrati a Santiago del Cile con gli onori militari, la salma di Augusto Pinochet è stata traslata al cimitero Parque del Mar di Concon, a 140 chilometri dalla capitale, per effettuare la cremazione.

Il feretro è stato trasportato da un elicottero “Puma”, atterrato all'aeroporto militare di Torquemada, e ha poi proseguito su una carrozza grigia.

Il corteo – composto da una camionetta e sette berline ed aperto da una staffetta di tre motociclisti dei carabinieri – è stato salutato da centinaia di persone appostate lungo i 4 chilometri del tragitto.

### **Fu concepita a bordo del Titanic: le sue ceneri nell'oceano**

Nel novembre scorso, al largo della Cornovaglia, sono state disperse in mare le ceneri della donna concepita sul transatlantico Titanic dalla coppia che è poi servita da ispirazione per i due

personaggi interpretati da Leonardo Di Caprio e Kate Winslet nell'omonimo kolossal hollywoodiano.

Ellen Walzer, morta lo scorso ottobre alla veneranda età di 92 anni, ha voluto ricongiungersi in questo modo al padre mai conosciuto, Henry Morley, annegato a soli 37 anni nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, quando il Titanic entrò in collisione con un iceberg.

### **India: vietata la cremazione pubblica alle prostitute**

A Saharsa, nello Stato del Bihar, uno dei più poveri dell'India, è stato deciso di proibire alle prostitute – nonché chi vive con loro – la cremazione dei corpi, secondo l'uso indù, nei luoghi comuni, sui gradini lungo il fiume o in crematori pubblici.

Per loro resta la possibilità della cremazione in cortili privati.

### **Nessuna azione giudiziaria per i trafugatori del cadavere del presunto Billy The Kid**

Nel maggio 2005, uno sceriffo ed un maggiore della squadra narcotici avevano esumato dal cimitero della Casa dei Pionieri a Prescott – senza essere in possesso della relativa autorizzazio-

ne – i resti di John Miller, deceduto circa 70 anni fa. Avevano poi provveduto a prelevare dei campioni dal cadavere e ad inviarli ad un laboratorio di Dallas. Lo scopo della ricerca era verificare l'esatta identità di Miller, comparando il suo DNA con tracce di sangue rilevate su una tavola di legno che si credeva essere la stessa sulla quale fu deposta la salma di Billy The Kid dopo la sua uccisione avvenuta nel 1881 (infatti almeno 4 uomini, prima di morire, avevano dichiarato di essere il vero Billy the Kid).

Il Procuratore di Prescott (Arizona) non ha ritenuto di dover procedere contro i due uomini che hanno esumato i resti di un uomo spacciatosi in vita per il fuorilegge Billy the Kid (resti poi restituiti e nuovamente inumati nel cimitero della Casa dei Pionieri). In realtà Billy The Kid si chiamava Henry McCarty (ma usò anche altri nomi, quali Henry Antrim e William Harrison Bonney) e fu uno dei più famosi fuorilegge del West americano del 19° secolo. Morì a soli 21 anni in uno scontro a fuoco con lo sceriffo Pat Garret e la sua tomba si trova a Fort Summer, nel Nuovo Messico.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Onerosità della visita necroscopica**
- **Riti di passaggio e multiculturalità**
- **SEFIT a Torino: le linee guida per il 2007**
- **Piani regolatori cimiteriali**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Un impresario di pompe funebri chiede se l'attuale normativa effettua una distinzione tra esumazioni ordinarie e straordinarie, distinguendole se fatte in campo comune o in area in concessione. Nello specifico, se si effettua una esumazione di salma inumata da più di 10 anni in area in concessione, l'operazione è da considerarsi esumazione ordinaria o straordinaria?**

**R.** La esumazione è considerata ordinaria se svolta dopo 10 anni dalla prima inumazione, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una concessione o in un campo comune. È straordinaria se è svolta prima dei 10 anni dalla prima inumazione.

Mentre però nei campi comuni è il gestore del cimitero ad attivarsi passati 10 anni, secondo le procedure stabilite con apposita ordinanza locale, in una concessione di area destinata ad inumazione di un feretro, la inumazione del feretro resta finché l'avente diritto (in base allo *jus sanguinis*) non chiede una esumazione, oppure è attivata d'ufficio allo scadere della concessione per liberare la fossa in vista di nuova concessione.

Prima della scadenza della concessione o prima della materiale operazione cimiteriale l'avente diritto può chiedere la esumazio-

ne con successiva traslazione delle ossa in altra sepoltura, oppure può essere rinnovata la originaria concessione (consenziente il Comune).

In conclusione, nella definizione di esumazione ordinaria conta il numero di anni di inumazione.

**Q. Da dove nasce la obbligatorio, per la tenuta dei servizi cimiteriali, di avere registri cartacei in duplice copia? Tale obbligo è in linea con le normative vigenti di tenuta di registri elettronici direttamente su computer?**

**R.** L'obbligo di registrazione di ogni operazione cimiteriale è previsto dagli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/90. La norma originaria prevede il duplice registro cartaceo, ma oggi è possibile anche la tenuta informatica in forza di un chiarimento con circolare ministeriale.

Le modalità sono precisate al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 che si riporta per esteso:

*"12. Indicazioni relative al servizio di custodia. Registros con sistemi informatici Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni am-*

*ministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295/1990, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte.*

*È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.*

*In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.*

*Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records."*

**Q. Nel Comune di ... è deceduta una signora, la cui salma non è stata cremata in quanto l'unico figlio, essendo disabile mentale, non poteva darne l'assenso.**

**Ora la nipote della defunta è diventata tutrice del figlio disabile (che è anche suo cugino) e chiede la possibilità di cremare la zia, poiché così aveva**

**espresso in vita, dando lei l'assenso.**

**Ci viene chiesto se la condizione di tutrice di disabile consente anche la possibilità di dare l'assenso per la cremazione**

**R.** Si è possibile. In materia si applica la circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24. Al paragrafo 14.2, laddove si parla di espressione di volontà alla cremazione, è citato sia il caso del minore che quello dell'interdetto.

In ambedue i casi la volontà di chi non ha la capacità di agire è espressa dal tutore (art. 424 C.C.).

Occorre che il tutore sia effettivamente nominato ed è comprensibile, in questi casi, che anche l'emozione del momento e la necessità di nomina del tutore (in genere posteriore alla morte del familiare, che talvolta era lui stesso il tutore), determini la necessità di effettuare la cremazione postuma.

Occorre, in tal caso, la piena applicazione dell'art. 79 del D.P.R. 285/90 ed in particolare dei commi 4 e 5.

Pertanto l'espressione di volontà della cremazione è legittimamente effettuata dal tutore, che darà atto di tale situazione e della volontà della defunta espressa al figlio nella dichiarazione.

**Q. Si può autorizzare in Umbria la dispersione delle ceneri di una salma la cui cremazione è stata autorizzata e verrà effettuata in Lombardia?**

**R.** Sì, se la autorizzazione alla dispersione è stata data in una Regione che la ammette (come la Lombardia).

In altri termini in Umbria è consentita la dispersione nei luoghi previsti dalla L. 130/01, in quanto esplicitamente previsto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 21/7/2004, n. 12.

Poiché la legge regionale in questione, all'art. 1 e al comma 1 dell'art. 2, rimanda esplicitamente ai principi e modalità stabiliti dalla L.130/01, per come è scritta non ha attivato la possibilità di autorizzare la dispersione da parte di un Ufficiale di stato civile della regione Umbria, vista la mancata operatività del decreto attuativo art. 3, co. 1 L. 130/01.

**Q. L'art. 39 del Regolamento regionale lombardo 9/11/2004, n. 6 prevede la possibilità di trasportare la salma dal luogo del decesso a quello di osservazione.**

**Un'impresa di pompe funebri con sede in Lombardia chiede:**

**- se per poter effettuare tale trasporto sono necessari, oltre all'autofunebre apposita, anche i quattro uomini oltre l'autista, oppure se bastano due soli uomini, autista del mezzo compreso;**

**- se è necessario essere esercenti l'attività funebre (dopo il periodo transitorio).**

**R.** Per poter essere esercente l'attività funebre occorre il possesso di requisiti stabiliti dal regolamento della regione Lombardia (almeno 4 necrofori e almeno 1 responsabile dell'attività), oltre agli altri requisiti fissati (mezzi, formazione, ecc.).

Per la raccolta della salma ed il trasferimento al luogo di osservazione occorrono le persone necessarie in funzione del piano di sicurezza adottato dall'impresa, in funzione dei mezzi che utilizza e della particolare situazione in cui si trova.

Pertanto, dipende dal peso che viene trasportato e dalle soluzioni tecnologiche adottate.

Se si usa una barella leggera e/o un sacco e la salma pesa meno di 60 Kg. bastano 2 persone, sempre che si usino dei mezzi di tra-

sferimento adeguati fino all'autofunebre.

Altrimenti occorrono 3 persone (che coprono la stragrande maggioranza dei casi).

Una soluzione consentita dal piano di sicurezza è l'invio di 2 persone, che ne chiamano ancora 1, o altre 2, o quante ne occorrono, in funzione della tipologia di salma che devono trasferire e delle difficoltà (ad es. altezza del piano, pianerottoli particolarmente stretti, ecc.)

In definitiva, la richiesta di 4 necrofori è necessaria per l'ottenimento della autorizzazione all'esercizio funebre. Non è da confondere con il numero minimo di persone che deve essere presente ad un trasporto di salma.

Per il trasporto di cadavere, invece, che è effettuato all'interno di una bara, che di per sé aggiunge non meno di 40-50 Kg., occorrono in genere almeno 4 persone (da cui deriva la norma regionale).

**Q. Il Comune A ospita nel proprio cimitero due familiari del Sig. X, residente però nel Comune B. Ora il Sig. X ha chiesto al Comune A di poter avviare a cremazione i resti di entrambi e di poter ottenere l'affidamento delle loro ceneri presso la propria abitazione.**

**Il Comune A chiede se è possibile rilasciare l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali dei due defunti, considerato che sono deceduti prima del 1990 e che non hanno lasciato disposizioni di volontà per essere cremate. Chiede inoltre, per quanto concerne l'affidamento familiare delle ceneri, se deve essere lui oppure il Comune B a rilasciare l'autorizzazione.**

**R.** La cremazione di resti mortali è possibile, anche per deceduti prima del 1990. L'importante è

che siano decorsi o 10 anni dalla inumazione o 20 anni dalla tumulazione (così è specificato dall'articolo 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).

L'autorizzazione in questione è fatta dal Comune nel quale si trovano sepolti detti resti mortali. L'affidamento delle ceneri presso l'abitazione, se effettuata nel territorio della regione Lombardia, segue le norme del regolamento lombardo (è competente il Comune di decesso, al momento della morte, o quello in cui si trova sepolta la salma). Se effettuata nel territorio di un'altra regione le norme previste da tale regione (ogni regione ha il limite territoriale proprio per la potestà legislativa). In assenza di norme nella sua regione vale quanto stabilisce il suo Comune.

Se nulla ha stabilito, può anche non concedere l'autorizzazione per l'affidamento familiare delle due urne cinerarie.

In genere occorre l'espressione scritta della volontà del *de cuius* o (e questa è l'interpretazione più ampia), per i soli resti mortali, la espressione scritta di tutti (in certe regioni di almeno la metà più 1) i parenti aventi titolo che affermano che quella era la volontà del *de cuius*.

Nelle more dell'adozione del regolamento può fare egualmente l'affidamento con due singole autorizzazioni che riportano praticamente tutte le norme scritte nel regolamento (questa è stata la posizione espressa in materia dal Consiglio di stato per un caso analogo, riportata nel D.P.R. 24/02/2004).

**Q. Il Comune di ... dall'inizio dell'anno non possiede più la privativa dei funerali.**

**Quindi nel caso in cui una ditta di onoranze funebri esterna svolga il funerale ed accompagni la salma con proprio auto-**

**funebre sino al luogo di sepoltura o inumazione in uno dei cimiteri cittadini, chi è tenuto a svolgere l'inumazione o tumulazione: la ditta con propri necrofori o il Comune col proprio personale?**

**R.** La privativa non riguarda i funerali, bensì il trasporto funebre a pagamento. I funerali, ovvero le onoranze funebri, sono sempre stati in concorrenza. Cosicché la cessazione della privativa nel trasporto funebre incide solamente su questo e non sulla componente cimiteriale.

La questione è però legata a cosa si intenda per trasporto funebre: è il trasporto dal luogo di decesso o di deposito a quello di sepoltura?

Cosicché occorre comprendere se ci si ferma al cancello del cimitero o si arriva al luogo dove effettivamente verrà effettuata la sepoltura (atteso che la sepoltura è comunque una attività cimiteriale distinta da quella di trasporto funebre).

In Italia, la stragrande maggioranza dei Comuni ha regolato la questione in maniera da fare la consegna del feretro nel luogo da loro stabilito e cioè al cancello del cimitero o, se sussiste una chiesa interna, nel luogo in cui termina il trasporto in arrivo e si lascia il feretro per le esequie.

Terminate le esequie il feretro è preso in carico dal personale del gestore del cimitero.

È possibile regolare il trasporto funebre anche con la consegna da parte del personale che svolge il trasporto funebre direttamente nel luogo di sepoltura, ma è situazione del tutto minoritaria.

Nel cimitero, area demaniale comunale, per effetto dell'art. 824 del codice civile, è il proprietario, cioè il Comune, che decide qualunque cosa non contrastante con leggi. Per cui decide anche come operare nel caso prospettato (e in genere ciò av-

viene col regolamento di polizia mortuaria comunale).

Anche il T.U. Leggi Sanitarie e il D.P.R. 285/90 danno questi poteri al Comune (e in taluni casi al sindaco).

La regolazione del trasporto funebre è materia di regolamento comunale o anche di ordinanza del sindaco.

È quindi con questi strumenti comunali che si disciplina con esattezza la materia.

**Q. Nel cimitero di ... vi è una tomba di famiglia perpetua (a 4 posti) intestata a signora vivente.**

**In questa tomba sono stati sepolti nel 1995 (non se ne sa il motivo) i resti della madre e della moglie del suo attuale compagno, con il quale però non convive.**

**Ora la signora, che è in età avanzata, vorrebbe rinunciare alla tomba per lasciarla al compagno coetaneo perché lui vorrebbe essere sepolto qui e lei – figli d'accordo – verrebbe sepolta in altro Comune.**

**Secondo il regolamento comunale il trasferimento della concessione non è consentito, d'altronde la sepoltura dei resti della madre e della moglie del compagno ha costituito un precedente. È possibile dare quindi seguito a tale richiesta?**

**R.** Quando non si segue la via maestra sorgono i problemi. La via maestra è la seguente:

La signora in questione fa testamento e lascia la tomba al "compagno". Se il "compagno" muore prima della signora concessionaria l'unica soluzione è quella di considerarlo benemerito. Al benemerito viene garantita solamente la sepoltura delle spoglie mortali, ammesso che tutti gli aventi diritto attuali lo consentano (visto che ha tolto e toglie posti per chi ha diritto legittimo alla

sepoltura in quella tomba). Il Comune deve valutare e dare il proprio benessere sulla benemerita, per evitare che ci siano compravendite occulte di posti salma nei cimiteri.

La strada della rinuncia è possibile, ma non può essere condizionata alla concessione al "compagno". La tomba entra nelle disponibilità del Comune che la assegna per la durata prevista oggi e secondo i criteri di assegnazione vigenti (data presentazione domanda e altri se esistenti).

I precedenti non valgono.

**Q. In Lombardia un soggetto privato può essere autorizzato per la costruzione ed eventuale gestione di un impianto di cremazione nel territorio comunale?**

**R.** No. I crematori, per effetto della normativa esistente (art. 343, comma 1 del TU. Leggi Sanitarie, poi modificato con art. 6 comma 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130; art. 78 D.P.R. 285/90) sono solo realizzabili all'interno dei cimiteri e costituiscono servizio pubblico di carattere economico. In Regione Lombardia, vale non solo l'obbligo di costruire il crematorio dentro il cimitero (art. 19 del regolamento regionale 6/2004), ma anche che sia tra quelli individuati dalla Regione stessa, attraverso un apposito piano regionale, non ancora emanato.

Per la demanialità comunale del cimitero (art. 824 del Codice civile) in esso è possibile effettuare solo attività secondo quanto stabilito dalle leggi che riguardano i cimiteri.

Unico sistema di coinvolgimento di privati, alla luce dell'attuale legislazione, è la realizzazione dell'impianto attraverso gli usuali criteri per opere pubbliche (legge Merloni e successive modifiche ed integrazioni).

Se un Comune ha già realizzato un crematorio, la gestione dello stesso, oltre alla economia diretta, è consentita con una delle forme previste dall'art. 113 bis del decreto legislativo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni (in sostanza o con società in house o con società scelta a mezzo gara o con società mista in cui il socio privato sia scelto a mezzo gara).

È, inoltre consentito realizzare e gestire l'opera pubblica con il sistema del project financing (sempre regolato dalla legge Merloni), ma all'interno di cimitero.



Come  
affrontare  
le cose  
dure.

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



**euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavalea, 22  
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [contatti@euroact.net](mailto:contatti@euroact.net)

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.



Rubrica

## Diritto a disporre della salma ed inamovibilità delle spoglie

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Il Consiglio d'Europa costituisce un'istituzione con cui la Comunità e l'Unione europea "attuano ogni utile forma di cooperazione" (art. 303 (ex art. 230 <sup>(1)</sup>) Trattato <sup>(2)</sup>).

Il Consiglio d'Europa <sup>(3)</sup> è un'organizzazione sorta nel 1949 <sup>(4)</sup>, cosa che ne fa l'organizzazione politica di più lontana fondazione nel contesto europeo (in senso geografico) che raggruppa 21 Paesi (sono state presentate domande di ammissione da parte di Bielorussia e Montenegro) e vede 5 Stati con lo statuto di "osservatore" (Vaticano, U.S.A., Canada, Giappone, Messico). Le sue finalità sono la tutela dei diritti dell'uomo e la democrazia parlamentare, la garanzia del primato del diritto, la conclusione di accordi su scala continentale volti all'armonizzazione delle pratiche sociali e giuridiche tra gli Stati membri, fino a favorire la consapevolezza dell'identità europea, basata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali. L'Organizzazione prosegue oggi il proprio allargamento continuando a rafforzare il controllo del rispetto, da parte di tutti gli Stati membri, degli obblighi e degli impegni assunti al momento della loro adesione. Nell'ambito del Consiglio d'Europa sono state stipulate 199 convenzioni, o trattati, giuridicamente vincolanti, molti dei quali aperti all'adesione di Stati non membri, che riguardano campi di attività, che vanno

dai diritti dell'uomo, alla lotta alla criminalità organizzata, dalla prevenzione della tortura, alla tutela dei dati o alla cooperazione culturale. Non mancano "raccomandazioni" ai governi, che definiscono delle linee guida nel campo del diritto, della sanità, dei media, dell'educazione, della cultura, dello sport.

Tra le Convenzioni un ruolo di primaria importanza è individuabile nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa, fatta a Roma il 4 novembre 1950 <sup>(5)</sup>, è entrata in vigore il 3 settembre 1953, che, nelle intenzioni dei suoi autori, costituiva l'adozione delle prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, alla cui "tutela" è preposta la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), istituita nel 1959).

Senza entrare nel merito delle procedure della C.E.D.U., cui è ammesso ricorso contro decisioni che siano definitive negli Stati aderenti e contro cui siano esauriti i gradi di giudizio previsti dalla legislazione nazionale, la premessa è motivata da una sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (da non confondere con la Corte di giustizia delle Comunità europee per la distinzione delle due Organizzazioni internazionali) promossa contro la Svezia per la violazione dell'art. 8 <sup>(6)</sup> della Convenzione di salvaguardia dei

<sup>(1)</sup> La ri-numerazione consegue all'art. 12 Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997.

<sup>(2)</sup> Ma andrebbe anche richiamato l'art. III-327, comma 1 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, dall'Italia ratificato con L. 7 aprile 2005, n. 57, anche se questo Trattato ha registrato non approvazioni, a seguito di referendum popolari, in taluni Paesi.

<sup>(3)</sup> Per approfondimenti: [www.coe.int](http://www.coe.int).

<sup>(4)</sup> Trattato fatto a Londra il 5 maggio 1949; dall'Italia ratificato con L. 23 luglio 1949, n. 433.

<sup>(5)</sup> Dall'Italia, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848.

<sup>(6)</sup> Art. 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute

Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali: si tratta della sentenza della II sezione, n. 61564/00 del 17 gennaio 2006, divenuta definitiva il 3 luglio 2006, nella causa Elli POLUHAS DÖDSBO contro il regno di Svezia <sup>(7)</sup>.

### Il caso deciso

Una signora svedese, tra l'altro deceduta in corso di causa (ma i figli hanno proseguito l'azione avanti alla C.E.D.U.), aveva sposato nel 1938 un cittadino austriaco, di origini ucraine, vivendo in una determinata località della Svezia, dove il marito era morto nel 1963 e la sua urna collocata in una tomba di famiglia della località stessa; la tomba di famiglia era a tempo determinato (scadenza nel 2019), ma poteva essere – automaticamente – prolungata nella sua durata nel caso di una nuova sepoltura e, comunque, era ammessa un'ipotesi di rinnovo della concessione.

La vedova, nel 1980 si era trasferita in altra città allo scopo di avvicinarsi ai figli nati dal matrimonio e nel 1996 aveva richiesto il trasferimento dell'urna contenente le ceneri del marito in una tomba di famiglia, perpetua, di cui la propria famiglia aveva la concessione a Stoccolma fin dal 1945, pensando di utilizzarla, in prospettiva, come anche propria sepoltura.

La richiesta di trasferimento dalla tomba di famiglia di collocazione originaria, od iniziale, delle ceneri del marito nell'altro sepolcro a disposizione della famiglia della vedova a Stoccolma era stata rigettata in quanto in contrasto con la legge sui funerali svedese del 1990, che prevede che, in linea di massima, le spoglie <sup>(8)</sup> non possano subire trasferimenti di sepolcro (salve situazioni eccezionali), sulla base del principio per cui le spoglie hanno "diritto" a rimanere nel sepolcro originario (iniziale) in termini di "riposo pacifico" (*requiescat/requiescant* <sup>(9)</sup> *in pacem*), fondato sul carattere di sacralità del sepolcro.

La vedova percorre l'iter giurisdizionale previsto dall'ordinamento svedese e, nei diversi gradi, le auto-

---

*te o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.*

<sup>(7)</sup> Per il testo integrale della sentenza (in inglese): <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Elli%20%7C%20Poluhas&sessionid=9055591&skin=hudoc-en>,

oppure (in francese): <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Suede%20%7C%208&sessid=9109981&skin=hudoc-fr>.

<sup>(8)</sup> Utilizzando questo termine, si evitano le distinzioni definitorie, presenti in alcune regioni, tra salma e cadavere, nonché le distinzioni tra "cadavere" e "resti umani", questi ultimi che trovano oggi definizione nell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Altrove, si userà anche il termine "corpo", presente in legislazioni di altri Paesi, che altrettanto supera queste distinzioni definitorie.

<sup>(9)</sup> A seconda che lo si veda al singolare, per un singolo defunto o al plurale, per i defunti in linea generale.

rità giurisdizionali svedesi hanno rigettato i ricorsi proposti, così che, esaurite le fasi giurisdizionali "nazionali", si rivolge alla C.E.D.U., ottenendo una decisione, per altro, di misura (quattro contro tre dei sette giudici della sezione), nella quale si afferma che non vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. In pratica, l'urna contenente le ceneri del marito sono, correttamente, anche per la C.E.D.U., inamovibili rispetto alla sepoltura, collocazione, iniziale.

Al di là della decisione finale, di cui non può non essere tenuto conto del fatto che la decisione è stata assunta a maggioranza e del ridotto margine nei voti, la sentenza merita di essere valutata per le argomentazioni, sia a favore sia contro la decisione finale, tra le quali l'affermazione del principio della sepoltura come esito della *volontà del defunto* e, in difetto, dei suoi familiari, ma, anche, del collegamento che vi dovrebbe essere, secondo la legislazione svedese, tra luogo di sepoltura e luogo delle "relazioni sociali" del defunto e della propria famiglia. Non va neppure sottovalutato come la Corte non abbia ommesso di considerare, a di là della decisione a cui sia pervenuta, la distinzione tra il sepolcro con concessione a tempo determinato e quello con concessione perpetua, aspetto scarsamente considerato dai giudici che hanno ritenuto del tutto prevalente la localizzazione della vita familiare, riferita principalmente al defunto (per la componente di "maggioranza" del collegio) oppure estesa alla moglie ed ai figli (per la componente di "minoranza" <sup>(10)</sup>), concetto che può esprimersi nel senso che i giudici, quale sia stato il loro voto, abbiano considerato prevalente gli aspetti del lutto e del cordoglio, il complesso degli affetti e delle relazioni personali e familiari, che non quelli della disponibilità, in termini oggettivi, materiali del sepolcro.

### Considerazioni sul versante «italiano»

Di fronte ad una tale sentenza o, meglio, ancora prima, cioè di fronte all'atteggiamento delle autorità svedesi che hanno rifiutato il trasferimento delle spoglie e hanno mantenuto questo atteggiamento di rifiuto nei diversi gradi di giurisdizione, dato che il ricorso alla C.E.D.U. comporta che siano stati esauriti i rimedi della giurisdizione interna, fino a giungere alla decisione finale che, seppure di stretta misura, afferma che

---

<sup>(10)</sup> Il parere dei giudici di "minoranza", conclude: "... Anche se aderiamo all'idea che il trasferimento delle spoglie io delle ceneri debba essere rigidamente regolato per gli rispetto che gli sono garantiti, nulla nella fattispecie poteva lasciare pensare che la richiedente ed i suoi figli considerino i cimiteri ed i sepolcri come luogo di deposito temporaneo delle ceneri del defunto. Il carattere sacrale del sepolcro e il rispetto dovuto ai defunti può manifestarsi in forme differenti, come la visita sulla tomba o il deposito di fiori. ...."

non vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, si potrebbe considerare come un simile contenzioso non potrebbe aversi in ambito "italiano", se non altro per la presenza dell'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che consente, pressoché senza limitazioni se non di ordine meramente prescrizione (la tenuta del feretro che deve essere perfetta o comunque sistemata o sistemabile in questo senso), qualsiasi "trasporto in altra sede", ricorrendo ad una formulazione in sé estremamente ampia rispetto a quale possa essere l'altra "sede". Data l'ampiezza della norma, si potrebbe pensare che una vicenda consimile sia improponibile nel contesto italiano.

Tuttavia, isolare una singola norma (o, perfino, parte di una norma) da un contesto sistematico può determinare effetti non sempre positivi, anzi. Piuttosto, è necessario avere sempre una visione complessiva del contesto, per cui non è possibile isolare il solo art. 88, se non altro per il fatto che in Italia, a differenza di altri Paesi anche europei, è presente una rilevante accentuazione distintiva tra pratiche funerarie in uso (inumazione, tumulazione, cremazione), non solo in relazione all'ultima rispetto alle prime due, ma anche tra le prime due, quando, altrove, non vi è grande distinzione, neppure linguistica, tra inumazione e tumulazione<sup>(11)</sup>. Al contrario, nel contesto normativo italiano, questa libera "trasportabilità" delle spoglie non è così libera o, almeno, così generalizzata, in quanto le disposizioni del citato art. 88 si applicano alle spoglie tumulate e, oltretutto, neppure a tutte queste.

### Le singole problematiche concernenti la "mobilità" delle spoglie

Nell'INUMAZIONE, tralasciando l'ipotesi dell'esumazione ordinaria, cioè di quella che ha luogo decorso il turno ordinario di rotazione in quanto fisiologica e coerente con la pratica funeraria stessa, fondata sulla logica della rotazione, l'esumazione prima del turno ordinario di rotazione (definita come esumazione straordinaria) è condizionata dai periodi temporali, stagionali di eseguibilità e, prima ancora, dal fine per cui essa sia richiesta. Anche in questo caso, non si affronta l'istituto dell'esumazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria sia per le motivazioni implicite, sia per il fatto che tale operazione è in sé temporanea in quanto, effettuate le indagini per ragioni di giu-

stizia che hanno costituito la motivazione dell'ordine impartito dall'autorità giudiziaria, le spoglie sono destinate a nuova sepoltura. Consideriamo piuttosto le altre due possibili finalità, date dal "trasporto" in altra sepoltura o dalla destinazione alla cremazione (che, in sostanza, comporta la transizione da una pratica funeraria ad altra), sottolineando subito come, a differenza del già citato art. 88, si faccia utilizzo del termine di "sepoltura" e non di "sede": la distinzione non è solo linguistica, lasciando intendere che sepoltura significhi in altra inumazione, sulla base dell'originaria sinonimia tra sepoltura e sepoltura ad inumazione, ma non consente di escludere che l'altra sepoltura di destinazione possa anche essere quella della tumulazione in un sepolcro privato all'interno dei cimiteri<sup>(12)</sup>. Tra l'altro, dal momento che il "trasporto in altra sepoltura" costituisce un'ipotesi che comprende non solo il trasferimento da un'inumazione ad altre del medesimo cimitero o, se del caso, da un'inumazione ad una tumulazione del medesimo cimitero (che porrebbe questioni già segnalate), ma che potrebbe interessare una "nuova" sepoltura in altro cimitero del medesimo comune (laddove il comune sia dotato di una pluralità di cimiteri) o di altro comune, oppure, anche, all'estero. E, in queste ipotesi di trasporto al di fuori del comune, potrebbe venirsi a proporre la problematica già considerata, in nota, sul trasferimento da inumazione a tumulazione, laddove la distanza rispetto al cimitero di destinazione sia tale da mutare le caratteristiche prescrizionali sul feretro. Ma, anche quando queste situazioni siano assenti, andrebbe sempre posta la questione delle condizioni del feretro per il trasporto, dal momento che l'arco temporale interessato dall'esumazione ordinaria va da zero (cioè da un momento immediatamente prossimo alla prima inumazione) al termine di scadenza del turno ordinario di rotazione,

<sup>(12)</sup> Ovviamente, in tale ipotesi viene a porsi un'ulteriore questione, di ordine prescrizione, dal momento che le caratteristiche del feretro utilizzato per l'inumazione (art. 75 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) sono particolarmente differenziate rispetto a quelle del feretro utilizzando per la tumulazione (art. 77 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che rinvia ai precedenti artt. 30 e 31), diversità che non riguarda solo la prescrizione del doppio feretro, ligneo e metallico, dove l'integrazione del feretro metallico sarebbe facilmente risolvibile, mentre è meno agevole un intervento sulla cassa di legno (cosa che richiederebbe la sostituzione della casa di legno, per le diverse caratteristiche costruttive, con un sostanziale "accesso" al corpo (in fase intermedia tra la prima sepoltura e l'esumazione ordinaria, nella quale si dovrebbe presupporre l'avvenuta completa mineralizzazione del corpo (situazione non sempre sussistente)), oppure l'inserimento della originaria cassa di legno in un'ulteriore cassa di legno avente i requisiti, ipotesi decisamente poco proponibile, per vari ordini di considerazioni (non ultimo, il reperimento sul mercato di tali casse "contenitrici"), ma anche per l'aggravamento delle caratteristiche del feretro che ne verrebbe a risultare).

<sup>(11)</sup> Del resto, il termine "sepoltura" usato in Italia, può essere usato sia quanto questa avvenga con il ricorso alla pratica dell'inumazione o con quello alla pratica della tumulazione (ma ciò più per il fatto che la seconda è sempre stata, e normativamente continua ad esserlo, trattata come eccezione rispetto alla prima, idealmente considerata forma "normale" di sepoltura. In altri Paesi, il termine "inumazione" (nella redazione linguistica locale) è utilizzato indifferentemente dalla pratica funeraria, analogamente al termine italiano di "sepoltura".

quello che ha come presupposto l'avvenuto completamento dei processi di mineralizzazione, con la conseguenza che lo stato, sia del feretro, sia del cadavere, possono essere ben diversi. Problemi abbastanza analoghi possono valutarsi in relazione alla finalità della cremazione del cadavere inumato, specie considerandosi quale sia la distribuzione degli impianti di cremazione, cosa che comporta in moltissime situazioni un'attività di trasporto da comune ad altro. Non si può non fare richiamo al fatto per cui, in assenza di altre indicazioni da parte del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tali istituti siano spesso presi in considerazione dai Regolamenti comunali di polizia mortuaria, con soluzioni differenziate, talora opposte. Infatti, possono rivenirsi previsioni regolamentari comunali che limitano le esumazioni straordinarie per trasferimento in altra sepoltura o per la cremazione consentendole in termini di prossimità alla (prima) inumazione, come anche quelle che le consentono solo decorso un certo termine minimo successivo. Se la seconda ipotesi può collocarsi nell'ambito di un'attuazione, o generalizzazione, dei limiti di salute pubblica di cui all'art. 84, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e se il termine temporale utilizzato ne sia corrispondente, rischia di essere norma regolamentare comunale inutile in quanto pleonastica ad essa), la prima può valutarsi come una risposta, seppure parziale, alle problematiche già rappresentate rispetto al trasporto, alle tipologie di sepoltura e, in sostanza, alle prescrizioni da porre in essere, sotto i diversi profili, per il raggiungimento dello scopo richiesto.

Nel caso della TUMULAZIONE, molte delle problematiche precedentemente enunciate in relazione all'esumazione straordinaria non vengono a porsi, dal momento che un eventuale feretro rispondente alle caratteristiche prescritte può essere utilizzabile per l'inumazione, tenendo conto di quanto espressamente previsto dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, norma suscettibile di applicazione analogica.

Fugacemente, in precedenza si era già fatto cenno al fatto che le disposizioni del citato art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si applicassero alle spoglie tumulate e, oltretutto, neppure a tutte queste, indicazione che merita approfondimenti. Essa, infatti, va coordinata con le disposizioni del precedente art. 86, con particolare riferimento al comma 1<sup>(13)</sup>, il quale prevede che le estumulazioni avvengano – di norma (e non a caso in materia di estumulazione non esiste distinzione tra ordinaria e straordinaria<sup>(14)</sup>) – allo sca-

dere del periodo di concessione<sup>(15)</sup>, per cui le disposizioni dell'art. 88 si collocano come eccezione, deroga rispetto a questa indicazione (che, per altro, è una norma).

Si può quindi pervenire alla constatazione consequenziale per cui quel "diritto a riposare in pace", assunto a base della sentenza della C.E.D.U. da cui sono state prese le mosse, sia riconducibile ad una situazione "a tempo determinato" (il turno ordinario di rotazione per l'inumazione, la durata della concessione per la tumulazione) e, oltretutto, non così elevato ad assoluto da inibire ogni "mobilità" delle spoglie. Cosa che potrebbe far valutare come tale principio non sussista nell'ordinamento italiano o, almeno, sia fortemente attenuato.

Tuttavia, pervenire a queste conclusioni, in parte semplificatorie, richiede di sottovalutare, se non obliterare, proprio quanto previsto dall'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che, nel definire la regola, presenta anche la nidificazione di un'eccezione, con quell'inciso: "... , quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, ...", inciso che altera, e non di poco, il quadro di riferimento precedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell'estumulazione per tali salme e in tali condizioni, comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità. Da qui, sorge, prima di tutto ed immediatamente, una questione che è quella che riguarda la valutazione se le disposizioni dell'art. 88 possano anche applicarsi a queste situazioni o meno. Essendo tali salme in tali condizioni concessorie sostanzialmente "in-estumulabili", dandone una lettura letteralmente restrittiva, si dovrebbe concludere che un'eventuale domanda volta al trasferimento in altra sede formulata ex art. 88, comporti e il vincolo di opporvi rifiuto<sup>(16)</sup> e la dichiarazione di decadenza dell'intera concessione in quanto la stessa domanda costituisce una violazione delle condizioni di uso della concessione perpetua, cioè un "ab-uso", nel senso tecnico-giuridico del termine. E, sotto questo profilo, quel "diritto a riposare in pace", assunto a proprio fondamento dalla sentenza della C.E.D.U. citata, sussista, seppure con questa de-limitazione della fattispecie, con la conseguenza che esso, per quanto sussistente, viene ad assumere differenti qualificazioni, a seconda dei contesti, delle pratiche funerarie, della natura delle concessioni, presentandosi con graduazioni e sfumature diversificate.

<sup>(13)</sup> Le disposizioni dei commi successivi si applicano "a valle" di questa, cioè quando si abbia l'estumulazione per intervenuta scadenza del periodo di concessione.

<sup>(14)</sup> Anche se il termine è, a volte, usato per prassi, senza alcuna considerazione di merito sulla correttezza o meno di tali linguaggi.

<sup>(15)</sup> Dal momento che il sistema cimiteriale italiano è improntato sulla "normalità" della sepoltura ad inumazione in campo comune, qualsiasi sepoltura a tumulazione costituisce sempre e comunque oggetto di concessione ed ha natura di sepolcro privato nei cimiteri.

<sup>(16)</sup> Normalmente, in forma scritta e motivata, indicante altresì il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.).

Tuttavia, la “in-estumulabilità” delle salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua costituisce un effetto disfunzionale per i concessionari, comportando una limitazione nella possibilità di utilizzo dei posti salma da parte loro e degli appartenenti alla loro famiglia, dal momento che sussiste pur sempre il limite della capienza fisica del sepolcro, indicazione enunciata normativamente (art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), ma che troverebbe – palesemente operatività anche se non risultasse da norma positiva, in quanto limite di ordine fisico, in quanto se le salme tumulate, magari da molto tempo, non possano essere oggetto di estumulazione in alcun caso, vi determinerebbe la conseguenza che, raggiunto il completamento della capienza del sepolcro, questo diverrebbe ulteriormente inutilizzabile da parte dei concessionari e delle persone appartenenti alla sua famiglia, inutilizzabilità che può, a sua volta, costituire fattore originante, in tempi più o meno lunghi, una situazione di abbandono. Disfunzionalità si determinano, forse con maggiore rilevanza, dal punto di vista della gestione cimiteriale, in quanto, raggiunto il completamento della capienza del sepolcro, rimane un manufatto sepolcrale che ha esaurito la sua funzione (capacità di accoglimento) e che deve, comunque, permanere nel cimitero senza limiti temporali, in quanto a concessione perpetua.

Da ciò si può anche affrontare un secondo aspetto che può trarsi dall’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che è strettamente connesso – anche – a questa problematica. Si considerino le concessioni di sepolcri privati a concessione a tempo determinato, quelli nei quali l’estumulazione è, di norma, prevista alla scadenza della concessione ed ai quali l’art. 88 stesso si applica: dal momento che il presupposto dello stesso art. 88 è il “trasferimento in altra sede”, occorre chiedersi quale sia la portata di questa “altra sede”, nel senso di valutare se la c.d. “raccolta dei resti”<sup>(17)</sup> con

<sup>(17)</sup> Non mancano, anzi si potrebbe affermare come siano diffuse, previsioni dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria che considerano espressamente la possibilità, decorso un certo tempo (in genere determinato sulla presunzione dei tempi necessari per la completa mineralizzazione del cadavere di cui all’art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), di estumulare la salma, raccogliere le ossa che si rinvencono in idonea cassetta metallica, destinata ad essere conservata nel medesimo manufatto sepolcrale. In questo caso, i “resti” devono distinguersi dalla definizione, oggi tecnica, di “resti mortali”. Le definizioni rispondono, sempre, a specifiche esigenze e tendono a dare soluzioni a determinate fattispecie, ma possono, anche, generare ulteriori conseguenze problematiche. Tali ipotesi non si possono escludere neppure per le concessioni a tempo determinato, sia in relazione all’ipotesi di concessioni che, rilasciate dopo il 10 febbraio 1976 (e secondo alcuni, pochi, dopo il 28 ottobre 1941, data di entrata in vigore del Libro III del c.c.), abbiano la durata massima oggi ammessa (99 anni) o concessioni che, rilasciate in precedenza, siano a tempo de-

conservazione, in apposita cassetta avente i requisiti dell’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel manufatto sepolcrale della medesima concessione di sepolcro privato a tumulazione, possa considerarsi, sotto questo profilo, “altra sede”. L’ipotesi è meno astratta di quanto non si possa dedurre dal modo in cui qui è stata posta, in quanto vi è una larga presenza di manufatti sepolcrali che rispondono a tecniche di costruzione, spesso fin dalla loro progettazione iniziale, che presentano sia nicchie per tumulazioni rispondenti alle prescrizioni dell’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sia nicchie ossario, opportunamente dimensionate, per la raccolta, nel medesimo manufatto sepolcrale a tumulazione, proprio di cassette per resti, segno che tale destinazione era *in nuce* fin dalle intenzioni del fondatore del sepolcro (o, del progettista, in attuazione delle indicazioni fornitegli dal fondatore del sepolcro)<sup>(18)</sup>. Appare chiaro come, quanto meno in presenza di queste tipologie costruttive, l’indicazione di “altra sede” determini effetti diversi quando per “sede” si qualifichi l’intero complesso sepolcrale, visto come un *unicum*, oppure quando si qualifichi come singolo posto salma. Ma, e indipendentemente dalla presenza o meno nel complesso sepolcrale di nicchie destinate alla conservazione di cassette per resti, non si rinvencono indicazioni normative che escludano la possibilità da parte del concessionario di collocare tali cassette in posti salma che, avendo le caratteristiche dell’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, potrebbero accogliere feretri, magari utilizzando un posto salma (o, anche, più posti salma) non per le finalità sue proprie, ma proprio come luogo (o, “sede”) di conservazione di cassette per resti, dato che quest’ipotesi non altera le funzioni del sepolcro<sup>(19)</sup> e costituisce una modalità di esercizio del c.d. *jus inferendi sepulchri*. Dando una definizione in una data direzione di “altra sede” oppure raggiungendo una definizione in altra data direzione, conseguono effetti che possono risultare tra loro opposti. Appare evidente come un’interpretazione rigidamente testuale, magari decisamente restrittiva, produca fattori che definire di disfunzionalità costituisce un deciso eufemismo, che porta ad una concezione cimiteriale in termini assoluti di accumulo e si pone in contrasto con ogni ipotesi di riuso dei posti salma, riuso che, al contrario, è valutato con favore non tanto dalle famiglie concessionarie e/o dai gestori dei cimiteri (posizione che potrebbe, giuridicamente, avere scarsa rilevanza), dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all’art. 106.

terminato di durata eccedente i 99 anni (ipotesi considerata esplicitamente all’art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

<sup>(18)</sup> Caratteristiche costruttive rinvenibili frequentemente, anche e proprio, in concessioni di sepolcri privati, a concessione perpetua.

<sup>(19)</sup> Si veda anche l’art. 50, lett. e) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, seppure, apparentemente, in altro contesto.

Le considerazioni fatte attorno all'applicabilità dell'art. 88 rispetto alle estumulazioni da concessioni a tempo determinato, richiedono un'ulteriore specificazione in tali casi, dal momento che la c.d. "raccolta resti" non comporta, anzi l'esclude, la verifica della perfetta tenuta del feretro (o l'attuazione delle misure per ripristinarla, ove assente), ma una vera mutazione oggettiva, dallo stato di feretro a quello di cassetta per resti, sfumando o, almeno, ponendo in tutt'altra luce tale ipotesi) e, di nuovo, un'interpretazione formalmente restrittiva (fors'anche, miope) potrebbe portare ad escludere la legittimità di ogni e qualsiasi raccolta di resti, interpretazione che viene testualmente smentita dall'art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

È proprio tenendo conto di quest'ultima disposizione che vengono a superarsi molte delle questioni precedenti, sia nel caso delle concessioni di sepolcri privati a tumulazione, a tempo determinato (e la questione del significato da attribuire alla terminologia di "altra sede"), sia nel caso delle concessioni di sepolcri privati a tumulazione, a concessione perpetua, consentendo di pervenire a constatare la piena ammissibilità delle operazioni di c.d. "raccolta resti", in entrambi i casi. Per altro, proprio in presenza di quanto disposto dall'art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la situazione merita una regolazione specifica in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria<sup>(20)</sup>, in modo da definire, tendenzialmente in modo esaustivo, le condizioni e le modalità di esse. In questa sede, lo strumento del Regolamento comunale di polizia mortuaria può rappresentarsi utile anche per affrontare il nodo delle concessioni perpetue, rispetto a cui il comune, titolare della demanialità del cimitero, non può intervenire – unilateralmente – a mutare un rapporto giuridico che, in altre epoche e con altri presupposti, in termini di stima del c.d. fabbisogno cimiteriale, ha concorso a instaurare, ma può favorire che i concessionari operino delle scelte di trasformazione del rapporto concessorio, fornendo elementi che possano favorire la ri-utilizzabilità dei manufatti sepolcra-

li privati (anche usando, purché strumentalmente, livelli di interpretazione restrittiva come *Trojan horses* favorevoli opzioni di mutamento del rapporto concessorio), fornendo in tal modo una maggiore risposta alle famiglie concessionarie, con conseguente riduzione dell'incidenza delle situazioni di sepolture abbandonate, ma anche con una riduzione nella domanda di posti salma complessivi, attraverso il favorire, per quanto possibile, una maggior rotazione delle sepolture.

### Conclusioni

Nel sistema cimiteriale italiano è difficile individuare un principio che consenta di affermare che il corpo, una volta avvenuta la sepoltura, sia inamovibile, a differenza dei presupposti presenti, o considerati presenti, nella legislazione svedese (che, per altro, prevedendo sepolcri anche a tempo determinato, non lo assolutezza in modo radicale), principio che sarebbe, oltretutto, in contraddizione con la persistenza della qualificazione di forma "normale"<sup>(21)</sup> di sepoltura quella dell'inumazione, che si basa sul principio della rotazione delle sepolture, coerente, tra l'altro, con fattori di ordine antropologico sulle diverse ritualità che coinvolgono, separatamente, i defunti in fosse individuali e i defunti superata la fase della sepoltura individuale, ed individuabile, che si sostanziano, nella nostra realtà, nella Commemorazione dei Defunti per la prima e nella ricorrenza di Ognissanti<sup>(22)</sup> per la seconda. Si tratta di aspetti che sono presenti in pressoché tutte le culture, basterebbe pensare a quelle estremo-orientali, dove i due momenti anzidetti trovano riscontro in "festività" allocate, nel calendario, in termini separati (5 aprile per la prima, 15 agosto per la seconda (e dove queste date vanno riferite al calendario lunare e non a quello solare in uso in occidente), anche in quelle in cui, come nelle culture interessate alla Riforma, dove sono assenti le celebrazioni dei Santi, nel senso delle persone formalmente proclamate tali.

<sup>(20)</sup> Il potere regolamentare dei comuni non ha più fonte esclusivamente nella legge ordinaria, ma ha, oggi, matrice nella previsione costituzionale dell'art. 117, comma 6 Cost.

<sup>(21)</sup> A prescindere dai dati quantitativi sulla domanda, attuale, delle diverse pratiche funerarie, vista come fenomeno presente, ed in evoluzione, nella società civile (ma non ancora del tutto considerato nella struttura normativa che regola il settore).

<sup>(22)</sup> Dal punto di vista della religione romano-cattolica, i santi non sono solo quelli formalmente proclamati tali, ma quanti abbiano raggiunto l'eternità anche se ne sia andata perduta la memoria individuale.

Rubrica

## Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**“LA SOVRAPPOSIZIONE DELLA ORTOPANTOMOGRAFIA E DELLA RADIOGRAFIA LATERALE DEL CRANIO NELLA IDENTIFICAZIONE PERSONALE ODONTOLOGICA”**

**di Vilma Pinchi, Gloria Manetti, Edoardo Franchi, in Zacchia – Archivio di medicina legale, sociale e criminologica, fascicolo 2-3, aprile-settembre 2005**

Tra i metodi identificativi dei cadaveri, il confronto di radiografie dell'apparato dentario prese prima della morte con altre prese successivamente è uno dei più noti: non tutti però ne conoscono i problemi applicativi.

Gli Autori, appartenenti alla Sezione Dipartimentale di Medicina Legale dell'Università di Firenze, cominciano con lo spiegarci che le immagini radiografiche variano a seconda di come è orientata la fonte dei raggi rispetto all'organo bersaglio. Radiografie dello stesso apparato dentario effettuate con tecniche differenti non risultano completamente sovrapponibili. Pertanto, se abbiamo le radiografie dentali di una persona scomparsa e vogliamo accertare l'eventuale corrispondenza di tale persona con un cadavere non identificato, la soluzione sembra semplice: bisognerebbe richiedere per il cadavere lo stesso tipo di esame. C'è però un ostacolo: gli esami più comunemente praticati sul vivente sono di difficile esecuzione nel cadavere. Prendiamo il caso della radiografia ortopantomica, molto comune in ambito odontoiatrico: si pratica sul paziente in stazione eretta, ed i cadaveri purtroppo non stanno in piedi. Gli apparecchi che permettono di effettuarla su di un corpo posizionato orizzontalmente sono difficilmente reperibili: i centri forensi di identificazione ne sono abitualmente sprovvisti e pure presso i centri radiologici è raro trovarli.

Ugualmente problematico risulta un altro esame comune, la radiografia endorale, perché tale tecnica presuppone una collaborazione del paziente nel sostenere la lastra radiografica serrandola tra i denti: è

intuitivo come non si possa chiedere tanto ad un morto.

È quindi giustificato l'approccio pragmatico seguito dagli Autori, che verificano la confrontabilità dell'ortopantomica (tecnica consueta nel vivente) con le radiografie laterali del cranio (tecniche di più facile esecuzione sul cadavere).

Gli Autori hanno selezionato cinquanta casi di soggetti che avevano subito trattamenti odontoiatrici restaurativi o protesici e che si erano sottoposti alla radiografia laterale del cranio ed all'ortopantomica, valutando la sovrapponibilità delle immagini nei settori laterali e posteriori delle arcate dentarie. I risultati di questo studio, che è stato effettuato unicamente sui viventi, valgono ovviamente anche per il confronto tra esami eseguiti prima e dopo la morte.

Anticipo una possibile obiezione da parte dei lettori. Non si era detto che la diversa incidenza dei raggi rende le immagini non sovrapponibili? Qui entra in gioco l'informatica. Le immagini radiografiche sono state infatti acquisite con fotografia digitale e successivamente elaborate mediante apposito software. Arriviamo alle conclusioni. Si ottengono buoni risultati in presenza di restauri dentari realizzati con materiali a radioopacità medio-alta nelle zone dei molari. La radioopacità garantisce infatti una migliore visualizzazione nel corso degli "step" di sovrapposizione. Da questa osservazione si deduce che, in assenza di restauri, i soli profili dentari non sono bene sovrapponibili. Va anche detto che troppi restauri creano difficoltà di lettura.

Il giudizio finale degli Autori è che la metodica da loro proposta, con le limitazioni sopra ricordate, presenta indubbi vantaggi: richiede però esperienza operativa in campo di identificazione radiologica ed in tecniche per l'elaborazione delle immagini.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità

## Cimitero fuori di sé

### In armonia con l'ambiente per un progetto sostenibile

di Donatella Mariani (\*)

*Il 2 novembre scorso, ormai consueto appuntamento annuale, il Comune di Rosignano Marittimo ha organizzato la quarta giornata di studio su tematiche cimiteriali.*

*Donatella Mariani, Responsabile del Servizio Cimiteri e Polizia Mortuaria comunale, nel corso del suo intervento invita a riflessioni su un aspetto inconsueto del cimitero "fuori di sé", riferito alla dimensione nazionale oltre che alla dimensione locale, proponendo una serie di obiettivi di "filosofia della sostenibilità": partendo dal concetto che il cimitero non è più una entità urbana marginale ed emarginata in quanto non è più visto solo come luogo di riposo eterno dei defunti, è soprattutto luogo dei vivi che si rapportano ai propri defunti. Le istituzioni sono laiche, la nostra società è governata dal pensiero scientifico e dalla razionalità, sappiamo bene cosa c'è oltre il cancello: "dentro di sé" la morte assume un significato aggiuntivo a quello scientifico che è la cessazione della vita e a quello sociale celebrato dal commiato: quello privato del proprio sentire, che appartiene alla sfera del sentimento e delle emozioni, alla propria cultura, al pensiero religioso, che – dentro il recinto cimitero – si esprimono liberamente, oltre i confini della razionalità e qualcuno "fuori di sé" dà corpo e voce alla sepoltura che simbolicamente rappresenta "chi" non c'è più.*

*L'intervento prosegue:*

Avvertiamo forte il bisogno di una nuova sensibilità nei confronti di questo settore, sensibilità che noi addetti ai lavori dobbiamo impegnarci a tradurre in regolamentazione più vicina ai bisogni delle persone, se pur nel rispetto delle garanzie.

La mia personale esperienza mi suggerisce di proporre alcune migliorie:

- ampliare l'orario di apertura dei cimiteri, anche grazie alla tecnologia ed agli automatismi;
- regolamentare l'accesso degli animali da compagnia che potranno seguire il padrone nella visita dei defunti, almeno quelli che è possibile trasportare in borsa;
- migliorare il servizio di accoglienza dei congiunti, e quindi dotare le strutture di punti di ristoro, oggi incredibilmente assenti;
- nei cimiteri più estesi ipotizzare la realizzazione di percorsi ciclabili;
- prevedere fra le competenze dell'Istituzione pubblica, in particolare l'istituzione comunale mediante l'ufficiale di stato civile, l'affidamento in vita delle proprie volontà in merito al proprio destino postumo, diritto irrinunciabile, che oggi è esercitato solo indirettamente dai familiari o dalla comunità a meno che il defunto non sia stato iscritto a associazioni cremazioniste, di donazione organi o sia ricorso a testamento notarile.

Non dobbiamo trascurare che il cimitero costituisce un immobilizzo urbano che abbisogna di continua manutenzione, è un vero e proprio laboratorio, un'azienda complessa che fornisce una quantità notevole di servizi delicati e di elevata specializzazione, per i quali si prelevano risorse dalla natura, si realizzano prodotti, si produce una quantità considerevole ed eterogenea di rifiuti, modificando l'ambiente al suo interno ma soprattutto fuori di sé, nei luoghi urbani e globali di ricaduta delle attività medesime.

In Italia si contano 15.384 cimiteri delle dimensioni più varie, distribuiti in circa 8.000 Comuni.

La popolazione italiana ammonta a circa 60 milioni di persone. La mortalità è del 9,5%, ogni anno si verificano in Italia 550.000 decessi.

Questi sono distribuiti come segue: 310.000 destinati alla tumulazione, 190.000 alla inumazione, 50.000 sono destinati alla cremazione.

Per provvedere alla sepoltura di 550.000 defunti così distribuiti, ogni anno occorrono:

- non meno di 500.000 q.li di legname tagliato e lavorato, il legname più usuale (ed anche mediamente più economico) è il larice, una conifera che cresce nel clima alpino, impiega non meno di 15 anni per raggiungere l'altezza di 40 metri e un diametro di 60 cm.; con un larice si realizzano non più



di 20 bare; per il fabbisogno annuale occorrono quindi almeno 37.000 larici, una superficie forestale di 50 km<sup>2</sup>, poco meno della metà dell'intero territorio del Comune di Rosignano, – calcolato in 15 anni il ciclo di rinnovamento del legno occorre che sia destinata a tale scopo una superficie complessiva di 750 km<sup>2</sup>, – 6 volte il territorio di Rosignano – almeno 600.000 alberi ad alto fusto;

– per il fabbisogno di casse di zinco necessarie per la tumulazione di 310.000 defunti, si preleva non meno di 6.000 tonnellate di zinco ogni anno dalle risorse esauribili del pianeta;

– per il solo trattamento estetico di 550.000 bare, si utilizzano non meno di 6.000 tonnellate di vernice – da ogni tonnellata di vernice evapora una quantità di 400 kg. di solventi tossici per l'uomo e per l'ambiente nei quali sono presenti anche sostanze riconosciute cancerogene;

– 310.000 loculi e tombe immobilizzano un volume non inferiore a 700.000 mc. – misura che corrisponde al volume occupato da circa 2.500 appartamenti – per la cui costruzione sono necessarie 390.000 tonnellate di materiale edile, cemento, armatura, sabbia;

– a questo va aggiunto marmo di finitura, non meno di 70.000 tonnellate che in lastre da 2 cm. circa coprono una superficie di 100 ettari;

– per l'inumazione di 190.000 defunti si movimentano non meno di 1.520.000 mc. di terra, ed occupano uno spazio di circa 600.000 mq., superficie utile per realizzare 6.000 appartamenti tanti quanti occorrono per una comunità di 20.000 abitanti;

– quindi ogni anno l'immobilizzo per le sepolture è equivalente a spazi o volumi di 8.500 appartamenti, tanti quanti ne occorrono per una comunità di 30.000 persone, come ad esempio Rosignano;

– la cremazione consente di ridurre al minimo la cementificazione, le 50.000 salme annualmente cremate, se sepolte in modo tradizionale, avrebbero occupato ulteriori volumi, almeno 120.000 mc. o 150.000 mq., l'immobilizzo sarebbe cresciuto di ulteriori 1.700 appartamenti;

– anche se per la cremazione di 50.000 salme occorrono non meno di 4.000.000 di mc. di metano, pari al consumo medio annuale di 4.000 famiglie.

Quindi un impatto enorme. Il nostro obiettivo etico è quello di una gestione efficiente e, per quanto possibile, eco compatibile e sostenibile fin dalla scelta delle materie prime, senza trascurare la congruità dei costi e un impiego delle risorse umane rispettoso delle regole sociali, impegnandoci al miglioramento continuo, obiettivo per il quale è necessario poter contare sulla collaborazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali, stimolando il

consenso e la condivisione. A questo scopo abbiamo messo a punto un protocollo di intenti, che abbiamo definito "progetto di sostenibilità" per il quale sono state per il momento individuate 8 azioni, in parte già in corso di sperimentazione, in parte costituiscono il nostro impegno e sono oggetto di studio.

#### **La prima misura è la politica ecologica**

Il Comune di Rosignano sostiene così fortemente la sepoltura per inumazione perché ha cicli brevi e la cremazione perché riduce il bisogno di spazi, tanto che prevede per i propri cittadini già da 10 anni, la erogazione gratuita di funerali e sepolture. Per i funerali che ha scelto di affidare alle associazioni locali – ha imposto l'uso di cofani funebri che siano realizzati con legnami giovani (teneri) e dello spessore minimo di 2 cm. consentito dalla legge, ha imposto l'uso di vernici biodegradabili, analogamente alle imbottiture utilizzate.

Il nostro servizio, nei casi in cui la legge lo consente, adotta, in sostituzione dei cofani in legno, contenitori di materiale facilmente biodegradabile.

#### **La seconda misura è finalizzata alla riduzione degli immobilizzi per ottenere – meno cementificazione**

Già dal 1997 abbiamo elaborato Uno studio di pianificazione cimiteriale della durata di 20 anni, quindi la scadenza prevista è il 2016 che. prevede l'accoglienza di 8.000 defunti nel ventennio suddivisa in 400 defunti all'anno, calcolata nel 1,3% di mortalità sulla base di 30.000 residenti, per la quale era obiettivamente difficile prevedere la realizzazione di tutte le strutture necessarie, il reperimento delle risorse economiche e finanziarie, tempi tecnici per la loro realizzazione, e individuare per tutti i cimiteri gli spazi da destinare agli ampliamenti.

Ci siamo quindi proposti di mettere in atto una serie di strategie per orientare a scelte di minor costo sociale.

Fin dal 1997, sono state individuate le seguenti misure:

1) incentivare la sepoltura per inumazione in quanto ha cicli temporali brevi (10 anni) e dotare tutti i cimiteri di adeguati spazi per coprire l'intero ciclo decennale con obiettivo del 35% dei defunti, precisando che all'inizio dell'esperienza, anno 1997, la percentuale si attestava al 10%, oggi si registra il 25%;

2) incentivare la pratica della cremazione per ridurre la necessità di spazio, anche favorendo l'affido e la dispersione delle ceneri, per la quale perseguire l'obiettivo del 20% (80 cremazioni). Nel 1997 la

cremazione fu praticata dal 1,5% (5 cremazioni), oggi siamo al 12%, 3 punti e mezzo in più della media nazionale;

3) promuovere il riciclo di sepolture da parte della famiglia, prevedendo un obiettivo del 20%, strategia a cui ha contribuito in modo essenziale la normativa che rende possibile la cremazione delle salme inconsunte – questa strategia di recente introduzione è da considerarsi quella più risolutiva, già copre il 10% del fabbisogno, e si registra un incremento esponenziale;

4) promuovere il recupero delle vecchie sepolture ed incentivare la retrocessione volontaria, prevedendo un obiettivo di mantenimento 10%, già raggiunto;

5) la disponibilità di sepolture acquisite in vita rappresenta invece un dato irrilevante, in forte decremento così come il ricorso alla revoca per le situazioni di incuria e di abbandono;

6) quindi, le tumulazioni in nuove sepolture, da realizzare con nuovi edifici o cui provvedere mediante ampliamenti, che nel 1997 erano 250 e rappresentavano il 63% del fabbisogno, si dimezzano nel 2005 a 130 nuove sepolture che costituiscono il 31% – le strategie in atto ci fanno ben sperare di poter ridurre ulteriormente fino al 10% del fabbisogno annuo, 45 nuove sepolture;

7) sarà poi di aiuto anche la introduzione della tumulazione in loculi areati, non appena sarà autorizzata dalla normativa.

Dopo 10 anni di sperimentazione possiamo dire di:

a) essere riusciti a pianificare e quindi a garantire l'accoglienza in tutti i cimiteri rispondendo alle scelte dei cittadini;

b) di aver contribuito a ridurre o dilazionare ampliamenti e nuove sepolture, consentendo quindi all'Amministrazione comunale di privilegiare investimenti diversi, scuole, strade, politiche sociali;

c) di aver favorito un rapporto di scambio virtuoso con l'ambiente in termini di riutilizzo del territorio favorendo con il recupero delle vecchie sepolture la metodologia della rotazione in luogo dell'accumulo;

d) di aver ottenuto la contrazione del fabbisogno di nuove sepolture a sistema di tumulazione per 1000 posti salma fino ad oggi, e di prevedere la riduzione di ulteriore 1000 posti salma da qui al 2006.

**La terza misura ha come obiettivo la corretta gestione dei rifiuti per la quale privilegiare la raccolta differenziata e il riciclo in ottemperanza alla normativa** che con Decreto del Presidente della Repubblica 254 del 2003 detta le modalità di trat-

tamento e di smaltimento. Per definizione i rifiuti cimiteriali non sono pericolosi per la salute pubblica e sono assimilati ai rifiuti urbani. per effettuare una gestione dei rifiuti il più possibile attenta e rispettosa dell'ambiente, abbiamo messo a punto con la soc. REA e con altri operatori locali accordi che prevedono la raccolta differenziata ed il riciclo della maggior parte delle frazioni prodotte in ambito cimiteriale:

– materiali lapidei e macerie vengono sottoposti a lavorazioni che ne consentono il riutilizzo nell'edilizia;

– fiori secchi, erba potature e legname residuo sono destinati alla raccolta differenziata e alla produzione del bio-compost;

– zinco e frazioni metalliche vengono avviate alle fonderie, per la fusione e la reimmissione sul mercato.

#### **La quarta misura è finalizzata al controllo della presenza di animali indesiderati o nocivi**

In quanto spesso ci pervengono lamentele per la presenza di topi e di rettili, che fronteggiamo con grande difficoltà anche perché i cimiteri sono situati fuori dal centro abitato, e sono circondati dalla campagna – gli interventi del servizio Usl non possono andare oltre alla sistemazione di bocconi avvelenati e a disinfestazioni generalizzate che non sono risolutive e nuocciono all'ambiente – l'idea è nata dalla particolare circostanza che ci ha coinvolto: avevamo rinvenuto nei pressi del cimitero di RM una cestina con 3 gattini, che erano stati evidentemente abbandonati – abbiamo pensato di far intervenire il gattile, invece abbiamo convenuto con la presidente dell'associazione "Mici Felici" di trattenere i gattini sperando che la loro presenza allontani topi e rettili, in cambio ci impegniamo a garantire loro cibo e libertà. Il progetto pilota, il cui avvio è già in corso nel cimitero di R.M., prevede la registrazione della colonia felina che è connotata dalla sistemazione della casina che vedete in foto e l'accudimento dei piccoli mici da parte della Associazione medesima a cui ci il personale che opera nel cimitero si è volontariamente unito. Confidiamo anche sui cittadini per assicurare ai gattini buona accoglienza, affetto o almeno discreta tolleranza.

I gattini sono stati necessariamente sottoposti a sterilizzazione, per evitare i problemi tipici della marcatura del territorio quando i gatti diventano adulti e prevenire il problema del randagismo felino. Questa misura favorirà inoltre il controllo della riproduzione e consentirà una serena convivenza dei gatti.

Se la sperimentazione darà i risultati previsti, potrà essere moltiplicata negli altri cimiteri, dove si lamentano presenze discontinue di topi e di rettili,

mentano presenze discontinue di topi e di rettili, con indubbio vantaggio per i piccoli amici che potranno ritornare in libertà e per l'ambiente che verrà bonificato "a misura di uomo" evitando veleni e prodotti nocivi.

**La quinta misura ha come scopo, la riduzione del consumo di acqua potabile**

Non si parla di riduzione di consumi, bensì di provvedere all'irrigazione dei campi e delle siepi – per quanto possibile – utilizzando acqua di falda, mediante realizzazione di pozzi – inoltre potrà essere recuperata l'acqua piovana e quella di scarico delle fontane per provvedere all'irrigazione del verde, così come avviene nel cimitero di Gabbro

L'utilizzo di acqua di falda in luogo dell'acqua potabile, oltre a consentire economie relative ai costi della potabilizzazione, consente di ridurre la contaminazione dell'ambiente da cloro, che è un disinfettante utile per l'uomo ma estremamente dannoso per l'ambiente.

**La sesta misura è finalizzata all'ottimizzazione del consumo di energia elettrica**

Mediante spegnimento notturno – a chiusura dei cimiteri – della illuminazione di viali e fabbricati ed anche prevedendo la riduzione notturna della intensità delle luci votive.

Inoltre si propone di prevedere la realizzazione di impianti che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili, ad esempio la energia solare, da sostituire progressivamente alle metodologie tradizionali che trasformano i combustibili esauribili, carbone, petrolio, gas – per questo è previsto un intervento mirato da parte di Valerio Modellato per conto dell'Associazione Cerchiaperto.

**Non dobbiamo dimenticare che un progetto di sostenibilità, non può escludere il rispetto dei valori umani dignità e salute, che rappresentano la settima misura**

Quindi è doveroso individuare i rischi ed elaborare misure di sicurezza. Le principali cause di infortuni e di danni permanenti alla salute, in questo settore, è dato dalla difficoltà di movimentazione dei cari-

chi, altri rischi sono riconducibili all'uso di sostanze tossiche, es. diserbanti, detergenti,

Non sono da sottovalutare anche il rischio di infezioni da tetano tifo epatite, tubercolosi che gli operatori possono contrarre a contatto della terra e di materiali contaminati – anche se il rischio non risulta significativamente maggiorato dalle specificità trattate

**L'ultimo impegno ma non per questo di minore rilievo lo abbiamo individuato nell'adozione di un Tariffario etico – cosa vogliamo dire**

Sostenere la debolezza contrattuale che è una condizione che ci accomuna quando siamo di fronte al decesso di una persona di famiglia – proponendo tariffe etiche e servizi decorosi. Obiettivo perseguito con grande impegno e sacrificio dal Comune di R.M. che ha ritenuto di non ritoccare le tariffe dei servizi adottate nel 1998, ha ritenuto inoltre utile introdurre incentivi che hanno un duplice scopo, sostengono economicamente i cittadini e contemporaneamente perseguono gli obiettivi politici.

La presenza del pubblico in questo delicato settore è valore indispensabile e irrinunciabile, per moderare il mercato, per limitare la speculazione così tanto presente in questo ambito che fino a pochi anni fa era generalmente oggetto di monopolio dei Comuni. Le pressioni del settore hanno portato alla liberalizzazione al pari degli altri settori commerciali, in taluni contesti si dice "inopportuno" perché "la emarginazione" dovuta alla rimozione sociale della morte non consente di gestire adeguatamente l'evento che incombe con la sua gravità e gli strettissimi tempi

Si pensi che la morte muove annualmente interessi per 2.500 milioni di euro.

*(\*) Responsabile Servizio Cimiteri e Polizia mortuaria del Comune di Rosignano Marittimo (LI)*

Attualità

## Il cavillo dispersorio

di Massimo Cavallotti (\*)

È iniziata la nuova era per il marketing funerario: stimolare la domanda crematoria con dispersione o affidamento delle ceneri.

Alcune Regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna con rinvio alla L. 130/01, Toscana, Lazio, Valle d'Aosta, Marche con un rinvio esplicito alla L.130/01, Umbria) hanno *ante tempus*, per parte della dottrina, legiferato per attuare la Legge 130 del 2001.

Hanno adottato, secondo alcuni, certotine tecniche legislative per interpretare estensivamente, la competenza ad adottare la norma in violazione palese dell'art. 117, Titolo V, della Costituzione che riserva la competenza in materia di Stato civile, tutela della concorrenza ed ambiente esclusivamente allo Stato.

Le Regioni, diversamente, sostengono che la materia sia afferente alla sanità ed igiene, e comunque di loro competenza anche concorrenziale essendo la L.130/01 norma di dettaglio. Allora si invoca l'acquiescenza al provvedimento per assenza di impugnazione dinnanzi alla Corte Costituzionale da parte del Governo per conflitto di interessi giuridici tutelati. Ritengo che la ratio giuridica espressa sia parzialmente condivisibile.

È pur vero che l'assenza di declaratoria di incostituzionalità non priva il provvedimento legislativo della sua efficacia ma è altrettanto evidente che qualora, come tante altre leggi, sia impugnata incidentalmente in un procedimento giudiziale può sopravvenire. La legittimazione attiva è limitata al Governo al momento dell'emanazione del provvedimento e successivamente a privati cittadini nel corso di procedimenti giudiziari. Di fatto ben difficilmente i cittadini impugneranno la norma e chi ne avrebbe titolo operativo, gli Ufficiali di Stato Civile a cui è rivolta, non possono eccepire nulla non essendo legittimati processualmente, come Comune, dalla riforma costituzionale.

Ecco l'equazione vincente: legge regionale non impugnata equivale al riconoscimento di legittimità del provvedimento da parte dello Stato <sup>(1)</sup>.

Un principio che convince parzialmente anche per la violazione del principio di sussidiarietà costituzionale e collaborazione tra Stato e Regione e, non ultimo, tra Comune e Stato per le funzioni delegate direttamente, leggasi nella fattispecie competenze dell'Ufficiale di Stato Civile.

Parafrasando il medesimo principio, ilarmente, mi auguro che qualche Regione non istituisca la "pena di morte". D'altra parte la svista con legge statale si è verificata con la numero 462 del 1986 (misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari) che recitava, salvo successiva errata correttezza, in modifica all'art. 439 C.P. ultimo comma:

*"... omissis ... Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Se dal fatto deriva la morte di alcuno si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte"*.

Che vi sia la necessità di un intervento legislativo statale di attuazione è palese e si evince anche con l'interpellanza urgente atto camera Deputati 2-00640 dell'onorevole Violante presentato nella seduta del 18/02/2003 numero 267.

Chi è avvezzo a studi pubblicitari si ricorda che l'insegnamento interpretativo sulla legge sta nella ricerca delle volontà del legislatore. Allora minuziosamente cerchiamole senza voli pindarici.

In prima analisi non è possibile escludere che il rinvio al regolamento di attuazione (art. 17, co. 1, L.400/88),

<sup>(1)</sup> Cfr. S. Scolaro, Le difficili attuazioni della legge in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, in "I Servizi Funerari", 2005, 4, pp. 9-15.

componente facoltativa nella tecnica legislativa, sia dovuto alle perplessità di alcuni parlamentari che si evince dai resoconti stenografici, di entrambi gli schieramenti politici, in sede di commissione di intervenire su una materia che ha significativi risvolti religiosi rivoluzionando principi che fino ad ora l'hanno disciplinata. Non sarebbe la prima volta che il legislatore emana norme incompiute per contemperare gli interessi diffusi delle controparti.

Anzi, chiunque di noi avvezzo a studi pubblicistici, avrebbe il background per potersi sedere a tavolino ed immaginare come possa nascere un ordinamento quanto più possibile perfetto: farebbe una bellissima opera totalmente inutile perché quel modello non troverebbe mai maggioranza perché nel momento in cui la scienza giuridica si sposta in Parlamento ci si rende conto che la composizione di un progetto politico non sempre risponde e non è indispensabile che risponda a un parametro teorico perfetto. Deve rispondere, e normalmente risponde, all'esigenza di trovare una soluzione che sia quanto più possibile condivisa, e perché sia tale non può certo essere perfetta.

Ricordiamoci che sia FENIOF che SEFIT avevano illustrato l'inutilità della norma di attuazione e del farraginoso procedimento richiamato: tuttavia la volontà del legislatore non era mutata.

Non dimentichiamoci che il legislatore qualora ritenga di intervenire con urgenza dispone di strumenti legislativi immediati (esempio decreto legge che abroga il regolamento di attuazione) per attuare la norma.

Anche nel neo eletto Parlamento che si accinge nell'impresa meritoria di riformare organicamente il settore vengono presentati progetti di legge in attuazione della legge 130 e nella prefazione al provvedimento espressamente si richiama la necessità *ad substantiam* del medesimo.

Non dimentichiamoci, poi, della fondamentale previsione dell'art. 117, lett. m) della Costituzione che rimette allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nella sentenza della Corte Costituzionale numero 282 del 2002 la Corte acclara che questa non è una materia in senso stretto bensì una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie su tutto il territorio nazionale, oggi di fatto violato avendo due pesi e due misure nell'applicazione della norma per l'assenza di leggi regionali.

Con la sentenza 282 del 2004 la Corte Costituzionale ha affermato il limite individuato dalla costante giurisprudenza, ed oggi espresso nella riserva alla potestà esclusiva dello Stato della materia ordinamento civile (art. 117, co. 2, lett. l della Costituzione), consistente nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati e di ritenere riservato alla legislazione statale quel comparto normativo cui possa riconoscersi unità e identificabilità. Così come civile

potrebbe essere quel settore del diritto privato che ha per oggetto le persone e la famiglia, le successioni, i diritti patrimoniali, gli atti giuridici.

La questione così posta se pur di difficile soluzione interpretativa non toglie d'impaccio certamente il funzionario di Stato Civile che deve rilasciare il provvedimento. Se nega l'autorizzazione alla dispersione, laddove sia in vigore la legge regionale, rischia di esporsi ad una azione di danno morale e di procedimento penale che potrebbe spaventare anche chi ha le spalle più robuste delle sue. E, in tutto questo, la pratica presenta oggettivi problemi e difficoltà interpretative.

Facciamo un passo indietro.

Il nuovo art. 117 della Costituzione attribuisce la potestà legislativa generale, in capo alle Regioni, riservando allo Stato la legislazione esclusiva in materie tassativamente elencate e, peraltro scarsamente suscettibili di lesione di interesse individuale nella loro attuazione amministrativa.

Vi è poi un elenco di materie a legislazione concorrente, ovvero con norme di principio fissate dallo Stato e specificazione ad opera della legge regionale. Infine preme sottolineare che la potestà regolamentare è tutta in capo alle Regioni, salvo quella attuativa di riserva statale, sempre che anche questa non venga delegata alle Regioni.

L'aspetto più importante perché (contrariamente a quanto si potrà desumere dall'art. 118 della Costituzione) è che l'ampiezza della competenza amministrativa discende dalla legge che ne fissa i limiti e scopi dell'azione amministrativa.

Legiferare significa orientare la comunità individuando fini politici che le convengono, amministrare significa organizzare le cose e persone nel perseguimento e nell'attuazione dei fini predeterminati dalla legge: parametro di legalità amministrativa.

Per il principio di sussidiarietà, più insidioso di quanto non appaia in prima battuta, che sostiene il concetto che l'Ente più vicino al cittadino svolge quanto nelle sue capacità e solo in caso di insufficienza dei suoi poteri chiede l'intervento all'ente sovraordinato. Leggendo attentamente l'art. 118 della Costituzione si nota che il baricentro dell'attività amministrativa è il Comune, a cui sono attribuite in prima battuta le funzioni amministrative quando non ricorrano esigenze di esercizio unitario.

Gli altri enti possono intervenire solo se richiesti in aiuto. E chi stabilisce quando il Comune ha bisogno di aiuto? Il Comune stesso.

Poiché vi sia intervento sussidiario la proposta deve partire dal basso e non dall'alto, diversamente sarebbe avocazione di potere gerarchica, sarà così il Comune ha giudicare le proprie idoneità e sufficienza del suo potere ad adempiere ad una certa funzione.

Per tornare allora concretamente al quesito, l'Ufficiale di Stato civile che venga investito di una domanda di

rilascio di autorizzazione alla dispersione delle ceneri può (già oggi) dichiarare con succinta motivazione (insindacabile dalla Regione legiferante in materia) che le sue cognizioni non sono sufficienti ed invocare l'intervento sussidiario dello Stato, cui spetta la competenza generale in materia di Stato Civile, non volendosi assumere la responsabilità di un atto amministrativo illegittimo affinché illustri la normativa da applicare (art. 7 D.P.R. 396/00).

Allora ci si potrebbe chiedere allo stesso modo se il Comune investe la Regione in forza del principio di sussidiarietà, quest'ultima può invocare l'aiuto dello Stato?

Per quanto l'art. 118 ove si parla di amministrazione e sussidiarietà preveda l'intervento delle città metropolitane, province, regione e Stato occorre tener presente che la legge è la ragione e fondamento dell'attività amministrativa e la catena di rinvio per sussidiarietà verticale trova in esso il suo limite: per cui se la legge è regionale li finisce la possibilità di chiedere aiuto ed all'amministrazione statale non potrà essere richiesto l'intervento contributivo ad attivare una legge regionale.

Diversa interpretazione della norma in chiave regionalistica potrebbe non escludere tassativamente l'intervento legislativo Regionale nelle competenze dell'Ufficiale di Stato Civile per l'esercizio di funzioni affini non devolute dagli artt. 14 e 54 lett. a) del D.Lgs. 267/00 (tenuta registri stato civile) e dall'art. 71 e seguenti del D.P.R. 396/00 (atti di morte e permesso di seppellimento per inumazione e tumulazione) o specificatamente da altre leggi.

Si potrebbe sostenere che la figura dell'Ufficiale di Stato Civile prevista dall'art. 2 della L. 130/01 non si riferisca a funzioni proprie del medesimo ma bensì a funzioni affini rinvenibili anche nel rinvio compiuto dall'art. 74, co. 3 del D.P.R. 396/00 all'art. 79 e seguenti del D.P.R. 285/90 in materia di cremazione (autorizzata dal Sindaco) e dalla L. 130/01 che richiede autonoma autorizzazione per la dispersione non collazionandosi con altre e divenendo così regolamentabile a livello locale nell'organizzazione del servizio a norma dell'art. 4 L. 131/03 (nuovo ordinamento della Repubblica).

La tesi per chi è avvezzo a studi pubblicistici può divenire cedevole dinnanzi al logico criterio interpretativo che in materia di polizia mortuaria il legislatore ha sempre ben distinto etimologicamente il termine Sindaco da Ufficiale di Stato Civile, *rectius* Sindaco Ufficiale di Stato Civile – art. 14 D.Lgs 267/00.

Il legislatore (leggasi artt. 2 e 3 L. 130/01) inequivocabilmente e tassativamente ha voluto ridisegnare le competenze in materia di autorizzazione alla cremazione trasferendola dal Sindaco (art. 79 D.P.R.285/90) all'Ufficiale di Stato Civile ed attribuendogli anche nuova funzione autonoma inerente l'autorizzazione

alla dispersione delle ceneri su volontà espressa dal defunto.

Il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Prima Sezione in data 29.10.2003 esprimeva il parere n. 2957/2003 sull'affidamento e dispersione delle ceneri in seguito a ricorso al Presidente della Repubblica per diniego autorizzatorio del Comune.

Definiva la legge 130 come una legge ordinaria diretta ad innovare la normativa vigente e non una legge delega, non ritenendo sostenibile che decorso ampiamente il termine di attuazione stabilito in sei mesi privi la delega di qualsiasi efficacia divenendo così norma *self executing*.

Riconosce che la disciplina di dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta e richiede la definizione di molteplici aspetti applicativi <sup>(2)</sup>.

È giunta l'ora che il vento rischiarisca il bel cielo nuvolato spazzando via le dense nubi che aleggiano sistematicamente sulla materia. L'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco) si devono attivare presso l'Ufficio Territoriale di Governo affinché (oppure) investa il Ministero degli Interni Divisione Stato Civile del quesito, ed in funzione della risposta del medesimo (se eventualmente negativa) il Ministro degli Interni affinché sollevi la questione nell'adunanza del Consiglio dei Ministri competente ad impugnare le leggi Regionali e le emanande dinanzi alla Corte Costituzionale per porre fine alla questione.

Gli Enti locali debbono incominciare ad interessarsi alle loro novità gestorie, anche quando si altera le competenze tra Comune e Regione, proponendo anche i ricorsi del caso per dipanare l'offuscamento normativo creatosi.

(\* *Presidente C.O.F. s.r.l.*

<sup>(2)</sup> Cfr. P. Becchi, Non c'è pace per le ceneri dei morti. L'attuale confusa situazione normativa tra legge nazionale del settore funerario in itinere e le leggi regionali in vigore, in "I Servizi Funerari", 2005, 1, pp. 18-24.

Attualità

## Il cimitero di Colon all'Avana

Un punto di osservazione sul doppio binario del socialismo tropicale

di Giovanni Allegretti (\*)

*Il Cimitero Cristóbal Colón dell'Avana è un luogo speciale: che ti dice che oltre la morte c'è la vita*". In questa frase lapidaria, Tranquilino Hernández, il necroforo più anziano del Cimitero Cristóbal Colón dell'Avana (lo stesso che tempo fa confessò in un'intervista televisiva di preferire dormire nel cimitero che nella sua abitazione) condensa e sintetizza il messaggio che proviene da uno dei luoghi più affascinanti della capitale dell'Isola più grande delle Antille. La spiegazione, indubbiamente è più complessa di quanto queste semplici parole dicano.

Divenuto meta per oltre 100.000 turisti all'anno, il maggiore dei 21 cimiteri dell'Avana è uno dei più grandi del continente americano (i cubani sostengono senza dubbi che è il maggiore). Occupa un territorio di 56 ettari, ospita una media di circa 40 nuove sepolture al giorno ed oggi il suo archivio registra oltre 2 milioni di nomi di persone ivi sepolte: una cifra che corrisponde all'intera popolazione attuale della capitale cubana.

Al primo impatto, la necropoli barocca è una città di pietra bianca (*"il più grande museo a cielo aperto di marmo di Carrara"* la definisce il suo direttore); tanto più oggi che un'epidemia di 'dengue' ha obbligato a vietare la collocazione di fiori freschi sulle tombe.

A guardarla meglio, però, si scoprono alcune strade ombreggiate da palme e frondosi *framboyanes*, sotto il brillante cielo azzurro che improvvisamente può riflettere i colori a prevalenza di grigi della

città dei morti per l'arrivo di una tempesta tropicale. La necropoli si articola intorno a una grande croce viaria alberata. Le due strade maggiori portano il nome di Cristoforo Colombo e di due vescovi (Obispo Espada e Obispo Fray Jacinto), le altre sono contraddistinte da lettere (A-N) e numeri (1-18); nel nuovo ampliamento, ancora non sono segnalate in maniera leggibile. L'impianto è semplice, e di tradizione euromediterranea. In passato, quando non esistevano radio e telefoni, esisteva una sorta di alfabeto-Morse con cui le campane della cappella centrale comunicavano con i necrofori per segnalare gli isolati dove si

dovevano svolgere le sepolture a seguito di ogni funera-

le. L'ingresso principale è caratterizzato da un ampio portale neo-romanico che ha le forme di un Arco di Trionfo, le cui tre arcate alludono alla Santissima Trinità.

Tutt'intorno, tre chilometri di cancellate e targhe funerarie di ferro battuto separano la necropoli dalla città che ha riempito l'antico campo Vedado e oggi le si stringe intorno, coi suoi palazzoni

popolari e gli orti urbani idroponici, propagandato vanto del regime rivoluzionario. Non ci sono 'aree di rispetto' formalmente statuite, ma le residenze che gli si stringono intorno sembrano volerlo lasciare 'respi-rare' e si ritraggono di qualche decina di metri, grazie alle grandi arterie stradali che lo lambiscono da ogni lato.

Nel 1866 la Chiesa comprò i terreni delle antiche "fincas" di La Dionisia e San Antonio Chiquito su cui l'esercito inglese aveva transitato durante l'assedio



Figura 1

dell'Avana del 1762. Lo scopo era di costruirvi una nuova necropoli (autorizzata con Regio Decreto quello stesso anno), dato che il piccolo cimitero costruito dal Vescovo Juan José Diaz de Espada (e a lui intitolato dopo la consacrazione del 1806) risultava già saturato a causa della rapidissima espansione della città.

Miti e nebbie di alto valore simbolico avvolgono la storia del camposanto. Le prime sepolture nella zona pare risalgano al 1868 (anno di inizio della guerra d'indipendenza contro la Spagna che portò nel 1902 alla proclamazione della Repubblica) e la leggenda vuole che la prima persona qui sepolta fosse una schiava africana: Manuela Valido. La prima pietra del camposanto Colón fu, però, posta ufficialmente solo nel 1871, e coincise con un atto di esclusione: il divieto di seppellire dentro le mura 8 studenti di medicina fucilati – dopo un turbolento processo – per la non provata profanazione della tomba di un celebre giornalista.

Tra i primi sepolti vi fu anche il progettista della struttura, morto a 33 anni. A partire dall'anno successivo, la Chiesa – per rientrare nei costi dell'investimento – cominciò a vendere a tutti spazi di sepoltura senza guardare in faccia i suoi acquirenti. A quegli anni risalgono, infatti, le prime sepolture di musulmani e di massoni. I proventi servivano anche per mantenere la "limosna", l'area a rapida rotazione destinata ai poveri, ai morti non riconosciuti, ai liberti della battaglia contro lo schiavismo apertasi il 10 ottobre del 1868.

Anni dopo l'inaugurazione, nel 1901, un'opera elaborata in Italia dallo scultore cubano José Villalta Saavedra completò la corona dell'arco d'entrata, eseguito in marmo di Carrara.

Molti dei 50.000 monumenti funerari che fioriscono all'interno del cimitero progettato dall'architetto galiziano Calixto Aureliano de Loira y Cardoso (vincitore di un apposito concorso grazie soprattutto all'ideazione di un sistema di catacombe sotterranee in stile paleocristiano) sembrano una riproduzione in scala minore delle residenze coloniali dell'Avana. Ciò determina un contrasto con il titolo dato dall'architetto al suo progetto: *"La pallida morte entra nelle capanne dei poveri come nei palazzi dei re"*.

A vederlo oggi, infatti, il camposanto è un trionfo di archi, cupole, piramidi e vetrate artistiche, come quelle prodotte a Colonia per la cappella centrale realizzata nel 1886 (l'unica ottagonale ancora funzionante nell'intera Cuba). Una vera e propria esaltazione delle differenze sociali dei suoi sepolti. Moltissime sono le riproduzioni della Pietà di Michelangelo, e vi è anche una sua geniale inter-

pretazione in stile modernista scolpita dalla celeberrima scultrice cubana Rita Longa, molto contestata in ambito ecclesiale per le sue personalissime interpretazioni statuarie di santi della liturgia cattolica. Il meraviglioso Pantheon della famiglia Barò, che ospita al suo interno la cappella Catalina Laza con vetrate originali prodotte in Francia da Lalique (1936), è indubbiamente un memoriale opulento. Lo stesso vale per alcuni pregevoli monumenti del primo novecento ad eroi dell'indipendenza cubana, come le tombe liberty del Generale Quintin Banderas Betancourt (1906) e del Generale Maximo Gomez Baez (1905), o quella dedicata alle "Vittime della Caridad", che accoglie vittime civili e pompieri periti nell'esplosione di un negozio di ferramenta di Isasi (1890), ospitati nella straordinaria cornice scultorea immaginata dallo scultore spagnolo Agustín Querol Subirats, che completò i medaglioni inserendo tra i volti dei morti nella tragedia anche la propria effigie. In tutto, oltre 10.000 opere di valore artistico-monumentale catalogate in un apposito catasto che ha le sue aree di maggior pregio nelle immediate vicinanze degli assi orientati come il cardo e il decumano (le aree storicamente di maggior pregio e di maggior valore nella vendita delle concessioni).

### Un mondo a parte

Quanto detto sopra non renderebbe il cimitero Colón diverso dai tanti altri camposanti coloniali dell'America Latina, con l'opulenza dei mausolei familiari voluti dagli immigrati che hanno 'trovato il successo' e con i monumenti collettivi dedicati a 'colonie di provenienza' (che in questo caso riproducono l'intera geografia delle regioni spagnole d'immigrazione dei coloni). Ciò che lo rende unico è la sua collocazione nell'ultima Repubblica del Socialismo trionfante.

Il Cristóbal Colón è un'anomalia nel panorama del regime dei suoli cubani. La sua principale particolarità non è visibile ad occhio nudo, anche se – una volta conosciuta – è possibile leggerne le conseguenze sull'articolazione spaziale e sulla gestione. Si tratta del fatto che questo è l'unico luogo di Cuba dove la proprietà privata non è mai stata abolita.

Nel 1959, la Rivoluzione Socialista non espropriò la Chiesa Cattolica del camposanto: cosa rara specie perché si trattava di un servizio pubblico importante, oltre che di un luogo nodale per la costruzione delle memorie e dell'identità collettiva cubana.

L'esproprio avvenne solo nel 1962, dopo che la Chiesa fu accusata di aver sostenuto e reso possibile la cosiddetta "operazione Peter Pan", ovvero la pubblicazione di una falsa legge di 'esproprio della paternità' dei bambini cubani che (nelle poche ore che precedettero la scoperta della falsità del testo di legge arte-



fatto con l'appoggio degli Stati Uniti) generò un panico diffuso, causa dell'espatrio di oltre 14.000 giovani cubani.

Nonostante la 'pubblicizzazione' del complesso cimiteriale, la proprietà privata relativa ai monumenti e agli spazi di sepoltura non fu mai abolita, a differenza di ciò che avvenne – ad esempio – per le dimore dei 'vivi'. Ci si accontentò di impedire l'acquisto di nuove tombe, rendendo il servizio di sepoltura gratuito per il futuro. Neppure le famiglie fuggite da Cuba a seguito della Rivoluzione furono espropriate. I dipendenti e i dirigenti del cimitero (parlando in forma anonima ma appassionata) sono convinti che la spiegazione risieda nell'estrema "sensibilità" per il tema della morte nella cultura cubana. *"L'ideologia ufficiale non ha osato contrastare le fedi"*, non ha ritenuto utile *"sfidare il popolo cubano su un tema delicato come la morte"*. *"Lo Stato non ha voluto toccare le credenze più profonde"*, ed entrare in quello che percepiva come un *"campo minato"* per la propria sopravvivenza. Oggi il cimitero è (insieme al commercio al dettaglio) quasi l'unico ambito dove sono ammesse compravendite tra privati, seppur sotto l'occhio vigile di un *pool* di avvocati statali che si occupano di verificare che chi vende le tombe a nuovi acquirenti ne posseda realmente il titolo di godimento. E – come raccontano alla Facoltà di Diritto dell'Avana – oggi il cimitero è divenuto un caso di studio privilegiato per gli studenti di Giurisprudenza, per la maggior parte interessati a seguire le nascenti prospettive del Diritto Privato.

Indubbiamente, questa peculiarità – che segnala l'esistenza di un 'doppio binario' nella strutturazione dei regimi di proprietà a Cuba – ha oggi un'importanza strategica per la gestione dello spazio cimiteriale. Tanto più oggi che il Cristóbal Colón è entrato a pieno diritto nei circuiti turistici, e l'ingresso per i "non-dolenti" costa un paio di CUC (pesos convertibili il cui uso è nato per massimizzare il contributo dei visitatori stranieri allo sviluppo di Cuba). La manutenzione di un simile museo a cielo aperto costa molto, e – anche a causa dell'embargo – è difficilissimo trovare materiali per il restauro. Il processo di recupero e valorizzazione del grandissimo patrimonio architettonico/artistico è molto lento. E lo sarebbe ancora di più se non si desse ai privati la possibilità di investire sul restauro dei monumenti. Ma – come capi-

sce bene la direzione del camposanto – nessuno investe se non in presenza di un tornaconto: la possibilità di rendere la propria memoria imperitura. È per questo che l'abolizione delle 'concessioni perpetue' tarda ad essere messa in pratica. Parimenti, vengono ammesse 3 sepolture orizzontali impilate l'una sull'altra in ogni tomba a terra (i loculi praticamente non esistono, dato che si preferisce una tipologia mista tra inumazione e tumulazione), che arrivano fino a 10-12 negli ossarietti cubici che fanno da "cuscino" a molte tombe a forma di parallelepipedo.

A Cuba, l'inumazione praticamente non esiste, e – data la buona qualità della terra – l'estumulazione avviene nel giro di 2 anni. Al massimo si ammette un anno in più di permanenza per casi di non completa decomposizione dei corpi (ma finora – a memoria di dipendenti – non ce ne è mai stata necessità). La cremazione ha ancora *"percentuali con virgola e due zeri, contrariamente a quanto ci si potrebbe immaginare in un paese laico, e spesso non raggiunge l'unità ogni 500 sepolture"*, osserva il responsabile del nuovo Ufficio delle Relazioni con i Visitatori.

Creare un "mercato" delle sepolture 'private' maggiori diviene indispensabile perché il cimitero rientri nei costi del servizio gratuito che lo Stato cubano offre a tutti i cittadini che lo desiderano. Infatti, a parte gli omaggi floreali e il contributo annuo per gli ossarini (0,75 euro), tutte le fasi della sepoltura sono gratuite per la legge cubana, inclusi la

cassa e il trasporto. *"Purtroppo non possiamo permetterci di offrire un servizio di trasporto pubblico interno al cimitero che è così vasto, perché è un genere di servizio che su tutto il territorio Cuba non riesce a garantire"*. Così, i numerosi autobus che si vedono circolare per il camposanto – accanto alle coloratissime auto Cadillac e Pontiac degli anni '50 – si spiegano solo con il turismo straniero di gruppo, o con le visite collettive organizzate e finanziate dai luoghi di lavoro dei parenti dei defunti.

Dagli anni '90 al Cristóbal Colón esiste un Dipartimento di Restauro per i monumenti di valore catalogati nell'apposito registro, e dagli anni '90 anche un Piano Strategico per la conservazione e la valorizzazione degli stessi. Data la difficoltà di rintracciare i proprietari dei monumenti (spesso espatriati) per le 'ingiunzioni' di manutenzione, l'amministrazione cimiteriale usa sovente le procedure di urgenza per "rischio di crolli o danneggiamento a terzi", interve-



Figura 2

nendo essa stessa sul restauro in forma diretta e a spese delle casse pubbliche.

La direzione ha anche realizzato o co-finanziato libri fotografici, una guida e una mappa pieghevole delle opere notevoli. Ma – complessivamente – il visitatore continua a percepire una sorta di ‘schizofrenia’ nella gestione del camposanto. Da un lato, infatti, ci sono le aree monumentali estremamente curate, dall’altro – subito dietro – è possibile notare tombe abbandonate o addirittura oggetto di vandalismo, casse scoperciate con corpi scheletrizzati in bella mostra, scritte sataniche e resti di cerimonie religiose legate ai rituali della “Santeria”, con cadaveri di galline morte, o anche indumenti intimi femminili spesso gettati all’interno di mausolei familiari di importanza secondaria. Per lo più, si tratta di zone di sepoltura degli anni ’40 e ’50, abbandonate da famiglie espatriate alla fine della dittatura di Batista; in casi rari sono oggetto di violazioni e abbandono anche monumenti di valore come il bellissimo arcosolio dell’Associazione dei Reporter dell’Avana, risalente a pochi anni prima della Rivoluzione.

In particolare, il visibile stato di disattenzione ed abbandono si concentra nella zona dei nuovi ossari, dove decine di migliaia di cassette in attesa di essere ‘riscattate’ giacciono semiaperte in capannoni dall’estetica poverissima, accanto all’area di sepoltura degli sconosciuti e alla fossa fumante dove sono bruciate le casse di legno che contenevano i resti estumulati.

### Un investimento sul futuro

Al contrario di quanto potrebbe apparire, non tutti questi elementi negativi sono segnali di una ‘mancanza di rispetto’ dell’amministrazione per la sacralità del luogo e dei suoi frequentatori. Ad esempio, lo stato di apparente abbandono dell’ossario (in attesa della costruzione dei nuovi capannoni, ancora in corso) si spiega con l’atteggiamento paziente nei confronti delle famiglie che non reclamano i corpi dei loro congiunti dopo le estumulazioni, ai fini di una sistemazione in ossari individuali o familiari. Per la legge cubana, i corpi estumulati e esumati potrebbero stare 65 giorni nei capannoni dell’ossario individuale e poi essere d’autorità dispersi nell’ossario o nel cinerario comune, senza necessità d’avviso ai parenti inadempienti. L’Amministrazione cimiteriale ha, però, adottato una prassi paziente e rispettosa, e spesso attende un anno o più, “*per evitare di compiere un atto irreversibile senza un’esplicita decisione degli aventi diritto nella direzione di*

*una dispersione anonima*” nel cinerario/ossario comune.

Questo atteggiamento viene spiegato con ragioni analoghe a quello che determina la permanenza della possibilità di transazioni tra privati sulle sepolture, ma sempre a mezza voce, quasi a “*non voler ammettere la sconfitta dello Stato davanti alle credenze o alle superstizioni dei suoi concittadini-individui*”...

Nell’insieme, però, i cubani sembrano valutare questa debolezza come una forza della forma specifica assunta a Cuba dalla Rivoluzione Socialista. Il fatto che i segni religiosi si siano depositati senza interruzione temporale nel cimitero, è valutato come un fatto positivo. Perché ciò è accaduto anche negli anni ’60-’70, nel periodo delle maggiori campagne contro le Chiese e la Santeria, ben prima della ‘ricucitura’ del rapporto tra Cattolicesimo e Rivoluzione suggellata dal viaggio di Papa Giovanni Paolo II a Cuba del 1998. Così, oggi convivono oltre 30 monumenti di Logge Massoniche, tombe di eroi dell’indipendenza, sepolcri di appartenenti a Società Segrete Abakuà (legate ai riti religiosi afro-americani), personaggi legati al regime di Batista e nuovi ‘martiri’ legati alla Rivoluzione. E poi c’è il piccolo cimitero della comunità cinese che abitava un tempo il “Barrio Chino”, un quartiere dell’Avana centrale oggi privo della sua popolazione tradizionale e ridotto a “memoriale” (o a cartolina-immagine) di una presenza quasi scomparsa con l’avvento della Rivoluzione. Il cimiterino si trova di fronte al Colón, e ne è quasi una colorata propagine.

Le differenti ‘prevalenze’ di ogni epoca storica hanno comunque la loro visibilità: la loro riconoscibilità non si incontra diluita. Non è, infatti, negabile che tra gli anni ’20 e gli anni ’50 fossero prevalenti i monumenti alle Società di Beneficenza, alle Logge Massoniche e alle Corporazioni delle Professioni Liberali, mentre nell’ultimo quarantennio si sono moltiplicati i monumenti collettivi ai rappresentanti delle categorie di lavoro socialmente utile (infermieri, pompieri, operai del settore dell’energia e delle telecomunicazioni), nonché alle Forze Armate Rivoluzionarie. Ma spiccano anche i mausolei che ricordano date importanti per la mitologia socialista, come il Mausoleo del 13 Marzo (costruito nel 1982 con carattere di memoriale da piazza urbana, piuttosto che di monumento cimiteriale) o il piccolo Campo della memoria per i 73 Caduti dell’attentato al volo CU 445 della Cubana de Aviación.

Ciò che colpisce è che la ‘convivenza’ tra credenze e accenti diversi non ha subito ‘interruzioni’ nell’ultimo secolo, così contribuendo al costituirsi di quell’immaginario cimiteriale tanto ben descritto nei film “*La muerte de un Burócrata*” e “*Guantanamo*” dal regista Tomás Gutiérrez Alea, qui sepolto nel

1996 con una lapide tombale che riecheggia il suo inconfondibile umorismo nero.

Testimone di questa permanenza è l'ininterrotta tradizione popolare dell'omaggio alla statua della Milagrosa [la *Miracolosa*], il nome con cui è conosciuta la gran dama Amelia Goyri de la Hoz, morta di parto nel 1903, a 23 anni. Un 'culto' per tutte le partorienti e le famiglie che desiderano un figlio, che si rinnova – da decenni – obbligando l'amministrazione cimiteriale a caricare ogni giorno interi camion di fiori da portare in discarica.

Altrove, forse, un simile culto sarebbe stato bollato come "superstizioso" e di conseguenza proibito. A Cuba no. "Almeno nel Colón, dove usi e costumi sono rimasti dormienti, pronti a riemergere nelle epoche di rinnovata apertura". "Forse – come osserva un dipendente del cimitero – è questo il segreto del Socialismo Tropicale, che a differenza che nell'est europeo ha scelto di non

soffocare le radici culturali e le credenze del popolo". Il cimitero maggiore dell'Avana è un buon luogo dove questa peculiarità ha lasciato certamente delle tracce, ed aiuta a capire come mai non pochi cubani ritengano che nell'isola "una transizione dolce sia più possibile che altrove, perché la Rivoluzione è stata un superamento politico/sociale del passato, ma non un taglio netto con le tradizioni e le culture locali".

Forse è questo che – nei giorni della sparizione di Fidel Castro dalla scena pubblica – il necroforo Tranquilino Hernández voleva esprimere con la sua frase suggestiva e misteriosa "Il Cimitero Cristóbal Colón dell'Avana è un luogo speciale: che ti dice che oltre la morte c'è la vita"?




Figura 3

(\*). Ricercatore Centro de Estudos Sociais (CES), Laboratorio Associato, Università di Coimbra (Portogallo)

## PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



**COCCATO & MEZZETTI**

Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA



**PROVISORI IN ABS**  
Super leggeri (kg 9,5) in materiale indistruttibile, poco ingombranti poiché impilabili in fase di immagazzinaggio.

**MI'KROBJO®**  
sostanza biodegradante conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



**COFANI IN CELLULOSA STANDARD E BORDO LEGNO**  
rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.



Certificazione di Gestione del Sistema Qualità



Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2007

Circolare Federutility SEFIT n. 708 del 19.09.2006

L'articolo 5 del D.M. Interno di concerto con la Salute 1/7/2002 (G.U. 13/8/2002), stabiliva che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorressero dal 1° maggio 2002 e che a partire dal 2003 queste venissero rivalutate annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo.

Ciò finché non venisse operata dal Ministero dell'Interno la rivalutazione triennale (2002-2004) delle tariffe, effettuata in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1/7/2002.

Tale riallineamento tariffario tra inflazione programmata e inflazione reale al 31/12/2005 è stato

determinato con D.M. 16/5/2006, con il quale sono state rese note le nuove tariffe base relative a cremazione e dispersione ceneri (vedasi circolare Federutility Sefit di p.n. 587 del 20/06/2006).

Ciò premesso si comunica che il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF, per il 2007 è stato fissato nel 2,0%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16/5/2006 citato è 1,03734.

In tal modo dal 1° gennaio 2007 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono automaticamente i seguenti: (*n.d.r.* vedi tabella)

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.






Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

Anno 2007	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	440,82	88,16	528,98
b) di resti mortali	80,0%	352,65	70,53	423,18
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	330,61	66,12	396,73
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	146,94	29,39	176,33
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	178,11	35,62	213,73

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p><b>THANOS® BIOFUN</b> Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in <b>THANOS® BIOFUN</b> agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. <b>THANOS® BIOFUN</b> è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® FUNGEL</b> È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. <b>THANOS® FUNGEL</b> è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. <b>THANOS® FUNGEL</b> assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® IDROFUN</b> È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di <b>THANOS® IDROFUN</b> è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p><b>THANOS® LIQUOFUN</b> È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. <b>THANOS® LIQUOFUN</b> svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p><b>THANOS® NEFUN CHEMIO</b> È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

## Attrezzature per il settore cimiteriale

<p><b>CALAFERETRI "CORMORANO"</b> Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: [www.argema.net](http://www.argema.net) - E-mail: [info@argema.net](mailto:info@argema.net)

Documentazione

## Problematiche connesse alle richieste di cremazioni di prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento

Circolare Federutility SEFIT n. 784 del 07.11.2006

Sono state sollevate richieste di cremazione di prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento, che, in un caso, hanno portato ad una nota interpretativa da parte regionale (Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà), il cui testo è riportato in Allegato 1, che risulta di particolare rilievo e rispetto al quale appaiono opportuni appro-

fondimenti (in Allegato 2).

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

**Regione Toscana – Giunta Regionale – Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà**  
**Prot. n. AGO-GET – Prot. n. 125-5-6 del 20/10/2006**

Al Direttore Generale dell'Azienda USL di Firenze  
Sede

Oggetto Interpretazione normativa in materia di cremazione a seguito di aborto terapeutico

In riferimento a quanto rappresentato da parte dell'Avv. XXXXX, in veste di Consigliera di Parità della Toscana, per conto dei coniugi YYYYY, riguardo la possibilità della pratica funeraria della cremazione applicata in seguito ad aborto terapeutico, questo Ufficio ha provveduto ad inoltrare, con procedura d'urgenza, formale richiesta di parere giuridico al competente Settore della Giunta Regionale.

Dallo stesso, si evince quanto di seguito riportato: il regolamento di Polizia Mortuaria del 1990, ancora vigente, comprese le sue parti che disciplinano espressamente le modalità della cremazione, va interpretato anche alla luce della successiva legisla-

zione, in particolare la legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", sulla base dei principi in essa contenuti.

L'articolo 3 della su menzionata legge, prescrive modifiche al regolamento suddetto conseguenti alla nuova legge (da emanarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore) sulla base dei principi ivi elencati. È noto che tali modifiche non sono intervenute ma il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha riconosciuto, in assenza delle predette modifiche, che la mancata emanazione del regolamento non priva la legge di qualsiasi efficacia, in particolare per quanto riguarda la normativa preesistente di rango secondario.

Se tale è l'evoluzione della disciplina, il contesto in cui si colloca il caso è anzitutto quello della legge, i cui principi, benché privi dell'attuazione regola-

mentare richiesta, non possono restare senza efficacia.

La legge del 2001, mostra che la pratica funeraria della cremazione è assunta a metodo che può essere scelto liberamente al pari delle altre pratiche funerarie, attraverso la ricerca della volontà del defunto o, in assenza, attraverso l'espressione della volontà dei familiari o del legale rappresentante nel caso dei minori.

Pertanto l'articolo 7, secondo comma, del regolamento di polizia mortuaria non preclude la pratica funeraria della cremazione dei prodotti abortivi in quanto è rivolto a disciplinare unicamente la competenza a rilasciare le autorizzazioni al trasporto e alla sepoltura, senza inferire che altre pratiche diverse dalla sepoltura siano vietate.

La norma che permette la cremazione dei prodotti abortivi può essere estratta per via analogica dal sistema complessivo con riguardo al fatto che, se il regolamento permette l'accoglimento dei prodotti

abortivi, non può essere negata l'equivalente pratica della cremazione se richiesta dai genitori.

Entrambe le norme sono ispirate agli identici motivi di *pietas*, ammettendo nel caso della cremazione, oltre alla tumulazione ed all'interramento delle ceneri, anche l'affidamento ai familiari, oltre che la dispersione a determinate condizioni e in determinati luoghi previsti dalla legge.

La portata simbolica delle pratiche di conservazione delle ceneri o della loro dispersione appare tale che non si vede alcun ragionevole motivo che possa privarne i genitori, così come la legge loro espressamente riconosce per qualunque caro ad essi pre-morto.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore Igiene Pubblica  
f.to Dr.ssa Emanuela Balocchino

Il Dirigente del Settore Politiche per la Qualità dei Servizi Sanitari  
f.to Dr. Marco Menchini

## ALLEGATO 2

### Problematiche connesse alle richieste di cremazioni di prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento

L'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non individua il termine di presunta età di gestazione di 22 settimane (termine presente in altre legislazioni, es.: quella francese), quanto tre ipotesi di presunta età gestazionale (meno di 20 settimane, tra le 20 e le 28 settimane, oltre le 28 settimane). Inoltre, tale disposizione attribuisce alla competenza dell'ASL le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento (comma 2), prevedendo la sola modalità della sepoltura, il che porta alla possibilità del ricorso alla pratica dell'inumazione, escludendosi (sulla base del dato strettamente testuale) la pratica della cremazione, specie considerando come il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 distingue nettamente la cremazione dalle altre forme di sepoltura.

Ciò premesso, occorre distinguere in relazione alla cittadinanza (seppure questa si acquisti solo con la nascita, almeno nell'ordinamento giuridico italiano) quanto meno con riferimento alla madre (sussistendo con essa rapporto giuridico di filiazione).

#### 1) Se la cittadinanza sia quella italiana:

Vigente il D.M. 25 maggio 1989 (abrogato dal D.M. 26 gennaio 2000, n. 219, a sua volta abrogato dall'art. 15 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), il suo Allegato 2 considerava (categoria 6) le parti anatomiche escluse quelle di cui al successivo punto 7 come destinate allo smaltimento in forno cremato-

rio cimiteriale o all'inumazione, mentre di seguito (categoria 7) i denti e le parti anatomiche non riconoscibili come destinate allo smaltimento in inceneritore.

Con il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 la situazione è modificata, nel senso che ora sono state individuate le parti anatomiche riconoscibili (tra le quali l'art. 3, comma 1, lett. a)) nel senso degli arti, o parti di essi, ma senza riferimenti ai prodotti abortivi o assimilabili, quelle non riconoscibili (per esclusione il resto, cui si applica l'art. 14 dello stesso decreto, cioè termodistruzione in maniera indistinta).

Ne consegue che un prodotto abortivo od assimilabile, non richiesto, è classificabile come rifiuto sanitario assoggettato alla normativa prevista dall'articolo 2, lett. h), punto 2) e conseguentemente soggetto a smaltimento secondo quanto stabilito dall'articolo 14 dello stesso decreto.

Il problema viene a porsi quando il prodotto abortivo sia richiesto.

Per tale motivo non è più un rifiuto, proprio per la definizione stessa di rifiuto, oltre che per motivi di *pietas*.

Possono sussistere due distinte linee interpretative: che per la inumazione o la tumulazione del prodotto abortivo valga quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e che nessuna altra pratica funebre possa essere ammessa;

che per la inumazione o la tumulazione del prodotto abortivo si possa seguire quanto previsto dall'art. 7 in termini di autorizzazioni, ma che non essendo vietata la cremazione (anzi, essendo esplicitamente citata all'art. 3, comma 4 D.M. Interno, di concerto con la Salute 1° luglio 2002), si possa seguire la procedura prevista per la cremazione di un cadavere e cioè con la richiesta di tutti e due i genitori (entrambi e congiuntamente, dopo la L. 8 febbraio 2006, n. 54) per ottenere l'autorizzazione alla cremazione.

A questo si perviene anche alla luce delle istruzioni amministrative del punto 14.2) della Circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993<sup>(25)</sup>, in relazione alla cremazione di minori, successivamente considerata anche all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4) L. 30 marzo 2001, n. 130, seppure trattasi di norma che – sul piano nazionale – non sia ancora pienamente attuabile.

Il punto cruciale è dato dal fatto che, anche quando sia richiesto, il prodotto abortivo ed assimilato non potrebbe essere considerato neppure un minore non avendo acquisito la capacità giuridica (art. 1 c.c.), questione che si riverbera e sulla cittadinanza e sul rapporto di filiazione (specie se naturale, salvo il caso, generalmente non particolarmente diffuso, di già intervenuto riconoscimento di nascituro).

Tuttavia, proprio l'espressa previsione dell'art. 3, comma 4 D.M. 1° luglio 2002, consente di sostenere che le modalità di cui all'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possano essere ritenute vigenti per quanto riguarda la competenza soggettiva alle autorizzazioni, attribuita all'A.S.L..

Ciò in ragione del fatto che non vi è stato acquisto della capacità giuridica, ma che debbano essere valutate in termini evolutivi, per quanto riguarda le pratiche funerarie ammissibili, estendendole dal solo "seppellimento" (generalmente, inumazione, ma che ammette anche la tumulazione in relazione all'art. 50, comma 1, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, allorquando sussista la condizione dell'immediatamente precedente lett. c)), anche alla pratica della cremazione.

L'estensione alle tre pratiche funerarie praticabili, tra l'altro, è considerata anche per le parti anatomiche riconoscibili dall'art. 3, comma 2 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, consentendo, anche nello spirito della L. 30 marzo 2001, n. 130, di ritenere che il soggetto competente possa fare ricorso, analogicamente, a tali pratiche funerarie, senza limitazioni di ordine giuridico.

Ovviamente, trattandosi di un onere a carico della struttura sanitaria laddove l'espulsione del prodotto del concepimento ed assimilati è avvenuta, qualora vi sia richiesta di parte per una specifica pratica funeraria, l'onere viene a porsi in capo al soggetto richiedente.

Ammettendosi la cremazione dei prodotti abortivi ed assimilati, deve anche ammettersi la conseguente applicabilità delle forme di conservazione e/o destinazione delle ceneri che ne risultino previste dalle norme, anche regionali, laddove emanate.

#### 2) Se la cittadinanza non sia quella italiana:

Per i cittadini stranieri trova applicazione la loro legge nazionale, alla luce dell'art. 24 L. 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".

Il problema, in questo caso, è che un prodotto abortivo non è oggetto delle registrazioni di stato civile, per cui non sussiste "titolo" probatorio della cittadinanza. Per cui si rende necessario comprovare le previsioni in materia della legge del Paese straniero, prova che, al di fuori dell'ambito giurisdizionale in qui è ammessa la prova con ogni mezzo (sostanzialmente, ogni qual volta si tratti di dare prova della legge nazionale applicabile da utilizzare in procedimenti amministrativi), richiede la forma di cui all'art. 2, commi 2 e 2.bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.

Inoltre, va anche considerato come non tutte le legislazioni prevedano che l'acquisto della capacità giuridica sia in connessione con la nascita, in quanto tale, sussistendo, a volte, ipotesi maggiormente articolate.

<sup>(25)</sup> In Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 1993.



## TECNOLOGIA E QUALITA' PER LA CREMAZIONE



GEM di Udine (Italia), con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vantaggiose alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione delle salme.

GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo di fatto tali impianti perfettamente integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico.

I forni GEM serie CRM presentano i seguenti vantaggi operativi e gestionali:

- Soluzioni compatte e silenziose;
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione;
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni/giorno;
- Minima manutenzione;
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento;
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per un utilizzo continuativo e intensivo anche per un uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale.



GEM, forte del patrimonio tecnologico nel campo termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nel campo della depurazione dei fumi, per assicurare la conformità delle emissioni ai più restrittivi standard europei previsti per questa tipologia di impianti.

GEM, con il suo Personale qualificato operante su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

- Impianti di termodistruzione rifiuti e di depurazione fumi
- Recuperatori di calore
- Impianti per la cremazione
- Servizi per l'ambiente

**Sede:** 33100 UDINE - ITALIA – Via Zanussi / Z.I.U.

Tel. 0432/524374 Fax 0432/529977

e-mail: [gem@geminc.it](mailto:gem@geminc.it) internet: <http://www.geminc.it>

**Documentazione****L.R. Campania 9/10/ 2006, n. 20 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione derivanti dalla cremazione”**

Circolare Federutility SEFIT n. 809 del 22/11/2006

La regione Campania, con la legge in oggetto, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 23 ottobre 2006, ha legiferato in materia di cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione derivanti dalla cremazione. Il testo della L.R. Campania 20/06 è in Allegato 1.

In Allegato 2 si riporta la illustrazione sintetica della legge regionale approvata.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

**ALLEGATO 1****L.R. Campania 9/10/ 2006, n. 20 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione derivanti dalla cremazione”****IL CONSIGLIO REGIONALE**

Ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA**

La seguente legge:

**Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. È disciplinata la cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130.

2. La presente legge ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

**Articolo 2 (Affidamento e dispersione delle ceneri)**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 3 (Modalità di conservazione)**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata se è costituita di materiale biodegradabile;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

#### **Articolo 4 (Luoghi di dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90;
- b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
- c) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001.

#### **Articolo 5 (Regolamenti comunali)**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lett. a), b), c).

2. La violazione delle disposizioni contenute nei citati regolamenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

#### **Articolo 6 (Crematori)**

1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto

previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.

2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.

3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.

#### **Articolo 7 (Senso comunitario della morte)**

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

#### **Articolo 8 (Informazione ai cittadini)**

1. I comuni e la regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla regione e dai comuni.

#### **Articolo 9 (Clausola valutativa)**

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa legge.

2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta ad effettuare una comunicazione alla commissione consiliare competente relativamente a:

- a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'articolo 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;
- b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.

3. La commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.

**ALLEGATO 2****Sintesi sulla L.R. Campania 9 ottobre 2006, n. 20**

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge e per quanto all'oggetto la materia di cui al titolo della legge, nell'ambito delle norme della L. 30 marzo 2001, n. 130, di cui si propone di divenire norma regionale di attuazione; sulle finalità, affermando la salvaguardia di diritti fondamentali della persona.

L'articolo 2 consente l'affidamento dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, a qualsiasi persona, ente od associazione che sia stata liberamente scelta dal defunto o nella forma testamentaria o nelle forme previste per gli iscritti ad una So.Crem., oppure, in difetto di manifestazione di volontà del defunto espressa in una delle due precedenti modalità, liberamente scelta da chi possa manifestare la volontà.

L'affidamento (cioè: la conservazione dell'urna cineraria diversa dalle destinazioni nei cimiteri) non è previsto solo come affidamento ai familiari (art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130), ma è ammesso nei riguardi di qualunque persona, ente od associazione.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti indicati in vita dal defunto o, in mancanza di espressa indicazione, dai soggetti previsti dalla L. 30 marzo 2001, n. 130,

La consegna dell'urna cineraria, in caso di affidamento, è effettuata sulla base di un documento in cui il soggetto affidatario indica la destinazione finale dell'urna o delle ceneri (indicazione promiscua sia nel caso di affidamento che di dispersione), che costituisce titolo di accompagnamento per il trasporto delle ceneri, ad integrazione delle autorizzazioni di cui agli artt. 24 e 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Si ritiene che di tale documento, di cui due esemplari sono conservati, rispettivamente presso l'impianto di cremazione e presso il comune di decesso, debbano essere redatti altri 2 esemplari, dovendo:

uno costituire titolo documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri e da conservarsi dal parte del soggetto affidatario;

l'altro da consegnarsi al responsabile del servizio di custodia del comune (sito nella regione Campania) sul cui territorio si procede alla conservazione (ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). È il comune nel cui territorio l'urna materialmente è conservata che autorizza la conservazione (anche alla luce di quanto disposto dall'art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure precauzionali igieniche, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 80, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'affidatario è legittimato a rinunciare, di fatto senza limitazioni di tempo o motivazione, all'affidamento

dell'urna, rinuncia che deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione (di norma, quello del comune di decesso). Tale previsione, a parte la considerazione del fatto per il quale la legge regionale non possa attribuire funzioni alla figura dell'Ufficiale dello stato civile in relazione all'art. 117, comma 2, lett. i) Cost., potrebbe non risultare sempre agevole, specie quando il luogo di conservazione dell'urna (per affidamento) si trovi non prossimo al luogo di decesso o, a maggiore ragione, quando il decesso sia avvenuto in regione diversa da quella in cui ha luogo la conservazione conseguente all'affidamento, luogo che deve trovarsi, quanto meno, nell'ambito della regione Campania, non potendo una legge regionale avere effetti al di fuori del proprio territorio regionale.

È ipotizzata l'ipotesi di un affidamento a più soggetti, ciascuno dei quali specificatamente autorizzato, ed effettuante la conservazione dell'urna nel territorio regionale, in relazione all'ipotesi della rinuncia, nel senso che in caso di affidamento plurimo, la rinuncia di uno dei più soggetti affidatari non comporta effetti per gli altri affidatari,

Nel caso di rinuncia all'affidamento, che non comporta la dispersione (che ha come presupposto il rispetto della volontà del defunto espressa in vita), le ceneri sono oggetto di dispersione nel cinerario comune (art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), senza previsioni di altre forme di accoglimento nei cimiteri.

L'articolo 3 considera le modalità di conservazione dell'urna cineraria, nei casi in cui non abbia avuto luogo la dispersione delle ceneri, consentendo: a) la tumulazione, b) l'inumazione (a condizione che l'urna sia costituita da materiale biodegradabile), c) la conservazione in apposite nicchie cinerarie (in sostanza, anch'essa una tumulazione), d) l'affidamento a soggetto individuato dal defunto o da chi abbia titolo a disporre. Si fa osservare come l'inumazione, per le caratteristiche del materiale costitutivo dell'urna cineraria, comporti – *de facto* – una diversa forma di dispersione nell'area cimiteriale, in considerazione che la biodegradabilità del materiale non consentirà, decorso il turno ordinario di rotazione, il rinvenimento né dell'urna cineraria, né delle ceneri.

L'articolo 4 individua i luoghi in cui sia ammessa la dispersione delle ceneri, sostanzialmente richiamando le previsioni dell'art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130, con alcune distinzioni che meritano specificazioni:

la dispersione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) legge regionale (Campania) 9 ottobre 2006, n. 20, amplia la previsione del cinerario comune di cui all'art. 80,

comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che prevedrebbe un apposito “manufatto” consentendo di utilizzare sia un apposito manufatto sia di destinare apposita area all’interno del cimitero (pur lasciando intendere che il cinerario comune sia esclusivamente individuabile in apposite aree cimiteriali, individuate dal piano regolatore cimiteriale (artt. 58, 59 e 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);

la dispersione delle ceneri in natura, che può avvenire in apposite aree naturali le quali devono essere specificatamente individuate dai comuni, dalle province e dalla regione. Ciò comporta che, in difetto dell’individuazione con atto dei competenti organi di tali enti, la dispersione non possa avvenire, ma pone anche la questione della concorrenza dei provvedimenti dei tre livelli di governo nell’individuazione delle medesime aree naturali; tale indicazione va posta in relazione all’ipotesi della dispersione in “aree private” le quali sono, in ogni caso, nell’ambito di pertinenza dei comuni, delle province e della regione, portando alla conseguenza che nelle aree di pertinenza (indifferentemente se per ragioni di patrimonio o di demanio) del comuni, della provincia o della regione l’individuazione spetti all’ente titolare, assumendo la valenza del consenso espresso in via preventiva, mentre per le aree private il consenso va espresso singolarmente, anche se in questo caso con ampia libertà di forme, trattandosi di esercizio di diritti privati.

L’articolo 5 prescrive che i comuni adeguino i propri regolamenti comunale di polizia mortuaria in conformità alle disposizioni della legge regionale sui luoghi in cui la dispersione delle ceneri è ammessa.

L’adeguamento dovrebbe intervenire entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale medesima, termine da ritenere ordinatorio, anche se sollecitatorio, non dovendosi sottovalutare come i regolamenti comunali di polizia mortuaria, e le loro modifiche, abbiano effetto espletato quanto previsto dall’art. 345 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 25 luglio 1934, n. 1265.

La violazione delle previsioni dei regolamenti comunali è sanzionata a mente dell’art. 7.bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disposizione che opererebbe comunque, anche se non prevista dalla legge regionale.

L’articolo 6 prevede che la realizzazione di nuovi crematori avvenga in conformità al relativo piano di coordinamento regionale (che, a rigore, doveva essere adottato dalle regioni entro il 3 novembre 2001), prevedendo una specifica autorizzazione regionale ai comuni che intendano procedere allo loro realizzazione. I comuni possono, per la realizzazione di impianti di cremazione, fare ricorso al *project financing* (secondo le specifiche previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 152 e ss.).

L’articolo 7 al fine di non far venire meno il senso comunitario della morte, in analogia con la previsione anche dall’art. 7 L.R. (Toscana) 31 maggio 2004, n. 29, stabilisce che nei casi di affidamento personale dell’urna cineraria e di dispersione nelle ceneri, sia realizzata nel cimitero di ultima residenza in vita del defunto (art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) un’apposita targa riportante le indicazioni del defunto, previsione che comporterebbe l’attribuzione delle risorse necessarie (art. 5, comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in difetto del quale gli oneri conseguenti sono a carico, solidariamente, dei soggetti affidatari e/o dei familiari del defunto.

In coerenza con le finalità dell’art. 1, comma 2 della legge regionale è tautologicamente affermato che al momento della dispersione delle ceneri siano ammesse forme rituali di commemorazione.

L’articolo 8 prevede un’informazione ai cittadini sia da parte dei comuni che della regione (elemento innovativo rispetto alle previsioni della L. 30 marzo 2001, n. 130), nonché da parte dei medici, riproponendo quanto già disposto, ed in vigore dal 3 maggio 2001, dall’art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130.

L’articolo 9, anche in questo caso in analogia all’art. 9 L.R. (Toscana) 31 maggio 2004, n. 29, attribuisce alla Giunta regionale il compito di rendicontare, entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge regionale, al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge regionale, riferendo alla competente Commissione consiliare: a) il numero delle rinunce all’affidamento e b) il numero di nuovi crematori realizzati in applicazione della legge regionale.

Documentazione

## Associazioni riconosciute aventi tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati

Circolare Federutility SEFIT n. 810 del 22/11/2006

Con la presente circolare si portano a conoscenza degli associati considerazioni sulla natura e sul ruolo delle associazioni riconosciute aventi tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati (generalmente note come So.Crem. – per lo più aderenti alla Federazione Italiana Cremazione, F.I.C. – , termine derivante dal tradizionale “Società di Cremazione”), visto che esse hanno, tra gli altri, un delicato compito in relazione all’art. 79, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle norme regionali variamente emanate in materia, circa la formazione di atti propeudici al rilascio di autorizzazioni alla cremazione di loro associati.

Cosicché si è predisposto l’unito documento, in Allegato 1, contenente gli elementi di qualificazione di tali associazioni, ai fini dell’operatività della disposizione in relazione alle procedure di rilascio dell’autorizzazione alla cremazione dei cadaveri.

In Allegato 2 si è unito il provvedimento dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato n. 15613 del 14 giugno 2006 (Procedimento PI 5112), in materia di pubblicità ingannevole, in Bollettino n. 24/2006.

La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D’Ascenzi)

### ALLEGATO 1

#### Caratteristiche delle So.Crem.

L’art. 79, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(1)</sup>, considerando coloro che siano iscritti ad associazioni riconosciute aventi tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, prevede che sia sufficiente una dichiarazione di volontà ad essere cremati scritta e datata, sottoscritta dall’interessato, convalidata dal Presidente dell’associazione.

Per inciso, va osservato come le norme regionali variamente emanate nella materia non affrontino questi aspetti o, al più, fanno rinvio alle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130 <sup>(2)</sup>, con la conseguenza che il riferimento normativo continua a permanere quello qui sopra citato, integrato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, per quanto applicabile.

Considerando gli aspetti che caratterizzano tale dichiarazione non si può non cogliere come essi siano, sostanzialmente, i medesimi previsti per il testamento

<sup>(1)</sup> Art. 79, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

“... Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione. ...”.

<sup>(2)</sup> Il cui art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 recita: “2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;”.

olografo (art. 602 c.c. <sup>(3)</sup>) e dove la “convalida” viene, de facto, a superare l’esigenza della pubblicazione (art. 620, comma 5 c.c. <sup>(4)</sup>) ai fini della produzione di efficacia della dichiarazione di volontà alla propria cremazione.

La “convalida”, anche per confronto con le disposizioni dell’antecedente D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 <sup>(5)</sup>, non richiede più l’attestazione che l’interessato era

<sup>(3)</sup> **Art. 602 codice civile (Testamento olografo)**

“1. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

2. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

3. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.”

<sup>(4)</sup> **Art. 620 codice civile (Pubblicazione del testamento olografo)**

“1. Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

2. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

3. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

4. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

5. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

6. Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.”

<sup>(5)</sup> **Art. 80 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803:**

“La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell’associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all’ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all’associazione medesima. La firma dell’associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante o dell’ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

rimasto iscritto all’associazione fino all’ultimo istante di vita, ma è – oggi – semplicemente un’attestazione d’iscrizione all’associazione.

Gli elementi che sono rilevanti e necessari per legittimare tali associazioni, e in loro rappresentanza il Presidente *pro-tempore*, alla convalida della dichiarazione di volontà ad essere cremati sono costituiti da:

- a) natura di associazione riconosciuta,
- b) aventi tra gli scopi sociali la cremazione dei propri associati.

Sul secondo dei due elementi, si deduce che non è in sé sufficiente la previsione statutaria dello scopo della cremazione dei cadaveri <sup>(6)</sup> genericamente espressa, quanto che essa riguardi la cremazione dei propri soci.

Sul primo dei due elementi, cioè sulla natura di associazione riconosciuta, si ricorda che il riconoscimento costituisce il procedimento attributivo della personalità giuridica all’associazione. In precedenza, tale procedimento era regolato dall’art. 12 c.c., oggi abrogato e sostituito dall’art. 11 <sup>(7)</sup> D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 <sup>(8)</sup> “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. Con tale Regolamento, il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione (art. 7) <sup>(9)</sup>.

*In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.”*

<sup>(6)</sup> Sulla distinzione tra cadaveri e resti mortali, si fa rinvio, specie per questi ultimi, alla previsione dell’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, tenendo anche presente il successivo comma 6 del medesimo art. 3, nonché, in quanto applicabile, l’art. 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 (che prevede il mero assenso, per altro superabile in caso di irreperibilità dei familiari legittimati).

<sup>(7)</sup> **Art. 11 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Abrogazioni):**

“1. Al sensi dell’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) art. 12 del codice civile;
- b) art. 16, terzo comma, del codice civile;
- c) art. 27, terzo comma, del codice civile;
- d) articoli 33 e 34, del codice civile;
- e) art. 35, limitatamente alle parole: “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice”;
- f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.”

<sup>(8)</sup> In Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2000.

<sup>(9)</sup> Deve essere condivisa (parzialmente, per con l’avvertenza che segue) l’indicazione della Federazione Italiana per la Cremazione per la quale le associazioni richiedenti il riconoscimento della personalità giuridica agli organi regionali dovrebbero tenere presenti

Conseguentemente, una volta costituita l'associazione, mediante atto pubblico, l'associazione ha natura di associazione non riconosciuta (nel senso di non essere ancora in possesso della personalità giuridica), la quale interviene solo con il provvedimento regionale di riconoscimento, cioè di attribuzione della personalità di giuridica.

Da alcune parti vengono anche proposte ulteriori indicazioni, che possono avere una valenza integrativa, ma – in nessun caso – sostitutiva del riconoscimento della personalità giuridica, quali, ad esempio, l'iscrizione negli elenchi delle c.d. libere forme associative (art. 8 D.Lgs. 218 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), il riconoscimento quale associazione di volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266 e succ. modif.), la richiesta di qualificazione quale O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e succ. modif.), la qualificazione di associazione di promozione sociale (L. 7 dicembre 2000, n. 383), posizioni che esulano dall'ambito di legittimazione di cui all'art. 79, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono aspetti che possono anche essere di una qualche utilità per le singole associazioni: a titolo di esempio, l'iscrizione negli elenchi delle associazioni locali (sia in ambito comunale che provinciale) è spesso condizione per l'acquisizione di contributi o l'assegnazione, a certe condizioni stabilite in sede locale, di sedi o simili provvidenza; la qualificazione di associazione di volontariato può consentire di accedere alle disposizioni in materia; la qualificazione quale ONLUS ha valenza tipicamente fiscale e ai fini del trattamento tributario; la qualificazione di associazioni di promozione sociale consente l'accesso al Fondo per l'associazionismo.

Si tratta di valutazioni che ciascuna associazione può liberamente fare, in relazione alla propria situazione soggettiva ed in relazione alla tipologia di attività che intendano promuovere, ma che sono "aggiuntive" rispetto al punto centrale afferente alla qualificazione di associazione riconosciuta come condizione per l'applicazione dell'art. 79, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

---

che eventuali richieste di disponibilità patrimoniali (o, di esborso di somme di danaro ... per cui le regioni sarebbero carenti di legittimazione, stante la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.) in misura superiore a quanto necessario (se previsto per legge) ai fini dell'ottenimento del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, sarebbero illegittime. Ciò dal momento che tali associazioni non hanno in alcun caso la natura di fondazioni (artt. 14, 15 e 16 c.c.) quando dovrebbero, nella maggior parte dei casi, essere associazioni di volontariato od ONLUS, sostanzialmente prive di patrimonio, se non quello "strumentale" all'attività sociale.

## **ALLEGATO 2**

### **Provvedimento n. 15613 AGCM (PI5112 – Società di Cremazione Vicentina)**

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 14 giugno 2006;  
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;  
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;  
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;  
VISTI gli atti del procedimento;  
CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. RICHIESTA DI INTERVENTO**

Con richiesta di intervento pervenuta in data 29 novembre 2005, integrata in data 19 dicembre 2005, un'associazione di concorrenti, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, dei messaggi pubblicitari diffusi in data 11 e 18 settembre 2005, 23 e 30 ottobre 2005 e 6, 13 e 20 novembre 2005, sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza", dalla Società di Cremazione Vicentina e dalle imprese funebri: Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Angeli, Cuccarollo, Conterno, Dall'Olio Fabio e Geremia, volti a promuovere i servizi offerti nel campo della cremazione.

Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza delle affermazioni pubblicitarie, in quanto tali da indurre il pubblico nell'erronea convinzione che con l'iscrizione all'associazione "Società di Cremazione Vicentina" sia possibile rendere legalmente certe le proprie volontà *post mortem*. Infatti, il vigente regolamento di polizia mortuaria e la legge prevedono che solo le associazioni riconosciute possano attestare la volontà di cremazione espressa in vita da un proprio associato, mentre la "Società di Cremazione Vicentina", non risulterebbe iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato.

Con successiva richiesta di intervento pervenuta in data 27 dicembre 2005, integrata in data 16 gennaio 2006, la stessa associazione di concorrenti ha segnalato la presunta ingannevolezza, per i medesimi profili di cui sopra, di un pieghevole pubblicitario inviato dall'associazione "Società di Cremazione Vicentina" nel mese di dicembre 2005 a diverse imprese funebri di Vicenza, nonché reperito presso la sede dell'operatore, relativo ai servizi offerti in materia di cremazione.

#### **II. MESSAGGI**

Nel primo dei messaggi oggetto di segnalazione, pubblicato sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" in data 11 settembre 2005, l'associazione "Società di Cremazione Vicentina", committente della pubblicità, pro-



spetta al pubblico di coloro che intendono scegliere il rito della cremazione: "... per legalizzare le tue volontà è stata costituita L'ASSOCIAZIONE "Società di Cremazione Vicentina" O.N.L.U.S.", invitandoli a rivolgersi "... per ulteriori informazioni e richieste di adesioni" presso le imprese funebri delegate di zona: Angeli, Bezze, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Cuccarollo, Ganz, Angeli-I girasoli, La Pace, Armando, Boschetto, Conterno, Dall'Olio Fabio, Geremia, Guglielmi e Soso, delle quali vengono indicati la sede ed il recapito telefonico.

I messaggi successivi, pubblicati sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza", in data 18 settembre 2005, 23 e 30 ottobre 2005, 6, 13 e 20 novembre 2005, tutti graficamente identici, sotto la denominazione "Associazione O.N.L.U.S. SOCIETA' DI CREMAZIONE VICENTINA" recano l'affermazione "informazioni ed iscrizioni presso l'impresa funebre delegata di zona", cui segue l'indicazione di una singola impresa, rispettivamente: Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Angeli, Cuccarollo, Conterno, Dall'Olio Fabio e Geremia, committenti ciascuna della pubblicità ad essa riferita, con sede e recapiti telefonici.

Il *dépliant* pubblicitario, costituito da un pieghevole di tre pagine, reca, sulla facciata la denominazione Associazione "Società di Cremazione Vicentina", mentre sulle tre pagine poste all'interno si legge una breve descrizione del rito della cremazione, con l'indicazione dei suoi vantaggi in termini di spazio ed igiene, e dell'attività dell'associazione "Società di Cremazione Vicentina" che "tutela la volontà degli associati nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'etica professionale", in modo che "Diventando soci, si evita ogni altra pratica senza dover dipendere dall'assenso dei parenti, non sempre necessariamente tutti disponibili... Oggi è possibile, iscrivendosi a questa associazione rendere legale la propria volontà".

### III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 28 dicembre 2005 è stato comunicato all'associazione segnalante, all'associazione "Società di Cremazione Vicentina", nonché alle imprese funebri CE.S.F.A.V. Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Impresa di Servizi Pubblici Angeli di Carraro Livio, O.F. Cuccarollo Gianni, I.O.F. Conterno di Conterno Paolino Domenico, Onoranze Funebri Dall'Olio Fabio e O.F. Geremia di Geremia Giuseppe e Maurizio, in qualità di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla natura ed alle caratteristiche del servizio prestato in materia di cremazione, nonché alla categoria, alle qualifiche e ai diritti degli operatori pubblicitari.

In data 24 gennaio 2006 è stato comunicato al segnalante ed agli operatori pubblicitari che l'eventuale ingannevolezza del *dépliant* pubblicitario oggetto della richiesta di intervento del 27 dicembre 2005, integrata in data 16 gennaio 2006, sarebbe stata valutata, nell'ambito del procedimento avviato in seguito alla prima richiesta di intervento, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con riguardo ai medesimi profili.

### IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla successiva integrazione della comunicazione di avvio, è stato richiesto all'associazione "Società di Cremazione Vicentina", nonché alle imprese funebri Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Angeli, Cuccarollo, Conterno, Dall'Olio Fabio e Geremia, in qualità di operatori pubblicitari, di fornire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, informazioni e relativa documentazione riguardanti:

la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS dell'associazione "Società di Cremazione Vicentina", producendo altresì copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

l'eventuale iscrizione della "Società di Cremazione Vicentina" nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

l'eventuale ottenimento da parte della "Società di Cremazione Vicentina", nonché delle singole imprese funebri committenti dei messaggi, di forme di riconoscimento o autorizzazione allo svolgimento dei servizi prospettati;

la struttura associativa della "Società di Cremazione Vicentina" ed i rapporti intercorrenti con le singole imprese funebri committenti dei messaggi;

la natura e le caratteristiche dell'attività prestata a favore del pubblico sia da parte della "Società di Cremazione Vicentina" che delle singole imprese funebri committenti dei messaggi pubblicitari;

la programmazione dei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione, indicando le modalità di diffusione (mezzo, luogo e data).

Con memorie pervenute in data 4 gennaio 2006 da parte di CE.S.F.A.V. e Angeli, in data 5 gennaio 2006 da parte di Conterno, Geremia e Cuccarollo, nonché in data 9 gennaio 2006 da parte di Dall'Olio Fabio e della "Società di Cremazione Vicentina", gli operatori hanno dichiarato non essere in corso di diffusione messaggi pubblicitari della natura di quelli oggetto del procedimento, precisando esservi stata un'unica uscita pubblicitaria degli stessi.

Con successiva memoria, pervenuta in data 7 febbraio 2006, l'associazione "Società di Cremazione Vicentina", ha evidenziato quanto segue:

l'associazione, costituita con atto pubblico in data 19 gennaio 2005, non ha fine di lucro e si propone gli

scopi definiti all'articolo 3 dello Statuto, in particolare quello di favorire la diffusione del rito della cremazione delle salme;

l'associazione non ha ancora provveduto alla presentazione di domanda per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, non essendo a conoscenza del fatto che, in base al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il riconoscimento costituisce condizione necessaria per l'accesso alle procedure autorizzatorie alla cremazione di un proprio associato; peraltro, l'associazione si è attivata in tal senso;

tale situazione non ha determinato il sorgere di alcuna aspettativa da parte di coloro che hanno presentato domanda di adesione, in quanto il Consiglio Direttivo dell'associazione non ha ancora deliberato l'ammissione di alcuno di coloro che hanno presentato la relativa istanza;

per lo svolgimento dell'attività dell'associazione non è necessaria in linea generale alcuna ulteriore forma di riconoscimento o di autorizzazione, fatte salve quelle che dovessero eventualmente rendersi necessarie a seguito di particolari iniziative nello svolgimento dell'attività stessa;

per quanto attiene ai rapporti tra l'associazione e le singole imprese di onoranze funebri occorre fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto, con cui si prevede la figura del "delegato di zona", con la funzione di diffusione degli scopi sociali in un ambito territoriale assegnato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e con limitazione temporale di un triennio. Tale possibilità è stata valutata come idonea a consentire, anche attraverso forme di decentramento, una presenza sul territorio potenzialmente più ampia di quella che poteva essere raggiunta contando solo sull'attività dei soci. In questa fase vi sono state imprese di onoranze funebri che hanno richiesto di farsi carico di questa funzione, nella convinzione che in tal modo avrebbero potuto fornire alla propria clientela servizi a maggiore valore aggiunto;

a tal fine l'associazione ha segnalato la propria costituzione a tutte le imprese funebri dell'intera provincia di Vicenza con l'invio di apposita comunicazione consistente nel pieghevole, oggetto dell'integrazione del procedimento, con l'invito ad assumere la funzione di "delegato di zona" a titolo gratuito; ciò a vantaggio sia dell'associazione, in quanto sarebbe riuscita ad essere presente su un territorio più ampio di quello altrimenti possibile, superando tra l'altro l'esigenza di avere una sede stabile, sia dei delegati di zona, potendo essi in tal modo offrire alla propria clientela una più ampia gamma di servizi e prestazioni;

con riferimento alle comunicazioni oggetto del procedimento precisa di aver provveduto all'inserzione dell'11 settembre 2005 sul "Giornale di Vicenza" e di aver richiesto l'inserzione, sul medesimo quotidiano, anche degli altri annunci, di cui ha predisposto testi,

logo e modalità, recanti il solo riferimento ad ogni singolo "delegato di zona" come referente locale per l'assunzione di informazioni, tenuto conto che un'omogeneità dei messaggi avrebbe favorito l'individuazione non equivoca della presenza dell'associazione; tale inserzione, a carattere di informazione al pubblico rispetto all'esistenza dell'associazione senza fini di lucro, non può qualificarsi come pubblicitaria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 206/05. In primo luogo, infatti, L'ASSOCIAZIONE non svolge alcuna "attività commerciale, industriale artigianale o professionale", quanto, piuttosto, di promozione, anche culturale, di pratiche che attengono all'esercizio dei diritti civili; né tanto meno tale attività è volta a "promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi". L'associazione, non appena saranno realizzate le condizioni per procedervi, costituisce, infatti, "percorso" formale che agevola l'accesso alla cremazione;

in ogni caso, anche ammettendo la natura pubblicitaria delle comunicazioni oggetto del procedimento, se ne dovrebbe comunque escludere l'ingannevolezza in quanto la circostanza che l'associazione non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica semplicemente rende non idonea l'adesione all'associazione sotto il profilo delle "agevolazioni" di procedimento per l'accesso alla cremazione e, comunque, il Consiglio Direttivo non ha ancora deliberato l'ammissione a socie delle persone che hanno fatto pervenire la relativa domanda.

Con memorie pervenute in data 7 febbraio 2006 (Gerechia, Angeli, Cuccarollo, Dall'Olio e Ce.S.F.A.V.) e 8 febbraio 2006 (Conterno) le singole imprese funebri hanno svolto le seguenti considerazioni:

l'impresa dispone delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi funebri di cui all'articolo 115 del TULLPS e agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

nel momento in cui l'associazione "Società di Cremazione Vicentina" ha segnalato di essere interessata a poter contare sulla figura di "delegati di zona", ciascuna impresa ha ritenuto di poter cooperare richiedendo di svolgere tale funzione anche sulla base di considerazioni di ordine imprenditoriale in quanto ciò avrebbe garantito alla propria clientela di fruire di servizi di maggiore qualità;

il sorgere di una nuova associazione cremazionista è stata valutata come possibile strumento per un servizio di cremazione maggiormente qualificato e partecipato, in considerazione della crescita di domanda; si tratta di un fenomeno di cui le imprese di onoranze funebri non possono non tenere conto e dove emergono esigenze di servizi di qualità, la cui presenza non può mancare, pena effetti negativi sul mercato;

sussiste quindi un interesse ad offrire, in un campo così delicato, uno spettro di attività quanto più ampio possibile, potendo contare su associazioni cremazioniste presenti sul territorio che assicurino un approccio più ampio alle tematiche che ruotano attorno a questa pratica funebre, al punto da giustificare anche oneri, sia in termini di attività sia in termini di risorse, nella prospettiva che diventino investimenti in un mercato in evoluzione;

per quanto attiene alle singole inserzioni pubblicitarie (del 18 settembre 2005, 23 e 30 ottobre 2005, 6, 13 e 20 novembre 2005) richieste dall'associazione "Società di Cremazione Vicentina" per il singolo delegato di zona (CE.S.F.A.V., Angeli, Cuccarollo, Conterno, Dall'Olio Fabio e Geremia) questi inserti non hanno ad oggetto l'attività dell'impresa di onoranze funebri, quanto informano dell'esistenza dell'associazione e sulla possibilità di assumere informazioni presso il "delegato di zona".

In data 29 marzo 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

#### V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 24 aprile 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.

Con parere pervenuto in data 18 maggio 2006 la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:

il messaggio pubblicitario dell'11 settembre 2005 riporta "[...] per legalizzare le tue volontà è stata costituita [...]" di fatto asserendo che l'adesione all'associazione "Società di Cremazione Vicentina" è idonea a formalizzare in modo "legale" le intenzioni dell'aderente;

per espressa ammissione dell'associazione "Società di Cremazione Vicentina", l'operatore non è in possesso del dovuto riconoscimento giuridico per effettuare l'attività pubblicizzata ed ha utilizzato impropriamente l'acronimo "ONLUS", utilizzo che genera nel destinatario la convinzione che l'associazione senza scopo di lucro sia giuridicamente riconosciuta ed in grado di porre in essere prestazioni giuridicamente rilevanti;

i messaggi successivi rafforzano ulteriormente il convincimento del pubblico sulla possibilità di "aderire" o "isciversi" all'associazione per ottenere una certificazione, in forza della quale saranno eseguite le proprie volontà;

tali inserzioni sono finalizzate ad attirare clientela prospettando l'offerta di uno spettro di attività quanto più ampio possibile, inclusivo della fornitura di informazioni sulle pratiche cremazioniste nonché della possibilità, attraverso l'impresa stessa, di formalizzare la volontà del consumatore attraverso "l'iscrizione" all'associazione "Società di Cremazione Vicentina"; pertanto, i messaggi diffusi dall'associazione "Società di Cremazione Vicentina" sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" in data 11 e 18 settembre, 23 e 30 ottobre, 1, 13 e 20 novembre 2005, aventi ad oggetto i servizi offerti dall'associazione stessa attraverso le imprese funebri della zona, risultano idonei ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolti o da essi raggiunte sulle caratteristiche dei servizi offerti, in quanto lasciano intendere, contrariamente al vero, che sia possibile formalizzare la propria volontà di essere cremati attraverso l'adesione a tale associazione, e, a causa della loro ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli a contattare i suddetti operatori in luogo di altri in base a caratteristiche del servizio inesistenti.

#### VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio pubblicitario diffuso dalla "Società di Cremazione Vicentina" sul quotidiano "la Gazzetta di Parma" dell'11 settembre 2005, così come il *dépliant* pubblicitario distribuito a diverse imprese funebri di Vicenza, nonché reperito presso la sede dell'operatore, lasciano chiaramente intendere ai destinatari che, mediante l'iscrizione all'associazione, sia possibile rendere legalmente certe le proprie volontà *post mortem*. Non equivoche in tal senso paiono, infatti, le espressioni utilizzate nelle due comunicazioni, volte a promuovere l'adesione all'associazione "Società di Cremazione Vicentina" di coloro che intendano scegliere il rito della cremazione: "[...] per legalizzare le tue volontà è stata costituita l'Associazione "Società di Cremazione Vicentina ONLUS." e "tutela la volontà degli associati nel rispetto delle disposizioni di legge [...] diventando soci si evita ogni altra pratica senza dover dipendere dall'assenso dei parenti, non tutti necessariamente disponibili...oggi è possibile, iscrivendosi a questa associazione, rendere legale la propria volontà".

I messaggi pubblicitari diffusi sul quotidiano "la Gazzetta di Parma" in data 18 settembre 2005, 23 e 30 ottobre 2005, 6, 13 e 20 novembre 2005, invitano i lettori a rivolgersi ai singoli delegati di zona (Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Angeli, Cuccarollo, Conterno, Dall'Olio Fabio e Geremia), per assumere informazioni e per iscrizioni all'associazione "Società di Cremazione Vicentina ONLUS".

### **VI.1. La natura pubblicitaria dei messaggi segnalati**

In via preliminare occorre verificare se le comunicazioni oggetto del presente procedimento abbiano natura pubblicitaria ovvero se, aderendo ai rilievi mossi nelle memorie difensive, alle stesse debba invece riconoscersi natura meramente informativa.

Al riguardo occorre precisare che la qualificazione data alla sua comunicazione da parte dell'operatore non assume rilievo determinante, occorrendo invece valutare se il contenuto e la natura del messaggio presentino o meno una oggettiva e specifica finalità promozionale, che sia strumentale all'esercizio di un'attività economica intesa in senso lato. Né, a tal fine, rilievo determinante assume la circostanza che l'operatore si configuri quale associazione senza scopo di lucro. Infatti, in numerosi provvedimenti l'Autorità ha avuto modo di precisare che anche le comunicazioni diffuse da un'associazione che persegue fini solamente ideali possono assumere natura pubblicitaria, nella misura in cui siano volte a promuovere un'attività a contenuto economico, consistente nella prestazione di servizi ai propri iscritti con il pagamento della relativa quota [Cfr. in tal senso Provvedimento n. 13809 - PI4558 - Mutua Esercenti Commercio Milano; Provvedimento n. 13745 - PI4480 - Delegazione AUA; Provvedimento n. 6720 - PI2139 - Lega Tumori; Provvedimento n. 13905 - PI4589 - Club Moto D'epoca Bologna; Provvedimento n. 9569 - PI3157 - Progetto Europa; Provvedimento n. 8602 - PI2889 - Club 3000 Idee.].

Ciò premesso, nel caso di specie, i messaggi oggetto di valutazione sono chiaramente volti a promuovere l'adesione all'associazione "Società di cremazione Vicentina", per il tramite dei delegati di zona, a coloro che intendano scegliere il rito della cremazione. Si ritiene, pertanto, che tali comunicazioni abbiano una indubbia natura pubblicitaria, essendo finalizzate, indipendentemente dalla natura imprenditoriale del soggetto in questione, all'acquisizione di nuovi iscritti, dietro versamento della rispettiva quota di adesione.

### **VI.2. Valutazione dei messaggi diffusi sulla Gazzetta di Parma dell'11 settembre 2005 e tramite dépliant pubblicitario**

Sembra imprescindibile ai fini della valutazione delle comunicazioni pubblicitarie di cui in oggetto premettere una sia pur breve illustrazione della normativa italiana in materia di cremazione. Le disposizioni che in questa sede interessano sono rappresentate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, recante il "Regolamento di polizia mortuaria", ed in particolare dal suo articolo 79, e dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", in particolare dal suo articolo 3 "Modifiche al Regolamento di polizia mortuaria approvato con Decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285". Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, che

l'autorizzazione alla cremazione sia concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una disposizione testamentaria in tal senso manifestata dai parenti più prossimi, oppure attraverso la sua iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

L'iscrizione presso il registro delle persone giuridiche, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, appare pertanto condizione necessaria, ai sensi della normativa in materia, affinché la manifestazione di volontà dell'iscritto garantisca l'accesso alle procedure autorizzative alla cremazione, in luogo della volontà testamentaria in qualsiasi forma espressa o, in mancanza, della manifestazione di volontà espressa dai familiari.

Nel caso in esame, l'associazione "Società di Cremazione Vicentina", in base alla documentazione in atti, non risultava iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato all'epoca della diffusione dei messaggi contestati e, pertanto, non possedeva i requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'autorizzazione alla cremazione.

Pertanto, le espressioni pubblicitarie "per legalizzare le tue volontà [...]" (annuncio pubblicato sulla Gazzetta di Parma in data 11 settembre 2006) e "tutela la volontà degli associati nel rispetto delle disposizioni di legge [...] diventando soci si evita ogni altra pratica senza dover dipendere dall'assenso dei parenti, non tutti necessariamente disponibili [...] oggi è possibile, iscrivendosi a questa associazione, rendere legale la propria volontà" (dépliant pubblicitario), appaiono idonee ad indurre in errore il pubblico dei destinatari facendo loro credere, contrariamente al vero, che l'iscrizione all'associazione indicata comporti la "legalizzazione", ossia la certificazione delle loro volontà *post mortem*, pregiudicandone in tal modo il comportamento economico.

A ciò si aggiunga un ulteriore profilo di ambiguità dovuto alla circostanza che, nonostante l'associazione "Società di Cremazione Vicentina" si accrediti nei messaggi quale "ONLUS", la stessa non è risultata, in realtà, legittimata all'utilizzo di tale qualificazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali", e del Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266, "Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale". Ciò emerge dalla stessa memoria dell'operatore e dalla documentazione in atti, da cui si evince che l'espressione "ONLUS" è stata erroneamente inserita nelle comunicazioni in oggetto.

L'utilizzo di tale acronimo nel contesto dei messaggi in cui l'operatore promette al pubblico la possibilità di attestare le proprie volontà *post mortem* mediante l'iscrizione all'associazione, può indurre i destinatari a

rivolgersi ad essa in via preferenziale rispetto ad altri eventuali operatori del settore sulla base dell'erroneo presupposto che essa abbia ottenuto il riconoscimento quale "ONLUS", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Tale elemento rileva, in particolare, con riferimento ai singoli messaggi pubblicati nei giorni 18 settembre 2005, 23 e 30 ottobre 2005, 6, 13 e 20 novembre 2005, in relazione ai quali di configurano quali operatori pubblicitari oltre all'associazione "Società di Cremazione Vicentina", che in base alle risultanze dell'istruttoria, risulta aver predisposto logo, testi e grafica, anche le singole "imprese funebri delegate di zona", rispettivamente: Angeli, Ce.S.F.A.V., Cuccarollo, Conterno, Dall'Olio Fabio e Geremia.

Tali messaggi, in quanto prospettano la possibilità di rivolgersi alle singole imprese funebri "delegate di zona" al fine di ottenere informazioni ed iscrizioni all'associazione "ONLUS" "Società di Cremazione Vicentina", sono in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della comprovata assenza di tale riconoscimento in capo all'associazione stessa.

Si consideri inoltre la particolare delicatezza del tema, che tocca la sfera intima della persona ed implica scelte di profondo significato, etico e religioso, circostanza che può comportare un abbassamento della soglia critica del destinatario e, pertanto, una sua maggiore vulnerabilità di fronte a comunicazioni pubblicitarie ingannevoli. Si può ritenere, infatti, che il pubblico sia naturalmente portato a dare maggiore credibilità ed affidabilità, e, pertanto, a rivolgersi in via preferenziale ad un operatore del settore che presta la sua attività in qualità di "delegato" di un'associazione senza fini di lucro, riconosciuta come "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

Un breve cenno merita, infine, la contestazione in ordine all'assenza di qualsiasi eventuale pregiudizio da parte dei destinatari delle comunicazioni, in quanto l'organo direttivo dell'associazione "Società di Cremazione Vicentina", non avrebbe ancora deliberato, in realtà, l'ammissione di alcuna impresa funebre. A tale proposito occorre precisare che è ormai principio consolidato sia dell'Autorità, sia anche del giudice amministrativo, quello secondo il quale non è necessario, ai fini della configurabilità della violazione della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, che vi sia un vero e proprio danno patrimoniale, essendo sufficiente la mera influenza che il messaggio è idoneo a dispiegare sulla scelta dei consumatori, orientandone le preferenze a scapito di eventuali soluzioni alternative. La disposizione mira infatti a garantire la libertà di scelta del destinatario del messaggio di autodeterminarsi, al coperto da ogni possibile influenza ingiusta, anche indiretta, che possa anche solo in via teorica incidere sulle sue scelte e sui riflessi economici delle stesse.

## VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a ciascun operatore pubblicitario, Società di Cremazione Vicentina, CE.S.F.A.V., Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Impresa di Servizi Pubblici Angeli di Carraro Livio, O.F. Cuccarollo Gianni, I.O.F. Conterno di Conterno Paolino Domenico, Onoranze Funebri Dall'Olio Fabio e O.F. Geremia di Geremia Giuseppe e Maurizio, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari a 1.000 € (mille euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del servizio prestato ed alla qualifica dell'operatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicare il comportamento economico;

## DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritto al punto II del presente provvedimento, diffusi da: Società di Cremazione Vicentina, CE.S.F.A.V. Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Impresa di Servizi Pubblici Angeli di Carraro Livio, O.F. Cuccarollo Gianni, I.O.F. Conterno di Conterno Paolino Domenico, Onoranze Funebri Dall'Olio Fabio e I.O.F. Geremia Gelindo & C., O.F. Geremia di Geremia Giuseppe e Maurizio, costituiscono per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione; che, per la violazione di cui al punto a), sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 € (mille euro) per ciascuno dei seguenti operatori: Società di Cremazione Vicentina, CE.S.F.A.V. Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Impresa di Servizi Pubblici Angeli di Carraro Livio, O.F. Cuccarollo Gianni, I.O.F. Conterno di Conterno Paolino Domenico, Onoranze Funebri Dall'Olio Fabio e I.O.F. Geremia Gelindo & C., O.F. Geremia di Geremia Giuseppe e Maurizio.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera *b)* deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE (*Fabio Cintioli*)

IL PRESIDENTE (Antonio Catricalà)



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

### Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

*conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.*


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefino naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastrino per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



### Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.




### Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

## Circolare Regione Lombardia 19/SAN/2006 del 14/6/2006 concernente “Strutture ospedaliere: vigilanza nell’ambito delle camere mortuarie

Circolare Federutility SEFIT n. 828 del 06/12/2006

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con la circolare in oggetto si è espressa in materia di vigilanza nell’ambito delle cosiddette camere mortuarie ospedaliere, meglio definibili come servizio mortuario delle strutture pubbliche e private accreditate (in Allegato 1 si riporta il testo del documento).

A tale circolare la Federutility SEFIT ha fatto successivamente seguire una nota di riscontro alla Direzione Generale Sanità sulla possibilità di irrogare sanzioni per violazioni in materia funeraria (Prot. n. 1800/06/AG del 27/09/2006), specificando che:

«La circolare 19/SAN/2006 del 14/6/2006 ... nel precisare compiti della struttura sanitaria nel meritorio tentativo di contenere il fenomeno dell'accaparramento di funerali nelle strutture sanitarie, è incorsa, a nostro avviso, in una imprecisione laddove si rammenta che sono soggetti a sanzione “(...) in caso la violazione si verifichi all’interno di struttura sanita-

ria o socio-sanitaria (irrogabile), dall’ASL, competente alla vigilanza in tali ambiti”.

*In effetti l’ASL è tenuta alla vigilanza ed a segnalare episodi che configurano violazioni regolamentari al Comune nel cui territorio sono avvenute, affinché sia il Comune ad irrogare la sanzione.»*

La posizione espressa da questa Federazione è stata ritenuta dalla Direzione Regionale, con nota del 30/11/2006 di p.n. H1.2006.0051939 che si riporta in Allegato 2, conforme a quanto specificato dalla norma vigente.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D’Ascenzi)

### ALLEGATO 1

#### Circolare Reg. Lombardia n.19/SAN del 14.06.2006 “Strutture ospedaliere: vigilanza nell’ambito delle camere mortuarie”

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali  
 Ai Direttori Generali Aziende Ospedaliere  
 Ai Commissari/Legali Rappresentanti degli IRCCS pubblici/privati  
 Ai Legali Rappresentanti degli Ospedali Classificati  
 Ai Legali Rappresentanti delle Case di Cura  
 e p.c. Ai Sindaci

LORO SEDI

La Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 poneva, tra gli obiettivi da perseguire, la “tutela dell’interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione” e, a tal fine, anche col successivo Regolamento Regionale 6/04, sono stati introdotti vincoli e misure atte a garantire efficacemente il ri-

spetto del principio della scelta, da parte dei cittadini, delle imprese svolgenti attività funebre.

Con Circolare 2/06, relativamente all’ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, è stato in particolare ribadito che “*qualsivoglia scelta di gestione delle camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie, diretta o esternalizzata, dovrà essere improntata al principio della separazione dall’attività funebre, cosicché nessun legame sussista tra chi svolge le funzioni di sorveglianza delle salme o cadaveri e le imprese che si occupano delle esequie e funzioni funebri*” e che “*la Direzione Generale (di ciascuna struttura) porrà in atto misure organizzative necessarie, ivi compresa la dovuta vigilanza, sulle modalità di accesso alle camere mortuarie ospedaliere da parte delle imprese ed evitando che le stesse accedano ai reparti*”.

Pur tuttavia pervengono a questa Direzione segnalazioni di inosservanza di tali misure e del verificarsi di situazioni in chiaro contrasto con la normativa, quali la permanenza presso le camere mortuarie di persona-

le di imprese funebri o la gestione diretta delle strutture ospedaliere da parte di soggetti direttamente o indirettamente legati ad imprese esercenti attività funebre.

È dunque evidente la necessità di ulteriori misure per informare la cittadinanza e per vigilare sull'osservanza delle norme.

In particolare si provvederà a:

- verificare che le funzioni ed attività di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione o il trasporto della salma all'interno della struttura, non siano svolte da imprese funebri;
- predisporre adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all'art. 8, comma 4 della L.R. 22/03 <sup>(35)</sup> e dell'art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale 6/04 <sup>(36)</sup>, con indicazione dell'ufficio cui inoltrare reclami, e mettere a disposizione presso la camera mortuaria rubriche telefoniche della zona;
- informare i parenti del defunto mediante materiale divulgativo, in collaborazione con ASL e Comune, sulle procedure interne adottate a seguito di decesso, con l'indicazione dell'incaricato/l'Ufficio presso cui è possibile rivolgersi per eventuali necessità o esposti/lamentele ed invitando a segnalare contatti non richiesti da parte di imprese funebri;
- informare adeguatamente tutto il personale, dipendente o gestore di servizi, operante nella struttura sanitaria e socio-sanitaria circa la riservatezza delle informazioni relative al decesso di persone ricoverate;
- effettuare verifiche periodiche presso le camere mortuarie: a tal fine si rammenta che le violazioni dell'art. 8, comma 4 e relative norme regolamentari sono soggette a sanzione <sup>(37)</sup>, irrogabili dal Comune

<sup>(35)</sup> “Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione”.

<sup>(36)</sup> “Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari”.

<sup>(37)</sup> “Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative ... da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 4. Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90”.

<sup>(38)</sup> o, in caso la violazione si verifichi all'interno di struttura sanitaria o socio-sanitaria, dall'ASL, competente alla vigilanza in tali ambiti;

- relazionare alla scrivente Direzione, con periodicità semestrale, indicando il numero di servizi funebri o di trasporti di salma, eseguiti dalle diverse ditte, così da evidenziare la suddivisione degli stessi per i deceduti presso ciascuna struttura sanitaria o sociosanitaria.

Nell'invitare le ASL a dare diffusione dei contenuti della presente alle strutture socio-sanitarie del proprio territorio e le SS.LL. a dare piena attuazione alla Circolare, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
(Dr. Carlo Lucchina)

#### ALLEGATO 2

Nota Reg. Lombardia p.n. H1.2006.0051939 del 30.11.2006 “Circolare 19/SAN/2006 Strutture ospedaliere: vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie” – Chiarimenti”

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali  
Ai Direttori Generali Aziende Ospedaliere  
Ai Commissari/Legali Rappresentanti degli IRCCS pubblici/privati  
Ai Legali Rappresentanti degli Ospedali Classificati  
Ai Legali Rappresentanti delle Case di Cura  
e p.c. A Federutility-SEFIT

LORO SEDI

In relazione all'indicazione <sup>(39)</sup> contenuta nella circolare in oggetto, si precisa che la ASL è tenuta alla vigilanza all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ed a segnalare episodi che configurino violazioni regolamentari al Comune, cosicché quest'ultimo possa procedere ad irrogare la sanzione.

Cordiali saluti

Il Dirigente  
(Dr. Luigi Macchi)

<sup>(38)</sup> Art. 33, comma 1 del RR 6/04 : “Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento”.

<sup>(39)</sup> “effettuare verifiche periodiche presso le camere mortuarie: a tal fine si rammenta che le violazioni dell'art. 8, comma 4 e relative norme regolamentari sono soggette a sanzioni, irrogabili dal Comune o, in caso la violazione si verifichi all'interno di struttura sanitaria o socio-sanitaria, dall'ASL, competente alla vigilanza in tali ambiti.”



Cultura

## La via dell'abrogazione

### Una strada verso il miglioramento in polizia mortuaria

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

Lentamente, faticosamente, ma con un impegno che fa ben sperare, il mondo della polizia mortuaria sta cercando di migliorarsi. Il progresso è poco lineare: si procede per tentativi, errori e correzioni. Le vicende del fallimento di riforma del regolamento nazionale <sup>(1)</sup> sono fin troppo note, come pure le difficoltà applicative della L. 130/2001 <sup>(2)</sup>. È anche evidente la scarsa omogeneità della legislazione regionale: proprio alle Regioni va però riconosciuto il merito di avere vivacizzato un ambiente altrimenti condannato all'immobilismo. Non voglio avventurarmi in un commento che prenda in considerazione tutte le novità emerse negli ultimi anni. Da medico igienista preferisco concentrarmi sulle innovazioni che snelliscono la mia attività: in modo particolare sulle abrogazioni di pareri sanitari, nulla osta sanitari, ispezioni sanitarie e via dicendo. La demedicalizzazione della polizia mortuaria non è sicuramente l'aspetto principale <sup>(3)</sup> del processo di miglioramento a cui accennavo ma è l'unico sul quale posso esprimermi con cognizione di causa.

Di seguito esamino le abrogazioni legiferate dal Piemonte, dalla Liguria, dall'Emilia Romagna, cercando poi di individuare quali altre competenze sanitarie sarebbe preferibile eliminare. Se ho tralasciato la Lombardia è solo per motivi di brevità: credo che nessuno, anche non condividendo certe scelte, metta in dubbio l'importanza dell'esperienza lombarda. Temo pure di avere trascurato altri apporti interessanti, ma un esame completo di tutte le norme regionali supera le mie capacità.

<sup>(1)</sup> Periodicamente il nostro direttore, Ing. Fogli, dedica un editoriale alle tristi vicende della riforma dei servizi funerari. Il suo ultimo articolo al riguardo è nel n. 2/2006: non se ne ricavano prospettive incoraggianti.

<sup>(2)</sup> Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", in G.U. n. 91 del 19.4.2001.

<sup>(3)</sup> Per avere osservazioni di più ampio respiro non mancano gli Autori. Vedi ad esempio Carlo Ballotta "Temi caldi in campo funerario" (in ISF n. 1/2006) e "Piccole incoerenze nel nuovo assetto di polizia mortuaria" (in ISF n. 4/2006); Massimo Cavallotti "Lineamenti futuri di gestione cimiteriale" (in ISF n. 1/2006); Sereno Scolaro "Autorizzazioni comunali di polizia mortuaria: quale contesto" (in ISF n. 3/2006).

#### Il Piemonte

La Deliberazione 5 agosto 2002 <sup>(4)</sup> è ispirata al buon senso, a cominciare dall'incipit: "Il Regolamento di Polizia Mortuaria ... è ormai da alcuni anni oggetto di revisione ... ma ... l'iter procedurale non si è ancora concluso. Nell'attuale situazione epidemiologica ed organizzativa esistono valide ragioni tecnico-scientifiche e di opportunità che postulano l'inutilità di alcune norme in esso contenute".

Concedetemi uno sfogo: il richiamo alla validità delle ragioni tecnico-scientifiche rende felice qualunque igienista. Noi, a differenza dei colleghi clinici, siamo strettamente legati al rispetto di leggi e regolamenti: il progresso scientifico ci scorre davanti agli occhi, non possiamo sfruttarlo finché le norme non vengono aggiornate. Quando questo avviene, proviamo una soddisfazione che il resto dei medici non può comprendere <sup>(5)</sup>.

Torniamo all'argomento in questione. Sinteticamente, i punti esaminati dal Piemonte sono: il controllo sui trasporti di salme (compresa l'iniezione antiputrefattiva), il controllo dei carri funebri, l'assistenza alle operazioni cimiteriali, i pareri sui progetti di ampliamento dei cimiteri, sui progetti di costruzione di sepolture private, sui progetti di cappelle private fuori del cimitero. Per ognuno di questi punti viene spiegata l'inutilità di un intervento sanitario: l'unica eccezione è quella del controllo sanitario sui trasporti internazionali di salma, che viene mantenuto, forse per evitare conflitti tra legislazione regionale e legislazione di Stati esteri. Scegliendo a caso, riporto le motivazioni sulla parte cimiteriale: giudicate voi. "I pareri che vengono richiesti al Servizio Igiene e Sanità Pubblica sui progetti per la costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti (intese quindi come ampliamenti ai sensi dell'art. 55), sepolture private e cappelle private fuori dai cimiteri; non sono pareri

<sup>(4)</sup> Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 5 agosto 2002, n. 115-6947 (B.U.R. Piemonte 12/09/2002, n. 37) – "Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 86, 94 e 101 del D.P.R. 285/90: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" - Provvedimenti".

<sup>(5)</sup> Ho descritto questa condizione nell'articolo "La sfida del cambiamento in polizia mortuaria. Riflessioni sul ruolo svolto dai servizi di Igiene Pubblica", in ISF n. 4/2003.

sanitari ma riguardano semplicemente la valutazione di vincoli edilizi, di tecniche costruttive e del dimensionamento di spazi sulla scorta di indicazioni tecniche ... Le verifiche di cui sopra potrebbero avere la finalità di evitare fuoriuscite accidentali di liquami e conseguenti odori, ma non sono evidenti le ragioni per cui debbano essere demandate ad un medico o altro operatore sanitario”.

A me risultano motivazioni chiare ed ineccepibili. L'apparente semplicità della strada seguita dal Piemonte non deve ingannare. Sembra facile eliminare le pratiche inutili, ma l'intricato panorama legislativo italiano finisce con l'ostacolare le migliori buone intenzioni. Nella Fun.News n. 712 del 6 maggio 2005 <sup>(6)</sup> veniamo informati che il Piemonte non intende proseguire nella regolamentazione della polizia mortuaria, in assenza di principi uniformi validi su tutto il territorio nazionale.

### La Liguria

Il Decreto di Giunta Regionale 225/06 <sup>(7)</sup> ricalca nell'impostazione la deliberazione piemontese <sup>(8)</sup>. Il testo (escluse le premesse) è talmente breve da giustificarne la trascrizione integrale: “*DELIBERA Di sospendere temporaneamente a far data dal 1 Aprile 2006:*

1. *Il trattamento conservativo della salma, che sarà effettuato soltanto per il trasporto all'estero o in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo;*
2. *Le attività di verifica dei carri funebri e rimesse di carri funebri di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90;*

<sup>(6)</sup> La rubrica curata dalla signora Elisa Meneghini si chiama Fun News (“notizie divertenti”) perché spesso porta una ventata di umorismo in un ambiente tutt'altro che allegro. Nonostante l'aspetto scanzonato, la rubrica è soprattutto un'importante fonte di aggiornamento.

<sup>(7)</sup> Deliberazione Giunta Regionale Liguria 14/03/2006, n. 225 concernente “*Semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. Sospensione temporanea di procedure in materia di Polizia Mortuaria*”.

<sup>(8)</sup> La somiglianza di intenti è riscontrabile già nel comunicato di accompagnamento, come risulta dal seguente stralcio: “*Nel settore della Prevenzione Sanitaria è in attuazione un processo finalizzato alla dismissione di pratiche considerate inutili ... In tale ambito sono stati presi in considerazione dal gruppo di lavoro misto, Regioni e Ministero, istituito con Decreto Ministeriale nel 2004, anche alcune attività e pratiche ... nel campo della polizia mortuaria ... quali: trattamento antiputrefattivo delle salme, trasporto e manipolazione delle salme, esumazioni ed estumulazioni, certificazioni relative a feretri, carri funebri ed autorimesse per carri funebri, certificazioni e pareri edilizi in materia cimiteriale. La Regione Liguria ... ha provveduto alla sospensione delle attività di carattere sanitario correlate alle attività sopra citate, non supportate da valide ragioni tecnico scientifiche*”. Il comunicato è riportato nella circolare Sefit n. 497 del 20.04.2006 (in ISF n. 3/2006).

3. *La certificazione di conformità del feretro, rilasciata dalle AA.SS.LL., ai sensi degli articoli 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, ad esclusione del trasporto all'estero;*

4. *Le attività di assistenza, da parte delle AA.SS.LL., in occasione di esumazioni ed estumulazioni di cui agli artt. 83, 84, 86 e 88 del D.P.R. 285/90;*

5. *Il rilascio di pareri, da parte delle AA.SS.LL., per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 94 e 101 del D.P.R. 285/90;*

6. *L'autenticazione della firma del medico curante o necroscopo, da parte del Coordinatore Sanitario, di cui all'art. 79 punto 4 del D.P.R. 285/90;*

7. *Le AA.SS.LL. sono tenute a limitare l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri alle circostanze in cui il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esigenza di specifici rischi sanitari”.*

Le differenze rispetto a quanto fatto dal Piemonte sono minime: non viene toccato il parere sanitario per ampliamento cimiteri ex art. 55 D.P.R. 285/90 ed è invece sospesa l'autenticazione della firma ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90.

Neanche il provvedimento ligure è immune da debolezze strutturali, prontamente colte dalla circolare Sefit n. 497/06 che in proposito avverte: “*Ci si trova di fronte ad un atto privo di natura regolamentare, che non è normativo ma amministrativo. E, forse, non a caso la DGR (Liguria) si limita a “sospendere” (e, per giunta, “temporaneamente”) alcune attività*”. È veramente uno strano paese il nostro: chi vuole migliorare le cose deve ricorrere ad acrobazie. A maggior ragione bisogna stimare gli amministratori liguri per avere dimostrato iniziativa e coraggio.

### L'Emilia Romagna

Questa Regione, analogamente alla Lombardia, ha scelto di affrontare tutto l'enorme ambito della polizia mortuaria in maniera organica. Un obiettivo ambizioso, il cui raggiungimento ha comportato una produzione normativa proporzionalmente nutrita <sup>(9)</sup>: per ri-

<sup>(9)</sup> Circolare Regionale n. 20 del 13 novembre 2002 avente per oggetto “*Certificazione ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.R. 285/90 al fine dell'autorizzazione alla cremazione*”; L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19 “*Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*” (in BUR 29/7/2004, n. 105); Determina Regione Emilia Romagna 6/10/2004, n. 13871 “*Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali*”; Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 10/1/2005, n. 10 “*Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”*” (in BUR n. 15 del 2/2/2005); Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7/2/2005, n. 156 “*Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/04*” (in BUR n. 40 del

conoscere le competenze sanitarie superate bisogna analizzare qualche decina di pagine. Nell'espone i risultati della mia ricerca cito gli estremi delle norme esaminate, rimandando alla nota 9 per i dati in esteso.

Il controllo sanitario su ciascun trasporto funebre non è contemplato dall'art. 10 L.R. 19/04, che ai commi 8-9 conferisce all'impresa funebre la facoltà di attestare identità del defunto, apposizione dei sigilli ed osservanza delle norme previste per il trasporto. Relativamente ai trasporti internazionali viene però specificato che l'attestazione dell'impresa sostituisce il certificato di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del D.P.R. 285/90: quindi, per esclusione, viene mantenuta all'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) la competenza del certificato ex art. 27 D.P.R. 285/90 (trasporti verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino).

La presenza di operatori sanitari alle operazioni cimiteriali è esclusa dall'art. 12 L.R. 19/04, "fatte salve situazioni particolari" non meglio specificate.

Il controllo annuale delle auto funebri non è abolito ma viene "addolcito": nel punto 2.5 della delibera 156/05 l'attestato rilasciato dall'AUSL diventa valido a tempo indeterminato. Uguale metodo si osserva per l'autenticazione della firma sul certificato di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato: invece di togliere il vincolo si è preferito cercare di aggirarlo, elaborando con la circolare 20/02 un sistema alquanto astruso<sup>(10)</sup>.

Per il parere sanitario sui progetti di tombe c'è una abrogazione implicita. L'art. 4 co. 1 regolamento 4/06 infatti recita: "I singoli progetti di costruzione di se-

polture private devono essere approntati dal Comune". Non figura il parere dell'AUSL, che è invece esplicitamente menzionato all'art. 2 co. 17 per i progetti di costruzione di loculi aerati<sup>(11)</sup>.

È il momento di fare dei raffronti. Relativamente alle abrogazioni, la Liguria ed il Piemonte hanno fatto meglio e con maggiore chiarezza. L'Emilia Romagna non è intervenuta sull'art. 55 D.P.R. 285/90 e nemmeno sull'art. 101. Addirittura è rintracciabile nelle disposizioni emiliano-romagnole una controtendenza, con l'inserimento di nuovi interventi sanitari<sup>(12)</sup>.

### Altre direzioni

Riepilogando, abbiamo un elenco di pratiche inutili stilato dal Piemonte, al quale si può aggiungere quale contributo ligure l'autenticazione della firma ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90<sup>(13)</sup>. Secondo me ci sarebbero altre pratiche da considerare: le illustro a fini di discussione.

L'art. 43 co. 1 D.P.R. 285/90 prevede un'autorizzazione del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (USL) per il conferimento dell'ossario comune ad istituto universitario: è paradossale, visto che ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 285/90 le ossa umane non sono soggette a prescrizioni igienico-sanitarie<sup>(14)</sup>.

L'art. 7 D.P.R. 285/90 prevede il rilascio da parte dell'USL dei permessi di trasporto e seppellimento di prodotti abortivi: si tratta in realtà di un compito amministrativo, perché la verifica della completezza della

2/3/2005); L.R. Emilia Romagna 27/7/2005, n. 14 (in BUR n. 103 del 25 luglio 2005), art. 29 "Modifiche alla L.R.19/04"; Direttiva Giunta Regionale Emilia Romagna (approvata il 13/2/2006), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) della L.R. 29/7/2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) "Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre ed altre disposizioni in materia funeraria"; Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004" (in BUR n. 69 del 26 maggio 2006).

Un commento personale: con una simile marea di disposizioni si comincia ad avvertire la necessità di un testo unico.

<sup>(10)</sup> Ai sensi della circ. 20/02 la certificazione viene rilasciata dai medici necroscopi previa acquisizione di un certificato del medico curante attestante la stessa cosa (cioè l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato). Si evita l'autenticazione del certificato del necroscopo grazie al fatto che le AUSL debbono inviare a tutti i Comuni l'elenco dei propri necroscopi con le rispettive firme. La macchinosità di questo sistema contrasta con la semplicità delle considerazioni in Delib. Liguria 225/06, di seguito riportate: " ... ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", le firme apposte dai pubblici funzionari non sono soggette a legalizzazione. Inoltre ai sensi della L.130/01 "Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" non viene menzionata l'autenticazione della firma del medico necroscopo apposta sul certificato con il quale si esclude il sospetto di morte dovuta a reato".

<sup>(11)</sup> Senza la circolare Sefit n. 605 del 03/07/2006 (in ISF n. 4/2006) non me ne sarei accorto. È il problema delle abrogazioni implicite: ci vuole un occhio molto esercitato per notarle. Un ulteriore problema è che ci vuole spirito di iniziativa per applicarle.

<sup>(12)</sup> Con l'art. 10 co. 2 L.R. 19/04 il medico (AUSL, convenzionato ecc.) certifica che il trasporto della salma (nella normativa emiliano romagnola c'è una distinzione fra salma e cadavere) può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto di morte dovuta a reato. La delibera 10/05 dispone una collaborazione dell'AUSL nella definizione delle prescrizioni igienico-sanitarie contenute nel regolamento comunale per l'affidamento personale delle ceneri (non nascondo una certa perplessità, visto che le ceneri non sono soggette a prescrizioni igienico sanitarie). Il regolamento 4/06 inserisce una serie di ulteriori obblighi a carico dell'AUSL (vedi art. 1 commi 2-3, art. 2 co. 12, art. 2 co. 17) che per motivi di brevità mi astengo dal dettagliare.

<sup>(13)</sup> Io non mi limiterei ad eliminare l'autenticazione della firma sul certificato di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, ma farei sparire il certificato: sia quello richiesto ai fini della cremazione che quelli richiesti ai fini dell'imbalsamazione, del trasporto di salma (nelle Regioni che lo prevedono) e, quando sarà autorizzabile, della tanatoprassi.

<sup>(14)</sup> Art. 36 co. 1 D.P.R. 285/90: "Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25".

documentazione allegata alla domanda non comporta valutazioni tecniche <sup>(15)</sup>.

L'art. 3 D.P.R. 254/03 <sup>(16)</sup> prevede un'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il trasporto e seppellimento di parti anatomiche riconoscibili: stesso discorso, è un compito amministrativo che prescinde da una qualsiasi valutazione tecnica.

L'art. 7 septies D.Lgs 502/92 <sup>(17)</sup> trasferisce all'USL l'incarico (precedentemente degli Uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità) di rilasciare il nulla osta per l'introduzione ed estradizione di salme da e per l'estero: l'inutilità di un controllo sanitario sui trasporti funebri è ormai ampiamente riconosciuta e per questo nulla osta non si può neanche invocare il rispetto di una normativa internazionale, dato che siamo di fronte ad una norma nazionale.

Per rimpolpare il mio elenco inserisco tra le pratiche su cui riflettere anche i pareri sanitari sulla modifica dei turni di rotazione dei campi di inumazione <sup>(18)</sup>, sulla soppressione dei cimiteri <sup>(19)</sup>, sulle tumulazioni privilegiate <sup>(20)</sup>, sulle deroghe all'obbligo di uno spazio libero nelle tombe per l'accesso diretto al feretro <sup>(21)</sup>.

<sup>(15)</sup> Non sono riuscito a rintracciare i motivi per cui questa competenza venne considerata di natura medica. L'unica traccia di cui dispongo è la risposta dell'Ing. Fogli ad un mio quesito. Il 21 gennaio 2003 alle ore 18.18 l'ingegnere mi inviò una E mail (seguita da un'altra il 30 gennaio alle ore 16.12) nella quale accennava a possibili ragioni di statistica sanitaria.

<sup>(16)</sup> Decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" (in G.U. n. 211 del 11.9.2003). Art. 3 co. 2: "Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio".

<sup>(17)</sup> L'art. 7 septies D.Lgs 502/92 è introdotto dall'art. 7 D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (in supplemento ordinario alla G.U. n. 165 del 16.7.1999). Il trasferimento di funzioni operato dall'art. 7 septies D.Lgs 502/92 è ribadito dal provvedimento 6 dicembre 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (in G.U. n. 14 del 18.1.2001).

<sup>(18)</sup> L'autorizzazione a modificare la durata del turno di rotazione dei campi di inumazione (ordinariamente fissata dall'art. 82 D.P.R. 285/90 in dieci anni) è una delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni. Vedi circolari Sefit n. 4405/2001 e n. 4427/2001.

<sup>(19)</sup> D.P.R. 285/90, art. 96 co. 2: "Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio".

<sup>(20)</sup> D.P.R. 285/90, art. 105: "... Il Ministro della sanità ... previo parere del Consiglio superiore di sanità ... può autorizzare ... la tumulazione ... in località differenti dal cimitero ... quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze ...". È un'altra delle autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite dallo Stato alle Regioni.

<sup>(21)</sup> L'autorizzazione ex art. 106 D.P.R. 285/90 a derogare dal requisito dell'accesso diretto al feretro è prevista dal paragrafo

Concludo con un appunto su di una pratica già citata, l'assistenza ai trasporti funebri. In Emilia Romagna, come abbiamo visto, è stata eliminata la competenza AUSL, con l'unica eccezione dei trasporti verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino <sup>(22)</sup>. Il motivo è intuibile: una legge regionale è gerarchicamente inferiore ad un accordo internazionale. Pertanto, un paio di volte all'anno, mi capita ancora di essere chiamato a verbalizzare la chiusura di un feretro destinato ad uno degli Stati firmatari. In tali occasioni impongo sempre la cerchiatura del feretro con bande metalliche: è una delle prescrizioni. Ogni volta vedo i necrofori scuotere la testa e non riesco a dare loro torto, perché in effetti la misura è anacronistica. Negli anni '30 questo era probabilmente il solo metodo affidabile per scongiurare il fenomeno del rigonfiamento: adesso i dispositivi a valvola sono ammessi dalle varie normative nazionali <sup>(23)</sup> ma la Convenzione di Berlino è rimasta immutata. Ci sarebbe l'opportunità di aderire alla Convenzione di Strasburgo <sup>(24)</sup>. Chissà, magari per il centenario della Convenzione di Berlino sarò accontentato: in fondo mancano appena trenta anni. Visto l'inesorabile aumento dell'età pensionabile non escludo di essere ancora in servizio in quell'epoca. <sup>(25)</sup>

(\* *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

16 e dall'allegato tecnico della Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa" (in G.U. n. 158 del 8.7.1993). Anche questa è una delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni.

<sup>(22)</sup> R.D. 1 luglio 1937 XV, n. 1379 (in G.U. 17 agosto, n. 190) "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937-XV".

Il pregio principale dell'accordo è il fatto di evitare l'assenso della nazione ricevente. Chi ha avuto esperienza dell'inefficienza di certi consolati sa quanto questo significhi in termini di velocizzazione dell'iter autorizzativo del trasporto. Purtroppo, se il principio di base è ancora valido, la parte sulle prescrizioni tecniche è irrimediabilmente invecchiata.

<sup>(23)</sup> Per l'Italia la C.M. 24/93, al paragrafo 9.2, recita: "La funzione della cerchiatura del feretro ... è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione). Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura: qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas ...".

<sup>(24)</sup> La Convenzione di Strasburgo, approvata il 26 ottobre 1973, non contempla l'apposizione di bande metalliche al feretro. Vedi "Trasporti internazionali", di Emanuele Vaj, in ISF n. 2/2005.

<sup>(25)</sup> Articolo redatto il 21.11.2006.



Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. 555,00 €  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. 222,00 €

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Are tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €



Attualità

## Piccole incoerenze nel nuovo assetto della polizia mortuaria (Parte II)

di Carlo Ballotta

### Tumulazione di prodotti abortivi?

Si è presentato un problema piuttosto interessante per i cultori della materia funeraria: Un'impresa di O.F. mi informa che una donna ha espulso due feti dopo 23 settimane di gestazione (come da certificato del sanitario dell'Ospedale) ed i familiari vorrebbero tumularli insieme alle salme dei nonni: uno per ciascun loculo. La ditta di O.F. chiede se ciò sia possibile?

Invero non è disponibile molta letteratura scientifica su questo aspetto così particolare, scabro ed estremo della polizia mortuaria.

La normativa nazionale di riferimento è, comunque, l'art. 7 del D.P.R. 285/90.

Il "nato morto" <sup>(1)</sup> è considerato sotto tutti gli aspetti come cadavere, quindi deve esser racchiuso in una bara con le caratteristiche degli artt. 30 o 75 del regolamento nazionale di polizia mortuaria e sepolto o in tumulo avente le caratteristiche dell'art. 76 D.P.R. 285/90 o inumato in fosse di cui all'art. 73 D.P.R. 285/90. Come rilevato in dottrina il rilascio del certificato di necropsia ai termini dell'art. 8 comma 2 D.P.R. 403/1998 modifica sostanzialmente il sopraccitato art. 7 comma 1 D.P.R. 285/90 (Dr. Daniele Cafini, "La medicina necropsica", corso

di formazione per operatori della polizia mortuaria, anno 2000; edizioni Euroact).

Per nato morto <sup>(2)</sup> si intende il prodotto del concepimento di 28 settimane o più, completamente espulso o estratto dalla madre, che non mostri alcun segno di vitalità, come respiro spontaneo o dopo stimolazioni, pulsazioni cardiache o del cordone ombelicale, o quando l'autopsia non metta in evidenza aria nei polmoni<sup>3</sup>: la natimortalità è quindi identificabile con la mortalità fetale tardiva.

Per la legislazione italiana il limite tra nato ed aborto è posto a 180 gg di amenorrea (25 sett. + 5 gg). A ben vedere il "nato morto" dovrebbe tecnicamente esser ritenuto come un prodotto abortivo o un feto, distinguendosi da quest'ultimi solo per il grado di maturità intrauterina raggiunto (Serenio Scolaro, La Polizia Mortuaria, Maggioli Editore, Pag. 71).

La regione Emilia Romagna sembra, però discostarsi da questo orientamento, poiché con l'art. 2 comma 9 del recente regolamento 23 maggio 2006 n. 4 parifica i nati morti ai prodotti abortivi <sup>(3)</sup>, prescrivendo per queste due fattispecie semplicemente

<sup>(1)</sup> Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9/7/1999 all'articolo 1 (Accertamenti per la diagnosi precoce delle malformazioni), comma 2, recita: "...Per i nati morti devono essere eseguiti gli esami autoptici, gli accertamenti anamnestici previsti nella visita medica e, qualora ritenuti necessari gli esami strumentali e l'esecuzione di fotografie... L'esito degli accertamenti anamnestici, obiettivi e strumentali, anche in caso di risultato negativo deve essere registrato nella cartella neonatale di tutti i nati, vivi o morti."

<sup>(2)</sup> La definizione di nati-mortalità o di nato morto si basa su criteri non univoci tra le varie nazioni, essa fa parte del più vasto capitolo della mortalità fetale che comprende anche l'aborto. L'OMS ha raccomandato di suddividere le morti fetali sulla base della durata temporale della gestazione:

a) morti fetali precoci: <20 sett. EG  
b) morti fetali intermedie: 20-28 sett EG  
c) morti fetali tardive: > 28 sett EG

<sup>(3)</sup> La posizione della regione Lombardia è invece chiaramente espresso con il paragrafo 4 della Circolare 30 maggio 2005 n. 21, ma non si rilevano differenze dalla normativa nazionale.

fosse adeguate alle dimensioni del feretro, senza indicare precise misure <sup>(4)</sup>.

Sulla sottile e spesso fuorviante differenza linguistica tra feti e prodotti abortivi si potrà proficuamente consultare l'articolo a firma del Dr. Andrea Poggiali intitolato: "Tracce di polvere nel prossimo regolamento di polizia mortuaria" pubblicato su I Servizi Funerari n. 4/2000.

I prodotti abortivi, invece, sono pur sempre costituiti da materiale biologico umano e la legge italiana li distingue in base ad un criterio cronologico.

Se l'età di gestazione è compresa tra le 20 e le 28 settimane o ancora se si sono compiute le 28 settimane di età intrauterina il prodotto abortivo è assimilabile ad un piccolo "cadavere" oggetto di pietà e va smaltito (mi si perdoni la brutalità, quasi empia, del termine) in cimitero attraverso l'inumazione. Per l'individuazione del cimitero territorialmente competente si applica l'art. 50 del D.P.R. 285/90.

In una sola buca possono esser interrati anche più "feretrini" contenenti prodotti da concepimento, secondo un altro filone della dottrina, invece, la fossa distinta dalla altre deve obbligatoriamente essere presente nel caso di presenza di autorizzazione di sepoltura, cioè nell'evenienza di cui al comma 1 dell'art. 7, e del comma 2 dell'art. 7 (in sostanza per tutti i casi di nati morti e feti dalle 20 alle 28 settimane).

C'è, però una piccola contraddizione, infatti se non c'è autorizzazione alla sepoltura in cimitero su attivazione dell'ASL <sup>(5)</sup> non sussisterebbe alcun titolo <sup>(6)</sup> perché detti "feretrini" fossero avviati a sepoltura in cimitero.

A richiesta dei soli genitori (questa potestà non si estende agli altri congiunti secondo *jure sanguinis* e principio di pozionalità), però, per ovvie ragioni morali possono esser ricevuti in cimitero anche

<sup>(4)</sup> Sarà il regolamento locale o, in assenza, l'ordinanza del Sindaco che regola inumazioni ed esumazioni a stabilire dette misure.

<sup>(5)</sup> Gli oneri di smaltimento sono a carico della struttura sanitaria che ha "prodotto" il feretro o il rifiuto ospedaliero se, naturalmente, gli aventi titolo a disporne non esercitano il loro diritto di disposizione e richiedono diversa destinazione.

<sup>(6)</sup> Secondo un certo filone della dottrina basato soprattutto sulla prassi adottata da diverse strutture sanitarie, in tutti i casi in cui non vi fosse permesso di seppellimento (art. 7 comma 2 D.P.R. 285/90) eventuali prodotti abortivi sarebbero stati assimilabili a parti anatomiche riconoscibili non richieste dagli aventi diritto a disporne e quindi seppellibili in forma indistinta, quest'interpretazione risulta molto forzata e forse anche illegittima dopo l'emanazione del D.P.R. 254/2003 con cui si è finalmente dettato un criterio univoco per definire la fattispecie medico-legale di "Parte anatomica riconoscibile".

prodotti da concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane se non richiesti dai genitori sono equiparati, invece, a rifiuti speciali ospedalieri al pari delle parti anatomiche non riconoscibili ai sensi del D.M. 26 giugno 2000 n. 219 ora abrogato dal più recente D.P.R. 254/2003 e vanno avviati alla termodistruzione <sup>(7)</sup>.

Le relative autorizzazioni a sepoltura e trasporto sono rilasciate dall'ASL competente per territorio, per la cremazione, invece la potestà autorizzativa rimane in capo al comune e quindi occorre la firma congiunta del funzionario ASL (per il trasporto) e del dirigente comunale per l'incinerazione.

Sarà l'ASL ad individuare il veicolo idoneo per il trasporto e le modalità di esecuzione dello stesso, anche per evitare durante la movimentazione dei contenitori eventuali percolazioni <sup>(8)</sup>.

Dunque anche un feto di sole 23 settimane di gestazione può esser sepolto in cimitero ed il D.P.R. 285/90 parla genericamente in termini di sepoltura senza specificarne il tipo, ossia se la sepoltura debba essere a sistema di inumazione o di tumulazione <sup>(9)</sup>.

Il D.P.R. 285/90 con l'art. 49 ed ancor più il Regio Decreto 1265/1934 con il suo art. 337 considerano l'inumazione come la naturale metodologia di sepoltura per i cadaveri, e le parti di essi <sup>(10)</sup>, volta alla loro scheletrizzazione <sup>(11)</sup>, tuttavia anche e soprattutto dopo l'art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26 che, introducendo l'onerosità delle operazioni cimiteriali, ha indirettamente rafforzato il concetto della sepoltura letta come un atto di disposizione in termini di pietas e diritti personalissimi, parti anatomiche riconoscibili e prodotti a-

<sup>(7)</sup> Si nota subito una forte differenza anche semantica: i prodotti abortivi che assurgano alla dignità di cadaveri vanno smaltiti in cimitero attraverso inumazione o cremazione, quegli altri invece, essendo semplici rifiuti ospedalieri, sono avviati all'inceneritore.

<sup>(8)</sup> Diverse ditte di articoli funebri propongono contenitori in materiale "leggero" e facilmente decomponibile foderati internamente con un dispositivo plastico e biodegradabile in grado di garantire la perfetta impermeabilità per il tempo strettamente necessario al trasporto ed alla sepoltura.

<sup>(9)</sup> La tumulazione di prodotti abortivi è espressamente prevista dal paragrafo 4 della circolare Regione Lombardia 30 maggio 2005 n. 21.

<sup>(10)</sup> Per le sezioni di essi intese come parti anatomiche riconoscibili la gestione autorizzatoria dopo il D.P.R. 254/2003 è transitata in capo all'ASL.

<sup>(11)</sup> Ai termini del combinato disposto tra gli artt. 56/5, 60/2, 67, 68., 82/2, 82/3, 85, 86/5 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria il fine ultimo di permanenza dei cadaveri nel sepolcro è la loro mineralizzazione, ossia la completa distruzione di tessuti, organi e parti molli sino alla raccolta delle ossa.

bortivi possono esser tumulati ovviamente dietro la corresponsione del canone di concessione per loculo, celletta, ossario ...

La stipula del contratto di concessione diviene essa stessa titolo di sepoltura, poiché la tumulazione si configura sempre come una sepoltura privata.

La tumulazione dei feti pone, però, un problema di ordine tecnico, ossia i requisiti costruttivi delle casse, essi dovrebbero esser calcolati sull'effettiva quantità di materia organica <sup>(12)</sup> da racchiudere entro queste piccole bare.

Nel silenzio del legislatore si useranno le comuni bare da tumulazione per neonati anche se certe misure igienico sanitarie (spessore del legno e dello zinco, valvola depuratrice, materassino assorbente) sembrano francamente un po' eccessive.

Il feto confezionato entro bara da tumulazione è a tutti gli effetti un feretro da tumulazione ed ai sensi dell'art. 76 comma 1 D.P.R. 285/90 e del paragrafo 13.2 Circ. Min. 24/1003 in un loculo può esser murato un solo feretro, pertanto non è ammissibile la richiesta di tumulare i 2 feti negli stessi loculi dei nonni.

Questa norma è molto (e forse troppo restrittiva) perché, in verità, una bara per neonato non è comparabile per massa e dimensioni, alla cassa per un adulto. La Lombardia, con l'art. 15 comma 10 del suo regolamento regionale 6/2004 è intervenuta in questo senso permettendo, in deroga al principio generale della sepoltura unitaria, di tumulare madre e figlio entrambi morti durante il parto nella stessa bara superando l'imperfezione dell'art. 74 D.P.R. 285/90 in forza del quale madre e neonato avrebbero solo potuto essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa purché la loro destinazione fosse stata l'inumazione.

Sarebbe, comunque, interessante consultare l'ASL, anche perché è proprio l'Autorità Sanitaria a dover predisporre tutte le autorizzazioni.

I 2 feti avendo acquisito lo status di "corpi umani da tumulare" <sup>(13)</sup> ex art. 7 comma 2 D.P.R. 285/90, difficilmente potrebbero anche esser raccolti nella stessa bara, per il principio implicito nel nostro ordinamento di polizia mortuaria desumibile, per

<sup>(12)</sup> Per il trasporto nei casi di cui all'art. 32 D.P.R. 285/90 se si segue la lettera della Legge dovrebbe esser praticata addirittura la siringazione cavitaria, magari riducendo la quantità di formalina in rapporto alla reale massa del corpo da trattare.

<sup>(13)</sup> L'art. 77 del D.P.R. 285/90 parla genericamente di "salme" destinate alla tumulazione, prescrivendo l'uso di una bara stagna di cui agli artt. 30 e 31. Proprio in forza dell'art. 31 potrebbe esser autorizzato l'impiego di materiali diversi dal legno o dal nastro metallico, tali, però, da garantire nel tempo la perfetta impermeabilità.

converso proprio dall'art. 74 D.P.R. 285/90, secondo cui occorre sempre un cofano per ciascun cadavere.

È importante evidenziare sempre il doppio binario tra inumazione e tumulazione.

L'inumazione per cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, nati morti e prodotti abortivi è la tecnica istituzionale di sepoltura procedibile d'ufficio, perché è un'esigenza di ordine pubblico la rimozione dei morti dalle terre dei vivi e la neutralizzazione delle loro ammorbanti percolazioni.

La tumulazione, invece, presuppone SEMPRE un atto di disposizione che si estrinseca come l'esercizio del diritto personalissimo di DAR SEPOLTURA (ed a titolo oneroso) in termini di *pietas* e suffragio per i defunti e nella fattispecie in esame l'art. 7 comma 3 D.P.R. 285/90 allude proprio ad un gesto d'amore da parte dei genitori per il prodotto da concepimento di età inferiore alle 20 settimane che si risolve proprio in un atto di disposizione.

#### **Regione Lombardia: per la consegna delle ceneri occorre ancora il verbale di cui all'art. 81 D.P.R. 285/90?**

Per il trasporto del cadavere al forno crematorio e da questo al Comune di tumulazione delle ceneri o loro dispersione in cinerario comune ex art. 80 comma 6 del regolamento nazionale di polizia mortuaria il D.P.R. 285/1990 prevedeva con l'art. 26 comma 1 che l'autorizzazione al trasporto fosse data con un unico decreto.

Né la legge regionale lombarda 18 novembre 2003 n. 22 né il regolamento attuativo 9 novembre 2004 n. 6 dispongono nulla a riguardo, ma con il paragrafo 7 della circolare esplicativa 30 maggio 2005 n. 21 il legislatore lombardo ha precisato che anche per i trasporti funebri all'interno dei confini della Lombardia (se ci fosse exterterritorialità varrebbe il solo D.P.R. 285/90) si segue lo stesso regime autorizzatorio delineato dagli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 285/90, mentre competente al rilascio delle autorizzazioni è sempre l'autorità comunale. La domanda allora sorge spontanea: l'autorizzazione di trasporto dal comune di decesso verso l'impianto di cremazione e in un secondo momento al luogo di destinazione ultima delle ceneri sarà ancora come prima, cioè formalizzata in unico decreto? sarà necessario un richiamo allo stesso D.P.R. 285/90 in qualità di unica norma nazionale di riferimento? In dottrina (Serenò Scolaro) si esprime l'avviso che le parti del D.P.R. 285/1990 non espressamente modificate o novellate rimangano vigenti. la tecnica legislativa adottata dalla Lombardia, come rilevato da



acuti osservatori, si presta a diverse ambiguità interpretative, proprio a causa del suo rapporto a geometria variabile con il D.P.R. 285/90.

Il paragrafo 6 della circolare 30 maggio 2005 n. 21 precisa come l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri debba essere contestuale rispetto all'autorizzazione alla cremazione.

È, allora, possibile accordare un'unica autorizzazione nella quale si consentano simultaneamente:

- 1) la cremazione
- 2) la dispersione ceneri?

Teoricamente, si nel senso che le due autorizzazioni si perfezionano nella stessa unità di tempo (e di luogo), però, poiché per la dispersione va permessa utilizzando il modello n. 5 D.G.R. 20678 del 21/1/2005, nei fatti non è possibile far confluire i due provvedimenti in un'unica autorizzazione.

La procedura burocratica dettata dall'art. 7 comma 5 della legge regionale n. 22/2003 per la consegna delle ceneri si appesantisce, poiché in caso di cremazione necessita anche una dichiarazione degli aventi titolo circa la sistemazione finale dell'urna o delle ceneri (oltre all'autorizzazione alla cremazione, al trasporto dell'urna e alla dispersione o affidamento). Tale dichiarazione deve essere redatta almeno in triplice copia: una consegnata al gestore dell'impianto, una da consegnarsi al comune di decesso e una che segue l'urna.

Questo passaggio della Legge piuttosto controverso è poi implementato dagli artt. 13 comma 2 e 14 comma 6 del regolamento n. 6/2004 e dagli allegati n. 5 e n. 6 alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005

Il documento di cui all'art. 7 comma 5 come ulteriormente precisato dalla Circ. 9 febbraio 2004 n. 7 deve essere compilato dagli interessati in triplice copia e consegnato al comune di decesso che autorizza la cremazione assieme agli altri incartamenti necessari per l'istruttoria e deve essere consegnato tramite l'addetto al trasporto al responsabile dell'impianto di cremazione che provvederà a restituirne un esemplare al comune ove è avvenuto il decesso.

La regione Lombardia, tuttavia, non ha chiarito se il ritiro delle ceneri da parte dei familiari, dell'esecutore testamentario o dell'impresa titolare del servizio funebre debba esser ritualizzata con l'apposito verbale di cui all'art. 81 D.P.R. 285/90.

Il quesito non è per nulla peregrino, poiché tra il verbale di cui all'art. 81 D.P.R. 285/90 e l'atto di cui all'art. 7 comma 5 della legge regionale lombarda ci sono notevoli analogie sul piano funzionale, essi infatti, tendono, per certi aspetti a sovrapporsi.

Entrambi, infatti, sono sottoscritti in triplice copia; il processo del loro perfezionamento, però è speculare e contrario: l'uno, infatti, viene predisposto a monte di tutto l'iter autorizzatorio, ossia nel comune di decesso l'altro, invece (il verbale di cui all'81 D.P.R. 285/90), a valle, ovvero al momento della consegna delle ceneri da parte del responsabile del cimitero su cui insiste il crematorio (paragrafo 4.1 lettera f) della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24).

Il documento di cui all'art. 7 comma 5 potrebbe configurarsi come un titolo di viaggio "minimo" in sé necessario e sufficiente per attuare l'ultima parte del trasporto (quella verso la località di conservazione o dispersione) perché indica il luogo dove le ceneri saranno custodite o sparse ed è riconducibile al comune di decesso cui spetta pur sempre approntare preventivamente tutte le autorizzazioni; a questo punto il decreto di trasporto ex art. 26 comma 1 D.P.R. 285/90 diverrebbe ridondante, se non superfluo, mentre occorrerebbe pur sempre un decreto di trasporto dal comune di decesso sino al crematorio. La modulistica ufficiale della Regione Lombardia, però, prende in considerazione solo le fattispecie di affido personale e dispersione, qualora le ceneri siano più tradizionalmente tumulate o disperse in cimitero non esiste una forma in cui produrre dichiarazione degli aventi titolo circa la collocazione finale dell'urna secondo il disposto dell'art. 7 comma 5 legge regionale lombarda 18 novembre 2003 n. 22.

Certo, il diritto realmente vissuto dagli operatori della polizia mortuaria deve ancora elaborare una prassi capace di superare queste piccole lacune, ci vuole tempo, possiamo, comunque trarre qualche conclusione: la riforma lombarda si concentra soprattutto sui due istituti più innovativi e naturali correlari della scelta cremazionista, cioè conservazione delle urne presso domicili privati e dispersione in natura delle ceneri, tutti e due si basano su di un comune concetto fondativo, ovvero l'uscita delle ceneri dal circuito cimiteriale.

Il verbale di cui all'art. 81 D.P.R. 285/90, al contrario è strutturato attorno al principio opposto: l'obbligo di tumulare o disperdere le ceneri in cimitero, infatti la copia "vettoriale" al seguito dell'urna coerentemente dovrebbe esser archiviata agli atti del cimitero di arrivo e, così, potrebbe mantenere la sua validità residuale qualora la collocazione delle ceneri, in forma distinta o promiscua avvenga unicamente entro il recinto cimiteriale.

Informatica

## WiMAX: un passo avanti e due indietro

di Nicola Bortolotti

Due numeri fa, proprio su queste pagine, la debole azione dell'ex ministro Stanca in materia di "digital divide" (ossia il "divario digitale", quella mancanza di "pari opportunità" tecnologiche che – in maniera del tutto ... equa nella sua iniquità – affligge il nostro paese senza fare differenze tra Nord e Sud) veniva definita come una delle più grandi occasioni mancate dal defunto Ministero per l'Innovazione.

### Imbarazzanti differenze

In effetti, la disponibilità "a macchia di leopardo" sul territorio italiano di quella che ormai può essere definita come un'infrastruttura non meno essenziale di acqua e corrente elettrica – ossia il collegamento ADSL, banalmente definibile "Internet ad alta velocità e basso costo" – assume contorni grotteschi e imbarazzanti. Si prenda ad esempio, nella figura 1, una cartina della città dove viene realizzata questa rivista: Ferrara (per la cartografia digitale online c'è ormai un'amplissima offerta, e la scelta è caduta sul "tradizionale" e cliccattissimo Tuttocittà di Seat Pagine Gialle, all'indirizzo <http://www.tuttocitta.it>). La parte grigia rappresenta una zona di poco "fuori porta" (3 Km in linea d'aria dal centro, come evidenziato, e poco più di uno dalla zona maggiormente urbanizzata), e ne rappresenta uno dei polmoni produttivi: si tratta della storica zona "PMI" della città estense, Piccola e Media Industria, a ridosso del polo petrolchimico, così caratteristica e caratterizzante da essere stata a suo tempo inserita nelle aree "obiettivo 2" della provincia. Non è pressoché servita da mezzi pubblici ma, ormai tutti sanno – fuorché gli amministratori così solerti a bloccare il traffico, pur consapevoli che la principale correlazione degli inquinanti è con le condizioni atmosferiche – che nel nostro paese l'automobile non è un lusso bensì una necessità lavorativa ...

La sorpresa – tra una costosa iniziativa pubblica e l'altra, interventi dalle dubbie ricadute e spesso solo

nominalmente a sostegno delle PMI, tra un pomposo convegno e un corso di formazione più o meno formativo – è apprendere che le piccole e medie industrie di quella zona, con tanti saluti alla "incubazione" tecnologica, non possono usufruire di collegamento ADSL. Ci sono solo due alternative possibili: o il telefonino (dai costi proibitivi) o la più pregiata (e tariffata "a traffico", dunque non "flat") HDSL, che ben si addice a realtà più evolute e fortemente orientate al web, ma è assolutamente sproporzionata rispetto al target tipico di quella zona industriale.

### WiMAX, un percorso ad ostacoli

Ma cosa è avvenuto, nel frattempo, per spingere questa rubrica a ritornare su un argomento trattato così di recente? Che con gran rullio di tamburi è stata annunciato che "i Ministri della Difesa Arturo Parisi e delle Comunicazioni Paolo Gentiloni hanno raggiunto un'intesa per l'avvio in Italia delle nuove tecnologie di telecomunicazioni wireless, approvando il percorso per l'introduzione del Wi-Max in Italia".

Con l'acronimo WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) si indica un marchio di com-




Figura 1




Figura 2

patibilità (anche se, nell'uso comune, si tende a identificare con questa sigla la tecnologia sottesa) che riguarda apparecchiature di rete wireless (senza fili) complementari al sempre più diffuso (anche in ambito domestico) Wi-Fi: laddove la vocazione al Wi-Fi è la copertura di piccole aree, solitamente all'interno degli edifici, il WiMAX – caratterizzato da maggiore velocità e distanza – si candida simultaneamente sia come alternativa al cavo per la copertura del cosiddetto “ultimo miglio”, ossia il tratto che va dalla centrale telefonica di zona sino alla casa o ufficio

dell'utente, sia per far giungere una connettività dati a larga banda stile ADSL anche nelle zone periferiche che sarebbe antieconomico servire.

Nella situazione ferrarese di “digital divide” sopra citata, decisamente paradigmatica, non occorrerebbe aspettare il WiMAX per soddisfare l'esigenza di traffico dati delle piccole e medie industrie: sarebbe solo sufficiente un pizzico di buona volontà da parte del gestore telefonico unita a un minimo di sensibilità e lungimiranza da parte delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Certo è, tuttavia, che con una infrastruttura WiMAX (che può arrivare a svariate decine di chilometri con un segnale di ottima qualità) il problema non si porrebbe neppure.

Si aggiunga il fatto che, grazie alle liberalizzazioni sul Wi-Fi della passata legislatura, un po' di intraprendenza avrebbe consentito la realizzazione di un link wireless già ora, e le interessantissime sperimentazioni radioamatoriali lo hanno ampiamente dimostrato: non solo sono possibili collegamenti punto-punto oltre i dieci chilometri, ma anche una impressionante copertura omnidirezionale di sedici chilometri di diametro e di buona qualità realizzata con materiale assai comune e di basso costo (un'antenna col-lineare fatta di spezzoni di cavo coassiale per l'Access Point e una parabola televisiva opportunamente modificata per l'adattatore di rete dall'altra parte, si veda ad esempio il sito <http://www.is0grb.it/wifi/bottom.shtml>). Da notare fra l'altro che, mediante una soluzione simile basata sul Wi-Fi e antenna col-lineare omnidirezionale ad alto guadagno (magari autocostruita con un filo di rame, come quella in figura 2) posta in posizione baricentrica (o, eventualmente, installando

più di un Access Point), sarebbe possibile coprire agevolmente un cimitero permettendo a chiunque fosse dotato di portatile o palmare di connettersi ad una apposita Intranet cimiteriale dedicata ai visitatori, nonché di effettuare telecontrollo e sorveglianza mediante telecamere wireless.

### WiMAX all'italiana, sarà un flop?

Tornando al “digital divide” italiano, e sempre senza bisogno né di WiMAX né di Wi-Fi, la soluzione più logica per le zone non coperte da ADSL sarebbe quella del cellulare UMTS (o Edge), che tuttavia risulta scarsamente praticabile a causa dei costi. Esiste – infatti – un solo gestore che ha mantenuto a listino un'offerta realmente “flat” (ossia a prezzo fisso, indipendentemente dal tempo di collegamento e dalla quantità di byte scambiati) mentre tutti gli altri propongono flat contingentate con contratti più o meno vincolanti che comunque prevedono, una volta esaurito un ondivago “bonus”, l'applicazione delle tariffe ordinarie per il traffico dati, che sono impraticabili per qualunque società.

Ma perché le tariffe UMTS in Italia (come già quelle GPRS) sono così elevate? Una delle ragioni risiede nel fatto che – a suo tempo, seguendo l'esempio della quasi totalità delle altre nazioni europee – venne esperita un'asta per l'assegnazione (a carissimo prezzo) delle licenze. Sommando tali costi a quelli degli impianti, e non potendo ricaricare più di tanto le chiamate ordinarie in fonia pena l'uscita dal mercato, a farne le spese sono stati – more solito – i collegamenti dati; e, grazie a questa miopia, l'UMTS langue e viene schiacciato dal WiMAX (nei paesi ove già esiste).

Citare la storia dell'UMTS non è casuale. In Italia il WiMAX non ha ancora preso il via, ma lo zuccherino di questa legislatura ha più l'aspetto di una polpetta avvelenata.

Ci sono, infatti, tutte le premesse perché il WiMAX italiano segua le fortune non esaltanti dell'UMTS, e questo per due ragioni: nel comunicato ministeriale del 27 dicembre scorso prima citato, si desume che l'avvio sarà particolarmente lento, con pochi lotti di frequenza disponibili; ma, e questo è assai più preoccupante, si legge che “*gli investimenti necessari [a*

Is being profiled. Please stand by. . .

Total elapsed testing time: 4.987 seconds

**PASSED** **TruStealth Analysis** **PASSED**

Your system has achieved a perfect "TruStealth" rating. Not a single packet — solicited or otherwise — was received from your system as a result of our security probing tests. Your system ignored and refused to reply to repeated Pings (ICMP Echo Requests). From the standpoint of the passing probes of any hacker, this machine does not exist on the Internet. Some questionable personal security systems expose their users by attempting to "counter-probe the prober", thus revealing themselves. But your system wisely remained silent in every way. Very nice.

Port	Service	Status	Security Implications
0	cnlp	Stealth	There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that a port (or even any computer) exists at this IP address!
21	FTP	Stealth	There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that a port (or even any computer) exists at this IP address!
22	SSH	Stealth	There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that a port (or even any computer) exists at this IP address!
23	Telnet	Stealth	There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that a port (or even any computer) exists at this IP address!
25	SMTP	Stealth	There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that a port (or even any computer) exists at this IP address!

**Figura 3**

riallocare i sistemi radar fissi e mobili della Difesa e gli assetti di telecomunicazione interforze e di polizia per lasciare libere le frequenze destinate al WiMAX] deriveranno in parte da appositi capitoli del bilancio dello Stato ed eventualmente anche dal mercato WiMax”.

Visti i costi iperbolici degli apparati tecnologici a standard militari, ciò lascia presagire una sola cosa, come era facile prevedere e – non a caso – è stato ipotizzato anche da una testata online specializzata normalmente benevola nei confronti dell’attuale esecutivo come ZeusNews con un articolo dal titolo eloquente, reperibile all’indirizzo <http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=5293&numero=860>: “A giugno il WiMax, preparate il portafogli (...) si sente puzza di costose aste a carico dell’utente”.

Un avvio al rallentatore e costoso, quindi, che – anziché restringere il gap con il resto del mondo – lo allargherà definitivamente e forse irrimediabilmente, e tutto questo mentre la tecnologia continua a correre, tanto che velocità dell’ordine di un gigabit al secondo tra apparati mobili non sono più un’utopia ...

E – nel frattempo – l’Authority per le Telecomunicazioni osserva passivamente, dilazionando sempre più la data del rilascio della carta dei servizi per l’ADSL (tanto che, ancora oggi, un utente che voglia cambiare gestore si trova in un limbo senza connessione della durata minima di due settimane, il tutto senza alcuna giustificazione tecnico-organizzativa) e focalizzando la propria ben retribuita azione su aspetti sempre più marginali e obsoleti dell’universo delle comunicazioni contemporaneo, teso verso il VoIP e – dunque – l’integrazione fonia-dati.

### Wi-Fi a rischio

Parlando di wireless e Wi-Fi non si può fare a meno di sottolineare come, ancora oggi, vi sia un preoccupante numero di reti senza fili non protette nei confronti di accessi non autorizzati.

È sufficiente un breve “wardriving” (un neologismo che indica proprio l’andare a caccia di Access Point) in un qualsiasi comune italiano anche piccolo, purché servito dall’ADSL, per agganciare un numero impressionante di reti totalmente “nude” nei confronti di un collegamento anonimo dall’esterno e che consentono l’accesso a Internet; il tutto con un banale PC portatile e senza nemmeno il bisogno di un’antenna esterna.

È bene ricordare il fatto che installare una rete wireless senza protezione è un’azione del tutto sconsigliata, sia perché rende visibile la propria rete privata e/o aziendale, sia perché un malintenzionato potrebbe compiere azioni penalmente rilevanti tramite Internet per le quali verrebbe poi inevitabilmente perseguito l’ignaro titolare dell’utenza telefonica/ADSL.

Deve dunque rappresentare un imperativo categorico almeno l’attivazione sul proprio router/wireless access point del protocollo WPA-PSK (il vetusto WEP, seppur meglio di nulla, non offre un’adeguata protezione in quanto facilmente “craccabile”).

### Alzare gli scudi

Un altro controllo doveroso, che impegna un minuto ed è del tutto gratuito, è quello che riguarda la visibilità verso Internet della propria rete, verificando se vi siano “porte” TCP/UDP riconoscibili dall’esterno. È sufficiente collegarsi al sito della Gibson Research [www.grc.com](http://www.grc.com), scegliere il percorso “Shields Up!!” e controllare prima il “File Sharing” (accertandosi che la porta 139 e il protocollo NetBios siano nascosti) per poi passare alle “Common Ports”: ne dovrebbe risultare (a meno che non si sia un provider, o si abbia un server aziendale accessibile dall’esterno) un quadro simile a quello della figura 3, grazie al fatto che la maggior parte di modem/router con funzionalità NAT ha oggi integrato al suo interno anche un firewall in grado di rendere stealth (ossia non solo inaccessibili ma anche invisibili) le porte TCP/UDP.

The screenshot shows the Comodo website interface. At the top, there's a navigation menu with links like 'Products', 'Free Products', 'Partners', 'Resources', 'Corporate', 'Support', 'Research', 'Services', and 'Contact'. A main banner features a shield icon and the text: "And you can download it now for Free. Free forever! No renewals fees!". Below this, there are links for "LEARN MORE" and "DOWNLOAD FOR FREE". To the right, a "Latest News" section lists two articles from December 2006. At the bottom, there are four columns of product information: "PKI Certificate Solutions", "Free (means Free) Products" (listing Comodo Firewall, AntiVirus, Email Security Certificate, Password Manager, and Server Scanning), "To improve online sales" (listing vulnerability scanning, credit card loggers, and TrustFax), and "Support" (listing forums, SSL certificate support, and secure server development).

Figura 4

### Protezione gratuita

Per finire una segnalazione, che riguarda un software antivirus inconsuetamente gratuito anche per utilizzo aziendale. Si tratta di Comodo (<http://www.comodogroup.com>), la cui descrizione recita, senza ambiguità: “Comodo AntiVirus 1.1 beta, all subsequent beta versions and the final release version will each be available free to both home and business users”.

L’offerta gratuita Comodo Group, peraltro, non si limita all’antivirus ma contempla anche un Firewall.

## Cultura **L'imbalsamazione in Italia** Risultati di una interessante ricerca

di Emanuele Vaj

In un articolo precedente (n. 3/06) abbiamo illustrato il trattamento di imbalsamazione delle salme praticato dagli antichi Egizi.

Come abbiamo già detto, quando si fa riferimento alla conservazione delle salme, in generale e automaticamente il nostro pensiero va all'Egitto.

Però, per quanto macabra possa apparire, la mummificazione (o pietrificazione) dei morti è un argomento che ha riscosso, nel corso dei secoli, forte interesse da parte di scienziati e alchimisti.

Abbiamo così voluto effettuare una specifica ricerca, limitandoci all'Italia (intesa come entità geografica e non politica).

Una ricerca che ci ha fornito risultati interessanti e che crediamo siano sconosciuti anche alla maggioranza degli "addetti ai lavori".

Infatti, sono stati diversi coloro che si sono interessati all'argomento; personaggi che si sono cimentati nella ricerca di una formula atta a consentire la conservazione dei cadaveri il più lungo possibile.

Nomi sconosciuti, qualcuno noto e anche una vera sorpresa. Certamente comunque figure poliedriche ed eclettiche, oltretutto particolarmente intelligenti e senz'altro ... fantasiose ...


Di alcuni abbiamo trovato molte e dettagliate notizie, per altri – invece – solo pochi cenni. Siamo anche certi che altri possono essersi interessati alla materia, ma di loro non vi è traccia. Precisiamo che nella nostra ricerca abbiamo escluso coloro che si sono dedicati UNICAMENTE alla conservazione di parti anatomiche per mere ragioni di studio; a noi interessavano i veri e propri "imbalsamatori".

Premesso che – specie prima nel Medio Evo – le cronache (o, forse, le leggende) raccontano di orribili esperimenti compiuti da maghi e stregoni nei tetri sotterranei di misteriosi castelli, dati certi si cominciano ad avere a partire dal 1700.

Un personaggio "eccentrico" fu il napoletano RAIMONDO DI SANGRO, Principe di San Severo (Foggia 1710-1771). Di lui ci restano le cosiddette "macchine anatomiche", due scheletri scarnificati e ricoperti dal sistema circolatorio. La leggenda vuole che il Principe abbia condotto questi esperimenti sui suoi servi.




La figura più misteriosa in assoluto è quella del bellunese GIROLAMO SEGATO (1792-1836). Influenzato (anche lui) dal ritrovamento delle mummie dei Faraoni, iniziò a studiare questa materia. Trasferitosi a Firenze riuscì a "pietrificare" sia pezzi anatomici che piccoli animali (e anche ... una fetta di salame) con risultati più che buoni: esempi ancora perfettamente conservati dopo circa un secolo si trovano a Palazzo Vecchio. Purtroppo non si è mai saputo che sostanza utilizzasse perché portò il proprio segreto nella tomba, che si trova nella chiesa di Santa Croce e sulla cui lapide si legge: "Qui giace, disfatto Girolamo Segato da Belluno che vedrebbe intero pietrificato se l'arte sua non periva con lui".



PAOLO GORINI (1813-1881) ha senz'altro una vita "avventurosa". Nasce a Pavia, studente eccellente parla molto bene l'inglese e il tedesco si laurea in matematica e fisica si trasferisce a Lodi dove insegna.

Il primo tentativo per la conservazione delle sostanze organiche viene da lui elaborato nel 1842. I risultati gli fruttarono anche un certo successo in Francia e Inghilterra da dove gli vennero offerte collaborazioni ben pagate e sicura celebrità. Ma rifiuta anche per seguire la sua passione politica che lo porterà poi a partecipare attivamente alle Cinque Giornate di Milano nel tumultuoso 1848 italiano. In quel frangente lo scienziato presentò un progetto che prevedeva l'utilizzo della polvere pirica da accendere a distanza mediante impulso elettrico. Una specie di mina telecomandata ...



L'11 marzo 1872 gli venne affidato un intervento molto importante a Pisa: imbalsamare il corpo di Giuseppe Mazzini. Purtroppo, però, a causa di esequie che dovevano svolgersi in tutta fretta e con una prolungata esposizione della salma in pubblico, egli non riuscì a lavorare nelle migliori condizioni e il corpo, quando fu tumulato definitivamente, era ridotto – secondo quanto riportato dai cronisti dell'epoca – "ad un in-



*guardabile spettacolo di avanzi*". Tuttavia, per la cro-naca, nonostante la riuscita parziale dell'opera di pietrificazione, quando avvenne l'esumazione della salma, in occasione della proclamazione della Repubblica Italiana nel 1946, attraverso la lastra di cristallo che ricopriva la bara erano ben visibili il volto e la parte superiore del corpo. Eppure, malgrado gli ulteriori successi nelle opere di mummificazione Paolo Gorini, rivelandosi sempre uomo incline alle novità e al passo con i tempi, segnò una nuova svolta: si rivolse allo studio delle tecniche di combustione e di cremazione, arrivando ad inventare e a brevettare il prototipo del moderno forno crematorio. Il 4 febbraio 1881, due giorni dopo la sua morte, verrà cremato nel forno del cimitero di Riolo (Lodi) inaugurato nel settembre 1877.

Malgrado i vari successi, non ebbe mai vita facile incontrando l'opposizione della Chiesa e l'ostilità della Medicina. Inizialmente venne addirittura bollato come una specie di scienziato pazzo, poi questo suo lavoro appassionato, trasformò – soprattutto agli occhi del popolo – il professore in un mago dotato di facoltà soprannaturali.

Anche la formula utilizzata da Gorini – e che non volle mai rivelare – sarebbe tuttora sconosciuta come quella di Segato se proprio in tempi recenti qualcuno non l'avesse trovata trascritta in un faldone, depositato sugli scaffali dell'Archivio Storico di Lodi.


EFISIO MARINI, cagliaritano (1835-1900) si laurea a Pisa in medicina e scienze naturali. A 25 anni studia i fossili e matura l'intuizione di un processo inverso a quello naturale che potesse arrestare il fatale processo di degradazione delle sostanze organiche, animali e vegetali. Fece poi interessanti esperimenti sui cadaveri e, dopo cinque anni di ricerca, giunse ad ottenere la perfetta conservazione trattati per immersione con sostanze e reagenti da lui ideati. La scoperta superava la pietrificazione delle salme, già ottenuta dal Segato, poiché quelle trattate da Marini conservavano anche l'elasticità dei muscoli e dei tessuti, la plasticità e l'incarnato.



Un po' più recente è FRANCESCO SPIRITO (1885-1962), professore di Ginecologia che lavorava a Siena. Aveva perfezionato una tecnica per sottrarre acqua ai corpi e poi impregnandoli di sali. Rese noto il suo sistema verso la fine degli anni 50.



Ed eccoci alla "SORPRESA". Essa si riferisce ad un notissimo scienziato conosciuto per le sue invenzioni tecniche. È ricordato principalmente per quella del telefono: sì, proprio lui, ANTONIO MEUCCI (1808-1889). Tra le varie invenzioni, trovò anche il tempo di interessarsi a questo argomento.




Infatti, nel 1849, durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, per rispondere alla domanda di lunga conservazione (tre-quattro mesi) dei cadaveri da riportare in Europa, sviluppò un procedimento chimico per la pietrificazione dei corpi.

Non riuscì, tuttavia, ad eguagliare i risultati ottenuti dal Segato.

Questo è tutto ciò che siamo riusciti a trovare sull'argomento per quanto riguarda il nostro Paese.

# Sorridiamo!

Vogliamo inserire tra argomenti seri, un elemento di contrasto: un momento di sorriso, di *educato* umorismo sul settore. Per il momento abbiamo trovato qualcosa solo nei paesi anglosassoni. Ma la ricerca continua ...



# Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**  
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**  
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**  
[www.servizidemografici.com](http://www.servizidemografici.com)



## Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

## La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Inviare il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
  - al prezzo di € 139,44

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_  
ENTE \_\_\_\_\_  
UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
CITTÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_  
TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde  
**800-846061**

E-mail  
[servizio.clienti@maggioli.it](mailto:servizio.clienti@maggioli.it)

**MAGGIOLI  
EDITORE**

**Garanzie di riservatezza:** I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Cultura

## Un colombario perpetuo

Lettura di un “progetto” di Paolo Gorini per il crematorio di una grande città  
di Laura Bertolaccini (\*)

Che sin dal XIX secolo il problema dell'architettura dei crematori non fosse ritenuto secondario rispetto a quello dell'ideazione di apparecchi in grado di operare una sempre più rapida ed efficiente incinerazione, è ulteriormente testimoniato da un breve scritto – “Un colombario perpetuo”<sup>(1)</sup> – pubblicato nel 1876 da Paolo Gorini (1813-1881), poliedrico scienziato, matematico, vulcanologo e geologo, a cui si devono i primi esperimenti sul liquido platonico in grado di dissolvere le sostanze organiche, atto che precede di fatto la realizzazione del noto “forno lodigiano”<sup>(2)</sup> (attivato per la prima volta da Gorini, dopo una lunga fase di sperimentazioni, nel crematorio di Riolo nel 1877 e in seguito installato anche a Milano), nonché autore di importanti studi sulla mummificazione e sulla pietrificazione dei cadaveri<sup>(3)</sup>.

Sulla ottimistica premessa di una ampia diffusione della pratica della cremazione, in questo saggio Gorini sviluppa una vera e propria struttura *ideale* – perché progettata, sebbene solo attraverso le parole, perché basata su una previsione in un tempo futuro, perché desiderata, come valore intellettuale prima ancora che come edificio –, una architettura perenne, in grado di raccogliere le ceneri dei defunti di una grande città per un periodo di tempo illimitato.

Riteniamo che l'interesse di tale proposta, fantastica e avveniristica per il suo tempo, possa essere rintracciato non tanto nella definizione dell'oggetto architettonico (che, come vedremo, pecca di troppe approssimazioni e di una sorta di brutalismo quantitativo difficilmente traducibile in un progetto in senso stretto), quanto nell'aver tentato di fare del crematorio nel suo insieme – così come Ferdinando Fuga fece più di un secolo prima (e certamente con ben altra maestria), del luogo delle sepolture nell'esempio napoletano del Ci-

mitero delle Trecentosessantasei fosse (1762) – una struttura essenziale basata ancora su postulati egualitari di matrice illuministica, una vera e propria *macchina funebre* moderna, perché al passo con le nuove istanze, sebbene proiettata verso un futuro molto lontano, laica e civile.

La narrazione è pressoché interamente basata sulla definizione di una sorta di modello matematico, immaginato per la città di Milano (che da poco, ricordiamo, era stata teatro della prima cremazione<sup>(4)</sup>), ma facilmente replicabile in qualsiasi contesto, purché siano verificate alcune condizioni: il “colombario perpetuo”, precisa Gorini nel suo scritto, dovrà infatti sorgere su un terreno di minimo 173 mila metri quadri, sul quale andranno a collocarsi diversi impianti per la cremazione, luoghi di culto per ogni confessione, uffici per la direzione, per i custodi e per gli impiegati, camere mortuarie, oltre ovviamente, all'insieme dei colombari dove verranno deposte le ceneri.

Proprio su questi ultimi edifici, la cui presenza è condizione necessaria e sufficiente affinché l'intero “progetto” possa funzionare, l'autore concentrerà la sua attenzione. “*Immaginiamo* – scrive Gorini – *due grandi loggiati rettangolari, posti di fronte l'uno all'altro, alla distanza di metri 10*”. Il lato maggiore di ogni loggiato avrà dimensioni pari a 764,60 metri, mentre il lato minore misurerà 79 metri. Una strada larga 10 metri circonda entrambi i loggiati, tanto che la dimensione totale dell'area occupata sarà pari a metri quadri 147.504,80: “rispetto all'area domandata di 173 mila metri quadrati – sottolinea allora Gorini – rimarranno ancora disponibili più di 25 mila metri quadrati i quali potranno bastare per contenere tutti gli edifici di servizio”.

“*I loggiati* – prosegue – *devono essere a tre piani con una luce, secondo l'altezza, di metri 5 per ciascun piano. La lunghezza deve essere scompartita in 103 arcate, aventi ognuna ampiezza di metri 5 e sostenute da colonne binate nel numero di 104. I loggiati formano la cornice del colombario che, diviso in due*

(1) GORINI P., *Un colombario perpetuo*, in: *Sulla purificazione dei corpi per mezzo del fuoco*, Lodi 1876, pp. 198-227.

(2) Il cosiddetto “forno lodigiano” o “Gorini”, da nome del suo ideatore, era composto da una camera di cremazione all'interno della quale il corpo veniva investito direttamente dalle fiamme; una serie di fori erano praticati sulle pareti laterali della camera di cremazione allo scopo di osservare il processo di accensione, combustione e incenerimento.

(3) A Gorini si deve, tra le altre, l'imbalsamazione della salma di Giuseppe Mazzini.

(4) Il 22 gennaio 1876, nel crematorio del cimitero Monumentale di Milano, si era assistito al primo rito di cremazione delle spoglie dell'industriale Alberto Keller, alla cui munificenza si deve la realizzazione del primo nucleo dell'impianto milanese.



parti affatto uguali, dovrà edificarsi nello spazio descritto dai medesimi ... All'interno di ogni loggiato sono contenute 51 stanze rettangolari di dimensioni pari a 63 x 8,60 metri, distanziate tra loro di 5 metri. In totale si avranno 102 stanze: 98 di queste saranno poi divise a metà e quindi in altre 6 parti. Le dimensioni interne di ogni singola stanza risultante da quest'ultima suddivisione saranno metri 10 x 4 x 5... Ciascuna stanza avrà nel suo mezzo una porta che la farà comunicare con l'esterno e la parete interna divisoria di due stanze dovrà essere aperta alla sua metà in modo da potersi applicare una scala a chiocciola che stabilisca le opportune comunicazioni con le stanze collocate ai diversi piani. Le aperture nei muri avranno ampiezza pari a 2 metri, lasciando 4 metri liberi di sviluppo per parte. Verso l'alto si apriranno due ampie finestre. Le stanze dei piani superiori affaceranno su logge larghe 1 metro. Le rimanenti 4 stanze del totale, quelle poste all'estremità, saranno trattate analogamente alle altre per quanto riguarda la parte interna, mentre l'altra parte rimarrà indivisa a formare un unico stanzone che la piano terra comunicherà con l'esterno tramite 6 porte".

Definito con precisione matematica l'impianto nei suoi ambienti e volumi principali, Gorini passa con altrettanta dovizia di particolari a descrivere le modalità di utilizzo.

"Supponiamo che il colombario debba porsi in esercizio coll'aprirsi del secolo ventunesimo: vorrei che fosse prima ma non lo credo probabile. Alla grande porta di ingresso, fra un loggiato e l'altro, dovrà essere scolpito il numero 2000. Entrati nel viale si troveranno 50 vie da una parte e 50 dall'altra che stabiliscono la comunicazione tra i due rami del medesimo loggiato. All'ingresso di queste vie dovranno essere scolpiti, dalla parte sinistra, i numeri dispari 1, 3, 5 ... 95, 97, 99 e, dalla parte destra, i numeri pari 2, 4, 6 ... 96, 98, 100. Ciò indicherà che le reliquie di tutti coloro che moriranno nell'anno primo del secolo dovranno essere dispersi nelle stanze che fiancheggiano la prima via a sinistra, quella che porta il numero 1; e che le reliquie di quelli che moriranno nell'anno secondo dovranno riporsi nelle stanze che fiancheggiano la prima via a destra, quella che porta il numero 2 e che in generale le reliquie di coloro che moriranno in un anno qualsiasi di numero dispari dovranno collocarsi a sinistra del viale e precisamente nelle stanze che fiancheggiano quella via sull'ingresso ove trovasi scolpito il numero corrispondente al detto anno; e che invece si collocheranno a destra del viale le reliquie di tutti coloro che moriranno in qualche anno portante un numero pari, e precisamente in quello scompartimento che porta scolpito sull'ingresso il numero dell'anno accennato. Vedesi pertanto come, di fianco alle cento vie che traggono la loro origine dal viale, dovranno essere collocate le reliquie di tutti coloro che moriranno nei cento anni del secolo ventunesimo.

Percorrendo una qualsiasi delle cento vie, troviamo 6 porte alla sinistra ed altrettante alla destra. Su ciascuna di queste 6 porte dovrà essere scolpito il nome di un mese e il numero del posto che questo occupa nell'anno. Si dovrà al riguardo scolpire i numeri dispari 1, 3, 5, 7, 9, 11 coi nomi dei corrispondenti mesi Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre; e sulle 6 porte a destra i numeri pari 2, 4, 6, 8, 10, 12 coi nomi dei corrispondenti mesi Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre.

Ora si intende in qual modo le reliquie di coloro che morirono durante l'anno, il cui numero è scolpito all'ingresso della via, dovranno essere distribuite nei 12 scomparti a 3 piani che fiancheggiano la stessa, s'intende cioè che dovranno essere collocate nel primo scomparto a sinistra le reliquie dei morti in Gennaio, nel primo scomparto a destra quelle dei morti in Febbraio, e così di seguito finché nell'ultimo scomparto a destra saranno collocate le reliquie di quelli che morirono nel mese di Dicembre.

Entrando adesso in una di dette porte, troveremo la stanza composta di dieci metà, l'una collocata a destra della porta, l'altra collocata a sinistra. Ciascuna delle 3 parti verticali ha uno sviluppo orizzontale di 4 metri. Dunque se in queste pareti si prenderà quella fascia dell'ampiezza verticale di metri 2,35 che incomincia all'altezza di metri 1,15 e finisce a quella di metri 3,50, si avrà quanto basta per collocarvi comodamente 225 urne, distribuite in 5 file, le quali ne contengono 45 per ciascuna. E poiché in media i morti forniti quotidianamente dalla città di Milano sommano a 30, vedesi che ciascuna delle dette file basterà esuberantemente a contenere in ogni caso il prodotto giornaliero della città di Milano.

Si scolpiranno a capo delle file di sinistra i numeri dispari 1, 3, 5, 7, 9, e in capo a quelle di destra i numeri pari 2, 4, 6, 8, 10 e si deporranno in queste 10 file, a norma del numero, le reliquie di coloro che morirono nel giorno del mese, indicato dal numero stesso. Così si sarà provveduto per tutti i morti dei primi 10 giorni dell'anno. I morti della seconda decina troveranno il loro collocamento, esattamente allo stesso modo, nella stanza che sta al primo piano, proprio al di sopra di quella ora considerata, e quelli dell'ultima decina troveranno il loro collocamento nella stanza più alta, cioè in quella del secondo piano.

Qui farò notare che essendovi 7 mesi che contano giorni 31, i quali sono i primi 4 di numero dispari e gli ultimi 3 di numero pari, bisognerà avere l'avvertenza, nelle 7 stanze superiori, corrispondenti ai detti mesi, e precisamente sulle pareti delle dette stanze collocate a sinistra, di preparare il luogo per una fila di urne in più, per lo che su quelle pareti, invece di 5 linee destinate alla collocazione delle urne, ve ne saranno 6. Da quanto detto risulta che pei morti di ciascun giorno dell'anno è già in anticipazione stabilita la fila che ne dovrà ricevere le reliquie. Queste

poi dovranno essere disposte nella fila a norma dell'ordine alfabetico dei cognomi; così che nella loro collocazione non vi sarà più nulla di incerto o di arbitrario.

Nel colombario, per un intero secolo tutto è disposto per far regolarmente il servizio di tutti i cadaveri che possono essere forniti dalla città di Milano. Sappiamo che il numero sale a circa un milione, e nel colombario è già predisposto lo spazio per accogliere un numero di urne rappresentato da  $45 \times 30 \times 12 \times 100 + 45 \times 7 \times 100 = 1.651.500$  che supera di quasi due terzi il numero richiesto”.

Quello pianificato da Gorini è una sorta di falansterio della morte, una struttura perfettamente ordinata, impostata non tanto, o non solo su una distinzione sociale, quanto sul momento stesso della morte (individuale, sebbene per tutti ineludibile), un vero e proprio calendario perpetuo, impostato sull'estrema razionalizzazione dell'evento, ridotto a numeri e lettere alfabetiche secondo una rigorosa successione ciclica che riconduce l'uomo al suo ultimo, immanente, atto compiuto sulla terra.

“Così è chiaro come il colombario possa largamente servire a tutti i bisogni per lungo spazio di un secolo; ma la premessa inclusa nella intitolazione del capitolo è molto più grande. Ivi si dice che il colombario di Milano potrà servire per un tempo illimitato; ed ora mostrerò anche come a ciò si possa riuscire ... Dopo circa un secolo non v'è più al mondo anima viva che abbia avuto personale conoscenza coll'individuo a cui quelle ossa appartenevano ... quando dunque il colombario è quasi pieno di urne ... non vi sarà più alcuno inconveniente a rimuoverle dal luogo che si per lungo tempo occuparono, tanto più avendo il riguardo di non disperderle, ma di collocarle in un deposito conveniente ... ovvero nei 4 stanzoni preparati agli estremi del colombario”. In questi grandi ambienti le ceneri di un intero secolo vengono deposte liberamente <sup>(5)</sup>. Una volta riempiti, potranno essere riaperte le porte al piano terra e da qui riprese le ceneri per poter essere riutilizzate oppure lasciate disperdersi nell'aria <sup>(6)</sup>: là dentro si vedrà verificato per la prima volta il fatto che tutti gli uomini sono effettivamente uguali davanti alla morte. Il milionario e l'indigente, l'uomo di genio e l'idioti, il timido e il sovrachiatore,

mostreranno i loro mortali avanzi del pari raccolti in urne uniformi”.

“Dobbiamo però – precisa ancora Gorini – prendere in considerazione anche un caso eccezionale ... di quegli uomini insigni che, per l'altezza dell'ingegno o per l'eccellenza delle opere si acquistarono il diritto alla gloria immortale ... Entro il recinto del colombario vi deve essere un edificio unicamente destinato a contenere, in modo che siano tutti visibili, le spoglie conservate dei nostri uomini grandi. A questo edificio si darà il nome di Tempio dell'immortalità”.

Definite tutte le parti del cinerario e le modalità per il suo perpetuo utilizzo, Gorini fa un doveroso passo indietro davanti alla interpretazione architettonica: “ma il detto colombario è pur troppo proprio unicamente un colombario, o per dir la cosa con termini equivalenti, ma un po' più espressivi, non è che una grande e disadorna piccionaia ... dove finisce il mio compito comincia quello dell'architetto”.

Gorini, nel tracciare un progetto molto lontano dal proprio tempo, arriva straordinariamente anche a sfiorare problematiche oggetto di attuali discussioni: “... è da credersi che [nel tempo] sarà notevolmente scemato il numero delle urne nel colombario, per le concessioni che si faranno alle famiglie richiedenti di tenerle presso di sé o di collocarle, separate dalle altre, in celle di loro proprietà, o in monumenti fatti erigere separatamente. Ora, e per questa ragione, e perché i posti, già apparecchiati per la collocazione delle urne, superano di una metà il numero massimo di quelli che per i morti della città possono essere richiesti, ed anche perché le muraglie, in caso di necessità, possono prestarsi ad accogliere un maggior numero di urne di quelle che già vi furono assegnate, succederà che il colombario non diventerà insufficiente anche se la popolazione della città si facesse di molto maggiore; ed è probabile che esso sia per bastare finché la popolazione di Milano rimanga al di sotto di mezzo milione. Se poi la popolazione di tanto aumentasse da doverla contare a milioni, come quella di Londra o di Parigi, allora invece di ingrandire il colombario, sarà preferibile di moltiplicarne il numero, ed assegnare uno di convenevole grandezza ad ogni quartiere della città che contenga un mezzo milione di abitanti. Così ... avrei indicato un modo secondo il quale possono essere trattati convenientemente, sino al più lontano avvenire, tutti quanti i morti forniti dalla città di Milano; dolendomi che non sia altrettanto facile trovare un modo secondo il quale siano trattati convenientemente tutti quanti i viventi!”.

<sup>(5)</sup> Gorini stima che il peso delle ceneri di un uomo di corporatura media (del peso di circa 35 Kg) sia pari a 1,75 Kg (5%). Quindi il peso medio per un milione di urne (corrispondenti ai decessi totali di un intero secolo) sarà pari a 1.750.000 Kg. Poiché ogni stanzone ha una capacità di 2.520 mc, considerando che ogni mc contiene 1.000 litri, si ha che la capacità totale dello stanzone è pari a 2.520.000 litri. Stimando che ogni kg di ceneri sia pari a 1,3 litri, Gorini deduce che ogni stanzone è perfettamente in grado di contenere le ceneri di un secolo.

<sup>(6)</sup> Sulla dispersione delle ceneri: “Quel materiale osseo – scrive Gorini con enfasi – tornerebbe in parte ad incarnarsi nel corpo dei milanesi viventi, ripigliando in essi novella vita”.

(\*). Architetto, dottore di ricerca in “Storia della città”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Recensione

## Un'isola di marmi

### Guida al Camposanto di Venezia

Cristina Beltrami, Filippi Editore, Dicembre 2005. Pag. 144. €. 17,00

di Elisa Meneghini



Il volume, a cura di Cristina Beltrami, è interamente dedicato al cimitero di San Michele in Isola, senza dubbio il più singolare di Venezia, per il sito che lo ospita e per la ricchezza architettonica e lapidea che lo contraddistingue. La guida è un meritato elogio ai monumenti ospitati dal Camposanto, che ne fanno, a tutti gli effetti, un museo a cielo aperto.

Massimo Cacciari, autore della *Prefazione*, così riporta

*“L'isola si presenta al visitatore con uno straordinario edificio: la chiesa di San Michele disegnata da Marco Condussi ... Ma il Camposanto tutto merita, come recita appunto il titolo di questo libro, di essere definito un'isola di marmi”.*

Il volume inizia con un saggio introduttivo dell'Autri-

ce sulla scultura monumentale otto-novecentesca che caratterizza il cimitero di San Michele, per dare poi ampio risalto ai suoi monumenti funerari più significativi, riportati in dettaglio nelle centotredici schede illustrative presenti.

L'Autrice propone ai lettori tre possibili percorsi all'interno della cinta cimiteriale, facilmente individuabili dalle piante topografiche, riportanti le esatte localizzazioni dei monumenti citati.

La guida è corredata da un portfolio fotografico di Stefano Ghesini e termina con un'appendice in cui vengono riportati, in ordine alfabetico, gli artefici delle opere.

Visitare il cimitero di San Michele – il fine che si propone questa guida – significa non solo ripercorrere le vicende scultoree contemporanee attraverso alcune delle opere più eloquenti dei suoi Maestri, ma altresì conoscere il sito che molte personalità internazionali (quali Ezra Pound, Igor Stravinsky, Sergei Diaghilev, Frederick Rolfe, ecc.) hanno scelto a loro perpetua dimora.


Recensione

## 1500 grammi di cenere

### Cremazione e fede cristiana

Michele Aramini, L'Ancora Editore, 2006, pag. 160, €. 12,00

di Emanuele Vaj



Con l'aumento del numero delle cremazioni, era logico che anche i cattolici si interrogassero sul rapporto tra questo sistema di inumazione e la religione cattolica. Specie se si considera che sino al 1963 essa era stata espressamente vietata dalla Chiesa con tanto di Decreti del Sant'Uffizio ema-

nati nel 1886 e 1917.

L'autore – sacerdote, laureato in bioetica e scienze politiche, docente di introduzione alla Teologia dell'U-niversità Cattolica di Milano e autore di numerose pubblicazioni sui principali temi della bioetica – in questa guida pratica spiega cos'è la cremazione e ne analizza la sua crescente diffusione in Italia, si sofferma sul significato che oggi ha questa pratica e, soprattutto, fornisce tutte le informazioni concrete per affrontare questa scelta.

# 2

*Aprile-Giugno*

*2007*

*Anno 6*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

# *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *L'attività funebre in Lombardia*
- *Norma UNI EN 15017 sui servizi funebri*
- *Cimiteri e pubblicità*
- *Rapporto tra città e cimitero*
- *Sepoltura di prodotti del concepimento*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel./Fax 0532-741311  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozzincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.  
Chiuso in redazione il 04/04/2007.

**INDICE****EDITORIALE**

**Imprese funebri lombarde: la Regione cambia i requisiti  
per operare** ..... 2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)*

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 3  
*a cura di Elisa Meneghini*

**Quesiti e lettere** ..... 7  
*a cura di Daniele Fogli*

**Legislazione regionale: quali ambiti di competenze?** .....10  
*di Sereno Scolaro*

**Trapianto di fegato da vivente: aspetti medico legali**..... 14  
*a cura di Andrea Poggiali*

**ATTUALITÀ**

**La norma UNI – EN 15017 Servizi Funerari. Requisiti del  
Servizio** ..... 15  
*di Roberto Burchielli*

**Cimiteri e pubblicità** ..... 19  
*di Massimo Cavallotti*

**La memoria sociale: città dei presenti, città degli assenti**..... 24  
*di Luca Mori*

**DOCUMENTAZIONE**

**Dal 2007 la qualità dei cimiteri si misurerà coi “Fiori Viola”** 27  
*Circolare Federutility SEFIT n. 899 del 25/01/2007*

**Regolamento regionale Lombardia n. 1/2007** .....30  
*Circolare Federutility SEFIT n. 916 del 12/02/2007*

**Attività funebre in Lombardia a seguito del regolamento  
regionale 1/2007** .....35  
*Circolare Federutility SEFIT n. 949 del 08/03/2007*

**ATTUALITÀ**

**Il sacrario di Cotignola. Come una comunità ricorda i suoi  
caduti di guerra** ..... 49  
*di Andrea Poggiali*

**Il rischio “anarchia” di un ordinamento plurilegislativo an-  
cora in fieri (Parte I)** ..... 54  
*di Carlo Ballotta*

**INFORMATICA**

**Office e OpenOffice sono più vicini** ..... 59  
*di Nicola Bortolotti*

**CULTURA**

**I rituali funebri degli antichi Romani. Parte I**..... 62  
*di Emanuele Vaj*

**Alcune riflessioni sul rapporto città/cimitero** ..... 66  
*di Laura Bertolaccini*

**RECENSIONI**

**“La salma nascosta – Mussolini a Cerro Maggiore dopo  
piazzale Loreto (1946–1957)”** ..... 70  
*di Andrea Poggiali*

**“Death market. Tutto quello che non avreste voluto sapere  
sull'industria del caro estinto”** ..... 71  
*di Emanuele Vaj*

Editoriale

## Imprese funebri lombarde: la Regione cambia i requisiti per operare

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Con il regolamento 1/07, la Regione Lombardia cambia i requisiti minimali per poter essere autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.*

*L'esercente l'attività funebre è l'unico soggetto autorizzato ad effettuare trasporti funebri completamente svolgentisi dentro la regione Lombardia, dopo la fine del periodo transitorio (10/05/2007).*

*Consentendo che i requisiti di personale occorrente siano garantiti anche con forme contrattuali diverse da quelle del solo contratto di lavoro subordinato con l'esercente stesso, di fatto la Regione ha optato per una soluzione di grande libertà d'impresa, attenuando al minimo le barriere d'ingresso all'attività, ma tenendo fermi sia il criterio di tutela del dolente (con le note incompatibilità, che permangono) sia di regolarità contributiva ed adeguata formazione per gli operatori funebri.*

*Una soluzione che dovrà essere verificata nel modus operandi, perché il punto dolente è quello dell'accaparramento dei funerali (vietato, ma difficile da controllare).*

*Nella contrapposizione tra le varie scuole di pensiero di come doveva essere strutturato l'esercente l'attività funebre hanno vinto e perso tutti.*

*Non c'è un modello unico adottato dalla Regione e quindi sarà il mercato a stabilire quale sarà la soluzione vincente tra impresa strutturata e micro-impresa che si avvale di terzi per l'esecuzione del servizio. Si annota che, oltre alle usuali soluzioni, entra prepotentemente la possibilità di accordi tra piccole imprese funebri per garantire il rispetto dei requisiti. E questo fatto depotenzia enormemente il rilascio di autorizzazioni per attività disgiunta di agenzia d'affari o di commercio di articoli funebri in occasione del funerale (ancora giuridicamente possibile).*

*L'elemento più innovativo del cambio di normativa infatti quello di consentire contratti di somministrazione di personale da un'impresa all'altra, di aver rimesso in gioco l'aggregazione tra piccole imprese, che quindi potranno svincolarsi, se lo vorranno, dal dover richiedere prestazioni di servizio solo ai cosiddetti "centri servizi".*

*Dal punto di vista economico si è scelto di abbassare il punto di pareggio (break even point) per la gestione economica dell'impresa funebre, consentendo il passaggio di quote rilevanti di costi fissi a costi variabili (personale, autofunebre ed autorimessa).*

*Ci si augura che ciò possa tradursi in benefici anche per i cittadini, con un abbassamento dei prezzi, maggiore qualità dei servizi, trasparenza fiscale, e garanzie nella scelta dell'impresa.*

*Le più penalizzate dalla modifica normativa sembrano essere le medio-grandi imprese (pubbliche e private), che hanno per loro natura costi gestionali superiori e quindi subiranno erosioni di quote di mercato, se non cambieranno la loro strategia con politiche aggressive di marketing e di creazione di reti di agenzie per la vendita di servizi, diffuse sul territorio.*

*Con tali scelte normative la lotta al racket del caro estinto si sposta inesorabilmente sulla politica fiscale e cioè sul sistema di detrazioni IRPEF per i dolenti, all'imposizione IVA ad aliquota ridotta, e quindi all'emersione del "sommerso", togliendo a monte quella provvista di "nero" che alimenta le "informazioni privilegiate" di infermieri e altri soggetti compiacenti di strutture sanitarie.*

Rubrica

**Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

**In SEFIT cambia il gruppo dirigente**

Dopo la nomina del Dr. Guido Cace, Vice presidente Federutility, con delega per il settore funerario, è la volta del rinnovo della commissione nazionale funeraria di SEFIT, vero e proprio direttivo dei servizi funerari pubblici, dell'allargamento dell'esecutivo e infine della nascita di 7 distinti gruppi di lavoro permanenti (amministrazione, associazionismo, contratto lavoro, cimiteri, cremazione, funebre, formazione).

Di seguito si riporta il nuovo organigramma SEFIT, già ratificato dagli organi competenti di Federutility.

L'esecutivo sarà così composto da Michele Gaeta (Bologna) e Paolo Romano (Catania), membri, Antonio Dieni (Torino), responsabile gruppo cimiteri, Giuseppe Coppola (Rimini) responsabile gruppo funebre, Luigi Ballardore (Milano) responsabile gruppo formazione, Roberto Burchielli (Genova) responsabile gruppo associazionismo, Gabriele Righi (Parma) responsabile gruppo cremazione e come invitati permanenti Bianca Tiozzo (Genova) responsabile gruppo CCNL, Davide Dusi (Verona), responsabile gruppo amministrazione.

Completano l'esecutivo come invitati permanenti Guido Cace

(Trieste), Vice presidente Federutility, Daniele Fogli e Sereno Scolaro, rispettivamente Responsabile e Vice Responsabile tecnico SEFIT.

**ISTAT: prime stime di mortalità per il 2006**

L'ISTAT ha diffuso alcune stime della possibile evoluzione demografica del Paese nel 2006. Le stime sono state fatte sulla base dei dati relativi al primo semestre 2006 e solo nel mese di luglio 2007 si potrà disporre di dati sufficientemente consolidati per la descrizione dei fenomeni di popolazione del 2006. La dinamica naturale (nascite - decessi) registra un dato positivo di circa 5 mila unità.

Tale stima, se confermata dai dati osservati, rappresenterebbe un evento piuttosto raro per il nostro Paese, considerando che dopo il 1992 si è verificato soltanto nel 2004.

In attesa di dati consolidati, il dato provvisorio per le nascite si aggira intorno alle 557 mila unità, circa 3 mila in più rispetto al 2005, con un tasso di natalità pari a 9,5 per mille abitanti.

La stima per i decessi, invece, è di circa 552 mila unità, quasi 10 mila in meno rispetto al 2005, con un tasso di mortalità che passa da 9,7

a 9,4 per mille abitanti. Pertanto il dato medio di mortalità annuo del 2006 è su valori medi, essendo stato sopra media quello del 2005.

**ANCI interviene su Ministero Finanze per chiarire applicabilità esenzione IVA su riscossione**

Un incontro tecnico per discutere possibili soluzioni alla problematica del regime di esenzione dell'IVA per le operazioni relative alla riscossione dei tributi di competenza degli enti locali.

Questa la richiesta avanzata dal Segretario Generale ANCI, Angelo Rughetti in una lettera al Direttore Agenzia delle Entrate, Massimo Romano.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa e contenzioso, con parere del 28.12.2006 ha stabilito che l'esenzione IVA, di cui all'art. 10 n. 5) del D.P.R. n. 633/72, si applica unicamente all'aggio dovuto per le sole operazioni di riscossione, nell'ipotesi in cui il Comune abbia affidato all'esterno le attività di accertamento e riscossione delle entrate.

Secondo Rughetti questo parere sembrerebbe contraddire precedenti posizioni contenute nelle circolari del Ministero delle Finanze con le quali si stabilisce che ricadono nel regime di esenzione dell'IVA anche le operazioni stret-

tamente connesse con la riscossione quali ad esempio le attività di accertamento. Per l'ANCI un incontro tecnico è quanto mai urgente, considerata la complessità della questione e i riflessi che ne potrebbero derivare sui Comuni.

### **Sentenza della Cassazione sugli inerti da demolizione**

I materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (quest'ultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 443/2001 ed al D.Lgs. 152/2006) e vanno considerati rifiuti speciali. Con la sentenza 39369/2006 la Corte di Cassazione ha ribadito che l'esclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dall'interpretazione autentica ex legge 443/2001 – attualmente riprodotta nell'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 – non ha alcun riferimento alla *“terra mista ad asfalto, ferro, betonelle per marciapiedi, paletti in cemento pre-compresso”* i quali sono rifiuti speciali da demolizione, sia ex articolo 7 del D.Lgs. 22/97 che ex articolo 184 del *“nuovo”* D.Lgs. 152/2006.

Viene così ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze 2611/2002 e 35002/2003) basata sulla *“specificità”* della disciplina sui rifiuti, parzialmente contrastata dalla sent. 37508/2003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di materiali non impone una diversità di trattamento.

### **A Firenze protesta per il precariato, che coinvolge anche i lavoratori dei cimiteri**

A fine marzo si è tenuta a Firenze una manifestazione dei lavoratori precari pubblici e privati.

La manifestazione, promossa dal Coordinamento Firenze Precaria e con l'adesione di RdB-CUB e Cobas, ha visto sfilare per le vie del centro circa 1.000 lavoratori precari di vari settori pubblici, dei

servizi esternalizzati e delle cooperative sociali.

Fra gli altri erano presenti i lavoratori interinali dei Cimiteri Comunali che rischiano il posto di lavoro, i lavoratori co.co.co. delle piscine per i quali il futuro a causa di nuove esternalizzazione è sempre più incerto.

### **Arcene (BG): dietrofront sugli spazi laici per il commiato al cimitero**

Il mese scorso una notevole polemica era nata attorno alla decisione della Giunta di centrosinistra di Arcene di realizzare nel cimitero una struttura priva di simboli religiosi ma decorata solo da figure geometriche.

La notizia era finita anche sui giornali e tv nazionali, e al sindaco erano arrivate critiche di ogni tipo. Ora la nuova decisione, che ribalta il precedente orientamento.

*“La Giunta comunale ha deciso di non dare corso alla costruzione nel cimitero comunale di una copertura dello spazio usato da 25 anni per dare ai defunti l'ultimo saluto di parenti ed amici”*, annuncia il sindaco Michele Luccisano in un comunicato ufficiale.

### **Carducci e la Certosa di Bologna**

Nell'ambito di un piano complessivo di celebrazioni per il centenario della morte di Giosuè Carducci, all'interno della Certosa di Bologna, dal 16 marzo al 27 maggio, vengono organizzati percorsi didattici e visite guidate, per alunni ed insegnanti delle scuole secondarie della provincia bolognese.

Alla Certosa di Bologna è sepolto il grande poeta nato a Valdicastello nei pressi di Lucca

### **Arresti per costruzioni abusive in cimiteri di Roma**

I carabinieri hanno arrestato un ex funzionario DELL'AMA s.p.a. di Roma, ex responsabile del settore

concessione cimiteriali, e un imprenditore di edilizia cimiteriale.

Insieme avevano costituito un'associazione per delinquere finalizzata, dietro pagamento di somme di denaro e con la falsificazione di atti pubblici di concessione, alla realizzazione di cappelle all'interno del Verano e del cimitero Flaminio.

L'indagine dei Carabinieri è partita da un'inchiesta interna scattata nel maggio 2006 e dalle successive denunce circostanziate svolte dalla Direzione dei Cimiteri Capitolini di AMA.

L'intera operazione, fin dall'inizio, è stata condotta di concerto con il Comune di Roma.

L'ex funzionario tratto agli arresti non lavora più per l'AMA da maggio 2006. Gli accertamenti interni svolti da allora hanno determinato specifici provvedimenti disciplinari e l'avvio delle procedure di licenziamento per 2 impiegati.

Tutto ha avuto inizio quando addetti Ama al controllo dell'edilizia cimiteriale hanno scoperto alcune tombe private sospette costruite all'interno del cimitero Flaminio che, dalle successive verifiche, sono risultate prive di qualunque permesso o autorizzazione da parte di AMA ed Amministrazione comunale.

Dai controlli sulla documentazione, l'indagine interna si è estesa ad altri manufatti realizzati al Flaminio e al Verano.

L'Unità Organizzativa Servizi Funerari e Cimiteriali di AMA, in stretto coordinamento con gli uffici preposti dell'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Roma, ha avviato un'attività capillare di verifica su migliaia di atti di concessione per le aree cimiteriali dal 2000 in poi.

I casi di abusivismo contestati finora sono 10 al Flaminio e 3 al Verano, ma la collaborazione tra AMA e i Carabinieri prosegue e l'attività di accertamento è tuttora in corso.



### **Cimiteri verdi in Europa**

Su richiesta di quegli ambientalisti che vogliono essere coerenti “fino in fondo”, alcuni Paesi europei, tra i quali la Gran Bretagna, hanno deciso di accettare le ecobare, cioè le bare biodegradabili in cartone.

Molti cimiteri mettono ora a disposizione aree per le “bare verdi”. Nei pressi di Londra è addirittura stato aperto il primo cimitero interamente biodegradabile, nel quale, sopra ogni tomba, viene messa a dimora una pianta. Fra vent'anni, quando le salme saranno decomposte, le piante saranno ormai alberi, ed il cimitero trasformato così in bosco.

### **Brasile: Copacabana trasformata in un cimitero, in segno di protesta**

Sulla spiaggia di Copacabana, in segno di protesta per l'aumento del numero di omicidi nello Stato di Rio de Janeiro, sono state poste settecento croci nere alte un metro: una per ogni vittima della violenza in questo Stato di 15,7 milioni di abitanti, il terzo per popolazione in Brasile.

L'azione, definita “*silenziosa ma molto scioccante*”, è stata organizzata dall'associazione “Rio de Paz”, il cui presidente Antonio Carlos Costa ha dichiarato ai giornalisti: “*Il cimitero rappresenta il totale dei morti dal principio dell'anno e sino ad ora; l'idea è aiutare la popolazione a valutare*

*l'importanza della violenza a Rio de Janeiro*”.

I partecipanti hanno portato manifesti e cartelloni per denunciare la situazione che, in accordo con gli specialisti, è al di fuori del controllo delle autorità.

### **USA: cimitero per i siti dismessi della P.A.**

Le autorità USA hanno creato un *cimitero elettronico* per i siti web dismessi dalle pubbliche amministrazioni.

L'operazione, definita *CyberCemetery*, è stata pensata “*per fornire accesso pubblico permanente a siti web e pubblicazioni di agenzie e commissioni governative non più operative*”, come indicato nella home page del sito <http://govinfo.library.unt.edu/>

### **India: carenza di avvoltoi per l'attuazione dei riti funebri**

Da millenni i Parsi, gli ex zoroastriani, lasciano che siano gli avvoltoi a consumare le carni dei loro defunti, in compimento del loro tradizionale rito funebre.

Da qualche anno però si è registrata una forte diminuzione di questi volatili, molti dei quali morti per malattie o dall'inquinamento allontanati, che ha messo in allarme la comunità Parsi (la più numerosa in India è a Mumbai, l'ex Bombay).

Per risolvere il problema il consiglio dei Parsi ha quindi deciso di investire 200 mila euro in un anno per acquistare ed addestrare i nuovi avvoltoi a cibarsi dei defunti deposti sulle “torri del silenzio” di Mumbai, due strutture molto alte, simili a silos a piani, che ospitano i cadaveri.

### **Ucraina: Supermercato sopra un cimitero italiano**

Sul terreno del piccolo cimitero di Luhansk (Ucraina sudorientale) – che ospita le spoglie mortali di 202 soldati italiani – sono incredibilmente iniziati i lavori per la costruzione di un centro commerciale a tre piani.

Yuriy Yenchenko, presidente del locale Centro per la storia, la solidarietà e i diritti umani, ha presentato denuncia al procuratore generale e al comitato esecutivo cittadino, accompagnata da una richiesta parentoria:

*“Chiediamo la fine immediata dei lavori illegali nel terreno di un cimitero chiuso per soldati italiani uccisi nella seconda guerra mondiale ... È scioccante che tutto questo sia stato fatto senza alcun coordinamento con la commissione cimiteriale, che dice di non saper nulla e di non poter fare nulla”.*

Il risultato ottenuto da Yenchenko è stato di aver imposto almeno una pausa ai lavori di costruzione.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Raccolta salme incidentate**
- **Affidamento del servizio di trasporto funebre**
- **I riti di passaggio e la multiculturalità**
- **La Toscana legifera sul trasporto di salme**

Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario

La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Are tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €**



Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Nel Comune di ... (in Emilia Romagna) l'ospedale locale ha rilasciato una autorizzazione al trasporto di salma dall'ospedale all'abitazione del defunto (quale obitorio in attesa del funerale).**

**Nonostante la normativa regionale preveda il trasporto da abitazione a camere ardenti/ospedale, su richiesta dei parenti è stato rilasciato la autorizzazione di cui sopra.**

**Ora il responsabile dell'Ufficio Polizia mortuaria di detto Comune chiede come comportarsi nel rilascio delle autorizzazioni e se esiste differenza tra trasporto salma e di cadavere fatto a cassa aperta.**

**R.** Si ritiene che il trasporto di salma possa essere svolto unicamente in direzione di obitorio/deposito di osservazione, servizio mortuario di strutture ospedaliere pubbliche o private, strutture per il commiato e ciò in forza di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. Emilia Romagna 19/2004, su richiesta dei familiari o conviventi.

Invece il trasporto di cadavere (a cassa chiusa) può avvenire anche verso l'abitazione (comma 6 art. 10 LR 19/04).

Pertanto si è avuta una violazione della norma vigente, da sanzionare dal Comune come indicato agli art. 6 e 7 del citato provvedimento regionale.

Questo nella ipotesi che l'art. 10 abbia tacitamente abrogato l'art. 17 del D.P.R. 285/90 (come si ritiene).

La differenza tra trasporto di salma e trasporto di cadavere sta nella definizione di salma (cioè il corpo inanimato prima dell'accertamento necroscopico).

Laddove sia stato fatto l'accertamento necroscopico, si è in presenza di cadavere ed il trasporto non può che essere autorizzato dal comune e con le norme del trasporto di cadavere e cioè a cassa chiusa.

**Q. Nel caso in cui i parenti di un defunto deceduto nel Comune di ... optassero per l'affidamento familiare dell'urna in abitazione di un Comune diverso, dovrebbero ottenere l'autorizzazione del Comune di residenza? Le ceneri dei defunti cremati nel Comune di ... possono essere disperse nel suo cinerario comune, anche se residenti in altri Comuni?**

**R.** Per quanto riguarda l'affido dell'urna cineraria in Comune diverso, il Comune di ... è competente solo per l'autorizzazione al trasporto nel luogo di destinazione, dopo aver valutato la sussistenza dell'autorizzazione all'affido familiare del Comune di destinazione.

Le ceneri dei defunti cremati nel Comune di ..., possono essere disperse nel suo cinerario comune, anche se residenti in Comuni diversi. In tali casi, in genere, la dispersione è più onerosa (tranne il caso di indigenza del defunto, della famiglia o in caso di vita sola senza nessuno che provvede).

**Q. Al Comune di ... è pervenuta richiesta da parte di una cittadina tedesca, di poter conservare le ceneri del marito (cremato e sepolto nel nostro cimitero dal 1989) nella sua abitazione privata di (...) ove attualmente risiede.**

**Alla luce della L. 130/01 e del D.P.R. 24/2/2004, a seguito dei quali il Comune ha introdotto la possibilità di conservare in abitazione private le ceneri, si chiede se tale possibilità comprenda anche la conservazione di ceneri di persone decedute e cremate anteriormente al 31.3.2001.**

**R.** Se la moglie trova oggi le ultime volontà del marito che dicevano che le sue ceneri avrebbero dovuto essere affidate a lei per la conservazione nell'abitazione, la data della morte è ininfluente.

In caso contrario sì.

**Q. In uno dei cimiteri del Comune di ... le pareti posteriori di alcune vecchie cappelle di fami-**

**glia costituiscono un tutt'uno con il muro di recinzione del cimitero stesso.**

**Nel caso in cui tali cappelle necessitassero di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nella parte posteriore, che funge anche da muro divisorio con l'esterno, i costi relativi dovrebbero essere sostenuti dal Comune o dal privato cittadino?**

**R.** La norma speciale di settore impone:

a) che ogni cimitero sia recintato (art. 61 D.P.R. 285/90) con un muro o altra idonea recinzione alta non meno di 2,5 metri dal piano esterno di campagna;

b) che ogni cappella sia costruita sul suolo in concessione (art. 90, comma 1 D.P.R. 285/90);

c) che ogni sepoltura non possa avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero (art. 94, comma 3 D.P.R. 285/90);

d) che di ogni cappella debba essere approvato preventivamente il progetto (art. 94, comma 1 D.P.R. 285/90);

e) che il concessionario debba mantenere a sue spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione manufatti di sua proprietà (art. 63, comma 1 del D.P.R. 285/90);

f) il cimitero è area demaniale: per tale caratteristica è inalienabile, non può fare oggetto di diritti di terzi se non nei modi che la legge consente, cioè tramite concessione amministrativa (artt. 823 e 824 C.C.).

In sintesi non ci si sarebbe dovuti trovare nella situazione descritta nel quesito, in quanto il muro perimetrale della cappella doveva essere costruito sull'area in concessione, che non poteva corrispondere al perimetro cimiteriale. Per cui non resta che avvalersi dei principi stabiliti dal D.P.R. 285/90 assieme al buon senso laddove lo stato dei luoghi ha determinato la situazione di comunione del muro. Se il Comune ha consentito al privato concessionario di sostituire il muro perimetrale con il muro di

sostentamento del coperto di una cappella e se il privato concessionario determina una alterazione dello stato dei luoghi che viola il D.P.R. 285/90, il Comune deve diffidarlo a ripristinare le condizioni minimali stabilite dalla legge (altezza minima del muro, divieto di aperture che consentano l'accesso al cimitero, rispondenza al progetto approvato).

La manutenzione è dovuta dal concessionario, perché la parete della cappella è di proprietà del concessionario fino al termine della durata della concessione e allo stesso tempo essendo recinzione perimetrale del cimitero deve essere garantita e propria del cimitero.

Il buon senso lo si applica quando il Comune, non ritrovando il concessionario (ad es. perché deceduto) deve garantire che il muro della cappella mantenga comunque le caratteristiche atte ad impedire l'accesso al cimitero: conseguentemente è il Comune che provvede ai lavori strettamente necessari alla bisogna, dopo aver diffidato gli eredi a provvedere, e laddove questi siano irreperibili.

**Q. Si richiedono notizie in merito alle tombe ipogee costruite prima dell'approvazione del D.P.R. 285/1990, che non rispettano le prescrizioni stabilite dal suo art. 76.**

**C'è la possibilità di procedere a nuove tumulazioni? E per eventuali estumulazioni?**

**R.** Nelle regioni italiane che non hanno modificato esplicitamente la normativa, vale tuttora quanto stabilito dall'art. 106 del D.P.R. 285/90, con le procedure di cui all'allegato tecnico alla circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 ed al paragrafo 16 della circolare stessa. Per cui occorre la deroga su richiesta del Comune e parere dell'AUSL.

L'Ente competente è lo Stato per le poche Regioni a statuto speciale che non abbiano potere in materia (ad es. Sardegna, Friuli),

la Regione per quelle a statuto ordinario che non abbiano subdelegato ai Comuni.

**Q. L'Ufficio cimiteriale di un Comune lombardo chiede chiarimenti in merito alla dispersione delle ceneri in natura, già prevista dalla L. 130/01, poi ribadita dalla L.R. Lombardia 22/03, riproposta nel Regolamento 6/04 ed ancora nella recente modifica apportata dal Regolamento 1/07.**

**Chiede se corrisponde a verità il fatto che le ceneri possono essere disperse soltanto nel luogo denominato "giardino delle rimembranze", ma non ancora in natura (mare, fiumi, laghi, monti).**

**R.** Con il regolamento regionale 6/04 la Regione Lombardia ha esplicitamente previsto la dispersione di ceneri in natura (art. 13).

Non essendo stata impugnata nei termini né la legge 22/03, né il regolamento 6/2004, il regolamento regionale è da osservare.

La posizione SEFIT è stata ufficializzata con circolare p.n. 5478 del 12/11/2004.

**Q. I parenti di una persona inumata in campo comune nel 1977 hanno richiesto il trasferimento dei resti ossei presso un altro Comune. Al momento dell'esumazione si è ritrovata la cassa in legno ancora integra ed i parenti hanno comunque espresso il desiderio di trasferire la cassa fuori Comune, per procedere poi alla tumulazione.**

**L'ASL competente potrebbe negare tale trasferimento (anche se interviene una ditta di onoranze funebri che svolge il trasferimento con doppia cassa legno-zinco)?**

**I parenti devono richiedere l'autorizzazione al trasporto di salma? E quale altra documentazione deve accompagnare la cassa?**

**R.** Questi problemi derivano dalla mancata adozione di una ordinanza che regoli le esumazioni e le estumulazioni.

Dal punto di vista amministrativo il caso è già precisato dalla circolare Ministero sanità n. 10/98.

In base a quanto riportato nella citata circolare al paragrafo 2. all'atto della esumazione ordinaria è possibile trovare: o una salma inconsunta, oppure ossa.

Per le ossa il trattamento è quello solitamente previsto dalla istanza dei familiari.

Per i resti mortali (salma inconsunta) la circolare dice che si potrà:

– farli permanere nella stessa fossa o lo spostamento in altra in campo inconsunti;

– farli cremare.

Per cui il Ministero, non prevede all'esumazione ordinaria la tumulazione dell'inconsunto.

Venendo alla sua domanda, trattandosi di esumazione ordinaria

l'autorità è il Comune (anzi il servizio di custodia del cimitero, cioè l'ufficio di polizia mortuaria).

Per farla breve i problemi che Lei pone non sussistono se intende applicare la circolare (e lo dovrebbe fare sia lei che l'AUSL).

A quel punto non ci si ferma se si trova la cassa integra, infatti l'obiettivo è valutare la presenza o meno di ossa.

Se invece la famiglia, prima di procedere alla esumazione ordinaria del campo comune ha richiesto l'esumazione straordinaria in vista di un trasporto ad altra sepoltura nella quale il defunto abbia diritto di essere sepolto, occorre procedere in tal senso.

Dal punto di vista amministrativo occorre considerare quella una esumazione straordinaria e conseguentemente chiamare l'ASL alla effettuazione e fare quel che dice l'ASL sul confezionamento.

L'ASL potrebbe però obiettare in quanto dopo i dieci anni (e il 1977

come data di sepoltura, lascia intendere che sussistono delle disorganizzazioni) si procede alla esumazione ordinaria.

Tecnicamente è abbastanza semplice: se la cassa di legno si presenta in ottime condizioni ed ha spessore superiore a 25 mm., si rifascia con un cassone di zinco e si autorizza il trasporto nel Comune secondo le usuali procedure per esumazione straordinaria con autorizzazione al trasporto, con destinazione la tumulazione.

Questo non autorizza all'apertura del feretro, in quanto lo stesso è destinato ad altra sepoltura. È invece rilevante valutare lo stato del confezionamento.

Pertanto l'applicazione al caso concreto è in funzione della procedura amministrativa che avete già posto in essere.

Laddove non effettuato, si consiglia di procedere celermente a liberare il campo comune, decorsi i 10 anni dalla inumazione.

PROPOSTE  
SOLUZIONI  
CIMITERIALI





**COCCATO & MEZZETTI**

Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

---

TUTTI I PRODOTTI SONO DI NOSTRA FABBRICAZIONE



**COFANI IN CELLULOSA**  
STANDARD E BORDO LEGNO  
rigido ad alta capacità di contenimento  
conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio  
1998 per il trattamento di salme  
indecomposte.



**FODERA ANTIVIRALE**  
BIODEGRADABILE  
in Mater-Bi® per traslazione di salme  
indecomposte.



**CSICERT**  
UNI EN ISO 9001

*Certificazione  
di Gestione  
del Sistema  
Qualità*



**GAMMA PROMOVITA®**  
Dispositivi di Protezione Individuale  
3ª Categoria SECONDO LA NORMA  
EN 14126. Biodegradabile e  
compostabile al 100% in Mater-Bi®  
certificata come



**BARRIERA® PER COFANO IN  
CELLULOSA** autorizzato dal *Ministero  
della Salute* per il trasporto di salme  
indecomposte fuori dal cimitero di  
esumazione con destinazione alla  
cremazione o inumazione.



**MI'KROBJO®**  
sostanza biodegradante conforme alla  
Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per  
favorire il processo scheletrizzante di  
salme indecomposte.



**LINEA SABIOSAN-BARRIERA®**  
sacchi e contenitori **BIODEGRADABILI**  
conformi alla Legge n° 179 del 31 Luglio  
2002 sullo smaltimento dei rifiuti urbani  
da **Esumazione ed Estumulazione**.  
Foderabili internamente con sacchi in  
Mater-Bi®.



**RETE PER COFANO IN CELLULOSA**  
utilizzabile durante la fase di raccolta  
della salma indecomposta trascorso il  
periodo di scheletrizzazione.



**PROVVISORI IN MATERIALE  
PLASTICO ANTIURTO**  
Super leggeri in materiale indistruttibile,  
poco ingombranti poichè impilabili in fase  
di immagazzinaggio.

**RICHIEDETE  
IL CATALOGO  
COMPLETO  
GRATUITO  
AL FAX  
0321 807942**

Rubrica

## Legislazione regionale: quali ambiti di competenze?

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Nel corso del Convegno “Il valore etico dei servizi funerari”, svolto a Torino il 14-15 dicembre 2006, la tavola rotonda dedicata a La dialettica tra Stato e poteri locali nella evoluzione della normativa italiana” ha visto l’intervento di rappresentanti delle regioni: anzi, per una serie di fattori contingenti, della regione Toscana, in quanto capo-fila, all’interno della Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali, per la materia della polizia mortuaria. Nella presentazione illustrativa dell’intervento svolto si individuavano, tra le competenze regionali, le materie concernenti gli aspetti igienico-sanitari, ma altresì anche la regolazione dell’attività funebre.

Se il sistema funerario (termine qui utilizzato per comprendere sia le fasi funebri sia quelle cimiteriali) è, storicamente, nato come una risposta igienico-sanitaria e la stessa normazione (termine qui utilizzato per comprendere sia le norme di rango primario (leggi od aventi forza di legge), sia le norme di rango secondario (regolamenti <sup>(1)</sup>), ha avuto svilup-

po in ambito sanitario, ciò non comporta che la normazione di riferimento sia – esclusivamente – di ambito igienico-sanitario, ma si intrecci con materie variamente afferenti ad aspetti tra loro diversi. Si faccia il solo esempio sulla competenza funzionale degli organi, laddove norme del Regolamento di polizia mortuaria <sup>(2)</sup> individuino competenze in capo a questo od a quello degli organi comunali, laddove la norma regolamentare è, ormai, priva di potestà di individuazione di una competenza funzionale ad organi, nella specie, dei comuni, dato che quest’ambito è regolato, oggi, dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. <sup>(3)</sup>. Oltretutto, quella della competenza degli organi di governo dei comuni costituisce materia oggetto di competenza legislativa, esclusiva, dello Stato <sup>(4)</sup> e dove l’aspetto della competenza non opera solo sull’aspetto delle relazioni Stato/regioni, ma altresì – e, forse, prima – anche sull’aspetto normativo, cioè richiedendo norma di rango primario e non di rango secondario. Ed entrambi questi due aspetti

<sup>(1)</sup> Va osservato come il termine “regolamento” come riferito a norme di rango secondario si riferisca all’ordinamento nazionale, interno italiano. In altri contesti, ad esempio quello comunitario, il termine è utilizzato per indicare norme di rango primario, di portata generale, obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249 *ex art.* 189), alinea 2 Trattato), tanto che l’art. I-33 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, dall’Italia ratificato con L. 7 aprile 2005, n. 57 (per altro non vigente in quanto in Francia e nei Paesi Bassi le procedure referendarie non hanno raggiunto un *quorum* positivo alla ratifica), ne muta la denominazione in quella di “legge europea”.

<sup>(2)</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si trascurano indicazioni presenti nel T.U.L.L.SS. di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, in cui si individua una competenza ministeriale, successivamente oggetto di conferimento alle regioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (per le regioni a statuto normale; per le regioni a statuto speciale i riferimenti devono essere fatti singolarmente in relazione a ciascun Statuto e norme di attuazione degli Statuti), per effetto del D.P.C.M. 26 maggio 2000, di attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e della L. (di delega) 15 marzo 1997, n. 59 e loro succ. modif.

<sup>(3)</sup> E, prima, dal 13 giugno 1990, dalla L. 8 giugno 1990, n. 142.

<sup>(4)</sup> Art. 117, comma 2, lett. p) Cost..

vanno tenuti presenti. Tra l'altro, e per inciso, occorre rilevare come molte disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in particolare quelle che attengono alle competenze ed alle funzioni degli organi comunali, siano oggettivamente in contrasto<sup>(5)</sup> con norme di rango primario (e, quindi, superiore) entrate in vigore prima dell'entrata in vigore delle norme di rango secondario<sup>(6)</sup>.

Oltretutto, su questi piani dovrebbero tenersi in debito conto le norme statutarie, oggi di rango sub-Constituzionale<sup>(7)</sup>, nonché quelle regolamentari comunali<sup>(8)</sup>, che, proprio per l'attuale assetto costituzionale si collocano sul medesimo rango delle norme secondarie adottate da altri livelli di governo. Non si può che constatare come il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, redatto in altro contesto costituzionale, ma altresì secondo visioni, anche culturali, che trovavano fondamento sulla vigenza dei TT.UU.LL.CC.PP., presenti disposizioni che risultano, oggi, del tutto trasversali rispetto alle competenze dei diversi livelli di governo definite, anche se non con confini proprio chiarissimi, dall'art. 117 Cost., comprese anche disposizioni che oggi rientrano – ed esclusivamente – nell'ambito della potestà regolamentare dei comuni<sup>(9)</sup>.

<sup>(5)</sup> Si potrebbe affermare che siano state abrogate prima ancora di essere promulgate, sempre che ciò fosse ammissibile. È solo per rendere l'idea ...: più corretto dovrebbe essere il riferimento alla *nullità* di tali disposizioni (seppure anche la nullità richieda un accertamento giudiziale).

<sup>(6)</sup> Un esempio di agevole comprensibilità è quanto disposto dall'art. 78, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che individua la competenza del consiglio comunale a *deliberare il progetto di costruzione* dei crematori, competenza pacificamente cessata, dall'entrata in vigore (13 giugno 1990) della L. 8 giugno 1990, n. 241, cioè in data antecedente non solo all'entrata in vigore, quanto alla stessa promulgazione del Regolamento citato.

<sup>(7)</sup> Art. 114, comma 2 Cost..

<sup>(8)</sup> Art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost..

<sup>(9)</sup> Come, a titolo di esempio, l'ambito delle concessioni cimiteriali, fatte salve le norme del codice civile, di cui al Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Con riferimento a questo aspetto, non possono non preoccupare le previsioni di alcune norme regionali, di rango secondario, che sono intervenute in questo ambito, non avendo qui la regione né potestà legislativa (ed a prescindere se concorrente od esclusiva), né potestà regolamentare (come il Capo IV del Regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004), oppure le norme che "impongono" l'adozione di regolamenti comunali "uniformi", le quali, oltretutto, incidono sull'autonomia degli enti locali, pur se si prefigurano l'apprezzabile orientamento di omogeneizzazione (obiettivo raggiungibile altrimenti), aspetto che ha valen-

za rispetto ad alcune possibili fasi, ma non certamente generalizzabile.

La questione dell'attività funebre. La questione dell'attività funebre, che chiaramente non attiene alla materia della tutela della salute<sup>(10)</sup> e della sua regolazione nasce, anche comprensibilmente, dalle spinte delle organizzazioni di rappresentanza dell'imprenditoria funebre che lamentano incoerenze o mal definizioni della loro attività (tali organizzazioni perseguono, e non da oggi, l'aspettativa di una definizione normativa della propria attività, anche al fine di elevarne la qualità). Tuttavia, se questa esigenza è in sé comprensibile, va posta la domanda se la regione possa intervenire in questa materia. Da un lato, si possono anche comprendere le valutazioni sulle difficoltà a percorrere una strada *old fashion*, cioè quella della legislazione statale, che, oltre ai tempi e alle priorità dei percorsi legislativi parlamentari, porterebbe a porre la medesima questione, cioè se ciò rientri o meno nell'ambito delle materia di competenza legislativa, oggi esclusiva, dello Stato. Probabilmente, le spinte verso il livello di governo regionale, trova motivazione nella presupposizione che questo sia più "accessibile" rispetto al livello di governo dello Stato, sia in termini temporali, sia in termini contenutistici, come del resto si può ricavare dal fatto che in alcuni casi è stata emanata una legislazione regionale (a partire dalla L.R. (Campania) 24 novembre 2001, n. 12<sup>(11)</sup>) che affrontava la materia con le precedenti "filosofie", fino alla L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif., alla L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 29 e succ. modif., fino alla L.R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3) che affronta, a volte anche con norme di rango secondario di attuazione delle leggi regionali ed atti non normativi sempre di attuazione, la materia della regolazione dell'attività funebre.

Occorre, quindi ritornare alla questione dianzi posta, sulla sussistenza di una competenza legislativa regionale in proposito.

Scorrendo l'elencazione delle materie rientranti nella competenza legislativa regionale concorrente (e senza dimenticare l'art. 117, comma 4 Cost., né il fatto come la distinzione delle competenze non sia sempre chiarissima), diventa decisamente molto difficile individuare in esse un qualche riferimento che possa portare ad individuare la sussistenza di

za rispetto ad alcune possibili fasi, ma non certamente generalizzabile.

<sup>(10)</sup> Materia utilizzata quale *Trojan horse* per giustificare un intervento legislativo regionale.

<sup>(11)</sup> Questa emanata sul crinale dell'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e, probabilmente per questo, poco ricordata.

una competenza legislativa regionale a dettare norme, necessariamente di rango primario, attinenti ad una regolazione dell'esercizio della c.d. attività funebre (generalmente <sup>(12)</sup> definita come quella della prestazione di un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio). Al contrario, dal momento che la regolazione di un'attività economica <sup>(13)</sup> attiene alla tutela della concorrenza <sup>(14)</sup>, all'ordinamento civile <sup>(15)</sup>, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale <sup>(16)</sup>, vi sono ben più argomenti su cui fondare una competenza legislativa, esclusiva, dello Stato.

I possibili effetti della Direttiva 2006/123/CE.

Oltretutto, spostandoci in ambito comunitario, non si può sottovalutare quanto previsto dal Capo 3 del Titolo III del Trattato istitutivo della Comunità europea (artt. 49 (ex art. 59) Trattato) il ché porta a considerare, altresì, la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno <sup>(17)</sup> <sup>(18)</sup>. Anche se gli Stati membri hanno termini al 28 dicembre 2009 (tre anni dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 28 dicembre 2006) per adottare le misure "nazionali" di attuazione nell'ordinamento interno della Direttiva, alcune sue indicazioni sono interessanti e sollevano alcuni elementi di problematicità.

Ad esempio, l'art. 15, paragrafo <sup>(19)</sup> 2, lett. f) della Direttiva 2006/123/CE considera elementi di possibile discriminazione dei requisiti che stabiliscano un numero minimo di dipendenti (e dovrebbero essere considerati anche i requisiti dell'intero paragrafo, tra cui, quelli sul numero delle localizzazioni

(lett. e) o sugli obblighi di prestare, accanto al proprio servizio, anche altri servizi specifici (lett. h)). Il successivo paragrafo 6 prevede che a decorrere dal 28 dicembre 2006 <sup>(20)</sup> gli Stati membri non possano introdurre nuovi requisiti rispetto al paragrafo 2, fatta salva l'eccezione che non trovi applicazione la casistica considerata dal paragrafo 3. Trascurando quali siano le condizioni di deroga, da ciò si trae la conclusione che siano illeciti (e, più precisamente, viziati da nullità, assoluta) gli atti normativi che, da tale data, determinino diversamente o ex novo requisiti per la prestazione di servizi, laddove si considerino i requisiti sussistenti alla Direttiva 2006/123/CE e le loro modifiche (successive) come tali da determinare una condizione di discriminazione. Se poi si considera come non manchino casi in cui la questione dei requisiti sia stata oggetto di regolazione da parte di norme di rango secondario <sup>(21)</sup>, cosa che contrasta con la riserva di legge che si può trarre dagli artt. 23 e 41, comma 3 Cost. <sup>(22)</sup>, si possono ben cogliere gli elementi di criticità di talune disposizioni oggi presenti a seguito della legislazione regionale nella materia.

Andrebbero, altresì, approfonditi gli aspetti, concernenti i c.d. "requisiti vietati" (art. 14), dato che alcuni di essi (es.: quello dell'art. 14, n. 3), in riferimento, sempre a titolo di esempio, all'art. 8, comma 3 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif., all'art. 13, comma 2 e all'art. 16, commi 1 e 2 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., all'art. 7, comma 3 L.R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3, questioni destinate ad essere (si auspica) affrontate con le disposizioni "nazionali" di attuazione della direttiva e, trattandosi di norme regionali, da affrontare alla luce dell'art. 117, comma 5 Cost., aspetto, questo, che apporta ulteriori fattori di complessità, dato che le regioni e le province autonome "partecipano" alla formazione degli atti normativi <sup>(23)</sup> e provvedono, per quanto di competenza (e ciò ripropone la questione della competenza ...), all'attuazione degli atti dell'Unione europea, il ché porta a richiamare altresì gli art. 5 e 6 L. 5 giugno 2003, n. 131 concernenti

<sup>(12)</sup> Sul punto si rileva una sostanziale omogeneità definitoria nelle diverse leggi regionali emanate.

<sup>(13)</sup> Va ricordato l'art. 41, comma 3 Cost..

<sup>(14)</sup> Art. 117, comma 2, lett. e) Cost..

<sup>(15)</sup> Art. 117, comma 2, lett. l) Cost..

<sup>(16)</sup> Art. 117, comma 2, lett. m) Cost..

<sup>(17)</sup> Nota, a livello di *mass media*, come "Direttiva Bolkenstein".

<sup>(18)</sup> In G.U.U.E. n. L. 376 del 27 dicembre 2006, pag. 36 e segg..

<sup>(19)</sup> Nel linguaggio redazionale dei testi normativi comunitari, il termine *paragrafo* o *alinea*, corrisponde a quello che, in Italia, si definisce come *comma*.

<sup>(20)</sup> Data di entrata in vigore della Direttiva 2006/123/CE e norma in sé *self-executing*.

<sup>(21)</sup> Regolamenti o loro modifiche successive al 28 dicembre 2006.

<sup>(22)</sup> Cosa che già costituisce fattore di nullità nell'ordinamento "nazionale", indipendentemente dalla Direttiva 2006/123/CE e dalla sua entrata in vigore e dall'entrata in vigore delle norme "nazionali" di attuazione della stessa nel suo complesso.

<sup>(23)</sup> Ormai, nella forma del decreto legislativo.



l'attuazione proprio dell'art. 117, comma 5 Cost., procedimenti che richiedono di essere adeguatamente "anticipati", in quanto il termine del 28 dicembre 2009 (i già ricordati tre anni dall'entrata in vigore della Direttiva 2006/123/CE) per l'attuazione è posto rispetto all'entrata in vigore (art. 44, paragrafo 1 Direttiva 2006/123/CE) e non solo rispetto all'adozione e alla pubblicazione, come previsto per altre direttive comunitarie, aspetto del quale i "legislatori nazionali <sup>(24)</sup>" dovranno tenere conto, onde prevenire che si determina una situazione di inadempienza che potrebbe costituire fattore di avvio di una procedura d'infrazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

### Considerazioni finali

Un ulteriore aspetto merita di essere affrontato, quello sulla legittimità costituzionale di molte disposizioni presenti nelle leggi regionali sin qui emanate. Da taluni, si è sostenuto che il fatto che il governo non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 127, comma 1 Cost., la quale va ricordato costituisce una facoltà e non certo un obbligo (e, a volte, esercitata o esercitabile sulla base di motivazioni rispetto a cui il diritto rimane estraneo), costituisca una dichiarazione di legittimità costituzionale. Si è in presenza di una tesi insostenibile, in considerazione del fatto che il giudizio di legittimità

costituzionale è prerogativa – esclusiva – della Corte Costituzionale e che non spetta al potere esecutivo o, meglio, ad uno dei livelli di governo (tra cui si ha pari ordinazione ex art. 114 Cost.) alcun sindacato in proposito. Il fatto che non sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. non ha altro significato se non quello per cui essa non sia stata esercitata (ed a prescindere dalle motivazioni per cui questa facoltà non sia stata esercitata, prescindendo se ciò derivi da una valutazione di non eccedenza della competenza o da altre ragioni). E tale impostazione è del tutto reversibile, cioè estensibile alle ipotesi dell'art. 127, comma 2 Cost., dato che non è una (o, anche tutte le regioni, ma ciascuna presa singolarmente) regione a disporre di un sindacato di legittimità costituzionale, in quanto in entrambe le ipotesi, tanto il governo quanto le regioni, sono "parti" in un (possibile e/o eventuale) giudizio di legittimità costituzionale.

Se la norma legislativa o alcune sue disposizioni siano ritenute viziata da illegittimità costituzionale esse hanno comunque effetti di norma di rango primario, quanto meno fino a che non intervenga pronuncia <sup>(25)</sup> della Corte Costituzionale che ne dichiari l'illegittimità costituzionale e, in tal caso, la norma di rango primario dichiarata viziata di legittimità costituzionale cesserà di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza <sup>(26)</sup>.

<sup>(24)</sup> Comprendendo nel termine sia il livello legislativo statale che regionale e delle province autonome.

<sup>(25)</sup> Per il relativo procedimento occorre fare riferimento alla L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1.

<sup>(26)</sup> Art. 136, comma 1 Cost..

Rubrica

**Rassegna di letteratura****Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**“TRAPIANTO DI FEGATO DA VIVENTE: ASPETTI MEDICO LEGALI”***di Dora Mirtella, Massimiliano Zampi, Mariano Cingolani, in Zacchia, Archivio di medicina legale, sociale e criminologica, aprile-settembre 2005**“Legge 16 dicembre 1999, n. 483 – Norme per consentire il trapianto parziale di fegato (in G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999 – Articolo 1:**1. In deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.**2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458”.*

Ad una legge così breve gli Autori dedicano quindici pagine di commento: non sono troppe, viste le questioni rilevanti sollevate da quelle poche righe.

L’art. 5 CC, ad esempio, vieta gli atti di disposizione del proprio corpo qualora producano una permanente diminuzione dell’integrità fisica. Un articolo di tutela, per il quale giustamente il legislatore ha previsto una deroga: l’ablazione parziale di fegato stimola una rigenerazione che risulta completa dopo alcune settimane. La condizione, però, è che la donazione sia “a titolo gratuito”. Vista la stringatezza del testo legislativo ogni parola è evidentemente pensata: in questo caso affiora la preoccupazione per un possibile uso distorto della deroga.

La compatibilità con la legge 458/67 è un altro argomento complesso. Si tratta della storica legge che disciplina il trapianto di rene con disposizioni articolate. La maggior parte di esse, secondo gli Autori, è direttamente applicabile ai trapianti di fegato, tranne che per quanto riguarda l’iter della procedura autorizzativa. Specificatamente sul trapianto di fegato sono infatti intervenute le linee guida promulgate dal Consiglio Superiore di Sanità il 28 marzo

2001, che prevedono (rispetto al trapianto di rene) un’ulteriore verifica sulle motivazioni del donatore e sulla sua conoscenza dei rischi. Le linee guida si limitano a precisare la struttura che deve disporre questi accertamenti (la Direzione sanitaria ospedaliera) e non entrano nel merito di chi deve effettuarli: ci potrebbe quindi essere spazio anche per i medici legali.

L’approfondimento degli Autori non si limita però alle ampie problematiche richiamate dai riferimenti a leggi precedenti. Vengono proposti all’attenzione del lettore due dettagli per i quali ci vuole veramente un “occhio clinico”.

Il primo dettaglio evidenziato è l’utilizzo del termine “parti di fegato”. L’uso del plurale è lungimirante, perché rende possibili più donazioni da parte dello stesso soggetto.

Il secondo dettaglio è il “fine esclusivo di trapianto”: una disposizione giudicata troppo restrittiva, perché trascura la sfortunata eventualità di non potere effettuare il trapianto di una parte di fegato già asportata. In questo caso, stando alla legge, si dovrebbe ricorrere obbligatoriamente allo smaltimento, mentre invece bisognerebbe poterla utilizzare almeno a scopo scientifico.

Non è l’unico rilievo critico presente nell’articolo: ce ne sono altri, ma la loro disamina non è compatibile con lo spazio concesso a questa rubrica. Ai lettori interessati segnalò che la rivista “Zacchia” è generalmente disponibile nelle biblioteche ospedaliere, mentre purtroppo non è ancora consultabile on line.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità

## La norma UNI – EN 15017 Servizi Funerari. Requisiti del Servizio

di Roberto Burchielli (\*)

Relazione effettuata a Castiglioncello (LI) il 1° febbraio 2007 in occasione del seminario di aggiornamento dal titolo “Il ruolo dei Comuni in materia di servizi cimiteriali. Il sistema di gestione per la qualità”, organizzato dal Comune di Rosignano Marittimo.

### Premessa

Siamo qui a presentare un importante lavoro europeo che può consentire al settore funerario di fare un importante passo verso una regolamentazione del servizio offerto, con l'intento di garantire un adeguato livello di qualità e affidabilità dello stesso.

Si tratta della norma tecnica La norma UNI – EN 15017 “Servizi Funerari. Requisiti del Servizio” elaborata a livello europeo dal CEN (Comitato europeo di normazione Tecnica) con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (Enti, Federazioni, Associazioni, ecc.).

L'European Standard EN 15017 è stato elaborato dal Comitato Tecnico CEN/TC BT/TF 139 “Servizi Funerari”. È rilevante che siano stati dati contributi da paesi aderenti a CENELEC e non facenti parte della UE.

L'Italia ha contribuito costituendo all'interno di UNITER (Ente Federato UNI per i settori del Commercio, Turismo e Servizi) un gruppo di lavoro i cui rappresentanti (FENIOF, SEFIT, esperti del settore) hanno partecipato ai lavori sia a livello nazionale che europeo avviati fin dal 2002, per contribuire all'allineamento della norma con le tante regolamentazioni vigenti anche a livello locale.

La norma è stata recepita da UNI nel 2006 ed è attualmente disponibile con il testo in inglese.

Vale la pena ricordare che la norma UNI EN è una norma tecnica che nasce come esigenza di definizione di requisiti qualificanti del servizio, ma che rimane pur sempre nell'ambito di applicazione volontaria.

Ciò nonostante tale regola tecnica può comunque diventare un riferimento obbligatorio in diversi ambiti. I Regolamenti Regionali o Comunali, per esempio, possono fare riferimento a tale regola per il rilascio di autorizzazioni o la definizione del livello di servizio per i cittadini utenti. In caso di liti o contenziosi, in assenza di Regole Tecniche specifiche, può essere un riferimento per il Giudice.

Come può una organizzazione che eroga servizi funerari dimostrare di rispettare i requisiti della norma?

Escludendo la “autocertificazione” e la creazione di “ispettorati” pubblici di riferimento, rimane la verifica effettuata da un soggetto terzo indipendente.

Il fine di questa verifica è il rilascio di una Certificazione di servizio, da parte un Organismo di Certificazione competente nel settore (in Italia ne esistono più di 100, anche se non tutti abilitati per il settore funerario). Oltre a ciò vi è l'eventuale rilascio di un Marchio di Categoria, qualora sia richiesto da un sistema di qualifica interno ad Associazioni/Federazioni.

Con la Certificazione di Servizio si ottiene un riconoscimento nazionale ed internazionale con un meccanismo simile alla famosa certificazione ISO 9001:2000.

È opportuno ricordare che la certificazione del servizio secondo UNI EN 15017 è complementare e non alternativa alla certificazione del Sistema di Gestione della Qualità secondo la ISO 9001: 2000 (una riguarda il servizio, l'altra il sistema organizzativo alla base dell'erogazione dello stesso).

### Il Documento

Nell'introduzione viene elencato cosa è questo standard e su quali principi etici è basato.

Torneremo giocoforza sui principi etici di riferimento che hanno indotto SEFIT– Federutility a:

- consigliarne vivamente l'adozione alle imprese associate;
  - favorirne l'uso come requisito di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei Comuni di maggiori dimensioni;
  - favorirne l'adozione concordata all'interno della applicazione del CCNL funerario per le realtà di maggiori dimensioni;
- (come indicato nella riunione della commissione funeraria SEFIT del 06 ottobre 2005 tenutasi a Parma).

Al punto 1 viene dichiarato lo scopo dello standard: determinare i requisiti per la fornitura di servizi funerari. È rilevante che questi requisiti siano collegati alla parte etica e organizzativa, non solo agli aspetti tecnici specialistici!

Al punto 2 le definizioni dei termini impiegati.

È opportuno ricordare che proprio sulle definizioni si è svolta la prima parte del lavoro del gruppo UNITER. Le definizioni stabilite sono fondamentali per le ricadute che l'applicazione dello standard può avere nel nostro paese, ad esempio:

- la definizione 2.12 di “imbalsamazione/ tanatoprassi”;
- la definizione 2.40 di “trattamento di conservazione temporanea”.

Al punto 3 i requisiti suddivisi in nove sottocapitoli (3.1 – 3.9):

- personale addetto ai servizi funerari;
- gestione dei reclami;
- sistema di monitoraggio;
- cura del defunto e misure igieniche;
- rimozione/trasferimento e trasporto;
- strutture delle imprese di onoranze funebri;
- funerale;
- servizio di consulenza;
- pre-organizzazione di funerali (previdenza funeraria).

Per quanto riguarda la formazione del Personale funerale viene prevista la certificazione, anche attraverso il rilascio di un “diploma”, da parte di organismi qualificati che ne attestino la adeguatezza.

Per quanto riguarda i reclami è opportuna una procedura di controllo e gestione degli stessi.

La definitiva raccomandazione di introdurre un sistema di monitoraggio della qualità del servizio dovrebbe stimolare le aziende a certificarsi sulla stessa. È opportuno ricordare che acquisire la certificazione di qualità implica sistemare organicamente all'interno dell'azienda stessa tutti i processi, inclusi quelli relativi alla formazione del personale e all'igiene e sicurezza del lavoro.

La cura del defunto e le misure igieniche è suddivisa in alcuni sottoparagrafi:

- la cura del defunto;
- collocamento nella bara;
- imbalsamazione/tanatoprassi;
- applicazione di cosmetici.

Vengono dettagliatamente indicate le procedure operative di intervento rimandando comunque a tutti gli aspetti legali in vigore.

Circa il collocamento nella bara si fa riferimento ad un numero minimo di due persone, in assenza di adeguate attrezzature di sollevamento. È opportuno ricordare che questa indicazione non può essere presa a riferimento per l'adempimento dell'obbligo della valutazione dei rischi sulla movimentazione dei carichi di cui alla legge 626/94.

La imbalsamazione/tanatoprassi è un tema sul quale il gruppo italiano ha proposto delle specificazioni al te-

sto. Tali proposte riguardavano il problema della inibizione permanente dei processi trasformativi.

Se, da una parte, nelle definizioni si parla di “conservazione temporanea della salma”, dall'altra, nella metodologia si parla di “appropriati materiali conservativi” senza meglio specificarne gli effetti e quindi con il rischio di conservazione permanente della salma. È noto come tale ipotesi possa avere pesanti ripercussioni sul sistema cimiteriale italiano.

Per quanto attiene alla qualifica ed alla formazione del personale, pur rimandando alla normativa nazionale si fa specifico riferimento alla titolarità del titolo acquisito.

La rimozione/trasferimento e trasporto di salma tratta:

- la rimozione ed il trasferimento della salma;
- il trasporto della salma;
- mezzi per il trasporto;
- attrezzature per il trasporto;
- personale addetto al trasporto;
- organizzazione del trasporto;
- rimozione di salma da parte della pubblica autorità.

Le indicazioni di massima circa il trasporto sono riferite sia al trasporto nazionale che internazionale.

Occorre notare che, ancora una volta, si fa esplicito riferimento a personale qualificato adeguatamente idoneo e preparato.

La procedura sulle attività di polizia mortuaria ribadisce la assoluta necessità che chi svolge questa attività non interferisca con l'aspetto istituzionale del compito offrendo servizi a pagamento ai familiari o dolenti.

Viene affrontato il tema delle strutture delle funeral home.

Su questo tema è evidente la diversità legislativa e di impostazione tra le diverse nazioni. Per quanto ci riguarda bisogna riferirsi alla norma vigente ed a quanto previsto in AS3310. Basti ricordare la sostanziale differenza in oggi esistente tra camere mortuarie e funzioni obitoriali.

Sull'argomento del funerale e destinazione della salma vengono date indicazioni nei vari sottocapitoli:

- rimozione della salma;
- esposizione;
- cerimonia funebre;
- corteo funebre;
- seppellimento;
- sepoltura;
- cremazione;
- destinazione delle ceneri.

È rilevante osservare come nel capitolo funerale, considerando che in altre nazioni la procedura è integrata con quella cimiteriale, vengono date indicazioni anche sulla sepoltura propriamente detta quali l'ornamento della tomba, la scelta del luogo di sepoltura esistente,

l'esumazione e la sepoltura di salma che non sono previste nel nostro ordinamento nazionale come il seppellimento della salma in mare.

Su questo tema era stato richiesto dal gruppo italiano di specificare compiutamente la professionalità, la formazione e l'idoneità certificata del personale addetto in sintonia con quanto espresso per il personale "funebre".

Ritorna la problematica degli usi e costumi nazionali che per quanto ci riguardano applicano severe distinzioni tra camera mortuaria (a cui possono fare riferimento le "funeral home") e attività istituzionali obituali.

Il punto riguardante la cerimonia di ultimo saluto presso la tomba induce a ritenere prioritaria la possibilità di attivare all'interno delle realtà cimiteriali strutture e procedure per consentire cerimonie non religiose che rispettino le varie richieste dei parenti e/o dolenti secondo le loro volontà.

Gli ornamenti propri o limitrofi della sepoltura devono comunque trovare una regolamentazione a livello locale che tenga conto delle esigenze gestionali in sintonia con i piani regolatori cimiteriali; tali piani diventano ad oggi indispensabili per la corretta gestione degli impianti nel futuro.

Si sottolinea come tali piani debbano riguardare un periodo temporale non inferiore alla durata della concessione di sepolture private di salma (colombari, osari).

Ampio spazio viene dedicato nella norma ai così detti servizi di consulenza, si tratta infatti di un vero o proprio codice di comportamento delle imprese di onoranze funebri nei confronti degli utenti. Anche questo argomento è trattato con dei sottocapitoli:

- impresario di pompe funebri;
- consigli preliminari ed informazioni;
- servizi e loro costi;
- consulenza ai clienti.

Questa parte della norma è strutturalmente condizionata dalle regole etiche citate nell'introduzione, argomento sul quale ritorneremo in chiusura.

Viene inoltre trattato il tema del pre-acquisto dei funerali:

- contratto preliminare;
- consulenza;
- finanziamento;
- conclusione di accordo.

Nella normativa nazionale italiana vanno ricavati spazi di promozione imprenditoriale tramite forme assicurative da sviluppare con gli istituti bancari.

## Conclusioni

In definitiva il valore aggiunto di questa norma europea, ancorché non obbligatoria, è quella di delineare un vero e proprio codice di comportamento e di gestione dei vari soggetti che concorrono alle attività di onoranze funebri, cimiteriali e di ornamento funebre per raggiungere l'obiettivo del seppellimento dei defunti senza che la promozione delle attività commerciali interferisca in maniera indebita sulle scelte religiose, sociali e personali dei parenti e/o dolenti.

Vediamo meglio quale è lo standard di riferimento:

- un rapporto etico professionale con le famiglie del cliente;
- un sincero rispetto per tutte le credenze ed i costumi delle famiglie stesse;
- il diritto della persona/e che si occupa dell'esecuzione di scegliere, in regime di libera concorrenza l'impresario cui affidare le pompe funebri e di decidere altresì, in rispetto della normativa nazionale tra sepoltura e cremazione;
- il diritto delle famiglie di essere adeguatamente e preventivamente informate sul costo totale delle esequie;
- la completa riservatezza di tutte le informazioni tranne che per quelle correlate agli adempimenti legali;
- l'onestà e l'integrità del personale addetto (elemento determinante nella valutazione dell'idoneità dello stesso, della sua formazione e della sua certificazione);
- la stretta osservanza delle leggi;
- pubblicità chiara, verificabile e sensibile;
- uno sforzo continuo per accrescere la conoscenza professionale di tutti gli addetti;
- un rapporto integro e corretto con le imprese o aziende concorrenti sia a livello nazionale che internazionale.






Pertanto si ribadisce che l'orientamento di SEFIT di fronte a questa normativa europea è quello di:

- consigliarne vivamente l'adozione alle imprese associate;
- favorirne l'uso come requisito di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei Comuni di maggiori dimensioni;
- favorirne l'adozione concordata all'interno della applicazione del CCNL funerario per le realtà di maggiori dimensioni.

Ciò facendo si ritiene di contribuire allo sviluppo e mantenimento di tutte le imprese qualificate, di qualsiasi dimensione, ostacolando avventure improvvisate di soggetti non qualificati.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p><b>THANOS® BIOFUN</b> Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in <b>THANOS® BIOFUN</b> agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. <b>THANOS® BIOFUN</b> è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® FUNGEL</b> È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. <b>THANOS® FUNGEL</b> è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. <b>THANOS® FUNGEL</b> assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® IDROFUN</b> È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di <b>THANOS® IDROFUN</b> è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p><b>THANOS® LIQUOFUN</b> È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. <b>THANOS® LIQUOFUN</b> svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p><b>THANOS® NEFUN CHEMIO</b> È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

## Attrezzature per il settore cimiteriale

<p><b>CALAFERETRI "CORMORANO"</b> Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: [www.argema.net](http://www.argema.net) - E-mail: [info@argema.net](mailto:info@argema.net)

Attualità

## Cimiteri e pubblicità

di Massimo Cavallotti (\*)

*Un uomo partì un giorno per l'aldilà.*

*La prima tappa del suo viaggio fu l'inferno. Lì vide molta gente seduta a tavola davanti a piatti colmi di riso, ma tutti morivano di fame, perché avevano delle forchette lunghe due metri e non riuscivano a usarle.*

*Poi andò in cielo anche lì vide una moltitudine di persone sedute a tavola, davanti a piatti colmi di riso, tutti erano contenti e in buona salute, perché con le loro forchette lunghe due metri, ciascuno nutriva la persona di fronte.*

Il titolo a prima vista potrebbe apparire un excursus filosofico, niente di tutto questo.

Si tratta di un problema quotidiano nei cimiteri e scarsamente recepito e regolamentato dai Comuni pur ingerendo funzioni ed aspetti sociali.

La pubblicità nell'area cimiteriale avviene attraverso:

- 1) appositi impianti;
- 2) veicolazione di messaggi pubblicitari su sepolture.

Prima di addentrarmi nel commento delle varie situazioni pubblicitarie non posso esimermi dal definire il termine pubblicità.

Il decreto legislativo numero 206 del 2005 all'articolo 20 definisce pubblicità qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi. Per pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo comportamento ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento di acquisto.

Si tratta di una nozione molto ampia che va oltre la nozione classica di pubblicità (c.d. pubblicità tabellare) ricomprendendovi anche la c.d. pubblicità d'immagine (ossia la pubblicità non destinata alla diretta promozione di determinati prodotti) destinata a migliorare in termini generali la percezione dell'imprenditore e della sua attività presso il pubblico dei consumatori, la sponsorizzazione (ossia promozione dell'impresa) ed il mailing (ossia la spedizione a mezzo posta del materiale promozionale).

L'Autorità Garante nell'interpretare il messaggio si è più volte pronunciata secondo un approccio nel quale vengono acquisite le informazioni dall'ambiente circostante ed il loro utilizzo anche in relazione ad ulteriori stimoli ad esse connessi.

La pubblicità, pertanto, è importante per i suoi effetti sulle nostre idee e sul nostro comportamento e, di conseguenza, costituisce uno dei più efficaci strumenti utilizzati dalle imprese nel confronto concorrenziale. Le imprese, infatti, si disputano la clientela non solo, e non sempre, attraverso un'offerta di qualità migliore a prezzi più convenienti, ma anche attraverso la comunicazione di un'immagine dei propri prodotti che, agli occhi dei consumatori, li distingua positivamente da quelli dei concorrenti. Dietro la brevità di un messaggio pubblicitario si cela spesso un lavoro lungo e complesso. L'operatore pubblicitario, nell'ideazione del messaggio, innanzitutto mira a costruire un'identità del prodotto (*posizionamento*) che lo rende distinto dagli altri, sottolineando una prestazione del prodotto (*benefit*), cioè la sua capacità di fare una certa cosa, di ottenere un certo risultato.

Le strategie delle imprese che adottano messaggi pubblicitari decettivi sono diversificate, ma tutte sono volte a influenzare i consumatori poco informati, facendo loro pagare un prezzo eccessivamente elevato rispetto alla qualità effettivamente offerta. Tramite la pubblicità ingannevole le imprese tendono a sfruttare le rilevanti asimmetrie informative che spesso contraddistinguono il loro rapporto con i consumatori. Pertanto è necessario, non solo nell'interesse dei consumatori ma anche delle stesse imprese, garantire che la pubblicità svolga la propria funzione di comunicazione e promozione senza indurre i suoi destinatari in inganno. Di conseguenza la tutela della concorrenza e la tutela dalla pubblicità ingannevole si integrano l'una con l'altra, entrambe funzionali a ridurre le possibilità di sfruttamento del potere di mercato nei confronti dei consumatori.

### La collocazione di impianti installati nell'area cimiteriale

Alcuni regolamenti comunali lo vietano, giustamente, onde evitare un riposizionamento del messaggio pubblicitario da parte dell'impresa funebre (normalmente

uniche interessante con i marmisti) troppo ridondante che avvantaggi la medesima, nonché per opportuni motivi sociologici: il cimitero è luogo di conservazione della memoria dei defunti e non un luogo di promozione pubblicitaria. Non è e non dovrà divenire un'etichetta pubblicitaria.

Dall'edito napoleonico di Saint Cloude ai giorni nostri lungo tempo è trascorso, il mondo è divenuto sempre più consumista sostenuto da mezzi pubblicitari mentre la funzione dei cimiteri è immutata.

Anzi, più che mai si sente necessità di recuperare, in questa frenetica società, valori sociali e storici del rito funebre e del ricordo che si appalesano in conflitto con la pubblicità proposta dalle imprese in questo luogo. Il posizionamento pubblicitario deve avvenire in altri luoghi e con altri mezzi diversi.

L'eventuale collocazione degli impianti pubblicitari all'interno dell'area cimiteriale dovrà essere prevista nel regolamento comunale della pubblicità<sup>(1)</sup> o diversamente nel regolamento locale di polizia mortuaria.

L'espandersi dei mezzi pubblicitari richiede ai Comuni anche maggior attenzione sui messaggi veicolati essendo competenti ad impugnarli dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sezione pubblicità ingannevole (D.P.R. 284 del 2003).

Certamente i piccoli e medi Comuni difficilmente avranno le dovute competenze per gestire la procedura di ricorso ed in alcune circostanze anche si frapperanno ostativi motivi politici.

La competenza in materia è del dirigente del settore, laddove previsto in organico o del dirigente del corpo municipale della polizia amministrativa, ma difficil-

mente sosterrà il ricorso se non sostenuto da un indirizzo politico.

Detti impianti pubblicitari normalmente veicolano anche pubblicità immagine per l'attività funeraria con messaggi tendenti a far percepire ai visitatori (potenziali clienti) l'ingerenza di funzioni cimiteriali, soprattutto laddove non vi sia custodia, o per pregiudicare il comportamento economico dei fruitori dei servizi.

Discorso più complesso è la veicolazione di messaggi pubblicitari su sepolture o in prossimità delle medesime (collocazione di targhette dell'impresa sui coprifossa o lastre di marmo dei loculi e tombe, provvisori per loculi etc.).

Qui necessita dapprima sgombrare il campo di assiomi giuridici non sostenibili nella legislazione vigente che assurgono il divieto di applicazione sulla lastra di marmo del loculo in concessione, da una parte, riconoscendone, dall'altra la possibilità di applicarli sui coprifossa.

Ritengo il ragionamento viziato in principio e privo di fondamento giuridico nel contratto di concessione.

Nel primo caso è pur vero che trattasi di concessione (loculo) a differenza del secondo che trattasi d'uso di sepoltura (fossa inumazione). Oggetto della concessione è lo spazio del tumulo (loculo) fino in prossimità della sigillatura (muratura) e non la lastra di marmo.

Sulla medesima il Comune può regolamentarne il contenuto della descrizione con il divieto riconosciuto della giurisprudenza amministrativa di uniformare gli accessori applicati.

Tali norme possono regolamentare a titolo esemplificativo:

- altezza monumento;
- posizionamento lapidi e loro superficie massima;
- distanza dal confine dall'area in concessione;
- tipologia di scritte e caratteri da impiegare;
- l'installazione di oggettistica;
- modalità di presentazione delle richieste e procedimento autorizzatorio;
- tempi di esecuzione dei manufatti autorizzati;
- aspetti dimensionali e limitazioni testuali di eventuali loghi ed indicazione di contenuto pubblicitario.

Nel campo di inumazione l'art. 70 del D.P.R. 285 del 1990 prevede la collocazione obbligatoria, da parte del Comune, del cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici. Il cippo deve contenere un numero progressivo con applicata una targhetta, sempre di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto. Come si evince chiaramente dalla norma null'altro vi deve essere obbligatoriamente apposto e quanto meno la veicolazione di messaggi pubblicitari.

Il Comune a propria discrezione può prevedere l'apposizione di arredi funebri da parte dei familiari

<sup>(1)</sup> D.Lgs. 507/1993, art. 3 "Regolamento e tariffe"

1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

6. omisiss



(coprifossa, etc.) nel regolamento locale. In fase di autorizzazione alla posa del manufatto il funzionario dovrà attenersi scrupolosamente al regolamento locale e/o al D.P.R. 285 del 1990 ed alla Circolare 19 giugno 1978 numero 62 del Ministero della Sanità.

La circolare 62 è stata emanata dal Ministero al fine di uniformare le dimensioni dei coprifossa che non devono coprire un'estensione maggiore dei due terzi della fossa.

Nei tumuli (loculo) il Comune obbliga i parenti del defunto ad iscrivere sulla lastra di marmo l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto a pena di pronuncia di decadenza della concessione, salvo diverso accordo contrattuale al momento della sottoscrizione della concessione.

Da notare che l'applicazione di arredi votivi e l'iscrizione sulla lastra di marmo rendono il bene successivamente inutilizzabile, da qui la sostenibilità della tesi che qualora il bene fosse pubblico si applicherebbe la sanzione penale per deturpazione del medesimo esponendo anche il dirigente o responsabile del servizio a responsabilità amministrativa qualora non eserciti azione di risarcimenti danni. Ma poiché la lastra di marmo è facoltà fornirla dal Comune e comunque quando fornita ceduta al concessionario quanto illustrato viene a decadere.

La manutenzione di arredi votivi (lapidi etc.) spetta in via ordinaria al concessionario ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 285 del 1990, poiché la scelta di questi accessori si configura quale espressione di una libertà del cittadino (T.A.R. Lombardia sez. III sentenza n. 3278 del 2002) cassando la disposizione di un Comune che imponeva l'adozione di articoli di arte votiva uguali per tutte le tombe nel cimitero. Anche qualora la lapide sia fornita dal Comune la manutenzione spetta concessionario.

Il Comune quindi anche nelle aree cimiteriali, come in genere in tutti gli altri beni demaniali, può disporre che l'uso del bene attribuito a terzi non contrasti con l'interesse pubblico nel rispetto di norme di legge e regolamenti.

Come si evince dalle disposizioni citate la veicolazione di messaggi pubblicitari su sepolture, intendendosi per tale anche la semplice pubblicità d'immagine - nome della ditta e telefono -, non è prevista da alcuna norma primaria ed è facoltà del Comune prevederla con norma secondaria (regolamento locale) ma non ritenendola certamente propositiva e priva di alcun rilievo sociale.

Il nuovo T.U. <sup>(2)</sup> delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali contiene il divieto, inderogabile, di collocare e affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari negli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il Comune è tenuto a far osservare anche queste ultime disposizioni

indipendentemente dal fatto che detta fattispecie non siano previste nel regolamento.

Come rileva il Scolaro <sup>(3)</sup> interverrebbero argomentazioni di merito che ravvisano una inopportunità (quanto meno) a consentire l'installazione di particolari forme di pubblicità all'interno dei cimiteri. Volendo, ma non poi così immediatamente, si potrebbe sostenere che sussistano esigenze di pubblico interesse a limitare l'installazione di impianti di pubblicità all'interno dei cimiteri, ma, a ben vedere, anche in questo caso il limite tra pubblico interesse e opportunità è labile, forse più prossimo alla seconda che non al primo. Altrettanto, seppure con meno forza, per l'installazione all'esterno dei cimiteri pur rimanendo nell'ambito delle valutazioni di merito ed in termini di opportunità il forte interessamento delle imprese funebri nei confronti dell'attività cimiteriale è subordinato all'acquisizione di servizi funebri attraverso la possibilità degli operatori di svolgere le proprie attività all'interno delle aree cimiteriali esercitando anche un potere autoritativo (gestione cimiteriale).

Da qui la formulazione di messaggi pubblicitari con possibili utilizzi impropri dei termini riferibili ai servizi cimiteriali per pregiudicare il comportamento economico dei destinatari <sup>(4)</sup>.

Nel provvedimento P.I. 2738 del 24/02/2000 bollettino numero 8 del 2000 il messaggio veicolato su quotidiani nella rubrica dei necrologici riportava con caratteri in grassetto evidenti la ditta di pompe funebri con la dicitura "Servizi funebri- Vendita Tombe - Servizi cimiteriali - Accessori lapidei e fotoceramiche" seguita dagli indirizzi e dai numeri telefonici e stata ritenuta ingannevole dall'Autorità limitatamente alla dicitura "servizi cimiteriali" e controversa la dicitura vendita tombe che potrebbero intendersi anche coprifossa per cui non ingannevoli nella fattispecie.

Diviene ora agevole comprendere le anomale offerte al ribasso per l'aggiudicazione di appalti inerenti i servizi cimiteriali in un contesto di scarso interessamento alla tutela del peculiare mercato da parte dei Comuni che ben potrebbero escludere dalla partecipazione le imprese funebri nel capitolato anche in assenza di una norma di rango primario.

### Sanzioni

La sanzione da applicarsi è in funzione della regolamentazione della materia deliberata dal Consiglio Comunale se attraverso il regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni o nel regolamento locale di polizia mortuaria.

<sup>(3)</sup> Un personale ringraziamento al Dott. Scolaro e l'ing. Fogli per le osservazioni trasmesse e sostanzialmente recepite nel lavoro.

<sup>(4)</sup> C.f.r. Autorità Garante Concorrenza Mercato P.I. 3909 bollettino 14 del 2003, P.I. 1265 del 10/07/1997 bollettino numero 28/1997, P.I. 1157 del 24/04/1997 bollettino numero 17/1997, P.I. 2339 del 29/04/1999 bollettino numero 17/99.

<sup>(2)</sup> D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

La violazione della norma di applicazione di oggettistica con pubblicità sui tumuli in concessione o la collocazione di lapidi non autorizzate è così disciplinata:

– Violazione regolamento comunale polizia mortuaria: sanzione amministrativa di € 25 e € 500 (art. 16 legge 16/01/03 numero 3). De residuo e limitatamente ad alcuni sporadici casi, di complessa attuazione, vi può essere la violazione del D.P.R. 285 del 1990 in assenza di regolamento locale applicandosi l'art. 358, comma 2, T.U.L.L.SS. che prevede una sanzione da € 1.549 ad una massimo di € 9.286, 00.

– Violazione al decreto legislativo numero 507 del 15/11/1993 (articoli 23 e 24).

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206, 58 a euro 1.549, 37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni suddette, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Inoltre per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51.64. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovu-

ti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51, 64 a euro 258, 11.

Le sanzioni indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Dalchè emerge chiaramente che ogni forma pubblicitaria su lapidi, monumenti, ed oggettistica installata e riconoscibile su manufatti e lapidi non autorizzati dal regolamento locale di polizia mortuaria, costituisce violazione amministrativa.

Diviene lapalissiano il divieto di installazione di impianti pubblicitari nell'area cimiteriale qualora non si evince diversa disposizione dai locali regolamentati.

### **Imposta di pubblicità**

L'imposta di pubblicità è regolamentata dal Decreto Legislativo 507 del 1993, il quale lascia ampia facoltà discrezionale regolamentativi agli enti locali, negli elementi essenziali dell'imposta.

I Comuni possono non applicare l'imposta sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, a un regime autorizzatorio e assoggettarlo al pagamento di un canone <sup>(5)</sup> (es. autorizzazione installazione arredi funerari al cimitero a cui corrisponda un diritto per il rilascio dell'autorizzazione ed un canone pubblicitario sostitutivo).

È soggetta ad imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (diverse da quelle soggette al diritto sulle pubbliche affissioni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda dei beni o servizi, ovvero migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Diversamente il diritto sulle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione su appositi spazi a ciò destinati, di manifesti contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica.

I segni distintivi dell'impresa (ditta, ragione sociale e marchio) non sono in genere idonei a realizzare un effetto pubblicitario. In alcuni casi però essi possono essere espressione immediata di pubblicità per le modalità con cui viene utilizzata (es. dimensioni rilevanti del cartello) e per il luogo ove è situato (Cassazione

<sup>(5)</sup> Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari istituito con il D.Lgs. 446/1997 art. 52 a partire dall'anno 1999 a discrezione del Comune in alternativa all'imposta di pubblicità con regolamento locale per le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.

La determinazione della deve avvenire con criteri di ragionevolezza e gradualità considerando la maggiorazione di 1/3 per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

sentenze del 01/07/2007 n. 12070 e del 15/11/1994 n. 9580)

L'art. 17 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 507/93 (ex art. 20 comma 12 numero 12) del D.P.R. 639/1972) esenta dall'imposta le insegne, le targhe <sup>(6)</sup>, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o dei regolamenti sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilito espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadro di superficie <sup>(7)</sup>. L'esenzione diviene inapplicabile nella pubblicità cimiteriale in quanto il regolamento potrà prevedere in termini di ammissibilità l'apposizione di insegne e targhe (facoltà) e non di obbligo.

Compito del Comune è deliberare il regolamento locale dell'imposta ed il piano degli impianti (art. 3 D.Lgs. 507/93) che individuano le tipologie degli impianti e disciplinano la loro localizzazione nel territorio tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, economico e delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Nell'intero territorio comunale è vietata la collocazione di qualsiasi impianto non conforme alle prescrizioni del piano e qualsiasi forma di pubblicità non regolamentata.

Inoltre è da tenere presente che l'irregolare o parziale applicazione dei tributi istituiti dai Comuni comporta responsabilità amministrativa.

Per la pubblicità visiva realizzata all'interno o esterno dei veicoli in genere non è possibile tassare la semplice indicazione del nome, indirizzo e attività della ditta quando questa sia apposta non più di due volte e per una superficie non superiore a mezzo metro quadrato per ciascuna iscrizione.

<sup>(6)</sup> I cartelli apposti sulle macchine di cantiere presentano una propria autonomia ed individualità rispetto al prodotto pubblicizzato, non possono essere quantificati come marchi, di fabbrica, ma devono essere al contrario considerati come mezzi pubblicitari poiché assolvono allo specifico scopo di pubblicizzare il prodotto sul quale vengono apposti.

Tale circostanza rende applicabile ai cartelli in questione l'imposta di pubblicità ordinaria commisurata alla superficie utilizzata nel Comune in cui viene esposta (risoluzione n. 42 del 16/03/1999 M.d.F.).

Devono escludersi dal campo di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità i marchi di fabbrica incorporati nel prodotto che intendono individuare (risoluzione n. 18 del 10/02/1999 M.d.F.).

<sup>(7)</sup> Risoluzione Ministero Finanze 3/1084 del 29/05/1973 assoggetta ad imposta di pubblicità i calendari esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico diversi dai locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio.

Al riguardo i marchi di fabbrica il Ministero è dell'avviso che la semplice apposizione del marchio non pubblicizza un prodotto e non ha autonomia ed individualità rispetto al prodotto reclamizzato essendo incorporato sin dall'origine nel prodotto di vendita e pertanto non soggetto ad imposta di pubblicità.

L'esenzione non opera nel caso in cui le targhe pubblicitarie, contenenti gli estremi dell'impresa, siano di terze imprese. In tal caso il tributo è dovuto (annualmente) al Comune ove la ditta ha la sede legale o domicilio. Deve considerarsi illegittima la richiesta del tributo avanzato dai vari Comuni attraversati dal veicolo (risoluzione M.d.F. n. 221/E del 17/9/1996).

### La ritualità

L'importanza di un'atmosfera rasserenante nel luogo della sepoltura è introdotta anche con l'assenza pubblicitaria che diviene parimenti senso di civiltà nel rispetto dei morti e dei dolenti.

L'espressione concreta della ritualità del lutto (anche) nei luoghi di ricordo è occasione in cui la collettività rende omaggio al defunto affermandosi una coscienza religiosa o una memoria laica.

Ora, senza nulla voler togliere alla suggestività della "pubblicità" e alla potenza di questa rappresentazione, sempre più radicata in ogni ambito, mi sembra evidente che sia un modello culturale che ogni sistema sociale orientato e regolamentato al culto del defunto dovrebbe sopprimere.

Il cimitero è un luogo di margine <sup>(8)</sup>, corrisponde a un momento di isolamento dei vivi rispetto alla società generale, dove l'individuo con l'aiuto del gruppo cerca di aggregare il defunto al mondo dei morti e di estendere a suo modo il dolore per la perdita.

Da qui l'auspicio di un divieto assoluto di propaganda pubblicitaria, in qualsivoglia forma, regolamentato inequivocabilmente all'interno dei Cimiteri Comunali.

<sup>(8)</sup> Arnold Van Geneep (1909) considera (anche) il cerimoniale funebre come un rito di passaggio per descrivere come gli individui passano da uno status sociale ad un'altro nel corso della loro vita. Le tre fasi del rito proposte da Van Geneep sono:

1) Riti di separazione o preliminari. Il lavaggio o preparazione della salma, i diversi procedimenti di trasporto della salma fuori dalla casa o dal luogo della morte.

Questi hanno lo scopo di far prendere coscienza della morte e di agevolare il distacco tra i vivi ed allontanare il morto dal mondo dei vivi.

2) Riti di margine o liminari. La permanenza della salma nella camera ardente, la preghiera al morto prima della sepoltura e la sepoltura.

Questo è un momento di sospensione tra i due mondi. Giova ricordare che la dispersione delle ceneri non è una forma di sepoltura ma un modo.

3) Riti di aggregazione o postliminari. Le preghiere dopo la sepoltura, le differenti espressioni delle condoglianze, il periodo del lutto stretto (tre giorni) e i pranzi che seguono, la trasformazione del morto in antenato e le feste commemorative.

Questi riti rinsaldano il legame che tiene uniti i membri della famiglia e del gruppo.

Attualità

## La memoria sociale: città dei presenti, città degli assenti

di Luca Mori (\*)

Relazione effettuata a Rosignano Marittimo (LI) il 2/11/2006 in occasione della giornata di studio dal titolo "Il Cimitero fuori di sé. In armonia con l'ambiente per un progetto sostenibile", organizzato dal Comune di Rosignano Marittimo.

Uno dei più importanti sociologi e studiosi statunitensi di urbanistica, Lewis Mumford, autore di un importante volume intitolato *La città nella storia*, ha scritto: «Ogni volta che troviamo tracce dell'uomo nel più antico accampamento e nell'utensile di pietra scheggiata, troviamo anche una testimonianza di interessi e di angosce che non hanno riscontro tra gli animali; in particolare un rispetto per i morti che si manifesta nel fatto che vengono deliberatamente seppelliti, unito a segni sempre più evidenti di apprensioni e terrori di carattere religioso»<sup>(1)</sup>. Lo storico e sociologo statunitense continua evidenziando il legame tra il rispetto per i defunti e l'esigenza di individuare un luogo permanente di riunione, ovvero una sede stabile. Perciò, «negli irrequieti vagabondaggi dell'uomo paleolitico, i morti furono i primi ad avere una dimora stabile: una caverna, una collinetta segnata da pietre o un tumulo collettivo [...]. La città dei morti è antecedente a quella dei vivi. In un certo senso, anzi, la precorre e quasi ne costituisce il nucleo»<sup>(2)</sup>.

Occorrerà chiedersi che relazione ci sia tra la comparsa di cimiteri e santuari e la comparsa della città e sul senso che può avere quel nesso segnalato da Mumford, tra la città dei viventi e la città dei morti.

Consideriamo però anzitutto, brevemente, alcuni aspetti della storia dell'architettura funeraria. Come rileva ancora Mumford, «il primo spettacolo offerto al viaggiatore che arrivava in una città greca o romana, era la fila di sepolcri e pietre tombali che fiancheggiava le vie d'accesso alla città stessa. In quanto all'Egitto, quasi tutto ciò che è rimasto della sua grande civiltà così piena di gloria in ogni manifestazione

della vita organica sono i templi e le tombe. Persino nell'affollata città moderna, il primo grande esodo verso più gradevoli dimore campestri fu la migrazione dei morti nei romantici Elisi di un cimitero suburbano»<sup>(3)</sup>.

L'ultimo accenno all'età moderna dev'essere approfondito. Tra il XVIII e il XIX secolo gli studi sull'architettura funeraria si sviluppano in relazione ad una serie di mutamenti "culturali" di vasta portata. Con l'Illuminismo si sente il bisogno d'interpretare la morte in una prospettiva svincolata dalle concezioni delle religioni positive; considerazioni legate all'igiene pubblica indurranno poi a spostare i cimiteri dalla città. Non avvenne senza contestazioni il passaggio dalla consuetudine della sepoltura *ad santos* o *apud ecclesiam* ai moderni cimiteri extra-urbani. Una consuetudine che esprimeva e sosteneva una *forma mentis* ben precisa, evidente ad esempio nel complesso architettonico di Campo dei Miracoli a Pisa: troviamo nello stesso perimetro il battistero e il cimitero, e naturalmente l'edificio religioso in cui i viventi entrano per celebrare ritualmente le credenze che li accomunano: quello è il perimetro sacro della memoria e delle credenze condivise, dalla nascita alla morte.

La pratica della sepoltura *apud ecclesiam* aveva, come prima controindicazione evidente, il congestionamento dei cimiteri urbani e la carenza di spazi: problema che i sacerdoti e le autorità civili dovevano affrontare. Tuttavia, immaginare il cimitero come un'architettura autonoma fuori della città non era soltanto una soluzione a problemi di ordine sanitario; sono facili da intuire le implicazioni per l'identità e la memoria sociale *depositata nei simboli e negli spazi urbani*.

<sup>(1)</sup> Vedi L. Mumford, *La città nella storia* (1961), trad. it., 3 voll., Bompiani, Milano 1994, vol. 1, p. 16.

<sup>(2)</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>(3)</sup> *Ibidem*.

Non si deve tuttavia trascurare una serie di fattori contestuali decisivi a favore della collocazione delle sepolture fuori città. Anzitutto si deve tenere presente che nel Seicento «la coesistenza dei vici e dei trapasati è di ordinaria amministrazione e viene brutalmente imposta durante le epidemie che, a intervalli più o meno ravvicinati, decimano la popolazione europea seminando il panico generale»<sup>(4)</sup>.

Consideriamo più da vicino il caso della Francia tra XVIII e XIX secolo<sup>(5)</sup>. Nel XVIII secolo le proteste dei medici contro le esalazioni putride e il carattere insano delle sepolture in città iniziano ad essere recepite sempre più nei decreti locali e in diversi casi incontrano una sorta di resistenza passiva da parte delle chiese. Risale al 1776 un decreto di Luigi XVI contro la collocazione dei cimiteri nei centri abitati e *apud ecclesiam*: «i cimiteri urbani, a cominciare da quello degli *Invalides* a Parigi, dovettero così essere smantellati e spostati fuori città»<sup>(6)</sup>. Con la Rivoluzione, si passa alla giurisdizione comunale sui riti funebri e il tema diventa esplicitamente sociale e politico. Il 26 ventoso dell'anno VIII (a cavallo tra il 1799 e il 1800), la massima istituzione culturale francese del momento, l'*Institut national*, su richiesta di Lucien Bonaparte ministro degli interni, indice un concorso: «*Quelles sont les cérémonies à faire pour les funérailles et les réglemens à adopter pour le lieu de la sépulture?*»<sup>(7)</sup>. Tra le risposte, emerge l'«istanza cremazionista»: sotto, ci sono nuove idee circa la morte, l'universo, la religione, la patria, la libertà, l'eguaglianza e così via; si potrebbe dire, una nuova filosofia relativa al corpo morto, alla madre terra e al fuoco<sup>(8)</sup>. Discorrendo di cremazione, si evidenzia come fosse adottata già dai Greci e dai Romani per i notabili, nonché dai Germani, dai Frigi e dai Troiani: c'è chi ipotizza che l'uso fosse dovuto all'abitare luoghi circondati da foreste, o al nomadismo e al timore di lasciare le spoglie dei propri compagni alla mercé dei nemici. C'è chi insiste sul significato simbolico del fuoco. Nel fortunato romanzo utopico *L'an 2440*, pubblicato nel 1770, Mercier immagina una Parigi ideale in cui si cremano i cadaveri; ma nel 1796, nell'Assemblea dei Cinquecento, lo stesso Mercier si disse favorevole all'inumazione e alla sepoltura privata. Nell'anno V (1797), il deputato Daubermesnil presenta ai Cinquecento un progetto di legge con un articolo che lascia ai cittadini la scelta tra inumazione e

cremazione. Il progetto non fu approvato. Della cremazione si mettevano in evidenza due aspetti: il fuoco accelera la dissoluzione che è nell'ordine naturale delle cose e restituisce le ceneri, che si possono conservare anche nelle case.

Come ha sostenuto Michel Vovelle (*Colloquio con Fabio Gambaro*, L'Espresso, 20/3/1997), «il ritorno della morte corrisponde sempre a una crisi delle società».

Consideriamo un altro caso emblematico – l'Italia durante il Fascismo<sup>(9)</sup>. Qui, nell'articolo 343 del Testo unico delle Leggi sanitarie approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, vigeva quanto segue: «La cremazione dei cadaveri è fatta in crematori autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I Comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematori. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione»<sup>(10)</sup>. Non tutti accettavano di buon grado la pratica della cremazione e proprio nel testo unico del 1934 se ne colgono le ragioni: si dice che «il sistema di bruciare i cadaveri, in uso presso i pagani, è stato rigorosamente avversato dalla chiesa cristiana ...»<sup>(11)</sup>. Per tale riprovazione, si veda il *Codex Iuris Canonici* del 1917 (Titolo XII); seguono diverse ordinanze del Santo Ufficio contro il «barbaro costume» della cremazione, e solo con il Concilio Vaticano II si coglie un'apertura della Chiesa in tal senso<sup>(12)</sup>. Anche nelle altre religioni si colgono significative oscillazioni.

Come principio generale di antropologia filosofica e psicologia sociale si può osservare che le menti individuali non si definiscono indipendentemente dalle menti collettive, cioè che c'è un rimando circolare tra dimensione soggettiva e inter-soggettiva: anche ciò che si dice «oggettivo» è incluso in questo circolo, in quanto gli oggetti – anzitutto gli oggetti sociali, come ad esempio i cimiteri, o i cippi – strutturano le menti collettive, ovvero concorrono a vincolare aspettative e credenze delle menti individuali entro coordinate condivise, *emergere* nella storia delle interazioni simboliche tra i soggetti sociali.

Ammesso ciò, torniamo alla questione dell'alternativa tra la sepoltura *apud ecclesiam* o fuori della città. Si dovrà notare, per dare un'idea più precisa del significato di un passaggio come questo, che tempo addietro si era verificato un passaggio inverso. Infatti, il fenomeno dell'inurbamento delle sepolture si colloca fra

<sup>(4)</sup> S. Buccini, *Sentimento della morte dal Barocco all'età dei Lumi*, Longo editore, Ravenna 2000, p. 9.

<sup>(5)</sup> Mi riferirò, per i cenni che seguono, a Marina Sozzi – Charles Porset, *Il sonno e la memoria. Idee della morte e politiche funerarie nella Rivoluzione francese*, Paravia Bruno Mondadori, Torino 1999.

<sup>(6)</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>(7)</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>(8)</sup> Vicq d'Azyr tradusse nel 1778 in francese un saggio del modenese Scipione Piattoli, *Intorno al luogo del seppellire*, in cui si trova espresso un parere positivo alla cremazione.

<sup>(9)</sup> Su questo argomento, si veda M. Filippa, *La morte contesa. Cremazione e riti funebri nell'Italia fascista*, Paravia Bruno Mondadori, Torino 2001.

<sup>(10)</sup> Vedi *ivi*, p. 59.

<sup>(11)</sup> *Ivi*, p. 62.

<sup>(12)</sup> *Ivi*, p. 79.

tarda antichità e alto medioevo, ed avviene «come aperta violazione a disposizione giuridiche» superando «consuetudini di tradizione secolare che, almeno formalmente, risultano ancora in vigore nella tarda antichità e rispettate anche a cristianesimo diffuso»<sup>(13)</sup>. La prima testimonianza di quel divieto di sepoltura *in urbe* risale al corpus delle XII Tavole, citato da Cicerone nel *De Legibus*; la necessità di una proibizione esplicita lascia intendere che c'era un costume diverso, peraltro attestato dalle ricerche archeologiche ad esempio nel Foro romano.

I precedenti sono solo alcuni cenni alle implicazioni dell'architettura cimiteriale sulla memoria sociale. Chiaramente, laddove si preveda ad esempio la possibilità di una *privatizzazione* della sepoltura, dev'essere in atto un mutamento "socio-culturale": probabilmente difficile da focalizzare e considerare in tutte le sue premesse e le possibili implicazioni dai contemporanei.

Consideriamo altri esempi di *interferenze* nella memoria sociale legati a quel *deposito d'identità* che i cimiteri rappresentano. È il caso di accennare ai cimiteri monumentali, e in genere a quegli elementi (dai cippi ai mausolei) in cui alla memoria dei singoli si aggiunge esplicitamente un carico inconsueto di portata simbolica, per così dire un intero universo di senso. Nella città di București, a poca distanza dal cimitero di Eroii Revoluției, dedicato appunto agli eroi caduti nella rivoluzione del 1989, c'è un parco sovrastato da un Mausoleo destinato a dirigenti e personalità di spicco del Partito Comunista: è solo da poco che si è iniziato a dibattere sull'opportunità di abbattere o di destinare ad altro uso l'imponente struttura del Mausoleo. E si è ben lontani dal raggiungere il consenso al riguardo, né si deve pensare di trovare soltanto i nostalgici del regime di Ceausescu tra gli oppositori alla proposta d'abbattimento.

Si tratta però, per così dire, di due città degli assenti e di due universi di senso contrapposti *nella stessa città dei viventi*. Per gli uomini è tutt'altro che scontato gestire i passaggi tra gli universi di senso che attraversano e gli apparati simbolici che li definiscono, e le città degli assenti hanno un peso rilevante nella città dei viventi, e nel modo in cui questi si concepiscono. Fin dall'origine.

Ma perché questa origine, e quando? In una prospettiva filosofica, desidero approfondire la nozione che ho introdotto di "città degli assenti"; si potrebbe dire, "città dei sostituti".

L'uomo si relaziona ai sostituti attraverso i simboli, cioè attraverso il mondo dischiusogli dalla cosiddetta autoelevazione semantica: se la semiosi distingue il vivente dal non vivente, l'autoelevazione semantica è il carattere distintivo del genere *Homo*. Ci sono molte

ipotesi sulle condizioni che resero possibile la comparsa di una mente in grado di "simboleggiare", ma c'è una curiosa incertezza circa quella che potrebbe essere l'attestazione più antica di attività simbolica: di un ciottolo risalente a 400.000 anni fa, in cui s'intravedono un collo, le braccia e le gambe di una figura umana, non si può dire se sia prodotto da mano d'*Homo* o dall'azione di agenti naturali. Potrebbero essere vere entrambe le opzioni: una varietà di *Homo* potrebbe aver enfatizzato forme appena intraviste in quel ciottolo. Non sospettiamo però che sia stato un altro animale: è l'uomo l'animale simbolico che si rappresenta in oggetti sostituti, che deposita la sua memoria e la sua "identità" (processuale, metaforica, metonimica) in oggetti che diventano simboli, oggetti che possono unire e dividere, dare coesione o destabilizzare identità sociali.

A proposito delle pitture rupestri (animali, teriantropi, strani motivi geometrici, figure umane) è comune sottolineare la funzione magica, religiosa e rituale che dovettero avere: funzione integrativa per l'individuo e coesiva per la società, come nota Dobzhansky.

Nella sua *Storia naturale*, Gaio Plinio Secondo coglie bene la convergenza, nell'uomo, di una triplice preoccupazione: fra gli esseri viventi, l'uomo è il solo a preoccuparsi della sepoltura, ma è anche quello che, solo, ha una smisurata voglia di vivere e la preoccupazione di sé in futuro (*post se de futuro*). Non da ultimo, di ciò che gli accadrà dopo la morte.

La morte è un fatto sociale; per questa ragione, *la città dei morti interpella la città dei vivi*. Come ha scritto Thomas Mann, «la morte di un uomo è meno affar suo che di chi gli sopravvive». Si può riformulare questo pensiero e dire nella città dei morti è in gioco la memoria della città dei vivi e dunque, per certi versi, il modo d'immaginare il suo presente ed il suo futuro.

L'assente pesa sul presente, come nel desiderio, nella speranza, nel progetto, nella nostalgia, nel pensiero, nell'immaginazione, nel sogno. Questo è una delle implicazioni più generali dell'autoelevazione semantica del genere *Homo*. Per quanto paradossale possa sembrare, l'identità e la memoria sociale si ergono su assenze e su sostituti (segni e simboli).

(\*) Borsista del Laboratorio filosofico sulla complessità *Ichnos*

<sup>(13)</sup> Chiara Lambert, *Le sepolture in urbe nella norma e nella prassi (tarda antichità - alto medioevo)*, dal sito dedicato all'Archeologia medievale dell'Università di Siena.

*Documentazione*

## Dal 2007 la qualità dei cimiteri si misurerà coi “Fiori Viola”

Circolare Federutility SEFIT n. 899/AG del 25/01/2007

Negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per la cura e la valorizzazione dei cimiteri, anche se molto resta da fare per i molteplici problemi tuttora esistenti. Ciononostante sono molti i Comuni italiani che stanno investendo sul miglioramento dei cimiteri.

Ed è proprio per favorire questo processo che Federutility SEFIT ha deciso di assegnare un marchio di qualità ai cimiteri.

L'idea è quella di valorizzare i cimiteri particolarmente curati, non solo in merito a conservazione e restauro delle strutture, ma anche a pulizia, manutenzione del verde, attenzione ai servizi per i dolenti ed alle pratiche di sepoltura con tecniche poco impattanti, accessibilità, abbattimento delle barriere architettoniche, valorizzazione culturale (anche sotto il profilo didattico), sicurezza dei luoghi e dei visitatori, utilizzo di soluzioni attente alla qualità ambientale (utilizzo di mezzi di servizio elettrici).

Per rendere operativo questo progetto Federutility SEFIT ha messo all'opera un gruppo di lavoro composto da direttori di cimiteri al fine di individuare i caratteri del marchio di eccellenza.

Ne è scaturito un percorso a tappe:

la prima prevede un premio, a partire dal 2007, da assegnare annualmente a 3 (tre) gestori che abbiano realizzato o che stiano realizzando progetti innovativi, ovvero che presentino progetti sui temi della qualità dei cimiteri, ivi compresi i crematori, sia sotto l'aspetto strutturale che su quello gestionale, risolvendo problemi particolarmente sentiti dalle comunità locali;

la seconda è invece la identificazione di un vero e proprio parametro sintetico capace di misurare la qualità cimiteriale: i migliori cimiteri saranno identificati dal numero di fiori viola loro attribuiti, da 1 a 5, in relazione al livello di eccellenza registrato

(l'assenza di fiori corrisponderà ad una scarsa attenzione a questa tematica).

Visto il numero di cimiteri in Italia, oltre 15.000, la valutazione sarà condotta solo per i gestori di cimiteri associati come membri effettivi alla Federutility SEFIT, che ne faranno domanda.

I cittadini sapranno quindi che anche 1 fiore viola è testimonianza della volontà del gestore del cimitero di migliorare e di farsi misurare in questo percorso.

Per l'attribuzione del premio FIORI VIOLA 2007, i singoli progetti dovranno essere inviati dagli associati effettivi alla Federutility SEFIT, entro il 30 giugno 2007, secondo i criteri di seguito riportati:

Gli elaborati, redatti generalmente in formato A4, devono seguire le specifiche di presentazione in allegato 1, e dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico attraverso uno dei seguenti mezzi:

inoltro di files alla casella di posta elettronica [segreteria@sefit.eu](mailto:segreteria@sefit.eu)

inoltro di fax al numero 06-62298447

In occasione del lancio dell'iniziativa non viene richiesta alcuna somma a titolo di rimborso spese.

La valutazione dei progetti e delle realizzazioni verrà effettuata entro il 30 settembre 2007 da una commissione di esperti nominata dalla Federutility SEFIT, il cui giudizio sarà inappellabile.

I 3 progetti più interessanti verranno premiati entro il 15 ottobre di ogni anno e saranno poi illustrati nella annuale assemblea di categoria (SEFITDIE-CI).

Distinti saluti  
Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

**ALLEGATO 1**  
**Scheda candidatura progetto Fiori Viola**

IL SOTTOSCRITTO ..... IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE <b>Dati Ente associato effettivo</b> Ragione sociale ..... (Servizio) ..... Avente sede legale nel Comune di ..... Prov. .... <b>Forma di gestione</b> Economia diretta <input type="checkbox"/> azienda speciale <input type="checkbox"/> società capitali "in house" <input type="checkbox"/> società di capitali mista <input type="checkbox"/> altra società di capitali pubblica <input type="checkbox"/> consorzio <input type="checkbox"/> ente privato <input type="checkbox"/> ..... Altro <input type="checkbox"/> .....
--

## 1) TITOLO

*Indicare la denominazione dell'esperienza*

.....

.....

## 2) CONDUTTORE/AUTORE

*Inserire i dati utile per contattare la persona che conosce direttamente l'esperienza; i dati possono ripetuti e quindi essere riferiti a più di una persona*

Nome: ..... Cognome: .....

Telefono: ..... E-mail: .....

## 3) DESCRIZIONE DEL PROBLEMA AFFRONTATO (max 500 battute)

*Descrivere sinteticamente il tipo di progetto attuato, le soluzioni adottate*

.....

.....

.....

## 4) RIFERIMENTI DEL/DEI CIMITERO/CIMITERI INTERESSATO/I ALLA VALUTAZIONE

Comune di appartenenza .....

Cimitero/i interessati .....

Altre informazioni ritenute utili .....

.....

.....

.....

## 5) ABSTRACT (max 2000 battute spazi inclusi):

*Descrivere sinteticamente l'esperienza, le fasi di realizzazione, strumenti e risorse impiegate*

.....

.....

.....

## 6) ALLEGATI (max 1 MB per scheda) (fino a 5 allegati, in formato A4)

*L'inserimento degli allegati è molto caldeggiato dalla commissione di valutazione per una migliore comprensione dell'esperienza realizzata. Gli allegati potranno essere in formato RTF, PDF, DWG se trasmessi per posta elettronica, anche in unico file zippato, con nome file che inizia con il nome del comune (ad es. Roma\_001.zip). Le descrizioni non potranno eccedere le 20 pagine in formato A4.*

Descrizione allegati

.....

.....

## 7) VERIDICITÀ DI QUANTO DICHIARATO

*Si dichiara che quanto descritto nei punti precedenti e negli allegati è veritiero. Si autorizza la commissione di esperti valutatori ad effettuare eventuali verifiche, ove ritenute necessarie.*

Firma del legale rappresentante dell'Ente associato

.....

INFORMATIVA ARTICOLO 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003  
 Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati obbligatoriamente raccolti in base alla presente scheda sono destinati ai fini valutativi di Federutility SEFIT, e che sono trattati per via informatica e/o manuale. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali preclude la possibilità di essere candidato al Progetto "Fiori Viola".

Il titolare dei dati è la "Federutility SEFIT" con sede in Roma, via Cavour 179/A e il responsabile è il Responsabile tecnico di Federutility SEFIT.

Data .....

Firma del legale rappresentante dell'Ente associato

.....



# GEM: ALTA TECNOLOGIA PER LA CREMAZIONE MADE IN ITALY

**GEM di Udine (Italia) con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vattaggiose** alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione di salme. GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo gli impianti integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico.

**GEM forte nel patrimonio tecnologico nel settore termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nella depurazione dei fumi**, per rispettare i più ristretti standard europei previsti per questa tipologia di impianti. **GEM con il suo personale qualificato su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle**

Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

#### I forni GEM serie CRM hanno questi vantaggi operativi e gestionali:

- Soluzioni compatte e silenziose
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni / giorno
- Minima manutenzione
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per utilizzo continuativo e intensivo anche per uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale

## GEM

GEM srl Via Zanussi - Z.I.U. 33100 Udine - ITALIA  
Tel. 0432 524374 / 524103 - Fax 0432 529977  
E-mail: gem@geminc.it



Documentazione

**Regolamento regionale Lombardia n. 1/2007**

Circolare Federutility SEFIT n. 916 del 12/02/2007

Il Consiglio Regionale della Lombardia, nella seduta del 30 gennaio 2007, col regolamento regionale n. 1 del 6 febbraio 2007 (pubblicato sul 2° Suppl. Ord. al B.U.R.L. del 9/2/2007) ha approvato modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, che interessano gli artt. 8, 11, 12, 13, 20, 35, 31, 32, 36 e gli allegati n. 1 e n. 2.

Le modifiche al Regolamento regionale entrano in vigore il 10 febbraio 2007, giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.L., e il termine per le imprese esercenti l'attività funebre per l'adeguamento ai requisiti, originariamente fissato in due anni, è prorogato di 90 giorni (10 maggio 2007).

In Allegato 1 vi è un primo esame delle modifiche adottate, per le parti immediatamente operative.

Con successiva circolare si forniranno indirizzi concernenti la attività funebre (in particolare Art. 31 e 32), per i quali sono necessari approfondimenti ulteriori.

In Allegato n. 2 vi è il testo del provvedimento regionale.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

**ALLEGATO 1****Articolo 8, comma 3**

È prevista la salvaguardia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, cioè quelle relative a: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato <sup>(1)</sup>, alcune delle quali già autonomamente considerate.

**Articolo 11, commi 1.bis, 1.ter e 1.querter**

La modifica dell'articolo 11 del regolamento regionale Lombardia 6/2004 (da quando sarà operativa, e cioè dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL) deve essere valutata di concerto con le parti di regolamento immutate, ma anche con quelle norme

<sup>(1)</sup> Art. 4, L. 29 settembre 1964, n. 847 e art. 16, comma 7 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e loro succ. modif., come anche opere assimilate (cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico e geologico dei terreni, opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni, opere strumentali e di completamento di opere di urbanizzazione primaria ad esse assimilabili).

statali in materia che mantengono la loro validità (in particolare l'articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e diverse parti del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).

La normativa statale (art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) prevede la seguente distinzione dei prodotti abortivi, che in Italia è basata sia sulla presunta età di gestazione che sulla volontà dell'avente titolo di dare o meno sepoltura:

- a) feti con oltre 28 settimane di presunta gestazione
  - a.1) dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile
  - a.2) non dichiarati come nati morti all'ufficiale di stato civile.
- b) prodotti abortivi di presunta età tra le 20 e le 28 settimane
  - b.1) richiesti da aventi titolo
  - b.2) non richiesti da aventi titolo
- c) prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane
  - c.1) richiesti da aventi titolo
  - c.2) non richiesti da aventi titolo

Nei casi di cui al punto a1) si rientra nel normale caso di sepoltura di cadavere, quindi di competenza autorizzatoria dell'Ufficiale di stato civile e, per il trasporto, del comune (dirigente competente o suo delegato). Nei casi di cui ai punti a.2), b.1) e c.1) l'Ufficiale di stato civile e il comune ai fini autorizzatori sono sostituiti

tuiti dall'ASL <sup>(2)</sup>. Va ricordato come tale distinzione funzionale risalga all'art.7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei casi di cui al punto b.2) e c.2) si ha trattamento analogo alle parti anatomiche NON riconoscibili <sup>(3)</sup> e cioè trattamento come rifiuti potenzialmente infetti destinati obbligatoriamente a termodistruzione (cumulativamente in inceneritore).

Nei casi di cui ai punti b) e c) vi è tempo 24 ore dalla espulsione o estrazione del feto perché i parenti aventi titolo presentino domanda di sepoltura alla ASL (accompagnata da certificato medico attestante anche l'età presunta di gestazione).

Si parla di parenti (con precedenza ai genitori, in base a giurisprudenza) in quanto non è infrequente che per effetto di incidenti i genitori non siano nelle condizioni di esprimere in tempi così rapidi una decisione.

Peraltro, andrebbe considerato come la potestà genitoriale non ammetta sostituzioni, se non nella figura del tutore, nominato dal Giudice Tutelare <sup>(4)</sup> in caso di assenza dei genitori o di dichiarazione giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale <sup>(5)</sup>, ipotesi improbabile nella fattispecie.

Nel caso in esame, le previsioni regolamentari, quali modificate, presentano alcuni elementi aggiuntivi di criticità, in relazione al fatto che i prodotti del concepimento, in quanto non nati, non hanno acquistato la capacità giuridica <sup>(6)</sup>, anche se il riferimento al termine genitori sia presente all'art. 7, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(7)</sup>.

<sup>(2)</sup> In Lombardia, per effetto del comma 1.ter dell'articolo 11 del Reg. reg. 6/2004. Nelle altre regioni dove si applica la sola norma statale, per effetto dell'articolo 7 comma 2 del D.P.R. 285/90.

<sup>(3)</sup> Si tratta di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e a cui si applica il comma 2 dell'articolo 14 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

<sup>(4)</sup> Cfr.: artt. 345 e ss. Codice civile.

<sup>(5)</sup> Cfr.: Art. 330 Codice civile.

<sup>(6)</sup> Cfr.: Art. 1 Codice civile.

<sup>(7)</sup> Il termine "genitori" può essere adeguatamente utilizzato nel caso di filiazione legittima, mentre si profila diversamente nel caso di filiazione naturale, in cui ogni rapporto giuridico con il "nato" (nella specie, non nato o non ancora tale) sorge, a rigore, solo con il riconoscimento, che è precluso <sup>(7)</sup> nel caso di premorienza (ma, nella specie, non si ha neppure ancora questa situazione che ha come presupposto la nascita, con il conseguente acquisto della capacità giuridica).

È ben vero che (e sull'assunto per cui ciò non determina alcun danno) accade frequentemente che gli Ufficiali dello stato civile accettino il riconoscimento di filiazione naturale anche nel caso del nato-morto (generalizzando quanto disposto dall'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), ma tale indirizzo è difficilmente estensibile ai prodotti abortivi (salvo il caso, poco frequente, del riconoscimento di nascituro <sup>(7)</sup> il quale, peraltro, ha effetto solo con la nascita, qui, per definizione esclusa).

La stessa "sostituzione" dell'esercente la potestà genitoriale, avrebbe, a rigore, come presupposto l'avvenuto sorgere di un rapporto di filiazione, cioè la nascita, e, anche ammettendo l'ipotesi, il procedimento di nomina di un tutore da parte del

In assenza di tale richiesta, come accennato, i prodotti del concepimento di cui ai punti b.2) e c.2) sono – espressamente – considerati, ai fini del trattamento, come rifiuti sanitari potenzialmente infetti, con obbligo di termodistruzione, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, analogamente alle parti anatomiche non riconoscibili.

Se viene chiesta sepoltura (casi: a.1), b.1), c.1)) questa deve essere obbligatoriamente data in cimitero del comune di decesso o in cimitero nel quale abbiano il diritto di essere sepolti.

Va osservato come il testo letterale dell'aggiunto art. 11, comma 1.ter del Regolamento regionale faccia riferimento, unicamente, al seppellimento nel "comune ove si è verificato l'evento", con la conseguenza che l'interpretazione letterale porterebbe a non consentire di considerare l'ipotesi della sepoltura in altro comune <sup>(8)</sup>.

Peraltro, ragioni di ordine complessivo, principalmente di rispetto per il lutto e gli affetti, suggeriscono di sostenere, magari auspicando un intervento amministrativo (circolare regionale), la possibilità, per i genitori, di richiedere che la sepoltura possa avvenire anche in cimitero diverso da quello in cui si sia verificato l'evento. Comunque, in tali casi, l'onere è a carico dei familiari, tranne i casi di indigenza o stato di bisogno della famiglia.

Andrebbe anche sottolineata la genericità del termine seppellimento, in considerazione delle diverse pratiche funerarie ammesse (inumazione, tumulazione, cremazione), aspetto che solleva la questione della cremazione dei prodotti abortivi e dei feti, non affrontata nella variazione normazione regionale, ma prevista in altre parti del regolamento.

Considerando come oramai le tre pratiche funebri (inumazione, tumulazione, cremazione) si trovino in condizioni di pari dignità, tra l'altro con previsioni normative, succedutesi nel tempo, di espressa equiparazione tra inumazione e cremazione, deve valutarsi che sia ammissibile fare ricorso ad una delle tre, in relazione alla richiesta degli aventi titolo o, comunque, del soggetto legittimato.

Per completezza di informazione si precisa che una

Giudice Tutelare difficilmente può svolgersi nei tempi tecnici necessari per poter esercitare la possibilità di richiedere la sepoltura.

Queste indicazioni, evidenziano come la previsione non sia agevolmente approcciabile, almeno in determinate situazioni e appaia come un sommario, ma anche superficiale, tentativo di riformulare un istituto già regolato, in modo forse più chiaro ed estensivo (si pensi alla possibilità offerta dal comma 3, che sembrerebbe, ad un'interpretazione rigorosa, non più applicabile nella regione Lombardia e, quindi, sottraendo ai genitori questa possibilità) dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(8)</sup> Il ché richiama all'art. 50, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, aspetto che consente di richiamare, altresì, l'art. 24 del medesimo Regolamento regionale che non considera i prodotti abortivi od i feti, non potendosi questi considerare come persone.

parte anatomica riconoscibile, quale ad es. un arto, una parte di esso, come una falange, un dito, ecc. per norma statale (art. 3 commi 1, 2 e 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) ha il seguente trattamento:

T.a.1) se richiesta la sepoltura da parte dell'interessato (la si fa, a sue spese)

T.a.2) se vi è disinteresse, e visto che la norma lo prevede, la parte anatomica riconoscibile è destinata a sepoltura o a cremazione.

Il termine temporale per esprimere l'interesse alla sepoltura (in questo caso è ammesso espressamente sia il ricorso alla sepoltura in cimitero, indifferentemente ad inumazione o a tumulazione, sia la cremazione) da parte dell'avente titolo (amputato o chi per lui) è di 48 ore dall'amputazione.

Riassumendo:

un cadavere può essere inumato, tumulato, cremato a richiesta dell'avente titolo. Se non c'è richiesta vi è l'inumazione in campo comune.

una parte anatomica riconoscibile (ad es. arto) può essere inumata, tumulata, cremata, a richiesta dell'avente titolo. Se non vi è richiesta vi è inumazione o cremazione a seconda della presenza o meno di spazi cimiteriali e di crematori in zona, alle tariffe fissate dal gestore di crematorio o cimitero e con oneri a carico della struttura sanitaria dove è avvenuta l'amputazione.

In Lombardia, con la modifica normativa in oggetto, si è quindi stabilito, diversamente dalla norma nazionale:

– che il prodotto del concepimento viene trattato in analogia alla parte anatomica riconoscibile<sup>(9)</sup>, tranne che per il periodo temporale entro il quale esprimere interesse o meno alla sepoltura (che resta, indicativamente, di 24 ore, per il comma 4 dell'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in caso di prodotto abortivo e di 48 ore in caso di arto amputato o simile);

– che non essendo questa norma nota ai più (e poiché 24 ore sono un termine estremamente limitato) è la struttura sanitaria che deve informare i genitori della possibilità di chiedere la sepoltura in tutti i casi di espulsione di o estrazione di un feto, prodotto del concepimento.

La decisione sulla sepoltura era e resta dei genitori.

I prodotti del concepimento (che se non richiesti, possono avere fino a 28 settimane di gestazione, e quindi perfettamente formati) vengono sottratti alla equiparazione a rifiuti sanitari potenzialmente infetti e destinati obbligatoriamente a termodistruzione cumulativa, per essere equiparati (ai fini del trattamento) a parte anatomica riconoscibile e cioè con possibilità di sepoltura nel cimitero come chiesto dai genitori – inumazione, tumulazione, cremazione) oppure, se non richiesto dagli aventi titolo: inumazione in cimitero o cremazione.

<sup>(9)</sup> È del tutto comprensibile tale orientamento, laddove si pensi che un prodotto abortivo ha una capacità di essere riconosciuto ben maggiore di quella di un pezzetto di falange.

### **Articolo 11, commi 3 e 3.bis, nonché Articolo 12, comma 6**

La modifica comporta che non vi sia la necessità di una misurazione preventiva, caso per caso, della emissione radiante da parte dell'ARPA, ma si attribuisce alla struttura sanitaria che aveva proceduto alla somministrazione la comunicazione delle notizie indicate, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. modif., prevedendo l'effettuazione di una misurazione solo in caso di mancanza di tali indicazioni.

Va osservata l'ulteriore attenuazione in quanto, ora, sono considerati i cadaveri come "portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari", e non più "portatori di radioattività" (aspetto che poteva, astrattamente, comprendere altre cause che avessero determinato tale condizione).

Gli interventi modificativi concernenti l'art. 11 riguardano i cadaveri destinati all'inumazione o alla tumulazione, con particolare attenzione alla possibile esposizione ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali, mentre quelli concernenti l'art. 12 considerano la cremazione, estesa agli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi<sup>(10)</sup> e alle parti anatomiche<sup>(11)</sup>, laddove la presenza di livelli di sostanze radioattive superiori a quelle di non rilevanza radiologica costituisce ostacolo alla cremazione.

### **Articolo 13, comma 1**

La modifica considera il caso delle ceneri che risultassero già tumulate alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale (10 febbraio 2005), di cui al successivo comma 6, distinguendo, quindi, tra la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione in occasione del decesso rispetto alla medesima autorizzazione quando si tratti di ceneri già tumulate.

Tralasciando la considerazione che una norma regionale, e di rango secondario, non avrebbe titolo a definire funzioni in un ambito chiaramente di competenza legislativa esclusiva dello Stato<sup>(12)</sup>, tale distinzione delle competenze nei due momenti, con la limitazione alle ceneri tumulate alla data di entrata in vigore del Regolamento non affronta la situazione delle ceneri che, dopo l'entrata in vigore del Regolamento regionale siano state tumulate e per le quali i familiari, successivamente, richiedano la dispersione. Andrebbe considerato, oltretutto, come il rilascio dell'autorizzazione, a rigore, spetterebbe all'autorità competente del luogo dove essa debba essere eseguita.

<sup>(10)</sup> Cfr.: art. 3, comma 1 lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

<sup>(11)</sup> Cfr.: art. 3, comma 1 lett. a) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

<sup>(12)</sup> Art. 117, comma 2, lett. i) Cost..

**Articolo 20, comma 9**

Sostanzialmente viene modificata la prima parte della disposizione, tra l'altro evitando di specificare la prescrizione dell'impiego di determinati materiali o di peculiari prescrizioni tecniche, limitandosi al riferimento a "contenitori idonei alla destinazione", con ciò modificando le prescrizioni precedenti, particolarmente onerose da rispettare.

**Articolo 25, comma 2**

Viene chiarito quanto già specificato con precedente circolare regionale, ampliandone la portata.

Ovvero è possibile effettuare il calcolo del fabbisogno di posti per feretri e urne cinerarie non solo per dar seppellimento ai defunti, ma anche per assegnare manufatti colombari oltre quelli strettamente occorrenti in base alla mortalità e quindi a persone in vita, da utilizzarsi al bisogno.

Mentre prima era necessario sia conteggiare tali eccedenze nel fabbisogno di piano cimiteriale e prevederne la possibilità di assegnazione con il regolamento di polizia mortuaria comunale, ora è sufficiente prevedere unicamente tale fabbisogno aggiuntivo nella pianificazione cimiteriale, anche se si consiglia di definire i criteri di assegnazione in regolamento <sup>(13)</sup>.

**Articolo 36, commi 1 e 2**

Con la modifica al comma 1, vengono precisate le modalità d'identificazione del cadavere.

Peraltro, a tale conclusione poteva pervenirsi ugualmente avendo presente la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per la Riforma dell'Amministrazione, prot. n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968, tuttora operante, da cui, evidentemente, le modalità considerate sono state mutate, salvo che per quanto riguarda il numero delle testimonianze che, con la norma regolamentare così formulata, possono essere limitate ad una.

Con la modifica al comma 2 si prevede che la sigillatura possa essere apposta sul feretro in un'unica posizione.

**Allegato 1, punto 2.a)**

Viene soppressa la necessità della relazione geologica-geotecnica a corredo dei piani cimiteriali, rimanendo per i progetti di costruzione di nuovi cimiteri o per i progetti di ampliamento di quelli esistenti.

**Allegato 2, punto 3, comma 6**

Viene soppresso il riferimento agli standard degli istituti di normazione, verificatane l'attuale assenza per l'Italia.

**ALLEGATO 2****Regolamento Regionale Lombardia 6/2/2007 n. 1  
Modifiche al regolamento regionale 9 novembre  
2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività fu-  
nebri e cimiteriali"  
(B.U.R. 9/2/2007, n. 6, S.O. 2)**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana  
il seguente regolamento regionale:

**Art. 1****(Modifiche al regolamento regionale 9 novembre  
2004, n. 6)**

1. Al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole: «Internamente all'area minima di 50 metri» sono inserite le seguenti: «,ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,»;

b) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

1 ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.

1 quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili. » ;

d) il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;

b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).»;

e) dopo il comma 3 dell'articolo 11 è aggiunto il seguen-

<sup>(13)</sup> Va osservato come, in realtà, questa previsione attenga all'ambito dell'autonomia regolamentare dei comuni, come larga parte dell'art. 25, oltre che tale da prestarsi a manipolazioni per esigenze contingenti.

te:

«3 bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provveda a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.»;

f) al comma 6 dell'articolo 12 la parola: «radioattività» è sostituita dalle seguenti: «sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.»;

g) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: «1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.»;

h) il comma 9 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasponi al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.»;

i) al comma 2 dell'articolo 25 le parole: «nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale» sono sostituite dalle seguenti: «o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'ari. 6, comma 1.»;

j) al comma 1 dell'articolo 31 le parole: «nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.»;

k) al comma 1 dell'articolo 32, dopo le parole: «rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre» sono aggiunte le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.»;

l) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 è sostituita dalla seguente:

«e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizza-

zione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.»;

m) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente: «I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.»;

n) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più»  
o) al comma 2 dell'articolo 36 le parole: «sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «su una vite di chiusura e siti documento di cui al comma 1»;

p) al punto 2 a) dell'allegato 1 è soppresso il periodo: «La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta»;

q) al punto 3 (Requisiti per i loculi aerati), comma 6, dell'allegato 2 sono soppressate le parole: «secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.».

## Art. 2 (Norme finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il termine di adeguamento di cui al comma 11 dell'articolo 32 del r.r. 6/2004 è prorogato di novanta giorni.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 6 febbraio 2007

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/315 del 30 gennaio 2007)

Documentazione

## Attività funebre in Lombardia a seguito del regolamento regionale 1/2007

Circolare Federutility SEFIT n. 949 del 08/03/2007

In materia di attività funebre intervengono norme specifiche della Regione Lombardia e altre statali, che interagiscono con questa laddove comunque vigenti, o richiamate dalla stessa normativa regionale.

L'attività funebre nella Regione Lombardia è stata introdotta con L.R. 22/03, attuata con regolamento esecutivo di tale L.R. n. 6/2004, recentemente modificato dal Reg. reg. 1/2007.

In Allegato 1 si sono evidenziate le innovazioni determinate dalla recente modifica regolamentare, che non può prescindere dai principi e dalle norme vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto funebre.

In particolare ci si riferisce ai principi di tutela degli utenti dei servizi funebri (art. 1 L.R. 22/2003), tutela della concorrenza e libertà d'impresa.

Nell'Allegato 2 si riporta schema di modulistica, che può essere di utilità per coloro che devono presentare la documentazione occorrente.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del Reg. reg. 6/2004, i Comuni possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, nei limiti fissati dalla normativa statale e regionale in materia.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni agli associati, si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

#### **1. Definizione dell'attività funebre, autorizzazione e requisiti per svolgerla. Controlli**

È l'articolo 8 comma 1 della L.R. 22/03 che definisce l'attività funebre.

Giova, al riguardo riprenderne la definizione, perché determinante per la corretta applicazione della norma.

L'attività funebre è "*servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:*

- a) *disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;*
  - b) *vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;*
  - c) *trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.*"
- Occorre specifico mandato da parte del familiare per provvedere agli incumbenti amministrativi inerenti il decesso <sup>(1)</sup>.

Il mandato <sup>(2)</sup> deve essere esibito al momento in cui chi provvede alle pratiche amministrative interviene in nome e per conto dei familiari.

Ciò non toglie che il disbrigo delle pratiche amministrative lo possa fare un familiare, così come anche parte degli altri servizi per i quali non è necessario specificatamente personale dell'esercente l'attività funebre.

<sup>(2)</sup> Il mandato è quel contratto con cui una parte si obbliga a compiere per conto dell'altra parte contraente uno o più atti giuridici (Artt. 1703 e ss. c.c.); tale contratto può essere con o senza rappresentanza. Quando il mandato sia senza rappresentanza chi agisce (mandatario) risponde direttamente, anche quando i terzi abbiano conoscenza del mandato ed i terzi non hanno rapporto col mandante. Nel caso di mandato con rappresentanza gli atti giuridici compiuti dal mandatario hanno effetti diretti sul mandante (rappresentato). La forma del mandato, con rappresentanza, deve essere quella del contratto che il mandatario rappresentante deve concludere. Il mandato si estingue con la l'adempimento (o con la scadenza del termine fissato per l'adempimento, per revoca, per rinuncia, per morte). Nella specifica situazione, si è in presenza – fatte salve le specifiche diverse opzioni che il mandante/rappresentato (in sostanza, i familiari) di cui intendano avvalersi – di un mandato senza rappresentanza.

<sup>(1)</sup> Da parte dell'esercente l'attività funebre o da parte dell'agenzia d'affari.

Si cita ad es. il trasporto di cassetta di resti ossei o di urna cineraria, che non presentando controindicazioni dal punto di vista igienico sanitario, può essere svolto direttamente, con o senza un mezzo di sua scelta, da un familiare.

Diverso è invece il caso del trasporto di salma o di cadavere, che necessita di personale adeguatamente formato anche in relazione ai rischi cui potrebbe incorrere, oltre che di specifico autotunebre, attrezzature, ecc. In questo caso è d'obbligo servirsi di un esercente l'attività funebre.

Appare opportuno porre la questione della rappresentanza dei familiari avanti agli organi della pubblica amministrazione – in presenza di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (quale definita dall'art. 8, comma 1 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22) – dal momento che il riferirsi a chi sia titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS non ha più significato nel momento in cui il soggetto agente svolga attività congiunta, essendo quest'ultima autorizzazione comprensiva.

Tale indicazione può essere considerata nel caso di attività svolta o svolte in forma disgiunta, ma in questo caso, non essendo in presenza di attività funebre, le modifiche all'art. 32, comma 2, lett. e) Regolamento regionale restano del tutto sterili, non applicandosi alla fattispecie.

Va ricordato che l'autorizzazione (licenza) di cui all'art. 115 TULLPS, come tutte le autorizzazioni di polizia, è personale, anche se è ammessa la rappresentanza che, comunque, risulta formalmente documentata mediante il deposito del titolo presso l'amministrazione pubblica (oggi, comune) che è titolare della competenza al suo rilascio.

La rappresentanza richiede o l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata a sensi del Codice civile (in via esclusiva, notaio, trattandosi di atti negoziali privati<sup>(3)</sup>).

La rappresentanza delle famiglie è riconosciuta, su mandato, unicamente al titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS, o a suo rappresentante risultante da idoneo titolo, e in nessun caso a terzi (ma ciò vale per chi svolga tale attività in forma disgiunta; mentre se vi è svolgimento in forma congiunta non vi è più tale autorizzazione, in quanto compresa nell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre).

Più complesso il caso dell'esercente l'attività in forma congiunta (che "assorbe", comprende anche questa, ma resta un'autorizzazione distinta) o, più semplicemente, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre, in quanto questa non ha quel carattere di personalità proprio delle autorizzazioni di polizia, anzi lo stesso art. 8, comma 2 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22 considera soggetti anche com-

plici o comunque non necessariamente persone fisiche.

Nel caso delle persone giuridiche e delle società il potere di rappresentanza è individuabile sulla base delle previsioni dello statuto della persona fisica o della società per quanto riguarda la rappresentanza della società (e per la "prova" della qualità di rappresentante e dei relativi poteri sociali, si rinvia alle considerazioni precedenti, che – sul punto – vanno integrate con la previsione dell'art. 46, comma 1, lett. u) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.).

In termini più snelli, la prova della qualità di rappresentante della persona giuridica è data nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, mentre per le società<sup>(4)</sup> dalle comuni forme di prova della qualità di rappresentante della società e dei poteri conferiti a tale rappresentante dagli organi societari.

## 2. Requisiti soggettivi

I soggetti che possono svolgere l'esercizio dell'attività funebre sono:

- = ditte individuali;
- = società (di capitali o di persone);
- = altre persone giuridiche.

Condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'attività funebre nel territorio regionale è che sussista autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale l'impresa.

Le condizioni ostative al rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre sono contenute nel comma 8 dell'art. 32 e riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

Le norme per lo svolgimento dell'attività funebre possono essere integrate con regolamento comunale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del regolamento regionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre:

- è comprensiva delle autorizzazioni al commercio e per agenzia d'affari (e conseguentemente consente trasporti funebri da/per altre regioni);
- abilita allo svolgimento del trasporto funebre nell'intero territorio regionale.

L'autorizzazione all'attività funebre concerne il soggetto titolato a svolgerla e viene rilasciata al legale rappresentante del soggetto stesso.

Lo svolgimento di queste attività è in forma congiunta.

Laddove un soggetto intenda svolgere in forma disgiunta una qualunque delle tre diverse attività componenti l'attività funebre, può farlo, ma per essa valgono gli obblighi autorizzativi e normativi per singola materia (e cioè commercio non alimentare, agenzia d'affari, trasporto), integrati dalla necessità che siano

<sup>(3)</sup> Art. 1, comma 1 L. 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modif.

<sup>(4)</sup> Titolo V, Libro V c.c.



provati gli obblighi formativi propri di ciascuna attività<sup>(5)</sup>, nonché garantite le tutele previste (della concorrenza e del mercato, degli utenti dei servizi funebri) per l'attività funebre.

Si precisa che il trasporto funebre (disgiunto da altre attività, quali agenzia d'affari, commercio articoli funebri) può essere svolto in Lombardia (e per trasporti interamente svolti all'interno del suo territorio) unicamente da un esercente l'attività funebre regolarmente autorizzato e questo poiché laddove l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 32 consente l'attività disgiunta, specifica che permane l'obbligo autorizzativo vigente in materia di trasporto, che per il trasporto funebre, in regione Lombardia, è quello di essere esercente l'attività funebre.

Si rammenta che nel periodo transitorio (ora fino al 9/5/2007), per ottenere il rilascio dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto funebre è necessario o il possesso congiunto di autorizzazione ex art. 115 T.U. di Pubblica Sicurezza e autorizzazione al commercio per vendita al dettaglio, non alimentare o essere autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

Dopo il periodo transitorio è necessaria l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre per effettuare i trasporti interamente svolgentisi dentro il territorio regionale.

Tra l'altro, sulla questione dell'attività disgiunta, non considerata dalla legge regionale (che, per la gerarchia delle fonti del diritto, prevale sempre sul regolamento), andrebbe osservato come l'indicazione presente nell'art. 32, comma 1, secondo periodo, del Regolamento regionale n. 6/2004 e succ. modif. abbia preva-

(<sup>5</sup>) Lo svolgimento disgiunto di singole componenti dell'attività funebre rende necessari diversi chiarimenti:

- a) visto che L.R. 22/03 e regolamento 6/04 dedicano gran parte della loro attenzione alla tutela della concorrenza a favore dei dolenti e fra imprese operanti, le norme valevoli in generale per l'attività funebre si intende debbano applicarsi anche a chi svolge solo un segmento di attività. In caso contrario l'intera impalcatura normativa sarebbe irrimediabilmente compromessa. È opportuno specificarlo attraverso regolamentazione comunale;
- b) le norme applicabili per la vendita di casse ed altre forniture o servizi connessi al funerale sono quelle del commercio alimentare al minuto in posto fisso;
- c) le norme applicabili per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, sono quelle stabilite per l'agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
- d) le norme applicabili per lo svolgimento del trasporto concernono il trasporto funebre (e quindi occorre essere esercente l'attività funebre per la Lombardia);
- e) la norma di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 32 del regolamento regionale, laddove obbliga al possesso dei requisiti formativi propri di ciascuna attività è da interpretare. Mentre questi sono più facilmente identificabili nel caso del trasporto funebre, nel caso dell'agenzia d'affari il titolare e gli operatori sono equiparati all'addetto alla trattazione degli affari. Analogamente per la vendita di bare ed articoli funebri in occasione di funerali;
- f) sia il commerciante di casse, sia l'agente d'affari si ritiene abbiano le stesse opportunità e gli stessi divieti dell'esercente l'attività funebre di luoghi dove ricevere incarico/mandato o dove non poter operare.

lentamente avuto lo scopo di "ricordare" che, in tal caso, non opera la comprensività propria dell'attività funebre, tipica dei soggetti che siano in possesso di tale autorizzazione, tanto più che quest'ultima, in considerazione della snellezza dei requisiti, in particolare per effetto delle modifiche derivanti dal Regolamento regionale n. 1/2007, è destinata a divenire nei fatti nettamente prevalente.

Entro detto periodo transitorio le imprese esistenti devono decidere se indirizzarsi al conseguimento dei requisiti e della autorizzazione necessaria per il regime pieno di esercente l'attività funebre o se conseguire i requisiti per il regime pieno di parti disgiunte dell'attività funebre – siano esse singole o combinate (tra agenzia d'affari e vendita di cassa e articoli funebri).

Durante il periodo transitorio e anche dopo il Comune potrà quindi autorizzare *ex novo*:

= agenzia ex art. 115 T.U.LL.P.S.;

= attività commercio non alimentare (per chi intende effettuare vendita di articoli funerari);

= la somma di a) + b) (che non può svolgere i trasporti funebri dentro la regione, fuori del periodo transitorio, ma può effettuare trasporti funebri da e per altre regioni);

= esercizio attività funebre (che è anche titolo per poter svolgere la sola attività di trasporto funebre disgiunta).

Va anche va affrontata la questione dell'attività disgiunta di cui al secondo periodo dell'art. 32, comma 1 del Regolamento regionale, aspetto che non ha subito modificazioni.

Dal momento che nel periodo precedente dello stesso comma si afferma come l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre sia comprensiva delle autorizzazioni allo svolgimento delle tre attività individuata all'art. 8, comma 1 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22 (e riprese da questa norma regolamentare (e non poteva essere diversamente)), quando al secondo periodo di fa riferimento ad attività disgiunta non può aversi altro significato se non il fatto che il soggetto che svolge tali attività svolga solo una, oppure due delle tre attività.

In tal caso, non è destinatario dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre, dal momento che l'art. 8, comma 3 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22 la considera proprio per l'esercizio dell'attività effettuata in forma congiunta delle tre attività.

E non a caso, sul punto, il regolamento, coerentemente alla legge regionale, prevede che permangano gli obblighi autorizzativi vigenti in materia delle singole (una o due che siano) attività.

Semmai, la questione si pone sulle modalità dell'esercizio dell'attività funebre in forma congiunta, cioè quale definita dalla legge regionale, rispetto a cui le modifiche ai requisiti (rilevanti sia al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

funebre, sia successivamente, in termini di permanenza dei requisiti previsti (art. 31, comma 4, lett. b) Regolamento regionale) apportano modifiche.

Dato che la modifica all'art. 32, comma 2, lett. e) ha effetto, principalmente se non esclusivamente, sull'attività di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quando il requisito della lett. e) sia soddisfatto, e siano soddisfatti gli altri requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre, si è in presenza meramente di una "modalità" di esercizio dell'attività in forma congiunta (oggetto dell'autorizzazione).

Ne consegue che si ha attività congiunta (e quindi è richiesta la relativa autorizzazione), ma che nulla escluda che possano aversi attività disgiunte (o sola attività d'intermediazione, o sola attività possono di vendita di casse funebri o entrambe).

Alla luce di questa considerazione il Reg. reg. 1/2007 non determina l'annullamento della divisione tra attività in forma congiunta e attività svolta o svolte in forma disgiunta, anzi di una loro ancora più evidente distinzione, forse anche un rafforzamento di tale distinzione, salvo non voler confondere i "modi" di svolgimento delle attività con le "forme" di svolgimento delle stesse.

### 3. Requisiti funzionali

La sussistenza dei seguenti requisiti condiziona la possibilità di rilascio dell'autorizzazione comunale:

- = sede commerciale idonea;
- = almeno un'autofunebre;
- = autorimessa per autofunebre;
- = direttore tecnico, in possesso di requisiti formativi previsti dalla Regione;
- = disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori<sup>(6)</sup>, in possesso di requisiti formativi previsti dalla Regione.

La disponibilità della sede commerciale, nel Comune nel quale si chiede l'autorizzazione, deve risultare da titolo idoneo e quindi da proprietà, disponibilità in locazione, comodato d'uso o altri titoli equipollenti che consentano di avere adeguata garanzia circa la usabilità duratura delle strutture.

Per le caratteristiche della sede si possono seguire criteri analoghi a quelli che si seguono per la sede di un qualunque esercizio commerciale non alimentare o per agenzia d'affari, dovendosi svolgere dette attività all'interno di detta sede.

La disponibilità di almeno un'autofunebre e relativa autorimessa conforme deriva dalla necessità di dover garantire il servizio di trasporto funebre.

La disponibilità, pur sempre continuativa, può essere diretta oppure indiretta.

<sup>(6)</sup> Nelle definizioni, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

La disponibilità diretta e continuativa di almeno un'autofunebre (nonché in forma congiunta o separata anche di autorimessa per questa) deve risultare da titolo idoneo e quindi da proprietà, disponibilità in locazione, noleggio di lunga durata (si ritiene almeno per la durata dell'autorizzazione rilasciata, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale), comodato d'uso o altri titoli equipollenti che consentano di avere adeguata garanzia circa la disponibilità continuativa del mezzo.

La disponibilità indiretta e continuativa dell'autorimessa deve risultare da titolo idoneo (come sopra) a garantire la disponibilità continuativa e funzionale per l'espletamento dell'attività.

Cosicché ci si può rivolgere per la sussistenza del requisito della disponibilità continuativa dell'autofunebre e/o di autorimessa conforme anche ad un terzo esercente l'attività funebre, previo un rapporto compreso tassativamente tra quelli che identifica il regolamento (consorzio tra esercenti attività funebre, contratti di agenzia o di fornitura).

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese<sup>(7)</sup>.

Il contratto di consorzio deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Pertanto, laddove si intenda scegliere questa soluzione organizzativa, più esercenti l'attività funebre istituiscono una organizzazione comune la quale dispone stabilmente delle autofunebri necessarie e dell'autorimessa, e generalmente provvede a tutte le incombenze relative alla pulizia, manutenzione, rimessaggio (eventualmente anche per la fornitura del trasporto funebre, nonché il consorzio stesso deve essere anch'esso esercente l'attività funebre).

Mediante il contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

L'agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione.

Si tratta quindi di un imprenditore commerciale, o meglio di un ausiliario autonomo dell'imprenditore preponente.

Se ci si riferisce al contratto di agenzia chi fornisce autofunebre e autorimessa (preponente) utilizza gli esercenti l'attività funebre non dotati di tali mezzi per promuovere stabilmente la conclusione di contratti per la messa a disposizione di autofunebre in determinate zone, in nome proprio, per conto del preponente<sup>(8)</sup>.

<sup>(7)</sup> Art. 2602 del C.C.

<sup>(8)</sup> Ci si può limitare alla sola messa a disposizione dell'autofunebre alla bisogna o, anche all'intero trasporto funebre (mezzo, addetto trasporto funebre, 3 necrofori). Nel primo caso la responsabilità dell'esercente l'attività funebre è praticamente totale. Nel secondo caso la responsabilità è limitata (è esclusa quella dell'addetto al trasporto funebre).

L'esercente l'attività funebre, avrà diritto ad una provvigione (in genere percentuale) per ogni contratto di fornitura di autofunebre andato a buon fine.

Altra tipologia di contratto è quella di fornitura del mezzo e dell'uso dell'autorimessa.

In questo caso si tratta di una vera e propria messa a disposizione in forma continuativa di tale mezzo e struttura. Anche se diverse possono essere le forme, sembra invece di poter ravvisare in questa soluzione una modalità di messa a disposizione non in relazione al singolo trasporto, bensì per periodi duraturi.

Il regolamento regionale si limita a specificare che vi deve essere una durata del contratto e contenuti idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività, nonché particolari requisiti per gli operatori funebri o necrofori.

Utile sarebbe la previsione in ciascun regolamento comunale di tale durata minima (ad es. quadriennale) e la precisazione di quelle modalità applicative che la norma regionale identifica solamente come principi (*"nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro"* di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 del Reg. reg. 6/2004, come modificato dal Reg. reg. 1/2007).

La novità introdotta nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 del Reg. reg. 6/2004, ad opera del Reg. reg. 1/2007 concerne la sostituzione dell'obbligo di disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori (prima previsto con solo contratto di tipo subordinato con l'esercente l'attività funebre), con formule più flessibili.

Si noti che chi richiede l'autorizzazione deve presentare dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti. È il Comune che dovrà regolare come tale dichiarazione debba essere resa e quali documentazioni presentare a corredo, al momento della richiesta e successivamente in fase di verifica periodica del mantenimento in capo al soggetto autorizzato dei requisiti previsti per operare.

Pertanto:

- a) permane la possibilità di ottemperare al dettato della norma (requisito essenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione) con almeno quattro persone, con la qualifica di operatore funebre o necroforo, titolari di contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre;
- b) si consente di ottemperare al dettato della norma, con la disponibilità di almeno quattro persone, con la qualifica di operatore funebre o necroforo, titolari di contratto di lavoro stipulato direttamente con soggetto di cui si avvale l'esercente l'attività funebre, in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e mercato;
- c) è consentito ottemperare al dettato della norma, con la disponibilità di almeno quattro persone, con la qualifica di operatore funebre o necroforo, titolari di contratto di lavoro, parte con il richiedente l'autoriz-

zazione, parte con il soggetto e con le condizioni di cui alla lettera b), che precede.

Con locuzione sintetica, si può affermare che il requisito della disponibilità del personale operatore funebre o necroforo, può essere totalmente diretta dell'esercente l'attività funebre, totalmente indiretta e infine mista.

È chiaro che ci si riferisce sempre e solo al richiedente l'esercizio dell'attività funebre, non a chi svolge attività disgiunta per agenzia d'affari o per commercio di articoli funebri in connessione col funerale.

Ed è altrettanto chiaro che gli operatori funebri o necrofori devono essere titolari di contratto di lavoro, nelle diverse forme. È del tutto ininfluenza, a tale scopo, che il contratto sia stipulato con il richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre o con altro soggetto di cui questi si avvale.

Pertanto le innovazioni da approfondire riguardano:

- 1) La modalità con cui rendere la dichiarazione citata e le documentazioni richieste da parte del Comune, in particolare in relazione ai termini entro i quali il Comune è tenuto <sup>(9)</sup> al rilascio dell'autorizzazione (60 giorni dalla domanda);
- 2) I contratti di lavoro consentiti;
- 3) Il soggetto che può mettere a disposizione dell'esercente l'attività funebre, nel rispetto della normativa in materia di impresa e mercato del lavoro e con formale contratto di avvilimento stipulato, tutto o in parte il personale necroforo; si parla di soggetto, in quanto ciascun richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre può avvalersi di un solo soggetto (relativamente alla disponibilità del personale);
- 4) Le formalità richieste per il contratto stipulato tra il richiedente l'esercizio di attività funebre e il soggetto di cui al punto 3);
- 5) La valutazione della sussistenza dei requisiti e la durata dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre.

Relativamente al punto 1) sulle modalità di presentazione della dichiarazione e della istanza all'esercizio dell'attività funebre, in Allegato 2, se ne riporta uno schema, con l'elenco dei documenti richiesti;

Circa il punto 2), ovvero i contratti di lavoro consentiti, nella ipotesi di disponibilità diretta del personale, si

<sup>(9)</sup> Nel comma 1 dell'articolo 32 del Reg. reg. modificato viene previsto un termine per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Deve osservarsi come spetti all'amministrazione titolare del procedimento, cioè al comune sulla base dell'art. 31, commi 3 e 4 ed art. 32, comma 1 Regolamento regionale, la regolazione, determinazione di tale termine con proprio atto e, in difetto, opera l'art. 2, commi 3 e 4 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. Tale modifica costituisce un intervento che avrebbe potuto avere giustificazione nel caso di procedimento che fosse stato nella competenza regionale, mentre, trattandosi di competenza comunale, spettava solo agli organi del comune, in conformità al proprio ordinamento, regolare questi termini, secondo i principi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. Pertanto, il regolamento comunale può disapplicare tale norma, prevedendo termini massimi differenti.

deve considerare come possa considerarsi idonea la presenza di una qualsiasi delle forme contrattuali regolate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e succ. modif.. Analogamente per il personale operante nei soggetti di cui al punto 3).

Circa il punto 3) i soggetti e il punto 4) sulle tipologie di contratti ammesse:

Nel caso di disponibilità indiretta di personale è necessaria la prova sia del formale contratto di avvalimento, sia del fatto che il soggetto di cui il richiedente si avvale, sulla base di detto contratto, abbia in essere un regolare contratto di lavoro con il personale, avente i requisiti formativi, previsti dalla norma regionale.

Ne consegue che l'autorizzazione richiesta non potrà che avere durata corrispondente a quella del contratto di avvalimento (o alla sua risoluzione), o, il che è duale, se il Comune stabilisce una durata della autorizzazione, il contratto debba possedere tale requisito, considerato essenziale.

In difetto, vengono meno i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Anche se il Regolamento regionale non consideri, in forma espressa, una durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, anzi proprio per questo, il fatto che l'autorizzazione sia subordinata alla sussistenza di determinati requisiti determina la conseguenza che venendo meno uno, o più, dei requisiti stessi, venga meno la legittimazione all'esercizio dell'attività funebre, con conseguenza perdita di effetti dell'autorizzazione ottenuta.

A differenza delle situazioni di cui all'art. 32, comma 8, che individuano condizioni ostanti all'esercizio dell'attività funebre le quali operano inibendone il rilascio dell'autorizzazione quando sussistenti al momento della richiesta o in termini di decadenza quando insorgano successivamente al suo rilascio, in tale evenienza si dovrebbe parlare di cessazione degli effetti dell'autorizzazione (oggetto di verifica ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. b) Regolamento regionale) o, se si vuole, di estinzione dell'autorizzazione a causa del venire meno di uno, o più, dei requisiti cui essa è subordinata.

Si deve inoltre considerare come il formale contratto di avvalimento con un soggetto diverso dal richiedente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre può presentare due diversi approcci in relazione all'oggetto del contratto stesso, potendosi, sommariamente, individuare due possibili contenuti di tale contratto di avvalimento:

1) il contratto può avere ad oggetto l'utilizzo del personale di altro soggetto, con cui il personale avente i necessari requisiti formativi abbia un regolare contratto di lavoro, ipotesi che viene a collocarsi, *de facto*, nell'ambito dell'art. 20 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e succ. modif., che è ammesso (condizione di liceità) quando il "somministratore" ne sia autorizzato

ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e succ. modif..

Ciò pone anche la questione se le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento, possano rientrare nelle specifiche dell'art. 20, comma 3, lett. c) <sup>(10)</sup>, in difetto

<sup>(10)</sup> D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Art. 20 (Condizioni di liceità)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospen-

della quale si dovrebbe considerare la previsione della lett. i), la quale richiede espressa previsione da parte dei contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, cioè dai CCNL applicati dal soggetto utilizzatore.

2) il contratto di avvalimento può non avere ad oggetto unicamente le prestazioni del personale, quanto estendersi all'avvalimento, oltre che delle prestazioni del personale, anche di altre prestazioni, rispetto alle quali la prestazione del personale risulti in sé strumentale.

In tali casi possono aversi, principalmente (dato che possono essere utilizzate tutte le tipologie contrattuali ammesse dall'ordinamento), contratti di somministrazione<sup>(11)</sup>, di appalto<sup>(12)</sup> e, di trasporto<sup>(13)</sup>, diverso da quello funebre (ad es. di cofano allestito dal luogo di preparazione a quello di incassamento, di dolenti al seguito del funerale, di ministri del culto dal luogo di prelievo a quello di esecuzione dell'onoranza funebre, ecc.).

Nel contratto di somministrazione l'oggetto è costituito dall'esecuzione, dietro corrispettivo, di prestazioni periodiche o continuative; nel contratto d'appalto il compimento di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio; nel contratto di trasporto il trasferimento da un luogo ad altro. In relazione al secondo (contratto d'appalto) dovrebbe verificarsi, caso per caso, se l'appaltatore agisca con gestione a proprio rischio, aspetto che andrebbe escluso dalle norme del regolamento regionale, quale modificato dal Regolamento regionale 6 febbraio 2007, n. 1, il quanto il soggetto esercente l'attività funebre si avvale di terzi, il che porta a considerare come il rischio dell'attività funebre non sia allocabile nell'appaltatore.

Ne consegue che è il contratto di somministrazione ad assumere un carattere di maggiore idoneità alla specificità di detta attività, somministrazione che non può riguardare le sole prestazioni di personale (se ciò avvenisse troverebbero applicazione le norme sul contratto di somministrazione di lavoro, di cui all'art. 20 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come già osservato), ma deve avere ad oggetto prestazioni al cui interno si collochi anche quella del personale, per quanto necessario.

La pluralità degli strumenti contrattuali utilizzabili (e i precedenti riferimenti ad istituti contrattuali tipici costituisce una mera esemplificazione non esaustiva,

*sione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;*

*c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.*

<sup>(11)</sup> Artt. 1559 e ss. c.c.

<sup>(12)</sup> Artt. 1655 e ss. c.c.

<sup>(13)</sup> Art. 1678 e ss. c.c.

stituisce una mera esemplificazione non esaustiva, più che altro per segnalare come taluni contratti possano valutarli idonei alla fattispecie ed altri non lo possano essere) solleva non poche difficoltà, in quanto la valutazione dell'idoneità dell'oggetto contrattuale costituisce un fattore essenziale per la verifica della sussistenza dei requisiti dapprima e, quindi, per quella della loro permanenza in relazione al rilascio e alla persistenza di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre, che comporta come i comuni non possano valutarla sulla base solo della documentazione probatoria di un formale contratto, ma altresì siano chiamati a valutare se l'oggetto contrattuale risponda alle condizioni necessarie per far sussistere, e permanere, dei requisiti o, meglio, del requisito dell'art. 32, comma 2, lett. e) Regolamento regionale (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6, quale modificato dal Regolamento regionale (Lombardia) 6 febbraio 2007, n. 1.

È da rimarcare come le modifiche al regolamento regionale, per quanto riguarda i requisiti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, abbiano interessato unicamente la lett. e) e non anche gli altri requisiti richiesti dall'art. 32, comma 2.

Appare altresì opportuno osservare come l'addetto al trasporto funebre, indipendentemente dal soggetto con il quale egli abbia stipulato il contratto di lavoro, risponde del proprio operato quale incaricato di pubblico servizio laddove, ad es. omette un controllo previsto dalla norma o si comporta in modo difforme da questa.

È questo il caso, ad es., della verifica del feretro (art. 6, comma 3 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22), che comporta un'attestazione (secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla D.G.R. n. 20278 del 21 gennaio 2005).

Si richiama in materia la definizione data dall'articolo 2 del regolamento regionale, immutata.

Diverso è invece il problema in termini di responsabilità civile, nel qual caso in prima battuta risponde il soggetto con il quale ha il rapporto contrattuale di lavoro l'addetto al trasporto funebre e in seconda battuta, l'esercente l'attività funebre (ove non coincidente con tale soggetto).

Circa il punto 5), ovvero la valutazione della sussistenza dei requisiti, in sede d'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, nonché per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, si deve fare riferimento anche all'art. 43 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.<sup>(14)</sup>.

<sup>(14)</sup> D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. – Art. 43 - (L.R.) Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relati-

Questo comporta che possano essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione sia di atto di notorietà, le situazioni che possano essere comprovate con atti o registrazioni tenute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quella competente all'istruttoria (comune), anche in relazione ai controlli<sup>(15)</sup>, mentre debbano essere oggetto di prova documentale quei requisiti che non possono essere oggetto di registrazioni od accertamento da parte di pubbliche amministrazioni<sup>(16)</sup>, che dovranno essere comprovate con documenti idonei ed autentici.

Possono individuarsi in quest'ultima categoria (prova documentale) i requisiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. a), b), c), d), salvo il caso in cui le funzioni di direttore tecnico non sia assolte dal titolare o legale rappresentante del soggetto autorizzato/autorizzando, ed e) Regolamento regionale. Alla luce della attuale formulazione della lett. e), analogamente andrà provato, mediante produzione di copia autentica, la sussistenza

---

*ve informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)*

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (1), la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

(1) Oggi abrogato in quanto confluito nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.

<sup>(15)</sup> Art. 71 e ss. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

<sup>(16)</sup> Ad esempio, possono rientrare in tale ipotesi la legittimazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 20 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in quanto i soggetti autorizzati risultano iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

di regolare contratto di lavoro oppure, di copia autentica, debitamente registrata, ricorrendo le condizioni del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif. (Art. 9 Tariffa, Parte I D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif. <sup>(17)</sup>), il "formale contratto" con cui il soggetto richiedente l'autorizzazione si avvale di personale del soggetto terzo con cui questo personale abbia regolare contratto di lavoro.

È invece compito dell'esercente l'attività funebre, oltre la sede, disporre in via continuativa dei seguenti requisiti propri:

a) direttore tecnico, le cui funzioni (responsabile dell'attività funebre, dotato di poteri direttivi, responsabile in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari) possono anche essere assunte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, in possesso di adeguati requisiti formativi;

b) per ogni sede commerciale aggiuntiva alla prima, anche se collocata in altro Comune della regione, è d'obbligo almeno una ulteriore unità incaricata della trattazione degli affari, in possesso di adeguati requisiti formativi.

Pertanto per essere esercente l'attività funebre occorre una organizzazione stabile (per la durata dell'autorizzazione) con almeno 5 unità, anche *part time*, dove gli operatori funebri o necrofori siano titolari di contratto di lavoro indipendentemente con l'esercente l'attività funebre o con altro soggetto.

In sede di prima applicazione della norma, finché non vengono riconosciuti da enti formativi accreditati, è necessario che:

a) il direttore tecnico debba essere individuato in persona con esperienza nel settore di almeno 5 anni;

b) l'operatore funebre (con tale termine ricomprendendo non solo l'incaricato alla trattazione degli affari, ma anche il necroforo, l'autista, l'addetto al trasporto funebre) debba avere esperienza di almeno 2 anni.

Questi devono procedere obbligatoriamente al solo aggiornamento teorico entro 5 anni dalla entrata in vigore del regolamento.

La verifica della sussistenza della esperienza minima deve derivare da apposita dichiarazione del legale rappresentante della impresa che li aveva in carico, con allegate documentazioni comprovanti il versamento delle contribuzioni di legge, in funzione della specifica mansione svolta.

Circa i requisiti formativi o si acquisiscono previa frequenza di corsi presso un ente accreditato oppure, solo per i primi 5 anni (fino al 9/2/2010) chi ha una certa

---

<sup>(17)</sup> Oltretutto, l'assoggettamento all'imposta di registro non rileva dal punto di vista meramente impositivo, ma assolve altresì alla funzione di attribuzione di data certa e, conseguentemente, diventa requisito necessario da valutare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, nonché in sede di verifica della permanenza dei requisiti.

esperienza (5 anni il direttore tecnico, 2 anni l'operatore funebre) può evitare la parte pratica della formazione (e dell'esame) e limitarsi solo a quella teorica, però con frequenza dei corsi completata entro il 9/2/2010.

Chi ha tale esperienza di mestiere si obbliga a regolarizzarsi per la parte teorica entro i 5 anni.

L'impresa quindi ha i titoli per ottenere l'autorizzazione e prima dello scadere dei 5 anni deve o produrre la certificazione della frequenza dei corsi da parte dell'interessato o assumere persona che sia già formata.

Ove ciò non accadesse l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre viene sospesa finché non si provvede al reintegro dei requisiti minimi di legge e regolamento.

Si evidenzia che il comma 11 dell'articolo 32 del Reg. reg. come modificato dal Reg. reg. 1/2007, prevede che il termine di adeguamento ai requisiti per l'esercizio dell'attività funebre da parte delle imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del regolamento regionale (10 febbraio 2005) sia prorogato di 90 giorni (10 maggio 2007).

Infine, merita approfondimento, anche se manchino ancora le norme di attuazione "nazionali", quanto previsto dall'art. 15 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006<sup>(18)</sup>, dal momento che quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lett. e) Regolamento regionale attiene ai requisiti di cui allo stesso art. 15, paragrafo 2, lett. f), da porre in relazione con il successivo paragrafo 6, già vigente (senza che siano necessarie a ciò norme di attuazione "nazionali") che individua la data di entrata in vigore della Direttiva come termine da considerare per l'introduzione di nuovi requisiti, dato che anche la loro modifica si colloca nell'ambito dell'introduzione, quanto meno in termini di effetti, di requisiti. Dato che gli Stati membri dell'Unione hanno tempo tre anni (cioè entro il 28 dicembre 2009) per mettere in vigore le norme "nazionali" per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE, la questione può essere oggetto di approfondimenti successivi, preferibilmente in relazione alle norme "nazionali" di attuazione.

La modifica derivante dal comma 6 dell'articolo 32 sopprime "l'accertamento delle competenze", mantenendo unicamente le previsioni concernenti i corsi di formazione, che, di conseguenza, richiederanno la mera frequenza.

Tale previsione comporta la modifica dell'allegato 1 alla D.G.R. 20278 del 21 gennaio 2005, sul punto (finale) concernente gli esami conclusivi ai fini dell'accertamento delle competenze, nonché interviene implicitamente sui contenuti della circolare regionale n. 21/SAN del 30 maggio 2005, al punto 7.

#### 4. Orari e Vigilanza, controllo, sanzioni

Il Comune, in base a quanto specificato all'art. 38 determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto di cadaveri (non delle salme, potendo queste essere trasportate a qualunque ora del giorno e della notte, di giorno feriale o festivo).

Per i trasporti di cadaveri, inoltre, il Comune stabilisce modalità, percorsi consentiti, luoghi e modalità per eventuali soste (se la sosta interviene in luogo di culto, i criteri vengono stabiliti dopo aver sentito i ministri del culto).

Sempre compito del Comune è fissare gli orari di minima apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre presenti sul suo territorio.

Anche se le disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e succ. modif. (nonché del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e succ. modif., per quanto di riferimento, caso per caso) rimangano norme vigenti (del resto non potrebbero essere oggetto di abrogazione o modifica, specie da parte di norma di rango secondario, oltre che per la loro natura di norme di attuazione di direttive di diritto comunitario), la nuova formulazione, ponendo l'accento unicamente sulle misure igienico-sanitarie, e per giunta, a quelle "necessarie", sembra lasciare indurre a pensare che l'esercizio dell'attività funebre debba tenere conto di queste ultime e non anche di quelle di portata più generale, che rimangono comunque applicabili (e soggette a controlli da parte dell'Autorità preposta).

Poiché legge e regolamento assegnano al Comune i poteri di vigilanza e conseguentemente quelli sanzionatori, sarà in sede di regolamentazione comunale che si andranno a definire sanzioni amministrative eventualmente con riguardo a fattispecie non considerate all'art. 10.bis L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quale modificata dalla L.R. (Lombardia) 8 febbraio 2005, n. 6 (art. 6, comma 6), ed altri provvedimenti, specie quando sia stata attuata la disposizione dell'art. 31, comma 3 Regolamento regionale, quali:

a) la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio con effetto immediato per il tempo determinato dal Comune;

b) la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Vanno, altresì, tenute presenti le già citate disposizioni dell'art. 10.bis L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quale modificata dalla L.R. (Lombardia) 8 febbraio 2005, n. 6 (art. 6, comma 6) e, in particolare, per l'aspetto sanzionatorio, alla lett. l). Con l'anzidetto art. 10.bis sono state introdotte sanzioni amministrative alle violazioni della legge regionale e del suo regolamento. Si fa osservare come siano, tra le altre, oggetto di sanzione amministrativa l'esercizio dell'attività funebre quando svolta in assenza della relativa autorizzazione e il conferimento di incarico alla stessa quando conferito in luogo diverso dalla sede autorizzata, fatte salve le eccezionali deroghe. In entrambe le fattispecie la misura della sanzione amministrativa pecu-

<sup>(18)</sup> In G.U.U.E. n. L. 376 del 27 dicembre 2006; in vigore dal 28 dicembre 2006.

niaria, per ciascuna violazione, va da 3.000 a 9.000 euro.

Di particolare rilevanza l'art. 10.bis, comma 2 con il suo rinvio alla L.R. (Lombardia) 5 dicembre 1983, n. 90 e succ. modif. che assegna gli introiti delle sanzioni amministrative al bilancio degli enti competenti alla loro applicazione. Il ch  determina anche che l'eventuale ritardo od omissione nell'applicazione delle sanzioni amministrative, quando sussista violazione, costituisce fattispecie di responsabilit  patrimoniale<sup>(19)</sup>.

Alla luce della legge regionale recante norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, concernente, modifiche al sistema penale, le funzioni amministrative (Art. 1, comma 6.bis) spettano, in materia, ai comuni come conseguenza delle funzioni loro attribuite dall'art. 31, comma 4 Regolamento regionale. Di conseguenza, spetta ai comuni provvedere alla vigilanza, all'accertamento delle infrazioni e all'irrogazione delle sanzioni in conformit  del proprio ordinamento, anche per quanto riguarda le competenze degli organi e delle mansioni del personale. Ci  porta a richiamare la L. 7 marzo 1986, n. 65 e succ. modif. (nonch  le norme regionali emanate in attuazione del suo art. 6), che individua l'esercizio di tali funzioni in capo ai Corpi di Polizia Locale, da esercitarsi sulla base del regolamento comunale di polizia locale.

L'art. 5<sup>(20)</sup> L.R. (Lombardia) 5 dicembre 1983, n. 90 e succ. modif., definisce i contenuti essenziali del pro-

cesso verbale di accertamento delle infrazioni, ricordando altres  come l'art. 6 individui una titolarit  di accesso ai luoghi, laddove necessario.

  opportuno che venga istituita da ogni comune una procedura di controllo periodico, cosiddetta "a spot", dell'attivit  funebre svolta sul proprio territorio, con accertamenti in luoghi di partenza, di sosta e di arrivo dei trasporti funebri, in autorimesse funebri, dei carri funebri, onde verificare il rispetto delle normative vigenti.

In relazione alla misura delle sanzioni, limitandosi alle materie dell'art. 10.bis, comma 1, lett. e) ed f) L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quale modificata dalla L.R. (Lombardia) 8 febbraio 2005, n. 6, in entrambi i casi esse vanno da un minimo di 3.000 ad un massimo di 9.000 euro per ciascuna infrazione accertata. Essendo il pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, mediante il pagamento di somma pari ad 1/3 del massimo della sanzione o, se pi  favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale<sup>(21)</sup>, in relazione ai predetti valori, la misura ridotta comporta il pagamento della somma di 3.000 euro, da effettuarsi entro il termine sopra indicato.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 7.bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nel caso in cui siano accertate violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali o alle ordinanze sindacali emanate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, come, se ricorrano, quelle per le infrazioni all'art. 339 o dell'art. 358, comma 2 del testo unico di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.

Devesi altres  ricordare come queste ultime non siano alternative alle sanzioni di cui all'art. 10.bis, comma 1, lett. e) ed f) L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quale modificata dalla L.R. (Lombardia) 8 febbraio 2005, n. 6, ma, se del caso, concorrano. Al contrario, sussiste alternativit  tra queste e le sanzioni per violazioni alle norme dei regolamenti comunali o alle ordinanze sindacali, in quanto queste ultime hanno riguardo a fattispecie differenti.

<sup>(19)</sup> Art. 93 testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

<sup>(20)</sup> L.R. 5 dicembre 1984, n. 90 e succ. modif.:

Art. 5. (Contenuto del processo verbale di accertamento.)

1. Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:

a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;  
 b) le generalit  e la qualifica del verbalizzante;  
 c) le generalit  del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacit  non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato – le generalit  di chi   tenuto alla sorveglianza;  
 d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;  
 e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;  
 f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689;  
 g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facolt  di essere sentito ed al quale pu  presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
 h) la menzione della facolt  di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalit  relative;  
 i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;  
 l) la sottoscrizione del verbalizzante

2. In calce al processo verbale vengono indicate le generalit  di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

3. Il processo verbale di accertamento   redatto in triplice copia delle quali una   rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio,

comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all'ente individuato a norma dell'art. 1 della presente legge.

<sup>(21)</sup> Art. 16 L. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif.



**ALLEGATO 2****Schema di istanza per richiedere autorizzazione all'esercizio di attività funebre ed elencazione di allegati richiesti**

[contrassegno d'imposta di bollo]

Al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: **Istanza per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività funebre**

\_\_ l \_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 32 Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 e succ. modif., nella sua qualità di:

- titolare di ditta individuale  
 rappresentante legale della società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
 rappresentante legale di <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre (art. 8 L.R. 22 novembre 2003, n. 22 e art. 32 Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 e loro succ. modif.).

**SOGGETTO RICHIEDENTE:****Ditta individuale:**

Titolare: Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_,  
 Luogo di nascita: \_\_\_\_\_, Data di nascita: \_\_\_\_\_,  
 Codice fiscale: \_\_\_\_\_, indirizzo del titolare: \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, sede della ditta individuale: \_\_\_\_\_,  
 Codice fiscale, Partita IVA, iscrizione Registro delle imprese: \_\_\_\_\_ Camera di commercio di \_\_\_\_\_;

**Società:**

Ragione sociale: \_\_\_\_\_ Sede <sup>(2)</sup>: \_\_\_\_\_,  
 (eventuali sedi secondarie <sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_);  
 (eventuali sedi secondarie <sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_);  
 (eventuali sedi secondarie <sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_);  
 (eventuali sedi secondarie <sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_);  
 Rappresentante legale: <sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_  
 Persone cui sono conferiti poteri di amministrazione:  
 Persona: <sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_ Poteri: \_\_\_\_\_  
 Persona: <sup>(6)</sup> \_\_\_\_\_ Poteri: \_\_\_\_\_  
 Persona: <sup>(7)</sup> \_\_\_\_\_ Poteri: \_\_\_\_\_  
 Persona: <sup>(8)</sup> \_\_\_\_\_ Poteri: \_\_\_\_\_

**Persona giuridica:**

Ragione sociale: \_\_\_\_\_ Sede <sup>(9)</sup>: \_\_\_\_\_,  
 Codice fiscale / Partita IVA: \_\_\_\_\_  
 Atto di riconoscimento della personalità giuridica: <sup>(10)</sup> \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 Rappresentante legale: <sup>(11)</sup> \_\_\_\_\_

Dichiara che il soggetto per cui è richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre dispone dei seguenti requisiti.

**A) SEDE DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE**

La sede presenta una superficie complessiva di \_\_\_\_\_ mq, di cui:

\_\_\_\_\_ mq dedicati al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative;

\_\_\_\_\_ mq dedicati alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri, nonché

\_\_\_\_\_ mq di magazzino per detti

\_\_\_\_\_ mq per lo svolgimento di attività connesse al funerale (quali locali di approntamento delle casse, laboratori, ecc.).

**B) AUTOFUNEBRE**

Il soggetto richiedente dispone del/i seguente/i autofunebre/i, rispondente/i ai requisiti di cui all'art. 37 Regolamento regionale)

Marca _____	modello _____
Anno d'immatricolazione _____	targa _____
Marca _____	modello _____
Anno d'immatricolazione _____	targa _____
Marca _____	modello _____
Anno d'immatricolazione _____	targa _____
Marca _____	modello _____
Anno d'immatricolazione _____	targa _____
Marca _____	modello _____
Anno d'immatricolazione _____	targa _____

**C) AUTORIMESSE**

Dispone del/le seguente/i rimessa/e, provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle autofunebri, nonché degli altri requisiti per l'esercizio:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

<sup>(9)</sup> Art. 2196 c.c.

<sup>(10)</sup> Indicare il tipo e natura dell'atto con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica.

<sup>(11)</sup> Indicare il cognome e nome, il luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale.

<sup>(1)</sup> Indicare la denominazione della persona giuridica.

<sup>(2)</sup> Art. 2196 c.c.

<sup>(3)</sup> Art. 2197 c.c.

<sup>(4)</sup> Indicare il cognome e nome, il luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale.

<sup>(5)</sup> Indicare il cognome e nome, il luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale.

<sup>(6)</sup> Indicare il cognome e nome, il luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale.

<sup>(7)</sup> Indicare il cognome e nome, il luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale.

<sup>(8)</sup> Indicare il cognome e nome, il luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale.

**D) DIRETTORE TECNICO**

Direttore tecnico per l'attività funebre: \_\_\_\_\_,  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
 Requisiti formativi: <sup>(12)</sup> \_\_\_\_\_

**E) PERSONALE****E.1 ) Personale con contratto di lavoro concluso direttamente con il richiedente:**

Operatore funebre o necroforo <sup>(13)</sup>: \_\_\_\_\_,  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
 Requisiti formativi: <sup>(14)</sup> \_\_\_\_\_  
 CCNL applicato \_\_\_\_\_  
 tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(15)</sup>: \_\_\_\_\_,  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
 Requisiti formativi: <sup>(16)</sup> \_\_\_\_\_  
 CCNL applicato \_\_\_\_\_  
 tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(17)</sup>: \_\_\_\_\_,  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
 Requisiti formativi: <sup>(18)</sup> \_\_\_\_\_

<sup>(12)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a cinque anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(13)</sup> Nelle definizioni, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(14)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(15)</sup> Nelle definizioni, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(16)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(17)</sup> Nelle definizioni, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(18)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel set-

CCNL applicato \_\_\_\_\_  
 tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(19)</sup>: \_\_\_\_\_,  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
 Requisiti formativi: <sup>(20)</sup> \_\_\_\_\_  
 CCNL applicato \_\_\_\_\_  
 tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(21)</sup>: \_\_\_\_\_,  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
 Requisiti formativi: <sup>(22)</sup> \_\_\_\_\_  
 CCNL applicato \_\_\_\_\_  
 tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(23)</sup>: \_\_\_\_\_,  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
 Requisiti formativi: <sup>(24)</sup> \_\_\_\_\_  
 CCNL applicato \_\_\_\_\_  
 tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Inoltre:

tore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(19)</sup> Nelle definizioni, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(20)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(21)</sup> Nelle definizioni, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(22)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(23)</sup> Nelle definizioni, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(24)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

E.2 ) Personale con contratto di lavoro concluso con altro soggetto di cui il richiedente si avvale in forza di un formale contratto:

Operatore funebre o necroforo <sup>(25)</sup>: \_\_\_\_\_ ,  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , residente a \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

Requisiti formativi: <sup>(26)</sup> \_\_\_\_\_  
CCNL applicato \_\_\_\_\_  
tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(27)</sup>: \_\_\_\_\_ ,  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , residente a \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

Requisiti formativi: <sup>(28)</sup> \_\_\_\_\_  
CCNL applicato \_\_\_\_\_  
tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(29)</sup>: \_\_\_\_\_ ,  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , residente a \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

Requisiti formativi: <sup>(30)</sup> \_\_\_\_\_  
CCNL applicato \_\_\_\_\_  
tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(31)</sup>: \_\_\_\_\_ ,  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , residente a \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

Requisiti formativi: <sup>(32)</sup> \_\_\_\_\_  
CCNL applicato \_\_\_\_\_  
tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(33)</sup>: \_\_\_\_\_ ,  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , residente a \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

Requisiti formativi: <sup>(34)</sup> \_\_\_\_\_  
CCNL applicato \_\_\_\_\_  
tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Operatore funebre o necroforo <sup>(35)</sup>: \_\_\_\_\_ ,  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , residente a \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

Requisiti formativi: <sup>(36)</sup> \_\_\_\_\_  
CCNL applicato \_\_\_\_\_  
tipologia di contratto di lavoro \_\_\_\_\_

Si allegano, i seguenti ulteriori documenti:

- a) planimetria della sede;
- b) documentazione sulla disponibilità della sede;

<sup>(25)</sup> Nelle definizione, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(26)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(27)</sup> Nelle definizione, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(28)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(29)</sup> Nelle definizione, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(30)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(31)</sup> Nelle definizione, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(32)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(33)</sup> Nelle definizione, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(34)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

<sup>(35)</sup> Nelle definizione, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

<sup>(36)</sup> Indicare, a seconda dei casi, se vi sia stata la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 6 Regolamento regionale, indicandone il soggetto che l'ha svolto, la sede e il periodo di svolgimento o la data di rilascio del certificato finale attestante la frequenza, *oppure*, se si tratti di persona che ha esperienza nel settore superiore a due anni, indicando l'inizio dell'attività in tale settore e funzione.

fotocopia della/e carta/e di circolazione della/e autofunebre/i;

c) documentazione sulla disponibilità dell'autofunebre/i;

d) fotocopia della planimetria della/e rimessa/e;

e) documentazione sulla disponibilità della rimessa;

f) copia del piano di prevenzione antincendi dei locali di cui alle lettere a) ed e);

copia del piano aziendale di sicurezza, ove prescritto;

g) fotocopia dei titoli concernenti i requisiti formativi per il direttore tecnico;

h) fotocopia dei titoli concernenti i requisiti formativi per gli operatori funebri o necrofori (anche se con contratto di lavoro stipulato con altro soggetto);

i) nel caso in cui il richiedente si avvalga, sulla base di formale contratto di altro soggetto

j) copia autentica del contratto stipulato per avvalersi delle prestazioni di altro soggetto (recante le indicazioni di registrazione).

m) (eventualmente)

n) Altri documenti allegati:

\_\_\_\_\_

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

### Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

*conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.*


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastrino per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
<b>CEMSAC-A</b>	280	100	/	300
<b>CEMSAC-M</b>	220	90	/	150
<b>CEMSAC-P</b>	200	90	/	150
<b>CEMSAC-R</b>	120	80	/	150
<b>CEMSAC-BAG</b>	120	90	90	1000



### Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.




### Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Cultura

## Il sacrario di Cotignola

Come una comunità ricorda i suoi caduti di guerra

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione


Cotignola è un piccolo comune in provincia di Ravenna, nella Regione Emilia Romagna. È situato a ridosso della riva sinistra <sup>(1)</sup> del Senio, un fiume che d'estate si riduce ad un rivolo d'acqua ma d'inverno presenta innalzamenti minacciosi. Per evitare il pericolo di inondazioni l'alveo del fiume è circoscritto da argini imponenti, alti dieci metri e con profonde aree golenali. Purtroppo, nell'inverno 1944-1945, queste caratteristiche furono giudicate ideali dai Tedeschi per cercare di fermare l'avanzata degli Alleati. Per colmo della sfortuna, a pochi chilometri di distanza c'è la SS n. 253 (detta San Vitale), un obiettivo prioritario dal punto di vista militare.

Cotignola pagò un prezzo altissimo per la sua collocazione strategica: fu distrutta. I suoi abitanti la riedificarono. Terminata la ricostruzione, recuperato un minimo di benessere economico, si pensò all'importanza di non dimenticare quanto era successo. I giovani dovevano avere un ricordo concreto della tragedia che aveva colpito la generazione del tempo di guerra. Venne deciso di recuperare una chiesa collocata nel centro cittadino, anch'essa demolita dalle bombe, e di dedicarla ai propri caduti in tutte le guerre dall'Unità d'Italia in poi. Il completamento dell'opera richiese anni.

Non posso dare per scontato che tutti i lettori di ISF conoscano le vicende della Seconda Guerra Mondiale nel territorio nazionale ed il loro epilogo in Romagna. Un breve inquadramento storico consentirà di comprendere meglio l'importanza del Sacrario per la comunità locale, tema sul quale tornerò a conclusione dell'articolo.

(1) Per convenzione si stabilisce se una riva è destra o sinistra ponendosi di spalle alla sorgente.

Figura 1 – Schema del corso del Senio limitatamente al tratto su cui insistono i Comuni distrutti. Sono evidenziate anche altre città menzionate nel presente articolo.



### La Campagna d'Italia

Il 10 luglio 1943 gli Alleati sbarcano in Sicilia <sup>(2)</sup> e da qui iniziano a risalire la penisola, duramente contrastati dai Tedeschi: il primo grande ostacolo in cui si imbattono è la Linea Gustav, che ha il suo caposaldo in Montecassino <sup>(3)</sup>. Occorrono mesi per superarla: nel frattempo i Tedeschi riescono ad approntare un altro formidabile sbarramento qualche centinaio di chilometri più a nord. Si tratta della Linea Gotica, che va da Pesaro a Massa Carrara e per la maggior parte

(2) Vedi pagg. da 34 a 62 di "L'Italia invasa", di Gianni Rocca, Oscar Storia – Mondadori, I edizione maggio 1999.

(3) La Linea Gustav tagliava in due la penisola italiana a nord di Napoli. Prima di avvicinarsi a questa linea bisognava superare altre poderose difese che avevano i loro capisaldi in Monte Lungo (per la cui riconquista si distinse il ricostituito esercito italiano, inquadrato come I Raggruppamento Motorizzato), San Pietro Infine ed Ortona (due città che furono completamente distrutte). Come bibliografia vedi: "In cerca di una Patria" di Alfio Caruso, Longanesi 2005 (la battaglia di Monte Lungo è descritta da pag. 100 a 112); "San Pietro Infine. 8 – 17 dicembre 1943: la battaglia prima di Cassino", di Fabrizio Carlossi, Mursia 2003; "I banditi della libertà", di Marco Patricelli, Utet 2005 (la battaglia di Ortona è descritta da pag. 100 a 103).

coincide con la catena appenninica, salvo gli ultimi tratti nel versante adriatico in cui comincia l'accesso alla pianura padana.

L'assalto alla Linea Gotica parte il 25 agosto 1944 <sup>(4)</sup>: i maggiori progressi vengono compiuti sul versante adriatico, dove gli Alleati conquistano Rimini ma non riescono a realizzare il rapido sfondamento auspicato. La Romagna sulla carta doveva essere il terreno ideale per una avanzata motorizzata, ed invece "(...) era tutta una zona di paludi bonificate che, sotto le piogge autunnali, produceva il fango più glutinoso d'Italia" <sup>(5)</sup>. Il passaggio di ciascuno dei fiumi che sfociano nell'Adriatico richiede dure battaglie, perché i Tedeschi non arretrano di un centimetro senza combattere: sanno che è vitale continuare a mantenere il controllo dell'Italia del Nord, prezioso serbatoio di risorse per una Germania stremata.

Nel dicembre del 1944 il fronte si arresta: il nuovo tracciato si snoda da Massa Carrara lungo gli Appennini (in posizione leggermente più a nord rispetto alla Linea Gotica) e prosegue ad Est lungo il Senio. Questo fiume nasce negli Appennini e scorre nella provincia di Ravenna toccando i comuni di Cotignola, Fusiignano ed Alfonsine (Figura 1), per confluire nel fiume Reno a pochi chilometri dalla costa.

Per tutto l'inverno 1944-1945 i Tedeschi si preparano a contrastare l'inevitabile offensiva che scatterà con la fine del maltempo. La loro strategia è collaudata: fare muro il più a lungo possibile, per poi retrocedere su altre posizioni fortificate ed obbligare l'attaccante a cominciare daccapo. Non mancano altri fiumi su cui attestarsi: l'Adige ed il Po si prestano benissimo allo scopo. Gli Alleati, però, hanno imparato dalle lezioni precedenti. Il loro prossimo piano d'attacco non sembra particolarmente innovativo rispetto a quello adottato contro la Linea Gotica: una manovra al centro dell'Appennino combinata ad una manovra nel settore orientale, in questo caso verso il Senio <sup>(6)</sup>. Ciò che varia è la realizzazione: ogni dettaglio è perfezionato

all'estremo <sup>(7)</sup>, ma, soprattutto, la quantità di bombe che verrà utilizzata sarà tale da annichire ogni resistenza. Questa volta non si lascerà ai Tedeschi il modo di ripiegare con ordine.

Nei primi giorni dell'aprile 1945, tra i poderi a sud del Senio, i contadini assistono sbigottiti ai preparativi di bombardamento: i filari degli alberi da frutto (una coltura molto diffusa in Romagna) vengono abbattuti per potere cannoneggiare ad alzo zero, le aree cortilizie diventano depositi di munizioni <sup>(8)</sup>. Per Cotignola, Fusiignano ed Alfonsine, immediatamente di là dal fiume, si profila l'annientamento. Il meccanismo destinato a schiacciarle non è finalizzato solo alla vittoria contro i Tedeschi: dal Senio partirà la fulminea avanzata della Seconda Divisione Neozelandese, diretta a bloccare le pretese territoriali jugoslave al confine nord-orientale. L'Italia è una semplice pedina in una complessa strategia internazionale.

#### **“Cotignola blasted off the map”**

Il 9 aprile 1945 comincia il bombardamento da terra e dall'aria: Cotignola è investita da un volume di fuoco superiore a quello, terrificante, che gli Inglesi impiegarono per sfondare ad El Alamein <sup>(9)</sup>. Entrano poi in azione i giganteschi carri lanciafiamme “Crocodile”, che da una distanza di cento metri spazzano gli argini per eliminare i difensori superstiti che vi si annidano. Nonostante i mezzi impiegati occorre un cruento corpo a corpo per superare le ultime resistenze: non vengono fatti prigionieri <sup>(10)</sup>. I primi uomini della Seconda Divisione Neozelandese passano sull'altra riva ed aggirano il cumulo di macerie in cui è ridotta la città <sup>(11)</sup>, convergendo insieme all'Ottava Divisione Indiana verso Lugo. Il grosso delle truppe attende che l'aviazione finisca di scaricare sulla città un supplemento di bombe: sanno che ci sono state delle perdite

<sup>(4)</sup> I testi più completi sulla battaglia della Linea Gotica sono quelli di Amedeo Montemaggi, un autore che non si è limitato ad un'accurata ricostruzione delle vicende belliche ed ha approfondito anche le problematiche politiche condizionanti la condotta militare degli Alleati. Si tratta però di opere complesse. Chi ha poco tempo da dedicare agli approfondimenti può consultare il capitolo “Obiettivo Romagna” di “L'Italia invasa”, da pag. 228 a pag. 242.

<sup>(5)</sup> Vedi pag. 37 di “Museo della Battaglia del Senio”, testo di Giuseppe Mutti, ristampa aprile 2003. Oltre alla lettura di questa guida, raccomandando una visita al museo stesso, situato ad Alfonsine (RA).

<sup>(6)</sup> Ovviamente ho fatto ricorso ad una semplificazione. Il piano era estremamente articolato e prevedeva un impegno lungo tutto il fronte: le direttrici principali di attacco erano però l'Appennino bolognese, tramite il quale si poteva accedere alla SS. N. 9 – Via Emilia, ed il settore adriatico, tramite il quale si poteva accedere alla SS n. 16 – Statale Adriatica.

<sup>(7)</sup> Particolare importanza venne data ai mezzi corazzati, ai reparti del genio, ai lanciafiamme. Tra i mezzi corazzati c'erano quelli per l'attraversamento dei campi minati, i mezzi anfibi, il carro lanciafiamme Crocodile. I numerosi fiumi che gli Alleati dovettero attraversare, risalendo l'Italia, avevano anche stimolato lo studio ed il perfezionamento di ponti prefabbricati, i famosi “ponti Bailey”, dal nome del progettista, un ingegnere canadese. Vedi pagg. 26-27 di “Argenta Gap”, di Rino Moretti, Mursia, 2005.

<sup>(8)</sup> Vedi pagg. da 22 a 25 di “Cotignola ricorda”, di Stefano Staffa, Walberti Edizioni, maggio 2003.

<sup>(9)</sup> Secondo il corrispondente di guerra della BBC Michael Reynolds, “(...) Fu la più grande concentrazione di mezzi di artiglieria, mai usata su un fronte di analoghe dimensioni, creato in qualsiasi parte dell'area del Mediterraneo, e di gran lunga superiore anche a quella impiegata ad El Alamein”. Vedi pag. 37 di “Cotignola ricorda”.

<sup>(10)</sup> Testimonianza di Dino Verlicchi, in “Il Resto del Carlino” di domenica 9 aprile 2006, cronaca di Lugo, pag. XIX.

<sup>(11)</sup> Vedi pagg. 37-38 di “Venite fuori che la guerra è passata – Immagini e ricordi di Cotignola degli anni '30”, Comune di Cotignola, 60.o anniversario della Liberazione.



Figura 2 – Facciata del Sacrario

durante le manovre di aggiramento e temono che i Tedeschi abbiano trovato il modo di resistere anche nel centro abitato, asserragliandosi in qualche bunker.

All'alba del 10 aprile due civili, sventolando una bandiera bianca, attraversano il fiume, scendono dall'argine (talmente alto da coprire la visuale delle case) e si dirigono verso le posizioni neozelandesi. Sono il parro-

co di Cotignola, Don Stefano Casadio, ed un giovane partigiano, Luigi Casadio detto "Leno". Vengono a chiedere di sospendere gli attacchi aerei, perché in città non ci sono nemici. Le uniche persone rimaste sono gli abitanti, circa mille, nascosti in precari rifugi che rischiano di crollare.

I Neozelandesi non si fidano. Dopo avere interrogato duramente i due uomini, senza però riuscire a farli cadere in contraddizione, trattengono in ostaggio Don Stefano ed utilizzano il suo compagno come scudo umano, obbligandolo a precedere le truppe: in caso di agguato non avrà scampo.

Il partigiano Leno riattraversa il fiume: una sterminata distesa di soldati lo segue lentamente, pronta a sparare<sup>(12)</sup>. Dalle macerie cominciano ad emergere le prime persone: i Neozelandesi sono increduli, sembra impossibile che qualcuno possa essere rimasto vivo, ed invece la popolazione è riuscita a salvarsi. I morti sono otto, che si sommano però alle vittime degli altri bombardamenti che per tutto l'inverno hanno devastato la città.

Il Giornale delle Forze Armate Inglesi (Eighth Army News) del 12 aprile 1945 si intitola "*Cotignola blasted off the map*": Cotignola cancellata dalla carta geografica<sup>(13)</sup>. Per Fusignano ed Alfonsine c'è stato lo stesso destino. Un accanimento inutile: i Tedeschi avevano evitato di mantenere truppe in città, preferendo frazionarsi nelle campagne in rifugi abilmente dissimulati. Gli unici bombardamenti efficaci risultarono quelli contro gli argini. Alla luce di quanto si conosce ora, la distruzione delle abitazioni appare incomprensibile. Dal punto di vista puramente militare

l'operazione fu comunque un successo: la prima linea difensiva venne travolta e grazie allo slancio iniziale gli Alleati riuscirono a superare anche gli ostacoli successivi, compreso il fiume Reno con la temuta postazione di Argenta (FE). Questo significò la fine della guerra entro poche settimane, durante le quali la popolazione civile, rimasta schiacciata fra i due eserciti, perse tutto quello che aveva e soffrì gravi perdite umane. Il conto delle vittime non si esaurì con la cessazione delle ostilità: per anni il territorio rimase infestato dalle mine.

### Visita al Sacrario

Non c'è bisogno di una mappa per orientarsi a Cotignola: il centro è talmente piccolo da rendere sufficienti poche indicazioni<sup>(14)</sup>. Si lascia la macchina nel parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele II (o nell'adiacente Piazza Mazzini) e si imbecca il Corso Sforza: in fondo, splendida, c'è la Chiesa del Pio Suffragio (Figura 2), edificata nel 1720, distrutta nel 1944-1945.

Risale agli anni Ottanta l'idea di riparare questo edificio e di convertirlo a monumento funerario. Il 9 luglio 1984 si costituì il Comitato Promotore "Pro erigendo



Figure 3 e 4 – Particolari dell'interno. Le due lapide commemorative

<sup>(12)</sup> Vedi pagg. 55-56 di "Cotignola ricorda". L'eroismo di Don Stefano e di "Leno" è ricordato anche da una lapide posta sul retro del monumento ai caduti neozelandesi, nel Parco della Resistenza, davanti al ponte sul Senio, a poche decine di metri dal Sacrario. La loro azione viene descritta come "Operazione Bandiera Bianca".

<sup>(13)</sup> Vedi pag. 5 di "Venite fuori che la guerra è passata".

<sup>(14)</sup> Città piccola ma bella e ricca di storia. Tralasciando l'epoca romana, basti pensare alle dinastie rinascimentali che qui si alternarono: gli Estensi, i Da Polenta, gli Sforza. La pagina più bella della storia locale è però stata scritta proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'attività a favore degli Ebrei. Alcuni uomini, ad esempio il commissario prefettizio Vittorio Zanzi, si distinsero in modo particolare nella salvezza di questi perseguitati, ma tutta la comunità fu coinvolta. Zanzi fu purtroppo oggetto della missiva delatoria di un non residente che, per quanto generica, determinò il suo allontanamento dalla carica prefettizia. La rimozione segnò la fine del suo impegno a favore non solo degli Ebrei ma anche dei militari alleati. Sotto di lui, Cotignola era diventata un passaggio sicuro per chi voleva attraversare la linea del fronte ed una base per missioni come quella di un giovane ufficiale, De Lorenzo, che salirà poi

Sacrario dei caduti di tutte le guerre di Cotignola” per la raccolta dei fondi necessari. L’aspetto economico, pur essendo importante, non costituisce peraltro il problema principale. Gli ostacoli maggiori furono di natura tecnica, per la difficoltà nel documentare il rispetto della normativa antisismica<sup>(15)</sup>.

Il risultato finale è di alto livello. L’edificio è a pianta e cupola ottagonale. All’esterno i muri sono di mattoni a vista. L’interno (Figure 3, 4, 5 e 6) è spoglio.

La luce proviene dall’alto, tramite sei vetrate policrome poste nella cupola. Le pareti portano ancora i segni della guerra: l’intonacatura è solo parziale, gli stucchi sono vistosamente danneggiati. Si tratta di una scelta estetica precisa e non di trascuratezza: me lo conferma il vicesindaco Rositano Tarlazzi, autentica memoria storica per tutto quanto concerne il Sacrario. L’impressione di un tuffo nel tempo è ancora più viva se, prima di entrare, si contemplan i pannelli fotografici collocati nel Piazzale della Pace antistante l’ingresso. Raffigurano la condizione subito dopo il passaggio del fronte. Il paese è irriconoscibile: opportunamente è stata inserita anche l’inquadratura di uomini che lo attraversano trasportando a spalla tavole cariche di pane appena sfornato. Sono i primi segni di ripresa<sup>(16)</sup>.

Ritorniamo alla descrizione dell’interno. Gli arredi sono ridotti all’essenziale: questo fa risaltare maggiormente le due grandi lapidi di marmo bianco che riportano i nomi dei caduti. Anche le iscrizioni sono sobrie: niente retorica, nessuna ridondanza. Uno stacco netto, rispetto allo stile celebrativo imperante fra le due guerre mondiali<sup>(17)</sup>.

Il portone d’ingresso è stato dotato nel 2006 di un meccanismo di apertura e chiusura automatica. Nel 2005, quando venni per la prima volta in visita, non era ancora possibile garantire un regolare accesso al pubblico. Il Responsabile dei Servizi Culturali, dott. Ballanti, al quale domandai come fare, mi accompagnò personalmente, senza neanche volere conoscere i

---

alla ribalta delle cronache negli anni sessanta per presunte aspirazioni golpiste. Vedi “Vittorio Zanzi”, Edit. Faenza 2005.

<sup>(15)</sup> Il nulla osta per la parte più critica, la torre campanaria, arrivò solo nel 2001, ed un certo risentimento nei confronti della burocrazia traspare dalle pagine di “Cotignola ricorda”. Faccio un’osservazione probabilmente sgradita: preferisco vivere in uno Stato dove, sia pure con un appesantimento delle procedure autorizzative, ci si preoccupa che un edificio rimanga in piedi, piuttosto che in uno Stato dove tali problemi vengono trascurati. In effetti, però, bisogna convenire che oltre quindici anni per una risposta definitiva sono troppi.

<sup>(16)</sup> Quegli uomini, che hanno lo sguardo rivolto verso l’obiettivo, sorridono. È una scena bellissima. Per la loro identità vedi pag. 179 di “Venite fuori che la guerra è passata”.

<sup>(17)</sup> Sull’evoluzione delle caratteristiche del culto dei caduti di guerra, vedi “Redipuglia”, di Lucio Fabi, Edizioni LINT Trieste Srl, Prima edizione 1996. Secondo l’autore, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, lo stile diretto all’esaltazione della vittoria militare ha lasciato il posto ad uno stile più orientato alla pietà nei confronti dei caduti.

motivi della mia richiesta. Il Sacrario è motivo di orgoglio, per chi vive qui. È la testimonianza di un periodo terribile ed al tempo stesso è il simbolo della rinascita post-bellica e dello sforzo collettivo che essa richiese: è dedicato ai caduti di guerra, ma la sua finalità non è quella di esaltare la guerra, bensì quella di promuovere la pace.

L’influenza di un Sacrario sul sentimento di appartenenza ad una comunità è qualcosa di difficile da spiegare a parole. La mia sensazione è che, a Cotignola, questa influenza ci sia. Nel corso della mia dilettantesca ricerca ho avvertito le stesse sensazioni che avevo provato visitando Marzabotto e Boves<sup>(18)</sup>. Si tratta di dettagli: la gentilezza di una bibliotecaria, la soddisfazione del titolare di uno studio fotografico locale nel fornire le immagini che corredano il presente articolo. Gesti di cortesia piccoli, ma rivelatori, ai quali va aggiunto il riscontro di iniziative da parte delle istituzioni scolastiche nel mantenere vivo il ricordo<sup>(19)</sup> e di un costante impegno dell’Amministrazione comunale per rendere maggiormente fruibile la struttura. Ho già detto dell’installazione di un comando automatico al portone d’ingresso (la carenza di personale nei piccoli comuni non consente altre soluzioni): proseguo ricordando la convenzione con la Curia per destinare il Sacrario ad iniziative culturali, la convenzione gestionale con l’Associazione per la custodia dei simboli e dei luoghi della memoria, il progetto (da realizzare entro due anni, secondo quanto riferito dall’Assessore alla cultura Maurizio Casadio) di adibire la sagrestia a Museo della Memoria.

Senza l’interesse delle persone, anche il monumento funerario più bello rischia di perdere il suo significato.

### Gli elenchi dei caduti

Nelle lapidi sono riportati i nomi dei residenti morti a Cotignola, dei residenti morti altrove, dei non residenti morti a Cotignola, sempre per cause di guerra.

I cittadini commemorati sono così suddivisi: cinque per i Moti Risorgimentali, tre per la Guerra di Libia (1911-1912), centoventicinque per la Prima Guerra Mondiale, trecentodiciotto per la Seconda Guerra Mondiale, questi ultimi divisi a loro volta in quarantasette militari, dodici partigiani, duecentoquattro civili residenti, cinquantacinque civili non residenti. Colpisce la sproporzione osservabile nel periodo della Se-

---

<sup>(18)</sup> Per i lettori più giovani di ISF preciso che a Marzabotto (BO), nel periodo 29 settembre-5 ottobre 1944, furono sterminate dai nazisti quasi ottocento persone, in massima parte donne e bambini; a Boves (CN), il 19 settembre 1943, i Tedeschi massacrarono quarantacinque civili ed incendiarono la città, replicando i loro crimini nel dicembre dello stesso anno.

<sup>(19)</sup> In occasione del sessantesimo anniversario della Liberazione, gli alunni della scuola elementare di Cotignola hanno fatto una ricerca, intitolata “Angeli del Senio”, sui bambini loro concittadini rimasti uccisi. Per consultarla bisogna rivolgersi alla Biblioteca Comunale.





Figure 5 e 6 – Una veduta d'insieme. Un particolare delle vetrate della cupola

conda guerra Mondiale: il numero dei civili uccisi sovrasta quello dei militari.

Un primo elenco era stato predisposto nel 1962 ed i nominativi erano stati incisi su lapidi affisse all'esterno di Palazzo Sforza<sup>(20)</sup>. Vennero però segnalate alcune imprecisioni: piccoli errori di trascrizione, incompletezze o, all'opposto, dubbi sull'inclusione di qualche nome. Nel 1994 un componente del comitato per il restauro della ex Chiesa del Pio Suffragio, il sig. Stefano Staffa, si accollò l'incarico di rifare gli elenchi, consultando l'Archivio Anagrafico del Comune. Le parole del diretto interessato meritano di essere riportate: *“Mi accostavo a quei vecchi scaffali dimessi, agli schedari consunti e ingialliti, consultavo i vecchi schedari detti Napoleonici (per la loro origine) con curiosità e rispetto. Chi non ha praticato questi” riti iniziatici*” al mistero cartaceo, non può capire il senso e il valore di un pezzo di carta scritta, il significato del segno dell'inchiostro. Forse l'uomo di domani non dovrà più sfogliare queste schede ingiallite o questi registri, perché una meravigliosa “macchina” raccoglierà tutto, tutto ricorderà e catalogherà. Ma ciò sarà possibile solo se l'uomo di ieri con le sue scartoffie avrà annotato nomi e date”<sup>(21)</sup>.

Ho avuto modo di vedere questi scaffali grazie alla gentilezza della dott.ssa Daniela Merenda, Responsabile dei Servizi Demografici. Raccolgono in ordine alfabetico le schede anagrafiche dal 1886 alla Seconda Guerra Mondiale: insieme ai registri dello Stato Civile, che riportano in ordine cronologico gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, costituiscono la memoria della comunità. Sono quasi completamente integri grazie alla lungimiranza di Don Stefano Casadio, che con l'aiuto dei funzionari comunali li nascose durante la guerra. Don Stefano intendeva evitare che i Tedeschi potessero procurarsi elenchi di persone da reclutare: la sottrazione dei documenti li salvò anche dalla

distruzione. Il Municipio, infatti, non ebbe sorte migliore del resto degli edifici.

Il lavoro di Staffa fu prezioso: toccò alla dott.ssa Merenda l'incarico di completarlo. Per ogni nominativo fu ulteriormente verificato il riscontro in un atto dell'Anagrafe o dello Stato Civile: nel caso dei non residenti questo comportò la necessità di estendere la ricerca ad altri comuni ed eventualmente ai registri delle canoniche (i cosiddetti “Stati delle Anime”).

Il ricorso ad un metodo rigoroso non esclude l'apporto della casualità, come capitò ad esempio per il nominativo di Ugo Savorani, un eroe del quale solo fortunatamente Tarlazzi venne a conoscere la storia avventurosa<sup>(22)</sup>. Particolarmente delicata la verifica delle cause di morte per i civili della Seconda Guerra Mondiale: oltre agli elenchi di orfani di guerra delle Prefetture ed a quelli dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili di Guerra, risultarono importanti gli accertamenti di decesso del 1944-1945, compilati da un medico che aveva lavorato in condizioni estreme. Cerchiamo di calarci nel contesto dell'ultimo anno di guerra. Cotignola era periodicamente colpita fin dal novembre 1944. La popolazione si era ridotta a vivere nelle cantine, rifiutando tenacemente di obbedire all'ordine di sfollamento impartito dai Tedeschi. La situazione sanitaria era disastrosa, i morti aumentavano. L'unico medico rimasto, pur sovrastato dagli impegni clinici, non trascurò i suoi doveri medico legali. Lo spirito di solidarietà degli abitanti fece il resto: non una salma venne lasciata insepoltita, anche a rischio della vita di chi la recuperava. Questa è attività di polizia mortuaria. Noi ci siamo disabituati a considerarla per quello che è: un servizio fondamentale.

Dietro agli elenchi dei caduti di Cotignola c'è tanto lavoro, svolto in epoche differenti, sempre con la medesima cura.

(\* *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

L'autore ringrazia il sig. Francesco Pontone, amministrativo del Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna, per la realizzazione della Figura 1.

<sup>(20)</sup> Il Palazzo Sforza (o Palazzo Sforzesco) fu edificato nel 1376 da Giovanni Attendolo, padre di Muzio Attendolo Sforza. Distrutto durante la seconda Guerra Mondiale, fu ricostruito nel 1961.

<sup>(21)</sup> Vedi “Cotignola ricorda”, pagg.9-10.

<sup>(22)</sup> Ugo Savorani morì in Francia combattendo con i partigiani locali. Una sorte che i suoi concittadini ignorarono fino a quando Tarlazzi, tramite conoscenze personali, non venne a sapere che a Cap d'Ail gli era stata dedicata una strada. Non fu l'unica sorpresa venuta fuori nel corso della compilazione degli elenchi. La guerra creò situazioni strane: mi sono state riferite in forma di confidenza e tali rimarranno.

Attualità

## Il rischio “anarchia” di un ordinamento plurilegislativo ancora *in fieri* (Parte I)

di Carlo Ballotta

Continua dopo il primo “tragico” articolo intitolato “*Piccole incoerenze nel nuovo assetto della polizia mortuaria*” il mio indomito peregrinare nelle gore e nelle forre infestate da mostruosità procedurali di quel girone dantesco che è divenuto il sistema funerario italiano dopo la babele delle leggine regionali.

### Premessa

Sembra particolarmente importante la questione dei rapporti tra il D.P.R. 285/1990 e le varie leggi regionali.

È abbastanza trasparente come l’indirizzo seguito dalle regioni sia la sovrapposizione integrativa o implicitamente abrogativa: ovvero le norme regionali ‘sostituiscono’ il D.P.R. 285/1990 e quest’ultimo, eventualmente, si pone in posizione residuale per la casistica non regolata dalle norme regionali.

Non si interviene – intenzionalmente – con considerazioni se tale ‘intervento legislativo’ abbia fondamento giuridico o meno (questione, per altro, non affrontabile in modo netto ma tenendo conto della complessità e dell’articolazione che discende da una materia per sua stessa natura fortemente ‘trasversale’ per quanto riguarda le compiti e ruoli), ma ci limiteremo (non senza qualche sforzo) a constatare la ‘strategia normativa’ che traspare dai provvedimenti regionali.

### Emilia Romagna: Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 e trasporti internazionali verso l’estero: a chi compete la verifica sul regolare confezionamento del feretro?

Le norme di riferimento su cui si incardina questo nostro breve studio sono:

- Regio Decreto n. 1379 del 1° luglio 1937 (*approvazione della Convenzione Internazionale di Berlino*);
- Artt. 16 comma 2 <sup>(1)</sup>, 25 <sup>(2)</sup>, 27 <sup>(3)</sup>, 29 <sup>(4)</sup>, 30 <sup>(5)</sup>, 32 <sup>(6)</sup> e 48 <sup>(7)</sup> del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;

<sup>(1)</sup> Vigilanza e controllo sui trasporti funebri da parte dell’AUSL.

<sup>(2)</sup> Precauzioni in caso di decesso per morbo infettivo-diffusivo.

<sup>(3)</sup> Trasporti da o verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino.

<sup>(4)</sup> Estradizione di feretri verso Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino.

<sup>(5)</sup> Requisiti tecnici dei feretri per trasporti verso l’Esterno fuori dei casi contemplati dalla Convenzione di Berlino.

<sup>(6)</sup> Trattamento antiputrefattivo per trasporti di lunga durata o nei mesi più caldi.

<sup>(7)</sup> Competenza esclusiva del personale sanitario o tecnico, se agisce su delega, per la siringazione cavitaria di cui all’art. 32 D.P.R. 285/90.

– Paragrafo 8.2 <sup>(8)</sup> della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993.

Per meglio enucleare il problema fulcro di questo saggio è quanto mai opportuno un confronto *a rime parallele* tra le diverse filosofie, in materia di trasporti funebri internazionali, che sottendono le due più avveniristiche leggi regionali in materia di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, ovvero la Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2006 varata dalla Lombardia e la Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 approvata dall’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna.

Il comma 3 dell’art. 6 nell’innovativa Legge regionale n. 22/03 di cui si è dotata la regione Lombardia opera una precisa distinzione tra i trasporti funebri internazionali e quelli che invece si consumano all’interno del territorio regionale: per i primi la vigilanza spetta all’autorità sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, statale (D.P.R. 285/90) ed internazionale (Convenzione di Berlino) <sup>(9)</sup> per i secondi, invece, è l’addetto al trasporto ad attestare, tramite apposito modulo, il corretto confezionamento del feretro in relazione alla distanza da percorrere durante il trasferimento e alla sua destinazione ultima.

Per i trasporti fuori Regione, quindi, valgono le norme statali esistenti, chiarite dalla circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

La prevalenza della normativa nazionale è sempre applicabile quando si abbiano rapporti extraterritoriali (alla Regione Lombardia).

Rispetto agli altri trasporti funebri (artt. 23 e seguenti D.P.R. 285/90) che si svolgono interamente nel comune o siano diretti verso altri comuni, ma sempre nell’ambito dello Stato Italiano, la procedura per l’autorizzazione ai trasporti verso l’estero presenta una tempistica invertita, in forza delle quale il controllo sulla rispondenza della bara alle prescrizioni co-

<sup>(8)</sup> Adempimenti per l’espatrio di cadavere di cui all’art. 29 D.P.R. 285/90.

<sup>(9)</sup> L’Italia non aderisce all’accordo di Strasburgo.

struttive di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90, oppure dettate dalla Convenzione di Berlino (art. 4)<sup>(10)</sup>, deve esser esercitato non solo prima del rilascio del passaporto mortuario (o del titolo di viaggio), ma anche prima di inoltrare formale richiesta alle autorità italiane, poiché la dichiarazione ufficiale sull'avvenuta osservanza di tutte le disposizioni tecniche sulla regolare chiusura e composizione del feretro costituiscono uno dei titoli necessari per inoltrare la domanda stessa di trasporto funebre.

La dottrina ritiene che l'AUSL non possa "abdicare" da questo dovere, poiché la Legge (Circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, artt. 16 e 48 D.P.R. 285/90, art. 49 D.P.R. 445/90) individua nella sola Autorità Sanitaria il soggetto istituzionale deputato all'assolvimento di queste incombenze.

Il mantenimento esplicito dell'ispezione sanitaria per la partenza dei trasporti funebri internazionali salva la legge lombarda<sup>(11)</sup> dal più rilevante dei possibili appunti di incostituzionalità (cioè se una Regione possa intervenire o meno in materia oggetto di accordi internazionali recepiti dal Governo italiano).

La regione Lombardia si era già espressa diversi anni prima nell'organizzazione della polizia mortuaria, intesa come l'insieme delle attività di autorizzazione, supervisione e vigilanza sull'attività funebre con nota del 27 ottobre 1993 – Applicazione della circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità) in cui si sollecitava una razionale suddivisione dei compiti tra le diverse autorità pubbliche. Si cita testualmente uno stralcio di questo atto:

*"Fatta salva la competenza del Servizio Igiene Pubblica, Ambientale, Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro in materia di polizia mortuaria ivi compresa la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre di cui all'art. 16 del D.P.R. 285/90, nonché gli specifici compiti in tale ambito in cadaveri portatori di radioattività (art. 8) di prodotti abortivi e feti (art. 7) di salme dirette all'estero (art. 29) si ritiene pertanto che i restanti atti di verifica della regolarità dei feretri non richiedano di norma alcuna certificazione né che debbano essere necessariamente effettuati da personale dipendente dell'USSL è ciò anche in relazione ad una pur razionale suddivisione*

<sup>(10)</sup> L'uso obbligatorio della reggetta risulta anacronistico, ben più efficace, infatti, per neutralizzare la sovrappressione dei gas putrefattivi sarebbe la valvola depuratrice ex art. 77 comma 3 D.P.R. 285/90, ma l'Accordo di Berlino sconta un inevitabile ritardo tecnologico essendo stato stipulato negli anni '30, senza aver mai subito revisione alcuna. E la Legge, sin quando c'è... va pur sempre rispettata.

<sup>(11)</sup> Anche la regione Piemonte che è intervenuta sull'assetto della polizia mortuaria con deliberazioni della Giunta Regionale 5 agosto 2002 e 24 febbraio 2003 rispetta questo limite e le AUSL non sono più coinvolte direttamente nelle certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24, ad esclusione di quelle previste per trasporti internazionali, che permangono. Stesso dicasi per la Regione Liguria in forza della Deliberazione Giunta Regionale 14 marzo 2006 n. 225.

*zione ad una pur razionale suddivisione dei compiti e ad un corretto impiego di risorse tra le diverse Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell'azione di Polizia Mortuaria."*

Allo stato attuale della legislazione nazionale, in base all'art. 16 comma 2 del D.P.R. 285/90 è l'ASL a vigilare e controllare il servizio di trasporto<sup>(12)</sup> di salme e cadaveri.

Il controllo è obbligatorio nel caso di trasporto all'estero (artt. 27, 28, 29 D.P.R. 285/90), dall'estero o per morti di malattia infettivo-diffusiva<sup>(13)</sup>.

Nelle altre evenienze la sorveglianza viene regolata diversamente da Regione a Regione (talune hanno uno specifico tariffario) o da Comune a Comune (in base a quanto stabilito in via generale dal regolamento di polizia mortuaria comunale o dall'ordinanza del Sindaco che regola i trasporti funebri, di cui all'art. 22 del D.P.R. 285/90) e può essere garantita anche non in forma continuativa, bensì "random" ossia a campione scelto casualmente.

L'Emilia Romagna, invece, affronta il tema dei trasporti funebri in modo più "estremo" e di forte cesura con il dettato del D.P.R. 285/90, l'art. 10 comma 9 della legge n. 19/04 e la determina del responsabile del Servizio di sanità Pubblica 6 ottobre 2004 n. 13871, in attuazione dello stesso articolo, affidano all'impresa che effettua il trasporto, e non più all'AUSL, la responsabilità di redigere un documento sostitutivo del certificato di cui all'art. 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90 attraverso un'attestazione di garanzia.

Certo, in materia di gestione sanitaria è competente la Regione che, per norma di legge, decide come strutturare il servizio.

Questo principio di autonomia vale anche in materia di polizia mortuaria, per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 174 del 1991, la Consulta, infatti, ha ritenuto eccedesse dai poteri dello Stato Centrale l'indicazione puntuale nel regolamento di polizia mortuaria nazionale dei soggetti cui affidare determinati ruoli ed incarichi.

Il pronunciamento della Consulta, naturalmente è ancor oggi estensibile anche a quelle Regioni che abbiano adottato o vogliano varare una legge di organizzazione in materia sanitaria, A maggior ragione oggi, in presenza della Legge Costituzionale 3/2001 e della legge attuativa L. 5/6/2003, n. 131.

<sup>(12)</sup> Emilia Romagna e Lombardia hanno trasferito questa responsabilità in capo al comune che si avvale del supporto tecnico dell'AUSL solo per problematiche igienico-sanitarie.

<sup>(13)</sup> Per gli infetti deve esser prodotta una certificazione in cui di dimostri di aver rispettato le prescrizioni di cui all'art. 25 D.P.R. 285/90. In Lombardia solo in caso di estradizione del feretro il necroscopo è tenuto a rilasciare apposita certificazione ai sensi del paragrafo 3 Circ. Reg. 9 febbraio 2004 n. 7 attestante il decesso NON dovuto a morbo infettivo diffusivo.

L'Emilia Romagna nell'esercizio di questa sua potestà gestionale non si limita all'individuazione del profilo professionale del vigilante sanitario e del soggetto che fisicamente attenderà a questo incarico; In Emilia-Romagna per tutti i trasporti funebri ed anche per i trasporti funebri verso l'Estero (eccetto i trasporti diretti a Stati firmatari della Convenzione di Berlino) la verifica del feretro è spettanza dell'addetto al trasporto poiché egli, investito di tale potere, opera in qualità di incaricato di pubblico servizio ex paragrafo 5.4 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 e soprattutto art. 358 Codice Penale, risponde penalmente dei propri atti ed appartiene ad un'impresa autorizzata<sup>(14)</sup> all'esercizio dell'attività funebre; il verbale sulla rispondenza del feretro alle prescrizioni dettate dall'art. 30 D.P.R. 285/90, allora, al pari del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 3<sup>(15)</sup> D.P.R. 285/90 è sempre un atto di natura meramente pubblica (come tutti gli espletamenti tipici della polizia mortuaria) anche se trasferito ad un soggetto esterno alla sua struttura ed all'organigramma della Regione.

L'art. 10 comma 9 della legge emiliano romagnola 29 luglio 2004 n. 19, pur parlando in modo forse erroneo di "passaporto mortuario"<sup>(16)</sup> specifica come l'attestazione di garanzia sostituisca il certificato di cui all'art. 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, quindi per esclusione viene mantenuta in capo all'ASL la titolarità nello stendere il certificato ex art. 27 D.P.R. 285/90 (Trasporti verso Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino), con ogni probabilità perché, per il principio di gerarchia tra le norme giuridiche, il Diritto Internazionale prevale sempre sull'ordinamento interno ai singoli Paesi, in special modo se le norme in parola sono di rango locale o, addirittura, secondario.

#### **Emilia Romagna, art. 11 comma 3 Legge 19/2004, l'insidia di un inutile aggravamento procedurale.**

La legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", quale legge di principi, detta criteri generali in materia di cremazione, ma contiene anche disposizioni alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina e pertanto immediata applicazione, anche ove non sia intervenuta apposita riforma su scala regionale.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il recente parere n. 2057 del 2003, ha chiarito alcuni ambiti di effi-

cacia della legge n. 130/2001. In particolare il Giudice Amministrativo si è pronunciato nel corso dell'iter procedimentale inerente ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal congiunto di un defunto contro il diniego di autorizzazione, da parte di un Comune, alla conservazione delle stesse presso l'abitazione del familiare.

La disciplina dell'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, precisa il Consiglio di Stato, risulta già applicabile in quanto è compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 3 della legge 130/2001, esso, infatti, enumera, quali presupposti per l'affidamento, l'obbligo di sigillare l'urna, l'apposizione dei dati anagrafici del defunto sull'urna e la collocazione sicura e stabile, poiché il luogo confinato e chiuso, quindi assimilabile ad un vano, in cui l'urna viene conservata deve garantito da ogni profanazione (e sottrazione).

Si tenga conto di questo elemento di diritto: l'articolo 343 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, già disponeva che le urne cinerarie potessero essere collocate, sì nei cimiteri o in cappelle e templi appartenenti ad enti morali, ma anche in colombari privati tali da avere destinazione stabile ed esser tutelati contro ogni profanazione.

Inoltre, l'articolo 81 del D.P.R. 285/90, Regolamento di Polizia Mortuaria, ha dato efficacia alla disposizione citata stabilendo come la consegna dell'urna cineraria, debba risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, uno a chi prende in consegna l'urna e il terzo verbale deve esser trasmesso all'ufficiale di stato civile.

Dall'insieme delle disposizioni vigenti, si può individuare, quindi, una completa disciplina sul sistema di affidamento a privati delle urne cinerarie.

In particolare:

- le forme di espressione della volontà<sup>(17)</sup> del defunto sono disciplinate dall'art. 79 D.P.R. 285/90;
- l'obbligo di sigillare<sup>(18)</sup> l'urna e di apporre su di essa i dati anagrafici del defunto è già considerato dall'articolo 3 comma 1 lettera e) della L. 130/2001;

<sup>(17)</sup> la situazione è controversa in quanto vi è chi ritiene legalmente corretta la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del *de cuius*. La situazione però deve essere regolamentata (in sede nazionale, regionale o comunale) e in quella sede si potrebbe prevedere anche l'affido senza scritto del *de cuius*, con regole ben chiare e prestabilite, che potrebbero essere le seguenti: Prevale: - il volere del *de cuius* non in contrasto con la legge (ad es. deve essere un familiare, se il *de cuius* non individua un familiare, non ha valore); - a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d'uno la totalità; - chi è individuato dal *de cuius* può rifiutarsi per iscritto (l'urna torna quindi nella disponibilità per la sepoltura o per l'affidamento familiare); - d'accordo il coniuge e tutti i parenti di grado superiore (ad es. i figli), potrebbe essere affidatario unico anche il nipote.

<sup>(18)</sup> Tale vincolo sussiste solo se gli esiti da completa cremazione del feretro debbono uscire dal recinto del camposanto ove sorge l'impianto di cremazione.

<sup>(14)</sup> L'impresa deve soddisfare requisiti molto selettivi come disponibilità continuata di mezzi, personale adeguatamente formato e risorse tecniche.

<sup>(15)</sup> Per i trasporti interni alla regione Emilia Romagna, in forza del comma 10 art. 10 Legge regionale n. 19/04 si disapplica l'art. 32 del D.P.R. 285/90.

<sup>(16)</sup> In Realtà "Passaporto Mortuario" è termine proprio della Convenzione internazionale di Berlino, per gli altri trasporti internazionali si dovrebbe più giustamente (almeno sul piano lessicale) ragionare in termini di "Titolo di Viaggio".

- le modalità di verbalizzazione della consegna sono fissate dall'articolo 81 D.P.R. 285/90;
- la garanzia da ogni atto sacrilego dei luoghi in cui le urne vengono collocate è definita dall'articolo 343 R.D. 1265/1934.

Anche in Emilia Romagna per effetto dell'art. 11 comma 3 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 la consegna delle ceneri, se il defunto non ha espresso la volontà di dispersione, avviene secondo la procedura dettata dall'art. 81 D.P.R. 285/90 e ribadita in dettaglio dal paragrafo 14.1 della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 ossia con la redazione in triplice copia di un verbale di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una è rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso.

La seconda copia in questione vale come titolo di accompagnamento dell'urna e va consegnata al servizio di custodia del cimitero ove le ceneri vengono custodite.

Si nota subito una palese contraddizione, la formulazione del suddetto art. 81 D.P.R. 285/90 pare non prendere in considerazione l'ipotesi che le ceneri possano uscire dal circuito cimiteriale e sembra negare la legittimazione a collocare le ceneri, in "altro sito" oltre al cimitero, in quanto il luogo di stabile destinazione, o meglio "l'edificio", secondo una lettura molto formale della norma in parte novellata proprio dal pronunciamento del Consiglio di Stato dovrebbe comunque trovarsi all'interno del cimitero, anche quando esso dovesse sorgere su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute). e non potrebbe essere altrimenti, se consideriamo come l'art. 340<sup>(19)</sup> T.U.LL.SS. ponga il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) dal momento che la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma che importa il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 T.U.LL.SS. (e, in sua attuazione, dell'art. 105 D.P.R. 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, che importa la valutazione di "giustificati motivi di speciali onoranze", con la conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può divenire pratica ordinaria.

C'è, però, una sentenza su cui riflettere: Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515:

*"La regola, stabilita dall'art. 340 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo*

*il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell'art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l'art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge".*

Quindi secondo l'interpretazione più conservatrice della norma enunciata dall'art. 80 D.P.R. 285/90 le ceneri avrebbero unicamente due sistemazioni possibili, e conformi alla legge, cioè:

- l'accoglimento in apposito edificio, in sostanza una tumulazione "dedicata" in nicchia o loculo sia o meno presente un feretro ex paragrafo 13.1 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24;
- la dispersione nel cinerario comune, quest'ultima ammessa ai sensi dell'art. 80 comma 6 nell'evenienza di espressa volontà del defunto per tale modalità di dispersione o di mancanza di richiesta (da parte dei familiari) di altro trattamento (che può essere unicamente quella della sepoltura in tumulo).

L'incoerenza tra l'art. 11 comma 3 della legge regionale emiliano romagnola e gli artt. 80 e 81 del D.P.R. 285/90 è patente, tra l'altro L'Emilia Romagna individua nei famigliari, nell'esecutore testamentario o nel rappresentante di un'associazione cremazionista i soggetti cui possa esser consegnata l'urna attraverso le modalità dell'art. 81 D.P.R. 285/90, quest'elencazione, però, pare non considerare l'ipotesi che sia l'impresa funebre su incarico degli aventi diritto a presentarsi presso l'impianto di cremazione per ritirare l'urna sigillata.

Spesso, infatti, è l'impresa a curare tali operazioni, evitando così ai dolenti questo tipo di dolorose incombenze. Certo dispersione ed affido delle ceneri sono pratiche funerarie molto personali che in qualche modo dovrebbero favorire una corrispondenza di amorosi sensi (mi si consenta il vezzo foscoliano) tra i congiunti del *de cuius* e le ceneri dello stesso attraverso un rapporto anche piuttosto fisico e vissuto tra il corpo del defunto ridotto in polvere e la realtà quotidiana dei famigliari, con le ceneri che condividono quello stesso spazio domestico un tempo del *de cuius*.

Tuttavia i sentimenti dei dolenti non sono sindacabili e non si può negare loro il diritto di demandare a terzi il ritiro delle urne cinerarie.

C'è poi un aspetto ancor più problematico: l'art. 81 D.P.R. 285/90 prevede un passaggio obbligato nel cimitero di sistemazione definitiva delle ceneri, indivi-

<sup>(19)</sup> Il D.P.R. 24 febbraio 2004 fonda la sua motivazione con parere esattamente contrario poiché le ceneri possono uscire dal circuito cimiteriale.

duato dall'art. 26 con un'unica autorizzazione, per la consegna del secondo esemplare del verbale.

Paradossalmente se dovessimo seguire in modo pedissequo la procedura in esame, omettendo il doveroso controllo critico di razionalità ed efficienza, anche in caso di affido personale le ceneri provenienti dal crematorio dovrebbero prima sostare nel cimitero del comune di arrivo in quanto il cimitero è il luogo istituzionalmente deputato ad ricevere, quale presidio igienico-sanitario i cadaveri umani e le loro trasformazioni di stato come le ossa ed appunto le ceneri (con relativo verbale di cui all'art. 81), poi in un secondo tempo con un nuovo decreto di trasporto le ceneri potrebbero muovere dal cimitero alla volta dell'abitazione dove saranno custodite previa produzione alle competenti autorità dell'autorizzazione all'affido da parte del comune nel cui distretto l'urna verrà effettivamente depositata.

Si tratterebbe di un inutile aggravamento dell'iter amministrativo stigmatizzato dall'art. 1 comma 2 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Al di là di un impianto estremamente positivo della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 questa incongruenza, con ogni probabilità sfuggita al legislatore emiliano romagnolo, sconta l'intrinseca difficoltà nel omogeneizzare e raccordare con la normativa nazionale vigente, spesso troppo arretrata una nuova discipli-

na locale che data la sua limitatezza territoriale e di potestà legislativa concorrente solo in materia sanitaria non può completamente prescindere dal D.P.R. 285/90, mettendone in luce, come una cartina tornasole, tutte le debolezze ed i ritardi concettuali proprio in tema di cremazione.

La pregevole azione riformatrice in campo funerario di Emilia Romagna e Lombardia paga un'ambiguità di fondo, perché né la Legge lombarda 18 novembre 2003 n. 22 con relativo regolamento 9 novembre 2004 n. 6, né quella emiliano romagnola possono completamente emanciparsi dall'articolato del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, che, infatti, rimane in vigore per le parti non esplicitamente variate o abrogate (art. 16 comma 3 Legge Regionale Emiliano-Romagnola 29 luglio 2004 n. 19).

Questa tecnica legislativa potenzialmente può divenire causa di parecchi contenziosi e dubbi.

In ogni caso l'impasse burocratico qui descritto può esser semplicemente risolto, adottando la stessa filosofia degli artt.13 comma 2 e 14 comma 6 del regolamento regionale lombardo, con la parte del verbale che secondo il D.P.R. 285/90 sarebbe di pertinenza del cimitero affidata, invece, come titolo di accompagnamento a chi prende in consegna le ceneri per spargerle o custodirle presso la propria abitazione.



**Come  
affrontare  
le cose  
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



**euro.act s.r.l.**

Via Valle Zavalea, 22  
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [contatti@euroact.net](mailto:contatti@euroact.net)

**Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.**

Informatica

## Office e OpenOffice sono più vicini

di Nicola Bortolotti

Può sembrare paradossale, ma il mondo dell'informatica è – in genere – assai conservatore: mentre le novità vengono normalmente accolte con entusiasmo in ambito ludico e di intrattenimento, fino ad arrivare alle liste di prenotazione per le console di gioco ultimo grido, quando il PC viene utilizzato per lavoro – viceversa – il “nuovo” viene accolto con diffidenza e resistenza, se non con autentici sospetto e preoccupazione.

Questa barriera nei confronti dell'innovazione non ha nulla di istintivo; al contrario è ben motivata e razionale: ad esempio non è pensabile, in un ambiente lavorativo, vedere bloccata la propria produzione perché il nuovo sistema operativo non consente il funzionamento dei programmi necessari (ciò che accadde con Windows XP, si ripeté con il “service pack 2” di XP e si sta verificando ancora una volta con Vista). Più in generale si può affermare che ogni cambiamento di tecnologia informatica comporti – perlomeno nel breve/medio periodo – un aumento dei costi, siano essi causati da una diminuzione di produttività, dalla necessità di formazione aggiuntiva, dalla modifica delle normali procedure di lavoro, dal bisogno di convertire il preesistente, anche senza giungere alla necessità di espandere l'hardware solo per continuare a fare ciò che si faceva prima.

## Il mondo Microsoft si apre

Una tale premessa è indispensabile per fornire una chiave di lettura che consenta di comprendere appieno cosa stia avvenendo di importante in questo inizio di anno, un qualcosa che potrebbe essere ricordato nel futuro come una pietra miliare nel mondo dell'Office Automation e che si riallaccia a quanto trattato su questa rivista proprio dodici mesi fa.

Per la prima volta dalla nascita delle sue applicazioni rivolte al lavoro d'ufficio, infatti, Microsoft ha deciso di aprirsi ufficialmente all'interoperabilità col mondo esterno, nonché di apportare significative modifiche all'interfaccia utente dei programmi che costituiscono la sua diffusissima “suite”. Si tratta di una scelta per molti versi obbligata, ma senza alcun dubbio rischiosa per la società di Redmond, perché fino ad ora il principale costo (nemmeno troppo occulto, e sicuramente non trascurabile) connesso al passaggio dal mondo proprietario Microsoft a quello libero e open-source di OpenOffice (la suite di ufficio totalmente gratuita disponibile all'indirizzo [www.openoffice.org](http://www.openoffice.org) – giunta all'assai matura versione 2.2 – che ha preso l'avvio da StarOffice di Sun) risiedeva proprio nella necessità di training del personale (abituato alla familiare interfaccia utente, pressoché invariata nel corso di decenni, di



Figura 1



Figura 2

Office) e di conversione del preesistente (un'operazione dagli esiti spesso incerti, come si è avuto modo di dimostrare su queste pagine).

Cosa cambia ora? Innanzitutto, a causa della nuova interfaccia utente delle popolari applicazioni commerciali – in primis Word – si potrebbe cogliere l'occasione per fare un salto – se non triplo – almeno doppio, abbracciando il mondo libero di OpenOffice (che, tra l'altro, esiste in versione perfettamente equivalente ed interoperante anche per Linux, MacOSX e Solaris) stante – comunque – la necessità di formazione e di parziale cambio degli automatismi operativi per il personale. Pariteticamente, il nuovo formato nativo “aperto” di Office, OpenXML – in attesa di quella certificazione ISO che il formato OpenDocument di OpenOffice ha già ottenuto da tempo – renderà, se non obbligatoria, fortemente consigliabile, meglio prima che poi, la conversione del preesistente nel nuovo formato.

A corollario di questa rivoluzione da tempo annunciata, in queste settimane sono state rilasciate le prime versioni pubbliche di alcuni “plugin” di grande interesse.

Da una parte due prodotti per il mondo Microsoft: uno di Sun e uno proveniente dalla stessa Microsoft (ma frutto del lavoro di una comunità di sviluppatori, e reso quasi obbligatorio dalla consacrazione di OpenDocument come standard ISO) che consentono la lettura e scrittura dei formati OpenOffice dall'interno del pacchetto Office. In aggiunta, da Novell, è stato studiato un plugin per OpenOffice che dovrebbe consentire la lettura e scrittura del formato OpenXML di Microsoft.

È dunque il caso di analizzare, con un po' di dettaglio, lo stato di fatto per quanto concerne l'applicativo irrinunciabile di Office Automation che garantisce sino ad ora l'interoperabilità più avanzata – ossia l'elaboratore di testi – prendendo come esempio la copertina e l'indice della rivista già utilizzati come “benchmark” nel numero di un anno fa.

### Il plugin di Sun

Per rendere la situazione il più possibile reale (e anche perché il tool di Sun supporta solo questa, peraltro assai più diffusa, versione), è stato utilizzato Word 2003. Da notare che Word 2003 non è in grado, nativamente, di leggere e scrivere il formato OpenXML della stessa Microsoft se non dopo l'installazione di un “Compatibility Pack” di quasi 30 megabyte, scaricabile gratuitamente dal sito Microsoft all'indirizzo <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466>

L'installazione del plugin Sun, reperibile all'indirizzo <http://www.sun.com/software/star/openoffice/> è agevole e, al termine, il prodotto si integra con il programma di Microsoft in modo assai logico ed elegante, non solo offrendo il nuovo tipo di file nell'apposito listbox di scelta ma anche associando l'estensione OpenOffice .ODT a Word, pure in caso di precedente installazione di OpenOffice: in altri termini, con un doppio clic su un file OpenDocument, si aprirà Word anziché OpenOffice (fatto, questo, che potrebbe però risultare sgradito a non pochi utenti abituali di OpenOffice).

Il salvataggio di un file originale Word 2003 (figura 1) in formato ODT sembra avvenire senza problemi, previa conversione in formato OpenXML Word 2007 e fatta eccezione per una finestra che avvisa che il documento “potrebbe contenere caratteristiche non compatibili”, ma il file – se nuovamente aperto con Word – genera un messaggio di errore. I problemi sono confermati visualizzando il file con OpenOffice: oltre alla numerazione errata, la pagina dell'indice appare infatti irrimediabilmente corrotta (figura 2); tale anomalia è identica a quella che si era manifestata aprendo direttamente da OpenOffice il file Word originale con estensione .DOC e discussa nel numero della rivista dell'anno scorso.

Non appare dunque in alcun modo più conveniente,



Figura 3



nel caso di migrazione dal mondo Microsoft alla galassia opensource, convertire il file da DOC a ODT all'interno di Word piuttosto che leggerlo direttamente da OpenOffice mediante il filtro integrato: in caso di formattazione sofisticata, in entrambi i casi si otterrà, infatti, un documento di ardua utilizzazione.



Figura 4

### L'add-in di Microsoft

Il prodotto sponsorizzato ufficialmente da Microsoft, sviluppato da una comunità di sviluppatori, è scaricabile ovviamente dall'archivio per eccellenza dei progetti "open", ossia SourceForge, all'indirizzo <http://odf-converter.sourceforge.net/download.html>.

La dimensione del download (1,5 MB) è molto più ridotta rispetto a quella di Sun (quasi 30 MB), ma questo software richiede – come prerequisiti per Word 2003 – oltre al citato compatibility pack, anche il dotNET framework 2.0.

Durante l'installazione rileva automaticamente la versione di Word installata; al termine, appariranno due nuove voci nel menu "File" di Word, un po' come avviene nel caso di OpenOffice per l'esportazione in formato PDF; da questo punto di vista il plugin di Sun è più elegante.

Il comportamento in fase di conversione, tuttavia, è più accurato di quello del pacchetto aggiuntivo Sun. I "warning" sono molto dettagliati e la qualità del file ODF finale, anche aperto tramite OpenOffice, è migliore: vero è che le retinature e il layout della copertina non vengono rispettati nonché, ancora una volta, la numerazione delle pagine; le informazioni contenute nell'indice, tuttavia, non vengono perse anche se viene prodotta una pagina in più, vuota (figura 3, con omessa l'ultima pagina).

### Nemmeno Microsoft rispetta il layout

Da notare il fatto che il layout della pagina non viene pienamente conservato, in caso di conversione, nemmeno rimanendo in casa Microsoft, ossia salvando e riaprendo in formato OpenXML (estensione .DOCX) in Word 2003, cosa possibile dopo l'installazione del citato compatibility pack. Anche se la qualità della conversione è pressoché perfetta, si può infatti facilmente notare come il logo "Euro.Act" venga allineato a sinistra anziché a destra (figura 4).

### Il traduttore di Novell

Per chi voglia abbandonare il mondo proprietario per quello OpenSource, il prodotto più interessante è, comunque, l'estensione di Novell, che dovrebbe permettere di leggere e scrivere il formato OpenXML di Microsoft all'interno di OpenOffice.

Purtroppo, però, come annunciato nelle note, tale software è idoneo solo alla vetusta versione custom di

OpenOffice prodotta da Novell e, infatti, installato sulla versione "ufficiale" dopo una serie di avvisi di errore, non funziona correttamente né in lettura né in scrittura. Secondo alcune segnalazioni, peraltro, il traduttore risulta in molti casi inutilizzabile anche rispettando i prerequisiti della casa madre e appare ancora troppo acerbo, anche se stimolante e promettente.

### Conclusioni

La conversione di formato, pur rimanendo al solo caso degli elaboratori di testo, rappresenta ancora oggi una sfida irrisolta. I risultati, qualora i documenti presentino una formattazione anche solo moderatamente complessa, non sono quasi mai accettabili senza il bisogno di correzioni manuali più o meno pesanti. Ciò non ostante, l'adozione di formati aperti diventerà, entro pochi anni, una scelta obbligata per il presente e per il futuro e la conversione degli archivi esistenti dovrà essere affrontata. La strada di interoperabilità intrapresa, al di là dei problemi manifestati, sembra quindi l'unica percorribile e – con una serie di aggiustamenti favoriti dalla comunità opensource e dall'apertura obtorto collo di Microsoft – può essere foriera di positivi sviluppi.

## Cultura **I rituali funebri degli antichi Romani. Parte I**

di Emanuele Vaj

*In alcuni numeri precedenti abbiamo esaminato i riti funebri e di conservazione dei defunti in uso tra gli Antichi Egizi, un popolo che ha contribuito in modo profondo e importante alla storia della Civiltà e dell'Umanità.*

*Dall'altro lato del bacino del Mediterraneo (il Mare Nostrum) vi era un altro popolo anche lui sommo "protagonista" della Storia: i Romani.*

*Ci sembra pertanto logico andare ad osservare come i nostri antenati onoravano i propri defunti, molti secoli fa, precisando che la descrizione che segue si riferisce alla città di Roma dove i riti erano senz'altro più elaborati.*

*Molti scrittori dell'epoca hanno illustrato i funerali dei grandi personaggi che hanno fatto la storia di Roma, ma qui parleremo delle esequie in modo generale, così come esse avevano luogo per i normali cittadini. I rituali funebri romani – a differenza di quelli egizi – avevano uno svolgimento temporale molto più ridotto. Infatti, tutto terminava entro nove giorni, un periodo ben lontano dai mesi occorrenti per conservare e tumulare una mummia egizia.*

### **Premessa**

È utile e interessante innanzitutto sapere che:

- come molti popoli che vissero nei tempi antichi, i Romani avevano una vita media molto bassa. Le malattie erano molto comuni e la conoscenza medica limitata. Durante l'Impero Romano, le persone avevano una vita media che andava dai 30 ai 35 anni;
- le leggi romane regolavano ogni momento della vita dei cittadini si prendevano cura di essi. Infatti le Dodici Tavole avevano una sezione che riguardava specificamente la parte funeraria;
- innanzitutto i luoghi di sepolture e/o cremazione dovevano essere situati fuori dalle mura della città (in questo anticipando di millenni il napoleonico editto di St. Cloud ...). Facevano eccezione solo i bambini piccoli che venivano seppelliti vicino alle case e alcuni casi particolari di alti dignitari che potevano essere tumulati all'interno della città in appositi imponenti mausolei (come ad esempio gli Imperatori Augusto e Adriano). Il Campo di Marte, oltre che un'importante parte di Roma, fu anche un luogo per la sepoltura di personaggi illustri a spese dello stato;
- gli spazi riservati alle sepolture – sia dei potenti, come dei normali cittadini e anche degli schiavi – e a prescindere dalla loro religione, erano considerati luoghi sacri e pertanto dovevano essere rispettati. Chiunque avesse danneggiato o violato una sepoltura commetteva un reato chiamato *actio di violati sepulcri*, oltre che un vero e proprio sacrilegio. L'asportazione di salme o parti di esse era punita con la morte o con la deportazione in isole deserte. La violazione o il danneggiamento comportavano la una grossa ammenda o anche la condanna ai lavori forzati nelle miniere;

– una norma prevedeva che ogni cittadino aveva diritto alla sepoltura indipendentemente dalla sua posizione sociale e/o economica.

A Roma la morte era una faccenda pubblica: più fastoso era il funerale, più potenti erano il defunto e la sua parentela. Seppellire decorosamente i morti era un principio fondamentale per i romani: il destino dell'anima di un defunto incombeva su familiari e amici e, in caso di una loro mancanza, sullo Stato. Infatti, se un cadavere non veniva sepolto o se le esequie non erano celebrate secondo il rituale specifico, l'anima del defunto – intesa come essenza divina – non trovava pace e continuava a vagare sulla terra angosciando i vivi per aver mancato di rispetto verso il suo corpo insepolto. Il rituale stabiliva che, per lo meno, si gettasse una manciata di terra sopra il corpo del morto, ma in circostanze normali i riti richiedevano maggior solennità.

Nel caso di un corpo disperso in mare, o per qualunque altro motivo non recuperato, comunque le cerimonie erano effettuate in modo semplice; su una tomba vuota a volte poteva essere eretto un monumento in onore del defunto scomparso.

I funerali erano generalmente organizzati da imprenditori funebri professionali che provvedevano a fornire, tra l'altro, le donne piangenti, musicisti e qualche volta anche danzatori e mimi.

Per il povero, i funerali erano abitualmente semplici, ma per i benestanti e specialmente per le persone illustri, i funerali erano fantastici.

In principio – però – il funerale era una faccenda privata, in quanto i parenti, ispirati dal dovere della pietas, rendevano omaggio al defunto. Ma già nella Roma più antica e soprattutto in età repubblicana, l'integrazione totale del cittadino nella comunità, la

sua partecipazione alla vita collettiva, con diritti e doveri stabiliti in base alle capacità individuali – vale a dire secondo la posizione sociale regolata dal *census* – facevano dei funerali una faccenda pubblica. Almeno fino alla metà del II secolo a.C., infatti, non esisteva una distinzione ben precisa tra vita privata e vita pubblica; la gloria di un individuo ricadeva sulla sua famiglia e non poteva esistere senza l'esaltazione dello Stato. I parenti avevano l'obbligo di dimostrare le virtù civiche dello scomparso e la sua devozione alla collettività, esaltando nello stesso tempo la propria famiglia.

### Un rito complesso

I riti funerari consistevano in quattro parti fondamentali:

- l'esposizione pubblica del cadavere, vestito dei suoi abiti di parata;
- il corteo con l'ostentazione delle maschere degli antenati;
- l'elogio funebre;
- la cerimonia della cremazione.

Come primo atto, al momento del decesso, avveniva il rito dell'ultimo saluto: uno dei familiari coglieva l'ultimo respiro del moribondo con un bacio e gli chiudeva gli occhi, ripetendo per tre volte ad alta voce il suo nome. A tutto il resto, dalla preparazione della salma fino alla deposizione delle ceneri o all'inumazione, pensava di solito quella che oggi definiremmo una impresa di pompe funebri, i *libitinarii*, con i suoi impiegati specializzati i *vispilli*. Come prima cosa, i *pollinctores* preparavano la salma per l'esposizione, lavando il corpo e profumandolo con unguenti, poi lo vestivano della toga e lo componevano sul *lectus funebris* collocato nell'atrio della casa, con i piedi rivolti verso la porta di entrata della casa.

Molto diffuso era il rito di mettere nella bocca del morto una moneta, l'*obolus Charontis*, per pagare a Caronte il traghettaggio verso l'aldilà e disporre sul cadavere fiori e bende.

L'imbalsamazione dei corpi con l'intonaco di gesso era inoltre una pratica abbastanza corrente.

L'esposizione aveva luogo per alcuni giorni, durante i quali le donne, a intervalli stabiliti, si strappavano i capelli e i vestiti, prorompendo in pianti e lamenti che si sentivano da lontano.

All'ingresso della casa venivano appesi alcuni rami freschi di cipresso per significare che all'interno vi era un morto e il dolore per la sua dipartita.

Quindi seguiva il corteo (pompa) ordinato e diretto dal *dissignator* se il defunto era una persona importante.

Lo spettacolo era di grande magnificenza e solennità: il corteo era preceduto da suonatori di flauto, mimi e danzatori, ma anche da donne che levavano altissime grida e pianti per esprimere pubblicamente il dolore dei familiari.

Davanti al feretro andava un gruppo di uomini, che rappresentavano gli antenati del defunto. Ogni famiglia nobile conservava in appositi tabernacoli negli atrii delle loro case le maschere degli antenati morti che raffiguravano con grande somiglianza i tratti e la fisionomia degli scomparsi e che venivano onorate con la massima cura.

Nel corteo funebre, uomini di statura e corporatura simili a quelle degli scomparsi che rappresentano indossavano queste maschere e vestivano la toga da parata per mettere ben in vista l'onore e il valore sociale della famiglia del deceduto.

Immediatamente dietro le maschere seguiva la bara con il morto (portata dai parenti e dagli eredi più prossimi), circondata da littori con fasci e vestiti di nero, e seguita dai familiari in lutto. In ultimo, a chiudere il corteo, venivano i portatori di cartelli, che ricordavano ai passanti con grandi scritte i fatti illustri della vita del defunto.

Gli uomini partecipanti al corteo avevano la testa coperta, mentre le donne l'avevano scoperta. In modo opposto a quello che avrebbero fatto nella vita di ogni giorno.

Il corteo percorreva tutta la città e sostava nel Foro dove nei *rostra*, la tribuna degli oratori, aveva luogo l'elogio funebre, la commemorazione del defunto pronunciata dal figlio o da un parente molto stretto. La *laudatio funebris* metteva in rilievo il valore e le imprese che il morto aveva compiuto durante la vita con l'obiettivo di emozionare la folla.

Poi, il morto veniva accompagnato sul luogo delle esequie, della sepoltura e/o cremazione che – come abbiamo già visto – doveva essere fuori dalle mura della città.

Il rito normale nella buona società di epoca repubblicana prevedeva che il cadavere venisse bruciato sul rogo, nel luogo denominato *ustrina*; qui veniva deposto il defunto insieme al feretro, con oggetti, vestiti e armi che gli appartenevano o gli erano stati cari. La pira si sviluppava in altezza secondo l'importanza dei defunti.

Quindi un parente stretto dava fuoco alla pira, mentre le persone in lutto gettavano balsami e fiori sul combustibile (legno resinoso), anche altri oggetti che avrebbero potuto essere utili ai morti nell'altro mondo erano bruciati con lui, poi le ceneri ancora ardenti venivano spente con il vino e collocate in un'urna. Questa veniva depositata in luoghi sotterranei in piccole nicchie ricavate nelle pareti che venivano chiamati *columbarium* a causa della rassomiglianza di queste nicchie ai fori d'entrata delle piccionaie.

Solitamente le urne cinerarie altro non erano che vasi di terracotta a volte ornati con disegni o fregi, ma poteva anche essere solo un *contentitore* quale un sacchetto di panno, una scatola di marmo o d'oro, un vaso di vetro o di metallo..

A chiusura della nicchia, una lastra con un'iscrizione che ricordava il nome del defunto a volte il giorno e il mese della morte (l'anno è stato trovato raramente) e spesso anche con un piccolo busto.

### Il banchetto dopo la sepoltura

La sepoltura era seguita dal banchetto funebre, *silicernium*, a cui erano invitati tutti i partecipanti del corteo, e che aveva luogo vicino alla tomba. I familiari offrivano cibi speciali, di cui una parte veniva posta nella tomba per sottolineare che si trattava in primo luogo di un pasto offerto al defunto; nello stesso tempo il banchetto aveva anche la funzione di rito di purificazione per i familiari. Tornati a casa, i parenti mettevano la maschera del defunto – presa forse con un calco di gesso al momento della morte e modellata in cera – nel posto più in vista del tabernacolo, vicino a quelle degli antenati. Verso la fine della repubblica, queste maschere di cera furono sostituite con ritratti di marmo, che riproducevano fedelmente i tratti fisionomici del defunto. Così, col tempo, si formava una vera e propria galleria di antenati e quante più maschere un *pater familias* poteva esporre nella sua casa, tanto più nobile e importante era la sua famiglia; le maschere erano, dunque, una sorta di albero genealogico.

Il funerale era di solito a spese della famiglia, ma in alcuni casi, come per le alte cariche politiche, era offerto dallo Stato. I meno abbienti, che non erano in grado di affrontare tale spesa, avevano la possibilità di entrare a far parte delle cooperative funebri, di solito composte da persone che esercitavano lo stesso mestiere, che garantivano un funerale decoroso. Dei poveri, invece, si occupava lo Stato; i loro funerali avevano luogo di notte ed erano molto sbrigativi, come racconto alcune cronache del tempo: «Quattro becchini pubblici portavano uno di quei cadaveri che a migliaia bruciano sui roghi dei poveracci».

Spesso non venivano neanche cremati, ma gettati promiscuamente nei pozzetti funerari, i *puticuli*.

Le manifestazioni di dolore e il lutto duravano per nove giorni dopo il funerale e alla conclusione di questo periodo veniva celebrato un rito – chiamato *Novendiale* – ed effettuato un sacrificio in memoria e in suffragio del defunto. (Durante la Repubblica, per il periodo di lutto i parenti dovevano vestire con colori scuri non portare gioielli o ornamenti, non tagliarsi i capelli o radersi.)

Tuttavia il periodo di lutto non terminava al nono giorno. Per la morte del marito o moglie, gli ascendenti e i discendenti lo portavano per dieci mesi, per la morte di altri parenti adulti otto mesi e per i bambini tra i tre e dieci anni, il periodo durava per quanti mesi erano i loro anni di età.

### Cremazione o inumazione?

A Roma coesistevano entrambi i tipi di sepoltura ma, a seconda dell'epoca, fu preferito l'uno o l'altro. Mentre Cicerone e Plinio insistevano nel dire che il rito funerario più antico era rappresentato dall'inumazione, l'archeologia ha dimostrato che già nell'VIII-VII secolo a.C. le due prassi erano egualmente diffuse. Almeno dal IV secolo a.C. e fino al I d.C. prevalse l'incinerazione, anche se l'inumazione era nota. A partire del regno di Adriano il rito funerario cambiò: l'inumazione prese il posto della cremazione e cominciò a fiorire l'arte della scultura dei sarcofagi.

Sono stati ritrovati, infatti, per quest'epoca numerosi colombari e urne cinerarie, costituite sia da semplici vasi di terracotta per le persone di bassa condizione sociale, sia da autentiche opere d'arte (a forma di altare, di casa o di scrigno) realizzate in marmo, in alabastro e perfino in oro.

In caso di inumazione, le salme venivano protette in qualche modo, sia con un sacco di tela che con altri materiali. Solo i benestanti (ma non sempre) si facevano appositamente costruire una bara.

### Le Sepulture

Le salme (e/o le ceneri) potevano avere diverse destinazioni finali e questo dipendeva – in massima parte – dalla condizione (sociale ed economica) del defunto.

Anche se lo stato assicurava a tutti – comunque – una sepoltura, vi era una netta separazione tra i poveri e le altre classi sociali.

I poveri erano inumati in luoghi molto fuori dalla città, malmessi – quasi simili alle discariche di rifiuti) e calati in stretti pozzi verticali (i *puticuli*).

Gli altri avevano qualche scelta.

Le ceneri potevano essere sistemate nelle nicchie dei *columbarium*, ma anche all'interno delle tombe di famiglia.

Si noti che il verbo *sepelire* significava qualsiasi modo di “eliminare” le salme, così come *sepulcrum* definiva qualsiasi genere di tomba atta a contenere una salma o dei resti umani. In precedenza, però, si usava il verbo *humare* per la sepoltura nella nuda terra, termine che poi venne sostituito appunto con *sepelire* (più generico, considerato anche l'introduzione della cremazione).

### Le dodici tavole (*duodecim tabularum leges*)

Cos'erano e perché sono così importanti le XII Tavole? Sono il primo diritto scritto di Roma, la fonte di tutto il diritto pubblico e privato.

Nascono nel 451 a.C. e costituiscono l'embrione di un sistema giuridico (sostanziale e anche processuale: le prime tavole si riferiscono alla gestione delle causa) che cerca di organizzarsi su base razionale.

Gli studiosi ritengono che furono presi a modello, se non per i contenuti, senz'altro per la forma, analoghi tipi di legge già scritti nel mondo greco.

Le XII Tavole (che originariamente furono solo Dieci) trattano un po' tutto quanto riguarda la vita dei cittadini romani.

Le leggi furono incise su tavole (non si sa se di legno, avorio o bronzo) che vennero esposte in pubblico, nel Foro cittadino. Queste dodici tavole furono a lungo considerate il diritto dei plebei. Purtroppo del testo originale sono rimasti pochi frammenti.

La tavola che ci interessa è la Decima, quella che riguarda i Defunti e che riportiamo tradotta e con alcune annotazioni del traduttore (Bruns).

#### TAVOLA X

1. Un morto non sia né seppellito né bruciato entro la città.

2. Non si faccia più di questo: il legno del rogo non venga levigato con l'ascia.

3. [Voi conoscete le disposizioni che seguono poiché da fanciulli imparavamo per forza le XII Tavole che ora nessuno più impara]. Dopo aver ridotto la spesa [per il funerale] e cioè a tre teli per il capo, una piccola tunica di porpora e 10 suonatori di flauto, [la legge] eliminò anche le lamentazioni [delle prefiche].

4. Le donne non si graffino le guance e durante la sepoltura non intonino lamentazioni.

5. Di un uomo morto non si raccolgano le ossa per fare poi un funerale solenne.

Si fa eccezione per la morte in terra straniera o in guerra. In questo caso si usava riportare in patria un osso e celebrare i funerali.

6. a) Ed ancora le seguenti disposizioni si trovano nelle leggi: "vengono eliminate le unzioni [del cadavere] da parte degli schiavi e ogni giro di bevute [al banchetto funerario]", "nessuna costosa aspersione, né lunghe corone né incensieri.

b) Un indizio del fatto che gli antichi usavano bevande alla mirra, è che le XII Tavole vietano di usarle per un morto.

7. A chi è stato incoronato per merito suo o della sua famiglia o per particolare valore, può essere messa la corona [sul cadavere].

8. E non deve essere usato oro [nella sepoltura]. neppure se [al defunto] i denti sono stati legati con oro. se però egli viene sepolto o bruciato con l'oro, non sia considerato illecito.

Il termine *pecunia* o *familia pecuniaque* stava ad indicare tutti gli averi (il bestiame e le persone soggette).

9. Vi sono inoltre due leggi sui sepolcri; una che vieta di fare un rogo o di innalzare una nuova sede per roghi a meno di sessanta piedi dalla casa altrui senza il consenso del proprietario [al fine di evitare gli incendi]. L'altra che vieta l'usucapione del vestibolo del sepolcro o della sede per le incinerazioni.

# SORRIDIAMO!!!



Cultura

## Alcune riflessioni sul rapporto città/cimitero

di Laura Bertolaccini (\*)

*Il presente scritto costituisce una ulteriore elaborazione dell'intervento da me presentato al convegno di Torino ("Il valore etico dei servizi funerari. Il settore funerario italiano a confronto", 14-15 dicembre 2006), riproposto, più recentemente e con alcune variazioni, alla giornata di studi organizzata a Parma ("L'altra città", 28 febbraio – 1 marzo 2007). In entrambi gli incontri è stato mostrato un progetto fotografico, realizzato con l'apporto non irrilevante di Moreno Maggi, fotografo di architettura. Alle immagini è stata affiancata la lettura di un testo di commento.*

*Con una formula piuttosto efficace, al convegno torinese si chiedeva a professionisti, operatori del settore, storici, teologi, politici, quali cimiteri per quali città (disarticolando la frase potremmo anche dire: quale il futuro dei cimiteri, siano essi di matrice ottocentesca o di più recente realizzazione, in rapporto alla città e alle sue verosimili previsioni di mutazione, e quali i rapporti all'interno del recinto cimiteriale, vecchio o nuovo che sia, tra spazi per i vivi e spazi per i defunti, o ancora, quale spazio avrà la morte, di quali riti si dovrà tener conto, in termini laici o religiosi, in un futuro non poi così lontano).*

*Nel tentativo di fornire una possibile risposta a questo quesito, così complesso e articolato, il nostro progetto ha inteso dare forma, attraverso le immagini e le parole, ad una città di grandi dimensioni – e quindi Roma, scelta per le sue caratteristiche di metropoli post-contemporanea, ritenuta in qualche modo sommatoria di tutti i gradi di complessità del tema nonché luogo di duri confronti – e a due dei suoi cimiteri – il Verano, l'antico recinto ottocentesco, ampliatosi negli anni sino ad assumere un perimetro non più neanche confrontabile con il nucleo originario; e il Laurentino, la nuova necropoli romana, attualmente ancora in costruzione. Non si intendeva, bisogna precisare, in nessun modo relativizzare il discorso alla realtà romana (e le parole che accompagnavano le immagini non facevano affatto riferimento esclusivamente ad essa, essendo trasferibili anche ad altri contesti), ma, poiché era stato impossibile campionarne diverse, si è ritenuto di rintracciare in Roma una sorta di testo quanto più completo, in cui marcate apparissero assonanze e dissonanze tra città e cimiteri, e di utilizzare le immagini come sottofondo per più ampie riflessioni.*

*In verità i progetti fotografici presentati erano tre, montati in dissolvenza l'uno accanto all'altro. Una prima sequenza in bianco e nero raccontava un percorso completo fatto nell'intorno del Verano, per andare a vedere, e quindi a capire, in quale modo la città negli anni si era avvicinata al recinto cimiteriale, e quali forme di dialogo (di forzata accettazione o di rifiuto) si erano instaurate tra città e cimitero. Attraverso campi lunghi e piani ravvicinati venivano posti in evidenza (cosa che lo sguardo, troppo abituato dalla quotidianità, non riesce più a fare) i punti di crisi, le labilità di un rapporto obbligato, apparentemente ben poco tollerato da entrambe le parti. Un secondo progetto, letteralmente innestato sul primo, era stato invece elaborato all'interno del cimitero ottocentesco. Alle inquadrature di insieme utilizzate per gli esterni si era preferito scegliere i primi piani, diretti sulle statue, i silenti abitanti del cimitero. A questi volti di pietra, immobili, dallo sguardo fisso e penetrante, si era pensato di restituire la vitalità perduta attraverso l'uso del colore. Un terzo progetto riguardava infine il cimitero del Laurentino e il rapporto che questo vasto recinto, ancora un cantiere sebbene già parzialmente occupato, prova ad instaurare con una città veramente troppo lontana, non solo dal suo perimetro. Anche queste fotografie sono state realizzate in bianco e nero.*

È un rapporto complesso quello tra città e cimiteri, niente affatto lineare.

La prima immagine che il cimitero ottocentesco offre a chi si trovi a passare per quella parte di città velocemente, o vi sostis accanto con indifferenza, è un muro alto, dall'apparenza ostile e inattaccabile.

Cosa racchiuda quel muro, diaframma muto che divide una "cosa" – la città, sempre più grande e convulsa – da un'altra – misteriosa, fisicamente vicina, ma in realtà molto lontana, non lo si percepisce facilmente.

Il muro che cinge il cimitero del Verano a Roma, il cui intero sviluppo misura circa 4 chilometri, è alto e imponente.

Leggendo la trama delle sue diverse tessiture si possono riconoscere i differenti periodi in cui è stato costruito, in ragione di successivi ampliamenti di aree oramai non più sufficienti.

Una sorta di stratigrafia della crescita del cimitero e dello sviluppo urbano.

Si trovava molto lontano dall'abitato il Verano quando venne iniziato nel 1810, vicino alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, lungo la via Tiburtina.

Non lo era già più quando fu completato nel 1885, tanto da far prospettare un suo immediato smantellamento e la costruzione di una grande necropoli suburbana situata nei pressi del lago di Bracciano e servita da un apposito "treno della morte", sulla falsa riga di quanto proposto a Parigi pochi anni prima dal barone Georges-Eugène Haussmann.

La città negli anni si è drammaticamente e inesorabilmente avvicinata a quel muro. Una città che oggi appare indistinta, perché quasi priva di edifici (ad eccezione del fronte verso il vicino quartiere San Lorenzo) e basata perlopiù su strade a percorrenza veloce, svincoli, linee ferroviarie, parcheggi.

Una città particolare, anomala, i cui spazi sono prodotti dall'uomo e frequentati da milioni di individui che quotidianamente si incrociano senza però mai en-



Fotografia di Moreno Maggi

trare in relazione diretta tra loro. Spazi di passaggio, che non hanno né un passato né un futuro, ma che vivono solo del presente in cui vengono usati.

L'antropologo francese Marc Augé, è noto, definì "nonluoghi" questo genere di spazi, costruiti per un preciso scopo (transito, trasporto, commercio); spazi non identitari, sebbene dotati di una propria riconoscibilità – difficile scambiare la grande lettera M in giallo su campo rosso per qualcosa che non sia l'insegna di un fast food, presente in quasi tutte le grandi città del mondo, a qualsiasi latitudine: "paradosso del nonluogo – afferma Augé – lo straniero smarrito in un Paese che non conosce (lo straniero "di passaggio") si ritrova soltanto nell'anonimato delle autostrade, delle stazioni di servizio, dei grandi magazzini o delle catene alberghiere" <sup>(1)</sup>. Li contrappose ai "luoghi", carichi di storia, di relazioni, di significati, pervasi di una certa aura che potremmo definire anche come "memoria collettiva". In relazione ai "nonluoghi", nelle moderne metropoli i "luoghi" hanno finito per occupare posizioni sempre

zioni sempre più marginali e relative, come "singolarità" o "oggetti interessanti".

Questo stesso rapporto si è generato tra la città dei "nonluoghi" (che, nello specifico dei cimiteri, e quindi del Verano, furono le fasce di rispetto imposte dalla normativa, poi largamente occupate senza ricordare che per "rispetto" non si intendeva solo inedificabilità), le sue ultime frange e il cimitero, luogo per antonomasia della memoria collettiva.

Il processo di emarginazione generalmente subito dai "luoghi" ha ovviamente investito anche il cimitero, comunemente relegato, secondo una formula largamente usata quanto abusata, al ruolo di "museo a cielo aperto". Se riferita al cimitero del XIX secolo, dietro questa frase si legge tutta l'ansia ottocentesca di celebrare le virtù terrene, spesso anche i vizi, del defunto e nello stesso tempo di esorcizzare, attraverso l'uso di determinati segni e simboli, la morte e l'orrore delle sepolture comuni. Usata in anni più recenti, testimonia invece dell'incapacità di relazionarsi con la struttura cimiteriale in un'epoca di consumismo e tecnologismo imperante, che fortemente teme il disfacimento del corpo e che quindi vede nella museificazione – nella sua accezione più estraniante – un modo per evitare il problema, spostando l'obiettivo dalle questioni strettamente riguardanti la morte e i suoi spazi, alle tematiche della conservazione e della tutela dei beni artistici e architettonici (termini di una realtà con cui fare certamente i conti, ma anche alibi molto efficaci dietro i quali nascondersi per avallare un cronico immobilismo).

Il cimitero però non è un museo (ce ne sono tanti che non presentano neanche un'opera d'arte: come ci dovremmo relazionare ad essi?), e il cielo che lo sovrasta è soprattutto una condizione di ulteriore precarietà per i suoi manufatti.

Tanto meno è una città (la "città dei morti", doppio della città dei vivi: altra analogia più che abusata e sfruttata sino ad impoverirla di ogni significato), perché della città in senso stretto il cimitero ha solo qualche debole richiamo formale, mentre gli manca la caratteristica prima che è l'essere un insieme di edifici, nei quali gli uomini risiedono o lavorano, e di strade e piazze, luoghi di incontro e di scambio nella comunità.

Il cimitero, mi sia concessa la tautologia, è principalmente un cimitero (un dormitorio per i defunti, *dormienti* in attesa del giudizio finale, secondo l'etimologia classica), le cui problematiche possono essere analizzate, comprese e risolte solo relazionandosi ad esso con i codici e i linguaggi propri della struttura cimiteriale. Riportare il cimitero, sia quello ottocentesco che le più recenti elaborazioni, nei suoi ambiti è, a mio avviso, operazione tutt'altro che limitativa. E riconoscere al cimitero, come istituzione sociale complessa e particolare, un proprio statuto può essere il primo atto per garantirgli un futuro. Un futu-

<sup>(1)</sup> Marc Augé, *Nonluoghi: introduzione a una antropologia della surmodernità*, Milano 1993 (2005).

ro nel quale necessariamente deve continuare ad eserci posto per i defunti, per i visitatori, e quindi per i viaggiatori, per gli studiosi ecc. Un futuro che deve prevedere interventi di miglioramento e adeguamento delle strutture architettoniche, volte a consentire che il cimitero venga usato e quindi rimanga tale. Catalogazioni, rilievi, restauri, assumono senso (oltre all'esercizio fine a se stesso) se il bene, una volta catalogato, rilevato e restaurato, può tornare alla sua funzione originaria. Che, ovviamente, è quella di ospitare defunti.

*Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley.*

*L'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il rissoso?*

*Tutti, tutti, dormono sulla collina.*

*Uno trapassò in una febbre,*

*uno fu arso in una miniera,*

*uno fu ucciso in una rissa,*

*uno cadde da un ponte lavorando per i suoi cari –*

*tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina (2)*

È ormai evidente che il modello cimiteriale ottocentesco non può essere più ripetuto. Perché è profondamente mutata la struttura sociale (e dunque urbana). Perché i codici e i linguaggi del XIX secolo non possono più essere replicati.

Lo dimostrano chiaramente i volti di pietra del Verano. Il loro sguardo, diretto, è in qualche modo destabilizzante. Sappiamo gestire l'immagine di una auto in corsa, del traffico, di nastri di cemento e casermoni di periferia, ma con difficoltà riusciamo a sostenere questo tipo di sguardo, tanto più se sappiamo essere di un defunto.

In queste espressioni immobili leggiamo ancora parte delle loro storie.

Reggere il confronto con il passato e con la personificazione della morte, incrociare quegli occhi e guardarvi dentro, risulta sempre più difficile.

Eppure quello che tentiamo di ricreare, quell'aura che ci piacerebbe recuperare e riproporre, da più parti evocata, è il carattere fortemente identitario proprio del cimitero ottocentesco, la riconoscibilità contrapposta alla indistinta spersonalizzazione della morte.

Di questo si parla a lungo. Ma i termini della questione sono decisamente mutati.

Nella Roma preunitaria vivevano circa 150 mila abitanti. Meno di quanti non risiedano oggi in uno solo dei suoi 20 municipi.

In quella piccola città, in cui tutti o quasi si conoscevano (o si riconoscevano, perché appartenenti ad una determinata classe sociale, il popolo da una parte, i nobili e i borghesi, il cosiddetto "generone",

dall'altra), al cimitero si andava anche per mostrare e mostrarsi (il proprio lutto, la bella tomba, la ricchezza raggiunta).

Era, quello della visita al cimitero, un momento collettivo, diviso con gli altri membri della comunità.

Poca attenzione era invece comunemente dedicata al funerale che, tranne alcune eccezioni, si svolgeva perlopiù di notte.

Anche il cimitero era di ridotte dimensioni – a fine secolo erano completati solo il Quadriportico e il Pincetto, ovvero solo una minima parte rispetto al suo attuale sviluppo –, lo si girava a piedi in poco tempo, una romantica passeggiata all'ombra dei cipressi.

Nella metropoli dei grandi numeri – quasi tre milioni di abitanti, secondo i dati ufficiali, su un territorio di circa 1300 chilometri quadrati – il cimitero, o meglio i cimiteri suburbani (sono una decina, oltre al Verano, e in particolare due –


Flaminio e Laurentino – di notevoli dimensioni), sono vasti sepolcreti molto, troppo, lontani dall'abitato. Spesso la loro immagine ha finito per essere tristemente identificata con quella urbana, nei suoi fraseggi più miseri.

La stessa durezza, nella vita quotidiana, nei rapporti sociali, nei confronti tra persone, sembra accomunare i cimiteri alla città.

Si condividono, seguendo le regole dell'assemblaggio, spazi minimi, strettamente necessari, ben stabiliti da standard numerici, che non tengono minimamente conto di altre qualità, difficilmente commensurabili così come ben poco redditizie.

“Il cimitero è il luogo del pianto”, ha detto Giovanni De Luna nel recente convegno di Torino, offrendo un'immagine altamente suggestiva quanto però poco rispondente alla situazione dei cimiteri della contemporaneità (quanto meno quelli metropolitani), dove non ci sono spazi per piangere, per raccogliersi, per pregare, a meno di non farlo tra gli altri, nel ridotto ambito, un metro o poco più, di fronte ad una piccola lapide, sovrapposta o allineata a tante altre.

Tutti ammassati, morti e vivi, costretti a stare troppo vicini, senza più pudore, per le proprie lacrime né per quelle degli altri.



**Fotografia di Moreno Maggi**

(2) Tratto da: Edgar Lee Master, *Antologia di Spoon River*, 1915 (traduzione di Fernanda Pivano).



Credo che, nella diffusa estraniamento dello spazio cimiteriale, gli architetti italiani degli ultimi decenni abbiano avuto grandi responsabilità. Nel non aver opposto, tranne in rare quanto virtuose eccezioni, alla crescente richiesta di tumulazioni, affrontata dalle amministrazioni badando sempre e solo al maggiore sfruttamento del suolo cimiteriale,



Fotografia di Moreno Maggi

le, diverse soluzioni in grado di misurare la morte, così come il lutto e il ricordo, non soltanto in termini metrici e di relazionarsi ad essa non solo come problema quantitativo (quanti moriranno nei prossimi anni; dove verranno immagazzinati); nel non aver saputo tradurre lo spazio cimiteriale se non come deposito di morti – le lunghe schiere di loculi sovrapposti –, incapaci di generare luoghi di scambi tra viventi, come se il destino di quelle strutture riguardasse soltanto i defunti; nel non aver considerato il cimitero come entità in continua trasformazione, vitale al pari di qualsiasi spazio della città, ma di averlo perlopiù interpretato attraverso immagini immobili, algide, fissate nell'attimo dell'assenza, come enormi sacrari che avrebbero dovuto riunire sotto un unico grande gesto – solitamente dettato dall'autobiografia dell'architetto – persone di diverse identità e provenienza, solo casualmente affiancate. Quando, ed è accaduto anche nel recente incontro parmense, i progettisti mostrano, molto compiaciuti di se stessi, le fotografie dei loro cimiteri, rigorosamente scattate ad impianti appena conclusi ma non ancora utilizzati, sentono spesso il dovere di scusarsi con gli astanti, perché l'immagine attuale – mutata dopo l'arrivo di quegli scomodi inquilini, che hanno portato con sé fiori, scritte e fotografie, apposte senza riguardo per l'immacolato progetto sulle piccole e candide lapidi – ha perduto, quanto meno ai loro occhi, la purezza e l'incanto di quegli spazi vuoti. Peccato che il cimitero dovrebbe essere tanto dei morti (non solo da ordinare in un casellario), quanto dei vivi, meno del progettista. Succede piuttosto che in molti cimiteri (e in tal senso potrei davvero fare un lungo elenco) disegnati come scenari metafisici di una morte avulsa dalla vita, i cittadini si rifiutino fermamente di andare e di portarvi i propri defunti, mettendo in atto ogni strategia per evitare almeno lo scotto finale.

Non è infatti in questi alieni recinti che si può celebrare la morte.

Sono invece sempre più frequenti le richieste di luoghi in cui poter svolgere un'altra commemorazione del defunto, laica o religiosa, secondo personali modalità.

Musica, racconti e gli oramai immancabili applausi che la morte spettacolarizzata dai mass-media ha reso consueti anche a telecamere spente, accompagnano abitualmente gli ultimi atti. È certamente questa una tendenza che sovverte le logiche interne sia al cimitero ottocentesco sia alle elaborazioni seguenti, e che quindi deve porre in essere altre riflessioni sui nuovi riti e sull'architettura degli impianti cimiteriali (nei paesi

nordeuropei, particolarmente sensibili alle tematiche funerarie, stanno attuandosi oramai da diversi anni progetti di integrazione delle aree cimiteriali con strutture di supporto al distacco dal defunto).

Il luogo del commiato (non destinato solo a chi sceglie la cremazione, ma aperto a chiunque), dove defunto e familiari compiono il loro rito del separazione e quindi di aggregazione ad un mondo nuovo, è il nuovo spazio della morte. Il distacco è un evento, al pari degli altri che segnano la vita, da onorare anche in forme personali, da contrapporre al momento, sempre più estraniante, della inumazione o della tumulazione. Da opporre alla standardizzazione della morte.

*Recentemente ho partecipato ad un funerale. La cerimonia era stata officiata in una parrocchia cittadina, e pochi, soprattutto per le lunghe distanze da dover percorrere nel traffico, vi avevano potuto partecipare. L'inumazione era invece prevista in un cimitero suburbano. Al cimitero abbiamo atteso l'arrivo del carro funebre, disposto in una lunga fila indiana insieme a molti altri. Arrivato il turno, il feretro è stato subito portato verso il campo di sepoltura. Malgrado i presenti non fossero poi così numerosi, non c'era proprio spazio per stare vicini al defunto, perché le fosse poste nell'intorno di quella assegnata erano già state scavate, pronte per nuove sepolture, o erano da poco state occupate. Il momento del commiato si è dunque risolto nell'assistere, preoccupati più di dove venivano messi i piedi che di altro, alla rapida calata del feretro nella buca e alla sua immediata copertura. In tutto qualche minuto, assistiti solo dagli addetti ai servizi cimiteriali. Poco dopo, con le medesime modalità, ha avuto inizio un'altra sepoltura, proprio nella fossa accanto.*

Le immagini presentate in questo articolo sono state realizzate da Moreno Maggi, che ne detiene tutti i diritti.


(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

## La salma nascosta – Mussolini a Cerro Maggiore dopo piazzale Loreto (1946 – 1957)

Fabio Bonacina, Comune di Cerro Maggiore, 2004, pag. 187, € 13,00

di Andrea Poggiali (\*)



La mattina del 23 aprile 1944 i custodi del cimitero centrale di Milano ebbero una brutta sorpresa: notte tempo era stata trafugata una salma dal campo comune n. 16. Un fatto grave, con un'ulteriore complicazione: la salma sparita era quella di Benito Mussolini.

Il libro di Fabio Bonacina ricostruisce questa vicenda, che terminò solo nel 1957 con la definitiva tumulazione nel luogo di nascita, a Predappio, in provincia di Forlì.

È facile capire il motivo per cui le spoglie di una figura così importante erano state nascoste in una fossa anonima. Il fascismo era stato sconfitto militarmente, ma i simpatizzanti erano ancora numerosi, ed una tomba attorno alla quale raccogliersi avrebbe costituito un pericoloso punto di riferimento per manifestazioni politiche indesiderate. Meglio quindi una inumazione clandestina, in un campo dal quale erano stati eliminati tutti i numeri delle sepolture.

Precauzione inutile: gli ignoti che avevano realizzato l'impresa erano andati a colpo sicuro. Questo non significa che fossero ben organizzati: al contrario, erano degli sprovveduti, che avevano pensato di fornire al Duce una più degna sepoltura, trascurando però di elaborare un piano preciso.

Mentre in tutta Italia fiorivano le ipotesi più fantasiose sugli autori del colpo (servizi segreti stranieri, fascisti italiani con importanti complicità), i veri responsabili nascondevano a turno nelle rispettive abitazioni il cadavere ripiegato in un baule, senza sapere cosa farcene.

Ad un certo punto la situazione igienica diventò insostenibile: svaniti gli iniziali entusiasmi, nel gruppetto di nostalgici cominciò a crescere la preoccupazione. Il loro capo, Domenico Leccisi, si ricordò allora di un religioso, il padre cappuccino Enrico Zucca del convento milanese di Santangelo, che nelle tragiche giornate dell'immediato dopoguerra aveva aiutato per spirito umanitario diversi esponenti del vecchio regime.

Leccisi, con ammirevole faccia tosta, si presentò al convento, scaricò dalla macchina il baule da cui proveniva un tanfo ammorbante e spiegò all'esterrefatto padre Zucca che lì dentro c'era la salma di Mussolini, che il trafugamento era avvenuto con intenti caritatevoli, ma che qualcosa non era andato per il verso giusto. Insomma, potevano ora occuparsene i buoni frati? Una mossa indovinata: la pietà verso i defunti è un impegno sacro per chi ha dedicato la sua vita alla parola di Cristo.

Padre Zucca, insieme al confratello padre Parini, accettò di prendere in consegna la salma (che fu segretamente portata alla Certosa di Pavia) e di mediare con le autorità.

La trattativa, tesa ad evitare che la salma venisse riportata nel campo comune da cui era stata sottratta, fu inizialmente traumatica: i due frati vennero incarcerati per quarantadue giorni, con l'accusa di occultamento di cadavere, ricostituzione del partito fascista, spaccio di banconote false (sic!).

Imputazioni risibili, destinate a cadere non appena ai "piani alti" si capì quanto fosse conveniente per tutti chiudere la questione.

Rimase da stabilire la sede di una nuova sepoltura, visto che erano ormai in troppi a sapere della Certosa di Pavia. Il cardinale Schuster intervenne con la sua autorità: su consiglio di un altro frate, padre Carlo Varischi, individuò un luogo sicuro, il convento di clausura dei frati di Cerro Maggiore, sconosciuto paesino a pochi chilometri da Legnano. Non si trattò di una vera e propria tumulazione: il feretro (il baule primitivo aveva ormai ceduto ed era stato sostituito da una doppia cassa di legno e zinco) venne nascosto in una cappella al primo piano del convento.

Il riserbo dei frati era garantito dalla loro rigorosa disciplina. Per undici anni fu mantenuto il silenzio assoluto.

Nel 1957 ci fu una svolta.

Leccisi, che nel frattempo era stato eletto deputato nelle file del Movimento Sociale Italiano, riuscì a cogliere il momento favorevole per risolvere il problema della scomoda salma. Non che le passioni si fossero stemperate: il nome di Mussolini suscitava ancora reazioni viscerali nelle aule parlamentari, ma dietro le quinte la situazione si presentava in maniera differente.

In quel preciso momento, il Governo era a caccia di sostegni, da qualunque parte venissero.

Alcuni voti, segnatamente quelli del Movimento Sociale Italiano, erano ufficialmente inaccettabili. Questo partito, per ragioni sue, poteva ugualmente decidere di concedere un appoggio, magari senza sbandierarlo troppo. La maniera migliore era che qualche deputato missino scegliesse di transitare nel gruppo misto: il voto degli indipendenti è sempre bene accetto.

Leccisi si sentì irresistibilmente attratto dal gruppo misto.

Nessuno parlò di eventuali contropartite: il Governo decise comunque di fare un gesto umanitario, accogliendo le richieste della vedova di Mussolini, che non si era mai rassegnata ad una tomba vuota.

All'alba del 28 agosto 1957, il priore del convento di Cerro Maggiore ricevette la visita di un funzionario di polizia, che gli consegnò l'ordine di traslazione della salma. Il giorno successivo, un corteo di macchine arrivò al cimitero di Predappio: da una delle automobili, una Packard con targa falsa (dettaglio curioso, di cui Bonacina non fornisce spiegazioni), fu scaricata una cassa prontamente aperta per avere la certezza dell'identità dei resti.

Alla vedova fu consegnata anche una ampolla di vetro, contenente il cervello asportato al momento dell'autopsia e successivamente conservato nella paraffina presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano (le vicende dell'autopsia, purtroppo appena accennate, meriterebbero un libro a parte).

L'ultima parte del libro di Bonacina è dedicata alla rivendicazione, per il convento di Cerro Maggiore, di un ruolo che finora era stato sottaciuto dalla storiografia sul fascismo e sul dopoguerra. Del resto è la finalità dell'opera, dichiarata fin dalla prefazione. Io preferisco saltare queste pagine, pur interessanti, e chiudere la mia recensione con qualche accenno su Predappio, visto che abito non lontano. È un piccolo paese appenninico, con buoni ristoranti, una bella enoteca, alcuni negozietti con paccottiglia del ventennio (busti del Duce, gagliardetti, effigi, ecc.). Fuori del cimitero può capitare di vedere un ambulante che vende bottiglie di sangiovese (ottimo) con l'etichetta del Duce. Tutto figura quieto, inoffensivo. Pare quasi che di quel periodo siano rimasti solo aspetti rassicuranti nella loro banalità.

Conviene ricordare che Predappio non è l'unica tranquilla comunità montana della mia Regione proiettata nella storia dalle vicende della guerra. C'è anche Marzabotto.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*


Recensione

## Death market

**Tutto quello che NON avreste voluto sapere sull'industria del caro estinto**

Roberta Maresci, Castelvecchi editore, 2003, pag. 150, €9,40

di Emanuele Vaj



Agli albori del Terzo Millennio è caduto l'ultimo tabù: l'industria del caro estinto ha reso la morte più bella. E così si possono scegliere funerali missilistici, entrando in orbita per l'eternità, oppure c'è chi si fa ibernare, chi preferisce cercare la bellezza eterna facendosi imbalsamare, chi risparmia sul funerale prepagandolo a rate ...

In commercio c'è proprio di tutto, e la fantasia degli addetti alle pompe funebri non conosce confini: ci sono bare aerografate, ventilate o personalizzate, in una gamma di colori che non ha niente da invidiare ai prodotti cosmetici.

Esiste anche una vera e propria hit parade mortuaria delle musiche che si possono far suonare in chiesa durante i funerali. Ma non è tutto: per i funerali si possono organizzare veri e propri party, con tanto di rinfresco.

Insomma: meno vogliamo sentirne parlare, più il mercato della morte si fa ricco, "vivace" e bizzarro, almeno a giudicare dalla macabra quanto spassosa galleria di esempi raccolta nel libro. E, restando in tema di spettacolarizzazione postmoderna, nella galleria non poteva mancare la Rete, forte d'una legione di siti "cybernecrofilii" che, secondo la Maresci, schierebbe più di mille com e altrettanti net.

Pur avendo perso dignità simbolica, la morte non è tuttavia sparita. Anzi: trionfa sul piccolo e grande schermo come sulle pagine di giornali e romanzi.

# 3

*Luglio-Settembre*

*2007*

*Anno 6*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Onerosità delle visite necroscopiche?*
- *Sepulture dentro e fuori dei cimiteri*
- *Raccolta salme incidentate*
- *Funeral home*
- *Riti di passaggio e multiculturalità*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotocografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 31/05/2007.

**INDICE****EDITORIALE****Mazzettopoli** .....2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero**.....3  
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere**.....6  
*a cura di Daniele Fogli***Funeral home: Istituto presente**.....10  
*di Sereno Scolaro***Il problema del cadavere sconosciuto visto attraverso uno studio  
retrospettivo di nove anni (345 casi): un problema ancora e sempre  
da risolvere** .....13  
*a cura di Andrea Poggiali***ATTUALITÀ****Riti di passaggio e multiculturalità: alcuni spunti racchiusi in un  
libro** .....14  
*di Giovanni Allegretti***Eutanasia, esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, altro** .....17  
*di Andrea Poggiali***DOCUMENTAZIONE****Problematiche concernenti l'onerosità delle visite necroscopiche**.....20  
*Circolare Federutility SEFIT n. 857 del 22/11/2006***Sepulture al di fuori dei cimiteri – Parere del Ministero dell'interno**.....25  
*Circolare Federutility SEFIT n. 904 del 01/02/2007***Affissioni di annunci mortuari. Modifiche introdotte con L. 27/12/06,  
n. 296 (Legge finanziaria 2007)** .....29  
*Circolare Federutility SEFIT n. 910 del 06/02/2007***Sentenza in materia di trasporto e onoranze funebri. CdS Sez. VI  
n.7950/06 del 7 novembre-27 dicembre 2006** .....34  
*Circolare Federutility SEFIT n. 965 del 14/03/2007***Trasporto funebre – c.d. 'raccolta salme incidentate' – Parere del Mi-  
nistero dell'Interno, Sportello delle Autonomie**.....41  
*Circolare Federutility SEFIT n. 983 del 23/03/2007***Attività funebre in Lombardia a seguito del regolamento regionale  
1/2007 – Circolare regionale n. 9/SAN del 12 marzo 2007** .....47  
*Circolare Federutility SEFIT n. 990 del 26/03/2007***Regione Toscana – L.R. (Toscana) 4/4/2007, n. 18 "Disciplina del tra-  
sporto di salme e di cadaveri"** .....50  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1019 del 17/04/2007***Trasporto funebre – Regolamentazione in ambito comunale – Limita-  
zioni alla libertà economica (art. 41 Cost.) – Illegittimità**.....52  
*Circolare Federutility SEFIT 1040 del 07/05/2007***ATTUALITÀ****Il rischio "anarchia" di un ordinamento plurilegislativo ancora in fie-  
ri (Parte II)**.....56  
*di Carlo Ballotta***INFORMATICA****Quando muore il computer** .....60  
*di Nicola Bortolotti***CULTURA****I rituali funebri degli antichi Romani (Parte II)**.....63  
*di Emanuele Vaj***I cimiteri a Roma nel XIX secolo:dalla restaurazione del governo pon-  
tificio al completamento del Verano (Parte I)**.....66  
*di Laura Bertolaccini***RECENSIONI****"The Last Dance. L'incontro con la morte e il morire";  
"La révolution de la mort"** .....71  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## Mazzettopoli

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*La recente notizia di arresto a Foggia di 10 persone (ma gli avvisi di garanzia riguardano 22 persone) a seguito di indagini della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha individuato una centrale a delinquere mafiosa operante nelle pompe funebri, fa riflettere sul salto di qualità che le organizzazioni malavitose hanno effettuato in questo campo. In sostanza la mafia foggiana avrebbe assunto il controllo di 4 imprese funebri locali e i funerali che non venivano fatti da queste dovevano pagare un pizzo di 500 euro (cadauno). Non solo il solito (sic!) contorno di mazzette per conoscere prima degli altri il decesso di una persona, ma anche una organizzazione tentacolare (operante sia nel settore funebre, al cimitero, al 118, in ospedale) e la paura per tutte le altre imprese funebri. Sembra addirittura che la organizzazione mafiosa avesse progettato di uccidere un giudice che, nel fare il suo mestiere, stava .... disturbando la banda all'opera. Non si è lontano dal vero nell'affermare che quanto individuato a Foggia sia presente in altre zone del Paese, soprattutto laddove il cosiddetto controllo del territorio è inferiore ad altre. Ma in tutta Italia è ormai diffusa la pratica della mazzetta. Siamo quindi di fronte ad una situazione insostenibile, che conferma della necessità impellente di risposte conseguenti da parte delle istituzioni, delle forze sociali e di quelle imprenditoriali.*

*Se però non vogliamo affrontare questa situazione solo con atti di polizia, occorre che le forze sociali, le stesse associazioni delle imprese funebri, facciano un gigantesco sforzo per inventare una soluzione credibile che elimini alla radice questo male e che governi l'uscita da una strada senza ritorno. Occorre una militanza attiva delle imprese funebri sane, disposte a combattere una battaglia dura e dall'esito incerto che, tra l'altro, consente la loro sopravvivenza. Soprattutto porti una ventata di aria pulita per i familiari dei defunti. Comune e ASL devono accompagnare con concreti atti di controllo e di indirizzo questa azione di bonifica.*

*È probabile che il mondo politico non abbia nemmeno la percezione della misura assunta dal fenomeno e che altrettanto non abbia idea di come affrontare la situazione. Ecco allora che lo sforzo progettuale deve venire dal basso e da dentro il sistema: dalla parte sana del mondo funebre, che deve coalizzarsi per combattere il malaffare, ovunque si annidi. Sono da mettere da parte vecchi e nuovi rancori, idee inconcludenti e frutto della ripetizione trita e ritrita di slogan esterofili (come quelli delle case funerarie e della tanatoprassi). Occorre andare al cuore del problema, che è la trasparenza nella scelta dell'impresa funebre e nella garanzia di fornitura di servizi di qualità. Per dirla in breve: occorre rapidamente un provvedimento di legge che affronti in modo innovativo la gestione di queste strutture.*

*Quanto fino ad ora fatto è del tutto insufficiente. E chi ha orecchie per sentire SENTA!*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Milano: la cremazione nel 2006 raggiunge il 58% del totale delle sepolture

La stima è dei servizi funerari e cimiteriali del Comune.

Una media che non solo distanzia il capoluogo lombardo dal resto d'Italia, dove le incinerazioni sono in media del 9%, ma anche dal quadro medio europeo (36,6%).

Il primato milanese è stato sottolineato durante i lavori del meeting europeo organizzato dal *European Federation of Funeral Services (EFFS)* dedicato alla cremazione.

*“Milano incarna un ruolo pionieristico in questo settore, per ragioni sia storiche, sia culturali – ha spiegato l'assessore comunale ai Servizi al Cittadino, Stefano Pillitteri –. In questi anni l'amministrazione è stata lungimirante nel costruire il polo crematorio di Lambrate, di cui ora stiamo progettando l'ampliamento”.*

Lo scorso anno sono stati cremati proprio a Lambrate 7.920 corpi. *“Stanno cambiando le modalità del culto dei morti, anche se alcuni scelgono la cremazione come forma di risparmio”* ha spiegato Luigi Ballardore, direttore dei servizi funerari e cimiteriali del Comune.

### Premio FIORI VIOLA per i cimiteri

Il premio FIORI VIOLA 2007 è il marchio di qualità che Federutility SEFIT ha deciso di assegnare a tre gestori di cimiteri che abbiano realizzato o che stiano realizzando progetti innovativi sui temi della qualità dei cimiteri, ivi compresi i crematori, sia sotto l'aspetto strutturale che su quello gestionale, risolvendo problemi particolarmente sentiti dalle comunità locali.

Entro il 30 giugno 2007 scade il termine per la presentazione dei progetti da parte degli associati effettivi alla Federutility SEFIT, che dovranno seguire le specifiche di presentazione che si trovano nell'All. 1 alla circolare Federutility SEFIT n. 899/AG del 25/1/07. La valutazione dei progetti e delle realizzazioni verrà effettuata entro il 30 settembre 2007 da una commissione di esperti nominata dalla Federutility SEFIT ed i tre progetti vincitori verranno premiati entro il 15 ottobre di ogni anno e poi illustrati nella annuale assemblea di categoria SEFITDIECI.

### Agenzia delle Entrate rende più incisiva l'attività di controllo nel settore delle pompe funebri

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 19 aprile scorso un comunicato sulle novità in arrivo per il contrasto all'evasione in alcuni settori di attività, tra i quali anche i servizi di pompe funebri, il cui testo viene riportato di seguito.

*“L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le metodologie di controllo relative a noleggio barche da diporto, gestione approdi turistici, lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri, agriturismo, agenzie di mediazione immobiliare e studi di radiologia e radioterapia. L'obiettivo dell'Agenzia è quello di uniformare l'attività di controllo sul territorio al fine di rendere più efficaci le azioni di prevenzione e di contrasto all'evasione, assumendo, nel contempo, un atteggiamento trasparente nei confronti dei contribuenti.*

*Le metodologie di controllo, a partire dal 1997, costituiscono una sorta di guida operativa che orienta e conduce il verificatore*

*nel corso dell'attività preparatoria, nella fase successiva dell'accesso e nella ricostruzione dei corrispettivi di un'impresa o di un lavoratore autonomo, indicando a seconda dei casi i fattori da rilevare e la documentazione da acquisire.*

*Le guide operative, che nel complesso, riguardano ad oggi 96 distinte attività economiche, vengono aggiornate periodicamente in modo da rispondere ai mutamenti normativi e alle innovazioni che intervengono nei diversi settori. In pratica, è in questo quadro generale che si inserisce l'adozione della Circolare 22/E.*

*L'adeguamento delle sette metodologie, differenziate per attività economiche, investe sia aspetti normativi che elementi procedurali legati all'attività di controllo svolta in settori che, in base all'analisi di diversi indicatori economici e finanziari, spesso rivelano un'evidente disallineamento tra ricavi reali e importi dichiarati, originando conseguenti fenomeni di evasione.*

*In particolare, tra le modifiche più significative, si sottolinea quella relativa al paragrafo “Indagini bancarie”, ora denominato “Indagini finanziarie”, a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2005, dal decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223 e dalla Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 della Direzione Centrale Accertamento.”.*

### Ritrovati ad Ancona al cimitero resti mortali sconosciuti

Il Comune di Ancona ha presentato alla procura della Repubblica di Ancona la denuncia di ritrovamento di una salma sconosciuta nel campo comune del cimitero di Ta-

vernelle e che procederà con l'esame del DNA per verificare se i resti sono compatibili con i familiari di Letizia Ferrario e Vanda Moroni, le cui salme non furono ritrovate in occasione delle esumazioni del marzo 2005.

Nel documento si evidenzia che il feretro è stato ritrovato nel corso delle operazioni di esumazione ordinaria *“nello spazio che separa la fila 6 dalla fila 7 del campo comune, a una profondità maggiore rispetto a quella della salma immediatamente confinante”*, che *“il feretro rinvenuto era privo di targhetta identificativa”* e che *“i vestiti e i resti lignei della cassa sono stati raccolti per consentire verifiche successive”*.

#### **Gravina (BA): intervento dei NOE per rifiuti cimiteriali smaltiti in modo difforme da quanto stabilito dalla legge**

A Gravina (BA) i NOE di Bari hanno posto sotto sequestro un'area cimiteriale di circa 400 metri quadrati, dove sono stati rinvenuti rifiuti da esumazione ed estumulazione per i quali non erano state seguite le procedure previste dalla legge per il loro smaltimento.

L'operazione è scaturita da una segnalazione del sindaco del Comune di Gravina, Rino Vendola, che, a seguito di un sopralluogo effettuato alcuni giorni fa con il Comandante della Polizia Municipale, ha informato il Comando dell'Arma circa alcune irregolarità riscontrate.

Durante il sopralluogo effettuato sull'area è stata verificata la presenza di rifiuti cimiteriali provenienti da operazioni di estumulazione ed esumazione, consistenti prevalentemente in parti metalliche zincate e residui lignei, appartenenti presumibilmente a casse utilizzate per la sepoltura.

I rifiuti sono emersi dopo alcuni scavi.

I carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bari il responsabile della ditta individuale incaricata

dei servizi cimiteriali durante il periodo 1997-2006 ed il legale rappresentante della cooperativa sociale di cui faceva parte la ditta incaricata dei servizi.

Il provvedimento di sequestro è scaturito da una presunta violazione della normativa e del Codice Penale.

Le due società, rispettivamente ditta madre ed esecutrice del servizio cimiteriale, non avrebbero smaltito, a seguito di esumazione, i relativi rifiuti, di fatto truffando l'Amministrazione comunale che aveva già appaltato e pagato il servizio e inoltre non avrebbero rispettato le norme in materia di raccolta e trattamento di tali tipologie di rifiuto. Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità sul conto dell'attuale ditta appaltatrice, subentrata alla ditta interessata dalle indagini.

#### **Bagnacavallo (RA): Veterani in visita al cimitero di guerra canadese**

Lo scorso maggio un gruppo di quaranta canadesi, molti dei quali veterani della seconda guerra mondiale, ha visitato il *War Canadian Cemetery* di Villanova.

Il cimitero è dedicato alla V Divisione dell'Esercito dello Stato nordamericano, alla quale appartengono 86 dei 212 caduti che sono lì sepolti. Molti dei soldati che vi si trovano morirono durante la battaglia sul Lamone, combattuta presso Villanova tra il 10 e l'11 dicembre del 1944.

Presenti all'incontro rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle associazioni combattentistiche.

Nel corso della visita i veterani hanno recitato preghiere in inglese e francese e portato le proprie bandiere.

#### **Massa (MC): Verifica dei NAS sulla correttezza operativa in cimitero e crematorio**

A maggio è stata effettuata un'ispezione dei NAS al cimitero

di Mirteto, nel Comune di Massa, per verificare la correttezza delle procedure per le sepolture e le modalità di utilizzo dell'impianto per la cremazione dei cadaveri.

In particolare, i militari vogliono appurare se alcuni cadaveri siano stati cremati senza la bara, per poter poi riutilizzarla sul mercato.

L'impianto di cremazione è in funzione da un paio d'anni e la sua gestione è stata affidata dall'amministrazione comunale ad una ditta apuana.

#### **Europa: passi avanti per il controllo delle emissioni dei crematori**

Il 3 e 4 maggio 2007 si è riunito a Milano il (CCWC) Comitato tecnico per i cimiteri ed i crematori della EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari). La prima parte della riunione è stata limitata ai membri del CCWC (provenienti da 13 Paesi) e per l'altra metà la riunione è stata congiunta con l'ECN, *European Crematoria Network*, che vede rappresentanti dei maggiori costruttori di crematori europei e taluni gestori di impianti.

La riunione ha permesso un franco dibattito sia sulla situazione attuale sia sulle possibilità evolutive dei crematori, in particolare per quanto concerne l'aspetto del controllo delle emissioni in atmosfera, che coinvolge però anche tematiche gestionali proprie dei crematori, dei cimiteri e di riflesso pure per il settore funebre. Su una tabella di limiti massimi per le emissioni in atmosfera si è già trovata una intesa ampia. La tabella verrà discussa con le competenti istituzioni della UE perché venga emanata una specifica normativa, da considerarsi uno standard per l'Europa. Tutti i partecipanti all'incontro ritengono fondamentale che la normativa per gli inceneritori di rifiuti non sia trasferita ai crematori, ma che debba esservi un norma specifica per questi ultimi. Resta ancora da definire una posizione circa la gradualità con la quale queste



norme dovranno essere applicate e in particolare viene segnalata la difficoltà dei Paesi dove la cremazione non ha ancora raggiunto quote considerevoli e dei Paesi con bassa densità demografica, che rischiano di vedere chiudere crematori per la insostenibilità degli oneri economici connessi con la messa a norma (in particolare si cita la Norvegia, ma anche la situazione della Spagna, dell'Italia e di parte della Francia).

L'incontro si è chiuso con la decisione di far circolare un documento conclusivo, su cui raccogliere le osservazioni di tutti i partecipanti al meeting (sia CCWC che ECN) e se vi saranno le condizioni convergere su un testo unico nel giro di un paio di mesi (prima delle ferie estive). L'obiettivo è quello di effettuare un incontro a Bruxelles ai primi di dicembre 2007.

#### **USA: i Campus l'ultima dimora delle ex-matricole...**

“Tornate nel luogo dove avete trascorso gli anni più belli della vostra vita. Per sempre”.

Questo lo slogan del programma “restate per sempre con noi”, al quale hanno aderito la prestigiosa Università della Virginia, seguita dall'Università di Richmond (le prime in assoluto) ed oggi da molte altre.

Sempre più università americane offrono infatti ai loro ex-studenti la possibilità di dimorare eternamente nel luogo in cui hanno trascorso gli anni più spensierati della loro vita, ossia il campus.

Con poche migliaia di dollari è possibile riservare un posto nei cimiteri dei grandi campus universitari (in molti casi semplici costruzioni destinate ad accogliere le urne con le ceneri) che sempre più spesso vengono costruiti in angoli tranquilli e rilassanti.

Le università sfruttano con abilità un altro fenomeno psicologico denominato della “sindrome del marmo”.

Molti ex-studenti facoltosi, giunti nella fase avanzata della propria vita, sono particolarmente sensibili all'offerta di poter apporre il proprio nome ad un edificio del campus (spesso marmoreo) in cambio di una sostanziosa donazione. Timothy Cloyd, rettore di un piccolo college dell'Arkansas infatti spiega: *“Imprimere il proprio nome nel marmo di un edificio è un modo per non sparire, per beffare in qualche modo la morte e chi non può permettersi questo passo, può almeno acquistare la sua tomba nel campus”*.

#### **In Inghilterra presto cremazioni su pira**

In Gran Bretagna potrebbe esserci il via libera alle pire funebri indù.

Un giudice dell'Alta Corte inglese ha approvato una revisione del divieto imposto l'anno scorso dal Comune di Newcastle di condurre le cremazioni all'aperto, per gli indù un rito essenziale per liberare l'anima.

“Altre fedi possono avere i loro funerali e noi no. È ora di cambiare”, ha detto Ghai, devoto indù di 68 anni.

Gli indù in Gran Bretagna sono 559.000.

#### **Turchia: rinvenuto il primo cimitero di gladiatori**

Due patologi della facoltà di Medicina di Vienna, Karl Grossschmidt e Fabian Kanz, hanno identificato nelle rovine dell'antica città di Efeso in Turchia il primo cimitero di gladiatori.

Le tombe trovate a Efeso, che contengono migliaia di ossa, sono state trovate accanto a tre lapidi funerarie, che raffigurano in maniera chiara dei gladiatori. I due ricercatori – che hanno passato gli ultimi cinque anni a catalogare e analizzare meticolosamente ogni singolo osso per età, ferite e causa della morte – hanno individuato almeno 67 individui, tutti di età compresa tra i 20 e 30 anni, e molti di loro con ferite e lesioni curate. Su alcuni scheletri sono state però anche trovate tracce di ferite mortali. Grossschmidt spiega: *“In molti scheletri sono stati trovati inoltre i segni di un'arma a tre denti, il tridente. Si tratta di ferite inusuali soprattutto quella del tridente, arma tipica dei gladiatori. Altre ferite invece, con buchi rettangolari, possono essere state inferte con un martello pesante. Una possibile spiegazione è che doveva esserci un assistente nell'arena che dava al gladiatore il colpo di grazia”*.

Una scoperta che regala nuovi e importanti indizi su come vivevano, combattevano e morivano questi eroi sportivi del mondo antico.

*Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:*

- **Controllo di emissioni in atmosfera di crematori in Europa**
- **L'evoluzione della cremazione in Italia**
- **Piano regionale dei crematori in Lombardia**
- **La qualità nei cimiteri**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Una RSA, situata in una proprietà di circa 10 ettari di terreno in mezzo agli ulivi e già dotata di chiesa e sala per esposizione salme, chiede se sia possibile edificare un luogo di sepolture all'interno della sua proprietà, come indicato dagli artt. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.**

**R.** No, non si può.

Le uniche eccezioni (oggi) al cimitero comunale sono quelle del cimitero particolare, preesistente al 1934 (data di uscita del T.U. leggi sanitarie), la tumulazione privilegiata (prevista dentro delle chiese e similari, ma in casi particolarissimi, che segue l'art. 105 del D.P.R. 285/90), tra l'altro normata anche a livello regionale in Toscana e la cappella privata per la sepoltura di salme di persone della famiglia proprietaria dei fondi per un intorno di almeno 200 metri, per i quali assumono vincolo di inedificabilità e non vendibilità (art. 101 e segg. del D.P.R. 285/90). Per cui se si tratta di sepoltura di salme della famiglia proprietaria della RSA sì, con le procedure stabilite nella norma. Altrimenti (come si pensa in base al quesito) NO.

Allo stesso modo, SI se la salma ha le caratteristiche per le tumulazioni privilegiate (fatto eccezionale), NO, se si seppelliscono

i morti della RSA e quindi si realizza un cimitero privato.

**Q. La Sig.ra ..., residente nel Comune A, ha richiesto la estumulazione dei resti mortali del coniuge, attualmente tumulato presso il cimitero del Comune B, per cremarli e trasferirli presso la sua abitazione nel Comune A. La Sig.ra ha attestato la sua intenzione di conservare le ceneri in cassetta sigillata ed in luogo sicuro, allegando al documento firmato di suo pugno, fotocopia del documento d'identità.**

**Anche se il Comune di residenza ha confermato la sua disponibilità a ricevere i resti che saranno custoditi presso l'abitazione privata della signora, è possibile accertare se tale richiesta può essere accolta?**

**Quali sono i controlli e le facoltà di autorizzazione che competono all'Azienda scrivente, in quanto gestore dei servizi cimiteriali per il Comune B?**

**R.** 1) La situazione da Voi descritta manca di un elemento essenziale e cioè il tempo di tumulazione.

Se il feretro è tumulato da oltre 20 anni si è in presenza di resti mortali, come tali estumulabili e cremabili. Se invece il tempo di tumulazione è inferiore a 20 anni

si rientra nel caso di cadavere, con ciò che ne consegue ai fini dell'accertamento di quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. 285/90.

Una volta che si sia proceduto alla cremazione sorge il problema della destinazione delle ceneri. Tenuto conto del pronunciamento del Consiglio di Stato, ripreso nel D.P.R. 24/2/2004, si ritiene possibile l'affidamento familiare delle ceneri, purché autorizzato. L'autorizzazione, a parere dello scrivente, deve essere del Comune di destinazione delle ceneri.

2) Il Comune B è competente alla autorizzazione alla cremazione e trasporto delle ceneri nel luogo indicato dagli aventi diritto, previa esibizione della autorizzazione del Comune di destinazione alla collocazione dell'urna nel luogo consentito.

Circa le cautele da osservare nella conservazione dell'urna cineraria queste devono essere previste nel regolamento già adottato in materia dal Comune di destinazione delle ceneri e, ove non fosse già stato adottato, nel singolo provvedimento di autorizzazione.

**Q. I signori X ed Y – che prestano servizio da molti anni presso il cimitero del Comune**

di ... con la qualifica di appartenenza Cat. C – vorrebbero sapere se, in base alle vigenti normative contrattuali e di polizia mortuaria, a loro spetti o meno l'indennità di rischio, considerato che:

– pur essendo prevista nella pianta organica la figura del Responsabile del Servizio (Cat. D) di fatto questa non è stato mai assegnata;

– i predetti assolvono numerose mansioni, anche quelle proprie del Responsabile del Servizio;

– l'ufficio sede abituale di lavoro è situato in un fabbricato sito all'interno del cimitero e, prospiciente ad esso, è ubicata la sala mortuaria-obitorio con annessa sala autoptica.

**R.** L'attribuzione dell'indennità di rischio, nonché la sua misura, è oggetto di contrattazione decentrata (art. 17 CCNL 1/4/99). Pertanto spetta alle parti trattanti, in quella sede, definire le tipologie del personale cui spetti l'attribuzione dell'indennità di rischio, nonché la relativa misura.

In tale sede, potrebbero rappresentarsi le situazioni specifiche anche alla luce del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, aspetto che, per altro, costituisce una argomentazione a sostegno, spettando ogni determinazione all'esito della contrattazione decentrata.

**Q.** L'ufficio cimiteriale del Comune di ... desidera sapere se è corretta la procedura di esumazione, da lui effettuata, di seguito dettagliatamente esposta:

1) prima si procede alla rimozione di marmi ed ornamenti dalla tomba;

2) due settimane dopo la rimozione, si invia una raccomandata ai parenti per definire il giorno di esumazione e le pra-

tiche per la scelta della collocazione definitiva;

3) alle 8.30 del giorno dell'esumazione i familiari convocati si recano con gli operatori al quadrato dell'esumazione ed assistono alla stessa, suddivisa nelle seguenti fasi: l'operatore si cala nella fossa e toglie il coperchio, cerca la targa di riconoscimento e controlla con i documenti in possesso dei familiari se la salma corrisponde, dopo di che procede all'esumazione vera e propria (le ossa vengono poi raccolte alla presenza dei familiari, depositate nelle cassette di zinco e poi saldate per essere tumulate).

**R.** Attualmente è il sindaco del Comune che regola le esumazioni ordinarie (art. 82 comma 4 del D.P.R. 285/90), con specifica ordinanza, sempre ché il regolamento comunale di polizia mortuaria non abbia dato una cornice più dettagliata in sede locale. Per cui è necessario seguire ciò che il Comune ha stabilito.

Se la procedura che è prevista è quella descritta, va bene seguirla. A livello nazionale non è nemmeno stabilito che deve essere avvisato il parente.

Non c'è nessuna norma che obblighi il parente a presenziare alle operazioni di scavo. Anzi, vi sono norme da seguire nei lavori che rendono ben difficile che un parente possa stare vicino a mezzi operativi (D.Lgs. 626/94) ed inoltre c'è il buon senso che fa sì che situazioni emotivamente difficili (quali quelle connesse alla esumazione di una persona cara) non debbano essere acuite da procedure che determinino troppa vicinanza tra il parente ed il cadavere esumato.

**Q.** L'amministrazione comunale di ... deve eseguire dei lavori di restauro di una chiesa

dove è sepolta la salma di un famoso artista.

Per l'esecuzione dei lavori si rende necessario esumare la salma e recuperare i resti per tumularli in un sarcofago di granito all'interno della chiesa (operazione necessaria in quanto nel tumulo contenente la salma vi sono grosse infiltrazioni d'acqua per via di una falda acquifera emersa negli ultimi anni). Il defunto ha in vita un solo nipote, informato da tempo delle procedure che questa amministrazione deve eseguire (tra l'altro sono già state acquisite le autorizzazioni sanitarie e della Soprintendenza alle Belle Arti).

**Si chiede se il nipote può opporsi a suddette operazioni – considerata anche la valenza pubblica del *de cuius* – e, in caso affermativo, in che modo si debba procedere.**

**R.** Per quanto sembra, in relazione alle informazioni fornite, i resti mortali sono già in tumulazione privilegiata.

A rigore, il potere di disposizione della salma e/o dei resti mortali spetterebbe sempre ai parenti nel grado più prossimo, attenendo ai diritti personali.

Tuttavia, nella specie non si tratta di dare ai resti mortali una diversa destinazione, quanto piuttosto di adottare degli interventi che comportano operazioni strumentali alla conservazione della sepoltura nel medesimo sito (chiesa), situazione nella quale si deve ritenere che sia necessaria l'informazione dei parenti (nella specie, dell'unico di essi), informazione che appare sia già stata fornita.

Forse, è opportuno anche reiterare questa informazione, in occasione del momento dell'esecuzione, quanto meno in termini di correttezza e mantenendo traccia dell'informazione stessa (r.r.r.).

**Q.** Una persona morta all'ospedale di un Comune lombardo A è stata trasportata come salma, con l'allegato 2 del regolamento reg.le lombardo n. 6/04, nella sua abitazione sita nel Comune lombardo B.

Il Comune A ha rilasciato il permesso di seppellimento, come Comune di decesso, ma non quello di trasporto per il cadavere, sostenendo che così prevede la vigente normativa e che l'allegato 2 è già di per sé stesso un permesso di trasporto.

Il Responsabile cimiteriale del Comune B reputa tale prassi non corretta e chiede delucidazioni in merito.

**R.** Poiché l'art. 6 della L.R. Lombardia 18/11/2003, n. 22 ed il relativo regolamento attuativo richiamano in materia le norme vigenti in campo nazionale per il trasporto funebre, finché non si modificano le norme statali o la legge regionale (per il solo territorio della regione) vale quanto asserito dal proponente il quesito, specificato dalla circolare Ministero salute n. 24 del 24 giugno 1993, al paragrafo 5.2.

Si conviene che, in prospettiva, tale situazione debba essere corretta con specifica norma assegnante il compito al comune di partenza del trasporto di cadavere.

**Q.** Una salma, deceduta in un centro ricreativo pubblico, è stata trasportata – su richiesta della famiglia e con certificato medico ove si specifica che non sussiste causa di reato – presso l'abitazione dell'estinto quale sosta in attesa dei funerali.

Il Comune emiliano di ... ha stipulato già da alcuni anni una convenzione con una Casa Protetta presente sul territorio quale struttura idonea al servi-

zio di camera mortuaria/ deposito di osservazione.

Nella convenzione viene specificato che *“tali funzioni riguardano esclusivamente: - persone decedute in abitazioni inadatte, su richiesta dei familiari, con certificazione medica ad esclusione di cause di reato; - persone decedute a cui siano stati eseguiti autopsia o riscontro diagnostico (di ritorno dalla medicina legale); - persone decedute in altri luoghi per cui venga richiesta la sosta nelle camere ardenti in attesa del trasporto funebre.”*

Si chiede quindi se si può decidere di trasportare una salma da un luogo pubblico ad una abitazione senza tener conto delle leggi preposte e della convenzione stipulata.

**R.** Una salma, indipendentemente dal luogo di decesso purché in Emilia Romagna, può essere solamente trasportata (su richiesta dei familiari), per effetto dell'art. 10, comma 1 della L.R. Emilia Romagna 19/04 in:

- 1) obitorio o il deposito di osservazione;
- 2) servizio mortuario struttura ospedaliera pubbliche o private accreditate;
- 3) strutture adibite al commiato di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 19/04.

Tale circostanza è ulteriormente ribadita dall'ultimo comma del paragrafo “il trasporto di salma” della Determina Servizio Sanità E.R. 6/10/2004, n. 13871.

Pertanto, nel caso prospettato, dopo aver appurato la effettiva violazione della norma, il Comune è tenuto ad applicare la sanzione stabilita dall'art.7, comma 2 della L.R. citata.

**Q.** Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti formativi che deve possedere il personale addetto ai servizi funebri e, nel

particolare, se corrisponde a verità che tutti gli addetti in forza al servizio, compresi quelli che hanno maturato i 5 anni per la figura del Direttore Tecnico, oppure i 2 anni per i Necrofori, entro il 10 febbraio 2007 devono effettuare il corso relativamente alla sola parte teorica.

Si domanda inoltre se dopo il 10 febbraio 2007 sarà possibile operare con personale preso in prestito tramite convenzione da impresa terza in regola con le autorizzazioni (per far fronte ad eventuali picchi di lavoro).

**R.** In Lombardia vige l'art. 32 comma 7 del regolamento 6/04.

Dalla sua lettura è chiaro che in sede di prima applicazione (cioè per chi era già impresa funebre alla data di entrata in vigore del regolamento) il direttore tecnico con esperienza con più di 5 anni e l'operatore funebre con esperienza di più di 2 anni, non hanno necessità di corso pratico e quello teorico lo devono fare entro il 9 febbraio del 2010 (cinque anni dalla entrata in vigore del regolamento).

La circostanza è stata confermata anche dalla circolare 21/SAN del 30/5/2005, che al paragrafo 6, esplicitamente prevede che chi abbia ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre in carenza di requisiti formativi (perché tali requisiti ha tempo 5 anni per possederli – comma 7 del citato art. 32 del regolamento) DEVE comunicare al Comune di rilascio entro il 10 febbraio 2010 l'avvenuta acquisizione dei requisiti formativi mancanti. In caso di mancata comunicazione il Comune deve sospendere oltre tale data l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

È quindi destituita da ogni fondamento la richiesta di avere tali requisiti entro il 9 febbraio 2007 (per operatori con esperienza).

**Q. La Regione Umbria con delibera della Giunta Regionale n. 575 del 30/03/2005 ha approvato il codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria, dove all'art. 4 si prevede che debbano essere considerate imprese di onoranze funebri quelle in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste per l'espletamento dell'attività in tutte le fasi organizzative, esecutive ed amministrative: ma quali sono tali autorizzazioni e licenze?**

**In particolare si chiede se le imprese funebri, oltre alla licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. ed alla iscrizione alla camera di commercio, ai sensi del D.L. 114/98, debbano avere anche una ulteriore autorizzazione comunale per poter effettuare il trasporto (anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 3 del citato codice deontologico, l'incaricato al trasporto risulta incaricato di pubblico servizio).**

**R. In relazione alla definizione di attività funebre data dal punto 2.e della definizione di impresa di onoranze funebri data dal punto 4 della D.G.R. Umbria n. 575/2005, per svolgere tali attività, i soggetti devono essere in possesso:**

a) dell'autorizzazione di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., oggi conferita alle competenze dei comuni (art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

b) dei titoli per esercitare, nel comune, l'attività di commercio di articoli funebri. Si usa il termine "titoli" in quanto può, a seconda dei casi, trattarsi dell'autorizzazione all'attività commerciale a suo tempo rilasciata dal comune ai sensi della L. 426/1971 o delle altre modalità, dichiarate al comune, che legittimano l'attività commerciale, quando iniziata successivamente al D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;

c) sul trasporto: poiché per la sua effettuazione occorre, quanto meno, la disponibilità di un idoneo autofunebre e della relativa rimessa, questa ultima rispondente ai requisiti dell'art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, tali disponibilità consentono di integrare il requisito relativo al trasporto.

Il soggetto che esercita attività funebre (l'impresa di onoranze funebri), deve, in ogni caso, essere in possesso dell'autorizzazione al "singolo" trasporto funebre, di cui agli artt. 23 e ss. D.P.R. 285/90, autorizzazione che, rilasciata caso per caso, rimane estranea alla sussistenza dei requisiti di cui ai punti 2 e 4 della D.G.R. Umbria n. 575/05, essendo quest'ultima la modalità, *uti singuli*, di esercizio dell'attività propria di impresa di onoranze funebri.



**Come  
affrontare  
le cose  
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



**euro.act s.r.l.**

Via Valle Zavalea, 22  
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [contatti@euroact.net](mailto:contatti@euroact.net)

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Rubrica

**Funeral home: Istituto presente**

di Sereno Scolaro

**Introduzione**

Da alcuni anni, nel settore delle attività funebri si parla di introdurre in Italia l'istituto della *funeral home*, che in alcune leggi regionali sono state denominate anche come "sale del commiato" <sup>(1)</sup> o "strutture per il commiato" <sup>(2)</sup> (e non mancano proposte che non senza argomentazioni vorrebbero distinguere tra "case funerarie" e "sale del commiato").

Apparentemente "casa funeraria" sembra essere la traduzione più letterale dall'inglese *funeral home*, ma, secondo queste proposte, essa dovrebbe svolgere uno spettro di servizi differenziato rispetto alle sale del commiato, queste ultime destinate al solo accoglimento dei feretri, in altre parole a quello che, nel linguaggio comune, rientra nell'ambito della c.d. "camera ardente", mentre le prima dovrebbero essere finalizzate anche a funzioni tipicamente sanitarie, come il completamento del periodo di osservazione e, se del caso, a trattamenti sul corpo del defunto.

Il grande interesse per queste strutture è, comprensibilmente, collegabile al fatto che sono strutture che da un lato rispondono ad elementi di scadente (per essere molto positivi) qualità dei servizi funebri, specie delle strutture sanitarie e, dall'altro lato, alla caratteristica di forte rotazione nel loro utilizzo, esaurendosi le loro funzionalità nell'ambito dei tempi dell'onoranza funebre, rotazione che suggerisce spazi di remuneratività, anche se si tratterebbe pur sempre di valutare i tempi di rientro negli investimenti e per la creazione dell'utile d'impresa.

La diversità di terminologie impiegate, ma anche la eterogeneità delle fonti, specie in contesti regionali, lascia indurre a pensare che si sia in presenza di un'innovazione, di un istituto (qualcuno lo potrebbe chiamare: "servizio" e non senza argomenti) nuovo o a più alto valore aggiunto, un servizio di maggiore qualità per il soggetto che lo ponga a disposizione delle famiglie dei dolenti, anche come, giustamente può sostenersi, elemento di una maggiore "qualità", appunto, di un soggetto rispetto ad altri.

**La funeral home è innovativa?**

Superando la questione dei termini con cui sono variamente definite queste strutture nei diversi ambiti regionali o con cui possono essere definite in prospettiva, si nota la tendenza a definire la *funeral home* <sup>(3)</sup> come la struttura in cui si possono svolgere determinate funzioni attinenti alla fase (temporale) dell'attività funebre, che possono andare dalla prestazione delle onoranze a feretro chiuso o anche collocarsi in fasi antecedenti come il completamento del periodo di osservazione, la vestizione, l'incassamento, la chiusura del feretro, magari considerando anche trattamenti sul corpo del defunto <sup>(4)</sup>, tipicamente oggi trattamenti di tanatocosmesi <sup>(5)</sup>, non senza dimenticare, fin quando ne sussistano norme che li pre-

<sup>(3)</sup> Utilizzando il termine anglosassone, anche se non sarebbe necessario, ma solo in quanto consente di evitare le differenze, spesso nominalistiche, ma anche di servizi prestati che siano ipotizzandi.

<sup>(4)</sup> Anche in questo caso, si fa ricorso a questa formulazione per evitare le distinzioni, presenti in alcune regioni, tra la definizione di "salma" e di "cadavere", non dimenticando come questa distinzione definitoria possa anche non essere omogenea (considerando che non mancano ipotesi in cui tale distinzione è ricusata). Si potrebbe rammentare, più per curiosità storica che altro, come il Regolamento speciale di polizia mortuaria di cui al R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 usasse sempre e comunque la parola "salma", divenuta "cadavere" nel successivo, non di molto, Regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 25 luglio 1892, n.448, mentre nel successore (R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880) l'uso di questi termini fosse divenuto promiscuo e, sostanzialmente, sinonimia.

<sup>(5)</sup> In alcuni testi normativi (con ciò comprendendo sia le leggi che i regolamenti) regionali si parla anche di tanatoprassi, in quanto prevista nello schema di testo per la revisione dell'attualmente vigente D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel testo che poteva divenire norma nel 2001, ma senza altre specificazioni, se non con rinvii, del tutto generici, a norme di altro livello, non emanate. Se per tanatoprassi si intendono trattamenti temporaneamente (ed è tutto da provare se e quanto questa temporaneità possa essere effettivamente assicurata, almeno sulla base delle esperienze di Paesi in cui è attualmente praticata) conservativi, si potrebbe ricordare come l'art. 41 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, prevedesse, appunto, anche trattamenti di conservazione temporanea del cadavere. Va segnalato come in Francia, dove la tanatoprassi è praticata, da personale specificatamente abilitato (a seguito di corsi di formazione teorico-pratici, con forte componente di quest'ultima, con esami finali decisamente selettivi) da autorità statali, essa non sia mai, almeno formalmente, definita con questo termine, ma piuttosto come cure, trattamenti di conservazione.

<sup>(1)</sup> Art. 4, comma 7 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif.; Art. 3, comma 3 L. R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3 (il quale ne richiede l'accreditamento nelle medesime forme delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, di fatto assimilandole a queste).

<sup>(2)</sup> Art. 14 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio, n. 2004, n. 19.

vedano, i trattamenti conservativi di cui all'art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(6)</sup>.

Al di là della qualità attesa e fatte salve le onoranze a feretro chiuso, detto anche allestimento della camera ardente, attività che può svolgersi nelle più diverse strutture ed ambienti (si pensi al caso delle persone illustri per le quali spesso tali speciali onoranze possono essere attribuite in locali anche istituzionali o le prassi, variamente diffuse e praticate, in cui queste si svolgono nei luoghi di culto <sup>(7)</sup>), come nel Sud (ma non solo), dove è largamente presente la consuetudine di portare il defunto, e prima del periodo di osservazione, nei luoghi di culto, spesso nelle sacrestie, proprio per completarvi il periodo di osservazione <sup>(8)</sup>, i servizi che si individuano come propri della *funeral homes*, non costituiscano minimamente una novità nel panorama normativo italiano, anzi si potrebbe pervenire alla conclusione per la quale l'istituto sia presente quanto definito, anche per i soggetti e gli ambiti.

### Un, breve, excursus storico

L'art. 64 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 20 marzo 1865 sulla Sanità pubblica." presentava il termine di "case mortuarie", mentre il Regolamento speciale di polizia mortuaria (artt. 13 e ss.) di cui al R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 considerava i depositi di osservazione, siti *in luogo appartato e rispondente alle esigenze igieniche e umanitarie* <sup>(9)</sup>, aventi la funzione di *ricevervi la salme di persone: a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericolo il mantenimento per il periodo di tempo necessario; b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico dove non possano essere lasciate; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento*, tra l'altro, prevedendo che questi non potessero essere utilizzati per le salme di persone morte per alcune malattie infettive, per le quali la funzione di osservazione si doveva svolgere nella camera mortuaria del cimitero, cioè separatamente.

Regolazione molto simile <sup>(10)</sup>, si riveniva nel Regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 25 luglio 1892, n. 448 (artt. 13 e ss.), rimasto in vigore fino al 30 giugno

<sup>(6)</sup> Trattamenti che, senza entrare nel merito della loro efficacia, sono oggi prescritti in termini igienico-sanitari e che, in quanto tali, non possono che essere effettuati se non da personale esercente una professione sanitaria, regolata dalla L. 26 febbraio 1999, n. 42.

<sup>(7)</sup> Non dovendosi sottovalutare che se si introduce la distinzione, prevedendo differenti tipologie di *funeral home*, regolando separatamente queste ultime, si potrebbe pervenire al risultato, forse non voluto, per cui non sarebbero ulteriormente possibili gli allestimenti delle camere ardenti nei luoghi di culto, salvo che questi non presentino i requisiti e le autorizzazioni per queste specifiche funzioni.

<sup>(8)</sup> E, in tali realtà, costituisce elemento di "sofferenza" rispetto alle pratiche della tradizione l'attesa delle 15 ore come termine iniziale per l'accertamento della morte, fermo restando la tradizione di provvedere alla chiusura del feretro in un momento strettamente antecedente alla sepoltura, a prescindere dall'osservanza delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(9)</sup> Si evidenzia questo carattere.

<sup>(10)</sup> Fatta salva la distinzione terminologia sulle salme, divenute cadaveri cui è già stato fatto cenno in nota precedente.

1943, essendo il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 entrato in vigore il 1° luglio 1943. Questo ultimo, riprendeva l'istituto al § 3 (artt. 11 e ss.) e, successivamente si aveva il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (con il suo titolo III, artt. 12 e ss.), fino ad arrivare all'attuale D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (con il capo III, artt. 12 e ss.).

In altre parole, le strutture deputate in via generale al completamento del periodo di osservazione e, quando necessario, alla prestazione di determinati servizi e trattamenti precedenti alla chiusura del feretro, altro non sono se non proprio i depositi di osservazione (le "case mortuarie" del 1865), essendo la loro funzione distinta dagli obitori.

E queste strutture, impianti sono – espressamente – previsti (art. 14) nell'ambito del cimitero, seppure potendo i comuni istituirli presso ospedali od altri istituti sanitari, oppure, anche, presso particolari, specializzati, edifici rispondenti alla funzione.

Il richiamo a queste normative, sia nel loro testo attualmente vigente, sia nei loro precedenti "storici" (o, meglio, nelle norme loro antecedenti) prova, non solo come l'istituto non sia particolarmente innovativo, ma porta anche a constatare come siano chiaramente individuati i soggetti tenutivi, la loro allocazione e, soprattutto, la loro funzione.

Si tratta di strutture comunali, al cui impianto ed esercizio sono tenuti i comuni e il cui insediamento debba essere, principalmente (pur nel rispetto delle realtà locali) nell'ambito del cimitero.

Si trascurano, qui intenzionalmente, i servizi mortuari delle strutture ospedaliere, sanitarie, socio-assistenziali, ecc. <sup>(11)</sup> in quanto requisiti strutturali necessari per il loro funzionamento o per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, se non altro per il fatto che tali servizi mortuari sono di norma destinati ai deceduti nelle singole strutture così individuati, che, oltretutto, hanno gli obblighi, oltre che della loro disponibilità, del loro funzionamento, comprese tutte le prestazioni antecedenti all'inizio del trasporto del feretro al di fuori della struttura medesima.

### Valutazioni di ordine generale

A tale conclusione potrebbe obiettarsi che i depositi di osservazione non siano *funeral homes* (e non consideriamo che queste obiezioni si basino unicamente sulle definizioni, che costituirebbe un'offesa per l'intelligenza delle persone che ricorressero a questa, debole, argomentazione), ma strutture preposte all'esercizio di funzioni "pubbliche", mentre le *funeral homes* avrebbero altre funzioni.

Tale argomentazione è argomentazione debole, in quanto, laddove si qualificano come funzioni "pubbliche" il completamento del periodo di osservazione e le prestazioni antecedenti e susseguenti ad esso fino ad, avvenuta, chiusura del feretro, alla *funeral home* non sovrapponibile con questi servizi (depositi di osservazione) non rimarrebbe che l'allestimento della camera ardente, cioè la

<sup>(11)</sup> Case di cura, casi di riposo, R.S.A. e quanto altro.

prestazione delle onoranze a feretro chiuso. Se, al contrario, si vuole, come alcune delle disposizioni legislative regionali intervenute e citate, che queste strutture, comunque siano denominate, svolgano anche le funzioni nella fase (temporale) di attività funebre antecedente alla chiusura del feretro, si dovrebbe parlare non tanto di funzioni “pubbliche” quanto di funzioni “igienico-sanitarie” esercitabili – anche – da soggetti diversi da quelli che ne abbiano l’obbligo, cosa che solleva la questione di dover valutare se siano funzioni, o attività, rientranti nell’ambito delle professioni sanitarie e/o delle strutture sanitarie (o ad esse equiparate od equiparabili) oppure se, per vari ordini di considerazioni, possano essere assicurate da soggetti non esercenti professioni sanitarie.

Se sia ammesso un minimo di malizia, potrebbe anche pensarsi che la soglia distintiva possa essere altra, quella per cui i servizi e prestazioni che determinino costi siano da attribuire ai soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche, mentre i servizi e prestazioni che presentino una remuneratività siano da attribuire, magari riservandoli a questi, ad altri soggetti e, nella specie, a soggetti imprenditoriali. Anche questa formulazione, presenta in sé forti elementi di debolezza argomentativi, se non altro per il fatto che le pubbliche amministrazioni non sono precluse dall’esercitare esse stesse attività economiche<sup>(12)</sup>. Non si ritiene che questa possa essere un’impostazione sostenibile, ancora una volta per non offendere l’intelligenza di chi, eventualmente, l’esprima.

Appare maggiormente comprensibile, semmai, l’impostazione per cui, fermo restando che le *funeral homes*-depositi di osservazione siano strutture proprie dei comuni e allocate, di norma, nell’ambito dei cimiteri, anche soggetti diversi dai comuni possano legittimamente impiantare ed esercitare strutture che assolvono alle medesime finalità, in condizioni di parità di condizioni. Tra l’altro, questa parità di condizioni porta anche a richiamare il fatto che l’utilizzo dei depositi di osservazione di cui al capo III del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non comporta, di per sé, che sia gratuito o, in altri termini, che le spese per il loro funzionamento debbano essere a carico del bilancio comunale<sup>(13)</sup>, non sussistendo alcuna disposizione che preveda tale onere a carico del bilancio comunale, ma unicamente disposizioni che impongono ai comuni l’obbligo<sup>(14)</sup> di disporre di queste strutture.

<sup>(12)</sup> Anche se vi è stato chi, in sede giurisdizionale, abbia sostenuto che un’amministrazione pubblica non possa legittimamente esercitare attività che presentino remuneratività, la tesi è stata rigettata, come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7950/06 del 7 novembre-27 dicembre 2006, che non è proprio da considerarsi lontana nel tempo.

<sup>(13)</sup> Fatti salvi, ovviamente, i casi di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa o di disinteresse da parte dei familiari tenutivi, per i quali trova applicazione la L. 8 novembre 2000, n. 328 o, per l’ultima fattispecie, anche agli articoli da 2028 a 2032 c.c.; casi nei quali non dovrebbe né potrebbe escludersi la possibilità di fruizione di *funeral homes*, se esistenti nel territorio, gestite da soggetti non obbligativi, situazione che porrebbe unicamente la questione delle modalità tempi (e certezze) del pagamento del corrispettivo per il loro utilizzo.

<sup>(14)</sup> L’obbligo giuridico non è necessariamente sempre correlato all’onere, anzi.

Più seria, quanto realistica, è la constatazione delle modalità con cui i servizi e le prestazioni attualmente erogate (e, in questo caso, ci si riferisce, anche, ai servizi mortuari degli ospedali, strutture sanitarie, strutture socio-assistenziali ecc.) sono, di fatto, assicurati, dove non può che condividersi un giudizio (ma è una constatazione) fortemente negativo sotto il profilo della qualità, specie in relazione alle esigenze dei familiari in lutto.

Oltretutto, e va detto senza avere in proposito remore, come le stesse strutture comunali, in via principale allocate nell’ambito dei cimiteri, a volte manchino o, quando anche siano presenti, non sono sempre tenute in condizioni (minimali) di decenza<sup>(15)</sup>, ma ciò suggerisce di dover far sì che si esca da queste situazioni per raggiungere *standards* di prestazioni e di servizi coerenti con la funzione stessa dei depositi di osservazione (*funeral homes*), ricorrendo a tutti gli strumenti che possano consentire di raggiungere, e possibilmente nel breve, *standards* adeguati e, possibilmente, non adeguati “sul minimo”, ma su un livello di qualità atteso dalle famiglie in lutto, tendenzialmente alto.

Il percorso può, certo, non essere agevole, ma è una direzione che deve necessariamente essere intrapresa, trattandosi di un’esigenza di servizio, di prestazioni che deve essere assicurata ai dolenti. Al di là delle affermazioni rispetto ad obiettivi di qualità del servizio, che comunque devono rimanere obiettivi da raggiungere, si deve concludere come le *funeral homes* non siano strutture “d’importazione”, quanto istituti esistenti (a partire, quanto meno, dalla prima normazione post-Unitaria) rispetto a cui sono già definiti sia i soggetti che ne hanno l’obbligo, sia le caratteristiche, sia l’allocazione sul territorio. Semmai, la questione attuale riguarda se, ed a quali condizioni, tali strutture possano essere attivate e fatte funzionare anche da parte di soggetti che non ve ne abbiano l’obbligo, aspetto rispetto a cui la risposta non può che essere positiva, laddove si superi l’equivoco per cui l’obbligo normativo determini anche l’onerosità a carico del soggetto obbligato, rimanendo, a questo punto, solo, di dover definire, se le prestazioni e i servizi in esse erogati attengano o meno all’esercizio di prestazioni proprie delle professioni sanitarie o delle strutture sanitarie<sup>(16)</sup>.

<sup>(15)</sup> Va ricordato come nella normazione, citata, del 1891 e del 1892 non a caso si facesse riferimento non solo alle esigenze igieniche, ma, altresì, a quelle umanitarie, cioè alla necessaria valorizzazione delle pratiche di lutto.

<sup>(16)</sup> Aspetto questo che non sembra essere stato tenuto sufficientemente presente dalla legislazione regionale sin qui intervenuta.



Rubrica

## Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (\*)

### “IL PROBLEMA DEL CADAVERE SCONOSCIUTO VISTO ATTRAVERSO UNO STUDIO RETROSPETTIVO DI NOVE ANNI (345 CASI): UN PROBLEMA ANCORA E SEMPRE DA RISOLVERE”

di C. Cattaneo, G. Giovanetti, D. Porta, E. Marinelli, N. D'Agostino, M. Grandi – *Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense Istituto di Medicina Legale Università degli Studi di Milano, in Minerva Medico Legale n. 1, marzo 2005*

In Italia sta aumentando il numero di cadaveri non identificati. Alla base di questo fenomeno ci sono l'incremento dell'immigrazione clandestina e, per i cittadini italiani, un allentamento dei vincoli familiari. Il problema non viene adeguatamente affrontato. Manca un protocollo, valido su tutto il territorio nazionale, per registrare in maniera uniforme i dati derivanti dall'accertamento necroscopico. Dovrebbe anche essere approntato un sistema informativo per convogliare questi dati in un archivio unico, così da favorire il confronto con analogo archivio relativo alle persone scomparse.

L'assenza di iniziative a livello centrale viene per fortuna compensata dall'impegno degli operatori (sanitari e forze dell'ordine) sul territorio. Molto interessante, ed anche ben esposta, risulta ad esempio l'attività del Laboratorio di Anatomia e Odontologia Forense dell'Istituto di Medicina Legale di Milano, dove dal 2001 è stato avviato l'utilizzo della scheda Automated Disaster Victim Identification System (ADVIS). Si tratta di un protocollo originariamente introdotto dal Ministero dell'interno per l'identificazione delle vittime nei disastri di massa: prevede la raccolta dei dati personali (tramite liste passeggeri, testimonianze dei familiari ecc.) ed il confronto con quelli ottenuti dagli esami sui cadaveri. È evidente il limite di questo strumento, se utilizzato al di fuori dell'ambito per il quale è stato predisposto: nei disastri di massa sono in genere disponibili le informazioni sulle persone coinvolte, mentre nel rinvenimento occasionale di cadaveri non identificati si parte da zero. Il ricorso al modello ADVIS offre però il vantaggio di una scheda di accertamenti sul cadavere molto dettagliata. È un vantaggio non privo di inconvenienti. Infatti, la compilazione di ben diciassette pagine fitte di voci risulta alla portata del medico legale se il cadavere si presenta in buono stato di conservazione, ma in caso contrario occorrono

specifiche conoscenze di antropologia ed odontologia. Nei disastri di massa intervengono squadre di esperti comprendenti diverse professionalità: si potrebbe intervenire nello stesso modo pure con i cadaveri non identificati che saltuariamente pervengono agli obitori. Vediamo le tecniche che verrebbero così messe a disposizione. Per quanto concerne l'odontologia forense, i criteri più affidabili sono il confronto di restauri dentari con la morfologia dentaria visibile in radiografie e la sovrapposizione dentaria computer assistita di foto precedenti e successive alla morte.

Relativamente alle metodiche antropologiche, si distingue uno studio dei tessuti molli ed uno dei tessuti duri. Sui tessuti molli vanno ricercati i segni evidenziabili all'esame esterno (cicatrici, tatuaggi, piercing, macchie cutanee) ed all'esame necroscopico (evidenze di interventi chirurgici, malformazioni). Per i tessuti duri occorre rilevare le peculiarità dell'apparato osteo-cartilagineo: l'iter comprende prelievi della sinfisi pubica (cioè dell'articolazione tra le ossa pubiche), dell'estremità sternale della quarta costa e di un dente monoradicolare per la determinazione dell'età. Fa parte dello studio dei tessuti duri una tecnica avanzata quale il confronto di radiografie craniche precedenti e successive alla morte, eseguito attraverso la comparazione computer assistita dei profili dei seni frontali (cioè delle cavità dell'osso frontale comunicanti con le fosse nasali).

La costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare è quindi una soluzione ideale, ma comporta difficoltà organizzative che sarebbe semplicistico sottovalutare: un'alternativa potrebbe essere l'integrazione del già vasto bagaglio culturale dei medici legali. Stiamo sempre parlando di iniziative da realizzare localmente, perché si è detto dell'inerzia a livello centrale. Viene da chiedersi come mai, tra il personale sanitario e presso le forze dell'ordine, affiora una sensibilità particolare che li spinge a farsi carico di questi problemi più di quanto non sarebbe loro strettamente richiesto. Il fatto è che loro, i cadaveri non identificati, li vedono. Un corpo destinato ad essere seppellito in completa solitudine lascia una sensazione strana. A me è capitato solo due volte: comprendo l'impegno degli Autori.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità

## Riti di passaggio e multiculturalità: alcuni spunti racchiusi in un libro

di Giovanni Allegretti (\*)

L'editore Franco Angeli ha recentemente pubblicato "Le cerimonie funebri come riti di passaggio" dell'etnologa ed antropologa sociale Cristina Manca. Il libro, con il sottotitolo "Eterno fluire: diversità religiose in area fiorentina", fa parte della collana "Politiche Migratorie", che si propone di costituire non appena uno strumento conoscitivo per cogliere "dinamicità ed elementi di continuità dei flussi migratori" ma anche un'occasione di confluenza e diffusione di "buone pratiche" di percorsi di cittadinanza coerenti con la molteplicità e le diverse specificità dei tanti flussi migratori che interessano il nostro paese, ed è pertanto rivolta a studiosi ma anche a decisori e operatori che lavorano in stretta relazione con le politiche pubbliche.

Coerentemente con queste premesse, il testo di Cristina Manca, è un testo semplice che propone una riflessione 'borderline'. E vuole essere al contempo

uno strumento divulgativo su uno dei temi più classici degli studi antropologici, ma anche un prodotto *policy-oriented* per tutti coloro che operano a contatto con i temi della morte e le politiche di accoglienza degli immigrati.

Il libro si apre con un folgorante *stream of consciousness* joyciano (tratto da "La fata carabina" di Daniel Pennac) sulle diverse reazioni dell'uomo davanti alla morte di un proprio caro, che si conclude con la notazione "ci sono quelli che trovano che la morte sia la vita". Ed è da qui che parte la rifles-

sione dell'autrice: dall'idea che, non tanto per gli individui, quanto per le comunità (intese come spazi fluidi di aggregazione collettiva e di ricerca di radici comuni, specie nei momenti di difficoltà degli individui che le compongono) la morte possa essere un'occasione di radicamento nel territorio. Possa, cioè, offrire il coraggio per reclamare il diritto di culture diverse ad essere presenti e visibili sul territorio con i propri rituali funebri, le proprie usanze legate alla sepoltura e alla visita ai defunti e

le proprie peculiari "risposte collettive all'angoscia della morte". Ciò è vero in particolare laddove il fallimento di molti progetti migratori fa sì che "la speranza di un ritorno alle proprie radici" debba essere "posticipata al momento della morte, dove la delusione del gruppo sarà mitigata dal dolore della perdita".

Per questo, adottando le tre fasi dei rituali di passaggio funebri proposti da Arnold Van Gennep all'inizio del

secolo scorso, l'autrice esamina gli usi di una serie di comunità religiose e/o nazionali radicate nel territorio fiorentino, articolando l'analisi nella lettura dei *Riti di separazione* (o preliminari), in quella dei *Riti di Margine* (o liminari) e in quella dei *Riti di aggregazione* (o post-liminari). Al secondo gruppo vengono riferite le pratiche legate all'uso del cimitero come "luogo di margine" (che corrisponde ad uno spazio "di isolamento della comunità dei vivi rispetto alla società in generale"), mentre un capitolo aggiuntivo a parte è dedicato alle "implicazioni



Figura 1

assistenziali e culturali nella morte dell'utente straniero" in ambito ospedaliero.

Cristina Manca studia un tema tradizionale del suo ambito professionale, inserendolo all'interno di un grande cambiamento in corso nella società italiana: il progressivo radicamento dei fenomeni migratori (che include l'invecchiamento dei nuovi cittadini-ospiti), che va rendendo necessario il confronto con la scomparsa ed i diversi credi di quella che molti continuano a guardare soprattutto come una 'forza lavoro a buon mercato'.

Per questo mette in relazione le usanze funebri con dei brevi 'ritratti' di alcune comunità religiose non cristiane (ma anche con una descrizione del processo di secolarizzazione e di contaminazione infra-religiosa avvenuto in seno alla comunità nazionale cinese) che tentano di recuperarne e 'spiegarne' storicamente aspetti salienti che sovente vengono accolti con pregiudizio e letti in alternativa ai nostri valori divenendo per molti "pretesti di scandalo e di esclusione generica" (ad esempio, il ruolo defilato delle donne nei rituali funebri musulmani o la prorompente visibilità dei funerali cinesi che 'bloccano e paralizzano' lo spazio urbano). Con tali descrizioni, l'autrice – seppur in filigrana – sembra ricordarci come molti usi attuali delle comunità straniere non siano lontani dalla ricchezza della nostra ritualità tradizionale, abbandonata da alcuni decenni a pro di una 'semplificazione' che diviene disattenzione per tutto ciò che fuoriesce dai binari del realismo mercantile.

Il taglio 'pro-attivo' del testo ('rivolto-al-fare', come definito nella prefazione) si propone di rendere consapevoli, orientare e cambiare le pratiche di dialogo con gli immigrati su un tema che necessita di 'ascolto attento della differenza' per poterla accogliere nel migliore dei modi "con un modesto sforzo".

L'autrice muove dalla constatazione che la morte "appartiene sempre all'altro, è un'esperienza che si vive di riflesso" e che l'incontro con l'altro ci mette in "crisi". Ma – ricordando come in cinese il termine 'crisi' (*wei-ji*) sia composto dagli ideogrammi che significano "pericolo" ed "opportunità" – è verso questo secondo elemento che si orienta, proponendo la costruzione di un nuovo sapere "meticcio" che sintetizzi gli aspetti positivi di ogni cultura. Anche per questo, il testo descrive propositivamente un'esperienza 'aperta' come quella che a Firenze va avanti da almeno una decina di anni, ed ha trovato formalizzazione nel Piano Cimiteriale approvato il 31 gennaio 1999 (ben descritto nel libro di Luciana



Figura 2

Capaccioli e Luigi Lazzareschi "La città e i luoghi di sepoltura", edito da Giunti nello stesso anno) e in altre misure, come la Delibera 98/2003 del Comune che ha previsto alcuni spazi per la dispersione delle ceneri, tra cui uno ubicato alla confluenza dei fiumi Arno e Mugnone, vicino al simbolico monumento all'Indiano che ricorda uno dei primi stranieri che – a Firenze – volle far rispettare le usanze funebri del proprio paese d'origine, anche se in violazione della legge del paese ospitante.

In tale contesto, l'autrice mostra anche come le comunità straniere – per lo meno negli ultimi anni e nel territorio esaminato nello studio di 'campo' – si siano dimostrate sempre aperte a negoziare con la cultura e la legislazione italiana su molti punti, pur evidenziando alcuni 'minimi inderogabili' che gli intervistati propongono per sentirsi realmente 'accolti' nella loro visibile 'differenza'.

Da un punto di vista 'letterario' si tratta forse di un testo imperfetto e non del tutto omogeneo nelle sue parti, che risente della *distanza* esistente tra i due obiettivi che si pone di raggiungere, di qualche lieve carenza legata alla revisione finale delle bozze (che ne appesantisce la lettura con caratteri di stampa di dimensione talora diversa, refusi e frequenti cambiamenti dei tempi verbali) ma soprattutto dei ritardi della pubblicazione (aggiornata al 2003, anno successivo a quello di conclusione dello studio di caso a cui attinge e a cui si riferiscono gli incroci tra le tabelle di dati esposte nella parte centrale del testo).

Eppure – forse proprio per la presenza di 'alti e bassi' – il testo ha una sua vitalità, in parte garantita anche dall'orchestrazione polifonica delle "voci" dei protagonisti, che parlano direttamente da decine

di interviste riportate con fedeltà dall'autrice anche nelle loro imperfezioni di lingua e sintassi.

Meno problematico appare il fatto che il libro riproduca in parte il carattere della ricerca originaria da cui deriva, con la sua "unità di luogo" circoscritta all'area fiorentina. Infatti, prende anima e vita da uno studio etnografico/antropologico che solo poteva essere condotto su uno spazio limitato per avere il giusto approfondimento. Ciò che manca è, forse, un "supplemento di indagine" rispetto all'impostazione etnografica dello studio: ad esempio, una riflessione su come la stampa locale va trattando negli ultimi anni (con sempre maggior frequenza) temi legati ai riti di passaggio delle comunità straniere. In particolare – come chiarito nella ricerca "*Insurgent city. Racconti e geografie di un'altra Firenze*" curata da Giancarlo Paba (2002, Mediaprint) – aiutando a leggere alcune 'rivolte urbane' inscenate da gruppi immigrati proprio in relazione a temi legati al rispetto dei propri usi funebri, in virtù del bisogno che gli spazi 'ultimi' siano formalmente riconosciuti "come i luoghi deputati a rappresentare le memorie collettive e le differenti

tradizioni, 'condensando' le identità di ogni gruppo religioso o etnico in forma visibile e duratura".

Questo auspicabile supplemento d'indagine non è, però, negli interessi di Cristina Manca. Il lettore percepisce con chiarezza che, dietro a limiti, omissioni e piccole imperfezioni del suo libro, non vi è disattenzione (e del resto il serio comitato scientifico che vaglia i libri della collana non lo avrebbe potuto permettere). Vi è, piuttosto, il travaglio di una scelta e di un compromesso: la decisione di rinunciare a qualche grado di complessità per essere diretti e succinti, per poter usare un linguaggio antiaccademico, talora persino semplificato e reso 'passionale' dal '*racconto in prima persona*' di esiti o difficoltà della ricerca che l'autrice ha condotto. La stessa lunghezza del testo (appena 100 pagine) è l'evidente frutto della volontà di pubblicare uno studio che non divenisse 'respingente' per tutte quelle categorie di operatori che nel quotidiano della loro azione potrebbero giovare delle riflessioni proposte, in alcuni punti persino in forma 'manualistica'.




Figura 3

L'ambizione che lo studio proposto, seppur circoscritto, rappresenti una situazione più ampia (di scala 'italiana') è talora ribadita in forma un po' meccanica; ma è temperata dall'umiltà dell'autrice, che esprime esplicitamente la coscienza dei limiti spazio-temporali del suo lavoro, proponendolo appena come l'inizio di un discorso che può e deve estendersi ad altri luoghi, allo studio delle peculiarità dei riti di passaggio di altre comunità, e ad altre *buone pratiche* di dialogo interculturale messe in atto in altri comuni.

Un auspicio che anche il lettore non può che ribadire, con gratitudine per la 'finestra' che questo breve e appassionato saggio di educazione civica ha aperto.

(\*) Ricercatore Centro de Estudos Sociais (CES), Laboratorio Associato, Università di Coimbra (Portogallo)

Cultura

## Eutanasia, esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, altro

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

Alcuni episodi di attualità possono indurre un medico a riflettere sulla propria attività lavorativa. Uno apre il giornale la mattina, vi trova le disavventure di altri medici e pensa a come si sarebbe comportato rimanendo invischiato in certe situazioni.

Il caso su cui mi soffermo è relativo all'eutanasia.

Il mio possibile coinvolgimento è legato alle certificazioni successive alla morte: certificato necroscopico ex art. 4 D.P.R. n. 285/90 <sup>(1)</sup> e soprattutto certificato di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ex art. 79 co. 4 D.P.R. n. 285/90, necessario per la cremazione del cadavere <sup>(2)</sup>.

Le riflessioni che vi sottopongo sono mirate a quest'ultima disposizione, ai suoi limiti, alla sua auspicabile abolizione. Concludo l'articolo con una piccola, simpatica notizia proveniente dall'estero, che classifico sotto la voce "altro": non attiene alla polizia mortuaria, ma è comunque rapportabile allo snellimento certificativo.

### Eutanasia

Ottobre 2005. I mezzi di informazione danno ampio risalto al dramma di Piergiorgio Welby, un disabile collegato da anni ad apparecchiature di rianimazione, che ha chiesto pubblicamente di essere aiutato a morire. È l'ennesima occasione per affrontare il delicato problema dell'eutanasia: numerosi parlamentari ed opinionisti si esprimono a favore o contro l'appello di Welby. Vuole fare sentire la sua voce anche un medico di Bagnacavallo (RA), che d'ora in poi chiamerò "Dott. ...". L'intervento

attira decisamente l'attenzione: il Dott. ... rivela infatti ad un giornale locale <sup>(3)</sup> di avere iniettato dosi letali di morfina ad almeno cento persone, compresa la madre, per porre fine ai dolori intollerabili di malattie a prognosi infausta.

Nei giorni successivi l'intervista viene ripresa da un quotidiano a distribuzione nazionale <sup>(4)</sup>. Segue una smentita. Il Dott. ... dice di essersi espresso male: non ha mai somministrato morfina con l'intenzione di interrompere la vita, lo ha fatto unicamente per alleviare il dolore, non c'è pertanto correlazione tra l'uso del farmaco ed i successivi decessi <sup>(5)</sup>.

Poco importano queste tardive precisazioni, probabilmente dettate dal timore di fastidi giudiziari. In realtà, a me non interessa sapere se il Dott. ... ha veramente praticato l'eutanasia: in proposito indagherà la magistratura. Il mio dubbio è un altro: se avessi dovuto fare un certificato necroscopico per il cadavere di un paziente del Dott. ... mi sarei potuto accorgere di un sovradosaggio di morfina? E se mi fosse stato domandato un certificato di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato?

### *Il certificato di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ed il rito dell'ispezione cadaverica*

Nei testi di medicina legale ci sono sempre pagine dedicate all'ispezione cadaverica. È una pratica importante che esige preparazione adeguata, non lo discuto. Bene, poniamo il caso che io vada al domicilio di un malato di cancro spirato dopo lunga agonia, per compilare il certificato necroscopico: dall'ispezione cadaverica posso stabilire se gli è stata somministrata una dose letale di morfina? No. Lo posso escludere? No. Posso rifiutare il certificato di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato? No: basandomi solo sull'ispezione cadaverica devo rilasciarlo, non avendo riscontrato nulla di strano.

Però, tra il non cogliere elementi che inducono il sospetto di morte dovuta a reato ed escludere tale sospetto c'è una bella differenza.

Anticipo un'obiezione: questi problemi vengono sollevati dai medici igienisti (come me), privi di formazione specifica, semplici autodidatti ai quali viene ancora affi-

<sup>(1)</sup> D.P.R. 10/9/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" – Art. 4, co. 4: "Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141".

<sup>(2)</sup> D.P.R. 10/9/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" – Art. 79 co. 4: "L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato". Per completezza trascivo anche il comma 5: "In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta dell'autorità giudiziaria".

<sup>(3)</sup> La Voce di Romagna, 30 settembre 2006, pag. 5.

<sup>(4)</sup> Libero, 1 ottobre 2006, pag. 17.

<sup>(5)</sup> La Voce di Romagna, 2 ottobre 2006, pag. 5.

data la funzione di medico necroscopo al di fuori degli ospedali. Vediamo allora il commento di un medico legale, il dott. Daniele Rodriguez: "... Non può esigersi da un medico una certificazione su un fatto che non scaturisce soltanto dall'esame diretto del cadavere ma che necessita di accurate indagini che comunque investono una competenza extrasanitaria ... A titolo di esempio si ipotizzi il caso limite in cui la visita del cadavere consente al medico di escludere in via assoluta qualsiasi recente lesione traumatica ... Neppure in questo caso ... può rilasciare un certificato che testualmente esclude il sospetto di morte dovuta a reato: dovrebbe infatti poter vagliare fino in fondo ipotesi di errori professionali medici nel trattamento del soggetto e di omissioni o ritardi nel soccorso ..." <sup>(6)</sup>.

Le accurate indagini ritenute indispensabili da Rodriguez esulano dalle competenze mediche e richiederebbero quindi l'intervento dell'autorità giudiziaria. C'è un ostacolo: non tutte le Procure accettano segnalazioni al di fuori dei casi strettamente previsti per legge. La Procura di Ravenna, ad esempio, forse indispettita per la consuetudine di essere chiamata in causa da necroscopi ed ufficiali di stato civile per ogni frattura del femore, diffuse una nota in cui avvertiva che "... la prassi di mettere indistintamente a disposizione dell'autorità giudiziaria i cadaveri delle persone decedute, senza alcun riferimento a sospetti di reato, non appare corretta e va riveduta ..." <sup>(7)</sup>.

In pratica, vista la precisazione sopra riportata, se un necroscopo nota un trauma su di un cadavere deve comunicarlo all'autorità giudiziaria solo qualora sospetti un reato. È come un serpente che si morde la coda: come ipotizzare un reato senza avvalersi di indagini sulle circostanze del trauma?

Qualcuno potrebbe continuare a sostenere che, proprio per i limiti della normativa, sarebbe opportuno elevare la professionalità dei controlli, affidandoli esclusivamente a specialisti in medicina legale. Stavolta, per rispondere, utilizzo l'esperienza della mancata attuazione dell'art. 3 co. 1 lett.) h L. 130/2001 <sup>(8)</sup>. La disposizione recita: "Art. 3. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ... si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria ... sulla base dei seguenti principi: ... h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia".

La corrispondente modifica del regolamento di polizia mortuaria non fu mai introdotta. Per fortuna, altrimenti sarebbero sorte gravi difficoltà: non c'erano locali, at-

trezzature e personale per la conservazione dei campioni. La norma era inapplicabile, eppure aveva una sua coerenza: per rendere più rigoroso il controllo su eventuali crimini occorre seguire questa strada, con tutto quello che consegue, cioè più risorse e più specialisti impegnati, più esami di laboratorio e più riscontri diagnostici effettuati.

Provo a sintetizzare la mia opinione. Se il certificato ex art. 79 co. 4 D.P.R. n. 285/90 viene rilasciato a seguito della sola ispezione cadaverica costituisce un inutile proforma, non aggiungendo nulla a quanto si può già desumere dal certificato necroscopico: se viene rilasciato dopo ulteriori accertamenti (sanitari e di polizia giudiziaria) è destinato ad appesantire notevolmente l'iter autorizzativo della cremazione.

Sembra facile imporre certificazioni medico legali e pretenderle di assoluto rigore, ma ricordiamo che per qualsiasi prestazione è arduo conciliare qualità, rapidità e quantità, senza parlare dei costi. La nostra legislazione ne sta finalmente prendendo atto con la prevista abolizione di certificati "storici", tra i quali ad esempio la sana e robusta costituzione ed il libretto sanitario per gli alimentaristi <sup>(9)</sup>. Bisogna entrare nell'ordine di idee che è illusorio cercare la garanzia sanitaria su tutto: non è facile, dato che occorre modificare un andamento pluridecennale <sup>(10)</sup>. La convinzione generale, difficile da correggere, è che per un certificato non si devono fare tante storie. È così che crescono i mostri.

Diamo un'occhiata alle cifre, tratte dall'articolo "L'evoluzione della cremazione in Italia", di Daniele Fogli <sup>(11)</sup>. La cremazione raggiungeva nel 1987 le 3600 unità circa, nel corso del 2005 ha superato le 48.000 unità: si ritiene probabile raggiungere nel 2050 un numero prossimo alle 178.000 unità, con una previsione minima di 148.000 ed una massima di 208.000. Quello che era un certificato numericamente irrilevante seguirà il medesimo incremento. Non è tutto: la carta chiama altra carta. È significativo quanto avvenuto in Emilia Romagna con la circolare n. 20/2002 <sup>(12)</sup>, ispirata al lodevole proposito di aggirare l'obbligo di autenticazione della firma presente nell'art. 79 co. 4. La nostra Regione pensò di ricorrere ad un meccanismo ingegnoso. Primo punto: le AUSL inviano ai Comuni l'elenco dei propri necroscopi corredato

<sup>(9)</sup> Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 19 ottobre 2006 un provvedimento del Ministro della salute che prevede l'abolizione dei certificati sanitari giudicati obsoleti. Una stima approssimativa dello snellimento conseguente è apparsa a pagg. 14-15 del resto del Carlino 20 ottobre 2006: si calcolano molti milioni di prestazioni annue in meno.

<sup>(10)</sup> Uno dei certificati destinati a passare nel dimenticatoio risale al 1925, ma lo schema di disegno di legge elenca numerosi altri "nonnetti". La certificazione ex art. 79 co. 4 D.P.R. n. 285/90 non sfignerebbe in siffatta compagnia, visto che la relativa disposizione si tramanda a partire dall'art. 59 R.D. 21 dicembre 1942- "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

<sup>(11)</sup> Vedi pag. 2 de "I Servizi Funerari" n. 4/2006.

<sup>(12)</sup> Circolare dell'Assessore Regionale alla Sanità n. 20 del 13 novembre 2002, con oggetto: "Certificazione ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.R. 285/90 al fine dell'autorizzazione alla cremazione".

<sup>(6)</sup> "Riflessioni medico-legali sul regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285", di Daniele Rodriguez, in Rivista Italiana Medica Legale XIII, 1991.

<sup>(7)</sup> Il testo integrale è pubblicato a pagg.4-5 del Bollettino dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ravenna, n. 2-Anno 2003.

<sup>(8)</sup> L. 30/3/2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

dalle rispettive firme. In tal modo si evita un'autenticazione per ogni singolo caso, sostituendola con una verifica d'ufficio<sup>(13)</sup>. Secondo punto: la certificazione di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato viene affidata unicamente ai necroscopi, che la rilasciano "sulla scorta di un certificato medico, stilato a corredo della scheda di denuncia delle cause di morte (modello I-STAT), nel quale siano ribadite le cause del decesso e sia escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato". In tal modo la firma finale spetta al necroscopo, ma una parte di responsabilità se la assume il curante, che deve a sua volta rilasciare un certificato. È un circuito perverso: si parte con l'idea di semplificare e si finisce con il complicare.

Adottando la soluzione emiliano-romagnola sul territorio nazionale, nel 2050 non produrremmo 178.000 pezzi di carta, bensì il doppio.

### Altro

Riporto una notizia estranea all'ambito necroscopico. In un articolo di pochi anni fa il Corriere della Sera informava che finalmente la Cina aveva deciso di snellire le pratiche per le nozze<sup>(14)</sup>. Scompariva l'obbligo del parere favorevole del capoufficio per gli impiegati statali e del Partito comunista nei restanti casi. Venivano pure eliminati i controlli sanitari pre-nuziali. Una rivoluzione. Il Corriere avvertiva comunque che parte del mondo scientifico cinese era insorto contro l'abolizione dei controlli sanitari.

Quando un certificato medico viene mandato in pensione i nostalgici non mancano mai.

(\* *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

# PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



**COCCATO & MEZZETTI**

Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccattoemezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI NOSTRA FABBRICAZIONE



**COFANI IN CELLULOSA STANDARD E BORDO LEGNO** rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.



**BARRIERA® PER COFANO IN CELLULOSA** autorizzato dal Ministero della Salute per il trasporto di salme indecomposte fuori dal cimitero di esumazione con destinazione alla cremazione o inumazione.



**MI'KROBJO®** sostanza biodegradante conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



**RETE PER COFANO IN CELLULOSA** utilizzabile durante la fase di raccolta della salma indecomposta trascorso il periodo di scheletrizzazione.



**Certificazione  
di Gestione  
del Sistema  
Qualità**

**RICHIEDETE  
IL CATALOGO  
COMPLETO  
GRATUITO  
AL FAX  
0321 807942**

**FODERA ANTIVIRALE BIODEGRADABILE** in Mater-Bi® per traslazione di salme indecomposte.

**GAMMA PROMOVITA®** Dispositivi di Protezione Individuale 3ª Categoria SECONDO LA NORMA EN 14126. Biodegradabile e compostabile al 100% in Mater-Bi®.

**LINEA SABIOSAN-BARRIERA®** sacchi e contenitori BIODEGRADABILI conformi alla Legge n° 179 del 31 Luglio 2002 sullo smaltimento dei rifiuti urbani da **Esumazione ed Estumulazione**. Foderabili internamente con sacchi in Mater-Bi®.

**PROVVISORI IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO** Super leggeri in materiale indistruttibile, poco ingombranti poichè impilabili in fase di immagazzinaggio.



<sup>(13)</sup> La circolare parla di "eventuali riscontri che si rendessero necessari". È chiaramente una scorciatoia, ma è passata al vaglio dell'ufficio legale della Regione: non dovrebbero esserci riserve sulla sua regolarità. Un aspetto curioso: il mio primo articolo per "I Servizi Funerari" aveva come titolo "L'autenticazione della firma sulla documentazione sanitaria richiesta per la cremazione". Era nel N. 2/2000.

<sup>(14)</sup> Corriere della Sera 2 ottobre 2003, pag. 14.

Documentazione

## Problematiche concernenti l'onerosità delle visite necroscopiche

Circolare Federutility SEFIT n. 857 del 22/11/2006

Essendo intervenute, in alcune regioni, indicazioni che portano all'onerosità delle prestazioni di polizia mortuaria concernenti l'effettuazione delle visite per l'accertamento necroscopico, rispetto a cui si è recentemente registrato un parere del Ministero dell'interno (in Allegato 1), si formulano di seguito, alcuni approfondimenti (in Allegato 2) e si forniscono indicazioni agli associati.

Il Ministero dell'interno manifesta "perplexità circa la legittimità di imporre a carico dei privati le spese direttamente derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali, che le Autorità preposte debbono porre in

essere per espressa previsione di legge". E conseguentemente la certificazione necroscopica è da intendersi atto dovuto e non soggetto ad onere né per il Comune, né per il cittadino.

La presente circolare ed i testi degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

**Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, Sportello delle Autonomie Prot. N. 15900/93/L.142/1bis/31.F del 24 febbraio 2006**

FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO.

QUESITO

Con la nota sopra riferita si chiede di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di istituire, ai sensi dell'art. 43, comma 4 della legge n. 449/97, apposita tariffa per il recupero degli oneri derivanti dalle prestazioni rese dal medico necroscopo, incaricato dalla A.S.L. per lo svolgimento degli adempimenti previsti dall'art. 3 comma 3 della L.R. 22/2003, ovvero se gli stessi debbano gravare sul bilancio comunale.

Al riguardo, va rilevato preliminarmente che tali fattispecie andrebbero opportunamente disciplinate nel regolamento comunale di polizia mortuaria, e che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del T.U.O.E.L., rientra nelle attribuzioni del consiglio comunale, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definire la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

Ciò posto, in relazione al riferimento fatto da codesto Ente all'art. 43, co. 4 della legge n. 449/97, si rappresenta che tale norma, strutturata su specifici presupposti e modalità applicative, è diretta a tutte quelle pre-

stazioni che l'amministrazione ha preventivamente individuato come non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia dei diritti fondamentali; e, nel caso posto, verrebbe richiesto, attraverso l'istituzione di una tariffa, un contributo a fronte dei costi sostenuti per lo svolgimento di una prestazione di carattere essenziale, quale è l'accertamento della morte.

È utile tenere comunque conto che tale attività assolve l'esercizio di una pubblica funzione, come si evince dall'art. 8, comma 5, della L.R. n. 22/03, e pertanto si manifestano perplexità circa la legittimità di imporre a carico dei privati le spese direttamente derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali, che le Autorità preposte debbono porre in essere per espressa previsione di legge.

Infatti, a livello nazionale, le funzioni del medico necroscopo sono in più parti disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/90 che, in particolare, all'art. 4, commi 1 e 4, prevede espressamente che tali funzioni sono esercitate da un medico che viene nominato dall'azienda sanitaria locale competente, con il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato.

Nel caso di specie il medico incaricato ha proceduto alla visita necroscopica per l'accertamento della morte, con il rilascio del conseguente certificato e allo svolgimento di quegli adempimenti medico-legali, necessari e precedenti le ulteriori fasi preordinate alla



sepolture, quali sono il previsto periodo di osservazione e l'autorizzazione alla sepoltura medesima.

Gli accertamenti necroscopici sono quindi una fase assolutamente indispensabile e non eventuale per l'adozione della successiva autorizzazione a seppellire da parte dell'Ufficiale di stato civile; si tratta di adempimenti necessari finalizzati all'adozione di un provvedimento che, indipendentemente da ogni impulso di parte interessata, è adottato d'ufficio proprio poiché rispondente all'assolvimento di un pubblico interesse quale quello dello smaltimento delle salme e la loro naturale destinazione alla sepoltura.

A livello regionale, la disciplina di tali funzioni connesse all'accertamento della morte, si rinviene, oltre che nell'art. 3 della già citata Legge regionale, intitolato "adempimenti conseguenti al decesso", nelle disposizioni di cui al capo X del Regolamento n. 6/04, che puntualmente dispone, all'art. 40, i casi e le modalità in cui l'accertamento della morte debba avvenire; l'intervento del medico incaricato con funzioni necroscopiche è previsto come uno dei casi ivi disciplinati e risulta alla lettera e), ove si prevede che tale adempimento debba essere svolto dal predetto medico solo in caso di decesso in abitazione privata o in luogo non rientrante nei precedenti punti a) e b), e cioè in strutture sanitarie, residenziali e socio-sanitarie.

Pertanto, ammettere l'istituzione di una speciale tariffa per il pagamento di tale servizio non sembra ragionevole rispetto alle altre prestazioni d'istituto previste dalla citata norma.

L'autorità comunale può procedere all'imposizione di tariffe ove siano richiesti, proprio nello svolgimento di quella funzione di accertamento del decesso e successivi adempimenti, speciali servizi o trattamenti che esulano le attività istituzionalmente previste.

Può anche soggiungersi che venendo in rilievo funzioni poste in capo a più soggetti, a vario titolo coinvolti, in numerosi ambiti locali il regolamento di polizia mortuaria disciplina in modo assai dettagliato la materia, stabilendo a priori, in ossequio alla vigente normativa di settore, quali siano le specifiche competenze e le possibili forme di cooperazione dell'amministrazione comunale e della A.S.L., in ragione delle funzioni igienico-sanitarie a quest'ultima facenti capo e funzionalmente connesse a quelle più strettamente amministrative della polizia mortuaria (cimiteriali, funerarie e di stato civile), stabilendo altresì i servizi a pagamento e quelli gratuiti. Generalmente a questi ultimi vengono ascritti tutti quelli di interesse pubblico, e quindi indispensabili, quali appunto i servizi necroscopici, facendo comunque salva la possibilità che il consiglio comunale con proprio atto di indirizzo, ai sensi del già citato art. 42, comma 2, lettera f) del T.U.O.E.L., individui particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, con quantificazione dell'onere a carico dell'amministrazione comunale.

## **ALLEGATO 2**

### **Problematiche concernenti l'onerosità delle visite necroscopiche**

#### **1. Premessa**

Alcune regioni, dapprima la regione Lombardia, con la circolare n. 32/SAN del 26 giugno 2000, hanno ritenuto che le prestazioni di polizia mortuaria concernenti l'effettuazione delle visite necroscopiche di cui all'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 costituiscono prestazioni a titolo oneroso, sulla base delle tariffe stabilite regionalmente per le prestazioni non rientranti nelle prestazioni "istituzionali" delle A.S.L., e, di seguito, altre regioni o, anche, singole ASL con atti direttoriali, nell'aggiornare i propri tariffari delle prestazioni nei confronti di terzi, hanno parimenti assoggettato a tariffazione tali prestazioni.

Va ricordato come la situazione non sia nuova. Si fa rinvio alle note concernenti la situazione in Lombardia, in cui vi sono state valutazioni anche di SEFIT, che ne ha fatto oggetto di discussione il 9 ottobre 2003 in sede di propria Commissione Nazionale.

#### **2. I principi sui poteri di indirizzo dello Stato Civile**

La questione si colloca in un contesto di principi che meritano di essere ribaditi, anche alla luce delle modifiche alla Costituzione a seguito della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

L'attuale art. 114 Cost. individua la Repubblica come costituita da diversi livelli di governo, tra cui non sussiste posizione "gerarchica" e che dovrebbero operare in termini di leale cooperazione, cosa che porta alla considerazione per cui un livello di governo non possa "interferire" nell'ambito di competenza di altro livello. Tra l'altro, tra questi livelli alcuni dispongono di potestà legislativa e regolamentare (Stato e regioni), altri di potestà regolamentare (art. 117, comma 6 Cost.) in determinati ambiti pur essendo privi di potestà legislativa.

Nella specie si ha, inoltre, un mix di competenze, in quanto la materia della polizia mortuaria attiene, sul versante dei servizi assolti dai comuni, ai servizi di cui all'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (c.d. servizi "comunali"), mentre il servizio dello stato civile attiene ai servizi di cui all'immediatamente successivo art. 14 (servizi di competenza dello Stato; e, si specifica di "competenza", non di "interesse"! Servizi che sono solo gestiti dai comuni, senza che questi ultimi dispongano di alcuna potestà, neppure regolamentare, rispetto ad essi).

Se in linea generale i servizi e le attività di polizia mortuaria attengono ai servizi "comunali", nel senso sopra individuato, le attività di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sono attribuite alla competenza della figura dell'Ufficiale dello stato civile, anche se non siano pertinenti al servizio dello stato civile in

senso proprio (quale definito dagli artt. 449 e ss. C.C. e dall'art. 5, comma 1, lett. a) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (1)), ma funzioni attribuite alla figura dell'Ufficiale dello stato civile in quanto tale (e non in quanto o in conseguenza dell'esercizio delle funzioni proprie del servizio di stato civile).

Da ciò discende che diventa difficile individuare una relazione, un potere del Ministero dell'interno (art. 9, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), quando si tratti di attività e competenze non direttamente pertinenti al servizio dello stato civile in quanto funzioni attribuite alla figura dell'Ufficiale dello stato civile "isolatamente".

Le difficoltà sopra enunciate diventano esclusioni in relazione all'art. 9, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in quanto il Prefetto-direttore dell'U.T.G. svolge funzioni di vigilanza (2) "sugli uffici di stato civile", che non si estende all'esercizio né delle funzioni proprie del servizio, né delle funzioni "isolatamente" di competenza dell'Ufficiale dello stato civile. E ancora vi è estraneità degli organi centrali (Ministero dell'interno) e periferici (Prefettura-UTG) dello Stato, rispetto ad ogni e qualsiasi intervento di altri livelli di governo e, nella specie, delle regioni.

Va inoltre ricordato come la Prefettura-UTG sia anche sprovvista di una qualsiasi funzione "consulenziale" rispetto all'attività del servizio dello stato civile e/o dell'Ufficiale dello stato civile, in quanto l'attuale formulazione del già citato art. 9, comma 2 non la considera (a differenza dell'abrogato art. 13, comma 2 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238); al riguardo si precisa che, nella transizione delle competenze avvenuta con l'entrata in vigore del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, non si sia avuta una mera trasposizione di esse dall'ambito del Ministero di grazia e giustizia (ora, di giustizia) al Ministero dell'interno (e loro organi periferici o territoriali), ma siano stati introdotti scenari differenti rispetto al passato.

Ciò consente anche di precisare come la figura del procuratore della Repubblica (che, in vigenza della antecedente normativa esercitava un certo ventaglio di funzioni per quanto riguarda lo stato civile) oggi sia pressoché estranea a questo ambito, avendo conservato – unicamente – la funzione di pubblico ministero (art. 95, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) e niente altro.

### 3. La natura dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo

Tali aspetti vanno affrontati con un'altra angolazione, cioè ponendo l'attenzione sulla natura della specifica

prestazione fornita in occasione della visita necroscopica.

Da un lato, si tratta di una prestazione necessaria per far luogo ad un adempimento altrettanto necessario (l'autorizzazione all'inumazione o, distintamente, l'autorizzazione alla tumulazione) che è in funzione di consentire un "trattamento" che è sia necessario quanto dovuto: l'adempimento dell'autorizzazione a inumare o a tumulare un cadavere, non potendosi ipotizzare che il cadavere rimanga insepolto.

Se, dal punto di vista dell'Ufficiale dello stato civile, le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione sono riconducibili alle due previste dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (a) decorso del termine di 24 ore dal decesso, b) accertamento della morte per mezzo del certificato rilasciato dal medico necroscopo), si deve considerare come (art. 4, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) le funzioni del medico necroscopo comportino la redazione del certificato della visita (necroscopica) fatta, dove il compito della redazione altro non è se non la fase conclusiva della visita volta ad accertare la morte (l'effettività della morte), accertamento finalizzato proprio al rilascio di una delle due autorizzazioni, a seconda delle scelte fatte dai familiari, previste dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Ne consegue che si è in presenza di un'attività (prestazione) non solo necessaria, ma anche dovuta.

Sugli aspetti dei L.E.A., si osserva come, anche alla luce dell'art. 23 Cost., non possa condividersi l'assunto per il quale tali prestazioni non risultino comprese tra le prestazioni "obbligatorie" e che quindi debbano essere garantite a titolo oneroso.

Ciò è in contrasto con quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 e succ. modif. (incluse quelle dell'art. 1, commi 280 e 292 L. 23 dicembre 2005, n. 266), dato che dette prestazioni sono – chiaramente – incluse proprio nella definizione dei L.E.A., come risulta all'Allegato 1, punto 1.3, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 8 febbraio 2002. (3)

Inoltre, si tratta di attività (visita di accertamento della morte e rilascio del relativo certificato dell'avvenuta visita) che è prodromica al rilascio dell'autorizzazione all'inumazione o, separatamente, alla tumulazione del cadavere, autorizzazione a sua volta prodromica all'effettiva esecuzione dell'attività autorizzata (inumazione oppure tumulazione), che non può non essere eseguita, non essendo neppure proponibile la non se-

(3) Prevenzione collettiva

Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

1. Igiene e sanità pubblica

... omissis ...

1.3 Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita

... omissis ...

- controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica.

(1) Si fa osservare come in tutto l'art. 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 non si faccia minimamente cenno alle autorizzazioni considerate dal suo successivo art. 74; non a caso.

(2) Esercicabile, unicamente, nelle forme degli artt. 105 e 105 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

poltura, quale sia la pratica funebre richiesta, dei cadaveri, consegue l'obbligatorietà delle prestazioni.

Obbligatorietà che, oltretutto, deriva anche dall'attribuzione univoca della competenza al medico necroscopo risultante dal citato art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, competenza individuata in termini di esclusività e in termini di funzione pubblica non esercitabile da altri soggetti, seppure esercenti la professione sanitaria.

Nell'occasione si coglie anche motivo per osservare come tali prestazioni di medicina legale e necroscopica previste dalla normativa di polizia mortuaria, siano oggetto di prestazione in termini oggettivi, senza che la normativa attribuisca a specifici e predeterminati soggetti un qualsiasi adempimento di segnalazione al servizio di Medicina Legale dell'avvenuto decesso, potendo questi provenire, indifferentemente, da chiunque (familiari, imprese a cui i familiari abbiano conferito, in forma scritta, mandato a svolgere adempimenti amministrativi in loro nome e conto, medico di medicina generale o curante, ecc.) abbia notizia del decesso.

Se, in alcune realtà, sussisteva la prassi di una comunicazione effettuata da soggetti istituzionali, occorre precisare come essa possa essere, nel passato, sorta quando, prima dell'entrata in vigore (ed in attuazione) della L. 23 dicembre 1978, n. 833, gli Ufficiali sanitari (nei comuni con popolazione legale superiore ai 20.000 abitanti) o altri medici con cui sussistevano particolari rapporti convenzionali (medici condotti) fossero dipendenti dei comuni (i primi) o tenuti all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni (i secondi).

Per cui si aveva una sorta di cooperazione tra momenti "interni" all'organizzazione del comune, prassi che avrebbe dovuto venire meno dopo l'attivazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

L'eventualità che, per quei fenomeni che spesso si hanno quando mutino le norme, tale prassi possa anche avere continuato, inerzialmente, a sussistere non determina che permanga l'obbligatorietà di tale comunicazione, ma semplicemente che essa sia indebita e non possa reiterarsi (e, se eventualmente ancora praticata, cessare), essendone venute meno le condizioni e i presupposti che, nel passato, potevano forse anche giustificarla come modalità di organizzazione "interna" di servizi (allora) di competenza di organi "comunali", direttamente o indirettamente.

Va infine considerato come non appaia possibile, per i medici necroscopi, ricusare l'effettuazione delle prestazioni (cosa che comporterebbe la fattispecie dell'art. 328, comma 1, c.p., trattandosi di atti da compiersi senza ritardo per ragioni di igiene e sanità, ma anche, a seconda dei casi, la fattispecie dell'art. 331 c.p., e/o quella di cui all'art. 409 c.p.).

Il parere espresso dal Ministero dell'interno, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, va nel medesimo

senso, e conseguentemente, manifesta "perplexità circa la legittimità di imporre a carico dei privati le spese direttamente derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali, che le Autorità preposte debbono porre in essere per espressa previsione di legge".

Conseguentemente la certificazione necroscopica è da intendersi atto dovuto e non soggetto ad onere né per il Comune, né per il cittadino.

#### 4. La specificità della regione Lombardia

Sul tema la Regione Lombardia è intervenuta dapprima con la L.R. 18/11/2003, n. 22, laddove all'articolo 3 comma 3 si precisa che "L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'azienda sanitaria locale (ASL) delle funzioni di necroscopo."

Inoltre l'articolo 8 comma 5 della L.R. 22/03 specifica che "l'accertamento di morte" è "funzione pubblica".

Successivamente tale pubblica funzione, per la Regione Lombardia è stata regolamentata con il Reg. reg. 6/04, che all'articolo 40 commi 6 e 7 stabilisce compiti e tempi di esecuzione.

Nulla è mai disposto in provvedimenti di legge o di regolamento circa la gratuità o la onerosità della prestazione.

In particolare il comma 6 dell'articolo 40 precisa che: "L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale (n.d.r. allegato 3 alla delibera G.R. 21/1/2005), è effettuato:

dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita in altra struttura per il periodo di osservazione;

dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;

dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti."

Solo con circolare 7/SAN del 9/2/2004 p.n. h1.2004.0007702, ultimo capoverso del paragrafo 2, la Regione Lombardia ha affermato che "Relativamente all'incarico del necroscopo si ritiene che lo stesso possa essere conferito anche ai medici di medicina generale, medicina fiscale e di continuità assistenziale, previa specifica formazione da concordare presso il comitato d'azienda e previo specifico accordo da stipulare a livello del comitato regionale, relativo anche alla tariffa per la prestazione, che non rientra negli obblighi convenzionali."

E in funzione di quanto sopra riportato si ritiene che la tariffa debba intendersi per la prestazione che il medico effettua nei confronti dell'ASL.

Si tratta ora di valutare:

se sia legittimo per la Regione Lombardia imporre un compito all'Ufficiale di stato civile e cioè che debba

richiedere lui l'Ufficiale di Stato civile l'intervento del necroscopo per l'accertamento di morte. O anche se l'accertamento sia comunque da svolgersi senza alcuna attivazione da parte dell'ufficiale di stato civile; se l'accertamento di morte, in quanto pubblica funzione, debba essere o meno prestata obbligatoriamente e senza oneri a carico di chiunque, se non dell'ASL che produce tale servizio.

Già si è sopra precisato che dal punto di vista dell'Ufficiale dello stato civile, le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione sono riconducibili alle due previste dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396:

- a) decorrenza del termine di 24 ore dal decesso;
- b) accertamento della morte per mezzo del certificato rilasciato dal medico necroscopo.

Cosicché si deve considerare come (art. 4, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) le funzioni del medico necroscopo comportino la redazione del certificato della visita (necroscopica) fatta, dove il compito della redazione altro non è se non la fase conclusiva della visita volta ad accertare la morte (l'effettività della morte), accertamento finalizzato proprio al rilascio di una delle due autorizzazioni, a seconda delle scelte fatte dai familiari, previste dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Si è in presenza di un'attività (prestazione) non solo necessaria, ma anche dovuta.

Si annota che la Regione Lombardia non ha titolo e competenza in materia di stato civile.

Ma lo ha per gli aspetti sanitari e può quindi richiedere (contrariamente a quel che succede ordinariamente in altre regioni per effetto della normativa speciale di polizia mortuaria e di stato civile) che per lo svolgimento di una pubblica funzione sanitaria si debba seguire una particolare prassi.

Per cui è legittimo da parte della Regione Lombardia l'aver stabilito con norma di legge 22/03 la procedura per rendere noto al medico necroscopo tale circostanza.

Successivamente però la procedura di legge inserita come principio, è stata superata dal regolamento della Regione Lombardia n. 6/04 e dalla modulistica attuativa di cui agli allegati alla delibera di G.R. 21/1/2005, in quanto:

nei casi di decesso in struttura sanitaria, residenziale, socio-sanitaria, socio-assistenziale, con l'articolo 40 comma 6 viene direttamente investito il direttore di tale struttura o suo delegato dello svolgimento di tali pubbliche funzioni.

nei casi di decessi in abitazione privata o di deceduti trasportati in altre strutture diverse da quelle di cui al punto precedente, con l'Allegato 2 delibera G.R. 21/1/2005 viene avvisata l'ASL competente (oltre che lo stato civile).

con l'Allegato 3 delibera G.R. 21/1/2005 si ha la modulistica dell'accertamento di morte, senza alcun richiamo all'avvenuta attivazione da parte dell'Ufficiale di stato civile.

Sull'altro punto e cioè sulla obbligatorietà o meno della prestazione di accertamento di morte in quanto pubblica funzione già si è chiarito in un punto precedente che queste funzioni sono ascrivibili tra i L.E.A.. E quindi è compito dell'ASL provvedervi e altrettanto compito dell'ASL farsene carico in termini economici, senza quindi possibilità di rivalsa sul Comune o sui privati.

In conclusione: a nulla rileva che per talune prestazioni di servizio dell'ASL concernenti accertamenti di morte siano richieste prestazioni a titolo oneroso da parte della stessa ASL, non essendovi titolo per richiederle.

E laddove ciò avvenisse il Comune ha titolo ad opporsi al pagamento.

Né può il Comune richiedere il pagamento di tariffe per prestazioni strettamente qualificate come pubbliche funzioni come il rilascio dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione.

Può solo tariffare "speciali servizi o trattamenti che esulano le attività istituzionali previste", come recentemente e autorevolmente affermato anche nel parere del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, Sportello delle Autonomie, p.n. 15900/93/L.142/1 bis/31.F del 24/2/2006 in allegato 1. Quest'ultimo parere rimanda la definizione di tali aspetti al regolamento comunale di polizia mortuaria, laddove siano da precisare tali servizi aggiuntivi di quelli comunque dovuti.

Documentazione

## Sepolture al di fuori dei cimiteri – Parere del Ministero dell'interno

Circolare Federutility SEFIT n. 904 del 01/02/2007

Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, in data 05/12/2006, ha fornito risposta ad un quesito sulla disciplina della sepoltura al di fuori dei cimiteri, il cui testo è in Allegato 1. In Allegato 2 si formulano alcune considerazioni ed approfondimenti aggiuntivi.

La presente circolare ed i testi degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

**Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, Sportello delle Autonomie**  
**“Sepoltura fuori delle aree cimiteriali. Richiesta dall'Ambasciata di Danimarca”**

Si fa riferimento alla nota sopra emarginata con la quale è stato chiesto di conoscere la disciplina della sepoltura fuori dalle aree cimiteriali nell'ordinamento legislativo italiano.

Al riguardo si rappresenta che la disciplina della materia cimiteriale è principalmente contenuta nel TULLSS, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e nel vigente regolamento di esecuzione di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il testo unico delle leggi sanitarie dedica in particolare il Titolo VI alla “polizia mortuaria”, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per i comuni di avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, la localizzazione dei cimiteri ad adeguata distanza dai centri abitati, l'assoggettamento dei trasporti funebri a speciale autorizzazione amministrativa, il divieto di seppellimento dei cadaveri al di fuori dei cimiteri, il collocamento delle urne cinerarie di norma all'interno dei cimiteri o in altri luoghi idonei.

Posto che ogni comune può adottare un proprio regolamento di polizia mortuaria che si colloca interstitialmente come fonte di disciplina integrativa di quanto non sia già regolato dalle citate norme di legge o di regolamento esecutivo a livello statale, va rilevato che costituiscono compiti e funzioni cimiteriali le attività relative alla costruzione, esercizio, manutenzione, ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti. Tanto rileva in quanto in tale ambito di attribuzioni rientra

anche l'attività comunale di vigilanza sui sepolcri privati al di fuori dei cimiteri, unitamente alla gestione dei rapporti derivanti da sepolture private su aree date in concessione e la gestione dei cimiteri con gli annessi impianti attraverso soggetti terzi o altri strumenti consentiti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 340 del citato testo unico, la sepoltura di cadaveri al di fuori dei cimiteri è vietata. Tuttavia, la stessa norma ammette una eccezione per la tumulazione in cappelle private e gentilizie poste fuori dalle mura cimiteriali, che presentino talune caratteristiche:

l'esclusiva destinazione alla pratica funebre della tumulazione;

che si tratti di cappelle private e gentilizie;

che si trovino ad una distanza dai centri abitati non minore di quella prevista per i cimiteri, che devono assicurare una fascia di rispetto per un raggio di 200 metri, che può essere ridotta dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 166/2002.

A norma dell'art. 105 del D.P.R. n. 285/90, che rinvia all'art. 341 del T.U.LL.SS., il Ministro della Sanità può, di concerto con il Ministro dell'Interno, autorizzare con apposito decreto la tumulazione di cadaveri e resti mortali in località diverse dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga nel rispetto delle norme contenute nel medesimo regolamento. Specifica la norma che “detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze”.

Ove non sussistano le condizioni previste, la sepoltura è soggetta a sanzione, a cui va aggiunto l'onere del trasporto del cadavere al cimitero.

In relazione alla circostanza esplicitata nel punto 2) del citato art. 340, occorre chiarire che tra cappelle

private e gentilizie vi è differenza notevole, tenuto conto che queste ultime costituiscono una sub-articolazione di quelle private, riferita all'uso esclusivo di una famiglia. L'accezione delle cappelle private è più ampia, comprendendo al suo interno sia le cappelle di proprietà delle famiglie, ma anche quelle di enti e corpi morali, con la conseguenza che non si può escludere, in via meramente interpretativa, che possano sussistere cappelle private poste al di fuori dei cimiteri che siano nella titolarità di enti.

Il terzo elemento elencato ha natura fisica, riguardando la distanza dai centri abitati, per la quale si assume a riferimento la distanza prevista per i cimiteri, assunta come valore minimo. Proprio per tale valore minimo, la distanza è quella ordinaria prevista normativamente per i cimiteri, non avendo alcun effetto un'eventuale riduzione della distanza che il cimitero sia stato autorizzato ad adottare, atteso che tale riduzione risponde a pubbliche esigenze che sono del tutto ininfluenti quando si parla di sepolcri privati al di fuori dei cimiteri.

L'art. 101 del D.P.R. n. 285/90 prevede, per la costruzione da parte di privati di cappelle private al di fuori dei cimiteri, l'autorizzazione da parte del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, la quale a sua volta importa il previo parere del responsabile del servizio AUSL. Chi richiede l'autorizzazione all'erezione della cappella privata deve provvedere, a proprie spese, a presentare anche un'apposita ispezione tecnica con contenuto sostanzialmente analogo a quella prevista dagli artt. 55 e 56 del citato D.P.R., nel senso che deve tenere in debito conto sia che la cappella privata è destinata unicamente alla tumulazione, sia il riferimento all'intera area che è interessata, compresa quindi la fascia ricadente in quella di rispetto esterna alla perimetrazione dell'erigenda cappella. La costruzione di cappelle private al di fuori dei cimiteri deve rispondere quindi a tutti i requisiti tecnico-sanitari e costruttivi previsti per le sepolture private site all'interno degli stessi.

Per quanto riguarda in particolare la distanza dai centri abitati, va evidenziato che le cappelle in questione devono essere circondate da una fascia avente un raggio non minore di 200 metri, costituita da fondi di proprietà del richiedente e titolare dell'erigenda cappella privata, o delle famiglie richiedenti. Su tali fondi vanno posti i vincoli di inalienabilità e di inedificabilità, che hanno durata indeterminata e sono il presupposto per procedere all'erezione della cappella, al punto che un loro eventuale futuro non rispetto fa addirittura venire meno la concessione del diritto di uso della sepoltura da parte dei concessionari.

Prima dell'autorizzazione alla costruzione da parte dell'autorità comunale, tali vincoli sono oggetto di trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile e la prova dell'avvenuta costruzione è una delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'utilizzo delle cappelle poste fuori dalle mura cimiteriali può avvenire solo dopo che sia stato accertato il completamento dell'opera e la sua rispondenza al progetto ed alla funzione, comprese le prescrizioni tecniche di cui all'art. 76 del già citato D.P.R. n. 285. Tali cappelle potranno essere utilizzate per la sepoltura di salme che ne siano state originariamente destinatarie in base all'atto di autorizzazione della costruzione, che dovrà indicare quindi espressamente la famiglia e l'ambito di definizione della famiglia per le cappelle gentilizie e, se si tratti di cappelle private di enti, le persone che in base all'atto costitutivo e all'ordinamento dell'ente possano ivi essere accolte.

Ciò in quanto per il seppellimento nelle cappelle fuori dai cimiteri è necessaria sia l'autorizzazione alla sepoltura, sia la specifica autorizzazione dell'autorità comunale che accerta che la salma da tumulare aveva il diritto alla sepoltura in quella cappella privata, diritto sorto in vita e conservato sino al momento della morte.

Su dette cappelle private il comune esercita la propria vigilanza, non solo al momento della erezione, ma anche successivamente con poteri di controllo consistenti nella verifica del singolo utilizzo, e caso per caso della sussistenza del diritto all'uso.

Da ultimo va segnalato lo specifico caso, regolato dall'ultimo comma dell'art. 104 del D.P.R. n. 285/90, che prende in considerazione le cappelle private esistenti al di fuori dei cimiteri, sorte prima dell'entrata in vigore del TULLSS n. 1265/34, quelle che possono essere definite "storiche". In tal caso è possibile che non sempre risulti agevole l'accertamento da parte dell'autorità comunale della sussistenza del diritto di sepoltura delle salme destinate ad esservi accolte, in particolare ove si tratti di verificare la presenza dei requisiti previsti dall'ordinamento del soggetto titolare o proprietario, come nel caso di particolari cimiteri che risultano nella titolarità delle confraternite, di congreghe o simili. Talora hanno natura di enti ecclesiastici, oppure di persone giuridiche private riconosciute ex art. 12 del codice civile e allora, in tale ultimo caso, occorre far riferimento allo statuto o all'ordinamento interno ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, dovendo l'autorità comunale comunque accertare, caso per caso, che sussista lo *ius sepeliendi*.

L'accertamento dell'esistenza del diritto in parola costituisce un preciso obbligo dell'autorità comunale, posto che il mancato esercizio del medesimo importa il suo concorso nella violazione alle disposizioni contenute nel citato art. 340 del TUSSELL.

Tenuto conto che la materia involge la competenza primaria del Ministero della salute, si evidenzia la possibilità che sul tema possano essere state diramate circolari dal suddetto Dicastero, mirate a specificare le modalità di gestione dei relativi procedimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Balsamo)

**ALLEGATO 2****La sepoltura al di fuori dei cimiteri è ammessa, nei limiti di legge**

In risposta ad un quesito pervenutole, la Direzione Centrale per le Autonomie Locali del Ministero dell'interno, ha formulato un'analisi articolata della disciplina della sepoltura fuori dalle aree cimiteriali nell'ordinamento legislativo italiano, anche in considerazione del fatto che il quesito proposto non tendeva ad avere una risposta particolare, quanto un inquadramento della disciplina nel suo complesso.

Nella risposta al quesito, per altro, in materia di tumulazione privilegiata (art. 341 T.U.LL.SS. ed art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), non si fa cenno al fatto che oggi, per tali autorizzazioni, la competenza sia stata oggetto di conferimento alle regioni (1), con la puntualizzazione, tra l'altro, per cui alcune regioni a statuto normale abbiano provveduto, con proprie norme legislative, ad attribuirne la competenza ai Sindaci dei comuni.

Nel parere si rileva una contraddizione per quanto riguarda la fascia di rispetto che debba essere assicurata all'eventuale sepolcro privato autorizzato al di fuori dei cimiteri, prevedendo, dapprima, che il relativo raggio possa essere riducibile secondo le norme previste per i cimiteri (art. 338 T.U.LL.SS., come modificato dall'art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166), mentre, di seguito, si afferma che "Proprio per tale valore minimo, la distanza è quella ordinaria prevista normativamente per i cimiteri, non avendo alcun effetto un'eventuale riduzione della distanza che il cimitero sia stato autorizzato ad adottare, atteso che tale riduzione risponde a pubbliche esigenze che sono del tutto ininfluenti quando si parla di sepolcri privati fuori dai cimiteri", con ciò giungendo all'opposta conclusione che tale area, sottoposta a vincoli di inedificabilità ed inalienabilità, sia esclusa dalle procedure di possibili riduzioni, il che comporterebbe, oltretutto, la decadenza dalla "concessione" (art. 104, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), aspetto per altro richiamato più avanti.

Dal punto di vista della definizione di tali sepolcri autorizzabili al di fuori dei cimiteri, nel parere si esprime l'avviso, fondato sulla rubrica del Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sul testo del suo art. 101, che l'accezione di "cappelle private" vada intesa sia con riferimento a "cappelle di proprietà di famiglie che quelli di enti e corpi morali, con la conseguenza che non si può escludere, in via meramente interpretativa, che possano sussistere cappelle private poste al di fuori dei cimiteri che siano nella titolarità di enti", indicazione che viene ad essere in contrasto con l'espressa previsione (all'art. 104, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) per cui l'area circostante il sepolcro debba essere di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione.

Va, altresì rilevato, come il riferimento al riconoscimento della personalità giuridica degli enti non possa essere considerato alla luce dell'art. 12 c.c., in quanto norma oggi abrogata (art. 11 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).

Di particolare interesse le considerazioni attorno alle funzioni di vigilanza, oltre che di autorizzazione, presenti in capo ai comuni, in particolare con riferimento all'art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sull'accertamento della sussistenza del diritto di sepoltura, accertamento che opera, al pari dei sepolcri privati all'interno dei cimiteri, in tutti i casi.

Mancano, invece, cenni in relazione all'art. 103 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la cui ratio (o, se si voglia, origine) sorgeva dal fatto che, specie in epoca pre-Unitaria, l'utilizzo delle sepolture private, tanto nei cimiteri quanto al di fuori di essi (per quanto poco diffusi ne siano i casi concreti), era collegato ad oneri di manutenzione del cimitero posti a carico ai titolari di sepolcri privati, frequentemente non sulla base di criteri periodici, ma in relazione alle sepolture da effettuarsi.

(<sup>1</sup>) Dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000 e con effetto dal 1° gennaio 2001, per le regioni a statuto normale. Per le regioni a statuto speciale valgono considerazioni diverse per ciascuna regione.

# GEM: ALTA TECNOLOGIA PER LA CREMAZIONE MADE IN ITALY

**GEM di Udine (Italia) con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vattaggiose** alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione di salme. GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo gli impianti integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico.

**GEM forte nel patrimonio tecnologico nel settore termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nella depurazione dei fumi**, per rispettare i più ristretti standard europei previsti per questa tipologia di impianti. **GEM con il suo personale qualificato su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle**

Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

#### I forni GEM serie CRM hanno questi vantaggi operativi e gestionali:

- Soluzioni compatte e silenziose
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni / giorno
- Minima manutenzione
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per utilizzo continuativo e intensivo anche per uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale

## GEM

GEM srl Via Zanussi - Z.I.U. 33100 Udine - ITALIA  
Tel. 0432 524374 / 524103 - Fax 0432 529977  
E-mail: gem@geminc.it





Documentazione

## Affissioni di annunci mortuari. Modifiche introdotte con L. 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)

Circolare Federutility SEFIT n. 910 del 06/02/2007

Tra l'altro la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha variato la precedente disciplina in materia di affissioni e, per quanto interessa, anche per quanto riguarda le affissioni degli annunci mortuari, precedentemente esenti dal diritto fisso.

In Allegato 1, si fornisce una sintesi delle modifiche, riportando nella sua Parte II lo stralcio delle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ.

modif..

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

**Modifiche al D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale"**

(In Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1997)

Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) sono state apportate modificazioni al D.Lgs. in oggetto, che rileva anche per quanto riguarda le affissioni.

In particolare è venuta meno la disposizione che prescriveva ai comuni la riserva del 10% degli spazi totali ai fini dell'affissione di manifesti da parte dei soggetti dell'art. 20, spazi nei quali l'affissione era esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

L'art. 20 identifica i casi in cui dar luogo a riduzione

della tariffa piena, legandola sia a situazioni soggettive (Stato ed enti pubblici territoriali; comitati, associazioni, fondazioni e ONLUS) che oggettive (attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose se realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; **annunci mortuari**).

Per tali affissioni, permane la riduzione del diritto alla metà della misura prevista.

Va tenuto presente come, in materia di affissioni comunali rimangono distinte le fattispecie dell'imposta comunale sulle affissioni e del diritto di affissione. Gli annunci mortuari rimangono fuori dal campo di applicazione dell'imposta di pubblicità (art. 6, comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall'art. 1, comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311), non avendo contenuti pubblicitari, mentre sono soggetti, attualmente nella misura della metà, al diritto sulle affissioni.

In Parte II si riportano le norme modificate, aggiunte, abrogate.

## PARTE II

Di seguito si indicano le norme:

= modificate: (*testo antecedente*) – **testo modificato, aggiunte**

~~= abrogate,~~

mantenendo questa formattazione al fine di renderle distinguibili.

= con l'art. 1, comma 157, dopo l'art. 20 al D.Lgs. 507/1993 è stato aggiunto il nuovo art. 20.1.

Art. 20 – (Riduzioni del diritto).

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis [1].

[1] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 20.1 – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti).

1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

= con l'art. 1, comma 172 sono state apportate modificazioni all'art. 9 e abrogati, in tutto od in parte gli artt. 9, 10, 23, 51, 53, 71, 75 e 76.

= con l'art. 1, comma 176, lett. a) L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) sono state abrogate le disposizioni dell'art. 6, comma 2-bis, dell'art. 20, comma 1-bis, dell'art. 20-bis, dell'art. 23, comma 4-bis, dell'art. 24, comma 5-ter del D.Lgs. 507/1993.

Art. 6 – *Soggetto passivo*. 1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

~~2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità [1].~~

[1] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 480 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

....

~~Art. 20-bis – Spazi riservati ed esenzione dal diritto [1].~~

~~1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.~~

~~2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.~~

~~[1] Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.~~

...

Art. 23 – *Sanzioni ed interessi* [1].

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51 a euro 258.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

~~4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale [2].~~

[1] Articolo sostituito dall'art. 12, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

....

#### Art. 24 – Sanzioni amministrative.

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi [1].

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206 a euro 1,549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute [2].

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni

di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

*5-bis.* I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma. [3]

~~5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale [4].~~

[1] Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 4, d.lg. 5 giugno 1998, n. 203.

[2] Comma così modificato dall'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 480, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

= con l'art. 1, comma 177 sono fatte salve le modalità di sanatoria, finché vigenti, precedentemente previste, dall'art. 20.bis, comma 2 D.Lgs. 507/1993.

= con l'art. 1, comma 178 si modifica la L. 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", nell'art. 15:

#### Art. 15 (Sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni [1].

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio (*sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente*) **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** [2].

4. In caso di violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'art. 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni [3].

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni [4].

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica [4].

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione del-

la sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento [3].

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei

conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni [5].

18. [Omissis] [6].

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

~~La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente [2].~~

[1] Vedi l'art. 1, comma 69, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[2] Comma così modificato dall'articolo 1, comma 483, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, D. L. 4 febbraio 1994, n. 88, convertito in L. 24 febbraio 1994, n. 127.

[4] Comma così modificato dall'art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 672.

[5] La Corte costituzionale, con sent. n. 52 del 27 febbraio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della L. 24 aprile 1975, n. 130, con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

[6] Sostituisce il comma 5 dell'art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.

Documentazione

## Sentenza in materia di trasporto e onoranze funebri. CdS Sez. VI n.7950/06 del 7 novembre-27 dicembre 2006

Circolare Federutility SEFIT n. 965 del 14/03/2007

Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI n. 7950/06 del 7/11/-27/12/2006, ha deciso una controversia in materia di trasporto e onoranza funebre.

In Allegato 1, si riporta una valutazione della sentenza, con le principali conseguenze che si traggono da essa.

In Allegato 2 si riporta il testo integrale della sentenza.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

#### Consiglio di Stato, Sez. VI (giurisd.), sent. 7950/06 del 7 novembre-27 dicembre 2006 – Valutazioni

##### **La vicenda**

La Primaria Impresa Zimolo Srl (di seguito, IOF) aveva proposto (2000) ricorso al TAR per il Friuli-Venezia Giulia che si era pronunciato con la sentenza n. 170 del 29 aprile 2001.

Il ricorso di 1° grado erano stato oggetto di impugnazione 3 atti:

a) la deliberazione del consiglio comunale di Trieste n. 30 dell'8/5/2000 di affidamento ad ACEGAS <sup>(1)</sup> dei servizi funerari (a.1) per la durata di 30 anni, a.2) in regime di privativa <sup>(2)</sup>);

b) la deliberazione del consiglio comunale di Trieste di revoca di servizi pubblici all'allora azienda municipalizzata ACEGA e contemporanea costituzione di ACEGAS Spa, nel cui oggetto sociale erano inclusi i servizi pubblici cimiteriali);

c) una disposizione dello statuto della ACEGAS Spa nella parte prevedente la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.

Il TAR ha distinto tra i servizi cimiteriali e le attività di trasporto ed onoranze funebri, rilevando che rispetto ai primi (cimiteriali) non vi fosse interesse da parte dell'IOF ricorrente <sup>(3)</sup>.

Per le seconde, prendeva atto che, prima della costituzione della Spa il comune gestiva il servizio in economia diretta e in regime di privativa <sup>(4)</sup>.

Rispetto alle seconde, l'IOF sostiene che, in precedenza, aveva svolto servizi per conto del comune di Trieste (cioè commissionato dal comune, aspetto che non apporta fattori incisivi sulla privativa di cui il comune di avvaleva, costituendo una mera forma di esercizio di questa) e contesta l'ipotesi del ripristino della situazione quo ante, per essere venuto meno l'istituto della privativa <sup>(5)</sup>, rilevando che l'esercizio di dette attività da parte di una Spa a partecipazione pubblica crea una situazione di alterazione della concorrenza. Infine, l'IOF ricorrente esclude la natura di servizio pubblico alle prestazioni di onoranze funebri e di trasporto funebre, con ciò desumendone l'illegittimità di attribuzione ad una società pubblica (o, meglio, a capitale pubblico) <sup>(6)</sup>.

<sup>(5)</sup> Fondando tale asserzione e sul D.M. di Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, province ecc. (del quale non si coglie la pertinenza, in quanto l'indispensabilità non ha particolari relazioni con la modalità delle forme di gestione) e sull'ormai noto parere dell'Antitrust del 14/7/1998. Non va dimenticato come questo ultimo non sia esente da vizi, il più rilevante dei quali è quello per il quale, dall'affermazione, solo affermata, dell'abrogazione del TUSSELL si giunge all'auspicio di modifiche al Regolamento di polizia mortuaria – estraneo al tema della privativa, se non altro per il fatto di essere norma di rango secondario (mentre era norma di rango primario il TUSSELL, vigente al momento dell'emanazione del parere: ora, se effettivamente l'affermata abrogazione fosse intervenuta, le conseguenze da trarre dovevano essere quelle della cessazione del regime, senza che fosse necessaria alcuna modifica al Regolamento, tanto più che questo ne rimaneva estraneo.

<sup>(6)</sup> Va osservato come una società a capitale pubblico, in toto o parzialmente, non possa esercitare unicamente attività che abbiano carattere pubblico, bensì le attività che sono previste dal proprio statuto sociale. Infatti, proprio per i principi di libera concorrenza, non sussistono ostacoli a che una società di capitali, a prescindere da chi detenga parte o tutto del capitale sociale, possa svolgere attività economiche, essendo queste libere, costituzionalmente. Rileva poco il fatto che spesso la motivazione originaria che porta alla costituzione di società a partecipazione pubblica sia l'esercizio di attività proprie di soggetti pubblici, costituendo una situazione materiale. Ragionando in senso inverso, i soggetti pubblici non potrebbero avvalersi di strumenti di diritto privato, quando la legislazione va, semmai, nel senso opposto. Non mancano

<sup>(1)</sup> Successivamente divenuta ACEGAS-APS Spa.

<sup>(2)</sup> In relazione all'art. 22 L. 8 giugno 1990, n. 142.

<sup>(3)</sup> Aspetto non contestato dall'IOF ricorrente.

<sup>(4)</sup> Considerando che l'annullamento degli atti impugnati avrebbe ripristinato questa situazione, senza vantaggi per l'IOF ricorrente.

La difesa ha, tra l'altro, sostenuto l'irricevibilità dell'impugnazione della deliberazione consiliare n. 110/1996, sia per perenzione dei termini, sia per le sue previsioni in termini di facoltatività e non di vincolo all'affidamento (avvenuto con atto successivo).

### La decisione

In sede di udienza avanti alla Sezione del Consiglio di Stato, il comune di Trieste ha depositato una deliberazione, recentemente adottata, di dismissione della privativa nel servizio di trasporto funebre (in funzione di far acclarare l'assenza di interesse dell'IOF appellante per cessazione della materia del contendere) che, secondo la Sezione, non produce questo effetto, dovendo l'interesse a ricorrere essere valutato rispetto a data anteriore (a quella della presentazione del ricorso di primo grado).

Per quanto riguarda l'affidamento dei servizi cimiteriali, non essendo stata contestata dall'appellante, la sentenza di primo grado va qualificata come passata in giudicato <sup>(7)</sup>.

Viene, invece, accolto il punto di doglianza sull'affidamento diretto, sulla base del fatto che esercitando precedentemente l'appellante il servizio per conto <sup>(8)</sup> del comune aveva un interesse affinché l'affidamento non avvenisse direttamente ma con procedura di gara, a cui avrebbe potuto partecipare.

Altro elemento che viene valutato è la posizione di ACEGAS Spa in quanto non società in house, ma a capitale, parzialmente, privato, natura che, unitamente alla gestione di altri servizi "collaterali" <sup>(9)</sup>, comporterebbe effetti distorsivi del mercato. Tra l'altro, emerge come la privativa non sia stata – di fatto – assoluta, operando anche altri soggetti imprenditoriali.

La Sezione del Consiglio di Stato condivide l'assunto per cui le attività di onoranze funebri non costituiscono servizio pubblico, giungendo alla coerente conclusione che il relativo esercizio vada lasciato al mercato e che, al più, possano collocarsi tra i servizi pubblici a rilevanza eco-

nomica, con rinvio all'art. 113 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. <sup>(10)</sup>.

Sul servizio di trasporto funebre, la Sezione del Consiglio di Stato è maggiormente cauta, sotto questo profilo, ma aderisce alla tesi interpretativa per la quale l'abrogazione del TUSLL <sup>(11)</sup> sarebbe avvenuta con l'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, in ciò seguendo la giurisprudenza, specie di molti TAR che hanno "assunto", sempre molto a-criticamente, quasi fosse norma, a riferimento il parere dell'Antitrust del 14 luglio 1998. Infatti il TUSLL era norma primaria espressa e la sua oggettiva (o, almeno, non più discutibile) abrogazione andrebbe individuata piuttosto con riferimento alla data del 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore della L. 28 dicembre 2001, n. 448, in relazione al suo art. 35, comma 12, lett. g), questione che – nel 2006 – non merita neppure più di essere posta in quanto ormai intervenuta la sua abrogazione. La questione potrebbe avere avuto rilievo se sollevata in riferimento al momento della proposizione del ricorso di primo grado, anche se (probabilmente) non avrebbe apportato elementi di particolare rilievo.

In ogni caso, il comune, volendolo, può svolgere il servizio di trasporto funebre purché in regime di libera concorrenza <sup>(12)</sup>.

Importante, l'affermazione per cui, comunque, spetta al comune il potere di regolazione del trasporto funebre, tra l'altro giungendo all'affermazione, in parte fortemente contraddittoria, per cui il comune possa anche "riservarsi" la prestazione di determinati servizi di trasporto funebre per situazioni di emergenza, dal momento che è difficile individuare un'argomentazione giuridica che la possa sostenere. Diverso sarebbe se le situazioni di emergenza fossero affrontate in termini di individuazione del soggetto tenuto ad assumerne l'onere (cosa che aprirebbe altre questioni), ma quando si parla di prestazione del servizio di trasporto funebre tale orientamento è di difficile sostenibilità.

Comunque, la Sezione del Consiglio di Stato perviene alla conclusione che porta all'annullamento della parte concernente il regime di privativa nell'affidamento del servizio di trasporto funebre (cui per altro, e senza discutere se sia stato atto tardivo o meno, il comune è già pervenuto con la deliberazione consiliare adottata il giorno antecedente l'udienza).

Si osserva come l'annullamento della privativa non si estenda, automaticamente, all'annullamento dell'affidamento del trasporto funebre e in tal senso si esprime, esplicitamente, la Sezione del Consiglio di Stato.

In pratica, ne esce una distinzione tra servizi:

= cimiteriali: servizio pubblico, estraneo ad attività di mercato;

casi, in cui soggetti pubblici abbiano fatto ricorso ad investimenti in c.d. capitali di rischio (es.: normale azionariato, fondi d'investimento, altri strumenti finanziari, ecc.) unicamente come forma di redditualità di capitali propri. Se tale illazione fosse sostenibile, si avrebbe l'assunto che una società di capitali operante in un proprio mercato di elezione, magari anche quotata in borsa, non potrebbe svolgere talune proprie attività imprenditoriali laddove un soggetto pubblico, magari a propria insaputa, ne acquisisca parte del capitale sociale, fosse anche un'unica azione o quota.

<sup>(7)</sup> E, conseguentemente, *nulla quaestio* rispetto all'affidamento dei servizi cimiteriali, che esce indenne.

<sup>(8)</sup> Si osserva che il ricorrente/appellante non aveva alcunché da eccepire sulla privativa del servizio allorquando ne era commissionato dal comune ... Una posizione coerente avrebbe dovuto portare ad "impugnare" la privativa dal momento della sua (ritenuta) abrogazione con l'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142 o, almeno, dopo il parere dell'Antitrust del 14 luglio 1998 ...

<sup>(9)</sup> Si trascura il cenno sul fatto che altri servizi in regime di monopolio, segnatamente i servizi cimiteriali, dovrebbero offrire ad ACEGAS Spa "guadagni" idonei a distorcere il mercato sul versante delle onoranze funebri e del trasporto funebre, sia per l'ipotesi in sé, sia per il fatto che così affermando si verrebbe a sostenere che l'attività di onoranze funebri e di trasporto funebre sia in sé non remunerativa, il ché lascerebbe pensare che l'IOF ricorrente/appellante operi "fuori" del mercato, per cui non si capirebbe l'interesse a ricorrere/appellare ...

<sup>(10)</sup> Nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 35 L. 28 dicembre 2001, n. 448, in relazione al momento della proposizione del ricorso di primo grado.

<sup>(11)</sup> Testo unico dei servizi pubblici locali, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e succ. modif.

<sup>(12)</sup> Il ché è coerente con quanto già osservato in nota precedente, allora in relazione all'esercizio di attività diverse dai servizi pubblici da parte di società di capitali a partecipazione pubblica, indipendentemente dalla misura di tale partecipazione.

= attività di onoranze funebri: attività di libero mercato, esercitabile in regime di concorrenza;

= trasporto funebre: servizio pubblico esercitabile sia da soggetti privati che soggetti pubblici (ACEGAS Spa, indipendentemente dal fatto che una quota, anche rilevante o determinante, del proprio capitale sociale sia detenuta da soggetti pubblici, è un soggetto privato, di diritto privato).

Sull'affidamento del servizio di trasporto funebre ad ACEGAS Spa, in quanto avvenuto senza gara, la Sezione del consiglio di Stato considera come si tratti di aspetto che l'organo di giustizia amministrativa di appello non lo possa rilevare d'ufficio in quanto l'IOF ricorrente non l'ha inserito nel ricorso di primo grado e, notoriamente, non possono proporsi in appello nuovi motivi di doglianza.

Altrettanto, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'annullamento dello Statuto di una società di capitali di diritto privato.

### Effetti

Dalla sentenza commentata, emerge come:

- viene meno la privativa nel trasporto funebre (aspetti, per altro noti);
- emerge affermata la liceità che ACEGAS-APS Spa possa esercitare attività di trasporto funebre, purché in regime di concorrenza;
- solleva (e non affronta, non potendolo fare) le modalità di affidamento.

### Considerazioni finali

Dalla sentenza possono ricavarsi alcune considerazioni di portata generale, mantenendo la distinzione tra tipologie di servizio ed attività già individuata, che può tradursi nella seguente tabella.

Tipologia di servizio /attività	Qualificazione	Esercizio
Attività di onoranze funebri	Attività di libero mercato	Esercitabile in regime di libera concorrenza soggetto ad autorizzazione preventiva <sup>(13)</sup>
Servizio di trasporto funebre	Servizio pubblico di rilevanza economica	Esercitabile da soggetti sia pubblici che privati Facoltà per il comune di "riservarsi" lo svolgimento del servizio in via residuale, per situazioni di emergenza in cui non intervengono i privati
Servizi cimiteriali	Servizio pubblico	Esercitabile dal comune (nelle forme di gestione ammesse dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.)

Risultano di particolare interesse, sul piano nazionale, le considerazioni svolte dall'organo di giustizia amministrativa sulla liceità, sia da parte dei comuni quanto da parte delle aziende da questi partecipate, di svolgere attività che non integrino un servizio pubblico, ma abbiano

carattere commerciale tale che il relativo esercizio sia lasciato al mercato ed alla libera concorrenza.

Il Consiglio di Stato accede alla qualificazione di attività commerciale per le onoranze funebri, riconoscendone, al limite, un'ascrivibilità alla categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica, il che porta ad un rinvio, per quanto riguarda le modalità di affidamento, alle disposizioni dell'art. 113 testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. nel rispetto dei principi del diritto comunitario.

Distintamente dall'attività di onoranze funebri, il servizio di trasporto funebre, che può essere svolto anche in regime di libera concorrenza e pure dal comune (o sue società partecipate), riconoscendo, oltretutto, la titolarità in capo al comune stesso di un potere di regolazione delle attività svolte dai privati imprenditori.

E questo specie al fine di assicurare l'effettuazione del trasporto funebre in modo che sia garantito anche a quanti siano in condizioni d'indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa o quando vi sia disinteresse da parte dei familiari, nonché in modo che sia assicurato lo svolgimento senza interruzioni.

Per altro, si osserva che se esso avesse, sempre e comunque, natura di servizio pubblico locale, non potrebbe essere esercitato da soggetti diversa da quelli affidatari in applicazione del già citato art. 113 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Su entrambe le tipologie di attività opera l'ipotesi che possano essere svolte anche dal comune (o sue società partecipate), purché, in particolare per le onoranze funebri, alla condizione che siano assicurate modalità di svolgimento che non contrastino con il mercato e la concorrenza, in posizione paritaria rispetto agli imprenditori privati.

### ALLEGATO 2

#### Consiglio di Stato, Sez. VI (giurisd.), sent. 7950/06 del 7 novembre-27 dicembre 2006 – Testo integrale

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10005/2001 proposto da Primaria Impresa Zimolo s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Rita Breveglieri, Gianni Maria Saracco e Mario Contaldi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Pier Luigi da Palestrina, n. 63;

contro

Comune di Trieste, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Serena Giralì, Oreste Danese, Domenico Vicini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, piazza Adriana, n. 15;

e nei confronti di

A.C.E.G.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Costantino Tassarolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271;

<sup>(13)</sup> In quanto attività di libero mercato non occorre precisare come il suo esercizio possa essere svolto da qualsiasi soggetto economico, a prescindere dalla propria natura, con la sola condizione del rispetto delle regole della concorrenza e della parità di condizioni.



per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, 29 aprile 2001 n. 170, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;  
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata e della società controinteressata;  
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;  
visti tutti gli atti della causa;  
relatore alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Gianluca Contaldi su delega dell'avv. Mario Contaldi per l'appellante, l'avv. Vicini per il Comune appellato, l'avv. Tassarolo per la società controinteressata;  
ritenuto e considerato quanto segue.

## FATTO E DIRITTO

**1.** Con il ricorso di primo grado, proposto nell'anno 2000, la società odierna appellante ha impugnato:

- la delibera del consiglio comunale di Trieste 8 maggio 2000 n. 30, avente per oggetto l'affidamento diretto alla società A.C.E.G.A.S. s.p.a., società mista partecipata dal Comune, dei servizi funerari per la durata di trenta anni, in regime di privativa;

- la delibera del consiglio comunale di Trieste 23 dicembre 1996 n. 110 con cui è stato revocato l'affidamento dei servizi pubblici locali all'azienda municipalizzata ACEGA, ed è stata costituita la società A.C.E.G.A.S. s.p.a., cui affidare i servizi di acquedotto, elettricità e gas, nonché gli altri servizi rientranti nell'oggetto sociale (tra cui i servizi pubblici cimiteriali);

- l'art. 3 dello Statuto della società A.C.E.G.A.S. s.p.a., ove è prevista la gestione dei servizi funebri e cimiteriali. Ha lamentato la violazione dell'art. 22, l. n. 142/1990, la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 90 del Trattato CEE, la violazione dell'art. 8, l. n. 287/1990.

**1.1.** Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

Argomenta il T.a.r. che quanto ai servizi cimiteriali (cioè le attività inerenti il seppellimento della salma e la cremazione), la società ricorrente non svolge tali attività per cui non ha interesse a duolersi.

Quanto al trasporto e alle onoranze funebri, prima della costituzione della società il Comune gestiva tale servizio in economia in regime di monopolio.

Pertanto, l'annullamento degli atti impugnati comporterebbe il ripristino del precedente regime di privativa, senza nessun vantaggio per il ricorrente.

**2.** Parte appellante non contesta la sentenza nella parte in cui viene affermato il difetto di interesse in relazione ai servizi cimiteriali.

Contesta invece la declaratoria di difetto di interesse in relazione al servizio di trasporto funebre e di onoranze funebri, deducendo che:

- in precedenza, ha più volte esercitato il servizio di trasporto funebre per conto del Comune di Trieste;

- l'annullamento degli atti impugnati non comporterebbe il ripristino di un regime di privativa, dovendosi ritenere che il regime di monopolio per il servizio di trasporto funebre è venuto meno, in quanto in contrasto con il

principio di libera concorrenza di derivazione comunitaria e costituzionale;

- l'esercizio del servizio da parte di una società a partecipazione pubblica, al di fuori delle regole di mercato, crea un ingiustificato vantaggio concorrenziale.

Nel merito, ripropone le censure di cui al ricorso di primo grado, e in particolare:

- il regime di privativa comunale per i trasporti funebri, previsto dall'art. 1, n. 8, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, sarebbe venuto meno per incompatibilità con la l. n. 142/1990 (artt. 22 e 64), con la Costituzione (artt. 41 e 43), con il diritto comunitario;

- tanto si evincerebbe anche dal d.m. 28 maggio 1993, nonché dal parere dell'AGCM 14 luglio 1998 n. 23629;

- illegittima sarebbe pertanto l'attribuzione in via esclusiva ad una società comunale di un servizio che va invece gestito in regime di libera concorrenza;

- le onoranze funebri e il trasporto funebre non integrano un servizio pubblico, per cui illegittima sarebbe la sua attribuzione ad una società pubblica.

**3.** La società controinteressata, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la irricevibilità del ricorso di primo grado.

Il Comune di Trieste, a sua volta, ha eccepito l'improcedibilità dell'appello.

**3.1.** Quanto alla prima eccezione, si assume che la delibera 30/2000 con cui sono stati affidati i servizi funebri e cimiteriali alla A.C.E.G.A.S., sarebbe meramente attuativa della delibera n. 110/1996, con cui tale società è stata costituita, prevedendo in relazione al suo oggetto sociale anche lo svolgimento di servizi funebri e cimiteriali.

La delibera n. 110/1996, regolarmente pubblicata, non è stata impugnata nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Inammissibile sarebbe pertanto l'impugnazione di tale delibera, nonché di quella del 2000, meramente attuativa.

**3.2.** L'eccezione di irricevibilità è infondata.

La delibera n. 110/1996 costituisce la società A.C.E.G.A.S., e prevede che ad essa potranno essere affidati i servizi indicati nell'ambito del suo oggetto sociale dal relativo statuto.

A sua volta l'art. 3 dello Statuto societario prevede che la società potrà assumere i servizi che il Comune le vorrà demandare, tra cui, a titolo esemplificativo, la gestione dei servizi funebri cimiteriali.

Pertanto, la delibera 110/1996 prevede una mera facoltà di affidamento di tali servizi alla A.C.E.G.A.S., e non già un vincolo attuale ad affidare tali servizi alla società.

Ne deriva che la lesione dell'interesse della ricorrente è sorta solo quando con delibera del 2000 (a ben quattro anni di distanza dalla costituzione della società), il Comune ha in concreto affidato alla A.C.E.G.A.S. il servizio di trasporto funebre in regime di privativa.

Consequenziale è la tempestività del ricorso di primo grado.

**3.3.** Quanto alla seconda eccezione, il Comune di Trieste all'udienza del 7 novembre 2006 ha depositato una delibera del consiglio comunale, assunta in data 6 novembre 2006, con cui si stabilisce che dalla data di esecutività della delibera, nel Comune di Trieste viene meno il re-

gime di monopolio comunale quanto al servizio di trasporto funebre.

Ad avviso del Comune, la cessazione del regime di privativa determinerebbe il venir meno dell'interesse all'appello.

L'eccezione è infondata.

A prescindere dal rilievo che la delibera comunale non è ancora esecutiva alla data del passaggio della causa in decisione, deve in ogni caso osservarsi che la delibera opera *ex nunc*, e dunque non fa venir meno l'interesse dell'appellante a veder rimuovere il regime di monopolio con effetto da data anteriore, anche ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.

**4.** Passando all'esame dell'appello, va circoscritta la materia del contendere.

Come già osservato, parte appellante non contesta la declaratoria di difetto di interesse in relazione ai servizi cimiteriali. Su tale punto pertanto la sentenza è passata in giudicato.

**5.** È fondato il primo motivo di appello, con cui si afferma l'erroneità del capo di sentenza che dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso, quanto al servizio di trasporto funebre e alle onoranze funebri.

**5.1.** Invero, in punto di fatto la società ricorrente prima della costituzione della società A.C.E.G.A.S. gestiva per conto del comune il servizio di trasporto funebre, donde la aspettativa a essere contemplata in caso di ulteriori affidamenti, e a non vedere affidato il servizio in via esclusiva ad un altro soggetto, in regime di monopolio.

**5.2.** In secondo luogo, secondo quanto affermano le parti, A.C.E.G.A.S. sarebbe una società a partecipazione mista, di capitale pubblico e privato.

Sotto questo profilo, si profila l'indubbio interesse di una società privata a non subire una indebita concorrenza da parte di una società che non è *in house*, ma che opera sul mercato in concorrenza con le società private per taluni servizi (le onoranze funebri) avvalendosi del beneficio del capitale pubblico e dell'esclusiva per altri servizi (quelli di trasporto funebre e quelli cimiteriali). Gli effetti distorsivi sul mercato di siffatte situazioni sono stati da tempo evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

**5.3.** In terzo luogo, come correttamente osservato da parte appellante, l'annullamento dell'affidamento ad A.C.E.G.A.S. in regime di monopolio non comporta il ripristino della situazione anteriore, che era di privativa.

Invero, oggetto di contestazione è proprio la perdurante legittimità del regime di monopolio del servizio di trasporto funebre.

**5.4.** Infine, quanto alle onoranze funebri, posto che dalla documentazione in atti si evince che non vi è mai stato un regime di monopolio (da uno studio demandato all'Università Bocconi di Milano si desume che il Comune opera in concorrenza con due operatori privati), evidente è l'interesse della società appellante a non vedere esercitato tale servizio, in regime di concorrenza, da una società pubblica che si avvantaggia di capitale pubblico e dei guadagni derivanti dall'esercizio di altro servizio in regime di monopolio.

**6.** Passando all'esame del merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti dell'interesse del ricorrente e dei motivi da questo articolati in prime cure, nei sensi che si vanno ad esporre.

Vanno esaminati distintamente due ordini di censure.

Da un lato il ricorrente sostiene che le onoranze funebri non sono un servizio pubblico e pertanto non possono essere affidate ad una società pubblica.

Dall'altro lato il ricorrente contesta l'affidamento del servizio di trasporto funebre alla società A.C.E.G.A.S. in regime di monopolio.

**7.** Il primo ordine di censure è fondato.

Le onoranze funebri hanno un carattere spiccatamente commerciale, per cui il relativo esercizio va lasciato al mercato.

Al limite, le onoranze funebri potrebbero essere ascritte ai servizi pubblici di rilevanza economica. Per questi, l'affidamento deve avvenire sul mercato, secondo i principi costituzionali e comunitari, di cui costituisce ora codificazione l'art. 113, t.u. n. 267/2000: e dunque o l'affidamento avviene a società *in house*, o a privati scelti con gara, o a società miste il cui socio privato sia scelto con gara. Tali regole, per la loro portata di principi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria, dovevano ritenersi applicabili anche prima della loro formale codificazione, e dunque anche all'epoca di adozione della delibera comunale n. 30/2000 (la nota sentenza Teckal della Corte di giustizia CE, che ha stabilito i confini delle società *in house*, è anteriore al 2000: Corte giust. CE, 18 novembre 1999 n. 107/98).

Nel caso specifico, invece, le onoranze funebri sono state assunte dal Comune come un servizio di propria competenza, e sono state affidate in via diretta, senza gara, ad una società mista.

Ne consegue l'illegittimità della delibera del 2000 in *parte qua*.

**8.** Il secondo ordine di censure è parzialmente fondato, laddove contesta il regime di monopolio, mentre è infondato laddove si assume che il servizio di trasporto funebre non sarebbe un servizio pubblico.

Ritiene il Collegio che il regime di monopolio per il servizio di trasporto funebre non è più vigente, a far data dall'entrata in vigore della l. n. 142/1990, secondo quanto già affermato da copiosa giurisprudenza.

Invero, la possibilità del regime di monopolio per il servizio di trasporto funebre era previsto dal r.d. 15 ottobre 1025 n. 2578, il cui art. 1, n. 8, consentiva ai Comuni sia di assumere tale servizio, sia di optare per il regime di privativa.

Ma l'art. 22, co. 2, l. n. 142/1990, dispone che i servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

Occorre pertanto una norma primaria espressa, a giustificare un regime di monopolio pubblico nell'esercizio di un servizio pubblico locale.

L'art. 64, l. n. 142/1990 ha abrogato tutte le disposizioni anteriori, incompatibili con la l. n. 142 medesima.

E non può nutrirsi alcun dubbio circa l'insanabile contrasto che, già nel 1990, impediva di conciliare il portato

precettivo dell'art. 1, r.d. n. 2578/1925 con quello innovativamente recato dall'art. 22 l. n. 142/1990.

A tal proposito è dirimente la considerazione che il primo articolo rimetteva ad un atto amministrativo comunale la scelta dell'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei trasporti funebri con diritto di privativa: detto altrimenti, l'art. 1 del citato r.d. riservava alla discrezionalità dell'ente civico l'opzione sull'istituzione, o meno, di un monopolio, di carattere giuridico, sul servizio in questione.

Il dismorfismo esistente tra la disposizione appena considerata e l'art. 22 l. n. 142/1990 non potrebbe essere più evidente, giacché il secondo comma di quest'ultima previsione assegnava soltanto alla fonte legislativa il potere di attribuire in via esclusiva a comuni e province taluni servizi pubblici, cancellando del tutto la possibilità di un'iscrizione della privativa mediante una mera delibera di assunzione.

Né la perdurante vigenza *in parte qua* dell'art. 1, r.d. n. 2578/1925 potrebbe desumersi dal sopravvenuto art. 274 d.lgs. n. 267/2000, nel quale sono citate espressamente le norme abrogate dal vigente testo unico, tra cui non vi è menzione della citata disposizione.

Invero, da un lato, la circostanza non appare univocamente interpretabile, giacché essa potrebbe piuttosto assumere il significato di una conferma legislativa, seppure implicita, dell'intervenuta abrogazione della norma del 1925 fin dall'entrata in vigore della l. n. 142/1990.

E, dall'altro lato, il successivo art. 275, t.u.e.l. del 2000, analogamente al ridetto art. 64, l. n. 142/1990, reca una clausola di abrogazione per incompatibilità.

Né argomenti in contrario possono trarsi dall'art. 7, t.u.e.l. che assegna alla potestà regolamentare dei comuni l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici.

Invero l'art. 7 è previsione che postula, e non fonda, l'esistenza di una valida attribuzione al comune – in forza di una fonte di rango pari o superiore – della competenza sulle materie da regolamentare.

Neppure si può argomentare dall'abrogazione del comma 2 dell'art. 112, t.u. n. 267/2000, che, analogamente all'art. 22, co. 2, l. n. 142/1990, stabiliva la necessità di una legge per l'assunzione di servizi locali in regime di privativa da parte degli enti locali.

Il senso di siffatta abrogazione deve coerentemente ricercarsi alla luce della *ratio* complessiva del testo normativo che l'ha disposta. Orbene, non v'è dubbio alcuno che l'art. 35, co. 12, lett. c), l. 28 dicembre 2001, n. 448, al quale risale l'effetto abrogativo in questione, lungi dall'essere una norma ispirata da un'ideologia di matrice dirigistica, abbia piuttosto contribuito ad abbattere in gran parte (e, come noto, nemmeno completamente) i residui profili anticoncorrenziali che tuttora allignano nella disciplina dei servizi pubblici locali.

Non può quindi rinvenirsi nella previsione l'ancora di salvezza di una non più esistente privativa comunale sui servizi di trasporto funebre, poiché l'eliminazione dal mondo giuridico del secondo comma dell'art. 112 t.u.e.l. non ha comportato la reviviscenza di antichi privilegi

monopolistici, quanto, esattamente all'inverso, l'evento ha segnato la definitiva cessazione, almeno in linea generale, di ogni privativa sui servizi pubblici di cui risultino titolari gli enti locali (e non soltanto i Comuni e le Province; tanto si desume dal coordinamento con il primo comma dell'art. 112 t.u.e.l.) fatte salva l'eventuale esistenza di contrarie previsioni legislative rispettose dell'art. 43 Cost. (si pensi, a titolo di esempio, all'art. 21, d.lgs. n. 22/1997 sulla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati).

Insomma l'art. 35, l. n. 448/2001 è una norma di ampia "liberalizzazione" del settore e, dunque, si mostra frutto di un evidente travisamento ermeneutico l'idea che proprio essa tuttora contribuisca a giustificare la permanenza in vita della privativa oggetto del contendere.

**8.1.** In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di questo Consesso (Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899).

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, che del pari ha ritenuto l'art. 1, n. 8, r.d. n. 2578/1925 in contrasto con l'art. 22, l. n. 142/1990, atteso che quest'ultimo consente regimi di monopolio pubblico in relazione ai servizi locali solo sulla base di una espressa previsione di legge, laddove in base alla normativa del 1925 la creazione di un monopolio legale dipendeva da una scelta di natura amministrativa (Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2005 n. 11726).

La Corte suprema ha aggiunto che per il servizio di trasporto funebre – attualmente classificabile tra i servizi di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113, d.lgs. n. 267/2000, e quindi ricadente in un ambito contrassegnato dalla più ampia libertà di concorrenza – non è configurabile una reviviscenza della originaria situazione di monopolio a seguito della emanazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento di polizia mortuaria, approvato in esecuzione dell'art. 358 t.u.l.s. (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), atteso che tale regolamento disciplina i profili sanitari del servizio, ma non detta alcun intervento restrittivo della libertà di concorrenza nel settore (enunciando il principio di cui in massima, la corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito, la quale – previa disapplicazione del regolamento del comune di Bari sull'esercizio in economia del servizio dei trasporti funebri – aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione adottata per l'avvenuta violazione del predetto regolamento in ragione del compimento di un trasporto di salme senza l'autorizzazione dell'ente locale, rilasciata in deroga al suo diritto di privativa).

**8.2.** Ulteriore argomento a sostegno della tesi si trae dal d.m. 28 maggio 1993, che, nell'individuare i servizi locali indispensabili dei comuni, province e comunità montane, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, vi include i "servizi necroscopici e cimiteriali" ma non anche quelli di trasporto funebre.

**8.3.** Si deve in conclusione osservare che nel mutato quadro costituzionale e comunitario, i regimi di monopolio legale sono ammessi in casi tassativi, quando vi sia un fine di utilità generale, e sempre che si tratti di servizi pubblici essenziali, o di imprese relative a fonti di energia, o vi sia un preminente interesse generale, o una si-

tuazione di monopolio di fatto sul mercato (art. 43 Cost.).

**8.4.** Tali situazioni non ricorrono con riguardo al servizio di trasporto funebre, che può essere esercitato, e di fatto viene esercitato in molti Comuni, in regime di libera concorrenza.

Il Comune può, pertanto, senz'altro svolgere il trasporto funebre in regime di concorrenza.

Può, inoltre, anzi, deve, regolamentare il servizio di trasporto funebre esercito dai privati, al pari di quanto accade per qualsivoglia servizio pubblico gestito in regime di concorrenza, al fine di assicurare che il servizio sia in ogni caso garantito, anche ai non abbienti e quotidianamente, senza subire paralisi che non sono compatibili con la tipologia del servizio medesimo, in relazione ad esigenze di igiene e sanità pubblica.

In tale prospettiva, il Comune può anche riservare a sé lo svolgimento del servizio in via residuale, per situazioni di emergenza in cui non intervengono i privati, o per i soggetti non abbienti, in alternativa alla possibilità di imporre ai privati un servizio di turnazione per tali situazioni.

**9.** Tutto ciò osservato, il Collegio osserva che va dichiarata illegittima, e annullata, la delibera n. 30/2000, nella parte in cui prevede il regime di monopolio per l'affidamento del servizio di trasporto funebre ad A.C.E.GA.S..

**9.1.** La delibera non può essere invece annullata anche quanto all'affidamento del servizio ad A.C.E.GA.S., che può essere mantenuto depurato dalla clausola di privativa.

Invero, nel ricorso di primo grado si contesta anche l'affidamento in sé ad una società pubblica di un servizio di carattere imprenditoriale.

Tuttavia, mentre le onoranze funebri possono essere considerate un servizio imprenditoriale, il trasporto funebre ha i connotati di un servizio pubblico, ancorché possa avere rilevanza economica (in tal senso Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2005 n. 11726).

Invero, si tratta di un servizio che ha i connotati della indispensabilità, attese le gravi conseguenze di carattere igienico sanitario che si avrebbero in caso di mancato esercizio, e che pertanto soddisfa un bisogno insopprimibile della collettività.

Pertanto, non può in radice negarsi la possibilità di assunzione da parte del Comune e di conseguente affidamento ad una società pubblica.

Sotto tale profilo è infondata la censura di parte appellante, che contesta in radice la possibilità di affidamento del servizio in questione ad una società pubblica, sull'erroneo presupposto del carattere imprenditoriale e privato del servizio in esame.

**9.2.** Altra questione è quella della legittimità o meno dell'avvenuto affidamento **senza gara** del servizio *de quo* alla società A.C.E.GA.S. (che, si assume, è una società mista e non una società a totale capitale pubblico, *in house*).

Ma tale punto non può essere esaminato di ufficio dal Collegio, in difetto di motivo di censura nel ricorso di

primo grado, ed essendo inammissibili le censure sul punto sollevate solo con memoria in appello.

Fermo restando che dalla presente decisione deriva la possibilità per la società ricorrente di scegliere il servizio di trasporto funebre, che non è più oggetto di monopolio di A.C.E.GA.S., e che permane la possibilità di svolgimento di detto servizio da parte di A.C.E.GA.S. in regime di concorrenza, il Comune potrà autonomamente valutare se intervenire in via di autotutela in ordine all'affidamento diretto senza gara del servizio alla società mista e in ordine alla rimodulazione del servizio, per gli aspetti di essenzialità che esso presenta in determinate situazioni, secondo quanto osservato dalla presente decisione.

**9.3.** Non può invece essere annullata la delibera n. 110/1996, perché non è in sé illegittimo costituire una società mista e prevedere la possibilità di affidarle il servizio di trasporto funebre, purché vengano rispettate, in sede di affidamento, le regole che escludono il regime di monopolio e che impongono il regime della gara se la società non è *in house*.

**9.4.** Il Collegio difetta inoltre di giurisdizione ad annullare lo statuto della società A.C.E.GA.S..

**10.** In conclusione, l'appello va accolto in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto va annullata la delibera del Comune di Trieste n. 30/2000, nella parte in cui prevede l'affidamento diretto ad A.C.E.GA.S. del servizio di onoranze funebri, e nella parte in cui prevede il regime di monopolio quanto al servizio di trasporto funebre affidato ad A.C.E.GA.S.; resta ferma detta delibera nella parte in cui affida i servizi cimiteriali, e nella parte in cui affida ad A.C.E.GA.S. il servizio di trasporto funebre, depurato dalla clausola di privativa.

**11.** La complessità delle questioni giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2006 con la partecipazione di:

Giorgio Giovannini, Presidente

Sabino Luce, Consigliere

Carmine Volpe, Consigliere

Giuseppe Romeo, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Cons. Rel. ed est.

Presidente, f.to Giorgio Giovannini

Consigliere, f.to Rosanna De Nictolis

per il Segretario, f.to Maria Rita Oliva

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27/12/2006. (Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione, f.to Maria Rita Oliva

Documentazione

## Trasporto funebre – c.d. ‘raccolta salme incidentate’ – Parere del Ministero dell’Interno, Sportello delle Autonomie

Circolare Federutility SEFIT n. 983 del 23/03/2007

In materia di trasporto funebre e, nella specie, del trasporto funebre nei casi di trasferimento al deposito di osservazione, all’obitorio e nei casi della c.d. “raccolta salme incidentate”, a seguito di una richiesta di chiarimenti proposta da un comune, si registra il parere espresso dal Ministero dell’interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007.

In Allegato 1 si riporta un commento di sintesi del parere e in Allegato 2 il parere medesimo; seguono le pronunce del TAR Campania n. 2844/04 (Allegato 3), del TAR

Veneto n. 4338/04 (Allegato 4), mentre per il Consiglio di Stato, Sez. X, sentenza n. 7950/06 del 7/11-27/12/2006 si fa rinvio alla precedente circolare n. 965/AG del 14/03/2007.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D’Ascenzi)

### ALLEGATO 1

#### Commento al parere del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007

Un comune ha posto al Ministero dell’interno richiesta di parere sulla legittimità della richiesta avanzata da una impresa di onoranze funebri (I.O.F.) per il pagamento delle spese sostenute per il recupero e il trasporto di salme dal luogo di incidente stradale all’obitorio comunale, su ordine dell’A.G., invocando il comune l’interpretazione autentica data dall’art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, da cui è deducibile l’implicita abrogazione dell’art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Ministero dell’interno, nel parere espresso, osserva come sia possibile individuare, nell’ambito del trasporto funebre, anche un’attività svolta in termini di servizio pubblico locale INDISPENSABILE, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici che comprendono, generalmente (per quanto riguarda il trasporto funebre), le attività di trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall’autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inatatti e pericolosi ai fini dell’osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l’obitorio, fermo restando che in queste attività “necroscopiche” non rientra quella del successivo trasporto

dall’obitorio alla sepoltura, esulando questo dall’ambito istituzionale.

Il parere ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall’A.G. in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che l’ha disposto.

Il parere fa anche riferimento alla sentenza n. 2844/04 del TAR Campania sezione di Napoli (Allegato 3), la quale, considerando la previsione dell’art. 69 T.U.S.G. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.) <sup>(1)</sup>, ha rigettato un ricorso proposto contro il Ministero della giustizia volto ad ottenere il pagamento di prestazioni di c.d. raccolta di salme incidentate.

Per altro, il citato art. 69 T.U.S.G. rischia di divenire un facile *alibi* per la non assunzione dell’onere da parte dell’A.G. che abbia disposto che il trasporto avvenga in

<sup>(1)</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)  
Art. 69 – (L) Spese escluse.

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:

- a) la sepoltura dei detenuti;
- b) la traduzione dei detenuti;
- c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

locale, a volte sito anche in altro comune, diverso da quello stabilito nel comune quale deposito di osservazione od obitorio.

Il parere argomenta che tale fase di trasporto funebre sia riconducibile al fatto che essa risponde da un evidente interesse pubblico che giustifica, al contrario delle successive onoranze funebri, l'avocazione della gestione e della cura del servizio da parte del comune.

Si tratta di una posizione che aveva già trovato precedenti nella sentenza n. 4338/04 del TAR Veneto (Allegato 4), che – tra l'altro – ha escluso, in ciò differenziandosi da altri TAR, che l'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142 avesse implicitamente, tacitamente abrogato il T.U.S.P.L. (R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578), sull'assunto della abrogazione espressa intervenuta con l'art. 35, comma 12, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448, ma anche coerentemente con la sent. n. 7950/06 del Consiglio di Stato, sez. VI, del 7 novembre-27 dicembre 2006 (vedi circolare Federutility SEFIT n. 965/AG del 14/03/2007).

Se ne ricava che legittimamente il comune sia tenuto a curare ed ad assicurare un servizio di trasporto di salma, seppure limitatamente a questa fattispecie e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dall'obitorio al luogo di sepoltura.

Qualche perplessità debbesi sollevare sul punto in cui il parere ministeriale ammetterebbe che tale tipologia di servizio di trasporto funebre possa essere gestito "in regime di privativa", sia in relazione a quanto precedentemente segnalato in relazione all'abrogazione esplicita e non tacita del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo, come del resto traspare dal parere nel suo complesso, non attribuire ad esso il significato di un'affermazione di persistente vigenza delle disposizioni dell'art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, portando a considerare tale servizio come un servizio istituzionale a cui il comune provvede o direttamente o avvalendosi degli strumenti contrattuali idonei ad assicurarne la prestazione, sul proprio territorio, quale servizio istituzionale.

In questo senso, questa fase del trasporto funebre viene ad atteggiarsi non tanto come un servizio pubblico locale, quanto come un servizio "proprio" del comune in quanto istituzionale ed è sulla base di questa titolarità in un certo qual senso esclusiva (a prescindere dalle modalità con cui il comune l'assicuri, sul proprio territorio) che può giungersi ad argomentarsi la sussistenza dell'onere a carico del bilancio del comune, in difetto della quale sorgerebbe responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

## **ALLEGATO 2**

### **Parere del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, Prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F del 13 febbraio 2007**

#### **Oggetto: Comune di ... . Pagamento delle spese per il recupero delle salme in seguito ad incidente stradale in pubblica via**

Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla legittimità della richiesta avanzata al Comune in oggetto da parte di una ditta di Onoranze funebri, concernente il pagamento delle spese sostenute per il recupero ed il trasporto di due salme dal luogo dell'incidente stradale fino all'obitorio di Vercelli, per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Come si rileva in atti il comune interessato contesta la richiesta di pagamento, invocando il principio della non gratuità del servizio di trasporto funebre introdotto dall'art. 1, comma 7bis, del D.L. 27/12/2000 n. 392, convertito nella L. n. 26/2001.

Come noto tale norma contiene un'interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 12 del D.L. n. 359/87, prevedendo la *gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani .....*, *nonché del servizio di inumazione in campo comune alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari*. La norma, nello stabilire che i *predetti servizi sono a pagamento negli altri casi*, dispone espressamente che *l'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione, e del servizio di inumazione non comporta, comunque la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 285/90.*

Va subito rilevato che la prevalente dottrina appare essere d'accordo nel dedurre l'implicita abrogazione dell'art. 16 comma 1 lett. b) e del collegato art. 19 comma 1 del citato regolamento di polizia mortuaria, affermando che il servizio di trasporto funebre è sempre a pagamento, dall'entrata in vigore della citata L. n. 26/01, e che non sussiste legittimazione alcuna all'assunzione a carico del comune degli oneri del trasporto, anche ove si versi nella fattispecie del c.d. *recupero salma* che secondo tale parere non costituisce un'attività istituzionale del comune medesimo. L'onere del trasporto funebre graverebbe quindi comunque a carico dei familiari del defunto, indipendentemente da chi fornisca la prestazione, se sia il comune in termini di servizio pubblico locale ovvero un privato imprenditore. Nella sostanza, trattandosi, secondo tale posizione dottrina, di un servizio che viene prestato in tutti i casi a pagamento, esso andrebbe inquadrato quale servizio pubblico locale e non più come attività istituzionale, a carico del bilancio comunale. Anche nel caso di trasporto disposto da pubblica autorità quando il decesso avvenga su pubblica via, la dottrina riconosce che esso è di norma prestato *a cura* del Comune, mentre per gli oneri trova applicazione il citato art. 1, comma 7bis, del D.L. 27/12/2000 n. 392. Tale accezione conviene quindi una interpretazione estensiva dell'onerosità del trasporto funebre anche ai casi del *recupero salma*, nel senso che tutti i trasporti vanno posti a carico dei familiari del defunto, prevalendo il citato art. 1 comma 7bis, legge n. 26/2001 anche sul precedente orientamento, contenuto ufficialmente nella circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, al par. 5, nella parte in cui stabiliva che in caso di decesso su pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della *pubblica autorità*, il Comu-

ne del luogo ove è avvenuto il decesso è tenuto, *salvo speciali disposizioni del regolamento comunale, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto ... fino al deposito di osservazione o, se il caso, all'obitorio.*

Posto che si tratta di norma di interpretazione autentica, e alla luce della netta posizione elaborata dalla prevalente dottrina, si dovrebbe quindi, in astratto generalmente stabilire che ogni forma di trasporto funebre non possa essere in alcun caso posta a carico del bilancio del comune, e che quindi sia in tutti i casi a pagamento, quanto meno in termini di polizia mortuaria, poiché i casi per cui sussiste la gratuità della sepoltura sono divenuti con la già citata disposizione di legge, servizi sociali; pertanto, l'eventuale onere va affrontato in tale ultimo contesto e non in quello di polizia mortuaria (la condizione di indigenza o bisogno della famiglia del *de cuius* va definita, ai sensi della legge n. 328/2000, dai servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni, servizi sociali ed assistenziali, con le modalità del D.Lgs. n. 109/98, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e relativi strumenti di attuazione).

Tuttavia, a parere della scrivente occorre approfondire la questione interpretativa della norma *de qua* sotto un duplice profilo.

In primo luogo, se da un lato non si pone in dubbio che il comma 7 bis dell'art. 1 L. 26/01 abbia portato l'abrogazione dell'art. 16 comma 1 lett. B) del D.P.R. n. 285/90 (il trasporto è a carico del comune in ogni altro caso), dall'altro va rilevato come la norma espressamente stabilisce che al trasporto del cadavere e delle ceneri continua ad applicarsi la lett. a) dello stesso art. 16, il quale prevede che *il trasporto è a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.* Con ciò si intende che quando è gratuito il servizio di cremazione e inumazione per legge, non è automaticamente gratuito in tali casi il trasporto del cadavere per il quale continua a trovare applicazione il previgente assetto normativo contenuto nel regolamento di polizia mortuaria.

In secondo luogo, nel merito, non si può non considerare che nell'ambito del trasporto funebre medesimo è anche possibile individuare lo svolgimento di attività svolta in termini di servizio pubblico locale *indispensabile*, finalizzato a garantire l'igiene e la sanità pubblica.

Tali sono l'insieme di prestazioni istituzionali, normalmente garantite dal comune, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici gestiti nelle forme dell'art. 113bis del T.U.O.E.L., come modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, che comprendono generalmente, per quanto di interesse ai nostri fini, le seguenti attività: il trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito d'osservazione o all'obitorio (c.d. *raccolta di salme incidentate*), trasporto disposto dall'autorità sanitaria (morte in luoghi inadatti o in cui sia pericoloso mantenere la salma per il c.d. periodo di osservazione), il deposito di osservazione ed obitorio di cui agli artt. 12 e ss. del D.P.R. 285/90).

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che la "raccolta della salma sulla pubblica via sino al trasporto in obitorio" possa essere inclusa nell'ambito dei servizi necroscopici generalmente assicurati direttamente dall'ente locale, con la specificazione che in tale attività non è compresa anche quella successiva di trasporto dall'obitorio al luogo di sepoltura, che esula invece dall'ambito istituzionale e rientra nell'applicazione del comma 7bis dell'art. 1 sopra citato.

In caso di decesso su pubblica via, quando il recupero ed il trasporto avvengano per ordine dell'A.G., il Comune ove il decesso è avvenuto dovrebbe, salvo specifica ed espressa disposizione dei regolamenti comunali, curare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale che il comune medesimo a priori ha già individuato come deposito di osservazione o obitorio. Si ritiene che solo qualora l'A.G. abbia disposto per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati dal comune, il relativo trasporto dal luogo del decesso ai medesimi è eseguito a cura del comune, ma con onere a carico della stessa Autorità che lo ha disposto (in tal senso T.A.R. Campania n. 2844/2004). Peraltro, la fattispecie di decesso in pubblica via, attiva sicuramente l'applicazione degli artt. 12 e ss. del D.P.R. 285/90, che contempla un servizio di pertinenza comunale, quale è quello dell'accoglimento e sorveglianza di tali salme nei locali appositamente individuati dalla stessa amministrazione locale.

Quindi, se da un lato si concorda sulla circostanza che l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 7bis della citata L. n. 26/01 possa aver implicitamente abrogato l'art. 16 comma 1 lett. b), e quindi ha invertito il principio secondo cui il trasporto funebre era sempre a carico del comune, salvi i casi di trattamenti o servizi speciali, si ritiene però che rimanga vigente l'art. 19 comma 1 del citato D.P.R. n. 285, nella parte in cui espressamente pone *a carico del comune il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.* La *ratio* per cui tale fase di trasporto sia a carico del comune, o comunque *a cura* dello stesso (nel senso che si tratta di un servizio che l'ente locale deve trattare direttamente, ovvero regolamentarne lo svolgimento da parte di terzi), va ricondotta al fatto che tale servizio risponde in realtà ad un evidente interesse pubblico, anche per la necessaria vigilanza da prestare dal punto di vista sanitario e igienico, che giustifica almeno per questa fase, al contrario delle successive onoranze funebri, l'avocazione della gestione e cura del servizio da parte del comune, anche in eventuale regime di privativa (in tal senso si cita la sentenza del T.A.R. Veneto n. 4338/04 che ha ritenuto giustificato detto interesse pubblico e quindi legittima la privativa che un comune si è riservato per tale servizio, in quanto essa riguardava unicamente il trasporto dei cadaveri all'obitorio, ma non il successivo eventuale servizio di onoranze funebri. *In sostanza una cosa è il trasporto delle salme che – per ragioni di sanità pubblica – può essere gestito in regime di privativa e altra cosa è il servizio di onoranze funebri, nel cui ambito è consentita la concorrenza di più ditte).*

Ne deriva a parere della scrivente che il servizio di trasporto funebre può presentare la connotazione di servizio indispensabile, quando vi è la prevalenza del pubblico interesse, e al medesimo si provvede per garantire da rischi la salute pubblica della collettività, come nel caso in cui occorre liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati dalle spoglie mortali, anche su disposizione della Pubblica Autorità. In tali casi e il comune che ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 285/90 ne deve curare lo svolgimento, regolamentando comunque il servizio che, secondo una corretta impostazione, potrebbe essere a carico del comune in caso di disinteresse familiare o di prevalente e urgente interesse pubblico (trasferimento del cadavere dalla pubblica via o da altro luogo per disposizione della Pubblica Autorità o da abitazione inadatta per disposizione dell'Autorità Sanitaria), e a pagamento in tutti gli altri casi secondo una tariffa stabilita dal competente organo comunale. Il Direttore Centrale DI CAPRIO

**ALLEGATO 3****T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sezione I, sentenza n. 2844/04**

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
 PER LA CAMPANIA  
 NAPOLI  
 PRIMA SEZIONE

Registro Sentenze: 2844 /2004

Registro Generale: 10278/2003

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO CORAGGIO Presidente

LUIGI NAPPI Cons.

GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nell'udienza pubblica del 25/02/2004 e camera di consiglio del 04/03/04, sul ricorso n. 10278 dell'anno 2003 proposto da F.Ili Nappi s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Napoli, via Croce Rossa n. 14, presso lo studio dell'avv. Edgardo Silvestro, unitamente all'avv. Giuseppe Velotti, che la rappresentano e difendono

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del ministro legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli

per la declaratoria, previa sospensione,

a. del diritto della ricorrente al pagamento della somma di €43.898.84, con condanna del Ministero Della Giustizia alla corresponsione di tale somma, anche ed in subordine a titolo di indebito arricchimento

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Letti gli atti di causa;

Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;

Uditi gli avv.ti come da verbale;

**RITENUTO IN FATTO**

Con ricorso iscritto al ricorso n. 10278 dell'anno 2003, la parte ricorrente chiedeva la declaratoria del proprio diritto al pagamento della somma di €43.898.84, con condanna del Ministero Della Giustizia alla corresponsione di tale somma. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

– di aver effettuato, su richiesta dei Pubblici Ministeri di Napoli e di Nola, il servizio di recupero e di trasporto di salme dai comuni di Nola, Visciano e Cimitile verso il I Policlinico di Napoli affinché venisse effettuato l'esame autoptico.

– che il comune di Nola non aveva provveduto al pagamento, sostenendo che tale obbligo gravasse sull'Autorità Giudiziaria che aveva disposto il recupero ed il trasferimento della salma a Napoli. Tuttavia, anche la Procura della Repubblica di Napoli, con nota del 10/10/2000, rigettava l'istanza di pagamento, sostenendo

che obbligato doveva ritenersi il Comune; ed anche la Procura della Repubblica di Nola, con nota del 28/11/2000, rigettava l'istanza di pagamento, sostenendo egualmente che l'obbligo in questione gravasse sul Comune.

Insisteva quindi per la declaratoria del diritto in epigrafe. Si costituiva l'Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza del 25/02/2004, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

In via preliminare, va riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 33 D.L.vo n. 80/98. Non può dubitarsi infatti che il prelievo ed il trasporto delle salme rinvenute sulla pubblica via presso il policlinico costituisca un servizio pubblico, tanto più che tale attività avviene su richiesta della Procura della Repubblica.

Il ricorso, tuttavia, non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Infatti, la richiesta di pagamento al Ministero Della Giustizia si fonda sul presupposto che le spese in questione siano qualificabili come spese di giustizia; se tali non fossero, non si vede a quale titolo la Procura della Repubblica dovrebbe liquidare le predette somme.

Orbene, l'art. 69 del D.P.R. n. 115/02 (testo unico sulle spese di giustizia) espressamente esclude dalle spese di giustizia quelle relative al trasporto, alla custodia ed alla sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico. La relazione illustrativa al T.U. citato chiarisce che le spese predette divengono spese di giustizia solo nel caso in cui siano disposti accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria. Tali accertamenti non si evincono dalla documentazione in atti, atteso che la semplice delega alla P.G., effettuata dal sostituto procuratore di turno, con cui si dispone la rimozione ed il trasporto della salma non può essere considerata come "accertamento" da parte dell'Autorità Giudiziaria; si tratta peraltro di un atto dovuto. Deve pertanto ritenersi che l'obbligo in questione gravi sul Comune.

Attesa la novità e l'incertezza della questione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Rispinge il ricorso n. 10278 dell'anno 2003;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 04/03/2004.

Giancarlo Coraggio – Presidente

Guglielmo Passarelli di Napoli – Estensore



**ALLEGATO 4**

**T.A.R. Veneto, Sede di Venezia, Sezione III, 15 dicembre 2004, sentenza n.4338**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza costituito da:

Umberto Zuballi Presidente

Claudio Rovis Consigliere

Mauro Springolo Consigliere, relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 84/01, proposto da Sartori Aristide s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Impresa Funebre Rallo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Busolin c.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, e I.O.F. San Marco s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Sala e Stefano Capo e domiciliati presso il secondo, in Venezia-Mestre, via Filiasi 46/B, come da mandato a margine del ricorso;

contro

il Comune di Venezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni, Maddalena Morino e Antonio Iannotta e domiciliato presso la sede comunale in Venezia, San Marco n. 4901, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento comunale datato 9 novembre 2000 di diniego dell'autorizzazione a svolgere trasporti funebri; nonché della deliberazione del Consiglio Comunale del 9.7.1999 n. 99 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria e segnatamente degli articoli 9 e 10 dello stesso regolamento.

Visto il ricorso, notificato il 5.1.2001 e depositato presso la Segreteria generale il 12.01.2001 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato il 13. 2. 2001

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 la relazione del consigliere Mauro Springolo e uditi altresì gli avvocati Capo per i ricorrenti e Gidoni per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO**

Le ditte ricorrenti che gestiscono servizi di onoranze funebri nella terraferma di Venezia, chiedevano al comune di essere autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebri, ma il comune rispondeva che il servizio di trasporto funebre è esercitato dal comune in diritto di privativa.

Considerano illegittimo il diniego per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 64 della legge 142 del '90, falsa applicazione dell'articolo 19 del D.P.R. 285 del '90. Il comune non ha più alcun diritto di esclusiva per quanto riguarda il settore trasporti funebri, e l'articolo 1 del testo unico sui pubblici servizi va inteso come tacitamente abrogato, in quanto incompatibile con le norme entrate successivamente in vigore, e in particolare gli articoli 22 e 64 della legge 142 del 1990. È impossibile quindi istituire un servizio pubblico di privativa attraverso provvedimenti di natura amministrativa.

Dall'abrogazione tacita del regio decreto del 1925 consegue anche l'abrogazione dell'articolo 19 del D.P.R. 285 del '90 nella parte in cui fa riferimento alla privativa comunale del servizio di trasporto funebre.

2. Violazione dell'art. 3 del trattato istitutivo della comunità europea, degli articoli 10, 11 e 97 della costituzione e violazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 114 del '98; la concorrenza non può essere falsata se non per ragioni di interesse pubblico, che nel caso non sono riscontrabili.

Resiste in giudizio il comune di Venezia, il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, cioè alla società che gestisce il servizio di trasporto funebre a Venezia.

**DIRITTO**

L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal comune, per mancata notifica alla ditta controinteressata, va disattesa, in quanto dal provvedimento di diniego non emerge affatto l'identità di tale ditta.

Venendo al merito, l'articolo 19 del D.P.R. 285 del '90 espressamente consente ai comuni di esercitare i trasporti funebri in regime di privativa, sulla base dell'articolo 1 del regio decreto n. 2578 del 1925. Quanto alla possibile abrogazione da parte dell'articolo 22 della legge 142 del '90 di detto articolo 19, va osservato come la legge 448 del 2001, all'articolo 35 ha abrogato l'articolo 112 del testo unico sugli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000. Ne consegue come non vi possa essere abrogazione tacita.

Inoltre, l'articolo 16 del D.P.R. n. 285 del '90 stabilisce che il trasporto funebre è a carico del comune, in particolare il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, obitorio o cimitero; tale servizio costituisce invero un evidente interesse pubblico, anche per la necessaria vigilanza dal punto di vista sanitario ed igienico. Ne consegue che, almeno per questa fase, al contrario delle onoranze funebri successive, sussiste un interesse pubblico all'igiene e alla sanità che giustifica la privativa del comune.

Quanto alla violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti sia dalla costituzione repubblicana sia a livello europeo, essi possono essere derogati per ragioni di interesse pubblico, come visto sussistenti e prevalenti nel caso in esame.

Va poi rilevato come le ditte ricorrenti possono comunque svolgere il servizio di onoranze funebri, in quanto la privativa del comune di Venezia riguarda unicamente il trasporto dei cadaveri, ma non il successivo eventuale servizio di onoranze funebri. In sostanza, una cosa è il trasporto delle salme che – per palesi ragioni di sanità pubblica – può essere gestito in privativa, e altra cosa il servizio di onoranze funebri, nell'ambito del quale risulta senz'altro consentita la concorrenza di più ditte.

Per le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.

**P.Q.M.**

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.






Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 novembre 2004.


Depositata in segreteria il 15/12/2004.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p><b>THANOS® BIOFUN</b> Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in <b>THANOS® BIOFUN</b> agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. <b>THANOS® BIOFUN</b> è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® FUNGEL</b> È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. <b>THANOS® FUNGEL</b> è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. <b>THANOS® FUNGEL</b> assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® IDROFUN</b> È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di <b>THANOS® IDROFUN</b> è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p><b>THANOS® LIQUOFUN</b> È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. <b>THANOS® LIQUOFUN</b> svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p><b>THANOS® NEFUN CHEMIO</b> È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

## Attrezzature per il settore cimiteriale

<p><b>CALAFERETRI "CORMORANO"</b> Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--



**argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: [www.argema.net](http://www.argema.net) - E-mail: [info@argema.net](mailto:info@argema.net)

Documentazione

## Attività funebre in Lombardia a seguito del regolamento regionale 1/2007 – Circolare regionale n. 9/SAN del 12/03/2007

Circolare Federutility SEFIT n. 983 del 23/03/2007

In materia di attività funebre intervengono norme specifiche della Regione Lombardia e altre statali, che interagiscono con questa laddove comunque vigenti, o richiamate dalla stessa normativa regionale.

L'attività funebre nella Regione Lombardia è stata introdotta con L.R. 22/03, attuata con regolamento esecutivo di tale L.R. n. 6/2004, recentemente modificato dal Reg. reg. 1/2007.

Su queste modifiche SEFIT è già intervenuta con le proprie circolari n. 916/AG del 12 febbraio 2007 e n. 949/AG dell'8 marzo 2007.

La regione Lombardia ha, altresì, emesso la propria circolare n. 9/SAN 07 del 12 marzo 2007, in conse-

guenza della modifiche regolamentari intervenute.

In **Allegato 1** si riporta detta circolare.

Nell'**Allegato 2** si rappresentano alcune indicazioni di commento alla circolare regionale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto

(Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

#### **Regione Lombardia, Giunta Regionale, Direzione Generale Sanità, circolare n. 9/SAN 07 del 12 marzo 2007**

Con l'approvazione del Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", si è concluso il percorso di revisione e riordino della materia avviato con l'adozione della LR 18 novembre 2003, n. 22.

Di seguito le modifiche e le conseguenti indicazioni operative.

#### **1. Art. 1, comma 1, lettera a**

Con la modifica al comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento Regionale 6/2004, viene esplicitata la possibilità di realizzare le opere di urbanizzazione primaria internamente alla fascia di rispetto cimiteriale, consentendo ciò, in particolare, l'installazione in area di rispetto delle antenne radiobase.

#### **2. Art 1, comma 1, lettere b e c**

Le modifiche previste all'articolo 11 del RR 6/2004 hanno una duplice finalità: di semplificare le procedure per la richiesta di sepoltura o cremazione dei feti e prodotti abortivi da parte del genitore, facoltà già prevista dalla norma nazionale <sup>(1)</sup>, e di prevedere mede-

sima destinazione anche nei casi in cui non venga avanzata richiesta.

Pertanto le Direzioni Sanitarie provvederanno ad informare l'utenza delle semplificazioni introdotte, della possibilità di richiedere la sepoltura e relative modalità mediante, ad esempio, l'affissione di avvisi in opportuni spazi, curando che detta informazione risponda ai canoni di chiarezza e discrezione.

Le richieste di sepoltura/cremazione ricevute dalle strutture ospedaliere, come indicato negli avvisi, saranno dalle stesse inviate all'ASL territorialmente competente, ai fine del rilascio delle relative autorizzazioni.

Per i prodotti abortivi per i quali non sia stata avanzata specifica richiesta, si provvedere alla raccolta cumulativa degli stessi e, previa acquisizione di un'unica autorizzazione dell'ASL, senza pagamento di tariffa, relativa all'intero trasporto, al loro invio alla destinazione concordata con il Comune, con oneri a carico della struttura di ricovero, analogamente a quanto previsto in precedenza e dunque senza costi aggiuntivi.

#### **3. Art. 1, comma 1, lettere d, e, f**

Con le modifiche si forniscono dettagli operativi per la puntuale applicazione delle norme di radioprotezio-

<sup>(1)</sup> L'art. 7 del DPR 285/90 prevede che per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e dei prodotti del

concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, "i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto".

ne, indicando le autorità competenti alla rilevazione e definizione degli eventuali provvedimenti di tutela.

#### **4. Art. 1, comma 1, lettera g**

Tate modifica precisa che, in caso di autorizzazione alla dispersione di ceneri già tumulate, interviene l'Ufficiante di Stato Civile del Comune ove si trovano le ceneri e non quello del comune di decesso; nulla è variato rispetto alle modalità di espressione della volontà alla dispersione resa dal defunto.

#### **5. Art. 1, comma 1, lettera h**

La modifica declina in modo preciso quanto previsto per il confezionamento di resti da operazioni di esumazioni/estumulazioni da trasportare ai di fuori del cimitero, onde tutelare gli operatori da rischi di natura igienico-sanitaria.

#### **6. Art. 1, comma 1, lettera i**

A chiarimento di quanto previsto all'art. 25, comma 2, del RR 6/20Q3, viene prevista la possibilità di concessione di sepoltura, in assenza di cadavere, oltre ai casi già contemplati (coniugo o parente di primo grado premorto) purché sia salvaguardata la pianificazione ventennale.

#### **7. Art. 1, comma 1, lettera J**

Oltre al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come previste dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i, viene disposto che le misure igienico-sanitarie sono da attuarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore funebre e cimiteriale, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro.

#### **8. Art. 1, comma 1, lettere k, l, m**

Si interviene sul procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre, sulla tipologia dei rapporto di lavoro degli operatori funebri e sugli enti autorizzati alla formazione.

Relativamente al requisito dei quattro operatori funebri, all'interno dei quali può essere ricompreso il Direttore Tecnico, va segnalato che detto personale deve essere presente nella fase del trasporto del feretro, anche quando quest'ultimo sia effettuato da altre persone, vicine alla famiglia, nel rispetto delle tradizioni ed usi.

Si precisa inoltre che sono in corso di definizione le procedure per il riconoscimento di corsi formativi, equiparabili per contenuti a quanto previsto con DGR VII/20278 del 21.01.2005, svolti in altre Regioni.

#### **9. Art. 1, comma 1, lettere n, o, p, q**

Trattasi di precisazioni sulle modalità per l'identificazione del cadavere, rettifica di incongruità tra testo dei RR 6/2004 e allegati, apposizione sigillo su vite di chiusura feretro, adeguamento di alcuni adempimenti dei Comuni, eliminazione obbligo relazione geologica se già prodotta e verifica requisiti locali areati secondo l'allegato 2.

Si segnala infine che è in corso di approntamento quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del RR 6/2004<sup>(2)</sup> e che quindi è opportuno non siano avviate procedure né sottoscritti contratti per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione.

Nell'invitare a dare opportuna diffusione della presente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché alle associazioni di categoria ed imprese, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dr. Carlo Lucchina

### **ALLEGATO 2**

#### **Circolare regionale Lombardia n. 9/SAN del 12 marzo 2007**

La circolare fornisce indirizzi applicativi sulla normativa in materia funebre e cimiteriale, quale modificata dal Regolamento regionale n. 1/2007.

Al punto 1 precisa le finalità delle modifiche in materia di opere di urbanizzazione primaria, cioè la possibilità di installazione di antenne radiobase (per la telefonia mobile) all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale.

Il punto 2 considera il trattamento dei prodotti abortivi e del concepimento, aspetto di particolare delicatezza, specie per quanto riguarda l'informazione ai genitori e, in particolare, alle donne interessate, specie nei casi in cui non sia possibile provvedere in termini di preventivo consenso informato, aspetto che, giustamente, preoccupa gli ambienti sanitari interessati.

Al punto 3 si fa riferimento alle nuove norme in materia di radioprotezione, limitata ai cadaveri di persone sottoposte a trattamenti sanitari di radioterapia.

Al punto 4 si ricorda la modifica alla competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione di ceneri precedentemente tumulate (senza entrare nel merito delle ceneri tumulate dopo l'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 6/2004), individuata con riferimento al comune in cui l'urna è stata tumulata.

Al punto 5 si fa riferimento alle modalità di confezionamento dei resti mortali (quali definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).

Al punto 6 si evidenziano le modifiche all'ipotesi di concessioni di sepolcri privati (anche se, a rigore, si tratta di materia di competenza esclusiva della regolamentazione comunale), nella salvaguardia della pianificazione cimiteriale.

Al punto 7 è precisato come la modifica introdotta non faccia venire meno le norme nazionali di attuazione

<sup>(2)</sup> Art. 19, comma 1:

"La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento".

delle direttive comunitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (aspetto in sé implicito nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto).

Al punto 8 si considerano le modifiche in materia di requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (inclusi i corsi formativi), con la precisazione della necessità della presenza del direttore tecnico anche nei casi in cui il trasporto funebre "sia effettuato da altre persone, vicine alla famiglia, nel rispetto delle tradizioni ed usi" che sembra richiamare l'eventualità del trasporto "a spalle" nei piccoli paesi, ma senza affrontare gli aspetti di maggiore delicatezza, e rilevanza, che discendono dalle modifiche apportate ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, aspetti sui quali la circolare n. 9/SAN del 12 marzo 2007 tace.

Il punto 9 riguarda la semplificazione delle procedure d'identificazione dei cadaveri e l'eliminazione dell'obbligo della relazione geologica, se già prodotta.

La circolare conclude con l'indicazione di "opportunità" di non avviare procedure per la realizzazione di

nuovi impianti di cremazione, estesa alla sottoscrizione dei relativi contratti (aspetto che appare quanto meno anomalo), in attesa dell'approntamento, dichiarato in corso, del piano regionale previsto dall'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130.

È indicazione che non ha effetti pratici, se non quale invito ai Comuni, i quali mantengono interamente la propria autonomia in tali scelte, considerando come sia ampiamente decorso il termine per l'adozione dei piani regionali degli impianti di cremazione (e, nelle previsioni, del PdL AC 1268, se il relativo testo rimanga quello sin qui approvato, destinato ad essere oggetto di ulteriore proroga).

Seguire da parte dei Comuni una tale indicazione regionale comporta una situazione di cristallizzazione della situazione attuale a termini indefiniti e, come tale non proponibile, visto che analoghi inviti erano già stati diffusi anche in precedenza, con la esplicitazione dell'imminenza dell'approvazione del piano regionale che, non ha ancora visto la luce.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

*conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.*

- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastrino per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



## Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.



## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98). **Dimensioni:** cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

## Regione Toscana – L.R. (Toscana) 4/4/2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri”

Circolare SEFIT Federutility n. 1019 del 17.04.2007

La regione Toscana, con la propria L.R. 4 aprile 2007, n. 18 ha disciplinato il trasporto di salme e di cadaveri. La L.R. è in vigore dal 12 aprile 2007 (art. 5).

In Allegato 1 si riporta un breve commento e in Allegato 2 il testo della legge regionale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federa-

zione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

#### **Legge regionale (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri”**

La legge regionale regola la materia del trasporto di salme o di cadaveri, a condizione che si svolga interamente all'interno del territorio regionale, in applicazione, ma anche in deroga, alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che rimangono vigenti per quanto non innovato dalla L.R. medesima (art. 1, comma 1 e art. 4, comma 1 della stessa).

La regione Toscana, quindi, adotta il criterio distintivo tra “salma” e “cadavere” già adottato in Emilia-Romagna (con legge regionale) e in Lombardia (con regolamento regionale), oltretutto fornendo definizioni che sono identiche a quelle fatte nelle due citate regioni.

Viene precisato che il trasferimento del corpo del deceduto (sia esso salma o cadavere, secondo le definizioni adottate) all'interno di una struttura sanitaria sia escluso dall'ambito di applicazione della legge regionale e, in ogni caso, questo trasferimento non possa essere svolto da personale collegato, a qualsiasi titolo, ad esercenti l'attività funebre (attività che, per altro, la regione Toscana non ha regolato con propri atti normativi).

Il trasporto delle salme è previsto nei casi in cui il decesso sia avvenuto in abitazioni inadatte per l'osservazione o quando vi sia espressa richiesta, ma unicamente quando la salma debba essere trasportata presso l'obitorio (*rectius*: deposito di osservazione) oppure presso il servizio mortuario di strutture ospedaliere (e non anche sanitarie) oppure presso strutture apposite adibite al commiato (istituto, anche questo, non regolato dalla regione con propri atti normativi). Non è previsto il trasporto delle salme dalle strutture ospedaliere o comunque sanitarie o socio-assistenziali presso l'abitazione del defunto.

L'autorizzazione è data dal medico intervenuto certificando che:

a) il trasporto della salma non è di pregiudizio per la salute pubblica;

b) è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Detta certificazione del medico intervenuto costituisce titolo valido al trasporto della salma, a condizione che il relativo tragitto interessi unicamente il territorio regionale.

Il trasporto della salma deve avvenire con mezzi idonei (e, non trattandosi di trasporto di cadavere, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con l'utilizzo di contenitori impermeabili non sigillati e tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

La genericità della formulazione e, date le definizioni assunte, la genericità della formulazione relativa ai mezzi, introduce la possibilità di impiego di mezzi ben diversi dalle autofunebri, consentendo, ad esempio, che il trasporto di salma avvenga con ambulanze o simili, cosa che, probabilmente, favorirà soggetti che dispongano di mezzi che possano essere considerati idonei al trasporto di salme.

Va, infine, precisato come non sia minimamente regolata tale idoneità, né i soggetti o i procedimenti di verifica della sussistenza di tale idoneità dei mezzi impiegandi per il trasporto di salme.

Il trasporto di cadavere è soggetto ad autorizzazione dell'autorità comunale competente (art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), nonché a comunicazione al comune di destinazione.

Non ostante che l'art. 3, comma 2 sembri prevedere tale comunicazione come preventiva, è da ritenere, per ragioni di sistematicità del procedimento, che essa vada data una volta rilasciata l'autorizzazione al trasporto di cadavere.

È prevista la non necessità di trattamenti conservativi, in ciò evidentemente facendo riferimento implicito al documento sulla semplificazione delle procedure in materia sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle giunte regionali il 9 febbraio 2006, documento che è considerato come oggetto di attuazione attraverso una

specificata intesa dall'art. 5 AS 1249, i cui lavori parlamentari sono in corso.

Nel caso di destinazione alla cremazione o all'inumazione viene superato anche l'obbligo della doppia cassa, a prescindere dalla distanza tra il luogo di decesso e il luogo di destinazione; o, meglio, tale obbligo può essere assolto ricorrendo a sistemi alternativi, cioè con l'utilizzo di involucri, di materiale biodegradabile, purché ciò garantisca l'impermeabilità del fondo (restando evidente la preoccupazione per possibili perdite di liquidi) per il periodo sufficiente alla pratica funeraria prescelta.

## **ALLEGATO 2**

### **Legge regionale (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri" (in B.U.R. Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)**

#### **Art. 1 (Finalità e definizioni)**

1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio della Regione Toscana, nell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).
2. Ai fini della presente legge, si definisce "salma" il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.
3. Ai fini della presente legge si definisce "cadavere" la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.
4. Ai fini della presente legge è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso; tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

#### **Art. 2 (Trasporto di salme)**

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.
4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

La verifica del feretro, e della regolarità del suo confezionamento, in tali casi è attestata dall'incaricato del trasporto, per cui nel caso di trasporto di cadavere al di fuori dell'ambito regionale continuano a valere le norme generali, incluse le indicazioni del punto 9.7) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Alla Giunta regionale è attribuita la titolarità di emanare disposizioni sulle modalità tecniche e sugli aspetti procedurali in materia di trasporto delle salme e dei cadaveri.

#### **Art. 3 (Trasporto di cadavere)**

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione.
3. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990; nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.
4. All'atto di chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli incaricati al trasporto che ne attestano l'esecuzione.

#### **Art. 4 (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del D.P.R. 285/1990.
2. La Giunta regionale emana disposizioni in ordine alle modalità tecniche e alle procedure da osservare nel trasporto delle salme e dei cadaveri.

#### **Art. 5 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*Il Vicepresidente: GELLI*

Firenze, 4 aprile 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.03.2007.

*Documentazione*

## **Trasporto funebre – Regolamentazione in ambito comunale – Limitazioni alla libertà economica (art. 41 Cost.) – Illegittimità**

Circolare SEFIT Federutility n. 1040 del 07.05.2007

In materia di trasporto funebre e, nella specie, del trasporto funebre in forma convenzionata, il potere di regolazione della Giunta comunale non può incidere o limitare la libertà economica, assicurata dall'art. 41 Cost. e dal diritto comunitario. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1323/07 del 5 dicembre 2006-20 marzo 2007.

In Allegato 1 si riporta un breve commento e in Allegato 2 il testo della sentenza.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

#### **Consiglio di Stato, Sez. V (giurisdizionale), sentenza n. 1323/07 del 5 dicembre 2006-20 marzo 2007 – Commento**

Un comune, con la delibera della Giunta comunale di regolazione del servizio di trasporto funebre convenzionato aveva posto, tra i requisiti, il fatto che le I.O.F. interessate alla convenzione, disponessero di una rimessa per le auto-funebri localizzata nel comune.

L'atto della giunta comunale di approvazione di detto disciplinare era stato annullato dal T.A.R. Campania, sezione di Salerno, con la sentenza n. 350 del 30 marzo 2006.

Il comune ha resistito proponendo gravame avanti al Consiglio di Stato, il quale ha rilevato come i requisiti di cui all'art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non riguardino il singolo comune, quanto, in generale, la localizzazione delle rimesse per le auto-funebri.

La fissazione del requisito della disponibilità della rimessa nel comune che ha così disciplinato la convenzione per il trasporto funebre, contrasta con i principi costituzionale (art. 41 Cost.) a garanzia della libertà d'impresa economica e con quelli sanciti dall'ordinamento comunitario a tutela della concorrenza e del mercato.

Dalla sentenza emerge, ancora una volta, come tale materia rientri nell'ambito della legislazione, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), risolvendo le questioni attorno all'illegittimità costituzionale di quelle legislazioni regionali che sono intervenute in questo (o, anche in questo) ambito.

Anche se non vi sia stato l'esercizio del potere di cui all'art. 127 Cost., esercizio che costituisce una facoltà e non un obbligo, non può essere sottovalutato come l'eventuale illegittimità costituzionale possa essere sollevata nei modi ordinari, ponendosi seri problemi, laddove ciò si verifichi.



**ALLEGATO 2****Consiglio di Stato, Sez. V (giurisdizionale), sentenza n. 1323/07 del 5 dicembre 2006-20 marzo 2007**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2006 ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 4504 del 2006 proposto dal Comune di San Marzano sul Sarno, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dal prof. avv. Sergio Perongini, con domicilio eletto in Roma, Viale Carso, n. 71, presso l'avv. Francesco De Santis (c/o Studio Arieta),

contro

la soc. Eredi di Palumbo Raffaele s.a.s. di Palumbo Massimo, rappresentata e difesa dagli avv.ti proff. Enzo Maria Marengi ed Andrea Di Lieto, col primo dei quali elettivamente domicilia in Roma, Piazza di Pietra, n. 63,

per la riforma

della sentenza n. 350 in data 30 marzo 2006 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. staccata di Salerno, Sez. II;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006 l'avv. Sorrentino su delega dell'avv. Perongini e l'avv. Di Lieto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

**FATTO**

Con sentenza n. 350 del 30 marzo 2006 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. staccata di Salerno, Sez. II, ha accolto il ricorso proposto dalla società attuale appellata per ottenere l'annullamento:

a) della deliberazione n. 173 in data 11 novembre 2004 della Giunta del Comune di San Marzano sul Sarno, recante l'approvazione del nuovo disciplinare per il trasporto funebre, nelle parti in cui detto disciplinare prevede, all'art. 10, comma 1, lett. h), che i convenzionati dovranno avere "autorimessa in territorio comunale (...) utilizzabile esclusivamente per attrezzature funebri", e che il requisito costituisce condizione ostativa all'esercizio dell'attività;

b) della nota n. 1126/RISC del 7.2.2006 dello stesso Comune, con la quale viene respinta l'istanza per la stipula della convenzione per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre, presentata dalla società ricorrente.

Per la riforma della sentenza ha proposto l'appello in epigrafe indicato il Comune, che ripropone gli argomenti già adottati in primo grado a sua difesa e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; chiedendo, in conclusione, che, in riforma di questa, sia respinto il ricorso di primo grado; con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La società appellata si è costituita in giudizio per resistere al gravame, al quale ha controdedotto, concludendo per la sua reiezione perché infondato; vinte le spese di giudizio.

La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 5 dicembre 2006, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

**DIRITTO**

L'appello è infondato.

Con il primo motivo d'impugnazione l'Amministrazione appellante ripropone la questione di rito sollevata in primo grado, relativa all'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per omessa notificazione ai controinteressati. Questi, si sostiene, sono da identificarsi con le imprese del settore che al tempo esercitavano il servizio di trasporto funebre nel Comune in quanto con questo regolarmente convenzionate e, pertanto, concorrenti dell'originaria ricorrente e titolari di un interesse giuridicamente rilevante a che non venissero autorizzati al servizio ditte prive dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti.

L'assunto non è condivisibile.

Va rilevato, infatti, che il ricorso originario è rivolto contro il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di convenzionamento avanzata dalla società appellata e la presupposta norma del disciplinare regolatore del servizio pubblico in questione. Pertanto, se con riguardo a quest'ultima non è configurabile alcun controinteressato in quanto, per la sua natura di disposizione generale ed astratta, essa è di per sé idonea a ledere o favorire alcuna posizione soggettiva individuale (occorrendo a tal fine l'atto applicativo); rispetto al primo, l'interesse alla sua conservazione, che può ipotizzarsi in capo alle imprese già operanti sul mercato, diversamente da quanto è predicabile nel caso inverso di illegittima ammissione, va qualificato come interesse di mero fatto, non assistito da tutela giuridica, considerato che, a seguito della liberalizzazione del servizio di trasporto funebre (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 di-

cembre 2004 n. 7899), al mercato di settore possono accedere tutti coloro che posseggono i requisiti prescritti, senza alcun contingentamento.

Il primo motivo d'appello va, pertanto, respinto.

Non diversa è la decisione da adottare sul secondo motivo di censura, relativo al merito della controversia. Questa concerne la legittimità della prescrizione, contenuta nell'art. 10, primo comma, lett. h) del disciplinare di convenzionamento con il Comune appellante per l'esercizio del servizio di trasporto funebre, a norma della quale "le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri nel territorio del comune devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: (...) autorimessa in territorio comunale idonea, munita delle occorrenti autorizzazioni sanitarie e comunali utilizzabile esclusivamente per attrezzature funebri".

Sostiene l'Amministrazione ricorrente che, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, la disposizione non costituirebbe un requisito volto a limitare l'ingresso di nuove imprese nel relativo settore economico, bensì un elemento diretto a dimostrare la disponibilità di un'efficace e idonea struttura organizzativa, per poter espletare il servizio; non una condizione preclusiva, ma un fattore di facile reperibilità. Essa troverebbe nell'art. 21 del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285, che approva il regolamento di polizia mortuaria, nonché nell'esigenza, da un lato, di evitare che l'esercente possa imporre agli utenti del servizio, in violazione delle clausole convenzionali, prezzi maggiorati rispetto a quelli prescritti in convenzione e, dall'altro, di consentire loro di visionare gli automezzi.

La censura va disattesa.

Il tenore letterale della norma convenzionale è inequivoco: la disponibilità di un' "autorimessa in territorio comunale idonea, munita delle occorrenti autorizzazioni sanitarie e comunali utilizzabile esclusivamente per attrezzature funebri" costituisce requisito il cui possesso è necessario per "organizzare ed effettuare trasporti funebri nel territorio del comune". Anzi, non solo la disponibilità del locale in questione, ma la stessa mancata dimostrazione del suo possesso, impedisce all'interessato di accedere al convenzionamento ed all'esercizio dell'attività economica in questione.

Ciò si pone in evidente contrasto, come giustamente sostiene l'impresa appellata, con i principi dettati dalla Costituzione a garanzia della libertà d'intrapresa economica (art. 41) e di quelli sanciti dall'ordinamento comunitario a tutela della concor-

renza e non discriminazione. Né tale limitazione trova valida legittimazione nell'invocato art. 21 del citato regolamento di polizia mortuaria. Questo, invece, nel prescrivere che "le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco, in osservanza delle norme dei regolamenti locali", sancisce soltanto quale debba essere l'ubicazione delle rimesse, ove esistenti; non anche l'obbligo che, invece, l'impugnata disposizione impone a chi intenda esercitare il servizio di trasporto di cui si tratta.

Quanto, poi, alle esigenze di tutela dell'utente che la difesa comunale collega alla visionabilità degli automezzi da impiegare nel servizio, esse non solo non emergono dagli atti impugnati, al cui supporto motivazionale avrebbero dovuto concorrere, ma non è certo che possano trovare sicura soddisfazione attraverso l'imposizione dell'obbligo contestato, dovendosi ravvisare il mezzo più idoneo tal fine piuttosto nella vigilanza del Comune e nell'apparato sanzionatorio all'uopo predisposto.

Per le considerazioni fin qui esposte, deve riconoscersi la correttezza della sentenza appellata. L'appello va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2006 con l'intervento dei Signori:

Agostino Elefante, Presidente

Corrado Allegretta, Consigliere rel. est.

Chiarenza Millemaggi Cogliani, Consigliere

Paolo Buonvino, Consigliere

Cesare Lamberti, Consigliere

L'estensore, F.to Corrado Allegretta

Il presidente, F.to Agostino Elefante

Il segretario, F.to Agatina Maria Vilardo

Depositata in segreteria il 20 marzo 2007



Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Are tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €**



## Attualità **Il rischio “anarchia” di un ordinamento plurilegislativo ancora *in fieri* (Parte II)**

di Carlo Ballotta

### **Trasporti a cassa aperta *intra moenia* oppure anche *extra moenia*?**

Decorso il periodo di osservazione il cadavere, purché contenuto all'interno di un feretro, confezionato come stabilito dalla normativa concernente la sua destinazione (artt. 30 e 75 D.P.R. 285/90), può essere trasferito da un Comune ad un altro, nel quale rendere speciali onoranze, e anche con sosta in uno intermedio (art. 24/3). Preposto al rilascio di detta autorizzazione anche in questa eventualità è del Comune di decesso.

In sola vigenza <sup>(1)</sup> di D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è, invece, ammesso il trasporto di salme (ossia di corpi umani privi delle funzioni vitali (vedansi gli artt. 1 e seguenti della Legge 29 dicembre 1993 n. 578) prima del completo decorso del periodo di osservazione <sup>(2)</sup>?

Sì! È possibile; si debbono, però, adottare tutte le cautele di cui all'art. 17 D.P.R. 285/90, ossia il defunto (o presunto tale) deve esser movimentato solo a cassa aperta (se si usa un sacco da recupero impermeabile sul fondo, la cerniera non deve esser completamente tirata, un'eventuale cassa di legno avrà solo la base e le pareti laterali (Paragrafo 5.3 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24) foderate con materiale plastico impermeabile.

Il trasporto a cassa aperta diventa addirittura un momento necessario per il trasferimento <sup>(3)</sup> al deposito di osservazione o all'obitorio qualora essi non insistano nello stesso Comune.

<sup>(1)</sup> Molte leggi regionali operando rinvii alla Legge nazionale, per taluni aspetti, salvaguardano alcune norme del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anziché sostituite, con la conseguenza di rendere difficile il discernimento tra le parti ancora in vigore del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e quanto, invece, venga ad essere regolato *ex novo* dalla legge regionale.

<sup>(2)</sup> Si veda il D.M. 22 agosto 1994 n. 582 emanato in attuazione della Legge 29 dicembre 1993 n. 578 con particolare attenzione all'art. 4 anche se ordinariamente (art. 74 D.P.R. 396/2000, art. 8 D.P.R. 285/90) il periodo d'osservazione seppur abbreviabile o completamente riducibile attraverso rilevamento strumentale con ECG è fissato in 24 ore.

<sup>(3)</sup> Si tratterebbe, in questo frangente di un trasporto necroscopico di cui al D.M. 28 maggio 1993.

Se dal deposito di osservazione la salma viene trasferita ad esempio in camera ardente <sup>(4)</sup> per il tributo di speciali onoranze serve l'autorizzazione di cui all'articolo 24, qualora il Sindaco, con apposita ordinanza o il regolamento comunale non indichino modalità diverse o richiedano autorizzazioni sanitarie aggiuntive a quelle minime di legge, ovviamente tutto ciò vale in regime di D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; laddove siano intervenute specifiche norme regionali bisogna valutare caso per caso le singole discipline locali.

È importante una precisazione: poiché l'articolo 25 del D.P.R. 285/90 contempla una serie di cautele particolari per morti di malattia infettivo-diffusiva da trasportare solo e rigorosamente a cassa chiusa e saldata, occorre vi sia l'assoluta certezza che il cadavere non sia portatore di una tale malattia.

Allo stato attuale questa assenza di morbo infettivo-diffusivo può essere solo accertata dal Comune attraverso scheda ISTAT e/o da una certificazione del medico curante o comunque al corrente del quadro clinico che ha condotto alla morte, ragion per cui si ritiene condizione necessaria e sufficiente per l'autorizzazione al trasporto funebre a cassa aperta, prima del perfezionamento dell'autorizzazione alla sepoltura, la certificazione della morte da parte del medico curante, con la esplicita menzione della non pericolosità del trasporto funebre eseguito a cassa aperta o l'inoltro al Comune della scheda ISTAT da cui si evinca chiaramente tale circostanza.

Il Comune dovrebbe avere già ricevuto avviso di morte da parte della direzione sanitaria della struttura dove è morta la persona (o dai parenti o da chi è informato del decesso negli altri casi ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 396/2000).

Tutta la serie di altre prescrizioni irreversibili di cui all'art. 8 D.P.R. 285/90 (puntura antiputrefattiva, av-

<sup>(4)</sup> Detto luogo se non coincide con gli ambienti e i locali di cui agli artt. 12, 13, 14 D.P.R. 285/90 o con il servizio mortuario ospedaliero di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 deve esser preventivamente autorizzato.

volgimento in lenzuolino imbevuto di sostanza anti-settica saldatura doppia cassa, ecc.) dovrebbe, invece riguardare il trasporto funebre vero e proprio, anche qualora il confezionamento del feretro dovesse avvenire in un comune diverso da quello di decesso.

Secondo un altro filone della dottrina, invece, il trasporto a cassa aperta limitato<sup>(5)</sup> ai soli casi di accertata pericolosità nel mantenimento della salma dove si sia consumato l'*exitus* dovrebbe avvenire esclusivamente all'interno del comune di decesso, infatti il trasporto da comune a comune a cassa aperta configurerebbe una violazione all'art. 30 D.P.R. 285/90 sanzionabile ai sensi dell'art. 358<sup>(6)</sup> Regio Decreto 1265/1934 così come novellato dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. L'unica eccezione ammessa consisterebbe nel trasporto su disposizione della Pubblica Autorità (Paragrafo 5 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24), con oneri, ovviamente a carico di quest'ultima.

#### La Constatazione di morte è illegittima?

Il circuito della polizia mortuaria, con una serie di adempimenti a cascata (sotto il profilo della tempistica e procedurale) si attiva con la dichiarazione o avviso di morte di cui all'art. 72 del D.P.R. 396/2000, senza nessun altro passaggio intermedio.

In passato si era imposta, invece una prassi, invero piuttosto diffusa ed anche apprezzata basata sulla cosiddetta "constatazione di morte". Si trattava sostanzialmente di un atto stilato e sottoscritto dal sanitario (medico curante, suo sostituto, medico di continuità assistenziale ...) in cui si poneva diagnosi<sup>(7)</sup> di morte. Tale documento era impropriamente usato come dichiarazione di morte, in quanto traeva la sua presunta legittimità da una valutazione effettuata da un medico, come chiarito dalla stessa Circolare della Regione Lombardia n. 7 del 9 febbraio 2004 la cosiddetta *constatazione di morte* non rileva<sup>(8)</sup> ai fini di implementare tutta la procedura di polizia mortuaria riguardo ad un decesso (avviso di morte all'Ufficiale di Stato Ci-

vile, delimitazione del periodo d'osservazione, visita necroscopica, certificazione del decesso, licenza di seppellimento (oppure autorizzazione alla cremazione), chiusura della cassa, trasporto funebre, sepoltura (oppure cremazione<sup>(9)</sup> ...).

La constatazione di morte serve solo in caso di decesso in luogo pubblico (ad esempio sinistro stradale) come atto da abbinare al decreto di trasporto firmato dalla Pubblica Autorità o dall'Autorità Giudiziaria accorse sul posto (così il morto non entra in ospedale attraverso il Prontosoccorso, ma giunge direttamente al deposito d'osservazione-obitorio-istituto di medicina legale-servizio mortuario ospedaliero (dipende da come siano organizzati in quel particolare comune di servizi necroscopici).

La constatazione di morte se compilata nella forma prevista dal modulo allegato n. 2 alla delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005 diventa titolo necessario e sufficiente per il trasporto a cassa aperta (prima quindi del periodo d'osservazione) dal luogo di morte verso:

1. Deposito d'osservazione/obitorio/dipartimento di medicina legale;
2. Servizio mortuario ospedaliero ex D.P.R. 14 gennaio 1997 (ossia camera ardente di istituti ospedalieri o strutture sanitarie accreditate che operino in regime di ricovero come case di cura private, ospizi ... ;
3. Case funerarie;
4. Il domicilio del *de cuius* (se la morte ovviamente non è avvenuta dove il defunto abitava) ai sensi dell'art. 41 comma 5 Reg. Reg.le n. 6 del 27 ottobre 2004.

Non occorre, infatti, nessun'altra autorizzazione del comune o dello Stato Civile come chiarito dalla Circ. Reg. n. 21 del 30 maggio 2005.

Di diverso avviso, invece, è la Regione Umbria, la quale in allegato alla D.G.R. n. 2274 del 20 dicembre 2006 ha previsto un apposito modulo<sup>(10)</sup> per l'accertamento della morte, semanticamente diverso e non sovrapponibile sotto il profilo amministrativo né alla denuncia sulla causa di morte "scheda ISTAT" di cui all'art. 1 comma 1 D.P.R. 285/90 ed all'art. 103 sub a) Regio Decreto 1265/1934) né al certificato di avvenuta visita necroscopica, per il quale è stato predisposto un ulteriore apposito modello sempre allegato alla D.G.R. n. 2274 del 20 dicembre 2006.

<sup>(5)</sup> Si verrebbe, così, ad inibire un atto di disposizione sulla salma in termini di diritti personalissimi e di pietas: nella fattispecie l'allestimento della camera ardente in un luogo scelto dai famigliari del defunto. Si veda, ad esempio l'art. 4 comma 6 della legge regionale lombarda 18 novembre 2003 n. 22.

<sup>(6)</sup> La sanzione è amministrativa dopo la legge di depenalizzazione 24 dicembre 1981, n. 689.

<sup>(7)</sup> Solo nei frangenti più estremi come decapitazione, maciullamento, avanzata decomposizione la dottrina (*M. Cingolani, L. Leone, R. Penna, Problemi medico-legali, La guardia Medica 2004, Menarini edizioni*) ammette la l'eventualità che l'assoluta certezza della morte sia attestata non già dal necroscopo, ma anche dal medico che per primo esamina il cadavere, nel luogo in cui quest'ultimo si trova.

<sup>(8)</sup> Anche l'Emilia Romagna con l'art. 8 si attiene all'indirizzo espresso dalla Regione Lombardia inibendo implicitamente il rilascio di un certificato improprio e ridondante quale la cosiddetta "constatazione di morte".

<sup>(9)</sup> È bene mantenere distinte le autorizzazioni ad inumazione e tumulazione ex art. 74 D.P.R. 396/2000 dall'autorizzazione alla cremazione, così almeno si è pronunciato il Ministero di Grazia e Giustizia con nota 1/50/FG/33(92)114 del 12 giugno 1992.

<sup>(10)</sup> Detto modulo dovrebbe anche indicare se il defunto sia portatore di stimolatore cardiaco, in Lombardia invece, questa informazione deve esser inserita nel certificato necroscopico di cui all'allegato 3 della Delibera 20278 del 21 gennaio 2005.

**Lombardia: Legge 18 novembre 2003 n. 22, Regolamento 9 novembre 2004 n. 6 e verifiche feretro per trasporti extraregionali**

Il D.P.R. 285/90 si limita ad attribuire la supervisione servizio di trasporto funebre all'ASL, senza specificare l'obbligatorietà<sup>(11)</sup> di intervento in ciascun funerale, lo stesso Ministero della Sanità (Dipartimento della Prevenzione) con nota N 400.4/9Q/1216 in data 8 luglio 1997, rispondendo ad un quesito in questo senso del Comune di Rimini (verifiche feretro estese a tutti i trasporti funebri *intra moenia ed extra moenia?*) rimandava in maniera abbastanza elusiva ai regolamenti comunali di igiene e polizia mortuaria senza assumere una posizione chiara ed univoca. D'altra parte la stessa Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 al paragrafo 9 parla di cautele per i trasporti oltre una certa distanza (secondo un'interpretazione letterale della frase e piuttosto riduttiva, allora, sarebbero esclusi da questa procedura di sicurezza i trasporti svolti sempre entro il comune di decesso).

L'attività necroscopica di cui al comma 9.7 della Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 consiste in:

1. verifica preventiva delle casse e cofani mortuari;
2. autorizzazione alla chiusura del feretro;
3. accertamento dell'identità del *de cuius*;
4. apposizione del coperchio (o dei coperchi se la cassa è duplice) e test sull'assetto del feretro (c'è la valvola? La saldatura è stata ben eseguita lungo tutto il labbro perimetrale della vasca zincata? Si rileva fuoriuscita di odori o peggio ancora di liquidi?, la viteria è stabilmente ancorata alla cassa? ...).

Il punto 3 è, poi, comprensivo di queste ulteriori operazioni di riscontro, siccome deve esser garantito che:

1. siano state eseguite le prestazioni regolamentari riguardanti la salma (siringazione cavitaria di cui all'art. 32 D.P.R. 285/90, avvolgimento della stessa in un lenzuolino imbevuto di sostanza disinfettante se il decesso è avvenuto per malattia infettiva diffusiva di cui all'elenco riportato dal D.M. 15 Dicembre 1990 ai sensi degli artt. 18 e 25 D.P.R. 285/90);
2. siano state eseguite le istruzioni di cui al Decreto Legislativo 9/5/2001, n. 257 se al cadavere sono stati somministrati nuclidi radioattivi;
3. le casse e cofani portino la bollatura (art. 30 comma 12 ed art. 75 comma 10 D.P.R. 285/90) e la targhetta identificativa con gli estremi anagrafici del *de cuius* (art. 75 comma 11 e paragrafo 9 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24);

<sup>(11)</sup> Adesso, invece, la verbalizzazione del rispetto delle prescrizioni va fatto in tutti i casi, indipendentemente se il trasporto interessi un unico comune o più. Infatti, le caratteristiche tecniche del feretro vanno verificate in relazione a 'quel' tipo di trasporto e ciò costituisce l'oggetto di quel verbalino (di cui l'incaricato del trasporto funebre risponde, personalmente e direttamente, sotto ogni profilo).

4. le casse e cofani siano di tipo adatto alle sepolture a cui sono destinate (artt. 30, Art 75 D.P.R. 285/90, art. 4 Convenzione di Berlino);

5. per le casse la saldatura a fuoco sia eseguita a perfetta prova stagna con l'utilizzo degli speciali apparecchi saldatori o particolare pasta adesiva autorizzata dal Ministero (paragrafo 9.1 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24).

La verifica feretro di cui sopra attiene<sup>(12)</sup> strettamente all'ASL (art. 16, comma 2 D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e punto<sup>(13)</sup> 9.7 circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993). Il sigillo di ceralacca è una prassi, non eliminabile in quanto prova dell'autenticità e corrispondenza del verbale redatto dall'ASL di verifica del feretro.

Si tratta di una certificazione sanitaria in materia di medicina pubblica, che rientra nel novero dell'art. 49 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Laddove l'ASL intenda "conferire" un'eventuale delega in proposito a dipendenti dei comuni, dovrà esser stipulata una convenzione i cui oneri siano assunti dall'ASL, anche se ciò potrebbe sollevare qualche perplessità per la natura di certificazione sanitaria.

Comunque allo stato attuale, l'esercizio da parte di soggetti diversi dall'ASL di tale funzione configura la fattispecie di cui all'art. 347 Codice Penale.

In Lombardia<sup>(14)</sup> per effetto dell'art. 6 comma 3 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22, dell'Art 36 Regolamento Attuativo 9 novembre 2004 n. 6 queste mansioni, prima prerogativa dell'Autorità Sanitaria, sono state trasferite in capo all'addetto al trasporto in quanto incaricato di pubblico servizio. Egli, come ricordato dal paragrafo 5 della circolare Regionale 9 febbraio 2004 n. 7 adempie questo compito compilando e sottoscrivendo un apposito verbale approvato dalla Giunta Regionale come allegato 4 della Deliberazione 20278 21 gennaio 2005 adottata per implementare gli articoli di cui sopra. Per i trasporti internazionali, invece, la responsabilità della verifica feretro rimane all'ASL (art. 6 comma 3 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e paragrafo 5 della circolare Regionale 9 febbraio 2004 n. 7).

<sup>(12)</sup> Anche la regione UMBRIA, con delibera di Giunta, ha recentemente emanato disposizioni per la semplificazione delle procedure obsolete di polizia mortuaria. In particolare dispone che il verbale di chiusura del feretro possa essere redatto e sottoscritto dall'incaricato al trasporto, in qualità di incaricato di pubblico servizio.

<sup>(13)</sup> La ratio del paragrafo 9.7 della circolare 24/93 del Ministero della Sanità è quella di effettuare un unico controllo alla partenza del trasporto funebre, sollevando i soggetti intermedi da controlli "in itinere".

<sup>(14)</sup> La Regione Lombardia con la "famigerata" circolare 26 giugno 2000 n. 32 era già intervenuta in materia benché fosse ancora sprovvista di quella potestà legislativa concorrente in tema di sanità scaturita dalla riforma del Titolo V Cost..

Poniamo questo esempio concreto: un funerale (ossia un trasporto funebre) muove da un comune lombardo per giungere nel cimitero di un comune fuori regione. Chi ha titolo per controllare il corretto confezionamento della bara?

Ove sussistano rapporti di extraterritorialità a prevalere è sempre la normativa statale (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e relative circolari esplicative 24/1993 e 10/1998).

Innanzitutto *ex art. 24 D.P.R. 285/90* ogni trasporto funebre deve sempre essere autorizzato ed il contenuto dell'autorizzazione al trasporto funebre è non solo – genericamente – il trasporto, quanto “quel determinato trasporto”, con l'individuazione sia dello “oggetto” del trasporto (le generalità del defunto), sia del luogo di partenza, del momento in cui esso inizia, del mezzo impiegato (art. 20 D.P.R. 285/1990) sia dell'incaricato del trasporto della salma, assumendo questi le l'ufficio di incaricato di pubblico servizio (art. 358 CP e punto 5.4) circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993). chi autorizza il trasporto non ha relazione (e, quindi, responsabilità) su di eventuali abusi o violazioni in materia di esecuzione dell'autorizzazione.

Nella fattispecie in esame (funerale oltre i confini della Lombardia) ai sensi dell'art. 18 Regolamento 9 novembre 2004 n. 6 si userà, comunque un feretro rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 30<sup>(15)</sup> del D.P.R. 285/90 (non si fa, invece, menzione dell'art. 75 D.P.R. 285/90 per le bare di solo legno da inumazione ... strano, ma è così!), non valgono, quindi le caratteristiche tecniche dettate dall'allegato 3 al regolamento stesso in quanto Le norme regionali non hanno effetto al di fuori della regione che le ha emanate.

Parte della dottrina ritiene possa essere utilizzata la modulistica regionale<sup>(16)</sup>, senza quindi un coinvolgimento diretto dell'ASL (è, allora, l'incaricato del trasporto ad attestare la corrispondenza del feretro ai disposti dell'art. 30 ed eventualmente 32<sup>(17)</sup>, ma anche

<sup>(15)</sup> Ai sensi dei Decreti Ministeriali 7 febbraio 2002 e 9 luglio 2002 emanati in attuazione dell'art. 31 D.P.R. 285/90 per inumazione (esclusi gli infetti) o cremazione la controcassa metallica può essere sostituita da un dispositivo di plastica biodegradabile ad effetto impermeabilizzante.

<sup>(16)</sup> Per valutare se la modulistica vada adattata o meno, occorrerebbe vedere quale ne sia il contenuto: in certe situazioni, potrebbe essere necessario un adeguamento. Probabilmente, la soluzione più adatta potrebbe essere quella di dotarsi di una modulistica differenziata, cioè una modulistica per i trasporti di cadavere che si svolgono interamente in regione e altra per i trasporti di cadavere per/da comuni di altre regioni.

<sup>(17)</sup> In Lombardia già con la circolare 32 del 26 giugno 2000 si disapplica l'art. 31 D.P.R. 285/90, ossia non si pratica più sul cadavere la siringazione cavitaria con 500 di formalina (trattamento antiputrefattivo), ma come specificato dal paragrafo 7 della Circolare Regionale 30 maggio 2005 n. 31 per i trasporti internazionali o extraregionali l'art. 32 D.P.R. 285/90 rimane pienamente in vigore e se sussistono le previsioni del sullodato art. 32 nella cavità addominale del cadavere dovranno essere inseriti 500 cc di formalina. Il realtà la stessa Circolare Regio-

nale 30 maggio 2005 n. 31 sembra spingersi oltre, suggerendo l'impiego di sostanze meno tossiche, ma con lo stesso effetto inibente verso i processi della decomposizione cadaverica.

18<sup>(18)</sup> e 25 (se il cadavere è infetto) D.P.R. 285/90 con l'avvertenza, però, che nel comune di arrivo il comune<sup>(19)</sup> (anzi, l'ASL su segnalazione del servizio di custodia cimiteriale<sup>(20)</sup> che rileva la mancanza o la difformità dei sigilli e redige il processo verbale) potrebbe effettuare una verifica “a posteriori”<sup>(21)</sup> della regolarità del confezionamento del feretro, mancando la relativa attestazione da parte dell'ASL di partenza, la quale costituisce presunzione di legittimità dell'esecuzione delle prescrizioni necessarie (punto 9.7 circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993).

Non è chiaro se detto comportamento omissivo dell'ASL del comune di partenza (ma perfettamente lecito in base alla legge regionale lombarda) possa essere sanzionabile, ci addentreremmo in una questione forse troppo complessa per il registro piuttosto modesto e poco pretenzioso di quest'articolo, quindi preferiamo lasciare ad altri il problema su questo potenziale conflitto di attribuzioni dovuto ad una legalità a doppio binario (Legge Regionale Vs Legge Statale) quando si tratta di polizia mortuaria.

nale 30 maggio 2005 n. 31 sembra spingersi oltre, suggerendo l'impiego di sostanze meno tossiche, ma con lo stesso effetto inibente verso i processi della decomposizione cadaverica.

<sup>(18)</sup> La procedura dettata dagli artt 18 e 25 D.P.R. 285/90 in caso di infetti è piuttosto brutale (il cadavere non può essere svestito e deve essere avvolto in un lenzuolo intriso di sostanza disinfettante prima di venir racchiuso nella duplice cassa lignea e metallica). La Lombardia, molto più salomonicamente affida al medico necroscopo l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari a tutelare la salute pubblica (art. 4 comma 3 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22) e parallelamente ha approvato un apposito protocollo operativo (allegato 9 alla Delibera 20278 del 21 gennaio 2005).

<sup>(19)</sup> In alcune regioni, come, ad esempio, in Emilia Romagna (art. 6 comma 3 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19) o la Lombardia (art. 6 comma 4 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22) la vigilanza sui trasporti funebri è stata trasferita in capo al comune.

<sup>(20)</sup> Ha competenza pure la polizia municipale ove fosse stata chiamata ad accertare l'infrazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzioni di polizia giudiziaria.

<sup>(21)</sup> Il servizio di custodia del cimitero di arrivo legittimamente potrà considerare non regolare l'assenza del sigillo dell'A.USL di partenza sul feretro e pretendere di effettuare ulteriori controlli, con possibile disappunto da parte dei familiari interessati.

Informatica

## Quando muore il computer

di Nicola Bortolotti

La “morte” di un Personal Computer è un evento che ricorre con notevole frequenza: l’obsolescenza tecnologica di un elaboratore è, infatti, tipicamente assai più rapida – ad esempio – della morte biologica di un animale domestico e pone problemi tutt’altro che irrilevanti sotto il profilo ambientale. In ambito professionale si tende a ritardare quanto più possibile la dismissione dei PC ormai vecchi e inutilizzabili, per ovvia ottimizzazione dei costi. Ma, ciò nondimeno, anche nell’ambito di un ufficio particolarmente restio alla sostituzione del suo parco macchine, è difficile ipotizzare una durata di un PC superiore agli otto anni e, più realisticamente, ci si dovrà limitare a poco più di un lustro.

### Il PC e l’ambiente

Il rapporto tra i Personal Computer e l’ambiente è, comunque, assai delicato anche durante la vita utile dell’apparecchiatura. Da oltre un decennio, principalmente su impulso delle autorità statunitensi, i computer sono divenuti teoricamente assai più parchi sotto il profilo del consumo di energia: schede madri “verdi”, con numerose opzioni volte a limita-

re l’assorbimento di corrente, sono da tempo la norma nel mondo dell’informatica; così come è anche la norma che tali opzioni – che implicano un degrado delle prestazioni talvolta anche sensibile, con diminuzione della vita media di alcuni componenti di importanza nodale (come lo start-stop degli



Figura 1

hard disk), e che provocano non di rado conflitti con il sistema operativo, sino a giungere alle famigerate “schermate blu” del mondo Windows – vengano, come prima cosa, disabilitate permanentemente dai tecnici (fin dall’installazione) in quanto un ridotto consumo di energia viene considerato obiettivo primario solo nel caso di computer portatili. Quando il PC (burocraticamente definibile “AEE”, ossia Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica), già così avido di energia, giunge al termine della sua vita utile, diventa tuttavia un “RAEE”, ossia uno tra i tanti “Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” equivalente dell’europeo WEEE (*Waste of Electric and Electronic Equipment*).

Un rifiuto quasi sempre ingombrante, pesante e talvolta anche fragile (si pensi ai monitor a tubo). Un rifiuto che tra poco sarà sottoposto, more solito dopo le consuete numerose proroghe, ad una nuova normativa contenuta nel D.Lgs 151/2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 luglio 2005), emanato in recepimento delle direttive europee 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce.

### Un onere non solo per i produttori

Il Decreto Legislativo sopra ricordato, partendo dal fin troppo abusato principio ispiratore che “chi inquina paga”, sposta la maggior parte dei conseguenti oneri sui produttori di apparecchiature elettroniche piuttosto che sugli utenti finali. Una più attenta lettura può, tuttavia, riservare qualche sorpresa.

L’articolo 12 (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali) recita infatti:



“1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data [prodotti facilmente distinguibili grazie all'apposito simbolo che indica apparecchiature soggette a raccolta separata (Figura 1)].

2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata.

4. Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

(...)

6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.”

Da notare innanzitutto il fatto che, al momento, non sia ancora disponibile una definizione di rifiuto “professionale” tale da eliminare ogni tipo di confusione ed equivoco rispetto a quelli di origine “domestica”.

Potrebbero infatti ricadere nella tipologia “domestica” anche RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo “analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici” (art. 3 comma o), ma nel decreto non viene quantificata in alcun modo una “soglia” oggettiva che permetta di distinguere in modo inequivocabile le due categorie.

Tale distinzione diventa importante – non solo nel caso dei Personal Computer ma, più in generale, della maggior parte delle apparecchiature da ufficio – poiché – per i

rifiuti professionali – il comma 3 stabilisce per legge che le apparecchiature non si considerino equivalenti nel caso in cui l'apparecchiatura ritirata pesi più del doppio di quella consegnata.

È sufficiente pensare alla differenza di peso tra un monitor a cristalli liquidi rispetto a uno tradizionale a tubo catodico, alla mole e al peso assai dissimili di certe stampanti, di certe fotocopiatrici, per rendersi conto di quanto possa risultare restrittiva l'applicazione di questa norma, rendendo di fatto complicato e oneroso per il possessore di un “RAEE storico” professionale uno smaltimento che – da un punto di vista strettamente logico – non dovrebbe esserlo affatto e che rimarrà comunque gratuito per l'utenza domestica (rivolgendosi ai centri di raccolta).

Facile prevedere, inoltre, che anche i costi imputati ai produttori verranno alla fine riversati sugli acquirenti, per quella proprietà transitiva delle gabelle grazie alla quale ogni onere finisce sempre per gravare sull'ultimo anello della catena di fruizione.

Non solo: con una lettura un po' troppo zelante del provvedimento, alcuni produttori – anche tra quelli tradizionalmente attenti alle implicazioni delle politiche ambientali – stabiliscono che “le apparecchiature possono essere rifiutate nel caso risultino manomesse o mancanti di parti essenziali al loro funzionamento oppure nel caso sussistano dubbi che queste siano contaminate da sostanze pericolose” (si veda, ad esempio, [www.canon.it/About\\_Us/About\\_Canon/Environmental\\_Activities/decreto\\_RAEE.asp](http://www.canon.it/About_Us/About_Canon/Environmental_Activities/decreto_RAEE.asp)).

Rimane, inoltre, il fatto che – nel caso in cui il detentore e/o utilizzatore del “RAEE storico” (ossia immesso sul mercato prima del 13 agosto 2005) abbia la necessità di disfarsene senza provvedere ad un nuovo acquisto – gli oneri di smaltimento sono



Figura 2

The screenshot shows the website of the Osservatorio Tecnologico per la Scuola. The main content area is titled "PC OBSOLETI" and discusses the environmental and economic challenges of obsolete computer hardware. It mentions that approximately 130 million computers are discarded annually, posing a significant environmental problem. The text references the "Raee" (Waste of Electrical and Electronic Equipment) and the "D.Lgs 151/2005" which sets a deadline for the management of such waste. It also touches upon the possibility of reuse or recycling of components.

Figura 3

comunque a suo carico qualora il rifiuto non sia classificabile come “domestico”.

L’entrata in vigore del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151, ha subito nel tempo i consueti differimenti. L’ultimo – pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 dicembre 2006 (D.L. 300/2006, cosiddetto “Milleproroghe”, convertito nella legge 17/2007), sposta il termine previsto dall’articolo 20, comma 5, del decreto fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

### La via del reimpiego e della donazione

Ottemperando allo spirito guida del Decreto – che prevede la possibilità di un *reimpiego* delle apparecchiature (ossia, art. 3 comma e, “*le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature*

*re erano state originariamente concepite, compresa l’utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti”), evitando quindi uno smaltimento che si potrebbe anche tradurre in ultima istanza in una rottamazione, non scevra da conseguenze, nelle zone povere del mondo (si veda, al proposito, il link [www.salon.com/news/feature/2006/04/10/ewaste](http://www.salon.com/news/feature/2006/04/10/ewaste) – Figura 2) – si potrebbe giocare d’anticipo e optare per un reimpiego home-made in due fasi, già praticato da numerosi utilizzatori di computer in ambito sia domestico che professionale,*

sia privato che pubblico: cannibalizzando i PC morituri non funzionanti, al fine di recuperarne le parti ancora utilizzabili su altri computer, e donando quelli ancora efficienti, ma obsoleti, in primis a scuole ed enti no profit che ne fossero interessati.

Tale ultima opzione, discussa nel dettaglio nel sito dell’Osservatorio Tecnologico per la Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione ([www.osservatoriotecnologico.net/software/recuperopc.htm](http://www.osservatoriotecnologico.net/software/recuperopc.htm) – Figura 3), rappresenta una opportunità assai interessante sia per il donatore che per il beneficiario, resa ancor più reciprocamente conveniente dall’entrata in vigore del D.Lgs 151/2005 e dalla progressiva diffusione del software Opensource.

Si dovrà solo avere massima cura nel cancellare ogni informazione contenuta nelle memorie di massa (tipicamente gli hard disk) prima della donazione, per non violare la normativa sulla privacy.

Cultura

## ***I rituali funebri degli antichi Romani (Parte II)***

di Emanuele Vaj

### **Le società (cooperative) funebri**

All'inizio dell'Impero vennero costituite delle associazioni allo scopo di sostenere le spese funebri dei propri membri, di cremazione e di sepoltura e anche per la costruzione di colombari oppure per tutte queste spese.

Queste associazioni con organizzazione cooperativa in origine sorsero tra i componenti della stessa o tra persone dello stesso lavoro. Si chiamarono in diversi modi, ma lo scopo e i metodi erano praticamente gli stessi. Se un associato aveva già provveduto a costruirsi una tomba, ora doveva pensare alle spese per il funerale versando settimanalmente nel fondo comune una modesta somma fissa, facilitando così anche i più poveri tra di loro.

Alla morte di un membro, una determinata somma veniva consegnata dal tesoriere per il suo funerale, un comitato controllava che le operazioni erano state effettuate in modo appropriato e alle scadenze rituali previste l'associazione faceva le offerte al defunto. In quelle società che avevano come unico scopo la costruzione del colombaro, prima ne veniva determinato il costo e quindi l'importo era diviso in varie quote (azioni) e ogni membro ne prendeva quante poteva pagandone il valore al tesoriere.


Qualche volta un benefattore poteva contribuire alle spese per un funerale e allora egli veniva nominato membro onorario della società, con il titolo di *patronus* (o di *patrona* se era una donna).

La costruzione dei colombari era affidata a un numero di ... , scelti con ... , naturalmente tra i più grossi azionisti e gli uomini più influenti. Essi stipulavano i contratti e sovrintendevano ai lavori, rendendo conto di tutto il denaro speso. La carica di curatore era considerata molto importante, specialmente perché i loro nomi venivano incisi su una lapide all'esterno della costruzione e spesso essi dimostravano l'apprezzamento per questo onore provvedendo a proprie spese alla decorazione delle parti interne, o fornendo delle attrezzature o ancora erigendo nelle vicinanze delle zone riparate ad uso dei membri.

### **Le sepolture**

#### 1) Il campo del vasaio

Durante la Repubblica il colle Esquilino, o almeno la parte orientale di esso, era il posto dove venivano portati tutti i rifiuti della città che non andavano nelle fogne. Anche qui vi erano i pozzi-tomba (*puticuli*) per i poveri. Erano soltanto fori nella terra – circa 1 metro quadrato – senza rivestimento di nessun genere. Vi venivano gettati i corpi dei poveri senza nessuno e con loro e sopra loro le carcasse degli animali morti e la sporcizia e i rifiuti delle vie. I pozzi erano mantenuti aperti, apparentemente scoperti anche quando riempiti e il fetore e l'inquinamento d'allevamento hanno poi reso la collina assolutamente inabitabile.



*Figura 1*

Sotto Augusto il pericolo per la salute della città intera diventò così grande che la discarica venne spostata molto distante e il colle Esquilino, con tutti i pozzi chiusi e ricoperti di uno strato di 7 metri di terra vergine diventò un parco chiamato *Horti Maecenatis* (Giardino dei Mecenati).

Non bisogna tuttavia pensare che le salme dei cittadini romani fossero eliminate in questo rivoltante modo.

Gli schiavi liberati si occupavano dei loro padroni, il povero ma ingegnoso sistemava sé stesso

nelle società funebri e il proletariato era salvato da questa fine dai *patroni* o dalla individuale benevolenza.

Solo in caso di pestilenza, sicuramente i corpi dei cittadini venivano gettati in questi pozzi.

Tra le migliaia di corpi che popolarono questo "cimitero" vi erano i delinquenti venuti dai paesi stranieri, gli schiavi abbandonati, le vittime dei giochi del Colosseo e gli sconosciuti.

I condannati a morte dalle autorità non venivano sepolti, i loro cadaveri erano lasciati quale preda per gli uccelli e gli animali feroci direttamente sul luogo dell'esecuzione vicino alla Porta Esquilino.

## 2) Il colombarium

Assieme alle tombe di famiglia furono sviluppate delle grandi strutture con spazi per le urne ma anche per le salme. L'idea di queste strutture fu l'elevato costo dei terreni che resero impossibile la costruzione di tombe private per le classi meno abbienti. Per la loro somiglianza a una colombaia, esse vennero comunemente chiamate *colombarium*. La struttura era di forma rettangolare, parzialmente sotterranea con un grande numero di nicchie poste in regolari file orizzontali. Una costruzione di questo tipo era normalmente prevista per poter ospitare un migliaio di urne. Attorno ai muri della base erano costruiti degli spazi per sistemare le salme di coloro che non avevano voluto essere cremati e – ove possibile – altri spazi per il medesimo scopo venivano scavati nel pavimento. Se l'altezza dell'edificio lo consentiva, delle balconate in legno correavano lungo le mura. L'accesso avveniva con scale e anche lungo le quali erano ricavate delle nicchie (lo spazio non doveva essere sprecato!), mentre l'illuminazione era data da finestrelle sul tetto.

Le mura e i pavimenti erano rifiniti e decorati a mano.

Le nicchie potevano essere anche di forma rettangolare, ma più comunemente erano a semicerchio. Una nicchia poteva contenere sino a due urne che rimanevano visibili. Le urne erano fissate con la base e il coperchio era sigillato; piccoli fori erano praticati per permettere l'introduzione delle offerte liquide quali latte o vino. Sopra o sotto la nicchia veniva posta

una lastrina di marmo con il nome del defunto. Se una famiglia richiedeva 4 o 6 nicchie, era usanza di decorarle diversamente per diversificarla dalle altre. Era molto frequente porre due colonne ai lati per dare l'apparenza dell'esterno di un tempio. Questi gruppi di nicchie erano chiamati *aediculae*.

Il valore delle nicchie dipendeva dalla loro posizione: quelle più alte costavano meno di quelle vicine al pavimento. Quelle vicine alle scale erano le meno richieste.

## 3) Le tombe

Le tombe vere e proprie erano progettate per ricevere salme ma anche ceneri e le loro dimensioni differivano ampiamente proprio per il diverso scopo a cui erano destinate.

Alcune erano individuali, ma in questo caso molte erano solo dei monumenti e non contenevano resti.

Le altre erano costruite con una capacità tale da poter contenere tutte le generazioni dei discendenti e i servitori della famiglia, e anche gli ospiti che dovessero eventualmente morire lontano dalla loro residenza.

Le grandi tombe avevano una architettura elaborata e quindi costosa. Nella costruzione venivano impiegati materiali pregiati (in maggioranza si preferiva il marmo) e, solitamente, il monumento era protetto con una inferriata e cintato da alberi.

I monumenti erano ornati con disegni e bassorilievi di varia natura, ma che raramente raffiguravano la morte in modo diretto.

I nobili cominciarono a costruire le proprie tombe (di solito lo si faceva in vita) lungo le strade che portavano a Roma (per una specie di ostentazione della propria potenza o censo) e – in particolar modo – sulla via Appia che aveva una serie di monumenti posti su entrambi i lati e lunga diversi chilometri.

L'abitudine fu seguita anche nelle città più piccole e un'idea dell'importanza dei monumenti è data dalla cosiddetta "via delle tombe" fuori Pompei.

Naturalmente vi erano anche altri posti di sepoltura vicino alle città e anche su terreni di proprietà delle famiglie dei defunti, dove venivano costruite tombe senz'altro meno appariscenti e costose.

Va anche detto che non tutti potevano o volevano costruire un monumento sovrastante la tomba, in questo caso si usava indicare la sepoltura con semplici targhe in legno, che si deterioravano velocemente, lasciando praticamente ignoti i defunti in essa contenuti.

Un'altra caratteristica della gestione delle tombe riguardava la speculazione. Infatti molte tombe venivano costruite in grande serie da affaristi speculatori, che vendevano a poco prezzo lo spazio per salme o urne a persone che non erano in grado di costruirsi una propria tomba ma desideravano una sepoltura onorevole e questo sistema consentiva tutto

ciò, oltre ad evitare le possibili complicazioni con altre famiglie i cui defunti utilizzavano la stessa tomba! (La coabitazione può creare problemi, purtroppo, anche tra i morti!)

Una precisazione: le sepolture cristiane erano solitamente orientate verso est-ovest.

Il "panorama" delle sepolture non sarebbe però completo senza un doveroso cenno alle catacombe.

## 4) Le catacombe

Un altro luogo deputato al seppellimento delle salme furono le catacombe.

Con il termine di catacombe, sono indicati gli antichi cimiteri sotterranei cristiani ed ebraici

Le antiche catacombe furono le tombe dei Cristiani.

Quando esse furono in uso, i Cristiani erano perseguitati, oltre che oppressi, continuamente molestati e anche uccisi a causa della loro religione. Dall'inizio delle persecuzioni, i Cristiani dovevano stare molto attenti quando seppellivano i loro morti. Se i non cristiani trovavano la tomba, rubavano i gioielli e anche infierire sulla salma.

Per prevenire ciò, i Cristiani seppellivano i loro defunti in queste tombe sotterranee che erano simili a piccoli scaffali ma grandi abbastanza per ospitare un cadavere. Le catacombe divennero anche un buon rifugio dove accogliere la gente che fuggiva dalle persecuzioni.



Figura 2

### Caratteristiche delle catacombe

Le catacombe sono, per lo più, scavate nel tufo o in altri terreni facilmente asportabili ma solidi, tanto da poter creare un'architettura negativa.

Per questo le catacombe si trovano specialmente laddove ci sono terreni di tipo tufaceo e, cioè, nell'Italia centrale, in quella meridionale e in quella insulare.

Le catacombe comportano la presenza di scale che conducono ad ambulatori chiamati, come nelle miniere, gallerie.

Nelle pareti delle gallerie sono sistemati i "loculi", ossia le sepolture dei cristiani ordinari realizzate nel senso della lunghezza; questi sepolcri sono chiusi con lastre di marmo o con mattoni.

I loculi rappresentano il sistema sepolcrale più umile ed egualitario per rispettare il senso comunitario che animava i primi cristiani. Nelle catacombe si trovano, comunque, anche tombe più complesse, come gli arcosoli, che comportano lo scavo di un arco sulla cassa di tufo, e i cubicoli, che sono vere e proprie camere sepolcrali.

Le catacombe non sono una prerogativa cristiana, l'uso di seppellire i defunti in ambienti sotterranei era noto già agli etruschi e agli ebrei (per non parlare dei fenici e dei pagani) che usavano seppellire i loro morti in camere sotterranee. Ma con il cristianesimo nacquero dei sepolcreti molto più complessi e ampi, per accogliere in un'unica necropoli tutta la comunità.

### I Romani ed il culto dei morti.

I Romani avevano un rispetto molto profondo per i loro defunti, ai quali erano riservate anche delle feste e delle celebrazioni che duravano parecchi giorni. Una di queste era la festa detta LEMURALIA o LEMURIA, che cadeva proprio nel mese di maggio.

### I Romani e gli spiriti dei defunti

I Romani avevano un calendario ricchissimo di feste e celebrazioni di vario tipo, lungo tutto il corso dell'anno. Anche il mese di maggio rientrava fra i mesi in cui non mancavano le occasioni per festeggiare vittorie e sconfitte, vivi e morti, e così via. Sì, anche i morti, non è una battuta fuori luogo la mia. Ed infatti per ben cinque giorni si festeggiavano gli spiriti dei defunti, i Lemures, da cui Lemuria il nome della festa stessa. I giorni stabiliti erano il 7, 9, 11, 13 e 15 maggio. In origine il termine Lemures designava gli spiriti dei defunti, sia buoni che malvagi, ma più tardi passò ad indicare solamente quelli malvagi, ossia i fantasmi che perseguitavano i viventi. Nel corso della giornata festiva rimanevano chiuse le porte dei templi, mentre il *pater familias* si aggirava nel cuore della notte a piedi nudi per la casa, lanciando fave tutto intorno, per liberarla appunto dai *lemures*. I Lemures (o Lemuri) avrebbero avuto anche il nome di Manes in epoca più tarda.





Figura 3

I Lemures (Larvae) possono anche essere state anime che non riescono a trovare riposo a causa della loro morte violenta. Esse vagano in mezzo ai vivi perseguitando le persone sino a portarle alla pazzia. Ai Lemures si facevano riti propiziatori durante il mese di maggio; nel mese di febbraio, invece, durante le feste Parentalia o Feralia, il 18 e il 21, i discendenti offrivano dei piatti con vivande agli spiriti benevoli dei loro antenati.

Anche S. Agostino ci riporta notizie circa le credenze dei Romani e, in particolare essi ritenevano che dopo

la morte degli uomini le loro anime diventavano spiriti, col nome di Lares se spiriti buoni, Lemures (o Larvae) se cattivi, Manes (Mani) se indefinibili.

I Romani avevano l'abitudine di visitare le tombe dei loro cari in determinati periodi dell'anno e offrire loro sacrifici e regali che di solito consistevano in vino, latte, ghirlande di fiori e altri oggetti preferiti dai defunti in vita.



Cultura

## I cimiteri a Roma nel XIX secolo: dalla restaurazione del governo pontificio al completamento del Verano (Parte I)

di Laura Bertolaccini (\*)

Abbandonata oramai definitivamente l'ipotesi di completamento dei lavori al cimitero ovest di Roma, comunemente detto del Pigneto Sacchetti, di fatto interrotti già dal 1812 <sup>(1)</sup>, nel 1830 il cardinale vicario Antonio Domenico Gamberini scrive a papa Pio VIII circa la necessità di riprendere al più presto le opere di edificazione nel cimitero est, o del Verano, utilizzato dalla caduta del governo francese solo in modo del tutto sporadico: “Un rispettabile ceto di persone [...] aderiscono senza reclamo alla tumulazione nel pubblico Cimitero, e molte di più vi aderirebbero, se si vedesse ridotto il medesimo a bella forma conveniente alla capitale del Mondo Cattolico” <sup>(2)</sup>. E, più avanti,

<sup>(1)</sup> Il 6 marzo 1839 Giuseppe Alberini, enfiteuta dei terreni al Pigneto Sacchetti, scrive al Segretario per gli Affari di Stato interni: “In tempo della invasione Francese, quel Governo intruso disfaciò un rubbio di terreno circa in detta tenuta per formarvi un Cimitero. Divise questo terreno in quattro grandi cavi molto profondi, in uno de' quali fabbricò le vestigie di sepolture senza aver tempo di coprirle, perché non indugiò la Provvidenza Divina a rendere lo Stato al legittimo nostro Augusto Sovrano. Volge il ventesimo quinto anno che questa tenuta si trova nella medesima ruina, essendo la situazione delle sepolture nella valle, con l'eminenza di un monte vicino, che porta una sorgente perenne di acqua la quale va a formare il suo deposito in quei scavi, senza averne sortita alcuna, per cui vi è nato un seno palustre. Inoltre si è radunata una quantità immensa di insetti, che rendono l'aria la più pestifera in tutti quei contorni fin presso il Palazzo del Vaticano che in linea retta non sarà appena distante mezzo miglio (la qual cosa è molto da considerarsi)”, in Archivio di Stato di Roma (da ora ASR), *Camerale II*, b. 7, f. 122. Nell'ottobre dello stesso anno Alberini si rivolgerà nuovamente alla Commissione Speciale di Sanità implorando che venga effettuata la demolizione delle sepolture o che gli venga concesso “il permesso di eseguirla per se stesso”, in ASR, *Camerale II*, b. 7, f. 122.

<sup>(2)</sup> Lettera invita dal cardinale Gamberini a Gregorio XVI il 7 ottobre 1830, sullo stato delle opere al Verano, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni. Sanità*, b. 1071.

nella stessa lettera, ancora Gamberini sullo stato dei lavori al Verano precisa che “non si sa con quale fondamento Monsignor Tesoriere asserisca che tutti i lavori necessari al Cimitero sono ultimati. Il Cardinale scrivente può d'altronde assicurare l'Eminenza Vostra che le selciate non sono terminate, che le pietre delle sepolture crepate, o rotte non sono cambiate, che le guide di travertino non sono tutte ai loro luoghi, che i scoli delle acque non sono ultimati, che le terre non sono tutte spianate, né spurgate dai sassi e che le mura di recinto non sono pareggiate né stabilite specialmente dalla parte diritta e fan brutta vista”.

In quegli anni il Verano era dunque una ampia distesa di terreno parzialmente recintata, dotato soltanto di poche fosse comuni effettivamente agibili, quelle di fatto realizzate secondo il progetto elaborato da Giuseppe Valadier nel 1813 <sup>(3)</sup>.

Malgrado un'ordinanza emanata nel 1817 avesse stabilito in tutto lo Stato pontificio la costruzione di sepolcreti lontano dall'abitato, al cimitero del Verano si ricorreva quasi esclusivamente in caso di gravi epidemie, assai frequenti al tempo <sup>(4)</sup>: centinaia di morti, trasportati con carrette a notte fonda, venivano indistintamente ammassati in attesa di essere sepolti nelle

<sup>(3)</sup> Sullo stato dei lavori al Verano alla caduta del governo francese vedi: Parigi, Archives Nationales (da ora ANP), *N III Rome 14* (contiene due piante delle opere svolte al cimitero di San Lorenzo, al 1 gennaio 1812 e al 1 gennaio 1813, probabilmente redatte dallo stesso Valadier).

<sup>(4)</sup> Sui rimedi proposti in ragione delle epidemie di colera che fortemente caratterizzarono gli anni compresi tra il 1834 e il 1838, sui divieti imposti in ragione delle mortifere esalazioni provenienti dalle sepolture all'interno delle chiese romane o nei piccoli cimiteri parrocchiali limitrofi, vedi anche: ASR, *Segreteria per gli Affari di Stato Interni, Sanità*, b. 1070 (1834-1835); ASR, *Segreteria per gli Affari di Stato Interni, Sanità*, b. 1071 (1836); ASR, *Segreteria per gli Affari di Stato Interni, Sanità*, b. 1072 (1836-1837).

fosse comuni. Al di fuori delle emergenze, invece, continuava ad essere largamente diffusa la pratica delle sepolture nelle cripte delle chiese, sotto i portici dei monasteri, nei terreni intorno agli ospedali, a Santo Spirito in Sassia così come a San Giovanni in Laterano, o nei campi delle compagnie religiose, principalmente in quello dell'arciconfraternita dell'Orazione e Morte a via Giulia.

È facile intuire come il degrado in città avesse assunto in quegli anni livelli non più facilmente tollerabili<sup>(5)</sup>, tanto da far inseguire il filo di proposte quanto meno bizzarre, come quella che prevedeva la trasformazione del Colosseo in cimitero (la forma e lo spessore degli ambulacri avrebbe consentito la realizzazione di sepolcri sotterranei, mentre lo spazio centrale avrebbe ospitato le inumazioni). Tale idea non doveva sembrare così stravagante se lo stesso Gregorio

XVI si era rivolto al segretario di Consulta per avere dei ragguagli. Il 29 aprile 1832, al fine di sciogliere ogni dubbio circa la reale fattibilità di questa ipotesi, Domenico Morichini, medico della Sacra Consulta, già coadiutore nel 1810, al fianco di Giuseppe Camporesi e Raffaele Stern, nella selezione dei luoghi su cui installare i cimiteri romani, venne chiamato a redigere un rapporto sulla possibilità di ricavare una necropoli all'interno del Colosseo: "[...] un cimitero dentro il perimetro della Città sarebbe sempre pericoloso in tempo di contagio e quello indicato nell'arena e negli ambulacri del Colosseo sarebbe il più inopportuno perché circondato da cinque almeno de' sette colli di Roma, in luogo basso, ed inondato di acque disperse, ovvero fluenti dai colli indicati, le quali metterebbero un ostacolo alla pronta decomposizione de' Cadaveri [...]"<sup>(6)</sup>.

Solo due anni dopo la Sacra Consulta decideva di riprendere i lavori al cimitero del Verano, ultimando la costruzione delle fosse nei riquadri lasciati incompiuti,




Figura 1- G. Salvi, Pianta del cimitero del Verano, 1838 (Roma, Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte)

spurgando quelle già realizzate e aggiungendo dei nuovi campi di sepolture.

Nel 1835 il sottosegretario della Consulta inviava una supplica al cardinale vicario di Roma affinché ordinasse perentoriamente "che i Cadaveri sieno trasportati nei Tempj, per le Funzioni funebri, chiusi in cassa, e che incassati restino esposti per l'Esequie funebri, ed incassati egualmente sieno interrati. Secondariamente, che i Vespillonj non possino aprire le sepolture per l'interramento de' Cadaveri, che dopo partiti tutti i Devoti che le frequentano, e dopo che sieno state chiuse le dette Chiese, e che anche i Cadaveri de' Poveri sieno seppelliti entro le rispettive Casse, sotto la responsabilità dei Rettori delle Chiese; come ancora che dopo eseguito tale atto, vi si facciano a Chiesa chiusa dei profumi, per neutralizzare

l'esalazioni che con tale apertura si spandono nei Tempj, e sarebbe molto proficuo, ch'eguali profumi si eseguissero ogni mattina prima dell'apertura delle Chiese Parrocchiali. Più interessante poi, che si degni prescrivere, che la votazione, e spurgo de' sepolcri, quando il bisogno il richieda si eseguiscano con tutte le cautele sanitarie, a notte alta, e che sia compita prima dell'aurora, che non si estragghino dalle Casse i Cadaveri, ossia le ossa e ceneri, e che il trasporto di detti spurghi sia eseguito in carri ben stipati, e coperti coll'ingiunzione, che compito il vuotamento, e richiusi i sepolcri con coprimi ben'incassati, ed intonacati, vi si facciano per qualche tempo le dette fumigazioni, doppoiché è ben naturale, che i cadaveri degli ultimi sepolti sieno in stato di decomposizione, ch'è il momento il più fatale per le esalazioni cadaveriche. Come ancora che lo spurgo di cui si parla non si permetta durante la stagione estiva, e sarebbe ottima cosa e salutare provvedimento, se fosse possibile che in ogni Chiesa parrocchiale, o almeno ove sia eseguibile si tenessero vuoti uno o due sepolcri per cominciarne a valere quando fossero ripieni gli altri, e così a vicenda, onde potesse trascorrere un certo congruo spazio di tempo prima di procedere al vuotamento dei ripieni, per lasciar largo che i cadaveri in

<sup>(5)</sup> "Si dovettero persino chiudere temporaneamente alcune chiese, dove, a causa delle esalazioni cadaveriche, come accadde a quella di Santa Lucia del Gonfalone, non solo i fedeli ma anche i sacerdoti celebranti le sacre funzioni, furono colti da deliquio", in O. Montenovesi, *Il Campo Santo di Roma. Storia e descrizione*, Roma 1915, p. 18.

<sup>(6)</sup> ASR, Segreteria per gli Affari di Stato interni. Sanità, b. 1070.

ultimo seppelliti siensi decomposti, essendo in tal caso tanto meno pericolosa la manovra dello spurgo" (7). Ma il cimitero del Verano non era certamente ancora in grado di accogliere tutte le sepolture della città. In una memoria inviata il 5 settembre 1835 il cardinale vicario si lamentava esplicitamente con il papa per aver dovuto benedire un luogo "mancante di recinto di muro, condizione essenziale onde possa un campo rendersi santo. [...] I sepolcri sono molti ma i servibili sono pochi, anzi pochissimi, perché gli altri non sono chiusi e di conseguenza non sono sepolcri" (8).

Benedetto il luogo di sepoltura, rimaneva il problema di imporre al clero il suo uso e, allo stesso tempo, di convincere la popolazione, per gran parte ancora fortemente reticente (9): mentre il Verano apriva ufficialmente i battenti, infatti, un gran numero di richieste di acquisto di sepolcri nelle chiese giungeva sui tavoli dei notai romani.

Il 17 giugno 1836, all'indomani della conclusione del "Congresso avanti l'Illustrissimo Gamberini del Cardinal Vicario e Monsignor Tesoriere per il Cimitero", viene emanato il primo regolamento cimiteriale per il Verano: "In vista del Ben pubblico sanitario è stato costruito nell'Agro Verano presso l'insigne Basilica di S. Lorenzo un Cemetero. Portato questo a compimento debbono essere dal 1° del mese di Luglio prossimo avvenire essere in esso tumulati tutti i Cadaveri degli Abitanti di Roma Defunti, ancorché esistesse con qualunque atto ancor pubblico la elezione della sepoltura in qualche Chiesa o Secolare, o Regolare. Sono eccettuati dalla legge generale il Sommo Pontefice, i Sovrani, i Principi Reali, i Cardinali, i Vescovi,




Figure 2e 3 – P. Belloni, *Iconografia ed Ortografie del Campo Santo* (da P. Belloni, *Il Campo Santo di Roma presso la basilica di S. Lorenzo fuori le Mura. Progetto per ampliarlo e ridurlo in miglior forma, Roma 1847*)

i Prelati del Focchetto e fino a nuove disposizioni tutti i possessori di Cappelle con Sepolcro Gentilizio" (10).

Nonostante gli editti del pontefice, in breve il cimitero del Verano si troverà nuovamente in un stato di totale abbandono, causato non solo dal perdurare dell'avversità da parte del popolo o dei parroci, quanto da una inadeguata gestione amministrativa dell'impianto: poiché non era previsto alcun compenso per coloro che svolgevano i servizi funebri e di seppellimento, ben presto nessuno volle più adempiere a tali mansioni (11). Negli anni immediatamente successivi, inoltre, la città verrà colpita ancora da una serie di durissime epidemie di colera che porteranno ad un considerevole aumento dei decessi, rendendo le condizioni nel cimitero romano sempre più difficili.

"Quando si cominciò a trattare della sepoltura de' cadaveri nel cemeterio di S. Lorenzo in Verano – scrive il 16 settembre 1836 il cardinale vicario Odescalchi a Gamberini, al tempo segretario per gli Affari di Stato Interni – vedendo il disgusto del popolo, la poca adesione de' parroci, corrispose con quasi niuna energia, anzi con decisa freddezza, alle prime insinuazioni che ricevette, ma quando si convinse che Sua Santità lo voleva assolutamente di proposito, anch'esso se ne occupò, cercò di persuadere il popolo, di rassegnare i parroci, di superare ogni ostacolo, di preveder tutto e tutto predisporre, e felicemente, senza la più piccola alterazione della pubblica tranquillità, si aprì il Cemeterio fin dal primo luglio, e vi si seppelliscono con ordine e metodo ogni giorno i cadaveri. Oggi però il Cardinal Vicario deve confessare a Vostra Eminenza che egli trovasi decisamente sbigottito per il partito che si è preso forse da tutti coloro che prima mostravano corrispondenza energica alle Sovrane misure. Tutti si sono posti in una perfetta inazione. Si vide quanto interessava che il Cemeterio guadagnasse ogni giorno migliori forme abbisognan-

(7) ASR, *Congregazione Speciale di Sanità, Cimiteri e sepolture nelle Chiese. Tumulazione e sepoltura dei cadaveri (1833-1835)*, b. 195.

(8) ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni. Sanità*, b. 1071.

(9) Benché avesse desiderato fortemente l'apertura del cimitero, Gregorio XVI, recependo le difficoltà da parte della popolazione ad accettare questa nuova istituzione, attese a lungo prima di dare notizia, attraverso un editto ufficiale, dell'obbligo di seppellire al Verano, in O. Montenovesi, *op. cit.*, p. 19.

(10) ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni. Sanità*, b. 1071. Vedi anche O. Montenovesi, *op. cit.*, p. 41 (2).

(11) O. Montenovesi, *op. cit.*, pp. 29-31.



done tanto, e il Cemeterio è rimasto abbandonato affatto. Si vide la necessità di formare ne' i contorni di Roma dei piccoli cemeteri per i morti di campagna, e nessun si è mosso alle più piccole e lontane disposizioni. Si prescisse che i morti fossero trasportati dalle parrocchie al luogo di deposito nell'Ospedale della Consolazione in bare espressamente costruite. Ne fu fatto un numero, non fu pagato, e l'artista ha sospeso il lavoro. Si vide la necessità di dare ai parrochi una camera mortuaria nelle parrocchie a carico dell'erario; nessuno se ne è occupato più. Si prescrisse che con un carro dell'Ospedale della Consolazione si trasportassero i cadaveri al Cemeterio, e che Monsignor Tesoriere formasse un capitolato; si formò, e il direttore di questi carri non ebbe mai un soldo. Si fece un patto con i vespilloni. Questi non sono pagati, e nelle scorse sere minacciarono di non presentarsi al lavoro, disordine che poteva produrre delle funestissime conseguenze. [...] Dunque ogni misurando, nessuno pagandosi, abbandonandosi tutto, come potrà isolato il sottoscritto sostenere una impresa recente, complicata e niente gradita? Se un anello si spezza di questa catena di disposizioni, i cadaveri resteranno un giorno o l'altro insepolti. Ha voluto il sottoscritto disturbare con questo dettaglio l'Eminenza Vostra e per sua giustificazione, e per protestarle che se il caso si desse d'una possibile sospensione di ciò che finora si sostenne a stento, sarà il Cardinale Vicario obbligato a permettere di nuovo la tumulazione nelle chiese" (12).

Nel 1838 Gaspare Salvi venne incaricato da Gregorio XVI, fermamente deciso a trovare un rimedio definitivo al problema delle sepolture a Roma, di redigere un progetto per l'ampliamento del cimitero di S. Lorenzo: "Le 384 sepolture già esistenti divise in sei quadrati - scrive Salvi il 13 giugno 1838 - [sono] poche sul principio che Roma non deve avere che un solo Campo-Santo [...]. Elevo pertanto il numero delle sepolture a 640 con l'aggiunta di quattro nuovi quadrati [...]. Vi aggiungo inoltre altri due quadrati minori contenenti 80 sepolture che possono essere rese private per chi vorrà acquistarle [...]. Il perimetro del Campo-Santo è circondato da portici ad arcuazione, nel centro di ciascuna delle quali vi è una sepoltura anche più ampia delle comuni [...]. Tralascio di fare particolari parole dell'ingresso al Campo-Santo, che in altro non si differisce dall'attuale se non nella ripetizione di due altri accessi simili e fiancheggiati quello già costruito. [...] Questo monumento di tanta religiosa celebrità aver deve una Cappella degna del monumento stesso [...] né soverchiamente grande [...] ne troppo ristretto che non soddisfacesse allo scopo. Questa media proporzionale ho stimato trovarla nei palmi 33, che misurano il diametro del catino

centrale: il più si ha dalle ali formanti una croce greca e nel piccolo abside al fondo, ove è collocato un unico altare isolato. Una conveniente Sagrestia e qualche locale [sono] compresi nel perimetro della Cappella, di cui l'interno è decorato decentemente senza però magnificenza" (13).

L'impianto proposto da Salvi, strutturato nell'intorno di quanto già realizzato del progetto di Valadier, è un rettangolo fortemente allungato, con l'asse longitudinale parallelo a quello della basilica di S. Lorenzo, per sfruttare maggiormente il terreno in vista anche di future espansioni nelle vigne circostanti, concluso da una grande abside al centro della quale si eleva una cappella sepolcrale a pianta centrale; dodici riquadri, cinti da una lunga teoria di arcate (al di sotto delle quali sono collocate sepolture particolari e monumenti funerari), sono destinati alle sepolture a pozzo; cinque croci definiscono i percorsi principali; un'altra esedra variamente articolata, con tre fornici intervallati da sei finestrelle con inginocchiatoio, costituisce il fronte di ingresso.

Malgrado l'impegno iniziale, i lavori si interromperanno nel 1840 con la realizzazione di una piccola parte del portico. "L'arch. prof. Salvi [...] fece in tempo a completare due serie di archi, dal lato destro e dal lato sinistro, e due tratti dello stilobate che furono subito ricoperti d'iscrizioni e monumenti funerari" (14). Queste arcate, seguendo un programma importato da Parigi e sviluppato già nei primi impianti presentati sotto il governo francese, dovevano servire da modello per i privati che avessero voluto costruirsi una tomba gentilizia, realizzando completamente a proprie spese una intera porzione di galleria. Ma, poiché assai costose, non ottennero il riscontro sperato.

Il cimitero risultava ancora del tutto privo di un decente deposito per i cadaveri (allo scopo si utilizzava una grotta scavata ai piedi della parete della rupe Caracciolo), di un ossario (i resti delle estumulazioni si gettavano in una grande fossa comune a cielo aperto), del muro di cinta (il recinto solo in parte era di mattoni e blocchi di pietra, mentre perlopiù i campi erano racchiusi con stecche di legno e fratte di rovi), della cappella funeraria (era presente solo una piccola costruzione in legno, poco più che una baracca, realizzata in tutta fretta nel 1837 per soddisfare le esigenze del cimitero).

Alla proposta di Salvi farà seguito ancora un decennio di progetti, rimasti perlopiù tali (sebbene, come vedremo, forieri di importanti conseguenze), per il mi-

(12) ASR, Ministero degli Interni, Titolo 157 (1836-1837), b. 1072.

(13) La relazione si trova in ASR, Segreteria per gli affari di Stato interni. Sanità, b. 1071. La pianta di questo progetto si trova tra i disegni della collezione Rodolfo Lanciani, conservata presso la Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte (da ora BiASA), Roma XI, 45, IV, 9.

(14) Aa.Vv., *Le Scienze e le Arti sotto il pontificato di Pio IX*, Roma 1865, vol. I, p. 54.

grioramento di quanto già realizzato e l'ampliamento nelle vigne circostanti. Tra questi ricordiamo il progetto di Folchi e Ferretti (1842)<sup>(15)</sup> e quello del Canina (1848)<sup>(16)</sup>; entrambi informati all'idea che le sepolture dovessero avvenire nella terra e che perennemente il corpo dovesse esservi posto evitando così l'offesa del trasferimento delle ossa, abbandonavano il sistema con portici perimetrali, presentando invece un cimitero-giardino, per alcuni aspetti debitore al Père-Lachaise parigino, che sfruttava i dislivelli del terreno per generare un impianto "a trincerata" (Folchi e Ferretti) o suggestivi scorci nel paesaggio (Canina).

Il progetto di ampliamento pubblicato nel 1847 da Paolo Belloni<sup>(17)</sup>, prevedeva invece un raddoppio dei riquadri di fosse già esistenti (da non destinare più a sepolture comuni ma da cedere singolarmente in concessione ai privati per farne tombe particolari, per famiglie o confraternite), interamente circondati da portici: "Un piantato di dodici colonne dorico-greche formano un propileo che serve d'ingresso al campo di inumazione; a destra e a sinistra vi è la residenza del custode, e due grandi chiocciolate che discendono nel sotterraneo; quindi seguono le arcate che in numero

<sup>(15)</sup> C. Folchi, S. Ferretti, *Progetto del nuovo cimitero a trincerata da farsi nell'area dietro l'attuale cimitero al Campo Varano*, 1842, in Archivio Capitolino (da ora AC), *Titolo 61*; e anche O. Montenovesi, *op. cit.*, p. 22. Prevedeva come fondale del percorso centrale tra i riquadri di fosse del cimitero già costruito, la costruzione di una chiesa a croce latina absidata (in sostituzione della cappelletta di legno). Ai lati della chiesa, su un muro continuo sul quale avrebbero trovato posto le lapidi di uomini illustri, due varchi introducevano al nuovo ampliamento sui terreni già di proprietà del marchese Sacripanti: qui sarebbero stati realizzati altri campi per le inumazioni, giardini destinati alle tombe gentilizie e ai sepolcri per il clero e le confraternite, un ossario, colombari di loculi posti lungo il perimetro cimiteriale e, infine, nella parte più elevata del terreno, un tempio circolare, introdotto lunghe rampe e circondato da una galleria di monumenti funerari.

<sup>(16)</sup> Notizie circa il progetto di Luigi Canina si trovano in O. Montenovesi, *op. cit.*, p. 23. Secondo Montenovesi, i disegni del Canina sarebbero conservati presso AC, *Titolo 61*. Attualmente in questo fondo non è presente alcun progetto di cimitero elaborato da Luigi Canina. Non si esclude che la situazione potesse essere diversa al tempo in cui Montenovesi svolse le sue indagini. Non è stato possibile reperire i disegni in nessun altro archivio romano consultato nel corso di questa ricerca. Presso l'Archivio di Stato di Torino (*Arch. Canina, cassetta 11*) sarebbe conservata una relazione, redatta dal Canina il 16 giugno 1848, per la istituzione di un cimitero per la città di Roma, "degnò - secondo le parole dello stesso autore - di sì rinomata città". Secondo Bendinelli, che dà notizia del documento rinvenuto nell'archivio torinese, il progetto di Canina non sarebbe riferito al cimitero del Verano ma ad un altro collocato in una località non bene identificata, in G. Bendinelli, *Luigi Canina (1795-1856). Le opere e i tempi*, Alessandria 1953, p. 166 (10).

<sup>(17)</sup> P. Belloni, *Il Campo Santo di Roma presso la basilica di S. Lorenzo fuori le Mura. Progetto per ampliarlo e ridurlo in miglior forma*, Roma 1847, in BiASA, *Roma XI, 45, IV, 5a, 5b, 5c, 5d*. Belloni venne incaricato di redigere il progetto di ampliamento dalla Pia Unione di Carità verso i Trapassati, istituzione fondata nel 1844.

di 110 costituiscono un vasto quadriportico di 744 palmi romani contro 532". Compare per la prima volta in questo progetto chiaramente espressa l'idea di cingere interamente con portici solo i riquadri delle fosse, lasciando i terreni alle spalle della cappella (che Belloni interpreta come un edificio circolare preceduto da un pronao, seguendo ancora fedelmente il modello del Pantheon) per le inumazioni comuni<sup>(18)</sup>: "Tutto il fabbricato si eleva sopra un continuato stilobate alto palmi 7, ascendendosi da otto scale avanti alle arcate, oltre la grande dell'oratorio ed il padiglione dell'ingresso. Nel dado di questo stilobate possono collocarsi le lapidi o le memorie sepolcrali dei cadaveri sepolti davanti al piano di ciascuna arcata [...]. Il sotterraneo gira continuato all'intorno sotto l'ingresso, l'arcuazioni e l'oratorio e viene diviso in tanti piccoli ipogei, quante sono le arcuazioni sovrapposte, che servono non solo alla tumulazione separata, ma ancora alla conservazione delle ossa che a periodi vengono estratte dal campo santo sterrato, e riposte in convenienti ossuari"<sup>(19)</sup>.

Nell'ipotesi di Belloni il quadriportico assumeva dunque quel valore, che manterrà nelle successive elaborazioni e poi nella realizzazione, di galleria di sepolture monumentali (dalla quale erano rigorosamente esclusi i sepolcri veri e propri, celati nella parte sotterranea del porticato), sorta di famedio a cielo aperto attraverso il quale era comunque necessario passare.

(\* ) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

<sup>(18)</sup> "Nella parte postica dell'oratorio - scrive Belloni - esiste il campo santo sterrato per le tumulazioni comuni, circoscritto da muro, a foggia di un grande emiciclo", un riferimento, neppure troppo velato, al progetto di Carlo Barabino per il cimitero di Genova

<sup>(19)</sup> Per la realizzazione di ogni arcata, nella cui parte ipogea sarebbe stato possibile ospitare sino a 29 salme, Belloni prevedeva infine una spesa complessiva pari a 748,48 scudi, interamente rimborsabile senza aumentare l'entità delle oblazioni già stabilite dal regolamento comunale per ogni concessione perpetua. Non è celata una aspra critica al progetto di Salvi, mancante secondo Belloni, proprio di un effettivo piano economico: "Due modelli di un ordine di portici che dovevano circondare l'intero campo santo furono eseguiti vari anni indietro; ma la soverchia spesa di scudi tremila per ogni arcata rese impossibile affatto il proseguimento di un'opera troppo sontuosa, ed è vana lusinga, che il pubblico erario possa ora assumersi il carico di spendere 500 mila scudi, quanti ne occorrerebbero per costruire cento arcate, l'ingresso, l'oratorio, ed il muro di recinto per il campo santo sterrato".


Recensione

## The Last Dance

### L'incontro con la morte e il morire

Ann Lynne Despelder e Lee Albert Strickland, a cura di Francesco Campione, CLUEB editore, 2005, pag. 442, €30,00

di Elisa Meneghini



Questo volume, edito da Clueb nella Collana LEXIS (Tanatologia, Psicologia delle situazioni di crisi e Bioetica) fornisce una copertura esauriente e interdisciplinare delle tematiche inerenti la morte, il morire ed il lutto.

Ormai riconosciuto come best-seller nel suo ambito disciplinare, il punto di forza di questo manuale – che

negli Stati Uniti è giunto alla settima edizione – è quello di integrare il lato sperimentale e quello acca-

demico, così come la dimensione emotiva e quella intellettuale degli studi sulla morte, combinando solide basi teoriche e di ricerca con applicazioni pratiche alla vita.

*The Last Dance* è quel trattato sull'incontro con la morte e il morire che è necessario in Italia a tutti coloro che si occupano a qualche titolo di questi argomenti.

In altri termini questo testo ci comunica che sulla morte e il morire ci sono conoscenze consolidate, studi accurati e fondati, un'immensa bibliografia e impostazioni originali ed eccellenti dei quali non si può fare a meno nelle teorie, nei discorsi e nella pratica clinica sulla morte e il morire.

Recensione

## La révolution de la mort

François Michaud Nérard, Edizioni Vuibert, 2007, pag. 320, €29,00

di Elisa Meneghini



La morte ci interessa tutti. Come individui, cittadini, consumatori, professionisti e medici.

Ma nessuno ne parla apertamente, nonostante stia per verificarsi una vera e propria rivoluzione, della quale alcuni segnali sono già percepibili, come lo sviluppo spettacolare della cremazione e la perdita dei punti di riferimento religiosi e dei

rituali. Dopo aver dimostrato come la percezione della morte nella nostra società è fundamentalmente cambiata da qualche decennio, François Michaud Nérard analizza le tematiche che ci riguardano da vicino attraverso esempi preoccupanti, come la canicola del 2003 e la normativa concernente le ceneri da cremazione.

L'Autore propone anche soluzioni concrete sia individuali che collettive per affrontare questa "rivoluzione della morte", che viviamo senza esserne consapevoli.

Didier Sicard, Presidente del Comitato consultivo d'etica francese, così cita nella Prefazione che ha curato: "*François Michaud Nérard ci offre una bella lezione di trasparenza e d'umanità ponendoci faccia a faccia con noi stessi. Ecco il grande merito di quest'opera.*"

È invece il Sindaco di Parigi, Bertrand Delanoë, che firma la Postfazione del volume, pubblicato da Vuibert nella Collezione "Spazio etico".

L'Autore dirige attualmente la società d'economia mista "Services funéraires-Ville de Paris", è vicepresidente dell'UPFPF (Unione dei Professionisti del Polo funerario pubblico francese) e, a livello europeo, è membro del Comitato per i Cimiteri e Crematori della EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari) e dell'ECN (European Crematoria Network).

# 4

*Ottobre-Dicembre*

*2007*

*Anno 6*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

# *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Antitrust e servizi funerari*
- *Morte violenta: autorizzazione alla sepoltura*
- *Tariffe per la cremazione per il 2008*
- *Cimitero di guerra*
- *Riti funebri nell'Islam*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozzincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 03/09/2007.

**INDICE****EDITORIALE****La pagliuzza e la trave** ..... 2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere** ..... 8  
*a cura di Daniele Fogli***Considerazioni su alcuni servizi, Antitrust e monopoli** ..... 12  
*di Sereno Scolaro***Problemi di responsabilità professionale: una autopsia esegui-  
ta a Roma nel 1488 / Tre casi di depezzamento**..... 18  
*a cura di Andrea Poggiali***ATTUALITÀ****L'Europa dei crematori: alcune riflessioni ed alcuni dati**..... 20  
*di Gabriele Righi***DOCUMENTAZIONE****Principi nella scelta dei criteri di selezione ed aggiudicazione  
di appalti pubblici di servizi**..... 23  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1059 del 24/05/2007***Autorizzazioni all'inumazione o alla tumulazione nei casi di  
morte violenta. Ulteriori interpretazioni del Ministero dell'In-  
terno** ..... 26  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1079 del 11/06/2007***Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del  
Mercato n. 392 del 23/5/2007** ..... 30  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1094 del 20/06/2007***Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione  
anno 2008**..... 38  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1122 del 04/07/2007***L.R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24 "Disposizioni in materia di  
cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri"** ..... 40  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1140 del 17/07/2007***ATTUALITÀ****Argenta Gap War Cemetery. Un cimitero di guerra nel Delta  
del Po**..... 44  
*di Andrea Poggiali***Con quale criterio individuare il completamento della ca-  
pienza in un tumulo?** ..... 51  
*di Carlo Ballotta***INFORMATICA****Telefonare gratis** ..... 57  
*di Nicola Bortolotti***CULTURA****I riti funebri nell'Islam**..... 61  
*di Emanuele Vaj***I cimiteri a Roma nel XIX secolo: dalla restaurazione del go-  
verno pontificio al completamento del Verano (Parte II)**..... 65  
*di Laura Bertolaccini***RECENSIONI****"Death to Dust: What happens to dead bodies?"** ..... 69  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## La pagliuzza e la trave

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*La segnalazione 23/5/2007 dell'Antitrust a Parlamento, Regioni e Comuni in materia di separazione tra attività d'istituto (necroscopiche, cimiteriali) e attività in concorrenza in settori attigui, sta determinando diversi scossoni all'interno del mondo delle imprese funebri italiane, specie di quelle pubbliche.*

*Anche se talune parti dei contenuti della segnalazione dell'Antitrust sono condivisibili, essa ha fatto letteralmente imbestialire il mondo delle imprese funebri pubbliche per il giudizio poco lusinghiero sul loro operato, in quanto l'Antitrust ritiene che utilizzino sistemi impropri per battere la concorrenza privata.*

*Scomodando riferimenti biblici ci sembra che l'Antitrust abbia avuto più attenzione alla pagliuzza nell'occhio del pubblico piuttosto che alla trave nell'occhio del privato (cioè allo sciacallaggio funebre che impera in molti ospedali italiani).*

*L'Antitrust sta ragionando in punta di diritto in un settore dove per accaparrarsi i funerali si usa ogni giorno la spada (e qualche volta la pistola), e ha "semplicemente" omesso di dire che la vera alterazione della concorrenza in questo campo è laddove imprese funebri comprano informazioni da operatori sanitari per avvantaggiarsi sul mercato locale. L'Antitrust, riteniamo per non conoscenza del mercato, non ha adeguatamente valutato che:*

*– il porre sullo stesso piano imprenditoria funebre pubblica e privata è una sottovalutazione della funzione storica svolta dalle imprese pubbliche degli enti locali per calmierare e moralizzare mercati particolarmente delicati quali quello funebre (e marmoreo – lapideo cimiteriale) ed è quanto meno ingeneroso.*

*L'imprenditoria funebre pubblica, da decine d'anni, ha garantito i cittadini nell'acquisizione di servizi funebri in questo particolare mercato (prima ancora che si affacciasse sulla scena l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato) da operatori che hanno per loro natura soprattutto una logica di profitto.*

*Se il legislatore seguirà la strada suggerita dall'Antitrust, della incompatibilità tra settore funebre e cimiteriale, di fatto estrometterà dal mercato l'esperienza pubblica nel settore funebre che, dove ha operato, ha normalmente garantito livelli di prezzi soddisfacenti e, per lo più, riscosso il favore da parte dei cittadini;*

*– il principale motivo per il quale imprese funebri hanno puntato in tempi passati (e qualcuna ancora crede di poterlo fare oggi) alla gestione delle camere ardenti in strutture sa-*

*nitarie è il contenimento della concorrenza impropria determinata dalla vendita di informazioni sui decessi da parte di operatori sanitari (corrotti) ad imprese funebri (corruttrici), che così intendono avvantaggiarsi sulle altre concorrenti.*

*È vero che l'acquisizione del controllo dei servizi di gestione delle camere mortuarie avvantaggia chi lo esegue, ma al tempo stesso (e l'esperienza delle imprese funebri pubbliche in tal senso lo dimostra) limita fortemente lo sciacallaggio.*

*Vietare semplicemente la gestione dei servizi di camera mortuaria ad imprese di onoranze funebri, pubbliche o private che siano, non risolve il problema, perché il mercato funebre è per sua natura imperfetto. Ben altri sono gli strumenti da usare e sui quali già si sono avanzate specifiche proposte, cadute nel disinteresse di molti;*

*– il mercato europeo e nordamericano è orientato in maniera diversa da quanto auspicato dall'Antitrust italiana: con integrazione tra imprese operanti sia nel settore funebre che in quello cimiteriale, o tutt'al più con separazione societaria operativa.*

*Prevedendo la incompatibilità tra settore funebre e settore cimiteriale in Italia si esporrebbero le imprese del nostro Paese ad una concorrenza proveniente dall'estero (specie dopo la direttiva europea sulla liberalizzazione dei servizi) difficilmente sostenibile, in quanto le imprese estere potrebbero godere di un più ampio ventaglio di attività economiche su cui distribuire i costi fissi.*

*La segnalazione Antitrust, sembra una sorta di autogol per l'imprenditoria funebre privata sulla questione, da questa ritenuta strategica, della casa funeraria.*

*La casa funeraria è attività che ha caratteristiche analoghe alla camera ardente delle camere mortuarie delle strutture sanitarie: vi si mantiene la salma anche per il periodo di osservazione, quindi presenta connotati igienico-sanitari, tanto che talune regioni, che già hanno normato la materia, hanno previsto per tali strutture l'obbligo dei requisiti strutturali previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie.*

*La stessa realizzazione e gestione di una casa funeraria da parte di un'impresa di onoranze funebri si configura come la gestione di un "asset" che permette di godere di vantaggi concorrenziali (anche per la fissazione dei prezzi dei servizi, oltre che per la modalità di loro prestazione a concorrenti) nei confronti di altre imprese di onoranze funebri che operino nel mercato locale.*

*Insomma la separazione tra attività funebre e realizzazione e gestione della casa funeraria sembra una delle conseguenze impreviste di questa segnalazione dell'Antitrust.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Riqualficazione cimiteriale a Torino

L'imponente piano di edilizia cimiteriale in atto a Torino è la risposta di una città ad una domanda che supera l'offerta.

Il progetto per la riqualficazione dei due cimiteri principali – Monumentale e Parco – costerà complessivamente 14 milioni 700 mila euro, traducendosi nella messa a disposizione di 16.500 loculi (di cui è già iniziata la concessione in corso d'opera) su una superficie di circa 50 mila metri quadrati.

Il primo intervento (6 milioni 700 mila euro) interessa il Monumentale e si riassume in un nuovo complesso da 6.500 loculi realizzato su un'area di 22 mila metri quadrati. Nel perimetro cimiteriale verranno create due "isole" protette da un recinto: il primo edificio formerà una grande corte quadrata solcata da un ampio porticato cruciforme, il secondo si caratterizzerà per l'impianto a croce (una sorta di cimitero nel cimitero, collegato da piccoli passaggi sospesi su un prato all'inglese, cosiddetto "prato della quiete").

Il secondo intervento interesserà invece il Parco: 10 mila nuovi loculi su 28 mila metri quadrati di superficie occupata. Il progetto si articola su due ampi quadranti sormontati da una passeggiata panoramica sulla "collina della memoria", che permetterà di spaziare con lo sguardo all'in-

terno e all'esterno del moderno cimitero.

### Repubblica di San Marino si attiva per risolvere problematiche cimiteriali

I problemi di natura cimiteriale, sia di ordine pratico che affettivo e culturale, sono molto sentiti dalla popolazione della Repubblica di San Marino, a tal punto che il consigliere Cesare Gasperoni ha inviato al Governo un'interpellanza in materia.

Valeria Ciavatta, Segretario di Stato per gli Affari Interni, ha risposto specificando gli "strumenti normativi e tecnici" che verranno attivati per far fronte all'emergenza cimiteriale.

Primo fra tutti il potenziamento delle strutture cimiteriali, con la stanziamento di 500.000 € per il 2007 e 2.800.000 € per gli anni seguenti, entro il 2010 (nel cimitero di Serravalle sono già iniziati i lavori per aumentare la disponibilità di posti salma, mentre sono già allo studio dell'Ufficio Progettazione interventi nei distretti amministrativi di Montegiardino, Faetano, Montalbo e Domagnano).

È stato inoltre costituito dal Governo un gruppo tecnico che dovrà definire le proposte di modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria, risalente al 1910 ed ormai obsoleto (modifiche che terranno conto degli aspetti normativi, sanitari, sociali tra cui il rispetto della libertà di culto).

Un altro aspetto che verrà valutato con attenzione riguarda la pratica funebre della cremazione, peraltro già prevista dall'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria e ad oggi possibile solo utilizzando strutture fuori dalla Repubblica di San Marino. La popolazione sammarinese non è particolarmente sensibile a farne ricorso, ma il Governo si è attento a cogliere segnali di apertura verso tale pratica funebre.

Per risolvere invece i problemi determinati da possibili infiltrazioni e ristagni d'acqua nei terreni destinati alle inumazioni, il Governo si è attivato in due direzioni, disponendo:

- che siano i servizi competenti ad adottare di volta in volta le soluzioni tecniche più idonee per migliorare il drenaggio;
- che sia l'A.A.S.P. a verificare con urgenza se nei luoghi già interessati da infiltrazioni sia possibile procedere a eventuali nuove sepolture.

### L'ISTAT rende disponibili le tavole di mortalità per il 2004

Nel 2004 la speranza di vita alla nascita è pari a 77,9 anni per gli uomini e a 83,7 anni per le donne. Rispetto al 2003, gli uomini guadagnano 0,7 anni in termini di vita media mentre per le donne il guadagno è pari a 0,9 anni. L'eccezionale guadagno di sopravvivenza conseguito nel 2004 rispetto a quello mediamente osservato negli anni scorsi è da mettere in relazione a quanto ac-



caduto nel corso dell'anno precedente. Il 2003 fu infatti contraddistinto da difficili condizioni climatiche – un inverno assai rigido e una successiva estate torrida – che avevano condotto a una mortalità molto accentuata, soprattutto tra gli anziani e, in particolare, tra le donne che ne rappresentano la maggioranza. A questo riguardo va rammentato che le persone decedute nel corso del 2004 ammontano a 547 mila contro le 586 mila del 2003. Le tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, valide per il 2004, sono rinvenibili al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/>

#### **Novara: una sala del commiato al cimitero**

All'interno del cimitero cittadino di Novara è stata allestita una nuova sala del commiato, operativa dalla fine di luglio.

Il locale si trova ad est del complesso cimiteriale, nell'edificio già utilizzato come ara crematoria e presenta una controsoffittatura con diversi livelli di pannelli di cartongesso e di vetro a cattedrale colorati con immagini astratte.

I controsoffitti sono illuminati da luci diffuse che ricordano il cielo stellato e luci concentrate per illuminare alcune parti della sala, come la parete dove è stato collocato lo schermo video.

#### **San Benedetto del Tronto (AP) incentiva la cremazione**

La cremazione va incentivata, sia per contrastare la costante mancanza di posti salma cimiteriali, sia per motivi di ordine igienico ed economico (le concessioni per i colombari, singoli e familiari, sono 50nnali e costano molto meno dei loculi per la tumulazione, di concessione 20nnale).

Così la pensa il Comune di San Benedetto del Tronto, che a tale scopo punta alla modernizzazio-

ne del forno crematorio ed alla costruzione di un mausoleo presso il cimitero cittadino. La struttura avrà una capienza di oltre 200 urne cinerarie e verrà affiancata, entro il 2008, da una sala del commiato. Sarà inoltre possibile, all'interno del complesso cimiteriale, disperdere le ceneri in un piccolo fazzoletto di terra appositamente dedicato.

Ricordiamo che il Comune permette la cremazione anche in aree private fuori dai centri urbani, a condizione che via sia il consenso del proprietario del terreno, ed in fiumi, laghi e mare purché non insistano manufatti nelle vicinanze e non circolino natanti al momento della dispersione.

A San Benedetto esiste una Socrem – l'iscrizione alla quale garantisce la tutela legale del rispetto delle volontà del defunto, nel caso in cui i familiari non siano d'accordo – che attualmente conta oltre 2000 soci (di cui il 70% è residente fuori del Comune).

#### **Vª edizione del FIABA Day**

Il 7 ottobre 2007 sarà celebrata la Quinta Edizione del FIABA DAY, la Giornata Nazionale per l'Abbandonamento delle Barriere Architettoniche e che fra i numerosi eventi si realizzerà a Roma l'apertura di Palazzo Chigi per le visite dei disabili e dei loro accompagnatori.

Il FIABA DAY quest'anno risulta essere particolarmente rilevante in quanto il 2007 è stato dichiarato l'Anno Europeo per le Pari Opportunità e fra i 224 Enti sottoscrittori di protocollo (tra i quali anche SEFIT Federutility), FIABA ha già ricevuto da essi numerose adesioni al FIABA DAY per realizzare alcune attività o eventi, dalla metà di settembre e fino alla fine del mese di ottobre p.v., periodo in cui sarà

attiva la campagna nazionale di sensibilizzazione e l'SMS solidale.

Ricordiamo che SEFIT e FIABA ([www.fiaba.org](http://www.fiaba.org)) sono impegnate per il miglioramento delle strutture cimiteriali, con la facilitazione all'accesso delle sepolture e l'abbattimento delle barriere architettoniche in genere.

#### **Abusivismo cimiteriale**

Il titolare di una impresa edile nel napoletano è stato denunciato per abusivismo edilizio e violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro perché stava costruendo tombe e cappelle abusive, cui sono stati apposti i sigilli, in un camposanto.

Il fatto è accaduto a Torre Annunziata nel cui cimitero la ditta di un 46enne di Boscoreale, senza alcuna autorizzazione, stava edificando tre cappelle gentilizie in un'area pubblica e 200 nicchie cimiteriali ricavate in una struttura di una arciconfraternita.

Due operai, poi, sono stati sorpresi a lavorare nel cantiere non indossando alcuna protezione. Il valore delle strutture sequestrate e degli attrezzi nel cantiere è di 1 milione di euro.

#### **Capsula Mundi: il ritorno alla terra**

I designers Anna Citelli e Raoul Bretzel hanno creato "Capsula mundi" ([www.capsulamundi.it](http://www.capsulamundi.it)), la bara eco-compatibile totalmente biodegradabile in quanto realizzata in plastica di amido.

Il grande contenitore a forma di uovo è destinato ad ospitare il corpo del defunto collocato in posizione fetale, per poi essere messo a dimora nel terreno.

A delimitarne la presenza viene lasciato, sopra di esso, un cerchio di terra ribassato, al centro del quale verrà piantato l'albero scelto in vita dal defunto.

Il cimitero assumerà dunque un nuovo aspetto, quello di un bosco sacro consacrato al culto dei defunti ed affidato alle cure dei loro dolenti.

### **In Francia controlli a tappeto sui prezzi dei funerali**

In Francia il direttore generale del DGCCRF (Direzione Generale della Concorrenza, del Consumo e della Repressione delle Frodi, ente assimilabile al nostro AGCM) ed il direttore generale delle Collettività Locali (DGCL), prima della formazione del nuovo governo hanno sottoscritto una circolare nella quale viene rammentato ai Prefetti che le condizioni d'esercizio della professione funeraria devono essere sottomesse a rigorosi controlli, sia in virtù della natura commerciale di tale attività, che della delicatezza del settore in cui viene prestata, al quale le famiglie si rivolgono in un momento di grande fragilità.

Nella circolare viene richiamata l'importanza di tutti i sistemi di controllo a disposizione dei Prefetti così come delle sanzioni che ne potrebbero derivare.

Con l'uscita infatti dell'ordinanza n. 2005-855 del 28 luglio 2005 relativa alle operazioni funerarie sono state rinforzate le condizioni di esercizio della professione funeraria e, con la modifica dell'articolo L. 2223-25, ampliate le motivazioni di ritiro e sospensione dell'abilitazione degli operatori funerari (che ora devono sottostare alle prescrizioni anche di questo codice, mentre prima solamente a quelle del regolamento nazionale di pompe funebri).

I Prefetti dispongono peraltro dei mezzi per recuperare documentazione probatoria, che può essere loro segnalata da sindaci, associazioni di consumatori, famiglie o anche operatori funerari.

Questi reclami devono essere istruiti in accordo con i servizi distaccati del CCRF (Antitrust), se riguardanti argomenti di loro competenza, come da esempio l'informazione dei prezzi delle prestazioni funerarie al consumatore, la violazione delle regole di concorrenza, le infrazioni alle disposizioni del codice generale delle collettività territoriali sul diritto funerario.

Mentre in Francia l'Antitrust attiva sistemi di controllo diffuso a tutela degli utenti, in Italia, l'Antitrust sembra più orientata agli aspetti formali della libertà di mercato e non a quelli sostanziali.

### **La Cina mette freno al commercio illegale di tombe**

Il Ministero degli Affari Civili cinesi si sta adoperando per emanare una nuova normativa al fine di arginare il problema del commercio speculativo di aree cimiteriali pubbliche.

Cao Jie, portavoce del Ministero, ha comunicato che la revisione della legislazione in vigore – che è stata emanata nel 1997 e non proibisce chiaramente la vendita speculativa di fosse cimiteriali – è arrivata ora ad un punto cruciale.

Un funzionario ministeriale ha illustrato alcuni punti chiave del testo revisionato:

- sanzione massima di 500.000 yuan (€ 48.500 circa) per chi effettua commercio illegale di fosse cimiteriali;

- sanzione che da 100.000 a 500.000 yuan (da € 9.700 a € 48.500 circa) per i cimiteri pubblici che vendono fosse cimiteriali a chi NON produce un certificato di morte;

- sanzioni per la vendita di fosse cimiteriali che superano le misure standard (ossia 1 mq. per urna cineraria e 4 mq. per feretro);

- processo per i gestori di crematori che causano inquinamento ambientale utilizzando attrezzature per la cremazione sotto-standard;

- sostenimento delle sepolture “amiche dell'ambiente” come la sepoltura in mare ed in fiume.

A Zhengzhou, capitale della Provincia di Henan nella Cina centrale, il costo medio di una fossa per feretri raggiunge ora i 7.800 yuan (€ 750 circa) a metro quadro contro i 4.000 yuan (€390 circa) a metro quadro per l'acquisto di una casa.

Un funzionario dei servizi funerari della città, Yang Hu, ha asserito *“Le persone possono scegliere altri mezzi per conservare le urne cinerarie, oppure possono scegliere sepolture in mare o sotto gli alberi, più economiche e civili”*.

Ma in Cina è ancora largamente radicata la convinzione che il defunto possa avere una vita serena nell'Aldilà solamente se sepolto in tomba.

### **Morti meno inquinanti in Svezia**

Lena Adelsohn Lil Jeroth, ministro della cultura svedese, ha dichiarato apertamente di essere favorevole ad adottare il metodo della criogenazione delle salme, per ridurre l'impatto della loro decomposizione (inquinante sia per l'aria che per l'acqua) nell'ambiente.

Con tale processo – messo a punto dalla biologa svedese Susanne Wiigh – il corpo si decompone in due ore, a differenza dei tradizionali sistemi di inumazione in cui la decomposizione avviene completamente solo dopo numerosi anni.

La criogenazione avviene in questa maniera: il corpo viene immerso in un bagno d'azoto liquido a -196°C, diventando così fragile da poter essere sgritolato

con un particolare sistema di vibrazioni in milioni di pezzi della grandezza di un granello di sabbia; segue poi la fase della disidratazione e quella in cui vengono eliminati dal corpo i residui metallici ed a processo ultimato un corpo di 75 kg si riduce a 25 kg di polvere rosastra.

Affinché venga utilizzato questo nuovo sistema in Svezia (la Chiesa luterana ha già comunicato la sua approvazione in merito) dovrà essere cambiata la legislazione, che ora non lo permette.

E nel frattempo sono già 10 i corpi in attesa di essere criogenati ...

#### **Grecia: protesta della Chiesa contro l'apertura di crematori**

La Grecia è attualmente l'unica nazione europea senza ancora nessun crematorio, condizione determinata dal divieto della legislazione greca di farsi cremare. Ma le cose sembra stiano per cambiare.

A causa della mancanza cronica di aree cimiteriali per la sepoltura dei defunti, il Governo greco – nonostante l'ostracismo della Chiesa ortodossa – sta predisponendo una legge per permettere ai cittadini, se così lo vorranno, di poter scegliere la cremazione in alternativa alla consueta forma di sepoltura.

Panayiotis Sgouridis, deputato portavoce del parlamento greco crede che i cambiamenti nella struttura della popolazione greca si debbano riflettere anche nella

legislazione ed asserisce: *“La Grecia è ora una società multi-culturale ed è sempre stata conosciuta per la sua apertura verso gli stranieri ... Tutte le persone residenti in questo Paese sono cittadini greci ed hanno il diritto di scegliere cosa loro accadrà quando moriranno”*.

Da una stima è infatti risultato che circa il 10% dei cittadini Greci non appartengono alla Chiesa Ortodossa, anzi sono per la maggior parte musulmani.

Ma questa proposta legislativa è vista dalla Chiesa come tentativo per minare la sua influenza: la Chiesa si ritiene infatti custode dell'identità etnica greca e guardiana degli interessi nazionali.

Secondo il vescovo Vasilios di Trimithoundos la cremazione è una violazione dell'ordine naturale e la Chiesa ha il dovere di *“proteggere lo stile di vita greco dall'invasione del laicismo occidentale (...) Il ruolo della Chiesa è di evitare questi nuovi usi, che sono completamente estranei alla nostra cultura ed al nostro credo cristiano”*.

#### **Bruxelles: proposta di ordinanza per sepoltura nati-morti**

I cimiteri di Bruxelles dovranno prossimamente disporre di uno spazio per i feti nati morti ed i genitori dovranno essere informati in maniera più sistematica dei loro diritti sulla separazione dal loro bimbo morto nel corso della gravidanza.

Questo l'obiettivo della proposta di ordinanza avanzata da Walter Vandebossche, che mira a rendere obbligatoria la creazione di campi riservati ai feti dalle 15 settimane di vita in poi. ed oltre. Nel testo viene inoltre contemplata la possibilità di obbligare gli ospedali a realizzare accordi di cooperazione con almeno un cimitero ed un crematorio riconosciuti (così da autorizzare solamente o l'inumazione o cremazione del feto).

Attualmente infatti, il feto nato morto che non ha raggiunto i sei mesi di vita non viene registrato ufficialmente e non deve essere obbligatoriamente inumato o cremato. Gli ospedali incinerano spesso i feti che non hanno raggiunto questo limite di età alla stregua di “rifiuti anatomici”.

Una circolare del Ministro dell'interno belga del 1991 invita il Comuni a destinare un campo del cimitero comunale per l'inumazione dei feti, ma si tratta di una richiesta non di un obbligo: a Bruxelles, solamente i comuni di Anderlecht ed Uccle l'hanno fatto.

In Belgio, la regione delle Fiandre ha preceduto le altre due adottando nel 2004 un decreto il cui contenuto è comparabile a quello della proposta di ordinanza di Bruxelles (che dovrebbe essere adottate dal parlamento di Bruxelles entro il prossimo autunno).

*Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:*

- **Statistiche di mortalità**
- **La pianificazione dei crematori in Lombardia**
- **Trasporto di urne cinerarie: responsabilità**
- **Cimiteri per animali d'affezione**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q.** L'ufficio cimiteriale del Comune di ..., dopo aver ricevuto domanda di collocazione di un copritomba provvisorio in legno o marmo, ne ha autorizzato la posa.

Successivamente ha però rilevato che il copritomba era di plastica (materiale diverso da quelli consentiti) e chiede quindi se è possibile farlo rimuovere.

**R.** Il Comune ha autorizzato la posa di copritomba di determinati materiali. Ove i materiali siano diversi dall'autorizzato il copritomba, previa diffida, deve essere rimosso.

Qualora tale operazione non venga svolta entro i termini da parte della famiglia interessata (o per il tramite di operatore economico di sua fiducia), il Comune può effettuare la levata d'ufficio, con imputazione dei costi sostenuti alla famiglia interessata.

**Q.** Alcuni mesi fa nel territorio del Comune di decesso A, sito in Trentino Alto Adige, è stato rinvenuto un cadavere a seguito di suicidio, per il quale la Polizia di Stato ha richiesto immediato avvio al cimitero del Comune limitrofo B (essendo il Comune di decesso sprovvisto di cella frigorifera). La salma ha sostato nella cella frigo per oltre 100 giorni, fino

a quando la Procura della Repubblica del Comune B ne ha richiesto l'avvio al Comune di decesso per la sua sepoltura. Tale Procura, per poter procedere alla sepoltura della salma (persona non identificata), ha attivato la procedura prevista dal T.U. sull'Ordinamento dello Stato Civile per la formazione dell'atto di morte per persona non identificata (atto da emettersi a cura del Tribunale di B).

**In attesa di tale decreto, la salma non avrebbe potuto essere comunque tumulata, anche in presenza di un eventuale nullaosta al seppellimento.**

**Ciò premesso si chiede se la spesa per la sosta nella cella frigo è da imputare al Comune di decesso A, o rimarrà a totale carico del Comune B, unico nella zona a disporre di apposita cella refrigerante?**

**R.** Preliminarmente, va ricordato come l'attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. "Tariffa penale" (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente – art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali (vedi circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, Allegato 3) tendono a interpretare in modo estensivo, comprendendo anche

le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.

L'art. 15 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non affronta la questione dell'onere dell'uso delle celle frigorifere, limitandosi a individuare l'onere per l'impianto e l'esercizio in conseguenza di una "individuazione" di un dato comune, individuazione rimessa all'A.S.L. (cioè ad un organo che, prima del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aveva, frequentemente, natura di associazione obbligatoria di comuni), anche se i criteri, quantitativi, di individuazione dei comuni dotati di celle frigorifere sono tali da far sì che tale dotazione assuma, difatto, una funzionalità che supera l'ambito del singolo comune, ma assume piuttosto la valenza di una dotazione di bacino.

Se l'individuazione degli obitori e dei depositi di osservazione che debbano essere dotati di celle frigorifere porta che il loro allestimento ed esercizio sia a carico del comune così individuato, ciò non comporta che l'onere della fruizione sia a carico, unicamente, di questo comune, dovendosi ritenere che, ferma restando la dotazione, debbano trovare riferimento i normali criteri di individuazione del soggetto onerato, in relazione alle funzioni dei comuni.

Di conseguenza, considerando l'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., dato che si tratta di attività che attengono alle funzioni del comune in relazione al territorio (e non alla popolazione, criterio che troverebbe applicazione se, del caso, il defunto fosse stato identificato), così come la sepoltura che, di norma (fatte salve diverse determinazioni della famiglia), dovrebbe avvenire nel comune di decesso e, nella specie, della provincia autonoma, considerandosi, non potendosi fare riferimento al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 citato, l'art. 2 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L), nonché ipotizzandosi, in ragione della stessa proposizione del quesito, che, in materia, non siano presenti forme collaborative intercomunali (capo VIII del predetto testo unico), si deve concludere che l'onere della conservazione della salma debba individuarsi in capo al comune di decesso.

Si ritiene di non condividere, anche se non rileva minimamente sulla questione precedentemente affrontata, come il decreto di formazione dell'atto di morte (art. 78 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) avesse "condizionato" il rilascio dell'autorizzazione all'inumazione o, distintamente, alla tumulazione, in quanto questa ultima autorizzazione non è necessariamente collegata alla formazione dell'atto di morte, adempimento amministrativo, ma poteva essere rilasciata una volta intervenuto quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 o, se non ve ne fosse stata la necessità, quando fosse stato acquisito quanto indicato dal Ministero dell'interno con le proprie circolari n. 33/2004 del

15 luglio 2004 e successiva n. 42 del 19 ottobre 2004.

**Q. Esiste qualche normativa che stabilisce le caratteristiche delle casse in legno per inumazione (tipo particolare di legname, vernice specifica, ecc.)?**

**R.** Le norme vigenti per lo Stato italiano (ad esclusione della Regione Lombardia in cui vale la propria normativa) sono contenute nel D.P.R. 285/90 (artt. 30, 31, 75).

Le norme della regione Lombardia, invece, decorso un periodo transitorio, contengono prescrizioni sulla verniciatura, e prevedono uno spessore minimo del legno inferiore a quello stabilito per le restanti regioni italiane. Si applicano solo a trasporti che restano dentro i confini regionali. Ciò non toglie che si possa chiedere una bara con verniciatura avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione lombarda (Regolamento regionale n. 6/04, in allegato tecnico), che è già in vigore essendo trascorsi i 2 anni del periodo transitorio.

**Q. Volevo avere da lei un riscontro circa la corretta interpretazione dell'art. 33 del regolamento reg.le Lombardia n. 6/2004, relativamente all'impossibilità per il soggetto autorizzato all'esercizio di attività funebre di "c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione ...".**

**A questo riguardo come deve comportarsi un soggetto autorizzato che attualmente gestisce un contratto quinquennale con un'amministrazione pubblica per l'effettuazione di operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, ecc.) presso il cimitero comunale?**

**Se le operazioni cimiteriali suddette rientrano nell'ambito**

**della "gestione di cimiteri" sembrerebbe scontato che tale soggetto debba necessariamente recedere dal contratto per mancanza di requisiti o mutare lo stesso intestandolo a sua società creata *ad hoc*.**

**La realtà è che da diverso tempo molte amministrazioni comunali non disponendo più delle risorse per effettuare direttamente tali operazioni (anche solo l'inumazione o tumulazione) si affidano per garantire il servizio alle imprese funebri. Se chi effettua tali operazioni può essere scambiato per un soggetto che gestisce il cimitero sembra scontato che le stesse recederanno dall'incarico.**

**A questo punto il Comune per garantire una corretta sepoltura dovrà rivolgersi a soggetti diversi, se reperibili sul mercato.**

**R.** L'articolo 33 del regolamento 6/2004 interviene, all'interno del Capo sulla Attività funebre, a tutela del dolente e della concorrenza.

Tralasciando ai fini della risposta al quesito posto la parte concernente la liberalizzazione del trasporto funebre, si ritiene di evidenziare come tale garanzia per l'utenza e per l'imprenditoria è data da distinti livelli di separazione nelle attività:

1. obbligo di separazione societaria, tra chi gestisce cimiteri, crematori, ivi compresa la loro manutenzione, e chi esercita l'attività funebre;
2. impossibilità di gestione di obitorio, deposito di osservazione, camera mortuaria all'interno di strutture sanitarie o socio sanitarie da parte di soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre;
3. impossibilità di effettuazione di denuncia di causa di morte o accertamento di morte (e cioè esercizio della professione medi-

ca finalizzata a questi atti) da parte di chi esercita l'attività funebre.

Diversi sono i problemi interpretativi, per i quali di seguito si specifica il parere dello scrivente:

a) Circa l'obbligo di separazione societaria di cui al punto 1) si ritiene che esso debba essere preliminare e provato al momento della richiesta di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività funebre. Cosicché il limite massimo ad operare (se non si richiede autorizzazione fino a tale data) è di due anni dalla entrata in vigore del regolamento (10 febbraio 2007) per le imprese funebri che già operano nell'ambito cimiteriale (limite recentemente prorogato di altri 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di modifica del regolamento 6/2004);

b) per i nuovi affidamenti di gestione di cimiteri l'obbligo di separazione societaria con l'attività funebre è immediato, come anche nel caso di richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività funebre;

c) l'impossibilità per l'esercente l'attività funebre di quanto specificato al punto 3) che precede decorre dal 10 febbraio 2007 (ora prorogato di ulteriori 90 giorni) o prima per chi richiede il rilascio dell'autorizzazione funebre;

d) l'impossibilità da parte di esercente l'attività funebre della gestione di camera mortuaria di struttura sanitaria (Servizio mortuario sanitario), del trasferimento di salma all'interno di struttura sanitaria e di obitorio, è già in vigore dal 10 febbraio 2006 (art. 35/3) per i rapporti in corso. Non possono essere attivati nuovi rapporti in violazione della norma.

Legge e regolamento non contemplano con chiarezza il caso

della separazione societaria obbligatoria tra attività cimiteriale e chi effettua distinta attività di vendita commerciale al minuto in posto fisso di articoli funebri e/o chi esercita la sola attività di agenzia d'affari.

Analogamente non vi è per tali casi esplicito divieto di gestione di deposito di osservazione, camera mortuaria dentro strutture sanitarie, ecc..

La ratio della norma è però tale da confermare sia la separazione societaria che il divieto di operatività anche per tali casi e ciò perché si ritiene che il divieto abbia natura oggettiva e cioè indipendentemente dalla natura del soggetto che opera o del segmento di attività svolta.

Quel che conta è la tutela del dolente da un lato e la tutela della concorrenza dall'altro.

Ciò premesso, mentre la norma della regione Lombardia è chiara nella definizione di attività funebre non presenta una definizione univoca di attività cimiteriale ai fini della separazione (mentre è invece prevista tale definizione nella norma della Regione Emilia Romagna).

Ne consegue che in Lombardia occorre riferirsi al testo del regolamento regionale, interpretato sulla base delle definizioni di cui all'art. 2, finché il regolamento comunale di polizia mortuaria non abbia specificato con maggiore chiarezza tali ambiti.

E laddove non li abbia precisati ogni decisione comunale in materia può essere soggetta a giudizio del giudice di merito.

Il comma 4 dell'articolo 33 così recita: *"I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre non possono:*

*... omissis ... c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi*

*dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale (n.d.r. 22/03)."*

La norma è da intendersi solamente riferibile al gestore di cimitero, inteso come soggetto affidatario del servizio pubblico locale in questione.

La modalità di gestione di un servizio pubblico locale è stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 (e per la Regione Lombardia, con integrazioni specifiche date dalla norma sui servizi pubblici locali ivi vigente).

Tale servizio pubblico locale è quindi identificato dal comune che può limitarlo o ampliarlo (ad es. affidando a terzi anche la manutenzione dell'infrastruttura cimiteriale, la cessione d'uso di manufatti cimiteriali, la esecuzione di operazioni cimiteriali e la loro registrazione nelle forme di legge, ecc.), a seconda della decisione assunta.

Il comune può anche prevedere di far intervenire diversi soggetti nel cimitero autorizzati ad operare.

Lo strumento per definire tali ambiti e prerogative è il regolamento di polizia mortuaria comunale e la (eventuale) delibera di affidamento del servizio a terzi.

Ciò premesso è chiaro, a parere dello scrivente, che l'affidatario di pubblico servizio locale non possa svolgere attività funebre, se non a mezzo di società separata da quella affidataria della gestione cimiteriale.

Rispetto al contratto in essere: se stipulato prima del 7/12/2003 – entrata in vigore della L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 – il rapporto contrattuale sorto, allora legittimamente, prosegue fino alla sua naturale scadenza.

Potrebbero porsi problemi laddove il contratto preveda forme o modalità di rinnovo, rispetto a cui dovrebbe considerarsi che in

sede di rinnovo debbano tenersi conto delle previsioni dell'art. 9, comma 3 L.R. Lombardia 22/03 e dell'art. 33, comma 4 Regolamento regionale Lombardia n. 6/2004 (che costituisce mera attuazione/specificazione, senza discostarsi gran ch , del testo dell'art. 9, comma 3 della L.R..

In conclusione anche alcune annotazioni di politica funeraria.

La L.R. Lombardia 22/03, come il regolamento attuativo 6/04, tendono a separare le attivit  funebri da altre attivit  e al tempo stesso a favorire aggregazioni dei singoli soggetti su territori pi  ampi.

Mentre per gli esercenti l'attivit  funebre ci  discende dai requisiti strutturali per poter operare, per i gestori di cimiteri la conseguenza   altrettanto ovvia, per la necessit  di ampliare la propria dimensione operativa su bacini ampi, restando loro impedita (per

l'obbligo della separazione societaria) la diretta esecuzione dell'attivit  funebre, con le economie di scala derivanti.

La tendenza   avvertibile in tutti i settori dei servizi (da quelli del gas a quelli ferroviari, di vettore, ecc.).

Per ultimo la questione da lei posta circa il termine del trasporto funebre (al cancello del cimitero o sulla tomba)   materia risolvibile con il regolamento di polizia mortuaria comunale.

**Q. All'Ufficio funerario del Comune di ...   stato richiesto, da parte di un familiare, l'affidamento in abitazione delle ceneri di una salma cremata a seguito di esumazione.**

**Il Dirigente intende negare la richiesta in quanto ritiene che un conto sia l'espressione da parte del familiare della volon-**

**t  di cremazione a seguito di esumazione (prassi ormai consolidata, anche se non esiste la volont  del defunto), ed un altro sia quello dell'affidamento delle ceneri che ritiene debba essere espresso prima della morte.**

**R.** Si propende per l'interpretazione, per cos  dire, restrittiva, ci  occorre in tal senso l'espressione di volont  del *de cuius*.

Ci  non toglie che essendo il Comune ad autorizzare l'affidamento   il Comune a decidere, ferma restando la possibilit  di ricorso al giudice da parte di familiari.

Si consiglia di far approvare dal Consiglio Comunale il regolamento comunale in materia di cremazione diffuso con la circolare SEFIT del 12/11/2004, di p.n. 5478 "Autorizzazioni e modalit  relative alla cremazione".



Come  
affrontare  
le cose  
dure.

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilit  e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



**euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavalea, 22  
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [contatti@euroact.net](mailto:contatti@euroact.net)

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Rubrica

## Considerazioni su alcuni servizi, Antitrust e monopoli

di Sereno Scolaro

### Introduzione: Servizi Pubblici Locali: ma è vero monopolio?

Da tempo, il Parlamento ha in corso, accanto alla legge delega per il c.d. Codice delle autonomie locali, il disegno di legge sul riordino dei servizi pubblici locali (AS 772), destinato a innovare, ancora una volta, il titolo V della parte I del testo unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (almeno, fino all'adozione dell'emanando Codice delle autonomie locali). Ci si potrebbe chiedere il motivo per il quale il tema del riordino dei servizi pubblici locali venga affrontato separatamente (o, meglio, specificatamente) rispetto al complesso delle norme che regolano le Autonomie Locali, non senza segnalare le difficoltà, da parte degli organi del potere legislativo dello Stato, insite nel legiferare in queste materie, tenendo conto della competenza legislativa esclusiva (cioè, altrimenti limitata) dello Stato all'interno delle materie di cui all'art. 117, comma 2 Cost., ma anche – e soprattutto – del fatto che (art. 114 Cost.) i livelli di governo di cui è, oggi, costituita la Repubblica sono posti in posizione di pari ordinazione (e, non a caso, vi è stata, contestualmente, l'abrogazione dell'art. 129 Cost.).

Sempre più spesso si sentono affermazioni sul fatto che i servizi pubblici locali costituiscano un monopolio da abbattere. Lo sostengono forze politiche dei diversi schieramenti, le organizzazioni delle imprese, l'Antitrust<sup>(1)</sup> e quanti altri, molti altri. Sembra di essere in presenza di un coro, abbastanza unanime (e se ne discostano solo poche posizioni), tanto che vi è chi si spinga, più o meno propriamente, a parlare di “socialismo municipale” (evidentemente richiamando alla memoria il termine di “municipalizzate” e ignorando il significato stesso del sostantivo utilizzato, nel senso che la proprietà da parte di soggetti aventi la natura di pubbliche amministrazioni non porta a tale qualificazione, se non vi sia una gestione “sociale”, cioè da parte della collettività.).

### Alcuni punti di riferimento

Andando alla fonte, cioè alla legge istitutiva dell'Antitrust o, più correttamente e formalmente: Autorità garante per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato<sup>(2)</sup>, cioè alla legge cardine in materia tutela della concorrenza e del mercato, si vede come, ad esempio, in

materia di intese restrittive della libertà di concorrenza (art. 2) o in materia di abuso di posizione dominante sul mercato (art. 3) si richiama che si tratti del mercato nazionale o di una parte rilevante di esso. Ebbene, anche prendendo la realtà locale più grande, magari allargandone il bacino di riferimento ai comuni della c.d. cintura (o, dell'area metropolitana) e, se del caso, anche ancora di più nell'ambito di quel bacino territoriale, si potrebbe sostenere che tale ambito, in cui si svolga uno o più servizi pubblici locali, può definirsi parte rilevante del mercato nazionale (escludendo, per definizione, che costituisca il mercato nazionale essendo, per definizione (ripetizione intenzionale) un mercato locale) ? Se dalla realtà territoriale più grande che sia possibile immaginare, ci si sposti alle singole realtà locali, la domanda assume ancora maggiore fondamento (come la risposta conseguente). Tra l'altro, se la singola gestione di uno, o più, dei servizi pubblici locali costituisca, effettivamente, una situazione di “monopolio”, cioè di una situazione in genere di fatto (viene qui trascurato, intenzionalmente, la situazione di monopolio legale, che ha altri presupposti) limitativa delle libertà di concorrenza per esservi un solo soggetto “venditore”, l'affidamento ad un soggetto, anche se avvenga con gara ad evidenza pubblica, non riproduce, comunque, tale “monopolio”, con la differenza che questo transiterebbe da un soggetto ad altro ? Allora, questi orientamenti, attualmente di così largo spettro e di così ampia condivisione (non senza saldature ed alleanze altrove impensabili) dell'affermazione per cui i servizi pubblici locali costituirebbero un monopolio e, in quanto tale, da distruggere, superare e liberalizzare (considerazioni ribadite dall'Antitrust nell'audizione dell'8 febbraio alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica in relazione al D.d.L. AS 772 sul riordino dei servizi pubblici locali), portano a pensare che si tratti di indirizzi non del tutto disinteressati, specie da parte delle rappresentanze economiche che possono vedervi (comprensibilmente, si auspica) spazi d'intervento dotato di adeguata remuneratività. Forse, questa remuneratività trova “prova” in questo stesso interesse.

Superando la questione se possa qualificarsi in termini di monopolio la presenza di un soggetto economico in un'area limitata, questione che può essere resa altrimenti ponendo la questione delle dimensioni di un'area di riferimento in relazione alle condizioni di redditività dell'attività, tali questioni riemergono dalla segnalazione dell'Antitrust n. AS 392 del 23 maggio 2007 “Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, a imprese di onoranze funebri”, che merita di essere affrontata nei termini specifici, consentendo di uscire dalla possibile genericità dei

<sup>(1)</sup> Chissà per quale motivo si debba sempre fare ricorso a termini mutuati dalla lingua inglese ...

<sup>(2)</sup> L. 10 ottobre 1990, n. 287 e succ. modif. Va ricordato come, successivamente, alla medesima Autorità garante siano state attribuite (art. 21 ) 6 settembre 2005, n. 206 e succ. modif. “Codice del consumo”, anche le funzioni di tutela amministrativa e giurisdizionale in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.



riferimento ai servizi pubblici locali, in generale e visti, sostanzialmente, senza differenziazioni, ma che non considera solo le attività svolte dalle comunità locali, ma i diversi soggetti che operano nel settore.

#### **La natura (e portata) delle segnalazioni dell'Antitrust**

Il potere di segnalazione è attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'art. 21 L. 10 ottobre 1990, n. 287 e succ. modif., con la finalità di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, quando individui casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato (salvo che non siano giustificate da esigenze di interesse generale <sup>(3)</sup> e, in questo quadro, l'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. In altri termini, il potere di segnalazione non ha riguardo unicamente ai provvedimenti legislativi (norme di rango primario), ma si estende agli atti regolamentari (norme di rango secondario) ed, altresì, ai provvedimenti amministrativi, purché dotati di carattere generale. Si tratta di un potere che si allaccia alla funzione consultiva (successivo art. 22) o, volendo, di poteri che rispondono alla medesima funzione, laddove il potere di segnalazione sorge ad iniziativa dell'Autorità e l'attività consultiva si ha su iniziativa dei soggetti competenti per le iniziative legislative o regolamentari (anche se, in verità, questa distinzione sia del tutto grossolana). Quando l'Autorità eserciti il proprio potere di segnalazione, ciò non determina alcun obbligo per i destinatari della segnalazione a darvi corso od attuazione, poiché ciò determinerebbe (se, accademicamente sussistesse tale obbligo) un'alterazione tra i poteri ed una lesione dei rispettivi ruoli tale da incidere sui principi della democrazia, almeno per quanto storicamente determinatasi, nel contesto europeo, fondato sul principio della separazione dei poteri e del principio della sovranità delle assemblee rappresentative dotate di potestà legislativa, nonché degli organi cui spetta il potere di adozione di norme di rango secondario (regolamenti) o di atti amministrativi. Tuttavia, proprio per il ruolo e la funzione attribuita dalla legge istitutiva all'Autorità garante, i destinatari delle segnalazioni sono chiamate a tenerne presenti gli indirizzi formulati dall'Autorità, senza esserne, giuridicamente, vincolati, se non altro per il fatto che spetta – in particolare quando si tratti di atti legislativi – al legislatore valutare se sussista un interesse generale degno di rilievo e tale da giustificare determinate disposizioni legislative.

<sup>(3)</sup> Ma la sussistenza di queste situazioni, di fatto o di diritto, dovrebbero essere considerate "a monte" con la conseguenza che esse avrebbero l'effetto di prevenire l'esercizio del potere di segnalazione.

#### **La segnalazione AS 392 del 23 maggio 2007**

La segnalazione citata affronta situazioni, derivanti da segnalazioni (rispetto a cui si sono registrati anche plurimi reclami di "paternità"), sulla sussistenza di distorsioni concorrenziali nel settore delle onoranze funebri, cioè rispetto ad un settore che vede, prevalentemente in ambito nazionale, operatori privati e, localmente, anche presenze di operatori economici (aziende, anzi imprese, strutturate, nel senso che il termine ha alla luce dell'art. 2082 c.c.) partecipati dalle amministrazioni locali o, in alcuni casi (in diminuzione) di amministrazioni locali che vi operano direttamente. La prima domanda che andrebbe posta è quella sul numero delle realtà locali (dato che queste ultime non attengono certamente al mercato nazionale od ad una parte rilevante di esso) in cui siano presenti tali operatori, chiamiamoli "non privati" <sup>(4)</sup>.

#### **Possibili strumentalizzazioni della segnalazione**

Prima di esaminare alcune delle questioni sollevate dalla già citata segnalazione dell'Autorità AS 392 del 23 maggio 2007, risulta utile considerare come essa sia stata (e ciò è, in qualche modo, "nelle cose") assunta strumentalmente per sostenere talune posizioni, non solo in riferimento ai reclami di paternità, cui è già stato fatto cenno, dato che la nota n. 070725/AB del 13 luglio 2007, di un'associazione di categoria operante nel settore (categoria che, oltretutto, negli ultimi 8 anni (circa) ha visto la proliferazione di associazioni, tutte che affermano la propria rappresentatività della medesima categoria, con il risultato della frantumazione della rappresentanza), indirizzata ad altre tre federazioni di categoria e con cui si comunica che il proprio direttivo abbia assunto una posizione determinata, rinunciato al confronto, volto possibilmente a superare il gioco delle possibili (e, nel passato, verificatesi) reciproche interdizioni, con altri soggetti del settore (il riferimento è al settore degli operatori in materia di attività funebre), "al fine di scongiurare i rischi di illegittimi monopoli e salvaguardare gli interessi ed i diritti della categoria privata" (trascurando che, tra gli interlocutori nei cui confronti si rinuncia al dialogo vi sono altri (plurale) soggetti privati e altrettanto sedicenti rappresentativi.

Ora, se (ammesso e non concesso) si possa parlare di "illegittimi monopoli", il fatto che lo scopo sia quello di scongiurarli, significa, quanto meno, che non si siano ancora formati. Ma l'assunto è ben più pregnante, nel senso che l'impianto logico è evidentemente teso a costruire "riserve" di attività a favore di determinate aziende, ponendo la condizione per cui il loro capitale sociale sia riferibile a soggetti pubblici, il che contrasta, in sé, con il concetto stesso di mercato, laddove i diversi operatori

<sup>(4)</sup> In realtà, salvo i casi in cui le amministrazioni locali agiscano in economia diretta e, forse, attraverso aziende speciali (quelle che residuino a seguito della non avvenuta trasformazione in società di capitali, variamente stimolata, nell'ultimo decennio grossomodo), nella maggioranza di questi casi si è in presenza di soggetti di diritto privato, aspetto che non viene meno in relazione alla proprietà, quale ne sia la proporzione, del capitale sociale. In altre parole, si tratta di operatori economici privati, senza altre accezioni (o, ritenute, differenziazioni), aspetto che non sempre appare chiaramente percepito.

economici dovrebbero poter operare sulla base di criteri di concorrenza, a parità di condizioni, lasciando che sia il mercato (cioè i potenziali, od effettivi, clienti) scelga di avvalersi dell'uno o dell'altro dei, più, soggetti economici, sulla base della qualità delle prestazioni e della convenienza dei prezzi. Oltretutto, non sottovalutando come questi ultimi siano valutabili proprio se sussista una parità di condizioni e non vi siano fattori di alterazione nei meccanismi della loro determinazione, come potrebbe aversi quando uno o più dei soggetti economici operanti, faccia ricorso, per ridurre i costi dei fattori di produzione, a pratiche non regolari (es.: particolari modalità di approccio alla clientela, inosservanza (o, violazione) delle norme tributarie, anomalie nei rapporti con il personale ed altre pratiche che incidono sulla determinazione dei prezzi finali, ecc.). Oppure, abbassando il livello, andandosi a confondere i ruoli tra i soggetti operanti in termini di imprenditorialità, con quelli dei ruoli di regolatore (non del mercato, ma delle regole da osservare, da tutti) proprio delle amministrazioni pubbliche. Il nodo sembra stare nel presupposto che – comunque e pregiudizialmente – quando vi siano imprenditori il cui capitale sociale è detenuto, in tutto od in parte, dalla comunità locale, vi siano, per ciò stesso, alterazioni nei sistemi di determinazione dei prezzi, magari con l'assunto, indimostrabile essendo economicamente non possibile, per cui si tratti di attività non remunerative e che le perdite siano coperte non tanto dalle entrate derivanti dall'attività, quanto da quelli che, in ambito comunitario, si definirebbero come "aiuti di Stato", cioè da trasferimenti dai bilanci delle pubbliche amministrazioni: a parte l'impraticabilità dell'ipotesi (fantasiosa), essa viene a contrastare con il fatto che, quando la comunità locale (il comune) costituisce un'azienda, lo scopo che si prefigge non è solo quello di avvalersi degli strumenti del diritto privato (spesso anche di ridurre i costi a carico del proprio bilancio), ma anche di ricavare entrate per il proprio bilancio, essendo economicamente "suicida" pensare a gestire una data attività economica in perdita, sapendo, dall'inizio, di dover ripianarne le perdite.

Oltretutto, in tali situazioni, l'ambito dell'attività è, per sua natura, un ambito locale, con un numero potenziale di prestazioni ridotto e non tale da consentire margini di utile adeguati: se alcuni soggetti possono, a certe condizioni (e quando sussistano, vi ricorrono senza pensarci due volte), fare conto su attività "in nero", sul mancato rispetto delle regole (tanto chi le controlla mai ...), su tecniche di acquisizione delle commesse che sconfinano (quando non lo siano) con l'ambito penale, ecc., i soggetti imprenditoriali di proprietà pubblica non possono ricorrervi. Non tanto per una loro implicita "virtuosità", quanto perché la loro struttura e dimensione organizzative sono tali da non consentire il ricorso a quelle tecniche, proprie del piccolo cabotaggio, che consentono una riduzione, più o meno lecita, dei fattori di produzione. Del resto, tale "virtuosità" dovuta riguarda anche i soggetti, ad intero capitale privato, che presentino struttura e dimensioni organizzative di una certa consistenza, dato che non è la "proprietà" del capitale sociale a produrre questi effetti, quanto la dimensione aziendale. Il ché porta a do-

ver pensare anche ad altro: a) l'ambito territoriale del mercato di riferimento, b) la struttura delle aziende, c) la dotazione di attrezzature e personale, c) l'eventuale possibilità di sinergie in termini di filiera ed economie di scala, ecc. Il punto è che, proseguendo con le logiche localistiche, con le visioni miopi e di breve periodo, con le confusioni e sovrapposizioni dei piani di riferimento, si inibiscono, sempre di più, le possibilità di una crescita della cultura d'impresa in termini moderni, lasciandosi gli spazi per il ricorso a pratiche illecite od irregolari, i cui costi cadono sul "consumatore" finale: i diritti della categoria (privata, secondo l'accezione unilaterale di cui sopra) stanno in piedi se ed in quanto siano osservate le regole da parte di tutti, ma anche quando si producano effettive, e misurabili, riduzioni nei prezzi.

Di particolare interesse, per le considerazioni che se ne possano trarre è il cenno alla difesa della categoria privata, come se esistesse una "categoria privata", come concetto a sé stante e non meglio definita se non in contrapposizione con altro. Si potrebbe anche considerare come, con molta probabilità e per ragioni di contesto, tale formulazione richieda uno sforzo per essere re-interpretata come una difesa degli operatori "privati" di un dato settore. (il ché potrebbe essere anche comprensibile), solo che in questo senso non sui coglie (oppure lo si coglie anche fin troppo chiaramente) a quali diritti si faccia riferimento, poiché i possibili diritti non sono riferibili agli operatori privati del settore considerato, quanto agli operatori nel loro complesso, quali essi siano e consistono nelle condizioni per operare nel settore in termini di parità di condizioni. Salvo non attribuire a quest'indicazione l'orientamento di pretendere di operare senza regolazioni, neppure quelle della concorrenza e del mercato (e sia l'una che l'altro hanno proprie regole, seppure di fatto), sottraendosi, in ogni caso, da ogni confronto con i "consumatori" (e, l'orientamento a favore della concorrenza e del mercato non si traduce in un'assenza di controlli per gli operatori, ma – tendenzialmente – in condizioni di maggiore qualità dei servizi e delle prestazioni, a fronte di una riduzione dei prezzi o, almeno, questo è quando viene affermato *a priori*), che costituisce la motivazione stessa dell'azione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Del tutto differente l'impianto logico che emergerebbe laddove si fosse parlato di difesa della qualità professionale di una categoria operante nello specifico settore con la richiesta del suo riconoscimento, dal momento che il riconoscimento, anche normativo, della professionalità diventa strumento di garanzia della qualità del servizio al "consumatore" finale. Ed è proprio sulla qualità professionale, nonché sulla ricerca di strumentazioni che consentano di uscire dalle disfunzioni di questo particolare settore di attività d'impresa che potevano ricercarsi principi condivisi.

#### **Nel merito della segnalazione AS 392**

Nella segnalazione si considerano due possibili livelli di criticità, quello delle imprese che svolgono attività di onoranze funebri in ambiti contigui, cioè "monte" nei servizi mortuari delle strutture sanitarie, delle strutture so-

cio-assistenziali, delle strutture di ricovero ed accoglienza<sup>(5)</sup>, situazione presente a prescindere dalla qualificazione, pubblica o privata, della struttura oppure “a valle” nell’ambito dei servizi cimiteriali; dall’altro quando imprese comunali<sup>(6)</sup> operi nel mercato delle onoranze funebri secondo un processo all’inverso del precedente il che si coordina con l’osservazione, fatta in via generale, per cui le attività dei servizi mortuaria (c.d. camere mortuarie) e dei cimiteri (e, conseguentemente, i servizi per la loro gestione) riguardano interessi pubblici di carattere prevalente<sup>(7)</sup> per i primi avendo connotati tipicamente igienico-sanitari e per i secondi in quanto riferite a servizi pubblici sociali<sup>(8)</sup>.

### Il caso delle imprese di onoranze funebri che operano negli ambiti contigui

Partendo da questi presupposti, l’Autorità parla di netta distinzione tra l’attività di gestione delle camere mortuarie (*rectius*: servizi mortuari) e l’attività imprenditoriale di onoranze funebri, affermazione che determina, a rigore, alcuni precisi effetti, nel senso che tale netta distinzione assume il significato di un’incompatibilità assoluta non essendo neppure esperibile il ricorso allo strumento della separazione societaria<sup>(9)</sup>, dal momento che quest’ultima opera nei confronti delle imprese interessate alla fattispecie dell’art. 8, comma 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287 e succ. modif.<sup>(10)</sup>. Altrettanto netta distinzione sussiste rispetto all’attività di gestione dei cimiteri da parte di imprese di onoranze funebri, anche se, in tale caso, l’interesse da parte di queste ultime è meno diretto, nel senso che non attinge immediatamente all’acquisizione delle commesse<sup>(11)</sup> quanto all’acquisizione di un

<sup>(5)</sup> Di seguito, per mere ragioni di brevità, di utilizzerà l’espressione di “*strutture sanitarie ed assimilate*”, per comprendere tutte questi tipologie.

<sup>(6)</sup> Si trascura la superficialità della terminologia presente.

<sup>(7)</sup> Vedi caso esattamente la terminologia presente nell’art. 21, comma 1, nella sua parte finale, L. 10 ottobre 1990, n. 287 e succ. modif., per giustificare ... distorsioni della concorrenza e quanto altro.

<sup>(8)</sup> Con la conseguenza che alla loro gestione non potrebbero, secondo l’Autorità, applicarsi le disposizioni in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, ma (interventiva l’abrogazione dell’art. 113.bis) 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004) si rende necessaria la definizione di una specifica normativa di settore, per cui la segnalazione in riferimento dovrebbe essere considerata, dal legislatore, come sollecitatoria al fine di pervenire alla definizione di una tale specifica disciplina di settore.

<sup>(9)</sup> Art. 8, commi 2.bis e ss. L. 10 ottobre 1990, n. 287 e succ. modif..

<sup>(10)</sup> Aspetto che leggi regionali che vi fanno riferimento non hanno tenuto conto o hanno richiamato senza alcuna previa verifica dell’ambito di applicazione della disposizione sulla separazione societaria. Sempre che spettasse alle leggi regionali dettare norme in questo campo, in relazione all’art. 117, comma 2, lett. e) Cost..

<sup>(11)</sup> L’Autorità si guarda bene dall’analizzare le motivazioni che vedono strutture sanitarie o assimilate affidare la loro gestione ad imprese di onoranze funebri, a volte anche a titolo gratuito, altre con corrispettivo corrisposto dalle imprese di onoranze funebri, determinando la situazione, economicamente assurda, per chi di effettua una prestazione lo fa o a titolo gratuito o, anche, corrispondendo un prezzo per prestarla: essendo le imprese, per definizione, strutturalmente volte ad acquisire un utile o, almeno, la re-

contesto di “filiera”, nel senso di fornire, una volta acquisita la commessa, un servizio di ampio spettro, esteso anche a fasi successive a quelle proprie delle onoranze funebri. Non a caso, la segnalazione viene a prevedere anche l’incompatibilità tra l’attività di onoranze funebri e le attività commerciali marmoree e lapidee sia all’interno che all’esterno dei cimiteri<sup>(12)</sup>. Tale situazione di non compatibilità viene, coerentemente, ad estendersi anche alla gestione (e, prima, alla proprietà) di altri istituti, succedanei di strutture che già sono prescritte<sup>(13)</sup>, come le c.d. sale del commiato o le case funerarie, che assolvono a funzioni proprie di servizi pubblici sociali, quali i depositi di osservazione ed obitori e propri, per alcune funzioni, dei servizi mortuari delle strutture sanitarie ed assimilate, specie considerando che proprio la stessa segnalazione qualifica questi servizi con una formulazione che si riferisce ad un interesse generale<sup>(14)</sup>. Ad voler essere coerenti, dalla segnalazione citata emerge come vi sia un’incompatibilità assoluta tra l’attività di impresa di onoranze funebri da un lato, e dagli altri lati, della gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie ed assimilate, della gestione di case funerarie e/o di sale del commiato, dell’attività marmorea e lapidea, della gestione dei cimiteri.

Ma se per i servizi mortuari delle strutture sanitarie ed assimilate l’Autorità considera come siano le strutture stesse a porre in essere gli affidamenti alle imprese di onoranze funebri, poco considera per gli affidamenti, alle medesime imprese di onoranze funebri, delle attività cimiteriali, quasi a non conoscere o non voler tenere conto del fatto che anche in questo caso sono i comuni a procedere a tali affidamenti. La questione merita qualche cenno, in quanto le motivazioni che possono indurre i comuni sono numerose, e spesso oggettive, derivando dalle difficoltà di bilancio, dai limiti nella gestione del personale, ma anche dalla difficoltà obiettiva di reperire sul

munerazione dei fattori della produzione non è comprensibile come possa operarsi senza corrispettivo o invertendo l’onere del corrispettivo, in entrambi i casi sostanzialmente operando, per queste attività, in perdita, salvo che l’utile non si tragga da altri segmenti dell’attività e, in buona sostanza, con un maggiore onere a carico dei clienti.

<sup>(12)</sup> Tra l’altro, richiamando il P.d.L. AS 504, forse ben poco propriamente sulla considerazione che esso, oltretutto a firma di un unico senatore, è stato presentato al Senato della Repubblica il 26 maggio 2006 (cioè all’inizio della legislatura), assegnato alla XII Commissione il 20 giugno 2006, ma su di esso non è stata avviata alcuna attività di esame. Come noto, un P.d.L. a firma di un unico parlamentare non ha molte *chances* di divenire legge, se non trova l’appoggio di altri parlamentari, intanto nel medesimo ramo del Parlamento in cui sia stato presentato e il dato dell’assenza di lavori parlamentari attorno ad esso costituisce un (ulteriore) segnale dello stato in cui il P.d.L. si trovi e delle prospettive per divenire, eventualmente, norma di legge. Oltretutto, una sua parte (l’art. 9) è stata oggetto, nell’altro ramo del Parlamento, di altro P.d.L., l’AC 1268, che, almeno, è stato oggetto di esame, ed approvazione, in sede di commissione e si trova nello stato di relazione all’aula.

<sup>(13)</sup> Cioè, sono obbligatorie.

<sup>(14)</sup> Il quale sussiste, anche in relazione alla giustificazione considerata all’art. 21, comma 1 L. 10 ottobre 1990, n. 287 e succ. modif. non tanto in quanto l’affermi l’Autorità, ma questa l’afferma in quanto sussiste per altre fonti.

mercato soggetti che si rendano disponibili a partecipare alle gare per l'affidamento.

### Il caso delle imprese comunali che operino nell'ambito delle onoranze funebri

A parte la considerazione che non si potrebbe parlare di "impresa comunale" se non individuando se si tratti di comune che opera in gestione in economia diretta oppure a mezzo di azienda speciale, oppure, ancora, mediante un soggetto di diritto privato partecipato, in tutto od in parte, dal capitale del comune, situazioni che non possono essere affrontate in modo promiscuo, l'Autorità formula, fin da subito, un'affermazione che dovrebbe, quanto meno, provare, quella secondo cui tale impresa "gode di specifici privilegi, retaggio di una gestione in esclusiva delle attività funebri da parte delle amministrazioni controllanti", almeno provando (anche solo per cenni ...) quali possano essere questi asseriti specifici privilegi di cui tali soggetti godrebbero. Tuttavia, l'Autorità, più oltre, fornisce alcune indicazioni in proposito, asserendo che le società comunali<sup>(15)</sup> godrebbero di alcuni vantaggi, così esemplificati: a) utilizzo gratuito di immobili comunali, b) utilizzo gratuito di impiegati comunali, c) notorietà sul mercato locale. Si tratta di affermazioni che, almeno per le prime due, sono particolarmente gravi, in quanto, se fondate, comporterebbero una chiara situazione di danno erariale con conseguente responsabilità amministrativa ed obbligo d'immediata segnalazione alla sezione regionale della Corte dei Conti, rispetto a cui vanno ricordate le istruzioni<sup>(16)</sup> impartite dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, con la circolare prot. n. 7739 del 25 luglio 1990, per le quali l'omissione della denuncia comporta l'avvio del procedimento a carico dell'omittente, equivalendo ad un'ulteriore fattispecie di responsabilità patrimoniale o, altrimenti, esponendo l'omittente alla responsabilità solidale con chi abbia determinato il danno<sup>(17)</sup>. Tuttavia, l'ipotesi or ora fatta non ricorre in quanto tali fatti non possono sussistere. Non tanto per la presenza di atteggiamenti virtuosi (che lascerebbero il tempo che trovino), quanto per fattori oggettivi connessi alle modalità operative sia delle amministrazioni pubbliche locali sia delle società di capitali da esse partecipate, ostandovi modalità, non derogabili, di ordine amministrativo e contabile (pur nella diversità, profonda, degli strumenti con cui devono operare le amministrazioni pubbliche locali, nonché le società di capitali integralmente regolate dal c.c.). Il fatto di averlo ipotizzato lascia indurre a pensare che, oltre a non avere esperito a-

zioni di accertamento e verifica delle situazioni segnalate (da quanti abbiano reclamato "paternità" rispetto alla segnalazione), le segnalazioni sia state assunte in quanto tali e che esse originino da soggetti che ben poco dimestichezza presentano con gli strumenti propri dei servizi pubblici locali e "proiettano" proprie modalità operative<sup>(18)</sup> in contesti in cui, giuridicamente, non possono sussistere, per forza di cose. In altre parole, chi è abituato a pagamenti in numerario, al di fuori di registrazioni contabili, immagina che anche altri possano fare altrettanto. In questo contesto, forse non è noto, oppure viene scientemente sottovalutato, che, se vi possono essere situazioni in cui vi sia l'utilizzo di locali di proprietà (sia essa allodiale o demaniale) dei comuni, questo utilizzo è sempre oggetto di registrazioni contabili specifiche, incluso se l'affidamento riguarda la gestione del cimitero per cui la società partecipata corrisponde un canone di utilizzo e, altrettanto, quando vi siano prestazioni di personale (ad esempio, per servizi che richiedano una continuità), queste costituiscono costi del personale, sia in termini di trattamento economico proprio sia accessorio (es.: lavoro straordinario o notturno, con le dovute maggiorazioni a termini dei CCNL applicati), a differenza di quanto si ha da parte di altri operatori economici, specie nelle imprese con minore grado di strutturazione aziendale, i quali ben raramente tengono scritture ed imputati ai costi l'uso di determinati locali o le prestazioni, a volte proprie e dei propri familiari, di reperibilità su archi temporali diversi dall'orario di ordinaria apertura dell'azienda: in altre parole, più che specifici privilegi, si dovrebbe considerare come sussistano specifici costi, e sempre contabilizzati. Di particolare interesse è dato dalla terza condizione di asserito specifico privilegio, quella che considera la notorietà del mercato locale, essendo un'auto-contraddizione, poiché essa è proprio una delle condizioni per l'esplicitarsi della concorrenza, al punto che l'ordinamento giuridico considera istituiti la cui funzione specifica è proprio l'acquisizione o la conservazione della notorietà nel mercato di riferimento – cioè, la pubblicità – al punto da tutelarla e mettere a disposizione (vedi caso della stessa Autorità ...) strumenti di tutela nel momento in cui la pubblicità sia malamente utilizzata, cioè quando assuma caratteri di ingannevolezza o presenti altri vizi (come nel caso del divieto di pubblicità comparativa). In altri ter-

<sup>(15)</sup> Ora, non si parla più impropriamente di "imprese comunali" con una grossolanità fuori di misura, quanto di "società", presumibilmente di capitali.

<sup>(16)</sup> Ma anche l'art. 1, comma 3 L. 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. modif., tanto più che quest'ultima costituisce norma di rango primario.

<sup>(17)</sup> Per inciso, la segnalazione AS 392 del 23 maggio 2007 non è stata inoltrata alle sezioni regionali della Corte dei Conti, con la conseguenza che, se tali affermazioni avessero un qualche fondamento, si dovrebbero ritenere i componenti dell'Autorità, e senza dubbio, il suo Presidente, come responsabili in solido per i danni erariali indicati nella segnalazione, ma non fatti oggetto di denuncia alle singole sezioni regionali della Corte dei Conti.

<sup>(18)</sup> Non deve essere dimenticato come nei servizi di onoranze funebri, sia per alcune disposizioni tributarie (come l'art. 10, comma 1, n. 27) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif.; in alcuni casi, utilizzato anche al di fuori della propria portata) o di altra natura (come nel caso dei rapporti con le autorità ecclesiastiche), sono presenti – fisiologicamente – operazioni che si collocano al di fuori di ogni risultanza contabile, pagamenti che avvengono, per questo, generalmente in numerario e che non trovano conforto nelle registrazioni contabili aziendali. Tali situazioni, fisiologiche e, quando correttamente applicate, lecite, esentano dal considerare la presenza, per altro ben nota e diffusa (forse più di quanto non sia percepito), di pagamenti in numerario per prestazioni anche indebitate, se non illecite (come le "mance" agli operatori non dipendenti, il ricorso a personale al di fuori delle norme che regolano il mercato del lavoro), sino ad arrivare alle "consuetudini" sulle cene e ritrovi conviviali periodicamente offerte ad operatori del settore non incardinati nell'impresa di onoranze funebri e sulle le altre forme di regalie ed iniziative volte ad una *captatio benevolentiae*.

mini, non si è in presenza di uno specifico privilegio, quanto di una situazione normale all'interno di logiche di concorrenza e di mercato.

Non si entra nel merito di alcuni cenni a situazioni locali, per la sua patente pretestuosità, specie quando si rilevi che un soggetto riferibile al termine, grossolano, di "impresa comunale" operi in determinate condizioni anche all'interno di servizi mortuari di strutture sanitarie ed assimilate, senza un cenno di sorta alla analoga presenza in altri servizi mortuari analoghi, nella medesima realtà geografica, di altri soggetti economici, il che segnala quanto meno una sorta di strabismo.

Verrebbero da considerare alcuni dati di un soggetto economico operante nel settore, e non proprio di piccole dimensioni, che nell'arco del quinquennio 2001-2005, ha visto una riduzione dei propri servizi prestati del 4 % (-395), ma un incremento nei ricavi per servizi del 29 % ed un incremento nell'utile annuo (ante imposte) del 55 %, il che la dice lunga sulla struttura dei prezzi finali, dovendosi ragionevolmente escludere che vi sia stata una così sensibile riduzione dei costi dei fattori della produzione. Ma tale aspetto induce, doverosamente, a richiamare il ruolo delle aziende comunali che è, nei fatti, in funzione calmieratrice e non tanto per un atteggiamento virtuoso, quanto per il fatto che frequentemente la determinazione delle tariffe, nonché i termini temporali delle loro variazioni, risentono di scelte della "proprietà" (cioè delle amministrazioni comunali che, in tutto od in parte, detengono il capitale sociale), le quali non operano sulla base delle logiche di formazione dei prezzi sul mercato, ma di altri elementi di valutazione, che, alla fin fine, determinano situazioni di non adeguato (o, non immediato come dovrebbe) equilibrio economico, magari anche con la pretesa che le società partecipate apportino utili da destinarsi, nel quadro della gestione del bilancio comunale, ad altre prestazioni o servizi.

### Conclusioni

La segnalazione conclude ritenendo che gli strumenti della separazione contabile o della separazione societaria non siano misure in sé sufficienti ad evitare le possibili distorsioni nei mercati locali delle onoranze funebri. Se si fa cenno ad interventi normativi di alcune regioni (e qui torna la questione della competenza legislativa regionale nella materia in relazione all'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) attorno all'incompatibilità tra attività funebre e attività di gestione nei servizi mortuari delle strutture sanitarie ed assimilare, soluzioni che hanno fatto riferimento all'istituto della separazione societaria<sup>(19)</sup>, qui emerge il richiamo all'altro istituto, quello della separazione contabile, cioè delle disposizioni del D.Lgs. 11 novembre 2003 n. 333 "Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.", che, in quanto nor-

ma di attuazione del diritto comunitario, regola specificamente questi aspetti e potrebbe indurre a sostenere che le "imprese pubbliche" (nel senso dato dalla direttiva della Commissione 2000/52/CE del 26 luglio 2000<sup>(20)</sup>), che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, dovrebbero affrontare questi aspetti unicamente in termini di separazione contabile, residuando la separazione societaria ai soggetti che non siano qualificabili quali imprese pubbliche, in buona sostanza agli operatori economici privati del settore delle onoranze funebri. Nessuno si propone di pretendere (come dovrebbero) questo doppio regime, anche se esso derivi da norme di origine comunitaria, proprio per la convinzione per cui i diversi soggetti operanti debbano essere chiamati a confrontarsi in piena parità di condizioni, ma va posta l'esigenza per la quale la situazione di parità di condizioni sia effettiva, reale e non si determinino situazioni per cui alcuni operatori, a volte lecitamente, molto spesso altre decisamente meno<sup>(21)</sup>, vengano ad operare in condizioni effettivamente discorsive del mercato, contando sull'utilizzo irregolare di fattori di produzione.

Nel complesso, se le indicazioni e gli orientamenti assunti nella segnalazione dell'Autorità venissero a trovare riscontro in comportamenti reali, si determinerebbe l'esigenza di una profonda ristrutturazione nel mercato delle onoranze funebri, con una forte riduzione nel numero degli operatori, potendo permanere sul mercato soggetti la cui dimensione consenta una remuneratività, facendo venire meno molte delle promiscuità in cui l'attività di onoranze funebri è marginale rispetto ad altre o, comunque, collaterale ad altre in quanto, da sola, non consentirebbe l'operatività aziendale. Dato che il numero dei servizi annui è, su base, nazionale più o meno quello prevedibile, appare chiaro che un'eccessiva numerosità di operatori fa sì che il numero medio dei servizi permanga attestato al di sotto della soglia di redditività aziendale, inducendo o a entrare in altri mercati, tendenzialmente contigui, o a ricorrere a modalità operative non sempre lecite o ammesse. Ma dalla segnalazione dell'Autorità emerge, con tutta chiarezza, che chi opera nel mercato delle onoranze funebri non può, o non potrebbe, operare in altri mercati, in particolar modo se contigui; in altre parole, che le imprese di onoranze funebri possano svolgere attività unicamente come tali, senza poter legittimamente operare in altri ambiti né di tipo tradizionale (attività lapidea) né di tipo ritenuto "innovativo"<sup>(22)</sup> (sale del commiato e/o case funerarie).

<sup>(20)</sup> In G.U.C.E. n. L 193 del 29 luglio 2000.

<sup>(21)</sup> Non senza casi a rilevanza penale, forse considerando che quanti emergano dalle cronache sia una parte del tutto minoritaria di quella che è la situazione oggettiva.

<sup>(22)</sup> Infatti, tali strutture sussistono, quanto meno dall'Unità d'Italia e costituiscono servizi pubblici sociali il cui esercizio spetta ai comuni (anche se, purtroppo, non sempre o quasi mai questi ultimi, pur avendone gli obblighi, assicurano adeguati livelli di qualità, spesso sul fraintendimento tra obbligo e gratuità).

<sup>(19)</sup> E, per ragioni di c.d. carità di patria non si fa cenno a testi in cui compaiono formule abnormi quali "separazione societaria, con proprietà diverse".

Rubrica

**Rassegna di letteratura****Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**“PROBLEMI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: UNA AUTOPSIA ESEGUITA A ROMA NEL 1488”****di Matilde Angelini Rota, in *Zacchia – Archivio di medicina legale, sociale e criminologica, aprile-settembre 2005, fascicolo 2-3***

In una rissa vengono estratti i coltelli ed una stoccata raggiunge il volto di uno dei contendenti. La ferita non sembra pericolosa: la punta, scivolando immediatamente sotto l'arcata sopraccigliare, ha per fortuna risparmiato il bulbo oculare. La palpebra viene prontamente suturata. Purtroppo, nei giorni seguenti, il problema si rivela più grave del previsto: la vittima peggiora rapidamente e muore. Dato il contrasto fra l'iniziale sottovalutazione della ferita ed il suo esito viene ipotizzato un caso di “malasanità”. Tocca al medico incaricato dell'autopsia giungere ad una conclusione. All'esame autoptico (limitato in realtà all'asportazione del bulbo oculare per meglio osservare il fondo dell'orbita) risulta che il coltello non ha solo bucato la palpebra ma è penetrato in profondità, favorendo evidentemente un'infezione cerebrale mortale.

Nessuna colpa, comunque, a carico del medico che aveva prestato le prime cure: non avrebbe potuto fare di più, dato che la vicenda è collocata nel 1468, a Roma. Infatti, quella che ci viene presentata nell'articolo è verosimilmente la prima autopsia mai fatta nella capitale, per lo meno la prima di cui si abbia conoscenza.

Contrariamente a quanto da molti ritenuto (me compreso, lo ammetto) non c'era la proibizione di questa pratica medico legale da parte della Chiesa. L'unica pratica espressamente condannata era la cosiddetta “*sepoltura more teutonicum*”: consisteva nello smembramento e bollitura del corpo deprezza-

to per raccoglierne le ossa, con lo scopo di riportare in patria i resti di coloro che erano morti lontano. Sul divieto di questo tipo di dissezione si pronunciò formalmente Papa Bonifacio VIII con la Decretale del 27 settembre 1297 “*Detestande feritatis*”.

L'Autore prende anche lo spunto dal caso esaminato per estendere le sue osservazioni all'organizzazione sanitaria dell'epoca, che appare notevolmente sviluppata. In diverse città vi erano medici stipendiati dal Comune, ai quali venivano affidate la cura degli indigenti e le funzioni medico legali. La sorveglianza della sanità pubblica veniva esercitata da funzionari dipendenti dalle amministrazioni civili che controllavano l'opera dei medici. A Roma esisteva anche l'ufficio del Protomedico, che esercitava numerose funzioni, paragonabili quasi a quelle proprie di un attuale Ministro della sanità.

L'Autore ha tratto l'articolo dalla propria tesi di laurea in lettere e filosofia. Che non si tratti di un medico legale è chiaro da un dettaglio: si è dimenticata di specificare l'occhio colpito. In compenso, scrive bene.

**“TRE CASI DI DEPEZZAMENTO”****di Di Nunno Nunzio, Costantinides Fulvio, Vacca Michele, Di Nunno Cosimo, in *Rivista Italiana di Medicina Legale, luglio-ottobre 2005, n. 4-5***

Il depezzamento consiste nell'uccisione di un soggetto seguita dallo smembramento del corpo. Si tratta di una metodica di occultamento del cadavere molto rara: è pertanto interessante la casistica presentata dagli Autori, che raccoglie tre episodi avvenuti nell'arco di quaranta anni.

Il primo caso risale al 1959: in una spiaggia a sud di Bari viene rinvenuto un sacco contenente il tronco di un uomo. Due giorni dopo gli inquirenti trovano un altro sacco, con la testa e gli arti superiori ed inferiori. L'esame dei resti rivela che il depezzamento è stato condotto da una persona esperta in macellazione: tutti i tagli sono netti e gli arti sono stati staccati incidendo la capsula articolare. Questi rilievi orientano immediatamente l'attenzione degli investigatori sulla vedova, che ha lavorato a lungo in una macelleria e che effettivamente risulta colpevole.


Il secondo caso, relativo ad un cadavere decapitato, non sembra avere acceso un particolare interesse negli Autori, che lo trattano in poche righe, giusto il tempo per informarci che il colpevole è rimasto ignoto.

C'è decisamente più coinvolgimento nell'esposizione del terzo caso. Autunno del 1999: a Trieste un uomo viene indagato per la sparizione di un conoscente. Perquisendo l'appartamento del sospetto la polizia scopre alcuni grossi sacchi di plastica, contenenti parti di cadavere. Dall'interrogatorio emerge che inizialmente l'omicida aveva pensato di sbarazzarsi del cadavere senza mutilarlo, sottovalutando la difficoltà di spostare un corpo di un quintale

dall'appartamento al quarto piano di un condominio privo di ascensore. Dopo avere perso così due giorni preziosi, l'omicida si era finalmente deciso ad impiegare sega ed accetta, imparando a sue spese quanto può essere complicata una dissezione. Otto ore di sforzi gli erano bastati appena per dividere il corpo in due grosse parti: una comprendente capo, arti superiori e tronco sezionato all'altezza del diaframma, l'altra comprendente il bacino con gli arti inferiori. Questa imperizia, ed il relativo ritardo nell'occultamento del cadavere, gli era risultata fatale.

Il protagonista del terzo caso vi sembra un sempliciotto? A me sembra piuttosto che la sua infelice esperienza consenta di apprezzare meglio l'abilità che occorre per svolgere attività settoria: non ci possono essere improvvisazioni, occorre una tecnica precisa.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*



Attualità

## L'Europa dei crematori: alcune riflessioni ed alcuni dati

di Gabriele Righi (\*)

Può sembrare strano ma esiste anche l'Europa dei crematori. Si è svolta a Milano una riunione – in parte congiunta – del Comitato di Lavoro per i Cimiteri e Crematori (CCWC) dell'EFFS (*European Federation of Funeral Services*) e l'ECN (*European Crematoria Network*) attorno ad un tema che con specificità diverse interessa tutti i paesi dell'Unione Europea (da ultimo anche la Grecia poiché dallo scorso anno la cremazione non è più proibita): le emissioni in atmosfera degli impianti di cremazione.

Sta crescendo, infatti, nei confronti dei crematori proprio l'attenzione sul loro impatto ambientale.


**I.** Un primo significato profondo dell'incontro di Milano – lungo un percorso avviato negli ultimi anni – è costituito dal tentativo di evitare che a questo problema venga data una risposta squisitamente tecnica, a prescindere dalle specificità del settore e dalle ricadute sul medesimo, senza tuttavia negare che il problema esiste e che va affrontato. Che va affrontato però considerando tutte le implicazioni che la soluzione può avere non solo sulla cremazione, ma sull'intero sistema funerario, comprendendo quindi anche i cimiteri e le attività funebri, nei risvolti gestionali, economici e sociali da declinare in funzione delle differenze culturali e delle pratiche funerarie dei diversi paesi (nota: a margine si può annotare che ancora una volta – a distanza di due secoli – l'attenzione sul settore o meglio sul sistema, viene indotta però da questioni igienico-ambientali).

Ciò, indipendentemente dal fatto che i crematori possano essere o siano costruiti e gestiti da privati o dal settore pubblico ovvero in forme di partenariato pubblico-

privato. È importante sottolineare, sotto questo profilo, che attorno al tema si stanno incontrando gestori di cimiteri (generalmente pubblici), gestori di crematori (pubblici e privati), costruttori di crematori e imprese di trasporti e onoranze funebri (private e pubbliche).

Si tratta di soggetti che hanno interessi e attenzioni diverse, ma – è sembrato evidente – che sono accomunati dalla preoccupazione che alla fine prevalga una logica di servizio: non sono sembrati casuali i ricorrenti riferimenti allo standard europeo sulla qualità dei servizi funerari (EN 15017: 2005). Non solo, ma sono accomunati inoltre dal ritenere che oggi in Europa la cremazione non vada contrastata, poiché è in atto – anche se a diversi stadi di sviluppo – una complessiva tendenza all'aumento della domanda di cremazione, domanda che può essere garantita favorendo una capillare diffusione dei crematori.

Il grafico seguente, che rappresenta l'evoluzione della cremazione in Olanda, è da considerare tipico dell'andamento del fenomeno (la c.d. curva logistica), mentre la tabella successiva dà conto della diversa incidenza della cremazione in Europa con alcuni riferimenti intercontinentali.





Paese	% Cremazione	N° Crematori
Repubblica Ceca	77%	29
Svizzera	75%	28
Danimarca	73%	33
Regno Unito	73%	244
Svezia	71%	70
Paesi Bassi	52%	59
Germania	43%	127
Lussemburgo	39%	2
Belgio	37%	11
Ungheria	34%	11
Norvegia	33%	36
Finlandia	29%	20
Francia	25%	117
Austria	23%	10
Spagna	18%	108
Italia	10%	38
Irlanda	6%	3
Portogallo	4%	4
Giappone	98,5%	1.945
Hong Kong	76%	28
Cina	38%	1.380
USA	21,5%	1.163
Brasile	3,5%	4

In quanto a distribuzione del territorio significativa è la situazione in Olanda, in quanto uniformità alla quale può essere contrapposta quella dell'Italia.



In quanto a dimensione dei crematori interessante è la differenza riportata nel grafico seguente (*n.d.r.* vedi pagina successiva).

2. Il secondo dato di fondo è quindi legato al metodo che è stato costruito e seguito per affrontare la questione: fare gioco di squadra affinché dal dialogo e dall'interazione tra i vari soggetti coinvolti si arrivi a definire una proposta praticabile da proporre ai decisori istituzionali in modo tale che prendano delle decisioni nella piena conoscenza dei dati di realtà e nella piena consapevolezza delle implicazioni delle decisioni stesse.

Una proposta approfondita sotto il profilo della valutazione delle migliori tecnologie disponibili, individuando però parametri valutativi che diano conto delle specificità chimiche e di processo della cremazione, tenendo conto delle compatibilità economiche per graduare nel tempo l'introduzione delle tecnologie e delle apparecchiature per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Del resto, se così non fosse, basterebbe prendere la normativa più restrittiva oggi esistente tra i vari paesi e generalizzarla.

3. Pur nella discussione di un tema specifico è emerso che è spesso ancora difficile parlare di tematismi collegati con il settore funerario e che, forse conseguentemente, le problematiche che lo riguardano vengono viste come derivate da altre situazioni. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le normative tecniche dei vari paesi hanno in comune di essere derivate per analogia da quelle per lo smaltimento dei rifiuti, senza considerare le differenze di processo a ciclo continuo con materiali molto differenziati nel caso dei rifiuti, processo discontinuo con stessi materiali nella cremazione. Per questo è opportuno che le metodologie di valutazione e controllo siano specifiche e tengano conto della differenze anche tra volumi di attività.

Si è sottolineato quali possono essere i fenomeni indotti da norme molto rigide con costi sopportabili, quantomeno da subito, da grandi crematori: la chiusura di quelli piccoli con conseguente spostamento di cadaveri verso i grandi con disagi per l'utenza, ovvero trasporti di cadaveri organizzati con degli autocarri verso crematori con costi minori (il riferimento è a quanto sta accadendo dalla Germania verso la Cechia).


4. Una riflessione generale sulla portata di questi incontri. Essi servono, non solo per risolvere problemi

comuni, ma anche per favorire scambi di esperienza in fatto di *best practice* (le migliori pratiche).

Emergono infatti non solo i problemi ma anche alcune soluzioni praticate o acquisizioni culturali dei vari paesi in un momento in cui anche le pratiche funerarie e i rituali funerari sono interessate da processi che potremmo definire connessi con la post-modernità.

Particolarmente significativi sono sembrati i servizi offerti in ambito cremazione dall'Olanda e in generale dalle strutture del commiato spagnole.

Un ultimissimo dato, al medesimo livello europeo si sta lavorando ad un allegato da inserire nella direttiva servizi (Bolkestein) con la logica di Schengen per quanto riguarda la regolazione della "circolazione" delle bare e delle urne.



(\*) Dirigente Settore Attività Economiche del Comune di Parma



Via Succì, 21 - 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet [www.argema.net](http://www.argema.net) Email: [info@argema.net](mailto:info@argema.net)

### Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.

- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitare il trasporto, sono completi di nastro per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1° categoria.


Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



### Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte.

Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.




### Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater.Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

## Principi nella scelta dei criteri di selezione ed aggiudicazione di appalti pubblici di servizi

Circolare SEFIT Federutility n. 1059 del 24/05/2007

Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007 è stata pubblicata la Circolare, datata 1° marzo 2007, del Ministro per le politiche europee, riportata in Allegato 1.

In Allegato 2 si fornisce una breve sintesi, cogliendo l'esigenza di segnalare le preoccupazioni del Ministro per le politiche europee nel caso in cui si determinino situazioni di applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Istituzioni dell'Unione europea.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

#### **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee**

#### **Circolare 1° marzo 2007 "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi."**

Gli uffici della Commissione europea – Direzione generale per il mercato interno – hanno segnalato al Governo italiano dei casi nei quali stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara, hanno preso in considerazione, come criteri per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità dell'offerta, in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.

In particolare, è stato constatato che in un numero considerevole di gare, segnatamente per l'attribuzione di appalti di servizi, gli elementi presi in considerazione come criteri di aggiudicazione si riferiscono piuttosto alla fase di selezione del prestatore.

Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione ed eventuali controversie giudiziarie davanti alla Corte di

giustizia delle Comunità europee, si indicano qui di seguito le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all'oggetto, alla luce dei principi e delle norme del diritto comunitario.

In particolare, l'art. 44, comma 1, della direttiva 2004/18/CEE, dispone che: *"L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'art. 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3"*.

Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di "selezione dell'offerente", e criteri di aggiudicazione e quindi di "selezione dell'offerta" è rigorosa.

Benché non sia escluso che l'accertamento dell'idoneità degli offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto possano aver luogo simultaneamente, le due operazioni sono disciplinate da norme diverse.

L'accertamento dell'idoneità degli offerenti deve essere effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria

e tecnica di cui agli articoli da 47 a 52 della stessa direttiva. Lo scopo di questi articoli non è quello di limitare la competenza degli Stati membri a fissare il livello di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesta dalla partecipazione alle varie gare d'appalto, bensì di stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e tecnica dei fornitori.

Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'art. 53 della direttiva 2004/18 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere tra il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'aggiudicazione è a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all'oggetto dell'appalto. La scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore (Corte di giustizia, sentenza 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT).

Per quanto riguarda, in particolare, l'aggiudicazione degli appalti di servizi, si è posto il problema dell'utilizzo, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di elementi attinenti all'esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza). Tali elementi, in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti.

È nella fase di selezione, infatti, che l'amministrazione aggiudicatrice include i criteri che ritiene necessari al fine di accertare la capacità dell'offerente a provvedere al servizio in questione. Quindi, l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell'offerta.

L'offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell'offerente.

Pertanto, se l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l'organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio. A questo stadio della procedura, invece, non è più possibile valutare elementi attinenti alla ca-

pacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio.

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, si invitano, pertanto, tutte le amministrazioni interessate a conformarsi con effetto immediato alle ricordate prescrizioni in sede di redazione di tutti i bandi di gara e della relativa documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

Al fine di garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva e nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, si ricorda, inoltre, che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per questo motivo, le amministrazioni aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ma si fondano su vari criteri al fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d'onere.

Si ricorda che la Commissione europea è già più volte intervenuta nei confronti del Governo italiano, sottoponendo a vaglio critico il comportamento di alcune stazioni appaltanti che nel corso di procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di appalti hanno pubblicato avvisi di gara in palese contrasto con il diritto comunitario.

Poiché l'eventuale ripetersi di comportamenti simili da parte delle stazioni appaltanti, da ritenersi illegittimi per violazione delle regole comunitarie sopra descritte, potrebbe comportare condanne dello Stato italiano ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Unione europea, si invitano tutte le stazioni appaltanti ad attenersi scrupolosamente agli indirizzi operativi di cui alla presente circolare, con l'avvertenza che, in caso di inosservanza di siffatti obblighi, si incorrerà nella responsabilità amministrativa per danno all'erario, con consequenziali provvedimenti a carico dei pubblici funzionari che vi hanno dato causa.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza sull'intero territorio nazionale.

Roma, 1° marzo 2007

Il Ministro per le politiche europee: Bonino

Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 387

(in G.U. n. 111 del 15/5/2007)

**ALLEGATO 2****Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi**

Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", essendo la materia regolata, ora, da questa fonte.

La circolare fa riferimento normativo alle disposizioni della direttiva 2004/18/CE, anche se le norme "nazionali" di attuazione sono oggi quelle del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e parte dalle segnalazioni pervenute dalla Commissione dell'Unione europea sul verificarsi di comportamenti non coerenti con le disposizioni del diritto comunitario presenti

in bandi di gara nei quali sono stati presi in considerazione, come criteri per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità dell'offerta.

Si tratta di elementi che possono essere presi in considerazione ai soli fini della selezione dei concorrenti e non anche dell'aggiudicazione, in quanto, a questi ultimi fini, la scelta può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore, salvo che non sia stata prevista l'aggiudicazione al prezzo più basso.

In pratica, la circolare ricorda che la fase di selezione dei concorrenti va tenuta distinta rispetto alla fase di aggiudicazione, in particolare negli appalti di servizi.

PROPOSTE  
SOLUZIONI  
CIMITERIALI





**COCCATO & MEZZETTI**  
Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI NOSTRA FABBRICAZIONE



**COFANI IN CELLULOSA STANDARD E BORDO LEGNO** rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.



**BARRIERA® PER COFANO IN CELLULOSA** autorizzato dal Ministero della Salute per il trasporto di salme indecomposte fuori dal cimitero di esumazione con destinazione alla cremazione o inumazione.



**MIKROBJO®** sostanza biodegradante conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



**RETE PER COFANO IN CELLULOSA** utilizzabile durante la fase di raccolta della salma indecomposta trascorso il periodo di scheletrizzazione.



**Certificazione di Gestione del Sistema Qualità**

**FODERA ANTIVIRALE BIODEGRADABILE** in Mater-Bi® per traslazione di salme indecomposte.

**GAMMA PROMOVITA®** Dispositivi di Protezione Individuale 3ª Categoria SECONDO LA NORMA EN 14126. Biodegradabile e compostabile al 100% in Mater-Bi®.

**LINEA SABIOSAN-BARRIERA®** sacchi e contenitori BIODEGRADABILI conformi alla Legge n° 179 del 31 Luglio 2002 sullo smaltimento dei rifiuti urbani da Esumazione ed Estumulazione. Foderabili internamente con sacchi in Mater-Bi®.

**PROVVISORI IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO** Super leggeri in materiale indistruttibile, poco ingombranti poichè impilabili in fase di immagazzinaggio.

**RICHIEDETE  
IL CATALOGO  
COMPLETO  
GRATUITO  
AL FAX  
0321 807942**



Documentazione

## Autorizzazioni all'inumazione o alla tumulazione nei casi di morte violenta – Ulteriori interpretazioni del Ministero dell'Interno

Circolare SEFIT Federutility n. 1079 del 11/06/2007

L'art. 77 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" (Allegato 1), disposizione corrispondente al previgente art. 144 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, affronta il caso del decesso dovuto a causa violenta o sospetta di esserlo, mentre il precedente art. 76 considera il caso in cui sussistano indizi di reato.

Rispetto a tale casistica, il Ministero dell'interno era già intervenuto con le proprie circolari n. 33 del 17 luglio 2004 (Allegato 2) e n. 42 del 19 ottobre 2004 (Allegato 3).

Ora re-interviene con l'ulteriore circolare n. 30 del 7 giugno 2007 (Allegato 4) precisando che in caso di morte violenta possa provvedersi al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "a fronte della comunicazione da parte del ma-

*gistrato o dell'autorità di polizia giudiziaria, che non sussistono elementi di reato ovvero, nel caso di loro sussistenza, a fronte di un provvedimento del magistrato che nulla osta alla inumazione. Tale comunicazioni non devono necessariamente essere corredate dalla copia del processo verbale".*

Al riguardo, si riportano in Allegato 5 alcune considerazioni.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

#### D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

... (omissis) ...

#### **Articolo 76 – Denuncia di ipotesi di reato**

1. L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

#### **Art. 77 – Accertamenti legali**

1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.

2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato depresso, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

... (omissis) ...

**ALLEGATO 2**

**Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, Circolare n. 33 del 15 luglio 2004**  
**Oggetto: Articoli 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000 – Morte violenta**

In relazione ai quesiti fatti pervenire da alcuni Comuni in merito all'interpretazione degli artt. 76, 77, 78 del D.P.R. 396/2000 relativi alle procedure da seguire per il seppellimento nei casi di morte violenta, e su conforme parere espresso in proposito dal Ministero di Grazia e Giustizia con nota in data 6 Luglio 2004, si fa presente quanto segue.

Quando risultano segni o indizi di morte violenta, è necessario che ai sensi degli articoli citati, il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, rediga il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e dia all'ufficiale dello stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza.

La fattispecie deve essere, tuttavia, esaminata anche alla luce dell'art. 116. Tale articolo prevede che *“se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il Procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario ordina l'autopsia ... ovvero fa richiesta di incidente probatorio. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto in luogo pubblico...; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso... : Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.”*

Dal combinato disposto delle sopra citate norme, appare chiaro che discriminante per la necessità o meno del nulla osta del magistrato alla sepoltura, è la presenza o meno di un sospetto o indizio di reato valutata dallo stesso magistrato.

Pertanto, nel caso in cui non sussista sospetto o indizio di reato, l'ufficiale dello stato civile può provvedere ad autorizzare il seppellimento.

Si prega di voler informare i Sigg.ri Sindaci di quanto sopra riferito.

**ALLEGATO 3**

**Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, Circolare n. 42 del 19 ottobre 2004**  
**Oggetto: Articoli 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000 – Morte violenta**

Di seguito alla circolare n. 33 del 15 luglio 2004 concernente l'oggetto ed in relazione alle richieste di chiarimento fatte pervenire da alcuni Comuni e uffici di polizia necroscopica, si fa presente quanto segue.

Dall'art. 77 del D.P.R. 396/2000 emerge che, in tutti i casi di “morte violenta”, è necessario che il Magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, rediga il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e dia all'ufficiale di

stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza:

- rilascio autorizzazione al seppellimento, su nulla osta del Magistrato, in caso di sospetto di reato;
- rilascio autorizzazione al seppellimento, in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal Magistrato.

Alla luce di quanto sopra riferito, pertanto, si precisa che l'ufficiale dello stato civile potrà autorizzare il seppellimento dopo aver visionato copia del processo verbale redatto dal Magistrato o dall'ufficiale di polizia assistito da un medico e aver acquisito, ove sussistono sospetti di reato, il previsto nulla osta.

Si prega di voler informare i Sigg.ri Sindaci di quanto sopra riferito.

**ALLEGATO 4**

**Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, Circolare n. 30 del 7 giugno 2007**  
**Oggetto: Interpretazione art. 77 del D.P.R. n. 396/2000. Autorizzazione al seppellimento della salma**

Pervengono richieste di chiarimento da parte di alcune Prefetture relativamente alla interpretazione dell'art. 77 D.P.R. 396/2000 (anche alla luce della precedente circolare 47 del 19 ottobre 2004) e, in particolare, circa la necessità, per l'ufficiale di stato civile, di ricevere dalle autorità competenti e visionare il processo verbale di accertamento redatto dal magistrato o

dall'ufficiale di polizia giudiziaria con l'assistenza di un medico. In particolare viene segnalato che in alcuni casi l'autorità di polizia giudiziaria comunica che non sussistono elementi di reato e che nulla osta alla inumazione, senza però trasmettere copia del processo verbale. Sul punto, si precisa quanto segue:

L'art. 77 co. 1, prevede che *“quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il*

*cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.*"

La norma non prevede l'obbligatorietà della trasmissione del predetto processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile. Oltretutto, in caso di reato, il processo verbale potrebbe essere coperto da segreto istruttorio.

Il secondo comma dell'art. 77 prevede invece che *"Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato depresso, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte"*.

Tali notizie possono essere comunicate trasmettendo il processo verbale, ma anche altrimenti. Non spetta infatti all'ufficiale di stato civile il compito di verificare i risultati del processo verbale o effettuare una sua valutazione indipendente circa i motivi della morte. Lo

scopo della norma è quello di impedire la tumultazione prima di un esame giudiziario e medico della salma, non quello di far compiere una indagine all'ufficiale dello stato civile, il quale deve solo accertarsi che le autorità competenti abbiano avuto modo di verificare la situazione e che pertanto nulla osta alla inumazione. Pertanto, l'ufficiale di stato civile potrà procedere ad autorizzare l'inumazione a fronte della comunicazione da parte del magistrato o dell'autorità di polizia giudiziaria, che non sussistono elementi di reato ovvero, nel caso di loro sussistenza, a fronte di un provvedimento del magistrato che nulla osta alla inumazione. Tale comunicazioni non devono necessariamente essere corredate dalla copia del processo verbale.

Si pregano le SS.LL di portare a conoscenza i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

## **ALLEGATO 5**

### **Considerazioni**

Dal punto di vista del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (per l'autorizzazione alla cremazione, comma 3, operano disposizioni, in parte diverse, stante il rinvio all'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 130, anche sulla competenza soggettiva) possono rilevare alcune situazioni, quali quelle della morte dovuta a reato o per cui vi sia indizio di reato e quelle della morte violenta o sospetta di esserlo.

In altre parole, l'autorità competente al loro rilascio deve tenere conto di questi fattori, ma altresì della loro diversificazione, considerando come nel primo caso viene a trovare applicazione anche l'art. 116 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"<sup>(23)</sup>, oltre a quanto prescritto dall'art. 76 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Sono quindi considerate quattro ipotesi:

- a) la morte dovuta a reato;
- b) la morte dovuta a sospetto di reato;
- c) la morte per causa violenta;

<sup>(23)</sup> **D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 – Art. 116 (Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge il sospetto di reato)**

*"1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.*

*2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato."*

d) la morte sospetta di causa violenta.

Le tre circolari ministeriali, emanate nella funzione di vigilanza di cui all'art. 9, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 spettante al Ministero dell'interno, affrontano le ultime due.

Dalla loro lettura complessiva, e in particolare dalla più recente circolare n. 30 del 7 giugno 2007, emerge un'interpretazione aderente a quanto disposto dall'art. 77 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che se, da un lato, prevede che, ricorrendo la fattispecie, si abbia una sospensione delle operazioni di inumazione, tumultazione o cremazione (e, conseguentemente, "a monte" del rilascio delle relative autorizzazioni) per consentire al magistrato, oppure all'ufficiale di P.G., l'accertamento delle circostanze della morte, dall'altro richiede che questi soggetti (magistrato o ufficiale di P.G.) provvedano a comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la formazione dell'atto di morte (Cfr.: art. 72, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte medesimo.

Le anzidette circolari, va ricordato, come siano state emanate in conseguenza del fatto che, in occasione di morti violente, ma senza connessione con reato o sospetto di reato, non siano mancati casi in cui l'autorità competente al rilascio dell'ordine di cui all'art. 116 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (c.d. "nulla-osta") abbia ricusato di provvedervi, ponendo l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 in condizioni di difficoltà.

Con l'ultima circolare, si precisa come la trasmissione di queste "notizie" da parte del magistrato o dell'ufficiale di P.G. non debba essere necessariamente corredata da esemplare del processo verbale sugli accertamenti effettuati, in ciò rivedendo le istruzioni impartite in precedenza con la circolare n. 42 del 19 ottobre 2004.



# GEM: ALTA TECNOLOGIA PER LA CREMAZIONE MADE IN ITALY

**GEM di Udine (Italia) con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vantaggiose** alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione di salme. GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo gli impianti integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico.

**GEM forte nel patrimonio tecnologico nel settore termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nella depurazione dei fumi**, per rispettare i più ristretti standard europei previsti per questa tipologia di impianti. **GEM con il suo personale qualificato su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle**

Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

**I forni GEM serie CRM hanno questi vantaggi operativi e gestionali:**

- Soluzioni compatte e silenziose
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni / giorno
- Minima manutenzione
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per utilizzo continuativo e intensivo anche per uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale

**GEM**

GEM srl Via Zanussi - Z.I.U. 33100 Udine - ITALIA  
Tel. 0432 524374 / 524103 - Fax 0432 529977  
E-mail: gem@geminc.it



Documentazione

## Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 392 del 23/5/2007

Circolare SEFIT Federutility n. 1094 del 20/06/2007

Il 23 maggio 2007 il Presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ha inoltrato al Parlamento, al Governo, Regioni e Comuni, la segnalazione AS392 "Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri", il cui testo è in Allegato 1.

La segnalazione è nei poteri dell'Antitrust per effetto dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 <sup>(24)</sup>.

Le segnalazioni possono essere raccolte integralmente, parzialmente o non accolte, con adeguate giustificazioni, dai destinatari.

Norme regionali o statali previgenti non ne sono intaccate finché chi ha potere di modificarle non le modifichi o se intervenga consolidata giurisprudenza (come già avvenuto per il precedente parere dell'Antitrust sulla privativa nei trasporti funebri) che di fatto operi in tal senso.

<sup>(24)</sup> **L. 10/10/1990, n. 287 – ART. 21 (Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo)**

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

Infine l'attuazione può essere per semplice volere dell'interessato.

In Allegato 2 si fornisce una dettagliata illustrazione della segnalazione dell'Antitrust.

Si consiglia agli associati di valutare se sussistano o meno, in sede locale, situazioni che possano configurare commistione tra pubbliche funzioni e gestione di servizio pubblico, dovendo le prime essere ricondotte in capo all'Amministrazione comunale.

E ciò indipendentemente dalla segnalazione dell'Antitrust.

Analogamente si consiglia di procedere, se già non avvenuto, a separazione societaria tra servizi di interesse economico-generale resi in regime di monopolio legale e attività commerciale o di servizio in mercati contigui, quest'ultimi in libera concorrenza (ai sensi art. 8 L. 10/10/1990, n. 287, come modificata dall'art. 11, comma 3, della L. 5/3/2001, n. 57), tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. 11 novembre 2003, n. 333 "Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2003, per quanto applicabile.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

**ALLEGATO 1****AS392 – Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri**

(Roma, 23 maggio 2007)

Nel corso degli ultimi mesi sono pervenute all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato diverse segnalazioni inerenti distorsioni concorrenziali nel settore delle onoranze funebri. In generale, le segnalazioni evidenziano la circostanza per cui la commistione tra lo svolgimento di attività in concorrenza con attività pubblicitarie è suscettibile di alterare il confronto concorrenziale tra gli operatori ed in particolare di ostacolare la libertà di scelta dei consumatori e arrecare loro un rilevante pregiudizio proprio in quelle particolari circostanze in cui prestano scarsa attenzione all'aspetto economico.

In particolare, tale commistione può concretizzarsi attraverso due diverse modalità. Da un lato si hanno i casi in cui un operatore funebre viene a svolgere anche un servizio con connotati igienico-sanitari quale la gestione delle camere mortuarie all'interno di ospedali o di aree cimiteriali; dall'altro lato, si hanno i casi in cui un'impresa comunale che gode di specifici privilegi, retaggio di una gestione in esclusiva delle attività funebri da parte delle amministrazioni controllanti, operi poi nel mercato delle onoranze funebri, estendendo allo stesso i vantaggi competitivi acquisiti.

L'Autorità, al riguardo, intende esporre alcune considerazioni nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In linea generale, si osserva come i servizi di gestione delle camere mortuarie e delle aree cimiteriali concernono interessi pubblici di carattere prevalente, trattandosi di attività che hanno connotati tipicamente igienico-sanitari e comunque riferite all'esercizio di servizi pubblici sociali. Con specifico riferimento alle camere mortuarie ospedaliere, deve anzitutto rilevarsi come la presenza di una camera ardente sia un requisito minimo essenziale per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture ospedaliere pubbliche e private<sup>(25)</sup>. Il servizio di gestione delle camere mortuarie, consistente nella traslazione della salma dal reparto in cui è avvenuto il decesso fino alla camera mortuaria con

custodia della stessa fino allo svolgimento del servizio funebre, rappresenta infatti un servizio essenziale, diretto ad adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni di polizia mortuaria, che la struttura ospedaliera deve obbligatoriamente offrire e che tradizionalmente viene reso dalle aziende sanitarie locali e dalle strutture ospedaliere con proprio personale. I connotati di natura sanitaria di tale servizio emergono con specifico riferimento alle attività di verifica delle salme per le prime ventiquattro ore dopo il decesso, nonché all'accertamento necroscopico preliminare alla inumazione della salma. In tal senso risulta netta la distinzione tra l'attività di gestione delle camere mortuarie e l'attività imprenditoriale di onoranze funebri, le cui finalità commerciali non si conciliano con il corretto e fisiologico svolgimento del servizio di gestione delle camere mortuarie<sup>(26)</sup>.

Quanto ai servizi cimiteriali, va anzitutto evidenziato l'obbligo di legge in base al quale ogni comune deve dotarsi di un cimitero<sup>(27)</sup>. Le disposizioni di polizia mortuaria<sup>(28)</sup> individuano poi alcuni principi in merito alla gestione in capo ai Comuni delle stesse aree cimiteriali, attribuendo alle amministrazioni comunali la manutenzione e la vigilanza dei cimiteri<sup>(29)</sup>. Anche con riferimento alla gestione delle aree cimiteriali, avente natura di servizio pubblico necessario, appare pertanto evidente la distinzione qualitativa rispetto all'attività imprenditoriale di onoranze funebri.

Dalle segnalazioni esaminate risulta invece che la distinzione fra i diversi servizi, pubblici da un lato e commerciali dall'altro, viene frequentemente violata, determinando da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri e, dall'altro, arrecando un pregiudizio economico ai consumatori.

In primo luogo, è diffusa la prassi, da parte di aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, di affidare a soggetti terzi lo svolgimento del servizio di gestione delle camere mortuarie, riuscendo in tal modo ad annullare un costo di gestione o finanche a trasformarlo in un ricavo.

<sup>(25)</sup> In tal senso il D.P.R. 14 gennaio 1997, recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".

<sup>(26)</sup> In tal senso si veda anche il Consiglio di Stato, sezione quinta, Decisione n. 1639/05.

<sup>(27)</sup> È prevista, quale unica deroga, la possibilità per i piccoli comuni di costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero quando i territori siano contigui (art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

<sup>(28)</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(29)</sup> In tale contesto, è poi previsto che il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Tuttavia, proprio l'offerta di un servizio in modo gratuito o addirittura a seguito del pagamento di un corrispettivo si giustifica in ragione dell'interesse economico che gli operatori di onoranze funebri hanno alla prestazione dello stesso come volano per la loro attività tipica, in relazione ai significativi vantaggi che esso comporta.

Appare infatti evidente, ed ampiamente condiviso dai giudici amministrativi <sup>(30)</sup>, che la presenza di una società di onoranze funebri all'interno di strutture ospedaliere è suscettibile di determinare una situazione di vantaggio competitivo a favore dell'impresa aggiudicataria, consentendole un accesso privilegiato alla clientela, ossia ai parenti dei defunti.

Tale circostanza, peraltro, oltre a limitare il confronto competitivo tra gli operatori funebri attivi nei mercati locali, si ripercuote negativamente sui clienti dei servizi funebri, posto che determina una limitazione delle loro possibilità di scelta e, come diretta conseguenza, un aumento del prezzo di tali servizi. Tali clienti, infatti, in ragione del particolare momento psicologico in cui si trovano, sono poco propensi ad effettuare confronti qualitativi e di prezzo tra i servizi offerti dai diversi operatori funebri, con la conseguenza che gli stessi tendono generalmente ad affidarsi all'operatore già presente nei locali ospedalieri in cui avviene il decesso e che per primo li contatta, accettando le condizioni economiche dallo stesso offerte. Pertanto, il risparmio di costo della struttura ospedaliera viene trasferito sui consumatori, posto che il prezzo di acquisto dei servizi di onoranze funebri, dovendo coprire i costi di un servizio diverso – relativo alla gestione delle camere mortuarie – risulterà più elevato.

L'Autorità ha peraltro già evidenziato <sup>(31)</sup> come i mercati dei servizi funebri presentino, proprio dal lato della domanda, elementi di imperfezione che rendono il prezzo e le altre variabili concorrenziali (quali, ad esempio, le campagne promozionali) strumenti di acquisizione della clientela meno efficaci che in altri mercati. In tale contesto, pertanto, la possibilità per un operatore funebre di avere un accesso privilegiato e preferenziale alla clientela si traduce facilmente in una espansione della sua quota di mercato, non necessariamente riconducibile alla superiorità della combinazione qualità/prezzo dei servizi dallo stesso offerti. In particolare, pro-

prio la tempestività nel contattare il potenziale cliente nel momento in cui sorge l'esigenza dell'acquisto dei servizi funebri costituisce un fattore di vantaggio nell'acquisizione della clientela.

Proprio tale considerazione induce a ritenere come non appaia sufficiente ad attenuare le distorsioni concorrenziali evidenziate la mera imposizione di obblighi di correttezza a carico degli affidatari, quale ad esempio l'obbligo di apporre cartelli informativi che riportino generalità e recapiti dei diversi operatori funebri presenti sul mercato, posto che la sola presenza fisica di operatori funebri nei locali ospedalieri garantisce un'immediata e facile contattabilità da parte della clientela. Si rileva poi come nel caso di specie anche lo strumento della gara non è in grado di evitare le citate alterazioni del gioco concorrenziale. Infatti, diversamente dalle altre gare per l'acquisto di beni o servizi che poi verranno acquistati anche successivamente dai consumatori – in cui il bando può prevedere misure correttive volte, tra le altre cose, a considerare anche il prezzo al pubblico di tali prodotti in modo da tutelare i consumatori – nel caso di specie il servizio messo a gara è diverso da quello offerto sul mercato, non potendosi prevedere – in sede di definizione dei criteri di aggiudicazione – la possibilità di intervenire sui prezzi delle onoranze funebri offerti dall'operatore che dovrà gestire la camera mortuaria di un ospedale.

In siffatto contesto, l'Autorità ritiene efficace la soluzione prevista dall'articolo 4 del Disegno di Legge 504/2006, recante "Disciplina delle attività nel settore funerario" <sup>(32)</sup>, laddove è prevista l'incompatibilità tra lo svolgimento della gestione di camere mortuarie (o obitoriali) site all'interno di presidi ospedalieri e l'attività di onoranze funebri. In tale direzione risultano peraltro già orientati gli interventi normativi adottati da alcune Regioni, laddove hanno esplicitamente previsto il divieto di dare in gestione il servizio mortuario nelle strutture sanitarie ad operatori pubblici o privati esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività di impresa di onoranze funebri. Appaiono invece meno efficaci quelle previsioni volte a vietare lo svolgimento delle attività degli operatori funebri, come il disbrigo delle pratiche amministrative o la vendita di casse ed articoli funebri, all'interno delle strutture ospedaliere. Tale soluzione non evita infatti la possibilità, per l'operatore di onoranze funebri che dovesse gestire una camera mortuaria, di contattare comunque la clientela in modo più facile e immediato rispetto ai concorrenti.

<sup>(30)</sup> Cfr., tra gli altri, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Decisione n. 1639/2005; TAR Campania, Sentenza n. 1704/01; TAR Emilia Romagna, Sentenza n. 599/2002; TAR Liguria, Sentenza n. 1781/2003.

<sup>(31)</sup> Cfr. segnalazione AS147-Regolamentazione dei Servizi Funebri, in Boll. n. 27/1998.

<sup>(32)</sup> Assegnato alla 12a Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato il 20 giugno 2006 in sede referente.

L'Autorità intende poi esprimere alcune considerazioni in merito a quei casi in cui un'impresa controllata da amministrazioni comunali operi nei mercati locali delle onoranze funebri estendendo così i privilegi acquisiti su altri mercati proprio in virtù della natura di imprese comunali.

In tale ottica, è emblematica la situazione della società ASEF di Genova, la quale gestisce le camere mortuarie dell'Ospedale San Martino di Genova in virtù di un Regolamento Comunale del 25 ottobre 1982 sulla gestione delle camere mortuarie dell'Ospedale San Martino, il quale attribuiva la titolarità di tale servizio al Comune a tempo indeterminato. La stessa ASEF gestisce poi le camere mortuarie di altri tre presidi ospedalieri genovesi, due dei quali ad esito di gara ad evidenza pubblica (l'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e l'Ospedale Gaslini di Genova) ed uno sulla base di una convenzione tra il Comune di Genova e l'ASL n. 3 Genovese (l'Ospedale Celesia di Rivarolo). La stessa società è poi attiva come impresa di onoranze funebri, estendendo così la posizione di privilegio ottenuta grazie alla sua presenza all'interno delle citate strutture ospedaliere nel mercato contiguo delle onoranze funebri. Il duplice ruolo di ASEF, pertanto, coerentemente con quanto sopra osservato, è in grado di garantire alla società un vantaggio competitivo non indifferente rispetto agli altri operatori funebri attivi nel mercato locale di Genova.

In presenza di un siffatto contesto, la soluzione della separazione contabile tra l'attività istituzionale e commerciale adottata da ASEF non appare in alcun modo sufficiente, posto che la stessa non preclude la possibilità, per ASEF, di sfruttare la sua presenza nei locali ospedalieri per avvantaggiarsi nell'esercizio della sua attività commerciale di operatore funebre, mentre appare necessario assicurare l'incompatibilità fra gli operatori di servizi di carattere sanitario e quelli di onoranze funebri.

In aggiunta alla auspicata incompatibilità tra lo svolgimento dei suddetti servizi, si rileva che l'Autorità ha più volte manifestato il principio secondo il quale l'intervento pubblico attraverso società controllate da enti locali dovrebbe ispirarsi ad un criterio di sussidiarietà, ovvero limitarsi a quelle situazioni in cui non sia possibile o conveniente l'offerta dei servizi da parte di imprese individuate secondo meccanismi di mercato.

Analoghe considerazioni valgono poi quando imprese costituite e controllate dalle amministrazioni comunali per la gestione delle aree cimiteriali estendono la loro posizione di privilegio nel mercato delle onoranze funebri. Sul punto l'Autorità osserva come la gestione delle aree cimiteriali è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per

l'operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre. Per tali motivi, l'Autorità già in passato è intervenuta per censurare la condotta di quelle amministrazioni comunali che avevano bandito gare per affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, rilevando come tale circostanza avvantaggiava l'operatore funebre aggiudicatario.

Anche in tale contesto, l'Autorità ritiene adeguata e condivisibile la soluzione contenuta nell'articolo 2 del citato Disegno di Legge n. 504/2006, laddove è previsto che la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali debba essere incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero.

Ulteriori problematiche concorrenziali emergono anche laddove società comunali, attraverso le quali le amministrazioni hanno esercitato in regime di esclusiva le attività funebri, hanno successivamente esteso la loro attività nel mercato contiguo delle onoranze funebri. In questi casi, è ragionevole ritenere che tale circostanza è suscettibile di alterare il confronto competitivo sul mercato delle onoranze funebri, ciò in ragione dei vantaggi di cui godono tali società comunali, i quali possono consistere sia nell'utilizzo gratuito di immobili comunali o di impiegati comunali, comportando una notevole riduzione dei costi di esercizio a vantaggio delle stesse imprese comunali, sia nel fatto che, avendo esercitato in esclusiva alcuni servizi funebri nel recente passato, le imprese pubbliche godono ancora di un accesso privilegiato alla clientela attesa la loro notorietà sul mercato locale.

Alla luce delle problematiche sopraevidenziate, l'Autorità auspica interventi legislativi a livello nazionale e/o a livello regionale che affrontino e risolvano le problematiche indicate attraverso la chiara separazione e incompatibilità fra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. Ciò al fine di assicurare un corretto confronto concorrenziale fra gli operatori di onoranze funebri presenti nei diversi mercati locali, evitando il conseguimento di improprie posizioni di vantaggio che consentano l'accesso privilegiato alla clientela e che, nella generalità dei casi, si traducono, in definitiva, in un costo più elevato del servizio a danno degli stessi consumatori. Ciò appare tanto più ingiustificato laddove, come nel caso di specie, per la particolare natura dei servizi e delle peculiari condizioni in cui si effettuano le scelte di acquisto, la clientela non

appare indotta ad effettuare confronti comparativi in merito alla qualità e al prezzo dei servizi offerti.

A fianco di tali interventi normativi, l'Autorità auspica che il Ministero della Salute, le Amministrazioni Regionali competenti e le singole Aziende Sanitarie si adoperino affinché i servizi di natura igienico sanitaria non vengono affidati a operatori privati di onoranze funebri. Tali soggetti pubblici hanno infatti la possibilità di intervenire per evitare situazioni profondamente distorsive della concorrenza atte a creare le condizioni per un rilevante pregiudizio economico ai consumatori; risulta infatti in contrasto con il benessere collettivo che le aziende sanitarie intervengano affidando servizi di gestione delle camere mortuarie; a ciò indotte da contingenti esigenze di contenimento dei costi di gestione che trascurano, ingiustificatamente, i rilevanti impatti concorrenziali ed economici conseguenti a tali scelte.

Infine, l'Autorità auspica che le amministrazioni comunali si adoperino per circoscrivere il loro in-

tervento nella sfera dei servizi pubblici secondo il descritto principio di sussidiarietà, e non invece offrendo servizi commerciali di onoranze funebri, soprattutto quando le stesse imprese godono di specifici diritti e privilegi in grado di avvantaggiarle nel mercato privato. A tal fine, strumenti quali la separazione contabile e societaria non appaiono misure sufficienti a scongiurare una possibile distorsione nei mercati locali delle onoranze funebri.

Conclusivamente, l'Autorità auspica che le istituzioni e le amministrazioni in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, tengano conto dei principi e delle osservazioni concorrenziali espresse, in modo da assicurare un maggiore e corretto confronto competitivo, volto a migliorare le condizioni di offerta dei servizi di onoranze funebri a vantaggio degli utenti finali.

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

## ALLEGATO 2

### Illustrazione della segnalazione AS392 del 23/5/2007

Si premette che:

- 1) per attività funebre si intende la somma o una parte delle tre ordinarie componenti (trasporto di feretri, agenzia d'affari, vendita di bare e articoli connessi in occasione del funerale);
- 2) attività in campo lapideo-marmoreo in concorrenza è quella di fornitura di lapidi, iscrizioni e quant'altro attinente nei cimiteri;
- 3) per servizio istituzionale cimiteriale debba intendersi tutta o parte della serie di operazioni cimiteriali che si svolgono all'interno del cimitero, la cremazione, le registrazioni cimiteriali, concessioni cimiteriali, manutenzione e quant'altro connesso;
- 4) il servizio mortuario di struttura sanitaria è quello che in tutto o in parte garantisce il trasporto dal letto di decesso alla camera mortuaria di struttura sanitaria e la gestione del cadavere fino all'uscita dalla stessa camera mortuaria per il trasporto funebre;
- 5) il servizio obitoriale o di deposito di osservazione è quello individuato agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 285/90.

L'Antitrust analizzando diverse segnalazioni pervenute è giunta alla conclusione che le distorsioni concorrenziali nel mercato delle onoranze funebri

derivino dalla commistione di attività in concorrenza con attività pubblicistiche, essenzialmente per:

- alterazione del confronto concorrenziale tra gli operatori;
- ostacolo alla libertà di scelta dei consumatori;
- pregiudizio ai consumatori, laddove prestano scarsa attenzione all'aspetto economico.

La commistione di attività in concorrenza e attività pubblicistiche viene ritenuta di duplice tipo:

- a) un operatore funebre svolge anche un servizio con connotati igienico-sanitari;
- b) una impresa comunale che gode di specifici privilegi (per gestione in esclusiva di attività funebri assegnatale dall'Amministrazione controllante) che le consentono di far valere vantaggi competitivi acquisiti nel mercato in cui opera in concorrenza.

L'Antitrust inizia la segnalazione con la identificazione di quali, a suo dire, possano essere le “**attività sensibili**”: cioè con connotati igienico sanitari o comunque che concernono “interessi pubblici prevalenti”, circoscrivendoli a quelli:

- 1) di gestione di camere mortuarie, ivi compresa la camera ardente, considerato come requisito essenziale per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte di strutture sanitarie pubbliche e private<sup>(33)</sup>. L'Antitrust identifica tale servizio come “*trasla-*

<sup>(33)</sup> D.P.R. 14 gennaio 1997 – Allegati tecnici.

zione delle salme dal reparto in cui è avvenuto il decesso fino alla camera mortuaria, con custodia della stessa (salma) fino allo svolgimento del servizio funebre". L'Antitrust definisce tale servizio come "**essenziale**": diretto ad adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni di polizia mortuaria che la struttura ospedaliera deve obbligatoriamente offrire. Scrive inoltre che esso tradizionalmente viene reso da strutture sanitarie ed ospedaliere con proprio personale. Si aggiunge: connotano tale servizio l'attività di verifica delle salme (nel periodo di osservazione, acriticamente riportato in 24 ore dal decesso), l'accertamento necroscopico. L'Antitrust è perentoria nell'affermare che queste attività (di gestione delle camere mortuarie in senso lato, come sopra definite) devono essere nettamente distinte dall'attività imprenditoriale di onoranze funebri <sup>(34)</sup><sup>(35)</sup>.

<sup>(34)</sup> Viene richiamata la sentenza CdS Sez. V n. 1639/2005.

<sup>(35)</sup> Si segnala poi una problematica, ancora scarsamente percepita e cioè la natura delle cosiddette case funerarie. In talune realtà regionali tale attività, spesso con atti del tutto irregolari (per carenza dei requisiti, sia per invasione della competenza statale esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, ma anche per la natura del provvedimento – generalmente per via regolamentare) si è attribuita la esclusiva per la realizzazione e gestione delle case funerarie ad imprese di onoranze funebri.

La casa funeraria è attività che presenta analoghe caratteristiche della camera ardente delle camere mortuarie delle strutture sanitarie: vi si mantiene la salma anche per il periodo di osservazione, quindi presenta connotati igienico-sanitari, tanto che talune regioni, che già hanno normato la materia, hanno imposto per tali strutture l'obbligo dei requisiti strutturali previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie.

La stessa realizzazione e gestione di una casa funeraria da parte di un'impresa di onoranze funebri si configura come la gestione di un *asset* che permette di godere di vantaggi concorrenziali (anche per la fissazione dei prezzi dei servizi, oltre che per la modalità di loro prestazione a concorrenti) nei confronti di altre imprese di onoranze funebri che operino nel mercato locale.

Essa si differenzia rispetto alla camera ardente del servizio mortuario (alla partenza), o dalla sala del commiato al cimitero (struttura che ha la sua naturale allocazione, dall'Unità d'Italia proprio all'interno dell'ambito cimiteriale) o al crematorio (all'arrivo), per il solo fatto di essere in un luogo intermedio.

È quindi da valutare attentamente se l'attività di casa funeraria possa essere ricompresa tra le attività incompatibili con quelle dell'impresa di onoranze funebri, o se valga anche in questo caso (salvo non incorrere in patente contraddizione) il principio di sussidiarietà, cioè che, in carenza di tale funzione svolta o da struttura sanitaria o da gestore di cimitero/crematorio, possa intervenire l'imprenditore funebre, con adeguate garanzie nella forniture del servizio ai cittadini e/o alla pluralità di imprese di onoranze funebri concorrenti.

2) Cimiteriali, in quanto derivanti dall'obbligo di legge per ogni comune di disporre di almeno un cimitero (salvo i casi consentiti dalla legge), dove *al Comune sono riservati* (in base ai principi di legge, richiamati nel D.P.R. 285/90) *la gestione delle aree cimiteriali, la loro manutenzione, la vigilanza dei cimiteri*. In tal caso l'Antitrust identifica il servizio cimiteriale come "**servizio pubblico necessario**" e cita espressamente la necessità di distinzione rispetto all'attività imprenditoriale delle onoranze funebri.

Dopo tale premessa l'Antitrust effettua una ricognizione delle violazioni rispetto alla distinzione tra servizi pubblici e servizi commerciali, sulla scorta delle segnalazioni pervenutegli, limitandola alle distorsioni al mercato delle onoranze funebri ed al pregiudizio economico dei consumatori.

Viene rilevato:

1) Sulla **separazione tra attività funebre e servizio mortuario**:

a) che talune ASL e aziende ospedaliere affidano la gestione di parte o di tutta la gestione delle camere mortuarie ad operatori di onoranze funebri, determinando:

➤ un indebito contenimento delle spese di gestione di loro spettanza, facendole gravare sull'impresa di onoranza funebre cui assegnano la gestione di detti servizi di camera mortuaria, che a loro volta sfruttano la posizione dominante che ne deriva nei confronti di altre imprese funebri per acquisire maggiori quote di mercato, ma al tempo stesso riversano sui loro clienti costi impropri (relativi alla gestione delle camere mortuarie) e ne comprimono le possibilità di libera scelta sul mercato locale. In sostanza il familiare, essendo in posizione di debolezza psicologica, è poco propenso ad effettuare confronti qualitativi e di prezzo tra diversi operatori, limitandosi a riferirsi all'operatore immediatamente presente laddove avviene il decesso (e che per primo lo contatta). Cosicché il risparmio della struttura sanitaria nella gestione delle camere mortuarie viene slittato come sovraccosto sul gestore (impresa funebre) che, a sua volta, lo trasferisce sul prezzo di acquisto delle onoranze funebri, elevandolo impropriamente e ciò in danno ai familiari dolenti;

➤ che non appare sufficiente:

- limitarsi alla informazione (attraverso cartelli o altri sistemi) sulle imprese funebri che potenzial-

mente possono essere disponibili all'esecuzione del servizio o;

- ad obblighi di correttezza degli operatori funebri;

- che lo strumento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di camere mortuarie in strutture ospedaliere non è in grado di evitare le alterazioni del gioco concorrenziale;

b) che già in passato l'Antitrust aveva evidenziato come *i mercati delle pompe funebri presentino, dal lato della domanda, elementi di imperfezione che rendono il prezzo e le altre variabili concorrenziali strumenti di acquisizione della clientela meno efficaci che in altri mercati* <sup>(36)</sup>;

c) che l'Antitrust ritiene efficace la sola misura della incompatibilità <sup>(37)</sup> tra chi gestisce camere

<sup>(36)</sup> Segnalazione AS147 su regolamentazione dei Servizi Funebri in Bollettino AGCM n. 27/1998.

<sup>(37)</sup> Viene espressamente citata la previsione di cui all'art. 4 del DDL AS 504/2006.

**Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 339. – 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

mortuarie e svolge servizi di onoranze funebri.

L'Antitrust cita al proposito anche talune normative regionali già vigenti, che hanno esplicitamente previsto il divieto di dare in gestione il servizio mortuario delle strutture sanitarie (noto anche come gestione delle camere mortuarie sanitarie) ad operatori pubblici o privati esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività di impresa funebre;

d) Che a nulla vale il fatto che l'attività di gestione del servizio mortuario sia svolta da impresa funebre controllata dall'Amministrazione comunale, che svolge tale funzione in forza di regolamento comunale che assegna a tempo indeterminato la gestione di camere mortuarie di un ospedale (viene citato il caso specifico dell'ASEF, azienda speciale del Comune di Genova, o che tale gestione derivi dalla vincita di apposita gara fatta da altri ospedali). In questo caso viene ritenuto, dall'Antitrust, che non sia sufficiente il primo livello di separazione tra attività commerciale e attività istituzionale (separazione contabile), ma che necessiti il livello più elevato di questa separazione (incompatibilità).

2) L'Antitrust auspica che nei servizi di gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie l'intervento pubblico comunale (attraverso società controllate dall'ente locale) si debba ispirare unicamente al criterio della sussidiarietà, cioè limitato solo a quelle situazioni nelle quali non sia possibile o conveniente l'offerta di servizi da parte di imprese individuate secondo meccanismi di mercato.

3) L'Antitrust è contraria al fatto che vi sia da parte di uno stesso soggetto attività di onoranze funebri e di gestione di servizi cimiteriali. In particolare stigmatizza:

- situazioni nelle quali imprese pubbliche costituite e controllate dagli enti locali per la gestione cimiteriale estendano la loro attività anche al mercato parallelo in concorrenza delle onoranze funebri. Il motivo è sempre quello di poter avvantaggiarsi sulla concorrenza per il vantaggio concor-

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato. I proprietari, gli esercenti e il personale addetto alla trattazione dei funerali devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

6. Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro».



renziale che deriva dalla posizione dominante nei cimiteri.

➤ imprese di onoranze funebri che partecipino a gare per la gestione di servizi cimiteriali, perché in tale maniera l'impresa funebre vincitrice si avvale della posizione dominante che si ritrova per avvantaggiarsi sui concorrenti imprenditori funebri.

L'Antitrust ritiene che anche in questo caso debba essere previsto il livello di separazione massima tra tali attività in concorrenza (onoranze funebri, attività commerciale marmorea e lapidea) e quelle per la gestione dei cimiteri e cioè la incompatibilità, e conseguentemente concorda con la soluzione prevista all'articolo 2 del PDL 504 <sup>(38)</sup>.

<sup>(38)</sup> Art. 2 PdL AS504 (PdL a prima firma del Sen. Tomassini, e di cui non è stata avviata la trattazione)

... omissis ...

3. I cimiteri e i crematori fissi possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione o da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune proprietario dell'area e ad operare sotto la vigilanza del comune stesso;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti. Limitatamente ai crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.

4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero o del crematorio utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.

6. Le regioni procedono all'approvazione dei piani regionali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

**8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero».**

4) L'Antitrust censura il comportamento di quelle società comunali che, avendo fruito in passato di regime di esclusiva per le attività funebri, abbiano successivamente esteso la loro attività al mercato concorrenziale delle pompe funebri (e questo per i vantaggi di cui possono godere tali società). Ad es:

➤ Per utilizzo gratuito di immobili comunali;

➤ Utilizzo di dipendenti comunali non adeguatamente conteggiati nei costi di esercizio;

➤ Per la nomea che l'esercizio passato in esclusiva aveva determinato, tanto da poter godere ancora, per la loro notorietà sul mercato, di posizioni di vantaggio nel mercato concorrenziale.

5) Concludendo l'Antitrust auspica che:

➤ **interventi legislativi a livello nazionale e/o regionale sanciscano la chiara e netta separazione per incompatibilità tra servizi sensibili (quali quelli essenziali sanitari, necessari cimiteriali) cioè tra quelli di prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale e le attività svolte in concorrenza sul mercato (e cioè le onoranze funebri, l'attività lapidea e marmorea cimiteriale);**

➤ **il Ministero della salute, le Regioni, le singole ASL si adoperino perché i servizi di interesse igienico-sanitari non vengano affidati ad operatori privati di onoranze funebri;**

➤ **i Comuni si adoperino per circoscrivere il loro intervento nella sfera dei servizi pubblici secondo il principio della sussidiarietà e non offrendo servizi in concorrenza sul mercato. A tal fine chiarisce che la separazione contabile e quella societaria non appaiono sufficienti, ma si rende necessaria la separazione proprietaria (e cioè la incompatibilità ad operare in tali mercati locali).**

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2008

Circolare SEFIT Federutility n. 1122 del 04/07/2007

L'articolo 5 del D.M. Interno di concerto con la Salute 1/7/2002 (G.U. 13/8/2002), stabiliva che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorressero dal 1° maggio 2002 e che a partire dal 2003 queste venissero rivalutate annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo.

Ciò finché non venisse operata dal Ministero dell'Interno la rivalutazione triennale (2002-2004) delle tariffe, effettuata in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1/7/2002.

Tale riallineamento tariffario tra inflazione programmata e inflazione reale al 31/12/2005 è stato

determinato con D.M. 16/5/2006, con il quale sono state rese note le nuove tariffe base relative a cremazione e dispersione ceneri (vedasi circolare Federutility Sefit di p.n. 587 del 20/06/2006).

Ciò premesso si comunica che il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF, per il 2008 è stato fissato nel 1,7%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16/5/2006 citato è 1,0549748.

In tal modo dal 1° gennaio 2008 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono automaticamente i seguenti: (*n.d.r.* vedi tabella a fine pagina).






Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

ANNO 2008	INCID. PERC.LE	IMPONIBILE	IVA (*)	TOTALE
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	448,31	89,66	537,97
b) di resti mortali	80,0%	358,65	71,73	430,38
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	336,23	67,25	403,48
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	149,44	29,89	179,33
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	181,14	36,23	217,37

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p><b>THANOS® BIOFUN</b> Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in <b>THANOS® BIOFUN</b> agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. <b>THANOS® BIOFUN</b> è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® FUNGEL</b> È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. <b>THANOS® FUNGEL</b> è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. <b>THANOS® FUNGEL</b> assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® IDROFUN</b> È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di <b>THANOS® IDROFUN</b> è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p><b>THANOS® LIQUOFUN</b> È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. <b>THANOS® LIQUOFUN</b> svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p><b>THANOS® NEFUN CHEMIO</b> È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

## Attrezzature per il settore cimiteriale

<p><b>CALAFERETRI "CORMORANO"</b> Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: [www.argema.net](http://www.argema.net) - E-mail: [info@argema.net](mailto:info@argema.net)

Documentazione

## L.R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24 “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”

Circolare Federutility SEFIT n. 1140 del 17/07/2007

Il 28 giugno 2007, il Consiglio regionale della regione Liguria ha approvato la legge regionale in oggetto, pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 dell'11 luglio 2007, il cui testo è riportato in **Allegato 1**.

In **Allegato 2** un primo commento sul testo della legge regionale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

#### **L.R. Liguria 24 luglio 2007, n. 24 “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La presente legge disciplina, in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

#### **Articolo 2 (Cremazione)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;

d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.

4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.

5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.

6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.

7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 8 della l. 130/2001.

#### **Articolo 3 (Affidamento delle ceneri)**

1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.

3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il Comune provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.

5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

#### **Articolo 4 (Dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada).

7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.

8. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

#### **Articolo 5 (Informazioni ai cittadini)**

1. I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

#### **Articolo 6 (Disposizioni attuative)**

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta uno specifico regolamento al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.

2. I Comuni adeguano, entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento regionale di cui al comma 1, il regolamento di polizia mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.

*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 4 luglio 2007*

*IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando*

**ALLEGATO 2****Commento alla L.R. Liguria 24 luglio 2007, n. 24  
“Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”**

La legge regionale si propone di disciplinare la cremazione, l'affidamento delle ceneri e la loro dispersione “in attuazione dei principi generali e dei criteri direttivi” della L. 30 marzo 2001, n. 130.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di decesso, con ciò non intervenendo, per carenza di potestà legislativa sull'attribuzione di funzioni all'Ufficiale dello stato civile, prevedendo la previa acquisizione di un certificato del medico necroscopo, in ciò derogando non norma di rango primario a quanto previsto dall'art. 79, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (che l'attribuiva al medico curante) escludente il sospetto di morte dovuta a reato. Tra l'altro rilevante l'indicazione della considerazione anche della mera segnalazione all'autorità giudiziaria (in ciò modificando anche il successivo comma 5), con la conseguenza che al nulla osta dell'autorità giudiziaria sono soggetti sia i casi di morte improvvisa o sospetta di esserlo sia i casi di morte comunque segnalati all'autorità giudiziaria.

È prevista la possibilità di cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso: in pratica solo nel caso di irreperibilità dei familiari vi è un trattamento diversificato dal punto di vista dei procedimenti di autorizzazione alla cremazione. Va osservato, in relazione agli artt. 83 ed 89 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come tale disposizione, sostanzialmente, abbia effetti innovativi solo in tal caso, dal momento che il termine temporale considerato non importa una diversificazione nelle condizioni che consentono la cremazione, come si avrebbe avuto se, in loro luogo, fosse stato previsto, ad esempio, un mero assenso da parte dei familiari. Oltretutto, il rinvio alle procedure previste per la cremazione potrebbe indurre a ritenere che la competenza al rilascio dell'autorizzazione sia riferibile al comune di decesso, anche a distanza di tempo, se non ché, considerando le disposizioni dell'art. 3, commi 5 e 6 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, è sostenibile individuare la competenza nel comune di esumazione od estumulazione (salvo non distinguere in relazione allo stato delle condizioni dei corpi applicando queste ultime disposizioni nei casi ricorrano le condizioni dell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 o le disposizioni dell'art. 2 legge regionale qualora queste non siano presenti queste condizioni, il ché risulterebbe, quanto meno, illogico). Questione analoga per le eventuali richieste di cremazione nelle fasi temporali antecedenti

ti a quelle individuate all'art. 2, comma 5 legge regionale.

È ammessa la cremazione delle ossa depositate nell'ossario comune.

Per la cremazione è escluso l'impiego di casse di legno non verniciate, a dichiarati fini di prevenzione dell'inquinamento ambientale oltre ché di riduzione dei tempi della cremazione, con rinvio alle norme tecniche che dovrebbero essere emanate ai sensi dell'art. 8 L. 30 marzo 2001, n. 130 (ma senza alcun cenno alle casse metalliche (zinco).

L'affidamento dell'urna cineraria, sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione, può essere autorizzato nei confronti del familiare o dei familiari che hanno titolo a disporre delle spoglie (coniuge o, in difetto, il parente più prossimo), e richiede l'annotazione in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia: anche se sarebbe stato preferibile che tale registrazione avvenisse nei registri di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche ai fine di prevenire una proliferazione di registrazioni che, alla fine, non risulta efficiente e funzionale, aspetto di procedimento che per altro non è escluso, si può considerare, dal momento che l'affidamento dell'urna cineraria, in sostanza, costituisce una sua conservazione in luogo diverso dal cimitero, le sue registrazioni (annotazione) dovrebbe fare riferimento al comune in cui ha luogo tale conservazione (a seguito dell'affidamento). Si deve notare che, mentre per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è individuata la competenza in capo al comune di decesso, per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria non vi sia alcuna individuazione della competenza, aspetto che non costituisce una carenza normativa, dovendosi applicare alla fattispecie i principi di ordine generale sul procedimento amministrativo per cui l'emanaazione del provvedimento amministrativo di affidamento (o, se si voglia, di autorizzazione alla conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero) spetta all'autorità competente nel luogo in cui la conservazione dell'urna deve avvenire e quindi nel luogo in cui risiede l'affidatario unico.

Nel caso di recesso dell'affidamento (con l'avvertenza che è considerato il caso in cui ad agire possano essere gli eredi dell'affidatario unico) l'affidatario, od i suoi eredi, hanno facoltà di richiedere la collocazione dell'urna in loculo cinerario od in interrimento oppure provvedere alla dispersione. Tale previsione pone alcuni problemi che meritano di essere affrontati: a) nel caso in cui si sia in presenza di eredi dell'affidatario questi potrebbero essere persone diverse da quelle che hanno titolo a disporre delle spoglie del defunto (nel caso, dell'urna cineraria), alla luce dell'art. 3, comma

2 legge regionale oppure, anche, che gli eredi non si trovino nella condizione di essere parenti nel grado più prossimo (a differenza del proprio dante causa), per la presenza di altri familiari nel grado più prossimo in relazione al defunto. B) è prevista la tumulazione in loculo cinerario il ché, secondo un'interpretazione del tutto letterale, potrebbe sembrare escludere la possibilità di tumulazione in altri sepolcri privati nei cimiteri a sistema di tumulazione rispetto a cui possa sussistere il titolo di accoglimento dell'urna cineraria. Sulla prima situazione (eredi), in via interpretativa, è possibile riconoscerne una legittimazione a provvedere, fermo restando che eventuali familiari nel grado più prossimo conservano il titolo a provvedere diversamente. Tale soluzione potrebbe non presentare elementi di criticità nel caso di tumulazione dell'urna cineraria, mentre potrebbero sorgere nel caso di interrimento quando il materiale costruttivo dell'urna non presenti caratteristiche di durata idonee (caso nel quale si avrebbe, nel decorso del tempo, una forma imprevista di dispersione), diventando, apparentemente, critica nel caso di dispersione, fatto salvo quanto si indicherà di seguito. Rispetto alla seconda questione, è da ritenere che possa farsi ricorso ad un'interpretazione estensiva, considerando ammissibile la tumulazione anche in un sepolcro a sistema di tumulazione non strettamente qualificabile quale loculo cinerario. La questione precedentemente sollevata in relazione al recesso dall'affidamento da parte degli eredi dell'affidatario unico, trova soluzione nel fatto che la dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto della volontà del defunto (art. 4, comma 5) e, in relazione all'art. 4, comma 1 che precisa la portata di questa precondizione, esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta, con la conseguenza che, in tale caso, si viene a dare attuazione ad una volontà formalmente espressa dal defunto, per cui sia l'affidatario, sia i suoi eredi (se ricorra tale fattispecie) non provvedono nell'esercizio di una propria opzione di autonomia privata, ma in attuazione della volontà espressa dal defunto. Ne consegue che, in difetto, tale modalità di destinazione delle ceneri, nel caso di recesso dall'affidamento, è esperibile solo in tale evenienza.

Nel caso in cui la dispersione delle ceneri sia richiesta immediatamente *post mortem*, la competenza al rila-

scio della relativa autorizzazione è attribuita al comune di decesso, con l'avvertenza che, quando la dispersione debba avvenire in comune diverso da quello del decesso, è necessario anche il nulla-osta di questo ultimo comune. Potrebbe osservarsi che la previsione di un nulla-osta, il quale dovrebbe tenere conto anche del luogo destinato alla dispersione delle ceneri, in relazione all'art. 4, commi 5 e 6 legge regionale, costituisca un aggravamento del procedimento, quando avrebbe potuto meglio affrontarsi tale procedimento individuando la competenza nel comune in cui la dispersione doveva avvenire, secondo i principi di ordine generale dei procedimenti amministrativi, cui è già stato fatto cenno. Oltretutto, tale individuazione di competenza diventa critica, laddove attuata in termini del tutto letterali, nel caso di salme esumate o estumulate ai sensi degli artt. 83 ed 89 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, o nei casi considerati dall'art. 2, comma 5 legge regionale, casi nei quali, per le considerazioni già precedentemente svolte, si ritiene sussista la competenza del comune di esumazione od estumulazione. Tanto le autorizzazioni all'affidamento quanto le autorizzazioni alla dispersione delle ceneri possono riguardare urne cinerarie già custodite in loculi cinerari (o, secondo l'interpretazione estensiva precedente, già custodite in altri siti cimiteriali a tumulazione).

L'art. 5 legge regionale appare *inutiliter datum*, riproducendo la disposizione dell'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130, già vigente dal 4 maggio 2001 (gli articoli da 4 ad 8 della citata legge sono pienamente vigenti da tale data).

La Giunta regionale emanerà, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale (prevista al 30° giorno successivo alla sua pubblicazione), un apposito regolamento finalizzato a garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione, al quale i comuni saranno chiamati ad adeguare i propri regolamenti comunali entro il termine di 60 giorni, termine che, seppure ordinario come il precedente, non può che riferirsi se non all'adozione delle modifiche, sempre che siano necessarie, in quanto gli effetti di tali modifiche ai Regolamenti comunali decorreranno pur sempre una volta provveduto in conformità a quanto disposto dall'art. 345 T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif..

Cultura

## Argenta Gap War Cemetery

### Un cimitero di guerra nel Delta del Po

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

Argenta, comune della provincia di Ferrara situato al confine con la provincia di Ravenna, attraversato da una strada statale (la n. 16-Adriatica) che collega le due province scavalcando il fiume Reno. Il suo paesaggio è quello tipico del Delta del Po: una pianura sottratta alle acque grazie ad una fitta rete di argini e canali.

Sotto la dinastia Estense <sup>(39)</sup> la città rivestiva un'importanza strategica fondamentale: da qui, in mezzo alle paludi, passava la sola via praticabile tra Ravenna e Ferrara <sup>(40)</sup>. Logico che gli Estensi custodissero l'accesso al loro confine meridionale: di tale impegno non rimane più traccia, salvo che nella toponomastica. Il ponte che, a sud di Argenta, passa sopra il Reno, viene ancora chiamato "ponte della Bastia" perché originariamente controllato da una fortificazione poi distrutta <sup>(41)</sup>.

<sup>(39)</sup> La Casa d'Este, un'antica famiglia italiana di origine longobarda, fu sovrana (con alterne vicende) a Ferrara a partire dal 1200. Nel 1598 il ducato di Ferrara diventò dominio papale.

<sup>(40)</sup> Vedi pag.16 de "Argenta Gap. L'ultima battaglia della campagna d'Italia. Aprile 1945", di Rino Moretti, Ugo Mursia Editore, 2005. Moretti è nato ad Argenta: la sua opera è pertanto basata su di una conoscenza capillare del territorio e della sua storia. Il giudizio di Moretti sull'inutilità di molte distruzioni è duro.

<sup>(41)</sup> "Si chiama ponte della Bastia ... perché qui anticamente c'era una fortezza degli estensi. Bastia deriva da bastione. La rocca non esiste più, è rimasto solo il nome". Vedi pag. 242 de "Il sangue dei vinti", di Giampaolo Pansa, Sperling & Kupfer Editori, 2003. Pansa è leggermente impreciso nell'uso dei termini: bastia e rocca non sono sinonimi. La rocca era la fortificazione di un castello, del quale rappresentava l'estrema difesa. La bastia, invece, era una fortificazione isolata posta generalmente a guardia di ponti e zone di transito, spesso costituita da una torre che alloggiava pochi soldati. Queste definizioni sono tratte da pag.70 de "Guida escursionistica alle valli del Santerno, Sillaro e Senio", a cura della Sezione di Imola del Club Alpino Italiano, editrice Cooperativa CLA Marabini, Imola, dicembre 1980. Aggiungo che notizie più complete sulla Bastia ai confini tra Argenta e Ravenna si possono trovare nel bellissimo (ma purtroppo quasi introvabile) libro di Dino Giglioli

Con le massicce bonifiche effettuate nel XX secolo Argenta perse la sua caratteristica di passaggio obbligato: la recuperò momentaneamente nella primavera del 1945, a seguito degli eventi bellici che riportarono il territorio al paludismo di un tempo. L'indesiderata riacquisizione di un ruolo strategico comportò la distruzione della città da parte degli Alleati, che volevano impadronirsi della S.S. n. 16 per tagliare la ritirata dei Tedeschi verso il Po. Le truppe alleate subirono numerose perdite: questi caduti giacciono nell'Argenta Gap War Cemetery. Di seguito riassumo le vicende della battaglia, una delle più importanti della Seconda Guerra Mondiale, per poi illustrare il mio viaggio verso il cimitero, condotto lungo il percorso dell'8.a Armata inglese. Concludo con la descrizione della visita al cimitero e con alcuni consigli su come estendere la visita ai dintorni.


#### Il piano Buckland

Nell'aprile del 1945, in Italia, gli Alleati si apprestano a sferrare il colpo decisivo alle armate tedesche. Il fronte è fermo da mesi lungo una linea che da Massa Carrara, sul versante tirrenico, segue la catena appenninica e prosegue ad est lungo il fiume Senio. Nel versante adriatico il Senio non è comunque l'unica barriera da oltrepassare: dietro ci sono il Santerno, il Sillaro, l'Idice ed infine il Reno. È soprattutto su quest'ultimo fiume che i Tedeschi sperano di arrestare la prevedibile offensiva di primavera. Sono riusciti, sfruttando abilmente le caratteristiche del territorio, a creare un restringimento del fronte in corrispondenza di Argenta. Ad ovest la città è affiancata dagli enormi argini del Reno <sup>(42)</sup>: più lontane dal centro abitato ci

"Argenta e i suoi dintorni. Itinerario storico artistico di Argenta e del suo territorio", Editrice Beltriguarda s.n.c, Ferrara.

<sup>(42)</sup> Nel 1909 venne istituito il Consorzio di Bonifica Renana. Alla fine del 1914 furono aperti i cantieri. Il 13 giugno 1925, presso l'idrovora Saiarino, il Re Vittorio Emanuele II inaugurò il comple-





sono ad est le valli di Comacchio<sup>(43)</sup>, a sud la palude di Campotto<sup>(44)</sup>. Il terreno libero tra la città e questi ostacoli naturali è attraversato da numerosi canali di irrigazione ed è regolato da un complesso sistema idraulico di bonifica, per cui basta bloccare le idrovore e rompere gli argini dei canali per ottenere l'allagamento dei campi. È quanto fanno i Tedeschi<sup>(45)</sup>: dopo

tamento degli impianti idrovori. Se questi mostri meccanici consentirono il prosciugamento delle zone paludose, fu grazie al lavoro manuale degli "scarriolanti" (operai muniti semplicemente di vanga e carriola) che vennero realizzate le arginature del Reno e dei suoi affluenti. La protezione così assicurata contro le piene dei fiumi fu una parte fondamentale della Bonifica Renana. Vedi Pagnoni A., 1997 "Il territorio di Argenta e l'Oasi di Campotto".

<sup>(43)</sup> La laguna di Comacchio è un bacino chiuso solcato da una rete di canali interni che lo suddividono in una serie di bacini di varia grandezza, denominati valli, ideali per la piscicoltura. Vedi pag. 135 di "La civiltà delle acque. Dall'acqua la vita e la morte. Santalberto di Ravenna", Cappelli editore, 1985. Vedi anche la deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2005, n. 1695 "Approvazione II Accordo integrativo di programma quadro in materia di tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", punto 1.1.4 ("L'ambiente delle Valli di Comacchio"), in BUR Emilia Romagna n.153 del 22 novembre 2005.

<sup>(44)</sup> Nella prima metà dell'ottocento i fiumi Idice e Quaderna furono convogliati nei terreni a sud di Argenta, previamente arginati in maniera che i sedimenti fluviali potessero depositarsi. Fu così ottenuta la bonifica delle Valli di Argenta e Marmorta: le zone umide residue sono Valle Santa e Cassa Campotto (od oasi Campotto). Vedi Pagnoni A., 1997 "Il territorio di Argenta e l'Oasi di Campotto".

<sup>(45)</sup> Dall'inizio del '900 al 1940 le denunce di malaria nella provincia di Ferrara subirono una progressiva diminuzione, interrotta soltanto durante gli ultimi anni della I Guerra Mondiale. Questo grazie ad una restrizione della zona malarica, in evidente rapporto con la bonificazione integrale dei terreni un tempo paludosi. La morbilità malarica nella provincia di Ferrara cominciò ad aumentare nel 1942 e divenne notevole nel 1943, a causa dell'afflusso di reduci da zone intensamente malariche e con i primi sfollamenti della popolazione dai centri urbani. Nel 1944 il basso ferrarese divenne teatro di allagamenti protettivi a fini bellici, con taglio di argini, distruzione di impianti idrovori, ostruzione di canali di drenaggio. L'endemia malarica assunse proporzioni allarmanti. Vedi "L'endemia malarica del basso ferrarese dal 1940 al 1948", del

questi sabotaggi l'unica superficie che, nel raggio di decine di chilometri, affiora dalle acque, è una striscia di terra larga poco più di 2 chilometri e lunga circa 13-14 chilometri, cioè il tratto della S.S. n. 16 che scavalca il Reno sul ponte della Bastia ed attraversa Argenta. Non c'è da stupirsi se gli Inglesi chiamano tale strozzatura "Argenta Gap", il Varco di Argenta. In Figura 1 presento uno schema dell'area in cui si confrontavano i due eserciti. Il generale Mc Creery dell'8.a Armata inglese, che comanda il settore, elabora un complesso piano d'attacco, il piano "Buckland": sono previste manovre

aggiranti condotte nelle retrovie del nemico, seguite da un attacco frontale contro le difese del Senio.

Il 1° aprile iniziano le operazioni preliminari, affidate a forze speciali che, con il supporto dei partigiani, devono attaccare in momenti successivi ed in tre diverse direzioni. La 2.a brigata comando ha il compito di varcare il Reno alla foce per poi attraversare con mezzi anfibi le valli di Comacchio e cogliere alle spalle i Tedeschi schierati nella lingua di terra tra le valli ed il mare: l'obiettivo viene raggiunto con estrema difficoltà per via del fondo fangoso che blocca i mezzi anfibi. Tocca ora allo Special Boat Service conquistare, in collaborazione con i partigiani, quattro piccole isole al centro delle valli. L'ultimo intervento è diretto ad occupare l'area asciutta tra il Reno e le valli, in un tratto all'altezza di S. Alberto e Madonna del Bosco, denominato "Wedge" (cuneo). L'intera operazione è destinata a diventare una delle più importanti compiute dai commandos inglesi nella II Guerra Mondiale: si svolge in un ambiente selvaggio, nel quale solo i pescatori di frodo ed i partigiani riescono ad orientarsi.

Il 9 aprile inizia la seconda parte del piano, cioè l'offensiva contro il Senio. Stavolta non si fa affidamento su tattiche particolari ma ci si affida a metodi collaudati, cioè ad un bombardamento di intensità inaudita. Il terreno tra il Senio ed il Reno viene progressivamente devastato. Il 12 aprile è la volta di Argenta ad essere colpita: un attacco aereo notturno distrugge i tre quarti della città. Le uniche vittime sono centinaia di civili: i Tedeschi non occupavano il centro abitato. I partigiani avevano inutilmente informato di questo gli Alleati. Fortunatamente una seconda incursione, programmata il 14 aprile, viene annullata per il maltempo, altrimenti la distruzione sarebbe stata totale<sup>(46)</sup>. Per quanto riguarda le operazioni di terra,

dott. Arturo Sani, medico malariologo, in Annali della Sanità Pubblica-Volume XI, 1950-I, pagg. da 1149 a 1161.

<sup>(46)</sup> Vedi pagg. 101-79 de "Argenta Gap".

prima di impegnarsi lungo la S.S. n. 16 gli Inglesi effettuano una manovra avvolgente su di un percorso secondario che passa per le frazioni di Longastrino, Menate e sbuca in corrispondenza del ponte della Bastia <sup>(47)</sup>. In particolare Menate è strategicamente importante nella battaglia dell'Argenta Gap: da qui si può infatti procedere in due direzioni, verso Filo – ponte della Bastia e verso La Fiorana – Bando (all'interno delle aree allagate). La puntata offensiva nella prima direzione non riserva sorprese: il superiore volume di fuoco costituisce ancora una volta un fattore determinante. Tragico invece l'assalto a Fiorana ed a Bando, dove il 1.º battaglione "The Buffs" si confronta con la leggendaria 29.ª Panzer Grenadier Division. L'artiglieria tedesca fa il tiro al bersaglio contro i mezzi anfibi che trasportano la fanteria inglese: è un massacro <sup>(48)</sup>. La grave battuta d'arresto non influisce sull'andamento complessivo delle operazioni belliche. Il ponte della Bastia, sul quale hanno finito per convergere anche le truppe provenienti da Via Bastia (una strada che conduce all'omonimo ponte partendo dal territorio lughese), viene reso agibile la sera del 16 aprile, dopo un affannoso lavoro dei genieri per riparare i danni dei bombardamenti. I mezzi corazzati possono così sciamare lungo la S.S. n. 16: contemporaneamente altre forze attaccano da ovest, conquistando l'idrovora Saiarino ed affacciandosi agli argini del Reno, mentre lo scoglio di La Fiorana e Bando viene superato con un attacco più a nord. Sostenute da un intenso fuoco di artiglieria e dall'appoggio aereo le truppe inglesi avanzano, schiacciando ogni ostacolo. Dove non basta l'artiglieria intervengono gli spaventosi carri lanciammine "Crocodile". La sera del 17 aprile Argenta viene conquistata. Il giorno dopo viene respinta una controffensiva tedesca: il possesso si può considerare definitivo. Non è però ancora possibile lanciarsi verso Ferrara: bisogna superare un'ultima resistenza a nord di Argenta, nelle frazioni di Boccaleone e Consandolo. Altri canali da superare, altri morti <sup>(49)</sup>.

Nel frattempo la 5.ª Armata statunitense ha valicato l'Appennino bolognese. Per i Tedeschi è finita: il 29 aprile, a Caserta, viene firmato l'atto di resa, il 2 maggio cessano le ostilità.

<sup>(47)</sup> Vedi pag. 93 de "Spring Time – Tempo di primavera", Giuseppe Pieraccini, Società Editrice "Il Ponte Vecchio", 2000. Un commento al libro: è più agile di "Argenta Gap" ed è quindi un'ottima lettura introduttiva.

<sup>(48)</sup> Da un testimone civile dell'epoca: "... Vicino a Fiorana vedemmo i grandi anfibi Fantail, a 100-120 metri dalla riva, disposti a ventaglio e distrutti dal fuoco tedesco: uno solo, vicino alla canaletta di Bando, era riuscito a prendere terra. Gli anfibi saranno stati in tutto da 18 a 20 ...". Vedi pag. 83 de "Argenta Gap". Un resoconto di parte inglese è a pag. 125.

<sup>(49)</sup> Come vedremo, i morti da parte alleata furono oltre seicento. I caduti tedeschi invece furono circa settecento: ora riposano nel cimitero di Costermano (Verona), che complessivamente accoglie 21.250 caduti. Vedi pag. 224 de "Argenta Gap".

### Civili presi tra due fuochi

Il dramma di chi viveva a ridosso del fronte emerge dalle parole dallo storico inglese Morris: "*Nell'ultima fase della guerra gli Alleati provarono ancora una volta l'esperienza inebriante della caccia ... Paesetti, cittadine, persino cascine isolate, che potevano nascondere una retroguardia nemica, furono ridotti a cumuli di macerie. Nonostante queste impressionanti manifestazioni di potenza di fuoco e le distruzioni causate, gli Italiani accolsero gli Alleati come liberatori*" <sup>(50)</sup>.

Questo atteggiamento aggressivo si manifestò ovviamente anche nel territorio argentano, che aveva già sofferto oltre misura. I Tedeschi avevano raziato ogni bene materiale e schiavizzato gli uomini validi, inquadrandoli nell'Organizzazione Todt. I fascisti avevano imposto l'arruolamento nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana, punendo con la fucilazione i renitenti alla leva. L'allagamento delle terre, unito alla messa in posa di giganteschi campi minati, aveva gravemente ostacolato il lavoro dei contadini. Per la popolazione locale, purtroppo, la liberazione fu altrettanto brutale.

L'osservazione di Morris sull'accoglienza festosa riservata dagli Italiani a chi li aveva sommersi di bombe richiede una spiegazione. Molti testimoni dell'epoca, inglesi ed americani, non si capacitarono di un comportamento apparentemente inspiegabile e ne rimasero quasi infastiditi, rafforzando i loro già notevoli pregiudizi. Uno dei pochi che comprese il dramma degli Italiani fu Vladimir Peniakoff, un belga che aveva scelto di combattere nell'esercito inglese <sup>(51)</sup>: venivamo da anni terribili, il sollievo per la fine di un incubo era più forte di tutto. Peraltro, non sempre l'arrivo dei vincitori fu salutato con entusiasmo: dove le devastazioni fu maggiore (il caso di Argenta ad esempio) i superstiti rimasero troppo sconvolti per poter gioire.

A distanza di tanto tempo le cifre sui morti e sull'entità delle distruzioni non bastano forse a rendere pienamente la dimensione di quanto ci accadde. Per capire il flagello che si abbatté sull'Italia è utile il riferimento storico fatto da un ufficiale inglese, il maggiore Craft, durante una conversazione con alcuni Italian Liaison Officers (ufficiali italiani di collegamento).

*"Un giorno un nuovo Plutarco ... scriverà le stesse cose che furono scritte per Alessandro il Macedone. Scriverà che in Italia, in quel tempo, Alexander aveva schierato a sinistra gli americani, compresi gli afro-americani e i fanti di origine giapponese, i Nisei, che hanno avuto più medaglie al valore di qualunque altro reggimento americano, e a sinistra l'8.ª Armata*

<sup>(50)</sup> Vedi pag. 147 de "Argenta Gap".

<sup>(51)</sup> Vedi pag. 267 de "Corsari in jeep". Vladimir Peniakoff, Danilo Montanari Editore, 2005. Peniakoff, comandante di un corpo specializzato nell'infiltrazione e nella lotta dietro le linee nemiche, combatté anche in Romagna, rimanendo impressionato dalla dignità della nostra gente.

britannica. Al centro del nostro schieramento (proseguì il maggiore come se parlasse degli sciti e dei sùsani, dei babilonesi e dei medi, degli armeni e dei mercenari greci) ci sono i canadesi, compreso un reggimento erede di quello che fu annientato a Ypres nel '17. Poi, sulla destra, i neozelandesi e perciò anche i maori, imparentati con gli indigeni della Micronesia e dalla Melanesia. Poi, la divisione indiana, che da sola comprende una ventina di popoli, dall'Afghanistan all'Himalaia, con i gorkha nepalesi. Ancora più a destra, la brigata palestinese, composta di sionisti ebrei. Poi i polacchi del corpo della Carpazia, i sopravvissuti di Cassino. Poi ancora gli inglesi assieme agli italiani dei gruppi di combattimento Folgore, Legnano, Friuli e Mantova. Senza dimenticare la 6.a Divisione corazzata sudafricana, ossia olandesi, inglesi, bantù, cafri ... E poi, naturalmente, il corpo d'armata francese: francesi, algerini, marocchini, senegalesi. E infine un piccolo contingente brasiliano" (52).

Il paragone con le battaglie di Alessandro Magno è ancor più calzante pensando alla composizione dello schieramento avversario, altrettanto eterogenea. Se tra gli Alleati c'erano ad esempio soldati africani pronti ad abbattere l'Arco di Augusto a Rimini per colmare con le sue macerie le buche stradali (53), nel campo dei Tedeschi c'erano tribù cosacche alle quali era stata promessa in premio la Carnia (54) e soldati centroasiatici, chiamati "i mongoli", che superavano in ferocia le SS (55). Il maggiore Craft evocava quindi una dimensione epica di cui adesso non ci rendiamo conto. Anche allora, in realtà, questa dimensione sfuggiva ai più. Dopo lo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944 era chiaro a tutti che la vittoria finale si sarebbe decisa sul suolo tedesco. Per quale motivo continuare a morire in Italia? Nella memorialistica dei reduci di parte inglese ed americana traspare un senso di frustrazione



Figura 2 – Register Box e croce con la spada visti di fronte

(56), rafforzato dalla certezza che per l'opinione pubblica contava solo chi avrebbe varcato per primo la linea Sigfrido al confine della Germania. Era inopportuno spiegare che la vittoria su Hitler non era l'unico obiettivo della guerra. Gli amici di ieri sarebbero diventati i nemici di domani: le avvisaglie si erano avute in Grecia, dove un corpo di spedizione britannico aveva iniziato a combattere i partigiani comunisti (57). L'Italia era un altro tassello importante nel piano di spartizione del mondo fra le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. Se gli Alleati non l'avessero conquistata risalendo dalla Sicilia, qualcun altro probabilmente l'avrebbe occupata calando dal confine nord-orientale, lungo il tracciato che nel corso dei secoli ha visto discendere eserciti di ogni razza e paese. Sul teatro italiano si giocò una partita decisiva per la futura collocazione internazionale del nostro Stato. Le distruzioni furono proporzionali alle immense forze dispiegate: Argenta ed i piccoli nuclei abitati circostanti si trovarono in mezzo.

### Viaggio attraverso i campi di battaglia

Abitando a Ravenna mi basta uscire dalla città per imboccare subito la S.S. n. 16 e dirigersi verso nord, in direzione Ferrara. Il mio percorso è lo stesso dell'esercito inglese: la conferma è data dai cimiteri di guerra che si trovano direttamente lungo la strada oppure scostati di pochi chilometri. Il primo, a Camerlona (RA), è il Sacrario del Gruppo di Combattimento Cremona (58). Proseguendo lungo la statale c'è l'indicazione del cimitero di Piangipane (RA): è un

(52) Vedi pag. 69 de "La guerra (non è) perduta. Gli ufficiali italiani nell'8.a Armata britannica (1943-1945)". Luciano Garibaldi, Edizioni Ares, 1988. Per inciso, l'elenco del maggiore Craft non è completo. Ad esempio nel campo italiano mancano il gruppo di combattimento Cremona, la brigata Maiella, il gruppo F: inoltre non sono menzionati i greci, che pure si batterono con valore a Rimini. Una precisazione sugli Italian Liaison Officer: erano circa duecentoquaranta volontari che si arruolarono nell'8.a Armata mettendo a frutto la loro conoscenza della lingua inglese.

(53) Vedi "Linea Gotica 1944", di Amedeo Montemaggi, Editore Museo dell'Aviazione – Rimini 2002. A pag.197, in nota 257, viene ricordata la prontezza con cui il riminese Sergio Cantorini, accortosi che una squadra di Basuto del Sud Africa addetti al Genio Zappatori stava per demolire l'Arco di Augusto, riuscì ad avvertire il Governatore inglese ed a salvare il monumento.

(54) L'incredibile storia della Kosakenland friulana fu presa come spunto da Carlo Sgorlon per il romanzo "L'armata dei fiumi perduti", Arnoldo Mondadori Editore – I edizione gennaio 1985.

(55) La 162° divisione Turkestan, composta da calmucchi, uzbeki, azerbaigiani, tartari, ucraini, kirghisi, ecc., fu utilizzata in Italia soprattutto in funzione antipartigiana. Sugli episodi di crudeltà nei confronti della popolazione civile vedi "DIARIO del mese", n. 1/2007, rivista bimestrale, pagg. da 122 a 137.

(56) In proposito vedi "Romagna: autunno 1944. La grande delusione", di Giuseppe Pieraccini, Società Editrice "Il Ponte Vecchio" 2003. Il libro raccoglie testimonianze di soldati dell'8.a Armata inglese e della 5.a Armata statunitense.

(57) Vedi pag. 289 de "Linea Gotica 1944".

(58) La storia dei gruppi di combattimento italiani e del loro sacrificio è narrata con grande partecipazione emotiva da Alfio Caruso nel libro "In cerca di una patria", Longanesi & C, 2005. Per consentire un raffronto rammento che il solo Cremona ebbe circa duecento perdite: nel sacrario della Camerlona, come potrà constatare chi vorrà visitarlo, sono raccolte oltre settanta spoglie, le altre sono affidate "alla pietà dei congiunti", come recitano due targhe con i rispettivi nominativi.

cimitero del Commonwealth <sup>(59)</sup>, raggiungibile con una deviazione di un paio di chilometri, nel quale (tra gli altri) giacciono i soldati della Brigata Ebraica <sup>(60)</sup>. Pochi chilometri dopo c'è Mezzano: passato il ponte sul fiume Lamone trovo l'indicazione per il cimitero del Commonwealth di Villanova di Bagnacavallo (RA), che accoglie i caduti canadesi <sup>(61)</sup>. Come per Piangipane la deviazione richiede un paio di chilometri.

Il fiume successivo al Lamone è il Senio, che lambisce Alfonsine (RA). I primi ad entrare in città furono i soldati italiani del Cremona. Prima della battaglia la città sorgeva sulla riva destra del fiume: i combattimenti la distrussero quasi completamente, tanto che risultò più pratico ricostruirla sulla riva sinistra.

Tra Alfonsine ed Argenta la S.S. n. 16 è un nastro di asfalto in mezzo ai campi: le poche località attraversate sembrano assolutamente anonime, ma nel 1945 entrarono nella storia. Ad esempio Villa Pianta, sul Santerno: è talmente piccola che si rischia di superarla senza accorgersene. Stando a quanto narra Stella <sup>(62)</sup> qui c'era uno dei due posti di blocco nei quali venivano controllate le persone che tornavano in Romagna, dopo la caduta della Repubblica Sociale Italiana. Molte persone scomparvero. L'altro posto di blocco era al ponte della Bastia, circa quindici chilometri a nord. Arrivo a questo ponte, ma non lo attraverso subito: preferisco svoltare a destra e tornare a sud verso Filo, Menate, Longastrino. Così facendo percorro a ritroso un'altra delle direttrici d'attacco inglesi. Sembra di viaggiare su di un argine: la carreggiata, nettamente sopraelevata rispetto ai campi, è stretta ed in numerosi passaggi tortuosa. Ideale per gli agguati. Il traffico locale è quasi inesistente: si viaggia in un mondo regolato da ritmi di altri tempi. Nell'aprile del 1945 diversi soldati inglesi provarono una sensazione di irrealtà, avanzando con i mezzi anfibi nelle aree allagate <sup>(63)</sup>. Torno al ponte della Bastia. Questa volta lo attraverso

e raggiungo, alla periferia di Argenta, il Santuario della Celletta, una chiesa distrutta dai bombardamenti e ricostruita nel dopoguerra. A questa altezza, sulla mia destra, c'è la prima indicazione: una larga freccia ed una scritta con caratteri bianchi su sfondo verde, "ARGENTA GAP WAR CEMETERY – Tombe militari del Commonwealth". Imbocco la strada, che entra nella campagna. Alla mia sinistra rimane il cimitero comunale, subito dopo sulla mia destra c'è un'altra freccia verde. Pare un gioco da ragazzi lasciarsi guidare da indicazioni talmente chiare, ma non ho fatto il conto con le sorprese che a volte riserva la segnaletica stradale <sup>(64)</sup>. Arrivo ad un bivio dove non c'è ombra di segnalazione: d'istinto svolto a destra, per Bando-Portomaggiore, e dopo un sottopassaggio ritrovo i cartelli, dapprima con un formato minuscolo e poi con la classica larga freccia verde. Mi sto muovendo nella campagna a nord-est di Argenta: le valli di Comacchio sono a pochi chilometri. Qui si è combattuto: l'Argenta Gap War Cemetery nacque infatti come cimitero da campo di battaglia <sup>(65)</sup>, nel quale furono successivamente traslati anche i morti delle altre zone. La visuale è libera, vedo distintamente il cimitero immerso nei terreni agricoli: l'unica separazione è costituita da una siepe che si raccorda al basso muretto in cui è inserito il cancello d'ingresso. Imbocco il sentiero che collega la strada asfaltata al cimitero, parcheggiando a lato. È il momento di entrare.

### Visita al cimitero

I cimiteri di guerra del Commonwealth rispettano regole semplici: i cippi sono tutti di uguale dimensione e perfettamente allineati, c'è un pannello informativo che inquadra la specifica battaglia nel contesto più generale della campagna d'Italia, ci sono sempre una grande croce di marmo (con inscritta una spada) ed un manufatto a forma di tempio greco. Quest'ultima costruzione, detta "Register Box", non ha solo una fun-

<sup>(59)</sup> Il Commonwealth of Nations è la federazione di stati indipendenti che in precedenza formavano l'impero britannico.

<sup>(60)</sup> L'avventura dei cinquemila volontari ebrei che si arruolarono nell'8.a Armata ed ebbero il battesimo del fuoco in Romagna è narrata nel libro "La brigata", di Howard Blum, Il Saggiatore 2005.

<sup>(61)</sup> La battaglia sul fiume Lamone fu uno dei peggiori disastri di tutta la guerra per i soldati canadesi, che pure avevano partecipato fin dall'inizio alla campagna italiana acquisendo notevole esperienza: vedi pagg.46-47 de "Guerra in Romagna 1943-1945", di Gianni Giadresco, Edizioni "Il Monogramma", giugno 2004. Per notizie più complete sul corpo di spedizione canadese vedi "Il reggimento", di Farley Mowat (io sono in possesso solo dell'edizione ridotta, Longanesi & C, 1973).

<sup>(62)</sup> Vedi pag. 120 de "Partigiani anonimi e persone scomparse in Romagna", di Gianfranco Stella, gennaio 2005, stampato presso la Tipografia Moderna di Ravenna.

<sup>(63)</sup> Testimonianza di un soldato del 69.o Queen's Brigade: "Il viaggio attraverso la zona allagata fu il più strano ... che ognuno di noi avesse mai intrapreso ... si potevano vedere i piani più alti di molte fattorie, con la gente alla finestra che ci chiamava; altre persone erano in cima agli alberi; nell'acqua galleggiavano gli oggetti più disparati ...". Vedi pagg. 95-96 de "Spring Time".

<sup>(64)</sup> Chi proviene da nord incontra una segnaletica più continua.

<sup>(65)</sup> Vedi pag. 367 de "C.A. Rose e gli altri – Cimiteri di guerra in Emilia Romagna", di Cesare Sangiorgi, Aquacalda Editore, 2005. In "La guerra (non è) perduta. Gli ufficiali italiani nell'8.a Armata britannica (1943-1945)", a pagg. 160-161, ci sono ulteriori informazioni relative alle sepolture sul campo di battaglia di Argenta: le vittime venivano calate di fianco, o come si usa dire "a coltello". In tal modo era possibile risparmiare tempo, perché la fossa da scavare era meno larga. Espedienti resi necessari dalle circostanze. Segnalò pure che nel Resto del Carlino di giovedì 2 novembre 1989, cronaca di Faenza, è pubblicato l'articolo "Gli eroi del Senio", di Giuliano Bettoli, con l'intervista ad Alieto Tassi, un componente delle squadre che traslarono le salme nel cimitero del Commonwealth di Faenza (RA). Tassi, allora quindicenne, lavorava a mani nude: unici attrezzi il piccone (per agganciare i cadaveri ed estrarli dalle fosse) ed il filo telefonico (ce n'erano chilometri, lo si usava per imbragare i cadaveri). Al posto delle casse di legno si impiegavano coperte militari, nelle quali venivano avvolti i cadaveri. Penso sia giusto ricordare queste difficoltà: dietro l'immagine serena dei cimiteri del Commonwealth, anzi, dietro ogni cimitero di guerra, c'è un penoso lavoro di recupero delle spoglie.



Figura 3 – Particolare della nicchia del Register Box

zione estetica: in una nicchia vengono infatti custoditi il libro delle firme ed il registro delle sepolture con la mappa del cimitero e l'elenco dei caduti in ordine alfabetico. L'Argenta Gap War Cemetery, che accoglie 625 caduti raggruppati in quattro campi di inumazione, non si discosta da questo modello. La prima cosa che faccio è aprire la nicchia del Register Box (lo sportello non è mai chiuso a chiave) e sfogliare i registri. Nel libro delle firme vedo prevalentemente la testimonianza di persone che vengono dai paesi anglosassoni e dalla Danimarca: numerosi anche gli italiani. Nel registro delle sepolture sono indicati il nominativo di ogni caduto, la data di nascita e di morte, il grado e le coordinate della sepoltura, contrassegnate da tre caratteri<sup>(28)</sup>: un numero romano (al quale corrisponde il lotto di terreno o "plot"), una lettera maiuscola (per la fila), un numero arabo (per la posizione). Non vengono riportate le circostanze della morte, salvo che per tre dei caduti, protagonisti di azioni eroiche: si tratta del sergente Arthur Banks, del caporale Thomas Peck Hunter e del maggiore Schau Emil Frederick Anders Lassen, un danese arruolatosi volontario nell'esercito inglese (ecco il motivo delle firme dalla Danimarca).

Passeggio tra i tumuli: aggirandomi tra le file di caduti provo una sensazione di serenità. Sono molti i dettagli che concorrono ad ispirare questa sensazione: la bellezza architettonica, la perfetta manutenzione, la cura dei prati e degli impianti floreali. Credo che molto dipenda anche dal fatto che l'occhio può spaziare fuori del cimitero per chilometri in una pianura deserta (fatta eccezione per poche case vicine).

Nelle Figure 2 e 3 presento alcune inquadrature dall'interno.

### Il territorio argentano oggi

La visita all'Argenta Gap War Cemetery può essere l'occasione per conoscere un territorio ricco di storia e molto bello dal punto di vista paesaggistico. Con l'istituzione del Parco del Delta del Po sono stati ela-

borati percorsi gastronomici, culturali, naturalistici. Io vi suggerisco un altro percorso<sup>(29)</sup>. Recatevi dapprima al Museo delle Valli nell'oasi di Campotto, poi visitate l'idrovora Saiarino, che è poco distante: potrete capire la svolta epocale rappresentata dalla Bonifica Renana. Quindi fate un giro per Longastrino, Menate, Filo, La Fiorana, Bando: perderete appena un ora. Cercate di cogliere i segni che contraddistinguono questo paesaggio rurale e davanti ai quali siamo abitualmente ciechi: le idrovore, la rete dei canali, le chiuse. Immaginate quello che doveva significare combattere in questo territorio: non solo la battaglia finale, ma anche l'attività a fronte fermo durante il terribile inverno del 1944-1945, cioè i pattugliamenti notturni nella "terra di nessuno", gli scambi di artiglieria, il tiro dei cecchini, l'incubo dei campi minati, il salvataggio dei piloti abbattuti attraverso le stesse paludi che avevano nascosto Garibaldi alle pattuglie austriache ed ai gendarmi papalini<sup>(30)</sup>. Pensate a come doveva essere la vita per la gente del posto ed agli sforzi necessari per ricominciare. Se scoprite di ignorare la maggior parte di queste cose, forse è il caso di colmare una lacuna. Anche un cimitero di soldati stranieri, come l'Argenta Gap War Cemetery, può farci riscoprire la nostra storia.

(\* *Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

L'autore ringrazia il sig. Francesco Pontone, amministrativo del Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna, per la realizzazione della Figura 1.

<sup>(29)</sup> La mia proposta è ispirata all'idea del museo senza pareti, il cosiddetto "ecomuseo". Sotto questo nome c'è in genere un itinerario: percorrendolo si scopre la specificità di un territorio. Per un quadro completo delle mete italiane cliccate su [www.ecomusei.net](http://www.ecomusei.net).

<sup>(30)</sup> Il 2 luglio 1849 Garibaldi riuscì a fuggire da Roma assediata dai Francesi (la caduta della Repubblica Romana era imminente) ed al comando delle sue truppe raggiunse San Marino. Da qui, con pochi fedelissimi e la moglie Anita, si portò a Cesenatico per imbarcarsi alla volta di Venezia. Il pattugliamento delle navi austriache lo costrinse a prendere terra a Magnavacca, ora Porto Garibaldi, nei pressi di Comacchio (casualmente il luogo è vicino a dove fu ucciso il maggiore Anders Lassen). Alcuni patrioti lo aiutarono ad attraversare le valli di Comacchio di nascosto alla polizia del Papa (la Romagna era sotto il potere pontificio). Garibaldi fu condotto alla tenuta dei conti Guiccioli, in località Mandriole, dove Anita, già gravemente malata, morì. Garibaldi venne poi scortato nel Granducato di Toscana, dove fu definitivamente in salvo. La bibliografia su Garibaldi è sterminata. Dato che nel presente articolo ho fatto spesso riferimento ad autori locali, cito *"Anita Garibaldi - vita e morte"*, di Isidoro Giuliani, edito dalla Parrocchia di Mandriole - Ravenna. Don Isidoro Giuliani è parroco di Mandriole dal 17 ottobre 1945. Un altro titolo interessante è *"1849 - 2007. Lungo le vie di Garibaldi e della trafila romagnola"*, di Giovanni Caramelli, Società Editrice "Il Ponte Vecchio", 2006. Caramelli ripercorre a piedi ed in bicicletta l'itinerario seguito da Garibaldi: quello che colpisce è la frequenza con la quale si imbatte in lapidi che ricordano i partigiani ed i civili uccisi durante la II Guerra Mondiale.

<sup>(28)</sup> Vedi pag. 77 de *"C.A. Rose e gli altri - Cimiteri di guerra in Emilia Romagna"*.

Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario

La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Are tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

I Servizi Funerari, annuale. **111,00 €**



Attualità

## Con quale criterio individuare il completamento della capienza in un tumulo?

di Carlo Ballotta

*Premessa: La tumulazione si configura sempre come una sepoltura privata il cui momento fondativo è l'atto di concessione. Il diritto di sepolcro basato sullo jus sanguinis, ossia sui vincoli di consanguineità che intercorrono tra il fondatore del sepolcro ed i suoi congiunti si configura come mera aspettativa e, salvo patti contrari notificati al Comune per l'identificazione di "quote", è regolato dalla cronologia degli eventi luttuosi.*

L'attuale legislazione italiana in tema di tumulazione (D.P.R. 10/9/1990, n. 285) contempla:

a) la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sé e/o la propria famiglia il sepolcro (artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94);  
b) la concessione di edifici sepolcrali (batterie di loculi, tombe a sterro, ipogee o epigee, cappelle gentilizie o semplice celle murarie) direttamente costruite dal comune, essendo il cimitero area demaniale (artt. 823 ed 824 Codice Civile).

Anche le cellette ossario costituiscono una delle possibili tipologie di sepolcri privati presenti nel cimitero (si veda anche l'art. 85, comma 1 D.P.R. 285/90), così la questione posta va affrontata in linea generale per tutti i sepolcri privati presenti nei cimiteri, indipendentemente dalla natura, funzione, durata e capienza.

*"Il profilo giuridicamente più rilevante dei sepolcri interni al cimitero è quello della natura della concessione e del diritto di sepolcro. Mentre vi è consenso circa la natura di demanio comunale dei cimiteri (cfr. art. 824 c.c.), si è invece molto dibattuto sulla natura, costitutiva o traslativa, della concessione comunale di porzioni di manufatti o di aree*

*cimiteriali, allo scopo di realizzarvi sepolcri. L'opinione prevalente è nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa. Altrettanto dibattute sono state le questioni relative al contenuto del diritto di sepolcro, determinato dalla concessione, e alla natura di tale diritto." (Ing. Daniele Fogli)*

Quanti defunti (intendendo con questo vocabolo i cadaveri e le loro trasformazioni di stato) possono essere posti in un loculo?

Ad esser in discussione è, quindi, il concetto di "ampiezza del sepolcro", il quale, è necessariamente da intendersi in senso lato (laddove non diversamente specificato nell'atto di concessione), per le diverse forme in cui si presenta o si trasforma un cadavere (quindi anche resti mortali, ossa e ceneri). La domanda trova, poi, una precisa risposta nella norma di diritto positivo contenuta nell'enunciazione di cui al paragrafo 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 che così recita:

*"È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro".*

Il limite naturale allo spazio sfruttabile è l'intrinseca<sup>(69)</sup> capienza del sepolcro (art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90) da leggere in modo coordinato con l'art. 87 D.P.R. 285/90 con il quale si proibiscono atti violenti e brutali per ridurre l'ingombro di cadaveri e resti mortali proprio per guadagnare i metri

<sup>(69)</sup> Oggi per le recenti tendenze volte a recuperare spazio, come riduzione in cassetta dei resti ossei o cremazione dei resti mortali ex D.P.R. 254/03 tale capacità di accettazione si dilata non poco, sempre più spesso, infatti, si ragiona ormai di cimitero non più "ad accumulato", ma "a rotazione".

(o i centimetri?) necessari ad immettere nel tumulo una nuova bara.

La legge ammette solo due modalità per comprimere il volume di un cadavere: la scheletrizzazione dovuta al dissolversi dei tessuti sino alla raccolta delle ossa (*et in pulvem reverteris!*) o la cremazione. *Tertium non datur!*

Ovviamente la sullodata circolare Min. Sanità 24/93 è solo un atto amministrativo di carattere istruttivo, le sue indicazioni, quindi non sono fonte di diritto se non vengono recepite dai regolamenti comunali di polizia mortuaria, i quali anche dopo il D.P.C.M. 26/5/2000 continuano a necessitare dell'omologazione<sup>(70)</sup> ex art. 345 del R.D. 1265/34 quale condizione necessaria per produrre i loro effetti giuridici. Alle volte la capacità non fisica ma "di fruibilità giuridica" della tomba può esser fortemente limitata da una disposizione del fondatore che riserva il diritto di sepoltura solo ad una particolare persona, negandolo, quindi ad altri potenziali aventi titolo, oppure introduce nella fruibilità del sepolcro il concetto di "tomba chiusa" con l'esplicito divieto di traslare un feretro o di estumarlo per tentare la riduzione dell'ossame in cassetta ossario e liberare posti per nuove tumulazioni.

È bene specificare sotto il profilo semantico il concetto di divieto di trasferimento ad altra sepoltura perché esso si limita ad interdire la traslazione ad altra sepoltura, non del feretro, ma di tutte le trasformazioni di stato in cui un cadavere degrada ossia:

- 1) esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (resti mortali);
- 2) ossa;
- 3) ceneri.

L'instumulabilità è volta ad impedire qualsiasi spostamento o manomissione del feretro (non si possono quindi ridurre in cassetta ossario eventuali resti ossei).

Il divieto di traslazione, invece, specifica che la spoglia del *de cuius* non possa esser rimossa dalla cella sepolcrale, ma con il termine "spoglia" s'intendono tutte le involuzioni post mortali che possano interessare un corpo privo di vita, dunque la permanenza nel sepolcro sarà soddisfatta anche se le membra del *de cuius* non sono presenti come

<sup>(70)</sup> Sorge il problema dell'omologazione dei regolamenti comunali, si presume che essi per la verifica della compatibilità con le norme nazionali debbano continuare ad esser trasmessi al Ministero della Salute, mentre per quelle specifiche regionali la competenza dovrebbe ricadere sull'assessorato alla Sanità Regionale, almeno per quelle regioni dotatesi di un'autonoma legislazione funeraria.

solo cadavere sigillato nella bara, ma anche come resti mortali, ossa, ceneri.

Questa precisazione è molto importante laddove occorresse ricavare ulteriore spazio per nuove tumulazioni, garantendo parallelamente la continuità<sup>(71)</sup> del sepolcro gentilizio.

Se la tomba è priva di diretto accesso al feretro ex art. 76 comma 3 D.P.R. 285/90 (i vecchi regolamenti come il R.D. 1880/42 parlavano, in modo piuttosto oscuro di "vestibolo") ad esser inibita è la tumulazione di cofani mortuari, mentre questa restrizione<sup>(72)</sup> non varrebbe per urne cinerarie e cassette ossario.

La deroga di cui all'art. 116 D.P.R. 285/90 implementata poi dall'allegato tecnico di cui al paragrafo 16 della Circ. Min. Sanità 24/93 serve proprio a:

- 1) recuperare posti feretro;
- 2) legittimare<sup>(73)</sup> uno stato di fatto per continuare ad usare una tomba non a norma.

Emilia Romagna e Lombardia hanno adottato regole ancora più semplici ed elastiche – quasi destrutturate<sup>(74)</sup> – pur di favorire la riappropriazione delle tombe attraverso il loro uso da parte della cittadinanza.

È, allora, possibile autorizzare la cremazione di un cadavere precedentemente inumato o cremato prima che sia completamente decorso il periodo di sepoltura legale per effetto del quale il cadavere stesso diverrebbe un semplice resto mortale?

Sì solo se non esistono prove di una volontà contraria<sup>(75)</sup> del *de cuius*, poiché la cremazione è divenuta

<sup>(71)</sup> La traslazione se produce un mutamento dei fini nel rapporto concessorio (il sepolcro esaurisce la sua funzione di accogliere le *mortales exuviae* di quel determinato soggetto) produce la decadenza della concessione.

<sup>(72)</sup> Per estendere ed ampliare la capacità ricettiva della tomba si potrebbe vantaggiosamente ricorrere alla procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 285/90, trasferita alle regioni per effetto del D.P.C.M. 26/5/2000.

<sup>(73)</sup> Riattare un sepolcro ridefinendone il volume non produce mutamento di fini nel rapporto concessorio se la modifica strutturale è apportata nel contesto dell'art. 106 D.P.R. 285/90 (anche senza grandi formalizzazioni sul provvedimento di autorizzazione (oggi e dal 1/1/2001, regionale per il D.P.C.M. 26/5/2000) in quanto si tratta di un adeguamento a norme e prescrizioni tecniche estranee ai soggetti del rapporto (comune, quale concedente da un lato e concessionario dall'altro): in questo caso, l'esecuzione di opere che portino all'utilizzabilità del sepolcro, non produce decadenza.

<sup>(74)</sup> La Lombardia, però, con l'art. 16, comma 8 Reg. Reg.le 6/04 ha imposto un tempo massimo di 20 anni dall'entrata in vigore del proprio regolamento.

<sup>(75)</sup> Non è chiaro se il divieto di cremazione espresso dal *de cuius* attraverso una propria disposizione si limiti al solo cadavere o si estenda anche ai resti mortali dello stesso *de cuius*, in effetti la fattispecie medico legale definita in via amministrativa come "resto mortale" pare godere di una protezione più affievolita da parte dell'ordinamento giuridico (si veda a tal pro-



ta con l'art. 79 D.P.R. 285/90 un diritto trasmissibile (paragrafo 14.2 Circ. Min. Sanità 24/93).

Se il *de cuius* aveva esercitato il suo *eligendi sepulchrum* scegliendo per sé una particolare tomba le sue ceneri dovranno ivi permanere, *sub specie aeternitatis* se la concessione è perpetua.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 (tamponatura in grado di garantire la tenuta stagna a gas e liquidi cadaverici) bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici muniti di chiavarda o staffe autoreggenti, così da:

- a) impedire profanazioni oppure l'asportazione di ossa <sup>(76)</sup> o ceneri <sup>(77)</sup> per scopi non ammessi dalla Legge;
- b) celare la vista piuttosto inquietante di urne cinerarie oppure cassetine ossario ai frequentatori del cimitero.

In un loculo può esser anche sepolto un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (cadavere ancora o parzialmente intatto a causa dei processi di saponificazione, corificazione o mummificazione) proveniente da esumazione o estumulazione (art. 3, comma 5 D.P.R. 254/03).

Il contenitore ai sensi della Circ. Min. Salute n. 10 del 31/7/1998 sarà una normale bara lignea se l'esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo non presenta parti molli con conseguente percolazione di liquami postmortali, altrimenti occorrerà provvedere al rifascio del feretro, avvolgendolo con un cassone esterno di zinco, capace di assicurare nel tempo la perfetta impermeabilità.

Secondo un certo filone della dottrina potrebbe esser sufficiente non la cassa di legno di cui all'art. 30 <sup>(78)</sup> del D.P.R. 285/90, ma un semplice contenitore con le caratteristiche, invero piuttosto generiche, dettate dalla risoluzione del Ministero della Salute

---

posito il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione Sez. 1<sup>a</sup> Pen. con sentenza n. 958 dell'9/11/1999.

<sup>(76)</sup> Le ossa possono uscir dal recinto cimiteriale solo per esser calcinate in crematorio, traslate ad altro cimitero in ossario comune/celletta singola oppure consegnate ai direttori delle sale anatomiche. È vietato il loro commercio (art. 43, comma 4 D.P.R. 285/90).

<sup>(77)</sup> Le ceneri, per effetto del D.P.R. 24/02/04, possono, se ben sigillate, esser custodite presso domicili privati oppure esser disperse solo laddove sia già intervenuta, in materia, una normativa regionale.

<sup>(78)</sup> L'art. 30 nell'impianto del D.P.R. 285/90 è polivalente, esso infatti si applica ai trasporti oltre una certa distanza e sempre alla tumulazione, quale che sia la lunghezza del tragitto da compiersi per tumulare il feretro.

p.n. DGPREV-IV/6885/P/1.4.c.d.3 del 23/3/2004 <sup>(79)</sup>.

Accanto alla bara dell'esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo possono esser deposti solo cassette ossario ed urne cinerarie, ma non un secondo feretro <sup>(80)</sup>, se non disposto diversamente da norme regionali come ad esempio accade in Emilia Romagna (art. 2, comma 14 Reg. Reg.le 23/5/2006, n. 4) e Lombardia (art. 16, comma 3 Reg. Reg.le 9/11/2004, n. 6 e successive modificazioni introdotte con il successivo Reg. Reg.le 1/2007).

Anche il recente regolamento regionale di polizia mortuaria approvato dalla regione Lombardia in attuazione dell'art. 10 L.R. 22/03 affronta questa questione in due momenti:

- l'art. 16, comma 3 che, per altro, riproduce fedelmente il sopraccitato paragrafo 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93;
- l'art. 25, comma 2 (così formulato: "*Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale*") in cui si dettano i criteri per l'assegnazione dei loculi. Parrebbe che, in questo contesto il "rispetto" significhi: "se ed in quanto previsto dal Regolamento comunale". Per altro non si deve dimenticare l'altro riferimento, immediatamente successivo: "e dal piano cimiteriale", il quale riprende la previsione dell'art. 91 D.P.R. 285/90. Esso ha una rilevanza centrale perché pone (anche fuori dalla Lombardia) la condizione secondo cui possa farsi luogo a concessioni cimiteriali quando tale facoltà sia precedentemente previsto dal PRC (= piano regolatore cimiteriale).

Detto art. 25 <sup>(81)</sup> è stato poi modificato con il Reg. Reg.le 1/07 con cui viene chiarito quanto già speci-

---

<sup>(79)</sup> Soprattutto in passato si era affermata una tendenza, invero, piuttosto diffusa a racchiudere i resti mortali entro semplici casse di zinco, senza cassa lignea, questo serviva per guadagnare spazio ed al contempo neutralizzare i miasmi, è, comunque, una tecnica di tumulazione spuria non contemplata da nessuna norma positiva.

<sup>(80)</sup> Il regolamento regionale lombardo n. 6 del 27/10/2004 è più preciso ed in qualche modo possibilista quando con l'art. 16, comma 3 estende la "tumulabilità" anche agli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, a prescindere dalla presenza o meno di un feretro.

<sup>(81)</sup> Va osservato come, in realtà, l'art. 25 attenga all'ambito dell'autonomia regolamentare dei comuni, e si presti a manipolazioni per esigenze contingenti, così come rilevato dalla recente Circolare Sefit n. 916 del 12/2/2007.

ficato con precedente circolare regionale, ampliandone la portata. Secondo alcuni commentatori questo intervento (o ingerenza?) della regione contrasterebbe con la potestà regolamentare dei comuni di cui all'art. 116 comma 6 Costituzione, considerando anche l'art. 13 del D.Lgs. 267/00.

Altro problema è come coordinare le norme dei regolamenti comunali vigenti e il nuovo regolamento regionale. In genere se una norma del regolamento comunale contrasta con quella di un regolamento regionale o della legge regionale successiva, è il regolamento comunale a soccombere, per la gerarchia delle fonti (principio di cedevolezza).

Ragion per cui i comuni dovranno valutare con attenzione quali norme mantenere in essere e quali, invece, siano abrogate tacitamente.

È allora possibile effettuare il calcolo della disponibilità di posti per feretri e urne cinerarie non solo per dar seppellimento ai defunti, ma anche per assegnare manufatti e colombari, oltre quelli strettamente occorrenti in base alla mortalità, a persone ancora in vita, così da poterli utilizzare al bisogno, quasi si trattasse di una "previdenza funeraria".

Mentre prima era necessario conteggiare tali eccedenze nel fabbisogno di piano cimiteriale e prevederne la possibilità di assegnazione con il regolamento di polizia mortuaria comunale, ora è sufficiente considerare unicamente tale occorrenza aggiuntiva nella pianificazione cimiteriale, anche se si consiglia di definire i criteri di assegnazione in regolamento.

La pre-assegnazione in vita di un numero consistente di posti salma, ampliando così molto più del necessario il cimitero, è elemento discutibile, ma comunque legittimo, siccome si tratta pur sempre di una scelta di politica cimiteriale e, se vi sono risorse sufficienti per compensare questi immobilizzi, non è censurabile più di tanto.

La concessione, però deve avere sempre data certa di inizio, (quando si perfeziona il rapporto concessorio) e di naturale estinzione, e quindi il contratto sarebbe nullo qualora mancasse uno dei requisiti sostanziali dello stesso. Un buon metodo per calcolare il canone di concessione è dettato dal D.M. 1/7/2002.

Va tenuta anche presente la risoluzione dell'Agenda delle Entrate n. 149/E dell'8/7/2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell'atto di concessione.

Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorre-

re dal momento in cui ne inizia l'utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione.

Di solito i loculi sono dati in concessione solo in presenza di feretro da tumularvi (acquistare un loculo per tenerlo vuoto, magari per molti anni è irrazionale perché sottrae posti salma alla pianificazione cimiteriale), tuttavia questa norma in apparenza così rigida è derogabile se la programmazione<sup>(82)</sup> dell'attività cimiteriale, su scala ventennale, individua parametri più elastici per le sepolture a sistema di tumulazione, solo così sarà possibile usare un loculo unicamente per cassette ossario ed urne indipendentemente dall'esigenza prioritaria di dar sepoltura ad un feretro.

In questo modo anche la semplice nicchia muraria monoposto diventa pienamente un sepolcro privato, inteso nel suo senso più esteso come un manufatto o un blocco murario (cappella gentilizia o colombario) in cui sono ricavati vani con particolari caratteristiche di resistenza meccanica ed impermeabilità per ospitare le spoglie mortali (in qualunque condizione esse si trovino, quindi ceneri, ossa, resti mortali) del fondatore della tomba e dei suoi familiari.

La complessa arte della gestione cimiteriale si arricchisce di un nuovo capitolo con l'emanazione del D.P.R. 254 del 15/7/2003 in materia di trattamento riservato alle parti anatomiche riconoscibili (arti superiori, inferiori o sezioni di essi).

La richiesta di trasporto e seppellimento di arti amputati sono motivate da un desiderio facilmente comprensibile, il soggetto che ha subito la mutilazione vuole porre le condizioni per una futura riunificazione, ancorché postuma, della parte anatomica riconoscibile, oggetto di amputazione, con il proprio cadavere.

La normativa italiana, almeno sino all'uscita del D.M. 219/00, non è mai stata molto sensibile a tal proposito, l'unica indicazione sullo "smaltimento" di pezzi anatomici umani proveniva dalla legislazione sui rifiuti con il D.M. Ambiente 25/5/1989 e poi con D.M. 219/00 che nel silenzio del D.P.R. 285/90 parevano escludere ogni possibilità di ri-congiungimento.

Il D.P.R. 254/03 con l'art. 3, comma 4 riconosce, finalmente, all'arto amputato la dignità di esser accolto<sup>(83)</sup> in cimitero, di conseguenza possono esser murati in cella sepolcrale non solo cadaveri o loro trasformazioni di stato (resti mortali, ossame, cene-

<sup>(82)</sup> Si veda "I Servizi Funerari" n. 3/2005 pag. 9 "Quesiti e Lettere".

<sup>(83)</sup> In passato, però, non era così raro reperire nei registri cimiteriali l'indicazione sulla sepoltura di arti amputati.

ri), ma anche “feretrini” in cui possono esser racchiusi mani, braccia, gambe o porzioni di esse.

Il trasporto avviene in semplice cassa lignea<sup>(84)</sup>, se la destinazione è il crematorio oppure la fossa in campo di terra o se ancora il tragitto<sup>(85)</sup> non supera i 100 km di cui all’art. 30, comma 13 D.P.R. 285/90, mentre occorre la duplice cassa per la tumulazione.

Possiamo porci allora questo quesito: anche in mancanza di una norma esplicita ed alla luce delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 254/03 è consentito concedere un posto salma o anche una celletta ossarino per la conservazione di un arto amputato (in feretrino, cassetta per resti ossei oppure sotto la forma di ceneri)?

Sì, la risposta è positiva, in quanto la parte anatomica riconoscibile è equiparata al cadavere e l’autorizzazione alla tumulazione in questo caso presuppone semplicemente:

- il riconoscimento del materiale biologico umano in questione come parte anatomica riconoscibile (non trattandosi, però, di cadavere<sup>(86)</sup> non occorrono l’accertamento dell’effettivo decesso da parte del medico necroscopo ed il rilascio della licenza di seppellimento<sup>(87)</sup> da parte dello Stato Civile<sup>(88)</sup> come atto prodromico a qualsiasi trattamento irreversibile ex art. 8 D.P.R. 285/90);
- la verifica del diritto alla sepoltura, il quale è sempre oneroso<sup>(89)</sup>.

Possiamo, quindi, dedurre che l’amputato ha il potere di chiedere<sup>(90)</sup> ed ottenere la tumulazione di un

arto in un loculo, sino a raggiungere la massima capienza del loculo stesso.

Egli può sempre optare<sup>(91)</sup> per una diversa destinazione dell’arto rispetto al regime prescelto in via ordinaria per le parti anatomiche riconoscibili dalla struttura sanitaria, paradossalmente, laddove consentito dal comune (ex D.P.R. 24/2/2004) sarebbe legittima anche la conservazione presso un domicilio privato delle ceneri provenienti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

Il feretrino, nel corso degli anni, potrà esser traslato, dopo i 20 anni dalla tumulazione (anche se materialmente la continuità è stata garantita in diverse sepolture) sarà considerato come resto mortale e si potrà tentare la riduzione degli avanzi ossei in cassetta ossario. Ovviamente il trasporto se esterno al cimitero di prima sepoltura sarà soggetto ad autorizzazione, come qualunque trasporto funebre, previa la valutazione sulla tenuta del feretro ex art. 88 D.P.R. 285/90, anche se tale procedura sembra piuttosto ultronea<sup>(92)</sup>.

Non si ritiene sia consentita alla morte della persona amputata l’estumulazione straordinaria del feretrino per deporre l’arto mutilato nella stessa cassa in cui è stato composto il corpo del *de cuius*, l’unica ideale riunione ammessa è la sepoltura nello stesso tumulo, anche se in due contenitori diversi.

Per meglio comprendere l’evoluzione dell’idea di parte anatomica riconoscibile o meno nel nostro ordinamento di polizia mortuaria possiamo riflettere su questa sentenza precedente all’uscita del D.P.R. 254/03:

<sup>(84)</sup> Gli spessori delle casse possono variare secondo la massa di materiale biologico umano da smaltire e lo stress meccanico da esso prodotto durante trasferimento e movimentazione, siccome più parti anatomiche se non richieste possono esser raccolte in uno stesso contenitore e, quindi sepolte, in forma indistinta.

<sup>(85)</sup> Invece dello zinco così difficile da smaltire o, ancor peggio del bagno in formalina si potrebbe ricorrere a tecniche di refrigerazione per bloccare temporaneamente i processi putrefattivi.

<sup>(86)</sup> La disponibilità riconosciuta al soggetto interessato non si configura come un diritto, ma come una mera facoltà del tutto eventuale, essendo essa esercitabile o meno.

<sup>(87)</sup> L’autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura è competenza della struttura sanitaria che ha “prodotto” la parte anatomica riconoscibile.

<sup>(88)</sup> L’atto di morte riguarda, ordinariamente, il cadavere come corpo inanimato (nel suo complesso). Per il rinvenimento di parti, va tenuto presente anche l’art. 5 D.P.R. 285/90, anche se esso ha poca influenza per la formazione dell’atto di morte.

<sup>(89)</sup> Per le parti anatomiche riconoscibili non esiste la gratuità del servizio di sepoltura, magari per disinteresse, indigenza, poiché l’onere è sempre a carico del richiedente, struttura sanitaria oppure persona che ha subito l’amputazione.

<sup>(90)</sup> La Legge fissa un termine perentorio di 48 ore dall’amputazione, ma difficilmente in un lasso di tempo così breve la persona amputata potrà ristabilirsi dallo shock

dell’intervento chirurgico per disporre scientemente del proprio arto, sarà allora la struttura sanitaria a dover informare gli interessati della possibilità di chiedere la sepoltura. Il problema si aggrava per i feti, perché ai sensi dell’art. 7 comma 4 D.P.R. 285/90 il periodo si comprime a 24 ore.

<sup>(91)</sup> L’incomprimibile personalità del diritto a disporre di sé è, ovviamente, esercitata nel rispetto della Legge, la volontà del singolo cittadino, infatti, non può coonestare comportamenti antigiusuridici.

<sup>(92)</sup> C’è un principio implicito nel nostro ordinamento di polizia mortuaria, ossia la stabilità delle sepolture (si pensi ad esempio all’art. 116 del D.Lgs. 28/7/1989, n. 271 il quale così recita: “*Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.*”: per evitare caotici giri di walzer con cadaveri repentinamente esumati, ritumulati, estumulati o inumati il luogo di sepoltura per tutto il periodo legale di sepoltura deve esser lo stesso individuato il giorno del funerale, dove il defunto fu originariamente o tumulato o inumato per variararlo occorre un’istanza di parte prodotta dagli interessati e senza quest’ultima il comune non può procedere d’ufficio, deliberando ARBITRARIAMENTE delle modificazioni nella collocazione delle tombe che configurerebbero anche un ingiusto danno verso il diritto di sepolcro secondario, ossia il sacrosanto diritto dei vivi a render onore ed omaggio ai loro morti, sempre in quel cimitero, sempre su quella fossa o davanti a quel tumulo.

*T.A.R. CAMPANIA, SEZ. NAPOLI, 19 MAGGIO 1997, N. 1267*

*Il D.M. 25 maggio 1989, adottato in applicazione dell'art. 1 D.L. 14 dicembre 1988 n. 527, nello stabilire per le parti anatomiche riconoscibili – che costituiscono il prodotto d'interventi chirurgici che non abbiano dato luogo al decesso del paziente – la destinazione a “forno crematorio cimiteriale” o “a inumazione”, non ha inteso estendere agli impianti cimiteriali l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti ma piuttosto sottrarre una particolare categoria di rifiuti all'ordinario circuito degli impianti di smaltimento, devolvendo le relative operazioni agli impianti cimiteriali; pertanto, la prescrizione della lettera d'invito alla gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri, nella parte in cui chiede alle imprese concorrenti la produzione di un'attestazione dell'impianto di smaltimento, nella quale sia dichiarata la disponibilità dell'impianto stesso a ricevere le parti anatomiche riconoscibili, deve intendersi riferita alla inumazione o ad un forno crematorio cimiteriale regolarmente autorizzato.*

La regione Lombardia dimostra nell'ambito della polizia mortuaria una certa inclinazione pionieristica e piuttosto innovativa. Con la modifica all'art. 11 del Reg. Reg.le 6/04 i prodotti del concepimento (che se non richiesti, possono avere fino a 28 settimane di gestazione, e quindi perfettamente formati) vengono sottratti alla equiparazione a rifiuti sanitari potenzialmente infetti e destinati obbligatoriamente a termodistruzione cumulativa art. 14, comma 2 del D.P.R. 254/03, analogamente alle parti anatomiche non riconoscibili, per essere equiparati (ai fini del trattamento) a parte anatomica riconoscibile e cioè

con possibilità di sepoltura nel cimitero come chiesto dai genitori (inumazione, tumulazione, cremazione) oppure, se non richiesto dagli aventi titolo: inumazione in cimitero o cremazione.

In quest'ultimo caso come accade per il regime autorizzatorio dei resti mortali se si procede d'ufficio è possibile adottare atti autorizzativi (autorizzazione a trasporto, cremazione o inumazione) cumulativi.

Non sussistono norme nazionali vigenti per le misure delle fosse per gli arti e i feti o prodotti abortivi non dichiarati nati morti e per i quali i genitori abbiano richiesto una sepoltura individuale. Possono quindi essere scelte le soluzioni più adatte o introdotte una volta per tutte nel regolamento di polizia mortuaria comunale. È possibile la sepoltura cumulativa in unica fossa, purché in contenitori biodegradabili. Gli unici riferimenti regionali sono l'art. 2, comma 9 del Reg. Reg.le Emilia Romagna 4/06 l'art. 15, comma 8 del Reg. Reg.le 6/04 i quali adottano un criterio basato su di un'ampia discrezionalità quanto alla misura<sup>(93)</sup> delle fosse.

Va osservato come il testo letterale dell'aggiunto art. 11, comma 1<sup>ter</sup> del Reg. Reg.le 6/04 faccia riferimento, unicamente, al seppellimento nel “Comune ove si è verificato l'evento”, con la conseguenza che l'interpretazione letterale porterebbe a non consentire di considerare l'ipotesi della sepoltura in altro Comune, ciò, in un complesso gioco di rimandi e simmetrie richiama all'art. 50, lett. d) D.P.R. 285/90, aspetto che consente di richiamare, altresì, l'art. 24 del medesimo Reg. Reg.le che non considera i prodotti abortivi od i feti, non potendosi questi considerare come persone. (per maggiori dettagli si potrà consultare l'articolo intitolato “Tumulazione di prodotti abortivi”, comparso a pag. 57 de “I Servizi Funerari” n. 1/07).

<sup>(93)</sup> La Lombardia con il comma 9 dell'art. 15 detta la profondità di almeno 70 cm, un franco di 70 cm, infatti, 65 o 70 centimetri dal piano di campagna è la profondità minima per filtrare i miasmi ed impedire agli animali randagi di dissotterrare la carcassa.

Informatica

## Telefonare gratis

di Nicola Bortolotti

Non solo la crisi delle borse indotte dai mutui cosiddetti “subprime” ha tenuto banco sui giornali economici nazionali e internazionali nel – solitamente sonnacchioso – periodo di ferragosto. Un notevole scalpore ha, infatti, destato il prolungato black-out del sistema mondiale di telefonia via Internet Skype, e la cosa non sorprende: si provi a pensare cosa succederebbe se i telefoni di una nazione rimanessero muti per più di un intero giorno, o se le telecomunicazioni transcontinentali in voce tra due grandi paesi rimanessero inservibili per circa 48 ore. Questi casi non sono ovviamente paragonabili, perlomeno in prima battuta, perché quando si dice “Skype” si parla di telefonia non tradizionale e gli utenti contemporaneamente connessi a Skype sono normalmente “solo” diversi milioni, ma il prolungato fuori servizio di uno dei servizi di (video)telefonia più popolari e diffusi nel mondo – oltre a numerosi spunti di riflessione di carattere tecnico-architettonico sulla robustezza delle applicazioni in rete – gli ha fornito, paradossalmente, una notevolissima visibilità mondiale, consentendogli – proprio nel suo primo (e del tutto inaspettato) momento di grave crisi in quattro anni di vita – di raggiungere ed incuriosire anche i diffidenti e i profani, nonché una immensa platea di potenziali nuovi utenti.

Per la cronaca, accanto alle parole di scusa del “padre” Niklas Zennström che si potevano leggere sulla homepage di Skype anche parecchi giorni dopo il crash, sull’“Heartbeat blog”, all’indirizzo heartbeat.skype.com, è stata pubblicata una ricostruzione dei fatti che attribuisce lo stop di circa due giorni ad un “bug” (ora identificato) manifestatosi in seguito al numero consistente di “login” quasi simultanei seguito alla ripartenza dei PC dopo l’applicazione di una serie di patches di sicurezza di Windows Update.

Nessuna falla o problema di privacy, quindi, tant’è che nel report del 20 agosto a firma di Villu Arak (“Cos’è accaduto il 16 agosto”) si sottolinea senza possibilità di equivoco che “in nessun momento è stata a rischio la sicurezza degli utenti”. Non ci sarà dun-

que spazio per nuove “calciopoli” o “bancopoli” via Skype.

### Parlare senza pagare

Per quanto popolare, Skype in Italia non è ancora conosciuto, apprezzato e utilizzato quanto merita, soprattutto fra quanti non siano abituati all’uso quotidiano volontario e appassionato del Personal Computer. Sarà dunque stato sorprendente per qualcuno, sfogliando gli articoli giornalistici del dopo ferragosto, constatare che utenti di Skype in Italia si trovino soprattutto in ambito professionale e aziendale.

Che questo sia “merito” di tariffe telefoniche ancora troppo elevate, a dispetto di tentativi di liberalizzazione affogati in cartelli più o meno evidenti, è facile desumerlo: la disponibilità di uno strumento affidabile a livello professionale (blackout estivo permettendo) come Skype, che consente telefonate (con o senza video) realmente gratuite e senza limiti tra utenti dello



Figura 1

stesso sistema, con possibilità di conferenza, di “chat” (ovverosia di scambiarsi messaggi di testo in tempo reale), di contestuale scambio di files, non è passata inosservata ai manager e a piccoli e grandi imprenditori e amministratori.

Si pensi poi al fatto che, nel mondo delle telecomunicazioni italiano, il mercato delle piccole e medie aziende (che non possono accedere alle tipologie contrattuali “flat” o “semiflat” riservate ai “privati”) viene sovente penalizzato da offerte business raramente allettanti, in quanto modellate sulle esigenze delle realtà medio-grandi.

### Cos'è Skype

Come spesso accade nel mondo dell'informatica, Skype non è il primo “programma” (anche se, in realtà, si tratta di un vero e proprio “sistema”) del suo genere, e – probabilmente – non è (o non era, o non sarà) neppure il “migliore”. In ogni caso, allo stato attuale, Skype è il sistema di videotelefonata via Internet che si è affermato come standard de facto di mercato – benché sia “chiuso” – ed è il più utilizzato a livello globale, quello che offre le possibilità più interessanti (purtroppo con una notevole limitazione sul territorio italiano, come si vedrà nel seguito), tanto da diventare il punto di riferimento per il cosiddetto “VoIP” (Voice on IP, ossia la voce veicolata su Internet) e – quel che è più notevole e stimolante – da dar vita a un'intera serie di prodotti hardware assai interessanti: non solo cuffie e cornette, ma addirittura telefoni in grado di funzionare da soli, senza bisogno di un computer acceso.

La strada della telefonia via Internet ha radici lontane: fin dagli albori del World Wide Web (l'innovazione ipertestuale che ha fatto esplodere il fenomeno Internet di massa), fin da quando lo stato dell'arte era rappresentato da collegamenti via modem a 14400 bps (circa un decimo di quanto consenta oggi il più economico contratto ADSL), accanto alla pur fondamentale posta elettronica (si pensi che il centometrista Tyson Gay ha recentemente vinto i mondiali contro i pronostici anche grazie alle email del suo allenatore in carcere), al servizio FTP e all'allora nascente “web”, era sentito il bisogno di poter colloquiare (magari anche vedendosi) attraverso la “rete delle reti”.

Per come sono stati progettati (pur in modo assai brillante e lungimirante) i protocolli che costituiscono cuore e ossatura di Internet, il veicolare la voce su una rete a standard IP rappresenta un utilizzo quasi contronatura, per motivi tecnici profondi sui quali non è il caso di soffermarsi. E, infatti, i primi sistemi volti a (video)telefonate e piccole conferenze via Internet (celebre, ad esempio, il software CuSeeMe sviluppato alla Cornell University) pagavano pesantemente tutti i limiti intrinseci alla suite TCP-UDP/IP, in primis la cosiddetta “latenza”, ossia il sensibile e variabile ri-

tardo nella propagazione della voce che – nel caso di un colloquio a due – rappresenta una delle principali fonti di “innaturalità” e fastidio, con attese che rendono sgradevole ogni conversazione. Con l'aumento non solo delle velocità disponibili, ma anche della qualità e affidabilità globali dei collegamenti, nonché della velocità di elaborazione dei computer e dunque della efficacia degli algoritmi di compressione vocale, unite a modifiche ed aggiunte protocollari assai “furbe” e mirate, si è giunti oggi ad un livello del VoIP a quel tempo impensabile, tanto che – non di rado – anche molte telefonate tradizionali a tariffa ridotta vengono veicolate attraverso Internet senza che gli utenti alla cornetta se ne accorgano.

Skype, giovandosi al meglio dell'innovazione tecnologica, è stato uno dei primi software ad offrire una qualità della connessione audio praticamente indistinguibile rispetto a quella di una normale telefonata, grazie non solo a un'ottimizzazione degli algoritmi di compressione e pacchettizzazione del suono ma anche a un interfacciamento ottimale con i dispositivi audio disponibili e a una “cancellazione dell'eco” così efficaci da consentire l'utilizzo – in casi di emergenza – anche del microfono e degli altoparlanti incorporati in tutti i computer portatili.

Altro punto di forza di Skype, tale da attenuare almeno in parte il suo autentico tallone d'Achille, ossia l'adozione di un protocollo chiuso e “proprietario” (una scelta che – in tempi nei quali si va sempre più affermando la filosofia Opensource – avrebbe potuto, e per certi versi dovuto, decretarne la morte fin dalla culla), è il fatto di assicurare telefonate e videotelefonate gratuite tra utenti Skype, senza nemmeno l'apparizione di sgradevoli spot pubblicitari caratteristici di alcuni software di Instant Messaging molto diffusi, come – ad esempio – quelli di Microsoft.

Sul versante tecnico, Skype è anche molto facile da installare e configurare, in quanto non solo “scavalca” automaticamente alcune protezioni (ad esempio configurando regole ed “eccezioni” di alcuni firewall) ma anche, grazie a un efficace meccanismo di rilevazione, è in grado di funzionare correttamente addirittura in reti aziendali nelle quali l'accesso a Internet avviene tramite “proxy”.

Un altro potenziale punto debole – ossia il fatto che la sola versione costantemente sviluppata e aggiornata sia quella per Windows 2000/XP o superiore mentre quelle per Mac, e soprattutto Linux, sono sempre più arretrate – è mitigato dal fatto che Skype for Win funziona bene anche in ambiente Windows 98 (pur di rinunciare al video che, comunque, in ambito aziendale e professionale è, non di rado, sgradito) e talvolta – in emulazione – sotto Linux.

Se ciò non fosse sufficiente, è sempre più ampia la scelta di hardware modellati su Skype che non abbisognano di computer, e la scelta va dal singolo telefono all'adattatore per centralino telefonico, con

un'ampia panoramica di prodotti disponibile (e acquistabile) ovunque, dalle catene della grande distribuzione allo stesso sito Skype (Figura 1).

### Come utilizzarlo

La prima opzione per provare Skype è quella più naturale: si scarica il programma dal sito [www.skype.com](http://www.skype.com), lo si installa, dopodiché – nel caso in cui non se ne posseda già uno – si crea in pochi secondi gratuitamente e in totale riservatezza un nuovo account (l'indirizzo di posta elettronica viene richiesto unicamente per sapere dove inviare la nuova password nel caso in cui si dimentichi quella vecchia), e in meno di un minuto si è già in linea e pronti per la chiamata di test (Figura 2). Per poter parlare, come è ovvio, si avrà bisogno almeno di un paio di casse e di un microfono, anche se assai più consigliabile e pratica è una cuffietta, che offre risultati qualitativamente assai migliori. Nel caso in cui sia sufficiente "chattare" (scambiarsi messaggi di testo, pratica molto utile e consigliabile anche in ambito professionale), si potrà fare a meno anche dell'equipaggiamento audio.

Per il video è sufficiente una banale webcam.

Il passo successivo, per conservare un'impressione d'uso più "telefonica", può essere l'acquisto di un microtelefono (cornetta) collegabile alla porta USB.

L'ulteriore miglioria consigliabile nel mondo di Skype, tuttavia, è l'acquisto di un radiotelefono studiato per Skype, che "stacca" l'utente dal bisogno di essere vicino al proprio computer.

Questi radiotelefoni (ad esempio i diffusissimi modelli Philips, Figura 3) consentono – di norma – anche un utilizzo come telefono tramite linea convenzionale. I

modelli più economici vanno collegati al proprio computer, tramite porta USB, oltre che alla normale linea telefonica (se si intende usarli come "dual mode") e sfruttano lo Skype ivi installato.

Un ulteriore step consiste nell'affrancarsi anche dal computer: esistono infatti radiotelefoni la cui unità "base" (in grado di servire più unità remote) è dotata di un firmware che comprende uno o più client Skype, e che si può dunque collegare direttamente alla propria LAN (rete locale, che dev'essere ovviamente connessa a Internet tramite router), senza alcun bisogno di un Personal Computer.

Esistono anche radiotelefoni Skype che si interfacciano direttamente a reti senza fili (Wi-Fi), anche se – qualora il cablaggio non esista o non sia economico – è sempre possibile connettere a una rete wireless un'unità base prevista per collegamento a una LAN tradizionale mediante un adattatore Wi-Fi opportunamente configurato.

Questi hardware, dal costo assai abbordabile e – in molti casi – paragonabile a quello di un'unità interna non "radio" di un centralino telefonico convenzionale, rendono fattibile e competitiva anche in piccole realtà un'ipotesi di cablaggio di ufficio "solo LAN", ossia senza impianto telefonico, o anche wireless LAN, rendendo immediati ed estremamente flessibili sia la creazione che lo spostamento di un punto di lavoro dotato sia di connettività Internet/Intranet che telefonica.

Grazie a questi apparati si può addirittura pensare a un mutamento radicale del quadro di riferimento, a costi contenuti, rinunciando al concetto di "postazione di lavoro" classica, in quanto la postazione diventa il terminale dell'operatore mobile – ad esempio all'interno di un cimitero dotato di connettività wireless – sempre raggiungibile sul luogo e nei tempi di lavoro a costo zero (dunque senza bisogno di cellulare o di concessioni governative per l'utilizzo di apparati radio che non siano una rete Wi-Fi).

### Non solo Skype

Se tutti gli utenti Skype sono raggiungibili a costo zero (sia che si tratti di un collega di lavoro "interno", collegato alla stessa rete locale – che però deve avere un gateway verso Internet – sia che si tratti di un utente in un diverso continente), l'offerta a pagamento (oltre a deviazione di chiamata e segreteria) va assai oltre: con il servizio SkypeOut, infatti, è possibile telefonare a un qualsiasi altro numero di telefonia tradizionale e cellulare, nelle zone del mondo coperte, a prezzi vantaggiosi. È anche possibile inviare SMS. Esiste anche una tipologia di abbonamento semiflat che prevede l'addebito del solo "scatto" alla risposta. Va però detto che tipi analoghi di servizi VoIP sono offerti da un numero sempre crescente di gestori telefonici "tradizionali", a prezzi a volte più aggressivi rispetto a



Figura 2

quelli di Skype, anche se limitatamente al territorio nazionale.

Il servizio SkypeIn, invece, consente di vedersi attribuito un normale numero telefonico (con il tipico prefisso internazionale e interurbano, e conseguente tariffazione per il chiamante), telefonando al quale le chiamate vengono in realtà dirottate verso il proprio account Skype. Proprio quest'ultimo servizio, che non è ancora disponibile in Italia nonostante le molte aspettative in tal senso, è oggetto di grande dibattito sui forum da parte degli utenti "affari" di Skype; se, da un lato, è infatti possibile per un utente italiano – che abbia, ad esempio, interessi oltreoceano – associare un numero statunitense al proprio identificativo Skype (creando così una sede di rappresentanza fittizia ma con un reale risparmio per il chiamante), tale opportunità sarebbe tutt'altro che priva di implicazioni positive anche sul territorio nazionale: si pensi alla creazione di uffici virtuali nelle principali città italiane e al beneficio, in termini sia pratici che di immagine, di essere sempre raggiungibili al costo di una telefonata urbana senza il bisogno di ricorrere a numerazioni ad addebito ripartito (che ingenerano, non del tutto a torto, diffidenza nel chiamante) o a costosi numeri verdi. Evidentemente il business italiano e la burocratica ingessatura del suo mercato delle telecomunicazioni, complice la confusione generata dall'AgCom con i numeri cosiddetti "nomadici" destinati ai servizi VoIP, hanno fatto optare i manager di Skype per un atteggiamento di saggia prudenza, che tuttavia rende meno interessante la loro offerta "professionale" italiana.

### Skype e lo Statuto dei Lavoratori

Se Skype viene sfruttato nel modo più naturale, ossia installandolo su un Personal Computer, dovrà essere posta la massima attenzione su alcuni aspetti normativi. Con le sue impostazioni "di default", infatti, Skype si presta "naturalmente" ad un controllo a distanza, in violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori; a tal proposito è abbastanza curioso che il Garante della Privacy, nelle sue "Linee guida" pubblicate nel marzo scorso, non abbia affrontato esplicitamente la questione.

Per un datore di lavoro (o un responsabile) è infatti immediato monitorare costantemente quale dipendente abbia acceso il proprio computer (con Skype installato) e chi no: è sufficiente dare un'occhiata alla finestra "Contatti" per notare chi abbia il proprio Skype attivo (icona verde) e chi no (Figura 2). Solo modificando il proprio settaggio standard in "invisibile" si impedirà un controllo a distanza, seppur involontario.

Sarà inoltre il caso di specificare nel disciplinare interno che, di norma, Skype salva localmente sia un dettagliato registro delle attività (assimilabile al "report" di un centralino telefonico relativo ad un "interno"), sia lo storico delle "chat".

### Il VoIP accentua sempre più il "Digital divide"

Da tutto quanto esposto emerge, ancora una volta, la necessità sempre più imprescindibile – per enti locali, aziende, imprenditori, fino a giungere ai privati – di poter disporre di un accesso a Internet efficiente e a basso costo.

In questo quadro di riferimento, il fatto che ancora significative parti del nostro paese non siano raggiunte dall'economica connettività ADSL assume contorni peggiori che grotteschi. Il modo migliore e più rapido per superare questo imbarazzante "digital divide", come era già stato ipotizzato su queste pagine nel primo numero di quest'anno, è costituito dalla connettività senza fili. Ma, se il precedente esecutivo, con due fondamentali documenti legislativi e normativi sicuramente perfettibili ma ben applicabili e applicati, ha consentito pressoché dal nulla lo sviluppo della connettività e del piccolo business Wi-Fi, in piena sintonia con l'evolversi delle tecnologie, il presente governo appare più preoccupato del come (e a chi) far pagare l'innovazione tecnologica del paese, più che del realizzare. E così ci si è rallentati, fin quasi ad arenarsi, accumulando ritardi su ritardi, sull'asta per il WiMAX (come avvenne con l'UMTS), senza rendersi conto che chi offrirà connettività WiMAX in luoghi non coperti da ADSL (ma solo, nella migliore delle ipotesi, dalla ben più costosa HDSL) dovrebbe addirittura essere agevolato e incentivato nell'offrire un'infrastruttura essenziale a cittadini e aziende laddove lo stato latita. Lasciare scoperta un'opzione strategica, come l'offerta via radio di connettività Internet in zone altrimenti non coperte, rappresenta un costo in più – neppure troppo mascherato – per privati e aziende già fin troppo tartassati, quasi incalcolabile in termini di competitività. Il rischio finale è, inoltre, che per il WiMAX avvenga quanto è già successo con l'UMTS: una tecnologia che è stata uccisa sul nascere dai costi delle licenze, com'è ovvio riversarsi sui (potenziali) utenti.



Figura 3



## Cultura **I riti funebri nell'Islam**

di Emanuele Vaj

*Nei precedenti articoli abbiamo descritto i rituali funebri presso importanti popoli antichi. Ora – invece – esaminiamo quanto riguarda i riti della morte secondo una professione religiosa, in questo caso quella islamica. Riti, tra l'altro, la cui origine risale al 600 DC.*

*L'ISLAM è ormai diventato una parola comune ed una realtà con la quale dobbiamo quasi quotidianamente confrontarci (ma – è mia opinione – non prostrarci) e pertanto mi è sembrato logico cercare di capire cosa prevede la religione islamica per la morte, il funerale e la sepoltura di un fedele musulmano.*

*Precisiamo che le ricerche hanno evidenziato come la pratica religiosa in questo settore sia a volte leggermente modificata secondo la nazione dove avviene il decesso, per rispettare precise disposizioni legislative in materia. Infatti, i musulmani sono presenti ovunque.*

*Quelle descritte sono, però, quanto la loro legge religiosa prescrive e che – nella grandissima maggioranza dei casi – viene essenzialmente osservato.*

### Premessa

Prima di affrontare l'argomento vero e proprio, è corretto e utile dare qualche breve informazione di carattere generale.

La vita del musulmano praticante è regolata dal *Corano* (messaggio ricevuto direttamente da Dio e recitato dal suo profeta Maometto) e dalla *sunna* (*discorsi di Maometto*) che – insieme – hanno dato luogo alla *charia*, cioè l'immensa legislazione religiosa che detta la condotta dell'uomo sia come credente che come cittadino.

L'organizzazione islamica non prevede né potere spirituale, né gerarchia, né sacerdozio. Le persone riferenti sono essenzialmente quattro. Gli ULEMA: teologi incaricati della formazione degli studenti, dipendono dalle moschee; i MUFTI: specialisti di diritto coranico; gli IMAM: credenti che dirigono la preghiera comune; i MUEZZIN: coloro che chiamano i fedeli alla preghiera dei venerdì.

Però, anche se la religione non riconosce alcun "intermediario" tra l'essere umano e Dio, esistono speciali comitati (specie nel subcontinente indiano) per decidere su questioni funebri, come la sepoltura dei suicidi nei cimiteri.

Gli individui di fede islamica (musulmani) nel mondo assommano oggi a circa 1 miliardo e 300 milioni. Di questi, 930 milioni sono in Asia (dei quali circa 200 milioni in Indonesia), 320 milioni in Africa, 40 milioni in Europa, poco più di 5 milioni in America del Nord e quasi 2 milioni in quella del Sud <sup>(1)</sup>.



Oltre il 90 per cento dei musulmani è sannita, il restante sciita. La differenziazione nasce in origine dal contrasto sulla modalità di successione a Maometto, poi con il passare dei secoli si sono create distinzioni anche in campo giuridico o nelle formule di preghiera. Ma sono distinzioni minime. Entrambi non considerano gli altri eretici, ma musulmani che sbagliano.

La parola Islām significa "essere incolume", "essere sicuro" e più specificatamente "affidare", "rimettere qualcosa al giudizio di qualcuno".

Ma l'accezione semantica complessiva del vocabolo *Islām* esprime una "concreta e attiva sottomissione alla volontà del Dio Unico", dove le specificazioni *concreta e attiva* SONO ESSENZIALI. Quindi Islam significa letteralmente "sottomissione (a Dio)". Il termine "musulmano" viene dalla stessa radice. Significa "colui che è sottomesso a Dio": cioè il credente.

<sup>(1)</sup> Per un confronto, i cristiani (divisi tra cattolici, protestanti, ortodossi, anglicani ed altri) sono quasi 2 miliardi (il "top" tra le nazioni è raggiunto dal Brasile con oltre 120 milioni). Una

curiosità: in Italia – oltre ai veri credenti – si contano circa 10.000 convertiti (Dati 2005).

La morte è un evento doloroso ed emotivo che deve essere affrontato con speranza e misericordia.

Alle domande angoscianti della morte, l'Islam porta la promessa di un nuovo mondo. Alla fine di una vita di totale ed incondizionata sottomissione alla volontà del creatore, il fedele accede al paradiso. La sorte di credente dipende dalla vita terrestre che ha condotto. La morte può dunque compararsi ad una nascita, ad un passaggio in un altro mondo, un mondo che coronerà e darà piena giustificazione alla vita terrena.

In tutti i paesi musulmani – senza alcuna eccezione – i defunti sono sepolti seguendo la legge islamica.

Come tutte le religioni, anche l'Islam detta precise e specifiche regole per la preparazione della salma, per il funerale e la sepoltura.

I riti funerari variano molto poco da un gruppo musulmano all'altro. Queste differenze tengono a dettagli o ad alternative che non cambiano nulla alla concezione fondamentale della morte e della vita futura nell'Islam.

I tempi della morte e dei funerali sono un momento speciale per i musulmani, un momento nel quale ogni atto assume una considerevole importanza

Seguiamoli passo per passo.



### La morte

Nell'Islam la morte non è concepita come definitiva, ma – al contrario – come accesso ad un altro mondo.

La morte non è temuta, ma prevista in modo naturale come una tappa necessaria del divenire umano. Questa accettazione della morte come tale permette al musulmano di non negarla, ma di accettarla e di metterla al centro della sua fede al fine di cercare di controllarla.

Quando un Musulmano sta per morire, coloro che gli (o le) sono vicini sono chiamati a confortarlo e a ricordargli la misericordia e il perdono di Dio. Essi possono recitare dei versi dal Corano, dargli conforto e invitare il moribondo a recitare parole di ricordo e a pregare. Si raccomanda – se è possibile – di recitare le ultime parole della dichiarazione di fede Musulmana, cioè: "Io testimonio che non vi è un dio, ma Allah".

Dopo la morte, coloro che sono con il defunto sono invitati a mantenere la calma, pregare per lo scomparso e a iniziare le preparazioni per il funerale.

L'Islam condanna vigorosamente le esagerazioni delle lacrime e dei sentimenti. Consente il dolore, ma non accetta le esternazioni, perché le lacrime debbono essere degne e discrete. Di solito gli uomini non piangono.

### La preparazione della salma

Secondo la tradizione, non appena avviene il decesso, la famiglia avvisa gli amici, i fedeli della comunità e i parenti stretti. La casa del defunto è aperta alle visite di condoglianze. Le donne ricevono le donne rimanendo in casa. Gli uomini ricevono gli uomini in maggioranza nella casa di un vicino.

La toeletta musulmana è l'elemento più importante dei riti funerari in Islam. Provvedervi è un sacro dovere che ogni musulmano deve al suo prossimo, perché essa rappresenta un dovere dei vivi verso il defunto <sup>(2)</sup>.

Il cadavere è considerato impuro, da cui la necessità di procedere alla toeletta mortuaria per la sua virtù purificatrice.

Alcuni minuti dopo la morte, una pre-toeletta è praticata dal più intimo del defunto, spesso nel segreto

poiché i musulmani sono pudichi e casti. Il corpo può essere visto soltanto dal parente più vicino. Dopo la morte la toeletta di una donna è effettuata da donne, quella di un uomo da uomini. Sole eccezioni, il marito può lavare sua moglie ed una madre può lavare i suoi figli fino all'età di sei anni.

Esiste un'altra sfumatura che, benché non sia direttamente nella

dottrina dell'Islam tuttavia ne deriva indirettamente. Infatti, la pre-toeletta mette il corpo del defunto in "conformità" prima che sia affidato all'Imam per la toeletta rituale propriamente detta.

Un recipiente d'acqua viene riscaldato e vi si mescola dell'henna <sup>(3)</sup>, che si presume conservi flessibili i muscoli del defunto facilitando così la seconda toeletta.

Il corpo è lavato tre volte di seguito e profumato secondo un rituale complesso.

I residui dei rigurgiti eventualmente verificatisi durante il trapasso sono puliti. L'uso dell'acqua di colonia è vietato per il suo grado alcolico. In oriente si è soliti aggiungere 300 grammi di foglie fresche di loto nell'acqua tiepida.

È raccomandato di profumare il defunto con incenso, mirto e altri aromi.

Il corpo è anche massaggiato con olio canforato. Le donne e le giovani donne defunte sono truccate.

Quindi sono chiusi gli occhi e la bocca, i piedi sono legati e si pone un oggetto pesante sul ventre per impedirne il rigonfiamento.

Infine, il corpo, nudo, è avvolto in un lenzuolo bianco in fibra naturale (quali cotone, lino ecc.) <sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> Il lavaggio della salma è prescritto anche dalla religione israelita.

<sup>(3)</sup> Sostanza colorante che si ricava dall'henné.

<sup>(4)</sup> La dottrina vorrebbe che la stoffa dovrebbe essere stata preparata dallo stesso defunto durante la vita.

Tutte queste operazioni sono sempre fatte in modo estremamente rispettoso del defunto e possono durare anche più di un'ora. È essenziale che tutti coloro che sono addetti a questa funzione dovrebbero essere immuni da epatite B e non essere affetti da AIDS.

La toilette musulmana incuriosisce gli occidentali per il suo aspetto misterioso – anche mistico – e per la forza che esercita sui credenti. I musulmani sono d'altronde reticenti quando si domanda loro di precisare la metrologia adottata per pulire il corpo.

Vi è un'eccezione alla regola della purificazione del corpo del defunto: i musulmani morti in combattimento (martiri) il cui corpo è lavato dal proprio sangue. Essi sono sepolti nei loro vestiti e le preghiere non sono necessarie. Il dono della loro vita vale di più di qualsiasi preghiera.

I giuristi musulmani del mondo Arabo tendono a giustificare il trapianto di organi mentre quelli del subcontinente indiano sono contrari.

Essi, comunque, comunemente credono che il corpo umano è sacro e pertanto deplorano gli esami autoptici. Ma quando la legge della nazione lo prescrive, l'autopsia deve essere accettata. L'autopsia non è permessa dalla religione musulmana, perché il corpo è sacro ed appartiene a Dio, ma quando la legge lo richiede non vi è alternativa, ma essa dovrebbe essere effettuata nel massimo rispetto del defunto (!). Lo stesso dicasi dell'uso delle salme per ragioni di studio: l'opinione religiosa è decisamente contraria a questo uso.

### Il funerale

Per i musulmani il *funerale* altro non è che un momento per la recita delle preghiere pubbliche.

Il passaggio del defunto alla moschea non è obbligatorio, al contrario. La moschea è per i vivi e non per i morti e un luogo che i credenti proteggono dall'impurità e il corpo del defunto è considerato come impuro.

La funzione si svolge in un luogo all'aperto come un cortile o anche uno spiazzo pubblico. La comunità vi si raduna e l'imam si pone davanti alla salma e guida le preghiere dei presenti.

Le preghiere funebri sono simili nella struttura alle tradizionali cinque preghiere quotidiane, con alcune variazioni (per esempio si prega in piedi senza prostrazioni).

### La sepoltura

Tutte le sepolture debbono essere fatte al più presto possibile. Nei paesi musulmani, un defunto in mattinata è sepolto nello stesso giorno; la mattina seguente se morto al pomeriggio. Si racconta di un imam turco

che, deceduto alle 4 del pomeriggio, fu sepolto prima del calare del sole (l'Islam non consente sepolture al buio).

Però oggi in generale è concesso un tempo di "meditazione" di 24 ore tra il decesso e la sepoltura.

Le salme non possono essere poste in una bara, ma questo non sempre è possibile a causa delle varie legislazioni nazionali. In questo caso essa deve essere molto semplice senza alcuna decorazione (oggi, però, i ricchi musulmani fanno sfoggio di bare finemente decorate ...).

In qualche località, per rispettare le leggi ma senza rinunciare completamente ai dettami religiosi, prima di seppellire la salma, si toglie il coperchio e di depono il cadavere direttamente sul fondo della fossa mettendo la bara SULLA salma in modo che diventi una bara al contrario.

Mentre tutti possono partecipare alle preghiere funebri, solo i membri della Comunità accompagnano il defunto al cimitero, e solo le donne assistono alla sepoltura.

Il luogo delle sepolture è molto importante per la religione musulmana.

I musulmani credono che il corpo nella tomba sarà resuscitato all'ultimo giorno ed è per questo che rifiutano sistematicamente la cremazione. Così come è formalmente vietata

l'imbalsamazione e l'inumazione senza rituali. La sepoltura in mare è consentita solo se assolutamente necessaria.

In tutte le nazioni non di religione islamica vi sono oramai delle sezioni di cimiteri riservate ai musulmani.

La cerimonia della sepoltura vede i partecipanti disporsi in doppia fila (gli uni in fronte agli altri) e la bara viene passata di spalla in spalla sino alla tomba. Nel caso di un bambino, questo viene portato in braccio da un parente.

La salma viene deposta nella nuda terra (♁), coricata sul lato destro e con la testa rivolta in direzione della Mecca, il volto scoperto e il resto del corpo avvolto dal lenzuolo.

Dopo che il corpo è stato calato nella fossa, questa viene riempita dai presenti ognuno dei quali versa una palata di terra. L'imam posa una pietra sul tumulo e recita (da solo) un'ultima preghiera.

I suicidi e coloro che sono stati condannati a morte, sono sepolti con una preghiera recitata da un volontario, ma mai da un imam.

Poiché non è sempre possibile applicare rigorosamente tutte le regole islamiche per la sepoltura, alcune fa-



Una moderna casa funeraria islamica negli USA

(♁) Nel caso il terreno sia particolarmente umido, la salma viene deposta in un tombino di muratura appositamente costruito.

miglie (specialmente pakistani) che se lo possono permettere trasportano i morti nei loro luoghi di origine. In questi casi i corpi sono imbalsamati nelle imprese funebri. Comunque, queste operazioni sono disapprovate dai capi religiosi che suggeriscono sempre di seppellire i morti localmente

### Le tradizioni

Dopo la sepoltura (solitamente nello stesso giorno), è prevista una “veglia” – un pranzo – sia per le donne che per gli uomini.

La religione non permette alle donne di partecipare sia al funerale che alla sepoltura anche nel caso che il defunto sia una donna o anche un bambino.

La regola tenderebbe a scoraggiare la costruzione di monumenti funebri, ma – nella realtà – essi vengono posti. Quindi la regola dice che in questi casi da qualche precisa indicazione, quale che essi non debbono essere “*elaborati*” e di non porre fiori o fotografie.

I fedeli sono invitati a visitare regolarmente le tombe con lo scopo di ammonimento e di ricordo dei defunti. La visita è suggerita sia agli uomini che alle donne e ricorda loro la realtà della morte

La religione detta anche delle precise regole di “*comportamento*” con l’indicazione di ciò che NON si può fare durante la visita alle tombe e che riportiamo integralmente:

- non asciugarsi le mani sopra le tombe;
- non baciare le tombe o girarvi attorno;
- non sacrificare animali per il defunto;
- non sedersi sopra la tomba o camminarvi sopra;
- non pregare rivolti verso la tomba.

Per quanto riguarda il lutto, la sua durata è normalmente di 3 giorni mentre per le vedove si allunga a 4 mesi e 10 giorni durante i quali non può muoversi da casa e non indossa né vestiti eleganti né monili.

Una considerazione di ordine ... professionale:

Risulta chiaro che questi riti estremamente semplici non hanno dato luogo ad un grande sviluppo delle imprese funebri. Tuttavia ve ne sono, sia pure a carattere molto artigianale. Salvo nelle grandi città e Dove la consistenza della popolazione urbana necessita una migliore ed efficiente dei servizi funebri.



La preghiera pubblica (funerale) in una piazza

Per terminare riportiamo alcune “*curiosità*” delle regole funebri.

a) I mussulmani sono invitati ad essere presenti quando un non-musulmano sta morendo: questo per fargli sapere dell’esistenza dell’Islam.

b) Se un musulmano muore in un luogo dove non vi sono altri musulmani che possono pregare per lui, è consentito che le preghiere funebri vengano recitate in altra località. Questa circostanza è definita la “*preghiera per una persona assente*”.

c) È scritto che la prima cosa da fare da parte dei parenti è di saldare i debiti del defunto. Può essere, però, che la famiglia non possa onorare gli impegni presi dal morto o non abbia i mezzi per provvedere alle esequie, le cui spese sono considerate come l’ultimo debito dello scomparso. In questi casi la comunità si mobilita di conseguenza affinché l’anima del defunto sia libera da qualsiasi debito. L’elemosina è allora considerata come un merito per colui che la fa.

### Una “curiosità”

Ai musulmani è proibito guardare i genitali di un cadavere, e questo vale anche per gli impresari di pompe funebri; gli organi sessuali dei defunti devono sempre restare coperti da un mattone (un mattone?) o un pezzo di legno per tutto il tempo.

Cultura

## I cimiteri a Roma nel XIX secolo: dalla restaurazione del governo pontificio al completamento del Verano (Parte II)

di Laura Bertolaccini (\*)

Malgrado i progetti ma, soprattutto, nonostante il *Motu Proprio* del 1 ottobre 1847 con il quale il papa toglieva alla Camera Apostolica l'onere di occuparsi delle questioni legate al cimitero per affidarlo alla Rappresentanza comunale di Roma, conferendo così a questo organo più autonomia nella gestione dei lavori<sup>(94)</sup>, il cimitero del Verano si presentava ancora incompiuto e, quel poco che in diversi anni era stato fatto, già versava in uno stato di desolante abbandono.

In breve la situazione sarebbe stata ulteriormente compromessa. Nei mesi immediatamente seguenti la proclamazione dell'editto, infatti, dure insurrezioni rivoluzionarie avrebbero portato alla crisi dello Stato pontificio e quindi alla fuga di Pio IX dalla città (24 novembre 1848).

Roma, sconvolta dai tumulti, per lunghi mesi si richiuse all'interno delle sue mura. Al Verano, per la sua ubicazione, non venne più concesso di recarsi. Non senza gravi disagi, le sepolture tornarono ad effettuarsi esclusivamente nei cimiteri urbani – negli ospedali di S. Spirito e di S. Giovanni in Laterano, così come nei recinti di molte chiese – che ben presto, per l'ingente numero di decessi quotidiani, non furono però più in grado di accogliere altre sepolture. I cadaveri giacevano ovunque, accatastati di fronte ai portoni delle chiese, per le strade, nei campi. *“Viene supposto a questo Ministero – scriveva il 27 giugno 1849 il Ministro degli interni alla Commissione Sanitaria Muni-*

*cipale – che sia partito l'ordine dal Municipio di non trasportare i morti. Nell'ambulanza del Quirinale da cinque giorni ve ne sono due, si è sviluppato il Tifo, per cui s'andrebbe incontro a serissime conseguenze se non si permettesse l'istanza di trasporto”*<sup>(95)</sup>. La situazione era talmente grave, da far ipotizzare l'immediata costruzione di un sepolcreto provvisorio all'interno delle mura, tra porta Pia e porta Salaria, presso i resti dell'antico Tempio delle Vestali negli Orti Sallustiani. La Commissione nel maggio 1849 affidò l'incarico all'architetto Ignazio Delfrate. Valutato idoneo il sito, Delfrate progettò un cimitero con 20 fosse, realizzate come le camere sepolcrali già presenti al Verano, capaci di contenere ognuna 200 cadaveri<sup>(96)</sup>.

La fine dei conflitti avrebbe però rapidamente fatto archiviare anche questa iniziativa.

Il 12 aprile 1850, dopo la breve parentesi della Repubblica Romana, Pio IX rientrava a Roma fortemente determinato a modernizzare la città riprendendo le fila bruscamente interrotte della sua politica riformista e ponendo in essere un piano di grandi opere pubbliche che dimostrassero in modo tangibile l'avvenuto rinnovamento dello Stato pontificio e, altrettanto concretamente, celebrassero le glorie del pontefice. È allora che viene affidato a Virginio Vespignani, architetto comunale nonché cattedratico della Pontificia Accademia di San Luca, l'incarico di attendere ai lavori di miglioramento e ampliamento del Verano, per farne un cimitero monumentale al pari di quelli già presenti in altre città italiane.

Dei primi progetti redatti da Vespignani per il cimitero romano probabilmente già all'indomani del rientro del pontefice, rimangono solo alcune tavole relative a quattro diverse soluzioni<sup>(97)</sup> corredate da studi per l'esproprio di alcune vigne<sup>(98)</sup>.

<sup>(94)</sup> Dal verbale di cessione al Comune si ricava una puntuale descrizione del cimitero: l'ingresso, chiuso da una cancellata di ferro, era sormontato da un portale con timpano in travertino finemente decorato; da esso si sviluppavano due ali di muro, con singolari finestrelle a inginocchiatoio per consentire la preghiera ai defunti anche quando il cimitero era chiuso; varcato l'ingresso si presentava una prima parte di terreno dove erano stati realizzati 147 loculi; una croce in legno divideva questo campo da un settore con 6 riquadri pavimentati in pietra e calce, ognuno con 64 sepolture a fossa; al centro dei riquadri si innalzava un'altra croce di legno, in tutto analoga alla precedente ma fiancheggiata da due lampioni in ferro; sul fondo di questo campo si trovava la cappella in legno, le cui pareti, all'interno così come all'esterno, erano interamente rivestiti di lapidi commemorative; ai lati del settore dei riquadri si trovavano i due frammenti di portico progettati da Salvi. O. Montenovesi, *op. cit.*, p. 24.

<sup>(95)</sup> AC, *Titolo 61*. Il fondo contiene numerosi documenti di simile contenuto.

<sup>(96)</sup> La relazione venne redatta il 24 maggio 1849, in AC, *Titolo 61*.

<sup>(97)</sup> BiASA, *Roma XI, 45, IV, 7, 11, 12, 13*. Non è certa l'effettiva sequenza cronologica di questi elaborati, qui analizzati seguendo l'ordine d'archiviazione. Poiché indicativi di stu-

Nella *Pianta generale del Campo Santo di Roma lineata a norma del regolamento* <sup>(99)</sup> Vespignani racchiude otto riquadri di fosse con un quadriportico continuo, preceduto verso l'ingresso principale da giardini per sepolture particolari; demolita la fatiscente chiesetta di legno, una nuova cappella viene collocata nella parte terminale dell'area (notevolmente ampliata in ragione delle previste cessioni dei terreni adiacenti), quale fondale prospettico del lungo asse che la congiunge direttamente all'ingresso; una successione di tempietti funerari punteggia alcuni giardini vicini alla cappella, lungo il margine più lontano del ci-



**Figura 1 – V. Vespignani, Pianta generale del Campo Santo di Roma lineata a norma del regolamento, 1850 (Roma, Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte)**

mitero; tutto intorno una scacchiera continua di campi a sterro per le inumazioni, interrotta solo dalla presenza della rupe Caracciolo; sulla sommità della rupe, a cui si accede attraverso vialetti dall'andamento sinuoso, accompagnati da tombe particolari confuse tra alberi e cespugli (doverosa concessione al "pittorresco" di stampo romantico) <sup>(100)</sup>, i terreni, nei quali sono previste ancora sepolture private e collettive, tornano ad essere organizzati secondo rigidi tracciati ortogonali.

In una seconda planimetria generale <sup>(101)</sup>, che riprende sostanzialmente la precedente impostazione, il quadriportico è racchiuso intorno ai sei riquadri già realizzati, secondo una conformazione molto simile a quella che di fatto assumerà; i terreni della rupe sono invece

di progettuali più che di veri e propri progetti (come confermato anche dalle scale di rappresentazione, certamente poco consona alla realizzazione dei manufatti), si ritiene che questi disegni siano stati realizzati nel 1850, in tempi assai ravvicinati l'uno all'altro, come verifiche della reale fattibilità e capacità dei diversi piani in vista degli ampliamenti previsti nelle vigne circostanti, al tempo ancora da acquistare.

<sup>(98)</sup> Si tratta di tre tavole realizzate a china e acquerelli, relative allo stato di fatto (BiASA, Roma XI, 45, IV, 8) e alla descrizione dei terreni da acquistare per gli ampliamenti (BiASA, Roma XI, 45, IV, 6, 10), non firmate né datate, probabilmente redatte dallo stesso Vespignani nel 1850 come premessa per l'elaborazione delle proposte progettuali.

<sup>(99)</sup> BiASA, Roma XI, 45, IV, 7; il disegno, firmato da Vespignani, è realizzato in scala 1:4000. Il regolamento cimiteriale, a cui si fa esplicito riferimento nel titolo della tavola, venne redatto sul finire del 1849 e ufficialmente diffuso nel 1850. Prevedeva sostanzialmente la chiusura delle fosse comuni (convertite in sepolture per famiglie o confraternite) e l'introduzione dei campi a sterro per le inumazioni.

<sup>(100)</sup> È questa l'area detta anche del "Pincetto" per le analogie con la conformazione dell'omonimo parco cittadino.

<sup>(101)</sup> BiASA, Roma XI, 45, IV, 11; il disegno, in scala 1:2000, presenta la firma di Vespignani, ma riportata su un pezzetto di carta incollato successivamente sulla tavola.

brutalmente ricondotti, senza badare troppo all'orografia ma preoccupandosi di un maggiore sfruttamento dei suoli, a rigide geometrie (la maglia ortogonale affiancata ad una disposizione a raggiera).

In un altro disegno <sup>(102)</sup>, Vespignani recupera invece le tematiche naturalistiche, organizzando tutta l'area in due campi, il primo orientato seguendo la giacitura dell'asse principale che dall'ingresso conduce al quadriportico (organizzato in questa ipotesi ancora intorno ad otto riquadri e dotato di esedre con monumenti particolari poste in corrispondenza dell'asse secondario) e quindi alla cap-

pella funeraria (che del percorso principale costituisce sempre il terminale prospettico), e il secondo, corrispondente alla sommità della rupe, disposto secondo l'orientamento della adiacente via Tiburtina, intorno ad un ampio viale che dal convento dei cappuccini porta verso un famedio; lungo i margini del cimitero e i profili della rupe dispone romantici boschetti attraversati da piccoli sentieri.

La quarta tavola <sup>(103)</sup>, infine, è una planimetria mai completata, priva anche di scritte e di legenda, sostanzialmente analoga nell'idea generale alle precedenti, ma nella quale compare l'intenzione di legare fisicamente il cimitero alla città realizzando un lungo percorso porticato che, tangente all'ingresso cimiteriale, avrebbe congiunto, lungo la via Tiburtina, il Verano alle Mura Aureliane.

Nessuno di questi elaborati descrive però quanto sarà poi effettivamente realizzato.

Malgrado l'impegno del restaurato governo pontificio, la mancanza di fondi necessari all'acquisto dei terreni e alla realizzazione dei manufatti portò a procrastinare ancora l'effettivo inizio dei lavori, avviati con una certa sistematicità soltanto a partire dal 1855. Allora verranno formalizzati gli acquisti di alcune vigne, spianato il terreno e incominciata la costruzione del muro di cinta. Secondo il progetto di Vespignani <sup>(104)</sup>, in que-

<sup>(102)</sup> BiASA, Roma XI, 45, IV, 12; è una planimetria generale, redatta in scala 1:2000 e firmata.

<sup>(103)</sup> BiASA, Roma XI, 45, IV, 13.

<sup>(104)</sup> "Vespignani disegnò anche una pianta del Campo Santo in 43 fogli, che recavano in scala grande il dettaglio della parte monumentale (ingresso, quadriportico, cappella e Pincetto). Vi era unita una tavola con la disposizione generale dell'intera superficie del Verano e delle adiacenze". O. Montenovesi, *op. cit.*, p. 33 (1). L'autore non fornisce però indicazioni circa il fondo in cui sarebbero conservati i disegni, né cita la fonte da cui è tratta la notizia. Tali elaborati non sono stati ritrovati nel

gli stessi anni impegnato anche nelle opere di restauro nella vicina basilica di S. Lorenzo, verranno approntati i lavori per il nuovo ingresso monumentale, per le arcate del quadriportico<sup>(105)</sup> e per le edicole per la Via Crucis, nonché definita la nuova cappella (essendo stata la chiesetta in legno completamente distrutta da un incendio), con deposito e camera mortuaria<sup>(106)</sup>, e iniziata la sistemazione della rupe Caracciolo.

Vespignani nei suoi interventi appare subito perfettamente in grado di interpretare gli intenti conservatori di Pio IX, nel superamento dell'eclettismo e dei *revivals* a favore di un atteggiamento volto alla consacrazione "morale" dell'architettura, seppure letta in pieno spirito accademico.

Esemplare in questo senso proprio la cappella dedicata a S. Maria della Misericordia, fondale del percorso d'ingresso, improntata su modello della vicina basilica di San Lorenzo: non più dunque un mausoleo romano preceduto da pronao greco, come si è visto in molte proposte precedenti, ma un edificio simbolo della cristianità — la basilica — luogo di sepoltura di un martire.

Del tutto innovativa rispetto alle precedenti elaborazioni anche la concezione del quadriportico — non un recinto chiuso ma un diaframma colonnato impostato su tre lati e aperto sulle aree circostanti — e la definizione dell'ingresso monumentale.

Scrivono Gianfranco Spagnesi a proposito dell'opera di Vespignani al Verano: *"Mai come in quest'occasione il Vespignani si esprime con evidenza di modelli di riferimento, non solo omogenei, ma soprattutto privi delle sue consuete commistioni stilistiche, nella definizione di uno spazio regolato da una ragione geome-*

corso della ricerca. Sulle opere di Vespignani al Verano oltre a Montenovesi vedi anche, A. Restucci, "Città e Architetture nell'Ottocento", *Storia dell'arte italiana*, Torino 1982, parte II, volume II, pp. 756-757; e G. Spagnesi, *L'architettura a Roma al tempo di Pio IX (1830-1870)*, Roma 2000, pp. 152-156.

<sup>(105)</sup> Le arcate del quadriportico vennero costruite in diversi periodi; l'ultimo tratto, corrispondente a parte del braccio destro, venne ultimato nel 1874. "Il quadriportico, le cui arcate, secondo il progetto di Vespignani, avrebbero dovuto essere chiuse da vetrate, risultò quindi composto da 64 colonne di travertino, di ordine dorico, cha a causa però della grana difettosa, furono ricoperte con uno strato di cemento e tinteggiate in armonia con il colore delle pareti. Nel 1906 si propose di liberarle da tale intonaco, ma poi, in seguito al parere contrario dell'architetto Gio. Batta Giovenale, il progetto venne abbandonato", O. Montenovesi, *op. cit.*, p. 31.

<sup>(106)</sup> La cappella venne consacrata il 30 ottobre 1860.



**Figura 2 – V. Vespignani, Proposta di completamento e ampliamento del cimitero del Verano, 1850 (Roma, Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte)**

*trica che non ammetteva alterazioni di sorta. Il modello della "piazza porticata", risolta dalle serie di arcate su colonne, ripropone, nell'impianto generale, uno spazio urbano del primo Rinascimento, organizzato a corona della "chiesa" e definito da un reticolo spaziale geometrico precisato. In tal modo l'architetto risolveva il tema del cimitero come la "Città dei Morti", di cui la piazza è il polo più importante, che ordina anche lo spazio circostante nella rigida suddivisione a riquadri, astrazione idealizzata di un tessuto viario urbano. Una soluzione "illuminista", che il purismo romano, ed uno dei suoi maggiori interpreti, proponeva con un linguaggio "a misura d'uomo", e che nella matrice stilistica del primo '400 trova coe-*

*rente espressione e limpida serenità. Un tipo di discorso che si ritrova, naturalmente, nel severo e magniloquente ingresso, posto a separare questa dalla città reale e a sottolinearne il distacco. Il Vespignani rinuncia qui a qualsiasi modello tipologico di riferimento, adottando una dimensione "fuori scala", che viene accentuata dalla irraggiungibilità delle quattro grandi figure poste su podii altissimi: una chiara volontà espressionista, che rievoca il Piranesi, ancora più evidente nelle torri che serrano gli archi di ingresso; due immensi sarcofagi alti su un poderoso basamento. Un "monumento" dal contenuto e dai simboli evidenti, una pesante pausa di mediazione prima di essere ammessi nella serenità della logica naturalistica dello spazio interno"*<sup>(107)</sup>.

Ma la atavica diffidenza romana verso il cimitero collettivo e i nuovi riti funerari era destinata a perdurare ancora per diversi anni: numerosi documenti d'archivio testimoniano infatti come ancora nel 1870 venissero frequentemente rilasciati permessi per la tumulazione di privati presso le chiese cittadine<sup>(108)</sup>. Il successivo trasferimento della capitale a Roma imprimerà però una accelerazione alla risoluzione del problema delle sepolture: la Regia prefettura chiuderà ogni cimitero delle confraternite o degli ospedali, lasciando solo il cimitero acattolico presso la piramide Cestia e quello degli ebrei presso Santa Sabina sull'Aventino (demolito poi nel 1895, quando verrà inaugurato il reparto israelitico all'interno del recinto del Verano).

<sup>(107)</sup> G. Spagnesi, *op. cit.*, pp. 155-156.

<sup>(108)</sup> AC, *Titolo 61*.

Seppure nato in pieno spirito napoleonico (i suoi primi atti risalgono al 1809), il cimitero del Verano quale attualmente appare risulta essere il tipico prodotto della cultura borghese postunitaria. E di questa cultura ne manterrà le caratteristiche sia nei successivi ampliamenti e nelle modifiche apportate al progetto del Vespignani che nella diffusione di un apparato statuario di grande pregio che in poco tempo andrà a riempire le arcate del quadriportico, accompagnando l'architettura sino a divenire quasi un tutt'uno con questa.

Nel marzo del 1871 Vespignani abbandonò la carica di direttore artistico del Verano<sup>(109)</sup>.

Venne sostituito da Agostino Mercandetti<sup>(110)</sup>, che di fatto avrebbe portato a termine il progetto di Vespignani senza particolari variazioni, e quindi, nel 1880, da Gioacchino Ersoch (autore nel 1883 anche dell'edificio del crematorio, comunemente noto come "Tempietto Egizio").

Sebbene appena ultimato nella sua struttura generale, già nel 1885 il Verano tornava però al centro delle polemiche. Le critiche riguardavano ora l'eccessiva vicinanza con l'abitato. Sull'onda della proposta del prefetto parigino Georges-Eugène Haussmann di edificare la nuova necropoli di Parigi a Méry-sur-Oise – località situata ad una trentina di chilometri dalla capitale, collegata direttamente alla stazione di Montmartre da una apposita linea ferroviaria percorsa dai cosiddetti "treni dei morti", convogli di tre vagoni riservati, rispettivamente, alla famiglia del defunto (con scompartimenti di prima e seconda classe), quindi al catafalco e infine al clero<sup>(111)</sup> –, il senatore Francesco Vi-



Figura 3 – Nuovo portico al Campo Verano, incisione di P. Petri (in Aa.Vv., *Le Scienze e le Arti sotto il pontificato di Pio IX, Roma 1865*)

<sup>(109)</sup> Quale fosse lo stato dei lavori al tempo della remissione dell'incarico da parte di Vespignani, è testimoniato da una planimetria conservata presso l'Archivio di Stato di Roma, che mostra il quadriportico sostanzialmente analogo alla forma attuale ma ancora privo dei bracci adiacenti la cappella; il disegno è datato 1872 (sul retro), in ASR, *Collezione disegni e piante, cart. 88, f. 584*. Stessa conformazione si ritrova anche in una incisione della chiesa – *Chiesa nel cimitero pubblico al Campo Verano* – realizzata da P. Petri nel 1865, nella quale ai lati della chiesa, al posto dei portici si vedono due tratti di muro con addossate alcune lapidi (l'incisione si trova in AA.VV., *Le Scienze e le Arti sotto il pontificato di Pio IX, Roma 1865*; e in BiASA, *Roma XI, 45, IV, 22*).

<sup>(110)</sup> A. Mercandetti, *I fatti di Campo Verano. Appello al tribunale dell'opinione pubblica*, Roma 1882.

<sup>(111)</sup> Alla Esposizione di Parigi del 1878 la proposta di Haussmann per il trasferimento del cimitero parigino a Méry-sur-Oise venne presentata con due grandi e suggestivi acquerelli, uno del cimitero e uno proprio del "treno dei morti" in partenza

telleschi Nobili presentava una mozione alla Commissione speciale di Igiene nella quale chiedeva la rimozione di tutte le sepolture dal Verano, al tempo già troppo vicino alle case, e il trasferimento del cimitero in un luogo ben più lontano dall'abitato. Tale proposta non doveva apparire così peregrina se, ancora qualche anno dopo, il 29 febbraio 1888, il Consiglio comunale votava un ordine del giorno con il quale invitava la Giunta capitolina

a presentare entro l'anno un progetto per un nuovo cimitero situato in un luogo vasto e isolato, circondato da fitta vegetazione e distante dalla città tanto da rendere necessario il trasporto delle salme su treni alimentati a vapore o trainati da cavalli. Sulla scelta dell'area si svilupparono subito numerose ipotesi, la più convincente delle quali apparve al tempo quella che vedeva l'utilizzo di un terreno di 10 milioni di metri quadrati posto nelle vicinanze del lago di Bracciano, zona in procinto di essere servita dalla nuova linea ferroviaria per il collegamento di Viterbo a Roma (con stazione terminale a Prati di Castello e successivo congiungimento previsto con la stazione di Porta Portese). Una volta smantellato il Verano e trasferite le salme nel nuovo cimitero, i terreni sarebbero stati venduti per consentire la costruzione di un nuovo quartiere e il ricavato della vendita utilizzato per completare il nuovo sepolcreto extraurbano.

Ma, mentre il dibattito circa l'opportunità di attuare la nuova necropoli si faceva sempre più acceso nelle sedi politiche e sui giornali, con maggiore realismo al Verano iniziavano le opere di ampliamento verso la zona del Pincetto, di sistemazione della rupe Caracciolo, di edificazione del reparto israelitico e del grande ossario comune.

Sul finire del secolo venivano inoltre collocate le quattro statue sui podii tra le arcate dell'ingresso (la Meditazione, la Speranza, la Preghiera e il Silenzio), ed eretta la statua del Redentore al centro dello spazio definito dal quadriportico.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

dalla stazione di Montmartre. Ai disegni i commentatori del tempo dedicarono ampio spazio sulle cronache della manifestazione.



Recensione

**Death to Dust: What happens to dead bodies?**

Kenneth V. Iserson, Galen Press, Tucson, Arizona, 2001, pag. 820, USD 48.95 (II Edizione)

di Elisa Meneghini

Nelle culture occidentali la maggior parte degli individui sono turbati dalla morte e dal morire.

*Death to Dust*, di cui questa è la seconda edizione, affronta tali temi sotto ogni punto di vista, fornendo una dovizia di informazioni tale da riuscire a quietare anche il lettore più timoroso.

L'autore – il Dott. Kenneth Iserson, Professore di Chirurgia e Direttore del Programma di Bioetica dell'Arizona presso il Centro di Scienze Sanitarie dell'Università dell'Arizona – ha rivelato di aver redatto il libro dopo essersi reso conto, nonostante la sua ventennale esperienza in campo medico, di essere ignaro su ciò che realmente accade al nostro corpo dopo la morte, situazione che a volte porta alla manipolazione del dolente da parte dell'industria funeraria.

L'impatto con l'argomento "morte" è alleggerito dalla presentazione, effettuata attraverso il sistema della domanda-risposta. Sono circa 250 i quesiti considerati generalmente tabù a cui viene dato riscontro, peraltro molto esauritivo e referenziato (come ad esempio: "Mi verrà fatta un'autopsia?", "Queste sono davvero le mie ceneri?", "Il mio cervello potrà essere congelato?").

Questo tomo di 820 pagine illustra come le culture mondiali di presente e passato trattano o hanno trattato i loro morti, abbracciando i temi più svariati: le cerimonie di sepoltura, i riti segreti, il cannibalismo, il furto di tombe, le autopsie, la donazione di organi, la conservazione criogenica, la preparazione del corpo effettuata dall'industria funeraria moderna, per accennarne qualcuno.

L'Autore tratta in maniera accurata il tema della donazione di organi e tessuti, da lui particolarmente

sentito e testimoniato dal fatto che il libro è dotato di una tessera valida per donare organi/tessuti. Afferma inoltre di quanto sia diffusa l'ignoranza sulla morte e di quanto la riluttanza a "mutilare" il corpo di un deceduto abbia contribuito a far morire migliaia di potenziali destinatari di trapianti.


L'Autore fornisce inoltre dati sui costi necessari al dolente per la sistemazione finale della salma, anche a seconda del tipo di sepoltura

scelta, riportando le spese relative ad imbalsamazione, bare, funerali, lotti di terreno, tombe familiari, colombari, cremazione, ecc. e citando anche alcune pubblicazioni dell'industria funeraria sulle strategie di marketing indirizzate ai dolenti.

Anche il quadro normativo che governa l'industria funeraria statunitense viene trattato esaurientemente, con leggi riportate in appendice ed aspetti che vengono chiariti: ad esempio più della metà della popolazione USA crede, impropriamente, che l'imbalsamazione sia un requisito legale, mentre ai fornitori di servizi funerari è

proibita l'effettuazione dell'imbalsamazione ed oggi, molti impresari funebri, devono ottenere il permesso per eseguire tale servizio.

In sintesi *Death to Dust* è un testo approfondito, organizzato e ben scritto, che presenta un quadro completo dei processi e delle attività non visibili che avvengono dopo la morte, cercando di smitizzare questo evento – tragico sì, ma parte della vita – ed aiutando i lettori, professionisti e non, ad essere consapevoli delle decisioni da prendere sulle disposizioni del proprio cadavere e di quello dei propri cari.



# 1

*Gennaio-Marzo*

*2008*

*Anno 7*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Fiori Viola 2007*
- *Cosa sta succedendo nei cimiteri italiani*
- *La responsabilità nel trasporto di urne cinerarie*
- *Come confezionare i contenitori di resti mortali*
- *Rifiuti da attività cimiteriale*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 15/01/2008.

**INDICE****EDITORIALE**

**Che sta succedendo nei cimiteri italiani?.....2**  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero .....4**  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere .....8**  
a cura di Daniele Fogli

**Livelli normativi: dall'unicità alla pluralità..... 12**  
di Sereno Scolaro

**Forensic anthropology and crime scene investigation /  
Contemporary forensic odontological practice-part.1: human  
identification.....17**  
a cura di Andrea Poggiali

**ATTUALITÀ**

**Fiori Viola: un'iniziativa nella direzione della Qualità e  
dell'Innovazione.....19**  
di Sereno Scolaro

**DOCUMENTAZIONE**

**Autorizzazione all'impiego di manufatti in Mater-Bi in  
sostituzione della cassa di metallo).....21**  
Circolare Federutility SEFIT n. 1164 del 26/07/2007

**Trasporto di urne cinerarie – Responsabilità.....25**  
Circolare Federutility SEFIT n. 1169 del 31/07/2007

**Regione Piemonte – Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20  
“Disposizioni in materia di affidamento, conservazione e  
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti” .....32**  
Circolare Federutility SEFIT n. 1287 del 12/11/2007

**Attività in ambito cimiteriale – Esumazioni ed estumulazioni –  
Trattamenti dei rifiuti da attività cimiteriali.....42**  
Circolare Federutility SEFIT n. 1335 del 07/12/2007

**ATTUALITÀ**

**Come confezionare i contenitori per resti mortali? Determinazio-  
ne Regione Emilia Romagna 6/10/2004, n. 13871 ed art. 1, co. 8,  
lett. h) del Regolamento Regionale Lombardia 6/2/2007, n. 1 (Par-  
te I).....48**  
di Carlo Ballotta

**INFORMATICA**

**Una boccata di Oxygen(Office).....54**  
di Nicola Bortolotti

**CULTURA**

**Storie di guerra nelle campagne di Portomaggiore. I morti del po-  
dere Gnola e del borgo di Cà del Gallo.....58**  
di Andrea Poggiali

**Il mio “primo” funerale thailandese.....63**  
di Emanuele Vaj

**Primi atti nella definizione dei moderni impianti cimiteriali. Cimi-  
teri e sepolture urbane in Italia prima dell'editto di Saint-Cloud  
(Parte I) .....68**  
di Laura Bertolaccini

**RECENSIONI**

**“Guida ai cimiteri d'Europa” .....70**  
di Emanuele Vaj

**“Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual” ...70**  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Che sta succedendo nei cimiteri italiani?

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Negli ultimi mesi due fatti, in particolare, hanno colpito l'opinione pubblica italiana e incrinato il rapporto che sussisteva con l'istituzione cimiteri, già scossa dai fatti di Torino sulle "esumazioni facili" di qualche anno or sono. Si tratta:*

- *degli arresti di Qualiano (nel napoletano), che hanno coinvolto personale comunale e un concessionario privato della illuminazione elettrica votiva, sorpresi con le mani nel sacco, con una serie imponente di violazioni (tanto che una collezione del genere è difficilmente immaginabile solo per casi di scuola). In questi casi si cerca ad ogni costo uno o più capri espiatori e le responsabilità sono:*

- *delle persone già arrestate, che hanno agito contro le leggi. Infatti siamo di fronte a violazioni del codice penale, di normative di polizia mortuaria, ambientali e in materia di rifiuti. Ma soprattutto si viola il senso comune e il rispetto con il quale devono essere sempre e comunque trattate le spoglie mortali;*

- *del Comune, che non ha programmato le necessarie sepolture (sussiste in materia l'obbligo di calcolare il fabbisogno di sepolture con il piano regolatore cimiteriale). E quindi sia degli Organi politici che dei funzionari che non hanno dato il sufficiente impulso propositivo;*

- *di chi deve controllare: e la norma in materia assegna l'ordine, la vigilanza e la manutenzione del cimitero al sindaco, che vi provvede attraverso la struttura funzionariale che esiste in un Comune;*

- *dell'ASL, anch'essa tenuta almeno a presenziare alle esumazioni straordinarie e a tutte le estumulazioni, come anche a sovrintendere da punto di vista igienico-sanitario alla gestione cimiteriale.*

- *delle indagini per lo sfruttamento sessuale di una donna (tra l'altro psicologicabile) all'interno del Verano di Roma, ad opera di vari dipendenti pubblici (del gestore del cimitero e di una azienda romana di pubblico trasporto). Immobili cimiteriali erano utilizzati per gli appuntamenti sessuali. Lo scandalo è stato ampio: almeno 10 dipendenti AMA sospesi e altri di TRAMBUS che stanno per fare la stessa fine; discussione del caso ai massimi livelli istituzionali e critiche a non finire su chi doveva vigilare.*

*Sono due vicende ignobili, che sono da ascrivere a chi ha commesso quei fatti, ma gettano un'ombra inquietante sulla capacità e sulla concreta possibilità di prevenire che simili situazioni possano ripetersi.*

*Rischia di incrinarsi irrimediabilmente il rapporto di fiducia che la popolazione ha con chi gestisce il cimitero.*

*E se questo avviene attendiamoci tempi ancora più bui di quelli che già stiamo passando!*

*Quel che è successo (e ci si riferisce soprattutto a Qualiano, perché onestamente per i fatti del Verano è difficile pensare che sapessero quel che stava succedendo pezzi della catena di comando) può in qualche modo essere prevenuto, visto che proprio il custode del cimitero, cioè la persona che ha il compito di denunciare eventuali malefatte è chi le ha compiute?*

*Sussiste una responsabilità oggettiva di chi aveva il compito di controllare e sovrintendere alla gestione dei cimiteri?*

*E infine: per metterci la coscienza tranquilla bastano provvedimenti repressivi o è il caso di interrogarci sulle cause di quel che è accaduto a Qualiano?*

*A queste domande ognuno darà la propria personale risposta. La nostra è meno scontata del previsto, perché si è convinti che la mercificazione dei posti salma dentro un cimitero derivi dalla carenza di offerta.*

*Per stroncare sul nascere comportamenti difforni dalle regole servono procedure chiare, controlli adeguati, ma soprattutto posti salma al momento del bisogno.*

*È questo che sconfigge qualunque meccanismo truffaldino, teso a lucrare e speculare sul dolore.*

*Pertanto non basta colpire solo chi ha commesso gli abusi, ma occorra invece mettere in atto concrete politiche di prevenzione:*

- incentivando la pianificazione cimiteriale;*
- investendo adeguate risorse finanziarie per costruire posti salma e per realizzare crematori anche al Centro e al Sud d'Italia;*
- facendo “manutenzione al cervello” di chi opera nel settore (con aggiornamento e formazione professionali) e fornendo supporti adeguati a chi rischia di entrare in un tunnel di aberrazione, in cui non riesce più a distinguere il lecito dall'illecito.*

*Solo in questa maniera si può abbassare il livello di giustificato allarme creatosi nella popolazione e gettare le basi per un gestire meglio i cimiteri.*

*Non ci convincono le prese di posizione di chi ha subito chiesto (e solo) interventi repressivi, addirittura inviando carabinieri in cimiteri di mezza Italia.*

*Bisogna poi sapere e far sapere che le procedure seguite nei cimiteri italiani sono codificate da norme di polizia mortuaria e che per ogni spostamento di feretro, ossa, resti mortali o ceneri occorre un provvedimento comunale (con una istanza degli aventi titolo o seguendo ordinanze comunali se si procede a esumazioni ordinarie).*

*E infine il D.P.R. 285/90 obbliga alla registrazione di ogni spostamento (una sorta di tracciabilità del defunto).*

*Le norme ci sono. Occorre solo applicarle.*

*E chi ha il dovere di controllarne l'applicazione è bene che lo faccia (ma questo è un ritornello che sentiamo spesso nel nostro Paese).*

*Può essere utile, quindi, rimandare alla lettura della circolare che la SEFIT, tempestivamente, ha prodotto subito dopo i fatti di Qualiano, presente nell'area Documentazione di questo numero della rivista.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Modena: presto il crematorio

I Comuni di Modena e Carpi hanno deciso di sottoscrivere una convenzione per la realizzazione e l'utilizzo di un impianto di cremazione nell'area del cimitero di San Cataldo di Modena.

L'impianto a due forni sarà realizzato nell'edificio che si trova alla destra dell'ingresso del cimitero, che attualmente ospita gli uffici della cooperativa che manutiene il cimitero e l'ex alloggio del custode.

I forni, alimentati a gas, daranno risposte alle esigenze dei due Comuni: sono ipotizzabili quattro cremazioni al giorno per forno, includendo sia cadaveri che resti mortali.

Il bando europeo verrà pubblicato nel febbraio 2008 ed il privato aggiudicatario avrà una concessione di costruzione e gestione che potrà variare tra dieci e dodici anni (l'aggiudicazione è prevista prima dell'estate 2008 mentre l'entrata in servizio dell'impianto dopo un anno).

L'accordo tra i due enti prevede che il Comune di Modena metta a disposizione l'area ed il fabbricato in cui installare i forni e sia capofila della gara di con-

cessione, mentre il Comune di Carpi contribuisca alle spese di progettazione dell'opera e quelle relative alla gara per l'affidamento al 50%. Alle due amministrazioni spetteranno le funzioni di controllo sul corretto svolgimento del servizio di cremazione.

*“Con questa convenzione – sottolineano Simona Arletti e Roberto Guerzoni, rispettivamente assessore agli Affari generali e ai Lavori pubblici del Comune di Modena – rispondiamo a diverse sollecitazioni che provengono dai cittadini. La prima è che la richiesta di poter cremare i propri cari è sempre più diffusa, negli ultimi tre anni nella nostra città sono triplicate. Senza dimenticare che il nostro impianto potrà essere utilizzato a costi concorrenziali rispetto a quelli applicati in altre città emiliano-romagnole. Infine si tratta di un altro passo in avanti nel processo di valorizzazione del cimitero di San Cataldo. Dopo il recupero della sala di commiato, un altro immobile in disuso viene rimesso a nuovo seguendo un progetto rispettoso della monumentalità del cimitero pensato dall'architetto Costa.”*

Alberto Daddese, assessore alle Onoranze funebri del Comune di Carpi, afferma: *“La convenzione tra le due amministrazioni è un fatto positivo, perché concordando una linea di ottimizzazione degli investimenti si possono dare risposte concrete e di alto profilo ai nostri cittadini. Senza dimenticare, conclude Daddese, che sono molti i carpigiani che propendono per questa soluzione e che un impianto di cremazione realizzato sul territorio provinciale evita trasferte lunghe e dolorose ai famigliari dei defunti”.*

### Sardegna: trasferimento di funzioni statali anche in materia di polizia mortuaria

Dal 1° gennaio 2008 in regione Sardegna è entrato in vigore il trasferimento di funzioni previste dal D.P.C.M. 26/5/2000 (passaporto mortuario, tumulazioni privilegiate, deroghe ex art. 106 D.P.R. 285/90, ecc.).

Con il D.P.C.M. 5/10/2007 “Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterina-

ria, istruzione scolastica e polizia amministrativa alla regione Sardegna e agli enti locali della regione” (pubblicato in G.U. n. 292 del 17/12/2007, S.O. n.273), la Sardegna si allinea alle regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale che già hanno provveduto in merito, per il decentramento di talune funzioni statali (in particolare anche di polizia mortuaria).

Due sole regioni mancano all'appello: Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.

### **Cremazione con rito buddista autorizzata in Italia**

Per la prima volta in Italia e la terza in Europa (dopo Francia e Germania) si è consentito ad officiare il rito funebre secondo i dettami della tradizione tibetana. Lama Ghesce Ciampa Ghiatso, Ghesce-la per i suoi seguaci, è stato per 27 anni la guida spirituale dell'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia (PI), uno dei maggiori centri di cultura buddista del mondo, adagiato sulle colline di Santa Luce. Quando all'età di 76 anni Gheshe-la è morto (ha lasciato il corpo), i suoi discepoli hanno chiesto formalmente di poter officiare la cremazione all'interno dell'Istituto, secondo le regole che il rito mahayano riserva alle grandi personalità.

Per consentire questa eccezionale cremazione sono intervenuti il Ministero della Salute e la Regione Toscana, che hanno consentito al sindaco di Santa Luce, Federico Pennesi, di emanare un'ordinanza d'urgenza per la cremazione.

Così nel pomeriggio del 4 dicembre 2007 il corpo è stato cremato presso l'Istituto Lama Tzong Khapa secondo i rituali prescritti. Alla conclusione della puja lo stupa è stato murato, per poi essere riaperto dopo alcuni

giorni così da poter raccogliere le ceneri e custodirle come reliquie all'interno dell'Istituto.

### **Bra: interventi nel cimitero per oltre 300mila euro**

La Giunta comunale di Bra ha programmato una spesa complessiva di 320mila euro (per i lavori 244.800 euro, più 82.480 euro per Iva ed altre somme a disposizione della amministrazione) per gli interventi da effettuare nel cimitero di viale Rimembranze concernenti la manutenzione straordinaria del campo 'O' (progetto preliminare del terzo lotto di intervento, redatto dall'architetto Enrico Serra di Bra).

I lavori – che prevedono il controllo della copertura, la realizzazione di un nuovo intonaco e del nuovo impianto di lampade votive, il restauro delle lapidi danneggiate e la sostituzione di quelle lesionate – porteranno poi alla creazione di un pozzetto di raccolta delle acque bianche, alla tinteggiatura ed alla sistemazione di un nuovo arredo funerario sulle lapidi.

### **Comune di Prato: via alla riacquisizione dei loculi in concessione**

La Giunta di Prato ha approvato una delibera che dà mandato agli uffici comunali di riacquisire, ove possibile, i loculi in concessione in uso perpetuo (con concessione rilasciata prima del 1996), o in uso quarantennale (con concessioni rilasciate dopo il 1966).

L'obiettivo dichiarato è di rientrare in possesso di loculi per le tumulazioni, risparmiando sulle spese di investimento e di adeguamento delle strutture cimiteriali, considerando che molti di questi loculi presentano situazioni di elevato degrado.

Per i contratti di concessione perpetua si proporrà alle famiglie concessionarie la restituzione del loculo, concedendo in cambio un ossarino – a titolo gratuito, per la durata di 40 anni e possibilmente all'interno dello stesso cimitero – con spese di estumulazione, cremazione ove necessario, fornitura di cassetta di zinco e successiva tumulazione a carico del Comune.

Per i contratti di concessione quarantennale la procedura di cui sopra sarà adottata per quei titolari di concessione che ne richiederanno il rinnovo per altri 20 anni.

Il fine dell'operazione non è solo di rientrare in possesso dei vecchi loculi, impiegando un minimo di risorse economiche per la loro ristrutturazione (inferiori comunque alle spese sostenute per costruirne dei nuovi), ma di avere a disposizione un congruo numero di impianti per la sepoltura, limitando dove sarà possibile l'espansione dei cimiteri.

### **Pannelli luminosi per dare il benvenuto ai nati e l'addio ai morti**

Congratulazione per i nuovi nati, cordoglio per chi ci ha lasciato.

E non si tratta di auguri e condoglianze generici, ma personali, anche se pubblici. Questa la scelta dell'amministrazione comunale di Cernusco Lombardone (Lecco), che ha optato per un sistema alquanto originale per ricordare i “cambiamenti” nella popolazione del paese.

Sul pannello luminoso a messaggi variabili che si trova proprio all'ingresso del paese (solitamente riservato ad avvisi di eventi o manifestazioni di interesse generale), si legge “*Benvenuti e auguri particolari alle bimbe e ai bimbi nati nel 2007*”. Di seguito, mese per mese, viene riportato il loro nome di battesimo.

Lo stesso è stato fatto per coloro che non ci sono più: *“Un ricordo per chi nel 2007 ci ha lasciato”* la frase che – anche in questo caso – precede l’elenco dei nominativi.

Il Sindaco spiega: *“Mi è sembrato un bel modo per partecipare con tutta l’amministrazione alla gioia e al dolore dei cernuschesi. Noi rappresentiamo tutta la popolazione e mi sembra doveroso unirmi a felicitazioni e condoglianze”*, aggiungendo: *“Spero solo di non aver dimenticato nessuno”*.

### **Educazione al cimitero**

Sono sette gli adolescenti del paese di Cavaglio, nel novarese, che dopo aver imbrattato una parte della parete est del cimitero cittadino, si sono resi disponibili a rimediare al danno ed in una domenica di novembre, armati di pennello e secchiello, hanno ridipinto la superficie danneggiata precedentemente.

*“Nelle scorse settimane sono comparse le prime scritte, – ha commentato il sindaco Leonardo Cipriani – che sono gradatamente aumentate di numero, ricoprendo una superficie di diversi metri quadrati; nulla di grave, solo qualche tvtb (ti voglio tanto bene), qualche 3msc (tre metri sopra il cielo), oppure qualche altra manifestazione di affetto tipica degli adolescenti.”*

Una soluzione educativa che si ritiene dovrebbe essere adottata in altre realtà.

### **Dichiarare il falso per la cremazione costa caro**

Una donna savonese di 48 anni è stata rinviata a giudizio e poi processata con l’accusa di violazione di sepolcro e falso del privato in atto pubblico.

Nel novembre del 2006 la donna si era infatti recata a Savona,

presso gli uffici comunali, per richiedere l’estumulazione della salma della nonna deceduta oltre trent’anni prima e seppellita nel cimitero di Zinola, richiedendo poi la cremazione dei resti. Nel mentre ha sostenuto – dichiarando il falso – di essere l’unica parente avente titolo a disporre di quelle spoglie mortali.

Decisiva la denuncia del fatto alla polizia ad opera delle cugine, aventi il medesimo grado di parentela, che sono così riuscite ad evitare in extremis la cremazione, facendo ricollocare la bara nel loculo.

Il movente della donna savonese si è poi scoperto essere l’esigenza di trovare uno spazio per la salma del padre, deceduto da poco, nel cimitero di Zinola.

### **A Lucca presepe al cimitero**

Per la prima volta il cimitero monumentale di Sant’Anna a Lucca ha ospitato un presepe nel periodo delle festività natalizie.

Il presepe è stato inaugurato dall’arcivescovo Italo Castellani, dal sindaco Mauro Favilla e da Claudio Riccardi, neo presidente della Gesam, la società che gestisce i cimiteri del capoluogo e che ha realizzato la sacra rappresentazione.

L’allestimento del presepe è stato collegato ad una raccolta di fondi destinata a finanziare un progetto per dissodare e rendere utilizzabile per le coltivazioni un terreno in Burkina Faso.

### **Capodanno a Palermo: il custode chiude e restano intrappolati al cimitero**

Per ore sono rimasti chiusi nel cimitero palermitano di Sant’Orsola tra lapidi e cappelle gentilizie. Solo l’intervento di un marmista della zona, che li sentiva gridare ed è andato a liberarli, ha evitato ai componenti di una

famiglia di Palermo (che aveva appena tumulato un congiunto) e ad alcuni impiegati di una ditta di pompe funebri di trascorrere una macabra notte di San Silvestro.

Dalle prime ricostruzioni del fatto il custode non si sarebbe accorto che nel cimitero erano rimaste una ventina di persone ed avrebbe chiuso i cancelli.

I malcapitati hanno raccontato di avere avvertito l’impiegato che la tumulazione non era terminata e che, per tutta risposta, l’uomo avrebbe detto che non aveva intenzione di attendere oltre le 14.30, cosa che ha fatto.

Ed ora la famiglia rimasta intrappolata sta valutando una denuncia a carico del custode.

### **Germania: aperto a Berlino cimitero per cani e gatti**

A Karlshorst, un quartiere orientale di Berlino, è ora possibile seppellire cani e gatti in una speciale necropoli.

Bernd Thuerling, responsabile del cimitero evangelico situato proprio a Karlshorst, ha reso noto che è stata destinata un’area di 3.000 metri quadrati per la sepoltura degli amici dell’uomo, fornita di ingresso separato, che potrà accogliere cani e gatti del peso massimo di 60 chili.

*“Abbiamo spazio per duecento tombe, e riteniamo che ci saranno anche trenta sepolture l’anno”*, ha affermato Thuerling, spiegando: *“Le tombe saranno mantenute per un periodo di tre anni, ma per i cani superiori ai 20 chili il termine sarà esteso a cinque anni”*.

### **Congresso FIAT/IFTA 2008 in Spagna**

Dal 18 al 23 giugno 2008 la FIAT/IFTA organizzerà in Spagna il proprio congresso annuale, dal titolo *“I Servizi Funerari in*



un Mondo in evoluzione – Cultura, Imbalsamazione, Rimpatrio. Per la prima volta il congresso toccherà più città:

- Siviglia il 18 giugno (tour e visita tecnica della città);
- Madrid il 19 giugno (tour e visita tecnica della città);
- Saragozza dal 20 al 22 giugno (tour e visita tecnica della città, consigli di direzione, incontri generali, sessioni educative, visita all'Expo Zaragoza 2008);
- Barcellona il 23 giugno (tour e visita tecnica della città).

Informazioni dettagliate sul programma possono essere reperite sul sito [www.iftaspain2008.com](http://www.iftaspain2008.com)

### **In Cina cremazione a metà (per risparmiare)**

Un crematorio di un villaggio del Sud della Cina – situato precisamente nella contea di Hengyang, provincia di Hunan – bruciava i cadaveri solo parzialmente per risparmiare sul costo del combustibile, gettando i resti mortali non combusti in una discarica.

A lanciare l'allarme centinaia di abitanti della contea di Hengyang, che hanno effettuato blocchi stradali per impedire che al crematorio venissero consegnati i cadaveri.

La notizia, riportata dal quotidiano *South China Morning Post*

di Hong Kong, è stata rilanciata a livello internazionale dalla Reuters.

### **Per i francesi i funerali costano troppo**

Secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto LH2 per la società Roc-Eclerc, in Francia il numero due del settore, più dei  $\frac{2}{3}$  dei francesi considerano troppo elevato il costo del funerale – tra 1.500 e 2.500 euro – anche se la quasi totalità di essi (93%) si dichiara soddisfatta dalle prestazioni della propria impresa di onoranze funebri.

Sempre i  $\frac{2}{3}$  degli intervistati sono contrari all'aliquota IVA applicata a tali servizi (che in Francia è del 19,6%).

Fra i Paesi dell'Unione Europea la Francia è l'unica ad applicare un tasso così alto, spiega Roc-Eclerc, precisando che dal 2005, sono sette i Paesi che hanno esonerato dall'imposta i prodotti ed i servizi funerari (Italia, Regno Unito, Svezia, Olanda, Danimarca, Portogallo e Finlandia), mentre altri (Belgio, Spagna, Grecia, Ungheria e Polonia) hanno ridotto l'aliquota.

Roc-Leclerc inoltre evidenzia alcune incoerenze sulle aliquote IVA applicate, come ad esempio nel trasporto (19,6% se legato ai funerali e 5,5% se trattasi di tra-

sporto di persona vivente in taxi) e nei fiori (19,6% per fiori artificiali e corone e 5,5% per fiori recisi).

### **Su eBay invendita il carro funebre di JFK**

Chi fosse interessato ad acquistare il carro funebre che servì a trasportare la salma del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy dovrà sborsare non meno di un milione di dollari al proprietario americano Ardeen Vaughan, un rivenditore di carri funebri di Alvarado, Texas.

Il carro funebre è un modello Cadillac bianco del 1964, con motore V8 di 340 cavalli a trasmissione automatica HydraMatic, equipaggiato all'interno con poltrone in cuoio bianco.

Nonostante sia stato messo in vendita numerose volte su eBay, questo mezzo sembra non riuscire a trovare un acquirente.

Nel maggio scorso era arrivata al proprietario un'offerta di acquisto per 900.000\$, da lui rifiutata; un'altra poi nel giugno successivo, da un altro potenziale cliente, che ne aveva però offerti 'solo' 165.000\$.

Il risultato è che il carro funebre è ancora disponibile su eBay, forse ... ma azzardiamo ... a causa del prezzo?

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Linee guida per l'installazione di crematori in Italia**
- **Le statistiche sulle cremazioni in Italia nel 2007**
- **Piano dei crematori in Lombardia**
- **Gestione associata di case mortuarie**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Nel caso di un trasporto di salma destinata ad inumazione dal Comune A al Comune B, distante pochi chilometri, lo spessore minimo della cassa può essere inferiore a 2 centimetri?**

Il comma 5 dell'art. 30 del D.P.R. 285/90 parla di 2,5 cm. se il trasporto va da Comune a Comune, il comma 4 dell'art. 75 del D.P.R. 285/90 parla di 2,00 cm. per la inumazione.

La legge regionale dispone solo l'esenzione dalla iniezione conservativa e dall'uso della controccassa in zinco.

**R.** La risposta al suo quesito è contenuta nel paragrafo 9.1 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, particolarmente chiara in proposito, perché effettivamente il combinato delle due norme (art. 30 e art. 75) poteva trarre in inganno. Ecco lo stralcio della circolare citata, che consente di eliminare ogni dubbio:

"... omissis ...

*La norma di cui all'art. 30/13 stabilisce l'impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km.*

*Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11.*

*Oltre i 100 km, è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà*

*di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm.*

*Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.*

*Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno. Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del Comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al Comune destinati ad inumazione lo spessore minimo è di 20 mm.*

*Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.*

*È opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.*

*Si richiama l'attenzione sul divieto ai sensi dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbotiture interne ... omissis..."*

Conseguentemente, di fatto si è standardizzato il minimo di 25

mm. per le casse di legno, valevole in ogni caso (in regioni diverse dalla Lombardia).

**Q. Il Comune di ... fino ad ora ha autorizzato la conservazione in abitazione privata delle ceneri di 6 salme, decedute negli anni 2005 e 2006.**

L'affidamento familiare è stato autorizzato a seguito della produzione di una autocertificazione in cui i parenti indicano che questa era la volontà dell'estinto (ma senza una volontà scritta in vita dallo stesso estinto).

L'Amministrazione ci chiede se il comportamento adottato è stato corretto e, se no, se è necessario richiedere la restituzione delle ceneri.

**R.** È determinante sapere che le persone le cui ceneri sono state affidate ai familiari sono decedute tutte dopo la emanazione e la entrata in vigore della L. 130/01. Con questo provvedimento l'affido diventa possibile; le regole sono però fissate dal Comune (in assenza di attuazione statale o regionale). Si segue quindi quel che ha deciso il Comune, che è colui che ha titolo in materia, sia nel caso in cui stabilisca regole permissive (autocertificazione di tutti i familiari aventi titolo), sia nel caso in cui fissi regole severe (solo scritto del *de cuius*).

Se l'Amministrazione è partita in un certo modo è opportuno continuare a mantenere lo stesso comportamento, a meno di norme di rango superiore che non impongano da una certa data in poi nuove regole.

**Q. L'Ufficio Cimiteriale del Comune di ..., durante gli anni '80, ha provveduto a 'vendere' alcuni loculi costruendoli a fronte di due somme distinte in:**

**1) anticipo e saldo in regime temporale di 30 anni;**

**2) prenotazione.**

Il contratto veniva però stipulato solo in caso di utilizzo del manufatto, con assegnazione secondo l'ordine di occupazione. Oggi, dopo trent'anni, esistono ancora persone che esibiscono ricevute di pagamento di "pre-notazioni" di loculi che non hanno mai occupato. Alcune di queste hanno richiesto all'Ufficio di poter rinunciare all'assegnazione del loculo "prenotato" (avendo avuto nel frattempo una tomba di famiglia in concessione).

L'Ufficio ha proposto la restituzione della somma allora sborsata. Tale provvedimento è stato corretto?

**R.** Si tratta di prassi del tutto irrituale e, si aggiunge, illegittima. Difatti un contratto per legge deve avere durata certa. Esattamente l'opposto di quanto è stato posto in essere col sistema delle prenotazioni.

Una soluzione al problema è la identificazione di tutte le prenotazioni acquisite, cui viene fatta seguire una procedura di assegnazione alla tariffa vigente oggi, detratta la prenotazione e quindi col versamento del saldo, con decorrenza dei 30 anni dalla data del saldo stesso.

A chi non è interessato si può restituire la somma di originaria

prenotazione aumentata del tasso legale.

Chi non si presenta entro una data prefissata per il pagamento del saldo, avrà diritto al solo rimborso della prenotazione aumentata del tasso di interesse legale.

Si tratta pur sempre di una soluzione pasticciata, ma almeno pone un termine ad una situazione che è ben difficile far proseguire.

**Q. Il Comune di ... ha intenzione di affidare a terzi il solo servizio di calata dei feretri al momento del funerale, riservandosi la preparazione dello scavo, l'apertura dei sigilli e, dopo il posizionamento del feretro in loco, il riempimento e la sistemazione della fossa, la chiusura e muratura dei loculi con personale proprio. Ciò sia perché il Comune non sempre riesce a disporre, in contemporanea, di quattro persone per la calata o il collocamento del feretro in loculo, sia per motivi legati al rispetto del D.Lgs. 626/94.**

Il Comune chiede quindi se la normativa vigente permetta l'esternalizzazione del solo servizio sopra menzionato ed eventualmente con quali modalità.

**R.** È possibile appaltare il servizio relativo alle operazioni cimiteriali a soggetti in possesso delle caratteristiche per poterlo effettuare (al momento: iscrizione camera commercio con specifica per lavori cimiteriali od operazioni cimiteriali).

Sconsiglio nettamente un appalto promiscuo. Meglio dare l'insieme del servizio ad una unica ditta (in questo modo è chiara la individuazione delle responsabilità). Se non avete più personale a sufficienza meglio appaltare tutte le funzioni appaltabili a terzi. Con l'appalto l'incasso dei diritti è ancora competenza del Comu-

ne, che ovviamente paga (con Iva 20%) le prestazioni di servizio della ditta appaltatrice.

Diversa sarebbe la situazione se si affidasse il servizio a terzi (si deve seguire la normativa per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

In quest'ultimo caso la fatturazione è diretta da parte dell'affidatario (il cittadino però paga la tariffa + Iva 20%).

**Q. In un cimitero periferico del Comune veneto di ... è stata programmata l'esumazione ordinaria di un campo comune contenente circa quaranta salme di persone decedute fra il 1982 e il 1989.**

Data la conformazione del terreno, vi è un'alta probabilità di trovare tali salme non del tutto scheletrizzate. Il Comune vorrebbe avviare i resti mortali a cremazione e chiede di sapere:

- se per farlo è sufficiente una ordinanza del Sindaco;

- in che maniera deve essere acquisito il consenso dei familiari (può essere valido il criterio del silenzio-assenso, se previsto nell'ordinanza?).

**R.** Non esiste in Veneto una normativa specifica. Per cui vale la norma regolamentare comunale (se l'avete) o meglio l'ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni, che se avete è da integrare e se non avete è da emettere. È quindi con l'ordinanza che prevede la risposta a tutte queste cose.

Se la situazione non è "disperata" nell'intero Comune (cioè se non vi sono pericoli di non essere in grado di dare sepoltura a sistema di inumazione in campo comune) non è legittimo emanare una ordinanza contingibile ed urgente che obblighi alla crema-

zione dei resti mortali inconsunti.

In genere si procede cercando di acquisire il consenso di tutti i familiari, laddove vi sia la richiesta di conservazione. Invece si cerca di essere snelli laddove vi sia disinteresse.

Se vi è interesse si possono recuperare i costi. Se vi è disinteresse, in genere i costi sono posti a carico del Comune.

Se vi è un cimitero dove inumare i resti mortali può essere utile proporre anche questa soluzione con l'aggiunta di sostanze biodegradanti (che permettono di ridurre fino a 2 anni i tempi ordinari di reinumazione, che sono di 5 anni).

**Q. Gli ossari del cimitero di ... sono al limite della loro capacità. L'ufficio competente ci chiede se è possibile la cremazione degli ossari per ridurre il volume, per poter poi proporre al Sindaco tale eventualità.**

**R.** È possibile la cremazione delle ossa contenute in un ossario comune in quanto esplicitamente prevista al paragrafo 6 della circolare 31 luglio 1998, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19.8.1998).

Per procedere alla cremazione occorre che sia il Sindaco a disporlo. Non c'è quindi bisogno di una deliberazione, ma di un atto firmato dal Sindaco (o dall'assessore delegato).

Si discute se sia sufficiente anche una determinazione dirigenziale.

Ovviamente deve esserci a bilancio la copertura della spesa (che è tra quelle di funzionamento del cimitero comunale).

Se invece il cimitero non è comunale il costo è a carico del proprietario dello stesso.

Se gestito da un terzo è a carico del gestore, trattandosi di normale operatività.

Le ossa vengono generalmente collocate in una cassa di cartone rigido (tipo quella per salme inconsunte) o in contenitore di legno, di dimensioni prossime a quelle di un feretro, per consentirne la introduzione nella bocca di un forno crematorio. Le ceneri risultanti possono essere fatte tornare (in apposita mega-urna o più mega-urne) al cimitero di partenza ed inserite nel cinerario comune, che può coincidere con l'ossario comune da cui sono state tratte le ossa.

In altri casi si concorda che le ceneri risultanti vadano sversate nel cinerario comune del cimitero nel quale sussiste l'impianto di cremazione.

Questa è procedura che è valida in campo nazionale, ma La pregherei di valutare se è compatibile con la specifica legge sulla cremazione che è vigente nella vostra Regione.

Conviene accordarsi prima con il crematorio che fa la cremazione sui tempi di consegna, le modalità e i costi (e ovviamente se accettano di cremare le ossa).

Normalmente il costo della cremazione è a contenitore (in pratica si fa coincidere la tariffa di cremazione di un contenitore pieno di ossa, delle dimensioni di un feretro, con la tariffa per la cremazione di un cadavere o, meglio, di una salma inconsunta, che sono stabilite come massimi da norma statale).

**Q. Si chiedono dei chiarimenti in merito alla cremazione, richiesta dai familiari, di un defunto che è in loculo da circa 15 anni. Dato che tale tipologia non rientra nella definizione giuridica di resto mortale (esiti dopo 20 anni di tumulazione e 10 di inumazione), come dobbiamo comportarci?**

**R.** La cremazione è da considerare di cadavere laddove non sia

applicabile l'art. 3, commi 1, 5 e 6 del D.P.R. 254/03 e cioè laddove non si tratti di resto mortale. Conseguentemente deve essere applicato integralmente l'art. 79 del D.P.R. 285/90 ed in particolare i commi 4 e 5.

Pertanto, nel caso da voi segnalato (15 anni di tumulazione), si applica la normativa prevista per i cadaveri

**Q. Si chiede se in fase di estumulazioni straordinarie è necessaria – oltre alla presenza del Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale del Comune di ... – anche la presenza del medico ASL. Si precisa che nel 1997 il Responsabile è stato autorizzato, con ordine di servizio dirigenziale, ad effettuare le operazioni di cui sopra senza la presenza del medico, e che nel 2002 il Responsabile di custodia ha cambiato settore, passando dai LL.PP. ai Servizi Finanziari.**

**Si chiede inoltre se l'ordine servizio del 1997) ha perso efficacia con il cambio di settore e, in caso affermativo, se il Dirigente dei Servizi Finanziari, dal quale dipende attualmente il Responsabile, deve adottare un nuovo atto nel quale si riconferma l'assegnazione di compiti di vigilanza igienico sanitaria durante le operazioni di estumulazione straordinaria.**

**R.** La L.R. Regione Marche 1/2/2005, n. 3, pur prevedendo la emanazione di regolamento attuativo entro 180 giorni, trascorsi senza che fosse stato emanato, non risulta che abbia modificato la parte di norme del D.P.R. 285/90 che riguarda la presenza di personale ASL alle estumulazioni.

Il D.P.R. 285/90 non identifica le estumulazioni come ordinarie o straordinarie.

Il D.P.R. 285/90 prevede che sia presente personale individuato dall'ASL.

Pertanto ove l'ASL deleghi le funzioni previste dagli articoli 86 e 88 del D.P.R. 285/90 a personale comunale ciò risulta del tutto legittimo. Tale delega può, però essere ritirata in qualunque momento.

Il responsabile del servizio di custodia cimiteriale è comunque tenuto alla vigilanza e a segnalare eventuali violazioni per la irrogazione delle sanzioni. Ciò in base a varie norme del D.P.R. 285/90 (sia al momento dell'accettazione del feretro in cimitero, sia in caso di esumazioni ed estumulazioni).

Ciò premesso si ritiene che la procedura a suo tempo individuata dal vostro Comune sia viziata di eccesso di potere. Difatti le competenze dell'ASL possono essere delegate ad altro soggetto

solo da chi ha le competenze citate e quindi non da un dirigente comunale.

La presenza del responsabile del servizio di custodia o di chi per lui è prevista per le esumazioni (art. 83), per le estumulazioni (art. 89 che richiama l'83) e art. 87 comma 2.

Inoltre con l'ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni si possono specificare meglio i compiti di questa figura, come degli operatori cimiteriali. Circa i quesiti specifici da voi posti si precisa:

1) Il cambio di settore non determina una perdita di efficacia di un provvedimento (si pensi che ancor oggi diversi decreti concernenti la sanità vennero emessi quando il Ministero competente era ancora quello dell'interno). In sostanza è l'autorità vigente al momento che determina regole che possono poi essere

cambiate da altra autorità successivamente intervenuta. Nel vostro caso è però viziato il provvedimento fin dall'origine, in quanto l'autorità competente è l'ASL.

2) La risposta al secondo quesito è implicita: deve provvedere alla delega intersoggettiva l'ASL, se lo vuole. Si potrebbe far riferimento alla circolare Ministero sanità n. 10/1998, che identifica con chiarezza le procedure da seguire e che prevede la presenza obbligatoria dell'ASL solo in presenza di parti molli e al D.P.R. 254/03. Quindi, con specifica ordinanza del sindaco (in quanto autorità sanitaria locale) che regola – ai sensi art. 83 e 89 D.P.R. 285/90 – le esumazioni ed estumulazioni, su cui vi sia il parere favorevole dell'ASL si potrebbe rivedere l'intera materia.



Come  
affrontare  
le cose  
dure.

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



**euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavalea, 22  
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [contatti@euroact.net](mailto:contatti@euroact.net)

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Rubrica

## Livelli normativi: dall'unicità alla pluralità

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Fino a, circa, sei anni addietro, i riferimenti alle norme erano, grosso modo, riferibili alle tradizionali fonti del diritto <sup>(1)</sup>: Costituzione (legge fondamentale dello Stato), leggi (e salvo che alcuni contesti, ciò significava: “leggi dello Stato” <sup>(2)</sup>) cioè norme di rango primario, regolamenti <sup>(3)</sup> cioè norme di rango secondario.

In relazione al generale riferimento alle “leggi dello Stato”, si deve ricordare che la Costituzione, prima dell'entrata in vigore <sup>(4)</sup> delle modifiche al Titolo V della sua parte seconda (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), prevedesse una competenza legislativa regionale c.d. concorrente” in un determinato ambito di materie, individuate dall'allora vigente art. 117 Cost. <sup>(5)</sup>, lad-

dove la “concorrenza” della potestà legislativa regionale si svolgeva “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato” e alla condizione che non fosse in contrasto con “l'interesse nazionale e con quello di altre regioni”. In altre parole, la competenza legislativa delle regioni si svolgeva nelle materie individuate, mentre allo Stato spettava una competenza legislativa, esclusiva, in tutte le materia che non rientrassero in queste (oltre che sui principi fondamentali nelle materie oggetto di competenza legislativa regionale concorrente).

### Le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione

Entrate in vigore le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, l'ambito della potestà legislativa è radicalmente mutato, in quanto lo Stato non ha più una potestà legislativa “residuale”, ma una po-

<sup>(1)</sup> Art. 1 Disposizioni sulla legge in generale (dette, a volte, anche: *Preleggi*).

<sup>(2)</sup> Comprendendo nel termine “leggi” sia le leggi in senso proprio, sia gli atti del Governo aventi forza di legge (art. 76 Cost.), cioè i c.d. “decreti delegati”, i quali, dall'entrata in vigore della L. 23 agosto 1988, n. 400 hanno la forma, la denominazione di “decreti legislativi” (abbreviati in “D.Lgs.” o, per alcuni (meno frequentemente), anche in “D.Lvo”); prima dell'entrata in vigore di tale legge i “decreti delegati” di cui all'art. 76 Cost. avevano la forma di decreti del Presidente della Repubblica (abbreviati in “D.P.R.”), cosa che richiede che, in presenza di un “D.P.R.” emanato antecedentemente all'entrata in vigore della predetta L. 23 agosto 1988, n. 400 debba valutarsi, caso per caso, se si sia in presenza di un atto avente forza di legge (cioè sia una norma di rango primario) oppure di un atto regolamentare (cioè sia una norma di rango secondario), questione rilevante sia dal punto di vista dell'*iter* per una loro eventuale modifica, sia dal punto di vista del contenzioso giurisdizionale, essendo i giudici soggetti soltanto alle leggi (art. 101, comma 2 Cost.) e, conseguentemente, non vincolati all'applicazione di norme di rango secondario, sia per altri aspetti.

<sup>(3)</sup> Il potere regolamentare del Governo è soggetto a disciplina da parte di leggi di carattere costituzionale (art. 3 Disposizioni sulla legge in generale).

<sup>(4)</sup> Avvenuta l'8 novembre 2001.

<sup>(5)</sup> Art. 117 Cost. (nel testo “originario”, antecedente alle modifiche apportate dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3):

*La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,*

*semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:*

*ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione:*

*circoscrizioni comunali;*

*polizia locale urbana e rurale;*

*fiere e mercati;*

*beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;*

*istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;*

*musei e biblioteche di enti locali;*

*urbanistica;*

*turismo ed industria alberghiera;*

*tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;*

*viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;*

*navigazione e porti lacuali;*

*acque minerali e termali;*

*cave e torbiere;*

*caccia;*

*pesca nelle acque interne;*

*agricoltura e foreste;*

*artigianato.*

*Altre materie indicate da leggi costituzionali.*

*Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.*

testà legislativa – e per giunta, esclusiva – in un determinato ambito di materie (quelle dell'art. 117, comma 2 Cost. <sup>(6)</sup>), le regioni hanno una potestà legislativa concorrente in un altro ambito di materie (quelle dell'art. 117, comma 3 Cost. <sup>(7)</sup>), nonché una potestà legislativa, esclusiva, in tutte le materie che non rientrano o nell'una o nell'altra delle anzidette elenca-

<sup>(6)</sup> Art. 117, comma 2 Cost., testo vigente:

*Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:*

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

<sup>(7)</sup> Art. 117, comma 3 Cost., testo vigente:

*Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.*

zioni (art. 117, comma 4 Cost. <sup>(8)</sup>). Non è il caso di affrontare la questione dei confini tra l'ambito della legislazione statale e regionale, dal momento che la numerosità delle pronunce della Corte Costituzionale costituisce un segnale evidente di come tale aspetto sia quanto meno critico.

Tali modificazioni non hanno inciso solo sull'ambito della potestà legislativa, ma altresì su quello della potestà regolamentare, ma – prima di farvi cenno – merita di essere ricordato come tali modifiche siano intervenute anche in altre disposizioni, tra le quali si segnala l'art. 114 Cost., per il quale la Repubblica si articola su più livelli di governo (Comuni, Province, Città metropolitane <sup>(9)</sup>, Regioni, Stato), tra i quali sussiste Stato rapporto di pari ordinazione, cioè assenza di gerarchie, specie considerando come con la medesima L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 130 abbia, espressamente, abrogato l'art. 129 Cost. Ogni riferimento alla potestà regolamentare deve tenere conto di questa condizione di pari ordinazione dei diversi livelli di governo.

La potestà regolamentare è, attualmente, fondata su una regola e due eccezioni, laddove la regola è data dal fatto che la potestà regolamentare <sup>(10)</sup> spetta di norma al livello di governo cui spetta la potestà legislativa e le eccezioni sono date da: a) lo Stato può delegare, nelle materie di propria competenza legislativa (esclusiva) l'esercizio della potestà regolamentare alle regioni <sup>(11)</sup> e b) sussiste una potestà regolamentare in capo a livelli di governo privi di potestà legislativa (art. 117, comma 6, terzo periodo Cost.). In questo contesto, emerge chela potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa regionale, sia essa concorrente o sia esclusiva, spetta, unicamente, alle regioni.

#### **Alcuni effetti, diretti, delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione**

Uno degli effetti di queste modifiche che si sono avuti nell'ambito funerario (termine utilizzabile per comprendere sia le fasi funebri che le fasi cimiteriali) è quello delle modifiche (o, meglio, della titolarità alle

<sup>(8)</sup> Art. 117, comma 4 Cost., testo vigente:

*Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.*

<sup>(9)</sup> L'istituto della "città metropolitana" era stato introdotto fin dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, ma, di fatto, non ha trovato, finora, concretezza.

<sup>(10)</sup> Art. 117, comma 6, Cost., testo vigente:

*La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.*

<sup>(11)</sup> Non ad altri livelli di governo.

modifiche) del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le quali – tralasciandosi, intenzionalmente, altre prospettive che erano in corso, a partire da circa 10 anni addietro e che erano in dirittura finale <sup>(12)</sup> – erano in qualche modo preconizzate dall’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, la quale, anzi, aveva il proprio “nocciolo duro” per la sua attuazione proprio in modifiche al Regolamento medesimo <sup>(13)</sup>. Oltretutto, rispetto al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 va osservato doverosamente come il suo contenuto non attenga in via esclusiva a materie di competenza legislativa regionale (sia essa concorrente od esclusiva), ma in non pochi punti attenga a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, in altri punti, a materie proprie della potestà regolamentare dei comuni, con la conseguenza che le regioni non sono legittimate ad adottare leggi o regolamenti né nelle prime (salvo, per i regolamenti, un’espressa delega da parte dello Stato), né sulle seconde (e qui non sussiste proprio una possibilità di delega <sup>(14)</sup>) o, comunque denominato, un potere di trasferimento della competenza ad altro livello di governo.

Un secondo livello di effetti è quello dell’avviarsi di livelli normativi (considerando sia le leggi che i regolamenti) regionali, con la conseguenza che gli operatori del settore funebre e di quello cimiteriali hanno cominciato a doversi misurare con questi ultimi, mentre, in precedenza, erano abituati a considerare pressoché unicamente <sup>(15)</sup> il livello normativo statale e il livello regolamentare statale e comunale. E ciò senza fare, volutamente, alcuna considerazione sul fatto che non poche delle norme (sempre nel significato cumulativo di norme di rango primario (leggi) e norme di rango secondario (regolamenti)) regionali abbiano “sconfinato” in materie rispetto a cui proprio non sussiste alcuna competenza legislative e/o regolamentare in capo alle regioni.

Riassumendo, oggi chi opera negli ambiti funebre e cimiteriale deve, ormai, fare i conti con una pluralità di livelli normativi:

<sup>(12)</sup> Si potrebbe osservare che vi erano, allora, tutte le condizioni, anche temporali, perché la revisione al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 venisse emanata prima delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

<sup>(13)</sup> Effetto ostativo non rilevato sempre tempestivamente dalla generalità dei soggetti interessati.

<sup>(14)</sup> Oltretutto, l’istituto della delega comporta un trasferimento di competenze di tipo verticale, sempre dall’alto al basso, mai nella direzione opposta (ammesso e non concesso che possa parlarsi di “alto” e “basso” tra livelli di governo che sono posti su piani di pari ordinazione; qui si usa questo termine, con riferimento più di tipo geografico che non di tipo ordinamentale).

<sup>(15)</sup> Non andrebbe dimenticato come sia nell’ambito funebre, che nell’ambito cimiteriale non si possa fare riferimento solamente al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma ad un ventaglio ben più ampio di fonti normative che si intersecano e concorrono nella regolazione delle diverse attività.

Prima	Dopo
Costituzione	Costituzione
Leggi statali	Leggi statali
Regolamenti statali	Regolamenti statali
(altre “istruzioni” <sup>(16)</sup> statali)	(altre “istruzioni” statali)
	Leggi regionali
	Regolamenti regionali
	(altre “istruzioni” regionali)
Regolamenti comunali	Regolamenti comunali <sup>(17)</sup>

### Non solo Stato e regioni, ma anche altro

Questo scenario, anche se più articolato del precedente, non esaurisce i livelli normativi di riferimento per quanti operano negli ambiti funebri e cimiteriali, dovendosi fare riferimento anche alle disposizioni di ordine internazionale, pattizio (come l’Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 e la Convenzione tra Italia e Santa Sede del 28 aprile 1938 <sup>(18)</sup>), ma – oramai – anche ad un ulteriore livello normativo, quello c.d. “comunitario”. Il termine non sarebbe del tutto proprio in quanto esso è (o, sarebbe) aggettivo derivante da Comunità, cosa che consente di osservare come l’Unione europea non abbia “soppresso”, o “sostituito” la Comunità europea, ma che le due entità continuino a sussistere, pur con la peculiarità di operare con identità di organi. Tra l’altro, alcuni Paesi sono entrati direttamente nell’Unione europea <sup>(19)</sup>, senza appartenere alla Comunità europea <sup>(20)</sup>, solamente che il termine “comunitario”, in quanto già diffuso e consolidato viene comunemente utilizzato per indicare entrambe le situazioni (i più raffinati, possono fare ricorso all’espressione: “Comunità e/o Unione europea”, anche se ciò appare leggermente ridondante) e di seguito vi si farà ricorso senza ulteriori specificazioni, anche per il fatto che non è poi così facile giungere a proporre un termine ad esso alternativo (e non è proprio il caso di proporre una distinzione aggettivale per i Paesi che appartengono sia alla Comunità europea sia all’Unione europea, rispetto ai Paesi che apparten-

<sup>(16)</sup> Con questo termine si fa riferimento ad atti che non hanno valore normativo e non costituiscono “fonti del diritto”, come atti amministrativi, circolari, direttive, ecc., ma che hanno in qualche modo un rilievo e che vanno tenute presenti.

<sup>(17)</sup> Oggi “costituzionalizzati” e, nell’ambito dell’art. 117, comma 6, terzo periodo Cost., tali da porsi sul medesimo piano ordinamentale dei regolamenti statali e regionali. Si tenga presente come questa pari ordinazione delle fonti del diritto di rango regolamentare non riguardi, in via generale, tutti i regolamenti comunali, ma i regolamenti comunali che attendono alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni (e tra questi ultimi rientrano inequivocabilmente i Regolamenti comunali di polizia mortuaria).

<sup>(18)</sup> Come, forse, noto, l’Italia non è parte della Convenzione fatta a Strasburgo il 26 ottobre 1976, in sede di Consiglio d’Europa.

<sup>(19)</sup> A partire dall’Austria, primo Paese a trovarsi in questa posizione.

<sup>(20)</sup> Situazione che, in alcune occasioni, ha fatto sorgere, almeno in Italia, alcuni aspetti critici.



gono solo all'Unione europea, stante il fatto che questa seconda posizione ha come unica motivazione la data di entrata in vigore del Trattato istitutivo dell'Unione europea<sup>(21)</sup> unitamente alla data di adesione dei singoli Paesi<sup>(22)</sup>.

Considerando il diritto comunitario, meritano precisazioni, tra gli atti delle Istituzioni, due fonti del diritto, i Regolamenti e le Direttive (art. 249 (ex art. 189) Trattato<sup>(23)</sup>).

I Regolamenti presentano la caratteristica di essere norme, di rango primario (cioè, usando la terminologia italiana, atti aventi forza di legge o, più brevemente, leggi), direttamente applicabili negli Stati membri<sup>(24)</sup>. In altre parole, quando ci si trovi di fronte da un Regolamento comunitario si è in presenza, niente di più niente di meno, se non di una "legge", che si differenzia dalle leggi (statali o regionali che siano) cui si è

<sup>(21)</sup> Anzi, potrebbe ricordarsi anche il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 e, dall'Italia, ratificato con L. 5 aprile 2005, n. 57 (ma non ancora in vigore a seguito dei negativi esiti referendari avutisi in Francia e nei Paesi Bassi), il quale prevedeva alcuni istituti, che sono espressamente richiamati in atti dell'Unione europea, come nel caso del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005, pubblicato nella G.U.C.E. del 21 giugno 2005, Serie L 157 <http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2005&serie=L&textfield2=157&Submit=Cercare>.

<sup>(22)</sup> Allorquando si faccia riferimento all'ambiente "comunitario", è opportuno avere sempre ben presente che si è in presenza di un ordinamento giuridico sempre "a geometrie variabili", nel senso che le posizioni dei singoli Stati non sono sempre identiche, specie quando si tratti di determinati atti delle Istituzioni europee, per vari ordini di considerazioni e che non siano assenti situazioni nelle quali talune norme dell'ordinamento giuridico europeo non si applichino a (taluni) Stati membri o si applichino, magari per adesione "dall'esterno", anche a Paesi non Membri, fenomeno questo ultimo particolarmente evidente per i Paesi dello S.E.E. (Spazio economico europeo) o per altri Paesi con cui siano stipulati specifici Trattati (Svizzera, a titolo esemplificativo) o con cui sussistano Atti di associazione (Turchia, a titolo esemplificativo).

<sup>(23)</sup> Trattato che istituisce la comunità europea, testo vigente: Art. 2249 (ex 189)

*Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.*

*Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.*

*La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.*

*La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.*

*Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.*

<sup>(24)</sup> Solamente il regno di Danimarca, che gode di un particolare statuto di adesione, ha la possibilità di dichiarare, unilateralmente, se applicare o meno un Regolamento comunitario, sia in occasione della sua emanazione sia, a volte, in momenti successivi.

abituamente adusi a fare riferimento. Il termine utilizzato nel diritto comunitario, specie quando assunto con il linguaggio giuridico italiano, può portare a fraintendimenti sul rango delle norme (e, quindi, sulla loro "forza" normativa) per il fatto che, in Italia, il termine "regolamento" riferisce a norme di rango secondario<sup>(25)</sup>.

Le Direttive sono atti normativi che vincolano gli Stati membri per quanto riguarda lo scopo, il fine, mentre spetta ai singoli Stati membri adottare norme "nazionali" per la loro attuazione e quindi, in genere<sup>(26)</sup>, non sono norme direttamente applicabili. Per questo motivo, le Direttive presentano la caratteristica di definire un termine temporale entro il quale i singoli Stati membri debbano provvedere all'adozione delle norme "nazionali", per cui l'entrata in vigore della Direttiva non significa esattamente che essa abbia effetti nei singoli Stati membri, quando che da questo momento inizi il termine per l'adozione delle norme "nazionali" necessarie per la loro attuazione, il che comporta che le Direttive possono assumere effetti di norma, di rango primario, nei diversi Stati membri in momenti diversi, a mano a mano che i singoli Stati membri si dotino delle norme "nazionali" di attuazione. Nell'eventualità che uno Stato membro non adotti le norme "nazionali" di attuazione di una Direttiva, la Commissione dell'Unione europea (o, le parti che vi abbiano interesse e che ritengano lese le proprie posizioni soggettive dalla mancata (o, ritardata) attuazione) può avviare la procedura d'infrazione, anche davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee<sup>(27)</sup>. In presenza di determinati presupposti, le parti che ritengano lese le proprie posizioni soggettive possono accedere all'autorità giudiziaria "nazionale" che, se ritenga sussistenti le condizioni (ad esempio, nel caso in cui specifiche norme della singola Direttiva siano specificatamente precise su dati aspetti), potrebbe dichiarare che la Direttiva presenti i caratteri di c.d. *self-executing*, cioè di auto-applicabilità. Tale requisito non opera *ex se*, ma richiede sempre un accertamento giudiziale delle condizioni di auto-applicabilità.

<sup>(25)</sup> Nel Trattato che adotta (o, adottava) un Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, del quale è stato fatto cenno in nota precedente, i Regolamenti comunitari assumevano la nuova denominazione di "leggi europee", formula che supererebbe questi possibili fraintendimenti, dato che il termine così innovato verrebbe ad essere maggiormente congruo rispetto al linguaggio giuridico dell'Italia, e di altri Stati. Per notizia, con lo stesso Trattato anche le Direttive assumevano una nuova denominazione, quella di "leggi quadro europee", anche questo più "assonante" con il linguaggio giuridico generalmente in uso in Italia.

<sup>(26)</sup> In alcuni casi, pochi, non mancano disposizioni di singole Direttive in cui determinati loro aspetti assumono efficacia immediata, in conseguenza dell'entrata in vigore della singola Direttiva.

<sup>(27)</sup> Organo giurisdizionale che conserva la denominazione antecedente all'unificazione nella Comunità europea delle tre originarie Comunità economiche europee.

Dal momento che le Direttive vengono a costituire, quando attuate, norme di rango primario, le norme “nazionali” di attuazione hanno natura di legge, al punto che, nel passato, si provvedeva proprio con leggi, mentre, più recentemente, l'Italia ha adottato la “tecnica” della legge delega (c.d. Legge comunitaria), spesso con riferimento ad una pluralità di Direttive, ricorrendo all'istituto di cui all'art. 76 Cost. in modo massiccio, con la conseguenza che, oramai, le norme “nazionali” di attuazione delle Direttive comunitarie hanno la forma del decreto legislativo, emanato dal Governo in attuazione della delega conferitagli con la Legge comunitaria di riferimento<sup>(28)</sup>.

Una volta attuata (a volte si parla, impropriamente, di “recepimento”) una Direttiva, le norme “nazionali” di sua attuazione costituiscono norme di rango primario che si collocano, all'interno dell'ordinamento italiano al pari delle altre norme di pari grado, con la conseguenza, se del caso, di determinare l'abrogazione delle norme di legge o aventi forza di legge precedenti che ne siano in contrasto<sup>(29)</sup>. Ma, a questo punto, occorre anche considerare i Regolamenti comunitari, i quali, come visto, dalla loro entrata in vigore sono norme di rango primario direttamente applicabili negli Stati membri, con la conseguenza che nel valutare, ad esempio, la successione delle leggi nel tempo, si dovranno considerare, essendo di pari grado, le leggi regionali, le leggi statali, le norme “nazionali” di attuazione di Direttive comunitarie ed i Regolamenti comunitari. Ne può conseguire, quindi, che (ad esempio) un Regolamento comunitario che regoli in modo peculiare una data materia, che sia stata oggetto di norme “nazionali” di attuazione di una Direttiva comunitaria (non si fa riferimento alla Direttiva in quanto tale non essendo questa direttamente applicabile negli Stati membri), porterebbe all'abrogazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva (e non mancano casi di Regolamenti comunitari che prevedano, sempre a titolo di esempio, l'abrogazione di precedenti Direttive comunitarie, con la conseguenza di abrogare, di fatto e di diritto, le norme “nazionali” adottate per la loro attuazione.

### **Le norme che non sono norme, ma sono norme**

In questo tentativo di approcciare i possibili, e spesso attuali, livelli normativi, non può sottovalutarsi la presenza di “norme” che presentano una caratteristica peculiare, sintetizzata nel titolo di questo punto: sembra essere una sorta di scioglilingua, ma non l'è. Ci si

riferisce a “norme” che non hanno il carattere di essere emanate da soggetti esercenti pubbliche funzioni (norme di rango secondario dei comuni e degli altri livelli di governo titolari di potestà regolamentare oppure norme di rango primario emanate da livelli di governo titolari della potestà legislativa, cioè regioni (e, Province autonome), Stato, Istituzioni comunitarie), ma formulate, spesso, da organismi di diritto privato, spesso a natura associativa, che definiscono determinate norme, standard, come nel caso degli istituti di normalizzazione o di standardizzazione (UNI, CEN, ISO) le quali hanno, pressoché sempre, la caratteristica di non avere alcun carattere obbligatorio o vincolante, ma assumono, specie quando siano applicate *de facto*, una natura del tutto simile a quella delle norme in senso proprio. Si ricorra all'esempio dello standard dei formati dei fogli, dove sono ben noti i formati A/4, A/3, ecc. che derivano da fonti non pubbliche, cioè non esercenti pubbliche funzioni autoritative (se del caso), ma hanno assunto una rilevanza *de facto* tale non solo da renderle uniformi, ma anche percepite come non derogabili.

Questo porta a fare richiamo alle norme CEN EN 15017:2005, in materia di requisiti dei servizi funebri (nella primavera è avvenuta la pubblicazione anche nella versione in lingua italiana), che affronta l'attività funebre. Pur trattandosi di disposizioni non vincolanti (nel senso pubblicistico sopra visto) esse sono destinate a diffondersi e, a mano a mano che vi si faccia riferimento, sono destinate ad assumere il carattere di indicazioni di riferimento, per cui la loro conoscenza, intanto, diventa essenziale per quanti operino nel settore.

### **Le prospettive**

Ne consegue che le prospettive, e in determinati segmenti di attività non si tratta di prospettive quanto di norme già vigenti, si dovrà fare riferimento anche alle norme di livello comunitario, siano esse norme di applicazione diretta o norme “nazionali” di attuazione di norme di scopo, con ciò arricchendo la griglia delle fonti di riferimento.

<sup>(28)</sup> Per altro, spesso l'approvazione della Legge comunitaria, adottata oramai annualmente e con riferimento ad un determinato anno, avviene con un qualche ritardo e i termini assegnati al Governo dalla legge delega sono, spesso, tali per cui non sempre le Direttive sono attuate entro i termini da ciascuna di esse previsti.

<sup>(29)</sup> Art. 15, Disposizioni sulla legge in generale.

Rubrica

## Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (\*)

### “FORENSIC ANTHROPOLOGY AND CRIME SCENE INVESTIGATION”

di Rogers T., in *Minerva Medico Legale* n. 3, settembre 2005

Ogni nuova disciplina, per affermarsi, deve sostenere con decisione la propria specificità. Si può quindi comprendere la forte motivazione che anima il dott. T. Rogers del Department of Anthropology, University of Toronto at Mississauga, Ontario, Canada. La sua “creatura” (esaltata con passione ma anche con argomentazioni convincenti) è l’antropologia forense: una disciplina che fornisce specialisti in grado di recuperare con tecniche archeologiche resti umani sepolti clandestinamente per poi trarne tutte le informazioni utili nei successivi accertamenti di laboratorio.

A questi risultati erano però già in grado di arrivare gli specialisti di due discipline preesistenti, l’archeologia forense (per le tecniche di scavo su sepolture clandestine) e l’antropologia biologica (per lo studio dei resti umani in laboratorio).

Perché allora introdurre una nuova figura?

Secondo l’Autore i vantaggi si apprezzano già durante lo scavo. È in quel momento infatti che vanno prese decisioni tali da condizionare lo sviluppo delle indagini. Un archeologo forense, essendo privo di conoscenze osteologiche, non può stabilire ad esempio se tutte le ossa sono presenti nella sepoltura o se eventuali denti mancanti sono caduti prima o dopo la morte. La stessa considerazione vale per quanto riguarda la capacità di cogliere indizi relativi a spostamenti del corpo dopo la morte. Si tratta di ragioni per estendere l’area dell’indagine, ma la decisione va presa subito, sul posto, valutando se l’importanza della ricerca di materiale mancante giustifica il proseguimento della ricerca.

Un altro problema legato alla separazione tra le figure di chi si occupa dello scavo e quella di chi se-

gue la fase laboratoristica è la moltiplicazione dei passaggi nella “chain of custody”, la presa in consegna dei reperti. È importante mantenere una prova nelle dovute condizioni durante il trasferimento al laboratorio: più persone sono coinvolte, maggiore è la possibilità di errore.

Bisogna inoltre dire che, se la persona responsabile della conduzione degli scavi è la stessa che poi analizzerà i resti ritrovati, non c’è il pericolo di tardive recriminazioni su carenze di indagini.

Il dott. Rogers non si limita al raffronto tra antropologi forensi ed altri esperti, ma descrive con efficacia la vastità dei dettagli che devono essere rispettati nell’investigazione della scena di un crimine. La sua precisione è tale da portarlo ad elencare persino i rischi a cui è esposto un antropologo forense durante gli scavi: sostanze chimiche (pesticidi impiegati in agricoltura, sostanze tossiche stoccate in discariche abusive), agenti biologici, animali pericolosi (serpenti velenosi, orsi, coguari).

Ve l’immaginate un medico legale dell’AUSL intimidito dalla preoccupazione di un attacco di orsi? È proprio vero che l’America è un altro mondo.

### “CONTEMPORARY FORENSIC ODONTOLOGICAL PRACTICE—PART.1: HUMAN IDENTIFICATION”

di I.A. Pretty, in *Minerva Medico Legale* n. 2, giugno 2005

Nell’odontoiatria forense a fini identificativi il metodo più attendibile è il confronto tra due serie di dati: quelli disponibili sulla dentatura della persona scomparsa (radiografie ecc.) e quelli ricavabili dagli esami sulla dentatura del cadavere che si ipotizza corrispondere a tale persona.

Cosa si fa quando non ci sono riscontri sulla dentatura della persona scomparsa? Anche basandosi so-

lo sulla dentatura del cadavere, l'odontoiatra forense può comunque tracciare un profilo identificativo utile per orientare la ricerca degli inquirenti, grazie alle numerose tecniche a sua disposizione.

Ad esempio, c'è la ricerca del DNA: la polpa dentaria resiste bene al processo di decomposizione.

Nel caso di interventi di implantologia c'è la possibilità di risalire all'identità tramite il numero dell'impianto.

In assenza di polpa dentaria e di impianti i denti continuano ad offrire una mole imponente di informazioni: bisogna però essere in grado di analizzare un'infinità di dettagli, che riguardano non solo la morfologia esterna ed interna dei denti ma anche i tessuti perodontali (gengive, legamento perodontale, processi alveolari, lamina dura) e l'apparato masticatorio nel suo complesso (articolazione temporo-mandibolare, processo condiloideo ed apofisi coronoidale, canale mandibolare, spina nasale anteriore, seno mascellare).

Da questi elementi si possono ricavare informazioni su razza, attività lavorativa, patologie, età. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, il grado di sviluppo dei denti offre una buona accuratezza nei

bambini e lo sviluppo del III molare è indicativo (con qualche riserva) per i giovani tra i 16 ed i 22 anni, mentre con adulti ed anziani la stima è più incerta.

L'articolo è corredato da una serie di fotografie che illustrano i numerosi temi trattati e che, grazie alle didascalie, consentono ulteriori approfondimenti. È il caso di una foto che visualizza una mandibola con denti mancanti e ne esplora le cavità alveolari vuote: la didascalia precisa che la superficie liscia di tali cavità è indicativa di una perdita dei denti successiva alla morte. Può sembrare un dettaglio di minimo conto. Pensiamo allora agli specialisti impegnati nello scavo di una sepoltura clandestina, che di fronte al rilievo di denti mancanti devono decidere immediatamente se estendere la ricerca a questi reperti. L'unica cosa che consente di prendere una decisione sul posto è la capacità tecnica di riconoscere se i denti erano caduti dopo la morte od erano invece stati asportati in vita.

(\* *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

## COFANO ECOLOGICO bordo legno

FERETRO PER INUMAZIONE E CREMAZIONE SALME  
IRRILEVANTE EMISSIONE DI FUMI



*Ministero della Salute*

**Autorizzazione Ministeriale n. DGPREV.IV/10909/P/I.4.c.d.3 Roma 12 Aprile 2007**

**UTILIZZABILE IN TUTTE LE REGIONI**

**MISURE INTERNE cm 60 x 40 x 190 x 40h - PESO 17 kg - PORTATA 100 kg**



BIODEGRADABILE 100%  
100% BIODEGRADABILE

SINCERT



Attualità

## Fiori Viola: un'iniziativa nella direzione della Qualità e dell'Innovazione

di Sereno Scolaro

Generalmente, i *mass media* non affrontano il tema dei servizi cimiteriali e dei cimiteri in generale, salvo che non vi siano episodi di cronaca nera (profanazioni, c.d. riti satanici od altro) o relativi a mal funzionamenti (che diventano ancora più gravi per la particolarità del luogo), oppure giusto in occasione della Commemorazione dei Defunti, per interventi di colore, confronti tra culture o per considerare l'incremento dei prezzi dei crisantemi. Ma, dopo queste situazioni, l'attenzione è pressoché assente, quasi a rifuggire dal considerare l'esistenza stessa di questi servizi a rilevanza sociale, quando, semmai, si potrebbe considerare l'esigenza che attenzione vi sia proprio perché costantemente frequentati dalla popolazione e, spesso, da segmenti peculiari della società. Non ostante questa sostanziale disattenzione dei *mass media* e, di riflesso, dell'opinione pubblica, i cimiteri sono funzionanti, frequentemente aperti sette giorni su sette e accolgono costantemente le persone che li visitano. Queste frequentazioni pongono la questione della qualità dei cimiteri e dei servizi in essi presenti (o assenti). Quando si parla di cimiteri occorre anche tenere presente come siano capillarmente diffusi, come accanto a cimiteri ad alto contenuto storico-artistico-architettonico (non a caso la costituzione dell'ASCE (*Association of Significant Cemeteries in Europe*) sia avvenuta in Italia), alcuni anche riconosciuto patrimonio UNESCO, vi siano numerosi cimiteri standard (chiamiamoli così), ma anche cimiteri la cui esistenza si colloca nelle piccole comunità, nelle frazioni dove ciascun abitante conosce l'altro, dove il cimitero è parte del quotidiano. I

comuni, che in genere gestiscono i cimiteri (avendo questi natura demaniale) anche se non mancano gestioni nelle quali i comuni hanno scelto forme diverse da quella diretta (prevalentemente nelle città di maggiori dimensioni), non ostante scotino una crescente limitazione nelle risorse, si trovino a fare i conti con forti vincoli in materia di personale e, spesso, non possano contare su entrate dal servizio nei cimiteri idonee a consentire gli interventi che si renderebbero necessari, hanno cura di assicurare il funzionamento dei cimiteri (ovviamente, il panorama non è uniforme, ma presenta forti differenziazioni da zona a zona, da cimitero a cimitero e nessuna generalizzazione è possibile).

Federutility-SEFIT, che raccoglie le aziende partecipate dai comuni e i comuni per i servizi funebri e cimiteriali, si è posta nell'ottica di effettuare una verifica sugli elementi di Qualità e di Innovazione presenti, nella convinzione che uno degli elementi per cui i *mass media* hanno così scarsa attenzione verso i servizi cimiteriali sia anche quello della difficoltà di comunicare le azioni positive, che spesso sono oggettivamente presenti, ma non adeguatamente valorizzate.

Va dato atto come vi sia stato chi (il riferimento esplicito è a Domenico LANCIANO, pubblicista), anche in vista del "pezzo di colore" da pubblicare in occasione della Commemorazione dei Defunti, abbia cercato di capire se, come in altri contesti, esistessero dei parametri di valutazione della qualità dei cimiteri e loro servizi, il ché, se si vuole in analogia con le "bandiere blu" in materia di stazioni balneari, di "stelle" in materia di strutture turistico-

alberghiere, di altre simbologie cui si fa ricorso nelle guide eno-gastronomiche, ha suggerito l'idea di attivare il Progetto "FIORI VIOLA", lanciato, per l'edizione 2007, a fine gennaio, coinvolgendo gli aderenti a SEFIT. La prima edizione, che per definizione ha voluto avere un carattere sperimentale, ha visto la presentazione di alcuni progetti che si sono caratterizzati per il fatto che ciascuno di essi ha affondato il cimitero da un angolo di visuale differente rispetto agli altri, differenze che possono essere valutate in termini di complementarità. La valutazione sui progetti presentati è stata affidata ad un'apposita Commissione, in parte composta da esponenti SEFIT, ma che ha visto la partecipazione della dott. Arch. Laura BERTOLACCINI, ricercatrice titolare del corso di "Storia della città" presso l'Università di Roma 3 per gli aspetti architettonici, del dott. Carmelo PEZZINO, direttore della rivista *Oltremagazine*, del dott. Giuseppe TRIESTE, Presidente di FIABA (Fondo Italiano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche), cioè figure rappresentative che si collocassero, pur salvaguardando gli aspetti di professionalità, in contesti diversi da quanti, in un modo o in altro, operano nei cimiteri. Il dibattito avvenuto in seno a tale organismo ha portato ad evidenziare alcune esigenze, tra cui quella di cercare di individuare (per quanto possibile, data la varietà che si registra nei cimiteri) taluni "indicatori", che consentissero, in prospettiva, di avere dei riferimenti di ponderazione attorno alla qualità dei servizi nei cimiteri, ma anche ad indivi-

duare tematiche specifiche, cioè, indicativamente: l'accessibilità, la monumentalità, l'innovazione, la comunicazione (al cui interno potrebbe esservi la rilevazione delle segnalazioni (*customer's satisfaction*)), la sicurezza, l'ambiente/energia, l'accoglienza cerimoniale/accompagnamento/ritualità (elencazione ovviamente non esaustiva), cosicché per le edizioni successive (2008 e seguenti) si possa sia conservare la valorizzazione di specifici progetti, sia introdurre rilevazioni, intanto su base del tutto spontanea, su possibili "indicatori" proprio dei servizi cimiteriali (compito non privo di asperità e di complessità), valutando che in tal modo potrebbe, in prospettiva, costruirsi una serie storica, emendabile, che consenta effettive misurazioni. Questo costituisce probabilmente l'elemento di maggiore difficoltà, anche tenendo conto delle specificità locali e delle diversità che caratterizzano i cimiteri, dal momento che non sono agevolmente sintetizzabili in pochi elementi. Tuttavia, ragionando con la logica della costruzione progressiva e senza alcuna pretesa di giungere a metodologie fin da subito perfette, è realistico pensare che possa pervenirsi ad un sistema strutturato di rilevazione di parametri di Qualità e d'Innovazione.

Per altro, l'aspetto che appare essere maggiormente importante è quello che riguarda il fatto di iniziare a mettere nella giusta luce quei fattori di positività che vi è anche nei cimiteri e "comunicare" queste positività all'esterno.



Documentazione

## Autorizzazione all'impiego di manufatti in Mater-Bi in sostituzione della cassa di metallo

Circolare SEFIT Federutility n. 1164 del 26/07/2007

Nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007 è stato pubblicato il D.M. 28 giugno 2007, riportato in Allegato 1.

In Allegato 2 si fornisce una breve sintesi e commento del provvedimento.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa

citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

**D.M. Salute 28 giugno 2007 "Autorizzazione all'uso del materiale Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285"**  
(Pubblicato in G.U. 24/07/2007, n. 170)

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

– Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

– Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma

sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria";

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 maggio 2007 in ordine all'uso del materiale Mater-Bi prodotto dalla ditta Novamont S.p.A. con sede legale in Novara, in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

– Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31, di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso per le casse del materiale Mater-Bi, e non anche i manufatti prodotti con detto materiale, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

DECRETA:

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

– il manufatto, deve avere lo spessore minimo di 40 micron;

– il manufatto, piegato longitudinalmente deve dare luogo ad un contenitore con i lati termosaldati, il lato lungo ottenuto per piegatura deve costituire il fondo e l'altro lato lungo aperto, appoggiato alla cassa esterna di legno per l'introduzione della salma, deve essere munito di un idoneo sistema di chiusura;

– il sistema di chiusura deve essere costituito da due elementi, uno cilindrico l'altro concavo dello stesso materiale Mater-Bi fissati ai bordi dell'apertura del contenitore con nastro di carta;

– la chiusura deve essere effettuata inserendo l'elemento cilindrico nell'elemento concavo con leg-

gera pressione ottenuta tramite l'apposito cursore a corredo del manufatto, a completamento dell'operazione deve essere applicato ad ognuno dei due estremi di chiusura un terminale in puro lattice;

– per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.

2. È fatto obbligo alle imprese produttrici di manufatti realizzati con il materiale Mater-Bi di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività dei manufatti sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per le imprese inadempienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: Turco

## **ALLEGATO 2**

### **Commento al D.M. Salute 28 giugno 2007**

L'art. 31 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 consente l'uso per le casse mortuarie di materiali diversi da quelli indicati dall'art. 30 (legno, zinco o piombo), previa autorizzazione comprendente le prescrizioni sulle caratteristiche dei materiali il cui uso sia stato così autorizzato.

In origine, la competenza all'autorizzazione spettava al Ministero della sanità (di seguito, della salute), sentito il Consiglio superiore di sanità. Con il D.P.C.M. 26 maggio 2000, con effetto dal 1° gennaio 2001 per le regioni a statuto ordinario (per le regioni a statuto speciale occorre fare riferimento ai singoli ordinamenti), le competenze al rilascio di autorizzazioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sono state conferite alle regioni.

Dapprima con il D.M. 7 febbraio 2002, in relazione all'impiego di manufatti in MATER-BI-ZIO1U, seguito da altro D.M. 9 luglio 2002, in relazione all'impiego di manufatti in Mater-Bi, il Ministero della salute aveva autorizzato l'impiego di manufatti prodotti con l'impiego di detti materiali in sostituzione della cassa di metallo (sostanzialmente in

sostituzione dello zinco, poiché l'impiego del piombo è, di fatto, cessato da epoche ben lontane).

In relazione al conferimento della competenza alle autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 alle regioni a statuto ordinario, l'adozione di tali atti amministrativi da parte del Ministero della salute è stata motivata con l'argomentazione per cui, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria"; senza entrare nel merito sulla fondatezza dell'argomentazione, con essa si è ottenuto il risultato che l'autorizzazione avesse efficacia sull'intero territorio nazionale.

Gli anzidetti D.M. 7 febbraio 2002 e 9 luglio 2002 avevano validità temporale per cinque anni; con il D.M. 7 febbraio 2007 è stata concessa una nuova autorizzazione per l'uso del primo dei materiali so-



praindicati e con il D.M. 28 giugno 2007 una nuova autorizzazione per l'uso del secondo dei materiali medesimi.

Si osserva come nei due decreti ministeriali emanati nel corso del corrente anno non sia fatto alcun riferimento alle autorizzazioni concesse cinque anni, ma presentano la caratteristica di atteggiarsi del tutto autonomamente.

Anche in questo caso la durata della validità dell'autorizzazione è quinquennale e, rispetto, ad entrambi, ed è fatto obbligo alle imprese produttrici di manufatti realizzati con il materiale Mater-Bi di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività dei manufatti sia nelle inumazioni che nelle cremazioni, informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture

pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per le imprese inadempienti.

Tali manufatti presentano comuni condizioni d'impiego:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km dal luogo del decesso;






b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione.

Mentre per le caratteristiche tecniche sono presenti alcune differenziazioni:

<b>MATER-BI-ZIOIU</b>	<b>Mater-Bi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla, nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il manufatto, deve avere lo spessore minimo di 40 micron;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il manufatto, piegato longitudinalmente deve dare luogo ad un contenitore con i lati termosaldati, il lato lungo ottenuto per piegatura deve costituire il fondo e l'altro lato lungo aperto, appoggiato alla cassa esterna di legno per l'introduzione della salma, deve essere munito di un idoneo sistema di chiusura;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il sistema di chiusura deve essere costituito da due elementi, uno cilindrico l'altro concavo dello stesso materiale Mater-Bi fissati ai bordi dell'apertura del contenitore con nastro di carta;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la chiusura deve essere effettuata inserendo l'elemento cilindrico nell'elemento concavo con leggera pressione ottenuta tramite l'apposito cursore a corredo del manufatto, a completamento dell'operazione deve essere applicato ad ognuno dei due estremi di chiusura un terminale in puro lattice;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.</li> </ul>



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p><b>THANOS® BIOFUN</b> Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in <b>THANOS® BIOFUN</b> agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. <b>THANOS® BIOFUN</b> è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® FUNGEL</b> È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. <b>THANOS® FUNGEL</b> è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. <b>THANOS® FUNGEL</b> assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p><b>THANOS® IDROFUN</b> È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di <b>THANOS® IDROFUN</b> è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p><b>THANOS® LIQUOFUN</b> È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. <b>THANOS® LIQUOFUN</b> svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p><b>THANOS® NEFUN CHEMIO</b> È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

## Attrezzature per il settore cimiteriale

<p><b>CALAFERETRI "CORMORANO"</b> Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: [www.argema.net](http://www.argema.net) - E-mail: [info@argema.net](mailto:info@argema.net)

Documentazione

**Trasporto di urne cinerarie – Responsabilità**

Circolare SEFIT Federutility n. 1169 del 31/07/2007

Probabilmente si ricorderanno gli eventi che, a seguito di un incidente aereo, avevano portato al non reperimento delle urne cinerarie presso l'aeroporto di Milano-Malpensa, su cui si è pronunciato il Giudice istruttore presso il tribunale di Busto Arsizio con la sentenza 28 gennaio 2005, che, seppure non recentissima, si riporta in Allegato 1.

In Allegato 2 si fornisce una breve sintesi e commento, in considerazione del fatto che alcune degli assunti della decisione potrebbero essere estensibili al traspor-

to di cadaveri o, nelle regioni in cui sia presente l'istituto, al trasporto di salma.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

**ALLEGATO 1****Ceneri – urne cinerarie – risarcimento del danno biologico: Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Istruttore Dr. Antonio Lombardi, Sentenza del 28/01/2005**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Busto Arsizio, dr. Antonio Lombardi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 448/2002 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno;

TRA

\*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, elett. dom. in Busto Arsizio in via Q. Sella n° 25 presso lo studio dell'avv. Brunella Cardani, dalla quale sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maurizio di Chiara del Foro di Termini Imerese giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione;

– ATTORI –

E

ALITALIA LINEE AEREE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Busto Arsizio alla via Mamei n° 6/B presso lo studio dell'avv. Dario Baragiola, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, assieme agli avv. Giorgio de Nova e Sara de Nova per delega autenticata a margine della comparsa di costituzione e risposta;

– CONVENUTA –

S.E.A. s.p.a. ESERCIZI AEREPORTUALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Manuela Brazzelli Lualdi alla via Zappellini n° 6 in Busto Arsizio, dalla medesima rappresentata e difesa, assieme all'avv. Daniela Sciarillo, in forza di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

– ALTRA CONVENUTA –  
NONCHÈ

\*\*\* AIRPORT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Busto Arsizio alla via Zappellini n° 11 presso lo studio dell'avv. \*\* Zanzottera, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Breveglieri e Mauro Bosco giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta:

– TERZA CHIAMATA IN CAUSA –

**CONCLUSIONI**

Sono state rassegnate all'udienza del 26.10.2004, il cui verbale abbiassi qui integralmente riportato e trascritto.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 05.04.2002 \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, e \*\*, \*\*, esponevano quanto segue:

- a seguito di un incidente aereo, occorso in Venezuela il 25.01.2001 decedevano, tra gli altri, i coniugi \*\*\*, \*\*\*, genitori degli esponenti;

- disposta la cremazione dei resti, le due urne contenenti le ceneri dei coniugi \*\*\*, \*\*, unitamente alle due contenenti le ceneri

dei fratelli \*\* \*\* e \*\*, anch'essi deceduti nel sinistro, venivano imbarcate in data 02.02.2001 da Caracas sul volo Alitalia AZ 667 diretto a Milano Malpensa, per essere successivamente trasferite in Sicilia e nel Lazio, luoghi di residenza dei familiari;

- giunto a Malpensa alle ore 08,36 del 03.02.2001 l'aereo, che trasportava le quattro urne, parcheggiava nella piazzola di sosta denominata B6, ove iniziavano le operazioni di scarico delle stive, circostanza nella quale veniva accertata da militari in servizio nella Guardia di Finanza, la presenza delle urne in un contenitore metallico, mentre la rimanente merce era contenuta in un pallet (bancale di alluminio);

- il contenitore ed il pallet venivano trasportati da un dipendente SEA di nome \*\*\* Andrea in un piazzale denominato C29, adiacente al magazzino merci MLE, ove giungeva attorno alle 9,35-9,40 ed ivi rimaneva inspiegabilmente incustodito sino alle ore 9,50 quando un altro dipendente SEA lo prendeva in carico e trasportava presso il magazzino \*\*\*, per giungervi alle ore 10,11, ove veniva riscontrata, al momento della "spunta", la mancanza del contenitore delle urne cinerarie;

- il 13.02.2001 un dipendente di una impresa di pulizie operante nei piazzali dell'aeroporto di Malpensa rinveniva, in zona poco distante dal punto in cui le urne erano scomparse, alcune tavolette di legno ed allertate le forze dell'ordine, queste notavano in prossimità alcuni mucchi di polvere che una successiva verifica accertava essere "compatibili" con i resti umani dei fratelli \*\* e dei coniugi \*\*;

- ciò rendeva incerta la circostanza che le ceneri ritrovate appartenessero ai genitori degli esponenti e comunque, essendo state ritrovate mescolate tra loro e suddivise in quattro parti di egual peso, una per ogni vittima, vi sarebbero state parti di resti dei fratelli \*\* mescolate assieme a quelle dei coniugi \*\*-\*\*;

- intuibile era il dolore derivante agli esponenti dalla incredibile vicenda e le conseguenze dannose scaturite, di natura patrimoniale, quantificabile in € 25.000 per \*\* \*\* ed \*\* le quali, a seguito della vicenda, erano state costrette ad abbandonare l'attività lavorativa nel ristorante dei genitori, ed in termini di lesione permanente della integrità psichica (quantificabile nel 40% per \*\* \*\*, 35% per \*\* \*\* e 45% per \*\* \*\*), che si ripercuoteva sulla vita reale e sulle loro capacità affettive;

- ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. la responsabilità dell'accaduto doveva ascrivere in via solidale ad ambedue le società convenute, avendo la compagnia aerea assimilato le urne contenenti i resti dei coniugi \*\*-\*\* ad un ordinario bagaglio, consentendo che le stesse fossero trasportate in contenitori adibiti al trasporto delle merci, ed avendo la SEA s.p.a. colpevolmente lasciato le merci incustodite per un lasso di tempo sufficiente a consentire ad ignoti malfattori di trafugare le urne. Tanto dedotto \*\* \*\*, \*\* \*\* e \*\* \*\* chiedevano, accertato il danno biologico e patrimoniale subito, affermata la responsabilità solidale della convenute nella causazione dei danni, condannarsi le medesime al risarcimento dei danni nella misura indicata in narrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Costituitasi in giudizio con comparso di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 23.05.2002 la S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali deduceva quanto segue:

- si chiedeva, preliminarmente, disporsi la sospensione del giudizio civile in pendenza del procedimento penale per il reato di furto a carico di ignoti, sussistendo i requisiti di cui all'art. 295 c.p.c.;

- si eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta deducente, ai sensi dell'art. 951 c. nav. che stabilisce la reponsabilità del vettore per la perdita ed avaria delle cose trasportate, anche qualora il fatto derivi da comportamento dei suoi dipendenti o preposti, rivestendo la S.E.A. la qualifica di preposta del vettore, in quanto incaricata dello

svolgimento delle attività di handling (movimentazione di merci e bagagli);

- ferma restando tale preliminare eccezione, si contestava nel merito le sussistenze di reponsabilità in capo alla deducente, poiché la particolare merce trasportata non era oggetti di procedure o cautele particolari, ed inoltre la società \*\*\*, che gestisce i magazzini dell'aeroporto di Milano Malpensa, non aveva segnalato la particolare natura della merce in arrivo limitandosi a richiedere la massima assistenza;

- il vettore, per giunta, aveva affidato la merce senza porre in essere le cautele del caso ed il fatto poteva essere accaduto nel frangente in cui le urne erano state prese in consegna da dipendenti di \*\*\*;

- si contestava altresì la natura del danno lamentato, non essendo i turbamenti riferiti dagli attori riconducibili alla vicenda dedotta ma alla scomparsa dei genitori a seguito del sinistro aereo, nè sussistendo un collegamento tra tale vicenda ed il danno patrimoniale asseritamente sofferto.

Tanto dedotto la S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali, chiedeva in via pregiudiziale, di essere autorizzata a chiamare in giudizio \*\*\* Airport s.p.a. onde formulare domanda di manleva o regresso, in via pregiudiziale subordinata, disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di S.E.A. e, per l'effetto, respingersi le domande avversarie, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, dichiararsi Alitalia s.p.a. e \*\*\* Airport s.p.a. obbligate a tenere indenne S.E.A. da qualunque conseguenza pregiudizievole e, per l'effetto, condannarsi le predette a versare alla deducente, in via solidale, quanto eventualmente dovuto da quest'ultima agli attori a seguito del presente giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con comparso depositata in Cancelleria il 01.10.2002 si costituiva in giudizio Alitalia Linee Aeree s.p.a., la quale assumeva quanto segue:

- le urne in questione erano state trasportate apprestando la massima cautela richiesta dal caso, in particolare il contenitore metallico che le conteneva era munito di targa identificativa relativa alla natura del carico (HUM, ovvero resti umani), chiuso alla presenza del personale del Consolato Generale d'Italia a Caracas, ed al termine delle operazioni di imbarco il personale Alitalia di Caracas inviava due telex all'\*\*\* per richiedere la massima assistenza al volo in arrivo, contestualmente informando i dipendenti S.E.A. che dovevano curare il trasbordo dei resti sui voli per Roma e Palermo;

- il volo giungeva a destinazione alle ore 8,36 del 03.02.2001 alle ore 8,55 il contenitore veniva sbarcato dall'aereomobile ed alcuni funzionari della Guardia di Finanza riscontravano la presenza delle urne cinerarie e si provvedeva, pertanto, al caricamento della merce su appositi carrelli ed al trasporto presso il piazzale C29 ad opera di dipendenti della S.E.A. dove il contenitore veniva lasciato incustodito in sosta, fino all'arrivo di altro dipendente preposto al trasporto verso il magazzino \*\*\*, luogo nel quale veniva riscontrata la mancanza delle urne cinerarie dal contenitore; seguivano il ritrovamento delle ceneri, secondo le modalità descritte in citazione e la richiesta di risarcimento dei danni;

- infondata doveva ritenersi la domanda attorea nei confronti della deducente, che aveva effettuato il trasporto nel pieno rispetto della vigente normativa, che non prevedeva alcuna particolare misura precauzionale per il trasporto di urne cinerarie, avendo pertanto predisposto cautele sufficienti tramite l'apposizione della sigla identificativa e dell'informativa tramite telex dell'arrivo di detta merce;

- non verificata appariva, altresì la violazione ad opera della deducente di presunti doveri di controllo delle urne dal momento dello sbarco all'arrivo ai magazzini, terminando, ai sensi

dell'art. 18 della Convenzione di Varsavia la custodia del vettore al momento di affido della merce alla società di handling, di tal che, dal momento dell'atterraggio aereo alla consegna, l'onere di custodia della merce gravava esclusivamente sulla S.E.A.;

- si doveva pertanto escludere la responsabilità della deducente ai sensi dell'art. 20 della citata Convenzione, avendo Alitalia adottato le cautele sufficienti, commisurate al caso concreto, e degli artt. 2043 e 2049 c.c., non potendosi concludere che S.E.A. abbia agito come dipendente o preposta della deducente;

- infondata doveva pertanto ritenersi la domanda di risarcimento dei danni, non sussistendo un comportamento colposo o doloso in capo alla deducente nè, tantomeno, prova del nesso di causalità tra il preteso comportamento della convenuta ed i danni biologici e patrimoniali subiti;

- S.E.A. doveva ritenersi responsabile delle spese sostenute da Alitalia per il recupero delle merci (quantificabili in € 5.000,00) e, dall'altro, dei danni all'immagine subiti dalla compagnia, quantificabili in € 5.000 ed, inoltre, in manleva, delle somme che Alitalia avesse dovuto corrispondere agli attori in caso di accoglimento del danno;

Tanto assunto Alitalia Linee Aeree s.p.a. chiedeva respingersi le domande attoree perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, condannare S.E.A. a risarcire ad Alitalia i danni dalla medesima subiti a seguito dello smarrimento delle urne, complessivamente quantificabili in € 10.000, in via subordinata, dichiarare S.E.A. tenuta a manlevare Alitalia ed a pagare alla medesima quanto questa fosse stata condannata a pagare agli attori, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio

Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta di terza chiamata del 10.10.2002 \*\*\* Airport s.p.a. assumeva quanto segue:

- si chiedeva, preliminarmente, disporsi la sospensione del giudizio civile in pendenza del procedimento penale per il reato di furto a carico di ignoti, sussistendo i requisiti di cui all'art. 295 c.p.c.;

- infondata appariva la domanda di manleva spiegata da S.E.A. nei confronti della terza chiamata, potendosi dalle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari del procedimento penale ricostruirsi l'accaduto nel senso che le urne erano senz'altro giunte presso l'aeroporto di Milano Malpensa e transitate nella custodia della S.E.A. ma non emergeva che le stesse fossero state consegnate ad \*\*\* e da questa custodite e che, pertanto, il furto poteva essere avvenuto nel frangente in cui erano nella disponibilità di dipendenti della deducente;

- inventiere dovevano ritenersi altresì le deduzioni di S.E.A. circa una omessa o, comunque, incompleta informazione ricevuta da \*\*\* in ordine alla particolare natura delle merci trasportate ed alla segnalazione di massima assistenza richiesta.

Tanto assunto, \*\*\* Airport s.p.a. chiedeva, in via pregiudiziale, sospendersi il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nel merito, rigettare le domande tutte formulate da S.E.A. nei confronti di \*\*\* perché infondate, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Radicatosi il contraddittorio, acquisita la documentazione dalle parti prodotta, escussi i testi indicati ed ammessi, anche mediante prova delegata presso il Tribunale di Termini Imerese, la causa veniva rinviata al 26.10.2004 per la precisazione delle conclusioni.

Precisate dalle parti le conclusioni, questo Istruttore tratteneva la causa in decisione, concedendo alle medesime i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande spiegate dagli odierni attori nei confronti di S.E.A. Esercizi Aeroportuali s.p.a. appaiono parzialmente fondate e, pertanto, meritevoli di accoglimento in parte qua. Destituite di fondamento appaiono, di converso, le domande di manleva proposte da S.E.A. Esercizi Aeroportuali s.p.a. nei confronti di Alitalia Linee Aeree s.p.a. e \*\*\* Airport s.p.a., nonché la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da Alitalia Linee Aeree s.p.a. nei confronti di S.E.A. Esercizi Aeroportuali s.p.a.

Non può, preliminarmente ed in rito, trovare accoglimento la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale originato dalla medesima vicenda dedotta a base delle pretese attoree, avanzata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dai convenuti S.E.A. ed \*\*\*, essendosi il procedimento penale concluso con decreto di archiviazione in data 11.03.2003, ferma restando la libera utilizzabilità in questa sede degli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari e ritualmente prodotti agli atti di causa, alla stregua di indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. III n° 16069 del 20.12.2001).

#### a) Ricostruzione della vicenda

In data 25.01.2001 decedevano in territorio venezuelano, a seguito di un sinistro aereo, quattro cittadini italiani: i fratelli \*\* e \*\* \*\* ed i coniugi \*\* \*\* e \*\* \*\*, genitori degli odierni attori.

Disposta la cremazione delle salme e deposte le ceneri in quattro separate urne cinerarie sigillate dal Consolato Italiano di Caracas e collocate, presso il locale magazzino merci Alitalia ed alla presenza di rappresentanti consolari, in un contenitore di alluminio contrassegnato da targa identificativa contenente la dicitura "HUM", convenzionalmente utilizzata per indicare il trasporto di resti umani, si procedeva, in data 02.02.2001, all'imbarco delle urne sul volo Alitalia AZ 667 diretto da Caracas a Milano Malpensa ed all'invio, ad opera del personale Alitalia in servizio a Caracas, di telex automatici di sistema con notifica della natura del carico e richiesta di massima assistenza. alla \*\*\*, società di gestione dei magazzini dell'aeroporto di Milano Malpensa (cfr. doc. 1 fascicolo Alitalia), la quale, a sua volta, provvedeva all'invio di telex di sistema dall'analogo tenore alla S.E.A. (cfr. doc. 1 fascicolo S.E.A.).

Alle ore 8,36 del 03.02.2001 il velivolo giungeva a Malpensa ed immediatamente dopo una squadra dell'ufficio Pegaso - Carico e Scarico - della S.E.A. provvedeva allo sbarco del recipiente di alluminio contenente le urne (cfr. annotazione di P.G. doc. 4 fascicolo attori), alla presenza di una squadra di militari della Guardia di Finanza in servizio di vigilanza sottobordo, tra cui i finanzieri \*\* e Festa, i quali avevano modo di constatare de visu la presenza delle quattro urne lignee ermeticamente chiuse e sigillate all'interno del recipiente metallico (cfr. verbale di S.I.T. rese dal \*\* doc. 37 fascicolo attori, testimonianza resa dal \*\* all'udienza del 28.01.2004).

Permaneva sul posto il finanziere \*\*\*, cui era stato assegnato il compito di scortare la posta ordinaria in arrivo sul volo fino ai magazzini MLE, che assisteva all'arrivo del dipendente S.E.A. \*\*\*, il quale, caricati su appositi carrelli la merce sbarcata dalla stiva, agganciava i carrelli al proprio trattorino elettrico e li trasportava, in compagnia del finanziere \*\*\*, verso il magazzino MLE compiendo un tragitto di circa 700/800 mt in 5/6 minuti, con arrivo sul posto alle ore 9,35-9,40 (cfr. testimonianza resa dal \*\*\* all'udienza del 28.01.2004).

Giunti al magazzino il finanziere si premurava di avvisare un magazziniere \*\*\* dell'arrivo del carrello della posta mentre il \*\*\*, sganciati dal muletto gli altri due carrelli, tra cui il pallet, capiente contenitore che in sè racchiudeva il recipiente metallico con le urne, li posizionava in direzione Malpensa Nord, sul piazzale C29, nelle immediate adiacenze del magazzino MLE,

e si allontanava dal posto poiché, per prassi invalsa all'epoca, il trasporto delle merci dalla stiva ai magazzini \*\*\* veniva frazionato in più tragitti di pertinenza di diversi carrellisti, con possibile tempo di permanenza delle merci incustodite nelle piazzole di interscambio variabile da pochi minuti ad una trentina di minuti (cfr. testimonianza resa dal \*\*\* all'udienza del 28.01.2004) o addirittura ad un'ora (cfr. testimonianza resa dall'\*\*\* all'udienza del 28.01.2004).

Sopraggiungeva sul posto il dipendente S.E.A. \*\*\*, deputato al trasporto della merce dal piazzale C29 al magazzino \*\*\*, il quale notava un pallet ed una ballerina con un contenitore metallico distanziati di circa 3/4 mt e, considerata l'anomalia della circostanza, verificava il contenuto del recipiente metallico, ivi notando "un sacco" e quindi, comunicato al coordinatore il codice numerico impresso sull'etichetta di tale recipiente, provvedeva al trasporto della merce fino ad un "gabbiotto", non distante dal magazzino \*\*\*, ove firmava la documentazione ed andava via, senza attendere l'arrivo dei magazzinieri \*\*\* (cfr. testimonianza resa dall'\*\*\* all'udienza del 28.01.2004).

Interveniva di seguito il dipendente della \*\*\* \*\*\*, addetto alla verifica della merce, il quale, effettuata la "spunta" alle ore 11,17 (cfr. doc. 2 fascicolo Alitalia), riscontrava la non corrispondenza tra i sei colli prescritti come contenuto del recipiente metallico ed i due colli di effetti personali effettivamente in esso contenuti ed accertava, pertanto, la mancanza delle quattro urne ignee contenenti i resti umani (cfr. testimonianza resa dal \*\*\* all'udienza del 28.01.2004).

Le ricerche medio tempore effettuate non davano esito alcuno e soltanto in data 13.02.2001, a distanza di dieci giorni dalla scomparsa delle urne, un addetto alle pulizie dei piazzali aeroportuali, nel mentre era intento alla pulizia del prato adiacente la piattaforma di rullaggio in prossimità dei parcheggi, rinveniva alcuni pezzi di legno delle dimensioni di circa cm 20x20 ed allertate le forze dell'ordine, si procedeva ad un sopralluogo nel quale venivano rinvenuti alcuni mucchietti di cenere sull'erba nonché frammenti di legno e ceralacca, ad un metro circa dal tratto di asfalto su cui venivano posizionati i carrelli nel tratto ubicato tra la pista 35 left e le piazzole di sosta T2 ECO 12 e 13 (cfr. testimonianze rese da \*\*\* e \*\*\* all'udienza del 23.03.2004).

Si provvedeva, quindi, al recupero delle ceneri ed alla effettuazione di analisi scientifiche di laboratorio con comparazione di sostanze biologiche, dalle cui risultanze emergeva che si trattava di resti umani indistinti appartenenti ad almeno quattro individui, geneticamente compatibili con i genitori biologici di \*\* \*\* e \*\* \*\* e con i figli biologici di \*\* \*\* e \*\* \*\* (cfr. risultanze analisi di laboratorio del Servizio di Polizia Scientifica doc. 92 fascicolo attori).

Premessa tale ricostruzione dello svolgersi degli eventi, sulla dinamica della scomparsa delle urne non possono che formularsi ipotesi dotate di sufficiente verosimiglianza.

Può ragionevolmente sostenersi, in via di prima approssimazione ed alla luce delle complessive emergenze probatorie, sussistendo evidenza della presenza delle urne all'interno del contenitore metallico trasbordato dal velivolo, che le urne siano state trafugate da ignoti in uno dei due momenti in cui le merci, nel tragitto dalla stiva del velivolo appena atterrato ai magazzini dell'aeroporto, sono rimaste per un apprezzabile lasso cronologico prive di custodia, e precisamente nel piazzale C29, nelle immediate adiacenze del magazzino MLE, tra la partenza del \*\*\* e l'arrivo dell'\*\*\*, e nel "gabbiotto" in prossimità del magazzino \*\*\*, tra la partenza dell'\*\*\* e l'arrivo dei dipendenti \*\*\* incaricati della spunta della merce.

Una pluralità di emergenze istruttorie converge, tuttavia, nella individuazione del primo tra i due momenti evidenziati, id est la sosta delle merci incustodite nella piazzola C29, come il

frangente in cui avrebbe, con ogni verosimiglianza, avuto luogo la sottrazione delle urne.

Il dipendente S.E.A. \*\*\* asseriva, in sede di S.I.T. rese nel procedimento penale e dichiarazioni in sede di istruttoria testimoniale, che all'atto di lasciare la C29, dopo aver effettuato il primo segmento di trasbordo delle merci, notava un individuo aggirarsi nella piazzola e frugare tra i carrelli in sosta, ma non era in grado di fornire circostanze utili ai fini della identificazione di costui.

Il dipendente S.E.A. Andrioli dichiarava che, all'arrivo alla piazzola C29 la ballerina con il recipiente metallico ed il pallet si trovavano a distanza di qualche metro e qualificava tale circostanza come anomala, avendo avuto modo di apprendere dal \*\*\*, successivamente all'accaduto, che questi aveva lasciato i contenitori raggruppati ed agganciati. Lo stesso Andrioli aggiungeva che, indotto a guardare all'interno del contenitore metallico dalla anomalia della situazione, vi notava la presenza di un sacco ed uno scatolone, ma affermava, sia in sede di S.I.T. che di audizione testimoniale, di non ricordare di aver notato teche lignee.

Dirimente appare, infine, la circostanza che il luogo del ritrovamento delle ceneri e dei frammenti di legno e ceralacca, ovvero il tratto di prato ubicato tra la pista 35 left e le piazzole di sosta T2 ECO 12 e 13, sia situato nelle vicinanze della piazzola C29 (cfr. dichiarazioni dei testi \*\*\* e \*\*\* all'udienza del 23.03.2004 e mappe docc. 73 e 76 fascicolo attori), il che corrobora l'ipotesi secondo cui l'illecita sottrazione sarebbe avvenuta in quella sede per scopi di lucro ad opera di ignoti i quali, verificata l'inesistenza di danaro o oggetti di valore nelle teche lignee, ne avrebbero immediatamente disperso in terra i contenuti, contestualmente liberandosi dei contenenti.

#### b) Natura giuridica dei rapporti ed individuazione della responsabilità

La fattispecie dedotta impone una separata considerazione dei rapporti giuridici istaurati tra gli attori, la compagnia aerea proprietaria del vettore, e la società svolgente servizi di handling aeroportuale, deputata a curare il trasporto delle merci sbarcate sino ai magazzini dell'aerostazione.

Il servizio di trasporto per finalità umanitarie prestato nella fattispecie dall'Alitalia appare inquadrabile, per affinità di struttura e natura, al trasporto di merci cd di cortesia, disciplinato dagli artt. 414 e 949 cod. nav., contraddistinto da assenza di un vincolo negoziale tra le parti (in specie, il vettore ed i congiunti dei soggetti le cui spoglie vengono trasportate), con la conseguenza che una eventuale responsabilità del vettore andrebbe azionata secondo le regole generali della responsabilità da illecito aquiliano emarginate, quanto all'elemento soggettivo dell'autore dell'illecito, dalla norma speciale di cui all'art. 949 cod. nav. che, in deroga alle norme comuni, richiede prova del dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o preposti.

Ontologicamente e giuridicamente distinto appare il rapporto giuridico configurabile tra gli odierni attori, beneficiari del trasporto de quo, e la società di handling aeroportuale, rivelandosi in tale prospettiva inconferenti i richiami operati in citazione all'istituto di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., al fine di giustificare una responsabilità risarcitoria solidale di Alitalia e S.E.A. sulla base di un presunto rapporto di servizio, preposizione o dipendenza tra le due compagnie.

Giova in tal proposito osservare come "il servizio di cd handling negli aeroporti ha ad oggetto una serie di attività volte all'assistenza a terra dei passeggeri ed allo sbarco, custodia e riconsegna delle merci, senza comportare una dipendenza dell'impresa che esercita il detto servizio rispetto alla società che effettua il trasporto" (Cass. Civ. Sez. III n° 9810 del 09.10.1997).

Ne discende che, nelle fattispecie in cui, in ragione della organizzazione amministrativa e della opzione gestionale prescelta

dell'aerostazione, le operazioni accessorie al trasporto risultino organizzate in modo da essere sottratte alla sfera di ingerenza del vettore, poiché il reddito servizio è reso da soggetto diverso, l'allocazione delle responsabilità tra il vettore e la compagnia di handling deve compiersi tenendo separato conto delle reciproche sfere di ingerenza ed attività (cfr. Cass. Civ. Sez. III n° 12015 del 25.09.2001).

La fattispecie di responsabilità della compagnia di handling non soltanto presuppone una separata valutazione dalla responsabilità ascrivibile al vettore, sulla base delle rispettive sfere di ingerenza, ma risulta altresì, per effetto della cd convenzione di handling intervenuta tra il vettore e la compagnia che presta tale servizio, quale che sia il rapporto che lega il vettore con il fruitore del trasporto, assoggettata alla diversa disciplina della responsabilità contrattuale ex recepto.

Per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di trasporto di merci, con la consegna da parte del vettore aereo delle cose trasportate all'impresa esercente il servizio di handling si configura una fattispecie negoziale assimilabile al contratto di deposito a favore del terzo, che ha per oggetto l'obbligo del depositario di custodire e restituire al destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, in caso di perdita o avaria della merce verificatasi nella detta fase di deposito, è legittimato a proporre azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'impresa esercente l'handling (Cass. Civ. Sez. III n° 18074 del 26.11.2003), e con l'ulteriore conseguenza, in prospettiva processuale, che graverà sul depositario fornire prova della imprevedibilità ed imprevenibilità della perdita della cosa depositata.

Premessa, in definitiva, la necessità di autonoma valutazione dei segmenti di competenza del vettore e della compagnia di handling al fine di determinare le responsabilità azionate dagli attori e la riconducibilità a distinti titoli di responsabilità, quella del vettore extracontrattuale, in considerazione della peculiarità del trasporto effettuato, quella dell'impresa di handling contrattuale ex recepto, in virtù della convenzione di handling intercorrente tra il vettore e l'impresa che presta tale servizio che si riverbera sul rapporto giuridico istaurato tra l'impresa di handling ed il fruitore del servizio, va rilevato come la circostanza che la presente azione risarcitoria sia stata spiegata nei confronti dei convenuti Alitalia e S.E.A. ai sensi delle norme disciplinanti la responsabilità extracontrattuale ed, in particolare, la fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2029 c.c., non osta alla riqualificazione della presente azione negli stretti confini degli alligata et probata ed all'accoglimento della medesima, sussistendone i presupposti.

Evidente è, in proposito, l'ascrivibilità di profili di responsabilità in capo alla convenuta S.E.A. nella riassunta vicenda della trafugazione delle urne e dispersione delle ceneri, dovendosi, di converso affermare la completa estraneità della convenuta Alitalia e della terza chiamata in manleva \*\*\*.

Non emergono, innanzitutto, significativi profili di colpa, ed a fortiori di colpa grave richiesta dal combinato disposto artt. 414 e 949 cod. nav., nella condotta serbata da Alitalia, avendo la compagnia assolto con completezza e tempestività, nella propria sfera di pertinenza, l'onere di informazione dei coagenti \*\*\*, direttamente, e S.E.A., indirettamente per il tramite di \*\*\*, che sarebbero intervenuti successivamente all'arrivo del velivolo che trasportava il carico, ed avrebbero gestito la fase di trasporto successiva al destivaggio (cfr telex di sistema contenenti segnalazioni della natura del carico e richiesta di "massima assistenza" docc. 1 fascicoli Alitalia e S.E.A.).

Nè, d'altro canto, paiono ravvisabili profili di negligenza in capo ad Alitalia nella scelta del contenitore in cui riporre e custodire le urne, atteso che il trasporto di urne cinerarie non risulta soggetto ad alcuna delle prescrizioni precauzionali stabilite per il trasporto delle salme (cfr lett c. circolare n° 7 del

04.04.1979 Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri doc. 4 fascicolo S.E.A.) nè contravvenzioni al dovere di vigilanza sulla stessa incumbente, posto che vi è prova agli atti di causa che, al momento dello sbarco delle merci e dell'affidamento del contenitore metallico al carrellista S.E.A. \*\*\*, le urne fossero ancora presenti all'interno del contenitore (cfr. verbale di S.I.T. rese dal \*\* doc. 37 fascicolo attori, testimonianza resa dal \*\* all'udienza del 28.01.2004).

Sussistono, di converso, incontestabili profili di negligenza ed imprudenza nella condotta degli agenti S.E.A. intervenuti nel pertinente tratto di operatività di tal che, in assenza di prova liberatoria circa l'imprevedibilità ed imprevenibilità del fatto causativo di danno, la S.E.A. sarà tenuta al ristoro del danno patito come di seguito determinato.

Imprudente appare, innanzitutto, la metodica di organizzazione del lavoro invalsa in S.E.A. all'epoca degli accadimenti, consistente nel frazionamento del trasporto della merce dal sottobordo del velivolo trasportante ai magazzini dell'aerostazione, con possibile permanenza della merce incustodita nelle piazzole di interscambio, per \*\*odi variabili da alcuni minuti fino a trenta minuti o, in alcuni casi, ad un'ora. Negligente appare l'abituale prassi seguita dai carrellisti deputati alla copertura del segmento finale di sottoscrivere i documenti di trasporto e ripartire senza attendere i magazzinieri \*\*\* incaricati della spunta della merce al fine di procedere alla materiale tradito del trasportato, lasciando le merci incustodite dinanzi al "gabbiotto" \*\*\* per un lasso di tempo indefinibile.

Non immune da aspetti di negligenza appare, infine, la scelta operata nella vicenda dedotta, dal coordinatore S.E.A. in servizio la mattina del 03.02.2001, il quale possedeva, secondo le dichiarazioni rese dall'\*\*\* all'udienza del 28.01.2004, facoltà di individuare i trasporti cd importanti (merci de\*\*bili, salme, valori, animali) disponendone, in deroga alla metodica frazionata, il trasporto diretto dal volo al magazzino.

Risulta conclusivamente, per quanto sopra osservato che, sia che si acceda alla assai verosimile ipotesi di sottrazione delle urne nel corso della sosta incustodita nella piazzola C29, sia che si propenda per la meno probabile soluzione del trafugamento dinanzi al "gabbiotto" in prossimità del magazzino \*\*\* prima della presa in carico della merce da parte dei magazzinieri \*\*\*, l'attivazione di adeguati meccanismi cautelativi da parte degli operanti S.E.A., nella organizzazione e nella concreta gestione del trasferimento della merce, non esorbitanti dall'ordinaria diligenza gravante sul custode ex art. 1768 1° co. c.c. avrebbero con ogni probabilità scongiurato la verificazione dell'evento lesivo che, pertanto, dovrà essere ascritto a fatto colpevole della convenuta S.E.A..

#### c) Risarcimento del danno

Agiscono gli attori per il risarcimento del danno biologico asseritamente originato dagli accadimenti di cui in narrativa, riassumibili nella sofferenza e nei patimenti scaturiti dalla vicenda, nelle permanenti e drammatiche ripercussioni in termini di esercitabilità del culto dei defunti – poichè le modalità del ritrovamento imponevano di suddividere i resti biologici indistinti dei quattro soggetti defunti in quattro parti di egual peso, una per ogni vittima, ed inserirle nuovamente in urne cinerarie – nella alterazione fisiopsichica permanente con ripercussioni somatiche, oltre che per il ristoro del danno patrimoniale in favore delle sole attrice \*\* \*\* ed \*\*, che a seguito della vicenda e dello stato di prostrazione scaturitone, si trovavano costrette ad abbandonare l'attività lavorativa nel ristorante appartenuto ai genitori, con detrimento economico quantificabile, per ciascuna di esse, in € 25.000,00.

Si rileva, in tal proposito, come gli attori abbiano inteso ricomprendere nella unica ed onnicomprensiva categoria giuridica

del danno biologico, di cui i medesimi chiedono il riconoscimento, una pluralità di voci di danno riconducibili al danno biologico stricto sensu inteso, come lesione alla integrità psicofisica del soggetto normativamente riconosciuto dalla legge n° 57 del 2001, il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, ed il danno cd esistenziale, inteso come lesione permanente o forzata alterazione di attività coesenziali alla esistenza individuale o alla vita di relazione comunitaria.

Tale prospettazione appare, tuttavia, compatibile con la dogmatica elaborata dalla giurisprudenza di legittimità all'epoca della proposizione della presente azione, quando, superata la limitazione del danno da illecito civile al binomio danno patrimoniale e danno morale soggettivo, risarcibile ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. nel solo caso di commissione di un illecito penale o in casi tassativamente previsti dalla legge, e teorizzata, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, la categoria giuridica del danno biologico come tertium genus tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo, si era data la stura alla risarcibilità di altre voci di danno indipendenti dalla compromissione del bene salute, variamente individuate nel danno estetico privo di componente patrimoniale (Cass. Civ. Sez. III n° 6895 del 21.05.2001, Cass. Civ. Sez. III n° 10762 del 29.09.1999, Cass. Civ. Sez. III n° 12622 del 15.11.1999), nel danno alla vita di relazione (Cass. Civ. Sez. III n° 6023 del 24.04.2001, Cass. Civ. Sez. III n° 15034 del 27.11.2001), nel pregiudizio alla sfera sessuale (Cass. Civ. Sez. III n° 1421 del 11.02.1998) e nel danno alla capacità lavorativa generica (Cass. Civ. Sez. III n° 6736 del 10.07.1998, Cass. Civ. Sez. III n° 4231 del 28.04.1999, Cass. Civ. Sez. III n° 7084 del 24.05.2001), tutte ricomprese nel quadro sistematico del danno biologico lato sensu inteso.

Con le sentenze Cass. Civ. Sez. III n° 8827 del 31.05.2003 e Cass. Civ. Sez. III n° 8828 del 31.05.2003 la teorica giurisprudenziale sulle categorie di danno risarcibile ha da ultimo elaborato un sistema bipolare, contraddistinto dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale, quest'ultimo fondato su una nuova e più ampia base ermeneutica costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tripartito nelle voci di danno morale soggettivo (*pretium doloris*), danno biologico in senso proprio, suscettibile di accertamento medico-legale e danno esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi come lesione di valori di rango costituzionale inerenti la persona.

Orbene, le prospettazioni attoree in ordine alle conseguenze pregiudizievoli asseritamente scaturite a seguito della vicenda dedotta alla base del presente giudizio si rivelano in larga misura destituite di pregio, con conseguente inaccogliabilità della domanda di risarcimento delle relative voci di danno.

Deve, infatti, osservarsi, quanto al danno biologico in senso stretto lamentato, indicato in una vera e propria lesione della integrità fisiopsichica, che tale conseguenza appare *ictu oculi* sproporzionata rispetto all'evento occorso. Analoghe considerazioni vanno operate riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica, di cui la predetta lesione alla integrità fisiopsichica costituirebbe scaturigine. La prova del nesso eziologico tra evento causativo del danno, id est il temporaneo smarrimento delle urne con successivo ritrovamento dei resti dispersi, e conseguenze pregiudizievoli asseritamente patite si risolve, difatti, in una vera *probatio diabolica*, posto che siffatte conseguenze appaiono, al più, riconducibili al prodromico evento, dalla portata lesiva incomparabilmente più vasta, della morte dei congiunti nelle repentine e drammatiche circostanze di cui si è detto, di tal che non può riconoscersi alcunchè agli attori a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto nonchè del danno patrimoniale.

Giuridicamente fondate appaiono, di converso, le domande di ristoro del danno morale soggettivo o *pretium doloris* e del danno permanente alla sfera personologica e relazionale. Deve, da un lato, ritenersi che la notizia dello smarrimento delle urne contenenti i resti dei propri genitori, l'incertezza sulle sorte delle ceneri, protrattasi dal 03.02.2001, data della scomparsa delle urne, al 13.02.2001, data del rinvenimento, le circostanze medesime del ritrovamento dei resti abbiano ingenerato profondi sentimenti di dolore, sconforto, turbamento ed indignazione in animi già prostrati dall'evento luttuoso occorso il 25.01.2001. Tale ingiusto e contingente patimento, con ogni probabilità amplificato dalla risonanza mediatica ricevuta dall'accadimento a livello nazionale e, per taluni versi, dalle morbose attenzioni suscitate, merita un adeguato ristoro.

Non possono, infine, obliterarsi in chiave risarcitoria gli accadimenti consequenziali al ritrovamento dei resti avvenuto in data 13.02.2001. Se, difatti, può affermarsi con ragionevole sicurezza, alla stregua degli accertamenti scientifici comparati eseguiti sulle sostanze biologiche rinvenute, la compatibilità delle medesime con i resti dei coniugi \*\* e dei fratelli \*\*, va nuovamente rimarcato che le peculiari circostanze del ritrovamento rendevano materialmente impossibile la separazione dei resti appartenenti a ciascuna delle quattro vittime, con la conseguenza che, su accordo dei congiunti, si provvedeva a collocare in quattro urne contenitive un pari quantitativo del materiale rinvenuto, contenenti i resti indistinti delle quattro vittime. Inferenza ulteriore di tali accadimenti è che la pratica del culto dei defunti, di profondo radicamento antropologico e culturale e di millenaria consuetudine e, pertanto, assunta ad ineliminabile ed intangibile estrinsecazione della umana personalità, è da quel giorno, e sarà per l'innanzi, esercitata dagli odierni attori al cospetto di simulacri contenenti i resti indistinti dei propri genitori mescolati con le ceneri di altri due soggetti. Tale permanente minorazione e forzata alterazione di una attività che costituisce sicura e radicata espressione della personalità deve, pertanto, trovare adeguata compensazione attraverso la enunciata lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., in riferimento all'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Trattandosi di lesione di beni non monetizzabili alla stregua di valori di mercato, la liquidazione del danno non può che avvenire ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero su base equitativa. Si ritiene pertanto di ragione quantificare il danno, nelle esposte voci di danno morale soggettivo e danno esistenziale o relazionale, che S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali sarà tenuta a risarcire a ciascuno degli odierni attori in € 15.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria all'attualità, per un totale di € 45.000,00, oltre interessi al saggio legale sulle predette somme dalla data della presente pronuncia al saldo.

Va, infine, rigettata la domanda risarcitoria proposta, in via riconvenzionale, da Alitalia Linee Aeree s.p.a. nei confronti di S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali, sugli asseriti della effettuazione, da parte della compagnia, di spese nel tentativo di recuperare le urne, quantificabili in € 5.000,00 e della verifica di presunti danni all'immagine della compagnia aerea, anch'essi quantificabili in € 5.000,00. Deve, in proposito, rilevarsi, come l'attrice in riconvenzionale non abbia in giudizio fornito prova documentale né articolato prova orale in merito agli esborsi asseritamente effettuati, né specificato le circostanze, al di là di generiche ed indistinte affermazioni, nelle quali si risolverebbe il lamentato danno all'immagine, di tal che tale domanda riconvenzionale, non potendosi ritenere provata nell'an e nel quantum non può trovare accoglimento.

La regolamentazione delle spese di giudizio segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo. Vertendosi in materia di soccombenza reciproca appare di



ragione disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali ed Alitalia Linee Aeree s.p.a..

#### **P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande reciprocamente proposte da \*\* \*\*, \*\* \*\*, \*\* \*\* e Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore, e \*\* \*\* Airport s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

accoglie parzialmente le domande proposte da \*\* \*\*, \*\* \*\*, \*\* \*\* nei confronti di S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto:

- condanna S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di \*\* \*\*, \*\* \*\*, \*\* \*\*, a titolo di risarcimento danni, della somma, comprensiva di rivalutazione monetaria, di € 15.000,00 per ciascuno degli attori, e così di complessivi € 45.000,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data della pronuncia al saldo;

- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore;

- condanna \*\* \*\*, \*\* \*\*, \*\* \*\*, in solido tra loro, al pagamento in favore di Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente procedimento, che liquida in € 231,58 per spese borsuali, € 3.750,00 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- condanna S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di \*\* \*\*, \*\* \*\*, \*\* \*\* delle spese del presente procedimento, che liquida in € 1.164,54 per spese borsuali, € 3.750,00 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- condanna S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di \*\* \*\* Airport s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in € 379,45 per spese borsuali, € 3.750,00 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- dispone l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento tra S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore ed Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Busto Arsizio, 28.01.2005

Il Giudice: Dott. Antonio Lombardi

## **ALLEGATO 2**

### **Commento alla Sentenza del 28/01/2005**

La vicenda ha origine a seguito dell'incidente aereo avvenuto in Venezuela alla fine di gennaio 2001, con il decesso, tra gli altri, quattro italiani (due coniugi e due fratelli), per i quali veniva proceduto alla cremazione e all'inoltro in Italia delle urne contenenti le loro ceneri. Le quattro urne giungevano all'aeroporto di Milano-Malpensa, per altro sito in provincia di Varese e nel circondario giudiziario di Busto Arsizio, ma le urne, lasciate temporaneamente incustodite nelle fasi di scarico dal vettore, venivano sottratte da ignoti e, per questo, non consegnate ai familiari. Solo successivamente venivano ritrovati elementi delle urne, nonché ceneri, che, dalle analisi, risultavano dalla frammentazione del contenuto delle quattro urne cinerarie.

I familiari dei defunti chiedevano l'accertamento delle responsabilità e) del danno biologico e patrimoniale, nonché il conseguente risarcimento del danno.

L'azione è stata proposta nei confronti di ALITALIA LINEE AEREE s.p.a., in qualità di vettore, di S.E.A. s.p.a. ESERCIZI AEROPORTUALI in qualità di gestore dell'aeroporto, nonché di AIRPORT s.p.a, in qualità di incaricata di talune operazioni aeroportuali.

Di particolare interesse le valutazioni del giudice sulle responsabilità dei diversi soggetti chiamati nonché dei

rapporti tra loro intercorrenti, individuandosi le responsabilità in capo alle società cui competevano le operazioni di c.d. handling delle merci.

La sentenza può essere rilevante, nei suoi principi, in relazione anche, in termini di analogia, alle attività di trasporto di cadavere e, nelle regioni in cui sia stato introdotto l'istituto, anche di trasporto di salma; in particolare, nel caso di trasporto di cadavere non mancano situazioni nelle quali le famiglie commissionano il servizio di onoranza ad un'impresa di onoranze funebri di propria scelta, la quale potrebbe avvalersi di un soggetto terzo per l'effettuazione del trasporto o per ragioni di particolari caratteristiche del trasporto oppure per l'esigenza di uso di mezzi di terzi (come nel caso in cui si utilizzino vettori aerei, per via di acqua o per ferrovia (ipotesi ormai rara), anche tenendo presente l'art. 34, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Questione analoga potrebbe porsi per quelle situazioni regionali, segnalatamente in Lombardia (dove, a seguito delle modifiche al Regolamento regionale n. 6/2004 del 9 novembre 2004 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 1/2007, è possibile che, materialmente, vi sia la co-presenza, per il trasporto, di persone incardinate in soggetti giuridici diversi e tra cui sussistano rapporti contrattuali di avvilimento).

## Documentazione

## Regione Piemonte – Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”

Circolare SEFIT Federutility n. 1287 del 12/11/2007

La Regione Piemonte, con la L.R. 9 dicembre 2003, n. 33 aveva adottato una propria legge di attuazione delle disposizioni di cui alla L. 30 marzo 2001, n. 130, che, per altro, è rimasta inapplicata, per alcuni motivi non di poco conto.

Ora, il Consiglio regionale, nella seduta del 30 ottobre 2007, ha approvato la legge regionale in oggetto (**Allegato 1**), con cui, tra l'altro, di dispone per la formale abrogazione della precedente legge regionale.

In **Allegato 2** si forniscono prime indicazioni riguardo agli obblighi scaturenti dalla legge regionale.

In **Allegato 3** si forniscono alcune considerazioni che conseguono in materia.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

#### **L.R. Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”**

(B.U.R. Piemonte n. 44 del 31/10/2007, Supplemento Ordinario n. 3 del 02/11/2007)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.

2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.

3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

#### **Art. 2 (Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)**

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e

seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

**6.** Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

**7.** Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

**8.** Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

**9.** Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

**10.** L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

**11.** Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

#### **Art. 3 (Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)**

**1.** L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

**2.** L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

**3.** L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

**4.** L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

**5.** Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

**6.** In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

#### **Art. 4 (Luoghi di dispersione delle ceneri)**

**1.** Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
  - b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
  - c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.
- 2.** La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - c) nei fiumi;
  - d) in mare;
  - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

**3.** La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

**4.** La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

**5.** È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

**6.** La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

**7.** I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

**8.** Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

#### **Art. 5 (Piano regionale di coordinamento)**

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.

2. Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

#### **Art. 6 (Funzioni comunali)**

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 5.

2. I comuni, in osservanza dell'articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.

3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell'articolo 8.

#### **Art. 7 (Senso comunitario della morte)**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

#### **Art. 8 (Strutture per il commiato)**

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

#### **Art. 9 (Informazione)**

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie.

#### **Art. 10 (Formazione)**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.

#### **Art. 11 (Cremazione in casi di indigenza)**

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

#### **Art. 12 (Tumulazione in località differenti dal cimitero)**

1. Nell'ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della Tabella A, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 105 del d.p.r. 285/1990.

#### **Art. 13 (Norma finanziaria)**

1. Per l'attuazione della presente legge, dall'esercizio finanziario 2008, alla spesa corrente stimata in 30.000,00

euro, in termini di competenza, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

#### Art. 14 (Norma abrogativa)

1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è abrogata.

## ALLEGATO 2

### Prime indicazioni riguardo agli obblighi scaturenti dalla legge regionale

#### Obblighi del Comune:

1. è tenuto ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, in osservanza dell'articolo 4 e, apposita disciplina riguardo alle modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale. Detta disciplina dovrà riguardare tanto le aree pubbliche, quanto le aree private e:

- ❖ deve tener conto delle indicazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale;
- ❖ deve essere assunta obbligatoriamente sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio;
- ❖ deve comprendere esplicitamente il divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
- ❖ può far assumere ad aree delimitate all'interno dei cimiteri la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;

2. è tenuto a determinare le modalità per la conservazione delle urne presso il domicilio dell'affidatario ai sensi del secondo comma dell'art. 343 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie che recita: “2. *Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione*” (al proposito vedi anche sentenza del Consiglio di Stato 2957/03 <sup>(1)</sup>), non-

<sup>(1)</sup> In conclusione dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, (omissis).

#### Art. 15 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 ottobre 2007

Mercedes Bresso

ché la periodicità di una eventuale vigilanza da parte di personale comunale;

3. si esprime in merito al Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori e delle sale commiato;

4. ha competenza esclusiva nella realizzazione dei crematori (se previsti dal piano regionale);

5. ha competenza esclusiva nel promuovere la realizzazione di sale per il commiato, verso le quali ha l'obbligo di emanare apposita disciplina di funzionamento;

6. se di ultima residenza del defunto, sostiene le spese di cremazione e relativi adempimenti cimiteriali qualora questi fosse indigente;

7. se di ultima residenza del defunto e nel caso che questi opti per la dispersione o l'affidamento è tenuto a realizzare nel cimitero una targa, individuale o collettiva, che ne riporti i dati anagrafici. Gli oneri di realizzazione della targa possono essere messi in capo ai familiari del defunto se non indigenti;

8. riceve notizia da parte del soggetto che consegna l'urna dell'affidamento della medesima ad un cittadino residente ed è tenuto a riscontrare questa informazione con la comunicazione di quest'ultimo concernente le modalità di custodia. Interviene quando dette modalità non risultino conformi alla disciplina emanata ai sensi del punto 1;

9. riceve notizia da parte del soggetto che consegna l'urna dell'affidamento della medesima ad una persona che intenda, nel suo territorio, disperdere le ceneri di un defunto ed è tenuto a riscontrare questa informazione con la comunicazione di quest'ultimo, che deve pervenire con almeno dieci giorni di preavviso, concernente le modalità di dispersione. Interviene quando dette modalità non risultino conformi alla disciplina emanata ai sensi del punto 1;

10. riceve le urne nei casi di rinuncia dell'affidatario e di rinvenimento in domicili privati e ne dà notizia darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

#### Compiti di specifici organi del Comune:

1. autorizza la cremazione di un cadavere secondo quanto previsto dall'articolo 79 del D.P.R. 285/90. si veda a questo proposito la casistica prevista al punto 14.2

della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;

2. autorizza il conferimento delle ceneri in cinerario comune e nell'area predisposta per la dispersione nel cimitero del proprio comune individuando il soggetto incaricato;
3. autorizza la dispersione o l'affidamento delle ceneri, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale, ed è tenuto a precisarne analiticamente l'istruttoria procedimentale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione;
4. è tenuto a valutare, nei casi in cui sia richiesta la dispersione di ceneri nel territorio del proprio comune, se questa operazione avviene nel rispetto della normativa comunale;
5. può acquisire, nei casi in cui sia richiesto l'affidamento dell'urna ad un cittadino residente nel territorio del proprio comune, una apposita dichiarazione di quest'ultimo riguardante le modalità della sua custodia e valutare il rispetto della normativa comunale;
6. nei casi in cui la destinazione delle ceneri sia fuori dal Comune, è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

#### Obblighi del gestore dell'impianto di cremazione:

1. adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
2. impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili qualora la destinazione dell'urna medesima sia l'inumazione;
3. deve avere cura di sigillare le urne destinate all'affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
4. è tenuto a trascrivere, nel verbale di consegna dell'urna, l'istruttoria procedimentale che ha portato al rilascio

dell'autorizzazione alla dispersione o l'affidamento delle ceneri, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale.

#### Obblighi dell'affidatario dell'urna:

1. ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
2. è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione;
3. è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione, previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata;
4. se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata.

#### Obblighi dell'incaricato alla dispersione:

1. è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
2. non può promettere alcun compenso o altra utilità ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa al fine di ottenere l'assenso alla dispersione;
3. qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione;
4. al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

## **ALLEGATO 3**

### **Considerazioni**

La legge regionale si propone l'obiettivo di disciplinare la materia nell'ambito dei principi della legge statale e secondo le modalità di questa, non senza il richiamo al rispetto dei principi costituzionali.

Va osservato come, nel testo vigente della legge statale, i principi siano definiti in termini d'indirizzo per modifiche a norme di rango secondario (regolamento), anche se, nel corso dei lavori sul P.d.L. AC 1268, in stato di relazione all'aula della Camera dei deputati, si è pervenuti ad un articolato che, tenendo conto delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, modificerebbe il testo della legge statale, individuando separatamente i principi fondamentali cui debba riferirsi la legislazione regionale e le norme di residua competenza legislativa statale.

In materia di destinazione (conservazione, affidamento, dispersione) delle ceneri viene conservato l'elemento di individualità delle ceneri (escludendone la divisibilità).

Si afferma anche il criterio della individuabilità (art. 2, comma 3), aderendo all'impostazione che, indipendentemente dalla scelta della pratica funeraria, il defunto rimanga un "soggetto individuale" e, oltretutto, inserito in un contesto sociale, come si ricava dalle disposizioni di cui all'art. 7 sul senso comunitario della morte, che si estendono anche all'ipotesi della conservazione dell'urna mediante affidamento ai familiari.

Del resto, non sembra un caso come la dispersione delle ceneri sia allocata in ultimo ordine tra le differenti forme ammesse di destinazione delle ceneri.

La cremazione, così come la conservazione delle ceneri, è espressamente rinviata alla regolazione presente nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in questo modo la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione rimane in capo all'autorità competente sulla base di queste disposizioni e, in buona sostanza, delle figure che

assolvono alle funzioni di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (pur se il testo letterale dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 richiami la figura del sindaco, tale attribuzione di competenza era cessata fin dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, oggi D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Un altro effetto che tale rinvio produce è che nulla muti rispetto al procedimento di autorizzazione della cremazione e pertanto, in assenza di volontà espressa dal defunto, vale quella espressa dal coniuge o scaturente dall'unanime consenso dei parenti più prossimi in ordine di grado (essendo l'istituto dell'opzione a maggioranza previsto unicamente per l'affidamento o la dispersione delle ceneri, fasi che si collocano a valle rispetto all'autorizzazione alla cremazione).

È ammessa l'inumazione delle urne cinerarie, ma unicamente nelle aree avute in concessione (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con ciò escludendosi l'ipotesi della conservazione nelle sepolture ad inumazione in campo comune, secondo il principio dell'individualità della sepoltura (art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

In tale ipotesi, l'urna deve essere costituita da materiali non deperibili, con ciò avendo colto (a differenza di altre legislazioni (es.: art. 3, comma 1, lett. b) L.R. (Campania) 9 ottobre 2006, n. 20) che se il materiale costitutivo dell'urna presentasse caratteristiche di biodegradabilità, non si sarebbe propriamente in presenza di una conservazione dell'urna, quanto di una forma peculiare di dispersione delle ceneri.

La scelta dell'inumazione in aree oggetto di concessioni cimiteriali determina, altresì, l'effetto che tale modalità di conservazione dell'urna venga ad avere la durata della concessione in cui è eseguita, sempre che non venga tralasciata prima ad altra sepoltura.

I commi da 5 a 10 dell'articolo 2 affrontano alcuni aspetti riguardo alla attuazione pratica degli affidamenti o delle autorizzazioni alla cremazione.

Non vi erano dubbi interpretativi qualora tanto la cremazione, quanto l'affidamento o la dispersione, fossero stati disposti dal defunto mediante testamento o dichiarazione depositata presso una Società per la cremazione.

Le questioni sorgevano invece in assenza di qualsiasi manifestazione scritta da parte del defunto riguardo all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri, caso nel quale spetta al coniuge o alla maggioranza dei parenti, nel grado più prossimo, pronunciarsi mediante una dichiarazione, resa all'ufficiale di stato civile, che:

1. in caso venga dichiarato che il defunto aveva scelto l'affidamento senza aver indicato in vita l'affidatario, individui (in assenza del coniuge) chi prenderà in consegna le ceneri oppure,
2. in caso venga dichiarato che il defunto aveva scelto la dispersione senza aver indicato in vita l'incaricato e le modalità, individui (in assenza del coniuge) chi materialmente effettuerà l'operazione e con quali modalità.

In entrambi questi casi la persona individuata è soggetta ad alcuni obblighi, come meglio in seguito.

Per la volontà dei parenti, nel grado più prossimo, l'adozione del criterio della maggioranza rispetto a quello dell'unanimità potrebbe presentare alcuni punti problematici in caso di disaccordo.

Vi è però da riconoscere che, essendo l'unanime volontà dei parenti necessaria alla richiesta di cremazione in caso di assenza di volontà espressa dal defunto, l'eventualità di un disaccordo penalizzante per la minoranza rimane limitata solamente ai casi in cui il defunto pur lasciando una volontà scritta di essere cremato non abbia individuato la destinazione delle proprie ceneri.

Tuttavia, si individua, rispetto alle procedure di autorizzazione dell'affidamento ai familiari dell'urna, la contraddittorietà con il mero rinvio, in materia di autorizzazione alla cremazione, alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal momento che:

l'eventuale dichiarazione del coniuge, o in suo difetto, dei parenti nel grado più prossimo, non è attribuita alla competenza dell'autorità comune competente, in via generale (così come anche nel caso specifico dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), al rilascio di "autorizzazioni", cioè quella individuata dall'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., bensì alla competenza dell'Ufficiale dello stato civile, cioè a figura agente in servizi diversi da quelli dell'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (rispetto a cui andrebbe sollevata, come per altre legislazioni regionali, la questione sulla competenza della legislazione regionale ad intervenire in ambiti rientranti nella competenza legislativa, esclusiva, di altro livello di governo, in relazione all'art. 117, comma 2, lett. i) Cost.).

Pur prescindendo da queste ultime considerazioni, l'attribuzione di distinte competenze a distinti organi e figure potrà far sorgere, in sede attuativa, fattori di criticità e difformità comportamentali.

Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari dell'urna o alla dispersione delle ceneri sono comunicate, dall'autorità che le ha rilasciate, al Comune (nella figura del Sindaco, rispetto a cui non è dato cogliere se sia individuato quale Autorità sanitaria locale o, semplicemente, per analogia alla formulazione testuale presente nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), in cui deve avervi la conservazione dell'urna conseguente all'affidamento o eseguirsi la dispersione.

La previsione dell'art. 3, comma 2 richiama la previsione già presente nell'art. 343, comma 2 del T.U.L.L.S.S., che, per inciso, ha costituito una delle motivazioni, giuridiche, su cui è stato fondato il parere del Consiglio di Stato, sez. 1<sup>a</sup>, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003 sulla base del quale il Presidente della Repubblica ha deciso su di un ricorso straordinario fattogli in materia con il D.P.R. 24 febbraio 2004.

La disponibilità di un "colombaro privato" è pertanto la condizione per l'affidamento dell'urna cineraria, fermo restando che l'autorizzazione all'affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest'ultimo, realizzazione soggetta ad altra e diversa normativa.

In sede di richiesta dell'autorizzazione all'affidamento, dovrebbero essere documentalmente provate le condizio-

ni che consentano di individuare che le modalità di conservazione dell'urna siano tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

Per altro, l'art. 3, comma 3 porta a considerare come questo aspetto venga, di fatto, a collocarsi in una fase successiva, essendo prevista una specifica comunicazione in proposito al Comune in cui la conservazione deve avvenire, il ch , se consente di formulare la valutazione per la quale le condizioni, e modalit  di conservazione, non siano fattori prodromici al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, porta a sollevare l'analoga, sostanzialmente, questione sul versante del Comune in cui debba avvenire la conservazione dell'urna cineraria, sollevando possibili criticit  nel caso in cui o tale comunicazione non avvenga o si rilevi che non sussistano le condizioni affin  che le modalit  di conservazione dell'urna cineraria non rispondano a quanto previsto dall'art. 343 del T.U.LL.SS.

In tali evenienze, l'autorit  comunale del Comune di prevista conservazione dovrebbe intervenire affin  che l'urna sia conservata nelle strutture cimiteriali (estensivamente ed analogicamente, facendo riferimento all'art. 3, comma 5) e, comunque, ci  comporta che al Comune competa una potest  di regolazione anche delle modalit  di conservazione delle urne cinerarie presso il domicilio dell'affidatario, tendenzialmente in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Nel caso di rinuncia all'affidamento familiare consegue la conservazione dell'urna nel cimitero comunale, ipotesi per cui   prevista una comunicazione al Comune di residenza del defunto, la cui "ratio" rimane oscura, dal momento che sarebbe stata meglio comprensibile una comunicazione a familiari, se reperibili, anche se questo aspetto pu  essere previsto in sede di normativa comunale individuando le condizioni per una presa d'atto della situazione venutasi a creare e di una eventuale "nuova" dichiarazione concernente l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, se vi sia interesse da parte dei familiari medesimi.

In altri termini infatti, non si individuerebbe la *ratio* riguardo alle funzioni cui potrebbe essere chiamato, e dichiarato competente, il Comune di residenza del defunto, magari a distanza di tempo dal decesso.

Pregevole, per altro, l'ipotesi dell'art. 3, comma 6 che considera il caso del decesso dell'affidatario, prevedendo la consegna dell'urna cineraria al cimitero del comune, previsione che, oltre che rispondere a palesi logiche di "pietas" ed assolvendo alla funzione di prevenire che l'urna rimanga in stato di abbandono, sembra venire di per s  ad escludere l'ipotesi di un affidamento ad altro familiare.

Per altro, si osserva come essa tenga principalmente ad evitare una situazione di stato di abbandono dell'urna cineraria, ma non possa essere assunta come un divieto assoluto a ch  l'autorit  competente nel luogo di (precedente) conservazione dell'urna a mezzo di affidamento ai familiari possa autorizzare, quando debitamente richiesta, l'affidamento ad altro familiare.

A questo punto, non si pu  evitare di affrontare l'aspetto concernente l'ambito di applicazione delle norme della legge regionale, in quanto essa non eccede l'ambito della regione stessa, con la conseguenza che quando l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria o la dispersione delle ceneri debba avvenire al di fuori del territorio regionale, le sue disposizioni non possano pi  trovare piena e testuale applicazione.

Ad esempio, nel caso di affidamento dell'urna cineraria ai familiari, quando la conservazione dell'urna cineraria sia destinata ad avvenire nel territorio di altra regione, troveranno applicazione, se qui vigenti, le disposizioni della legislazione regionale proprie del luogo in cui l'urna sia conservata.

Analogamente, laddove la dispersione delle ceneri debba avvenire fuori dal territorio della regione Piemonte, non potranno applicarsi le specifiche disposizioni della legge regionale.

L'art. 4 si occupa specificatamente dei luoghi di dispersione delle ceneri, seppure non manchino criticit  (a titolo indicativo, la previsione dell'art. 4, comma 2, lett. d) in relazione all'ambito territoriale di applicazione della legge regionale).

Il comma 1 introduce una classificazione generale che distingue i luoghi possibili per la dispersione in aree pubbliche, aree private e aree all'interno dei cimiteri.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, la dispersione nelle aree pubbliche e nelle aree private   disciplinata dai Comuni entro sessanta giorni (art. 6, comma 2) dall'entrata in vigore della legge regionale.

Nella formulazione della disciplina comunale devono essere obbligatoriamente sentiti gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio (come ad esempio le amministrazioni dei parchi, l'autorit  fluviale, ecc.).

La finalit  di quest'ultima disposizione   evidente e riguarda l'opportunit  di prevedere che luoghi, astrattamente riconducibili alla previsione della L. 130/2001 (richiamata nel comma secondo dell'articolo 6), siano soggetti a opportune limitazioni per evidenti ragioni di tutela naturalistica. Si pensi a ghiacciai, ai particolari zone di insediamento e riproduzione di mammiferi ed uccelli, alle acque ed ai ghiacciai alpini, ecc..

Poich  i tempi necessari per sentire gli altri enti pubblici competenti sono di norma superiori ai sessanta giorni, ne consegue che il termine ordinatorio previsto dalla legge regionale sar  abbondantemente superato.

  opportuno che la regolamentazione comunale per la dispersione nelle aree private ricomprenda esplicitamente anche la previsione del comma 5.

In questo modo un eventuale lucro da parte dei proprietari verrebbe assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 6, comma 3, osservandosi come tale divieto non sia correlato ad alcuna sanzione, la cui determinazione richiederebbe, comunque, norma di rango primario, cos  che si   in presenza di quella che si denomina come "*norma minus quam perfecta*", restando una formulazione senza sanzione in caso di violazione, salvo, appunto, non sia assunta anche nelle disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria.



Con l'art. 4, comma 1, lett. c) viene data ai comuni la facoltà di individuare per la dispersione specifiche aree all'interno dei cimiteri, superando la concezione, per molti versi limitativa (ma coerente con le norme antecedenti alla L. 30 marzo 2001, n. 130), del cinerario comune come di un apposito manufatto contenitore delle ceneri promiscuamente disperse.

Anche in questo caso, ma questa volta in forma esplicita, vi è un rinvio alla normativa comunale il che porta direttamente alla necessità di specifiche disposizioni da inserire nel Regolamento comunale di polizia mortuaria.

In realtà, sarebbe stato maggiormente opportuno che il riferimento fosse stato fatto al piano regolatore cimiteriale (citato, con rinvio ad altre disposizioni, dall'art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), essendo alla fin fine proprio questo strumento di programmazione dell'uso delle aree cimiteriali nel loro complesso lo strumento maggiormente adatto.

Questa linea interpretativa può sostenersi considerando, a titolo esemplificativo, la previsione dell'art. 2, comma 4, dal momento che considerandosi, qui, gli istituti delle aree cimiteriali oggetto di apposita concessione amministrativa, non può trascurarsi di considerare proprio il fatto che la concessione cimiteriale abbia come precondizione, anche di legittimità, l'espressa previsione nel piano regolatore cimiteriale (in relazione al già citato art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Sulla base di queste disposizioni, nonché appoggiandosi ad una linea interpretativa di ordine sistemico, si ritiene sostenibile che il rinvio alla "normativa comunale" abbia il significato del riferimento espresso alle previsioni dei piani regolatori comunali, tanto più che un'interpretazione diverse, eccessivamente letterale, renderebbe difficilmente (o non sufficientemente uniformemente) applicabile questa previsione della legge regionale.

Rilevante, pure dal punto di vista procedimentale, quanto disposto dall'art. 4, comma 7 sulla comunicazione al Comune nel cui territorio la dispersione deve essere eseguita, anche in relazione all'individuazione dei soggetti tenutivi (chi debba eseguire la dispersione), nonché sul punto del congruo pre-avviso, lasciando, anche in questo caso, spazio alla regolazione a livello comunale.

È implicito come questa comunicazione assolva alla funzione di consentire al Comune l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'esecuzione della dispersione delle ceneri, oppure, se del caso, l'adozione di particolari prescrizioni sulle modalità, sui luoghi, sulle forme della dispersione, non esclusa un'eventuale determinazione degli orari in cui essa possa, o debba, eseguirsi.

In ogni caso, quando esecutore della dispersione delle ceneri non sia il coniuge o un parente, bensì il legale rappresentante di associazione riconosciuta avente tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (ma la legge regionale, ampliando rispetto alle previsioni dell'art. 3, lett. d) L. 30 marzo 2001, n. 130, consente che vi provveda anche personale dell'associazione, ma restringendo la medesima previsione, non considera l'ipotesi che, in difetto, possa provvedervi "personale autorizzato dal Comune"), l'esecutore si trovi nell'obbligo di consentire al coniuge od ai parenti

di assistervi, secondo l'impianto di valorizzazione del lutto, dell'individualità ed individuabilità, di conservazione del senso comunitario della morte che traspare ispirare l'intera legge regionale, in ciò contrapponendosi a logiche di individualismo estremizzato.

Meno comprensibile, il divieto (comma 9) di dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi (con l'ovvia eccezione del cinerario comune, per altro sussistente nell'ordinamento ben precedentemente alla L. 30 marzo 2001, n. 130), salvo non attribuire ad esso la funzione di prevenzione di possibili comportamenti dispersivi non coerenti con l'impianto complessivo della legge regionale.

All'art. 5 la regione si auto-proroga il termine entro cui avrebbe già dovuto provvedere (a rigore, doveva avvenire entro il 3 novembre 2001; art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130) all'adozione di un piano regionale di coordinamento, inserendo in esso anche c.d. linee guida per la realizzazione dei crematori, rispetto a cui andrebbe osservato come non necessariamente si tratti di materia di competenza regionale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale (che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. e che già sono previsti nell'art. 8 L. 30 marzo 2001, n. 130).

Per altro, il richiamo, ripreso poi anche all'art. 6, comma 4 (che, in sostanza, riproduce l'art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130), al ruolo dei comuni anche con il ricorso a forme associative di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., seppure appaia come un'apertura di respiro sovra comunale, in realtà costituisce un'ipotesi che sussisteva indipendentemente dall'averne fatta citazione, proprio sulla base del testo unico di cui a testé citato D.Lgs. 18 agosto 2007, n. 267 e succ. modif., essendosi in presenza di funzioni e servizi di competenza dei Comuni.

Qualche perplessità solleva la previsione dell'art. 5, comma 2 con cui si rimette al piano regionale di coordinamento la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato, in quanto i primi sono prescritti, dal 27 ottobre 1990 (almeno formalmente), come obbligatori in ogni cimitero e le seconde attengono a servizi, in buona sostanza, già altrettanto obbligatori, e dalla prima legislazione post-Unitaria, in tutti i comuni (anche se, a volte, tali obblighi non sempre sono assolti) ai sensi degli artt. 12 e 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo che non se ne preveda una loro qualificazione con un maggiore contenuto qualitativo di servizio.

Semmai, rispetto alle strutture per il commiato, dovrebbe considerarsi come il piano di coordinamento regionale, in quanto atto di natura amministrativa, non abbia forza di consentire la loro realizzazione a soggetti diversi dai soggetti istituzionalmente tenutivi, poiché ciò richiederebbe una legittimazione da parte di norma di rango primario (ammesso che la materia possa individuarsi nella competenza legislativa delle regioni, in relazione all'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

La stessa specifica disposizione che affronta le strutture del commiato (art. 8) non consentono di individuare altri soggetti, rispetto a quelli istituzionalmente tenutivi, che

possano essere legittimati all'impianto e all'esercizio di strutture del commiato, anzi, con l'individuazione di peculiari caratteristiche igienico-sanitarie e con l'attribuzione loro di funzioni specifiche (pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita), si determina l'effetto di una loro natura anche sanitaria e che come tale non possa essere agevolmente assolta da soggetti terzi.

Oltretutto, specie in relazione ai cinerari comuni, con un atto amministrativo si interverrebbe in materia che rientra nella potestà regolamentare, esclusiva, delle Autonomie Locali.

Per questi motivi la proposta di pianificazione regionale da parte della Giunta non può che avvenire necessariamente d'intesa con i Comuni interessati.

Si ritiene che i progetti di strutture per le quali la regione ha previsto la pianificazione regionale che siano già stati deliberati dal competente Organo comunale, poiché la norma regionale non ne ha esplicitamente prevista la sospensione, possano proseguire il proprio iter realizzativo. Viene, inoltre, esclusa l'ipotesi di impianti di cremazione mobili (come avvenuto nella regione Emilia-Romagna con l'art. 4, comma 4 L.R. (Emilia Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.), induttivamente e presuntivamente per evitare un approccio esclusivamente "tecnologico" alla pratica della cremazione, scelta che può comprendersi per la cremazione dei cadaveri (ma potrebbe risultare limitativa se si considerino le cremazioni di resti mortali, nella loro attuale definizione tecnica).

In relazione alle funzioni comunali di cui all'art. 6, in particolare al comma 2, il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale (specie se si consideri la sua dichiarazione d'urgenza; art. 15) appare estremamente breve, in particolare quando si considerino le ipotesi della dispersione delle ceneri nelle apposite aree a ciò individuate all'interno dei cimiteri (art. 4, comma 1, lett. c), che comporterebbero quanto meno una revisione del piano regolatore cimiteriale (sempre che il Comune non ritenga, nella specifica situazione, di dovere prima procedere ad una modifica (o, altrimenti, queste modifiche si rendano necessarie) di norme del Regolamento comune di polizia mortuaria, modifiche la cui efficacia non può prescindere dalle condizioni di efficacia determinate dall'art. 435 T.U.L.L.SS..

La formulazione dell'art. 7 sconta qualche ambiguità in quanto non viene indicato il soggetto obbligato (il Co-

mune ovvero gli aventi titolo) alla realizzazione della targa.

Inoltre il richiamo alla L. 30 marzo 2001, n. 130, anziché alla legge regionale, porterebbe alla conclusione che non dovrebbe esservi l'obbligo di citazione in una targa qualora l'affidamento o la dispersione avvengano per dichiarazione del coniuge o dei parenti.

Più opportunamente una regolamentazione comunale può produrre una interpretazione estensiva in linea con le finalità generali contenute dalla legge regionale. L'onerosità o la gratuità di detta prestazione potrebbero, analogicamente (per effetto dell'art. 11), essere determinati secondo quanto già previsto dalla normativa statale (art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130) e dalla sua applicazione locale.

Di particolare interesse l'art. 10, che individua il principio della formazione del personale, anche se limitatamente al personale addetto ai crematori ed ai cerimonieri degli spazi per il commiato.

L'art. 12 costituisce una norma di auto-regolazione delle competenze autorizzative, a seguito del conferimento delle funzioni a seguito delle disposizioni ivi richiamate, segno che la regione Piemonte non pensa a provvedere ad un ulteriore conferimento ad altri livelli di governo (art. 114, comma 1 Cost.) delle competenze in materia, come si deduce dal rinvio all'adozione di uno specifico atto amministrativo, un'attribuzione di competenze ad altri livelli di governo richiederebbe norma di rango legislativo (art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

La legge regionale è dichiarata urgente, così che la sua entrata in vigore ha luogo a partire dal giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte.

Si trascurano gli aspetti in cui la legge regionale è meramente, ed inutilmente, riproduttiva di altre disposizioni, come quella sulle autorizzazioni concernenti i resti mortali (art. 2, comma 11), oppure sugli aspetti sanzionatori alle infrazioni dei Regolamenti comunali (art. 6, comma 3), o, ancora, sull'informazione (art. 9), o sull'onerosità della cremazione nei casi d'indigenza (art. 11, materia già regolata dall'art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130) anche per il fatto che alcuni di essi non attengono alla competenza legislativa regionale, riducendosi a mere formule di stile.

# GEM: ALTA TECNOLOGIA PER LA CREMAZIONE MADE IN ITALY

**GEM di Udine (Italia) con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vattaggiose** alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione di salme. GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo gli impianti integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico.

**GEM forte nel patrimonio tecnologico nel settore termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nella depurazione dei fumi**, per rispettare i più ristretti standard europei previsti per questa tipologia di impianti. **GEM con il suo personale qualificato su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle**

Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

**I forni GEM serie CRM hanno questi vantaggi operativi e gestionali:**

- Soluzioni compatte e silenziose
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni / giorno
- Minima manutenzione
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per utilizzo continuativo e intensivo anche per uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale

## GEM

GEM srl Via Zanussi - Z.I.U. 33100 Udine - ITALIA  
Tel. 0432 524374 / 524103 - Fax 0432 529977  
E-mail: gem@geminc.it



Documentazione

## Attività in ambito cimiteriale – Esumazioni ed estumulazioni – Trattamenti dei rifiuti da attività cimiteriali

Circolare SEFIT Federutility n. 1335 del 07/12/2007

A seguito di alcuni episodi concernenti comportamenti indebiti avvenuti in cimiteri, da parte del personale, nonché di aziende comunque operanti all'interno dei cimiteri, anche se si tratti di aspetti in larga parte ben noti agli associati, si ritiene opportuno con la presente – Allegato 1 – richiamare l'attenzione su alcuni aspetti che non possono essere affrontati con superficialità, nonché – Allegato 2 – gli aspetti che attengono al trattamento dei rifiuti in ambito cimiteriale, senza riprendere i contenuti delle precedenti istruzioni operative emanate con circolare Sefit di p.n. 5096 del 29/9/2003 “Disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, da esumazione ed estumulazione, dei resti mortali e delle parti anatomiche riconoscibili – D.P.R. 15/7/2003, n. 254”, che si riconferma.

Infine, in Allegato 3 si è riproposto uno schema di ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni. Tale schema di ordinanza ha necessità di lievi adattamenti in funzione delle normative regionali che fossero state emanate nello specifico territorio e di compatibilità con il regolamento di polizia mortuaria comunale vigente.

Laddove si fosse in presenza di norme regolamentari

vetuste si consiglia di avviare le procedure di revisione regolamentare.

Per concludere si segnala che almeno una associazione di consumatori, nazionalmente rilevante, si è rivolta al Ministro dell'Interno per ottenere l'avvio di controlli mirati nei cimiteri, in ordine alle procedure in materia di esumazione, estumulazione, ma anche di assegnazione di manufatti e di utilizzo di materiali di risulta (marmi, maniglie, ecc.), nonché sul rispetto delle norme sui rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione.

Si consiglia pertanto una attenta ricognizione preventiva e l'adozione dei provvedimenti, eventualmente, necessari.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1 Esumazioni ed estumulazioni

Come ben noto le esumazioni ordinarie sono effettuate decorso il turno ordinario (decennale) di rotazione, ed hanno luogo secondo un piano di regolazione programmata o, quanto meno, pre-determinata.

Per quanto riguarda le estumulazioni esse sono effettuate:

- a richiesta degli aventi titolo, anche prima della scadenza della concessione o in caso di perpetuità;
- a scadenza della concessione a tempo determinato.

Per le esumazioni e per le estumulazioni deve sussistere un atto di regolazione, dettagliato, sia questo il regola-

mento di polizia mortuaria comunale, una ordinanza sindacale o una determina dirigenziale.

È opportuno dare notizia di esumazioni ordinarie, come anche di estumulazioni a scadenza di concessione, con diversi mezzi (ad es.: albo cimiteriale, comunicato stampa, avvisi murali, ecc.) per favorire la conoscenza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali e la destinazione ordinaria dei resti mortali, onde consentire agli interessati, se lo volessero, di avanzare istanza di raccolta di tali resti, decidere in merito alla eventuale cremazione, alla tumulazione delle ossa, ecc..

Quando le esumazioni o le estumulazioni avvengano, come dovrebbe avvenire di norma, in attuazione degli atti di loro regolazione, la loro esecuzione da parte del personale addetto deve aversi nel rispetto delle norme e

cautele specifiche, proprie di queste operazioni, con la raccolta, diligente e decorosa, delle ossa che si rinvenivano, avendo presente come le norme penali concernenti i delitti contro la pietà dei defunti non trovano applicazione unicamente nel caso di cadavere, ma altresì nei riguardi di parte di esso, oltre che delle ceneri.

Oltretutto, in tali fattispecie penali, oggetto di tutela sono anche le tombe, i sepolcri e le urne.

Va ricordato come l'art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oltre ad individuare specifici divieti (comma 1), individui (comma 2) il soggetto legittimato (e tenuto) alla denuncia all'autorità giudiziaria dei reati considerati e, in particolare, del reato di cui all'art. 410 C.P..

Tale individuazione si colloca nell'ambito degli obblighi scaturenti dall'art. 331 C.P.P., la cui (eventuale) omissione integra l'ulteriore reato di cui all'art. 361 C.P., questa volta in capo al soggetto tenuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

Da ciò consegue che il responsabile del servizio di custodia del cimitero non possa esimersi dall'adottare le misure, incluse quelle di ordine organizzativo, che lo pongano nella condizione di avere una costante conoscenza delle operazioni che si svolgono nei cimiteri e di quanto altro necessario all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, anche sul personale direttamente operante all'esecuzione delle operazioni di esumazione o di estumulazione.

Rispetto alla individuazione della figura del responsabile del servizio di custodia del cimitero, valgono le consuete e ben note indicazioni per le quali, per i comuni tale figura è individuabile nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (art. 48, comma 3 testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) o, almeno, nel titolare dell'ufficio che sia preposto alla gestione del cimitero, mentre per i casi di gestione del cimitero con forme diverse da quelle della gestione diretta in economia dovrà farsi riferimento all'atto di affidamento, nonché al contratto di servizio (e, ovviamente, anche all'ordinamento interno del soggetto gestore).

Per altro, anche nei comuni, non mancano situazioni nelle quali vi sia una distinzione di funzioni, tra il responsabile del servizio di custodia del cimitero, intendendosi, in sede locale, questo servizio come quello che ha riguardo al complesso delle attività di carattere autorizzatorio, di registrazioni amministrative proprie del comune, rispetto al titolare dell'esecuzione delle operazioni, spesso con il personale cimiteriale alle dipendenze, in termini gerarchici, da altre figure.

Il caso classico, e frequente, riguarda l'ipotesi per cui il responsabile del servizio di custodia del cimitero sia individuato in capo ad una figura amministrativa, mentre il personale operante dipenda, gerarchicamente, da figure (ed uffici) tecniche.

In tali casi, ferma restando la dipendenza gerarchica quale definita dall'anzidetto Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, si registra una dipendenza funzionale del personale operante rispetto al responsabile del servizio di custodia del cimitero, che può trovare soluzioni con due differenti modalità:

- 1) con il riconoscimento della dipendenza funzionale del personale operante in capo all'unica figura del responsabile del servizio di custodia del cimitero;
- 2) con il riconoscimento della dipendenza funzionale da questi dello stesso titolare dell'unità organizzativa che abbia supremazia gerarchica sul personale operante.

Nella seconda ipotesi, il titolare di quest'ultima viene ad assolvere ad una funzione concorrente con quella del responsabile del servizio di custodia del cimitero, quanto meno in termini di immediata e tempestiva relazione a tale soggetto di ogni situazione od evento che abbia rilevanza sotto questo profilo, fermo restando che al responsabile del servizio di custodia del cimitero spetta, sempre, una funzione di vigilanza.

Considerazioni in larga parte analoghe possono essere fatte nel caso di forme di gestione diverse dalla gestione diretta, sempre tenendo presenti le previsioni dell'atto di affidamento, nonché del contratto di servizio.

Non deve dimenticarsi come gli obblighi di denuncia all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 331 C.P.P. non gravino unicamente sui pubblici ufficiali, ma si estendano anche agli incaricati di pubblico servizio, il che consente di richiamare il fatto per cui il personale del soggetto gestore, in relazione al proprio ordinamento, venga ad assumere la figura di incaricato di pubblico servizio, in conseguenza dell'atto di affidamento del servizio.

Quando si abbiano esumazioni straordinarie od estumulazioni in epoca antecedente alla scadenza della concessione, fermo restando come ciascuna singola operazione sia oggetto di preventiva autorizzazione, valgono, a maggiore ragione, considerazioni del tutto analoghe per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, non potendosi il soggetto titolare della competenza all'autorizzazione limitarsi al suo rilascio, senza assicurarsi che l'esecuzione avvenga in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

## **ALLEGATO 2**

### **Rifiuti**

In materia di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali (art. 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) occorre precisare come il rinvio fatto al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 debba oggi intendersi fatto al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. (che con l'art. 264, comma 1, lett. i) ha abrogato

il precedente), il cui art. 184, comma 2 qualifica come rifiuti urbani:

“..... *omissis* ...

*e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*

*f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).”*

Per altro, oltre alle disposizioni della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. "Norme in materia ambientale", spesso occorre tenere presente anche altre disposizioni del medesimo decreto legislativo come, a titolo di esemplificazione quelle sui divieto di abbandono di rifiuti, quello sulla loro immissione in acque, superficiali o sotterranee, o quelle che riguardano particolari materiali rinvenibili in connessione con le operazioni di esumazione od estumulazione o, in via più generale, con le operazioni cimiteriali.

Va, in particolare, segnalata, seppure con le difficoltà che ne conseguono, le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, la cui violazione potrebbe assumere rilevanza penale (art.

256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif.).

Senza entrare, qui, nel dettaglio delle singole fattispecie, anche l'osservanza di queste disposizioni, in connessione diretta alla regolazione "speciale" derivante dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in particolare agli artt. 12 e 13 (va ricordata la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. e) e lett. f) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e succ. modif.), spetta al responsabile del cimitero il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni "speciali" prescritte per il trattamento dei rifiuti da attività cimiteriali (art. 17), il ch  riporta alle considerazioni fatte in precedenza in materia di responsabilit  e di, connessa e conseguente, attivit  di vigilanza e di controllo sulla regolarit  delle operazioni che si svolgono in ambito cimiteriale.

### **ALLEGATO 3**

#### **Facsimile di ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni**

COMUNE DI .....

#### **Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di .....**

PROT. N. \_\_\_\_\_

IL SINDACO

– Premesso che con D.P.R. 10/9/1990, n. 285   stato emanato il Regolamento di polizia mortuaria che, per effetto dell'art. 108, abroga ogni disposizione contraria o comunque incompatibile;

– Visti gli artt. 82, 85 e 86 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione;

– Visto l'art. 79 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285 concernente la cremazione;

– Visto l'art. 184 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonch  il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in particolare, gli artt. 3, 12 e 13;

– Vista la circolare del Ministero della Sanit  n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa, nonch  la circolare del Ministero della Sanit  n. 10 del 31/7/1998;

– Vista la risoluzione del Ministero della Salute di p.n. 400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;

– Atteso il fatto che il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale, nonch  il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, prevedono la possibilit  di concedere apposite cellette ossario per la conservazione di ossa, qualora non si intenda depositarle nell'ossario comune, o in altra sepoltura, come anche di nicchie cinerarie per il deposito di urne, quando le ceneri non siano destinate ad altra sepoltura o al cinerario comune;

– Visto il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, integrato dalla Circolare del Ministero della Sanit  del 24.06.1993 che, al punto 13.3, consente la collocazione di pi  resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro;

– Considerato che sia utile regolare le operazioni cimiteriali secondo quanto di seguito stabilito;

– Sentito il parere del coordinatore sanitario dell'A.U.S.L., ....., ai sensi dell'art. 86, comma 5 e dell'art. 51, comma 2 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e in forza del comma 1 dell'art. 51 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

DISPONE

che nel Comune di ....., a far tempo da ..... le operazioni cimiteriali siano regolate come segue:

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni. Parimenti   ordinaria la estumulazione eseguita dopo 20 anni di tumulazione. Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tali date.

2) Entro il 30 settembre di ogni anno il Responsabile della gestione dei cimiteri cura la redazione di elenchi distinti per cimitero, con l'indicazione dei campi e delle salme per le quali   attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune   fissato con determinazione del Responsabile della gestione dei cimiteri. Tale data verr  portata a conoscenza della cittadinanza con forme adeguate di pubblicit  nei cimiteri interessati e, ove possibile, con comunicato alla stampa locale.

3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma   preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto.   escluso il periodo di una settimana a cavallo del 2 novembre.

4) Entro il 30 settembre di ogni anno il Responsabile della gestione dei cimiteri cura la redazione dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo, da esporre all'albo cimiteriale. Periodicamente vengono fornite informazioni alla cittadinanza sulla scadenza delle concessioni, sulle procedure per il rinnovo e la destinazione ordinaria di ossa e resti mortali.

5) I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori

cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le ossa che si rinvenivano sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

È consentita la cremazione delle ossa.

**6)** Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni al termine della concessione cimiteriale devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetta di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Le ossa possono anche essere cremate.

**7)** Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile della gestione dei cimiteri. Quest'ultimo deve individuare con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra <sup>(1)</sup>.

Il compito del caposquadra (o, in sua assenza, del vice caposquadra) è stabilire:

- a) se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta della ossa;
- b) se si tratta di resti mortali.

**8)** La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dalla A.USL <sup>(2)</sup> è chiesta dal Responsabile della gestione dei cimiteri ove si presentino situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o altri atti di indirizzo (quali il protocollo operativo di seguito specificato) o laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie.

La richiesta di presenza di personale sanitario dell'A.USL è attivabile nei casi stabiliti da apposito protocollo operativo definito con la A.USL territorialmente competente.

In assenza del protocollo operativo la richiesta di presenza è attivabile nei casi di:

- trasporti internazionali di salme per i quali necessita il N.O. sanitario;
- operazioni cimiteriali su morti delle seguenti malattie infettivo-diffusive (carbonchio, febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc.), vaiolo, colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia).

#### TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI

**9)** Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di

mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/03.

**10)** Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

- a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile <sup>(3)</sup>.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

**11)** Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere trasferiti in altro tumulo;
- c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
- d) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

**12)** Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro [cremazione] <sup>(4)</sup>.

Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione.

L'informativa deve essere presente almeno un anno prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza nei contratti di concessione e nei subentri viene esplicitamente indicato il trattamento prestabilito dei resti mortali allo scadere della concessione.

**13)** È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

<sup>(1)</sup> Nei Comuni di piccola dimensione è sufficiente individuare tale responsabilità in capo al custode cimiteriale.

<sup>(2)</sup> Modificare in relazione alla normativa regionale intervenuta in sede locale.

<sup>(3)</sup> In relazione alla situazione locale occorre stabilire il trattamento generalmente applicabile, anche diverso da cimitero a cimitero. È raro il caso, teoricamente possibile, di tumulazione di resti mortali provenienti da esumazione.

<sup>(4)</sup> Oppure indicare [inumazione o tumulazione] se non si fa la scelta obbligatoria della cremazione.

**14)** Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno [3] <sup>(5)</sup> rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

**15)** I resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali sussiste:

- a) richiesta di cremazione da parte di tutti gli aventi titolo, sono cremati;
- b) richiesta di continuazione della tumulazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa. La estumulazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'aggiunta di dette sostanze;
- c) richiesta di inumazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti con integrazione di soluzione acquosa. Il terreno di inumazione può essere integrato con sostanze biodegradanti. La esumazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'aggiunta di dette sostanze.

Compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell'Ufficio cimiteri da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

#### **TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI OSSEI O DI URNE CINERARIE**

**16)** Gli aventi titolo (coniuge o parente in linea retta del defunto), previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, possono deporre le ossa e le ceneri del defunto per il quale è stata effettuata l'esumazione o l'estumulazione, oltreché in cellette libere o già occupate, anche in un tumulo, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto, ferma restando la durata della concessione.

**17)** Per entrambe le possibilità di estensione (tumulazione in celletta o in un tumulo) tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione e autorizzata la loro esecuzione.

**18)** L'istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria è presentata dall'avente titolo e dovrà verificarsi a cura degli uffici comunali competenti il diritto alla sepoltura del de cuius nel luogo indicato;

**19)** Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica della celletta o del tumulo in parola, de-

vono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

#### **RIFIUTI CIMITERIALI**

**20)** I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

**21)** I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

**22)** Prima della inumazione o della cremazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.

**23)** I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero individuata dal responsabile dei Servizi cimiteriali con apposita determinazione, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al punto 21.

**24)** Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.

**25)** I materiali lapidei considerati rifiuti, gli inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, le terre di scavo cimiteriale, le smurature o similari, possono essere:

- a) utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, senza alcuna autorizzazione se non l'indicazione del luogo e delle modalità consentite da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali;
- b) avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, con le autorizzazioni necessarie previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

**26)** Compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell'Ufficio cimiteri da lui delegato la sorveglianza, nel territorio del Comune, della corretta applicazione della presente ordinanza e, in particolare, di quanto stabilito per i cimiteri dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

#### **VARIE**

**27)** In caso di rottura di cassa di zinco in un tumulo, al Responsabile dei Servizi cimiteriali informa il concessionario della circostanza e determina la necessità di effettuare apposite operazioni di sanificazione del loculo, assorbendo l'eventuale percolato, abbattendo gli odori e, se necessario, ripristinando le condizioni di impermeabilità del cofano di zinco, alle condizioni in tariffa. In caso di irreperibilità, decorse 24 ore dal verificarsi

<sup>(5)</sup> Il numero di rotazioni indicato è un valore medio, da valutare in funzione della specifica situazione locale.



dell'evento, o prima nei casi di urgenza, si provvede alla sanificazione, addebitando l'onere al concessionario.

**28)** In attesa della normativa attuativa dell'art. 8 della L. 130/01, la cremazione postuma di cadaveri precedentemente inumati o tumulati che siano portatori di protesi (anche se elettro-alimentate) è effettuabile senza la rimozione di dette protesi.

La rimozione è d'obbligo nel solo caso di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi.

Il comportamento nel caso di resti mortali è analogo, laddove sia nota o si abbia il sospetto di presenza di stimolatore cardiaco con radionuclidi.

**29)** La regolamentazione sopra individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano non-

ché dagli ordini interni di servizio del Responsabile dei servizi cimiteriali;

#### NOTIFICA

- alle imprese funebri con sede nel Comune di .....
- l'ordinanza in oggetto tramite messo comunale;
- copia della presente ordinanza verrà apposta fino al ...:
  - all'albo comunale;
  - all'ingresso principale dei cimiteri del Comune di .....
- copia della presente ordinanza è trasmessa alla AUSL .....

....., li .....

IL SINDACO



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

### Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

*conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.*


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastrino per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^ categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
<b>CEMSAC-A</b>	280	100	/	300
<b>CEMSAC-M</b>	220	90	/	150
<b>CEMSAC-P</b>	200	90	/	150
<b>CEMSAC-R</b>	120	80	/	150
<b>CEMSAC-BAG</b>	120	90	90	1000



### Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.



### Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Attualità

**Come confezionare i contenitori per resti mortali?****Determinazione Regione Emilia Romagna 6/10/2004, n. 13871 ed art. 1, co. 8, lett. h) del Regolamento Regionale Lombardia 6/2/2007, n. 1****PARTE I**

di Carlo Ballotta

I cofani e recipienti per il trasporto di salme<sup>(1)</sup> (art. 17 D.P.R. 285/90), cadaveri<sup>(2)</sup> (art. 24 e seguenti D.P.R. 285/90), ossa (art. 36 D.P.R. 285/90) e resti mortali (artt. 3, co. 1 lett. b) e 5 D.P.R. 254/2003), parti anatomiche riconoscibili (art. 3, co. 1 e 2 D.P.R. 254/2003), feti, prodotti abortivi<sup>(3)</sup> e da concepimento (art. 7<sup>(4)</sup> D.P.R. 285/90) e ceneri (art. 80, co. 5 D.P.R. 285/90), nel nostro ordinamento nazionale<sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> “SALMA” è il corpo umano privo delle funzioni vitali prima e durante il periodo d’osservazione e deve essere trasportato “a cassa aperta” ossia nel rispetto dell’art. 17 D.P.R. 285/90, poi meglio implementato dalle diverse Leggi Regionali: esempio: Emilia-Romagna con Determinazione Servizio Sanità Pubblica 6/10/2004 n. 13871, Toscana con L.R. 4/4/2007 n. 18.

<sup>(2)</sup> Solo la Regione Lombardia ha autonomamente disciplinato questa materia con l’Allegato 3 del proprio regolamento regionale 9/11/2004 n. 6 così come modificato dal regolamento regionale 6/2/2007 n. 1, dettando nuovi parametri per la costruzione delle casse mortuarie.

<sup>(3)</sup> Indicazioni più precise sulla tipologia di “feretrino” per smaltimento in cimitero di materiale biologico umano spettano all’ASL, cui concerne, pur sempre l’autorizzazione al trasporto, l’uso di casse per cadavere, risulta quasi ultroneo, perché la massa corporea da seppellire o cremare non è certo paragonabile a quella di un corpo pienamente formato, come, invece, accade per il “NATO-MORTO”. Diverse ditte di articoli funerari propongono recipienti di materiale “leggero”, foderate internamente con uno strato impermeabile, così da scongiurare la fuoriuscita di materia semiliquida.

<sup>(4)</sup> L’art. 7 D.P.R. 285/90 spicca per una incredibile varietà nei termini linguistici, abbinati ad un criterio cronologico, questa scelta lessicale è foriera di noie interpretative e vuoti interpretativi in materia, sarebbe più agevole ricorrere alla locuzione unica di “Prodotti Abortivi” (Andrea Poggiali, Tracce di polvere nel prossimo regolamento di Polizia Mortuaria, ISF n. 4/2000).

<sup>(5)</sup> Per economicità “editoriale” si tralasciano, volutamente, le normative regionali quando esse tendano a ricalcare in

di polizia mortuaria sono quelli indicati dalle seguenti fonti normative:

- Art. 36, co. 2 D.P.R. 285/90 (cassette ossario);
- Art. 30 D.P.R. 285/90 e paragr. 9 circolare Min. Sanità 24/1993: casse predisposte per:
  - a) Tumulazione (art. 76 e seguenti D.P.R. 285/90);
  - b) Traduzione di cadaveri da e verso l’Estero (eccetto i casi di cui alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937);
  - c) Trasferimenti da Comune a Comune ed oltre i 100 km;
  - d) Trasporto e sepoltura di infetti (6) (artt. 18 e 25 D.P.R. 285/90);
- Art. 75, co. 3 e seguenti D.P.R. 285/90 (bare di solo legno per inumazione o cremazione);
- Art. 80, co. 2 D.P.R. 285/90, paragr. 14.1 lett. d9) circolare Min. Sanità 24/1993 nonché artt. 1 lett. e) e 2 D.M. 1° luglio 2002 (urne cinerarie);
- Art. 31 D.P.R. 285/90, implementato poi dai D.M. 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007 (materiali plastici in sostituzione dello zinco);
- D.M. 12 aprile 2007, provvedimento assunto ai sensi degli artt. 31 e 75, co. 3 D.P.R. 285/90 (bare di cellulosa e non più in legno massello per inumazione o cremazione);
- Risoluzione Min. Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23 marzo 2004 (cofani leggeri per inu-

modo pedissequo e continuativo il dettato del D.P.R. 285/90.

<sup>(6)</sup> I materiali alternativi allo zinco ex D.M. 7/2/2007 e 28/6/2007 trovano il loro maggior limite, proprio in caso di infetti, per i quali se si eccettua la cremazione, è sempre richiesta la controcassa metallica, persino se saranno inumati, previa, paradossalmente la neutralizzazione di quest’ultima ex art. 75, co. 2 D.P.R. 285/90. Questo orientamento del Ministero della Salute è stato confermato anche dal D.M. 12/4/2007.

mazione o cremazione di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo);

- Paragr. 5 circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (cassoni esterni facilmente lavabili o semplici casse lignee foderate al loro interno con involucri flessibili, impermeabili ed “ecologici” di cui ai D.M. 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007; questa soluzione, di solito, è impiegata per la raccolta salme su luoghi di incidenti, sinistri stradali e morte violenta. Una valida alternativa è sempre il cosiddetto “body bag”, un sacco impermeabile sul fondo con maniglie e chiusura a cerniera).

Il Ministero della Salute, però, dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000, con cui tutte le autorizzazioni di polizia mortuaria ministeriali venivano demandate alle regioni, a più riprese, ha avocato a sé, non senza qualche titubanza iniziale (circolare p.n. 4405 del 2/2/2001 poi rettificata dalla circolare p.n. 4317 del 11/09/2000 p.n. 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002), la potestà di autorizzare ai sensi degli artt. 31, 75 co. 3 e 77 D.P.R. 285/90 bare diverse da quelle di cui agli artt. 30 e 75 co. 4 e seguenti del D.P.R. 285/90, prima con i D.M. 7/2/2007 e 28/6/2007 e soprattutto con il recentissimo D.M. 14/4/2007, in quanto tali atti non sarebbero a contenuto gestionale, ma normativo, rientrando, così nelle fattispecie regolate dall'art. 115, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 112/1998.

Eventuali trasgressioni a queste condizioni prodromiche alla partenza stessa del trasporto funebre sono soggette alla sanzione ex art. 358 R.D. 1265/1834, così come novellata nel suo importo dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, laddove la Regione (7) o i Comuni (ex art. 16 L. 16 gennaio 2003, n. 3) non si sia dotata di un proprio sistema autonomo di diritto punitivo.

Da circa 10 anni a questa parte ravvisiamo con sempre maggior frequenza un dato allarmante per l'attività cimiteriale: i morti sepolti in terra, nei loculi o nelle tombe, decorso il periodo legale di sepoltura hanno elevate percentuali di mancata o imperfetta scheletrizzazione.

Il fenomeno, inizialmente avvertito nel corso delle esumazioni decennali (20% di inconsulti, con punte in zone umide del 70-80%) è in effetti la sommità di un iceberg, perché solo in questo primo decennio del XXI secolo cominceranno ad entrare in turnazione i loculi o i posti feretro in sacello frutto della crescita delle tumulazioni degli anni sessanta, anche in virtù di politiche comunali dirette a non accogliere più l'istanza di rinnovo, ex art. 92, co. 1 D.P.R. 285/90, delle concessioni in scadenza, determinando, di fatto, un riciclo forzato.

(7) Esempio: L.R. Lombardia 8 febbraio 2005, n. 5; art. 7, co. 2, lett. d) L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19; art. 12 L.R. Marche 1° febbraio 2005, n. 3.

Già in molte città si avvertono percentuali di indecomposti che variano fra il 20-30% e il 50-60% ed anche più in caso di estumulazione, per l'intrinseca inefficienza dei nostri cimiteri “ad accumulato”, volti a conservare le spoglie, per lunghissimo tempo in una sorta di immortalità postuma, sino all'esasperazione massima di questo concetto tradotta nell'istituto della concessione perpetua abrogato solo con il D.P.R. 803/75. Con il comma 1 dell'art. 3 D.P.R. 254/2003 è stata introdotta apposita norma per dettare la definizione “ufficiale” di “RESTO MORTALE”, dopo che il legislatore aveva già tentato a più riprese, con due diversi atti di tipo istruttivo come la circolare Min. Sanità 24/1993, la successiva circolare Min. Salute 10/1998, cui seguì, sotto il profilo giuridico la ben più importante L. 130/2001, di fornire una identificazione in via amministrativa, basata sul criterio cronologico, della complessa fattispecie medico-legale conosciuta dagli addetti ai lavori come “esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo”.

La circolare dell'allora Ministero della Sanità, 31 luglio 1998, n. 10, nell'illustrare i modi di trattamento (8) e confezionamento dei resti mortali indicava:

- paragrafo 2, lettere b) e c): resto mortale proveniente da esumazione da trasferire ad altra fossa: si riconosce piena liceità all'uso di contenitori “light” per spessori ed essenza; se esso è avviato a cremazione, deve esser di materiale facilmente combustibile;

- paragrafo 3, lettera a): resto mortale proveniente da estumulazione da inumare in campo indecomposti: è legittimo l'impiego di un contenitore “a basso impatto ambientale”;

- paragrafo 3, penultimo comma: resto mortale proveniente da estumulazione da ritumulare: occorre il reintegro delle condizioni di ermeticità del feretro (non basta, quindi, il solo “contenitore”) si evidenzia la percolazione di fluidi postmortali dovuti alla colliquazione delle parti molli.

La stessa circolare richiamava la tecnica del “rifascio”, che consiste, appunto, nell'avvolgere esternamente il feretro esistente (lesionato o scoperchiato) in un cassone di zinco, da saldare in modo opportuno secondo l'art. 30, co. 3 del D.P.R. 285/90 con lo stagno o con un particolare mastice di cui al paragr. 9.1 della circolare Min. Sanità 24/1993.

Non era considerata, dalla circolare Min. Salute 10/1998 la circostanza di resto mortale estumulato (9),

(8) Ovviamente vale l'art. 87 D.P.R. 285/90 con cui s'inibisce ogni azione violenta volta a comprimere dimensioni ed ingombri del cadavere incorrotto.

(9) Prima del D.P.R. 254/2003 per i feretri estumulati valeva solo l'art. 86, co. 2 del D.P.R. 285/90. Lo stesso Ministero della Salute con nota p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003 aveva rammentato la vigenza a tale data del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. 285/90, e quindi “non era consentita la cremazione di resti

da condurre subito a cremazione (10), in quanto recepita solo successivamente con il D.P.R. 254/2003 (si veda la risposta in data 30 ottobre 2003 con nota di p.n. 400.VIII/9Q/3886 dello stesso Ministero in relazione ad uno specifico quesito posto da SEFIT).

In talune realtà locali diverse AUSL, cui compete, pur sempre, ai sensi dell'art. 16, co. 2 D.P.R. 285/90 la vigilanza sui trasporti funebri, asserivano che, nell'evenienza di trasporti fuori (11) del territorio comunale di partenza, dovesse essere adottato un regolare cofano omologato per trasporto di cadavere, si biodegradabile e/o facilmente combustibile, rispondente, però, alle caratteristiche tecniche richieste dalle autorizzazioni di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90.

Si tratta, forse, dei D.M. 7/2/2007 e 28/6/2007 (12) emanati dal Ministero della Salute? Se così fosse, occorrerebbe pur sempre un cofano esterno di sostegno, anche perché la cassa di cui al recentissimo D.M. 12/4/2007 serve per il trasporto e la inumazione, o cremazione di cadaveri e non di resti mortali.

Per semplici trasferimenti entro il recinto cimiteriale o, comunque, all'interno dei confini comunali sarebbe stato sufficiente anche un feretro diverso, per materiali di costruzione e spessori dei lati "portanti" secondo il disposto dei paragr. 2 e 3 Circ. Min. Salute 10/1998.

Finalmente si pronuncia lo stesso Ministero della Salute, con la risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P /I.4.c.d.3 del 23/3/2004.

Pertanto:

**A)** La procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, a quella a seguito di esumazione (ovvero si può ricorrere allo stesso genere di cassa "leggera").

---

*mortali derivanti da tumulazione senza procedere ad inumazione, anche quando fossero decorsi 20 anni dalla tumulazione".*

(10) Diversa è la modalità di espressione del consenso: la circolare Min. Sanità 24/93 parlava di aventi titolo non dissenzienti, la circolare Min. Salute 10/98 e la risoluzione del Ministero seguente all'emanazione del D.P.R. 254/2003 richiedono, invece l'esplicito consenso, proprio perché da una definizione del resto mortale caso per caso si è passati ad un criterio standardizzato. Basta, tuttavia, un semplice assenso, neppure troppo formalizzato, se la cremazione, è stabilita, in via generale, come trattamento per i resti morali dall'ordinanza sindacale con cui si regolano esumazioni ed estumulazioni, poiché l'avente titolo non esprime una volontà propria. Ovviamente il disinteresse o l'irreperibilità, dimostrata con diligente ricerca da parte del Comune, valgono come silenzio-assenso.

(11) Ai sensi del paragr. 9 della circolare Min. Sanità 24/93 era compito dei vigili sanitari o comunque del personale AUSL verificar, per i trasporti funebri fuori Comune, il corretto confezionamento del feretro attraverso la redazione di apposito verbale e l'apposizione dei sigilli sulla bara a garanzia della sua integrità.

(12) Il dispositivo plastico in questione, infatti, è un involucro flessibile, simile ad un sacco.

**B)** Ove non permangano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la rilevazione di parti molli) è sufficiente un "imbollo" (13) biodegradabile idoneo all'inumazione ex art. 75, co. 1 D.P.R. 285/90 o facilmente combustibile per la cremazione.

È sempre bene richiedere alle ditte produttrici, da parte dell'ufficio cimiteriale copia della certificazione con cui attestati la biodegradabilità (dell'ente certificatore, ministeriale laddove esistente).

Gli standards costruttivi individuati dalla risoluzione (consistenza delle pareti e forma capaci di contenere, sostenere il peso e sottrarre alla vista esterna il resto mortale) determinano che è possibile usare:

1) l'originario (14) feretro, ove questo riesca ancora a garantire l'impermeabilità (almeno la vasca di zinco posta sotto alla schiena del resto mortale deve esser ancora integra ... o non del tutto corrosa);

2) un contenitore senza, per forza, la struttura del feretro per cadavere (ex artt. 30, 31 e 75 D.P.R. 285/90), ma, comunque, rispondente alle regole stabilite dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 millimetri., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale decomponibile purché sufficientemente rigido (15) e solido, almeno per il tempo necessario alla suo trasferimento. Per la maggior economicità in molti cimiteri è invalso il ricorso al cofano di cartone o legno grezzo.

**C)** È necessario riportare all'esterno del cofano di resti mortali nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.

**D)** Solo nell'evenienza in cui la competente autorità di vigilanza (ASL, Comune, in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia ravvisato la persistenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, un feretro avente proprietà similari (ossia resistenza meccanica, ermeticità ...) a quelle di trasporto per cadaveri.

Secondo il Ministero, per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie è, allora, consentaneo alla Legge anche l'utilizzo di un cofano alternativo alle casse di cui agli artt. 30, 31 e

---

(13) Tale contenitore non rientra nelle fattispecie autorizzate di cui agli artt. 31 e 75 co. 3 del D.P.R. 285/90 poiché tali autorizzazioni "tecniche" riguarderebbero le casse mortuarie per cadaveri e non per resti mortali.

(14) Mentre per i cadaveri si deve cercare di utilizzare lo stesso feretro, magari integrato con un cassone da rifascio (art. 88, co. 2 D.P.R. 285/90), per i resti mortali è auspicabile un cofano di minor impatto ambientale, soprattutto se l'esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo sarà interrato o cremato.

(15) Non è, quindi, regolare trasferire il resto mortale avvolto solo in un manufatto plastico ad effetto impermeabilizzante.

75 D.P.R. 285/90, purché esso riporti sull'esterno gli estremi identificativi <sup>(16)</sup> del resto mortale.

Quest'ultimo non deve sempre soddisfare i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità richiesti per il trasporto cadavere dagli artt. 30 e 31 D.P.R. 285/90. Sono, quindi, possibili anche il legno di spessore ridotto (come accade per le parti anatomiche <sup>(17)</sup> da condurre ad inumazione o cremazione), il cartone, la plastica ecologica, in rapporto alla metodica di smaltimento prescelta.

Ovviamente il vero problema cruciale è la presenza o meno di parti molli <sup>(18)</sup> e del conseguente rischio biologico per necrofori ed affossatori.

Se si riscontra la sussistenza, ancorché residua, di parti molli, con conseguente percolazione di liquami cadaverici ed il resto mortale deve essere ritumulato, il paragrafo 3, comma 2 della circolare Min. Sanità 10/1998 prescrive il rifascio <sup>(19)</sup> (cioè il cassone di zinco esterno <sup>(20)</sup>), per ricostituire la tenuta stagna a liquidi e gas che, altrimenti, si potrebbero liberare nell'ambiente.

Se vi sono analoghe situazioni di parti molli e il resto mortale è da cremare, si debbono porre in essere soluzioni capaci di:

**A)** Evitare l'eventuale percolazione di fluidi (ad es. con sistema impermeabile di raccolta, come un sacco plastico, una vaschetta o con l'aggiunta di sostanze capaci di assorbire liquidi) durante la sosta in camera mortuaria <sup>(21)</sup> o lo stesso inserimento nel forno.

**B)** Ridurre la sgradevole percezione olfattiva dell'odore causato dal resto mortale.

Meglio non servirsi dell'avvolgimento con la lamiera di zinco, perché molti forni non sono progettati per bruciare il metallo e filtrarne il particolato (si vedano a

<sup>(16)</sup> Dall'editto napoleonico di Saint Cloud in avanti ogni sepoltura deve riportare gli estremi del proprio "oggetto", ossia, Nome, Cognome, nonché date di nascita e morte.

<sup>(17)</sup> Se verranno tumulate occorre una cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90 e, quindi, un feretro confezionato con la duplice cassa lignea e metallica.

<sup>(18)</sup> Le cosiddette parti molli sono i residui di tessuto tegumentale, muscolare, adiposo, degli organi interni che coincidono, in genere, con la produzione di liquido cadaverico dovuta al disfacimento delle catene proteiche; per effetto di adipocera, mummificazione (caso più raro) e soprattutto codificazione (fenomeno tipico dei cadaveri racchiusi in duplice cassa stagna) la percolazione, fortemente rallentata, può continuare per molto tempo.

<sup>(19)</sup> La questione del rifascio solo in caso di presenza di parti molli è una conseguenza dei motivi che stanno alla base della constatazione della perfetta tenuta o sistemazione del feretro (art. 88, co. 2 D.P.R. 285/90).

<sup>(20)</sup> Non è chiarito se occorra anche il contenitore ligneo, in molti comuni, soprattutto in passato, si credeva bastevole la vasca zincata munita di coperchio saldato a tenuta stagna.

<sup>(21)</sup> Spesso i feretri sostano anche diversi giorni in attesa di cremazione, perché gli impianti quasi mai riescono ad evadere tempestivamente tutte le richieste di incinerazione.

tal proposito gli Artt. 18 co. 2 e 19 co. 2 del Reg. Reg.le Lombardia 9/11/2004, n. 6).

I motivi della tenuta o sistemazione del feretro sono sostanzialmente due:

1. preservare l'ambiente esterno dai miasmi, dal contagio (nei primi tempi dopo il decesso) dovuto al contatto con i liquidi originati dalla putrefazione se il cadavere non è inumato <sup>(22)</sup>;

2. contenimento <sup>(23)</sup> (sia per favorire la traslazione, sia per occultare alla vista dei frequentatori del cimitero il cadavere e le sue trasformazioni di stato spesso ripugnanti). La cassa, quindi, anche per ragioni di pietas, deve sempre esser chiusa.

Se non si hanno parti molli le uniche funzioni occorrenti sono quelle dette di ritenzione meccanica della massa inerte del cadavere.

Laddove il feretro svolga il solo compito di racchiudere la spoglia mortale (e quindi di occultamento del resto mortale) è pleonastico il rifascio di zinco ai sensi del paragr. 3 Circ. Min. Salute 10/1998.

La non impermeabilità, permettendo, seppur in ambiente stagno (il loculo) un certo ricambio d'aria è anche funzionale alla scheletrizzazione.

Se invece ci sono reali pericoli per la salute pubblica (sia per gli operatori sia per gli utenti dei servizi cimiteriali) spetta all'ASL *ex art.* 88, co. 2 D.P.R. 285/90 <sup>(24)</sup> (se non è ancora intervenuta apposita legge regionale come accade in Lombardia con l'art. 20, co. 7 Reg. Reg.le 6/2004 ed Emilia Romagna con l'art. 12, co. 1 L.R. 19/2004) valutare attentamente tale situazione e impartire a necrofori ed affossatori le istruzioni da seguire durante la movimentazione della bara.

Questa breve carrellata rappresenta l'evoluzione storica della legislazione statale.

Nel frattempo entrano in vigore le due normative regionali, in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, più innovative, varate da Lombardia ed Emilia Romagna. Anche esse, proprio grazie al loro impianto più moderno rispetto al D.P.R. 285/90, affrontano esplicitamente la questione dei resti mortali pro-

<sup>(22)</sup> In caso di inumazione è lo strato di terreno tra il piano di campagna ed il coperchio della cassa assieme a quello di almeno 50 cm dal fondo della buca alla falda freatica a filtrare e neutralizzare il percolato cadaverico.

<sup>(23)</sup> La cassa mortuaria risponde anche ad un'esigenza di pietas, non conosciuta, ad esempio, nel mondo mediorientale, dove i cadaveri sono sepolti in fossa di terra avvolti solo nel sudario.

<sup>(24)</sup> A giudizio della dottrina (Cfr. Bruschi-Panetta, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.), l'art. 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l'ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all'interno del medesimo cimitero. Quando, invece, tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l'inammissibilità della delega.

venienti da operazioni massive di esumazione ed estumulazione.

Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 8 e 9 del Reg. reg.le Lombardia 6/2004 così recitavano:

“8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data <sup>(25)</sup> di morte del defunto.

9. Nel trasporto fuori del cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria <sup>(26)</sup> l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al comma 8 viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile quale metallo, vetroresina o similari, il cui coperchio è collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. La cassa è tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. In caso di tumulazione si applica l'articolo 18.”

Il sullodato art. 20, commi 8 e 9 (esplicito anche dal paragr. 5 della circolare Min. Salute 30/5/2005, n. 21/SAN) presentava, invero, qualche difficoltà interpretativa, così è stato completamente novellato con l'art. 1, co. 1, lett. h) del Reg. Reg.le Lombardia 1/2/2007, n. 1 con il quale, in sostanza, viene modificata la prima parte della norma; tra l'altro il legislatore evita volutamente di specificare l'obbligo di adoperare determinati strumenti o peculiari prescrizioni tecniche, la regola, infatti, ridisegnata “a maglie larghe” si limita ad un generale riferimento a “contenitori idonei alla destinazione”, semplificando, così, le istruzioni precedenti, particolarmente onerose da rispettare.

Data, comunque, l'adozione di speciali cautele, ancorché generiche, imposte *ope legis* per scongiurare il cosiddetto rischio biologico, parrebbe proprio che un verbale di verifica, sulla scia dell'art. 88, co. 1 D.P.R. 285/90 debba considerarsi necessario, anche se l'allegato 4 alla D.G.R. 7/20278 del 21/1/2005 non si presta allo scopo.

Ma un buon necroforo dovrebbe ben sapere come redigere un siffatto verbale.

La formulazione delle norme sul trasporto di resti mortali contenute nella Determinazione Emilia Romagna n. 13871/2004 è, invece, la seguente:

“[...] Per il trasporto di resti mortali che non presentano parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Per il trasporto fuori <sup>(27)</sup> del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione <sup>(28)</sup> o la cremazione.”

L'art. 12 della L.R. Emilia Romagna 19/2004 vincola gli operatori del *post mortem* ad un'adeguata formazione professionale.

Poiché le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Sindaco (con ordinanza) le istruzioni dovranno essere contenute nell'ordinanza stessa e l'addestramento dei necrofori consiste almeno nel verificare, nel personale del cimitero la conoscenza delle norme e stabilire come, qualora si dovessero riscontrare situazioni critiche, ci si debba rivolgere subito all'ASL per avere indicazioni comportamentali (dopo aver consultato i responsabili gestionali), così questo *modus operandi*, con continuo scambio di informazioni e conoscenze, diventerà di riferimento, integrando la prassi già codificata.

<sup>(25)</sup> La circolare Min. Salute 10/98 richiedeva, invece, tra gli estremi anagrafici per identificare il *de cuius* anche la data di nascita.

<sup>(26)</sup> Se si tratta di constatare la tenuta del feretro (art. 88 D.P.R. 285/90), fattispecie che la normativa (legge e regolamento) regionali non considerano e, quindi, da qualificare come tuttora vigente, anche in Lombardia), sarebbe necessario un verbale di tale constatazione (potendo tra l'altro la questione su chi ne abbia la competenza).

<sup>(27)</sup> In dottrina (Bruschi-Panetta, nuovo regolamento di polizia mortuaria, editrice S.E.P.E.L., Mirerbio Bologna 1990) si pensava non fosse possibile delegare le precipe funzioni del coordinatore sanitario di cui all'art. 88, co. 1 D.P.R. 285/90 volte ad attestare la perfetta tenuta stagna del feretro prodromica alla stessa autorizzazione al trasporto *ex art.* 24 D.P.R. 286/90, qualora il trasporto fosse diretto fuori del cimitero di prima sepoltura, tuttavia l'intera disciplina sulle esumazione e le estumulazioni in Emilia Romagna è stata profondamente novellata con l'art. 12 della L.R. 19/2004.

<sup>(28)</sup> Se la nuova destinazione è la tumulazione (nello stesso tumulo o in nuova tomba) ed è necessario il rifascio *ex art.* 88, co. 1 D.P.R. 285/90 conviene procedere subito racchiudendo il resto mortale nella duplice cassa *ex art.* 30 D.P.R. 285/90 senza aspettare di aver concluso il trasporto.

Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario

La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Are tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €**



Informatica

## Una boccata di Oxygen(Office)

di Nicola Bortolotti

Cosa c'è di più irritante per un utente di vedersi offrire caratteristiche non richieste mentre, nel contempo, vengono invece negate prestazioni a lungo desiderate? La risposta è ad un tempo semplice e quasi banale: una "innovazione" non voluta sarà anche irritante, ma ben peggior cosa è trovarsi di colpo inservibili anche opzioni assolutamente irrinunciabili e scontate; essere obbligato a svolgere le operazioni di sempre in modo più macchinoso, meno naturale o – semplicemente – più lento; essere obbligato ad aggiornare strumenti e personale solo per continuare a fare le stesse cose nello stesso tempo (nella migliore delle ipotesi).

Si tratta di considerazioni lapalissiane, senza alcun dubbio. Eppure, come già da almeno un decennio è stato fatto notare da osservatori e commentatori più o meno autorevoli, ciò che sarebbe del tutto inaccettabile in qualsiasi contesto (specie se lavorativo), diventa il normale *modus vivendi et ... laborandi* quando si debba fare ricorso a un Personal Computer, ovverosia – in pratica – nella maggior parte dei casi.

Più volte si è toccato il tema su queste pagine, ben consapevoli che le normali e consolidate procedure operative, le cosiddette "buone abitudini" e "prassi ottimali" sulle quali si fondano la produttività e il vantaggio competitivo di qualsiasi azienda sana, sono – per loro natura – spesso in contrasto con l'evoluzione tecnologica: le novità – non di rado – comportano oneri aggiuntivi nel breve termine nonché resistenze, più o meno giustificate, da parte del personale.

Spesso ci si trova di fronte a un bivio, nel quale l'imboccare la strada più difficile (quella che impone la riconversione di mezzi e uomini, conseguente al ripensamento di molteplici aspetti operativi e organizzativi) è la via più dolorosa e onerosa ma – tuttavia – necessaria per rimanere sul mercato e assicurare un futuro alla propria attività.

In altri casi, però, l'"upgrade" non risponde ad alcuna logica di razionalizzazione interna, nemmeno in un'ottica di strategia futura.

Eppure, ciò che risulterebbe inaccettabile nella gestione – ad esempio – di un parco automezzi, diventa la norma nel mondo dell'informatica applicata all'ufficio.

Si prenda, ad esempio, Windows Vista: gli utenti business, già orfani di Windows 2000 (che pure continuerebbero con soddisfazione ad acquistare ed utilizzare per la sua notevole stabilità – principale requisito richiesto in ambito lavorativo – se solo fosse ancora disponibile),

dopo aver finalmente reso efficienti le proprie macchine con Windows XP SP2, installando almeno 1GB di memoria RAM, sono obbligati a subire un nuovo sistema operativo foriero di problemi ad ogni livello. In ufficio poco o punto conta un'interfaccia utente "bella": pesa piuttosto il disagio di vedere una stampante con meno di tre anni di vita inservibile per assenza del driver, o il dover raddoppiare ancora una volta la memoria per poter fare le stesse cose di prima in modo – peraltro – leggermente più lento; o, ancora, dover cliccare almeno cinque volte per fare ciò che prima richiedeva un solo clic.

Dove non arriva il marketing arriva il tam-tam degli utenti, ad ogni livello; e l'unico vero punto di forza per chi deve vendere il proprio prodotto si rivela quindi la cosiddetta modalità "OEM" di vendita del software, ossia la preinstallazione sulle macchine che – di fatto – impone al cliente le scelte dei produttori, mentre l'Unione Europea con l'antitrust prosegue nel suo lungo e sterile braccio di ferro con Microsoft, fino ad ora inconcludente e del tutto privo di qualsiasi positiva ricaduta sugli acquirenti, tanto da far pensare che si tratti ormai di un mero scontro politico. Unione Europea che, mai si dimentichi, ha speso milioni di euro per studi volti a tassare le email e gli SMS (fulgido esempio di lungimiranza e di ampio respiro tecnologico!) e si accinge a dilapidare una fortuna nel progetto Galileo, costosissimo doppiopione (a pagamento) del più che trentennale GPS statunitense (gratuito).

Vista, da alcuni malignamente ribattezzato sVista (giocando sulla "s" finale di Windows), in effetti – fatta eccezione per le citate vendite "in bundle" preinstallato – non sembra incontrare i favori né dell'utenza domestica né di quella professionale. Così come accadde con Windows XP (che nella sua prima versione veniva irrimediabilmente infettato in meno di dieci secondi al primo collegamento a Internet, assai meno di quanto necessario per scaricare l'indispensabile "patch" atta a proteggerlo, e che – ancor oggi – ha una funzione di "ricerca files" su disco pessima, in tutto inferiore rispetto a quella di Windows 98), l'ultimo nato della casa di Redmond patisce non pochi problemi di gioventù e strutturali.

A differenza di quanto accadde anni fa, tuttavia, sembra che ci sia assai meno apertura nei confronti delle esigenze di chi deve lavorare con il Personal Computer. Una migrazione "morbida" dall'ancora assai diffuso Windows 2000 a Vista, ad esempio – e ammesso che qualcuno la voglia fare, è infatti impossibile, come si può constatare dalle note tecniche ufficiali (peraltro contradd-



dittorie, in quanto la tabella smentisce l'introduzione) reperibili all'indirizzo:

[www.microsoft.com/italy/info/annunci/windows/general/windowsvista.mspx](http://www.microsoft.com/italy/info/annunci/windows/general/windowsvista.mspx).

Non solo: le modalità cosiddette di "downgrade", fondamentali per l'utenza professionale, che consentono di installare una vecchia (ma stabile) versione di un sistema operativo al posto di quella più recente (ma problematica) acquistata, sono estremamente penalizzanti nel caso di Vista che, non a caso, nelle sue versioni base costa meno delle omologhe di XP.

In aggiunta si consideri il fatto che Windows XP poteva assumere un'interfaccia utente praticamente identica a quelle già famigliari di Windows 2000 e Windows 9x con due semplici clic; fatto, questo, che faceva praticamente tendere a zero la curva di apprendimento nel caso del passaggio al nuovo sistema operativo. Con Windows Vista la cosa è assai più ardua.

Per finire, suoni paradigmatico l'atteggiamento di un colosso normalmente attento e serio come HP: con riferimento a un prodotto popolare ed economico (proprio per questo assai diffuso ovunque, anche a livello di piccoli uffici) come la serie di stampante Laserjet 101x, campeggia da un anno sul sito l'annuncio che "presto" sarebbero stati disponibili i drivers (indispensabili) per Windows Vista. È passato un anno e nulla è successo, e chi ha voluto (o è stato obbligato a) passare a Vista ha dovuto acquistare anche una nuova stampante; e se questo avviene per HP è facile immaginare come possano comportarsi fornitori di hardware meno noti o corretti nei confronti dei propri acquirenti.

### La Torre di Babele delle interfacce

I costi invisibili (dovuti alla forzata obsolescenza di hardware e software) non si limitano al sistema operativo. Si è già messo in risalto quanto la "interfaccia utente", ossia come un programma si pone nei confronti dell'utilizzatore, abbia un peso ovviamente enorme nel determinare la curva di apprendimento di un nuovo pacchetto applicativo.

Più volte, su queste pagine, si è posto l'accento su quanto le fortune di Microsoft Office siano dovute al fatto che la sua interfaccia utente sia divenuta – da decenni – uno standard de facto in ambito di Office Automation. Uno standard tanto consolidato da far apparire ormai come "naturali" anche alcune palesi incongruenze quali, ad esempio, il dover ricorrere al menu "File" per modificare il formato di una pagina.

Simmetricamente le fortune di Microsoft sono le "sfortune" degli "altri", anche di coloro i quali offrono suite di Office Automation potentissime e totalmente gratuite; caratteristica quest'ultima che, logica suggerirebbe, dovrebbe contribuire a scalzare l'egemonia Microsoft.

Invece il predominio di Office rimane ben saldo, a dispetto del suo prezzo di vendita (che, comunque, si avvale di politiche di marketing e di downgrade più sagge di quelle riservate a Vista), e travolge nell'imbarazzo (per non dire nel ridicolo) anche iniziative – sicuramente affrontate con troppa superficialità e leggerezza, lodevoli

nelle intenzioni ma quasi catastrofiche nelle attuazioni – delle Pubbliche Amministrazioni italiane, ad esempio il comune di Napoli il quale, a distanza di pochi mesi dall'approvazione di un Ordine del Giorno riguardante la sperimentazione delle applicazioni Open Source, ha fatto un clamoroso dietrofront, solo pochi mesi più tardi, accordandosi con Microsoft per un modico esborso di un milione di euro... Le motivazioni della marcia indietro sono un esempio di quanto possa essere sbagliato l'approccio al software a codice aperto: da un lato, infatti, si legge dalle dichiarazioni dell'assessore competente Rizzo D'Abundo (riassunte sul sito: [www.gnuvox.info/index.php/2007/11/26/p1035](http://www.gnuvox.info/index.php/2007/11/26/p1035)) che "Serve una seria formazione del personale che dovrà utilizzare i nuovi programmi" (e quest'ovvio assunto non era forse noto quando era stato approvato l'OdG del 13 febbraio scorso, riportato in allegato e reperibile all'indirizzo:

[www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3959](http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3959) al numero 3?); dall'altro si afferma che "occorrerebbe aggiornare l'intero parco informatico del Comune che utilizza un codice privato" (la qual cosa è davvero singolare, perché OpenOffice gira perfettamente su Computer con Windows 98 e 256 MB di RAM...) e addirittura, per voce del dirigente Giannelli ([www.comune.napoli.it/flex/FixedPages/IT/ComunicatiStampaConsiglio.php/L/IT/firmIDComunicatoStampa/4569](http://www.comune.napoli.it/flex/FixedPages/IT/ComunicatiStampaConsiglio.php/L/IT/firmIDComunicatoStampa/4569), comunicato anch'esso riportato in allegato) si sostiene che "i problemi da superare sono quelli legati all'assistenza e alla manutenzione di tali software che non sono garantiti negli anni e che, in tal senso, possono creare problemi di sicurezza", argomentazione che in altri paesi (e, in passato, anche dalla defunta AIPA, Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) viene invece letta, più correttamente, al contrario, avvalorando la scelta del software con codice sorgente aperto in quanto quello proprietario non è in grado di garantire il controllo dei requisiti di sicurezza...

Se il "caso Napoli" è eclatante per tempi e modi, è comunque sufficiente fare una ricognizione in qualsiasi ambito della Pubblica Amministrazione italiana per constatare quanto la diffidenza nei confronti del software gratuito regni sovrana: ad esempio nelle scuole – anche quelle che non hanno fondi nemmeno per le fotocopie – un acquisto di alcune decine di licenze di Microsoft Office scontato, tramite Consip, non si nega mai...

Ma è solo questione di interfaccia? Gli indizi ci sono, e assai forti, se si pensa che un software come il browser Mozilla Firefox – che ha una interfaccia utente molto simile a Internet Explorer – è riuscito a eroderne molte quote di mercato nonostante entrambi siano – di fatto – di uso gratuito.

Da questo punto di vista la cartina al tornasole sarà rappresentata da Office 2007, che ha rivoluzionato la classica interfaccia utente della suite di applicativi di ufficio di Microsoft, obbligando quindi a modificare le proprie abitudini. Non sorprende che ci siano già società che (a pagamento) offrono tools in grado di ridare a Office 2007 la veste più rassicurante delle versioni precedenti, come ad esempio "Classic Menu for Office 2007" (già giunto alla versione 3.8), reperibile all'indirizzo:

[www.addintools.com/english/menuoffice/default.htm](http://www.addintools.com/english/menuoffice/default.htm).

Sarebbe il momento buono per i “competitors”, in primis il gratuito OpenOffice ma anche la notissima suite IBM Lotus Symphony ([symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/home.jspa](http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/home.jspa)), “new entry” nel mondo delle suite gratuite (e sembra davvero difficile sostenere che IBM non dia garanzia di assistenza e manutenzione, così come dietro OpenOffice c’è un colosso come Sun), che utilizza anch’essa il formato ODF di OpenOffice, standard ISO, un punto fermo per il presente e il futuro, con buona pace del Comune di Napoli.

### La Torre di Babele dei formati

Ed ecco il secondo ostacolo: sebbene il formato ODF sia uno standard ISO, dunque una vera e solida garanzia super partes (per ora l’unico standard certificato in fatto di software di Office Automation), in grado di assicurare perfetta interoperabilità nel presente e nel futuro, tale formato non è ancora utilizzato dagli applicativi Microsoft, che anzi hanno contrapposto un loro nuovo formato basato su XML (OpenXML) che è incompatibile anche con tutte le versioni di Office antecedenti alla 2007 ed ambisce a divenire pure lui standard ISO.

Come già ampiamente illustrato nel secondo numero dell’anno scorso, esiste un componente aggiuntivo (il “Microsoft Office Compatibility Pack”) che rende possibile leggere file OpenXML (caratterizzati da una nuova estensione che aggiunge una “x” al termine di quella consueta caratterizzante i files prodotti dagli applicativi Microsoft, che diventano quindi .docx, .xlsx e .pptx) tramite le versioni precedenti di Office (95 e 97 escluse) con buona (sebbene non perfetta) compatibilità.

Fino ad ora, però, i formati OpenXML erano inaccessibili da parte di OpenOffice, con gravi problemi per chi volesse migrare verso il mondo gratuito.

La risposta non si è fatta attendere, e non ha portato solo “filtri” per importare files in formato OpenXML, ma anche una serie di ulteriori aggiunte di grande utilità per chi volesse passare a OpenOffice, ad esempio una collezione di numerose “clipart”.

È possibile scaricare e installare questi “add-on” sul proprio OpenOffice ma, più facilmente, si può fare il download di questa versione ampliata, già pronta per l’installazione, che ha cambiato nome – dall’originale OpenOffice Premium – in OxygenOffice Professional.

Il motore rimane quello di OpenOffice (nel momento in cui viene scritto quest’articolo, è la stabilissima versione 2.3.1), le nazionalizzazioni quelle consuete (quella italiana, che nei primi anni di vita di OpenOffice veniva sempre approntata con notevole ritardo, ora tiene il passo con le principali europee), ma le funzionalità offerte da OxygenOffice sono davvero una boccata d’ossigeno per chi voglia avvicinarsi senza traumi – né operativi né al portafoglio – al mondo delle suite da ufficio libere e gratuite.

### Le caratteristiche di OxygenOffice

La prima, e forse più importante, peculiarità di OxygenOffice (che si può scaricare all’indirizzo [sourceforge.net/projects/ooop](http://sourceforge.net/projects/ooop)) è la possibilità di leggere files creati con Office 2007, dunque in formato OpenXML, siano essi Word, Excel o Powerpoint.

Anche se la qualità della conversione è sensibilmente inferiore rispetto a quella del “filtro” per i consueti formati .doc, .xls e .ppt (ad esempio la copertina e l’indice dalla rivista, già utilizzate per i confronti proposti nel numero 2/2007, vengono resi in maniera molto meno fedele rispetto a quanto avviene partendo dal più comune .doc), la possibilità di poter leggere direttamente il nuovo formato ufficiale di Microsoft – sebbene con molti limiti – rappresenta un “plus” quasi irrinunciabile per una suite da ufficio.

Non solo è leggibile OpenXML, ma anche il formato Microsoft Works – spesso incompatibile con gli stessi prodotti Microsoft! – e lo storico WordPerfect.

È anche possibile far “girare” le macro Excel scritte in Visual Basic for Application ed è disponibile un buon numero di “Clip Art” – certo non paragonabile alla maniera Microsoft, ma comunque ben assortito e di buon livello (soprattutto se confrontato con il “set” originale di OpenOffice, assai povero) – consistente in più di 3300 immagini vettoriali.

Ci sono anche oltre novanta nuovi caratteri (fonts) supplementari e numerosi inediti templates, ossia modelli pronti all’uso, che arricchiscono la dotazione originale, davvero minimale, di OpenOffice.

OxygenOffice rappresenta la quintessenza della filosofia Open Source, in quanto è un arricchimento apportato dal team di programmatori ungheresi che si occupano di “nazionalizzare” OpenOffice e rappresenta forse l’unico programma che permette di visualizzare (nonché di modificare) qualsiasi documento Microsoft Office anche su sistemi operativi Microsoft anteriori alla versione 2000. È, infatti, da sottolineare – proprio nell’ottica di “assistenza e manutenzione” citata dal dirigente Giannelli del Comune di Napoli – come Microsoft ormai ignori volutamente e deliberatamente i suoi sistemi operativi più vetusti, come Windows 98 e ME, non destinando loro nemmeno “Word Viewer” ed “Excel Viewer” aggiornati; ed è quindi solo grazie ai software liberi (o ai servizi online gratuiti di conversione files, come l’ottimo e prezioso [www.zamzar.com](http://www.zamzar.com)) – e questo suona un po’ come una beffa per gli utenti paganti, nonché come spunto di riflessione per le Pubbliche Amministrazioni che passano troppo velocemente dai grandi entusiasmi alle grandi delusioni – se un PC dotato di Windows 98 può utilizzare ancora oggi i formati di files creati e sostenuti dalla stessa Microsoft; il tutto senza dover stanziare un milione di euro per soddisfare un non ben specificato concetto di “sicurezza”.

**ALLEGATO 1**

COMUNE DI NAPOLI  
Consiglio comunale 13 febbraio

**N 3 ODG "Open source"**

Sottoscritto dai Presidenti di tutti i gruppi e approvato all'unanimità

**Preposto** che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale contribuiscono al progresso dell'uomo;

**Premesso** che le applicazioni software a codice aperto consentono all'utente la libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e migliorare il software, rendendolo in particolare più accessibile, ovvero più adatto alle proprie necessità, e migliorandone il programma e pubblicandone i risultati, affinché tutta la comunità ne tragga benefici;

**Considerato** che la legge Finanziaria 2007 (art 1, c. 893-895) ha istituito il Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

**Considerato** altresì che saranno finanziati prioritariamente progetti che utilizzano e sviluppano applicazioni software a codice aperto e i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati saranno mantenuti in un web di sviluppo cooperativo;

**Valutato** che l'amministrazione comunale spende ogni anno risorse cospicue per il costo delle licenze d'uso dei sistemi operativi e applicativi a codice chiuso, per le applicazioni web proprietarie e per la alfabetizzazione informatica,

**il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta**

1. a predisporre le opportune azioni e proposte per accedere al Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali, attivando la sperimentazione delle applicazioni software a codice aperto;
2. a utilizzare, sulla base delle conseguenti economie di spesa per le licenze d'uso, le stesse per la digitalizzazione del Comune di Napoli e per programmi di formazione specifica delle applicazioni software a codice aperto da destinare ai dipendenti comunali.

**ALLEGATO 2**

COMUNE DI NAPOLI  
Comunicato Stampa del Consiglio del 15/11/2007

Sperimentazione dei programmi Open Source nel Palazzo del Consiglio Comunale

La Commissione Sviluppo e Innovazione, presieduta da Salvatore Galiero, si è riunita oggi in Via Verdi per discutere sulla sperimentazione dei software open source (programmi a codice aperto per lo più gratuiti) nella Pubblica Amministrazione.

Al centro del dibattito la delibera da 247mila euro per l'acquisto di software dalla Microsoft, che è ancora all'esame della Giunta, e l'ordine del giorno approvato nella seduta del 13 febbraio scorso sugli investimenti per l'innovazione degli enti locali attivando la sperimentazione delle applicazioni software a codice aperto.

Alla discussione sono intervenuti l'Assessore ai Servizi Interni Donata Rizzo D'Abundo, lo staff dirigenziale dei servizi informatici e di sicurezza e i consiglieri Francesco Nicodemo e Mariano Anniciello (DS), Rosario Giudice (La Margherita), Francesco Vitobello e Raffaele Ambrosino (FI), Andrea Santoro e Claudio Renzullo (AN), Diego Venanzoni (Udeur), Francesco Minisci (Rifondazione Comunista), e Raffaele Scala (Italia dei Valori).

I consiglieri, in particolare, dopo quasi un anno dall'approvazione dell'odg sulla sperimentazione degli open source, hanno chiesto l'applicazione delle decisioni prese in Consiglio Comunale interrogando l'Amministrazione sulla volontà a procedere.

Innovazione e sicurezza sono stati al centro di un lungo confronto in cui la Commissione ha convenuto sull'importanza che oggi hanno i nuovi strumenti informatici che permetterebbero di eliminare i costi delle licenze d'uso, snellendo in tal senso i costi dei servizi informatici, ma andando incontro anche a diverse tipologie di gestione della manutenzione di questi programmi.

Il dirigente allo Sviluppo organizzativo e dei sistemi gestionali e informativi Gianluca Giannelli ha, infatti, spiegato che i problemi da superare sono quelli legati all'assistenza e alla manutenzione di tali software che non sono garantiti negli anni e che, in tal senso, possono creare problemi di sicurezza. Ma anche grande cautela pensando al personale della pubblica amministrazione che avrebbe bisogno di essere adeguatamente preparato ad utilizzare i nuovi programmi. L'Amministrazione, infatti, deve necessariamente basarsi sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle scelte fatte.

Dopo tali considerazioni la Commissione ha deciso di proporre di sperimentare gli open source all'interno del Palazzo del Consiglio Comunale e l'Assessore D'Abundo si preoccuperà di informare gli uffici preposti per avviare il tutto. Il Presidente Galiero ha concluso la riunione sottolineando l'importanza di questa occasione come "momento migliore per far proseguire l'iter degli atti Amministrativi, essendoci stata una concertazione con gli organi di servizio. La dirigenza può muoversi così con più flessibilità e, insieme, è stato fatto un passo avanti nella discussione laddove c'era stato un deficit di comunicazione non originato dal Consiglio o dall'Amministrazione. È necessario adesso mobilitarsi ed elaborare insieme un atto deliberativo per dare consequenzialità a ciò che è stato detto".

Il Capo Ufficio Stampa  
Mimmo Annunziata

Cultura

## Storie di guerra nelle campagne di Portomaggiore I morti del podere Gnola e del borgo di Cà del Gallo

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

Le attuali vicende dell'Irak e dell'Afghanistan stanno riproponendo il dramma dei cosiddetti "danni collaterali indesiderati". Una formula fredda, dietro alla quale c'è la realtà dell'uccisione di civili: a volte per pura fatalità, altre volte per errori ingiustificabili. Esperienze vissute anche dall'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, considerando che nella lentissima avanzata dalla Sicilia fino alla Linea Gotica <sup>(1)</sup> e nel terribile inverno 1944-1945 gli Alleati effettuarono bombardamenti spesso indiscriminati. Per decenni la sofferenza della nostra popolazione ha avuto scarso rilievo nella saggistica a livello nazionale <sup>(2)</sup>. A livello locale, per fortuna, l'attenzione non è mai mancata: persone ammirevoli (non necessariamente storici di professione) hanno evitato che il ricordo di quanto era accaduto alle singole comunità andasse perduto. Questo obiettivo è stato raggiunto a volte con pubblicazioni (pur relegate fuori dalla grande distribuzione), altre volte seguendo la strada della monumentalità funeraria.

La tragedia della Gnola, richiamata nel titolo, è in tal senso emblematica. Avvenne il 20 aprile 1945, quasi alla fine della guerra <sup>(3)</sup>, in una casa colonica nelle campagne di Portomaggiore (FE), per l'errore di un pilota americano, incapace (ed è la più benevola delle spiegazioni) di distinguere tra civili disarmati e soldati tedeschi. Avrebbe potuto rimanere ignorata, confusa nell'interminabile sequenza di lutti che aveva insanguinato l'intera penisola. Grazie alla volontà di uno dei superstiti abbiamo invece modo di conoscerla ed un monumento ne assicura la memoria.

<sup>(1)</sup> La Linea Gotica era un sistema difensivo strutturato da Pesaro (sul versante adriatico) a Massa Carrara (sul versante tirrenico) per circa 320 chilometri di lunghezza, con una profondità variabile dai 20 ai 50 chilometri. In maggior misura veniva sfruttato il baluardo naturale costituito dalla catena appenninica, che richiedeva solo la fortificazione dei passi principali, mentre le difese nel settore adriatico erano scaglionate con più continuità e profondità. La battaglia della Linea Gotica iniziò il 25 agosto 1944. Le conseguenti operazioni belliche si trascinarono fino a dicembre inoltrato.

<sup>(2)</sup> L'incompletezza degli studi sui danni da bombardamento è lamentata ad esempio nell'articolo di Sergio Bertelli "Le piccole Dresda d'Italia", in IDEAZIONE n. 4/2005. Personalmente, da lettore senza troppe pretese, considero ben fatto il libro di Achille Rastelli "Bombe sulla città", Mursia 2000, che pur essendo prevalentemente dedicato alla città di Milano presenta anche un quadro generale di quanto accade in Italia. Lo stesso posso dire del libro di Marco Pirina "1943-1947. Storie... smarrite", edito dal Centro Studi e Ricerche Storiche "Silentes Loquimur", Pordenone ottobre 2006, che nelle pagine da 335 a 437 raccoglie articoli di giornali dell'epoca relativi ai bombardamenti. Segno pure che la rivista Storia Militare ha pubblicato, nel n. 159 - dic. 2006, l'articolo "I bombardamenti e i civili".

<sup>(3)</sup> Le ostilità in Italia cessarono il 2 maggio 1945.

Nel titolo è indicata un'ulteriore strage di civili, avvenuta due giorni prima a Cà del Gallo, minuscolo borgo di una frazione (Ripapersico) di Portomaggiore. Per questo episodio manca un monumento commemorativo: abbiamo almeno delle testimonianze scritte, segno della volontà di ricordare. Sempre privilegiando il tema della memoria menzionerò due figure, quella del prof. Corazza, autore di ricerche approfondite sui caduti di Portomaggiore nella Seconda Guerra Mondiale e quella di un protagonista dell'epoca, l'ufficiale inglese Robert Dawes, ora deceduto.

Prima di ogni altra cosa riassumo però la situazione degli ultimi giorni di guerra.

### Il fronte in Italia nell'aprile 1945

Un teatro di guerra anomalo, quello italiano. Dopo lo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944 è ormai chiaro che la partita decisiva si gioca alle frontiere della Germania: l'Italia diventa di interesse secondario, almeno per chi, come l'America, si propone soprattutto l'obiettivo della sconfitta tedesca. L'Inghilterra, al contrario, ha prospettive più ampie, che prevedono il controllo del Mediterraneo e dei Balcani. Una volta neutralizzata la Germania di Hitler il prossimo nemico potrebbe essere la Russia di Stalin, meglio pertanto assicurarsi posizioni strategiche.

Sono implicazioni politiche trascurate dai mezzi di informazione: la maggior parte dei corrispondenti di guerra si trasferisce sul suolo francese. In Italia continua ugualmente un conflitto spietato <sup>(4)</sup>. Il 25 agosto 1944 scatta l'offensiva contro la Linea Gotica. Nonostante uno sforzo imponente gli Alleati ottengono risultati modesti. Sull'Appennini la 5. a Armata statunitense rimane bloccata in prossimità di Bologna. Nel ristretto settore del versante adriatico l'8. a Armata inglese riesce a fare di meglio: conquista infatti Rimini e prosegue le operazioni fino a raggiungere nel dicembre 1944 il fiume Senio in provincia di Ravenna, quasi ai confini con la provincia di Ferrara. Si può intuire la violenza di queste battaglie visitando il cimitero tedesco al Passo della Futa (sulla strada statale n. 65 Firenze-Bologna) ed i cimiteri del Commonwealth in Emilia Romagna <sup>(5)</sup>. Durante l'inverno 1944-1945 il fronte rimane fermo. Alla staticità delle forze di terra si

<sup>(4)</sup> Ho già affrontato aspetti della guerra in Italia nel periodo 1944-1945, in articoli pubblicati nei numeri 1/2006, 2/2006, 1/2007, 4/2007 di ISF.

<sup>(5)</sup> Consiglio come guida il libro "C. A. Rose e gli altri - Cimiteri di guerra in Emilia Romagna", di Cesare Sangiorgi, Aquacalda Editore, 2005. L'autore ha svolto un lavoro di ricerca imponente: il suo può considerarsi un testo completo.

contrappone l'impiego massiccio dell'aviazione: in questo campo la supremazia alleata è schiacciante.

La progettata offensiva contro la Repubblica di Salò ed i suoi alleati tedeschi scatta il 9 aprile 1945. L'intenzione del Primo Ministro inglese Churchill è quella di entrare a Trieste (un porto indispensabile per garantire il rifornimento dell'8.a Armata) prima dei partigiani jugoslavi filosovietici. L'attacco è travolgente: gli Americani superano l'Appennino, mentre gli Inglesi oltrepassano dapprima il fiume Senio e poi lo sbarramento in corrispondenza della città di Argenta (FE). Artiglieria ed aviazione sono impiegate senza alcun riguardo per i civili.

Ecco il contesto nel quale maturano le stragi della Gnola e di Cà del Gallo.

### Il bombardamento della Gnola

La sera del 13 aprile 1945 Portomaggiore, in provincia di Ferrara, viene annientata da un bombardamento aereo: bastano venti minuti perché la città sia rasa al suolo. Il conto delle vittime è grave<sup>(6)</sup>. Gli abitanti sono stati colti impreparati: il fronte del Senio è ad appena trenta chilometri ma nessuno ipotizzava un'incursione fuori da ogni logica. Le truppe tedesche erano già partite, di conseguenza i portuensi attendevano fiduciosi i liberatori. Dalla città in fiamme la popolazione si riversa nelle campagne circostanti. Oltre cento persone raggiungono la casa colonica detta "Gnola". In linea d'aria ci sono due chilometri dalla città: non è molto, eppure la gente si considera in salvo, forse per via della fitta alberatura che fornisce una parvenza di protezione. Purtroppo la collocazione defilata attira una pattuglia tedesca che installa una postazione radio. L'esercito del III Reich ricorre a tattiche sperimentate: i ripiegamenti non sono mai una fuga scomposta, vengono sempre lasciate esigue forze con il compito di controllare e contrastare l'avanzata nemica fino all'ultimo istante. I civili della Gnola non devono essere d'intralcio, sono quindi tenuti chiusi a chiave: i soldati temono che un eventuale movimento di persone sia notato dai ricognitori.

Nel pomeriggio del 19 aprile i primi soldati alleati entrano a Portomaggiore. Il mattino successivo la città (per meglio dire quello che ne resta) è definitivamente libera. La sparuta retroguardia tedesca, dopo avere opposto una debole resistenza, si dirige verso il Po, cercando di raggiungere i propri camerati. Anche la pattuglia insediata nella Gnola vuole mettersi in salvo e lo fa avendo cura di coprirsi le spalle. Gli sfollati potrebbero condurre le avanguardie dell'8. a Armata sulle loro tracce, meglio pertanto lasciarli rinchiusi, con due uomini di guardia all'esterno. Incredibilmente (ma forse si tratta solo di cinico disinteresse) sul tetto della casa viene lasciata sventolare la bandiera tedesca: è praticamente un invito a colpire.

La mattina del 20 aprile due aerei americani sorvolano la zona: stanno rientrando alla base dopo una missione sul Po. Un apparecchio prosegue nella sua rotta, l'altro vira per riportarsi sopra la casa: non ha esaurito il carico di



Figura 1 – Il monumento del 1987

esplosivi e la bandiera indica un bersaglio. Il pilota sgancia una prima bomba: l'edificio crolla seppellendo gli occupanti, i superstiti escono dal portone scardinato e si raggruppano spaventati nel cortile. Il pilota compie un nuovo giro e lascia cadere una seconda bomba, centrandola in pieno. Qualcuno riesce nuovamente a salvarsi e corre verso un fossato. È una giornata calda. Il sole comincia a picchiare. I sopravvissuti, molti dei quali feriti, soffrono la sete ma non osano portarsi allo scoperto: altri aerei potrebbero notarli e per giunta sono in atto scambi di artiglieria. Solo nel primo pomeriggio una colonna di carristi inglesi, diretta a nord, si accorge del disastro e presta soccorso: il loro comandante si chiama Robert Dawes.

Il bilancio è pesantissimo: i morti sono circa cinquanta, considerando anche i feriti più gravi destinati a morire nei giorni successivi. Nessuno però sarà in grado di stilare un elenco completo delle perdite. C'è infatti chi porta via i suoi defunti senza lasciare alcuna registrazione dell'avvenuto trasporto, inoltre diversi caduti vengono denunciati ai Comuni di residenza in maniera generica come morti per bombardamento, senza un riscontro che li colleghi alla strage.

Con simili premesse sarebbe stato facile dimenticare tutto, ma la storia che vi ho presentato è composta da tante storie individuali, compresa quella di un bambino, Paolo Simeoni, che ha perso entrambi i genitori ed alcuni fratelli. Ora quel bambino è un signore di settanta anni. Ho parlato con lui: leggendo quanto mi ha raccontato capirete come si è arrivati alla costruzione del monumento in memoria della Gnola. Una precisazione: ho integrato le informazioni tratte dal mio colloquio con altre derivanti da interviste che l'interessato rilasciò agli allievi delle scuole elementari di Portomaggiore<sup>(7)</sup>.

### Dalla rimozione al ricordo

Il 13 aprile 1945 la famiglia Simeoni è una delle tante che scappano attraverso la città in fiamme. Brucia pure l'ospedale, le urla dei malati terrorizzano i bambini. Dopo un paio di chilometri i fuggiaschi arrivano ad una abitazione rurale, la Gnoletta. Il capofamiglia è ancora inquieto, avverte il peso della responsabilità nei confronti dei figli e della moglie all'ultimo mese di gestazione. A

<sup>(6)</sup> Sul n. 2 de La Loza – Periodico di Portomaggiore, Aprile 1987, a pag. 1 c'è una stima di oltre cinquecento morti e centinaia di feriti.

<sup>(7)</sup> Vedi "Portomaggiore: i bambini raccontano. Aprile '45 – aprile '97". Ricerca di storia locale Scuola elementare di Portomaggiore, e "La Gnola. Una ricerca di storia locale". Scuole elementari di Maiero, Circolo didattico di Portomaggiore, aprile 1987.



Figura 2 – L'ampliamento del 1996

circa seicento metri c'è una grande stalla annessa ad una casa colonica, la Gnola, in cui si sono rifugiati molti sfollati. Il maggior numero infonde sicurezza, la decisione di trasferirsi è quasi scontata. Quello che segue lo sappiamo: la prepotenza dei Tedeschi, il confinamento forzato, il bombardamento. Il piccolo Paolo Simeoni viene protetto da una donna che lo nasconde nel fossato assieme alla sorella Marina. Con il trascorrere delle ore la sete dei bambini si fa intollerabile: la donna striscia a rischio della vita verso il vicino pozzo ed inzuppa d'acqua alcuni stracci. Nell'incubo di quella giornata è il solo momento di conforto.

Per decenni Paolo Simeoni rimuove dalla mente la giornata che gli ha stravolto l'esistenza. Il 20 aprile 1979 scatta qualcosa: è il momento di fare i conti con il passato, cominciando con il tornare sul posto che in tutti quegli anni ha costantemente evitato. Ci sono dei cambiamenti: gli alberi hanno lasciato spazio alle colture, le macerie della casa colonica sono servite ad un anziano per approntarsi un riparo abusivo. Il pozzo è intatto, ma non per molto. Di lì a poco l'anziano muore ed il proprietario del fondo è ora libero di convertire totalmente il terreno alla coltivazione. Viene smantellata ogni forma di muratura, compreso il pozzo. La demolizione di quest'ultimo manufatto fornisce a Simeoni l'ispirazione giusta: il primo progetto, del 1987, è appunto la riproduzione del pozzo la cui acqua aveva permesso ai feriti di resistere. L'iniziativa è accolta con favore dagli altri superstiti: l'Amministrazione comunale si incarica della realizzazione. I versi incisi su di una lapide sono chiari in merito al significato dell'opera: *"In questo suolo irrorato e consacrato dal sangue di tante vittime innocenti l'acqua di questa fonte, sola, ci rese allora coscienti di essere ancora vivi. I superstiti e i cittadini tutti in memoria dei caduti civili della Gnola"*.

Nel 1996<sup>(8)</sup> si decide un ampliamento, con l'aggiunta di una lapide con l'elenco dei caduti accertati, un pennone portabandiera e due sculture, una bomba di ferro arrugginito ed una sfera di marmo bianco. La bomba come rappresentazione della guerra, la sfera come segno oppo-

sto, simbolo di una perfezione che esclude la guerra. Tra i nomi sulla lapide figura anche quello di un prodotto di concepimento di nove mesi, che è stato chiamato "Angelo": è il fratello mai nato di Paolo Simeoni. Le foto nelle figure 1-2-3 mettono a confronto la versione originale ed il successivo ampliamento.

L'impegno non si è interrotto con l'edificazione dell'opera: infatti il problema, adesso, è fare in modo che il monumento mantenga la capacità evocativa nonostante il passaggio delle generazioni. Per tale motivo Simeoni ha iniziato a coinvolgere i giovani della parrocchia nella commemorazione annuale del 20 agosto 1945: è un modo per aiutarli a conoscere la storia della loro comunità. Altrimenti il monumento della Gnola conserverebbe solo una dimensione privata.

### Qualche giorno prima, dalle stesse parti

Il 18 aprile 1945 l'aviazione alleata colpisce Ripapersico, una frazione di Portomaggiore. Le bombe cadono sulla scuola, sulla Chiesa, ma la sorte peggiore tocca al minuscolo borgo di Cà del Gallo, dove era stato approntato un rudimentale rifugio antiaereo con ingressi opposti: due bombe scoppiano contemporaneamente agli imbocchi. Muoiono quarantatre persone: alcuni sopravvissuti vagano per giorni prima di ritornare in sé. L'episodio è stato rievocato dal professor Giorgio Rubin su di un giornale locale<sup>(9)</sup>, ma per forza di cose si tratta di un articolo breve, proporzionato allo spazio disponibile su di un periodico. Per ottenere maggiori dettagli mi sono recato sul posto: non sorridete per l'approssimazione della mia "inchiesta".

A Ripapersico ci sono due bar. Uno è chiuso, provo nel secondo. Entro e chiedo se qualcuno può darmi notizie sulla strage di Cà del Gallo. La barista è perplessa e domanda a sua volta ai clienti, di età fra i trenta ed i quaranta anni, che manifestano uguale incertezza: non ne hanno mai sentito parlare, sanno però che c'è una Via Cà del Gallo. Spiego che si tratta di un fatto risalente alla II G. M.: una signora anziana interviene per dire che sul muro della scuola c'è una lapide con un elenco di caduti. Vado a controllare. La lapide riporta i nomi dei caduti della II G. M. (ne ho contati sessantanove) ma non contiene riferimenti al bombardamento. L'epigrafe recita: "I cittadini di Ripapersico a ricordo perenne delle vittime della guerra 1944-1945".

Sono pertanto ancora al punto di partenza. Raggiungo via Cà del Gallo per informarmi direttamente da chi ci abita. Non mi accorgo di come la strada si biforchi in due rami, di cui uno breve che conduce proprio al borgo omonimo: percorro invece il ramo principale. Nel cortile di una casa vedo una donna anziana: non sa niente. Ho più fortuna con un'altra signora: lei almeno è al corrente di una mes-

<sup>(8)</sup> Vedi Resto del Carlino del 14. 4. 1996: "Gnola, ampliato il monumento". Nell'articolo viene precisato che l'autore del progetto è un amico di Simeoni, il sig. Marino Colonna. Segnalo che una foto dell'ampliamento del 1996 è pubblicata anche su Solidarietà, Periodico dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, n. 5 luglio 1998, pag. 33.

<sup>(9)</sup> Vedi "Il giorno più lungo di Ripapersico", di Giorgio Rubin, in La Loza n. 2/87, pag. 11. In "Argenta Gap. L'ultima battaglia della campagna d'Italia. Aprile 1945", di Rino Moretti, Ugo Mursia Editore, a pag. 168 sono menzionate le vittime di Cà del Gallo e viene descritta la strage della Gnola: il prof. Rubin è indicato in nota come fonte. L'unico altro libro in cui ho trovato riferimenti è "Fronte italiano: c'ero anch'io" di Giulio Bedeschi, Gruppo Ugo Mursia Editore, 1987: a pag. 406 c'è la testimonianza di Iris Giulia Galandi, una sopravvissuta alla strage della Gnola.

sa per i caduti di guerra prevista al cimitero. È per dopodomani, decido di assistervi. La mattina del 18 aprile 2007 sono nel cimitero di Ripapersico: vedo arrivare alla spicciolata i partecipanti alla funzione, in prevalenza donne anziane, alcune accompagnate da badanti. Per l'ennesima volta devo constatare l'inadeguatezza dei nostri cimiteri ad accogliere momenti di ritualità: manca lo spazio, la gente (una trentina di persone) deve accalcarsi nel ristretto sentiero centrale. Apro un inciso. È bello vedere queste donne che, dopo avere sbuffato per il ritardo con cui il prete si è presentato, lo correggono affettuosamente quando si sbaglia nella dedica, da lui inizialmente estesa a tutti i caduti del cimitero: la loro partecipazione alla cerimonia è sentita. Non riesco però ad evitare il confronto con la cerimonia che un anno prima avevo seguito alla Gnola, dove erano presenti le autorità locali, c'era una rappresentanza militare, c'erano i ragazzi della parrocchia con il loro prete, e dove a questi ragazzi era stata spiegata l'importanza della loro presenza. Torniamo alla messa. Al termine della funzione avvicino il prete: è cortese ma mi avverte subito di sapere pochissimo delle vicende belliche. Aggiunge però che uno dei presenti può fornirmi tutte le informazioni. Lo contatto prima che se ne vada. Si chiama Bruno Ghedini. Suo padre morì proprio durante il bombardamento. Gli chiedo di accompagnarmi sul luogo della strage: mi porta in quello che prima ho definito il "ramo principale" di Via Cà del Gallo. Da lì, circa all'altezza del numero civico 16, tagliamo attraverso i campi fino ad un gruppo di case basse raccolte attorno a piccoli cortili. In prossimità di questo borgo, appena fuori dell'attuale recinzione, era stata scavata una specie di trincea larga due metri e lunga una dozzina di metri, coperta di assi. Adesso non c'è nulla che segnali il punto esatto: è tutto affidato alla memoria di pochi. L'idea di sollecitare la costruzione di un monumento era stata presa in considerazione da Ghedini. Non cerco di approfondire i motivi per cui è rimasta irrealizzata: se insistessi, forse mi avvicinerei troppo al delicato problema della capacità di elaborazione del lutto. Preferisco rimanere ad ascoltare Ghedini quando parla di quella giornata, di come a Ripapersico ci fosse un solo soldato tedesco, del fatto che nessuno si aspettava un bombardamento in tre ondate. Nonostante i gravi danni all'intero paese gli unici morti si ebbero al borgo Cà del Gallo. I quarantadue occupanti del rifugio morirono tutti: la quarantatreesima vittima fu il babbo di Ghedini, sorpreso all'aperto dalle esplosioni mentre stava correndo verso il rifugio che era stato attrezzato con le assi da lui fornite. Rispetto a quanto avvenne alla Gnola, in questo caso le truppe inglesi non prestarono nessuna forma di aiuto e proseguirono nella loro avanzata, assolutamente indifferenti ai dissennati "danni collaterali" da loro provocati<sup>(10)</sup>. In quella giornata non ci fu niente che potesse essere di conforto.

<sup>(10)</sup> Per fare capire la mentalità di quei soldati riporto uno stralcio da pag. 167 di "Argenta Gap", di Rino Moretti, Mursia 2005: "Il comando ... aveva dato un compito specifico ai cannoni medi: individuare e sistematicamente eliminare il maggior numero possibile di edifici che si trovavano lungo la linea principale dell'avanzata. Questo, si sperava, avrebbe diminuito l'opposizione alle truppe che avanzavano e rispar-

### Indicazioni per i visitatori

Immaginate di seguirmi. Arrivato a Portomaggiore aggiro il centro dirigendomi ad est verso l'ospedale. Subito fuori dall'abitato, superati prima l'ospedale e poi la caserma dei Vigili del Fuoco, sulla destra, all'imbocco di una stretta carraia, c'è un cartello a caratteri neri su sfondo giallo: "Vittime civili 20. 4. 1945. Cippo ricordo". Svolto con l'auto nella carraia, procedo per qualche centinaio di metri. Sulla sinistra vedo il monumento della Gnola. Non ci sono cancelli, non c'è recinzione, salvo una siepe bassa che fa da cornice per tre quarti ed alcuni tratti di catena dalla parte del sentiero. La strada asfaltata è lontana, come pure le case: chi viene in visita può sostare in perfetta solitudine. Se trovate polvere ed erbacce non è certo per incuria: siamo in aperta campagna, è inevitabile che nonostante la manutenzione periodica (affidata in convenzione ad una ditta) la pulizia sia più problematica che in un cimitero. Quando per la prima volta incontrai Simeoni non volle accompagnarmi al monumento, perché l'area doveva ancora essere sistemata in previsione delle commemorazioni annuali. Era come se parlasse della propria casa, con il pudore di chi non vuole lasciare un'impressione di disordine. A mio avviso i segni di polvere su quei pochi metri quadrati di pietra ne accrescono la suggestione.

Per quanto riguarda Cà del Gallo ho già detto che il luogo non è contrassegnato: è comunque individuabile con le indicazioni che vi ho fornito.

### Gli elenchi di Alessandro Corazza

"... Come cerimonie, cippi e monumenti svolgono la loro utile funzione di fissare la memoria, così è auspicabile che analoga funzione possa essere svolta da un elenco nominativo di caduti che riporta testimonianze inequivocabili e che esprime, anche in termini numerici, la dimensione della tragedia ...".

Lo stralcio è tratto dalla pubblicazione di Alessandro Corazza "Comune di Portomaggiore – Elenco dei caduti II Guerra Mondiale 1940-1945" (25 aprile 1997, ristampa aggiornata 25 aprile 2001). Ho conosciuto l'autore. Venne in compagnia di Simeoni all'appuntamento che avevo preso alla biblioteca comunale di Portomaggiore<sup>(11)</sup>: mi mostrò con giustificato orgoglio il suo lavoro, che ho riesaminato a completamento del mio articolo. Gli elenchi nominativi sono suddivisi per i comuni di Voghera, Masi Torello, Portomaggiore ed ulteriormente suddivisi per le rispettive frazioni. Vengono indicate le fonti da cui sono tratti i nomi, sono evidenziate le differenze rispetto a precedenti elenchi, viene precisato che sono stati inclusi anche i pochi casi dei dispersi ancora privi di comunicazione di morte presunta o accertata. Ciascun nome è accompagnato dalla data di nascita e di morte e dal luogo

miato il fastidioso combattimento di casa in casa". Le truppe alleate operavano con questa logica.

<sup>(11)</sup> La biblioteca comunale di Portomaggiore è risultata fondamentale per la stesura del presente articolo: è stato grazie ad una delle bibliotecharie, la signora Donatella Mazzanti, se ho potuto dapprima consultare il materiale scolastico disponibile sulle stragi e poi conoscere Simeoni. La signora Mazzanti ha interpretato al meglio un ruolo che non è solo quello (pur importante) di distribuire libri ma è anche quello di fungere da punto di riferimento per la cultura e la storia locale.

del decesso. Scorrendo queste località si passano in rassegna tutti i fronti di guerra. Colpiscono indicazioni come “*Cielo del Mediterraneo*” oppure “*Mare Mediterraneo, sommergibile Scirè*”<sup>(12)</sup>. Corazza ha raccolto anche le fotocopie di alcune comunicazioni alle famiglie. Un verbale di irreperibilità, redatto in “burocratese” puro, relativo ad un disperso nel combattimento di Nikolajewka<sup>(13)</sup>. Un'altra lettera, sempre relativa ad una condizione di disperso, ma questa volta scritta in un linguaggio che esprime maggiore sensibilità: “*Si prega di volere comunicare con le dovute cautele ... che il militare di cui sopra non risulta nell'elenco dei superstiti della corazzata Roma ...*”<sup>(14)</sup>. Una corrispondenza tra religiosi, sul doloroso compito di informare le famiglie. Altre comunicazioni, brevi, secche, del tipo: “*Pregasi comunicare ...*”. Sono documenti preziosi. Corazza ha effettuato un'ulteriore ricerca per il 51. o anniversario della Liberazione, con l'elenco dei combattenti decorati al valor militare e le relative motivazioni, corredato sia da foto e testi tratti da santini commemorativi curati dai familiari al tempo delle esequie che da foto di lapidi e cippi. Il suo scrupolo è stato tale da specificare perfino il significato della sigla “D.S.OB”<sup>(15)</sup> incisa sulla lapide di un caduto di Cefalonia.



Figura 3 – Particolare della lapide con i nomi dei caduti

Occorre molto tempo per completare ricerche così precise. Le gratificazioni sono minime: lo si fa pensando a chi verrà dopo. Ogni volta che esamino elenchi di caduti di guerra (e me ne sono ormai capitati diversi sotto gli occhi) riesco ad intuire la pazienza che si è resa necessaria, le verifiche ripetute, i dubbi sui casi particolari, la soddisfazione intima del lavoro ben fatto. Riesco anche ad intuire il “non detto”, cioè la scelta di inserire o meno nomi che appartengono ad una delle due parti di quel periodo travagliato. Alessandro Corazza, al pari di Simeoni e di Rubin, rientra nella ristretta schiera di persone alle quali si deve la conservazione delle memorie di guerra.

### Omaggio ad un soldato

L'impiegata dell'ufficio di polizia mortuaria nella Certosa di Ferrara è gentilissima: neanche a farlo apposta sono entrato quasi allo scadere dell'orario di apertura, sarebbe comprensibile anche un atteggiamento meno disponibile, lei invece rintraccia rapidamente le coordinate della sepoltura che sto cercando e mi spiega come raggiungerla. Ride quando le chiedo il permesso di riportare il suo nome: si chiama Elena Cariani, la cito volentieri perché provo sempre soddisfazione quando trovo una buona accoglienza in un ufficio pubblico. Raggiungo senza problemi il campo di inumazione n. 22, ho invece qualche difficoltà ad individuare il tumulo, malgrado la signora Cariani mi abbia avvertito che le sepolture sono ordinate in base alla data di morte. Che vergogna, dopo avere svolto attività cimiteriale per quindici anni: mi consolo pensando che quando assistevo ad esumazioni ed estumulazioni ero sempre accompagnato dal custode. Dopo l'iniziale incertezza riesco finalmente ad orientarmi. Sul tumulo ci sono dei fiori di plastica, ancora ben conservati. La foto sulla lapide mostra un uomo anziano, vestito in borghese. L'epigrafe recita: “Roberto Dawes 6. 6. 1923 – 17. 8. 2003 I TUOI AMICI”. Si tratta dell'ufficiale inglese che organizzò i primi soccorsi alla Gnola: finita la guerra rimase nel territorio ferrarese e sposò una ragazza italiana. Su di lui ho solo la testimonianza di Simeoni: me ne parlò come di un gentiluomo. Ho pensato che la visita alla sua tomba fosse il modo migliore per concludere l'articolo.

<sup>(12)</sup> Lo Scirè fu affondato il 10 agosto 1942 da una torpediniera inglese davanti ad Haifa, nelle acque della Palestina (ora Stato di Israele), mentre stava conducendo l'ennesima missione con a bordo gli incursori della X MAS. Dallo Scirè, nel dicembre 1941, erano partiti i mezzi d'assalto subacquei che avevano violato la base inglese di Alessandria: questo per riassumere la storia eroica del sommergibile. In proposito vedi pag. 134 de “*Uomini contro navi*”, di Beppe Pegolotti, I Edizione Oscar Storia, Arnoldo Mondadori Editore, gennaio 1991.

<sup>(13)</sup> La battaglia di Nikolajewka fu combattuta sul fronte russo il 26 gennaio 1943, durante la ritirata delle truppe italiane dal fiume Don. Si trattò dell'ultima possibilità per i nostri soldati di sfuggire all'accerchiamento. Gli alpini della Tridentina, a prezzo di perdite spaventose, riuscirono ad aprire un varco. Queste vicende sono state descritte da grandi scrittori come Mario Rigoni Stern, Nuto Revelli, Giulio Tedeschi, che le hanno vissute in prima persona. Vi segnalo un altro libro scritto da un reduce: “*La disfatta – La tragedia degli alpini in Russia: 1942/43*”, di Pasquale Corti, T&M Associati Editore, Reggio Emilia 2007. Ha il pregio di essere ampiamente corredato da foto dell'epoca.

<sup>(14)</sup> La corazzata Roma fu affondata il 9 settembre 1943 al largo dell'Asinara (tra la Corsica e la Sardegna) da bombardieri tedeschi. Dei 1849 uomini di equipaggio ne persero la vita 1253 ed altre centinaia rimasero feriti. La Roma era la nave ammiraglia della flotta che si stava dirigendo a Malta per consegnarsi agli Alleati in ossequio alle regole dell'armistizio. In proposito vedi pag. 48 de “*Mar di Sardegna. Tempeste, bastimenti, riviere*”, di Enrico Alessandro Valsecchi, II edizione, 2002 Fratelli Frilli Editori-Genova.

<sup>(15)</sup> Diem Suum Obiit = Incontrò il suo (ultimo) giorno = morì. Chi è interessato alle epigrafi latine può leggere l'articolo di Carlo Ballotta “*Emozioni e malinconia nelle epigrafi latine*”, in ISF n. 3/2005, nel quale è menzionato anche “Obiit”, tradotto con “È mancato (a) si è spento (a)”.

(\*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna



Cultura

## Il mio “primo” funerale thailandese

di Emanuele Vaj

*Viaggiando nei vari Paesi del mondo mi spesso capitato di prendere parte agli eventi che segnano le transizioni nel ciclo della vita. Alcuni erano allegri e festosi (come i battesimi, matrimoni, anniversari), altri no, almeno come li consideriamo noi (cioè, i funerali).*

*Nella media, ho più frequentemente partecipato a quelli che – per noi occidentali – sono considerati la fine di questo ciclo: le cerimonie funebri.*

*Certamente un’area “interessante” per le differenze sostanziali che riguardano il morire e la morte è il Sud-Est asiatico.*

*Qui riferisco la mia prima personale esperienza avuta tempo addietro (negli ormai lontani anni 80) proprio in uno di quei Paesi, la Thailandia.*

*Per i buddisti la morte ha un diverso significato che per gli occidentali.*

*Ho trovato che questo fatto si rifletteva nel modo in cui essi segnano la fine di una vita e spiegava perché i funerali non erano quelle cerimonie tristi, e a volte strappalacrime che sono da noi.*

*Nello stesso tempo, ho anche trovato che la filosofia e la religione non evitano alla gente di avere le stesse reazioni verso la morte di un proprio caro che le persone hanno dappertutto. Solamente non sono visibili esternamente.*

*Dei funerali ai quali ho assistito, quelli che segnavano la fine di una lunga vita possono essere eventi quasi allegri, mentre invece quelli che la troncarono tragicamente lo erano evidentemente molto meno.*

*E nella mente ho ancora vivo il ricordo del “mio primo funerale”, al quale ho assistito in un piccolo villaggio nel nord del Paese.*

Un sabato sera ero a cena con amici locali e uno di essi disse che il giorno dopo doveva recarsi alla cremazione di uno zio chiedendomi se avevo interesse a vedere quella cerimonia. Era un’occasione unica di “vivere” la cerimonia “dall’interno”. Quindi, naturalmente risposi subito affermativamente. L’amico mi spiegò che la notte del sabato i famigliari avrebbero osservato le tradizioni della “notte finale”.

Quando qualcuno muore, la salma rimane in casa (o al tempio, nelle città) per 7 giorni prima della cerimonia della cremazione. Durante sei notti i monaci vengono e pregano insieme ai famigliari e amici.

La notte finale prima del funerale chi può si riunisce nella casa del defunto o al tempio e rende omaggio alla salma con una veglia speciale. Sono presenti i monaci e quella notte i dolenti fanno offerte ai monaci.

Domenica partimmo che era ancora notte e alle 8,30 – appena arrivati sul posto – ci recammo subito

alla casa del defunto, una tipica casa Thai in legno situata in un villaggio agricolo vicino a Lampang, dove si era radunata la gente. Di fronte alla casa era posizionata la bara (bianca) sotto un grazioso baldacchino rassomigliante ad un tempio thai.

Dietro vi era una barca di carta e una stilizzata figura umana fatta di carta bianca. Mi spiegarono che la barca simboleggiava il passaggio nell’altro mondo mentre

la figura lo spirito del defunto. Vicino alla bara un piccolo tavolino reggeva la foto del defunto attornata da candele, fiori e un vaso con sabbia e bastoncini di incenso infilati. Ognuno che arrivava rendeva omaggio alla salma con un “wai” (mani congiunte sulle bocca e capo leggermente chinato: gesto di rispetto) mentre reggeva l’incenso che poi veniva infilato nella sabbia. Dopo aver reso omaggio al defunto la gente si sedeva sotto una tenda (pioveva) preparando il cibo per i monaci e per le festa che avrebbe avuto luogo verso mezzogiorno. Dopo



**Figura 1 – La bara bianca sotto la tenda**

poco arrivò un monaco ed entrò nella casa. Il mio amico mi fece segno di seguirlo al primo piano. Cosa che feci e mi sedetti sul pavimento.

Mentre aspettavamo che il servizio funebre cominciasse, gli chiesi spiegazioni sul *viaggio verso l'altro mondo*, simbolizzato dalla barca, e come ciò si rapportava con la rinascita. Egli mi spiegò che quando una brava e buona persona muore, va in Paradiso dove passerà un periodo di tempo prima di rinascere. La lunghezza del periodo dipende da quante buone azioni ha fatto nella sua vita. Quando una persona compie buone azioni acquisisce merito, o "buon karma", che può portare a una migliore futura vita o gli dà diritto ad un periodo in Paradiso. Dopo quel periodo egli rinascerà. Naturalmente, se qualcuno vive in modo cattivo e fa "brutti karma", egli rinasce subito dopo la morte e avrà una brutta vita futura. Se la sua vita terrena è stata pessima, egli passerà del tempo all'Inferno. Chi, invece, è proprio *irrecuperabile* andrà all'Inferno per restarci in eterno.

Per i Buddisti, il massimo è accumulare tanti meriti sino a raggiungere un livello oltre il quale possono diventare monaci per tutta la vita.

Fortunatamente, quali monaci essi potranno veder realizzati tutti i desideri e, dopo la loro morte, evitare il ciclo della rinascita. Dopo la morte essi entreranno nel Nirvana, la vita eterna su un piano spirituale e in completa felicità. Una persona in questo stato è considerata quasi come un Buddha. Buddha che fondò il Buddismo oltre 2500 anni fa è normalmente conosciuto come "IL Buddha", per distinguerlo dagli altri Buddha. Molti Tailandesi non pensano realmente al Nirvana quando acquisiscono meriti (che spesso prendono forma di aiuti dati ai monaci), perché essi credono di non essere ancora meritevoli.

Per quanto riguarda la barca poi, mi disse che il nostro corpo è considerato come una nave che serve per trasportarci attraverso la vita terrena verso l'altra vita.

La nostra interessante conversazione si interruppe quando il monaco iniziò a cantare dei passi degli insegnamenti di Buddha in lingua Pali (una antica lingua di origine indiana molto usata nella religione buddista) e Thai. All'inizio del canto ognuno congiunge le mani e poi si inchina tre volte (una per Buddha e la terza per tutte i suoi discepoli). Dopo circa 20 minuti di canti (e di tortura per le mie gambe: ero seduto gambe incrociate), fu distribuito ad ognuno un bicchiere con un poco d'acqua e un calice argentato. Ad un certo punto ognuno versa l'acqua nel calice mentre il monaco rallentava il ritmo del canto. Si tratta di un antico rituale che si rifà ai riti celebrati in India sulle rive del fiume Gange e significa benedire gli antenati.

Dopo di che un parente portò in auto il monaco con delle cibarie al tempio.

I monaci debbono mangiare nel tempio e si attende che abbiano finito prima di dare inizio alla festa. Quando

il monaco ritorna con gli altri monaci, è il segnale che hanno mangiato e così i presenti possono, a loro volta, mangiare.

Anch'io ho preso qualcosa e, mentre mangiavo, osservavo la gente che mi circondava. Non mi sembravano granché addolorati, anzi spesso ridevano e scherzavano. I bambini, naturalmente, correvano e giocavano all'esterno della casa.

Vedendomi sorpreso, il mio amico mi spiegò che i Tailandesi manifestano la gran parte del proprio lutto riunendosi in privato e la cremazione è vista più come l'inizio di una nuova vita che una fine. Quando qualcuno sta per morire o è molto anziano, i monaci lo invitano a pensare in termini di transizione verso qualcosa di nuovo, rinascere a una nuova vita.

Scherzando, risposi che doveva essere confortante per il morente (giovane o anziano che sia) credere che sta



**Figura 2 – La salma coperta di incenso e fiori di legno immediatamente prima della cremazione**

per tornare ancora bambino ...

In seguito, quando assistetti ad altri funerali di persone che erano morte in circostanze più tragiche o prematuramente, costatai che non tutti i funerali avevano un'atmosfera ugualmente ... felice.

Tornando a noi, dopo la festa tutti i monaci venuti dal tempio più cinque famigliari scelti per assisterli entrarono in casa per un'altra parte della cerimonia. Una lunga fune bianca fu passata ai monaci che la fissarono ai loro polsi a raffigurare la loro unità nell'insegnamento di Buddha. L'altro capo della fune fu fissato alla bara.

Dopo molti canti la gente scese al piano terra affollandosi attorno alla bara e al baldacchino che la copriva. Il baldacchino/catafalco era dotato di ruote e di due funi. I membri della famiglia presero le funi e cominciarono a tirarlo per il chilometro di percorso verso il crematorio con i monaci in testa al corteo seguiti dagli uomini e poi dalle donne. Il luogo della cremazione è una specifica tradizione delle otto province settentrionali che avevano costituito il Regno di Lanna dal 1200 al 1556 quando venne conquistato dai Birmani. Nel resto della Thailandia le cremazioni hanno invece luogo

all'interno dei templi dove sono situati i forni crematori. Questo territorio fu poi riconquistato e incorporato nella Thailandia dal 1785, ma le tradizioni Lanna rimangono fortemente radicate.

Molti popoli settentrionali evitano le aree di cremazione (ci vanno solo per il servizio funebre) perché credono che questi luoghi siano abitati dagli spiriti e abitualmente.

Solamente i monaci sono spiritualmente abbastanza forti per passare senza timori del tempo in questi terreni <sup>(1)</sup>.

In coda al corteo seguiva un pick-up con potenti altoparlanti che diffondevano musiche funebri thailandesi. Le musiche – al contrario di quanto mi sarei aspettato – non erano per niente tristi, ma lente e misteriose.

Davanti al corteo camminavano 5/6 membri della famiglia che portavano il simulacro della barca, uno stendardo e la figura bianca che rappresentava lo spirito del defunto. Ricordo che il mio amico mi aveva avvertito che, quale estraneo, era meglio evitare di scattare fotografie durante la cerimonia. Più tardi, però, egli fu scioccato nell'apprendere che avevo registrato le musiche funebri. Mi disse che registrare quelle musiche avrebbe potuto irritare gli spiriti che erano presenti a quelle cerimonie.

Era un giorno meteorologicamente grigio, un giorno piovigginoso. I presenti avrebbero preferito una giornata di sole, ma a me il cielo grigio sembrava più "appropriato" per un funerale. Questo, assieme alla strana musica spaziale, sembravano comporre una scena per la partenza di qualcuno verso un altro mondo.

Se aggiungiamo poi i fuochi artificiali e l'umore generalmente lieto, tuttavia non vi era alcunché di sacro. Comunque, nessun problema, era la LORO cerimonia e apparteneva alla LORO Cultura e NON alla mia.

Giunti sul luogo della cremazione, i monaci si disposero in fila per un altro "round" di canti, ma questa volta molto più brevi. Una tavola fu predisposta con pacchi di vesti arancioni (l'abito dei monaci) e piatti dorati. Un uomo armato di microfono chiamò per nome ognuno dei presenti invitandoli ad offrire una veste ai monaci. Una donna reggeva il vassoio sul quale un uomo poneva una veste; la persona chiamata pren-

<sup>(1)</sup> Ho in seguito conosciuto un monaco che andava regolarmente alla sera a meditare in uno spazio per cremazioni perché credeva che gli spiriti cattivi avrebbero preso esempio da lui e migliorare il proprio destino.

deva la veste, la poneva accanto ad uno dei monaci e poi congiungeva le mani e si inchinava il capo. Anch'io dovetti fare la mia parte e dopo aver dato la veste al monaco mi fu dato un bastoncino di incenso con una specie di fiore fatto da una foglia di palma. Io non sapevo cosa fare con questi oggetti. Dopo l'offerta ai monaci, ognuno andava verso una tavola con un ritratto del defunto e un vaso d'argento dove poneva il bastoncino d'incenso e il "fiore". Il mio amico mi spiegò che l'offerta delle vesti ai monaci e dell'incenso era finalizzata ad acquisire meriti da trasferire poi al defunto, una specie di regalo finale a chi se ne va <sup>(2)</sup>.

Finalmente arrivò il momento della cremazione. La bara fu posta su una pira di tronchi d'albero di piccole dimensioni messe tra lastre di cemento. Diversi uomini rimossero il coperchio e i presenti passano davanti alla bara aperta pregando e buttando un bastoncino d'incenso sul corpo <sup>(3)</sup>.

Un uomo prese un'ascia ed aprì una noce di cocco versando il latte sulla salma. Dopo di che la bara viene chiusa ed è pronta per essere bruciata con il suo contenuto.

Diverse bottiglie di quello che io penso essere liquido in-

fiammabile furono sparse sopra tutto e a questo punto tutti arretrarono. Quello che successe poi mi sbalordì definitivamente.

Come fu accesa la pira? Con i fuochi d'artificio !! Sì, delle specie di razzi cinesi furono sparati nella pira. E questa si accese. Poco dopo la bara era avvolta dalle fiamme.

La cerimonia si conclude con tre assordanti "botti" dei fuochi artificiali: il loro rumore significa una spinta allo spirito del defunto verso la nuova reincarnazione.

Ognuno ritornò alla casa da dove aveva avuto inizio il corteo lavandosi le mani in un vassoio d'acqua prima di entrare a mangiare qualcosa.

Con questo gesto il funerale era finito.



**Figura 3 – La bara, avvolta dal fuoco, si sta consumando**

<sup>(2)</sup> In seguito visitando una scuola e assistito ad una cerimonia annuale nella quale gli studenti davano del cibo ai monaci. Serviva a dare meriti per gli studenti che erano morti nell'anno precedente (con una "popolazione" di 4000 studenti vi era almeno un decesso per anno).

<sup>(3)</sup> Furono distribuiti anche dei mezzi limoni da mettere sotto il naso e il cui significato non mi fu chiaro fino a quando, girando attorno alla bara aperta, sentii il classico odore acidulo della composizione.

Assistere ad un funerale ed a una veglia Tailandese è una esperienza molto istruttiva.

La gioiosa atmosfera di alcuni funerali ai quali ho partecipato mi aveva colpito negativamente, ma aveva anche un senso considerando come sia diverso il rapporto Thai con la morte dal pensiero occidentale.

E, per assurdo, proprio la cerimonia meno allegra alla quale avevo assistito mi fece stranamente sentire a mio agio. Le altre società nel mondo hanno trovato il modo di vedere la morte come la completa e totale fine.

Per i Buddisti thailandesi così non è e questo spiega come i loro funerali siano cerimonie dove la tristezza e il dolore sono assenti (o, penso io,, non sono visibilmente esternati).



**Figura 4 – Amici e famigliari si rifocillano durante la cerimonia**

Quello che credo di aver capito dopo l'esperienza della partecipazione a un funerale Thai è che mentre la morte è inevitabile, la vita dovrebbe essere celebrata.

#### **Una nota di "colore"**

*La sera precedente (il sabato) aveva avuto luogo uno spettacolo cinematografico in omaggio al Defunto.*

*Un autocarro appositamente attrezzato come cabina di proiezione (quindi con macchina e strumenti vari) era stato parcheggiato in uno spiazzo dove erano messe in fila numerose sedie.*

*Allo spettacolo erano stati invitati tutti gli abitanti del villaggio.*

*Non bisogna però meravigliarsi: infatti è usanza fare tutto quello che preferiva in vita, quindi prima della cerimonia funebre solitamente viene organizzato uno spettacolo del genere preferito dal defunto (cinema, canti, danze classiche).*

*Se invece il defunto preferiva la musica, si ingaggia una tradizionale orchestra Thai che suona il Gamelan: il classico xilofono thailandese.*

*Nelle città, l'intrattenimento principale è solitamente un khon (tradizionale dramma in maschera) o un likay (che è molto simile ad uno spettacolo di varietà all'aperto; con brevi sketches, canzoni e qualche batta e risposta tra attori e pubblico).*

#### **Nota personale**

Va bene la tradizione, però a voler guardare bene la realtà ci si rende conto che gli spettacoli "funebri" – che ci vengono presentati come omaggio al defunto – in pratica (e soprattutto nelle città) sono un "incentivo" per attirare quanta più gente possibile (anche non direttamente collegata al defunto e/o ai suoi famigliari) alla cerimonia funebre.

Quindi: per vedere uno spettacolo e usufruire anche di un pasto (il tutto gratuitamente) vale anche la pena di assistere alla cerimonia funebre che seguirà.

E poi ancora, per gli eventi come i funerali non importa se la gente viene per assistere realmente allo spettacolo in quanto lo stesso è messo in scena solo per far piacere al defunto.

#### **Quanto costa un funerale?**

Mi sembra una domanda spontanea alla quale rispondo con alcuni dati, precisando che le stime sono state fatte su servizi nelle città medio-grandi. Infatti, nei piccoli villaggi il tutto viene organizzato su base volontaria e le forniture sono realizzate – in modo semplice – da artigiani locali, quindi con costi estremamente modesti.

Anche se, secondo le tradizioni locali, i partecipanti alla cerimonia funebre sono soliti lasciare delle buste (bianche o rosse) contenenti somme di denaro in favore della famiglia e servono per onorare il defunto contribuendo alle spese funerarie. (Il mio amico, malignamente, osservava che molte volte vi è un ... residuo attivo!).

Il prezzo delle bare varia da Bath 800 a oltre 200.000, bare con il refrigeratore da 30.000 a 60.000.

(a titolo di comparazione, il costo medio di una bara nel 1996 era di Bath 500)

I costi di un tipico funerale thai comprendono l'uso della sala di esposizione, il servizio religioso, la bara, il sudario, i fiori <sup>(4)</sup>, rinfreschi e cibarie per gli ospiti, abiti da cerimonia, souvenirs e la cremazione.

Il costo complessivo di un funerale va da Bath 9.000 a 70.000, la differenza consiste principalmente dalla durata in giorni e dalla grandezza/importanza del tempio. Generalmente, un funerale Buddista dura da tre a sette giorni. Un funerale "da tre giorni" in un piccolo tempio può costare meno di Bath 15.000 <sup>(5)</sup>.

*Per quanto riguarda i fiori, va rilevato come sia sempre presente il Lan Tom il cui nome significa "dolore, dispiacere". Mentre la sua fragranza è la più dolce in Thailandia, esso è usato solo nei funerali ed ha una connotazione talmente negativa (quasi come per i crisantemi da noi) che non ne ammissa la presenza nella case thailandesi.*

<sup>(4)</sup> Spesso la bara ed i fiori in legno posti sulla bara (chiamati *dok mai chan*) sono fatti a mano dai famigliari.

<sup>(5)</sup> Il cambio attuale è di circa 47 Bath per 1 Euro.

**Cultura** **Primi atti nella definizione dei moderni impianti cimiteriali**  
**Cimiteri e sepolture urbane in Italia prima dell'editto di Saint-Cloud**


PARTE I

di Laura Bertolaccini (\*)

Nel 1706, in un tempo ancora molto lontano dai grandi dibattiti e dalle polemiche in merito all'allontanamento delle sepolture dalle città che porteranno alla proclamazione dell'editto di Saint-Cloud (12 giugno 1804) e, successivamente, alla sua estensione anche ai territori dell'Italia napoleonica (avvenuta ufficialmente il 5 settembre 1806), monsignor Giovanni Maria Lancisi, medico pontificio, professore di fisica e medicina, anatomista, fisiologo, botanico, nonché eminente confessore di Clemente XI, ricevette dal papa l'incarico di analizzare le cause del considerevole numero di morti improvvisi avvenute a Roma tra l'autunno del 1705 e la primavera del 1706.

Nella sua inchiesta – pubblicata in seguito con il titolo *De subitaneis mortibus* (1707) – Lancisi mise in evidenza come il popolo romano, composto al tempo perlopiù da individui dall'aspetto sano e robusto, vivesse in realtà in condizioni igieniche di estremo degrado, in strutture fatiscenti e inadatte, circondate da territori paludosi e malsani. Per il risanamento urbano, parziale risoluzione al problema dei molteplici quanto improvvisi decessi, l'archiatra riscontrava la necessità di chiudere alcuni sepolcreti e suggeriva al pontefice di collocare nuove aree per le sepolture lontane dall'abitato, dai flussi dei venti dominanti e dal corso del Tevere, soggetto al tempo a continui e copiosi straripamenti.

Sull'argomento Lancisi sarebbe tornato anche qualche tempo dopo – *Dissertatio de natavis, deque adventitiis romani coeli qualitatibus*, Roma 1711 –



**Figura 1 – F. Fuga, veduta prospettica del Cimitero dell'arciconfraternita dell'Ospedale di S. Spirito in Sassia, Roma, 1745; (da P.-M. Letarouilly, *Edifices de Rome moderne*, (1860), Bruxelles 1866)**

segnalando ancora a Clemente XI l'urgenza di far cessare le inumazioni in alcuni terreni troppo vicini alle case o alle sponde del fiume.

Tuttavia, per l'ostinata opposizione del clero così come per l'atavica superstizione della gente, il suggerimento di Lancisi rimase a lungo del tutto inascoltato. Per molti anni, infatti, Roma poté contare su un solo luogo di sepolture pubbliche di una certa rilevanza – il cimitero dell'arciconfraternita dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia progettato da Ferdinando Fuga nel 1740 sulle pendici del Granicolo<sup>(1)</sup>. La costruzione di questo impianto era stata de-

<sup>(1)</sup> Sul cimitero di Ferdinando Fuga per l'arciconfraternita dell'Ospedale di Santo Spirito: A. Canezza, *Gli arciospedali di Roma*, Roma 1933; G. Matthiae, *Ferdinando Fuga e la sua opera romana*, Roma 1952; R. Pane, *Ferdinando Fuga*, Napoli 1956; E. Kieven, *Ferdinando Fuga e l'architettura romana del Settecento*, Roma 1988.

cisa all'indomani dell'ordine di chiusura dell'antico sepolcreto dell'ospedale, situato proprio a ridosso delle rive del Tevere e dunque frequentemente soggetto a inondazioni del fiume e al contagio le acque, e troppo vicino alle corsie dei malati, dove persistentemente ristagnavano odori pestilenziali: “*Os-servammo — si legge nel rapporto stilato il 26 marzo 1740 dalla Commissione sanitaria chiamata a verificare le condizioni di igiene e salubrità del vecchio recinto cimiteriale — le sepolture ordinate in due file al numero di 12, di varia profondità, che giunge sino a palmi 36. Può ognuna contenere fino a mille cadaveri, e si vanno ripurgando ogni sette otto anni. Ve ne è una massima o fatta o risarcita di nuovo, che chiamano la lupa che ha uno sfogatoio aperto verso il fiume d'onde scorre il putridume. Le altre sono affatto chiuse*”<sup>(2)</sup>.

Il cimitero progettato da Fuga era composto da un

rante la pianta e la sezione trasversale verso la cappella, di incerta attribuzione, attualmente conservata presso la Galleria degli Uffizi a Firenze. Sensibilmente trasformato per mano di Francesco Azzurri sotto il pontificato di Pio IX, è stato quindi completamente demolito nei primi anni del XX secolo per far posto al nuovo Collegio di Propaganda Fide<sup>(5)</sup>. L'episodio romano anticipava di qualche anno un altro progetto redatto da Fuga nel 1762 per un cimitero collettivo situato sulle pendici meridionali della collina di Poggioreale a Napoli, realizzato per volere di Carlo di Borbone come conclusione di un grande piano assistenziale per la capitale del Regno delle due Sicilie – piano di cui facevano parte anche il gigantesco Albergo dei poveri (1751), pensato per dare ospitalità agli indigenti, e il complesso dei Pubblici granili (1779), dove immagazzinare e lavorare grano e frumento.



Figura 2 – F. Fuga, Pianta Taglio e Abaco del Cimitero dell'Archiospedale di S. Spirito in Saxia di Roma, 1745 (Firenze, Museo degli Uffizi, Gabinetto delle Stampe)

ampio recinto quadrato preceduto da un corpo porticato; all'interno della corte erano poste ordinatamente cento fosse comuni, camere sepolcrali voltate, chiuse da tombini in pietra. I muri perimetrali erano caratterizzati da nicchie, mentre la parete di fondo, dove si trovavano altre tre fosse, accoglieva la cappella ellittica dedicata alla Madonna del Rosario. Fuga — secondo l'interpretazione di Guglielmo Matthiae — per la prima volta nell'episodio romano “*sente il valore delle superfici concave e le adotta con il preciso scopo di distaccare il luogo sacro dal recinto dei morti, per fare che esso domini ed emerga oltre la triste visione delle sepolture*”<sup>(3)</sup>. Di questo esempio di struttura cimiteriale essenziale, attivo già dal 1745, ora non rimane che la veduta prospettica riportata da Paul-Marie Letarouilly in *Edifices de Rome moderne*<sup>(4)</sup> e una tavola raffigu-

Il cimitero napoletano è conosciuto con diversi nomi: Roberto Pane lo definisce “cimitero del tredici” e specifica che: “*il nome Tredici, riportato anche dal Milizia, è un aferesi dialettale di Lautrec, nome del maresciallo di Francia che pose l'assedio alla città nel 1528, accampandosi nel luogo stesso dove poi sorse il cimitero*”<sup>(6)</sup>. Raffaele Mormone si riferisce al complesso architettonico come “cimitero degli incurabili”<sup>(7)</sup>. In altre fonti si trova citato come “cimitero del popolo” perché destinato a ospitare i corpi degli appartenenti alle classi meno agiate. Più comunemente è noto come “cimitero delle trecentosessantasei fosse”<sup>(8)</sup>.

<sup>(5)</sup> R. Pane, *op. cit.*, p. 104.

<sup>(6)</sup> R. Pane, *op. cit.*, pp. 156, 184.

<sup>(7)</sup> R. Mormone, “Documenti sull'attività napoletana di Ferdinando Fuga”, in: R. Pane, *op. cit.*, p. 197.

<sup>(8)</sup> Oltre al già ricordato testo di Roberto Pane, sul cimitero napoletano di Ferdinando Fuga vedi, tra gli altri, P. Giordano, *Ferdinando Fuga a Napoli*, Lecce 1997; e inoltre F. Milizia, *Dizionario delle Belle Arti e del Disegno*, Bologna (1787) 1827, t. I, p. 261; F. Milizia, *Memorie degli architetti antichi e moderni*, Bassano 1768, t. II, p. 291; A.-Ch. de

<sup>(2)</sup> Il testo del verbale è riportato in: A. Canezza, *op. cit.*, p. 115.

<sup>(3)</sup> G. Matthiae, *op. cit.*, p. 41.

<sup>(4)</sup> P. M. Letarouilly, *Edifices de Rome moderne*, (1860), Bruxelles 1866, p. 547.



**Figura 3 – F. Fuga, Cimitero delle Trecentosessantasei fosse, Napoli, 1762; veduta della corte interna (da L. Bertolaccini, *Trecentosessantasei fosse*, in “Area”, 56, 2001)**

Quest’ultima denominazione sintetizza il programma funzionale che informa questo cimitero, sorta di *macchina funebre* basata sull’applicazione delle istanze igieniste di ispirazione illuminista.

Il recinto racchiude un’ampia corte quadrata lastricata nella quale sono disposte in file regolari trecentosessanta lastre tombali a chiudere altrettante *bocche di fossa*, accessi attraverso i quali venivano calati i cadaveri nelle sotterranee camere sepolcrali concepite come capienti locali voltati; altre sei fosse sono collocate nell’edificio di margine dove si trova l’ingresso, la casa per il custode, la camera mortuaria e la cappella; al centro della scarna corte si eleva solo un lampione di ghisa a tre braccia.

Le fosse sono trecentosessantasei, ovvero una per ogni giorno dell’anno, considerando anche gli anni bisestili, per permettere la quotidiana tumulazione in una determinata camera sepolcrale; ogni lastra tombale che le richiude è contraddistinta da un numero inciso nella pietra, corrispondente alla sequenza dei giorni dell’anno. Nella grande corte le fosse sono disposte in diciannove file, ognuna delle quali presenta diciannove bocche (lo spazio della fossa centrale è occupato dal lampione). La numerazione cambia direzione a ogni fila, la prima da sinistra a destra e quindi la successiva da destra a sinistra, per consentire di lasciare i macchinari necessari per sollevare la lastra tombale, calare i cadaveri

e quindi richiudere la fossa, sempre in prossimità dell’ultima bocca utilizzata il giorno precedente.

Al tempo un argano sollevava la pietra portante il numero relativo al giorno stabilito per la sepoltura; i corpi, avvolti in semplici sudari, venivano deposti all’interno della camera sepolcrale e quindi ricoperti di calce viva. Soltanto un anno più tardi, lasso di tempo stimato necessario al completo svolgimento dei processi di decomposizione, quella lastra sarebbe stata nuovamente sollevata e quella stessa camera sepolcrale riaperta per accogliere nuove sepolture.

Cancellando ogni pretesa individuale e ogni forma di personale celebrazione, ed evidenziando l’inesorabile ciclicità del tempo, Fuga crea a Napoli un’architettura laica e razionale che, per molti anni a seguire, sarà presa ad esempio nella progettazione di impianti cimiteriali collettivi, una *macchina perfetta* da imitare, come confermano le parole con cui Quatremère de Quincy descrive il cimitero napoletano: “*Une vaste enceinte creusée en autant de souterrains que l’année compt de jours, offre trois cens soixante et cinq [sic] ouvertures rangées et distribuées symmetriquement sur sa superficie. Chaque ouverture est fermée par une pierre qui lui sert de couvercle. C’est à ce dépôt commun que de tous les quartiers de la ville ou amène tous les corps à inhumer. Chaque jour ou ouvre une de ces fosses, que l’on referme et que l’on scelle cha que jour: mais avant cette clôture, on prend la pècaution de jeter dans la fosse une certain quantité de chaux, qui avant que l’année soit révolue, a consumé les corps de manière que lorsq’on en fait de nouveau l’ouvertur l’année suivante, on n’a à craindre aucun des effets de la putrefaction. On ne propose à imiter cette méthode d’inhumation, qu’aux villes dont l’immense population ne permet de mettre aucun intérêt avant celui de la salubrité*”<sup>(9)</sup>.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della città”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Quatremère de Quincy, *Encyclopédie Méthodique. Architecture*, Paris 1788, vol. I, pp. 680-681 [ad vocem “Cimitière”]; nonché D. Del Giudice, *Mania*, Torino 1997, pp. 85-96; e L. Bertolaccini, *Trecentosessantasei fosse*, in “Area”, 56, 2001, pp. 87-95.

<sup>(9)</sup> A. Ch. de Quatremère de Quincy, *op. cit.* [1788], pp. 680-681.


Recensione

## Guida ai cimiteri d'Europa

Storia, arte e cultura per turisti senza tabù

Fabio Giovannini, Nuovi Equilibri Editore, 2000, 128 pagine, € 14,00

di Emanuele Vaj



Ma davvero i cimiteri sono luoghi tristi e lugubri, da evitare per scaramanzia?

Questa guida, la prima nel suo genere, dimostra che invece i cimiteri europei sono luoghi belli e vitali, ricchi di opere d'arte e di memorie. Splendidi giardini, parchi monumentali, luoghi incantati: questi sono i cimiteri d'Europa.

Per realizzare questa strana proposta di viaggio, dedicata a chi permette ai tabù di bloccare la propria curiosità, l'Autore ha visitato e selezionato i cimiteri più significativi, importanti, suggestivi: da quello di Highgate (a Londra) al Père-Lachaise (a Parigi),

dal cimitero ebraico di Praga a quello monumentale di Staglieno (a Genova).

La guida contiene le notizie e le indicazioni indispensabili per chi vuole scegliere un turismo del tutto speciale. Di ogni cimitero sono fornite informazioni, dati storici, stranezze (le tombe dei personaggi famosi), fino a orari e condizioni per la visita. Inoltre, il volume è completato da un panorama delle tradizioni funerarie dei vari paesi: l'atteggiamento verso la morte, le caratteristiche delle sepolture, la storia dei cimiteri attraverso i secoli.

Un vademecum rivolto a chi non ha tabù.


L'Autore è nato a Genova nel 1958: giornalista e scrittore, è laureato in Filosofia, scrive sul quotidiano "Liberazione" ed è collaboratore del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato.

Recensione

## Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual

Peter Metcalf and Richard Huntington, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, II Edizione, 304 pagine

di Elisa Meneghini



Questo volume effettua una analisi accurata dei rituali funebri esaminando come, persone appartenenti a culture differenti, in diverse parti del mondo, affrontano la morte.

I riti funerari, la celebrazione della morte, le tradizioni, in uno studio che attraversa culturalmente continenti ed epoche diverse: le grandi tombe dei Berawan del Borneo, le piramidi d'Egitto, i funerali reali francese del Medioevo, la sepoltura viva dei Dinka "maestri di lancia" in Sudan, ed altri rituali, che, solo a prima

vista, sembrano abbiano poco in comune gli uni con gli altri.

Peter Metcalf e Richard Huntington fanno riferimento a studi classici per illustrare le diverse interpretazioni che gli antropologi hanno fornito a tali riti.

Questa edizione del testo differisce dalla sua prima pubblicazione, avvenuta nel 1979, per la nuova introduzione, che analizza i recenti sviluppi teorici nell'antropologia della morte.

Si tratta di un volume affascinante, diventato un testo standard in antropologia, sociologia e religione, che deve parte del suo successo alla comprensione che attraverso la conoscenza degli 'altri' rituali di morte, siamo in grado di acquisire una migliore comprensione del nostro.



# 2

*Aprile-Giugno*

*2008*

*Anno 7*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- ***Crematori: dati statistici e pianificazione***
- ***Casa funeraria***
- ***Sepoltura di prodotti abortivi***
- ***IVA e trasporto funebre***
- ***Confezionamento di contenitori per resti mortali***

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel./Fax 0532-741311  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozzincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 16/04/2008.

**INDICE****EDITORIALE**

**L'ultimo autobus**.....2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)*

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero**.....4  
*a cura di Elisa Meneghini*

**Quesiti e lettere**.....8  
*a cura di Daniele Fogli*

**"Case mortuarie": considerazioni sulla gestione in forma associata** .....12  
*di Sereno Scolaro*

**Cure palliative e sedazione terminale tra legittimità ed eticità /  
L'impronta a epsilon sulla fronte dell'uomo della sindone di Torino.  
Nuova ipotesi sulla modalità di produzione** .....17  
*a cura di Andrea Poggiali*

**ATTUALITÀ**

**Il futuro della funeraria in Italia secondo il mondo associativo** .....19  
*a cura della Redazione*

**Italia: Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione,  
distinti per Regione** .....22  
*Fonte: SEFIT*

**Attività funebri e cimiteriali: documento "Gli impianti di  
cremazione in Lombardia" ai sensi del regolamento regionale  
n. 6/2004.** .....23  
*D.G.R. Lombardia 4 maggio 2007, n. 8/4642*

**DOCUMENTAZIONE**

**Piano Regione Lombardia sui crematori** .....32  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1092 del 19/06/2007*

**Documento sulle linee guida per la installazione di crematori in  
Italia** .....35  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1248 del 10/10/2007*

**Attività di trasporto di cadavere non collegata a prestazioni di  
pompe funebri. Imposta sul valore aggiunto**.....43  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1199 del 14/09/2007*

**ATTUALITÀ**

**Un vaso scoperciato. Le reazioni all'iniziativa lombarda sui prodot-  
ti abortivi** .....45  
*di Andrea Poggiali*

**Come confezionare i contenitori per resti mortali? Determinazione  
Regione Emilia Romagna 6/10/2004, n. 13871 ed art. 1, co. 8, lett. h)  
del Regolamento Regionale Lombardia 6/2/2007, n. 1 (Parte II)** .....52  
*di Carlo Ballotta*

**INFORMATICA**

**Quando un codice a barre incontra una lapide** .....55  
*di Nicola Bortolotti*

**CULTURA**

**I riti funebri Hindù** .....58  
*di Emanuele Vaj*

**Primi atti nella definizione dei moderni impianti cimiteriali.  
Cimiteri e sepolture urbane in Italia prima dell'editto di Saint-Cloud  
(Parte II)** .....63  
*di Laura Bertolaccini*

**RECENSIONI**

**"Morte cerebrale e trapianto di organi. Una questione di etica  
giuridica"** .....66  
*di Carlo Barbieri*

**"Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan"** .....66  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## L'ultimo autobus

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Qualche settimana or sono ho partecipato ad un convegno dal titolo: "L'organizzazione del servizio funebre. Verso un modello europeo" e la circostanza mi ha sollecitato ad una riflessione in materia, che intendo partecipare ai lettori di questa rivista, perché non ho completamente esposto il mio pensiero in tale sede.*

*Alla domanda "esiste un modello europeo di organizzazione del servizio funebre", la mia risposta è negativa.*

*Vi sono tanti modelli nazionali, o meglio, in diversi Paesi anche modelli regionali.*

*Vi è invece un obiettivo cui tendere, che è stato tradotto nello standard di qualità per i servizi funebri EN 15017, fortemente voluto da EFFF.*

*In una ipotetica scala da 1 a 100, però, si può dire di essere prossimi all'1, quindi con un lungo percorso di miglioramento da fare, diverso da Paese a Paese, con l'Italia che è agli ultimi posti fra i Paesi europei.*

*A mio giudizio occorrerà almeno ancora una generazione per tendere ad un modello europeo significativamente riconoscibile. Per l'Italia ancora di più.*

*Come mai un giudizio così severo?*

*Perché le tradizioni funebri e cimiteriali dei vari Paesi europei sono molto diverse tra loro; ma sono anche diverse tra loro le caratteristiche imprenditoriali dei soggetti che concorrono al cambiamento (e cioè, in primo luogo delle imprese funebri e dei gestori di cimiteri e crematori).*

*Il modello italiano si basa sulla piccola e piccolissima impresa, spesso familiare nel settore funebre, e nella gestione comunale per i cimiteri.*

*Si tratta per il settore funebre di imprese troppo piccole per competere sulla qualità del servizio, che necessita di forti investimenti sia in miglioramento dei processi, sia in aggiornamento e formazione professionale, ma soprattutto in infrastrutture. Invece i Comuni si trovano in grandi difficoltà per carenza di organico e/o di risorse finanziarie. Meglio le municipalizzate (specie le Spa), di adeguate dimensioni, capaci di intervenire su area vasta. Molto peggio la esternalizzazione a gestori della sola componente operativa, spesso privi di "cultura cimiteriale".*

*Vi è poi una caratteristica innata nell'italiano (noto per il genio e la sregolatezza) e cioè la difficoltà di far squadra.*

*Inoltre all'estero predomina l'investimento finanziario di grandi gruppi.*

*Si pensi al mercato spagnolo dominato da due multinazionali – Memora e Funespaña (ma altri 2 gruppi almeno hanno dimensioni che superano i nostri maggiori competitors italiani). Analogamente in Francia, dove Pompes Funèbres Générales controlla circa ¼ dell'intero mercato e i gruppi organizzati (ad es. Leclerc) sono forti e capaci in qualche caso di arrivare anche al 10% del mercato.*

*O ancora il sistema funebre pubblico che è prossimo al 20% del mercato francese.*

*In Inghilterra registriamo una aggregazione più limitata, ma sempre molto superiore a quella italiana.*

*In Germania le dimensioni d'impresa non sono paragonabili a Spagna o Francia, ma anche in quel caso le aggregazioni cominciano ad essere evidenti e inoltre la tendenza dell'imprenditore tedesco, per la propria storia, è quella di seguire gli input che gli provengono dal sistema associativo (molto forte ed organizzato).*

*Per dirla quindi come va detto il processo di omologazione verso un modello europeo sarà guidato, anche in questo campo, dall'estero.*

*Vi è poi da annotare che all'estero la scelta dell'impresa funebre è fatta soprattutto per la percezione della qualità del servizio e addirittura assicurandosi (talvolta fin da bambini, come in Olanda) non solo sull'evento morte, ma anche per i costi relativi al funerale.*

*Invece in Italia si è distanti anni luce da questi comportamenti, quando si è costretti a vedere che la scelta dell'impresa funebre passa, spesso, attraverso pratiche illegali, come la caccia al morto (o meglio ai dolenti) dentro gli ospedali, le case di cura o di riposo.*

*Questo, assieme ad una certa qual opacità delle operazioni contabili (leggasi il "nero") e alla naturale ritrosia italiana a rischiare i propri soldi, è forse il vero motivo del nostro essere arretrati.*

*E a poco vale dire che abbiamo belle casse da morto, bei carri funebri, bei cimiteri monumentali.*

*La partita si giocherà soprattutto sulla qualità nei rapporti con i dolenti, sulla creazione di crematori moderni e dotati di sale del commiato degne di questo nome e di servizi di alta qualità al funerale e nei cimiteri.*

*Continuare nello storico antagonismo tra piccoli e grandi, tra pubblici e privati, tra una Federazione e l'altra, porterà inevitabilmente alla sconfitta del sistema Italia.*

*Occorre invece organizzarsi, superare le antiche divisioni (che ormai sono solo degli alibi) tra pubblico e privato, e lanciarsi in un confronto serrato in cui chi ha le capacità migliori possa vincere la sfida del mercato. Probabilmente è l'ultimo autobus a passare. Non si perda pure questo!*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Nuovo crematorio a Treviso

È prevista a breve l'entrata in funzione a Treviso, nel cimitero di Santa Bona, del forno crematorio.

L'impianto, realizzato dal Comune di Treviso, è in grado di soddisfare più di 1.000 richieste di cremazione l'anno (nel 2006 le cremazioni autorizzate a Treviso sono state circa 300, ed il trend è in aumento).

La struttura, visto le sue potenzialità, potrà essere utilizzata anche dai Comuni dell'hinterland.

L'edificio è diviso in tre zone: una sala del commiato da 60 posti destinata alle cerimonie, uffici per lo svolgimento delle pratiche formali ed una zona apposita per l'effettuazione delle cremazioni. Nei pressi dell'edificio verranno ricavati spazi per la raccolta e la dispersione delle ceneri.

Il costo della cremazione è di circa 300 euro per i residenti e 400 per chi abita fuori Comune (IVA esclusa).

L'inaugurazione del crematorio segue di poco più di un mese l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano regolatore dei 4 cimiteri cittadini, nei quali sono previste diverse strutture dedicate alla cremazione (colombari in tutti i cimiteri ed un giardino delle rimembranze in

quello principale cittadino, il cimitero di San Lazzaro).

### DIA per lapidi cimiteriali in Friuli: proteste per la interpretazione estensiva

Diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia richiedono la DIA, la denuncia di inizio attività prevista per i lavori edili, anche per la posa delle lapidi nei cimiteri e gli artigiani del Friuli-Venezia Giulia protestano.

La denuncia è stata fatta da Paolo Della Mora, capo degli artigiani marmisti della provincia di Udine, il quale ha precisato che, oltre all'incongruenza della richiesta, *"c'è anche il costo, almeno 500 euro, che risulta insostenibile per realizzare una lapide"*. *"Ci sono dei Comuni - ha detto Della Mora - che hanno interpretato la legge urbanistica regionale in senso restrittivo, applicandola a qualsiasi lapide mentre la legge regionale prevede la DIA solo per monumenti funerari, ossia per opere di una certa importanza"*.

Della Mora ha anche detto di aver scritto alla Direzione centrale pianificazione territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia nell'ottobre 2007, *"ma di non aver ancora ricevuto risposta"*.

### Roma: assolti i 19 imputati per assegnazione di favore di tombe a VIP

Tutti assolti nel processo sulle presunte irregolarità nelle concessioni in deroga per la costruzione di manufatti sepolcrali al Verano.

Dopo tre anni di inchiesta e quattro di udienze dibattimentali, i giudici della prima sezione penale del tribunale hanno deciso che non ci sono responsabilità da attribuire agli 11 componenti della IV Commissione consiliare del Comune di Roma in carica nel 2002, all'ex vicedirettore dei servizi funebri e cimiteriali dell'Ama Vincenzo Tardiola, alla stilista Paola Fendi e ai 6 marmisti, per i quali il pm Adelchi D'Ippolito aveva sollecitato pene variabili da un anno a due anni e mezzo di reclusione.

Il collegio, presieduto da Carmelo Rinaudo, ha così assolto dall'accusa di abuso d'ufficio e di falsità ideologica l'allora presidente Luisa Laurelli, il vice Franca Eckert e i consiglieri Luca Malcotti, Fabrizio Ghera, Saverio Galeota, Giuseppe Failla, Gianfranco Bafundi, Giuseppe Battaglia, Luigi Vittorio Berliri, Giovanna Cau e Nunzio D'Erme), perché *"il fatto non sussiste"* e perché *"il fatto non costituisce reato"*.

Anche per Vincenzo Tardiola e Paola Fendi, accusati di concorso in corruzione per un abito da sposa che la stilista avrebbe consegnato o promesso al dirigente per le nozze della figlia affinché venisse sbloccata la pratica relativa alla costruzione della sua cappella di famiglia, assoluzione *“perché il fatto non sussiste”*.

Per la stessa ragione, l'ex funzionario Ama è stato assolto dall'accusa di abuso d'ufficio.

Escono di scena anche i sei marmisti finiti sotto processo per associazione per delinquere – *“il fatto non sussiste”* e per falso – o *“non doversi procedere perché l'azione penale non doveva avere inizio per difetto di querela”*.

### **Teramo: progetto di recupero detenuti per la pulizia dei cimiteri**

È stata sottoscritta nel febbraio scorso a Teramo la convenzione, della durata di un anno, che sancisce la collaborazione con le carceri circondariali per la pulizia dei parchi e dei cimiteri cittadini.

Con tale convenzione la Teramo Ambiente s.p.a. si impegna ad accogliere presso le proprie strutture otto detenuti delle carceri teramane cui saranno affidati, tra gli altri, compiti di piccola manutenzione delle aree cimiteriali.

Nel progetto intervengono altri partner, e ciascuno assume precise modalità di collaborazione.

La Casa circondariale di Teramo individuerà gli otto detenuti; il Comune di Teramo si impegna ad assicurare la supervisione delle attività e a divulgare nel territorio le finalità rieducative del progetto; l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, si impegna ad offrire supporto tecnico e interventi ai detenuti protagonisti dell'iniziativa; l'Associazione di volontariato *Verso il Futuro* se-

guirà gli stessi detenuti durante l'attività.

L'impegno richiesto per ciascun detenuto è di 3 giorni al mese.

Non sono previsti costi né altre obbligazioni né per la TeAm s.p.a. né per il Comune, mentre sarà la stessa associazione di volontariato a curare il trasferimento dei detenuti da e verso i siti lavorativi, fornire loro i pasti e garantire la copertura assicurativa.

### **Napoli: dopo l'emergenza rifiuti, irrompe il problema cimiteri**

Al cimitero non c'è posto per seppellire una salma e così, a Napoli, i familiari esasperati, per protesta, prendono la bara e la portano nell'aula consiliare della Municipalità di San Giovanni.

Hanno denunciato l'episodio i consiglieri comunali Andrea Santoro ed Emilio Valentino, che dichiarano: *“Siamo ormai in piena emergenza defunti e la cosa grave è che lo stiamo denunciando a gran voce da sei mesi. L'episodio di San Giovanni è un ulteriore campanello d'allarme, che segue il ritrovamento di undici cadaveri lasciati a deposito in una sala mortuaria improvvisata e sequestrata dai carabinieri”*.

### **Forlì ed Andria (BA): servizi navetta dentro ai cimiteri**

All'interno del Cimitero Monumentale di Forlì dall'inizio di febbraio è entrato in attività un servizio di navetta gratuito per persone con disabilità e difficoltà motorie.

Il bus, che garantisce i trasporti nei pomeriggi di mercoledì e venerdì con fascia oraria di due ore, parte dalla portineria del Cimitero, mentre i tragitti sono concordati con gli utenti per rag-

giungere il punto più vicino alla meta desiderata.

Si tratta di una iniziativa sperimentale sostenuta da un impegno finanziario di 15 mila euro.

Iniziativa analoga è partita da aprile presso il cimitero di Andria (BA), dove ogni mattina dal lunedì al sabato, grazie al nuovo servizio di trasporto interno predisposto dall'Assessorato comunale alla Mobilità, sarà disponibile il servizio di trasporto gratuito su pulmino elettrico, per agevolare gli anziani e le persone diversamente abili.

### **Cimiteri di Lucca: consegnati i contributi alle associazioni dei volontari**

L'amministrazione comunale di Lucca e la Gesam s.p.a. hanno rinnovato le convenzioni per la cura e la custodia dei cimiteri di paese con le associazioni di volontari.

Nel corso di una semplice cerimonia tenutasi a Palazzo Santini, il sindaco Mauro Favilla, il vicesindaco Giovanni Pierami, il presidente di Gesam, Claudio Riccardi, alla presenza del dirigente Gesam, Massimo Saponaro, hanno consegnato alle associazioni un contributo complessivo di oltre 51 mila euro, a sostegno dell'opera svolta.

*“L'amministrazione – afferma il sindaco Favilla – riconosce l'importante opera svolta dalle associazioni di volontariato attraverso convenzioni che affidano loro la manutenzione ordinaria dei camposanti”*.

*“La gestione delle 60 associazioni – ha sottolineato Pierami – è attenta e sensibile, laddove riscontrano problemi più rilevanti li segnalano a Gesam che interviene in modo specifico”*.

Le nuove convenzioni sono valide per i prossimi due anni e l'impegno dell'amministrazione è quello di riuscire a trovare as-

sociazioni che “adottino” anche i 12 cimiteri ancora non affidati a nessuno.

### **Violazione del sepolcro di Padre Pio?**

L'Associazione “Pro Padre Pio. L'uomo della Sofferenza”, in una nota del marzo scorso, ha comunicato di aver presentato alla Questura di Torino denuncia contro il Vescovo di Manfredonia monsignor Domenico D'Ambrosio, contro Frate Francesco Colacelli e contro Frate Carlos M. Laborde per violazione di sepolcro e atti sacrileghi, al fine di impedire la esumazione del corpo di padre Pio e richiedendo il sequestro preventivo della cripta in cui sono sepolte le spoglie di padre Pio.

La Questura di Torino ha provveduto a trasmettere gli atti alla Questura di Foggia e quest'ultima, nel pomeriggio dello stesso giorno, secondo l'Associazione, dava conferma della ricezione degli atti con i quali veniva rimessa immediatamente la questione al Pubblico Ministero di turno, Enrico Infante.

### **A Tradate (VA) abbattute le barriere architettoniche in due cimiteri**

L'ufficio tecnico del Comune di Tradate, nel varesotto, ha definito i progetti per l'abbattimento delle barriere nell'edificio del Comune e nei due cimiteri di Tradate e Abbiate Guazzone.

Gli interventi nei cimiteri prevedono le asfaltature dei corridoi principali e, in alcuni punti, la realizzazione di un percorso per ciechi.

Gli interventi ammontano a 260 mila euro nella struttura di Abbiate e 300 mila euro in quella di Tradate.

### **Sezze (LT): fondo dalla Regione per la chiesa del cimitero**

La Regione ha stanziato 510.680 euro per la realizzazione di interventi di restauro e manutenzione straordinaria del chiostro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, sita all'interno del cimitero di Sezze. A dare la notizia Giovanni Zeppieri, presidente del consiglio comunale, si è dichiarato soddisfatto del lavoro svolto da maggioranza ed opposizione, mostratesi entrambe particolarmente sensibili alla valorizzazione dei beni storico-architettonici, ed ha sottolineato l'impegno profuso dall'assessore ai Lavori pubblici e ai Servizi cimiteriali.

### **Vigo Caventine (TN): funerale scontato**

Per venire incontro alle esigenze dei suoi parrocchiani, sempre più indigenti a causa della evidente crisi economica, un prete di Vigo Caventine, una cittadina del Trentino Alto Adige, ha deciso di pubblicare un listino prezzi per i funerali.

Dei veri e propri pacchetti destinati a tutte le tasche, il cui costo può essere ridotto con qualche accorgimento, come l'abbassare il riscaldamento in Chiesa, il diminuire del numero di luci accese durante il funerale oppure del numero di volte in cui suoneranno le campane.

In questa maniera tutti i parrocchiani potranno ora permettersi il costo delle esequie per i loro cari.

### **Francia: profanate tombe musulmane**

Nell'aprile scorso sono state profanate, nel Nord della Francia, 148 tombe islamiche del cimitero militare di Notre Dame de Lorette.

Il cimitero è dedicato ai caduti della prima guerra mondiale, ma le uniche tombe ad essere imbrattate sono state quelle dei musulmani.

Sulle lapidi infatti sono state tracciate scritte di vernice nera che insultano l'Islam ed in particolare il ministro della giustizia Rachida Dati, di origine maghrebina. È inoltre stata appesa, ad una delle tombe, una testa di maiale.

Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha reagito con sdegno alla notizia condannando “tale atto di razzismo inammissibile” e definendolo un insulto alla memoria di tutti gli ex combattenti.

### **Vigilanza rafforzata nei cimiteri di Barcellona**

A Barcellona (Spagna) sono state rinforzate le misure di sicurezza e controllo per i cimiteri, attive durante tutto l'orario di apertura dei cimiteri (dalle 8.00 alle 18.00).

Invece nei cimiteri maggiori (Montjuïc e Collserola) la vigilanza è per l'intero arco delle 24 ore.

La misura si è resa necessaria perché nel 2006 si erano registrati 456 atti vandalici (relativi soprattutto ad imbrattamenti di lapidi e tombe).

### **Australia: cimitero propone cremazioni “ecologiche”**

Il cimitero Centennial Park di Canberra, che effettua oltre 900 sepolture e circa 3.300 cremazioni l'anno, ha annunciato di voler offrire cremazioni “verdi”, cioè senza emissioni di anidride carbonica, per contribuire a combattere il surriscaldamento globale.

Secondo gli studi di Bryan Elliott, direttore del cimitero, anche se sono le cremazioni a generare inizialmente più emissioni delle

sepulture, nel tempo le sepulture finiscono per produrre il 10% in più di gas serra

*“Se piantiamo un albero per ogni servizio – sepoltura o cremazione – riusciremo a bilanciare le emissioni”*, afferma Elliott.

Elliott chiarisce che una cremazione genera circa 160 kg di biossido di carbonio, mentre una sepoltura 39 kg. Ma se viene considerata anche la manutenzione delle tombe, le cremazioni risultano il 10% più ecologiche delle sepulture, perché *“dobbiamo occuparci delle tombe per un certo numero di anni annaffiando e tagliando l'erba”*, continua Elliott.

Tale proposta “ecologica” a detta di Elliott non funzionerebbe nei cimiteri urbani, dove lo spazio è limitato e le tombe possono essere riutilizzate.

### **New York: i figli reclamano le ceneri del celebre pittore Mark Rothko,**

Il corpo dell'artista americano di origine russa Mark Rothko (1903-1970), l'espressionista astratto maggior esponente della “Colorfield Abstraction”, è sepolto da 38 anni nel cimitero di North Fork, a Long Island, di fronte allo stato di New York.

I figli però hanno avviato una causa legale per richiedere che i resti del padre vengano disse-

pelliti e risotterati in un cimitero ebraico della contea di Westchester, *“per rispettare il suo ultimo desiderio e la sua fede ebraica”*.

L'associazione che si occupa della salvaguardia del cimitero di North Fork, la *East Marion Cemetery Association*, ha concesso il permesso alla riesumazione della salma, chiedendo però ai figli di Rothko, ma per evitare di esporsi ad eventuali problemi legali, di ottenere dal giudice un decreto giudiziario per la rimozione delle spoglie mortali del padre.

È intenzione dei figli riesumare anche la salma della loro madre Mary Alice, morta sei mesi dopo loro padre e seppellita nel Knollwood Cemetery and Mausoleum di Cleveland, poiché il loro obiettivo è quello di ricongiungere i resti dei loro genitori in un'unica tomba nello Sharon Gardens del Kensico Cemetery a Valhalla (New York).

### **ICCFA: Convegno ed esposizione 2008 a San Diego, CA (USA)**

Dal 26 al 29 marzo scorso si è tenuto a San Diego il convegno/esposizione annuale della ICCFA, *International Cemetery Cremation and Funeral Association*, l'Associazione che accoglie più di 7.200 membri fra cimiteri, crematori, funeral home, desi-

gners di settore ad altri business connessi provenienti da tutto il mondo.

Questa edizione, intitolata “Navigating the Future” è stata particolarmente piena di iniziative, dalle relazioni di esperti presentate, alla riunione annuale dei membri, ai vasti spazi espositivi (250 gli stand presenti).

Maggiori dettagli possono essere reperiti all'URL <http://www.icfa.org/ac08.htm>

### **A Sarpourenx è vietato morire**

Il Sindaco settantenne di Sarpourenx, un paesino di 260 abitanti nei pressi di Parigi, ha emesso nel febbraio scorso una singolare ordinanza: *“E' vietato a qualsiasi persona che non disponga di un posto al cimitero di morire sul territorio comunale. I trasgressori saranno severamente puniti per il loro atto”*.

Sembra che l'ordinanza arrivi dopo il rifiuto del prefetto di espropriare un terreno agricolo per l'ampliamento del cimitero cittadino.

Nonostante i più considerino l'iniziativa con ilarità, Gérard Lalenne, sindaco dal 1971, forse ha voluto ripetere le ‘gesta’ di un altro sindaco francese, che, emanando un'identica ordinanza, era riuscito ad ottenere poi dal Prefetto quanto negatogli in precedenza.

### **Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:**

- **Liguria e Trentino legiferano**
- **Ministero di Giustizia su raccolta salme incidentate**
- **Regolamenti comunali di polizia mortuaria: che fare?**
- **La soppressione dei cimiteri**



Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. La legge dispone che la cremazione di ciascun cadavere debba essere autorizzata dal Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria del defunto ed in mancanza di questa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del C.C..**

**Si chiede quindi di avere una chiara interpretazione di tali articoli, per sapere precisamente chi può autorizzare la cremazione oltre al coniuge, figli, genitori e fratelli del defunto.**

**R.** Come prima cosa, vanno precisati due aspetti attorno alla previsione dell'art. 79, comma 1 D.P.R. 10/9/1990, n. 285 in relazione alla volontà alla cremazione da parte dei familiari.

Il primo aspetto riguarda il fatto che tale norma costituisce la sintesi dell'elaborazione giurisprudenziale sull'individuazione dei soggetti che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali. Il secondo aspetto è che essa considera i diversi familiari in ordine di pozziorità, in quanto i familiari indicati per primi contemporaneamente escludono quelli che seguono nell'ordine.

Se rispetto al coniuge non vi sono particolari problemi di indi-

viduazione, rispetto ai parenti va ricordato come rilevi unicamente il grado di parentela, restando indifferenti la linea (che può essere retta o collaterale) o l'ascendenza/discendenza.

Dal momento che le disposizioni degli artt. 74 e seguenti del C.C. non presentano particolare difficoltà interpretativa, anche se questa possa, a volte, aversi nel ricorso al linguaggio comune, si cerca di fornire un'indicazione di natura esemplificatrice.

Essendo la parentela computata per gradi, e ciascun grado corrispondente ad una generazione, non calcolando il capostipite, si ha:

Parenti di 1° grado: Figli, genitori (i figli sono parenti in linea retta, discendente, rispetto al proprio genitore (infatti tra figli e genitore vi è una generazione e non si computa il genitore, capostipite (in questo rapporto)); i genitori sono parenti in linea retta, ascendente; le due situazioni sono identiche, differenziandosi per la discendenza/ascendenza della linea generazionale).

Parenti di 2° grado: Fratelli e sorelle (fratello/sorella sono parenti in linea retta, ascendente rispetto al genitore (una generazione) e questi è parente in linea retta, discendente rispetto ad al-

tro figlio/a (una generazione); parentela in linea collaterale).

Parenti di 3° grado: Nonni e nipoti (linea retta), zii e nipoti (linea collaterale) (nel primo caso, nonni/nipoti valgono le indicazioni delle prime due, dove vi è una generazione tra nonno e padre/madre e una seconda generazione tra padre/madre e figlio; nel secondo caso, zii/nipoti vi è parentela in linea collaterale di 3° grado, in quanto lo zio è parente in linea collaterale di 2° grado col padre/madre e, quindi, vi è un'ulteriore generazione verso il figlio, nipote dello zio).

Parenti di 4° grado: Cugini (anche qui vi sono quattro generazioni e non si computa il capostipite comune, cioè il nonno).

E così via, fino al sesto grado compreso.

Ai fini dell'art. 79, comma 1 D.P.R. 285/90 e, per quanto detto in precedenza, neppure sul titolo a disporre delle spoglie mortali, non rilevano minimamente gli affini. In ultima analisi: se vi è in vita il coniuge solo lui ha diritto a decidere in merito alla cremazione (fatto salvo il fatto che non può andare contro il volere del *de cuius*).

In assenza del coniuge (ad es. premorto) e se sussistano in vita 1 genitore del *de cuius* e 2 figli.

Tutti e 3 hanno titolo a chiedere la cremazione e attualmente occorre (per norma statale) la coincidenza del volere dei 3 per procedere alla cremazione (sempre che il *de cuius* non abbia lasciato volontà contraria alla cremazione). Talvolta può capitare che qualche legge regionale sia intervenuta in materia (ad es. limitando alla sola necessità della maggioranza assoluta dei parenti di pari grado aventi titolo e allora, nel caso di cui sopra, occorre che vi sia almeno la volontà cremazionista di 2 su 3 aventi titolo ad esprimersi).

**Q. Nel Comune di ... sono state assegnate in passato delle concessioni perpetue (senza deliberazione), adducendo a prova la sola attestazione di pagamento fornita dal Tesoriere comunale.**

**In tali concessioni a sistema di inumazione perpetua si è debordato, utilizzando la tomba anziché a posto singolo a posti plurimi.**

**Ciò premesso ci viene chiesto:**

**a) se il diritto derivante dal rilascio di concessione perpetua è da esaurirsi con la sepoltura della persona indicata nella ricevuta;**

**b) se il diritto è di utilizzo della sola area, per così dire a rotazione, tra più familiari.**

**R.** Se si fosse in presenza di regolamento comunale che specifica l'una o l'altra circostanza (ambidue possibili) si segue quanto specificato nel regolamento comunale di polizia mortuaria vigente, salvo le clausole di miglior favore (ad es. perpetuità) rilevabili dal contratto di concessione originario.

Il problema, sembra di capire, è che non vi sia stato formale atto di concessione, ma semplice annotazione del Tesoriere.

Col *ché* non vi è una espressione di gradimento dell'Ente titolato alla concessione del diritto (Amministrazione comunale), essendo il Tesoriere semplicemente un agente incaricato della riscossione di un certo ammontare di denaro per conto del Comune.

In altri termini la ricevuta prova solo che si è effettuato un pagamento di una somma a fronte di una obbligazione concessoria che non risulta poi stata perfezionata nei modi previsti di legge. Poiché la salma è stata sepolta si presume che vi sia stata comunque la volontà dell'Amministrazione comunale di dar seguito all'obbligazione.

In assenza di diversa norma del regolamento comunale, vale quanto specificato dall'art. 93 del D.P.R. 285/90, che così recita:

*"Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari ... omissis"*

Cosicché, a nostro avviso, se si fosse in presenza di formale concessione, e a meno che il regolamento di polizia mortuaria comunale esplicitamente non stabilisca il contrario, vale quello che in questi casi viene definito *jus sepulchri* e cioè che nella fossa, previa esumazione, possa essere sepolta salma di persona della famiglia dell'originario concessionario (che si suppone sia chi ha versato l'importo).

La cassetta di resti ossei dovrà essere collocata nell'ossario presente nella area in concessione, o in altro nel cimitero (ad es. ossario a pagamento, dentro un loculo concesso ad altro familiare, ecc.)

Il fatto è che si sta cercando di dare una soluzione ad un problema viziato all'origine, come pare, per carenza dell'atto di concessione.

Pertanto si consiglia di intervenire alla luce di quanto previsto nell'attuale e vigente regolamento di polizia mortuaria comunale e ove non previste tali fattispecie, adottare specifica modifica che porti a stabilire l'uso di aree in concessione.

Per inciso si precisa che se nel tempo ad un'area originariamente concessa in forma perpetua si aggiunge un'area concessa a tempo determinato, le due aree proseguono a mantenere fermi i tempi delle originarie durate di concessione (ovviamente salvo rinnovo, che potrà o meno essere concesso dal Comune, per la parte a tempo determinato).

**Q. nel Comune di ... vengono effettuati all'anno circa un centinaio di interventi per recupero salme decedute in abitazione (di cui solamente una decina a pagamento, mentre i restanti vengono addebitati al Comune). Per questo motivo si chiede se esiste la possibilità di addebitare ai familiari la tariffa relative al recupero di salma deceduta in abitazione (anche se il medico constatante il decesso contrassegna sempre la casella in cui è specificato che il trasporto al deposito di osservazione è autorizzato perché il defunto si trova in abitazione inadatta, nella quale è pericoloso mantenerla).**

**R.** Non è ben chiaro se il medico sia dell'ASL o il curante.

Se è ASL (come dovrebbe essere) occorre che vi sia un rapporto tra l'Autorità sanitaria comunale e l'ASL per richiamare l'ASL alla fissazione di criteri oggettivi e predefiniti per stabilire quando un'abitazione è inadatta. Una volta definiti i criteri il problema è risolto (basta che i criteri siano seri).

Non vedo questa materia di medico curante. Per il resto: se è

trasporto obbligatorio per motivi di giustizia o sanitari se lo accolla il Comune. Se invece fa senso tenere un morto in casa, paga la famiglia che ordina il trasporto.

**Q. Il Comune di ... ha appaltato la gestione delle operazioni cimiteriali ad una società, la quale vorrebbe considerare quale "registro" l'insieme della scannerizzazione dei permessi di seppellimento, catalogati e distinti secondo le tre categorie (inumazione, tumulazione, cremazione) e caratterizzati da numero progressivo, come previsto dal punto 12 della circolare Min. Sanità n. 24/1993. Viene domandato se tale modalità può essere considerata a norma di legge.**

**R.** Si è possibile, purché vengano fatte tutte le registrazioni in ordine cronologico sia delle lettere a), b), c) citate, sia della lettera d) dell'art. 52, comma 2 del D.P.R. 285/90, sul registro vidimato.

Vi è il problema della stampa di un quantitativo notevole di pagine (pari al numero di nuove sepolture, più le traslazioni, esumazioni, ecc.) in ordine cronologico e poi della fascicolazione di tomo o tomi.

La possibilità è data dalla circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993, che prevede anche la procedura di archiviazione su supporto magnetico.

**Q. In questo Comune, nel cimitero principale, esiste un tumulo di famiglia-cripta interrata, la cui concessione amministrativa per l'area, risalente al 1926, è riferita al signor Tizio della famiglia A.**

**Tuttavia nella stessa tomba, già a partire dal 1929 al 1991, data dell'ultima sepoltura, furono sepolti esclusivamente**

**membri appartenenti alla famiglia B.**

**Gli eredi del signor Tizio della famiglia A, non essendosi rinvenuta agli atti modifiche nell'atto di concessione originaria, rivendicano il diritto d'uso e la proprietà della tomba in questione in forza dell'unico atto amministrativo esistente.**

**Stesso diritto rivendicano gli eredi e i discendenti della famiglia B in forza della situazione di fatto. Entrambe le famiglie hanno scritto memorie all'Amministrazione Comunale sostenendo ciascuna le proprie ragioni.**

**È possibile con un atto amministrativo sostenere o sanare una delle opposte ragioni o sarebbe meglio invitare i contendenti ad aprire una vertenza giudiziaria risolutiva e fino ad allora "congelare" la situazione evitando ogni iniziativa?**

**Quanto sopra perché prima o poi una qualunque delle due famiglie potrebbe subire un lutto e richiedere il seppellimento nella tomba in questione secondo la propria tesi. Di fronte a tale evenienza l'ufficio comunale sarebbe in grave imbarazzo, nello specifico nulla prevedendo il locale regolamento di polizia mortuaria; è perciò gradita la vostra autorevole opinione.**

**R.** Ad avviso dello scrivente l'Amministrazione deve mantenere fermo lo stato di fatto finché non si sia espressa la Magistratura, salvo consentire la visita da parte di familiari B (che chiaramente possono andare a piangere i loro cari, ivi sepolti). Tutt'al più è possibile consentire la tumulazione provvisoria di salma di persona della famiglia A, fino al completamento del numero dei posti del sepolcro. Sepoltura provvisoria, in quanto condizionata all'eventuale deci-

sione della Magistratura in merito.

È utile leggere i tre vecchi regolamenti di polizia mortuaria statali (quello del 1892, quello del 1942 ed infine quello del 1975), che possono essere valutati.

Il primo, del 1892, in vigore la momento della concessione originaria dice poco o nulla, se non che gli articoli di interesse sono il 50, 63, 94, 97, 124.

Si presume quindi che la concessione amministrativa comunale debba seguire le norme previste nel regolamento comunale allora in vigore, integrato (o in mancanza di regolamento, sostituito) da quanto riportato nell'atto originario di concessione. Tali norme soccombono nei confronti di quelle emanate successivamente fino al 1990, con i vari regolamenti di polizia mortuaria statali, per abrogazione implicita, laddove in contrasto (ma non sulla perpetuità della concessione che permane).

Si ritiene che già in quei tempi (anni venti) fosse consentita la compravendita di sepolcro.

Ed è quel che si suppone sia avvenuto, anche se la famiglia B non è in grado di provarlo oggi al Comune.

È con il R.D. 1880 del 1942, che viene esplicitamente consentita la cessione con atto *inter vivos* o *mortis causa* (si rimanda all'articolo 71).

Però doveva essere segnalata tale circostanza all'Amministrazione comunale che poteva opporsi in un certo lasso di tempo massimo.

Se nulla diceva, c'era il silenzio assenso.

Il R.D. 1880/1942, introduce le norme (art. 70) sull'uso del sepolcro.

Si noti che a partire dal citato R.D. 1880/1942, ogni regolamento statale riporta una frase (in questo al comma 2 dell'art. 100) in cui si dice "È abrogata

*altresi ogni disposizione, contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento”.*

Con il D.P.R. 803/1975 non è più prevista la cessione tra privati per atto tra vivi o per successione. Situazione replicata con il D.P.R. 285/1990 (si tratta dei successivi regolamenti statali di polizia mortuaria). Anzi viene esplicitamente escluso che si possa avere lucro e speculazione nei cimiteri.

Pertanto il fatto che dal 1929 al 1991 siano state sepolte solo salme appartenenti alla famiglia B lascia supporre che vi sia stato in effetti un accordo tra le parti in epoche passate, ma è la famiglia B che lo deve provare. Non il Comune.

Allo stato delle cose il Comune, se gli viene prodotto il primitivo atto di concessione, non può

prendere atto che la concessione è della famiglia A.

Per cui la famiglia B, per poter vantare diritti deve rivolgersi alla Magistratura, ma con qualche elemento che provi (al di là della sepoltura di salme della famiglia B) la compravendita o il trasferimento del diritto per successione.

Forse la famiglia B potrà esibire documenti circa la manutenzione protratta nel tempo di quella tomba. Elemento che potrebbe far riflettere il Magistrato sulla effettiva disponibilità di fatto della tomba da parte della famiglia B.

È però da distinguere la situazione dell'area (che si presume concessa in maniera perpetua all'inizio) dalla tomba (che si presume costruita o da famiglia A o da famiglia B). L'area è infatti una concessione su un bene demaniale. La tomba è invece

proprietà, per tutta la durata della concessione, di chi l'ha costruita o di chi ne è pervenuto successivamente in possesso per atto *inter vivos* o *mortis causa* (se al momento si poteva fare).

Si consiglia di effettuare una ricerca d'archivio su chi ha presentato il progetto di costruzione, perché se la prima sepoltura è del 1929 e della famiglia B, si può addirittura pensare che fin dall'inizio le cose siano andate diversamente.

Se il titolare del permesso di costruzione fosse una persona della famiglia B, questo potrebbe essere un titolo importante per provare di fronte ad un giudice la correttezza delle pretese della famiglia B.

Invece le sole sepolture potrebbero essere state consentite anche per semplice assenso da parte della famiglia concessionaria originaria.



**Come  
affrontare  
le cose  
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



**euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavalea, 22  
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [contatti@euroact.net](mailto:contatti@euroact.net)

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Rubrica

## “Case mortuarie”: considerazioni sulla gestione in forma associata

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Partendo dalla constatazione che i depositi di osservazione e, distintamente, gli obitori (cioè quanto l'art. 64 r.d. 8 giugno 1865, n. 2322 chiamava “case mortuarie”) siano degli impianti la cui disponibilità sul territorio fa carico a ciascun singolo comune<sup>(1)</sup>, oltretutto con la prescrizione della distinzione dei locali destinati all'una o all'altra delle funzioni, salvo che l'ammissibilità dell'uso promiscuo per i comuni fino a 5.000 abitanti, si giunge alla considerazione per cui non manchino (anzi siano decisamente diffuse) le situazioni nelle quali tali impianti non siano presenti. Astrattamente, si potrebbe constatare una situazione d'inadempienza, ma, tuttavia, la situazione che si registra sul territorio ha delle motivazioni che vanno tenute presenti. Se si considerano i casi in cui è obbligatorio l'uso dei depositi di osservazione, oppure degli obitori (tenendoli distinti o, anche e a maggiore ragione, ammettendo la possibilità della promiscuità delle due tipologie di locali, per i comuni in cui ciò sia ammissibile), si dovrebbe porre la domanda di quanti siano i casi nei quali tali impianti debbano essere utilizzati, nell'arco di un anno o, anche, di periodi temporali maggiori, emerge come la “domanda” di servizi (d'obbligo) non corrisponda proprio a principi di proporzionalità. Il ché, se non costituisce una giustificazione dal punto di vista formale, la costituisce almeno dal punto di vista sostanziale, lasciando comprendere come molti comuni non dispongano di

tali impianti (i quali, oltretutto, dovrebbero anche essere adeguati alle funzioni) in presenza di una rilevante sproporzione tra costi d'investimento e di esercizio e numero delle prestazioni che debbano essere assicurate. Il basso, o del tutto occasionale, livello di domanda produce, inoltre, anche la percezione dell'assenza di urgenza a provvedere. Oltretutto, tale sproporzione appare dilatata se la si collega alla percezione, del passato, per cui l'utilizzo degli impianti dichiarati, dalle norme, quali obbligatori comporti la loro gratuità o, meglio, l'onerosità a carico del bilancio comunale, impostazione che non è sempre sostenibile, ma solo quando vi sia una precisa disposizione, di rango primario, che imponga che l'onere sia a carico del bilancio comunale<sup>(2)</sup>.

Partendo dalla constatazione, tutta di fatto, della sproporzione tra impianti che dovrebbero essere comunque presenti e gestiti (ed in termini di adeguatezza) e “domanda”, non si può considerare, specie in epoca in cui i mezzi ed i modi di trasporto

<sup>(1)</sup> Per inciso, il capitolo VIII della circolare del Ministero dell'Interno n. 21169-8 del 30 settembre 1870 ne prescriveva la presenza in ogni cimitero.

<sup>(2)</sup> Se si fa riferimento all'epoca in cui vi era norma di rango primario, il testo unico della legge comunale e provinciale – art. 91 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 – che individuava le spese obbligatorie, si rinveniva come, nell'ambito, tra le spese obbligatorie vi fossero: ... (omissis) ... b) Spese generali: ... (omissis) ... 5° manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato; ... (omissis) ... c) Pulizia locale, sanità ed igiene: ... (omissis) ... 11° trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri; ... (omissis) ... 14° costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri ... (omissis) ..., in cui è difficile collocare questo di tipo di impianti e di prestazioni di servizio.

non siano più quelli ottocenteschi, come le funzioni, d'obbligo, a cui rispondono i depositi di osservazione e gli obitori possano trovare ragionevolmente una collocazione in ambito tendenzialmente di bacini territoriali sovra comunali in moltissime realtà, salvi, forse, i casi dei comuni di maggiore dimensione (nei quali vi può essere proporzione rispetto alla "domanda" di prestazioni). Ma, tolte le grandi città (e si dovrebbero considerare anche le situazioni dei piccoli e medi comuni presenti in prossimità delle grandi città), in genere si tratta di impianti e di servizi che, nei limiti dell'obbligo, comportano una dimensione territoriale generalmente eccedente quella del singolo comune, cioè una dimensione territoriale che possa definirsi quale ambito territoriale ottimale. Ciò pone la necessità, o l'opportunità, di valutare se e in quale misura possa, allo stato attuale della legislazione, farsi ricorso ad alcune delle forme associative delle quali possono avvalersi i comuni nell'esercizio di tali servizi.

### Le forme associative

Le forme associative considerate dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., sono più di una e, precisamente: A) le *Convenzioni* al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati (art. 30); B) i *Consorti* per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni (art. 31); C) le *Unioni di comuni*, le quali sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza (art. 32). In questo quadro, andrebbe ricordato, anche, come, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse<sup>(3)</sup>.

A prescindere dalle diverse tipologie di forme associative, ma anche delle loro singole peculiarità e strumenti di cui ciascuna di esse possa avvalersi (nonché del fatto che due di queste costituiscono enti di secondo livello rispetto ai comuni che ne danno origine, pur se sprovvisti delle prerogative proprie dei comuni, i quali, oltretutto, costituiscono uno dei livelli di governo considerati all'art. 114 Cost.), si deve considerare come nelle tre tipologie si abbiano riguardo a "funzioni" e "servizi" (Convenzioni), a "servizi" (ma anche l'esercizio associato di "funzioni") (Consorti), a "funzioni" (Unioni di comuni). Si nota come la coppia "funzioni" e "servizi" giochi, con vario peso, nelle tre tipologie.

<sup>(3)</sup> A questo proposito merita citazione l'art. 35 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

### I servizi "comunali"

Ciò porta a considerare, per altro, l'esistenza di un elemento comune, quello per il quale debba trattarsi di funzioni e di servizi "comunali": apparentemente, l'indicazione potrebbe apparire inutile, se non fosse per il fatto che il comune, oltre ad avere la titolarità delle funzioni che gli sono proprie (art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), ha, anche, la "gestione" di alcuni servizi di competenza dello Stato (art. 14 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), rispetto a cui vanno segnalate alcune caratteristiche: a) sono classificati come "servizi", b) la competenza (e non solo l'interesse) è di un diverso livello di governo<sup>(4)</sup>, c) vi è distinzione tra competenza e gestione, d) l'esercizio delle funzioni rispetto a questi servizi è esercitato dal sindaco, ma non quale rappresentante legale del comune, ma in quanto Ufficiale del Governo. Da quanto precede, consegue che il ricorso alle forme associative sia sempre e comunque escluso per i servizi di competenza dello Stato considerati dall'art. 14 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

La questione merita di essere posta in considerazione del fatto per cui molte delle fasi, specie nell'ambito dell'attività funebre più che in quella cimiteriale, vedono un intreccio di funzioni ed attività che rientrano alcune nell'ambito dei servizi comunali, altre nell'ambito dei servizi di competenza dello Stato, non senza sottovalutare aspetti organizzativi che possono indurre a fraintendimenti di ruolo: si pensi al caso dei piccoli comuni, ma anche dei medi, in cui le funzioni di stato civile (per considerare solo uno dei servizi di competenza dello Stato, quello maggiormente attinente) sono frequentemente assolte dal medesimo personale (e assicurate dalla medesima struttura organizzativa) che assolve anche a funzioni di polizia mortuaria, che rientrano tra le funzioni comunali. Non solo, ma si deve anche considerare come il Regolamento di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) preveda (per "trascinamento" da lontane origini storiche ri-

<sup>(4)</sup> Oltretutto, dopo le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, tali servizi risultano, tutti, compresi nell'ambito della competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2 Cost., con le conseguenze per cui i comuni, gestori, non hanno potestà, neppure regolamentare (ma neanche amministrativa), nelle materie concernenti i servizi di competenza dello Stato, assumendo, per molti versi, il ruolo di "uffici periferici dello Stato" (limitatamente all'esercizio delle funzioni connesse ai servizi di competenza dello Stato), anche se, alla fin fine, la situazione può essere riassunta, prosaicamente, nel fatto che i comuni sono tenuti agli oneri di funzionamento di tali servizi, fermi restando i poteri legislativi, regolamentari e di emanazione di istruzioni amministrative ed operativa in capo al soggetto "competente", cioè allo Stato.

spetto a cui potrebbe risultare ridondante l'approfondimento) in capo all'Ufficiale dello stato civile una competenza che non attiene al servizio di stato civile (quelle <sup>(5)</sup> di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) quanto alle funzioni di polizia mortuaria. In questo caso, la funzione, di polizia mortuaria, è estranea alle funzioni di stato civile, inteso come servizio e qualificabile nell'ambito delle disposizioni di cui agli artt. 449 e ss. C.C. e all'art. 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ma ciò non di meno è di competenza della figura dell'Ufficiale dello stato civile. Ciò dimostra lo stretto intreccio tra le due funzioni e le due materie, al punto che non sempre è agevole districarsi tra servizi "comunali" e servizi di competenza dello Stato, il che non è secondario ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'eventuale ricorso a forme associative.

Ritornando alle funzioni che spettano (cioè che sono proprie e non di altri, magari solo esercitate dai comuni) ai comuni, non guasta ricordare come, accanto alla definizione sostanzialmente "in negativo" (cioè che non è attribuito, dalla legge, ad altri soggetti) dell'art. 13, comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., il suo comma 2 sottolinei l'esigenza qui già considerata, cioè la finalizzazione all'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia, dove la questione dell'ambito territoriale ottimale viene vista sia in termini sub-comunali, sia in termini sovra-comunali, caso questo che, oltre a considerare la cooperazione tra più comuni, include anche la cooperazione con altro livello di governo, la provincia <sup>(6)</sup>.

### Le questioni che andrebbero affrontate

Nell'eventualità di un ricorso a forme associative, va da sé che debbano essere affrontate alcune questioni, specie se esse assumano la forma di enti di secondo livello (Consorti ed Unioni di comuni), ma

<sup>(5)</sup> Il plurale è del tutto necessario, in quanto la norma di riferimento considera, distintamente, tre autorizzazioni delle quali due commesse alla titolarità dell'Ufficiale dello stato civile e la terza alla titolarità di quanti esercitano le funzioni di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (con ciò sollevando dubbi sugli effetti di talune leggi regionali che sembrerebbero avere voluto pervenire ad un'attribuzione di competenze anche in questa materia in capo all'Ufficiale dello stato civile, risultato dichiarato che, forse, è stato raggiunto, per la formulazione utilizzata, solo in una, o forse due, regioni.

<sup>(6)</sup> Per le funzioni delle province si fa rinvio all'art. 19 testo unico, mentre per i compiti (di programmazione) all'art. 20 del testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

prima appare utile andare a valutare quali possano i servizi di competenza comunale in questo ambito.

Il primo servizio da poter considerare è quello da cui si è partiti, cioè l'impianto ed esercizio di depositi di osservazione ed obitori a livello sovra-comunale, o inter-comunale. A questa ipotesi, si potrebbero aggiungere altri, ma ciò, probabilmente, rischierebbe di essere dispersivo, per cui ci si limita a considerare come, oltre a questi due impianti, se ne possa considerare un altro che presenta caratteristiche molto prossime (e, forse, perfino esasperate), cioè quanto previsto dall'art. 15 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che, per più ordini di ragioni, sembra già essere un impianto con caratteristiche di bacino, specie considerando come l'individuazione dei depositi di osservazione ed obitori che debbano essere dotati di celle frigorifere (dimensionate, quantitativamente, su dati bacini di popolazione) derivi da un soggetto (oggi <sup>(7)</sup> esterno al comune, con la conseguenza che se vi debbano essere accolti cadaveri deceduti (o, residenti) in altri comuni, logica (e principi di legittimità dell'onere della spesa) vorrebbe che l'onere non possa gravare sul comune nel cui territorio insistono i depositi di osservazione ed obitori dotati di celle frigorifere. Per questo appare del tutto opportuno limitare l'esame delle questioni che un ricorso a forme associative dei depositi di osservazione ed obitori, o, per brevità e ricorrendo alla terminologia, già ricordata, del 1865, delle "case mortuarie" potrebbe apportare. Questa limitazione sembra dare per implicito il fatto che l'impianto e l'esercizio delle "case mortuarie" attenga alle funzioni comunali, in senso proprio, e non presenti relazioni di sorta con i servizi di competenza dello Stato di cui all'art. 14 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., cosa che risulta pacificamente sostenibile, in considerazione del fatto che i servizi di competenza dello Stato non possono eccedere quelli individuati dalla norma (o, successivamente, che siano attribuiti ai sensi dell'art. 14, comma 3), oltretutto per il fatto che un approccio estensivo comporterebbe un'incidenza sui bilanci dei comuni non derivante da norma di legge. E, considerato che si sta parlando di intenzionali limitazioni nel tentativo di approfondimento di questi aspetti, va anche trascurato di affrontare quale delle forme associative possa meglio prestarsi nel caso di

<sup>(7)</sup> Può essere interessante rilevare come, al momento dell'emanazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 285, le A.S.L. fossero associazioni obbligatorie di comuni (dato che l'art. 15, comma 2 cita esplicitamente quelle comprendenti più comuni) cioè enti strumentali dei comuni, risultando, allora, incongruo che un soggetto strumentale del comune rispetto a funzioni del comune potesse determinare oneri a carico dei comuni di cui l'A.S.L. (allora, ancora U.S.L.) era parte.

specie, anche sulla considerazione che la scelta della singola e specifica forma associativa non solo spetta a quanti abbiano rappresentanza popolare delle comunità locali interessate, ma anche possa fondarsi su specifiche valutazioni locali che possono tenere conto di differenti parametri.

Nel caso di una gestione in forma associativa delle "case mortuarie" si possono presentare due situazioni diverse, la prima quella in cui il defunto per cui debba utilizzarsi sia deceduto nel comune in cui si trova la "casa mortuaria", la seconda quella in cui il luogo di decesso sia in altro comune (per ragioni di semplicità si evita di considerare l'ipotesi che il decesso sia avvenuto in un comune estraneo all'esercizio della "casa mortuaria" in forma associata, cioè in comune terzo, dato che in tale evenienza alcuni aspetti potrebbero essere ricondotti alla seconda delle situazioni sopra considerate, mentre per gli aspetti di onerosità si sarebbe al di fuori delle prestazioni obbligatorie e conseguentemente forzatamente a titolo oneroso (anche se l'onerosità non importa di per sé gratuità, ma semplicemente obbligo di servizio).). La prima delle due situazioni considerate resta indifferente alla forma associativa, mentre la seconda pone la necessità di considerare alcuni aspetti.

Il primo, d'immediata percezione, riguarda il trasporto dall'abitazione che sia inadatta e pericolosa ai fini del periodo di osservazione o dalla pubblica via o altro luogo pubblico in cui sia avvenuto il decesso alla "casa mortuaria", nella specie situata in comune diverso. Poiché l'autorizzazione al trasporto spetta all'autorità comunale competente (art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) nel luogo di decesso, sulla base del principio, non derogabile, per cui la competenza al rilascio di un'autorizzazione amministrativa spetta all'autorità competente nel luogo in cui l'attività soggetta ad autorizzazione deve essere svolta<sup>(8)</sup>, al punto che il trasporto che avvenga senza la prescritta autorizzazione è sanzionato dall'art. 339 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (e che costituiva reato penale fino all'entrata in vigore della L. 24 dicembre 1975, n. 706, ma che, in ogni caso, rimane oggetto di iscrizione nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al testo unico approvato con

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e succ. modif.), va posta la questione se l'autorità competente, come sopra definita, debba essere necessariamente quella del comune di decesso o se questa funzione autorizzatoria possa essere individuata in autorità che costituisca organi della forma associativa. Tale questione non si pone per le Convenzioni, ma potrebbe porsi per i Consorzi o per le Unioni di comuni.

Considerando che le funzioni di autorizzazione attengono all'esercizio di una pubblica funzione da parte di una pubblica autorità (e il richiamo alla rilevanza penale del trasporto effettuato senza la debita autorizzazione non è stato casuale), essendo le forme associative modalità di esercizio di funzioni e/o di servizi, non è possibile individuare negli organi delle forme associative la legittimazione al rilascio di tale autorizzazione, non solo per quella che non l'ammette, ma altresì per quelle che vedono enti di secondo livello, in quanto questi ultimi non assurgono alla qualità di pubblica autorità, seppure abbiano natura di pubblica amministrazione<sup>(9)</sup>. Da cui consegue che le funzioni autorizzatorie rimangono comunque in capo ai comuni, mentre può pacificamente individuarsi nelle forme associative il titolo all'impianto e all'esercizio delle "case mortuarie", aspetto questo che induce anche a definire la regolazione dei rapporti economici tra i comuni che abbiano fatto ricorso a forme associative per questi servizi, in particolare nei casi in cui, residualmente, l'onere della loro fruizione venga a cadere, di diritto o di fatto, sui comuni di decesso (come nel caso dell'indigenza o del disinteresse da parte dei familiari) o costituisca esercizio di gestione d'affari (articoli dal 2028 a 2032 C.C.) e quindi, contabilmente, "anticipazione", fermo restando l'obbligo della ripetizione delle somme, inclusi gli interessi, da parte dei soggetti obbligati a sostenerne l'onere. Tale regolazione dovrebbe essere affrontata negli atti e strumenti attraverso cui i diversi comuni pervengono a fare ricorso ad una delle forme associative, poiché in difetto si determinerebbero possibili situazioni di contenzioso.

Con molta probabilità il fatto che le titolarità dell'esercizio delle funzioni pubbliche di autorizzazione non possono che permanere se non in capo ai singoli comuni, quali livelli di governo e titolari delle funzioni fondamentali loro commesse, anche dalla Costituzione, costituisce uno dei fattori per cui il ricorso a forme associative sia sostanzialmente assente nelle diverse realtà locali.

<sup>(8)</sup> Si trascurano le eccezioni a questa competenza che sono quelle individuate dagli art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 3, comma 2 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, le quali, oltretutto, si collocano al di fuori dell'ambito qui considerato, nonché quelle, ammesse in via amministrativa, dal punto 5.2), lett. b) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, da coordinare con i due (entrambi) periodi del suo precedente punto 5.1).

<sup>(9)</sup> Art. 1, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif.



## Conclusioni

Tuttavia, le varie motivazioni che possono essere addotte, magari solo come motivazioni di fatto, per la situazione esistente in cui le “case mortuarie” o non sono presenti (in tutti i comuni, presi singolarmente) o, quando siano presenti, risultino tenute spesso (va detto) in condizioni del tutto inadeguate<sup>(10)</sup>, non sono tali da costituire giustificazioni rispetto a veri e propri obblighi giuridici cui i comuni sono chiamati.

Uno degli elementi che possono risultare solutori è quello di prendere, seppure tardivamente, coscienza del fatto che l'utilizzo di tali impianti non può essere ricondotto ai soli casi dell'utilizzo d'obbligo (che difficilmente può costituire, di per sé, condizione di onerosità per il bilancio comunale), ma che le “case mortuarie” possono essere utilizzate anche al di fuori dei casi d'utilizzo d'obbligo; in altre parole, affinché si possa pervenire ad una proporzione tra costi d'investimento e di esercizio e “domanda” è necessario che l'utilizzo sia ampliato, ma perché ciò avvenga occorre che le “case mortuarie” siano non solo adeguate, ma presentino caratteristiche tali da divenire un servizio di qualità nell'ambito delle fasi che seguono il decesso e precedono la collocazione nel cimitero. In tale caso, essendo al di fuori dei servizi d'obbligo, non sussiste neppure alcuna delle condizioni, fondate od infondate che siano (e sono infondate) che hanno determinato, nel passato, la presupposizione dell'onere a carico del bilancio comunale, con la conseguenza che si tratta di servizi pubblici locali le cui tariffe (ma, a questo punto, si dovrebbe parlare di prezzi) di utilizzo sia determinare a misura non inferiore a quelle desumibili dall'art. 117 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.<sup>(11)</sup>, che importa, non solo la integrale coper-

tura dei costi, ma anche gli ammortamenti (e, si badi, tecnico-finanziari), nonché l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato (cioè, in altri termini, tale che vi sia un utile d'impresa).

Laddove i soggetti deputati ad assicurare queste funzionalità e questi servizi non provvedano rimarrebbe lo spazio unicamente ad iniziative di soggetti che, molto probabilmente, sono carenti di legittimazione ad intervenire in queste tipologie di servizi, ma che, in realtà locali, si stanno avviando ad assolvere ad un ruolo che è incompatibile con altre attività imprenditoriali in essere.

Non si tratta di costruire riserve o simili (atteggiamenti che appartengono ad un passato, lontano e dimesso, da tempo), quanto di prendere atto di precisi ruoli e funzioni che i comuni, anche in forma associata se lo ritengono, non possono non assolvere, a prescindere dal fatto che anche soggetti diversi vi provvedano o non vi provvedano. Se, nelle singole realtà locali, vi siano anche altri soggetti che intervengano, ammesso che sussistano le condizioni di legittimazione a farlo<sup>(12)</sup>, i comuni, a prescindere dalla forma di gestione (e, come noto, “forme di gestione” è ben più ampio delle sole forme associative precedentemente considerate), non dovranno fare altro che essere pienamente, per intima convinzione, adottare politiche gestionali rispettose della concorrenza e del mercato, in condizioni di piena parità di condizioni, di modo che siano gli utilizzatori a operare, del tutto liberamente, le scelte sul fatto di avvalersi delle “case mortuarie” comunali<sup>(13)</sup> o di terzi soggetti.

<sup>(10)</sup> Sorvolando, intenzionalmente, anche sulle confusioni terminologiche locali, a volte, tra i depositi di osservazione ed obitori con le camere mortuarie di singoli cimiteri, che assolvono a tutt'altre funzionalità e, anche queste, spesso in condizioni non proprio ideali.

<sup>(11)</sup> Che, per ragioni di chiarezza espositiva, si riporta testualmente:

*Art. 117 – Tariffe dei servizi.*

*1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:*

*a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;*

*b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;*

*c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;*

*d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.*

*2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.*

*3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.*

<sup>(12)</sup> Legittimazione la cui regolazione rientra nella competenza legislativa – esclusiva – dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., aspetto che non andrebbe, mai, dimenticato o sottovalutato, in particolare da quanti debbano investire su queste iniziative.

<sup>(13)</sup> Per il qui impianto non si pone alcuna questione di legittimazione, essendo (dall'Unità d'Italia ...) impianti obbligatori in ogni comune, congiuntamente altresì, in dati casi, in termini di obbligo del loro utilizzo quali impianti comunali.

Rubrica

## Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (\*)

### “CURE PALLIATIVE E SEDAZIONE TERMINALE TRA LEGITTIMITÀ ED ETICITÀ”

*di Rossana Cecchi, Simona Caruso, Giulia Boccardelli, Gianfranco Celeste. In ZACCHIA – Archivio di medicina legale, sociale e criminologica N. 4/2005*

Quando i mezzi di informazione toccano l'argomento dei trattamenti palliativi ne parlano in genere come se fosse solo un problema di dosaggio di farmaci antidolorifici, specialmente di morfina. Il merito dell'articolo di Cecchi, Caruso, Boccardelli (tutti del Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Roma “La Sapienza”) e Celeste (Ospedale S. Eugenio, Servizio Anestesia e Rianimazione III, Roma) è quello di mostrarci la complessità degli interventi rivolti ad alleviare il dolore di persone affette da patologie con prognosi infausta. Certamente la padronanza della terapia farmacologica è un aspetto dal quale non si può prescindere, ma ciò che gli Autori mettono in primo piano è l'informazione del paziente. Bisogna sapere comunicare la prognosi infausta, per poi concordare gli obiettivi di cura specifici: è difficile, molto difficile. Bisogna inoltre mantenere il rapporto con la famiglia. Infine, c'è la condizione psicologica degli operatori. Se non ci si limita alla somministrazione di farmaci ma ci si cala nel rapporto con il paziente e la sua famiglia, il rischio di “scoppiare” è reale: lo si corre tutte le volte che si cerca di umanizzare una condizione disperata, evitando il ricorso alla sola tecnologia.

Tornando all'aspetto farmacologico, nemmeno l'impostazione della terapia è facile: la gravità del dolore è il parametro principale, occorre però considerare anche il desiderio dei pazienti di potere vivere fino alla fine in maniera dignitosa avendo sempre il controllo su se stessi. Pertanto l'obiettivo è mitigare il dolore senza indurre un'eccessiva sedazione. Nei casi in cui si deve ricorrere alla sedazione terminale, cioè ad una sedazione profonda e continua fino al sopraggiungere della morte, biso-

gna ottenere il consenso informato del morente, avvertendolo che questa pratica potrebbe anticipare la fine. Gli Autori non schivano il tema dell'eutanasia. Anche se la finalità della medicina palliativa è di alleviare le sofferenze senza intaccare lo stato di coscienza, può accadere che l'intensità del dolore e degli altri sintomi richieda la sedazione mantenuta fino alla morte. Alcuni studiosi sostengono che la sedazione terminale è una “slow eutanasia”, una forma mascherata di eutanasia: l'Associazione europea per le cure palliative non è d'accordo, poiché l'intenzione non è di uccidere ma di alleviare una sofferenza insostenibile. La posizione degli Autori è riassunta in questo stralcio: *“Il problema rimane, come spesso accade, il rapporto costi/benefici tra l'intento di palliare (sedazione) e quello di uccidere (eutanasia e suicidio medico-assistito) dal momento che, se sovratrattare i sintomi può portare all'eutanasia, è pur vero che sottottrarli implica dolore e sofferenza per i malati terminali, con ulteriore peggioramento della qualità di vita.”*

Il rapporto costi/benefici è un problema classico dell'attività clinica: infatti tra gli Autori c'è un clinico. Sbaglierò, ma credo che al suo apporto sia dovuto il particolare taglio dell'articolo.

### “L'IMPRONTA A EPSILON SULLA FRONTE DELL'UOMO DELLA SINDONE DI TORINO – NUOVA IPOTESI SULLA MODALITÀ DI PRODUZIONE”

*di Paolo Picciocchi e Paola Picciocchi. In ZACCHIA – Archivio di medicina legale, sociale e criminologica N. 3/2006*

Un operaio delle Ferrovie dello Stato rimane schiacciato fra un carrameri ed un paraurti della banchina ferroviaria. L'incidente è mortale.

All'osservazione del cadavere si nota un dettaglio singolare: il respingente metallico del carrameri ha lasciato sul torace della vittima un'impronta circo-

lare con all'interno una figura curvilinea, rassomigliante al numero 3. La figura è stata causata da un'incrostazione del respingente che ha colpito la vittima: siamo quindi di fronte ad una classica ferita a stampo. L'episodio fa scattare negli Autori (il primo del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e preventiva della Seconda Università di Napoli – Sezione di Medicina Legale, il secondo laureata in Lettere – Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali) un'associazione di idee: il medesimo meccanismo, cioè quello della ferita a stampo, potrebbe essere la spiegazione dell'immagine ad epsilon (un 3 rovesciato) presente sul volto di Cristo nella Sacra Sindone di Torino.

Rimane da capire quale oggetto contundente avrebbe potuto lasciare un'impronta così strana: gli Autori pensano ad una sorta di tirapugni, oppure ad un bastone dalla foglia particolare. Come tirapugni si intende in realtà il "caestus", una fasciatura di strisce di cuoio che veniva usata prevalentemente – ma non esclusivamente – dai lottatori dell'epoca. Il caestus, che lasciava libere le dita, aveva il bordo anteriore curvilineo e sagomato sulle articolazioni metacarpofalangee (le nocche della mano). Un colpo inferto obliquamente, con impatto solo sul bordo

anteriore ricoprente le ultime due articolazioni metacarpofalangee, avrebbe potuto riprodurre la forma ad epsilon. Per il modello di bastone idoneo a riprodurre la medesima forma, invece, gli Autori si rifanno al dipinto "Incoronazione di spine" di Tiziano Vecellio, conservato presso la Alte Pinakothek di Monaco di Baviera. Tale dipinto raffigura uno degli uomini che percuotono Cristo mentre impugna un bastone dall'estremità biforcata. La biforcazione è appena accennata, pertanto le due estremità sono ravvicinate. Avete difficoltà a visualizzare questo attrezzo? Immaginate di impugnare un fucile da caccia a canne sovrapposte e di utilizzarlo per sferrare un colpo di punta: se la bocca delle due canne impatta obliquamente ne risulterà una impronta ad epsilon sul malcapitato aggredito. La "sindonologia" è una disciplina piena di trabocchetti: bisogna essere degli esperti per orientarsi ed io non sono certo tra questi. Posso solo dire che le ipotesi degli Autori mi sembrano suggestive.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

PROPOSTE  
SOLUZIONI  
CIMITERIALI



  
COCCATO & MEZZETTI


Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA

**BIOVASCA**



- \* in materiale Antiurto
- \* resistenza meccanica e chimica
- \* peso Kg 4,5 (portante)
- \* peso Kg 1,1 (non portante)
- \* contenimento lt 55
- \* impilabile con poco ingombro



**“ CONFORMITÀ ”**  
Regolamento Regione Lombardia  
n° 0006 del 27 Ottobre 2004



**ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**  
...omissis... "sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenerne almeno 50 litri di liquidi" ...omissis...

## Attualità **Il futuro della funeraria in Italia secondo il mondo associativo**

a cura della Redazione

Riportiamo, pur con possibili omissioni di cui ci scusiamo preventivamente, la sintesi degli interventi dei 4 relatori Scolaro, Ferrari, Cacioli, Miazzolo, al convegno sul futuro della funeraria in Italia, svoltosi il 28 marzo 2008 a Bologna, in occasione della Fiera TANEXPO.

**Scolaro (SEFIT):** *“In una regione priva di una propria normativa specifica spesso ci si chiede quali strumenti occorranza per risolvere i problemi della polizia mortuaria, dovuti anche all’adeguamento con la regolamentazione di regioni magari contigue; a volte, però, ci si sofferma troppo sulla tecnica legislativa da adottare (con quale provvedimento introdurre le nuove regole?), mentre non si considera le ricadute che queste decisioni politiche determineranno sul mercato, ossia su quel luogo figurato, simbolico ed astratto dove s’incontrano operatori ed utenti dei servizi funerari e si formano i prezzi delle relative prestazioni erogate. Nella polizia mortuaria interagiscono sostanzialmente tre attori: le istituzioni, i soggetti commerciali (le imprese) ed il cittadino. Bisogna costruire in percorso di scelte coerenti e consapevoli il cui centro sia rappresentato dal consumatore, e per valorizzare la scelta del cittadino parallelamente deve emergere la figura dell’imprenditore.*

*I comuni nella gestione della polizia mortuaria hanno maturato un’esperienza secolare, almeno nell’esperienza postunitaria, se escludiamo l’Editto Napoleonico di Saint Cloud, le regioni, in questa materia sono, per così dire, novizie, e spesso incorrono in peccati di gioventù, quando, ad esempio, sconfinano dall’alveo costituzionale delle proprie competenze. Le regioni “scoprono la polizia mor-*

*tuaria, formalmente dopo la riforma del Titolo V Cost., di fatto per il combinato disposto tra questi fattori:*

- *Pressioni da parte del fronte cremazionista per attuare la Legge n. 130/2001;*
- *“Demedicalizzazione” della polizia mortuaria con conseguente disimpegno delle AA.SS.LL.;*
- *Azione lobbistica da parte della grande impresa privata per aprire proprie case funerarie.*

*Se viviamo in questa situazione di stallo è anche a causa del perverso giuoco delle interdizioni reciproche le quali ci hanno condotto alla paralisi, con il solito conflitto che si sviluppa su assi ormai logori, invece di consentirci una certa libertà di movimento entro un quadro di punti fermi e condivisi. Una sorta di “tavolo delle regole” tra le quattro principali associazioni del settore, senza dimenticare la Federazione Italiana della Cremazione diventa una fase di alta politica di settore capace di farsi “stato” e momento costituente. Uno dei grandi temi collaterali a questo dibattito, almeno per le imprese pubbliche è il riordino dei servizi pubblici locali, anche nell’ottica di una livellazione dei prezzi, perché laddove operi un soggetto pubblico i costi risultano in qualche modo calmierati ipso facto e senza pretese di dirigismo.*

*Un servizio integrato (non limitato quindi al solo disbrigo pratiche, fornitura cofano ed addobbi e trasporto funebre) in cui si intersechino le diverse articolazioni dell’evento funerale richiede però un know how notevole da maturare attraverso un profondo trasferimento di conoscenze (la figura del formatore non s’improvvisa) e l’evoluzione della semplice agenzia funebre in un’impresa vera e propria dotata di mezzi e risorse, non solo finanziarie.*

*La dimensione assieme ad una vera mentalità imprenditoriale diventa allora il discrimen, un volume di circa 100 funerali all'anno non consente di mantenere questi impianti invero molto onerosi sotto il profilo della manutenzione."*

**Ferrari (ASSOCOFANI):** *"Noi 'falegnami', cioè costruttori di cofani funebri siamo molto interessati all'aspetto tecnico della normativa. Avvertiamo l'esigenza enorme di darci delle regole per razionalizzare davvero tutte le procedure. Le leggi regionali hanno introdotto per noi elementi di instabilità ed incertezza. Requisiti a livello locale troppo precisi e meticolosi oppure norme oscure ed a "clausole aperte" (ad libitum) complicano tantissimo il nostro lavoro, la moderna produzione industriale richiede standard precisi per sfruttare le economie di scala. Le metodologie di costruzione sono destinate a cambiare moltissimo ed ... in peggio, il paradosso si spiega così: norme sempre più stringenti per tutelare l'ambiente attraverso l'impiego di cofani ecologici ci porteranno a realizzare casse più "brutte" e "grezze", perché un cofano trattato con vernici sintetiche è inevitabilmente molto più attraente. Si cercheranno dei compromessi tra le esigenze di ordine pubblico e le legittime aspettative dei dolenti, ma serve davvero un cambio di filosofia nel rapporto a tre fra produttore, impresa che vende il cofano e famiglia del defunto, perché nella nostra cultura la cassa è pur sempre uno status symbol e, almeno quando è chiusa, costituisce l'elemento principe del funerale. Offrire una cassa di bassa qualità per un imprenditore è un controsenso, perché non è nella nostra mentalità peggiorare le cose e vendere manufatti di cattiva fattura, l'unico rimedio, allora, è assumere un provvedimento vincolante e stringente verso noi tutti. L'ideale sarebbe una norma UNI, così da definire un sistema di produzione omogeneo ed omologato. Un'eccessiva libertà o difformità (abusi???) in questo campo creerebbe solo distorcimenti e discrasie del mercato sul versante dei costi per le imprese produttrici. Dobbiamo arrivare ad una "schedatura" dei cofani, ossia ad una classificazione degli stessi in base a prestabiliti canoni dettati in rapporto al loro uso e destinazione ultima (cremazione, tumulazione, inumazione, trasporti internazionali o, comunque, sulla lunga distanza)*

*In questo modo si otterrebbe una vera concorrenza tra le imprese del settore consentendo a tutte di muovere dai medesimi presupposti, senza più motivi (o pretesti) per una concorrenza sleale."*

**Cacioli (FEDERCOFIT):** *"Il dibattito di questi ultimi dieci anni non si trascina di tutto infruttuoso, perché ha smosso coscienze ed indotto a nuove consapevolezze, l'impianto della polizia Mortuaria (R.D. 1265/1934 e relativo D.P.R. 285/1990) è ed era troppo vetusto, non reggeva più alla fine degli anni '90 figuriamoci ora!*

*Noi soffriamo un notevole divario di competitività dovuto a regole inadeguate, perché concepite nel '900 e non nel XXI Secolo. L'andamento "carsico" della legislazione regionale in rapporto al D.P.R. 285/1990 fa sorgere domande spontanee: per esempio come deve muoversi un'impresa la cui regione non abbia legiferato in merito, soprattutto quando sussistano rapporti di extraterritorialità?*

*Il solo parlare del riassetto del comparto funebre italiano ha risvegliato dinamiche prima sopite (o del tutto assenti), e le leggi regionali sono il portato storico di questo "rinascimento", in cui tutto il settore ha riscoperto la propria vocazione sociale di servizio alla cittadinanza. Certo, la persistente mancanza di una legge statale complica la vita a tutti noi, perché la singola regione, in quanto ente territoriale, e, di conseguenza limitato nelle proprie potestà, non può avere una visione d'insieme del fenomeno funerario dalle Alpi al Mediterraneo, e, così le soluzioni univoche diventano più difficili e sfumate, poi si è instaurata una sorta di competizione a chi più legifera (bene o male poco importa), diretta emanazione del nostro antico vizio bizantino dell'ipertrofia legislativa, con evidenti asimmetrie. Allora diventa indispensabile la ripresa di un percorso, di un'iniziativa condivisa, per elaborare una piattaforma comune, un minimo comun denominatore (sfrondata, quindi, dai particolarismi) da sottoporre al potere legislativo, teniamo poi conto delle inevitabili difficoltà in cui finirà con l'incappare la prossima legislatura.*

*Già, pur se faticosamente e con molte incongruenze, le leggi regionali paiono delineare alcuni principi da cui sarà difficile prescindere, come, ad esempio, l'eterna dicotomia, quasi metafisica, tra imprese pubbliche e private o la stessa affermazione dell'imprenditorialità per esser protagonisti nella nostra categoria. La strategia vincente, dunque, è perseguire un accordo di sistema, seppur di massima. Il nostro obiettivo debbono esser le prospettive di sviluppo del settore. Queste vituperate leggi regionali, poi, hanno l'inegabile merito di dedicare ampio spazio all'aspetto relazionale, siccome nel circuito della polizia mortuaria s'incontrano, in buona sostanza tre attori: le istituzioni, le imprese e le famiglie colpite da eventi luttuosi. Siamo come sempre un Paese a due velocità, dove la linea di tensione è, come sempre sulla direttrice Nord/Sud,*

nelle regioni settentrionali si è ovviato alle carenze del D.P.R. 285/1990, in Meridione, invece, regna ancora l'inerzia. C'è poi una seconda considerazione di ordine "metagiuridico" (o ... pregiuridico???) tutto questo sommovimento, anche se caotico, quasi disordinato, sembra esser sotteso da una voglia di crescita e riqualificazione da parte delle imprese italiane per imparare a gestire la complessità delle relazioni con la clientela. La chiave di svolta per il futuro non è una generica liberalizzazione ideologizzata (tra l'altro antieconomica in un mercato anelastico) ma la capacità di offrire un servizio completo, magari sintetizzabile nei termini della casa funeraria (sala o struttura del commiato) la quale certo non nasce per rompere gli equilibri tra pubblico e privato o governanti e governati. Lo stesso dibattito sulle dimensioni delle aziende sembra ormai superato ed ozioso, la capacità di stare sul mercato e "fare" impresa funebre consisterà sempre più nelle disponibilità di grandi investimenti volti alla modernizzazione, perché le strutture del commiato, con i loro servizi corollari, richiedono ingenti capitali. Per uscire da questo impasse dobbiamo moderare il tasso di conflittualità tra noi rappresentanti del settore.

A nostro avviso se i diversi passaggi del funerale debbono subire un processo di condensazione (anche per evidenti ragioni economiche) non è illogico pensare di abbinare alla casa funeraria gli impianti di cremazione, evitando così l'inutile transito in cimitero. Limitare la casa funeraria a solo deposito di osservazione è troppo riduttivo e minimalista. Ovviamente questo progetto è alternativo ed antitetico alla casa funeraria realizzata entro il perimetro cimiteriale, perché, essendo il cimitero demanio comunale solo l'ente locale avrebbe questa opportunità. La grandezza dell'impresa (in senso meramente dimensionale) non deve inficiare la professionalità degli operatori, oggi anche una piccola

impresa può stare correttamente sul mercato se ha necrofori efficienti e tecnicamente preparati."

**Miazzolo (FENIOF):** "Tutti ci siamo battuti per una revisione della polizia mortuaria di portata nazionale, le norme regionali, però, hanno accolto gran parte delle nostre istanze, come la qualificazione delle aziende volta a realizzare una rete di ditte strutturate e con una certa "massa critica" per affrontare il mercato. L'orizzonte attuale e contingente in cui agire è, però, l'ambito regionale, ma il nostro obiettivo resta una norma statale. Noi come Feniof ribadiamo fortemente il nostro schierarci aperto verso un modello di forte imprenditoria funebre privata il cui naturale sbocco è la casa funeraria, ossia un deposito d'osservazione/camera ardente che si sostituisca alle fatiscenti camere mortuarie ospedaliere.

Altra grande questione è la gestione e la proprietà di cimiteri ed impianti di cremazione, ormai non dobbiamo vedere più il nostro lavoro come una rigida ripartizione tra ambito necroscopico, quello propriamente funebre e cimiteriale, c'è continuità semantica ed operativa tra questi tre campi. Non siamo disposti ad accettare compromessi in cui la controparte pubblica risulta avvantaggiata, pertanto non ci presteremo mai a sottoscrivere documento alcuno nel quale questo nostro principio non sia esplicitamente sancito.

Poi si può sempre ragionare sulla base di qualche documento o protocollo d'intesa, pur nella chiarezza delle rispettive posizioni.

Nuovi profili professionali, come il cerimoniere, il tecnico preparatore di salme con un'importante ricaduta anche sull'occupazione, potranno nascere ed attecchire solo quando le imprese potranno dotarsi di idonei ambienti e strutture."

## Documentazione

## Italia: Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione, distinti per Regione

Fonte: Federutility SEFIT (aggiornamento al 20/07/2007)

REGIONE	COMUNE	ANNO 2004		ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2006/2005	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Valle d'Aosta	Aosta	-	-	-	-	204	0,4%	204	-
	<b>Tot. Valle D'Aosta</b>	-	-	-	-	<b>204</b>	<b>0,4%</b>	-	-
Trentino A.A.	Bolzano	897	2,0%	969	2,0%	925	1,7%	-44	-4,5%
	<b>Tot. Trentino A.A.</b>	<b>897</b>	<b>2,0%</b>	<b>969</b>	<b>2,0%</b>	<b>925</b>	<b>1,7%</b>	<b>-44</b>	<b>-4,5%</b>
Friuli V.G.	Pordenone (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	1.360	3,1%	1.297	2,7%	1.486	2,8%	189	14,6%
	Udine	574	1,3%	661	1,4%	535	1,0%	-126	-19,1%
	<b>Tot. Friuli V.G.</b>	<b>1.934</b>	<b>4,4%</b>	<b>1.958</b>	<b>4,0%</b>	<b>2.021</b>	<b>3,8%</b>	<b>63</b>	<b>3,2%</b>
Piemonte	Bra	624	1,4%	683	1,4%	618	1,2%	-65	-9,5%
	Domodossola (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Novara	373	0,9%	322	0,7%	369	0,7%	47	14,6%
	Torino	2.983	6,8%	3.268	6,7%	3.340	6,3%	72	2,2%
	Verbania	522	1,2%	952	1,9%	949	1,8%	-3	-0,3%
	<b>Tot. Piemonte</b>	<b>4.502</b>	<b>10,3%</b>	<b>5.225</b>	<b>10,7%</b>	<b>5.276</b>	<b>10,0%</b>	<b>51</b>	<b>1,0%</b>
Lombardia	Bergamo	982	2,2%	742	1,5%	871	1,6%	129	17,4%
	Brescia	182	0,4%	573	1,2%	1.202	2,3%	629	109,8%
	Busto Arsizio (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinisello Balsamo	1.262	2,9%	1.315	2,7%	1.487	2,8%	172	13,1%
	Como	1.146	2,6%	1.305	2,7%	644	1,2%	-661	-50,7%
	Cremona	201	0,5%	226	0,5%	205	0,4%	-21	-9,3%
	Lodi	505	1,2%	452	0,9%	397	0,7%	-55	-12,2%
	Mantova	1.060	2,4%	1.232	2,5%	1.348	2,5%	116	9,4%
	Milano	5.434	12,4%	6.550	13,4%	7.209	13,6%	659	10,1%
	Pavia (2)	923	2,1%	469	1,0%	701	1,3%	232	49,5%
	Varese	1.207	2,8%	1.159	2,4%	1.369	2,6%	210	18,1%
<b>Tot. Lombardia</b>	<b>12.902</b>	<b>29,4%</b>	<b>14.023</b>	<b>28,7%</b>	<b>15.433</b>	<b>29,1%</b>	<b>1410</b>	<b>10,1%</b>	
Veneto	Padova	896	2,0%	937	1,9%	1.087	2,1%	150	16,0%
	Spinea	637	1,5%	1.008	2,1%	1.477	2,8%	469	46,5%
	Venezia	1.724	3,9%	1.740	3,6%	1.760	3,3%	20	1,1%
	Verona	985	2,2%	1.145	2,3%	1.345	2,5%	200	17,5%
	Vicenza	531	1,2%	553	1,1%	583	1,1%	30	5,4%
<b>Tot. Veneto</b>	<b>4.773</b>	<b>10,9%</b>	<b>5.383</b>	<b>11,0%</b>	<b>6.252</b>	<b>11,8%</b>	<b>869</b>	<b>16,1%</b>	
Liguria	Genova	3.228	7,4%	3.575	7,3%	3.831	7,2%	256	7,2%
	La Spezia	-	-	149	0,3%	185	0,3%	149	24,2%
	Savona	798	1,8%	922	1,9%	999	1,9%	77	8,4%
	<b>Tot. Liguria</b>	<b>4.026</b>	<b>9,2%</b>	<b>4.646</b>	<b>9,5%</b>	<b>5.015</b>	<b>9,5%</b>	<b>369</b>	<b>7,9%</b>
Emilia R.	Bologna	2.138	4,9%	2.064	4,2%	2.323	4,4%	259	12,5%
	Faenza	824	1,9%	1.048	2,1%	1.194	2,3%	146	13,9%
	Ferrara	1.027	2,3%	1.230	2,5%	1.652	3,1%	422	34,3%
	Reggio Emilia	1.345	3,1%	1.267	2,6%	1.102	2,1%	-165	-13,0%
<b>Tot. Emilia R.</b>	<b>5.334</b>	<b>12,2%</b>	<b>5.609</b>	<b>11,5%</b>	<b>6.271</b>	<b>11,8%</b>	<b>662</b>	<b>11,8%</b>	
Toscana	Firenze	1.296	3,0%	1.450	3,0%	1.561	2,9%	111	7,7%
	Livorno	1.424	3,2%	1.378	2,8%	1.208	2,3%	-170	-12,3%
	Massa (4)	-	-	641	1,3%	915	1,7%	274	42,7%
	Pisa	510	1,2%	341	0,7%	479	0,9%	138	40,5%
	Pistoia	583	1,3%	614	1,3%	708	1,3%	94	15,3%
	Siena	161	0,4%	322	0,7%	248	0,5%	-74	-23,0%
<b>Tot. Toscana</b>	<b>3.974</b>	<b>9,1%</b>	<b>4.746</b>	<b>9,7%</b>	<b>5.119</b>	<b>9,7%</b>	<b>373</b>	<b>7,9%</b>	
Marche	Ascoli Piceno	-	-	27	0,1%	78	0,1%	51	188,9%
	San Ben. del Tronto	206	0,5%	232	0,5%	255	0,5%	23	9,9%
	<b>Tot. Marche</b>	<b>206</b>	<b>0,5%</b>	<b>259</b>	<b>0,5%</b>	<b>333</b>	<b>0,6%</b>	<b>74</b>	<b>28,6%</b>
Umbria	Perugia	350	0,8%	380	0,8%	348	0,7%	-32	-8,4%
	<b>Tot. Umbria</b>	<b>350</b>	<b>0,8%</b>	<b>380</b>	<b>0,8%</b>	<b>348</b>	<b>0,7%</b>	<b>-32</b>	<b>-8,4%</b>
Lazio	Roma	4.450	10,2%	5.011	10,3%	5.192	9,8%	181	3,6%
	Viterbo (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. Lazio</b>	<b>4.450</b>	<b>10,2%</b>	<b>5.011</b>	<b>10,3%</b>	<b>5.192</b>	<b>9,8%</b>	<b>181</b>	<b>3,6%</b>	
Campania	Montecorvino P. (3)	202	0,5%	217	0,4%	-	-	-	-
	<b>Tot. Campania</b>	<b>202</b>	<b>0,5%</b>	<b>217</b>	<b>0,4%</b>	-	-	-	-
Puglia	Bari	-	-	46	0,1%	280	0,5%	234	508,7%
	<b>Tot. Puglia</b>	-	-	<b>46</b>	<b>0,1%</b>	<b>280</b>	<b>0,5%</b>	<b>234</b>	<b>508,7%</b>
Sicilia	Palermo	141	0,3%	177	0,4%	166	0,3%	-11	-6,2%
	<b>Tot. Sicilia</b>	<b>141</b>	<b>0,3%</b>	<b>177</b>	<b>0,4%</b>	<b>166</b>	<b>0,3%</b>	<b>-11</b>	<b>-6,2%</b>
Sardegna	Cagliari	143	0,3%	188	0,4%	178	0,3%	-10	-5,3%
	Sassari (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Sardegna</b>	<b>143</b>	<b>0,3%</b>	<b>188</b>	<b>0,4%</b>	<b>178</b>	<b>0,3%</b>	<b>-10</b>	<b>-5,3%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>43.834</b>	<b>100,0%</b>	<b>48.837</b>	<b>100,0%</b>	<b>53.013</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.176</b>	<b>8,6%</b>	

(1) Non operativo (2) Inattivo da ottobre a dicembre 2005 (3) Dati 2006 non forniti dal gestore dell'impianto (4) Dati 2006 provvisori

Documentazione

## **Attività funebri e cimiteriali: documento «Gli impianti di cremazione in Lombardia» ai sensi del regolamento regionale n. 6/2004**

Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 4/5/2007, n. 8/4642

### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Lombardia, nel campo delle attività funebri e cimiteriali, ha previsto tra l'altro:

– l'incentivazione dei Comuni a favorire, nell'ambito della loro pianificazione, il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale individuate nella inumazione e nella cremazione, ed il ricorso alla cremazione anche per le inumazioni avvenute da almeno dieci anni e per le tumulazioni da almeno venti anni, come soluzione al problema della insufficienza di spazio per le sepolture;

– il censimento degli impianti di cremazione esistenti e di quelli da realizzare con i rispettivi bacini di riferimento;

– la realizzazione di almeno un impianto per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverico-trasformativi e conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco, in relazione all'esigenza sopra richiamata di liberare spazi per nuove sepolture all'interno delle aree cimiteriali esistenti e ridurre pertanto la necessità di ampliare le stesse, nonché di tutelare la salute degli operatori dei servizi cimiteriali addetti alla fase di trasferimento dei resti estumulati dalla cassa di zinco alla cassa in legno;

Preso atto che in base al censimento effettuato, risulta quanto segue:

– in Lombardia sono funzionanti 12 impianti di cremazione, localizzati prevalentemente in capoluoghi di provincia, con 18 linee di cremazione che hanno permesso, nell'anno 2005, circa 18.000 cremazioni, di cui circa 4.000 da esumazioni e da estumulazioni;

– vi è forte disomogeneità tra gli impianti di cremazione esistenti, in termini di vetustà degli impianti stessi e di aspetti organizzativi/gestionali nel loro utilizzo, in alcuni casi con tempi di attesa elevati;

– si è constatato che attualmente in Lombardia vi è interesse da parte di numerosi Comuni, anche di piccole dimensioni, alla realizzazione di impianti di cremazione;

Considerato che la realizzazione di nuovi impianti e la eventuale ristrutturazione di quelli esistenti possa avvenire secondo criteri di razionalizzazione e di compatibilità ambientale, in relazione alla autorizzazione alle e-

missioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 da parte della Provincia, oltreché con l'obiettivo di fornire un servizio efficace, efficiente ed economico per la popolazione lombarda;

Ritenuto di individuare dei criteri per la realizzazione di impianti di cremazione ed in particolare per la realizzazione e il dimensionamento di nuovi impianti al fine di evitare la presenza sul territorio lombardo di impianti non efficienti e/o con bassa redditività a causa di un ridotto bacino d'utenza e di limitare e controllare gli impatti sulla salute della popolazione e sull'ambiente dovuti alle emissioni in atmosfera generate dagli impianti stessi;

Considerato che, per l'individuazione dei suddetti criteri, è necessario basarsi sull'analisi del contesto e sull'individuazione di scenari ipotetici di evoluzione della richiesta di cremazione;

Rilevato che una particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione di almeno un impianto abilitato alla cremazione di casse di zinco attualmente non presente in Lombardia e per il quale dovranno essere definiti specifici criteri di compatibilità ambientale, dato che richiede un'elevata tecnologia nella fase di abbattimento delle emissioni e nella fase di monitoraggio delle emissioni stesse;

Visto il documento «Gli impianti di cremazione in Lombardia» elaborato dalla Direzione Generale Sanità – Unità Organizzativa Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che specifica i criteri di realizzazione degli impianti di cremazione;

Ritenuto ai fini degli obiettivi del presente provvedimento:

a) di riconoscere, ai sensi dell'art. 19 del r.r. 6/2004, gli impianti di cremazione, riportati in Tabella 1 dell'allegato A, e, comunque, gli impianti di cremazione che risultino in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, alla data di pubblicazione del presente atto;

b) che i gestori degli impianti di cremazione in esercizio siano tenuti a comunicare i dati di attività secondo le



modalità che saranno successivamente definite dalla D.G. Sanità;

c) che i proponenti di progetti di impianti di cremazione, per i quali sia stato sottoscritto un contratto a titolo oneroso per la loro realizzazione, presentino una relazione sul possesso dei criteri di cui all'allegato A unitamente all'istanza per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

d) che il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, a nuovi impianti di cremazione, non ricompresi nei punti precedenti, sia subordinato all'esito positivo della verifica preventiva, effettuata, secondo i criteri dell'allegato A, da parte della D.G. Sanità che si esprime entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;

e) che i progetti di impianti di cremazione siano sottoposti a valutazione di impatto paesistico ai sensi dell'articolo 25 delle norme tecniche del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sulla base dei criteri approvati con Delibera di Giunta Regionale dell'8 novembre 2002 n. 11045 «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti»;

f) che le manutenzioni straordinarie di impianti di cremazione che implicano il rinnovo o riesame dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, siano sottoposte alla procedura di cui al punto d);

g) che gli impianti esistenti, che non raggiungono le 1200 cremazioni annue, a causa di deficit tecnologici e/o gestionali, presentino un piano di adeguamento alla Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

h) di rendere obbligatoria da parte degli impianti di cremazione esistenti e quelli di futura realizzazione, ad esclusione degli impianti alimentati con fonte elettrica, la ricezione dei cadaveri portatori di dispositivi elettromedicali alimentati a batterie elettrolitiche;

i) che i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottino la carta dei servizi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 286/99, entro il 31 dicembre 2008 per gli impianti esistenti ed entro la data di inizio attività per quelli nuovi;

j) di ammettere sul territorio lombardo la realizzazione di un unico impianto sperimentale in grado di accogliere casse di zinco a condizione che:

i. sia composto da almeno 3 linee di cremazione in funzione in modo integrato;

ii. utilizzi le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera;

iii. le emissioni in atmosfera di zinco siano inferiori a 0,5 mg/m<sup>3</sup> media oraria;

Ritenuto che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi soprarichiamati nell'ottica dei principi di snellimento e di semplificazione degli atti autorizzativi e di governo del sistema degli impianti di cremazione;

Precisato che il Dirigente competente riferisce che la proposta del presente provvedimento è stata preliminarmente trasmessa ai Presidenti delle Province della Regione Lombardia a titolo di informativa, nello spirito

di reciproca collaborazione tra le istituzioni mediante le note depositate agli atti dei competenti uffici della Direzione Generale Sanità;

Preso atto del parere favorevole della Direzione Generale "Territorio e Urbanistica" – agli atti presso la D.G. Sanità;

Visti:

– la legge 30 marzo 2001, n. 130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;

– la legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali»;

– il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»;

– il regolamento regionale 6 febbraio 2007, n. 1 «Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"»;

– il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»;

– la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della D.G. Sanità;

Vagliate e assunte come proprie tali considerazioni; A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il documento «Gli impianti di cremazione in Lombardia» elaborato dalla Direzione Generale Sanità – Unità Organizzativa Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 19 del r.r. 6/2004, gli impianti di cremazione, riportati in Tabella 1 dell'allegato A, e, comunque, gli impianti di cremazione che risultino in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, alla data di pubblicazione del presente atto;

di stabilire che:

3. i gestori degli impianti di cremazione in esercizio siano tenuti a comunicare i dati di attività secondo le modalità che saranno successivamente definite dalla D.G. Sanità;

4. i proponenti di progetti di impianti di cremazione, per i quali sia stato sottoscritto un contratto a titolo oneroso per la loro realizzazione, presentino una relazione sul possesso dei criteri di cui all'allegato A unitamente all'istanza per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

5. il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, a nuovi impianti di cremazione, non ricompresi nei punti precedenti, sia subordinato all'esito positivo della verifica preventiva, effettuata, secondo i criteri dell'allegato A, da

parte della D.G. Sanità che si esprime entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;

6. i progetti di impianti di cremazione siano sottoposti a valutazione di impatto paesistico ai sensi dell'articolo 25 delle norme tecniche del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sulla base dei criteri approvati con delibera di Giunta regionale dell'8 novembre 2002 n. 11045 «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti»;

7. le manutenzioni straordinarie di impianti di cremazione che implicano il rinnovo o riesame dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, siano sottoposte alla procedura di cui al punto 5;

8. gli impianti esistenti, che non raggiungono le 1200 cremazioni annue, a causa di deficit tecnologici e/o gestionali, presentino un piano di adeguamento alla Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

9. sia resa obbligatoria da parte degli impianti di cremazione esistenti e quelli di futura realizzazione, ad esclusione degli impianti alimentati con fonte elettrici-

ca, la ricezione dei cadaveri portatori di dispositivi elettromedicali alimentati a batterie elettrolitiche;

10. sia ammessa sul territorio lombardo la realizzazione di un unico impianto sperimentale in grado di accogliere casse di zinco a condizione che:

a. sia composto da almeno 3 linee di cremazione in funzione in modo integrato;

b. utilizzi le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera;

c. le emissioni in atmosfera di zinco siano inferiori a 0,5 mg/m<sup>3</sup> media oraria;

11. i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottino la carta dei servizi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 286/99, entro il 31 dicembre 2008 per gli impianti esistenti ed entro la data di inizio attività per quelli nuovi;

12. la D.G. Sanità notifichi il presente provvedimento ai Comuni e alle Province della Lombardia;

13. il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della D.G. Sanità.

Il segretario: BONOMO

## **ALLEGATO A**

### **Gli impianti di cremazione in Lombardia**

#### INDICE:

1. Premesse
2. Situazione relativa alla cremazione e relativi impianti
3. Analisi del contesto di riferimento
4. Scenari della scelta crematoria in Lombardia
5. Sistema integrato degli impianti di cremazione e criteri di realizzazione e gestione degli impianti di cremazione

#### **1. Premesse**

La legge 30 marzo 2001 n. 130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» all'art. 6 definisce che le Regioni elaborino i piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per Regione.

Con la legge regionale 18 novembre 2003 n. 22 «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» si è normato (art. 7) il processo della cremazione riprendendo i principi della legge 130/01; inoltre è stata introdotta una norma tale per cui per la cremazione siano utilizzati feretri di legno dolce, con limiti relativamente alla verniciatura, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera.

Nella medesima norma si è anche voluto incentivare la cremazione, per le salme inumate da almeno dieci anni e per le salme tumulate da almeno venti anni, come soluzione alla insufficienza di spazio per le sepolture.

All'art. 9 comma 2 della medesima legge regionale, si incentivano i comuni, nell'ambito della pianificazione comunale, a favorire il ricorso alle forme di sepolture di minor impatto ambientale individuate nella inumazione e nella cremazione.

Con l'art. 19 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, si è previsto di procedere ad un censimento dei crematori esistenti e di quelli da realizzare con i rispettivi bacini di riferimento.

Il comma 2 del medesimo articolo ha previsto l'esistenza di almeno un impianto per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverico trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco in deroga pertanto all'art. 7 della l.r. 22/03 andando incontro, in tal modo all'esigenza di liberare spazi per nuove sepolture all'interno delle aree cimiteriali esistenti e ridurre pertanto la necessità di ampliare gli stessi.

A fronte delle necessità sopra esposte, emerge anche il bisogno che la realizzazione di nuovi impianti e la ristrutturazione di quelli esistenti avvenga secondo criteri di compatibilità ambientale oltre alla necessità di perseguire l'obiettivo di fornire un servizio efficace, efficiente ed economico per la popolazione lombarda.

Per gli scopi sopra descritti, è opportuno individuare criteri che costituiscono prerequisiti all'ammissione alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 352/06 da parte dell'Autorità competente.

La legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50, 1° Supplemento Ordinario, del 13 dicembre 2006, ha stabilito, all'art. 8 comma 2 che è la Provincia l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L'individuazione dei criteri, di cui sopra, è scaturita principalmente dall'analisi del contesto, dall'individuazione di scenari ipotetici di evoluzione della richiesta di

**TABELLA 1**  
**Impianti di cremazione esistenti in lombardia**

N.	Prov.	Comune	Indirizzo	N. impianti	N. linee	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Anno di realizzazione / entrata esercizio	Fonte energetica	N. cremazioni potenziali / anno	N. cremazioni potenziali / giorno	N. cremazioni 2005	N. cremazioni di resti mortali esumati 2005	N. cremazioni di resti mortali estumulati 2005	N. cremazioni reati giorno / linea
1	PV	Pavia	Via Veneroni 11 A	1	1	d.g.r. 68876 dell'1.6.1995	1996/97	metano	1248	4	636	114	4	2,4
					2 (*)	decreto 69 del 7.1.2002	2007	metano	2000	6	/	/	/	/
2	CR	Cremona	Via Cimitero 1	1	1	d.g.r. 7346 del 4.4.1991	1990	metano	300	1	225	0	41	1
3	LO	Lodi	Fz Rioio	1	1	d.g.r. 39233 del 20.7.1993	1992	metano	580	2	452	35	27	2
4	BG	Bergamo	Via Pirovano	1	1	d.g.r. 2618 del 22.9.1995	1998	metano	1200	4	1119	377	0	4
5	BS	Brescia	Cimitero S. Eufemia, Via L. Rorentini, 2	1	1	d.g.r. 2598 del 3.3.2003	2004	metano	1500	4	1362	756	0	4,5
					1		2006	metano	1500	4	/	/	/	/
6	VA	Varese	Via Maspero 38	1	1	d.g.r. 4897 dell'11. 11.1997	2000	energia elettrica	2500	7	1265	27	41	5
7	VA	Busto Arsizio	Via per Samarate	1	1	decreto 18933 del 14.10.2003	2007	metano	1000	3	/	/	/	/
8	MN	Mantova	Via Cremona	1	1	d.g.r. 54236 del 1994	1994	metano	2446	8	2446	751	547	8
9	MI	Cinisello Balsamo	P.zza Cipressi	1	1	d.g.r. 21339 del 15.2.1992 mod. dal decreto 831 del 24.2.98 e dal decreto 7849 del 19.5.2005	1995	metano	2000	5	1315	300	200	5
10	MI	Milano	Cimitero di Lambrate	1	3	decreto 18931 del 14.10.2002 e 660720 del 19.11.03	2003	metano	11.000	38	7416	877		6
11	MI	Milano	Cimitero di Lambrate	1	2	/	1988	energia elettrica						
12	CO	Como	Via Regina 4	1	2	decreto 17789 del 30.11.2005	2007	metano	5200	20	0	0	0	10

(\*) Con sostituzione di una vecchia linea.

cremazione e dalla constatazione che, attualmente, in Lombardia, si sta assistendo ad un incremento dei comuni lombardi, anche di piccole dimensioni, che hanno manifestato interesse alla realizzazione di un impianto di cremazione.

Tali aspetti hanno portato alla necessità di regolare, tramite criteri, l'ammissione alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.Lgs. 152/06, ed alla necessità di tenere monitorato il servizio di cremazione a livello regionale, la sua evoluzione, il raggiungimento degli obiettivi tramite un regolare flusso informativo.

Una particolare attenzione deve essere posta ai criteri di compatibilità ambientale per l'impianto attualmente non presente in Lombardia, dedicato alla cremazione di casse di zinco, siano esse derivate da cremazione di cadaveri che di resti mortali inconsunti.

## 2. Situazione relativa alla cremazione e relativi impianti

La D.G. Sanità ha provveduto ad effettuare, presso i Comuni lombardi, un censimento relativo sia agli impianti di cremazione in esercizio ed in corso di realizzazione sia a quelli inseriti nella programmazione comunale delle opere pubbliche.

A seguito del censimento, si è provveduto ad inoltrare ai comuni sede di impianti in esercizio o in fase realizzativa, con nota del 4 maggio 2006 prot. H1.2006.0023173, uno specifico questionario riguardante sia gli impianti di cremazione in esercizio che quelli in fase realizzativa al fine di poter conoscere le caratteristiche tecniche dell'impianto e i dati relativi all'attività in esercizio o potenziale.

A seguito di tale censimento, in Lombardia risultano funzionanti 12 impianti di cremazione (in esercizio o prossima entrata in esercizio), localizzati per lo più in capoluoghi di provincia, con 18 linee di cremazione che hanno permesso, nell'anno 2005, circa 18000 cremazioni di cui circa 4000 da esumazioni e da estumulazioni.

Dai dati relativi agli impianti di cremazione in esercizio (Tabella 1) emerge come esista una forte disomogeneità tra gli impianti di cremazione.

Utilizzando infatti come indicatore di attività il numero medio di cremazioni/giorno si hanno impianti con una sola cremazione al giorno e linee con 8 cremazioni al giorno. Tale aspetto non sembra essere solo legato alla vetustà dell'impianto ma anche ai criteri organizzativi/gestionali dell'impianto medesimo.

Dalla medesima indagine si rileva altresì che sono numerosi i comuni che si sono attivati o stanno per attivarsi per la progettazione/realizzazione di un impianto di cremazione comunale o potenziamento dell'impianto esistente.

Un aspetto particolarmente critico, come già riferito in premessa, riveste la cremazione delle casse di zinco che non può essere realizzata dagli impianti esistenti in Regione Lombardia.

Attualmente, gli inconsunti e i resti mortali indecomposti derivanti da estumulazioni, vengono trasferiti da casse di zinco a casse di legno da parte degli operatori dei servizi cimiteriali, il che comporta difficoltà operative ai lavoratori addetti.

Poiché l'impianto per la cremazione di casse di zinco richiede un'elevata tecnologia della fase di abbattimento delle emissioni inquinanti e della fase di monitoraggio

delle emissioni, potrebbe risultare utile, in questa prima fase, realizzare un solo impianto dedicato a tale tipologia di cremazione con cui i comuni lombardi si potrebbero convenzionare.

La descrizione del contesto attuale permette di trarre alcune considerazioni:

- esiste la necessità di una regolazione del sistema degli impianti di cremazione che nasce anche dal bisogno di limitare, quanto possibile, i disagi dovuti ai tempi di attesa per la cremazione;
- visto il numero di impianti ad oggi in esercizio in Lombardia, è venuto meno lo scopo della pianificazione richiesta dalla legge 130/2001 il cui obiettivo era quello di prevedere almeno un impianto per Regione;
- in Lombardia emerge la necessità di dare regole/criteri per la realizzazione e il dimensionamento di nuovi impianti al fine di evitare di avere sul territorio lombardo impianti non efficienti e/o con bassa redditività a causa di un ridotto bacino d'utenza;
- la regolazione del sistema degli impianti di cremazione scaturisce anche dalla necessità di limitare e controllare gli impatti sulla salute della popolazione e sull'ambiente generati dalle emissioni atmosferiche dell'impianto di cremazione;
- a seguito del censimento emerge che una buona parte degli impianti è alquanto vetusta e con problemi legati alle periodiche e costose manutenzioni; al fine di limitarne l'impatto ambientale risulta opportuno dare impulso ad un adeguamento tecnologico degli impianti esistenti mediante l'utilizzo delle BATNEEC (migliori tecnologie disponibili a costi accessibili).

### 3. Analisi del contesto di riferimento

#### 3.1. Analisi demografica

In Tabella 2 sono riportati i dati demografici (fonte: Istat

**TABELLA 2** (Fonte: Istat)

	Popolazione residente al 31.12.2000	Tasso di mortalità 2000	Popolazione residente al 31.12.2002	Tasso di mortalità 2002	Popolazione residente al 31.12.2004	Tasso di mortalità 2004
ITALIA	57.844.017	0,97%	57.321.070	0,97%	57.462.375	0,94%
LOMBARDIA	9.121.714	0,94%	9.108.645	0,94%	9.393.092	0,89%

**TABELLA 3** (Fonte: Istat)

	Popolazione al 31.12.2002	Decessi 31.12.2002	Popolazione al 31.12.2003	Decessi 31.12.2003	Popolazione al 31.12.2004	Decessi 31.12.2004
VARESE	818.940	7.578	829.629	8.182	843.250	7.392
COMO	543.546	5.015	551.655	5.176	560.941	4.855
SONDRIO	177.568	1.759	178.393	1.849	179.089	1.709
MILANO	3.721.428	33.934	3.775.765	34.927	3.839.216	32.720
BERGAMO	986.924	8.172	1.003.808	8.971	1.022.428	7.949
BRESCIA	1.126.249	9.750	1.149.768	10.268	1.169.259	9.455
PAVIA	497.233	6.575	504.761	6.686	510.505	6.031
CREMONA	338.690	3.820	342.844	4.018	346.168	3.618
MANTOVA	381.330	4.214	385.900	4.555	390.957	4.101
LECCO	315.183	2.706	318.824	2.997	322.150	2.823
LODI	201.554	1.959	205.449	2.193	209.129	1.932
LOMBARDIA	9.108.645	85.482	9.246.796	89.822	9.393.092	82.585
ITALIA	57.321.070	557.393	57.888.245	586.468	58.462.375	546.658


2005) della popolazione residente in Italia e in Lombardia negli anni 2000-2004 e il relativo tasso di mortalità. Il tasso di mortalità della Lombardia si attesta a circa lo 0,9% della popolazione residente; tale dato corrisponde mediamente a circa 90.000 decessi/anno in Lombardia.

In Tabella 3 sono riportati i dati di popolazione residente in Lombardia e il numero di decessi disaggregati per Provincia.

In figura 1 è rappresentata la serie storica dei tassi demografici in Lombardia.

**FIGURA 1** (Fonte: Istat)

**Tassi demografici x 1.000 abitanti. Lombardia. Serie storica**



#### 3.2. La scelta crematoria


In Europa, secondo fonti della Federazione Italiana per la Cremazione (marzo 06) nel 2003 erano presenti 817 impianti di cremazione che hanno soddisfatto la scelta crematoria, pari a 36,5% dei decessi/anno con un incremento rispetto il 2002 dello 0,8%.

Attualmente, vi sono paesi europei come la Gran Bretagna, la Svizzera e la Danimarca in cui la scelta crematoria raggiunge circa il 70% sul totale dei decessi; altri paesi, come il Belgio, l'Olanda e la Slovenia che si

posizionano tra il 40 e il 50% di cremazioni sul totale dei decessi.

Nel 2003, l'Italia, con 37 impianti, è risultata essere ben al di sotto della media europea con 7,5% di scelta crematoria sul totale dei decessi con un incremento dello 0,6% rispetto il 2002. L'Italia, tuttavia, nell'arco di circa 5 anni, con 44 impianti nel 2006, ha raddoppiato la quota di cremazioni passando dal 4,1% nel 1998 all'8,5% nel 2005 cioè da 23.613 a 48196 cremazioni. Sulla base dei dati forniti da Federutility SEFIT in figura 2 è rappresentato l'andamento delle cremazioni in Italia dal 1988 al 2005.

**FIGURA 2** (fonte: Federutility SEFIT)  
**Le cremazioni in Italia dal 1988 al 2005**



Se si mantenesse tale trend arriveremmo in Italia, al 2010, a circa 80.000/90.000 cremazioni annue. Sulla base della bibliografia disponibile, un efficiente impianto di cremazione, sia dal punto di vista tecnologico che gestionale, riesce ad effettuare circa 1200-1300 cremazioni/anno per linea di cremazione. In Italia serviranno, pertanto, al 2010, circa 70/80 linee di cremazione.

Nel nostro Paese sono presenti forti disparità sulla presenza di impianti di cremazione; in alcune aree geografiche la cremazione è ferma all'1%, nelle grandi città del Nord Italia la cremazione raggiunge il 30% dei decessi/anno con punte del 35% nell'area milanese.

Sulla base dei dati forniti da Federutility SEFIT, in Lombardia, la scelta crematoria ha avuto l'andamento riportato in Tabella 4:

**TABELLA 4**

Anno	N. cremazioni in Lombardia (1)	% cremazioni/decessi residenti in Lombardia	% cremazioni in Lombardia/cremazioni in Italia
1998	7.325	8,2	30,6
1999	8.049	9,2	29,3
2000	8.520	10,0	28,6
2001	9.484	11,2	26,3
2002	10.266	12,0	26,6
2003	11.248	12,5	26,2
2004	12.902	15,6	29,4
2005	14.023	16,4	29,1

(1) Le cremazioni sono riferite indipendentemente dal luogo di decesso o di residenza in Comuni della Regione Lombardia.

#### 4. Scenari della scelta crematoria in Lombardia

In Regione Lombardia, la scelta crematoria è stata del 12% del numero dei decessi nei 2002, del 12,5% nel 2003 e del 15,6% nel 2004 pari a 12902 decessi e del 16,4% nel 2005 pari a 14023.

Ponendo come scenario al 2010 che la scelta crematoria venga effettuata nel 30% dei decessi sulla base del tasso di mortalità attuale, si avrà la necessità, entro il 2010, di soddisfare circa 24.000/27.000 cremazioni/anno. Tale bisogno potrà essere soddisfatto da un sistema integrato di impianti di cremazione costituito da 20/22 linee di cremazione ognuna delle quali effettui almeno 1.200/1.300 cremazioni/anno.

Dall'indagine conoscitiva effettuata risultano in esercizio ed a breve realizzazione 12 impianti di cremazione con,

complessivamente, 18 linee di cremazione, di cui solo tre in piena efficienza (Tabella 1).

Oltre a ciò vi è da considerare la cremazione degli esiti di esumazione/estumulazione che, tuttavia, dopo un iniziale incremento, dovrebbe progressivamente ridursi.

#### 5. Sistema integrato degli impianti di cremazione e criteri di realizzazione e gestione degli impianti di cremazione

Attualmente gli impianti presenti sul territorio lombardo, in esercizio e a breve realizzazione risultano essere impianti autonomi senza relazioni di supporto reciproco, spesso con bacini d'utenza sovrapposti, senza accordi di assistenza in caso di fermo impianto, ecc..

Per sopperire a tali criticità tecniche, strutturali e gestionali può risultare utile al governo regionale dare una serie di regole al sistema degli impianti di cremazione e stabilire un costante flusso informativo tra i gestori e la Regione Lombardia attraverso la creazione di un Osservatorio presso la D.G. Sanità.

Al sistema integrato potranno aderire i Comuni e i gestori degli impianti di cremazione presenti sul territorio lombardo al fine di rendere un servizio integrato efficace, efficiente e economico alla popolazione lombarda mediante un sistema di regole che definiscano i criteri di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni per i nuovi impianti e le regole di funzionamento del servizio di cremazione.

Il sistema integrato, in primo luogo, potrà risultare utile al fine di fornire servizi di cremazione adeguati limitandone i tempi di attesa e le lunghe trasferte del defunto dal luogo, di decesso.

Risulta quindi indispensabile stabilire un costante flusso informativo tra i gestori degli impianti e tra i gestori e l'Osservatorio che possa anche essere utile ad individuare/segnalare condizioni critiche di servizio degli impianti sia tecniche che gestionali ed essere di supporto, in caso di fermo di un impianto, individuando l'impianto in grado di garantire una continuità di erogazione del servizio. Per lo scambio delle migliori esperienze sia di tipo gestionale che di tipo tecnologico sarebbe utile anche, ad esempio, favorire la gestione associata tra Comuni limitrofi attraverso una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 (in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata) al fine, da un lato di garantire l'economicità del servizio e, dall'altro, fornire un servizio adeguato alla popolazione. Nell'ottica della semplificazione amministrativa e al fine di armonizzare le procedure di autorizzazione, non si ritiene opportuno introdurre, per gli impianti di cremazione, ulteriori autorizzazioni preventive, ma subordinare l'istanza (rilascio, rinnovo o riesame) di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al D.Lgs. 152/06, da parte dell'Autorità Competente, al parere obbligatorio da parte della Direzione Generale Sanità, mediante atto dirigenziale, che abbia lo scopo di effettuare una verifica preventiva della coerenza dell'impianto di cremazione in programmazione con i criteri di efficienza, efficacia e economicità qui proposti.

Si propone, inoltre, che la verifica preventiva venga effettuata, quanto più precocemente possibile, al fine di evitare investimenti pubblici su un progetto non ammissibile all'autorizzazione e che avvenga tramite la presentazione da parte del Comune Proponente alla Regione Lombardia – D.G. Sanità di una istanza di verifica preventiva e corredata della documentazione sintetica di supporto ad evidenziare il possesso dei criteri di efficienza, efficacia e economicità.

Punti cardine su cui basare il sistema integrato degli impianti di cremazione sono pertanto:

- a) riconoscimento, ai sensi dell'art. 19 del r.r. 6/2004, degli impianti di cremazione, riportati in Tabella 1 dell'allegato A, e comunque che risultino in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, alla data di pubblicazione del presente atto;
- b) obbligo per i gestori degli impianti di cremazione in esercizio a comunicare i dati di attività secondo le modalità che saranno successivamente definite dalla D.G. Sanità;
- c) i proponenti di progetti di impianti di cremazione, per i quali sia stato sottoscritto un contratto a titolo oneroso per la loro realizzazione, devono presentare una relazione sul possesso dei criteri di cui all'allegato A unitamente all'istanza per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- d) il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, a nuovi impianti di cremazione, non ricompresi nei punti precedenti, è subordinato all'esito positivo della verifica preventiva, effettuata, secondo i criteri dell'allegato A, da parte della D.G. Sanità che si esprime entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- e) le manutenzioni straordinarie di impianti di cremazione che implicano il rinnovo o riesame dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, sono sottoposte alla procedura di cui al punto d);
- f) rendere obbligatoria da parte degli impianti di cremazione esistenti e quelli di futura realizzazione, ad esclusione degli impianti alimentati con fonte elettrica, la ricezione dei cadaveri portatori di dispositivi elettromedicali alimentati a batterie elettrolitiche;
- g) di ammettere sul territorio lombardo la realizzazione di un unico impianto sperimentale in grado di accogliere casse di zinco a condizione che:
  - i. sia composto da almeno 3 linee di cremazione in funzione in modo integrato;
  - ii. utilizzi le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera;
  - iii. le emissioni in atmosfera di zinco siano inferiori a 0,5 mg/m<sup>3</sup> media oraria.
 Il percorso finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato della cremazione prevede dunque i seguenti passi:

#### **a) Sistema integrato degli impianti di cremazione**

Il sistema integrato lombardo degli impianti di cremazione ha l'obiettivo di portare ad un sistema di impianti efficienti, gestiti con criteri di economicità e di funzionalità

ed ad elevate prestazioni di abbattimento degli inquinanti atmosferici e che possano soddisfare la scelta crematoria effettuata nel 30% dei casi di decesso in Lombardia entro il 2010.

#### **b) Struttura del sistema integrato degli impianti di cremazione**

Il sistema integrato lombardo degli impianti di cremazione è costituito dagli impianti presenti sul territorio lombardo ed in possesso della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 purché entrino in esercizio entro 24 mesi.

#### **c) Procedura della verifica preventiva**

Il Comune o i Comuni in qualunque forma associati o gli enti di gestione del servizio presentano alla D.G. Sanità, preventivamente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, una istanza di verifica preventiva e corredata della documentazione sintetica di supporto ad evidenziare il possesso dei criteri di efficienza, efficacia e economicità. L'istanza di verifica preventiva dovrebbe essere effettuata, quanto più precocemente possibile, al massimo a livello di studio di fattibilità.

La D.G. Sanità si esprime entro 60 gg. dal ricevimento dell'istanza mediante atto dirigenziale. Nel caso di documentazione incompleta, la D.G. Sanità chiede al Proponente integrazioni, dando un tempo congruo; dai ricevimento della documentazione integrativa decorrono nuovamente i 60 gg.

L'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, verifica, preliminarmente all'immissione in istruttoria, l'assenso espresso dalla D.G. Sanità nell'ambito della verifica preventiva.

#### **d) Criteri per la verifica preventiva**

Un nuovo impianto di cremazione e/o una nuova linea, supera positivamente la verifica preventiva se rispetta i seguenti criteri:

##### **d.1) Criteri di efficienza**

L'indicatore utilizzato per valutare l'efficienza di una linea di cremazione è il numero di cremazioni/anno che deve essere almeno pari a 1000-1200. Nei casi si tratti di una nuova linea di un impianto esistente, devono essere prioritariamente intraprese manutenzioni straordinarie, potenziamenti delle linee esistenti di cremazione, potenziamento / ottimizzazione/aumento di linee del medesimo impianto, interventi per la miglior efficienza energetica (trasformazione a metano e riutilizzo dell'energia prodotta), interventi per la compatibilità ambientale (riduzione emissioni), miglioramento della qualità paesaggistica del manufatto, ed altri interventi di miglioramento gestionale dell'impianto esistente.

##### **d.2) Criteri tecnologici dell'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera**

L'impianto di cremazione deve utilizzare le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera.

##### **d.3) Criteri quantitativi – Bacino di riferimento**

È ammessa una nuova linea di cremazione purché possa dimostrare attraverso convenzioni, associazioni tra comuni, unioni di comuni, ecc. di possedere un bacino di riferimento di almeno 5000 decessi/anno equivalente ad una popolazione residente di circa 450.000/500.000 unità che afferisca in via esclusiva all'impianto.

#### *d.4) Criteri localizzativi*

È ammesso un nuovo impianto che disti almeno 50 km da un impianto di cremazione già funzionante.

#### *d.5) Criteri territoriali e paesaggistici*

La realizzazione di un nuovo impianto di cremazione non è ammessa in area protetta naturale, ai sensi della legge 394/91, in area a parco regionale ed aree protette regionali ai sensi della l.r. 86/83, in aree appartenenti a Rete Natura 2000 di cui al D.P.R. 357/97 ed agli atti di ratifica regionali, in area a tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/04 e altre aree sensibili individuate dagli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale, in aree di tutela idrogeologica individuate dal Piano di Bacino di cui al D.P.C.M. 24 maggio 2001.

La realizzazione di un nuovo impianto di cremazione non è ammessa in ambito urbano, in prossimità (distanza minima 500 m) di elementi sensibili (asili, ospedali, scuole, RSA, ecc.) e/o ad elevata pressione antropica (compresenza di altre fonti di emissioni inquinanti). Le proposte di impianti di cremazione debbono tener conto delle caratteristiche formali e architettoniche peculiari del cimitero in cui vengono localizzati. I progetti dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto paesistico ai sensi dell'articolo 25 delle norme tecniche del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sulla base dei criteri approvati con Delibera di Giunta Regionale dell'8 novembre 2002 n. 11045 «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti».

#### *d.6) Criteri di sostenibilità ambientale*

Sono ammessi prioritariamente gli impianti di cremazione la cui fonte energetica è costituita dal metano.

#### *d.7) Criteri gestionali*

Sono ammessi nuovi impianti di cremazione che abbiano almeno due linee in modo che possano sopperire ad eventuali guasti tecnici e che non si determini un totale fermo impianto o, in subordine, il gestore dell'impianto adotta modalità gestionali e organizzative che ritiene opportune al fine del raggiungimento e del mantenimento dell'indicatore di efficienza, quali convenzioni/accordi con altri impianti con funzione di supporto, al fine di garantire il servizio di cremazione in caso di fermo impianto.

#### **e) Ristrutturazione degli impianti esistenti**

Gli impianti esistenti che non raggiungono le 1200 cremazioni all'anno, a causa di deficit tecnici e/o gestionali, in occasione di ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie, devono presentare all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, un piano di adeguamento tecnologico e gestionale.

Inoltre, preventivamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06,

dovrà essere acquisita la verifica preventiva di cui al punto d).

Ove non sia tecnicamente possibile l'adeguamento tecnologico e gestionale, al raggiungimento della fine del ciclo di vita dell'impianto, o in caso di richiesta di rinnovo/revisione, l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 non potrà più essere rinnovata e l'impianto dovrà essere dismesso.

Gli impianti funzionanti ad energia elettrica o olio combustibile devono presentare all'Autorità Competente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro un anno un piano di riconversione.

#### **f) Osservatorio del sistema integrato degli impianti di cremazione**

Presso la Direzione Generale Sanità si propone di costituire l'Osservatorio del sistema integrato degli impianti di cremazione, avente l'obiettivo di monitorare il sistema degli impianti di cremazione e di supporto conoscitivo per la verifica preventiva ed in particolare assicurare:

- raccolta ed elaborazione dei dati statistici annuali provenienti dai gestori degli impianti;
- monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale;
- costituire e gestire una banca dati georeferenziata degli impianti da immettere in un sito web.

#### **g) Flussi informativi**

Si propone che il Comune o il gestore dell'impianto di cremazione, trasmetta all'Osservatorio del sistema integrato degli impianti di cremazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati statistici relativi all'attività e al funzionamento dell'impianto di cremazione dell'anno solare precedente comunicando ogni variazione circa la tecnologia, il funzionamento, la gestione dell'impianto, il bacino di riferimento, i Comuni associati e associati, gli impianti di supporto in caso di fermo, e ogni altra informazione utile al monitoraggio del sistema integrato degli impianti di cremazione.

#### **h) Carta dei servizi**

I soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano la carta dei servizi, entro il 31 dicembre 2008 per gli impianti esistenti ed entro la data di inizio attività per quelli nuovi, predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 con la quale i soggetti gestori assumono nei confronti dell'utenza, dei lavoratori e della popolazione impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

La carta dei servizi prevede in particolare:

- uguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
- le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
- l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- gli standard di qualità relativi alla prestazione;
- le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
- la garanzia del flusso di informazioni all'utente;
- le modalità di rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio.



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.



## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 / 0532 747189 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net



Documentazione

## Piano Regione Lombardia sui crematori

Circolare SEFIT Federutility n. 1092 del 19/06/2007

L'articolo 19 del Reg. reg.le Lombardia 6/2004, prevedeva al comma 1 che la Regione individuasse, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della L. 130/01:

- a) i crematori esistenti;
- b) i crematori da realizzare;
- c) i rispettivi bacini di riferimento.

Ben oltre i termini la Regione ha emanato la D.G.R. 4 maggio 2007, n. 8/4642 concernente "Attività funerarie e cimiteriali: documento 'Gli impianti di cremazione in Lombardia' ai sensi del r.r. n. 6/2004" (in B.U.R.L. n. 20 del 14/5/2007, Serie ordinaria), riportato in Allegato 1.

In Allegato 2 si riportano talune considerazioni sugli effetti della pianificazione lombarda.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto  
(Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

#### D.G.R. 4 maggio 2007, n. 8/4642

(... omissis ...) [n.d.r. riportata fra la documentazione di questo numero della rivista]

### ALLEGATO 2

#### D.G.R. 4 maggio 2007, n. 8/4642

#### Considerazioni sul provvedimento della Regione Lombardia in materia di pianificazione dei crematori

L'articolo 19 del Reg. reg.le Lombardia 6/2004, prevedeva al comma 1 che la Regione individuasse, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della L. 130/01:

- a) i crematori esistenti;
- b) i crematori da realizzare;
- c) i rispettivi bacini di riferimento.

I criteri che l'articolo 6 L. 130/01 individuava erano i seguenti:

1. temporali (entro 6 mesi dalla uscita della legge);
2. il piano regionale doveva avere un carattere di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte di comuni, anche in associazione tra essi;

3. i parametri da assumere a riferimento, stabiliti dalla legge statale, sono:

- a) popolazione residente;
- b) indice di mortalità;
- c) dati statistici sulla scelta crematoria da parte di cittadini di ciascun comune;
- d) di norma è da prevedere almeno un crematorio per regione.

Attualmente la norma statale è stata disattesa da tutte le regioni, ad esclusione della regione Emilia Romagna, che ha delegato tale pianificazione ad ogni provincia (e al momento l'unica provincia che risulta abbia proceduto in tal senso è quella di Parma) e della Lombardia, che ha recentemente emanato la D.G.R. 4 maggio 2007, n. 8/4642 (in B.U.R.L. n. 20 del 14/5/2007, Serie ordinaria), riportato integralmente in Allegato 1.

Con tale provvedimento la regione Lombardia punta a creare un sistema integrato di crematori che consenta il soddisfacimento di una domanda potenziale prevista al 2010 nel 30% dei decessi.

La Regione stima che necessitino tra 20 o 22 forni (contro i 18 attuali) per soddisfare una domanda at-

tesa di cremazioni che potrebbe situarsi tra le 24.000 e le 27.000 all'anno.

Cosicché ha assunto due obiettivi fondamentali:

- la necessità di migliorare il controllo delle emissioni in atmosfera;
- la necessità di garantire adeguati volumi minimi operativi per ciascun impianto, capaci di dare sostenibilità economico-finanziaria.

Ne consegue che ha autorizzato 12 impianti (con 18 forni) già esistenti a proseguire l'attività, alle condizioni previste (che sono tra l'altro quelle di raggiungere almeno le 1.200 cremazioni – di feretri e resti mortali – annue), senza fissare i relativi bacini di riferimento, che quindi, in assenza di altra determinazione specifica regionale (ai fini dell'obbligo ad accogliere feretri per la cremazione) diventano l'intera regione, fermo restando che ogni comune potrà dare precedenza alla cremazione dei deceduti nel proprio territorio o a quelli che avevano in vita residenza nel territorio stesso.

La Regione Lombardia ha superato il precedente divieto di cremazione di feretri composti anche da zinco, prevedendo la realizzazione sperimentale di un impianto dedicato alla cremazione sia di cadaveri contenuti in feretro con doppia cassa (legno + zinco) che di resti mortali provenienti da estumulazione, conservati anche in cassa di zinco. Tale impianto è previsto in via sperimentale e con 3 forni e sono stati fissati taluni parametri ad hoc per la sua autorizzazione.

La Regione, inoltre, di fatto ha congelato la situazione dei crematori esistenti, prevedendo che di nuovi se ne possano realizzare solo se la verifica preventiva di ammissibilità superi una serie di parametri, tra i quali si ricordano i seguenti:

- a) l'indice di efficienza di ciascun forno deve essere previsto tra le 1.000 e le 1.200 cremazioni annue;
- b) un nuovo crematorio può essere autorizzato se chi lo realizza può dimostrare (attraverso convenzioni, associazioni tra comuni, ecc.) di possedere un bacino potenziale di riferimento di almeno 5.000 decessi annui, equivalenti ad una popolazione residente di almeno 450.000 abitanti, che afferiscano in via esclusiva (vi è perplessità per tale aspetto, anche perché un cittadino è libero di scegliere l'impianto di cremazione) all'impianto;

c) ogni impianto di cremazione deve distare almeno 50 chilometri da un altro esistente;

d) divieto di realizzazione di impianti a meno di 500 metri da elementi sensibili (asili, ospedali, scuole, RSA, ecc.) se in un contesto urbano. Il divieto si estende alla realizzazione in ambiti ad elevata pressione antropica;

e) priorità è data alla realizzazione di impianti a metano. Quelli ad olio combustibile o elettrici devono presentare entro un anno un piano di riconversione.

Tra le diverse innovazioni si rammenta che:

- il gestore del crematorio è obbligato a fornire i dati statistici sull'attività e il funzionamento dell'impianto dell'anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno;
- entro il 31.12.2008 ogni gestore di crematorio deve dotarsi di una carta dei servizi;
- valutazione di impatto paesaggistico per ogni nuovo impianto di cremazione;
- l'avvio di un processo di miglioramento di tutti gli impianti esistenti.

Il risultato della pianificazione regionale lombarda sarà, di fatto, un freno allo sviluppo della cremazione, visto che in ogni Paese l'elemento determinante per favorire la cremazione è la vicinanza dell'impianto, che paradossalmente in Lombardia si pone come elemento negativo, visto che ogni nuovo impianto può nascere solo se distante oltre 50 km da un altro.

Di fronte alla pressione per la realizzazione di diversi impianti, con progetti già affidati, in taluni casi con *project financing* già avviati o con appalti che stavano per partire, la Regione ha pensato bene di fermare il "treno in corsa", con possibili conseguenze e azioni legali da parte dei soggetti interessati.

Difatti in certe situazioni gli amministratori, di fronte al blocco di iniziative già in corso, visto che la Regione ha assunto il provvedimento oltre i 6 mesi dalla entrata in vigore della legge 130/01, si troveranno nella situazione o di intentare causa alla Regione o di rischiare di rispondere per il danno erariale arrecato, per aver autorizzato spese di progettazione o appalti, o *project financing*.

Ci auguriamo che la Regione possa far tesoro della esperienza che andrà a fare per poter aggiornare, possibilmente prima del 2010, il piano regionale dei crematori, secondo criteri meno discutibili.

# GEM: ALTA TECNOLOGIA PER LA CREMAZIONE MADE IN ITALY

**GEM di Udine (Italia) con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vattaggiose** alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione di salme. GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo gli impianti integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico.

**GEM forte nel patrimonio tecnologico nel settore termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nella depurazione dei fumi**, per rispettare i più ristretti standard europei previsti per questa tipologia di impianti. **GEM con il suo personale qualificato su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle**

Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

**I forni GEM serie CRM hanno questi vantaggi operativi e gestionali:**

- Soluzioni compatte e silenziose
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni / giorno
- Minima manutenzione
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per utilizzo continuativo e intensivo anche per uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale

## GEM

GEM srl Via Zanussi - Z.I.U. 33100 Udine - ITALIA  
Tel. 0432 524374 / 524103 - Fax 0432 529977  
E-mail: gem@geminc.it



Documentazione

## Documento sulle linee guida per la installazione di crematori in Italia

Circolare SEFIT Federutility n. n. 1248 del 10/10/2007

Si inoltre in Allegato 1 un documento contenente le linee guida per la installazione di crematori in Italia.

Il documento è stato prodotto dal Gruppo permanente di lavoro "Cremazione" della SEFIT, tenendo in considerazione orientamenti maturati anche in ambito internazionale.

Le linee guida contengono un quadro descrittivo della evoluzione della cremazione nel nostro Paese, come della installazione di crematori.

Vengono poi dettagliatamente descritte le funzioni di un crematorio, alla luce della normativa vigente, indicate le soglie di emissione in atmosfera coerenti con la legislazione vigente in Italia e, al tempo stesso, anticipatrici degli orientamenti europei in corso di formazione (lavori del comitato tecnico per i cimiteri e i crematori della EFFS, *European Federa-*

*tion of Funeral Services* e dell'ECN, *European Crematoria Network*).

Conclude il documento una sorta di *check list* sulle caratteristiche che devono essere possedute dall'impianto tecnologico (sia forno che sistema filtrante), che si ritiene di particolare ausilio per chi deve procedere a nuove installazioni o a revisioni di impianti esistenti.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

#### **Linee guida per la installazione di crematori in Italia** (Ottobre 2007)

#### **1. LO SVILUPPO DELLA CREMAZIONE IN ITALIA**

##### **1.1. L'evoluzione della cremazione in Italia**

In Italia non vi sono statistiche ufficiali sulla evoluzione delle modalità di sepoltura.

Le uniche statistiche oggi in possesso di chi vuole valutare questi fenomeni sono quelle sulla numerosità dei decessi.

Invece è possibile valutare l'evolversi dei fenomeni a livello di singolo Comune, dove generalmente sussistono queste statistiche.

È solo in tempi recenti (dai consuntivi dell'anno 1995), quando la cremazione ha già raggiunto le 15.000 cremazioni annue, che la SEFIT decise di avviare un proprio rilevamento direttamente alla fonte (crematori).

In questa maniera il numero totale rilevato delle cremazioni per l'intero Paese è pressoché esatto.

Difatti vi è una piccola componente di cremazioni che si effettua in Paesi esteri confinanti, come Francia, Svizzera e Austria, non significativa.

Questo rilevamento ha però il difetto di non recuperare dati essenziali come la residenza dei cremati: vero elemento capace di determinare il grado di diffusione territoriale del fenomeno.

Poiché però l'ambito di azione di un crematorio è fortemente condizionato dalla distanza per raggiungerlo, i dati così raccolti, quanto meno su scala regionale, sono abbastanza rappresentativi del fenomeno.

L'analisi delle tabelle recentemente diffuse dalla SEFIT ci consente di valutare che in Italia la cremazione, nel corso del 2006, ha superato, pur se di poco, le 53.000 unità, su un numero di decessi di quasi 558.000. Incide, pertanto nel 9,5% del totale delle sepolture.

#### **TAB. 1.1.a**

#### **ITALIA. CREMAZIONI DI CADAVERI ESEGUITE NEI CREMATORI IN FUNZIONE, DISTINTI PER REGIONE**

(n.d.r. non si riporta la tabella in quanto la medesima è pubblicata alla pag. 22 di questo numero)

È utile conoscere come la cremazione si è accresciuta nel recente passato ed anche i motivi di tale crescita.

Di seguito si è predisposta una tabella che ci rappresenta l'evoluzione della cremazione in Italia dal 1970 al 2006.

I dati sono di fonte FIC e SEFIT.

Il trend di crescita è, nell'ultimo quinquennio, sull'ordine di un +0,60% (del totale dei decessi) ogni anno.

I seguenti grafici (Fig. 1.1.c e 1.1.d) consentono di valutarlo meglio.

Si noti che si sono indicate anche delle ipotesi di crescita della cremazione fino al 2050, sia con un trend di bassa crescita, sia con uno di alta crescita e poi con quello più probabile.

Il trend sconta la tendenza ormai avvertibile nel Nord del Paese di giungere nel giro di 15 anni ad avere almeno un crematorio in ogni provincia.

Nel Centro a raggiungere questa situazione nel giro di 30 anni.

Nel Sud si avrà un significativo aumento di presenze di cremazioni più lento.

Secondo le stime effettuate è probabile che la cremazione passi dal 9,5% del 2006 (valori medi italiani) al 30% nel 2050.

**TAB. 1.1.b**  
**ITALIA. DATI SU MORTALITÀ E CREMAZIONI**

Anno	N. Cremaz.	Morti		% Cremaz	Incremento
1970	1.051	521.100	1,00	0,20%	0
1971	1.200	522.700	1,14	0,23%	0,03%
1972	1.500	523.800	1,25	0,29%	0,06%
1973	1.800	547.500	1,20	0,33%	0,04%
1974	2.110	532.000	1,17	0,40%	0,07%
1975	2.150	554.300	1,02	0,39%	-0,01%
1976	2.170	550.600	1,01	0,39%	0,01%
1977	2.190	546.700	1,01	0,40%	0,01%
1978	2.210	540.700	1,01	0,41%	0,01%
1979	2.220	538.400	1,00	0,41%	0,00%
1980	2.230	554.500	1,00	0,40%	-0,01%
1981	2.298	545.300	1,03	0,42%	0,02%
1982	2.510	534.900	1,09	0,47%	0,05%
1983	2.776	564.300	1,11	0,49%	0,02%
1984	2.958	534.700	1,07	0,55%	0,06%
1985	3.049	547.400	1,03	0,56%	0,00%
1986	3.375	544.500	1,11	0,62%	0,06%
1987	3.626	532.800	1,07	0,68%	0,06%
1988	4.476	539.400	1,23	0,83%	0,15%
1989	4.574	531.900	1,02	0,86%	0,03%
1990	5.809	543.700	1,27	1,07%	0,21%
1991	7.160	553.800	1,23	1,29%	0,22%
1992	7.989	545.038	1,12	1,47%	0,17%
1993	9.450	555.043	1,18	1,70%	0,24%
1994	12.000	557.513	1,27	2,15%	0,45%
1995	15.436	555.203	1,29	2,78%	0,63%
1996	18.334	557.756	1,19	3,29%	0,51%
1997	21.233	564.679	1,16	3,76%	0,47%
1998	23.941	576.911	1,13	4,15%	0,39%
1999	27.487	570.928	1,15	4,81%	0,66%
2000	30.167	560.241	1,10	5,38%	0,57%
2001	34.758	548.254	1,15	6,34%	0,96%
2002	38.691	557.393	1,11	6,94%	0,60%
2003	42.909	586.468	1,11	7,32%	0,38%
2004	43.834	546.658	1,02	8,02%	0,70%
2005	48.837	567.304	1,11	8,61%	0,59%
2006	53.013	557.892	1,09	9,50%	0,89%


I due scenari alternativi, rispettivamente di minima e di massima, possono vedere la cremazione raggiungere il 25% e il 35%.

In termini numerici si ritiene probabile un numero di cremazioni nel 2050 prossimo alle 178.000 (contro le 53.013 del 2006).


Lo scenario minimo prevede 148.000 cremazioni e quello massimo quasi 208.000.

In assenza di stime più dettagliate, si ritiene che il numero di crematori in Italia, dagli attuali 42, dovrebbe raggiungere e superare nel 2050 le 100 unità.

**FIG. 1.1.C**  
**ITALIA. EVOLUZIONE NUMERICA CREMAZIONI.**  
**STORICO 1970-2006. PREVISIONI 2007-2050**



**FIG. 1.1.D**  
**ITALIA. EVOLUZIONE PERCENTUALE CREMAZIONI.**  
**STORICO 1970-2006. PREVISIONI 2007-2050**



## 1.2. Fattori che influiscono sullo sviluppo della cremazione

Lo sviluppo della cremazione è una necessità specie nelle grandi città, dove vi è difficoltà a trovare spazi di sepoltura nei cimiteri e, laddove si trovano, per effetto di tale scarsità, sono generalmente costosi.

La cremazione viene ritenuta, sostanzialmente a ragione, più ecologica delle altre forme di sepoltura; è stata oggetto in passato di politiche incentivanti (al pari della inumazione in campo comune) per effetto della gratuità del costo della sola cremazione (dal 1987 al 2001).

La cremazione è ancora percepita dai cittadini come più economica delle altre forme di sepoltura.

Consente implicitamente di effettuare scelte di maggiore semplicità (la bara, sapendo che verrà immediatamente incenerita, è spesso scelta tra quelle meno lavorate e di legni meno pregiati).

Nello sviluppo della cremazione è determinante avere impianti a distanza limitata (ad es. entro un raggio di 30 chilometri).

Elementi negativi e frenanti il suo sviluppo sono:

- la lontananza dal crematorio (questo spiega anche perché la cremazione si diffonde maggiormente nei grandi centri e meno nelle periferie);
- la frammentazione temporale della cerimonia, dovuta alla serialità degli interventi (partenza del feretro da un anonimo servizio mortuario ospedaliero, generalmente funzione religiosa in Chiesa, ritualità nell'addio al crematorio, attesa delle ceneri, consegna delle ceneri e conseguente affidamento, dispersione o sepoltura);
- la percezione della popolazione della mancanza di una posizione chiara della Chiesa in materia di sviluppo della cremazione e soprattutto la carenza di una liturgia per chi sceglie la cremazione;
- la carenza di sistemi di memorializzazione propri della sepoltura di urne cinerarie (i cimiteri sono orientati al seppellimento di feretri, non di urne);
- una normativa incompleta e poco chiara per l'applicazione, frutto di stop and go, di interventi dapprima statali, poi regionali e ora comunali: una situazione applicativa a macchie di leopardo sul territorio;
- la difficoltà di installazione di nuovi impianti, per il timore (inconscio, ma non reale) di inquinamento. In realtà il senso di repulsione della cittadinanza a nuove installazioni di crematori è lo stesso che prova per qualunque nuova struttura di servizio pubblico (ospedale, discarica, gassificatore, fermata dell'autobus, cimitero, piazzola di cassonetto, ecc.), quando cioè i diritti di una comunità si scontrano con i diritti dei singoli, vicini al luogo di insediamento. È nota come la sindrome NIMBY. Nel caso specifico è più un problema psicologico, dato dalla percezione che dalla ciminiera esca un distillato di morte e non, come succede nella stragrande maggioranza dei casi, fumi controllati con livelli di emissione entro i *range* ammessi.

## 2. GLI ASPETTI ETICI DELLA CREMAZIONE

La scarsa conoscenza della cremazione e degli impianti di cremazione ha orientato le Autorità di controllo a considerare gli impianti di cremazione, ai fini della normativa a cui assimilarli, ad impianti per incenerimento di rifiuti organici.

L'esame dell'impiantistica specifica e delle modalità di cremazione, invece, portano a definirla come un processo specifico che si caratterizza per un utilizzo discontinuo con funzionamento dell'impianto a ciclo.

L'impianto di cremazione, in quanto tale, non può essere paragonato in alcun modo ad un sistema di incenerimento rifiuti non tanto e non solo per ragioni tecniche, soprattutto etiche.

Le spoglie umane non devono essere trattate e considerate come rifiuti.

La cremazione di resti umani (assolutamente non deve essere combinata con la cremazione di animali da compagnia) deve essere condotta in modo da minimizzare l'impatto ambientale, avendo riguardo agli ultimi sviluppi tecnici volti alla ottimizzazione della protezione ambientale applicata nell'ambito dei processi di combustione.

Dal punto di vista etico è necessario privilegiare progetti di impianti a garanzia di:

- Massimo decoro del processo;
- Raccolta totale delle ceneri di cremazione, con possibilità del conferimento nell'urna di raccolta in condizioni di igiene e sicurezza per gli operatori.

Nell'ambito di un moderno impianto di cremazione si possono individuare le seguenti sezioni costituite generalmente da:

- sezione automatica di caricamento feretri;
- camera primaria di cremazione con sistema di scarico ceneri;
- camera secondaria per l'ossidazione dei fumi di cremazione (altrimenti nota come camera di post combustione);
- sezione di raffreddamento fumi e/o recupero energetico;
- sezione di depurazione fumi a secco con iniezione reagenti;
- camino di espulsione emissioni in atmosfera.

Le attività a valle ed entro la camera primaria di combustione sono connesse al trattamento di spoglie mortali e non al trattamento di rifiuti e sono direttamente correlate all'aspetto etico derivante dal trattamento di tali spoglie e dalla raccolta delle ceneri.

### 2.1. La Sala del Commiato

Anche dal punto di vista progettuale ed architettonico deve essere tenuta in debita considerazione tale distinzione dell'impianto di cremazione, avendo cura di prevedere la possibilità per i parenti del defunto di assistere alla fase di introduzione del feretro nella camera primaria di cremazione in condizioni

di sicurezza (possibilmente con inquadratura di lato e meglio se attraverso monitor in stanza separata). Inoltre il Crematorio prevedrà una Sala del Commiato nel quale i parenti, in un contesto adeguato, possano rendere l'ultimo saluto o svolgere, se richiesto, la cerimonia funebre, secondo gli intendimenti ed i desideri del defunto e della sua famiglia. Il Crematorio è inoltre consigliabile che venga provvisto di un numero adeguato di sale di attesa per la consegna delle ceneri.

## 2.2. I requisiti del sito di installazione

L'uso della miglior tecnologia disponibile può portare al superamento di limitazioni nella scelta del sito di installazione dell'impianto di cremazione.

Nella scelta del sito si ritiene debbano essere considerati dei requisiti oggettivi quali ad esempio:

- Distanza minima da abitazioni.
- Destinazione d'uso dell'area (in Italia vi è l'obbligo di installazione dentro un cimitero). È così possibile prevedere, se non si è in presenza di adeguati spazi cimiteriali un ampliamento di un cimitero esistente o la realizzazione un cimitero ad hoc, dove principalmente collocare il crematorio. In quest'ultimo caso è rilevante prevedere che il cimitero possenga tutte le caratteristiche per essere definito tale.
- Il crematorio deve rispondere a requisiti di igiene, sicurezza, accessibilità, raggiungibilità da nodi stradali primari.

## 3. LA SELEZIONE DEI FERETRI ED IL PRETRATTAMENTO DEI CORPI

Devono essere considerate delle raccomandazioni nell'impiego di determinate tipologie di materiali:

1. Materiali delle casse e le vernici utilizzate devono essere scelti per minimizzare la produzione di inquinanti durante la cremazione; eventuali materiali non combustibili o sublimabili devono essere rimossi.
2. Eliminazione preventiva alla immissione nel forno del feretro di materiali potenzialmente pericolosi durante la cremazione se non si è prevista un sistema filtrante adeguato (PVC, zinco, piombo). In talune regioni (Lombardia) il cofano deve rispettare norme specifiche in materia di spessori e di verniciatura.
3. Eliminazione preventiva di eventuali impianti o protesi dal cadavere che possano produrre danneggiamenti del forno (ad es. stimolatori cardiaci, protesi contenenti batterie o altre fonti di energia non consentita). Impianti o stimolatori cardiaci devono essere rimossi in fase di preparazione alla crema-

zione e certificati nella documentazione presentata al crematorio.

4. Uso di forme di quarantena in caso di trattamenti di cura con sostanze radioattive per tutelare la salute degli addetti all'impianto. Sostanze radioattive possono essere usate nelle fasi di diagnosi e trattamento, principalmente isotopi di Carbonio, Iodio e Stronzio. Quantità di tali sostanze possono permanere (ed accumularsi nel refrattario o nei macchinari del forno) e deve essere dimostrata la loro non pericolosità con livelli di rischio per il personale addetto assolutamente trascurabili.

## 4. LE CONDIZIONI OPERATIVE

La cultura e la tradizione locale, e ove applicabile, le norme relative alla pratica della cremazione, hanno una forte influenza sui metodi ed usi seguiti nei crematori.

Ad ogni modo vengono fornite le seguenti raccomandazioni.

L'utilizzo della miglior tecnologia disponibile (B.A.T.E.A. *Best Available Technology Economically Achievable*) consente la minimizzazione dei rischi ed eventuali condizioni di pericolo per le persone che lavorano nel crematorio

In particolare questi provvedimenti migliorativi sono raccomandati tenendo conto sia degli aspetti relativi alla sicurezza che agli aspetti economici.

Queste tecniche includono:

1. Riduzione di polveri o emissione di fumo nella sala tecnica del crematorio durante la fase di introduzione del feretro nel crematorio.
2. La rimozione delle ceneri alla fine della cremazione ed il trattamento delle ceneri dovranno essere eseguiti senza emissione di polveri nell'ambiente di lavoro.
3. Durante le operazioni di pulizia e manutenzione sulle superfici interne di tutti i componenti che sono in contatto con fumi, polveri, e trattamento reagenti è necessario che vengano adottati tutti i metodi di protezione dei lavoratori in accordo con le norme di sicurezza previste dalle norme specifiche.

## 5. LE PERFORMANCES RICHIESTE

In considerazione degli standard applicati nei vari paesi Europei, e del livello che ha raggiunto la cremazione in Italia si ritiene che gli standards di emissione devono essere stabiliti dalle autorità locali competenti.

Si ribadisce che specifici standard di emissione per i crematori vengano stabiliti tenendo conto del fatto che la cremazione non è un processo di trattamento rifiuti.

Vengono proposti al riguardo i limiti accettati e condivisi dal E.C.N. (*European Crematoria Network*) e dal C.C.W.C. (*Cemetery and Cremation Working Committee*) della EFFE (*European Federation of Funeral Services*), ritenuti raggiungibili dalle moderne tecnologie adottate nel settore a costi accettabili per impianti di media dimensione che svolgono mediamente circa 1000 cremazioni all'anno.

I valori limite delle emissioni riferiti all'11% di ossigeno e nelle condizioni normali (273°K, 101.3 kPa e gas secco) sui quali è stato trovato un accordo sono i seguenti:

TAB. 5.A

Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Mercurio (Hg)	0,2 mg/Nm <sup>3</sup>
Diossine totali (PCDD/F)	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO):	
Vecchie installazioni	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Nuove installazioni	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	400 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido Cloridrico (HCl)	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Carbonio Organico Totale.(C.O.T.)	20 mg/Nm <sup>3</sup>

Le metodiche di Campionamento al camino dovranno seguire preferibilmente la Norma UNI-CHIM 158/88 relativa agli impianti a funzionamento discontinuo a ciclo, e con portata dei fumi variabile nell'ambito del ciclo.

### 5.1. Crematori in aree a bassa richiesta di cremazioni

Per assicurare a tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale di poter fruire del servizio di cremazione senza discriminazioni è opportuno prevedere una distribuzione, pur graduale nel tempo, almeno su scala provinciale.

Come si evidenzia da una analisi della diffusione della cremazione in Italia il numero medio di cremazioni è di circa 1.100 cremazioni annue per impianto (dati 2005, fonte SEFIT), con un numero medio di cremazioni per forno crematore valutabile in 800 cremazioni annue di feretri.

Esistono però diverse aree del nostro Paese nelle quali il numero di cremazioni annue per impianto è molto inferiore pari a circa 150-500 cremazioni anno per impianto.

I gestori di crematori in tali aree non sono in grado di sostenere costi di investimento tali da poter realizzare impianti che utilizzano la (B.A.T.E.A.).

Per questo motivo si ritiene che sia opportuno prevedere un diverso livello di prestazioni richiesto per queste specifiche realtà locali, di fatto garantendo

che con una buona realizzazione si possano ottenere i limiti seguenti, anche con scarico diretto in atmosfera.

I limiti di cui alla Tab. 5.1.a. che segue, dovrebbero essere imposti per un tempo limitato e per valori massimi di cremazioni per impianto predefiniti e questo solo per favorire il primo impianto dei crematori in zone che ne sono attualmente sprovviste.

Il limite temporale massimo potrebbe essere riferito al 2020. Il limite quantitativo per impianto di cremazione (come somma delle cremazioni eseguite in esso, indipendentemente dal numero dei forni presenti) dovrebbe essere di 1000 cremazioni annue. Oltre tale data e oltre tale limite annuo è necessario riferirsi alla Tab. 5.a.

I valori limite delle emissioni riferiti all'11% di ossigeno e nelle condizioni normali (273°K, 101.3 kPa e gas secco) previsti sono i seguenti:

TAB. 5.1.a

Polveri totali	80 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO)	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido Cloridrico (HCl)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	300 mg/Nm <sup>3</sup>
Carbonio Organico Totale.(C.O.T.)	30 mg/Nm <sup>3</sup>

Le metodiche di Campionamento al camino dovranno seguire preferibilmente la Norma UNI-CHIM 158/88 relativa agli impianti a funzionamento discontinuo a ciclo, e con portata dei fumi variabile nell'ambito del ciclo.

## 6. RISPETTO DELL'AMBIENTE

L'accettabilità sociale di un impianto di cremazione nei moderni contesti urbani richiede dal punto di vista tecnologico l'applicazione di impianti a basso impatto ambientale attraverso l'applicazione della B.A.T.E.A. relativamente all'intera sezione di cremazione.

### 6.1. Emissioni in atmosfera

I limiti di riferimento sono consigliati al punto precedente e sono raggiungibili impiegando la (B.A.T.E.A.) miglior tecnologia disponibile economicamente ottenibile e sono già stati applicati a numerosi crematori del nostro Paese ed in altri Paesi Europei.

Sarà comunque compito delle autorità locali competenti stabilire i limiti di emissione che devono essere controllati.

### 6.2. Residui della cremazione

Questi riguardano:



### 6.2.1. Le ceneri da cremazione

Le ceneri da cremazione devono essere trattate come stabilito dalla normativa vigente e richiedono un trattamento rispettoso evitando eccessive manipolazioni, minimizzando l'esposizione dei lavoratori addetti alla polvere nel luogo di lavoro.

Nel trattamento delle ceneri, per il personale incaricato, sono da utilizzare dispositivi di protezione individuali adeguati, nel rispetto della normativa vigente.

Per qualificare la procedura di raccolta delle ceneri, soprattutto dove vengono effettuate numerose cremazioni al giorno (più di quattro cremazioni al giorno) è opportuno che vengano adottate delle procedure di identificazione durante tutto il processo, assicurando in tal modo la corrispondenza feretro/ceneri.

### 6.2.2. Materiali non combustibili o sublimabili

Nel processo di cremazione si ottengono anche materiali che non sono propriamente spoglie mortali, quali ad esempio metalli riconoscibili derivanti dalle casse (chiodi, viti, targhette, ecc.), protesi, gioielli e parti non combustibili di vestiario, strumenti chirurgici, ecc..

Questi materiali devono essere rimossi usando tecniche adatte di smaltimento rifiuti in conformità con le norme locali.

È possibile avviare al recupero ed al riciclo questi materiali.

L'attività di riciclare tali materiali è raccomandata come una buona pratica, avendo cura di verificare che il personale o il gestore del crematorio non possano trarre personalmente benefici da tale pratica.

Una soluzione moralmente accettabile potrebbe prevedere il vincolo di destinazione delle somme eventualmente recuperate dal riciclo di tali materiali, detratte le spese per il riciclo stesso, a miglioramenti e manutenzioni dell'impianto.

### 6.2.3. Residui dal processo tecnologico

Residui dal processo tecnologico (incluse le ceneri volanti, i componenti del filtro, il reagente esausto, e residui dai processi di pulizia della camera secondaria) dovranno essere trattati come rifiuti speciali e trattati in accordo con le normative locali.

## **6.3. Recupero energetico**

Dal processo di raffreddamento dei gas in uscita dopo la cremazione, è possibile recuperare circa 300 kW per cremazione.

Questo calore è disponibile per essere riutilizzato.

Questa pratica è raccomandata come una opzione sostenibile e compatibile dal punto di vista ambientale. Il recupero energetico è una scelta:

- Rispettosa del defunto, in quanto il calore recuperato è prodotto dai bruciatori a gas che devono assicurare il raggiungimento di determinate temperature operative (almeno 850°C in camera secondaria);
- Sostenibile ed eco-compatibile in quanto comporta minori consumi di combustibili fossili tradizionali.

## **7. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Le persone che operano negli impianti di cremazione devono avere una sufficiente formazione e competenza in base alla complessità dell'impianto installato.

La formazione dovrà essere prevista quando le persone iniziano la nuova attività e periodici aggiornamenti sono da prevedere soprattutto quando viene cambiata la tecnologia dell'impianto di cremazione.

La formazione dovrà estendersi almeno alle seguenti aree:

- Aspetti etici e procedurali della cremazione (Procedure, Aspetti Giuridici ed Etici);
- Operazioni tecniche all'impianto;
- Sicurezza, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza;
- Registrazioni obbligatorie e quadri statistici riepilogativi dell'attività;
- Rapporto con i familiari.

È consigliabile che vengano utilizzate le tecniche di controllo remoto che assicurano un monitoraggio continuo dell'impianto in tutte le fasi del processo, da parte del fornitore della tecnologia di cremazione.

## **8. SALUTE E SICUREZZA**

Gli argomenti relativi alla Salute ed alla Sicurezza fanno riferimento a Leggi specifiche relative alla gestione e conduzione della attività lavorativa.

In aggiunta si rileva la generale consapevolezza che i requisiti e le procedure di salute e di sicurezza siano essenziali per la conduzione dei crematori e dei loro impianti ausiliari, in conformità con le prescrizioni provenienti dalle autorità locali.

## **9. INFORMAZIONI DA RICHIEDERE PER VALUTARE L'ACQUISTO DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE**

Di seguito viene fornita una check-list di controllo per consentire a chi intende sostituire un forno crematorio o impiantarne uno *ex novo* di poter valutare l'adeguatezza della tecnologia proposta da ciascun fornitore di impianti di cremazione, evidenziando le

differenze tecnologiche offerte nella logica di preferire la miglior tecnologia disponibile proposta al miglior rapporto prezzo-qualità.

### 9.1. Forno crematore

1. Dimensioni della camera primaria (mm. larghezza, mm. lunghezza, mm. altezza)  
Volume della camera secondaria (m<sup>3</sup>)  
Dimensioni di ingombro e peso del forno crematore
2. Dimensioni massime accettate delle casse (mm. larghezza, mm. lunghezza, mm. altezza)
3. Bruciatore primario (MAX. potenzialità kW, MIN. potenzialità kW)  
Bruciatore secondario (MAX. potenzialità kW, MIN. potenzialità kW)
4. Numero di cremazioni che il forno crematore può eseguire al giorno per 5 giorni a settimana (indicando il peso di riferimento della cassa)
5. Temperatura delle ceneri allo scarico
6. Indicazione dei punti di visione/osservazione del processo di cremazione, loro posizione ed angolo di visuale
7. Indicazioni dettagliate relative a:
  - Porte di accesso/pulizia
  - Porta di carico della camera primaria
  - Posizione della sonda ossigeno
  - Posizione delle sonda di temperature
  - Spessore e qualità refrattari impiegati
8. Temperatura minima che deve essere raggiunta in camera secondaria prima del caricamento del feretro
  - Tempo di pre-riscaldamento del forno dopo un fermo di 72 ore espresso in minuti
  - Tempo di pre-riscaldamento del forno dopo un fermo di 48 ore espresso in minuti
  - Tempo di pre-riscaldamento del forno dopo un fermo di 16 ore espresso in minuti
  - Modalità operativa del pre-riscaldamento
9. Consumo medio di combustibile per cremazione basato su un uso settimanale di 5 giorni (comprendendo il preriscaldamento)
10. Temperatura dei gas in uscita misurata al camino (Minima e Massima)
11. Concentrazione di polveri in uscita dalla camera secondaria (mg/m<sup>3</sup>)
12. Caratteristiche del/i ventilatore/i di combustione
  - Volume ( $\Delta$  m<sup>3</sup>/hr a 20°C)
  - Pressione (Pascal)
  - Motore (kW installati ed assorbiti)
13. Sezione trasversale della sezione di trattamento fumi (se applicabile) oltre a dettagli di altri componenti richiesti per assicurare che la velocità di passaggio dei fumi sia in conformità con le richieste delle norme locali

14. Dettagli sul ventilatore di aspirazione fumi e se applicabile sistemi per garantire la depressione

15. Consumi elettrici:

- Durante il preriscaldamento
- Durante la cremazione

16. Metodi di controllo della depressione nel forno crematore

17. Vita attesa dei refrattari e garanzie

18. Perdita di calore dal crematore per convezione da tutte le superfici comprendenti il rivestimento del forno, escludendo le perdite dai condotti fumi caldi. Dettagli delle temperature di superficie e perdita di calore superficiale del rivestimento (kW) basato su condizioni di utilizzo normali

19. Temperatura media del rivestimento esterno per i crematori

20. Temperatura media della porta di scarico ceneri

### 9.2. Porta di carico del forno crematore

21. Modalità di funzionamento manuale e/o automatico:

- Procedura di emergenza in caso di mancanza di energia elettrica durante la fase di caricamento del forno.

- Massimo peso del feretro ammissibile per il caricamento (cassa+corpo)

22. Lista di parti ed accessori forniti

23. Dettagli sul sistema di gestione dati del crematore (se applicabile)

24. Dettagli sul programma di gestione del crematore e dei comandi e controlli manuali disponibili

25. Dettagli relativi a tutte le funzioni che possono essere controllate dal sistema di caricamento

26. Manuale d'uso e manutenzione fornito con il crematore, sistema di caricamento e componenti ausiliari comprendente dettagliate istruzioni per il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature fornite, includendo lista parti ricambi, lista fornitori e disegni apparecchiature fornite

27. Tempo di permanenza dei fumi a 850°C con minimo 6% di O<sub>2</sub> in camera secondaria

28. Dimensioni della camera secondaria (volume)

29. Metodo di pulizia delle ceneri ed eventuale sistema di aspirazione e raccolta fornito / richiesto

30. Livello di rumorosità del forno crematore misurata nel:

- Locale forno
- Locale di caricamento
- Locale tecnologico
- Esterno

### 9.3. Apparecchiature per il trattamento ceneri

31. La macchina deve essere installata in una struttura fonoassorbente.

32. Livello di rumorosità nella stanza di trattamento ceneri.
33. Tempo normalmente richiesto per la riduzione / trattamento ceneri.
34. Specificare sistemi di separazione / recupero metalli ed altri componenti.
35. Efficienza del sistema di filtrazione (se presente) e aspirazione polveri.
36. Potenza elettrica installata ed assorbita.

#### 9.4. Sistema di raffreddamento fumi

37. Sistema e tecnologia proposta: dimensioni, pesi e tipo di materiale impiegato
38. Superficie di scambio termico prevista
39. Temperature:
- Ingresso/uscita fumi
  - Ingresso/uscita fluido di scambio
40. Livello di rumorosità nel locale tecnologico e all'esterno attribuibile al sistema di raffreddamento fumi
41. Specificare sistemi di pulizia adottati (manuale o automatico e frequenza di pulizia)
42. Perdite di carico in kPa o in mmH<sub>2</sub>O
43. Potenze elettriche installate ed assorbite
44. Possibilità di recupero energetico

#### 9.5. Sistema di filtrazione fumi

45. Sistema di iniezione reagente:
- Dimensioni e peso
  - Tipologia reagente e consumi per cremazione e relativi costi
  - Efficienza di abbattimento verso inquinanti specifici
  - Modalità di utilizzo
46. Sistema di pre-abbattimento polveri:
- Dimensioni e peso
  - Modalità di utilizzo e modalità di scarico e smaltimento residui
  - Efficienza di abbattimento verso le polveri (specificare granulometria polveri)
  - Perdita di carico in kPa o in mmH<sub>2</sub>O
47. Filtro a tessuto
- Dimensioni e peso
  - Modalità di utilizzo e modalità di scarico e smaltimento residui
  - Efficienza di abbattimento verso le polveri (specificare granulometria polveri)
  - Perdita di carico in kPa o in mmH<sub>2</sub>O
  - Velocità di attraversamento (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/min.)
  - Superficie filtrante prevista (in m<sup>2</sup>)

- Temperatura min. e max. di lavoro
  - Caratteristiche mezzo filtrante
  - Sistemi di sicurezza previsti
  - Potenze installate e assorbite in kW
48. Aspiratore fumi
- Dimensioni e peso
  - Tipo di materiale impiegato
  - Perdita di carico in kPa o in mmH<sub>2</sub>O
  - Portata fumi prevista
  - Temperatura min. e max. di lavoro
  - Potenze installate e assorbite in kW
  - Livello di rumorosità atteso nel:
    - Locale tecnologico
    - Esterno
49. Camino di processo
- Dimensioni e peso
  - Tipo di materiale impiegato
  - Perdita di carico in kPa o in mmH<sub>2</sub>O
  - Portata fumi prevista
  - Temperatura min. e max. di uscita fumi
  - Velocità dei fumi in uscita
50. Livello e standards di emissioni garantiti al camino;

#### 9.6. Informazioni generali

51. Dettagli delle parti di ricambio fornite o suggerite in fornitura
52. Attrezzi forniti a corredo dell'impianto come ad esempio spazzole per pulizia camera di cremazione, magnete manuale, ecc.
53. Dettagli sul sistema di controllo e supporto remoto da sede
54. Dettagli sul sistema di gestione e supervisione del processo di cremazione con istituzione di un'anagrafica cremazioni ed analisi dei trend di cremazione e di funzionamento
55. Sistemi di sicurezza adottati e/o proposti in caso di malfunzionamenti o mancanza di energia elettrica
56. Lista referenze
57. Possesso di certificazioni di prodotto o di processo
58. Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria con indicazione dei costi medi di una cremazione nei primi tre anni di funzionamento dell'impianto considerando lo svolgimento medio di cremazioni all'anno previste nell'area specifica di installazione

Documentazione

## Attività di trasporto di cadavere non collegata a prestazioni di pompe funebri. Imposta sul valore aggiunto

Circolare SEFIT Federutility n. 1199 del 14/09/2007

Un'azienda associata ha proposto al Servizio Tributario di Federutility quesito concernente il trattamento, ai fini dell'I.V.A., delle prestazioni di trasporto funebre, in particolare nei casi in cui ciò sia disposto dall'Autorità giudiziaria.

Il quesito, nonché la sua risposta, sono presenti, e consultabili, nel sito web di SEFIT ([www.sefit.eu](http://www.sefit.eu)), dai soli associati. In Allegato 1 si forniscono alcune considerazioni che conseguono in materia.

### **ALLEGATO 1**

#### **Considerazioni sull'attività di trasporto di cadavere non collegata a prestazioni di pompe funebri. Imposta sul valore aggiunto**

Va premesso come l'Azienda associata sia stata determinata, nel proporre il quesito, dalla constatazione di altrui orientamenti interpretativi eccedenti la portata della norma, considerando che le norme tributarie non sono suscettibili di interpretazioni né analogiche, né estensive, e, conseguentemente, avendo di mira la correttezza del trattamento.

Come noto, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e succ. modif., all'art. 10 presenta le indicazioni delle operazioni esenti dall'imposta, tra cui (n. 27) rientrano: *"27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;"*.

Nel quesito si considerano prestazioni, principalmente quelle di attività di trasporto di salme e cadaveri (si usano entrambe le formulazioni considerando come, in alcune regioni sia stata introdotta, talvolta con legge regionale talaltra con regolamento regionale, una distinzione tra le due terminologie) che avvengono su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, c.d. "recupero salme", e conseguentemente in un momento distinto, e funzionalmente autonomo, rispetto alle prestazioni di servizio che possono ascrivere tra le prestazioni "proprie" dei servizi di pompe funebri.

Le prestazioni che sono riconducibili tra le operazioni esenti dall'imposta, in questo ambito, assumono un carattere in sé oggettivo, purché sussista la condizione di essere "propri" dei servizi di pompe funebri e quindi svolte in diretta connessione con questa attività, mentre prestazioni che, seppure frequentemente possano essere considerate attinenti, non rientrano tra le operazioni esenti qualora avvengano al di fuori dei servizi di pompe (onoranze) funebri, o per ragioni di ordine temporale o per

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

altre motivazioni in cui manchi il collegamento diretto con le prestazioni di onoranze funebri.

Si ricorda, ad esempio, che la terminologia di "pompe funebri" sia presente anche all'art. 98, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in una fattispecie tutto sommato rarefatta, ma da cui è possibile la distinzione tra alcune tipologie di prestazioni (costruzione di monumenti funebri, riadattamento dei monumenti sepolcrali, pompe funebri, trasferimento dei resti esistenti), distinzione che separa, ad esempio, le pompe funebri dal mero trasporto di cadavere o quanto ne rimanga.

Se ne trae la conseguenza per cui il trasporto di salma o di cadaveri, o di spoglie mortali (siano essere ossa umane, urne cinerarie o resti mortali) non costituisca in quanto tale prestazione "propria" dei servizi di pompe funebri, ma lo sia solo quando avvenga in connessione attuale e diretta con il servizio di pompe funebri. Oltretutto, tra le prestazioni "proprie" dei servizi di pompe funebri non rientrano unicamente i trasporti di salma o di cadavere che esse comportino, ma si estendono anche ad altre prestazioni (ad titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe essere il caso della locazione degli arredi per l'allestimento della c.d. camera ardente o altre prestazioni, oppure il noleggio di apparecchi refrigeratori in momenti diversi dalla prestazione delle onoranze funebri).

Rimanendo sulla sola attività di trasporto di salma o di cadavere, ma non senza trascurare come altre prestazioni che, frequentemente, possano aversi in occasione delle onoranze funebri, ogni qualvolta dette prestazioni avvengano al di fuori dei servizi di onoranze funebri non rientrano tra le operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto, ma sono soggette all'I.V.A., all'aliquota ordinaria.

Oltre alle ipotesi dei trasporti di salma o di cadavere che siano disposti dall'Autorità Giudiziaria, situazioni di trasporto estranee alle operazioni esenti di cui all'art. 10, n.

27 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif., potrebbero aversi, a titolo esemplificativo, anche nei casi di cui all'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come prestazioni consimili, quando prestate, al di fuori dei servizi propri dei servizi di onoranze funebri, rientrano parimenti nella fattispecie.

Ad analoghe considerazioni di estraneità dall'ambito delle operazioni esenti dall'I.V.A. possono individuarsi nei casi in cui l'esercente di attività funebre si avvalga, per parti delle prestazioni commissionate alla propria impresa, di soggetti terzi dal momento che le prestazioni proprie dei servizi di onoranze funebri sono quelle che vengono fornite al committente (familiare contraente), dal momento che rimane estraneo al rapporto con questi il fatto che l'impresa commissionata si avvalga, strumentalmente e con ordinari contratti di diritto privato, di mezzi, di prestazioni, di attrezzature di soggetti terzi.




Conseguentemente, qualora l'impresa commissionata, anche nel fornire prestazioni in connessione diretta ed attuale con le prestazioni "proprie" dei servizi di onoranze (pompe) funebri, si avvalga di soggetti terzi, il rapporto intercorrente tra questa impresa ed i soggetti terzi, in quanto strumentale, non rientra tra le operazioni esenti dall'imposta. Esempio, potrebbe essere quello dell'azienda che svolga prestazioni di onoranze funebri, quando questa, indipendentemente dalle motivazioni per le quali vi ricorra, si avvalga di un terzo soggetto per determinate prestazioni, come si potrebbe avere quando utilizzi, sulla base di un contratto di noleggio o di altra tipologia, mez-

zi di trasporto (e, a volte, anche personale di conduzione dei mezzi di trasporto) di terzi, oppure presti al cliente commissionante servizi e prestazioni avvalendosi di beni o prestazioni di terzi soggetti. Infatti, in questi casi, il rapporto tra impresa che fornisce le prestazioni "proprie" dei servizi di pompe (onoranze) funebri e il cliente commissionante è del tutto distinto rispetto al rapporto che possa intercorrere tra impresa commissionata e terzi a cui l'impresa commissionata si rivolga per particolari forniture o servizi, rapporto quest'ultimo che rientra nell'ordinario esercizio di rapporti contrattuali tra soggetti di diritto privato e, di conseguenza, questo rapporto rientra indubbiamente nell'ambito della previsione dell'art. 1 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif.

Può essere significativo, dalla risposta al quesito, il richiamo alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione normativa e contenzioso Iva – Agevolazioni ed esenzioni, n. 83/E del 16 giugno 2006, laddove, in materia distinta, prestazioni apparentemente assimilabili rientrano o non rientrano tra le operazioni esenti dall'imposta, in relazione al fatto che siano connesse o meno ad una specifica prestazione (anche se potrebbero, eventualmente, divenirlo) e quando vi siano, effettivamente, finalizzate. Oltretutto, in questa Risoluzione è interessato un soggetto che ha natura associativa e, a certe condizioni, il riconoscimento di ONLUS, il che porta a considerare come non rilevi, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 D.P.R. 10 settembre 1972, n. 633 e succ. modif. la natura soggettiva del soggetto che fornisce le prestazioni.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	 <p>Figura 1</p>  <p>Figura 2</p>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 / 0532 747189 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Attualità

## Un vaso scoperto

### Le reazioni all'iniziativa lombarda sui prodotti abortivi

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

*“La Lombardia ha deciso di celebrare i funerali dei feti: ennesimo esempio di moralismo storico”.*

Il commento proviene dalla scrittrice Dacia Maraini <sup>(1)</sup> ed è indicativo dell'accoglienza riservata dai mezzi di informazione al regolamento regionale Lombardia n. 1/2007 <sup>(2)</sup>. Di tutto il testo, che pure affronta numerose problematiche, trova riscontro solo la parte relativa ai prodotti abortivi, nella quale si ritiene di cogliere implicazioni moralistiche <sup>(3)</sup>. Vediamo allora cosa dice la disposizione incriminata.

*“ART. 1 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004, N. 6).*

*1. Al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche: ... c) dopo il comma 1 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:*

*“1 bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del conce-*

*pimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.*

*1 ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dall'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune dove si è verificato l'evento.*

*1 quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili”.*

Dacia Maraini ha intravisto nei commi sopra riportati una manovra per colpevolizzare la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza: nella sua lettura il prodotto abortivo verrebbe presentato alle donne come un essere umano da seppellire, con l'implicito intento di indurle ad un ripensamento. Non contesto questa interpretazione, dato che alcune dichiarazioni del governatore lombardo, con particolare riferimento al contenuto del comma 1 quater (del quale viene enfatizzata la funzione di escludere che i prodotti abortivi possano essere considerati come rifiuti), sembrano confermarla. Preferisco soffermarmi sul comma 1 bis, osservando che esso in realtà non aggiunge nulla a quanto si sarebbe già dovuto fare in ottemperanza alla normativa nazionale e si limita a disciplinare un aspetto finora trascurato. Indicativo in proposito lo stupore manifestato pubblicamente da alcuni sanitari lombardi, sorpresi ad esempio di non potere più considerare automaticamente rifiuti i prodotti abortivi sotto le 20 settimane. Evidentemente nessuna gestante era mai stata da loro informata della possibilità di dare sepoltura al prodotto abortivo sotto le 20 settimane prevista dal terzo comma dell'art. 7 del regolamento di poli-

<sup>(1)</sup> Corriere della Sera martedì 13 febbraio 2007, pag. 44, rubrica *“Il sale sulla coda”* di Dacia Maraini.

<sup>(2)</sup> Regolamento Regionale Lombardia 6 febbraio 2007, n. 1 *“Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 ‘Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali’”* (in S.O. n. 2 al B.U.R. n. 6 del 9/2/2007).

<sup>(3)</sup> Le polemiche suscitate dal regolamento lombardo si inseriscono nell'annoso dibattito pro/contro la L. 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. n. 140 del 22/5/1978) *“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”*. Le passioni politiche e civili suscitate da questa legge mettono però in secondo piano un aspetto importante: il regolamento nazionale di polizia mortuaria ed il regolamento lombardo recano la disciplina di tutti i prodotti abortivi, non solo quindi quelli da interruzione volontaria di gravidanza ma anche quelli da aborto spontaneo e terapeutico.

zia mortuaria D.P.R. 285/90 e prima ancora dal terzo comma dell'art. 7 D.P.R. 803/75<sup>(4)</sup>.

Arrivo al punto centrale della questione: le reazioni al regolamento lombardo hanno dimostrato che l'applicazione dell'art. 7 D.P.R. 285/90, disciplinante il trasporto e seppellimento di prodotti abortivi, aveva finora lasciato a desiderare. È stato come scopercchiare un vaso fino a quel momento accuratamente chiuso. Dubito che questa situazione fosse limitata alla Lombardia. Non dovrebbe meravigliare, del resto, perché stiamo parlando di uno degli articoli più trascurati del regolamento di polizia mortuaria. Il Ministero della Sanità avrebbe avuto la possibilità di svilupparne i dettagli applicativi in occasione della circolare n. 24/93<sup>(5)</sup>, ma si limitò invece a riprendere il contenuto dell'articolo senza aggiungere nulla di rilevante<sup>(6)</sup>. Perfino nelle bozze di modifica del D.P.R. 285/90 il testo dell'art. 7 rimase invariato.

L'argomento mi tocca da vicino. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi sono infatti una delle poche competenze in materia di polizia mortuaria rimaste in carico a noi medici igienisti. Ho dei dubbi sulla razionalità di questa situazione: ne parlerò in conclusione di articolo, insistendo sul fatto che persistiamo in pratiche risalenti ad un mondo ormai scomparso, ma prima voglio discutere delle procedure di applicazione dell'art. 7 D.P.R. 285/90, del caso capitato in una Azienda Unità Sanitaria Locale (di seguito abbreviato in AUSL) toscana e dei pochi contributi rintracciabili in letteratura sulle problematiche sollevate dai prodotti abortivi.

### Quello che il regolamento nazionale dice, quello che tace

L'art. 7 D.P.R. 285/90 recita:

*"1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.*

*2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane comple-*

*te e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.*

*3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere rilasciati anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.*

*4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto."*

L'articolo è piuttosto povero di indicazioni operative: per applicarlo bisogna prendere in esame una serie di dettagli.

Anche se non è esplicitamente previsto, occorre che la struttura sanitaria che ha in carico la gestante fornisca le dovute informazioni: è eccessivo pretendere che le famiglie conoscano il regolamento nazionale di polizia mortuaria. Vanno spiegate le varie possibilità relativamente alla destinazione del prodotto abortivo e questo va fatto anche nei confronti delle gestanti che si sottopongono ad una interruzione volontaria di gravidanza<sup>(7)</sup>: mai dare nulla per scontato.

Appurata la volontà della gestante, se il prodotto abortivo viene avviato a sepoltura va chiarito a chi presentare la domanda. Dall'esterno non sempre viene percepito che l'AUSL ha una struttura complessa: in genere, almeno in Emilia Romagna, i compiti di polizia mortuaria sono svolti dai Servizi di Igiene Pubblica<sup>(8)</sup>.

<sup>(7)</sup> Dovrà essere affrontato un problema pratico: quello che si raccoglie da un'interruzione volontaria di gravidanza sotto le 20 settimane ha una consistenza poltacea e l'eventuale improbabile richiesta di seppellimento porrebbe gli operatori sanitari di fronte a difficoltà di confezionamento.

<sup>(8)</sup> La Regione Emilia Romagna, con nota del 15/2/1991, prot. N. 4595/prev a firma del dott. Franco Brun, chiari la condotta da mantenere in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull'attribuzione delle competenze di polizia mortuaria al coordinatore sanitario stabilita dal D.P.R. 285/90: "(...) Pertanto, si ritiene che, mentre la titolarità di dette funzioni resti in capo al Coordinatore Sanitario, lo stesso debba avvalersi dei Servizi di Igiene Pubblica per lo svolgimento effettivo dei compiti specifici previsti dal D.P.R. in questione. Appare invece giuridicamente non applicabile l'istituto della delega, in quanto per principio generale la delega deve trovare il suo fondamento in una norma apposita dell'ordinamento, e nel caso di specie manca un titolo che legittimi il trasferimento dei compiti". La figura del coordinatore sanitario spari con i D.Lgs. 30/10/1992, n. 502 e 7/2/1993, n. 517, la titolarità delle funzioni di polizia mortuaria rimase pertanto vacante, ma la Regione Emilia Romagna non riempi questo vuoto. L'atteso pronunciamento della Corte Costituzionale vide la luce ma non ebbe riscontro in Emilia Romagna, perché limitato alla Lombardia, cioè all'unica regione che aveva presentato ricorso, come si può dedurre dal seguente stralcio del paragrafo 2.2 C.M. 24/93: "Al riguardo questo Ministero ha avviato la procedura per la estensione di

<sup>(4)</sup> D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 "Regolamento di polizia mortuaria (in S.O. n. 1 alla G.U. n. 22 del 26/1/1976). Le uniche differenze rispetto all'analogo articolo del successivo regolamento D.P.R. 285/90 sono i riferimenti all'ufficiale sanitario.

<sup>(5)</sup> Circolare Ministero Sanità 24 giugno 1993, n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa" (in G.U. n. 158 del 8/7/1993).

<sup>(6)</sup> Il paragrafo 5.2 C.M. 24/93 recita: "In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso. Fanno eccezione: a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7/2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, per i quali è competente l'unità sanitaria locale...".

C'è inoltre da stabilire come va presentata la domanda e come va rilasciato il permesso: sarebbe infatti utile avere una posizione da tutti condivisa sull'applicazione o meno dell'imposta di bollo, sulla gratuità o meno del permesso, sulle caratteristiche del contenitore e del mezzo di trasporto<sup>(9)</sup>, sulla destinazione del prodotto abortivo tra le 20 e le 28 settimane e dopo le 28 settimane in caso di disinteresse dell'avente diritto (l'art. 7 non prevede neanche la possibilità di un disinteresse, dice solo che "i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare ... domanda di seppellimento"), su questioni più minute quali la modulistica da utilizzare.

Il Ministero della Sanità ha sempre ignorato queste esigenze di ordine pratico. Immagino una possibile obiezione: per quale motivo le AUSL non hanno mai chiesto niente? Non sono in grado di rispondere per tutte le AUSL ma posso parlare per il mio Servizio, che ha fatto qualche tentativo con risultati deludenti<sup>(10)</sup>.

Peraltro, se la mancanza di indicazioni valide per tutto il territorio nazionale in merito agli aspetti precedentemente elencati ha ostacolato l'uniformità di comportamenti, non credo abbia mai compro-

---

*quanto vigente per la regione Lombardia alle altre regioni e province autonome che si concretizzerà con l'emanazione di un decreto del presidente della Repubblica di modifica per gli articoli di cui sopra*". I buoni propositi ministeriali non si concretizzarono, pertanto in Emilia Romagna i Servizi di Igiene Pubblica continuano a svolgere funzioni di polizia mortuaria ex D.P.R. 285/90 sulla base di una prassi consolidata ma senza una precisa assegnazione di competenze.

<sup>(9)</sup> Il mio Servizio impone l'obbligo del carro funebre per un duplice motivo: ci sembra maggiormente rispettata la dignità del prodotto abortivo (una motivazione non certo igienico sanitaria ma che ci ha condizionato) e preferiamo che il trasporto sia effettuato da una ditta di pompe funebri, cioè da operatori che hanno la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Queste però sono nostre opinioni personali, che comportano un aggravio economico e che contrastano con la prassi seguita in altre AUSL.

<sup>(10)</sup> Con nota del 5 novembre 2001, prot. n. 6509, ci rivolgemmo al Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio VIII, per avere chiarimenti sulle procedure di autorizzazione alla cremazione e successiva dispersione delle ceneri dei prodotti abortivi ex art. 7 D.P.R. 285/90: non ci pervenne risposta. Rimase ugualmente privo di riscontro un nostro quesito del 3 dicembre 2003 prot. n. 7162 avente per oggetto "Trasporti internazionali di prodotti abortivi". La consuetudine di ignorare le domande provenienti dagli organi periferici non è propria solo dell'Ufficio VIII: lo affermo sulla base di un'ampia corrispondenza da noi indirizzata al Ministero della salute su temi di medicina legale. Nella mia personale classifica la "palma d'oro" per la scarsa disponibilità va però al Ministero dell'interno, al quale avevamo indirizzato un quesito su di una certificazione medico legale da rilasciare agli elettori fisicamente impediti: ci rispose la Prefettura di Ravenna, facendoci presente che una AUSL non poteva rivolgersi direttamente al Ministero. Questa è la realtà dei rapporti fra la periferia ed il centro. Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, credetemi quando vi dico che il suo comportamento è perfettamente in linea con la consuetudine ministeriale. Anzi, per certi aspetti nella mia regione sono andati oltre: il fatto che un Servizio di Igiene Pubblica non deve mandare quesiti te lo dicono a voce.

messo il rilascio finale dei permessi da parte delle AUSL. Ci sono invece ulteriori aspetti per i quali l'assenza di un riferimento preciso ha comportato gravi disservizi, vedi il caso capitato in una AUSL toscana.

### Il caso fiorentino

Una coppia aspetta il primo figlio<sup>(11)</sup>. Al feto viene diagnosticata una gravissima malformazione cardiaca: l'aborto è una scelta obbligata e la gestante vi si sottopone il 12 settembre 2006 all'ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, in provincia di Firenze. La donna è di nazionalità lettone: chiede che il feto venga cremato e che le ceneri vengano disperse, conformemente alla tradizione del suo paese. L'azienda sanitaria fiorentina nega il permesso poiché non rientra fra quelli contemplati dal regolamento di polizia mortuaria. Si apre un caso: la circolare SEFIT n. 784 del 7/11/2006 (pubblicata in "I Servizi Funerari" n. 1.2007) ci consente di verificarne la conclusione, fortunatamente favorevole alla donna. In allegato alla circolare c'è la nota inviata dalla Regione Toscana in data 20/10/2006 al Direttore Generale dell'Azienda USL di Firenze. Viene fatto riferimento alla necessità di interpretare l'art. 7 D.P.R. 285/90 alla luce della legislazione successiva, in particolare alla luce della L. 130/2001 basata sul principio che la cremazione "è assunta a metodo che può essere scelto liberamente al pari delle altre pratiche funerarie". Visto pure che l'art. 7 D.P.R. 285/90 non esclude espressamente la pratica funeraria della cremazione dei prodotti abortivi, visto che entrambe le norme (L. 130/2001, D.P.R. 285/90) sono ispirate ad identici motivi di pietas, visto tutto quanto, la Regione Toscana ritiene che la domanda debba essere accolta. Apparentemente un trionfo del buon senso contro la più bieca burocrazia. Mi metto però nei panni dei colleghi fiorentini: è sconcertante dover constatare che dal 1975 ad oggi nessun legislatore ha mai affrontato il tema della cremazione di prodotti abortivi<sup>(12)</sup>. Le AUSL dovrebbero poter applicare regole chiare, specie in una pratica funeraria che comporta la distruzione del "prodotto". In proposito c'è da dire che la Regione Toscana, nella sua nota, non ha ac-

---

<sup>(11)</sup> Traggio queste informazioni dall'articolo "GUERRA PER UN FETO DA CREMARE - L'ASL di Firenze nega il permesso, il difensore civico dà ragione ai genitori", in QN mercoledì 1 novembre 2006, pag. 19.

<sup>(12)</sup> La negligenza risalta maggiormente considerando che la possibilità di cremazione per i prodotti abortivi è stata ammessa, sia pure in maniera "clandestina": se ne è accorto il difensore civico della Regione Toscana, che ha scovato un decreto ministeriale del primo luglio 2002 sulle tariffe per la cremazione dei cadaveri, nel quale appunto è prevista anche la voce "prodotti abortivi". In proposito vedi l'articolo di cui alla nota precedente.



cennato alla tutela di eventuali interessi dell'autorità giudiziaria: eppure in caso di aborto, anche terapeutico, possono sorgere ipotesi di reato<sup>(13)</sup>.

L'inconsueta ma legittima richiesta della signora lettone ha evidenziato la vetustà dell'attuale quadro normativo. Mi vengono in mente altre situazioni nelle quali emergerebbe nuovamente l'inadeguatezza delle disposizioni di riferimento per una AUSL: una richiesta di trasporto all'estero, oppure una richiesta di tumulazione in loculo già occupato da un feretro. Per aggiornare la normativa alle nuove sfide prevedibili non mancano, in letteratura, apporti che potrebbero essere ripresi a livello istituzionale: li elenco senza pretese di completezza.

### Apporti dalla letteratura scientifica

Nella letteratura medico legale che ho esaminato c'è poco<sup>(14)</sup>, ma quel poco è di qualità: si tratta dell'articolo "*Ulteriori riflessioni medico legali sul regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285)*", di Daniele Rodriguez ed Anna Aprile, in Riv. It. Med. Leg. XIII, 1991. Gli autori, nell'ambito di un'analisi del D.P.R. 285/90 da poco entrato in vigore, presentano un'accurata disamina dell'art. 7: tra le loro proposte cito l'opportunità di uno snellimento lessicale<sup>(15)</sup> e l'introduzione di un accertamento necroscopico. Gli autori sottolineano inoltre l'importanza dell'informazione alla gestante, prefigurando quello che è uno degli elementi più significativi del regolamento lombardo. Non manca una battuta pungente: se tutte le sepolture di prodotti abortivi devono passare attraverso il filtro dell'ASL è segno che l'ASL deve svolgere una qualche forma di controllo, peccato che l'estensore del D.P.R. 285/90 si sia dimenticato di specificare quale.

<sup>(13)</sup> "ABORTISCE ALL'OTTAVO MESE DI GRAVIDANZA - C'è colpa medica?". Il Resto del Carlino 18 gennaio 2006, cronaca di Ravenna, pag. 15. L'articolo informa della denuncia tardiva di una donna sottoposta ad aborto terapeutico, che a distanza di dieci giorni dal fatto presentò un esposto alla Procura della Repubblica sostenendo di non essere mai stata messa a conoscenza dei rischi per il feto legati all'incompatibilità fra il suo gruppo sanguigno e quello del marito. Questo è solo un esempio, ma altre occasioni di possibile interessamento dell'autorità giudiziaria potrebbero derivare da eventuali rifiuti di praticare terapie intensive in caso di sopravvivenza del feto dopo aborto terapeutico: in proposito vedi l'articolo "Inchiesta sulla firma contro le cure al feto", Corriere della Sera 10 marzo 2007, pag. 14.

<sup>(14)</sup> Ho esaminato i numeri dal 1990 al 2006 di tre riviste: Rivista Italiana di Medicina legale; Zacchia-Archivio di medicina legale, sociale e criminologica; Minerva Medicolegale.

<sup>(15)</sup> Nell'art. 7 vengono utilizzati termini quali "prodotti abortivi", "feti", "prodotti di concepimento", mentre nell'art. 41, co. 2 compaiono i "prodotti fetali". Colgo l'occasione per segnalare che nell'art. 41 l'autorizzazione per la conservazione di prodotti fetali è attribuita non all'ASL ma all'autorità sanitaria locale, cioè al sindaco.

Passo alla rivista che mi ospita: ultimamente ho avuto la soddisfazione di leggere interventi qualificati, partendo da "*Piccole incoerenze nel nuovo assetto della polizia mortuaria (Parte II)*", di Carlo Ballotta, in "*I Servizi Funerari*" n. 1/2007. L'articolo comincia con un quesito vero su di un aspetto definito dall'autore "particolare, scabro ed estremo": si possono tumulare due feti di 23 settimane nei loculi dei nonni? La richiesta pone in discussione il principio della sepoltura unitaria e non pare quindi possibile accoglierla, ma allo stesso tempo bisogna considerare che le casse abitualmente utilizzate per la tumulazione di prodotti abortivi non hanno ingombri paragonabili a quelle degli adulti: il legislatore potrebbe di conseguenza rompere il suo silenzio e consentire un'eccezione. Ballotta affronta anche il problema delle richieste di cremazione di prodotti abortivi: a suo avviso per la cremazione la potestà autorizzativa rimane in capo al comune, di conseguenza occorre la firma congiunta del funzionario AUSL (per il trasporto) e del dirigente comunale (per la cremazione). Ballotta ritorna sulla sepoltura dei prodotti abortivi nell'articolo "*Con quale criterio individuare il completamento della capienza in un tumulo?*", in "*I Servizi Funerari*" n. 4/2007: in conclusione di articolo si parla infatti della possibilità di adottare atti autorizzativi cumulativi se si procede d'ufficio (come accade, almeno in Lombardia, in caso di disinteresse degli aventi diritto per prodotti abortivi oltre le 20 settimane).

Considero come parte integrante della rivista anche le circolari in essa pubblicate e pertanto metto in elenco la già citata circolare SEFIT n. 784 del 7/11/2007 (consultabile in "*I Servizi Funerari*" n. 1/2007) che ha per oggetto "*Problematiche connesse alle richieste di cremazioni di prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento*". È un commento alla nota della Regione Toscana e riporta un'originale osservazione sulla necessità di differenziare ulteriormente la procedura in relazione alla cittadinanza della madre. In caso di cittadinanza italiana si può seguire la procedura prevista per la cremazione di un cadavere e cioè "*con la richiesta di tutti e due i genitori (entrambi e congiuntamente, dopo la L. 8 febbraio 2006 n. 54)*". Se la cittadinanza non è italiana trova applicazione la relativa legge nazionale, alla luce dell'art. 24 L. 31 maggio 1995, n. 218 "*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*".

SEFIT è nuovamente intervenuta con la circolare n. 916 del 12/2/2007, consultabile in "*I Servizi Funerari*" n. 2/2007, avente per oggetto "*Regolamento regionale Lombardia n. 1/2007*", che non si limita al commento di detto regolamento ma presenta anche uno schema di applicazione dell'art. 7 D.P.R.

285/90. La circolare riprende la suddivisione fatta dall'articolo in base all'età gestazionale, cioè sotto le 20 settimane, tra le 20 e le 28 settimane, oltre le 28 settimane, e per ciascuna di queste fasce di età stabilisce la procedura da seguire a seconda che i genitori/parenti/chi per essi abbiano manifestato o meno interesse alla sepoltura. Lo schema proposto da SEFIT è particolarmente utile perché consente a ciascuna AUSL di effettuare un confronto minuzioso con la propria procedura. Ad esempio, nel caso di prodotti abortivi tra le 20 e le 28 settimane per i quali gli aventi diritto non manifestano interesse alla sepoltura, la circolare SEFIT prevede lo smaltimento come rifiuto speciale, cioè inumazione in campo comune o termodistruzione: la procedura seguita nella mia AUSL invece prevede solo l'inumazione in campo comune, escludendo la termodistruzione. Alla base della nostra scelta c'è il fatto che, negli strumenti di consultazione a nostra disposizione quando in origine affrontammo il problema <sup>(16)</sup>, l'unica destinazione indicata per questi prodotti era il seppellimento. Potremmo anche rivedere la nostra procedura, ci piacerebbe però seguire indicazioni più "istituzionali".

Una precisazione interessante sulle modalità di trasporto dei prodotti abortivi è riportata nella circolare della Regione Lombardia n. 9/SAN del 12 marzo 2007 (consultabile in "I Servizi Funerari" n. 3/2007): "... Per i prodotti abortivi per i quali non sia stata avanzata specifica richiesta, si provvede alla raccolta cumulativa degli stessi e, previa acquisizione di un'unica autorizzazione dell'ASL, senza pagamento di tariffa, relativa all'intero trasporto, al loro invio alla destinazione concordata con il Comune, con oneri a carico della struttura di ricovero, analogamente a quanto previsto in precedenza e dunque senza costi aggiuntivi."

Abbandono l'ordine cronologico finora seguito e passo all'intervento di Sereno Scolaro nel suo libro "LA POLIZIA MORTUARIA - Guida alla gestione funeraria e cimiteriale", Maggioli editore, maggio 2000 (vedi pag. da 82 a 87). Scolaro auspica "che, per il futuro, sia del tutto superata la registrazione nei registri dello stato civile per gli atti di nascita dei nati-morti", in modo da potere eliminare la categoria del "nato morto", non sempre facilmente distinguibile da quella del feto abortito.

In chiusura di questa veloce rassegna cito la risposta, pubblicata nella rubrica "Quesiti e lettere" in *Antigone* n. 5/97, ad un quesito relativo all'eventuale imposta di bollo sul permesso di tra-

sporto e seppellimento ex art. 7 D.P.R. 285/90. Il curatore della rubrica fa presente che il permesso al trasporto e seppellimento di prodotti abortivi è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 all. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, in quanto atto rilasciato da Pubblica Amministrazione ad altra Pubblica Amministrazione (deve essere consegnata al custode del cimitero dove avviene la sepoltura). Sempre lo stesso numero della rivista accoglie un quesito relativo alle modalità di autorizzazione per la cremazione di prodotti abortivi, con la relativa risposta che considera necessaria un'autorizzazione a firma congiunta del sindaco e del personale AUSL incaricato: è la stessa posizione sostenuta da Ballotta.

I contributi sopra menzionati offrono spunti per un miglioramento della vigente normativa, ma non toccano quello che io considero l'errore originario, cioè l'attribuzione all'AUSL della competenza per il rilascio dei permessi di trasporto e seppellimento di prodotti abortivi. È una competenza risalente ad un'epoca superata: le AUSL infatti l'hanno ereditata dall'ufficiale sanitario, che a sua volta se l'era vista assegnare nel precedente regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 803/75), in tempi nei quali le riflessioni sull'appropriatezza di una prestazione sanitaria erano inesistenti. È il tema che avevo promesso di sviluppare in conclusione di articolo.

### Un mondo scomparso

Sereno Scolaro, in un articolo di alcuni anni fa <sup>(17)</sup>, ha ricordato che l'individuazione delle figure sanitarie competenti in polizia mortuaria è "talora inquinata dalla memoria dell'organizzazione sanitaria precedente alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in cui autorità sanitaria locale era ... rispettivamente, il sindaco e il prefetto, i quali si avvalevano di un organo tecnico-sanitario, rispettivamente l'ufficiale sanitario e il medico provinciale ...".

L'ufficiale sanitario ed il medico provinciale: figure che per decenni sono state il fulcro della sanità extraospedaliera, finendo con l'assommare un numero enorme di compiti che con la L. 833/78 (legge di riforma del servizio sanitario nazionale) e la successiva legislazione regionale sono passati automaticamente ai servizi di Igiene Pubblica. Per farvi capire l'arcaicità di quella concezione della salute pubblica vi racconto le mie esperienze. Un anno dopo la mia assunzione nel Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL di Ravenna fui mandato in una sede decentrata del Servizio, in un piccolo comune caratterizzato da un'elevata concentrazione di alleva-

<sup>(16)</sup> Ci basavamo su testi quali "POLIZIA MORTUARIA - Commento al Regolamento di polizia mortuaria", di Carlo Noverino, Pirola Editore, Milano 1989.

<sup>(17)</sup> "Funzioni e competenze delle regioni in materia di polizia mortuaria", in "I Servizi Funerari" N. 3/2001.

menti suini. Parte integrante della mia attività divenne il controllo degli allevamenti suini<sup>(18)</sup>. Insieme al vigile sanitario andavo ad ispezionarli, contavo i maiali presenti per verificare che non superassero il numero concesso in autorizzazione, esaminavo i lagoni<sup>(19)</sup>: eventualmente, se i vicini si lamentavano per il cattivo odore, prescrivevo la disposizione a quinconce<sup>(20)</sup> di alberi ad alto fusto ed a fronda larga al piede dell'argine del lagone. Prima di me l'ufficiale sanitario aveva fatto le stesse cose: io, pivello del nuovo sistema sanitario nazionale, ne raccoglievo l'eredità. Grazie ad una votazione referendaria questi ed altri controlli ambientali vennero poi finalmente attribuiti ad enti non sanitari<sup>(21)</sup>. Ho fatto ricorso a note autobiografiche per spiegare che sulle funzioni di medico provinciale ed ufficiale sanitario non si era mai andati troppo per il sottile: era proprio un altro mondo. Niente di strano, quindi, che nel D.P.R. 803/75 venisse assegnata all'ufficiale sanitario la competenza al rilascio del permesso di trasporto e seppellimento di prodotti abortivi, sovvertendo la regola generale che distingue fra compiti tecnici e compiti amministrativi. Ammetto di non conoscere con precisione i motivi che influenzerono l'estensore del D.P.R. 285/90. Posso fare due ipotesi: ragioni di natura statistica, oppure

la generica convinzione che in tal modo l'ufficiale sanitario avrebbe avuto il fenomeno degli aborti sotto controllo. Riguardo alla prima ipotesi (che mi fu prospettata dall'ing. Fogli, come ho ricordato nell'articolo "*La via dell'abrogazione*" in "*I Servizi Funerari*" N. ...) devo dire che da venti anni a questa parte nessuno ha mai chiesto un solo dato al mio Servizio: presumo che nelle altre AUSL sia stato lo stesso. La seconda ipotesi non è da scartare: negli anni '70 il coinvolgimento dell'ufficiale sanitario nelle cose più svariate era quasi scontato.

Un fenomeno di inerzia legislativa ha comportato l'attribuzione alle AUSL, appena pochi anni fa, di un'ulteriore autorizzazione di polizia mortuaria, quella per il trasporto e seppellimento di arti e parti anatomiche riconoscibili<sup>(22)</sup>: qualcuno doveva pur occuparsene e c'era già il precedente dei prodotti abortivi. Adesso però il ruolo sanitario nella polizia mortuaria è stato decisamente ridimensionato da numerose regioni<sup>(23)</sup>: forse è ora di mettere in discussione anche l'anacronistica sopravvivenza delle autorizzazioni AUSL, autentici relitti di una società e di una mentalità pre-industriale.

(\*) *Dirigente medico I livello Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

<sup>(18)</sup> L'aspetto igienistico (o presunto tale) era legato alla prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque. La maniera più diffusa per smaltire i liquami di allevamento è infatti lo spandimento su suolo agricolo: questa pratica può essere utile a fini agronomici se il liquame ha raggiunto un certo grado di maturazione e se il terreno è in grado di accoglierlo (non deve ad esempio essere gelato), ma in carenza di queste condizioni l'azoto organico non viene assorbito, finendo dapprima nei canali di scolo e successivamente in mare. I ricorrenti fenomeni di eutrofizzazione e proliferazione algale sono in parte riconducibili a questo meccanismo. Per garantire uno smaltimento ottimale occorre quindi verificare la disponibilità di un adeguato sistema di stoccaggio, progettato in base al numero e tipo dei suini (il volume delle deiezioni varia a seconda che si tratti di magroni, lattonzoli ecc.) ed alle caratteristiche della stabulazione.

<sup>(19)</sup> Bacini di stoccaggio a cielo aperto dei liquami. Abitualmente la crosta che si forma in superficie evita la propagazione di odori molesti: abitualmente, ma non sempre.

<sup>(20)</sup> Dall'enciclopedia Motta: "*Quinconcia o quinconce o quincun-ce ... Disposizione di piantamento degli alberi, con cui si cerca di eliminare lo svantaggio dell'incompleta utilizzazione dello spazio conseguente al piantamento in quadrato (od a sesto quadro). Con il piantamento a Q. gli alberi vengono messi a dimora secondo triangoli equilateri dei quali occupano i vertici ...*". In altre parole, la disposizione a quinconce permette di realizzare un'efficace barriera di contenimento delle esalazioni maleodoranti con il minimo degli alberi.

<sup>(21)</sup> Lo scorporo del settore ambientale dal comparto della sanità si attuò con il referendum del 18 aprile 1993 e con il recepimento del suo esito mediante il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 "*Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima*" (in G.U. n. 130 del 5/6/1993). Vi assicuro che la salute dell'ambiente non ne ha risentito.

<sup>(22)</sup> D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*" (in G.U. n. 211 del 11/9/2003). Art. 3, co. 2: "*Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio*".

<sup>(23)</sup> In un articolo pubblicato sul n. 1/2007 de "*I Servizi Funerari*" ho presentato un elenco di queste iniziative regionali, che hanno portato a sensibili snellimenti.



Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

**Sempre Aggiornato!**

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**

**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Arete tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €**



euro.act s.r.l. Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara tel./fax: 0532.741311

web: <http://www.euroact.net/vende>

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

Attualità

**Come confezionare i contenitori per resti mortali?****Determinazione Regione Emilia Romagna 6/10/2004, n. 13871 ed art. 1, co. 8, lett. h) del Regolamento Regionale Lombardia 6/2/2007, n. 1****PARTE II**

di Carlo Ballotta

Abbiamo, qui, di seguito cercato di individuare attraverso alcune parole chiave le possibili criticità delle nuove metodologie di trasporto per resti mortali:

**Trasporti da una sepoltura all'altra ma entro il recinto del cimitero di prima sepoltura**

*(Esempio: trasferimento in campo indecomposti, oppure all'ara crematoria che insiste nello stesso camposanto ...).*

Non serve il decreto di trasporto, essendo sufficiente l'annotazione sugli appositi registri (artt. 52 D.P.R. 285/90 e art. 5 Reg. Reg.le Lombardia 6/2004). L'incinerazione, invece, deve pur sempre essere autorizzata. Per la tenuta dei registri cimiteriali la Lombardia deve ancora emanare apposita regolamentazione ai sensi dell'art. 10, co. 2 L.R. 22/2003 (non si parla di possibili modelli uniformi, cosa che potrebbe essere logica – anche ai fini statistici – ma delle modalità di gestione, cioè di adempimenti amministrativi la cui titolarità è propria dei comuni, e che non sembra riconducibile al contesto dell'art. 4 o dell'art. 5 D.Lgs. 267/2000, il quale, per altro, richiederebbe fonte legislativa e non amministrativa).

**Trasporti fuori del perimetro cimiteriale**

Restano ferme le autorizzazioni degli artt. 24 (trasporto entro l'ambito del Comune in luogo verso dal cimitero o fuori dal Comune), 27 (trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino), 28-29 (trasporto da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino) del D.P.R. 285/90, così come confermato dall'art. 3, co. 4 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254. Esse sono rilasciate dal Comune dove sorge il camposanto di prima sepoltura. È sufficiente un decreto cumulativo per trasporto, cremazione o inumazione <sup>(1)</sup> anche sullo stes-

so supporto cartaceo, se si è optato per l'incinerazione occorrono però due copie, l'una da lasciare al servizio di custodia cimiteriale, l'altra da conservarsi agli atti presso l'impianto di cremazione. Per di evitare discrasie <sup>(2)</sup> (specie nei comuni di maggiore dimensione), sarà opportuno un raccordo con la disciplina <sup>(3)</sup> delle esumazioni ed estumulazioni al fine di evitare l'emanazione di singole autorizzazioni da parte dei a ciò preposti soggetti ex art. 107, co. 3 D.Lgs. 267/2000 per ogni resto mortale non richiesto da familiari e per la destinazione delle ceneri risultanti. È il Comune, con regolamento approvato dalla Giunta ex D.Lgs. 267/2000 ad organizzare i propri servizi, in questa circostanza investito di tale mansione potrebbe essere lo stesso ufficio cimiteriale <sup>(4)</sup>, il quale ha anche potestà nell'istruttoria tesa all'individuazione dei familiari aventi titolo ad esprimersi.

Non serve copia di originaria autorizzazione al seppellimento <sup>(5)</sup>. Se, invece, il resto mortale è richiesto attraverso un atto di disposizione <sup>(6)</sup> per successiva de-

---

coinvolgere anche lo Stato Civile come invece avviene per l'autorizzazione ad inumazione o tumulazione dei cadaveri ex art. 74 D.P.R. 3/11/2000, n. 396.

<sup>(2)</sup> Laddove fosse pienamente applicabile tutto l'articolato della legge n. 130/2001 (quando e se possibile) l'iter autorizzatorio per l'ignizione dei resti mortali diverrebbe materia dello Stato Civile.

<sup>(3)</sup> Si ritiene debba essere il Sindaco, in attuazione del disposto di cui agli artt. 22, 85, 86, 88 e 89 del D.P.R. 285/90 a provvedere con ordinanza che regoli la materia, anche per individuare le figure deputate ai controlli di cui agli articoli citati.

<sup>(4)</sup> Ad oggi, ai sensi del D.P.R. 254/2003 nella struttura organizzativa di un Comune è possibile e auspicabile che l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali (le cosiddette salme inconsunte) possa essere accordata dal responsabile del cimitero, con evidente semplificazione sia per i parenti che per la gestione operativa.

<sup>(5)</sup> Si veda l'Articolo "Piccole Incoerenze nel nuovo assetto di polizia mortuaria, su ISF n. 4/2006.

<sup>(6)</sup> Esso, ovviamente ai sensi dell'art. 1, co. 7 bis L. 28/2/2001, n. 26 sarà a titolo oneroso.

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 3, co. 5 D.P.R. 254/2003 è lo stesso ufficio comunale a rilasciare tutte le autorizzazioni, senza bisogno di

stinazione l'autorizzazione sarà nominale e singola. È pleonastico imporre l'autofunebre, siccome basta anche un semplice veicolo chiuso per trasporto cose. Data la novità della materia, non è ancora stata formalizzato iter amministrativo univoco, il Nostro Direttore, Ing. Daniele Fogli, in risposta ad un quesito pubblicato su ISF n. 2/2000, già tempo addietro, suggeriva di conformarsi a questo protocollo operativo:

*"[...] Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero di partenza redige un elenco, in triplice copia, identificativo dei resti mortali trasportati, con l'indicazione del luogo dove è situato l'impianto di cremazione e della destinazione finale delle ceneri. Una copia di detto elenco resta agli atti del cimitero di partenza, una - al seguito - è consegnata al vettore, e l'ultima va al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione. Sulla copia al seguito il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione dichiara l'avvenuto cambiamento di stato in ceneri e, se richiesta dal Comune di partenza, la permanenza delle ceneri nel cinerario comune del cimitero sede dell'impianto. Viceversa se le ceneri devono tornare in cimitero del Comune di partenza, occorre, ovviamente provvedere alla collocazione delle stesse in urna. Nei registri cimiteriali è trascritta l'operazione cimiteriale svolta e la relativa destinazione delle ceneri che, se non diversamente disposta dai familiari, è il cinerario comune di un cimitero del Comune di partenza o di quello di cremazione ...".*

Il luogo di naturale inumazione per gli indecomposti ex art. 58 co. 2, 86 co. 2 D.P.R. 285/90 e paragr. 10 circolare Min. Sanità 24/1993 è il cimitero di prima sepoltura, tuttavia la Legge (art. 3, co. 5 D.P.R. 254/2003) autorizza anche, previo trasporto, l'interro in altro camposanto, potrebbe esser, ad esempio, il caso di un cimitero saturo, le cui quadre di terra abbiano progressivamente perso la loro capacità mineralizzante. È bene normare questa evenienza attraverso apposita ordinanza sindacale.

### **Dati anagrafici del *de cuius***

La circolare Min. Salute 10/1998 e la stessa risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004 richiedevano di individuare l'identità del defunto attraverso NOME, COGNOME DATA DI NASCITA E MORTE, in Lombardia ed Emilia Romagna per una maggior sintesi bastano, invece, solamente nome, cognome e data di morte. La scritta con gli estremi deve essere facilmente leggibile, meglio se su targhetta di sostanza inalterabile.

### **Tipologia del feretro per inconsunti**

Per trasporto di resti mortali con parti molli, la necessaria difesa dai miasmi ammorbanti non è solo assicu-

rata con l'adozione della cassa esterna (<sup>7</sup>) (sia essa di zinco, vetroresina, ecc.), ma anche con l'uso singolo o congiunto di un apposito lenzuolino steso fondo interno del contenitore o con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti. Tale accorgimento evita che, una volta eliminata la cassa esterna da trasporto, vi siano percolazioni nei luoghi di deposito temporaneo in attesa della cremazione o nei luoghi di tumulazione. Alcuni impresari o gestori dei cimiteri lamentano una certa fragilità dei dispositivi ad effetto impermeabilizzante alternativi al rifascio del feretro con il nastro metallico. Basterebbero le semplici schegge della cassa lignea o gli stessi spigoli piuttosto taglienti a provocare strappi e, quindi, soluzione di continuità sulla superficie della manufatto plastico, compromettendone la tenuta stagna. Per scongiurare questo rischio, allora, è invalsa presso molti operatori l'abitudine di ricoprire il fondo della cassa con un feltro assorbente o con quel particolare materassino (<sup>8</sup>) di cui all'art. 30, co. 2 D.P.R. 285/90 prima di applicare il dispositivo plastico. Per converso se si da seguito all'inumazione sarebbe opportuno tagliare l'involucro plastico prima dell'interro, in analogia con l'art. 75, co. 2 D.P.R. 285/90, così da facilitare l'ossigenazione e la ripresa dei processi putrefattivi.

### **Neutralizzazione del percolato cadaverico quando si rimuove il cassone esterno**

Se si evidenziano parti molli, anche per tragitto inferiore ai 100 km (<sup>9</sup>), il contenitore adatto a reggere il peso del resto mortale e celarlo alla vista di estranei va inserito dentro un altro (ad es. un cassone di avvolgimento di zinco o di vetroresina o di altro metallo). Giunti a destinazione il cassone viene recuperato e si consegna la cassa interna al crematorio. Si consiglia di utilizzare degli abbattitori di odore a base batterico-enzimatica o a base di sali quaternari di ammonio per asciugare (<sup>10</sup>) il liquido che ristagna sul fondo del cofano o in prossimità del inconsunto ed eliminare l'olezzo nauseabondo. Meglio però i primi, perché naturali e non chimici. Per il resto sono sufficienti guanti

(<sup>7</sup>) Si consiglia di utilizzare un involucro sostitutivo della cassa di zinco (anziché mettere lo zinco e poi toglierlo o tagliarlo) poiché può esser smaltito in modo più facile e sicuro in quanto biodegradabile o facilmente combustibile.

(<sup>8</sup>) Il materassino "*salva zinco*", però, è prodotto con ampio ricorso alla formaldeide, proprio in virtù delle sue capacità "asciuganti", la formalina, però, è sostanza particolarmente tossica e mutagena, inoltre con la sua capacità di fissare i tessuti organici, preservandoli dalla decomposizione può rallentare fortemente o, addirittura, inibire i processi di mineralizzazione.

(<sup>9</sup>) Nel trasporto di cadavere per trasporti entro i 100 km (art. 30, co. 13 D.P.R. 285/90) si può usare la sola cassa di legno, se il cadavere non è infetto ed è destinato ad inumazione o cremazione, per i resti mortali, invece a prescindere dalla distanza del trasporto l'unico *discrimen* è la presenza o meno di percolazione cadaverica.

(<sup>10</sup>) Potrebbero bastare anche della semplice torba o segatura, di sicuro, però, meno efficaci.

da lavoro (in relazione al fatto che vi sia o meno il rischio di taglio, anche quelli in maglia metallica). Si consiglia l'utilizzo di visiera e occhiali (da preferire alle maschere) e di tuta monouso, particolarmente utili quando si ravvisino pericoli di spruzzi.

### Ritumulazione del resto mortale

Inizialmente la seconda parte del punto 3 della circolare Min. Sanità 10/1998, in cui così si affermava: "dopo l'estumulazione ... È altresì consentita la tumulazione nella stessa ... sepoltura" suscitava diverse perplessità interpretative poiché tale possibilità non appariva completamente in linea con il Regolamento Nazionale. L'art. 86, co. 2, in effetti, stabilisce che i feretri estumulati, compresi quelli provenienti da tombe a concessione perpetua, siano da inumare per favorire la ripresa della scheletrizzazione. L'art. 88, co. 1 D.P.R. 285/90, però, contempla pur sempre l'eventualità di un'estumulazione<sup>(11)</sup> finalizzata al trasporto in altra sede. La ritumulazione<sup>(12)</sup> nella stessa sede non è stata presa in esame dal legislatore, almeno se ci atteniamo alla lettera del D.P.R. 285/90. Essa, però, ad un attento esame, risulta un'opzione abbastanza ragionevole per non intasare oltremodo i campi di terra. Visto l'art. 86, co. 2 (interro supplementare per almeno 5 anni) se l'inconsunto è trattato con enzimi biodegradanti si occupa ancora il loculo per soli altri 2 anni invece di sovraccaricare le quadre d'inumazione con sepolture dalla durata quinquennale<sup>(13)</sup>, dove la mineralizzazione degli indecomposti non è un risultato così scontato e certo.

Anche il Reg. Reg.le Lombardia 6/2004 annovera, però, espressamente, tra le fattispecie sepolcrali *secundum legem* la facoltà di ritumulare gli inconsunti, e rinvia al proprio art. 18 recante norme sul confezionamento delle casse da tumulazione.

La circolare Min. Salute 10/1998, però, con il paragr. 3 subordinava la necessità del rifascio al solo caso di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo interessati dalla percolazione di fluidi post mortali, altrimenti sarebbe bastato il solo cofano

(ligneo e rispondente all'art. 30 D.P.R. 285/90? oppure solo cartaceo?) con funzione di mera ritenuta.

Il Reg. Reg.le Lombardia 6/2004, nel suo articolato non menziona esplicitamente la pratica del rifascio per gli inconsunti, solo nell'art. 2 dove vengono fornite le definizioni corrette ed istituzionali, afferenti al vocabolario tecnico della polizia mortuaria alla voce "casone di avvolgimento in zinco" si parla di un rivestimento esterno al feretro per ripristinare le condizioni di impermeabilità per le tumulazioni (*solo se si verifica durante il periodo di sepoltura legale la rottura della vasca zincata?*).

All'art. 16, tuttavia, nella norma che, di fatto, introduce il concetto di cimitero a rotazione, il legislatore lombardo, ampliando la portata del paragr. 13.2 della circolare Min. Sanità 24/1993, ammette la tumulazione nello stesso avello di più urne, cassetine per ossa, contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, in relazione alla naturale capienza del sepolcro (art. 93, co. 1 D.P.R. 285/90) a prescindere dalla presenza o meno di un feretro. Questi elementi, sono poi stati ribaditi dalla regione Lombardia con il paragrafo 5 della circolare esplicativa n. 21 del 30 maggio 2005.

In assenza di una posizione ufficiale da parte delle Autorità Locali preposte alla supervisione sull'attività cimiteriale sembra del tutto superfluo disporre sempre il rifascio anche quando, all'atto dell'estumulazione o dell'inumazione, il personale necroforo<sup>(14)</sup> in servizio<sup>(15)</sup> presso il cimitero possa escludere, con assoluta certezza, ed attraverso apposita attestazione scritta, il pericolo per la salute pubblica cagionato dalla perfusione dei liquidi cadaverici all'esterno del feretro o del tumulo.

Il principale frangente in cui sussista realmente la possibilità di concentrazione di inquinanti è quando si abbiano perdite di liquidi biologici nelle celle murarie. In tale situazione si rientra nella norma (cella a tenuta stagna *ex art.* 76, co. 6 D.P.R. 285/90), attraverso il trattamento dei liquami o la sanificazione delle pareti imbrattate con apposite sostanze assorbenti (ove necessario) e biodegradanti.

<sup>(11)</sup> Se nell'atto di concessione non è espressamente contemplata la fattispecie della cosiddetta "tomba chiusa", con cui si inibiscono eventuali atti di disposizione sino alla scadenza naturale della concessione, fatte salve le concessioni perpetue. L'estumulazione da tomba "dedicata", ossia riservata solo ed esclusivamente ad un particolare defunto produce esaurimento dei fini statuiti nella stipula del rapporto concessorio, cui, logicamente, dovrebbe seguire la pronuncia di "decadenza".

<sup>(12)</sup> Secondo il Reg. Reg.le Lombardia 6/2004 (art. 16, co. 2) la ritumulazione del resto mortale è pratica del tutto legittima.

<sup>(13)</sup> Lo stesso Ministero della Sanità ha riconosciuto che data la natura del fenomeno spesso il prolungamento del tempo di inumazione non servirebbe ad altro che a rendere indisponibili ulteriormente fosse per successive inumazioni. Si rimanda alla relazione svolta dal Dr. Leonardo Toti, Direttore dei servizi di igiene pubblica del Ministero della Sanità (*Antigone* n. 3/91, pag. 12 e segg.) ed agli articoli di Massimo Massellani e Giovanni Pierucci (*ANTIGONE* n. 4/91).

<sup>(14)</sup> Come ricordato dal paragr. 8 della circolare reg.le lombarda 9/2/2004, n. 7 e ribadito soprattutto dall'art. 3, co. 3 il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri e, quindi, anche di operazioni cimiteriali), avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

<sup>(15)</sup> Ai sensi dell'art. 20, co. 7 Reg. Reg.le Lombardia 6/2004 le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Informatica

## Quando un codice a barre incontra una lapide

di Nicola Bortolotti

Di innovazioni tecnologiche informatiche e telematiche applicate o applicabili alle tombe si è già avuto modo diffusamente di parlare su queste pagine: compatibilmente con il quadro legislativo/normativo è infatti da tempo possibile “coprire” – con una spesa relativamente limitata – un’intera area cimiteriale mediante una rete senza fili Wi-Fi utilizzabile sia come Intranet accessibile ai visitatori (in modo da fornire una sorta di guida virtuale, con possibilità di dare una descrizione dettagliata di ogni tomba), sia come strumento di gestione o sorveglianza (ad esempio, collegando ad essa delle webcam wireless per poter monitorare costantemente quanto avviene, con possibilità di registrazione assai economica).

Anche della cosiddetta “lapide multimediale” – sulla quale campeggia un monitor al posto della foto – si era già scritto; e, del resto, è lecito attendersi una diffusione sempre maggiore di soluzioni siffatte, in un’era digitale nella quale lo schermo a cristalli liquidi ha preso il posto della tradizionale cornice portafoto d’argento e la pellicola fotografica è ormai in agonia.

È quindi assai sorprendente la notorietà internazionale che si è guadagnata in breve tempo una ditta giapponese, specializzata nella produzione di lapidi,



**Figura 1**



**Figura 2**

con un prodotto tecnologicamente meno innovativo rispetto alla sopra citata “invenzione” multimediale di Adriano Modenesi, che fece capolino ben sette anni fa nella cappella della famiglia Ronda-Braghi del piccolo camposanto di Settima di Gossolengo, nel piacentino.

La trovata giapponese, peraltro, non rappresenta altro che una evoluzione di quanto si poteva vedere, sempre sette anni fa, in un cimitero di provincia tedesco, dove Bernd Bruns fece imprimere sulla lapide della madre l’indirizzo del sito Internet a lei dedicato (come recita la lapide, in Figura 1, “anche su Internet” all’indirizzo <http://www.gertrud-bruns.friedort.de>).

### Il fascino del telefonino

In un mondo con enorme capacità di memorizzazione e di intelligenza collaborativa ma, evidentemente, con sempre meno memoria, la vera notizia è che abbia fatto a tal punto scalpore (con riprese da parte delle agenzie giornalistiche di mezzo mondo, talvolta con interpretazioni e/o traduzioni al limite del fuorviante) un piccolo – seppure significativo –



miglioramento all'idea di Bruns, ossia la codifica dell'indirizzo contenente le informazioni dedicate al defunto in una sorta di codice a barre (più precisamente un codice a barre bidimensionale, detto anche "matrix code"), decodificabile mediante il proprio telefonino dotato di fotocamera (e opportuno firmware) così da consentire un accesso rapido e pressoché diretto alle informazioni, senza necessità di digitazione.

La principale novità, dunque, consiste nell'utilizzo di un particolare codice a barre quadrato, molto diffuso in Giappone (dove fa capolino anche nei biglietti da visita e nei menu dei ristoranti), che consente di immagazzinare maggiore informazione rispetto al tradizionale codice lineare ormai onnipresente negli stati occidentali (che sarebbe insufficiente per conservare anche solo un indirizzo Internet o Intranet) abbinato al sempre più pervasivo cellulare "intelligente", ben più trasportabile e diffuso di un computer portatile o di un palmare.

### Il codice QR

Il produttore giapponese Ishinokoe (Ishi no Koe, che vuol dire letteralmente "Voce della pietra", il cui sito – che, per ora, non ha versione inglese – è all'indirizzo

<http://ishinokoe.co.jp> e si può tentare di tradurre per mezzo, ad esempio, del servizio gratuito Google translate [http://www.google.com/translate\\_t](http://www.google.com/translate_t) ottenendo il risultato riportato in Figura 2) si è affidato al codice bidimensionale detto QR (da Quick Response, decodifica rapida), creato nel 1994 da un'altra ditta del sol levante, la Denso-Wave che – pur detenendone il brevetto –

non ne richiede royalties per l'utilizzo. Il codice appare come un complesso di quadrati in bianco e nero (nella Figura 3 a sinistra è codificato, ad esempio, il titolo della rivista, ossia la stringa di testo "I Servizi Funerari", mentre a destra l'indirizzo <http://www.euroact.net/>).

Per chi fosse interessato sono disponibili sia dei generatori on-line (come – ad esempio – quello accessibile all'indirizzo <http://qrcode.kaywa.com>) sia dei potenti decodificatori gratuiti opensource multipiat-

taforma scritti in Java (all'indirizzo <http://www.intelcom.ru/2d/english/demo.php>).

La quantità di informazione memorizzabile in un codice QR, sebbene superiore a quella di un comune codice lineare EAN, è comunque limitata dallo standard a 2953 bytes, del tutto insufficienti anche solo per una foto in formato JPEG di discreta qualità. Va inoltre sottolineato il fatto che, come facil-

mente desumibile dal confronto tra i due codici in Figura 3, al crescere del numero di caratteri aumenta anche la densità di informazione nel quadrato, rendendone difficoltosa la identificazione da parte dei lettori, soprattutto quelli dei telefonini.

Poche informazioni elementari sono quindi memorizzabili di-

rettamente nel codice QR, mentre di biografie, immagini e filmati sarà memorizzato nel codice unicamente il collegamento ad un server esterno.

Si può avere una facile conferma che la quantità di bytes memorizzata nel codice sulla lapide sia ben inferiore al massimo limite teorico analizzando le fotografie fornite dalla stessa Ishinokoe, ad esempio in Figura 4, nella quale si può tra l'altro chiaramente notare il fatto che nelle soluzioni proposte il codice sia normalmente chiuso a chiave, consentendone la consultazione soltanto a parenti e familiari, particolarità che potrebbe non essere gradita nella tradizione occidentale.

Un'altra tipologia di prodotto della Ishinokoe è in Figura 5 nella quale, a destra, viene messo in risalto l'interno dell'urna che contiene il codice.

Il ricorso ad un server permette una considerevole interattività, anche involontaria: è possibile tenere traccia di quando un parente ha visitato un defunto, comunque rispettando la *privacy*

in quanto sarà sempre il visitatore (anche qualora il codice venga esposto pubblicamente all'aperto) a richiedere volontariamente il collegamento con il server.

Il codice a barre bidimensionale – anche se può apparire più arretrato rispetto ad altre soluzioni, come quelle che fanno ricorso ai cosiddetti RFID, ossia ai "tag" a radiofrequenza – garantisce semplicità e compatibilità futura.





Figura 3



Figura 4



**Figura 5**

Ishinokoe intende fornire questo servizio-concetto, detto “Kuyou no Mado”, come aggiunta alle proprie lapidi, ed è a un prodotto-tipo completo (del quale il codice e il setup del server costituisce solo una piccola parte) che si riferisce il prezzo di un milione di yen (circa 6.200 euro) frequentemente riportato dalle agenzie di stampa. La società giapponese fornisce tuttavia anche un servizio che aggiunge solo un apposito contenitore (completo di codice QR) ad un manufatto esistente a 180.000 yen, ossia poco più di 1.100 euro.

### Una pittura o un gioco?

La produttrice belga di videogiochi Tale of Tales (<http://tale-of-tales.com>) ha recentemente prodotto un nuovo gioco intitolato *The Graveyard*, ossia il camposanto. Protagonista del nuovo gioco “molto breve” e sul quale gli autori hanno lavorato “in segreto” – secondo la loro stessa ammissione – è una vecchietta (Figura 6) che visita un cimitero; cammina su un sentiero, siede su una panchina, ascolta. La versione dimostrativa di questo gioco-non gioco è tutta qui. Nella versione a pagamento (che costa cinque dollari), la vecchietta può anche morire.

Non si tratta dell’unico videogioco senza uno scopo apparente: gli autori di *The Graveyard*, Auriea Harvey and Michael Samyn, sono anzi abituati a creare situazioni dove non vi sia nulla da conquistare o da raggiungere, o tesori da cercare. Ma la loro più recente creazione, il camposanto virtuale, non è stata progettata affinché il “giocatore” si diverta ma perché “contempli, come se esplorasse un dipinto, le varie tappe dell’esperienza, senza dover giungere a una conclusione, ma solo per pensare – per un momento – alla vita e alla morte. È cosa buona per il cuore”.

La “demo” del gioco è scaricabile all’indirizzo <http://www.tale-of-tales.com/TheGraveyard>. Il programma funziona sotto Windows XP o Vista o su Mac OSX. Su entrambe le piattaforme è richiesta una scheda grafica Radeon o GeForce, standard per i giochi ma non per quanti – in ambiente di lavoro – fossero incuriositi da questo “game” con ambizioni quasi filosofico-esistenziali.

### OpenOffice avanti tutta

È stata da poco rilasciata la versione 2.4 della suite OpenOffice (<http://www.openoffice.org>), che presenta alcune interessanti novità: la più rilevante, ai fini della gestione del flusso documentale, è la possibilità di poter esportare i documenti nel formato PDF/A, che costituisce standard ISO per la conservazione a lungo termine dei documenti in formato elettronico e – a rigore – dovrebbe essere il formato di elezione per l’archiviazione dei documenti nelle



**Figura 6**

amministrazioni pubbliche. Tra le altre novità della 2.4 c’è anche quella di poter leggere i files in formato Access 2007 nonché una completa integrazione degli strumenti linguistici italiani, ossia il dizionario dei sinonimi e il correttore ortografico. Per ora le versioni pronte all’installazione di OxygenOffice, la versione potenziata di OpenOffice, sono ancora ferme alla 2.3.1 ma è assai probabile che – alla data di pubblicazione – sarà già stata rilasciata la versione 2.4.

## Cultura I riti funebri Hindù

di Emanuele Vaj

*I riti descritti in questo articolo riguardano principalmente una Nazione, l'India, grande quasi quanto l'Europa – meglio classificata come subcontinente indiano – con una popolazione enorme. I dati conosciuti ci dicono che ha già raggiunto l'imponente numero di 1.129.866.200 abitanti, facendo dell'India il 2° paese del mondo dopo la Cina per popolazione. (In una piazza di Delhi è installato un grande display luminoso che segna – sempre aggiornato – il costante aumento della popolazione in tempo reale).*

*Nel descrivere questi riti, ci dilunghiamo sui dettagli riguardanti la cremazione che – così come viene effettuata in quasi tutto il Paese – ha caratteristiche molto particolari e, senz'altro, molto diverse da ogni altro paese nel mondo.*

*L'Induismo – le cui origini si fanno risalire a 3500 anni fa – è cresciuto sino a diventare la terza religione al mondo – circa il 13% della popolazione mondiale pari a circa 850 milioni (dopo il Cristianesimo e l'Islam). Presente originariamente nella sola India e poi diffusa nel resto dell'Asia è oggi la religione dominante in India, Nepal e tra le tribù Tamil nello Sri Lanka. È importante non confondere l'Induismo con il Buddismo, anche se quest'ultimo è una grande concezione derivante proprio dall'Induismo. (In India è Induista l'80% della popolazione, mentre i Buddisti sono solo il 2%).*

“COME È CERTA LA MORTE PER CHI È NATO, ALTRETTANTO È CERTA LA NASCITA PER CHI È MORTO”.

La nascita esiste perché esiste la morte e la morte a sua volta esiste perché esiste la nascita.

Questa interdipendenza fra l'essere e il non essere è il cuore del pensiero indù e buddista.

La composizione etnica dell'India, estremamente eterogenea, è frutto di un continuo flusso di migrazioni che nei millenni ha portato sul suolo indiano popoli con culture, lingue e religioni estremamente diverse tra loro.

I funerali indù, *Antyeshiti*, sono parte fondamentale della cultura indiana ma variano largamente a seconda degli usi regionali, le tradizioni familiari, lo stato civile del defunto e naturalmente la casta.

### Origini

Circa quattromila anni fa i cadaveri nel subcontinente indiano venivano esposti agli elementi naturali, come sembrerebbe ancora essere consueto (anche se severamente proibito) nella religione dei Parsi <sup>(1)</sup> oppure sepolti nella terra, nelle acque di un fiume o in grotte. L'introduzione del sistema della cremazione – e conseguente dispersione delle ceneri – come forma di se-

poltura, è stata motivata essenzialmente da due fattori entrambi importanti: *contingenti* e *religiosi*.

Gli indu originariamente hanno iniziato la pratica di cremare i loro morti per diversi motivi. Non volevano lasciare le salme sul terreno per essere divorate dagli animali selvaggi. Un tale risultato poteva essere molto traumatico, particolarmente per le famiglie dei defunti. Gli indu inoltre hanno sempre avuto grande rispetto per i loro morti, desiderando conservare la santità del corpo contro gli attacchi delle belve. Quindi hanno sempre cercato di evitare di abbandonare i loro morti. La cremazione era inoltre preferibile alla sepoltura. Una tomba o un luogo di sepoltura richiede una parte di terra, che deve essere in una buona, e sicura posizione. Inoltre, se la pratica di seppellire i morti fosse stata prevalente, enormi parti di buon territorio sarebbero state perse in quanto occupate dalle tombe. Durante i primi giorni della civilizzazione, scavare una tomba era un lavoro molto difficile, laborioso e richiedeva molto tempo a causa della mancanza di attrezzi adeguati. In confronto, la cremazione era più facile e

<sup>(1)</sup> Gli adoratori del fuoco. È una delle religioni più antiche del mondo.

poco costosa (non avendo bisogno di terreno), perché ognuno che va al luogo della cremazione porta semplicemente un po' di legno per alimentare il fuoco.

In alcune particolari situazioni comunque, come per i monaci ed i bambini, le salme sono sepolte piuttosto che cremate. Forse perché questi defunti non hanno lasciato alcuna prole. Si noti inoltre che seppellire il corpo di un bambino nella terra era probabilmente più facile che preparare una pira per la relativa cremazione. E anche assicurare la sicurezza del luogo sarebbe stata più semplice in quanto per i monaci la tomba è il più vicino possibile al monastero e per i bambini alla casa dei genitori. È evidente che in questi casi la gente del villaggio potrebbe facilmente vigilare sulle tombe.

### Cremazione <sup>(2)</sup>

Col passare dei secoli la cremazione si affermò come rito principale, con alcune eccezioni quali i bambini piccoli, i *Sadhu* (santoni) <sup>(3)</sup>, e i morti per vaiolo o altre pestilenze. La cremazione divenne allora il passaggio fondamentale per permettere all'anima di raggiungere il più rapidamente possibile una nuova dimensione, evento non realizzabile finché il *vecchio* corpo esiste come tale. I riti funebri hindù si dividono in quattro fasi:

- I rituali da compiere quando la persona è ancora sul letto di morte, in agonia.
- I riti che precedono e accompagnano la cremazione.
- I riti che permettono il passaggio dell'anima del defunto dallo stadio *Preta* (spirito) a quello di *Pitrs*, antenato.
- I riti in onore degli antenati, *Pitrs*.

Tradizionalmente, un indu muore a casa. Oggi, però, le morti in ospedale sono sempre più numerose.

Conoscendo il valore di morire a casa propria tra i propri cari, gli indu fanno il possibile per portarlo in fin di vita nella casa dove abitava.

<sup>(2)</sup> Va precisato che la "rappresentazione" visiva della cremazione indiana, così come ci viene spesso mediaticamente proposta, si riferisce quasi unicamente a quella che si svolge sui *Ghat* (le sponde) del *Gange* a Varanasi, l'antica Benares. (Che potrebbe anche essere oggetto di un possibile prossimo articolo).

Quello che descriviamo in queste pagine è però il rituale tradizionale, così come viene tramandato dai testi religiosi e dalle usanze popolari.

<sup>(3)</sup> In lingua indù significa "persona buona, santo, virtuoso" e oggi è il nome privilegiato per gli asceti erranti, i santoni, essi vivono in completa in solitudine e in silenzio.

Figure quasi esclusivamente maschili, sono considerati come già morti, dalla gente, e altamente rispettati. Quando muoiono realmente, infatti vengono sepolti e non cremati, essendo il loro funerale già virtualmente avvenuto. Rinunciano a ogni legame familiare e sentimentale, al possesso di alcunché, vivono in solitudine ed impiegano il loro tempo nella devozione verso la divinità di loro scelta.



Sono diversi i rituali che hanno luogo attorno alla salma: le si pone col viso verso est e una lucerna viene accesa vicino al capo. Delle *Pindas* – palline di riso colorate – sono messe sul corpo.

Una *Mala* – collana di grani di legno (come un rosario) – può essere messa al collo del defunto così pure come collane di fiori.

Versi sacri vengono allora recitati nel tentativo di rianimare la persona ma, in caso non riuscisse, il sacerdote ne dichiara la avvenuta morte. *Mantra* <sup>(4)</sup> vengono sussurrati nell'orecchio destro del defunto, gocce di latte o di acqua del *Gange* versate nella sua bocca e la sua fronte segnata con pasta di sandalo. La cremazione dovrebbe avvenire, se possibile, lo stesso giorno.

Come detto, i riti variano a seconda di molti fattori, ma le linee dettate dai *Purana* <sup>(5)</sup> indicano che il cadavere viene lavato e vestito con abiti tradizionali nuovi. Viene poi adagiato prima sul suolo e commemorato da parenti e amici e in seguito posto su una sorta di barella in legno, adornata di fiori, coi quali si ricopre lo stesso defunto, dopo essere stato denudato e ricoperto interamente da un telo che varia di colore a seconda del sesso (se è bianco, c'è un uomo sulla pira, se fosse una donna, sarebbe colorato) e dello stato civile e l'età, i pollici e gli alluci legati insieme.

La cremazione è uno dei più antichi riti esistenti ancora oggi. *“Cremiamo perché gli indù, i giainisti, alcuni buddisti e alcuni sikh, credono nella ricomposizione dei 4 elementi al momento della morte: il fuoco della pira, la terra sulla quale cadono le ceneri, l'acqua nel-*

<sup>(4)</sup> Il mantra è uno strumento verbale al vengono attribuiti vari poteri: è una formula, una litania che viene continuamente ripetuta. La sua ripetizione ritmica, eseguita soprattutto a livello mentale, aiuta a raggiungere l'equilibrio della mente, a trovare dentro di sé la parte buona. La traduzione del termine è difficile; in linea di massima può essere tradotto come strumento per pensare o di liberazione della mente.

<sup>(5)</sup> Sono trattati religiosi che contengono diversi insegnamenti sui rituali, la pratica, le festività, elementi storici e mitologici, paragonabili – in contesto cristiano – alla Bibbia.

Oltre ad essere considerati come testi religiosi, i *Purana* hanno da sempre voluto affermarsi anche come descrizioni storiche. La mitologia Indù e di altri culti religiosi indiani, si basa su diciotto *Purana* maggiori e 18 *Purana* minori.

Oltre ad essere considerati come testi religiosi, i *Purana* hanno da sempre voluto affermarsi anche come descrizioni storiche.

*la quale vengono sparse, l'aria che fa bruciare la pira*", dicono gli indiani.

Ma non tutti vengono arsi: i bambini, sono troppo puri per essere cremati <sup>(6)</sup>, le donne incinta, perché hanno un bambino in grembo, i santoni, perché sono già santi e non hanno bisogno di cremazione, le vacche sacre – non tutte, ma alcune sì – vengono gettati nel mezzo del fiume Gange, con una grossa pietra ben assicurata ad una corda. Anche gli uomini e le donne morte dal morso di un serpente non vengono arsi perché a volte – (si dice), è capitato, che dopo essere immersi nell'acqua, per motivi chimici, la persona possa riprendersi

È quindi evidente che lo stato prima della morte è molto importante per consentire o meno la cremazione.

Chi assiste alla cremazione può essere di un solo sesso: maschile. Le donne rimangono in casa a piangere, perché la regola vuole che lì, chi sta vicino alla persona morta, chi assiste alla sua cremazione, non può piangere. Nessuno, infatti, piange.

Diversi erano all'epoca i motivi perché una figlia (o un'altra donna) non ha una parte attiva al funerale del suo genitore. Una donna non era generalmente considerata forte come un uomo per accendere la fiamma funebre. Va ricordato come, nell'antichità, fosse faticoso e laborioso accendere un fuoco: legna vede e ... assenza di fiammiferi: bisognava sfregare due pietre sino a far scaturire il fuoco. Era un'operazione gravosa, che richiedeva tempo e che doveva solitamente essere effettuata in un ambiente umido e freddo come quello del "crematorio" vicino ad un fiume. Quindi tale operazione toccava solitamente ad un uomo forte e robusto.

Inoltre, la salute della donna durante il periodo mestruale, la gravidanza e la conseguenza del parto poteva rendere difficile questo gravoso compito. Le donne inoltre sarebbero inclini ad avere – durante la cerimonia funebre – un comportamento più emotivo che non gli uomini per avere responsabilità supplementari. Si-



<sup>(6)</sup> In caso di morte di un piccolo bambino, questi deve essere seppellito senza alcun tipo di cerimonia. Il corpo deve essere lasciato "come un pezzo di legno nella foresta" ed è tutto finito. Nessun rito, dunque, eccetto che – in qualche caso – del cibo è preparato presso la fossa e gettato agli uccelli durante tre giorni consecutivi. Questa è la regola, ma la natura umana non può essere sempre repressa e sembra essere ormai pratica comune per una madre che abbia perso il proprio piccolo di dare del cibo, o piccoli regali una volta all'anno a qualche bimbo o bimba della stessa età del proprio figlio/a morto.

milmente, una figlia poteva anche essere assente genitori moriva e quindi non assistere al funerale in tempo. Si noti a questo proposito che non vi erano sistemi di conservazione e refrigerazione per le salme e quindi il funerale doveva essere effettuato al più presto, solitamente il giorno dopo la morte. Per eliminare ogni possibile incertezza per quanto riguarda partecipazione delle donne ai funerali dei membri della loro famiglia, le funzioni di cremazione sono state assegnate alle loro parentele maschili. Questo per evitare qualsiasi confusione all'ultimo momento. Ancora, nel caso che una persona defunta avesse più di un figlio, il compito di accendere la pira va in primo luogo al figlio più anziano. Se non potesse svolgere la sua mansione, il suo posto sarebbe preso automaticamente dal secondo figlio e così via. Questa ordinata divisione del compito doveva permettere lo svolgimento ordinato e senza ritardi della cremazione. Ognuno ha il proprio ruolo nella famiglia.

I parenti maschi del defunto portano dunque la barella sulle spalle fino al luogo della cremazione, se possibile passando per luoghi che furono significativi durante la vita appena spenta. Il luogo della cremazione, chiamato *Shmashana*, è tradizionalmente posto sulle rive di un fiume o del mare, dove la pira viene preparata. Su questa viene posto il cadavere volto verso Sud; tutti gli eventuali gioielli vengono rimossi e si pone dello sterco di vacca sul petto.

Presiedono il rito generalmente il figlio maschio primogenito se il defunto è il padre, il maschio ultimogenito se la defunta è la madre, accompa-

gnati dalle preghiere del sacerdote; le donne raramente sono ammesse alla cerimonia.

Il figlio dovrà dunque fare tre volte il giro della pira in senso antiorario, aspergendola con acqua o/e *ghee* – burro chiarificato – contenuti in un recipiente che poi verrà rotto schiantandolo al suolo, per poi accendere lui stesso i legni in corrispondenza della testa del defunto e poi abbandonerà la cerimonia <sup>(7)</sup>. Si recitano preghiere per incoraggiare le varie parti del corpo a riunirsi con gli elementi: la voce con il cielo, gli occhi con il sole, il respiro col vento e così via.

Quando le fiamme avranno consumato il corpo i parenti raccolgono le ceneri e le spargono in un fiume – idealmente il Gange – allontanandosi poi senza voltarsi indietro.

Quindi, tutti i partecipanti al funerale tornano a casa, lavano se stessi, si vestono di bianco in segno di lutto

<sup>(7)</sup> Tradizione vorrebbe che il primogenito rompesse la testa del defunto/a, prima che la pira venga accesa. Ma questo ora è un gesto che non si fa quasi più.

e puliscono la casa da cima a fondo, considerata come la famiglia intera, impura, contaminata dalla morte: non si recano né al tempio né a casa d'altri fino al completamento dei riti.

Dopo due/tre giorni la persona che ha presieduto i riti tornerà allo *Shmashana* per recuperare le ceneri del defunto, che vengono nuovamente asperse d'acqua e separate quelle scure, provenienti dal legno, da quelle chiare, resto del corpo, così come recuperati i frammenti ossei ancora interi, chiamati *Fiori*. Questi resti vengono poi dispersi, accompagnati da fiori e lampade votive, in un fiume o in altre acque considerate sacre in una cerimonia chiamata *Visarjanam*.

Nei seguenti 10 giorni si osservano i riti atti a facilitare la migrazione dello spirito al regno degli *Antenati*. Si considera che se questa parte dei rituali viene omessa o mal applicata, l'anima si trasformerà in uno spirito maligno, *Bhuta*. Questi riti comprendono l'offerta di palline di riso, *Pinda*, alla foto del defunto, ai corvi, ai pesci del fiume o semplicemente abbandonate all'aperto. Una settimana, un mese e un anno dopo dalla data della morte i parenti officiano la cerimonia chiamata *Shraddha*, di omaggio e ringraziamento agli Antenati tra i quali conta ormai il defunto. Dopo un mese un sacerdote è chiamato a purificare la casa e, appunto, ad officiare lo *Shraddha*.

Oggi comunemente in India si celebra lo *Shraddha* globale in onore degli Antenati giusto prima della festività di *Navaratri* <sup>(8)</sup>.

Nel caso di personaggi celebri, eroi nazionale etc. nel luogo ove avvenne la cremazione viene eretto uno *Samadhi*, un memoriale che non contiene resti del defunto. Nel caso di santi, *sadhu*, etc. viventi, un funerale simbolico viene celebrato per simbolizzare la loro illuminazione raggiunta e l'abbandono della vita terrena. Alla morte effettiva verranno sepolti in terra o in acqua.

*I riti funebri indù possono essere semplici o estremamente complessi. I "passaggi" che abbiamo descritto, eseguiti con devozione secondo la tradizione, i mezzi e la capacità della famiglia, concluderanno in modo appropriato la permanenza terrena di ogni anima indù.*

## Oggi

Come abbiamo visto, certamente la cremazione è importante – quasi essenziale – per un fedele indu, senza

<sup>(8)</sup> È la festività nazionale indiana più lunga, poiché si celebra durante nove notti consecutive che culminano con la celebrazione finale chiamata Dussehra. L'inizio è il 12 ottobre.

la quale – egli ne è convinto – la propria anima non liberata dovrà vagare nel nulla. E questo, per un credente, è una situazione inaccettabile e che bisogna cercare di evitare anche a costo di gravi sforzi finanziari.

Ma i riti funebri sono veramente rispettati? La parola funerale in lingua indu è *Shraddha*, derivante dalla lingua sanscrita e significa *dovere religioso* o *devozione*. Il rispetto di queste regole accresce quindi i meriti di ogni buon indù.

Però, pur considerando (e accettando) che la cremazione è importante dal punto di vista religioso, il governo indiano si è posto il problema di come ovviare ai diversi problemi principalmente di carattere igienico-sanitario che le moltissime cremazioni comportano per l'ambiente.



E, in modo specifico, nella città di Varanasi dove gli indu cercano di andare a morire o a farsi cremare perché – poveri o ricchi che siano – coltivano questo sogno: *morire a Benares ed essere cremati sulla sponda del fiume sacro*, perché solo così possono porre termine al ciclo delle reincarnazioni su questa terra.

Va detto che in questa città le pire funebri ardon per 24 ore al giorno, ogni giorno

dell'anno, ed è quindi facile immaginare gli effetti dei fumi nell'aria e di tutto quanto viene gettato nel fiume sacro, il Gange (le cui acque sono tra le più inquinate). Pertanto, anche sia pur in modo soft, ha cercato di favorire e promuovere la costruzione di installazioni di cremazione moderne, dove le salme vengono incenerite in modo celere (20/30 minuti invece delle tradizionali 3 ore) ed economico (500 rupie = 9 €, invece delle 5000 = 90 €) – necessarie per acquistare il legno (sandalò) necessario per le pire <sup>(9)</sup>.

Non abbiamo un elenco aggiornato del numero dei crematori attualmente in funzione, ma una stima ragionevole riferisce di circa 800 unità. Tutti con funzionamento elettrico, salvo pochissime eccezioni (1>3) a gasolio. Nell'area metropolitana (23 ml abit.) di New Delhi (13 ml abitanti) vi sono 58 terreni di cremazione (all'aperto) dei quali 28 in città e solo 4 crematori elettrici.

Possiamo dire che oramai le cremazioni tradizionali all'aperto sono possibili solo per i ricchi, mentre i poveri usufruiscono dei crematori moderni.

Eccezion fatta per Varanasi dove la tradizione continua, anche se un crematorio elettrico è stato costruito sulla collina prospiciente la città (crematorio che – pensiamo – non avrà molto lavoro ...).

<sup>(9)</sup> 1 € = 58 Rupie.

### Note curiose

- No, non è una ... barzelletta: durante i riti funebri qualche volta – specie nelle zone rurali – viene spruzzata urina di mucca. È solo un gesto simbolico e aiuta a disinfettare, come le spezie e l'incenso (anch'essi usati).

- A Saharsa, nello Stato del Bihar, uno dei più poveri dell'India, è stato deciso di proibire alle prostitute e affini (?) – nonché a chi vive con loro – la cremazione dei corpi, secondo l'uso indù, nei luoghi comuni, sui gradini lungo il fiume o in crematori pubblici. Per loro resta la possibilità della cremazione in cortili privati.

- Dall'India, l'ennesima stranezza di Internet.

Un parente defunto e una connessione alla Rete, cosa potranno mai avere a che fare queste due cose?

Ebbene, in India, alla fine dell'anno scorso è partita l'iniziativa di dare un ultimo saluto ai propri parenti tramite una “cerimonia on-line”.

Molti indiani vivono lontani dalla madrepatria e non possono presenziare ai funerali dei parenti. Per ovviare questo inconveniente, il Madras Cemetery Board – ente che gestisce il cimitero di Chennai nel Tamil Nadu, ha pensato di offrire un servizio molto speciale agli indiani emigrati all'estero.

Con un computer e una connessione alla rete, i parenti lontani potranno così essere virtualmente presenti alle cerimonie funebri dei famigliari.

Come può essere interpretata questa iniziativa? Un fatto che si spinge oltre la religione, oppure un mezzo veramente comodo per poter dare l'addio ai propri cari?

L'iniziativa, comunque, non ha mancato di suscitare polemiche. Infatti, anche se molti emigrati hanno apprezzato l'opportunità di presenziare virtualmente all'ultimo saluto ai propri cari, altrettanti fedeli ritengono che i funerali *on-line* siano una trovata di pessimo gusto, poco rispettosa di un momento così doloroso come quello della perdita di un familiare.



Senza contare che tutto ciò è assolutamente al di fuori della tradizione ...

*Correlata all'articolo sui funerali indù, riportiamo un'interessante notizia su un fatto sicuramente sconosciuto a tutti, fatta salva la popolazione interessata.*

#### 1945: PIRE FUNEBRI INDÙ AL CIMITERO DI FORLÌ

Tra il 1945 e il 1946 davanti al cimitero monumentale di Forlì vennero allestite pire funebri per cremare i corpi di 769 soldati indiani dell'esercito britannico. E, sempre a Forlì, vi è un cimitero militare il cui luogo fu scelto dalla 10a Divisione Indiana arrivata al fronte nell'ottobre 1944 ed impegnata in duri combattimenti fino al dicembre 1944.

All'interno di questo cimitero vi è il *Monumento Commemorativo delle Cremazioni* dedicato agli Ufficiali e soldati Hindu e Sikh Caduti in Italia dal 16 aprile all'ottobre 1944 e poi fino alla fine della Guerra. Accanto al monumento commemorativo degli indù è poi sorto il cimitero indiano dove sono sepolti 495 caduti di religione musulmana.

Materialmente le loro tombe non ci sono – ci sono invece ben 495 inumazioni di altrettanti soldati indiani prevalentemente di religione musulmana – perché i caduti indù e sikh vennero cremati secondo i dettami delle loro religioni. Quasi cinquecento pire funebri che arsero a Forlì tra il 1945 e il 1946.

Quanto avvenne è raccontato da uno dei pochissimi operai italiani ancora viventi (all'epoca aveva 18 anni) e che erano stati reclutati dai militari inglesi per recuperare i corpi dei caduti e – dopo la loro identificazione – seppellirli. Va detto che gli ufficiali britannici dedicavano la stessa pietosa cura alle salme dei soldati inglesi e a quelli del loro variegato esercito coloniale, tra i quali gli indiani. Sotto la direzione degli inglesi, veniva formata una grande catasta quadrata di legname sulla quale si adagiavano sei corpi che poi erano cosparsi con grosse quantità di grasso liquido contenuto in taniche. A quel punto si accendeva il fuoco e il falò divampava istantaneamente con alte fiamme. Non c'era odore di morte, era un rito estremamente semplice e pulito.

Mentre si alzavano lunghe volute di fumo, lungo la Ravennana, dalla parte del cimitero monumentale si assiepavano i curiosi. Ma gli inglesi li tenevano lontani e tutta la zona del rito era recintata e sorvegliata dai soldati.

Esaurito il rogo, gli 'ufficianti' forlivesi dovevano però ancora completare il rito funebre dell'induismo.

Raccogliere le ceneri e avvolgerle con cura in grosse coperte. Poi un camion partiva verso il mare: lì le ceneri venivano sparse nell'acqua.

Cultura

## Primi atti nella definizione dei moderni impianti cimiteriali Cimiteri e sepolture urbane in Italia prima dell'editto di Saint-Cloud

### PARTE II

di Laura Bertolaccini (\*)

Nelle ultime decadi del XVIII secolo, un movimento di opinione comune, sebbene ancora tra vivaci polemiche e forti opposizioni, tenterà di scardinare il secolare potere del clero, di rendere più familiare la morte, di razionalizzare il problema delle sepolture.

Nel 1774 l'abate fiorentino Scipione Piattoli, al tempo docente di storia ecclesiastica e lingua greca nella riformata Università di Modena, redige il *Saggio intorno al luogo del seppellire*, una dissertazione che "tenta di presentare – come si legge nelle brevi note introduttive alla prima edizione – sotto un sol punto di vista le variazioni infinite delle pratiche riguardanti la scelta d'un luogo, ove riporre gli estinti" <sup>(1)</sup> e nella quale viene sostenuta l'indispensabile necessità di creare cimiteri fuori dalle mura delle città, seguendo la lezione degli antichi romani. "L'idea di novità sorprende – scrive Piattoli – e sebbene ne siamo naturalmente curiosi, pure si temono i cambiamenti, che ci annunziano le rivoluzioni cui siamo necessariamente soggetti. [...] Fa duopo confessare, malgrado la prevenzione pe'l nostro secolo, che prima o poi siamo costretti a ripigliare le costumanze de' nostri antichi [...]. Il sistema Copernicano fu immaginato da' Pittagorici e si è penato più secoli ad accordarlo come il meno probabile [...]. Chi non rammenta la lunga ostinata reticenza che si è fatta all'orologio Francese alcuni anni sono? [...] Ripulire una nazione è l'opera del coraggio e della capacità; ma ricondurla a delle pratiche che non son nuove, e che son le migliori, è l'opera del buon senso, e della fermezza" <sup>(2)</sup>. Contemporaneamente alla pubblicazione del saggio, Francesco III d'Este, duca di Modena e governatore della Lombardia, venendo meno a un suo stesso diniego pronunciato nel 1765 circa lo spostamento del cimitero annesso all'Ospedale di Modena, faceva erigere un cimitero extraurbano fuori porta




Figura 1 – F. V. Dellala di Beinasco, *Cimitero di San Pietro in Vincoli, Torino, 1777; Piano dei Tumuli, disegno eseguito nel 1781 da G. Oglianico (Madrid, Archivo Histórico Nacional)*

Sant'Agostino (sullo stesso sito dove s'installerà, alla metà del XIX secolo, il cimitero di San Cataldo progettato da Cesare Costa), espellendo così definitivamente le sepolture dalla città, proprio come auspicato da Piattoli <sup>(3)</sup>.

La diffusione che il trattato ebbe fuori dei confini italiani sarà una ulteriore conferma della sua importanza: nel 1778 Félix Vicq d'Azyr, biologo riformista, traduce in francese il *Saggio intorno al luogo del seppellire* e significativamente dedica questa traduzione a Francesco III d'Este <sup>(4)</sup>.

Il 25 novembre 1777 Francesco Lucerna-Rorengo de Rorà, arcivescovo di Torino, redige una Carta Pastorale <sup>(5)</sup> sul problema delle sepolture nella quale, in occa-

<sup>(3)</sup> Vedi M. Bulgarelli, "L'affare delle sepolture a Modena nella seconda metà del XVIII secolo. Questioni mediche, amministrative, tecniche, architettoniche, militari", *Storia urbana*, 51, 1990, pp. 3-13.


<sup>(4)</sup> F. Vicq d'Azyr, *Essai sur le lieux et les gadangers des sépultures. Traduit de l'italien (de Scipion Piattoli): publié avec quelques changements, et précédé d'un discours préliminaire* ..., Paris 1778.

<sup>(5)</sup> L'edizione della Carta Pastorale a cui si fa riferimento nel testo è quella attualmente conservata presso la Biblioteca della Escuela Superior de Arquitectura di Madrid.

<sup>(1)</sup> (S. Piattoli), *Saggio intorno al luogo del seppellire*, Modena 1774, p. 85.

<sup>(2)</sup> *Ibidem*.





**Figura 2 – F. V. Dellala di Beinasco, Cimitero di San Pietro in Vincoli, Torino, 1777; Disegno dei Cimiteri pubblici della Città di Torino siti vicino ai Fiumi Pò e Dora, disegno eseguito nel 1781 da G. Oglianico (Madrid, Archivo Histórico Nacional)**

sione della richiesta da parte di Vittorio Amedeo III di costruire due grandi cimiteri fuori dalle porte della città – uno a est, presso le rive del Po, e l'altro a nord, nelle vicinanze del fiume Dora –, motivata dall'ingente numero di sepolture che affollavano ormai tutte le chiese cittadine e dai seri problemi di igiene derivati soprattutto dalla recente epidemia di colera e dalla terribile calura del 1776, vengono elencate norme e regole per edificare i nuovi impianti nello Stato Sabauda<sup>(6)</sup>.

Composta come la Carta Pastorale redatta il 23 marzo 1775 da Lomenie de Brienne, arcivescovo di Tolosa, sulla necessità di realizzare cimiteri extraurbani – documento che, ricordiamo, aveva suscitato l'immediata reazione di Luigi XVI e la conseguente proclamazione nel maggio 1776 di una *Déclaration royale* con la quale venivano tassativamente vietate le sepolture nelle chiese e stabilita la realizzazione di sepolcreti fuori dalle mura cittadine, dando così di fatto inizio, prima in Francia e quindi nel resto d'Europa, a una importante stagione di inchieste, investigazioni e progetti basati sull'affermazione che una adeguata strutturazione dello spazio e la separazione dal resto della città avrebbero dato dignità ai vivi nel rispetto dei defunti – nella Carta di Torino sono inizialmente analizzate le situazioni che hanno caratterizzato i secoli precedenti per giungere quindi alla descrizione dello stato attuale. Seguono una serie di articoli organizzati secondo due capitoli di cui il primo, costituito da ventitré punti, dedicato solo alla città di Torino e il secondo, sviluppato

secondo dieci capoversi, destinato alle altre diocesi dello Stato Sabauda. Divieti ed obblighi sono minuziosamente elencati: non è possibile seppellire in nessuna chiesa, oratorio, cappella o in qualsiasi luogo destinato alle funzioni ecclesiastiche; i cadaveri, dopo il rito da svolgersi nella parrocchia di appartenenza, verranno seppelliti nei due grandi cimiteri urbani in giorni ed ore prefissati a seconda dei diversi mesi dell'anno; le parrocchie urbane, gli ospedali, i ricoveri, hanno diritto a posti determinati nei singoli cimiteri affinché non si crei alcuna confusione; le sepolture private sono permesse lungo il recinto o nei portici dei cimiteri; non sono proibite, così come non lo sono state sino ad allora, lapidi sepolcrali, iscrizioni e statue: sono però soggette all'approvazione dell'architetto reale che giudicherà il loro decoro all'interno dello spazio funebre; le sepolture particolari possono trovare

posto nelle chiese collocate all'interno dei nuovi cimiteri: nei sotterranei verranno seppelliti i rappresentanti del clero che in vita si sono distinti per dignità e i membri valorosi di quegli ordini militari che non hanno un proprio luogo di sepoltura; accanto, in altre celle sotterranee, verranno tumulate le autorità cittadine.

Nelle norme per le diocesi si legge: *“I cimiteri si costruiranno in luogo aperto, poco distante dal centro abitato, della dimensione che chi governa giudicherà più idonea, comunque relativa al numero degli abitanti [...]. Sarebbe conveniente che nei nuovi cimiteri vi fosse una cappella decente nella quale il parroco potesse celebrare le cerimonie funebri [...]. I cimiteri dovranno essere circondati da un muro alto, ed avere una porta forte e sicura [...]. Al centro di ogni cimitero si porrà una croce, sufficientemente alta, che indichi a coloro che passano per lì la santità di quel luogo; e in tutti i cimiteri, in conformità al mandato del Rituale Romano, ci sarà un posto in cui verranno sepolti i bambini, separati dagli adulti [...]. In questi cimiteri non dovranno crescervi viti, alberi, arbusti né piante di alcun genere, non solo quelle che danno frutti, ma anche quelle che non danno alcun frutto, né quelle che possano servire da pasto per gli animali. Ugualmente non può crescervi il fieno, né alcuna erba verde che possa essere mangiata, né si possono accatastare pietre, o legname e altra specie di materiali giudicati disdicevoli per la santità ed il decoro di questo luogo”*.

I nuovi cimiteri per la città di Torino – concludeva l'arcivescovo – dovevano essere conclusi e benedetti entro il 1 gennaio 1778 mentre gli altri centri urbani non dotati di un cimitero fuori dall'abitato avrebbero dovuto erigerne uno entro il 1 gennaio 1780.

Nel novembre 1777 l'architetto regio Francesco Valeriano Dellala di Beinasco consegnava i progetti per il

<sup>(6)</sup> Già nel 1731 Carlo Emanuele III, riscontrando l'estremo degrado delle chiese cittadine, aveva richiesto un cambiamento nel regolamento per l'edificazione di cimiteri extraurbani. Ma, per l'opposizione del clero, questo provvedimento rimase lettera morta. S. Albanese, W. Canevesio, B. Signorelli, *Il cimitero monumentale di Torino*, in S. Diéguez Patao e C. Giménez (a cura di), *Arte e architettura funeraria (XIX-XX)*. Dublin, Genova, Madrid, Torino, Barcellona 2000, p. 278.



Figura 3 – G. Piermarini, Progetto per un cimitero a Milano, 1781; prospetto esterno (da A. Acuto, *Architettura del cimitero in Lombardia*, in “Hinterland”, 29-30, 1984)

cimitero di San Lazzaro (detto anche di San Lorenzo, situato presso il corso del Po, su un terreno donato dallo stesso Vittorio Amedeo III)<sup>(7)</sup> e per il cimitero di San Pietro in Vincoli (posto vicino alla Dora, su suolo di proprietà comunale). Quest’ultimo, tuttora presente sebbene non più attivo, era impostato su un impianto rettangolare, circondato da portici su tutti i lati interrotti solo da una cappella sepolcrale posta alla mezzeria di uno dei lati corti, di fronte all’ingresso principale. L’area interna era suddivisa in un reticolo regolare di camere funerarie (9 sul lato maggiore e 5 sul minore), di cui 44 cripte voltate destinate a ospitare le sepolture provenienti dalle parrocchie limitrofe, più una, la centrale, riservata all’ossario comune. Nelle fosse venivano sepolti i corpi dei cittadini meno abbienti, mentre sotto le arcate perimetrali, ornate di lapidi e monumenti funerari, trovavano posto le tombe degli aristocratici e dei notabili della città. A ridosso della cappella sepolcrale, infine, era ricavato un luogo per sepolture speciali, esclusivamente destinato ai membri della parrocchia di Corte.

Anch’esso chiaramente ispirato al cimitero napoletano di Ferdinando Fuga, trovava una particolare declinazione nell’inserimento della distinzione delle sepolture per classi e censo e una significativa traduzione architettonica nella quale appaiono evidenti alcuni rimandi a opere di Filippo Juvarra. Proprio per le sue particolari connotazioni, il cimitero di San Pietro in Vincoli fu tra quegli progetti inviati nel 1781, insieme al trattato di Giovanni Maria Lancisi sulle morti improvvise e al saggio di Scipione Piattoli, a Carlo III di Borbone, da poco salito sul trono di Spagna, per poter porre in essere anche nella corte spagnola la riforma delle sepolture sull’esempio di quanto stava avvenendo nelle principali città italiane<sup>(8)</sup>.

Tra le informazioni trasmesse a Madrid vi era anche l’ordinanza promulgata dal ducato di Milano il 24 ottobre 1767 con la quale si impediva il perdurare delle

sepulture nelle chiese e nei sepolcreti della città e si richiedeva l’edificazione di un complesso cimiteriale collettivo suburbano: “Si ripristini, per quanto sarà praticabile per maggior decen-

za delle chiese, l’uso di seppellire i morti fuori dalle chiese, disponendo a questo effetto il cimitero in sito aperto e lontano dall’abitato”<sup>(9)</sup>.

Le prime ipotesi per la costruzione del *cimitero unico* di Milano, testimoniate da diversi progetti tra cui quelli di Carlo Riccardi (1772), di Giuseppe Piermarini (1781) e di Giovanni Antonio Bettolli (1781), prevedevano, all’interno di un più complesso sistema di organizzazione urbana, l’introduzione di un quadriportico nel grande quadro del Lazzaretto situato fuori porta Orientale. Ancora nel 1785 Leopoldo Pollack proponeva un singolare impianto a forma pentagonale, debitore, per più di un aspetto, alle suggestioni del lazzeretto vanvitelliano. In quello stesso anno però l’amministrazione milanese stabiliva di mettere da parte l’idea di un unico grande impianto cittadino a favore della apertura di un sistema di piccoli cimiteri *extra muros* a servizio degli abitanti dei vicini quartieri<sup>(10)</sup>.

La questione della realizzazione del cimitero collettivo di Milano si farà nuovamente attuale solo nel 1802, quando Carlo Amati presenta un progetto per un impianto cimiteriale caratterizzato da un rigido recinto quadrato al centro del quale si eleva una cappella sepolcrale piramidale di notevoli proporzioni. Malgrado questi episodi, la vicenda del cimitero milanese rimarrà di fatto bloccata ancora per diversi anni.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della città”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

<sup>(7)</sup> L’impianto verrà distrutto intorno al 1827 per far posto ai nuovi quartieri cittadini; l’area su cui sorgeva era adiacente, approssimativamente, all’attuale zona di corso Cairoli.

<sup>(8)</sup> Del cimitero di San Pietro in Vincoli alla corte spagnola vengono inviate le piante dei diversi livelli e le sezioni redatte nel 1781 dall’architetto Giuseppe Oglianico. Tutto il materiale mandato a Carlo III (oltre al cimitero torinese e ai trattati, vennero spedite diverse relazioni sullo stato dei cimiteri a Roma, Venezia, Modena, Livorno, nonché i decreti che impedivano le sepolture nelle chiese promulgati a Vienna e a Parigi) è conservato presso l’Archivo Histórico Nacional di Madrid, Consejos, leg. 3.150.

<sup>(9)</sup> Il brano, tratto dalla circolare dell’11 ottobre 1768 inviata dalla Giunta Economale milanese ai Cancellieri al fine di rendere l’editto esecutivo, è riportato in A. Acuto, *Architettura del cimitero in Lombardia*, in “Hinterland”, 29-30, 1984, p. 27 (43).

<sup>(10)</sup> “Quello stesso anno entrarono in funzione i nuovi cimiteri del Gentilino a Porta Ludovica, di S. Giovannino alla paglia a Porta Vercellina, della Molazza a Porta Com’asina, di S. Gregorio a Porta Orientale [...]; erano piccoli recinti predisposti per l’inumazione individuale, destinati ciascuno ad un settore urbano e alla corrispondente porzione esterna del Comune dei Corpi Santi, del quale recentemente era stata ridefinita l’autonomia amministrativa con franchigie daziarie”. A. Acuto, *Architettura del cimitero in Lombardia*, in “Hinterland”, 29-30, 1984, p. 28 (47).

Recensione

## Morte cerebrale e trapianto di organi

### Una questione di etica giuridica

Paolo Becchi, Ed. Morcelliana, 2008, Collana "Il Pellicano Rosso" n. 66, pag. 190, € 12,50

di Carlo Barbieri (\*)



Paolo Becchi, professore di metodologia del diritto presso l'Università di Genova, affronta in questa sua opera il grave problema della attendibilità della "morte cerebrale", partendo dalla nota ridefinizione della morte in chiave neurologica, risalente alla fine degli anni Sessanta. Sono sapientemente presentate e tratteggiate le variegate posizioni, via via assunte in ordine alla *vexata quaestio* e sotto

il profilo medico-scientifico e sotto l'aspetto filosofico, etico e religioso per giungere alla conclusione che l'introduzione del concetto di "morte cerebrale" o neurologica non sia stata che un'abile mossa per legittimare l'espianto di organi a cuore battente da soggetti non ancora morti (in prognosi infausta), ma all'uopo dichiarati cadaveri, e per "sdoganare" definitivamente

la pratica trapiantistica.

L'opera si articola in 5 capi, tutti di notevole interesse. Particolare rilievo assume la trattazione del capo IV sul modo di rapportarsi della Chiesa Cattolica nei confronti di tale delicata problematica. Serie perplessità suscita invece la conclusione del lavoro, che anziché spingere per l'insostenibilità etica e giuridica dei trapianti, avvenendo l'espianto da soggetti ancora in vita, ancorché definiti cadaveri *ope legis*, suggerisce la possibilità per il singolo, in situazione di coma irreversibile, purché a suo tempo adeguatamente informato, di donare liberamente i suoi organi, consentendo così la prosecuzione della pratica trapiantistica.

La chiarezza dell'esposizione, di facile comprensione anche per i "non addetti ai lavori", raccomanda la lettura di questo agevole volumetto, dalla veste tipografica ben curata e, per di più, dal costo contenuto.

(\*) *Presidente Associazione Famiglia & Civiltà, Sezione di Genova*

Recensione

## Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan

Gary L. Ebersole, Princeton University Press, 1993, pag. 352, USD 49.50

di Elisa Meneghini



In questo volume, Gary Ebersole esamina l'era di Taika (645-710 D.C.), il periodo storico in cui il Giappone inizia ad emergere come civiltà letteraria, carica di storia.

Il soggetto centrale del libro è la doppia pratica di sepoltura riservata agli imperatori deceduti, che diventa la chiave di lettura per meglio comprendere questa epoca.

Con la disamina puntigliosa dei rituali di morte Ebersole

e società interagivano reciprocamente. Aspetti, questi, che rientrano nell'esame accurato dell'Autore e che vengono focalizzati nella loro completezza.

Attingendo da narrativa e poemi di antichi testi giapponesi – il Kojiki, il Nihonshoki ed il Man'yoshu, un'antologia di poesia – l'Autore sostiene come la doppia sepoltura fosse il fulcro di una manipolazione del mito e del rituale per scopi ideologici e di casta specifici.

Il pensiero storico e religioso rappresentato in questo volume è così convincente che è impossibile immaginare come qualcuno possa leggere ancora questi documenti ed attribuirgli il significato precedente.

Questo libro viene considerato una risorsa determinante per gli storici dell'antico Giappone.

dimostra che questi hanno funzionato come punto cruciale della cultura, in cui religione, letteratura, politica

# 3

*Luglio-Settembre*

*2008*

*Anno 7*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Ministero di Giustizia su raccolta salme incidentate*
- *Legiferano Liguria, Marche e Provincia autonoma di Trento*
- *Ceneri: che fare?*
- *Soppressione di cimitero*
- *La capacità a testare*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel./Fax 0532-741311  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozzincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 04/07/2008.

**INDICE****EDITORIALE**

**Lanzimonti**.....2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)*

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero**.....4  
*a cura di Elisa Meneghini*

**Quesiti e lettere**.....8  
*a cura di Daniele Fogli*

**La soppressione dei cimiteri**.....12  
*di Sereno Scolaro*

**La capacità a testare: un frequente dilemma del diritto civile  
attraverso l'analisi di una vicenda processuale**.....17  
*a cura di Andrea Poggiali*

**ATTUALITÀ**

**Le mummie di Venzone** .....18  
*di Emanuele Vaj*

**DOCUMENTAZIONE**

**Onerosità delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo  
del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato  
dall'Autorità Giudiziaria – Parere del Ministero della Giustizia**.....20  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1451 del 05/03/2008*

**Regione Liguria – L.R. 11 marzo 2008, n. 4 “Modifiche alla legge  
regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizione in materia di cremazione,  
affidamento e dispersione delle ceneri)**.....24  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1493 del 26/03/2008*

**Regione Liguria – L.R. 4 luglio 2007, n. 24 “Disposizione in materia di  
cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri” - Regolamento** .....28  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1512 del 07/04/2008*

**Regione Marche – D.G.R. n. 648 del 8 maggio 2008 “Approvazione  
dello schema del ‘Regolamento in materia di attività funebri e  
cimiteriali in attuazione dell’art. 11 della LR n. 3/2005’. Intesa ANCI  
regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 5 della LR n. 3/2005”** .....32  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1577 del 05/06/2008*

**Modifica, in taluni casi, alle modalità di accertamento e certificazione  
di morte** .....45  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1600 del 23/06/2008*

**ATTUALITÀ**

**Il nuovo regolamento sulle modalità per l'accertamento e la certifica-  
zione della morte. Primi rilievi critici** .....49  
*di Paolo Becchi*

**Cavillosi quesiti. La rubrica “Quesiti e lettere”: una palestra di idee** ....51  
*di Andrea Poggiali*

**Atti di disposizione sulle ceneri e loro possibile destinazione in Emilia  
Romagna e Lombardia** .....56  
*di Carlo Ballotta*

**INFORMATICA**

**Usare Linux all'interno di Windows**.....61  
*di Nicola Bortolotti*

**CULTURA**

**L'avvelenamento di grandi personaggi** .....65  
*di Emanuele Vaj*

**I cimiteri nella letteratura architettonica (XVIII secolo)**.....66  
*di Laura Bertolaccini*

**RECENSIONI**

**“Turno di notte”** .....70  
*di Andrea Poggiali*

**“R.I.P.: The Complete Book of Death and Dying”** .....71  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## Lanzimonti

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*No, non è un refuso. Lanzimonti è una contrazione del Lanzillotta-Tremonti, cioè di quell'insieme di norme per la riforma dei servizi pubblici locali pensate sotto il Governo Prodi, mai portate per la contrarietà più o meno velata di una parte della precedente compagine governativa e che ora trovano la luce con il IV Governo Berlusconi.*

*Intendiamoci, sono norme in parte non condivisibili, tanto che sarebbe utile qualche deciso aggiustamento, ma nella situazione di ingovernabilità del sistema, meglio norme da migliorare che assenza di norme (cioè la situazione che stiamo vivendo in questi anni, dopo che la Corte Costituzionale ha cancellato l'articolo 113 bis dell'Ordinamento degli Enti Locali).*

*La valutazione che se ne può trarre "a caldo", prima ancora del passaggio parlamentare, è la seguente:*

- *vi è una scarsa percezione di cosa fare della gestione diretta con personale del comune, che si ritiene possa continuare ad essere svolta, ma dentro il patto di stabilità e con i vincoli noti;*
- *viene cancellata la differenza tra servizi a rilevanza economica e senza rilevanza economica. Ora i servizi sono tutti uguali;*
- *vi è una penalizzazione fortissima sia per le aziende speciali sia per le società "in house", ma anche per le società miste o anche private non affidatarie di servizi con le procedure ad evidenza pubblica. Di fatto le prime diventano uffici o settori comunali, quindi senza alcuna motivazione per poter continuare a mantenerli tali e con tutte le rigidità operative del comune. Significativo l'ingresso nel patto di stabilità dal 1.1.2011, che è una sorta di data ultima, non dichiarata, per affidarne all'esterno la gestione;*
- *vi è la netta preferenza per due modelli:*
  - *società privata;*
  - *società mista, con un socio privato, che deve possedere almeno il 30% del capitale.*

*Che succederà nel settore funerario? Si può ipotizzare che:*

- *perde di importanza il fatto che i servizi cimiteriali siano o meno classificabili tra servizi con o senza rilevanza economica. Qualunque sia la loro definizione le modalità di gestione sono le stesse (come per gas, energia elettrica, ecc.);*
- *vi è un forte impulso alla società mista, che è stata la soluzione che ha composto gli interessi in Spagna, facendolo diventare in pochi anni uno dei maggiori mercati di riferimento a livello europeo per il settore funerario, con ben due multinazionali all'opera;*
- *una boccata d'ossigeno per le gestioni pubbliche di onoranze funebri, che dovranno trasformarsi o in società totalmente private o in società miste. E quindi con la decisione da parte degli Enti Locali di cedere in tutto o in parte il capitale a privati;*
- *il settore della cremazione, se disgiunto dalla gestione cimiteriale, troverà la sua naturale collocazione in forme di gestione con società miste o talvolta con società private. Se congiunto al cimiteriale, rischia una crisi notevole, per i vincoli cui sarà sottoposto (gestione comunale pura, in house, azienda speciale);*
- *molto problematica la situazione del settore cimiteriale, che non ha le condizioni economiche per poter attirare capitali privati e quindi avrà vita dura, se confinato in gestioni con azienda speciale o società in house.*

*E così la "Lanzimonti", se verrà approvata nel testo presentato, può determinare una rivoluzione rispetto ai meccanismi consolidati e alle ipotesi precedenti di evoluzione del settore funerario italiano e creare le condizioni per una apertura del mercato italiano ai capitali stranieri.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Nuovi vertici a Federutility

Il primo consiglio direttivo di Federutility (la federazione delle aziende di servizi pubblici che gestiscono energia, gas e risorse idriche) guidato dal neo-presidente Roberto Bazzano, ha nominato il 17 giugno 2008 i vice presidenti e la giunta esecutiva federale.

Alla guida della federazione presieduta da Bazzano (presidente IRIDE s.p.a.), si affiancano pertanto:

- il presidente uscente della federazione Mauro D'Ascenzi (amministratore delegato di ACOS s.p.a., Novi Ligure) con la carica di vice presidente delegato;

- Maurizio Chiarini (amministratore delegato di HERA s.p.a., Bologna);

- Gaia Checcucci (consigliere Odoardo Zecca s.r.l., Ortona).

A questi tre nomi, per la composizione della Giunta Esecutiva Federale, si aggiungono: – Andrea Alodi (Enia Parma), Amos Cecchi (Publiacqua Firenze), Fabiano Fabiani (ACEA Roma), Ivo Monteforte (AQP Bari), Paolo Romano (SMAT Torino), Gian Paolo Sardos Albertini (AGSM Verona), Giuliano Zuccoli (A2A Milano).

La vera novità è però rappresentata dalla nascita del Comitato delle Società Quotate di Federutility. È la prima volta infatti che delle ex-municipalizzate, oggi Società per Azioni quotate a Piazza Affari, trovano una rappresentanza diretta nella federazione alla quale appartengono da oltre 60 anni. Del Comitato delle Società Quotate fanno parte i presidenti di: IRIDE, ENIA, ACEA, ACEGAS APS, ACSM, ASCOPIAVE, HERA, A2A.

Anche il settore funerario viene rappresentato nel direttivo federale, con la Dott.ssa Paola Colla, assessore del Comune di Parma, che è stata nominata Presidente della commissione nazionale funeraria.

Con la recente assemblea della Federutility è definitivamente tramontato il progetto di confluenza del settore funerario in ASSOFARM e si è modificato lo statuto per ricomprendere a pieno titolo anche i servizi funerari in Federutility, divenendone un settore di attività, formalmente riconosciuto e non come il più rappresentativo delle attività varie.

### AMA sigla protocollo di intesa per la sepoltura gratuita dei senza fissa dimora

L'AMA s.p.a. di Roma, la Caritas Diocesana e la Comunità di Sant'Egidio hanno siglato un protocollo di intesa in base al quale verranno garantiti servizio di onoranze funebri e sepoltura a 50 persone senza fissa dimora, decedute in condizioni di estrema povertà nella capitale.

La segnalazione dei nominativi e l'organizzazione della cerimonia religiosa o civile spetteranno alla Caritas Diocesana ed alla Comunità di Sant'Egidio, mentre l'AMA coprirà le spese relative utilizzando la propria agenzia di onoranze funebri.

### Aosta: realizzate fosse per il rito musulmano

Ad Aosta sono stati recentemente ultimati i lavori di ampliamento del cimitero, per un costo totale di 2 milioni e 160 mila euro.

Gli interventi hanno visto la realizzazione di 208 loculi, 402 fosse comuni e 17 tombe di famiglia, nonché 45 fosse dedicate al rito musulmano (quindi orientate di 45° rispetto all'asse nord-sud per consentire agli occhi del defunto l'orientamento verso la Mecca).

*“Aosta è uno dei pochi Comuni italiani – si legge in una nota – ad avere fornito risposta ad un problema molto sentito dalla comunità islamica”.*

Il Comune ha inoltre provveduto all'installazione per certi campi di una nuova rete fognaria delle acque bianche, all'abbattimento di alcune barriere architettoniche (inserendo 5 elevatori e 2 rampe tra i campi) ed è intervenuto sulle coperture di un campo con l'obiettivo di facilitare lo smaltimento della neve all'esterno del cimitero.

### Bocciato il project financing cimiteriale a Brà

La Giunta comunale di Brà (in Piemonte) ha dichiarato non è di pubblico interesse la proposta di *project financing* relativa alla gestione dei cimiteri comunali di Bra, Pollenzo e Bandito.

Dopo l'analisi delle proposte del project (bandito nel 2006) da parte di una commissione di esperti, che sulle tre presentate ne escludevano due in sede di esame della documentazione, l'unica rimasta in gara *“non risulta di pubblico interesse [...] in quanto la medesima si caratterizza negativamente sotto il profilo della ripartizione dei rischi tra ente concedente e concessionario [...] e non è accettabile sotto il profilo del pubblico interesse il meccanismo di gestione*



dell'intervento che annulla completamente l'alea e, quindi, il rischio del concessionario. [...] Di contro, l'assunzione del rischio di mercato da parte del privato concessionario è elemento indefettibile del project financing e la sua allocazione in capo all'ente concedente configura uno stravolgimento dell'istituto".

Queste le motivazioni che hanno indotto la Giunta a mettere una pietra tombale sul project cimiteriale.

### Master in Gestione Servizi Funerari

Promosso dall'Università di Barcellona e dalla EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari) è in partenza il Master MBA in Gestione dei Servizi Funerari, un corso europeo di 800 ore, articolato su 6 moduli (termine iscrizioni: luglio 2008).

Presso il sito [www.fusemba.com](http://www.fusemba.com) possono essere reperite informazioni dettagliate, oppure richiedendole direttamente alla e-mail: [info@fusemba.com](mailto:info@fusemba.com).

### Campobasso: agenzia funebre inventa reati contro una concorrente

Pur di avere il monopolio del mercato in cui operavano, due fratelli, titolari di una impresa di pompe funebri della provincia di Campobasso inventavano reati a carico di una impresa concorrente, avente sede in un comune limitrofo.

Dal 2005 i fratelli inviavano ai Carabinieri di zona lettere accusatorie, con firme apocrife, nelle quali si attribuivano alla ditta concorrente illeciti riguardanti la conduzione dell'attività commerciale ed il fisco.

Ma tutte le indagini avviate avevano sempre dimostrato la inesistenza dei reati segnalati e così, all'ennesimo esposto, i Carabinieri della Stazione di Ripalimosani, hanno deciso di condurre delle indagini articolate, che hanno porta-

to all'individuazione degli autori degli scritti, che sono stati deferiti in stato di libertà per simulazione di reato in concorso.

### Rimini: approvato intervento da 5 milioni di euro nel cimitero urbano

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di colombari nel settore Ovest del cimitero urbano.

I nuovi edifici si svilupperanno su quattro livelli: nel primo, denominato galleria, troveranno collocazione i loculi, le tombe di famiglia e gli ossari; nei rimanenti tre (galleria e terrazzi) saranno realizzati loculi singoli e doppi ossari.

L'intervento, dal costo di euro 4.998.000, sarà realizzato attraverso lo strumento del *project financing* e quindi prevedrà, a carico dell'affidatario, sia la progettazione che la costruzione e gestione.

### A Napoli le tombe diventano un business

Questa la situazione in cui versano i cimiteri di Napoli:

- presso i tre cimiteri comunali (Santa Maria dei Rotoli, Santa Maria di Gesù e Cappuccini) i loculi sono esauriti ed i feretri si accumulano nei depositi;

- un quarto del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, a causa di una frana avvenuta nel novembre scorso, è chiuso da oltre sette mesi, in attesa di un appalto da nove milioni di euro per il consolidamento della montagna;

- la nuova struttura che da anni il Comune annuncia, il cimitero di Ciaculli, è ancora solo sulla carta.

La sola alternativa per riuscire a dare degna sepoltura ai propri cari sembra essere il cimitero di Sant'Orsola, una struttura privata gestita da una congregazione religiosa che però vende i loculi a prezzi che vanno da duemila a seimila euro e non sono quindi alla portata di tutti i cittadini.

Napoli, una città di quasi un milione di abitanti che non riesce a seppellire i suoi defunti: "Manca la programmazione" l'unica spiegazione che fornisce l'amministrazione.

### Il cimitero di Brindisi ancora polemiche

Di nuovo al centro delle polemiche il cimitero di Brindisi. Quella più recente a seguito della presenza di una catasta di bare in un angolo non troppo nascosto del cimitero, risultato di una serie di riesumazioni avvenute precedentemente.

Saverio Testini, Assessore ai Servizi Cimiteriali, è intervenuto asserendo che quanto successo è da imputarsi alla "saturazione del cassone adibito a contenere le vecchie casse da morto ... È da tempo che ho sollecitato l'Ufficio Ecologia del Comune, spiegando che la situazione per il recupero delle vecchie bare all'interno del cimitero era di chiaro allarme".

Alcune di queste infatti contengono un involucro interno di zinco, che deve essere smaltito in apposite discariche.

Testini rassicura i cittadini, timorosi che la presenza delle bare possa costituire un pericolo per la salute pubblica: "Non ci sarebbe nulla da temere per quanto riguarda la salubrità dell'ambiente", ma per il decoro del cimitero non possono esserci giustificazioni ed aggiunge "Se qualcosa non ha funzionato sarebbe il caso che qualcuno si prendesse le proprie responsabilità".

### Grosseto: ritrovate ossa al parco giochi

Il Comune di Grosseto dopo aver inaugurato un parco-giochi è stato costretto a chiuderlo per il rinvenimento di ossa da parte di alcuni bimbi e mamme.

L'area adibita a parco-giochi aveva infatti ospitato un cimitero comunale fino all'inizio degli anni

'30 (area poi per la quale negli anni '80 era stato effettuato il cambio di destinazione d'uso).

L'Amministrazione comunale ha stanziato 10 mila euro per la bonifica del terreno, annunciando che l'intervento *"necessario a causa del rinvenimento di frammenti ossei nel terreno del parco in superficie"*.

### E dopo YouTube ... YouTomb

YouTomb è il cimitero virtuale che ospita i video rimossi da YouTube per problemi di copyright.

Per evitare quindi che vengano perse per sempre le tracce di questi filmati, il gruppo Free Culture del Mit ha creato questo sito: i filmati sono persi, ma a loro memoria vi è una sorta di lapide virtuale (pochi fotogrammi), testimone del loro passaggio in Internet.

Ciò che sembra un gioco in realtà è un serio progetto di ricerca, che tiene sotto controllo i video più popolari di YouTube finché non vengono messi offline a causa di problemi con i detentori dei diritti. Il fine è quello di comprendere *"come YouTube riconosca le potenziali violazioni del copyright"* e valutare gli errori compiuti dall'algoritmo che svolge questo compito. Secondo gli autori, infatti, il sistema automatico che riconosce i contenuti protetti da copyright rimuove anche filmati in realtà legali (perché ricadono sotto la protezione del *fair use*, che impedisce di perseguire la diffusione di una piccola parte di un'opera protetta se non vi è scopo di lucro e non vi sono conseguenze dannose per l'autore dell'opera stessa).

### A Copenaghen un'area riservata ai gay

In Danimarca, presso il cimitero di Assistens a Copenaghen, nel quartiere di Noerrebrogade, è stata appositamente riservata un'area agli omosessuali.

Ivan Larsen, uno dei quattro fondatori dell'associazione *Regnbuen*

(*n.d.r.* Arcobaleno in italiano) ha dichiarato di averla fondata *"af-finché omosessuali e lesbiche possono riposare uno accanto all'altro"*.

L'associazione ha affittato nel cimitero di Assistens – lo stesso in cui riposano diverse personalità danesi tra cui lo scrittore Hans Christian Andersen, il filosofo Søren Kierkegaard e il fisico Niels Bohr – spazi sufficienti a tumularvi 45 salme.

Ogni spazio, che potrà essere riservato pagando 2.500 corone (circa 270 euro), è decorato simbolicamente con un triangolo di ghiaia tracciato al suolo che *"spezza"* una grossa pietra posata al centro.

*"Il triangolo è il nostro vecchio simbolo, ma anche un segno di sofferenza"* – ha dichiarato Larsen, ricordando come i nazisti imponessero agli omosessuali di portare in vista sul petto un triangolo rosa.

### Gran Bretagna: funerali pay-per-view trasmessi online

Ora in Gran Bretagna è possibile assistere ai funerali tramite web, grazie ad un servizio pay-per-view che permette ai dolenti di assistere, comodamente da casa, alla cerimonia funebre dei propri cari.

*"Wesley Music"* è il nome della società che ha lanciato il servizio e che sta progettando di offrirlo alle pompe funebri di tutto il paese.

Per accedere alla visione del funerale in tempo reale, ripresa da una piccola telecamera posizionata all'interno della cappella, basterà una password.

Alan Jeffrey, direttore di Wesley Music, spiega: *"Le famiglie sono sparse in tutto il mondo di questi tempi e a volte succede che qualcuno non riesca a tornare a casa in tempo per un funerale"*, ha spiegato.

David Powell, dell'impresa funebre Henry Powell & Son di Southampton, ha comunicato di aver già sperimentato il servizio in tre

funerali, precisando la permanenza della privatezza delle cerimonie nonostante la trasmissione via web.

### Dagli USA in arrivo la sepoltura liquida

Volete essere alternativi? Non chiedete di essere seppelliti o cremati, fatevi semplicemente liquefare!

L'idea, arrivata dagli USA, si basa sulla tecnica di idrolisi alcalina, meglio nota come saponificazione (già ampiamente utilizzata per liberarsi delle carcasse di animali).

Ma per metterla in pratica è necessario un apposito cilindro di acciaio inossidabile (di capienza adeguata), soda caustica a 300 gradi di temperatura ed una pressione di circa 10 kg per cmq. Il risultato del processo è un liquido bruno dal forte odore di ammoniaca che occupa pochissimo spazio e soprattutto non inquina.

Così la idrolisi alcalina è diventata un argomento di discussione tra gli addetti ai lavori e c'è già chi pensa al business. Come Chad Corbin, imprenditore funerario di Manchester (NH), che vuole installare nella cittadina un cilindro da 300mila dollari e poi renderlo operativo, sostenendo che l'impianto per l'idrolisi alcalina ha un costo d'installazione superiore a quello di un crematorio, ma che il prezzo per l'utente *"finale"* sarebbe del tutto competitivo.

La chiesa cattolica statunitense si è prontamente espressa contro la nuova pratica, definendola *"indecorosa"*, ma in Minnesota e New Hampshire è già legale.

### Giappone: 'censurato' il documentario sul cimitero di guerra Yasukuni

Il cimitero di guerra giapponese Yasukuni è da decenni un motivo di tensioni tra Tokio e i Paesi che nel secolo scorso furono occupati dall'esercito nipponico: diversi primi ministri giapponesi lo hanno

visitato regolarmente, pur sapendo quanto tali gesti fossero controversi. Un dibattito su cosa rappresenti lo Yasukuni rappresenta quasi un tabù in Giappone e lo dimostra il fatto che i maggiori cinema di Tokyo e Osaka hanno deciso di non proiettare il film "Yasukuni", che ha vinto il premio di miglior documentario al festival internazionale del cinema di Hong Kong.

"Yasukuni" vuole far riflettere sulle varie correnti di pensiero riguardanti il cimitero militare, in cui riposano 2,5 milioni di soldati giapponesi ma anche un migliaio di criminali di guerra, tra cui 14 di "classe A". Per il regista cinese Li Ying, che definisce il suo film "una lettera d'amore" ai giapponesi, lo Yasukuni simboleggia "una malattia dello spirito" del Paese.

I conservatori nipponici hanno invece bollato il documentario come "propaganda cinese", criticando il finanziamento di 7,5 milioni di yen (47.500 euro) concesso a Li, che vive in Giappone da vent'anni) dall'Agenzia culturale giapponese.

Sta di fatto che il film sarebbe dovuto uscire in Giappone il 12 aprile, ma le minacce di gruppi nazionalisti di estrema destra ai cinema ed al regista hanno spaventato i distributori.

Amara la risposta sindacato dei lavoratori cinematografici: "È una vergogna per il cinema giapponese: la libertà di espressione è stata calpestate".

### **In Australia sepolture invisibili e rintracciabili solo con il navigatore satellitare**

In Australia il 1° luglio aprirà la quarta area destinata ad un "cimitero ecologico: in questo caso ad una sepoltura 'invisibile', in un'area verde protetta.

La zona scelta è un territorio del New South Wales, vicino al Lismore Memorial Cemetery.

Uno dei promotori dell'iniziativa, Kris Whitney,, afferma: *"È un modo ideale per utilizzare il territorio ed aiutare la fauna e la vegetazione ... Favoriremo l'utilizzo di rocce del luogo come pietre tombali. Per quanto riguarda le bare, vorremmo che fossero utilizzate strutture di vimini, legno di pino o cartone riciclato"*.

I familiari potranno decidere liberamente il luogo dell'inumazione, ma per ritrovare le tombe, situate lontane dai sentieri, sarà necessario l'utilizzo del Gps: le coordinate saranno infatti memorizzate così da permettere con facilità la localizzazione del sepolcro.

### **USA: Dispersione (clandestina) di ceneri a Disneyland**

La stampa americana riferisce che la direzione del parco-divertimenti Disneyland di Los Angeles, in seguito ad una possibile dispersione di ceneri all'interno dell'attrazione "I Pirati dei Caraibi", è stata costretta a chiuderla.

Una telecamera di sorveglianza avrebbe infatti ripreso una donna nell'atto di spargere ceneri umane nell'acqua del bacino di spettacolo. La donna, subito fermata ed interrogata, avrebbe asserito di aver sparso solo cipria per bambini, ma gli investigatori ora stanno cercando di accertare che quanto sparso non fossero invece ceneri umane.

La direzione del parco ha comunicato di essere in grado di confermare l'accaduto, anche se pare che la struttura si stia dotando di speciali apparecchiature dotate di sofisticati filtri in grado di catturare sia ceneri che eventuali residui di ossa risultanti da cremazione.

### **Cellulare nella tomba e numero sulla lapide**

John Jacobs, avvocato di fama a Manhattan morto all'età di 60 anni, è sepolto a Paramus, nel New Jersey (USA) col proprio cellulare. L'idea è venuta alla moglie, Marion Setzer, che non solo si è limitata ad inserire il cellulare (che in vita squillava costantemente) nella bara del marito, ma anche ad iscriverne il numero sulla lapide ed a così commentato l'originalità della sua azione: *"Lui era fatto così. E la gente voleva sentirlo. Perché fermarlo ora?"*.

Il numero telefonico è per ovvi motivi "irraggiungibile", ma è sempre possibile lasciare un messaggio in segreteria ...

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Le statistiche sulla cremazione in Italia**
- **I nuovi massimali per la cremazione per il 2009**
- **Morte cerebrale e trapianto di organi: le ambiguità della Chiesa**
- **Carta dei servizi per la cremazione**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Il Comune di ..., sito in Lombardia, non ha ancora approvato il piano cimiteriale che attualmente si trova in fase di redazione. Da diversi anni il Comune permette di prenotare il colombaro a persone in vita (in occasione del decesso del coniuge). Chiede quindi se, in attesa dell'approvazione del nuovo piano cimiteriale, si possa continuare con tali prenotazioni, in virtù del fatto che il regolamento comunale vigente consente la prenotazione definendone i criteri di assegnazione).**

**R.** Sì per la fattispecie consentita dal regolamento regionale e NO per tutte le altre.

Con l'entrata in vigore del regolamento regionale 6/2004 (dal 10 febbraio 2004), l'articolo 25 comma 2 abroga implicitamente tutte le norme comunali che contrastano con esso.

Per cui il Comune, fino all'approvazione del piano cimiteriale, per tumulazione di feretri e urne cinerarie in colombari (secondo la definizione degli stessi) può procedere ad assegnazione solo in presenza di feretro o di urna cineraria. Le eccezioni consentite sono, in base al comma 2 dell'art. 25 del Reg. reg.le 6/2004, le assegnazione in vita (definita prenotazione nel regolamento regionale) in vista del

futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto. In sostanza se è morto uno dei 2 coniugi, o un genitore o un figlio, è possibile, a seconda dei casi, assegnare un loculo vuoto rispettivamente all'altro coniuge, al figlio/a del deceduto, ecc. per il 1° grado. È possibile, perché non esplicitamente previsto nella norma, assegnare non in presenza di cassette resti un ossarietto. E ovviamente è possibile assegnare non in presenza di cadavere e urne cinerarie una tomba familiare (cioè un manufatto a 2 o più posti feretro).

L'altra eccezione prevista in modo oscuro (ma chiarita nella circolare regionale a suo tempo emanata) nella norma (art. 25, comma 2 reg. reg.le 6/2004), è stata definitivamente richiarata con la modifica fatta con il Reg. reg.le 1/2007.

Se si vogliono fare assegnazioni in vita con criteri differenti, occorre prevederne le quantità nel piano cimiteriale.

Mentre prima doveva essere anche specificato nel regolamento comunale, ora basta la identificazione dei contingenti aggiuntivi (a quelli già previsti per la presenza di cadavere o ceneri) nel piano cimiteriale.

Poi, se l'Amministrazione non vuole applicare il regolamento

regionale, deve valutare a quali sanzioni va incontro.

**Q. Nel 2004 un cittadino chiede ed ottiene la concessione di una tomba ad 1 posto in occasione del decesso della moglie. Due anni dopo richiede la cremazione della salma, asserendo di essere stato, dopo il decesso, troppo turbato e di non aver considerato la volontà verbale del coniuge che si era detta favorevole alla cremazione.**

**Si chiede quindi se se sia possibile autorizzare la cremazione a distanza di tempo e quali documenti si necessario produrre (decesso e tumulazione sono avvenuti nello stesso Comune, sito in Emilia Romagna).**

**R.** Si è possibile, per la sola destinazione di tumulazione dell'urna cineraria in cimitero.

La Regione Emilia Romagna ha stabilito con l'art. 11 (comma 1) della L.R. 19/7/2004, n. 19 che per la cremazione di cadavere vale quanto stabilito dalla normativa statale in materia. Per i resti mortali (salme inconsunte) sostanzialmente la stessa cosa, con la definizione di resti mortali ripresa al comma 6 dello stesso articolo.

In altri termini un cadavere tumulato resta cadavere (ai fini amministrativi) fino al compimento dei venti anni di tumulazione. Se fosse stato inumato 10 anni. Dopo questo termine si qualifica come resto mortale.

Pertanto per cremare un feretro già tumulato valgono tutte le norme che sussistono per la cremazione di un cadavere a seguito di decesso.

Cosicché la cremazione di cadavere è autorizzata ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sulla base della volontà del defunto o dei suoi parenti, espressa con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/90, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito quanto richiesto dal comma 4 dell'articolo 79 D.P.R. 285/90 e in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (in sostanza quanto previsto al comma 5 dello stesso articolo 79). In proposito la regione Emilia Romagna ha precisato nella deliberazione di G.R. 10/1/2005, in allegato, lettera a) quanto necessario per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere, dettando istruzioni su quando sia necessaria la convalida della firma del medico curante.

Occorre pertanto acquisire la volontà del coniuge (esattamente come se fosse da fare la scelta della cremazione al momento del

decesso). È necessario poi acquisire le certificazioni di cui ai commi 4 e 5 del D.P.R. 285/90 (e la cosa non è semplicissima, dovendo escludere il sospetto di morte dovuta a reato a distanza di tempo).

Dopodiché è necessaria la autorizzazione alla estumulazione e al trasporto del feretro in crematorio, nonché dell'urna cineraria nel luogo di sepoltura (luogo che deve sussistere in cimitero).

**Q. Nel Comune di ... è possibile, per il coniuge superstite, prenotare un colombaro vicino a quello del defunto. Si chiede se, nel colombaro libero, il concessionario può "ospitare" per un determinato periodo il feretro di un congiunto o amico in carenza, ad esempio, di sepolture a terra?**

**R.** Ordinariamente no.

Possono essere tumulati solo i familiari del concessionario (oltre allo stesso concessionario), ai sensi art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90.

È fatta eccezione solo per i 2 casi disciplinati dal comma 2 dell'articolo 93, comma 2: convivente e benemerito (si ritiene che nel caso prospettato si tratti di benemerito).

Se però il Comune non ha regolamentato cosa si intenda per benemerito (è esplicitamente richiesto dal comma 2 dell'articolo 93 del D.P.R. 285/90) non è consentita la tumulazione.

E comunque, nel caso di benemerito, occorre il nulla osta degli altri aventi diritto alla sepoltura (tutti), cioè i familiari del concessionario (i quali avrebbero diritto in caso di loro morte).

Non mi pare che il fatto che i due siano conoscenti si possa considerare una benemerito: si rischia anzi di innescare un pericoloso giro di compravendite di

posti sotto banco, vietato dal comma 4 dell'articolo 92 dello stesso D.P.R..).

Benemerito è invece il rapporto con il personale di servizio che ha servito per molti anni in famiglia, la nutrice, la coppia di fatto non considerata convivente all'anagrafe, e casi del genere.

**Q. È possibile effettuare le estumulazioni straordinarie dopo 10 anni?**

**R.** Sì, anche subito dopo la tumulazione (vedasi art. 88 del D.P.R. 285/90). Occorre la motivazione del trasferimento in altra sede.

Non esiste il minimo dei 10 anni (che è invece valido per le esumazioni o le estumulazioni da loculo aerato in Lombardia e Emilia Romagna).

Esiste invece la distinzione operata dall'art. 3 D.P.R. 254/03, laddove considera cadavere tutto ciò che è tumulato da meno di 20 anni e resto mortale quel che è tumulato da più di 20 anni (invece se siamo in presenza di inumazione gli anni diventano 10).

In pratica decorsi 20 anni dalla tumulazione si utilizzano i procedimenti consentiti dalla circ. Ministero Sanità 10/98.

**Q. Il Comune di ... deve procedere all'estumulazione straordinaria da colombaro di un feretro destinato a cremazione. Come deve essere formulata la richiesta di cremazione con la manifestazione di volontà, considerato che il decesso risale a circa 30 anni fa?**

**R.** Per effetto dell'articolo 3 del D.P.R. 254/2003 si è in presenza di resto mortale decorsi 20 anni dalla data della tumulazione.

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o crema-

zione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.

Inoltre, essendo il Comune sito in Lombardia, si applicano legge e regolamento regionale lombardo n. 6/2004.

Ciò premesso non essendo il resto mortale cadavere, ma appunto resto mortale, si applica non l'art. 12 commi 1, 2, 3 del regolamento regionale lombardo, ma il comma 6 dell'art. 20 e il comma 11 dello stesso articolo 20.

Tenga presente che il comma 9 dell'art. 20 del Reg. reg. 6/2004 è stato modificato con il Reg. reg. lombardo 1/2007. Pertanto occorre la volontà del coniuge o, in sua assenza perché deceduto, della maggioranza dei parenti di pari grado.

La competenza è del Comune (e non dell'ufficiale di stato civile) di estumulazione.

Non ci vuole la documentazione per escludere il sospetto di morte dovuta a reato o il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

**Q. Nel Comune di ... risiede una coppia non sposata dalla cui unione è nata una figlia, che attualmente ha 11 anni. L'uomo muore e la compagna richiede l'affidamento familiare delle ceneri.**

**Il regolamento di polizia mortuaria comunale prevede l'affidamento sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata con autodichiarazione del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo (non prevedendo quindi l'affidamento alla/al convivente *more uxorio*).**

**Il quesito è il seguente: la compagna del *de cuius* può far**

**richiesta di affidamento ceneri in qualità di tutrice della figlia ed il Comune può affidarle temporaneamente le ceneri sino al compimento della maggiore età della figlia, che ovviamente vive con la mamma?**

**R.** Sì, può bastare, se non vi sono altri parenti di pari grado del defunto (i genitori). E laddove vi fosse una dichiarazione di volontà contraria la cosa non sarebbe possibile essendo tutti dello stesso grado.

La possibilità di espressione del tutore (o meglio di chi ha la patria potestà) è già prevista esplicitamente per la cremazione dal punto 4) del paragrafo 14.2 della circolare Ministero sanità n. 24 del 24/6/1993. per analogia è possibile applicare lo stesso criterio al caso in esame.

**Q. Si vorrebbe sapere se nella domanda di esumazione di resti nel campo comune sia necessario o meno mettere il bollo.**

**R.** In merito all'assoggettamento all'imposta di bollo delle istanze di esumazione delle ossa dai campi ad inumazione, si suggerisce di vedere quanto sia considerato all'art. 3 Tariffa Parte I allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif. (testo vigente).

Nella specie si è in presenza di un'istanza di parte, cosa che si colloca su di un piano differente rispetto a quello dell'esumazione disposta d'ufficio, con previsto collocamento delle ossa rinvenute nell'ossario comune, volta non solo e non tanto alla (sola) esumazione, ma altresì alla destinazione delle ossa rivenute in un sepolcro privato, frequentemente una celletta ossario, il che comporta, altresì, il correlato provvedimento amministrativo autorizzatorio di tale collocazione.

**Q. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 9/11/2004, n. 6, alcune ditte locali aventi sede in Comuni diversi della provincia lombarda di ..., ma che operano anche sul territorio di altri Comuni lombardi, hanno costituito con atto notarile una associazione di agenzie funebri (diverse sono le ditte associate, ognuna delle quali ha i requisiti previsti dal regolamento regionale fatta eccezione la disponibilità numerica degli addetti al trasporto, l'associazione è stata costituita nei primi mesi del 2007).**

**Lo scopo dichiarato dell'associazione è quella di sopperire al disposto dell'art. 32, lett. e) del Regolamento Regionale di cui sopra, che prevede la disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori (requisito che, individualmente, manca ad ogni ditta associata).**

**In pratica ogni ditta mette a disposizione dei soci il proprio personale o se stesso, senza compenso alcuno in una sorta di mutuo soccorso, con libertà per ognuno di essi di operare in modo autonomo (ossia usando ciascuno il proprio carro funebre).**

**Si può autorizzare all'esercizio di attività funebre?**

**R.** È necessario partire dalla legge regionale: l'art. 8, comma 2 L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif. individua quali soggetti legittimati a svolgere l'attività funebre le ditte individuali, le società o altre persone giuridiche, che siano in possesso dei requisiti a ciò necessari.

Dato che, nella specie, si è in presenza di un'associazione, occorre ricordare che le associazioni acquistano personalità giuridica con il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 10 febbraio

2001, n. 361 (che ha sostituito, ed abrogato, l'art. 12 c.c.). Pertanto, laddove l'associazione ottenga, dai competenti organi regionali, il riconoscimento della personalità giuridica, sarebbe – accademicamente – l'associazione a poter richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, se non fosse per il fatto che, a questo punto (sulla base degli elementi forniti) sarebbe l'associazione ad essere priva dei requisiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. d) del Regolamento regionale Lombardia n. 6/2004, quale modificato dal Regolamento regionale Lombardia n. 1/2007.

Va altresì osservato come sembra poco sostenibile che le ditte interessate mettano a disposizione di altre ditte proprio personale a titolo gratuito, in considerazione del fatto che tali prestazioni presentano comunque degli oneri

e ciò non consentirebbe una normale tenuta della contabilità, anche ai fini tributari, alla luce (tra l'altro) delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore (TG 55U – Servizi di pompe funebri ed attività connesse), avendosi una promiscuità di oneri non agevolmente contabilizzabili. Trattandosi di prestazioni in sé, oggettivamente, onerose (anche se assolte, ove le aziende interessate lo ritengano, a titolo di liberalità), il requisito di cui al già citato art. 32, lett. e), laddove non sussistente in capo alla singola azienda, comporta che il contratto di cui un'azienda si avvalga si connoti, oggettivamente, come un contratto a prestazioni onerose (e ciò a prescindere da fatto che, eventualmente, uno dei soggetti vi adempia a titolo di liberalità, restando, giuridicamente e fiscalmente, a titolo o-

neroso), per cui tale contratto è oggetto di registrazione (art. 9 Tariffa, Parte I D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif.).

Va da sé che laddove non sussistano i requisiti o non sia stata rilasciata autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre avendo accertata la sussistenza di essi, non sussistono le condizioni per l'esercizio dell'attività funebre, almeno fino a che non avvenga il rilascio di tale autorizzazione, caso nel quale troverebbe applicazione l'art. 10.bis, comma 1, lett. e) ed f) L.R. 22/03 e succ. modif., in relazione a ciascuna singola prestazione effettuata, in difetto della quale si determinerebbe la fattispecie di cui all'art. 93 D.Lgs. 267/00 e succ. modif. Si fa rinvio anche alla circolare SEFIT n. 949/AG dell'8 marzo 2007, in proposito.



**Come  
affrontare  
le cose  
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



**euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavalea, 22  
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [contatti@euroact.net](mailto:contatti@euroact.net)

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Rubrica

## La soppressione dei cimiteri

di Sereno Scolaro

### Introduzione

La struttura del Regolamento di polizia mortuaria segue una sua logica di flusso, anche nell'articolazione dei diversi capi e, tra gli altri, considera anche l'ipotesi della soppressione dei cimiteri (Capo XIX) collocandola immediatamente dopo il Capo dedicato alle sepolture private nei cimiteri, ma prima di quelli che regolano i c.d. reparti speciali entro i cimiteri e i sepolcri privati fuori dai cimiteri. Tra l'altro, all'istituto della soppressione dei cimiteri sono dedicati ben quattro articoli, dei quali il secondo, terzo e quarto affrontano, principalmente, l'aspetto degli effetti della soppressione stessa. Ne risulta che la disposizione di maggiore spessore viene ad essere la prima (art. 96 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con cui si enuncia un principio, paradossalmente nella direzione opposta, nel senso di stabilire una sorta di divieto di soppressione ...

Ciò solleva la prima delle questioni da affrontare, consistente nella ricerca delle motivazioni di questo orientamento di disfavore, che può essere fatta risalire alle difficoltà, nel passato, di giungere alla normale dotazione nelle diverse realtà locali di cimiteri che trova corrispettivo nella previsione (art. 49, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) di fare ricorso a quelle che, oggi, si chiamerebbero "forme associative" per l'esercizio di funzioni e servizi (Titolo II, Capo V della parte I del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.). Ma si tratta di un tentativo di motivazione forse eccessivo, troppo rivolto con lo sguardo a situazioni del tutto lontane nel tempo e non tale da giustificare una scelta, quale quella presente nell'art. 96, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che appare fortemente orientata a non consentire una soppressione di cimiteri. Certo, tale indirizzo non è assoluto, ma si collega ad alcune condizioni, tutte oggettive: da un lato deve trattarsi di cimiteri

che rispondano alle condizioni del T.U.LL.SS. e a quelle del Regolamento di polizia mortuaria, dall'altro alla sussistenza di ragioni di necessità e, questa ultima, per giunta comprovata.

### Le condizioni prescritte

Il T.U.LL.SS. individua, tra le caratteristiche per i cimiteri, quella per cui ogni comune debba avere almeno un cimitero a sistema di inumazione<sup>(1)</sup>, il quale deve trovarsi nelle condizioni di disporre della zona di rispetto, mentre le vere e proprie condizioni cui debbano questi rispondere risultano essere quelle desumibili dalle disposizioni del Capo X D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le quali valgono sia in sede di impianto di nuovi cimiteri, ma anche, ed a maggiore ragione, per il loro esercizio, sussistendo per i comuni il preciso obbligo di adottare i provvedimenti e le misure che siano, caso per caso, opportune o necessarie per garantirne la continuità della presenza, come risulta palese dall'art. 57, commi 5 e 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### La necessità, comprovata

In relazione al concetto di necessità, va subito detto come il termine porti a considerare situazioni derivanti da cause indipendenti dalla volontà dei soggetti, in qualche modo di origine esterna e non tale

<sup>(1)</sup> Il ché non è propriamente una condizione, quanto un obbligo che deve essere assicurato da parte dei comuni, in modo che in tutti i comuni vi sia quanto meno un cimitero a sistema d'inumazione, obbligo che può essere assicurato anche con il ricorso, se del caso, al consorzio tra comuni contermini, di modo che alla popolazione di ciascun comune sia garantita la possibilità della forma di sepoltura considerata normale dell'ordinamento. Da questo punto di vista di deve tenere presente anche l'ampliamento dell'obbligo in capo ai comuni quando si sia in presenza di frazioni da cui il trasporto dei cadaveri al cimitero del capoluogo risulti non agevole a causa di difficili vie di comunicazione.



da poter esser rimediata con idonei interventi correttivi. Si tratta di una condizione oggettiva, riferibile a fattori di forza maggiore, mentre non vi può rientrare l'inazione rispetto ad interventi comunque tecnicamente possibili che possano superare i loro effetti negativi. Un esempio potrebbe essere quello della variazione dei livelli di falda, quando non siano eseguibili opere che ne consentano la deviazione, il drenaggio o, comunque, idonee a far sì che siano rispettate le condizioni previste per i cimiteri. Spesso può accadere, specie per cimiteri non a servizio di un capoluogo, che le condizioni siano in sé presenti, ma che nel tempo non siano stati adottate le misure necessarie a conservarle, a volte anche a causa di differenti proprietà nell'allocazione delle risorse per opere pubbliche, il che non costituisce, in sé, un'esimente, avendo tali opere la natura di opere pubbliche obbligatorie (e non sono le scelte contingenti che possano essere fatte in un dato momento a mutarne l'obbligatorietà).

Diverso può essere il caso dei cimiteri che, sorti nel passato a servizio di particolari frazioni <sup>(2)</sup> del comune, vengano nel tempo a non rispondere più alle esigenze cui rispondevano all'origine, magari a seguito dello spopolamento di tali frazioni, fenomeno spesso presente nelle realtà montane, spopolamento che frequentemente si sposa con l'avvenuta realizzazione di opere di viabilità che abbiano superato le originarie difficoltà di trasporto quali potevano essere sussistenti al momento di impianto del cimitero. In tali casi, specie quando vi sia stato uno spopolamento delle frazioni e, meglio, sia altresì venuta meno la difficoltà nelle vie di comunicazione, potrebbe parlarsi del venire meno della necessità di conservare, in un dato sito, un cimitero frazionale, potendosi provare più che una necessità, il suo contrario, cioè l'avvenuto venire meno di una necessità un tempo esistente. Ma, in una tale situazione, lo spopolamento del territorio potrebbe anche essere oggetto di prova, ad esempio ricorrendo alle serie storiche del calcolo della popolazione nel territorio della frazione considerata, a partire dal momento in cui è stato impiantato il cimitero e risalendo, anno per anno, al momento attuale. Di maggiore problematicità la prova dello spopolamento nell'ipotesi che il calcolo della popolazione non sia stato, nel tempo, sempre tenuto con riferimento anche alla realtà frazionale, quanto (e ciò accade spesso) con ri-

ferimento alla popolazione dell'intero comune, situazione che priva della possibilità di documentare il fenomeno che si asserisce avvenuto (ovviamente, non si nega il fenomeno in sé, ma non sussisterebbero in tal caso i fattori di prova documentale del mutamento di scenario che venga assunto come prova dell'avvenuto venire meno della situazione di necessità che, in origine, aveva determinato l'impianto dello specifico cimitero. In realtà, questo fenomeno (lo spopolamento di date aree del territorio comunale) non è particolarmente produttivo di effetti specifici sul cimitero, quanto meno a breve, poiché anche se venisse deliberata la sua eventuale soppressione, il comune conserverebbe l'obbligo di continuare ad assicurare la normale manutenzione, secondo criteri di decorosità (3), per un periodo di 15 anni successivamente alla chiusura (4) del cimitero, cioè al momento da cui, formalmente una volta divenuto esecutivo il provvedimento consiliare di soppressione, non possono più aversi nuove inumazioni (o altre pratiche di sepoltura) nel cimitero così soppresso. In questi casi, se prima della soppressione possano essersi registrate scarse propensioni ad eseguire interventi sul cimitero, anche di mera manutenzione nello stato normale proprio di tutti i cimiteri, appare evidentemente possibile che la propensione ad eseguire tali interventi scemi ulteriormente dopo un eventuale provvedimento di soppressione, oltretutto per un arco temporale ben maggiore che quello della durata del mandato del consiglio comunale e ulteriormente maggiore rispetto alla programmazione degli interventi per opere pubbliche. Tuttavia, a prescindere da questa propensione, così come a prescindere dal livello di risorse disponibili da parte del comune, si è in presenza di interventi che si collocano nell'ambito degli obblighi, puri e semplici e non derogabili.

#### La competenza del consiglio comunale

Poiché il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 presenta la caratteristica di fare riferimento ad organi del comune e a loro competenze secondo logiche presenti nei TT.UU.LL.CC.PP., oggi abrogati, e ben differenti dall'assetto delle competenze tra gli organi dei comuni (siano essi organi di governo o siano organi burocratici) sussistente a partire dall'entrata in vigore <sup>(5)</sup> della L. 8 giugno 1990, n. 142, non è

<sup>(2)</sup> In questo caso il termine "frazione" non sembra essere utilizzato nell'attuale significato di cui all'art. 9, comma 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e succ. modif., quanto, piuttosto, ancora quello che traspare dagli artt. 33 e ss. del T.U.L.C.P. di cui al R.D. 3 marzo 1934, n. 383, oggi abrogato.

<sup>(3)</sup> Laddove decorosità altro non significa se non mantenimento nelle condizioni in cui normalmente deve essere tenuto un cimitero "attivo".

<sup>(4)</sup> In realtà il riferimento temporale non sarebbe proprio alla "chiusura" quanto all'ultima inumazione avvenuta prima di essa.

<sup>(5)</sup> Avvenuto il 13 giugno 1990.

senza pregio valutare se l'attribuzione di competenza di cui all'art. 93, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 risenta di questo oppure se possa considerarsi che la competenza all'adozione del provvedimento di soppressione di un cimitero possa ritenersi tuttora, ed effettivamente, sussistente in capo all'organo elettivo assembleare (consiglio comunale). In relazione alla previsione dell'art. 42, comma 2, lett. b) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., poiché la soppressione del cimitero determina – seppure non immediatamente, ma decorsi almeno 15 anni (od oltre) – un diverso assetto del territorio, appare sostenibile come quanto disposto dall'art. 96, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 debba effettivamente considerarsi uno degli atti fondamentali che spettano al consiglio comunale<sup>(6)</sup>.

#### **La procedura istruttoria per l'adozione del provvedimento di soppressione di cimitero**

Dal punto di vista delle procedure istruttorie (e, in ogni caso, fatte salve le “fasi” interne previste dal locale regolamento per il funzionamento del consiglio comunale (come, a titolo esemplificativo, attività istruttorie da svolgere presso commissioni consiliari, laddove previste), la deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto la soppressione del cimitero, richiede che sia sentita la locale A.S.L.<sup>(7)</sup>, con un parere che appare obbligatorio, ma difficilmente può essere riconosciuto quale avente valenza vincolante, orientamento che trova argomento nell'art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con cui all'A.S.L. è riconosciuta una funzione di controllo (da esplicitarsi in termini di vigilanza) e di proposta, mentre la titolarità sui cimiteri è rimessa all'autorità comunale. In altri termini, si è in presenza di un ruolo strumentale, in relazione alla specializzazione igienico-sanitaria, rispetto all'esercizio di una funzione che la legge (art. 824, comma 2 c.c., ma, altresì, art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833 e succ. modif.) attribuisce al comune.

Trattandosi di un parere obbligatorio, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 16 L. 7 agosto

1990, n. 241 e succ. modif., per quanto disposto dall'art. 139 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che ne richiede l'espressione entro 45 giorni, decorsi i quali senza che il parere sia stato espresso (o siano state comunicate esigenze istruttorie), l'amministrazione procedente ha la facoltà di provvedere indipendentemente dall'acquisizione del parere obbligatorio: Va precisato come tale previsione non trovi applicazione nei casi di pareri che debbano essere rilasciati da autorità preposte, tra l'altro, alla tutela della salute, il che porta a sollevare la questione se, nella specie, operi la deroga di cui all'art. 16, comma 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., deroga che sussiste se la si consideri dal punto di vista soggettivo (cioè in relazione alla natura e alle funzioni dell'amministrazione cui deve essere richiesto il parere, in quanto obbligatorio) dal momento che le funzioni, e la natura, dell'A.S.L. portano proprio a questo. Va detto che, se operi questa causa di non applicazione della norma che consente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (e non si applica neppure la disposizione sui termini per la sua emanazione e comunicazione all'amministrazione richiedente (comune)), il parere assuma il carattere, oltre a quello di obbligatorio (per l'amministrazione procedente (comune)), anche di necessarietà, con la differenza che i termini per la sua emanazione vengono ad essere quelli regolati dall'art. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., cioè di 90 giorni, eventualmente oggetto di sospensione, per una sola volta, per ulteriori 90 giorni, salvo che la regione, o, meglio, l'A.S.L. stessa, non abbia determinato diversamente i termini per la conclusione del procedimento (art. 29, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.). Oltretutto, non si può non sottovalutare come alcune regioni<sup>(8)</sup> abbiano fornito alle A.S.L. nel proprio territorio regionale l'indicazione di “astenersi” dall'esercitare talune funzioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il che potrebbe costituire un elemento di criticità, se non fosse per il fatto che entrambi questi due atti amministrativi non considerano, tra le norme interessate, il parere di cui all'art. 96, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la conseguenza che le A.S.L. non possono sottrarsene. In considerazione del fatto che quanto disposto, in deroga (anzi, in disapplicazione), dall'art. 16, comma 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., privilegia l'aspetto soggettivo circa l'amministrazione richiesta del parere, la quale,

<sup>(6)</sup> E, probabilmente, si tratta dell'unica disposizione in materia di attribuzioni ad organi del comune presente nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che sussiste anche dopo l'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142 nella formulazione così redatta.

<sup>(7)</sup> La figura del coordinatore sanitario, come noto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Pertanto, questo riferimento comporta che sia letto come riferito alle figure che, all'interno dell'A.S.L., oggi assolvano alle funzioni precedentemente attribuite a questi, sulla base delle previsioni della legislazione regionale caso per caso applicabile.

<sup>(8)</sup> Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 115-6947 del 5 agosto 2002, nonché regione Liguria, con la D.G.R. n. 225 del 14 marzo 2006 e regione Lazio, con la D.G.R. n. 737 del 28 settembre 2007.

le, richiamando le disposizioni degli artt. 1, 2 e 10 L. 23 dicembre 1978, n. 833 e succ. modif.), è espressamente preposta alla tutela della salute (ma anche, pur con alcuni distinguo, ambientale), non rimane che pervenire alla conclusione per cui si debba tenere conto dell'art. 16, comma 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., con la conseguenza che non sia possibile, né fare riferimento ai termini per l'espressione del parere di cui al suo comma 1, né esercitare la facoltà di procedere in difetto del parere espresso nei termini così previsti, quanto debba comunque acquisirsi tale parere, nei termini di conclusione del procedimento, quali definiti ai sensi dell'art. 29 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., o, in difetto, ai sensi del suo art. 2.

Poiché, per altro, la deliberazione del consiglio comunale può essere adottata solo una volta acquisito il parere, viene a porsi la questione delle modalità con cui il comune possa provvedere a richiedere all'A.S.L. l'emissione di tale parere. Da un lato potrebbe considerarsi l'ipotesi che il consiglio comunale deliberi, inizialmente, sulla soppressione del cimitero, indicando nella deliberazione quali siano, nel caso di specie, le ragioni di necessità, nonché i titoli che le provino e, contestualmente, di subordinare l'adozione del provvedimento finale con cui si disponga la prefata soppressione del cimitero in questione al parere, ritornando a deliberare, questa volta in via definitiva, una volta che l'abbia acquisito. Se questa impostazione appare quella più, formalmente, coerente e rigorosa (al punto che si dovrebbe sostenere che questa debba essere la sola correttamente esperibile, fatto salvo quanto di seguito) con la competenza consiliare in questa materia, tuttavia essa comporta due distinte deliberazioni dell'organo elettivo assembleare, distanziate nel tempo e non risponde propriamente a criteri di snellezza dell'azione amministrativa. Per inciso, se sulla base del Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale, le deliberazioni da assumere da parte di questo organo debbano essere precedute da un'attività istruttoria (ad esempio, affidata a specifiche commissioni consiliari, come è previsto in non pochi comuni), si coglie come il procedimento venga a presentarsi come particolarmente articolato e complesso. Conseguentemente, può valutarsi quanto sia ammissibile che l'acquisizione del parere di spettanza dell'A.S.L. possa essere richiesto in fase "anticipata" rispetto all'assunzione della deliberazione da parte del consiglio comunale. Ancora una volta, dovrebbero considerarsi le disposizioni del Regolamento comunale concernenti il funzionamento del consiglio comuna-

le<sup>(9)</sup>, ma, cercando di rimanere sul generale, pur dovendosi sempre fare salve queste particolari regolazioni di procedimento (in quanto nettamente prevalenti), occorre considerare come l'iniziativa dell'adozione del provvedimento deliberativo possa aversi o da parte dell'organo di governo esecutivo (giunta comunale) oppure da parte di un certo numero di consiglieri comunali.

Nel caso di iniziativa della giunta comunale<sup>(10)</sup>, si ritiene che la giunta comunale, agendo attraverso il sindaco, disponga della titolarità a richiedere all'A.S.L. detto parere, una volta formalizzata la proposta di deliberazione; nel secondo caso (iniziativa da parte di un certo numero di consiglieri comunali), la richiesta del parere compete al Presidente del consiglio comunale, una volta che i consiglieri abbiano presentato la proposta di deliberazione. Nell'eventualità che il Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale preveda una fase istruttoria (ad esempio, attribuita a commissioni consiliari), potrebbe aversi che la richiesta di parere venga a collocarsi successivamente a questa fase istruttoria, caso nel quale, essendo le commissioni consiliari articolazioni del consiglio comunale, spetterebbe al Presidente del consiglio comunale la richiesta di emissione del parere. In tutte le ipotesi, la richiesta all'A.S.L. del parere previsto dall'art. 96, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovrebbe essere corredata dalla documentazione che, caso per caso, si rilevi idonea a comprovare le condizioni in cui si trova il cimitero di cui è proposta la soppressione, nonché, di maggiore rilievo, a comprovare, documentalmente, le condizioni di necessità sulla base delle quali l'iniziativa si fonda. Una volta completato il procedimento preliminare, il consiglio comunale può provvedere ad adottare la deliberazione, essa produrrà i propri effetti dal momento dell'esecutività (art. 134, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), cioè dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione<sup>(11)</sup>. È ben vero che lo stesso art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., prevedrebbe anche l'ipotesi della c.d. dichiarazione d'urgenza, ma si ritiene che tale disposizione, oltretutto a carattere di ecceziona-

<sup>(9)</sup> Si esplicita il fatto che, a costo di apparire ripetitivi, questo rinvio, necessario, alle disposizioni di tale Regolamento comunale verranno riproposte in più occasioni, proprio per sottolinearne la rilevanza sui procedimenti di ciascun singolo comune interessato. Quanto possa apparire una ridondanza, una ripetizione costituisce, per altro, una necessità, per il fatto che le fasi preliminari all'adozione della deliberazione consiliare non possono prescindervi.

<sup>(10)</sup> Situazione che, con molta probabilità, si rappresenta come del tutto maggioritaria.

<sup>(11)</sup> Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

lità, non possa essere presa in considerazione, dal momento che essa consentirebbe di ridurre il termine da cui l'area possa essere destinata ad altro uso di ben poco: infatti, 10 giorni appaiono privi di significato e, sostanzialmente, irrilevanti rispetto ai 15 anni considerati dall'art. 97, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Gli effetti della soppressione del cimitero**

Si è già, ed in più occasioni, qui ricordato come il cimitero eventualmente soppresso, continui ad assolvere alla funzione cimiteriale, salvo che per il fatto di non consentire ulteriori inumazioni (né tumulazioni, laddove il cimitero presenti anche disponibilità di tali forme di sepoltura), aspetto che comporta che l'amministrazione comunale, per l'intero periodo successivo dei 15 anni dall'ultima inumazione, debba provvedere al suo normale ed ordinario mantenimento in termini di decoro corrispondente alla condizione che si avrebbe se il cimitero non fosse stato proprio oggetto di soppressione, alla sua custodia e ad ogni altra necessità del cimitero in quanto tale. In altre parole, il cimitero continua ad essere ... cimitero, salvo che per l'aspetto che riguarda l'accoglienza di nuove sepolture, quale ne sia la forma.

Decorso il periodo di 15 anni dall'ultima inumazione, l'area è oggetto di opere di dissodamento, quanto meno fino alla profondità di 2 metri sotto al piano campagna, con il vaglio e la raccolta delle eventuali ossa che si rinvergono, le quali sono destinate al deposito nell'ossario comune <sup>(12)</sup> sito nel nuovo cimitero che è destinato, dai piani regolatori cimiteriali di cui al Capo X D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ad assolvere alla funzione di ricevimento dei feretri che, se non fosse intervenuto il provvedimento di soppressione (oltre 15 anni prima delle operazioni di dissodamento), avrebbero avuto legittimazione ad essere accolti nel cimitero soppresso. Solo una volta completate le operazioni di dissodamento l'area già destinata a cimitero può essere destinata ad altro uso, con la conseguenza che è dal momento in cui queste ultime operazioni sono state completate, che vengono meno gli effetti della perimetrazione della fascia di rispetto di cui agli art. 338 T.U.L.L.SS. ed art. 57 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quale sussistente al momento di esecutività della deliberazione consiliare con cui era stata, 15 anni prima od oltre, disposta la soppressione del cimitero.

Questo periodo di latenza (sostanzialmente superiore a 15 anni considerando anche la "tare" temporali, nell'arco che va dall'iniziativa della soppressione del cimitero fino alla sua effettiva destinazione ad altro uso), è forse una delle motivazioni che rendono estremamente raro il fenomeno della soppressione di cimiteri, in quanto gli effetti reali si hanno a distanza di tempi rilevanti (li si confronti, solo, con la durata in carica dei consigli comunali in situazioni ordinarie) rispetto al momento in cui la decisione venga assunta o si avvii il procedimento per la sua assunzione, tanto più che per questo intero arco di tempo sul comune continuano a sussistere, e non sono derogabili, gli oneri che avrebbe se non fosse stata adottata la deliberazione di soppressione del cimitero. Altra motivazione potrebbe essere individuabile nella difficoltà (od, improbabilità) di determinare le condizioni di "necessità" a fondamento dell'iniziativa per la soppressione del cimitero, nonché – e soprattutto – nel comprovarle documentalmente.

È ovvio che il provvedimento di soppressione del cimitero determina anche altri effetti, cioè quelli degli artt. 98 e 99 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i quali, per altro, attengono all'eventualità che nel cimitero soppresso vi possano anche essere concessioni cimiteriali, aspetti che meriterebbero un approfondimento specifico. Ci si limita a considerare solo il fattore della loro eventualità in quanto, come ben noto, non sussiste alcun obbligo, in nessun caso, per cui in un cimitero vi sia la presenza di concessioni cimiteriali (come neppure che vi siano sepolcri a sistema di tumulazione o altre forme di sepoltura diverse dall'inumazione di cui all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), le quali potrebbero essersi avute, a cimitero funzionante, se ed in quanto avessero allora operato le disposizioni di cui all'art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (oppure, le disposizioni, corrispondenti nelle finalità, preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, cioè quelle dell'art. 69 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 o quelle, ancora antecedenti ma corrispondenti, del R.D. 25 luglio 1892, n. 448 o dell'ulteriormente precedente R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, fino a richiamare le disposizioni di cui al R.D. 6 settembre 1874, n. 2120, nonché R.D. 8 giugno 1865, n. 2322).

<sup>(12)</sup> Artt. 67, 85 e 97, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Rubrica

## Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (\*)

### “LA CAPACITÀ A TESTARE: UN FREQUENTE DILEMMA DEL DIRITTO CIVILE ATTRAVERSO L’ANALISI DI UNA VICENDA PROCESSUALE”

*di Mauro Arcangeli ed Elio Nardecchia. In ZACCHIA – Archivio di medicina legale, sociale e criminologica N. 4/2005*

Questo articolo non affronta direttamente temi di polizia mortuaria: le problematiche che evidenzia possono però risultare interessanti anche per il nostro ambito.

Una signora di 91 anni viene ricoverata per una frattura di femore. Durante la degenza manifesta episodi di confusione e mantiene un atteggiamento fatuo: viene pertanto formulata anche la diagnosi di demenza senile. Sempre durante il ricovero la signora accetta di sottoporsi ad una visita medico legale, finalizzata a valutare la sua capacità di intendere e di volere. La richiesta non è partita dai curanti: proviene da due conoscenti che intendono comprovarne l’idoneità a disporre dei beni patrimoniali, guarda caso a loro favore. Il medico legale da loro scelto certifica la capacità di intendere e di volere. L’anziana donna firma un atto di donazione della nuda proprietà del suo appartamento a favore dei due conoscenti. La manovra non piace ai suoi familiari: scatta una denuncia. L’ipotesi è che il medico legale abbia dichiarato il falso, favorendo il raggirò di una persona in stato di infermità psichica. Il Giudice delle indagini preliminari (GIP) dispone una perizia: il consulente tecnico visita la signora ed attesta una sindrome demenziale talmente grave da escludere la capacità di intendere e di volere. Gli indagati ovviamente contestano una simile perizia: il GIP pertanto ne dispone un’altra, che viene effettuata sulla documentazione sanitaria, dato che la signora nel frattempo è deceduta. Il nuovo consulente è del parere che il suo predecessore non abbia esau-

rientemente motivato le gravi conclusioni a cui è pervenuto. Il GIP decide di richiedere ad un collegio peritale un giudizio definitivo. Il collegio si esprime nei seguenti termini: “... anche gli individui anziani, pur con qualche nota di indebolimento mentale, sono in grado di disporre per testamento in modo corretto delle loro sostanze, decidendo secondo sentimenti di affetto e gratitudine verso determinate persone”.

Il medico legale che aveva esaminato per primo la signora può tirare un grosso respiro di sollievo: l’accusa che pendeva sulla sua testa non era da poco.

Ho riassunto per sommi capi la vicenda alla base dell’articolo: gli Autori (entrambi della Cattedra di Medicina Legale dell’Università di L’Aquila), oltre a scendere nei dettagli, espongono un’interessante disamina sulla valutazione della capacità di intendere e di volere. Il caso della signora ultranovantenne è emblematico: era bastato un lieve indebolimento mentale per originare, a livello specialistico, giudizi opposti. Se queste incertezze creano complicazioni quando è in gioco l’eredità di un appartamento figuriamoci quando è in gioco una vita umana. Ora mi sono allontanato dal tema dell’articolo per entrare in un tema più vicino ai nostri interessi: sto parlando di eutanasia. Le varie proposte sulla cosiddetta “dolce morte” si basano sul principio dell’autonomia decisionale del paziente: una persona capace di intendere e di volere ha il diritto di chiedere e di ottenere che venga messa fine alla sua sofferenza. Ma è proprio sempre così facile stabilire se una persona ha questa capacità?

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

## Cultura **Le mummie di Venzone**

di Emanuele Vaj

*Quando si parla di mummie solitamente si pensa subito all'antico Egitto, dove la pratica della mummificazione era diffusa con un significato altamente religioso, anche se, per motivi economici, tale trattamento poteva essere riservato soltanto agli appartenenti a caste privilegiate.*

*È nota infatti la complessità della metodica utilizzata*

*In pratica, soltanto i Faraoni e i grandi dignitari di corte potevano permettersi il privilegio della mummificazione.*

*E, più in generale, si può affermare che non esista civiltà o epoca che non abbia considerato la conservazione del corpo come un surrogato dell'immortalità.*

*Per trovare mummie non occorre però andare molto lontano né dedicarsi a complicati e costosi scavi archeologici. Anche l'Italia ha i suoi buoni esempi.*

*Eccone uno, forse dei meno noti.*

Il 6 maggio 1976 un violento terremoto scosse il Friuli.

La cittadina di Venzone, paesino di origine medievale a 35 km da Udine, luogo dell'epicentro, venne quasi totalmente distrutta. Ma subito dopo, seppelliti i morti, il paese fu capace di risorgere.

Per volontà soprattutto degli abitanti che lo vollero ricostruire nell'esatto punto dove si trovava prima, opponendosi alla scelta di riedificarlo altrove.

Il sisma mise in pericolo, tra l'altro, anche uno dei simboli di Venzone a cui la popolazione è sempre stata molto legata: le mummie (Figura 1).

Di fronte al Duomo era situato il Battistero (o ex cappella di S. Michele), risalente alla metà del XIII secolo.

In esso si conservavano le mummie che hanno reso celebre il nome di Venzone nel mondo. La storia di queste mummie (tanto interessanti dal punto di vista

**PROPOSTE  
SOLUZIONI  
CIMITERIALI**



**COCCATO & MEZZETTI**


Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA

**BIOVASCA**



- \* in materiale Antiurto
- \* resistenza meccanica e chimica
- \* peso Kg 4,5 (portante)
- \* peso Kg 1,1 (non portante)
- \* contenimento lt 55
- \* impilabile con poco ingombro



**“ CONFORMITÀ ”**  
Regolamento Regione Lombardia  
n° 0006 del 27 Ottobre 2004



**ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**  
...omissis... "sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi"...omissis...

scientifico o anche della curiosità, quanto repellenti sul piano estetico), appartenenti ad un'epoca compresa tra il XIV ed il XIX secolo, risale al 1647.

Come accade solitamente in questi casi, il ritrovamento avvenne durante dei lavori di ampliamento del Duomo e, nello spostamento di un sarcofago, in Duomo, venne alla luce la prima mummia detta "Il Gobbo" (Figura 2) che attirò subito anche l'attenzione dei soldati di Napoleone che, durante l'occupazione francese nel 1797, ne tagliarono alcuni lembi di pelle come macabri *souvenirs*. Qualche anno più tardi, nel 1807 persino Napoleone Bonaparte volle recarsi personalmente a Venzone per vedere le famose mummie.

La caratteristica di questi corpi è che il processo di mummificazione non è frutto dell'intervento dell'uomo ma è il risultato di un fenomeno naturale, dovuto, si pensa, alla temperatura e all'umidità particolari e, soprattutto, alla presenza – nelle tombe del duomo – di una muffa parassitaria antibiotica detta "Hiphia Bombicina Pers" che ha il potere di disidratare il corpo, nel tempo di un anno, facendo diventare la pelle pergamenacea.

Un fenomeno, quindi, naturale, che nel corso dei secoli ha interessato parecchi dei corpi ivi sepolti.

Tra il 1825 ed il 1891 furono estratte quasi quaranta mummie, alcune delle quali furono portate fuori Venzone: al Gabinetto universitario di Padova, al



Figura 1

Museo di Vienna, nella chiesa degli Invalidi di Parigi ecc. Ultimamente nel battistero erano esposte 21 mummie tra cui quella di un venzone morto nel 1881. Allineate una vicino all'altra, in piedi, entro vetrine, coperte di un solo perizoma, costituivano uno spettacolo veramente macabro.

È incredibile come ogni mummia abbia dipinto in volto il momento esatto della propria morte.

Ora le quindici mummie (sei sono state carbonizzate a causa di un incendio doloso nel 1983), la maggior parte risalenti ai secoli XVIII e XIX, hanno trovato un'adeguata e rispettosa collocazione nella restaurata rotonda cimiteriale di San Michele (XIII secolo), adiacente alla pieve.

Cinque mummie sono attualmente esposte al pubblico nel piano interrato di San Michele. Tra di esse anche la salma di un presunto esponente della nobile famiglia degli Scaligeri vissuto a Venzone durante il XIV secolo, il noto ed erroneamente detto "Il Gobbo". Recentemente si è scoperto infatti che l'evidente malformazione è dovuta ad una cattiva posizione del corpo all'interno della bara.

Oggi, grazie alle nuove tecniche e allo sviluppo della scienza le mummie rappresentano soprattutto un patrimonio antropologico di grande valore che permetterà di conoscere approfonditamente come vivevano gli abitanti del Friuli storico.



Figura 2




Figura 3

Documentazione

## Onerosità delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall'Autorità Giudiziaria – Parere del Ministero della Giustizia

Circolare SEFIT Federutility n. 1451 del 05/03/2008

Con circolare 983/AG del 23 marzo 2007 si era intervenuti sul tema dell'onerosità dei c.d. "recuperi salma" e trasporti conseguenti, richiamando, tra l'altro il parere espresso dal Ministero dell'interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007.

Sulla questione, il Ministero dell'interno, Direzione centrale per le autonomie aveva, per altro richiesto, altresì il parere del Ministero della giustizia e del Ministero della salute.

Il Ministero della giustizia, con nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007 dell'Ufficio legislativo, ha comunicato il proprio parere ([Allegato 1](#)).

In [Allegato 2](#) un commento al parere.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

#### Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, nota prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007

Prot. n. 4/2-780

Roma, li U.L. 14/12/2007 – 9422/U

Al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie

Al Ministero della Salute, Ufficio legislativo

Oggetto: Richiesta di parere in ordine al seguente quesito "A chi debba fare carico il pagamento delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall'Autorità Giudiziaria".

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto e per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione si osserva quanto segue.

La questione controversa attiene all'ipotesi in cui si sia verificato un decesso e sia stato dato incarico ad una ditta privata di rimuovere il cadavere e trasportarlo dal luogo del decesso presso la struttura indicata dall'Autorità giudiziaria per essere messo a sua disposizione.

Si vuole sapere chi, in un caso del genere, sia tenuto al pagamento delle relative spese.

Deve sicuramente escludersi che le dette spese possano essere liquidate dal Pubblico Ministero, con anticipazione a carico dell'Erario, nel caso in cui il trasporto abbia riguardato una persona deceduta nella pubblica via o, comunque, in un luogo pubblico. Si tratta, infatti, di un'ipotesi espressamente esclusa dalle spese di giustizia dall'articolo 69 del D.P.R. 115/02.

In questo caso, deve ritenersi che legittimato al pagamento sia solo ed esclusivamente il Comune del luogo in cui è avvenuto il decesso.

Tanto si ricava dalla lettura combinata degli artt. 12 e ss. del D.P.R. 285/90 in materia di regolamento di polizia mortuaria.



Infatti, a mente dell'art. 12 del citato decreto, i Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il successivo articolo prescrive, poi, che i Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività. L'articolo 16, recita, infine, che il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni di regolamenti comunali, è: a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro caso.

Se ne desume, a giudizio di questo Ufficio, che stante l'espressa esclusione dal novero delle spese di giustizia e la contestuale individuazione di un obbligo in capo ai Comuni delle incombenze relative alla rimozione e trasporto, dovrà essere quest'ultimo Ente attraverso proprio personale, o convenzioni o altre modalità di affidamento del relativo servizio, a sopportarne in via esclusiva gli oneri.

Il discorso non cambia nel caso in cui il cadavere, rimosso e trasportato presso il luogo indicato dall'Autorità Giudiziaria, sia stato rinvenuto all'interno di un luogo chiuso. Anche in questo caso, infatti, pur non trovando più espressa applicazione l'articolo 69 prima richiamato limitato al trasporto di persone decedute in luogo pubblico, il compito graverebbe dal punto di vista finanziario comunque sul Comune ai sensi del già richiamato combinato disposto degli artt. 13 e 16 del D.P.R. 285/90, dovendo l'Ente curare la funzione obitoriale ed assumersi gli oneri del trasporto in ogni altro caso in cui non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.

Pur essendo, quindi, il cadavere a disposizione dell'Autorità giudiziaria, questa sarà tenuta a considerare di propria competenza solo la liquidazione delle spese dei rilievi necroscopici, siano questi limitati al solo esame esterno o anche a quello autoptico.

Per le rimanenti spese il soggetto legittimato deve individuarsi esclusivamente nel Comune nel cui territorio si è verificato l'evento.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

## **ALLEGATO 2**

### **Commento al parere del Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007**

Il Ministero della giustizia è potenzialmente interessato alla questione dell'onere per le spese concernenti la raccolta delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o decedute per causa dipendente da reato (o sospetta di esserlo) o per causa violenta, in particolare quando sia l'autorità giudiziaria, anche attraverso l'ausilio di Ufficiali di polizia giudiziaria, a disporre per la raccolta e il trasferimento del corpo in deposito di osservazione od obitorio, prevedendo l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune.

Tale aspetto è considerato dal punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità (oggi, della salute) n. 24 del 24 giugno 1993 (anche in G.U. n. 158 dell'8 luglio 1993, il quale recita:

#### ***5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ.***

*5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.*

*Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.*

L'indicazione dell'anzidetta circolare ministeriale va valutata in relazione al momento della sua emanazione, in particolare considerando come, allora, fosse vigente il r. d. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. "Tariffa penale") (i cui artt. 106 e segg., per inciso, attribuivano alle c.d. spese di giustizia, a carico dell'erario, anche le spese per il dissotterramento dei cadaveri, cioè le esumazioni disposte dall'A.G., ma altresì le spese per il trasporto di cadavere da una località all'altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo).

Tale normativa è stata abrogata con il testo unico (Testo A) di cui al D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (in S.O. n. 126 alla G.U. n. 139 del 15 giugno 2002) e succ. modif.

L'art. 69, comma 1, lett. c) di detto testo unico esclude dalle spese di giustizia il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico.

Tra l'altro, va osservato come lo stesso art. 69, alla lett. a) escluda dalle spese di giustizia la sepoltura dei

detenuti, in quanto essi sono posti a disposizione dei congiunti (art. 44 L. 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modif.) o, se questi non vi provvedano, si provvede a cura e spese dell'amministrazione penitenziaria (art. 92, comma 7 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).

Per altro, il già richiamato punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, per ragioni di ordine temporale, non poteva tenere conto del superamento della qualificazione del trasporto funebre come servizio pubblico locale.

Si rammenta in proposito che il testo unico di cui al R.D. 25 ottobre 1925, n. 2578 è stato abrogato (abrogando l'art. 123, comma 3 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), con effetto dal 1° gennaio 2002, dall'art. 35, comma 12, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Anche in passato vi è stato chi ha sostenuto una sua inefficacia perfino da epoca antecedente, il che giustificava l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La persistente vigenza dell'art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (norma che individua il soggetto chiamato ad assicurare la prestazione del trasporto ivi considerata) non determina di per sé anche l'onerosità della medesima, bensì la sua obbligatorietà, sempre che i familiari non provvedano, ai sensi art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il trasporto funebre a pagamento.

Va altresì tenuto conto di come, successivamente, sia intervenuto l'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, il cui terzo periodo prevede che *"L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990."*, richiamando anche qui il servizio di trasporto di cadavere (o, in talune regioni, di salma) abbia luogo in termini di servizio a pagamento.

Infatti, non sussiste sempre l'assunto per cui l'obbligo di assicurare una prestazione e/o un servizio comporti che tale prestazione o servizio sia necessariamente a carico del soggetto obbligato.

Tra l'altro, questa disposizione ha comportato l'abrogazione (per incompatibilità; art. 15 Disposizioni sulla legge in generale) dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, residuando vigente la sola lett. a).

Si tratta di un punto rilevante dal momento che la lett. b) individuava, non solo o non tanto il soggetto tenuto ad assicurare una prestazione e/o servizio, ma altresì il

soggetto tenuto ad assumere l'onere (... b) *a carico del comune in ogni altro caso. ....*).

Va detto che il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia non abbia tenuto minimamente conto di tale abrogazione, presumibilmente per la preoccupazione di affermare l'estraneità di tali oneri dalle spese di giustizia e, quindi, potenzialmente a carico del bilancio del Ministero stesso.

Del resto la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nell'individuare l'onere in capo all'autorità che avesse disposto il trasporto del cadavere in luoghi diversi da quelli individuati dal comune (artt. 12 e 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) può avere avuta l'espressa intenzione di prevenire disposizioni arbitrarie e, soprattutto, di assicurare l'ordinato rispetto delle norme per cui il cadavere destinato ad essere trasportato a deposito di osservazione od obitorio non può, salvo casi del tutto eccezionali, che essere trasportato presso tali locali nel comune di decesso, che costituisce altresì il comune di sepoltura (fatte salve le diverse determinazioni da parte dei familiari che abbiano titolo a disporre del corpo).

Anche se non si può pretendere, magari per ragioni di specializzazione, che il Ministero della giustizia disponga di specifiche professionalità in ambiti generalmente estranei, come la materia delle norme concernenti le Autonomie Locali, ma pur tuttavia un maggiore approfondimento sarebbe stato senz'altro apprezzato.

Cosa che aveva fatto, a suo tempo, lo Sportello per le Autonomie del Ministero dell'interno, con il parere prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, riportato nella precedente circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, con argomentazioni ben maggiormente articolate e motivate.

Le indicazioni riassunte nella precedente circolare sopra citata escono rafforzate, dato che il più recente parere del Ministero della giustizia non vi apporta particolari elementi di novità, salvo quello dell'esclusione dalle spese di giustizia, aspetto per altro noto.

Riassumendo l'onere di tali prestazioni viene a fare carico al comune di decesso, salvo che i familiari non richiedano di avvalersi, a proprie spese, dei servizi di trasporto di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, confermando con ciò la persistente vigenza dell'art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In altre parole, si tratta di un onere che sorge in conseguenza del c.d. "disinteresse da parte dei familiari", dovendosi comunque provvedere al trasferimento del corpo al deposito di osservazione od obitorio, costituendone una particolare, e contingente, fattispecie.



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.



## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 / 0532 747189 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

**Regione Liguria – L.R. 11 marzo 2008, n. 4  
 “Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24  
 (disposizione in materia di cremazione, affidamento  
 e dispersione delle ceneri)”**

Circolare SEFIT Federutility n. 1451 del 05/03/2008

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 marzo 2008 è stata pubblicata la L.R. (Liguria) 11 marzo 2008, n. 4 apportante modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ([Allegato 1](#)).

In [Allegato 2](#) sono presenti alcune considerazioni sulle modifiche apportate.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

**ALLEGATO 1**

**L.R. Liguria 11 marzo 2008, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”**

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**ART. 1 (Sostituzione del comma 6 dell'articolo 2)**

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituito dal seguente:

“6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero.”.

**ART. 2 (Modifiche all'articolo 4)**

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 24/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: “La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela av-

viene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.”.

**ART. 3 (Inserimento dell'articolo 5 bis)**

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 24/2007, è inserito il seguente:

“ARTICOLO 5 BIS (SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'articolo 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'articolo 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'articolo 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1

comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.

4. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.”.

#### **ART. 4 (Inserimento dell'artico 6 bis)**

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 24/2007 è aggiunto il seguente:

“ARTICOLO 6 BIS (ATTIVITÀ FUNEBRI)

1. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.

3. È vietata l'attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

5. I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al presente articolo.

6. Il Comune assicura la più ampia informazione sull'attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.”.

#### **ART. 5 (Norma transitoria)**

1. Le forme di gestione dell'attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ove in contrasto con le previsioni dell'articolo 4, cessano al 31 dicembre 2008.

#### **ART. 6 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 marzo 2008

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

#### **ALLEGATO 2**

All'art. 1 si modifica l'art. 2, comma 6 che si limitava a prevedere la competenza soggettiva per l'autorizzazione alla cremazione delle ossa conservate negli ossari comuni, in sostanza individuandone la competenza nel comune in cui si trovi il cimitero, anziché al comune di decesso (aspetto che contrastava con la conservazione promiscua tipica del manufatto di cui all'art. 67 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

L'art. 2 integra l'individuazione dei luoghi in cui possa avvenire la dispersione delle ceneri, precisando che quando si tratti di aree demaniali, oppure sottoposte a particolari forme di tutela, debbano osservarsi le modalità stabilite dall'autorità amministrativa nel caso competente. Tale situazione può aversi, a titolo esem-

plificativo, nel caso di dispersione in mare e/o lungo le coste, oppure in parchi o altre aree tutelate.

L'art. 3 introduce, dopo la disposizione sull'informazione ai cittadini (in sé, riproduttiva dell'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130, articolo vigente dal 3 maggio 2001) un art. 5.bis regolante le sanzioni applicabili in caso di violazione della L.R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24 quale così modificata, prevedendosi più ipotesi, sempre facendo salve le norme penali (sostanzialmente, l'art. 411 C.P., nel testo modificato dalla L. 30 marzo 2001, n. 13°):

= violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione, nei riguardi dei soggetti gestori degli impianti di cremazione o nei riguardi dei familiari del defunto che esprimano volontà alla cremazione;

= violazione delle norme sull'affidamento delle urne;  
 = violazione delle norme sulla dispersione delle ceneri.

Le somme riscosse quali sanzioni amministrative pecuniarie per queste violazioni spettano al comune nel luogo in cui la violazione è posta in essere e trovano applicazione le norme in materia di procedure di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Va osservato come il rapporto con le fattispecie costituenti reato non sia di alternatività, quanto di autonomia e di concorrenza quando sussistano le fattispecie per cui si sia in presenza sia di violazioni costituenti reato e violazioni sanzionate in via amministrativa.

All'art. 4 è inserito in fine un art. 6.bis, avente la rubrica "Attività funebre", che non appare strettamente pertinente alla materia della cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, nel quale si definisce l'attività funebre, in analogia a quanto avvenuto anche in altre regioni, come il servizio che comprenda, congiuntamente, le prestazioni a) di disbrigo di pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, b) vendita di casse ed articoli funebri, in occasione del funerale, c) trasporto di cadavere, attività che può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche che siano in possesso di autorizzazione specifica rilasciata dal comune in cui ha sede l'esercente, per altro senza fornire indicazioni sulle modalità e/o sui requisiti, anche tecnico-organizzativi, a cui possano fare riferimento i comuni nella fase d'istruttoria del rilascio di tale autorizzazione. Se da un lato l'assenza di questi elementi impedisce l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., dall'altro l'assenza di elementi di orientamento potrebbe determinare difficoltà operative, almeno inizialmente, da parte dei comuni. Né sono previste norme transitorie per i soggetti che, alla data di entrata in vigore, svolgano tale attività, salvo quella del successivo art. 5.

Viene fatto divieto, per altro al di fuori delle situazioni per cui il precedente art. 3 prevede sanzioni amministrative pecuniarie, di attività di procacciamento, finalizzato al conferimento dell'incarico da parte dei familiari allo svolgimento dell'attività funebre nei singoli casi, all'interno di obitori, strutture sanitarie di ricovero, di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (indifferentemente se pubbliche o private accreditate), nonché nei depositi di osservazione e nelle aree cimiteriali.

A tale divieto, si aggiungono le incompatibilità, nel senso che gli esercenti le attività funebri non possono 1) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuaria di strutture sanitarie e socio-sanitarie, 2) effettuare denuncia di causa di morte o accertamento di

morte (trattandosi di funzioni mediche a rilevanza pubblicistica), 3) gestire cimiteri, estendendo l'incompatibilità anche alla loro manutenzione.

A tali incompatibilità si raccorda il divieto, rivolto alle strutture sanitarie di ricovero e cura, alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (sempre indipendentemente dal fatto che siano pubbliche o private accreditate) di affidarne la gestione a soggetti esercenti l'attività funebre, anche se attraverso società controllate o collegate (art. 2359 c.c.).

La disposizione si chiude con un'ulteriore norma sull'informazione da rendersi da parte dei comuni, che estende quando già previsto con l'art. 5 della L.R. 4 luglio 2007, n. 24, anche agli esercenti l'attività funebre, dove appare critico, sempre che non vi sia la collaborazione spontanea di tali soggetti, l'aspetto concernente i relativi profili economici.

L'art. 5 prevede una norma transitoria per le forme di gestione dell'attività funebre che, alla data di entrata in vigore della legge (13 marzo 2008), siano in corso ma in contrasto con le anzidette incompatibilità. Va detto come sia da superare interpretazioni eccessivamente letterali che porterebbero alla considerazione per cui, alla data di entrata in vigore della legge, siano in contrasto con l'art. 4 tutte le attività operanti, dato che, a tale data, nessun soggetto risulterebbe in possesso della specifica autorizzazione, rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 4, comma 2 (in quanto non preesistente), ma che il termine del 31 dicembre 2008 vada visto come termine per l'ottenimento di tale autorizzazione. Di maggiore rilievo, specie in alcune realtà della regione, forse le incompatibilità di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), dove possono aversi rapporti contrattuali aventi scadenze ultronee rispetto alla data del 31 dicembre 2008, con la conseguenza che la norma della legge regionale viene ad atteggiarsi come causa di risoluzione del contratto esterna alle parti contraenti, per sopravvenuta nullità (art. 1418 c.c.). Tale aspetto, produce altresì il possibile effetto che le strutture interessate, le quali abbiano, in precedenza, fatto ricorso ad affidamenti di tali gestione dovranno provvedere o alla gestione diretta o ad altre forme di gestione nel rispetto della legge regionale. Per altro, non va sottovalutato, nella realtà regionale, come possano esservi situazioni, specie nelle realtà più decentrate in cui i comuni, gestori dei cimiteri, frequentemente per cause a loro non imputabili, si trovino nella condizione di avere affidato la gestione, in particolare per opere di manutenzione e/o di operazioni cimiteriali all'esterno, situazioni nelle quali i comuni dovranno, a loro volta, porsi la questione delle forme con cui assicurare la regolarità e continuità del servizio cimiteriale.

# GEM: ALTA TECNOLOGIA PER LA CREMAZIONE MADE IN ITALY

**GEM di Udine (Italia) con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vattaggiose** alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione di salme. GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo gli impianti integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico.

**GEM forte nel patrimonio tecnologico nel settore termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nella depurazione dei fumi**, per rispettare i più ristretti standard europei previsti per questa tipologia di impianti. **GEM con il suo personale qualificato su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle**

Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

**I forni GEM serie CRM hanno questi vantaggi operativi e gestionali:**

- Soluzioni compatte e silenziose
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni / giorno
- Minima manutenzione
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per utilizzo continuativo e intensivo anche per uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale

## GEM

GEM srl Via Zanussi - Z.I.U. 33100 Udine - ITALIA  
Tel. 0432 524374 / 524103 - Fax 0432 529977  
E-mail: gem@geminc.it



Documentazione

## Regione Liguria – L.R. 4 luglio 2007, n. 24 “Disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri” – Regolamento

Circolare SEFIT Federutility n. 1512 del 07/04/2008

Con precedente circolare n. 1493/AG del 26 marzo u.s. si segnalava come nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 marzo 2008 sia stata pubblicata la L.R. (Liguria) 11 marzo 2008, n. 4 apportante modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. Nel medesimo B.U.R., a pagg. 70 e ss., è pubblicato il Regolamento regionale 11 marzo 2008, n. 1 (Allegato 1).

In Allegato 2 sono presenti alcune considerazioni sulle norme regolamentari.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

**Regione Liguria - Regolamento regionale 11 marzo 2008, n. 1 “Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;  
Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;  
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 4 febbraio 2008;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 7 marzo 2008

EMANA

il seguente regolamento regionale:

#### **Articolo 1 (Premessa)**

1. Il presente regolamento stabilisce i principi tecnici e le procedure per i servizi riguardanti la cremazione di cadaveri, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e in armonia con i principi e con le finalità della mede-

sima legge al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.

#### **Articolo 2 (Cremazione)**

1. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci.

2. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.

3. Le operazioni precedenti la cremazione dovranno assicurare l'avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall'involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà attestare l'avvenuto rispetto della suddetta procedura.

4. I soggetti aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà comunicazione a quest'ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.



### Articolo 3 (Affidamento delle ceneri)

1. I comuni istituiscono il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri.
2. Il comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un'altra dall'affidatario dell'urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.
3. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio.
4. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi allocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.
6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.
7. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

### Articolo 4 (Dispersione ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La disper-

sione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso.

2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

3. In caso di interrimento l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento di polizia mortuaria del comune territorialmente competente.

4. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. È vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

5. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.

6. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.

7. È vietata la dispersione delle ceneri entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio degli sport invernali.

### Articolo 5 (Deposito provvisorio delle ceneri)

1. La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 11 marzo 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**ALLEGATO 2****Commento al parere del Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007**

Il Ministero della giustizia è potenzialmente interessato alla questione dell'onere per le spese concernenti la raccolta delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o decedute per causa dipendente da reato (o sospetta di esserlo) o per causa violenta, in particolare quando sia l'autorità giudiziaria, anche attraverso l'ausilio di Ufficiali di polizia giudiziaria, a disporre per la raccolta e il trasferimento del corpo in deposito di osservazione od obitorio, prevedendo l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune.

Tale aspetto è considerato dal punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità (oggi, della salute) n. 24 del 24 giugno 1993 (anche in G.U. n. 158 dell'8 luglio 1993, il quale recita:

**5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ.**

*5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.*

*Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.*

L'indicazione dell'anzidetta circolare ministeriale va valutata in relazione al momento della sua emanazione, in particolare considerando come, allora, fosse vigente il r. d. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. "Tariffa penale") (i cui artt. 106 e segg., per inciso, attribuivano alle c.d. spese di giustizia, a carico dell'erario, anche le spese per il dissotterramento dei cadaveri, cioè le esumazioni disposte dall'A.G., ma altresì le spese per il trasporto di cadavere da una località all'altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo).

Tale normativa è stata abrogata con il testo unico (Testo A) di cui al D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (in S.O. n. 126 alla G.U. n. 139 del 15 giugno 2002) e succ. modif.

L'art. 69, comma 1, lett. c) di detto testo unico esclude dalle spese di giustizia il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico.

Tra l'altro, va osservato come lo stesso art. 69, alla lett. a) escluda dalle spese di giustizia la sepoltura dei

detenuti, in quanto essi sono posti a disposizione dei congiunti (art. 44 L. 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modif.) o, se questi non vi provvedano, si provvede a cura e spese dell'amministrazione penitenziaria (art. 92, comma 7 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).

Per altro, il già richiamato punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, per ragioni di ordine temporale, non poteva tenere conto del superamento della qualificazione del trasporto funebre come servizio pubblico locale.

Si rammenta in proposito che il testo unico di cui al R.D. 25 ottobre 1925, n. 2578 è stato abrogato (abrogando l'art. 123, comma 3 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), con effetto dal 1° gennaio 2002, dall'art. 35, comma 12, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Anche in passato vi è stato chi ha sostenuto una sua inefficacia perfino da epoca antecedente, il che giustificava l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La persistente vigenza dell'art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (norma che individua il soggetto chiamato ad assicurare la prestazione del trasporto ivi considerata) non determina di per sé anche l'onerosità della medesima, bensì la sua obbligatorietà, sempre che i familiari non provvedano, ai sensi art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il trasporto funebre a pagamento.

Va altresì tenuto conto di come, successivamente, sia intervenuto l'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, il cui terzo periodo prevede che "L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.", richiamando anche qui il servizio di trasporto di cadavere (o, in talune regioni, di salma) abbia luogo in termini di servizio a pagamento.

Infatti, non sussiste sempre l'assunto per cui l'obbligo di assicurare una prestazione e/o un servizio comporti che tale prestazione o servizio sia necessariamente a carico del soggetto obbligato.

Tra l'altro, questa disposizione ha comportato l'abrogazione (per incompatibilità; art. 15 Disposizioni sulla legge in generale) dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, residuando vigente la sola lett. a).

Si tratta di un punto rilevante dal momento che la lett. b) individuava, non solo o non tanto il soggetto tenuto ad assicurare una prestazione e/o servizio, ma altresì il

soggetto tenuto ad assumere l'onere (... *b*) a carico del comune in ogni altro caso ...).

Va detto che il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia non abbia tenuto minimamente conto di tale abrogazione, presumibilmente per la preoccupazione di affermare l'estraneità di tali oneri dalle spese di giustizia e, quindi, potenzialmente a carico del bilancio del Ministero stesso.

Del resto la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nell'individuare l'onere in capo all'autorità che avesse disposto il trasporto del cadavere in luoghi diversi da quelli individuati dal comune (artt. 12 e 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) può avere avuta l'espressa intenzione di prevenire disposizioni arbitrarie e, soprattutto, di assicurare l'ordinato rispetto delle norme per cui il cadavere destinato ad essere trasportato a deposito di osservazione od obitorio non può, salvo casi del tutto eccezionali, che essere trasportato presso tali locali nel comune di decesso, che costituisce altresì il comune di sepoltura (fatte salve le diverse determinazioni da parte dei famigliari che abbiano titolo a disporre del corpo).

Anche se non si può pretendere, magari per ragioni di specializzazione, che il Ministero della giustizia disponga di specifiche professionalità in ambiti generalmente estranei, come la materia delle norme concernenti le Autonomie Locali, ma pur tuttavia un

maggiore approfondimento sarebbe stato senz'altro apprezzato.

Cosa che aveva fatto, a suo tempo, lo Sportello per le Autonomie del Ministero dell'interno, con il parere prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, riportato nella precedente circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, con argomentazioni ben maggiormente articolate e motivate.

Le indicazioni riassunte nella precedente circolare sopra citata escono rafforzate, dato che il più recente parere del Ministero della giustizia non vi apporta particolari elementi di novità, salvo quello dell'esclusione dalle spese di giustizia, aspetto per altro noto.

Riassumendo l'onere di tali prestazioni viene a fare carico al comune di decesso, salvo che i familiari non richiedano di avvalersi, a proprie spese, dei servizi di trasporto di cui all'art. 16, comma 1, lett. *a*) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, confermando con ciò la persistente vigenza dell'art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In altre parole, si tratta di un onere che sorge in conseguenza del c.d. "disinteresse da parte dei familiari", dovendosi comunque provvedere al trasferimento del corpo al deposito di osservazione od obitorio, costituendone una particolare, e contingente, fattispecie.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	<p>Figura 1</p> <p>Figura 2</p>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 / 0532 747189 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

## Documentazione

**Regione Marche – D.G.R. n. 648 del 8 maggio 2008**  
**“Approvazione dello schema del ‘Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali in attuazione dell’art. 11 della LR n. 3/2005’. Intesa ANCI regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 5 della LR n. 3/2005”**

Circolare SEFIT Federutility n. 1577 del 05/06/2008

La regione Marche, con la deliberazione in oggetto e riportata in **Allegato 1**, ha adottato lo schema del Regolamento regionale previsto dagli artt. 9, comma 5 e 11 della L. R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3.

Lo schema è finalizzato a raggiungere un’intesa con l’ANCI, intesa alla quale seguirà l’approvazione definitiva del testo; pertanto, anche se tale “schema” non costituisca ancora testo regolamentare destinato ad entrare in vigore a mente dello Statuto regionale, appare utile segnalare alcune osservazioni – **Allegato 2** – che possano orientare gli associati, in particolare nell’ambito della regione.

Va ricordato come Federutility-SEFIT avesse, a suo tempo, richiesto formalmente di partecipare ai lavori

di consultazione sullo schema di Regolamento, senza che tale richiesta abbia avuto riscontri, aspetto che non esclude ogni disponibilità collaborativa nella convinzione che l’apporto di esperienze possa risultare di giovamento rispetto a funzioni particolarmente delicate, quanto essenziali, che richiedono chiarezza e, per quanto possibile, assenza di equivocità.

La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Condirettore Generale (Ing. Renato Drusiani)

#### **ALLEGATO 1**

**Deliberazione Giunta Regionale 08/05/2008, n. 648**  
**“Approvazione dello schema del Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali in attuazione dell’art. 11 della LR n. 3/2005. Intesa ANCI regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 5 della LR n.3/2005”**

LA GIUNTA REGIONALE

*omissis*

DELIBERA

di approvare lo schema di Regolamento Regionale “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali in attuazione dell’articolo 11 della L.R. 1 febbraio 2005 n. 3”, di cui all’Allegato A, ai fini del raggiungimento dell’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) così come previsto dall’art. 9 – comma 5 – della L.R. n. 3/2005.

#### **ALLEGATO A**

Schema del Regolamento Regionale: “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 1 febbraio 2005 n. 3”

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento, disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5 e 11, comma 1 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) di seguito denominata “legge regionale”.

2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali di affezione.

3. Per quanto non previsto si applicano le norme di cui al d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

#### **Articolo 2 (Piani cimiteriali)**

1. Ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura entro i venti anni successivi all’approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 1 della legge regionale.

2. I piani cimiteriali sono approvati dal Comune, sentita l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l’Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Marche (ARPAM). I piani sono sottoposti a revisione ogni dieci anni e qualora si verificano modifiche significative della situazione considerata dal piano

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

5. Per la redazione dei piani cimiteriali sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area territoriale di competenza, considerato sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;

b) la ricettività della struttura esistente indicando i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, ivi comprese quelle dovute a cremazione in rapporto alla durata delle concessioni;

c) la proiezione della domanda attesa delle varie tipologie di sepoltura e di pratica funebre;

d) l'esigenza di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti, con un'ottimizzazione dell'utilizzo delle aree e dei manufatti, della recupero delle tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale e i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;

f) la previsione di adeguati spazi per la ricettività delle urne cinerarie derivanti dalle cremazioni;

g) la necessità di abbattere o ridurre le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

h) l'esigenza di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di pozzi per il prelievo di acqua per irrigazione e pulizia e servizi igienici;

j) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse almeno pari al doppio delle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato in proporzione.

7. Qualora un Comune disponga di più cimiteri, l'area individuata per l'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, purché sia rispettata la superficie minima di cui al comma 6.

### Articolo 3 (Costruzione o ampliamento di cimiteri)

1. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati riportati nell'allegato 1) al presente regolamento, sono approvati dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR e dell'ARPAM, espresso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate,

necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili può essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.

4. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, al fine di conservare adeguatamente i beni storico-artistici e di consentire la fruizione degli spazi sepolcrali, dispone specifici interventi nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, previo parere favorevole dell'ASUR.

5. Per i cimiteri di guerra si applicano le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art 338 del testo unico delle leggi Sanitarie, approvato con il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 per l'esenzione dal vincolo edilizio per i cimiteri militari di guerra).

### Articolo 4 (Soppressione di cimiteri)

1. La soppressione di un cimitero è autorizzata, in base a quanto previsto dal piano cimiteriale di cui all'articolo 2.

2. La soppressione è autorizzata dal Comune, previo sopralluogo e parere dell'ASVJR e dell'ARPA. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante:

a) lo stato delle inumazioni presenti;

b) le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici, dei resti ossei;

c) la nuova destinazione dell'area.

3. L'autorizzazione alla soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui destinare l'area, nonché tempi e condizioni di tale procedura.

4. I concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.

5. I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo.

6. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

### Articolo 5 (Strutture cimiteriali)

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme statali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del gestore del cimitero.

6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese, strutture similari per il culto o locali idonei per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

#### **Articolo 6 (Aree e fosse per inumazione)**

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate sul suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l'inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accogliimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3. La fossa può avere pareti laterali di elementi scolorari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 centimetri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

6. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distante l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 centimetri quadrati per fossa di adulti e a 30 centimetri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra

l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse, di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 70 centimetri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, o con altro materiale biodegradabile, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASUR, a fini di cautela igienico-sanitaria.

#### **Articolo 7 (Tumulazione in loculo)**

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. Il Comune autorizza la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti, rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato 2) al presente regolamento e verifica il rispetto del progetto autorizzato.

6. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive volte a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

7. Qualora non esistano pareti di separazione fra i feretri o sia necessario, per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, al fine di evitare che una cassa sostenga direttamente un'altra.

#### **Articolo 8 (Crematori)**

1. La Giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, definisce le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione.

#### **Articolo 9 (Identificazione delle sepolture)**

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria

del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento comunale.

#### **Articolo 10 (Concessioni cimiteriali)**

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai residenti.

#### **Articolo 11 (Diritto d'uso delle sepolture private)**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

#### **Articolo 12 (Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)**

1. La cappella privata costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle di cui al comma 1 sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASUR e l'ARPAM.

3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri.

6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

7. Le cappelle private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del r.d. 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.

#### **Articolo 13 (Sepoltura degli animali d'affezione)**

1. I comuni possono individuare, previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM apposite aree destinate alla sepoltura degli animali di affezione. Nell'ambito di tali aree possono essere previsti crematori, da realizzarsi con le medesime modalità dei crematori realizzati nei cimiteri, per quanto applicabili.

2. La realizzazione di cimiteri per la sepoltura degli animali d'affezione può essere effettuata da privati previa autorizzazione del Comune secondo modalità stabilite dallo stesso.

3. Per il seppellimento delle spoglie di animali di affezione in aree diverse da quelle di cui al comma 1 è prevista apposita autorizzazione del servizio veterinario dall'ASUR nella quale sia dichiarata l'assenza di rischi per la salute pubblica, da redigersi su modello predisposto dalla Giunta regionale.

4. La raccolta ed il trasporto delle spoglie di animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o la dispersione delle ceneri, sono disciplinati dal regolamento CE n. 1774/2002 del 10/10/2002 (Norma sanitaria relativa ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

#### **Articolo 14 (Attività funebre)**

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre di cui all'articolo 7 della legge regionale è rilasciata dal Comune ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 15 del presente regolamento. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

2. Spettano al Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASUR:

a) la vigilanza sull'attività funebre;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre.

organizza nei mesi di settembre ed ottobre 2008 i seguenti  
**CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE**

Titolo	Corso A ELEMENTI NORMATIVI DI BASE E LEGISLAZIONE FUNERARIA	Corso B L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE. VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI IN MATERIA FUNEBRE E CIMITERIALE	Corso C LA CREMAZIONE. CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI	Corso D AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTI FUNEBRI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Data	9 settembre 2008	10 settembre 2008	11 settembre 2008	15 ottobre 2008
Finalità	Dare la conoscenza della cornice normativa di riferimento del settore funebre e cimiteriale. È l'ABC per qualunque operatore funerario.	Norme statali e norme regionali per svolgere l'attività funebre. Un intreccio che ha creato confusione. Il risultato è che ognuno si arrangia come può. Il corso intende fornire chiarimenti sia per autorizzare l'attività, sia per richiedere l'autorizzazione, sia per controllarla.	Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Si chiariscono le procedure e si illustra un possibile schema di regolamentazione locale.	Si analizza la distinzione fra trasporto di salma e di cadavere, dove introdotta, con le specificità ed autorizzazioni richieste. Dopo il trasferimento delle competenze dalle Prefetture ai Comuni del rilascio della autorizzazione al trasporto funebre internazionale vengono illustrate le varie casistiche e le procedure sia dal punto di vista del Comune, che da quello dell'impresa funebre.
Destinatari	Responsabili ed operatori degli uffici dei Comuni, Imprese che svolgono attività nei cimiteri, Custodi di cimiteri, polizia mortuaria, Imprese funebri, Operatori ASL.	Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni, Uffici di polizia mortuaria, Polizia locale, Imprese funebri.	Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.	Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, Imprese funebri.
Relatore	Ing. Daniele Fogli <sup>(1)</sup>	Dott. Sereno Scolaro <sup>(2)</sup>	Dott. Gabriele Righi <sup>(3)</sup>	Dott. Sereno Scolaro, Rag. Giovanni Primavesi <sup>(4)</sup>
Programma Provvisorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le competenze statali</li> <li>Il Testo unico sulle leggi sanitarie</li> <li>Il regolamento di polizia mortuaria statale</li> <li>Le circolari del Ministero della salute</li> <li>Le norme in materia tariffaria per cimiteri, cremazione e attività funebre</li> <li>Trattamento dei rifiuti cimiteriali e della cremazione</li> <li>Le competenze regionali</li> <li>Norme regionali ed interazione con quelle statali</li> <li>Le competenze comunali</li> <li>Il regolamento di polizia mortuaria comunale</li> <li>Il piano regolatore cimiteriale e la normativa tecnica di attuazione</li> <li>Le ordinanze</li> </ul>	<p><u>I Parte: Esercizio attività funebre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cosa si intende per attività funebre</li> <li>I requisiti per svolgerla laddove le regioni non abbiano provveduto a regolarla</li> <li>I requisiti per svolgerla in funzione delle principali norme regionali già emanate (in particolare nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Liguria)</li> <li>L'attività di intermediazione della famiglia: modalità, condizioni, limiti;</li> <li>La fornitura di casse mortuari ed arredi funebri, in occasione del funerale;</li> <li>Il trasporto di cadavere e di salma: mezzi, rimesse, ruolo dell'incaricato del trasporto</li> <li>Le competenze al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e i rapporti con altri soggetti presso cui l'attività è esercitata</li> <li>Cosa verificare per autorizzare da parte di un Comune l'attività funebre</li> <li>I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'attività funebre: requisiti tecnico-operativi-organizzativi, requisiti professionali</li> <li>La figura del direttore tecnico</li> <li>Cosa verificare dopo aver autorizzato l'attività funebre</li> </ul> <p><u>II Parte: Vigilanza, controllo e sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I soggetti interessati e le singole competenze</li> <li>Distinzioni tra funzioni igienico-sanitarie e funzioni di altri ordini</li> <li>Le competenze in via generale</li> <li>La vigilanza ed i controlli in ambito funebre</li> <li>Sulla base del D.P.R. 285/90, T.U.LL.SS. e regolamento di polizia mortuaria comunale</li> <li>Nelle regioni che si siano dotate di normativa propria</li> <li>La vigilanza e i controlli in ambito cimiteriale</li> <li>La figura del responsabile del servizio di custodia</li> <li>Le sanzioni</li> <li>Sanzioni penali e sanzioni amministrative: la questione dell'alternatività o del concorso</li> <li>Gli obblighi di segnalazione (denuncia) all'autorità giudiziaria nei casi di infrazioni avanti rilevanza penale</li> <li>Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative</li> <li>La titolarità dell'introito delle somme derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie</li> <li>La responsabilità patrimoniale-contabile connessa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno</li> <li>La legislazione nazionale</li> <li>La legislazione regionale: un quadro comparativo</li> <li>Le autorizzazioni per la cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri</li> <li>Il ruolo dei vari soggetti coinvolti</li> <li>Il regolamento comunale per la cremazione</li> <li>La modulistica: alcuni esempi</li> <li>La ritualità della cremazione</li> <li>La carta dei servizi dei crematori e della cremazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il trasporto funebre in generale</li> <li>La distinzione (limitatamente alle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana) tra trasporto di salma e trasporto di cadavere e conseguenze di tale distinzione</li> <li>Le competenze organiche</li> <li>L'autorizzazione al trasporto funebre (di cadavere per le regioni in cui sia stata introdotta la specificazione) come autorizzazione amministrativa, distinta dalle prescrizioni da eseguire in occasione del trasporto funebre</li> <li>Le competenze oggettive e soggettive</li> <li>L'esecuzione delle prescrizioni preventive per il trasporto funebre, nonché il loro accertamento e verifica (od, assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore)</li> <li>Le modalità e di mezzi impiegabili nell'esecuzione del trasporto</li> <li>Gli accertamenti in sede di arrivo a destinazione del trasporto funebre</li> <li>Il trasporto funebre eseguito senza autorizzazione dell'autorità competente</li> <li>Il trasporto funebre diverso dal trasporto di cadaveri (urne cinerarie, cassette ossario, resti mortali)</li> <li>Il trasporto funebre c.d. internazionale</li> <li>Le procedure dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937</li> <li>Il trasporto funebre diretto a Stato non aderente all'Accordo di Berlino</li> <li>Il trasporto funebre proveniente da Stato non aderente all'Accordo di Berlino</li> <li>Casi particolari: a) trasporto di urne cinerarie, b) trasporto di cassette ossario</li> <li>L'utilizzo di particolari mezzi di trasporto, specie nei trasporti funebri internazionali: casistica</li> <li>I rapporti con autorità straniere, incluse formalità amministrative (quali, ad esempio: legalizzazioni e/o traduzioni)</li> <li>La vigilanza, i controlli e le sanzioni in materia di trasporto funebre</li> </ul>
	<i>(1) Libero professionista e Presidente del CCWC (Comitato Tecnico Cimiteri e Crematori) della EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari)</i>	<i>(2) Libero professionista e Responsabile SEFIT</i>	<i>(3) Dirigente del Comune di Parma e Vice Presidente della ICF (Federazione Internazionale della Cremazione)</i>	<i>(4) Libero professionista e Responsabile SEFIT (5) Membro del direttivo EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari) e Responsabile Attività Internazionali FENIOF</i>





**SEDE:** I corsi si terranno a Ferrara, presso la Sala conferenze dell'Hotel Express by Holiday Inn.

**ORARI:** Gli orari di svolgimento indicativi saranno i seguenti: 9.30-13.00 e 14.00-16.30 (previa registrazione dei partecipanti alle ore 09.00).

**COSTO:** La quota di partecipazione per persona a corso (A, B, C, D) è di:

- euro **250,00** + IVA 20% (\*), se associati a Federutility-SEFIT o titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale [www.euroact.net](http://www.euroact.net)
- euro **300,00** + IVA 20%\*, negli altri casi

*(se la quota è fatturata ad Ente Pubblico, essa è IVA esente)*

Vi è la possibilità di acquistare **pacchetti cumulativi** di frequentazione ai corsi (effettuati in diversi periodi, anche da persone differenti dello stesso Ente o impresa). In tal caso sono previste le seguenti facilitazioni:

- acquistando in un'unica soluzione **5 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 222,00 €);
- acquistando in un'unica soluzione **10 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento PROFESSIONALE al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 555,00 €);

a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all'effettuazione del primo corso.

**Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.**

### Modulo di iscrizione

da inviare ad Euro.Act srl per fax allo 0532 1911222 o 0532 741311 entro il **VENERDÌ precedente alla data di effettuazione del corso**  
 (per informazioni: tel. 0532-1916111 dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00 – mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net))

Compilare tutti i campi ed inviare un modulo distinto per ogni persona e per ogni corso

#### Dati per la fatturazione

ragione sociale \_\_\_\_\_

ufficio \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

c.f. (da indicare sempre) \_\_\_\_\_

p.i. (da indicare sempre) \_\_\_\_\_

#### Dati del partecipante

cognome e nome \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

sito internet \_\_\_\_\_

*Nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative di Euro.Act srl. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge e s.m.i..*

*Consenso al trattamento dei dati. Letta l'informativa di cui sopra:  autorizzo:  non autorizzo l'utilizzo dei miei dati per l'invio di informazioni sulle iniziative di Euro.Act srl.*

firma \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### CHIEDO l'iscrizione al seguente corso che si svolgerà a Ferrara il:

- 09/09/2008 – **Corso A:** Elementi normativi di base e di legislazione funeraria
  - 10/09/2008 – **Corso B:** L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Vigilanza, controllo e sanzioni in materia funebre e cimiteriale
  - 11/09/2008 – **Corso C:** La Cremazione. Conservazione, affidamento e dispersione ceneri
  - 15/10/2008 – **Corso D:** Autorizzazione di trasporti funebri nazionale ed internazionali
- (è possibile una sola scelta: compilare un modulo per ogni corso che si desidera frequentare)*

#### del costo di:

- € **250,00** + IVA 20% (per associati a Federutility-SEFIT o titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale [www.euroact.net](http://www.euroact.net))
  - € **300,00** + IVA 20% (negli altri casi)
- (le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)*

#### con inoltro di documentazione e di attestato di partecipazione alla seguente e-mail:

#### oppure CHIEDO l'acquisto del seguente pacchetto di corsi organizzati da Euro.Act srl:

- (da effettuare entro 1 anno solare da membri appartenenti al medesimo ente/impresa)
- € **1.250,00** + IVA 20% per 5 partecipazioni
  - € **2.500,00** + IVA 20% per 10 partecipazioni
  - € **1.500,00** + IVA 20% per 5 partecipazioni
  - € **3.000,00** + IVA 20% per 10 partecipazioni
- per associati a Federutility SEFIT o titolari di abbonamento di cui sopra  
*(le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)*

#### Effettuo il pagamento tramite:

- bollettino postale sul c.c.p. n. 54496716 intestato a: Euro.Act srl, causale "Corso ....."(inserire codice e data del corso, ad esempio "Corso A 09/09/2008") oppure "Pacchetto 5 (o 10) partecipazioni", di cui allego fotocopia;
- bonifico sul c.c.b. n. 17151, intestato ad Euro.Act srl, presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 90 di Ferrara (Coordinate IBAN: IT 22 D 05584 13010 00000017151), causale "Corso ....."(inserire codice e data del corso, ad esempio "Corso A 09/09/2008") oppure "Pacchetto 5 (o 10) partecipazioni", di cui unisco copia del titolo di versamento (per i Comuni il pagamento è da farsi entro 30 giorni dalla tenuta del corso).

firma \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

3. Le operazioni di tumulazione, inumazione e cremazione devono essere svolte alla presenza di personale dipendente dal gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune

4. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.

5. I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

#### **Articolo 15 (Requisiti dei soggetti esercenti l'attività funebre)**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) sede commerciale idonea al disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita delle casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;

b) direttore tecnico responsabile in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 4, che può essere il titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre o persona da esso nominata;

c) operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 4;

d) almeno un'auto funebre e adeguata autorimessa conformi al d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

2. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettera d) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. La qualificazione professionale degli addetti avviene attraverso la frequenza a specifici corsi di formazione della durata di almeno 24 ore, con esame finale e rilascio di un attestato di abilitazione all'esercizio della professione e all'iscrizione nel registro regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;

condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;

b) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

c) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbli-

gatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni di cui al comma 6 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

7. Le imprese che esercitano l'attività funebre che operano nel territorio regionale sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro due anni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

#### **Articolo 16 (Tutela del dolente e della concorrenza)**

1. Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.

2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

3. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;

e) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

#### **Articolo 17 (Verifiche preventive al trasporto di cadavere)**

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale, compila, un documento, su modulo redatto su un modello predisposto dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie, in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, ivi compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni delle sepolture (cadaveri, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa) e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

#### **Articolo 18 (Trasporto funebre)**

1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

2. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire con apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

5. Il trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, anche eventualmente al di fuori del Comune presso il quale è avvenuto il decesso, per l'espletamento del periodo di osservazione, è effettuato previa comunicazione dell'impresa funebre:

a) all'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale è avvenuto il decesso e del Comune cui è destinata la salma;

b) all'ASUR;

c) al gestore della struttura cui è destinata la salma, se diversa da abitazione privata.

#### **Articolo 19 (Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)**

1. Le auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.

3. L'ASUR, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'auto funebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASUR al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'auto funebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.

4. Il proprietario dell'auto funebre trasmette annualmente all'ASUR che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità

5. Periodicamente l'ASUR effettua controlli a campione su auto funebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ne da comunicazione al comune.

#### **Articolo 20 (Sale per il commiato)**

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.

2. L'autorizzazione all'apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale per il commiato è rilasciata ai soggetti di cui al comma 1, dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR, che ne attesti il possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale. L'ASUR provvede anche alla vigilanza igienico sanitaria sul funzionamento delle sale per il commiato. Con l'autorizzazione all'apertura viene approvato anche il regolamento interno di funzionamento.

3. Le sale per il commiato non possono essere realizzate all'interno o nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie pubbliche e private, le residenze sanitarie assistenziali e socio-assistenziali.

4. Le sale di commiato sono dotate di servizi igienici adeguati.

5. Il gestore della sala per il commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

6. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale.

#### **Articolo 21 (Periodo e depositi di osservazione)**

1. In caso di morte presso strutture sanitarie, o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura in cui si è verificato l'evento.

2. In caso di morte in luogo pubblico o in abitazione o in locale dichiarati antigienici dall'ASUR, le salme sono trasportate, sia su richiesta dei familiari che per disposizione del Sindaco o dell'Autorità Giudiziaria, al fine del periodo di osservazione o per l'esecuzione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, presso le strutture sanitarie di ricovero autorizzate o presso gli obitori comunali. Tale deposito è gratuito e non può essere dato in concessione ad operatori esercenti l'attività funebre.

3. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla abitazione propria o dei familiari.

4. Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

#### ALLEGATO 1 (ARTICOLO 3, COMMA 1)

##### DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI NUOVI CIMITERI ED AMPLIAMENTO DEGLI ESISTENTI.

La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quelli esistenti si sviluppa nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

A corredo del progetto è prodotta, anche in formato elettronico, la seguente documentazione,:

- a) descrizione delle strutture cimiteriali, degli impianti tecnici, vie d'accesso, parcheggi, degli spazi interni, dei depositi mortuari, delle costruzioni accessorie previste, impianti di sorveglianza;
- b) relazione tecnica sulle tipologie delle sepolture previste e relative ricadute ambientali;
- c) planimetria del territorio comunale, riportante l'individuazione delle strutture cimiteriali, delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
- d) tavola di zonizzazione in scala 1:500;
- e) planimetria con rappresentazione in scala 1:100 delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizi esistenti, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto;
- f) una relazione geologica-geotecnica a nonna del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:
  - 1) caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
  - 2) caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CBE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), a seguito delle disposizioni correttive ed

integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

g) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza;

h) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;

i) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;

j) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;

k) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;

l) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.

#### ALLEGATO 2 (ARTICOLO 7, COMMA 5)

##### REQUISITI DEI LOCULI DESTINATI A TUMULAZIONE

###### A) Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m<sup>2</sup>.

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

#### B) Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

#### C) Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificati va delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

## ALLEGATO 2

La regione Marche aveva adottato la L.R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3, il cui testo prende evidenti spunti dalla L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22.

L'art. 11 della L.R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 5 prevede che la regione, con regolamento da emanare (termine evidentemente ordinatorio) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge avente ad oggetto:

a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale del commiato;

b) l'individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività precedenti;

c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;

d) i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 5 della legge regionale (aspetto sui cui si ritorna di seguito);

e) i requisiti per la realizzazione e l'uso delle aree e spazi per l'inumazione degli animali da affezione, nonché per l'eventuale cremazione (per inciso, trattandosi di carcasse di animali dovrebbe farsi uso del termine: "incenerimento") degli stessi.

Il precedente art. 9, comma 5 prevede che con il Regolamento di cui all'art. 11, anzidetto, previa intesa con l'ANCI, fossero definiti:

a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;

b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;

c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri.

Essendo quest'ultima materia oggetto di previa intesa con l'ANCI, tale intesa andava raggiunta prima dell'a-

dozione del Regolamento di cui all'art. 11 legge regionale.

Con la D.G.R. n. 648 dell'8 maggio 2008 (in B.U.R. Marche n. 50 del 23 maggio 2008) è stato approvato lo "schema" di Regolamento finalizzato al raggiungimento dell'intesa con l'ANCI (senza specificare se si tratti della sezione regionale della stessa oppure dell'associazione in quanto tale, anche se l'indicazione della legge regionale porterebbe a questa seconda individuazione soggettiva, mentre un riferimento all'ANCI regionale emerge solo dal titolo della deliberazione con cui è stato approvato lo schema di Regolamento), il quale, per il momento, non assume ancora natura di norma regolamentare, assolvendo alla sola funzione di strumento di discussione con l'ANCI e rispetto al quale dovrà essere raggiunta intesa. Solamente che lo "schema" di quello che potrà essere, in futuro, il Regolamento regionale previsto dall'art. 11 L.R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3, include già materie che sono estranee alle previsioni del precedente art. 9, comma 5 e, quindi, non oggetto d'intesa con l'ANCI.

#### **Esame dell'articolato**

L'articolo 1 definisce l'oggetto comprendendo, sostanzialmente, l'intero ambito considerato dall'art. 11 legge regionale, cioè includendo anche materie non oggetto d'intesa con l'ANCI; conclude con una norma di chiusura consistente nella salvaguardia delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per quanto non regolato da quello che sarà il Regolamento regionale, disposizione analoga, dal punto di vista sostanziale, a quella dell'art. 16, comma 3 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.

L'articolo 2 prevede, sostanzialmente in coerenza con l'art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che i comuni si dotino di piani cimiteriali (che meglio dovrebbero essere definiti come "*piani regolatori cimiteriali*") (Cfr.: anche l'art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)), tra l'altro precedendo la possibilità che il singolo comune possa dotarsi di uno o più piani cimiteriali, il che lascerebbe pensare a piani riferiti a singoli cimiteri e non al fabbisogno del comune, con una parcellizzazione degli strumenti che potrebbe perdere di vista le "*necessità di sepoltura entro i venti anni successivi all'approvazione dei piani*". I piani cimiteriali, pur se elaborandi nella prospettiva ventennale, sono oggetto di revisione ogni 10 anni o anche prima, quando si verificano significative modificazioni della situazione. Le aree cimiteriali e le loro zone di rispetto sono recepite dallo strumento urbanistico, il che solleva la questione se i loro effetti possano aversi dall'adozione del singolo piano cimiteriale (o della sua revisione) oppure si determinino in un momento successivo quello degli effetti del recepimento nello strumento urbanistico. A parte l'aggravamento proce-

durale del recepimento da parte dello strumento urbanistico, l'introduzione di questo collegamento porta a considerare come gli effetti dei piani cimiteriali non possano che aversi con l'efficacia del recepimento da parte dello strumento urbanistico (aspetto che dovrà essere tenuto in debito conto sia nella definizione dell'arco temporale dei venti anni di vigenza dei piani cimiteriali, sia in relazione ai termini di revisione, ma – soprattutto – ai fini dell'effettiva operatività dei piani cimiteriali o del singolo piano cimiteriale. Tale aspetto tenderà a differire i tempi per l'effettiva legittimità di concessioni di aree al momento dell'efficacia del piano cimiteriale relativo allo specifico cimitero che ne sia interessato. Va segnalato come (comma 6) sia previsto un ampliamento del "fabbisogno" cimiteriale passando dal parametro 1, 5 (attualmente previsto dall'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) al parametro 2. Per altro, è importante la previsione (comma 7) che il "fabbisogno" può essere assicurato anche in un solo cimitero (per l'intero comune) e non singolarmente per ciascun cimitero presente nel comune.

L'articolo 3 regola sia la costruzione che l'ampliamento dei cimiteri, individuandone la competenza nel comune e con la definizione della documentazione ed elaborati tecnici rinviata a specifico Allegato, contraddistinto dal n. 1. Tra l'altro, vi si prevede una relazione geologica-geotecnica (sulla base delle previsioni del D.M. 11 marzo 1988 (in G.U. n. 127 del 1° giugno 1988) "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione."). Per altro, le previsioni dell'Allegato 1 consentono, anche se in via a volte indiretta, di individuare quali siano gli impianti e strutture che devono essere presenti, specie considerando come alcune tipologie siano considerate più volte. Il rinvio del comma 5 non appare pertinente, in quanto la regione non ha potestà ad intervenire sui cimiteri di guerra, riservati allo Stato, oltretutto considerando che si tratterebbe, una volta che sarà in vigore, di norma di rango secondario.

L'articolo 4 limita la possibilità di soppressione dei cimiteri, sia per il fatto di subordinarli al previsione di piano cimiteriale, sia per il fatto che l'autorizzazione alla soppressione dovrebbe indicare (trascurando i tempi di moratoria delle sepolture (art. 97, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che, in quanto non modificando, andrà anche di seguito applicato) e di bonifica del terreno) l'identificazione degli scopi di destinazione dell'area nonché i tempi, ovviamente successivi alla moratoria ed alla bonifica, per darvi la destinazione così identificata, con una pretesa di preveggenza che, forse, non è particolarmente realistica. Particolarmente non condivisibile la previsione del

comma 4 in quanto farebbe sì che eventuali concessioni cimiteriali di durata ultra99ennale o, più frequentemente, a tempo indeterminato (c.d. perpetuità) verrebbero trasferite in nuovo cimitero, oltretutto con oneri a carico del comune o del soggetto gestore del cimitero (salvo che i concessionari non scelgano di assumersi i relativi oneri rivolgendosi ad impresa privata che, per la previsione del successivo art. 16, comma 4, non potrà in alcun caso essere un soggetto esercente l'attività funebre): se si approntano le indicazioni di tale comma 4 con quelle dell'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 risulta palese il danno, anche in termini patrimoniali, che essa determinerebbe a carico dei bilanci dei comuni.

L'articolo 5 ridefinisce quale "*deposito mortuario*" la camera mortuaria di cui all'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: andrebbe osservato, pur trattandosi di considerazioni di merito, come appaia poco utile il ricorso a terminologie diversificate in ambiti regionali, diversificazione foriera di equivocità. Per altro, le funzioni vengono ampliate consentendone l'accoglimento temporaneo anche ad altro oltre che ai soli feretri.

L'articolo 6 affronta il tema delle aree per inumazione e delle relative fosse, anche con indicazioni di dettaglio che sarebbero maggiormente proprie dei piani cimiteriali (come nel caso della previsione per i cui vialetti debbano essere tracciati "*lungo il percorso delle spalle*"). Rispetto alle fosse, rimangono sostanzialmente immutate le caratteristiche dimensionali, salvo alcuni aspetti: ad esempio, quanto considerato dai commi 3 e 4 (il che comporta la presenza comunque di uno strato di terreno di spessore ben individuato) oppure dal comma 7. Di particolare rilievo è piuttosto quanto disposto dal comma 11 che consente la sepoltura anche senza l'obbligo di cassa, pur prevedendo, per ciascun singolo caso, un parere favorevole dell'ASUR (denominazione regionale delle ASL) "*ai fini di cautela igienico-sanitaria*", aspetto che evidentemente tende a tenere presenti talune prassi di sepoltura presenti in determinate comunità.

L'articolo 7, in materia di tumulazioni, prevede anche che siano adottate, se del caso, soluzioni costruttive volte a ridurre il pericolo d'infiltrazioni d'acqua. La normativa nazionale limitandosi alle indicazioni dell'art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non considerava tale aspetto, seppure rientrante tra le buone norme di esecuzione a regola d'arte dei manufatti. In ogni caso, per i requisiti è fatto rinvio ad allegato (il n. 2), distinto in tre parti: requisiti generali, requisiti specifici per i loculi stagni, requisiti specifici per i loculi aerati. Tra i requisiti generali si nota, ad esempio, un (seppure leggero) aumento della portata delle solette orizzontali.

L'articolo 8 contiene un rinvio (di 6 mesi) per la definizione delle caratteristiche delle strutture destinate

alla cremazione, che ovviamente non potrebbero estendersi a quanto considerato dall'art. 8 L. 30 marzo 2001, n. 130, in quanto questi di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s) Cost.). Di fatto, ciò produrrà l'effetto che, fino a che non siano definite tali caratteristiche, non sarà possibile avviare la progettazione di impianti di cremazione nella regione.

L'articolo 9 consentirà, quando il Regolamento regionale sia in vigore, di sostituire il cippo d'identificazione anche con lapidi o altro, secondo una prassi largamente diffusa; se non che anche questi elementi identificativi alternativi al cippo dovranno riportare "*un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero*".

Gli articoli 10 e 11 appaiono estranei alla competenza regionale, in quanto rientranti nell'ambito della competenza regolamentare dei comuni che, trattandosi di servizi considerati dall'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., risulta di competenza (regolamentare) esclusiva di essi. Potrebbe, tra l'altro, prestarsi a qualche fattore di criticità la previsione dell'art. 10, comma 1, laddove afferma, condivisibilmente negli obiettivi impliciti, "*senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto*", dato che con essa si potrebbe considerare che non possano aversi concessioni in cui le ragioni di culto siano esplicite (ad esempio: per determinate congregazioni od istituti di culto, quale esso sia). Per quanto riguarda la previsione dell'art. 10, comma 2, va osservato come essa sia quanto meno fuori luogo trattandosi, oltre che per quanto detto in via generale sui due articoli 10 e 11, di aspetti che non potrebbero, a rigore, essere affrontati con norme di rango secondario, hanno riguardo alla materia di cui all'art. 117, comma 2, lett. p) Cost. e sono, attualmente, già oggetto di regolazione da parte del Titolo V della parte I del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. Per quanto riguarda gli aspetti affrontati all'art. 11, fermo restando che si tratta in larga parte di materia attinente alla potestà regolamentare (esclusiva) dei comuni, si deve altresì osservare come, dal punto di vista legislativo, si sia di fronte a materie considerate dall'art. 117, comma 2, lett. l) ed m) Cost.

L'articolo 12 considera le cappelle private fuori dai cimiteri (anche qui con aspetti che coinvolgono materie di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) ed m) Cost.), prevedendosi, tra l'altro (comma 2) la preventiva previsione dello strumento urbanistico in vigore.

L'articolo 13 considera la sepoltura di animali d'affezione, senza per altro definirli. Improprio il richiamo terminologico a crematori per animali, per le considerazioni già precedentemente fatte, tanto più che il termine corretto è presente al comma 4 ed è coerente alle norme in materia dell'Unione europea. Per altro, si considera come la materia sarebbe più propria di un

Regolamento veterinario che di attività funebre e cimiteriale.

Per quanto riguarda gli articoli 14 e 15 dovrebbe osservarsi come seppure attuativi degli artt. 7 ed 8 della legge regionale, sarebbe individuabile una riserva di legge. Oltretutto, la definizione di requisiti vada valutata non sottovalutando il paragrafo 15, comma 6 direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (in G.U.U.E. n. L 376 del 27 dicembre 2006). Per quanto attiene alla formazione professionale non emergono indicazioni se le previsioni considerate tengano conto dell'attuale legislazione della regione Marche in materia di formazione professionale, aspetto che merita di essere affrontato, se non altro per il fatto che già altre regioni hanno rilevato, a posteriori, conflittualità con la "propria" normativa, in quanto non presa inizialmente in considerazione. La formulazione dell'art. 15, comma 3 può, per la sua genericità, prestarsi a equivocità e appare foriera di contenziosi non agevolmente affrontabili.

L'articolo 16 atterrebbe, a stretto rigore, alla materia di cui all'art. 117, comma 2, lett. e) Cost. e, in parte (comma 3), risulta inutile sia in quanto già presente nell'ordinamento giuridico (art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130, che, attenendo a disposizioni non influenzate dalla previsione del suo art. 3 (in pratica gli articoli da 4 ad 8 di questa legge), è ordinariamente in vigore, quale legge dello Stato, dal 3 maggio 2001), sia per il grado normativo (secondario) della fonte in cui è inserita. Per quanto riguarda il comma 4 si osserva che si tratta di aspetti che rientrano nella riserva di legge di cui agli artt. 23 e 41, comma 2 Cost., per cui non possono non aversi perplessità di una tale previsione in ambito regolamentare.

L'articolo 17 considera la c.d. verifica feretro e la figura dell'incaricato al trasporto, con formulazioni mutate da altre esperienze regionali.

L'articolo 18 regola il trasporto funebre. Seppure presente anche nel Regolamento di altra regione (art. 34 Regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004; ma ciò non costituisce qualificazione di legittimità) non può non osservarsi come quanto previsto dal comma 2 leda la capacità di auto-organizzazione dei Comuni, ma anche si pone in contrasto con il D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163 (in S.O. n. 107 alla GU. n. 100 del 2 maggio 2006) e succ. modif. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Considerazioni analoghe valgono per il comma 3, dato che non spetta alla regione attribuire al comune l'onere della fornitura della bara (leggi: cassa mortuaria), né attribuire l'onere del trasporto, tanto più che detta materia è regolata da norma di legge vigente (art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26). Il relazione al comma 5 va osservato come, allo stato attuale, la figura dell'Ufficiale dello stato civile sia del tutto estranea alle funzioni concernenti il trasporto di cadaveri, essendo quest'ultimo, semmai, un servizio rientrante tra le funzioni amministrative dei comuni ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed estraneo alle funzioni considerate al successivo art. 14, tra cui rientrano le funzioni proprie del servizio dello stato civile.

L'articolo 19 ha riguardo ai mezzi per il trasporto dei cadaveri e alle relative rimesse.

L'articolo 20 considera le sale del commiato (art. 3, commi 2 e 3 legge regionale), prevedendosi (comma 6) che in esse siano eseguibili nelle sale del commiato attività d'imbalsamazione o di tanatoprassi, fermo restando che la prima attività è riservata a medici esercenti e la seconda è, allo stato, .... ancora vietata (per non dire che la sua esecuzione non si collochi all'interno della fattispecie di cui all'art. 411 CP, anche se vi siano aziende che affermino di proporla, magari sull'assunto che si tratti solo di attività non, ancora, regolata. Solo che la sua invasività e le operazioni a cui è sottoposto il cadavere possono essere tali da sconfinare, appunto, nel vilipendio, salvo non fare ricorso all'istituto, dal punto di vista, giuridico, dell'imbalsamazione cosa che riporta la questione nella competenza esclusiva di medici esercenti la professione e sotto la vigilanza dell'ASUR).

L'articolo 21 considera il periodo di osservazione: Qualche perplessità va sollevata in relazione all'ultimo periodo del comma 2 per le considerazioni già formulate in relazione all'art. 18, disposizioni che, entrambe, rilevano in relazione all'art. 119 Cost..



Documentazione

## Modifica, in taluni casi, alle modalità di accertamento e certificazione di morte

Circolare SEFIT Federutility n. 1600 del 23/06/2008

La Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008 riporta la pubblicazione del D.M. "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: *Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte.*" (**Allegato 1**).

Tale aggiornamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, cioè il 27 giugno.

In **Allegato 2** si espone un breve commento, in particolare per quanto riguarda il suo ambito di applicazio-

ne.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

**D.M. Salute 11 aprile 2008**

**"Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: *Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte.*" (in G.U. n. 136 del 12/6/2008)**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, contenente: «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: «Regolamento di polizia mortuaria»;

Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238: «Ordinamento di stato civile»;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;

Considerati l'acquisizione di sempre maggiori conoscenze scientifiche e lo sviluppo tecnologico e strumentale intervenuti nel tempo, in base ai quali il Centro nazionale trapianti ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione e aggiornamento del sopracitato decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582;

Considerato che a tal fine gruppi di lavoro costituiti nell'ambito della Consulta tecnica permanente per i trapianti, con il supporto anche di esperti esterni anestesisti, rianimatori, neurologi, neuroradiologi e medici legali, hanno in materia predisposto documenti tec-

nici, in particolare tra l'altro: Linee guida per l'applicazione di indagini strumentali di flusso ematico cerebrale in situazioni particolari, ai fini della diagnosi di morte in soggetti affetti da lesioni encefaliche;

Preso atto della proposta formulata dal Centro nazionale trapianti che si sostanzia, alla luce anche delle soprarichiamate Linee guida, nell'aggiornamento dell'articolato del soprarichiamato decreto ministeriale n. 582/1994, integrato da un allegato tecnico concernente «Modalità tecniche di esecuzione dell'elettroencefalogramma» predisposto nell'ambito dei succitati gruppi di lavoro;

Condivisa l'esigenza di provvedere ad aggiornare il sopramenzionato decreto ministeriale;

Acquisito nel merito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 23 ottobre 2007, sulla proposta avanzata dal Centro nazionale trapianti;

Decreta:

#### **Art. 1 (Accertamento della morte e arresto cardiaco)**

1. In conformità all'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su supporto cartaceo o digitale.

#### **Art. 2. (Requisiti clinico-strumentali per l'accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio)**

1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a trattamento rianimatorio, salvo i casi particolari indicati al comma 2, le condizioni che, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, art. 3, impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla Direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, sono:

- a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del tronco encefalico e del respiro spontaneo;
- b) assenza di attività elettrica cerebrale;
- c) assenza di flusso ematico encefalico, nelle situazioni particolari previste al comma 2.

L'iter diagnostico deve comprendere la certezza della diagnosi etiopatogenetica della lesione encefalica e l'assenza di alterazioni dell'omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrinometabolica, di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo.

2. È prevista l'esecuzione di indagini atte ad escludere l'esistenza di flusso ematico encefalico nelle sotto elencate situazioni particolari:

- a) bambini di età inferiore ad 1 anno;
- b) presenza di farmaci depressori del sistema nervoso di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo; in alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale, l'iter può essere procrastinato sino ad escludere la possibile interferenza dei suddetti farmaci sul quadro clinico-strumentale complessivo;
- c) situazioni cliniche che non consentono una diagnosi etiopatogenetica certa o che impediscono l'esecuzione dei riflessi del tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione dell'attività elettrica cerebrale.

3. Per l'applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale si rinvia alle Linee guida di cui in premessa, approvate dalla Consulta tecnica nazionale per i trapianti.

4. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale risulti assente, il medico della struttura sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla Direzione sanitaria, ai sensi dell'art. 3, legge 29 dicembre 1993, n. 578.

### **Art. 3 (Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio)**

1. Nei soggetti di cui all'art. 2, la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

- a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza;
- b) assenza dei riflessi del tronco encefalico:
  - riflesso fotomotore,
  - riflesso corneale,
  - reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d'innervazione del trigemino,
  - risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato,

- riflesso oculo vestibolare,
- riflesso faringeo,
- riflesso carenale;

c) assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO<sub>2</sub> arteriosa non inferiore a 60 mmHg e pH ematico non superiore a 7,40, in assenza di ventilazione artificiale;

d) assenza di attività elettrica cerebrale, documentata da EEG eseguito secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

e) assenza di flusso ematico encefalico preventivamente documentata nelle situazioni particolari previste dall'art. 2, comma 2.

2. L'attività di origine spinale, spontanea o provocata, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della morte, essendo compatibile con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.

3. Nel neonato, nelle condizioni di cui al presente articolo, l'accertamento della morte può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la trentottesima settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.

### **Art. 4 (Periodo di osservazione)**

1. Ai fini dell'accertamento della morte la durata del periodo di osservazione deve essere non inferiore a 6 ore.

2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico, ad eccezione del caso in cui sia stata evidenziata l'assenza del flusso ematico encefalico. In tale condizione, il periodo di osservazione può iniziare anche prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico, di seguito alla documentazione dell'assenza del flusso ematico encefalico.

3. La simultaneità delle condizioni necessarie ai fini dell'accertamento deve essere rilevata dal collegio medico per almeno due volte, all'inizio e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.

4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1.

### **Art. 5 (Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione)**

1. Qualora durante il periodo di osservazione di cui all'art. 4, si verifichi la cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere effettuato con le modalità previste all'art. 1.

### **Art. 6 (Certificazione di morte)**

1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la connessa certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato secondo quanto previsto dall'art. 1, seguono le disposizioni contenute negli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 settembre 1990, n. 285. Nel caso in cui il riscontro elettrocardiografico sia stato eseguito da un medico necroscopo, il medesimo provvede direttamente alla compilazione del certificato necroscopico.

2. L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli articoli 1, 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di Polizia mortuaria soprarichiamato.

3. L'obbligo della compilazione del certificato necroscopico previsto dall'art. 141 del suddetto regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, spetta, in qualità di medico necroscopo, al medico che ha effettuato l'accertamento secondo quanto previsto dall'art. 1, o al componente medico legale nel collegio di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, o, in mancanza, al suo sostituto nel predetto collegio.

4. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale cesserà l'efficacia del decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte».

Roma, 11 aprile 2008

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2008, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 220

## **Allegato 1**

### **Modalità tecniche di esecuzione dell'elettroencefalogramma**

#### 1) Parametri strumentali.

Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, in concomitanza con i parametri clinici riportati in art. 3, deve essere evidenziata l'assenza di attività elettrica cerebrale definita come assenza di «attività elettrica di origine cerebrale spontanea e provocata, di ampiezza superiore a 2 microVolts su qualsiasi regione del capo per una durata continuativa di 30 minuti».

#### 2) Metodologia strumentale analogica.

La condizione di assenza di attività elettrica cerebrale deve essere accertata con la seguente metodologia:

Utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, secondo il Sistema 10-20 Internazionale, in modo da esplorare tutte le aree cerebrali (Fp2, C4, T4, O2, Fp1, C3, T3, O1).

Le derivazioni possono essere bipolari con distanza interelettrodo non inferiore a 10 cm e/o monopolari (con elettrodi di riferimento biauricolare).

Le impedenze elettrodoiche devono essere comprese fra 0.1 e 10 KOhms.

L'amplificazione deve essere di 2 microVolts/mm e la calibrazione con deflessione positiva o negativa di 5 mm per un segnale di 10 microVolts.

Nel corso della registrazione vanno utilizzate almeno due costanti di tempo (di 0.1 e 0.3 sec.).

Durante l'esame va ripetutamente valutata la reattività nel tracciato elettroencefalografico a stimolazioni acustiche e dolorifiche.

La durata di ciascuna registrazione elettroencefalografica deve essere di almeno 30 minuti.

Le registrazioni elettroencefalografiche vanno effettuate su carta o su supporto digitale, al momento della determinazione della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e ripetute alla fine del periodo di osservazione.

#### 3) Metodologia strumentale digitale.

Il segnale EEG, viene registrato con derivazione monopolare e può essere contemporaneamente visualizzato con derivazioni bipolari o referenziali e con montaggi diversi da quello di acquisizione. Questo consente di superare il problema della distanza interelettrodoica di 10 cm nei bambini e nei neonati qualora le dimensioni del capo lo ponessero., comunque il montaggio adottato per la valutazione deve rispettare la distanza interelettrodoica.

L'elettrodo di riferimento può essere biauricolare, oppure intermedio fra Fz e Cz (Fz').

La modalità di registrazione digitale richiede una frequenza di campionamento non inferiore a 128 campioni al secondo e conversione analogico/digitale ad almeno 12 Bit., con la programmazione del segnale massimo in ingresso di 200 microVolts.

Si consiglia l'uso di un Filtro Antialiasing analogico.

La visualizzazione del segnale sul monitor deve essere gestita da una Scheda Grafica con almeno 1024x 768 punti di definizione.

Nella modalità digitale l'acquisizione del segnale è a banda aperta, i filtri consigliati per la visione del segnale sono:

HFF (High Frequency Filter): 70 Hz;

LFF (Low Frequency Filter): 0.5 Hz.

Le registrazioni effettuate con modalità digitale devono essere archiviate su supporto inalterabile magnetico od ottico in duplice copia.

L'elettroencefalografo deve avere la possibilità di convertire i files delle registrazioni in un formato tale da consentire la loro visualizzazione su ogni sistema elettroencefalografico o su personal computer.

A differenza della modalità di registrazione analogica, per la registrazione digitale non si richiede la trascrizione dei tracciati su carta. È tuttavia raccomandato che l'elettroencefalografo permetta la stampa dei tracciati su supporto cartaceo (anche a fogli singoli) con una risoluzione di almeno 300 punti/inch.

4) Accorgimenti tecnici.

Poiché artefatti provenienti dall'ambiente di registrazione e/o dal paziente in esame possono essere responsabili di attività ritmica, pseudoritmica o sporadica che si riflette su ogni elettrodo registrante posto sullo scalpo, occorre, su di un totale di non meno 8 canali di registrazione, dedicare:

– un canale di registrazione all'elettrocardiogramma, registrato con i seguenti parametri: filtri LFF: 0.1 Hz; HFF: 10-20 Hz e segnale massimo in ingresso di 3200 microVolts;

– un canale di registrazione dell'attività bioelettrica derivata da regioni extracefaliche (es. sul dorso della mano), registrato con i seguenti parametri strumentali: filtri LFF: 0.5 Hz; HFF: 70 Hz e segnale massimo in ingresso di 400 microVolts.

Qualora sia necessario è utile sospendere momentaneamente il funzionamento degli apparati di rianimazione e di monitoraggio.

In caso siano presenti artefatti muscolari di grado tale che possano mascherare l'attività cerebrale sottostante o di simularla, creando quindi problemi di interpretazione, si consiglia di ripetere la registrazione dopo somministrazione di farmaci ad attività ultrabreve che bloccano la funzionalità della placca neuromuscolare.

5) Personale addetto.

L'esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica.

6) Osservazioni finali

Allorché la valutazione dell'assenza di attività elettrica cerebrale sia inficiata da elementi artefattuali documentati ed ineliminabili si può fare ricorso ad indagini di flusso ematico, secondo le linee guida per l'applicazione degli accertamenti del flusso ematico encefalico.

I potenziali evocati somatosensitivi ed acustici a breve latenza possono essere valutati in aggiunta alla metodologia succitata, secondo le raccomandazioni della Federazione Internazionale di Neurofisiologia Clinica (1999), tradotte e pubblicate dalla Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (2002). Essi possono essere eseguiti nella fase di diagnosi di morte, quale complemento dell'indagine elettroencefalografica, specie in presenza di fattori concomitanti di grado tale da interferire sul quadro clinico complessivo, ma non costituiscono una valutazione alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale.

**ALLEGATO 2****D.M. Salute 11 aprile 2008****“Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte.”****PORTATA DEL REGOLAMENTO**

Il regolamento è previsto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1993, n. 578 ed era, in precedenza, stato adottato con il D.M. 22 agosto 1994, n. 582. Con il presente D.M. 11 aprile 2008 si procede ad un aggiornamento di questo.

L'ambito di applicazione riguarda l'espianto prelievo di organi e di tessuti ai fini di trapianto terapeutico, oggi regolato dalla L. 1° aprile 1999, n. 91, ma precedentemente dalla L. 2 dicembre 1975, n. 644.

Apparentemente le indicazioni del Regolamento si pongono in contrasto con talune disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sia per quanto riguarda la competenza al rilascio del certificato necroscopico di cui all'art. 4, sia per quanto riguarda il periodo di osservazione dei cadaveri. Per altro, l'art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede che siano “... fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni”. Il D.M. 11 aprile 2008, così come il suo “predecessore” D.M. 22 agosto 1994, n. 582, è un “regolamento speciale” per le situazioni di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 578 e 1° aprile 1999, n. 91. Il riferimento alla

L. 2 dicembre 1975, n. 644 si motiva con la data di emanazione del Regolamento di polizia mortuaria (1990), che regolava, prima, la materia e che è stata abrogata dall'art. 27 L. 1° aprile 1999, n. 91 che ha regolato (più o meno) *ex novo* la materia.

Pertanto, la salvaguardia alle norme sul prelievo di organi e tessuti ai fini di trapianto terapeutico, qualificando queste ultime come “norme speciali”, rende compatibile il tutto.

Andrebbe, oltretutto, osservato come la L. 29 dicembre 1993, n. 578 sia norma di rango primario, anche per la definizione di morte, e come tale prevalente (oltre che per esserne successiva) sul D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che è norma di rango secondario.

Data la specificità dell'ambito applicativo, le indicazioni del D.M. 11 aprile 2008 trovano applicazione esclusiva nel contesto per cui sono state emanate e non hanno minimamente portata generale o modificatrice delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Va osservato come il D.M. 11 aprile 2008, faccia riferimento a talune disposizioni del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, in particolare al suo art. 141, norme che sono state abrogate, dal 30 marzo 2001, dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la conseguenza che questi riferimenti vanno riferiti alle disposizioni attualmente vigenti (cioè all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 306).

Attualità

## Il nuovo regolamento sulle modalità per l'accertamento e la certificazione della morte. Primi rilievi critici.

di Paolo Becchi (\*)

Il nuovo regolamento riguardante le modalità per l'accertamento e la certificazione della morte, n. 136 del 12 giugno 2008, va a sostituire quello precedente, n. 582 del 22 agosto 1994, che cessa la sua efficacia – sulla base di quanto prescritto dal medesimo regolamento – decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo regolamento. Dal 28 giugno è quindi in vigore il nuovo regolamento.

Le novità di maggior rilievo riguardano due diversi profili. Il primo concerne i requisiti clinico-strumentali nonché le condizioni che devono essere osservate per l'accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche, il secondo il periodo di osservazione. Alcuni aspetti squisitamente di tecnica legislativa saranno evidenziati nelle conclusioni.

Sotto il primo profilo il recente regolamento vorrebbe, per la prima volta dopo quattordici anni, rispondere alle nuove conoscenze scientifiche e allo sviluppo tecnologico e strumentale intervenuti nel tempo. A ben vedere tuttavia le novità riguardano più alcune metodologie strumentali (vengono introdotte modalità di registrazione digitali), che non le conoscenze scientifiche. A quest'ultimo riguardo le modifiche concernono la rilevazione dell'assenza dei riflessi del tronco encefalico.

L'art. 3, 1° comma, del nuovo regolamento aggiunge la necessità di considerare il «riflesso faringeo» e la «risposta motoria nel territorio facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato». Questi due elementi sono nuovi e si vanno ad aggiungere a quelli previsti dal precedente regolamento.

Nel nuovo regolamento si aggiunge inoltre la necessità di rilevare oltre l'assenza di coscienza anche l'assenza di vigilanza, la quale però risultava implicita già nel precedente regolamento ed in più si insiste sul fatto che «l'iter diagnostico deve compren-

*dere la certezza della diagnosi etiopatogenetica della lesione encefalica e l'assenza di alterazioni dell'omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrinometabolica, di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo»* (art. 2, 1° comma).

Asserzioni molto forti che vogliono sottolineare la necessità di essere sicuri sulle cause che hanno prodotto la lesione encefalica, ma che per come esposte sembrano soltanto un programma di buone intenzioni, dal momento che nulla si dice su come quella certezza diagnostica dovrà essere documentata, fatti salvi i requisiti già precedentemente elencati.

Per il resto sono da registrare alcune – peraltro irrilevanti – innovazioni terminologiche: si parla di assenza di flusso ematico encefalico e non più cerebrale, di assenza di attività elettrica cerebrale e non più di silenzio, ma i termini sono usati come sinonimi. Nel secondo caso il legislatore riprende per definire l'assenza di attività elettrica la stessa definizione che nel precedente regolamento veniva fornita per indicare il silenzio.

Una valutazione delle nuove metodologie digitali introdotte esula dalle nostre competenze, anche se esse – per dirla con una battuta – ci sembrano “più fumo che arrosto”. Ciò che qui tuttavia si intende contestare è che il nuovo regolamento corrisponda alle «sempre maggiori conoscenze scientifiche» e allo «sviluppo tecnologico e strumentale intervenuti nel tempo». Per l'accertamento della morte in soggetti affetti da lesioni encefaliche ci si continua ad avvalere fondamentalmente dell'elettroencefalogramma, mentre sistemi di strumentazione più moderni (vedi il riferimento conclusivo ai potenziali evocati somatosensitivi ed acustici) vengono ritenuti complementari, ma non indispensabili.

Suscita inoltre perplessità il modo in cui si introduce il requisito dell'assenza di flusso ematico. Nel precedente regolamento esso veniva richiamato solo

per casi particolari e solo quando si parlava di essi. Ora invece tale requisito compare insieme agli altri, salvo però aggiungere che esso sarà preso in considerazione solo in situazioni particolari previste da un comma successivo. Insomma, un mero cambiamento di forma che nulla modifica nel contenuto.

Se le attuali conoscenze scientifiche sembrano dare sempre più importanza a questo requisito, allora il nuovo regolamento avrebbe dovuto estenderlo dalle situazioni particolari previste dal vecchio regolamento a tutte le situazioni di accertamento della morte in soggetti affetti da lesioni encefaliche.

Insomma, per un verso la necessità di un nuovo regolamento viene argomentata con il rinvio alle nuove conoscenze scientifiche, per l'altro proprio quelle conoscenze vengono, nella sostanza, largamente disattese.

Va inoltre aggiunto, anche se ciò non poteva certo essere oggetto di regolamento, che proprio le attuali conoscenze scientifiche hanno messo fortemente in dubbio l'idea che per diagnosticare la morte sia sufficiente un criterio esclusivamente neurologico e che quindi il legislatore, più che emanare un nuovo regolamento, sarebbe dovuto intervenire per modificare la legge che sta all'origine del regolamento (la n. 578 del 29 dicembre 1993).

Sotto il secondo profilo vengono introdotte con il nuovo regolamento rilevanti novità che rendono ancora più lassiste quelle peraltro già permissive precedentemente in vigore.

Secondo l'art. 4 del nuovo regolamento, ai fini dell'accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche, la durata dell'osservazione è per tutti non inferiore alle sei ore. Il precedente regolamento prevedeva – a nostro avviso giustamente – un trattamento differenziato per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni (nel qual caso la durata dell'osservazione era di dodici ore) e per i bambini di età inferiore a un anno (nel qual caso la durata dell'osservazione era di ventiquattro ore).

Come si è detto il nuovo regolamento stabilisce in sei ore la durata di osservazione per tutti ed inoltre afferma che la simultaneità di condizioni che il collegio medico deve rilevare non deve più essere veri-

ficata tre volte, ma solo due: all'inizio e alla fine del periodo di osservazione.

È qui evidente la volontà di sveltire il più possibile il periodo dell'osservazione, togliendo le cautele previste dal precedente regolamento. Ora, se la riduzione a due delle verifiche della rilevazione, ancorché pecchi di difetto di motivazione, non è in contrasto con precedenti disposizioni, il non aver tenuto conto della peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni viola l'art. 2, 4° comma, della legge n. 578 del 1993 in cui letteralmente si afferma la necessità di «*tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni*».

Il nuovo regolamento è dunque – almeno sotto questo profilo – in palese contrasto con una legge vigente dello Stato. Si potrebbe replicare che le modifiche apportate alla durata delle osservazioni sono controbilanciate dall'introduzione di criteri più rigorosi di accertamento. Questo però non vale proprio per i bambini di età inferiore ai cinque anni, dal momento che per questi soggetti valgono quelle stesse particolari condizioni già previste dal precedente regolamento (e quello nuovo nulla aggiunge in merito). Per questa ragione, di natura sostanziale, il nuovo regolamento è dunque impugnabile e noi non possiamo che auspicare un ricorso al TAR Lazio come previsto in questi casi.

Il regolamento è poi inficiato da gravi errori di tecnica legislativa, che oltre a confermare l'incompetenza di chi lo ha firmato, potranno pure essere oggetto del ricorso:

- a) è stato omesso il parere del Consiglio di Stato;
- b) è stata altresì omessa la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (in violazione all'art. 17, 3° comma, della legge n. 400 del 1988);
- c) l'art. 6, 3° comma, rinvia ad una legge (R.D. 9 luglio 1939, n. 1338) da tempo abrogata.

(\* *Professore Straordinario di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.*

Attualità

## Cavillosi quesiti

La rubrica “Quesiti e lettere”: una palestra di idee

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

Parto da lontano, dal 1987, anno in cui venni assunto nel Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale di Ravenna (RA). Come ultimo arrivato mi spedirono al settore ritenuto meno importante per un igienista, quello medico legale <sup>(1)</sup>: dovevo occuparmi di certificazioni medico legali e di polizia mortuaria. Il primo compito consisteva in un’attività quasi meccanica, che sembrava escludere ogni capacità di ragionamento: dovevo firmare il più rapidamente possibile tutti i certificati che mi venivano richiesti. Quando cercai di approfondire la materia con i colleghi più anziani venni squadrato con compatimento <sup>(2)</sup>. Nella polizia mortuaria la carenza di motivazioni era ugualmente condizionante, ma ogni tanto si presentavano problematiche particolari che richiedevano un minimo di professionalità. L’unico strumento a nostra disposizione, in questi casi, era un’edizione commentata del regolamento nazionale di polizia mortuaria, D.P.R. n.803/75 <sup>(3)</sup>. A metà degli anni ‘90 scoprii la rivista “Antigone”, diretta dall’ing. Fogli. C’erano articoli che svisceravano tutti i possibili argomenti ed una rubrica che dava spazio ai dubbi più astrusi. Cominciai a contattare la rubrica, ricevendo sempre risposte esaurienti.

<sup>(1)</sup> Le attività tradizionalmente igienistiche erano la tutela degli alimenti, delle acque potabili, dell’ambiente, ed ovviamente la prevenzione delle malattie infettive, mentre medicina legale e polizia mortuaria, pur rientrando nelle competenze del Servizio a seguito dell’assorbimento delle funzioni di medico provinciale ed ufficiale sanitario, non godevano di uguale considerazione. Paradossalmente l’impatto iniziale mi fu utile: per reazione sviluppai un interesse per la medicina legale (e più ancora per la polizia mortuaria) anomalo in un igienista. Dopo un anno circa, quando venni spedito nella sede decentrata in un piccolo comune, ebbi modo di approfondire attività che all’interno di un Servizio di Igiene pubblica presentavano chiari margini di miglioramento. Ho ricordato alcune di queste esperienze nell’articolo “Il mondo dei cimiteri visto da un medico”, in ISF N. 3/2005.

<sup>(2)</sup> Le mie impressioni di venti anni fa possono apparire ingenerose nei confronti di colleghi ormai in pensione: voglio perciò precisare che nel tempo ho maturato anch’io un atteggiamento fatalista nei confronti delle certificazioni medico legali, disciplinate da una normativa che nel corso di quasi un secolo si è stratificata creando una situazione assurda. Leggi antidiluviane impongono idoneità specifiche per attività prive di rischio, mentre in quelle a rischio ci sono sovrapposizioni irrisolte fra differenti figure mediche (medico competente ex D.Lgs. n.626/94, medico legale) con una sconcertante duplicazione di prestazioni. Per fortuna sembra prossima l’abolizione di un grande numero di certificazioni medico legali inutili.

<sup>(3)</sup> D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 “Regolamento di polizia mortuaria” (in S.O. n. 1 alla G.U. n. 22 del 26/1/1976).

la rubrica, ricevendo sempre risposte esaurienti. Ad un certo punto l’ing. Fogli mi suggerì che sarebbe stato più gratificante proporre articoli invece di continuare a porre domande. La rivista, nel frattempo, era diventata “Nuova Antigone”: adesso si chiama “I Servizi Funerari” (di seguito abbreviato in ISF).

Ho rivissuto quel periodo leggendo, nella rubrica editoriale del N. 1/2006, questa frase dell’ing. Fogli: “... vengono posti quesiti, spesso interessanti, altre volte cavillosi, talvolta estremamente specifici, ma difficilmente ci si espone con le proprie idee”. Anche se ora scrivo per la rivista continuo ad identificarmi in pieno nel “popolo” di chi rimane allo stadio della domanda. Trovo bellissimo che un operatore prenda tanto a cuore la sua attività da volere riflettere sui problemi inconsueti che gli capitano. È un impegno che a volte consente di fare emergere aspetti di interesse generale, da disciplinare meglio. Per comprovare la mia opinione ho consultato gli anni dal 2000 al 2007 <sup>(4)</sup>, esaminando i temi relativi al mio ambito di medico igienista. Potete rifare l’esperimento analizzando quello che vi è più consono: problematiche cimiteriali, societarie ecc.. Sono sicuro che anche voi troverete qualcosa in grado di ispirare un adeguamento normativo. I temi che ho selezionato sono le precauzioni per malattie infettive, l’idoneità delle strutture per l’osservazione della salma, il certificato “ora per allora” di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, la scheda ISTAT, il trasporto di salma. Tutte le volte che troverete il termine “salma” dovrete intenderlo nell’accezione di “corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell’accertamento della morte”, definizione tratta dalla L.R. Emilia Romagna n.19/04 <sup>(5)</sup>.

Buona lettura.

### Morti per malattie infettive: precauzioni utili ed eccessive?

Nel N. 1/2006 il Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune di ... (non di regione con specifica normativa) chiede quale procedura deve essere seguita per il trattamento di salme con malattie infettive diffuse, ag-

<sup>(4)</sup> Dovevo circoscrivere la ricerca, non potendo estenderla a tutti i numeri della rivista: ho iniziato dal 2000 considerando che molte delle problematiche oggetto dei quesiti precedenti tale anno sono state risolte dall’evoluzione normativa intercorsa.

<sup>(5)</sup> L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” (in B.U.R. n. 105 del 29/7/2007).

giungendo che in base ad una loro disposizione comunale questi defunti devono essere esposti a cassa chiusa. La risposta è inequivocabile: *“La chiusura del feretro non è obbligatoria ma in funzione di quanto specificato dall’ autorità sanitaria”*.

Il mio commento è relativo non alla risposta (che condivide in pieno) ma alla domanda: vorrei sapere quanti sono i Comuni nei quali esistono ancora regolamenti generati da timori irrazionali. Temo tanti. La paura delle malattie infettive porta ad atteggiamenti illogici, compresa la convinzione di proteggersi meglio ricorrendo a precauzioni eccessive. Come giustamente sottolineato da ISF, l’esposizione a cassa aperta della salma di una persona deceduta per malattie infettive non comporta automaticamente dei rischi e non può quindi giustificare un costante divieto della più naturale forma di cordoglio, la veglia funebre a cassa aperta.

Nel N. 3/2003 l’interesse del Comune di ... è questa volta relativo alla possibilità di autorizzare il trasporto di cadavere (siamo in epoca precedente la distinzione operata da alcune Regioni tra salma e cadavere) durante il periodo di osservazione. La risposta è che questi trasporti sono autorizzabili, avendo però cura di escludere i cadaveri di portatori di malattie infettive. Ho lo spunto per accennare ad un argomento trascurato: qual è il rischio legato al trasporto a cassa aperta di un cadavere portatore di malattie infettive? Oso dire che per la stragrande maggioranza delle malattie infettive il rischio è inesistente<sup>(6)</sup>. L’osservazione non è critica verso la risposta che compare su ISF, è critica verso la normativa nazionale tuttora vigente<sup>(7)</sup>. Alcune regioni, per fortuna, hanno assunto su questo tema una diversa posizione. Ad esempio, nella legislazione dell’Emilia Romagna, la condizione necessaria per il trasporto di salma (cioè durante il periodo di osservazione a cassa aperta) è un certificato medico attestante che *“il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica ...”*<sup>(8)</sup>. Potete notare che non viene stabilita una correlazione costante fra malattia infettiva e divieto del trasporto a cassa aperta, ci si affida piuttosto ad una valutazione caso per caso. Rimane probabilmente da abbattere un ostacolo non più normativo ma culturale: l’idea che ad esempio la salma di un portatore di HIV possa viaggiare a cassa aperta è troppo nuova per essere accettata, eppure adesso un medico in Emilia Romagna potrebbe avere gli strumenti per autorizzarlo limitatamente al territorio regionale<sup>(9)</sup>. Non

vorrei sembrarvi eccessivamente disinvoltato nel minimizzare preoccupazioni che pure hanno influenzato la stesura dei tre regolamenti nazionali di polizia mortuaria finora approvati. Riporto quindi uno stralcio delle conclusioni a cui è pervenuta la Regione Piemonte: *“... Per quanto riguarda le speciali norme relative alle malattie infettive e diffuse sono state effettuate ricerche presso le principali banche dati e fonti bibliografiche al fine di valutare il rischio di trasmissione di microrganismi patogeni al momento della manipolazione e trasporto del cadavere e l’efficacia delle misure di controllo proposte. La trasmissione di alcuni microrganismi letali (virus del vaiolo, virus delle febbri emorragiche virali, Yersinia pestis) è risultata connessa alla manipolazione dei cadaveri, prima della sepoltura: sono state reperite in letteratura specifiche raccomandazioni per l’adozione di cautele nella manipolazione delle salme di persone decedute a causa di detti agenti biologici. Va tuttavia sottolineato che i microrganismi che causano il vaiolo, le febbri emorragiche e la peste sono ad oggi assenti nella realtà epidemiologica nazionale. Non è stata invece documentata la possibilità di trasmissione di altri microrganismi patogeni in seguito alla manipolazione del cadavere o alla manipolazione dei feretri. Non appare pertanto scientificamente corretto prevedere l’applicazione di misure generiche che non hanno alcun rapporto con il rischio e le modalità di trasmissione della maggior parte delle malattie infettive riportate al D.M. 15.12.1990 “Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse” ... oltre alle considerazioni già svolte nel merito della diffusibilità delle malattie infettive, occorre tenere presente che non esiste possibilità di contatto diretto tra salma ed automezzi e, quindi, viene meno qualsiasi ipotesi di rischio ...”*<sup>(10)</sup>. Ogni commento è superfluo.

Un’ultima annotazione sulle precauzioni nei confronti delle malattie infettive: non ho trovato quesiti relativi ai limiti di utilizzo del manufatto Barriera<sup>(11)</sup> e provo pertanto a sollevare il problema. Esaminando le condizioni in autorizzazione si nota che il Barriera è consentito per il trasporto di cadaveri portatori di malattie infettive destinati a cremazione, ma è vietato in caso di inumazione. Questa proibizione comporta l’uso di doppia cassa con zinco interno da tagliare al momento dell’inumazione, oppure l’uso di cassone di zinco esterno alla cassa di legno. Sono entrambe soluzioni poco gradite. Il taglio dello zinco interno è un’operazione spesso contestata dai necrofori che devono eseguirla (a maggior ragione se il

<sup>(6)</sup> Nella bozza di riforma del regolamento nazionale di polizia mortuaria le prescrizioni sui trasporti di cadavere erano riservate a pochi casi di malattie infettive, in primo luogo a quelle con manifestazioni emorragiche (Ebola ecc.): un deciso cambiamento rispetto a quanto stabilito dal D.P.R. n.285/90 e dalla C.M. Sanità n.24/93, che rimandavano alle decine di malattie incluse nelle prime tre classi del D.M. 15/12/1990. Se si accetta questo ridimensionamento, esso dovrebbe allora valere anche per i trasporti di salma.

<sup>(7)</sup> Gli artt. 18-25 D.P.R. n.285/90 dispongono l’obbligo della doppia cassa nel trasporto di morti di malattie infettive-diffusive.

<sup>(8)</sup> Art. 10, co. 2 L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19.

<sup>(9)</sup> Forse sono troppo ottimista: bisogna considerare che la L.R. Emilia Romagna n.19/04 non abolisce il D.P.R. n.285/90. Sugli inconvenienti di una legislazione dai contorni indefiniti vedi *“Legislazione regionale: quali ambiti di competenze?”*, di Sereno Scola-

ro, e *“Il rischio anarchia di un ordinamento legislativo ancora in fieri”*, di Carlo Ballotta, entrambi in ISF N.2/2007.

<sup>(10)</sup> Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 5 agosto 2002, n. 115-6947 (in B.U.R. Piemonte n. 37 del 12/9/2002) *“Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: “Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria” – Provvedimenti”*. Il testo è pubblicato su ISF N. 4/2002.

<sup>(11)</sup> Il manufatto Barriera, che consiste in un involucro plastico biodegradabile in sostituzione dello zinco, è oggetto di quesiti nei numeri 1/2002 e 3/2002, ma solo relativamente all’utilizzo combinato con dispositivi atti a prevenire il rigonfiamento del feretro nei trasporti oltre i 100 chilometri. Il Barriera è autorizzato con D.M. 7 febbraio 2002 (in G.U. n. 51 del 1/3/2002).



cadavere è portatore di malattie infettive) ed è sgradita anche ai familiari del defunto, che devono assistere ad una manipolazione del feretro: quanto al cassone esterno di zinco, è antiestetico e costoso. Si potrebbe cercare di riflettere ulteriormente sui limiti imposti al Barriera. Se il manufatto è ammesso per il trasporto di cadaveri portatori di malattie infettive destinate a cremazione, è segno che per la fase del viaggio viene considerato sicuro: è allora la fase dell'inumazione che rappresenta un rischio supplementare? Lo escluderei, visto che i necrofori calano il feretro nella fossa con funi, senza bisogno di guidarlo manualmente. Sarebbe auspicabile riconsiderare la proibizione: potrebbe anche risultare che è ingiustificata.

### **Il certificato “ora per allora” di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato**

Le certificazioni mediche relative a situazioni pregresse si chiamano, per consuetudine, “ora per allora”. Dopo questa premessa passiamo ad una domanda che viene posta in tre occasioni, per la precisione nei numeri 4/2000, 2/2006, 4/2006: è possibile cremare un cadavere estumulato?

In tutte le risposte viene confermato che l'autorizzazione può essere rilasciata previa acquisizione della documentazione richiesta dall'art. 79 D.P.R. n.285/90<sup>(12)</sup>, compresa la certificazione medica di cui al comma 4 attestante che la morte non è dovuta a reato. Solo nella risposta del N. 4/2000 viene toccato il problema della difficoltà che si incontra dovendo rilasciare la certificazione ex art.79 co.4 a distanza di anni, cioè “ora per allora”. Riporto il relativo stralcio: *“Occorre tenere conto del fatto che tale certificazione, nel caso di specie, non avviene nell'immediatezza del decesso. Pertanto, a seconda dell'epoca del decesso e delle condizioni di conservazione della salma, per rilasciare tale atto l'Asl dovrà precedentemente effettuare un'autopsia o un riscontro diagnostico della stessa ...”*.

Almeno quella di ISF è una presa di posizione precisa: personalmente non la condivido<sup>(13)</sup> ma ne riconosco la chiarezza. Al contrario ho l'impressione che nei servizi medico legali della mia regione, l'Emilia Romagna<sup>(14)</sup>,

<sup>(12)</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” (in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12/10/1990).

<sup>(13)</sup> L'autopsia di un cadavere estumulato è straziante per le famiglie: non va inoltre trascurato l'aspetto economico. La mia proposta è di affidare allo stato civile il compito di rintracciare il certificato necroscopico stilato in occasione del decesso (quelli degli anni passati sono archiviati presso l'Ufficio Territoriale di Governo) e di controllarlo: se non figura una causa di morte violenta e non ci sono condizioni particolari poste dall'autorità giudiziaria l'autorizzazione alla cremazione dovrebbe essere concessa automaticamente, senza l'acquisizione del certificato ex art. 79, co. 4 D.P.R. n.285/90. Siccome so per primo che modifiche in questo senso dell'ordinamento dello stato civile e del D.P.R. n.285/90 sono molto improbabili, credo che ancora per molto tempo il problema ruoterà attorno alla firma del medico necroscopo.

<sup>(14)</sup> La L.R. Emilia Romagna n.19/04, all'art. 8, co. 1, recita *“... le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica ...”*.

non ci siano idee altrettanto chiare sull'iter da seguire. Ci sono stati dei familiari che hanno chiesto quale procedura seguire per estumulazione di cadavere e successiva cremazione: pare sia stato risposto che l'unica figura competente al rilascio del certificato ex art. 79 co. 4 “ora per allora” è il medico necroscopo che al momento del decesso aveva rilasciato il certificato ex art. 4 D.P.R. n.285/90, e che deve essere la famiglia a cercarlo. Parlo per sentito dire, lo riconosco, e sarei lieto di essere smentito. Se le associazioni cremazionistiche interpellassero in merito la Regione Emilia Romagna ne risulterebbe probabilmente una maggiore trasparenza.

### **Il certificato ISTAT: anzi, la denuncia delle cause di morte su scheda ISTAT**

Nel N. 3/2002 l'AUSL di ... segnala questa situazione. Un cittadino svizzero muore in Italia: il medico necroscopo, al quale in assenza del curante spetta la denuncia della causa di morte, vuole effettuare il riscontro diagnostico. La famiglia si oppone, sostenendo di potere fare pervenire dalla Svizzera in tempo utile la scheda ISTAT compilata dal medico curante. Comprensibile la perplessità dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (di seguito abbreviata in AUSL), che non ritiene corretta la denuncia della causa di morte da parte di un medico privo della possibilità di esaminare la salma e pertanto non in grado di escludere una causa di morte violenta.

Viene da riflettere su cose che sembrano ovvie e che tali evidentemente non sono. Anch'io, come l'AUSL di ..., ritengo inopportuno compilare una denuncia di causa di morte senza avere visto il deceduto, ma da voci raccolte presso le ditte di pompe funebri sembra che il rilascio d'ufficio sia tutt'altro che infrequente. A quanto pare, quindi, non tutti sono dello stesso avviso, forse perché il modo in cui è predisposta la scheda favorisce l'equivoco: non c'è infatti una parte relativa all'avvenuta ispezione della salma. Di contro nei certificati necroscopici (nonostante manchi una modulistica valida su tutto il territorio nazionale) c'è in genere un chiaro riferimento all'effettuazione della visita. Per i certificati necroscopici c'è anche una giurisprudenza univoca in proposito: ignoro se ne esista pure per la denuncia della causa di morte. Il dubbio se l'ISTAT può essere rilasciato d'ufficio o se invece comporta una visita della salma potrebbe essere oggetto di precisazione a livello di circolare.

Abbandono momentaneamente la disamina della rubrica di ISF e vi espongo alcune esperienze personali, sempre sul tema dell'ISTAT. Nel Comune di ... (un piccolo centro della Provincia di Ravenna) tutti i medici di base si facevano pagare l'ISTAT, con la motivazione che i certificati sono a pagamento a meno che la loro gratuità non sia specificata. Ad un certo punto una ditta di pompe funebri, rompendo il silenzio che circondava tale singolare comportamento, si lamentò presso il nostro Servizio, avvertendoci al contempo che avrebbe negato di essere la fonte della segnalazione<sup>(15)</sup>. Fu quindi necessario risol-

<sup>(15)</sup> Consocio di muovermi su di un terreno insidioso, azzardo un'ipotesi per spiegare tanta circospezione. Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”

vere la questione per vie traverse: un mio dirigente coinvolse l'Ordine dei Medici, il quale diramò una circolare diretta a tutti i medici dell'ambito provinciale, per ricordare che denuncia e certificazione non sono sinonimi e che la denuncia della causa di morte è un obbligo di legge<sup>(16)</sup>, non una certificazione retribuita. Grazie al "tam-tam" delle ditte apprendemmo che il messaggio era pervenuto a destinazione. Altro caso: un cittadino straniero muore nel Comune di ... (sempre quello di prima) e l'ISTAT viene compilato da un medico di base che esercita in quel Comune. Chiedo spiegazioni alla ditta di pompe funebri: mi viene riferito che il medico, dopo avere visitato la salma, ha contattato il curante del paese di origine del defunto, acquisendo pertanto quella conoscenza della malattia indicata dalla Circolare Ministero Sanità n.24/93 come condizione sufficiente per poter fare la denuncia della causa di morte<sup>(17)</sup>. Un ragionamento che in qualche modo regge pur senza convincere: naturalmente sulla gratuità dell'ISTAT in questo caso nutro dubbi, non comprovabili. Da quest'ultima esperienza non riesco a ricavare proposte di miglioramento della C.M Sanità n.24/93: l'unico insegnamento è che non c'è limite alla fantasia di chi vuole applicare le norme a proprio comodo.

#### Luoghi idonei per il periodo di osservazione

Il Comune di ..., nel N. 3/2002, è alle prese con la richiesta di una ditta di pompe funebri. Si tratta della domanda per trasportare una salma in una camera ardente di proprietà della ditta stessa, situata in un altro Comune, dove trascorrerà il periodo di osservazione (anche in questo caso siamo in epoca precedente le norme regionali).

La risposta, molto articolata, parte dal presupposto che l'osservazione della salma va effettuata nei luoghi individuati dagli artt. 12-13 D.P.R. n.285/90. Pertanto, a fronte di una richiesta indirizzata a trasportare la salma in un altro luogo, il Comune deve accertarsi caso per caso della sua idoneità, richiedendo una duplice valutazione da parte dell'AUSL: idoneità del luogo a fini igienico

(T.U.L.L.SS.), concede al medico curante 24 ore di tempo a partire dall'accertamento della morte per effettuare la denuncia della causa di morte. Poiché l'accertamento della morte può essere effettuato tra le 15 e le 30 ore dal decesso, abbiamo in totale 54 ore, un intervallo sufficiente per causare gravi disagi. Non sto dicendo che la minaccia di arrivare al limite del periodo disponibile sia mai stata espressa od anche solo ventilata: è comunque nell'interesse di qualunque ditta di pompe funebri evitare intoppi. Per certi aspetti il T.U.L.L.SS. mostra la sua età.

<sup>(16)</sup> La violazione dell'obbligo di denuncia delle cause di morte ex art. 103 T.U.L.L.SS. comporta una sanzione da lire 20.000 a lire 200.000.

<sup>(17)</sup> Circolare Ministero Sanità 24 giugno 1993, n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa". Il paragrafo 2.3 recita: "... *L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso*". La disposizione si dimostrò provvidenziale per superare le obiezioni di quei medici curanti che, non avendo presenziato al decesso, sostenevano di non essere competenti alla denuncia della causa di morte.

sanitari e per la garanzia della sorveglianza, accertamento sanitario se la salma può determinare pericoli per il mantenimento in quel luogo. Quanto sopra vale non solo per il caso prospettato dal Comune di ... (osservazione della salma presso la camera ardente di proprietà di una ditta) ma anche per tutti i casi di trasporti di salma verso luoghi di speciali onoranze funebri, quali chiese, sedi di partito ecc..

Le soluzioni tecniche di ISF non mi trovano d'accordo<sup>(18)</sup>, ma la rivista ha il merito di avere affrontato un problema trascurato, evidenziando una lacuna che le Regioni avrebbero potuto colmare. È avvenuto? In conclusione di articolo vediamo come si è regolata l'Emilia Romagna, una delle poche regioni che ha disciplinato il trasporto di salma.

#### Trasporto di salma

Siamo arrivati alla fine della ricerca, al N. 2/2007. Nel Comune di ... (in Emilia Romagna) l'ospedale ha rilasciato un'autorizzazione al trasporto di salma dall'ospedale all'abitazione del defunto, su richiesta dei familiari. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria di detto Comune fa notare che la normativa emiliano romagnola contempla il trasporto di salma da ospedale a servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private od a camere del commiato, ma non verso le abitazioni private. Il responsabile chiede come comportarsi. Il parere di ISF è che siamo di fronte ad una violazione delle norme regionali, soggetta a sanzione<sup>(19)</sup>.

La risposta è ineccepibile sul piano formale.

Voglio cercare di andare oltre. Limitarsi a constatare che il trasporto di salma da ospedale a domicilio non è autorizzabile in quanto non espressamente previsto mi sembra riduttivo: bisognerebbe anche chiedersi per quale motivo non è stato previsto. I casi sono due: o per la Regione Emilia Romagna questo tipo di trasporto comporta

<sup>(18)</sup> Viene attribuito all'AUSL l'accertamento di un requisito, quale il sistema di custodia, che sanitario non è. Quanto al controllo dell'idoneità igienico sanitaria, è una formula vacua: per riempirla di contenuto bisognerebbe specificare quali sono i requisiti igienico sanitari obbligatori al fine di accogliere una salma a cassa aperta, ma non penso proprio che una finalità così semplice richieda accorgimenti igienici particolari e pertanto l'ispezione da parte di personale sanitario è totalmente inutile. Dovremmo invece partire dal presupposto che attualmente ci sono metodi sperimentati per snellire i procedimenti autorizzativi: c'è l'autocertificazione, che si presta benissimo a queste situazioni. Una dichiarazione della Curia sull'idoneità di una chiesa ad accogliere una salma dovrebbe fare fede, idem per la dichiarazione di un segretario di partito sui locali della sua sezione. Non ho dimenticato l'ultimo dei punti che figurano nella risposta di ISF, la valutazione sanitaria degli eventuali rischi derivanti dal mantenimento della salma: problematica che io affronterei appoggiandomi alle disposizioni regionali richiamate in precedenza ed utilizzando il buon senso. Se per il trasporto di salma un medico certifica che esso avviene "senza pregiudizio per la salute pubblica", non vedo la necessità di un ulteriore certificato relativo ad eventuali rischi derivanti dal mantenimento in un determinato luogo. Tengo a ribadire che i miei rilievi riguardano dettagli applicativi: l'importante è che il trasporto di salma verso il luogo di speciali onoranze funebri venga disciplinato, poi sui dettagli si può discutere.

<sup>(19)</sup> Un quesito analogo nel contenuto, con identica risposta, è presente anche nel N. 3/2007.

problemi<sup>(20)</sup>, o come credo siamo di fronte ad una elencazione incompleta, cosa del resto già notata in relazione ai trasporti da ospedale ad altro servizio mortuario o camera di commiato. Prima di procedere con ulteriori considerazioni riporto il testo della disposizione<sup>(21)</sup>.

*“Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite per il commiato di cui all’articolo 14.”.*

Richiamo la vostra attenzione su di un particolare: l’elencazione non comprende espressamente il trasporto da ospedale ad altro servizio mortuario o camera di commiato. Tanto è vero che nel 2005 ciò fu preso a pretesto dalla Regione per approvare il comportamento di un ospedale (quello della mia città) che aveva vietato i trasporti di salma dal proprio deposito di osservazione ai servizi mortuari di altre strutture. Pressioni provenienti da più parti portarono ad una tardiva precisazione da parte della Regione, mediante lo strumento della delibera: *“... affinché il trasporto della salma possa legittimamente avvenire, non appare discriminante la determinazione del luogo di partenza, bensì è rilevante ... che vi sia espressa richiesta dei familiari ...”*<sup>(22)</sup>. Nel testo completo della delibera, quando è il momento degli esempi, si continua però a fare riferimento solo ai trasporti *“verso l’obitorio (od anche il deposito di osservazione delle salme) o il servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o le strutture per il commiato ...”*. A volere prendere gli spilli per le punte ci sarebbe da discutere. In definitiva, abbiamo a che fare con un testo di legge che si è prestato a fraintendimenti: le successive precisazioni a loro volta hanno lasciato a desiderare. C’è spazio per miglioramenti, specie se si considera che l’eventuale sanzione ammonta a 3.098 Euro<sup>(23)</sup>. Soffermiamoci su quest’ultimo punto, esaminando un ipotetico caso. Siamo in Regione Emilia Romagna: un medico di reparto ospedaliero vede morire un proprio paziente. I familiari del defunto chiedono al medico di autorizzare il trasporto a cassa aperta a domicilio. Il medico, che per tutto il periodo del ricovero è stato a contatto con il dolore dei familiari e comprende quanto sia importante la loro richiesta, rilascia l’autorizzazione. La famiglia ha il conforto di vegliare il defunto secondo tra-

dizione<sup>(24)</sup>. A distanza di qualche giorno a quel medico arriva una ingiunzione di pagamento da lire tre milioni a lire diciotto milioni per violazione dell’art. 10, co. 1 L.R. Emilia Romagna 19/04 : tenuto conto delle disposizioni sul pagamento in forma ridotta e della conversione dalla lira all’euro gli viene concesso di chiudere la faccenda pagando entro sessanta giorni 3.098 Euro. Non è giustizia. Spero che tutto questo rimanga sempre a livello di ipotesi.

Quanto ho detto finora sul trasporto da ospedale a domicilio si applica anche al trasporto da ospedale a luogo di speciali onoranze. Se vale il principio per cui quello che non è espressamente menzionato nella legge regionale non può essere autorizzato, dovremmo scordarci pure le richieste di esporre a cassa aperta la salma di un parroco nella sua chiesa.

La Regione Emilia Romagna avrebbe potuto trarre utili indicazioni dalla lettura della rubrica di ISF. È evidente che occorre un cambiamento normativo, in attesa del quale suggerirei agli operatori emiliano-romagnoli un’applicazione intelligente della legge regionale, evitando di considerare tassativa l’attuale elencazione di trasporti di salma autorizzabili. Quanto alle altre regioni, hanno modo di evitare i nostri errori.

Un aneddoto per terminare. Alcuni anni fa, in un ospedale del Sud, fu “dimesso” un cadavere. Il paziente era morto in reparto ma lo si fece figurare ancora vivente per trasportarlo a casa, dove la famiglia intendeva vegliarlo a cassa aperta. La cosa fu scoperta, ci fu chi passò dei guai, vennero fatte le solite ironie sulla fantasia dei meridionali, nessuno però si chiese come mai quei familiari erano stati costretti ad elaborare un simile sotterfugio: il motivo era che da quell’ospedale i defunti uscivano solo a cassa chiusa.

Non sottovaluto il compito del legislatore regionale. È estremamente difficile riuscire ad elaborare una normativa in grado di garantire semplicità e completezza, rispetto della volontà dei familiari e prevenzione di eventuali abusi: in Emilia Romagna il cammino non è ancora (spero) concluso, in altre parti d’Italia non è nemmeno iniziato.

*(\*) Dirigente medico I livello Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

<sup>(20)</sup> Al contrario dell’Emilia Romagna, in Lombardia l’ipotesi di un trasporto in abitazione non ha sollevato particolari problemi, come si può osservare leggendo l’art. 41, co. 5 Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6: *“A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: ... d) alla abitazione propria o dei familiari”*.

<sup>(21)</sup> Si tratta dell’art. 10, co. 1 L.R. Emilia Romagna n.19/04.

<sup>(22)</sup> Per questo riferimento normativo e per una sintesi della complessa vicenda ravennate rimando al mio articolo *“Il trasporto di salma : un percorso ad ostacoli”*, in ISF N. 3/2006.

<sup>(23)</sup> Ho evidenziato la sproporzione tra le sanzioni ex art. 358, co. 2 T.U.LL.SS. e le altre sanzioni di polizia mortuaria nell’articolo *“L’ingiustizia del sistema sanzionatorio”*, in ISF N. 4/2006.

<sup>(24)</sup> Sull’importanza di come vegliare il proprio defunto rimando all’articolo di Fritz Roth *“Il potere curativo dei rituali”*, in ISF N. 1/2006.

Attualità

## Atti di disposizione sulle ceneri e loro possibile destinazione in Emilia Romagna e Lombardia

di Carlo Ballotta

Premessa: Le ceneri sono il prodotto, ai sensi dell'art. 343 del R.D. 1265/1934, della completa cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi ex art. 3 comma 1 lettera b D.P.R. 254/2003.

L'atto di disposizione si estrinseca come l'esercizio di un potere in termini di *pietas* e venerazione verso i defunti e le cose funebri con cui si decidono forma di sepoltura e luogo dove essa avverrà.

La sepoltura in senso lato è anche la destinazione, ancorché atipica e delocalizzata prescelta per un corpo umano ormai privo di vita.

Si può utilmente meditare su questa massima (CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA 23 MAGGIO 2006, N. 12143): *“Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il luogo della propria sepoltura, la legge consentendo espressamente che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, secondo comma C.C.). La mancanza di una simile disposizione, peraltro, non preclude l'accertamento circa l'intervenuta manifestazione di volontà in ordine alle modalità e al luogo della sepoltura, che può anche essere espressa senza rigore di forme attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti, essendo rimesso al giudice del merito l'apprezzamento sulla esistenza e sul contenuto di un simile mandato.”*

Mentre per i cadaveri il luogo di naturale collocazione e smaltimento è il cimitero per imprescindibili ragioni igienico-sanitarie (artt. 337 e 340 R.D. 27/7/1934 n. 1265) giusta l'art. 343 del R.D. 1265/1934 le urne cinerarie possono uscire dal circuito cimiteriale (Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515).

Nel nostro ordinamento vige questo fondamentale principio di civiltà funeraria: così come in vita (art.

5 C.C.) il diritto a disporre del proprio corpo, in conformità alla legge, anche dopo la morte è personale, ed attiene alla sfera dei diritti civile e sociali ex art. 117 lettere m) Cost. di conseguenza, pure i due principali istituti “corollari” della cremazione (almeno nel mondo anglosassone), come:

- dispersione delle ceneri
- affidamento dell'urna

richiedono autonome manifestazioni di volontà del *de cuius* previste dalla normativa nazionale <sup>(1)</sup>, ed esclusivamente di tale portata dovrebbe il rango di questa disciplina, nel sistema giuridico italiano, a norma dell'articolo 117 della Costituzione. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di esclusiva competenza statale. Per tale ragione la Lombardia con il paragrafo 6 della Circ. n. 7 del 9 febbraio 2004 ribadisce a parziale smentita dell'art. 3 punto 3 lettera b) L.130/2001 richiede l'unanimità tra i congiunti di pari grado per ottenere la cremazione di un defunto, diverse regioni, però, cominciano ad applicare il principio della maggioranza assoluta.

Alcuni giuristi ragionano ormai non in termini non di *jus eligendi sepulchrum* (come potrebbe accadere per la più tradizionale sepoltura in terra o in tumulo), ma di un diritto a decidere di sé (seppur nel *post mortem*) o di porzioni del proprio corpo <sup>(2)</sup> nei limiti di cui all'art. 5 C.C. (Roberto Gandiglio, La cremazione e la dispersione delle ceneri: profili giuridici e novelle legislative, I Servizi Funerari n. 3/2002).

La controversa L. 30/3/ 2001, n. 130 è uno spartiacque: prima del suo avvento, infatti la cremazione si collocava tra i diritti personalissimi e quindi

<sup>(1)</sup> La norma costituzionale in materia non presenta alcun stato di cedevolezza rispetto alla normativa regionale.

<sup>(2)</sup> Si veda l'art. 3 commi 3 e 4 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

non suscettibili di rappresentanza, dopo la sua entrata in vigore, invece, (art. 3 lettera a) n. 4) prevedendosi espressamente la rappresentanza degli incapaci l'incinerazione deve considerarsi tra i diritti personali anche se il Ministero della Sanità con la Circolare 24/6/1993, n. 24 aveva già aperto su questa problematica (Sereno Scolaro "Cremazione ed espressione di volontà anticipata, I Servizi Funerari n. 4/2006). È, pur sempre da valutarsi se una semplice circolare sia tecnicamente lo strumento giusto sotto il profilo del diritto.

Qualora sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non l'intenzione relativa allo spargimento delle proprie ceneri prevarrà la sepoltura tradizionale cioè la tumulazione ex art. 343 R.D. 1265/1934 oppure l'inumazione (solo laddove ciò sia possibile in forza di qualche norma regionale, anche perché l'interpone notevoli problemi sul versante della conservazione nel tempo delle urne).

Si nota subito una fortissima asimmetria culturale: mentre per la Legge Italiana, con l'art. 79 D.P.R. 285/90, la cremazione (e forse anche l'affido) sono divenuti un diritto trasmissibile, secondo una certa proprietà transitiva che verrebbe ad instaurarsi tra persona stessa ed i suoi congiunti la dispersione costituisce un volere proiettato nel *post mortem* non surrogabile da terzi (anche se questi fungessero da semplici *nuncius* del desiderata del *de cuius*), ed è pertanto di esclusiva elezione del privato cittadino quando egli sia ancora in vita attraverso una memoria scritta.

La destinazione delle ceneri può essere:

- **TUMULAZIONE** <sup>(3)</sup> in cimitero <sup>(4)</sup> (celletta ossario/loculo <sup>(5)</sup> di nuova o vecchia concessione, tomba già occupata da un feretro ex paragrafo 13 punto 1 Circ. Min. Sanità n. 24/93, ma anche in sepolcri privati posti fuori dei cimiteri (Capo XXI D.P.R. 285/90) o in templi e colombari <sup>(6)</sup> costruiti da enti

<sup>(3)</sup> Naturalmente il tumulo può esser epigeo o ipogeo (a sterro).

<sup>(4)</sup> Ai sensi dell'art. 340 R.D. 1265/1934 la sepoltura dei cadaveri deve avvenire in cimitero. Si veda per maggiori approfondimenti sulla differenza tra ossame umano e ceneri la sentenza del Consiglio di Stato n. 515 emessa dalla Sez. I, il 24 maggio 1938, in qualche modo profetica ed anticipatrice del D.P.R. 24/1/2004.

<sup>(5)</sup> Artt.16 comma 3 e 25 comma 2 Reg. Reg.le Lombardia n. 6/2004 ed art. 3 comma 14 Reg. Reg.le Emilia Romagna n. 4/2006.

<sup>(6)</sup> Il colombario è da intendersi, nell'accezione più ampia del termine, soprattutto dopo il D.P.R. 24/1/2004, quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro. Quest'ultima richiesta, però, diventa particolarmente critica se il "colombario" è una teca, un piccolo tabernacolo realizzato in un'abitazione privata.

morali (art. 343 R.D. 1265/1934) o tumulazioni privilegiate <sup>(7)</sup> ex art. 106 D.P.R. 285/90. (Anche le cellette ossario costituiscono una delle possibili tipologie di sepolcri privati presenti nel cimitero, si veda anche l'art. 85, comma 1 D.P.R. 285/90).

- **DISPERSIONE** in cinerario comune ex art. 80, comma 6 D.P.R. 285/90 (è l'ipotesi residuale ed ultima se non è stato indicato un particolare luogo).

- **SPARGIMENTO** nel cosiddetto giardino delle rimembranze <sup>(8)</sup> (interno al muro perimetrale del camposanto. Si vedano l'art. 5, comma 4 del Reg. Reg.le Emiliano Romagna 23/5/2006, n. 4 e l'art. 10 del Reg. Reg.le Lombardo 9/11/2004, n. 6.

- **INUMAZIONE** <sup>(9)</sup> in campo di terra <sup>(10)</sup> ex art. 3 lettera e) L. 130/2001 o anche in aree avute in concessione <sup>(11)</sup> ai sensi del Capo XVIII D.P.R. 285/90 (in Emilia Romagna ai sensi dell'art. 11 comma 3 L.R. 29/7/2004 n. 19 e dell'art. 2 comma 11 Reg. Reg.le 4/2006) è permessa, in Lombardia no, poiché si configurerebbe come una velata dispersione nel terreno e, pertanto, occorrerebbe il palese desiderio del *de cuius* e la conseguente autorizzazione a posteriori dello Stato Civile).

- **CONSERVAZIONE** <sup>(12)</sup> presso un'abitazione privata ex D.P.R. 24/1/2004 o, comunque un edificio esterno <sup>(13)</sup> al camposanto.

<sup>(7)</sup> Per la tumulazione privilegiata delle urne non occorre propriamente una relazione igienico sanitaria della competente autorità sanitaria, poiché ex art. 80 comma 5 D.P.R. 285/90, paragrafi 8.1 e 13.2 Circ. Min. Sanità 24/1993, art. 11 Convenzione di Berlino nonché art 3, comma 1, lett. f) L. 30/3/2001, n. 130 il trasporto e la tumulazione delle urne non sono soggette a nessuna delle cautele igienico sanitarie previste per il trasporto dei cadaveri e la loro sepoltura. L'unico vero problema "igienico-sanitario" su cui possa pronunciarsi l'autorità sanitaria è, in senso lato, la preservazione delle urne da gesti empici e di profanazione.

<sup>(8)</sup> Quest'opzione non contemplata dal D.P.R. 285/90 per esser esercitata deve esser prevista quanto meno dal regolamento comunale di polizia mortuaria, meglio se dopo una legge regionale in materia di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali che abbia recepito gli istituti della Legge 130/2001.

<sup>(9)</sup> In questo caso ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 285/90 (divieto di immettere nelle quadre di inumazione materiali non biodegradabili) l'urna deve esser costituita da materiale facilmente decomponibile e non deve esser provvista di anima interna in metallo o plastica. Per inumazione in campo di terra dato in concessione vale il principio opposto e l'urna non deve esser decomponibile.

<sup>(10)</sup> Può trattarsi anche di una tomba terranea data in concessione e basata sul sistema di inumazione.

<sup>(11)</sup> Si veda a tal proposito l'art. 2 comma 4 della legge regionale piemontese 31 ottobre 2007 n. 29 per preservare così dell'individualità della sepoltura (art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

<sup>(12)</sup> In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta. Il D.P.R. 285/90 con l'art. 80 comma 4 affida al regolamento comunale il compito di fissare

▪ **SVERSAMENTO** in natura (fuori dei centri abitati (<sup>14</sup>)) si vedano a tal proposito le norme di cui all'art. 13 del Reg. Reg.le lombardo 6/2004 ed all'art. 11 comma 2 della L.R. Emilia Romagna 19/2004. L'unica eccezione potrebbe esser rappresentata dallo sversamento in un cimitero la cui fascia di rispetto sia stata talmente ridotta da farlo, ormai, sussistere su suolo inglobato nel tessuto urbano (si veda Massimo Cavallotti, "Cinerario comune e dispersoio", I Servizi Funerari, n. 4/2005).

L'autorizzazione al trasporto prima del feretro da cremare, poi delle sue ceneri racchiuse in urna, tra l'altro sintetizzabile in un unico decreto di trasporto *ex art. 26 comma 1 D.P.R. 285/90*, è prodromica a qualsiasi pratica funeraria ancorché "atipica" riguardante gli esiti da completa ignizione del cadavere (le ceneri stesse) essa è concessa in base a quanto stabilito dal D.P.R. 285/90 (sindaco, ora dirigente competente del Comune o suo delegato *ex artt. 107, comma 3, lettera f) e seguenti D.Lgs. 267/2000*).

Anche l'autorizzazione all'affidamento è firmata da chi è individuato dal regolamento interno di organizzazione del Comune approvato dalla Giunta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000; può esser lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente non è competenza esclusiva dello Stato Civile (Lombardia esclusa).

Nella polizia mortuaria l'autorizzazione è un provvedimento discrezionale di natura amministrativa che incide su diritti, condizionandone l'esercizio, a carattere ampliativo della sfera soggettiva dei privati, ma non costitutivo, in quanto esso non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, ma legittima solo l'esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto.

Il fulcro di tutto il procedimento autorizzativo della polizia mortuaria è sempre il Comune di decesso (Gabriele Casoni, "Disciplina della cremazioni – limiti e competenze", Lo Stato Civile Italiano, Novembre 1997), la Regione Lombardia, invece, am-

mette la possibilità di rendere la dichiarazione di cremazione allo Stato Civile del Comune di residenza (<sup>15</sup>) degli aventi titolo ad esprimersi, il quale poi redigerà processo verbale da inoltrare al Comune di decesso (nell'evenienza di residenza all'Estero verrebbe da richiamare l'art. 7 D.P.R. 5/1/1967, n. 200)

Le due autorizzazioni di cui sopra (al trasporto ed all'incinerazione) possono esser contestuali ossia insistere materialmente sullo stesso supporto cartaceo in quanto attengono pur sempre allo stesso soggetto (anche ai sensi dell'art. 8 L. 4/1/1968, n. 15). Il documento, però dovrebbe esser redatto in duplice copia; l'una da consegnare, dopo l'arrivo in cimitero, al responsabile del servizio di custodia, l'altra, invece, dovrebbe rimanere agli atti nell'archivio dell'impianto di cremazione. Sorgono alcune perplessità anche sul numero di marche da bollo da applicare *ex D.P.R. 26/10/1972, n. 642*, trattandosi pur sempre di due distinte attività seppur condotte dallo stesso ufficio.

Più difficile è una sola autorizzazione per cremazione e dispersione (almeno in Emilia Romagna e Lombardia) siccome in Emilia Romagna (art. 11 L.R. 19/2004) la cremazione è autorizzata dal dirigente di cui all'art. 107, comma 3 lettera f) D.Lgs. 267/2000, così come anche la conservazione presso un'abitazione, mentre la dispersione dall'Ufficiale di Stato Civile (quindi tutto il procedimento coinvolge due diversi uffici), in Lombardia, invece, tutte le autorizzazioni (alla cremazione, all'affido ed allo spargimento) spettano all'Ufficiale di Stato Civile (art. 7, comma 1, L.R. 22/2003) ma le ultime due sono rese attraverso moduli diversi e non sovrapponibili (Allegati 5 e 6 alla Delibera 20278 del 21/1/2005).

L'art. 7, comma 5 della legge regionale lombarda ad una prima lettura sembrava addirittura avesse appesantito gli adempimenti burocratici siccome in caso di cremazione richiedeva anche una dichiarazione degli aventi titolo circa la destinazione finale dell'urna o delle ceneri (oltre all'autorizzazione alla cremazione, al trasporto dell'urna e alla dispersione o affidamento. Gli allegati 5 e 6 alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005, hanno poi implementato questa norma, solo relativamente a dispersione ed affido, mentre nulla è stato previsto per la più classica tumulazione in cimitero, ragion per cui dovrebbe ancora esser valida la verbalizzazione della consegna delle ceneri di cui all'art. 81 D.P.R. 285/90 (<sup>16</sup>).

le dimensioni di urne e cellette cinerarie, per il possibile tali dimensionamenti dovrebbero esser rispettati anche se le ceneri sono custodite presso un domicilio privato.

(<sup>13</sup>) In sede di richiesta dell'autorizzazione all'affidamento, dovrebbero essere documentalmente provate le condizioni che consentano di individuare che le modalità di conservazione dell'urna siano tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione. ciò comporta che al Comune competa una potestà di regolazione anche delle modalità di conservazione delle urne cinerarie presso il domicilio dell'affidatario, tendenzialmente in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria.

(<sup>14</sup>) Sono definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

(<sup>15</sup>) La norma eccede palesemente i propri limiti perché individua responsabilità presso lo Stato Civile addirittura di un'altra regione

(<sup>16</sup>) Su incongruenze o incompatibilità tra l'art. 81 D.P.R. 285/90 e le nuove procedure sulla consegna delle ceneri per

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della L. 130/2001. La validità di tale autorizzazione è su base regionale <sup>(17)</sup>, ma secondo un principio implicito del nostro ordinamento qualsivoglia autorizzazione dovrebbe esser rilasciata dall'autorità del luogo ove l'attività autorizzata avverrà. Sarebbe, quindi, opportuno quanto meno un Nulla Osta (si veda la L.R. Liguria 4/7/2007, n. 24 all'art 4, comma 3)

La Lombardia si è pienamente uniformata al criterio dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, L. 130/2001 che ha recepito quasi letteralmente con l'art. 13 comma 1 del regolamento n. 6/2004, mentre l'Emilia ha optato per una norma più elastica, così come si evince dalla direttiva n. 10 del 10/1/2005.

Nella legislazione funeraria dell'Emilia Romagna il volere del *de cuius* in ordine allo spargimento delle proprie ceneri può esser certamente provato mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge ove presente e da tutti <sup>(18)</sup> i parenti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata <sup>(19)</sup>.

Altra importante novità della delibera emiliano romagnola di cui sopra è la competenza delle autoriz-

zazioni in base alla residenza del *de cuius*, quindi in cardine" secondo cui è il Comune di decesso a dover predisporre tutti gli incartamenti per un cittadino dell'Emilia Romagna deceduto fuori regione è lo Stato Civile del Comune di residenza anagrafica a dover istruire tutti i passaggi amministrativi finalizzati all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.

L'affidamento familiare di un'urna cineraria, invece, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto <sup>(20)</sup> o della volontà formulata verbalmente in vita dal defunto, manifestata, nella forma di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Per la Lombardia, invece, vale sempre la regola del Comune di decesso in cui si concentra tutto il procedimento autorizzatorio (art. 14 comma 6 Reg.Reg. 6/2004)

S'impone, quindi, il volere del *de cuius* quando non in contrasto <sup>(21)</sup> con la legge (ad es. deve essere un familiare, se il *de cuius* non individua un familiare, non ha valore); – a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d'uno la totalità; – chi è individuato dal *de cuius* può rifiutarsi per iscritto (l'urna torna quindi nella disponibilità per la sepoltura o per l'affidamento familiare).

---

maggior *brevisitas* si rimanda ai testi già comparsi rispettivamente su e ISF n. 4/2006 e ISF n. 2/2007 ambedue a firma del sottoscritto.

<sup>(17)</sup> Quando vi siano rapporti di extraterritorialità prevale sempre la normativa statale (D.P.R. 285/90) non è ancora chiaro, in dottrina, se sia possibile una sorta di provvedimento "transitivo" per raccordare la normativa di due regioni in cui sia permesso lo spargimento delle ceneri, cosicché lo stato civile di un Comune della regione A possa autorizzare direttamente la dispersione in un luogo autorizzato da un Comune della regione B.

<sup>(18)</sup> Se si segue l'impostazione del criterio di pozzività espresso dall'art. 79 D.P.R. 285/90 in merito agli atti di disposizione per il *post mortem* il pronunciamento del coniuge in favore del trattamento "atipico" delle ceneri dovrebbe esser titolo necessario e sufficiente per procedere alla dispersione, senza richiedere il consenso degli altri congiunti.

<sup>(19)</sup> L'obbligo della firma autenticata riecheggia la formulazione letterale dell'art. 79 comma 2 D.P.R. 285/90 e, per analogia, farebbe quasi pensare ad un gesto "*motu proprio*" del familiare, buona parte della dottrina, infatti riteneva l'art. 79 comma 2 del D.P.R. 285/90 l'estrinsecazione di un potere che sorge in capo al familiare, il Ministero degli Interni, però si è diversamente pronunciato con la circolare 1 settembre 2004 n. 37 richiedendo per la manifestazione di volontà di cui all'art. 79 comma 2 D.P.R. 286/1990 la forma dettata dall'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000. Se il familiare, a maggior ragione in caso di dispersione delle ceneri esprime un volere del *de cuius* dovrebbe, allora, bastare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

---

<sup>(20)</sup> La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

<sup>(21)</sup> L'antigiuridicità del delitto non è esclusa dal fatto che si esegua la volontà del defunto, giacché una volontà privata non può disporre dell'applicazione della legge, e detta volontà escluderebbe il delitto solo se fosse ammessa dalla legge. Tuttavia è un'importante sentenza su cui ragionare: Tribunale Roma, 28 novembre 1994 "*Pur dovendosi rilevare che il reato di cui all'art. 411 c.p. è integrato, sotto il profilo psicologico, dal dolo generico, va evidenziato che non ogni condotta vale a configurare l'elemento materiale del delitto "de quo", ma solo quella che lede l'interesse giuridico tutelato dalla norma e cioè il sentimento di pietà verso i defunti. (Fattispecie relativa alla dispersione in mare delle ceneri di una salma, in esecuzione delle ultime volontà del defunto stesso)*".



Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

**Sempre Aggiornato!**

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**



**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Arete tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €**



euro.act s.r.l. Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara tel./fax: 0532.741311

web: <http://www.euroact.net/vende>

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)



## Usare Linux all'interno di Windows

di Nicola Bortolotti

Non è un mistero che le vendite del sistema operativo Microsoft Vista proseguano ad un ritmo sicuramente inferiore a quello auspicato dalla casa di Redmond, al di là dell'ostentato ottimismo (se non addirittura trionfalismo) dei comunicati ufficiali: fatta eccezione per i computer (in primis i portatili, i cosiddetti "laptop") che lo vedono preinstallato (e dunque prepagato) senza possibilità di scelta, la domanda del meno recente Windows XP è ancora assai forte.

Tale pressante richiesta da parte del mercato è confermata dal fatto che Microsoft – seppure assai a malincuore – abbia assecondato le pressioni popolari rivedendo alcune sue strategie non solo commerciali (mantenendolo in alcuni listini, seppure ad un prezzo maggiore di Vista in modo da non consentire il cosiddetto "downgrade"), ma anche operative, estendendo il supporto a XP prima al 2008 e poi al 2010 – salvo ulteriori ripensamenti – e successivamente rilasciando un Service Pack 3 che dovrebbe essere l'ultimo della serie; SP3 che è comunque saggio non installare subito, come accade a molti aggiornamenti critici.

Le ragioni sono ovvie, ormai palesate dagli articoli di numerosi commentatori nazionali e internazionali: non è nelle intenzioni né degli utenti privati né – soprattutto – di chi col computer lavora e ha in carico parchi macchine consistenti da mantenere e da aggiornare, scegliere un sistema operativo esoso di risorse come Vista (le cui prestazioni, per avvicinarsi a quelle di XP, richiedono una quantità di memoria più che doppia rispetto al sistema operativo precedente) e sul quale non è possibile utilizzare un numero significativo sia di periferiche (ad esempio scanner e stampanti anche con pochi anni di vita, in molti casi non riconosciuti e per i quali – nonostante le assicurazioni dei costruttori – non sono né saranno mai rilasciati gli indispensabili aggiornamenti dei driver), sia di software: questo è un

punto ancor più dolente, perché potrebbe rendere il PC del tutto inutilizzabile per i propri scopi, ed è paradigmatico che su Vista non si riescano addirittura a caricare alcune applicazioni Microsoft che, seppur vetuste, sono ancora funzionali, installabili senza alcun problema e perfettamente utilizzabili su Windows XP.

### Open Source senza Killer Application?

In un momento in cui il gigante di Redmond sembra pagare un po' la forte volontà di operare una cesura con il passato non solo con Vista ma anche con Office 2007 – che ha costretto gli utenti a rivedere i propri standard operativi – può stupire il fatto che il mondo dei software gratuiti Opensource (in primis Linux e OpenOffice) non ne stia approfittando. Le ragioni sono varie, e abbastanza semplici da intuire, anche limitandosi alle più evidenti: innanzitutto il fatto che gran parte di applicazioni di interesse – sia gratuite che commerciali – "giri" su sistemi operativi Microsoft o addirittura richieda suite applicative come Office; poi il disorientamento degli utenti – anche professionali – nei confronti delle cosiddette "distribuzioni" di Linux non ha certo giovato alla sua diffusione; infine la babele dei formati, che – almeno nel caso delle applicazioni da ufficio – ha indubbiamente finito per favorire il detentore del monopolio "de facto", ossia Microsoft, nonostante il formato OpenDocument utilizzato da OpenOffice sia – per ora – l'unico certificato ISO. Molti commentatori, però, concordano nel ritenere che ciò che manchi al mondo Open Source (e che fisiologicamente non potrà mai avere) è la cosiddetta "Killer application", ossia il programma (o la tecnologia) in grado di forzare il mercato ad adottarlo, in virtù del fatto che "fa delle cose che nessun altro fa" o che "le fa assolutamente meglio".

### In realtà c'è un "Killer environment"

La mancanza fisiologica della Killer application per il mondo OpenSource è stata spesso e acutamente discussa, e – in sostanza, seppure un po' banalizzando – si può riassumere nel fatto che qualunque applicazione OpenSource "vincente" possa essere "portata" sui sistemi concorrenti, annullandone il vantaggio competitivo nonché la potenziale penetrazione sul mercato delle applicazioni (e/o tecnologie secondarie) ad essa correlate.

Sembrerebbe una situazione senza uscita, e – in effetti – sino ad ora lo è stata e probabilmente lo rimarrà in futuro, ma l'evoluzione – forse – potrebbe essere diversa, perché – se non una "Killer application" – un qualcosa in grado di uccidere (in senso

buono) la concorrenza, di dominare senza rivali, una tecnologia decisiva e vincente nel mondo open source c'è già, e non solo limitandosi al ristretto segmento dei server nel quale – soprattutto in campo web – Linux accoppiato ad Apache rimane solidamente leader.

Già all'inizio del 2004 questa rivista invitava a provare – a costo, difficoltà e rischio zero – Knoppix: una famosa distribuzione Linux (reperibile all'indirizzo [www.knoppix.org](http://www.knoppix.org)) basata sulla solida Debian che presentava una interessantissima peculiarità, ossia quella di essere "live", dunque di non avere nessuna necessità di essere installata sul proprio disco fisso: è sufficiente settare il proprio PC per fare il "boot" su CD (solo se dovesse rientrare nei pochi che non siano già predisposti a questo) o – addirittura – su penna USB, per vedere in pochi minuti caricare – senza alcun bisogno di disco fisso, tutto in memoria RAM – un sistema Linux ricco e senza compromessi, completo di tutti gli applicativi utili per navigare in rete, connettersi in rete locale, accedere ad eventuali dischi fissi sia Linux che Windows, operare su testi, fogli elettronici, database, immagini sia bitmap che vettoriali, audio, video, musica, stampare sulle proprie stampanti o su quelle di rete, utilizzare i propri scanner.

### Knoppix aiuta Windows

In realtà Knoppix è – se non una "Killer app" in senso stretto – un vero e proprio ambiente Killer, un

"Killer environment" che può anche solo affiancarsi a Windows come strumento irrinunciabile di backup di emergenza, con ciò tuttavia rafforzando l'obiezione dei critici, in quanto Knoppix (e altre "live distributions" famose, alcune delle quali addirittura dedicate al salvataggio in situazioni critiche come la SystemRescueCD, reperibile all'indirizzo [www.sysresccd.org](http://www.sysresccd.org)) in fondo può paradossalmente contribuire (e in certi casi diventare strumento indispensabile) a mantenere il proprio Windows in buona salute, con ciò allontanando il momento dell'eventuale distacco dal sistema operativo Microsoft.

D'altra parte, tuttavia, come negare il dirompente effetto di autopromozione indotto da un sistema operativo a costo zero che si carica

in pochi minuti su sistemi Windows che "la sera prima partivano e adesso non riescono nemmeno a terminare il boot" (un problema tanto classico quanto – di norma – assai grave), che consente di leggere (e, all'occorrenza scrivere) tutti i dati che si credevano irrimediabilmente persi e, senza l'incubo delle "schermate blu", di stamparli correttamente, di trasferirli in rete sia Intranet che Internet, di spedirli in posta elettronica, di backupparli su CD e DVD e, infine, nella quasi totalità dei casi permette di ripristinare "da fuori" il corretto funzionamento del proprio Windows?

Sempre più utenti professionali rimangono colpiti dalla versatilità di "Live distributions" come Knoppix, SystemRescueCD, Ubuntu e, dopo essere già rimasti orfani dello stabilissimo Windows 2000, dopo avere dovuto implorare Microsoft

affinché allungasse il ciclo di vita di un Windows XP assolutamente adeguato alle proprie esigenze, dopo essersi affidati a Linux come server, quando saranno di fronte all'alternativa "o Vista o Vista" forse considereranno le alternative in ambito desktop, anche considerando il fatto che uno dei più famosi emulatori di Windows sotto Linux – ossia Wine ([www.winehq.org](http://www.winehq.org)), che consente di far "girare" correttamente applicativi Windows pur senza ricorrere a Windows – è ormai giunto alla maturità, con il rilascio della sua versione 1.0.




Figura 1

## Windows e Wubi

Al di là della grande sensazione destata dalle Linux Live distributions (con le quali si può persino allestire un server di emergenza in appena una decina di minuti!), per chi avesse voluto provare il gusto del cambiamento senza compromessi rimaneva una sola strada, ossia la vera e propria installazione di Linux sul disco fisso del proprio PC, l'unica via che potesse realmente consentire di sfruttare appieno (e non solo limitandosi ad una frazione percentuale) le possibilità operative pressoché illimitate offerte da questo potentissimo sistema operativo. Linux – non a caso – così come fa “girare” colossi mondiali caratterizzati dall'intensissimo traffico come Youtube e Google – la cui applicazione custom GWS, ossia Google Web Server, è costruita su Linux – è anche l'invisibile motore di molti router sia domestici che professionali nonché di una miriade di altri dispositivi.

È proprio questo assai delicato passo che ha, fino a non molto tempo fa, spinto parecchi al desistere dal passare dalla semplice curiosità nei confronti di Linux alla concreta esplorazione delle sue notevolissime possibilità.

Il cosiddetto “ripartizionamento” del proprio disco fisso, di norma già interamente occupato da Windows, non è – infatti – un'operazione né scevra da rischi, né rapida, né semplice da effettuare senza un'adeguata conoscenza di alcuni concetti fondamentali.

Nonostante le procedure siano ormai alla portata di tutti, molto ben guidate ed assistite (talora persino meglio di quelle di Windows), un rischio non nullo di perdita di dati esiste anche quando ad effettuare le operazioni sia personale esperto. Inevitabili e giustificate, quindi, diffidenze e ritrosie.

Grazie ad alcuni progetti ormai giunti a piena maturità, tuttavia, la situazione potrebbe essere destinata ad evolversi rapidamente in senso positivo, convincendo quanti fossero interessati a provarlo in maniera completa e stabile, ad utilizzare Linux senza rinunciare a Windows.

Il denominatore comune di queste soluzioni – che, tuttavia, nella maggior parte dei casi sono state sviluppate indipendentemente da Ubuntu – è la distribuzione Linux testé ricordata ([www.ubuntu.com](http://www.ubuntu.com)) e già presentata su queste pagine, che si caratterizza per completezza e – soprattutto – aggiornamenti curati e regolari nonché supporto (del tutto gratuito)



Figura 2

assicurato per anni e anni. La versione da poco rilasciata, ossia la 8.04, rientra peraltro nel novero delle cosiddette “LTS”, Long Term Supported, per la quale verrà fornito assiduo e puntuale supporto sino al 2011 (più altri due anni per la versione server, il che comunque non vuol certo dire che cesserà di funzionare a quella data).

Il progetto Wubi ([www.wubi-installer.org](http://www.wubi-installer.org)) si è affiancato un po' in sordina – e in modo non ufficiale – alle due versioni precedenti di Ubuntu, la 7.04 e la 7.10, ed è un programma di installazione che non modifica nulla delle partizioni Windows esistenti, limitandosi ad aggiungere Linux al cosiddetto “boot-manager” (che alla partenza del PC consente di scegliere quale sistema operativo utilizzare, Windows o Linux), con un rischio quindi pressoché nullo di perdita dei dati.

Dove risiederà, dunque, Linux? Tutto il filesystem viene virtualizzato in unico file, di dimensioni cospicue, salvato in una normale directory di Windows. Non vi è la necessità di nessun ripartizionamento e

l'hard disk non subisce nessuna modifica, se non la scrittura di un file di alcuni GB che verrà visto da Ubuntu come un vero e proprio filesystem.

Da notare che Wubi, il programma di installazione, “gira” sotto Windows e rende l'installazione di Linux in tutto e per tutto simile a quella di un normale programma: se non fosse già presente nel computer un'immagine ISO di Ubuntu (o un CD), Wubi provvederebbe a scaricarla al momento. Le scelte si limitano a user e password, lingua, spazio da dedicare a Linux, tipo di installazione (tra questi Ubuntu originale e KUbuntu, che usa l'interfaccia KDE preferita da chi è abituato a Windows).

## Windows, coLinux e ... andLinux

Sembrerebbe quasi uno scioglilingua: “Windows con coLinux consente di utilizzare Windows and Linux”.

Si tratta di una seconda alternativa per far convivere in modo assolutamente sicuro i mondi Microsoft e Open Source sul proprio PC, una modalità che – pur facendo assaporare di meno il “vero” ambiente Linux – presenta altri lati di eccezionale interesse.

Il vero motore è costituito da “Cooperative Linux”, ossia coLinux ([www.colinux.org](http://www.colinux.org)), un progetto che ha portato una rivoluzione nel mondo dei sistemi operativi: si tratta di “port” del kernel (il cuore) di

Linux che lo rende in grado di funzionare all'interno di un altro sistema operativo, con particolare riguardo a Windows. In altri termini, al contrario di quanto avviene con Wubi, l'utilizzo di coLinux consente di lanciare Ubuntu (ma non solo) all'interno di Windows, di utilizzarlo in contemporanea, e addirittura di fare copia-incolla dal mondo Windows a quello Linux e viceversa.

Sul kernel coLinux è stato sviluppato il progetto andLinux ([www.andlinux.org](http://www.andlinux.org)), che rende l'installazione di Ubuntu (con interfaccia KDE, in versione piena, o con la più compatta Xfce per i PC meno brillanti) in versione "cooperativa" facile e veloce come quella guidata da Wubi.

L'impatto con il disco rigido sul quale è installato il sistema operativo Microsoft è simile rispetto al caso precedente. Questa volta il boot-manager non verrà toccato: Linux girerà infatti dentro Windows, e non al posto di quest'ultimo, per cui verranno installati appositi e sofisticati driver e "servizi" per Windows, oltre ai quali occorrerà solo lo spazio sufficiente ad una directory dedicata contenente, tra gli altri, il file di grandi dimensioni necessario al già discusso filesystem virtuale. Vi sarà bisogno, come nel caso di Wubi, di almeno 5 GB di disco libero; la quantità minima di memoria RAM è invece maggiore: non meno di 512 MB.

La procedura di installazione scorrerà senza intoppi, e bisognerà solo fare attenzione alla memoria da riservare a Linux, in quanto essa non sarà disponibile a Windows (che subirà, quindi, un inevitabile rallentamento ogniqualvolta il servizio andLinux sarà in esecuzione): le fasi salienti sono riassunte in figura 1. Se si prevede di utilizzare solo saltuariamente Linux sotto Windows sarà opportuno scegliere l'opzione "start andLinux manually in a command prompt" per risparmiare memoria RAM; in caso contrario il kernel coLinux sarà sempre pronto all'uso, a tutto vantaggio dell'immediatezza d'uso ma a scapito della memoria fisica a disposizione di Windows.

Al termine – dopo un reboot – comparirà, a destra dell'orologio, un'icona con la classica "K" che caratterizza l'interfaccia

KDE corrispondente all'"andLinux Menu" (figura 2) con tutte le classiche applicazioni KDE e la possibilità, tramite Konsole, Konqueror e Synaptic, di avere il pieno dominio del sistema, potendo installare e lanciare ogni tipo di applicazione Linux in contemporanea a quelle Windows.

Il risultato è davvero impressionante: in figura 3 è visibile un'istanza di Firefox per Windows con la homepage di Euroact, la stessa pagina aperta con il browser Linux Konqueror, l'icona di lancio di Openoffice 2.3 per Linux, OpenOffice per Linux che visualizza questo articolo, lo stesso file aperto con OpenOffice 2.4 per Windows, una console che visualizza come in effetti sia realmente in esecuzione Ubuntu 7.10 (è fisiologico che andLinux sia un po' più lento nel recepire gli aggiornamenti rispetto a Wubi) e, infine, una console aperta sulla subdirectory contenente questo articolo nella cartella Windows condivisa. Ovviamente il desktop rimane quello di Windows; si avranno, dunque, sostanzialmente delle finestre Linux (oltre alla console) all'interno del desktop Windows, come si può facilmente desumere dalla figura.

Al contrario della piena installazione tramite Wubi, in cui Ubuntu "monta" tutte le partizioni Windows, in andLinux si potrà accedere a una sola cartella predestinata in fase di installazione, che dovrà essere messa in condivisione sotto Windows.

Non è davvero possibile pensare a nulla di più integrato, o a una migrazione meno problematica e dolorosa tra i due mondi.

Chi non volesse ancora provare Linux, a questo punto, non avrebbe più scusanti.




Figura 3

Cultura

## L'avvelenamento di grandi personaggi

di Emanuele Vaj

Nei secoli passati la medicina non era certamente quella di oggi, con le scoperte e le attrezzature scientifiche di cui può disporre. Così dicasi per gli accertamenti relativi alle cause di morte, che – nella maggioranza dei casi – venivano fatte molto superficialmente. Si dà il caso, però, che proprio le attuali attrezzature scientifiche unite alle più approfondite conoscenze, hanno portato a riesaminare alcuni decessi di importanti personaggi del passato (condottieri, artisti, politici ecc.).

Famoso il caso di NAPOLEONE BONAPARTE, senz'altro il più eclatante e ancora attualmente controverso.

Ma le cronache recenti di riferiscono di un'altra morte la cui causa non sembrerebbe coincidere con quella dichiarata all'atto del decesso. Anche se in questo caso il dubbio di un possibile crimine sembrerebbe escluso.

Si tratta del famosissimo compositore LUDWIG VAN BEETHOVEN.

Infatti nel Dicembre scorso viene data la notizia ufficiale che i giornali titolano:

*“Risolto il giallo della morte di Ludwig van Beethoven: avvelenamento da piombo.”*

Grazie ai più potenti raggi X mai utilizzati per analizzare ciocche di capelli e parti del teschio del geniale compositore, il Dipartimento per l'Energia dell'Argonne National Laboratory (alle porte di Chicago), ha confermato le ipotesi già avanzate cinque anni prima da alcuni studiosi.

Il piombo sarebbe stata anche la causa delle malattie (un bel numero: come cirrosi, itterizia, colica e infiammazione dell'intestino, epatite cronica e insufficienza di fegato) che egli ebbe per tutta la vita e che culminarono in una lunga e dolorosa agonia prima della morte il 26 marzo 1827, a soli 57 anni, essendo nato a Bonn il 16 dicembre 1770 (la data non è data per certa).

Dunque, nessun dubbio che egli sia stato vittima di un avvelenamento da piombo. Ma misteriosa continua ad essere, invece, la fonte del piombo dalla quale Beethoven sarebbe stato contaminato nel corso di numerosi anni.

Tra le possibilità più accreditate ci sarebbe l'accentuata inclinazione del compositore per il vino bianco bevuto in coppe di piombo, oppure le numerose cure mediche cui il musicista si sottopose per tutta la vita e che nel XIX secolo erano spesso legate all'uso di metalli pesanti.

Per le ricerche è stata utilizzata una strumentazione da 467 milioni di dollari (circa 390 milioni di euro) estremamente avanzata, che utilizza particelle subatomiche lanciate quasi alla velocità della luce.

Sui capelli analizzati (acquistati nel 1994 da due collezionisti dell'Arizona per 7300 dollari ad un'asta da Sotheby's) è stata rinvenuta una quantità di piombo cento volte superiore alla norma.

Anche i campioni di ossa del cranio (appartenenti ad un uomo di affari californiano che li ha ereditati da un lontano prozio austriaco) ne presentavano grandi quantità.

Terminiamo riportando un breve estratto delle cronache dei giornali riguardanti il funerale del compositore che ebbe luogo il 26 marzo a Vienna.

Il successivo 3 aprile in una delle chiese di Vienna fu suonato il Requiem di Mozart in sua memoria.

*“In una soleggiata giornata di primavera più di ventimila persone (quasi un decimo della popolazione di quel tempo) seguiva la bara di Beethoven. Le scuole erano chiuse in segno di lutto.*

*Anche se le autorità avevano proibito discorsi al cimitero, giunti sulla tomba un attore, che aveva conosciuto personalmente il compositore, pronunciò alcuni versi. Subito dopo i presenti (decine di migliaia) con grande tristezza guardarono la semplice bara che veniva calata nella terra. La vita del grande compositore era giunta alla fine, ma la storia di Beethoven stava incominciando.”*

Va precisato che inizialmente venne inumato al Wahringer OrstFriedhof vicino a Franz Schubert. Successivamente per incuria la tomba fu ridotta in uno stato disastroso tale che nel 1888 la salma fu esumata e risepellita al Zentral Friedof sempre a Vienna, dove si trova tutt'ora.



Ludwig van Beethoven: la prima tomba e l'attuale

Cultura

## I cimiteri nella letteratura architettonica (XVIII secolo)

di Laura Bertolaccini (\*)

Sul finire del XVIII secolo, trattati, *mémoires*, raccolte di esempi e manuali si pongono, tramite un linguaggio sempre più specialistico e rigoroso, come strumenti per la divulgazione di nuove modalità disciplinari.

Le storie di città narrate in questi scritti dimostrano il grande impatto che ebbe sulla società di fine secolo quella ideologia ottimistica del progresso umano capace di investire, riformare e rifondare ogni istituzione attraverso l'esperienza, l'osservazione e l'analisi del reale. Attraverso un continuo moto pendolare, il sapere tecnico rimanda alle città raccontate dai viaggiatori o a quelle tratteggiate dal bulino degli incisori, alle città "numerate" delle inchieste dei medici ippocratici, delle scoperte scientifiche, o alle descrizioni di poeti e *philosophes*.

I cimiteri costituiscono un capitolo fondamentale di tali storie. <sup>(1)</sup>




Figura 1 – P. Patte, Progetto per un cimitero nella città di Parigi, 1769

### I Mémoires di Pierre Patte (1769)

Nei *Mémoires sur les objets les plus importants de l'architecture* <sup>(2)</sup>, scritti e pubblicati a Parigi nel 1769, Pierre Patte (1723-1812), teorico e progettista francese, elabora una idea di città basata sul tentativo di stabilire una stretta corrispondenza tra arte e tecnica. Le questioni urbane sono viste come ingranaggi di una macchina che può funzionare solo attraverso una estrema conoscenza e razionalizzazione di ogni sua parte.

La premessa da cui deriva l'organizzazione spaziale di Patte è nel mondo reale, nei dati quantitativi del malessere urbano. Dalla percezione di un fenomeno si può legittimare una previsione di mutamento dei comportamenti sociali e

<sup>(1)</sup> Nell'articolo vengono analizzati alcuni tra i principali testi di riferimento per studiosi e progettisti, apparsi in Italia e in Francia dalla seconda metà del XVIII secolo. Le citazioni riportate si riferiscono perlopiù alle versioni originali (o alle prime traduzioni in italiano), trascritte integralmente e dunque colme di forme lessicali e grammaticali ormai desuete.

<sup>(2)</sup> PATTE P., *Mémoires sur les objets les plus importants de l'architecture*, Paris 1769 [facs. Genève 1973]. I *Mémoires* si compongono di otto capitoli. Il primo è dedicato alla città; il secondo alle proporzioni e agli ordini; il terzo alla costruzione; il quarto alle fondazioni; il quinto a viali e marciapiedi; il sesto ai ponti; il settimo alle piattabande; l'ottavo alla descrizione storica delle fasi costruttive del colonnato del Louvre.

pensare quindi a una riforma sociale partendo proprio dalla ridefinizione dei suoi spazi. La città si deve poter leggere attraverso i progetti per i marciapiedi, le fontane, le fontane pubbliche, l'illuminazione stradale, gli edifici per il ricovero e per le sepolture, opere di necessario *embellissement* nella città moderna.

Nell'esaminare attentamente una grande città – scrive Patte – ecco “*tout un quartier empesté par les vuidanges des latrines: là c'est une quantité de tombeaux crottés qui s'emparent journellement des rues pour en enlevre les ordures, [...] plus loin vous observerez au centre des lieux les plus fréquentés les Hôpitaux & le Cimetières perpétuant les épidémies, & exhalant dans les maisons le germe des maladies & de la mort*”.<sup>(3)</sup>

Per Patte la risoluzione delle questioni urbane passa dunque attraverso il riconoscimento dei principali responsabili del malessere pubblico: i cimiteri e gli ospedali devono essere allontanati, decentrati, perché creano quel disordine che impedisce di godere del piacere estetico della città. La corruzione del corpo umano è vista quale anticipazione della corruzione dell'organismo urbano. Svolge il suo racconto per diadi oppostive: il presente (malsano) è contrapposto alla previsione futura (sano); la lettura del presente introduce temi attuali cui bisogna offrire una risposta univoca, tecnica, che non lasci spazio ad alcuna forma di arbitrio. Non è importante la forma esteriore della *nouvelle ville*, la geometria dell'insediamento urbano. Non è essenziale costruire modelli di riferimento cui guardare nelle realizzazioni future. È altresì necessario esporre con chiarezza quei principi fondamentali mediante i quali rimuovere i mali della città.

Patte suggerisce un *plan général* che investe ogni settore della città. Le cinte murarie, crollate per la forza espansiva della società industriale, vengono reinterpretate attraverso grandi *rangées d'arbres*, al di là dei quali, passati i sobborghi residenziali, devono essere edificati magazzini, mattatoi e fabbriche. Un canale navigabile richiude i quartieri, costituendo al contempo una barriera “difensiva” e una via di comunicazione veloce. Le infezioni e le minacce di epidemie sono i nemici della città: per evitare contagi, cimiteri e ospedali sono collocati ben oltre il canale. Rispetto al dibattito dell'epoca, la posizione di Patte risulta estremamente innovativa: accettata la necessità di allontanare i luoghi di sepoltura dai centri abitati, il teorico francese inizia a porsi questioni organizzative e spaziali. Successivamente, trasferita sul tavolo del progettista, l'idea di cimitero potrà divenire architettura. Ma solo in ragione della delicata, quanto necessaria, operazione di conciliazione tra il volere della Chiesa e le ragioni del popolo sarà possibile realizzare nuovi cimiteri fuori dalle mura di ogni città.

Distaccandosi dalla tradizione letteraria architettonica

della seconda metà del Settecento, Patte si preoccupa di mettere in chiaro soprattutto quei fattori comportamentali che avrebbero reso possibili i mutamenti spaziali. Non fa ricorso alla geometria né al disegno per rendere maggiormente trasmissibili le sue idee. Sappiamo però, confrontando le sue parole con il progetto per cimitero redatto proprio nel 1769, quale fosse il suo pensiero circa la definizione architettonica di un impianto cimiteriale: uno scarno recinto circondato da portici al centro del quale si eleva una modesta cappella sepolcrale.

### I Principj di Francesco Milizia (1781)

Nel 1781 Francesco Milizia (1725-1798) pubblica i *Principj di architettura civile*<sup>(4)</sup> nel quale dedica ai cimiteri il paragrafo III del capitolo XV — *Degli edifici per la salute e per altri bisogni pubblici*.<sup>(5)</sup> “È da un pezzo che la filosofia ha intimato il bando alle sepolture e ai cimiteri, non solo fuori dalle chiese, ma anco fuori delle città, e lungi dall'abitato per la semplice ragione che i morti non debbono ammorbare i vivi. [...] Qualche architetto alquanto ragionevole, discacciati i cimiteri fuori delle città, li vorrebbe sopra alture remote, scoperte, esposte a settentrione, e ne progetta il disegno nella maniera seguente. Sia un ampio recinto quadrato, o di qualunque altra figura curva, o mistilinea, circondato internamente da portici con archi scemi, o co' piedritti a bugne vermicolate; genere d'ornamento analogo alla corruzione de' corpi umani. Sopra i muri del recinto nel fondo dei portici fingansi consimili arcate, nello sfondato delle quali contengansi i cenotafi delle famiglie benemerite della patria e al di sotto sieno le catacombe particolari per la loro sepoltura. Al di sopra dei portici siano delle logge per le ossa de' fedeli. La copertura di esse logge sia di ardesia, la cui tinta fosca risalta nel tutto insieme un'aria lugubre da annunciare al primo colpo d'occhio un soggiorno di tenebre. Nel mezzo dell'atrio s'inalzi una piramide rustica entro cui sia una cappella sepolcrale. Ai quattro angoli dell'atrio scoperto, e in un certo sfondato, sieno tante catacombe colle aperture a tramontana, e co' muri coronati da appoggi guarniti di urne sepolcrali e circondati da cipressi. Al di sopra della volta sotterranea di questa catacombe s'inalzi un subasamento sormontato da una croce aggruppata con attributi mortuari. Il suolo dell'aia sia due o tre piedi al di sotto di quello de' portici, e questo sia meno elevato di quello delle strade che v'introducono. Questa inuguaglianza, unitamente coll'esteriore corrispondente all'interno, accresce l'immaginazione di soggiorno terribile”.

In nome della bellezza e della comodità, Milizia prefigura, accanto al modello quadrangolare, il cimitero in

(3) PATTE P., *op. cit.*, pp. 5-6.

(4) MILIZIA F., *Principj di architettura civile*, Finale 1781 [Milano 1847; facs. Milano 1972].

(5) MILIZIA F., *op. cit.*, pp. 331-333.

forma circolare o mistilinea, di poco anticipando una lunga serie di investigazioni. Alla base di questa scelta, motivazioni di ordine igienico — la forma circolare non ha angoli in cui possa ristagnare l'aria infetta — e di natura simbolica — il cerchio è la figura assoluta, pura, in cui tutti i punti del suo perimetro hanno la medesima distanza dal centro: il cimitero circolare diviene così una sorta di trascrizione letterale del modello sociale ideale.

Recuperando un'immagine funeraria dell'antichità, contro la comune interdizione alla presenza delle piante nei cimiteri, Milizia prevede che le tombe siano circondate da cipressi. Gli alberi, allontanati di diritto dalle sepolture perché ritenuti capaci di trattenere, nel fogliame e nelle radici, miasmi pericolosi per la salute pubblica, tornano ad essere partecipi della scena funebre.

#### L'Architecture di Claude-Nicolas Ledoux (1804)

Probabilmente è nei giorni travagliati e violenti della Rivoluzione che Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) inizia a redigere *L'Architecture considérée sous le rapport de l'art, des moeurs et de la législation*,<sup>(6)</sup> pubblicato a Parigi nel 1804. Dell'intero piano dell'opera<sup>(7)</sup> viene però terminato soltanto il primo volume, una sorta di viaggio tra le architetture, immaginarie e reali, della città di Chaux (struttura di supporto all'attività delle saline, situata nei boschi della regione della Franca Contea, costruita da Ledoux nel 1778 secondo un impianto semicircolare), raccontato in 125 incisioni e 240 pagine di testo. Accanto alle descrizioni dei singoli edifici, Ledoux fornisce indicazioni e precetti circa la politica, il governo, la legislazione della città. Allo stesso tempo si pone come guida per indirizzare i cambiamenti nel costume dei suoi abitanti.

La funzione di artefice totale che si attribuisce lo porta indistintamente a occuparsi di ogni forma e modo dell'essere dell'uomo sulla terra, senza alcuna differenza di genere o di rango.

Dell'essere, così come dell'esserci stato.

Ne *L'Architecture*, accanto al nucleo iniziale costituito dalla salina, dagli alloggi per gli operai e dagli edifici per l'amministrazione, compaiono la chiesa, il mercato, la borsa, la casa per il commercio, le istituzioni comunitarie, i bagni pubblici, l'ospizio e




Figura 2 – C.-N. Ledoux, Progetto per la chiesa di Chaux, 1780 circa; in primo piano la celebrazione religiosa avvolta nei fumi dell'“incenso della gioia”, sullo sfondo un mesto corteo funebre circondato dall'“incenso del dolore”

il cimitero. Certamente influenzato dal dibattito del suo tempo, negli anni compresi tra il 1780 e il 1785 Ledoux progetta la chiesa di Chaux secondo un impianto a croce greca, con al centro, sollevato su un piano, l'altare principale. Il lento incedere lungo le navate gradonate e la luce proveniente solo dall'alto evocano l'idea del sublime. Negli angoli del recinto esterno alla chiesa, Ledoux prevede quattro distinte aree di sepoltura, per uomini, donne, bambini e bambine. L'intero organismo è impostato secondo l'idea di differenziazione e allontanamento degli opposti: la parte superiore della chiesa è infatti dedicata ai riti e al culto della vita, con altari separati per matrimoni e battesimi, mentre nella cripta inferiore, cui si accede tramite lunghe rampe esterne, si svolgono soltanto le funzioni funebri.

Seppure Ledoux al tempo del progetto per la chiesa non concepisca ancora un organismo cimiteriale autonomo, non ammette comunque la contemporanea presenza di vivi e morti in uno stesso luogo.

Come sottolinea Richard Etlin, l'impianto distributivo riproduce un vero e proprio “mechanism for cortege”.

<sup>(8)</sup> Nell'incisione che rappresenta la veduta prospettica dell'esterno della chiesa, questa separazione dell'“incenso della gioia” dall'“incenso del dolore” appare molto evidente: in primo piano avanza, circondato da fedeli ossequiosi e festanti, un corteo di prelati, mentre sul fondo, illuminata solo dalle fiamme delle torce, una processione funebre mestamente scende nel buio della cripta.

Intorno al 1785, in seguito alle numerose chiusure di luoghi di sepoltura urbani che in quegli anni andavano attuandosi, Ledoux redige un altro progetto per il cimitero della città di Chaux.

Se, come sostiene Kaufmann, nel progetto della chiesa Ledoux risultava ancora debitore alla tradizione, nel

<sup>(6)</sup> LEDOUX C.-N., *L'Architecture considérée sous le rapport de l'art, des moeurs et de la législation*, Paris 1804.

<sup>(7)</sup> *L'Architecture* era previsto in cinque volumi: il primo riuniva i progetti per Chaux; il secondo, il terzo e il quarto avrebbero visto l'esposizione di progetti pubblici e privati per Parigi; il quinto volume sarebbe stato dedicato esclusivamente alle *barrières* di Parigi.

<sup>(8)</sup> ETLIN R. A., *The Architecture of Death. The Transformation of the Cemetery in Eighteenth-Century Paris*, Cambridge Mass. 1984, p. 19.



definire l'edificio cimiteriale "abbandona quasi del tutto le forme del passato e tenta di realizzare per quanto possibile gli ideali artistici dell'epoca della Rivoluzione".<sup>(9)</sup>

"La terre s'entrouve pour découvrir les antres de la mort; tant que nous sommes, elle n'est pas encore, quand elle est, nous ne sommes plus [...]. Deux escalier que l'art a décupés dans ces massif impérissable, descendent aux antipodes du monde. Sur un pallier commun on épure les morts pour exciter les vivants à la vertu; l'un des côtés conduit aux champs du bonheur, au séjour de la tranquillité. [...] Le choix d'un cimetière n'est pas indifférent; il faut reléguer ses maléfices dans les plus hautes solitudes de l'air; c'est-là où l'on sépare les foussees jouissances, que l'on confond avec les tourbillons mensongers de la terre. Il faut préserver ses habitants de l'aquilon désolateur qui souffle la corruption et les maux qui la suivent".<sup>(10)</sup>

Il séjour de la tranquillité diviene tema progettuale di elevato valore simbolico. La terra accoglie l'uomo per ripetere l'eterno ciclo della vita. Due lunghe scale tagliate nella massa rocciosa scendono fino ai poli opposti del mondo, una lenta discesa tra lacrime di disperazione, sangue e fiamme che bruciano i corpi dei defunti, riportati così alla uguaglianza dalla incinerazione su un catafalco comune. Ledoux progetta una vera e propria necropoli scavata nella terra secondo il modello delle catacombe romane. Tre ordini di gallerie sotterranee, impostate lungo le radiali di una circonferenza, conducono a un grande spazio sferico affiorante per metà dal terreno. La sfera è appena illuminata dall'alto attraverso una piccola apertura posta sulla sommità; l'interno è buio, l'immagine è confusa dal fumo dei brâisiers dévorateurs de la matière che circondano il catafalco.

Il sublime trova ulteriore interpretazione nella *Elévation*, una veduta dal cimitero che Ledoux incide per *L'Architecture*, disegno fantastico in cui viene mostrato il moto dei pianeti nel cielo. L'immagine astronomica indica il luogo delle anime, il *champ de bonheur* da raggiungere attraverso una lunga e difficile salita, il




Figura 3 – C.-N. Ledoux, Progetto per il cimitero di Chaux, 1785 circa

cimitero dello spirito dopo il cimitero del corpo.<sup>(11)</sup>

Rispetto agli autori che lo hanno preceduto, nel progettare un cimitero Ledoux si muove lungo il doppio registro della parola e dell'immagine. Il disegno quale rappresentazione dell'idea di un organismo diviene testo di architettura. La ricerca di riferimenti astratti e atemporali si trasferisce dal codice linguistico al codice iconografico: quali simboli del processo logico di estrema riduzione, Ledoux seleziona quelle geometrie semplici — il cerchio, la sfera — che per la loro forza comunicativa diverranno i prototipi di successive elaborazioni progettuali. Ma la semplificazione geometrica e la rinuncia all'ornamento in ragione di ampie superfici pure, non sono operazioni fini a se stesse: traducono in architettura un pensiero politico basato sul concetto di ordine sociale. In termini più generali *L'Architecture* di Ledoux conferma l'ipotesi se-

condo la quale, già dagli ultimi anni del Settecento, la definizione di organismi cimiteriali ha costituito, per teorici e architetti, una sorta di area privilegiata dove sperimentare nuovi temi progettuali per il disegno generale della città moderna.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

<sup>(9)</sup> KAUFMANN E., *Three Revolutionary Architects. Boullée, Ledoux and Lequeu*, Philadelphia 1952 [trad. it.: *Tre architetti rivoluzionari. Boullée-Ledoux-Lequeu*, Milano 1976, p. 289].

<sup>(10)</sup> LEDOUX C.-N., *op. cit.*, p. 193.

<sup>(11)</sup> KAUFMANN E., *op. cit.* [1952], p. 301.

Recensione

## Turno di notte

Cristina Cattaneo, Arnoldo Mondadori Editore, 1 ottobre 2007

di Andrea Poggiali (\*)



I lettori de *I Servizi Funerari* conoscono già questa giovane studiosa: presentai un suo articolo (scritto assieme ad altri colleghi universitari) nella rubrica “Rassegna di letteratura medico legale” del N. 3/2007. Il titolo era *“Il problema del cadavere sconosciuto visto attraverso uno studio retrospettivo di nove anni (345 casi): un problema ancora e sempre da risolvere”*: la rivista di pubblicazione era *Minerva Medico Legale* N. 1/2005. Si trattava di un articolo nel quale alla consueta precisione che contraddistingue le pubblicazioni medico legali era abbinata una sensibilità particolare, delicata: non si spiegherebbe altrimenti l’impegno in un campo come l’identificazione dei cadaveri sconosciuti. Il rispetto verso i resti mortali fu anche il tratto distintivo del suo primo libro, *“Morti senza nome”* (edito nel 2005 da Mondadori), una raccolta dei casi più coinvolgenti da lei seguiti per il Labanof, il Laboratorio di Antropologia e odontologia forense di Milano nel quale la Cattaneo presta servizio come antropologa forense. Accanto a fatti di cronaca che avevano ottenuto l’attenzione dei mezzi di informazione (il disastro aereo di Linate, l’affondamento della nave *Kater Rader*) c’erano storie di emarginati altrettanto tragiche ma conosciute solo dagli addetti ai lavori.

L’oggetto della presente recensione è però il secondo sforzo letterario di Cristina Cattaneo. Si tratta di *“TURNO DI NOTTE”*, che riprende lo schema dei casi affrontati nell’attività per il Labanof: delitti saliti alla ribalta della cronaca ed altri che invece ne sono rimasti ai margini, ma che non per questo sono stati trascurati da chi ha il compito di indagare e da chi fornisce il supporto tecnico alle indagini. Per la maggior parte dei lettori l’aspetto divulgativo (su come si conduce un sopralluogo giudiziario, sulle

autopsie ecc.) sarà forse il più interessante: il pubblico de *“I Servizi Funerari”*, però, è composto da professionisti del settore funerario e quindi troverà altrettanto interessante la descrizione dei rapporti che si creano in un ambito esclusivo come quello in cui si muove la Cattaneo. Allo stesso modo, anche la descrizione delle emozioni violente che si provano nell’attività di polizia mortuaria, e che la gente “di fuori” nemmeno sospetta, troverà fra di noi ascoltatori privilegiati. L’impatto con la morte improvvisa, con il suicidio, con le manifestazioni trattenute ma ugualmente estreme del lutto, con i dettagli rivelatori di una quotidianità bruscamente interrotta: sono esperienze che capitano a tutti noi. C’è chi fa finta di niente, c’è chi ammette di pensarci. Nel libro comunque non si parla solo di morti: c’è spazio anche per le applicazioni dell’antropologia forense sui vivi. Ad esempio, uno degli episodi conclusivi è un controverso caso giudiziario. In un paesino del Norditalia un gruppo di adulti viene incolpato di violenze sessuali su bambine: le perizie dei consulenti del Pubblico ministero (Pm) documentano segni ritenuti inequivocabili di violenza, ma i periti della difesa sostengono esattamente l’opposto. La Cattaneo viene incaricata dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) di spiegare una contraddizione così eclatante: studia le relazioni, esamina le fotografie scattate sugli organi genitali delle bambine, e rimane sconcertata. Le affermazioni dei consulenti del Pm non corrispondono a quello che lei vede nelle foto. Si va a dibattito, con un confronto tra periti. La descrizione dell’atmosfera che si respira in quell’aula di tribunale è suggestiva, ma lascia l’amaro in bocca: basti sapere che viene ignorata anche l’evidenza. Gli imputati, rimandati a giudizio, vengono inizialmente condannati: saranno poi assolti a distanza di anni. Tra le righe si intuisce il motivo di certe forzature: è l’influenza di un clima accusatorio che crea condizionamenti pesanti, ma è pure il risultato di equivoci che si perpetuano riguardo al ruolo degli accertamenti di natura tecnica.

L’ultima pagina del libro esce dallo schema dell’illustrazione di un caso: si intitola *“In memo-*

ria” ed è un semplice elenco. Un elenco, per usare le parole dell'autore, “ (...) *Di chi rimane cadavere senza un nome. In memoria di giace ancora, nella sola città di Milano, senza una identità*”. A fianco di “Sconosciuto” viene riportato il simbolo del sesso e la data di ritrovamento. Ne ho contati settantatré. L'idea che un corpo sia destinato ad una sepoltura anonima e che, da qualche parte, ci sia una famiglia che lo cerca, fa scattare una molla in qual-

cuno (non in tutti). Ecco perché ho iniziato la mia recensione con il richiamo ad un precedente articolo: c'è questo filo conduttore nella produzione di Cristina Cattaneo. Verrà mantenuto?


(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Recensione

## R.I.P.: The Complete Book of Death and Dying

Constance Jones, Ed. Collins, 1997, pag. 336

di Elisa Meneghini



L'Autore, conscio che non esiste nessun tema che affascini come quello della morte, ha magistralmente raccolto da svariate fonti una serie di informazioni volte ad esplorare, illuminare, demistificare ed arricchire la comprensione della infinità di tematiche connesse alla morte ed al morire.

Il libro è suddiviso in due parti:

– la prima analizza con un approccio culturale la morte ed il morire, con capitoli e sezioni che prendono in esame i miti e le leggende, le tradizioni culturali, il credo religioso, le abitudini funerarie, lo studio scientifico sulla morte, le statistiche demografiche di mortalità e di speranza di vita;

– la seconda contiene materiale di natura più pratica, come il galateo da seguire in occasione di un decesso, argomenti legali, disposizioni funebri, consigli concreti su come affrontare la perdita.

Il materiale fornito dall'Autore è vasto e ben organizzato, anche se in alcuni casi stravagante (quando ad esempio riferisce di omicidi bizzarri, morti singolari e cimiteri famosi).

Nel libro si parla anche dei cambiamenti fisiologici al momento della morte, delle teorie scientifiche dei bio-gerontologi sull'invecchiamento; di temi legali ed etici connessi alla morte, quali la pena capitale, l'eutanasia ed il suicidio.

L'Autore riserva attenzione anche al tema delle esperienze di pre-morte, dissertando sul fatto che offrano realmente uno sguardo rapido su quanto ci sia dall'*altra parte*: la vasta discussione su anima, aldilà, reincarnazione, fantasmi e comunicazione con gli spiriti analizzata attraverso le più svariate religioni del mondo e lo spiritualismo sfiderà anche i più scettici.

# 4

Ottobre-Dicembre

2008

Anno 7

Publicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96

33 €

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Che impostazione dare ai regolamenti di polizia mortuaria*
- *Le tariffe massime per la cremazione nel 2009*
- *Carta dei servizi dei crematori*
- *Ma la privacy è una cosa seria?*
- *Ambiguità della Chiesa cattolica su morte cerebrale e trapianto di organi*

 **EURO.ACT srl**  
EDITORE

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel./Fax 0532-741311  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 22/09/2008.

**INDICE****EDITORIALE**

**Che delusione!** ..... 2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)*

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
*a cura di Elisa Meneghini*

**Quesiti e lettere** ..... 8  
*a cura di Daniele Fogli*

**I regolamenti comunali di polizia mortuaria: un'impostazione at-  
tuale**..... 12  
*di Sereno Scolaro*

**Aspetti organizzativi dell'emergenza in caso di mass disaster**..... 19  
*a cura di Andrea Poggiali*

**ATTUALITÀ**

**Morte cerebrale e trapianto di organi. Le ambiguità della Chiesa  
cattolica**..... 20  
*di Paolo Becchi*

**DOCUMENTAZIONE**

**Considerazioni sul Regolamento reg.le Liguria 1/2008. "Regolamento  
in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai  
sensi dell'art. 6 della L.R. 4/7/2007 n. 24**..... 27  
*Allegato 2 alla Circolare Federutility SEFIT n. 1512/2008*

**Provincia autonoma di Trento – Decreto del Presidente della  
Provincia n. 5-112/Leg. del 12/02/2008 "Regolamento di attuazione  
dell'articolo 75, comma 7 ter, della L.P. n. 10 di data 11 settembre  
1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria" .. 29**  
*Circolare SEFIT Federutility n. 1468 del 12/03/2008*

**Provincia autonoma di Trento – L.P. 20/06/2008, n. 7 "Disciplina  
della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" ..... 34**  
*Pubblicata sul B.U.R.T 01/07/2008, n. 27, Supplemento n. 1*

**Proposta di schema di carta dei servizi dei crematori** ..... 37  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1596 del 20/06/2008*

**Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel  
2007**..... 44  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1627 del 08/07/2008*

**Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno  
2009**..... 47  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1635 del 16/07/2008*

**ATTUALITÀ**

**Kobarid. Un sacrario militare italiano all'estero** ..... 49  
*di Andrea Poggiali*

**Ulteriori chiose e postille su affido e dispersione ceneri in Emilia  
Romagna e Lombardia**..... 54  
*di Carlo Ballotta*

**INFORMATICA**

**Ma la privacy è una cosa seria?** ..... 59  
*di Nicola Bortolotti*

**CULTURA**

**Quasi cento anni: il disastro del Titanic** ..... 63  
*di Emanuele Vaj*

**I cimiteri nella letteratura architettonica (XIX secolo)** ..... 66  
*di Laura Bertolaccini*

**RECENSIONI**

**"I prigionieri italiani dopo Caporetto"** ..... 70  
*di Andrea Poggiali*

**"Pearl's Marigolds for Grandpa"** ..... 71  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## Che delusione!

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Quella che si è combattuta alla Camera sulla sorte dei servizi pubblici locali è una delle battaglie più rilevanti degli ultimi anni, per il futuro di questi servizi. E non è ancora finita. L'Antitrust, con una propria segnalazione al Parlamento ha espresso diverse considerazioni negative.*

*E ora viene il Senato.*

*Nel momento in cui scrivo queste note, dopo giorni passati tra un'agenzia di stampa e l'altra a monitorare il sito della Camera, affiora in me un senso di delusione, indipendentemente dal risultato. E mi domando perché.*

*A me sembra che questa delusione sia figlia:*

- *dell'atteggiamento di una parte delle forze politiche della maggioranza, prona alle richieste di liberalizzazione selvaggia, cavalcate da Confindustria e Confcommercio, nonché da gran parte del settore privato. È un atteggiamento che deriva da una visione ideologica, con cui non si può ragionare. Sembra di vedere un caterpillar che travolge tutto ciò che trova sulla sua strada e che non è coerente con la propria visione delle cose;*
- *dell'altra parte della stessa maggioranza, che è invece maggiormente radicata sul territorio (soprattutto del Nord), che si fa interprete di talune istanze municipali, convinta che l'imprenditoria pubblica e le gestioni comunali siano capaci di dare risposte adeguate alle domande di servizio che proviene dai cittadini. È la parte di maggioranza che chiede con maggior forza il federalismo e che vede nella distruzione dell'esperienza del socialismo municipale a favore del liberismo sfrenato, un attacco alla capacità locale di creare le risorse economiche per poter governare: quasi un attacco al federalismo;*
- *della minoranza, guidata dagli onorevoli Lanzillotta e Tabacci, che sembra aver completamente dimenticato la propria storia. Anzi quasi se ne vergogna, tanto da proporre soluzioni talmente radicali (nella privatizzazione) da far applaudire la Confindustria. C'è da chiedersi se questo atteggiamento sia figlio della constatazione che il malgoverno che in diverse imprese pubbliche sussiste sia difficile se non impossibile da sradicare o se, in-*

vece, si sia abbandonata completamente la visione di una economia di mercato dove il pubblico abbia ancora un ruolo;

- dell'opposizione non presente in Parlamento, che non ha più voce e che è dedita a lacerarsi le ferite dopo una esperienza di governo devastante, nella quale in nome di cosiddetti "principi irrinunciabili" ha perso completamente ogni possibilità di influenzare le scelte. In nome della difesa ad oltranza dell'acqua pubblica e dell'ambiente, per dirne alcune, ha immolato la possibilità di realizzare una moderna politica industriale dei servizi pubblici locali.

La delusione deriva soprattutto dalla constatazione che non c'è più la possibilità di dialogare. Non si riesce più a produrre soluzioni ragionate (una volta si dicevano compromissorie) ma al tempo stesso favorevoli per il Paese.

Possibile che nessuno si domandi se abbia un senso colpire uno dei settori (quello dei servizi pubblici locali) che potrebbe avere la possibilità di competere, avendo uomini, risorse finanziarie e capacità, ad armi non dico pari, ma con buone prospettive, con gli altri players europei?

Eppure così vanno le cose, salvo poi scoprire, dopo qualche anno, che si deve fare il mea culpa. Ma intanto i buoi sono scappati!

Venendo al nostro settore, che meglio conosco, ritengo che uno dei problemi insormontabili sia che la maggior parte della imprenditoria privata italiana (soprattutto nel settore funebre) non ha la mentalità, le capacità e le risorse finanziarie per poter contribuire ad una politica industriale degna di questo nome.

Non ha le capacità di confrontarsi sul mercato con le esperienze spagnole, francesi, tedesche.

E quindi, con la complicità dei politici di turno al potere, non trova di meglio che invocare la libertà economica per cercare di eliminare i competitori interni maggiormente strutturati, per occuparne le posizioni.

Non si accorgono, così facendo, che prolungano la propria esistenza di qualche anno, ma consegnano il mercato italiano nelle mani di altri; di chi ha le idee, i soldi e le capacità per conquistarlo.

E questa amara constatazione vale non solo e non tanto per il settore funerario, purtroppo, ma per molti dei servizi pubblici locali del nostro Paese.

P.S.

Al momento della andata in stampa la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è già legge (L. 6 agosto 2008, n. 133), con modifiche limitate al testo approvata dalla Camera.

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### SEFIT chiude discussione con FENIOF sul documento di principi condivisi

Le federazioni del settore funerario da tempo erano alla ricerca di verificare se potessero trovarsi alcuni principi condivisi sulla base dei quali intervenire per modifiche normative nel settore, da anni auspiccate.

Dopo una serie di incontri, che durano, non senza asperità, da circa due anni, la Federutility SEFIT ha scritto a FENIOF, Federcofit, ASSOCOFANI, FIC, Consorzio Tanexport per constatare come non vi siano le condizioni per proseguire in questa direzione. Questo per la posizione assunta da FENIOF, aprioristicamente ostile ad ogni presenza delle aziende pubbliche.

La Presidente della Commissione Funeraria Federutility-SEFIT, Paola Colla, ha dichiarato che *“nessuno dei soggetti al tavolo può permettersi di dare lezioni di sincerità ad altri, specie dopo che non si accetta neppure la condanna delle pratiche illecite di acquisizione dei servizi funebri”* e che *“si deve constatare che le difficoltà in cui si dibatte il settore è dato dalla debolezza, dalla polverizzazione dei soggetti privati e a questa non si risponde costruendo, ideologicamente, un qualche nemico esterno (evidentemente individuato nelle aziende pubbliche), ma attraverso processi di crescita im-*

*prenditoriale, che appaiono ben lontani dal costituire un obiettivo”*, pur esprimendo l'avviso che *“se, tra le Federazioni di settore presenti al tavolo, vi siano divisioni, potrà con esse proseguirsi un dialogo”*.

### Le Socrem toscane chiedono rispetto delle procedure nella cremazione

*“La gravità di questo evento può essere paragonata a quanto avvenne nel 2002 alla Tri-State Crematory negli Usa, che portò a severissimi controlli da parte dell'Epa, l'Agenzia di protezione ambientale, imponendo regole ferree per l'identificazione dei cadaveri e per il rispetto delle procedure”*.

Lo afferma in una nota Giovanni Savioi, presidente del Consorzio toscano delle Società per la cremazione, dopo l'arresto di oltre una decina di persone, avvenuto nell'agosto scorso, nell'ambito di un'inchiesta su false cremazioni al cimitero di Massa.

*“Questo – prosegue Savioi – è quanto deve avvenire anche in Italia da parte dei Comuni per dissipare i timori nel ricorso alla pratica della cremazione e garantire l'identificazione delle ceneri cremate con precisi disciplinari di gestione e con l'adozione di una Carta dei servizi*

*Queste proposte sono state da tempo sottoposte agli organi competenti sia da società per la cremazione presenti in Italia che da Federutility-Sefit con lo scopo di evitare ai cittadini di essere esposti ad un così turpe mercato”*.

L'inchiesta ha portato a 13 arresti e ad altri 12 indagati, fra gestori privati del cimitero, dipendenti del Comune, imprenditori e un carabiniere in pensione: 600 i chilogrammi di ceneri trovati dai carabinieri durante i sopralluoghi nel cimitero di Massa dove, secondo quanto ricostruito, le persone che gestivano il crematorio si facevano pagare dai parenti dei defunti cremazioni mai avvenute e poi si liberavano dei corpi 'in eccesso' bruciandone diversi contemporaneamente. Le ceneri trovate dai militari erano in un sottopasso, dentro sacchi di plastica che vi venivano gettati attraverso dei tombini.

In base a quanto ricostruito dall'inchiesta, coordinata dalla procura di Massa, con le false cremazioni e le cremazioni multiple venivano abbattuti i costi di gestione dell'impianto: il frutto della truffa derivava dalla differenza fra le 380 euro chieste ai parenti dei defunti – ai quali venivano consegnate le ceneri di altri cadaveri – e le spese effettivamente sostenute. I reati sarebbero stati compiuti dal 2005 alla metà del 2007, quando ci fu il



primo arresto e la struttura venne sequestrata.

### **Cesena: pronto fra un anno il nuovo cimitero**

Il nuovo cimitero urbano prende forma: il cantiere si trova nell'ampia zona pianeggiante fra via Romea e via Tipano ed una volta terminato occuperà una superficie di 61.935 metri quadrati. Per l'autunno 2009 l'Amministrazione comunale promette la conclusione del primo stralcio del progetto, comprendente un primo blocco da 3.700 loculi, due campi da inumazione da circa 1.000 posti e tutti i servizi accessori: ingresso, giardino, rotonda e parcheggi, ma anche il forno crematorio, il magazzino, la cappella ed un luogo di sepoltura dedicato ad altri credi religiosi.

L'avanzamento del progetto comprende più fasi: ora è in costruzione il primo lotto, da terminare nel 2017, per un totale di 13.640 loculi, 1.740 ossari e 4.850 metri quadrati riservati all'inumazione. Costo complessivo 21 milioni circa, di cui 10 per il primo stralcio, quello da terminare nel 2009, ossia tutti i servizi generali e uno dei quattro chiostri per loculi.

*“Ad autunno 2009 il cimitero entrerà in funzione” ha dichiarato il sindaco Giordano Conti “Parallelamente all'apertura del cimitero, il cantiere andrà avanti, per arrivare a soddisfare le esigenze della città per circa 25-30 anni. In seguito si passerà al secondo lotto del progetto, ancora non in concessione: altri cinque chiostri per 30.500 loculi complessivi, edifici di raccordo, campi di inumazione che accoglieranno 2.700 tombe e l'ossario, una struttura alta 40 metri a forma di giglio.”.*

Il primo lotto verrà realizzato facendo ricorso al *project finan-*

*cing*, proposto da un'associazione temporanea di imprese composta da Conscoop Forlì, Sacchetti Nello e Cils.

I chiostri per i loculi saranno composti da un piano interrato e tre piani di altezza e comprenderanno anche tombe di famiglia e un blocco ascensori per disabili.

A completare l'opera una saletta per cerimonie e un ambiente per la conservazione delle urne cinerarie comuni e non.

### **Sicurezza a Verona: telecamere presso cimiteri e farmacie**

Entro il 2009 decine di telecamere di video-sorveglianza saranno installate presso 12 cimiteri e 13 farmacie comunali.

Il provvedimento farà parte del progetto *Verona aree pubbliche sicure*, con il quale il Comune partecipa al bando regionale per l'assegnazione di contributi per il co-finanziamento di progetti integrati nel campo della legalità e della sicurezza.

*“Grazie alla stretta collaborazione con Agec – ha spiegato il Sindaco Flavio Tosi – l'amministrazione comunale potrà incrementare la presenza di telecamere in città, privilegiando in questo caso luoghi problematici, come dimostrato dalle cronache, e molto frequentati da persone anziane, garantendo la tutela sia degli utenti che dei dipendenti.”.*

Il progetto ha un costo di 513 mila euro, di cui 250 mila richiesti alla Regione, ed i restanti a carico di Agec.

*“Le farmacie – ha aggiunto il Comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura – saranno collegate, con un video-allarme simile a quello utilizzato nelle banche, alla centrale operativa della Questura; sulle aree cimiteriali invece, anche a seguito di numerose richieste, verranno installate telecamere e colonnine sos, collegate con la centrale*

*della Polizia Municipale, per monitorare soprattutto furti nelle autovetture e tentativi di truffa ai danni degli anziani.”.*

### **Un film sul sogno di diventare custode cimiteriale**

Al Festival di Venezia, per la Settimana della critica (28 agosto – 6 settembre u.s.), è stato presentato il documentario del giovane regista Pippo Mezzapesa, intitolato “Pinuccio Lovero. Sogno di una morte di mezza estate”. Un documentario che dimostra che si può essere custodi cimiteriali per vera passione e combattere lungamente per diventarlo.

È il caso di Pinuccio Lovero, protagonista di questo documentario, che racconta la sua storia vera, quella, come spiega Mezzapesa, *“di un uomo che per una vita ha inseguito un sogno forse fuori dal comune: diventare il custode del cimitero del suo paese, Bitonto. Ci riuscirà dopo averci provato in tutti i modi, anche mettendosi al servizio dei politici di turno pur di ottenere la spinta giusta per lavorare in un cimitero”.*

Ma Pinuccio Lovero riuscirà a coronare la sua ambizione soltanto a quarant'anni e appena avveratosi il sogno gli toccherà anche una mala sorte piena di frustrazione.

Ovvero nel piccolo cimitero di Mariotto, frazione di Bitonto, dove l'ambizioso Lovero è stato assunto dopo tanto precariato, non muore più nessuno. Per sei mesi, quasi come per incanto, non passa a miglior vita più nessuno e come si vede nel documentario lo stesso Pinuccio Lovero dice rivolto alla telecamera: *“il morto lo dovrei attendere qui – spiega con tanto di carrello in mano di fronte al cimitero l'involontario attore – e quando arriva dovrei metterlo qua so-*

*pra, ma qui non arriva più nessuno ...”.*

Ma nel documentario ci sono molte appassionate testimonianze della gente del posto, dal parroco agli amici di Pinuccio: da tutti in coro la certezza di una sua vocazione autentica.

Mezzapesa commenta: *“Lovero è un personaggio straordinario. È la vera incarnazione di quei piccoli sognatori con le loro piccole-grandi utopie.”.*

### **Urbania (PU): oltre 13 mila presenze al cimitero delle mummie**

All'interno della Chiesa dei Morti di Urbania è racchiuso il cimitero delle mummie: nella cripta situata alle spalle dell'altare maggiore sono esposti 18 corpi mummificati naturalmente.

Nel 1567, grazie al sodalizio fra 120 persone (laiche e religiose) ed il cardinale Giulio Feltrio della Rovere, nacque la Confraternita della Buona Morte, il cui fine statutario era il trasporto gratuito dei cadaveri, l'assistenza a moribondi e giustiziati, la registrazione dei defunti in appositi libri e la distribuzione delle elemosine ai loro parenti (la sepoltura dei corpi avveniva nel retro della piccola chiesa, in un terreno adibito a cimitero).

All'inizio del 1800, in seguito all'emanazione di Napoleone Bonaparte dell'Editto di Saint-Cloud che istituiva i cimiteri extraurbani per ragioni sanitarie, iniziarono anche nel piccolo cimitero di Urbania i lavori di riesumazione dei corpi che, incredibilmente, riaffiorarono intatti. Nel 1833 i 18 corpi mummificati – che oltre alla struttura scheletrica riportano pelle, organi ed in alcuni casi capelli ed organi genitali – furono esposti dietro l'altare della cappella, che da allora prese il nome di Chiesa dei Morti.

Solo negli anni '60-'70 alcuni antropologi e biologi spiegarono scientificamente il fenomeno, adducendolo all'azione di una particolare muffa, la *hipha bombicina* pers.

### **Russia: Necropoli di Stato**

Nel marzo 2008 sono iniziati a nord di Mosca i lavori di costruzione del Cimitero Militare Memoriale Federale, il progetto architettonico dell'era putiniana più ambizioso: 53 ettari di proprietà del Ministero della Difesa (che ne è il principale committente), spazio per 30.000 tombe, budget di spesa di 3 miliardi di rubli.

La necropoli, che dovrebbe essere completata il 9 maggio 2010 – anniversario della vittoria (sovietica) nella seconda guerra mondiale – potrà ospitare trenta presidenti, decine tra premier, ministri e generali dell'Armata Rossa; eroi nazionali e cavalieri dei più prestigiosi Ordini russi.

Lo scultore Sergej Gorjaev, il capo dell'attuale cantiere, ha fornito nel corso di un'intervista alcuni dettagli costruttivi sulla necropoli:

- due steli in granito nero e rosso, alte 30 metri, accoglieranno i visitatori all'ingresso;
- quattro obelischi dedicati ai vari corpi militari precederanno un padiglione memoriale per 240 persone;
- il Ponte degli Eroi (tra 24 statue bronzee di combattenti di diverse epoche, simbolo del passaggio dalla vita alla morte), condurrà all'Arco del Ricordo;
- infine il viale principale per i capi di Stato; 30 le tombe previste per il momento: oltre al padre della Rivoluzione Lenin, che verrebbe trasferito dal sarcofago di vetro sotto il Cremlino dove riposa dal 1924, potrebbero essere ritumulate le salme di Stalin, Kerenskij, Krusciov (che si trova

attualmente presso il cimitero monumentale di Novodevici), più sette capi dell'Urss, incluso in futuro l'ultimo, Gorbaciov.

### **Germania: omicidio per una casa funeraria**

Il quieta esistenza di una piccola comunità bavarese è stata sconvolta dalle rivelazioni di una violenta lite tra gli impresari funebri locali che è finita in un delitto che gli investigatori definiscono *“un crimine quasi perfetto”*.

Questa l'accusa: una lite per un debito mai saldato ha portato due impresari funebri a picchiare a morte un collega ed a cremare il suo corpo sotto falso nome prima di disperderne le ceneri in un fiume.

L'indagato (un uomo di 53 anni) ha apparentemente ammesso di aver percosso a morte il collega con un pezzo di legno dopo una vivace disputa sulla vendita della casa funeraria.

Dopo il misfatto, con la complicità di un altro collega, avrebbe riposto il corpo su un autofunebre per portarlo in un crematorio privato, incenerirlo e disperderne le ceneri in un corso d'acqua vicino a Norimberga.

La moglie del deceduto non aveva mai segnalato la scomparsa del marito – avvenuto da più di un anno – perché pensava potesse essere emigrato in America!

### **L'Olanda lancia il gioco della sepoltura**

Ecco quello che un organizzatore olandese spera possa diventare il top degli sport estremi: seppelliti per gioco.

Alla modica cifra di 75 euro, chi lo vorrà potrà essere sepolto in una bara (per un'ora) sotto un blocco di cemento di 3,5 tonnellate.

La bara è dotata di ossigeno, di un pulsante antipánico ed è col-

legata con una *webcam* ad un computer che amici e parenti potranno guardare.

L'imprenditore garantisce la sicurezza del gioco, perché nulla è stato trascurato: se la persona nella bara dovesse avere un attacco di panico, basterà che prema il bottone perché (in modo automatico) il blocco di cemento si sposti e la bara torni in superficie.

Per il momento il progetto viene testato nel giardino dell'imprenditore, che prevede di poterlo commercializzare a breve.

### **Taiwan: festival organizzato all'interno di una casa funeraria**

La seconda casa funeraria di Taipei, gestita dal Comune, già conosciuta per le iniziative inusuali proposte (come l'ideazione di un concorso per il miglior "estetista mortuario" e la realizzazione di un concerto in un cimitero per incoraggiare la sepoltura sotto le piante) si è dedicata, questa volta, alla cultura.

Ha infatti organizzato un festival cinematografico dedicato alla proiezione di pellicole sulla vita e sulla morte. La manifestazione durerà due giorni ed al termine di ogni lungometraggio il pubblico potrà discutere del significato della vita e di come affrontare la morte con docenti e religiosi buddisti.

L'amministrazione municipale, rispondendo alle perplessità e-

sprese attraverso la stampa, ha comunicato che questi eventi, seppur atipici, sono rivolti a smitizzare la morte e ad aiutare le persone a meglio apprezzare la vita.

### **Gran Bretagna: problemi di bara perché troppo grasso**

In Gran Bretagna un uomo obeso di soli 38 anni è morto di infarto. La famiglia, una volta recatasi all'agenzia di pompe funebri, si è trovata però di fronte ad un ostacolo imprevisto: l'assenza sul mercato di una bara a misura del defunto, del peso di oltre 300 chilogrammi.

Lo stesso problema l'ha poi riscontrato nei confronti della possibilità di cremare la salma, a causa delle dimensioni dei forni attuali, troppo piccoli per ospitarla.

### **Ucraina: inaugurato il ristorante funebre "Eternità"**

Un impresario funebre ucraino ha inaugurato il primo ristorante funebre al mondo, costruito in una bara lunga 20 metri decorata con dozzine di corone floreali e regolari bare.

Il menù elenca piatti denominati per l'occasione "Nove Giorni" e "Quaranta Giorni", riferiti ad usanze funebri locali, oltre ad un piatto veramente speciale dal nome "Incontriamoci in Paradiso".

Il ristorante è opera di una impresa di Truskavets, cittadina ai confini con la Polonia.

"*Trenta metri cubi di pino sono stati utilizzati per la costruzione*" ha comunicato un impiegato dell'impresa funebre, precisando che l'idea è venuta al titolare dell'impresa, sicuro che il progetto richiamerà molti turisti.

Egli spera che il suo ristorante possa essere riconosciuto come la bara più grande del mondo: l'Organizzazione del Guinness dei primati conferma che attualmente il posto della bara più grande è vacante, ma anche di non aver ancora ricevuto nessuna richiesta ufficiale da parte dell'Ucraina.

### **Portorico: cadavere tenuto in piedi durante la veglia funebre**

A Portorico un uomo ha esaudito il proprio desiderio di restare in piedi anche da morto.

Una *funeral home* ha usato un particolare metodo di imbalsamazione per tenere in piedi il corpo del ventiquattrenne durante i tre giorni di veglia funebre.

L'uomo indossava una maglietta nera a maniche corte sopra una bianca, un capello da baseball e occhiali da sole. Amici e parenti l'hanno pianto nel salotto della madre, dove era stato sistemato eretto vicino alla propria bara.

Il ragazzo è stato trovato morto sotto un ponte in circostanze misteriose, la polizia sta indagando.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **La riforma dei servizi pubblici locali**
- **Documento di principi ... divisi**
- **Iniziative parlamentari per il settore funerario**
- **Verso standards europei per la bare. E in Italia?**

Rubrica

## Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Il Comune di ..., causa l'imminente pensionamento degli ultimi operatori cimiteriali, deve appaltare diversi servizi (apertura, custodia e chiusura cimitero, operazioni di esumazione e estumulazione, accettazione e registrazione feretri, raccolta rifiuti e pulizia viali).**

**Premesso inoltre che il Comune è privo di regolamento comunale cimiteriale, si chiede:**

**1) Quale iscrizione alla CCIAA deve essere richiesta avendo constatato che alcuni bandi richiedono l'iscrizione per l'attività di raccolta e pulizia strade?**

**2) Quale riferimento normativo esclude da tale partecipazione le imprese di onoranze funebri?**

**R.** Per quanto concerne le domande poste:

1) È possibile appaltare il servizio relativo alle operazioni cimiteriali a soggetti in possesso delle caratteristiche per poterlo effettuare (al momento iscrizione camera commercio con specifica per lavori cimiteriali od operazioni cimiteriali).

Si ritiene più importante che il bando richieda specifica esperienza nel settore cimiteriale, piuttosto che in quello delle pulizie, essendo ben più complesso garantire i primi servizi che non i secondi.

Di conseguenza sarebbe opportuno richiedere come obbligatoria tale esperienza (provandola con la effettiva esecuzione di servizi analoghi in altre amministrazioni in un certo arco di tempo).

2) La separazione tra attività cimiteriale e attività funebre è ormai obbligatoria in alcune regioni italiane

(Lombardia, Emilia Romagna) per effetto di leggi regionali.

Non vi è una analoga norma nazionale, se non la legge statale in materia di garanzia della concorrenza e del mercato (la separazione societaria è stabilita dall'art. 8 della L. 10/10/1990, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni).

In base a questa legge è chi ha titolo (ad es. altra impresa funebre concorrente) che può segnalare all'Antitrust la presunta violazione della norma, quando si rilevi che si sia in presenza di una posizione dominante per effetto dell'affidamento in monopolio di servizi in un mercato protetto – es. cimitero – allo stesso soggetto che fa anche attività concorrenziale in mercato contiguo (ad es. lapideo, marmoreo, funebre).

La norma in materia di Antitrust richiede la specifica separazione societaria e da questo discende il fatto che un'impresa di pompe funebri non possa partecipare direttamente a tale gara.

Se quindi le operazioni cimiteriali e l'accettazione dei feretri è svolta da uno stesso soggetto, che è anche impresa funebre, potrebbe esservi sia la situazione sopra specificata sia anche quella di controllore controllato (es. il custode cimiteriale deve valutare se le autorizzazioni e il feretro rispettano le norme di legge per l'accettazione nel cimitero) e potrebbe avere comportamenti differenziati per servizi funebri della stessa impresa.

3) Con l'appalto l'incasso dei diritti è ancora competenza del Comune, che ovviamente paga (con Iva 20%)

le prestazioni di servizio della ditta appaltatrice.

Diversa sarebbe la situazione se si affidasse il servizio a terzi (si deve seguire la normativa per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e smi).

In quest'ultimo caso la fatturazione è diretta da parte dell'affidatario (il cittadino però paga la tariffa maggiorata dell'Iva al 20%).

**Q. Se una concessione deve essere rinnovata, causa la morte del concessionario, è possibile cambiarne la durata facendola passare da perpetua a 99 anni?**

**R.** No, non è possibile ridurre la perpetuità esistente in tempo determinato, se non per rinuncia della originaria concessione da parte degli aventi diritto, ma non sembra il caso descritto, assimilabile al subentro nella intestazione, ferme restando le altre condizioni.

La fine della perpetuità si riferisce a tutte le nuove concessioni rilasciate dopo il 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975).

Con la morte del concessionario si segue quanto scritto nel regolamento di polizia mortuaria comunale se si effettua un subentro nella intestazione da parte degli eredi.

**Q. Per effettuare una estumulazione di una salma (con relativa raccolta di ossa nella cassetta) quanti anni dalla morte sono necessari?**

**R.** Il D.P.R. 254/2003 prevede che un cadavere sia tale per i primi 10 anni di inumazione e 20 anni di tumulazione.

Passati questi periodi si tratta di resti mortali (che hanno un trattamento diverso dal cadavere, ad es. possono ora essere cremati).

La estumulazione può essere fatta prima dei 20 anni per i seguenti motivi:

- su richiesta dell'autorità giudiziaria;
- per cremare il cadavere;
- per la traslazione del feretro in altra sepoltura.

Lo prevede un articolo del regolamento di polizia mortuaria nazionale (D.P.R. 285/90).

La estumulazione (sempre che sia ammessa dal regolamento comunale di polizia mortuaria) può farsi per ridurre in resti ossei un feretro tumulato e per far spazio a nuova sepoltura o alla scadenza della concessione.

La circolare 10/1998 del Ministero della sanità spiega i casi in cui è possibile la estumulazione e tra questi cita quello di cui sopra, chiarendo che occorre che siano passati i famosi 20 anni di tumulazione.

Le norme sono contenute nel Capo XVII del D.P.R. 285/90.

**Q.** Una impresa di onoranze funebri del Sud Italia chiede se sia possibile sostituire l'involucro plastico sostitutivo dello zinco autorizzato dal Ministero della salute con un normale sacco da recupero per trasportare una salma destinata a cremazione nella città di ... (distante oltre 500 km).

**R.** Non è possibile utilizzare un sacco per recupero salme.

Per una cremazione oltre i 100 chilometri di distanza dal luogo di partenza può essere utilizzato solamente uno dei seguenti metodi di confezionamento della cassa di legno:

1. cassa di zinco esterno – che poi dovranno togliere – ma che è preferibile non mettere;
2. cassa di zinco interno, per l'avvio ai rarissimi crematori italiani che consentono la cremazione con zinco;

3. sostituito della cassa di zinco interno, fatto di plastica biodegradabile MATER BI, autorizzato dal Ministero della Salute (al momento risultano autorizzati solo il BARRIERA della Coccato&Mezzetti e l'analogo prodotto della Prosan, che si chiama FIX MANTEAU). Per la sostituzione dello zinco con il MATER BI il cadavere non deve essere morto di malattia infettivo-diffusiva.

**Q.** Il Comune lombardo di ... (Comune A) non rilascia più il permesso di trasporto di cadavere se lo stesso è già stato precedentemente trasportato a cassa scoperta (quindi come salma) con l'Allegato 2 previsto dalla normativa regionale.

**Peralto la dichiarazione (perché trattasi di dichiarazione e non autorizzazione) è rilasciata dal medico o dal Direttore della Casa di Riposo/Ospedale e non dal Comune.**

**Il vicino Comune B, anch'esso lombardo, chiede quindi conferma del fatto che debba essere il Comune ove è avvenuto il decesso ad autorizzare il trasporto (del cadavere) dal luogo ove è stato portato (solitamente abitazione privata) all'eventuale chiesa per esequie ed infine al cimitero.**

**Chiede inoltre se si comporta correttamente nei seguenti casi:**

- inviando, per quanto riguarda i trasporti, copia dell'autorizzazione sia al Comune di destinazione (tramite l'impresa – in modo che la comunicazione arrivi subito), che all'impresa funebre che l'ha richiesta, precisandone all'interno il percorso dettagliato (eventuale denominazione della chiesa e del cimitero se trattasi di Comune con più parrocchie/cimiteri);
- predisponendo le autorizzazioni anche per i trasporti interni al territorio.

**R.** Non si conosce quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria del Comune A, ma, in ogni caso, vale solo per il suo territorio.

In effetti il trasporto di salma (cioè della persona inanimata prima dell'accertamento di morte da parte

del necroscopo) era sempre stato di competenza medica.

Si concorda sul fatto che l'autorizzazione al trasporto del cadavere non possa che essere Competenza del comune (non dello stato civile). Lo prevede la legge e il regolamento regionale lombardo.

L'unico problema interpretativo è se sia compito del Comune di decesso o del Comune nel quale nel frattempo è stata trasferita la salma per l'osservazione.

La normativa statale prevede sia il Comune di decesso (e anche quella lombarda che nulla ha modificato circa la problematica delle autorizzazioni al trasporto funebre – art. 35, comma 1 del regolamento) ad autorizzare i trasporto.

Il Comune B si comporta correttamente circa l'indicazione del trasporto autorizzato, con la indicazione del luogo di partenza, di eventuale sosta, di arrivo.

Si ritiene, invece, che sia meglio trasmettere via fax (o altro sistema telematico) al Comune di arrivo la copia dell'autorizzazione (l'allegato) e non inviato attraverso l'impresa funebre. La norma richiede l'inoltro tempestivo, per poter effettuare controlli (anche a sorpresa sul soggetto che effettua il trasporto).

La prassi adottata dal Comune B è in linea con quanto richiesto dalle norme.

**Q.** Il Regolamento di polizia mortuaria del Comune di ..., risalente agli anni '70, nonostante preveda la possibilità di rinnovo, alla scadenza, delle concessioni inerenti le "fosse vergini" (fosse cementate per le quali si paga un costo di concessione e si rilascia l'uso per 99 anni), non ne chiarisce poi le modalità.

**Premesso che ad ogni tumulazione di salma nella medesima fossa il Comune fa versare il costo di concessione, è sufficiente che il dirigente del servizio, dietro istanza, predisponga un'altra concessione facendo versare i soli diritti di segreteria e scritturazione?**

**R.** Non è sufficiente.

La originaria concessione è rilasciata per 99 anni (o meno). Al termine dei primi 99 anni può essere rinnovata (per un periodo a seconda di

quello che consentite ad es. 33 anni, 50 anni, 99 anni).

Se si inserisce un feretro in un tumulo in concessione si paga un diritto di tumulazione per il feretro.

Se si inserisce oltre a un feretro una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria si paga un diritto di tumulazione, stabiliti in tariffario.

Se invece si deve fare un rinnovo di concessione si paga la tariffa di concessione più i diritti di segreteria, se previsti.

**Q. Nel cimitero di ... , soprattutto in estate, in alcuni loculi si manifestano fuoriuscite di gas, o percolamenti di liquidi cadaverici od acqua piovana proveniente da infiltrazioni (che interessano sia la parte sottostante la lastra di marmo, sia quella posteriore nel muro perimetrale del cimitero).**

**Di prassi, dopo aver informato il servizio Igiene Pubblica, gli operatori comunali provvedono a traslare le salme ad altra sepoltura, alla dotazione di cassoni di zinco esterni e, ove necessario, alla pulizia e bonifica dei loculi.**

**Si chiede chi deve farsi carico delle spese sostenute (operatori cimiteriali, marmisti, materiali utilizzati) e se si deve considerare la sanificazione di liquidi cadaverici in maniera differente da quella di infiltrazioni d'acqua piovana.**

**R.** Il legislatore è pienamente consapevole che, nella cosiddetta tumulazione stagna, possono avvenire fatti che determinano percolazioni e cattivi odori, tanto che ha elaborato una serie di norme per contrastare questo fenomeno:

- partendo dalla cassa che è composta di 2 involucri (uno di legno e l'altro di metallo): artt. 30 e 77 D.P.R. 285/90;

- prevedendo un confezionamento particolare del feretro e cioè inserendo tra la cassa di legno e quella

di zinco un materiale assorbente: art. 30 comma 2 D.P.R. 285/90;

- prevedendo l'impermeabilità ai liquidi e ai gas del loculo: art. 76 D.P.R. 285/90;

- garantendo l'inclinazione del piano di posa feretro nel loculo verso l'interno, per evitare percolazioni esterne.

È quindi l'insieme di queste misure che riducono gli effetti di una situazione che è da considerare prevedibile, soprattutto quando vi sia alternanza tra caldo e freddo, tra il loculo assolato e non, ecc..

Un cittadino acquista delle forniture, un servizio di confezionamento a regola da parte di una impresa funebre. Inoltre paga la concessione di un loculo che deve essere stato realizzato a regola d'arte, infine, paga una tumulazione con relativo tamponamento a regola d'arte.

Egli è il concessionario dell'uso di un manufatto e lo sversamento esterno (di liquidi e gas) è immediatamente a lui imputabile, salvo rivalsa di quest'ultimo su tutti i soggetti che hanno provveduto a dargli le forniture sopra menzionate.

Se il comune provvede anche al tamponamento del loculo il mio consiglio è di fornire il servizio di bonifica senza oneri per il cittadino, in quanto sarebbe agevole il ricorso all'Autorità giudiziaria per ottenere il rimborso delle spese avute, con in più quelle legali.

Difatti in base all'articolo 76, comma 3 del D.P.R. 285/90, il loculo stagno (visto che è permesso anche quello aerato), deve essere realizzato in modo da essere impermeabile ai liquidi e ai gas, con costruzione realizzata dopo la entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

Pertanto il mancato rispetto della impermeabilità ai liquidi è imputabile a difetti costruttivi e, in ultima analisi al concedente.

Sicuramente nel caso di fuoriuscita di acqua piovana.

Nell'altro caso la mancata impermeabilità è una concausa determinante, mentre il non corretto confezionamento della bara è difficile da dimostrare.

Per ridurre i casi in oggetto si può consigliare di agire in questo modo:


1) favorire il loculo aerato, che per sua natura deve essere realizzato in maniera tale da garantire l'impermeabilità ai liquidi e ai gas tranne per l'evacuazione controllata degli stessi (veda in proposito la norma della regione Lombardia art. 16 e All. 2 al Reg. reg.le Lombardia 6/2004 e successive modifiche (reg. reg.le 1/2007), che può essere presa a riferimento per la presentazione all'ASL in Emilia Romagna;

2) per le tumulazioni in loculo stagno prevedere verifiche a campione alla partenza dei funerali della polizia mortuaria per vedere il confezionamento feretro se è rispondente all'art. 30 e 77 D.P.R. 285/90;

3) per i tumuli esistenti garantirsi dalla percolazione esterna sottoponendo al feretro una vaschetta in materiale plastico impermeabile, contenente sostanze assorbenti e biodegradanti. In questa maniera se anche vi fossero percolazioni quelle rimarrebbero confinate all'interno;

4) verifica dei tumuli che hanno perdite per acque piovane, individuandone la causa (generalmente si tratta di coperti realizzati male, come anche di giunti e crepe altrettanto da sistemare). Tolto il problema da dove arriva l'acqua infiltrata occorre provvedere all'impermeabilizzazione interna con prodotti appositi, almeno per il fondo e una fascia di circa 10 cm. nelle pareti laterali (o la vaschetta di cui sopra);

5) Il tamponamento esterno è da realizzare con lastra in cemento armato vibrato, sigillata con appositi sigillanti, oppure lastra in materiale plastico, composto di adeguata resistenza, leggera, sigillata anch'essa adeguatamente.



Sempre Aggiornato!

Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
● Circolari e risoluzioni.
● Newsletter.
● Modulistica.
● Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
● Download bibliografia e documentazione.
● Massime e testi di sentenze.
● Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
● Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. 555,00 €
Abbonamento professionale al sito, annuale. 222,00 €

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Aree tematiche trattate:

- Legislazione.
● Informatica.
● Giurisprudenza.
● Risposte a quesiti.
● Architettura Cimiteriale.
● News di settore.
● Progettazione.
● Storia e arte funeraria.
● Amministrazione.
● Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea
I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €



euro.act s.r.l. web: www.euroact.net/vende e-mail: abbonamenti@euroact.net

Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara Tel.: 0532.1916111 Fax: 0532.1911222

Rubrica

## I Regolamenti comunali di polizia mortuaria: un'impostazione attuale

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Dopo il R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 i comuni sono stati tenuti a dover adottare propri regolamenti comunali di polizia mortuaria, spesso costituenti parte del regolamento comunale d'igiene (la prescrizione della "separazione" tra il regolamento comunale d'igiene e il regolamento comunale di polizia mortuaria risale al 1874), al punto che il Ministero con la circolare n. 20569 del 1° settembre 1870 (cui hanno fatto seguito le circolari n. 21159-8 del 30 settembre 1870, n. 20538 del 6 settembre 1871, n. (non reperito) del 28 marzo 1874 e del 18 settembre 1874) aveva raccomandato, proposto uno schema-tipo. Si trattava di un'attività (che non chiameremmo neppure, potestà) regolamentare prevista dalla legge comunale e provinciale e che è rimasta nell'ordinamento giuridico, nelle diverse modificazioni alla legislazione propria dei comuni (*ratio materiae*, si trascurano le province) nel tempo e che permane, trovando oggi fondamento nell'art. 7 del T.U: di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

Per quanto riguarda i Regolamenti comunali di polizia mortuaria (e, spesso, includenti anche la parte definibile quale Regolamento comunale per i trasporti funebri, che, in non pochi comuni, era spesso un Regolamento a sé stante, per non citare i casi in cui i comuni disponessero, o dispongano, di un ulteriore regolamento, il Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali <sup>(1)</sup>), si poteva constatare come fosse abbastanza diffusa la modalità, la tecnica redazionale di inserire nel Regolamento comuna-

le di polizia mortuaria tutta una serie, e spesso ampia, di disposizioni già presenti in altre fonti del diritto, quali, a titolo di esempio, disposizioni mutuate, e frequentemente semplicemente trascritte testualmente, dal Regolamento (nazionale) di polizia mortuaria, dall'allora Ordinamento dello stato civile <sup>(2)</sup> o da altre fonti. Questa modalità, tecnica redazionale non consentiva molto di cogliere quale fosse l'ambito delle potestà comunali oggetto di regolazione e, si potrebbe sostenere, che il comune non fosse più di tanto legittimato ad adottare norme, fossero esse di rango primario o secondario, attinenti ad altrui titolarità: si ricorre all'esempio del mutuare norme di stato civile, tipicamente quelle sulla dichiarazione di morte (da farsi all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore, ecc.). Aveva senso includere nel Regolamento comunale di polizia mortuaria (la cui legittimazione, fonte, derivava dalla legge ordinaria) disposizioni che erano, in sé stesse (nell'allora vigente Ordinamento dello stato civile) già norme di rango primario? O, ancora: poteva il comune "regolare" disposizioni che erano (e sono) proprie dello Stato e che questi deve regolare con norme di rango primario? Questa tendenza a riunire in una sorta di "testo unico delle norme di legge e di regolamento" <sup>(3)</sup>, redatto a livello comunale non sembra del tutto venuta meno, anche se essa oggi non è minimamente sostenibile.

<sup>(2)</sup> Oggi, divenuto norma di rango secondario con il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

<sup>(3)</sup> Per usare una terminologia introdotta, circa, un decennio addietro, anche se nell'ultimo lustro appare abbandonata avendosi preferita la tecnica della formulazione dei "codici".

<sup>(1)</sup> Evidentemente, effetto dell'attuazione, quando vigente, dell'art. 290 del TULCP di cui al R.D. 3 marzo 1934, n. 383.



### La potestà regolamentare dei comuni

Se, storicamente, i comuni avevano, ed hanno, titolarità all'adozione di regolamenti comunali, titolarità che dapprima trovava fondamento nella legislazione regolatrice (cioè, la legge comunale e provinciale, successivamente i testi unici della stessa, la L. 8 giugno 1990, n. 142, fino ad arrivare all'attualmente vigente T.U: di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), tra l'altro con la precisazione come, specie i TULCP nel tempo succedutisi, fossero presenti perfino elencazioni di materie che dovevano essere oggetto di appositi regolamenti comunali, la situazione per la quale la fonte legittimatrice dell'adozione di, genericamente, regolamenti comunali non è più – oggi – rinvenibile unicamente nella legge ordinaria, cioè in norme di rango primario.

Le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione <sup>(4)</sup> non hanno influito unicamente (e pensarlo, sarebbe del tutto riduttivo) sulla competenza legislativa, nella ri-definizione tra Stato e regioni, ma hanno prodotto un diverso assetto anche sulle potestà regolamentari (non a caso, qui indicate al plurale). Se sulle potestà legislative molto è stato discusso (per lo Stato, in termini di esclusività in determinate materie <sup>(5)</sup>), regioni in termini di potestà concorrente <sup>(6)</sup> o esclusiva <sup>(7)</sup>, qualche cenno merita la potestà regolamentare <sup>(8)</sup>, che vede individuabile una regola, due eccezioni (e un corollario).

La regola è riassumibile nel principio che a chi spetti la potestà legislativa spetta anche la potestà regolamentare, le eccezioni sono date a) dal fatto che lo Stato, esercitata la potestà legislativa <sup>(9)</sup> può delegare l'esercizio della potestà regolamentare alle regioni (e non ad altri) e b) dalla potestà regolamentare attribuita – dalla Costituzione – a livelli di governo privi di potestà legislativa, cioè ai comuni, alle province ed alle città metropolitane <sup>(10)</sup>.

<sup>(4)</sup> L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore l'8 novembre 2001.

<sup>(5)</sup> Art. 117, comma 2, Cost..

<sup>(6)</sup> Art. 117, comma 3, Cost..

<sup>(7)</sup> Art. 117, comma 4 Cost.; sostanzialmente riducibile all'affermazione per cui le materie che non rientrano tra quelle dell'art. 117, comma 2 oppure del comma 3 Cost. attengono alla potestà legislativa regionale esclusiva.

<sup>(8)</sup> Art. 117, comma 6 Cost..

<sup>(9)</sup> Che, va sempre ricordato come sia esclusiva nelle materie individuate.

<sup>(10)</sup> Sempre per pertinenza di materia, si trascureranno qui le province, in quanto, per il momento (ma il alcune regioni è stato introdotto un loro ruolo anche in questo ambito), di norma estranee ad essa e le città metropolitane, istituito che, introdotto con la L. 8 giugno 1990, n. 142, non è, nei fatti, decollato, rimanendo una mera previsione normativa. Con-

Il corollario riguarda la potestà regolamentare nelle materie oggetto di potestà legislativa regionale concorrente che è esclusa possa sussistere in capo allo Stato, ma, come effetto dell'applicazione di quella che è stata definita come la regola, rientra nell'ambito della potestà regolamentare delle regioni, in termini di esclusività.

Tuttavia, queste considerazioni sulla potestà regolamentare (necessariamente, "a valle" rispetto a quelle sulla potestà legislativa), restano insoddisfacenti laddove non si consideri come le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione abbiano avuto riguardo anche a ben altro: si consideri l'attuale art. 114 Cost. il cui comma 1 definisce come la Repubblica sia costituita da differenti livelli di governo <sup>(11)</sup> tra i quali sussiste pari ordinazione, assoluta assenza di relazioni "gerarchiche", anche solo funzionali, come è sostenibile, tra le altre argomentazioni, dall'abrogazione, per opera della medesima legge costituzionale, dell'art. 129 Cost. <sup>(12)</sup>, con la conseguenza che le norme di legge emanate dallo Stato o dalle regioni si collocano sul medesimo piano, in termini di rango normativo, distinguendosi unicamente per la competenza per materia e, per effetto di questo, per ambito di applicabilità, ma, anche, che le norme regolamentari (di rango secondario) si collocano altrettanto sul medesimo piano, sempre in termini di rango normativo nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto, anche queste distinguendosi per ambito di materia e ambito di applicabilità. Non solo, ma, e proprio in relazione al rango normativo e alla gerarchia delle fonti del diritto, va richiamato anche l'art. 114, comma 2 Cost., che, prevenendo per i comuni (al solito, si trascurano, qui, le province e le città metropolitane) che i loro statuti, poteri e funzioni rispondano unicamente ai principi fissati dalla Costituzione, determina l'effetto per cui gli statuti comunali assumano la natura di norme c.d. pre-primarie, cioè poste in posizione intermedia tra la Costituzione e la legge ordinaria, o, altrimenti, in posizione sovraordinata alla legge ordinaria (con l'effetto per

seguentemente, si farà riferimento, di seguito, ai soli comuni.

<sup>(11)</sup> Nell'ordine, non a caso, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato (e lo si sottolinea).

<sup>(12)</sup> Per memoria, il cui testo era:

"Art. 129.

*Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.*

*Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento."*

Non va neppure dimenticato come rimanga immutata la disposizione dell'art. 5 Cost..

cui il giudice <sup>(13)</sup> è soggetto anche a queste fonti del diritto e deve applicarle.

Per inciso, merita (anche se dovrebbe essere del tutto pacifico, sconfinando nella banalità) ricordare come ogni norma, quale ne sia il rango e la forza, presenti necessariamente sempre il limite del potere del soggetto che emana la norma <sup>(14)</sup>, potere che può essere posto in relazione al territorio, alle persone destinatarie e, prima ancora, alla materia.

Trattandosi di norme di rango secondario, consegue che i regolamenti vengono a trovarsi sul medesimo rango e hanno la medesima forza, indipendentemente dal fatto che siano emanati da uno o dall'altro dei livelli di governo (ovviamente, nell'ambito della competenza e della potestà propria a ciascun livello di governo, aspetto questo ultimo che va, sempre, tenuto bene in evidenza). Apparentemente potrebbe concludersi come l'avvenuta "costituzionalizzazione" <sup>(15)</sup> della potestà regolamentare dei comuni, emergente dall'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., ponga i regolamenti comunali sul medesimo piano dei regolamenti emanati dalle regioni o dallo Stato. Apparentemente, in quanto la potestà regolamentare considerata dalla norma costituzionale non coinvolge "tutti" i regolamenti comunali, quanto unicamente quelli "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", lasciando estranei a questo effetto di "costituzionalizzazione" i regolamenti che siano adottati dai comuni in differente ambito. Ne consegue che occorre introdurre una bipartizione tra i regolamenti comunali, tra quelli che attengono alla disposizione dell'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. e quelli che non vi hanno pertinenza, i quali ultimi rimangono regolamenti adottati nell'ambito dei poteri di cui all'art. 7 del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., i quali ultimi non possono porsi su di un piano di pari ordinazione, di pari rango rispetto ai regolamenti emanati dalle regioni o dallo Stato. Ma, negli ambiti considerati dalla testé citata norma costituzionale, essa determina anche un ulteriore effetto, di particolare rilevanza, cioè quello dell'*esclusività* della potestà regolamentare in capo ai comuni, il ché può essere visto, in negativo, come assoluta

<sup>(13)</sup> Art. 101, comma 2 Cost..

<sup>(14)</sup> Principio che si estende, ovviamente, anche all'ambito degli atti amministrativi, quali, ad esempio, alle autorizzazioni, nel secondo che il rilascio di un'autorizzazione a svolgere un'attività che sia soggetta ad autorizzazione spetta, unicamente, all'autorità a ciò competente nel luogo in cui l'attività debba essere svolta.

<sup>(15)</sup> Il termine è qui utilizzato per segnalare come la fonte legittimatrice della potestà regolamentare non sia più, o solo, la legge ordinaria, bensì (anche) la Costituzione.

carenza di potestà regolamentare (e, si aggiunge, di carenza anche di potestà legislativa) in capo agli altri livelli di governo (regione o Stato). Da tale esclusività (o, se si vuole, dalla carenza, dalla delegittimazione delle regioni o dello Stato) discende come né le regioni, né lo Stato abbiano titolarità ad emanare norme che, per loro natura, si collochino nell'ambito della potestà regolamentare dei comuni e ciò indipendentemente dal fatto che tali norme abbiano natura di norme di rango primario (legge o atti normativi aventi forza di legge), oppure secondario (regolamento), neppure (o, probabilmente, meno ancora) se tali norme pretendano di definire l'esercizio della potestà regolamentare spettante ai comuni <sup>(16)</sup>.

Considerando che i comuni costituiscono livelli di governo pari ordinati e che dispongono di tale potestà regolamentare, si coglie come dalle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, i comuni escano come caratterizzati in modo ben diverso che non nella situazione antecedente.

### Il Regolamento comunale di polizia mortuaria

A questo punto va posta la questione che porti a collocare il Regolamento comunale di polizia mortuaria in uno o nell'ambito della potestà regolamentare spettante ai comuni, cioè valutare se esso debba collocarsi tra i regolamenti considerati dall'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., oppure tra i regolamenti legittimati dall'art. 7 del T.U.: di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

I regolamenti considerati dalla norma costituzionale attengono alla:

- a) disciplina dell'organizzazione e
- b) (alla disciplina) dello svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni.

Il ché comporta l'esigenza di valutare se si sia in presenza, se sussista una funzione attribuita ai comuni, laddove l'attribuzione non potrebbe che derivare se non da una legge, di competenza dello Stato se si tratti di funzioni fondamentali (art. 117, comma 2, lett. *p*) Cost.) o una legge di competenza regionale (e non importa qui più di tanto se la competenza legislativa regionale debba, o possa, essere concorrente od esclusiva), ritenendo sussistente la

<sup>(16)</sup> Come noto, non mancano esempi, anche recenti, di disposizioni, tanto di legge che regolamentari, emanate da regioni che incidono su questo quadro di riferimento, denunciando la presenza di un atteggiamento "gerarchico" in capo alle regioni, come se l'art. 129 Cost. non fosse stato abrogato e il precedente art. 114 Cost. fosse inesistente. Oltretutto, si segnala come vi siano perfino atti amministrativi (cioè estranei alle fonti del diritto e alla loro gerarchia) regionali che si pongono in contrasto con questi effetti delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione!

riserva di legge sulla base dell'art. 23 Cost., in considerazione del fatto che l'attribuzione di funzioni comporta, necessariamente, delle prestazioni, quanto meno quelle concernente l'esercizio della funzione attribuita. Il che porta ad escludere che l'attribuzione di funzioni possa aversi per norma di rango regolamentare (ovviamente, mai per effetto di atti amministrativi). Del resto, la riserva di legge si enuclea, anzi è ben presente, anche dall'art. 13, comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

A questo punto occorre considerare come la funzione cimiteriale sia attribuita, e come funzione fondamentale, ai comuni da più fonti, quali l'art. 337 del T.U.L.L.SS. di cui al R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché dall'art. 824, comma 2 C.C. <sup>(17)</sup> e, per questo, funzione la cui potestà regolamentare in capo ai comuni si colloca direttamente ed inequivocabilmente nel contesto della potestà regolamentare che spetta, in via esclusiva, ai comuni ai sensi dell'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., inibendo ad altri livelli di governo ogni e qualsiasi esercizio della potestà regolamentare e da queste considerazioni deriva direttamente come il Regolamento comunale di polizia mortuaria si collochi nell'ambito della potestà regolamentare dei comuni ora "costituzionalizzata", cosa che mette in crisi (di fatto, le esclude) quelle lontane tecniche di redazione dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, ma pone anche altre questioni. Cioè se, come sin qui è stato affermato sussistere l'esclusività della potestà regolamentare dei comuni nel contesto della previsione dell'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. come limite, oggettivo, all'esercizio della potestà regolamentare da parte di regioni o dello Stato nello specifico ambito, va anche affermato il limite nella direzione inversa, cioè che la potestà regolamentare dei comuni deve necessariamente astenersi (e non può proprio essere esercitata) nell'ambito di quanto spetti allo Stato o alle regioni. Cosa che, oltretutto, rafforza l'insostenibilità di quelle lontane tecniche redazionali da cui si era partiti.

### Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

È a tutti nota la situazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, pienamente in vigore dal 3 maggio 2001 per i suoi articoli da 4 alla fine, quanto inattuabile per la sua previsione "centrale", quella dell'art. 3, dal momento che questo ha fatto ricorso ad un rinvio a

modifiche a norme regolamentari <sup>(18)</sup> che non sono intervenute (ben potendo intervenire, tecnicamente, prima dell'entrata in vigore della modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) e che non possono, oggi, intervenire, almeno nelle modalità sussistenti allorquando la L. 30 marzo 2001, n. 130 è stata emanata. Dopo le modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni (non tutte) hanno ritenuto di intervenire nella materia della "polizia mortuaria" (termine che si usa per la sua ampiezza) ritenendo che il Regolamento (nazionale), cioè il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 attenesse ad una delle materie di competenza legislativa regionale concorrente (cioè, alla materia della "tutela della salute"), impostazione che si presta a non poche osservazioni. Se ciò fosse fondato, l'intervento normativo regionale non avrebbe richiesto, specie per modificare alcune disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, norme di rango primario (legge), bensì si sarebbe dovuto fare ricorso all'esercizio della potestà regolamentare che, nelle materie oggetto di potestà legislativa regionale concorrente, rientra nella competenza esclusiva della regione <sup>(19)</sup>. In realtà, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, proprio perché emanato precedentemente, non può, almeno non senza grossolane superficialità <sup>(20)</sup>, essere ricondotto pari pari nell'ambito della materia della "tutela della salute", anzi. Infatti, esso, e sempre per l'epoca in cui è stato emanato <sup>(21)</sup>, presenta disposizioni che sono atti-

<sup>(18)</sup> Rispetto a cui potrebbe ben sollevarsi la questione se norme di legge (!) o regolamentari (pressoché rare) regionali possano avere raggiunto l'obiettivo, dichiarato, di renderla attuale, cosa che – e, forse – può individuarsi nella legge regionale di un'unica regione ...

<sup>(19)</sup> Se in una stagione non particolarmente lontana il legislatore aveva assunto, a partire dalla L. 15 marzo 1997, n. 59, l'indirizzo della de-legificazione, della allora c.d. "desertificazione" normativa, ritenendo, in quella fase storica, di sostituire norme di rango primario con norme di rango secondario o anche ulteriormente riducendo il rango attraverso il ricorso ad altri atti, spesso neppure riferibili alle fonti del diritto, si nota come l'ingresso delle regioni in questa specifica materia abbia seguito la strada opposta, cioè di regolare con norme di legge quanto, in precedenza, trovava fonte in norme di rango secondario.

<sup>(20)</sup> Per altro, largamente presenti.

<sup>(21)</sup> Si dovrebbe ricordare come i Regolamenti emanati dallo Stato, dall'Unità d'Italia in poi, in questa materia avessero sempre avuto il carattere di norme di rango primario, cioè la natura e la forza di legge, sempre fino al R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 e che sia stato fatto ricorso a norma di rango secondario solo con il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, presumibilmente per la mancata valutazione se la "fonte" precedentemente vigente avesse, nel contesto ordinamentale in cui era stata a suo tempo emanata, natura di norma di rango primario oppure di rango secondario. Ormai, non ha più

<sup>(17)</sup> Disposizione che trova un'unica accezione, quella della L. 9 gennaio 1951, n. 204 e succ. modif., che attiene, seppure *latu sensu*, alle funzioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. d) Cost.

menti ad una pluralità di materie, alcune delle quali riconducibili a differenti competenze e livelli normativi. Si può affermare come le diverse norme del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possano essere “distribuite” oggi tra:

- = Potestà legislativa (esclusiva) dello Stato
- = Potestà legislativa (concorrente) delle regioni
- = Potestà legislativa (esclusiva) delle regioni
- = Potestà regolamentare (esclusiva o delegabile) dello Stato
- = Potestà regolamentare delle regioni (esclusiva, se riferita alle materia di competenza legislativa regionale concorrente)
- = Potestà regolamentare delle regioni, nelle materia di competenza legislativa regionale esclusiva
- = Potestà regolamentare dei comuni (per quanto sopra, esclusiva).

E vi è stato chi, per altro rimasto di fatto inascoltato, che ha cercato di compiere un'opera di discernimento, cercando di enucleare, con esame analitico norma per norma, componenti interne di ciascuna norma, le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ma anche quelle del titolo VI del TULLS di cui al .R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.) e di individuare, per ciascun “frammento normativo”, in quale dei diversi livelli di cui sopra andasse o potesse andare collocato. Di fatto, la superficialità degli approcci ha determinato non solo che oggi, in alcune regioni, vi siano norme di rango primario in luogo di norme di rango secondario, ma anche che non manchino esempi di norme regionali che hanno per oggetto materie indubbiamente di competenza legislativa dello Stato<sup>(22)</sup> o che intervengono in ambiti regolamentari esclusivi dei comuni.

---

molta rilevanza ricercare le motivazioni che hanno portato a questo “salto” (che tale è stato) di rango normativo, in quanto e il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e il successivo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 hanno avuto, ed hanno, natura di rango secondario, senza che serva poi molto indagare sulle cause di quanto avvenuto. Di fatto, mentre in una certa fase (vedi nota in precedenza) il legislatore ha “scelto” l'abbassamento del grado normativo, in questo caso si è verificato un “errore” (o, forse, una mera assenza di valutazione quale essa fosse) rispetto al grado normativo.

<sup>(22)</sup> Non costituisce minimamente argomentazione sostenibile quella per cui, se il Governo non si sia avvalso della facoltà (che è una facoltà e non un obbligo) di cui all'art. 127 Cost., cioè “provi” la costituzionalità di determinate disposizioni regionali e non solo per il fatto che non è il potere esecutivo dello Stato, in un sistema di separazione tra i poteri, a svolgere la funzione di giudice delle leggi, ma anche sulla base di altre argomentazioni.

### **Ritornare al Regolamento comunale di polizia mortuaria**

A questo punto, occorre ritornare al Regolamento comunale di polizia mortuaria, affondando il non facile tema di quale ne sia il suo oggetto, oggi.

Dapprima, appare opportuno affrontare la questione “in negativo”, cercando di individuare i possibili ambiti in cui esso non possa, men che meno debba affrontare. Si potrebbe affrontare questo aspetto ricordando, e riprendendo lo schema precedente, e affermando come il Regolamento comunale di polizia mortuaria non possa, né debba presentare disposizioni, neppure se inseritevi per ragioni di sistematicità e mal intesa completezza, che attengano a norme riconducibili alla:

- = Potestà legislativa (esclusiva) dello Stato
- = Potestà legislativa (concorrente) delle regioni
- = Potestà legislativa (esclusiva) delle regioni
- = Potestà regolamentare (esclusiva o delegabile) dello Stato
- = Potestà regolamentare delle regioni (esclusiva, se riferita alle materia di competenza legislativa regionale concorrente).

Se ciò appare semplice, altrettanto semplice o intuitivo non sempre risulta individuare le singole disposizioni, per cui appare più agevole, dal punto di vista della comunicazione, ricorrere ad esemplificazioni. La prima che viene alla mente, oltretutto in quanto già citata, sono le norme sulla dichiarazione di morte, attenendo queste alla materia del servizio di stato civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. i) Cost.), oppure si potrebbe fare riferimento alle norme sulle c.d. fasce di rispetto che possono individuarsi tra le materia di competenza legislativa regionale concorrente (materia del “governo del territorio”), lasciando alla regione la valutazione se la regolazione debba avvenire con legge<sup>(23)</sup> o con norma regolamentare, di competenza esclusiva. Altri aspetti che potrebbero, sempre in termini di esemplificazione, considerarsi “in negativo”, cioè come totalmente estranei all'ambito del Regolamento comunale di polizia mortuaria, potrebbero essere quelli che attengono alla gratuita od onerosità di prestazioni e di servizi, siano essi funebri che cimiteriali, anche in questo

---

<sup>(23)</sup> Dato che la determinazione della fasce di rispetto comportano delle prestazioni, quanto meno di “non fare”, richiamando la riserva di legge dell'art. 23 Cost., si dovrebbe concludere per la sussistenza di tale riserva di legge e, quindi, con l'esigenza che la regione la regoli con norma di rango primario (aspetto pressoché ignorato, sinora, dalle regioni che abbiano “legiferato”), anche se spetta alle regioni assumersi la responsabilità di valutare se debbano ricorrere e norme di rango primario oppure a norme di rango secondario.

caso sussistendo riserva di legge, il ch  pone ulteriormente la questione se si tratti di materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato o delle regioni e, in questa ultima ipotesi, spettando a queste ultime l'individuazione nell'ambito della competenza legislativa regionale oppure concorrente. Altrettanto potrebbe dirsi per le norme regolatrici della cremazione o dei trattamenti delle ceneri una volta intervenuta la cremazione, salvo, per questi ultimi trattamenti, alcuni aspetti che, probabilmente, potrebbero anche collocarsi in un ambito di regolazione estraneo al Regolamento comunale di polizia mortuaria, posto "a valle" del Regolamento comunale di polizia mortuaria, come l'individuazione delle apposite aree in cui, all'interno dei cimiteri, possa eseguirsi la dispersione delle ceneri. Ma, in ogni caso, non attengono minimamente all'ambito del Regolamento comunale di polizia mortuaria, ad esempio, le individuazione delle modalit  per l'accesso alla cremazione e al rilascio delle relative autorizzazioni, come non vi attengono le individuazione delle competenze ad una determinata autorit  o simili.

Sempre rimanendo sugli aspetti "in negativo", occorre segnalare – e ci  appare decisamente importante – il fatto che esso non pu  considerare aspetti che sono propri dei regolamenti comunali adottabili ai sensi dell'art. 7 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., e meno ancora le competenze degli organi dei comuni <sup>(24)</sup>. Tuttavia, nel rapporto tra regolamenti comunali di cui all'art. 7 del T.U. test  citato e regolamenti comunali di cui all'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., occorre tenere ben presente – e anche questo elemento   decisamente importante, forse anche maggiormente rispetto al precedente – un ulteriore limite, quello per cui vi   un peculiare regolamento comunale, quello richiamato all'art. 48, comma 3 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., la cui adozione non spetta all'organo assembleare (consiglio comunale), in linea generale titolare della potest  regolamentare, quanto all'organo di governo esecutivo (giunta comunale), da cui consegue che il Regolamento comunale di polizia mortuaria non possa minimamente dettare disposizioni che attengono al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (come potrebbe aversi se il Regolamento comunale di polizia mortuaria attribuisse determinate funzioni o competenza ad un determinato ufficio o servizio ed altre ad altri). Si dovrebbe aggiungere, come non rientrano

<sup>(24)</sup> Art. 117, comma 2, lett. p) Cost., nonch  artt. 107 e ss. del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

nell'ambito del Regolamento comunale di polizia mortuaria neppure la definizione delle tariffe, al pi  potrebbero valutarsi se possano considerarsi i criteri generali di loro determinazione <sup>(25)</sup>.

Infine, rimangono del tutto estranee al Regolamento comunale di polizia mortuaria, materie che non attengono alle funzioni amministrative dei comuni (si pensi all'esercizio di attivit  economiche <sup>(26)</sup>).

### **Quale contenuto per i Regolamenti comunali di polizia mortuaria?**

Senza fare ricorso ad un'analisi testuale, norma per norma, si possono individuare alcuni istituti che possono e/o debbono essere materia del Regolamento comunale di polizia mortuaria e precisamente quelli che, facendo riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono riferibili ai suoi Capi IX (Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri) e XVIII (Sepolture private nei cimiteri), attenendo queste disposizioni proprio alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni.

Non mancano norme (in genere, di legge, ma a volte anche regolamentari o atti amministrativi) delle regioni che rinviano determinate prescrizioni a regolamenti comunali, su cui vanno formulate perplessit , anche se si trattasse di rinviare ai regolamenti comunali adottabili al di fuori del quadro di riferimento della competenza di cui all'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. e, quindi, ai sensi dell'art. 7 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., rispetto a cui spesso i comuni non hanno a disposizione strumenti per affermare la propria pari ordinazione, carenza di subordinazione (e, meno ancora, di subordinazione gerarchica) rispetto alle regioni, che, rispetto a queste materie, potrebbe significare semplicemente carenza di legittimazione ad adempiere alle indicazioni regionali, salvo non violare la legge e, prima, la Costituzione (n  le rappresentanze dei comuni si sono dimostrate particolarmente attente, tutt'altro, a questi temi), per cui pu  anche essere, umanamente, comprensibile come persistano orientamenti "redazionali" volti a mantenere impostazioni che non solo appartengono

<sup>(25)</sup> E, sul tema tariffario, non andrebbe sottovalutato come le stesse durate delle concessioni cimiteriali possano essere classificate, a rigore (e del tutto agevolmente), come una competente tariffaria, con quanto ne consegue.

<sup>(26)</sup> Qualche perplessit , e non lieve, va sollevata rispetto a qualche regolamento regionale (trascurando le illegittimit  costituzionali delle leggi regionali che ne stiano "a monte") che attribuisce ai regolamenti comunali la definizione di determinati requisiti ulteriori; non fosse altro che per il fatto che l'attribuzione di funzioni ai comuni deve necessariamente rispondere a riserva di legge.

al passato, ma sono – oggi – perfino insostenibili, se non illegittime (e, magari anche, in contrasto con la Costituzione così modificata).

Non ostante queste possibili “tentazioni” (il passato è condizionante, pur restando un passato), appare importante che i comuni, dedicandosi alla redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria, tengano in debito conto della situazione attuale del quadro, anzi dei quadri (al plurale), di riferimento all’interno del quale devono necessariamente operare, considerandosi sostanziale, ad esempio, l’evitare di “riprodurre” disposizioni propri di altri livelli di governo (o di altri organi) in particolare avendo ben presente che i quadri di riferimento da singolari<sup>(27)</sup> sono divenuti plurali<sup>(28)</sup> e dove non mancano “norme che non sono norme” come quelle degli organismi di standardizzazione<sup>(29)</sup> e che ciascuno dei diversi livelli di governo ed organi non può essere, reciprocamente, condizionato dagli altri e che il mutamento della normazione (sia essa di rango primario o di rango secondario) non può influire su quanto abbia altra legittimazione normativa.

Infine, non si può sottovalutare, ma anzi va tenuto sempre presente, un ulteriore aspetto, quello per cui l’insieme delle materie che, direttamente od indirettamente, attengono a quanto, un tempo, era riconducibile, o poteva esserlo, alla materia della “polizia mortuaria” vede un intrecciarsi di fonti normative, spesso, specializzate di fonti differenti: anche qui, l’esemplificazione può essere utile. Si pensi alle disposizioni del titolo V della parte prima del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., a quelle del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/

CE e 2004/18CE.”, a quelle in materia ambientale (ad esempio, in relazione alle emissioni degli impianti di cremazione o ai trattamenti, e loro modalità, dei rifiuti da attività cimiteriale), a quelle in materia fiscale e tributaria, a quelle in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a quelle in materia di trattamento dei dati personali<sup>(30)</sup> ed a molte altre, rispetto a cui il Regolamento comunale di polizia mortuaria proprio non può intervenire in alcun modo, ma che deve collocarsi in un quadro complesso. Vi è, per altro, anche da sottolineare un aspetto che spesso viene sottovalutato, cioè l’esigenza che le regole (ciò riguarda ovviamente qualsiasi sistema di regole, incluso il Regolamento comunale di polizia mortuaria) devono assolvere alla funzione di fornire soluzioni a specifiche situazioni (non a generare problemi) e a bilanciare i diversi interessi (ed aspettative) che possono in una data materia entrare in gioco. Affermazione che può anche apparire astratta, ma solo se si considerino l’ampiezza degli aspetti che emergono attorno a tutte le tematiche che si possono individuare all’interno di quello che è il Capo XVIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dove, oltre tutto, alcuni aspetti vi sono, intenzionalmente (proprio per essere rimessi al Regolamento comunale di polizia mortuaria), indefiniti, si può ben cogliere come un “sistema di regole” coerenti assicuri la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali e, contemporaneamente, si ponga come condizione per assicurare la tutela di posizioni giuridiche soggettive di grande rilievo.

<sup>(27)</sup> Nel passato, in questo specifico ambito, si potevano considerare le norme di legge dello Stato, le norme regolamentari dello Stato e poco altro.

<sup>(28)</sup> Oggi si deve fare i conti con le leggi dello Stato, i regolamenti dello Stato, le leggi (sia nell’ambito della legislazione concorrente che della legislazione esclusiva) delle regioni, i regolamenti delle regioni e, a prospettive prossime, le norme di emanazione “comunitaria”, ordinamento giuridico titolare del potere di emanazione sia di norme direttamente applicabili negli Stati membri, sia di norme che vincolano gli Stati membri nel risultato, restando la forma ed i mezzi per il raggiungimento del risultato alle autorità nazionali.

<sup>(29)</sup> Il riferimento, nello specifico è alle “norme” EN 15017:2005 sui requisiti dei servizi funebri, che non sono norme in quanto emanate da un organismo titolare di potestà normativa, ma che, come tutte le norme di standardizzazione, diventano con la loro applicazione norme “di fatto”.

<sup>(30)</sup> Ma, qui, tenendo anche conto dell’art. 20 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif..

Rubrica

## Rassegna di letteratura

### Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (\*)

#### “ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’EMERGENZA IN CASO DI MASS DISASTER”

di E. La Sala e di I. Blancato. In *Minerva Medicolegale* N. 1/2006

C’è un aspetto fondamentale che consente di classificare un evento come “mass disaster” (disastro di massa): la presenza di morti. In caso contrario si parla più semplicemente di incidenti, anche di fronte a danni materiali enormi. Gli Autori (il primo del Dipartimento di Medicina Legale Ospedale Gradenigo – Torino, il secondo della Cooperativa Sociale “Agape Madre dell’Accoglienza” – Torino) si focalizzano sull’impegno riservato alle vittime dei mass disaster. Le procedure di intervento da loro illustrate non sono schemi astratti: rappresentano il risultato di esperienze nazionali ed internazionali ed evidenziano la necessità di ripartire fra più specialisti i vari compiti. Ci devono essere una squadra deputata alle indagini medico legali, una deputata all’accoglienza dei familiari ed alla raccolta delle informazioni personali dei corpi da identificare, una responsabile delle incombenze amministrative conseguenti all’avvenuta identificazione: vediamo meglio in cosa consistono questi compiti.

L’indagine medico legale prevede il recupero delle salme e dei resti e la loro identificazione, secondo un protocollo ben sperimentato. Per procedere correttamente alla catalogazione di corpi, parti di corpo od effetti personali, occorre utilizzare numeri progressivi, seguiti dalla lettera E in caso di effetti personali, P in caso di parti di cadavere e M per indicare che il cadavere è giunto in obitorio senza un numero di riferimento: inoltre, nel caso di parti di cadavere, non bisogna sbilanciarsi su presunzioni di appartenenza al corpo eventualmente collocato nelle vicinanze. La ricorrente dispersione dei reperti su consistenti aree zonali comporta che debbano essere localizzati anche avvalendosi di cartine topografiche: l’identificazione del singolo corpo, parte od effetto personale verrà quindi determinata dalla numerazione progressiva e dalle relative coordinate di rinvenimento. I cadaveri, una volta raccolti negli appositi contenitori, devono essere trasportati in un luogo attrezzato, dove si potrà aprire ogni singolo contenitore, fotografando, catalogando e descrivendo i reperti extracadaverici quali monili, oggetti personali e indumenti. Se le vittime sono poche bastano le strutture preesistenti, altrimenti occorre approntarne di nuove. In Italia, a seguito della frana di Sarno, le vittime furono portate per l’identificazione nel Palazzetto dello sport, mentre in occasione del crollo di un edificio in viale Giotto a Foggia si fece ricorso ai locali degli Ospedali Riuniti. La seconda opzione, cioè l’approntamento di

nuove strutture, fu invece messa in atto per il naufragio della Kater I Radez il 28 marzo 1997 a largo del canale di Otranto: venne allestito un prefabbricato di 160 mq, composto da due ali collegate tramite un tunnel centrale aperto da un lato verso l’esterno e dall’altro verso una cella frigorifera di 80 mq. idonea a contenere 100 salme. Il prefabbricato era dotato di allacciamento alla corrente elettrica, sistema di ricircolo delle acque, strumenti di ventilazione, locali per l’accoglienza dei familiari. La descrizione di queste strutture ci introduce agli altri compiti conseguenti alla presenza di vittime: l’accoglienza dei familiari, appunto, ed il disbrigo delle pratiche burocratiche.

La delicatezza del primo contatto con chi ha appena subito un lutto è intuibile: questo tragico momento può essere umanizzato. Ad esempio è fondamentale il supporto al momento della compilazione delle schede *ante mortem*, cioè delle schede che raccolgono gli elementi identificativi dei dispersi permettendo il successivo confronto con quanto rilevato sui cadaveri: va preferita l’intervista rispetto alla compilazione di un questionario da parte dei familiari, perché questi devono beneficiare di un contatto personale. Ulteriori adempimenti sono le tristi formalità del riconoscimento (della salma, se è in buone condizioni, od in caso contrario dei resti e degli oggetti personali) e del trasferimento del cadavere identificato alla destinazione finale. Anche in tali passaggi la famiglia non viene lasciata sola: quello che può sembrare un semplice supporto amministrativo è in realtà un aiuto nella elaborazione iniziale del lutto. Il personale di accoglienza, infatti, stando a contatto con i familiari può ascoltarli. Non è poco, per chi vive un momento terribile, avere vicino qualcuno che ti aiuta e che contemporaneamente ti ascolta. Non è facile, per quel qualcuno, assorbire per giorni la sofferenza dei familiari avendo cura di nascondere le proprie emozioni: ecco perché bisogna programmare un successivo intervento psicologico che abbia come destinatario il gruppo dei soccorritori.

Gli Autori concludono con un invito alle Regioni perché facciano proprio un modello operativo ispirato all’americano Disaster Mortuary Operational Response Team: una struttura mobile di intervento in grado di portarsi rapidamente sul luogo del disastro. È la conclusione coerente di un articolo particolarmente attento all’operatività.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Cultura

## Morte cerebrale e trapianto di organi Le ambiguità della Chiesa cattolica

Di seguito si riporta un estratto (§ IV) del volume “Morte cerebrale e trapianto di organi. Una questione di etica giuridica” (Ed. Morcelliana, 2008), preceduto da una breve introduzione dell’Autore, il Prof. Paolo Becchi (Professore Straordinario di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova), che ne ha autorizzato la pubblicazione.

*Sul tema della morte cerebrale e sulla donazione degli organi da soggetti in stato di morte cerebrale definiti per legge cadaveri mi sono già soffermato in molteplici occasioni, anche su questa rivista (cfr. n. 3, 2004, pp. 56-61 e n. 1, 2006, pp. 46-51). Nel seguente contributo viene ricostruita in tutte le sue articolazioni la posizione della Chiesa cattolica in merito agli stessi temi, cercando di mettere in evidenza alcune ambiguità di fondo.*

### 1. Premessa

Nel nostro paese quando si parla della donazione degli organi si fa spesso riferimento alla posizione della Chiesa cattolica. E se si leggono i manuali di bioetica di impronta cattolica più accreditati, ci si può subito rendere conto di come queste autorevoli voci incoraggino i fedeli, in nome della carità cristiana, a donare i loro organi, lasciandoli d’altro canto nella più completa disinformazione sulla condizione della morte cerebrale. Penso a quelli del Cardinale Tettamanzi e di monsignor Sgreccia. Per Dionigi Tettamanzi la morte si identifica con il coma *dépassé* «nel quale non esiste più speranza di ripresa della vita cosciente e di relazione (anche se le funzioni organiche, come la respirazione e il battito cardiaco, continuano)»<sup>(1)</sup>. Una definizione di morte di per sé piuttosto arida, anche se poi dal contesto si comprende che Tettamanzi si limita a far propria quella di morte cerebrale totale, riprendendo Elio Sgreccia, il quale pur consapevole delle voci di dissenso intorno a quella definizione continua a sostenere che un soggetto in cui sia stata accertata la cessazione dell’attività di tutto l’encefalo è clinicamente morto anche se «la introduzione delle tecniche rianimatorie permette la continuazione della funzione respiratoria e circolatoria per qualche tempo»<sup>(2)</sup>.

Nuclei di resistenza a questo modo di pensare si incontrano soprattutto in associazioni di ispirazione “tradizionalista” come *Famiglia Domani* e *Fiducia* o di orientamento “antimodernista” come il Centro Studi San Pio x che fa riferimento al quindicinale «*si si no no*» o, ancora, in associazioni cattoliche come *Fa-*

*miglia e Civiltà*<sup>(3)</sup>. Si tratta dunque di posizioni senza dubbio minoritarie, che possono sembrare in stridente contrasto con quelle ufficiali, mentre il dibattito al di fuori del nostro paese, anche all’interno della Chiesa, di fatto, come vedremo nella parte conclusiva, è già iniziato.

### 2. Un celebre discorso di Pio XII

Se si analizzano alcuni documenti (peraltro piuttosto scarsi) del Magistero cattolico la posizione della Chiesa è tuttavia molto più problematica di quanto non appaia a prima vista. Non si può non cominciare dal celebre discorso sulla rianimazione di papa Pio XII: «*La ragione naturale e la morale cristiana insegnano che l’uomo (e chiunque abbia l’ufficio di assistere il prossimo) ha il diritto e il dovere, in caso di malattia grave, di adottare le cure necessarie per conservare la vita e la salute. Tale dovere, che egli ha verso se stesso, verso Dio e verso la società umana, e, il più sovente, verso determinate persone, deriva dalla ben ordinata carità, dalla sottomissione al Creatore, dalla giustizia sociale e anche dalla stretta giustizia, come dalla pietà verso la propria famiglia. Ma esso non*

<sup>(1)</sup> Cfr. D. Tettamanzi, *Nuova bioetica cristiana*, Casale Monferrato (AI) 2000, 1<sup>a</sup> ed., p. 496.

<sup>(2)</sup> Cfr. E. Sgreccia, *Manuale di bioetica*, vol. I, Milano 2000, 3<sup>a</sup> ed., p. 692.

<sup>(3)</sup> Il quindicinale cattolico “antimodernista” del Centro Studi San Pio x ha pubblicato un mio contributo sul tema: cfr. P. Becchi, *I morti cerebrali sono veramente morti quando preleviamo i loro organi?*, in «*si si no no*», xxx, giugno 2004, pp. 1-6 (per la medesima testata il contributo è pure apparso in lingua spagnola e in lingua francese). In Italia, la critica più documentata, in ambito cattolico, alla equiparazione della morte cerebrale alla morte di fatto si trova nel libro dell’oblato benedettino U. Tozzini, *Mors tua vita mea. Espianto d’organi umani: la morte è un’opinione?*, Napoli 2000. Ispirato da questo libro è l’articolo di don G. Rottoli, *La predazione di organi e le ambiguità di Giovanni Paolo II*, in «*La tradizione cattolica*» 1(2000), pp. 34-41. Il testo è recentemente apparso anche in francese nel volumetto F. Knittel, G. Rottoli, Marie-Dominique, *Que penser des dons d’organes? La mort cérébrale. Les prélèvements d’organes*, Avrillé 2005.



*obbliga, generalmente, che all'impiego dei mezzi ordinari (secondo le circostanze di persone, di luoghi, di tempo, di cultura), ossia di quei mezzi che non impongono un onere straordinario per se stessi o per altri»*<sup>(4)</sup>.

Questo, in sostanza, significa che di fronte ad una situazione in cui sulla base delle conoscenze mediche è ormai impossibile qualsiasi recupero del paziente alla vita cosciente (il problema dello stato vegetativo persistente non si era ancora presentato) il medico può «togliere l'apparecchio della respirazione per permettere al paziente, già virtualmente deceduto, di morire in pace»<sup>(5)</sup>. «Virtualmente deceduto» significa che realmente, di fatto, il paziente non lo è ancora, ma che il medico può staccargli il respiratore perché si tratta di un mezzo straordinario. Non intendo qui soffermarmi sulla distinzione, ampiamente discussa e criticata, tra mezzi ordinari e straordinari (è peraltro significativo che i mezzi ordinari non vengano definiti una volta per sempre, ma dipendano dal luogo, dal tempo e dalla cultura)<sup>(6)</sup>. Vorrei invece richiamare l'attenzione su un altro aspetto che mi pare sia passato del tutto inosservato. Tra le questioni poste al Pontefice quella fondamentale è senza dubbio la seguente: quando il respiratore è ancora acceso può il paziente essere considerato già morto?

È una domanda cruciale perché in seguito la Chiesa cattolica ha legittimato i trapianti sulla base del presupposto che essi avvengano da cadaveri. Ma il Pontefice allora, indipendentemente dal tema del trapianto di cui a quei tempi ancora poco si parlava, sembra essere di tutt'altro avviso, dal momento che rispondendo al quesito posto afferma: «considerazioni d'ordine generale permettono di credere che la vita umana continua fino a che le sue funzioni vitali – a differenza della semplice vita degli organi – si manifestano spontaneamente o sia pure con l'aiuto di procedimenti artificiali»<sup>(7)</sup>. Parrebbe dunque di poter concludere che il paziente è ancora vivo (o almeno potrebbe esserlo) quando grazie all'uso del respiratore si mantengono ancora le sue funzioni vitali<sup>(8)</sup>. Staccarglielo

non equivale tuttavia ad ucciderlo, dal momento che così facendo si evita soltanto di procrastinare inutilmente la morte del paziente. Precisa il Pontefice:

*«In questo caso non c'è alcuna disposizione diretta della vita del paziente, e neppure eutanasia che non sarebbe mai lecita; anche quando provoca la cessazione della circolazione sanguigna, l'interruzione dei tentativi di rianimazione è soltanto indirettamente causa della cessazione della vita, ed in tal caso bisogna applicare il principio del duplice effetto»*<sup>(9)</sup>.

Possiamo qui trascurare di discutere se, pur non essendo disposizione diretta della vita, non ci sia neppure eutanasia (dipende dal concetto di eutanasia che intendiamo adottare<sup>(10)</sup>), così pure non intendo soffermarmi sulla dottrina del duplice effetto<sup>(11)</sup> (ampiamente dibattuta come quella precedente riguardante la distinzione tra mezzi ordinari e straordinari); il punto decisivo nel discorso del Pontefice è un altro: pazienti il cui cervello ha smesso irreversibilmente di funzionare (o come si esprime Pio XII pazienti che sono «immersi in una profonda incoscienza»<sup>(12)</sup>) sono ancora vivi, ma è possibile interrompere loro la ventilazione artificiale, anche prima che si produca spontaneamente l'arresto definitivo della circolazione, quando il medico è in grado di escludere un loro recupero alla vita cosciente.

Il Pontefice è ben consapevole del fatto che in questo caso sarà proprio la sottrazione dell'apparecchio respiratorio a provocare in pochi minuti l'arresto della circolazione e quindi la morte, ma ritiene che ciò non sia in contrasto con i principi della Chiesa cattolica, quando il medico è certo della prognosi infausta del suo paziente. E in caso di dubbio? «Nel caso di dubbio insolubile – afferma il Pontefice – si può anche ricorrere alle presunzioni di diritto e di fatto. In generale, bisognerà fermarsi a quella della permanenza vitale, perché si tratta di un diritto fondamentale ricevuto dal Creatore e di cui bisogna provare con certezza la inesistenza»<sup>(13)</sup>. In caso di dubbio quindi bisogna propendere per la vita presunta: *in dubio pro vita*.

La risposta del Pontefice apparentemente risulta chiara, ma in realtà si presta a due letture piuttosto diverse.

<sup>(4)</sup> Cfr. Pio XII, *Risposte ad alcuni importanti quesiti sulla "rianimazione"*, in *Discorsi ai medici*, Roma 1959, pp. 608-618: citazione a p. 612. Cito dalla traduzione italiana riportata in corpo minore a piè di pagina del testo riprodotto in francese. (Il discorso in francese del Sommo Pontefice, tenuto il 24 novembre 1957, è riportato nella prima pagina dell'«Osservatore romano» di lunedì, martedì 25-26 novembre 1957).

<sup>(5)</sup> Ivi, p. 611.

<sup>(6)</sup> Cfr. ad esempio A. Bondolfi, *Malattia, eutanasia, morte nella discussione contemporanea*, Bologna 1989; P. Cattorini, *Bioetica di fine vita*, Napoli 1993; R. Barcaro, *Dignità della morte, accanimento terapeutico ed eutanasia*, Napoli 2001; *Alle frontiere della vita: eutanasia ed etica del morire*, a cura di M. Gensabella Furnari, Soveria Mannelli 2002.

<sup>(7)</sup> Cfr. Pio XII, *Risposte ad alcuni importanti quesiti sulla "rianimazione"*, cit., pp. 617-618.

<sup>(8)</sup> A conferma di questa interpretazione si può ricordare che il Pontefice riguardo alla validità della somministrazione dell'Estrema Unzione afferma: «Se non si è ancora data l'Estrema

Unzione, si procuri di prolungare la respirazione, affinché si possa conferire il sacramento». Poiché i sacramenti possono essere impartiti solo a esseri umani in vita è evidente che quanto affermato dal Pontefice implicitamente significhi che sinché il respiratore è acceso quella persona è ancora viva.

<sup>(9)</sup> Ivi, pp. 615-616.

<sup>(10)</sup> Preziosa mi pare tuttavia l'indicazione del Pontefice rivolta a distinguere il caso qui oggetto di discussione da quello classico dell'eutanasia.

<sup>(11)</sup> Si veda G. Maglietta, *Teologia morale contemporanea: il principio del duplice effetto*, Roma 1997. Per la discussione di tale principio in rapporto alle discussioni bioetiche sull'eutanasia si veda invece R. Barcaro, *Eutanasia: un problema paradigmatico della Bioetica*, Milano 1998.

<sup>(12)</sup> Cfr. Pio XII, *Risposte ad alcuni importanti quesiti sulla "rianimazione"*, cit., p. 609.

<sup>(13)</sup> Ivi, p. 614.

Il «*dubbio insolubile*» si riferisce soltanto a quei casi in cui la diagnosi è incerta e non possiamo escludere completamente il ritorno alla vita cosciente, oppure riguarda la pura e semplice continuazione della vita umana anche irreversibilmente incosciente? Affinché non venga messo in discussione il fondamentale diritto alla vita «*bisogna provare con certezza*» che è venuta meno la vita umana cosciente o la vita umana in quanto tale? Ora, a me pare evidente che tutto il discorso del Pontefice si orienti verso la prima soluzione, quantunque uno spiraglio venga lasciato aperto anche per la seconda quando proprio nelle conclusioni del suo discorso, dopo aver ribadito che non possiamo escludere che pazienti sottoposti a ventilazione pur irreversibilmente incoscienti, continuino a vivere, afferma: «*Un gran numero di tali casi formano l'oggetto d'un dubbio insolubile e debbono essere trattati secondo quelle presunzioni di diritto e di fatto di cui abbiamo parlato*»<sup>(14)</sup>. Qui il «*dubbio insolubile*» riguarda palesemente quegli individui che attaccati al respiratore, pur rimanendo in coma irreversibile, non possono con certezza essere considerati già morti. E anche per loro parrebbe valere il principio *in dubio pro vita* e dunque, nel dubbio, in difesa anche di quella vita. Una tale conclusione è tuttavia in palese contrasto con l'intera precedente argomentazione incentrata non sulla necessità di provare con certezza la fine della vita umana prima di poter staccare il respiratore, bensì sulla liceità di poterlo fare indipendentemente dalla presenza di quella prova. Non di meno uno spiraglio era stato lasciato aperto e quando diversi anni dopo l'attenzione si spostò dal problema della liceità dell'interruzione della respirazione artificiale a quello del trapianto di organi quello spiraglio si trasformò in una porta completamente aperta: i trapianti potevano essere considerati leciti, ma solo a patto di provare con certezza che il prelievo degli organi avvenisse da cadaveri.

### 3. Le ambiguità di Giovanni Paolo II e il dissenso del cardinale Ratzinger

Come è noto la Pontificia Accademia delle Scienze convocò nel dicembre del 1989 un gruppo di lavoro, già istituito nel 1985<sup>(15)</sup>, per affrontare proprio questo tema e se si legge il discorso ad esso rivolto da papa Giovanni Paolo II ci si può subito rendere conto di come lo spostamento d'accento dal problema della liceità dell'interruzione della respirazione artificiale in

tutti quei casi in cui a giudizio del medico era del tutto inutile mantenerla a quello del prelievo degli organi abbia radicalmente modificato la prospettiva adottata da Pio XII nel suo celebre discorso. Decisivo non è più che cosa possiamo fare di pazienti che attaccati al respiratore non possiamo escludere siano ancora vivi, ma il cui destino è comunque irrimediabilmente segnato, bensì stabilire in quale preciso momento avviene la loro morte, in modo da poter autorizzare *post mortem* il prelievo dei loro organi: «*In quale momento avviene quella che chiamiamo morte? Ecco il punto cruciale del problema*»<sup>(16)</sup>. Solo se i pazienti sono dei cadaveri si possono prelevare i loro organi; ma lo sono già quando il respiratore è ancora acceso?

Per Pio XII non possiamo essere sicuri che lo siano e per Giovanni Paolo II? La risposta non è semplice. Nel suo discorso quest'ultimo insiste soprattutto sul fatto che in caso di dubbio occorre sospendere i trapianti e questo perché la vita va difesa in quanto tale dal suo inizio alla sua fine: «*bisogna abbandonare questa pista apparentemente promettente, quando passi attraverso la distruzione dell'uomo o l'interruzione volontaria della sua esistenza terrena*»<sup>(17)</sup>. Giovanni Paolo II ha ben presente il tragico dilemma cui oggi ci pone di fronte la possibilità tecnica del trapianto di organi e lo illustra in modo esemplare:

«*Da una parte, vi è urgente necessità di trovare organi sostitutivi per malati i quali, in loro mancanza, morirebbero o per lo meno non guarirebbero. In altre parole, è concepibile che per sfuggire ad una morte certa ed imminente, un malato abbia bisogno di ricevere un organo che potrebbe essergli fornito da un altro malato, forse il suo vicino in ospedale. In questa situazione appare dunque il pericolo di porre fine ad una vita umana, di rompere definitivamente l'unità psicosomatica di una persona. Più esattamente, esiste una reale probabilità che la vita della quale si rende impossibile la continuazione con il prelievo di un organo vitale sia quella di una persona viva, mentre il rispetto dovuto alla vita umana vieta assolutamente di sacrificarla, direttamente e positivamente, anche se fosse a beneficio di un altro essere umano che si ritiene motivatamente di dover privilegiare*»<sup>(18)</sup>.

Come uscire dal dilemma? Secondo Giovanni Paolo II non vi è altra via che quella di «*determinare nel modo più esatto possibile il momento preciso ed il segno irrecusabile della morte. Una volta acquisita questa determinazione il conflitto apparente tra il dovere di rispettare la vita di una persona e il dovere di curare o addirittura salvare la vita di un altro scompare*»<sup>(19)</sup>. Il problema è tuttavia se sia possibile determinare quel

<sup>(14)</sup> *Ivi*, p. 618.

<sup>(15)</sup> Già nel 1985 il Gruppo di lavoro istituito dalla Pontificia Accademia delle Scienze era approdato in realtà all'accettazione della nuova definizione di morte, ritenendo - con una argomentazione per la verità poco plausibile - «che la morte cerebrale è il vero criterio della morte, giacché l'arresto definitivo delle funzioni cardio-respiratorie conduce molto rapidamente alla morte cerebrale». La Dichiarazione adottata dagli scienziati e da cui è tratto il passo citato è riportata da «L'Osservatore Romano», 31 ottobre 1985, p. 5.

<sup>(16)</sup> Cito il testo del discorso del Pontefice pubblicato con il titolo *In quale momento avviene la morte?*, in «La traccia» X, 11(1989), pp. 1349-1350 (p. 1349).

<sup>(17)</sup> *Ibidem*.

<sup>(18)</sup> *Ivi*, p. 1350.

<sup>(19)</sup> *Ibidem*.

punto «nel modo più esatto possibile». Giovanni Paolo II sembrerebbe ritenere di sì. La morte «sopravviene quando il principio spirituale che presiede all'unità dell'individuo non può più esercitare le sue funzioni nell'organismo e sull'organismo, i cui elementi, lasciati a se stessi, si dissociano»<sup>(20)</sup>.

Si noti, il Pontefice non parla qui, né in tutto il discorso, dell'encefalo (e non a caso, dal momento che quel principio spirituale, in fondo, teologicamente non può che essere l'anima), ma proprio i lavori della Pontificia Accademia delle Scienze giunsero alla conclusione che quel principio spirituale, responsabile dell'integrazione delle diverse parti corporee, poteva essere localizzato in un organo, l'encefalo, e che dunque la nuova definizione di morte in termini neurologici poteva essere accettata<sup>(21)</sup>. I pazienti con il respiratore ancora acceso, ma che non mostravano alcun segno di ripresa, non erano più pazienti il cui destino era ormai segnato, ma dei cadaveri.

Così la Chiesa cattolica era giunta a legittimare i trapianti, in fondo allo stesso modo in cui essi lo furono per molte legislazioni statali e cioè sulla base dell'avvenuta morte del soggetto da cui gli organi venivano prelevati.

Certo, anche in seguito si leveranno all'interno della Chiesa cattolica voci di dissenso, ma la linea era ormai segnata. Tra le voci di dissenso quella certamente più autorevole è rappresentata dal cardinale Joseph Ratzinger, già Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ed oggi Pontefice con il nome di Benedetto XVI. In occasione dei lavori del Concistoro straordinario del 1991, dedicato al tema «La Chiesa di fronte alle attuali minacce contro la vita», l'allora cardinale Ratzinger nel suo intervento ha pure toccato il tema dei trapianti, con parole estremamente critiche: «Siamo oggi testimoni di un'autentica guerra dei potenti contro i deboli, una guerra che mira all'eliminazione degli handicappati, di coloro che danno fastidio e perfino semplicemente di coloro che sono poveri e "inutili", in tutti i momenti della loro esistenza. Con la complicità degli Stati, mezzi colossali sono impiegati contro le persone, all'alba della loro vita, oppure quando la loro vita è resa vulnerabile da una malattia e quando essa è prossima a spegnersi»<sup>(22)</sup>.

E dopo essersi scagliato contro l'aborto, l'uso degli embrioni soprannumerari e la diagnosi prenatale prosegue:

«Più tardi, quelli che la malattia o un incidente faranno cadere in un coma "irreversibile", saranno spesso messi a morte per rispondere alle domande di trapianti d'organo o serviranno, anch'essi, alla sperimentazione medica ("cadaveri caldi")»<sup>(23)</sup>.

Parole dure, ma che di fatto non hanno prodotto nella Chiesa cattolica una presa di posizione ufficiale, un ripensamento, o quanto meno una pausa di riflessione. Per quanto ancora "caldi", i morti cerebrali erano già cadaveri e questo bastava a tenerli fuori da quella protezione della vita umana, dal primo inizio fino al suo termine, che caratterizza anche l'enciclica *Evangelium vitae*, di qualche anno seguente. Di fronte alle "nuove minacce alla vita umana" il Magistero della Chiesa intensifica i suoi interventi a difesa della sacralità e dell'inviolabilità della vita umana:

«Oggi questo annuncio (il Vangelo della vita, n.d.a.) si fa particolarmente urgente per l'impressionante moltiplicarsi ed acutizzarsi delle minacce alla vita delle persone e dei popoli, soprattutto quando essa è debole e indifesa. Alle antiche dolorose piaghe della miseria, della fame, delle malattie endemiche, della violenza e delle guerre, se ne aggiungono altre dalle modalità inedite e dalle dimensioni inquietanti»<sup>(24)</sup>.

Il Papa si riferisce esplicitamente al «fenomeno dell'eliminazione di tante vite umane nascenti o sulla via del tramonto» (n. 4), nessun cenno viene fatto in quel contesto al problema dei trapianti. Poco più avanti tuttavia il Papa avverte il pericolo che potrebbe verificarsi «quando, per aumentare la disponibilità di organi da trapiantare, si procedesse all'espianto degli stessi organi senza rispettare i criteri oggettivi ed adeguati di accertamento della morte del donatore»<sup>(25)</sup> ed in seguito ribadisce «che l'uccisione diretta e volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale»<sup>(26)</sup>. Ma se i morti cerebrali sono già cadaveri il problema non si pone, dal momento che non si può uccidere un uomo che è già morto. Così la battaglia in difesa della vita umana poteva essere condotta senza mettere in discussione il prelievo degli organi da individui cerebralmente morti<sup>(27)</sup>.

Un discorso successivo del Pontefice, tenuto il 29 agosto 2000 in occasione di un Congresso internazionale sui trapianti, conferma questa linea ed anzi per la prima volta giunge ad una esplicita legittimazione della morte cerebrale. Parlando espressamente del criterio neurologico di morte il Papa ribadisce che «la Chiesa

<sup>(20)</sup> Ivi, p. 1349.

<sup>(21)</sup> L'unica voce di dissenso della Pontificia Accademia delle Scienze fu rappresentata dal Josef Seifert, già allora critico nei confronti della definizione di morte cerebrale. I risultati dei lavori dell'Accademia sono pubblicati nel volume *Working Group on the Determination of Brain Death and its Relationship to Human Death*, a cura di R.J. White-H. Angsturm-I. Carrasco de Paula, Città del Vaticano 1992.

<sup>(22)</sup> Cf. J. Ratzinger, *Il problema delle minacce alla vita umana*, in «L'Osservatore Romano», venerdì 5 aprile 1991, pp. 1 e 4 (cit. a p. 4).

<sup>(23)</sup> Ivi, p. 4.

<sup>(24)</sup> Cf. Giovanni Paolo II, Enc. *Evangelium Vitae*, 25.03.1995 (n. 3). Cito dal volume pubblicato dalla casa editrice Leonardo, per gentile concessione della Libreria Editrice Vaticana, Milano 1995.

<sup>(25)</sup> Ivi, n. 15.

<sup>(26)</sup> Ivi, n. 57.

<sup>(27)</sup> Ed anzi, poco più avanti, il Papa potrà sottolineare che «merita un particolare apprezzamento la donazione degli organi compiuta in forme eticamente accettabili, per offrire una possibilità di salute e persino di vita a malati talvolta privi di speranza» (n. 86).

non fa opzioni scientifiche, ma si limita ad esercitare la responsabilità evangelica di confrontare i dati offerti dalla scienza medica con una concezione unitaria della persona secondo la prospettiva cristiana, evidenziando assonanze ed eventuali contraddizioni, che potrebbero mettere a repentaglio il rispetto della dignità umana»<sup>(28)</sup>.

Dal discorso pare tuttavia di poter concludere che Giovanni Paolo II ritiene quella prospettiva del tutto compatibile con la nuova definizione di morte:

*«In questa prospettiva, si può affermare che il recente criterio di accertamento della morte sopra menzionato, cioè la cessazione totale ed irreversibile di ogni attività encefalica, se applicato scrupolosamente, non appare in contrasto con gli elementi essenziali di una corretta concezione antropologica. Di conseguenza, l'operatore sanitario, che abbia la responsabilità professionale di un tale accertamento, può basarsi su di essi per raggiungere, caso per caso, quel grado di sicurezza nel giudizio etico che la dottrina morale qualifica col termine di "certezza morale", certezza necessaria e sufficiente per poter agire in maniera eticamente corretta»<sup>(29)</sup>.*

Il discorso rappresentava quella chiara legittimazione della nuova nozione di morte che i medici trapiantisti da tempo si aspettavano<sup>(30)</sup>.

In un successivo discorso, tenuto il 22 marzo 2004, Giovanni Paolo II ha ribadito la posizione della Chiesa con riferimento allo "stato vegetativo permanente" rifacendosi ancora una volta al principio etico *in dubio pro vita*:

*«Del resto, è noto il principio morale secondo cui anche il semplice dubbio di essere in presenza di una persona viva già pone l'obbligo del suo pieno rispetto e dell'astensione da qualunque azione mirante ad anticipare la morte. Su tale riferimento generale non possono prevalere considerazioni circa la "qualità della vita", spesso dettate in realtà da pressioni di carattere psicologico, sociale ed economico. Innanzitutto, nessuna valutazione di costi può prevalere sul valore del fondamentale bene che si cerca di proteggere, la vita umana. Inoltre, ammettere che si possa decidere della vita dell'uomo sulla base di un riconoscimen-*

*to dall'esterno della sua qualità, equivale a riconoscere che a qualsiasi soggetto possano essere attribuiti dall'esterno livelli crescenti o decrescenti di qualità della vita e quindi di dignità umana, introducendo un principio discriminatorio ed eugenetico nelle relazioni sociali»<sup>(31)</sup>.*

Le osservazioni del Papa si riferiscono esplicitamente alla condizione clinica del cosiddetto "stato vegetativo permanente", che è diversa da quella della morte cerebrale, ma se anche quest'ultima condizione clinica è tale per cui non possiamo escludere, con quella certezza a cui lo stesso Pontefice fa riferimento, che quando il respiratore è ancora acceso nel paziente permane ancora un residuo di vita, allora quelle osservazioni dovrebbero estendersi analogicamente anche ai morti cerebrali. Insomma, la perdurante accettazione da parte della Chiesa cattolica del prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti, pur in presenza di una difesa integrale ed assoluta della vita umana, si regge soltanto sulla (presunta) certezza scientifica che essi siano effettivamente cadaveri.

#### **4. Un'autorevole voce fuori dal coro: il cardinale Joachim Meisner**

Tale certezza tuttavia, come si è avuto modo di documentare nelle pagine precedenti, è oggi messa fortemente in dubbio. Consapevole dei nuovi orientamenti della scienza medica e del dibattito internazionale in corso, il cardinale di Colonia Joachim Meisner, in occasione dei lavori del parlamento tedesco sul tema del trapianto di organi, ha diffuso un significativo messaggio che desidero qui riportare per esteso.

*«Allo stato attuale del dibattito l'identificazione della morte cerebrale con la morte dell'uomo non è più sostenibile dal punto di vista cristiano. L'uomo non può essere ridotto alle sue funzioni cerebrali. Non si può dire che la morte cerebrale significhi la morte, né che sia un segno di morte. Essa non è neppure il momento della morte. Tutte le riflessioni sulla donazione degli organi devono pertanto partire dall'idea che un uomo, per il quale è stata accertata secondo le regole dell'arte medica soltanto la morte cerebrale, è ancora vivo. Tuttavia – e ciò è d'importanza essenziale per l'ulteriore valutazione – l'uomo cerebralmente morto è un moribondo in modo irreversibile, che di sicuro non tornerà più alla coscienza e non respirerà mai più autonomamente. Per questo non è obbligatorio prolungare artificialmente questo morire con tutti i mezzi tecnici – a meno che l'interessato non avesse espresso la volontà che gli venissero prelevati gli organi prima di staccare le macchine. La morte come conseguenza*

<sup>(28)</sup> Il testo inglese con la traduzione italiana del discorso è pubblicato da «L'Osservatore Romano», mercoledì 30 agosto 2000, pp. 4-5.

<sup>(29)</sup> *Ibidem*.

<sup>(30)</sup> *Ibidem*. Se non altro il Papa in quella occasione ha altresì sottolineato un punto importante riguardante la «necessità di un consenso informato»: «La verità umana di un gesto tanto impegnativo richiede infatti che la persona sia adeguatamente informata sui processi in esso implicati, così da esprimere in modo cosciente e libero il suo consenso o diniego. L'eventuale consenso dei congiunti ha un suo valore etico quando manchi la scelta del donatore». Quest'affermazione è in palese contrasto con l'esplicita difesa fatta dal cardinale Tettamanzi del criterio del silenzio-assenso in *Nuova bioetica cristiana*, cit., 503: «Il prelievo di organi è consentito dalla legge italiana, se il soggetto non aveva manifestato parere contrario. Condividiamo che lo Stato sia così intervenuto ...».

<sup>(31)</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, *Un uomo, anche se gravemente impedito non diventerà mai un "vegetale"*, in «L'Osservatore Romano», 20-21 marzo 2004, p. 5. Il discorso è stato tenuto in occasione dell'udienza ai partecipanti al Congresso promosso dalla Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici e dalla Pontificia Accademia per la Vita.

della morte cerebrale subentra allora in ritardo. In nessun momento dunque qui si uccide. La donazione degli organi resta possibile e può essere un atto di supremo amore cristiano verso il prossimo. Se si chiede a quali condizioni possano venire prelevati gli organi, si deve dunque tener conto del fatto che un morto cerebrale non è un cadavere. Definire per legge la morte cerebrale come la morte dell'uomo impedirebbe di unire gli sforzi per incrementare la disponibilità alla donazione. Una legge del genere sarebbe controproducente»<sup>(32)</sup>.

Il cardinale Meisner apre qui un'interessante (e per certi versi sorprendente) prospettiva, indicando come sia possibile giustificare i trapianti – anche da un punto di vista cattolico – senza passare attraverso una definizione di morte, come quella cerebrale, che si rivela essere sempre più inadeguata.

Al di là di questa presa di posizione ufficiale, che al momento sia in atto un processo di ripensamento nel mondo cattolico risulta dal fatto che la Pontificia Accademia delle Scienze, la quale – come si è visto – già negli anni Ottanta si era espressa a favore della nuova definizione di morte, abbia nuovamente deciso di ritornare sul tema, dedicando un incontro di studio ai “segni della morte” nel contesto della pratica dei trapianti di organi da cadavere. In occasione di quell'incontro, svoltosi il 3-4 febbraio 2005 Giovanni Paolo XII ci ha lasciato, con la lettera rivolta ai partecipanti, uno dei suoi ultimi scritti. Ed è significativo che in questo documento il Papa non consideri più come un dato acquisito – come in effetti risultava dal discorso tenuto il 29 agosto 2000 – il criterio di morte basato su parametri neurologici<sup>(33)</sup>. Il Papa si rivolge ai medici – rifacendosi qui all'insegnamento di Pio XII – chiedendo loro di fornire quella certezza sul momento della morte che, sia pure con prudenza, lo stesso Pontefice nel discorso precedente aveva ritenuto di potersi individuare nella «cessazione totale ed irreversibile di

ogni attività cerebrale». Non è possibile dire quali risultati siano emersi dall'incontro di studio, dal momento che – a differenza del passato – non sono stati emessi comunicati ufficiali. Tuttavia alcuni dei contributi presentati in quell'occasione sono stati raccolti in un ponderoso volume e recentemente pubblicati in lingua inglese (ed in traduzione italiana): essi attestano che un processo di revisione è attualmente in corso<sup>(34)</sup>.

La Chiesa cattolica si trova di fronte ad un'alternativa che prima o poi dovrà affrontare: o continuare a sostenere una certa idea integrale della sacralità della vita dal primo inizio sino al suo termine, oppure riflettere sul messaggio che ha voluto lanciare il cardinale Meisner. Quello che comunque non potrà a lungo fare è continuare a sostenere che il prelievo degli organi è lecito perché esso avviene da cadaveri.

### 5. Il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica

Alcune significative differenze vanno altresì registrate con riferimento alle due versioni del nuovo Catechismo della Chiesa cattolica, promulgato da papa Giovanni Paolo II. Nel testo italiano, pubblicato nel 1992, il punto relativo (n. 2296) è formulato in modo, a dire il vero, insoddisfacente. Ecco il testo integrale: «*Il trapianto di organi non è moralmente accettabile se il donatore o i suoi aventi diritto non vi hanno dato il loro esplicito consenso. Il trapianto di organi è conforme alla legge morale e può essere meritorio se i danni e i rischi fisici e psichici in cui incorre il donatore sono proporzionati al bene che si cerca per il destinatario. È moralmente inammissibile provocare direttamente la mutilazione invalidante o la morte di un essere umano, sia pure per ritardare il decesso di altre persone*»<sup>(35)</sup>.

A parte la prima proposizione, tutta formulata in negativo, che comunque sia pure implicitamente si riferisce al trapianto da cadavere, le proposizioni seguenti si riferiscono, anche qui in modo implicito, ma altrettanto chiaramente, alla donazione da vivente. Con riferimento al trapianto di organi da cadavere la posizione appare piuttosto difensiva e ambigua: lo si ammette ponendo come principio quello del consenso espresso, ma non si menziona mai la condizione clinica a partire dalla quale è lecito il prelievo.

<sup>(32)</sup> Cfr. J. Meisner, *Erklärung des Erzbischofs von Köln zum beabsichtigten Transplantationsgesetz*, Presseamt des Erzbistums Köln, n. 316, 27 September 1996. Cf. anche J. Meisner, *Wann trennen sich Seele und Leib?*, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 25.1.1997, p. 14. La sua dichiarazione si riferisce alle discussioni intorno alla legge tedesca sui trapianti, entrata in vigore il 1° dicembre 1997 (*Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen - Transplantationsgesetz*). Il testo integrale in traduzione italiana autorizzata è stata pubblicato da P. Becchi, *La posizione della Chiesa cattolica sul trapianto di organi da cadavere*, in «Asprenas» 52(2005), pp. 389-401 (pp. 400-401).

<sup>(33)</sup> Il testo inglese con la traduzione italiana della lettera del Papa è pubblicato da «L'Osservatore Romano», 4 febbraio 2005, p. 4. Citiamo un passo significativo: «Dal punto di vista clinico [...] l'unica maniera corretta - ed è anche l'unica possibile - di affrontare il problema dell'accertamento della morte di un essere umano è quello di volgere l'attenzione e la ricerca verso l'individuazione di adeguati “segni della morte”, conosciuti attraverso la loro manifestazione corporale nel singolo soggetto. Si tratta evidentemente di un tema di fondamentale importanza, per il quale la posizione della scienza, attenta e rigorosa, deve dunque essere ascoltata in primaria istanza ...».

<sup>(34)</sup> *Finis Vitae. Is Brain Death Still Life?*, a cura di R. de Mattei, Soveria Mannelli 2006 (tr. it. *Finis Vitae. La morte cerebrale è ancora vita?*, Soveria Mannelli 2007). Gli autori dei contributi raccolti nel volume, in prevalenza neurologi statunitensi ed anglosassoni, giuristi e filosofi europei, sono concordi nel dichiarare che la morte cerebrale non è la morte dell'essere umano e che il criterio della morte cerebrale, privo di attendibilità scientifica, debba essere abbandonato. Nel volume non è tuttavia dato spazio alla discussione di soluzioni alternative per il reperimento di organi da destinare al trapianto.

<sup>(35)</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, Roma, Città del Vaticano 1992, p. 564.

La versione latina del punto citato, di qualche anno seguente (precisamente del 1997), non è la traduzione letterale del testo italiano:

*«Organorum transplantatio legi morali est conformis, si pericula et discrimina physica atque psychica quae donans subit, bono sunt proportionata quod pro eo quaeritur cui illa destinatur. Donatio organorum post mortem est actus nobilis et meritorius atque alliciens tamquam generosae solidaritatis manifestatio. Moraliter acceptabilis non est, si donans vel eius propinqui ius ad id habentes suum explicitum non dederint consensum. Praeterea nequit moraliter admitti, mutilationem, quae invalidum reddit, vel mortem directe provocare, etiamsi id fiat pro aliarum personarum retardanda morte»* <sup>(36)</sup>.

Come si vede, l'argomentazione con riferimento al trapianto di organi da cadavere è certo più complessa: resta il rinvio al criterio del consenso espresso, ma esso viene fatto precedere da una frase, di cui non si trova traccia nella versione italiana, nella quale la donazione di organi dopo la morte viene presentata come un atto nobile e meritorio, da incoraggiare.

Il recente *Compendio*, opera di papa Benedetto XVI, è ovviamente molto conciso, ma per certi versi sorprendente: *«Il trapianto di organi è moralmente accettabile col consenso del donatore e senza rischi eccessivi per lui. Per il nobile atto della donazione degli organi dopo la morte deve essere pienamente accertata la morte reale del donatore»* <sup>(37)</sup>.

La donazione *post mortem* resta un nobile atto, per la prima volta tuttavia si introduce l'idea che essa avvenga a partire dalla accertata morte reale (non clinica) del donatore. E poi poiché oggi – come si è visto – ci sono buoni argomenti per ritenere che la morte cerebrale non equivalga alla morte reale dell'individuo, le conseguenze potrebbero davvero essere dirimpenti e ci si può chiedere quando esse saranno oggetto di una presa di posizione ufficiale.

## 6. Le disposizioni vigenti nello Stato della Città del Vaticano riguardo all'accertamento della morte

Quanto detto sinora riguarda il Magistero della Chiesa cattolica, può essere tuttavia opportuno chiedersi, in conclusione, se esistano disposizioni normative emanate dallo Stato della Città del Vaticano con riferimento ai problemi qui discussi. Nessuna normativa è prevista per quel che riguarda la problematica del trapianto di organi, mentre è stato emanato il 22 giugno del 1993 un decreto concernente l'accertamento della morte nel territorio vaticano.

Il documento normativo, tuttora vigente, prevede all'art. 2, 2° co., lettera *b*, che la constatazione della morte avvenga *«accertando la durata cessazione delle attività cardio-circolatoria, respiratoria e nervosa»*. La lettera *d* del medesimo articolo, afferma altresì, che nell'ambito delle possibilità, l'avvenuto decesso sia accertato con *«certezza assoluta, mediante l'esecuzione, nel luogo del decesso o nella camera mortuaria, di un elettrocardiogramma per almeno venti minuti primi consecutivi»* <sup>(38)</sup>.

Mi pare del tutto evidente che lo Stato della Città del Vaticano non abbia accettato la nuova definizione della morte celebrale, e continui a ritenere valida quella tradizionale, considerando indispensabile per l'accertamento della morte la durata cessazione dei tre elementi del tripode vitale (cuore, polmoni, cervello). Il fatto che la Città del Vaticano non si sia dotata di una legislazione ad hoc sui trapianti non è quindi da imputare – come a prima vista si potrebbe supporre – a difficoltà di natura tecnico-organizzative, poiché sulla base dei criteri previsti per l'accertamento della morte essi sarebbero in realtà impossibili. Insomma, mentre la Chiesa cattolica ufficialmente incoraggia la donazione degli organi da soggetti in stato di morte cerebrale considerandoli dei cadaveri, lo Stato del Vaticano rifiutando la definizione di morte cerebrale continua implicitamente a considerarli ancora vivi.

<sup>(36)</sup> Cfr. *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, Roma, Città del Vaticano 1997, p. 586.

<sup>(37)</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica. Compendio*, Roma, Città del Vaticano 2005, p. 129.

<sup>(38)</sup> Cfr. *Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano concernente gli adempimenti sanitari nei casi di morte nel territorio dello Stato della Città del Vaticano*, n. ccv del 22 giugno 1993 pubblicato in «Acta Apostolicae sedis. Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano», venerdì 25 giugno 1993, pp. 23-35.

## Documentazione

**Considerazioni sul Regolamento reg.le Liguria 1/2008**  
**“Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione**  
**delle ceneri ai sensi dell’art. 6 della L.R. 4/7/2007 n. 24 (Disposizioni**  
**in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”**  
 Allegato 2 alla Circolare Federutility SEFIT n. 1512/2008

**ERRATA CORRIGE**

*Segnaliamo ai lettori che a pag. 30 del n. 3/2008 de “I Servizi Funerari” è stato erroneamente indicato come Allegato 2 alla circolare Federutility SEFIT n. 1512 del 07/04/2008 “Regione Liguria – L.R. 4 luglio 2007, n. 24 Disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri – Regolamento”, l’Allegato 2 alla circolare Federutility SEFIT n. 1451/2008 “Onerosità delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall’Autorità Giudiziaria – Parere del Ministero della Giustizia” (pubblicato tra l’altro a pag. 21 dello stesso numero).*

*Riportiamo quindi il testo mancante, relativo alle considerazioni sul Regolamento reg.le Liguria 1/2008*

L’art. 6 della L.R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24 prevedeva che, entro 180 giorni, la Giunta regionale adottasse uno specifico regolamento volto ad assicurare l’applicazione coordinate ed uniforme sul territorio regionale della legge, prevedendo, altresì, che i comuni adeguino – entro 60 giorni dall’approvazione del predetto regolamento regionale – i propri regolamenti di polizia mortuaria.

L’art. 2 del regolamento estende la possibilità di cremazione anche per quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) e b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, integrando tale previsione con una previa attestazione dell’ASL quando vi sia stato espianto di stimolatori cardiaci (pace maker). Al contrario, è inibita la cremazione di salme o di resti mortali che siano portatori di radioattività oltre valore di pericolosità, situazione certificata per le salme dal medico necroscopico e per i resti mortali da medico delegato dall’ASL, aspetto che pone l’esigenza della disponibilità, da parte di costoro, della strumentazione a ciò necessaria. Si ritiene che la certificazione sulla non sussistenza della condizione di salma, o resti mortali, di portatore di radioattività oltre il limite di pericolosità possa essere contestuale con la certificazione della fatta visita necroscopica (art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

È prescritta la rimozione di zinco o di altro materiale metallico dall’involucro (che sarebbe stato preferibile definire con il termine suo proprio, normalmente, di “feretro”) prima della cremazione, operazione che va attestata dal soggetto che provvede alle operazioni di cremazione (art. 80, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

L’art. 2, comma 4 del Regolamento, integrando l’art. 2 legge regionale, prevede che la volontà alla cremazione (tanto del defunto nella forma testamentaria o di adesione ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione, quanto dei familiari in difetto di una delle forme di manifestazione della volontà precedenti) sia comunicata al comune di loro residenza, il quale provvede a darne comunicazione al comune di decesso, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. Ciò potrebbe sollevare alcuni elementi di criticità nel caso di pluralità di soggetti, quando residenti in comuni diversi, e, seppure la norma, sembri motivata da ragioni di semplificazione, sembrerebbe escludere che la volontà alla

cremazione possa essere comunicata al comune di decesso, nei casi in cui i soggetti legittimati non vi siano residenti. Per altro, proprio per le motivazioni a cui sembra ispirata la disposizione regolamentare, deve ritenersi ammissibile, ove lo ritengano i soggetti a ciò legittimati, che la volontà alla cremazione possa essere anche comunicata direttamente al comune di decesso, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, anche se ciò possa richiedere un’interpretazione non strettamente letterale.

In materia di affidamento delle ceneri, l’art. 3 attribuisce ai comuni l’istituzione di un registro delle ceneri affidate e disperse, precedendo altresì uno specifico verbale di affidamento, indicandone gli elementi contenutistici, da redire in triplice esemplare (uno per il comune di decesso, uno per il crematorio, una per l’affidatario); dal momento che la legge regionale non è esplicita sul fatto che l’affidamento sia di competenza del comune di decesso (cui si dovrebbe pervenire in via interpretativa), per altro obliterano il principio per cui l’affidamento dovrebbe competere al comune in cui sia prevista la conservazione dell’urna, si evidenzia come rimanga indefinita l’individuazione del comune titolare della funzione di tenuta dei registri, tanto più che, se andasse, come dovrebbe, individuata tale competenza nel comune di conservazione dell’urna a seguito dell’affidamento, ben potrebbero essere utilizzati, a tale scopo, i registri di cui all’art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Nell’ipotesi che, sempre in via interpretativa, venga a prevalere l’ipotesi che l’affidamento sia disposto dal comune di decesso, si avrebbe la conseguenza che il comune dove abbia luogo la conservazione dell’urna a seguito dell’affidamento non avrebbe informazioni su tale conservazione, informazione necessaria, o quanto meno utile, per il caso di trasferimento della residenza o di cambiamento di collocazione dell’urna (comma 4). Non si formulano considerazioni sul comma 3, tanto più che il domicilio (la cui definizione è data dall’art. 43, comma 1 C.C.) non ha, né può avere, per sua stessa natura, alcuna registrazione amministrativa, con la conseguenza che esso è difficilmente determinabile a priori.

In caso di recesso dall’affidamento l’affidatario, od i suoi eredi, possono richiedere la tumulazione dell’urna in un

loculo cinerario oppure in inumazione, in tal caso utilizzando urna in materiale non biodegradabile (trattandosi di conservazione), oppure procedere alla dispersione delle ceneri, in conformità alla legge regionale. Si ritiene che l'indicazione della tumulazione in loculo cinerario possa essere interpretata in senso estensivo, nel senso che possa consentirsi la tumulazione dell'urna anche in tumulazione non strettamente e direttamente finalizzate a questo unico fine, in particolare considerando come l'affidatario (ma anche il defunto delle cui ceneri si tratti) potrebbero avere titolo alla tumulazione in altro sepolcro a sistema di tumulazione, dato che un'interpretazione strettamente letterale costituirebbe fattore limitativo.

L'art. 4, in materia di dispersione delle ceneri, prevede che quest'ultima avvenga "in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione", e che essa sia destinata ad essere annotata sui registri appositamente istituiti per le registrazioni degli affidamenti delle urne cinerarie (precedente art. 3, comma 1) indicando i contenuti di tali registrazioni.

È ammessa la dispersione per affondamento o per interrimento, casi nei quali (a differenza della conservazione mediante interrimento) è previsto l'utilizzo di urna cineraria in materiale biodegradabile. Nel caso di interrimento (cioè di dispersione mediante interrimento), l'urna va collocata a profondità che rispetti le prescrizioni tecniche stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Dato che i comuni hanno termine 60 giorni per provvedere all'adeguamento dei propri regolamenti comunali di polizia mortuaria, termine non poco ristretto consideran-

do le condizioni di efficacia di tali regolamenti comunali (art. 345 T.U.LL.SS.), deve ritenersi che, nelle more dell'adeguamento del regolamento comunale di polizia mortuaria, possa farsi riferimento ai requisiti di profondità delle fosse di cui all'art. 72, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ferma restando l'onerosità dell'interrimento.

La dispersione per affondamento deve avvenire relativamente al largo, ma è in ogni caso inibita nelle zone di rispetto in relazione alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo ad uso umano. Altrettanto, la dispersione delle ceneri non è consentita nei corpi acquei interessati al campionamento ai fini della balneabilità, quando questi campionamenti siano effettuati.

I commi 6 e 7 individuano distanze perimetriche oltre le quali la dispersione delle ceneri è ammessa.

Il comma 5 consente la conservazione dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali un periodo limitato a 6 mesi, decorsi i quali senza che sia intervenuto affidamento o dispersione, le ceneri sono avviate al cinerario comune. Lascia in parte perplessi l'indicazione per cui tale deposito provvisorio sia previsto come gratuito, in quanto si tratta di materia che rientra nell'ambito delle competenze dei comuni, tanto più che la norma regolamentare, cioè di grado secondario, a rigore non potrebbe determinare oneri a carico dei bilanci di altri livelli di governo, salvo il caso che il relativo onere sia assunto a carico del bilancio della regione. Il regolamento regionale 11 marzo 2008, n. 1 è in vigore dal 28 marzo.

## PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI




**COCCATO & MEZZETTI**  
Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA

# BIOVASCA



- \* in materiale Antiurto
- \* resistenza meccanica e chimica
- \* peso Kg 4,5 (portante)
- \* peso Kg 1,1 (non portante)
- \* contenimento lt 55
- \* impilabile con poco ingombro



**" CONFORMITÀ "**  
Regolamento Regione Lombardia  
n° 0006 del 27 Ottobre 2004



**ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**

...omissis... "sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi" ...omissis...



Documentazione

**Provincia autonoma di Trento – Decreto del Presidente della Provincia n. 5-112/Leg. del 12/02/2008 “Regolamento di attuazione dell’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria”**

Circolare Federutility SEFIT n. 1468 del 12/03/2008

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II dell’11/03/2008 è stato pubblicato il D.P.P. n. 5-112/Leg. del 12/02/2008, con cui si modifica il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto riguarda il territorio della Provincia Autonoma di Trento. Il testo è riportato in Allegato 1, mentre in Allegato 2 sono presenti alcune considerazioni sulla portata del Regolamento provinciale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D’Ascenzi)

**ALLEGATO 1**

**Provincia Autonoma di Trento – Decreto del Presidente della Provincia n. 5-112/Leg. del 12/02/2008 “Regolamento di attuazione dell’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria”**

*(Registrato alla Corte dei conti il 27.2.2008, registro 1, foglio 3)*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

- visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;
- visto l’art. 75, comma 7ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 157 di data 1° febbraio 2008 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 75, comma 7ter, della

legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria.”,

EMANA

il seguente regolamento:

**ART. 1 (Oggetto)**

**1.** In attuazione di quanto previsto dall’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività in materia funeraria, al fine di adeguare le specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 alle esigenze della realtà locale e all’evoluzione tecnica.

**2.** Il richiamo alle funzioni amministrative comunali contenuto nel presente regolamento si intende riferito ai comuni, singoli o in forma associata, secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.

**ART. 2 (Attribuzioni)**

**1.** Le funzioni di vigilanza sulle attività in materia funeraria, ai sensi dell'articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono svolte dall'autorità competente del comune nel cui territorio tali attività si svolgono.

**2.** Le attività in materia funeraria di competenza del comune possono essere svolte mediante personale comunale dedicato o incaricato e, ferme restando le competenze in materia di vigilanza di cui al comma 1, dal soggetto a tale scopo incaricato secondo le modalità stabilite dall'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici locali.

**3.** L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge i compiti di natura igienico-sanitaria specificatamente indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Essa presta inoltre attività di assistenza e consulenza nei confronti del comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest'ultimo. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda individua preventivamente la figura di personale chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore sanitario previste dalla normativa.

**ART. 3 (Accertamento di morte)**

**1.** La constatazione di morte ai sensi della normativa può essere effettuata rispettivamente:

- a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata;
- b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria;
- c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale;
- d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.

**2.** L'accertamento della realtà della morte, decorse 15 ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

**3.** Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.

**4.** Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2 è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.

**ART. 4 (Chiusura dei feretri, trattamento e trasporto delle salme)**

**1.** In caso di decesso avvenuto in una delle strutture indicate dall'articolo 3, comma 1, all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o dal personale comunale.

**2.** L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.

**3.** Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

**4.** L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri, prevista dall'articolo 21, comma 3, del decreto presidenziale n. 285 del 1990 è verificata dal comune.

**ART. 5 (Passaporto mortuario)**

**1.** Le funzioni inerenti il rilascio del passaporto mortuario per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 e quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme verso paesi non aderenti alla convenzione medesima di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, sono svolte dal comune ove è avvenuto il decesso.

**2.** Le funzioni inerenti l'autorizzazione per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino prevista dall'articolo 28 del decreto medesimo sono svolte dal comune dove la salma è diretta.

**3.** Il certificato previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

**ART. 6 (Esumazioni ed estumulazioni delle salme)**

**1.** Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo quanto previsto dal comma 2.

**2.** Se necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle

normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione o di estumulazione e su richiesta del comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.

#### **ART. 7 (Modalità di inumazione)**

**1.** Le fosse per le inumazioni delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.

**2.** La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di

gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 febbraio 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

### **ALLEGATO 2**

Con l'art. 16, comma 7 della legge provinciale (Provincia Autonoma di Trento) 22 dicembre 2004, n. 13, la Provincia Autonoma di Trento delegava alla Provincia Autonoma l'adozione di un regolamento di modifica del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispetto alla disciplina delle modalità organizzative e operative sulla certificazione di morte, sulla chiusura dei feretri, sul trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e le estumulazioni di salme (art. 17, comma 2 di modifica dell'art. 75 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10).

Merita di essere evidenziato come la regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol costituisca una delle regioni a statuto speciale, il cui Statuto prevede che la competenza legislativa sia, per alcune materie, di competenza della regione, mentre per altre la competenza legislativa è attribuita alle Province Autonome.

In particolare per l'art. 9, n. 10 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e succ. modif. (testo unico che riprende la L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5), spetta alle Province Autonome la competenza legislativa in materia di igiene e sanità. Alla potestà legislativa consegue la titolarità della potestà regolamentare, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative.

Tale assetto consente di cogliere sia la competenza legislativa delle Province Autonome, sia la (apparente) stranezza della provincia che delega la provincia (cioè sé stessa) all'emanazione di norme di rango secondario, dato che il presupposto per queste ultime discende dalla norma di rango primario.

Il regolamento è oggetto di emanazione con D.P.P. (Decreto del Presidente della Provincia), oggetto di pubblicazione sul BURATAA, previa registrazione da parte della Corte dei Conti ed è avvenuta con il D.P.P. n. 5-112/Leg. del 12/02/2008 "Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998

concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria".

In questo contesto normativo, il regolamento così emanato modifica e sostituisce, nelle parti modificate, integralmente il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'art. 1 definisce l'oggetto del regolamento, con la precisazione per cui il riferimento alle funzioni dei comuni, singoli od associati, va fatto alle norme in materia dell'ordinamento provinciale (altra materia di competenza legislativa esclusiva provinciale).

Tale rinvio trova ulteriore richiamo all'art. 2, in materia di incarico a personale con la precisazione che esso va fatto alle norme sui servizi pubblici locali, con la conseguenza di qualificare in questo ambito le attività dei comuni in materia funeraria.

All'APSS (Azienda provinciale per i servizi sanitari) sono attribuiti compiti di natura igienico-sanitaria, nonché attività di assistenza e consulenza nei riguardi dei comuni, fermo restando che l'individuazione del personale competente alle funzioni di coordinatore sanitario sono rimesse alla stessa APSS.

All'art. 3, sotto la rubrica di "Accertamento della morte", si considera preliminarmente un istituto non presente, almeno terminologicamente, nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè la constatazione di morte. Si tratta della conseguenza di comportamenti di prassi, variamente presenti, e che trovavano fonte (storicamente) in funzioni dei medici "comunali" (prima del T.U.LL.SS.), cioè della figura dell'ex Ufficiale sanitario, ma che si collocano piuttosto nell'alveo della denuncia della causa di morte di cui all'art. 103, sub a) T.U.LL.SS. (che trova attuazione nell'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

In relazione all'accertamento della morte (cioè alla fattispecie dell'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dopo avere affermata la competenza dei medici dipendenti dall'APSS, si introduce la deroga, asse-

gnandone la funzione anche a medici di medicina generale (c.d. medici di base), nel caso di decesso in abitazione privata senza che vi sia il trasferimento per il periodo di osservazione dei cadaveri nel deposito di osservazione di cui all'art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Analoga deroga, ma nei riguardi del direttore, o coordinatore sanitario, per i cadaveri deceduti e permanenti nelle strutture residenziali sanitarie private. Si evidenzia che si considerano le "strutture residenziali sanitarie" e non le "strutture residenziali socio-sanitarie" o "strutture residenziali socio-assistenziali", ma non le strutture sanitarie (non residenziali, quali sono gli ospedali e le case di cura, anche private).

La c.d. verifica del feretro (art. 4) vi è distinzione tra l'attività d'identificazione del defunto e l'osservanza, inclusa relativa attestazione, delle disposizioni per il trasporto del cadavere: la prima è attribuita alla competenza del personale delle strutture residenziali anzidette o, negli altri casi, a personale comunale, mentre la seconda all'incaricato del trasporto. Dal momento che tre le strutture richiamate con il rinvio all'art. 3, comma 1 vi sono anche le abitazioni (nonché, implicitamente, gli ospedali), l'aspetto dell'identificazione dell'identità del defunto potrebbe comportare fattori critici in relazione all'intervento del personale comunale presso le abitazioni.

Viene escluso in via generale l'effettuazione dei trattamenti anti-putrefattivi (art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) per i trasporti di cadavere da comune ad altro comune, se debba svolgersi nell'ambito del territorio provinciale.

La competenza alla verifica dell'idoneità delle rimesse dei carri funebri (art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) è individuata come una funzione amministrativa dei comuni.

In materia di rilascio del titolo di estradizione (o di introduzione) di salma per, o da, uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937, si individua la competenza nel comune di decesso (senza entrare nel merito della competenza di questo o quello tra gli organi dei comuni, per cui occorre fare riferimento all'ordinamento provinciale in materia di organi dei comuni, fermo restando che si

tratta di una funzione gestionale, non riferibile agli organi che hanno competenze d'indirizzo politico-amministrativo (va tenuto presente che la distinzione delle funzioni è prevista dall'art. 36 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, testo unico a cui l'ordinamento provinciale fa riferimento).

Per l'introduzione di salme da Stati che non siano membri dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937, le competenze sono individuate nel comune di destinazione, anche se in proposito appare incongrua la previsione dell'art. 5, comma 3, dal momento che il certificato previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non rientra nell'ambito delle competenze dell'APSS di destinazione, quando dell'autorità sanitaria straniera competente nello Stato d'invio, cioè da cui proviene la salma. Il regolamento non considera la fattispecie dell'extradizione di salma per Stati non aderenti all'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 2007: è da ritenere, in via interpretativa, che a tale fattispecie possa farsi riferimento in via analogica, sia individuando la competenza del comune di decesso, sia in relazione alla competenza dell'incaricato del trasporto per quanto riguarda la certificazione di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (anche se in questo caso, l'analogia è meno pacificamente sostenibile).

Con l'art. 6 si esclude la necessità della presenza di personale dell'APSS in occasione di esumazioni e di estumulazioni, indipendentemente dal periodo di loro effettuazione e del momento, dalla sepoltura, in cui avvengano, anche se assume ad un ruolo di supporto, con pareri od indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive e non si esclude che, su richiesta del comune, possa esservi, in casi specifici, la presenza di personale dell'APSS.

In relazione alla pratica dell'inumazione, l'art. 7 modifica l'art. 72 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevedendo una profondità minore (ridotta da 2 metri a 1,5) e una distanza tra le fosse ridotta da 0,50 metri a 0,30 metri. Di fatto, con quest'ultima misura si determinano effetti di riduzione della superficie di fabbisogno di cui all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

# GEM: ALTA TECNOLOGIA PER LA CREMAZIONE MADE IN ITALY

GEM di Udine (Italia) con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vattaggiose alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione di salme. GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo gli impianti integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico. **GEM forte nel patrimonio tecnologico nel settore termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nella depurazione dei fumi**, per rispettare i più ristretti standard europei previsti per questa tipologia di impianti. **GEM con il suo personale qualificato su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle**

Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

**I forni GEM serie CRM hanno questi vantaggi operativi e gestionali:**

- Soluzioni compatte e silenziose
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni / giorno
- Minima manutenzione
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per utilizzo continuativo e intensivo anche per uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale

**GEM**

GEM srl Via Zanussi - Z.I.U. 33100 Udine - ITALIA  
Tel. 0432 524374 / 524103 - Fax 0432 529977  
E-mail: gem@geminc.it



Attualità

## Provincia autonoma di Trento – L.P. 20/06/2008, n. 7 “Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale”

Publicata sul B.U.R.T 01/07/2008, n. 27, Supplemento n. 1

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

### Art. 1 (Oggetto e finalità)

**1.** Questa legge, nel rispetto della libertà di scelta e delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, secondo i principi stabiliti dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), ferme restando le competenze dei comuni in materia.

### Art. 2 (Autorizzazione alla cremazione)

**1.** L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà

da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

### Art. 3 (Consegna e trasporto delle ceneri)

**1.** Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della legge n. 130 del 2001, con le modalità previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

**2.** Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

### Art. 4 (Destinazione delle ceneri)

**1.** La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.

**2.** Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

- a) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 5;
- b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:

- 1) tumulata in cimitero;
- 2) interrata in cimitero;
- 3) oggetto di affidamento.

**Art. 5 (Dispersione delle ceneri)**

**1.** La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.

**2.** La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:

- a) dal coniuge;
- b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
- c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

**3.** La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune previsto dall'articolo 9;
- b) in un'area verde appositamente destinata.

**4.** La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.

**5.** La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

**Art. 6 (Conservazione delle ceneri)**

**1.** Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

**2.** I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b).

**3.** L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

**4.** In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune previsto dall'articolo 9,

previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro.

**5.** Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente.

**Art. 7 (Senso comunitario della morte)**

**1.** Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento a un familiare o convivente o di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa, individuale o collettiva, all'interno di un cimitero del comune di ultima residenza del defunto. La richiesta di apposizione della targa può essere effettuata dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

**Art. 8 (Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei)**

**1.** Con regolamento comunale può essere disciplinata l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune previsto dall'articolo 9.

**Art. 9 (Ossario e cinerario comuni)**

**1.** In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:

- a) di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi diritto secondo la normativa statale non hanno provveduto a un'altra destinazione.

**2.** L'ossario e il cinerario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, introdotte in maniera indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

**3.** Periodicamente, per consentire nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calcinate in crematorio; le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

**Art. 10 (Cellette cinerarie e ossarie)**

**1.** Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene sono equiparate a sepolture private o a tombe di famiglia.

**2.** I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché del manufatto che le contiene.

#### **Art. 11 (Aree per inumazioni)**

**1.** Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, in un campo comune di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

**2.** Nel caso di comuni con due o più cimiteri l'area destinata all'inumazione in campo comune può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata ai sensi del comma 1. In tal caso il comune può realizzare un impianto di cremazione in un cimitero anche se privo di un'area per l'inumazione.

#### **Art. 12 (Concessioni cimiteriali)**

**1.** Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture private sono rilasciate a tempo determinato, per un periodo non eccedente i novantanove anni, salvo rinnovo. I comuni stabiliscono, in relazione alle varie tipologie di sepoltura, le durate e le relative tariffe.

**2.** Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.

**3.** I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la

pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

#### **Art. 13 (Attività funerarie)**

**1.** I comuni possono svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale:

a) la gestione dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali, quali sepolture, tumulazioni, cremazioni, esumazioni;

b) la gestione di obitori e di camere mortuarie;

c) l'espletamento di attività funerarie, che consistono nella cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di casse e di altri articoli funerari.

**2.** Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte anche in forma integrata. Per queste attività i comuni possono prevedere politiche tariffarie differenziate anche in relazione alle condizioni economiche degli interessati; è escluso il perseguimento di finalità di profitto, ferma restando comunque la possibilità per l'ente locale di gestire il servizio mediante un'azienda speciale.

#### **Art. 14 (Informazioni ai cittadini)**

**1.** I comuni e la Provincia promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse attività funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Lorenzo Dellai



Documentazione

## Proposta di schema di carta dei servizi dei crematori

Circolare Federutility SEFIT n. 1596 del 20/06/2008

Con la D.G.R. 8/4642 del 4 maggio 2007 “Attività funebri e cimiteriali: documento ‘Gli impianti di cremazione in Lombardia’ ai sensi del r.r. n. 6/2007”, la regione Lombardia ha approvato il documento concernente gli impianti di cremazione, prevedendo altresì che entro il 31 dicembre 2008 (per gli impianti di cremazione esistenti nel territorio regionale) sia adottata dai soggetti gestori la Carta dei Servizi.

Con riferimento alla Regione Lombardia:

- in Allegato 1 si riporta una breve sintesi del quadro di riferimento;
- in Allegato 2 si fornisce uno schema di “Carta dei servizi” che può costituire base per la sua adozione da parte di gestori di impianti di cremazione nella Regione Lombardia;
- in Allegato 3 si fornisce una esemplificazione di modulistica valida per la Regione Lombardia.

Con riferimento alle altre Regioni:

si ritiene che tale schema possa essere utilizzato anche dai soggetti gestori d’impianti di cremazione siti in altre regioni (anche in relazione all’art. 2, comma 461, L. 24 dicembre 2007, n. 244); in questo caso, nella modulistica occorre sostituire il modello “Mandato del familiare avente titolo e sua dichiarazione sull’assenza di dispositivi potenzialmente dannosi per il crematorio” con quello di cui in Allegato 4.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Condirettore Generale (Ing. Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Regione Lombardia, carta dei servizi per gli impianti di cremazione**

La Regione Lombardia, con la D.G.R. 8/4642 del 4 maggio 2007 (in B.U.R.L. n. 20 del 14/5/2007, pagg. 1357 e ss.) “Attività funebri e cimiteriali: documento ‘Gli impianti di cremazione in Lombardia’ ai sensi del r.r. n. 6/2007” prevede, nel dispositivo:

*“... 11. I soggetti gestori degli impianti di cremazione adottino la carta dei servizi, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 286/99, entro il 31 dicembre 2008 per gli impianti esistenti ed entro la data di inizio attività per quelli nuovi;...”*

L’istituto della “carta dei servizi” è presente fin dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (in G.U. n. 43. del 22/2/1994) “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

Ai fini della direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli svolti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, alla istru-

zione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. Ai principi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici.

Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell’esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i contenuti della presente direttiva negli atti che disciplinano la concessione.

Essa si ispira ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Al di fuori dell’ambito regionale specifico, va tenuto presente l’art. 2, comma 461 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il cui testo è:

*“461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative*

prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

- a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
- b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivol-

ge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
- e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.”

## ALLEGATO 2

### **Schema di carta di servizi per gli impianti di cremazione, nella regione Lombardia**

.....<sup>(1)</sup>  
 IMPIANTO DI CREMAZIONE  
 .....<sup>(2)</sup>  
 CARTA DEI SERVIZI  
 (punto 11, D.G.R. (Lombardia) 4 maggio 2007, n.  
 8/4642)

#### **A. Uguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti**

**A.1.** Il ricevimento del feretro o del contenitore di resti mortali, ossa o parti anatomiche riconoscibili nel crematorio è subordinato unicamente all'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione alla cremazione nonché alla possibilità di cremazione. La priorità è data dall'appartenenza al bacino di riferimento dell'impianto, stabilito in via ordinaria nell'area territoriale dell'ASL in cui il crematorio insiste. Cremazioni di feretri o contenitori provenienti dall'esterno del bacino di riferimento sono accolte con tempi di esecuzione commisurati alla potenzialità dell'impianto.

**A.2.** La conferma di prenotazione di una cremazione di feretro è possibile solo se la stessa avviene per via telematica (fax o sistema informatico, che tenga traccia della richiesta quanto a giorno, ora di arrivo e mittente) o direttamente all'ufficio prenotazioni del crematorio.

La prenotazione di orario definitivo di cremazione deve essere effettuata una volta che il prenotante sia in possesso delle documentazioni prescritte per poter dar corso alla cremazione e ciò per evitare acquisizione di orari preventivamente prefissati, impossibili poi da rispettare per carenza di documentazione.

Ad ogni richiesta di prenotazione il gestore darà seguito con l'accettazione, previa verifica della documentazione prevista, di un giorno e orario di cremazione, tra quelli possibili, nonché data e ora di consegna dell'urna cineraria.

Il prenotante, recandosi all'ufficio del crematorio o per via telematica, dovrà accettare sottoscrivendo la modulistica prevista, le condizioni di esecuzione del servizio.

A parità di condizioni si darà priorità all'ordine cronologico di arrivo della prenotazione.

Laddove una prenotazione determini la fissazione di un orario di cremazione e per causa imputabile al prenotante la cremazione debba essere variata quanto a data od orario di svolgimento, è dovuto un sovrapprezzo stabilito in tariffa che è pari al .....<sup>(3)</sup> % del prezzo di una cremazione corrispondente.

**A.3.** Una volta che i feretri o i contenitori dei resti mortali sono giunti presso l'impianto di cremazione è compito di personale del gestore collaborare con l'incaricato del trasporto per la pronta presa in consegna.

Il feretro viene movimentato dal mezzo funebre e posizionato su apposito carrello fornito dal gestore del crematorio, usando gli appositi rulli o sistemi analoghi previsti nel mezzo funebre e, con l'ausilio manuale degli operatori occorrenti.

<sup>(1)</sup> Intestazione del soggetto gestore.

<sup>(2)</sup> Localizzazione e indirizzo.

<sup>(3)</sup> Si consiglia un valore compreso tra il 50% e l'80%

Dal momento che i feretri vengono scaricati sui carrelli fino alla consegna delle ceneri ogni movimentazione di cadaveri, resti mortali e quant'altro rimane in carico al gestore del forno crematorio.

## B. Le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati

**B.1.** Il gestore dell'impianto di cremazione assicura la disponibilità di un adeguato numero di posti di parcheggio riservati a soggetti svantaggiati e cura che i locali accessibili al pubblico siano privi di barriere architettoniche, anche con soluzioni temporanee.

## C. L'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio

**C.1.** L'impianto di cremazione riceve i feretri od i contenitori nei seguenti giorni ed orari:

giorno	orario
lunedì	
martedì	
mercoledì	
giovedì	
venerdì	
sabato	
domenica	
giorni pre-festivi	
giorni festivi infrasettimanali	

**C.2.** Non vengono praticati l'accoglimento e la cremazione nei seguenti giorni dell'anno: Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 1 e/o 2 Novembre, Natale, .....<sup>(4)</sup>.

**C.3.** L'orario di effettuazione della cremazione è oggetto di prenotazione con le seguenti modalità:

.....<sup>(5)</sup>  
In ogni caso, all'ingresso dell'impianto (uffici presenti nell'impianto) è esposto il calendario giornaliero delle cremazioni programmate, con l'indicazione della sala di commiato riservata o richiesta per ciascun singolo defunto.

**C.4.** Il feretro viene consegnato dall'incaricato del trasporto all'impianto almeno ..... minuti prima dell'ora prevista per la cremazione nell'apposita area di ricevimento dei feretri. Se debbano svolgersi cerimonie di commiato nei locali del crematorio, il termine temporale per la consegna del feretro è di almeno ..... minuti prima della cerimonia.

**C.5.** Qualora tra l'orario di prevista ultimazione della cerimonia del commiato e quello della prevista cremazione intercorra un arco temporale superiore a ..... minuti, il feretro è conservato presso gli appositi locali di deposito presenti nell'impianto, adottando le cautele del caso necessarie.

**C.6.** Per gli stretti familiari ed amici che lo desiderano è consentita la presenza al momento del trasferimento del feretro nell'area di ricevimento del feretro nel crematorio.

**C.7.** Nel caso di cremazione di bambini, indicativamente fino a 10 anni di età o, comunque, tenendosi conto delle esigenze della famiglia, sono consentite particolari forme di manifestazione di lutto, quali, ad esempio, accompagnare al feretro giocattoli in materiale naturale, non sintetico, combustibile od altri oggetti aventi analoghe caratteristiche.

**C.8.** Ove siano presenti nel feretro materiali metallici, questi andranno rimossi prima della sua introduzione nel crematorio. Le parti metalliche che si rinvergono all'interno del forno dopo ogni cremazione, derivanti da protesi, viti, chiodi o altro, sono separate dalle ceneri umane e avviate a recupero. Analogamente ogni bene contenuto nel feretro, che abbia perso la propria identità nel processo di combustione.

**C.9.** Dovranno essere espianati dal corpo, prima della collocazione nella bara, dispositivi potenzialmente dannosi per il crematorio. Della dichiarazione di assenza di tali apparecchiature sarà data attestazione da parte dell'avente titolo alla richiesta di cremazione che sottoscrive anche una dichiarazione di responsabilità in caso omessa informazione.

**C.10.** Individuabilità ed identificabilità delle ceneri è assicurata mediante:

.....<sup>(6)</sup>

**C.11.** L'impianto di cremazione attua una situazione di fermo per manutenzioni ordinarie programmate, nel periodo ....., (oppure) Nel caso di fermo dell'impianto per operazioni di manutenzione ordinarie programmate, il gestore dell'impianto provvede a darne comunicazione, anche con avvisi apposti all'ingresso dell'impianto di cremazione, almeno 5 giorni lavorativi precedenti; nel caso di operazioni di manutenzione straordinaria o per esigenze imprevedute o non prevedibili, il termine può essere ridotto e, per quanto possibile, è data comunicazione diretta ai soggetti che risultino già avere comunicata la richiesta di avvalersi del servizio al momento in cui sorga la conoscenza dell'esigenza di fermo impianto, preferibilmente a mezzo di posta elettronica, laddove comunicata dal richiedente o con altro mezzo, caso per caso, disponibile.

**C.12.** Il gestore dell'impianto assicura che il proprio personale adotti tutte le misure di sicurezza previste dal Piano di sicurezza adottato dal gestore; i soggetti esterni al gestore dell'impianto di cremazione (familiari, partecipanti alle cerimonie, personale di aziende incaricate dai familiari) possono accedere unicamente alle aree riservate al pubblico e devono tenere comportamenti tali da non esporre sé stessi o il personale dell'impianto di cremazione a rischi.

**C.13.** Le operazioni di cremazione hanno luogo, di norma, entro .....<sup>(7)</sup> giorni lavorativi, dal ricevimento del feretro. In caso di cremazione di contenitore di resti

<sup>(4)</sup> Indicare eventuali altre giornate in cui, nella realtà locale, sia prevista la chiusura dell'impianto.

<sup>(5)</sup> Indicare le modalità tecniche, gli orari in cui è possibile prenotare nonché i criteri di assegnazione degli orari: criterio cronologico libero, criterio progressivo, ecc..

<sup>(6)</sup> Indicare le modalità adottate (es.: impiego di contrassegni in materiale termo-resistente, ecc.).

<sup>(7)</sup> Indicare un valore generalmente compreso tra 2 e 4 giorni.

mortali, di parti anatomiche riconoscibili o di ossa, il termine di cui sopra è di 4 giorni, per cremazione a richiesta individuale; è invece secondo la disponibilità dell'impianto e nei termini concordati per richieste di cremazioni massive.

**C.14.** L'urna contenenti le ceneri è consegnata alla persona che ne ha titolo entro il giorno successivo alla cremazione, salvo diversa richiesta dell'avente titolo che è tenuto a ritirarla entro 15 giorni dalla cremazione, con le seguenti modalità:

.....<sup>(8)</sup>

**C.15.** L'impianto di cremazione assicura, nei tempi di attesa, la disponibilità per i familiari e per le altre persone presenti:

- sala di attesa  
 sale di attesa distinte per ciascun gruppo di dolenti  
 punto di ristoro  altro (indicare: .....)

#### **D. Le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente**

**D.1.** La tariffa per la cremazione comprende le seguenti prestazioni: a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno; b) il processo di combustione per la durata occorrente; c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue; d) la polverizzazione delle ceneri; e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; f) gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o secondo quanto regolamentato dalla regione e dal comune.

**D.2.** I familiari possono far racchiudere l'urna di cui alla lett. e) da altra urna cineraria o, anche, sostituirla con altra urna cineraria a propria cura e spese.

**D.3.** Quando la cremazione non possa avvenire nei termini previsti, salvo cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: quando vi sia motivo di fermo impianto per ragioni non previste o non prevedibili), il gestore dell'impianto di cremazione riconosce al familiare richiedente un rimborso pari a .....<sup>(9)</sup> Euro, per ogni giorno di ritardo, da accreditare a mezzo di bonifico bancario al richiedente entro ..... giorni lavorativi. Il gestore dell'impianto di cremazione rende disponibili presso i propri uffici, nonché accessibili dal proprio sito web <sup>(10)</sup>, la modulistica adottata per le richieste di rimborso.

**D.4.** Il gestore dell'impianto di cremazione assicura un programmato piano periodico di formazione per il proprio personale.

**D.5.** Il gestore dell'impianto di cremazione assicura che i resti metallici risultanti dal processo di cremazioni siano

destinati al recupero e che gli introiti derivanti saranno reimpiegati per migliorie al crematorio stesso e per la formazione.

**D.6.** Il gestore dell'impianto di cremazione aderisce allo standard CEN EN 15017:2005:

- sì  
 no  
 intende adeguarvisi entro .....

#### **E. La garanzia del flusso di informazioni all'utente**

**E.1.** Le informazioni per l'utente sono rese disponibili: a) presso l'impianto di cremazione, b) presso il comune, c) sul sito web del crematorio e/o del comune <sup>(11)</sup>.

**E.2.** Costituiscono oggetto dell'informazione anche i risultati dei controlli periodici sulle emissioni, i quali sono resi pubblici sul sito web del crematorio o, in assenza, del comune, entro 15 giorni da quando il gestore dell'impianto ne abbia la disponibilità. Sono oggetto di tale informazione gli ultimi tre risultati dei controlli periodici anzidetti, fermo restando che quelli antecedenti sono sempre accessibili, su richiesta e sempre che il sistema di informazione utilizzato non consenta una migliore informazione.

#### **F. Le modalità di rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio**

**F.1.** Il gestore dell'impianto di cremazione adotta modalità di rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio, anche con la consegna di appositi questionari in occasione della presenza del pubblico presso i locali aperti al pubblico e presso i propri uffici. La compilazione dei questionari è libera ed è effettuata in modo anonimo.

**F.2.** I richiedenti del servizio possono presentare reclami sul funzionamento dell'impianto, avvalendosi di appositi moduli predisposti dal gestore dell'impianto di cremazione e resi disponibili con le modalità del punto sul sito web del crematorio e del comune. Il gestore dell'impianto di cremazione rilascia ricevuta della presentazione di eventuali reclami; agli eventuali reclami è data risposta individuale entro 15 giorni lavorativi dalla loro ricezione.

**F.3.** Il gestore del crematorio è tenuto a presentare al Comune:

- la segnalazione tempestiva delle difformità gravi alla carta dei servizi, che possono avere riflessi sulla pubblica opinione e che da questa ne derivi un significativo danno d'immagine al servizio;

- un quadro riepilogativo numerico trimestrale delle segnalazioni, raffrontato al totale dei servizi svolti, per la valutazione d'insieme del grado di soddisfacimento dell'utenza;

annualmente copia dei reclami pervenuti, con il quadro riepilogativo annuo di cui al punto che precede e una relazione contenente le proposte di miglioramento del servizio per l'anno successivo.

<sup>(8)</sup> Indicarle.

<sup>(9)</sup> Si consiglia un valore adeguato, rapportato percentualmente alla tariffa per la cremazione. Ad. es.: il 50% della tariffa vigente.

<sup>(10)</sup> Eliminare quest'ipotesi nell'eventualità che l'impianto di cremazione non disponga di un sito *web*.

<sup>(11)</sup> Eliminare quest'ipotesi nell'eventualità che l'impianto di cremazione non disponga di un sito *web*.

**ALLEGATO 3 - Modelli****VERBALE DI CREMAZIONE E CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA**

N. .... (1)

Comune di .....

Crematorio di .....

..... (2)

... sottoscritt... nella sua qualità di addetto alla cremazione, autorizzata dall'Ufficio ..... del Comune di ..... in data ....., p.n. ...., attestata che in data odierna (3) ....., con inizio alle ore ..... e completamento alle ore ....., in questo crematorio ha avuto luogo la cremazione del cadavere di: ....., nat... a ....., il ....., in vita residente ....., nel Comune di ....., decedut... a ....., il ..... avvenuta nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali della regione Lombardia, n. 6 del 9 novembre 2004, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

Le ceneri, sono state raccolte in apposita urna, contraddistinta con i dati anagrafici del... defunt... e debitamente sigillata che viene consegnata a ..... (4), nat ... a ....., il ....., residente a ....., identificato/a a mezzo documento ..... n. ...., rilasciato da ..... in data ....., che per ricevuta sottoscrive il presente verbale nella sua qualità di:

incaricato da esercente attività funebre ..... (5);

persona autorizzata;

del trasporto dell'urna cineraria e previa verifica della sussistenza della relativa autorizzazione:

al cimitero di ..... sito nel Comune di ..... per:

la sepoltura;

la dispersione;

al luogo di dispersione nel Comune di .....

al luogo di conservazione delle ceneri affidate, sito nel Comune di .....

Fatto, letto e sottoscritto in ....., li ....., alle ore .....

L'addetto alla cremazione .....

Ricevo l'urna come identificata nel presente verbale

.....

Note:

Il verbale è rilasciato in 4 copie, destinate:

un esemplare da trattenere presso l'impianto di cremazione;

un esemplare consegnato a chi riceve l'urna;

un esemplare da trasmettere senza indugio, a cura del responsabile del crematorio, all'Ufficio dello stato civile del Comune di decesso;

un esemplare da trasmettere senza indugio, a cura del responsabile del crematorio, al Comune dove avviene la sepoltura, la dispersione o la custodia dell'urna affidata.

(1) Numero progressivo del registro di cremazione (campo NNNNNN/AA)

(2) Ragione sociale soggetto gestore

(3) Data nella forma GG/MM/AAAA

(4) Cognome e nome di chi riceve l'urna

(5) Estremi identificativi dell'esercente l'attività funebre

**RICHIESTA DI CREMAZIONE**

Al gestore del crematorio di .....

... sottoscritt... ....., nella sua qualità di ....., dell'impresa ..... esercente l'attività funebre, autorizzata dal Comune di ..... in data ....., sulla base del mandato ricevuto dai familiari aventi titolo

**CHIEDE**

di procedere alla cremazione di ....., nato a ..... il ....., morto a ....., il ....., C.F. .... nel giorno ....., alle ore ....., secondo l'orario assegnatomi in base alla prenotazione eseguita. Chiede inoltre i seguenti servizi aggiuntivi, come da tariffario:

..... (1)

Per i servizi richiesti è dovuta la tariffa vigente, per la quale si è provveduto al pagamento.

A tale scopo fa presente che:

il defunto era residente in vita nel Comune di ..... (2) o deceduto nel Comune di ..... (3);

il defunto è deceduto altrove;

si tratta di resti mortali inconsunti;

si tratta di prodotto del concepimento a cui si applica l'art. 7 del D.P.R. 285/90.

Con la presente si specifica di aver preso conoscenza del regolamento per l'esercizio del crematorio, nonché della carta dei servizi ad esso relativa e di accettarne integralmente le condizioni di consegna del feretro/contenitore, nonché ogni altra norma in essi contenuta. In particolare si dichiara che:

il feretro sarà confezionato ai sensi di legge, che è **privo di cassa interna metallica e non sono stati applicati piedini**;

il contenitore sarà confezionato ai sensi di legge e sarà di materiale facilmente combustibile.

Le ceneri verranno ritirate da ....., il giorno ....., alle ore ....., come da prenotazione.

Richiede che le ceneri siano sigillate in:

urna cineraria standard;

urna cineraria con capienza superiore a 4 litri fornita dal sottoscritto, da far pervenire unitamente al feretro/contenitore;

La destinazione finale dell'urna è la seguente:

sepoltura in cimitero

affidamento

dispersione in cimitero

dispersione in natura.

In relazione alla destinazione di cui sopra e in osservanza delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali della regione Lombardia, n. 6 del 9 novembre 2004, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Nonché delle norme e regolamenti vigenti nel Comune di ....., si allegano le documentazioni comprovanti la possibilità di esecuzione della cremazione, che saranno esibite in originale alla consegna:

autorizzazione alla cremazione

autorizzazione al trasporto;

titolo di avvenuto pagamento della tariffa sul c/c .....

modulo per la dispersione delle ceneri (All. 5 D.G.R. 7/20278);

modulo per l'affidamento delle ceneri (All. 6 D.G.R. 7/20278);

mandato del familiare avente titolo e dichiarazione di assenza di dispositivi potenzialmente dannosi per la cremazione.

L'esercente l'attività funebre .....

....., li .....

(1) Uso della sala del commiato per un periodo superiore a 15 minuti ed inferiore a 60 minuti, ecc..

(2) Indicare il comune sede del crematorio.

(3) Indicare il comune sede del crematorio.

**MANDATO DEL FAMILIARE AVENTE  
TITOLO E SUA DICHIARAZIONE  
SULL'ASSENZA DI DISPOSITIVI  
POTENZIALMENTE DANNOSI  
PER IL CREMATORIO**

Al gestore del crematorio di .....

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... residente a ..... in qualità di ..... (1) del defunto .....

di aver dato mandato all' esercente l'attività funebre ..... per:

- provvedere alla cremazione;  
 provvedere al trasporto funebre e alla cremazione.

Sotto la propria responsabilità dichiara inoltre che il defunto:

- non è portatore di pace-maker o altro dispositivo elettromedicale;  
 è portatore di pace-maker o altro dispositivo elettromedicale alimentato a batterie elettrolitiche;  
 era portatore di dispositivo potenzialmente dannoso per l'esecuzione della cremazione, espantato in funzione della cremazione.

Dichiara inoltre di essere stato informato dall' esercente l'attività funebre mandatario che l'immissione di un dispositivo potenzialmente dannoso nel forno può provocare una micro esplosione all'interno dello stesso con danni consistenti e che laddove ciò si determinasse per propria colpa, è consapevole che i danni causati gli verranno addebitati in quanto provocati dal non aver avvisato di tale pericolo pur essendone informato.

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

....., li .....

Firma .....

**Informativa sull'uso dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)**

I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono raccolti e potranno essere trattati manualmente o attraverso procedure informatizzate.

Titolare del trattamento: .....

Responsabile del trattamento: .....

Incaricati del trattamento: dipendenti appartenenti al gestore del crematorio, in base allo specifico ambito procedimentale

(1) Specifica del rapporto con il defunto (coniuge/parente).

**CONFERMA DI PRENOTAZIONE  
DI CREMAZIONE**

N. ....

Comune di .....

Crematorio di .....

.....

... sottoscritt... .., in qualità di operatore del servizio di accettazione del crematorio di ....., sulla base della richiesta di cremazione pervenuta in data ..... ore ....., comunica che la prenotazione effettuata è confermata e che:

la documentazione trasmessa è corrispondente alla richiesta;

è necessaria la trasmissione delle seguenti documentazioni integrative, che se pervenute entro 12 ore dalla presente richiesta dà luogo alla conferma dell'orario prenotato. In caso contrario sarà necessaria una nuova prenotazione e si applicherà il sovrapprezzo stabilito nel .....% della corrispondente tariffa relativa alla tipologia di cremazione richiesta.

.....  
.....  
.....

L'incaricato del trasporto dovrà presentarsi per la consegna del:

- feretro;  
 contenitore di resti mortali;  
al crematorio di ..... all'orario seguente.

Informazioni sul modo di raggiungere il crematorio sono reperibili al seguente indirizzo *web* .....

In allegato si fornisce un estratto della carta dei servizi, contenente le regole per la consegna ed il ritiro, nonché per la esecuzione della cremazione.

Di seguito si riassumono le condizioni alle quali avverrà la cremazione.

Cadavere di ..... nato a ....., il ....., deceduto a ....., il .....

L'arrivo al crematorio è stabilito alle ore ..... del .....

per dar luogo a cerimonia del commiato che inizia alle ore ..... e termina alle ore ..... del .....

senza cerimonia del commiato.

La cremazione è prevista il giorno ....., alle ore .....

La consegna delle ceneri è prevista il giorno ..... alle ore .....

- in urna cineraria standard;  
 in urna cineraria conferita al crematorio in occasione del trasporto del feretro.

La consegna a chi è autorizzato al ritiro avverrà con apposita verbalizzazione.

....., li .....

L'operatore .....

**(Allegato: estratto della carta dei servizi)**

**ALLEGATO 4 – Mandato del familiare avente titolo e sua dichiarazione sull'assenza di dispositivi potenzialmente dannosi per il crematorio** (per regione diversa dalla Lombardia)

Al gestore del crematorio di .....

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....residente a ..... in qualità di ..... (1) del defunto .....

D I C H I A R A

di aver dato mandato all' esercente l'attività funebre .....per:

- provvedere alla cremazione;  
 provvedere al trasporto funebre e alla cremazione.

Sotto la propria responsabilità dichiara inoltre che il defunto:

- non è portatore di pace-maker o altro dispositivo elettromedicale;  
 era portatore di pace-maker dispositivo potenzialmente dannoso per l'esecuzione della cremazione, espantato in funzione della cremazione.

Dichiara inoltre di essere stato informato dall' esercente l'attività funebre mandatario che l'immissione di un dispositivo potenzialmente dannoso nel forno può provocare una micro esplosione all'interno dello stesso con danni consistenti e che laddove ciò si determinasse per propria colpa, è consapevole che i danni causati gli verranno addebitati in quanto provocati dal non aver avvisato di tale pericolo pur essendone informato.

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

....., li .....

Firma .....

**Informativa sull'uso dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)**

I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono raccolti e potranno essere trattati manualmente o attraverso procedure informatizzate.

Titolare del trattamento: .....

Responsabile del trattamento: .....

Incaricati del trattamento: dipendenti appartenenti al gestore del crematorio, in base allo specifico ambito procedimentale

(1) Specifica del rapporto con il defunto (coniuge/parente).

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	<p align="center">Figura 1</p> <p align="center">Figura 2</p>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 / 0532 747189 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2007

Circolare Federutility SEFIT n. 1627 del 08/07/2008

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Con la presente si rendono noti, in Allegato 1, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2007 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede dell'impianto ed ai gestori degli stessi.

Le cremazioni effettuate nel corso del 2007 sono cresciute del 10,5% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 5.541 unità.

Nel 2007 si sono registrate a consuntivo 58.554 cremazioni di feretri, contro le 53.013 del 2006.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità 2007, anno in cui si sono registrati 570.601 decessi. Quindi l'incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture è del 10,3% per l'anno 2007 (contro il 9,5% a consuntivo del 2006).

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni che hanno registrato un maggior incremento percentuale delle cremazioni rispetto al 2006 sono state: Lombardia (+29,7%), Veneto (+11,4%) ed Emilia-Romagna (+11,6%), cioè quelle con buona dotazione di impianti.

Quelle invece che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state: Lombardia (+1.980), Emilia Romagna (+548), Toscana (+497) e Piemonte (+433).

Il ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di

impianti, ma anche al Centro. Nel corso del 2007 è entrato in funzione un crematorio, a Domodossola.

Milano, Roma, Genova e Torino sono, come nel 2006, le città col maggior numero di cremazioni effettuate, rispettivamente con 7.729, 5.703, 4.021, 3.488 (anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa).

Le città invece che registrano il minor numero di cremazioni sono: Ascoli Piceno (99), Palermo (146), La Spezia (200) e Cagliari (213).

La regione in assoluto dove si crema di più è la Lombardia (che è tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione), con 17.413 cremazioni, seguita da Emilia-Romagna e Veneto, nelle quali si effettuano oltre 6.000 cremazioni l'anno.

In Allegato 2 si trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi). Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Condirettore Generale (Ing. Renato Drusiani)



**ALLEGATO 1 - Italia. Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione, distinti per Regione**

REGIONE	COMUNE	ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007		ANNO 2007/2006	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Valle d'Aosta	Aosta	-	-	204	0,4%	524	0,9%	320	156,9%
	<b>Tot. Valle D'A.</b>	-	-	<b>204</b>	<b>0,4%</b>	<b>524</b>	<b>0,9%</b>	<b>320</b>	<b>156,9%</b>
Trentino A.A.	Bolzano	969	2,0%	925	1,7%	1.038	1,8%	113	12,2%
	<b>Tot. Trent. A.A.</b>	<b>969</b>	<b>1,8%</b>	<b>925</b>	<b>1,7%</b>	<b>1.038</b>	<b>1,8%</b>	<b>113</b>	<b>12,2%</b>
Friuli Ven. Giulia	<i>Pordenone (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	1.297	2,4%	1.486	2,8%	1.469	2,5%	-17	-1,1%
	Udine	661	1,2%	535	1,0%	831	1,4%	296	55,3%
	<b>Tot. Friuli V.G.</b>	<b>1.958</b>	<b>3,7%</b>	<b>2.021</b>	<b>3,8%</b>	<b>2.300</b>	<b>3,9%</b>	<b>279</b>	<b>13,8%</b>
Piemonte	Bra	683	1,3%	618	1,2%	555	0,9%	-63	-10,2%
	Domodossola	-	-	-	-	254	0,4%	254	-
	Novara	322	0,6%	369	0,7%	503	0,9%	134	36,3%
	Torino	3.268	6,2%	3.340	6,3%	3.488	6,0%	148	4,4%
	Verbania	952	1,8%	949	1,8%	909	1,6%	-40	-4,2%
	<b>Tot. Piemonte</b>	<b>5.225</b>	<b>9,9%</b>	<b>5.276</b>	<b>10,0%</b>	<b>5.709</b>	<b>9,7%</b>	<b>433</b>	<b>8,2%</b>
	<b>Tot. Lombardia</b>	<b>14.023</b>	<b>26,5%</b>	<b>15.433</b>	<b>29,1%</b>	<b>17.413</b>	<b>29,7%</b>	<b>1980</b>	<b>12,8%</b>
Lombardia	Bergamo	742	1,4%	871	1,6%	866	1,5%	-5	-0,6%
	Brescia	573	1,1%	1.202	2,3%	1.797	3,1%	595	49,5%
	<i>Busto Arsizio (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinisello Balsamo	1.315	2,5%	1.487	2,8%	1.564	2,7%	77	5,2%
	Como	1.305	2,5%	644	1,2%	937	1,6%	293	45,5%
	Cremona	226	0,4%	205	0,4%	215	0,4%	10	4,9%
	Lodi	452	0,9%	397	0,7%	418	0,7%	21	5,3%
	Mantova	1.232	2,3%	1.348	2,5%	1.693	2,9%	345	25,6%
	Milano	6.550	12,4%	7.209	13,6%	7.729	13,2%	520	7,2%
	Pavia (2)	469	0,9%	701	1,3%	868	1,5%	167	23,8%
	Varese	1.159	2,2%	1.369	2,6%	1.326	2,3%	-43	-3,1%
	<b>Tot. Lombardia</b>	<b>14.023</b>	<b>26,5%</b>	<b>15.433</b>	<b>29,1%</b>	<b>17.413</b>	<b>29,7%</b>	<b>1980</b>	<b>12,8%</b>
	Veneto	Padova	937	1,8%	1.087	2,1%	1.164	2,0%	77
Spinea		1.008	1,9%	1.477	2,8%	1.682	2,9%	205	13,9%
<i>Treviso (1)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia		1.740	3,3%	1.760	3,3%	1.781	3,0%	21	1,2%
Verona		1.145	2,2%	1.345	2,5%	1.429	2,4%	84	6,2%
Vicenza		553	1,0%	583	1,1%	597	1,0%	14	2,4%
<b>Tot. Veneto</b>		<b>5.383</b>	<b>10,2%</b>	<b>6.252</b>	<b>11,8%</b>	<b>6.653</b>	<b>11,4%</b>	<b>401</b>	<b>6,4%</b>
<b>Tot. Liguria</b>		<b>4.646</b>	<b>8,8%</b>	<b>5.015</b>	<b>9,5%</b>	<b>5.305</b>	<b>9,1%</b>	<b>290</b>	<b>5,8%</b>
Liguria	Genova	3.575	6,7%	3.831	7,2%	4.021	6,9%	190	5,0%
	La Spezia	149	0,3%	185	0,3%	200	0,3%	149	8,1%
	Savona	922	1,7%	999	1,9%	1.084	1,9%	85	8,5%
	<b>Tot. Liguria</b>	<b>4.646</b>	<b>8,8%</b>	<b>5.015</b>	<b>9,5%</b>	<b>5.305</b>	<b>9,1%</b>	<b>290</b>	<b>5,8%</b>
Emilia Romagna	Bologna	2.064	3,9%	2.323	4,4%	2.393	4,1%	70	3,0%
	Faenza	1.048	2,0%	1.194	2,3%	1.410	2,4%	216	18,1%
	Ferrara	1.230	2,3%	1.652	3,1%	1.767	3,0%	115	7,0%
	Reggio Emilia	1.267	2,4%	1.102	2,1%	1.249	2,1%	147	13,3%
	<b>Tot. Emilia Romagna</b>	<b>5.609</b>	<b>11,5%</b>	<b>6.271</b>	<b>11,8%</b>	<b>6.819</b>	<b>11,6%</b>	<b>548</b>	<b>8,7%</b>
Toscana	Firenze	1.450	2,7%	1.561	2,9%	1.673	2,9%	112	7,2%
	Livorno	1.378	2,6%	1.208	2,3%	1.609	2,7%	401	33,2%
	Massa (3)	641	1,2%	915	1,7%	376	0,6%	-539	-58,9%
	Pisa	341	0,6%	479	0,9%	883	1,5%	404	84,3%
	Pistoia	614	1,2%	708	1,3%	797	1,4%	89	12,6%
	Siena	322	0,6%	248	0,5%	278	0,5%	30	12,1%
	<b>Tot. Toscana</b>	<b>4.746</b>	<b>9,0%</b>	<b>5.119</b>	<b>9,7%</b>	<b>5.616</b>	<b>9,6%</b>	<b>497</b>	<b>9,7%</b>
Marche	Ascoli Piceno	27	0,1%	78	0,1%	99	0,2%	21	26,9%
	San Bened. del Tronto	232	0,4%	255	0,5%	302	0,5%	47	18,4%
	<b>Tot. Marche</b>	<b>259</b>	<b>0,5%</b>	<b>333</b>	<b>0,6%</b>	<b>401</b>	<b>0,7%</b>	<b>68</b>	<b>20,4%</b>
Umbria	Perugia	380	0,7%	348	0,7%	381	0,7%	33	9,5%
	<b>Tot. Umbria</b>	<b>380</b>	<b>0,7%</b>	<b>348</b>	<b>0,7%</b>	<b>381</b>	<b>0,7%</b>	<b>33</b>	<b>9,5%</b>
Lazio	Roma	5.011	9,5%	5.192	9,8%	5.703	9,7%	511	9,8%
	<i>Viterbo (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Lazio</b>	<b>5.011</b>	<b>9,5%</b>	<b>5.192</b>	<b>9,8%</b>	<b>5.703</b>	<b>9,7%</b>	<b>511</b>	<b>9,8%</b>
Campania	Montecorvino Pugl. (4)	217	0,4%	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Campania</b>	<b>217</b>	<b>0,4%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Puglia	Bari	46	0,1%	280	0,5%	333	0,6%	53	18,9%
	<b>Tot. Puglia</b>	<b>46</b>	<b>0,1%</b>	<b>280</b>	<b>0,5%</b>	<b>333</b>	<b>0,6%</b>	<b>53</b>	<b>18,9%</b>
Sicilia	Palermo	177	0,3%	166	0,3%	146	0,2%	-20	-12,0%
	<b>Tot. Sicilia</b>	<b>177</b>	<b>0,3%</b>	<b>166</b>	<b>0,3%</b>	<b>146</b>	<b>0,2%</b>	<b>-20</b>	<b>-12,0%</b>
Sardegna	Cagliari	188	0,4%	178	0,3%	213	0,4%	35	19,7%
	<i>La Maddalena (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sassari (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Sardegna</b>	<b>188</b>	<b>0,4%</b>	<b>178</b>	<b>0,3%</b>	<b>213</b>	<b>0,4%</b>	<b>35</b>	<b>19,7%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>48.837</b>	<b>100,0%</b>	<b>53.013</b>	<b>100,0%</b>	<b>58.554</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.541</b>	<b>10,5%</b>	

(1) Non operativo (2) Inattivo da ottobre a dicembre 2005 (3) Dati 2006 provvisori, dati 2007 riferiti al periodo dal 1.1.2007 al 4.5.2007, data in cui l'impianto è stato posto sotto sequestro (4) Dati 2006 e 2007 non pervenuti

Fonte: Federutility Servizi Funerari (SEFIT) - Aggiornamento: 30/06/2008

**ALLEGATO 3 – Impianti di cremazione in Italia**

<b>IMPIANTI DI CREMAZIONE</b>	<b>Tel.</b>	<b>Fax</b>
<b>AOSTA</b> – c/o Civico Cimitero, Via Piccolo San Bernardo 77, 11100 AO	0165 553878 0165 300566	0165 216870 0165 367515
<b>ASCOLI PICENO</b> – c/o Civico Cimitero, Borgo Solestà, 63100 AP	0736 298594 0736 298567	0736 298591
<b>BARI</b> – c/o Cimitero Monumentale, Via Francesco Crispi 257, 70123 BA	080 5776364 080 5776263	080 5744713
<b>BERGAMO</b> – c/o Civico Cimitero, Viale Ernesto Pirovano 21, 24125 BG	035 399275	035 399379
<b>BOLOGNA</b> – c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Viale della Certosa 18, 40133 BO	051 422822 051 436523	051 6150849
<b>BOLZANO</b> – c/o Cimitero Oltrisarco, Via Maso della Pieve 7, 39100 BZ	0471 407819	0471 279456
<b>BRA</b> – c/o Civico Cimitero, Piazzale Boglione, 12042 Bra (CN) (1)	0172 430023	0172 424847
<b>BRESCIA</b> – c/o Civico Cimitero, Località S. Eufemia, 25100 BS	030 3361932 335 7455534	030 336429
<b>BUSTO ARSIZIO</b>	<i>non operativo</i>	
<b>CAGLIARI</b> – c/o Cimitero S. Michele, Piazza dei Castellani, 09122 CA	070 281620	070 272910
<b>CINISELLO BALSAMO</b> – c/o Cimitero Nuovo, Piazza dei Cipressi, 20092 Cinisello Balsamo (MI)	02 66023261	02 66011464
<b>COMO</b> – c/o Cimitero Maggiore, Via Regina, 22100 CO	031 252313	031 252423
<b>CREMONA</b> – c/o Cimitero Monumentale, Via Cimitero, 26100 CR	0372 407387	0372 28549
<b>DOMODOSSOLA</b> – c/o Cimitero Comunale, Via al Bersaglio, 28845 Domodossola (VB)	0324 481988	0324 481988
<b>FAENZA</b> – c/o Cimitero dell'Osservanza, Viale Marconi 34, 48018 Faenza (RA)	0546 663760	0546 663244
<b>FERRARA</b> – c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Via Borso 1, 44100 FE	0532 230179	0532 207069
<b>FIRENZE</b> – c/o Cimitero Trespiano, Via Bolognese 461, 50010 FI	055 401233	055 4026907
<b>GENOVA</b> – Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Resasco, 16129 GE	010 593174	010 5962000
<b>LA MADDALENA (OT)</b> – c/o Civico Cimitero, Via Trinita, 07024 La Maddalena (OT)	0789 738077	0789 739112
<b>LA SPEZIA</b> – c/o Cimitero Urbano dei Boschetti, Via del Camposanto, 19100 SP	0187 503345 0187 517570	0187 503026
<b>LIVORNO</b> – c/o Cimitero La Cigna, Via Don Aldo Mei 25, 57121 LI	0586 888431	0586 892307 0586 428324
<b>LODI</b> – c/o Cimitero Riolo, Ex S.S. Bergamina, 20075 LO	0371 409287	0371 409314
<b>MANTOVA</b> – c/o Cimitero Monumentale Borgo Angeli, Via Cremona, 46100 MN (2)	0376 321371	0376 365916
<b>MASSA</b> – c/o Cimitero Mirteto, Via Foce 31, 54100 MS	0585 490290 0585 490295	811633
<b>MILANO</b> – c/o Cimitero Lambrate, Piazza Caduti e Dispersi in Russia 1, 20134 MI	02 2640075 02 88465621	02 2640075

<b>MONTECORVINO PUGL.</b> – c/o stabile prospiciente il Civico Cimitero, 84090 Montecorvino Pugliano (SA)	089 801879	089 801879
<b>NOVARA</b> – c/o Cimitero Urbano, Via Curtatone 9, 28100 NO	0321 402647	0321 403086
<b>PADOVA</b> – c/o Cimitero Maggiore, Via del Cimitero 10, 35136 PD	049 8712055 049 8726633	049 8710844
<b>PALERMO</b> – c/o Cimitero S. Maria dei Rotoli, Via Vergine Maria, 90100 PA	091 7403471 091 6173017	091 7403425 091 6173588
<b>PAVIA</b> – c/o Cimitero Maggiore, Via S. Giovannino, 27100 PV	0382 412816 0382 412817	0382 412826
<b>PERUGIA</b> – c/o Cimitero Monumentale, Via Enrico Dal Pozzo, 06100 PG	075 575471	075 5754750
<b>PISA</b> – c/o Civico Cimitero, Via Pietrasantina 36, 56100 PI	050 910280	050 910280
<b>PISTOIA</b> – c/o Cimitero Principale, Via dei Campi Santi 9, 51100 PT	0573 29799 339 7024280	0573 307242
<b>PORDENONE</b>	<i>non operativo</i>	
<b>REGGIO EMILIA</b> – c/o Cimitero di Coviolo, Via Fratelli Rosselli 53, 42100 RE	0522 456283 0522 456322	0522 456563
<b>ROMA</b> – c/o Cimitero Flaminio, Via Flaminia 1144, 00189 RM (3)	06 492361	06 490538
<b>SAN BENEDETTO DEL TRONTO</b> – c/o Civico Cimitero, Via Gemito 17, 63039 San Benedetto del Tronto (AP)	0735 757077 0735 592106	0735 593438
<b>SASSARI</b> – c/o Civico Cimitero, Viale Porto Torres, 07100 SS	079 260363	079 262504
<b>SAVONA</b> – c/o Cimitero Zinola, Via Quiliano, 17110 SV	019 8310277	019 8310370
<b>SIENA</b> – c/o Cimitero Laterino, Strada Latrina, 53100 SI	0577 42222	0577 42222
<b>SPINEA</b> – c/o Civico Cimitero, Via Matteotti, 30038 Spinea (VE)	041 5412230 333 6533968	041 998368
<b>TORINO</b> – c/o Cimitero Monumentale, Corso Novara 147/b, 10138 TO	011 2419332 011 2419334	011 2419345
<b>TREVISO</b> – c/o cimitero fraz. Santa Bona, Via Riccioli, 31100 TV	0422-212792	0422-212792
<b>TRIESTE</b> – c/o Cimitero S. Anna, Via dell'Istria 194, 34137 TS	040 7793813	040 7793804
<b>UDINE</b> – c/o Cimitero Urbano di San Vito, Via Martini 2, 33100 Udine	0432 271228 0432 271229	0432 271218
<b>VARESE</b> – c/o Cimitero Monumentale di Giubiano, Via Maspero 38, 21110 VA	0332 255230	0332 255318
<b>VENEZIA</b> – c/o Cimitero S. Michele, Isola S. Michele, 30100 VE	041 5224770	041 5224770
<b>VENEZIA</b> – c/o Cimitero Marghera, Via delle Querce 29, 30100 VE	041 921568	041 921568
<b>VERBANIA</b> – c/o Cimitero di Pallanza, Viale Rimembranze 1, 28922 VB	0323 542278	0323 557197
<b>VERONA</b> – c/o Cimitero Monumentale, Viale Caduti Senza Croce 4, 37100 VR (4)	045 8029922 045 8029950	045 8029901
<b>VICENZA</b> – c/o Cimitero Maggiore, Viale Trieste, 36100 VI	0444 221644 0444 221647	0444 222524
<b>VITERBO</b>	<i>non operativo</i>	

(1) Per informazioni rivolgersi a CO.IN.CRE. Consorzio Intercomunale per la Cremazione (Piazza Caduti della Libertà 14, 12042 Bra, CN)

(2) Per informazioni rivolgersi a TEA S.p.a. Servizi Funerari (Via Nenni, 46100 Mantova)

(3) Per informazioni Ufficio Polizia Mortuaria comunale (Via Flaminia km. 14400, 00036 Roma)

(4) Per informazioni rivolgersi ad AGECE Ufficio Servizio Cremazione (Viale Caduti Senza Croce 1, 37133 Verona), oppure ad AGECE Impianto di cremazione, Sig. Bicego (Viale Caduti Senza Croce 4, 37133 Verona)

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2009

Circolare Federutility SEFIT n. 1635 del 16/07/2008

L'articolo 5 del D.M. Interno di concerto con la Salute 1/7/2002 (G.U. 13/8/2002), stabiliva che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorressero dal 1° maggio 2002 e che a partire dal 2003 queste venissero rivalutate annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo.

Ciò finché non venisse operata dal Ministero dell'Interno la rivalutazione triennale (2002-2004) delle tariffe, effettuata in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1/7/2002.

Tale riallineamento tariffario tra inflazione programmata e inflazione reale al 31/12/2005 è stato determinato con D.M. 16/5/2006, con il quale sono state rese note le nuove tariffe base relative a cremazione e dispersione ceneri (vedasi circolare Federutility Sefit di p.n. 587 del 20/06/2006).

Ciò premesso si comunica che il tasso di inflazione

programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF (approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008), per il 2009 è stato fissato nel 1,5%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16/5/2006 citato è 1,0707994.

In tal modo dal 1° gennaio 2009 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono provvisoriamente i seguenti, finché non venga autorizzato l'allineamento triennale (2006-2008) tra inflazione programmata e inflazione reale, stabilito con nuovo specifico D.M., con il quale si procederà di nuovo alla rivalutazione monetaria in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. (*n.d.r.* vedi tabella a fine pagina).

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Condirettore Generale (Ing. Renato Drusiani)

ANNO 2009 (PROVVISORIO)	INCID. PERC.LE	IMPONIBILE	IVA (*)	TOTALE
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	455,04	91,01	546,05
b) di resti mortali	80,0%	364,03	72,81	436,84
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	341,28	68,26	409,54
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	151,68	30,34	182,02
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	183,86	36,77	220,63

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.



## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 / 0532 747189 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Attualità

## Kobarid

### Un sacrario militare italiano all'estero

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

Fate una prova con i vostri amici o colleghi: chiedete-gli dove si trova Caporetto. La maggior parte vi risponderà che è nel Veneto o nel Friuli: può darsi addirittura che, parlando con i più giovani, il nome non evochi alcun ricordo.

Il paese di Caporetto, ora, si chiama Kobarid. Situato oltre il confine nord-orientale, sul corso dell'alto Isonzo, passò alla storia per una battaglia iniziata il 24 ottobre 1917 e terminata nell'arco di pochi giorni con una gravissima sconfitta del nostro esercito: l'Italia fu sul punto di perdere la Prima Guerra Mondiale (I GM).

Chi vuole raggiungere questa località deve entrare in Slovenia, perché con i trattati successivi alla Seconda Guerra Mondiale (II GM) ne perdemmo il possesso: a testimonianza del sacrificio dei nostri soldati vi è rimasto un Sacrario che raccoglie i resti di 7.014 caduti. Il numero comprende anche le vittime degli scontri avvenuti negli anni precedenti la battaglia: questo è il motivo per cui, volendo fornire un breve inquadramento storico, parto dai primi giorni di guerra, che ci videro assumere l'iniziativa.

#### Attacco iniziale

24 maggio 1915. Siamo nella zona orientale del Friuli: l'Italia ha appena dichiarato guerra all'Austria-Ungheria. I bersaglieri, partendo da S. Pietro al Natisone (UD), si dirigono al vicino confine, lo varcano e, riunendosi agli alpini che sono invece penetrati attraverso i monti, conquistano un paesino sulla riva destra dell'Isonzo. Si tratta di Karfreit<sup>(1)</sup>: il nome è austriaco, perché siamo nel territorio dell'Impero, ma per la gente del posto è Kobarid. Con gli Italiani diventerà "Caporetto". L'accoglienza della popolazione è fredda, ma è comprensibile, dato che gli abitanti sono sloveni e ci vedono come uno dei tanti invasori venuti a tormentarli nel corso dei secoli. Non gli daremo certo motivo di amarci: le deportazioni per esigenze belliche e le rappresaglie per sporadici atti di ostilità lasceranno un brutto ricordo. Se il paese viene preso facil-

mente, altrettanto non avviene per le alture che frangono la riva sinistra della Soča (in italiano il fiume Isonzo). Da quella parte del fiume c'è il Krn (Monte Nero), con a fianco il Batognica (Monte Rosso): oc-




Figura 1 – Il teatro di guerra dell'alto Isonzo. Per località, monti e corso del fiume in territorio sloveno vengono utilizzati i nomi attuali. Di tutti i monti a ovest della Soča vengono contrassegnati solo il Matajur e la catena del Kolovrat. I fiumi vengono delineati solo per il tratto che interessa.

corrono assalti sanguinosi per conquistarli. Ci arretriamo più a sud, contro il Mrzli Vrh (Monte Merzli), che riusciamo a conquistare solo in parte, senza quindi arrivare a minacciare il vicino paese di Tolmin (Tolmino) che rimane in mano austriaca. A nord occupiamo Bovec (Plezzo), ma sui monti circostanti incontriamo una resistenza accanita, in particolare sul Vel. Vrh Rombon (Monte Rombon), del superiamo solo le pendici. In figura 1 ho fatto ricorso ad una stilizzazione estrema per indicare i riferimenti topografici essenziali.

Dal punto di vista strategico l'area in questione è di importanza fondamentale. I piani del generale Cadorna, comandante in capo delle forze italiane, prevedono infatti un atteggiamento difensivo in quasi tutta la linea del fronte, con l'eccezione del confine orientale sul quale c'è invece l'intenzione di sfondare. Progetti destinati al fallimento: il nostro esercito si dissangua, soprattutto lungo il fiume Isonzo. Le offensive che portano il nome di "battaglia dell'Isonzo" sono undici

<sup>(1)</sup> Vedi il glossario toponomastico a pag.406 de "1917 - lo sfondamento dell'Isonzo", di Konrad Krafft von Dellmensingen (a cura di Gianni Pieropan), Copyright 1981-1987 Mursia Editore S.p.A.

(almeno secondo la numerazione di parte italiana) dal 1915 al 1917: seguono un copione fisso, vengono condotte con assalti frontali contro fitti reticolati di filo spinato sotto il fuoco delle mitragliatrici e si concludono con altrettante carneficine. In un tratto di appena novanta chilometri, sui seicento complessivi che ci separano dall'Austria-Ungheria, muore la maggior parte dei nostri soldati durante l'intero conflitto.

Nell'autunno del 1917, purtroppo per noi, le prospettive militari degli Imperi Centrali (Germania ed Austria-Ungheria) sembrano migliorare: la Russia è infatti alle prese con rivolte interne che porteranno alla rivoluzione. Le risorse fino a quel momento bloccate sull'immenso fronte orientale sono ora disponibili per annientare un avversario alla volta. Come primo obiettivo viene scelta l'Italia: il punto preciso è individuato nella zona dove la guerra era partita, tra Plezzo e Tolmino, con al centro Caporetto.

### La sconfitta

Per l'occasione viene costituita un'armata mista, la XIV, nella quale confluiscono divisioni tedesche ed austro-ungariche. Il comando è affidato ai generali tedeschi Otto von Below e Konrad Krafft von Dellmensingen, che approntano un piano basato sul principio del concentramento di una grande forza contro un settore limitato. Per realizzarlo occorrono un parco di artiglieria imponente, enormi quantità di munizioni, truppe ben addestrate alla guerra di montagna, grandi capacità di coordinamento tra ufficiali di differente impostazione. Non basta: servono eccezionali capacità logistiche per concentrare tutto in tempi brevi ed in una zona impervia e servono anche tattiche nuove.

Il 24 ottobre 1917, alle due del mattino, l'artiglieria nemica inizia un furioso bombardamento a granate convenzionali ed a gas, che devasta le retrovie (interrompendo le linee di comunicazione) ed annienta i difensori che presidiano la conca di Plezzo e che fronteggiano la testa di ponte di Tolmino: da quest'ultima località parte un attacco che però non è diretto frontalmente come consuetudine. Le colonne tedesche, invece di scagliarsi in linea retta, scivolano di soppiatto sul fondo valle risalendo da Tolmino verso Caporetto. È la prima novità tattica: una simile manovra, che comporta rischi elevati, non si era mai vista sul fronte italiano. L'azzardo riesce grazie alla sorpresa, alla velocità ed alla nebbia che copre i movimenti. Alle 15 il nemico è alle porte di Caporetto, tagliando quindi fuori la dorsale che dal Monte Merzli arriva al Monte Nero: anni di sacrifici vanificati da un'unica, brillante azione.

Contemporaneamente, scendendo da Plezzo, gli Austriaci cercano di forzare la gola di Saga (Žaga), apparentemente inespugnabile: i difensori italiani, dopo duri combattimenti, ricevono però l'ordine di abbandonare le loro posizioni per non essere aggirati dai nemici che hanno ormai sfondato a Caporetto e pre-

mono per proseguire nella valle del Natisone. Nell'unica strada che da Caporetto porta in Italia si accalca una fiumana di uomini, prefigurando lo spaventoso ingorgo di qualche giorno dopo sulle strade friulane.

Per andare oltre il vantaggio inizialmente acquisito gli austro-tedeschi devono ancora neutralizzare le difese italiane rimaste operative sui crinali della valle dell'Isonzo. Ecco la seconda novità tattica: battaglioni di truppe alpine tedesche, partendo da Tolmino, si sono infiltrati fin dall'inizio dell'offensiva nei fianchi boscosi del Kolovrat, il primo di una serie di monti che costeggiano l'Isonzo, prendendo alle spalle le nostre postazioni. Nell'impresa si distingue un giovane tenente, Edwin Rommel, che guidando poche centinaia di uomini riesce il 26 ottobre a giungere fino al Monte Mataiur (in sloveno Matajur), ultimo caposaldo del sistema difensivo italiano. Non c'è più nulla che possa arrestare l'avanzata del nemico lungo la valle del Natisone, anche se incredibilmente è rimasto un nucleo di resistenza isolatissimo, rappresentato dai soldati italiani rimasti a difendere le posizioni sul monte Rombon che si arrenderanno dopo quattro giorni di lotta eroica. Il generale Cadorna dirama un ordine di ritirata che interessa l'intero fronte: per impedire di essere travolti in una guerra di movimento nella pianura padana occorre infatti arretrare fino ad un ostacolo naturale di grande portata. Potrebbe essere il fiume Tagliamento, che però si presta male al raccordo con l'arco alpino. Cadorna sceglie di indietreggiare ulteriormente fino al Piave: in un colpo solo perdiamo tutto il Friuli e buona parte del Veneto. Gli abitanti di queste Regioni intuiscono quale sarà il destino delle zone invase: chi può fugge. Inizia l'esodo più impressionante nella nostra storia di Stato unitario. Quello dei profughi è un dramma a lungo trascurato dagli studi sulla I GM. L'Italia dell'inizio '900 era a malapena in grado di accogliere gli oltre 400.000 sfollati, che furono quindi costretti per un anno ad un'esistenza precaria<sup>(2)</sup>.

Quando risultò possibile un calcolo attendibile delle perdite militari emerse un quadro sconcertante: 40.000 tra morti e feriti, circa 300.000 prigionieri ed altrettanti sbandati, migliaia di cannoni e di mitragliatrici perse. Non fu però solo la dimensione della sconfitta a connotare negativamente la rotta di Caporetto. Il generale Cadorna, in un comunicato del 28 ottobre, accusò pubblicamente di codardia l'intera II Armata che aveva ceduto di fronte agli austro-tedeschi. Tra i pregiudizi tipici nei confronti degli italiani c'è sempre stato quello della mancanza di "tempra morale": la plateale svalutazione dell'esercito da parte di chi lo aveva diretto nei primi due anni di guerra rafforzò questo stereotipo presso i nostri alleati. Fu un'ingiustizia, perché

<sup>(2)</sup> Vedi "Gli esuli di Caporetto – i profughi in Italia durante la Grande Guerra", di Daniele Ceschin, Editori Laterza, gennaio 2006.

ad incidere negativamente sulla tenuta del nostro esercito risultarono soprattutto i contrasti fra i vertici militari e le conseguenti indecisioni nella catena di comando. Grazie alle rivelazioni di un disertore conoscevamo i dettagli della progettata offensiva, ma Cadorna, Capello e Badoglio riuscirono a non intendersi sul modo migliore per contrastarla <sup>(3)</sup>. Pagammo inoltre l'arretratezza sotto il profilo tattico: il tipo di "guerra indiana" condotta da giovani ufficiali come Rommel ci trovò completamente impreparati. Le truppe di montagna tedesche avevano affinato la loro abilità sui campi di battaglia rumeni e russi: con pattuglie dotate della straordinaria mitragliatrice leggera 08/15 erano in grado di aggirare silenziosamente i posti più muniti, attestandosi su alture dominanti dalle quali potevano agevolmente imporre la resa <sup>(4)</sup>.

La ritirata venne complicata dalla decisione controversa di privilegiare la III Armata nell'assegnazione dei ponti sul Tagliamento da attraversare, a tutto svantaggio della II Armata. Va almeno ricordato un nostro merito, cioè il fatto che nel giro di appena due settimane riuscimmo ad attuare il difficilissimo ridispiegamento di 1.600.000 soldati dietro una linea difensiva in grado di reggere l'urto delle divisioni austro-tedesche <sup>(5)</sup>. Il nuovo fronte dall'altopiano di Asiago faceva fulcro sul Monte Grappa e proseguiva lungo il corso del Piave, cento chilometri a sud rispetto alle posizioni di partenza. Il successo della manovra dipese anche dal sacrificio di quanti si fecero uccidere pur di rallentare l'avanzata nemica: reparti di fanteria resistettero ad oltranza (in particolare nella valle del Natisone, alla stretta di Ponte San Quirino) per favorire il ripiegamento delle nostre armate e dopo di loro reparti di cavalleria caricarono alla sciabola con azioni suicide per difendere i ponti sul Tagliamento <sup>(6)</sup>. Questi

<sup>(3)</sup> Cadorna aveva richiesto un'impostazione difensiva, che il generale Capello realizzò avendo però in mente la possibilità di un contrattacco immediato. Il risultato, come notò Krafft (v. pag. 50 di "1917 - lo sfondamento dell'Isonzo"), fu che le truppe italiane vennero poco scaglionate in profondità. Quanto a Badoglio, disattese inesplicabilmente l'ordine di Cadorna di rintuzzare subito il fuoco di artiglieria nemico: in proposito vedi pagg. 66-67 de "Badoglio - Il generale che prese il posto di Mussolini", di Silvio Bertoldi, Biblioteca Universale Rizzoli, luglio 1993. Cadorna e Capello scontarono i loro reciproci fraintendimenti con la rimozione, mentre Badoglio vide avanzata la sua carriera: i motivi rimangono oscuri.

<sup>(4)</sup> Un'analisi approfondita di tali tattiche è stata fatta recentemente nel libro "I nemici di Rommel - I combattimenti sul Kolvrat il 24-25 ottobre 1917 nel racconto degli ufficiali italiani", di Paolo Gaspari, Paolo Gaspari Editore, 2007. L'autore ha analizzato ogni singola fase della battaglia, confrontando le uniche testimonianze per lungo tempo disponibili, cioè quelle dei vincitori, con i verbali degli interrogatori ai quali furono sottoposti gli ufficiali italiani tornati dalla prigionia.

<sup>(5)</sup> Vedi "Caporetto - Sconfitta o vittoria?", di Tiziano Bertè, Gino Rossato Editore, novembre 2002.

<sup>(6)</sup> Sul sacrificio dei reparti lasciati a retroguardia vedi "Le Termopili italiane: la battaglia di Cividale del 27 ottobre 1917", di Paolo Gaspari, Paolo Gaspari Editore, luglio 2007. È

eroismi rimasero inizialmente ignorati e sono tuttora poco conosciuti.

Dopo avere esposto per sommi capi la battaglia di Caporetto passo alla descrizione di come si presenta la località oggi.

### Visita al Sacrario ed ai luoghi di guerra

Da Ravenna prendo la SS n.9-Romea, proseguo lungo l'autostrada A4 e quasi al termine svolto sulla A23 in direzione Udine. Al casello Udine Nord esco e seguo l'indicazione per Cividale del Friuli, dove ho prenotato l'albergo: impiego il resto della giornata per visitare la città. Cividale ha una storia antica: fu fondata nel I secolo a.c. da Giulio Cesare. È piccola. Per le truppe austro-tedesche lanciate sulla valle del Natisone era una preda sognata da tempo: significava cibo e vino a volontà, un'attrazione irresistibile per soldati che da anni erano privi di ogni genere di conforto. La città fu prima saccheggiata e poi data alle fiamme: un'anticipazione di quanto sarebbe successo in molte altre città italiane. La mattina dopo riparto verso l'ex confine di Stato. A Ponte San Quirino noto che in effetti le colline ai lati della strada cominciano a chiudersi: non è una vera e propria strettoia, ma questo restringimento e la presenza di un ponte sul Natisone facilitarono un'estrema difesa da parte nostra. L'avanzata del nemico sulla principale direttrice d'attacco fu ritardata di dieci ore: un tempo sufficiente. Dopo Ponte San Quirino ci sono San Pietro al Natisone ed altri centri abitati sempre più minuscoli, fino all'ex posto di confine di Stupizza: ora le garitte sono vuote, perché la Slovenia è in area Schengen. È il momento di utilizzare i nomi delle località in sloveno: pertanto, dico che in sette-otto chilometri arrivo a Kobarid. Parcheggio con facilità, anche se il posto è piccolo e gli stalli per le macchine sono insufficienti: è marzo e la stagione turistica deve ancora iniziare. Mi reco a piedi al Kobariški Muzej, ospitato in un grazioso palazzo a due piani. È praticamente vuoto: siamo in tre, io e due tedeschi. D'estate i visitatori sono molto numerosi, ma rimangono prevalentemente tedeschi: per loro Caporetto è una delle più grandi vittorie militari mai conseguite, inoltre c'è il richiamo delle gesta di Rommel. Girando per le varie sale non trovo foto del Sacrario dedicato ai caduti italiani: c'è però una foto di Mussolini, guarda caso ritratto in una sua visita per l'inaugurazione del Sacrario, mentre bacia sulla fronte una bambina slovena designata a porgergli il saluto della

un libro di non facile lettura, con una ricostruzione minuziosa delle fasi di questa battaglia che vide ufficiali per la maggior parte di complemento (nella vita civile studenti, ragionieri, albergatori) opporsi ai migliori soldati del mondo.

Il miglior riconoscimento del valore della nostra cavalleria è invece quello reso involontariamente dal generale Krafft a pag.188 delle sue memorie: l'immagine delle cariche all'arma bianca, ad insegne spiegate, contro il fuoco delle mitragliatrici, riuscì ad impressionarlo.



Figura 2 – Il Sacrario visto dal piazzale

popolazione locale. Il pannello informativo sottostante spiega il significato simbolico della scena, che doveva essere intesa come un gesto di subordinazione nei confronti dell'occupante italiano. In altri pannelli emerge chiaramente il punto di vista sloveno: nella I GM noi eravamo gli aggressori, loro combattevano per difendersi. Non crediate però che nel museo l'esposizione sia improntata alla rivendicazione nazionalistica: se c'è un sentimento che traspare è piuttosto l'intensa pietà verso i soldati di entrambi gli schieramenti. Li vediamo ripresi lontani dal fronte, in momenti di vita quotidiana, e poi li osserviamo fatti a pezzi nelle trincee, impigliati nei reticolati, costretti a vivere in caverne od in rifugi scavati nella neve e nel ghiaccio. Al secondo piano c'è un enorme plastico che riproduce il teatro di guerra dell'alto Isonzo: è fondamentale per visualizzare le complesse fasi della battaglia.

Uscito dal museo recupero la macchina e mi dirigo al Sacrario. Arrivarci è semplice, anche se non ci sono cartelli indicatori: basta salire sul colle Gradič, che è addossato al paese. La strada di accesso è asfaltata ed è abbellita dalle quattordici stazioni della Via Crucis e da panchine: ha il difetto di essere piuttosto stretta ma l'assenza di traffico rende agevole salire lungo i suoi tornanti. Giunto in cima mi fermo in un ampio piazzale, completamente vuoto: di fronte a me c'è il Sacrario. È massiccio, a pianta ottagonale, sviluppato in tre piani concentrici. Nei primi due piani una serie di arcate ospita le nicchie-ossario degli oltre settemila caduti italiani i cui resti furono traslati dai tanti piccoli cimiteri allestiti nella vallata dell'Isonzo. Le arcate recano la scritta "PRESENTE", un motivo tipico dell'epoca di costruzione. Al terzo ed ultimo piano c'è la chiesa, dedicata a S. Antonio. Salgo lungo la scalinata che si inerpica per i tre piani: vorrei visitare la chiesa, ma il portone è sbarrato e non vedo cartelli con orari di apertura. Provo un senso di desolazione. Anche in alcuni cimiteri del Commonwealth mi è capita-

to di essere l'unica persona in visita, ma almeno in tali cimiteri c'è un registro delle firme e consultandolo si può apprezzare l'interesse continuo per quei luoghi. Qui non c'è niente. Forse il profilo dimesso dipende da ragioni di opportunità: non sono solo le vicende della I GM e la politica di integrazione forzata imposta dal regime fascista ad avere scavato un solco profondo, ci sono pure le ferite della II GM <sup>(7)</sup>. A scanso di equivoci preciso che il posto è ben tenuto: non c'è una foglia per terra. Scatto una foto (vedi Figura 2). Avrei voluto offrirvi qualcosa di meglio, magari tratto da una cartolina: non si trovano però cartoline del Sacrario italiano a Kobarid.

Sempre in macchina scendo dal colle e seguo la vallata dell'Isonzo, anzi, della Soča, nome del fiume in sloveno. Vado verso Bovec: per i primi chilometri la strada è stretta e sale ripida, poi c'è un'alternanza di saliscendi e di falsopiani. Supero Žaga: come mi è già capitato a Ponte San Quirino, se non avessi studiato le cronache dei combattimenti non mi sarei accorto che c'è un restringimento della vallata, idoneo alla difesa ad oltranza. Il viaggiatore in auto tende a concentrarsi unicamente sulla strada. Sbuco nella conca di Bovec dopo avere percorso in tutto circa 20 chilometri: qui gli Austriaci, avvalendosi dell'apporto di un battaglione tedesco specializzato nell'uso di armi chimiche, sterminarono con i gas asfissianti i nostri artiglieri, che erano riparati in grotte altrimenti inaccessibili scavate sui fianchi della conca <sup>(8)</sup>. Il paesaggio è stupendo. Mi sento disorientato. Nonostante abbia cercato di documentarmi non riesco

<sup>(7)</sup> La repressione anti-partigiana assunse nell'ex Jugoslavia connotati molto crudi. Dall'una e dall'altra parte non ci fu pietà. Recentemente hanno raggiunto un certo successo editoriale alcuni saggi che illustrano episodi particolarmente cruenti nei quali furono coinvolte le nostre truppe: cito ad esempio "Italiani brava gente", di Angelo Del Boca, Neri Pozza Editore, febbraio 2006. Credo allora che per completezza di informazione valga la pena di leggere anche il libro "Le stagioni balcaniche – il II Battaglione Complementi Granatieri di Sardegna nella guerriglia balcanica (gennaio 1942-settembre 1943)", di Enzo Castaldi (stampato nel maggio 1995, disponibile presso l'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna P. Santa Croce 7 Roma): lo ritengo indispensabile per comprendere la condizione tragica dei nostri soldati impegnati in attività di contro-guerriglia.

<sup>(8)</sup> Nel 1917 i gas non erano più una novità: quello effettuato a Plezzo ed a Tolmino, però, fu il primo tentativo di impiego delle armi chimiche in un fronte montuoso. I dettagli dell'operazione, che rimasero per decenni avvolti da un assoluto silenzio, sono stati esposti nel libro "La croce blu – ottobre 1917, l'attacco con i gas a Plezzo, Alto Isonzo 1915-1917", di Vasja Klavara, Nordpress Edizioni, giugno 2002. L'autore non è uno storico: è primario chirurgo presso l'ospedale di Nova Gorica ed ha sempre coltivato un profondo interesse per la storia della sua terra. Una frase, nel suo libro, ci fa conoscere cosa provarono gli abitanti del posto: "Il 24 maggio 1915, sulle rive dell'Isonzo, ebbe inizio lo scontro tra due monarchie: sulla terra di un popolo che non amava né l'una né l'altra" (v. pag. 9).



a riconoscere quelle che erano le rispettive posizioni. È il problema del turismo “fai da te”: ad un certo momento occorre ammettere che serve una guida. Giro la macchina, ritorno a Kobarid e mi dirigo verso Tolmin: il paesaggio si mantiene bellissimo. Dopo 15 chilometri circa arrivo alla conca di Tolmin e comprendo la preoccupazione del generale Krafft nei giorni precedenti l’assalto: malgrado gli sforzi per camuffare la presenza dei suoi soldati era impossibile nasconderli in un terreno così esposto ed un bombardamento preventivo li avrebbe massacrati.

È il tardo pomeriggio quando abbandono la vallata della Soča e mi infilo per le montagne, diretto a Livek (Luico): fu un punto chiave per la conquista del Matajur. Rommel si era appostato lungo la strada Luico-Savogna per tendere agguati alle nostre colonne. Ridiscendo sul versante italiano: percorro strade strette, attraverso minuscoli paesi, ciascuno dei quali è stato teatro di combattimenti. Sono le stradine su cui si arrampicarono inizialmente gli alpini, nel primo balzo verso Caporetto, e che poi diventarono le nostre retrovie. Mi dirigo verso il paese di Drenchia: vorrei arrivare a Passo Solarie, ma devo desistere per via delle nubi basse. A Passo Solarie c’è il cippo dedicato alla memoria del primo caduto italiano della I GM, l’alpino Riccardo Di Giusto<sup>(9)</sup>: faceva parte dei battaglioni che dovevano raggiungere Caporetto passando attraverso le montagne.

Il mio viaggio è finito: torno a casa.

L’itinerario che vi ho configurato richiede appena un fine settimana: vi consiglio il venerdì per la tappa di avvicinamento con pernotto a Cividale del Friuli, il sabato per la visita a Kobarid e l’esplorazione della valle della Soča, la domenica per la tappa di ritorno. Ci sarebbe un esercizio da fare, tornati a casa. In tutte le città italiane c’è almeno una strada dedicata a fatti della I GM, che viene percorsa da passanti ignari del suo significato: è un aggancio semplice dal quale partire per riscoprire la nostra storia. Concludo l’articolo mostrandovi proprio come ho iniziato a guardare con una consapevolezza diversa una strada che pure credeva familiare.

### Alle porte di casa

Marina di Ravenna, località balneare ad una decina di chilometri da Ravenna.

All’estremità nord del paese, affacciata sul canale Corsini (una via d’acqua che dal mare conduce nell’entroterra fino al porto di Ravenna), c’è Via N. Zen: una strada tranquilla, lontana dal caos vacanziero. “N. Zen”: il cartello stradale non dice altro, non spiega neanche se si tratta di una persona. Appena ricevuta la dichiarazione di guerra gli Austriaci scelsero

di attaccare gli impianti portuali di Ravenna, bombardando dal mare: Natale Zen, un marinaio di stanza a Porto Corsini (località che allora inglobava l’attuale Marina di Ravenna) rimase ucciso quasi contemporaneamente all’alpino Riccardo Di Giusto<sup>(10)</sup>. Tendiamo a dimenticare che il mare è un confine. Ravenna, pur essendo lontana dal fronte, era un bersaglio vulnerabile: potrebbe tornare ad esserlo, se cambiasse lo scenario internazionale. Al giorno d’oggi le considerazioni sui confini sembrano obsolete: la tendenza, semmai, è quella di abolirli. Agli inizi del ‘900 la sicurezza dei confini era invece in cima alle preoccupazioni di ogni governante: i nostri erano difficilmente difendibili, risalivano alla III Guerra di Indipendenza del 1866, con il cosiddetto “saliente trentino” che affondava nella pianura padana e con le vallate ed i passi delle Alpi Giulie in mano straniera. L’Italia degli inizi del ‘900 non era al riparo da possibili aggressioni: basti pensare che in occasione del terremoto di Messina nel 1908 gli Austriaci avevano pensato di approfittarne per riconquistare i territori persi nelle guerre risorgimentali<sup>(11)</sup>.

Una potenziale minaccia era rappresentata anche dalle prospicienti coste della Dalmazia con relative basi navali. Sto sfiorando un tema molto delicato: il limite fra una politica ispirata a ragioni di sicurezza ed una politica espansionistica è sottile. Forse questo ha influito negativamente sul ricordo della I GM. Non dimentichiamo però i nostri caduti, cominciando da quelli di Caporetto.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna.*

L’autore ringrazia il sig. Francesco Pontone per la realizzazione della Figura 1.

<sup>(10)</sup> “Alle ore 3 del 24 maggio 1915 ... il caccia Scharfschütze – appartenente alla marina imperiale austro-ungarica – entrò di poppa nel porto di Ravenna e risalì il canale Corsini per diverse centinaia di metri fino alla stazione delle torpediniere, con la missione di bombardarla ...”. Lo stralcio è da pag. 9 del libro “La Grande Guerra a Porto Corsini”, a cura di Claudio Battistini e Pericle Stoppa, Edizioni Capit Ravenna, Collana Minimalia, 2006.. Poco importa stabilire chi sia veramente stato il primo caduto della Grande Guerra: preferisco sottolineare la coincidenza che vide Caporetto e Ravenna al centro delle fasi iniziali della guerra. Ravenna, per inciso, fu bombardata anche dall’aria: ne rimangono testimonianze fotografiche in “I “padri guerrieri” Le donne ravennati e la prima guerra mondiale”, di Claudia Bassi Angelini, Longo Editore Ravenna, 1992.

<sup>(11)</sup> Vedi pagg. 20-208 de “La terra trema. Messina 28 dicembre 1908. I trenta secondi che cambiarono l’Italia, non gli italiani”, di Giorgio Boatti, Mondadori, 2004.

<sup>(9)</sup> Sul cippo e sull’individuazione di Riccardo Di Giusto quale primo caduto della I GM vedi pagg.71-72 de “Viaggiare nella storia”, di Marco Mantini.

Attualità

## Ulteriori chiose e postille su affido e dispersione ceneri in Emilia Romagna e Lombardia

di Carlo Ballotta

Si apre lo spinoso problema su chi, tra i congiunti, nel silenzio <sup>(1)</sup> del *de cuius*, sia legittimato ad ottenere l'affido <sup>(2)</sup> delle ceneri, altissime, infatti, potrebbero essere le situazioni di contrasto e lite da dirimere dinnanzi al giudice, creando, così un'endemica instabilità nell'assetto della polizia mortuaria, soprattutto se si considerano i tempi biblici della giustizia italiana. L'affidamento multiplo a più soggetti in successione temporale tra loro è di non semplice attuazione, perché si deve pur sempre identificare con chiarezza il posto di conservazione dell'urna cineraria.

L'affidamento è, in realtà, l'autorizzazione alla conservazione dell'urna presso un'abitazione, in apposito sepolcro privato (art. 343 TULLSS).

L'unica certezza *ex lege* è la preminenza assoluta del coniuge <sup>(3)</sup> su tutti gli altri aventi diritto secondo il principio di poziortà enunciato dall'art. 79 D.P.R. 285/90. Con il preventivo accordo del co-

niuge <sup>(4)</sup> superstite e di tutti i parenti di grado superiore l'affidatario, quando non nominato <sup>(5)</sup> esplicitamente dal *de cuius* potrebbe esser anche un diverso congiunto (ad esempio un nipote) oppure una persona legata all'estinto da particolari rapporti affettivi, di amicizia o di benemeranza. È il caso dell'affido personale <sup>(6)</sup>. In sede di richiesta dell'autorizzazione all'affidamento, dovrebbero essere documentalmente provate le condizioni che consentano di individuare che le modalità di conservazione dell'urna siano tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

La possibilità di affidare <sup>(7)</sup> l'urna ad individuo diverso da familiare è consentita anche a chi manife-

<sup>(1)</sup> La questione è particolarmente delicata in quanto vi potrebbe essere l'interesse da parte dei familiari a contrastare la volontà del *de cuius*, laddove questa comporti particolari oneri (ad es. se avesse scelto la tumulazione in cimitero) per sostituirla con modalità meno onerose (quali appunto l'affidamento familiare dell'urna o la dispersione).

<sup>(2)</sup> La volontà del defunto va rispettata, e ciò fuori dubbio, ma può esserlo anche quando l'affidamento delle ceneri non sia in contrasto con i desideri del *de cuius* (ad esempio, quando il defunto nulla abbia disposto per le modalità di conservazione/dispersione delle ceneri)?

<sup>(3)</sup> È più realistico pensare che sia il familiare a valutare di chiedere per sé l'affidamento dell'urna, sigillata in modo da conservare un ricordo vicino del defunto. La volontà del *de cuius* deve esser rispettata non tanto sotto il profilo della forma, quanto della sostanza.

<sup>(4)</sup> Considerando anche la Legge Emiliano Romagnola, con il suo rinvio alla normativa nazionale, il coniuge dichiara una volontà o, per essere più espliciti, non è minimamente necessario che in essa compaia un'indicazione concernente la rappresentanza dei figli minori, soprattutto considerando come tale rappresentanza, in questo ambito sia quanto meno dubbia (pur se se ne faccia cenno fin dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993).

<sup>(5)</sup> Se anche vi fosse tale volontà da parte del defunto, dovremmo chiederci quale forza "obbligatoria" essa possa avere (a parte quella morale), imponendo un obbligo (o una costrizione psicologica?) di comportamento ad un'altra persona ...

<sup>(6)</sup> Questa possibilità obiettivamente eccede l'affido in quanto esso è pensato come un istituto meramente familiare basato sullo *jus sanguinis*.

<sup>(7)</sup> In tema di "tariffazione" dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, ed anche di azione di "vigilanza", seppure ipotetica, sulla corretta conservazione dell'urna deve farsi rinvio alle scelte in sede locale anche se, nel merito, essa sarebbe quanto meno opportuna, sussistendo comunque un'attività della P.A. e concernendo aspetti che sono, per defi-

sta la volontà del *de cuius* (quando invece la L. 130/01 la limita solo al *de cuius*)? La normativa vigente se si eccettua la L.R. 29/2004 varata dalla regione Toscana è piuttosto lacunosa.

Con questa soluzione si potrebbero risolvere molte situazioni oggi difficili, quali i casi di convivenza di coppie eterosessuali e omosessuali, ma si potrebbe aprire la strada all'affidamento delle urne cinerarie a persona, ente o associazione che offrono tale tipo di prestazione a pagamento (come ad esempio accade negli Stati Uniti), quando, per ovvie implicazioni morali di questi istituti giuridici è tassativamente vietato il fine di profitto economico (paragrafo 14, punto 3 Circ. Min, Sanità 24/1993).

Mentre, infatti, la L. 130/01 ha reso la dispersione delle ceneri attività non lucrativa, nulla il legislatore dice sull'affidamento delle stesse, se non che deve essere familiare (e per tale motivo, a maggior ragione, l'interesse è solo morale e non pecuniario) a tal proposito la regione Emilia Romagna, subodorando il reale pericolo, ha assunto con la Delibera n. 10 del 10/1/2005 una posizione precisa e forte con l'invito verso tutti i suoi Comuni a vigilare per scongiurare il rischio di operazioni speculative, mentre la Lombardia con l'art. 14, comma 8 del proprio regolamento specifica come l'affidamento delle ceneri ai familiari non possa mai costituire in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

L'affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale *ex artt.* 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi. Deve, infatti:

- 1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza *ex art.* 343 R.D. 1265/1934 (l'autorizzazione all'affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest'ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
- 2) permettere l'accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l'emotività "buonista" tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione *mortis causa*) ai congiunti del *de cuius* perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
- 3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all'uopo preposto;

4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;

5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata.

Ci si potrebbe, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in una sola urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell'ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l'affidamento dell'urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perché in Italia, almeno, le ceneri di un cadavere rappresentano un *unicum* inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate<sup>(8)</sup> o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, purché ammesso dalla Legge deve essere unico nell'unità di tempo e luogo). Si afferma, così il criterio della individuabilità, aderendo all'impostazione secondo cui indipendentemente dalla scelta della pratica funeraria, il defunto rimanga un "soggetto individuale" e, oltretutto, inserito in un contesto sociale.

Verso le ceneri degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, quando non richieste, si potrebbe esser più possibilisti, pensando ad una "mega-urna" anche per ragioni di economicità, la stessa autorizzazione al trasporto ed alla cremazione, può, infatti, esser cumulativa.

Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del D.M. 1/7/2002.

La formula dell'affido personale legittimato da Emilia Romagna (art. 11, comma 4 L.R. 19/2004) sembra, tuttavia, travalicare gli stessi limiti stabiliti dalla L. 130/2001.

L'attribuzione di competenza per il rilascio dell'autorizzazione essendo materia specifica del Comune (con regolamento per l'organizzazione degli uffici *ex art.* 48 D.Lgs. 267/2000) non può che essere individuata in capo al personale del Comune, siccome lo Stato Civile, *ex art.* 117 Cost. attiene solo alla legislazione statale (attualmente D.P.R. 396/2000).

Incaricati di questo compito possono essere indifferentemente il Dirigente dei Servizi funebri e cimiteriali, così come il dipendente nominato Ufficiale di Stato civile. Al momento, dunque, non è quindi obbligatorio il conferimento di questa mansione unicamente all'Ufficiale di Stato Civile.

nizione, sempre a titolo oneroso (oltretutto, oggi, è a titolo oneroso anche la sepoltura normale/obbligatoria ...).

<sup>(8)</sup> Art. 11, comma 3 L.R. Emilia-Romagna 19/2004.

In analogia con l'istruttoria per ottenere l'autorizzazione alla cremazione di cadavere *ex art. 79 D.P.R. 285/90* (almeno per le regioni che, come l'Emilia Romagna<sup>(9)</sup>, ritengono ancora pienamente in vigore il sullodato *art. 79<sup>(10)</sup> D.P.R. 285/90*), così come chiarito dalla *Circ. Min. Interno n. 37 del 1/9/2004*, poiché il coniuge o i parenti del *de cuius* non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto (verso il quale diventano un *nuncius*) in merito alla cremazione, del suo corpo (ed alla conseguente sistemazione delle ceneri), dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'*art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000*.

Parte della dottrina ritiene illogica questa interpretazione, giustificabile, invece, se si seguisse alla lettera l'*art. 3 comma 1 lettera b) punto 3 della legge 30 marzo 2001 n. 130* (laddove e quando, semmai applicabile).

Nel caso in cui l'affidatario (11) o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento dell'urna, possono avviare le ceneri alla conservazione perpetua, in modo promiscuo ed indistinto, nel cinerario comune (di cui ogni cimitero deve essere dotato *ex art. 80 comma 6 D.P.R. 285/90* o procedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

Più correttamente si dovrebbe parlare di "discendenti" e non di eredi, siccome quest'ultimi potrebbero essere persone diverse da quelle che hanno titolo a disporre delle spoglie del defunto (nel caso, dell'urna cineraria). Oppure trovarsi nella condizione di non essere parenti nel grado più prossimo (a differenza del proprio dante causa), per la presenza di altri familiari nel grado più prossimo in relazione al defunto. Sulla prima situazione (eredi), in via interpretativa, è possibile riconoscerne una legittimazione a provvedere, fermo restando che eventuali familiari nel grado più prossimo conservano il titolo a decidere diversamente.

<sup>(9)</sup> Delibera Emilia Romagna n. 10 del 10/1/2005: "... *omissis ... occorre tutt'ora rifarsi all'art. 79 del D.P.R. 285/90 ...*".

<sup>(10)</sup> L'attribuzione di distinte competenze a diversi organi e figure potrà far sorgere, in sede attuativa, fattori di criticità e difformità comportamentali.

<sup>(11)</sup> Per Lombardia ed Emilia Romagna l'affidatario è unico; la L.R. Toscana n. 29/2005 ammette, invece, possibilità di affidamento congiunto di un'urna cineraria a più soggetti, contenuta nel secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 29/04. La norma si ritiene di non semplice attuazione, tranne nel caso che l'affidamento sia: *a)* due o più persone che sono domiciliate nello stesso luogo, dovendo identificare con chiarezza il posto di conservazione dell'urna cineraria; *b)* più persone, in sequenza temporale. Ad es. l'urna viene affidata alla consorte del *de cuius* e alla sua morte al figlio primogenito. In tal modo si avrebbe una sorta di scalarità nell'affidamento, anche se resta il problema della successiva dichiarazione del luogo di conservazione, laddove si volesse procedere in tal senso.

In caso di vertenza tra gli aventi titolo il Comune rimane estraneo alla contesa. L'urna, nel frattempo potrebbe essere depositata in cimitero, presso la camera mortuaria, dietro la corresponsione della tariffa contemplata dal *D.M. 1/7/2002* proprio in tema di conservazione delle ceneri.

L'inerzia prolungata e certa, quando addirittura non sfoci nel disinteresse (ipotesi assai dolorosa, ma piuttosto, in realtà, tristemente diffusa) dovrebbe provocare la dispersione "d'ufficio" in cinerario comune *ex art. 80, comma 6 D.P.R. 285/90*.

Se applichiamo estensivamente l'articolo 50 del *D.P.R. 285/90*, si giunge a questa conclusione: il cimitero in questione (ossia quello di conferimento delle ceneri) non può che essere ordinariamente quello di decesso, quello di residenza del *de cuius* o quello, funzionalmente, del Comune in cui le ceneri si trovano in senso fisico.

Possono essere scelti altri cimiteri solo laddove vi sia un preciso *jus sepulchri* dell'urna cineraria (dentro un sepolcro per il quale tale diritto già sussista, o in manufatto concesso per la circostanza *ex art. 50, lettera e) D.P.R. 285/90*.

Ai sensi del paragrafo 3 *Circ. Reg. Lombardia n. 21 del 30/5/2005* il cambiamento di residenza (purché nell'ambito dello stesso Comune o almeno della stessa regione) o il decesso dell'affidatario non comportano nessuna comunicazione al Comune che autorizzò l'affidamento, ferma restando la facoltà di retrocessione delle ceneri da parte degli aventi causa dell'affidatario stesso.

Ci pare di cogliere che la L.R. Lombardia 22/2003 intenda dare rilevanza non tanto al luogo<sup>(12)</sup> di conservazione delle ceneri, bensì al soggetto affidatario, dunque una volta registrate le generalità, eventuali violazioni di legge afferiscono all'ultima persona affidataria, che ne risponde in tutte le sedi.

Per la regione Emilia Romagna, invece (*Direttiva n. 10 del 10/2/2005*) l'atto di affidamento esaurisce i propri effetti nell'ambito del Comune che lo ha adottato<sup>(13)</sup>, pertanto ove l'affidatario decida di tra-

<sup>(12)</sup> La compravendita dell'abitazione in cui l'urna sia conservata dovrebbe determinare il conferimento delle ceneri ad altro luogo deputato alla loro custodia, altrimenti se considerassimo l'urna come parte dell'immobile in cui essa è deposta avremmo una sorta di velata cessione di sepolcro per *acta inter vivos*, ipotesi da scongiurare e del tutto illegittima, almeno dopo l'entrata in vigore del *D.P.R. 803/1975* avvenuta il 10 febbraio 1976.

<sup>(13)</sup> Le disposizioni della regione Emilia Romagna indicano che l'autorizzazione alla cremazione venga rilasciato dal comune di decesso o di quello dove il cadavere oppure i resti mortali sono sepolti, mentre il decreto di affidamento venga rilasciato dal comune di residenza dell'affidatario. La regione Lombardia prevede invece che anche il decreto di affidamento venga rilasciato dal comune che rilascia il decreto di cremazione, indifferente dalla residenza dell'affidatario.

sferire le ceneri in altro luogo sarà necessaria una seconda autorizzazione da parte del nuovo Comune, mentre il Comune a quo dovrà rilasciare un decreto di trasporto per permettere il trasferimento dell'urna verso il nuovo domicilio deputato (ed autorizzato) ad accoglierla, tuttavia con l'art. 29, comma 3 della L.R. 27/7/2005, n. 14 è stato abolito l'obbligo per i Comuni di istituire un ruolo <sup>(14)</sup> in cui annotare generalità dell'affidatario e del *de cuius*. Detto provvedimento è di una ragionevolezza disarmante, altrimenti si andrebbe a creare una sorta di inutile anagrafe cineraria parallela sia a quella dei vivi sia ai registri cimiteriali veri e propri.

I soggetti legittimati ad eseguire la dispersione sono: ovviamente:

- il coniuge, o altro familiare avente diritto;
- l'esecutore testamentario;
- il rappresentante legale dell'associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto;
- l'impresa funebre incaricata del servizio;
- o in mancanza il personale autorizzato dal Comune (può coincidere con gli incaricati del servizio di custodia cimiteriale o la figura del cerimoniere, quando essa verrà fatta propria dai Comuni).

Lo spargimento compiuto con modalità diverse da quelle determinate dal *de cuius* e dichiarate all'Ufficiale di Stato Civile integra la fattispecie delittuosa di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 411 C.P..

La L.R. Lombardia 22/2003 all'art. 7, comma 2 parla di dispersione autorizzata dall'avente titolo – lasciando prefigurare una seconda (sub)autorizzazione – mentre la L. 130/2001 consente la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agisce dietro autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile <sup>(15)</sup>.

Questo soggetto terzo può anche aver ricevuto l'incarico di portare a termine la dispersione da parte dell'avente titolo (potrebbe esser la stessa impresa funebre ad esser investita di questo mandato) ma deve pur sempre esser autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.

L'autorizzazione alla dispersione ha valenza regionale e non solo comunale, si estende, quindi, a tutto il territorio della regione; né Emilia Romagna, né

Lombardia, però, richiedono un nulla osta da parte del Comune dove materialmente lo spargimento avverrà (si veda, invece, L.R. Liguria 24/2007). Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove, seppur con diversa legge regionale, l'istituto della dispersione sia stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile una apposita autorizzazione di un Comune all'interno della regione ove si darà corso alla dispersione.

Anche il capo al gestore dell'impianto di cremazione sorgono particolari doveri: egli, infatti,

- 1) adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
- 2) impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell'urna medesima sia l'inumazione perché ex art. 75 comma 1 D.P.R. 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
- 3) deve avere cura di sigillare<sup>16</sup> le urne destinate all'affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
- 4) deve verbalizzare la consegna dell'urna ex art. 81 D.P.R. 285/1990 (in Lombardia, invece, si ritiene <sup>(17)</sup> sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)

<sup>(14)</sup> Lo strumento "naturale" in cui annotare la destinazione atipica delle ceneri è il registro cimiteriale di cui all'art. 52 D.P.R. 285/90 da tenersi con le modalità specificate anche dal paragrafo 12 della Circ. Min. Salute n. 24/1993.

<sup>(15)</sup> Ai sensi dello stesso D.P.R. 24/1/2004 l'affido delle ceneri può esser disciplinato con regole e modalità inserite nello stesso atto di affidamento, se manca una disciplina di grado superiore, adottata con una delibera del consiglio comunale o un'integrazione al regolamento comunale di polizia mortuaria da sottoporre, comunque ad omologazione ex art. 345 R.D. 1265/1934.

<sup>(16)</sup> Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste il crematorio i sigilli, in qualche modo, potrebbero risultare superflui, ma massima dovrà esser l'attenzione, durante le fasi di consegna e movimentazione dell'urna per impedire accidentali sversamenti in luoghi (giardino delle rimembranze oppure cinerario comune) non deputati ad accogliere le ceneri.

<sup>(17)</sup> Per maggiori dettagli si veda il testo "Piccole incoerenze nel nuovo assetto di polizia mortuaria" (Parte II) pubblicata su ISF n. 1/2007, pag. 59 e segg..



euro.act s.r.l.

organizza nei mesi di settembre ed ottobre 2008 i seguenti

## CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE

Titolo	Corso A ELEMENTI NORMATIVI DI BASE E LEGISLAZIONE FUNERARIA	Corso B L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE. VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI IN MATERIA FUNEBRE E CIMITERIALE	Corso C LA CREMAZIONE. CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI	Corso D AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTI FUNEBRI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
<b>Data</b>	9 settembre 2008	10 settembre 2008	11 settembre 2008	15 ottobre 2008
<b>Finalità</b>	Dare la conoscenza della cornice normativa di riferimento del settore funebre e cimiteriale. È l'ABC per qualunque operatore funerario.	Norme statali e norme regionali per svolgere l'attività funebre. Un intreccio che ha creato confusione. Il risultato è che ognuno si arrangia come può. Il corso intende fornire chiarimenti sia per autorizzare l'attività, sia per richiedere l'autorizzazione, sia per controllarla.	Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Si chiariscono le procedure e si illustra un possibile schema di regolamentazione locale.	Si analizza la distinzione fra trasporto di salma e di cadavere, dove introdotta, con le specificità ed autorizzazioni richieste. Dopo il trasferimento delle competenze dalle Prefetture ai Comuni del rilascio della autorizzazione al trasporto funebre internazionale vengono illustrate le varie casistiche e le procedure sia dal punto di vista del Comune, che da quello dell'impresa funebre.
<b>Destinatari</b>	Responsabili ed operatori degli uffici dei Comuni, Imprese che svolgono attività nei cimiteri, Custodi di cimiteri, polizia mortuaria, Imprese funebri, Operatori ASL.	Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni, Uffici di polizia mortuaria, Polizia locale, Imprese funebri.	Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.	Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, Imprese funebri.
<b>Relatore</b>	Ing. Daniele Fogli (1)	Dott. Sereno Scolaro (2)	Dott. Gabriele Righi (3)	Dott. Sereno Scolaro, Rag. Giovanni Primavesi (4)
<b>Programma Provisorio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le competenze statali</li> <li>Il Testo unico sulle leggi sanitarie</li> <li>Il regolamento di polizia mortuaria statale</li> <li>Le circolari del Ministero della salute</li> <li>Le norme in materia tariffaria per cimiteri, cremazione e attività funebre</li> <li>Treatmento dei rifiuti cimiteriali e della cremazione</li> <li>Le competenze regionali</li> <li>Norme regionali ed interazione con quelle statali</li> <li>Le competenze comunali</li> <li>Il regolamento di polizia mortuaria comunale</li> <li>Il piano regolatore cimiteriale e la normativa tecnica di attuazione</li> <li>Le ordinanze</li> </ul>	<p><u>Parte: Esercizio attività funebre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cosa si intende per attività funebre</li> <li>I requisiti per svolgerla laddove le regioni non abbiano provveduto a regolarla</li> <li>I requisiti per svolgerla in funzione delle principali norme regionali già emanate (in particolare nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Liguria)</li> <li>L'attività di intermediazione della famiglia: modalità, condizioni, limiti:</li> <li>La fornitura di casse mortuari ed arredi funebri, in occasione del funerale;</li> <li>Il trasporto di cadavere e di salma: mezzi, rimesse, ruolo dell'incaricato del trasporto</li> <li>Le competenze al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e i rapporti con altri soggetti presso cui l'attività è esercitata</li> <li>Cosa verificare per autorizzare da parte di un Comune l'attività funebre</li> <li>I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'attività funebre: requisiti tecnico-operativi-organizzativi, requisiti professionali</li> <li>La figura del direttore tecnico</li> <li>Cosa verificare dopo aver autorizzato l'attività funebre</li> </ul> <p><u>Parte: Vigilanza, controllo e sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I soggetti interessati e le singole competenze</li> <li>Distinzioni tra funzioni igienico-sanitarie e funzioni di altri ordini</li> <li>Le competenze in via generale</li> <li>La vigilanza ed i controlli in ambito funebre</li> <li>Sulla base del D.P.R. 285/90, T.U.L.L.S.S. e regolamento di polizia mortuaria comunale</li> <li>Nelle regioni che si siano dotate di normativa propria</li> <li>La vigilanza e i controlli in ambito cimiteriale</li> <li>La figura del responsabile del servizio di custodia</li> <li>Le sanzioni</li> <li>Sanzioni penali e sanzioni amministrative: la questione dell'alternatività o del concorso</li> <li>Gli obblighi di segnalazione (denuncia) all'autorità giudiziaria nei casi di infrazioni avanti rilevanza penale</li> <li>Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative</li> <li>La titolarità dell'introito delle somme derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie</li> <li>La responsabilità patrimoniale-contabile connessa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno</li> <li>La legislazione nazionale</li> <li>La legislazione regionale: un quadro comparativo</li> <li>Le autorizzazioni per la cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri</li> <li>Il ruolo dei vari soggetti coinvolti</li> <li>Il regolamento comunale per la cremazione</li> <li>La modulistica: alcuni esempi</li> <li>La ritualità della cremazione</li> <li>La carta dei servizi dei crematori e della cremazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il trasporto funebre in generale</li> <li>La distinzione (limitatamente alle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana) tra trasporto di salma e trasporto di cadavere e conseguenze di tale distinzione</li> <li>Le competenze organiche</li> <li>L'autorizzazione al trasporto funebre (di cadavere per le regioni in cui sia stata introdotta la specificazione) come autorizzazione amministrativa, distinta dalle prescrizioni da eseguire in occasione del trasporto funebre</li> <li>Le competenze oggettive e soggettive</li> <li>L'esecuzione delle prescrizioni preventive per il trasporto funebre, nonché il loro accertamento e verifica (od, assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore)</li> <li>Le modalità e di mezzi impiegabili nell'esecuzione del trasporto</li> <li>Gli accertamenti in sede di arrivo a destinazione del trasporto funebre</li> <li>Il trasporto funebre eseguito senza autorizzazione dell'autorità competente</li> <li>Il trasporto funebre diverso dal trasporto di cadaveri (urne cinerarie, cassette ossario, resti mortali)</li> <li>Il trasporto funebre c.d. internazionale</li> <li>Le procedure dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937</li> <li>Il trasporto funebre diretto a Stato non aderente all'Accordo di Berlino</li> <li>Il trasporto funebre proveniente da Stato non aderente all'Accordo di Berlino</li> <li>Casi particolari: a) trasporto di urne cinerarie; b) trasporto di cassette ossario</li> <li>L'utilizzo di particolari mezzi di trasporto, specie nei trasporti funebri internazionali: casistica</li> <li>I rapporti con autorità straniere, incluse formalità amministrative (quali, ad esempio: legalizzazioni e/o traduzioni)</li> <li>La vigilanza, i controlli e le sanzioni in materia di trasporto funebre</li> </ul>
(1) Libero professionista e Presidente del CCWC (Comitato Tecnico Cimiteri e Crematori) della EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari)	(2) Libero professionista e Responsabile SEFIT	(3) Dirigente del Comune di Parma e Vice Presidente della ICF (Federazione Internazionale della Cremazione)	(4) Libero professionista e Responsabile SEFIT (5) Membro del direttivo EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari) e Responsabile Attività Internazionali FENIOF	

Informatica

## Ma la privacy è una cosa seria?

di Nicola Bortolotti

Da almeno un decennio, all'affiorare di casi di cronaca italiana inerenti l'informatica e le nuove tecnologie, una delle frasi più usate ed abusate suona all'incirca come: "l'Italia può vantare, al proposito, una legislazione fra le più avanzate al mondo".

L'affermazione, in se, non è errata; purtroppo, in questo come in tanti altri casi, si può – a ragione – parafrasare l'immortale Tomasi di Lampedusa e chiosare: "bisogna che tutto sia perfettamente regolamentato, perché regni l'anarchia".

Questa rivista ha spesso dato conto, anche in modo critico e rifuggendo dai facili entusiasmi di taluni, degli stati di avanzamento (e, talora, di indubbia innovazione) fatti registrare dalla legislazione in materia, mettendo tuttavia in guardia da come avrebbe poi dovuto essere gestito il lato applicativo delle leggi e delle tecnologie da parte sia degli utilizzatori pubblici e privati sia dei giudici, nel contempo ipotizzando il fatto che a pagare il conto finale sarebbero stati sempre e solo le piccole realtà – nei confronti delle quali talune disposizioni di Legge suonano quasi come vessatorie – e alcuni strumenti tecnici inapplicabili e inapplicati al limite del beffardo.

I fatti hanno purtroppo confermato tali previsioni, talvolta in modo addirittura clamoroso, e finalmente alcune criticità intimamente connesse alla normativa cominciano ad essere adeguatamente sottolineate e commentate sotto il profilo tecnico.

Paradigmatico, al proposito, è il caso della contestatissima pubblicazione su Internet dei redditi dichiarati dagli italiani nel 2005, che ha costretto l'Agenzia delle Entrate ad una tanto tardiva quanto imbarazzante (e – incredibilmente – poco convinta) marcia indietro nel giro di poche ore.

Non è questa la sede per discutere né delle responsabilità dell'ineffabile ex vice ministro di turno, né dei suoi accoliti e collaboratori.

Ritornato temporaneamente nel limbo del dimenticatoio, more solito grazie ai tempi biblici di una giustizia di per se ingiusta nel momento in cui non può assicurare ragionevole rapidità ai procedimenti, è invece questo il momento – salvo ulteriori sviluppi post chiusura di questo numero – per una breve riflessione su quanto accaduto (e potrebbe in futuro accadere) sulla base di una legislazione vigente non da un mese, non da un anno, bensì da oltre un decennio al momento dello svolgimento dei fatti.

Fiumi di inchiostro sono stati indarno spesi in pochi giorni per analizzare quanto accaduto, anche da chi non sapeva nemmeno la distinzione tra dato personale "comune" e dato "sensibile" (o la fondamentale differenza tra "comunicazione" e "diffusione"), prima che arrivasse una bocciatura senza attenuanti (ma anche senza conseguenze dirette e personali nei confronti dei veri responsabili, che sarebbero invece state auspicabili) da parte dell'autorità all'uopo preposta, ben sintetizzabili in alcuni passaggi del durissimo provvedimento del 6 maggio 2008 del Garante per la Privacy: "(...) *la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere di per sé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità (...)*" *L'Agenzia non ha previsto "filtri" nella consultazione on-line e ha reso possibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi con funzioni di trasferimento file. La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai medesimi utenti, già nel ristretto numero di*

ore in cui la predetta sezione del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriore circolazione in rete, nonché, in alcuni casi, in vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l'esattezza dei dati e precludendo ogni possibilità di garantire che essi non siano consultabili trascorso l'anno previsto dalla menzionata norma; (...) Tutto ciò premesso il Garante (...) manda all'Ufficio di contestare all'Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati; dispone che l'Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento, anche mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internet dell'Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato”.

Già nelle parole del Garante – pur senza appello – emerge una singolarità al limite dello sconcertante: a chi ha commesso questo illecito senza precedenti viene contestata una banale violazione amministrativa; curiosamente non viene citato il temutissimo – a causa del risarcimento potenzialmente illimitato con inversione dell'onere della prova – art. 15 del famoso “Codice della Privacy” D.Lgs. 196/2003 (“1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11”); al contrario, taluni utilizzi dei file liberamente scaricati (e non contenenti alcuna avvertenza o limitazione d'uso), sarebbero (e sono stati) passibili di rilevanza addirittura penale. A completamento del quadro kafkiano si

penso al fatto che – ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” – ha rilevanza penale tutt'altro che lieve qualcosa di enormemente meno grave, ossia il non adottare le famigerate e iperburocratizzate “Misure minime”, così come si può evincere senza alcun dubbio interpretativo dall'art. 169 (“1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro” anche se “L'adempimento e il pagamento estinguono il reato”).

La sproporzione è evidente: sarebbe come punire con l'ergastolo l'omicidio colposo e depenalizzare l'omicidio volontario. Per una legislazione che si picca (tuttora!) di essere tra le più avanzate del mondo in ambito informatico, alla prova dei fatti davvero un bel risultato. In compenso un'autofficina che ha ricordato (a proprie spese) ad un suo cliente l'imminenza della scadenza del collaudo si è vista citare per utilizzo dei dati personali senza autorizzazione ...

Va anche rilevato il fatto che le modalità di messa in linea dei redditi, oltre che illecite, siano state meno che dilettantesche, così come testimoniato – in figura 1 e 2 – dall'estratto (debitamente “offuscato”, per evitare conseguenze di una legge forte con i deboli e debole con i forti) che riguarda due noti personaggi dello spettacolo, ripresi da tutti i principali quotidiani (figura 3): una “soluzione” così banale come il massivo e anonimo scaricamento di un file monolitico in formato testo causerebbe la bocciatura di un qualsiasi studente al primo anno di informatica.

Una firma autorevole come quella di Andrea Monti, prima sul Sole 24 Ore del 3 maggio 2008 (“Vuoto normativo? La legge che vieta è già in vigore” <http://www.ictlex.net/?p=691>) e poi su Interlex (“La decisione è ineccepibile, ma la legge è insufficiente” <http://www.interlex.it/675/amonti88.htm>), ha speso parole pesanti nel commentare il “pasticciaccio brutto”: “La diffusione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate delle denunce dei redditi

dei cittadini italiani – benché prevista dalla legge – è stata eseguita con modalità che violano palesemente il D.Lgs. 196/03 (...) L'aspetto ulteriormente inquietante di questa vicenda è la sostanziale irrilevanza penale di un fatto così

ELENCO DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA SUI REDDITI E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2005 - PERSONE FISICHE (IMPORTI IN UNITA' DI EURO) COMUNE DI GENOVA									
COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CATEG. PREVAL. DI REDDITO	CODICE ATTIV.	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA	REDDITO D'IMPRESA O DI LAURO AUTONOMO	VOLUME D'AFFARI	TIPO MODELLO	
GRILLO		C		607	130	0	0	730	
GRILLO		DB		766	588	0	0	CUD	
GRILLO		RB		0	0	0	0	UNICOPF	
GRILLO		C		352	637	0	0	730	
GRILLO		DB		895	402	0	0	CUD	
GRILLO		DB		668	532	0	0	CUD	
GRILLO GIUSEPPE	1948-07-21	RE	9231C	497	322	0	0	UNICOPF	
GRILLO		RC		497	322	0	0	UNICOPF	
GRILLO		C		663	000	0	0	730	
GRILLO		DB		798	873	0	0	CUD	
GRILLO		C		499	599	0	0	730	
GRILLO		DB		816	827	0	0	CUD	
GRILLO		C		877	456	0	0	730	

Figura 1



grave, almeno dal punto di vista del Codice dei dati personali”; “(...) Ci si aspetterebbe che un fatto di così grave portata, commesso dolosamente dai responsabili dell’Agenzia delle entrate (che nel suo parere difende la propria scelta, con ciò dimostrando che l’accaduto è stato frutto di una decisione meditata e non di un errore) fosse sanzionato penalmente. Invece non è così. (...) la più massiccia fuga abusiva di dati della storia d’Europa (e forse del mondo) è stata causata non da criminali informatici, terroristi o multinazionali della profilazione, ma da uno Stato sovrano a danno dei propri cittadini; (...) credo che la più grossa responsabilità di chi ha preso la scellerata decisione sia di tipo culturale (...)”.

Parlare di limiti culturali e di legge insufficiente è però pericoloso: il D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, che ha seguito la Legge 675/96 estendendone l’applicazione in maniera quasi indiscriminata ad una immensa platea di microscopiche e atomiche realtà professionali e imprenditoriali, in realtà è addirittura ipertrofico, e definirlo “insufficiente” aggiunge beffa a danno a chi deve quotidianamente subirlo: per cui, più che insufficiente, si dovrebbe finalmente avere il coraggio di definirlo parzialmente sbagliato (anche culturalmente), nonostante l’approvazione “bipartisan” che l’ha sempre contraddistinto. Non a caso, ad ogni scadenza del decreto “milleproroghe” di fine anno, questa rivista salutava con favore (e in controtendenza) l’ennesimo rinvio della scadenza dell’applicazione pervasiva della normativa sulla privacy. Se, a distanza di anni, anche un precursore come Manlio Cammarata, creatore del sito Interlex, è arrivato a vergare un verdetto senza appello, è senz’altro giunto il momento di ripensare totalmente, coraggiosamente e alieni da pregiudizi la questione; all’indirizzo

<http://www.interlex.it/675/semplificare.htm> si può infatti leggere: “(...) Una normativa di dimensioni imponenti, dettagliata, minuziosa, provvista di sanzioni anche pesanti, si rivela del tutto inutile di fronte a ben più pervasive intrusioni nella vita privata di milioni e milioni di individui. Ci si deve chiedere allora che senso ha tutto questo. Se, di fronte alla sostanziale fine della privacy, non sarebbe meglio buttar giù questo mastodontico apparato normativo, per sostituirlo

con poche, chiare norme di principio, di portata generale. E poi dedicare ogni sforzo possibile a ricercare, identificare e sanzionare le violazioni dei principi, comunque e dovunque siano commesse”.

Singularmente, però, questa normativa dalle “dimensioni imponenti e provvista di sanzioni anche pesanti” rimane inefficace non solo in situazioni clamorosamente non previste dal legislatore – come il pasticciaccio dei redditi 2005 – ma anche quando la fattispecie è dettagliatamente contemplata: come non pensare al D.Lgs. 196/2003, infatti, quando si apprende di un consigliere di amministrazione al quale trascrizioni contenenti dati personali (e forse anche sensibili) vengono rubate? O – peggio – ad un magistrato che custodiva a casa propria altre trascrizioni (con dati sicuramente sensibili, anche se non “giudiziari” ai sensi della normativa, ma comunque coperti da segreto istruttorio) e se le è viste rubare? Poteva conservare simili documenti a casa propria? Avrà ottemperato alle misure minime?

Come magra consolazione si può pensare all’inquietante numero di computer portatili smarriti negli aeroporti di tutto il mondo: Dell e Ponemon Institute (<http://punto-informatico.it/p.aspx?id=2345109>) ne hanno calcolati dodicimila alla settimana nei soli scali statunitensi, con dati anche sensibili e il 50% dei proprietari che candidamente ammette di non prendere nessuna misura protettiva per i dati riservati (e il 42% nemmeno ne fa un backup preventivo prima della partenza); con le cifre stabilite dal codice della privacy, solo di multe se ne farebbero cifre degne di un capitolo di finanziaria o dell’utile di una Spa quotata in Borsa ...

Ma, al proposito, è curioso notare come anche le misure minime non siano immuni da rischi e controindicazioni, anche assai gravi. Il miglior modo per salvaguardare dati personali da indebiti accessi è, infatti, il crittografarli mediante opportuna password, cosa da tempo possibile con software gratuiti (ad esempio il famoso TrueCrypt) che utilizzano algoritmi così potenti da essere virtualmente inattaccabili.

Ma la logica della password (in questo caso di ac-

ELENCO DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA SUI REDDITI E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2005 - PERSONE FISICHE (IMPORTI IN UNITA' DI EURO) - COMUNE DI TORINO								
COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CATEG. PREVAL. DI REDDITO	CODICE ATTIV.	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA	REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO	VOLUME D'AFFARI	TIPO MODELLO
LIT	1950-08-08	DB		82.282	3.054	0	0	CUD
LIT	1950-01-13			0	0	0	0	CUD
LIT	1950-08-08	C		88.133	3.116	0	0	730
LIT	1950-08-08			0	0	0	0	CUD
LIT	1950-08-08	RC		82.300	3.059	0	0	UNICOPF
LIT	1950-08-08	C		8.997	1.574	0	0	730
LITIZETTO LUCIANA	1964-10-29	RE	9231C	1.804.888	173.561	1.631.327	1.631.327	UNICOPF
LIT	1950-08-08	RC		8.626	406	0	0	UNICOPF
LIT	1950-08-08	DB		28.748	1.772	0	0	CUD
LIT	1950-08-08	C		118.882	3.374	0	0	730
LIT	1950-08-08	C		81.096	2.395	0	0	730
LIT	1950-08-08	C		12.888	1.804	0	0	730
LIT	1950-08-08	C		24.122	1.295	0	0	730

Figura 2

cesso al sistema) può rivelarsi un'arma letale anche per chi ne dovrebbe essere protetto, similmente a quel che accade se trovate la vostra bicicletta chiusa con un lucchetto che non vi appartiene: ha destato recentemente scalpore quanto accaduto a San Francisco, dove il quarantatreenne informatico insoddisfatto Terry Childs ha tenuto in scacco il sistema informatico del comune statunitense, rifiutandosi per giorni e giorni di rivelare la password di "superuser" necessaria per gestire la rete di oltre mille router e switch municipali che veicolano le email dei funzionari comunali, i database delle forze dell'ordine comunali e le buste paga. Alla fine – di fronte al carcere e all'intervento del sindaco Gavin Newsom in persona – la soluzione si è normalizzata; ma, di fronte a un individuo più coriaceo, o in paesi caratterizzati da un "indulto quotidiano", come sarebbe potuta finire? Il problema è concreto e tecnicamente serio e imbarazzante (non a caso gli Usa hanno – per lungo tempo ma con scarsissima efficacia – vietato l'esportazione degli algoritmi di crittografia "forte", e a lungo si sono battuti per l'introduzione di una "backdoor" sia negli algoritmi di crittografia che nei sistemi operativi), e potrebbe riproporsi con maggiore frequenza in futuro. Un riassunto in italiano della inedita e paradigmatica vicenda è reperibile agli indirizzi <http://punto-informatico.it/p.aspx?id=2358588> e <http://punto-informatico.it/p.aspx?id=2369327>.

Per concludere, ritornando in Italia, è difficile pensare che l'"affaire redditi" non abbia inciso su due iniziative di semplificazione (entrambe successive al "pasticciaccio" dell'Agenzia delle entrate dell'aprile scorso) riguardanti la normativa sulla privacy: una prescrizione del Garante del 19 giugno 2008 che, pur finalmente ammettendo che il re è nudo – "(...) alcune modalità applicative (...) sono ancora basate su approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale (...) con oneri organizzativi da cui non deriva un reale valore aggiunto ai fini della correttezza e della trasparenza del trattamento e che gli interessati avvertono con disinteresse o fastidio (...)” – potrebbe paradossalmente costringere ad un'ulteriore complicazione degli a-

Corriere della Sera > Economia > I redditi degli italiani sono sul web

**Economia** A A A A A A

PER ORA DISPONIBILI QUELLI DEL 2005 CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DEL 2006

## I redditi degli italiani sono sul web

*L'agenzia delle entrate ha reso consultabili da chiunque i redditi dichiarati da tutti i cittadini del Belpaese*

**MILANO** - Il passaparola è stato fulmineo. Dopo poche ore infatti il sito era già intasato. Del resto l'occasione è ghiotta: poter scoprire con un click quanto guadagna (o meglio guadagnava) visto che i dati sono relativi al 2005, il vicino di casa o il collega d'ufficio. O qualche personaggio celebre per gli amanti del gossip.

**COME ACCEDERE AI DATI** - L'agenzia delle entrate ha reso disponibili per la prima volta nel nostro Paese a tutti, i redditi dichiarati da tutti i cittadini italiani nel 2006. Basta cliccare su [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) poi dalla home page cliccare sul link Uffici (in alto a destra) quindi cliccare su «elenco uffici» da qui su «elenchi nominativi dei contribuenti» e infine su «consultazioni elenchi dichiarazioni», cliccare sulla regione della persona che si sta cercando, sulla provincia e sul comune e dopo aver inserito un codice di sicurezza presente sulla pagina stessa, scaricare il file che contiene il dato cercato. Si potranno conoscere una serie di dati importanti: la categoria prevalente di reddito, l'ammontare del reddito imponibile, l'imposta netta e (per chi ce l'ha) l'ammontare del reddito d'impresa.

**VIP** - Si scoprono così situazioni curiose. Nel 2005 un industriale come Luciano Benetton dichiarava un reddito imponibile di 1.635.722 euro, contro i 4.272.591 del comico Beppe Grillo ora diventato celebre per i V-day o i 3.580.995 di euro del più celebre Roberto Benigni. Il reddito non sembra tenere conto della fama: una celebre attrice come Sabrina Ferilli dichiarava un reddito di 423.829 euro decisamente inferiore ai 1.824.084 euro di una comica tv, allora più di nicchia, come Luciana Littizzetto.

**Figura 3**

dempimenti, con la necessità di riscrittura della cosiddetta "informativa".

Più interessante la modifica del D.Lgs. 196/2003 contenuta all'art. 29 del Decreto Legge 112/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25-6-2008 – Supplemento Ordinario n.152, che solleva moltissime realtà dall'obbligo di redazione del cosiddetto DPS, ossia il "Documento Programmatico sulla Sicurezza"; fino ad ora, infatti, l'interpretazione letterale di dato "sensibile" costringeva al DPS chiunque avesse anche solo un dipendente al suo servizio (in quanto il suo stato di salute è desumibile da un semplice certificato di malattia). Ora se ne sarà sollevati, ma non per questo ci si potrà esimere dall'adottare quantomeno le "Misure minime di sicurezza". Si intuisce, a questo punto, quanto tale modifica suoni beffarda, tardiva e di limitato impatto pratico: si è eliminato l'obbligo del DPS quando ormai tutti l'avevano giocoforza già approntato anni prima (e ora lo devono unicamente aggiornare con cadenza annuale) ma non quelle "Misure minime" di cui il DPS rappresenta spesso un'utile (se non indispensabile) "checklist".

Cultura

## Quasi cento anni: il disastro del Titanic

di Emanuele Vaj

*Quasi cento anni fa – nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 – il celebre e lussuoso transatlantico inglese Titanic, nel suo viaggio inaugurale da Southampton a New York, si schiantava contro un iceberg e colava a picco in meno di tre ore. È senz'altro il disastro navale più famoso della storia. Oggi la dinamica dell'affondamento appare chiara, anche se non sono mancate ipotesi di ogni genere, comprese quelle più fantasiose (al momento del naufragio il Titanic trasportava anche una mummia egiziana: la vera causa potrebbe risiedere in un'antica maledizione ...).*

*Purtroppo, “la nave più sicura del secolo”, “l’inaffondabile”, in realtà non aveva sufficienti scialuppe di salvataggio, non aveva adeguati compartimenti stagni ed il personale non era addestrato per gestire l'emergenza. Mancava, persino, un sistema di altoparlanti interni e segnalazioni di allarme per avvisare i passeggeri in caso di pericolo. Oggi sembra inaudito, ma all'epoca era sufficiente che una nave avesse scialuppe di salvataggio solo per un terzo dei passeggeri. Sembra poi che sul Titanic molte scialuppe non furono inserite perché “avrebbero rovinato l'aspetto elegante della nave”, visto che i costruttori erano convinti che non sarebbero mai servite!*

*Grazie ai film (ben 7) realizzati sull'avvenimento, sappiamo tutto (o quasi) su quanto avvenne prima, durante e subito dopo la tragedia: ma cosa avvenne nei giorni seguenti l'affondamento? Ecco una documentata cronaca (anche con foto dell'epoca) di quanto fu fatto per le salme. Poco conosciuta e che professionalmente ci interessa senz'altro di più.*

Alle 4 del mattino di quello stesso 15 aprile (a circa un'ora e mezza dall'affondamento) il *Carpathia* fu la prima nave ad arrivare.

Le cronache riferiscono che l'equipaggio trovò una calma piatta, quasi surreale, le scialuppe con 706 superstiti e il mare disseminato di cadaveri che galleggiavano. La preoccupazione del comandante fu quella di recuperare i naufraghi, assisterli, curarli e riscaldarli. Così fece e poi puntò su New York dove arrivò la mattina del 18.

Ai morti ci pensò la *White Star Lines*, armatrice del Titanic, che noleggiò quattro navi e, in accordo con le autorità della città canadese di Halifax (la più vicina al luogo del disastro), organizzò quanto necessario per il ricevimento dei cadaveri e le operazioni funebri conseguenti.



### Ricerca e recupero

Nei tre giorni successivi al naufragio molte navi evitarono la zona; temevano di rincontrare iceberg, ma volevano anche evitare, soprattutto le navi passeggeri, uno spettacolo che alcune testimonianze avevano descritto in tutta la sua tragicità.

Il 17 aprile prendeva il largo la *Mackay-Bennet* (una posacavi) che aveva a bordo 100 bare, sacchi di tela, tonnellate di ghiaccio, materiale per preservare i cadaveri, un *funeral director*, un imbalsamatore ed un cappellano.

Tutto l'equipaggio era formato da volontari per diversi motivi, tra i quali la concreta possibilità che, a causa delle conseguenze per essere stati a lungo in acqua e per la possibile azioni di animali (uccelli e pesci), le salme fossero uno spettacolo orribile che non tutti volevano vedere.

Arrivati sul posto il 21 aprile iniziarono le operazioni di ricerca e recupero delle salme. Ne contarono 306, ma di queste – considerando il pessimo stato (conseguente a 4 giorni di permanenza in acqua), la scorta di liquidi conservativi non più bastate ed anche il problema di spazio per le salme a bordo della nave) – ne vennero sepolte in mare 116 <sup>(1)</sup> e la nave, dopo due

<sup>(1)</sup> Il seppellimento avveniva con una di quelle cerimonie religiose tipiche della mariniera: le salme avvolte in un telo ed agganciate ad un peso venivano fatte scivolare in mare su un piano inclinato.

settimane di sosta, ripartì verso Halifax il 27 aprile con 190 salme a bordo.

Va evidenziato che le barriere di classe, così tipiche nella vita di bordo del Titanic, furono rispettate persino per la morte. L'equipaggio (evidentemente sulla base di precise istruzioni, però sempre smentite <sup>(2)</sup>) cercò di distinguere il più possibile i passeggeri di prima classe tra tutti gli altri <sup>(3)</sup>.

Infatti, i passeggeri di prima classe furono imbalsamati e posti nelle bare e poi stivati sul ponte, quelli di seconda e terza in sacchi di tela pesante e posti in ghiacciaia mentre i membri dell'equipaggio erano adagiati su semplici barelle.

Tutte le salme furono contrassegnate da un numero e, ove possibile, fatta una sommaria descrizione della persona, indicandone sesso, abbigliamento ed effetti personali trovati indosso: tutti indizi atti a facilitare il successivo riconoscimento.

Con il passare dei giorni il numero dei corpi ritrovati aumentava e fu chiesto l'invio di altre navi. Quindi alla *Mackay-Bennet* seguirono altre tre navi che "rastrellarono" il mare trovando solo 22 corpi e portando così a 328 il totale dei cadaveri recuperati, ma – per le ragioni già citate – solo 209 furono poi trasportate a Halifax.

Il recupero dei corpi si fece sempre più raro e quindi dopo sei settimane le ricerche vennero sospese.

Però, altre salme continuarono ad essere individuate da navi di passaggio, tutte sepolte in mare.

### Halifax

Mentre la prima nave faceva rotto verso il luogo del disastro, a Halifax (porto canadese della provincia



<sup>(2)</sup> È un fatto, però, che i cadaveri sfigurati o irriconoscibili, appartenessero in maggioranza ai passeggeri di seconda e terza classe!

<sup>(3)</sup> A proposito di barriere di classe: a Belfast (dove venne costruita la nave) scoppiò una polemica a seguito della posa in municipio di una lapide dedicata alle vittime del naufragio, ma che portava in tutto solo 22 nomi. Come mai così pochi? Perché i nomi sono stati scelti in base all'importanza e alla ricchezza. Poi, a seguito delle vibranti rimostranze della popola-



Nova Scotia) si procedeva all'organizzazione per il ricevimento delle salme, al loro riconoscimento e ricomposizione e poi al seppellimento.

La città di Halifax (che si trovava a soli 650 km dal luogo del disastro) fu designata come centro per il ricevimento e per svolgere l'enorme lavoro che si prevedeva per la sistemazione, riconoscimento e sepoltura di tutte le salme che sarebbero arrivate.

La direzione fu affidata alla più importante impresa funebre della zona (che tra l'altro aveva una notevole esperienza nei trasporti internazionali di salme) che si avvale della cooperazione di 40 membri dell'Associazione degli impresari funebri delle province marittime, approntando così 30 squadre composte di operatori funebri e imbalsamatori. A loro si aggiunse una squadra di medici patologi e di *coroner*.

Per l'arrivo fu riservato un intero molo ed il piazzale antistante, dove vennero depositate molte bare, e un vecchio deposito militare, ora sede del Curling club, venne adibito a temporaneo obitorio. All'interno, oltre allo spazio per ricevere le salme, fu predisposta una zona per l'assistenza ai parenti e al piano superiore dei locali per i *coroner*.

E Halifax fu poi per diversi giorni chiamata "la città dei funerali" per le circa 200 salme da sistemare.

### L'arrivo

Alle 9,30 del mattino del 30 aprile, con la bandiera a mezz'asta, la "nave dei morti" (la *Mackay-Bennet*) entrò nel porto attraccando al molo mentre le campane di tutte le chiese della città suonavano a lutto.

Per prime furono sbarcate le barelle con le salme dell'equipaggio. I corpi non erano stati ancora imbalsamati e lo spettacolo non fu certo bello per le molte persone che si assieparono oltre il recinto del molo per assistere alle operazioni (e, magari, poter poi dire: io c'ero!).

Poi seguirono i sacchi di tela con i corpi dei passeggeri di terza e seconda classe.

zione, un altro segno commemorativo di "tutti" i morti venne posto in altro luogo.

Le salme dei passeggeri di prima classe, tutti già identificati e imbalsamati e posti nelle bare (noblesse *oblige*), furono le ultime ad essere portate a terra.

Ad attendere le vittime vi era un gran numero di carri funebri a cavalli che formarono una lunga processione che andava e veniva tra il molo e l'obitorio temporaneo.

In questo edificio vi fu un lavoro febbrile per ricomporre ed identificare i cadaveri, ma 60 di loro rimasero non identificati, anche se si crede che fossero tutti membri dell'equipaggio.

Alla conclusione degli esami effettuati all'obitorio temporaneo dai medici patologi e dai *coroner*, le autorità stabilirono in via definitiva come causa di morte "annegamento".

Si pensa, però, che la maggior parte dei decessi fu dovuta all'*ipotermia* <sup>(4)</sup> causata dalla permanenza in acque gelate: al momento del disastro la temperatura dell'acqua intorno alla nave era di -2 gradi centigradi, letale per qualsiasi essere umano che vi rimanesse anche per pochi minuti.

### I funerali e la sepoltura

Il 3 maggio servizi religiosi furono celebrati in due chiese della città (una cattolica, l'altra protestante) con la partecipazione di moltissima gente, sia all'interno che all'esterno.

Nei giorni seguenti vi furono altre funzioni e il 12 giugno 150 salme furono seppelitte in tre cimiteri cittadini:

121 (60 dei quali sconosciuti, quelli dell'equipaggio) nel Fairview Lawn cemetery, 19 nel Mount Olivet Catholic cemetery e 10 nel Baron de Hirsh Jewish cemetery

Le rimanenti 51 erano state consegnate alle famiglie per essere inumate altrove.

Sulla maggioranza delle sepolture furono posti dei semplici cubi di granito nero.

La *White Star Lines* costituì un fondo con 7.500 dollari per la manutenzione perpetua di tutte le sepolture.<sup>(5)</sup>

Nello scrivere i riferimenti dei defunti, sulle lapidi degli sconosciuti la prima riga fu lasciata libera (mentre la seconda riportava il numero che era stato attribuito) nella speranza che un giorno quella salma avrebbe potuto essere riconosciuta e il suo nome iscritto sulla lapide. Purtroppo nessuno di questi corpi fu in seguito identificato. Con un'eccezione: quello di un piccolo bimbo.

Uno dei monumenti tombali più particolare e molto conosciuto era dedicato ad un bimbo non identificato.

Nessuno aveva chiesto la sua salma e così era stato sepolto a spese dei marinai della Mackay-Bennet, la nave che l'aveva trovato e recuperato. La stele portava la seguente iscrizione "Eretto in memoria di un bambino non identificato i cui resti mortali furono recuperati dopo il disastro del Titanic il 15 aprile 1912".

Nel novembre 2002 la salma venne esumata una prima volta e identificata come Elna Viljami Panula, finlandese di 13 mesi. Ma nel 2007, in seguito ad ulteriori ed approfonditi esami (anche con il riscontro del DNA), il bimbo fu definitivamente riconosciuto come Sydney Lesile Goodwin, un inglese di 19 mesi che morì con tutta la sua famiglia.

La contabilità finale riporta che, su un totale stimato di 2.223 persone a bordo, solo 706 sopravvissero e 1.517 (il 68%) perirono (e tra questi i miliardari americani Astor, Guggenheim e Status). In realtà, il numero esatto non è certo, poiché la lista esatta dei passeggeri e dell'equipaggio andò persa. I dati sono quelli forniti dall'inchiesta ufficiale delle autorità statunitensi.

Per amor di patria, precisiamo che 36 furono gli italiani imbarcati e scomparsi. Erano quasi tutti componenti l'equipaggio (in massima parte camerieri) con domicilio in Inghilterra. Per questo, sui documenti ufficiali 30 furono considerati come cittadini britannici. Pertanto solo 6 risultarono elencati come italiani.

In conclusione possiamo affermare che la risposta professionale a questo tragico incidente navale fu efficiente e concreta, contribuendo a

non aumentare il già grande dolore delle famiglie degli scomparsi.

Anche considerando che, oltre all'attività funebre vera e propria, gli operatori funebri hanno svolto un diligente e importante lavoro per identificare ogni vittima basandosi sugli effetti personali, sui referti medici e sui documenti. Un lavoro che aveva richiesto due settimane.

Concludiamo con una nota di attualità. Nella tragedia si è poi inserito un fatto che non sappiamo come definire. Una delle tombe riporta il nome di tale J. Dawson che fu registrato come James Dawson, un addetto della sala macchine del transatlantico. Però le ragazze la visitano continuamente lasciando souvenir e dediche, in quanto questo nome è molto simile a quello di Jack Dawson, l'eroe del film interpretato nel 1997 da Leonardo di Caprio.



<sup>(4)</sup> Quando la temperatura corporea scende sotto i 35°.

<sup>(5)</sup> Dal 1934 la *Canard Line*, che ha incorporato la *White Star Lines*, continua a provvedere in merito.

Cultura

## I cimiteri nella letteratura architettonica (XIX secolo)

di Laura Bertolaccini (\*)

Spazio razionale – alla stregua delle altre istituzioni totali dell’illuminismo quali il manicomio, il carcere, l’ospedale –, il cimitero collettivo venne adottato anche per esorcizzare le grandi paure di fine secolo, assicurando, attraverso l’adeguata strutturazione dei suoi ambiti e la netta separazione dalla città, la dignità dei vivi e il rispetto dei defunti.

Per il valore assunto e il ruolo svolto nel disegno della città moderna, la descrizione degli impianti cimiteriali divenne infine un capitolo, non certamente secondario della letteratura architettonica. <sup>(117)</sup>

### ***L’Encyclopédie Méthodique (1788-1825) e il Dictionnaire (1832) di Quatremère de Quincy***

Antoine-Chrysostome de Quatremère de Quincy (1755-1849), poliedrico e longevo cattedratico di Francia, nel 1787 riceve l’incarico di redigere per l’*Encyclopédie Méthodique* <sup>(118)</sup>. Dare ordinamen-



**Figura 1 – Pisa, veduta del braccio nord del Camposantoagli inizi del Novecento**

to metodico a glossari tematici e costituire un corpo organico di nozioni e precetti sull’architettura appare subito una impresa editoriale di proporzioni molto vaste. Quatremère usa le parole per entrare nei temi architettonici, cerca di dare al linguaggio un ruolo normativo e al testo un ruolo strumentale e didattico. L’intero elenco alfabetico delle singole voci può essere letto come un progetto fondativo dalla disciplina, perfettamente allineato con lo spirito enciclopedico del secolo dei Lumi.

L’architettura comunica tramite la scrittura, il segno visibile del testo; abbandona i suoi codici per divenire idea, astrazione, allegoria. La memoria dell’architettura è nella parola e la parola rimanda

al tipo.

Tra gli organismi della società moderna, Quatremère colloca il cimitero architettonico. *“Limitaremo il presente articolo alla nozione speciale che ci venne somministrata dalla definizione grammaticale della voce cimiterio non che dall’idea di dormitorio, che esprime un luogo comune di inumazione, quale le costumanze moderne e religiose ce lo presentarono dopo lo stabilimento del cristianesimo. [...] Qualunque sia la diversità di nomi che troviamo assegnati dall’antichità alle pratiche ed ai monumenti sepolcrali, questi nomi in gran parte, non ci fanno conoscere nulla che affatto somigli a ciò che noi chiamiamo nelle costumanze moderne cimiterio, vale a dire luogo consacrato alla inumazione pubblica di tutti gli abitanti di una*

<sup>(117)</sup> Nell’articolo vengono analizzati alcuni tra i principali testi di riferimento per studiosi e progettisti, apparsi in Italia e in Francia nelle prime decadi del XIX secolo. Le citazioni riportate si riferiscono perlopiù alle versioni originali (o alle prime traduzioni in italiano), trascritte integralmente e dunque colme di forme lessicali e grammaticali ormai desuete.

<sup>(118)</sup> QUATREMÈRE DE QUINCY A.-CH. DE, *Encyclopédie Méthodique. Architecture*, Paris 1778-1825. Gli articoli prodotti tra il 1820 e il 1825 confluiranno poi, con aggiornamenti e ampliamenti, nel *Dictionnaire historique d’architecture* pubblicato a Parigi nel 1832 [trad. it. ampliata: *Dizionario storico di Architettura...*, Mantova 1842-1844]. Per alcune citazioni tratte dal *Dizionario* si fa riferimento a: FARINATI V., TEYSOT G. (a cura di), *Dizionario storico di Architettura*, Venezia 1992.

città, di un quartiere, di un territorio qualunque".<sup>(119)</sup>

Superata l'antica analogia tra spazio delle sepolture e *charnier*, Quatremère definisce il cimitero, secondo l'etimo greco, come *dormitorio*: il luogo in cui si dorme l'eterno sonno. Partendo da questa interpretazione, Quatremère proporrà il Camposanto di Pisa – “*le plus beau monument que le siècles modernes aient réalisé dans ce genre*”<sup>(120)</sup> – quale esempio a cui guardare nella ideazione di un nuovo cimitero. Secondo il teorico francese, il *carattere* gotico dell'architettura pisana meglio di ogni altro può interpretare il senso di *dolce malinconia* che accompagna l'*idea della morte*. Mirabile esposizione permanente di statue e sarcofagi e, allo stesso tempo, struttura capace di offrire una adeguata risposta ai problemi di igiene, di salubrità pubblica e di decoro delle sepolture, il Camposanto di Pisa incarna l'ideale laico degli intellettuali del XIX secolo che rifiutano gli aspetti macabri della tradizione cristiana e barocca.

Parallelamente a Pisa, Quatremère volge la sua attenzione a Napoli, al Cimitero delle Trecentosessantasei fosse di Ferdinando Fuga, una *macchina perfetta* per la modalità delle inumazioni adottata, da imitare in caso di progettazione di grandi impianti cimiteriali collettivi.

Nel *Dizionario* la descrizione dei modelli da seguire per la ideazione di nuovi cimiteri diviene più precisa: “*Secondo la forma pertanto e a imitazione del cimitero di Pisa dovrebbero essere costrutti, ed in dimensioni proporzionate ai bisogni, sopra terreni fuori del recinto delle grandi città, uno o più luoghi pubblici di tumulazione atti a offrire una progressione di pratiche, di pubblici distintivi o di monumenti proporzionati ai diversi gradi di cui si compone il corpo sociale. Così la vasta superficie conterrebbe, come scorgesi per esempio nel cimitero di Napoli, tutte le varietà di sepolcri, ove impiegherebbono le diverse maniere di tumulazione. Vi si praticherebbero o delle fosse comuni, o delle fosse particolari, le cui distinzioni sarebbero riservate a coloro che avessero mezzo di pagarle. Le gallerie contornando il recinto avrebbero ad esse medesime dei sotterranei o delle tombe particolari, riservate ai cadaveri di quelle persone, i cui mausolei, cenotafi o monumenti di qualsiasi specie occupassero le mura delle gallerie. In una parola, le arcaie stesse potrebbero essere altrettanti locali proprj a contenere dei sarcofagi, e ciò ne richiama al pensiero le belle gallerie della chiesa di S. Francesco di Rimini di Leon Battista Alberti, monumento che dopo il cimitero di Pisa ne sembra il più proprio a fornire nobilissimi pensieri all'architetto*”.<sup>(121)</sup>

<sup>(119)</sup> QUATREMÈRE DE QUINCY A.-CH. DE, *op. cit.* [1842-1844], vol. I, pp. 422-424 [ad vocem “Cimitero”].

<sup>(120)</sup> QUATREMÈRE DE QUINCY A.-CH. DE, *op. cit.* [1788], vol. I, pp. 677-683 [ad vocem “Cimitière”].

<sup>(121)</sup> QUATREMÈRE DE QUINCY A.-CH. DE, *op. cit.* [1842-1844].

L'idea, la ragione originaria della cosa, è rintracciata negli esempi italiani: il cimitero è un vasto recinto, all'interno del quale le sepolture avvengono in fosse comuni, circondato da gallerie che ospitano statue, sarcofagi, lapidi.

Supportato dalle contemporanee ricerche di Hirschfeld, Delille e Bernardin de Saint-Pierre sul paesaggio, Quatremère arricchisce il modello architettonico di elementi tratti dalla scena naturale. Il recinto pisano si dilata allora enormemente per poter ospitare al suo interno un parco: all'ombra di una fitta vegetazione le tombe si pongono non come monumenti della umana vanità ma come messaggi di *dolce malinconia* per coloro che restano.

### **Su l'Architettura e la nettezza delle città. Idee di Vincenzo Marulli (1808)**

Nel 1808 a Firenze viene pubblicato un volume assai singolare, *Su l'Architettura e la nettezza delle città. Idee*, scritto dal napoletano Vincenzo Marulli<sup>(122)</sup>. Nel testo, significativamente definito come una raccolta di *idee*<sup>(123)</sup>, Marulli si pone il problema della diffusione dei principi atti a migliorare la vita associata, quella che si svolge nelle strade, nelle piazze, nelle residenze borghesi così come nelle case popolari, confrontata con le mutate esigenze dell'uomo moderno.

Il capitolo VII – *Idee, che riguardano i selciati, le fontane, i ponti, i bagni pubblici, i lavatoi, ed i cimiteri* – è dedicato alla definizione di tutti quegli elementi in grado di recare salubrità e benessere alla città e ai cittadini. “*Il corpo umano, quando ha cessato di vivere tramanda un fetore pestifero: sicché sembra, che la natura abbia voluto renderci necessaria la religione delle sepolture. Ma né la natura, né la religione prescrivono, che quelle sieno fatte in mezzo ai luoghi abitati: bensì la religione ci detta il contrario: giacché esalano anche da' sepolcri aliti mal sani; e che più durano, ov'è minore la ventilazione o l'azione del freddo*”. Le sepolture in città sono un problema di sanità pubblica, da affrontare in accordo con altre opere ugualmente volte a ripristinare l'igiene e la salubrità. È una questione da regolamentare attraverso un corpo normativo che investa la “cosa urbana” nella sua interezza. “*Debbono adunque due o più cimiteri, secondo*

<sup>(122)</sup> MARULLI V., *Su l'Architettura e la nettezza delle città. Idee*, Firenze 1808 [facs. Treviso 1975, con introduzione di Mario Zocca]. Dell'autore possediamo poche informazioni biografiche: esule volontario da Napoli, percorre l'Europa e soggiorna in Germania e in Inghilterra. Rientrato in patria, nel 1804 pubblica *L'Arte di ordinare i Giardini*.

<sup>(123)</sup> L'Architettura è suddivisa in sei parti: la prima tratta dei quartieri; nella seconda è descritta una piazza “dedicata alla magnificenza non solo, ma insieme all'onesto diletto de' cittadini”; nella terza sono esposte norme e regole circa la formazione di selciati, fontane, ponti, bagni pubblici, lavatoi e cimiteri; la quarta parte si occupa della pulizia della città; la quinta tratta della solidità degli edifici antichi e moderni; la sesta infine della distribuzione interna degli appartamenti.

la grandezza della popolazione, essere formati fuori della città, al settentrione di essa. [...] Parmi, che la miglior figura, si la quadrata, o almen la rettangola. Un sentiero cinga il quadrato dell'aja, e due si dirigono a croce verso il centro di esso; dove sopra rotonda base si erga la statua del Salvatore, nell'atto della resurrezione: idea quanto sacra, altrettanto consolatoria al pensier della morte. Questi sentieri debbono essere capaci del passaggio di un carro mortuario; pure se si facciano al cimitero due porte, in due lati diversi, l'una d'ingresso, e l'altra d'uscita, i carri non vi s'incontreranno mai, ma si seguiranno”.

Marulli volutamente ignora ogni questione estetica. Sulla distribuzione dell'impianto cimiteriale, chiaramente derivata dal cimitero napoletano di Ferdinando Fuga, offre informazioni geometriche, definisce i tracciati e i rapporti gerarchici tra le parti, ma non si sofferma nemmeno per un istante sul carattere dell'edificio, sullo stile o sul linguaggio da adottare: al teorico napoletano interessa definire i criteri generali compositivi, una sorta di regolamento *ante litteram* per l'edilizia cimiteriale.

“Dalla disposizione de' sentieri in croce l'aja del cimitero rimarrebbe divisa in quattro compartimenti eguali. Ora in tre compartimenti e mezzo sieno a regola d'arte formati tanti fossi sepolcrali, quanti sono i giorni dell'anno bisestile; affinché ciascun giorno si faccia uso di un fosso; il quale non sia riaperto, che dopo un anno, ed un giorno. Nella metà del quarto compartimento potranno i ricchi comperare degli spazj, per farvi delle sepolture gentilizie. Della terra poi tolta da tanti scavi si formi un terrapieno intorno all'aja, fatto a scaglioni: sopra i quali potranno essere esposte all'aria le ossa inaridite [...]. Sopra il terrapieno si faccia un sentiero piano, adombrato da alberi di agrumi, e se il clima nol permetta, da robinie, da bigonie, o da altre piante fiorifere le quali attrarranno l'esalazioni del luogo e non le lasceranno passar oltre. E quivi potranno anche essere collocate delle iscrizioni, e de' monumenti. Si badi infine di rendere la superficie dell'aja alquanto inclinata da una parte, affinché vi abbia scolo l'acqua della pioggia; e per mezzo di condotti, che attraversino sotto il terreno, esca fuori”.

Definitivamente accantonati i preconcetti che avevano accompagnato le ipotesi progettuali sviluppate nel secolo precedente, la natura partecipa della scena funebre: qui, accanto alle robinie e alle begonie, fanno per la prima volta la loro comparsa in un recinto cimiteriale i mediterranei alberi di agrumi.

### Il *Traité d'architecture* di Léonce Reynaud (1850)

Nel 1850 Léonce Reynaud, ingegnere e docente all'École Polytechnique, pubblica un *Traité*



Figura 2 – Parigi, cimitero del Père-Lachaise; sulla destra le tombe di Moliere e La Fontaine

*d'architecture* <sup>(124)</sup>. Nel capitolo dedicato alle *Tombeaux*, ripercorrendo la storia delle sepolture, Reynaud descrive la disposizione di un nuovo cimitero. Al momento della stesura del *Traité*, non solo il dibattito sulle sepolture urbane è giunto oramai a un punto fermo, ma numerosi sono gli impianti cimiteriali delle grandi città già eseguiti o in via di conclusione. Ma ad esempio il parigino Père-Lachaise aperto, da pochi decenni, appare privo di ordine e di dignità, già in una estrema condizione di degrado, le tombe non curate, abbandonate a una prematura rovina. Non è quello l'esempio da seguire. Anche per Reynaud bisogna guardare all'architettura funeraria del passato, al carattere che le tombe dell'antichità sapevano trasmettere, al monumento come testimonianza della memoria collettiva. “*La vénération pour les morts est de tout les temps et appartient à tous les degrés de la civilisation. [...] Une histoire complète des tombeaux serait celle de sociétés humaines; elle ferait revivre les races, les noms, les faits, les moeurs et les croyances. [...] Un caractère domine dans tous les tombeaux de l'antiquité: la mort n'y est accompagnée d'acune image attristante; elle s'y présente plutôt comme una continuation de la vie avec le plus heurieuses conditions. Dans ces belles armes, les femmes ont leurs bijoux et leur miroirs, les enfants leurs jouets, checun trouve les objets qui lui étaient le plus chers*”. A differenza dei trattatisti del XVIII secolo, Reynaud affronta il tema delle sepolture e dell'architettura funeraria orientandosi verso un pragmatismo severo che non concede spazio ad atteggiamenti consolatori. Enuncia subito le regole dispositive per la collocazione dell'impianto cimiteriale sul terreno. “*Nous voudrions donc voir, dans nos cimetières, de vastes portiques disposés avec la distinction sévère et digne qui*

<sup>(124)</sup> REYNAUD L., *Traité d'architecture contenant des notions générales sur les principes de la construction et sur l'histoire de l'art*, Paris 1850-1858. Esposti nei primi due volumi i principi della costruzione, nel terzo libro viene affrontato lo studio di particolari tipologie edilizie e l'organizzazione della città.




convient aux monuments funéraires. Ils contourneraient l'enciente, et pourraient se multiplier à l'intérieur suivant divers dessins, de manière à contribuer tous à l'effect général. Si le terrain était en pente prononcée, ils s'adosseraient à des terrasses étagées les unes au-dessus des autres, et s'embrasseraient d'un seul coup d'oeil. Une disposition naturelle très-favorable serait le sommet d'une colline: la chapelle mortuaire s'élèverait sur le point culminant, et au-dessous, comme protégés par elle, se rangeraient les portiques successifs, disposés circulairement. On aurait quelque chose d'analogue aux tumulus de l'antiquité, mais d'incomparabliment plus vaste, et érigé non pour un seul homme ou

une seule circonstance, mais pour une ville entière et une suite de siècles. Et voyez alors quel noble et touchant spectacle remplacerait celui que nous avons sous les yeux aux jours de grande affluence!"

Quindi passa a descrivere le forme di sepoltura, temporanee o perpetue secondo il volere del defunto. "Dans toute l'étendue du champ de repos seraient établis des caveaux disposés de manière à ménager l'espace, qui est gaspillé aujourd'hui d'une manière si inquiétante pour l'avenir, qu'on avait songé, dans ces dernières années, à assigner des bornes aux concessions perpétuelles, mesure déplorable à laquelle on a renoncé avec raison. Chaque corps n'obtiendrait que la place strictement nécessaire, dans une alvéole maçonnée, et ne serait rappelé dans le caveau que par son nome et une date. Sous les portiques, se rangeraient les sépultures concédées à perpétuité, et serait adossées contre les murs [...]. Les espaces découverts seraient destinés aux sépultures temporaires; mais chaque mort y aurait son épitaphe monumentale, quelle qu'eût été sa position sociale".

Il rapporto natura-architettura funebre è stabilito: le presenze arboree sono inserite di diritto nel paesaggio funerario ottocentesco. "Des plantations toujours vertes, soigneusement entretenues, des bosquets d'arbustes en fleur dans la belle saison, seraient disposés le long des portiques et entre les petits murs d'inscriptions. Ils tempéreraient, sans détruire, l'austérité du lieu".



**Figura 3 – Genova, cimitero di Staglieno; veduta della statua della Fede, sullo sfondo la Cappella dei Suffragi**

Così come sono consolidate le relazioni con le istituzioni ecclesiastiche. "Le cortège se dirigerait, en es développant solennellement sous les portiques, soit vers la chapelle, soit vers une salle spéciale; et là, dans de conditions convenables, se réciteraient les prières, se prononceraient les discours, se feraient les derniers adieux".

Alla metà dell'Ottocento i lemmi su cui si basano i moderni impianti cimiteriali collettivi sono per lo più accettati. Oltre un secolo di storia, di sconvolgimenti sociali, politici, economici, hanno contribuito a elevare il pensiero verso la formulazione di regole mai più poste nuovamente in discussione. Il *Traité* di Reynaud testimonia proprio dell'avvenuto

passaggio, dalla ricerca dei principi alla codificazione del modello. I trattati e i manuali che seguiranno svolgeranno il tema cimiteriale con lo specifico intento di riprodurre modelli progettuali di facile interpretazione e, quindi, riproposizione. Accanto al Camposanto di Pisa, al cimitero napoletano di Ferdinando Fuga, al Père-Lachaise parigino, compariranno allora il cimitero di Genova, il camposanto del Verano o il Vantiniano di Brescia, mentre diverrà sempre più precisa e puntuale la descrizione degli annessi e delle cappelle funerarie.

Parallelamente la cultura architettonica della seconda metà del XIX farà riferimento alla pubblicista periodica che in poco tempo diverrà lo strumento privilegiato di diffusione delle idee, formali, stilistiche, costruttive e tecniche. Sulle pagine delle riviste di architettura troveranno ampio spazio i temi legati all'architettura funeraria: ma alla definizione dei grandi impianti cimiteriali si è, di fatto, sostituito il tema della cappella di famiglia, dell'architettura a scala ridotta, delle tombe e dei monumenti funerari.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

## I prigionieri italiani dopo Caporetto

Con l'elenco e la carta dei campi di prigionia a cura di Alberto Burato

Camillo Pavan, Camillo Pavan Editore, Novembre 2001

di Andrea Poggiali (\*)



Nel 1993 Camillo Pavan, autore di pubblicazioni sulla storia e le tradizioni venete, incontra casualmente un reduce della Prima Guerra Mondiale (I GM) e ne raccoglie i ricordi. Il racconto di questo anziano signore, che era stato catturato durante la rotta di Caporetto (24 ottobre 1917) ed aveva sperimentato la

terribile sorte toccata ai

prigionieri di guerra italiani, lo colpisce. Pavan decide di approfondire quanto gli è stato narrato. Non dovrebbe essere difficile, vista l'ampiezza della bibliografia che tratta della battaglia di Caporetto: stiamo parlando di un evento storico che per la sua importanza è entrato nel linguaggio comune come sinonimo di disfatta. Eppure, malgrado questa battaglia sia stata sviscerata in tutti i suoi vari aspetti, c'è un buco nero: sembra quasi che la sorte dei 300.000 soldati italiani catturati in tale occasione non abbia mai attirato l'attenzione degli storici. C'è fortunatamente un'eccezione: Pavan scopre un saggio di Giovanna Procacci, "Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra". È un pugno nello stomaco: quella che viene minutamente analizzata è una mattanza di proporzioni enormi, passata per decenni sotto silenzio. Su un totale di 600.000 prigionieri di guerra italiani della I GM i morti sono 100.000: percentualmente è peggio di quanto registrato in combattimento. Nei campi di concentramento dell'immenso impero austroungarico e della Germania si era lentamente consumata una strage. Le condizioni detentive, durissime fin dall'inizio della guerra, si erano aggravate a seguito dell'improvviso afflusso dei prigionieri di Caporetto, portando alla fame estrema. Il nostro governo, pur a conoscenza della situazione, aveva rifiutato di inviare soccorsi alimentari, al contrario di Francia ed Inghilterra. Come scusa ufficiale era stato accampato un problema di competenze, ma il motivo reale era l'intenzione di punire i "traditori". Il generale Cadorna, infatti, non aveva perso tempo nell'indicare la causa della sconfitta: già il 28 ottobre 1917 (pochi giorni dopo l'attacco) aveva rovesciato tutte le colpe sulle sue truppe, accusate di essere scappate davanti al nemico. Ai soldati

sbandati erano state distribuite fucilazioni sommarie, ai prigionieri era invece toccata la pubblica infamia: ufficialmente erano tutti dei codardi.

Pavan non si ferma al libro della Procacci ed avverte l'esigenza di aggiungere qualcosa: ha avuto la possibilità di conoscere personalmente una delle vittime di questa tragedia misconosciuta, vuole pertanto dare più spazio ai protagonisti, avvalendosi dei loro memoriali. Nel corso delle sue ricerche si imbatte in un altro appassionato di storia, Alberto Burato, che procedendo autonomamente ha realizzato una mappa dei campi di prigionia. È così che nasce il libro, strutturato in capitoli brevi ed incisivi. Parte Pavan, con stralci di memoriali che illustrano una serie di fasi: il momento della cattura, l'allontanamento dal campo di battaglia, il lungo cammino verso i campi di concentramento, i primi due mesi di prigionia. Le voci dei prigionieri sono selezionate in modo da farci provare le sensazioni di quei giovani: lo sconforto (per alcuni il sollievo) seguito alla cattura, lo sgomento nel vedersi bombardare dal proprio esercito durante l'allontanamento dal campo di battaglia (primo segnale del sommario giudizio di tradimento che sarà immediatamente esteso a tutti i prigionieri), le condizioni proibitive delle marce di trasferimento, ed una volta arrivati nei campi il graduale abbruttimento. Le sofferenze, specie per i soldati semplici, sono simili a quelle che oltre vent'anni dopo verranno inflitte nei lager nazisti. Ci sono anche delle foto, che mancano nel libro della Procacci: sono spaventose, raffigurano dei prigionieri italiani ridotti a scheletri. Per il nostro governo neanche una situazione così miserabile valse ad autorizzare un intervento: i traditori di Caporetto non meritavano pietà. Ci sarebbe voluto qualche anno perché una commissione d'inchiesta sfatasse il mito del tradimento e riconducesse la sconfitta a cause più propriamente militari: intanto la decimazione dei nostri soldati si era completata.

Non furono solo i soldati italiani a patire nei campi di prigionia: accadde anche a dei civili. Fra le storie delle quali Pavan vuole mantenere la memoria ce n'è una relativa alla deportazione della popolazione maschile di alcuni paesini del Friuli: è un aspetto ignorato perfino nel documentato libro della Procacci. Non è chiaro il motivo per cui gli Austriaci si spinsero a questa infamia: probabilmente fu per scoraggiare eventuali reazioni alle spietate regole di occupazione.

L'ultima parte del libro lascia spazio ad Alberto Burato: un dilettante, nel senso migliore del termine. Bura-

to è un medico: la sua curiosità per le vicende della Grande Guerra risale alle esperienze dell'infanzia, di quando in vacanza con i genitori percorreva sull'altopiano di Asiago i sentieri degli Alpini. Alcuni abitanti del suo paese, il Comune di Guarda Veneta, a conoscenza dei suoi interessi, gli chiedono di verificare la completezza di un elenco di caduti della I GM in una lapide a frontespizio della Scuola Materna. Burato inizia un lavoro che si protrae per tre anni: spulcia gli archivi, passa in rassegna migliaia di atti, contatta i Consolati Italiani all'estero, arriva ad un computo dei caduti doppio rispetto a quello riportato nella lapide e giunge a scoprire la dimensione inesplorata dei caduti nei campi di prigionia. Anche lui incontra un testimone dell'epoca, il Cavaliere di Vittorio Veneto Ten. Col. Emilio Salomoni. Questo grande vecchio ha annotato i nomi dei campi in cui sono scomparsi tanti suoi compagni. È come un passaggio di consegne: Bu-

rato aggiorna la mappa, corregge i nomi cambiati in oltre 70 anni, si procura le foto di alcuni campi, ma non considera terminato il suo impegno. Per capire il personaggio vale la frase che conclude il capitolo: "La ricerca continua ...!".

A proposito, sono venuto a conoscenza del libro di Pavan e Burato per puro caso, trovando un riferimento in "Morire per la patria – I Caduti Polesani nella guerra 1915-1918", di Daniela Baldo, Associazione Culturale Minelliana 2003, Rovigo. Dicono che non c'è due senza tre: leggete anche quest'ultimo libro, lo apprezzerete per il capitolo dedicato ai monumenti funebri ispirati alla Grande Guerra.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Recensione

## Pearl's Marigolds for Grandpa

Jane Breskin Zalben, Ed. Simon & Schuster Childrens, 1997, pag. 32, USD 20.00

di Elisa Meneghini

La protagonista del racconto è una piccola pecora di nome Pearl che un giorno, tornando a casa da scuola, trova ad attenderla la madre, che le comunicherà la morte improvvisa del caro nonno.

Durante questo difficile periodo della sua vita, Pearl si sente depressa (*"Chi mi leggerà le favole finché lo desidero? Chi mi darà questa primavera i semi di calendula?"*), ma la tenerezza della famiglia e degli amici le faranno superare la tristezza.

Pearl inizia così a lottare per riconquistare la sua quotidianità ed a ricordare le cose che le rendevano suo nonno così speciale, scoprendo alla fine che esiste una maniera molto semplice per mantenere in vita il suo ricordo: piantare le calendule così come faceva con lui.


Pearl allora pianta i semi, li innaffia e ne controlla la crescita, e durante questo cammino il suo dolore comincia lentamente ad affievolirsi, tanto che decide

mincia lentamente ad affievolirsi, tanto che decide di continuare questa tradizione anche con i suoi nipoti, quando li avrà.

Questo libro introduce ai bambini, in maniera semplice e rassicurante, un tema sensibile come quello della morte ed aiuta a far loro comprendere come questa faccia parte, incredibilmente, del ciclo della vita.

La storia narrata, infatti, si propone di aiutare i più piccini (la lettura è dedicata a bimbi dai 3 agli 8 anni) ad affrontare in maniera corretta i sentimenti confusi e le situazioni che accompagnano un evento luttuoso in famiglia: tutto ciò, però, senza mai sconfinare nello stucchevole. Sicuramente grazie anche alle illustrazioni delicate e minuziose del volume – come ad esempio Pearl confortata della madre che la tiene in grembo oppure Pearl seduta nostalgicamente sulla sedia preferita del nonno – che, come fossero fotografie istantanee, creano una confortevole contrapposizione al tema cupo del racconto.

Nella postfazione sono inoltre presenti informazioni su sepolture ed usi funerari di differenti religioni: Giudaismo, Cristianesimo, Islam, Buddismo, Shintoismo ed Induismo.



# 1

*Gennaio-Marzo*

*2009*

*Anno 8*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Libro Bianco SEFIT sul settore funerario in Italia*
- *Si deve ancora fare la puntura conservativa?*
- *Cimiteri per animali d'affezione*
- *Un giudice può inibire la cremazione?*
- *Musica funebre*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 20/12/2008.

**INDICE****EDITORIALE****Il documento di principi (con)... divisi** ..... 2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere** ..... 8  
*a cura di Daniele Fogli***Il giudice può inibire la cremazione?** ..... 12  
*di Sereno Scolaro***Riscontro diagnostico su vittime di SIDS e di morte inaspettata  
del feto (legge 31/2006): più che la scienza poté la presunzione..** 16  
*a cura di Andrea Poggiali***CULTURA****Note di musica funebre (Parte I)** ..... 17  
*di Andrea Boldrini***DOCUMENTAZIONE****Cimiteri per animali d'affezione – Riferimenti attuali**..... 22  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1177 del 27/08/2007***A.G.C.M. – Illecità pubblicità ingannevole e comparativa** ..... 24  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1336 del 07/12/2007***Attività di costruzione o manutenzioni edili all'interno dei  
cimiteri, in particolare nella regione Friuli-Venezia Giulia** ..... 26  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1507 del 02/04/2008***Regione Friuli-Venezia Giulia – L.R. 13 ottobre 2008, n. 11  
"Disposizione per la destinazione di ceneri da cremazione"** ..... 37  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1739 del 20/10/2008***Libro Bianco sul settore funerario italiano** ..... 44  
*Federutility SEFIT, ottobre 2008***Regione Emilia Romagna, D.G.R. n. 1622 del 13/10/2008  
"Modificazioni alla delibera n. 10/2005 in materia funeraria e  
di polizia mortuaria"** ..... 48  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1761 del 19/11/2008***ATTUALITÀ****Donazioni di cadavere a scopo scientifico**..... 51  
*di Andrea Poggiali***La puntura conservativa ex art. 32 D.P.R. 285/1990 è ancora  
necessaria in tutto il territorio nazionale?** ..... 55  
*di Carlo Ballotta***INFORMATICA****Una Symphony di libertà** ..... 60  
*di Nicola Bortolotti***CULTURA****Morte di Napoleone: ancora un enigma storico** ..... 63  
*di Emanuele Vaj***I cimiteri nei progetti accademici (XVIII-XIX secolo)** ..... 66  
*di Laura Bertolaccini***RECENSIONI****"Prospettive bioetiche di fine di vita. La morte cerebrale e il  
trapianto di organi"** ..... 72  
*di Carlo Barbieri***"Il medico di fronte alla morte (sec. XVI – XXI)"** ..... 72  
*di Angela Rosignoli*

Editoriale

## Il documento di principi (con)... divisi

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Quando con il precedente numero della rivista I Servizi Funerari si era previsto di parlare in questo del documento di principi (con)... divisi, non si sarebbe mai previsto che una sorta di ciclone si sarebbe abbattuto sul settore funerario italiano, poco prima della tradizionale data della Commemorazione dei Defunti.*

*Tanto da far passare in secondo, se non in terzo piano, questo tormentone, che ormai da più di due anni fa discutere i vertici delle Federazioni interessate.*

*Mi riferisco ai 41 arresti di Milano, che hanno decapitato l'imprenditoria funebre meneghina (19 le imprese funebri coinvolte, compresi taluni pezzi da novanta).*

*Ma ci sono pure da mettere in conto i precedenti fatti del crematorio di Massa, per la gestione delinquenziale di quell'impianto e, pare, di operazioni cimiteriali "allegre" fatte in cimiteri gestiti dalla stessa società privata che operava a Massa.*

*E infine alle 45 denunce, soprattutto in materia amministrativa ambientale, che sono capitate tra capo e collo di vari gestori di crematori in Italia.*

*Il senso del documento di principi "con ...divisi" era quello di non presentarsi a ranghi sparsi al livello politico per poter far approvare e in tempi rapidi una normativa per il settore funebre e cimiteriale, ampiamente invocata da tutti gli operatori.*

*Questo presupponeva un accordo tra 5 Federazioni di settore (Assocofani, Federcofit, Feniof, Fic, Sefit) sui grandi temi.*

*Invece il primo semestre dell'anno 2008 era passato a scarciolare il documento che già l'anno passato SEFIT e Federcofit avevano sottoscritto, cercando di far digerire ai "pubblici" tagli di pezzi importanti della loro attività: crematori realizzabili da privati fuori dei cimiteri, case funerarie non nei cimiteri ma solo all'imprenditoria funebre privata, possibilità di cimiteri privati; il settore funebre pubblico ingabbiato e in lenta ... decomposizione.*

*Insomma una serie di eventi quasi inevitabili, alla luce della logica di mercato imperante, dilagante in questi ultimi anni.*

*E questo, tutto sommato, era logico da parte della imprenditoria funebre privata.*

*Meno ... logico da parte di quella pubblica, che a denti stretti cerca di salvare il proprio ruolo e di sostenere le proprie tesi.*

*Col tempo la Federcofit, con un colpo al cerchio ed uno alla botte, si è avvicinata sempre più alle intransigenti posizioni, quasi ideologiche, fin dall'inizio propugnate dalla Feniof. Si giocava (e si gioca) a quei tavoli una partita sul futuro di lungo periodo del settore funerario italiano e le strategie si mescolavano con le tattiche, ma ognuno aveva ben chiaro in mente i propri obiettivi!*

*E poi a luglio 2008 la rottura! Qualcuno aveva tirato troppo la corda.*

*E a ottobre 2008, come d'incanto, gli arresti di Milano hanno fatto emergere esattamente quanto SEFIT aveva sempre sostenuto: e cioè che la separazione proprietaria tra attività funebre e servizi mortuari sanitari ed obitori l'avrebbero osservata solo le imprese pubbliche perché talune (eufemisticamente parlando) di quelle private, attraverso prestanomi, fiduciarie o comportamenti truffaldini non avrebbero abbandonato il vecchio sistema della caccia al morto, le pratiche illegali.*

*E non è finita: un paio di imprese private concessionarie della gestione di crematori, per guadagnare di più, hanno perso di vista l'etica dell'operare in tali strutture. Guarda caso quel che sosteneva ai tavoli di confronto la componente pubblica, che da anni metteva in guardia sui pericoli della privatizzazione dei crematori e dei cimiteri.*

*È pur vero che una qualche responsabilità ce l'aveva chi doveva controllare, ma ben diversa è la responsabilità del ladro da quella delle guardie che non l'hanno sorvegliato abbastanza per impedirgli il ladrocinio!*

*Il colpo di grazia l'ha poi inferto la crisi economica mondiale. Una vera e propria debacle del sistema del libero mercato che, nell'illusione che fosse lui e solo lui ad autoregolarsi, ha fatto esplodere una delle peggiori crisi da un secolo a questa parte, in cui le politiche di intervento dello Stato e degli Enti locali diventeranno una delle poche armi possibili per contrastare un altro '29.*

*Allora perché parlare ancora del documento di principi "con... divisi"?*

*Perché prima o poi il Parlamento dovrà varare una legge per regolare questo mercato. E il tempo impiegato nelle schermaglie procedurali, nell'approfondire i temi in discussione, è servito a chiarire fino in fondo le posizioni che, ormai, occorre prenderne atto, su taluni parti importanti delle questioni in gioco non convergono.*

*Tanto da far diventare quello come il documento dei principi "con... divisi".*

*A ben vedere sono diversi i punti che ormai sono stati acquisiti dalle parti e anche se ogni Federazione si presenterà in ordine sparso, sostenendo le proprie tesi, non si dispera di trovare intese quando in Parlamento si passerà dalle parole ai fatti.*

*Occorre però tener conto che altre forze stanno irrompendo nell'arena: si tratta delle associazioni dei consumatori che non staranno senz'altro con le mani in mano. Di una posizione della Chiesa italiana che si sta formando anche su questi temi.*

*E allora?*

*Allora che il Parlamento faccia la propria parte e trovi una mediazione che, se scontenterà tutti, alla fine forse sarà l'unica soluzione possibile.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### A Roma nel gennaio 2009 si terrà SEFITdieci 2008

Non succedeva da anni: SEFITdieci, l'annuale Forum della Federutility SEFIT, non si farà più a metà dicembre 2008.

Con un asciutto comunicato la SEFIT ha fatto sapere che *"A causa dell'ipotizzato sciopero generale del 12 dicembre p.v., l'incontro Sefitdieci 2008, programmato nello stesso giorno, sarà rimandato alla seconda metà di gennaio. Seguirà comunicazione con la nuova data."*

Sembra proprio che il 2007, quindi, sia l'ultimo anno in cui SEFIT10 si è fatto a dicembre. Nel 2009, è già calendarizzato a fine novembre, per evitare sovrapposizioni con calendari di approvazione dei bilanci nei comuni e per i lavori della finanziaria in Parlamento.

Quest'anno SEFIT10 è particolarmente atteso perché è il primo appuntamento nazionale del settore funerario dopo i due blitz di ottobre: quello che ha visto impegnati 300 agenti nel milanese per i 41 arresti per il racket del caro estinto a Milano e quello dei NOE nella maggior parte dei crematori d'Italia. Ma è soprattutto atteso per valutare le politiche che la SEFIT intende mette-

re in campo e in parte anticipate al seminario di Mestre del 18 novembre scorso, definitivamente messe a punto nella successiva riunione dell'esecutivo del 19 novembre, sempre a Mestre, alla presenza anche del Direttore generale di Federutility Adolfo Spaziani.

Si tratta di un cambio di clima con le Federazioni delle imprese funebri private, con le quali non vi sono state le condizioni per fare percorsi unitari per la modifica in Parlamento delle norme di settore. Un avvicinamento alle posizioni delle associazioni dei consumatori e anche con la FIC (la Federazione Italiana Cremazione). Una SEFIT che, in una situazione anche economica come l'attuale, rilancia il ruolo delle imprese pubbliche non solo nel settore dei cimiteri e della cremazione, ma anche in quello funebre, dove l'originario spirito *"calmieratore e moralizzatore"* è ancora di una attualità disarmante.

### Inaugurato a Mantova il nuovo impianto di cremazione

Il 29 ottobre scorso è stato inaugurato a Mantova, presso il Ci-

mitero di Borgo Angeli, il nuovo impianto di cremazione.

Lo stabile di nuova costruzione, che ha una superficie di 1.000 mq., accoglie al suo interno una sala del commiato (strutturata per poter effettuare due commemorazioni contemporaneamente), una sala di ricevimento parenti (attrezzata con un video su cui è possibile vedere l'introduzione del cofano all'interno del forno), una sala per la consegna delle urne e un magazzino.

Al momento nell'impianto è attivo un solo forno crematorio, anche se esiste la predisposizione per il secondo.

### Premio Fiori Viola SEFIT 2008 ai cimiteri di Cesano Maderno ed a Genova

Il Premio "Fiori Viola", ideato da SEFIT (Servizi Funerari Italiani, l'associazione dei gestori dei servizi funerari e cimiteriali, associata a Federutility), ha premiato anche quest'anno due distinte sezioni: 'progetti innovativi' e 'qualità gestionale'.

SEFIT comunica che la palma di cimiteri migliori d'Italia se la sono aggiudicati rispettivamente i camposanti di Cesano Mader-



no, in provincia di Milano, e quello monumentale di Staglieno, del Comune di Genova.

Del cimitero di Cesano Maderno, fanno sapere i curatori del Premio Viola, è stata apprezzata *“la predisposizione del ‘giardino della rimembranza’”,* cioè un luogo dedicato alla cremazione *“che favorisce il raccoglimento e il ricordo, con un giardino a verde, vialetti ad onda e al centro l'aiuola destinata ad accogliere la dispersione delle ceneri”.* Il tutto in un contesto *“che non separa chi sceglie la dispersione delle ceneri dalle altre aree nel cimitero”.*

Per la sezione qualità gestionale il premio è stato assegnato al cimitero monumentale di Staglieno (patrimonio Unesco), del comune di Genova. Tra i criteri analizzati: la manutenzione e il restauro delle strutture, la pulizia, il verde, l'attenzione ai servizi per i dolenti e alle pratiche di sepoltura, l'accessibilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la valorizzazione dei cimiteri museali, la sicurezza dei luoghi e dei visitatori e il basso impatto ambientale (vedi i mezzi elettrici all'interno della struttura).

### **Cimitero per gli animali a Genova**

Il Consiglio comunale di Genova ha recentemente approvato all'unanimità una mozione che impegna Sindaco e Giunta ad individuare sul territorio cittadino una zona destinata all'edificazione di tombe e loculi per animali domestici, a condizione che questi risultino iscritti all'anagrafe della ASL.

Attualmente non sono state fatte ipotesi sulla localizzazione dell'area – che sarà gestita o da un'associazione incaricata o direttamente dal Comune – anche se l'assessore Senesi, che ha sa-

lutato con favore l'iniziativa, ha dichiarato: *“A seguito di questa mozione inizieremo l'iter di discussione per l'individuazione del sito e la successiva assegnazione della sua gestione”.*

### **Venezia: dal 1/12/2008 liberalizzazione del trasporto funebre**

Il Comune di Venezia con la Delibera n. 65/2008 ha liberalizzato l'esercizio del trasporto funebre nel territorio comunale, gestito fino allo scorso 30 novembre 2008 in regime di privativa da Veritas s.p.a..

Dal 1° dicembre 2008 il trasporto funebre viene perciò esercitato in regime di libera concorrenza dalle imprese aventi i requisiti stabiliti dalla legge, preventivamente autorizzate all'esercizio del trasporto funebre dall'ufficio di Polizia Mortuaria della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio di Veritas s.p.a..

Le imprese autorizzate verranno iscritte in un elenco in possesso della P.A. e dovranno sottostare alle norme dettate dal Regolamento Comunale per la disciplina del trasporto funebre.

### **Ampliamento dei cimiteri: il TAR respinge il ricorso dell'Ati**

Il Comune di Fasano (BR) indice una gara per la concessione dei lavori di ampliamento e di gestione dei cimiteri del centro cittadino e della frazione Pezze di Greco che vengono aggiudicati ad una ATI (associazione temporanea d'impres) nel novembre del 2006. In seguito, considerati gli elevati costi di realizzazione delle opere cimiteriali, che sarebbero ricaduti sui cittadini, il Comune revoca gli atti di gara (ed anche il provvedimento di aggiudicazione, che,

comunque, è provvisoria) in autotutela.

Contro tale revoca, l'ATI tarantina presenta ricorso al TAR, insistendo per la legittimità dell'aggiudicazione della gara.

Ora il TAR Lecce, Sez. III, si è espresso: con una sentenza depositata il 13 novembre scorso ha rigettato il ricorso dell'ATI avverso il provvedimento del Comune di Fasano di revoca dell'aggiudicazione della gara alla ditta, respingendo anche la domanda di risarcimento danni quantificato dalla stessa in tre milioni di euro.

L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fasano, Antonio Scianaro, ha così espresso la sua soddisfazione: *“È una notizia che ci conforta; certo, si tratta del primo grado di giudizio, adesso bisognerà capire se l'impresa presenterà appello al Consiglio di Stato; in ogni caso, adesso dobbiamo pensare seriamente a risolvere il problema dell'ampliamento dei due camposanti”.*

### **Torino: dentro al cimitero col badge**

A Torino sarà possibile, per le persone con reali difficoltà deambulatorie, accedere con l'autovettura all'interno dei cimiteri cittadini utilizzando un badge elettronico.

*“I servizi cimiteriali – ha spiegato il vicesindaco Tom De Alessandri – stanno, infatti, distribuendo in questi giorni un apposito tesserino che permetterà, alle persone che ne hanno esigenza, di entrare con la macchina dagli ingressi di corso Regio Parco per il Monumentale e di via Pancalieri al Parco”.*

Secondo la Divisione Cimiteri dell'AFC Torino s.p.a., l'azienda comunale che gestisce il settore cimiteriale, potrebbero arri-

vare dall'utenza fino a 4.000 richieste di badge.

### **Napoli: Cappella per bimbi mai nati al cimitero dei Rotoli**

A Napoli, presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli, l'arcivescovo Paolo Romeo ha benedetto la cappella gentilizia che il Movimento per la vita ha dedicato alla divina misericordia in memoria dei bambini mai nati.

Durante la cerimonia, che ha visto la presenza dell'assessore comunale agli Impianti cimiteriali Pippo Enea e della presidentessa del movimento Rosa Rao, sono state scoperte due targhe con l'immagine della divina misericordia, a cui la cappella è intitolata, con i loghi del Comune e del Movimento per la vita. Nella cappella è vietata la tumulazione, così come precisato nella determinazione sindacale con cui è stata concessa.

Segue il commento dell'assessore Enea: *"Ho voluto e creduto fortemente in questo progetto di alto significato morale che si propone di creare uno spazio in cui si possano ricordare i bambini non nati, dove i genitori, che hanno voluto o subito la mancata nascita di un figlio che era in gestazione, possano avere il conforto di un luogo dove pregare o portare un fiore."*

### **Cimitero di Poggioreale di Napoli**

Il Cimitero Monumentale di Poggioreale è un luogo in cui arte e storia si fondono sotto il cielo di Napoli.

Tombe, cappelle private, monumenti ed imponenti mausolei si susseguono tra il verde dei cipressi e delle palme, che sorgono rigogliosi tra i manufatti.

Il cimitero, in cui trovano posto i monumenti realizzati dai più importanti scultori napoletani

dell'Ottocento e del primo Novecento, offre un vasto repertorio di stili, di scuole che si sovrappongono e si succedono. Dal neoclassico al neogotico iniziale, attraverso una parentesi "eclettica" di neogotico e neobizantino, si arriva all'esperienza liberty, per poi confermare le forme classiche e gotiche.

L'area ospita tombe di illustri personaggi quali Benedetto Croce, Salvatore Di Giacomo, Carlo Pisacane, Saverio Mercadante, Raffaele Viviani, Eduardo Scarpetta, anche se non mancano personaggi che, per i motivi più svariati, sono entrati nella leggenda legata alla tradizione napoletana. Come nel caso di Don Rafè, anima protettrice dei commercianti d'oro, sulla cui tomba gli orafi in difficoltà pregano e porgono fiori, chiedendo di ricevere la grazia della ripresa economica.

### **Sondaggio sui cimiteri più belli d'Europa**

TripAdvisor

(www.TripAdvisor.it) – la community di viaggiatori più grande del mondo che conta oltre 9 milioni di utenti iscritti – in occasione della festa di Ognisanti ha realizzato un sondaggio mirato ad individuare i cimiteri più apprezzati d'Europa. Fa piacere rilevare che nella classifica dei migliori dieci, tre sono italiani:

- il Cimitero protestante di Roma, conosciuto anche come il cimitero acattolico, che ospita le spoglie di poeti romantici come Percy Bysshe Shelley e John Keats;

- le Catacombe di Roma, originariamente costruite nel secondo secolo a.C. seguendo le tradizionali strutture dei cimiteri etruschi che, nonostante nei secoli siano state prima saccheggiate

poi distrutte, contengono ancora alcuni esempi di pregio dell'arte del primo periodo cristiano;

- il Cimitero di Staglieno di Genova, considerato un museo a cielo aperto per la qualità artistica ed il ricco numero di monumenti che ospita.

I rimanenti sette cimiteri classificatisi fra i primi dieci sono i seguenti: il Cimitero di Highgate (Londra, Inghilterra), il Cimitero di Père-Lachaise ed il Cimitero di Montparnasse (Parigi, Francia), l'Antico cimitero ebreo (Praga, Repubblica Ceca), il Cimitero centrale *Zentralfriedhof* (Vienna, Austria), il Cimitero di Montjuïc (Barcellona, Spagna), il Cimitero meridionale *Sudfriedhof* (Lipsia, Germania).

### **Bruxelles: il 17/11/2008 la XI Conferenza europea delle imprese locali**

L'analisi dello sviluppo delle imprese pubbliche locali in Europa, le *best practice* già adottate in materia dalle aziende, la proposta di direttiva sulle concessioni, ancora in fase di elaborazione.

Questi e molti altri i temi all'ordine del giorno dell'XI Conferenza europea delle imprese locali, che si è tenuta a Bruxelles lo scorso 17 novembre 2008.

Ampio spazio è stato riservato in apertura al progetto denominato *Local Public Enterprises Barometer*, nato con l'obiettivo di ottenere una completa mappatura delle imprese locali attive in ambito europeo, attraverso lo studio di dati riferiti ad aspetti quantitativi (settori di appartenenza, produzione, numero di dipendenti), all'assetto della compagine societaria (in particolare, alla presenza di capitale pubblico), alla tipologia di controlli, al peso esercitato da tali imprese sull'economia locale,

alle modalità di organizzazione dei servizi di interesse generale nei Paesi dove è maggiormente strutturato il fenomeno delle aziende pubbliche (Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Svezia).

### **India: cimitero nega la sepoltura a terroristi**

È capitato a Mumbai, dove un cimitero islamico si è rifiutato di dare sepoltura alle salme di 9 uomini (gli attentatori che nel novembre scorso avevano terrorizzato la capitale economica dell'India, sferrando attentati costati la vita ad oltre 200 persone).

Il gestore del cimitero di Badakabran ha sottolineato che i terroristi non sono seguaci autentici della religione musulmana. L' *"Islam non consente questo genere di crimine barbaro"* ha comunicato Hanif Nalkhande, un fiduciario.

I cadaveri dei nove uomini armati si trovano attualmente in un obitorio, mentre l'unico militante sopravvissuto è sotto la custodia della polizia.

### **Thailandia: 100.000 presenti alla cremazione della principessa**

La cerimonia di cremazione della principessa Galyani Valdhana

– sorella maggiore del re Bhumibol Adulyadej – è stata assistita a Bangkok da una folla di oltre 100.000 persone, accorse numerose per porgerle l'ultimo saluto.

La principessa era deceduta all'età di 84 anni nel gennaio scorso e da allora il suo corpo era stato conservato nel palazzo reale in attesa della cerimonia funebre ufficiale.

Il re ha dato inizio alla cerimonia, costata 9 milioni di dollari, con antichi canti di monaci buddisti. Il corpo della principessa, trasportato su un antico carro funebre dorato, è stato scortato da 3.394 soldati in alta uniforme (colpi di cannone sparati ad intervalli regolari di un minuto segnavano il ritmo della marcia).

Il corpo ha poi raggiunto la pira di 7 piani per la cremazione, di 39 metri di altezza, avente le sembianze del monte Meru, considerato dai buddisti il centro dell'universo.

I 6 giorni di lutto nazionale indetti per tale ricorrenza hanno portato una tregua nel conflitto politico che divide la Thailandia.

### **Anche in Austria e in Svizzera il cimitero virtuale tedesco eMorial**

Sbarca ora anche in Austria e Svizzera il portale tedesco eMorial, un cimitero virtuale in cui è

possibile commemorare i defunti attraverso ricordi e candeline virtuali. Il servizio è gratuito se si inseriscono alcuni dati personali della persona che si desidera onorare e poche parole di commento, se invece l'utente desidera inserire un testo più corposo, corredato di foto, video e musica, il costo è di € 19,00.

Le sepolture più 'cliccate' rimangono quelle appartenenti a gente comune, anche se è possibile trovare cerimonie funebri virtuali di persone famose, come ad esempio l'attore Charlton Heston, l'inventore dell' LSD Albert Hofmann.

### **Scoperto in Libano un cimitero fenicio**

A Tiro, località nel sud del Libano, è stato rinvenuto da una équipe di archeologi spagnoli un importante cimitero risalente all'epoca fenicia.

L'area cimiteriale, ritrovata pressoché intatta all'ingresso est della città, dalle prime stime sembrerebbe risalire al nono-settimo secolo a.C. Ali Badaoui, archeologo e responsabile per il Ministero della Cultura libanese degli scavi a Tiro ha spiegato: *"Questa scoperta rappresenta per il momento la più importante fonte d'informazioni per conoscere meglio la storia dei fenici in Oriente"*.

#### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Procedure da osservare nella gestione dei crematori e per i rifiuti prodotti**
- **I rifiuti cimiteriali: codice CER, questo sconosciuto**
- **Nascono i VideoHelp su euroact.net**
- **Musica funebre: questa sconosciuta**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Le agenzie di onoranze funebri operanti sul territorio del Comune di ... utilizzano, al momento della chiusura del feretro alla partenza del funerale, un modulo di attestato di garanzia per trasporto cadavere in Emilia Romagna che riporta, a volte, informazioni incomplete.**

**Si chiede quindi quale valore giuridico abbia questo documento e se possa essere considerato autocertificazione? È poi possibile prendere provvedimenti su false dichiarazioni ricevute con questo stampato?**

**R.** L'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere trova fonte nella determinazione del responsabile del Servizio Sanità pubblica della regione Emilia-Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004 (anche in B.U.R. Emilia-Romagna n. 144, parte II, del 27 ottobre 2004, determinazione emanata in esecuzione dell'art. 10 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.

Si precisa che il modello dell'attestato di garanzia utilizzato è conforme all'allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Sanità pubblica della regione Emilia Romagna 6/1072004 n. 13871, e nella stessa determinazione è esplicitamente indicato che tale procedura è sostitutiva di quella di cui all'articolo 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90.

In particolare, l'art. 10, comma 8 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. attribuisce agli addetti al trasporto l'attestazione dell'esecuzione delle seguenti incombenze:

- a) verifica dell'identità del defunto con quella del cadavere per cui è stato autorizzato il trasporto;
- b) verifica della corrispondenza del feretro appropriato in relazione al tragitto, al luogo di destinazione, alla tipologia di pratica funebre richiesta;
- c) verifica dell'avvenuto regolare confezionamento e della sua chiusura, che presuppone, altresì;
- d) l'apposizione di un sigillo recante, almeno, la denominazione del comune che ha autorizzato l'esercente l'attività funebre all'esercizio di tale attività (art. 13 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.) e il numero dell'autorizzazione di cui sia in possesso e;
- e) la verbalizzazione di tali attività compiute, nello specifico, con la compilazione e sottoscrizione dell'anzidetto attestato di garanzia.

La previsione dell'art. 10, comma 8 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., determina la conseguenza per la quale gli addetti al trasporto di cadavere vengano a trovarsi nella condizione di incaricati di pubblico servizio (valutazione

che, per altro, era già stata individuata dal punto 5.4), secondo periodo, della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993), sussistendo le condizioni previste dall'art. 358 C.P., essendo in presenza di un'attività disciplinata delle stesse forme della pubblica funzione, pur senza i poteri propri di quest'ultima.

Qualora l'addetto al trasporto di cadavere, nell'adempire alle funzioni attribuitegli dall'art. 10, comma 8 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., non provveda ad indicare nell'attestazione di garanzia l'attività svolta, in quanto da lui dovuta in forza dalla legge regionale, o riporti indicazioni non corrispondenti alla realtà, si determina la fattispecie del reato falsità ideologica (artt. 479, 480, 481 C.P.), per l'estensione di cui all'art. 493 C.P. (eventualmente, in concorso con i reati di falsità materiale di cui agli artt. 476, 477 e 478 C.P.).

Trattandosi di fattispecie penali perseguibili, tutte, d'ufficio, opera quanto previsto dall'art. 331 C.P.P. che comporta l'obbligo dell'immediata segnalazione all'A.G. (obbligo che, se omesso o ritardato, espone il pubblico ufficiale ommittente al reato considerato all'art. 361 C.P.).

Si potrebbe osservare come l'art. 493 C.P., nell'estendere agli incaricati di pubblico servizio le

disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali, faccia riferimento agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, possa essere valutato come non pertinente, dato che gli addetti al trasporto di cadavere non abbiano, tecnicamente, tale qualificazione:

tale prospettazione aveva fondamento fin tanto che la qualificazione di incaricati di pubblico servizio era individuata, in via interpretativa (come avvenuto con la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993), ma che essa sia superata nel momento in cui la norma di legge regionale sopra indicata ha, espressamente, attribuito agli addetti al trasporto di cadavere tali funzioni con la conseguente e connessa attribuzione della titolarità all'attribuzione di pubblica fede all'atto di verbalizzazione dell'esecuzioni di tali incombenze.

Tuttavia, proprio un richiamo strettamente testuale all'art. 493 C.P. potrebbe consentire di argomentare per l'inapplicabilità delle disposizioni penali in materia di falsità compiute da pubblici ufficiali rispetto a tale specifica posizione di incaricati di pubblico servizio, aspetto che, per altro, non può essere apprezzato se non sollevato in corso di giudizio, restando in ogni caso una tale valutazione, evidentemente pre-giudiziale, sottratta al pubblico ufficiale che, avendo notizia di tali fatti, sia chiamato ad adempiere all'obbligo della denuncia all'A.G. ai sensi dell'art. 331 C.P.P.

Accanto agli aspetti penali, si deve considerare come, probabilmente, nelle ipotesi in cui si abbia un'incompletezza dell'attestazione o una sua non veridicità (ad esempio, laddove di impiegati casse non rispondenti

alla singola fattispecie di trasporto di cadavere oppure altrimenti il confezionamento del feretro non tenga conto, osservando, delle disposizioni che regolano il confezionamento del feretro, oppure quando il trasporto non avvenga con le modalità prescritte), trovano applicazione altresì le disposizioni sanzionatorie di cui:

- all'art. 358, comma 2 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, quale modificato dall'art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, che impongono l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro (che, per altro, può essere oggetto di oblazione in via breve, entro 60 giorni dall'accertamento e contestazione dell'infrazione, con il versamento della somma di 3.098,00 euro), per la violazione della parte normativa espressamente prevista dal regolamento statale;

- se invece la violazione è relativa ad una violazione di materia prevista dalla Regione, si applica l'articolo 7 della L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19 e nel caso di mancata regolamentazione comunale la sanzione è tra un minimo di 1350,00 e un massimo di 9.300,00 euro. *(e in tal caso l'oblazione comporta il versamento di 2.700,00 euro, qualora il regolamento comunale non abbia individuato la sanzione);*

con la sola precisazione che tali sanzioni amministrative non sono alternative alle sanzioni penali, ma concorrenti con esse (se sussistano entrambe).

**Q. Nel regolamento di polizia mortuaria del Comune di ... è contenuta una disposizione che prevede l'utilizzazione di una determinata tipologia di materiale per le lapidi da apporre nei casellari e relativi arredi.**

**Si chiede conferma del fatto che non esista attualmente legislazione che regoli la competenza d'intervento del Comune e/o del gestore del servizio.**

**Si desidera inoltre sapere che mezzi ha il gestore del cimitero nei confronti dei dolenti, per far valere la propria condizione legittima di intervento e di imposizione al fine di ottenere l'adeguamento della situazione esistente all'uniformità nella scelta e posa di arredi ed accessori standardizzati.**

**R.** Non esiste norma che imponga di utilizzare una determinata tipologia di materiali e oggettistica.

Generalmente le soluzioni individuate nei diversi Comuni sono le seguenti:

- norme tecniche attuative di piano regolatore cimiteriale (che però non vanno nel dettaglio, come da voi esistente). Spesso la norma tecnica rimanda ad altro strumento (deliberazione di Giunta, determina dirigenziale, regolamento comunale) gli aspetti di dettaglio, che possono variare nel tempo, anche in relazione all'evoluzione dei materiali e delle preferenze;

- progettazione del complesso architettonico. In fase di approvazione del progetto di realizzazione del corpo loculi il progetto esecutivo arriva al dettaglio sia per le caratteristiche della lapide, sia per quelle dell'oggettistica (per garantire una progettazione uniforme dell'insieme e non lasciare troppa libertà a chi acquista una concessione o a marmisti);

- regolamento di polizia mortuaria comunale che entra nel dettaglio o spesso lascia a determina dirigenziale il dettaglio;

- determina dirigenziale che fissa le caratteristiche.

Una volta fatta la scelta (nel vostro caso il regolamento) occorre farla rispettare e il sistema è una

istanza del cittadino per la collocazione dell'oggettistica e scritte, che esplicitamente fa riferimento al fatto che seguirà le prescrizioni dettate dall'articolo del regolamento comunale. Nella autorizzazione comunale alla collocazione viene specificato anche cosa succede in caso di inadempienza e cioè applicazione della sanzione prevista nel regolamento comunale in caso di violazione di questo e diffida al ripristino secondo quanto autorizzato.

Il gestore ha il compito di istruttoria e di segnalazione all'Amministrazione comunale delle violazioni regolamentari intervenute.

Compete all'Amministrazione comunale comminare e incassare la relativa sanzione amministrativa (in genere si procede attraverso l'ufficio di polizia urbana).

**Q. Un dirigente dei Servizi Cimiteriali di un Comune lombardo chiede chiarimenti in merito all'Allegato 6 (modulo per l'affidamento delle ceneri) del Reg. Reg.le lombardo n. 6/2004, dove in fondo al documento c'è scritto timbro e firma (intendendosi il Comune). Viene chiesto chi debba firmare nei Comuni ove l'Ufficiale di Stato Civile (USC) non è anche Responsabile del Cimitero.**

**Il dirigente, spiegando che nel proprio Comune il Responsabile del Cimitero è anche il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (che autorizza i trasporti), mentre ritiene chiaro che (in Lombardia) sia l'USC ad autorizzare la cremazione e la dispersione, non risulta molto chiaro quale sia la Persona/Ufficio a dover firmare sotto la dichiarazione della persona assumendosi la responsabilità di conservare le ceneri**

**del defunto. Aggiunge inoltre che in Comuni limitrofi il modulo viene firmato dall'USC delegato, riportando l'estratto di un parere ANUSCA sulla questione: "l'USC non ha, allo stato, incombenze al riguardo in quanto la competenza di tale affidamento deve essere ascritta al Dirigente ovvero al Responsabile del Servizio".**

**R.** Si pensa che il regolamento lombardo citato sia chiaro in merito.

Laddove non è citata la competenza dell'Ufficiale di stato civile, sia per legge dello Stato sia per regolamento regionale (che se non impugnato vale per come è scritto), è pacifico che questa NON sia materia di Stato Civile (come per l'affidamento delle ceneri), ma competenza del Comune.

È il Comune, che con il regolamento di polizia mortuaria o con un provvedimento *ad hoc*, o ancora con il regolamento di organizzazione degli uffici, stabilisce chi ha competenza tra essi (uffici) ad autorizzare l'affidamento delle ceneri.

La Regione non può intervenire nella organizzazione del Comune, sarebbe una invasione nella competenza altrui. Pertanto se nel suo Comune viene deciso che la competenza per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è del responsabile dell'Ufficio Tecnico, va bene così.

Altri Comuni possono decidere che sia materia in uno del responsabile dei cimiteri, in un altro dell'ufficio di polizia mortuaria, o ancora di chi rilascia l'autorizzazione al trasporto o anche del dipendente comunale che è incaricato delle funzioni di stato civile (quest'ultimo non come ufficiale di stato civile, ma perché nella organizzazione dei servizi comunali si ritiene più coerente tale soluzione).

Si aggiunge che anche le autorizzazioni concernenti la cremazione di resti mortali inconsunti (che sono regolate dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003) sono di competenza comunale (e non dello stato civile). La Regione non poteva quindi individuare in maniera più precisa la competenza autorizzatoria dentro il Comune. Si ricorda che proprio la Regione Lombardia aveva impugnato il D.P.R. 285/90 avanti la Corte Costituzionale nella parte che attribuiva le competenze al coordinatore sanitario dell'ASL, perché lo Stato non poteva entrare nella competenza organizzatoria in materia di salute, che è invece compito specifico della Regione. E la Corte Suprema ha dato ragione alla Regione e torto allo Stato. Come vede vale la stessa cosa, ora, per un Comune nei confronti della Regione.

**Q. Siamo stati incaricati (siamo una impresa funebre) da una nostra cliente di estumulare la salma del marito, attualmente tumulato nel cimitero del Comune A, in Piemonte. La salma, previa cremazione, dovrebbe essere sistemata in un loculo del cimitero del Comune B, sempre in Piemonte. Il problema non è tanto la possibilità di ottenere l'autorizzazione alla cremazione, ma quanto il cambio cassa, utilizzandone una idonea alla cremazione e quindi priva di zinco, non essendo ancora passati gli anni necessari per l'apertura della cassa esistente (tra l'altro i crematori esistenti in zona, si rifiutano di bruciare gli zinchi).**

**R.** La L.R. Piemonte 31/10/2007, n. 20 nulla ha innovato nel caso di cremazione e conservazione delle ceneri nei cimiteri (veda il comma 2 dell'art. 2, che rimanda alle

norme statali vigenti in materia, D.P.R. 285/90) e, si aggiunge di circolari interpretative.

Si tratta pertanto di caso di cremazione postuma di cadavere tumulato.

Per questo vale quanto indicato nella circolare 10/98 del Ministero della sanità, precisamente al punto 4, che si riporta:

“4. Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (26/10/1990) precedentemente inumati o tumulati

È consentita seguendo le procedure di cui all’art. 79 del D.P.R. 285/90.”

L’articolo 79 D.P.R. 285/90 prevede, in particolare, quanto specificato ai commi 4 e 5, oltre che la espressione di tutti coloro che ne hanno titolo (in particolare la moglie).

Per il trasporto al crematorio è obbligatorio l’uso dello zinco, valendo l’articolo 88.

In Piemonte le funzioni dell’ASL sono state sospese o abrogate da una precedente norma di diversi anni fa.

Per cui, salvo che il comune non abbia regolato diversamente con proprio regolamento o con ordinanza sindacale regolante le esumazioni ed estumulazioni, occorre la sistemazione del feretro. Se la cassa presenta qualche problema, in particolare per lo zinco, è possibile, in camera mortuaria, provvedere alla eliminazione del vecchio zinco interno e sostituzione con cassone di zinco esterno, sempre che la cassa di legno sia integra. Di norma non succede così, ma si mette lo zinco esterno, se quello interno perde liquidi (e quindi si hanno 2 casse di zinco (una dentro e una fuori)).

A questo punto diventa rilevante trovare un crematorio che accetti il feretro:




- se è stato tolto il feretro interno, giunti al crematorio si toglie quello esterno, le maniglie e gli altri oggetti metallici e quindi penso sia possibile cremarlo in quello più vicino al luogo di estumulazione;

- se invece non si è tolto lo zinco interno occorre trasferire il feretro in crematorio che permette la cremazione con zinco.

Da una indagine fatta circa un anno e mezzo fa, risultò che i crematori che accoglievano feretri con zinco erano quelli di: Aosta, Verbania (solo per i residenti), Trieste, Spinea (VE), Ferrara, Siena, Roma, Viterbo, Montecorvino Pugliano, Palermo. Ma nel frattempo le cose possono essere cambiate.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="869 1556 1157 1830">  <p>Figura 1</p> </div> <div data-bbox="1157 1556 1457 1830">  <p>Figura 2</p> </div> </div>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l’Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)  
Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Il giudice può inibire la cremazione?

di Sereno Scolaro

*Sussiste la giurisdizione affinché possa essere inibita, con provvedimento giudiziale, anche disposto in via d'urgenza, la cremazione di cadavere di cui risulti provata la volontà contraria alla cremazione, potendo il giudice avvalersi di prove con ogni mezzo, ivi compresa l'assunzione di prove testimoniali.*

È accaduto che vi sia stato il decesso di una persona il cui cadavere è stato oggetto di tumulazione. A distanza di mesi dall'avvenuta tumulazione, il coniuge della defunta presenta istanza di cremazione del cadavere della moglie, ovviamente previa estumulazione, a cui i genitori della defunta si oppongono e, conseguentemente, viene instaurato un giudizio – in via d'urgenza – per ottenere un provvedimento che escluda la cremazione del cadavere.

Va osservato come tale giudizio sia instaurato dopo tre settimane dalla domanda presentata dal coniuge superstite (situazione che avrebbe potuto, eventualmente, risultare perfino tardiva nell'ipotesi che il comune avesse autorizzato la cremazione con altra tempestività) e che la decisione intervenuta ha richiesto circa cinque mesi (trattandosi di giudizio instaurato in via d'urgenza. Fortunatamente, era urgente).

### Il provvedimento giudiziale

Si tratta del provvedimento n. 3610/08 del 2 aprile 2008 <sup>(1)</sup> deciso dalla Sez. 1<sup>a</sup> civile del Tribunale di Milano.

<sup>(1)</sup> Che si riporta:

N. 73852/2007 R.G. (procedimento cautelare V.-M./C.)

Rep. 3610/08

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 1<sup>a</sup> civile

Il Giudice Designato

Letti gli atti di causa del procedimento promosso ex art. 700 cpc dai coniugi V.D. e M. M.G., vista la documentazione prodotta e richiamati gli atti istruttori posti in essere, a scioglimento della riserva che precede così dispone:

premessi che:

con ricorso depositato in data 23/11/2007 i coniugi V. D. e M.G. M. adivano in via d'urgenza il Tribunale di Milano affinché inibisse "la domanda di cremazione della salma" della figlia O. V., deceduta in data 24/3/2007, inoltrata dal marito della de cuius C. M. in data 2/11/2007 all'Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune di C.B. assumendo: a) che la figlia in vita aveva sempre manifestato la sua contrarietà alla cremazione; b) che il C. aveva fatto mancare alla moglie ogni tipo di conforto negli anni precedenti alla morte talché quest'ultima, poiché malata, nell'anno 2005 si era trasferita a vivere presso la loro abitazione; c) che all'atto del decesso tutti i congiunti unitamente al C. avevano optato per la tumulazione della salma nel colombario alto presso il cimitero nuovo di

C.B. e che inspiegabilmente il consorte aveva inoltrato dopo parecchi mesi la richiesta di estumulazione ai fini della cremazione; instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva per parte resistente ed assunte le informazioni dei testi dedotti da parte ricorrente la causa veniva trattenuta a riserva all'udienza del 2/4/2008; rilevato che:

- la disciplina della pratica funeraria della cremazione, introdotta con la legge n. 130/2001, è orientata a garantire il rispetto della volontà del defunto circa le modalità dove destinare le spoglie prevedendo, altresì, che l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (ove è avvenuto il decesso) – in difetto di indicazioni del de cuius – possa essere rilasciata anche su richiesta del congiunto o congiunti ai quali la "electio" sia confidata;

- un'interpretazione sistematica delle norme costituenti il corpo della legge sopra indicata evidenziano altresì come in ipotesi di dissenso tra i parenti del de cuius ed in difetto di un'espressa volontà della persona deceduta debba prevalere la posizione espressa dalla maggioranza, nel rispetto delle posizioni gerarchiche, così da tutelare il senso di pietà nei confronti della persona defunta;

- la posizione soggettiva delle parti, quali congiunti più prossimi presumibilmente destinatari della designazione di dare esecuzione alla "electio" che si assume essere stata confidata dalla persona deceduta, radica la giurisdizione del giudice ordinario anche in ipotesi di provvedimento cautelare anticipatorio ex art. 669 octies, 6° comma, cpc come sollecitato da parte ricorrente in questa sede;

- sotto il profilo del fumus boni iuris, nella fattispecie per cui è causa, non solo è emerso che la persona deceduta non aveva manifestato con le forme richieste la volontà di essere cremata ma le risultanze processuali hanno evidenziato che, difformemente a quanto dichiarato dal marito nella richiesta in data 2/11/2007 al Comune di C.B. (doc. 12), O. V. era contraria a tale destinazione delle spoglie;

- in particolare a fronte delle concordi dichiarazioni testimoniali (rese all'udienza del 2/4/2008 da F. M., D'A. T. I. e R. D.) ed in ragione del comportamento improntato a completo disinteresse posto in essere dal resistente verso il presente giudizio debba affermarsi, con i limiti propri della giurisdizione cautelare, che la richiesta sottoscritta dal marito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) della legge n. 130/2001 non corrisponde a quanto effettivamente voluto dalla deceduta;

- tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera che all'atto della tumulazione nulla è risultato essere stato opposto dallo stesso coniuge che nel presente giudizio ha ritenuto di non esplicitare le ragioni delle successive diverse scelte;

- la circostanza che la richiesta di autorizzazione amministrativa sia già stata inoltrata al settore competente del Comune ove attualmente le spoglie della V. risultano essere sepolte integra quel periculum in mora richiesto essendo oggettiva l'irreperibilità del pregiudizio prospettato in ragione della natura giuridica dei diritti fatti valere;

- con l'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 669 octies, 6° comma, cpc deve trovare applicazione la regolamentazione delle spese di lite essendo solo eventuale l'introduzione del giudizio di merito, regolamentazione che in ragione della natura della controversia, della mancata opposizione del resistente e dell'interesse comune delle parti ad ottenere un provvedimento conforme alla volontà della defunta impone una pronuncia di compensazione delle spese sussistendone i giusti motivi;

P.Q.M.



Si nota come, in tutto il provvedimento giudiziale, non si faccia il minimo cenno alle disposizioni dell'art. 7, comma 1 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif., <sup>(2)</sup> la quale costituisce una disposizione "vuota" di effetti concreti, poiché, con la sua genericità e di mero rinvio a "principi" e "modalità" previsti in legge statale, la cui attuazione comporterebbe che fossero intervenute le disposizioni previste per rendere attuabile tale legge statale. Il mero rinvio da parte della legge regionale non importa, di per sé, che la legge statale sia divenuta applicabile, nella regione, il che potrebbe giustificare (anche se possono concorrere anche altre motivazioni) il fatto che il giudice non abbia punto citata la normativa regionale, la quale, in sé stessa, non ha potuto, per la formulazione cui è stato fatto ricorso, costituire fattore di attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130. Se, al contrario, fosse stato fatto ricorso ad altra formulazione (ad esempio, quella ben più coerente e lineare rinvenibile all'art. 11, comma 1 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. <sup>(3)</sup>) poteva giungersi ad ottenere che le disposizioni dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 potessero ritenersi applicabili nella regione (caso nel quale il giudice non avrebbe potuto non fare riferimento anche a queste disposizioni normative di rango primario <sup>(4)</sup>). Certamente, si potrebbe ritenere che la volontà del legislatore andasse nella direzione di adottare norme regionali idonee a rendere attuabile, nella regione, le disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130, specie constatandosi che, dopo l'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, non sussistevano ulteriormente le condizioni per applicare, in termini letterali, quel rinvio a modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che il testo dell'art. 3 aveva previsto, come modalità, forse, per sottrarsi a possibili atteggiamenti contrari alla cremazione e alle destinazioni delle ceneri, magari anche fidando fin troppo sulla conclusione del processo di revisione dello stesso Regolamento (per

*Visti gli artt. 669 octies, 6° comma, e 7000 cpc inibisce la domanda di estumulazione e di cremazione della salma della de cuius O.V. inoltrata in data 2/11/2007 dal coniuge M. C.; dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti. Così deciso in Milano il 2/4/2008*

*Il Giudice Designato*

*f.to: illeggibile*

*Tribunale di Milano*

*Depositato oggi: 8 aprile 2008.*

*Il cancelliere (f.to: illeggibile)*

*Fatto avviso: 8/4/2008*

*Il cancelliere (f.to: illeggibile)*

<sup>(2)</sup> Tale disposizione recita:

*"1.- L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.)"*

<sup>(3)</sup> Il cui tenore è:

*"1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari."*

<sup>(4)</sup> Art. 101, comma 2 Cost.

inciso, tale processo era pressoché nella sua fase finale e vi erano le condizioni per una sua definitiva conclusione prima dell'entrata in vigore della citata L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, processo che, come noto, è stato interrotto, intenzionalmente e non certo per interessi di ordine generale). Tuttavia, la formulazione cui è stato fatto ricorso non consente di raggiungere tale risultato, al punto che la stessa regione interessata ha dovuto fare ricorso ad un'interpretazione, del tutto insostenibile dal punto di vista giuridico, per la quale a tale risultato si sarebbe pervenuti attraverso <sup>(5)</sup> l'argomentazione per cui l'attribuzione di competenze ad un soggetto (l'Ufficiale dello stato civile) rispetto alle cui funzioni la regione non ha, né può avere <sup>(6)</sup> competenze né legislative, né, meno ancora, regolamentari derivi da quanto disposto dall'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, il quale, per poter trovare attuazione, richiederebbe che fosse stato attuato il successivo art. 3.

Oltretutto, non può trascurarsi neppure di considerare come la materia regolata dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 non attenga (o, se anche vi attenesse, lo sarebbe in minima parte per alcuni aspetti del tutto secondari <sup>(7)</sup>) alla materia della tutela della salute, quanto alle materia di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) ed m) Cost., con la conseguenza che la regione, ove fosse intervenuta, magari con norme di maggiore pervasività, avrebbe operato in ambito rispetto a cui non aveva minimamente alcuna competenza legislativa o regolamentare (cosa che comunque ha fatto per altre disposizioni della L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif., come per il caso della regolazione dell'attività funebre, non spettando al livello di governo regionale competenze in materia di regolazione di attività economiche <sup>(8)</sup>).

<sup>(5)</sup> Regione Lombardia, Giunta Regionale, Direzione generale Sanità, circolare n. 7/SAN del 9 febbraio 2004, punto 6).

<sup>(6)</sup> Art. 117, comma 2, lett. i) Cost.

<sup>(7)</sup> Probabilmente la sola disposizione della L. 30 marzo 2001, n. 130 che abbia una quale relazione con la materia della tutela della salute potrebbe essere quella dell'art. 8, solo che ... gli aspetti relativi ai limiti di emissione, agli impianti ..., nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione rientrano nell'ambito dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. !

In ogni caso, resterebbero ferme le disposizioni dell'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 (che non richiedeva esercizio di attività legislativa o regolamentare), la quale è stata disattesa da tutte le regioni, salvo provvedervi ben oltre i termini (nei pochi casi in cui ciò sia avvenuto) o, addirittura, prevedendosi da parte delle regioni differimenti di termini ulteriori.

<sup>(8)</sup> Per inciso, anche sugli aspetti di ulteriore specificazione di tali attività economiche affrontati con norme di rango secondario – in ambiti dove sussistono riserve di legge – non si può segnalare come non sia mancata una palese violazione a norme del diritto dell'Unione, nella specie l'art. 15, paragrafo 6 direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (anche se la direttiva debba essere oggetto di norme di attuazione nazionale per quanto riguarda i modi e le forme da porre in vigore, nei singoli Stati membri, entro il 28 dicembre 2009, questa disposizione è direttamente operante dal 28 dicembre 2006), dove modifiche (oltre-

Nel cimentarsi con la pretesa della applicazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, la regione Lombardia, ha combinato più guasti di quello che si possa pensare e, ne risulta che, in definitiva un Ufficiale di stato civile in Lombardia non può autorizzare nessuna dispersione di ceneri o affidamento di urna a familiare, perché alla luce della attuale ripartizione di competenze tra Stato, regioni ed Autonomie Locali, l'attuazione anche regolamentare di competenze relative a materie esclusive dello Stato non può che avvenire con legge o regolamento statale, che appare restare ancora necessario per l'operatività della L. 30 marzo 2001, n. 130, nonostante le non poche difficoltà che si hanno.

Ma non si possono neppure ignorare le difficoltà in cui, entrata in vigore la legge regionale, sono venuti a trovarsi gli Ufficiali dello stato civile i quali, di fronte ad una legge regionale, chiaramente viziata di illegittimità costituzionale, si trovavano in ogni caso di fronte a norma di rango primario e trovandosi in situazione di polverizzazione (basti considerare il numero dei comuni della regione, nonché le loro differenti dimensioni organizzative) non correlata da adeguate strutture di rappresentanza, hanno dovuto registrare (e subire) una carenza di tutela da parte dell'amministrazione di vigilanza<sup>(9)</sup>, con la conseguenza che, *de facto* (ma non necessariamente legittimamente), gli Ufficiali dello stato civile non hanno avuto altra scelta se non quella di provvedere in tal senso.

### La questione del potere di disporre delle spoglie

Nelle considerazioni presenti nel provvedimento giurisdizionale ve ne una che merita un approfondimento, quella sulla volontà alla cremazione in difetto di espressa volontà del defunto nella forma testamentaria (o dell'adesione a So.Crem.), in quanto il giudice sembrerebbe orientato a ritenere l'applicabilità del principio della maggioranza, il che sarebbe corretto se ed in quanto le norme della L. 30 marzo 2001, n. 130 fossero effettivamente attuabili.

Per inciso, anche ricorrendo al criterio della maggioranza in caso di pluralità di soggetti tenutivi, questo

---

tutto, indebitamente, di norme di rango secondario successive hanno palesemente violato tali disposizioni del diritto dell'Unione. E ciò potrebbe consentire, a chi vi abbia interesse (art. 100 C.P.C.), di tutelare la propria posizione soggettiva non solo in ambito nazionale chiedendo la disapplicazione delle norme adottate in violazione, ma altresì avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, aspetti che visioni decisamente spesso accentuatamente localistiche hanno difficoltà a cogliere.

<sup>(9)</sup> Va ricordato come non siano mancate, da parte di singoli Ufficiali dello stato civile, richieste e segnalazioni alle Prefetture-U.t.G., che hanno la vigilanza sugli uffici dello stato civile, con la conseguenza che il titolare di una Direzione Centrale del Ministero dell'interno ha avocato a sé la questione, per sottrarla alla Direzione Centrale per le autonomie dello stesso Ministero, che ne sarebbe stata, a rigore, la sola competente, con la conseguenza di impedire che il Governo assumesse una posizione specifica, pur se non rilevava neppure quale ne fosse il contenuto: in altre parole, gli Ufficiali dello stato civile sono stati, nella vicenda, lasciati abbandonati a sé stessi, situazione non infrequente.

criterio potrebbe trovare applicazione unicamente all'ipotesi della volontà alla cremazione espressa dai familiari in difetto di espressa volontà del defunto (nelle forme, anzidette), mentre per ogni altro aspetto concernente la disponibilità delle spoglie<sup>(10)</sup> e la loro destinazione, continua a vigere il principio che, in caso di pluralità di parenti nel medesimo grado, debba esservi l'unanimità: infatti, ciò discende dal fatto che le previsioni dell'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non risultano arbitrarie costituendo la "sintesi" dell'elaborazione giurisprudenziale (la prevalente giurisprudenza in materia trova motivo proprio da contenziosi endo-familiari ...) sul diritto, sul titolo a disporre del cadavere o delle spoglie che vede, *in primis*, la volontà del defunto, cui segue quella del coniuge, cui seguono, ulteriormente, i parenti (mai, gli affini!) secondo il grado di prossimità.

Dato che nel provvedimento giudiziale in commento, si assume unicamente il riferimento al criterio della maggioranza dei parenti si poteva cogliere una sorta di sottovalutazione della posizione del coniuge, considerando come la titolarità a disporre del cadavere e/o delle spoglie presenti il carattere della pozziorità, dove la priorità e il potere concorrono, con la conseguenza che il soggetto che si trovi in posizione prioritaria, oltre ad essere titolare del potere di disporre, contemporaneamente determina l'esclusione a che vi possano disporre i soggetti che si trovino in grado ulteriore (o, meno prossimo). Tale impostazione, per altro, viene smentita, dal fatto che, subito dopo avere aderito al principio della maggioranza, il giudice non manca di includere, in un inciso, il richiamo a: "*nel rispetto delle posizioni gerarchiche*", il che consente di argomentare come il giudice avesse ben presente proprio questa pozziorità soggettiva, al punto che la sua decisione non si fonda su questi elementi, quanto sull'accertamento, effettuato attraverso prove anche testimoniali, della volontà della defunta stessa. Va segnalato come, in difetto di prove documentali (tipicamente<sup>(11)</sup> utilizzabili nel contesto dei procedimenti amministrativi) sulla volontà espressa dal defunto (che in ambito amministrativo non possono che essere se non nella forma del testamento (e, oltretutto, efficace<sup>(12)</sup>) o dell'adesione a So.Crem.), il giudice ha legittimazione ad acquisire prove con ogni mezzo e, conseguentemente, anche prove testimoniali<sup>(13)</sup>. E ciò porta ad affrontare la questione successiva.

---

<sup>(10)</sup> Si usa qui il termine "spoglie" per sottrarsi a definizioni che potrebbero essere equivocate, come quelle di "salma" o di "cadavere" (rispetto a cui, in alcune regioni, a volte con norme di rango primario, altre volte con norme di rango secondario, sono state date specifiche definizioni), o quelle di "resti mortali", oggi definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

<sup>(11)</sup> Se non esclusivamente.

<sup>(12)</sup> Cfr.: art. 620, comma 5 C.C.

<sup>(13)</sup> Legittimazione, sempre, preclusa alle autorità amministrative.

### La questione degli strumenti giudiziari: volontaria giurisdizione o giudizio contenzioso?

Se, in difetto di espressa volontà (nelle forme sopra indicate) del defunto alla cremazione (ma anche alla destinazione delle ceneri), sussiste una legittimazione in capo ai parenti, secondo i criteri di poeriorità cui è già stato fatto cenno, non si possono ignorare situazioni in cui ciò possa risultare critico.

Si ricorre ad una possibile esemplificazione, come nel caso della persona deceduta che visse da sola, senza che sussista coniuge o parenti entro il grado in cui la legge riconosce il rapporto di parentela<sup>(14)</sup>, ma vi siano, ad esempio, affini oppure, anche, amici del defunto a conoscenza di una sua volontà alla cremazione, ma non concretizzata, formalizzata o in testamento o in adesione a So.Crem. In una tale situazione, spesso emergente, si dovrebbe concludere per l'inammissibilità del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, per mero difetto di parenti legittimati. Il ché porta ad affrontare la questione di come sia possibile "supplire" alla mancanza – documentale – della volontà del defunto alla cremazione (e, se del caso, anche alle destinazioni delle ceneri), soluzione che porta a ritenere sostenibile la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria, anche in termini di volontaria giurisdizione<sup>(15)</sup>, anche se, a volte, non mancano giudici che l'escludano, specie quando abbiano una visione "tipizzante" delle tipologie di provvedimenti di volontaria giurisdizione (anche se questi stessi giudici ammettono che possa provvedersi in termini di giudizio contenzioso).

A parte la questione dell'interesse all'azione<sup>(16)</sup>, per altro non proprio secondaria, in particolare se si tenga presente l'esemplificazione assunta, si deve considerare come l'accertamento della volontà del defunto rientri nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2907 C.C., cioè nell'ambito dell'accertamento di un diritto, dato che il disporre delle proprie spoglie rientra tra i diritti, soggettivi, anche in riferimento all'art. 5 C.C. Oltretutto, proprio questa caratteristica dell'azione tenderebbe ad escludere, di norma, l'assenza di parti titolari di differenti o contrapposte posizioni soggettive, il ché porterebbe argomenti a sostegno dell'orientamento per l'applicabilità del ricorso agli strumenti di volontaria giurisdizione. Tuttavia, non può escludersi anche la possibilità (e la vicenda qui considerata ne è uno dei possibili esempi) che sussistano contrapposizioni di parti, portando conseguentemente all'azione contenziosa, caso nel quale non entra in gioco – direttamente – l'accertamento della volontà del defunto, ma questo rileva ai fini di risolvere il conflitto tra le parti. La

questione è di particolare interesse quando vi sia il decesso di persona che non abbia – nelle forme previste, già viste – espressa una propria volontà alla cremazione, ma debba farsi valere una volontà eventualmente espressa senza rigore di forme.

Tra l'altro, la questione se tale procedimento rientri o meno nell'ambito della volontaria giurisdizione, può anche essere questione speciosa, di scarso rilievo, se si considera come la cremazione, in particolare del cadavere, dovendo per sua natura avvenire in termini d'urgenza (quanto meno in relazione ai termini processuali<sup>(17)</sup>), salvo non determinarsi di una situazione di deposito nei locali di cui agli artt. 12 o 13 (e, se del caso, anche art. 15) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285<sup>(18)</sup>, con conseguenti situazioni di inefficienza e di oneri aggiuntivi, specie considerando come tale conservazione (a rischio di essere senza determinazione temporale) non può che avvenire se non negli appositi locali che i comuni sono tenuti a disporre ed esercitare, non potendosi ipotizzare che questa conservazione avvenga altrove. Oltretutto, tale conservazione, non essendo motivata da ragioni che, giuridicamente, l'impongano non potrebbe che essere a titolo oneroso (tanto più che sono a titolo oneroso, secondo tariffe determinate in misura non inferiore a quelle che si determinano secondo i criteri dell'art. 117 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., anche l'accogliamento delle salme, dei cadaveri o di spoglie mortali nei casi in cui ciò costituisca un obbligo<sup>(19)</sup>).

<sup>(17)</sup> E lo stesso provvedimento in commento evidenzia differenti concezioni di "urgenza" ...

<sup>(18)</sup> Per altro, queste disposizioni non sono agevolmente riferibili alla conservazione del feretro, chiuso, in attesa di decisioni da parte dell'autorità giudiziaria (salvo non fare riferimento, non senza forzature interpretative, all'art. 13, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

<sup>(19)</sup> In relazione a questi aspetti, merita di essere segnalato come il fatto che i comuni abbiano l'obbligo di disporre degli impianti di cui agli artt. 12 e/o 13 (e, se del caso, anche art. 15) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non determina, di per sé, la gratuità (dove "gratuità" significa assunzione degli oneri relativi a carico del bilancio comunale) dei relativi servizi, ma importa solo obbligatorietà. Infatti, l'obbligatorietà e l'onerosità (o, la gratuità) si collocano su piani del tutto distinti e tali da non poter essere sovrapponibili. Probabilmente, è su questo equivoco, sorto nel passato, quando la funzione cimiteriale comprendeva larghe fasce di attività a carico del bilancio comunale – oggi totalmente venute meno – che si può, *ex post*, motivare, o comprendere, come non manchino casi, spesso fin troppo frequenti, nei quali i comuni o non abbiano adempiuto agli obblighi loro propri, e non certo trasferibili a soggetti terzi in alcun caso (ipotesti esplicitamente esclusa, in particolare, in Lombardia alla luce dell'art. 4, comma 7 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif.), o vi adempiano in condizioni di gestione tali da risultare, di fatto, scadenti e non rispondenti alle esigenze delle famiglie in lutto.

<sup>(14)</sup> Art. 77 C.C.

<sup>(15)</sup> Per approfondimenti sugli istituti di volontaria giurisdizione si può fare riferimento, tra i tanti e numerosi manuali, a: JANNUZZI-LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Giuffrè, Milano, 2004.

<sup>(16)</sup> Art. 100 C.P.C.

Rubrica

**Rassegna di letteratura****Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**“RISCONTRO DIAGNOSTICO SU VITTIME DI SIDS E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO (LEGGE 31/2006): PIÙ CHE LA SCIENZA POTÈ LA PRESUNZIONE”****di Riezzo Irene, Resta Federica e Fineschi Vittorio. In Rivista Italiana di Medicina legale N. 3/2006**

Publicazione dura, a tratti cattiva. Già dal titolo, in quel richiamo alla “presunzione”, si intuisce il giudizio negativo degli Autori (i primi due della Sezione dipartimentale di Medicina legale – Università degli Studi di Foggia, il terzo della Cattedra di Diritto Penale – Università degli Studi di Foggia) sulla legge n.31/2006 in materia di riscontro diagnostico per la sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS). Le prime righe del testo confermano l'impressione di aggressività. Prendete ad esempio questo stralcio: “... tale legge non si articola su solide basi scientifiche e non propone ... una collaborazione pluridisciplinare”. L'osservazione sulla mancanza di basi scientifiche è pesante: ci si aspetterebbe quindi un'elencazione delle deficienze riscontrate ed un commento adeguato. Scorrendo le 17 pagine dell'articolo, però, risulta che la maggior parte delle contestazioni è relativa all'asserita mancanza di collaborazione pluridisciplinare. Vi dico subito quali credo siano i reali motivi del contendere: medici legale e giuristi lamentano di essere stati esclusi dalla fase preparatoria della legge ed accusano gli anatomopatologi di avere condizionato a proprio favore il testo finale. Certo che, se uno dovesse valutare gli anatomopatologi sulla base di questo articolo, eviterebbe di stringere loro la mano. Si presentano come esperti di SIDS ma a livello internazionale nessuno li considera: quasi una pagina è dedicata a questa presunta pecca. Calpestando la Costituzione: una mezza pagina viene utilizzata per spiegare che la scelta legislativa di privilegiare l'applicazione dei protocolli dell'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Milano è antico-

stituzionale. Ma non è tutto: gli anatomopatologi sono affetti dalla Sindrome di Leonardo da Vinci, che impariamo essere “... entità ben descritta nella letteratura medico legale ove da sempre si raccomanda di non eccedere nell'ambizione dell'eclittismo scientifico”. Addirittura per la Sindrome di Leonardo da Vinci viene indicato un riferimento bibliografico, cioè un articolo, dal taglio presumibilmente spiritoso nelle intenzioni, pubblicato nel 1987 sulla Rivista Italiana di Medicina Legale: il massimo dell'autocompiacimento. Il colmo viene però raggiunto con una citazione dantesca messa in bella evidenza sotto il titolo, come ammonimento verso il peccato della superbia. La riporto, visto che Dante si apprezza sempre:

*“O superbi cristian, miseri lassi,  
che, de la vista de la mente infermi,  
fidanza avete nè ritrosi passi,  
non v'accorgete voi che non siam vermi  
nati a formar l'angelica farfalla,  
che vola a la giustizia senza schermi?”*  
Purgatorio, Canto X, 121-126

Belle, le citazioni colte: chissà se gli Autori hanno pensato al fatto che possono essere armi a doppio taglio.

In definitiva, siamo di fronte a quella lotta fra corporazioni accademiche affiorante ogni tanto alla luce del sole: anche con la SIDS, una delle cose più angoscianti che possono capitare in polizia mortuaria, ci sono steccati da non superare, equilibri da mantenere, muscoli da mostrare per marcare il territorio. Veramente triste.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Cultura

## Note di musica funebre (Parte I)

di Andrea Boldrini

Con l'espressione "musica funebre" intendiamo qui riferirci all'insieme delle composizioni vocali e strumentali di vario genere che accompagna lo svolgimento delle cerimonie funebri.

Una "definizione" generica, convenzionale e arbitraria, adottata in questo scritto in quanto la voce non trova riscontro nella letteratura musicologica consultata; inoltre la ricerca bibliografica all'interno del Sistema Bibliotecario Nazionale non riporta pubblicazioni monografiche sull'argomento. Si tratta di una definizione che, tuttavia, riteniamo condivisa nel linguaggio dei "non addetti ai lavori", ovvero delle persone interessate all'esperienza di ascolto della musica classica e della musica sacra, non necessariamente in possesso di competenze musicali specifiche, come nel caso di chi scrive.

Queste note sono circoscritte ad un contesto culturale di tipo occidentale – europeo e più precisamente all'ambito della musica sacra di ispirazione cristiana, secondo la tradizione cattolica-romana.

Indicare una netta scelta di campo appare necessario per orientarsi nel complesso mondo della musica sacra: significa in primo luogo escludere, almeno inizialmente, il ricorso a categorie indefinite quali "musica religiosa" o "musica spirituale", come anche escludere dall'indagine, ad esempio, tutto il complesso della produzione musicale sacra di devozione popolare; e significa, in secondo luogo, adottare, proprio nell'ambito della musica sacra, un criterio di riferimento "oggettivo" quale quello costituito dal "filone" liturgico, sulla base dei testi letterari.

Ciò comporta, di conseguenza, un riferimento essenziale alla liturgia, intesa come fondamento del culto, e del culto dei morti in particolare.

Compiuta questa scelta di campo, la pratica liturgica verrà osservata in una duplice ottica: quella della relazione – differenza tra liturgia ordinaria e liturgia

particolare (dei defunti) nella sua espressione originaria basata sulla parola (testi, genere di testi, selezione ed uso) e quella della espressione liturgica ottenuta in seguito al trattamento vocale strumentale operato dal compositore (forme funebri specifiche, evoluzione, problema della pertinenza liturgica).

### La liturgia funebre nella tradizione cattolica

Dai primi secoli del cristianesimo ad oggi il culto dei morti prevede sostanzialmente, oltre alla preghiera individuale dei fedeli, la recita dell'Ufficio dei Morti, la cerimonia delle esequie e la celebrazione della Messa per i defunti.

In tutta la liturgia funebre riveste un ruolo centrale, seppure in misura diversa, la lettura dei Salmi (o di parti, come versetti e antifone) per il profondo significato teologico che essi esprimono. Introdotta fin dai primi secoli, la recita dei salmi venne intensamente praticata specialmente con la diffusione della traduzione latina della "Vulgata" di S. Girolamo (sec. IV).

La prima forma differenziata rispetto alla pura recitazione è la pratica della SALMODIA: già presente come forma di accompagnamento nelle ultime ore di vita, veniva ripresa al momento della preparazione del cadavere con le operazioni del lavaggio e della vestizione, effettuate con cura e devozione. Ispirata alla tradizione ebraica (che prevedeva però anche l'accompagnamento di strumenti a corde), l'espressione salmodica era invece limitata al solo canto "declamato", una semplice melodia su un'unica nota con minime variazioni. Con l'affermazione del canto gregoriano la liturgia si apre a maggiori spazi partecipativi e si arricchisce l'articolazione sul piano melodico; si diffondono i canti chiamati ANTIFONE e RESPONSORI, che già nella de-

nominazione alludono ad una strutturazione dialogica del testo del salmo cantato. L'intonazione avviene sempre sull'apposito modo (tono salmodico), fra gli otto contemplati dallo stile gregoriano (es.: tono di invocazione, di recita, di preghiera, ecc.) che indicavano la prassi esecutiva ed espressiva della notazione neumatica.

Forme cantate in modalità salmodica, antifonale e responsoriale sono tuttora impiegate nella liturgia ordinaria e funebre (Esequie, Ufficio, Messa).

### Le esequie

Il rito delle esequie comprende gli atti liturgici legati al trasporto della salma dalla casa del defunto alla chiesa (di solito in forma processionale) e, dopo la Messa, la traslazione del corpo dalla chiesa alla tomba. I testi sacri principalmente impiegati sono i Salmi (ma anche i Cantici) o parti di essi come versetti o antifone.

Un *Liber Usualis* del 1927 presenta nell'Ordo Exequiarum un rito esequiale che possiamo immaginare come esemplificativo della prassi tradizionale e della sua attualità almeno fino al secondo dopoguerra, sia per la scelta dei testi che per il contesto del canto gregoriano, ancora largamente impiegato nel Novecento.

Nell'abitazione del defunto il sacerdote recita il salmo 129 *"De profundis..."* e alla benedizione della salma viene intonato il versetto *"Si iniquitates"* in forma antifonale. Con la stessa modalità, uscendo dalla casa, i religiosi cantano il versetto – antifona *"Exultabunt Domino"* seguito dalla recita del salmo 50 *"Miserere mei..."* ed altri salmi, fino all'arrivo in chiesa. All'ingresso il sacerdote ripete l'antifona *"Exultabunt Domino"* cui segue il canto responsoriale *"Subvenite Sancti Dei, occurrere Angeli Domini"*. Con la salma al centro della chiesa si recitano parti dell'Ufficio dei Morti, concluse con l'antifona del cantico *"Benedictus: ego sum Resurrectio"*. Al canto del *"Pater Noster"* segue la recita di altre preghiere, quindi si celebra la messa. Al termine viene intonato il *"Libera me, Domine, de morte aeterna"* in forma responsoriale. Mentre la salma viene avviata alla sepoltura i religiosi cantano l'antifona *"In paradisum deducant te Angeli"*. Presso la tomba viene ripreso il cantico *"Benedictus"* cui seguono le ultime preghiere recitate e le invocazioni *"Requiescant"* e *"Requiem aeternam"*

### L'ufficio dei morti

Fino a tutto il Medioevo la Messa era preceduta dalla recita dell'Ufficio dei Morti in aggiunta a quella dell'Ufficio del giorno, pratica successivamente annullata da nuove disposizioni liturgiche.

L'Ufficio dei Morti poteva prevedere varie modalità espressive: principalmente la recitazione ma anche la salmodia e il canto. Trattandosi di una devozione di tipo comunitario, queste parti potevano essere eseguite dai religiosi in una disposizione a due cori, specialmente nell'intonazione di versetti, antifone o interi salmi in forma antifonale o responsoriale, che si alternavano alla recita di preghiere e invocazioni, letture bibliche e riflessioni spirituali.

### La Messa dei defunti

La parte centrale della cerimonia funebre è costituita dalla celebrazione del sacrificio di Cristo, cioè la Messa. Per questo motivo, ed anche per la sua popolarità, le riserviamo uno spazio più ampio.

È celebrata in favore del defunto in occasione delle esequie, siano esse eseguite in forma comune o solenne (in quest'ultimo caso spesso si usa la forma cantata, musicata o mista) ma anche "in memoria" del defunto a scadenze fisse, come trigesimi o anniversari, o per tutti i defunti nel giorno fissato dal calendario liturgico. All'assetto liturgico di base viene apportata qualche modifica in circostanze particolari, quali la morte di membri della Chiesa (sacerdoti, vescovi, papi), di personalità importanti appartenenti a comunità monastiche o confraternite, a benefattori e in occasione della morte di bambini.

Intorno all'XI secolo il testo della messa per i defunti aveva già assunto una struttura liturgica di base sostanzialmente simile a quella attuale, caratterizzata dalla distinzione tra il PROPRIUM, costituito dall'insieme delle parti variabili secondo le festività (*Introito – Graduale – Alleluja o Tratto – Offertorio – Comunione*) e l'ORDINARIUM, l'insieme delle parti fisse (*Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus e Benedictus – Agnus Dei*).

La messa dei defunti, detta anche Messa di Requiem (dal termine latino con cui inizia l'invocazione dell'introito *"Requiem aeternam dona eis, Domine"*), rappresenta un tipo particolare di liturgia e, come tale, apporta modifiche alla celebrazione comune. Esse consistono principalmente nell'omissione del *Gloria* e del *Credo* ma con l'inserimento del *Dies Irae*, sezione introdotta intorno al XV sec. La messa di requiem risulta quindi generalmente articolata in nove parti: *Introito, Kyrie, Graduale, Tratto, Sequenza, Offertorio, Sanctus e Benedictus, Agnus Dei, Comunione (Lux aeterna)*. Ulteriori varianti rispetto alla forma ordinaria, oltre a quella dell'introito, sono quelle relative al *Tratto* e all'*Offertorio*; nell'*Agnus* si ha la sostituzione delle invocazioni *"miserere nobis"* e *"dona nobis pacem"* con le formule *"dona eis requiem"* e *"dona eis requiem sempiternam"*.

Messa di Requiem: forme cantate e musicate (dal gregoriano a Mozart)

Dall'alto medioevo fino al XV sec. la liturgia eucaristica ordinaria e funebre è intimamente connessa con il canto gregoriano. Alla definizione delle messe cantate organizzate secondo la struttura precedentemente accennata (PROPRIUM e ORDINARIUM) si perviene gradualmente, attraverso un lungo processo di trasformazione che inizia con le prime elaborazioni vocali su base gregoriana sperimentate già nel corso dell'XI sec. Si afferma la tendenza a disporre le melodie gregoriane secondo un ordine nuovo, creando le premesse per una composizione ciclica, e successivamente all'unificazione in un *corpus*, elementi che costituiranno nel tempo, appunto, le sezioni dell'ORDINARIUM così come del PROPRIUM e quindi delle nove parti della messa dei morti.

Dalla stessa epoca inoltre era già in uso la pratica di trattare la melodia del *tenor* sul *cantus firmus* gregoriano elaborandola o anche raddoppiandola, cioè affiancandole una seconda melodia a variare il canto all'unisono, poi anche una terza ed una quarta. Con tali procedimenti si apre la strada all'avvento dello stile polifonico che vivrà una magnifica stagione con le geniali composizioni di Johannes Ockeghem e Guillaume Dufay nel Quattrocento e delle varie scuole musicali europee nel Cinquecento. Nel periodo rinascimentale si assiste al massimo sviluppo della ricchezza nelle elaborazioni e nelle varianti alla voce del *tenor* (fino anche a otto e più voci) unite all'esaltazione della pratica contrappuntistica, ad imitazione o "a canone". È il trionfo di quello che oggi chiamiamo "stile polifonico classico" e che per brevità possiamo riassumere emblematicamente nella forma della messa "a cappella" a quattro voci e nella figura di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Se nel periodo della "messa ciclica" si preannunciava la trasformazione dal canto gregoriano, intimamente connesso alla funzione liturgica, a forme musicali compiute ed autonome, l'affermazione della polifonia segnava addirittura la nascita di un nuovo principio estetico, fondato sul superamento del fine liturgico, in favore di una concezione che rivendicava una sempre più marcata caratterizzazione stilistica e quindi una sempre maggiore autonomia della composizione cantata.

Si profilava dunque all'orizzonte il problema dell'impiego della musica nelle celebrazioni sacre: un uso che, concepito fin dalle origini con finalità chiaramente liturgiche, rischiava ora di soggiacere alle sempre nuove concezioni estetiche e stilistiche storicamente emergenti, in particolare a fronte delle tendenze tardo – rinascimentali verso il principio

dell'arte fine a se stessa, affermatosi definitivamente nel corso del Seicento. Rispetto alla linearità del canto monodico gregoriano, la nuova struttura musicale polifonica comportava obiettivamente una maggiore difficoltà per i fedeli nella comprensione del testo, dovuta alla sovrapposizione delle voci che intonavano contemporaneamente frasi diverse e alla complessità ritmica del contrappunto.

Su questa problematica la gerarchia ecclesiastica vigila ed interviene con scritti e documenti, organismi *ad hoc*, a partire dal Concilio di Trento, nell'ambito della riforma liturgica di Pio V.

Viene inoltre espressamente sconsigliato l'uso di composizioni di carattere "*lascivum et impurum*" senza, tuttavia, ottenere risultati efficaci.

Nel secolo XVII l'affermazione della musica strumentale, la nascita del melodramma scaturita dalla esperienza del "recitar cantando", la decadenza della musica "a cappella" dopo Palestrina e lo sviluppo di nuove forme musicali sacre liturgiche e non (come l'oratorio e la cantata dopo la Riforma) segnano una svolta epocale in un ambiente culturale europeo completamente rinnovato e di conseguenza nella composizione delle Messe sia ordinarie che funebri: al canto polifonico e contrappuntistico si accompagna l'uso di strumenti e successivamente si assiste alla nascita di opere a concezione unitaria che prevedono l'impiego di cantanti solisti, coro e orchestra.

Pur in presenza di una continuità nella produzione di stampo gregoriano, coltivata da alcune scuole musicali europee, gli spartiti mostrano chiaramente una netta tendenza a svincolarsi da un criterio propriamente liturgico (al di là delle intenzioni dell'autore) attraverso l'esaltazione dell'apparato polifonico contrappuntistico, le scelte ritmiche e timbriche, l'orchestrazione, il concertato.

La critica musicale riconosce come capolavori, per i risultati mirabili raggiunti nell'equilibrio fra significati testuali e forma musicale, in questo periodo, diverse composizioni sacre di Claudio Monteverdi, autore anche di numerose messe, e messe di requiem.

Gli esiti dell'evoluzione musicale relativa al "genere" Messa avvenuta tra Seicento e Settecento trovano la sintesi nella *Messa in si minore* di Johann Sebastian Bach.

Come è noto, tutta la produzione bachiana è ispirata da un profondo sentimento religioso; tuttavia non appare inutile in queste righe ricordare l'enorme portata del suo contributo specifico nel campo della musica liturgica e non, in ambiente riformato, avendo egli composto in tutte le forme sacre esistenti al suo tempo. Nel presente contesto è d'obbligo citare in particolare i numerosi "mottetti – cantate"

scritte espressamente per la liturgia funebre (v. la voce “mottetto” nel seguente glossario).

La produzione settecentesca di messe per i defunti trova la sua massima espressione nel *Requiem in re minore K626* di Wolfgang Amadeus Mozart, monumentale composizione concepita, in continuità con la tradizione del suo tempo, con un organico vocale e strumentale per soli, coro e orchestra. Unica sua composizione del genere (oltre alla *Musica funebre massonica in Do minore K 477*), si distingue nel campo della musica funebre non solo nell’ambito della vastissima produzione sacra dell’autore (oltre 60 spartiti fra litanie, vesperi, cantate e sonate da chiesa e le 19 messe) ma anche come sintesi emblematica dello stile compositivo settecentesco e anticipazione del panorama ottocentesco per alcuni aspetti.

Senza entrare nel merito del problema, ancora aperto, dell’attribuzione dell’opera, possiamo affermare che il Requiem mozartiano si colloca forse al punto di incontro di due istanze: l’avanzamento del processo di secolarizzazione che privilegia, sul piano estetico, un’espressione dell’ispirazione religiosa in modalità drammatiche teatrali e la tendenza a trattare il contenuto teologico del testo in un linguaggio musicale ispirato a forme e strutture sia sacre che profane, affermatesi già nel secolo precedente, come il melodramma, l’oratorio e la cantata.

I brani universalmente più ammirati sono l’invocazione del *Kyrie*, caratterizzata da una potente fuga per coro che sottolinea la profondità e la fiducia nell’invocazione, e l’intera sezione del *Dies Irae*. In essa, in particolare, suscitano ammirazione il *Tuba mirum* (terza strofa) dove la teatralità mozartiana si fonde in modo mirabile con la sacralità del testo; il *Confutatis maledictis* (ancorché ripreso da alcune note di una sinfonia del veneziano Anfossi suo con-

temporaneo, secondo un prassi comune); il *Lacrimosa dies illa* in cui “tra i momenti di maggiore ispirazione drammatica (...) l’autore riesce, attraverso l’utilizzo di brevi frasi di crome ascendenti e discendenti assegnate ai violini contornate da una scrittura corale di ampio respiro, a creare un effetto di pianto a stento trattenuto, di preghiera umile e devota, con un Amen conclusivo in forte che esprime tutto il fervore religioso del compositore”. (Wikipedia).

Per il complesso delle sue caratteristiche il *Requiem* sembra aprire la strada ad un genere di composizione sacra in cui il confine tra finalità liturgiche e autonomia stilistica appare più sfumato rispetto al passato; le due istanze si sovrappongono ad esprimere una diversa, nuova sensibilità religiosa in una “nuova liturgia musicale”.

Le certezze acquisite riguardo il periodo e la durata della stesura (in corso negli ultimi giorni di vita) avvalorano un’ipotesi interpretativa avanzata da alcuni critici (Alfred Einstein in particolare lo lascia intendere) secondo la quale il *Requiem* assumerebbe non solo il carattere di celebrazione per i defunti ma anche quello di “meditazione sulla morte”, preannunciando in questo senso una precisa serie di composizioni sacre “funebri” dell’Ottocento e del Novecento.

Questa sorta di doppia valenza potrebbe essere la ragione della prassi, che diverrà abituale nell’Ottocento, di utilizzare tale genere di partiture anche in contesti non liturgici e in spazi deputati all’ascolto musicale (es. sale da concerto) o polivalenti (es. teatro).

La svolta stilistico – compositiva e l’esecuzione in spazi alternativi alla chiesa aprono le porte alla fruizione di un pubblico laico, non necessariamente credente.



# GEM: ALTA TECNOLOGIA PER LA CREMAZIONE MADE IN ITALY

**GEM di Udine (Italia) con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vattaggiose** alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione di salme. GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo gli impianti integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico. **GEM forte nel patrimonio tecnologico nel settore termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nella depurazione dei fumi**, per rispettare i più ristretti standard europei previsti per questa tipologia di impianti. **GEM con il suo personale qualificato su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle**

Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

**I forni GEM serie CRM hanno questi vantaggi operativi e gestionali:**

- Soluzioni compatte e silenziose
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni / giorno
- Minima manutenzione
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per utilizzo continuativo e intensivo anche per uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale

## GEM

GEM srl Via Zanussi - Z.I.U. 33100 Udine - ITALIA  
Tel. 0432 524374 / 524103 - Fax 0432 529977  
E-mail: gem@geminc.it



Documentazione

## Cimiteri per animali d'affezione – Riferimenti attuali

Circolare SEFIT Federutility n. 1177 del 27/08/2007

Dal momento che, specie negli ambienti mediatici, si registra un crescente interesse per i c.d. cimiteri per animali d'affezione, si è ritenuto di predisporre, **Allegato 1**, un quadro della normativa attualmente vigente in materia.

In **Allegato 2** si forniscono riferimenti agli atti legislativi, regolamentari ed amministrativi nelle diverse regioni e province autonome.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

#### **Cimiteri per animali d'affezione – Quadro di riferimento**

Se nell'ambito funerario appare sempre più difficile ipotizzare modifiche legislative unificanti, non solo per il fatto che parti, ben limitate, delle materie che attualmente regolano il complesso delle attività funebri e cimiteriali attengono alle competenze legislative (e regolamentari) delle regioni, dopo le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (situazione che potrebbe costituire un fattore di arricchimento se affrontate nel loro ambito), ma anche per la difficoltà di individuare alcuni, pur se pochi, punti condivisi su cui apportare innovazioni modernizzanti nel settore, preferendosi da alcune parti il sostegno di posizioni marginali non senza visioni "a breve", sembrano suscitare maggiori attenzioni, specie dal punto di vista mediatico, i temi attorno ai cimiteri di c.d. animali d'affezione. Si tratta di una materia, propria delle attività di polizia veterinaria, rispetto a cui occorre preliminarmente fare riferimento.

Dapprima, con il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 erano state adottate le misure di attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, direttiva abrogata (art. 37) dal successivo Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 (in G.U.U.E. n. L 273 del 10 ottobre 1992 (successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 808/2003 del Parlamento europeo e della Commissione del 12 maggio 2003 (in G.U.U.E. n. L 117 del 13 maggio 2003, in applicazione dal 1° maggio 2003).

Per le disposizioni sanzionatorie in applicazione al presente regolamento vedi il D.Lgs. 21 febbraio 2005, n. 36.

Va osservato come alcune regioni avessero adottato proprie leggi regionali (e talune anche regolamenti regionali o, anche, atti amministrativi e, in quanto tali, carenti di efficacia normativa) sulla base delle disposizioni comunitarie antecedenti al Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, ma anche che leggi regionali ben successive abbiano, erroneamente, fatto riferimento alle norme, abrogate, della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, ma poche, o nulle, quella che abbiano fatto riferimento alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (cioè al D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508).

Va ricordato, a questo proposito, come, in relazione agli atti delle Istituzioni comunitarie, i Regolamenti costituiscano norme di rango primario e di diretta applicazione negli Stati membri (salvo il Regno di Danimarca che, in relazione al particolare *status* di adesione all'Unione europea, è ammesso a dichiarare la propria volontà ad applicare o meno i Regolamenti): in altre parole, i Regolamenti si configurano, nel contesto della gerarchia delle fonti del diritto, quali norme legislative a pieno titolo. Al contrario le direttive vincolano gli Stati membri nei loro scopi, ma spetta agli Stati membri l'adozione delle norme nazionali necessarie per l'attuazione per quanto riguarda le forme ed i mezzi (art. 249 (ex art. 189) Trattato), per cui, di norma, non sono direttamente applicabili negli Stati membri fino a che non siano adottate le norme nazionali (e di rango primario) a questo fine.

Ne consegue che con l'entrata in applicazione (30 aprile 2003) del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, le sue disposizioni vengono a prevalere, se del caso, su quelle del

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”, non solo per il principio della successione delle norme nel tempo, ma altresì, e prima, per il fatto che il Regolamento CE ha natura di norma di rango primario.

Sia che si faccia riferimento alle disposizioni nazionali come il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, sia che si faccia riferimento alle disposizioni vigenti del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, si tratta di materia propria delle attività veterinarie. Il Regolamento di polizia veterinaria non affrontava espressamente il tema dei cimiteri per animali d'affezione, quanto prevedeva, tra le misure, operazioni da disporre sulle carcasse degli animali che presentassero patologie veterinarie di un certo tipo e (art. 10, lett. e)) considerava tra i provvedimenti assumibili con ordinanza del sindaco, quale Autorità sanitaria locale, anche il trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche. In altre parole, tale questione era affrontata come “misura” (tanto che si parla di distruzione degli animali) e non come comportamento in situazioni al di fuori delle patologie veterinarie.

Anche la normativa comunitaria sopra citata affronta la materia dal punto di vista dello smaltimento delle carcasse degli animali (definendo come sottoprodotti di origine animale anche i corpi interi, oltre che le loro parti, di animali quando non destinati al consumo umano, oltretutto prevedendosi che gli animali da compagnia (in ambito comunitario è utilizzato questo termine, mentre in ambito nazionale si ricorre al termine “animali d'affezione”) rientrano nei sottoprodotti di origine animale di categoria 1) che sono oggetto di eliminazione mediante incenerimento o co-incenerimento in impianti di bassa capacità

(cioè a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti (in G.U.U.E. n. L 332 del 28 dicembre 2000), dall'Italia attuata con D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.

Per gli animali da compagnia è ammesso (art. 24) che possano essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento, su decisione dell'autorità competente (definita, all'art. 1, i) come: “*autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente a garantire l'osservanza del presente regolamento, o qualsiasi autorità da essa delegata a tale scopo, segnatamente per il controllo dell'alimentazione degli animali, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo;*”).

Va ricordato (art. 35 Regolamento) come gli Stati membri abbia l'obbligo della comunicazione alla Commissione delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal Regolamento e, in particolare, sulle misure volte a garantire la conformità delle norme di diritto interno al Regolamento medesimo.

Dato che tale materia, attenendo alla polizia veterinaria, attiene alla materia della “tutela della salute”, cioè a materia oggetto della competenza legislativa regionale concorrente, rispetto a cui la potestà regolamentare è esclusivamente regionale, considerando come le norme di rango primario siano individuabili nel Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, si deduce che le regioni possano esercitare la propria potestà regolamentare, senza che sia strettamente necessaria l'adozione di alcuna norma legislativa. Salvo che le regioni non ritengano di individuare, in termini di norma legislativa, aspetti che non siano già regolati dello specifico diritto comunitario vigente.

## **ALLEGATO 2**

### **Cimiteri per animali d'affezione – Riferimenti normativi regionali**

(Il simbolo – riportato in tabella indica che non è stato possibile reperire documentazione, in assenza di indicazioni normative o di atti amministrativi)

REGIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Val d'Aosta	–
Piemonte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39</li> <li>▪ Regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5</li> </ul>
Lombardia	Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, art. 30
Veneto	Deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 7 febbraio 2006 (Allegato A, art. 9)
Friuli V.G.	Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26
Trentino A.A.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Provincia autonoma di Bolzano –</li> <li>▪ provincia autonoma di Trento –</li> </ul>
Liguria	Legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, art. 16
Emilia Romagna	Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, art. 7

REGIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Toscana	–
Marche	Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3, art. 10
Umbria	–
Lazio	Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, art. 7
Molise	–
Abruzzo	Legge regionale 7 maggio 2007, n. 9
Puglia	–
Basilicata	–
Calabria	–
Sicilia	Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, art. 23
Sardegna	–

Documentazione

## A.G.C.M. – Illecita pubblicità ingannevole e comparativa

Circolare SEFIT Federutility n. 1336 del 07/12/2007

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con deliberazione 15 novembre 2007 ha definito le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecite e con altra, sempre del 15 novembre 2007, le procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.

Le deliberazioni, che hanno natura regolamentare, sono state oggetto di pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2007, reperibili, rispettivamente anche al link:

<http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-12-05&task=dettaglio&numgu=283&redaz=07A10242&tmstp=1196917246815>,

ed al link:

<http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-12-05&task=dettaglio&numgu=283&redaz=07A10243&tmstp=1196917246815>

e detti regolamenti sono entrati in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, cioè il 6 dicembre 2007.

Si segnala in particolare come in entrambi i regolamenti siano presenti gli istituti della richiesta di intervento nel procedimento, nonché della partecipazione all'istruttoria, come evidenziato in **Allegato 1**.

Se ne fornisce informazione, per quanto d'interesse.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

**Autorità garante della concorrenza e del mercato – Deliberazione 15 novembre 2007 “Procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita”, nonché deliberazione 15 novembre 2007 “Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”**

Con le due deliberazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che – si sottolinea – hanno natura regolamentare e portano all'abrogazione del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 “Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.”, precedente al Codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, definisce le procedure istruttorie nelle due materie di: pubblicità ingannevole e comparativa illecita; pratiche commerciali scorrette.

Entrambi i Regolamenti considerano gli istituti della richiesta di intervento (art. 5) e della partecipazione all'istruttoria (art. 10).

Il primo è riconosciuto ad ogni soggetto od organizzazione che ne abbia un interesse, consentendo di richiedere all'Autorità di intervenire nei confronti di pubblicità che siano ritenute ingannevoli od illecite.

Si tratta della traduzione, in termini di “regole di procedimento” della legittimazione alla segnalazione, o richiesta d'intervento, riconosciuta dall'art. 26 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che già individuava l'insieme dei soggetti legittimati a richiedere l'intervento dell'Autorità.

Il secondo amplia la possibilità di partecipazione al procedimento, nella fase istruttoria, quando possa aversi una situazione per cui le infrazioni alle norme del Codice del consumo (sia in materia di pubblicità ingannevole e comparative illecite, sia nelle ipotesi di pratiche commerciali scorrette) determinino un pregiudizio, il che giustifica l'interesse al procedimento, nei riguardi di soggetti che siano portati di interessi, pubblici o privati, estendendo tale riconoscimento della legittimazione processuale anche ai soggetti portatori di interessi diffusi che siano costituiti in associazioni o comitati.

Si tratta di un istituto di particolare rilievo che consente di intervenire rispetto a procedimenti già avviati dall'Autorità garante e che consente anche la nomina di un consulente (art. 13).

In particolare, tale secondo istituto amplia la possibilità d'intervento nei procedimenti dell'Autorità oggetto dei due Regolamenti, che sono variamente presenti in diversi ambiti di attività nei quali operano aziende e comuni associati.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



### THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.



### THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 / 0532 747189 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Attività di costruzione o manutenzioni edili all'interno dei cimiteri, in particolare nella regione Friuli-Venezia Giulia

Circolare SEFIT Federutility n. 1507 del 02/04/2008

La regione, a statuto autonomo, Friuli-Venezia Giulia, con la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 – in stralcio, in **Allegato 1** – è intervenuta a riformare la legislazione urbanistica, edilizia e del paesaggio, adottando quindi, con D.P.Reg. 17 settembre 2007, n. 296 – **Allegato 2** – il relativo regolamento di attuazione.

In **Allegato 3** si formulano indicazioni ed orientamenti per gli effetti sulle attività di costruzione o manutenzioni edili all'interno dei cimiteri.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

### ALLEGATO 1

**Regione Friuli-Venezia Giulia – L.R. 23 febbraio 2007, n. 5**

**“Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”**

(in BUR 28 febbraio 2007, n. 9) – (STRALCIO)

...

PARTE II – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA  
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 37 (Recepimento della normativa statale)**

1. L'Amministrazione regionale si conforma ai principi generali della legislazione statale in materia edilizia, ferme restando le disposizioni di leggi regionali di settore, con il recepimento delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche, in particolare, riferite a:

- a) sportello unico per l'edilizia;
- b) definizione degli interventi edilizi;
- c) regime edificatorio e titoli abilitativi edilizi;
- d) contributo del costo di costruzione;
- e) attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e su aree demaniali;
- f) attività edilizia libera;
- g) controllo e vigilanza sull'attività edilizia e relative sanzioni.

2. La disciplina in materia di installazione degli impianti elettrici ed elettronici, di controllo sull'osservanza delle norme sismiche e sulle opere strutturali è regolamentata dalla legge regionale.

#### **Art. 38 (Regolamento edilizio)**

1. I Comuni, in conformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione, si dotano di un regolamento edilizio.
2. Il regolamento edilizio disciplina, anche in conformità alle altre leggi in materia edilizia e igienico-sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie.
3. Il regolamento edilizio non può apportare modifiche alla disciplina urbanistica comunale.

...

#### **Art. 48 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)**

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono subordinati a denuncia di inizio attività in particolare i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b) le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;
- c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;

- i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- j) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- k) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- l) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- m) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- o) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- p) le opere sportive che non creano volumetria;
- q) parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;
- r) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

...

#### **Art. 52 (Rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato in materia edilizia dalla presente legge, nonché dal regolamento di attuazione e da leggi regionali, trovano applicazione le disposizioni della legge dello Stato.

...

### **PARTE IV – POTESTÀ REGOLAMENTARE**

#### **Art. 61 (Potestà regolamentare)**

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:

- a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;
- b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;
- c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;
- d) responsabilità;
- e) sviluppo sostenibile;
- f) interesse regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:

- a) contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
- b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
- c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infra-regionali;
- d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;
- e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio;
- f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.

4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:

- a) il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;
- b) gli oneri di urbanizzazione;
- c) gli standard urbanistici;
- d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;
- e) il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia;
- f) le residenze agricole;
- g) la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 39, comma 3.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte III della presente legge in materia di paesaggio e sono disciplinati i procedimenti amministrativi con riferimento a:

- a) funzionamento delle Commissioni provinciali e delle Commissioni locali per il paesaggio;
- b) procedura e termini di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

...

#### **Art. 66 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'articolo 6, comma 2, gli articoli da 8 a 11, l'articolo 39, l'articolo 53, l'articolo 58, comma 4, l'articolo 61, comma 7, l'articolo 62, commi 5 e 6, e l'articolo 63, commi 3, 7, 8 e 9, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO 2**

**Regione Friuli-Venezia Giulia – D.P.Reg. 17/9/2007, n. 296**

**“Regolamento di attuazione della disciplina dell’attività edilizia, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”**

(B.U.R. 19/9/2007, S.O. n. 24)

**Art. 1 (Disciplina dell’edilizia)**

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 61, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), di seguito denominata legge, e detta disposizioni per l’attuazione della Parte II della legge.

**Art. 2 (Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici)**

1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi approvati ai sensi della vigente normativa, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è subordinata all’accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale e dei regolamenti edilizi, fatto salvo quanto previsto al comma 11.

3. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l’accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d’intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.

4. La conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell’Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali è accertata dal direttore del servizio della competente struttura regionale; per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l’opera da realizzare. L’accertamento viene effettuato sulla base del progetto preliminare e viene comunicato all’amministrazione richiedente. Nel caso sia indetta conferenza di servizi, o qualora sia convocata la Commissione regionale dei lavori pubblici, l’accertamento della conformità urbanistica può venire reso in tali sedi da parte dei soggetti competenti.

5. Ai fini dell’accertamento di cui ai commi 3 e 4 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite le opportune prescrizioni esecutive.

6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente, non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente può presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, sempreché il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.

7. Qualora l’accertamento di conformità di cui ai commi 3 e 4 dia esito negativo, oppure l’intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il soggetto titolare dell’opera convoca una conferenza di servizi, su iniziativa dell’ente realizzatore. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

10. L’approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all’unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell’unanimità, per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

11. Gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), sono comunicati dal soggetto titolare dell’intervento alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza prima dell’inizio dei lavori. La comunicazione è corredata dalla documentazione di cui all’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

12. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformità urbanistica, previa comunicazione alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la documentazione tecnica descrittiva è inviata a lavori ultimati.

13. Per le opere di cui al presente articolo l’atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di agibilità.



### **Art. 3 (Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione)**

1. Il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione è stabilito, con riferimento alle destinazioni d'uso di cui all'art. 44 della legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta formulata dalla struttura regionale competente.

2. La determinazione di cui al comma 1 definisce pure il sistema automatico di aggiornamento ed adeguamento del costo unitario.

3. L'aliquota per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, da porsi a carico dei singoli titoli abilitativi edilizi, è determinato dalla Regione, in funzione della destinazione ed ubicazione delle costruzioni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Nella determinazione di cui al comma 3, relativamente all'aliquota per le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali od artigianali dirette alla trasformazione di beni o di servizi, deve anche farsi riferimento alle spese necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, quando queste spese non siano già a carico del richiedente il titolo abilitativo.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 3, rimane in vigore il contributo commisurato al costo di costruzione calcolato in base alle tabelle vigenti di cui al D.P.G.R. 29 aprile 1997, n.139/Pres.

### **Art. 4 (Oneri di urbanizzazione)**

1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento a tabelle parametriche approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Nella determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione deve farsi riferimento:

- a) alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni;
- b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione comunale;
- d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati dalla normativa sugli standard.

3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va determinata e corrisposta al Comune in relazione al titolo abilitativo, rispettivamente all'atto del rilascio del permesso di costruire oppure, ove previsto, alla presentazione della denuncia di inizio attività.

4. Nel caso di interventi assoggettati a DIA per i quali è prevista la corresponsione degli oneri, il Comune, ove rilevi che l'importo versato non sia stato correttamente determinato, provvede a restituire la quota erroneamente versata oppure richiede l'integrazione della quota mancante.

5. Su richiesta dell'interessato, gli oneri di urbanizzazione possono essere rateizzati con le modalità e garanzie stabilite dal Comune.

6. Al momento della determinazione degli oneri, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione funzionali all'intervento realizzato, a scomputo totale o parziale della quota dovuta, nel rispetto della disciplina sui lavori pubblici, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, rimangono in vigore le tabelle parametriche vigenti di cui al D.P.G.R. 29 aprile 1997, n.139/Pres. 8. I Comuni hanno facoltà di aggiornare periodicamente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

### **Art. 5 (Determinazione della destinazione d'uso degli immobili)**

1. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal titolo abilitativo rilasciato ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, i progetti degli interventi soggetti al regime abilitativo edilizio dovranno riportare la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione di cui all'articolo 44 della legge.

3. La specificazione di cui al comma 2 deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione ordinaria.

### **Art. 6 (Mutamento di destinazione d'uso degli immobili)**

1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall'art. 44 della legge, per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa o per più di 50 metri quadrati.

2. Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati in più interventi successivi.

3. La modifica della destinazione d'uso degli immobili, senza opere, in altra consentita dallo strumento di pianificazione comunale deve essere preventivamente comunicata al Comune, assieme alla corresponsione del conguaglio degli oneri di urbanizzazione, ove previsto.

4. Nei casi in cui gli strumenti urbanistici prevedano il rilascio di autorizzazioni per mutamenti della destinazione d'uso di immobili senza opere, l'autorizzazione ivi prevista si intende sostituita dalla comunicazione di cui al comma 3.

### **Art. 7 (Interventi di edilizia abitativa convenzionata)**

1. Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, non è previsto il

pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione, qualora il titolare del permesso di costruire si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

2. L'esenzione del contributo di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso in cui i titoli abilitativi riguardino opere dirette a realizzare da parte dei medesimi titolari la propria prima abitazione le cui caratteristiche siano rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa di settore. In tal caso l'applicazione dell'esenzione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo mediante il quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora non vi adempia, l'interessato decade dal beneficio, previsto al comma 1, ed il Comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.

4. Le convenzioni e gli atti previsti ai commi 1 e 2 sono trascritti a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune e a spesa del titolare del permesso di costruire.

#### **Art. 8 (Convenzione tipo)**

1. La convenzione tipo stabilisce i criteri e i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di Comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali in ordine essenzialmente a:

- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 2, del costo di costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni;
- e) le modalità di revisione periodica dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

#### **Art. 9 (Vigilanza sull'attività edilizia)**

1. La comunicazione di cui all'art. 27, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) va effettuata, oltre ai soggetti individuati nel medesimo articolo, all'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio, di cui all'art. 62 della legge.

2. Per le opere di cui all'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente, oltre ai soggetti individuati nel medesimo articolo, l'Osservatorio regionale della pianificazione territo-

riale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio, di cui all'art. 62 della legge, per il tramite del Presidente della Regione.

3. I dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, nonché i provvedimenti sanzionatori e le comunicazioni di ottemperanza sono trasmesse, ai fini del monitoraggio dell'attività edilizia, all'Osservatorio regionale, per il tramite del Presidente della Regione.

#### **Art. 10 (Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi)**

1. I provvedimenti di cui all'art. 31, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, vengono adottati dalla competente struttura individuata dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali.

#### **Art. 11 (Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola)**

1. L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente, possono comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, purché:

- a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;
- b) il richiedente il titolo abilitativo si obblighi, mediante convenzione con il Comune, ad istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. La convenzione deve indicare:

- a) l'oggetto dell'intervento per il quale si richiede il titolo abilitativo;
- b) l'assunzione da parte del richiedente il titolo abilitativo dell'obbligo ad iscrivere il vincolo ventennale di cui al comma precedente ed il termine entro il quale presentare la richiesta di iscrizione;
- c) la durata della convenzione;
- d) le conseguenze previste in caso di inadempimento.

3. Al titolo abilitativo per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall'articolo 17, comma 3, lett. b) del DPR 380/01.

#### **Art. 12 (Variazioni essenziali)**

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

- a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dallo strumento di pianificazione comunale vigente o adottato;

b) aumento superiore al 15 per cento della cubatura o della superficie calpestabile del fabbricato in relazione al progetto approvato;

c) aumento superiore al 15 per cento del rapporto di copertura, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a DIA a intervento soggetto a permesso di costruire;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi i fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, o sulle variazioni altimetriche della localizzazione.

#### **Art. 13 (Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia)**

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, le modifiche di collocazione dell'area di sedime costituiscono variazioni essenziali, quando danno luogo a totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime dell'edificio sia compreso in quello precedentemente assentito. In tal caso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a del DPR 380/01, l'intervento è soggetto a previo rilascio di permesso di costruire.

2. Ai sensi dell'articolo 51 della legge e dell'articolo 22, comma 1, del DPR 380/01, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ottenuti mediante demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e le modifiche di collocazione dell'area di sedime che rientrino nelle variazioni non essenziali sono soggetti a denuncia di inizio attività. La demolizione e ricostruzione con medesima volumetria, sagoma e area di sedime è ammessa nel rispetto delle distanze tra edifici preesistenti, se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale.

3. Rientrano nelle varianti a permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 22, comma 2 DPR 380/01, quelle che comportano le limitate modifiche volumetriche, di cui all'articolo 14, o modifiche della sagoma.

Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44 del D.P.R. 380/01 nel caso in cui tali interventi, comportando ampliamento dell'edificio oltre i limiti di cui al D.P.R. 380/2001 o modifica della sagoma, siano realizzati in mancanza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.

4. Si intende per sagoma la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale. Non modificano la sagoma gli interventi di realizzazione di abbaini, terrazzi a vasca e poggiosi aggettanti, fino alla larghezza massima di ml. 1,60, di balconi, rampe scale aperte, cornicioni o sporti di linda, elementi ornamentali, canne fumarie e

torrette da camino e gli interventi di modifica dei solai interpiano.

#### **Art. 14 (Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico)**

1. Si intendono limitate modifiche volumetriche finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico gli interventi su edifici esistenti, che comportano la realizzazione di maggiore spessore delle murature esterne entro i trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri portanti, o la realizzazione di maggior spessore dei solai intermedi e di copertura entro i trentacinque centimetri. Tali interventi non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici e possono essere realizzati in deroga alle distanze previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.

2. Sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico su nuovi edifici quelli che determinano la realizzazione di:

a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;

b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri;

c) serre solari, funzionalmente collegate all'edificio principale, che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate;

d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto delle distanze minime previste dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione comunale.

4. Gli interventi di cui al comma 2 non si computano nel calcolo della volumetria e delle superfici anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione.

5. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici o di climatizzazione di cui all'articolo 39, commi 6 e 7 della legge, sono realizzati in attività edilizia libera, nel rispetto della normativa regionale di settore.

#### **Art. 15 (Certificato di agibilità)**

1. Il certificato di agibilità può essere rilasciato contestualmente per interi edifici o in momenti diversi per le singole parti.

2. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità non rilevano le variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto assentito con riferimento agli indici e nel rispetto dei limiti indicati all'art. 50, comma 1, della legge.

**Art. 16 (Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva)**

1. Il committente trasmette al Comune, con cadenza semestrale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), rilasciato dalla Cassa edile, ovvero dagli Istituti di previdenza, del luogo dove si svolgono i lavori all'impresa o alle imprese esecutrici.

2. Il semestre si computa dal momento di presentazione della denuncia di inizio attività ovvero dalla comunicazione di inizio lavori per 180 giorni consecutivi, per tutto il periodo di validità del titolo abilitativo e fino alla comunicazione di fine lavori.

3. Nel caso in cui l'impresa sospenda per qualsiasi causa l'esecuzione dei lavori, il committente deve darne pronta comunicazione al Comune: per il periodo di sospensione dei lavori non corre obbligo di comunicazione del DURC.

4. La mancata produzione del DURC sospende l'efficacia del titolo abilitativo.

5. I Comuni, nell'ambito dell'attività di vigilanza, effettuano controlli, anche a campione, sulla veridicità dei certificati di regolarità contributiva, in misura non inferiore al 5 % dei certificati presentati annualmente, mediante richiesta di copia del DURC alle Casse edili.

6. Al fine del monitoraggio della regolarità dell'attività edilizia, i Comuni trasmettono annualmente i dati relativi ai DURC depositati per l'anno di riferimento all'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio.

7. La Regione predispone modalità di trasmissione informatica dei documenti di regolarità contributiva, anche mediante apposite convenzioni con le Casse edili e gli Istituti di previdenza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 41 della legge.

**Art. 17 (Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'intervento)**

1. Il certificato urbanistico contiene l'indicazione, per singola area di proprietà, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie previste dagli strumenti di pianificazione comunale, vigenti o adottati.

2. Ove richiesto, sulla base della documentazione prodotta dall'istante riportante lo stato di fatto e la volumetria

realizzata, il Comune attesta nel certificato di cui al comma 1, la residua potenzialità edificatoria per singola area di proprietà, anche con riferimento ad eventuali vincoli di pertinenza urbanistica nonché l'individuazione dei vincoli ambientali e paesaggistici.

3. La valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'intervento viene rilasciata dal Comune, su domanda dell'interessato corredata da idonei elaborati grafici, sottoscritti da un tecnico abilitato alla progettazione.

**Art. 18 (Vincolo di pertinenza urbanistica)**

1. L'iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica ha luogo sulle particelle della mappa catastale tenuta dal Comune in corrispondenza all'area di insistenza della costruzione e delle aree asservite, mediante perimetrazione colorata od apposita simbologia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

**Art. 19 (Definizione di Interventi finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche)**

1. Si intendono interventi finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche sugli edifici esistenti quelli volti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi.

2. Sono parimenti interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche sugli edifici esistenti quelli necessari a garantire l'accessibilità l'adattabilità e la visibilità degli edifici di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e la realizzazione di autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità. In tali casi, la realizzabilità dell'intervento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, che attesti l'impossibilità di garantire altrimenti l'accessibilità ovvero l'utilizzabilità dell'edificio a persone portatrici di handicap.

**Art. 20 (Rilascio del permesso di costruire)**

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge, il Sindaco può delegare il rilascio del permesso a costruire al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale o ad altro soggetto, in relazione alle competenze individuate dallo Statuto.

**Art. 21 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO 3****Attività di costruzione o manutenzioni edili all'interno dei cimiteri, in particolare nella regione Friuli-Venezia Giulia**

Con l'art. 48 L.R. (Friuli-Venezia Giulia) 23 febbraio 2007, n. 5 si individuano gli interventi edilizi che siano subordinati a denuncia d'inizio di attività (DIA), in attuazione all'art. 10, comma 2 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (recepito anche nella regione, a statuto speciale, ai sensi degli artt. 37, 48 e 52 della medesima legge regionale e, espressamente, proprio dall'art. 48. Tra gli interventi subordinati alla DIA è prevista anche la fattispecie della realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari (lett. e)).

Tale previsione rinvia all'art. 23 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, aspetto del resto riconfermato anche dall'art. 2, comma 11 del Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 296 costituenti il Regolamento di attuazione della legge regionale.

Tale disposizione prevede, a titolo di memoria:

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo vigente) – art. 23 (L comma 3 e 4 – R comma 1, 2, 5, 6 e 7) Disciplina della denuncia di inizio attività. (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,

14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

L'art. 62 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede che:

**Art. 62**

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.,

Mentre i successivi artt. 90, 91 e 92 prevedono:

**Art. 90**

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

**Art. 91**

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

**Art. 92**

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

3. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Inoltre, l'art. 94 dispone:

**Art. 94**

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Senza entrare nel merito dell'attribuzione di competenze agli organi dei comuni, rispetto a cui sul testo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevalgono, dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 285, le norme di rango primario di cui al testo unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (per altro, salvo alcuni aspetti, di norma applicabile anche nella regione, a statuto speciale, Friuli-Venezia Giulia), tali disposizioni costituiscono quelle di regolazione "speciale" di attività che possono rientrare nell'ambito considerato dall'art. 48, lett. e) L.R. (Friuli-Venezia Giulia) 23 febbraio 2007, n. 5.

Il presupposto è in tutti i casi che si sia in presenza di un'area in concessione, ma altresì che le norme e condizioni siano determinate dal regolamento comunale d'igiene (o, meglio, dal regolamento comunale di polizia mortuaria, che ne è parte dedicata, specializzata al punto che ha assunto, in modo abbastanza generalizzato, una propria autonomia testuale). Tale rinvio alle norme "speciali" del regolamento comunale di polizia mortuaria persiste anche dopo l'entrata in vigore del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare con riferimento al suo art. 3, comma 1, lett. e), le quali pre-

valgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Tali definizioni che, come noto, prevedono:

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato;

A questo proposito va opportunamente sottolineato come, proprio per il rinvio alle norme del regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui all'art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non sia il singolo intervento di costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione o l'innalzamento di un monumento o l'applicazione di una lapide a determinare una "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio", "trasformazione del territorio" già determinatasi, a monte, con l'impianto del cimitero, oltretutto considerando che si tratta di fattispecie rientrante nell'ambito dell'art. 7, comma 1, lett. c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se (successivo art. 8) vi rimangano soggetti gli interventi edilizi eseguiti da privati su aree demaniali, aspetto che re-introduce il rinvio alla "specialità" della norma, dove cioè le modalità e le condizioni non trovano fonte nel regolamento edilizio, bensì del regolamento comunale di polizia mortuaria (secondo i principi generali dell'ordinamento secondo cui le norme speciali prevalgono sulle norme generali). Tra l'altro, l'art. 48 della legge regionale da attuazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, tenendo anche presente la previsione del precedente art. 9.

Per altro, anche considerando tale impostazione, la disposizione dell'art. 48 legge regionale non incide sulle considerazioni precedenti, dal momento che esso, affronta aspetti di procedimento, senza che ciò influenzi la regolazione sulle modalità e condizioni, tra cui rientrano, a titolo di esempio, le altezze, le volumetrie, ecc. Altrettanto, aspetti di procedimento si hanno in relazione all'art. 2, comma 11 del D.P.Reg. 17 settembre 2007, n. 296, cioè del regolamento di attuazione alla legge regionale, che importa la comunicazione delle DIA al soggetto territorialmente competente.

La norma regionale, considerando le cappelle, edicole e monumenti funerari sembra considerare principalmente determinati interventi edilizi all'interno dei cimiteri, nelle aree avute in concessione, con particolare riferimento alle ipotesi considerate agli artt. 90 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. O, quanto meno, ciò appare senza equivocità per le cappelle ed edicole funerarie, mentre in situazione intermedia viene a trovarsi la fattispecie dei monumenti funerari, considerati anche all'art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, qui considerati all'applicazione di lapidi, dove l'applicazione sembrerebbe fare riferimento a costruzioni sepolcrali già erette. Oltretutto, il termine stesso di "monumenti funerari" porterebbe al di fuori dell'ambito della costruzione dei sepolcri in senso tecnico, per privilegiare elementi di ricordo e memoria dei defunti (quali: steli, cippi, statue o simili).

Per altro, il punto forse di maggiore rilievo riguarda l'installazione dei c.d. copri-fossa (a volte denominati anche "copri-tomba", oppure "lapidi", oppure con altre terminologie localmente in uso), prassi largamente in uso nelle sepolture a sistema d'inumazione (che raramente attengono ad aree avute in concessione, seppure la tipologia di aree in concessione per sepolture, individuali (e, quindi, al di fuori delle previsioni dell'art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) sia variamente presente, tradizionalmente, in alcune aree della regione), a volte per mera prassi, consolidatasi nel tempo, altre volte, ma più raramente, per esplicite previsioni in tal senso da parte dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria dei singoli comuni. Nella seconda ipotesi, cioè quando vi sia espressa previsione da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria, si ha una legittimazione la quale, per altro, non consente, ancora, una qualificazione netta se tali copri-fossa possano definirsi quali monumenti funerari o meno, quanto meno in termini che si collochino al di fuori di ogni equivocità. Va ricordato come l'art. 70 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, preveda come ogni fossa sia contraddistinta, a cura del comune, da un cippo distintivo, avente determinate caratteristiche, la cui funzione è quella identificatrice. Nelle realtà dove sia in uso l'installazione di copri-fossa, quest'ultima viene ad assolvere, oltretutto con un trasferimento dell'onere dell'identificazione della fossa (e del defunto) dal comune ai familiari (conseguente ad un'autonoma e volontaria assunzione di questo da parte dei familiari), ad una funzione corrispondente a quella del cippo, che non è una funzione di memoria, quanto – principalmente – d'identificazione della fossa (anche se, dal punto di osservazione dei familiari, possa esservi la motivazione

della memoria, del ricordo del proprio defunto). Il che consentirebbe di argomentare per l'esclusione dei c.d. copri-fossa dalla tipologia dei "monumenti funerari", quanto meno nel significato maggiormente tecnico.

Per altro, pur prescindendosi dal fatto che l'ammissibilità di installazione dei copri-fossa per le sepolture individuali a sistema d'inumazione, specie nei campi a ciò destinati (art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) derivi da fonte regolamentare locale oppure da mera prassi consolidata, appaiono punto ammissibili ipotesi che tali installazioni avvengano "sine titulo", portando alla necessità di richiamare, ricordandola, la norma, di ordine generale, di cui all'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede:

#### **Art. 19**

*1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.*

*2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.*

*3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei*

*provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.*

**4.** *Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.*

**5.** *Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*

il ché riporta alla questione di requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale. Tra l'altro, anche questo riferimento normativo porrebbe in condizioni di criticità le situazioni in cui le installazioni di copri-fossa avvengano per mera prassi, per quanto consolidatesi nel tempo, risultando anche da essa l'esigenza di presupposti, quali potrebbero essere le dimensioni, l'altezza massima sul piano campagna che possa ammettersi per gli elementi in elevazione o di altri elementi, anche solo decorativi, i quali dovrebbero trovare fonte nello strumento a ciò deputato, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Non possono escludersi casi (pur se rari) in cui il Regolamento comunale di polizia mortuaria, o – anche – i piani regolatori ci-

minteriali individuino tali modalità e condizioni in via generale, rimettendo ai privati l'esecuzione nell'osservanza di essi e, quindi, con eventuali attività di controllo a fasi successive alla installazione dei copri-fossa, aspetto che, se è efficiente dal punto di vista dell'attività amministrativa da parte dei comuni, esentandoli da verifiche preliminari (comunque sia, anche nel caso di DIA), risulta meno, o punto, efficiente nel caso di inosservanza, comportando attività d'inibizione a posteriori.

Per altro, questo tipo di approccio non può ignorare, nel caso di specie, la previsione della legge regionale, tanto più che l'art. 4 del suo Regolamento di attuazione prevede l'ipotesi che gli interventi assoggettati a DIA possano essere assoggettati alla corresponsione di oneri di urbanizzazione, aspetto che rinvia alle autonome determinazioni dei consigli comunali, nel quadro di tabelle parametriche determinate con D.P.Reg..

Rispetto a questo aspetto, andrebbe osservato come sia quanto meno opportuno che i consigli comunali, nella determinazione degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, prevedano espressamente il non assoggettamento di opere nei cimiteri (o, almeno, di alcune tipologie di esse) sulla considerazione per la quale il cimitero stesso è opera di urbanizzazione e, conseguentemente, sarebbe non coerente l'assoggettamento (generandosi, eventualmente, una sorta di auto-riflessività), anche se si tratti di opere costruite dai privati su aree demaniali; lo si segnala, in particolare al fine di prevenire redazioni testuali non meditate.



Documentazione

## Regione Friuli-Venezia Giulia L.R. 13 ottobre 2008, n. 11 “Disposizione per la destinazione di ceneri da cremazione”

Circolare SEFIT Federutility n. 1739 del 20/10/2008

La regione, a statuto autonomo, Friuli – Venezia Giulia, con la L. R. 13 ottobre 2008, n. 11 (**Allegato 1**) è intervenuta a dettare norme legislative in materia di destinazione delle ceneri da cremazione, anche se si estende ad aspetti che non attengono unicamente alla “destinazione” delle ceneri, comprendendo anche fasi antecedenti alla stessa cremazione.

In **Allegato 2** si formulano indicazioni ed orientamenti sulla portata della legge regionale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Vice Presidente Delegato  
(Mauro D’Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

**Regione Friuli-Venezia Giulia – Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11 “Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione” (in BUR 15 ottobre. 2008, n. 42).**

#### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina l’affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e la loro eventuale dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale vigente.
2. La presente legge intende salvaguardare la libera scelta della cremazione, rispettando la dignità di ogni persona, le sue diverse convinzioni religiose e culturali, nonché il diritto a una corretta e adeguata informazione.

#### **Art. 2 (Affidamento e dispersione delle ceneri)**

1. L’affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.
2. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.
3. La volontà del defunto per l’affidamento delle proprie ceneri e l’indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.

5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutarie la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l’affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell’associazione.

6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all’affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri.

7. Ai fini dell’affidamento e della dispersione, l’urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all’avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell’urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

### Art. 3 (Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso.

6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

### Art. 4 (Modalità di conservazione delle urne affidate)

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario è tenuto a darne tempe-

stiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.

4. In caso di rinuncia all'affidamento, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

### Art. 5 (Cremazione delle salme inumate e tumulate)

1. Decorsi i termini di legge, è consentita la cremazione delle salme inumate o tumulate, previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme di cui al comma 1 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

5. Per l'affidamento e la conservazione delle ceneri di cui al comma 3 si applicano l'articolo 2, comma 7, e l'articolo 4.

### Art. 6 (Caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

2. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

### Art. 7 (Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria

all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

#### **Art. 8 (Strutture per il commiato)**

1. I Comuni, anche in forma associata, promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Le strutture per il commiato sono realizzate in conformità alla normativa vigente da soggetti pubblici o privati e sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, anche al di fuori del comune di decesso o residenza.

#### **Art. 9 (Regolamenti comunali)**

1. L'Amministrazione regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, predispone uno schema di regolamento per l'attuazione, ove necessario, delle disposizioni della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla predisposizione dello schema di regolamento di cui al comma 1, i Comuni adottano le conseguenti modifiche alla normativa comunale in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

#### **Art. 10 (Sanzioni amministrative)**

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, comporta

l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi.

#### **Art. 11 (Piano regionale di coordinamento)**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria.

2. Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale.

#### **Art. 12 (Informazione sulle pratiche funerarie)**

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

#### **Art. 13 (Applicazione retroattiva)**

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla presente legge.

#### **Art. 14 (Norma di chiusura)**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente.

### **ALLEGATO 2**

#### **Regione Friuli-Venezia Giulia – Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11 “Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione” (in BUR 15 ottobre, 2008, n. 42) – Note**

La legge regionale si prefigge di regolare l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, non senza tautologie come la previsione del rispetto dei principi della normativa vigente, in termini di salvaguardia delle convinzioni personali e della dignità, nonché di una corretta informazione.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è attribuita al comune e, conseguentemente, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 107, comma 3, lett. f) del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., applicabile nella regione, a statuto speciale, in tutte le sue parti su cui la regione stessa non abbia ritenuto, con legge regionale, di introdurre modifiche od adeguamenti.

Per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri si ricorre all'individuazione, in termini generici, della competenza in capo al soggetto competente individua-

to dalla normativa vigente e, in relazione anche alla generale “norma di chiusura” dell'art. 14, si dovrebbe fare rinvio alle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130 ed, in particolare, del suo art. 3 (senza affrontare la questione di quanto tale disposizione sia attuabile o meno, in difetto delle modifiche regolamentari presupposte, con rinvio, da esso, aspetto questo non di poco conto) che, per altro implicitamente, porterebbe all'individuazione della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in capo alla figura dell'Ufficiale dello stato civile. Con molta probabilità la differenziazione soggettiva attorno alla competenza delle due autorizzazioni (all'affidamento delle ceneri e alla dispersione delle stesse) trova origine nel fatto che la regione possa avere colto come non rientrasse nelle proprie competenze, in relazione all'art. 117, comma 1, lett. i) Cost., un'attribuzione di competenze in capo all'Ufficiale dello stato civile, aspetto per altro preso in considerazione in materia di espressione di volontà, prevedendosi che la volontà del defunto per la cremazione e la dispersione delle ceneri (nonché sul luogo dove deva avvenire la dispersione e l'individuazione del soggetto incaricato di eseguirla) sia resa, oltre che nella forma

testamentaria, con dichiarazione resa al comune di residenza.

Pur in assenza, esplicita, della competenza, dal punto di vista territoriale, rilevante il fatto che l'autorizzazione all'affidamento sia oggetto di comunicazione al comune in cui la custodia dell'urna conseguente ad esso, mentre l'autorizzazione alla dispersione di comunicazione al comune di ultima residenza del defunto (cioè dell'ultima residenza in vita) che, anche per altre previsioni successive, diventa destinatario di una serie di registrazioni.

Se l'aspetto della manifestazione di volontà attraverso testamento non presenta particolari problemi (salvo quando di seguito), dalla disposizione emerge come la dichiarazione di volontà all'affidamento, che può comprendere l'individuazione della persona affidataria se sia diversa da un familiare, così come la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri (includente anche l'individuazione del luogo in cui debba avvenire), possa essere resa anche al comune di residenza, rilevandosi, per altro, come la prima (istituto dell'affidamento) spetti, oltre che al defunto, anche ai familiari (adottando il criterio della maggioranza in caso di loro pluralità) mentre per la seconda (istituto della dispersione delle ceneri) veda la titolarità esclusiva in capo al defunto.

Vi è una deroga a questi principi per il caso degli iscritti a So.Crem., purché la dichiarazione dell'iscritto contenga sostanzialmente questi elementi.

Dal momento che il comune, quale ne sia l'organo, che rilascia le autorizzazioni all'affidamento o alla dispersione possono appartenere a comuni differenti rispetto a quello in cui debba aversi la custodia dell'urna cineraria o avvenire la dispersione delle ceneri, è prevista la comunicazione dell'autorizzazione a questo ultimo comune (ove entrambi i comuni appartengano alla regione Friuli-Venezia Giulia (per l'elementare principio per il quale le norme di una regione non hanno effetti al di fuori del territorio regionale).

Data la previsione della dichiarazione di volontà concernente l'affidamento oppure la dispersione delle ceneri è prevista presso il comune di residenza, è prevista l'istituzione di un apposito registro destinato ad accogliere le annotazioni (*rectius*: registrazioni) delle persone che si sono avvalse dei due istituti. Nel complesso sembrerebbe che non vi siano molti spazi per ammettere che la volontà alla cremazione sia espressa dai familiari e analogamente la volontà alla dispersione, mentre ai familiari è riconosciuta titolarità in relazione all'affidamento e custodia dell'urna, oltretutto in materia di disposizione di salme già precedentemente inumate o tumulate.

La dotazione di tale apposito registro presenta anche elementi di criticità nell'ipotesi della volontà espressa nella forma testamentaria, dato che tale volontà sarebbe conoscibile solo nel caso di testamento per atto di notaio pubblico (nel caso di testamento per atto di no-

taio segreto o di testamento olografo, si rende necessaria la pubblicazione, *post mortem*, del testamento; art.620, comma 5 c.c.), oppure nel caso di persone iscritte a So.Crem., ma, va osservato, come per tali fattispecie non sia prevista alcuna registrazione (pur ammettendosi che possa avvenire per mera diligenza della persona a ciò interessata). Oltretutto, va rilevato come il decesso possa avvenire, frequentemente, in comune diverso da quello di residenza, sorge la questione se da tale registro possano trarsi "certificazioni" (rientranti nell'ambito dell'art. 107, comma 3, lett. h) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) e quale ne sia l'ambito di efficacia, sempre all'interno del territorio regionale. In ogni caso, tali "certificazioni" rientrano nell'ambito dell'art. 1 Tariffa, Parte I, allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif.

La consegna dell'urna, tanto quando vi sia la destinazione all'affidamento (che costituisce una modalità di conservazione, dove l'affidamento altro non è se non il suo momento iniziale) o alla dispersione delle ceneri prevede la sottoscrizione di un documento, destinato ad essere conservato, in copia, presso l'impianto di cremazione e in altra copia presso il comune di decesso: da ciò si dovrebbe dedurre che la competenza, dal punto di vista territoriale, del rilascio delle rispettive autorizzazioni sia individuabile negli organi del comune di decesso.

L'originale del documento di consegna costituisce, altresì, titolo al trasporto delle ceneri e, va ritenuto, anche nell'ipotesi di successivi trasferimenti dell'urna cineraria, il che comporta una sua diligente conservazione, in particolare nel caso dell'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Per quanto attiene ai luoghi in cui la dispersione delle ceneri è consentita, la norma regionale riprende, nella sostanza, le previsioni in proposito presenti nell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, anche con la definizione di alcuni aspetti specifici, come, ad esempio, le distanze da insediamenti abitativi.

In materia di conservazione dell'urna cineraria a seguito di affidamento vengono poste delle prescrizioni, a chi ne abbia la custodia, che richiamano, in parte, l'art. 343, comma 2 del T.U.L.L.SS., pur non prevedendosi espressamente la disponibilità di un "sepolcro privato", a condizione che le modalità di conservazione siano tali da garantire da ogni forma di profanazione (tra cui rientra anche lo sversamento, magari accidentale).

È previsto che il comune di ultima residenza (che ben potrebbe essere diverso da quello a cui sia stata resa la manifestazione di volontà in vita, quando vi sia, nel frattempo, mutamento nella dimora abituale) annoti in apposito registro l'affidamento (incluso il luogo in cui l'urna cineraria è conservata) ed il luogo di conservazione, con l'obbligo per l'affidatario della comunicazione nel caso di trasferimento dell'urna in altro co-

mune, comunicazione da darsi sia al comune di ultima residenza sia a quello di nuova destinazione.

Obiettivamente, sarebbe stato auspicabile che tali registrazioni fossero state attribuite alla competenza del comune in cui sia conservata l'urna cineraria, ben potendosi essere differenza tra comune di conservazione della stessa e ultimo comune di residenza del defunto, in quanto ciò avrebbe favorito ogni attività di verifica e di controllo. La previsione presenta l'ulteriore aspetto di criticità nell'ipotesi che il trasferimento dell'urna avvenga in comune di altra regione.

È ammessa la rinuncia alla conservazione dell'urna (c.d. affidamento), caso nel quale spetta al custode-affidatario il conferimento in cimitero, opportunamente lasciando a questi anche la scelta del cimitero cui conferire l'urna.

Nell'ipotesi di decesso del custode-affidatario dell'urna, chi la rinvenga ha l'obbligo della sua consegna al cimitero e, in conseguenza, alla comunicazione, da parte del comune, al comune di ultima residenza del defunto (in quanto questo ultimo conserva l'apposito registro degli affidatari dell'urna cineraria).

È ammessa la cremazione dei resti mortali (quali definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) df.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) se vi sia l'assenso, o la richiesta, dei familiari (ricorrendo, per questo, al criterio della maggioranza anziché della totalità). Va osservato come i due termini (assenso / richiesta) abbiano portate tra loro molto differenziate, ma altresì come l'art. 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 richiami il solo "assenso" e con modalità tali da dargli un contenuto di non opposizione.

In tale caso, cioè solo per le ceneri da cremazione di resti mortali, si prende in considerazione la possibilità che vi siano più soggetti potenzialmente affidatari, ipotesi per la quale è previsto, comunque, l'affidamento ad uno solo di essi, individuato – a maggioranza – con atto scritto reso al comune (che, alla luce dell'art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, è individuabile nel comune di esumazione od estumulazione). Si osserva come la potenziale pluralità di familiari affidatari possa sussistere, e spesso sussiste, anche nel caso di cremazione di cadavere, senza che tale ipotesi sia regolata.

È consentito l'uso di feretri o altri involucri "ecologici" allo scopo di ridurre l'emissione di inquinanti ed i tempi di combustione (*rectius*: cremazione), aspetto che, senza entrare nel merito della fondatezza o delle caratteristiche di eco-compatibilità, apre la strada ad una differenziazione, anche se limitata alla pratica funeraria della cremazione, nell'impiego dei cofani mortuari.

È prescritta l'adozione di misure che assicurino la c.d. "tracciabilità" delle ceneri, al fine di assicurare

l'individuazione ed individuabilità delle ceneri come quelle derivanti dalla cremazione del defunto.

Anche la regione Friuli-Venezia Giulia ha preso in considerazione il c.d. senso comunitario della morte, prevedendo la facoltà (ché di facoltà si tratta, nella specie) di realizzazione nel cimitero di forme di "memoria", le quali, ovviamente, non possono che essere a titolo oneroso per i richiedenti.

È attribuita ai comuni la promozione di strutture del commiato, le quali possono essere realizzate sia da soggetti pubblici, sia da privati, fermo restando la generalizzazione della loro accessibilità.

L'amministrazione regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, si assume l'incombenza di predisporre uno schema di regolamento (forse, di regolamento-tipo) comunale per l'attuazione delle disposizioni della legge regionale, se ed in quanto necessario. Va osservato che, per molti aspetti, si tratta di un ambito che, al di là degli aspetti di ausilio, verrebbe ad incidere sulla potestà regolamentare, esclusiva, dei comuni, derivante dall'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., in ché si riverbera anche sui termini (8 mesi per i comuni, mentre non è previsto termine per l'attività della regione nella predisposizione dello schema di regolamento) per i comuni per l'adozione dei propri regolamenti comunali attuativi.

Le infrazioni alle disposizioni in materia di luoghi per la dispersione delle ceneri e di conservazione delle urne cinerarie affidate, nonché sulle caratteristiche dei feretri e sulla "tracciabilità" delle ceneri sono sanzionate, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato (il ché comporta l'eventuale concorrenza di entrambe le fattispecie sanzionatorie), con la sanzione amministrativa pecuniaria dal minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro. La regione si attribuisce un anno di tempo per la predisposizione di un piano regionale di coordinamento degli impianti di cremazione nella regione, aspetto che, di fatto, costituisce un auto-differimento di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, obbligo largamente, se non generalmente, disatteso.

In materia di informazione ai cittadini, si riproduce, attenuandone la portata, la disposizione già vigente, dal 3 maggio 2001, dell'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130.

Le norme della legge regionale sono applicabili anche alle ceneri (*rectius*: urne cinerarie) già collocate nei cimiteri, in particolare per il ricorso all'affidamento ai familiari o alla dispersione. Per quanto non previsto dalla legge regionale medesima, vi è un rinvio, generico, alla normativa nazionale vigente.



euro.act s.r.l.

organizza nei mesi di marzo ed aprile 2009 i seguenti

## CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE

Titolo	CORSO E STESURA DI UN PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	CORSO F STESURA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE	CORSO G POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE OPERATIVA CIMITERIALE	CORSO H LE CONCESSIONI CIMITERIALI
<b>Data</b>	24 marzo 2009	25 marzo 2009	21 aprile 2009	22 aprile 2009
<b>Finalità</b>	Il corso è basato su una metodologia prevalentemente operativa e fornisce competenze e strumenti per procedere alla redazione dei piani regolatori cimiteriali comunali, alla luce della normativa vigente.	Il corso si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze di base per intervenire nella scrittura del regolamento locale.	Il corso si ripromette di fornire le conoscenze normative e comportamentali di base per operare nei cimiteri e negli uffici comunali competenti.	Il corso approfondisce la materia delle concessioni cimiteriali dal punto di vista giuridico, nonché il diritto di uso dei sepolcri.
<b>Destinatari</b>	Responsabili dei Servizi cimiteriali e degli Uffici tecnici comunali (LL.PP., Urbanistica) e di imprese pubbliche locali, loro collaboratori; Responsabili dei Servizi di igiene pubblica e Medicina legale delle Aziende USL, loro collaboratori; Professionisti interessati alla pianificazione e progettazione cimiteriale.	Dirigenti comunali; Dirigenti ASL; Operatori dei Servizi Demografici ed Uffici di Stato Civile; Gestori di cimiteri e crematori; Imprese di pompe funebri.	Operatori cimiteriali; Capi squadra cimiteriali; Custodi cimiteriali; Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e dello Stato Civile; Polizia Urbana per vigilanza e sanzioni in materia di polizia mortuaria; Impiegati degli Uffici Tecnici comunali.	Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali; Operatori dei Servizi Demografici ed Uffici di Stato Civile; Gestori di cimiteri e So.Crem.; Imprese di pompe funebri; impiegati degli Uffici Tecnici comunali; Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.
<b>Relatore</b>	Ing. Daniele Fogli (1)	Ing. Daniele Fogli (1)	Ing. Daniele Fogli (1)	Dott. Sereno Scolaro (2)
<b>Programma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il rapporto-cimitero città</li> <li>La complessità gestionale dei cimiteri moderni</li> <li>Le tecniche cimiteriali</li> <li>Inumazione, tumulazione stagna ed aerata, cremazione</li> <li>Motivi, natura e funzioni della pianificazione cimiteriale</li> <li>Andamento storico delle sepolture e calcolo del fabbisogno minimo legale di fosse</li> <li>La previsione di andamento futuro di mortalità e sepolture</li> <li>Riceattività della struttura cimiteriale</li> <li>Il fabbisogno necessario di sepolture per l'arco di tempo della pianificazione</li> <li>La rimodellazione cimiteriale</li> <li>Zone di rispetto cimiteriali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La legislazione di riferimento</li> <li>Come affrontare la scrittura del regolamento</li> <li>Che impostazione dare al regolamento</li> <li>Fare o copiare</li> <li>Basta il regolamento?</li> <li>I criteri da seguire</li> <li>La separazione di funzioni</li> <li>L'attività funebre estesa</li> <li>La tutela della concorrenza e la tutela dei dolenti</li> <li>Sala del commiato</li> <li>Il miglior utilizzo delle sepolture nei cimiteri</li> <li>Pregi e difetti della cremazione</li> <li>Il collegamento col piano regolatore cimiteriale</li> <li>Il sistema tariffario</li> <li>Le disposizioni attuative</li> <li>Il piano regolatore cimiteriale e le norme tecniche attuative</li> <li>Le ordinanze</li> <li>Le determinazioni dirigenziali</li> <li>L'attribuzione dei compiti e delle responsabilità</li> <li>L'iter approvativo del regolamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi di normativa di base in materia funeraria</li> <li>Le competenze statali, regionali, sanitarie e comunali</li> <li>Cenni su vigilanza, controllo e sanzioni</li> <li>Cenni sulle norme per il trasporto funebre</li> <li>Autorizzazioni che interessano il cimitero o il crematorio</li> <li>L'ex permesso di seppellimento, l'autorizzazione alla cremazione, l'affidamento di urna, la dispersione delle ceneri</li> <li>Caratteristiche delle casse e modalità di confezionamento</li> <li>Le casse destinate ad inumazione, tumulazione e cremazione, contenitori per resti mortali, cassette per ossa, urne cinerarie</li> <li>Le verifiche all'arrivo al cimitero o al crematorio</li> <li>Le verifiche per la traslazione da una sepoltura ad un'altra</li> <li>Elementi di legislazione in materia cimiteriale</li> <li>Sistemi di trattamento dei cadaveri, delle ceneri e delle ossa</li> <li>Modalità operative cimiteriali</li> <li>Esumazioni, estumulazioni, traslazioni</li> <li>Rifiuti cimiteriali derivanti da esumazione ed estumulazione ed altre attività cimiteriali</li> <li>Classificazione e trattamento</li> <li>Responsabilità gestionali</li> <li>Cenni sulle concessioni cimiteriali e sul diritto d'uso di una sepoltura</li> <li>Rapporti con i dolenti ed il pubblico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La natura dei cimiteri e la conseguente natura delle concessioni cimiteriali</li> <li>La concorrenza di elementi di diritto privato e di diritto pubblico</li> <li>L'ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro del c.d. "sepolcri privati", come distinti dalle sepolture "normali"</li> <li>Le precondizioni per far luogo a concessioni cimiteriali</li> <li>Le tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto</li> <li>La natura del regolare atto di concessione</li> <li>La durata e le altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale, inclusa la possibilità di imposizione di obblighi specifici</li> <li>I limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali</li> <li>L'esercizio del diritto d'uso come "riserva": <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il caso della concessione a persone e/o famiglie;</li> <li>b) il caso della concessione ad enti</li> </ul> </li> <li>La posizione del concessionario, nonché i suoi diritti, doveri, divieti o limiti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il diverso rapporto tra concessionario/comune (o soggetto gestore del cimitero) e tra concessionario/terzi</li> <li>• Il venire meno del concessionario e i suoi, possibili, effetti (subentro e differenti tipologie di subentro)</li> <li>• Le condizioni estintive della concessione cimiteriale: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la scadenza del termine di durata;</li> <li>b) la rinuncia da parte del concessionario;</li> <li>c) la revoca;</li> <li>d) la decadenza;</li> <li>e) l'estinzione della famiglia/ente;</li> <li>f) l'estinzione della concessione)</li> </ul> </li> <li>• Gli effetti della cessazione della concessione cimiteriale</li> <li>• La destinazione dei manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata</li> <li>• Il caso della soppressione del cimitero (cenni).</li> </ul> </li> </ul>

(1) Libero professionista e Presidente del CCWC (Comitato Tecnico Cimiteri e Crematori) della EFFF (Federazione Europea dei Servizi Funerari)

(2) Libero professionista e Responsabile SEFIT



## INFORMAZIONI GENERALI (valevoli per ogni corso)

**SEDE:** I corsi si terranno a Ferrara, presso la Sala conferenze dell'Hotel Express by Holiday Inn.

**ORARI:** Gli orari di svolgimento indicativi saranno i seguenti: 9.30-13.00 e 14.00-16.30 (previa registrazione dei partecipanti alle ore 09.00).

**COSTO:** La quota di partecipazione per persona a corso (E, F, G, H) è di:

- euro **250,00** + IVA 20% (\*), se associati a Federutility-SEFIT o titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale [www.euroact.net](http://www.euroact.net)
- euro **300,00** + IVA 20%\*, negli altri casi

(\* se la quota è fatturata ad Ente Pubblico, essa è IVA esente)

Vi è la possibilità di acquistare **pacchetti cumulativi** di frequentazione ai corsi (effettuati in diversi periodi, anche da persone differenti dello stesso Ente o impresa). In tal caso sono previste le seguenti facilitazioni:

- acquistando in un'unica soluzione **5 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 222,00 €);
- acquistando in un'unica soluzione **10 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento PROFESSIONALE al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 555,00 €); a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all'effettuazione del primo corso.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

## Modulo di iscrizione

da inviare ad Euro.Act srl per fax allo 0532 1911222 o 0532 741311 entro il VENEDÌ precedente alla data di effettuazione del corso (per informazioni: tel. 0532-1916111 dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-17.30 – mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net))

### Dati per la fatturazione

ragione sociale \_\_\_\_\_

ufficio \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

c.f. (da indicare sempre) \_\_\_\_\_

p.i. (da indicare sempre) \_\_\_\_\_

### Dati del partecipante

cognome e nome \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

sito internet \_\_\_\_\_

Nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarLa sulle iniziative di Euro.Act srl. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge e s.m.i.

Consenso al trattamento dei dati. Letta l'informativa di cui sopra:  autorizzo;  non autorizzo l'utilizzo dei miei dati per l'invio di informazioni sulle iniziative di Euro.Act srl.

firma \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Compilare tutti i campi ed inviare un modulo distinto per ogni persona e per ogni corso

CHIEDO l'iscrizione al seguente corso che si svolgerà a Ferrara il:

- 24/03/2009 – Corso E: Stesura di un piano regolatore cimiteriale
- 25/03/2009 – Corso F: Stesura del regolamento di polizia mortuaria comunale
- 21/04/2009 – Corso G: Polizia mortuaria e Gestione operativa cimiteriale
- 22/04/2009 – Corso H: Le concessioni cimiteriali

(è possibile una sola scelta: compilare un modulo per ogni corso che si desidera frequentare)

del costo di:

- €. 250,00 + IVA 20% (per associati a Federutility-SEFIT o titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale [www.euroact.net](http://www.euroact.net))
- €. 300,00 + IVA 20% (negli altri casi)

con inoltro di documentazione e di attestato di partecipazione alla seguente e-mail: \_\_\_\_\_

oppure CHIEDO l'acquisto del seguente pacchetto di corsi organizzati da Euro.Act srl:

(da effettuare entro 1 anno solare da membri appartenenti al medesimo ente/impresa)

- €. 1.250,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni
  - €. 2.500,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni
- per associati a Federutility SEFIT o titolari di abbonamento di cui sopra (le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)
- €. 1.500,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni
  - €. 3.000,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni
- negli altri casi

Effettuo il pagamento tramite:

- bollettino postale sul c.c.p. n. 54496716 intestato a: Euro.Act srl, causale "Corso ....."(Inserire codice e data del corso, ad esempio "Corso A 09/09/2008") oppure "Pacchetto 5 (o 10) partecipazioni", di cui allego fotocopia;
- bonifico sul c.c.b. n. 17151, intestato ad Euro.Act srl, presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 90 di Ferrara (Coordinate IBAN: IT 22 D 05584 13010 000000017151), causale "Corso ....."(Inserire codice e data del corso, ad esempio "Corso A 09/09/2008") oppure "Pacchetto 5 (o 10) partecipazioni", di cui unisco copia del titolo di versamento (per i Comuni il pagamento è da farsi entro 30 giorni dalla tenuta del corso).

firma \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Documentazione

**Libro Bianco sul settore funerario italiano**

SEFIT Federutility, ottobre 2008

Si pubblica, di seguito, un estratto del Libro Bianco sul settore funerario italiano, diffuso da SEFIT Federutility l'ottobre 2008.

Il testo integrale del Libro Bianco è disponibile, per associati e non, all'indirizzo [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu).

**Abstract****Perché un “Libro Bianco” sul settore funerario in Italia?**

Il settore funerario in Italia costituisce una realtà di cui non vi è una diffusa conoscenza poiché le tematiche proprie dei servizi funebri e cimiteriali sono o ignorate, a volte anche “rimosse”, raramente approfondite, rimanendo spesso confinate nell'ambito di chi vi opera. Per questo, appare importante l'occasione per illustrarle, cogliendo così anche l'occasione per opportune, quanto necessarie, precisazioni sul ruolo che nel settore giocano le aziende partecipate dalle Autonomie Locali, nonché delle stesse Autonomie Locali, in sostanza dei momenti di rappresentanza della popolazione sul territorio e delle forme di gestione con cui le istanze elettive di rappresentanza assicurano questi servizi sul territorio.

*FederUtility-SEFIT (Servizi Funerari pubblici Italiani) costituisce il settore che, all'interno di FederUtility (aderente a ConfServizi), associa le aziende pubbliche, ed i comuni, operanti nei servizi funebri e cimiteriali.*

Il settore funerario comprende il complesso dei servizi funebri, cioè i servizi e le prestazioni che si rendono necessarie a seguito del decesso e fino alla sepoltura, ed i servizi cimiteriali, cioè le diverse tipologie di accoglimento nei cimiteri, nonché, laddove presenti e richieste, le attività di cremazione e, quindi, di destinazione delle ceneri.

Nei servizi funerari sono presenti anche attività aventi carattere igienico-sanitario, decisamente parziali e limitate nel settore funebre, pressoché assenti (salvo situazioni accidentali) in quello cimiteriale. Ciò porta a constatare come, pur in presenza di impianti normativi del passato che, in tutt'altro contesto, tendevano a fare ricorso a strumenti di regolazione tendenzialmente monotestuali, nella realtà prevalgono, sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo, una serie

di altri aspetti che coinvolgono discipline molto articolate, ma, anche, ed escludere **che possano determinarsi competenze esclusive in un unico livello di governo, ma, al contrario, di più livelli**. Probabilmente, l'accento dovrebbe essere, in una visione moderna, posto sugli aspetti dei c.d. diritti di cittadinanza, cioè dei diritti civili e sociali.

Non a caso, sono presenti tipologie di servizio che assumono il carattere della “istituzionalità”, non solo per alcuni caratteri di indifferibilità di taluni servizi, ma proprio al fine di garantire trattamenti e livelli di servizio tendenzialmente omogenei.

**I destinatari dei servizi del settore funerario**

Una particolare, se non del tutto preliminare, attenzione va posta nei riguardi dei destinatari dei servizi inclusi nel settore funerario, che, per la particolarità del settore, non sono mai “clienti”, ma, a certe condizioni, “utenti” e, principalmente, “cittadini”. Oltretutto, specie per quanto riguarda i servizi funebri, i destinatari presentano la caratteristica di doversi avvalere (dato che né il momento, e spesso neppure il luogo, sono rimessi ad una scelta) di tali servizi, nel momento del lutto, cioè nel momento di maggiore fragilità emotiva, dove tendono – comprensibilmente – ad operare pulsioni motivate sugli affetti, rinviando criteri di scelta tipicamente commerciali (che richiederebbero parametri di scelta del fornitore meno esposti all'atteggiamento affettivo) ad altre fasi. Constatandolo, si perviene a dover prendere atto dell'a-simmetria tra le parti. Oltretutto, e ciò emerge, purtroppo, dalle cronache e dai *mass-media*, non sono assenti pratiche di acquisizione dei servizi non sempre corrette e, a volte, decisamente illecite (come le “segnalazioni”, le dazioni in denaro ed altro).

**Come si è evoluto il settore?**

Il settore, con particolare riferimento all'ambito funebre (essendo i servizi cimiteriali rimasti quantitativa-



mente immutati), si è avuta una crescita nel numero degli operatori, molto rilevante (sull'ordine dell'86 %), a fronte di una sostanziale, a parte fluttuazioni fisiologiche, stabilità nella "domanda" di servizi, con la conseguente riduzione del numero medio (su base nazionale) di servizi annualmente assicurati dai singoli operatori. Ciò ha accentuato l'asprezza nei rapporti reciproci tra concorrenti, costituendo, probabilmente, uno dei motivi di ampliamento delle modalità illecite di acquisizione dei servizi e incrementando i costi unitari dei servizi a carico dei fruitori.

Un "mercato", ammesso che si possa parlare di mercato, non assicura la riduzione dei prezzi e l'elevamento della qualità delle prestazioni, solo in relazione al numero di operatori, ma anche se questi operatori si trovino nelle condizioni di operare, in termini d'impresa, in condizioni di sufficiente remuneratività (inclusa la remuneratività dei fattori della produzione).

In altre parole, si è in presenza di una forte "polverizzazione" nel settore, che incrementa non la qualità, quanto la loro aggressività sia nella fase di acquisizione dei servizi, sia nella determinazione dei prezzi. Oltretutto, la polverizzazione, oltretutto operante su bacini fortemente localistici, fa constatare anche come siano altamente presenti situazioni di carenza delle dotazioni e risorse minimamente necessarie per assicurare i servizi offerti, e, conseguentemente, il ricorso ad un ventaglio ampio di soluzioni non sempre legittime od estemporanee.

Nel settore funebre, sia per la polverizzazione degli operatori, sia per la limitatezza del bacino di riferimento, sia per la discontinuità, anche temporale, dei servizi, non sempre sono presenti "piani industriali" che permettano un'adeguata impostazione delle politiche aziendali, che non trovano riscontro in altri settori economici; tuttavia, sono presenti situazioni in cui i margini dei ricavi si collocano su livelli elevati, con conseguente onerosità a carico delle famiglie dei dolenti.

### **La presenza delle aziende "pubbliche"**

Nel contesto sopradescritto, le aziende "pubbliche" (sia che si tratti di gestioni in economia, attraverso aziende speciali o società partecipate) hanno una presenza sul territorio limitata, su base nazionale, ma risentono della loro natura che porta sia all'osservanza delle regole, sia ad un'attenzione verso la domanda, vista più come cittadino od utente che non come cliente. Spesso la presenza di aziende "pubbliche" (in tal caso escludendo le poche gestioni in economia) risponde a scelte delle Autonomie Locali motivate sull'esigenza di far fronte a prestazioni di servizio, sottraendosi ai vincoli (es.: limitazioni nell'acquisizione delle risorse di personale, rispetto del patto di stabilità interno) di una gestione diretta, pur richiedendo, nel contempo, un'attenzione al servizio come un servizio sociale e una remuneratività.

Ma le aziende "pubbliche" presentano anche la caratteristica dell'approccio in termini di "servizio", dove i fattori economici assumono una valenza strumentale alla prestazione del servizio, che deriva dal fatto di essere "*forme di gestione*" di servizi che rispondono a scelte degli organi elettivi di rappresentanza delle comunità locali.

A volte, è anche vero che la scelta dell'azienda pubblica risponde a logiche di "alleggerimento" da difficoltà proprie delle gestioni in economia diretta, ma questo atteggiamento "di servizio" costituisce una caratteristica, difficilmente smentibile, anche quando da ciò derivino, per l'azienda, maggiori oneri.

Proprio la loro natura di "forma di gestione" determina, altresì, anche un approccio all'osservanza delle "regole", sia in materia di rapporti con il personale, di misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, nella gestione amministrativa e tributaria, così come negli altri aspetti della conduzione aziendale.

Ma non ostante queste componenti, che costituiscono innegabilmente fattori di costo non altrettanto, almeno uniformemente, presenti in altri operatori del settore, le aziende pubbliche assolvono ad una funzione non solo moralizzatrice (provando come i servizi funebri possano essere acquisiti anche senza ricorrere a male pratiche), ma altresì assicurando un controllo sui prezzi, dal momento che questi sono determinati anche dal concorso di decisioni degli organi di rappresentanza democratica locale (generalmente, restii ad incrementi tariffari), contenimento dei prezzi che trova la propria cartina di tornasole nell'animosità che si registra da parte di altri operatori, pur se questi siano nelle condizioni di sottrarsi a determinati fattori di costo.

### **L'acquisizione dei servizi funebri**

È già stato ricordato come siano variamente presenti pratiche illecite nell'acquisizione dei servizi funebri, in particolare nei luoghi, come negli ospedali, case di cura, case di riposto e simili, dove con maggiore frequenza di registrano decessi, a volte anche fino a partire dai singoli reparti, aspetto che porta ad affrontare con la dovuta attenzione le criticità di queste situazioni, nel convincimento che non sia sufficiente, al fine di prevenire queste male pratiche, il solo richiamo alla tenuta di comportamenti corretti, dovendosi valutare la possibilità di interventi strutturali che superino queste criticità.

### **La debolezza, e scarsità, dell'attività di controllo**

L'articolazione delle attività coinvolte nei servizi che, come già osservato, riguarda una ampia platea di aspetti, determina che sia abbastanza assente un'attività di vigilanza e di controllo, non solo per la potenziale pluralità di soggetti e di competenze, ma anche per la constatazione della carenza di risorse, oltretutto crescente, in capo ai soggetti che avrebbero titolarità in questa azione. Per non dire, inoltre, come l'ampio

spettro di aspetti e materie coinvolte venga anche a porsi la domanda sul “*chi controlla che cosa e come*”.

### La cremazione

In Italia sono presenti circa 50 impianti di cremazione, seppure con una distribuzione territoriale non equilibrata. Non ostante questo, la pratica della cremazione registra costantemente *trend* di crescita, che risultano non influenzati dagli aspetti concernenti la sua onerosità.

Andrebbero valutati, nella prospettiva, gli effetti che la crescita del ricorso alla pratica della cremazione potranno determinare sul sistema cimiteriale, al fine di porre in essere le misure idonee a rendere coerenti l'uno e l'altro, in modo da prevedere, per tempo, risposte maggiormente adeguate alle istanze della popolazione.

### Il settore dei cimiteri

Il sistema cimiteriale italiano, pur se ancora improntato sulla pratica funeraria dell'inumazione (quanto meno normativamente), ha visto forti trasformazioni che hanno portato ad una prevalenza del ricorso alla pratica della tumulazione (avente sempre il carattere di sepoltura “privata” nei cimiteri), caratterizzato da una forte domanda di spazi (in termini di volumetrie) ma anche da durate maggiori, quando non a tempo indeterminato (fino a che è stato ammesso), frequentemente senza che vi siano stati effetti coerenti sul livello di onerosità (e quindi sulla componente delle entrate), con la conseguenza che numerosi oneri che, a rigore, non possono che spettare se non a quanti ne fruiscono, sono rimasti a carico dei bilanci delle Comunità locali, rendendo difficile la gestione dei cimiteri, in particolare quelli caratterizzati, per aspetti architettonici o artistici, da caratteri di monumentalità. In altri termini, le pratiche tariffarie largamente, per non dire generalmente, presenti sono tali da risultare inferiori ai valori economici che ne dovrebbero derivare secondo ordinari criteri di economicità influenzando negativamente le attività d'investimento. Inoltre, il carattere dei cimiteri come impianti generalmente a durata non determinata, con il costante afflusso di nuove sepolture, porta ad una costante esigenza di risorse correnti che, quando non derivino da entrate tariffarie, non possono che derivare da altre fonti di finanziamento dei comuni a scapito di altri servizi sul territorio.

In Italia sono presenti all'incirca 15.384 cimiteri, prevalentemente gestiti dai comuni nella forma dell'economia diretta e, in pochi casi, affidati ad aziende speciali o a società di capitali a totale partecipazione pubblica, anche come conseguenza della natura di bene (e funzione) demaniale dei cimiteri. Gran parte dei cimiteri sono sorti nel corso del XIX secolo e molti presentano fattori di monumentalità, a volte anche significativa (al punto che all'interno dell'A.S.C.E. (*Association of Significant Cemeteries in Europe*) la parte-

ecipazione dei comuni italiani è fortemente rilevante e, per inciso, tale partecipazione vede la presenza di importanti realtà che sono, anche, spesso aderenti

a FederUtility-SEFIT. In alcune realtà sono presenti esperienze, frequentemente riconducibili alle legislazioni degli Stati pre-Unitari, di presenza di cimiteri particolari, sia quali cimiteri “parrocchiali”, che di strutture associative un tempo definite di assistenza e beneficenza, oppure nelle forme delle gestioni da parte di associazioni di fedeli (a mente del Codice di diritto canonico), frequentemente (ma sono presenti anche altre denominazioni) denominate quali Confraternite, presenti in particolare nel Sud Italia, situazioni in cui possono essere presenti (a seconda del momento storico originario) sia le tipologie delle concessioni di aree cimiteriali ad enti, sia le tipologie della titolarità di determinate aree risalente ad epoca pre-Unitaria.

La prevalenza della tumulazione sull'inumazione ha prodotto, nel tempo, il passaggio graduale dalla concessione del cimitero “a rotazione” verso quella del cimitero “ad accumulazione”, che amplia la domanda, determinando criticità per la difficoltà di ampliamento di cimiteri, le cui fasce di rispetto, originariamente previste anche per garantire questa eventuale espansione, si sono progressivamente andate a ridurre, non senza considerare l'impossibilità, facilmente intuibile, di impianto di nuovi cimiteri, in particolare (ma non solo) in contesti urbani ad alta densità abitativa.

I problemi legati alla pratica diffusa della tumulazione sono aggravati dalla presenza di numerose concessioni cimiteriali a concessione regolate da un regime di perpetuità (la cui ammissibilità è venuta meno solo da poco più di 30 anni), cui si collegano fisiologicamente sia fenomeni di saturazione, sia di abbandono, anche per le trasformazioni nelle strutture familiari e la perdita dell'interesse rispetto a defunti di cui i discendenti hanno perso la memoria.

La scarsa sensibilità verso una valorizzazione realistica dei costi che i cimiteri devono sostenere, in termini di gestione ed investimenti, e quindi della scarsa attitudine a definire un sistema tariffario tale da permettere il raggiungimento dell'obiettivo senza gravare sul bilancio dei comuni è dimostrato dal dato di fatto che, fino al 2001, le sepolture ad inumazione erano gratuite per l'utenza, indipendentemente dalla situazione economica dei soggetti interessati, ed a carico del bilancio comunale. Si tratta di un atteggiamento generale che ha determinato, ad esempio, la definizione di tariffe di concessione che non tenevano, e neppure ancora oggi tengono, conto, spesso, degli oneri di manutenzione nel corso della concessione e degli oneri successivi alla scadenza della concessione medesima. Complessivamente, l'effetto indotto da tale *forma mentis* è che, complessivamente, le tariffe mediamente praticate si collocano a livelli nettamente inferiori a quello che sarebbe il loro valore reale, se determinate con criteri economici.

### Le strutture per il commiato

Da qualche tempo è presente la spinta di alcuni operatori funebri di individuare momenti integrativi della loro remuneratività aziendale, in particolare nella fase temporale immediatamente successiva al decesso (cioè laddove è maggiore la propensione di spesa), proponendo l'introduzione di istituti già presenti in altri contesti culturali (ma dove, in genere, la figura stessa dell'operatore funebre ha tutt'altra qualificazione e strutturazione), come le strutture del commiato (variamente denominate).

Il pretesto è, spesso, quello di dare una risposta alle disfunzioni di altri soggetti, anche se esse determinano in capo a chi ne abbia la disponibilità una maggiore presenza sul mercato di riferimento.

Tra l'altro va segnalato come queste strutture rivelino il sottofondo di una sorta di individualizzazione della morte, che tende a superare il "vissuto sociale" della morte e del lutto: ma una società che perda il senso sociale della morte, la centralità della dignità dell'uomo e della famiglia, per ridurre la morte a fatto privato, individualistico perde i valori per cui essa società esiste.

Rispetto a queste ipotesi risulta importante cogliere in quali relazioni vengano a porsi rispetto alle attività funebri e definire le funzioni cui possano assolvere, ancora non pienamente definite, anche per quanto riguarda il grado di prestazioni "sanitarie" cui possano essere interessate, nonché tenendo conto che se le funzioni attengano (o, attengano anche) ai c.d. riti per il commiato, non potrebbe sottovalutarsi come esse, almeno nella realtà italiana, verrebbero a trovarsi quali possibili alternative a luoghi in cui tradizionalmente avvengono proprio i riti del commiato, cioè i luoghi di culto, quali essi siano.

### Conclusioni e proposte

Data la situazione del settore funerario in Italia appare opportuno che i diversi livelli di governo, ciascuno per le proprie competenze, senza "sconfinamenti" né inerzie, valutino le misure da adottare, ponendo al centro

il "servizio" e i suoi destinatari, in particolare per la loro particolare posizione essendo in gioco il rispetto del lutto e la dignità delle persone, nel momento maggiormente carico di dolore e significanze.

Per fare questo, ad avviso di FederUtility-SEFIT, occorre:

➤ Intervenire sulle condizioni di operatività sul mercato, assicurando la piena (e, altresì, parità) di concorrenza in termini maturi, individuando requisiti tecnico-organizzativi adeguati, ma anche rispondenti alle diverse realtà territoriali.

➤ Affrontare, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea, la materia fiscale e tributaria, in modo da consentire una normale regolazione, al pari di altre aziende, che favorisca anche la trasparenza e la conoscibilità dei fattori operativi.

➤ Ricercare soluzioni che, concretamente, consentano di contrastare (o, almeno, ridurre) le male pratiche nell'acquisizione dei servizi funebri, eventualmente valutando, in termini di razionalità delle scelte, anche le modalità di assicurazione di prestazioni e servizi indifferibili.

➤ Individuare quadri di riferimento e linee di indirizzo che consentano, fermo restando il rispetto e la valorizzazione di tutti i livelli di governo co-interessati, di assicurare omogeneità nei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali all'interno di un sistema coerente e non contraddittorio.

➤ Valorizzare il ruolo, per altro storicamente svolto, delle Autonomie Locali negli ambiti necroscopici, funebri e cimiteriale, all'interno di un ordinato e coerente rapporto di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

➤ Non sottovalutare come i servizi del settore funerario non sono del tutto assimilabili a servizi cui normalmente si fa riferimento quando si parla di servizi pubblici in ambito locale a rilevanza economica, essendo questi ultimi caratterizzati da un contenuto industriale e non sociale.

Documentazione

## Regione Emilia-Romagna, D.G. R. n. 1622 del 13/10/2008 “Modificazioni alla delibera n. 10/2005 in materia fune- raria e di polizia mortuaria”

Circolare SEFIT Federutility n. 1761 del 19/11/2008

L'art. 11 L. R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. affronta l'istituto della cremazione e della destinazione delle ceneri. La regione era intervenuta dapprima con la D.G.R. n. 10 del 10 gennaio 2005 fornendo direttive di attuazione, su cui ritorna con la D.G.R. n. 1622 del 13 ottobre 2008, in materia di dispersione delle ceneri, essendo emerso come le indicazioni originarie risultassero limitative, in relazione all'ambito delle legittimazione soggettiva.

In **Allegato 1** si riporta il testo della D.G.R. n. 1622 del 13 ottobre 2008.

In **Allegato 2** si forniscono considerazioni concernenti la modifica intervenuta.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Vice Presidente Delegato  
(Mauro D'Ascenzi)

### **ALLEGATO 1**

**Regione Emilia-Romagna, D.G.R. n. 1622 del 13 ottobre 2008**

**“Modificazioni alla delibera n. 10/2005 di approvazione della Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 19/2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”**

(B.U.R. n. 186 del 5 novembre 2008, pag. 50)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 29 luglio 2004 n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” ed in particolare l'art. 2, comma 1 lettera a) laddove prevede che la Regione, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sulle materie disciplinate dalla legge stessa, possa emanare apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie al fine di garantire comportamenti omogenei in ambito regionale a garanzia di diritti essenziali della popolazione;

Richiamata la propria deliberazione 10/05 con la quale, allo scopo di fornire indicazioni e chiarimenti sulla applicazione dell'art. 11 della citata legge riguardo la cremazione, l'affidamento delle ceneri e loro dispersione, è stata approvata apposita direttiva;

Rilevato che molti Comuni, rappresentanze di operatori e cittadini hanno evidenziato difficoltà di natura

applicativa in ordine a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale e ulteriormente specificato dalla Direttiva approvata con la deliberazione 10/05, con particolare riferimento alle modalità e alle forme di espressione della volontà di affidamento personale e/o di dispersione delle ceneri e segnatamente ai soggetti che, in assenza delle forme individuate dalla legge che consentono di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, possono dichiarare la volontà del defunto;

Atteso infatti che, sia nel caso di dispersione delle ceneri che nel caso di affidamento personale delle stesse, la direttiva in parola richiede la dimostrazione della volontà espressa in tal senso dal defunto e che tale volontà possa essere provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado;

Considerato pertanto che tale previsione limita il regime della prova escludendo che possano costituire prova ai fini dell'affidamento e della dispersione delle ceneri le dichiarazioni rese a familiari diversi dal coniuge e dai parenti di primo grado e che ciò rileva nei casi, tutt'altro che infrequenti, di assenza del coniuge e dei parenti di primo grado;

Ritenuto dunque opportuno intervenire nuovamente nella materia ai sensi del richiamato comma 1, lettera

a), dell'art. 2 della Legge 19/04, modificando la Direttiva in merito alla applicazione dell'art. 11 della L.R. 19/04 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" approvata con la deliberazione richiamata 10/05, nella parte in cui si prevede che soltanto il coniuge e i parenti di primo grado possano rendere la prova della volontà del defunto in ordine alla dispersione e all'affidamento delle ceneri, consentendo in tema di autorizzazione alle pratiche sopracitate agli Enti locali di operare in un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica a tutela della dignità delle persone defunte e dei diritti dei loro congiunti;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 2 della summenzionata legge regionale, alla approvazione della seguente modificazione alla Direttiva più volte richiamata che consenta di evitare disparità di trattamento tra coloro che hanno il coniuge o parenti di primo grado e coloro che non li hanno:

– il capoverso 8 della lett. b) è sostituito dal seguente:

«Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie

ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.»;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

a voti unanimi e palesi, delibera:

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica alla lett. b) capoverso 8 della Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 19/04 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", approvata con deliberazione 10/05 che qui si intende integralmente riportata;
- 2) stabilire che detta modifica sostituisce integralmente il capoverso 8 della lett. b) della più volte richiamata Direttiva;
- 3) di confermare detta Direttiva in ogni altra sua parte;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## **ALLEGATO 2**

Con la D.G.R. n. 10 del 10 gennaio 2005 (la stessa che prendeva l'avvio con l'enunciazione di una tesi a volte sostenuta in alcune regioni per cui il mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 127 Cost. sarebbe probatorio della legittimità costituzionale ("... Per tale legge sono già decorsi infruttuosamente i termini per l'eventuale impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale. Pertanto le norme contenute nella legge regionale n. 19/2004 sono da considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e materie di competenza regionale, cosicché nessuna dilazione nell'applicare la normativa risulta percorribile, se riferita a valutazioni di legittimità costituzionale in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Regioni. ...")), come se il sindacato di costituzionalità spettasse al potere esecutivo) la regione Emilia-Romagna aveva adottato una direttiva di applicazione della normativa in materia di cremazione, attuativa dell'art. 11 L. R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.

In particolare, in relazione all'istituto della dispersione delle ceneri, nonché alla previsione (art. 11, comma 2, primo periodo) che prendeva in considerazione la volontà espressa del defunto, con la predetta direttiva si individuava come dovessero ritenersi idonee "tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far

*emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine ..., o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali"*, ed in sostanza ammettendosi, in analogia alle forme di prova della volontà alla cremazione, anche il ricorso a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà considerando la manifestazione di volontà del defunto, un fatto rappresentabile avendone la conoscenza i familiari (art. 47, commi 1 e 2 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.).

Questa estensione, in via analogica, delle procedure di rappresentazione della volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, risultava, per altro, in quella direttiva, limitata alla previsione che la dichiarazione di rappresentazione di tale fatto (la volontà alla dispersione delle ceneri) vedesse la legittimazione del coniuge o, mancando questi, dei parenti (congiunti) di 1° grado.

Anche se in materia di volontà alla cremazione la direttiva si cui alla D.G.R. n. 10 del 10 gennaio 2005, non specificava più di tanto (almeno sullo specifico aspetto), facendo semmai rinvio alle disposizioni dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, appariva evidente come si dovesse tenere conto altresì, ad integrazione del citato art. 79, anche della circolare telegrafica del Ministero dell'Interno n. 37 del 1° settembre 2004, che ammetteva come, accanto all'autonoma

manifestazione di volontà alla cremazione, potesse farsi ricorso ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale i familiari legittimari "riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma". È noto come tale circolare sia stata emanata, interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, in funzione, anche, di consentire di superare la necessità di un'autenticazione, formale, della sottoscrizione sulla dichiarazione medesima, consentendo l'applicazione il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., cioè il ricorso alle modalità semplificate, consistenti o a) nell'apposizione della sottoscrizione avanti al dipendente addetto o, in alternativa, b) nella allegazione alla dichiarazione di fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, valido (anche se tale rinvio non è del tutto coerente con la previsione della direttiva per cui la sottoscrizione debba essere appositamente autenticata, dato che, laddove le argomentazioni della sopra citata circolare telegrafica ministeriale fossero state integralmente considerate, avrebbe consentito di

superare il ricorso sia alla dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali sia alla sua apposita autenticazione, formalità di procedimento sostituite dalle procedure previste dall'art. 38, comma 3 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.).

In ogni caso, la previsione dell'individuazione della legittimazione al "riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri", stante quella limitazione soggettiva, si è rilevata scarsamente funzionale, specie nei casi, non rari, di defunti per i quali non vi siano né coniuge, né parenti di 1° grado.

Conseguentemente con la D.G.R. n. 1622 del 13 ottobre 2008, la regione Emilia-Romagna ha ritenuto di dover intervenire nuovamente in materia, considerando, anche per i procedimenti di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, la sussistenza di una legittimazione a dichiarazione avente tale contenuto maggiormente estesa, con la conseguenza che, dopo questa modifica risultano esserne legittimati, nell'ordine: il coniuge o, in difetto del coniuge, i parenti nel grado più prossimo, in relazione al grado, costituente fattore di prevalenza.

## PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



**COCCATO & MEZZETTI**


Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA

## BIOVASCA



- \* in materiale Antiurto
- \* resistenza meccanica e chimica
- \* peso Kg 4,5 (portante)
- \* peso Kg 1,1 (non portante)
- \* contenimento lt 55
- \* impilabile con poco ingombro



**" CONFORMITÀ "**  
Regolamento Regione Lombardia  
n° 0006 del 27 Ottobre 2004



**ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**

...omissis... "sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi" ...omissis...

Attualità

## Donazioni di cadavere a scopo scientifico

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

Negli Stati Uniti la donazione del proprio corpo a fini scientifici è lecita e l'opinione pubblica non manifesta particolari pregiudizi al riguardo. In Italia invece questa pratica non è espressamente prevista. Da noi ci sono anche molte resistenze culturali all'idea di rendersi disponibili dopo la morte per sperimentazioni od esercitazioni. La mentalità può cambiare, lo si è visto nel caso della cremazione: rimane allora da chiarire l'aspetto normativo. Abbiamo un regolamento nazionale vecchio sia per motivi "anagrafici" che per impostazione. Alcune regioni, avvalendosi della potestà legislativa offerta dalla L. 3/2001<sup>(1)</sup>, hanno introdotto la possibilità della donazione volontaria di cadavere. In altre regioni, prive di normativa specifica, è stato proposto (ed in almeno un caso ammesso) l'uso per esercitazioni chirurgiche di parti di cadavere provenienti dagli Stati Uniti. Insomma, siamo di fronte ad una situazione ingarbugliata. Non è una constatazione puramente negativa: sarebbero sicuramente preferibili regole uniformi ed aperte alle nuove esigenze della nostra società, ma la complessità del quadro italiano è comunque il terreno ideale per approfondire spunti altrimenti trascurati. Di seguito prendo in esame quanto compare nella normativa nazionale, quanto è stato legiferato a livello regionale, cosa è emerso ultimamente sotto la spinta di associazioni collegate agli Stati Uniti.

### Le disposizioni del regolamento nazionale

Data la brevità del testo riporto i relativi articoli del D.P.R. 285/90<sup>(2)</sup>, senza bisogno di ricorrere a riquadri, appendici o note.

<sup>(1)</sup> L. Cost. 18/10/2001, n. 3 "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione", in G.U. n. 248 del 24/10/2001.

<sup>(2)</sup> D.P.R. 10/9/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12/10/1990.

### Art. 35

**1.** Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti

**2.** Il direttore dell'Istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

### Art. 40

**1.** La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

**2.** Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

### Art. 41

**1.** I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici

**2.** Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, de-

vono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo. ...

#### Art. 42

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero."

Sono disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle rintracciabili nei regolamenti del 1942 e del 1975<sup>(3)</sup>. Questo significa che per decenni sono rimaste ignorate le esigenze manifestate dal mondo scientifico<sup>(4)</sup>.

Il D.P.R. 285/90 va applicato alla luce dell'art. 413 c.p. che recita: "Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi ...".

Scorrendo la letteratura medico legale leggiamo in Rodriguez<sup>(5)</sup> che il regio decreto 1592/33 (richiamato nell'articolo 40) consente di utilizzare a fini scientifici solo i cadaveri non reclamati dai familiari fino al sesto grado: in pratica nessuno. Non concordano su questo vincolo Monelli e Giannelli<sup>(6)</sup>, che ritengono sufficiente l'espressione della volontà del defunto circa la destinazione del proprio corpo per escludere il reato di cui all'art. 413 c.p.. La posizione di Monelli e Giannelli è condivisa dal prof. Giuliano Giorgio Cerulli della Nicola's Foundation Onlus, e dal prof. De Caro della Dosan (Associazione

per la donazione della salma per l'insegnamento anatomico).

Come si vede siamo nel campo delle interpretazioni: l'art. 413 c.p. permane invariato.

Finora ho riassunto le posizioni di medici legali e di clinici: ci sono però aspetti che sfuggono a questi professionisti e che attirano invece la mia attenzione di medico igienista. Ad esempio la parte relativa alle prescrizioni sul trasporto. L'art. 35 rimanda agli articoli precedenti, che disciplinano il trasporto di cadaveri finalizzato alla sepoltura: ciò comporta l'utilizzo di feretri con il marchio del costruttore e con i sigilli apposti dall'incaricato AUSL<sup>(7)</sup>, la doppia cassa nel caso di trasporti oltre i 100 chilometri, ed in determinati periodi dell'anno il trattamento antiputrefattivo ex art. 32 D.P.R. 285/90. Naturalmente occorre un carro funebre autorizzato guidato da un operatore di ditta di pompe funebri. Tali prescrizioni dovrebbero valere non solo per il trasporto di cadavere ma anche per le parti di esso, visto che nell'art. 35 non si menziona un regime differenziato per quest'ultima eventualità: ricordo che la violazione di ciascuna delle prescrizioni citate comporta una sanzione di 3.098 Euro<sup>(8)</sup>. Qualcuno potrebbe obiettare che per le parti di cadavere non ci si deve basare sulla disciplina dettata dal D.P.R. 285/90 bensì su quella dettata dall'art. 3 D.P.R. 254/03: il fatto è che il D.P.R. 254/03 sorvola sui dettagli<sup>(9)</sup>. C'è pertanto una lacuna relativamente alle esigenze di conservazione durante il trasporto ed alle conseguenti caratteristiche dei contenitori e dei mezzi di trasporto: il fatto di basarsi ancora sugli articoli che disciplinano i trasporti destinati a sepoltura è anacronistico.

Sempre in materia di trasporto richiamo la vostra attenzione su di un possibile equivoco. L'art. 41

<sup>(3)</sup> R.D. 21/12/1942-XXI, n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in G.U. n. 139 del 16/6/1942.

D.P.R. 21/10/1975, n. 803 "Regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n. 1 alla G.U. n. 22 del 26/1/1976.

<sup>(4)</sup> In Repubblica-Università Bologna, mercoledì 14/2/2007, pag. XI, è pubblicata un'intervista al prof. Manzoli, ordinario di Anatomia umana dell'Università di Bologna. Il professore, in occasione di un convegno da lui organizzato su "Body donation e philanthropy", lamenta il fatto che i suoi studenti (ma anche gli specializzandi in chirurgia) devono recarsi a New York o a Parigi per potersi esercitare. Nell'intervista è menzionato un progetto di legge per la donazione dei corpi, presentato dalla parlamentare bolognese Katia Zanotti.

<sup>(5)</sup> "Riflessioni medico-legali sul regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285", di Daniele Rodriguez, in Rivista Italiana di Medicina legale XIII, 1991.

<sup>(6)</sup> "Note medico-legali sulla utilizzazione dell'encefalo a scopo di studio e ricerca scientifica", di Aurelio Monelli e Antonella Giannelli, in Rivista Italiana di Medicina Legale XVI, 1994.

<sup>(7)</sup> L'obbligo dei sigilli non è contemplato dal D.P.R. 285/90 ma figura nel paragrafo 9.7 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa", in G.U. n. 158 del 8/7/1993.

<sup>(8)</sup> Ho trattato questo tema nell'articolo "L'ingiustizia del sistema sanzionatorio", in I Servizi Funerari n. 4/2006.

<sup>(9)</sup> D.P.R. 15/7/2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", in G.U. n. 211 del 11/9/2003. Art. 3, co.2:

"Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio". Il decreto non entra nel merito delle prescrizioni: naturalmente nessuna AUSL praticherà mai un'iniezione di formalina su di un arto amputato, però delle linee guida sarebbero gradite."



prevede una autorizzazione della “autorità sanitaria locale”. In alcuni commenti al D.P.R. 285/90 ho letto che essa è la Azienda Sanitaria Locale (ASL). Non è così: in base all’art. 13 L. 833/78 l’autorità sanitaria locale è il sindaco <sup>(10)</sup>.

Concludo con una precisazione doverosa. Nell’introduzione ho definito “vecchie” le disposizioni del D.P.R. 285/90, perché riprese dal primo regolamento di polizia mortuaria. D’accordo, non sono più attuali, però prima di giudicare dobbiamo risalire a quei tempi. Nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, un oscuro estensore del regolamento di polizia mortuaria si preoccupa delle salme “non reclamate” destinate allo studio ed alla ricerca; chiede che venga verificato l’effettivo disinteresse dei parenti ed inserisce un ulteriore controllo sugli spostamenti della salma, oltre a quello costituito dall’autorizzazione prevista per tutti i cadaveri, affidando al direttore di sala anatomica il compito di annotare i trasferimenti di parti di cadavere ai singoli istituti che le richiedono. Adesso il sistema risalente al 1942 mostra i suoi limiti, ma allora fu elaborato con precisione. Inoltre, se è vero che sostanzialmente i regolamenti del 1975 e del 1990 hanno mantenuto per questa tipologia di salme le stesse disposizioni del 1942, in realtà una piccola differenza è osservabile: riguarda la riconsegna dopo il loro utilizzo. L’art. 32 D.P.R. 1880/42 non menziona accorgimenti particolari. L’art. 34 D.P.R. 803/75 dispone che terminato il periodo per l’insegnamento o le indagini scientifiche la salma sia ricomposta. L’art. 35 D.P.R. 285/90 raccomanda un trattamento di estremo riguardo verso corpi dimenticati da tutti: terminato lo studio scientifico, la salma deve essere “ricomposta con la migliore cura”. Questa indicazione è l’unico punto del D.P.R. 285/90 in cui dalla grigia elencazione di procedure, prescrizioni e requisiti affiora il sentimento che informa l’intero regolamento: la pietà verso i defunti. Detto questo, vediamo cosa hanno fatto le regioni.

### La legislazione regionale

La Lombardia è stata la prima regione a legiferare in materia di polizia mortuaria ed ha avuto il coraggio di affrontare quasi al completo le problematiche

del D.P.R. 285/90. La L. 22/03 <sup>(11)</sup> all’art. 5 co. 2 recita: “*Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all’ufficiale di stato civile, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese del ricevente*”.

La legge è stata seguita dal regolamento 6/04 <sup>(12)</sup>, che all’art. 44 recita:

*“1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell’articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L’impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.*

*2. L’ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l’utilizzo del proprio cadavere. L’autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.*

*3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a carico della struttura che ne richiede l’utilizzo.*

*4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.*

*5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio”.*

L’apertura alla donazione del cadavere è storica e non è l’unica novità. Scompare l’obbligo di registrazione dei trasporti di parti di cadavere che il D.P.R. 285/90 attribuisce ai direttori di sale anatomiche: questo fa presumere che con il regolamento lombardo il cadavere o parte di esso può essere trasportato direttamente alla struttura sanitaria che ne fa richiesta, senza dovere sottostare al passaggio intermedio presso un Istituto universitario.

<sup>(10)</sup> L. 23/12/1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, in S. O. alla G.U. 28/12/1978, n. 360. Art. 13: “... I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale ...”.

<sup>(11)</sup> L.R. Lombardia 18/11/2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”, in B.U.R.L. n. 47 del 21/11/2003.

<sup>(12)</sup> Regol. Reg.le Lombardia 9/11/2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, in B.U.R.L. n. 46 del 12/11/2004.

Quanto al divieto di commercio dei cadaveri rilasciati a scopo di studio, la ritengo una disposizione lungimirante.

Alla Lombardia si è accodata la Regione Marche, con la L. 3/05<sup>(13)</sup>, che all'art. 4 recita:

*“1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese del ricevente.”.*

Lombardia e Marche (e magari altre regioni nel tempo intercorso fra la redazione del presente articolo e la sua pubblicazione) hanno fatto un passo avanti rispetto al resto dell'Italia. Ci sono altre esperienze in grado di fornire spunti interessanti? Ne ho accennato in introduzione: c'è lo “sbarco” di parti di cadavere dagli Stati Uniti.

### **L'esperienza del *cadaver lab***

Da un paio di anni, in occasione di congressi su tecniche di chirurgia ortopedica, viene offerta la possibilità di usufruire del “cadaver lab”, un'esercitazione condotta su parti di cadavere provenienti dagli Stati Uniti. L'associazione che propone tale esercitazione si dichiara pronta a fornire una lunga serie di garanzie: le parti di cadavere sono procurate da un istituto accreditato negli Stati Uniti che non opera a fini di lucro, non provengono direttamente o indirettamente da Stati in cui si prevede la possibilità di prelievo e relativa vendita di tessuti e/o organi prelevati da cittadini deceduti per cause naturali od in cui se ne fa libero commercio, il trasporto avviene in sicurezza biologica secondo normative IATA e nazionali ed è accompagnato da due tecnici che seguono tutta la fase di arrivo ed utilizzo ecc.. Viene anche data assicurazione sul rispetto, oltre che della normativa del Paese di provenienza, di quella italiana.

A mio avviso ci si muove sul filo dell'equivoco, anche se per una buona causa. Come titolo sufficiente per consentire l'esercitazione viene infatti vantata la mancanza di rilievi da parte del Ministero della salute, che è informato dell'iniziativa dovendo autorizzare l'importazione delle parti di cadavere. Viene pure invocata la forza del “precedente”, cioè il fatto che la prima esercitazione svolta sul territorio italiano non ha incontrato ostacoli da parte dell'AUSL competente per territorio. Queste possono essere forme di legittimazione di un'iniziativa, ma non sono autorizzazioni: è d'altra parte difficile contestare l'assenza di un'autorizzazione quando non si sa chi deve rilasciarla ed a quali condizioni. La procedura prevista dal D.P.R. 285/90 non si adatta all'importazione di parti di cadavere. Credo che lo scopo dell'associazione sia proprio quello di smuovere l'ambiente, utilizzando con qualche forzatura procedure che in realtà appartengono all'ambito ben codificato dell'importazione di parti di cadavere finalizzata a trapianto<sup>(14)</sup>. In tal caso, forse è giustificato il comportamento di quelle AUSL che evitano di eccedere in zelo: ciò che adesso è in fase di “sdoganamento” potrebbe essere recepito a livello legislativo, con i tempi purtroppo tipici del nostro legislatore.

Certo, nel frattempo sarebbe consolante sentire la voce del Ministero della salute. Almeno un orientamento.

*(\*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna.*

<sup>(13)</sup> L.R. Marche 1/2/2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”, in B.U.R.M. n. 14 del 10/2/2005.

<sup>(14)</sup> Conferenza Stato-Regioni, seduta del 21 marzo 2002. Oggetto: “Linee guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico”.

D.M. Salute 2/12/2004 “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti”.

Attualità

## La puntura conservativa ex art. 32 D.P.R. 285/90 è ancora necessaria in tutto il territorio nazionale?

di Carlo Ballotta

In Italia con la Circolare del Ministero della Sanità n. 57 del 22/6/1983 si è posta già da tempo la problematica legata al sospetto potere cancerogeno della formalina negli ambienti di lavoro.

Abbiamo redatto un breve elenco di tutte quelle situazioni di potenziale rischio in cui gli operatori del *post mortem* entrano in contatto con la formalina, sostanza biocida altamente tossica in quanto mutagena e cancerogena.

Gli infermieri generici che collaborano con i medici all'esecuzione dell'autopsia, al termine della seduta procedono alla conservazione dei tessuti da esaminare in formalina, alla pulizia del locale e delle attrezzature.

Nel caso di autopsie dichiaratamente infette, la strumentazione chirurgica, dopo il lavaggio con acqua, viene immersa in soluzione di ipoclorito di sodio, con concentrazione e tempo di immersione imprecisati, e quindi lasciata immersa in formalina al 10% sino al giorno seguente.

Durante l'autopsia gli organi devono essere sezionati seguendo le normali procedure, effettuando la fissazione dei singoli organi prima di ulteriori indagini. Se si sospetta una infezione polmonare i polmoni dovrebbero essere insufflati con formalina.

Alle volte la formalina deve essere diluita e travasata.

Ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 285/90 particolari categorie di cadaveri debbono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo attraverso l'introduzione nella cavità addominale di 500 cc di formalina. La resistenza dei tessuti all'ago della siringa spesso produceva schizzi o fuoriuscite di formalina, ora il problema è stato risolto realizzando cartucce <sup>(1)</sup> monouso e precaricate con una certa pressione.

La formalina, forse, è anche responsabile dell'inquinamento del sottosuolo cimiteriale (si pensi a cadaveri da inumare che abbiano subito interventi di tanatoprassi <sup>(2)</sup>).

Allo stato della legislazione nazionale vigente il cosiddetto trattamento antiputrefattivo è obbligatorio <sup>(3)</sup>, anche alla luce della circolare 24/93 (paragrafo 9.7) del Ministero della Sanità e, soprattutto in forza degli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/90.

Si ritiene che la sostanza (formalina) introdotta nelle cavità corporee della salma debba essere sostituita da altra con azione inizialmente antiputrefattiva e successivamente favorente la scheletrizzazione del cadavere. Una delle concause che hanno determinato il fenomeno delle cosiddette "salme inconsunte" o meglio degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo ex art. 3 comma 1 lettera b) D.P.R. 254/2003 è proprio l'effetto conservante della formalina.

Forse non molti necrofori sanno che la formalina è un prodotto a base di formaldeide, classificata (come aldeide) tra i biocidi.

La Commissione UE ha emanato un nuovo regolamento (1451/2007/Ce) attuativo della direttiva 98/8/Ce in materia di immissione sul mercato di biocidi, in attuazione della seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16 della direttiva sui biocidi. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e abroga formalmente il regolamento 2032/2003/Ce, anch'esso di attuazione della direttiva predetta. Per esigenze di chiarezza e di semplificazione, la Commissione ha preferito l'abrogazione e la sostituzione con un nuovo atto.

Si rammenta inoltre che di recente è stato modificato il campo di applicazione della direttiva 98/8/Ce sull'immissione nel mercato dei biocidi, con

---

In Gran Bretagna ogni anno si deve provvedere allo stoccaggio di oltre 1700 tonnellate di materiale organico proveniente dal drenaggio di cadaveri sottoposti a trattamento conservativo. Quando e se anche in Italia saranno consentiti questi interventi sulle spoglie umane si porrà la delicata questione di igiene pubblica della raccolta e distruzione di tali residui, assimilabili a rifiuti ospedalieri speciali a rischio infettivo ex D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

<sup>(3)</sup> Per il trasporto di prodotti abortivi all'estero, si devono seguire le stesse prescrizioni previste per le salme o si può omettere il trattamento antiputrefattivo? La risposta è positiva, la siringazione cavitaria è parte del complessivo confezionamento del feretro. Si ritiene, però, debba essere ridotta opportunamente la quantità di formalina F.U. in quanto la quantità di 500 c.c. è calcolata sul cadavere di adulto.

<sup>(1)</sup> In passato, invece erano direttamente gli stessi operatori a caricare la siringa di vetro aspirando la formaldeide dai fusti in cui era stata riposta, e questa metodologia era molto più pericolosa per il contatto ravvicinato che si aveva con la sostanza tossica.

<sup>(2)</sup> Nei paesi europei dove si pratica con frequenza la tanatoprassi sta sorgendo, infatti, uno spinoso problema: lo smaltimento dei liquami organici estratti dalle salme.

l'esclusione – a partire dal marzo 2010 – dei dispositivi medici regolati dalla direttiva 98/79/Ce.

La direttiva 2007/47/Ce (pubblicata sulla GUUE del 21 settembre 2007 ed in vigore dall'11 ottobre 2007) apporta corpose modifiche alla direttiva 90/385/Ce sui dispositivi medici impiantabili attivi ed alla direttiva 93/42/Ce sui dispositivi medici, nonché inserisce all'interno della direttiva 98/8/Ce (articolo 1, paragrafo 2, sulle esclusioni dal campo di applicazione della direttiva) una nuova lettera s) che fa riferimento ai dispositivi in vitro della direttiva 98/79/Ce.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2008 per conformarsi alle nuove disposizioni, che dovranno essere applicate a partire dal 21 marzo 2010. L'Italia dovrà accogliere la modifica cambiando il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 di recepimento nazionale della direttiva Ue sui biocidi.

Materiale occorrente per praticare la siringazione cavitaria:

- guanti monouso
- mascherina
- occhiali protettivi
- camici monouso
- siringa-contenitore da 500 cc di formalina F.U. monouso
- garze

Procedura:

- indossare guanti, mascherina, occhiali e camice
- scoprire l'addome della salma
- aprire il contenitore della siringa monouso che è già pronta per l'utilizzo
- reperire l'arco costale e introdurre l'ago nella parete addominale sottostante perpendicolarmente alla superficie
- avvitare lo stantuffo della siringa così da iniettare la formalina nel cavo addominale
- poiché durante l'iniezione può verificarsi una fuoriuscita di liquido dal cavo orale o dal punto di iniezione quando viene ritirato l'ago, è meglio asciugare con una garza ed eventualmente lasciarla in loco
- al termine riporre la siringa nello specifico contenitore per lo smaltimento
- ricomporre la salma

Il regolamento concede solo alcuni accenni alla pratica funebre, del tutto residuale, almeno nel nostro sistema funerario, dell'imbalsamazione (art. 46 D.P.R. 285/90), come metodo alternativo alla puntura, ma del tutto facoltativo (occorre un atto di disposizione in tal senso, da parte del *de cuius* o dei suoi famigliari) e non imponibile d'ufficio dall'Autorità Sanitaria senza indicare modalità e tempi per una corretta procedura d'attuazione.

Non comporta alcun tipo di difficoltà il fatto di porre a carico dei familiari l'onere economico del trattamento antiputrefattivo, se la siringazione cavitaria non è considerata un servizio necroscopico in termini di medi-

cina e sanità pubblica (sulla gratuità o meno di queste prestazioni si potrebbe discutere a lungo, e per maggiori dettagli si rinvia agli articoli Servizi Necroscopici in Lombardia parti I e II presenti sul blog [www.funerali.org](http://www.funerali.org)).

Appare invece alquanto discutibile che tale trattamento venga svolto dal personale dipendente dall'impresa se non è intervenuta a tal proposito una riforma regionale sull'assetto della polizia mortuaria.

L'art. 48, infatti, dispone che il coordinatore sanitario (oggi si parla più precisamente di responsabile del servizio, poiché la figura del coordinatore sanitario è stata eliminata nel lontano 1992 con il D.Lgs. 502/1992) possa delegare tale operazione ad "altro personale tecnico".

Con questa locuzione dovrebbe intendersi il vigile sanitario o altro personale appartenente al medesimo ufficio.

L'iniezione viene praticata, con una sonda monouso, nella cavità addominale. La siringa è precaricata con una certa pressione, così da poter vincere la resistenza del cadavere, dovuta alla rigidità mortale.

Viscere e parti molli, in effetti, sono le componenti dell'organismo più soggette ai fenomeni putrefattivi. Non a caso, il primo segno evidente e certo della decomposizione è la comparsa, all'altezza del fegato, di un'estesa chiazza dalla tonalità verdastra.

La siringazione cavitaria potrebbe esser effettuata ad esempio dall'addetto al trasporto solo se quest'ultimo operasse in qualità di incaricato di pubblico servizio<sup>(4)</sup> (ex paragrafo 5.4 Circ. Min. n. 24/1993) pur essendo soggetto esterno alla sua struttura dalla Regione. Ma occorrerebbe pur sempre una norma di diritto positivo per specificare questa nuova funzione.

Se è stabilita una tariffa chi pratica la puntura conservativa ha titolo per esigere il pagamento del corrispettivo fissato dalla declaratoria.

De iure condendo, si ritiene che la sostanza (formalina) introdotta nelle cavità corporee della salma debba essere sostituita da altra con azione inizialmente antiputrefattiva e successivamente favorente la scheletrizzazione del cadavere, così come auspicato anche dalla Regione Lombardia con la circolare 7 maggio 2005 n.21/SAN.

Una delle concause che hanno determinato il fenomeno delle cosiddette "salme inconsunte" è proprio l'effetto della formalina.

Diverse regioni (senza la pretesa di esser esaustivi data la situazione magmatica in cui ci troviamo) tra le quali: Lombardia (Circolare 26 giugno 2000 n. 32, paragrafo 7 Circolare 30 maggio 2005 n. 21), Emilia Romagna (Art. 10 comma 10 Legge Regionale 29 lu-

<sup>(4)</sup> La definizione di incaricato di pubblico servizio risulta anche rinvenibile nell'art. 358 Codice Penale, ma va anche letta nell'insieme dei concetti di pubblico ufficiale (art. 357 Codice Penale) e di esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 Codice Penale).

glio 2004 n. 19) Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 febbraio 2003, n. 25-8503) Liguria (Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2006, n. 225) Toscana (art. 3 comma 3 Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18) Umbria (Deliberazione Giunta Regionale 21 giugno 2006 n. 1066, Marche (Art. 5 comma 8 della Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 3), Abruzzo (Delibera Giunta Regionale Circolare n. 8254/2000), Molise (Delibera Giunta Regionale 797 del 27 Giugno 2003) Umbria (Deliberazione Giunta Regionale 21 giugno 2006 n. 1066), per i trasporti funebri svolgentesi interamente entro il territorio regionale disapplicano o, comunque sospendono l'istituto di cui agli artt. 32 e 48 D.P.R. 285/90 (ossia la tassatività della siringazione cavitaria se ricorrono le fattispecie di cui all'art. 32 citato) affidandosi, più genericamente alla discrezionalità del medico necroscopo o alla cogenza delle norme di diritto internazionale, per l'ovvio principio giuridico della gerarchia tra le fonti normative.

Ad esser abrogata, quindi, non è la puntura conservativa in quanto tale, ma la sua obbligatorietà quando si verificano le condizioni di cui all'art. 32 D.P.R. 285/90, poiché si è introdotto il criterio della prudente valutazione caso per caso, investendo di tale responsabilità il medico necroscopo di cui all'art. 4 D.P.R. 285/90.

È da valutarsi se, per i trasporti extraregionali tra due regioni che abbiano entrambe adottato lo stesso provvedimento in tema di siringazione cavitaria, sussista una sorta di proprietà transitiva, oppure debba prevalere comunque la normativa statale quando vi siano rapporti di extraterritorialità *tout court*.

Ovviamente per i trasporti da o verso l'Estero valgono solo il D.P.R. 285/90 (Art. 28 e 29) ed ancor di più le norme di diritto internazionale (Convenzione di Berlino 10 febbraio 1937 recepita con Regio Decreto 1 luglio 1937 n. 1379) o Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede <sup>(5)</sup> e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16.6.1938 n. 1055 (D.P.R. 10.9.1990 n. 285, art. 27 comma 4).

Nei trasporti internazionali da o verso Paesi NON aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 è sempre necessaria la puntura conservativa?

No, la Legge richiede il rispetto dell'art. 30 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il quale è funzionalmente correlato con l'art. 32 del medesimo D.P.R. 285/90.

Il cadavere, quindi, deve esser siringato con 500 cc di formolo per trasporti internazionali che avvengano nei

mesi di aprile, maggio, giugno, agosto e settembre, oppure per quei trasferimenti per i quali siano da prevedersi 24 ore di tempo, o ancora se il trasporto a cassa chiusa è stato preceduto da un periodo d'osservazione protratto alle 48 ore, invece delle canoniche 24.

Tuttavia questa considerazione meramente speculativa confligge pesantemente con la realtà dei fatti, perché la procedura per il rilascio del cosiddetto passaporto mortuario (*rectius*: del titolo di viaggio per i trasporti nazionali) richiede una tempistica piuttosto lunga regolata dal D. M. 18 aprile 2000, n. 142).

In particolari frangenti, allora, il medico necroscopo può rilevare la necessità di eseguire la puntura conservativa per rallentare o inibire i processi della decomposizione cadaverica, si pensi ad esempio all'esposizione di una salma "a cassa aperta" in luogo pubblico per le 48 ore successive al decesso (è l'evenienza dei funerali solenni di persone particolarmente importanti e note, come artisti, uomini politici, capi di stato o religiosi in cui grandi folle visitano la camera ardente).

Oggi la ricerca chimica fornisce un notevole contributo all'attività funebre ed ai servizi necroscopici.

I trattamenti conservativi riescono particolarmente difficili e scabrosi, soprattutto quando debbano esser effettuati a domicilio, siccome prevedono, pur sempre, tecniche invasive per drenare i liquidi perfusivi ed inserire nel comparto artero-venoso una soluzione a base di formolo o suoi diretti derivati.

Occorre, infatti, prima aspirare tutto il sangue e stoccarlo in particolari fusti, e solo in un secondo tempo verrà immesso nell'apparato circolatorio il fluido conservante

Bisogna poi sempre ricordare l'estrema tossicità della formaldeide: è altamente cancerogena, provoca irritazioni dermatologiche e con i suoi vapori può arrecare danni irreparabili alle mucose nasali alterando pesantemente il senso dell'olfatto.

Anche la pratica di piccole incisioni per individuare i vasi sanguigni o rimuovere eventuali ostruzioni al passaggio del balsamo, come grumi di sangue rappreso, che ristagnano nei vasi, diventa problematica, se effettuata dinanzi allo sguardo sgomento dei dolenti. Ecco, allora, un'importante innovazione introdotta dalla scuola madrileni di tanatoprassi.

Nella capitale spagnola, infatti, è molto attivo un gruppo di ricercatori universitari che, da anni, sta testando nuove sostanze capaci di arrestare i processi putrefattivi, senza gli effetti indesiderati e nocivi per la salute degli operatori funebri tipici dell'aldeide formica. È stato, dunque, messo a punto un rivoluzionario balsamo a base non di formalina, ma di perossidi ed alcoli, ad alto potere biocida. Per semplificare potremmo, a ragione, parlare di un potentissimo antibiotico, o, perdonate l'azzardo concettuale, di una "super" chemioterapia del *post mortem*. L'azione combinata di tali sostanze chimiche sarebbe in grado di stroncare, anche per lungo tempo, l'attività tumultuosa

<sup>(5)</sup> È interessante questo parallelismo: secondo norme della Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16.6.1938 n° 1055 (D.P.R. 285/90, art. 27 comma 4) per i trasporti di distanza superiore ai 300 KM, oppure che avvengano nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre al cadavere deve esser iniettato obbligatoriamente almeno un litro di sublimato corrosivo al 3% o di acido fenico al 5%, mentre il defunto sarà avvolto in un lenzuolino imbevuto di sostanza antisettica e disinfettante.

di quei microrganismi responsabili della degenerazione a carico di tessuti e parti molli che aggrediscono il corpo umano subito dopo la morte. La grande novità consiste nell'uso topico di questi prodotti, così non occorrono più aghi o sonde per incanalare vene o arterie, perché basta applicare il composto direttamente sulla pelle del defunto per ottenere un risultato apprezzabile, anche sotto l'aspetto estetico.

Esistono, però, ancora alcuni dubbi operativi, l'efficacia dell'uso superficiale potrebbe esser pesantemente ostacolata dalla tendenza del cadavere a rilasciare tramite evaporazione gli umori acquei presenti nei tessuti più vicini all'epidermide. Un balsamo troppo volatile potrebbe svanire in tempi molto rapidi senza esser assorbito in quantità sufficiente dalla pelle.

Ecco allora come per stabilizzare l'assetto chimico della salma, anche per un periodo abbastanza lungo, sia comunque necessaria una metodica iniezione così da raggiungere, in tutta sicurezza, gli organi interni e le masse molli presenti nelle viscere., ovvero quelle zone del corpo umano dove più aggressiva è l'azione dei fenomeni putrefattivi.

Nota conclusiva: Anche la provincia autonoma di Trento con l'art. 4 del Decreto del Presidente della Provincia n. 5-112/LEG. del 12/02/2008 sopprime (o...comunque disapplica) la siringazione cavitaria di cui all'art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, anche perché essa nel corso degli anni ha incrementato sensibilmente l'incidenza degli inconsunti sul numero totale delle esumazioni eseguite.

La "ratio" dell'art. 32 D.P.R. 285/90 era inibire durante il trasporto l'insorgere dei fenomeni putrefattivi, i quali implicano la percolazione di liquidi cadaverici. L'evento non è quasi percettibile se il cadavere è racchiuso in duplice cassa lignea e metallica, mentre dalla sola cassa di legno di cui all'art. 75 (spessa 25 mm come quella di cui all'art. 31 D.P.R. 285/90, se il trasporto è da comune a comune) non è munita di dispositivi idonei al trattenimento dei fluidi e tale dispositivo di profilassi assolutamente necessario è rimesso alla discrezionalità dei singoli operatori, quando non vi sia un'esplicita previsione di legge (esempio trasporto oltre i 100 KM ex art. 30 D.P.R. 285/90).

L'abolizione della siringazione cavitaria, in un percorso di riforma coerente dovrebbe esser accompagnata dal vincolo giuridico di adottare, in sostituzione, per i cofani di solo legno dispositivi plastici ad effetto impermeabilizzante, precauzione, per altro, presente ed istituzionalizzata nell'allegato 3 al regolamento regionale lombardo 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal regolamento regionale 6 febbraio 2007 n. 1. Se, invece, c'è lo zinco il problema quasi non si pone ... a meno di clamorosi scoppi!

Vedere un feretro che gocciola di umori post mortali, dall'odore terrificante magari durante la sosta in Chiesa è un'esperienza poco edificante e molto antigienica!

Un'altra soluzione molto valida sarebbe la refrigerazione del cadavere per il tempo strettamente necessario al trasporto con relativa sosta per l'ufficio delle esequie attraverso una piastra biodegradabile collocata sotto la schiena dello stesso.

Si è persa un'altra buona occasione per ovviare ad una grave mancanza del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285! Ci sia consentita un'ultima postilla: L'art. 24 "Tagliataggi" del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 dispone l'abrogazione (dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L.) di una serie di disposizioni normative, elencate nell'Allegato A (di 246 pagine), tra queste:

- R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 (Approvazione della convenzione stipulata in Roma, tra Santa Sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria).

La Legge di conversione del decreto (Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) con il suo art. 24 sembra confermare questa volontà, creando di fatto una *vacatio legis* tra Stato Italiano e Santa Sede in materia di polizia mortuaria.

Si deve, comunque considerare il sempre valido art. 14 comma 14<sup>(6)</sup> Legge 28 novembre 2005, n. 246 così come espressamente richiamato dalla Legge di conversione del decreto "taglia leggi" di cui sopra.

<sup>(6)</sup> Art. 14 comma 14 Legge n. 126/2005: "Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
- d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.





Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
● Circolari e risoluzioni.
● Newsletter.
● Modulistica.
● Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
● Download bibliografia e documentazione.
● Massime e testi di sentenze.
● Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
● Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Sempre Aggiornato!

Abbonamento normale al sito, annuale. 555,00 €
Abbonamento professionale al sito, annuale. 222,00 €

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Aree tematiche trattate:

- Legislazione.
● Giurisprudenza.
● Architettura Cimiteriale.
● Progettazione.
● Amministrazione.
● Informatica.
● Risposte a quesiti.
● News di settore.
● Storia e arte funeraria.
● Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

I Servizi funerari, annuale. 111,00 €



Informatica

## Una Symphony di libertà

di Nicola Bortolotti

Una celebre metafora legata al cosiddetto “metodo Toyota” è diventata, per molte realtà produttive, una vera e propria filosofia (invero spesso più professata che applicata) e mantiene intatta, a distanza di decenni, una sua intrinseca suggestione: come rendere navigabile un fiume con molti massi sul fondo? O elevando il livello del fiume (come nei metodi di produzione tradizionali) o rimuovendo i massi dal fondo. Una volta rimossi i massi maggiori, la sfida è quella di abbassare ancor più il livello dell’acqua, in modo da essere costretti a rimuovere anche le pietre minori, seguendo una curva asintotica di perfezionamento che non avrà mai fine...

Tale metafora, abusata più che usata, nei mesi di contingenza assai difficile che si prospettano, potrebbe trovare molteplici applicazioni anche nel piccolo grande mondo della Office Automation, dove le innovazioni sono assai difficili da introdurre e da rendere realmente “produttive” in periodi di contingenza positiva, mentre potrebbero essere favorite in un momento nel quale il livello del fiume si abbassa non per scelta ma per forza, ed i massi non si possono continuare ad evitare all’infinito.

### I big in campo

Si è già parlato molto di software di libero utilizzo, ossia di programmi per calcolatore che possono essere non solo scaricati (in prova) liberamente ma anche usati, installati e reinstallati senza alcuna restrizione su un qualsiasi numero di macchine.

L’alone che circonda tutt’ora questi potenti strumenti a disposizione gratuita di tutti, sia privati che professionisti che aziende, è – tuttavia – di diffidenza, perché sembra impossibile che ci possa essere qualcosa di realmente “free” senza dover “pagare dazio”, senza che ci sia “qualcosa sotto”, a meno che non si tratti di qualcosa di dilettantesco o dozzinale.

Da questo punto di vista è oltremodo significativo, non solo e non principalmente dal punto di vista dell’immagine ma anche sotto un profilo sostanziale, che in questo settore si stiano cominciando a muovere anche i “big”, ossia marchi e strutture che hanno fatto la

storia dell’informatica, partner affidabili, stabili come rocce, che nel corso della loro storia hanno dimostrato di mantenere ciò che promettono e che – nel campo del software “libero” – possono rispondere conclusivamente all’obiezione che viene sempre posta all’atto della transizione dal mondo dei software proprietari e onerosi al mondo del “freeware”: c’è qualcuno in grado di assicurare la “continuità” di questa iniziativa, garantendo che essa non si estinguerà dall’oggi al domani e che – dunque – non ci si troverà mai di punto in bianco con un’applicazione sì gratuita, ma obsoleta e inutilizzabile?

### Lo standard ODF

Già da tempo il mondo dell’opensource ha compiuto azioni decisive, alle quali non è stato però dato il giusto peso, aventi lo scopo di “dare un futuro” ai propri programmi e alle proprie iniziative, in una prospettiva di totale e aperta interoperabilità tra diverse soluzioni.

Decisivo, in tal senso, è stata la creazione di uno standard “aperto” (le cui specifiche sono quindi accessibili e utilizzabili da chiunque) per tutti gli applicativi da ufficio, uno standard che ha ricevuto la prestigiosa investitura “assoluta” delle organizzazioni internazionali ISO/IEC fin dal 2006: l’“OpenDocument Format” (ODF) è – dunque – destinato ad affermarsi, a consolidarsi e a durare nel tempo, e questo avverrà a prescindere dai particolari programmi e iniziative (siano esse libere o a pagamento) che decideranno di utiliz-




Figura 1



zario.

ODF, è bene ricordarlo, copre tutte le esigenze di formato necessarie alla cosiddetta “produttività da ufficio”, in particolare le tre più importanti, ossia: documenti di testo (ODT), fogli elettronici (ODS), presentazioni (ODP).

Scegliendo ODF si può essere sicuri che, anche nel futuro, non si sarà costretti ad acquistare un nuovo programma di un certo produttore semplicemente per continuare ad utilizzare correttamente i propri files. Questo perché la “portabilità” dei propri documenti, fogli elettronici e presentazioni è e sarà assoluta, in quanto non avviene grazie alla concessione parziale (o al reverse engineering) di un frammento di documentazione del formato da parte del legittimo proprietario, con conseguenti incompatibilità: le specifiche ODF sono, infatti, uno standard ISO, al quale tutti i produttori internazionali possono conformarsi rendendo la compatibilità e l’interoperabilità pressoché totali.

**Le mosse di IBM**

Quando i big si muovono, può voler dire che i tempi sono maturi e – in questo campo – il colosso IBM si è ampiamente distinto nel recente passato con due scelte di grandissimo peso.

Nel mondo dei server, nel lontano novembre 2005, era giunto l’“endorsement” a favore della distribuzione Linux Ubuntu, sicuramente già nota a chi segue questa rubrica, certificandone la compatibilità con il proprio database universale DB2, dichiarandola al termine “Ready for IBM DB2 Software for Linux” e conferendole – quindi – una patente di stabilità e professionalità in grado di convincere anche il più riottoso degli amministratori di sistema (<http://www.ubuntu.com/news/db2cert>). Tra le ragioni della grande diffusione di Ubuntu c’è, sicuramente, anche questa investitura ufficiale da parte di IBM.

Nel mondo dei client, invece, per la mossa del gigante dell’informatica si è dovuto attendere un po’ di più,

ossia il settembre dello scorso anno, quando IBM ha annunciato la disponibilità gratuita di una completa suite da ufficio (che, nel nome, ha raccolto un’eredità del passato) multiplatforma e multiformato, basata sullo standard ODF, entrando a far parte della comunità OpenOffice.org e prendendo proprio lo spunto dal codice di OpenOffice per poi svilupparlo “alla maniera di IBM”, tra l’altro basandosi sul framework Eclipse.

In ossequio al proprio augusto nome, IBM ha messo in campo un prodotto subito maturo anche se, nei primi tempi, il download era un po’ difficoltoso, in quanto – sebbene gratuito – richiedeva una preventiva registrazione sul sito IBM; questo passo, sgradito a molti, ora non è più necessario, come si può facilmente verificare recandosi sul sito di riferimento:

<http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/home.nsf/home>.

È bene subito sottolineare come Symphony, che nel frattempo è giunto alla versione 1.2, non offra semplicemente “qualcosa in più” rispetto a OpenOffice; in altri termini, non si tratta di un “OxygenOffice” targato IBM, anche se ciò sarebbe già sufficiente a classificarlo come degno del massimo interesse.

Symphony è, al contrario, un prodotto che – anche nell’interfaccia utente – ha una sua personalità ben distinta rispetto a OpenOffice, sebbene interoperi perfettamente con esso (il che non sorprende, data l’adozione come formato nativo dello standard ODF). La sua interfaccia utente sembra, anzi, una saggia commistione tra quella di StarOffice (il genitore di OpenOffice, che ancora esiste commercializzato da un altro big, ossia Sun), di OpenOffice, di Microsoft Office ante 2007 e di Microsoft Office 2007: si veda, ad esempio, la figura 1.

Ma la diversità di Symphony rispetto a OpenOffice non è solo di facciata.

Per rendersene conto è sufficiente soffermarsi su un aspetto fondamentale riguardante non solo la migra-

zione tra Microsoft Office e il mondo libero ma anche la possibilità di una coesistenza “pacifica” tra lo standard “de facto” di “Big M” (il formato “Word”, nelle sue numerose e non sempre compatibili varianti, destinato ad essere sostituito dal nuovo OOXML caratterizzato dalla estensione “.docx” e non ancora accettato da ISO) e il resto del mondo: la capacità di “importare” (quanto più correttamente possibile) un file in formato Microsoft Word.

Nel 2006 fu fatta una prova simile su queste pagine, valutando la capacità di lettura di files “Word” da parte di alcuni prodotti open-source, con risultati complessivamente deludenti. Come “benchmark”, ossia quale riferimento, fu utilizzato proprio un file contenente le prime pagine (copertina compre-



Figura 2

sa) di questa rivista formattata; proprio con quello stesso file sono state ripetute le prove che vengono riassunte nella figura 2 dalla quale, nonostante le ridotte dimensioni, è facile arguire quali siano i risultati. Si noti, in particolare, come la conversione operata da Symphony sia di qualità nettamente superiore rispetto a quella del recentissimo OpenOffice versione 3 (figura 3), che pure ha migliorato ulteriormente il livello dei “filtri” di importazione Office: il contenuto delle pagine, caratterizzate da una formattazione particolarmente complessa, viene sostanzialmente conservato, al contrario di quanto avviene con OpenOffice, a testimonianza di quanto il prodotto gratuito IBM si differenzi – non solo esteticamente – rispetto al motore dal quale ha preso l’avvio.

La capacità di corretta importazione da parte di Symphony è di gran lunga superiore anche a quella ottenibile con altri prodotti di libero utilizzo, come il diffuso elaboratore di testi AbiWord (che, anche nella sua ultima versione, continua a mal digerire questo file di prova) o l’applicazione “online” Google Docs (che, sostanzialmente, si comporta come OpenOffice, evidentemente condividendone il codice di conversione).

Manca ancora, tuttavia, la possibilità di leggere files nel nuovo formato Microsoft OOXML con estensione “docx”; una peculiarità, quest’ultima, che invece contraddistingue OpenOffice, anche se i risultati non sono ancora ottimali (nel caso specifico del “benchmark” scelto, l’esito è men che modesto, con un layout della rivista completamente stravolto, pressoché irriconoscibile).

Symphony, così come OpenOffice (quest’ultimo scaricabile al consueto indirizzo [www.openoffice.org](http://www.openoffice.org)), è disponibile in più versioni, in grado di coprire tutti i principali sistemi operativi per Personal Computer: Windows, Linux e Mac OSX. Da sottolineare come IBM abbia preparato una specifica release della sua suite gratuita da ufficio proprio per la distribuzione Linux Ubuntu.

**Un NAS a costo quasi zero**

Sempre rimanendo in tema di software liberamente utilizzabile, sono da segnalare due prodotti assai dissimili tra loro, pur condividendo le cosiddette funzionalità di NAS, ossia di “Network Attached Storage”, acronimo con il quale si classifica un dispositivo in grado di condividere un’area di memorizzazione (sostanzialmente uno o più dischi, con eventuale configurazione RAID per assicurare l’integrità dei dati anche in caso di guasto) tra gli utenti di una rete di computer. Questi apparecchi, in sostanza server dedicati alle sole funzionalità di condivisione files, stanno riscuotendo un notevole

successo commerciale, in quanto consentono di risolvere il problema fondamentale delle reti locali in modo pratico, rapido e (apparentemente) non troppo costoso.

Per chi preferisse il “fai da te” (che, tra le altre cose, consente un controllo totale della configurazione dei dischi, per i quali è da prevedere almeno una ridondanza del tipo RAID 1, ossia mirroring, in modo da evitare brutte sorprese nel caso del crash di un disco, anche in ottemperanza alle misure minime previste dalla Legge 196/2003), esistono almeno due soluzioni software a costo zero degne di nota.

Il primo prodotto opensource ha un nome eloquente: FreeNAS ([www.freenas.org](http://www.freenas.org)) è basato su una particolare e storica versione di Unix, FreeBSD, derivata dalla distribuzione Unix dell’Università di Berkeley. L’utilizzo di FreeBSD, anche se può rendere talora problematica la compatibilità hardware (o deprimere le prestazioni, sempre per incompatibilità con alcuni componenti del computer sottostante), permette di “riciclare” anche macchine poco “performanti” e al limite dell’obsolescenza. L’installazione è rapida e l’intero sistema può essere ospitato da una piccola chiavetta USB da 32 MB!

Chi non ama i compromessi, o chi deve usare il file server per usi professionali, è bene invece che si rivolga a Openfiler ([www.openfiler.com](http://www.openfiler.com)), basato sullo stabilissimo kernel Linux 2.6 e di grande versatilità: si tratta, in sostanza, di una distribuzione Linux dedicata alle sole funzionalità NAS.

Entrambi i NAS, una volta installati e configurati, possono essere “visti” in rete da tutte le macchine, (siano esse con sistema operativo Windows, Mac, Unix, Linux, Solaris...) in quanto tali prodotti sono stati creati appositamente con lo scopo di offrire un numero di protocolli standard di accesso tale da soddisfare le esigenze di collegamento di ogni tipo di Computer.



Figura 3

Cultura

## Morte di Napoleone: ancora un enigma storico

di Emanuele Vaj

*Napoleone Bonaparte, l'imperatore dei Francesi, l'uomo che è entrato nella Storia, il personaggio che ha unito politicamente ed economicamente la Francia ed è il loro più grande eroe militare, morì il 5 Maggio 1821 a quasi 52 anni in esilio a Sant'Elena, una piccola e sperduta isola nell'Oceano Atlantico (\*) (che ancora oggi si può raggiungere solo con un faticoso viaggio in nave).*

*Se la sua vita continua ad alimentare la storia e la leggenda con estimatori e detrattori, con la propria morte però l'Imperatore entra anche nel mistero.*

*Verrebbe da dire che questo importante personaggio storico non ha smesso di far parlare di sé pur a quasi 200 anni dalla sua morte (\*\*).*

*Dal diciannovesimo secolo sono passati moltissimi anni, eppure la morte di Napoleone fa ancora discutere gli scienziati: cosa causò veramente la morte se lo chiedono in tanti.*

*Ma perché?*

*La figura di Napoleone Bonaparte ha ispirato nel corso del tempo molti uomini di cultura che hanno visto in lui, di volta in volta, l'incarnazione stessa della libertà dei popoli o un feroce tiranno, lo stratega invincibile o un uomo sconfitto dalla storia.*

(\*) 34 kmq e 7 mila abitanti, situata nell'Atlantico meridionale a quasi 2000 km. davanti all'attuale stato africano dell'Angola.

(\*\*) Personaggio per il quale, comunque, esiste una vasta letteratura, migliaia e migliaia dei libri riguardanti ogni aspetto della sua vita e della sua carriera, più libri che su qualunque altro personaggio storico tranne Gesù Cristo.

### I FATTI

#### La morte

L'uomo muore nella villa di Longwood e i medici (francesi e inglesi) presenti – effettuata un'autopsia – concordano di redigere un certificato di morte nel quale si dichiara che il decesso è stato causato da tumore allo stomaco.

#### I funerali e la sepoltura a Sant'Elena

L'8 maggio mattina, hanno luogo i funerali. La salma, alla quale gli inglesi tributarono gli onori riservati a un generale, racchiusa in 4 bare (una in ferro bianco, due in mogano e una in piombo), dopo una funzione religiosa celebrata nella villa, viene posta su un modesto carro funebre e il corteo – formato da soldati francesi e inglesi, da un sacerdote e dai fedelissimi – raggiunge una località chiamata valle dei Gerani (in seguito conosciuta anche come la “valle della tomba”) dove è pronta una fossa nella quale viene calato il feretro. Il governatore inglese dell'isola acconsentì che si mettesse sulla tomba il nome “Napoleone”, ma soltanto se si aggiungeva “Bonaparte”. Temeva che potesse diventare un mito con il solo nome (come Alessandro, Cesare, ecc.).

Ma i francesi rifiutarono e quindi la tomba rimase senza alcuna iscrizione: anonima.

#### L'esumazione e il rimpatrio

A seguito di continue richieste per il rientro in patria delle spoglie mortali, i francesi – ottenuto il permesso

degli inglesi – provvedono all'alba dell' 8 ottobre 1840 alla riesumazione della salma <sup>(1)</sup> (all'apertura della bara, però, molti si stupiscono nel vedere il perfetto stato di conservazione del cadavere <sup>(2)</sup> che posta in altre 6 bare <sup>(3)</sup> e caricata su una nave iniziò il viaggio verso la Francia dove arrivò a Cherbourg il 29 novembre successivo. Da dove proseguì sei giorni dopo su una nave a vapore sino a Le Havre, poi altro trasbordo su un piccolo naviglio atto a rimontare la Senna arrivando finalmente a Parigi il 14 Dicembre.



<sup>(1)</sup> Operazione durata più di sei ore.

<sup>(2)</sup> Inoltre, altri particolari non tornano. Ma questo fa parte di un altro MISTERO della morte di Napoleone del quale potremmo trattare un'altra volta.

<sup>(3)</sup> Una di ferro bianco, una di mogano, due di piombo, una di ebano e una di quercia. Si racconta che il “popolino” dicesse che così tante bare erano una “precauzione” perché “...qualcuno voleva evitare che, ricordando l'esperienza dell'isola d'Elba, evadesse nuovamente!...”.

### I funerali e la tumulazione definitiva a Parigi

Il 15 dicembre 1840 ebbe luogo il funerale solenne a Parigi celebrato con tutti gli onori del rango imperiale. Disposto il feretro su di un monumentale carro trainato da 16 cavalli, cavallo, il corteo funebre passò sotto l'arco di trionfo, tra due file di insegne con l'aquila imperiale, salutato dalle salve di cannone e accolto dalla famiglia regnante in nome della Francia. Dopo un lungo percorso cittadino tra ali di popolo, la salma giunse agli Invalidi (ospedale riservato ai soldati). Qui ebbe una temporanea sepoltura in attesa che i lavori nel Dôme per accogliere l'imponente sarcofago di porfido rosso e granito verde (progettato dall'architetto Italiano Visconti) fossero completati. La definitiva tumulazione ebbe luogo il 2 aprile 1861.



Questa, dunque, la sequenza degli eventi storici che non dovrebbero essere messi in discussione.

Però ...

Quando la notizia e la causa della morte giunse in Francia (e siamo a luglio 1821), la grandezza del personaggio e la lontananza del luogo della morte avevano subito alimentato ipotesi fantasiose e cariche di mistero. Qualche "sussurro" insinuava che il "grande Còrso" non era morto a causa di un tumore allo stomaco (causa ufficiale), ma sarebbe stato invece avvelenato!

Quindi, non una morte naturale, ma un "delitto".

Va detto, però, che i sospetti furono sempre espressi in maniera molto riservata, anche perché non vi era il sostegno di qualsiasi minima prova per l'assassinio.

E tali rimasero sino al 1961 quando un tossicologo svedese parlò apertamente di avvelenamento da arsenico dell'imperatore sulla base di una accurata analisi su qualche capello che era riuscito ad avere.

Già, perché subito dopo il decesso, chi gli era stato vicino nell'esilio chiese – ed ottenne – una piccola ciocca in ricordo (che qualcuno conservò, mentre altri posero in vendita ...).

E subito si scatena la ridda di interrogatori e supposizioni su CHI, COME e PERCHÉ avrebbe assassinato l'Imperatore.

La lista dei possibili assassini non è molto lunga: i moventi e gli "indiziati" sarebbero TRE.

A) Avvelenamento graduale dietro ordine del governo inglese, che trovava ormai eccessivo il costo del mantenimento e relativa sorveglianza dell'ingombrante prigioniero.

Ma gli inglesi si difendono dicendo che, nel 1800, per conservare qualcosa, si usava dell'arsenico. Facendo altri studi si scoprì che l'arsenico non si trovava esternamente ai capelli, ma nell'interno del capello. Gli inglesi si difendono dicendo che, con il passare del tempo, l'arsenico poteva entrare nel capello stesso.

B) Due possibili incidenti: errore nel dosaggio di medicinali o fuoriuscita di esalazioni tossiche dai dipinti delle tappezzerie (specie quelle del bagno dove Napoleone usava stare a lungo nella vasca di acqua calda che emanava vapore e quindi poteva favorire lo scioglimento di alcuni colori contenenti arsenico);

C) E, finalmente, il "colpo di teatro": il conte Tristan di Montholon – addetto alla cantina – avrebbe ucciso Napoleone perché, così si diceva, era l'amante della moglie.

La gelosia, dunque, era il movente ed un movente molto popolare.

### LE RICERCHE – I RISULTATI

La querelle imperversa tra gli esperti napoleonici.

E che il determinare cosa ne provocò realmente il decesso sia un tema appassionante lo dimostra il numero di illustri studiosi che da tempo si dedicano a questo scopo, utilizzando i più moderni ritrovati ed apparecchiature che scienza, medicina e tecnica mettono oggi a disposizione.

Vediamo la sequenza.

Dopo il "risultato" del 1961, gli esami continuano (e sembrerebbe che non debbano finire mai) in diversi parti del mondo da qualificati enti di ricerca e con i più moderni mezzi e i risultati sono ospitati su prestigiose pubblicazioni scientifiche. Risultati che però sono "altalenanti", ora favorevoli ora negativi.

E, comunque, quelli che confermano la presenza di arsenico, davano adito ad accese dispute per sostenere se la quantità di veleno accertata fosse letale o meno.

E la controversa questione raggiunge l'apice in un famoso convegno tenutosi l'11 settembre 1994 a Chicago promosso dalla Società Napoleonica d'America. Ma il dibattito continua a provocare accese discussioni.

Il 28 Agosto 1995 poi, il laboratorio di analisi del FBI attesta la presenza di arsenico nei capelli di Napoleone in misura compatibile per un avvelenamento.

Nel 2001 e poi nel 2003 Pascal Kintz dell'Istituto di medicina legale di Strasburgo (e Presidente dell'Associazione Internazionale dei Medici anatomo-patologi) aggiunse credibilità a questa ipotesi con uno studio sul

livello di arsenico da sette a ventotto volte superiore al livello normale trovato in una ciocca di capelli di Napoleone conservata dopo la sua morte.

Nel 2002 un giornale francese pubblicava la notizia che gli scienziati affermavano che la morte di Napoleone era dovuta a una intossicazione di arsenico.

Queste conclusioni provengono dal laboratorio di polizia criminale FBI, dal laboratorio nucleare britannico di Harwell, come pure dal laboratorio di tossicologia della Prefettura di Parigi.

David G. Chandler, uno dei maggiori studiosi di Napoleone, in una intervista al Sunday Times, nel gennaio 2003 dichiarava: *“È per me chiaro, ora, che Napoleone è stato avvelenato.”*

*Oggi accetto questa conclusione, sebbene per molti anni abbia fortemente dubitato sull'intera questione”.*

E siamo ai tempi nostri.

Il 13 gennaio 2007 è stato pubblicato un articolo che confermerebbe la tesi del cancro allo stomaco causato da un'infezione cronica. Secondo tale studio, pubblicato sulla rivista internazionale di gastroenterologia e epatologia da parte di alcuni ricercatori svizzeri, canadesi e americani, le tracce di arsenico si spiegherebbero con il fatto che era usanza tra i viticoltori dell'epoca pulire l'interno delle botti con tale elemento chimico.

Ma ora l'“occhio nucleare” italiano pare cancellare definitivamente la tesi dell'avvelenamento.

Infatti l'11 febbraio 2008 un sofisticato esame (i ricercatori hanno utilizzato un particolare reattore nucleare per analizzare i capelli di Napoleone) eseguito dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Milano-Bicocca e Pavia che ha rigettato l'ipotesi dell'avvelenamento da arsenico attesta che nei suoi capelli effettivamente sono state trovate tracce di arsenico, ma non in quantitativo sufficiente a provocarne la morte. A quanto pare era normale che nei corpi degli uomini del XIX secolo ci fosse la presenza di questo veleno, perché lo si trovava sia in alcuni cibi che nell'ambiente. Risultato che in pratica conferma la validità della versione ufficiale, cioè morte per un tumore allo stomaco e pone forse la parola fine alle ipo-

tesi e speculazioni sulla morte di Napoleone Bonaparte.

Ma, anche se oggi la scienza ci permette di dare delle risposte, attraverso tecniche sofisticate, a tante domande rimaste in sospeso nel corso della storia, penso che per quanto riguarda la morte di Napoleone non sia ancora stata detta l'ultima parola.

Certo la “prova regina”, quella che potrebbe definitivamente “tagliare la testa al toro” sarebbe quella di un esame sulla salma con le attuali moderne attrezzature, ma ciò è impossibile per la ferma volontà dei discendenti Bonaparte di non acconsentire ad una riesumazione. Volontà già espressa diverse volte.

Quindi, alla luce di tutto quanto abbiamo riportato, cosa rispondere al quesito: *“Chi ha ucciso Napoleone?”*

*Non saremo certo noi a farlo, potremmo solo usare l'affermazione di uno studioso che alla stessa domanda rispose: “Forse nessuno!”.*

Con buona pace per gli amanti del giallo e degli intrighi storici.

E, prima di concludere, potrebbe essere logica e spontanea una domanda. Ma, in tutti questi anni, che cosa hanno detto e/o fatto i Francesi su un problema che li riguardava direttamente?

Beh, per completezza di informazione, va riportato che diversi esperti francesi, interroga-

ti a proposito, se la sono cavata con qualche frase evasiva e molta, molta prudenza. Si sa, Napoleone è ancora un personaggio “scomodo”.

A proposito di avvelenamento, va ricordato che Napoleone tentò di avvelenarsi, nell'aprile 1814 dopo avere capitolato ed essere stato esiliato sull'isola d'Elba. Però la fiala che usò conteneva un veleno vecchio di due anni che aveva perso le sue potenzialità. Gli procurò soltanto dei violenti attacchi di singhiozzo e di vomito, ma gli salvò la vita.

Senza il singhiozzo, la decisiva e catastrofica battaglia di Waterloo del 1815 probabilmente non avrebbe avuto luogo ...



Cultura

## I cimiteri nei progetti accademici (XVIII – XIX secolo)

di Laura Bertolaccini (\*)

Si può affermare, senza dubbio, che non ci sia stata accademia europea che nei secoli XVIII e XIX non abbia accompagnato, con i suoi studi e le sue elaborazioni, la definizione dei primi impianti cimiteriali (a volte, come vedremo, anche precedendo la proclamazione delle leggi, o in qualche modo orientandone gli indirizzi), e che non abbia visto partecipare alle sue prove, nel ruolo di insegnanti o di allievi, alcuni tra i più importanti architetti del tempo.

Pur nelle specifiche particolarità, molti elementi accomunano i progetti delle diverse istituzioni. Dai disegni appare evidente come il programma architettonico fosse comunemente affidato alla risoluzione del recinto cimiteriale, perimetro invalicabile e simbolico, degli accessi, attraverso cui celebrare i riti di passaggio, dei percorsi esterni di collegamento con la città e interni (divisi in direzionalità principali e secondarie), del centro della figura geometrica, *mundus* protetto dal timore sacro, degli edifici principali (la cappella, le sepolture particolari, i portici perimetrali) e quindi della distribuzione planimetrica del suolo attraverso una maglia geometrica, per lo più ortogonale, matrice organizzativa e regolatrice dell'intero impianto. Questa struttura ordinata, i cui lemmi possiamo alternativamente, e senza troppe forzature, trasferire dalla città ai cimiteri in un continuo scambio di rimandi e citazioni, esprime con chiarezza la volontà di considerare

la società, e ogni elemento che la costituiva, non come risultante di fenomeni casuali e spontanei, ma come insieme disciplinato di fatti ed eventi obbedienti a specifiche leggi.

### I concorsi dell'Académie Royale d'Architecture di Parigi (1765-1800)

Nel 1763 Jacques-François Blondel istituisce per gli allievi dell'Académie Royale d'Architecture di Parigi <sup>(1)</sup>, il *prix d'émulation*, una competizione da svolgere quattro volte l'anno in preparazione del *Gran Prix* annuale.

*Gran Prix* annuale.

Nel luglio 1765, solo pochi mesi dopo la proclamazione dell'*Arrêt* del 21 maggio con il quale il parlamento francese proibiva le inumazioni all'interno del recinto urbano, l'accademia parigina bandisce il primo *prix d'émulation* avente come oggetto la progettazione di un cenotafio dedicato alla memoria di Enrico IV. Lontano dagli orrori dei Saints-Innocents, al riparo dal-




Figura 1 – J.L. Desprez, Cimitero parigino, Paris, Prix d'émulation, 1766; sezione della cappella centrale


la concezione cristiana della morte come umiliazione, il cenotafio a Enrico IV, secondo il bando, sarebbe emerso con fierezza in ragione di una rinnovata visione della morte e dei riti commemorativi. Il progetto vincitore, redatto da Louis-Jean Desprez, pone al centro di un recinto quadrato, costituito da gallerie destinate alle "Sepultures des Grands

<sup>(1)</sup> L'Académie parigina, ispirata da Jean-Baptiste Colbert, venne fondata nel 1671 da Luigi XIV.

Hommes”, il “Temple pour le funérailles des Rois” circondato da quattro campi, i “Cimitières publics”, destinati alle sepolture dei ceti meno abbienti: tutte le classi sono così rappresentate con pari dignità, offrendo al contempo una risposta alle impellenti questioni di salubrità, un modello rappresentativo della società emergente e una suggestiva rappresentazione dell’aldilà, dell’itinerario del mortale destino umano. Traendo spunti compositivi da diversi modelli e fonti iconografiche, Desprez produce uno tra i primi esempi di architettura cimiteriale laica, non più strettamente informata ai dettami della visione cristiana.

Nel 1778 l’Académie propone ancora una volta un *prix d’émulation* avente come tema la progettazione di un cenotafio dedicato a Enrico IV. Della commissione giudicatrice fa parte anche Etienne-Louis Boullée.

Léon Dufourny, vincitore del primo premio, progetta un monumento piramidale posto al centro di un recinto caratterizzato da una teoria di nicchie aperte verso un ambulacro continuo. L’apparente monotonia del partito perimetrale serve a introdurre con ul-



**Figura 2 – L. Dufourny, Cenotafio a Enrico IV, Paris, Prix d’émulation, 1778; prospetto.**

teriore enfasi la piramide funeraria. Contrariamente al moto discendente di Desprez, il cenotafio di Dufourny sembra elevarsi con fierezza dalla terra. Ogni elemento – il recinto quadrangolare, la galleria, il portico ellittico dell’ingresso – apre verso l’esterno, rimanda a un mondo che è altro, al di là del presente.

Per il *Grand Prix* del 1785 l’Académie propone di elaborare “un monumento sepolcrale per il sovrano di un grande impero”. Ancora una volta Boullée è tra i membri della commissione ed è lecito supporre che lui stesso abbia redatto il bando del concorso.

Il vincitore del primo premio, Jean-Charles Moreau, presenta una ulteriore declinazione del tema del monumento funerario inserito al centro di un recinto quadrangolare, per molti aspetti debitore al cenotafio di Newton, progettato da Boullée nel 1784.

Di maggiore interesse, tuttavia, il progetto di Pierre-Françoise Fontaine, secondo premio nello stesso concorso del 1785. “Avevo pensato – scriverà in seguito Fontaine – di collocare sulla sommità della montagna di Montmartre l’edificio richiesto. Avevo

indicato tramite vari livelli di portici differenti, gli uni al di sopra degli altri, le file che distinguevano le sepolture dei Sovrani e quelle dei Grandi... Avevo, nel disegno della facciata, immaginato l’effetto di un fulmine che inondava la cima della piramide circolare”. Fontaine organizza la sua architettura funebre secondo una sequenza di lente discese all’interno della terra, passando prima attraverso una duplice galleria di nicchie per tumulazioni e quindi entrando a un livello sotterraneo tramite un percorso ipogeo. La forma circolare dell’impianto richiama una ricca iconografia classica che vede raffigurato nel cerchio il mondo, la volta celeste, i templi cosmici, la città; allo stesso tempo è il simbolo del progresso scientifico, della rivoluzione copernicana, delle scoperte di Newton. Al centro del recinto circolare si erge la cappella di forma conica, sorta di tumulo sepolcrale dell’antichità. Il riferimento all’architettura funeraria di Boullée (di cui Fontaine fu allievo) appare quasi didascalico.

Nel 1799 Louis Gasse partecipa al *Grand Prix de Rome*<sup>(2)</sup> con un grandioso progetto per un *Elysée ou cimitière public*, un impianto immerso nella natura, impostato su uno schema quadrato con esedre semicircolari su tre lati, nel mezzo del quale si eleva un maestoso monumento sepolcrale piramidale. Il tema della morte come memoria e come viaggio all’interno della terra trova nel progetto di Gasse una ulteriore elaborazione. Un grande fornice, una bocca oscura e profonda scavata nello spessore del muro, annuncia già dal prospetto principale la presenza di un mondo sotterraneo. Canali voltati e percorsi interrati conducono al centro del recinto, nel cuore del monumento. Dal buio dei sotterranei circondati da loculi come nelle antiche catacombe romane, improvvisamente riappare la luce, intensa, riflessa sulla superficie pura di una semisfera. Il programma simbolico è chiaramente espresso: soltanto il giudizio finale ci salverà dal nero incubo della morte. Il monumento funerario – una piramide pura con pronai dorici dipteri – si eleva solitario su un alto basamento. Tutto intorno, lungo l’intero perimetro del cimitero, quattro filari di cipressi a imprimere ulteriore forza all’architettura del sacello. Fanno da controcanto alla purezza del solido geometrico due piccole cappelle poste quali fondali visivi dell’asse secondario di percorrenza. Nulla più è concesso alla *pietas* religiosa: il luogo delle sepolture si organizza come uno spazio laico in cui sempre maggiore forza è dedicata alla celebrazione dei valori civili.

<sup>(2)</sup> Il Grand Prix de Rome era il concorso accademico più ambito perché prevedeva per il vincitore una borsa di studio con soggiorno di quattro anni all’Académie de France a Roma.

### I progetti della Real Academia de San Fernando a Madrid (1787-1846)

Nel 1787, pochi giorni dopo l'emanazione della *Real Cédula* di Carlo III (3 aprile 1787) con la quale si proibivano le sepolture in città e si obbligava la costruzione di recinti cimiteriali extra-urbani, la madrilenia Academia de Bellas Artes de San Fernando<sup>(3)</sup> bandisce un concorso per la progettazione di un cimitero "fuera del poblado". Concorsi aventi come tema l'architettura funebre erano già stati banditi nel 1781 e nel 1784, a dimostrazione della attività della istituzione spagnola nella definizione di un "ideale" impianto cimiteriale. *Prueba de pensado* e *prueba de repente* aventi per oggetto la progettazione di un cimitero extraurbano verranno riproposte ancora periodicamente fino al 1846.

Attualmente sono inventariati 34 progetti di cimiteri datati dal 1787 al 1846. L'intero corpo dei disegni — in totale 84 elaborati — può essere cronologicamente suddiviso in tre grandi gruppi, ognuno dei quali presenta caratteri interni di omogeneità.

Il primo gruppo raccoglie i progetti datati dal 1787 al 1789: è caratterizzato da schemi planimetrici e soluzioni architettoniche semplici, sorta di traduzioni letterali del tema assegnato. Il secondo gruppo, con progetti datati dal 1799 al 1817, presenta elaborazioni più complesse e articolate, con particolare attenzione alla risoluzione della questione delle sepolture. Nei progetti appartenenti al terzo gruppo, redatti dal 1827 al 1846, emerge una maggiore libertà e individualità stilistica, nonché una ricerca più evoluta nella composizione dei volumi così come dei singoli elementi architettonici.

Il progetto di cimitero più remoto è datato *Mayo a 22 de 1787* e firmato da Evaristo de Castillo: un semplice recinto quadrangolare circondato da una galleria porticata racchiude il campo delle inumazioni; la cappella sepolcrale è fondale dell'asse principale di percorrenza; l'ingresso è privo di qualsiasi definizione architettonica. Per l'essenzialità dell'impianto appare come una sorta di traduzione dei postulati espressi dalla *Real Cédula*.

Francisco Orsolino, in un progetto del 1789, inserisce già un grado di complessità nella composizione, ponendo particolare attenzione alla suddivisione funzionale degli spazi cimiteriali: a seconda delle diverse forme di sepoltura — a terra, in *nichos sepulcrales* o in fosse comuni — imposta piccoli ambiti, cimiteri particolari racchiusi da un unico recinto perimetrale. La pianta rettangolare è suddivisa se-

condo gli assi principali e le linee secondarie di simmetria: il reticolo così creato è più fitto e permette una maggiore suddivisione dello spazio. La cappella sepolcrale è addossata all'entrata principale; passaggi laterali lungo il fronte porticato consentono di raggiungere due campi di inumazione "con quatro poros para uno por deponer los huestos", circondati da gallerie per le inumazioni in loculi; al centro dei campi è collocata la croce, mentre alle spalle della cappella è situata l'abitazione del cappellano. Le contaminazioni di generi e stili non mancano: se la pianta appare debitrice per molti aspetti all'architettura claustrale cistercense, il prospetto presenta fraseggi classici, mentre la cappella sepolcrale è caratterizzata da alte torri campanarie con imponenti cupole a bulbo, esempio modesto di tardo barocco spagnolo.

Nel 1799 per la prima classe di architettura viene bandita la *prueba de pensado* avente come tema la progettazione di un piano di cimiteri per la città di Madrid. Pedro Nolasco Ventura presenta tre impianti cimiteriali ottenendo il primo premio. La pianta del primo cimitero proposto è rettangolare, con cappella a navata unica posta lungo l'asse principale, arretrata in modo da non interrompere la continuità del portico interno rigirante. Il rettangolo planimetrico è diviso in tre parti a loro volta suddivise in moduli inferiori per creare cinque distinti campi di inumazione dedicati alle diverse parrocchie madrilenne. Il recinto perimetrale è una galleria continua di loculi destinati alle inumazioni dei sacerdoti o delle persone illustri. Nel corpo posteriore, lateralmente alla cappella cimiteriale, sono situate le residenze per i sacerdoti e per gli addetti del cimitero. Nel secondo impianto Nolasco Ventura ripete la distribuzione già adottata precedentemente e la geometria della pianta, ribaltandone però la giacitura. Maggiore enfasi è data alla cappella cimiteriale, pensata a tre navate con portico tetrastilo. Il cimitero è ancora suddiviso in tre parti, con gli assi trasversali e longitudinali di percorrenza tradotti in passeggiate alberate. Le cappelle per le confraternite, che nella prima soluzione erano poste all'interno dei campi di inumazione laterali, vengono ora collocate nel recinto perimetrale. È interessante notare come Nolasco Ventura operi sistematicamente uno sdoppiamento delle percorrenze principali, mai poste lungo gli assi trasversali, che invece dedica alle visuali privilegiate verso le cappelle delle confraternite, l'ingresso e la cappella cimiteriale. Il terzo progetto si organizza intorno a un campo di inumazioni quadrato circondato da gallerie e concluso lateralmente da due emicicli; nella parte terminale, in asse con l'ingresso, è collocata la cappella cimiteriale affiancata dalle abitazioni dei prelati e dei cu-

<sup>(3)</sup> La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando venne istituita a Madrid nel 1744 da Filippo V su modello delle accademie francesi e italiane, con classi di pittura, scultura e architettura.



stodi. Prolungando le gallerie perimetrali oltre la cappella fino a costeggiare le abitazioni, Nolasco Ventura realizza due ingressi secondari destinati all'accesso dei carri funebri.

Anche nel progetto redatto nel 1808 da Leonardo Clemente viene ripreso il tema del recinto quadrato concluso da un emiciclo, con cappella cimiteriale a croce greca posta quale terminale dell'asse di simmetria dell'impianto. Il prospetto principale è particolarmente enfatizzato: l'ingresso è caratterizzato da colonne giganti a sorreggere un frontone centrale, mentre gli angoli del recinto sono marcati da torri sovrastate da cupole. Clemente disegna anche un livello sotterraneo di sepolture organizzate in loculi disposti come nelle antiche catacombe romane. Al centro del campo di inumazione quadrato si eleva un *panteón*, una sepoltura per gli uomini illustri a forma piramidale, conclusa da un cupolino, una sorta di lanterne *des morts* che orienta e regola l'intera composizione.

Tra il 1808 e il 1813 la Spagna conduce la guerra di Indipendenza contro la Francia: a causa degli eventi bellici l'attività accademica subisce una battuta d'arresto. I concorsi aventi come tema l'architettura cimiteriale riprendono solo nel 1830, quando Francisco Enríquez y Ferrer presenta il suo *primer ensayo de invención de arquitectura*.


La sua proposta è basata sulla moltiplicazione di recinti: da un perimetro esterno rettangolare, continuo e materialmente compatto, si passa a un secondo margine interno quadrato costituito da una lunga galleria porticata per loculi. Il passaggio dalla città dei vivi alla città dei morti avviene lentamente attraverso la celebrazione di un vero e proprio rito di transizione e di iniziazione. La porta principale conduce a un vestibolo dal quale, tramite un portico diptero tetrastilo, si ha accesso al camposanto. La cappella a croce greca, posta al centro del campo delle sepolture, presenta su ogni lato un accesso introdotto da un portico tetrastilo. Nel grande campo si trovano anche quattro obelischi eretti alla memoria degli uomini illustri, quattro piramidi nelle quali riposano le ceneri delle glorie nazionali e molte al-

tre sepolture particolari dedicate a persone meritevoli. Nella parte posteriore del cimitero, raccolte intorno a un grande patio, sono disposte le aule dove effettuare le autopsie, le sperimentazioni e l'imbalsamazione dei cadaveri.

Nel 1850 Francisco Enríquez y Ferrer si cimenterà nuovamente con un tema cimiteriale progettando il patio de la Purísima Concepcion nel cimitero di San Isidro: a distanza di venti anni recupererà alcuni

tratti della sua prova accademica, in particolare il tema del monumento sepolcrale isolato, del parco funebre dove passeggiare ricordando, della città dei morti come scenario del ricordo. È evidente l'influenza che le teorie e i progetti francesi e italiani hanno avuto sulle elaborazioni madrileni della prima metà dell'Ottocento: Enríquez sicuramente mutua la propria idea di cimitero dall'Eliseo romantico, dal Père-Lachaise parigino, così come Francisco Bolarín y Gómez fa derivare il proprio impianto cimiteriale per la città di Murcia dagli esempi neoclassici di Selva per Venezia (1808), di Dal Bosco per Trento (1824-25) o di Vantini per Brescia (1815). Il progetto di Francisco Bolarín y Gómez, datato 28 febbraio 1831, è impostato secondo una pianta quadrata dove, in corrispondenza

dell'accesso, degli angoli, dei terminali dei percorsi, del centro, sono collocati alcuni edifici singolari per ricchezza di soluzioni architettoniche e per valore simbolico: un portico diptero esastilo introduce all'edificio di ingresso costituito da un vestibolo centrale e due ampie sale laterali; dalla parte opposta dell'asse principale di percorrenza, un imponente colonnato a esedra definisce il sacrario militare; gli angoli e i terminali dell'asse secondario ospitano i famedi per gli uomini illustri della nazione. Come nel progetto di Enríquez, le inumazioni avvengono a terra o attraverso quattro grandi *bocche di fossa*. Al centro del campo di inumazione si eleva la cappella cimiteriale preceduta da portici. L'interno della cappella è uno spazio circolare dove sono ospitate le sepolture dedicate ai vescovi e ai dignitari ecclesiastici.



**Figura 3 – Leonardo Clemente, Panteón per gli uomini illustri, Madrid, 1808; pianta e prospetto**

Nel 1830 Manuel Mendoza progetta per la città di Zaragoza un cimitero a pianta ottagonale interamente circondato da gallerie porticate. Attraverso un vestibolo ottagonale, racchiuso dalle abitazioni per il custode e i prelati e da locali di servizio, si accede al campo delle inumazioni. Al centro si eleva la cappella cimiteriale, anch'essa ottagonale, circondata da un portico. Su quattro lati esterni della cappella, Mendoza colloca i loculi per le sepolture degli ecclesiastici di alto rango; nell'atrio dispone sei spazi particolari dedicati alle inumazioni di vescovi e abati. L'impianto ottagonale si pone quale declinazione dello schema circolare scelto da diversi progettisti negli anni a cavaliere del XVIII e del XIX secolo in base a motivazioni di carattere igienico e simbolico. Secondo questi stessi principi Juan Bautista Peyronnet, nel 1837, propone un impianto cimiteriale in forma semicircolare. Un portico imponente di colonne doriche introduce al campo di sepolture, interamente circondato da gallerie porticate, al centro del quale si eleva un *pantéon* che molto deve nella sua definizione architettonica ad alcune elaborazioni di Giovanni Battista Montano per le ricostruzioni dei templi presenti lungo le vie di accesso a Roma.

### I Concorsi Clementini della Reale Accademia di San Luca a Roma (1805; 1835)

Nel 1805 la Reale Accademia di San Luca<sup>(4)</sup> bandisce un Concorso Clementino per la seconda classe di architettura avente come tema la progettazione di un complesso cimiteriale destinato a una grande città, "formato – si legge nel bando, chiaramente adattato ai precetti napoleonici dell'editto di Saint-Cloud – di un vasto recinto con portici all'intorno per collocarvi depositi con camere sepolcrali e con una cappella isolata nel mezzo per celebrarvi le funzioni funebri, e per contenere le memorie degli uomini che per la loro origine, dignità, carattere si distinguono, e per quelli più illustri tanto nelle arti che nelle scienze".

L'assegnazione dei premi avviene il 4 luglio 1805 in Campidoglio con una cerimonia solenne alla quale prendono parte, tra gli altri, il principe dell'Accademia, Andrea Vici, e gli stimatori di ar-

chitettura, Giuseppe Valadier e Giuseppe Camporesi, ovvero alcuni tra i protagonisti delle vicende legate alla progettazione dei cimiteri romani.

Gioacchino Conti, vincitore del primo premio, propone uno schema lobato con cappella centrale come faneio per gli uomini illustri. L'impianto non risulta particolarmente innovativo: un analogo progetto era stato proposto da Louis Gasse per il *Elysée ou cimetière public* nel 1799. Ma, a differenza del precedente francese ancora legato alla cultura architettonica "rivoluzionaria", Conti interpreta il tema in pieno spirito neoclassico. L'ingresso, introdotto

da un lungo colonnato dorico, avviene per passaggi successivi da una esedra minore a un grande vestibolo. Il perimetro interno è un'alternanza di arcate sorrette da pilastri e colonne: al di là di questo ambulacro continuo, nello spessore murario del recinto, si aprono nicchie, celle e aule di diversa forma destinate alle sepolture particolari. Al centro del campo di inumazioni si eleva la cappella sepolcrale a pianta circolare e cupola a cassettoni,

sintesi tra il Pantheon e la Rotonda di Palladio. Conti dimostra una completa adesione allo stile del momento a scapito di una elaborazione personale del tema: non propone alcuna innovazione sulla questione delle sepolture; sostanzialmente ricalca modelli del passato, sebbene recente, ritenuti però, proprio in nome dell'igiene e della salubrità pubblica, già allora superati.

Nello stesso concorso il secondo premio è assegnato a Giovanni Passinati. Seguendo le indicazioni del bando, il cimitero di Passinati, nato dall'unione di due figure geometriche – il rettangolo e il semicerchio – presenta al centro del recinto una grande cappella sepolcrale. L'architettura romana imperiale è assunta quale modello: il campo di inumazioni rettangolare è impostato secondo lo schema basilicale, marcando, come fossero tronchi di colonne, le bocche di fossa; il recinto è interpretato come una successione di ambienti generati da diverse geometrie, affacciati su un ambulacro continuo; all'esterno, in una successione di nicchie ritagliate nello spessore murario, sono collocati antichi sarcofagi. La suggestione dell'architettura romana informa ogni elemento della sua composizione: ma l'immagine finale, ricondotta al lessico neoclassico senza una adeguata disinvoltura, appare condizionata da un eccessivo formalismo.

Il progetto presentato da Francesco Paccagnini, vin-




Figura 4 – G. Conti, Cimitero per una grande città, Roma, Concorso Clementino, 1805; planimetria generale.

<sup>(4)</sup> L'Accademia di San Luca venne istituita a Roma nel 1593 con lo scopo di promuovere la pittura, la scultura e l'architettura.

citore del terzo premio, mostra soluzioni più complesse e articolate. Il recinto cimiteriale di forma quadrata si erge su un piano rialzato cui si accede mediante gradonate, espediente che consente di gestire più livelli altimetrici: il piano seminterrato è destinato alle tumulazioni in colombari; nel campo centrale, anch'esso leggermente ribassato rispetto all'edificio perimetrale, non avvengono sepolture:

sono invece presenti quattro fontane monumentali; al di sotto della cappella sepolcrale il terreno si abbassa ulteriormente per ospitare una grande aula semisferica, cenotafio per gli uomini meritevoli. Gli assi di simmetria della figura geometrica sono rilevati dalla presenza di quattro identici edifici di ingresso dai quali partono le gallerie perimetrali. Ogni angolo del recinto è caratterizzato da piccoli templi preceduti portici esastili. Rispetto agli altri progettisti


premiati, Paccagnini dimostra una maggiore conoscenza del dibattito del tempo sulla questione delle sepolture: abbandonate le fosse comuni propone loculi, posti al di sotto del piano principale del cimitero, protetti e aerati dall'esterno, oppure sepolture in sarcofagi di marmo. Particolarmente interessante appare la soluzione adottata per la cappella sotterranea, esempio di tardo purismo illuminista.

Il 1 dicembre 1834, in seguito alla minaccia crescente di una violenta epidemia di colera e alla categorica proibizione di utilizzare i cimiteri cittadini, l'Accademia bandisce per la prima classe di architettura un Concorso Clementino avente come tema "un Grandioso Cimitero atto per una numerosa popolazione di una grande capitale, con chiesa e suoi accessori di sufficiente ampiezza per celebrarvi i sacri uffici di espiazione delle anime dei defunti". Gli accademici si preoccupano di fornire una risposta adeguata ai tempi e ai bisogni di una città quale Roma, al tempo ancora priva di un luogo di sepoltura collettivo situato al di fuori del nucleo abitato.

Gli elaborati sono consegnati il 30 novembre 1835 e l'aggiudicazione dei premi avviene il 17 dicembre seguente: il principe dell'Accademia è Gaspare Salvi mentre consiglieri per l'architettura sono Giuseppe Valadier, Giulio Camporese e Clemente Focchi, tutti, con differenti ruoli e in diversi tempi, protagonisti delle vicende architettoniche legate alla realizzazione del cimitero del Verano.

Felice Cicconetti si aggiudica il primo premio. Sorprende notare come l'impianto proposto ricalchi sostanzialmente quanto elaborato da Conti trenta anni prima, o, meglio, da Gasse nel 1799. Il recinto cimiteriale è un quadrato di grandi dimensioni, interamente circondato da gallerie porticate, con emicicli su tre lati; al centro, come indicato dal bando, è posta la cappella sepolcrale. L'ingresso è preceduto da un corpo fortemente aggettante; altri portali sono

collocati al centro dei lati del recinto; bracci porticati conducono dai varchi d'accesso alla cappella sepolcrale, ancora una volta impostata secondo l'esempio del Pantheon di Agrippa. Le sepolture avvengono in loculi posti in un piano interrato; percorsi sotterranei collegano i corpi perimetrali con il piano ipogeo della cappella. Nella terra delle esedre avvengono le inumazioni mentre al centro di ogni campo risultante dalla suddivisione del quadrato secondo i suoi assi si aprono quattro bocche per le sepolture in fosse comuni.



**Figura 5 – F. Cicconetti, Cimitero per una grande capitale, Roma, Concorso Clementino, 1835; planimetria generale.**

(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma La Sapienza

Recensione

## Prospettive bioetiche di fine di vita

### La morte cerebrale e il trapianto di organi

Rosangela Barcaro, Paolo Becchi e Paolo Donadoni; Franco Angeli, Milano, 2008, pagg. 230

di Carlo Barbieri



L'opera, anche se di limitata mole, affronta nella sua globalità il complesso problema della morte cerebrale e del trapianto di organi.

La Dr. Barcaro, dottore di ricerca in bioetica presso l'Università di Genova, ripercorre, con precisa analisi, tutte le tappe dell'avvento della nozione di morte cerebrale, non tralasciando le prime avvisaglie, prodromiche del famoso

rapporto di Harvard e, coadiuvata dal prof. Becchi, esamina le argomentazioni pro e contro circa la morte cerebrale, vista come morte dell'organismo. Sono sapientemente rappresentate, dibattute e valutate le varie tesi al riguardo, richiamando le teorie di Pallis o del tronco encefalico, di Lamb, di Veatch o della morte corticale e, poi, di Jonas, Seifert, Shewmon, ecc.

Gli aspetti giuridici dell'accertamento di morte e dei trapianti di organo sono illustrati da Paolo Becchi, professore di filosofia del diritto presso l'Università di Genova e di Lucerna, il quale non dimentica, tra l'altro, di passare al vaglio la discutibile sentenza n. 414/95 della Corte Costituzionale, in materia di morte cerebrale. Infine Paolo Donadoni, avvocato presso il Tribunale di Chiavari, espone criticamente le regole che presiedono alla donazione degli organi, distinguendo la fase transitoria attuale da quella definitiva futura e mettendo nel debito rilievo le differenze fra la legge vigente (n. 91/99) e quella abrogata (n. 644/75). Lo stesso Donadoni è autore anche dell'utile appendice legislativa.

Nella conclusione dell'opera, che pone drammaticamente in evidenza il fatto che i cosiddetti "morti cerebrali" non sono cadaveri, si avanza un'ipotesi di soluzione – per altro molto ardita e non facilmente condivisibile – per continuare, ciononostante, a procedere ai prelievi degli organi e ai trapianti, altrimenti assolutamente interdetti.

Recensione

## Il medico di fronte alla morte (secoli XVI – XXI)

A cura di Giorgio Cosmacini e Georges Vigarello, Ed. Fondazione Ariodante Fabretti, 2008

di Angela Rosignoli



Questa raccolta di saggi, pubblicata in due lingue (italiano e francese), è frutto di una ricerca durata due anni. Il filo conduttore tra gli scritti è l'evoluzione storica del rapporto tra il medico e la morte, affrontato da un punto di vista interdisciplinare. La ricerca, infatti, non è prettamente storica, ma anche

sociologica, antropologica, filosofica e psicologica. L'idea nacque nel 2004, con la proposta di Giorgio Cosmacini di aprire un filone di studi di tanatologia medica, ovvero il rapporto tra la medicina occidentale e la morte. Nel corso dell'età moderna, infatti, il medico ha affinato sempre più le competenze in rapporto alla morte, alle metodologie per constatarla e al modo di affrontarla. Nasce così un'iniziativa di ricerca portata avanti da studiosi italiani e francesi che esplora aspetti culturali e

sociali di un campo pressochè inesplorato. I diversi autori hanno collaborato alla stesura approfondendo gli argomenti di propria competenza senza mai perdere di vista il filo conduttore dell'opera. Ne scaturisce una raccolta originale, in cui è illustrato come il rapporto tra il medico e la morte sia indissolubilmente legato ad aspetti socio-culturali, quali l'influenza della concezione sociale del corpo sulla medicina occidentale, il rapporto tra la medicina ufficiale e la medicina popolare, la paura e le problematiche legate alla morte apparente, la visione che i medici hanno sviluppato, tra il XVI e il XXI secolo, sul tema della morte.

Tra i saggi presenti nel volume, citiamo "La morte e la peste. Note sulla trattatistica medica della prima età moderna" di Alessandro Pastore, "L'infermerie de L'Hôtel Royal des Invalides: hôpital modèle, modèle d'hôpital?" di Elisabeth Belmas, "Scrivere della morte. Lettere femminili a medici del primo Ottocento" di Maria Luisa Betri.

# 2

*Aprile-Giugno*

*2009*

*Anno 8*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Polizia Mortuaria e norme regionali*
- *Libro bianco dell'ECN sui crematori*
- *Rifiuti cimiteriali e del crematorio*
- *Modalità operative in impianti di cremazione*
- *Servizio mortuario sanitario e sala del commiato*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voa, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 09/04/2009.

**INDICE****EDITORIALE****L'unione potrebbe fare la forza, se ci riuscissimo!** ..... 2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere** ..... 8  
*a cura di Daniele Fogli***Polizia mortuaria: quali ambiti per la "normazione"  
regionale?** ..... 12  
*di Sereno Scolaro***Miasi ed entomologia forense: segnalazione casistica** ..... 15  
*a cura di Andrea Poggiali***ATTUALITÀ****Note di musica funebre (II Parte)**..... 16  
*di Andrea Boldrini***Le linee politiche di SEFIT per il settore funerario** ..... 20  
*di Mauro D'Ascenzi***Il manifesto ECN sulla cremazione. Cremazione e rispetto  
per l'ambiente – Raccomandazioni dei gestori di crematori  
poste all'attenzione di Autorità regionali, nazionali ed  
europee – Libro bianco (Bruxelles, 30 maggio 2008)**..... 23  
*di Gabriele Righi***DOCUMENTAZIONE****Modalità operative in impianti di cremazione** ..... 27  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1804 del 18/12/2008***Rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi al consumo 2009  
– Separazione tra servizi funebri comunali e privati**..... 38  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1860 del 10/02/2009***Quadro del trattamento dei rifiuti prodotti in ambito  
cimiteriale** ..... 41  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1887 del 27/02/2009***ATTUALITÀ****La Madre. Una scultura dedicata ai caduti della Prima  
Guerra Mondiale a Bondeno, in provincia di Ferrara** ..... 51  
*di Andrea Poggiali***Regione Lombardia: differenza tra deposito mortuario cimi-  
teriale, sala del commiato e servizio mortuario sanitario**..... 55  
*di Carlo Ballotta***INFORMATICA****La morte della memoria (digitale)**..... 60  
*di Nicola Bortolotti***CULTURA****Napoleone: dov'è la sua salma**..... 64  
*di Emanuele Vaj***Paesaggi funerari dell'antichità**..... 66  
*di Laura Bertolaccini***RECENSIONI****"Le concessioni cimiteriali"** ..... 70  
*di Angela Rosignoli***"La crémation et le droit en Europe"** ..... 70  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## L'unione potrebbe fare la forza, se ci riuscissimo!

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*In Italia ci si avvale di un provvedimento europeo che consentiva di mantenere la esenzione dell'aliquota IVA piena (o ridotta) per i servizi di pompe funebri.*

*A livello europeo è invece consentito avvalersi di una aliquota ridotta (fino al 5%), che però per l'Italia significa il 10% (essendo la prima aliquota ridotta pari o superiore al 5% e inferiore al 15%), per taluni servizi, tra i quali la cremazione e quelli di pompe funebri.*

*Ma è ogni Paese a decidere in merito (tanto che in Italia la cremazione è ordinariamente al 20%).*

*La UE sta armonizzando la situazione IVA e dal 1/1/2011 dovrebbe aversi in tutta Europa l'allineamento tra i trattamenti dei servizi ai fini IVA.*

*Questo dovrebbe comportare la eliminazione della esenzione IVA per i servizi di pompe funebri e l'assoggettamento ad IVA.*

*Ecco perché è importante mantenere almeno la possibilità della aliquota ridotta.*

*In fase di discussione in comitato ECON del testo della direttiva, è stato presentato un emendamento (Purvis) tendente ad eliminare sia la cremazione che i servizi di pompe funebri tra quelli ad aliquota ridotta, sostituendoli con servizi e prodotti concernenti le tombe. Di seguito si riporta il testo dell'emendamento:*

<i>Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato - punto 7</i>	
<i>Direttiva 2006/112/CE Allegato III- punto 16</i>	
<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento John Purvis</i>
<i>(16) prestazioni di servizi di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività;</i>	<i>(16) fornitura di monumenti funebri e pietre tombali nonché dei servizi di manutenzione;</i>

*Se l'emendamento Purvis fosse stato accolto ne sarebbero derivati riflessi enormi per il settore funerario europeo: in termini di aumento dei prezzi finali di vendita all'utenza, una contrazione dei margini e, per l'Italia un aumento del sommerso per il settore funebre.*

*È quindi stato posto in atto un intervento urgente e coordinato nei confronti della UE per modificare l'impostazione dell'emendamento Purvis, sulla base di alcune intese preventive che erano state già perfezionate l'anno passato con un accordo tra tutte le Federazioni italiane di settore funerario.*

*Il risultato è positivo e NON è stata cancellata l'attuale possibilità di aliquota ridotta per i servizi di pompe funebri e della cremazione.*

*Se verrà confermato il testo approvato dal Parlamento europeo l'emendamento, nel testo attualmente passato, consente di estendere ad altri settori contigui al funebre in senso stretto l'aliquota ridotta, come sostenuto principalmente dagli italiani.*

*Il testo finale emendato apre ad interessanti interpretazioni per l'aliquota ridotta anche in campo cimiteriale, se il Governo e il Parlamento italiano lo recepiranno in maniera favorevole.*

*Ecco quindi il nuovo elenco dei servizi funerari per i quali è possibile nei singoli Stati applicare l'Iva ad aliquota ridotta:*

*(16) prestazioni di servizi di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività, quali ad esempio monumenti e pietre tombali, e la relativa manutenzione; Si allega il testo (provvisorio) del verbale di seduta, concernente tale approvazione.*

*Anche se il risultato è senz'altro utile e favorevole, ci si attende che le varie Federazioni del settore funerario italiano lavorino con unità d'intenti pure nei confronti di Governo e Parlamento italiano per avere l'effettiva riduzione dell'aliquota IVA e parimenti l'aumento della detraibilità ai fini IRPEF delle spese funebri e cimiteriali. Altrimenti è una occasione persa.*

*Ci riusciranno?*



Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Roma: un cimitero per bimbi mai nati

Il consigliere Marco Petrelli (Pdl) ha presentato al sindaco di Roma un ordine del giorno per istituire nei cimiteri del XX Municipio di Roma aree per la sepoltura dei bambini non nati e per chiedere la redazione di un apposito regolamento in materia.

L'o.d.g. rappresenta, secondo Petrelli *“un atto e un passo importante per ribadire il diritto alla vita fin dal concepimento”*.

Dello stesso avviso Giorgio Ghibertini, Presidente del Centro Aiuto alla Vita di Roma, che afferma *“è un atto dovuto verso i concittadini romani che non hanno la possibilità di nascere o peggio ancora, come hanno già insegnato i fatti dell'Umberto I, vengono abbandonati in stanza di ospedali come materiale diattico”*.

### Emergenza cremazioni a Milano

Stefano Pillitteri, assessore ai servizi civici del Comune di Milano, ha affermato che l'emergenza cremazioni sarà risolta entro la fine di marzo 2009, chiedendo formalmente scusa ai cittadini per i disagi creati nel corso

della Commissione consiliare convocata sul tema.

Le polemiche però non si placano: *“È incredibile – secondo Andrea Fanzago (Pd) e Basilio Rizzo (Lista Fo) – che le famiglie dei defunti oggi siano costrette a percorrere centinaia di chilometri per accompagnare i propri cari alla cremazione”*.

Anche perché oltre alle reali difficoltà arrecate ai cittadini che devono avvalersi degli altri impianti di cremazione disponibili (4 salme/settimana cremate a Cinisello Balsamo, 2 a Novara, 4 a Venezia, 10 a Domodossola, 6 a Mantova, 2 ad Aosta e 15 a Livorno), esistono anche le questioni di ordine economico: oltre 160 mila euro dovrà sborsare l'Amministrazione comunale per risolvere il problema.

Il primo guasto ai forni è stato registrato nell'aprile 2008, ricostruisce l'assessore; ammissione che ha fatto scattare nuove accuse: *“Si doveva intervenire, perché in base ai dati forniti era chiaro che al primo incidente ci saremmo trovati in difficoltà. Ed è incredibile che il Comune non abbia disposto subito la riparazione dei forni”*.

Pillitteri ha poi comunicato che, per il momento, è stata accantonata la delibera per la creazione

della Misef (impresa pubblica, totalmente controllata dal Comune di Milano, per la gestione dei servizi necroscopici, cimiteriali e di cremazione dei cimiteri milanesi), così come sono state bloccate le dismissioni delle tombe di famiglia.

### Cremona: al cimitero le capelle si pagano a rate

Il Comune di Cremona ha deciso di accettare le numerose richieste pervenute dai concessionari, volute ad ottenere una rateizzazione di tariffe molto elevate, come ad esempio quelle relative alla concessione di tombe multiple di famiglia.

La Giunta comunale ha quindi deciso di concedere la dilazione di pagamento per l'acquisto di una cappella di famiglia alle seguenti condizioni:

- per le tariffe di concessione di importo inferiore o uguale a 30mila euro: pagamento, al momento della stipula del contratto, di almeno il 30% di tariffa, tassa di registro ed eventuali oneri di legge; il restante entro 12 mesi, maggiorato dagli interessi legali;
- per le tariffe di concessione di importo superiore a 30mila euro: al momento della stipula del contratto, di almeno il 30% di tariffa.

fa, tassa di registro ed eventuali oneri di legge; il restante entro 24 mesi, maggiorato dagli interessi legali;

Verrà inoltre richiesta, a garanzia dei pagamenti da effettuare, una fideiussione bancaria pari al saldo ancora da versare.

### **Regione Lombardia: nuova DGR su attività e localizzazione impianti di cremazione**

La Giunta Regionale della Lombardia in data 4 marzo scorso ha emanato la delibera n. 8/9052 "Determinazioni in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione" (B.U.R. Lombardia 16/3/2009, n. 11), integrando la precedente D.G.R. n. 8/4642/2007.

Il nuovo provvedimento ha modificato i criteri localizzativi per i nuovi impianti tenendo in considerazione:

- a) la distanza da impianti esistenti;
- b) la viabilità e le relative aree critiche;
- c) le distanze ed i tempi di percorrenza adeguati.

Ha inoltre riconosciuto:

- 1) l'inserimento, nell'elenco degli impianti esistenti, di quelli che otterranno successivamente l'autorizzazione all'emissione in atmosfera;
- 2) la deroga, per nuovi impianti in aree provinciali disagiate, ai criteri di efficienza di 1000/1200 cremazioni anno.

### **Trasporti funebri di salme incidentate: ora le Procure chiedono i soldi ai Comuni**

La Procura di Bologna ha sollecitato una cinquantina di Comuni del suo hinterland al pagamento dei rimborsi spese sostenuti finora dalla Procura stessa per il trasporto di salme oggetto di inchieste, ma di competenza delle

amministrazioni. Un 'buco' di circa 150-200 mila euro, secondo quanto dichiarato dal procuratore reggente Silverio Piro, autore delle 'lettere di sollecito'.

Ma a far notare i mancati rimborsi sono stati, in una comunicazione arrivata alla Procura, anche gli ispettori del Ministero della Giustizia. In sostanza i funzionari ministeriali hanno rimarcato l'esistenza di somme anticipate dalla Procura per il trasporto di cadaveri per i quali sono stati disposti accertamenti come ad esempio autopsie, ma non ancora recuperate (trattasi delle spese di trasporto fino alla Medicina legale e da questa al cimitero o altrove, tutte a carico dei Comuni).

È proprio per questo che, secondo Piro, "forse si riesce a recuperare quelle somme" chiedendole appunto ai Comuni. Da questo è partito il suo sollecito del luglio scorso, che non ha però interessato il Comune di Bologna: infatti secondo quanto assicurato dal vice sindaco con delega alla sanità, Giuseppe Paruolo, "Il Comune di Bologna in regola. Sono spese che sosteniamo attraverso il contratto con Hera per i servizi funerari".

### **Le Marche approvano il regolamento per le attività funebri e cimiteriali**

Il Consiglio della Regione Marche ha approvato il 27 gennaio scorso il regolamento per le attività funebri e cimiteriali, in applicazione della L.R. 1/2/2005, n. 3.

Il regolamento disciplina in particolare i requisiti e l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato, la professionalità degli operatori, gli aspetti igienico-sanitari delle funzioni e delle strutture, l'ampliamento dei cimiteri, l'utilizzo e la costruzio-

ne di cappelle private fuori dei cimiteri.

Tra le novità la creazione, fuori dei cimiteri, di sale del commiato e di aree per la sepoltura degli animali da affezione.

Il provvedimento prevede anche la possibilità di realizzare nell'area cimiteriale "chiese, strutture similari per il culto o locali idonei per funerali civili e per lo svolgimento delle esequie di prima sepoltura".

Dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna, anche la Regione Marche ammette quindi la tumulazione aerata.

### **La Fondazione Fabretti e lo sportello di sostegno al lutto**

La Fondazione Fabretti ha aperto da alcuni mesi a Torino uno sportello di supporto rivolto alle persone che hanno dovuto affrontare un evento luttuoso:

l'idea alla base del progetto è la consapevolezza che il lutto non è una malattia, ma una dolorosa e feconda esperienza di vita.

I dolenti possono quindi rivolgersi, gratuitamente, ad uno psicologo esperto in queste tematiche che – in base alle esigenze e ai problemi incontrati nel superamento della perdita, emersi nel corso del colloquio – troverà insieme al dolente la soluzione più idonea al superamento delle difficoltà.

Una delle soluzioni possibili è data dai gruppi AMA (auto-mutuo-aiuto) già sperimentati con successo in Lombardia: il mutuo aiuto si verifica quando si prova ad affrontare l'esperienza della perdita attraverso l'aiuto che gli individui possono offrirsi reciprocamente.

Lo sportello di sostegno al lutto attivato dalla Fondazione Fabretti può essere raggiunto telefonicamente chiamando lo psicologo al numero 346-8649355 (in caso

di mancata risposta si può lasciare un messaggio ed il proprio numero di telefono, così da essere richiamati al più presto) o inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica [sostegno@fondazionfabretti.it](mailto:sostegno@fondazionfabretti.it).

Il servizio, che è stato attivato anche nella città di Fossano e nei prossimi mesi sarà attivato anche in altri centri del Piemonte, ha dunque lo scopo di costruire un'efficace rete di solidarietà sui problemi della morte e del dolore della perdita.

### **Project financing cimiteriale a Belluno**

Con una media di un defunto al giorno, il Comune di Belluno si trova ora nella necessità impro-rogabile di ampliare i cimiteri, soprattutto Prade, Castion e Cusighe, che costituiscono i più importanti dei 12 attualmente attivi sul territorio comunale.

Mancando le risorse comunali, l'assessore ai lavori pubblici Denio Dal Pont ha quindi deciso di ricorrere al *project financing*.

*“Con questo progetto – spiega l'assessore – potremo finalmente dare il via all'ampliamento di Prade, Castion e Cusighe costruendo nuovi loculi e nuove tombe di famiglia. La ditta vincitrice della gara avrà anche il compito di gestire gli altri nove cimiteri. Al Comune resterà comunque sempre la gestione straordinaria. La mia speranza – prosegue Dal Pont – è che si possa chiudere già entro la fine dell'anno. Purtroppo, un duplice cambio della normativa sugli appalti, in particolare proprio sul project financing, ha costretto ad allungare i tempi”.*

L'affidamento è andato ad una ditta bellunese che attualmente sta elaborando il piano sul quale sarà poi indetto un bando di gara

(grazie al quale arriverà poi l'offerta migliore): qualora vincesse un soggetto diverso da quello della ditta promotrice del progetto, quest'ultima avrà diritto di prelazione, ovviamente abbassando le sue richieste allo stesso livello della migliore offerta.

Per seguire il progetto di privatizzazione, la giunta comunale ha costituito una commissione *ad hoc* attraverso la quale dovrà transitare l'aspetto tecnico dell'intera partita.

*“L'aspetto economico è fondamentale – spiega ancora l'assessore – perché dovrà esserci un tornaconto sia per loro sia per noi, ma sempre stando attenti a non scatenare possibili speculazioni a danno del cittadino”.*

### **Arezzo: Il futuro del cimitero sarà fotovoltaico**

Il presidente di Arezzo Multiservizi, Luciano Vaccaio, introduce con le seguenti parole il secondo anno di attività della società *in house* che gestisce i servizi cimiteriali del Comune di Arezzo: *“Innanzitutto stiamo provvedendo alla sostituzione di tutte le lampade a incandescenza dei cimiteri, sono 28.000, con le lampade Led a risparmio energetico. Questo ci permetterà di ottenere, tramite società specializzate, certificati energetici di risparmio che sono, in sostanza, titoli collocabili in uno specifico borsino commerciale. Le somme che ricaveremo dalla loro vendita saranno investite in innovazione tecnologica. E qui apro un altro 'fronte' relativo al fotovoltaico: nel Piano Finanziario del 2009, sono previsti finanziamenti e realizzazione di una stecca di oltre 300 metri di pannelli sulla copertura del cimitero 'Carmassi', operazione che si accompagnerà a un'ulteriore serie*

*di opere di manutenzione interessanti il cimitero urbano per sottrarlo a una incipiente situazione di fatiscenza: opere sulle pavimentazioni e sui rivestimenti, concordate sempre con la Soprintendenza, opere nella terza galleria che verrà coperta anche essa con un impianto fotovoltaico, opere alle rampe di accesso, specialmente quelle con il fondo in ghiaia. Nostra intenzione è rendere anche per i disabili agevole l'accesso al cimitero” compreso la posa in opera di ascensore di cui è già partita gara di appalto.”*

L'attenzione della società non è rivolta solo al cimitero del capoluogo, ma anche a quelli del forese; sono infatti già previsti vari negli altri siti cimiteriali sparsi nell'intero Comune, che sono oltre la cinquantina.

### **A Molfetta 'benefit' per i dipendenti comunali**

Il Comune di Molfetta, città in provincia di Bari affacciata sull'Adriatico, riconosce da tempo un benefit del tutto particolare ai propri dipendenti: quello di avere diritto ad un loculo gratis.

Tutto questo grazie all'adozione, avvenuta per la precisione 28 anni fa, del regolamento generale sulla stato giuridico ed economico, che all'art. 144 così recita: *“Ai dipendenti comunali deceduti in servizio verrà assegnato gratuitamente un loculo cimiteriale”*; precisando subito dopo che il posto dovrà *“possibilmente in terza fila”*, posto strategico perché eviterebbe di ricorrere all'utilizzo della scala.

Questa vera e propria *“corsia preferenziale per il cimitero”* è stata recentemente messa in discussione, in occasione della delibera per l'assegnazione del loculo ad un dipendente deceduto: tra proteste ed imbarazzo genera-

li, alla fine 'il caso' sembrerebbe rientrato, anche perché non risulterebbero mai arrivate proteste e rimostranze da parte dei cittadini.

### **In Grecia via libera alla cremazione**

La Grecia è pronta a legalizzare, a partire dalla fine del mese di febbraio 2009, la cremazione dei corpi, nonostante l'opposizione della Chiesa ortodossa.

Il ministro dell'Interno Prokopis Pavlopoulos ha reso noto che si sta attendendo la firma del decreto presidenziale che regolerà l'attuazione della legge del 2006, cui ha dato via libera definitiva nel settembre scorso il Consiglio di Stato. Il decreto prevede la creazione di Centri *ad hoc* e attribuisce alle autorità amministrative locali le competenze di attuazione della legge, che consente la cremazione dopo 60 ore dalla morte accertata in base ad un referto medico.

Per poter essere cremati ci vorrà la volontà espressa del defunto, direttamente o da parte di famiglia stretta.

Malgrado la legge, è verosimile che la stragrande maggioranza dei cristiani ortodossi (90% della

popolazione greca) non ricorrano, vista l'opinione totalmente contraria della Chiesa che la ritiene incompatibile con il dogma della resurrezione dei corpi.

**Il mistero del cimitero olandese**  
Ad Aalsten, paesino di 162 anime del nord dell'Olanda, nessuno è ancora riuscito a spiegare il mistero.

È nel cimitero della chiesetta locale che l'enigma si ripete da mesi: il coperchio di una tomba, 450 chili di granito, si sposta da solo lasciando il sepolcro a cielo aperto.

L'inizio risale al momento in cui una famiglia, trovando la tomba di un parente scoperchiata, si è rivolta alla polizia pensando ad un atto vandalico.

Poiché per ben quattro volte il fatto si è ripetuto senza che gli agenti riuscissero ad individuare i responsabili, la polizia ha installato in gran segreto una telecamera proprio di fronte alla sepoltura.

Anna Van der Meer, portavoce della polizia frisone, dichiara: *"Quando ho visto il nostro video sono rimasta di stucco. Si vede la pietra scivolare di lato, quasi cadere per terra. Poi tocca la*

*tomba di fianco e si ferma lasciando il sepolcro in gran parte scoperchiato con un movimento di più di un metro. Nel video si vede benissimo che la pietra è ferma, poi in un batter d'occhio schizza di lato. Noi non abbiamo nessuna spiegazione".*

Su richiesta della famiglia il dvd è stato secretato e spedito alla scientifica di Amsterdam.

### **Montenegro: tentato suicidio all'interno di una bara**

Aveva programmato la propria morte nei minimi dettagli: prima l'acquisto della bara in un negozio di pompe funebri, poi la scrittura del biglietto d'addio ed infine un colpo di pistola alla testa. Peccato però non avesse fatto i conti con il destino.

Così il mancato (fortunatamente) suicida, abitante di Podgorica, si è steso all'interno della bara ed ha premuto il grilletto della sua pistola: il proiettile, diretto verso il mento è però uscito dal naso, evitando di ledere organi vitali.

L'uomo è stato soccorso immediatamente e portato in ospedale, dove le sue condizioni sono in via di miglioramento.

### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Standards europei per le bare?**
- **Statistiche di mortalità e di cremazione**
- **Che succede nel settore funerario europeo?**
- **La customer satisfaction per i servizi funerari**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Un cittadino, dopo la tragica morte del figlio, si è rivolto al Comune di ... per avere informazioni in merito alla costruzione di una cappella di famiglia all'interno dei suoi possedimenti terrieri (dove già insiste una chiesa), per sepoltura del figlio e dei propri cari. Esistono impedimenti ad autorizzare tale richiesta?**

**R.** Occorre che siano rispettate tutte le condizioni previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/90 (artt. 101-104), tra le quali l'obbligo di almeno 200 metri dal perimetro della chiesa della zona di rispetto, che deve avere il vincolo di inedificabilità e di inalienabilità e che deve essere interamente all'interno di fondi di proprietà della famiglia che vuole destinare la chiesa a tomba.

I vincoli devono essere registrati presso la conservatoria immobiliare attraverso un notaio. Inoltre occorre che le sepolture abbiano tutte le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90 per i loculi (vi si può solo tumulare). Infine, se manca anche uno solo di questi requisiti, la tomba è inutilizzabile.

È il Comune che deve preventivamente verificare la situazione poi, se del caso, autorizza la destinazione d'uso a tomba, registra i vincoli ed autorizza la sepoltura.

**Q. Sette fratelli sono eredi di un loculo cimiteriale del loro padre, defunto oltre quaranta anni fa. Recentemente è deceduto uno dei sette, che è stato tumulato in detto loculo.**

**Occorreva il consenso scritto di tutti e sei i fratelli rimasti oppure la sola maggioranza di essi a prestare il consenso scritto a tale tumulazione (essendo il fratello tumulato già erede anch'esso di una parte)?**

**R.** L'art. 93 del D.P.R. 10/9/90, n. 285 regolamento di polizia mortuaria statale prevede che ha diritto di essere sepolto in una tomba l'originario concessionario e le persone della di lui famiglia, fino alla capienza del sepolcro.

Ne consegue che: chi prima muore ... meglio alloggia.

In sostanza hanno tutti diritto di esservi sepolti, ma fisicamente si procede alla sepoltura fino al

raggiungimento della capienza del sepolcro.

In un loculo può essere tumulato un feretro da solo o con cassette di resti ossei e urne cinerarie. O solo queste ultime due tipologie senza necessariamente la presenza di un feretro (paragrafo 13.3 della Circolare Min. San. n. 24 del 24/6/1993).

Pertanto la tumulazione è possibile e senza alcun assenso degli altri fratelli.

Invece circa il potere di disporre della destinazione delle spoglie mortali è titolare il coniuge e, in sua mancanza, tutti i parenti di grado più prossimo.

**Q. È possibile trasformare ceneri umane in diamanti?**

**R.** In merito alla possibilità o meno di compiere tale atto in Italia, si informa che ciò è vietato.

In Italia è consentito solo conservare le ceneri in urna sigillata e consegnata tale dal crematorio (o se sepolta dal cimitero). In alternativa è possibile la dispersione in cimitero o in natura.

Ogni altro trattamento integra la possibilità di denuncia quanto-

meno per effrazione dell'urna, con possibilità di denuncia *ex art.* 411 del Codice Penale.

Pertanto nella migliore delle ipotesi una violazione amministrativa; nella peggiore, oltre alla amministrativa, pure la pena detentiva da 6 mesi a 2 anni.

Per quanto riguarda il trasporto all'estero delle ceneri questo è possibile.

Occorre che sia indicata la destinazione, visto che occorre un decreto di trasporto dal crematorio (o, se sepolta l'urna, dal cimitero) a un luogo consentito: e cioè o un domicilio privato nei Paesi che lo consentono, con l'eventuale autorizzazione della Autorità Amministrativa locale, o un altro cimitero.

**Q. Un impresario funebre chiede di avere indicazioni sulle normative che regolano le sale del commiato in Toscana, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie.**

**R.** Si pensa che debba essere la Regione Toscana ad emanare tali norme.

Nelle regioni dove ciò è avvenuto, ci si è riferiti – per esposizione della salma e per consentire l'osservazione della stessa – alle stesse norme valevoli per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, che se non modificate dalle regioni, sono contenute in un allegato tecnico al D.P.R. 14 gennaio 1997.

**Q. Il Comune A ha effettuato, presso un proprio cimitero, servizio funebre ed inumazione di persona in stato di indigenza deceduta in istituto di ricovero per anziani ubicato nel proprio Comune, ma residente nel**

**Comune B (entrambi i Comuni si trovano in Toscana).**

**Ora il Comune A chiederà al Comune B il rimborso delle spese, in quanto “... essendo il soggetto assistito deceduto in stato di indigenza, risulta dalla attuale normativa in vigore che il trasporto funebre, quando non rientra negli ambiti di polizia mortuaria come nel caso di specie, è di competenza del Comune nel quale il defunto aveva la residenza al momento del decesso.”**

**A quale Comune spetta l'onere del servizio funebre?**

**R.** Il riferimento normativo è all'art. 7.bis D.L. 27/12/2000, n. 397, convertito, con modificazioni, nella L. 28/2/2001, n. 26. Ma tale riferimento va integrato, in particolare per le situazioni di indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa, anche con le disposizioni dell'art. 6 della L. 8/11/2000, n. 328.

Con il primo, si individua come la gratuità dell'inumazione, come “processo” fino all'esumazione ordinaria inclusa, sia riconosciuta alle persone indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa, situazioni che rientrano così tra i servizi e le prestazioni sociali erogate dai comuni alle persone residenti (e si dovrebbe aggiungere in concorrenza con le previsioni del Regolamento comunale per l'erogazione delle prestazioni e servizi sociali e delle disponibilità di bilancio).

Oltretutto, proprio in relazione a questa, assunta, natura “sociale” (in quanto collegata con l'indigenza o l'appartenenza a famiglia bisognosa), agevola anche l'accertamento della condizione di indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa, in relazione all'art. 25 L. 328/2000.

Nella situazione di specie, correttamente è avvenuta l'inumazione nel Comune di decesso (un eventuale trasporto in altro Comune, fosse pur quello di residenza, sarebbe stato comunque a titolo oneroso e, in ogni caso, tale da non essere compatibile con la condizione d'indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa), anche in relazione al fatto che la prima tipologia dei defunti che il Comune ha l'obbligo di accogliere nei cimiteri è individuata all'art. 50, comma 1, lett. a) D.P.R. 285/90, mentre gli oneri sia per l'inumazione (come sopra intesa), sia per il materiale trasferimento dal luogo di decesso al cimitero nel comune rientra tra le prestazioni che i comuni devono assicurare/assumere per i propri cittadini (residenti).

**Q. Si vorrebbe sapere, in base alla normativa regionale, se è possibile per un'ATI effettuare il commiato dei defunti, così come la vestizione del defunto (tanoprassi, ecc.) – funzione svolta ora presso l'obitorio comunale – anche all'interno del crematorio del Comune toscano di ... , attraverso la creazione di alcune sale espositive (si precisa che tutti decessi avvenuti presso l'ospedale sono portati al nostro obitorio, per convenzione, dal servizio interno ospedaliero).**

**R.** La L.R. Toscana 18/2007 ha introdotto la distinzione tra salma/cadavere (e relativi trasporti), prevedendo, anche, che il primo (trasporto di salma) possa avvenire con destinazione in strutture per il commiato, ma tale L.R. non regola le strutture per il commiato.

Con la conseguenza che queste sale, in Toscana non possono

che essere finalizzate a “riti” in presenza di feretro (cioè quando pervenga la bara chiusa), mentre le prestazioni di vestizione e di eventuali trattamenti di tantatocosmesi non possono che avvenire se non nei luoghi in cui si trovi il cadavere e debba provvedersi alla chiusura della bara. L'assenza di una definizione, con legge regionale, delle strutture del commiato rende particolarmente difficile il trasporto di salma.

In altre parole, la vestizione e la chiusura della bara possono avvenire in luogo diverso dai servizi mortuari delle strutture sanitarie o dai depositi di osservazione di cui all'art. 12 (e 13) D.P.R. 285/90 (fatto salvo il decesso presso l'abitazione) solo se vi sia stato un previo trasporto di salma.

Quando la salma diventa cadavere, ogni successivo trasporto è soggetto alle comuni quanto note norme del D.P.R. 285/90 e non può che avvenire se non a cassa chiusa (per cui, a questo punto, la vestizione è già avvenuta), con la conseguenza che, a questo punto, l'esposizione riguarda il feretro.

**Q. Un cittadino, concessionario di un lotto di terreno ove ha edificato una cappella di famiglia, ha avanzato al Comune di ... una richiesta di modifica della titolarità della concessione, estendendola anche alla propria nipote (figlia del fratello).**

**Si chiede, precisando che tale eventualità non è menzionata all'interno del regolamento di polizia mortuaria comunale, se tale richiesta possa essere accolta alla luce della normativa vigente.**

**R.** Alla luce della documentazione trasmessa, si esprime il seguente parere, premettendo quanto segue:

1) Si è in presenza di una concessione di area cimiteriale, regolata dall'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, destinata alla realizzazione di una cappella di famiglia.

2) Anche se la lettera pervenuta dal cittadino adombra che la richiesta iniziale di concessione doveva essere a nome di tutti e due, e per errore formale ciò non avvenne, quel che fa fede è non la sola istanza, ma l'atto di concessione, dove sono esplicitati con chiarezza dei nominativi di salme da seppellirvi.

3) La stessa lettera richiede che siano modificati dei diritti di sepoltura già previsti, a sfavore di chi ne aveva titolo, ed estesi diritti invece a favore di nuovi soggetti.

Ciò premesso, il quesito posto era il seguente: è possibile modificare da parte di un concessionario, dopo l'atto di originaria concessione, i beneficiari dello *jus sepulchri*?

A tale domanda la risposta è ordinariamente negativa. Le eccezioni verranno esplicitate nel prosieguo.

Difatti la originaria concessione era di natura familiare, con estensione di sepoltura per taluni soggetti riportati nell'atto originario di concessione.

Con detto atto le persone che hanno acquisito lo *jus sepulchri* per la cappella, laddove vedessero compreso tale diritto o negato a favore di altri, possono legittimamente opporsi.

L'art. 93 comma 1 prevede, infatti che il diritto di essere sepolto nella cappella (*jus sepulchri*) è riservato ai familiari (cioè ai membri della famiglia, come de-

finita nel regolamento di polizia mortuaria comunale e, in assenza, come stabilito dal diritto di famiglia vigente) fino alla capienza del sepolcro (art. 93, comma 1 del D.P.R. 285/90). Per quel che si comprende dalla citata lettera, però, il fondatore del sepolcro ha previsto esplicitamente per talune persone il diritto di esservi sepolte – talune appartenenti alla famiglia, altre affini.

La stessa citazione dettagliata nell'originario atto di concessione delle persone che hanno il diritto di essere sepolte, è a sfavore della estensione del diritto di sepoltura come chiesto dalla lettera da voi citata, perché è in fase contrattuale che si può integrare (come di fatto avvenne) il diritto (ordinariamente circoscritto alla sola famiglia del fondatore).

Per giurisprudenza consolidata vale il principio che tra coloro che hanno diritto di essere sepolti in un sepolcro, la sepoltura (di feretro, ceneri, ossa o resti mortali) è consentita se effettuata cronologicamente in base alla data di morte tra coloro che vi hanno diritto (nel caso in esame i familiari e gli affini a cui il fondatore aveva esteso il diritto di sepoltura, nell'atto di concessione).

È solo successivamente alla morte del fondatore, con successione legittima o testamentaria, che si amplia la platea dei fruitori, laddove gli eredi subentrino nella intestazione della tomba.

Se il regolamento di polizia mortuaria comunale lo prevede è anche possibile utilizzare l'istituto della rinuncia e dell'accrescimento.

La rinuncia di un avente diritto in fase di subentro ereditario a favore della massa degli altri soggetti, che invece accettano,

non fa che accrescere il diritto di chi accetta.

È quindi questa una ipotesi di soluzione al problema prospettata: e cioè regolare l'ampliamento della facoltà di essere sepolto nella tomba con un atto di ultima volontà del fondatore.

Fino al momento del decesso dell'intestatario, però, non è possibile modificare l'originaria intestazione, se non attraverso rinuncia alla intera concessione (compreso il soprasuolo), valutata come da regolamento di polizia mortuaria comunale e successiva riassegnazione da parte del Comune.

Esiste anche un'altra possibilità, laddove ci si trovi in presenza di regolamentazione comunale e cioè l'istituto della benemerenz

(consentito dall'art. 93 comma 2 del D.P.R. 285/90) e cioè la facoltà di seppellire nella cappella anche persone che siano considerate come benemerite della famiglia e in particolare del fondatore.

In questo caso, essendo una compressione dei diritti dei familiari e degli affini citati nell'atto di concessione, è necessario acquisire agli atti la dichiarazione di tutti gli aventi titolo al nulla osta alla sepoltura del benemerito.

Si segnala la necessità di porre particolare attenzione a situazioni di ampliamento della possibilità di seppellire salme all'interno di sepolcri, in quanto il comma 4 dell'articolo 92 fa divieto di lucro e speculazione nei cimi-

teri e laddove il Comune rilevasse fattispecie che adombrino la possibilità di compravendite di posti salma è tenuto a pronunciare la decadenza della concessione.

**Q. È possibile fare tanatoprassi in Italia?**

**R.** No, la tanatoprassi non è ancora ammessa in Italia, non solo come assenza di regolazione – cioè né ammessa, né proibita – ma se dovesse attuarsi potrebbe essere qualificabile in termini di vilipendio di cadavere, per non parlare dei prodotti utilizzabili alcuni dei quali rientrano nelle norme dell'Unione europea sui biocidi.

PROPOSTE  
SOLUZIONI  
CIMITERIALI




COCCATO & MEZZETTI


Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatoemezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA

**BIOVASCA**



- \* in materiale Antiurto
- \* resistenza meccanica e chimica
- \* peso Kg 4,5 (portante)
- \* peso Kg 1,1 (non portante)
- \* contenimento lt 55
- \* impilabile con poco ingombro



**“ CONFORMITÀ ”**  
Regolamento Regione Lombardia  
n° 0006 del 27 Ottobre 2004



**ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**

...omissis... "sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi" ...omissis...



Rubrica

## Polizia mortuaria: quali ambiti per la “normazione” regionale?

di Sereno Scolaro

*Dopo oltre cinque anni dalla presenza di legislazioni regionali, può essere opportuno riprendere le questioni che riguardano l'ambito loro, cercando di individuare quali siano essi, e in quale misura le diverse disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria abbiano, realmente, attinenza alle materie nella competenza legislativa (o, regolamentare) delle regioni. E ciò riguarda ben poche norme del regolamento.*

### 1. Premessa

L'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, come noto, ha operato una scelta di rinvio a modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei principi in esso individuati, probabilmente per due considerazioni, la prima sulla possibile difficoltà che la legge venisse approvata nei termini previsti (a volte, in sede parlamentare può anche esservi una sorta di cautela nelle scelte, preferendosi farle apparire altrui, come nel caso delle modifiche regolamentari così ipotizzate), la seconda considerando come, allora, il processo di revisione del Regolamento fosse del tutto in fase avanzata (e, effettivamente, vi erano le condizioni, anche temporali, affinché ciò avvenisse (prima di una certa data, cui di seguito si farà riferimento), se non vi fosse stato chi ha operato, ricorrendo a tutte le prossimità, per interrompere quel processo di revisione regolamentare, mirando ad altro. Certo, intelligenza avrebbe voluto che quel processo andasse a perfezionamento, potendosi pur sempre mutare gli scenari successivamente, pur se troppo spesso la miopia prevale. Fatto sta che l'8 novembre 2001 (ed è questa la data a cui si faceva precedentemente riferimento) è entrata in vigore la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 che ha mutato, e non di poco, gli assetti normativi e non solo normativi.

Poiché spesso lo si dimentica tali modifiche alla Costituzione sono state il frutto dei lavori della c.d. Commissione bilaterale e il loro contenuto era sostanzialmente condiviso in termini bi-partisan, fino a circa un semestre prima del rinnovo dei due rami del Parlamento, inducendo una parte a ritenere di dover concludere il processo di revisione costituzionale ritenuto, o percepito, condiviso, cosa che ha portato ad un'approvazione a maggioranza, ad un referendum popolare fino alla promulgazione ed entrata in vigore delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione. Non rilevano, più di tanto e meno ancora in questa sede, considerazioni che rischiano di essere tutte di merito sull'ingenuità o sulla fondatezza dell'assunto sulla condivisione, limitandosi a considerare come, nell'estate 2001, non potesse trascurarsi l'eventualità (del tutto concreta, come poi è stato constatato) che tali modifiche divenissero legge costituzionale.

Con queste modifiche sono mutati gli assetti legislativi, in termini di competenze tra i livelli di governo titolare della potestà legislativa (ma non solo questo), con la conseguenza che le modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come preconizzate dall'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, non potevano neppure più essere adottate, quanto meno nei termini e modi precedentemente utilizzabili.

### 2. L'avvio di una legislazione regionale

A seguito delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, anche se non immediatamente, vi è stato l'avvio di una legislazione regionale nella materia. Non si entra qui nel merito delle singole norme (di legge, in genere e, in alcune regioni, anche di regolamento) emanate, quanto sull'assunto sulla base del quale ciò sia avvenuto. Infatti, in alcuni ambienti è stato ritenuto che gli aspetti affrontati dal Regolamento (nazionale) di polizia mortuaria attenessero alla competenza legislativa regionale concorrente in quanto riferentesi alla materia della “tutela della salute”, il che non è del tutto fondato, se non in minima (decisamente minima) parte, ma l'assunto derivava da un approccio, decisamente superficiale, che teneva conto di come la normazione (mettendo così assieme il complesso delle norme di rango primario con quelle di rango secondario) in materia, genericamente, di polizia mortuaria avessero avuto “fonte” in norme qualificate come “sanitarie”.

Solo pochi (forse, un solo soggetto) si sono posti la questione di individuare quali aspetti, quali materie fossero in gioco, arrivando ad un'opera di analisi, norme per norma (spesso disarticolando singole norme) attenessero, nel nuovo assetto normativo, a norme di rango primario e quali a norme di rango secondario e, all'interno di questa gerarchia delle fonti del diritto, quali dovessero essere valutate come appartenenti alla potestà legislativa (o, regolamentare) dello Stato, quali alla potestà legislativa delle regioni e qui distinguendo tra competenza legislativa regionale concorrente ed esclusiva, quali alla potestà regolamentare delle regioni (e, in taluni casi, alla sola potestà regolamentare di queste, in quanto aspetti estranei alla normazione di rango primario). Si è trattato di uno sforzo di elabora-

zione e di analisi, attento quanto accurato, ma che è rimasto pressoché senza echi, in ragione della superficialità di altrui approcci, che, risentendo della superficialità cui è già stato fatto cenno, ha condotto ad affrontare questi temi senza porsi queste valutazioni.

Il fatto che la materia che rientra nell'ambito di quella che si chiama polizia mortuaria sia stata regolata da norme, più o meno, di carattere "sanitario" ha avuto origini storiche, ma – principalmente – non determinava particolari difficoltà, quando la materia era affrontata nel quadro dell'assetto normativo precedente alle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione ed ancora minori livelli di criticità si avevano in epoca pre-Costituzionale, dove, per inciso, erano anche differenti i rapporti tra norme di rango primario e norme di rango secondario (si dovrebbe ricordare come il Regolamento di cui al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse, quando emanato, carattere di norma di rango primario, aspetto obliterato, accidentalmente, nella transizione al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803). Anche se, ormai, questo aspetto, attorno al rango normativo, non consente rimedi per cui non resta che prendere atto di quanto avvenuto, si tratta di un aspetto che non dovrebbe, almeno dal punto di vista dell'analisi accademica (e non sempre l'approfondimento c.d. dottrinale è in sé sterile), essere dimenticato, portando a valutazioni differenti.

Dato che in questi cinque – cinque e mezzo anni si è registrato il fenomeno dell'emanazione di leggi regionali (a volte, anche di regolamenti) aventi contenuti articolati, in circa la metà delle regioni italiane, non senza processi di imitazione, probabilmente non guasta riprendere un esame che si sforzi di individuare quanto effettivamente rientrasse nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale (indifferentemente se concorrente od esclusiva), in quanto non sono assenti evidenti "sconfinamenti" nell'ambito della potestà legislativa dello Stato, oggi esclusiva, ma anche "invasioni" nella potestà regolamentare di altri dei livelli di governo di cui è costituita la Repubblica (art. 114, comma 1 Cost.), livelli di governo tra cui non vi è gerarchia, quanto pari ordinazione (e, non a caso, con la stessa L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 è stato abrogato l'art. 129 Cost.). Dato che non poche, forse tutte, le leggi regionali sin qui emanate presentano elementi di illegittimità costituzionale (in alcuni casi si è anche in presenza di violazioni del diritto dell'Unione europea), fa subito affrontata la considerazione per la quale il fatto che il Governo non si sia avvalso della facoltà (ché di facoltà di tratta, non di obbligo) di cui all'art. 127 Cost. non costituisce fattore probatorio della legittimità costituzionale (se così si ritenesse si finirebbe con l'attribuire al potere esecutivo dello Stato la funzione di "giudice delle leggi" che spetta alla Corte Costituzionale), ma semplicemente va preso atto che non è stato fatto ricorso a questo strumento (e, spesso, le motivazioni per farvi ricorso

non attengono esclusivamente a motivazioni di legittimità costituzionale, ponendosi su altri piani o anche su altri piani). Non si tratta di giudicare, ma di cercare di individuare il quadro di riferimento.

### **3. Il Regolamento di polizia mortuaria attiene alla tutela della salute?**

A punto possono anche affrontarsi alcuni aspetti presenti nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per cercare di valutare se e quanto le sue disposizioni possano effettivamente attenere alla materia della "tutela della salute" (o ad altri nella competenza legislativa regionale, oppure se non presenti elementi che le facciano considerare come appartenenti ad altre competenze, non l'avvertenza che, frequentemente, si registrano situazioni in cui si sovrappongono una pluralità di competenze.

Inoltre, non si può non osservare anche come, nell'ambito della normazione regionale si siano verificate situazioni definibili come anomale, in due possibili direzioni: a) una certa quale tendenza a trasformare norme regolamentari in norme di rango primario (andando in direzione opposta a quella che aveva caratterizzato passate stagioni normative che vedevano la tendenza alla riduzione del grado normativo, sostituendo norme di legge con regolamenti), b) il fatto che, in materie esplicitamente e chiaramente nella competenza regionale, dove potevano essere introdotte modificazioni con norme di rango secondario (regolamenti), le regioni non hanno, spesso, adottato alcun regolamento, anche se questo poteva essere emanato senza interventi legislativi "a monte" o, peggio, a volte intervenendo con atti amministrativi e, quindi, privi di contenuto normativo.

Si è fatto cenno alla pluralità di competenze, aspetto che emerge fin dall'art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, laddove si "intersecano" per così dire funzioni tipicamente svolgentisi nelle materie dell'ordine pubblico e sicurezza, della giurisdizione e norme processuali, il ché, nell'assetto legislativo precedente, non determinava fattori di criticità, mentre li presenta attualmente (ma l'intersecazione riguarda anche il rango delle norme, dato che per alcuni aspetti si ha riserva di legge, per altri dovrebbe valersi l'esigenza di norme regolamentari. Al contrario, l'art. 6 è chiaramente rientrante nella materia dell'art. 117, comma 1, lett. i) Cost. (e, per l'art. 449 c.c., se ne richiederebbe la natura di norma di rango primario).

Altrettanta situazione di intersecazione si ha negli articoli da 8 ad 11 (il ché porta a richiamare anche l'art. 17), dove norme in materia di salute si sovrappongono con materia attinente all'ordinamento civile, nonché di prestazioni concernenti i c.d. diritti civili e sociali.

In queste due materie sono altresì collocabili le disposizioni degli articoli 16 e seguenti, ma, ancora una volta, con intersecazioni e sovrapposizioni: se l'art. 16, comma 1, lett. a) attenga alla materia della libertà

e concorrenza, la successiva lett. b) – fin tanto che non sia stata abrogata, implicitamente (art. 1, comma 7.bis, terzo periodo, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26) – andava a coinvolgere anche le funzioni, e le loro forme, proprie dei servizi comunali, cioè aspetti in parte rientranti nell'alveo delle funzioni di questi e, per altra parte, nell'ambito della potestà di auto-organizzazione dei comuni, cioè di un livello di governo distinto (e la cui autonomia è riconosciuta dall'art. 5 Cost.).

Anche all'art. 21 sono presenti aspetti che attengono ad una pluralità di competenze. Al contrario, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato le disposizioni degli artt. 27 e seguenti (compreso l'art. 33), in relazione all'art. 117, comma 2, lett. a) e lett. q) Cost. (essendo entrambe co-interessate) e dove, specie quando si faccia riferimento a norme di diritto internazionale pattizio, gli aspetti "sanitari" sono definiti proprio da queste norme di diritto internazionale pattizio; mentre l'art. 34 rientra nella fattispecie dell'art. 117, comma 2, lett. p) Cost.

Le disposizioni del Capo IX (art. 49 e segg.) e successivi hanno riguardo e trovano la loro fonte nell'art. 117, comma 2, lett. p) Cost., ma altresì proiettano i propri effetti nell'ambito della potestà regolamentare dei comuni – anche questa esclusiva – considerata all'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., in quanto largamente materia relativa alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di funzioni attribuite ai comuni, attribuzione che consegue alla previsione dell'art. 824, comma 2 c.c.

Ancora nella competenza, esclusiva dello Stato sono le disposizioni del Capo XVI in relazione all'art. 117, comma 2, lett. l) ed m) Cost., dove rileva – in primis – proprio l'aspetto di quelli che, oggi, sono chiamati anche come diritti di cittadinanza, cioè dell'esercizio delle persone della potestà di disporre del proprio corpo o di quello dei familiari.

Per altro, vi è un punto – non secondario, ma di larghissima importanza – rispetto a cui è individuabile una potestà regolamentare – esclusiva (lo si ripete, intenzionalmente) – dei comuni che è quello relativo alle norme del Capo XVIII, ma, anche, qui non senza intersezioni sulle norme dell'ordinamento civile, con il codice civile e i rapporti con i diritti, reali e personali.

#### 4. Conclusioni

Quando precede fa riferimento solo ad alcuni degli aspetti che possono essere considerati. Si poteva anche fare ricorso ad un diverso approccio, quello di considerare, a differenza di quanto fatto, a quelle che potevano essere le norme presenti nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 effettivamente riferibili alla materia della "tutela della salute", ma, se così fosse stato

fatto, il tutto avrebbe richiesto probabilmente meno di una paginetta.

Dal quadro sopra delineato, e senza grandi approfondimenti, emerge, si spera con sufficiente chiarezza, come, alla fin fine, le norme presenti nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attengono, effettivamente, alla materia della tutela della salute non siano poi così numerose, anzi.

Tuttavia, scorrendo la legislazione regionale emanata si evidenziano disposizioni che non hanno riferimento, né fonte nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come, ad esempio, la regolazione dell'attività funebre, che attiene alla materia della concorrenza e del mercato, rispetto a cui proprio non sussiste alcuna competenza legislativa regionale, il che espone tali previsioni a possibili sindacati di legittimità costituzionale.

Nei fatti, non sembrano essere stati fatti molti sforzi per cercare di comprendere l'assetto delle potestà, meno ancora per osservarlo, spesso con condizionamenti, a volte velleitari, di avere "comunque" una legge regionale (prescindendo dal suo contenuto): l'esempio più evidente di questo atteggiamento si ha riguardo alla pratica della cremazione, dove la mancata introduzione delle modifiche previste dall'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, ha visto – e spesso la cremazione è stata la "bandiera" dietro la quale veicolare l'adozione di questa o quella legge regionale – soluzione che sono state propagandate come attuatrici della legge, senza porsi neppure la domanda se la norma adottata ne avesse la forza, la capacità per rendere attuabile, nell'ambito del territorio regionale (troppe volte le regioni sembrano avere ignorato il principio, del tutto elementare, per cui le loro norme vigono nell'ambito del proprio territorio e cessano di essere tali (norme) fuori di esso), la legge stessa. Infatti, formulazioni che indichino che la cremazione è autorizzata secondo i principi della legge o dai soggetti individuati dalla legge nazionale o simili, non importano, di per sé, che la legge stessa sia, o possa essere, in quella data regione attuabile. Infatti, se per la sua attuazione sia stato previsto che sia necessario un intervento normativo, tale attuazione non si determina fin tanto che è questo non intervenga oppure, considerando come non possa intervenire, modificandone la portata o ricercando soluzioni idonee alternative. Da questo punto di vista, non può sottacersi come una regione abbia anche fatto ricorso ad un'interpretazione insostenibile, ad esempio nel sostenere che un determinato effetto attuativo dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 deriverebbe dal suo art. 2, quando è, semmai, l'art. 2 ad essere attuabile se ed in quanto venga attuato l'art. 3. A volte, la fantasia e la creatività proprio non conoscono limiti, né pudicizia.

Il vero problema è che questi aspetti sono stati troppo frequentemente affrontati senza approfondimenti, se non con fastidio per ogni ipotesi di approfondimento.

Rubrica

## Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (\*)

### “MIASI ED ENTOMOLOGIA FORENSE: SEGNALE CASISTICA”

di Gherardi Mirella e Lambiase Simonetta. In *Rivista Italiana di Medicina Legale* N. 3/2006

Cinema e televisione hanno reso familiare la figura dell'entomologo forense, lo specialista che studiando le larve degli insetti su di un cadavere riesce a precisare la data della morte. Anche il più fantasioso sceneggiatore avrebbe però faticato ad ideare un caso come quello illustrato da Gherardi (Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano) e da Lambiase (Laboratorio di Entomologia forense – Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia).

Di prima mattina una donna chiede l'intervento del 118 per la madre ottantanovenne rinvenuta a letto priva di conoscenza. Il personale sanitario accorso può solo verificare l'avvenuto decesso: vengono comunque notati alcuni segni che contrastano con l'ipotesi di morte recente. Il cadavere presenta infatti vaste aree necrotiche infestate da larve di insetti: è necessario chiamare la Polizia di Stato. Agli agenti la figlia ripete la versione fornita al personale sanitario: l'anziana donna (da tempo allettata) aveva manifestato affanno respiratorio la sera precedente, ma non in forma tale da destare allarme, e la mattina successiva purtroppo non si era più svegliata.

Un sopralluogo nell'appartamento evidenzia condizioni igieniche molto carenti: la sporcizia diffusa, il cattivo odore, il disordine, le numerose bottiglie di vino vuote, fanno pensare ad una situazione di degrado sociale, confermata dalle dichiarazioni dei vicini. Il magistrato ordina un'ispezione cadaverica, dalla quale emergono risultanze contraddittorie. Le larve di insetti sarcosaprofagi (insetti che prediligono i tessuti organici in decomposizione) rinvenute in un'area necrotica sul fianco destro e nel cavo ascellare destro rendono apparentemente incongruo il resoconto della figlia, che al contrario parrebbe confermato da segni quali il grado della rigidità cadaverica, le ipostasi (segno causato dal deflusso di sangue nelle zone declivi del corpo) ancora mobili, la temperatura rettale di 33 gradi centigradi. L'unica cosa sicura è che l'anziana donna ha concluso la sua esistenza in condizioni precarie: le piaghe non curate e le feci essiccate che imbrattano la zona perineale testimoniano uno stato di abbandono.

Il magistrato dispone allora esami più approfonditi sulla salma. Una perizia entomologica consente di appurare che le larve sono ad uno stadio di sviluppo raggiungibile in 4-5 giorni: il dato, se preso isolatamente, smentirebbe la versione della figlia, ma abbiamo già capito che occorre un approccio integrato con le altre indagini. L'autopsia conferma che i processi trasformativi del cadavere sono compatibili con un decesso recente: relativamente alle cause della morte lo studio istologico dei tessuti polmonari documenta alterazioni organiche di origine naturale ed a carattere cronico tipiche dell'età avanzata, sulle quali si sono sovrapposti gli effetti terminali di un'insufficienza cardio-respiratoria. In altre parole si tratta di morte recente per cause naturali. Sulla scorta di questa certezza possiamo ora interpretare correttamente il reperto entomologico, che va inquadrato nel fenomeno denominato “miasi”, consistente nell'infestazione da parte di insetti sarcosaprofagi su soggetti ancora in vita. Le estese aree necrotiche da decubito e la contaminazione con materiale fecale sono infatti un substrato idoneo a favorire l'attività di tali insetti. Nel caso in questione, pertanto, lo stadio larvale non indica l'intervallo trascorso tra l'inizio della colonizzazione cadaverica ed il ritrovamento del cadavere ma corrisponde invece all'intervallo tra il ritrovamento e l'ultima volta in cui la figlia aveva lavato la madre. C'è una spiegazione anche per il riscontro di larve nel cavo ascellare destro in assenza di necrosi. Tutto dipende dal fattore temperatura: dopo il trasferimento dal domicilio all'obitorio il cadavere era stato inizialmente messo in cella frigo alla temperatura di 4 gradi centigradi, poi era passato in sala autoptica, dove la temperatura pur innalzandosi non supera i 15 gradi centigradi. Le larve, esposte al freddo, erano migrate lungo il corpo alla ricerca della zona vicina più calda, per l'appunto il cavo ascellare. Il caso si conclude con il rinvio a giudizio della figlia per abbandono di incapace.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Cultura

## Note di musica funebre (II Parte)

di Andrea Boldrini

### Composizioni funebri cantate e musicate (testi e glossario)

Di seguito alle note di carattere liturgico e storico, si riassumono ora, in una succinta sintesi, le forme vocali e strumentali legate al contesto funebre precedentemente incontrate, corredate dai testi originali latini e da alcune annotazioni relative a ciascun "genere".

#### Antifona

Canto alternato fra due cori.

Oltre al versetto di un salmo, che ne sintetizza il senso profondo, il termine indica una forma di canto liturgico evolutasi nel tempo, utilizzata principalmente nell'Ufficio ma anche nella Messa.

Eseguito nei primi secoli come canto di un intero salmo alternato fra due cori (come dice la parola), nell'Alto Medioevo divenne un canto più breve con ripetizione del solo versetto principale (antifona stretta). I testi latini sono radunati in varie raccolte (antifonari) tra cui famoso e importante è l'Antifonario Gregoriano, una raccolta di oltre mille canti.

Nella liturgia funebre vengono eseguiti in forma antifonale, fra gli altri, l'Introito per la Messa dei defunti e numerosi salmi dell'Ufficio dei Morti impiegati nelle esequie.

#### Introito (Messa)

*Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis.*

#### Salmo 64

*Te decet hymnus Deus in Sion  
Et tibi redditur votum in Ierusalem  
Exaudi orationem meam,*

*ad te omnis caro veniet.*

Si iniquitates (Esequie, dall'Ufficio dei morti)  
*Si iniquitates observaveris Domine  
Domine, quis sustinebit?*

#### Exultabunt domino

*Exultabunt Domino ossa humiliata*

#### In paradisum

*In paradisum deducant te Angeli:  
in tuo adventu suscipiant te martyres  
et perducant te in civitate sanctam Ierusalem.  
Chorus Angelorum te suscipiat  
Et cum Lazaro quondam paupere  
Aeternam habes requiem.*

#### Responsorio

Canto a solo, alternato alla risposta corale dei fedeli dopo uno o più versetti.

È il canto di parti dell'Ufficio e della Messa (*Graduale, Alleluia, Tratto, Offertorio*) in cui al celebrante risponde il coro dei religiosi e/o fedeli con un ritornello costituito da un versetto fisso.

Ebbe la sua massima diffusione nel periodo gregoriano ma venne elaborato anche in stile polifonico come testimoniano le mirabili composizioni di Jacobus de Kerle, Marco Antonio Ingegneri (*Responsoria Tridui Sacri*) e Tomas Luis de Victoria.

#### Subvenite (Esequie)

*Subvenite Sancti Dei  
Occurrite Angeli Domini:  
Susipientes animam ejus  
Offerentes eam in conspectu Altissimi  
Suscipiat te Christus, qui vocavit te*

*Et in sinum Abrahae Angeli deducant te:  
Suscipientes animam ejus  
Offerentes eam in conspectu Altissimi  
Requiem aeternam dona ...  
Offerentes eam in conspectu Altissimi.*

#### Libera me

*Libera me, Domine, de morte aeterna,  
in die illa tremenda:  
quando caeli movendi sunt et terra:  
dum veneris judicare saeculum per ignem.  
Tremens factus sum ego  
Et timeo, dum discussio venerit  
Atque ventura ira  
Quando caeli movendi sunt et terra.  
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,  
Dies magna et amara valde  
Dum veneris judicare saeculum per ignem.  
Requiem aeternam ...*

#### De profundis

Il testo (salmo 129) viene cantato nella casa prima della rimozione del cadavere, preceduto dalla antifona "Si observaveris".

È uno dei sette salmi penitenziali: veniva intonato dagli ebrei nei giorni del digiuno.

Oltre che in canto gregoriano, il testo è stato trattato in varie forme, a cappella e musicate, da numerosi autori tra cui Josquin Desprez, Jean-Baptiste Lully, Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Marcel Duprè. Tra i compositori di "De profundis" figurano anche il ferrarese Timoteo Pasini (1829-1888) e, nel Novecento, il lituano Arvo Part (1935).

*De profundis clamavi ad te Domine: Domine exaudi vocem meam.  
Fiant aures tuas intendentes in vocem deprecationis meae.  
Si iniquitates observaveris Domine: Domine, quis sustinebit?  
Quia apud te propitiatio est: et propter legem tuam sustinui te Domine.  
Sustinuit anima mea in verbo ejus: speravit anima mea in Domino.  
A custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in Domino.  
Quia apud Dominum misericordia: et copiosa apud eum redemptio.  
Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus ejus.  
Requiem aeternam dona eis domine.  
Et lux perpetua luceat eis.*

#### Miserere

Il testo (salmo 50) è inserito nell'Ufficio dei morti (ad Laudas) ed impiegato nei riti esequiali nel percorso di accompagnamento della salma dalla casa alla chiesa. Quarto dei sette salmi penitenziali, consta di 21 strofe seguite ciascuna da una antifona. La forma salmodica con risposta antifonale del coro del periodo gregoriano venne modificata con l'esecuzione a due cori per il canto, rispettivamente, delle strofe e delle antifone. *Miserere* a cappella furono composti da Desprez, Gregorio Allegri, Orlando di Lasso, Giovanni Gabrieli e Palestrina; con l'impiego di solisti e/o orchestra, tra gli altri, da Lully, Domenico Scarlatti, Mozart, Gaetano Donizetti e Lorenzo Perosi.

*Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.*

*Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.*

*Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato meo munda me.*

*Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et peccatum meum contra me est semper.*

*Tibi soli peccavi, et malum coram te feci: ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.*

*Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me mater mea.*

*Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.*

*Asperges me hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealabor.*

*Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exultabunt ossa humiliata.*

*Averte faciem tuam a peccatis meis: et omnes iniquitates meas dele.*

*Cor mundum crea in me, Deus: et spiritum rectum innova in visceribus meis.*

*Ne projicias me a facie tua: et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.*

*Redde mihi laetitiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me.*

*Docèbo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur.*

*Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae: et exultabit lingua mea justitiam tuam.*

*Dòmine, làbia mea apèries: et os meum annuntiabit laudem tuam.*

*Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: holocaustis non delectaberis.*

*Sacrificium Dei spiritus contribulatus: cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies.*

*Benigne fac, Dòmine, in bona voluntàte tua Sion: ut aedificèntur muri Jerùsalem.*

*Tunc acceptàbis sacrificium iustitiae, oblatiònes, et holocàusta: tunc impònent super altàre tuum vitulos.*

### Dies irae

È una sezione fissa della Messa cantata per i defunti a partire, sostengono alcuni studiosi, dai primi anni del Cinquecento, quando cioè Antoine Brumel (illustre maestro fiammingo alla corte ducale estense) la inserì per primo nella sua composizione a cappella a quattro voci.

È una delle cinque sequenze rimaste in uso in seguito alla selezione operata dalla Chiesa cattolica dopo il Concilio di Trento sulle 150 inserite precedentemente nel messale (le altre sequenze sono:

*Victime Paschalis* per il giorno di Pasqua, *Veni Sancte Spiritus* per il giorno di Pentecoste, *Lauda Sion* per il Corpus Domini, *Stabat mater* per il venerdì Santo). Si tratta di testi liberi in prosa o poesia con melismi e vocalizzi aggiunti a canti gregoriani preesistenti.

Il testo del *Dies irae*, secondo gli studiosi, potrebbe trovare la sua radice nei versetti 15-16 del I libro di Sofonia, nella traduzione latina della Vulgata:

*Dies irae dies illa, dies tribulationis et angustiae  
Dies calamitatis et miseriae, dies tenebrarum et caliginis,  
Dies nebulae et turbinis, dies tubae et clamoris,  
Super civitates munita et super angulos excelsos.*

Di questo testo si possono rintracciare riferimenti nel responsorio esequiale "*Libera me, Domine*" (v. testo precedentemente riportato).

La scrittura medievale è attribuita a Tommaso da Celano, frate seguace e biografo di S. Francesco d'Assisi. Il testo attuale in latino risale forse al XIV sec. ed è formato da 17 strofe di tre versi ottonari in rima baciata seguito da due strofe finali di tre versi sciolti.

Nella messa dei defunti del messale di papa Pio V (riforma liturgica tridentina) la sequenza *Dies irae* è collocata di seguito alla sezione del *Tractus*.

Dal momento della sua introduzione viene inserita in tutti i Requiem di vario stile cantati e musicati, (tranne che nel *Requiem* di Gabriel Faurè e della sua scuola), poiché la profonda drammaticità delle immagini suggerite dal testo ha fortemente attratto molti compositori.

Il trattamento musicale del testo è soggetto a svariati criteri. Mozart suddivide il testo di questa sezione (nel suo Requiem) in sei parti: *Dies irae* (strofe 1-

2), *Tuba mirum* (3-7), *Rex Tremendae* (8), *Recordare* (9-15), *Confutatis* (16-17), *Lacrimosa* (18-19).

*Dies irae, dies illa  
solvet saeculum in favilla,  
teste David cum Sybilla.*

*Quantus tremor est futurus,  
quando iudex est venturus,  
cuncta stricte discussurus.*

*Tuba mirum spargens sonum  
per sepulchra regionum,  
coget omnes ante thronum.*

*Mors stupebit et natura,  
cum resurget creatura,  
iudicanti responsura.*

*Liber scriptus proferetur,  
in quo totum continetur,  
unde mundus iudicetur.*

*Iudex ergo cum sedebit,  
quidquid latet apparebit,  
nil inultum remanebit.*

*Quid sum miser tunc dicturus,  
quem patronum donaturus,  
cum vix iustus sit securus?*

*Rex tremendae majestatis,  
qui salvandos salvas gratis,  
salva me, fons pietatis.*

*Recordare Jesu pie,  
quod sum causa tuae viae,  
ne me perdas illa die.*

*Quaerens me sedisti lassus,  
redemisti crucem passus;  
tantus labor non sit cassus.*

*Iuste iudex ultionis,  
donum fac remissionis  
ante diem rationis.*

*Igemisco tamquam reus,  
culpa rubet vultus meus:  
supplicanti parce, Deus.*

*Qui Mariam absolvisti,  
et latronem exaudisti,  
mihi quoque spem dedisti.*

*Preces meae non sunt dignae,  
sed tu, bonus, fac benigne,  
ne perenni cremer igne.*

*Inter oves locum praesta,  
et ab haedis me sequestra,  
statuens in parte dextra.*

*Confutatis maledictis,  
flammis acribus addictis,  
voca me cum benedictis.*

*Oro supplex et acclinis,*

*cor contritum quasi cinis,  
gere curam mei finis.*

*Lacrimosa dies illa,  
qua resurget ex favilla  
iudicandus homo reus.*

*Huic ergo parce deus;  
pie Jesu Domine,  
dona eis requiem. Amen.*

#### Mottetto – cantata

La forma del mottetto registra una serie notevole di trasformazioni nel corso del tempo. Nato dalla sovrapposizione di una o due voci (motetus e triplum) alla melodia del tenor gregoriano, si evolve come composizione automa nel periodo dell’Ars nova con Guillaume de Machault (m. isoritmico), per assumere una caratterizzazione contrappuntistica nella polifonia fiamminga. Nel Cinquecento la struttura contrappuntistica viene semplificata per un maggiore interesse al significato del testo religioso. Nel Seicento il mottetto si sviluppa sul filone classico palestriniano ma anche nelle forme legate ai nuovi linguaggi musicali del tempo. Nascono i “mottetti concertati” di Monteverdi e, più tardi, i “mottetti – cantate” di Bach, sopra menzionati. Perduto ogni riferimento alle proprie radici, il termine designerà in seguito qualsiasi composizione di carattere sacro non impiegato nella Messa, sia liturgico che non.

Bach compose oltre 300 cantate sacre (ne sono pervenute circa 190) fra le quali una ventina destinate alla liturgia funebre. Tra le più eseguite sono le BWV 106, 118, 231, 198, ma la più celebre è la “*Gottes Zeit Ist Die Allerbeste Zeit*” (Il tempo di Dio è il migliore di tutti), nota anche come “*Actus Tragicus*”.

#### Requiem

Dal concilio tridentino ad oggi il testo liturgico non ha subito modifiche sostanziali (l’ultima revisione, contenuta nel messale romano, risale al concilio

Vaticano II). Nell’Alto medioevo i testi presentavano una minore uniformità, dovuta alla presenza di diverse tradizioni liturgiche in Europa dopo la conversione dei vari popoli al cristianesimo.

Sul piano dell’espressione musicale si registra invece una grande varietà di scelte, in particolare a partire dal sec XVII con l’introduzione di voci soliste e strumenti in aggiunta al tradizionale coro. Diversi sono infatti i criteri stilistici e le soluzioni che i compositori adottano sia in relazione alla struttura complessiva che al trattamento vocale strumentale del testo. Alcuni autori, ad esempio, non inseriscono il *Graduale*, altri omettono il *Dies irae*, come Faurè, sezione al contrario molto valorizzata fin dal XVII sec.; altri inseriscono parti dell’*Ordo exequiarum* come il *Libera me* o *In paradisum*, o ancora mottetti devozionali come “*Pie Jesu*”. Nel corso dell’Ottocento il R. assume spesso la forma di Concerto – oratorio. Nel Novecento il concetto musicale di R. si estende a concezioni molto diverse dalla tradizione, che comprendono anche composizioni e spartiti non ispirati da motivazioni religiose e in forma esclusivamente sinfonica.

Alcune fonti della letteratura specifica indicano in oltre 2000 i R. composti nella storia della musica.

#### Bibliografia:

- *Enciclopedia della Musica*, Einaudi, Torino, 2004
- *Enciclopedia della musica*, collana “*Le Garzantine*”, Garzanti, Milano, 1999
- L. EISENHOFER, I. LECHNER, *Liturgia romana*, Edizioni Marietti, Torino, 1960
- *Liber usualis missae et officii*, Società S. Giovanni Evangelista, Parigi, Tournai, Roma, 1927

#### Sitografia:

- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
- [www.musica-sacra.it](http://www.musica-sacra.it)
- [www.jupiterclassics.com](http://www.jupiterclassics.com)



Rubrica

## Le linee politiche di SEFIT per il settore funerario

di Mauro D'Ascenzi (\*)

*Intervento effettuato nel corso del convegno "Sefitdieci 2008", tenutosi a Roma il 22 gennaio 2009.*

Ripetiamo oggi il forum SEFIT 10, dopo la positiva esperienza di oltre un decennio.

SEFIT 10, nel tempo, è diventato punto d'incontro di soggetti diversi, soprattutto di area pubblica:

Comuni, imprese pubbliche, A.S.L., gestori di servizi pubblici locali.

Ma anche luogo aperto al confronto tra i rappresentanti delle più significative associazioni di imprese funebri private. Vera e propria palestra di idee e strategie.

Quest'anno abbiamo previsto una serie nutrita di interventi che puntano:

- a portare alla ribalta il settore funerario, non col taglio usuale dei media (quando va bene scaramantico o burlesco; quando va male con la cronaca di interventi giudiziari), bensì con l'intento di darne una rappresentazione, forse cruda, ma propositiva;
- a valutare con attenzione i principali fenomeni che stanno avvenendo sotto i nostri occhi, col mutamento della situazione economica e del ricorso alle tradizionali forme di sepoltura;
- a presentare agli associati il lavoro che svolgiamo giornalmente come associazione (sia in campo legislativo nazionale, europeo, fiscale, ecc.)

Permettetemi quindi di debordare da questioni che, con ben maggiore proprietà di me, esporranno successivamente i massimi esperti della nostra Federazione, lo ritengo invece di affrontare alcune questioni di fondo:

La crisi economica si sta già avvertendo nel comparto funebre con la contrazione dei margini di ogni funerale, per la difficoltà delle famiglie. E in questo comparto il rischio, data la anelasticità numerica del mercato, non è solo l'effetto sui bilanci, ma anche un aumento della concorrenza che accentua e rende più aspro l'uso di pratiche illecite per l'accaparramento di funerali.

Gli effetti sulla imprenditoria funebre pubblica nel Pae-

se, concentrata soprattutto nelle grandi città, a parità di condizioni dovrebbe essere di un leggero aumento delle quote di mercato, in quanto tradizionalmente le imprese funebri pubbliche hanno presidiato le aree di funerale a basso e medio prezzo, più richiesti in tempi di crisi.

È quindi importante, in un periodo come questo, non cedere alla tentazione di far cassa da parte dei Comuni proprietari, vendendo i gioielli di famiglia, ma anzi potenziare il servizio funebre pubblico ed estenderlo, per far fronte alle necessità di mercato.

Gli effetti più rilevanti sono attesi nel comparto cimiteriale, con la riduzione dei proventi da concessioni cimiteriali e anche con la propensione dei consumatori a scelte più economiche di sepoltura e ora anche di pratica funebre. Mi riferisco in quest'ultimo caso alla cremazione.

La riduzione dei proventi cimiteriali rischia di far esplodere prima del tempo la cosiddetta "bolla cimiteriale", cioè quel fenomeno in base al quale è con i proventi delle concessioni di sepolture che si assegnano nell'anno che si paga buona parte dei costi di mantenimento dei cimiteri, e ciò perché è noto che nessun comune o impresa pubblica ha accantonato risorse per futuri costi di gestione. Ed è altrettanto noto che politiche tariffarie "sociali" perpetrate per decenni hanno lasciato in eredità costi gestionali cimiteriali per le future generazioni, che stanno ora emergendo.

Se poi si somma alle ridotte assegnazioni cimiteriali l'effetto dell'aumento naturale delle cremazioni, le prospettive diventano preoccupanti.

Di fronte a questo scenario si stanno prospettando varie scelte:

- L'abbandono dei comuni della gestione dei cimiteri, con ricorso sempre più frequente al project financing. È una scelta di breve-medio periodo, che paga in termini elettorali e che consente di far fronte alle ne-

cessità impellenti di posti salma, ma che determinerà nel lungo periodo l'affiorare di quei costi di manutenzione che ora si "nascondono". È una scelta che sta prendendo piede soprattutto al Centro e al Sud del Paese, facilitata sia dalla relativa scarsa propensione della cremazione in queste aree, sia per la minore vocazione gestionale di quei comuni. In termini di politiche cimiteriali, è la scelta peggiore, in quanto spesso il promotore finanziario ha una cultura da immobiliare, o da costruttore e i cimiteri vengono lasciati in balia di questa logica. Una versione moderna di quel che in epoche passate era il lasciare al custode del cimitero (per disinteresse del comune) la gestione dei cimiteri, senza una visione strategica. O altrettanto – per altri settori di questa Federazione – come le reti – che concesse a entità prive di servizi, al termine dell'affidamento, si ritrovavano dei colabrodo.

- La esternalizzazione a società totalmente o parzialmente pubbliche. In questo caso il modello che è stato seguito prevalentemente è quello della multi utility. Purtroppo in diversi casi, il management delle multi utility non riesce a comprendere appieno la specificità del settore cimiteriale, che viene visto soprattutto dal lato manutentivo e non in quello di fornitura di un servizio delicato e di qualità a utenti in lutto o post lutto. In diversi casi, si è subappaltato il servizio delle operazioni cimiteriali, al miglior offerente, con il risultato che la collettività non vede i cambiamenti nella qualità del servizio fornito, percependo invece immediatamente l'aumento tariffario, connesso con l'emergere di costi, prima annegati nel bilancio comunale. È pur vero che abbiamo anche modelli virtuosi, specie in aziende dedicate al settore, ma stentano ad imporsi.

- La introduzione di un canone da far pagare per l'uso del cimitero alla platea vasta di fruitori, per non contare esclusivamente sui proventi derivanti da sempre nuove costruzioni cimiteriali ogni anno (che come abbiamo visto sono in calo e lo saranno sempre più con il crescere della incidenza della cremazione). Si richiede un concorso alla copertura delle spese gestionali cimiteriali ai cittadini. Già l'Emilia Romagna e la Provincia Autonoma di Trento hanno dato questa possibilità con una propria norma. È questione giusta in linea di principio, complicata da proporre soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche generali ed elettoralmente discutibile, ma sulla quale si potrebbe studiare una sorta di entrata di compartecipazione, in relazione ad obblighi già sussistenti, sul modello di quella presente per l'energia elettrica, qui inserita sulla bolletta della illuminazione elettrica votiva.

- Lo sconfinamento dell'imprenditoria pubblica in aree di mercato attualmente con margini allettanti, come il floreale tombale, il settore lapideo, ecc. ottenendo anche un effetto calmieratore e moralizzatore interessante. La reazione dell'imprenditoria privata non tarderà a farsi sentire e quindi è una strada impervia, ma possibile.

- L'aumento superiore al tasso di inflazione delle tariffe

per operazioni cimiteriali e per concessioni cimiteriali. Che ha due effetti negativi, in periodi di recessione come l'attuale: la reazione dei consumatori e l'aumento di scelte alternative (tombe di più basso prezzo, cremazione, affido, dispersione delle ceneri). Ma ha anche l'effetto di comprimere gli spazi economici per la spesa del funerale, che coincidono con i margini dell'imprenditoria funebre. E quindi con la prevedibile reazione dei privati.

Da qualunque parte si guardi quel che sta succedendo la situazione già difficile, si avvia a diventare critica.

Le ricette per uscire da questa crisi non sono semplici, ma a mio avviso:

**a)** passano attraverso profonde ristrutturazioni operative, cercando di ottimizzare i processi di fornitura dei servizi, efficientando: detto in altri termini riducendo gli sprechi e cercando le opportune economie di scala, operando non solo su territori comunali, ma su area provinciale o anche bacini più ampi, favorendo aggregazioni come già è avvenuto negli altri settori dei servizi pubblici locali;

**b)** vanno nella direzione di far conoscere l'importanza del cimitero per la collettività, aprendoli alla vita quotidiana, esaltandone gli aspetti museali, artistici, di luogo aperto a giovani ed anziani. In una parola, far capire quel che si perde se non si trovano soluzioni adeguate;

**c)** determinano la necessità di confrontarci con nuovi modelli di ritualità, di nuovi luoghi integrativi e in parte sostitutivi delle fredde camere mortuarie ospedaliere e dei depositi di osservazione comunali. Mi riferisco alle case funerarie, per le quali sussistono ampi spazi sia per l'imprenditoria funebre pubblica che privata e che molti dimenticano come necessitano non di rivendicazioni di campo (pubblico o privato), ma di ingenti finanziamenti per poter essere realizzate e per la gestione, con riflessi non indifferenti sui costi totali di un funerale;

**d)** ci devono far riflettere sulla importanza del mantenimento della gestione pubblica dei crematori, che è una delle poche attività che in questo periodo può crescere e compensare i cali delle altre entrate cimiteriali. Al tempo stesso, occorre evitare di aumentare eccessivamente il numero di impianti: anche in questo campo siamo di fronte ad un mercato anelastico. Ed è questa la principale motivazione nell'insistere per il mantenimento della riserva di legge a favore dei comuni, pur entro un programmazione regionale che preveda un tetto massimo alla crescita degli impianti sul territorio e che trovi un adeguato bilanciamento tra esigenza della collettività di avere la vicinanza di un impianto con la sostenibilità economica dello stesso, in funzione di consentire, principalmente, la realizzazione degli impianti di cremazione nei territori in cui sono assenti.

**e)** occorre una profonda riforma legislativa del settore, sulla base del modello spagnolo, che riconosca le sue specificità e fornisca gli strumenti per garantire la

fornitura di un servizio essenziale. So che ormai il testo del disegno di legge studiato in ambito SEFIT è pronto. Vi chiedo di pazientare ancora qualche mese per la formulazione e questo per due motivi:

1) nel giro di un paio di mesi dovrebbero essere emanati i decreti attuativi della riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (quelli conseguenti all'art. 23.bis del decreto di questa estate). Mi pare corretto valutare se in essi vi siano elementi che contrastano con l'impostazione attuale del disegno di legge ancora nei casseti;

2) per un paio d'anni, ci si è confrontati con altre Federazioni per tentare di presentarsi al Parlamento non in ordine sparso, ma con una intesa sui principi fondamentali. Questo confronto ha portato alla sottoscrizione di un documento con una Federazione (Federcofit), ad aperture significative con un'altra Federazione (FIC), a dialogare con il mondo della produzione (soprattutto di cofani). Ma ha anche fatto registrare divergenze importanti su taluni temi e in particolare con la Feniof.

Penso pertanto, per questi motivi, che sia meglio sfruttare questo periodo di attesa del regolamento per effettuare incontri attuativi del protocollo a suo tempo firmato con Federcofit, chiedendo formalmente se a questo aderisce anche FIC. E in un incontro, lungo anche 2-3 giorni se necessario, ma definitivo, si analizzino non più i principi, ma il dettaglio e quindi l'articolato del disegno di legge di riforma del settore funerario. Segnalo qui unicamente che il documento adottato il 13 novembre scorso da Federcofit sul tema delle c.d. "camere mortuarie", pur presentando alcuni aspetti forse non condivisibili, costituisce un approccio sostanzialmente condivisibile e che può essere ulteriormente migliorato.

In questo modo, si può superare l'attuale fase di stallo e lasciarci alle spalle questo mito dell'essere d'accordo ad ogni costo.

**f)** rivedere, nel quadro ed in coerenza alla normativa dell'Unione europea, il sistema fiscale e tributario, in particolare in materia di I.V.A. e di IRPEF, del settore funebre e cimiteriale, per acquisire strumenti di trasparenza, di tutela dei cittadini (e "consumatori"), oltre che di qualificazione degli operatori.

E a Pasqua si procede con l'interessamento dei parlamentari vicini alla nostra Federazione e Confederazione, o anche ad altre Federazioni, se ci saranno i presupposti, per la presentazione delle nostre idee almeno in un ramo del Parlamento. Senza dimenticare che già attraverso provvedimenti attuativi di leggi esistenti si possono ottenere cambiamenti significativi e il ruolo che ormai hanno assunto le Regioni.

Volutamente non entro nel merito delle questioni aperte, limitandomi alle sole questioni di metodo.

Lasciatemi però fare un accenno al problema maggiore: la visione che il cittadino percepisce del settore funebre e cimiteriale.

L'ultimo trimestre dello scorso anno è stato deva-

stante per l'immagine dell'imprenditoria funebre, con la serie di arresti di Milano (ultimi dopo scandali che ormai con frequenza semestrale coprono le diverse parti di questo Paese). Ma è stato difficile anche per chi gestisce crematori, con una serie di ispezioni dei NOE, che hanno portato alla luce anche diverse superficialità e condotte anomale dal punto di vista amministrativo. Condotte sulle quali ci siamo subito impegnati per definire orientamenti con nostre circolari, ma che scontano la effettiva complessità e inadeguatezze delle norme esistenti in questo campo.

Due questioni diverse (la funebre da quella dei crematori), ma che sui media hanno avuto ampio e negativo risalto.

È difficile ora presentarsi in Parlamento senza tener conto di quel che è successo. È per questo motivo che mai come ora occorre presentare un disegno di legge che sia capace di dare risposte certe ai timori politici e soprattutto della collettività. In questo senso dobbiamo adoperarci per contenere le pur giuste aspettative di parte, sacrificando ognuno un po' delle proprie attese, per il raggiungimento dell'interesse comune.

Due parole infine sullo sviluppo di SEFIT.

Abbiamo necessità di far conoscere all'esterno l'enorme lavoro che si fa all'interno dei nostri comitati, commissioni e da parte dei nostri uffici, che ringrazio vivamente per la puntualità delle risposte, per la ricchezza delle riflessioni che ci offrono. Cito per tutte la ricchezza di elementi forniti dal libro bianco.

Vi prego quindi di adottare le soluzioni più opportune per contattare quante più città sia possibile, in vista di una conferenza di tutti i capoluoghi di provincia, organizzata dalla nostra Federazione, nel prossimo mese di novembre. Questo, a mio modesto parere, dovrebbe essere l'obiettivo del prossimo SEFIT 10 del 2009: coinvolgere il Paese nel cambiamento e aumentare la base associativa.

(\* *Vice Presidente Delegato di FederUtility*)

Rubrica

## Il manifesto ECN (\*) sulla cremazione

**Cremazione e rispetto per l'ambiente – Raccomandazioni dei gestori di crematori poste all'attenzione di Autorità regionali, nazionali ed europee – Libro bianco (Bruxelles, 30 maggio 2008)**

di Gabriele Righi (\*\*)

*Intervento effettuato nel corso del convegno "Sefitdieci 2008", tenutosi a Roma il 22 gennaio 2009.*

### IL PROBLEMA E L'OBIETTIVO

Questo documento nasce da una semplice constatazione: tutte le direttive e le norme relative alle emissioni in atmosfera dei crematori differiscono in modo rilevante da un Paese all'altro. Confrontandole, si vede che esse sono talvolta ambigue ed incoerenti.

Perciò è diventato particolarmente urgente proporre una ricognizione generale sulla materia, con l'obiettivo di addivenire a raccomandazioni dalle quali derivare standard ambientali a livello europeo che tengano conto sia del piano etico, che tecnologico, nonché finanziario.

Negli ultimi 30 anni si è assistito ad un totale cambiamento nel settore funerario, con un orientamento delle famiglie sempre più favorevole alla cremazione.

La percentuale delle cremazioni in Europa è di quasi il 37% e il numero totale delle cremazioni nel 2006 è risultato superiore a 1.500.000.

Oggi in Europa sono installati più di 1.000 crematori.

La cremazione, da sempre, è stata considerata una pratica funebre "ecologica". È con questo spirito e con la volontà di conservare questa immagine, che i gestori dei crematori pubblici e privati d'Europa intendono agire.

La maggior parte dei Paesi europei ha norme che sono più o meno restrittive sulle emissioni in atmosfera dei crematori. Queste norme intervengono sia su obbligazioni di risultato, sia su obbligazioni di mezzi, sia infine su vincoli operativi.

Attualmente i Paesi o le regioni decidono per conto proprio le norme e le misure da prendere, senza tener conto d'una coerenza e di riferimenti comuni in ambito europeo.

Il meccanismo finora è stato questo: ogni Paese osserva ciò che ha fatto il Paese o la regione limitrofi e, prendendo a riferimento quelle più restrittive, aggiungono ulteriori limitazioni. Questo sistema ha dei limiti e non può durare perché da esso derivano delle incompatibilità oggettive.

L'ideale sarebbe definire una norma europea che prevalesse su quelle nazionali anche se alcuni Paesi hanno già legiferato. Occorre necessariamente, in questi casi, dare il tempo necessario per far convergere le varie norme nazionali.


Sarebbe necessario, inoltre, standardizzare al più presto, a livello europeo, la metodologia e le procedure di controllo delle emissioni.

Alcuni Paesi hanno emanato delle norme sui crematori ma, al momento, non esiste né una visione, né delle linee guida di carattere strategico a livello europeo che riguardino l'elaborazione e l'applicazione di nuove misure.

La strategia deve prendere in considerazione:

- aspetti finanziari ed industriali;
- aspetti etici non solo tecnologici;
- non solo emissioni in atmosfera ma anche recupero energetico e trattamento rifiuti da cremazione;
- valutazioni dell'impatto ambientale in termini relativi.

Stato	Cremazioni	Decessi	%	Crematori	Media per crematorio
Cekia	83.390	104.441	79,8	27	3.089
Danimarca	41.233	55.477	74,3	32	1.289
Svezia	66.767	91.177	73,2	68	982
Regno Unito	416.881	575.974	72,4	250	1.668
Slovenia	12.466	18.610	67	2	6.233
Svizzera	48.083	70.500	64,1	27	1.781
Olanda	72.666	135.372	53,7	65	1.118
Lussemburgo	1.601	3.681	43,7	1	1.601
Belgio	44.339	101.615	43,6	10	4.434
Portogallo	3.570	8.791	40,6	4	893
Germania	338.469	844.112	40,1	140	2.418
Ungheria	48.022	132.492	36,3	12	4.002
Norvegia	14.267	41.253	34,6	35	408
Finlandia	16.459	48.065	34,2	21	784
Austria	19.639	74.295	26,4	10	1.964
Francia	135.754	517.000	26,3	125	1.086
Spagna	77.900	380.000	20,5	132	590
Islanda	350	1.901	18,4	1	350
Lettonia	1.529	10.342	14,8	1	1.529
Italia	53.788	557.892	9,6	45	1.195
Irlanda	2.235	27.479	8,1	4	559
Bulgaria	5.423	113.438	4,8	1	5.423
<b>Totale</b>	<b>1.504.831</b>	<b>3.913.907</b>	<b>38,4</b>	<b>1.013</b>	<b>1.486</b>



### ASPETTI FINANZIARI E INDUSTRIALI

Per evitare spese eccessive non necessarie, è importante addivenire a misure concordate con i costruttori di impianti di cremazione sulla base di un approccio BATNEEC (acronimo inglese che sta per la miglior tecnologia disponibile che non superi costi eccessivi).

Tutte le normative esistenti sono basate sulle concentrazioni degli effluenti perché ricavate in origine da volumi industriali.

I gestori dei crematori concordano nel fare affidamento a queste concentrazioni a condizione che sia tenuto conto dell'importanza molto limitata delle masse in gioco.

Gli stati membri dovrebbero, inoltre, valutare che l'importanza delle emissioni dei crematori in rapporto a tutti gli altri tipi di inquinanti presi nel loro complesso è molto contenuta.

Gli standard, considerati e pensati a livello europeo e da riproporre a livello di ogni singolo Paese, potrebbero contribuire all'ottimizzazione e al perfezionamento di nuovi impianti. Infatti, qualsiasi riduzione nelle emissioni in atmosfera conduce inevitabilmente a nuove concezioni progettuali degli impianti.

Essendo il mercato dei costruttori di impianti di cremazione troppo piccolo a livello di singolo Paese, occorre raggiungere una massa economicamente critica per il settore riferendosi al mercato europeo.

I costruttori di crematori possono così realizzare economie di scala in ricerca e sviluppo, economizzare sui costi di costruzione che possono ripercuotersi positivamente sui gestori. E, in ultimo, abbassare il costo della cremazione per le famiglie.

Questo allargamento a livello europeo potrebbe inoltre favorire una salutare concorrenza offrendo una maggior scelta.

I gestori dei crematori sono pronti ad investire per limitare l'impatto delle emissioni in

atmosfera. Tuttavia, occorre essere consapevoli che ciò comporta alti costi: una linea di depurazione fumi completa di ogni componente accessorio può costare fino al doppio del forno crematorio stesso.

### ASPETTI ETICI

#### Codice Etico della ICF (International Cremation Federation)

##### 1. Cremazione rispettosa e dignitosa

In ogni momento del processo la cremazione deve essere effettuata in un dignitoso e rispettoso.

## 2. Tutela della salma

Il cadavere deve essere sempre adeguatamente vestito e protetto in conformità con la tradizione locale e le pratiche riconosciute.

## 3. Cremazioni separate senza commistione delle ceneri

Tutte le cremazioni devono essere effettuate separatamente per garantire che non vi è alcuna commistione di ceneri di diversi cadaveri

## 4. Cremazione di resti umani

Nel crematorio devono essere cremati solo resti umani

## 5. Diritto di una persona a decidere della destinazione finale delle ceneri

In ultima analisi, dovrebbe essere dell'individuo il diritto di determinare il metodo di finale dello smaltimento dei loro ceneri.

## 6. Cremazione di essere l'unico termine ufficiale

La parola "cremazione" è la parola ufficiale utilizzata per descrivere il metodo e il processo.

## 7. Identificazione delle ceneri

Devono essere adottate tutte le misure per la tracciabilità del cadavere e delle proprie ceneri.

## 8. Divieto di commercializzazione di prodotti o di residui di cremazione

Prodotti o di residui di una cremazione non devono essere utilizzati per fini commerciali.

## 9. Tutti i materiali utilizzati per la cremazione essere compatibili con l'ambiente

## 10. Addetti qualificati e competenti

Tutto il personale coinvolto con la cremazione deve essere competente nei compiti svolti e deve avere adeguata preparazione professionale.

## 11. Il personale addetto ai funerali

Il personale coinvolto nella fornitura del servizio di cremazione deve sempre rispettare il Codice Etico.

## 12. Tutte le persone hanno il diritto di scegliere la cremazione

### **Integrità delle ceneri**

Le ceneri devono essere manipolate con la maggior cura possibile e con grande senso di rispetto. La destinazione delle ceneri deve rispettare l'integrità della persona. Oggi dobbiamo tener conto anche di un incremento del volume delle ceneri che può superare i 3 litri. Perciò la capacità delle urne deve essere adatta a contenerli e meglio standardizzata.

### **Il crematorio: un luogo dove si accolgono persone**

In linea con la positiva esperienza dei Paesi nordici (i Paesi scandinavi, l'Olanda e la Gran Bretagna), prima della costruzione di un crematorio, si dovrebbe riflettere sulla localizzazione, l'accessibilità e la qualità del contesto ambientale. Nei Paesi sopra richiamati, dove il numero delle cremazioni è molto alto e, posto che le ceneri non sono soggette a degradazione, sono stati creati vicino ai crematori dei giardini per la dispersione e la conservazione delle ceneri e altri spazi di memoria per ad esse dedicati. I governi devono comprendere che un crematorio è, soprattutto, un luogo dove si accolgono delle persone e dove è necessario offrire risposte dignitose a coloro che vi si recano e offrire servizi e spazi che favoriscano la contemplazione e il ricordo dei defunti.

### **Un codice di comportamento per le imprese di onoranze funebri**

Sembra inoltre indispensabile riflettere in modo costruttivo assieme alle imprese di pompe funebri in merito all'abbigliamento del defunto e agli oggetti di ricordo che lo accompagnano. Questo perché non è evidentemente possibile aprire una bara al crematorio. È dunque necessario che le imprese di onoranze funebri, che chiudono il feretro, concordino su un codice di comportamento.

Deve essere concordato con le imprese di onoranze funebri un codice di comportamento che rafforzi la consapevolezza dei loro dipendenti sulla problematica dei contenuti delle bare.

Loro hanno infatti un ruolo essenziale nel consigliare le famiglie e solo loro sono nella posizione per farlo. È altresì importante che gli operatori funebri prestino attenzione agli oggetti di ricordo che le famiglie intendono inserire nei feretri.

Ciò eviterà diverse conseguenze lamentate dai gestori dei crematori europei, quali le fumate improprie in uscita dal camino, il danneggiamento del refrattario in seguito a esplosioni, il formarsi di gas tossici e, naturalmente, danni alla sicurezza e alla salute degli operatori del crematorio.

### **LE PRE-CONDIZIONI PER STABILIRE LE NORME**

Prima di predisporre delle norme sulle emissioni in atmosfera, dobbiamo considerare la natura delle sostanze e dei materiali introdotti nel crematorio.

Allo stato attuale delle cose, sta diventando di fondamentale importanza la definizione di raccomandazioni per i materiali usati, per i componenti e per

il contenuto delle bare. Infatti, malgrado tutte le precauzioni che possiamo prendere, né la combustione né i filtri possono fermare certi inquinanti.

Diversi Paesi hanno già adottato norme molto dettagliate e restrittive a questo proposito. Si tratta ora di individuare una posizione mediana che consenta un allineamento ad essa da parte di ciascun Paese, ma facendo un percorso di adattamento che tenga presenti le tradizioni esistenti.

Questo è il motivo per cui i gestori dei crematori propongono di discutere con i costruttori di bare e con le imprese di onoranze funebri di ciascun Paese, ai fini di redigere una lista di raccomandazioni da rispettare.

### La proposta e i tempi di attuazione

Standard ambientali		
	Sotto 11 % O <sub>2</sub> sec	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	
Mercurio (Hg)	0,2 mg/Nm <sup>3</sup>	
Diossine/furani	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>	
Monossido di carbonio (CO)		
Nuovi impianti	50 mg/Nm <sup>3</sup>	
Vecchi impianti	100 mg/Nm <sup>3</sup>	
Ossidi di azoto (NOx)		
Nuovi impianti	500 mg/Nm <sup>3</sup>	
Vecchi impianti	700 mg/Nm <sup>3</sup>	
<i>Con necessità di controllo delle bare</i>		
Acido cloridrico (HCl)	30 mg/Nm <sup>3</sup>	<i>Sotto condizioni controllate per le bare e il loro contenuto</i>
Ossidi di zolfo (SOx)	50 mg/Nm <sup>3</sup>	
Componenti organici volatili (totali COV)	20 mg/Nm <sup>3</sup>	

È necessario prevedere una applicazione progressiva della entrata in vigore di queste norme.

Con l'intento di tenere in debito conto le specificità di ogni Stato membro della UE, l'applicazione delle norme deve prendere in considerazione:

- numero di cremazioni per impianto;

- condizioni geografiche;
- vincoli tecnici;
- necessità di continuità di un servizio pubblico

Debbono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare che vengano chiusi dei crematori esistenti, a meno che non debbano essere sostituiti.

Un termine massimo, realistico, per applicare questi standard può essere stabilito per tutti i crematori d'Europa nel 2020.

Non si può trascurare la serie di adempimenti amministrativi e burocratici connessi con le gare necessarie per l'affidamento della esecuzione delle opere necessarie, nonché la capacità produttiva dei costruttori che è limitata.

### L'IMPATTO AMBIENTALE IN SENSO RELATIVO

Posto che un'automobile percorre mediamente 15.000 km/anno e ipotizzando uno standard Euro4, quando tutti i crematoi europei saranno adeguati agli standard suggeriti in questo documento, le loro emissioni annue complessive in atmosfera saranno equivalenti all'inquinamento causato da 132 auto in termini di ossido di azoto (NOx), di 5 auto in termini di monossido di carbonio (CO) e di 1 auto in termini di polveri ...

(\*) *European Crematoria Network*  
([www.eurocrematoria.eu](http://www.eurocrematoria.eu))

(\*\*) *Dirigente Settore Attività Economiche del Comune di Parma*

**Modalità operative in impianti di cremazione**

Circolare SEFIT Federutility n. 1804 del 18/12/2008

Una recente serie di visite svolte dai NOE, Nuclei Operativi Ecologici del Comando dei Carabinieri, alla maggior parte degli impianti di cremazione in Italia, ha evidenziato come non sempre si seguano le corrette norme operative in tali impianti, nonché quelle in materia di rifiuti e controllo delle emissioni in atmosfera.

Tralasciando in questa sede quanto relativo al controllo delle emissioni in atmosfera, poiché è sufficiente seguire le prescrizioni dettate in fase autorizzatoria, si ritiene utile approfondire le altre tematiche visto che in Italia manca una norma specifica che individui con chiarezza cosa si intenda per ceneri umane e cosa per rifiuti da attività di cremazione.

Al contrario, esistono norme penali particolarmente stringenti sul trattamento delle ceneri.

È stato inoltre appurato che, in pochi e circostanziati crematori, le procedure seguite non garantiscono l'univocità delle ceneri del defunto cremato.

Tali casi hanno determinato l'avvio di procedimenti penali nei confronti di coloro che avevano commesso violazioni del codice penale.

Pertanto questa Federazione ritiene di fornire un ausilio agli associati specificando in Allegato 1 l'ipotesi più attendibile di attribuzione dei codici CER alle particolari tipologie di rifiuto prodotte in un crematorio, utilizzando lo schema di trasposizione della direttiva approvata con D.M. Ambiente 9 aprile 2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (G.U. 10 maggio 2002, n. 108 - S.O. 102)".

Riteniamo inoltre utile suggerire agli associati di avvalersi della procedura prevista dall'articolo 2 comma C di detta direttiva, utilizzando i criteri uniformi che si suggeriscono in Allegato 2.

Si richiama infine l'attenzione degli associati sulla opportunità che, indipendentemente da obblighi normativi regionali, siano:

- a) adottata la carta dei servizi per il crematorio (vds. nostra precedente circolare p.n. 1596 del 20/6/2008)
- b) garantite procedure e protocolli operativi che diano il massimo di garanzie nella identificazione del defunto cremato e in particolare che garantiscano la tracciabilità delle ceneri umane;
- c) utilizzate urne di capacità adeguata ai quantitativi di ceneri umane prodotte in ogni processo di cremazione;
- d) verificata la correttezza delle procedure adottate e instaurati sistemi di periodico controllo su chi materialmente opera.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

**ALLEGATO 1****Metodologia operativa per la distinzione delle ceneri umane cremate e per il trattamento dei rifiuti prodotti nei crematori****1. Definizioni**

**a)** "Impianto di cremazione o crematorio": qualunque apparato tecnico, all'interno di un cimitero, utilizzato per la cremazione dei cadaveri, di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ossa umane, di parti anatomiche riconoscibili mediante combustione a condizione che i prodotti che si generano siano ceneri di parti o dell'intero corpo umano. La presente definizione include tutte le installazioni e il luogo ove que-

ste sono ubicate; l'impianto di cremazione deve essere costituito da:

- "camera di *combustione primaria*": la camera nella quale viene inserito il feretro per essere sottoposto a cremazione. Analogamente per l'inserimento di contenitori di resti mortali, di ossa o di parti anatomiche riconoscibili;
- "camera *secondaria* o di *post-combustione*": il volume destinato all'ossidazione dei prodotti della combustione provenienti dalla camera primaria;
- "zona di *raccolta delle ceneri*": luogo dove si raccolgono i resti della cremazione;
- b)** "Cremazione" il processo di mineralizzazione ad alta temperatura, svolto dal crematorio, del cadavere e della



bara con produzione di ceneri e di frammenti di ossa calcinate. Analogamente per resti mortali, ossa, parti anatomiche riconoscibili e loro contenitori;

**c)** “Sala del rituale”: l’ambiente, anche attiguo al crematorio, dove viene officiato il rito civile o religioso di saluto al defunto. La stessa sala o altra può essere utilizzata per la consegna dell’urna contenente le ceneri, per la conservazione o la dispersione;

**d)** “Resti della cremazione”: il risultato del processo di cremazione, che si rinviene con la raccolta all’interno del forno: insieme di ossa calcinate, residui metallici, ceneri di legno e polveri date dall’incenerimento del feretro o del contenitore.

**e)** “Ceneri umane”: Il risultato della frantumazione delle ossa calcinate, dopo averle separate dai residui metallici e per quanto possibile dalle ceneri del feretro o del contenitore, per ridurle in minute particelle.

**f)** “Polverizzatore ceneri di cremazione”: apparecchio che frantuma le ossa calcinate. La separazione dei residui metallici dalle ceneri può avvenire in modo automatico, grazie al polverizzatore, oppure in modo manuale, prima della polverizzazione, per mezzo di magnete manuale.

**g)** “Ceneri di legno”: residui della cattiva o non completa combustione delle parti lignee. Il processo di cremazione, per la temperatura che si sviluppa nella camera di combustione primaria, assicura, nella più parte dei casi, la completa ossidazione dei prodotti sottoposti a combustione. Le ceneri di legno identificabili come tali, sono anch’esse rifiuti della cremazione.

**h)** “Rifiuti della cremazione”: ciò che si raccoglie all’interno del forno in un impianto di cremazione, dopo la separazione dalle ossa calcinate.

**i)** “Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi”: generalmente ceneri volanti che possono essere di diverso tipo a seconda della tecnologia di filtrazione adottata.

**j)** “Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione del forno”: rifiuti prodotti periodicamente nella attività di manutenzione straordinaria dell’interno del forno ed in particolare del refrattario.

**k)** “Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione della sezione di depurazione fumi”: rifiuti derivanti da tali operazioni, quali dispositivi di protezione individuale, mezzi e materiali, usa e getta, utilizzati nella manutenzione straordinaria della sezione di filtrazione. Si tratta di filtri, maschere, guanti, stracci esausti, contaminati da ceneri o polveri in genere.

**l)** “Rifiuti derivanti dalla asportazione di parti metalliche”: maniglie, piedi, crocifissi e quant’altro tolto dal feretro prima della sua introduzione nel forno.

**m)** “Rifiuti prodotti nel crematorio”: la globalità delle tipologie di rifiuti prodotti in un crematorio, quali: rifiuti della cremazione, rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione del forno e della sezione di depurazione dei fumi, rifiuti derivanti dalla asportazione di parti metalliche.

**n)** “Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni previste dall’Art. 183, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## 2. Caratteristiche dei materiali da introdurre nel forno

**2.1.** I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali – esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi – come definiti dall’art. 3 comma 1 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, vengono introdotti nel forno dentro bare e contenitori appropriati, di materiale facilmente combustibile, con l’asportazione preventiva di materiali non combustibili o sublimabili, salvo quelli utili alla tracciabilità delle ceneri o che presentino oggettive difficoltà operative.

**2.2.** Si raccomanda la verifica preventiva all’introduzione nel forno della corrispondenza dei dati identificativi del defunto contenuti nella targhetta sul feretro (o sul contenitore) con quelli della autorizzazione alla cremazione, nonché della presenza del sigillo di cui al paragrafo 9.7 della circolare Ministero salute 24 giugno 1990, n. 24 (o in base alla normativa regionale in materia, ove diversa da quella statale).

**2.3.** Chi accoglie il feretro nel crematorio è tenuto anche a controllare che lo stesso abbia le caratteristiche prescritte dal DPR 285/90 (Art. 30) e circolare Ministero sanità 24 giugno 1993, n. 24, paragrafo 9, nonché quelle specifiche stabilite in sede locale (in particolare in funzione della legislazione regionale vigente, laddove più restrittiva, come ad es. per la Lombardia quelle di cui all’All. 3 al regolamento 6/04).

**2.4.** Si rammenta che la cassa metallica del feretro è possibile (e consigliabile) sia sostituita con manufatti specificamente autorizzati dal Ministero della salute (attualmente consentiti di materiale mater-bi).

**2.5.** Le violazioni riscontrate sono da segnalare all’Autorità competente alla irrogazione delle sanzioni previste in materia.

**2.6.** Ogni cremazione deve essere effettuata con l’adozione di un protocollo operativo particolarmente severo, che garantisca la corrispondenza della identità del cremato. [da prevedere che un elemento identificativo di quanto si crema <sup>(1)</sup> accompagni le varie fasi della cremazione.]

**2.7.** [consigliabile, ma al momento non obbligatoria, anche una soluzione di tracciabilità interna al forno, apponendo preventivamente al feretro o al contenitore di resti mortali un elemento termo-resistente che lo identifichi univocamente, da controllare al momento della collocazione delle ceneri nell’urna, in maniera tale da consentire la tracciabilità e la corrispondenza delle ceneri al defunto cremato.]

<sup>(1)</sup> La soluzione più semplice consiste nella asportazione della targhetta metallica che accompagna il feretro (o il contenitore di resti mortali) prima della introduzione dello stesso nel forno; la sua collocazione in apposita tasca trasparente collocata a lato della bocca di introduzione del forno e la successiva collocazione, salvo che non venga cambiata con altra targhetta di dimensioni idonee, sull’urna cineraria. Possono essere utilizzati altri protocolli operativi, citati nel regolamento di esercizio e/o nella carta dei servizi, quale l’apposizione nella citata tasca trasparente di medaglia alfanumerica univoca, di bolla di lavorazione, ecc.

**2.8.** L'elemento termo-resistente sarà poi collocato all'interno dell'urna in modo da consentire la tracciabilità delle ceneri anche in caso della perdita della targa esterna all'urna.

**2.9.** Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, portatori di radioattività oltre i limiti di pericolosità per l'uomo.

**2.10.** Per le Regioni che espressamente non abbiano consentita la cremazione con stimolatore cardiaco (pace maker) è facoltà del gestore del crematorio richiedere la attestazione sulla non pericolosità dell'apparecchio (vds. Circolare SEFIT p.n. 1596 del 20/6/2008 e relativi allegati 3 e 4).

### 3. Trattamento delle ceneri umane

**3.1.** Si raccomanda la lettura di quanto previsto dal Capo XVI del DPR 10/9/1990, n. 285, nonché del paragrafo 14 della circolare ministero salute del 24 giugno 1993, n. 24 e, ove esistenti, le corrispondenti norme regionali e comunali in materia.

**3.2.** Dopo la cremazione, col metodo consentito dalla tipologia di forno usata, si raccolgono i resti della cremazione. Successivamente si mettono in atto operazioni che permettano la separazione delle ceneri umane dagli altri resti della cremazione, con l'uso del "polverizzatore ceneri di cremazione" o, in sua assenza, con la frantumazione, con idonea attrezzatura, delle ossa calcinate, dopo la separazione ed asportazione con magnete di parti metalliche ferrose (i chiodi, le viti e similari) e a vista di quelle non ferrose (protesi).

Le ceneri umane derivanti dal processo di polverizzazione, generalmente, hanno un volume compreso tra i 3 e i 4,5 litri <sup>(2)</sup>.

**3.3.** L'intera quantità di ceneri derivante da una cremazione deve essere collocata in una sola urna cineraria, di materiale resistente ed infrangibile, e questa sigillata.

**3.4.** Urne di capacità inferiore ai 4,5 litri non devono essere accettate.

**3.5.** Se per un qualsiasi motivo la quantità di ceneri sia superiore alla capienza dell'urna consegnata dagli aventi titolo, il responsabile del crematorio informa della circostanza i familiari (o l'incaricato del trasporto, laddove da questi incaricato di provvedere), richiedendo che tempestivamente cambino l'urna precedentemente consegnata. Le ceneri, nel frattempo, vengono conservate in un "semplice urna", di adeguata capacità, riportante nome, cognome, data di nascita e data di morte, resistente ed infrangibile, chiusa, fornita dal gestore del crematorio, e sigillata.

Alla consegna dell'urna di adeguata capienza da parte dei familiari, o di chi per loro, personale del gestore del crematorio provvede al travaso integrale delle ceneri u-

mane da tale "semplice urna" a all'urna adeguatamente capiente fornita dagli aventi titolo e alla nuova sigillatura, nonché ad apporre la targhetta identificativa e a sottoscrivere il verbale di consegna.

### 4. Trattamento dei rifiuti prodotti nel crematorio

#### 4.1. Maniglie, crocefissi, piedi, ecc. tolti dalla bara prima della immissione nel forno

**4.1.1.** Per questa frazione di rifiuti vale il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 211 del 11-9-2003 e, in particolare essi rientrano nella definizione data dall'art. 2 comma 1 lettera f) punto 2 <sup>(3)</sup>. Vi è l'obbligo di trattamento previsto dall'art. 13 <sup>(4)</sup>.

Se non si provvede al recupero, si dà seguito alle procedure di smaltimento.

**4.1.2.** I materiali di cui sono ordinariamente composti crocefissi, maniglie e piedi sono:

- zama (lega di zinco, con alluminio, magnesio) e/o acciaio galvanizzati
- ottone
- plastiche trattate (che in relazione alla tipologia di plastica è possibile inserire nel crematorio)
- legno (che è possibile inserire nel crematorio)

**4.1.3.** Se avviati a recupero, i rifiuti metallici vengono raccolti da ditte autorizzate al recupero di materiali ferrosi e non ferrosi.

#### 4.2. Casse di zinco asportate dal feretro prima della introduzione nel forno

**4.2.1.** Per questi rifiuti vale il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254

"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio

<sup>(3)</sup> ... omissis ... **Art. 2 comma 1 lettera e)**

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
  - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

<sup>(4)</sup> **Art. 13. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

<sup>(2)</sup> Possono rilevarsi volumi anche superiori, soprattutto in occasione di cremazione di resti mortali, per effetto di elementi inerti o terriccio contenuti nel contenitore, non facilmente e preventivamente identificabili.

2002, n. 179<sup>9</sup> pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 211 del 11-9-2003. Sono identificati all'Art. 2 comma 1, lettera f, numero 2) e ad essi si applicano le norme previste dall'Art. 13 dello stesso decreto.

**4.2.2.** Ci si riferisce a zinchi esterni alla cassa di legno. Per quelli interni è necessario un procedimento preventivo di disinfezione, se si vuole escludere la pericolosità del rifiuto, quando è stato a contatto con liquidi biologici.

### 4.3. Altri rifiuti prodotti nel crematorio

Si tratta soprattutto di:

**a) polveri contenute nei gas di combustione intercettate dai sistemi filtranti**

**b) materie solide che restano nell'interno delle camere di combustione o che possono da queste essere evacuate.**

Si rammenta che non è consentito utilizzare il cinerario comune del cimitero come luogo in cui sversare rifiuti prodotti nel crematorio.

Nel cinerario comune possono essere sversate unicamente ceneri umane, derivanti dall'urna cineraria.

#### 4.3.1. Polveri contenute nei gas di combustione intercettate dai sistemi filtranti

**4.3.1.1.** Si tratta di ceneri volatili (*fly ashes*), tra le quali vi sono anche metalli pesanti come lo zinco, ma anche parte delle ceneri della cassa di legno, intercettate dai sistemi filtranti o sostanze utilizzate per il processo di depurazione dei fumi.

**4.3.1.2.** A seconda della tecnologia di filtrazione utilizzata questi rifiuti possono essere di vari tipi:

1) polveri di colore grigio scuro, se si usano sistemi filtranti a secco. In tal caso la sezione di filtrazione è costituita da uno scambiatore o dissipatore di calore per ridurre la temperatura dei fumi da 850°C a circa 180°C compatibile con il sistema di filtri a maniche. Le polveri provenienti dalla pulizia di scambiatori così come le polveri captate dai filtri vanno smaltite con il medesimo codice.

2) polveri di colore nero che derivano da sistemi di depurazione fumi a secco che utilizzano un reagente (che può essere: bicarbonato di sodio + carbone attivo o sorbalite: calce idrata + carbone attivo) per ridurre l'incidenza delle diossine, dei composti organo-clorurati e dei metalli pesanti nelle emissioni in atmosfera attraverso l'azione di adsorbimento di questi materiali nella struttura spugnosa del carbone attivo. Le polveri raccolte nelle tramogge dei filtri sono pertanto costituite da ceneri volatili e dal reagente impiegato nel processo;

3) fanghi se il trattamento di depurazione è del tipo ad umido ed impiega l'acqua sia come mezzo di abbattimento della temperatura dei fumi, che come mezzo di lavaggio dei fumi facendo precipitare le polveri pesanti in una vasca di raccolta.

**4.3.1.3.** Le polveri devono essere collocate in appositi sacchi o contenitori ermetici, posizionati all'interno di contenitori rigidi opportunamente contrassegnati, raggruppati in deposito temporaneo in attesa dello smaltimento di rifiuto pericoloso.

#### 4.3.2. Materie solide che restano nell'interno della camera di combustione o che possono da questa essere evacuate

**4.3.2.1.** I composti solidi sono quelli derivanti da metalli o materiali con temperatura di fusione superiore a quella di esercizio del forno (ad es. metalli come il ferro, metalli vari contenuti nelle protesi, ecc.). Si tratta in genere di chiodi, viti, ortopedici.

**4.3.2.2.** Si ritrova, laddove utilizzata tale procedura, anche la medaglia di materiale termoresistente alla temperatura di fusione, identificativa del cremato, che si consiglia di inserire nell'urna prima della sua definitiva chiusura (in tal modo continuando la tracciabilità del contenuto anche ad urna sigillata).

**4.3.2.3.** I materiali ferrosi e non ferrosi rinvenuti (chiodi, viti, altri elementi metallici deformati dal calore, ortopedici<sup>(5)</sup>, grumi di metallo fuso unitamente a frammenti in essi incorporati), sono raccolti in un contenitore di rifiuti.

Periodicamente vengono avviati a smaltimento o a recupero.

Tali tipi di materiali ferrosi e non ferrosi vengono separati dai resti della cremazione con le tecniche già descritte al paragrafo 3.2.

#### 4.3.3. Rifiuti prodotti da attività di manutenzione del forno e della sezione di depurazione fumi

##### 4.3.3.1. Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione del forno

**4.3.3.1.1.** La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mattoni refrattari del forno da origine a rifiuti derivanti dalla abrasione dei refrattari esausti e dalla raschiatura del refrattario.

**4.3.3.1.2.** Quando si crema un feretro con bara interna di zinco, questa pesa circa 20 Kg. (in relazione alla dimensione della bara) e la lega saldante poco meno di 1 Kg. (50% di stagno, 50% di piombo).

Nei crematori autorizzati a cremare anche bare di zinco, il metallo che si solidifica sulla suola del forno, periodicamente, viene raschiato e quindi si forma un misto di zinco e di refrattario.

**4.3.3.1.3.** Esistono sul territorio italiano alcuni impianti che consentono un recupero dello zinco fuso per formazione di lingotto di zinco. In tal caso il lingotto di zinco è generalmente trattato come residuo metallico da avviare a recupero.

##### 4.3.3.2. Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione della sezione di depurazione fumi

La manutenzione straordinaria della sezione di filtrazione da origine a rifiuti di tipo pericoloso, costituiti dai filtri a manica o similari, maschere, guanti, stracci esausti, contaminati da ceneri o polveri in genere.

<sup>(5)</sup> Qualora si avvino a recupero, al momento risulta esista un'unica ditta olandese, in tutta l'Europa, specializzata per tale funzione di recupero. Si tratta della Orthometals (e-mail info@orthometals.nl), che opera in 16 Paesi europei.

#### 4.3.3.3. Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione del camino

La manutenzione del camino dà luogo a raccolta di fuliggine, considerata anch'essa come rifiuto. Poiché è presumibile che la sezione di depurazione fumi abbia eliminato la maggior parte di contaminanti, la fuliggine non è considerata ordinariamente rifiuto pericoloso, salvo che da analisi periodiche effettuate non scaturisca tale pericolosità.

#### 4.4 Deposito temporaneo dei rifiuti in attesa dell'avvio a recupero o dello smaltimento

**4.4.1.** La normativa in materia (Art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs 152/2006 e sm.i. ) stabilisce che il produttore di rifiuti, può effettuare il deposito temporaneo degli stessi presso il luogo di produzione, senza richiedere alcuna autorizzazione, nelle ipotesi stabilite nello stesso articolo (6) e deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

**a) PER I RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:**

- smaltire ogni 3 mesi i rifiuti prodotti;
- oppure
- smaltire i rifiuti al raggiungimento dei 20 mc.;
- comunque il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.

**b) PER I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI:**

- smaltire ogni 2 mesi i rifiuti pericolosi prodotti;

<sup>(6)</sup> **Art 183 lettera m)** deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2. i **rifiuti pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

3. i **rifiuti non pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

oppure

- smaltire i rifiuti pericolosi al raggiungimento dei 10 mc.;

- comunque il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.

**4.4.2.** Qualora il gestore del crematorio intenda o non possa rispettare le prescrizioni su descritte, può richiedere alla Provincia l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio in conto proprio di rifiuti speciali. In tal caso dovranno essere presentate anche le garanzie finanziarie.

#### 4.5. Codici CER applicabili alle diverse tipologie di rifiuto prodotte in un crematorio

**4.5.1.** Non è ancora univocamente stabilita la codifica del trattamento dei rifiuti prodotti in un crematorio, perché vi è un solo riferimento specifico. Negli altri casi si applica il codice che più si avvicina alla qualità del rifiuto prodotto, generalmente dopo aver effettuato apposite indagini chimiche sulla pericolosità dello stesso.

**4.5.2.** Si noti che essendo il crematorio all'interno del cimitero, le frazioni di rifiuto che sono individuate dall'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 (e cioè le parti metalliche tolte dal feretro prima dell'introduzione nel forno) seguono la normativa per i rifiuti cimiteriali – considerati come urbani – stabilite dal citato DPR 254/2003 e come tali conferite, senza registrazione e formulario, al soggetto che l'obbligo di raccolta di tali tipologie di rifiuto, individuato nell'ATO. Diversamente se si intende procedere a operazioni di recupero, per le quali si applicano le norme in materia, in funzione della NON pericolosità (Decreto 5 aprile 2006, n. 186 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006) o della pericolosità (Decreto 12 giugno 2002, n. 161 -pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002) dei rifiuti recuperati.

Invece i rifiuti prodotti dal processo di cremazione seguono le norme dei rifiuti speciali prodotti da attività di servizio, con codice CER attribuito in base alla tipologia di rifiuto prodotto.

**4.5.3.** Di seguito si elenca la più attendibile corrispondenza tra le diverse frazioni di rifiuto e il codice CER ad essi attribuibile, con la indicazione (\*), se pericoloso:

**a)** Maniglie e altri oggetti metallici (ad es. cassa di zinco) tolti dalla bara prima della introduzione nel forno (corrisponde a quanto descritto ai paragrafi 4.1.1. e 4.2.1. della presente circolare)

**a1)** se non avviati a recupero, raccolti dal servizio di igiene urbana come rifiuti cimiteriali non pericolosi, di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 (<sup>7</sup>)

**a2)** se avviati a recupero dal produttore del rifiuto, necessita la tenuta del registro di carico e scarico e l'uso del formulario. In tal caso si tratta di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi classificabili con codice CER 20.01.40

<sup>(7)</sup> Sarà il servizio di igiene urbana a decidere cosa fare in seguito e cioè a differenziare la frazione di rifiuto raccolta e, se di interesse, avviare a recupero a sua cura. Il codice CER applicabile dal servizio di igiene urbana è il 20.02.03, relativo ad altri rifiuti non biodegradabili, provenienti da cimiteri.

a3) casse di zinco tolte da personale del gestore del crematorio prima della cremazione, venute a contatto con liquidi cadaverici. Si tratta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, a cui si attribuisce il codice CER 15.01.10 (\*), se la bonifica da sostanze pericolose si esegue NON a cura del gestore del crematorio. Se invece la bonifica è eseguita dal gestore del crematorio si ricade nel caso di cui alla lettera a1) o a2) a seconda dei casi.

b) parti metalliche derivanti dalla separazione delle ceneri umane dai resti della cremazione:

(corrisponde a quanto descritto al paragrafo 4.3.2.3. della presente circolare)

b1) materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti...19.01.02 comprendendovi sia viti, chiodi, maniglie, protesi, ecc. non separate

b2) rifiuti non specificati altrimenti .....19.01.99 laddove si faccia una cernita delle protesi

c) rifiuti derivanti dalla manutenzione del forno (corrispondono a quanto descritto al paragrafo 4.3.3.1. e 4.3.3.3. della presente circolare).

Periodicamente si effettuano delle analisi per determinarne la pericolosità.

c1) in caso di non pericolosità si applica il codice CER 16.11.06

c2) in caso di pericolosità il codice CER 16.11.05 (\*)

d) polveri, polveri e reagenti, fanghi derivanti dai processi di depurazione dei fumi (corrisponde a quanto descritto al paragrafo 4.3.1.2. della presente circolare).

d1) nel caso le analisi periodiche escludano che la presenza di mercurio sia significativa (secondo i parametri di legge) il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER 19.01.07 (\*)

d2) in assenza di analisi o se queste evidenziano tracce di mercurio in quantità superiore alle soglie di ammissibilità, il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER 10.14.01 (\*)

e) rifiuti da attività di manutenzione della sezione depurazione fumi .....15.02.02 (\*) (corrisponde a quanto descritto al paragrafo 4.3.3.2. della presente circolare)

## 5. Procedure amministrative

### 5.1. RegISTRAZIONI necessarie nel crematorio per il trattamento dei rifiuti

5.1.1. I rifiuti prodotti nel crematorio devono essere raccolti separatamente tra le frazioni identificate al paragrafo precedente.

5.1.2. I rifiuti vanno raccolti in contenitori aventi caratteristiche adatte alla tipologia di rifiuto, alla frequenza temporale di raccolta, e temporaneamente collocati in apposito ambiente all'interno del crematorio in attesa del trasporto.

5.1.3. I rifiuti possono essere avviati a smaltimento o a recupero. La normativa vigente suggerisce, se possibile, il recupero per quelli costituiti da maniglie e altri oggetti metallici tolti dalla bara prima della introduzione nel forno.

5.1.4. Occorre tenere il registro di carico e scarico, nonché ottenere la propria copia del formulario per il trasporto compilato e controfirmato dal trasportatore, regolarmente autorizzato per quella tipologia di rifiuto.

I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono annotare le informazioni richieste osservando la seguente periodicità:

- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

5.1.5. Entro 60 giorni dal prelievo il trasportatore deve far pervenire al produttore del rifiuto altro foglio del formulario firmato e timbrato dal quale si evince che il rifiuto è andato a buon fine, ovvero è stato correttamente smaltito.

Solo questo garantisce il produttore del rifiuto. Se non dovesse arrivare questo secondo foglio del formulario si deve avvertire in modo formale dell'accaduto l'Ente preposto al controllo (generalmente la Provincia).

5.1.6. Chi effettua il trasporto deve essere iscritto nell'albo nazionale dei trasportatori di rifiuti, per il particolare codice rifiuto interessato. I mezzi devono essere autorizzati e iscritti nella autorizzazione rilasciata al trasportatore.

5.1.7. Per l'attività di recupero occorre essere iscritti al registro delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti. [da controllare che sia il trasportatore che la ditta che effettua il recupero o lo smaltimento sia autorizzata per il tipo di codice CER attribuito ai rifiuti prodotti dal crematorio e non un'autorizzazione generica.]

### 5.2. Procedure e dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi nel crematorio ed in particolare nella raccolta dei rifiuti prodotti nel crematorio e nel trattamento delle ceneri

5.2.1. In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 75 del D.Lgs. 81/80 è previsto l'impiego obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

In ogni caso le caratteristiche specifiche dei DPI devono essere individuate in conseguenza dell'analisi e valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/08.

A puro titolo indicativo si elencano i principali DPI da mettere a disposizione e da utilizzare dal personale addetto per le diverse operazioni connesse con il ciclo di cremazione tenendo conto delle loro condizioni di utilizzo come indicato nell' art. 77 comma 2 del D.Lgs. 81/80.

#### 1. Movimentazione dei feretri fino al carico sul carrello caricatore del feretro nel forno

- Guanti di lavoro in pelle
- Scarpe da lavoro

- Guanti antitaglio impermeabili <sup>(8)</sup>
- Guanti monouso <sup>(9)</sup>
- Tute o soprattute monouso anti liquidi <sup>(10)</sup>
- Occhiali contro gli schizzi di liquidi di percolamento <sup>(11)</sup>
- Maschera antidodore a carboni attivi <sup>(12)</sup>

### 2. Carico dei feretri dentro il forno

- Visiera di sicurezza in lastra trasparente e filtrante in classe 2 (UNI EN 166 – UNI EN 171)
- Tuta di protezione da calore radiante e convettivo (UNI EN366 – UNI EN367 – UNI EN531)
- Guanti di protezione contro rischi da contatto di corpi ad elevata temperatura (UNI EN407)
- Scarpe di protezione (UNI EN346)

### 3. Estrazione resti cremazione

- Maschera con filtro tipo P (antipolvere) in aggiunta ai D.P.I. di cui al punto 2)

### 4. Polverizzazione ceneri

- Scarpe da lavoro;
- Camice da lavoro;
- Guanti da lavoro di pelle;
- Occhiali o visiera;
- Maschera con filtro tipo Pn ( n= 1, 2 o 3 secondo valutazione del rischio – VDR ) (antipolvere).

### 5. Estrazione polveri e fanghi dai sistemi filtranti

- Scarpe da lavoro;
- Camice da lavoro usa e getta;
- Guanti da lavoro di pelle;
- Occhiali o visiera;
- Maschera con filtro tipo Pn ( n= 1, 2 o 3 secondo valutazione del rischio – VDR ) (antipolvere).

### 6. Manutenzione dell'impianto

- I D.P.I. necessari in funzione del tipo di manutenzione svolta.

**5.2.2.** Per tutte le operazioni di esercizio e manutenzione dovranno essere previste e redatte opportune procedure di sicurezza delle quali i lavoratori dovranno essere opportunamente informati. I lavoratori dovranno altresì essere formati sulle azioni da compiere con particolare riferimento alle cautele da mettere in atto. Si ricorda che è

<sup>(8)</sup> Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti, tute, soprascarpe, mascherine e occhiali idonei

<sup>(9)</sup> Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti, tute, soprascarpe, mascherine e occhiali idonei

<sup>(10)</sup> Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti, tute, soprascarpe, mascherine e occhiali idonei

<sup>(11)</sup> Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti, tute, soprascarpe, mascherine e occhiali idonei

<sup>(12)</sup> Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti, tute, soprascarpe, mascherine e occhiali idonei

previsto dal D.Lgs 81/08 opportuno addestramento per i DPI definiti di Terza Categoria, qualora impiegati.

In merito alle misure generali di tutela come definite all' art. 15 del D.Lgs. 81/08 si richiama l'attenzione sulle misure dettagliate di emergenza in caso di primo soccorso e di lotta antincendio.

### **6. Struttura organizzativa del crematorio ai fini della sicurezza**

**6.1.** L'organizzazione di un moderno crematorio deve prevedere la presenza di operatori con diverse responsabilità e qualifiche che di seguito riportiamo in modo indicativo, adeguatamente formati e soggetti a periodici aggiornamenti.

**6.2. Responsabile della sicurezza:** La gestione e la conduzione operativa devono essere svolte, per quanto attiene la problematica della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, in attuazione delle Direttive CEE: 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE

Il "responsabile del servizio prevenzione e protezione", che ha tra gli altri il compito di provvedere all'istruzione del personale addetto alla conduzione, per quanto attiene prevenzione infortuni, rischi per la salute e in generale gli incidenti prevedibilmente derivabili dall'utilizzo dell'impianto, svolgerà, non necessariamente ma preferibilmente, anche il ruolo di "responsabile tecnico della conduzione".

**6.3. Responsabile tecnico della conduzione:** Alla figura di responsabile della conduzione, che deve possedere una qualifica tecnica ed una competenza specifica commisurata al ruolo, compete:

- l'istruzione, preventiva e specifica per il corretto utilizzo dell'impianto, del personale operativo;
- il controllo periodico dell'efficienza dell'impianto con particolare riguardo per i dispositivi di sicurezza;
- la programmazione delle operazioni di manutenzione ordinaria;
- l'organizzazione e la sorveglianza delle operazioni di manutenzione straordinaria.

Il tecnico si occuperà della supervisione e controllo del corretto funzionamento del forno crematorio. Preferibilmente la sua postazione sarà nella sala controllo, da dove, tramite un pannello operatore, sarà in grado di controllare le principali procedure operative di ciascun forno, le diverse sezioni dell'impianto, con indicazione dei valori istantanei delle variabili misurate e della funzionalità delle varie apparecchiature; l'impostazione dei diversi parametri operativi; la gestione gli allarmi d'impianto secondo procedure ISA-I.

**6.4. Personale operativo:** Il personale operativo, previo adeguato addestramento, deve essere in grado di espletare in modo autonomo le seguenti operazioni:

1. avvio con partenza da freddo dell'impianto;
2. movimentazione dei feretri;
3. caricamento del feretro per mezzo dell'attrezzatura in dotazione;

4. controllo dell'andamento dei parametri di processo delle diverse sezioni d'impianto e utilizzo dei comandi manuali per portare l'impianto in condizione di sicurezza in caso d'allarme qualora non intervengano i dispositivi automatici di sicurezza;
5. estrazione e raccolta dei resti della cremazione al termine della stessa;
6. trasferimento delle cassette cinerarie dalla "zona tecnologica" alla "zona di trattamento ceneri";
7. trattamento ceneri per mezzo dell'attrezzatura in dotazione e posizionamento di queste nelle urne;
8. scarico delle polveri derivanti dalla linea di trattamento fumi;
9. riavvio dell'impianto dopo un arresto durante il ciclo;
10. disattivazione dell'impianto;
11. manutenzione ordinaria, attività di pulizia, controllo e ripristino dei materiali di consumo.

### 7. L'attività di manutenzione programmata

Ogni impianto di cremazione deve prevedere una attività di manutenzione programmata che verrà riportata su apposito registro degli interventi effettuati.

## ALLEGATO 2

### Criteri uniformi per avvalersi della procedura prevista dall'articolo 2 comma C della direttiva 9/4/2002

Le procedure per l'individuazione del codice CER in caso di difficile attribuzione seguono quanto previsto dall'articolo 2 <sup>(1)</sup> della direttiva approvata con D.M. Ambiente 9 aprile 2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (G.U. 10 maggio 2002, n. 108 – S.O. 102)".

In detto articolo, al comma 3, è prevista una procedura laddove lo schema di trasposizione previsto dalla norma-

<sup>(1)</sup> Articolo 2 (*Registri, formulari e MUD*)

A. Nella compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 gli operatori dovranno utilizzare i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva. Ai fini della compilazione del Modello Unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva, dovranno essere inseriti a partire dalla comunicazione in scadenza il 30 aprile 2003, relativa ai dati riferiti al 2002.

B. Si ricorda che per i rifiuti che hanno acquisito la classificazione di pericolosità, gli operatori interessati hanno dato applicazione al disposto di cui all'art. 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001 n. 443.

C. I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini della lettera a sono individuati da parte dei soggetti interessati nell'allegato B "Schema di trasposizione" della presente direttiva. Nelle ipotesi in cui lo schema di trasposizione non contenga adeguati elementi per l'individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di rifiuti, gli operatori interessati possono utilizzare codici diversi da quelli individuati nello schema in parola previa autorizzazione della Provincia territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, e previa comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e delle Attività produttive nonché all'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, anche ai fini dell'eventuale revisione dell'Allegato B.

Gli interventi di manutenzione programmata sono mirati ad assicurare la funzionalità ed efficienza degli impianti al fine di assicurare condizioni di sicurezza per gli operatori e per l'ambiente.

### 8. Urne dopo la dispersione delle ceneri

**8.1.** [possibile che dopo la dispersione delle ceneri chi vi abbia provveduto voglia disfarsi dell'urna. L'urna non è un rifiuto pericoloso, ma può causare allarme in chi eventualmente la rinventa, se abbandonata.]

**8.2.** Conviene pertanto attivare una procedura per favorire il rientro dell'urna (dopo la dispersione) in strutture come crematorio o cimitero del luogo di residenza del soggetto che è incaricato della dispersione. [Analogamente a quanto già avviene per altri settori, come per la raccolta dei farmaci scaduti in farmacia, delle pile consumate nei negozi di rivendita di tali beni, ecc.]

Se consegnata al crematorio, l'urna può bene essere assimilata (per natura) al materiale di cui al paragrafo 4.1.1. (maniglie, ecc.).

tiva vigente "non contenga adeguati elementi per l'individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di rifiuto".

Si ritiene che detta procedura debba essere attivata da ogni singolo associato, in quanto la trasposizione fatta e illustrata in dettaglio nell'allegato 1 alla presente circolare è oggettivamente opinabile in quanto:

a) lo schema di trasposizione individua con chiarezza la famiglia **1014 Rifiuti prodotti dai forni crematori (correlato con 190107)** e la sottofamiglia 101401\* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio. La direttiva identifica quindi la famiglia di rifiuti specifici prodotti in un crematorio, con sottofamiglia parziale rispetto alla reale formazione di rifiuti che in esso si determinano.

La tipologia di rifiuti prodotti è ampia e diversificata, non certamente limitabile a solo quelli prodotti dalla depurazione dei fumi e tanto meno solo contenenti mercurio.

Inoltre, da analisi condotte in taluni impianti non è confermato che i prodotti della depurazione dei fumi contengano sempre mercurio oltre le soglie che determinano la classificazione come rifiuto pericoloso.

b) non è soddisfacente l'attribuzione dei codici CER per assimilazione ad alcune categorie di rifiuti in esso presenti. Per talune fattispecie di rifiuto (ci si riferisce in particolare a quelli metallici e non metallici, quali viti, pace makers, protesi, ma anche ad incombusti con incorporati metalli fusi, ecc.) ritrovate all'interno della camera di combustione primaria dopo ogni cremazione, i codici 190102 e 190199 sono stati assunti per assimilazione a rifiuti da incenerimento. Inoltre per i rifiuti derivanti dalla abrasione di refrattario interno alla camera di combustione, contenente anche residui metallici, il codice CER che più si avvicina per l'attribuzione è quello 161105(\*)

o 161106, che desta oggettive perplessità laddove si assimila il crematorio ad un impianto di “lavorazione non metallurgica” e le ceneri umane provenienti da cremazione a ceneri pesanti.

c) la delicatezza delle problematiche connesse con la gestione di un crematorio e l’allarme sociale che può causare una indeterminazione nella corretta individuazione di ogni tipologia di rifiuto in esso prodotto, consiglia di utilizzare criteri di massima chiarezza sia nella identificazione delle tipologie di rifiuti prodotti in un crematorio

[su carta intestata di ogni gestore di crematorio]

Servizio tutela ambientale  
Della provincia di ..... (1)  
Via .....  
.....

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise, 2 – 00187 Roma

All’APAT

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici  
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

Lo scrivente, in qualità di legale rappresentante della gestione del crematorio di ..... , sito in ..... , via ..... , con la presente, in applicazione del comma C dell’articolo 2 della direttiva approvata con D.M. Ambiente 9 aprile 2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (G.U. 10 maggio 2002, n. 108 – S.O. 102)”, fa presente che:

1) lo schema di trasposizione individua con chiarezza la famiglia **1014 Rifiuti prodotti dai forni crematori (correlato con 190107)** e la sottofamiglia 101401\* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

La direttiva identifica quindi la famiglia di rifiuti specifici prodotti in un crematorio, con sottofamiglia parziale rispetto alla reale formazione di rifiuti che in esso si determinano.

La tipologia di rifiuti prodotti è ampia e diversificata, non certamente limitabile a solo quelli prodotti dalla depurazione dei fumi e tanto meno solo contenenti mercurio.

(Da analisi condotte non è risultato che i prodotti della depurazione dei fumi contengano mercurio oltre le soglie che determinano la classificazione come rifiuto pericoloso) (2).

sia per i trattamenti consentiti, una volta estratta la componente di “ceneri umane”.

Per tali motivi si è predisposto il seguente schema di nota da indirizzare agli organi preposti da parte di ogni gestore di crematorio che lo ritenga, individuando una serie di proposte che se sottoposte in maniera unitaria possono orientare a trovare una soluzione univoca, su scala nazionale, al problema lamentato.

2) la non soddisfacente attribuzione per assimilazione dei codici individuati in allegato A della citata direttiva ad alcune categorie di rifiuti presenti nel crematorio. Per talune fattispecie di rifiuto (ci si riferisce in particolare a quelli metallici e non metallici, quali viti, pace makers, protesi, ma anche ad incombusti con incorporati metalli fusi, ecc.) ritrovate all’interno della camera di combustione primaria dopo ogni cremazione, i codici 190102 e 190199 sono stati assunti per assimilazione a rifiuti da incenerimento. Inoltre per i rifiuti derivanti dalla abrasione di refrattario interno alla camera di combustione, contenente anche residui metallici, il codice CER che più si avvicina per l’attribuzione è quello 161105(\*) o 161106, che desta oggettive perplessità laddove si assimila il crematorio ad un impianto di “lavorazione non metallurgica” e le ceneri umane provenienti da cremazione a ceneri pesanti.

3) la delicatezza delle problematiche connesse con la gestione di un crematorio e l’allarme sociale che può causare una indeterminazione nella corretta individuazione di ogni tipologia di rifiuto in esso prodotto, consiglia di utilizzare criteri di massima chiarezza sia nella identificazione delle tipologie di rifiuti prodotti in un crematorio sia per i trattamenti consentiti, una volta estratta la componente di “ceneri umane”.

Conseguentemente si segnala che come produttore del rifiuto si sono attualmente utilizzati i codici di identificazione di ogni tipologia di rifiuto prodotto nel crematorio, come dal prospetto in allegato A.

Per le motivazioni sopra esposte e per dar corso alla procedura di cui al citato comma C dell’articolo 2 della direttiva ministeriale sopra indicata, con al presente

#### CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE

ad utilizzare i codici che si elencano nell’allegato B.

La presente comunicazione è inoltrata anche ai Ministeri competenti e all’ANPAT, per la eventuale ed auspicata revisione dell’allegato B del decreto in parola.

Con distinti saluti

Il legale rappresentante

(1) La Provincia sul cui territorio insiste il crematorio.

(2) Frase da inserire se si dispone di analisi che comprovano tale affermazione .



**ALLEGATO A****A) Maniglie e altri oggetti metallici** (ad es. cassa di zinco) **tolti dalla bara prima della introduzione nel forno**

a1) se non avviati a recupero, raccolti dal servizio di igiene urbana come rifiuti cimiteriali non pericolosi, di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003

a2) se avviati a recupero dal produttore del rifiuto: rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi classificati con codice CER 20.01.40

a3) casse di zinco tolte da personale del gestore del crematorio prima della cremazione, venute a contatto con liquidi cadaverici. Si tratta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, a cui si attribuisce il codice CER 15.01.10 (\*), se la bonifica da sostanze pericolose si esegue NON a cura del gestore del crematorio. Se invece la bonifica è eseguita dal gestore del crematorio si ricade nel caso di cui alla lettera a1) o a2) a seconda dei casi.

**B) Parti metalliche derivanti dalla separazione delle ceneri umane dai resti della cremazione:**

b1) materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti .....19.01.02 comprendendovi sia viti, chiodi, maniglie, protesi, ecc. non separate

b2) rifiuti non specificati altrimenti ..... 19.01.99 laddove si faccia una cernita delle protesi

**C) Rifiuti derivanti dalla manutenzione del forno**

c1) In caso di non pericolosità si applica il codice CER 16.11.06

c2) In caso di pericolosità il codice CER 16.11.05 (\*)

**D) Polveri, polveri e reagenti, fanghi derivanti dai processi di depurazione dei fumi**

d1) Nel caso le analisi periodiche escludano che la presenza di mercurio sia significativa (secondo i parametri di legge) il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER 19.01.07 (\*)

d2) in assenza di analisi o se queste evidenziano tracce di mercurio in quantità superiore alle soglie di ammissibilità, il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER 10.14.01 (\*)

**E) Rifiuti da attività di manutenzione della sezione depurazione fumi**

Si applica il codice CER15.02.02 (\*)

Nota compilativa:

*Si noti che nell'allegato A sono stati riportati i codici CER che si sono individuati nella circolare per ogni distinta tipologia di rifiuto. [però ogni gestore di crematorio che dovrà valutare, nella propria autonomia, se attenersi alle indicazioni fornite con la circolare, o se proseguire con le metodologie di attribuzione dei codici CER fino ad ora utilizzate o se, autonomamente, proporre alle Autorità competenti altre soluzioni, ritenute coerenti con la normativa e la tipologia di impianto utilizzato.]*

**ALLEGATO B****A) Maniglie e altri oggetti metallici** (ad es. cassa di zinco) **tolti dalla bara prima della introduzione nel forno**

a1) se non avviati a recupero, raccolti dal servizio di igiene urbana come rifiuti cimiteriali non pericolosi, di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003

a2) se avviati a recupero dal produttore del rifiuto: rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi classificati con codice CER 20.01.40

a3) casse di zinco tolte da personale del gestore del crematorio prima della cremazione, venute a contatto con liquidi cadaverici. Si tratta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, a cui si attribuisce il codice CER 15.01.10 (\*), se la bonifica da sostanze pericolose si esegue NON a cura del gestore del crematorio. Se invece la bonifica è eseguita dal gestore del crematorio si ricade nel caso di cui alla lettera a1) o a2) a seconda dei casi.

**B) Parti metalliche derivanti dalla separazione delle ceneri umane dai resti della cremazione:**

b1) materiali ferrosi e non ferrosi estratti dalla camera primaria ad esclusione delle ceneri umane (comprendendovi sia viti, chiodi, maniglie, protesi, ecc. non separate) .....10.14.03 – di nuova istituzione.

**C) Rifiuti derivanti dalla manutenzione del forno**

C1) In caso di pericolosità si applica il codice CER 10.14.04 (\*) – di nuova istituzione

C2) In caso di non pericolosità si applica il codice CER 10.14.05 – di nuova istituzione

**D) Polveri, polveri e reagenti, fanghi derivanti dai processi di depurazione dei fumi**

d1) Nel caso le analisi periodiche escludano che la presenza di mercurio sia significativa (secondo i parametri di legge) il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER 14.01.02 (\*) – di nuova istituzione

d2) in assenza di analisi e se queste evidenziano tracce di mercurio in quantità superiore alle soglie di ammissibilità, il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER 10.14.01 (\*)

**E) Rifiuti da attività di manutenzione della sezione depurazione fumi**

e1) fuliggine del camino del crematorio. In assenza di analisi o se queste evidenziano tracce di mercurio in quantità superiore alle soglie di ammissibilità, il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER 10.14.01 (\*)

e2) fuliggine del camino del crematorio. Nel caso le analisi periodiche escludano che la presenza di mercurio sia significativa ma vi siano altri composti pericolosi presenti (secondo i parametri di legge) il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER 14.01.02 (\*) – di nuova istituzione

e3) fuliggine del camino del crematorio. Nel caso le analisi periodiche escludano presenza composti pericolosi in quantità significativa (secondo i parametri di legge) il rifiuto è da considerare non pericoloso e si applica il codice CER 14.01.06 – di nuova istituzione

e4) filtri a manica o similari, maschere, guanti, stracci esausti, contaminati da ceneri o polveri in genere: Si applica il codice CER15.02.02 (\*)



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.



## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 / 0532 747189 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi al consumo 2009 – Separazione tra servizi funebri comunali e privati

Circolare SEFIT Federutility n. 1860 del 10/02/2009

Con nota informativa del 5 febbraio 2009 ([http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non\\_calendario/20090205\\_00/](http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20090205_00/)), l'ISTAT ha reso note le variazioni nelle metodologie di rilevazione degli indici dei prezzi al consumo per il 2009, tra cui è prevista una diversa articolazione delle rilevazioni – trimestrali – attinenti al “Servizio funebre”, presenti nel capitolo “Altri beni e servizi”.

In **Allegato 1** si riportano alcune considerazioni e valutazioni in proposito.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Rilevazioni degli indici dei prezzi al consumo 2009. Separazione tra “servizio funebre comunale” e “servizio funebre privato”.**

Con nota informativa del 5 febbraio 2009, l'ISTAT ha segnalato le variazioni nelle metodologie di rilevazione degli indici dei prezzi al consumo per il 2009, tra cui è prevista una diversa articolazione delle rilevazioni – trimestrali – attinenti al “Servizio funebre”, presenti nel capitolo “Altri beni e servizi”.

Fino al 2004 la rilevazione considerava il “*Trasporto funebre*”, mentre dal gennaio 2005 rilevava il “*Servizio funebre*” (all'interno delle “*Spese per il culto*”) con la seguente definizione: “*Servizio comunale e/o privato (specificare in varietà rilevando il più utilizzato); rilevare costo del funerale con prelievo e trasporto salma con forniture di feretro*

*in legno con interno in zinco; se servizio comunale inviare delibera*”.

Dal gennaio 2009, è prevista l'articolazione della rilevazione come composta, distintamente, dai due prodotti *Servizio funebre comunale* e *Servizio funebre privato*. Per l'ISTAT, l'articolazione della posizione rappresentativa risponde, nell'ambito del paniere, alla separazione tra servizi locali regolamentati e non.

Occorre osservare, come nella transizione dalla rilevazione del “*Trasporto funebre*” a quella del “*Servizio funebre*” (con la descrizione sopra riportata) non si siano registrate sensibili variazioni (o, perfino, vi siano state variazioni in diminuzione), cosa che ha indotto a pensare come i rispondenti considerassero il trasporto funebre non in quanto tale, ma in quanto comprendente anche la fornitura del feretro (rilevando unicamente la tipologia desti-

nata alla tumulazione, pratica rappresentante il 57,74 % (dati 2007)).

Una seconda osservazione merita di essere fatta, nel senso che appare del tutto apprezzabile la distinzione tra “*servizio funebre comunale*” e “*servizio funebre privato*” (anche se andrebbero meglio specificate le componenti del servizio funebre oggetto di rilevazione), mentre solleva qualche perplessità la motivazione riferita alla separazione tra servizi locali regolamentati e non. Infatti, quanto meno dall’entrata in vigore della Legge finanziaria 2002 (L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, comma 12, lett. g)), anche se taluni hanno sostenuto effetti antecedenti (come è stato il caso della segnalazione dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato del 14 luglio 1998 (dal 1° gennaio 2002 non ha neppure più molto significato porre la questione dell’individuazione del momento di cessazione di una “regolamentazione” del servizio funebre)), non ha fondamento parlare di servizi locali regolamentati nell’ambito funebre. Ciò anche se l’art. 1, n. 18 del D.M. 31 dicembre 1983 consideri le voci: “18) *trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive*”. Tale disposizione era stata modificata dall’art. 2, comma 4 del D.M. 1° luglio 2002, modificazione annullata dal TAR per il Lazio, sez. I<sup>^</sup>.ter n. 7570 del 5 giugno – 11 settembre 2003 (sentenza che ha costituito un vero e proprio *boomerang* per i soggetti che avevano introdotto il ricorso e la cui portata non sembra essere stata colta nella sua pienezza), con conseguente ripristino del testo nella versione originaria (art. 4 D. M. 16 maggio 2006), con la conseguenza che i trasporti funebri continuano a permanere nell’elencazione dei servizi considerati dal predetto D. M. 31 dicembre 1983, non senza considerare come, seppure in modo né generalizzato, né uniforme attorno alle attività funebri siano presenti legislazioni (ma anche, a valle, regolamenti ed atti amministrativi) regionali (aspetto che si indica senza neppure entrare nel merito della loro legittimità o sulla sussistenza di una competenza regionale in materia, ma semplicemente segnalandone la situazione di fatto esistente), con la conseguenza che il complesso della regolazione dei servizi funebri risulta tutt’altro che un servizio locale, ed, a maggiore ragione, oggetto di regolamentazione (almeno, qui, nel significato che poteva avere vigente il T.U. dei servizi pubblici locali approvato con R. D. 25 ottobre 1925, n. 2578). Allorquando vi sia un servizio funebre svolto dall’ente locale, esso ha il carattere di del tutto legittimo esercizio di un’attività sul territorio nei riguardi della popolazione e del territorio (art. 13 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), ma non ha alcun carattere di “servizio pubblico regolamentato”. Per altro,

questa separazione tra i due prodotti rilevati dall’ISTAT, se siano definite correttamente, in termini di descrizione definitoria, può costituire, in prospettiva un importante fattore di trasparenza. Il punto cruciale, e di maggiore delicatezza, della qualità di questa rilevazione è individuabile proprio nelle definizioni della descrizione. Si pensi, ad esempio, all’assenza, nella descrizione in atto fino al 2008, di ogni fornitura floreale, per non parlare dell’oggetto della rilevazione quale era fino al 2004.

Un rilievo viene anche ad assumere la c.d. base territoriale, nonché il grado di copertura delle indagini per la definizione degli indici dei prezzi al consumo. Per il 2009 la base territoriale della rilevazione è costituita da 84 comuni (20 capoluoghi di regione e 64 capoluoghi di provincia); rispetto al 2008, è stato incluso nel calcolo dell’indice il capoluogo di provincia di Teramo ed è stato provvisoriamente escluso quello di Salerno.

Complessivamente la copertura dell’indice, misurata in termini di popolazione residente nelle province i cui capoluoghi partecipano alla rilevazione, è dell’86,6%. La partecipazione dei comuni capoluogo di provincia è totale per dieci regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata), mentre è ancora incompleta nelle regioni del Sud e nelle Isole, in particolare in Puglia (49,1%), Sardegna (53,6%) e Sicilia (68,3%); a livello di ripartizioni geografiche la copertura è totale nel Nord Est, passa al 98,9% nel Nord Ovest, all’87,7% al Centro, al 71,7% al Sud, per diminuire fino al 64,6% nelle regioni insulari.

Attualmente, il sistema degli indici dei prezzi al consumo è articolato secondo tre diversi indici, con finalità differenti:

1. l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (**NIC**) è utilizzato come misura dell’inflazione per l’intero sistema economico; in altre parole si considera la collettività nazionale come un’unica grande famiglia di consumatori, all’interno della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate;
2. l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (**FOI**) si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente. È l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio i canoni di affitto o gli assegni dovuti al coniuge separato;
3. l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione Europea (**IPCA**) è stato sviluppato per assicurare una misura dell’inflazione comparabile tra i diversi paesi europei, attraverso l’ado-

zione di un impianto concettuale, metodologico e tecnico condiviso da tutti i paesi. Infatti, viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell'Unione europea. Tale indice viene calcolato, pubblicato e inviato mensilmente dall'Istat ad Eurostat secondo un calendario prefissato. Eurostat, a sua volta, diffonde gli indici armonizzati dei singoli paesi dell'UE ed elabora e diffonde l'indice sintetico europeo, calcolato sulla base dei primi.


I tre indici hanno in comune: a) la rilevazione dei prezzi; b) la metodologia di calcolo; c) la base territoriale; d) la classificazione del paniere articolato in 12 capitoli di spesa.

I tre indici differiscono, invece, per i seguenti fattori: A) NIC e FOI si basano sullo stesso paniere e si riferiscono ai consumi finali individuali indipendentemente se la spesa sia a totale carico delle famiglie o, in misura parziale o totale, della Pubblica Amministrazione o delle istituzioni non aventi fini di lucro (ISP). Il peso attribuito a ogni bene o servizio è diverso nei due indici, a seconda dell'importanza che i diversi prodotti assumono nei consumi della popolazione di riferimento. Per il NIC la popola-

zione di riferimento è l'intera popolazione; per il FOI è l'insieme di famiglie che fanno capo a un operaio o a un impiegato. B) L'IPCA ha in comune con il NIC la popolazione di riferimento ma si differenzia dagli altri due indici poiché si riferisce alla spesa monetaria per consumi finali sostenuta esclusivamente dalle famiglie (*Household final monetary consumption expenditure*); esclude inoltre, sulla base di regolamenti comunitari, alcuni prodotti come, ad esempio, le lotterie, il lotto e i concorsi pronostici. C) Un'ulteriore differenziazione fra i tre indici riguarda il concetto di prezzo considerato: il NIC e il FOI considerano sempre il prezzo pieno di vendita. L'IPCA si riferisce invece al prezzo effettivamente pagato dal consumatore. Ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico delle famiglie. Inoltre, l'IPCA tiene conto anche delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi, sconti e promozioni). Gli indici nazionali NIC e FOI sono prodotti anche nella versione che esclude dal calcolo i tabacchi, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 81.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.



Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.



Figura 1



Figura 2

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44100 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Quadro del trattamento dei rifiuti prodotti in ambito cimiteriale

Circolare SEFIT Federutility n. 1887 del 27/02/2009

Pervengono da taluni associati quesiti concernenti le modalità di utilizzare per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti cimiteriali. Si è ritenuto, pertanto, d'intesa con Federambiente, di raccogliere nella presente circolare il quadro del trattamento dei rifiuti prodotti in ambito cimiteriale.

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che corregge ed integra il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è la nuova norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e della Legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004.

Il sistema di classificazione dei rifiuti entrato in vigore con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 184) si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle caratteristiche di pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

Sono definiti **rifiuti urbani** (tra i quali di interesse per il settore quelli in grassetto):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);**
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;**
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;**
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).**

Vengono classificati come **rifiuti speciali** (tra i quali di interesse per il settore quelli in grassetto):

- a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;**
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;**
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti sono, inoltre, catalogati in uno specifico "elenco", ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni. La classificazione dei rifiuti, in particolare, si basa per alcune tipologie sulla provenienza e per altre tipologie sulla funzione che rivestiva il prodotto originario.

Diverse tipologie di rifiuto sono classificate, già all'origine, come **pericolose** o **non pericolose** mentre per altre è prevista una voce speculare (codice di sei cifre per il rifiuto non pericoloso e codice di sei cifre contrassegnato con asterisco per il rifiuto pericoloso), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose da determinarsi mediante opportuna verifica analitica.

Al fine di non dover modificare ripetutamente l'elenco dei rifiuti pericolosi, si è previsto un meccanismo automatico: pertanto, ogni volta che verrà classificata una nuova sostanza pericolosa (ai sensi della direttiva 67/548/CE) il rifiuto contenente la suddetta sostanza, qualora caratterizzato da una voce 'speculare', sarà classificato come pericoloso nel caso in cui la concentrazione della sostanza stessa raggiunga i valori limite previsti dall'articolo 2 della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni.

In allegato 1 si è predisposta una analitica distinzione delle frazioni di rifiuti originarie in ambito cimiteriale, ad esclusione di quelli derivanti dagli impianti di cremazione per i quali si rimanda alla circolare Federutility SEFIT p.n. 01804/AG del 18 dicembre 2008 con le modalità di raccolta e smaltimento, come previste dalle norme in vigore.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Fe-

derazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Federambiente provvederà a diffonderne la conoscenza attraverso i propri canali informativi.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
Renato Drusiani)

## **ALLEGATO 1**

### **Rifiuti prodotti in ambito cimiteriale**

#### **1. DEFINIZIONI**

Fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

si intende per:

*a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;*

*b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;*

*c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;*

*d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;*

*e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;*

*f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;*

*g) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;*

*h) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;*

*i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;*

*l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;*

*m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:*

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

*n) **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;*

*o) **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;*

*p) **sottoprodotto**: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:*

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato;

g) **materia prima secondaria**: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;

r) **combustibile da rifiuti (CDR)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

v) **emissioni**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

z) **scarichi idrici**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

aa) **inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

bb) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.»

## 2. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CIMTERIALI

Di seguito si è descritta una classificazione dettagliata dei rifiuti prodotti in un cimitero, sulla scorta dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<sup>1</sup>) e della regolamentazione di dettaglio di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (<sup>2</sup>), e conseguentemente è ritenuto abrogato implicitamente l'art. 85/2 del D.P.R. 285/90.

### 2.1. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. b): i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)

• Carte, fiori secchi, corone, ceri e similari raccolti nei cimiteri

Sono raccolti internamente dal gestore del cimitero e conferiti in appositi contenitori posti nelle vicinanze del cimitero, dove vengono poi raccolti e smaltiti a cura del gestore del servizio di igiene urbana del comune.

#### (<sup>1</sup>) Art. 184 - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

...omissis...

#### (<sup>2</sup>) Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

...omissis...

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)
- f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione

...omissis...



### 2.2. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. c): rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

Si tratta delle strade interne al cimitero e dei piazzali di pertinenza. Se la tipologia del viale interno al cimitero lo consente lo spazzamento è effettuato direttamente dal gestore del servizio di igiene urbana. In caso contrario provvede il gestore del cimitero salvo conferire tali rifiuti nei modi stabiliti dal gestore del servizio di igiene urbana.

### 2.3. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. e): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali

• Esiti di sfalci, potature, arbusti, fiori recisi e similari provenienti dal cimitero

Essi sono da trattare esattamente come qualunque altro rifiuto vegetale e quindi sono raccolti internamente dal gestore del cimitero e conferiti in appositi scarrabili posti nelle vicinanze del cimitero, dove vengono poi raccolti e smaltiti a cura del gestore del servizio di igiene urbana del comune.

### 2.4. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. f) e D.P.R. 254/2003 art. 2/1 lett. e): rifiuti provenienti da esumazione od estumulazione

Di seguito se ne riporta la classificazione fornita in dettaglio dal D.P.R. 254/2003 e le modalità di trattamento<sup>(3)</sup>. Sono classificati come rifiuti urbani, bisognosi di distinta ed adeguata gestione (ovviamente dagli altri urbani raccolti nel cimitero). Sono quindi necessarie particolari modalità di raccolta e trattamento, nonché conferimento

#### <sup>(3)</sup> Art. 12. - Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

#### Art. 13. - Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

separato dagli altri rifiuti urbani raccolti nei cimiteri, secondo norme stabilite con regolamento comunale.  
(n.d.r. VEDI TABELLA A a fine circolare)

### 2.5. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. f) e D.P.R. 254/2003 art. 2/1 lett. e): rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e)

Di seguito se ne riporta la classificazione fornita in dettaglio dal D.P.R. 254/2003 e le modalità di trattamento. Sono classificati come rifiuti urbani.  
(n.d.r. VEDI TABELLA B a fine circolare)

### 2.6. D.P.R. 254/2003 art. 2/1 lettera h): rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione

#### 2.6.1. Organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al regolamento 254/2003

Le parti anatomiche si dividono in riconoscibili e non riconoscibili.

#### PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

L'art. 3 del D.P.R. 254/03 identifica con precisione quando si è in presenza di parti anatomiche riconoscibili, le quali, al pari dei resti mortali, vengono escluse totalmente dalla normativa del rifiuto sanitario. Pertanto non si tratta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Per parte anatomica riconoscibile si intende l'arto (inferiore o superiore) o una parte dello stesso.

#### PARTI ANATOMICHE NON RICONOSCIBILI

Per esclusione dalla definizione di parte anatomica riconoscibile, si hanno le restanti parti anatomiche non riconoscibili. Sono considerate rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e come tali disciplinati dal decreto. Non sono quindi da accettare in cimitero, in crematorio, ma unicamente avviate a termodistruzione ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 254/03.

### 3. IL DEPOSITO TEMPORANEO E DEPOSITO PRELIMINARE

In base all'art. 183/1 lett. m), si intende deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

*oppure*

quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

*oppure*

limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

*oppure*

quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

*oppure*

limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

Superando il quantitativo sopra indicato o la cadenza di asporto, anziché temporaneo il deposito è preliminare, con ciò ricadendo nella operazione di smaltimento D15, o D1 (discarica), come da definizione <sup>(4)</sup> riportata nell'art. 2 lettera g del **D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti**.

Si noti che anche il semplice trasferimento da un cimitero all'altro di rifiuti cimiteriali, svolto da un gestore di cimitero, determina il fatto che non si ricade più nel caso del deposito preliminare (difatti il deposito temporaneo può essere tale solo nel luogo di produzione del rifiuto): unificare il centro di raccolta dei rifiuti c/o un unico cimitero, rappresenta un'attività di messa in riserva (R13), soggetta a disciplina autorizzativa in regime semplificato ( art. 214).

#### 4. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Ai fini della formazione ed aggiornamento del "catasto dei rifiuti" (ossia della presentazione del cosiddetto "MUD"), "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi [...] ed i consorzi istituiti con le finalità di re-

cuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività." (art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006).

Le imprese di qualsiasi dimensione dal 29 aprile 2006 dichiarano perciò nel MUD solo i rifiuti pericolosi, mentre prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 questa possibilità era prevista esclusivamente per gli imprenditori artigiani con un numero di dipendenti non superiore a tre.

Non è più necessario, infatti, documentare per mezzo della dichiarazione ambientale la produzione degli scarti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali o industriali. L'agevolazione è prevista esclusivamente per quelle imprese che non esercitano un'attività professionale di trasporto, intermediazione, commercio, recupero o smaltimento: per gli operatori della gestione dei rifiuti le regole restano invariate.

Se in termini generali i produttori di rifiuti speciali saranno tenuti a presentare la dichiarazione ambientale esclusivamente con riferimento ai rifiuti pericolosi, è però opportuno precisare che nel nuovo decreto legislativo viene confermato l'esonero dall'obbligo previsto per le imprese e che hanno conferito rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta "previa apposita convenzione". Questa esenzione è riferita esclusivamente alle tipologie ed alle quantità di rifiuti pericolosi effettivamente conferiti al servizio pubblico e, naturalmente, è applicabile solo negli sporadici casi in cui i Comuni hanno istituito un servizio integrativo di raccolta per scarti produttivi di questo tipo.

Le nuove disposizioni escludono inoltre le imprese, con l'eccezione costituita dalle aziende che hanno attivato un proprio sistema di restituzione degli imballaggi, dall'obbligo di compilazione della sezione imballaggi del MUD.

#### 5. ONERI DEI PRODUTTORI E DETENTORI

##### 5.1. Tenuta del registro di carico e scarico

Dalla lettura dell'art. 189 comma 3 del D.L.vo 152/2006 è escluso l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti da attività cimiteriale nel caso in cui i rifiuti non pericolosi siano direttamente raccolti dal deposito temporaneo sito nel cimitero di produzione dal gestore del servizio di igiene urbana.

Occorre il registro di carico e scarico (e la compilazione del formulario) se si ha produzione di rifiuti pericolosi.

Si precisa inoltre che per il trasporto da parte del produttore (gestore dei cimiteri) da più luoghi di produzione (diversi cimiteri) ad un unico cimitero, per la raccolta e trasporto dei propri rifiuti, anche non pericolosi è prevista l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali Art. 212 comma 5, con procedura semplificata, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 04/2008. In questo caso (e quindi non quando la raccolta è effettuata dal gestore del servizio di igiene urbana direttamente in ogni cimitero e a propria cura) necessita,

<sup>(4)</sup> g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi.

pertanto per ogni trasporto di rifiuti cimiteriali la compilazione del formulario per il trasporto e la tenuta del registro di carico e scarico.

Infine l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico vige anche nel caso in cui i rifiuti non siano direttamente raccolti dal gestore del servizio d'igiene urbana, ma siano conferiti ad altre ditte autorizzate per recupero o smaltimento.

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è attività comunale in privativa, ivi compresa quella dei rifiuti cimiteriali e quindi ci si conforma al regolamento dell'ATO.

## 5.2. Attribuzione dei codici CER alle varie tipologie di rifiuto

Con decisione 2000/532/Ce e successive modifiche e integrazioni, l'Unione europea ha istituito l'"Elenco dei rifiuti". Tale Elenco ha sostituito dal 1° gennaio 2002 i vecchi codici "Cer" e l'"elenco dei rifiuti pericolosi" di cui alle precedenti norme europee, introducendo una catalogazione unica dei rifiuti.

L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/Ce è stato trasposto in Italia con due provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti:

- il D.Lgs. 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV;

- il D.M. Ministero dell'ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del D.Lgs. 152/2006, allegato A.

L'elenco riportato è aggiornato con le modifiche alla decisione 2000/532/Ce apportate dalle successive decisioni 2001/118/Ce, 2001/119/Ce e 2001/573/C e dalle rettifiche apportate ad alcune voci della decisione 2001/118/Ce dai 3 successivi avvisi (Guce 2 ottobre 2001 n. L 262; Guce 27 aprile 2002 n. L 112; e Guce 20 agosto 2004 n. L 272).

È pacifico che i rifiuti cimiteriali sono classificati tra quelli urbani e conseguentemente ad essi si applicano i codici CER corrispondenti in funzione del trattamento eseguito. Sussistono differenziazioni sul territorio nazionale, spesso determinate da regolamenti comunali, regolamenti regionali. Altre volte dalla disponibilità di accettazione da parte delle discariche autorizzate.

Per lo più, comunque, il comportamento è di classificazione o con il codice 20.02.01 o con il codice 20.02.03 (questo preponderante in Italia). In alcuni casi si utilizza anche il codice 20.03.01.

Di seguito si illustra in dettaglio la classificazione:

### A) Raccolta con destinazione a smaltimento da parte del gestore del servizio di igiene urbana (che sarà lui a dare la classificazione del rifiuto e l'appartenenza al codice CER di spettanza)

#### **20 02 00 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

##### **20 02 01 rifiuti biodegradabili**

1. rifiuti del verde cimiteriale (erba, ramaglie, ecc.), rifiuti della raccolta differenziata dei rifiuti ordinari cimiteriali (fiori secchi naturali)

2. rifiuti non pericolosi biodegradabili dalla raccolta differenziata di frazioni di rifiuti da esumazione ed estumu-

lazione come stracci e assi o parti di essi, altri elementi biodegradabili raccolti.

##### **20 02 02 terra e roccia**

1. terre provenienti da cimiteri, laddove le caratteristiche siano tali da non superare le concentrazioni di taluni elementi in essi contenuti oltre i livelli ammissibili. Se vengono riutilizzate nello stesso cimitero (ad es. per rimodellazione del terreno) ci si rifà a quanto consentito dall'articolo 13 comma 1 del D.P.R. 254/2003 (senza autorizzazioni).

##### **17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03**

1. È il caso dei rifiuti che provengono dalle operazioni di scavo, di demolizione di tombe, di demolizione di pareti di tamponamento di un tumulo, di demolizione di cippi, copri tomba ed elementi di loro supporto, ecc.

##### **20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili (ma anche CER 20 03 01)**

1. rifiuti non pericolosi quando si effettua la raccolta indifferenziata di rifiuti da esumazione ed estumulazione senza la separazione tra le varie frazioni biodegradabili e non biodegradabili.

2. maniglie, piedini, segni religiosi metallici, casse di zinco o di piombo, ecc., non avviati a recupero.

### B) Smaltimento effettuato a cura del produttore di rifiuto

È il caso dei rifiuti che provengono dalle operazioni di scavo, di demolizione di tombe, di demolizione di pareti di tamponamento di un tumulo, di demolizione di cippi, copri tomba ed elementi di loro supporto, ecc.

In tal caso si applicano i codici CER:

**17 01 06 (\*)** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

**17 01 07** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

Generalmente è il secondo codice (170107).

Diventa finale 06 (pericoloso) ad es. se si fa una estumulazione per rottura di cassa di zinco con liquami che hanno bagnato di fresco il muro di tamponamento. La parte di inerti che presenta tali caratteristiche di pericolosità è classificabile come 17 01 06. Negli altri casi no.

Inoltre potrebbe essere usato il codice **17 09 04** "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03". L'attribuzione del codice è in genere a carico di chi produce il rifiuto e della possibilità di accoglimento di discarica (o recuperatore) in zona.

### C) Recupero fatto dal produttore o da soggetto terzo autorizzato, individuato dal produttore Si utilizzano i codici corrispondenti, individuati al punto b), cui si può aggiungere:

**20 01 37(\*)** legno, contenente sostanze pericolose (nei soli casi in cui si sia in presenza di possibili contaminazioni della bara derivanti da liquami cadaverici recenti). **20 01 38** legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37. Situazione che può essere riferita a tutti i casi assi

e resti lignei di bara provenienti, separati preventivamente dalle altre frazioni di rifiuti da esumazione ed estumulazione (come zinchi, maniglie, ecc.)

**20 01 39** plastica

**20 01 40** metallo. Ci si riferisce a maniglie, simboli religiosi metallici, piedini, lastre di zinco provenienti da esumazioni ed estumulazione.

**TABELLA A**

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE OD ESTUMULAZIONE		
Identificazione	Classificazione	Trattamento
<p>• <b>Art. 2 comma 1, lettera e)</b> Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:</p> <p>1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).</p>	<p>Sono ordinariamente considerati rifiuti urbani NON PERICOLOSI, salvo casi specifici di seguito riportati. Sono PERICOLOSI solo quando, al momento della raccolta, siano a contatto con liquidi biologici (è il caso di rifiuti di casse di zinco con liquami cadaverici all'interno). In questo caso perché diventino NON pericolosi è necessario un trattamento specifico prima del conferimento al gestore del servizio incaricato dello smaltimento. Altrimenti occorre utilizzare le precauzioni e le destinazioni per rifiuti pericolosi.</p> <p>Il trattamento specifico per toglierne la pericolosità consiste nel lavaggio con soluzioni leggermente acidule, disinfettanti.</p>	<p>La raccolta deve essere separata dagli altri rifiuti urbani (anche cimiteriali).</p> <p>Nel luogo di produzione del rifiuto (singolo cimitero), dopo aver separato le ossa e/o i resti mortali, che seguono il trattamento previsto dal regolamento di polizia mortuaria statale (D.P.R. 285/90, come modificato dal D.P.R. 254/2003) e circolare Min. Sanità 31.7.1998 n. 10, se ne fa una raccolta indifferenziata o differenziata. Le norme regionali in materia cimiteriale fino ad ora intervenute hanno confermato tutte le stesse modalità.</p> <p>Il trattamento può essere sul luogo (a bordo campo, tomba) o successivo al trasporto in luogo di ammasso, in apposita zona da identificare dal Comune all'interno del cimitero (in diversi comuni, con strumento regolamentare, è stata prevista la possibilità che il deposito temporaneo possa avvenire dentro il cimitero o nelle immediate vicinanze, in area di rispetto cimiteriale).</p> <p>Il trattamento può limitarsi alla differenziazione, ma può anche dar luogo a sminuzzamento di assi o anche triturazione. In quest'ultimo caso la triturazione può avvenire con impianti mobili (anche a bordo campo) o fissi.</p> <p>Laddove il trattamento non dia luogo a triturazione e quindi alla perdita della originaria riconoscibilità di "parte di bara" è d'obbligo l'introduzione delle varie frazioni (assi intere, stracci, ecc.) in appositi imballaggi a perdere flessibili (sacchi), di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".</p> <p>Le tecniche di raccolta e di trasporto interno al cimitero possono essere diverse in funzione dei sistemi adottati e della quantità di rifiuti prodotti. Si può cioè confezionare il rifiuto direttamente a bordo campo (di esumazione), nelle vicinanze del tumulo (estumulazione) all'interno dei contenitori flessibili previsti dalla norma, oppure trasportarli con appositi contenitori, che nascondano la vista al pubblico del contenuto, nella zona del cimitero nella quale procedere al deposito temporaneo (in vista dell'avvio a recupero o successivo smaltimento) o alle operazioni di triturazione. Prima dell'avvio a recupero o smaltimento i rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione devono essere insaccati.</p> <p>Il mezzo del servizio pubblico di raccolta che esegue il trasporto all'impianto (di incenerimento o discarica) può raccogliere i rifiuti dopo la separazione delle diverse frazioni già sul luogo di produzione (a bordo campo, tomba) già insaccati, oppure dalla zona di</p>

		<p>deposito temporaneo.</p> <p><u>Raccolta indifferenziata</u> (cioè vi è una commistione tra elementi lignei, maniglie, ecc.): i rifiuti da esumazione ed estumulazione vengono classificati con codice CER individuato al successivo punto 5.2</p> <p><u>Raccolta differenziata</u>: Cioè vengono separate le parti biodegradabili (assi e resti lignei delle casse, resti di indumenti e stracci, imbottiture e altri resti biodegradabili contenuti nelle casse) da quelle non biodegradabili.</p> <p>Le parti non biodegradabili sono :maniglie, piedini, simboli religiosi, ornamenti, parti metalliche in genere, ecc.. Per la classificazione con codice CER si rimanda al successivo punto 5.2.</p> <p>È consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97 (cioè sia in impianto di termodistruzione che in discarica, purché entro i termini consentiti dalla legge (comprese le proroghe).</p> <p>Se si effettua il <u>recupero</u> occorre ulteriormente differenziare tra resti metallici delle casse ( di norma lo zinco) e tutte le altre parti metalliche come maniglie, simboli religiosi o similari, che sono di leghe o materiali diversi e da avviare ad altra destinazione rispetto a quella dello zinco. Nel caso di avvio a recupero, viene richiesto generalmente dal recuperatore una pulitura superficiale dei materiali, mentre per lo zinco è chiesta una pulitura più approfondita. Per lo zinco destinato a recupero, talvolta è richiesto il prodotto sminuzzato e con lavaggio in soluzione acquosa acidula, con potere disinfettante. Per una pulizia dello zinco possono utilizzarsi le metodiche indicate dal paragrafo 2.2.2. dell'All. 1 alla circolare SEFIT-Federgasacqua n. 3544 del 24/4/96 o altre più semplificate, tenuto conto della diversa classificazione e pericolosità oggi stabilita.</p> <p>Si specifica che non è un obbligo il recupero dei resti metallici, bensì occorre che "la gestione favorisca il recupero". Se il recupero diventa troppo oneroso, pericoloso o di difficile attuazione, esso può essere evitato.</p>
--	--	--

TABELLA B

ALTRI RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI		
Identificazione	Classificazione	Trattamento
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari	Sono rifiuti urbani non pericolosi	Riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale, o avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione	Sono rifiuti urbani non pericolosi	Si dovrà favorire il recupero



euro.act s.r.l.

organizza per il mese di maggio 2009 i seguenti

## CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE

Titolo	CORSO I RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMATORI	CORSO L MODALITÀ OPERATIVE DI UN CREMATORIO
Data	5 maggio 2009	6 maggio 2009
Finalità	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato <b>sulla gestione</b> dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.	Il corso affronta la gestione operativa di un crematorio, analizzandone le componenti tecnologiche e approfondendo le procedure gestionali per garantirne il funzionamento. Il corso si avvale della possibilità della visita tecnica ad un moderno impianto di cremazione di dimensioni medio-grandi.
Destinatari	Il corso si rivolge principalmente ai Responsabili dei cimiteri e dei crematori, agli operatori dei crematori e a quelli del settore ambientale, sia in termini di gestione che di controllo, a rappresentanti di SO.CREM.	Il corso si rivolge principalmente ai Responsabili dei cimiteri e dei crematori, agli operatori dei crematori e a quelli del settore ambientale, sia in termini di gestione che di controllo, a rappresentanti di SO.CREM.
Relatore	Dott.ssa Michela Mascis - <i>Tecnico della Prevenzione Esperto – Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara</i>	Ing. Daniele Fogli - <i>Presidente del Comitato Tecnico Cimiteri e Crematori della EFFE (Federazione Europea dei Servizi Funerari)</i> Ing. Giovanni Casadio - <i>Dirigente Servizi cimiteriali AMSEFC Ferrara</i>
Programma	<p><u>Inquadramento generale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione del Corso</li> <li>• Il quadro normativo da applicare</li> <li>• Definizione di rifiuto</li> <li>• Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER</li> <li>• La Gestione dei rifiuti ( raccolta, trasporto, smaltimento, recupero)</li> <li>• Albo Nazionale Gestori Ambientali</li> <li>• Tracciabilità dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento finale (registri di carico e scarico, formulari, MUD)</li> <li>• Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti)</li> <li>• Sottoprodotti, materia prima secondaria e terre e rocce da scavo</li> <li>• Recupero dei rifiuti: procedura ordinaria e semplificata</li> </ul> <p><u>Rifiuti cimiteriali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione e classificazione</li> <li>• Applicazione della normativa prevista dal DPR 254/2003</li> </ul> <p><u>Rifiuti del crematorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologie di materiali introducibili in forno crematorio</li> <li>• Identificazione e classificazione dei rifiuti di un crematorio</li> </ul> <p><u>Adempimenti ambientali per i rifiuti cimiteriali e per i rifiuti del Crematorio.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni.</li> <li>• Il trasporto</li> <li>• Scelta della destinazione finale: Recupero o Smaltimento</li> </ul> <p><u>Disciplina sanzionatoria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzioni amministrative e sanzioni penali</li> <li>• Responsabilità del produttore e deleghe aziendali in materia ambientale</li> </ul> <p><u>Quesiti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risposte ai quesiti dei partecipanti</li> </ul>	<p><u>Mattino</u></p> <p><b>Gestione tecnologica di un crematorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La terminologia applicata</li> <li>• Il crematorio: gli ambienti e gli impianti necessari</li> <li>• Principi di combustione</li> <li>• Il forno crematorio: come è fatto, come lavora, la manutenzione</li> <li>• Il sistema filtrante: tipi, modalità di esercizio, la manutenzione</li> <li>• Le fasi di una cremazione</li> <li>• Composizione chimica delle ceneri umane e quantità raccolta</li> <li>• Regolamento di esercizio di un crematorio</li> <li>• Carta dei servizi di un crematorio</li> </ul> <p><b>(visita tecnica all'impianto di cremazione)</b></p> <p><u>Pomeriggio</u></p> <p><b>Gestione di un crematorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccolta delle ceneri umane e separazione dai rifiuti</li> <li>• Il polverizzatore delle ceneri umane</li> <li>• Tipi di urne e modalità di inserimento delle ceneri umane</li> <li>• Il verbale di consegna</li> <li>• Il registro delle cremazioni</li> </ul>
Sede	Hotel Express by Holiday Inn - Sala conferenze (via Eridano, 2 –Ferrara)	<u>Mattino:</u> Hotel Express by Holiday Inn - Sala conferenze (via Eridano, 2 –Ferrara) <u>Pomeriggio:</u> Crematorio di Ferrara, presso la Certosa (trasferimento partecipanti a carico di Euro.act)
Orari	<u>Mattina:</u> 9.30 – 13.00 (previa registrazione dei partecipanti alle ore 09.00) <u>Pomeriggio:</u> 14.00 – 16.30	<u>Mattina:</u> 9.30 – 13.30 (previa registrazione dei partecipanti alle ore 09.00) <u>Pomeriggio:</u> 15.00 – 17.00

**COSTO:** La quota di partecipazione per persona a corso (I, L) è di:

- euro **250,00** + IVA 20% (\*), se associati a Federutility-SEFIT o titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale [www.euroact.net](http://www.euroact.net)
- euro **300,00** + IVA 20%(\*), negli altri casi

(\* se la quota è fatturata ad Ente Pubblico, essa è IVA esente)

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Vi è la possibilità di acquistare **pacchetti cumulativi** di frequentazione ai corsi (effettuati in diversi periodi, anche da persone differenti dello stesso Ente o impresa). In tal caso sono previste le seguenti facilitazioni:

- acquistando in un'unica soluzione **5 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 222,00 €);
- acquistando in un'unica soluzione **10 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento PROFESSIONALE al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 555,00 €);

a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all'effettuazione del primo corso.

## Modulo di iscrizione

da inviare ad Euro.Act srl per fax allo 0532 1911222 o 0532 741311 entro il **VENERDÌ precedente alla data di effettuazione del corso**  
(per informazioni: tel. 0532-1916111 dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-17.30 – mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net))

Compilare tutti i campi ed inviare un modulo distinto per ogni persona e per ogni corso

### Dati per la fatturazione

ragione sociale \_\_\_\_\_  
 ufficio \_\_\_\_\_  
 indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 città \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 c.f. (da indicare sempre) \_\_\_\_\_  
 p.i. (da indicare sempre) \_\_\_\_\_

### Dati del partecipante

cognome e nome \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_  
 sito internet \_\_\_\_\_

*Nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative di Euro.Act srl. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge e s.m.i..*

*Consento al trattamento dei dati. Letta l'informativa di cui sopra:  autorizzo  non autorizzo l'utilizzo dei miei dati per l'invio di informazioni sulle iniziative di Euro.Act srl.*

firma \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**CHIEDO l'iscrizione al seguente corso che si svolgerà a Ferrara il:**

- 05/05/2009 – **Corso I:** Rifiuti cimiteriali e da crematori  
 06/05/2009 – **Corso L:** Modalità operative di un crematorio

*(è possibile una sola scelta: compilare un modulo per ogni corso che si desidera frequentare)*

**del costo di:**

- €. **250,00** + IVA 20% (per associati a Federutility-SEFIT o titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale [www.euroact.net](http://www.euroact.net))  
*(le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)*
- €. **300,00** + IVA 20% (negli altri casi)

**con inoltro di documentazione e di attestato di partecipazione alla seguente e-mail:**

.....

**oppure CHIEDO l'acquisto del seguente pacchetto di corsi organizzati da Euro.Act srl:**

(da effettuare entro 1 anno solare da membri appartenenti al medesimo ente/impresa)

- €. **1.250,00** + IVA 20% per 5 partecipazioni  
 €. **2.500,00** + IVA 20% per 10 partecipazioni  
 per associati a Federutility SEFIT o titolari di abbonamento di cui sopra  
*(le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)*
- €. **1.500,00** + IVA 20% per 5 partecipazioni  
 €. **3.000,00** + IVA 20% per 10 partecipazioni  
 negli altri casi

Effettuo il pagamento tramite:

- bollettino postale sul c.c.p. n. 54496716 intestato a: Euro.Act srl, causale "Corso ....."(inserire codice e data del corso, ad esempio "Corso I 05/05/2009") oppure "Pacchetto 5 (o 10) partecipazioni", di cui allego fotocopia;
- bonifico sul c.c.b. n. 17151, intestato ad Euro.Act srl, presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 90 di Ferrara (Coordinate IBAN: IT 22 D 05584 13010 000000017151), causale "Corso ..... "(inserire codice e data del corso, ad esempio "Corso I 05/05/2009") oppure "Pacchetto 5 (o 10) partecipazioni", di cui unisco copia del titolo di versamento (per i Comuni il pagamento è da farsi entro 30 giorni dalla tenuta del corso).

firma \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Attualità

## La Madre

### Una scultura dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale a Bondeno, in provincia di Ferrara

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

I monumenti dedicati alla Prima Guerra Mondiale (di seguito I GM) raffigurano abitualmente fanti ripresi nello slancio di un assalto o mentre levano le braccia al cielo. Ci sono delle eccezioni. Una di queste si può ammirare nel Comune di Bondeno (FE): è una scultura di Arrigo Minerbi <sup>(1)</sup> e rappresenta una madre in lutto.

L'amministrazione locale ha dato il proprio sostegno ad una pubblicazione <sup>(2)</sup> che illustra la storia di questa opera d'arte e che contiene inoltre preziose notizie sulla creazione dei parchi della Rimembranza, cioè su di un aspetto quasi sconosciuto dell'impegno commemorativo successivo alla I GM. Basandomi principalmente su questa pubblicazione, con il presente articolo spero di suscitare nei lettori la curiosità verso l'opera di Minerbi, verso lo stile dei monumenti ai caduti della I GM <sup>(3)</sup>, verso i par-

chi della Rimembranza e verso Bondeno, che ebbe centinaia di caduti su una popolazione di circa 20.000 abitanti, il che equivale alla decimazione di una generazione di giovani. Inizio a ritroso, partendo da questa località, piccola ma affascinante: il giudizio non è solo mio, è anche di quell'autore poliedrico (regista, giornalista, scrittore, gastronomo) che fu Mario Soldati.

#### Sulle tracce di Soldati

Ci vuole una guida, per muoversi in un posto che non si conosce e per notare cose destinate altrimenti a sfuggirci. Se poi la guida è una specie di poeta, tanto meglio. Lo scomparso Mario Soldati raggiunse una notevole popolarità alla fine degli anni '50 raccontando la bellezza dell'Italia contadina e dei

<sup>(1)</sup> Nato a Ferrara il 10 febbraio 1881, morto a Padova il 10 maggio 1960. Tra le sue numerose opere spiccano il "Monumento al Medico caduto in guerra", esposto nel chiostro della Scuola di sanità militare di Firenze, la "Vittoria del Piave", esposta sulla Torre di Rigobello in Piazza Duomo a Ferrara, il "Trittico del Battisti" (dedicato a Cesare Battisti, impiccato dagli Austriaci nel 1916) nel Museo Storico di Trento, la bronzea Porta dell'Editto di Costantino nel Duomo di Milano. Durante il fascismo Minerbi, ebreo, subì la persecuzione delle leggi razziali. Per la biografia vedi "Arrigo Minerbi e gli scultori della Fornace Grandi di Bondeno", a cura di Lucio Scardino (testo consultabile presso la Biblioteca comunale di Bondeno).

<sup>(2)</sup> "La Madre - Per gli ottant'anni del Monumento ai Caduti di Bondeno, Ferrara 1925-2005", di Andrea Calanca-Marco Dondi, Siaca Editore Associazione Bondeno Cultura 2005.

<sup>(3)</sup> L'argomento non è molto trattato. Ad esempio ho rintracciato le informazioni più interessanti sui monumenti della I GM nella provincia ravennate in una tesi di laurea non

pubblicata, dal titolo "La memoria della Resistenza in Romagna: i monumenti della linea Irmgard". La tesi, presentata da Miriam Ancarani alla sessione III dell'anno accademico 1996-97 del corso di laurea in Pedagogia dell'Università degli Studi di Bologna, pur prendendo in esame la II GM contiene anche un capitolo sui monumenti della I GM: si può consultare presso l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e Provincia. Di pari interesse si è rivelato un capitolo de "I caduti polesani della guerra 1915-1918", di Daniela Baldo, Minelliana 2002. I testi da me citati affrontano solo parzialmente il tema in oggetto e per giunta in un ambito territoriale locale: non sono a conoscenza di libri interamente rivolti ai monumenti della I GM sul territorio nazionale (senza volere sottovalutare i saggi di Mario Isnenghi e di Emilio Gentile). Presumibilmente ci verrà in soccorso Internet, che per adesso offre la possibilità di visionare nel sito [www.monumentigrandeguerre.it](http://www.monumentigrandeguerre.it) la documentazione iconografica raccolta dal Museo Civico del Risorgimento di Bologna e dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.



centri minori. In una raccolta di articoli <sup>(4)</sup> Soldati descrisse pure Bondeno, che lo aveva colpito per la maestosità della piazza principale, dalla forma sghemba ed allungata simile ad un'ansa del Po <sup>(5)</sup> e dalle dimensioni sproporzionate. Un'altra particolarità che lo aveva affascinato erano state le case che facevano da cornice alla piazza: case basse, di altezza non uniforme (cosicché il contorno dei tetti risultava curiosamente frastagliato), ma soprattutto dipinte con colori delicati che si intonavano perfettamente alla luce di certe giornate di mezza stagione. Gli intonaci, ormai, sono ingrigniti dallo smog ed un viaggiatore frettoloso, insofferente dei ritmi lenti suggeriti da questa piazza, può trovarla anonima. Eppure, ancora oggi, percorrendola in un pomeriggio autunnale, si prova l'impressione di un'armonia con il paesaggio circostante.

Nelle pagine di Soldati manca qualsiasi riferimento alla scultura di Minerbi. Non deve sorprendere: perfino un osservatore della sua sensibilità era cieco di fronte ad un monumento dedicato ai caduti di guerra. Tali opere destano grande commozione al momento dell'inaugurazione, quando il lutto è recente, ma finiscono con il diventare parte di un arredo urbano che lascia indifferenti. Non riusciamo più ad intuire l'enorme portata della tragedia che sconvolse l'Italia: possiamo provarci partendo dalla scultura di Minerbi, cercando di capire le emozioni che era stata capace di evocare.

### La Madre

L'opera rappresenta una donna dolente raffigurata di spalle ad un pozzo. Le Figure 1-2 riportano foto scattate da varie distanze ed angolazioni.

Un dettaglio che non si coglie nelle fotografie è l'orientamento della scultura: lo sguardo della Madre è rivolto a nord, pertanto il volto non è mai illuminato direttamente dai raggi del sole.

Alla base del pozzo c'è la dedica "Ai bondenesi caduti per l'Italia", sull'architrave c'è la parola latina

<sup>(4)</sup> "La messa dei villeggianti", di Mario Soldati, Arnoldo Mondadori Editore 2007. La raccolta si compone di trenta articoli usciti sul Corriere della Sera negli anni precedenti alla prima edizione del 1959, tra i quali c'è anche "I colori di Bondeno". Lo stile è piuttosto datato, come del resto è ammesso nell'introduzione alla riedizione del 2007. Il nostro gusto di lettori è lontano da quello degli anni '50, quando invece erano apprezzati gli esercizi di bello stile in cui il giornalista riempiva la pagina di sensazioni e descrizioni. Lo spirito giusto con cui leggere questo autore dimenticato è quello di considerarlo il testimone di un'epoca: la sua Italia sta sparando.

<sup>(5)</sup> Bondeno sorge sotto l'argine del Panaro, l'ultimo grande affluente del Po. Non per nulla la località è citata nel "Mulinò del Po" di Bacchelli.



Figura 1 – Immagine in cui si può notare lo sbalzo del terzo gradino

"MEMENTO" ("Ricorda"). Nel pozzo sgorga acqua corrente da due getti posti all'interno. La catena della carrucola è ornata di spine. Sui quattro gradini del basamento sono riportati gli anni di guerra in caratteri romani: il terzo gradino ha un'altezza superiore agli altri, creando un'asimmetria il cui significato, come vedremo, era evidente all'epoca. Non ci sono targhe con i nomi dei defunti.

Minerbi scelse personalmente il punto in cui avrebbe dovuto sorgere il manufatto, in un'area appena acquisita dal Comune, coincidente con l'antico alveo del fiume Burana che era stato otturato nel 1904 <sup>(6)</sup>. Apro un inciso: questi accenni all'origine del terreno di costruzione vanno intesi come un richiamo al duro impegno delle generazioni passate per il miglioramento del territorio e potrebbero essere integrati dalla lettura di testi sulla bonifica della pianura padana <sup>(7)</sup>. Bondeno, zona di frontiera tra Mantova, Rovigo, Modena e Ferrara, è stata al centro di imprese che hanno reso coltivabile ed edificabile un territorio prevalentemente paludoso e periodicamente soggetto ad alluvioni devastanti: qui, ad esempio, fu installata agli inizi del 1800 una delle opere idrauliche più importanti d'Italia, la Botte napoleonica, per consentire alle acque del Burana di sottopassare il Panaro. La campagna bondenese ha un aspetto tranquillo e dimesso, ma dietro c'è un lavoro di secoli per imbrigliare la forza dei fiumi e per risolvere l'inerzia delle acque stagnanti.

Torniamo in tema. Il simbolismo della scultura fu reso chiaro dall'artista in una presentazione del bozzetto avvenuta il 25 febbraio 1922: nell'oc-

<sup>(6)</sup> Vedi pag. 15 de "La Madre".

<sup>(7)</sup> Consiglio "Dove l'uomo separò la terra dalle acque – Storia delle bonifiche in Emilia Romagna" di Antonio Saltini, 2005 Edizioni Diabasis, nel quale la descrizione delle trasformazioni del territorio padano va di pari passo con la descrizione delle trasformazioni sociali che portarono alla contrapposizione delle due più grandi forze del 1900, il socialismo ed il fascismo.



Figura 2 – Inquadratura frontale

casione Minerbi spiegò ad un affollato uditorio che non si era ripromesso di celebrare la Vittoria e di conseguenza non aveva *“né eternato l’urlo dell’assalto, né plasmato aquile, o alcuna cosa che ricordi materialmente la guerra”*. La sua intenzione era stata quella di mostrare l’infinito dolore delle Madri che avevano generato i soldati caduti. Ecco il motivo per cui la donna aveva lo sguardo fisso nel vuoto verso tramontana: era nella vana attesa del figlio, senza che i raggi del sole potessero rischiararle il volto. I gradini su cui poggiava la scultura erano quattro come gli anni di guerra: il terzo gradino era più scosceso perché corrispondente al 1917, l’anno della sconfitta di Caporetto <sup>(8)</sup>.

Nel complesso, quindi, una evocazione degli aspetti dolorosi del conflitto, molto lontana dall’esaltazione propagandistica che a distanza di qualche anno, cioè il giorno dell’inaugurazione, venne fatta dalle autorità intervenute. In quel 16 giugno 1925, ad ascoltare i proclami dei vari relatori imperniati sul valore del sangue versato <sup>(9)</sup>, si accalcò una folla di circa venticinquemila persone, giunte anche dai paesi vicini sia per l’inaugurazione della scultura che per l’apertura del Parco della Rimembranza. Il parco ebbe vita breve: fu smantellato nel corso della Seconda Guerra Mondiale (di seguito II GM) per essere sostituito dagli attuali giardini pubblici. Lo stesso è accaduto in tanti altri posti. È paradossale: realizzazioni votate per definizione a conservare una memoria sono state spesso cancellate fisicamente e laddove sono state mantenute la gente ne

ignora il significato. Credo che valga la pena di parlarne brevemente in conclusione.

### La memoria dispersa

Nel 1921 il Ministero della Pubblica Istruzione diramò una circolare che invitava le scolaresche a promuovere la creazione, in ogni *“città, paese o borgata”*, di viali o parchi della Rimembranza, dove avrebbe dovuto essere piantato un albero per ogni caduto della Grande Guerra <sup>(10)</sup>. Naturalmente non ci si aspettava che gli alunni si occupassero di aspetti organizzativi: avevano semplicemente il compito di sollecitare le autorità ed i comitati locali, peraltro già ben disposti. L’adesione all’iniziativa fu massiccia. Alla circolare seguirono istruzioni su problematiche sollevate dai comitati. Il Ministero rispose infatti a numerosi quesiti, compreso quello relativo ai criteri di scelta dei caduti da commemorare. A distanza di quasi un secolo è difficile da comprendere, ma nel primo dopoguerra si era ancora sotto l’influsso di Caporetto e dell’asserito tradimento da parte dei nostri soldati. Il generale Cadorna, comandante supremo al momento della disfatta, aveva rovesciato l’intera responsabilità sulla II Armata, che a suo dire aveva rifiutato di combattere. Si giustifica con questi retroscena la necessità, per il Ministero, della seguente precisazione: *“È superfluo dire ... che di un disertore morto in prigionia ovvero di un autolesionista deceduto in seguito al suo delitto, sarebbe assurdo parlare a proposito di queste piante votive”*. Perfino la morte non bastava a cancellare un marchio di infamia a volte affibbiato arbitrariamente <sup>(11)</sup>.

Per quanto riguarda il Parco della Rimembranza di Bondeno, esso era formato da tre lunghe file di alberi che conducevano al monumento di Minerbi. Al piede di ogni albero era stato collocato un cippo marmoreo con inciso il nome di un caduto. Il perimetro era delimitato con pilastrini di cemento collegati da una catena: una forma di recinzione che consentiva quindi una totale visibilità dall’esterno, compenetrando l’area nel tessuto urbano. Di tutto questo rimangono solo immagini fotografiche suggestive <sup>(12)</sup>.

<sup>(8)</sup> Il 24 ottobre 1917 le truppe austriache, affiancate dagli alleati tedeschi, sfondarono sul fronte dell’Alto Isonzo. L’Italia corse il rischio di perdere la guerra. La battaglia prese il nome dal paese di Caporetto, che attualmente appartiene alla Slovenia e si chiama Kobarid.

<sup>(9)</sup> In appendice a “La Madre” sono riportati i discorsi roboanti pronunciati da figure di spicco del regime quali Italo Balbo e Luigi Federzoni.

<sup>(10)</sup> Vedi le note 5 a pag. 17 e 11 a pag. 22 de “La Madre”. Rammento ai lettori più giovani che il termine “Grande Guerra” era l’unico adoperato all’epoca: solo dopo il conflitto 1940-1945 si cominciò a parlare di I GM e II GM.

<sup>(11)</sup> Sul clima di sospetto creatosi nei confronti dei prigionieri di guerra vedi “Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra” di Giovanna Procacci, Bollati Boringhieri 2000.

<sup>(12)</sup> Oltre alle foto pubblicate in “La Madre” vedi pagg. 55-56 de “I colori di Bondeno - Cartoline bondenesi 1900-

I parchi della Rimembranza pagarono la strumentalizzazione di tutti i simboli della I GM operata dal regime fascista<sup>(13)</sup>: per oltre venti anni si era enfatizzato il collegamento tra la morte in guerra e la grandezza della Nazione ed ovviamente con la sconfitta del fascismo questa forzata associazione aveva scatenato reazioni di rigetto. Nel secondo dopoguerra la gente era diventata insofferente alla retorica bellica e c'era bisogno di spazi per la ricostruzione: il risultato fu uno scempio dal quale si salvarono pochi parchi<sup>(14)</sup>.

Se messaggi come quello di Minerbi<sup>(15)</sup>, sulla pietà quale unico fondamento del ricordo dei caduti, fossero stati ascoltati, non avremmo perso irrimediabilmente buona parte di un patrimonio storico ed affettivo stupendo. Siamo però in tempo a recuperare ed a valorizzare quanto ne rimane. Mi riferisco ad iniziative di portata locale, come la mappatura dei parchi in ogni provincia, la segnalazione della posizione con cartelloni stradali, il restauro delle targhe deteriorate con gli elenchi dei caduti o la loro installazione ove mancanti<sup>(16)</sup>, la collocazione di pannelli informativi sull'origine dei boschi votivi e sulle eventuali modifiche subite. Le iniziative da me suggerite proseguirebbero e completerebbero il paziente e misconosciuto lavoro svolto per decenni dalle associazioni di ex combattenti, i cui iscritti, purtroppo, hanno raggiunto un'età avanzata. Queste generazioni stanno scomparendo: speriamo che i loro sforzi non vadano sprecati.

---

1950", di Andrea Calanca – Marco Dondi, Associazione Bondeno Cultura 2003.

<sup>(13)</sup> L'appropriazione dell'eredità morale di un periodo storico fu esercitata anche nei confronti del Risorgimento, esaltato come progenitore del fascismo. In proposito vedi "L'ultimo omaggio di Mussolini a Garibaldi" di Giovanni Di Peio, in Nuova Storia Contemporanea n. 5/2008.

<sup>(14)</sup> Migliore fu il destino dei viali della Rimembranza, che svolgendo una funzione pratica di scorrimento stradale non vennero eliminati. Quella che però hanno perso con gli anni, in molti casi, è l'alberatura: inoltre quasi generalmente è andata smarrita la consapevolezza della loro origine.

---

<sup>(15)</sup> Minerbi era isolato: l'innegabile popolarità del culto dei caduti nella forma proposta dal Governo non deve però fare scordare che, almeno inizialmente, ci fu un'opposizione all'uso per fini politici e propagandistici, espressa nei Comuni ad amministrazione socialista ed in quelli dove la componente cattolica era molto forte. Emblematico l'episodio accaduto nel Comune di Massa Lombarda (RA): il Consiglio Comunale aveva inserito nell'epigrafe della lapide ai caduti una decisa condanna della guerra, ma il testo dovette essere modificato perché altrimenti la Prefettura avrebbe negato il consenso alla cerimonia di inaugurazione. Vedi pagg. 58-59 de "Storia Scolpita – Un museo per le vie della città", dell'Istituto Comprensivo "F. D'Este" di Massa Lombarda, Società Editrice "Il Ponte Vecchio", aprile 2005.

<sup>(16)</sup> In alcuni parchi è ancora possibile ammirare foto in ceramica dei caduti, che recano inevitabilmente i segni del tempo ma per le quali un intervento di recupero è problematico, date le difficoltà nel rintracciare i discendenti e nel proporre loro la sostituzione delle foto deteriorate.

## Attualità **Regione Lombardia: differenza tra deposito mortuario cimiteriale, sala del commiato e servizio mortuario sanitario**

di Carlo Ballotta

### Premessa

Il cosiddetto “deposito mortuario”, su scala nazionale è meglio conosciuto con la formula di camera mortuaria (art. 64 e 65 D.P.R. 285/1990).

In sede di elaborazione del piano regolatore cimiteriale bisogna verificarne la sussistenza e se detto presidio risponda a tutte le norme.

Si deve inoltre valutare se sia dotato di un adeguato numero di posti salma o feretro in relazione alla capacità ricettiva del cimitero ed al numero di spostamenti dovuti a traslazioni, estumulazioni, trasporti dopo un primo periodo di sepoltura ...

In Lombardia la circolare regionale del 27 febbraio 2002 (precedente, quindi, rispetto alla Legge Regionale n. 22/03 ed al regolamento attuativo n. 6/04) imponeva al punto b) che in caso di immediato pericolo infettivo-diffusivo il periodo di osservazione di salme infette dovesse svolgersi obbligatoriamente presso:

- la camera mortuaria <sup>(1)</sup> cimiteriale;

- il servizio mortuario ospedaliero di presidi e strutture sanitarie <sup>(2)</sup>. (sembrano, quindi, esser escluse le case funerarie gestite da imprese private ... con buona pace degli impresari, ma non, *ex art.* 4 comma 5 L.R. 22/2003, le strutture sanitarie private accreditate).

Il più recente Allegato 9 alla Delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005 al paragrafo b) chiarisce, invece, come per decesso dovuto a febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc..) vaiolo colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia l'eventuale periodo di osservazione, debba svolgersi <sup>(3)</sup> necessariamente presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria.

---

della camera mortuaria in ogni cimitero era sorto con il R.D. 1880/1942.

<sup>(2)</sup> Con l'avvento dell'art. 4 comma 5 Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003 l'obbligo di garantire la presenza di adeguati spazi per l'attività necroscopica transita dal comune, titolare di questa funzione ai sensi del D.P.R. 285/90 (artt. 12 e segg.), in capo ai servizi sanitari. Si veda anche la Circ. Reg. 21/SAN del 30 maggio 2005 al paragrafo 9 per maggiori approfondimenti. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 22/2003 è il Reg. Reg. (art. 41 comma 1). a definire le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri cui i comuni debbono far riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.

<sup>(3)</sup> Gli infetti, allora, possono esser trasportati anche “a casa aperta” contrariamente alla procedura delineata dal combinato disposto tra gli artt. 18 e 24 D.P.R. 285/90.

---

<sup>(1)</sup> L'art. 64 D.P.R. 285/90 confermato e ripreso dall'art. 9 Reg. Reg. Lombardia n. 6/04 definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/deposito mortuario, la camera mortuaria, allora, rientra tra quei servizi cimiteriali che il comune è tenuto ad assicurare ai sensi del decreto Ministeriale 29/05/1993; diverse, invece, è la filosofia adottata dalla regione Emilia Romagna con l'art. 4 comma 5 L.R. 19/04 ed art. 5 comma 5 Reg. Reg. 26 maggio 2006 n. 4 in forza del quale la camera mortuaria deve sussistere non in tutti i cimiteri, ma in almeno uno dei sepolcreti nell'ambito di ogni comune. l'obbligo

Naturalmente, il periodo d'osservazione potrà esser ridotto a giudizio non più del sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale (ex Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998 e Testo Unico Ordinamento Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000) su parere dell'ASL (secondo il dettato dell'art. 10 D.P.R. 285/90), ma direttamente su disposizione del medico necroscopo (art. 4 comma 3 Legge Regionale n. 22/03), e l'accertamento del decesso sarà preferibilmente strumentale, ai sensi della Legge 578/93 del Decreto Ministeriale 582 del 22 agosto 1994 (delimitazione del periodo d'osservazione) così come modificato dal recente D.M. Salute 11 aprile 2008.

È subito da notare come le malattie infettivo-diffusive per cui si rendano necessarie queste misure d'emergenza siano un numero piuttosto ridotto rispetto all'elencazione totale contenuta nel D.M. 15 Dicembre 1990; in effetti, alle volte, il timore ingiustificato di contagio può condurre a comportamenti irrazionali, come ad esempio il divieto di esposizione della salma a cassa aperta ancora contenuto in diversi regolamenti comunali di polizia mortuaria piuttosto vetusti, quando lo stesso D.P.R. 285/1990 con l'art. 18 comma 2 rimetteva quest'ipotesi così estrema alla prudente valutazione dell'ASL.

La nuova formulazione, allora, ha definitivamente eliminato la possibilità di trasportare a "cassa aperta" la salma dal luogo di decesso (o dove è stato rinvenuto il corpo) alla camera mortuaria <sup>(4)</sup> del campo santo, poiché la camera mortuaria del cimitero, pur essendo predisposta per neutralizzare eventuali percolazioni di liquidi post mortali (da smaltire, per analogia, secondo le procedure di cui all'art. 6 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254), non è un ambiente idoneo ad accogliere salme infette, sempre che quest'ultime, una volta divenute cadaveri dopo il decorso del periodo d'osservazione e la visita necroscopica, non siano già state in precedenza trattate <sup>(5)</sup>, e magari, almeno in teoria, sigillate en-

tro un feretro preferibilmente confezionato con tenuta stagna secondo gli art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90; bisogna poi considerare come il dispositivo di cui al sullodato art. 31 D.P.R. 285/1990 (art. implementato dai D.M. 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007, senza, poi considerare il cofano in cellulosa ex D.M. 12 aprile 2007) si applichi agli infetti solo in caso di cremazione. L'autorizzazione all'impiego di questi dispositivi è statale ai sensi dell'art. 115 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 112/1998.

In Lombardia, comunque, i feretri, purché trasporto e sepoltura non implicino rapporti di extraterritorialità debbono presentare le caratteristiche di cui all'Allegato 3 del Reg. Reg. n. 6/2004, queste norme speciali, allora, prevalgono sui sopraccitati decreti del Ministero della Salute per le sepolture e i trasporti che si eseguono nel territorio della Regione, ma si ritiene anche che sia ammessa la partenza o l'arrivo di feretri confezionati con tali tipi di cofano, quando il trasporto funebre debordi dal territorio regionale.

L'Allegato 9 alla Delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005, infatti, su quest'aspetto, è molto generico: al contrario dell'art. 25 D.P.R. 285/90 non richiede espressamente la bara impermeabile costituita dalle due casse oppure dalla sola cassa lignea dotata però di dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante, si limita a richiamare le specifiche prescrizioni ordinariamente statuite per feretri da inumare o cremare, solo per la tumulazione è imposta la bara a tenuta stagna, escludendo, così, la sepoltura in loculo areato.

È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di:

- camera mortuaria <sup>(6)</sup> del cimitero
- servizio mortuario <sup>(7)</sup> di strutture sanitarie più comunemente conosciuto come camera mortuaria ospedaliera oppure ancora "camere ardenti" dell'ospedale.

<sup>(4)</sup> Nel testo del D.P.R. 285/90 permane, invece, la doppia funzione della camera mortuaria ospedaliera che in mancanza un deposito d'osservazione può fungere da deposito d'osservazione.

<sup>(5)</sup> Nella legislazione Lombarda scompare la pratica piuttosto brutale, di cui all'art. 18 D.P.R. 285/90, di avvolgere sempre i cadaveri infetti in un lenzuolino imbevuto di sostanza ad alto potere disinfettante, senza nemmeno poter rimuovere gli indumenti che il *de cuius* indossava al momento del trapasso. Ora è il necroscopo su sua responsabilità a dettare le procedure di profilassi nei casi di morte dovuta a morbo infettivo diffusivo. Scompare anche per i funerali che si tengano entro i confini regionali l'obbligatorietà della siringazione cavitaria, secondo il disposto delle circo-

lari n. 32 del 26/06/200 e n. 7 del 9/2/04 e n. 21 del 30 maggio 2005.

<sup>(6)</sup> La camera mortuaria del cimitero può anche esser interdetta all'accesso del pubblico non autorizzato, mentre per un servizio mortuario l'ingresso dei dolenti deve esser disciplinato, ma non completamente vietato, fatti salvi particolari casi igienico-sanitari o di ordine pubblico, affinché essi possano vegliare le salme e render loro omaggio con le estreme onoranze.

<sup>(7)</sup> Il D.P.R. 285/90 trattando all'art. 12 il servizio comunale obbligatorio del deposito d'osservazione è piuttosto lacunoso e generico nell'indicare i requisiti tecnici dell'edificio, meglio specificati, poi, dal successivo D.P.R. 14 gennaio 1997.

La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche fissate dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

In Lombardia la camera mortuaria <sup>(8)</sup> del cimitero definita più correttamente deposito mortuario deve rispondere positivamente ai requisiti di cui all'art. 9 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6

Il servizio mortuario ospedaliero e le sale del commiato (case funerarie) ai sensi dell'art. 4 comma 7 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 debbono, invece, rispettare i parametri tecnico-costruttivi di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie in regime di ricovero da parte delle strutture pubbliche e private)

Il suddetto D.P.R. 14 gennaio 1997 enuncia queste disposizioni normative per le camere ardenti ospedaliere:

#### SERVIZIO MORTUARIO

Il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.

In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura.

Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

#### REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale.

#### REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI

Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme  
umidità relativa 60% +/- 5

n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h

È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza.

rio ospedaliero è ribadito anche dall'art. 41 comma 2 Reg. Reg. n. 6/2004.

Anche la formula lessicale "sala del commiato" <sup>(9)</sup> presenta alcune ambiguità non tanto sul piano linguistico, quanto su quello funzionale.

La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997, se viene utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme (cadavere prima dell'accertamento del decesso).

Se invece la sala del commiato serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) essa è del tutto assimilabile alla cappellina delle camere ardenti oppure all'oratorio cimiteriale e, dunque, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario.

Il problema della mancata ritualità nei servizi mortuari ospedalieri è, forse, il punto più critico della fallita riforma veicolata nel nostro ordinamento di polizia mortuaria dal D.P.R. 14 gennaio 1997, con il poco brillante risultato di camere ardenti fatiscenti degne delle peggiori repubbliche delle banane e non di un moderno Paese europeo.

La differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza in deposito.

Sostano, infatti, in camera mortuaria (o deposito mortuario cimiteriale): feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze., mentre sono svolte in camera/deposito mortuario le operazioni di apertura feretro, taglio della lamiera zincata, confezionamento di contenitori per resti mortali, rifascio di feretri guasti *ex* paragrafo 3 Circ. Min. n. 10/1998 ed art. 88 D.P.R. 285/1990...

In tutti i casi, per la conservazione dell'urna in nicchia cineraria, vedasi l'art. 4 DM 1/7/2002, che dovrebbe applicarsi, anche se solo pro-quota, anche per la temporanea conservazione nella camera mortuaria del cimitero (che, oltretutto, sarebbe destinata

L'obbligo per strutture sanitarie che operino in regime di ricovero, di disporre di un servizio mortua-

<sup>(8)</sup> Importante è la novità contenuta dall'art. 9 comma 5 Reg. Reg. n. 6/04 che introduce, in via generale, l'onerosità per l'utenza del servizio di deposito mortuario cimiteriale.

<sup>(9)</sup> In Lombardia, per effetto dell'art. 9 comma 6 Reg. Reg. n. 6/04, i cimiteri hanno facoltà e non obbligo di dotarsi di spazi ed edifici di culto come cappelline, oratori, in rispetto ai sentimenti religiosi dell'utenza tutelati anche dall'art. 9 comma 4 lettera d) della Legge Regionale n. 22/03. Adeguati spazi per le esequie civili debbono, poi, parimenti, esse assicurati alla cittadinanza secondo l'art. 2 della Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003.

all'accoglimento, temporaneo, dei feretri in transito).

Non dovrebbero, però, esser ospitati feretri, ossa, ceneri, resti mortali *sine titulo*, in quanto essi se privi di un preteso e pregresso *jus sepulchri* debbono esser avviati al loro smaltimento istituzionale (l'inumazione e in campo comune, la quadra per indecomposti, l'ossario comune ed il cinerario comune).

È bene ricordare come la camera mortuaria non debba esser invasa o peggio ancora intasata dai rifiuti cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1 lettere e) ed f) D.P.R. 254/2003 (nella fattispecie rottami metallici provenienti da estumulazioni), per essi il suddato D.P.R. 254/2003 richiede *ex art.* 12 comma 3 lo stoccaggio in apposita area confinata da individuare all'interno del perimetro cimiteriale.

La sala <sup>(10)</sup> del commiato, nel suo significato più proprio è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso.

Se, invece, la sala del commiato è intesa nell'accezione di casa funeraria, ossia di deposito d'osservazione dove di norma sono assicurate l'osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi<sup>(11)</sup> e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.

Per la custodia valgono sempre due diversi criteri. Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale di cui agli artt. 3 e 5 Reg. Reg. n.6/2004, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 che pare ancora esser applicabile almeno sino a quando la Regione Lombardia ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b) non emanerà un provvedimento sulle modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Si attribuisce, così, alla regione il compito di stabilire le modalità di tenuta dei registri cimiteriali. Non

si parla di possibili modelli uniformi, cosa che potrebbe essere logica (anche ai fini statistici), ma delle modalità di tenuta, cioè di adempimenti amministrativi la cui titolarità è propria dei comuni (ed essa non sembra riconducibile al contesto dell'art. 4 o dell'art. 5 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, per altro, richiederebbe fonte legislativa e non amministrativa).

Il cimitero non deve essere necessariamente aperto su 24 ore, ma il servizio di custodia del cimitero deve assicurare il ricevimento dei feretri quando arrivino, tra l'altro non si tratta certo di eventi imprevedibili. Nulla esclude che possano essere determinate specifiche tariffe per l'accoglimento dei feretri "fuori orario" normale (quello stabilito per l'apertura al pubblico).

Invece il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale.

Se, al contrario, in questi locali si deve trascorrere l'intero periodo d'osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico<sup>(12)</sup> da parte della magistratura.

La regione Lombardia con circolare 19/SAN del 14 giugno 2006 (si veda a tal proposito la Circolare SEFIT Federutility n. 828 del 06.12.2006) si è recentemente pronunciata sulla vigilanza nell'ambito delle cosiddette camere mortuarie ospedaliere proprio al fine di circoscrivere e meglio contenere il fenomeno dell'accaparramento dei funerali, meglio conosciuto come racket del caro estinto sanzionato ai sensi dell'art. 8 comma 4 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e relative norme regolamentari. Dette violazioni sono soggette a provvedimenti punitivi irrogabili dal comune, o dall'ASL qualora essi si consumino all'interno di strutture sanitarie o socio sanitarie.

<sup>(10)</sup> In realtà il legislatore lombardo ha operato una diversa scelta lessicale intendendo con "sala del commiato" di cui all'art. 42 reg. Reg. n.6/04 il corrispettivo della *chambre funéraire* francese e della *funeral home* anglosassone equivalente alla struttura del commiato delineata dalla legge emiliano Romagnola n. 19/03 in tema di depositi d'osservazione-servizi mortuari gestiti da soggetti privati in concorrenza con i servizi necroscopici istituzionali delle camere ardenti/obitorio/deposito d'osservazione.

<sup>(11)</sup> Al momento la tanatoprassi è un'ipotesi ancora congelata in attesa di un provvedimento regionale attuativo, ai sensi dell'art. 42 comma 3 Reg. Reg. 6/04.

<sup>(12)</sup> Ad oggi si è ancora in attesa di un atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del regolamento regionale, sul fabbisogno strutture per esecuzione autopsie su cadaveri esumati ed estumulati, nonché riparto oneri di gestione.



Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

**Sempre Aggiornato!**

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**

**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Arete tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €**





Informatica

## La morte della memoria (digitale)

di Nicola Bortolotti

Un allarme di enorme portata ha risuonato solo recentemente, nel gennaio di quest'anno, e in pochi giorni è rimbalzato sui media mondiali facendo, in pochi istanti, il giro di tutto il globo; un potente richiamo autorevolissimo, non inaspettato e ben più pervasivo di quanto riportato dai titoli dei giornali, quantunque sostanzialmente tardivo, se si considera il fatto che tali problematiche sono ben note da sempre agli addetti ai lavori e, anche limitandosi a questa rivista, sono state toccate – direttamente e indirettamente – almeno altre tre volte dal 2000 ad oggi.

È stata Lynne Brindley, proprio dal 2000 direttrice (*chief executive*) della prestigiosa biblioteca nazionale inglese, la British Library, docente universitaria, recentemente insignita del titolo di "*Dame of the British Empire*", a concentrare le ben riposte ansie e preoccupazioni che riguardano la nostra memoria, sempre più digitalizzata. La Brindley è stata giustamente incurante, dall'alto del suo ruolo istituzionale e dei suoi numerosi riconoscimenti accademici, delle possibili critiche che le sarebbero (e le sono) piovute addosso in quanto il suo appello non è inedito (ma la Brindley è sempre stata una delle più acute osservatrici del mondo dell'informazione digitale, ponendo sovente problemi inediti e fondamentali, anche in connessione col diritto d'autore) e non è nemmeno senza risposte (seppure parziali). La direttrice della British Library si è posta un problema nodale, che è stato riassunto dalla stampa globale in molti titoli simili e, quasi sempre, assai riduttivi.

### **"We're in danger of losing our memories"**

Qualche esempio: "*Is Our Future History Safe Within the Web?*" (La nostra storia futura è sicura all'interno del web?); "Memoria sul web a rischio"; "*We're in danger of losing our memories*" (Siamo in pericolo di perdere le nostre memorie).

È proprio quest'ultimo titolo, tratto dall'articolo dell'*Observer* – settimanale del *Guardian* – scritto dalla stessa Brindley (<http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jan/25/internet-heritage>), ad essere più rispettoso della portata (enorme) del "warning" lanciato dall'istituzione inglese, in quanto non cita la rete Internet, che potrebbe essere erroneamente considerata l'unico "luogo" ove possa avvenire la perdita di informazione o la causa stessa dei problemi; al contrario, la perdita dei dati diffusi sul web è solo un piccolo aspetto della problematica, tanto che un'opportuna raccolta dei dati tramite web ne potrebbe anzi rappresentare la possibile soluzione o – quantomeno – mitigazione.

### **Un allarme che viene da lontano**

Per capire quanto il grido virtuale della Brindley sia tutto fuorché uno sterile arroccamento istituzionale su posizioni conservatrici (il che, tra l'altro, sarebbe in totale contrasto con la storia professionale del chief executive della British Library) è sufficiente una serie di banali ma calzanti esempi.

In un'epoca in cui la "dematerializzazione dei documenti" rappresenta un imperativo categorico, soprattutto per le amministrazioni pubbliche, si pensi

a un caso concreto: il classico esempio di un generico documento risalente a svariati anni prima; la situazione vale sia in ambito aziendale che familiare, in quanto può trattarsi di una pratica, di un contratto, di una scrittura privata, di un rogito, di una fattura, di una bolletta... Fermo restando il fatto che il documento cartaceo non sia stato cestinato, esso – una volta recuperato con maggiore o minore difficoltà – a seconda delle condizioni di conservazione sarà in tutto o in parte leggibile senza troppi problemi.

Si trasferisca, ora, la situazione allo stesso documento in formato elettronico. Il primo problema è il “dove” il documento sarà stato archiviato, perché un flusso di dati “smaterializzati”, ossia un flusso di bytes, per essere effettivamente memorizzato abbisogna comunque di un supporto “fisico”. Già in questa prima fase la situazione comincia a complicarsi non poco: in caso di memorizzazione “locale” (azienda, casa), infatti, si porrà dapprima il problema del supporto fisico: nastro magnetico? Floppy disk? ZIP? Hard disk fisso? Hard disk rimuovibile? Magneto ottico? CD? DVD? Flash drive?

### Il deterioramento dei supporti

Anche limitandosi ai citati supporti, i potenziali problemi sono già ingentissimi. Pur senza contare la probabilità di deterioramento dell’informazione memorizzata (che, in taluni casi, può essere elevatissima), vi è anche la questione legata all’obsolescenza del supporto utilizzato, che potrebbe essere sì potenzialmente integro ma sostanzialmente illeggibile a causa dell’assenza (o rarità) di dispositivi in grado di leggerlo; e, pur senza andare troppo lontano, è sufficiente un floppy disc da 5,25 pollici per mandare in crisi la maggior parte delle aziende... Da notare il fatto che le tecniche più robuste nei confronti delle ingiurie del tempo (quelle su nastro magnetico) siano anche quelle per le quali l’obsolescenza dei lettori sia stata più rapida.

Il deterioramento non va, infatti, sottovalutato: molti CD e DVD masterizzati – soprattutto se maldestramente conservati – risultano in parte o totalmente irrecuperabili già dopo pochi anni, contraddicendo nei fatti l’illusione di grande stabilità data dalla tecnologia ottica. Molti Hard Disk si guastano se lasciati inattivi per alcuni anni, ed hanno una vita comunque limitata ad alcune centinaia di migliaia di ore anche in caso di funzionamento continuativo. Le Flash Memory spesso cessano di funzionare per un semplice choc elettrico durante l’inserzione nella porta USB. I dischi ZIP erano famosi per soffrire del tristemente noto “*click of death*”. Si pensi alla

differenza con un fascicolo cartaceo, che può sopravvivere senza guasti per secoli e secoli...

### La babele dei supporti

Il passo successivo, limitandosi a supporti “rimuovibili”, dunque pensando di avere superato anche problemi di interfaccia “elettrica” come quella degli hard disk, è legato al “file system” utilizzato per la memorizzazione permanente dei dati: non di rado, negli anni passati, hanno avuto grande diffusione, anche in supporti come floppy e CD, delle strutture di memorizzazione “proprietarie” (si pensi al mondo Apple Macintosh) che possono non essere correttamente riconosciute.

Infine, anche superando tutte queste barriere, quasi ci si trovasse in un film di avventura, si porrà al termine la questione forse più insidiosa: il “formato” del file sarà ancora decodificabile?

Anche in questo caso, la semplice “decodificabilità” nasconde, in realtà, un *mare magnum* di grattacapi. Per la memorizzazione delle informazioni potrà essere stato utilizzato un formato cosiddetto “proprietario” o, al contrario, uno “aperto”. Quasi sicuramente si tratterà del primo caso, poiché solo recentemente è nata una grande sensibilità nei confronti della necessità di “apertura” dei formati elettronici.

### La babele dei formati

I dolori saranno pochi se il formato proprietario si sarà, nel frattempo, affermato come standard di mercato (come, ad esempio, il “doc” di Microsoft, che pure nasconde un elevato numero di sottotipi compatibili solo verso l’alto). Ma se, invece, ci si sarà affidati a una scelta meno fortunata (di aziende nel frattempo scomparse, ma anche di società leader che abbiano – nel frattempo – deciso, più o meno arbitrariamente, di abbandonarlo) il problema potrebbe anche risultare insormontabile, e questo anche limitandosi al caso “banale” di un semplice testo dattiloscritto. Ben diverso e ancor più complicato l’averne che fare con un file audio o video, o CAD, o di grafica ad oggetti...

Una volta che si sia riusciti ad “aprire” il file, potrebbero tuttavia sorgere altri impedimenti: in particolare, il documento potrebbe apparire assai diverso da quello che si ricorda essere l’originale per l’assenza o la modifica di alcuni “font” (caratteri), per l’impaginazione differente, per l’assenza di alcuni oggetti “embedded” (ossia contenuti all’interno ma che richiedono, per la corretta visualizzazione, di programmi esterni non più disponibili).

Tutto ciò senza prendere in esame un'eventualità ancor più bloccante, ossia la possibilità che – per buone o cattive ragioni – il file fosse stato protetto da una password andata, nel frattempo, perduta.

### La babele delle protezioni

Un ulteriore problema, messo in risalto alcuni anni fa proprio dalla Brindley e dalla British Library anche andando coraggiosamente contro la “lobby” delle major discografiche e cinematografiche (si veda, ad esempio, <http://punto-informatico.it/1666777/PI/News/british-library-scomunica-questo-drm.aspx>), è legato alla presenza di tecnologie “DRM”, ossia di protezione del diritto d'autore, che potrebbero – anch'esse – rendere non fruibile il contenuto.

### Il caso PDF

Anche formati assurti a fondamentale importanza nel mondo globale, come il PDF (Portable Document Format) di Adobe – sviluppato nel 1993, prima affermatosi come standard di mercato, poi divenuto aperto nel 2008 e, conseguentemente, incoronato standard ISO nello stesso anno (ISO 32000 [http://www.iso.org/iso/iso\\_catalogue/catalogue\\_tc/catalogue\\_detail.htm?csnumber=51502](http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502)) – non sono scervi da grattacapi in tal senso.

Prova ne sia che, come già segnalato in questa rubrica in passato, per una archiviazione “di lungo termine” che preservi intatte tutte le caratteristiche del documento atte a una visualizzazione corretta anche nel futuro, la specifica del formato PDF avesse avuto bisogno di una notevole “ripulitura” e revisione critica (<http://www.pdfa.org>) culminata nello standard PDF/A, standard ISO 19005 pubblicato nel 2005 (dopo tre anni di lavoro) e basato sulla versione 1.4 del PDF, quella di Adobe Acrobat 5.

La prima curiosità è costituita dal fatto che la standardizzazione del PDF/A preceda – non di poco – quella del PDF. Anche se la questione è legata in primis al tardivo rilascio come “open standard” delle specifiche PDF più recenti da parte di Adobe, il punto nodale risiede nella necessaria inerzia richiesta a standard di lungo periodo, il cui scopo è affidabilità e compatibilità, spesso non associabili alla rincorsa della “novità”.

### Il PDF/A

La vera curiosità risiede invece sempre nella inerzia (ma, forse, sarebbe meglio scrivere indifferenza) – questa volta colpevole – con la quale – sia il legisla-

tore sia i produttori di software indipendenti – hanno accolto il formato PDF/A, “*un formato basato sul PDF che fornisce un meccanismo per rappresentare documenti elettronici in un modo che preservino nel tempo la loro veste visuale, indipendentemente dagli strumenti e dai sistemi utilizzati per creare, memorizzare e visualizzare i files*” (“*a file format based on PDF, known as PDF/A, which provides a mechanism for representing electronic documents in a manner that preserves their visual appearance over time, independent of the tools and systems used for creating, storing or rendering the files*”).

Il risultato è che, a tutt'oggi, anche le amministrazioni statali più avanzate (ad esempio il Ministero dell'Economia e delle Finanze) inviano in posta elettronica cedolini stipendio e CUD ai propri dipendenti – ad esempio quelli del comparto istruzione – in un formato che non è PDF/A compliant, come facilmente verificabile mediante uno qualsiasi dei tools utilizzabili gratuitamente in rete (<http://www.intarsys.de/produkte/pdf-a-live/pdf-a-check-1> valida on-line, mentre con il servizio <http://www.validatepdfa.com/it/> la risposta arriva via e-mail). Quasi beffardamente, anche la scheda della Brindley presente sul sito ufficiale della Unione Europea, quantunque creata nel 2006, reperibile all'indirizzo

[http://ec.europa.eu/information\\_society/activities/digital\\_libraries/doc/hleg/cv/lynne\\_brindley.pdf](http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/cv/lynne_brindley.pdf), non ottempera allo standard PDF/A!

### Il DPCM 10 dicembre 2008

Il legislatore italiano, pur tradizionalmente attento alle questioni legate al mondo digitale, ha preso una posizione netta e inconfutabile al proposito solo con il DPCM 10 dicembre 2008 (“Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 laddove recita all'art 5 comma 4:

*“l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei” e all'art. 6 comma 3 “Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei”.*

Il citato DPCM, per effetto domino, ha portato Infocamere (il primo motore di digitalizzazione della vita aziendale italiana, tuttavia curiosamente poco attenta alla questione PDF/A) a correre ai ripari, anche consigliando esplicitamente l'utilizzo della suite open-source OpenOffice, più volte segnalata su queste pagine, a tutt'oggi l'unico strumento che consenta di produrre gratuitamente documenti in formato PDF/A.

Sia chiaro: un documento PDF (non PDF/A) – di per sé – non è detto che non sarà correttamente visualizzato tra qualche anno sulle macchine che saranno allora disponibili, ma non fornisce alcuna garanzia al proposito. Si pensi, allora, ad una amministrazione pubblica che dovesse trovarsi, tra qualche anno o decennio, ad avere archivi in formato elettronico più o meno inutilizzabili... Le conseguenze sarebbero facilmente immaginabili.

Se la questione è così delicata anche per un formato consolidato, “portabile” e affermato come il PDF, è facile capire cosa possa avvenire per la babele degli altri formati.

### **Delocalizzare non vuol dire risolvere**

Ai problemi legati alla memorizzazione “locale” si è già accennato. Si potrebbe pensare che un servizio di conservazione dei dati “in rete”, su appositi spazi dotati di strategie di backup professionali, pur con una minore velocità di accesso e risolte le problematiche legate alla privacy, costituisca la risposta vincente, fatta salva la già discussa questione dei formati, che – comunque – non riguarda solo il mondo dell'informatica (si pensi agli archivi RAI) e non è un problema recente (il restauro delle foto lunari degli anni '50 e '60).

Anche la conservazione “in rete”, tuttavia, non è immune da grattacapi, e non è (né può essere) minimamente paragonabile alla silente conservazione di un documento – per decenni, se non secoli – in un tranquillo archivio cartaceo. Difficile pensare, ad esempio, a cosa sarà diventato un servizio gratuito come Gmail tra cinquant'anni: esisterà ancora? E attenzione: tutti i servizi online (anche quelli privi di costi) prevedono – ovviamente – la cancellazione dell'account dopo un periodo di inattività (tipicamente alcuni mesi, sei più tre nel caso di Google). Cosa ne sarebbe, dunque, di un archivio di una persona – ad esempio – deceduta per morte violenta? Pagine e pagine di letteratura, di epistolari e di opere inedite finirebbero nel nulla, nel devastante “buco nero” evocato dalla Brindley.

Sempre rimanendo al “web”, paradigmatico è il caso ricordato dalla direttrice della British Library e

ripreso da tutti gli organi di stampa internazionali: “(...) oltre 150 siti riguardanti le Olimpiadi del 2000 a Sidney, sono svaniti istantaneamente al termine dei Giochi. È la memoria delle nazioni che se ne va”, ammonisce Lynne Brindley. Paradossalmente, mentre un antico documento scritto su carta di papiro può essere preservato per sempre da un museo o da una biblioteca, molti aspetti dell'informazione digitale, una volta cancellato un sito o diventato obsoleta una tecnologia, diventano irrecuperabili”

(<http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/tecnologia/web-memoria/web-memoria/web-memoria.html>, in parte traduzione letterale dell'articolo dell'Observer).

Vero è che esiste la cache di Google (fatto salvo il “diritto all'oblio”); vero è che esistono iniziative come archive.org (<http://www.archive.org>), ma tutto ciò è sicuramente non sufficiente se non ci sarà un impegno serio delle istituzioni all'uopo preposte, in primis le biblioteche. Il grido di allarme della Brindley (“*We are in danger of creating a black hole for future historians and writers*”) è, dunque, assai appropriato.

### **Il ruolo delle istituzioni**

Non solo la British Library è attiva su questo fronte: a livello internazionale l'attenzione a queste tematiche è massima da almeno un quinquennio, come testimoniano le annuali Conferenze internazionali sulla conservazione degli oggetti digitali (*International Conference on Preservation of Digital Objects*, iPRES), la cui quinta edizione è stata ospitata l'anno scorso proprio in terra inglese (<http://www.bl.uk/ipres2008>).

La via da seguire è senz'altro quella indicata dalla Brindley: “*Lo sforzo di catturare il nostro patrimonio intellettuale on-line e preservarlo per lungo tempo ricade, giustamente, sulle stesse biblioteche e archivi che, nel corso dei secoli, hanno sistematicamente raccolto libri, periodici, giornali e registrazioni che rimangono disponibili per sempre, proprio grazie a queste istituzioni*”.

Cultura

## Napoleone: dov'è la sua salma

di Emanuele Vaj

*Nell'articolo precedente abbiamo riportato le tesi (e relative documentazioni) che continuano a confrontarsi per stabilire la "vera" causa (naturale o criminale) della morte di Napoleone Bonaparte.*

*Ma questo famoso e storico personaggio che ha avuto un posto importante nella storia europea, sembra – dopo la morte – essere una "miniera" di "misteri", di "gialli storici". Misteri e gialli che, ovviamente, continuano a suscitare interesse e ricerche (più o meno storiche).*

Oltre a questa "disputa" principale, ne esiste però un'altra – forse meno nota, ma non per questo meno importante – che riguarda proprio il corpo del "Grande Còrso": perché la salma sepolta a Parigi non sarebbe quella del vero Napoleone Bonaparte!

E anche attorno a questa teoria si è raccolto un buon numero di sostenitori che promuovono dibattiti e raccolgono documenti.

Ma quali sono gli argomenti portati a sostegno di questa tesi?

Tutto nasce dall'esumazione della salma dell'Imperatore (avvenuta sull'isola di Sant'Elena all'alba di Giovedì 16 Ottobre 1840), per trasportarla a Parigi e tumularla alla Cappella dell'ospedale degli Invalidi).

A salma esumata, le bare vengono aperte e si procede al riconoscimento ufficiale del corpo, redigendo un apposito verbale.

Ed è appunto confrontando il verbale che descriveva la deposizione della salma nella bara avvenuta il 7 Maggio 1821 (era morto il 5 Maggio) e quello dell'esumazione, che a qualcuno venne il dubbio della sostituzione.



*L'apertura delle bare dopo l'esumazione*

Quasi vent'anni erano passati dalla sua morte, ma i presenti (credono) di notare numerosi dettagli che farebbero pensare che quella salma ... non sia quella di Napoleone!

L'esame di diverse maschere mortuarie fanno aumentare i dubbi.

Illazioni e suggestioni nascono e si dilatano: se non è lui, LUI allora dove si trova?

Chi e perché avrebbe sostituito il cadavere?

E – interrogativo più tragico – chi sarebbe l'uomo tumulato nel Duomo degli Invalidi a Parigi e meta delle visite di milioni di turisti?

Un qualcuno che è poi diventato un gruppo, sino a costituire un'associazione.

Ma quali sono i loro argomenti?

In breve, si sostiene che nel 1840, durante l'esumazione del corpo si riscontrarono numerosi dettagli ben diversi di quelli notati nel 1821, tra i quali:

- i vasi che contengono lo stomaco e il cuore erano stati posti negli angoli della bara; verranno invece trovati tra le ginocchia (sul contenuto dei vasi si erano indirizzati anche i sostenitori dell'avvelenamento. Infatti – sostengono – non si sarebbe trattato dell'intestino e dello stomaco di Napoleone, ma di altra persona e la sostituzione sarebbe stata necessaria per evitare che si trovassero le tracce dell'arsenico);
- tutti i testimoni del 1821 fanno menzione della presenza degli speroni sugli stivali; nel 1840 nessuno ne parla!
- numerosi testimoni identificarono il corpo riferendosi alla maschera mortuaria di Napoleone che, però, sarebbe un falso;
- alla morte il capo era completamente rasato (a seguito di vari interventi); all'esumazione si dichiara che "i capelli che rimangono sono intatti" e se ne preleverà persino una ciocca.

Altri dettagli sono evidenziati nella foto che pubblichiamo.



Ma – posto che la sostituzione sia realmente avvenuta – perché sarebbe stata fatta?

I sostenitori di questa tesi hanno dato (e danno) le loro verità. Per brevità, le abbiamo sostanzialmente riunite in due motivazioni.

Una accidentale e una politica.

### 1. Causa accidentale: l'ipotesi della tomba crollata

L'interno sarebbe crollato schiacciando la bara. Gli Inglesi se ne accorgono troppo tardi e il corpo completamente decomposto di Napoleone non era più recuperabile; vengono trovati solo resti informi che vengono raccolti in una bara in piombo. Viene aperta una inchiesta ma nessuno vuole assumersi la responsabilità dell'accaduto. I resti vengono portati in Inghilterra. Per evitare uno scandalo e compromettere le relazioni con la Francia, si decide di sostituire il corpo con un altro.

Al momento del trasporto delle spoglie in Francia bisogna però mettere al corrente le autorità essendo ormai impossibile annullare l'operazione.

Quindi, secondo questa tesi, Francia e Inghilterra sarebbero state ... complici.

### 2. Ragione politica

Gli Inglesi avevano deciso in precedenza che in caso di morte la salma sarebbe stata portata in Inghilterra. E questo è un fatto storicamente accertato e documentato.

Poi è intervenuto qualcosa (o qualcuno) che ha fatto decidere diversamente e pertanto il corpo viene seppellito a Sant'Elena. Si dice che il governo francese avesse segnalato di temere la vicinanza della salma, se inumata in Inghilterra. Vi era la possibilità di un influente movimento d'opinione contro i Borboni, un movimento che avrebbe potuto far trafugare la salma per farne un potente simbolo di liberazione.

Meglio quindi lasciare l'ingombrante cadavere a Sant'Elena (che allora non era ancora territorio inglese).

E così fu fatto per ben 19 anni.

Sembrirebbe, comunque, che concretamente il corpo di Napoleone fosse sulle rive del Tamigi, mentre sull'isola vi sarebbe stata solo una copia. Se così fosse, potrebbe essere considerata una forma di ... precauzione. Infatti, nel caso qualcuno avesse effettuato un colpo di mano per impadronirsi della salma, gli inglesi avrebbero risposto che il vero cadavere l'avevano loro!

Vi poi anche il mistero sul numero delle bare: 3 sarebbero state quelle seppellite e 4 quelle invece esumate. E questo è portato a sostegno dell'avvenuta sostituzione, giustificato come un errore degli inglesi causato dalla concitazione dell'operazione.

Ma tutte queste, evidentemente, sono solo ipotesi.

Resta tuttavia ancora una risposta alla quale non è stata una chiara risposta.

Come sarebbe stata praticamente realizzata la sostituzione?

Non sono operazioni che passano inosservate ed è impossibile che non ci siano stati dei testimoni e pertanto che non si siano verificate fughe di notizie.

Si risponde che molti "atti dei governi" non vengono denunciati, come gli storici e gli ex appartenenti ai servizi segreti sanno bene ...

I sostenitori della tesi della sostituzione continuano a chiedersi perché le autorità rifiutino di procedere ad un'analisi del DNA che permetterebbe di dare finalmente una risposta a questo (ed altri) interrogativo.

Per fare ciò, però, sarebbe necessaria una esumazione della salma..

Nel 2002 viene richiesto un esame del DNA su un frammento di pelle prelevato nel 1840 in occasione dell'esumazione e conservato agli Invalidi. Richiesta respinta dal ministero francese della difesa, mentre il ministero della cultura l'aveva esaminata con particolare benevolenza ...

Perché?

Un rifiuto che però può continuare ad alimentare dubbi, discussioni e polemiche ...

Cultura

## Paesaggi funerari dell'antichità

di Laura Bertolaccini (\*)

Nell'antica Roma le tombe si localizzavano fuori dal centro abitato, seguendo i dettami della decima legge delle XII Tavole (*Duodecim Tabularum Leges*)<sup>(1)</sup> secondo la quale *Hominem mortuum in Urbe ne sepelito neque urito*. Con lo scopo di preservare la *sanctitas* delle abitazioni, di evitare i contagi e di scongiurare che le fiamme si propagassero dalle pire alle case (al tempo per buona parte costruite in legno o materiali facilmente infiammabili), venivano dunque colpite d'interdetto l'inumazione e la cremazione dei cadaveri all'interno del perimetro cittadino.

Con questa legge era di fatto sancita la netta separazione tra le dimore dei defunti e quelle dei viventi. Ad eccezione, infatti, di importanti dignitari (e, più tardi, degli imperatori), i romani venivano seppelliti in tombe collocate lungo le principali vie che conducevano verso le porte cittadine. I sepolcri, così disposti ai lati delle strade consolari, costituivano una sorta di monito per gli abitanti e per i viaggiatori che entravano in città.

*“Le pubbliche vie – scriveva Scipione Piattoli nel 1774 nel suo Saggio intorno al luogo del seppellire – furono per lungo tratto costeggiate e ripiene di monumenti, di lapide, d'iscrizioni, e il passeggero nazionale, o straniero, apprendeva le glorie della nazione, e il cittadino si eccitava a emularne gli esempi”*<sup>(2)</sup>.

Tali strade dovevano offrire una visione per noi inusuale, così fiancheggiate di sepolcri o da tombe patrie allineate su più file e frammiste alle botteghe dei

commercianti. Ce ne offrono una immagine, certamente fantasiosa ma suggestiva e ricca di accenti poetici, le incisioni che Giovanni Battista Piranesi<sup>(3)</sup> elaborò per i quattro volumi delle *Antichità Romane*, dati alle stampe nel 1756. E da queste mirabili vedute si comprende ancor meglio il significato della parola *monumento*, derivata dal latino *monere* nella duplice accezione di ricordare, una persona o un evento, e di ammonire.

Secondo le antiche usanze, a Roma i poveri venivano semplicemente deposti nella terra, avvolti solo in semplici sudari, inizialmente in aree di sepoltura comuni, usate anche dai pagani; le persone più abbienti erano invece tumulate in sarcofagi, a volte riccamente decorati, collocati all'interno di camere sepolcrali poste in monumenti funerari più o meno sontuosi, così come le ceneri venivano conservate all'interno di urne finemente ornate, deposte poi anch'esse ai margini delle strade vicino a cippi e vasi funerari.

A partire dalla prima metà del II secolo, attorno ad alcuni sepolcri di famiglia i cui proprietari avevano inteso aprirli alla più ampia comunità di fedeli, iniziarono



**Figura 1 – G. B. Piranesi, *Antichità Romane*, vol. II. Gli avanzi dei monumenti sepolcrali di Roma e dell'Agro romano, Secondo frontespizio, 1756**

(<sup>1</sup>) È un corpo di leggi scritte, stilato tra il 451 e il 450 a.C. dai *Decemviri legibus scribundis* e contenente le principali norme di diritto pubblico e privato romano; la tradizione vuole sia stato redatto all'inizio dell'età repubblicana sotto la spinta delle proteste dei plebei, per limitare l'arbitrio dei patrizi. È noto che le Tavole (non è emerso se formate di pannelli di legno, di bronzo o di altro materiale) erano affisse nel Foro, e qui rimasero certamente fino al sacco di Roma del 390 a.C., quando probabilmente vennero distrutte nel grande incendio provocato dai Galli. Il testo originale non è giunto quindi integralmente, ma numerosi frammenti sono citati dalle fonti antiche, anche se spesso in forma modificata. Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.) narra che ancora ai suoi tempi il testo delle Tavole veniva imparato a memoria sin dai bambini come una sorta di poesia necessaria, *“ut carmen necessarium”* (il che giustificerebbe anche la scrittura in metrica, più facile da memorizzare malgrado il linguaggio aulico adottato nel testo).

(<sup>2</sup>) S. PIATTOLI, *Saggio intorno al luogo del seppellire*, Modena 1774, p. 12.

(<sup>3</sup>) G.B. Piranesi (Mogliano Veneto 1720 – Roma 1778), architetto, scenografo e incisore formatosi nella Venezia del Canaletto e trasferitosi stabilmente a Roma dal 1747, è autore di spettacolari tavole raffiguranti diversi soggetti, dalle *Diverse maniere di ornare i camini* (1769) alle *Vedute di Roma* (1748-1774) alle *Carceri d'invenzione* (elaborate più volte dal 1750 al 1770).

no a concentrarsi le inumazioni dando origine alle catacombe (<sup>4</sup>), vere e proprie necropoli scavate nelle viscere della terra, costituite da gallerie principali e secondarie tagliate nelle pareti di tufo del sottosuolo e organizzate anche su più livelli (<sup>5</sup>).

Fonti primarie per la conoscenza e lo studio dei primi secoli del cristianesimo, le catacombe (circa una sessantina a Roma (<sup>6</sup>), databili dal II al IV secolo d.C.) hanno consegnato alla storia diverse testimonianze figurative, di carattere simbolico (<sup>7</sup>) o narrativo (come,

(<sup>4</sup>) Incerta l'etimologia della parola tardo latina *catacumba*, da cui l'italiano "catacomba"; alcuni studiosi ritengono derivi dal greco *κατά κρυβής* o *κατά κύμβας*, traducibile come "presso/sotto la cavità/le grotte".

Con l'espressione "*locus ad catacumbas*" veniva invece indicata una località ben determinata, posta in un avvallamento situato nei pressi della via Appia, la cui precisa collocazione non è tuttavia ancora certa (secondo alcuni studi potrebbe trattarsi della zona fortemente depressa situata di fronte al Circo di Massenzio, fra le due colline dove sono state rinvenute le catacombe di San Callisto e il mausoleo di Cecilia Metella; secondo altri, l'avvallamento corrispondeva all'area delle catacombe di San Sebastiano).

(<sup>5</sup>) Una rete di lunghe gallerie strette e basse (in media 2,5 metri di altezza) dette *ambulacri* costituisce il sistema di distribuzione delle catacombe, intervallate da *cubicoli*, ossia piccoli ambienti, camere destinate ad ospitare sepolture di famiglia o di congregazioni, e da *cripte*, contenenti le spoglie di un martire. Nelle pareti di tufo lungo i lati degli ambulacri sono ricavati i *loculi*, tombe di altezza di 40-60 centimetri e lunghezza variabile da 120 a 140 centimetri. A seconda delle dimensioni dei loculi e dello *status* del defunto, questi veniva deposto direttamente, avvolto in sudari di lino, oppure chiuso in sarcofagi di pietra. L'apertura del loculo veniva quindi richiusa con lastre di marmo o terracotta, spesso decorate con scene evocative della vita del defunto o con rappresentazioni sacre e accompagnate da epigrafi funebri. Per la particolare finitura ad arco di alcuni loculi destinati perlopiù ai martiri, queste sepolture presero il nome di *arcosolium*, tipologia architettonica che, a partire dal XIII secolo ma ancor più nel Rinascimento, verrà largamente ripresa per le tombe poste nelle pareti laterali delle chiese.

(<sup>6</sup>) Delle circa sessanta catacombe presenti sul territorio della città di Roma sono attualmente aperte e visitabili solo cinque: le Catacombe di S. Agnese sulla via Nomentana; le Catacombe di Priscilla lungo la via Salaria; le Catacombe di Domitilla su via delle Sette Chiese; le Catacombe di S. Sebastiano e le Catacombe di S. Callisto entrambe sulla via Appia Antica. Buona parte delle catacombe romane furono accidentalmente riscoperte e quindi esplorate in epoca moderna; si ricorda l'opera di Antonio Bosio (1575-1629) di cui nel 1643 venne pubblicato postumo *Roma sotterranea* e, soprattutto, gli studi di Giovanni Battista De Rossi (1822-1894), noto archeologo che tra il 1864 e il 1877 diede alle stampe *La Roma Sotterranea Cristiana*, testo riconosciuto quale fondamento dell'archeologia cristiana romana. Altre campagne di scavo orientate prevalentemente nelle aree limitrofe alla città vennero condotte negli anni cinquanta del XX secolo. Complessi catacombali sono stati rinvenuti anche a Chiusi, Bolsena, Napoli, nella Sicilia orientale e nel Nord Africa.

(<sup>7</sup>) I primi cristiani vivevano in una società prevalentemente pagana e dichiaratamente ostile alla loro religione, considerata "strana et illicita" (strana e illecita, secondo un decreto senatoriale del 35 d.C.), "exitialis" e "detestabilis" (perniciosa e detestabile, per Tacito), "prava et immodica" (malvagia e sferzata, per Plinio), "nova et malefica" (nuova e malefica, secondo Svetonio), "tenebrosa et lucifuga" (oscura e nemica della luce, secondo le parole di Minucio). Non potendo dunque professare apertamente la fede, i cristiani si servivano di simboli, che dipingevano sulle pareti delle catacombe o incidevano sulle lastre di marmo che sigillavano i sepolcri. Tra i più ricorrenti il *Buon Pastore*, con la pecora sulle spalle a rappre-

ad esempio, le scene dell'Antico e del Nuovo Testamento raffigurate all'interno delle catacombe di Priscilla (<sup>8</sup>), riconducibili stilisticamente alla pittura pagana tardo antica.

A proposito degli antecedenti e delle specificità di tali costruzioni ipogee, alcuni studiosi hanno ritenuto di poterne rintracciare i prototipi in oriente, soprattutto in area palestinese e nell'ambito delle tradizioni delle comunità giudaiche della diaspora. In Israele, tuttavia, a parte l'adozione della pratica dell'inumazione, la varietà delle forme adottate sembrerebbe rivelare apporti tipici dei riti funerari ellenisti, con riscontri poco puntuali rispetto alle tipologie delle tombe cristiane. Appare dunque più realistico ritenere che le catacombe romane abbiano tratto la loro origine formale e funzionale dalle necropoli etrusche (<sup>9</sup>), e questo in piena analogia con quanto avveniva anche a proposito degli edifici di culto, per cui si verifica un processo di derivazione non pedissequo né estraneo alle tradizioni locali, quanto piuttosto graduale e rielaborato, con risultati originali, talvolta imponenti, suggeriti e realizzati per soddisfare bisogni e desideri della comunità (<sup>10</sup>).

Per quanto riguarda la datazione dei primi complessi catacombali, sembra non sia possibile indicare con sicurezza un periodo antecedente al seconda metà del II

sentare il Cristo salvatore; l'*orante* con le braccia aperte, simbolo della pace divina; il *monogramma di Cristo*, formato dalla *X* (chi) e *P* (ro) intrecciate insieme, prime due lettere della parola greca *Χριστός* (*Christòs*), l'appellativo di Gesù, che in greco significa "unto" e traduce l'ebraico "messia", ad indicare chiaramente la religione del defunto; il *pesce*, in greco *ἰχθύς*, (*Ichtus*), le cui lettere, disposte verticalmente, formano l'acrostico *Ιησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ*, ovvero Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore; e ancora, la *colomba* con il ramoscello d'ulivo nel becco; l'*A* (alfa) *Ω* (omega), prima e ultima lettera dell'alfabeto greco, ad indicare l'inizio e la fine; l'*ancora*, simbolo della salvezza; la *fenice*, mitico uccello d'Arabia risorto dalle sue stesse ceneri.

(<sup>8</sup>) Le catacombe di Priscilla, collocate lungo la via Salaria e conosciute in tutti i documenti topografici e liturgici antichi, vennero scavate tra il II e il V secolo; presentano una struttura di circa 13 chilometri di gallerie disposte su due livelli a collegare tre nuclei indipendenti ricavati in diverse epoche e conosciuti con i nomi di arenario, criptoportico della villa, ipogeo degli Acilii Glabroni. Tra i complessi catacombali conosciuti, quello di Priscilla è noto per i suoi mirabili affreschi dell'Antico e del Nuovo Testamento e, in particolare, per un'immagine della Madonna con Bambino (inizio III secolo), secondo alcuni storici la più antica raffigurazione della Vergine.

(<sup>9</sup>) "Mentre i Romani costruivano i monumenti funerari fuori terra e ben visibili, normalmente lungo le vie consolari - scrive George Dennis, illustre etruscologo inglese del XIX secolo - gli Etruschi, come la maggior parte dei popoli antichi, cercavano in ogni modo di nascondere le loro necropoli. Se costruita in superficie, la tomba era ricoperta da un tumulo di terra che ne nascondeva la presenza. Altro fatto che avvicina l'aspetto delle tombe etrusche a quelle di altri popoli, specie degli Egizi, era che queste prendevano forma ed aspetto delle case dei vivi, qualche volta perfino venivano scavate a forma di tempio, come le tombe rupestri di Norchia, a significare, molto probabilmente, che questa era la sepoltura di un personaggio di casta sacerdotale e dei suoi familiari". G. DENNIS, *The Cities and Cemeteries of Etruria*, London 1848<sup>1</sup>; trad. it. *Città e necropoli d'Etruria*, Siena 2007.

(<sup>10</sup>) Si veda, tra gli altri: P. TESTINI, *Le catacombe e gli antichi cimiteri cristiani a Roma*, Bologna 1966.





STANZA sepolcrale scoperta, e demolita da molti anni, e ora in ruina nella Vigna Casali a Porta S. Sebastiano. Le nicchie, grandi, delle facciate, erano dipinte a stucchi, finissime di stucco.

**Figura 2 – G. B. Piranesi, *Antichità Romane*, vol. I. Gli avanzi degli antichi edifici di Roma, Stanza sepolcrale nella Vigna Casali a Porta S. Sebastiano, 1756**

secolo d.C., nonostante il tentativo da parte di diversi studiosi di ricondurre i nuclei primitivi ad origini ancora più remote.

Tra la fine del II e la metà del III secolo d.C. la Chiesa inizia a consolidare la propria organizzazione interna, occupandosi direttamente del servizio funerario dei fedeli e della celebrazione dei riti ad esso connessi; ciò confermerebbe come in epoca precedente tale servizio venisse invece espletato in maniera generica, utilizzando aree di sepoltura comuni anche ai non credenti o ai non cristiani<sup>(11)</sup>.

Probabilmente i primi sepolcri esclusivamente cristiani sorsero su terreni privati di famiglie facoltose, accessibili, per estensione del privilegio, anche agli altri componenti della comunità. Successivamente, tramite lasciti e donazioni, tali proprietà passarono sotto il controllo diretto del clero e, spesso, vennero ampliate con l'acquisizione di terreni adiacenti e quindi con l'escavazione di nuove gallerie. I nuclei primari di queste necropoli sotterranee formavano vaste aree comuni (come l'arenario priscilliano, ad esempio), la cui denominazione solitamente derivava dal *nomen* delle famiglie di origine oppure dai pontefici costruttori o dai martiri che vi erano sepolti<sup>(12)</sup>.

<sup>(11)</sup> Nell'affermarsi di tali pratiche si riscontrano forti analogie con le comunità ebraiche di Roma. Fino al V secolo d.C. furono aperte più di mille duecento chilometri di gallerie fino ad arrivare sino a cinque livelli sotto terra, raggiungendo in molti casi la profondità di 25 metri.

<sup>(12)</sup> Tra i maggiori complessi catacombali romani ricordiamo la zona sottostante la basilica di S. Sebastiano sulla via Appia, utilizzata a partire dal II secolo d.C. come area di sepolture. La tradizione vuole che il sito fosse lo stesso della casa e del giardino della pia matrona Lucina, che qui avrebbe sepolto i resti umani di Sebastiano dopo il martirio subito sotto Diocleziano. Per la devozione nei confronti del martire, e perché sede del primo sepolcro dell'apostolo Pietro (traslato in Vaticano sotto il regno di Eliogabalo), la catacomba di S. Sebastiano rimarrà luogo di pellegrinaggio e preghiera per tutto il corso del Medioevo, nonché l'unica attiva ancora sino al XV secolo. Si veda, tra gli altri: J. S. CURL, *A celebration of death. An introduction to some of the building, monuments and setting of funerary architecture in the Western European tradition*, London 1980.

I pontefici, in effetti, prestarono particolare cura al culto dei martiri, riconoscendo degna importanza ai luoghi della loro sepoltura e inaugurando, soprattutto a partire dalle grandi persecuzioni del III secolo, quando le catacombe divennero anche luogo di rifugio e di culto, una complessa liturgia per onorarne la memoria. Le catacombe si trasformarono così, per necessità, in chiese sotterranee dove lo stesso sarcofago del martire veniva abitualmente utilizzato come tavola eucaristica.

Fin dalle origini – e ancora nel Medioevo, quando gli edifici sacri divennero luoghi di sepoltura – la chiesa rivelò, con la propria collocazione nelle cripte delle catacombe, la vocazione di luogo comunitario, per i vivi e per i morti, disposizione che rimase pressoché inalterata sino al 313 d.C., anno in cui con la proclamazione dell'editto di Milano<sup>(13)</sup> venne ufficialmente permessa la costruzione dei cimiteri cristiani, distinguendo così la comunità dei vivi, finalmente usciti alla luce del sole, da quella dei defunti, lasciati sotto terra<sup>(14)</sup>. A Roma, tuttavia, l'uso del sepolcro ipogeo si conservò sino al V secolo d.C., e solo durante il periodo compreso tra il VII e il IX secolo, con la traslazione delle spoglie dei martiri, si verificò il progressivo abbandono delle catacombe e delle sepolture fuori dal pomerio. In realtà, inoltrandosi nell'epoca paleocristiana, divenne sempre più evidente il problema della localizzazione dei defunti, reso più pressante dalla diffusione dell'inumazione al posto della pratica dell'incenerimento e della tendenza a seppellire nuovamente all'intero del perimetro delle mura.

Sulle tombe dei martiri, presenti all'interno del sarcofago-altare sotto forma di reliquia, cominciarono allora ad erigersi nuove chiese, luoghi consacrati tanto ai vivi quanto ai morti<sup>(15)</sup>. Tali luoghi, lontani dal centro

<sup>(13)</sup> L'editto di Milano (conosciuto anche come editto di Costantino o editto imperiale di tolleranza) venne promulgato nel 313 d.C. nel nome di Costantino I, allora imperatore d'Occidente, e Licinio, imperatore d'Oriente, per porre ufficialmente termine a tutte le persecuzioni religiose e proclamare la neutralità e la tolleranza dell'Impero nei confronti di ogni fede.

<sup>(14)</sup> “Ne' primi tre secoli della Chiesa le circostanze difficili de' Cristiani, la loro situazione politica, la legislazione de' Cesari e de' Magistrati mantennero dunque la costumanza, con cui avevano cominciato, di seppellire lungi da' muri delle città [...]. Spuntarono finalmente giorni sereni alla Chiesa. Costantino le dié pace, e dichiarandosi per lei ne fece la Religion dominante. I Templi degl'Idoli screditati da qualche tempo e voti di concorrenti divennero in breve i Santuarj del vero culto. Quegli altari medesimi, su quali eransi negli scorsi tempi celebrati i divini misteri, vi si usarono tuttavia, e dalle Catacombe e da' Cimiteri furono trasportati nelle Città”. S. PIATTOLI, *op. cit.*, p. 36.

L'opinione comune che vuole che le catacombe fossero utilizzate anche come nascondigli dai cristiani perseguitati secondo alcuni studiosi sarebbe priva di fondamento; del resto le persecuzioni caratterizzarono solamente alcuni periodi dell'Impero, sotto Nerone (tra il 64 e il 67), Domiziano (solo nel 96), Decio (249-251), Valeriano (253-260) e Diocleziano (303-305).

<sup>(15)</sup> “Si indicavano talora con il nome di *coemeteria* anche le basiliche e i luoghi di culto costruiti al di sopra delle catacombe, forse anche perché quanto più col tempo l'uso di seppellire nelle cata-

abitato, divennero i più richiesti per le sepolture, in quanto prossimi ai resti dei santi a cui erano attribuite proprietà straordinarie. “*Le reliquie* – scrive Massimo Bottacin – erano oggetto di religiosa venerazione fin dall’epoca classica. Ma fu il Cattolicesimo, autorizzando il culto relativo di duilia, a portare nel Medioevo l’adorazione delle reliquie al suo apogeo. Ad esse si attribuiva la proprietà di santificare il luogo in cui si trovavano i fedeli che vi erano sepolti [...]. Con esse si credeva di poter arrestare il diffondersi di epidemie e guarire gli infermi, proteggere le città da calamità ed invasioni, assicurare ai defunti la resurrezione nel regno dei cieli”<sup>(16)</sup>.

Gli antichi allontanavano i defunti dalle città perché ne temevano il ritorno: *ne funestantur* – scriveva il giureconsulto Paolo – affinché non si sia contaminati, funestati dalla morte, dove *funestus* rimanda a *funus*, vocabolo che allo stesso tempo significa funerale, cadavere e omicidio<sup>(17)</sup>. Tuttavia ben presto si sarebbe assistito al passaggio dalla negazione alla familiarità della morte, passaggio favorito dalla proclamazione della fede nella resurrezione del corpo.

In attesa di una nuova vita nel giorno del giudizio finale, il cadavere sepolto presso le spoglie del martire – *martyribus sociatus* – per facilitare il suo cammino verso la resurrezione, non verrà più temuto, e il suo sepolcro diverrà inviolabile, al riparo nella terra benedetta dai gesti vandalici dei profanatori. In ragione di ciò divenne presto pratica largamente diffusa seppellire *ad sanctos* e *apud ecclesiam*, nello spazio consacrato che comprendeva navata, abside, campanile, atrio, chiostri, cortili e terreni circostanti per un raggio di dieci passi. In seguito, infatti, il termine *cimitero* si estese all’intero recinto che circondava la chiesa.

Nell’*atrium*, in cui venivano ricavate grandi fosse comuni profonde diversi metri, venivano collocati i cadaveri dei popolani, avvolti solo in sudari di lino. I resti dei dignitari, del clero e del ceto più agiato erano invece inumati all’interno, nelle navate, nelle cappelle, nell’abside, posti sotto lastre tombali di marmo, incise e spesso finemente intarsiate, vicine le une alle altre tanto da formare quasi l’intera pavimentazione della chiesa.

---

combe veniva meno, tanto più acquistavano importanza i cimiteri a cielo scoperto, collocati possibilmente, in Roma e altrove, al di sopra di quelle. Sempre per far riposare i morti presso le reliquie dei martiri, ben presto si seppellì nelle chiese, consacrate dalla presenza di quelle reliquie”. *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere e Arti*, Roma 1931, ad vocem “Cimitero” (G. Bendinelli, G. Gardenghi), vol. X, p. 251.

<sup>(16)</sup> M. BOTTACIN, “La tentazione del nulla. Giardini della memoria per un eterno oblio”, in V. Pavan (a cura di), *Ultime dimore*, Venezia 1987, p. 14.

<sup>(17)</sup> Come si legge alla voce “Ad Sanctos” redatta da Dom Leclercq nel *Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie*, Paris 1907, t. I, coll. 479-509; citato in PH. ARIES, *L’homme devant la mort*, Paris 1977; trad. it. *L’uomo e la morte dal Medioevo ad oggi*, Roma-Bari 1985, p. 34.



**Figura 3 – G. B. Piranesi, *Antichità Romane*, vol. II. Gli avanzi dei monumenti sepolcrali di Roma e dell’Agro romano, Camera sepolcrale, 1756**

Le chiese e le aree di pertinenza, a causa delle continue inumazioni, furono ben presto trasformate in veri e propri depositi di cadaveri e di ossa. La presenza dei macabri resti, tuttavia, non impedì mai la frequentazione di questi spazi. I luoghi sacri – che offrivano anche il privilegio dell’immunità e il diritto d’asilo – vennero occupati anche da alloggi e da botteghe durante le fiere stagionali, divenendo così centri di affari e di incontri più o meno leciti.

Scrivono Jacques Le Goff: “Finalmente la città medievale sarà – in totale contrasto con la città antica – una città di vivi e di morti. I cadaveri non saranno più rigettati, in quanto impuri, all’esterno dello spazio urbano, ma – secondo l’esempio e per l’attrazione dei corpi dei martiri – verranno insediati nel territorio intra muros. Tombe isolate, sepolcri costruiti nelle chiese o cimiteri urbani faranno della città una necropoli al tempo stesso che una città di viventi, e l’immagine urbana avrà un aspetto funerario che contribuirà a trasformarla profondamente. L’inurbamento dei morti è un elemento capitale nella rivoluzione urbana – materiale e mentale – del Medioevo”<sup>(18)</sup>.

Così, e per molti anni a seguire, la morte e il luogo di sepoltura apparterranno alla quotidianità.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della città”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

---

<sup>(18)</sup> J. LE GOFF, “L’immaginario urbano nell’Italia medievale (secoli V-XV)”, in *Storia d’Italia. Il Paesaggio*, Torino 1982, vol. 5, p. 9.

Recensione

## Le concessioni cimiteriali

Sereno Scolaro, Maggioli Editore, Novembre 2008, Volume con CD Rom, 282 pagg.

di Angela Rosignoli



Questo nuovo volume edito da Maggioli affronta in modo approfondito e specifico uno degli aspetti più complessi dei temi di polizia mortuaria: quello delle concessioni cimiteriali.

L'autore è il Dott. Sereno Scolaro, uno dei maggiori esperti del settore funerario italiano e responsabile

tecnico della Sefit (Servizi Funerari Pubblici Italiani), che anche in questa occasione ha dato prova di grande pragmatismo nel modo di affrontare la tematica ed i problemi ad essa relativi.

In questo volume si analizzano approfonditamente le concessioni cimiteriali, ovvero i rapporti giuridici che regolano tutte le forme di sepoltura che non siano inumazioni in campo comune. Questa materia è di particolare complessità, perché riguardante le norme afferenti all'ordinamento civile ed ai diritti da assicurare su tutto il territorio nazionale, ma anche la disciplina dei rapporti tra concedente e concessionario e tra concessionario e terzi. La mescolanza tra norme di diritto pubblico e di diritto privato costituisce uno degli aspetti caratterizzanti la questione.

L'argomento è qui affrontato con particolare riguardo alle problematiche collegate alla gestione delle concessioni da parte del Comune.


Completa ed arricchisce l'opera l'allegato CD Rom, che riporta una raccolta di norme nazionali e regionali di riferimento e di circolari, ed un utile formulario, contenente vari modelli utilizzabili per gli adempimenti amministrativi.

Recensione

## La crémation et le droit en Europe

Bruno Py, Presses Universitaire de Nancy, 2008, 235 pagg.

di Elisa Meneghini



La pratica della cremazione ha conosciuto negli ultimi anni un rapido sviluppo – quasi esponenziale – non solo in Francia, ma anche all'estero.

Ogni Paese membro della Comunità europea ha proprie, e differenti, legislazioni in merito e questo volume, scritto sotto la direzione di Bruno Py – docente presso l'Università di Nancy –

ha provato ad incrociarle, individuandone particolarità e i punti in comune.

Il libro è suddiviso in due parti.

La prima è riservata ad un progetto di ricerca condotto dall'ingegnere Catherine Courtault. Questo rapporto, commissionato dall'Unione Cremazionista Europea, rivela che i Paesi hanno modalità com-

pletamente differenti sia in merito alla dichiarazione di volontà per la scelta di sepoltura, sia per il regime giuridico delle ceneri.

La seconda parte è invece dedicata al simposio internazionale "La cremazione ed il diritto" tenutosi a Nancy il 30 ottobre 2007. Gli atti del convegno riportati affrontano le seguenti tematiche: la cremazione, sepoltura moderna (Bruno Py), la cremazione, l'oggetto dei conflitti familiari (Jordane Segura), cremazione e valori sociali (Corpart Isabelle), la cremazione e la medicina legale (Rachida Ferry), la libertà di coscienza del bambino: il caso di cremazione (Bertrand Marrison) ed infine, molti aspetti di diritto rapportato alle questioni delle associazioni cremazioniste.

Dal volume sembrerebbe quasi illusorio riuscire ad uniformare le varie legislazioni nazionali, anche se questo lavoro potrebbe essere la base per un futuro punto di partenza.

# 3

*Luglio-Settembre*

*2009*

*Anno 8*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Competenza per autorizzare la dispersione ceneri*
- *Libro bianco ECN sulla cremazione*
- *Un caso di tanatoprassi*
- *Customer satisfaction in ambito funerario*
- *Musica funebre: il requiem nell'Ottocento*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozzincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 03/07/2009.

**INDICE****EDITORIALE**

**Ricominciamo!** ..... 2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)*

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
*a cura di Elisa Meneghini*

**Quesiti e lettere** ..... 8  
*a cura di Daniele Fogli*

**Ambito delle norme regionali e competenze in materia di  
autorizzazione alla dispersione delle ceneri**..... 12  
*di Sereno Scolaro*

**Prelievo di rene da vivente a fini di trapianto e conseguenze  
per il donatore: problematiche medico-legali**..... 18  
*a cura di Andrea Poggiali*

**ATTUALITÀ**

**Comune di Trento – Il percorso dei Servizi Funerari verso  
l'eccellenza: Carta servizi, customer satisfaction, sito web e  
certificazione di qualità** ..... 19  
*di Carmelo Passalacqua*

**Note di musica funebre (III Parte). Il Requiem nell'Ottocento** .. 23  
*di Andrea Boldrini*

**DOCUMENTAZIONE**

**Ambiti di applicazione e attuazione di norme e disposizioni  
regionali** ..... 27  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1812 del 16/12/2008*

**Regione Puglia – Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34  
'Norme in materia di attività funeraria, cremazione e  
dispersione delle ceneri'** ..... 34  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1813 del 23/12/2008*

**'Fiori Viola', edizione 2009** ..... 43  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1859 del 10/02/2009*

**Libro Bianco 'Cremazione e rispetto per l'ambiente' curato da  
ECN - Invio**..... 48  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1783 del 03/12/2008*

**ATTUALITÀ**

**Un caso di tanatoprassi** ..... 55  
*di Andrea Poggiali*

**Piccole diavolerie di polizia mortuaria in Regione Lombardia** .. 58  
*di Carlo Ballotta*

**INFORMATICA**

**Quando l'informatica è la tomba del diritto**..... 62  
*di Nicola Bortolotti*

**CULTURA**

**Napoleone: Quante erano le bare?** ..... 65  
*di Emanuele Vaj*

**Dai "pensieri" di Andrea Vici ai progetti di Giuseppe Vala-  
dier. Ipotesi e ricostruzioni sui primi progetti per cimiteri a  
Roma prima dell'occupazione francese** ..... 67  
*di Laura Bertolaccini*

**RECENSIONI**

**"... fedeli amici di un tempo migliore ..."** ..... 71  
*di Angela Rosignoli*

**"Vie et mort en réanimation néonatale"** ..... 65  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## Ricominciamo!

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Una nota canzone italiana ha il ritornello che suona “ricominciamo, ricominciamo”. Se non erro è cantata da Pappalardo.*

*Passata l'azione di momentaneo stordimento del settore funerario italiano, provocata dalla maxi retata dell'ottobre dello scorso anno, relativa all'operazione di Milano contro il racket del caro estinto, si torna a ragionare sulle norme occorrenti per questo “disgraziato” settore. Uso a proposito il termine “disgraziato” in quanto è ormai da più di dieci anni che questi o quello cerca di dare una organicità al sistema, individuare delle nuove regole, sia ai fini di una sana concorrenza nel settore funebre, sia per tutelare il mercato.*

*Ora ricominciamo con due progetti di legge, l'atti Senato n. 56 “Disciplina delle attività nel settore funerario” e l'atti Senato 511 “Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri”, rispettivamente di iniziativa del Sen. Tomassini, autorevole Presidente della commissione sanità al Senato e dei senatori Poretti e Perduca.*

*In questa sede, tralasciando al momento la parte cimiteriale e crematoria, mi preme sottolineare come l'attuale testo non sia sufficiente a garantire una qualche possibilità di libera scelta ai familiari dolenti per la effettuazione di un funerale. A mio avviso occorrerebbero norme ben più pregnanti che consentano di:*

- regolare l'esercizio dell'attività funebre con un obbligo di requisiti strutturali, formativi e di personale occorrenti vincolanti per l'intero territorio nazionale;*
- fare chiarezza nella scelta dell'impresa funebre: solo l'impresa funebre in quanto tale dovrebbe operare e rispondere ai dolenti. Chi per lei potrebbe essere solo una agenzia mono-mandataria. In questa maniera si potrebbe spezzare l'attuale pratica, che si va sempre più diffondendo, di persone che vanno a caccia del morto e del relativo funerale per venderlo al migliore offerente;*
- di scegliere l'impresa funebre non solo quando c'è un decesso (come anche la cifra che vi si destina) ma in vita da parte dell'interessato e soprattutto con lucidità. Difatti in situazione di lutto fresco un dolente, che ha già un rapporto asimmetrico per carenza di conoscenze rispetto all'impresario funebre, è facile preda di quest'ultimo e altamente manipolabile;*
- introdurre l'istituto dei funerali di livello medio basso a prezzi amministrati, da poter chiedere ad ogni impresa funebre;*

- *mantenere in vita il segmento di imprese funebri pubbliche che, soprattutto nelle medie e grandi città, è una alternativa all'imprenditoria funebre privata e un calmiera (oltre che un sistema moralizzatore);*
- *intervenire decisamente sul sistema delle camere mortuarie delle strutture sanitarie per separarne effettivamente il controllo da soggetti legati alle imprese funebri. Lo scandalo di Milano dell'ottobre scorso (ma in gran parte del Paese la situazione è eguale ed emerge sporadicamente) ha evidenziato proprio l'intervento di impresari funebri attraverso prestanome per il controllo del percorso morto dal letto alla camera mortuaria. Ogni pratica era "lecita" pur di conoscere per primi chi moriva e contattare per primi il dolente (dal che si capisce la debolezza del dolente nella scelta). Aggiungo che le recenti leggi regionali (già in vigore a Milano e in Lombardia) sono state inefficaci per combattere il malaffare;*
- *creare un soggetto terzo indipendente per la gestione del trasferimento interno dal letto d'ospedale alla camera mortuaria, con questa e quella della trasparenza come unica sua "mission". Una cosa non semplice da realizzare, ma sostitutiva di una funzione che le direzioni sanitarie italiane non sono in grado di presidiare efficacemente (e al momento gli infermieri e i portantini ospedalieri sono responsabili del malaffare in misura sempre maggiore);*
- *favorire la nascita di strutture per il commiato - che vanno a sussidiare le orrende camere mortuarie ospedaliere - per un aumento della qualità percepita del livello di servizio alla popolazione. Sono decisamente contrario alla volontà dell'imprenditoria funebre privata di sole case funerarie intermedie tra ospedale e cimitero. Difatti fallita la soluzione alla partenza (ospedale) per la decisa scarsa qualità esistente nella maggior parte d'Italia, una delle soluzioni più interessanti (e già diffusa in certe regioni come il Trentino Alto Adige, il Friuli, la Toscana) è quella anche delle case funerarie al cimitero, aperte ad ogni impresa funebre sul territorio: una struttura per tutti e non una struttura fatta da impresari funebri che hanno i soldi per conquistare sempre maggiori quote di mercato;*
- *far emergere il sommerso nel settore delle pompe funebri, della vendita dei prodotti lapidei (marmisti). Il principale elemento di moralizzazione del settore è quello di favorire la fatturazione e quindi aliquota IVA la più bassa possibile e contemporaneo aumento sensibile dell'importo detraibile fiscalmente. Il meccanismo è semplice: riducendo l'evasione fiscale si ottiene anche una minor provvista di "nero" e quindi meno possibilità di pagare mance, tangenti, ecc. per fare caccia al morto.*

*Aggiungo che per innescare un sistema virtuoso occorre estendere ai cimiteri le provvidenze del 36% per ripristini e manutenzione dei sepolcri. Questo favorisce il mantenimento di beni che rischiano di andare perduti. Un'azione decisa per sostenere il carattere del cimitero luogo di memoria storica di una collettività.*

*E qui mi fermo. Le considerazioni per una vera riforma del settore cimiteriale della cremazione le rimando al prossimo numero della rivista.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### AGCM multa impresa funebre per pubblicità ingannevole

L'Antitrust ha comminato una sanzione del valore di 50mila euro ad un'impresa di pompe funebri di Monza per pratica commerciale scorretta. Per promuovere la propria attività di onoranze funebri, l'Azienda in questione aveva diffuso, attraverso inserzioni presenti sulle Pagine bianche e gialle nonché su cartelli posizionati nel territorio del comune di Monza, il messaggio: *"Funerali completi con convenzioni comunali"* con il riferimento ad un'esperienza nel settore *"da oltre cento anni"*.

L'Antitrust, dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria, ha rilevato l'ingannevolezza del messaggio in quanto il servizio che l'Azienda offre in convenzione comunale ha riguardo esclusivamente ai cosiddetti funerali di povertà che consistono nel solo servizio di trasporto salma nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari ed il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o

in luogo pubblico, ponendo le spese a carico del bilancio comunale.

Il messaggio *"funerali completi con convenzioni comunali"*, invece, lascia intendere tutt'altro e ingenera nei consumatori l'erronea convinzione che i servizi funebri prestati dall'Azienda siano forniti sotto l'egida dell'amministrazione comunale ed a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, nonché sulla base di una consolidata esperienza.

L'Antitrust ne ha quindi vietato ulteriore diffusione, irrogando appunto all'Azienda una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro.

### Parma: visita virtuale del cimitero della Villetta

Il Comune di Parma ed Ade s.p.a., insieme alla facoltà di Architettura ed all'istituto d'arte Toschi, hanno portato sul web, all'indirizzo

[www.cimiterodellavilletta.parma.it](http://www.cimiterodellavilletta.parma.it), il luogo di culto cittadino.

Dal sito, spostando il cursore sulla voce "percorsi tematici", si piomba sulla Villetta direttamen-

te dallo spazio con Google Earth: l'occhio meccanico zoomma sull'Italia, poi sulla pianura padana quindi su Parma, fino ad arrivare alla piantina del cimitero, contrassegnata da indicatori colorati e finestrelle sulle quali cliccare per ottenere informazioni.

Per ora sono presenti le schede di 223 manufatti, più 225 biografie illustri, 44 saggi critici, 2.550 fotografie (visibili anche con rotazione di 360 gradi) e 28 riprese georeferenziate.

Si tratta di un vero e proprio museo on-line dell'arte cimiteriale, perché il campo santo *"è sì un luogo di culto – dice Paolo Zoni, assessore ai servizi cimiteriali – ma anche un posto da valorizzare per le bellezze e per il patrimonio storico che custodisce"*.

### In Piemonte nuovo impianto di cremazione

Il 2 maggio scorso è stato inaugurato ufficialmente a Piscina (TO), il primo crematorio a servizio di tutto il Pinerolese.

L'impianto si compone essenzialmente di due parti:



- 1) quella dedicata agli utenti, costituita da sala del commiato (nessun simbolo religioso alle pareti, nel rispetto di tutti gli orientamenti, religiosi e non), sala d'aspetto per la consegna delle ceneri, locale che può essere eventualmente adibito a camera ardente, uffici;
- 2) quella tecnica, ad esclusivo utilizzo del personale.

### **Roma: sul sito dell'AMA asta di loculi e tombe monumentali**

L'AMA s.p.a., la municipalizzata che gestisce anche i cimiteri della capitale, ha pubblicato a giugno sul suo sito un "Bando di prequalifica per l'assegnazione della concessione in uso settantacinquennale, rinnovabile alla scadenza" di diversi manufatti sepolcrali, alcuni dei quali di fattura architettonica notevole (il bando scade il 24 luglio). Sarebbero 34 le proposte all'asta: 8 al Verano, 24 al Flaminio e 2 a Maccarese.

I prezzi di base d'asta, non proprio modici, sono i seguenti:

- al Verano dai 312mila euro per una cappella fino a 24mila euro per una tomba a terra;
- al Flaminio ai 149 mila per una cappella e fino a 24mila per una tomba a terra;
- al Maccarese 90 mila per una edicola.

All'asta potranno concorrere solo cittadini che non abbiano già manufatti di proprietà (sono escluse le associazioni perché tutti i manufatti sono adatti a sole tumulazioni familiari).

### **Prime condanne per la storia delle tangenti sui funerali a Milano**

Si è conclusa a Milano, con 33 patteggiamenti, 4 condanne, 24 rinvii, l'udienza preliminare per 61 imputati per tangenti sui funerali. Il gup ha condannato 4 im-

putati con rito abbreviato a pene che vanno da 2 anni a un anno e 7 mesi, ha accolto 33 richieste di patteggiamento tra cui quella di Andrea e Massimo Cerato (il primo a 2 anni e 3 mesi, il secondo a 2 anni) titolari di un'impresa di onoranze funebri. Il padre, Alcide Cerato – noto nell'ambiente funerario e del ciclismo – anche lui finito sotto inchiesta, è stato invece mandato a processo insieme con altre 23 persone tra cui Riccardo D'Antoni. Il dibattimento si aprirà il prossimo 15 ottobre davanti alla decima sezione penale del tribunale.

Tra le condanne con rito abbreviato la pena più alta, 2 anni di reclusione (sospesa per la condizionale) è stata inflitta ad un infermiere responsabile della camera mortuaria di un ospedale. Le indagini, oltre ai responsabili delle imprese di onoranze funebri hanno riguardato anche parecchi infermieri di diversi ospedali (Pio Albergo Trivulzio, San Paolo, Policlinico, Niguarda, Sacco e altri) e addetti ai cimiteri milanesi, che avrebbero percepito dagli impresari compensi per segnalare alle ditte i decessi. Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio e peculato. Per l'altro filone d'inchiesta che riguarda Luigi Ballardore, dirigente comunale, e la sua assistente Carla Ferrari, il pm qualche tempo fa ha chiesto al gip Giuseppe Vanore il giudizio immediato.

### **A Bolzano mummie in mostra**

La città di Bolzano ospiterà, fino al 25 ottobre prossimo, l'esposizione "Mummie. Il sogno della Eterna Vita", evento organizzato dal Reiss-Engelhorn Museum di Mannheim (Germania).

Si tratta dell'esposizione mondiale più completa in materia di storia e cultura delle mummie: le mummie esposte, alcune delle quali conservate naturalmente in deserti, ghiacciai, paludi ed altri scheletri umani, provengono da 17 musei e da collezioni europee. Potranno essere ammirate in totale circa 60 esemplari – provenienti da Egitto, Asia, Sud America ed Oceania – tra cui anche il famoso "uomo congelato" italiano (cacciatore neolitico).

Assieme alle mummie, verranno esibiti 150 oggetti connessi al tema e messe a disposizione 12 postazioni multimediali che avranno il compito di illustrare gli ultimi progressi scientifici sulle mummie e sul processo di mummificazione.

### **Inaugurata la mostra "La Certosa di Bologna – Un libro aperto sulla storia"**

Lo scorso 23 maggio si è inaugurata, presso il Museo civico del Risorgimento di Bologna, la prima mostra dedicata al cimitero monumentale del capoluogo emiliano.

Nella sala espositiva del museo si possono ammirare opere di Pietro Fancelli, Giovanni Putti, Enrico Barberi, Pasquale Rizzoli, Silverio Montaguti, disegni, incisioni e progetti.

Durante e oltre la mostra museale sono previste numerose iniziative in Certosa che proseguiranno fino al 15 agosto, tra le altre: incontri presso il Pantheon, visite guidate, passeggiate notturne.

Ulteriori informazioni possono essere richieste allo 051-225583 o alla mail: [museorisorgimento@comune.bologna.it](mailto:museorisorgimento@comune.bologna.it).

### **Napoli: ritrovato lo stemma trafugato dalla tomba di Totò**

Lo stemma della famiglia De Curtis – rubato lo scorso giugno

dalla tomba di Totò, nel cimitero di Santa Maria del Pianto a Napoli – è stato finalmente riposizionato, con una cerimonia *ad hoc* alla quale ha partecipato anche il sindaco Rosa Iervolino Russo.

La nipote del celebre attore, Diana De Curtis, ha commentato *“Toccare Totò, a Napoli e fuori, è impensabile. ho ricevuto manifestazioni di affetto da ogni parte del mondo. Questo grave episodio ha, comunque, dimostrato come istituzioni e cittadini ricordino con affetto mio nonno”*.

Gli agenti della squadra mobile della questura hanno ritrovato lo stemma nobiliare in un nascondiglio ricavato in un terreno di proprietà privata di Marianella, alla periferia di Napoli, dove sono stati ritrovati altri arredi sacri, tra cui quelli rubati dalla cappella del grande tenore Enrico Caruso, distante pochi metri dalla cappella di Totò.

Quasi sicuramente si è trattato di un furto su commissione: secondo quanto spiegato dal capo della mobile, Vittorio Pisani, il colpo era inserito *“nel mercato illegale delle opere d’arte che da Napoli va al Nord Italia per arredare ville antiche”*.

#### **Lugo vuole le croci al cimitero**

A Lugo (RA) non si attenua la polemica sulla delibera di giunta comunale che vieterebbe di collocare croci o simboli religiosi nella parte nuova del cimitero.

Il consigliere comunale Donatella Donati, prima firmataria della petizione, ha comunicato: *“Nei giorni delle elezioni ci siamo fermati, ma ora abbiamo ripreso la raccolta e abbiamo superato le 350 firme, che consegneremo in questi giorni. Pur essendo scaturita da un’idea del Pdl, la raccolta non si svolge sotto il simbolo del nostro partito, in quanto è un tema che interessa*

*tutti i cittadini, di qualsiasi parte politica”*.

A nulla è valso il riscontro dell’amministrazione comunale, volto a chiarire che il presunto divieto di mettere simboli religiosi sulle lapidi riguarderebbe solo il campo di inumazione, cioè quello destinato alle sepolture a terra.

La Donati infatti ha replicato: *“Questo aggrava le cose. Come è noto le sepolture a terra sono quelle che costano meno, quindi chi ha la possibilità di acquistare una tomba di famiglia o una sepoltura non a terra, potrà onorare i suoi morti come vorrà, mentre chi dispone di meno risorse non potrà essere libero di mettere una croce e neanche la professione svolta in vita dal defunto”*.

Il vicesindaco uscente Fausto Cavina, che probabilmente sarà riconfermato e che ha avuto la delega ai cimiteri, afferma: *“Sono cattolico, potrei mai voler vietare le croci dal cimitero?”*. E il Pdl controbatte: *“Allora sia cambiata la delibera, perché così com’è genera malintesi”*.

#### **Nel Cilento offresi tombe vista mare con radio e webcam**

A Pollica-Acciaroli (SA), località balneare del Cilento, il Sindaco ha autorizzato le concessioni delle 150 tombe dell’antico cimitero di Costantinopoli, campo-santo che ha le sue peculiarità per vari motivi.

Il panorama mozzafiato innanzitutto: il cimitero ha sede in un luogo molto suggestivo, tra cipressi secolari e roseti profumati, in cima ad una collina con vista del mare (davanti) e dei monti (dietro).

Poi per gli “optionals” di ultima tecnologia adottati: webcam grazie alle quali i parenti lontani hanno la possibilità di visitare on-line le tombe dei propri de-

funti e l’impianto audio di filo-diffusione ad alta fedeltà per i frequentatori abituali del cimitero, per contribuire al clima di meditazione e raccoglimento del luogo.

#### **Completate le nomine dei vertici della EFFS**

Nel corso del direttivo della EFFS (*European Federation of Funeral Services*) svoltosi a Salisburgo, in Austria, l’8 maggio scorso, sono stati completati gli Organi dirigenti della Federazione Europea dei Servizi Funerari, con la designazione del tedesco Rolf Lichtner a direttore esecutivo e con le nomine dei comitati tecnici.

Si rammenta che a Brussels, nell’ottobre 2008, l’Assemblea aveva già nominato Presidente (Baltzer, Danimarca) e 2 vice-presidenti (Wulf, Germania e Van Vuure, Olanda). Non aveva raggiunto il quorum Vidal (Spagna) e a seguire Fertinger (Austria).

La Federazione Europea si è data una struttura più snella quanto a comitati (con la soppressione del comitato Norme e del comitato Previdenza funeraria). Ha ritenuto di occuparsi dell’aspetto museale delle pompe funebri, con la istituzione del comitato “Funeral Heritage”, in cui sono rappresentati i 4 Paesi sede di musei delle pompe funebri. È stato confermato sia il comitato per la comunicazione che quello per la tanatoprassi. Il comitato per i cimiteri ed i crematori è stato suddiviso in due distinti comitati, per la vastità dei temi trattati. L’Italia sarà quindi rappresentata da Giovanni Primavesi (nel direttivo EFFS in rappresentanza del Paese), Daniele Fogli che sarà presente sia nel comitato Cimiteri che in quello Crematori, Giancarlo Satariano (membro del comitato per la Formazione).

### **Scomparso Franz Knispel, membro onorario dell'EFFS**

L'ex segretario generale della EFFS (Federazione Europea Servizi Funerari) Mr. Franz Knispel è deceduto il 23 aprile scorso, all'età di 82 anni.

Franz Knispel era l'essenza stessa della EFFS, che ha potuto beneficiare a lungo delle sue doti professionali, della sua energia e della sua esperienza: sforzi che verranno ricordati e apprezzati con gratitudine estrema.

La funzione funebre si è svolta Vienna il 13 maggio scorso.

### **Londra: è una 20enne la più giovane direttrice di servizi funebri**

Louise Ryan, dopo 12 mesi di tirocinio in un'agenzia funebre, si ritrova ad essere, ad appena 20 anni la più giovane direttrice di un'impresa di onoranze funebri di tutto il Regno Unito.

La ragazza, che prima di intraprendere questa carriera ha fatto la parrucchiera ed ha lavorato in un call-center, ha deciso quindi di seguire le orme del padre: *“So che è uno strano lavoro per una ragazza della mia età – spiega – ma mi piace. La gente ritiene che sia una macabra bizzarria avere a che fare con dei cadaveri ma a me invece non da' fastidio. La cosa più importante del mio la-*

*voro è stare vicino ai parenti nei momenti più difficili”.*

### **La crisi economica colpisce anche Lenin**

L'attuale crisi economica sta già colpendo tutti in Russia e ne sta facendo le spese anche la salma di Lenin.

La salma imbalsamata del capo della rivoluzione bolscevica è esposta al pubblico sin dalla sua morte, avvenuta nel 1924, in una teca di vetro nel mausoleo sito nella Piazza Rossa di Mosca.

Per continuare a preservare la salma, questa subisce periodicamente interventi di “manutenzione”, che consistono nell'immersione del corpo in un bagno di speciali fluidi di conservazione.

La Fondazione del mausoleo, che dal 1992 non ha più ricevuto entrate dal governo, ha continuato a gestire la struttura con i propri mezzi e grazie ad alcune donazioni, ma ora a causa delle difficoltà finanziarie, la situazione diventa più difficile.

Gli abiti indossati dalla salma di Lenin, confezionati in Svizzera, sono sempre stati sostituiti ogni tre anni: ora però, in vista del 139° anniversario della sua nascita, tutto fa pensare che Lenin sarà obbligato ad indossare lo

stesso vecchio abito anche per il sesto anno consecutivo.

### **A New York cimitero in vendita**

La crisi fa fare cose prima inimmaginabili! A partire da giugno l'Amministrazione comunale di New York ha contattato circa 40 società che gestiscono cimiteri negli USA e nelle scorse settimane dieci potenziali acquirenti hanno visitato un cimitero comunale, che può ospitare fino a 4.000 tombe.

Si tratta di un terreno di circa 13 ettari a una decina di chilometri da Manhattan, ben collegato con metropolitana e aeroporto, vicino alla costa, panoramico e ben tenuto da circa un secolo dal precedente proprietario.

È il cimitero newyorchese di Canarsie, a Brooklyn, per il quale l'amministrazione della Grande Mela ha deciso di fare cassa. La speranza è che i gestori di altri cimiteri vicini alla saturazione (negli Usa è un business quasi interamente in mani private), acquistino il terreno di Canarsie per garantirsi altro spazio.

Tra le condizioni poste a base dell'asta l'obbligo per l'acquirente a gestire la proprietà e a pagare i costi di manutenzione anche quando il cimitero sarà arrivato al «tutto esaurito».

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Statistiche 2008 sulla cremazione in Italia**
- **I P.D.L. 56 e 511 al Senato: riforma servizi funerari?**
- **Dissertazioni sulla musica funebre**
- **I risultati dell'incontro ECN di Helsinki sui crematori**

Rubrica

## Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.euroact.net](http://www.euroact.net)

**Q. Nella camera mortuaria del Comune di ... è presente da parecchi giorni una salma, per la quale esiste già il Nulla Osta della Procura ma non i certificati ISTAT (che sono stati compilati in maniera errata da medico di altra città e che nessun medico vuole correggere)**

L'ufficio di Polizia Mortuaria comunale vorrebbe quindi sapere se la salma può comunque essere chiusa nella doppia cassa da parte dell'impresa funebre o se per poterla chiudere sia necessaria l'autorizzazione al seppellimento da parte dello Stato Civile.

**R.** Visto che si è in presenza del Nulla Osta della Procura si ritiene che non vi siano problemi di possibili alterazioni del cadavere (dovendo esserci stata anche la visita necroscopica).

Il corpo inanimato di una persona morta non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a chiusura della cassa (semplice o doppia) fino a quando vi siano dubbi sulla sua morte: quindi per le prime 24 ore (o 48 in caso di dubbi di morte apparente).

Prima delle 24 (48) ore per motivi igienico-sanitari, o dopo quel termine, si può benissimo chiudere la cassa.

Non occorre l'autorizzazione dello Stato civile per la chiusura. D'altronde in caso contrario non si potrebbe nemmeno mettere

una salma in cella refrigerata senza autorizzazione dello Stato civile!

Per completezza, per la correzione dei certificati ISTAT si veda l'art. 39 o 45 del D.P.R. 285/90, a seconda dei casi.

**Q. Un dipendente dei Servizi Demografici del Comune di ... vorrebbe risolvere un dubbio riguardante le concessioni di loculi cosiddette "perpetue" e cioè se queste decadono nel momento in cui si procede all'estumulazione della salma ivi collocata oppure se la decadenza interviene solo nel caso in cui, nel contratto di concessione a suo tempo stipulato, sia stato indicato specificatamente il nome della persona che dovrà esservi accolta.**

**R.** La seconda ipotesi è quella corretta.

In realtà il problema sta nel fatto che la tumulazione originaria era stata data per la sepoltura del cadavere di XY. Nel momento in cui questo cadavere non si trova più in quel loculo e così è previsto dal regolamento di polizia mortuaria del vostro Comune o dal contratto originario, il Comune rientra in possesso del manufatto.

È un errore di scrittura del regolamento comunale di polizia mortuaria da non ripetere in fu-

turo, perché disincentiva le persone dal riuso del loculo.

**Q. In diversi Paesi, europei e non, tra cui la Svizzera, esiste una società che produce diamanti artificiali a partire dal carbonio presente nelle ceneri da cremazione (col fine di ottenere una forma di sepoltura alternativa). Sarebbe lecito inviare in Svizzera le ceneri di un proprio caro per farsi poi spedire il diamante?**

**R.** Secondo quanto risulta allo scrivente, si può esportare un'urna cineraria sigillata, previa richiesta di autorizzazione al trasporto da parte di un avente titolo, in un luogo consentito in Svizzera (ad es. un cimitero).

Se la legge Svizzera consente la trasformazione in diamante delle ceneri, si procede in tal senso, sempre su richiesta di autorizzazione dell'avente titolo italiano per il trasporto delle ceneri dal luogo di conservazione a quello di trasformazione. Indi il recupero del diamante.

**Q. Dopo aver effettuato una tumulazione nel cimitero del Comune di ..., la lapide posizionata risulta essere meno incassata di qualche centimetro rispetto alle lapidi vicine.**

**Poiché sono giunte lamentele da parte dei parenti in merito, si ritiene che l'unico tipo di intervento possibile sia quello di togliere la lapide, rompere la chiusura in mattoni e verificare che il feretro sia collocato del tutto contro il fondo del loculo, per permettere così di posizionare la lapide il più possibile verso l'interno.**

**Si chiede quindi se la suddetta operazione sia fattibile o meno e se occorra avvisare l'ASL.**

R. L'art. 88 del D.P.R. 285/90 prevede che la estumulazione avvenga su autorizzazione del sindaco, in qualunque periodo dell'anno, con la presenza dell'ASL, per il trasporto in altra sepoltura. O per l'avvio a cremazione.

Nel caso in esame non è nemmeno applicabile quanto previsto dall'art. 86 dello stesso D.P.R. 285/90, connesso a estumulazioni eseguite al termine di una concessione temporanea.

Pertanto, ove il Comune non abbia diversamente regolato la situazione in sede locale (con regolamento di polizia mortuaria comunale o con ordinanza sindacale regolante esumazioni ed estumulazioni), la soluzione al caso prospettato non è contemplata dalla norma.

In un caso del genere, si consiglia di usare il buon senso:

Visto che la tumulazione è avvenuta da poco tempo, chi l'ha fatta si ricorderà se il tamponamento è stato eseguito con mattoni o con lastra in cemento armato vibrato.

Se è stato effettuato con muratura a una testa in piano, c'è lo spazio per demolire il tamponamento e rifarlo *ex novo* con lastra in cemento armato vibrato di 3 cm di spessore o con lastra di altro materiale composito sottile (e resistente).

Se è stato effettuato con lastra in cemento armato vibrato (in ge-

nere di 3 cm di spessore), l'unica soluzione è quella di passare ad una lastra di materiale composito di circa 1 cm di spessore.

In pratica si tratta di vedere se bastano 2 cm per far rientrare il marmo.

In questa maniera non si tocca la cassa e quindi non si determinano problematiche particolari (quali possibili rotture di cassa interno dello zinco).

Trattandosi di smontaggio della lastra di marmo e riposizionamento, nonché sostituzione del tamponamento, senza movimentazione del feretro, si crede si possa fare senza particolari autorizzazioni, se non la richiesta degli interessati, con assunzione a loro carico dei relativi oneri.

Più complessa la soluzione se vi è da movimentare la cassa. Ma se occorre lo si può fare: basta una richiesta di traslazione temporanea per l'effettuazione di lavori nel loculo.

**Q. Il marito di una donna tumulata in una tomba di famiglia chiede di traslare la salma della moglie in altro loculo. Il concessionario della tomba di famiglia non è il marito, bensì la sorella della defunta, che non è assolutamente d'accordo alla traslazione della salma e vieta di aprire la tomba. Si chiede se l'operazione debba avere o meno l'autorizzazione del concessionario della tomba in cui è tumulata la salma.**

R. Il diritto di disporre delle spoglie mortali è del coniuge e, in sua assenza, dei parenti del defunto, come afferma la giurisprudenza in merito.

In questo caso l'avente diritto è il marito, che decide della traslazione, a nulla rilevando la volontà della concessionaria della tomba, che invece sarebbe stata importante per la immissione, perché avrebbe tolto spazio ad

aventi diritto alla sepoltura. Tale traslazione determina un aumento del numero di posti disponibili e quindi non è necessario l'assenso della concessionaria.

Si aggiunge che le spese per le operazioni cimiteriali e per le eventuali variazioni della lapide sono a carico del marito.

**Q. In merito alla procedura per l'affidamento e conservazione di urna cineraria a familiare, un dirigente del Comune di ... ha predisposto una delibera di G.M. in merito, riportando però i seguenti dubbi:**

**1) È necessario stabilire una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione (in questo caso quali sono le tariffe di norma stabilite) oppure l'Amministrazione può decidere di non richiedere nulla?**

**2) L'Amministrazione vorrebbe individuare nel Settore LL.PP., Ufficio Servizio Cimiteriale, l'unità preposta al rilascio della predetta autorizzazione, anche se solitamente è lo Stato Civile ad occuparsi di tale rilascio. Esiste una norma di legge che delega all'Ufficiale di Stato Civile questa incombenza?**

R. La risposta ai quesiti posti è la seguente:

1. I servizi che ogni Amministrazione rende ai propri cittadini sono ordinariamente a titolo oneroso, tranne quelli gratuiti espressamente previsti dalla legge. A parte i casi di indigenza, disinteresse, stato di bisogno, non risulta che l'autorizzazione in parola sia espressamente prevista dalla legge in forma gratuita. Ciò non toglie che l'Amministrazione comunale possa prevedere una tariffa non elevata.

Sulla misura della tariffa per rilascio di autorizzazione per l'affidamento familiare di urna cineraria (oltre a quella per

l'autorizzazione al trasporto funebre) non c'è una statistica ufficiale, anche se da contatti informali si ricordano valori oscillanti fra 30 e 90 euro.

2. In assenza di norma statale e/o regionale non impugnata che affida la competenza allo stato civile, vale il criterio che è competenza comunale e quindi può essere svolta secondo quanto la G.M. stabilisce con il regolamento per la organizzazione degli uffici (e così anche dell'ufficio cimiteri). La stessa L. 130/01 non prevede (come norma quadro) l'attribuzione della competenza nella autorizzazione per l'affidamento familiare di ceneri allo stato civile. In diversi Comuni si è ritenuto di affidare tale competenza al dipendente comunale incaricato (anche) dello stato civile, ma per pura scelta organizzativa interna.

**Q. Un cittadino slavo residente nella città A muore in un incidente stradale nella città B e non ci sono familiari disponibili a farsi carico degli oneri. Quale dei due Comuni è tenuto a farlo?**

**R.** Sono intervenuti sulla materia della gratuità o meno del trasporto funebre sia il Ministero dell'Interno che quello di Giustizia.

In sintesi, il trasporto funebre è considerato servizio indispensabile a carico del Comune e valido ancora l'art. 19 comma 1 del D.P.R. 285/90, che tra l'altro prevede il trasporto al cimitero.

Inoltre la sepoltura a sistema di inumazione è dovuta sia in cimitero del luogo di residenza che in cimitero del luogo di decesso.

Invece la gratuità della sepoltura viene a dipendere dal disinteresse dei familiari (o da indigenza o stato di bisogno della famiglia), art. A comma 7 bis L. 26/2001.

Pertanto, se vi fosse il trasporto funebre nel Comune di residenza per la locale sepoltura in quel territorio si sarebbe in presenza dell'interesse di chi ha commissionato il trasporto e conseguentemente è il soggetto a cui caricare i relativi oneri.

Se invece il trasporto funebre fosse dall'obitorio (o deposito di osservazione) al cimitero del luogo di decesso, nel disinteresse dei familiari, l'onere per il trasporto e per la sepoltura è a carico del Comune di decesso (e dove sussiste la salma in obitorio). Così si può interpretare la posizione ultima dei 2 Ministeri, in quanto il Comune non può non provvedere alla sepoltura per ragioni igienico sanitarie.

Una soluzione decisamente più complessa è quella di chiedere al Comune di residenza se vi è veramente stato di bisogno della famiglia del de cuius e chiedere se si pone lui (comune) a carico gli oneri di trasporto e sepoltura, per poi provvedere (lui) al recupero nei confronti dei familiari, se non indigenti. Oppure se debba essere il Comune in cui è avvenuto il decesso che poi tenta il recupero.

**Q. In un Comune della Lombardia si deve procedere all'estumulazione di resti mortali di salme tumulate in loculi per i quali da anni non è stata rinnovata la concessione (salme tumulate da oltre 25 anni), avendo accertato il disinteresse di famigliari e l'impossibilità di reperire eventuali eredi. Nel caso di resti mortali non mineralizzati l'amministrazione comunale con ordinanza del Sindaco può procedere d'ufficio alla loro cremazione? Per il forno crematorio incaricato può bastare, per la ricezione dei resti mortali, la solo ordinanza del Sindaco con l'elenco**

**di nominativi dei resti mortali che saranno cremati?**

**R.** Se l'ordinanza ha avuto diffusione e un tempo adeguato per eventuali richieste da parte della cittadinanza interessata, l'amministrazione può procedere alla cremazione. Si vedano in proposito commi 4 e 5 dell'art. 20 del regolamento regionale lombardo 6/2004.

Inoltre è possibile dettagliare le modalità operative (commi 7 e 13). Si tratta di estumulazione straordinaria (secondo la specifica della norma lombarda).

Per l'impianto di cremazione, occorre l'autorizzazione al trasporto e alla cremazione del Comune di partenza (anche cumulativa).

Inoltre i contenitori di resti mortali devono avere la targhetta identificativa.

**Q. Il responsabile del servizio cimiteriale del Comune di ... deve provvedere alla manutenzione del muro perimetrale del cimitero che, ahimè, insiste su quasi tutte le tombe di famiglia.**

**Poiché col passare del tempo è diventato sempre più difficile avvertire i titolari e/o gli eventuali eredi al fine di dividere le spese (si tratta di vecchie capelline con concessione perpetua), egli chiedeva se in questo caso si potesse considerare indivisibile l'obbligazione in capo ai concessionari e quindi applicare le regole relative alle obbligazioni solidali (1292 cc. e ss.).**

**In breve siccome dovrà avvertire gli aventi titolo sui manufatti in questione che ci sono delle spese di manutenzione, ci chiede se potrà limitarsi ad informarne uno per tutti?**

**R.** Generalmente i manufatti sono stati eretti su singole porzioni del perimetro cimiteriale, per

ciascuna delle quali è stato, a suo tempo, instaurato un rapporto di concessione tra Comune e concessionario.

È abbastanza, o del tutto, improbabile che vi sia stato un rapporto di concessione per l'intera area stipulato nei confronti di tutti i concessionari come se questi fossero un'universalità

Nell'ipotesi - accademica - che l'atto di concessione fosse unitario e in esso i diversi concessionari fossero qualificati come un'universalità, forse potrebbe anche considerarsi l'ipotesi semplificatrice formulata. Il precedente "forse" è motivato dal fatto che, in tale ipotesi, dovrebbe altresì valutarsi se nell'atto di concessione risulti indicata una qualche indivisibilità, cosa che si tenderebbe ad escludere per il fatto che l'ipotesi sulla universalità appare assente.

Essendo in presenza di più rapporti giuridici di concessione, va rammentato come occorra fare riferimento ai singoli concessionari o loro aventi causa, invitandoli a provvedere alle opere di manutenzione del muro perimetrale, che si presume costituente parte del manufatto sepolcrale costituito le tombe di famiglia, dato che queste, con ogni probabilità, hanno inglobato il muro perimetrale del cimitero (almeno così è con altissima frequenza), nel senso che questo altro non è se non uno dei muri dei sepolcri privati eretti sull'area avuta in concessione.

**Q. Un cittadino domanda se sia possibile ridurre in ceneri o resti una salma tumulata in un tombino 30ennale per far posto ad altra salma in un campo.**

**R.** Dipende da quanto tempo è passato.

Dopo 20 anni di tumulazione si può tentare una riduzione in resti (ossei), ma in genere è infruttuosa, perché la salma non è ancora scheletrizzata (tecnicamente si chiamano resti mortali).


Si può allora procedere alla cremazione dei "resti mortali" e l'urna con le ceneri viene posta nello stesso tombino. Poi si fa la traslazione dell'altro feretro nel tombino.

Se il feretro (in campo) era nella nuda terra, si valuta se la cassa lignea è solida e poi si fa un avvolgimento con una cassa di zinco, stagno.

Si consiglia di farsi fare un preventivo dal Comune, perché queste operazioni sono a pagamento (e generalmente piuttosto costose).

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.



Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.



Figura 1



Figura 2

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. - Piazza Fetonte, 54 - 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 - Fax 0532 1911244 - Cell. 333 2704333 - E-mail: info@argema.net - Web: www.argema.net

Rubrica

## Ambito delle norme regionali e competenze in materia di autorizzazione alla dispersione delle ceneri

di Sereno Scolaro

La questione dell'ambito delle norme regionali costituisce ormai una costante che da luogo a situazioni, a volte anche incresciose, quando di trascuri come queste non possono eccedere il territorio regionale in cui vigono. Oltretutto, non possono non sottovalutarsi neppure come anche le autorizzazioni all'effettuazione di una data attività non possano che spettare se non all'autorità competente nel luogo in cui tali attività devono svolgersi.

### Il caso

Una persona muore in una data regione e i familiari chiedono l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio di altra regione, la cui legge regionale (ammesso che la materia possa effettivamente attenere alle competenze legislative delle regioni, anche se molte hanno provveduto, comunque, a emanare norme di legge in questo ambito) prevede che l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri sia data dall'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Questo, almeno, secondo una certa interpretazione, poiché la legge regionale afferma di disciplinare *“l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)”*, con una formulazione che, a parte la volontà del legislatore regionale, non importa determini una condizione di diretta attuabilità delle disposizioni della legge (quanto meno considerandosi che i “principi” non sono “norme”, ma, appunto, principi cui si debbano ispirare norme da emanare).

Il comune di decesso, poiché all'epoca la regione di appartenenza non aveva emanato disposizioni legislative proprie in materia (ma non solo per questa motivazione), si è limitato ad autorizzare il trasporto delle spoglie nella regione di destinazione ed i familiari hanno richiesto qui l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ottenendone atto di rifiuto da parte dell'Ufficiale dello stato civile (che, evidentemente, si riteneva figura competente sulla base

della propria legge regionale in quanto “letta” non tanto nel suo tenore normativo, ma in relazione alla ritenuta volontà del legislatore regionale, evidentemente nota dai *mass-media*), eccedendo la competenza esclusiva dell'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Contro tale rifiuto, i familiari proponevano ricorso al T.A.R. che con ordinanza si rivolgeva al comune di decesso in qualche modo “intimando” a questi di provvedere a rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in conformità (ritenuta, sempre) della legislazione regionale di altra regione. Il comune di decesso rappresentava non solo l'assenza di una “propria” legislazione regionale, ma – soprattutto – il fatto che, anche se questa fosse stata presente, il suo ambito di operatività non avrebbe potuto eccedere l'ambito territoriale della regione che l'aveva adottata, valutazioni di cui il T.A.R. ha preso atto, disponendo che l'Ufficiale dello stato civile (anzi, l'Amministrazione comunale) del luogo a cui era stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri riesaminasse l'istanza, fissandone un termine.

### Un contenzioso che poteva non aversi

In questo ultimo atto, tale Ufficiale dello stato civile formula alcune considerazioni. La prima consistente nel fatto che la L. 30 marzo 2001, n. 130, al suo art. 3 (che ha influenza diretta sull'attuabilità del precedente art. 2, il quale ne è condizionato e subordinato, non potendo trovare applicazione se non quanto sia attuato il rinvio di cui all'art. 3) preveda non disposizioni direttamente applicabili, quanto operi un rinvio a modifiche a norme di rango secondario (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) sulla base di alcuni principi, per altro di particolare dettaglio, con la conseguenza che tali disposizioni non sono immediatamente attuabili a seguito dell'entrata in vigore della legge (per altro, pienamente in vigore per le disposizioni di cui agli articoli da 4 a d 8, in quanto estranei a questo rinvio), ma avrebbero ri-



chiesto l'introduzione delle modifiche regolamentari preconizzate. Sul punto, nell'atto di ri-esame, si fa unicamente riferimento al fatto che dette modifiche non sono intervenute, senza minimamente considerare come (dall'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) non possano neppure intervenire, quanto meno nei modi e forme originariamente previsti. Non rileva qui affrontare le vicende che hanno determinato da un lato nel legislatore l'orientamento alla scelta del rinvio a norme di rango secondario, dall'altro al fatto che vi sarebbero state, a rigore, le concrete possibilità per emanare le modifiche regolamentari di rinvio, né che ciò sia avvenuto per un'espressa volontà (di cui sono ben note le persone coinvolte) di impedire modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, riguardanti, per altro, anche altri aspetti, in funzione di diversi "disegni normativi".

Nell'atto di ri-esame l'Ufficiale di stato civile afferma, tra l'altro, come, accanto alla diversità tra luogo di decesso e luogo di residenza, non sia presente nella "propria" legislazione regionale e nel "proprio" regolamento comunale, un'individuazione di competenza, in termini di figura, traendo da ciò una prima conclusione nel senso di indurre l'*ufficio a dover confermare il diniego già opposto*, facendo riferimento ad *una lettura attenta della legge nazionale, unitamente all'applicazione dei principi fondamentali che sovrintendono alle attività dell'Ufficiale dello stato civile*. Trascurando, per il momento, la questione della legge nazionale, si avrebbe, semmai, potuto sostenere l'incompetenza della figura dell'Ufficiale dello stato civile, magari individuandola rispetto ad autorità comunale individuata ed individuabile ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. f) del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., atteso che le funzioni proprie del servizio dello stato civile attengono a materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. i) Cost.), per cui, in assenza di una disposizione legislativa emanata dallo Stato non sussiste legittimazione in capo all'Ufficiale dello stato civile. Non solo, ma l'attività di autorizzazione alla dispersione delle ceneri non appare punto inquadrabile nelle funzioni proprie dell'Ufficiale dello stato civile, individuate dall'art. 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Sarebbe stato comprensibile se l'Ufficiale dello stato civile avesse eccettuato la propria incompetenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione, cioè di un'autorizzazione che concerne, non tanto la cremazione in quanto tale, quanto la destinazione delle ceneri, una volta avvenuta la cremazione: volendo, potrebbe individuarsi un'analogia tra le autorizzazioni considerate dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre

2000, n. 396 e gli atti di accoglimento in un determinato sepolcro, spesso sito in cimitero diverso da quello di decesso, che attengono alla gestione del cimitero dove l'inumazione o la tumulazione sono richieste. Secondo questa impostazione si potrebbe, non senza qualche provocazione, formulare l'affermazione per cui competenti all'Ufficiale dello stato civile è l'autorizzazione, previo il debito accertamento della sussistenza del titolo giuridico, prevista dall'art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (oppure, più frequentemente, la sussistenza del titolo concernente la riserva di cui all'art. 93, comma 1 stesso Regolamento), anche se il sepolcro si trovi in qualsivoglia comune. Appare di tutta evidenza come questi aspetti siano, in sé stessi, estranei alle funzioni dell'Ufficiale dello stato civile, oltretutto attenendo a funzioni amministrative attorno a servizi di competenza comunale (art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) e non a servizi di competenza dello Stato (successivo art.14).

Non si entra nel merito dei riferimenti alle argomentazioni attorno alla ritenuta incompetenza dell'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso sull'assenza di una "propria" legislazione regionale, attenendo questi aspetti a considerazioni che meritano successivi approfondimenti, quanto il richiamo che, in proposito, è fatto al parere del Consiglio di Stato, Sezione 1<sup>a</sup>, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003, sulla base del quale è stato deciso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in considerazione che esso, come sempre, va valutato nella sua interezza. Proprio su tale parere del Consiglio di Stato appare opportuno formulare alcune considerazioni, consistenti nel fatto che le questioni affrontate in esso (gli istituti sia della dispersione sia dell'affidamento delle ceneri) presentano, entrambi, le medesime caratteristiche dal punto di vista giuridico, con la conseguenza che, se si possa condividere la considerazione fatta nel parere per cui *"non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, ma mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia"* rendendosi necessaria o, almeno, opportuna, la verifica di altri possibili soluzioni attuative, non è dato comprendere per quale motivazione la medesima situazione giuridica abbia visto il Consiglio di Stato formulare considerazioni idonee a ritenere, a certe condizioni, comunque esperibile od attuabile l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari, mentre, rispetto alla dispersione delle ceneri, il parere adotta una differente linea interpretativa affermando, di seguito, *"... mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti ap-*

*plicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria ....*". In pratica, di fronte alla medesima situazione giuridica, si individuano conseguenze ben differenti, in un caso negativamente, nell'altro caso possibilisticamente.

Di lieve pregio altre considerazioni come quella conclusiva sulla "territorialità" delle competenze, quanto meno per le argomentazioni frettolose. Se è vero che l'autorizzazione alla cremazione determina il fatto che la cremazione possa anche essere materialmente eseguita in comune diverso da quello di decesso (non solo a motivo della presenza di impianti idonei ed appropriati solo in date località), non si può sottovalutare come tale situazione sia del tutto omogenea alle altre autorizzazioni considerate all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, cioè le autorizzazioni all'inumazione o, separatamente, alla tumulazione, rispetto a cui merita di considerare quale sia la funzione di esse e del motivo (purtroppo, di origine storica, poi rimasta "inerzialmente", quanto anomalmente, in capo all'Ufficiale dello stato civile, dato che non attiene alle funzioni proprie del servizio di stato civile (ma si tratta di competenze attribuite alla figura dell'Ufficiale dello stato civile, pur attenendo ad "attività" estranee a quelle considerate dagli artt. 449 e ss. C. C. e dell'art. 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396): per molti versi, si ci trova, qui, di fronte ad una situazione sostanzialmente simile a quella dell'art. 37 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la cui motivazione aveva cessato di sussistere già prima dell'emanazione del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 oggi, parzialmente, abrogato, in conseguenza delle disposizioni del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, dove registrazioni amministrative, nella specie nei registri dello stato civile, "supplicano" a carenze di registrazioni in ambito sanitario. Il fatto che le autorizzazioni al seppellimento fossero state attribuite all'Ufficiale dello stato civile dal R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 devono tenere conto di alcune particolarità dell'epoca oggi non più esistenti: a) le funzioni di Ufficiale dello stato civile spettavano al sindaco (e non erano delegabili se non a funzionari onorari, consiglieri comunali), b) il sindaco era anche autorità sanitaria locale e, in quanto tale, a questi spettava l'accertamento della morte (ammettendosi l'ausilio di figure mediche se ed in quanto presenti), c) la sepoltura (allora pressoché solo per inumazione) andava fatta nel comune di decesso, d) nel caso, eccezionale, del trasporto del cadavere in altro comune, occorre per il trasporto l'autorizzazione, con decreto, del Ministero dell'interno (poi attribuita pressoché subito, alla competenza del prefetto e quindi, 1957, al sindaco). Questo per considerare come si scontino, ancora con l'art. 74 D.P.R. 3 novembre

2000, n. 267, inerzie e persistenze di norme che, nel tempo, hanno visto mutamenti, e non di poco conto, in differenti ambiti. Per altro, l'art. 74, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per quanto riguarda l'autorizzazione alla cremazione, si limita a fare rinvio espresso alle disposizioni dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in quale fa riferimento ad una data figura di autorità comunale (non si ritiene di considerare, qui, il fatto che il sindaco aveva cessato di assolvere a determinate funzioni fin a partire dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, precedente all'emanazione stessa del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, competenze individuabili nelle figure di cui all'art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142, oggi art. 103, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., non afferendo alla situazione qui considerata), senza individuare il comune competente territorialmente.

Un'esplicitazione della competenza in capo all'Ufficiale dello stato civile per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è individuabile solo più recentemente, cioè in relazione ai "principi" di cui all'art. 3, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130 (il che riapre la questione della sua "attuabilità"), mentre, per quanto riguarda, la dispersione delle ceneri neppure questi "principi" individuano una competenza (né in termini di figura legittimata, né dal punto di vista territoriale), limitandosi a considerarla "consentita", mentre i "principi" sono ben maggiormente dettagliati nel definire le sue modalità, cioè i luoghi ed i soggetti legittimati ad eseguire la dispersione delle ceneri. Salvo non fare ricorso a criteri del tutto analogici, ed estensivi, considerando la "destinazione" delle ceneri al pari dell'autorizzazione alla cremazione, che, se sostenibile, dovrebbe essere estesa altresì alle pratiche funerarie dell'inumazione e della tumulazione (aspetti su cui sono già state formulate alcune considerazioni).

#### **L'attuabilità della L. 30 marzo 2001, n. 130 e i "rimedi" tentati**

A questo punto, appare necessario riprendere la questione della "attuabilità" della L. 30 marzo 2001, n. 130. Il ricorso al "rinvio" alle modifiche di norme di rango secondario, porta a considerare come i "principi" individuati dal suo art. 3 non possano costituire "norme", ma (come già osservato) "principi" per l'emanazione di norme, in senso tecnico. Non ha, ormai, molto significato né valutare il motivo per cui il legislatore abbia fatto ricorso a tale "rinvio", né i motivi per cui non sia stato provveduto, come poteva realisticamente avvenire, alle modifiche regolamentari. Questo ultimo evento ha fatto sì che tali norme siano nei fatti non attuabili (si

noti che si usa il termine di attuazione e non quello di applicazione o di vigenza), determinando una situazione del tutto anomala, in relazione al fatto che non vi sarebbe neppure la possibilità di pervenire, seppure tardivamente, alle modifiche di cui al “rinvio”, quanto meno nei termini e modi precedentemente presenti nell’ordinamento. A questa situazione, per molti versi ai limiti del paradossale, si è tentato di trovare soluzioni di vario ordine, sia con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fondato sul parere, già citato, del Consiglio di Stato, Sezione 1<sup>a</sup>, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003, sia attraverso la legislazione regionale (ammesso che si tratti di materia oggetto di competenza legislativa regionale), aspetto, questo, non uniforme (vi sono ancora regioni, un po’ meno della metà, che non hanno provveduto). Soluzioni, comunque, in entrambi i casi insoddisfacenti.

Rispetto a quest’ultima situazione (legislazione regionale) non si può non osservare come:

A) sia ben difficile individuare, o riconoscere, la sussistenza di una competenza legislativa regionale in materia, sia di cremazione, sia di destinazione delle ceneri, in capo alle regioni, trattandosi semmai di materia rientrante nell’ambito dell’art. 117, comma 2, lett. l) o, secondo altri, lett. m) Cost.. Le regioni che sono intervenute legislativamente hanno (forse) ritenuta sussistente la propria competenza legislativa in relazione alla materia della “tutela della salute”, il ché appare del tutto privo di motivazioni, in quanto la pratica della cremazione non vi ha attinenza, salvo, e forse, per gli aspetti delle emissioni in atmosfera, aspetto che, per altro, sfugge alla competenza legislativa regionale in relazione all’art. 117, comma 2, lett. s) Cost. A maggiore ragione, la regolazione della destinazione delle ceneri o delle urne cinerarie risulta palesemente estranea a questa materia.

B) le regioni che sono intervenute, affermando (spesso apoditticamente) una propria competenza in proposito non hanno tenuto conto che, se fosse sussistita una competenza per materia, questa poteva essere affrontata, in attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, non già con norme di rango primario (leggi regionali), ma con norme di rango secondario (regolamenti regionali), anche indipendentemente da leggi regionali.

C) le regioni che hanno, in qualche modo, legiferato in materia, hanno fatto ricorso a formulazioni spesso fortemente imprecise ed astratte, in sé inidonee a determinare una sorta di applicazione diretta delle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130. Probabilmente, le sole regioni (qui in senso estensivo riferendosi anche alle Province autonome) che hanno utilizzato una formulazione abbastanza idonea a

raggiungere un risultato di applicazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 potrebbero essere la regione Lazio e la Provincia autonoma di Trento e, non senza qualche forzatura, forse anche la regione Emilia-Romagna. Per le altre, le formulazioni presenti nelle diverse leggi regionali sin qui emanate sono state tali da non corrispondere alla volontà espressa (in genere nelle Relazioni ai progetti di legge o, più frequentemente, nelle indicazioni ai mass-media) di rendere attuabile la legge statutale.

D) spesso le regioni hanno fatto ricorso ad un’argomentazione difficilmente sostenibile dal punto di vista giuridico, secondo la tesi per cui il mancato esercizio della facoltà di cui all’art. 127 Cost. sarebbe probatorio della legittimità costituzionale (ad esempio: “... per tale legge sono già decorsi infruttuosamente i termini per l’eventuale impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale. Pertanto le norme contenute nella legge regionale n. 19/2004 sono da considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e materie di competenza regionale, cosicché nessuna dilazione nell’applicare la normativa risulta percorribile, se riferita a valutazioni di legittimità costituzionale in ordine al riparto delle competenze tra stato e Regioni. ...”), come se il sindacato di costituzionalità spettasse al potere esecutivo.

Ne discende che il quadro di riferimento è tutt’altro che coerente e meno ancora chiaro.

Del tutto critica, in questi contesti, anche la posizione degli Ufficiali dello stato civile che si sono trovati “coinvolti” sulla base di norme regionali (e chiaramente le regioni non hanno titolo nell’attribuzione di competenze nell’ambito dell’art. 117, comma 2, lett. i) Cost.) di tal fatta. Infatti, pur se potessero essi considerare tali disposizioni o viziata da illegittimità costituzionale o ritenessero non sufficientemente strutturate per rendere attuabile la L. 30 marzo 2001, n. 130, ciò non di meno non potevano non considerare come essa avessero natura di legge e, soprattutto, non sussistesse alcuna legittimazione in capo all’Ufficiale dello stato civile per far valere tali proprie valutazioni (anche se oramai ha poco significato, dal punto di vista degli effetti, si potrebbe considerare come lo stesso Ministero dell’interno, avente vigilanza sul servizio dello stato civile, non abbia posto in atto misure idonee in proposito, ma abbia avuto la sola preoccupazione di inibire forme di reazione da parte degli Ufficiali dello stato civile, per evitare che ne emergessero le criticità insite).

Nel complesso, si è in presenza di una situazione che vede, largamente, un’applicazione di leggi regionali non tanto per quanto attiene al loro contenu-

to, quanto sulla base di una ritenuta, quanto inespressa (o, malamente espressa) volontà del legislatore regionale.

### **L'ambito di efficacia delle norme regionali**

Anche prescindendo dalle precedenti considerazioni attorno alle legislazioni regionali emanate in materia, appare a questo punto opportuno affrontare un tema del tutto centrale, prioritario, non superabile e non eludibile, cioè quanto riguarda l'ambito delle norme regionali. Si prova ad affrontare questo tema con una domanda, quella su quale sia, in via del tutto generale, il "limite" che ogni norma, quale ne sia il grado normativo, ha sempre. In generale, ma si potrebbe anche dire in termini universali, nel senso che la risposta a questa domanda viene a riguardare le norme in quanto tali, anche se di altri ordinamenti giuridici, potendosi considerare la sussistenza di un principio non solo valido in generale, ma anche universale e a prescindere dal tempo. Tale limite altro non è se non che il limite del potere del soggetto che emana la norma.

Da queste affermazioni, apparentemente astratte, è possibile uscire ricorrendo ad esemplificazioni, anche molto semplici, come quelle per cui una legge emanata da uno Stato determinato non sia più tale al di fuori dell'ambito del potere dello Stato stesso, principio del tutto reversibile (ma si potrebbe dire altrettanto per una norma emanata dall'Unione europea che non è più tale al di fuori di essa, oppure di un Regolamento comunale che non è più tale, regolamento, al di fuori del comune e, per il principio di reversibilità, una legge di altro Stato non è tale in Italia o nella Comunità e nell'Unione europea). Lo stesso limite opera, ovviamente, per le norme regionali, che non sono più tali al di fuori della regione che le ha emanate.

Tra l'altro, l'ambito del potere non è solo di tipo territoriale (anche se questo fattore è quello forse più chiaramente percepibile), ma, a certe condizioni, potrebbe riguardare anche le persone: l'esemplificazione più semplice è quella che deriva dall'istituto della cittadinanza, cioè il sistema giuridico di appartenenza di persone ad un dato ordinamento giuridico, che porta alla conseguenza che – quanto meno per alcuni aspetti – le persone siano soggette ad un ordinamento giuridico anche se si trovino, territorialmente, al di fuori di esso, spesso rimanendo titolari di diritti o soggetti ad obblighi indipendentemente dall'ambito territoriale.

Rimane il fatto che le regioni esercitano la propria potestà legislativa (e, conseguentemente, anche quella regolamentare) nell'ambito non solo delle materie di loro competenza, ma altresì del proprio

territorio, cessando di avere effetti quali "norme" al di fuori del territorio stesso. Una delle prime conseguenze è il venire meno, al di fuori del territorio regionale, di ogni forza normativa di una data norma regionale, sia essa di rango primario che di rango secondario.

Ecco che, nella materia, ad esempio non possono trovare forza normativa disposizioni che – ad esempio – prevedano la dispersione delle ceneri in mare adottate da regioni che non dispongano di litorali marini o simili situazioni. Si osserva, per notizia, come pressoché nessuna regione abbia tenuto presente questo aspetto in termini espliciti.

Va anche osservato come questo principio non sia isolato alle norme, ma operi anche per le attività amministrative sussistendo, in via generale, la competenza dell'autorità, caso per caso competente, nel luogo in cui una data attività debba svolgersi. Si consideri il caso dell'affidamento dell'urna cineraria, che altro non è se non il momento "iniziale" di una specifica "attività" consistente nella conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero: se si considerano le argomentazioni presenti nel già più volte citato parere del Consiglio di Stato, Sezione 1<sup>a</sup>, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003 per sostenere, possibilisticamente, l'ammissibilità dell'affidamento a familiare dell'urna cineraria, si può notare come esse, oltretutto riferite a norme ben preesistenti rispetto alla L. 30 marzo 2001, n. 130, facciano riferimento, ad esempio, all'art. 343 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, cioè alla presenza di un colombaro privato (come una delle alternative al collocamento nei cimiteri) avente destinazione stabile e se vi sia garanzia contro ogni profanazione: emerge qui abbastanza chiaramente come l'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria a familiare non si esaurisca con l'affidamento, inteso come consegna, ma abbia il contenuto dell'autorizzazione alla conservazione nell'urna in tale sito e, conseguentemente, abbia a proprio oggetto questa "conservazione", il che porta logicamente a considerare la sussistenza della competenza in capo all'autorità che ne sia competente nel luogo in cui la conservazione avviene.

Anche su questi aspetti, le indeterminatezze delle leggi regionali non sono pochi: basterebbe citare una legge regionale (Toscana) che neppure affronta il tema dell'affidamento dell'urna cineraria a familiare, ma affronta invece l'aspetto conclusivo di questo, cioè l'ipotesi della rinuncia all'affidamento, oltretutto considerando tale rinuncia anche nell'ipotesi di affidamento a più soggetti (senza avere regolata neppure la possibilità di siffatti affidamenti "plurimi"), il che lascia vago ed indeterminato

nato il luogo di effettiva conservazione dell'urna (salvo non ipotizzarne una "mobilità", che presupporrebbe una pluralità di autorizzazioni al trasporto dell'urna ogni qual volta essa "passi" da un familiare affidatario ad altro ...). Non solo, ma la stessa disposizione prevede (o, meglio, prevederebbe) che la rinuncia debba risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione, aspetto che riporta, e direttamente, alla questione originaria, cioè al caso, non improbabile anzi, per cui il decesso avvenga nel comune di una regione e la conservazione dell'urna nel comune di altra regione. E, spostando queste considerazioni dall'affidamento a familiare dell'urna cineraria, all'istituto della dispersione delle ceneri, si ritorna alla situazione di partenza.

### Conclusioni

Fermi restando gli indirizzi – per altro di massima – sulla competenza all'autorizzazione alla cremazione in capo all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso (sempreché si possa ritenere attuabile l'art. 3, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, ma ciò comporta anche fattori di "variabilità territoriale" in rela-

zione al possibile o inesistente stato di "attuabilità" nelle singole regioni di tali disposizioni), non altrettanto può dirsi delle disposizioni che riguardano l'affidamento a familiare dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri. Oltretutto, in relazione alla dispersione delle ceneri, non dovrebbe sottovalutarsi, a maggiore ragione, come non possa farsi riferimento, ai fini della relativa autorizzazione, alle sole disposizioni dell'art. 3, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130 (e meno ancora assimilare la competenza al rilascio della relativa autorizzazione a quella del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, come pratica funeraria). Si consideri il divieto di dispersione nei centri abitati (la norma prevede: "come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)", dove condizione per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione non può prescindere dall'individuazione, e conoscenza, dei luoghi in cui debba eseguirsi, con la conseguenza che un comune diverso da quello così previsto non dispone di strumenti di sorta di conoscenza di quale sia la delimitazione dei centri abitati.

PROPOSTE  
SOLUZIONI  
CIMITERIALI



COCCATO & MEZZETTI


Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA

**BIOVASCA**



- \* in materiale Antiurto
- \* resistenza meccanica e chimica
- \* peso Kg 4,5 (portante)
- \* peso Kg 1,1 (non portante)
- \* contenimento lt 55
- \* impilabile con poco ingombro



**“ CONFORMITÀ ”**

Regolamento Regione Lombardia  
n° 0006 del 27 Ottobre 2004



**ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**

...omissis... "sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi" ...omissis...

Rubrica

## Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico-legali

a cura di Andrea Poggiali (\*)

### “PRELIEVO DI RENE DA VIVENTE A FINI DI TRAPIANTO E CONSEGUENZE PER IL DONATORE: PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI”

di *Maria Rita Pulcini, Floriana Monciotti, Mario Carmellini, Roberto Rosi, Andrea Gianelli Castiglione, Mario Gabbrielli*

La normativa sui prelievi di organo da viventi a fini di trapianto risale a più di trenta anni fa, per la precisione alla L. 26 giugno 1967, n. 458, “*Trapianto del rene tra persone viventi*”. Da allora sono seguite numerose disposizioni relative ad altri organi. Il loro esame mostra un chiaro progresso su di un aspetto trascurato dalla L. 458/1967: l’attenzione alle esigenze del donatore. Ad esempio, nella L. 483/1999, “*Norme per consentire il trapianto parziale di fegato*”, è prevista un’assicurazione contro i rischi immediati e futuri inerenti all’intervento. Analogo interessamento si riscontra nella L. 52/2001 che disciplina i prelievi di midollo osseo: vengono infatti riconosciuti permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti, non solo per gli accertamenti precedenti al prelievo ma anche per i giorni successivi eventualmente necessari al completo ristabilimento.

La legge sul trapianto di rene, così innovativa al momento della sua emanazione, non è mai stata aggiornata.

Gli Autori dell’articolo sono medici legali e chirurghi, riescono pertanto a illustrare efficacemente le problematiche rimaste in ombra. Anche partendo dal presupposto che il prelievo di rene è un intervento chirurgico di media complessità, permane una percentuale di rischio. C’è una mortalità stimata in un caso ogni tremila e c’è la possibilità di complicazioni: il sanguinamento (considerato una complicanza maggiore) si presenta nell’1-2% dei casi, mentre le infezioni polmonari o delle vie urinarie raggiungono il 4-7%. Non sono invece documentate complicanze a lungo termine, dato che la funzione renale viene assicurata dal rene superstita. Molto interessante la disamina (squisitamente medico legale) delle possibili ripercussioni sull’idoneità lavorativa, che vengono per fortuna considerate non rilevanti. Le sole complicanze immediate dell’intervento dovrebbero comunque essere sufficienti a giustificare una maggiore tutela del donatore. Effettivamente,

la previsione di un’assicurazione “contro i rischi immediati e futuri inerenti all’intervento operatorio e alla menomazione subita” era riportata nell’art. 5 della L. 458/1967, come pure il riconoscimento dei benefici previsti per i lavoratori autonomi e subordinati, ma il tutto era legato ad un regolamento di attuazione menzionato nell’art. 8, rimasto purtroppo sulla carta. Di conseguenza, il donatore di rene non solo è tuttora privo di assicurazione ma rischia di vedersi computare sotto la voce “ferie” i giorni di assenza successivi all’espianto.

Gli autori non si limitano ad evidenziare il ritardo del legislatore nella completa attuazione della L. 458/1967 e propongono quella che nel panorama legislativo italiano sui trapianti sarebbe un’assoluta novità: l’introduzione di provvidenze a favore del donatore. L’idea, ispirata a quanto recentemente dibattuto negli USA, può sembrare in contrasto con il divieto di compenso che ispira la nostra normativa. In realtà, il timore che un atto apparentemente dettato da altruismo possa essere indotto da interessi economici non giustifica l’esclusione di un rimborso e richiede piuttosto un’attenta indagine sul vincolo di affettività tra donatore e ricevente. In altre parole, ciò che conta è la cautela nella selezione del donatore: l’importanza della fase di indagine è del resto espressamente indicata nelle linee guida per il trapianto renale da donatore vivente emanate dal Centro Nazionale Trapianti, che essendo state recepite dalla Conferenza Stato-Regioni acquistano il valore di una circolare ministeriale.

Se queste forme di incentivazione verranno recepite, forse sarà possibile incentivare il trapianto di rene da donatore vivente in Italia, che in base ai dati riferiti al biennio 2002-2003 è appena il 9% dei trapianti da cadavere. La sproporzione di questi dati fa comunque capire che in nessun caso si potrà rinunciare alla donazione da cadavere.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità

## Comune di Trento – Il percorso dei Servizi Funerari verso l'eccellenza: Carta servizi, *customer satisfaction*, sito web e certificazione di qualità

di Carmelo Passalacqua (\*)

Il Comune di Trento nel panorama italiano risulta essere una delle poche realtà che gestisce in economia diretta ed in forma integrata il sistema funebre e cimiteriale della città occupandosi attraverso i Servizi Funerari della gestione e manutenzione dei 21 cimiteri dislocati sul territorio comunale, garantendo l'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali (sepulture, tumulazioni, esumazioni, cremazioni, sepulture in tombe private previo rilascio di concessione cimiteriale, ecc.) nonché del funzionamento delle camere mortuarie del cimitero e, tramite convenzione, di quelle dell'ospedale della città.

Inoltre, nella consapevolezza che il settore delle onoranze funebri rappresenta per la comunità locale un servizio molto importante con risvolti di tipo sociale, e che l'evento morte debba essere trattato con dignità e sensibilità, è presente nel campo delle onoranze funebri (organizzazione dei funerali, trasporti funebri, cessione di casse e di altri articoli funerari) con lo scopo di fornire ai cittadini un servizio completo, qualificato ed efficiente, ad un prezzo contenuto.

Nonostante in questo ultimo periodo siano emersi nuovi modelli di gestione dei servizi quali l'affidamento ad aziende o società, il Comune di

Trento, presente nel settore delle onoranze funebri da più di un secolo, ha mantenuto la volontà, stante la delicatezza del servizio, di continuare la gestione nella forma della economia diretta ritenendo che tale sistema offra più garanzie ai cittadini sia in termini di costi che di qualità.


In questi ultimi anni ha prestato particolare cura ed attenzione agli aspetti qualitativi del servizio intraprendendo il percorso di qualità che ha portato all'adozione nel 2005 della "carta dei servizi", all'effettuazione nel 2006 di una indagine di *customer satisfaction*, ripetuta nel 2008, all'attivazione della procedura per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 da conseguire entro l'anno in corso e alla realizzazione all'interno del sito web di un apposito spazio tematico dedicato ai servizi funerari e cimiteriali.

### La carta dei Servizi

La Carta dei Servizi Funerari e Cimiteriali rappresenta un patto tra l'Amministrazione comunale ed i suoi cittadini attraverso la quale l'Ente informa sulle attività che svolge in questo particolare e delicato ambito di intervento e rende esplicite le modalità



Alcune immagini del cimitero e dello stabile, in corso di ristrutturazione, situato all'ingresso dello stesso e destinato ad essere la futura sede dei Servizi Funerari del Comune di Trento



con cui si impegna ad erogare i propri servizi in una prospettiva di miglioramento continuo.

Essa rappresenta cioè una dichiarazione di impegno di qualità valutabile ed esigibile ed un'opportunità per i cittadini di contribuire a controllare e correggere il servizio ed a farlo evolvere.

In particolare, la Carta dei Servizi Funerari e Cimiteriali, definisce i principi fondamentali a cui si ispira l'Ente nella sua attività a sostegno dei cittadini in momenti particolari della loro vita e gli standard di qualità che il Comune di Trento intende garantire nella gestione del servizio in coerenza con le disposizioni del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e della normativa di rango superiore.

La Carta dei Servizi Funerari e Cimiteriali è costituita da:

1. una parte generale di descrizione della struttura organizzativa, della tipologia di servizi offerti con indicati gli standard di qualità garantiti e i rispettivi indicatori misurabili;

2. una parte "variabile", composta da "schede annuali" che riportano informazioni che possono variare ogni anno.

La carta dei servizi favorisce e valorizza l'apporto ed il contributo dei cittadini attraverso una serie di strumenti quali l'analisi delle segnalazioni, dei suggerimenti e dei reclami, la verifica periodica degli standard indicati e la verifica periodica (biennale) della soddisfazione degli utenti.

### Il sito web

Attraverso il sito web dei servizi funerari, accessibile dalla home page del sito del comune – [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it) – è possibile conoscere il costo di un funerale, ricercare la tomba di un parente o di un amico, conoscere gli orari dei funerali in programma sul territorio, visualizzare localizzazione e scheda descrittiva dei ventuno cimiteri del Comune, consultare le norme che regolano le concessioni cimiteriali.

Si tratta di un servizio utile sia per chi si trova nella spiacevole situazione di dover provvedere a un funerale, sia per chi ha bisogno di conoscere l'ubicazione di un cimitero, la localizzazione di una

tomba o ha necessità di consultare luoghi e orari delle cerimonie.

Dalla pagina introduttiva si accede alla voce "orari funerali e ricerca defunti", da cui, oltre alla ricerca, si possono visualizzare le ultime news sul settore cimiteriale trentino. Per la ricerca del defunto è sufficiente inserire nome e cognome; la ricerca dei funerali consente invece di consultare da casa, e in anticipo rispetto alla pubblicazione dei necrologi, luoghi e date delle cerimonie del giorno stesso e dei giorni successivi.

Particolarmente importante è la voce "cosa fare per" che contiene istruzioni semplici e precise su come comportarsi nel momento in cui si debba ricorrere al servizio funerario. Dalla voce "onoranze e trasporti funebri" è possibile consultare modalità e costi dei singoli elementi relativi ai servizi funebri. Sono inoltre presenti alcune simulazioni di preventivo di funerale divise per fascia (economica, media e alta).

Nel sito sono poi illustrate procedure e costi relativi ai servizi di sepoltura, cremazione, esumazione, rilascio di concessioni cimiteriali e sono presenti vari documenti quali la carta dei servizi, l'indagine di soddisfazione degli utenti, il regolamento comunale di polizia mortuaria e tutta la normativa in materia. Dalla voce "cimiteri di Trento" si accede alle schede dedicate che riportano, per ogni struttura, indirizzo, indicazioni per raggiungerla con i mezzi pubblici, superficie, numero di posti in campo comune, periodo di rotazione e programma delle esumazioni, disponibilità di posti in terra e di cellette (nel caso di mancanza di disponibilità viene fornita l'indicazione relativa all'attuale graduatoria). Sono inoltre indicati i lavori effettuati o di prossima realizzazione.

È possibile infine consultare le planimetrie contenute nel piano regolatore cimiteriale adottato nel 2003.





### Indagine di Customer Satisfaction 2008

L'indagine ha lo scopo di monitorare e rilevare la soddisfazione degli utenti del Servizio Funerario e Cimiteriale del Comune di Trento nei confronti del servizio ricevuto. Poiché analogo studio era già stato effettuato nel 2006, con l'indagine del 2008 vengono inoltre misurati gli eventuali cambiamenti nei giudizi espressi dai cittadini in merito alla loro percezione della qualità del servizio, così da consentire all'Amministrazione comunale la verifica nel tempo dell'evoluzione degli standard di qualità dei servizi offerti, in conformità agli impegni assunti con la Carta dei servizi.

Per garantire una corretta raffrontabilità fra le indagini, il questionario predisposto ricalca quasi interamente quello già utilizzato nel 2006 ed è composto da 17 domande volte a raccogliere i giudizi in merito alle varie attività e i vari aspetti che caratterizzano il servizio: la funzionalità della sede, il comportamento del personale (Uffici e Squadra) e l'organizzazione del servizio, conoscenza ed eventuale giudizio sul servizio di cremazione, sul Totem informativo collocato all'ingresso del Cimitero, ed infine sulla Carta dei Servizi Funerari e Cimiteriali.

Il questionario è stato spedito, nei primi giorni del mese di novembre 2008, ad un campione di 300 persone che, nel corso del 2007, avevano avuto necessità di rivolgersi al Servizio Funerario – Cimiteriale del Comune di Trento. I questionari restituiti, oggetto dell'indagine, sono stati 151.

I risultati evidenziano un miglioramento del già ottimo giudizio ottenuto nel 2006 arrivando ad una media complessiva dell'8,9 su scala 1 a 10 come risulta dalla Tavola 11.

Come si vede la maggior parte dei giudizi ottengono valori superiori a 9 e si riferiscono per lo più al comportamento del personale, mentre l'unico aspetto che ottiene una votazione inferiore all'otto riguarda il confort dei locali, dato emerso anche nell'indagine del 2006 e in base al quale l'amministrazione aveva avviato la procedura di risanamento dello stabile, ex sede frati custodi, ubicato all'ingresso del cimitero monumentale e destinato a futura sede dei servizi funerari, più ampia e confortevole rispetto all'attuale sede. La conclusio-

ne dei lavori e il trasferimento della sede sono previsti per l'anno prossimo.

Un aspetto particolarmente interessante che emerge dall'indagine riguarda la gestione integrata dei ser-

	Giudizio medio		Errore campionario		Intervallo di confidenza	
	2008	2006	2008	2006	2008	2006
Personale cortese	9,3	9,1	0,2	0,2	9,1 – 9,5	8,9 – 9,3
Personale rispettoso	9,3	9,1	0,2	0,2	9,1 – 9,5	9,0 – 9,3
Personale competente	9,3	9,0	0,2	0,2	9,1 – 9,5	8,9 – 9,2
Squadra rispettosa	9,3	9,1	0,2	0,2	9,1 – 9,5	8,9 – 9,3
Squadra professionale	9,3	9,0	0,2	0,2	9,1 – 9,5	8,8 – 9,2
Squadra indossava divise ordinate	9,3	9,1	0,2	0,2	9,1 – 9,5	9,0 – 9,3
Tempistica della cerimonia	9,3	9,2	0,2	0,2	9,1 – 9,5	9,0 – 9,4
Personale ha fornito risposte chiare	9,2	9,0	0,2	0,2	9,0 – 9,4	8,8 – 9,2
Squadra cortese	9,2	9,0	0,2	0,2	9,0 – 9,4	8,9 – 9,2
Gestione della modulistica rispettosa del momento	8,9	8,9	0,2	0,2	8,7 – 9,1	8,7 – 9,1
Informazione esauriente	8,8	8,9	0,2	0,2	8,6 – 9,0	8,7 – 9,1
Campionario adeguato	8,8	8,7	0,2	0,2	8,6 – 9,0	8,5 – 8,9
Possibilità di scelta dell'orario	8,3	8,6	0,3	0,3	8,0 – 8,6	8,3 – 8,9
Locali confortevoli	8,2	8,2	0,3	0,3	7,9 – 8,5	7,9 – 8,5
Locali consentono privacy	7,6	7,7	0,4	0,4	7,2 – 8,0	7,4 – 8,1
<b>MEDIA</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>8,7 – 9,1</b>	<b>8,6 – 9,0</b>

vizi funebri e cimiteriali adottata dal Comune di Trento: come nella precedente indagine la quasi totalità degli intervistati è convinta della bontà di tale soluzione:

TAVOLA 7  
Ritiene che rivolgersi ad un unico Ente come referente e gestore dei servizi funerari e cimiteriali sia funzionale per le esigenze del cittadino? – Analisi per indagine

	Indagine 2008 (%)		
	Valore	Errore campionario	Intervallo di confidenza
Si	96,8	3,6	93,2 – 100,0
No	3,2	3,6	0,0 – 6,8

	Indagine 2006 (%)		
	Valore	Errore campionario	Intervallo di confidenza
Si	96,6	3,2	93,4 – 99,8
No	3,4	3,2	0,2 – 6,6

Dal punto di vista del cittadino la gestione integrata da parte dell'ente pubblico, rispetto alla quale in altre sedi da anni è in corso un acceso dibattito circa presunte incompatibilità e "distorsioni di mercato" è ritenuta la più funzionale in quanto consente di assolvere da un unico ufficio a tutte le incombenze ad un costo predeterminato (e predeterminabile da ciascuno attraverso il sito internet) per ciascuna operazione. Anche il governo della Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto di tenere in debita considera-

zione il punto di vista dei cittadini su tale questione sancendo nella recente L.P. n. 7/2008 (cremazione e dispersione delle ceneri) la rilevanza sociale dei servizi funerari e cimiteriali e la facoltà dei comuni di gestirli in forma diretta ed integrata, senza finalità di lucro e con possibilità di prevedere tariffe differenziate in relazione alle condizioni economiche degli interessati.

#### Giudizi lusinghieri anche per la gestione del cimitero monumentale:

TAVOLA 20 Giudizio complessivo attribuito alla Gestione del Cimitero di Via Giusti			
	Giudizio medio	Errore campionario	Intervallo di confidenza
Indagine 2008	8,6	0,3	8,3 – 8,9
Indagine 2006	8,5	0,2	8,3 – 8,7

TAVOLA 21 Giudizi analitici relativi alla Gestione del Cimitero						
	Giudizio medio		Errore campionario		Intervallo di confidenza	
	2008	2006	2008	2006	2008	2006
Cura del verde	8,8	9,2	0,3	0,2	8,5 – 9,1	9,0 – 9,4
Pulizia dei viali	8,7	9,1	0,3	0,2	8,4 – 9,0	8,9 – 9,3
Sorveglianza	8,4	8,4	0,4	0,3	8,0 – 8,8	8,1 – 8,7
Disponibilità di fontanelle	8,4	8,7	0,3	0,3	8,1 – 8,7	8,4 – 9,0
<b>MEDIA</b>	<b>8,6</b>	<b>8,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>8,3 – 8,9</b>	<b>8,5 – 9,1</b>

Le ultime domande del questionario riguardavano la conoscenza e il giudizio sul totem informativo collocato all'ingresso del cimitero Monumentale di Trento e la conoscenza della carta dei servizi. Per quanto riguarda il primo aspetto circa il 60% degli intervistati dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza del totem esprimendo un giudizio molto positivo (8,1), mentre la Carta dei Servizi risulta essere uno strumento poco conosciuto dagli intervistati (18,7%); fra quelli che dichiarano di conoscerla emerge una completa coerenza fra la qualità dei servizi offerti e quanto riportato nella carta stessa. La poca conoscenza della Carta, nonostante gli sforzi divulgativi (è disponibile presso gli uffici, le camere mortuarie, l'Ufficio relazioni con il pubblico nonché nel sito internet) è forse da ricercare nel diverso approccio dell'utente a questo servizio che, rispetto ad altri quali per esempio la sanità o i trasporti o le forniture idriche-energetiche che fanno parte della vita quotidiana, viene vissuto come un servizio una-tantum e quindi poco incline ad approfondimenti ed anzi con una forte tendenza alla rimozione degli eventi.

Un aspetto che merita una riflessione emerge analizzando i singoli aspetti indagati in base alla residenza degli intervistati: i residenti fuori comune o fuori provincia hanno espresso giudizi d'eccellenza (superiore a 9), per la quasi totalità delle voci poste alla loro valutazione e comunque tutti superiori a quelli espressi dai residenti. La lettura che si può dare di questo dato e che i cittadini del Comune di Trento abituati a standard più elevati risultano essere più esigenti e il giudizio è più severo rispetto ai non residenti i quali raffrontando la propria realtà con la situazione del Comune di Trento riescono a cogliere con più evidenza le eccellenze; mantenere gli standard e individuare i margini di miglioramento risultano essere pertanto gli obiettivi di chi opera con il sistema qualità.

Il questionario presentava in chiusura un apposito spazio bianco per eventuali osservazioni da parte degli intervistati: una buona percentuale si è avvalsa di tale possibilità fornendo indicazioni spontanee riguardante l'ampliamento dei servizi offerti, il miglioramento degli ambienti, la maggiore sorveglianza e tutela degli spazi e un generale apprezzamento del servizio usufruito.

Il testo completo dell'indagine è disponibile nel sito internet del Comune di Trento, area tematica "servizi funerari e cimiteriali", sezione "documenti".

Come previsto dalla carta dei servizi l'indagine verrà nuovamente ripetuta nel 2010.

(\*) *Dirigente Servizio Funerario-Cimiteriale, Comune di Trento*

Cultura

## Note di musica funebre (III Parte)

### Il Requiem nell'Ottocento

di Andrea Boldrini

*Nel precedenti articoli (n.d.r. "Note di musica funebre (I parte) e Note di musica funebre (II parte), pubblicati rispettivamente su "I Servizi Funerari" n. 1/2009, pag. 17 e n. 2/2009, pag. 16) si è accennato sinteticamente alle principali forme e ai generi vocali e strumentali della tradizione liturgica funebre cristiano-cattolica dal medioevo ad oggi, rivolgendo una particolare attenzione alla Messa di Requiem dal canto gregoriano a Mozart.*

*Nel proseguire queste brevi note relative al genere "requiem" si è preferito un approccio più analitico, anche in considerazione dell'enorme incremento della produzione nei sec. XIX e XX.*

Come anticipato nella premessa al primo articolo (<sup>1</sup>), l'inclusione delle forme vocali-strumentali liturgiche nell'insieme "musica funebre" rappresenta una scelta arbitraria e contrapposta alla tradizionale interpretazione data a quella espressione.

Ad esempio, la voce "funebre, musica" riportata nel DEUMM (<sup>2</sup>), recita:

*"Con questa espressione si possono indicare, in modo generico, diversi tipi di composizioni musicali quali la Complainte, il Dirge, il Lamento, la Plainte, il Planctus, il Planh e il Tombeau. In ogni caso, si tratta di brani composti per occasioni luttuose, nei quali l'andamento non è necessariamente di marcia. (...)"*. Segue, a titolo esemplificativo, un elenco di brani disomogeneo per genere e organico, da Bach ad autori del Novecento, dal quale sembra legittimo dedurre siano escluse composizioni a carattere liturgico e, in particolare, messe di requiem. Le messe di requiem, cantate e musicate, sono solitamente menzionate all'interno della voce "Messa" e, come tali, incluse nel grande comparto della "musica sacra". Rispetto a tale collocazione è stata compiuta una trasposizione di comparti unicamente per ragioni di contiguità e continuità della tematica

funebre, inserendo il requiem tra le altre numerose forme musicali liturgiche osservate.

Fatta questa doverosa precisazione, l'attenzione si rivolge decisamente verso i problemi di una ricerca sul requiem che si ponga l'obiettivo di indagare sulle opere di un periodo circoscritto.

La collocazione tradizionale delle composizioni sopra ricordata (quale "appendice" della voce "Messa", pienamente legittima sotto il profilo liturgico e musicale) sembra comportare tuttavia, una sorta di marginalità nelle trattazioni dell'argomento nella letteratura musicale consultata; ai requiem viene solitamente riservato, ad eccezione dei più celebri, uno spazio che si potrebbe definire di "citazione" rintracciabile nell'ambito della descrizione della produzione sacra di un autore o nelle sintesi, anche dettagliate, di periodo o secolo; in alternativa le bibliografie indicano poi, lavori di carattere monografico altamente specialistici per autore o scuola di appartenenza.

Pur nella consapevolezza dei limiti della presente riflessione, si è avvertita l'esigenza di affrontare l'oggetto di studio in uno spazio autonomo più sistematico e organico, per il quale una prima fase di lavoro potrebbe prevedere contributi per la costruzione di repertori per secolo o periodo. È una ipotesi giustificata anche sulla base delle più recenti stime sulla produzione.

L'approccio alla informazione specifica dei siti infatti, pur non potendosi qualificare a tutt'oggi quale fonte autorevole, sembra tuttavia suggerire un incremento tanto sensibile dei dati riguardo il numero

<sup>1</sup>) "Con l'espressione "musica funebre" intendiamo qui riferirci all'insieme delle composizioni vocali e strumentali di vario genere che accompagna lo svolgimento delle cerimonie funebri", in I Servizi Funerari, 1.2009, pag. 17.

<sup>2</sup>) *Dizionario universale enciclopedico della musica e dei musicisti: il lessico*, diretto da Alberto Basso, Torino, UTET, 1984.

delle composizioni e degli autori, tale da non poter essere ignorato.

Rispetto ad un dato desunto dal già citato *Dizionario*, ad esempio, che indicava in “oltre 1000” il numero di Requiem scritti e catalogati, le più recenti stime pubblicate da alcuni siti riportano un totale di “oltre 2000”<sup>(3)</sup> e, addirittura, di 3355<sup>(4)</sup> senza specificare tuttavia, in entrambi i casi, se si tratti di opere catalogate o meno e con l’avvertenza che i dati sono “printer friendly”.

Per quanto riguarda i compositori, secondo l’ultimo sito citato, ammonterebbero a 2117, senza contare le nutritissime liste di “new composers” individuate per secolo, rintracciabili nella rubrica “latest news”. Accennare in premessa ad una serie tanto impressionante di dati significa soltanto evidenziare, qualora essi trovassero in seguito autorevoli conferme, l’enormità e la complessità di un lavoro ancora da affrontare per un contributo attendibile sulla storia autonoma e dettagliata del Requiem.

Queste note propongono, oltre ad un breve inquadramento storico, uno spaccato della vastissima produzione del secolo XIX, corredato da un commento per ciascuna opera, tratto da varie fonti, ove reperito.

È stato volutamente omissivo l’approfondimento del problema critico della contrapposizione tra musica sacra liturgica e musica sacra “teatrale”, un argomento tanto vasto, arduo e complesso da risultare difficilmente sintetizzabile in queste Note. Esso implica infatti la trattazione di questioni di carattere critico e di estetica musicale, che non potrebbero prescindere da tematiche quali la purezza dello stile, l’ispirazione del compositore, la “sincerità” nel processo produttivo, il rapporto dell’autore con la religione e la fede, il “peso” della produzione sacra rispetto alla produzione complessiva, ecc. La complessità dell’argomentazione è facilmente intuibile se, in un interessantissimo articolo<sup>(5)</sup>, Maurizio Giani arriva a definire la questione come un paradosso: sulla scorta delle sue conclusioni (“Sembra dunque opportuno cercare anzitutto nella articolazione interna delle opere i segni ed eventualmente i limiti della fede”) si dovrebbe procedere ad una ricerca articolata da affidare a musicologi professionisti.

Un ulteriore livello di approfondimento sul Requiem dovrebbe poi riguardare la libera ispirazione o la committenza, le circostanze della composizione, la durata della stesura, il tempo a disposizione,

lo scopo dell’autore (liturgico o meditativo), i luoghi e le date delle prime esecuzioni, ecc.: come si può facilmente intuire, si tratta però di dati non facilmente reperibili in modo omogeneo.

### Cenni minimi di musica sacra nell’Ottocento

Il secolo si apre sotto l’influsso delle teorie hegeliane della religione dell’arte e della sacralizzazione della musica: la musica è di per se stessa “arte sacra”, autonoma; nasce quindi un problema teorico circa il rapporto con la musica sacra com’è concepita dalla tradizione. Si assiste a vari tentativi di rinnovamento della terminologia specifica con la proposta di nuove suddivisioni, categorie e definizioni. L’avanzare del processo di secolarizzazione, inoltre, affievolisce le certezze relative alla sfera della trascendenza e della fede; nella prassi quotidiana si afferma un progressivo mescolamento delle funzioni della chiesa, del monumento, del museo, della sala da concerto.

Fin dai primi decenni la musica sacra subisce l’influsso delle tendenze sinfoniche ed operistiche trionfanti, che sembrano in molte composizioni (anche messe e messe di requiem) prevalere sullo spirito liturgico: arie e duetti sono inseriti ora in un contesto melodrammatico, orientando buona parte della produzione verso soluzioni teatrali. Estremamente abbondante in questo periodo risulta la produzione italiana con Giuseppe Nicolini, Pietro Raimondi, E. Coccia, Gaetano Donizetti e Giovanni Pacini, autori di numerose Messe e Requiem ciascuno. In Francia, tra le figure più rappresentative del filone “teatrale”, è Jean-François Lesueur (1760-1837), contemporaneo di Luigi Cherubini, compositore e teorico, autore di Messe in stile grandioso, eroico, tendente alla ricerca di effetti nuovi piuttosto che alla espressione di un autentico spirito religioso.

Ancor prima della metà del secolo nascono e si diffondono in Europa movimenti di reazione allo stile romantico. Importante figura di compositore, teorico ed insegnante nell’area tedesca fu C. Ett (1788-1847), autore interamente dedito ad una vasta produzione sacra, pubblicata solo in minima parte; organista e studioso del canto gregoriano, perseguì un rinnovamento liturgico contrario alla moda teatrale entrata nelle chiese e favorì il ritorno dell’organo al posto degli strumenti dell’orchestra.

Ebbe poi largo seguito, in Italia, Francia e Germania, il Movimento Ceciliano, sorto intorno al 1830 con lo scopo di restituire “dignità” e decoro alla musica sacra e liturgica, sottraendola all’influsso del melodramma. Attraverso la promozione di scuole, associazioni e una monumentale mole di studi

<sup>(3)</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

<sup>(4)</sup> [www.requiemsurvey.org](http://www.requiemsurvey.org)

<sup>(5)</sup> Maurizio Giani, *Fede e teatralità nella musica sacra dell’Ottocento*, in *Enciclopedia della Musica*, Torino, Einaudi, 2004, Storia della musica europea (v. 4).

promossa anche nelle abbazie (in particolare a Solesmes), il Movimento, sostenuto anche dalle autorità ecclesiastiche, tendeva ad un rilancio della tradizione sacra musicale cristiana del canto gregoriano e della polifonia classica. Ne furono i principali fautori F. X. Witt (1834-1888, studioso del Palestrina e del contrappunto classico) per l'area tedesca; G. Tebaldini (1864-1951) e R. Casimiri (1880-1942) contribuirono decisamente ad un affrancamento della musica sacra italiana dagli schemi del primo '800, introducendo nell'insegnamento lo studio e la diffusione della produzione polifonica classica (in particolare Palestrina) ancora poco conosciuta in Italia negli ultimi decenni del secolo.

Al movimento aderirono molti compositori, anche solo parzialmente; nella produzione di alcuni di essi si incontrano lavori contrassegnati dallo stile "teatrale" come anche dai criteri cecilianiani. Altri compositori, come L. Perosi, pur senza seguire alla lettera le indicazioni del Movimento si ispirarono ad uno stile polifonico di grande equilibrio tra ispirazione personale e rispetto della liturgia.

Sostanzialmente la produzione ottocentesca può essere inquadrata in riferimento alle posizioni accennate, ma presenta in verità un panorama estremamente variegato in cui gioca un ruolo essenziale l'interpretazione del singolo autore, l'appartenenza geografico-culturale e la relativa tradizione stilistica dei generi.

I compositori dell'800 manifestano un particolare interesse verso il Requiem.

Interessanti risultano i dati quantitativi apparsi su vari siti per un'indicazione di massima relativa alla produzione. Pur non coincidendo perfettamente nelle cifre, infatti, essi offrono una stima da ritenersi sostanzialmente attendibile. Secondo il già citato sito [www.requiemsurvey.org](http://www.requiemsurvey.org), il numero di R. composti durante l'intero XIX sec. ammonterebbe a 843, totale ricavato dalla somma delle composizioni scritte nel corso della prima metà (1800-1849) cioè 525, e quelle scritte nella seconda metà (1850-1899) cioè 318. Tale cifra rappresenta l'indice della massima produzione rispetto ai secoli precedenti, superata solo dalla produzione novecentesca. Quasi tutti i grandi autori si cimentano nella composizione almeno di un Requiem. Il motivo principale di questa scelta può essere individuato nella predilezione per l'elemento drammatico, il contrasto, la sfida, che caratterizzano buona parte del contesto musicale (e non solo) del periodo. Il tema della morte, in particolare, come evento massimamente drammatico dell'esistenza risulta centrale, oltre che nel melodramma, nelle composizioni sacre di Requiem sia nella versione teatrale che nella espressione teolo-

gica e liturgica proiettata verso l'ottica della resurrezione.

A prescindere dalle diverse opzioni sul piano stilistico, generalmente la struttura del lavoro fa riferimento al testo latino della tradizione cristiana e al rispetto della suddivisione canonica delle sezioni (Introitus, Kyrie, Tratto, Sequenza-Dies irae, Offertorio, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Communio); ma si incontrano anche composizioni basate su testi in lingua nazionale di derivazione sacra o letteraria (Schubert, Schumann, Brahms). L'estrema drammaticità del contenuto attrae molti musicisti verso il Dies irae, ripreso con particolare vigore dopo la sua introduzione nel periodo classico; tale sequenza risulta assente soltanto nel Requiem di G. Faurè, per una scelta basata su convinzioni personali e stilistiche ad un tempo.

Le composizioni presentano svariate origini e tipologie. Numerosissimi sono i Requiem composti "in mortem" o "in memoriam" di persone affettivamente legate all'autore o di alte personalità istituzionali o artistiche. In questi casi il lavoro è motivato spesso dall'occasione o dalla committenza, ma si incontrano anche lavori liberamente scritti come espressione meditativa sul mistero della morte. Una questione molto dibattuta, come già accennato, è quella relativa ai "confini" tra il liturgia e teatralità.

Le scelte stilistiche, molto sinteticamente, si identificano sostanzialmente nel recupero della tradizione sinfonica classica (Haydn), nell'esaltazione della dimensione orchestrale e vocale (Lesueur, Berlioz, in parte Liszt), nel riferimento esplicito al melodramma o a composizioni di carattere sacro non liturgiche quali l'oratorio, e a soluzioni che, viceversa, optano per una rinuncia al sinfonismo e alla teatralità a favore di un atteggiamento di intimo raccoglimento, ottenuto spesso riducendo i mezzi espressivi ed introducendo frequentemente l'impiego dell'organo.

### I Requiem dell'Ottocento: la produzione

Per ricavare un'informazione sufficientemente organica ed omogenea sulla produzione si è fatto riferimento alla voce "Messa" del DEUMM<sup>(6)</sup>, scelta come fonte più ampia e dettagliata tra le altre. Il genere "Messa" rappresenta infatti la categoria concettuale in seno alla quale poter più efficacemente indagare il sottogenere Requiem.

A partire da tale testo si è sviluppata un'indagine analitica finalizzata ad integrare, approfondire e precisare l'informazione, ipotizzando in tal modo

<sup>(6)</sup> Op. cit., Il lessico, vol. 3 (parag. L'Ottocento).

un esempio di contributo preliminare per la costruzione di un repertorio.

Nella voce citata, dopo un'ampia sintesi sulle origini e lo sviluppo nel medioevo ed una circostanziata trattazione delle sue parti costitutive, segue una panoramica storica suddivisa per secoli, in una sistemazione distinta nel tempo (le due metà del secolo) e nello spazio (le aree geografico-culturali in Europa).

Dall'osservazione della produzione di messe è facilmente ricavabile, ove indicata, la composizione di Requiem distinguendola da quella delle messe ordinarie. Apportando alcune integrazioni all'elenco degli autori ed ai dati sulle composizioni, rispetto al testo guida, si ottiene una prima informazione quantitativa sui numeri delle due serie, rappresentata nelle seguenti tabelle comprendenti gli autori dell'intero XIX secolo, elencati in ordine cronologico secondo la data di nascita (anteriore al 1880).

#### A. PAESI TEDESCHI

Compositore	Messe	Messe di requiem
C. Ett	?	?
C. M. Von Weber	3	-
L. Van Beethoven	2	-
F. Schubert	7	2
R. Schumann	1	2
F. Liszt	4	1
A. Bruckner	6	1
F. X. Witt	32	-
M. Haller	9	-
A. Dvorak	2	1
I. M. Mitterer	45	4

#### B. FRANCIA

Compositore	Messe	Messe di requiem
J. F. Lesueur	33	-
Cherubini	13	2
Niedermeyer	1	-
Berlioz	1	1
Gounod	18	3
C. Frank	2	-
C. Saint-Saens	1	1
G. Faurè	1	1
E. Satie	1	1

#### C. ITALIA

Compositore	Messe	Messe di requiem
G. Nicolini	40	2
J. S. Mayr	?	1
F. Morlacchi	12	1
P. Raimondi	4	2
C. Coccia	25	1
G. Rossini	2	-
V. Bellini	4	-
G. Donizetti	1	3
G. S. Mercadante	20	-
G. Pacini	non precisato	3
A. Ponchielli	non precisato	-
G. Verdi	-	1
S. Falchi	-	1
G. Bottesini	-	1
A. Catalani	1	-
G. Sgambati	-	1
G. Martucci	1	1
P. Mascagni	2	1
M. E. Bossi	7	2
L. Perosi	24	2

Sulla base di tale rilevazione si dovrebbe procedere ad una precisa individuazione dei lavori fornendo almeno le informazioni essenziali identificative per ogni composizione quali titolo, tonalità, numero d'opera, anno di composizione ed organico impiegato. Tuttavia il raggiungimento di tale obiettivo minimo non si presenta di facile realizzazione, in quanto nessuna fonte di riferimento, fatta eccezione per i cataloghi delle opere, ove esistano, riporta con completezza gli elementi richiesti allo scopo.

È frequente incontrare materiali che, nell'intento di offrire inquadramenti interessanti anche all'aspetto culturale-stilistico, non si soffermano sull'informazione di base, che risulta spesso parziale, disomogenea, a volte assente. Il lavoro, inoltre, presupporrebbe anche una ampia consultazione della bibliografia relativa al singolo compositore.

(N.d.R. *Sul prossimo numero de I Servizi Funerari verrà pubblicato il seguito dell'articolo – "Note di musica funebre (IV Parte) – che partirà dal paragrafo "Requiem dell'Ottocento: compositori e composizioni"*)

Documentazione

## Ambiti di applicazione e attuazione di norme e disposizioni regionali

Circolare SEFIT Federutility n. 1812 del 16/12/2008

In conseguenza dell'emanazione di norme (leggi e regolamenti) regionali, nonché di atti amministrativi regionali, che determinano comportamenti conseguenti, appare opportuno formulare alcune considerazioni (**Allegato 1**), in particolare per quanto riguarda i diversi ambiti di loro applicazione, tenendo conto come, in ogni caso, non possa prescindere da alcuni principi aventi carattere generale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Ambiti di applicazione e attuazione di norme e disposizioni regionali**

##### **Premessa**

Nell'attuale contesto che vedono le regioni (ormai oltre la metà) avere legiferato in materie nelle quali non erano precedentemente titolari di competenze, spesso eccedendo anche rispetto alla propria potestà legislativa (e regolamentare) sulla base del preconcetto per cui sostanzialmente tutte le disposizioni che attengono alla c.d. polizia mortuaria rientrano nell'ambito della "tutela della salute", quando, a rigore, ben poche di esse siano effettivamente tali, in ciò favorite dall'assunto, non sostenibile, per cui la legittimità costituzionale di tali interventi legislativi sia argomentabile sulla presa d'atto del fatto per cui il Governo non si sia avvalso della facoltà attribuitagli dall'art. 127 Cost. (assunto che importerebbe come il sindaco di costituzionalità delle leggi sia riferibile al potere esecutivo, anziché alla Corte Costituzionale), le differenze nelle legislazioni regionali stanno determinando conseguenze di differenziazioni, sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista dei procedimenti, non sempre agevolmente affrontabili.

Oltretutto, spesso all'adozione delle leggi da parte di alcune regioni, ha fatto seguito l'emanazione di regolamenti regionali (cioè di norme di rango se-

condario), ma altresì all'emanazione di atti amministrativi (ed, in quanto tali, privi di contenuto normativo) di diverso contenuto, quali deliberazioni di giunta regionale, direttive, linee d'indirizzo, atti dirigenziali e quanto altro.

In questo quadro, non vanno, per altro, dimenticate anche le situazioni in cui alcune regioni abbiano adottato deliberazioni di Giunta regionale, cioè atti amministrativi, spesso di mero indirizzo, rivolte alle A.S.L. (com'è il caso della D.G.R. (Piemonte) n. 115-6947 del 5 agosto 2002, seguita dalla D.G.R. (Liguria) n. 225 del 14 marzo 2006, dalla D.G.R. (Umbria) n. 1066 del 21 giugno 2006, nonché dalla D.G.R. (Lazio) n. 737 del 28 settembre 2007), con le quali si forniscono alle A.S.L. destinatarie (ed esclusivamente a queste) comportamenti specifici. Rispetto a questi atti amministrativi, non si può non osservare come si tratti, spesso, proprio di interventi attinenti alla materia della "tutela della salute", per cui, se sussiste una competenza regionale, essa poteva essere esercitata, ottenendo il risultato voluto, attraverso l'emanazione di norme di rango regolamentare, anche in modifica – su questi aspetti – del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (metodologia che non sembra neppure essere stata presa in considerazione), mentre risultano inadeguati a produrre modifiche a norme di rango regolamentare atti amministrativi d'indirizzo. Sugli aspetti considerati da tali atti amministrativi, va altresì ricordato il documento

della Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali, approvato il 9 febbraio 2006, concernente semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, che, nella parte finale, formulata proposte e auspici del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sarebbero dovute intervenire previa Intesa a livello di Conferenza Stato-regioni e relativi atti di attuazione di tale Intesa. Non a caso il D.d.L. AS 1249 (approvato dal Senato il 12 dicembre 2007 e divenuto alla Camera dei deputati l'AC 3308, non approvato definitivamente in conseguenza dello scioglimento anticipato del Parlamento) presentato nella precedente legislatura, prevedeva (art. 7) specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria<sup>(1)</sup>. Sul medesimo tema è intervenuto, più recentemente, l'art. 27 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133<sup>(2)</sup>, il quale si

differenzia per il fatto di prevedere l'individuazione, con atto amministrativo, delle disposizioni da abrogare, con la conseguenza che, individuate, dovranno essere adottate norme idonee a determinare l'effetto abrogativo, il che prova come si tratti di disposizioni normative tutt'altro che abrogate.

A titolo di esempio, si prenda in considerazione la citata deliberazione della regione Piemonte (cui si fa riferimento unicamente per il fatto di essere stata la prima, in ordine temporale, collocandosi sia prima di qualsiasi legislazione regionale, sia ben precedentemente al menzionato Documento del 9 febbraio 2006 della Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali), con cui sono state, di fatto, inattuuate disposizioni, seppure di rango regolamentare, ma senza alcun effetto abrogativo (di là da divenire), con la conseguenza di esporre taluni soggetti alla situazione d'inosservanza delle norme regolamentari medesime.

<sup>(1)</sup> Se ne riporta il testo, non solo per il contenuto, ma, altresì, per le procedure individuate.

**Art. 7. (Disposizioni in materia di polizia mortuaria)**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i principi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale ed in particolare:

- a) l'uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;
- b) l'uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;
- c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre.

<sup>(2)</sup> Anche in questo caso se ne riporta il testo.

**Articolo 37. (Certificazioni e prestazioni sanitarie)**

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica

**Le diversità di normative e atti regionali**

La diversità delle disposizioni di legge, nonché di regolamento, presenti nelle diverse regioni, quanto meno in quelle che abbiano così provveduto, nonché degli atti conseguenti, anche di mera natura amministrativa, hanno portato a conseguenze di disomogeneità, sotto vari profili. Il fatto che, nell'ambito regionale, le regioni possano introdurre previsioni specifiche può non costituire, in ogni caso, aspetto problematico, per quanto sia destinato ad esaurirsi nell'ambito regionale, mentre presenta fattori di criticità allorquando si determinino effetti al di fuori della singola regione. Possono essere esempi quanto riguarda all'accertamento sull'idoneità degli auto-funebri, le prescrizioni sui cofani, nonché le procedure e modalità di accertamento e verifica sul confezionamento dei feretri in relazione ad un determinato trasporto funebre oppure i trasporti di salma (nelle regioni che hanno introdotto distinzione tra trasporto di salma e trasporto di cadavere) rispetto ai quali sono già stati registrati casi di effettuazione con destinazione al di fuori del territorio regionale (senza entrare qui nel merito di come possano essersi verificati).

Ulteriori fattori di diversità di regolazione si registrano per l'istituto della cremazione, ma anche per le procedure e modalità di autorizzazione alla dispersione delle ceneri (sia che la dispersione avvenga in apposite aree a ciò destinate nei cimiteri, sia in natura) e per quelle relative all'affidamento a familiare dell'urna cineraria.

ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».



In molti casi, la legislazione regionale intervenuta ha riguardato anche solamente gli istituti concernenti la cremazione e le destinazioni delle ceneri, spesso con l'obiettivo dichiarato di consentire l'attuazione, in ambito regionale, delle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130, ricorrendo a formulazioni testuali del tutto diversificate e raramente idonee, ad una valutazione rigorosa, a consentire effettivamente l'attuazione della predetta legge, in considerazione del fatto che frequentemente è stato fatto ricorso a formulazioni testuali tali da richiedere, o presupporre, atti di attuazione di altro ordine. Non si entra ora nelle considerazioni sull'idoneità delle singole formulazioni testuali a rendere attuabile, nella singola regione, le disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130, né sulla sussistenza in materia di una competenza legislativa regionale, non attenendo la materia alla competenza legislativa regionale, concorrente od esclusiva, in considerazione del fatto che si tratta di questioni attinenti all'ordinamento civile e, per alcuni versi, anche ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, dandosi unicamente atto delle leggi regionali emanate, avendo esse forza e natura di legge, quanto meno fino a che non ne sia pronunciata, dalla Corte Costituzionale, l'illegittimità.

Tuttavia, in questa situazione emergono aspetti che hanno determinato alcune criticità, in particolare quando, in singole situazioni, siano interessate regioni differenti.

Si ricorre ad un esempio, in relazione ad una specifica situazione, considerando questo come maggiormente esaustivo e di agevole comprensione. Una persona è deceduta nel territorio di una data regione (all'epoca del decesso ancora priva di propria legislazione in proposito) ed i familiari hanno richiesto la dispersione delle ceneri in natura, da effettuarsi, previo trasporto dell'urna (per inciso, la cremazione ha avuto luogo, per ragioni di disponibilità di impianti di cremazione, in una regione terza), nel territorio di altra regione. Il comune di decesso ha provveduto all'autorizzazione alla cremazione, alle autorizzazioni al trasporto del feretro all'impianto di cremazione, nonché al successivo trasporto dell'urna cineraria nella regione in cui era prevista, in quanto richiesta dai familiari, la dispersione delle ceneri in natura. L'Ufficiale dello stato civile di questo ultimo comune, opponeva rifiuto al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ritenendo che, per la propria legge regionale, tale competenza spettasse all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso. La legge regionale a cui faceva riferimento prevedeva che la disciplina dell'affidamento, della conservazione e dispersione delle ceneri (nulla dicendo circa la disciplina della

cremazione) avvenisse "nell'ambito dei principi" della L. 30 marzo 2001, n. 130 (formulazione che, a rigore, non consentirebbe di poter sostenere immediatamente che tale legge sia attuabile), senza individuare una specifica competenza funzionale. Oltretutto, anche ritenendo attuabile l'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, emerge come in esso si individui la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, mentre per altre forme di destinazione (affidamento ad un familiare, conservazione, dispersione) si regolino le modalità, le forme di manifestazione della volontà, lasciando indefinita la competenza funzionale. Probabilmente, per questo motivo, l'Ufficiale dello stato civile del comune nel luogo in cui era prevista la dispersione aveva ritenuto di individuare una competenza funzionale, in relazione alla dispersione delle ceneri, secondo un criterio di ordine analogico, riferendosi all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso. I familiari del defunto, di fronte all'atto di rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile del comune di prevista dispersione delle ceneri, presentavano ricorso al T.A.R., e non al tribunale ordinario, che sarebbe stato competente (art. 95, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 se si fosse trattato di un adempimento proprio del servizio dello stato civile), il quale ordinava all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso (per altro, sito al di fuori del distretto giudiziario in cui opera il T.A.R. adito) di motivare il proprio comportamento, il quale rappresentava sia l'assenza di una "propria" legislazione regionale, sia il fatto che la dispersione delle ceneri era richiesta sul territorio di altra regione. Il T.A.R., riconoscendo la fondatezza di tali argomentazioni, richiedeva all'Ufficiale dello stato civile del luogo di prevista dispersione delle ceneri, un riesame delle proprie valutazioni, rispetto a cui questo ultimo ribadiva i propri convincimenti sulla competenza dell'Ufficiale dello stato civile del luogo di decesso, sulla base della legge regionale vigente nel luogo di prevista dispersione delle ceneri.

Situazioni analoghe possono rilevarsi nei casi in cui si abbia un affidamento dell'urna cineraria ad un familiare, allorché questi abiti in regione diversa da quella in cui venga, eventualmente, autorizzato l'affidamento, considerando come l'affidamento dell'urna cineraria altro non sia se non il momento iniziale di una conservazione dell'urna in un luogo diverso dal cimitero, per cui l'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria costituisce – sostanzialmente – autorizzazione alla conservazione dell'urna nel luogo individuato dall'autorizzazione medesima.

### I limiti delle norme regionali

Anche prescindendo dalle precedenti considerazioni attorno alle legislazioni regionali emanate in materia, appare a questo punto opportuno affrontare un tema del tutto centrale, prioritario, non superabile e non eludibile, cioè quanto riguarda l'ambito delle norme regionali. Si prova ad affrontare questo tema con una domanda, quella su quale sia, in via del tutto generale, il "limite" che ogni norma, quale ne sia il grado normativo, ha sempre. In generale, ma si potrebbe anche dire in termini universali, nel senso che la risposta a questa domanda viene a riguardare le norme in quanto tali, anche se di altri ordinamenti giuridici, potendosi considerare la sussistenza di un principio non solo valido in generale, ma anche universale e a prescindere dal tempo. Tale limite altro non è se non il limite del potere del soggetto che emana la norma.

Da queste affermazioni, apparentemente astratte, è possibile uscire ricorrendo a esemplificazioni, anche molto semplici, come quelle per cui una legge emanata da uno Stato determinato non sia più tale al di fuori dell'ambito del potere dello Stato stesso, principio del tutto reversibile (ma si potrebbe dire altrettanto per una norma emanata dall'Unione europea che non è più tale al di fuori di essa, oppure di un Regolamento comunale che non è più tale, regolamento, al di fuori del comune e, per il principio di reversibilità, una legge di altro Stato non è tale in Italia o nella Comunità e nell'Unione europea). Lo stesso limite opera, ovviamente, per le norme regionali, che non sono più tali al di fuori della regione che le ha emanate.

Tra l'altro, l'ambito del potere non è solo di tipo territoriale (anche se questo fattore è quello forse più chiaramente percepibile), ma, a certe condizioni, potrebbe riguardare anche le persone: l'esemplificazione più semplice è quella che deriva dall'istituto della cittadinanza, cioè il sistema giuridico di appartenenza di persone ad un dato ordinamento giuridico, che porta alla conseguenza che – quanto meno per alcuni aspetti – le persone siano soggette ad un ordinamento giuridico anche se si trovino, territorialmente, al di fuori di esso, spesso rimanendo titolari di diritti o soggetti ad obblighi indipendentemente dall'ambito territoriale.

Rimane il fatto che le regioni esercitano la propria potestà legislativa (e, conseguentemente, anche quella regolamentare) nell'ambito non solo delle materie di loro competenza, ma altresì del proprio territorio, cessando di avere effetti quali "norme" al di fuori del territorio stesso. Una delle prime conseguenze è il venire meno, al di fuori del territorio regionale, di ogni forza normativa di una data norma

regionale, sia essa di rango primario che di rango secondario.

Ecco che, nella materia, ad esempio non possono trovare forza normativa disposizioni che prevedano la dispersione delle ceneri in mare adottate da regioni che non dispongano di litorali marini o simili situazioni. Si osserva, per notizia, come pressoché nessuna regione abbia tenuto presente questo aspetto, almeno in termini espliciti. Probabilmente, uno dei pochi momenti in cui si considera questo aspetto, in modo esplicito, potrebbe essere quello considerato all'art. 16, comma 2 L. R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.

### I limiti delle autorizzazioni amministrative.

Va anche osservato come questo principio non sia isolato alle norme, ma operi anche per le attività amministrative sussistendo, in via generale, la competenza dell'autorità, caso per caso competente, nel luogo in cui una data attività debba svolgersi. Si consideri il caso dell'affidamento dell'urna cineraria, che altro non è se non il momento "iniziale" di una specifica "attività" consistente nella conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero: se si considerano le argomentazioni presenti nel già più volte citato parere del Consiglio di Stato, Sezione 1<sup>a</sup>, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003 per sostenere, possibilisticamente, l'ammissibilità dell'affidamento a familiare dell'urna cineraria, si può notare come esse, oltretutto riferite a norme ben preesistenti rispetto alla L. 30 marzo 2001, n. 130, facciano riferimento, ad esempio, all'art. 343 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, cioè alla presenza di un colombaro privato (come una delle alternative al collocamento nei cimiteri) avente destinazione stabile e se vi sia garanzia contro ogni profanazione: emerge qui abbastanza chiaramente come l'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria a familiare non si esaurisca con l'affidamento, inteso come consegna, ma abbia il contenuto dell'autorizzazione alla conservazione nell'urna in tale sito e, conseguentemente, abbia a proprio oggetto questa "conservazione", il che porta logicamente a considerare la sussistenza della competenza in capo all'autorità che ne sia competente nel luogo in cui la conservazione avviene.

Anche su questi aspetti, le indeterminanze delle leggi regionali non sono poche: basterebbe citare una legge regionale (Toscana) che neppure affronta il tema dell'affidamento dell'urna cineraria a familiare, ma affronta invece l'aspetto conclusivo di questo, cioè l'ipotesi della rinuncia all'affidamento, oltretutto considerando tale rinuncia anche nell'ipotesi di affidamento a più soggetti (senza avere regolata neppure la possibilità di siffatti affi-

damenti “plurimi”), il ché lascia vago ed indeterminato il luogo di effettiva conservazione dell’urna (salvo non ipotizzarne una “mobilità”, che presupporrebbe una pluralità di autorizzazioni al trasporto dell’urna ogni qual volta essa “passi” da un familiare affidatario ad altro ...). Non solo, ma la stessa disposizione prevede (o, meglio, prevederebbe) che la rinuncia debba risultare da dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione, aspetto che riporta, e direttamente, alla questione originaria, cioè al caso, non improbabile anzi, per cui il decesso avvenga nel comune di una regione e la conservazione dell’urna nel comune di altra regione. E, spostando queste considerazioni dall’affidamento a familiare dell’urna cineraria, all’istituto della dispersione delle ceneri, si ritorna alla situazione di partenza.

### Conclusioni

Fermi restando gli indirizzi – per altro del tutto di massima – sulla competenza all’autorizzazione alla cremazione in capo all’Ufficiale dello stato civile del comune di decesso (sempreché, o laddove, si possa ritenere attuabile l’art. 3, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, ma ciò comporta anche fattori di “variabilità territoriale” in relazione al possibile o inesistente stato di “attuabilità” nelle singole regioni di tali disposizioni), non altrettanto può dirsi delle disposizioni che riguardano l’affidamento a familiare dell’urna cineraria e la dispersione delle ceneri. Oltretutto, in relazione alla dispersione delle ceneri, non dovrebbe sottovalutarsi, a maggiore ragione, come non possa farsi riferimento, ai fini della relativa autorizzazione, alle sole disposizioni dell’art. 3, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130 (e meno ancora assimilare la competenza al rilascio della relativa autorizzazione a quella del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, come pratica funeraria). Si consideri il divieto di dispersione nei centri abitati (la norma prevede: “*come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)*”), dove condizione per il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione non può prescindere dall’individuazione, e conoscenza, dei luoghi in cui debba eseguirsi, con la conseguenza che un comune diverso

da quello così previsto non dispone di strumenti di sorta di conoscenza di quale sia la delimitazione dei centri abitati. Oppure, si consideri come la L. R. (Piemonte) 31 ottobre 2007, n. 20 preveda (art. 2, comma 10) la comunicazione dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri al comune in cui debba avvenire, con l’obbligo (art. 4, comma 7) da parte dei soggetti legittimati a eseguire la dispersione delle ceneri di comunicare le modalità al comune in cui la dispersione debba avvenire con almeno 10 giorni di preavviso, nonché attribuendo ai comuni (art. 6, comma 2) la disciplina delle modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale: a parte la considerazione di come tale disciplina “comunale” potrebbe non essere sempre coerente con le modalità (in entrambi i casi si considerano le modalità di dispersione delle ceneri) oggetto della comunicazione da parte dei soggetti legittimati ad eseguirla, vi è qui un ulteriore riferimento a modalità “comunali”, quindi in ambito territoriale diverso da quello regionale, seppure “interno” (geograficamente) al primo, tanto più che le disposizioni dell’art. 6, comma 2, citato, non possono produrre obblighi nei riguardi di comuni non appartenenti alla regione Piemonte, pur se i comuni non siano più circoscrizioni di decentramento statale e regionale, per effetto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 129 Cost. (art. 9 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). Oppure, si consideri come la L. R. (Campania) 9 ottobre 2006, n. 20, preveda, tra le modalità di conservazione dell’urna cineraria, anche l’inumazione, sottoponendola alla condizione che l’urna sia in materiale biodegradabile (art. 5, comma 1, lett. b)), con la conseguenza che, decorso il turno ordinario di rotazione, con buona probabilità non sarà reperibile l’urna, con la conseguenza che questa conservazione viene ad essere, in termini di effetti pratici, una dispersione “sui generis”. Tuttavia, non è questo il punto, quanto quello che tale prescrizione sulle caratteristiche dell’urna, non potrebbe trovare applicazione al di fuori della regione Campania.

Si tratta solo di alcune esemplificazioni, forse meno critiche di altre, ma che consentono di inquadrare, ed esemplificare, il quadro di riferimento qui complessivamente considerato.



**Data:** 08 settembre 2009  
**Titolo:** Rifiuti cimiteriali e da cremazione. Scarichi idrici derivanti da cimiteri, crematori e attività connesse  
**Relatore:** M. MASCIS (Tecnico della Prevenzione Esperto – Referente Indagini Giudiziarie – ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara)  
**Destinatari:** Responsabili di cimiteri e crematori, operatori di crematori e di settore ambientale (sia in termini di gestione che di controllo), rappresentanti di SO.CREM.

**Programma:****Inquadramento generale**

- Il quadro normativo da applicare
- Definizione e classificazione dei rifiuti
- Attribuzione codice CER
- La Gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero)
- Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Tracciabilità dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento finale (registri di carico e scarico, formulari, MUD)
- Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti)
- Terre e rocce da scavo
- Recupero dei rifiuti: procedura ordinaria e semplificata

**Rifiuti cimiteriali**

- Identificazione e classificazione
- Applicazione della normativa prevista dal D.P.R. 254/2003

**Rifiuti del crematorio**

- Identificazione e classificazione dei rifiuti di un crematorio

**Adempimenti ambientali per i rifiuti cimiteriali e da crematorio**

- Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni
- Il trasporto e la scelta della destinazione finale: Recupero o Smaltimento

**Scarichi Idrici**

- Disamina delle diverse tipologie di scarichi idrici derivanti da Cimiteri/Crematori ed attività connesse
- Aspetti tecnici ed autorizzativi

**Disciplina sanzionatoria**

- Sanzioni amministrative e sanzioni penali
- Responsabilità del produttore e deleghe aziendali in materia ambientale
- Quesiti

**Data:** 10 settembre 2009  
**Titolo:** Concessioni cimiteriali a persone, famiglie ed Enti e Congreghe  
**Relatore:** S. SCOLARO (Libero professionista e Responsabile SEFIT)  
**Destinatari:** Impiegati di Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali; Operatori di Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile; Gestori di cimiteri e So.Crem.; Imprese di pompe funebri; Impiegati di Uffici Tecnici comunali; Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.

**Programma:**

- Natura dei cimiteri e delle concessioni cimiteriali
- La concorrenza di elementi di diritto privato e di diritto pubblico
- Le precondizioni per far luogo a concessioni cimiteriali
- Le tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto
- La natura del regolare atto di concessione
- Durata della concessione cimiteriale
- I limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali
- L'esercizio del diritto d'uso come "riserva":
  - a) concessione a persone e/o famiglie
  - b) concessione ad enti
- La posizione del concessionario, nonché i suoi diritti, doveri, divieti o limiti
- Rapporto tra concessionario/comune (o gestore) e tra concessionario/terzi
- Morte del concessionario e possibile subentro

- Le condizioni estintive della concessione cimiteriale (scadenza, rinuncia da parte del concessionario, revoca, decadenza, estinzione della famiglia/ente)
- Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali (basi giuridiche, motivazioni, procedure, giurisprudenza, schemi di provvedimento di pronuncia della decadenza)
- Effetti della cessazione della concessione cimiteriale
- Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità
- La destinazione dei manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata
- I sepolcri privati fuori dai cimiteri
- La soppressione del cimitero

**Data:** 09 settembre 2009  
**Titolo:** Progettazione funebre e cimiteriale in Italia  
**Relatori:** L. BERTOLACCINI (Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza")  
 D. FOGLI (Presidente Comitato Tecnico Cimiteri della EFFF, Federazione Europea dei Servizi Funerari)  
**Destinatari:** Direttori di cimiteri e crematori, Appartenenti ad uffici tecnici comunali e a studi di progettazione, architetti e ingegneri, Ditte costruttrici di cimiteri, promotori di finanza di progetto, gestori di cimiteri e crematori, Impresari funebri propensi a realizzare strutture per il commiato, Società di cremazione.

**Programma:**

ORE 09.30-13.00 [D. FOGLI]

**Cimiteri**

- Funzioni, servizi e dimensionamento
- Sistemi costruttivi e caratteristiche normative di loculi e tombe
- Loculi stagni Loculi aerati

**Crematori**

Funzioni e caratteristiche degli ambienti e dei sistemi tecnologici che li compongono

**Case funerarie**

Funzioni e caratteristiche degli ambienti di una casa funeraria

ORE 14.00-17.00 [L. BERTOLACCINI]

**I cimiteri nell'antichità****I cimiteri dopo l'editto di Saint Cloud****Il degrado nei cimiteri****Nascita ed evoluzione dei crematori****Cimiteri e crematori moderni**

**Data:** 11 settembre 2009  
**Titolo:** La cremazione. Conservazione, affidamento e dispersione ceneri  
**Relatore:** G. RIGHI (Dirigente del Comune di Parma e Vice Presidente della ICF, Federazione Internazionale della Cremazione)  
**Destinatari:** Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.

**Programma:**

- La cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno
- La posizione della Chiesa
- "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia": le ragioni del documento
- Le norme statali
- Autorizzazione alla cremazione
  - per propria volontà
  - per volontà di altri
- Cremazione di parti anatomiche, prodotti abortivi ed ossa
- Diritto alla cremazione anche per i familiari
  - a disperdere le ceneri
  - all'affido familiare di ceneri
- Dispersione di ceneri in cimitero
- Dispersioni di ceneri in natura
- Cremare resti mortali
- Affido ceneri
- Dispersione ceneri
- Urna cineraria
- Trasporto urna
- Interpretazioni giuridiche essenziali
- La legislazione regionale: un quadro comparativo

**CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE**

 Sede di svolgimento: **FERRARA**

<p><b>Data:</b> 23 settembre 2009</p> <p><b>Titolo:</b> Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza</p> <p><b>Relatore:</b> M. GAETA (Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT)</p> <p><b>Destinatari:</b> Operai e capi operai di cimiteri, Impiegati ufficio cimiteri o di polizia mortuaria, Custodi cimiteriali, Funzionari di Uffici tecnici comunali, Gestori cimiteriali, Confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.</p> <p><b>Programma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquadramento normativo</li> <li>• Fenomeni cadaverici</li> <li>• Inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni</li> <li>• Traslazioni dentro e fuori del cimitero</li> <li>• Pulizia campi, inumazioni campo comune, tombe private</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimozione dei ricordi marmorei</li> <li>• Utilizzo di mezzi e di attrezzature nei cimiteri</li> <li>• Precauzioni igienico-sanitarie, norme e comportamenti relativi alla sicurezza: L. 81/2008</li> <li>• Procedure di sicurezza relative alla cremazione</li> </ul>	<p><b>Data:</b> 24 settembre 2009</p> <p><b>Titolo:</b> Vigilanza controllo e sanzioni su trasporti e attività funebri, in cimiteri e crematori</p> <p><b>Relatore:</b> S. SCOLARO (Libero professionista e Responsabile SEFIT)</p> <p><b>Destinatari:</b> Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni, Uffici di polizia mortuaria, Polizia locale, Imprese funebri.</p> <p><b>Programma:</b></p> <p><b>Vigilanza, controllo e sanzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti interessati e singole competenze</li> <li>• Le competenze in via generale La vigilanza ed i controlli in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione</li> <li>• Il responsabile del servizio di custodia</li> <li>• Sanzioni penali e sanzioni amministrative</li> <li>• Quando segnalare all'autorità giudiziaria e procedimento per sanzioni amministrative</li> <li>• Somme derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie e connessa responsabilità</li> </ul> <p><b>Approfondimento per l'esercizio attività funebre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'attività funebre.</li> <li>• I requisiti per svolgerla in funzione delle principali norme regionali già emanate (in particolare nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Liguria)</li> <li>• Il trasporto di cadavere e di salma: mezzi, rimesse, ruolo dell'incaricato del trasporto</li> <li>• Cosa verificare dopo aver autorizzato l'attività funebre</li> </ul>
--	--	---

 Sede di svolgimento: **SAN GIULIANO MILANANESE (MI)**

<p><b>Data:</b> 06 ottobre 2009</p> <p><b>Titolo:</b> Rifiuti cimiteriali e da cremazione. Scarichi idrici derivanti da cimiteri, crematori e attività connesse [PROGRAMMA E DOCENTE: GLI STESSI del CORSO di ROMA del 08/09/2009]</p>			
<p><b>Data:</b> 07 ottobre 2009</p> <p><b>Titolo:</b> Piano regolatore cimiteriale e zone di rispetto cimiteriali</p> <p><b>Relatore:</b> D. FOGLI (Presidente Comitato Tecnico Cimiteri della EFFE, Federazione Europea dei Servizi Funerari)</p> <p><b>Destinatari:</b> Uffici di polizia mortuaria, Gestori cimiteriali e Uffici tecnici comunali (LL.PP., Urbanistica) e di imprese pubbliche locali; gestori di project financing cimiteriale o crematori; Aziende USL; Professionisti interessati alla pianificazione e progettazione cimiteriale.</p> <p><b>Programma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rapporto-cimitero città</li> <li>• Inumazione, tumulazione stagna ed aerata, cremazione</li> <li>• Motivi, natura e funzioni della pianificazione cimiteriale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andamento storico delle sepolture e calcolo del fabbisogno minimo legale di fosse</li> <li>• La previsione di andamento futuro di mortalità e sepolture</li> <li>• Ricettività della struttura cimiteriale</li> <li>• Il fabbisogno necessario di sepolture per l'arco di tempo della pianificazione</li> <li>• La rimodellazione cimiteriale</li> <li>• Zone di rispetto cimiteriali</li> </ul>	<p><b>Data:</b> 08 ottobre 2009</p> <p><b>Titolo:</b> Stesura del regolamento di polizia mortuaria comunale</p> <p><b>Relatore:</b> D. FOGLI (Presidente Comitato Tecnico Cimiteri della EFFE, Federazione Europea dei Servizi Funerari)</p> <p><b>Destinatari:</b> Dirigenti comunali; Dirigenti ASL; Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile; Gestori di cimiteri e crematori; Imprese di pompe funebri.</p> <p><b>Programma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La legislazione di riferimento</li> <li>• Come affrontare la scrittura del regolamento</li> <li>• Che impostazione dare al regolamento</li> <li>• Fare o copiare</li> <li>• Basta il regolamento?</li> <li>• I criteri da seguire</li> <li>• La separazione di funzioni</li> <li>• L'attività funebre estesa</li> <li>• La tutela della concorrenza e la tutela dei dolenti</li> <li>• Sala del commiato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il miglior utilizzo delle sepolture nei cimiteri</li> <li>• Pregi e difetti della cremazione</li> <li>• Il collegamento col piano regolatore cimiteriale</li> <li>• Il sistema tariffario</li> <li>• Le disposizioni attuative</li> <li>• Il piano regolatore cimiteriale e le norme tecniche attuative</li> <li>• Le ordinanze</li> <li>• Le determinazioni dirigenziali</li> <li>• L'attribuzione dei compiti e delle responsabilità</li> <li>• L'iter approvativo del regolamento</li> </ul>

Documentazione

## Regione Puglia – L.R. 15 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”

Circolare SEFIT Federutility n. 1813 del 23/12/2008

Nel B.U.R. della regione Puglia n. 198 del 19 dicembre 2008 ha provato pubblicazione la legge regionale in oggetto.

In **Allegato 1** se ne riporta il testo.

In **Allegato 2** si forniscono alcune indicazioni di orientamento, segnalando, fin da ora, come il relativo testo richiami l'impostazione a suo tempo seguita con la L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Regione Puglia – L.R. 15 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

La seguente legge:

#### **Art. 1**

##### **(Finalità, oggetto e principi della disciplina)**

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge:

- definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e individua in particolare i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
- disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge si definisce:

- “salma” il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- “cadavere” la salma dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- “ambito necroscopico” tutte quelle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune che del servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- “ambito funebre” l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato. Tali attività non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre, rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);
- “ambito cimiteriale” l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- “ambito della polizia mortuaria” le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

#### **Art. 2**

##### **(Funzioni della Regione)**

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane,

a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

- a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;
- b) adotta i poteri sostitutivi in relazione all'emanazione degli atti di competenza degli enti locali previsti dalla presente legge;
- c) definisce, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;
- d) può approvare, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
- e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

#### Art. 3

##### **(Funzioni delle province)**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino, individuando, d'intesa con i comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.
2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori, in relazione alle loro capacità di ricezione, si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali.

#### Art. 4

##### **(Funzioni e compiti dei comuni)**

1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

5. Ogni comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'articolo 17, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

6. Con regolamento comunale sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

#### Art. 5

##### **(Obblighi dei comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali)**

1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici a essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre prevista dall'articolo 15, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 30 giugno 2009, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre prevista dall'articolo 15. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla data del 30 giugno 2009.
4. I comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.
5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori a essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del d.p.r. 285/1990, i comuni hanno facoltà di assumere e organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

#### Art. 6

##### **(Funzioni autorizzative e di vigilanza)**

1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito:
  - a) all'esercizio dell'attività funebre prevista dall'articolo 15;

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato previste dall'articolo 17.

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o di ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'ASL territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti previsti dall'articolo 7 spettano al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'ASL territorialmente competente.

#### Art. 7

##### **(Regolamenti comunali)**

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con il regolamento, vengono in particolare stabiliti:

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;

c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 13, comma 3;

d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 250 né superiori a euro 9 mila.

3. Il regolamento può inoltre prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal comune, previo parere favorevole espresso dall'ASL competente per territorio.

#### Art. 8

##### **(Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)**

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.

Le strutture di medicina legale provvedono, altresì, al riscontro diagnostico nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà di morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici

dependenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.

#### Art. 9

##### **(Decesso per malattia infettiva e diffusiva)**

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici.

Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e conformi all'articolo 18, comma 1, del d.p.r. 285/1990 e successive modifiche.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto a utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

#### Art. 10

##### **(Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)**

1. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza. Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 17.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

6. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

7. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme



previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

#### Art. 11

##### **(Passaporto mortuario)**

1. Il rilascio del passaporto mortuario previsto, rispettivamente, dagli articoli 27, 28 e 29 del d.p.r. 285/1990, per le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al sindaco del comune ove trovasi la salma. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

2. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa prevista dall'articolo 32 del d.p.r. 285/90 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'articolo 30 del d.p.r. 285/90 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso.

Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

#### Art. 12

##### **(Cremazione e conservazione dell'urna)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.

3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

4. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

6. Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.

#### Art. 13

##### **(Dispersione delle ceneri e affidamento)**

1. L'autorizzazione alla dispersione e l'affidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla l.130/2001, ove sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 15.

2. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'albo pretorio.

5. Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.

**Art. 14****(Esumazioni ed estumulazioni)**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sulla base del parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi purché in quest'ultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.
3. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni vengono regolate dal sindaco.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL.

**Art. 15****(Attività funebre)**

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
  - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
  - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.
4. I comuni emanano i regolamenti di cui al comma 3 nel rispetto dei principi igienico-sanitari vigenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali regolanti la materia e delle norme relative al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
5. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
  - a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
  - b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;

- c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte;
- d) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

6. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

**Art. 16****(Attività di vigilanza)**

1. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
2. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
3. Colui che, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune stesso, fatta salva la denuncia all'autorità competente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

**Art. 17****(Strutture per il commiato)**

1. Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

**Art. 18****(Registro regionale di mortalità)**

1. È istituito il registro regionale di mortalità, affidato all'Osservatorio epidemiologico regionale, con finalità statistico-epidemiologiche.

**Art. 19****(Norme transitorie e finali)**

1. Le imprese pubbliche e private aventi sede legale fuori dal territorio regionale e operanti in esso solo occasionalmente sono esentate dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, fatta salva l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa stessa e fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto o disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990 e alla l. 130/2001 e successive modificazioni.

*La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.*

*Data a Bari, addì 15 dicembre 2008*

**ALLEGATO 2****Regione Puglia, L.R. 15 dicembre 2008, n. 34****"Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri"****(in B.U.R. Puglia n. 198 del 19/12/ 2008)**

La regione Puglia, con la legge regionale in oggetto (approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 25 novembre 2008 e che entra in vigore il 3 gennaio 2009) è intervenuta in materia, per cui ora non è presente legislazione regionale specifica nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni a statuto ordinario: Veneto, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, nonché nelle regioni a statuto speciale: Sicilia, Sardegna.

Come noto, nel processo di formazione di una legislazione regionale avente riferimento alla materia, si possono individuare due grandi indirizzi, quello che ha voluto affrontare la materia (ma si dovrebbe dire, le materie) specifica nei suoi vari e differenziati aspetti, rispetto a quello che ha voluto affrontare le sole disposizioni concernenti la cremazione e gli istituti ad essa collegati, genericamente, riassumibili nella c.d. destinazione delle ceneri (e in alcuni contesti, la legislazione regionale ha inteso occuparsi solo di questo ultimo aspetto).

La L.R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 si colloca sul primo dei due indirizzi ed il relativo testo si rifà all'impostazione della L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., e per questo motivo può essere opportuno rivedere anche le considerazioni a suo tempo fatte con la circolare SEFIT n. 5387 del 24 agosto 2004. Infatti, all'art. 1 si osserva come essa si ponga il proposito di disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni negli ambiti: necroscopico, funebre, cimiteriale, di polizia mortuaria, all'interno di una finalità di tutela degli utenti e di armonizzazione delle attività commesse a soggetti pubblici a specifici principi. Ciò enuncia l'assunto, non necessariamente fondato, per cui tutti questi aspetti atterrebbero alla competenza legislativa regionale (sia essa concorrente che esclusiva), quando alcuni di essi (o, meglio, alcuni degli istituti considerati dalla legge regionale) abbiano riguardo a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (in relazione

all'art. 117, comma 2, lett. e), h), i), l), m), p), r) ed s) Cost.). Generalmente, a queste osservazioni è stato fatto, anche in precedenza, riscontro osservando come il Governo non si sia avvalso della facoltà attribuitagli dall'art. 127 Cost., deducendo da questo comportamento una sorta di dichiarazione di legittimità costituzionale (che non spetta al Governo, bensì alla Corte Costituzionale, non attivabile unicamente attraverso l'esercizio della facoltà di cui al citato art. 127 Cost.). Fatto sta che ci si trova di fronte, ormai in termini di maggioranza tra regioni e province autonome, di leggi regionali che hanno in ogni caso natura di norme di rango primario, aspetto che non va ignorato.

Sempre all'art. 1 si introducono specificazioni e definizioni, inclusa la distinzione tra "salma" e "cadavere".

All'art. 2 si individuano funzioni sostanzialmente di ordine programmatico, attribuendole alla regione, inclusa una potestà di direttiva, congiunta a poteri sostitutivi (che sembrano non tenere conto dell'art. 114 Cost., specie dopo l'intervenuta, ed esplicita, abrogazione dell'art. 129 Cost.).

All'art. 3 sono attribuite alle province le funzioni di valutazione del fabbisogno di crematori, in qualche modo trasferendo ad esse quelle funzioni di programmazione regionale individuato dall'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 (e che avrebbe dovuto essere stato esercitato dalle regioni entro il 3 novembre 2001).

L'art. 4 interviene nell'individuazione delle funzioni e dei compiti dei comuni, consistenti, in via principale, nella realizzazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, inclusa la riconferma degli obblighi di cui agli artt. 12 e 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, attuata per legge, con la specificazione che questi "impianti" devono altresì essere dotati di struttura per il commiato.

Per quanto riguarda i servizi pubblici locali spettanti ai comuni in questa materia, si ammette (art. 5), pur se non previsto (esplicitamente) dalla legislazione statale in materia di servizi pubblici locali, anche la forma della gestione in economia diretta; di particolare interesse la previsione per la quale è prevista la separazione societaria (da attuare entro un termine sostanzialmente breve, il 30

giugno 2009) nell'ipotesi che il gestore (presente quando non vi sia gestione in economia diretta) dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche attività funebri. Dato che i servizi necroscopici risultano essere sostanzialmente quelli definiti, oltre che dal sistema definitorio dell'art. 2, comma 3, dai successivi artt. 8 o 9 o, a certe condizioni, quelli dell'art. 4, comma 5, potrebbe giungersi alla conclusione che la separazione societaria abbia portata ben più estesa rispetto a quella che si avrebbe se riguardasse unicamente il gestore dei servizi cimiteriali, nel senso di escludere che attività necroscopiche, quali l'osservazione dei cadaveri, possa svolgersi nelle strutture del commiato (art. 17) se siano o realizzate o gestite da esercenti l'attività funebre.

All'istituto della separazione societaria si affianca, tra l'altro, la possibilità (che, per altro, trova fondamento nell'art. 41 Cost. e conseguentemente non potrebbe essere esclusa) per i comuni di assumere altre attività e servizi accessori (rispetto ai compiti obbligatori), individuati, esemplificativamente, nell'esercizio dell'attività funebre e nella gestione di strutture per il commiato, in questi casi in termini di piena parità di condizioni con altri soggetti imprenditoriali.

Tra l'altro, nell'art. 5, comma 5 si evidenzia come sia presente un rinvio al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 tale da determinare la conseguenza per la quale esso continua ad esplicare pienamente la propria forza regolamentare, nella regione.

Le funzioni di polizia mortuaria, cioè, secondo le definizioni della legge stessa, quelle che hanno natura autorizzatoria, sono individuate nella competenza dei comuni, incluse quelle relative all'esercizio dell'attività funebre e alla costruzione e funzionamento delle strutture per il commiato, ma anche quelle che – in casi eccezionali (cioè quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze) – consentano la "sepoltura" di cadavere, di resti mortali, di ceneri od ossa umane in luogo diverso dal cimitero; infine, spettano ai comuni le funzioni di vigilanza e di controllo sull'applicazione della legge regionale, nonché dei regolamenti comunali.

Con l'art. 7 si prende atto della potestà regolamentare propria dei comuni (nella specie a mente dell'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost.) per tutte le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria (secondo le definizioni dell'art. 2, comma 3), regolamenti che, in particolare, riguardano gli ambiti dell'art. 7, comma 2. Rispetto a questi si osserva come la regolamentazione comunale di cui alla lett. b) prescindendo dalla qualificazione del soggetto che fornisca la prestazione del servizio, nonché come la previsione dell'art. d) si differenzi rispetto alle previsioni di cui all'art. 7.bis del testo unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

L'art. 7, comma 3 considera anche i cimiteri per animali d'affezione, pur se si tratti di ambito propriamente collocabile nell'ambito del servizio di polizia veterinaria.

L'art. 8 considera le attività di medicina necroscopica, prevedendo tra l'altro (ma non si tratta dell'unica norma

regionale in questa direzione) che le funzioni di medico necroscopo possano anche essere assolte da medici di medicina generale, aspetto che attenua le garanzie per i dolenti, ma aggiunge oneri a carico del bilancio sanitario regionale, trattandosi di prestazioni non comprese (anzi, escluse) dalla Convenzione generale che regola il rapporto con queste figure mediche.

L'art. 9 considera il decesso dovuto a malattia infettiva-diffusiva, rinviando a prescrizioni caso per caso e contemporaneamente esplicitando l'obbligo per il personale addetto all'attività funebre di utilizzo di adeguati mezzi di protezione: in sostanza, si ribadisce come non possa prescindere dall'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con la conseguenza che, tenendo conto dell'art. 6, comma 1, lett. a), il documento di valutazione dei rischi dovrà essere portato a conoscenza del comune, cui spetta – in aggiunta alle competenze di altri soggetti – anche attività di vigilanza e controllo sull'osservanza di questi obblighi.

L'art. 10 considera il trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali, prevedendo, per il trasporto di cadavere e di resti mortali, la autorizzazione dell'autorità comunale (in difetto, troverebbe applicazione quanto disposto dall'art. 339 T.U.L.L.S.S.); per il trasporto di salma, a richiesta dei familiari, è sufficiente una certificazione medica che attesti che: a) il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, b) è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Si tratta di una modalità di trasporto che non può eccedere il territorio regionale.

La c.d. verifica del feretro è attribuita all'addetto al trasporto che ne attesta, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione.

L'art. 11 considera il c.d. trasporto internazionale di salme (qui non più, forse, nel senso datone dalle definizioni di cui all'art. 2, comma 3, ma nell'accezione di sinonimo di cadavere).

L'art. 12 considera la pratica funeraria della cremazione, individuandone, per quanto riguarda la competenza soggettiva, alle normative statale (in questo modo rendendo direttamente applicabile la L. 30 marzo 2001, n. 130).

La medesima logica attuativa della L. 30 marzo 2001, n. 130 è individuabile per la dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria (cioè per la conservazione, di cui l'affidamento è solo l'atto iniziale, dell'urna cineraria in luogo diverso da quello previsto nel cimitero a mente dell'art. 12, commi 4 e seguenti); l'art. 13, comma 4 considera una fattispecie sostanzialmente simile a quella di cui all'art. 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, pur sostituendo, con evidente rafforzamento, l'assenso con un consenso.

L'art. 14 considera le esumazioni e le estumulazioni, consentendole al di fuori di limiti di calendario, ma anche prevedendo competenze comunali nel caso in cui, per la peculiarità dei terreni cimiteriali, il turno di rotazione decennale risulti o insufficiente od eccessivo, sentita l'ASL territorialmente competente.

L'art. 15 definisce l'attività funebre, come l'esercizio – congiunto – delle tre componenti: a) disbrigo di pratiche per conto della famiglia, b) fornitura di casse mortuari e simili, in occasione del funerale, c) trasporti (di salma, di cadavere, di ceneri, di ossa umane), prevedendo una regolazione in sede di regolamenti comunali di cui all'art. 7 (richiamando ancora una volta anche le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al comma 5 sono individuati i requisiti tecnico-organizzativi minimi per l'espletamento dell'attività funebre (e quindi quelli minimi per il rilascio della relativa autorizzazione comunale, fatto salvo che i regolamenti comunali di cui all'art. 7 possono stabilire anche altri requisiti tecnico-organizzativi). In sede di prima applicazione, potrebbero aversi, da parte dei comuni, difficoltà nella valutazione sulla sussistenza o meno dei requisiti che debba possedere il personale (lett. c), salvo che la regione non definisca, fosse anche con atto amministrativo, criteri e modalità probatorie del possesso delle sufficienti conoscenze teorico-pratiche richieste al personale. Il che importa che l'esercente l'attività funebre disponga di personale.

L'art. 16 attiene all'attività di vigilanza, attribuendola ai comuni, ma anche vietando l'intermediazione (oltre che la sua effettuazione in determinati luoghi, quali le strutture sanitarie, i locali di osservazione, le aree cimiteriali), divieti sanzionati – anche e non solo – con l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

L'art. 17 considera le strutture del commiato, destinate allo svolgimento dei riti di commiato; esse sono fruibili senza limitazioni (il che comporta che non sia ammesso che siano utilizzate in via esclusiva da parte dei soli soggetti che abbiano instaurato uno specifico rapporto contrattuale per altre prestazioni o servizi con il loro gestore). Le strutture del commiato devono presentare, dal punto di vista strutturale, i requisiti e caratteristiche igie-

nico sanitarie dei servizi mortuari delle strutture sanitarie, cioè quelle del D.P.R. 14 gennaio 1997 e/o norme regionali di sua attuazione.

Le strutture del commiato non possono trovare collocazione nelle strutture sanitarie ed assimilate (case di riposo, R.S.A., ecc.), mentre sono ammesse nei pressi del cimitero (del resto l'art. 4, comma 5 le prevedeva già nel cimitero, mentre con questa disposizione si consente la loro collocazione anche nella fascia di rispetto cimiteriale).

Importante, seppure in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. r) Cost., la previsione dell'art. 18 sull'istituzione di un registro regionale di mortalità, affidato all'Osservatorio epidemiologico regionale, per la possibilità di effettuazione di studi e rilevazioni.

L'art. 19, rendendosi conto del fatto che una legge regionale non ha applicazione al di fuori dell'ambito regionale, considera le ipotesi dei soggetti esercenti attività funebre che abbiano sede al di fuori della regione e che vengano – occasionalmente, solo – ad operare nell'ambito regionale, che possono operare anche se non in possesso dell'autorizzazione (quale prevista dalla legge regionale) per l'esercizio dell'attività funebre, fermo restando che debbano possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 15, nonché l'osservanza degli obblighi prescritti in via generale per l'esercizio di questa attività. In altre parole, è solo l'atto "formale" dell'autorizzazione che può essere non posseduto.

Come già osservato in relazione all'art. 5, comma 5, anche l'art. 19, comma 2 riconferma come il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come la L. 30 marzo 2001, n. 130, continui ad applicarsi, salvo solo per quanto non espressamente disposto dalla legge regionale, o che potrà essere successivamente disposto dai provvedimenti derivanti dalla legge regionale.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



### THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




### THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.


Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

**Fiori Viola, edizione 2009**

Circolare SEFIT Federutility n. 1859 del 10/02/2009

Come è noto, a partire dal 2007, SEFIT ha avviato il Progetto “Fiori Viola”, volto a dare il rilievo che meritano le attività di gestione dei cimiteri, anche in funzione della comunicazione di un “messaggio” in positivo attorno alla qualità di queste funzioni, spesso fatte poco oggetto d’interesse.

Dopo le esperienze fatte per le edizioni 2007 e 2008, è stato ritenuto, sia allo scopo di ampliare la partecipazione (estendibile anche a non associati, nella prospettiva di una loro adesione), sia per una maggiore diffusione sul territorio nazionale, di prevedere, per l’**edizione 2009**, l’attribuzione dei “Fiori Viola” sulla base dell’adesione ad un “Codice etico”, corredato da una dichiarazione (questionario) dei servizi presenti nei singoli cimiteri.

In **Allegato 1** si riportano il testo del “Codice etico” elaborato, seguito dall’indicazione di alcuni servizi per cui è sufficiente l’indicazione dell’attivazione. La semplicità dello schema appare tale da non richiedere ulteriori specificazioni, salvo quella che ciascun gestore di cimitero può anche, avvalendosi dei righe in bianco, aggiungere servizi e tipologie che non risultano nell’elencazione formulata.

L’attribuzione dei “Fiori Viola”, nel *range* da 1 a 3, avrà luogo sulla base dei servizi e prestazioni attivate.

Si prega, per questo, di restituire copia dell’Allegato 1, compilato, entro il **16 aprile 2009**, preferibilmente, previa scansione, all’indirizzo di posta elettronica: [segreteria@sefit.eu](mailto:segreteria@sefit.eu), oppure al numero di fax: 06 62298447.

È ammessa la partecipazione anche a gestori di cimiteri *non associati* a SEFIT, qualora abbiano autonomamente conoscenza del Progetto “Fiori Viola”.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
Renato Drusiani)

**ALLEGATO 1****Codice etico**

[<sup>1</sup>] .....  
Cimitero di .....

**1. La missione**

La missione del servizio cimiteriale consiste nella messa a disposizione dei servizi di sepoltura, prima di tutto nei riguardi delle persone per le quali sussiste l’obbligo (individuato dall’art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e, quindi, se previsto dal Regolamento comunale e ne sussista la disponibilità, nei riguardi di altre persone, nonché il mantenimento delle sepolture in condizione di normale fruibilità.

tà, per l’intero periodo della loro durata, assicurando l’informazione e il rapporto con la popolazione, nonché condizioni di piena fruibilità del cimitero ai frequentatori, indipendentemente dalla loro situazione soggettiva.

A ciò corrisponde l’articolazione di valori di riferimento assunti dal servizio nello svolgimento delle attività, quali l’efficienza della gestione, l’orientamento ai fruitori, la valorizzazione professionale delle risorse umane e l’attenzione alla qualità dei servizi, secondi finalità sociali mirate alla qualità della vita e alla crescita del benessere della collettività locale. Sono orientate da questi due principi basilari le politiche di salvaguardia ambientale, l’erogazione di servizi di qualità elevata, la sicurezza, tanto in termini di luoghi di lavoro, quanto nei riguardi della popolazione.

(<sup>1</sup>) Intestazione.

## 2. Le finalità ed i destinatari

Il servizio cimiteriale riconosce valore etico positivo a cui devono conformarsi tutti i destinatari, non solo evitando ogni rischio di commissione di reati (anche ai fini di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), a principalmente di individuare i presupposti idonei a garantire che l'attività sia ispirata ai principi di correttezza e trasparenza, assicurando nel contempo parità di trattamento.

Il presente Codice etico è quindi vincolante per tutti gli amministratori, dirigenti ed i dipendenti, senza eccezioni, nonché per quanti, esterni al servizio, abbiano, direttamente o indirettamente, rapporti con esso. Tutti i soggetti indicati sono tenuti ad osservare e, per quanto di competenza, fare osservare i principi contenuti nel Codice etico e, in nessuna circostanza, la pretesa di agire nell'interesse del servizio cimiteriale giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

Il Codice etico viene pubblicizzato e diffuso con idonei mezzi di comunicazione, incluse le affissioni agli ingressi ed in altri luoghi accessibili, nonché la pubblicazione sui siti web, nonché portato a conoscenza delle persone addette al servizio, anche mediante affissione in luogo appropriato ed accessibile.

## 3. Il rapporto con gli interlocutori

Il Codice intende indirizzare la condotta del servizio cimiteriale alla cooperazione ed alla fiducia nei confronti degli interlocutori, cioè quelle categorie di individui, imprese, gruppi ed istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione e/o i cui interessi siano influenzati, direttamente o indirettamente, dall'attività del servizio.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono interlocutori i visitatori, i fornitori, prestatori di servizio, le istituzioni, le associazioni di categoria, le associazioni ambientali, le associazioni dei consumatori e, in generale, chiunque abbia un qualche interesse in relazione alle decisioni, ai progetti e alle possibili azioni del servizio cimiteriale.

La correttezza nei rapporti con gli interlocutori è obiettivo irrinunciabile in quanto idoneo a favorire l'attività, la fiducia dei visitatori, l'affidabilità dei fornitori, il continuo miglioramento dei rapporti con le risorse umane che prestano la propria attività nel servizio cimiteriale, lo sviluppo di rapporti con la comunità locale basati su reciproco rispetto e trasparenza.

Per questo, i comportamenti di tutti i destinatari del Codice etico verso gli interlocutori sono ispirati alla

massima correttezza, legittimità, completezza e trasparenza nelle informazioni.

## 4. Principi etici di riferimento

### 4.1. Responsabilità, correttezza e trasparenza

Nella realizzazione della missione del servizio cimiteriale, i comportamenti dei destinatari del Codice etico devono essere ispirati all'etica della responsabilità ed improntati alla massima correttezza e trasparenza.

Tutte le attività del servizio sono svolte da amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché dagli altri destinatari, nel rispetto della normativa vigente con la massima diligenza, onestà, collaborazione, equità, lealtà, integrità morale e rigore professionale.

I destinatari del Codice agiscono correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto d'interessi, intendendosi per tali tutte quelle situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia, o possa essere, anche indirettamente, in contrasto con gli interessi e la missione del servizio; sono inoltre da evitare situazioni attraverso le quali personale del servizio (quale ne sia la funzione ed il ruolo) o altro destinatario possa trarre vantaggio e/o profitto indebiti da opportunità conosciute durante lo svolgimento della propria attività.

Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno che all'interno del servizio. Il sistema di verifica e di risoluzione dei reclami deve avvenire attraverso una comunicazione costante e tempestiva.

### 4.2. Efficienza e spirito di servizio

Ogni attività lavorativa deve essere realizzata con la massima efficienza secondo gli standard più avanzati. In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e deve essere assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del richiedente. Ciascun destinatario del Codice etico deve essere orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della missione del servizio volta a fornire servizi di alto valore sociale e di utilità alla comunità locale.

### 4.3. Equità ed imparzialità

Il servizio rifiuta ed evita ogni discriminazione basata sull'età, sul sesso, sullo stato di salute, sulla razza, sulla nazionalità, sulle opinioni personali e politiche e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori. Il servizio si impegna quindi ad operare in modo equo ed imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori con cui entri in contatto, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richieste dalla natura e/o dal ruolo istituzionale degli interlocutori.



#### 4.4. Rapporti con la collettività e tutela ambientale

Il servizio è consapevole dell'incidenza delle proprie attività sullo sviluppo sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento. Per questa ragione, il servizio si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni in questo particolare ambito.

#### 4.5. Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale per lo sviluppo del servizio il quale, pertanto, ne tutela e promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

#### 4.6. Tutela della riservatezza

Il servizio si impegna a tutelare la privacy dei propri dipendenti ed interlocutori, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge e/o contratto, i dati personali senza previo consenso dell'interessato. L'acquisizione, i trattamenti e la conservazione delle informazioni e dei dati personali avviene all'interno di specifiche procedure conformi alle normative vigenti. Il servizio ha adottato e mantiene costantemente attuate le misure minime di sicurezza prescritte (artt. 33 e ss. ed Allegato B) al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.).

### **5. Doveri del personale**

Il personale comunque addetto, dipendente e/o di terzi, anche occasionalmente, al servizio si impegna, nell'espletamento dei propri compiti, ad attenersi al rispetto della legge e ad informare la propria condotta ai principi etici enunciati nel presente Codice etico, nonché all'osservanza del codice disciplinare.

#### 5.1. Specifiche norme di comportamento per il personale

5.1.1. In particolare, il persona è tenuto a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengano a conoscenza per ragioni di svolgimento dei propri compiti e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti, seppure di modico valore o se, in altri servizi, possano considerarsi di carattere consuetudinario.

5.1.2. Il personale del servizio è tenuto ad evitare attività che contrastino con il corretto adempimento dei propri compiti o che possano nuocere agli interessi e all'immagine del servizio e di non porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o potenziale – con il servizio.

5.1.3. A chi spetti tenere registrazioni o scritture, spetta provvedere ad ogni registrazione in modo ac-

curato, corretto, completo, veritiero e trasparente, consentendo verifiche da parte dei soggetti a ciò preposti; tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

5.1.4. Al personale spetta di usare e custodire con cura e diligenza i beni, le attrezzature ed ogni altra cosa affidatigli, evitando qualsiasi uso a vantaggio personale, anche se temporaneo, o comunque difforme ed improprio dei beni, attrezzature e risorse del servizio.

5.1.5. Il personale è tenuto a non chiedere, né accettare, per sé o per altri doni o altre utilità, quale ne sia il valore; eventuali benefici e/o utilità offerte devono non solo essere rifiutate, bensì segnalate tempestivamente al superiore gerarchico.

5.1.6. Il personale ha, altresì, l'obbligo di trattare con assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o l'assegnazione ad altri servizi ed attività, dati, notizie ed informazioni di cui venga in possesso nell'esercizio dei propri compiti, adoperandosi affinché vengano rispettati gli obblighi previste dalle norme vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

### **6. Rapporti con gli utilizzatori**

Soddisfazione degli utilizzatori e qualità del servizio. Nell'ottica di fornire agli utilizzatori servizi e prestazioni secondo i migliori standard di qualità e sicurezza previsti, il servizio si impegna ad assicurare la loro soddisfazione, garantendo l'adempimento degli obblighi e l'assolvimento degli impegni di servizio assunti. Anche a tale scopo, la qualità del servizio sarà monitorata periodicamente.

### **7. Interazioni con gli utilizzatori**

Il servizio si impegna a favorire l'interazione con gli utilizzatori attraverso la gestione e la soluzione quanto più rapida possibile di eventuali reclami, avvalendosi anche di appropriati sistemi di comunicazione.

Il servizio aderisce, in particolare, ai seguenti punti del Codice etico [<sup>2</sup>]: .....  
Inoltre, fornisce le seguenti indicazioni [<sup>3</sup>], con la compilazione del questionario allegato:

.....  
.....

(<sup>2</sup>) Indicare i numeri dei paragrafi del Codice etico a cui si aderisce espressamente.

(<sup>3</sup>) Rispondere biffando, a seconda dei casi, la casella del "SI" (prima) o del "NO" (seconda).

## Federutility – SEFIT

Fiori Viola – 2009

[<sup>12</sup>] .....  
Cimitero di .....

### QUESTIONARIO – 2009

	Si	No
Adesione a SEFIT		
Epoca d'impianto del cimitero [ <sup>13</sup> ]		
Epoca di ampliamenti significativi [ <sup>14</sup> ] del cimitero		
Epoca di ampliamenti significativi [ <sup>15</sup> ] del cimitero		
Epoca di ampliamenti significativi [ <sup>16</sup> ] del cimitero		
Epoca di ampliamenti significativi [ <sup>17</sup> ] del cimitero		
Il cimitero presenta caratteristiche riconosciute di monumentalità		
Il cimitero presenta caratteristiche peculiari in ambito artistico / architettonico		
Vi è la presenza di opere artistiche significative e non episodiche [ <sup>18</sup> ]		
Il cimitero è citato in guide turistiche, itinerari o simili, anche in ambito locale		
È presente un punto d'informazioni, presidiato, all'ingresso del cimitero		
Il parcheggio è sufficiente, per numero di posti		
Il parcheggio è posto in prossimità all'ingresso del cimitero		
Il parcheggio è custodito		
Il cimitero è servito dal servizio di trasporto pubblico urbano		
Il cimitero non è servito da servizio di trasporto pubblico urbano, in quanto il comune non ha servizio di trasporto pubblico urbano		
All'ingresso del cimitero sono presenti luoghi per il deposito di biciclette		
È curato, con adeguata frequenza, lo sfalcio dell'erba		
La manutenzione del verde avviene con regolarità		
Sono presenti raccoglitori per i fiori appassiti e assimilabili		
È provveduto alla raccolta dei rifiuti cimiteriali (es: fiori appassiti e altro) con adeguata frequenza		
I viali presentano caratteristiche che ne agevolano la percorribilità		
È ammessa la circolazione di veicoli a motore all'interno del cimitero, in via generale		
È ammessa la circolazione di veicoli a motore all'interno del cimitero, in casi particolari e/o su autorizzazione		
I servizi igienici a disposizione dei frequentatori sono oggetto di pulizia e quanto necessario con adeguata frequenza, idonea ad assicurarne la fruibilità in ogni momento		
Sono presenti uffici per il disbrigo di pratiche amministrative		
All'interno del cimitero sono presenti panchine o luoghi di sosta e riposo		
L'approssimarsi dell'orario di chiusura del cimitero è oggetto di pre-avvisi, acustici e/o sonori		
Sono in uso modalità strutturate d'informazione con riferimento alle operazioni cimiteriali		
È provveduto ad inviare comunicazioni personali in occasione di esumazioni ordinarie (e non richieste dai familiari)		

(<sup>12</sup>) Intestazione.

(<sup>13</sup>) È ammessa approssimazione; ove non noto l'anno, si indichi il decennio,

(<sup>14</sup>) Si considerino, a questo fine, significativi gli ampliamenti che hanno determinato un ampliamento, in superficie, oltre il 20-25 % della superficie cimiteriale pre-esistente l'ampliamento. Anche in questo caso, è ammessa approssimazione sull'indicazione temporale.

(<sup>15</sup>) Vedi nota precedente.

(<sup>16</sup>) Vedi nota precedente.

(<sup>17</sup>) Vedi nota precedente.

(<sup>18</sup>) Con "episodiche" si considerano, a questi fini, singole opera artistiche presenti in taluni sepolcri privati, cioè tali da non caratterizzare, in sé. Il cimitero nel suo complesso.

È provveduto ad inviare comunicazioni personali in occasione della scadenza delle concessioni		
Nei pressi del cimitero sono presenti attività di vendita di fiori		
I frequentatori hanno a disposizione idonei contenitori per l'acqua		
Per l'esecuzione di opere di arredo all'interno dei cimiteri è prevista una particolare procedura autorizzatoria		
È stata adottata una carta della qualità dei servizi		
La carta della qualità dei servizi è adeguatamente pubblicizzata e/o posta a disposizione dei destinatari		
In caso di adozione di una carta di qualità dei servizi, le relative indicazioni sono osservate		
Vi sono situazioni in cui non è possibile rispettare le previsioni della carta della qualità dei servizi, indipendentemente dalle motivazioni per cui tale difficoltà sussista.		
I tempi di attuazione dei "rimborsi", nei casi prevista dalla carta della qualità dei servizi, sono predeterminati		
I tempi di attuazione dei "rimborsi", nei casi previsti dalla carta della qualità dei servizi, sono rispettati		
È formalizzata una procedura per la gestione di eventuali reclami		
È attivata un'attività di rilevazione della soddisfazione degli utilizzatori		
Le risultanze della rilevazione della soddisfazione degli utilizzatori sono oggetto di pubblicizzazione		
I tempi di esecuzione delle operazioni cimiteriali sono predeterminati		
I tempi di esecuzione delle operazioni cimiteriali sono rispettati		
Il cimitero presenta luoghi idonei per la pubblicizzazione delle informazioni da parte dei frequentatori / destinatari		
Il sito web del comune presenta adeguate informazioni sul servizio cimiteriale		
Il sito web del gestore del cimitero presenta adeguate informazioni sul servizio cimiteriale <sup>[19]</sup>		
Il cimitero dispone di luoghi per l'effettuazione di cerimonie di esequie / commiato		
In caso di risposta positiva, unicamente/prevalentemente per culto predeterminato		
In caso di risposta positiva, per una pluralità di culti o indipendentemente dal culto o senza riferimenti a culti		
Sono presenti aree od allocazioni sepolcrali destinati a particolari categorie di defunti (es.: per nazionalità, culti, ecc.)		
La superficie cimiteriale destinata all'inumazione in campo comune risponde ai requisiti dimensionali prescritti		
La camera mortuaria del cimitero (art. 64 dPR 10/9/1990, n. 285) risponde ai requisiti prescritti		
Altro.		
<sup>[20]</sup>		
<b>Progetti di miglioramento.</b>		
<sup>[21]</sup>		

.....  
.....

<sup>(19)</sup> Non va data alcuna risposta nel caso in cui vi sia gestione del servizio cimiteriale in economia diretta.

<sup>(20)</sup> Questi righe possono essere utilizzati per la segnalazione di aspetto che, non precedentemente considerati, siano ritenuti di rilievo.

<sup>(21)</sup> È possibile utilizzare questi righe per l'indicazione, sintetica, di progetti di miglioramento, elevamento della qualità e simili, che siano in fase di valutazione, esame, attuazione.

Documentazione

## Libro Bianco “Cremazione e rispetto per l’ambiente, curato da ECN – Invio

Circolare SEFIT Federutility n. 1783 del 03/12/2008

Con la presente, si ha il piacere di inoltrare, per informazione e conoscenza, il Libro Bianco “Cremazione e rispetto per l’ambiente – Raccomandazioni dei gestori di crematori poste all’attenzione di Autorità regionali, nazionali ed europee”, redatto da E.C.N. (European Crematoria Network), nella sua versione in lingua italiana.

Il Libro Bianco, in altre lingue denominato “Manifesto”, è stato presentato ad autorità dell’Unione europea nel corso del meeting svoltosi a Bruxelles il 30 maggio 2008.

Come potrà notarsi, affronta aspetti, a volte poco noti al di fuori di ambiti ristretti, connessi all’esercizio degli impianti di cremazione, con particolari riferimenti agli aspetti ambientali.

La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

**Cremazione e rispetto per l’ambiente – Raccomandazioni dei gestori di crematori poste all’attenzione di Autorità regionali, nazionali ed europee – Libro Bianco – Bruxelles, 30 maggio 2008**

[www.eurocrematoria.eu](http://www.eurocrematoria.eu)

*La cremazione fu prima una battaglia filosofica.*

*E tutto considerato, un duello tra i liberi pensatori e la Chiesa, che in vista dell’avvento del Giudizio Universale, quando i corpi dovrebbero risorgere, è preoccupata di trovare, a quel punto, solamente un mucchio di ceneri.*

*Ma già nel 1963, la Chiesa Cattolica toglie il proprio veto e le persone cremate non sono più votate al...fuoco infernale.*

*Le nuove tecnologie di cremazione e la liberalizzazione del mercato funebre hanno dato, nel frattempo, un nuovo impulso commerciale a ciò che è diventato un mercato del cadavere e non più un mercato dell’anima.*

*Mercato che è diventato più professionale, che ha dato luogo a concentrazioni ed è dominato da grandi attori a livello europeo e mondiale.*

*La necessità di regolare questo mercato e l’attenzione all’ambiente portano ad una riflessione europea.*

*Non è forse il tempo di armonizzare le legislazioni nazionali, di regolamentare le emissioni di diossina e di altri inquinanti, di preservare le famiglie in lutto dalla ricerca di profitto senza limiti?*

*Insomma, il morto un prodotto come tutti gli altri nel grande mercato europeo?*

*Trattiamo qui una serie di questioni che concernono questo settore, che vanno dall’impatto delle liberalizzazioni alla salvaguardia dell’ambiente a riflessioni etiche.*

*Questo incontro spazia su tutti questi aspetti.*

*Sono colpita dal coraggio e dalla determinazione nel chiarire ciò che troppo facilmente è nascosto dal tabù della morte: siamo troppo propensi a negare questa ultima fase delle vita che ne è comunque una parte integrante.*

VÉRONIQUE DE KEYSER, Deputato Europeo

Autrice di: "A la vie comme à la mort" (2002) (*Alla vita come alla morte*)  
Bruxelles: Labor Editions

### Ringraziamenti

Con la costituzione della Rete Europea dei Crematori (E.C.N.) nel 2004, i gestori pubblici e privati di crematori di tutta Europa si sono dati i seguenti obiettivi:

- fissare standard ambientali circa le emissioni in atmosfera che possano essere tecnicamente ed economicamente accettabili;
- farli conoscere scrivendo e pubblicando un "Manifesto di raccomandazioni" (Libro Bianco);
- sottoporli alle considerazioni e alle riflessioni delle autorità competenti a livello regionale, nazionale ed europeo, così da essere di ispirazione perché ognuna di esse possa redigere le proprie regolamentazioni;
- informare nel modo più capillare possibile i rappresentanti dei diversi settori funerari interessati.

**I membri fondatori dell'ECN**, avendo ora completato la loro missione, **vogliono esprimere i più sentiti ringraziamenti ai loro colleghi e alle associazioni professionali, che hanno messo a disposizione la loro assistenza e collaborazione per la scrittura del Libro Bianco.**

Senza l'apporto delle loro abilità, la loro buona volontà e la loro disponibilità, la stesura degli obiettivi non sarebbe mai stata possibile.

Il Comitato incaricato per la Conferenza dell'ECN a Bruxelles desidera ringraziare sinceramente e caldamente tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa impresa.

La lista è lunga e sarebbe impossibile elencare tutti i nomi senza rischiare di dimenticare qualcuno. **Vogliamo assicurare a tutti che trovano qui la più profonda gratitudine da parte degli organizzatori.**

Un ringraziamento speciale a:

- **Madame Véronique De Keyser**, Deputato Europeo, e ai suoi colleghi per aver aperto le porte delle prestigiose sale del Parlamento Europeo e per il loro grande supporto;
- **Monsieur Eric Tomas**, Presidente del Parlamento della Regione di Bruxelles – Capitale, che ha accettato di ospitare i membri dell'ECN nel non meno prestigioso Parlamento di Bruxelles;
- **Tutti i rappresentanti delle aziende, che hanno fornito il loro indispensabile supporto finanziario** per l'organizzazione della presentazione del Libro Bianco e della Conferenza "Cremazione e rispetto per l'ambiente";
- **I relatori della Conferenza, i loro colleghi gestori di crematori europei** e tutti quelli che, con la loro presenza, hanno dato il loro supporto.

**Con grande riconoscenza e gratitudine,**  
I membri fondatori dell'E.C.N.

\*\*\*\*\*

## 1. LO SCOPO DEL LIBRO BIANCO

Questo documento è il risultato di una riflessione congiunta tra chi gestisce impianti di cremazione, le loro associazioni rappresentative e gli attori europei interessati alla cremazione e ai suoi impatti sull'ambiente. È frutto di diversi incontri di lavoro a partire dal 2004, incontri di lavoro informali tra gestori di crematori pubblici e privati e aziende costruttrici di impianti di cremazione.

### 1.1. Un documento operativo

Un'importante caratteristica di questo documento è che esso è il prodotto di un lavoro condotto su basi volontarie da diversi operatori europei, aventi esperienza diretta sul campo.

Questa è la sua forza, essendo redatto per facilitare e far crescere la collaborazione fra i gestori dei crematori e le istituzioni europee per stabilire appropriati standard ambientali.

### 1.2. Uno strumento propositivo e di dialogo

Questo documento nasce da una semplice constatazione: tutte le direttive e le norme relative alle emissioni in atmosfera dei crematori differiscono in modo rilevante da un Paese all'altro. Confrontandole, si vede che esse sono talvolta ambigue ed incoerenti.

Perciò è diventato particolarmente urgente proporre una ricognizione generale sulla materia, con

l'obiettivo di addivenire a raccomandazioni dalle quali derivare standard ambientali a livelli europeo che tengano conto sia del piano etico, che tecnologico, nonché finanziario.

### 1.3. Uno strumento attivo di coordinamento in Europa

Obiettivo di questo manifesto è di diventare un punto di riferimento per i diversi Paesi per incoraggiarli a promuovere legislazioni nazionali coerenti con il resto dell'Europa.

Detto in altri termini: incoraggiare e aiutare le Autorità competenti di ogni Paese a definire sistemi di controllo logici, ragionevoli e coordinati tra loro. E infine questo libro bianco vuol essere uno strumento dinamico, che si presti ad essere valutato e modificato alla luce degli sviluppi del settore.

## 2. IL CONTESTO E LE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE

Negli ultimi 30 anni si è assistito ad un totale cambiamento nel settore funerario, con un orientamento delle famiglie sempre più favorevole alla cremazione. La percentuale delle cremazioni in Europa è di quasi il 37% e il numero totale delle cremazioni nel 2006 è risultato superiore a 1.500.000.

### 2.1. Uno sviluppo importante della cremazione

L'abbandono del divieto di cremarsi da parte della Chiesa Cattolica nel 1963 e l'azione di proselitismo da parte delle associazioni cremazioniste hanno contribuito in modo significativo a questi sviluppi.

Oggi in Europa sono installati più di 1.000 crematori.

Non va dimenticato che il primo crematorio è stato realizzato a Milano del 1876 e che il massimo sviluppo di impianti di cremazione si riferisce soltanto agli ultimi 20 anni.

### 2.2. L'impatto sull'ambiente

Il significativo incremento delle cremazioni ha portato gli operatori del settore e i gestori dei crematori a preoccuparsi sempre più dell'impatto della cremazione sull'ambiente.

La cremazione, da sempre, è stata considerata una pratica funebre "ecologica". È con questo spirito e con la volontà di conservare questa immagine, che i gestori dei crematori pubblici e privati d'Europa intendono agire.

È perciò estremamente importante prefigurare gli sviluppi futuri della cremazione, tener conto delle sue specificità e progettare, con il contributo degli operatori del settore e dei gestori dei crematori, nuovi impianti che siano conformi con gli standard ambientali che devono essere individuati al più presto.

### Quali sono le vigenti norme nei vari Paesi?

## 3. LE QUESTIONI APERTE E GLI OBBLIGHI NORMATIVI

La maggior parte dei Paesi europei ha norme che sono più o meno restrittive sulle emissioni in atmosfera dei crematori. Queste norme intervengono sia su obbligazioni di risultato, sia su obbligazioni di mezzi, sia in fine su vincoli operativi.

Attualmente i Paesi o le regioni decidono per conto proprio le norme e le misure da prendere, senza tener conto d'una coerenza e di riferimenti comuni in ambito europeo.

Il meccanismo finora è stato questo: ogni Paese osserva ciò che ha fatto il Paese o la regione limitrofi e, prendendo a riferimento quelle più restrittive, aggiungono ulteriori limitazioni. Questo sistema ha dei limiti e non può durare perché da esso derivano delle incompatibilità oggettive.

### Prospetto riportante il confronto tra i requisiti previsti in 12 Paesi europei sulle emissioni in atmosfera dei crematori. (A) (n.d.r. vedi pagina seguente)

I dati parlano da soli e mettono in evidenza certe stravaganze e talune incoerenze delle attuali normative nazionali.

Per esempio, per alcuni Paesi, la soglia tollerabile delle polveri varia da 10 a 300 mg/Nm<sup>3</sup>, il tasso di acido

cloridrico HCl da 30 a 200 mg/Nm<sup>3</sup> e i limiti per gli ossidi di zolfo da 0 a 300 mg/Nm<sup>3</sup>.

Per di più, alcune norme tacciono sulle diossine, i furani e i metalli pesanti.

Confrontando i due prospetti (A e B), è utile notare che per alcuni Paesi le obbligazioni di mezzi non hanno alcun interesse nella misura in cui sono già previste delle obbligazioni di risultato. Ma questo potrebbe addirittura arrecare altri danni all'ambiente.

Ad esempio, in presenza di un sistema di abbattimento delle diossine e altri effluenti in un crematorio, se si impongono alte velocità di uscita dei fumi dal camino o si esige una temperatura eccessivamente alta nella camera di post combustione, si ha l'effetto di produrre un maggior consumo di energia (inutile) e si produce una quantità maggiore di gas serra.

Inoltre, diverse norme non sono differenziate in base alla diversa tecnologia utilizzata nell'impianto di cremazione. Ad esempio, non si distingue se l'impianto è a gas o è elettrico, nello stabilire l'obbligo di aumentare la velocità dell'aria nel forno crematorio.

Queste sono chiare evidenze di quanto sia urgente riflettere ad un livello generale e definire delle norme coordinate ed efficienti in ciascun Paese.

L'ideale sarebbe definire una norma europea che prevalesse su quelle nazionali anche se alcuni Paesi hanno già legiferato. Occorre necessariamente, in questi casi, dare il tempo necessario per far convergere le varie norme nazionali.

Sarebbe necessario, inoltre, standardizzare al più presto, a livello europeo, la metodologia e le procedure di controllo delle emissioni.

## 4. ASPETTI ETICI

Durante gli incontri tra i gestori e i costruttori di impianti, sono stati affrontati i diversi aspetti etici della cremazione.

È essenziale tener conto di pratiche e tradizioni culturali, che possono differire da Paese a Paese, e prendere un certo numero di precauzioni prima di stabilire delle norme.

### 4.1. Rispettare un codice etico

Poiché tutte ciò che accade in una camera di combustione non è solo una questione tecnica occorre obbedire ad un codice etico.

Il corpo del defunto deve essere trattato con grande rispetto e non si può intervenire sul corpo durante la cremazione (cfr Codice Etico della ICF – Federazione Internazionale di Cremazione).

Come non è possibile intervenire sui corpi destinati alla cremazione durante questo processo, non è nemmeno ipotizzabile intervenire prima, ad esempio a proposito del problema del mercurio, pensando di togliere i denti con le otturazioni.

PROSPETTO RIPORTANTE IL CONFRONTO TRA I REQUISITI IN 12 PAESI EUROPEI SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEI CREMATORI (A)																	
	Raccomandazioni												Rep. Ceca				
	Regno Unito PG5/2	Regno Unito nuovi impianti	Germania V.D.I. 3891	Germania 27 B.Im.Sch.V	Italia	Norvegia < 200/anno	Norvegia > 200/anno	Svezia vecchi impianti	Svezia nuovi impianti	Danimarca 01.01.2011	Francia Decreto datato 29 Dic. 2004	Belgio Viarem II		Belgio Bruxelles	Olanda NeR*	Austria	Svizzera (Locarno) 2001
mg/Nm <sup>3</sup>	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco
Polveri	80	20	10	10	30	150	20	20	10	10	100	30	30	50	100	50	125
Mercurio: Hg	NA	0,05	NA	NA	NA	NA	0,05	0,08 < 100	0,08 < 100	0,1	NA	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	NA
Diossine (ng/m <sup>3</sup> ): PCDD/F	NA	0,1	0,1	0,1	NA	NA	NA	cremazione	500/1 min	NA	NA	0,1	0,1	NA	0,1	NA	NA
Monossido di Carbonio: CO	100	100	50	50	100	150	150	100	100	50	100	100	100	62,5	100	50	250
Idrocarburi: CxHy	20	20	20	20	20	NA	NA	NA	NA	NA	20	150	7	20	20	20	75
Ossidi di azoto: NOx	NA	NA	NA	NA	400	NA	NA	900g/gr	900g/gr	NA	700	400	NA	NA	NA	250	875
Acido cloridrico: HCl	200	30	NA	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	30	NA	NA	30	30	75
Ossidi di zolfo: SOx	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200	300	NA	NA	NA	NA	NA

Ulteriori informazioni. PROSPETTO RIPORTANTE LA LEGISLAZIONE DI 12 PAESI EUROPEI SUI LIMITI MEDI DA RISPETTARE DURANTE L'ESERCIZIO DEI CREMATORI (B)																	
	Raccomandazioni												Rep. Ceca				
	Regno Unito PG5/2	Regno Unito nuovi impianti	Germania V.D.I. 3891	Germania 27 B.Im.Sch.V	Italia	Norvegia < 200/anno	Norvegia > 200/anno	Svezia vecchi impianti	Svezia nuovi impianti	Danimarca 01.01.2011	Francia Decreto datato 29 Dic. 2004	Belgio Viarem II		Belgio Bruxelles	Olanda NeR*	Austria	Svizzera (Locarno) 2001
mg/Nm <sup>3</sup>	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco	11%O <sup>2</sup> secco
Tasso minimo O <sup>2</sup> in camera secondaria	6	6	-	6	6	-	-	6	4	6	6	6	3	6	-	-	-
Tempo di permanenza (secondi)	2	2	-	-	2	1	1	-	1	2	2	1,5	1,5	-	1	-	1
Temperatura minima in camera secondaria (°C)	850	800	-	850	850	850	850	850	800	850	850	850	850	-	850	-	850
Temperatura minima in camera primaria (°C)								700									
Gas esausti (m/s)	S	S			N	S	S	8	S	S	N						
Altezza del camino (sifno) (sifno)	N	S	S		N	N	N	S	S	S	N						
Disposizioni relative ai cofani (sifno)	N	N	S		N	N	N	N	N	N	S						
Disposizioni su contenuto cofani (sifno)																	
Indagine su impatto ambientale																	
Disposizioni sul livello di rumore								S									
Monitoraggio continuo di: Temperature						S	S										
O <sup>2</sup>						S	S										
CO						S	S										
Altri																	
Disposizioni su combustibile																	
N.cremazioni per test di emissioni						3	3			2							

Sembra inoltre indispensabile riflettere in modo costruttivo assieme alle imprese di pompe funebri in merito all'abbigliamento del defunto e agli oggetti di ricordo che lo accompagnano. Questo perché non è evidentemente possibile aprire una bara al crematorio. È dunque necessario che le imprese di onoranze funebri, che chiudono il feretro, concordino su un codice di comportamento.

#### 4.2. La definizione di un codice di comportamento

Deve essere concordato con le imprese di onoranze funebri un codice di comportamento che rafforzi la consapevolezza dei loro dipendenti sulla problematica dei contenuti delle bare.

Loro hanno infatti un ruolo essenziale nel consigliare le famiglie e solo loro sono nella posizione per farlo. Questa potrebbe essere inoltre un'occasione per loro per migliorare il loro status professionale contrastando l'immagine negativa che se ne ha in diversi Paesi.

È altresì importante che gli operatori funebri prestino attenzione agli oggetti di ricordo che le famiglie intendono inserire nei feretri.

Ciò eviterà diverse conseguenze lamentate dai gestori dei crematori europei, quali le fumate improprie in uscita dal camino, il danneggiamento del refrattario in seguito a esplosioni, il formarsi di gas tossici e, naturalmente, danni alla sicurezza e alla salute degli operatori del crematorio.

#### 4.3. L'integrità della persona

Le ceneri devono essere manipolate con la maggior cura possibile e con grande senso di rispetto. La destinazione delle ceneri deve rispettare l'integrità della persona. Oggi dobbiamo tener conto anche di un incremento del volume delle ceneri che può superare i 3 litri. Perciò la capacità delle urne deve essere adatta a contenerli e meglio standardizzata.

#### 4.4. La destinazione delle ceneri

In linea con la positiva esperienza dei Paesi nordici (i Paesi scandinavi, l'Olanda e la Gran Bretagna), prima della costruzione di un crematorio, si dovrebbe riflettere sulla localizzazione, l'accessibilità e la qualità del contesto ambientale. Nei Paesi sopra richiamati, dove il numero delle cremazioni è molto alto e, posto che le ceneri non sono soggette a degradazione, sono stati creati vicino ai crematori dei giardini per la dispersione e la conservazione delle ceneri e altri spazi di memoria ad esse dedicati. I governi devono comprendere che un crematorio è, soprattutto, un luogo dove si accolgono delle persone e dove è necessario offrire risposte dignitose a coloro che vi si recano e offrire servizi e spazi che favoriscano la contemplazione e il ricordo dei defunti.

### 5. SVILUPPI TECNOLOGICI E RISPETTO DELL'AMBIENTE

I lavori condotti dai gestori e dai costruttori dei crematori si è basato sui recenti sviluppi nella tecnica della cremazione e ha, nello stesso tempo, tenuto in debito conto l'attenzione all'ambiente.

Negli ultimi 20 anni le ricerche e gli studi si sono concentrati, dapprima sul perfezionamento degli impianti tecnologici, in particolare nel miglioramento del processo di combustione.

Poi sono stati perfezionati vari metodi di depurazione dei fumi prima della loro emissione in atmosfera.

#### 5.1. L'installazione dei filtri non è una panacea

Da allora sono stati analizzati nuovi sistemi di trattamento e depurazione dei fumi e sono state installate nuove linee di filtraggio in un certo numero di impianti. Ai fini di utilizzare questi nuovi sistemi, gli addetti ai crematori devono acquisire attraverso processi formativi nuove competenze e avere nuovi strumenti.

Nell'approccio verso la responsabilità ambientale i vari Paesi devono inoltre interrogarsi sulle soluzioni per lo smaltimento delle sostanze nocive recuperate dagli impianti di filtraggio.

Ciò nonostante, l'installazione dei filtri non è la "soluzione miracolosa" per il controllo dei fumi e va, invece, raccomandata, prima ancora dei filtri, la valutazione dei materiali con cui sono fabbricate le bare, i loro contenuti e l'impianto di cremazione, a monte dei sistemi filtranti.

#### 5.2. Prevedere misure per i materiali e i contenuti delle bare

Prima di predisporre delle norme sulle emissioni in atmosfera, dobbiamo considerare la natura delle sostanze e dei materiali introdotti nel crematorio.

Allo stato attuale delle cose, sta diventando di fondamentale importanza la definizione di raccomandazioni per i materiali usati, per i componenti e per il contenuto delle bare. Infatti, malgrado tutte le precauzioni che possiamo prendere, né la combustione né i filtri possono fermare certi inquinanti.

Diversi Paesi hanno già adottato norme molto dettagliate e restrittive a questo proposito. Si tratta ora di individuare una posizione mediana che consenta un allineamento ad essa da parte di ciascun Paese, ma facendo un percorso di adattamento che tenga presenti le tradizioni esistenti.

Questo è il motivo per cui i gestori dei crematori propongono di discutere con i costruttori di bare e con le imprese di onoranze funebri di ciascun Paese, ai fini di redigere una lista di raccomandazioni da rispettare.

Di seguito sono elencati i principali punti da mettere sul tappeto:

- i materiali da usare nella costruzione delle bare;



- i componenti chimici o i prodotti utilizzati per il trattamento della bara;
- le tinteggiature, i rivestimenti esterni e gli accessori;
- le finiture interne e gli accessori interni (imbottitura, lenzuolino, fodera, ecc.);
- gli abiti e i ricordi del defunto (si veda il paragrafo "Aspetti etici" in relazione al codice di comportamento da concordare con le imprese funebri);
- le protesi elettro-alimentate e altre potenziali fonti di danni al personale e all'ambiente;
- in generale, tutti quei prodotti e apparecchiature che possono presentare pericoli identificabili.

### 5.3. Il recupero energetico

Ai fini di diventare sempre più attenti alla protezione dell'ambiente, i gestori e i costruttori di crematori e i costruttori di materiali hanno concordato di concentrare i loro sforzi anche per realizzare sistemi di recupero di calore e per il riciclaggio di energia.

Un esempio: il recupero di calore dai sistemi di depurazione riduce di un ammontare significativo le emissioni di biossido di carbonio e inoltre evita un aumento del riscaldamento climatico globale.

Per di più, l'imposizione di obbligazioni di mezzi, esigendo al contempo un limite minimo di temperatura e un tempo minimo di permanenza dei gas nella camera di post combustione, comportano costi energetici aggiuntivi, laddove le linee di trattamento degli effluenti siano già in grado di contenere le emissioni di diossine/furani entro i limiti imposti.

### 5.4. Cosa accade ai materiali residui della cremazione

Per il bene dell'ambiente, occorre decidere della destinazione dei materiali residui della cremazione, vale a dire, tutti quei materiali e altre sostanze che non possono scomparire durante la cremazione e che non costituiscono le ceneri umane (cioè protesi, metalli, ecc.).

I gestori dei crematori europei raccomandano che essi siano trattati in modo specifico ai fini di un loro possibile recupero.

Con l'obiettivo di preservare le risorse minerarie globali, già in alcuni Paesi si effettuano operazioni di recupero. Occorre incoraggiare tale comportamento e estenderlo a tutti i crematori europei. Ciò dovrà essere oggetto di specifica discussione nella stesura di una raccomandazione pratica specifica.

### 5.5. Una comparazione utile

Posto che un'automobile percorre mediamente 15.000 km/anno e ipotizzando uno standard Euro4, quando tutti i crematoi europei saranno adeguati agli standard suggeriti in questo documento, le loro emissioni annue complessive in atmosfera saranno equivalenti all'inquinamento causato da 132 auto in termini di ossido di azoto (NOx), di 5 auto in termini di monossido di carbonio (CO) e di 1 auto in termini di polveri ...

## 6. ASPETTI FINANZIARI

Normative troppo restrittive in termini di emissioni in atmosfera portano alla progettazione e alla realizzazione di impianti molto costosi.

Per evitare spese eccessive non necessarie, è importante addivenire a misure concordate con i costruttori di impianti di cremazione sulla base di un approccio BATNEEC (acronimo inglese che sta per la miglior tecnologia disponibile che non superi costi eccessivi). Tutte le normative esistenti sono basate sulle concentrazioni degli effluenti perché ricavate in origine da volumi industriali.

I gestori dei crematori concordano nel fare affidamento a queste concentrazioni a condizione che sia tenuto conto dell'importanza molto limitata delle masse in gioco.

Gli stati membri dovrebbero, inoltre, valutare che l'importanza delle emissioni dei crematori in rapporto a tutti gli altri tipi di inquinanti presi nel loro complesso è molto contenuta.

### 6.1. Una partnership con i costruttori di crematori

È con questo spirito di cooperazione che i gestori si sono sforzati di proporre raccomandazioni ragionevoli volte ad indicare nuovi standard ambientali.

Gli standard, considerati e pensati a livello europeo e da riproporre a livello di ogni singolo Paese, potrebbero contribuire all'ottimizzazione e al perfezionamento di nuovi impianti. Infatti, qualsiasi riduzione nelle emissioni in atmosfera conduce inevitabilmente a nuove concezioni progettuali degli impianti.

### 6.2. Guadagni in termini di costi e di efficienza

Essendo il mercato dei costruttori di impianti di cremazione troppo piccolo a livello di singolo Paese, occorre raggiungere una massa economicamente critica per il settore riferendosi al mercato europeo.

I costruttori di crematori possono così realizzare economie di scala in ricerca e sviluppo, economizzare sui costi di costruzione che possono ripercuotersi positivamente sui gestori.

E, in ultimo, abbassare il costo della cremazione per le famiglie.

Questo allargamento a livello europeo potrebbe inoltre favorire una salutare concorrenza offrendo una maggior scelta.

### 6.3. Un investimento da prendere in considerazione

I gestori dei crematori sono pronti ad investire per limitare l'impatto delle emissioni in atmosfera. Tuttavia, occorre essere consapevoli che ciò comporta alti costi: una linea di depurazione fumi completa di ogni componente accessorio può costare fino al doppio del forno crematorio stesso.

Poiché i costi operativi diventeranno maggiori, occorre che di ciò sia tenuto in considerazione dalle norme future.

## 7. PROPOSTA DI NORME EUROPEE

Alcuni Paesi hanno emanato delle norme sui crematori ma, al momento, non esiste né una visione, né delle linee guida di carattere strategico a livello europeo che riguardino l'elaborazione e l'applicazione di nuove misure.

### 7.1. La cooperazione con le autorità nazionali ed europee

A questo fine, il network dei gestori è pronto a cooperare con le autorità nazionali ed europee per rispondere a qualsiasi quesito che volessero porre su queste tematiche.

I gestori dei crematori, con questa cooperazione, sono disponibili a fungere come da ponte tra i vari Stati, le Autorità, gli attori coinvolti e le Istituzioni della UE.

Standard ambientali proposti dalla collaborazione tra i gestori e i costruttori (C)		
	Sotto 11 % O <sub>2</sub> sec	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	
Mercurio (Hg)	0,2 mg/Nm <sup>3</sup>	
Diossine/furani	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>	
Monossido di carbonio (CO)		
Nuovi impianti	50 mg/Nm <sup>3</sup>	
Vecchi impianti	100 mg/Nm <sup>3</sup>	
Ossidi di azoto (NOx)		
Nuovi impianti	500 mg/Nm <sup>3</sup>	
Vecchi impianti	700 mg/Nm <sup>3</sup>	
<i>Con necessità di controllo delle bare</i>		
Acido cloridrico (HCl)	30 mg/Nm <sup>3</sup>	<i>Sotto condizioni controllate per le bare e il loro contenuto</i>
Ossidi di zolfo (SOx)	50 mg/Nm <sup>3</sup>	
Componenti organici volatili (totali COV)	20 mg/Nm <sup>3</sup>	

È necessario prevedere una applicazione progressiva della entrata in vigore di queste norme.

Con l'intento di tenere in debito conto le specificità di ogni Stato membro della UE, l'applicazione delle norme deve prendere in considerazione:

- numero di cremazioni per impianto;
- condizioni geografiche;
- vincoli tecnici;
- necessità di continuità di un servizio pubblico

Debbano essere adottate tutte le misure necessarie per evitare che vengano chiusi dei crematori esistenti, a meno che non debbano essere sostituiti.

### 7.2. Completare il progetto prima del 2020

Un termine massimo, realistico, per applicare questi standard può essere stabilito per tutti i crematori d'Europa nel 2020.

Non si può trascurare la serie di adempimenti amministrativi e burocratici connessi con le gare necessarie per l'affidamento della esecuzione delle opere necessarie, nonché la capacità produttiva dei costruttori che è limitata.

Con questi intenti, diviene utile rimettere in discussione (come detto in precedenza) il criterio delle obbligazioni di mezzi, le restrizioni operative e le metodologie di controllo.

Così, ad esempio, è ipotizzabile:

- limitare la temperatura a 800 °C e ridurre il tempo di permanenza dei fumi nella camera di post combustione a 1,5 secondi;

- limitare gli obblighi di monitoraggio in continuo all'ossigeno e alle temperature delle camere di combustione

- limitare – in presenza di unità di depurazione dei fumi – i controlli agli impianti una volta ogni 5 anni, consentendo agli enti preposti di fare ispezioni non programmate a loro spese;

- nessuna prescrizione circa l'altezza del camino, vista la presenza dell'unità di depurazione dei fumi;

- nessuna prescrizione per la velocità di uscita degli effluenti per la presenza di unità di depurazione dei fumi;

- regolamentazione del funzionamento in by-pass per sicurezza.

Le proposte indicate in questo "manifesto" sono rivolte ufficialmente e direttamente alle Autorità competenti di ciascun Paese e alle Istituzioni della UE, affinché i gestori siano coinvolti nell'elaborazione di nuove norme e all'adeguamento di quelle esistenti.

Speriamo che questo documento, che copre l'intero spettro degli argomenti discussi dal network dei gestori dei crematori, dimostri tutta la nostra volontà di essere il più possibile pragmatici ed efficaci.

Dal confronto delle varie visioni e dalla condivisione delle esperienze, i gestori sperano di migliorare il servizio reso dalle famiglie con la dovuta attenzione per l'ambiente.

Attualità

## Un caso di tanatoprassi

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

La tanatoprassi, ufficialmente, non esiste. Nelle bozze di nuovo regolamento di polizia mortuaria era stata inserita quale metodo di conservazione del cadavere per un periodo limitato, ma le modifiche studiate non sono andate oltre la fase di proposta. Rimane perciò insoluto un problema delicato: quello dell'esposizione prolungata del cadavere a cassa aperta, in attesa dei familiari che non riescono a raggiungere tempestivamente il luogo del commiato. Attualmente è ammessa solo l'imbalsamazione, disciplinata dall'art. 46 D.P.R. 285/90 <sup>(1)</sup>.

Alcune regioni hanno cercato di colmare questa lacuna normativa, sia pure con scarsi risultati <sup>(2)</sup>: nel resto d'Italia, compresa la mia regione, l'Emilia Romagna, non è stata approvata alcuna disposizione specifica e la tanatoprassi risulta non autorizzabile. Si può comunque usare il buon senso. È quanto ho visto fare nel mio ambito territoriale.

Con il presente articolo descrivo il caso che ci è capitato, metto in evidenza le indicazioni che si possono ricavarne e concludo parlando di una soluzione tecnica abbinabile alla tanatoprassi, cioè dell'installazione di oblò in plexiglas sul cofano di zinco all'altezza del volto.

<sup>(1)</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in G.U. n. 239 del 12/10/1990. L'art. 46, al co. 1, dispone che i trattamenti per ottenere l'imbalsamazione siano eseguiti da medici, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'USL.

<sup>(2)</sup> La prima ad agire è stata la Lombardia, che nel regolamento regionale n. 6 del 09/11/2004, all'art. 46, co. 3, così dispone: "I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente". Di fatto, pertanto, la Lombardia ha lasciato le cose come stavano, segno della difficoltà nel proporre soluzioni concretamente innovative. I legislatori marchigiani hanno elaborato qualcosa in più rispetto ai colleghi lombardi, aggiungendo un richiamo a modalità e termini che verranno stabiliti dalla Giunta regionale (vedi art. 3, co. 4 L.R. 3/2005 e art. 20, co. 6 D.G.R. n. 648/2008): aspettiamo fiduciosi.

### Il caso

Nel Comune di ... muore una cittadina svedese. La famiglia domanda di sottoporre il cadavere ad un trattamento di tanatoprassi, pratica che all'estero è ormai consolidata. L'ufficiale di stato civile rifiuta con una motivazione inattaccabile: l'autorizzazione richiesta è inesistente nel nostro ordinamento legislativo. Il funzionario non si ferma però ad una rigida presa d'atto del ritardo italiano nei confronti di altri paesi europei: capisce la preoccupazione della famiglia, desiderosa di esporre in condizioni decenti il cadavere una volta rimpatriato, e trova una scappatoia. Abbiamo già osservato che nel regolamento di polizia mortuaria l'unica opzione disponibile è l'imbalsamazione, affidata ad un medico. L'art.46 D.P.R. 285/90 non entra in dettagli operativi: nulla vieta quindi che il medico autorizzato decida di applicare una tecnica meno impegnativa dell'asportazione di visceri abitualmente associata all'imbalsamazione, ad esempio con un intervento circoscritto alla sostituzione del sangue con liquidi conservanti. Il mio Servizio, interpellato preventivamente per escludere eventuali obiezioni che potrebbero sorgere in sede di vigilanza, non ravvisa ragioni per opporsi <sup>(3)</sup>.

Il Comune dà il via libera alla ditta di pompe funebri incaricata, che presenta domanda di autorizzazione all'imbalsamazione allegando una dichiarazione medica del procedimento previsto. Ne riporto uno stralcio: "Il sottoscritto ... eseguirà in data ... alle ore ... il trattamento conservativo sulla salma della signora

<sup>(3)</sup> Ad orientarci nella decisione di non contestare la scelta dell'ufficio di stato civile fu soprattutto il semplice buon senso: veniva rispettata la volontà della famiglia, c'era un controllo pubblico, non vi era ragione per mettersi a cavillare sull'appropriatezza del riferimento normativo utilizzato. A distanza di un anno uscì su *I Servizi Funerari* n. 3/2008 la circolare Sefit n. 1577 del 05/06/2008, in cui si spiegava proprio il modo di aggirare l'ostacolo costituito dalla mancanza di norme specifiche: la circolare, nel commento all'art. 20 del D.G.R. Marche n. 648 del 08/05/2008, ventilava la possibilità di avvalersi dell'istituto giuridico dell'imbalsamazione.

... tramite infusione di soluzione di formalina al 10% attraverso le arterie omerali e femorali – qualora non sia stata sottoposta ad autopsia. In caso contrario verranno utilizzati i monconi delle arterie brachiali, carotidee ed iliache ed i visceri verranno imbustati con disinfettante a base di formalina e riposti nella cavità toracica ed addominale”.


Purtroppo, come se non bastassero i ritardi dovuti alla novità del caso ed alle difficoltà nell'individuazione dell'iter da

seguire, il giorno finalmente stabilito c'è un imprevisto: il cadavere è stato conservato in cella frigorifera fino a quel momento, bisogna aspettare che si scongeli. L'equipe, giunta da Roma, rinvia l'operazione al giorno successivo. Il contrattempo mi impedisce di assistere, data la concomitanza di altri appuntamenti lavorativi: vengo sostituito da un collega il quale, conoscendo il mio interesse, provvede subito ad informarmi appena terminata l'operazione<sup>(4)</sup>. Mi riferisce che, sotto la supervisione del medico autorizzato, il tecnico che lo accompagnava ha provveduto all'incannulazione dei grossi vasi per sostituire il sangue con liquidi conservanti, ma con esito deludente: dopo sterili tentativi, l'equipe ha ripiegato su iniezioni intracavitari di liquidi conservanti. Nulla di strano, essendo trascorsi tredici giorni dal decesso.

Da questa esperienza di tanatoprassi (perché tale è stata, ancorché autorizzata come imbalsamazione) traggo lo spunto per brevi considerazioni.

Raccomanderei l'indicazione di limiti di tempo dopo i quali rinunciare all'incannulazione dei grossi vasi e fare unicamente iniezioni intracavitari di soluzioni conservanti.

La vigilanza dovrebbe essere affidata a personale non AUSL. In fin dei conti, la prestazione richiesta sarebbe la verbalizzazione dell'avvenuto trattamento, senza entrare nel merito della sua riuscita: in caso contrario occorrerebbe fissare parametri in base ai quali valutare la mancata o parziale riuscita dell'operazione e biso-



**Fig. 1 – La mano destra dell'autore regge l'ovale di plexiglas inserito nella cornice, la mano sinistra regge l'ovale di zinco**

gnerebbe precisare le penalizzazioni successive ad una valutazione negativa.

L'ultima considerazione è sull'uso dell'oblò, argomento che comporta una spiegazione articolata.

Ho accennato in introduzione all'esigenza dei familiari di rendere l'estremo saluto a cassa aperta. Le circostanze che possono frapporsi ad ostacolo sono di due tipi. In un primo caso una persona muore nel territorio di residenza ed i familiari sono lontani ed impossibilitati a

tornare tempestivamente. Un secondo caso, più frequente, è quello che vede una persona morire lontano dal luogo di residenza: la maggior parte dei parenti e conoscenti non avrà modo di recarsi nel luogo del decesso e dovrà attendere il trasporto del cadavere nel luogo di residenza per rendergli il tradizionale ultimo omaggio. Un trattamento in grado di assicurare l'inalterabilità del corpo per alcuni giorni consente, nel primo caso, di lasciare il cadavere a cassa aperta in attesa del sopraggiungere dei familiari: nel secondo caso permette la dissigillatura ed apertura del feretro giunto a destinazione, senza che ne derivino inconvenienti igienico sanitari. Se il feretro viene trasportato all'estero, il problema dell'autorizzazione all'apertura per l'esposizione del cadavere riguarda lo Stato di appartenenza. Ipotizziamo invece che il trasporto avvenga dall'estero in Italia, oppure all'interno dello Stato italiano: c'è da chiedersi chi può autorizzare manomissioni ed in accordo a quali norme.

In base alla mia esperienza, se il feretro proviene dall'estero, con sigilli posti da autorità straniera, nessuno si assume la responsabilità di toccarlo e la questione viene rimessa nelle mani del magistrato. La famiglia chiede di verificare che non siano avvenuti scambi di salma: il magistrato (se è comprensivo) finge di credere ad una motivazione palesemente fittizia e rilascia un nulla osta altrimenti privo di giustificazioni.

Per i trasporti all'interno del territorio nazionale, al contrario, sembrano esserci meno difficoltà nel concedere l'apertura del feretro, specie se è stato installato nel cofano di zinco il cosiddetto "oblò", cioè una finestra di plexiglas all'altezza del volto: con tale dispositivo è sufficiente procedere alla temporanea rimozione del cofano di legno, cioè ad una manovra molto meno invasiva della rimozione del cofano di zinco. La dimensione del fenomeno è difficile da inquadrare: sulla sua regolarità mancano certezze, lo stesso vale per la sua irregolarità. Si potrebbe almeno cercare di

<sup>(4)</sup> Per inciso, non abbiamo chiesto il pagamento di diritti sanitari, malgrado il nostro medico abbia presenziato per un'intera mattinata: il tariffario delle prestazioni AUSL nella Regione Emilia Romagna, approvato con deliberazione n. 486 del 28 maggio 2003, omette infatti di elencare l'imbalsamazione. Sotto "Operazioni di polizia mortuaria" figurano le seguenti voci: assistenza estumulazione straordinaria e traslazione, assistenza esumazione straordinaria, assistenza chiusura feretro per trasporto fuori comune, iniezioni conservative (compreso il materiale), parere igienico-sanitario annuale per il rilascio dell'idoneità dei carri funebri (per carro), parere igienico-sanitario per il rilascio concessione e usabilità di cimiteri o parti di essi.



**Fig. 2 – Il feretro sta per partire. Sul cofano di zinco è stato saldato l'ovale di zinco a copertura di quello di plexiglas**



**Fig. 3 – Siamo arrivati a destinazione e l'ovale di zinco è stato asportato**

passare da un uso dell'oblò tacitamente tollerato <sup>(5)</sup> ad un uso chiaramente previsto, magari approfittando della futura disciplina della tanatoprassi: ne parlo in conclusione di articolo.

#### **Oblò, saldature, valvole, ritualità funeraria**

I kit sul mercato comprendono un ovale di plexiglas inserito in una cornice di zinco ed un ovale di zinco sovrapponibile alla cornice. Si marca sul cofano di zinco la sagoma dell'oblò, si taglia asportando la superficie corrispondente e sostituendola con l'ovale di plexiglas: la saldatura avviene tra lo zinco del cofano e quello della cornice. Poi si appone il secondo componente del kit, l'ovale di zinco, a copertura dell'ovale di plexiglas e lo si salda alla cornice, ricostituendo la continuità del cofano di zinco. Quando il feretro arriva a destinazione basta svitare il cofano di legno e dissaldare l'ovale di zinco per rendere visibile, attraverso il plexiglas, il volto del defunto.

Nelle Figure 1, 2 e 3 illustro le fasi di montaggio del kit: per l'occasione sono stato aiutato dalla locale azienda comunale di trasporti funebri.

Secondo il costruttore, il sistema offre piena garanzia di tenuta alle pressioni interne: peccato che manchi l'autorizzazione ministeriale <sup>(6)</sup>. Da profano avanzo

<sup>(5)</sup> L'accettazione dell'oblò non era generalizzata: il mio Servizio, ad esempio, non l'ammetteva, dato che il dispositivo non risultava autorizzato. Dopo che la L.R. 19/2004 ha eliminato nel nostro ambito territoriale la competenza AUSL sulla verifica feretri, abbiamo modo di ribadire la contrarietà all'oblò negli unici casi in cui è ancora obbligatoria la nostra certificazione, cioè nei trasporti verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino.

<sup>(6)</sup> L'assenza di autorizzazioni ministeriali fu rimarcata dall'ing. Fogli nella rubrica "Quesiti e lettere" in *Antigone* n. 3/94. Il mio Servizio chiese un parere al Ministero della sanità con nota del 24/11/2003 prot. 7010: mai avuta risposta.

una serie di dubbi. Il plexiglas ha una rigidità differente da quella dello zinco: è lecito supporre limiti alla deformabilità della superficie di zinco sottostante. Non sono a conoscenza di prove della tenuta di una saldatura che costituisce il margine tra due superfici (quella sottostante al plexiglas e quella circostante) a diversa capacità di deformazione. È vero che l'impiego del dispositivo a valvola dovrebbe eliminare i picchi pressori all'interno della cassa, ma occorre tenere conto della pressione di taratura <sup>(7)</sup> e dell'eventualità di trasporti aerei con relativa depressurizzazione.

Sono tutti dubbi destinati a diventare oziosi con il ricorso alla tanatoprassi, grazie al conse-

guente arresto dei processi putrefattivi.

Le questioni tecniche sopra riportate sono in realtà lontane dalla mia preparazione professionale <sup>(8)</sup>: preferisco terminare dicendo che l'impiego combinato di tanatoprassi ed oblò è auspicabile per offrire ai familiari il conforto dell'esposizione di un volto dai lineamenti conservati. Credo che questo obiettivo basti a giustificare un intervento legislativo: il rispetto dei riti di commiato passa attraverso l'aggiornamento della normativa anche su aspetti da sempre relegati nell'ombra.

(\* ) *Dirigente medico I livello AUSL Ravenna*

<sup>(7)</sup> Rimando in proposito all'articolo "La corrosione delle casse di zinco tumulate", di Fabio Fornaciari, in *Nuova Antigone* n. 2/97. Secondo l'autore, al valore di taratura della valvola di 0.03 atm. (unità di misura dell'epoca) sono stati sperimentamente osservati cedimenti della cassa.

<sup>(8)</sup> Spero che i miei goffi tentativi di approfondire le problematiche relative alla tenuta dei feretri servano almeno a fare riflettere su di una anomalia: c'è qualcosa di profondamente sbagliato se un medico deve occuparsi di saldature. La circolare del Min. Sanità 24/1993, esplicativa del D.P.R. 285/90, nel paragrafo 9.7 attribuisce all'USL il compito di verificare le caratteristiche dei feretri in partenza: è un nonsenso che molte regioni hanno eliminato e che, prima o poi, dovrà essere corretto anche a livello nazionale.

## Attualità **Piccole diavolerie di polizia mortuaria in Regione Lombardia**

di Carlo Ballotta

In Lombardia, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 6 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22, e gli artt. 35 comma 1, 36 comma 3 e 38 comma 1, il quale sostanzialmente riproduce lo stesso impianto normativo del D.P.R. 285/90, il trasporto di cadavere è soggetto alla regola della tipicità, un feretro, quindi può esser trasferito unicamente verso:

- a) il cimitero (quale presidio istituzionale deputato allo smaltimento dei cadaveri ai sensi dell'art. 340 comma 1 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 pianamente in vigore ancora in Lombardia);
- b) l'Estero (rimangono ovviamente valide le disposizioni di cui agli artt. 27 e 29 del D.P.R. 285/1990 per l'estradizione dei feretri rispettivamente verso Paesi firmatari della convenzione di Berlino (del 10 febbraio 1937 e recepita nell'ordinamento italiano con RD 1/7/37 n. 1379) oppure Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, così come confermato dall'art. 6 comma 2 della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 anche per difetto di competenza della regione a legiferare quando vi siano rapporti di extraterritorialità, come accade appunto per le norme di Diritto Internazionale;
- c) l'impianto di cremazione <sup>(1)</sup> (art. 19 Reg. Reg. n. 6/2004);
- d) una tumulazione privilegiata (art. 9, comma 7, lettera c), della legge regionale n. 22/2003 ed art. 28 Reg. Reg. n. 6/2004);
- e) una cappella gentilizia collocata fuori del perimetro cimiteriale (art. 27 Reg. Reg. n. 6/2004);

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 19 comma 3 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 il crematorio deve insistere entro il recinto cimiteriale così come anche secondo l'art. 78 comma 1 D.P.R. 285/90.

f) un reparto speciale <sup>(2)</sup> (per culti non cattolici) all'interno del camposanto (*ex art. 100 D.P.R. 285/1990*);

e) verso qualunque altro luogo <sup>(3)</sup> purché preventivamente individuato ed autorizzato solo per il tempo strettamente necessario all'ufficio delle esequie (chiese, templi, edifici pubblici o privati <sup>(4)</sup> per il tributo di particolari onoranze).

A livello nazionale l'eventuale trasporti in luoghi diversi e non autorizzati costituisce violazione sanzionabile, ciascuna, a mente, dell'art. 358, 2 T.U.LL.SS. (da 1.549 a 9296 euro, conciliabile entro 60 gg. dall'accertamento dell'infrazione con 3.098 euro; l'inadempimento dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione del procedimento sanzionatorio determina la fattispecie *ex art. 93 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif.*). Diverso è il discorso per le regioni che si siano dotate di un loro sistema di diritto punitivo, come appunto la

<sup>(2)</sup> Si pensi, ad esempio, alla Legge 8 MARZO 1989, n. 101 con cui (art. 16) si disciplinano i rapporti tra Stato Italiano e Comunità Ebraica in merito al regime delle sepolture in campo di terra, in quanto sono le uniche ammesse dagli Israeliti.

<sup>(3)</sup> Art. 38, Reg. Reg. 9 novembre 2004, n. 6: "*Il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.*"

<sup>(4)</sup> Secondo un'ipotesi piuttosto aperturista che si distacca dal dettato del D.P.R. 285/90 anche un domicilio (ad esempio l'abitazione del *de cuius*) potrebbe esser considerato luogo di sosta idoneo per la celebrazione dei funerali, questa almeno è la linea interpretativa della regione Emilia Romagna con l'art. 10 comma 6 della legge regionale emiliano romagnola 29 luglio 2004 n. 19.

Lombardia con l'art. 6 della Legge Regionale 8 febbraio 2005 n. 6.

In Lombardia, a parere di chi scrive, tale infrazione potrebbe configurarsi quale violazione alla disciplina sui trasporti funebri dettata in via generale dall'art. 6 della Legge Regionale 22 novembre 2003 n. 22 (ripreso poi dalla Legge Regionale n. 6/2005 relativamente al sistema sanzionatorio), comportamento passibile della sanzione amministrativa da 1000 Euro a 2000, altrimenti, qualora dovesse prevalere la normativa nazionale di riferimento per i trasporti funebri (artt. 23 e seguenti D.P.R. 285/90, in forza dei continui richiami ad essa fatti dalla stessa legge lombarda (si veda a tal proposito la Circolare Esplicativa n. 21/SAN del 2005 e quella 7/SAN del 2004) dovrebbe pur sempre trovare applicazione l'art. 358 comma 2 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/1934 <sup>(5)</sup> poiché il trasporto è effettuato senza relativo decreto (art. 23 D.P.R. 285/1990) o in difformità da esso (art. 24 comma 1 D.P.R. 285/1990). Si aprono scenari inquietanti, Probabilmente è per questa considerazione che altre leggi regionali non hanno affrontato il sistema sanzionatorio <sup>(6)</sup>.

Non è ben chiaro se il verbale in caso di traslazione fuori del cimitero di prima sepoltura debba seguire il feretro oppure se, essendo esso, in qualche modo, correlato al decreto di trasporto, esaurisca la sua funzione quando il feretro varca il cancello del camposanto il giorno del funerale. Personalmente si propende per quest'ultima ipotesi, così, per uno strano giuoco di rimandi e simmetrie troverebbe ancora applicazione l'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con la necessità di una nuova verbalizzazione sulla tenuta del feretro prodromica rispetto alla stessa autorizzazione al trasporto e magari redatta direttamente dal personale necroforo in servizio presso il cimitero senza il bisogno di un intervento dell'ASL con propri operatori. Questa almeno è la logica dell'art. 20 comma Reg. Reg. 9 novembre 2004, con cui si "de-medicalizza" la polizia mortuaria trasferendo competenze prima sanitarie (come appunto le certificazioni sul corretto confe-

zionamento della bara ) in capo a necrofori, affossatori o addetti al trasporto.

Per altro l'allegato 4 alla delibera 21 gennaio 2005 n. 20278 non sembra considerare la fattispecie, invero, piuttosto diffusa di una sosta tecnica presso un Comune intermedio per ivi depositare <sup>(7)</sup> il feretro, in attesa che si liberi spazio presso il crematorio. Anche se la procedura può parere inutilmente laboriosa e defatigante, contravvenendo al dettato dell'art. 1 comma 2 Legge 241/1990, con cui si vieta l'inutile aggravamento del procedimento amministrativo, si ritiene sia corretto seguire questi passaggi, almeno per non incappare nei reati di falsità ideologica o materiale, i quali scaturirebbero da una contraffazione del modulo di cui sopra:

1. Tutte le autorizzazioni <sup>(8)</sup> sono rilasciate dal Comune di decesso;
2. Il Sindaco, con norme di dettaglio, disciplina gli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità (anche integrative al D.P.R. 285/1990), i percorsi consentiti, il luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito. Se invece il feretro perviene alla camera mortuaria già confezionato in relazione alla destinazione, questo non può essere manomesso (aperto per l'esposizione a vista del cadavere) se non dalle stesse autorità e con le stesse verifiche, al momento della chiusura, che si rendono necessarie in funzione del suo smaltimento.
3. Ove possibile tutti gli spostamenti del cadavere sono autorizzati con un unico decreto (si veda ad esempio l'art. 10 comma 7 della legge regionale emiliano romagnola 29 luglio 2004 n. 19).
4. Tutta la documentazione originale segue il feretro, copia della stessa può esser trattenuta agli atti del cimitero nel Comune di transito.
5. Al limite, come *extrema ratio*, per evitare un impasse amministrativo il cimitero "a quo" sotto propria responsabilità rilascia un nuovo verbale di constatazione sulla tenuta del feretro, tale atto semanticamente ed anche sotto il profilo temporale si sovrappone e sostituisce, materialmente, a quello compilato al momento dell'apposizione del coperchio sulla cassa.

Il verbale di chiusura feretro in Lombardia, ex allegato 4 alla Delibera 21 gennaio 2005 n. 20278, è redatto in diverse copie: l'una è conservata agli atti

<sup>(5)</sup> La stessa Regione Lombardia per tutte le fattispecie non espressamente contemplate dal proprio sistema di diritto punitivo (art. 6 comma 6 Legge Regionale 8 febbraio 2006 n. 6) opera un rimando alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 la quale a sua volta interviene proprio sul meccanismo sanzionatorio del Testo Unico Leggi Sanitarie. C'è una grande confusione sotto il cielo e forse la situazione non è eccellente per la certezza del diritto, ma il dibattito si fa davvero interessante.

<sup>(6)</sup> Si veda, per maggiori dettagli Andrea Poggiali, L'ingiustizia del sistema sanzionatorio, pubblicato su "I Servizi Funerari" n. 4/2006, pag. 48 e segg..

<sup>(7)</sup> Nel silenzio della norma, è prassi diffusa, specie per i trasporti di una certa lunghezza e durata, la sosta del feretro a cura dell'incaricato al trasporto.

<sup>(8)</sup> Teoricamente sì, vi potrebbe essere contestualità tra le diverse autorizzazioni tuttavia, la modulistica regionale non è modificabile se non con altra DGR (e non dal singolo Comune, anche se per ragioni di mera operatività).

in cimitero, l'altra dall'Impresa Funebre, le ultime, invece, sono rispettivamente inoltrate al Comune di partenza, a quello di arrivo e alle ASL dei relativi territori.

C'è, allora, il problema della privacy e della legge archivistica D.P.R. 1409/1963, che impone tempi molto lunghi di permanenza agli atti del cimitero (40 anni) al processo verbale di avvenuto confezionamento del feretro; tale certificazione, contenendo dati "sensibili" (secondo la definizione dell'art. 4 Decreto Legislativo. 196/2003), è accessibile unicamente alle persone che abbiano titolo all'accesso di dati sensibili (e non certo all'Impresa di Onoranze Funebri, la quale, oltretutto, dovrebbe provare di avere inserito nel piano di cui agli artt. 33 e segg. e Allegato B al D.Lgs. 196/2003 anche le "regole" per l'eventuale trattamento di dati sensibili (ove non avesse adottato le misure minime di sicurezza: art. 169 D.Lgs. 196/2003); tuttavia, ammettendo che abbia così provveduto, tale soggetto è soggettivamente privo di legittimazione al trattamento, fosse anche la mera e temporanea conservazione, di documenti contenenti dati sensibili, salvo non ne abbia ottenuto il consenso, scritto, da parte dei soggetti titolari del diritto all'accesso a dati sensibili).

C'è, poi un altro argomento da sviluppare: la scelta della cremazione è sempre di più richiesta e, purtroppo, i tempi di attesa per i forni crematori sono diventati una triste routine, s'impone, allora, una riflessione quasi banale: in caso di mancanza di camera mortuaria presso il cimitero (magari in un piccolo Comune ...) è possibile tenere in giacenza presso il magazzino dell'impresa di pompe funebri il cadavere in attesa di essere cremato?

Nel caso ciò non sia possibile, per ovviare alla mancanza della camera mortuaria, si può custodire provvisoriamente il feretro in un loculo di proprietà comunale?

In nessun caso, il feretro può essere conservato, neppure temporaneamente, in luogo diverso dal deposito di osservazione o dalla camera mortuaria<sup>(9)</sup> del cimitero (sono, in effetti, "impianti" distinti)!

Ogni cimitero, infatti dovrebbe disporre di una camera mortuaria (art. 64 D.P.R. 285/1990); qualcuno può ricordare come la corrispondente norma del D.P.R. 803/1975 considerasse il caso in cui i comuni non disponessero "ancora" di camera mortuaria,

dove ancora si teneva conto del fatto che l'obbligo della camera mortuaria in ogni cimitero era sorto con il R.D. 1880/1942).

Può, tuttavia, senz'altro ammettersi l'ultima soluzione prospettata, fermo restando che la tumulazione stagna va chiusa con muratura *ex art.* 76 comma 8 D.P.R. 285/1990 e, successivamente, autorizzata l'estumulazione prima della scadenza (e, in ogni caso, previo pagamento della fruizione di tale sepolcro privato, oltre che gli oneri previsti per la tumulazione e per l'estumulazione, prima della scadenza (a volte, denominata, impropriamente, come straordinaria).

Ci si deve necessariamente chiedere se non sia ammissibile la tumulazione cosiddetta "areata", ossia in sola cassa di legno, magari "fasciata" al proprio interno con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante e sostitutivo del nastro metallico *ex art.* 31<sup>(10)</sup> D.P.R. 285/1990.

Forti sono le perplessità a tale proposito, siccome per il successivo trasporto presso l'impianto di cremazione dovrebbero, pur sempre, esser garantite, nel tempo, le condizioni di perfetta impermeabilità a gas e liquidi postmortali secondo il dettato dell'art. 30 D.P.R. 285/1990, almeno sino a giungere presso il forno crematorio, così da evitare per i necrofori il rischio biologico dovuto al contatto, anche accidentale, con i liquami cadaverici.

La Regione Lombardia, poi, ha superato il precedente divieto di cremazione di feretri composti anche da zinco con l'art. 19 comma 2 del Reg. REg. n. 6/2004, prevedendo la realizzazione sperimentale di un impianto dedicato alla cremazione sia di cadaveri contenuti in feretro con doppia cassa (legno + zinco) che di resti mortali provenienti da estumulazione, conservati anche in cassa di zinco. Tale impianto è contemplato in via sperimentale e con 3 forni e sono stati fissati taluni parametri *ad hoc* per la sua autorizzazione secondo la D.G.R. 4 maggio 2007 n. 8/4642.

<sup>(9)</sup> Per la Regione Lombardia rimane invariato con l'art. 9 comma 1 del Reg. Reg. n. 6/2004 l'obbligo di allestire per ogni cimitero una camera mortuaria destinata all'accoglimento di cadaveri, ceneri, ossa e resti mortali, tale vincolo, invece, in forza del Reg. REg. n. 4/2006 (art. 4 comma 5).

<sup>(10)</sup> Si veda anche a tal proposito anche l'allegato 3 al Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6





**Sempre Aggiornato!**

**Servizi gratuiti:**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento:**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**



**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

**Aree tematiche trattate:**

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi funerari, annuale. 111,00 €**



euro.act s.r.l. web: [www.euroact.net/vente](http://www.euroact.net/vente) e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara Tel.: 0532.1916111 Fax: 0532.1911222

Informatica

## Quando l'informatica è la tomba del diritto

di Nicola Bortolotti

Il titolo può apparire forte, giacché rasenta senza dubbio la (voluta) provocazione. Tutti coloro i quali abbiano avuto che fare in un'aula giudiziaria con procedimenti che coinvolgessero Computer, collegamenti Internet, moderne tecnologie e affini – siano essi semplici utilizzatori o addetti ai lavori – ben sanno, tuttavia, quanto scivoloso e ricco di insidie possa essere il confidare in una “prova” (o “controprova”) – per così dire – “informatica”.

Per capire cosa si voglia intendere, non c'è nulla di meglio che presentare – in forma ovviamente anonima – alcuni casi reali, “case history” più o meno dolorosi per le parti in causa, sempre più di attualità in un mondo in cui i rapporti tra persone fisiche e giuridiche sono spesso veicolati dai mezzi elettronici; situazioni nelle quali, a volte, le tracce informatiche non possono concorrere in alcun modo alla costruzione della cosiddetta “verità processuale” e invece – in altri casi – ne costituiscono la imprescindibile base.

### La transazione (contestata) via email

Il caso preso ad esempio è una causa da poco più di un migliaio di euro, quasi simbolica, nella quale un fornitore sollecitava un pagamento che la parte attrice rifiutava in quanto il prodotto era a suo dire difforme da quanto richiesto via email; la parte attrice lamentava anche una discordanza tra il prezzo concordato (sempre via email) e – essendo in possesso dell'archivio di posta elettronica – sollecitava una Consulenza Tecnica d'Ufficio atta a chiarificare la cosa, chiedendo inoltre i danni al fornitore.

Come si può facilmente evincere, si tratta di un caso tipico e – proprio per questo – assai eloquente nella sua semplicità, quasi paradigmatico.

Queste le domande poste al CTU dal Giudice di Pace, nonostante il consulente avesse già preannunciato più volte alle parti convenute la situazione di sostanziale indecidibilità nella quale si sarebbe ricaduti:

*“Accerti il C.T.U. quale sia stato il messaggio E-mail di ordine degli (...) di cui è causa e del relativo allegato di riproduzione e quale sia stata la data di inoltro”*

*“Se e quando siano intervenute eventuali modificazioni a detto messaggio e/o allegati”*

*“Accerti, inoltre, quale sia stato il messaggio ricevuto e la data di ricezione da parte della (...) e se tale messaggio abbia o meno subito modifiche e da chi”*

*“autorizza il C.T.U. ad accedere ai due computer”*

Da notare il fatto – tutt'altro che irrilevante – che la CTU sia stata richiesta nel 2008 a fronte di uno scambio di email avvenuto nel 2005.

Nella Consulenza Tecnica si può leggere, tra l'altro:

*In assenza di una infrastruttura di tipo “Posta Elettronica Certificata”, [di cui si è parlato e si parlerà ancora su questa rivista, n.d.r.] la validazione di uno scambio di messaggi di posta elettronica, in caso di contestazioni, è possibile unicamente in presenza di riferimenti incrociati e, in particolare:*

- *il rinvenimento sul computer del destinatario di un messaggio compatibile con quello memorizzato sul computer del mittente;*
- *il rinvenimento, sui cosiddetti “log” di attività dei fornitori di servizi Internet (nel seguito denominati provider), di una sequenza di operazioni compatibili con lo scambio di messaggi.*

*La validazione dei contenuti di uno scambio di posta elettronica comporta un onere e un'incertezza ancor maggiori, in quanto i “log” di attività dei provider non contengono alcuna informazione tramite la quale si possa risalire al contenuto.*

*Nel caso di validazione di allegati (sotto forma di file), l'incertezza – in assenza di rinvenimento di una corrispondenza perfetta tra l'allegato memorizzato nel computer del mittente e quello memorizzato nel computer del destinatario (cosa pressoché da escludere in caso di contestazione e/o in assenza di tempestive azioni di sequestro) – diviene totale, in quanto è possibile modificare un file (se non firmato digitalmente) in ogni momento e senza lasciare alcuna traccia. [mediante l'utilizzo di programmi più o meno gratuiti alla portata di chiunque, dal classico “touch” del mondo Unix ad utilities sofisticate n.d.r.]*

*Il caso in esame, fin dall'analisi dei fascicoli, evidenziava una convergenza dei fattori negativi riportati in precedenza, poi confermata dallo studio dei materiali a disposizione. In particolare:*

- *lo scambio di posta elettronica non è stato effettuato mediante un'infrastruttura PEC*

- *lo scambio di messaggi di posta elettronica è oggetto di contestazione*

- *gli allegati sono oggetto di contestazione*

- *sono passati oltre due anni dal momento del presunto scambio di posta elettronica*

Il CTU, nel caso in esame, ha ritenuto superfluo accedere ai *due* computer alla ricerca di riferimenti incrociati in quanto:

*“la parte convenuta (...), per voce del suo C.T.P. (...), ha dichiarato che “il (...) [computer] su cui era sita la mail in questione non è più disponibile in quanto le macchine sono state sostituite, e non mi è stato richiesto un backup della posta”. Il recarsi in loco sarebbe dunque stato del tutto inutile, in quanto è impossibile accedere ad un computer (o a un materiale) che non esiste più.”*

Sui messaggi email prodotti dalla parte attrice il CTU ha potuto scrivere:

*Di tali messaggi non è in alcun modo possibile garantire l'autenticità in assenza di riferimenti incrociati. Ciò non ostante va rilevato come – senza voler nulla ipotizzare circa la loro effettiva ricetrasmisione, che non può essere provata – essi siano tra di loro coerenti, come evidenziato dalle parti di header riportate in grassetto in appendice.*

*In particolare: secondo gli header – se autentici, cosa che non può essere né in questa sede né mediante uno o più sopralluoghi presso (...) né affermata né negata – i messaggi B ed E provengono entrambi dall'indirizzo IP (...).*

*Tale indirizzo, che individua univocamente un utente collegato alla rete Internet, risulta in effetti ancor oggi assegnato, in modo statico, al nodo (...) utilizzato da (...).*

*Sempre meramente ipotizzando la veridicità degli header, inoltre, il messaggio B risulterebbe in effetti in risposta al messaggio A, così come il messaggio E sarebbe in risposta al D.*

*Da notare come i files PDF allegati siano nel vetusto formato PDF versione 1.2 (Acrobat 3.x) e sprovvisti sia di qualsiasi tipo di informazione identificativa (che sarebbe comunque modificabile ex post senza lasciare traccia) che della protezione del contenuto tramite password.*

*Lo studio degli header ha comunque consentito di risalire ai provider di posta elettronica sia della parte attrice che della parte convenuta.*

*Al fine di tentare una validazione dell'effettiva ricetrasmisione delle cinque mail sopra riportate mediante riferimenti incrociati forniti dai “log” dei provider, si è dunque provveduto a prendere contatto preliminare con (...) [i provider, n.d.r.]. In entrambi i casi, tuttavia, le risposte ricevute dai provider sono state negative, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra lo scambio di email e la richiesta (...).*

Per completezza, questa la risposta del primo provider:

*“(...) non conserva backup della posta quindi, se cancellata dal cliente o scaricata in locale, non vi è alcuna possibilità di recupero. Per quanto riguarda la posta in uscita essa viene gestita dai nostri server solo se il cliente utilizza per tale scopo la nostra webmail o acquista il servizio di SMTP autentificato e rimane comunque valida la regola per cui, se il cliente cancella o non salva i messaggi inviati nella posta in uscita della webmail, di questi non rimane alcuna traccia. Eventuali log di accesso alla webmail delle nostre mailbox possono essere richiesti dall'autorità competente ma sono in nostro possesso solo a partire dal 2006 quando è divenuto obbligatorio conservarli per legge. (...)”*

e del secondo, assai più laconica:

*“(...) Siamo spiacenti ma non siamo più in possesso dei dati da Lei richiesti. (...)”*

da cui il commento del consulente nominato dal Giudice:

*Nonostante la coerenza del flusso informativo, non è dunque possibile fornire alcuna prova oggettiva attestante né la effettiva ricetrasmisione né, quel che più conta, il contenuto degli eventuali allegati (aspetto, quest'ultimo, che sarebbe comun-*

*que stato indecidibile anche qualora i provider interpellati avessero potuto fornire i dati richiesti)*

Il CTU ha effettuato – invano – altri tentativi “alla ricerca degli incroci perduti”; ad esempio:

*Stante l'impossibilità di consultare l'archivio di posta elettronica di (...), archivio che – come affermato dal C.T.P. – è stato irrimediabilmente distrutto in seguito alla sostituzione del computer, si è richiesto il supporto CdRom [contenente le specifiche del materiale da fornire, n.d.r.] citato in alcune parti dei fascicoli (...) Anche se tale data non ha alcun valore probatorio, è comunque facile desumere che non si tratti di un CD fornito da (...) [parte attrice, n.d.r.] bensì di un CD masterizzato posteriormente da (...) [parte convenuta, n.d.r.] a fini di backup (...) Le immagini in formato Encapsulated Postscript sono riprodotte in appendice. Da notare come, in questo caso, non siano stati masterizzati files in formato PDF, al contrario di quanto era d'uso nei messaggi forniti dalla parte attrice discussi al punto precedente.*

Da cui le conclusioni:

*L'analisi condotta mi permette di concludere: relativamente al quesito*

*- “Accerti il C.T.U. quale sia stato il messaggio E-mail di ordine degli (...) di cui è causa e del relativo allegato di riproduzione e quale sia stata la data di inoltro”*

*stante l'impossibilità di pervenire alle indispensabili conferme incrociate non è possibile accertare alcunché al proposito, ma solo ipotizzare come verosimile lo scambio di messaggi A-B per quanto concerne la fase di preventivo*

*Con riferimento al quesito:*

*- “Se e quando siano intervenute eventuali modificazioni a detto messaggio e/o allegati”*

*è impossibile esprimersi al proposito.*

*Infine, al quesito:*

*- “Accerti, inoltre, quale sia stato il messaggio ricevuto e la data di ricezione da parte della (...) [parte convenuta, n.d.r.] e se tale messaggio abbia o meno subito modifiche e da chi”*

*non solo non è possibile dare alcuna risposta oggettiva, ma allo stato delle cose è anche impossibile ipotizzare un flusso informativo verosimile che possa aver condotto dai files del messaggio D prodotto dalla parte attrice (e si noti che, anche se il verosimile scambio D-E venisse provato, non si potrebbe comunque garantirne l'effettivo contenuto allegato) ai files nel CD masterizzato dalla parte convenuta.*

*Si ricade, in conclusione, nei classici casi di indecidibilità che caratterizzano il mondo dell'informatica in assenza di riscontri incrociati e laddove non si utilizzino strumenti aventi valore legale, come la posta elettronica certificata e la firma digitale con marcatura temporale.*

In altri termini, non solo non si è trovata la desiderata “prova informatica”, ma si sono aggiunti ulteriori motivi di confusione ad un caso che presentava già parecchi punti oscuri. Dato il decollo al rallentatore della infrastruttura di Posta Elettronica Certificata (che avrebbe valenza persino superiore a quella di una raccomandata a.r.) situazioni del genere potrebbero verificarsi anche oggi, aggravate dall'endemica lentezza dei procedimenti che rende spesso impossibile l'acquisizione dei dati presso i provider.

### Un sito Internet plagiato ma ... sfuggente

Un altro caso emblematico è quello di una contestata violazione di diritto d'autore, con parecchie fotografie di “modelli” scannerizzati da una brochure della ditta

concorrente e pubblicizzate via Internet su – addirittura – due siti diversi (comunque riconducibili allo stesso proprietario, seppur con diverso “maintainer”).

Il problema che si poneva a Giudice e consulenti, in questo caso, era molteplice, in quanto – stanti i dilatati tempi della giustizia italiana, tali da renderla sovente ingiusta a prescindere dai suoi pronunciamenti – le immagini oggetto del contenzioso erano state nel frattempo rimosse; inoltre, data l'intrinseca natura delle immagini digitali, come poter stabilire in modo oggettivo l'effettivo plagio, visto che sono sufficienti poche operazioni con un software (anche gratuito) di manipolazione delle immagini per renderle estremamente dissimili? A dissipare il secondo dubbio è giunto in soccorso il fatto che, dalle immagini contestate, non era stato rimosso alcun elemento di sfondo, il che le rendeva certamente tratte dalla brochure originale.

Per risolvere il primo problema, il consulente tecnico interpellato dalla parte “offesa” – pur consapevole che una prova diretta e incontrovertibile dell'apparizione (e sparizione) delle immagini contese sarebbe potuta scaturire solo dall'analisi dei soliti file di “log” di “FTP upload” del provider che ospitava i siti, ma altresì conscio del fatto che tali files difficilmente avrebbero potuto essere forniti, a causa del tempo intercorso – aveva immediatamente provveduto al cosiddetto “mirroring” dei siti, ovvero sia al loro scaricamento integrale mediante appositi software, e successiva masterizzazione per il deposito agli atti. Tale operazione era stata ripetuta, con modalità analoghe, nove mesi dopo. Per tale operazione era stato utilizzato il software gratuito HTTrack (<http://www.httrack.com/>), nella modalità “forensic dump” che crea la cosiddetta “forensic image”, ossia preserva tutti i dati originali corredandoli di un checksum MD5 e SHA1: in altri termini era stato creato uno “specchio” fedele del sito, idoneo ad essere validato dal Consulente nominato dal Giudice.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio ha confermato le previsioni del CTP. In particolare vi si legge:

*“Ai maintainer è stato chiesto l'invio dei file di log c.d. FTP da/verso lo spazio web relativo ai siti di pertinenza (...) La società (...) ha comunicato di non disporre delle informazioni richieste (visto il tempo trascorso dall'epoca dei fatti e vista la legislazione in vigore all'epoca (...)) La società (...) [l'altro provider n.d.r.] ha comunicato di non disporre delle informazioni richieste (...) L'unico elemento utile ai fini dell'indagine è rappresentato dal cd-rom (...) allegato all'atto di citazione.*

*Tale cd-rom è stato creato da (...) [il CTP, n.d.r.] (sentito anche come teste), in qualità di tecnico esperto in informatica, su incarico della ricorrente. (...)*

*È stata verificata la coerenza di tutte le date dell'immagine dei siti ottenute tramite HTTrack, delle date all'interno dei log hts-log.txt e new.txt, compresa l'attendibilità delle dimensioni delle immagini scaricate (...)*

*Per dovere di completezza, trattandosi comunque di un insieme file, è pur vero che è tecnicamente possibile creare un'immagine di un sito con il software HTTrack in un determinato momento e manipolarlo opportunamente in modo da farlo apparire (eseguendo i controlli di cui sopra) in una qualsiasi*

*data del passato. Ma è altrettanto vero che tale operazione è veramente delicata e deve essere fatta con metodicità assoluta. [a questo proposito il CTP aveva anche suggerito di acquisire e far analizzare i propri log di navigazione, presso il suo provider, ma non ve ne è stata necessità, come si vedrà nel seguito, n.d.r.] Un modo per verificare il contenuto di un sito web nel passato consiste nell'utilizzare una risorsa web denominata Web Archive ([web.archive.org](http://web.archive.org)) liberamente consultabile sulla rete. (...)*

*Analizzando la prima copia di (...) offerta da Web Archive, effettuata il (...), e navigando detto sito così come appariva all'utente all'epoca, ritroviamo una serie di foto che l'attrice asserisce essere utilizzata in modo illegittimo (...).*

*Alla luce di tale scoperta, ho proceduto con la comparazione del codice sorgente (...) delle pagine (...) ritrovando piena corrispondenza (...) posso decisamente affermare che i contenuti dei siti (...) siano stati nella disponibilità della resistente almeno per il periodo (...)*

Da notare il fatto che, se non fosse stato prodotto un CdRom con il “mirroring” dei siti – costruito in modo tale da poter essere validato dal CTU – e se non fosse stato riscontrato almeno un riferimento “incrociato” su Web Archive – il procedimento anche in questo caso sarebbe, con ogni probabilità, finito nello sgradevole limbo dell'indecidibile, informaticamente parlando.

### Stampare non vuol dire protocollare

Si potrebbero citare altri “case history”, soprattutto in ambito penale, ma in questa sede è opportuno concludere con un caso “trasversale”, visto che tale circostanza viene spesso citata (con riscontri ovviamente negativi) negli interrogatori, ossia la falsa percezione che la semplice stampa di un documento possa lasciare una traccia (più o meno indelebile) sul computer dal quale parte il relativo comando.

È invece il caso di ricordare il fatto che, limitandosi ai sistemi operativi della famiglia Windows (i più diffusi in ambito client), l'unica traccia sul PC è costituita dai cosiddetti “files di spool” (di norma rinvenibili nella directory

C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS). Tali files, tuttavia, vengono – di norma – automaticamente cancellati dal sistema dopo ogni stampa (per evitare un rapido esaurimento dello spazio su disco) salvo il caso – estremamente improbabile – in cui fosse stata precedentemente “spuntata” la casella “Mantieni i documenti stampati” nelle proprietà “Avanzate” della stampante. Per quanto riguarda la connessione di una “pen disk” USB, se ne potrebbe trovare testimonianza nel cosiddetto “registro di sistema” di Windows (HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\DosDevices), ma tale vestigia avrebbe scarso valore, in quanto provverebbe unicamente la connessione, nel passato, di tale dispositivo USB ma non il suo contenuto né l'eventuale avvenuta stampa né, tantomeno, un riferimento temporale oggettivo e incontestabile.

Cultura

## Napoleone: Quante erano le bare?

di Emanuele Vaj

*I “misteri” che avvolgerebbero la morte di Napoleone (avvenuta il 5 Maggio 1821 nell’Isola di Sant’Elena, dove era esiliato da più di cinque anni) spuntano quasi come i funghi.*

*Dopo quelli della causa della morte e della sostituzione del cadavere – dei quali abbiamo già trattato – vi è anche quello concernente il numero delle bare nelle quale fu depresso il corpo dell’Imperatore.*

Tutto ha inizio dal confronto del verbale redatto all’atto delle sepolture l’8 Maggio 1821 con quello dell’esumazione nell’Ottobre 1840.

Infatti, pochi giorni dopo (esattamente il 14 maggio 1821) il governatore inglese dell’isola di Sant’Elena Hudson Lowe prenderà per buono il verbale scritto e firmato dai conti DE MONTHOLON e BERTRAND per redigere il proprio, precisando che Napoleone era stato posto in tre bare: una di ferro bianco, una di piombo e una di mogano.

Tutto sembrava in regola e lo fu sino al giorno dell’esumazione, quando – anche questa volta – fu predisposto un verbale dell’operazione, firmato dal commissario del re di Francia.

Questo verbale descrive l’apertura di quattro bare: una prima della quale non si indica il materiale, una seconda di piombo, una terza di legno e una quarta di ferro bianco.

Successivamente vi è un altro verbale (del medico capo della nave che riporterà a Parigi la salma), che descrive il numero delle bare inserite una nell’altra:

- 1°: una bara in ferro bianco;
- 2°: una bara in legno di mogano;
- 3°: una bara in piombo;
- 4°: una seconda bara in piombo, separata dalla precedente dalla segatura e da trucioli di legno;
- 5°: una bara in legno di ebano;

6°: una cassa in legno di quercia, che protegge la bara di ebano.

Si precisa che la seconda bara di piombo e il cassone esterno erano giunti a Sant’Elena con la stessa nave che trasporterà il tutto a Parigi.

Da questi documenti risulta evidente la differenza nel numero delle bare. Infatti, anche quello del medico militare conferma che le bare erano quattro, alle quali sono state poi aggiunte quelle portate dalla Francia.

E sono rapporti ufficiali destinati ai governi dell’epoca. In più, Rohan-Chabot – il commissario del re di Francia – firma non solo il proprio, come è logico, ma anche quello del medico militare senza battere ciglio. Chi ha commesso un errore (sempre errore ci fu ...)?

Chiarito che la differenza tra le quattro bare esumate e le sei delle quali si parla nel rapporto del medico di bordo è dovuta al fatto che con la stessa nave erano state portate una bara di piombo e un cassone in legno, rimane il problema dell’altra differenza, quella tra le tre bare seppellite e le quattro dissotterrate.

Anche su questo “mistero” si è aperto un intenso dibattito (specialmente tra Francesi) che continua tuttora.




Figura 1 – Asse originale della bara del 1821

Molti gli argomenti portati a sostegno, alcuni abbastanza logici, altri addirittura fantasiosi.

I paladini della sostituzione della salma (n.d.r. vedere articolo "Napoleone: Dov'è la sua salma", pubblicato su *I Servizi Funerari*, n. 2/2009) lo considerano una delle conferme alla loro teoria: nella fretta dell'operazione avrebbero messo una bara in più di quelle esistenti.

Altre teorie vertono sulla interpretazione dei verbali: in uno si parla di bara in legno, nell'altro di mogano e questo potrebbe aver fatto ... la differenza.

Ognuno dice la sua, convinto che sia quella giusta ...!!!


Prima di concludere vogliamo riportare un episodio (confermato storicamente) quasi sconosciuto e riguardante una delle prime bare (quella di mogano) utilizzate dopo la morte per il seppellimento e riguarda un ufficiale inglese, un certo capitano Bennet, che assocerà il proprio nome a quello di Napoleone al momento dei funerali nella Valle dei Gerani.

Si doveva costruire una delle bare in legno ed era stato chiesto del legno di mogano, ma risultò che sull'isola non esisteva quel tipo di legno.

Allora il capitano Bennet si ricordò di possedere un grande tavolo nella sala da pranzo e si offrì di sacrificarla per realizzare la bara. E sarebbe dunque nel legno di mogano del tavolo di un ufficiale della guarnigione di Sant'Elena che oggi riposa l'imperatore, sotto la cupola della Cappella degli Invalidi.

Qui si esauriscono i "misteri" che si riferiscono alla morte di Napoleone e alle successive operazioni funebri.

Come "cronisti" abbiamo solamente e fedelmente riportato tutte le tesi in discussione di questi veri (o presunti?) "gialli storici".



**Figura 2 – La bara (presentata come quella "originale"), esposta al Museo Napoleonico di Parigi**

#### Annotazione

In questi tre articoli (n.d.r. il presente più quelli pubblicati su *I Servizi Funerari* n. 1/2009, pag. 63, e n. 2/2009, pag. 64 ) abbiamo trattato dei misteri che alcuni sostengono esistere sulla morte di Napoleone e sulla sua stessa salma.

Prima di concludere la trilogia vi proponiamo un altro particolare.

Come abbiamo già ricordato, alla morte di Napoleone il dott. Antonmarchi (corso anche lui) effettuò l'autopsia. Non molti sanno, invece, che il pene dell'Imperatore – per via molto contorte e complice un'asta del 1924 – prese la via degli Stati Uniti dove si trova al reparto urologico della Columbia University.

E qualcuno, allora, si era accontentato solo di una ciocca di capelli

come ricordo ...

*P.S. A proposito del monumentale sarcofago di Napoleone nella Cappella degli Invalidi a Parigi, abbiamo scoperto che qualcuno ha pensato di utilizzarne la forma per scopi molto diversi, senz'altro più prosaici e comunque squisitamente commerciali. Infatti nel 2002 un costruttore americano di dragster ne ha realizzati tre esemplari denominandoli (evidentemente) ... Napoleon!!!*



**Figura 3 – Dragster "Napoleon"**

Cultura

## Dai “pensieri” di Andrea Vici ai progetti di Giuseppe Valadier. Ipotesi e ricostruzioni sui primi progetti per cimiteri a Roma prima dell’occupazione francese

di Laura Bertolaccini (\*)

Che i problemi dovuti alle sepolture *apud ecclesiam* a Roma fossero particolarmente gravi, e la loro risoluzione non più ulteriormente procrastinabile, era apparso con particolare evidenza già qualche anno prima del ritorno dei francesi (1809).

Sull’eco dell’emanazione dell’editto di Saint-Cloud, nel 1805 l’Accademia di San Luca aveva bandito un Concorso Clementino <sup>(1)</sup> per la seconda classe di architettura avente come tema la progettazione di un complesso cimiteriale destinato ad una grande città: “*Si propone l’idea d’un Campo Santo con sepolture sufficienti per i defunti di una grande città – si legge nel bando – formato di un vasto recinto con portici all’intorno per collocarvi depositi con camere sepolcrali e con una cappella isolata nel mezzo per celebrarvi le funzioni funebri, e per contenere le memorie degli uomini che per la loro origine, dignità, carattere si distinguono, e per quelli più illustri tanto nelle arti che nelle scienze*”.

Chiaramente ispirato alla tradizione francese del *prix d’émulation*, il concorso non produsse episodi di particolare rilevanza <sup>(2)</sup> ma, come vedremo, aprì ad una

serie di investigazioni sulla questione cimiteriale condotte proprio da alcuni tra i registi di quella iniziativa. Nel 1806 Giuseppe Antonio Guattani pubblicava sulle pagine delle *Memorie Enciclopediche Romane* il “risultato di diversi pensieri del rinomato Architetto Signor Cavalier *Andrea Vici* sul progetto di formare in Roma Cemetery fuori della Città, coerentemente alla notissima legge Decemvirale: *Hominem mortuum in Urbe ne sepelito neque urito*”<sup>(3)</sup>. Preso atto che “*il sistema di formare Cemetery, o siano Campi Santi fuori dell’Abitato è uno dei più providi per le Popolazioni*”, Vici, al tempo principe dell’Accademia di San Luca, proponeva la selezione di alcuni luoghi in cui poter edificare due nuovi cimiteri extraurbani, ognuno in grado di accogliere i defunti appartenenti alle parrocchie dei rioni più vicini. Una possibile area era stata identificata “*fuori Porta Pia, scorsa la Villa una volta Colonna, ora Torlonia, nei bassi fondi verso Pratalata*” <sup>(4)</sup>; il cimitero qui realizzato “*servir dovrebbe tutte quelle Parrocchie, che restano in quella parte di Roma, che giace da Ripetta a Piazza Colonna, al Campidoglio ed ai Monti*”. Un secondo impianto si sarebbe invece dovuto realizzare “*fuori di porta Angelica, o nei Prati sotto Monte Mario; o molto meglio nella Valletta, per cui si passa andando al Pigneto detto di Sacchetti. Questo campo Santo dovrebbe essere impiegato per la residual parte di Roma da Ripetta al Campidoglio, ed a Ripa Grande, comprendovi il Trastevere ancora*”.


<sup>(1)</sup> P. Marconi, A. Cipriani, E. Valeriani, *I disegni di architettura dell’archivio storico dell’Accademia di San Luca*, Roma 1974. I disegni di cimiteri elaborati per il concorso sono conservati presso l’Archivio storico dell’Accademia di San Luca (da ora AASL). L’Accademia di San Luca promuoverà nel 1835 un altro Concorso Clementino avente come tema “Un Grandioso Cimitero per una numerosa popolazione di una grande capitale”.

<sup>(2)</sup> Gioacchino Conti, vincitore del primo premio, propose uno schema lobato con cappella centrale come fomedio per gli uomini illustri (AASL, *inv. n. 968-974*), debitore, per più di un aspetto, al progetto di Louis Gasse del 1799 per il *Elysée ou cimetière public*. Altri premi vennero assegnati a Giovanni Passignati (AASL, *inv. n. 975-979*) e a Francesco Paccagnini (AASL, *inv. n. 980-986*). La solenne premiazione avvenne il 4 luglio 1805 in Campidoglio, alla presenza del principe dell’Accademia Andrea Vici e di Giuseppe Valadier e Giusep-

pe Camporesi, “stimatori di architettura” (vedi AASL, *La Distribuzione dei premj solennizzata sul Campidoglio. Li 4 luglio 1805*, Roma 1806).

<sup>(3)</sup> G.A. Guattani, *Memorie Enciclopediche Romane sulle Belle Arti, Antichità*, Roma (1806), vol. II, pp. 27-31 (corsivi presenti nel testo originale).

<sup>(4)</sup> In alternativa a questa area, Vici individuava “(sebbene non tanto felice) la situazione di Sant’Agnese fuori delle Mura”.



**Figura 1 – G. Camporesi, Prospetto del Cimitero; progetto per un cimitero fuori porta Angelica, redatto probabilmente tra il 1806 e il 1807 (Roma, Gabinetto Comunale delle Stampe, Museo di Roma)**

Infine, ma solo “*se taluni opinassero che le esposte situazioni fossero lontane ai pochi Abitanti dell’Aventino, del Celio, e del Palatino, si potrebbe tollerare un ristretto Campo Santo alle Terme Antonine, ovvero al di là di Testaccio; ove la sola necessità peraltro, ed il ristretto numero dei seppellendi potrebbero autorizzare la scelta di queste Località*”.

La scelta dei luoghi – uno, quello nei “bassi fondi verso Pratalata”, situato nel settore est, e l’altro, fuori Porta Angelica, posto ad ovest – era motivata dalla loro posizione rispetto alla nucleo urbano (“*nella minor distanza che si possa; sempre peraltro lontana dall’Abitato*”) e ai venti dominanti (in modo che questi “*non possano trasportare dentro le mura di Roma insiem coll’aria le esalazioni de’ Cemetery*”); nella selezione era inoltre stata valutata la posizione dei terreni (“*in situazione bassa, e circondata o attualmente, o in futuro da folti Alberi, che possono essere opportuni e con profitto i funebri ancora*”) e la loro natura (“*in fondo bibace, se è possibile, come di pozzolana o di arena*”).

Stabilite le aree su cui poter realizzare gli impianti *extra moenia*, Vici si era quindi preoccupato di fornire indicazioni dettagliate circa la “forma” dei nuovi cimiteri: “*Una Chiesa di tre Cappelle decante, sì, ma priva di ornamenti, con suo Pronao per ricovero, e copertura di chi devoto volesse andare a porgere preci in quel luogo, grandi recinti di mura con Peristilj non molto alti, sale d’incisioni anatomiche, e ristretta abitazione pel custode, dovrebbero formare tutto il complesso del Campo Santo, circondato da regolari, e folte piantagioni di Alberi; ai quali esseri vegetanti la moderna Chimica con tanta ragione assegna la benefica operazione di correggere l’intenzione dell’aria. Nei Peristilj potrebbero allocarsi numerose sepolture; negl’intercolunni le memorie degli Uomini virtuosi, e benemeriti della Società, e nell’interno, e scoperto*

*suolo del Cemeterio la terra antiseptica detta Santa, che suol essere arena di mare, mescolata con piccola quantità di calce; la quale oltre, all’essere un efficace assorbente, contiene anch’essa dei sali opportuni nella dissoluzione dei corpi. Quivi coperti i cadaveri restano in breve consunti, e scheletri al pari, che se fossero messi in quei Sarcofagi tanto amati dagli Antichi, e che formavano colla pietra Asso di cui nell’Asia tuttora se ne trovano ubertose miniere*”.

Sebbene nessun elaborato accompagnasse le parole riportate nelle *Memorie* del Guattani, più di un elemento induce a ritenere che le due serie di disegni

per cimiteri conservate presso il Gabinetto Comunale delle Stampe del Museo di Roma (5) siano riconducibili a distinti progetti eseguiti probabilmente tra il 1806 e il 1807 proprio sui luoghi prescelti da Vici in seguito alla formulazione dei suoi “pensieri”. In particolare, reputiamo che i tre disegni (un prospetto e due sezioni longitudinali), firmati da Giuseppe Camporesi, possano riferirsi a due diverse ipotesi per il cimitero fuori Porta Angelica; la sezione, identificata come “Spaccato del Cimitero di forma quadrilunga sulla Linea C”, farebbe riferimento a una soluzione impostata sullo schema quadrangolare, con cappella posta sul fronte principale (attraverso la quale probabilmente avveniva anche l’ingresso al cimitero) e gallerie perimetrali a cingere l’intero impianto con corridoi coperti a definire tre distinti campi di sepolture a terra; mentre il prospetto e l’altra sezione (“Prospetto del Cimitero” e “Spaccato del Cimitero sulla linea A”) sarebbero invece riferibili a una ipotesi maggiormente articolata, determinata dal susseguirsi di parti concave e convesse intervallate da tratti rettilinei (in questo ultimo caso, mancando la pianta, risulta più complesso stabilire

(5) Gabinetto Comunale delle Stampe, Museo di Roma (da ora GCS), MR 6060, 6061, 6062 e MR 6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038. A differenza di quanto riportato sulle schede dei progetti conservati nell’archivio romano, è impossibile che questi siano stati redatti da Camporesi in occasione del Concorso Clementino bandito dall’Accademia di San Luca nel 1805 (come si è detto, Camporesi era invece tra i membri della giuria di quel concorso). Circa la datazione di queste soluzioni (ora ipotizzata tra il 1806 e il 1807), potrebbe essere indicativo il riferimento che lo stesso Camporesi riporta in un suo sintetico curriculum pubblicato nel 1808 sulle *Memorie Enciclopediche*, nel quale è evidenziato come questi sia stato autore di “Disegni per un campo Santo a Roma”, in G.A. GUATTANI, *Memorie Enciclopediche Romane sulle Belle Arti, Antichità*, Roma (1808), vol. IV, p. 153.



l'impostazione generale del progetto: supponiamo che esso fosse sviluppato in due distinti campi recintati ai quali si accedeva da un viale centrale, passando ancora dalla cappella sepolcrale posta sul fronte principale, in questa soluzione elaborata secondo gli stilemi del Pantheon romano).

Seguendo questa stessa logica, appartenerebbero invece ad una soluzione elaborata per il cimitero situato nei terreni fuori porta Pia la seconda serie di sei disegni (differenti studi del prospetto principale e della sezione longitudinale) <sup>(6)</sup> attraverso i quali viene descritto un apparato decisamente più monumentale e ridondante: l'edificio di ingresso, introdotto da una ampia esedra porticata, è un volume cilindrico nella cui cripta è ricavata la cappella sepolcrale; il recinto che racchiude i campi delle sepolture, situato ad una quota inferiore rispetto all'esedra di ingresso, è invece caratterizzato da una teoria di pilastri tra i quali vengono disposte le tombe più importanti, non a caso rappresentate come catafalchi incassati, memoria dell'usanza medievale di porre le sepolture in sarcofagi collocati in profonde nicchie scavate lungo le pareti esterne della chiesa, a simboleggiare, ispirandosi ai temi dell'arco onorario, il trionfo dell'uomo sulla morte. Il tono colossale e solenne, l'uso di masse e volumi contrapposti a creare profonde ombre, i colonnati quali motivo di unione tra le diverse parti, l'alternanza di vuoti e pieni, avvicina questo progetto alla produzione accademica, inserendolo in un processo formale introdotto negli anni a cavaliere del XVIII e del XIX secolo dalla cultura francese.

Analogamente sarebbero riferibili a progetti di cimiteri per le aree selezionate da Vici anche due disegni appartenuti alla collezione di Rodolfo Lanciani e attualmente conservati presso la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte a Roma <sup>(7)</sup>. Sebbene non datati e di attribuzione incerta per mancanza di qualsiasi puntuale riferimento, mostrano attraverso prospettive dell'interno del campo delle sepolture, impianti per molti aspetti simili a quelli descritti dagli elaborati depositati al Museo di Roma, tanto da far ipotizza-



**Figura 2 – (G. Valadier), Progetto per un cimitero, prospetto interno; disegno per un cimitero previsto fuori porta Pia, di attribuzione incerta, redatto probabilmente tra il 1806 e il 1807 (Roma, Gabinetto Comunale delle Stampe, Museo di Roma)**

re una contemporaneità di esecuzione dei progetti da parte dei medesimi autori. In particolare, il prospetto interno <sup>(8)</sup> relativo ad un impianto a sviluppo quadrangolare introdotto da una esedra circondata da colonne doriche, al centro della quale si erge una cappella sepolcrale, qui in versione ottagonale, risulta essere una sorta di ulteriore elaborazione del progetto per il cimitero situato fuori porta Pia conservato presso Il Gabinetto comunale delle Stampe <sup>(9)</sup>. Così come potrebbe essere riferito a una ipotesi maggiormente articolata per il cimitero fuori porta Angelica l'altro prospetto-sezione <sup>(10)</sup> rappresentante un impianto lobato, sviluppato su un unico piano e interamente circondato da una galleria di colonne doriche interrotta solo dal volume prismatico della cappella sepolcrale preceduta da un severo portico esastilo. Potrebbe infine essere riferito ancora ai "pensieri" di Vici, sebbene non direttamente collocabile nelle aree prescelte, il "Progetto di un Campo santo" elaborato da Giuseppe Valadier e pubblicato nel 1807 nella raccolta dei *Progetti architettonici* <sup>(11)</sup>.

"Inutile sarebbe rilevare – scrive Valadier nelle note che accompagnano le tre tavole del progetto – la necessità di avere de' Campi santi, lungi alquanto dalle Città, quanto più grandi e popolate, tanto di queste più bisognose, acciò che li vapori putridi de' cadaveri non nuocino alla salute de' viventi [...]. In due guise si costruiscono tali monumenti, una si è quella di seppellire in campo aperto nella pura terra con calce, e recingere questo da mura o portici; l'altra è di riunire molte sepolture in un'area racchiusa di varie forme; il mio Progetto suppone la seconda maniera come si vedrà appresso". L'impianto, immaginato da Valadier per "una Città grande, dove possa contarsi un centinaio di cadaveri, un giorno per l'altro, da doversi sotterrare", prevede un vasto recinto quadrangolare introdotto da una cappella sepolcrale, un "Tempio, immaginato in forma rotonda con portico avanti ad esso per ricovero in tempi piovosi, o cocenti dal sole per

<sup>(6)</sup> GCS, MR 6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038. Mancando la firma sugli elaborati, ed essendo alcuni di questi poco più che degli schizzi, risulta particolarmente complessa la loro attribuzione. Su uno solo dei disegni (MR 6033) compare la scritta a matita "Valadier", chiaramente non autografa. Ricordiamo che in quegli stessi anni Valadier stava ultimando i lavori di ampliamento della villa Torlonia, nei pressi della quale sarebbe dovuto sorgere il nuovo cimitero prospettato da Vici; sebbene quest'ultima circostanza non sciogla definitivamente i dubbi circa la paternità del progetto, riteniamo offra comunque interessanti spunti di riflessione.


<sup>(7)</sup> Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, Roma (da ora BiASA), Roma XI, 166, tavv. 7, 9.

<sup>(8)</sup> BiASA, Roma XI, 166, tav. 7.

<sup>(9)</sup> Confronta con GCS, MR 6037.

<sup>(10)</sup> BiASA, Roma XI, 166, tav. 9.

<sup>(11)</sup> G. Valadier, *Progetti architettonici di ogni specie di fabbriche in stili ed usi diversi*, Roma 1807, tomo I, tavv. XI-XIII. Il progetto del cimitero, dedicato al cardinale Ippolito Antonio Vincenti, è rappresentato attraverso la pianta, il prospetto principale e la sezione trasversale.



**Figura 3 – G. Valadier, Spaccato del Campo Santo (in G. Valadier, Progetti architettonici di ogni specie di fabbriche in stili ed usi diversi, Roma 1807)**

*chi intervenire deve all'ufficio, o anche de' viandanti*"; all'interno della cappella due rampe di scale conducono ad un livello inferiore dei portici e dei campi di sepolture, quest'ultime organizzate secondo il modello proposto da Ferdinando Fuga nel cimitero napoletano delle Trecentosessantasei fosse: *"Nel portico interno che circonda l'altare unico nel centro, si trovano due cordonate che scendono in un portico che racchiude il gran Peristilio quadrilungo, nel quale sarebbero N. 375 sepolture, acciò una volta all'anno si spurgerebbe ciascheduna di esse, e si preparerebbe con calce viva, acciò tanto più veloce si rendesse il disfacciamento de' cadaveri"*. Anche sotto il piano delle arcate del "gran Peristilio" avrebbero trovato posto delle sepolture in fosse, "particolari" perché destinate a famiglie più abbienti o a confraternite che avrebbero potuto permettersi di affiggere sulle pareti di fondo del portico delle lapidi commemorative. Sul fronte opposto alla cappella, una cordonata carrabile avrebbe infine condotto ad una galleria perimetrale dedicata alla memoria degli uomini illustri, un *"altro portico superiore con intercolonj Aerostili Dorici, nel quale collocare le urne, e rispettive memorie nelle pareti dei Personaggi distinti, o benemeriti all'umanità, o grandi per i loro talenti, non si dovrebbero omettere le pitture di quei fatti, che la religione somministra di istruttivo, e di consolante pel fine di ogni mortale"*.

Il tono dell'intero progetto è maestoso, la composizione evoca architetture della segregazione e della reclusione e, nonostante Valadier indichi come necessaria per questo genere di impianto la collocazione in campagna (*"Essendo questo fabbricato necessariamente in campagna, vi si dovrebbe anettere un pezzo di scampagnato per scaricarvi le ossa e ciò che dalle sepolture necessariamente verrebbe estratto, per finire di distruggere il tutto con la terra medesima, e ritornarci intieramente al nostro principio"*), nessun elemento naturale viene ad interferire con una immagine decisamente massiva, solenne e claustrale: *"Il carattere di questa fabbrica – conclude Valadier – deve essere del più serio, del più imponente, quanto lo è l'uso,*

*ed il pensiero di dovervi soccombere; e però nel Prospetto si osserverà quella severità, che merita, e che convenir deve al Soggetto"*.

Le parole di Vici, così come queste prime elaborazioni progettuali di Valadier, rimaste al tempo solo sulla carta, erano però destinate ad avere in breve ampia risonanza.

Il 19 luglio 1809, a pochi giorni dalla "scalata" dei francesi al Quirinale, la Consulta Straordinaria emana il decreto 187 con il quale impone la chiusura di tutti i sepolcreti urbani e ordina la realizzazione di cimiteri pubblici da collocarsi fuori delle mura della città. Affida

quindi a Giuseppe Camporesi e Raffaele Stern l'incarico di selezionare le aree su cui realizzare due impianti *extra moenia*, situate una ad ovest, fuori porta Angelica, e l'altra ad est del centro abitato, nelle vicinanze della basilica di San Lorenzo fuori le Mura<sup>(12)</sup>, ricalcando in parte quando proposto da Vici.

In particolare poi Camporesi si sarebbe occupato della progettazione del cimitero ovest, detto anche del Pigneto Sacchetti, mentre Stern avrebbe lavorato al progetto per il cimitero est sino alla primavera del 1811 quando, partito per Parigi dopo la nomina ad architetto del Palazzo Imperiale, avrebbe lasciato l'incarico a Valadier che da allora, e sino alla uscita di scena dei francesi (19 gennaio 1814), sarebbe stato il progettista del cimitero del Verano.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

<sup>(12)</sup> La selezione dei luoghi più adatti su cui edificare i nuovi cimiteri avvenne durante la prima seduta della Commissione per i Monumenti Pubblici e le Fabbriche Civili tenutasi l'8 settembre 1810 al Quirinale. In quella circostanza, Vici propose le aree del Pigneto ad ovest e di "Pratalata" ad est; sarebbe stato invece il *maire*, Luigi Braschi Onesti, a suggerire di situare il cimitero est in prossimità della basilica di San Lorenzo fuori le Mura, nella area detta del Verano: in A. La Padula, *Roma e la regione nell'epoca napoleonica*, Roma 1969, p. 91.

Recensione

**... fedeli amici di un tempo migliore ...**

Progetto Editoriale Amsefc s.p.a., Ferrara, 2008

di Angela Rosignoli



Gli alberi hanno sempre costituito per l'uomo una grande fonte di fascino. Nel corso della storia sono stati loro attribuiti molti significati e valenze.

È questo il tema del nuovo volume nato dalle iniziative editoriali di Amsefc s.p.a. "... fedeli amici di un tempo migliore ...". In particolare,

l'oggetto sono non soltanto gli alberi, ma anche le essenze arboree e arbustive presenti nella Certosa di Ferrara e nel cimitero Ebraico della città. La commistione tra la vegetazione, la conformazione del terreno e i monumenti storici è tanto armoniosa da accentuare la spiritualità e la pace che qui regnano.

Il volume descrive le sensazioni di questi luoghi attraverso le fotografie, a dir poco suggestive, di Luca Pasqualini, che hanno come principale soggetto, appunto, quel

patrimonio verde che è parte integrante del contesto architettonico che lo circonda.

Ottima cornice alle belle immagini sono i testi, in ognuno dei quali si affronta un tema diverso.

Nel primo, di Giovanni Guerzoni, è raccontata la storia della "costruzione della natura nella Certosa di Ferrara", con piacevoli riferimenti che la collocano in una più ampia dimensione storica e culturale. Giorgio Mantovani e Leopoldo Santini trattano invece del monumento a Roberto Fabbri, un giovane ferrarese che precipitò con il suo aereo nel 1913. Carlo Bassi descrive la vegetazione presente nel cimitero Ebraico, soffermandosi in particolare sul Ginkgo Biloba e sull'albero di Giuda. L'ultimo testo, di Luciano Caro, è una piccola cronistoria di Ebrei illustri la cui storia si intreccia, per nascita ma non solo, con quella di Ferrara.


"Bei cipressetti, cipressetti miei, / Fedeli amici d'un tempo migliore" dicono i versi della poesia "Davanti San Guido" di Giosuè Carducci, che dà il titolo al libro. Ma si va oltre i cipressi ed è un piacere scoprire attraverso le splendide immagini quante e quali meraviglie naturali convivano in questi due luoghi.

Recensione

**Vie et mort en réanimation néonatale****Les processus décisionnels en contexte de choix dramatiques**

Elsa Gisquet, L'Harmattan, Giugno 2008, 288 pagg., €. 25,50

di Elisa Meneghini



Questo libro racconta l'esperienza di Elsa Gisquet, che, per lunghi mesi, ha vissuto sulla propria pelle la quotidianità di due servizi ospedalieri di rianimazione neonatale.

Ha condiviso con medici, infermieri, genitori ed anche neonati, le prove a cui tutti, nel loro piccolo, sono chiamati ad affrontare. Dai bambini collegati alle macchine, ai genitori fermi a fianco del lettino dei loro bebè, dagli

infermieri in occasione delle cure quotidiane, ai medici nelle loro riunioni mattutine.

Esiste un mondo di parole e gesti in queste infrastrutture ospedaliere, che ci dimostra come la vita del corpo medico e dei familiari è organizzata solo per assistere i piccoli pazienti.

L'Autore, sociologo all'Istituto Nazionale del Cancro e ricercatore associato al Centro di Sociologia delle Organizzazioni (n.d.r. enti francesi), in questo volume affronta il tema scottante dell'eutanasia correlata a patologie neonatali. Nonostante il rigore dei testi giuridici che possono condurre a pesanti pene penali, ed anche alla reclusione, la Gisquet rivela che i medici, al termine di riunioni eccezionali, decidono a volte di staccare i prematuri, fermandone la vita. Tali decisioni, che equivalgono generalmente ad una sentenza di vita, devono essere controllate. Ognuno dei servizi analizzati gestisce a proprio modo le sue scelte decisionali, drammatiche per quello che implicano.

In questo libro l'Autore cerca di esporre e chiarire come si decide di fermare il trattamento e quale è il grado di collaborazione tra i medici e le famiglie, per dimostrare che in realtà la decisione è presa dal corpo medico.

"Iniziare una riflessione collettiva sui principi moralmente accettabili per trattare di questi nuovi dilemmi etici" è quello che si dovrebbe fare, secondo l'Autore, per rompere i tabù.

# 4

Ottobre-Dicembre

2009

Anno 8

Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96

33 €

# *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- ***Le istruzioni ministeriali per i rifiuti da cimiteri e crematori***
- ***Scheda di morte ISTAT e certificato necroscopico***
- ***Rilevazioni ISTAT sui prezzi dei funerali***
- ***Effetti dell'influenza A/H1N1***
- ***Le tariffe per la cremazione dal 2010***

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti,  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale:  
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 01/10/2009.

**INDICE****EDITORIALE**

**Un posto per l'al di qua** .....2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)*

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero** .....4  
*a cura di Elisa Meneghini*

**Quesiti e lettere** .....8  
*a cura di Daniele Fogli*

**Scheda di morte ISTAT e certificato necroscopico, funzioni e relazioni** .....12  
*di Sereno Scolaro*

**Gravidanze oltre la morte** .....17  
*a cura di Andrea Poggiali*

**ATTUALITÀ**

**Note di musica funebre (IV Parte). Il Requiem nell'Ottocento** .....18  
*di Andrea Boldrini*

**DOCUMENTAZIONE**

**Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2010** .....24  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2040 del 22/07/2009*

**Rifiuti cimiteriali e da crematori. Chiarimenti del Ministero dell'Ambiente** .....25  
*Circolare Federutility SEFIT / Federambiente n. 2091 del 17/09/2009*

**Quadro del trattamento dei rifiuti prodotti in ambito cimiteriale** .....27  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1887 del 27/02/2009*

**Influenza A/H1N1 – Possibili ricadute nel settore funerario** .....35  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2085 del 14/09/2009*

**Regione Liguria – L.R. 4 luglio 2007, n. 24 “Disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri” – Ulteriori modifiche con Legge regionale 6 agosto 2009, n. 34** .....40  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2079 del 08/09/2009*

**Regione Toscana – L.R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)”** .....43  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2031 del 16/07/2009*

**Rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi al consumo 2009 – Separazione tra servizi funebri comunali e privati** .....48  
*Circolare Federutility SEFIT n. 1860 del 10/02/2009*

**ATTUALITÀ**

**La valigia delle Indie. I caduti inglesi della Grande Guerra a Faenza** .....51  
*di Andrea Poggiali*

**Chiose, postille e codicilli: pillole di polizia mortuaria (Parte I)** .....55  
*di Carlo Ballotta*

**INFORMATICA**

**Il Garante dei fannulloni** .....60  
*di Nicola Bortolotti*

**CULTURA**

**Top ten dei cimiteri europei** .....63  
*di Emanuele Vaj*

**Iconografia della morte. Il Giudizio universale del Beato Angelico** .....66  
*di Laura Bertolaccini*

**RECENSIONI**

**“Le radici della città. Donne e uomini della Torino cremazionista”** .....70  
*di Angela Rosignoli*

**Pandemie grippale: l'ordre de mobilisation** .....70  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## Un posto per l'al di qua

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Forse, alla ripresa dei lavori del Senato, dopo la pausa estiva, si ricomincerà a discutere in commissione sanità di questi benedetti disegni di legge in materia funeraria.*

*Nell'editoriale precedente si sono evidenziate le principali problematiche irrisolte in materia funebre dall'attuale DDL, ma ne sussistono altre.*

*Il testo attuale non fornisce adeguate garanzie affinché il sistema cimiteriale italiano mantenga quel carattere che lo contraddistingue da un paio di secoli. Occorre essere meno timorosi laddove si identifica la proprietà pubblica del cimitero e, per taluni, come il sottoscritto, occorre anche una chiara e decisa scelta di campo gestionale perché i crematori restino comunali (salvo quelli costruiti all'inizio del secolo passato dalle Socrem, che surrogarono allora la funzione comunale).*

*Siamo tra coloro che da sempre vedono con favore lo sviluppo della cremazione, purché sia concepita come soluzione gestionale utile alla incontrollata espansione dei cimiteri. Non certamente come scelta ideologica.*

*Al contempo occorre porsi la domanda di cosa può provocare la tumultuosa crescita della cremazione per i cimiteri e fare scelte precise per favorire la permanenza delle ceneri nei cimiteri, limitando a casi eccezionali e voluti dal de cuius la dispersione e l'affidamento.*

*Vi è poi da verificare se i primi anni di affidamento delle urne cimiteriali fuori dei cimiteri hanno determinato effetti positivi o negativi nella società.*

*Le segnalazioni che ci pervengono portano a stabilire che la dispersione e l'affidamento non favoriscono la elaborazione del lutto e, inoltre, possono creare problemi non indifferenti nei rapporti familiari:*

- l'affidamento univoco di un'urna ad un figlio, determina legittime domande e risentimenti negli altri figli, esclusi da questa possibilità;*
- il possesso di un'urna da parte di un familiare "in rotta" con altri familiari può creare ulteriori tensioni tra questi;*
- la vendita di case dove sono custodite le urne cinerarie, talvolta può comportare che queste ultime permangano nella casa venduta o, peggio, ci sia qualcuno che se ne sbarazzi nottetempo per non aver "complicazioni";*

*- l'affidamento "personale" scelto da talune leggi regionali, è in violazione della legge di principio (la 30 marzo 2001, n. 130) che prevede invece il solo affidamento familiare. Ma nessuno ha impugnato queste norme regionali. Col che si aprono scenari inquietanti nel diritto di disporre delle spoglie mortali, prima chiaramente limitato al coniuge e, in sua assenza, ai parenti più stretti.*

*Non nascondiamo poi la preoccupazione per la stessa sopravvivenza del sistema cimiteriale italiano (indipendentemente dal fatto che sia o meno pubblico) che, in alcune realtà territoriali – in particolare del Nord Italia – si sta trovando ad affrontare un passaggio epocale.*

*Si pensi che in certe città la cremazione è ormai oltre il 50%, con ripercussioni considerevoli anche dal punto di vista economico: in un cimitero quando si entra si paga il solo "biglietto" dell'uso del posto. E se quell'uso viene tolto o sostituito da soluzioni di basso prezzo, la copertura dei costi gestionali si riversa interamente sulla collettività o, peggio, si ha uno stato di abbandono del cimitero.*

*Le prime avvisaglie si sono colte proprio a Milano, dove la nascita della Misef, in realtà, nascondeva il problema serio di reperire velocemente risorse economiche (prima provenienti da concessione di sepolture) che la cremazione aveva distrutto, facendo una incursione anche nel settore marmoreo e floreale.*

*Infine il cimitero tradizionale è insidiato da soluzioni come il project financing, che vedono risultati immediati per la giunta municipale che lo sceglie, ma determina guasti notevoli nelle politiche gestionali di medio e lungo periodo.*

*Difatti il promotore ha tutto l'interesse a costruire al massimo per vendere posti anche e soprattutto vuoti, ridurre i tempi di concessione del project e lasciare i costi manutentivi a chi subentra a fine concessione. Tutto l'opposto di una sana e razionale gestione degli spazi cimiteriali e di un uso oculato del patrimonio pubblico.*

*Inoltre un promotore è generalmente un soggetto con cultura da immobiliare e non da gestore di servizi alla persona, con quel che ne consegue.*

*Ci auguriamo che i legislatori italiani sappiamo interpretare correttamente l'evoluzione cimiteriale in corso ed individuino soluzioni lungimiranti. La posta in gioco è infatti la permanenza o meno nel tempo di quel patrimonio cimiteriale italiano che in tanti altri Paesi ci invidiano e che rischiamo, con politiche miopi, di perdere.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Sefitdieci 2009: giovedì 27 novembre a Roma

Il tradizionale appuntamento annuale di approfondimento di temi concernenti il settore funebre e cimiteriale organizzato da SEFIT-FederUtility quest'anno si terrà a Roma l'intera giornata di venerdì 27 novembre 2009, con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 17.00 presso l'Aula Magna del Palazzo Confservizi CI-SPEL (2° piano interrato) in via Cavour 179/A.

*Sefitdieci*, evento dalla tradizionale impostazione con discussione aperta e contributo libero dei partecipanti, nell'edizione 2009 si arricchisce di due eventi:

- l'illustrazione ed assegnazione del premio 'Fiori Viola' 2009;
- la conferenza – coordinata da Mauro D'Ascenzi, Vice Presidente Delegato FederUtility e Paola Colla, Presidente Commissione Funeraria SEFIT – tra diversi comuni italiani capoluoghi di provincia (con la partecipazione di rappresentanti di Bologna, Milano, Parma, Torino, Udine, Verona, Venezia).

Nella sessione mattutina "Le prospettive dei servizi funebri e cimiteriali" verranno esposte relazioni ed esperienze di rappresentanti SEFIT. Questi alcuni degli argomenti programmati: Il quadro di riferimento delle legi-

slazioni regionali; Gli aspetti in materia ambientale, nella gestione dei cimiteri e degli impianti di cremazione; I recenti orientamenti del Ministero dell'Ambiente in materia di classificazione di rifiuti cimiteriali e da cremazione; I cimiteri e le sfide in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; Il CCNL di categoria e indirizzi in materia di gestione delle risorse umane).

Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 16/11/2009 segnalando il nominativo del/i partecipante/i e l'Ente di provenienza via fax allo 06-47865555 o via e-mail a [sefit@federutility.it](mailto:sefit@federutility.it).

### Arezzo: Partiti i lavori per la realizzazione del crematorio

Sono iniziati nel mese di luglio 2009 i lavori per la realizzazione del crematorio in un'area del cimitero urbano di Arezzo.

*"La struttura sarà di due piani – ha spiegato il Presidente di Arezzo Multiservizi, Luciano Vaccaro – Al primo piano c'è l'impianto tecnologico vero e proprio ed al secondo i servizi per i familiari. Ci sarà quindi la sala per il commiato ed anche la possibilità di lasciare l'urna cineraria all'interno della struttura. All'esterno ci sarà un roseto*

*per chi vorrà disperdere le ceneri del congiunto".*

Il progetto del nuovo tempio crematorio era stato avviato dalla Fraternità dei Laici ed era poi passato, con la costituzione della nuova società, ad Arezzo Multiservizi, che non solo sta gestendo progetto e servizio, ma si è fatta anche carico del suo finanziamento (che ammonta complessivamente a 2.105.000 euro). I lavori, che dureranno 18 mesi, fanno prevedere l'entrata in funzione dell'impianto entro il 2010.

### Ravenna: Chiusa al pubblico la parte monumentale del cimitero

Per motivi di sicurezza, dai primi di settembre è stata chiusa al pubblico, temporaneamente, la parte monumentale del cimitero di Ravenna.

La decisione è stata presa dall'Amministrazione Comunale a seguito di sopralluoghi, effettuati da personale tecnico del Comune, alla struttura dell'edificio monumentale, dai quali è emersa l'esigenza di approfondire in maniera dettagliata lo stato di conservazione del monumento e delle nicchie di sepoltura sottostanti.



La durata del provvedimento di chiusura non è ancora nota, ma l'assessore ai lavori pubblici Andrea Corsini ha affermato che *"l'impegno del Comune è di trovare soluzioni compatibili con la riapertura del cimitero monumentale in occasione delle festività dei morti"*.

Nei mesi scorsi la società Azimut, che gestisce la struttura, ha sottoposto al Comune uno studio di fattibilità per il restauro ed il recupero funzionale del cimitero monumentale ed a breve è previsto un incontro tra le parti per fare il punto sulla realizzazione del progetto di recupero integrale della struttura, patrimonio artistico, storico e culturale della comunità ravennate.

Da una ricerca storico-anagrafica svolta sulle 1.481 concessioni, sono state trovate – tra le 3.500 salme corrispondenti – anche quelle di personaggi illustri della storia passata e recente della città, alle quali l'Amministrazione comunale vuole riservare rispetto e decoro.

### **Operazione matassa**

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano, con la collaborazione di personale dei Gruppi Tutela Ambiente di Treviso e Napoli nonché dei Comandi Carabinieri Provinciali di Lodi, Piacenza, Palermo e Trapani, hanno eseguito lunedì 14 settembre 2009 dei provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica lodigiana nei confronti di soggetti accusati di appartenere ad una associazione per delinquere finalizzata all'aggiudicazione ed acquisizione di appalti pubblici aventi per oggetto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di alcune cittadine lombarde, alla turbativa d'asta aggravata, alla truffa ed al traffico illecito di rifiuti speciali.

Nel corso delle indagini è stato accertato che alcune gare d'asta sono state vinte aggirando le procedure relative al possesso delle qualità soggettive degli amministratori delle società concorrenti. Nel corso delle indagini è stato individuato anche un traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti prodotti presso il cimitero di Sant'Angelo Lodigiano ed illecitamente smaltito con falso codice CER presso un impianto di trattamento rifiuti di Montanaso Lombardo.

Sono state, altresì, evidenziate una serie di truffe perpetrate dalla società "ITALIA 90 s.r.l." nei confronti di alcuni comuni del lodigiano, consistenti nella indebita attribuzione del costo di smaltimento di alcune tipologie di rifiuto – che avrebbe dovuto sopportare la stessa società per via del contratto d'appalto – ad ignari amministrazioni comunali.

### **On line i nomi dei caduti trentini della Prima guerra mondiale Grande Guerra 1914-1918**

A 90 anni dalla fine della Grande Guerra del 1914-1918, attraverso un'anagrafe dei soldati trentini morti in quel conflitto realizzata dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto con un progetto sostenuto dal Servizio Attività Culturali della Provincia autonoma di Trento, viene per la prima volta determinato con buona precisione il numero complessivo dei caduti.

Sono 11.404 i nominativi inseriti on-line (di cui 11.270 facenti parte dell'esercito austro-ungarico), raggiungibili dal sito [www1.trentinocultura.net](http://www1.trentinocultura.net)

Queste le parole dell'assessore alla cultura Franco Panizza alla presentazione dell'iniziativa:

*"Questo è un progetto di comunità per il recupero della memo-*

*ria. Un passaggio importante, fortemente voluto, che ci permette di ricostruire una pagina decisiva della nostra storia, drammatica e dolorosa. Si tratta di un recupero doveroso e che ci indica, a partire dalle collaborazioni messe in campo anche per questa catalogazione on line senza precedenti, a disposizione di tutti, come non abbiano più senso le divisioni del passato e come ci si debba invece muovere lungo il sentiero della pace e della convivenza"*.

L'aggiornamento del sito è possibile in ogni momento, anzi è auspicabile proprio il coinvolgimento di singoli, famiglie, Comuni ed associazioni per rendere sempre più preciso un elenco che a oggi non è ovviamente definitivo.

### **Nell'avellinese rissa tra dipendenti di due imprese funebri**

Agli ospedali di Ariano Irpino e Benevento si sono recate sei persone per farsi curare ferite giudicate guaribili tra i 2 e i 15 giorni. Queste contingenze hanno suscitato l'attenzione dei Carabinieri della Compagnia del Tricolle che, dopo accurate indagini, hanno denunciato in stato di libertà i sei feriti risalendo alla dinamica degli eventi.

L'episodio si è verificato a metà settembre, in serata, quando due gruppi di dipendenti di opposte aziende di onoranze funebri, sono arrivati allo scontro nel centralissimo Corso Vittorio Veneto a Grottaminarda (AV).

All'origine della rissa, dalle informazioni raccolte dai Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, ci sarebbero stati dissidi legati all'affissione di manifesti funebri.

Sembra infatti che i dipendenti di una ditta abbiano affisso i manifesti di un funerale sopra altri della ditta concorrente. Una

'incomprensione' che si è trasformata in uno scontro senza esclusione di colpi.

### **Castel San Pietro Terme (BO): sì ai servizi cimiteriali**

È stata condotta da Solaris, società di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme, una indagine sulla qualità dei servizi cimiteriali comunali.

I risultati sono stati soddisfacenti, considerando la scala di valutazione dei servizi da 1 (pessimo) a 5 (ottimo). In particolare l'accessibilità alla struttura cimiteriale ATTRAVERSO IL parcheggio (4,6), ed a piedi o in bicicletta (4,4).

La qualità dei servizi manutentivi del cimitero (stato manutentivo dal punto di vista architettonico, pulizia, stato delle aree verdi, accessibilità pedonale interna del cimitero, gestione delle luci perpetue, presenza/tenuta fontanelle, panchine e cestini, accessibilità ufficio del custode/necroforo, accessibilità e tenuta dei servizi igienici per il pubblico, forme di comunicazione interne al cimitero, nuove edificazioni e tenuta delle nuove aree di ampliamento) rileva un aumento significativo del gradimento, con una media della valutazione complessiva del servizio che passa da 2,8 (quasi sufficiente) a 3,5 (più che sufficiente).

### **A Taurisano (LE) rifiuti cimiteriali a cielo aperto**

Il terreno che confina con il cimitero comunale di Taurisano è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. In seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti nella zona, Gianni Liuzzi, consigliere comunale di opposizione, ha avanzato una interrogazione al sindaco di Taurisano (Lecce) Luigi

Guidano in cui ha sollecitato interventi di bonifica che possano scongiurare un allarme ambientale.

I rifiuti che vengono illecitamente abbandonati nell'area non sono rifiuti urbani, bensì "rifiuti cimiteriali", ovvero materiale di vario tipo proveniente innegabilmente dal cimitero: cumuli di materiale di risulta tra cui sono facilmente visibili pezzi in marmo di vecchi lapidi, ancora con il nome del defunto, o frammenti di varia grandezza di bare in legno.

### **Il "Cimitero degli artisti" di Stresa (VB)**

Il Consiglio comunale di Stresa ha dato il via libera alla realizzazione del "Cimitero degli Artisti" presso l'Isola dei Pescatori.

Il piano regolatore cimiteriale, approvato in via definitiva, prevede infatti la destinazione del camposanto isolano alla sepoltura di quegli artisti che esprimano la volontà di collocare la loro estrema dimora sull'isola.

In occasione del 20° anniversario della morte di Piero Chiara (nel 2006) si venne a sapere della sua richiesta in vita di poter fissare la sua ultima dimora proprio sull'Isola dei Pescatori: richiesta respinta perché allora il regolamento consentiva la sepoltura ai soli isolani.

Per questo il sindaco di Stresa Canio Di Mila ebbe l'idea di prevedere, per il cimitero dell'Isola dei Pescatori, questa destinazione: decisione che oggi è divenuta fattibile.

### **USA: funerali fai da te**

È il New York Times a riferire quanto conti, nell'America colpita dalla crisi, risparmiare su tutto, anche sull'organizzazione delle esequie dei propri cari.

Così è nata la nuova tendenza del "funerale fai da te", che permette alla famiglia media di risparmiare diverse migliaia di dollari: con la bara che si monta in garage, il caro estinto che si compone in famiglia e la sepoltura nel giardino di casa.

Un funerale 'completo' negli States, comprensivo di trasporto della salma e spese di sepoltura, costa infatti almeno 6mila dollari; a differenza di quello fatto in casa che può essere gratis (a parte il prezzo della bara che non supera poche centinaia di dollari).

Informazioni ed assistenza per le esequie *low cost* vengono fornite dalla 'Funeral Consumers Alliance' ([www.funerals.org](http://www.funerals.org)), una associazione no-profit la cui missione è quella di "proteggere i diritti dei consumatori al momento di scegliere un funerale ragionevole, dignitoso e a un costo accettabile".

La povertà in cui è piombata una parte importante del ceto medio americano sta provocando comportamenti inimmaginabili sino a pochi anni fa: secondo il Los Angeles Times continua a crescere il numero di chi non può permettersi nemmeno il funerale fatto in casa ed è costretto a lasciare il cadavere del proprio caro all'obitorio, dove verrà cremato a spese dello Stato. Basti pensare che a Los Angeles, nell'ultimo anno, i corpi "non reclamati" sono cresciuti del 25%.

### **Iran: Nessuna tumultazione segreta a Teheran**

L'agenzia Mehr riporta che il direttore del cimitero Behest Zahra, situato nel sud di Teheran, ha smentito il fatto che siano stati tumulati segretamente e anonimamente presso la struttura che gestisce, i manifestanti uccisi nel corso delle manifestazioni

seguite alle elezioni presidenziali, come denunciato invece dai media dell'opposizione.

Norooznwes, sito di informazioni riformatore, aveva infatti affermato che oltre 40 persone erano state sepolte il 12 e il 15 luglio in tombe non identificate nella sezione 302 del cimitero.

Ma la risposta di Mahmoud Rezaian, direttore del Behest Zahra, non ha tardato ad arrivare: *"In questi ultimi tempi - ha assicurato - non abbiamo ricevuto alcun corpo non identificato e non siamo stati costretti a concedere dei permessi di inumazione"*.

Le autorità hanno annunciato che nei disordini seguiti alla contestata rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad il 12 giugno sono decedute circa 30 persone, mentre l'opposizione sostiene che i morti siano stati 69.

#### **Turchia: Tombe di cristiani profanate ad Istanbul**

Ad Istanbul è stato recentemente profanato un cimitero cristiano. Si tratta dello storico cimitero di Valukli, a fianco dell'antico monastero ortodosso di Valukli, unico monastero sopravvissuto a Istanbul dedicato alla Madonna, situato fuori e a ridosso delle antiche mura Toeodossiane, e che è

accudito da cinque monache non residenti.

Ignoti hanno rotto le lapidi di 90 tombe, sulle quali, accanto alla croce, erano iscritti i nomi dei defunti.

I cimiteri cristiani, tutti di natura monumentale, costituiscono un notevole elemento di testimonianza dell'ormai esigua presenza cristiana in questa terra.

Sdegnato ed amareggiato il commento del Patriarca ecumenico Bartolomeo, che si è recato a visitare il cimitero profanato.

Il fatto, assai grave, non è stato però riportato dalla stampa dalla città di Istanbul.

#### **Svizzera: il "cimitero delle auto" di Berna**

Nel paese di Kaufdorf, alle porte di Berna, si trova - anche se ancora per poco - quello che è stato denominato "il cimitero delle auto", dimora di centinaia di vetture di modelli 'vintage'.

Per anni il sito è stato oggetto di controversie fra le autorità ed il proprietario, Franz Messerli, poiché il deposito viola la legge sulla protezione dell'ambiente (essendo costituito da carcasse d'acciaio).

La disputa ha avuto fine con l'ordine del Tribunale federale, impartito al proprietario, di abbandonare e ripulire il sito.

Per evitare di smantellare il 'cimitero' è stata quindi organizza-

ta una vendita all'asta, che ha interessato oltre 800 vecchie vetture. L'organizzatore della vendita, l'ATS Reinhard Schmiedlin, ha comunicato che sono state vendute i due terzi delle auto, raggiungendo indicativamente la somma di 250.000 franchi: l'acquirente più generoso ha pagato 20.000 franchi per una Porsche degli anni '50, un altro Anni Cinquanta, un altro 17.000 franchi per una Mercedes del 1955.

Le vetture rimanenti saranno demolite.

#### **Argentina: Cimitero privato all'asta per pagare i debiti del proprietario**

Uno dei cimiteri privati della provincia argentina di Entre Rios verrà messo all'asta.

Nella vendita sono inclusi sepolcri, cappelle e morti. Oltre ovviamente all'impegno di continuare a fornire il servizio di sepoltura e la manutenzione.

La insolita decisione - fanno notare i media locali - ha portato tranquillità tra le famiglie dei defunti, impazienti di conoscere il destino riservato ai loro cari.

Questo a seguito della scomparsa dell'attuale proprietario privato del cimitero del Colinas, fuggito lasciandosi alle spalle una grossa quantità di debiti e stipendi non pagati.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Cambiano le norme sui servizi pubblici locali**
- **Le statistiche sulla cremazione del 2008**
- **Si muove al Senato la riforma dei servizi funerari**
- **SEFIT10 2009**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Nel cimitero del Comune di ... hanno realizzato un campo per la inumazione dei musulmani, con fosse che permettano l'orientamento del defunto verso la Mecca.**

**Nel D.P.R. 285/90 e circolari esplicative seguenti, non viene indicato nulla in merito alla inumazione senza cassa, così come nel regolamento di polizia mortuaria comunale.**

**L'associazione musulmana della zona ha illustrato il rito musulmano per la sepoltura (uno o più sudari puliti senza cassa), spiegando che la bara dovrebbe essere utilizzata solo in caso di estrema necessità, come ad esempio a causa di terreno instabile o umido.**

**R.** Effettivamente, risulta che vi sia la prassi della sepoltura senza cassa, ma si tratta di una prassi.

La quale, allo stato attuale non è praticabile in Italia, dove non può prescindere da quanto disposto dall'art. 74 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

La sepoltura senza cassa sarebbe preferibile per le persone che praticano culto islamico, ma le organizzazioni musulmane pre-

senti in Italia danno l'orientamento di adeguarsi alle pratiche locali del Paese dove si trovano (per cui vi è un certo adattamento alle norme italiane, specie se queste non sono derogabili).

Le stesse organizzazioni hanno riferito che la tradizione della sepoltura della cassa può soddisfarsi anche collocando all'interno della bara uno o due pugnetti di terra (il ché potrebbe essere ammissibile anche per noi).

**La Prefettura di ... con lettera del gennaio scorso, avente per oggetto il pagamento delle spese per il recupero e trasporto delle salme, precisava come, con parere del Ministero della Giustizia del 2007 e del Ministero della Salute del novembre 2008, i costi di cui sopra sono a carico dei Comuni, come anche previsto dal D.P.R. 285/90 artt. 12, 13, 16 e 19.**

**Il responsabile dei Servizi cimiteriali della stessa città vorrebbe sapere in cosa consistono esattamente tali servizi ed i trattamenti speciali citati nel D.P.R. 285/90 (un discorso è**

**una persona deceduta su pubblica via per malore, incidente, ecc., altro è ad esempio una persona che si avventura in montagna magari con l'allarme valanghe o va a fare il bagno in mare o lago quando non dovrebbe).**

**R.** L'art. 16 comma 1, lettera b) del D.P.R. 285/90 prevede che i trasporti funebri siano svolti dal Comune in ogni altro caso rispetto alla lettera a). Il trasporto deve essere eseguito in maniera da garantire il decoro.

L'art. 19 del D.P.R. 285/90 prevede che il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, e sempre che non venga richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto (e quindi è consuetudine che quando sia chiesto il carro funebre finestrato sia a pagamento) ai sensi dell'art. 16 comma a) che prevede l'onerosità del servizio.

In realtà la giurisprudenza ha ormai stabilito che il servizio di trasporto funebre sia ordinariamente a pagamento e che questo

non possa che svolgersi secondo regole di mercato.

Restava la necessità di garantire il pubblico servizio di raccolta delle salme morte sulla pubblica via, in casa, ecc.. Con diverse risoluzioni ministeriali si è ribadito che questo è compito proprio del Comune (obbligatorio), con oneri a suo carico.

Pertanto non si ravvede la problematica dei servizi speciali nel caso di raccolta salme incidentate: il servizio è uguale per tutti, viene chiamata l'impresa funebre che il Comune ha scelto a mezzo gara, per la fornitura del pubblico servizio, secondo le specifiche di capitolato.

Si aggiunge solamente che normative regionali potrebbero aver cambiato le norme del D.P.R. 285/90 sopra citate e conseguentemente valgono quelle regionali.

Circa la sua osservazione al punto 2, il compito del Comune non è andare a raccogliere un cadavere in mare (quello è in genere compito di Vigili del Fuoco, Guardia costiera, ecc.), ma dal luogo di sbarco al luogo di deposito di osservazione/obitorio.

Idem con decesso in montagna. È dal luogo dove l'elicottero o gli altri soccorritori porteranno il corpo che si provvederà al trasporto al deposito di osservazione/obitorio.

Si rimanda, per maggiori particolari, alla circolare SEFIT del 5//2008, p.n. 1451 "Onerosità delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall'Autorità Giudiziaria - Parere del Ministero della giustizia" o a quella precedente del 23/3/2007 p.n. 983 "Trasporto funebre - c.d. raccolta salme incidentate" - Parere del Ministero dell'Interno, Sportello delle Autonomie".

**Q. Si desidera sapere se un Comune, per la costruzione di un forno crematorio, debba necessariamente indire una gara d'appalto oppure, nel caso in cui riceva la richiesta da parte di un'agenzia di pompe funebri, il Comune possa affidare l'incarico di costruzione e di gestione direttamente alla impresa richiedente.**

**R.** Occorre seguire le norme per l'appalto di costruzione, se è solo da costruire.

Se si tratta di gestione (eventualmente anche unitamente alla costruzione), valgono le norme per l'affidamento di un servizio pubblico locale.

Si debbono invece seguire le norme per la concessione di costruzione e gestione o anche quelle per il *project financing* nel caso di scelta di realizzazione con capitali privati e gestione che ripaga l'investimento.

**Q. Dovendo estumulare un cadavere rimasto 40 anni in casa di zinco per procedere alla cremazione, si desidera sapere se è preferibile aprire il feretro per non mischiare i resti con i frammenti di zinco e se questo cadavere potrebbe essere non ancora mineralizzato.**

**R.** È possibile che il cadavere (che si chiama resto mortale, se passati almeno 20 anni dalla tumulazione) sia non mineralizzato. Questo lo si apprende solamente al momento della estumulazione, generalmente con l'apertura del feretro in camera mortuaria.

Lo zinco si scioglie durante la cremazione e in parte evapora ed è intercettato dai filtri del crematorio (questo nel caso si cremi il feretro attuale). Invece la parte liquida viene raccolta, una volta solidificatasi.

Poi viene consegnata la frazione di ossa calcinate, non interessate

dal processo di fusione dello zinco.

Nella maggior parte dei crematori italiani si crema senza cassa di zinco e quindi i resti mortali vengono traslati dalla vecchia bara in una nuova (di legno o di cartone) e poi si crema questa nuova bara con i resti mortali.

Le ceneri sono sempre raccolte dentro una urna sigillata.

Per la gestione dei rifiuti del crematorio si veda la circolare SEFIT p.n. 2091/2009 in *Documentazione*.

**Q. Il priore di una confraternita ha urgenza di effettuare la ristrutturazione della cappella funebre della confraternita stessa. All'epoca della costruzione, al piano terra di questa cappella, furono ricavate delle cappelline familiari.**

**Chiede quindi in che percentuale devono partecipare i concessionari di tali cappelline alla ristrutturazione prevista.**

**R.** Occorre individuare la quota dall'originario atto di concessione della cappellina e dal regolamento (o statuto) della Confraternita.

In caso manchino riferimenti certi, la manutenzione straordinaria segue i criteri del condominio dettati dal codice civile.

Una soluzione semplificata può essere la ripartizione del totale dei costi per il numero di posti salma esistenti nella cappella. Se ad esempio ci fossero 100 loculi individuali e 4 loculi per ciascuna delle 25 cappelline (quindi un totale di altri 100 loculi), la ripartizione potrebbe essere di 4/200esimi.

**Q. Alcuni anni fa è deceduto il Sig. XY, che era separato (non legalmente) dalla moglie, il cui corpo è stato sepolto in una**

**cappella di proprietà di amici di famiglia.**

**L'anno successivo al decesso, il fratello del Sig. XY ha ottenuto il permesso (e quindi potuto costruire), la propria cappella di famiglia, in cui è sepolto ora anche il padre, e nella quale vorrebbe trasferire anche la salma del fratello deceduto. Il problema nasce dal fatto che la moglie si oppone a tale traslazione, in quanto vorrebbe che la salma venisse sepolta nella cappella di sua proprietà, ora in costruzione.**

**Il fratello del defunto vorrebbe sapere se, nonostante la separazione in atto al momento del decesso, sia la moglie a poter disporre legalmente della salma.**

**R.** Per giurisprudenza consolidata il diritto di sepoltura del *de cuius* spetta, in primis, al coniuge e in assenza del coniuge agli altri parenti del *de cuius* in ordine di grado.

Non può quindi essere effettuata estumulazione del feretro di suo fratello se non su richiesta della di lui moglie, la quale ha la disponibilità circa la destinazione, finché la separazione non sia definitiva (cioè passata in giudicato). Si veda, per analogia, il paragrafo 14.1 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/06/1993.

**Q. La signora X ha chiesto la voltura in suo favore della concessione di una cappella gentilizia intestata a terzi (Istituto Religioso) in conformità di un titolo esecutivo rappresentato dal verbale di conciliazione giudiziale emesso dal Giudice del Lavoro di ...**

**La signora richiedente la voltura, a fronte di un credito inerente il trattamento di fine rapporto vantato nei confronti di tale Istituto Religioso, ha accettato la proposta concilia-**

**tiva diretta alla soddisfazione del credito. Tale proposta concerneva la cessione, in favore della stessa signora, del diritto di esclusivo e pieno utilizzo della cappella gentilizia presente nel cimitero consortile, appartenente all'Istituto Religioso.**

**R.** Le cappelle gentilizie nei cimiteri attengono, di norma, ad una famiglia, anche se strutture sepolcrali possano essere nella titolarità di enti. Generalmente (non conoscendo la situazione del caso), hanno per oggetto la concessione di un'area ai fini della costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione, concessione che può essere fatta o ad individui od a famiglie o ad enti.

In realtà il fine della costruzione del sepolcro non si esaurisce in sé stesso, ma costituisce un fine intermedio rispetto alla funzione sepolcrale, cioè l'accoglimento dei defunti per cui sussista la riserva di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè per la sepoltura del concessionario e delle persone appartenenti alla sua famiglia (per le concessioni fatte ad individui o a famiglie), oppure per le persone previste, concorrenzialmente, dall'atto di concessione e dall'ordinamento dell'ente (per le concessioni fatte ad enti).

Va ricordato come la riserva consista nella posizione di chi, trovandosi in una data condizione soggettiva, si trovi ad avere i requisiti di cui sopra, la quale, contemporaneamente, esclude che se ne possano avvalere le persone che non si trovino in tale condizione soggettiva.

Questa premessa consente di distinguere tra la componente, per così dire patrimoniale, del sepolcro, consistente nella proprietà del manufatto sepolcrale costruito sull'area avuta in concessione e che comporta l'assolvimento

delle conseguenti e connesse obbligazioni derivanti dal titolo, principalmente quanto previsto dall'art. 63 D.P.R. 285/90 (ma non solo), rispetto alla componente "personale" che si sostanzia nell'appartenenza alla famiglia del concessionario, oppure all'ente.

Se fino al 9 febbraio 1976 (in quanto al 10 febbraio 1976 è entrato in vigore il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) si poteva discutere se i sepolcri potessero, o meno, essere oggetto di disposizioni per atti tra vivi o per causa di morte, sulla base della previsione dell'art. 71, commi 2 e ss. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il quale prevedeva, a certe condizioni, simili ipotesi, essendo tale previsione in contrasto con la previsione dell'art. 824, comma 2 c.c., ponendo, tra l'altro, la questione se il predetto R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse natura di norma di rango primario oppure di rango secondario, a partire dalla data del 10 febbraio 1976, risulta divenuto fuori di dubbio come il diritto di sepolcro non sia suscettibile di atti di disposizione tra vivi o per causa di morte. Infatti, il diritto di sepolcro, per sua natura a carattere personale, discende dall'appartenenza alla famiglia del concessionario (o dell'appartenenza all'ente, per queste concessioni), appartenenza familiare che prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.

Non altrettanto netta è la preclusione alla disponibilità della componente "patrimoniale" del (o, meglio, sul) manufatto sepolcrale, che conservando, fino alla scadenza della concessione (o a tempo indeterminato, se la concessione dell'area sia stata rilasciata a tempo indeterminato) il contenuto "patrimoniale", pur cui può anche ritenersi ammissibile un mutamento nella proprie-

tà del manufatto sepolcrale medesimo.

Ciò porta a ritenere ammissibile provvedere alle registrazioni conseguenti all'atto giudiziale, quale esso sia purché definitivo, di soddisfacimento di crediti vantati nei confronti del precedente titolare della proprietà sul manufatto sepolcrale medesimo. Solo che, si osserva, come tale titolarità sul manufatto sepolcrale costituito dalla cappella non comporta che il soggetto subentrante acquisisca anche il diritto di sepolcro, salvo che, per altro motivo, non sia appartenente (sulla base del concorso delle previsioni dell'atto di concessione e dell'ordinamento dell'ente stesso) all'ente medesimo.

**Q. Nel cimitero di ... è stata individuata una sepoltura privata, con concessione perpetua, ove sono state tumulate delle salme, l'ultima nel 1953.**

**Tale tomba non sembra essere visitata da anni dai familiari.**

**Su richiesta, l'Ufficio Tecnico ha verificato che la cappella è in ottimo stato strutturale e, da ricerche anagrafiche, è emerso che la famiglia del concessionario è in parte estinta ed in parte emigrata, rendendo difficile il contatto con eventuali discendenti o familiari in vita.**

**Si voleva sapere se il Comune possa revocare la concessione anzidetta per una riassegnazione della sepoltura.**

**R.** Una concessione perpetua rimane tale, salvo che non vi sia la possibilità di pronunciare la decadenza o la revoca. Nel vostro caso si tratta di decadenza, trattandosi di revoca di provvedimento in base al quale la pubblica amministrazione necessita del ritorno in possesso dell'area concessa per motivi di pubblico interesse (corrisponde all'esproprio del diritto privato).

La pronuncia di decadenza necessita dei presupposti e delle modalità, generalmente stabilite dal regolamento di polizia mortuaria comunale.




In assenza di norme regolamentari comunali, si fa riferimento all'articolo 63 del D.P.R. 285/90, che però prevede l'obbligo del mantenimento dei manufatti di proprietà dei concessionari per la durata della concessione.

Se la tomba non è in buono stato di manutenzione si può provvedere a pronunciare la decadenza. Nel vostro caso si tratta, visto il buono stato di conservazione, di abbandono amministrativo (cioè famiglia estinta) che può dar luogo a decadenza se tale eventualità è prevista per iscritto nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

Si consiglia quindi di effettuare una revisione dello stesso e poi pronunciare la decadenza.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="869 1590 1157 1854">  <p>Figura 1</p> </div> <div data-bbox="1157 1590 1457 1854">  <p>Figura 2</p> </div> </div>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)  
Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Scheda di morte ISTAT e certificato necroscopico, funzioni e relazioni

di Sereno Scolaro

### La competenza alla redazione della c.d. "scheda I-STAT"

È stata posta la questione, con riferimento alla Circolare del Ministero della Sanità <sup>(1)</sup> n. 24 del 24 giugno 1993 e, al suo interno, con riferimento al punto 2, n. 3, sulla titolarità da parte del medico curante per quanto riguarda la compilazione della c.d. "scheda ISTAT" (modd. ISTAT/D.4, ISTAT/D.5, ISTAT/D.4.bis, ISTAT/D.5.bis).

L'indicazione assunta a riferimento recita, testualmente:

*"2.3. L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda ISTAT."*

L'indicazione della circolare, su questo punto, merita di essere approfondita, in particolare per la distinzione che ne discende tra il ruolo, e le titolarità e competenze, del medico curante da un lato e quelle del medico necroscopo dall'altro, svolgendo queste due figure ruoli del tutto distinti.

Distinzione che – funzionalmente – permane anche nei casi in cui l'obbligo del primo (su cui si tornerà, di seguito) venga a spettare al secondo, come è nel solo caso della morte senza assistenza medica. Per inciso, nel predetto punto 2.3 sopra riportato vi è una specificazione delle ipotesi in cui venga ad operare l'art. 1, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che costituisce un'eccezione, specificazione che si è resa necessaria se si ricordi come (metà degli anni '80, circa) non siano mancate indicazioni in senso diverso da quello, attualmente, definito dal predetto punto 2.3 <sup>(2)</sup>.

Tuttavia, poiché la Circolare costituisce un atto amministrativo d'indirizzo che non ha effetti vincolati per i terzi, mentre ha effetti vincolanti laddove vi sia una relazione, sia essa gerarchica (in senso stretto), sia essa funzionale, tra il soggetto che l'emana e i soggetti a cui è rivolta (e, nella specie, questa relazione funzionale sussiste, anche dopo l'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 <sup>(3)</sup>), tra il Ministero emanante e i soggetti agenti

(nella specie si trattava degli anatomicopatologi) che tendevano, per esigenza di non disinteressata "visibilità" della propria figura professionale ad trovare maggiori spazi propri. Non rilevano qui le diverse contrapposizioni tra anatomicopatologi e medici legali, né tra questi e i medici di medicina generale (i quali, oltretutto, hanno tenuto a precisare – Dichiarazione congiunta n. 5 alla Convenzione generale di Medicina Generale – come le funzioni di polizia mortuaria non rientrano e siano del tutto estranee alla Convenzione di Medicina Generale stessa) o simili, incluse le differenze di orientamento tra "scuole" presenti nell'ambiente medico, limitandoci a considerare come un'interpretazione di questa portata producesse una netta prevalenza di competenze in capo ad alcune figure mediche, piuttosto che di altre, ma, soprattutto, producesse situazioni di elevata disfunzionalità (si pensi, ad esempio, al fatto che nei decessi negli ospedali e strutture sanitarie di vario ordine, pressoché mai il decesso interviene in presenza, fisica, del medico, ma ciò non consente di affermare che sia assente l'assistenza medica, se non altro per il fatto che gli ospedali e le altre strutture sanitarie sono pre-ordinate proprio all'assistenza medica). Il punto 2.3 della Circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è stato formulato, intenzionalmente, per affrontare queste situazioni, fornendo una definizione di assistenza medica maggiormente coerente e realisticamente seria. Per inciso, allora, la questione era stata sollevata in relazione all'art. 1, comma 3 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, che, sostanzialmente, corrispondeva all'attuale art. 1, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche se va detto come la disposizione regolamentare attuale avesse già in sé, in parte, indicazioni volte a contrastare l'abnorme interpretazione della quale è fatta qui memoria, attraverso la specificazione "medico necroscopo di cui all'art. 4", con ché si può considerare come le indicazioni del citato punto 2.3 della circolare dal Ministero della sanità hanno avuto il solo pregio di un'ulteriore specificazione, *ad abundantiam*, o, se si voglia, con maggiore esplicitazione.

<sup>(3)</sup> Non senza forzature, si potrebbe, al più, sostenere che, in seguito all'entrata in vigore di tale legge costituzionale, tale relazione funzionale intercorra tra le amministrazioni dello Stato e le regioni e che queste ultime siano tenute a fornire indicazioni coerenti con le prime alle strutture incardinate nel contesto regionale, salvo che (con atto legislativo oppure regolamentare, a seconda se le questio-

<sup>(1)</sup> Si fa utilizzo della denominazione del Ministero all'epoca dell'emanazione della circolare.

<sup>(2)</sup> Infatti, l'allora Sottosegretario alla sanità Zampieri, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, aveva espresso l'avviso che l'assistenza medica richiedesse la presenza del medico curante, risposta che era stata influenzata da alcune componenti mediche



all'interno del S.S.N., occorre fare riferimento alla norma regolamentare (e, quindi, oggi, di rango secondario) di cui all'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, considerando come la circolare citata, nel punto 2.3, rilevi in termini di interpretazione, definizione del presupposto di assistenza medica, come fattore che fa operare l'eccezionale traslazione della titolarità dal medico curante al medico necroscopo, considerata al suo comma 4. L'art. 1, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 individua un obbligo in capo ai medici, non altrimenti qualificati, della denuncia della causa di morte, obbligo che è definito anche nella sua "forma" (comma 6), con la conseguenza che la c.d. "scheda ISTAT" costituisce lo "strumento", oltretutto vincolante (a fini di standardizzazione e di gestione del c.d. flussi statistici), attraverso cui deve necessariamente essere assolto all'obbligo della denuncia della causa di morte.

Ma, se l'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è norma di rango secondario, deve essere tenuto presente come esso non costituisca, né di più né di meno, se non la norma regolamentare di attuazione di obblighi presenti in norma di rango primario e che le sue diverse disposizioni abbiano natura operativa, specificativa (si pensi, a mero titolo di esemplificazione, alle specificazioni presenti all'art. 1, commi 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in quanto consideranti situazioni particolari, che integrano, aggiungendo la previsione di altri comportamenti, la disposizione di ordine generale).

La norma di rango primario che viene così posta in esecuzione, in attuazione dall'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 alno non è se non l'art. 103 T.U.L.L.S.S., approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, che stabilisce taluni obblighi – di ordine professionale – per specifiche figure.

Il testo relativo recita, testualmente:

*“Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:*

*a) a denunciare al sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;*

*.... (omissis) ...*

*La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto<sup>(4)</sup>, è fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non*

ni prese in considerazione rilevino dal punto di vista legislativo od abbiano carattere regolamentare) non regolino in modo diverso la questione. Nella specie – oltretutto – va considerata l'insussistenza di una potestà regionale trattandosi di materie rientranti in quelle considerate all'art. 117, comma 2, lett. l), m), nonché r) Cost.

<sup>(4)</sup> Questo periodo è riportato per segnalare come l'aspetto della "segretezza" sul contenuto non sia un fattore nuovo o derivante da legislazione più o meno recente, ma fosse già presente nel T.U.L.L.S.S. (e, a ben vedere, anche precedentemente). Attualmente, le operazioni di trattamento di questi dati, aventi oltretutto natura di "dati personali sensibili", è regolata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.), con la conseguenza che non sussiste legittimazione al trattamento (e trattamento costituisce anche la mera conservazione seppure temporanea; art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 citato) di dati personali sensibili da parte di soggetti non pubblici (per i soggetti pubblici vi è una specifica regolazione) se non con il consenso dell'interessato (che, in questo ambito, non può esprimerlo essendo, generalmente, deceduto). Interes-

*esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.*

*.... (omissis) ...”*

Come si nota, destinatari dell'obbligo sono gli “*esercenti la professione di medico-chirurgo*”, formulazione che evidentemente e senza che sia necessaria altra specificazione comporta come i diversi obblighi considerati all'art.103 (di cui la denuncia della causa di morte è solo uno degli obblighi e con l'ulteriore specificazione come gli obblighi considerati allo stesso art. 103 si aggiungano, si sovrappongono ad altri, individuati da altre disposizioni di rango primario) T.U.L.L.S.S. attengono al medico in quanto tale, in quanto esercente la professione in sé.

Ne consegue, come la stessa questione della qualificazione di medico “curante” non venga neppure presa in considerazione, aspetto che, per altro, trova anche corrispondenza, con altra formulazione, nell'art. 1, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in cui si la titolarità si collegata ad un fatto (... *morte di persona da loro assistita* ...), dove l'assistenza non può che essere se non la conoscenza da parte del medico, quale esercente la professione sanitaria, del decorso della malattia o, comunque, dell'evento che abbia causato il decesso.

### **Le situazioni di conflittualità**

Probabilmente, molte delle situazioni che determinano conflittualità o differenti valutazioni, attengono ad aspetti del tutto differenti dal fatto di esercitare la professione medica e di avere, con rileva come, conoscenza della causa di morte (che, oltretutto, non richiede neppure una qualità di certezza scientifica, quanto una conoscenza molto meno forte (... *che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa* ...<sup>(5)</sup>). Cioè attengono o possono attere (o trovare origine) in aspetti “classificatori” delle modalità di esercizio della professione medica, a volte anche sconfinanti in aspetti di ordine “contrattuale”, in cui giocano fattori che sono, del tutto, estranei, od esterni, al fatto che vi sia una figura che esercita la professione medica, in quanto tale, a prescindere dal contesto in cui l'esercita e dalla relative modalità. Una delle situazioni in cui questi fattori di criticità sembra essere maggiormente presente riguarda quella dei rapporti, rispetto alla titolarità (o, competenza) nella compilazione della c.d. “scheda ISTAT”, che meglio dovrebbe essere denominata per quello che è, cioè come “denuncia della causa di morte”, tra le figure del medico di medicina generale ed i medici dei servizi di c.d. guardia medica (o, di continuità

sa, qui, solo segnalare come non si sia in presenza di aspetti nuovi o recenti, tutt'altro. Probabilmente, il fattore sostanziale di differenza della normativa attuale rispetto alla situazione precedente alla L. 31 dicembre 1996, n. 675 (abrogata, per essere “confluita” nel Codice in materia di protezione dei dati personali, sopra citato), consiste nel fatto che la violazione di queste disposizione ha rilevanza penale (ed è sanzionata dall'art. 167, comma 2 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.).

<sup>(5)</sup> Si fa notare la relativizzazione, facendo riferimento ad un giudizio personale e ad un predicato formulato al condizionale.

assistenziale, o altre denominazioni <sup>(6)</sup>), considerandosi, a volte, il termine di “medico curante” come pressoché sinonimo di quello di medico di medicina generale. Non va neppure sottovalutato il fatto per cui in alcune regioni sia stata scelta la modalità delle associazioni (a volte indicate come associazioni di servizio <sup>(7)</sup>) tra medici di medicina generale, sempre con finalità di continuità assistenziale <sup>(8)</sup>, situazioni nelle quali il medico che interviene <sup>(9)</sup> in connessione ad un decesso, può essere un medico che non abbia, od affermi non avere, conoscenza, o sufficiente conoscenza, del paziente presso cui è intervenuto.

In tutte queste situazioni, occorre ricordare come non sia la peculiare qualificazione medica sulla base della quale l'esercente la professione medica agisce, quanto la disponibilità di informazioni, ancorché scarse (tanto è vero che sussiste l'istituto del riscontro diagnostico cui è possibile fare ricorso, seppure ciò avvenga del tutto raramente, proprio in situazioni di dubbia conoscenza sulla causa di morte <sup>(10)</sup>), il che porta alla sussistenza dell'obbligo – a titolo di esempio – anche nei confronti del medico di medicina generale rispetto ai propri pazienti, anche se siano deceduti nei periodi di continuità assistenziale e sia stato richiesto l'intervento di un medi-

co di continuità assistenziale o, talora, non sia stato richiesto intervento medico (o questo, richiesto, sia stato riacusato). Ma, comunque, anche il medico di associazione professionale di servizio (laddove operanti) o il medico di continuità assistenziale (c.d. guardia medica) non può riacusare l'adempimento dell'obbligo, qualora abbia o possa avere elementi, anche non indiscutibili dal punto di vista scientifico che gli consentano di valutare – a suo giudizio – quale possa essere la causa, anche solo probabile, del decesso.

Tra l'altro l'obbligo, in capo agli esercenti la professione sanitaria di medico-chirurgo di cui all'art. 103 T.U.LL.SS. e, quindi, per le modalità, anche dell'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, costituisce atto proprio dell'ufficio, in quanto esercente la professione sanitaria di medico-chirurgo, dovuto a ragioni di igiene e sanità, con la conseguenza che un indebito rifiuto connota la fattispecie (quanto meno) di cui all'art. 328, comma 1 C. P.

### Il c.d. certificato necroscopico

Tuttavia, merita anche di essere affrontato l'aspetto del c.d. certificato necroscopico (e quanto ad esso connesso) poiché, a volte, le controversie attorno alla titolarità (o, competenza) della compilazione della c.d. “scheda I-STAT” (o, più correttamente, della denuncia della causa di morte), viene a sovrapporsi ad esso, spesso con “confusioni” di ruoli di tali documenti, rispetto a fasi di attività che, frequentemente o pressoché sempre, si esauriscono in un arco temporale molto breve.

Il certificato necroscopico altro non è se non il certificato rilasciato in seguito all'avvenuta effettuazione della visita necroscopica <sup>(11)</sup>, visita deputata all'accertamento della morte, cioè – in altri termini – all'accertamento dell'effettività della morte, attribuita alla competenza del medico necroscopo, e la cui funzione ha – sostanzialmente ed in via generalizzata – un'unica finalità, anche se possono, nel caso singolo, concorrere altre funzioni, come conseguenza della specificità della morte che rilevi a seguito delle risultanze della visita necroscopica.

Può essere importante osservare come il medico necroscopo (almeno assumendo a riferimento gli aspetti testuali) non sia investito di un obbligo di referto, ma di un obbligo di riferire ad altro soggetto ai fini di adempiere

<sup>(6)</sup> Spesso sono presenti differenti definizioni di tali servizi, in relazione alle singole regioni cui si faccia riferimento.

<sup>(7)</sup> Come è nel caso dell'art. 45 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996 (approvato con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484), oppure dell'art. 43 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta (approvato con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613).

<sup>(8)</sup> Le quali comportano che i pazienti di riferimento di un dato medico di medicina generale possano accedere, quando il medico di medicina generale di proprio riferimento, non sia accessibile (come può essere nel caso di ferie, malattie, altre tipologie di assenze, incluse quelle connesse ad attività di formazione ed aggiornamento professionale), alle prestazioni professionali di altro medico di medicina generale della medesima associazione professionale.

<sup>(9)</sup> Si usa questo termine – intervento – per evitare ulteriori fraintendimenti. Infatti, talora all'istituto della denuncia della causa di morte e a quello dell'accertamento necroscopico (su cui si interverrà di seguito) sono presenti altre terminologie, a volte del tutto prive di fondamento normativo, ma sorte nella prassi e come tali variamente percepite come cogenti, come il del tutto insussistente istituto della “constatazione di morte” (e non è fuori luogo osservare come la prassi, le abitudini assumano spesso una valenza tale da essere percepita, appunto, quasi come maggiormente cogente delle norme positive (scritte), specie quando sia venuta meno la memoria della *ratio* che, in origine, abbia determinato il sorgere di dati comportamentali, formando così la prassi). Intervento, quindi significa o visita (quale ne siano le risultanze e/o le modalità di effettuazione) al corpo del defunto o anche solamente la chiamata del medico in conseguenza della morte (non dimenticando come, in date situazioni, non manchino casi di medici di continuità assistenziale che, di fronte alla situazione del decesso, ritengono di non intervenire in quanto ... già morto, rinviando ad altre competenze o figure professionali).

<sup>(10)</sup> Art. 37, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; “..... *su richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa di morte.*”

<sup>(11)</sup> A volte, ed erroneamente, non mancano situazioni in cui si denominano con questo termine un certificato contenente l'indicazione della causa di morte, indicazione che, a rigore, è presente solo nella denuncia della causa di morte (che non ha natura di certificato in senso tecnico) o, successivamente alla denuncia della causa di morte, è presente nel registro di cui all'art. 1, commi 7, 8 e 9 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disposizioni corrispondenti, dal punto di vista sostanziali e con maggiori specificazioni operative, all'art. 1, comma 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (ma anche in disposizioni precedenti) che presentava la caratteristica di individuare uno specifico ufficio a ciò competente (“... *A cura del comune presso l'ufficio di igiene dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.*”), costituendo con ciò la (probabilmente) unica disposizione che non attribuiva un compito al comune, quanto ad uno specifico ufficio di questo.

all'obbligo di referto<sup>(12)</sup>, anche se, nei fatti, l'obbligo di referto, quando ne ricorrono le fattispecie, è assolto direttamente dal medico necroscopo (e ciò frequentemente, per sottrarsi a possibili imputazione di omissione).

A parte il caso delle morti che avvengano negli ospedali, che, sotto questo profilo, hanno una propria individuazione della figura di medico necroscopo<sup>(13)</sup>, la funzione del medico necroscopo è funzione propria dei medici delle A.S.L., pur se vada registrata la tendenza, da parte di alcune regioni, di estenderla anche ai medici di medicina generale, indirizzo che non ha particolare fondamento, se non quello di ottenere un esito contrastante, ed opposto, a quello voluto<sup>(14)</sup>. Altro fattore di complessità è dato dal fatto per cui le funzioni di polizia mortuaria e di medicina necroscopica siano, sotto il profilo organizzativo, attribuite in modo diverso a seconda della legislazione regionale vigente in materia di organizzazione delle A.S.L., andando ad osservare come l'attività dei medici necroscopi sia talora assegnata ai servizi d'igiene pubblica, altrove ai servizi di medicina legale, altrove ad altri servizi. Ne consegue che la stessa figura del medico necroscopo può risentire di questi aspetti, del tutto di organizzazione, magari andando a privilegiare determinati approcci piuttosto che altri. A mero titolo di esempio, nelle regioni in cui le funzioni di medico necroscopo sono attribuite, organizzativamente, al servizio di medicina legale possono registrarsi una maggiore attenzione dei medici necroscopi per quella che è la propria preparazione professionale specifica (la medicina legale), differenziandone i comportamenti rispetto alle realtà territoriali in cui la medesima funzione è attribuita al servizio d'igiene pubblica. E viceversa.

Finora, si è voluto non fare cenno alla "finalità" della visita necroscopica, limitandosi, in precedenza, a definirla come "unica finalità", in modo da approfondirla nello specifico, perché anche la finalità ha un proprio ruolo nelle relazioni funzionali tra il certificato della visita necroscopica fatta, come accertamento della effettività della morte, e la stessa denuncia della causa di morte.

<sup>(12)</sup> Art. 4, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Analoga era la situazione della corrispondente disposizione del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nonché del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, senza andare ulteriormente a ritroso nella normativa regolante la materia.

<sup>(13)</sup> Art. 4, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(14)</sup> Tendenzialmente, tale indirizzo è stato argomentato come volto al contenimento degli oneri di spesa in capo alle A.S.L. (e non si affronta qui la delicatezza del problema che potrebbe sorgere per il fatto che la sovrapposizione tra la figura del medico di medicina generale e quella di medico necroscopo in casi, eccezionali e marginali, di male pratiche mediche), obliterando il fatto che le prestazioni di polizia mortuaria (e l'accertamento necroscopico vi rientra, mentre non vi rientra punto l'assolvimento dell'obbligo della denuncia della causa di morte) siano escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione generale (Accordo collettivo nazionale) di medicina generale, per cui le relative prestazioni vanno, o dovrebbero essere, corrisposte distintamente da questa, ma anche il fatto che tra le prestazioni afferenti ai L.E.A. sono - espressamente - considerate le funzioni di polizia mortuaria, tra le funzioni. G. 1) d'igiene e sanità pubblica, 1.3) Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, dove è presente la voce "Controlli e vigilanze in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica" (D.P.C.M. 29 novembre 2001).

Se l'art. 4, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 fa riferimento (e vi fa riferimento anche il succ. art. 6) a date disposizioni, essendo queste disposizioni state fatte oggetto di abrogazione, si fa qui riferimento a quelle attualmente vigenti, in ciò del tutto legittimati da quanto previsto dall'art. 110, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 386<sup>(15)</sup>.

L'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 prevede:

*"Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione)*

*1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.*

*2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.*

*3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285."*

Dall'art. 74, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, emerge come sia la figura dell'Ufficiale dello stato civile ad "accertarsi"<sup>(16)</sup> della morte (anche in questo caso, si dovrebbe dire: dell'effettività della morte), anche se tale "accertamento" non costituisce un accertamento diretto, ma ha luogo "per mezzo" di un medico necroscopo, collocando la figura di questo ultimo come strumentale rispetto a quella dell'Ufficiale dello stato civile, per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'inumazione o, distintamente, alla tumulazione. In altre parole la finalità della visita necroscopica, in quanto volta all'accertamento (dell'effettività) della morte e il conseguente rilascio del certificato della visita fatta è in funzione, strumentale, di consentire, concorrendo anche le condizioni di ordine temporale per provvedervi, all'Ufficiale dello stato civile il rilascio dell'autorizzazione di competenza di quest'ultimo, in relazione alla pratica funeraria caso per caso richiesta. A tal proposito, merita di essere ricordata anche la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V<sup>^</sup>, sent. n. 36778 del 3 ottobre-7 novembre 2006, che ha definito il medico necroscopo quale un "delegato" dell'Ufficiale dello stato civile: sarebbe stato preferibile la qualificazione di "ausiliario" (il termine "delegato" era per altro presente nell'art. 385, comma 2 C.C. del 1865 e, visto che i giudici della Corte Suprema non sono giovanissimi, forse si tratta di

<sup>(15)</sup> Il cui tenore testuale è: "2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento."

<sup>(16)</sup> Funzione che spesso non è colta neppure dagli Ufficiali dello stato civile e comprensibilmente, almeno da un certo punto di vista.

ricordi di gioventù). Anche se sarebbe del tutto preferibile parlare di "ausiliario" poco muta sul fatto che le attività necroscopiche, considerate all'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e al suo comma 1, pur se con il riferimento a norma antecedente a quella attuale, lo conferma) abbiano come unica finalità quella di co-presupposto, con condizioni di ordine temporale, al rilascio delle autorizzazioni considerate all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Tra l'altro, e per inciso, l'attività dell'Ufficiale dello stato civile in materia di rilascio di tali autorizzazioni non è, a rigore, esercizio di una funzione propria del servizio di stato civile (attenendo a questo servizio i compiti individuati dall'art. 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e, prima di questo, dagli artt. 446 e ss. C. C.), quanto una funzione di polizia mortuaria<sup>(17)</sup> attribuita – *uti singuli* – alla figura dell'Ufficiale dello stato civile, pur se funzione estranea al servizio dello stato civile. Si tratta di una previsione che ha derivazioni storiche molto lontane, quando, in epoca immediatamente post-Unitaria, Ufficiale dello stato civile era esclusivamente il sindaco (che assolveva anche alle funzioni di autorità locale sanitaria) e non sussisteva la possibilità di delega a personale del comune, né altre situazioni nel tempo venutesi a determinare<sup>(18)</sup>.

Se il certificato della visita necroscopica è in funzione del rilascio, in concorrenza delle condizioni temporali, delle autorizzazioni considerate all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ai fini delle registrazioni di morte, queste si proprie del servizio dello stato civile portando alla formazione dell'atto di morte, non è richiesta alcuna "documentazione, comunque denominata, alla luce dell'art. 72 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, essendo necessaria solo la dichiarazione di persona a ciò legittimata, nei casi considerati dai commi 1 e 2, o l'avviso, nei casi considerati dal comma 3.

Si nota come la denuncia della causa di morte, la c.d. "scheda ISTAT", non sia proprio funzionale né alla formazione dell'atto di morte, né al rilascio delle autorizzazioni considerate dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

È ben vero che, nella realtà operativa di tutti i giorni, poiché si è in presenza di adempimenti, obblighi, registrazioni e quanto altro che si svolgono in un arco temporale estremamente contenuto, si può anche essere formata la prassi della contestuale disponibilità, che può rispondere a criteri di funzionalità e di efficienza, anche quanto – a stretto rigore formale – non vi sia relazione tra i diversi istituti, come è anche vero che la stessa "scheda ISTAT" presenta una parte destinata alla compilazione

da parte del medico curante e altra parte destinata alla compilazione da parte dell'Ufficiale dello stato civile: anche in questo ultimo caso, vi sono motivazioni di ordine storico<sup>(19)</sup>.

Non rileva molto considerare come il termine per la denuncia della causa di morte sia previsto quale decorrente dall'accertamento della morte<sup>(20)</sup>, anziché dalla morte, pur se merita di essere richiamato il fatto che talora, specie nelle regioni in cui il servizio di medicina necroscopica sia affidato, organizzativamente, ai servizi di medicina legale, vi sia una tendenza da parte dei medici necroscopi (in questo caso, "anche" medici legali) ad esigere la presenza della c.d. "scheda ISTAT" al momento della visita necroscopica, ritenendo che, in difetto, non vi sarebbero le condizioni per lo svolgimento dell'attività (e, forse, ciò potrebbe anche essere comprensibile se si consideri l'attività di medicina legale, meno o nulla se si consideri l'attività di medicina necroscopica<sup>(21)</sup>).

Si tratta di aspetti che vanno affrontati, contemperando i differenti, del tutto differenti ruoli e funzioni di tale documentazione, ma anche ricercando, meglio se al di fuori delle mere prassi, quelle esigenze di funzionalità e snellezza che, oltretutto, non sono incoerenti con le necessarie distinzioni concettuali (pur se, di tanto in tanto, si registrino prese di posizione "puntigliose", spesso basate, oltretutto, su abitudini e prassi carenti di fondamenti normativi).

<sup>(19)</sup> Prima che fosse adottato l'attuale modello di "scheda ISTAT", formato in due esemplari, uno dei quali destinato all'A.S.L. e l'altro al comune (ma, nei fatti, destinato ad entrare nei c.d. "flussi delle informazioni statistiche", tanto che i comuni provvedono alla spedizione di tali modelli nel mese successivo a quello a cui si riferiscono, con termini specificati a questo fine), si era registrato un intervento da parte di alcune (3) regioni presso il Ministero di grazia e giustizia (allora titolare della c.d. alta vigilanza sul servizio dello stato civile) e l'ANCI, per ottenere dai comuni copia, o fotocopia, delle "schede ISTAT", con la conseguenza che l'ISTAT rilevando non solo un'esautorazione del proprio ruolo, ma anche violazione di norme, a rilevanza penale, sul segreto statistico e sulla segretezza delle notizie concernenti le cause di morte (ma anche affermando, esplicitamente, come ritenesse di non poter dismettere i comuni come soggetti nei "flussi delle informazioni statistiche" per sostituirli, in questa materia, con le regioni, sulla considerazione che l'affidabilità dei comuni era testata, mentre quella delle regioni non solo non lo era proprio, ma presentava aspetti che potevano condurre ad esiti deleteri), ha sollevato la questione, portando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a richiedere un parere al Consiglio di Stato, sulla natura e qualificazione della causa di morte (e della "scheda ISTAT" relativa). Tra l'altro, la vicenda "spiega" le motivazioni dell'art. 1, comma 9 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disposizione che non trova corrispondenza nelle norme antecedenti, essendo stata inserita proprio in conseguenza di questa vicenda e tenendo conto del parere allora espresso dalla Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio di Stato.

<sup>(20)</sup> Il ché – a stretto rigore, sempre formalmente parlando – porterebbe a considerare il termine come decorrente dalla avvenuta visita necroscopica.

<sup>(21)</sup> In altre parole, ciò appare essere il portato della sovrapposizione di due figure, ben diverse, ma anche della difficoltà nel distinguere tra le due, quando concorrano nella medesima persona e figura professionale.

<sup>(17)</sup> Funzioni che, nell'ambito delle competenze dei comuni attono alle funzioni amministrative considerate dall'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e succ. modif.

<sup>(18)</sup> Nel complesso delle disposizioni che regolano il servizio di stato civile non mancano (e non si tratta di casi limitati) norme che, avendo altrettante "radici storiche", sono ancora regolate come se le modificazioni storiche originarie non fossero state – profondamente – modificate. Si cita un solo altro esempio: la situazione del nato-morto (art. 30, comma 5 ed art. 37, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, previsioni che erano state del tutto superate in ben lontana epoca e che avrebbero dovuto non essere neppure presenti, quanto meno, neppure nel R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Rubrica

**Rassegna di letteratura****Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico-legali**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**“GRAVIDANZE OLTRE LA MORTE”****di Antonella Piga, Michele Costa, Antonio Ragusa, Enzo Ronchi, in Rivista Italiana di Medicina Legale n.6, Nov.-Dic. 2008**

Il 24 marzo 2006, in un ospedale italiano, viene ricoverata una donna alla sedicesima settimana di gravidanza: è in condizioni disperate per la rottura di un aneurisma cerebrale. Scatta la procedura per l'accertamento della morte cerebrale, che si conclude dopo le 24 ore previste. I medici, malgrado abbiano dichiarato il decesso, non staccano il corpo dalle apparecchiature che ne mantengono le funzioni vitali: con il consenso dei genitori e del vedovo cercano di prolungare il decorso della gravidanza. L'obiettivo è di arrivare ad una ragionevole possibilità di sviluppo autonomo del feto. Niente espanto di organi, quindi: la priorità viene data al prodotto di concepimento.

Le condizioni di quello che ufficialmente è stato dichiarato cadavere si conservano stabili fino alla trentesima settimana, poi un brusco calo della pressione arteriosa fa decidere per il parto cesareo: il feto estratto è di sesso femminile e pesa mille grammi. A due anni di distanza lo sviluppo della bimba è normale.

Le problematiche di questa drammatica vicenda vengono passate in rassegna dagli autori, due medici legali e due ginecologi, a cominciare dalla scelta, tutt'altro che scontata, di favorire il proseguimento della gravidanza. Il caso in questione ha avuto un esito favorevole ed ha visto fin dall'inizio il pieno accordo di medici e familiari, ma in Germania nel 1992 ci fu un episodio caratterizzato da aspri contrasti e culminato in una causa giudiziaria. L'accordo fra medici e familiari deve fondarsi, a giudizio degli autori, su di una particolare sensibilità dei primi nei confronti degli aspetti extrasanitari: il riferimento è alle preoccupazioni dei familiari, specie se anziani, riguardo alla capacità di reggere un impegno dalla portata imprevedibile.

Altro punto da approfondire è la linea di comportamento indicata qualora si dovesse intervenire con il cesareo prima del raggiungimento di una maturazione accettabile del feto: il dubbio è se procedere o meno a

manovre rianimatorie. C'è un ulteriore dubbio clinico, relativo al cesareo: conviene praticarlo solo se intervengono complicazioni o si può stabilire un termine, corrispondente ad un adeguato periodo di maturazione del feto, dopo il quale è comunque preferibile intervenire? Mancano purtroppo dati sui quali basarsi per arrivare a conclusioni condivise: il mondo scientifico non ha dimostrato finora sufficiente attenzione alla raccolta di casi che parevano assolutamente eccezionali. Paradossalmente le casistiche migliori sono quelle curate dalle associazioni che si professano contrarie alla cosiddetta “predazione di organi”. Queste associazioni sono molto attente a eventi che mettono in risalto i difetti imputati alla definizione di morte cerebrale: un cadavere in grado di partorire colpisce emotivamente, come pure l'immagine di un corpo femminile ridotto alla funzione di incubatrice.

Non abbiamo terminato con le problematiche oggetto di disamina: gli autori si addentrano infatti anche nell'ambito della polizia mortuaria. Un primo tema, appena accennato, è il valore di eventuali dichiarazioni anticipate delle gestanti sulla conduzione della gravidanza dopo perdita della capacità psico-relazionale. Un secondo tema, anch'esso non sviluppato, concerne la destinazione dell'eventuale prodotto abortivo. Immaginiamo che i medici non riescano a fare progredire la gravidanza fino alla ventesima settimana, che il padre (per decesso o semplicemente per irreperibilità) non sia presente e che i genitori della defunta chiedano di potere seppellire il prodotto abortivo, altrimenti destinato allo smaltimento insieme ai rifiuti sanitari: si può accogliere la richiesta? Il quesito è importante: la difficoltà nel rispondere è il segno che ormai il nostro regolamento di polizia mortuaria fallisce nel confronto con gli scenari della moderna medicina.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Cultura

## Note di musica funebre (IV Parte) Il Requiem nell'Ottocento

di Andrea Boldrini

### Requiem dell'Ottocento: compositori e composizioni

Per la stesura della seguente compilazione abbiamo consultato i cataloghi delle opere degli autori reperiti in DEUMM <sup>(1)</sup>, altre pubblicazioni citate nella bibliografia e siti Internet.

È necessario segnalare che non per tutti i compositori esiste un catalogo numerato, pertanto in questi casi vengono offerti solo elenchi delle opere divisi per genere; i cataloghi, inoltre, non sono concepiti con criteri omogenei.

Nelle pagine seguenti abbiamo cercato di sistemare i dati raccolti riferiti esclusivamente ai Requiem ed ai loro autori, con il supplemento di qualche annotazione di carattere storico e stilistico. In alcuni casi si riscontra una discordanza tra dati relativi alla stessa opera.

Sotto la voce "Requiem" sono qui incluse composizioni simili ma che possono presentare denominazioni differenti come "Missa pro defunctis", "Messe funebre", "Messe des morts", "Messa da/di Requiem", "Requiem Mass"; così come composizioni dichiaratamente scritte a scopo non liturgico.

### A. PAESI TEDESCHI

#### C. ETT (1788-1847)

▪ 273 composizioni per riti ortodossi, ebrei e cattolici non pubblicate.

#### F. SCHUBERT (1797-1828)

▪ Requiem in do minore (Introitus e Kyrie), per coro, 2ob, 2cla, 2fag, 2corni, 3trb, archi;

Luglio 1816.

Catalogo: O.E. Deutsch (sigla D), op. D 453.

▪ Deutches Requiem in sol minore per soli, coro e organo

Agosto 1818.

Testo in lingua tedesca di F. S. Schmid.

Cat.: O.E. Deutsch, op D 621

Ed. Diabelli, Vienna, 1826

#### R. SCHUMANN (1810-1856)

▪ •Requiem fur Mignon, per soli (SSAAB), coro (SATB, oppure SSAA, TTBB), 2fl, 2ob, 2corni, 3tr, 3trb, archi. 1849

Op. 98b

Testo in lingua tedesca di W. Von Goethe (da W. Meister)

Ed. Breitkof & Hartel, Lipsia, 1851.

▪ Requiem per coro e orchestra, op.148 1852

Ed. Rieter-Birdermann, Lipsia, 1864

Commento:

1. "(...) in quanto a genere musicale sta tra il Lied e il pezzo corale; la sua fattura risente dell'atmosfera semi-liturgica, semi-umanistica del testo goethiano (...) Il testo si basa sull'idea di Goethe dell'opposizione "antifonale" di coro e "ragazzi solisti"; ma la costruzione segue piuttosto l'andamento della poesia nel suo insieme." (Arnfried Edler, *Schumann e il suo tempo*, Torino, EDT, 1992, p. 182)

2. In riferimento a Messa op 147 e Requiem op. 148:

"Ambedue le composizioni, pur contenendo numerosi passi ispirati, risentono di una certa difficoltà di adeguamento al testo rituale e di qualche impaccio nel trattamento delle forme polifoniche" (DEUMM)

#### F. LIZST (1811-1866)

▪ Requiem, per soli (TTBB), coro (TTBB), organo, 2tb, 2trb, timpani ad libitum

1867/1868.

Catalogo: Raabe (sigla R)

Op. R 488

<sup>(1)</sup> Op. cit.: Le biografie.

Ed. Repos, Parigi, 1869  
Prima esecuzione: Lemberg(?), 1869.

Commento:

In riferimento a Missa Choralis e Requiem:

*"...offrono un saggio esempio di rinuncia alla musica sinfonica e teatrale ottocentesca, in un atteggiamento castigato e di intimo raccoglimento, evidente anche nella scelta della povertà dei mezzi espressivi (solo voci corali e organo)".* (DEUMM).

A. BRUCKNER (1824-1896)

▪ Requiem in morte di Johann L. Deschl, per coro maschile e organo.

1845 (perduto)

Citato in Gollerich, I, 280.

▪ Requiem in re minore in morte dell'amico F. Sailer, per soli (SATB), coro, 2corni (Benedictus), organo e archi; 1849

Revisioni: 1854 e 1892

Ed. MWV, Vienna e Lipsia, 1931.

Commento:

*"Durante il periodo decennale (1844-55) trascorso da Bruckner a Sankt Florian, vengono alla luce un Requiem e una Missa solemnis ... che anticipano direttamente il futuro tipo di Messa sinfonica. Delle tre sezioni in cui vogliamo suddividere l'intera produzione delle Messe, queste due opere intermedie infatti costituiscono, prima dell'acquisto della cultura romantica, l'incontro con il classicismo austriaco".*

Sergio Martinotti, *Bruckner*, Torino, EDT, 2003, pp. 63-64

J. BRAHMS (1833- 1897)

▪ Ein deutsches Requiem, per soprano e baritono, coro misto e orchestra; Op. 45  
1857/68

Commento:

*"... costituisce il primo tentativo di fondere in una musica solenne il coro e la massa orchestrale."* (Garzanti).

*"Questo lavoro non è un R. liturgico, non ha alcun legame con la Messa dei morti... Come risulta dal titolo, è un R. alla maniera tedesca... È forse una cantata funebre con alcuni richiami all'oratorio, forse meglio classificabile come concerto religioso".*

(<http://www.weblaopera.com>).

A. DVORAK (1841-1904)

▪ Requiem, per soli, coro e orchestra, op.89.  
1890

Catalogo: Burghauser, B 165

Ed Novello, Londra, 1891

Commento:

In riferimento a Messa op.86 e Requiem.op.89

*"... nelle quali alla dovizia melodica di ascendenza schubertiana (l'autore) associa ricordi stilistici handeliani, senza che la complessiva individualità artistica,*

*drammatica e romantica nel R. abbia a disperdersi".* (DEUMM).

I. M. MITTERER (1850-1924)

▪ Messa pro defunctis per coro a quattro voci miste e 4 trb, op. 124, 1879-80

▪ Messa pro defunctis – Leichtes Requiem per coro (SATB), org

▪ Messa pro defunctis – Leichtes requiem per coro (SATB), org

## B. FRANCIA

L. CHERUBINI (1760-1842)

▪ Requiem in do minore per coro e orchestra per l'anniversario della morte di Luigi XVI, 1816

▪ Requiem in re minore, per coro maschile a tre voci e orchestra.

Composto per i propri funerali, 1836

Commento:

*"Sappiamo come Beethoven non abbia mai scritto un Requiem. Ma se l'avesse fatto, avrebbe preso spunto da quello in do minore di Cherubini («Sarebbe il mio solo modello», scrive...), da lui stesso considerato, negli anni Venti del diciannovesimo secolo, «il maggiore compositore vivente». Non è un caso che proprio questa musica sia stata eseguita ai funerali di Beethoven, nel 1827.*

*All'epoca, l'opera di Cherubini aveva già dieci anni, essendo stata commissionata nel 1817 da Luigi XVIII re di Francia, per commemorare la memoria del fratello Luigi XVI, decapitato dai rivoluzionari ventiquattro anni prima. Proprio nella Chiesa di Saint Denis, tra i resti dei reali e in pieno clima di restaurazione postnapoleonico, il Requiem fu eseguito per la prima volta. In seguito, la pagina avrebbe trovato vari estimatori illustri, come Schumann e, soprattutto, Berlioz, che vi rilevava «straordinaria abbondanza di idee, pienezza di forme e stile sublime».*

*Anche per compiacere l'intento commemorativo dettato dal re (su invito del quale, poco prima, Cherubini era stato chiamato a dirigere la Cappella Musicale) e assecondarne la volontà di riconciliazione suggerita dal momento storico, il compositore toscano sceglie di ricavarne un lavoro di compostezza solenne e quasi distaccata, evitando soluzioni formali di sapore pur vagamente teatrale e accedendo, invece, ad atmosfere di oggettività spirituale lontane da ogni seduzione mondana. In quest'ottica si spiega pure la rinuncia alle voci soliste, quasi a esaltare un senso di collettività alieno da privilegi. Il coro, diversamente da quanto avviene nel Requiem che Cherubini comporrà nel 1836 (in re minore) è a voci miste. La scelta di non includere violini in orchestra regala al racconto una tinta scura e connotante: qualcosa del genere farà Stravinskij, un secolo più tardi, nella Sinfonia dei Salmi. (s.v.)"*

([www.sistemamusica.it](http://www.sistemamusica.it))

H. BERLIOZ (1803-1869)

- Grande Messe des Morts (Requiem) op. 5  
Dedicata al conte De Gasparin, per tenore, coro (SSTTB), organo e orchestra (4fl, 5ob, 2c. inglesi, 4cla, 8fag, 12corni, 12tb, 4 cornette, 16trb, 4oficleidi, 2tube, 16timpani, 2grancasse, 20piatti, 4tam-tam e archi)  
1837

## Commento:

“... Gigantesco affresco, drammatico e appassionato, nel quale sconvolge ogni tradizione per proporre una concezione rituale della musica sacra su dimensioni prometeiche e secondo una linea sostanzialmente laica, riconducibile in parte alla Missa solemnis di Beethoven.” (DEUMM).

C. GOUNOD (1818-1893)

- Messe funèbre, per coro e organo.  
Requiem, 1842
- Messa breve pour les Morts, per coro e organo, 1873
- Requiem, per coro e orchestra, 1873
- Requiem, per soli, coro e accompagnamenti vari (incompiuto), 1893

C. SAINT SAENS (1835-1921)

- Messe de Requiem, op. 54, per t., coro e orchestra, 1878.

## Commento:

“Calligrafico, sontuoso”

([http://archivistorico.corriere.it/2001/aprile/13/Verdi\\_Requiem\\_Saint\\_Saens\\_Grandi\\_co\\_7\\_0104138876.shtml](http://archivistorico.corriere.it/2001/aprile/13/Verdi_Requiem_Saint_Saens_Grandi_co_7_0104138876.shtml))

G. FAURE

- Requiem, op. 48, per soli (SB), coro, organo e orchestra  
1887/88.  
Orchestrazione: 1900.  
Ed. Hamelle, 1900.

## Commento

“... notevole per la ricerca di uno stile nuovo con l'abolizione di ogni eccesso romantico, l'utilizzo del linguaggio modale e l'uso polifonico anche dell'orchestra, pervenendo però a un'opera fin troppo dolce e soave, a volte perfino sensuale.” (DEUMM).

“La versione proposta è l'orchestrazione pubblicata nel 1900 e di cui il compositore sottolinea: «hanno detto che il mio 'Requiem' non esprime lo spavento della morte, qualcuno l'ha definito una ninnananna della morte. Ma è così che io sento la morte, come una liberazione felice, un'aspirazione alla fortuna dell'aldilà, piuttosto che un passaggio doloroso».

La delicatezza del brano, che affianca suoni adulti e voci bianche, e il clima sereno e fiducioso con cui Fauré riveste la speranza nella misericordia divina hanno fatto sì che il brano 'In Paradisum' sia entrato nella tradizione di molti paesi d'Italia, in cui viene proposto ancor oggi

tra la messa funebre e il rito della sepoltura. La commemorazione della morte diventa così una meditazione religiosa, che ripropone le immagini del Cristo nel momento della Passione, ma al tempo stesso accentua la mitezza dell'Agnello sacrificale, evitando il 'Dies irae, giorno del giudizio divino, sostituito dal più dolce grido di liberazione che guarda già alla salvezza eterna.”

([http://www.12vda.it/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3411&Itemid=310](http://www.12vda.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3411&Itemid=310))

**C. ITALIA**G. NICOLINI (1762-1842)

- Autore di 2 Requiem

J. S. MAYR (1763-1845)

- Messa da requiem in sol minore  
Ante 1815

## Commento:

“La Messa fu eseguita per la prima volta il 25 Agosto del 1815, per una sontuosa funzione voluta dalla Reggenza della Basilica di S. Maria Maggiore di Bergamo a suffragio dei benefattori defunti.

Questo Requiem conquistò immediatamente la reputazione di un lavoro di altissima qualità, tanto che Pietro Visoni, ammiratore del Mayr, sfidando l'assoluta proibizione del Maestro, nel 1819 ne fece realizzare una monumentale partitura a stampa.

Il Requiem fu eseguito in più occasioni negli anni successivi, ed in particolare si ricordano le esecuzioni del 29 marzo 1818 per le esequie di Antonio Capuzzi (valentissimo violinista nella Basilica ed insegnante all'Istituto musicale creato da Mayr) e del 1821 a Milano, per il funerale del celebre ballerino e coreografo Salvatore Viganò.

Le maggiori esecuzioni di questa Messa furono tuttavia destinate proprio al suo compositore e all'allievo prediletto di quest'ultimo: fu infatti cantata per il funerale di Mayr stesso il 5 dicembre 1845 (con un giovane Verdi presente come corista nel coro filarmonico) e per il funerale di Gaetano Donizetti, nell'aprile di tre anni dopo.

Un'ultima volta fu poi realizzata nel 1875 (sotto la direzione di Ponchielli e con brani alternati al Requiem dello stesso Donizetti) per le solenni onoranze durante le quali le ceneri dei due compositori furono traslate nella Basilica di S. Maria Maggiore.

Dopo la Messe de Morts di Gossec (1760) la Grande Messa di Mayr mostra dimensioni decisamente al di fuori della norma per un Requiem.

Il Grande Requiem di Mayr ebbe innumerevoli realizzazioni nel XIX secolo, per essere poi ripreso pochissime volte nel Novecento, due delle quali a Bergamo: una prima esecuzione nel 1963, in occasione del bicentenario della nascita del compositore bavarese e la seconda, nel novembre 1995, a chiusura delle celebrazioni per i 150 anni della sua scomparsa.

Il materiale musicale, desunto dalla versione a stampa del 1819, evidenziava numerose inesattezze e soprattutto



*l'assenza dell'Oro supplex nella Sequenza (Dies Irae), brano che si riteneva non fosse neppure stato composto.*

*Proprio in occasione di un altro concerto, nel 1995, dopo una accurata ricerca fra gli autografi, è stato reperito un "Oro supplex" mayriano, che per tematiche, tonalità, struttura formale ed organico corrisponde perfettamente alla sezione mancante.*

*Con l'aggiunta di questa parte solistica e con un accurato confronto della partitura a stampa con gli autografi della Messa, è stato pertanto possibile restituire oggi all'ascolto la partitura integrale, così come la concepì Mayr quasi due secoli or sono."*

([http://www.teatro.org/rubriche/prosa/la\\_messa\\_da\\_requiem\\_di\\_giovanni\\_simone\\_mayr\\_maestro\\_di\\_donizetti\\_16124](http://www.teatro.org/rubriche/prosa/la_messa_da_requiem_di_giovanni_simone_mayr_maestro_di_donizetti_16124))

#### F. MORLACCHI (1774-1841)

- Requiem

In morte di Federico Augusto I di Sassonia, 1827.

#### C. COCCIA (1782-1873)

- Requiem

In morte di Carlo Alberto di Savoia, 1849.

#### R. RAIMONDI (1786-1853)

- Autore di due Requiem

G. PACINI (1796-1867)

- Autore di 3 Messe di Requiem

#### G. DONIZETTI (1797-1848)

- Messa di Requiem in re minore, per soli (S, T, Bar, B), coro e orchestra  
1835.

Per i funerali di Vincenzo Bellini.

Ed. Ricordi, Milano, 1870

1976 (partitura a cura di V. Lesko).

- Messa di Requiem, per voci e orchestra  
maggio 1837.

Per i funerali di N. Zingarelli.

- Messa di Requiem, per voci e orchestra  
7/11/1837, per le esequie dell'abate Fazzini, seconda versione

Commento:

*"... va menzionato un terzo R., in memoria di Bellini, ricco di accenti di meditata gravità e di viva partecipazione, anche se molto teatraleggiante". (DEUMM).*

*"Le circostanze biografiche inducono quindi a dedurre che la mancanza nella struttura liturgica di alcune parti fisse – l' "Agnus Dei" il "Sanctus", il "Benedicte" – non sia dovuta ad avvenuto smarrimento delle parti stesse ma al fatto che Donizetti, preso dall'obbligo per Venezia, abbia tralasciato di comporle.*

*Mentre la presenza di parti mobili, attuata con ampiezza di misure e con torte impegno compositivo ("Graduale Antifona", Offertorio) induce a concludere che sotto*

*l'urgenza del sentimento doloroso il Musicista si sia allora gettato impetuosamente sulle parti del testo che sentiva congeniali al momento affettivo, rinviando a più tardi il compimento dell'opera. E la Messa così, andò tra le composizioni dimenticate dall'autore medesimo."*

([http://www.thanatos.it/arte/musica/musica\\_classica/donizetti\\_requiem.htm](http://www.thanatos.it/arte/musica/musica_classica/donizetti_requiem.htm))

#### G. VERDI (1813-1901)

- Libera me, per soli, coro e orchestra  
1868/1869.

Composizione per una Messa di Requiem in memoria di G. Rossini, opera collettiva progettata da Verdi e scritta in collaborazione con altri 12 musicisti.

- Messa da Requiem, per soli, coro e orchestra  
1874: per il primo anniversario della morte di A. Manzoni; vi è utilizzato, in versione modificata, il "Libera me" del 1868/69.

Commento:

*"Il grande capolavoro del genere è costituito dal Requiem di G. Verdi, composto ed eseguito per il primo anniversario della morte di A. Manzoni, senza essere per questo un lavoro d'occasione, ma anzi un'opera molto meditata e sentita, in quanto il testo richiamava il musicista a uno dei temi più vibranti della sua arte drammatica, quello cioè dell'uomo di fronte al suo destino ed alla morte. Stilisticamente Verdi ha realizzato una scrittura varia e complessa, non scevra da reminiscenze operistiche, sia solistica, sia corale, con ricche risorse armoniche, contrappuntistiche e timbriche, sollecitato in un'alternanza continua dai due sentimenti in lui predominanti del terrore e della pietà. (V. Terenzio)". (DEUMM).*

#### G. BOTTESINI (1821-1889)

- Messa di Requiem, per quattro voci principali e coro  
Prima esecuzione integrale: Torino, Teatro Regio 24 marzo 1880

Versione con orchestra; versione con pianoforte.

Dedicata al defunto fratello Luigi (m. 1877), trombettista dell'Orchestra del Teatro del Cairo

Commento:

*"Da una prima visione globale, dall'ascolto e dall'analisi della partitura, emerge la volontà di Bottesini di dare unitarietà all'intero lavoro. Il primo fattore indice di questa volontà risiede nella scelta dei tempi dei singoli numeri in successione; come si può vedere dalla tabella, egli usa il 4/4, il 3/4 e, in un solo caso il 3/8 (Ingemisco). Egli si riserva dell'uso del tempo ternario solo in corrispondenza dei momenti di apertura al lirismo o comunque in generale in quei frangenti in cui vuole creare 'varietà'. Ecco dunque il primo spiraglio di melodia nel Quid sum miser, il senso di soavità dell'Ingemisco, la luminosità e l'apertura del fraseggio di ampio respiro del Domine Jesu e infine il carattere elegante del Benedictus e quello danzante dell'Agnus Dei, tutti momenti*

che spiccano dal colore tradizionale del Requiem come attimi di luce.

L'unitarietà è data pure dall'impiego delle tonalità scelte in ambiti relativamente vicini. La sfera tonale prescelta gira attorno al DO con le relative relazioni ad entrambe le modalità, 'maggiori' e 'minori'; da qui l'autore ci porta alla dominante, alla sottodominante, al sesto grado abbassato, alla relativa minore, con due sole eccezioni in coincidenza di due momenti importanti ma anche di tensione della messa. Infatti, in corrispondenza del *Quaerens me* (in MI maggiore) e del *Sanctus* (in SI maggiore), Bottesini si allontana parzialmente dalla tonalità di base per dare il giusto rilievo a questi due numeri che, non a caso, si distinguono anche per il pieno orchestrale e per la presenza esclusiva del coro.

Addentrando ulteriormente nel lavoro, il senso di unitarietà lo percepiamo dall'atmosfera che Bottesini crea attraverso la scelta degli strumenti e il loro particolare uso.

I fiati e, in particolar modo, gli ottoni, hanno in questo lavoro un ruolo predominante. (...)

Al contrario di come si potrebbe immaginare, poca attenzione viene data alla sezione degli archi, che svolgono principalmente una funzione di basso armonico/ritmico ma soprattutto di sostegno delle voci o di raddoppio delle stesse nei "fugati". (...)

Elemento stilistico unificatore ... è l'acciacatura, ... ma ancor di più la tripla acciacatura. (...)

Tipicamente italiano è il trattamento della coppia grancassa/piatti, percussioni usate insieme, così come in voga in quel periodo, con il conseguente eccessivo effetto timbrico bandistico-popolare. D'altronde, non dimentichiamo che il Requiem era considerato come una grande opera e, come tale, doveva catturare l'attenzione, affascinare, divertire, e presentare tutte le caratteristiche del coevo melodramma ottocentesco. Ascoltando nel suo complesso questo lavoro, ci sembra di sentire delle vere e proprie arie d'opera. Tra tutte, emblematica del lirismo italiano di fine Ottocento è il brano-aria per tenore solo *Quid sum miser* dove la contabilità di Bottesini è inequivocabilmente riconducibile al suo stile."

(<http://win.xbass.org/Eng/XbassN2/musicology2.php>)

#### G. SGAMBATI (1841-1914)

▪ Messa da Requiem, op. 38, per baritono e coro con organo 1897/98.

Eseguita per i funerali di Umberto I di Savoia (1901).

Commento:

"... felicemente riuscita per l'elaborazione contrappuntistica". (DEUMM)

#### S. FALCHI (1851-1922)

▪ Requiem, per sole voci 1883: In memoriam, per Vittorio Emanuele II di Savoia.

#### G. MARTUCCI (1856-1909)

▪ Requiem

#### M.E. BOSSI (1861-1925)

▪ Missa pro defunctis, Requiem per coro a 4 voci con organo (ad libitum) op. 83 1893

Commento:

"La Messa – rigorosamente concepita a cappella – realizzava pienamente le aspirazioni del «Movimento Ceciliano» nel riferirsi ai modelli della polifonia rinascimentale (il ritornare all'antico caro a G. Verdi) riletti però con plasticità e inventiva. Mentre Tebaldini si attenne alle linee guida del canto gregoriano, Bossi ne trasse solo ispirazione creando ex novo i temi su cui si svolge il celebre testo di T. da Celano [1190ca. – 1260ca.] e armonizzandoli con libertà. Ciò è particolarmente palese nell'*Hostias et praeces dell'Offertorio*, nell'entrata del *Sanctus* (in cui aleggia lo spirito di Monteverdi), nell'*Osanna* e nel *Cum Sanctis tuis* che culmina in un potentissimo effetto sonoro. Successivamente Bossi compose anche il *Requiem*, *Kyrie* e *Dies Irae*, prevedendo l'intervento ad libitum dell'organo (o harmonium) a sostegno delle parti vocali; la Messa così compiuta fu nuovamente replicata al Pantheon, il 14 marzo 1906, in occasione della cerimonia commemorativa di Umberto I" ([http://www.tactus.biz/store/product\\_info.php?manufacturers\\_id=28&products\\_id=417](http://www.tactus.biz/store/product_info.php?manufacturers_id=28&products_id=417))

▪ Requiem, per coro maschile, archi, arpa e harmonium, op. 90 (postumo).

#### P. MASCAGNI (1863-1945)

▪ Messa di Requiem, 1887.

#### L. PEROSI (1872-1956)

▪ Messa corale da Requiem, a 4 voci d'uomo e piccola orchestra.

▪ Messa da Requiem a 3 voci maschili con organo o harmonium

Commento:

"... Ha lasciato oltre 20 messe dai più vari organici, nelle quali rifugge da formulari tradizionali, sia melodrammatici, sia strettamente ceciliani, creando uno stile adatto al rito e insieme vibrante e ricco, soprattutto per la spontaneità dell'invenzione melodica". (DEUMM).

"...vivono di autentica ispirazione, perfettamente equilibrate rispetto alla esigenza liturgica e condotte in modo sapiente nel sobrio dialogo fra voci e organo". (*Enciclopedia della musica*, collana "Le Garzantine", Milano, Garzanti, 1999)

#### Requiem dell'Ottocento in ordine cronologico

>1815	Mayr
1816	Cherubini I
1816	Schubert I
1818	Schubert II
1835	Donizetti I
1836	Cherubini II

5/1837	Donizetti II
17/11/1837	Donizetti III
1837	Berlioz
1841	Morlacchi
1842	Gounod I
1842	Nicolini I
1842?	Nicolini II
1845	Bruckner I
1849	Schumann I (R. fur Mignon)
1849	Bruckner II
1852	Schumann II
1853	Raimondi
1857/68	Brahms
1867	Pacini
?	Pacini
?	Pacini
1867/8	Lizst
1868/9	Verdi I
1873	Gounod II
1873	Gounod III
?	Gounod IV
1873	Coccia
1874	Verdi II
1877	Bottesini
1878	Saint-Saens
1879-1880	Mitterer
1883	Falchi

1887	Mascagni
1887/8	Faurè
1890	Dvorak
1893	Bossi
?	Bossi
1893	Gounod (incomp.)
1895	Perosi
?	Perosi

**Bibliografia:**

- *Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti: il Lessico, le Biografie*, UTET, Torino, 1984
- *Enciclopedia della musica*, collana "Le Garzantine", Garzanti, Milano, 1999
- *Enciclopedia della Musica*, Einaudi, Torino, 2004
- *Enciclopedia della musica: l'Europa* (v. 4), Einaudi, Torino, 2004

**Sitografia:**

- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
- [www.requiemsurvey.org](http://www.requiemsurvey.org)
- [www.musica-sacra.it](http://www.musica-sacra.it)

PROPOSTE  
SOLUZIONI  
CIMITERIALI




**COCCATO & MEZZETTI**

Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
[www.coccatomezzetti.it](http://www.coccatomezzetti.it)  
[www.promovita.it](http://www.promovita.it)

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA

**BIOVASCA**

- \* in materiale Antiurto
- \* resistenza meccanica e chimica
- \* peso Kg 4,5 (portante)
- \* peso Kg 1,1 (non portante)
- \* contenimento lt 55
- \* impilabile con poco ingombro



**“ CONFORMITÀ ”**  
Regolamento Regione Lombardia  
n° 0006 del 27 Ottobre 2004



**ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**  
...omissis... "sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenerne almeno 50 litri di liquidi" ...omissis...

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2010

Circolare SEFIT Federutility n. 2040 del 22/07/2009

L'articolo 5 del D.M. Interno di concerto con la Salute 1/7/2002 (G.U. 13/8/2002), stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorressero dal 1° maggio 2002 e che a partire dal 2003 queste venissero rivalutate annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo.

Ciò finché non venisse operata dal Ministero dell'Interno la rivalutazione triennale (2002-2004) delle tariffe, effettuata in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1/7/2002.

Tale riallineamento tariffario tra inflazione programmata e inflazione reale al 31/12/2005 è stato determinato con D.M. 16/5/2006, con il quale sono state rese note le nuove tariffe base relative a cremazione e dispersione ceneri (vedasi circolare Federutility SEFIT di p.n. 587 del 20/06/2006).

Il successivo riallineamento tariffario triennale al 31/12/2008 non è stato adottato, in quanto il Ministero dell'interno, D.A.I.T., Direz. Centr, per la Finanza Locale, ha ritenuto, con nota prot. n. 2635 dell'8 maggio 2009, che le disposizioni dell'art. 3, comma 1 D.-L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modif., nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, avessero effetto preclusivo, fino al 31 dicembre 2009, all'adozione del ne-

cessario decreto ministeriale, conseguendone che, allo stato, rimane attuabile la rivalutazione annuale ai sensi dell'art. 5 D. M. 1° luglio 2002.

Ciò premesso si comunica che il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF (approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2009), per il 2010 è stato fissato nel 1,5%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16/5/2006 citato è 1,0868614.

In tal modo dal 1° gennaio 2010 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono provvisoriamente i seguenti, finché non si renda attuabile il riallineamento triennale (2006-2008) tra inflazione programmata e inflazione reale, stabilito con nuovo specifico D. M., con il quale si procederà di nuovo alla rivalutazione monetaria in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. (N.d.R. vedi tabella a fine pagina).

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
(Renato Drusiani)

ANNO 2010 (PROVVISORIO)	INCID. PERC.LE	IMPONIBILE	IVA (*)	TOTALE
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	461,86	92,37	554,23
b) di resti mortali	80,0%	369,49	73,90	443,39
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	346,40	69,28	415,68
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	153,95	30,79	184,74
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	186,61	37,32	223,94

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Documentazione

## Rifiuti cimiteriali e da crematori. Chiarimenti del Ministero dell'Ambiente

Circolare SEFIT Federutility / Federambiente n. 2091 del 17/09/2009

Con nota prot. n. 17811/Qdv/Di/V del 26 agosto 2009 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso a Federutility l'unito parere (Allegato 1), reso in data 20 luglio 2009, p.n. 031098, dal Servizio Rifiuti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Su tale argomento, in attesa di tale parere, con le recenti circolari SEFIT Federutility n. 1804/AG del 18 dicembre 2008 e n. 1887/AG del 27 febbraio 2009, si erano già fornite agli associati indicazioni comportamentali.

In sintesi il parere allegato fornisce importanti chiarimenti su:

- a) La corretta identificazione dei codici CER da assegnare ai rifiuti cimiteriali;
- b) Il riconoscimento delle difficoltà di classificazione in particolare dei rifiuti provenienti da crematorio, tanto da rendersi opportuna la individuazione di uno schema di riferimento provvisorio dei codici CER valevole per il territorio nazionale, in attesa che vengano espletate le procedure europee per la integrazione dell'Elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE.

Si rimanda pertanto al citato chiarimento ministeriale per la corretta identificazione dei codici CER, in relazione alle varie tipologie di rifiuto interessate.

Informiamo, inoltre, che si è richiesto al Ministero dell'Ambiente che pubblicizzi i propri orientamenti a Regioni, Province e Organi di controllo.

La serie di chiarimenti emanati dal Ministero dell'Ambiente vanno intesi, pertanto, anche per fugare dubbi comportamentali e quindi si formula l'augurio che vengano seguiti dagli associati con particolare attenzione.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito delle Federazioni, [www.federutility.it](http://www.federutility.it) selezionando l'area circolari del settore funerario e [www.federambiente.it](http://www.federambiente.it), selezionando l'area circolari Servizio Tecnico.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti,

Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani)  
Il Dirigente del Servizio Tecnico Federambiente (Roberto Caggiano)

### **ALLEGATO 1**

**Nota del Ministero dell'Ambiente (Direzione Generale per la Qualità della Vita) di prot. n. 17811/Qdv/Di/V del 26 agosto 2009**

Oggetto: Rifiuti cimiteriali e rifiuti prodotti da forni crematori

Facendo seguito agli incontri intercorsi ed alle problematiche ivi emerse relative alla difficoltà di classificare i rifiuti, prodotti nello svolgimento dalle attività cimiteriali, si trasmette, in allegato, la nota di chiarimento a tal fine predisposta dal Servizio Rifiuti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Incaricato (Dr. Marco LUPO)

**ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

Roma, 20 luglio 2009 – Prot. n. 031098

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Qualità della vita

c.a. Dr. Marco Lupo

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma

Oggetto: Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori

Le attività cimiteriali e, in particolare, quelle degli impianti di cremazione, come evidenziato nella documentazione predisposta dalla "FederUtility", danno origine a diverse tipologie di rifiuti che risultano di difficile e non univoca classificazione, a causa della carenza di codici specifici nell'Elenco europeo dei rifiuti. Infatti, poiché, come evidenziato nella citata documentazione, l'unico codice

presente nella decisione 2000/532/CE che fa specifico riferimento ai "rifiuti prodotti dai forni crematori" è il codice 10.14.01\*, gli altri rifiuti derivanti da dette attività devono essere identificati ricorrendo a capitoli dell'Elenco europeo dei rifiuti non del tutto pertinenti, che risultano, in qualche modo "idonei" alla identificazione degli stessi.

Ai fini della corretta gestione di tali rifiuti, risulta, tuttavia, indispensabile, stabilire criteri uniformi di classificazione e attribuzione dei codici identificativi utilizzando, unicamente, la nomenclatura prevista dall'Elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, come riportato nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Fermo restando quanto sopra, nel condividere la necessità di integrare l'Elenco europeo dei rifiuti anche dei codici relativi alle attività cimiteriali, come proposto nella documentazione inviata a questo Istituto, va evidenziato che, eventuali modifiche all'Elenco di cui alla decisione 2000/532/CE non avvengono in maniera automatica ma, possono essere effettuate, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 e dall'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 2006/12/CE, in conformità alle procedure previste dalla Decisione 1999/468/CE. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea, che è assistita dal Comitato tecnico composto dai rappresentanti degli stessi Stati membri, le proposte per la revisione dell'Elenco; tali proposte vengono esaminate e, qualora la Commissione ne valuti la necessità, l'Elenco stesso viene aggiornato.

La disciplina sui rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 254/2003, all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), identifica i rifiuti cimiteriali come:

- Rifiuti da esumazione ed estumulazione, intendendo per essi, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio, le maniglie);
- Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- Resti metallici di casse (ad esempio, zinco, piombo);
- I rifiuti da attività cimiteriali, intendendo per essi, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre da scavo, murature e similari;
- Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Tali rifiuti, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, sono classificati come rifiuti urbani e, in quanto tali, identificabili con i codici del capitolo 20 dell'Elenco europeo dei rifiuti. Tenendo presente l'attuale formulazione dell'Elenco europeo dei rifiuti, ai fini dell'identificazione dei rifiuti in oggetto si riportano, di seguito i codici che potrebbero essere ritenuti pertinenti:

- 200201 (rifiuti biodegradabili) per i rifiuti del verde e

per gli altri rifiuti biodegradabili, derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali.

- 200202 (terra e rocce) per il terreno proveniente da attività di scavo.
- 200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.

Nel caso venga effettuata una separazione delle diverse componenti merceologiche del rifiuto indifferenziato, è possibile utilizzare i seguenti codici:

- 200137\* e 200138 (legno) per i rifiuti di legno delle casse. Nel caso specifico, trattandosi di rifiuti caratterizzati da voci speculari in funzione del contenuto di sostanze pericolose, l'attribuzione del codice deve essere effettuata previa verifica analitica, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della decisione 2000/532/CE.
- 200139 (plastica).
- 200140 (rifiuti metallici) per le maniglie e le altre parti metalliche.

Per quanto riguarda i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione delle tombe:

- 170106\* e 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche). Nel caso specifico, trattandosi di rifiuti caratterizzati da voci speculari in funzione del contenuto di sostanze pericolose, l'attribuzione del codice deve essere effettuata previa verifica analitica, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della decisione 2000/532/CE.
- 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).

Per quanto attiene, invece, ai rifiuti provenienti dai processi di cremazione, in attesa di una modifica della decisione 2000/532/CE che integri il sub capitolo 10.14 con codici pertinenti, si elencano, di seguito i codici, attualmente, ritenuti utilizzabili:

- 101401\* (rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio) per le polveri, i reagenti ed i rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi.
- 190107\* (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi) per le polveri, i reagenti ed i rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi, nel caso in cui sia esclusa, attraverso le opportune analisi, la presenza di mercurio.
- 190102 (materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti) e 190199 (rifiuti non specificati altrimenti) per le parti metalliche derivanti dalla separazioni delle ceneri umane dai resti della cremazione.
- 161105\* e 161106 (rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche). Nel caso specifico, trattandosi di rifiuti caratterizzati da voci speculari in funzione del contenuto di sostanze pericolose, l'attribuzione del codice deve essere effettuata previa verifica analitica, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della decisione 2000/532/CE.

Distinti saluti

Servizio Rifiuti – Il Responsabile (Dr.ssa Rosanna LA-RAIA)

Documentazione

## Quadro del trattamento dei rifiuti prodotti in ambito cimiteriale

Circolare SEFIT Federutility n. 1887 del 27/02/2009

Pervengono da taluni associati quesiti concernenti le modalità di utilizzare per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti cimiteriali. Si è ritenuto, pertanto, d'intesa con Federambiente, di raccogliere nella presente circolare il quadro del trattamento dei rifiuti prodotti in ambito cimiteriale.

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che corregge ed integra il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è la nuova norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e della Legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004.

Il sistema di classificazione dei rifiuti entrato in vigore con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 184) si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle caratteristiche di pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

Sono definiti **rifiuti urbani (tra i quali di interesse per il settore quelli in grassetto)**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);**
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;**
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;**
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).**

Vengono classificati come **rifiuti speciali (tra i quali di interesse per il settore quelli in grassetto)**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;**
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e

da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

**h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;**

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti sono, inoltre, catalogati in uno specifico "elenco", ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni. La classificazione dei rifiuti, in particolare, si basa per alcune tipologie sulla provenienza e per altre tipologie sulla funzione che rivestiva il prodotto originario.

Diverse tipologie di rifiuto sono classificate, già all'origine, come **pericolose** o **non pericolose** mentre per altre è prevista una voce speculare (codice di sei cifre per il rifiuto non pericoloso e codice di sei cifre contrassegnato con asterisco per il rifiuto pericoloso), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose da determinarsi mediante opportuna verifica analitica.

Al fine di non dover modificare ripetutamente l'elenco dei rifiuti pericolosi, si è previsto un meccanismo automatico: pertanto, ogni volta che verrà classificata una nuova sostanza pericolosa (ai sensi della direttiva 67/548/CE) il rifiuto contenente la suddetta sostanza, qualora caratterizzato da una voce 'speculare', sarà classificato come pericoloso nel caso in cui la concentrazione della sostanza stessa raggiunga i valori limite previsti dall'articolo 2 della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni.

In allegato 1 si è predisposta una analitica distinzione delle frazioni di rifiuti originate in ambito cimiteriale, ad esclusione di quelli derivanti dagli impianti di cremazione per i quali si rimanda alla circolare Federutility SEFIT p.n. 01804/AG del 18 dicembre 2008 con le modalità di raccolta e smaltimento, come previste dalle norme in vigore.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Federambiente provvederà a diffonderne la conoscenza attraverso i propri canali informativi.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

**ALLEGATO 1****Rifiuti prodotti in ambito cimiteriale****1. DEFINIZIONI**

Fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

si intende per:

a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel

caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n) **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) **sottoprodotto**: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato;

q) **materia prima secondaria**: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;

r) **combustibile da rifiuti (CDR)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tec-



niche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

*t) compost da rifiuti:* prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

*u) compost di qualità:* prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

*v) emissioni:* le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera *b*);

*z) scarichi idrici:* le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *ff*);

*aa) inquinamento atmosferico:* ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera *a*);

*bb) gestione integrata dei rifiuti:* il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera *d*), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

*cc) centro di raccolta:* area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*dd) spazzamento delle strade:* modalità di raccolta dei rifiuti su strada.»

## 2. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Di seguito si è descritta una classificazione dettagliata dei rifiuti prodotti in un cimitero, sulla scorta dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <sup>(1)</sup> e della regolamentazione di detta-

### <sup>(1)</sup> Art. 184 - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera

a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

...omissis...

glio di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 <sup>(2)</sup>, e conseguentemente è ritenuto abrogato implicitamente l'art. 85/2 del D.P.R. 285/90.

**2.1. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. b): i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)**

• Carte, fiori secchi, corone, ceri e similari raccolti nei cimiteri

Sono raccolti internamente dal gestore del cimitero e conferiti in appositi contenitori posti nelle vicinanze del cimitero, dove vengono poi raccolti e smaltiti a cura del gestore del servizio di igiene urbana del comune.

**2.2. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. c): rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**

Si tratta delle strade interne al cimitero e dei piazzali di pertinenza. Se la tipologia del viale interno al cimitero lo consente lo spazzamento è effettuato direttamente dal gestore del servizio di igiene urbana. In caso contrario provvede il gestore del cimitero salvo conferire tali rifiuti nei modi stabiliti dal gestore del servizio di igiene urbana.

**2.3. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. e): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali**

• Esiti di sfalci, potature, arbusti, fiori recisi e similari provenienti dal cimitero

Essi sono da trattare esattamente come qualunque altro rifiuto vegetale e quindi sono raccolti internamente dal gestore del cimitero e conferiti in appositi scarrabili posti nelle vicinanze del cimitero, dove vengono poi raccolti e smaltiti a cura del gestore del servizio di igiene urbana del comune.

**2.4. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. f) e D.P.R. 254/2003 art. 2/1 lett. e): rifiuti provenienti da esumazione od estumulazione**

Di seguito se ne riporta la classificazione fornita in dettaglio dal D.P.R. 254/2003 e le modalità di trattamento

### <sup>(2)</sup> Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

...omissis...

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano

5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari

2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione

...omissis...

<sup>3)</sup> Sono classificati come rifiuti urbani, bisognosi di distinta ed adeguata gestione (ovviamente dagli altri urbani raccolti nel cimitero). Sono quindi necessarie particolari modalità di raccolta e trattamento, nonché conferimento separato dagli altri rifiuti urbani raccolti nei cimiteri, secondo norme stabilite con regolamento comunale.

(N.d.R. vedi tabella nella pagina seguente)

**2.5. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. f) e D.P.R. 254/2003 art. 2/1 lett. e): rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e)**

Di seguito se ne riporta la classificazione fornita in dettaglio dal D.P.R. 254/2003 e le modalità di trattamento. Sono classificati come rifiuti urbani.

ALTRI RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI		
Identificazione	Classificazione	Trattamento
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari	Sono rifiuti urbani non pericolosi	Riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale, o avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione	Sono rifiuti urbani non pericolosi	Si dovrà favorire il recupero

**<sup>3)</sup> Art. 12. – Rifiuti da esumazione e da estumulazione**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5).

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

**Art. 13. – Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

**2.6. D.P.R. 254/2003 art. 2/1 lettera h): rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione**

**2.6.1. Organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al regolamento 254/2003**

Le parti anatomiche si dividono in riconoscibili e non riconoscibili.

**PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI**

L'art. 3 del D.P.R. 254/03 identifica con precisione quando si è in presenza di parti anatomiche riconoscibili, le quali, al pari dei resti mortali, vengono escluse totalmente dalla normativa del rifiuto sanitario. Pertanto non si tratta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Per parte anatomica riconoscibile si intende l'arto (inferiore o superiore) o una parte dello stesso.

**PARTI ANATOMICHE NON RICONOSCIBILI**

Per esclusione dalla definizione di parte anatomica riconoscibile, si hanno le restanti parti anatomiche non riconoscibili. Sono considerate rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e come tali disciplinati dal decreto. Non sono quindi da accettare in cimitero, in crematorio, ma unicamente avviate a termodistruzione ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 254/03.

**3. IL DEPOSITO TEMPORANEO E DEPOSITO PRELIMINARE**

In base all'art. 183/1 lett. m), si intende deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriphenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

*oppure*

quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

*oppure*

limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

*oppure*

quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il de-

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE OD ESTUMULAZIONE		
Identificazione	Classificazione	Trattamento
<p>• <b>Art. 2 comma 1, lettera e)</b> Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:</p> <p>1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).</p>	<p>Sono ordinariamente considerati rifiuti urbani <b>NON PERICOLOSI</b>, salvo casi specifici di seguito riportati. Sono <b>PERICOLOSI</b> solo quando, al momento della raccolta, siano a contatto con liquidi biologici (è il caso di rifiuti di casse di zinco con liquami cadaverici all'interno). In questo caso perché diventino <b>NON pericolosi</b> è necessario un trattamento specifico prima del conferimento al gestore del servizio incaricato dello smaltimento. Altrimenti occorre utilizzare le precauzioni e le destinazioni per rifiuti pericolosi.</p> <p>Il trattamento specifico per toglierne la pericolosità consiste nel lavaggio con soluzioni leggermente acidule, disinfettanti.</p>	<p>La raccolta deve essere separata dagli altri rifiuti urbani (anche cimiteriali). Nel luogo di produzione del rifiuto (singolo cimitero), dopo aver separato le ossa e/o i resti mortali, che seguono il trattamento previsto dal regolamento di polizia mortuaria statale (D.P.R. 285/90, come modificato dal D.P.R. 254/2003) e circolare Min. Sanità 31.7.1998 n. 10, se ne fa una raccolta indifferenziata o differenziata. Le norme regionali in materia cimiteriale fino ad ora intervenute hanno confermato tutte le stesse modalità.</p> <p>Il trattamento può essere sul luogo (a bordo campo, tomba) o successivo al trasporto in luogo di ammasso, in apposita zona da identificare dal Comune all'interno del cimitero (in diversi comuni, con strumento regolamentare, è stata prevista la possibilità che il deposito temporaneo possa avvenire dentro il cimitero o nelle immediate vicinanze, in area di rispetto cimiteriale).</p> <p>Il trattamento può limitarsi alla differenziazione, ma può anche dar luogo a sminuzzamento di assi o anche triturazione. In quest'ultimo caso la triturazione può avvenire con impianti mobili (anche a bordo campo) o fissi.</p> <p>Laddove il trattamento non dia luogo a triturazione e quindi alla perdita della originaria riconoscibilità di "parte di bara" è d'obbligo l'introduzione delle varie frazioni (assi intere, stracci, ecc.) in appositi imballaggi a perdere flessibili (sacchi), di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".</p> <p>Le tecniche di raccolta e di trasporto interno al cimitero possono essere diverse in funzione dei sistemi adottati e della quantità di rifiuti prodotti. Si può cioè confezionare il rifiuto direttamente a bordo campo (di esumazione), nelle vicinanze del tumulo (estumulazione) all'interno dei contenitori flessibili previsti dalla norma, oppure trasportarli con appositi contenitori, che nascondano la vista al pubblico del contenuto, nella zona del cimitero nella quale procedere al deposito temporaneo (in vista dell'avvio a recupero o successivo smaltimento) o alle operazioni di triturazione. Prima dell'avvio a recupero o smaltimento i rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione devono essere insaccati.</p> <p>Il mezzo del servizio pubblico di raccolta che esegue il trasporto all'impianto (di incenerimento o discarica) può raccogliere i rifiuti dopo la separazione delle diverse frazioni già sul luogo di produzione (a bordo campo, tomba) già insaccati, oppure dalla zona di deposito temporaneo.</p> <p><u>Raccolta indifferenziata</u> (cioè vi è una commistione tra elementi lignei, maniglie, ecc.): i rifiuti da esumazione ed estumulazione vengono classificati con codice CER individuato al successivo punto 5.2</p> <p><u>Raccolta differenziata</u>: Cioè vengono separate le parti biodegradabili (assi e resti lignei delle casse, resti di indumenti e stracci, imbottiture e altri resti biodegradabili contenuti nelle casse) da quelle non biodegradabili.</p> <p>Le parti non biodegradabili sono: maniglie, piedini, simboli religiosi, ornamenti, parti metalliche in genere, ecc.. Per la classificazione con codice CER si rimanda al successivo punto 5.2.</p> <p>È consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97 (cioè sia in impianto di termodistruzione che in discarica, purché entro i termini consentiti dalla legge (comprese le proroghe).</p> <p>Se si effettua il <u>recupero</u> occorre ulteriormente differenziare tra resti metallici delle casse (di norma lo zinco) e tutte le altre parti metalliche come maniglie, simboli religiosi o similari, che sono di leghe o materiali diversi e da avviare ad altra destinazione rispetto a quella dello zinco. Nel caso di avvio a recupero, viene richiesto generalmente dal recuperatore una pulitura superficiale dei materiali, mentre per lo zinco è chiesta una pulitura più approfondita. Per lo zinco destinato a recupero, talvolta è richiesto il prodotto sminuzzato e con lavaggio in soluzione acquosa acidula, con potere disinfettante. Per una pulizia dello zinco possono utilizzarsi le metodiche indicate dal paragrafo 2.2.2. dell'All. 1 alla circolare SEFIT-Federgasacqua n. 3544 del 24/4/96 o altre più semplificate, tenuto conto della diversa classificazione e pericolosità oggi stabilita.</p> <p>Si specifica che non è un obbligo il recupero dei resti metallici, bensì occorre che "la gestione favorisca il recupero". Se il recupero diventa troppo oneroso, pericoloso o di difficile attuazione, esso può essere evitato.</p>

posito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

*oppure*

limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

Superando il quantitativo sopra indicato o la cadenza di asporto, anziché temporaneo il deposito è preliminare, con ciò ricadendo nella operazione di smaltimento D15, o D1 (discarica), come da definizione <sup>(1)</sup> riportata nell'art. 2 lettera g del **D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.**

Si noti che anche il semplice trasferimento da un cimitero all'altro di rifiuti cimiteriali, svolto da un gestore di cimitero, determina il fatto che non si ricade più nel caso del deposito preliminare (difatti il deposito temporaneo può essere tale solo nel luogo di produzione del rifiuto): unificare il centro di raccolta dei rifiuti c/o un unico cimitero, rappresenta un'attività di messa in riserva (R13), soggetta a disciplina autorizzativa in regime semplificato (art. 214).

#### 4. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Ai fini della formazione ed aggiornamento del "catasto dei rifiuti" (ossia della presentazione del cosiddetto "MUD"), "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi [...] ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività." (art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006).

Le imprese di qualsiasi dimensione dal 29 aprile 2006 dichiarano perciò nel MUD solo i rifiuti pericolosi, mentre prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 questa possibilità era prevista esclusivamente per gli im-

prenditori artigiani con un numero di dipendenti non superiore a tre.

Non è più necessario, infatti, documentare per mezzo della dichiarazione ambientale la produzione degli scarti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali o industriali. L'agevolazione è prevista esclusivamente per quelle imprese che non esercitano un'attività professionale di trasporto, intermediazione, commercio, recupero o smaltimento: per gli operatori della gestione dei rifiuti le regole restano invariate.

Se in termini generali i produttori di rifiuti speciali saranno tenuti a presentare la dichiarazione ambientale esclusivamente con riferimento ai rifiuti pericolosi, è però opportuno precisare che nel nuovo decreto legislativo viene confermato l'esonero dall'obbligo previsto per le imprese e che hanno conferito rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta "previa apposita convenzione". Questa esenzione è riferita esclusivamente alle tipologie ed alle quantità di rifiuti pericolosi effettivamente conferiti al servizio pubblico e, naturalmente, è applicabile solo negli sporadici casi in cui i Comuni hanno istituito un servizio integrativo di raccolta per scarti produttivi di questo tipo.

Le nuove disposizioni escludono inoltre le imprese, con l'eccezione costituita dalle aziende che hanno attivato un proprio sistema di restituzione degli imballaggi, dall'obbligo di compilazione della sezione imballaggi del MUD.

#### 5. ONERI DEI PRODUTTORI E DETENTORI

##### 5.1. Tenuta del registro di carico e scarico

Dalla lettura dell'art. 189 comma 3 del D.L.vo 152/2006 è escluso l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti da attività cimiteriale nel caso in cui i rifiuti non pericolosi siano direttamente raccolti dal deposito temporaneo sito nel cimitero di produzione dal gestore del servizio di igiene urbana.

Occorre il registro di carico e scarico (e la compilazione del formulario) se si ha produzione di rifiuti pericolosi.

Si precisa inoltre che per il trasporto da parte del produttore (gestore dei cimiteri) da più luoghi di produzione (diversi cimiteri) ad un unico cimitero, per la raccolta e trasporto dei propri rifiuti, anche non pericolosi è prevista l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali Art. 212 comma 5, con procedura semplificata, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 04/2008. In questo caso (e quindi non quando la raccolta è effettuata dal gestore del servizio di igiene urbana direttamente in ogni cimitero e a propria cura) necessita, pertanto per ogni trasporto di rifiuti cimiteriali la compilazione del formulario per il trasporto e la tenuta del registro di carico e scarico.

Infine l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico vige anche nel caso in cui i rifiuti non siano direttamente raccolti dal gestore del servizio d'igiene urbana, ma siano conferiti ad altre ditte autorizzate per recupero o smaltimento.

<sup>(1)</sup> g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi.

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è attività comunale in privativa, ivi compresa quella dei rifiuti cimiteriali e quindi ci si conforma al regolamento dell'ATO.

## 5.2. Attribuzione dei codici CER alle varie tipologie di rifiuto

Con decisione 2000/532/Ce e successive modifiche e integrazioni, l'Unione europea ha istituito l'"Elenco dei rifiuti". Tale Elenco ha sostituito dal 1° gennaio 2002 i vecchi codici "Cer" e l'"elenco dei rifiuti pericolosi" di cui alle precedenti norme europee, introducendo una catalogazione unica dei rifiuti.

L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/Ce è stato trasposto in Italia con due provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti:

- il D.Lgs. 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV;
- il D.M. Ministero dell'ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del D.Lgs. 152/2006, allegato A.

L'elenco riportato è aggiornato con le modifiche alla decisione 2000/532/Ce apportate dalle successive decisioni 2001/118/Ce, 2001/119/Ce e 2001/573/C e dalle rettifiche apportate ad alcune voci della decisione 2001/118/Ce dai 3 successivi avvisi (Guce 2 ottobre 2001 n. L 262; Guce 27 aprile 2002 n. L 112; e Guce 20 agosto 2004 n. L 272).

È pacifico che i rifiuti cimiteriali sono classificati tra quelli urbani e conseguentemente ad essi si applicano i codici CER corrispondenti in funzione del trattamento eseguito. Sussistono differenziazioni sul territorio nazionale, spesso determinate da regolamenti comunali, regolamenti regionali. Altre volte dalla disponibilità di accettazione da parte delle discariche autorizzate.

Per lo più, comunque, il comportamento è di classificazione o con il codice 20.02.01 o con il codice 20.02.03 (questo preponderante in Italia). In alcuni casi si utilizza anche il codice 20.03.01.

Di seguito si illustra in dettaglio la classificazione:

### A) Raccolta con destinazione a smaltimento da parte del gestore del servizio di igiene urbana (che sarà lui a dare la classificazione del rifiuto e l'appartenenza al codice CER di spettanza)

#### **20 02 00 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

##### **20 02 01 rifiuti biodegradabili**

1. rifiuti del verde cimiteriale (erba, ramaglie, ecc.), rifiuti della raccolta differenziata dei rifiuti ordinari cimiteriali (fiori secchi naturali)
2. rifiuti non pericolosi biodegradabili dalla raccolta differenziata di frazioni di rifiuti da esumazione ed estumulazione come stracci e assi o parti di essi, altri elementi biodegradabili raccolti.

##### **20 02 02 terra e roccia**

1. terre provenienti da cimiteri, laddove le caratteristiche siano tali da non superare le concentrazioni di taluni elementi in essi contenuti oltre i livelli ammissibili. Se vengono riutilizzate nello stesso cimitero (ad es. per rimodellazione del terreno) ci si rifà a quanto consentito

dall'articolo 13 comma 1 del D.P.R. 254/2003 (senza autorizzazioni).

#### **17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03**

1. È il caso dei rifiuti che provengono dalle operazioni di scavo, di demolizione di tombe, di demolizione di pareti di tamponamento di un tumulo, di demolizione di cippi, copri tomba ed elementi di loro supporto, ecc.

#### **20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili (ma anche CER 20 03 01)**

1. rifiuti non pericolosi quando si effettua la raccolta indifferenziata di rifiuti da esumazione ed estumulazione senza la separazione tra le varie frazioni biodegradabili e non biodegradabili.
2. maniglie, piedini, segni religiosi metallici, casse di zinco o di piombo, ecc., non avviati a recupero.

### B) Smaltimento effettuato a cura del produttore di rifiuto

È il caso dei rifiuti che provengono dalle operazioni di scavo, di demolizione di tombe, di demolizione di pareti di tamponamento di un tumulo, di demolizione di cippi, copri tomba ed elementi di loro supporto, ecc.

In tal caso si applicano i codici CER:

**17 01 06 (\*)** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

**17 01 07** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

Generalmente è il secondo codice (170107).

Diventa finale 06 (pericoloso) ad es. se si fa una estumulazione per rottura di cassa di zinco con liquami che hanno bagnato di fresco il muro di tamponamento. La parte di inerti che presenta tali caratteristiche di pericolosità è classificabile come 17 01 06. Negli altri casi no.

Inoltre potrebbe essere usato il codice **17 09 04** "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03". L'attribuzione del codice è in genere a carico di chi produce il rifiuto e della possibilità di accoglimento di discarica (o recuperatore) in zona.

### C) Recupero fatto dal produttore o da soggetto terzo autorizzato, individuato dal produttore Si utilizzano i codici corrispondenti, individuati al punto b), cui si può aggiungere:

**20 01 37(\*)** legno, contenente sostanze pericolose (nei soli casi in cui si sia in presenza di possibili contaminazioni della bara derivanti da liquami cadaverici recenti)

**20 01 38** legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37. Situazione che può essere riferita a tutti i casi assi e resti lignei di bara provenienti, separati preventivamente dalle altre frazioni di rifiuti da esumazione ed estumulazione (come zinchi, maniglie, ecc.)

**20 01 39** plastica

**20 01 40** metallo. Ci si riferisce a maniglie, simboli religiosi metallici, piedini, lastre di zinco provenienti da esumazioni ed estumulazione.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



### THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




### THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.


Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Influenza A/H1N1 – Possibili ricadute nel settore funerario

Circolare SEFIT Federutility n. 2085 del 14/09/2009

In relazione alla sempre maggiore attenzione sull'evoluzione della sindrome influenzale di tipo A (H1N1), si ritiene di fare cosa utile nel riproporre il testo del documento "Siamo pronti in caso di pandemia?", che era stato presentato nel corso dell'annuale SEFIT 10, svoltosi a Roma il 14 dicembre 2007 (**Allegato 1**), testo che si unisce alla presente al solo fine di avviare a ricerche tra la documentazione già in possesso, ritenendo che esso

conservi attualità considerando l'evoluzione della sindrome influenzale di tipo A (H1N1).

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Siamo pronti in caso di pandemia?**

*[Relazione presentata dal Dott. Michele Gaeta (Responsabile Servizi Funerari Hera Bologna e Componente Esecutivo Sefit), in occasione del forum di approfondimento SEFIT Federutility SEFITDIECI '07, svoltosi a Roma il 14/12/2007]*

#### **PANDEMIA: DI COSA PARLIAMO**

Per **pandemia** si intende un'epidemia di vaste dimensioni prodotta da una variazione antigenica maggiore (c.d. shift antigenico) del virus dell'influenza che, proprio in virtù di tale variazione, coglie impreparato il sistema immunitario umano ed assume particolare virulenza.

#### **PANDEMIA: PRINCIPALI CARATTERISTICHE**

- Si verificano **poche volte nell'arco di un secolo** [precedenti: 1918-1920 1957-1960; 1968-1970]
- La **percentuale del numero di infetti e di relativi decessi è notevolmente superiore** alla normale influenza annuale;
- Il numero di decessi dovuto alle normali influenze annuali si concentra per i  $\frac{3}{4}$  sulla popolazione anziana, mentre nel caso della pandemia si osserva un

#### **incremento più che proporzionale sulla popolazione giovane e giovanissima;**


- Generalmente il **vaccino** è già disponibile prima delle normali ondate influenzale, mentre **non è disponibile** nel caso delle pandemie.
- Propagazione del principalmente per **via aerea**, con un periodo di **incubazione** variabile da uno a sette giorni, una **durata della sintomatologia** clinica variabile da cinque a dieci giorni – salvo complicazioni – , una **contagiosità** che dovrebbe iniziare 24/48 ore prima della comparsa della sintomatologia e finire con la scomparsa dei sintomi stessi.

#### **IL RISCHIO ATTUALE**


- Un ceppo virale [A/H5N1 – influenza aviaria] dalla fine del 2003 è endemico nei volatili dell'area dell'Estremo Oriente;
- Il virus ha causato infezioni gravi anche nell'uomo, dimostrando in particolari condizioni la possibilità di passaggio animale=>uomo;
- Dal 2005, inoltre, focolai di influenza aviaria sono stati documentati anche in Europa e nel 2006 vi sono stati casi di trasmissione all'uomo in Turchia;
- Finora non ci sono evidenze che il virus A/H5N1 abbia conseguito la capacità di trasmettersi da uomo a uomo;

- Tuttavia, qualora ciò accada, la maggiore mobilità della popolazione a livello mondiale e la maggior velocità dei mezzi di trasporto renderebbero particolarmente difficile il controllo della diffusione dell'infezione.

**INFEZIONI IN VOLATILI – 3 DICEMBRE 2007**



**INFEZIONI UMANE E DECESSI – 17 OTTOBRE 2007**



**GESTIRE IL RISCHIO – LE INIZIATIVE DELL'OMS**

L'Organizzazione Mondiale della Sanità:

- Ha attivato percorsi di preparazione e risposta all'eventuale emergenza,
- Ha invitato ogni realtà nazionale ad elaborare piani nazionali specifici, declinati successivamente per singoli comparti (es. sanità, servizi funerari...), con l'obiettivo di:
  - permettere la individuazione celere di eventuali casi di infezione;
  - minimizzare il rischio di trasmissione;
  - ridurre l'impatto sulle strutture sanitarie ed in genere sul tessuto sociale ed economico
- Ha elaborato un modello di inquadramento per fasi del fenomeno, acquisito dai piani nazionali


**GESTIRE IL RISCHIO – LE FASI DELL'OMS**

Fase inter-pandemica Infezione in animali Nessun caso umano	Basso rischio di infezione umana	1	Dicembre 2007
Allerta pandemica Infezione in esseri umani	Rischio più alto di infezione umana	2	
	Previdenza di limitata trasmissione e da uomo ad uomo	3	
Pandemia	Stabilità di crescita del numero di infezioni da uomo ad uomo	4	
	Difficile di controllare l'espansione di infezioni da uomo ad uomo	5	

**LO SCENARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

- Gli elementi essenziali dell'analisi sviluppata dagli organismi statali italiani individua questo scenario, partendo da assunzioni talora differenti rispetto ai piani elaborati in altre nazioni:
  - sviluppo del fenomeno in 25 settimane [emergenza solo nelle 15 settimane intermedie];
  - tasso di attacco cumulativo del 25% della popolazione, contro il 5-10% di incidenza delle normali ondate influenzali;
  - tasso di letalità supposto pari allo 0,25% per le classi di età 0-14 anni e 15-64 anni, e dell'1% per la classe di età >= 65 anni.
  - totale cumulativo nel periodo di **12.000.000** infetti e **43.000** decessi in Italia, in caso di assenza di interventi sanitari;
  - totale cumulativo nel periodo di **9.500.000** infetti e **31.000** decessi in Italia, in caso di interventi con vaccinazione e trattamento con farmaci;

**LO SCENARIO ITALIANO: GRAFICI**



**CONSEGUENZE DI UNA PANDEMIA – 1**

- Attivazione di misure di sanità pubblica: Sono previste da tutti i piani nazionali, al fine di tentare di evitare quanto più possibile il contatto tra individui sani ed individui infetti (es. blocco scuole, blocco manifestazioni pubbliche...);
- Diminuzione della disponibilità di forza lavoro, dovuta a:



- normale assenteismo;
- effetti della influenza pandemica (nel caso della popolazione attiva, si ricorda che il tasso di attacco cumulativo è stimato nel 20,60%).
- assenze da lavoro dovute alla necessità di prendersi cura dei familiari ammalati;
- assenze da lavoro dovute ad eventuali blocchi di attività per asili e scuole (previsti nei Piani Nazionali), al fine di ridurre l'esposizione al contagio per i bambini, che rappresentano di fatto uno dei principali veicoli di trasmissione del virus;
- assenze da lavoro dovute al timore di contrarre contagio.

### CONSEGUENZE DI UNA PANDEMIA - 2

- Problemi di approvvigionamento, dovuti a:
  - prevedibile diminuzione della capacità produttiva delle aziende;
  - prevedibile crisi del sistema dei trasporti.
- Incremento nella domanda di erogazione di alcuni servizi essenziali

Alcuni servizi essenziali, quali ad es. la sanità ma anche i servizi funerari intesi nel loro complesso, saranno per forza di cose particolarmente sollecitati, in una fase nella quale di criticità nella disponibilità di forza lavoro e nella disponibilità di mezzi e materiali

### LINEE GENERALI DI GESTIONE IN AMBITO FUNERARIO - 1

- Obiettivo: garantire la continuità del servizio in caso di pandemia, con la minore degradazione possibile di qualità
- Documenti elaborati: "Valutazioni e suggerimenti operativi in caso di Pandemia in Italia", Sefit [Michele Gaeta, Daniele Fogli, Sereno Scolaro].


### LINEE GENERALI DI GESTIONE IN AMBITO FUNERARIO - 2

- Linee di azione:
  - Attivazione, alla dichiarazione della fase Omg prevista, di un sistema di coordinamento a livello locale [area Ausl?] che coinvolga e coordini tutti i soggetti agenti pubblici e privati nel campo funerario (gestori cimiteriali, agenzie OO.FF., ospedali, procura, uffici comunali) al fine di:
    - comprendere e condividere lo scenario e i rischi;
    - definire di un programma generale di coordinamento per prepararsi all'evento;

- attribuire le responsabilità nella realizzazione del programma e verificare la effettuazione delle azioni di preparazione;
- coinvolgere le singole aziende del territorio, per:
  - elaborare uno scenario specifico per l'attività dell'azienda e predisporre un piano di risposta;
  - effettuare una formazione specifica del personale, condividendo con i dipendenti lo scenario e coinvolgendoli nella definizione ed attuazione del piano di preparazione e di gestione della emergenza;
- effettuare verifiche programmate per controllare lo stato di avanzamento del piano di preparazione;
- individuare una unità per gestire la crisi;

### STIMA DELL'INCREMENTO DELLA DOMANDA

- L'andamento della mortalità prevista dalle stime ministeriali si traduce nel seguente scenario nazionale, in rapporto alla media invernale dei decessi:



### INCREMENTO DELLA DOMANDA: RISPOSTE POSSIBILI - 1

- **L'incremento percentuale della domanda riguarda tutte le attività del processo funerario (servizi funebri, cremazioni, sepolture, soste in camera mortuaria ...) e consente di valutare il fenomeno in termini numerici assoluti per ogni realtà locale e tipologia di attività. Le risposte possibili, previa emanazione di ordinanze sindacali:**

- Semplificazione e programmazione dei processi per ottimizzare i tempi di risposta:
  - obbligo dell'uso dell'ECG per la conclusione del periodo di osservazione;
  - centralizzazione degli uffici preposti a registrazioni/permessi/autorizzazioni e semplificazioni delle procedure;
  - limitazioni nella effettuazione delle cerimonie funebri;


- programmazione cadenzata delle sepolture nei cimiteri, senza possibilità di scelte di orario di arrivo in cimitero.

#### INCREMENTO DELLA DOMANDA: RISPOSTE POSSIBILI – 2

- Per la disponibilità di posti nelle camere mortuarie:
  - Individuare e allestire per tempo spazi in disponibilità di cimiteri, strutture sanitarie, comuni, Agenzie OO.FF;
  - valutare la possibilità (estrema) di ricorrere a camion refrigerati;
- Per la disponibilità di fosse e manufatti per la sepoltura:
  - verifica per tempo del numero di manufatti disponibili, per tipo;
  - programmare ed effettuare una attività straordinaria di esumazione ed estumulazione in tempi rapidi, che consenta di rispondere all'emergenza;
  - rilevare, eventualmente, manufatti già dati in concessione e non ancora utilizzati, da impiegare in caso di necessità;
- Per la gestione dell'incremento di cremazioni:
  - studiare ipotesi di allungamento dei turni di lavoro 24h/24;
  - prevedere una manutenzione straordinaria dell'impianto prima della fase critica.

#### STIMA DELL'ASSENTEISMO

- Si è ipotizzato un assenteismo aggiuntivo, rispetto allo standard, del 20% del personale, nel periodo di picco. Il grafico seguente effettua una riparametrizzazione dell'assenteismo sulla base del tasso di attacco settimanale, con indicazione dell'incremento di produttività necessario per gestire l'incremento della domanda nel worst case [pandemia senza interventi sanitari] :



#### ASSENTEISMO: RISPOSTE POSSIBILI – 1

- L'assenteismo atteso presenta due profili di problematicità:
  - in termini di diminuzione del numero assoluto di unità di personale disponibile, proprio quando vi è una forte crescita della domanda;
  - in termini di possibile perdita temporanea di competenze-chiave per il normale funzionamento delle strutture aziendali
- Occorre, a livello di associazioni di categoria, richiedere con forza l'inserimento dei lavoratori dei servizi funerari nell'ambito delle categorie che riceveranno prioritariamente vaccinazione e trattamenti sanitari;
- A livello aziendale:
  - Effettuare analisi e simulazione:
    - **Individuare le funzioni critiche prioritarie** e le **funzioni accessorie** per la continuità di processo;
    - individuare le **figure chiave** indispensabili;
    - stimare del personale che sia costretto ad assentarsi per prendersi cura dei figli, in caso di blocco scuole;
    - **simulare** scenari di assenteismo, soprattutto per le figure chiave;

#### ASSENTEISMO: RISPOSTE POSSIBILI – 2

- attivare un **sistema di procedure interne** e di **formazione** in grado di ridurre il rischio di contagio tra gli operatori;
- attivare un **processo di formazione interna** per permettere la condivisione delle competenze critiche, sia all'interno delle sub-strutture critiche, sia estendendo tali competenze, quando possibile, a substrutture che non siano prioritarie;
- programmare un ricorso massivo a **straordinari** e ridefinire i **turni** di lavoro;
- verificare la **disponibilità di operatori in pensione** che abbiano svolto servizio nella struttura e disponibili a prestare la propria opera, in caso di emergenza;
- verificare la disponibilità di **associazioni di volontari** a prestare servizio in casi di emergenza, sotto la guida di personale esperto (in particolare con compiti operativi: es. trasporto funebre);
- verificare la possibilità di un intervento delle **forze armate** in ausilio alle operazioni di trasporto e sepoltura;

**DIFFICOLTÀ DI FORNITURA: RISPOSTE POSSIBILI****• Per la prevedibile difficoltà di fornitura di strumenti oggetti ad usura e materiali di consumo:**

- effettuare per tempo una ricognizione dell'esistente e prevedere le necessità nel periodo pandemico, considerando l'incremento della domanda;
- verificare la disponibilità di spazi per lo stoccaggio di eventuali scorte acquistate in anticipo e per tempo;
- procedere all'ordine, anche in deroga alle procedure pubbliche normalmente seguite (previa ordinanza);

**• Per materiali di consumo non stoccabili o non facilmente stoccabili, forniture di gas, carburanti, energia elettrica:**

- Intervento sul livello centrale per garantire una priorità sulle forniture, alla pari di altri servizi essenziali;

**• Per i mezzi strumentali a cespite (es. carri funebri, escavatori...):**

- verifica della disponibilità di mezzi in considerazione della organizzazione del lavoro programmata per far fronte alla pandemia;
- attivare per tempo contratti con fornitori esterni;
- fare sistema con strutture aziendali analoghe;

**PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DEGLI OPERATORI – 1****• Il sistema funerario è per sua natura particolarmente esposto al rischio di contagio, in particolare per il contatto con familiari dei defunti che, a loro volta, sono potenzialmente infetti. Occorre prevedere:**

- limitazioni ai parenti più stretti della partecipazione alle cerimonie funebri;
- limitazione del contatto fisico con i familiari dei defunti e con dipendenti di altre aziende
  - definizione di procedure che massimizzano l'uso di strumenti telefonici ed informatici nella comunicazione delle informazioni e nelle richieste e nel rilascio di permessi ed autorizzazioni;

- nella stessa ottica, definizione di procedure che minimizzino il rapporto diretto con i familiari del defunto;
- adozione di misure anticontagio negli uffici (es. vetrate di separazione);
- incentivazione del telelavoro, qualora possibile;

**PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DEGLI OPERATORI – 2**

## – misure di prevenzione aziendale:

- definizione di un programma di vaccinazione, in accordo con le autorità preposte;
- formazione degli operatori sulle modalità di contagio, sul riconoscimento dei sintomi e sulle corrette misure igieniche da adottare quotidianamente, in collaborazione con le strutture sanitarie;
- riduzione delle occasioni di possibile contatto diretto tra i dipendenti (es. ascensori, riunioni ...);
- incentivazione del telelavoro, qualora possibile;
- imposizione della astensione immediata dal lavoro al riconoscimento dei sintomi della malattia;

**CONCLUSIONI**

- in caso di pandemia, il sistema funerario sarebbe particolarmente sollecitato. Occorre che questo dato venga riconosciuto a livello centrale per le opportune azioni;
- la capacità di tenuta del sistema dipende:
  - dalla virulenza e dalla letalità del fenomeno, in proporzione alle quali aumentano rispettivamente l'assenteismo e la domanda di servizi, controllabile solo entro certi livelli;
  - dalla capacità dei singoli sistemi, a livello locale, di coordinarsi e di prepararsi per tempo.
- È fondamentale che il sistema di coordinamento locale elabori e realizzi un piano efficace; è altrettanto importante che ogni struttura aziendale non sottovaluti il rischio e segua le indicazioni condivise, svolgendo la propria parte nel piano di azione.

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

## Documentazione

**Regione Liguria – L.R. 4 luglio 2007, n. 24**  
**“Disposizione in materia di cremazione, affidamento e**  
**dispersione delle ceneri” – Ulteriori modifiche con**  
**Legge regionale 6 agosto 2009, n. 34**

Circolare SEFIT Federutility n. 2079 del 08/09/2009

La regione Liguria, con la L.R. 4 luglio 2007, n. 24 aveva approvato norme in materia di cremazione ed istituti connessi, successivamente oggetto di modifiche da parte della L.R. (Liguria) 11 marzo 2008, n. 4, ulteriormente modificata con la L.R. 6 giugno 2008, n. 14 (artt. 30 e 31). Il Regolamento regionale attuativo è stato adottato con il regolamento regionale 11 marzo 2008, n. 11.

Con la L.R. (Liguria) 6 agosto 2009, n. 34 (Allegato 1), la regione Liguria dispone per ulteriori modifiche alla L.R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24.

In Allegato 2 sono presenti alcune considerazioni sulle norme regolamentari.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

**Regione Liguria – Legge regionale 6 agosto 2009, n. 34 “modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

**(Sostituzione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri))**

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 24/2007 è sostituito dal seguente:

“5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, su richiesta dei famigliari o dopo trenta giorni dalla pubblicazione, con le forme stabilite dal Comune, di apposito avviso,

senza necessità di acquisire il certificato di cui al comma 1.”.

#### **Articolo 2**

**(Modifiche all'articolo 6 bis della L.R. 24/2007)**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 bis della L.R. 24/2007 è inserito il seguente:

“5 bis. Le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati che, alla data del 30 giugno 2009, non gestiscono direttamente i propri servizi mortuari, provvedono, entro il 31 dicembre 2009, a gestire in comune i suddetti servizi costituendo a tale scopo un apposito consorzio o altra forma societaria a totale partecipazione pubblica.”.

#### **Articolo 3**

**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 2009

IL PRESIDENTE, Claudio Burlando

**ALLEGATO 2****Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”**

Le ulteriori modifiche alla L. R. (Liguria) (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24, modifiche dichiarate urgenti e in vigore dal giorno successivo alla Pubblicazione nel B.U.R.L. (cioè è in vigore dal 13 agosto 2009), si incentrano su due aspetti.

Il primo, pertinente agli istituti concernenti la cremazione, il secondo come conseguenza del fatto che, nelle modifiche di cui alla L.R. (Liguria) 11 marzo 2008, n. 4 sono state inserite disposizioni estranee alla materia della cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. Per inciso, anche le modifiche di cui agli artt. 30 e 31 della L. R. (Liguria) 6 giugno 2008, n. 14 derivano dall'inserimento nella legge regionale recante disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri di disposizioni afferenti a tutt'altre materie. In linea generale, si osserva come non si tratti dell'unica realtà regionale nella quale la cremazione e gli istituti ad essa connessi sono stati oggetto di utilizzo strumentale, nel senso di avere fatto leva su di loro per una produzione normativa aventi effetti in tutt'altro contesto. In altre parole, i soggetti interessati ad ottenere, anche in via surrettizia, disposizioni di regolazione di determinate attività economiche, hanno frequentemente fatto ricorso, in termini di bandiera, a disposizioni concernenti la cremazione ed istituti a questa connessi, come veicolo per altre finalità.

Oltretutto, andrebbe, anche, di rilevare come la stessa normazione volta a consentire una attuabilità della L. 30 marzo 2001, n. 130, non possa qualificarsi, sempre e comunque, come pertinente alla competenza (legislativa e, quindi, anche regolamentare) regionale solo se si consideri come molti di questi istituti attengano o alla materia del c.d. ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.) oppure alla materia delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.): si pensi agli aspetti concernenti le manifestazioni di volontà, sia alla cremazione, sia alla dispersione delle ceneri, fino all'affidamento delle urne contenenti le ceneri.

Con l'articolo 1 della L. R. (Liguria) 6 agosto 2009, n. 34 viene disposta la sostituzione dell'art. 5, comma 2 L. R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24, sostituendo le disposizioni di informazione, rivolte ai medici, con la previsione dell'ammissibilità della cremazione dei “resti mortali”, quali definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. La previsione così sostitutiva non cessa per altro di essere operante, essendo, in precedenza, meramente riproduttiva dell'art. 7, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 (disposizione in

vigore dal 4 maggio 2001, come in vigore, da tale data, erano gli articoli da 4 ad 8 L. 30 marzo 2001, n. 130, disposizioni che non sono state “influenzate” dalla previsione iniziale dell'art. 3 che “rinviava” a modifiche di norme regolamentari quali quelle del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, “rinvio” che ha influenzato, ed influenza, anche l'attuabilità del precedente art. 2. Con queste modifiche, fermo restando che continuano a sussistere gli obblighi d'informazione da parte dei medici, per effetto della norma statale (inutilmente “duplicata” dalla norma regionale), si rende esplicita l'ammissibilità della cremazione dei “resti mortali”, per altro considerata tra i “principi” dell'art. 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, aspetto non proprio secondario, se solo si consideri come alcune regioni siano andate nella direzione opposta o, almeno, diversa. Ad esempio, l'art. 7, comma 6 L. R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 subordina la cremazione dei “resti mortali” ad una situazione di “comprovata insufficienza delle sepolture”, con la conseguenza che, poiché i comuni oltre all'obbligo di disporre di almeno un cimitero a sistema d'inumazione, hanno il solo obbligo di assicurare una disponibilità di superficie, destinata all'inumazione cioè alla sola pratica funeraria che i comuni debbono assicurare, determinata sulla base dei criteri di cui all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed escluse le superfici considerate dall'immediatamente successivo art. 59, disponibilità presidiata altresì dalla disposizione di cui all'ulteriormente successivo art. 91, fa sé che tale insufficienza non possa che essere riferita alla disponibilità di superficie destinata all'inumazione in campo comune, ma, altresì, che se tale insufficienza (il c.d. “fabbisogno” considerato, anche, all'art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) venisse comprovata, ciò proverebbe una pregressa alterazione, inadempimento degli obblighi cui il comune era tenuto. Oppure, la L. R. (Umbria) 21 luglio 2004, n. 12 (art. 2, comma 6) l'ammette “in caso di comprovata necessità”, senza ulteriori specificazioni. Un caso particolare è quello della L. R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3 il cui testo è in larga parte mutuato od ispirato da quello precedentemente adottato dalla regione Lombardia con l'anzidetta L. R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22, che non interviene sul tema dell'ammissibilità della cremazione di resti mortali, se non fosse per il fatto che dai lavori del Consiglio regionale risulta come si sia intenzionalmente inteso escludere tale possibilità. Tra l'altro, la L. R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3, semplicemente non facendo menzione dell'ammissibilità della cremazione di “resti mortali”, può indurre l'interprete a considerare Né ammessa, né esclusa tale possibilità, specie se l'interprete non disponga della conoscenza del dibattito consiliare che ha portato alla formulazione del testo della legge regionale, dato che la discussione consiliare non è, in sé, sempre disponibile od agevolmente accessibile, specie a distan-

za di tempo, pur rientrando, almeno accademicamente, tra i criteri ermeneutici delle norme, ai sensi dell'art. 12 Disposizioni sulla legge in generale (c.d., anche, *Preleggi*).

L'articolo 2 delle attuali ulteriori modifiche alla L. R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24 inserisce, dopo il comma 5 dell'art. 6.bis, un nuovo comma 5.bis, con cui si prevede che le strutture sanitarie ed assimilate che, al 30 giugno 2009 (data entro la quale doveva, sulla base delle norme succedutesi nel tempo in regione, attuarsi le condizioni di incompatibilità dell'art. 6.bis, comma 3 della L. R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24, quale introdotto dall'art. 4 della L. R. (Liguria) 4 marzo 2008, n. 4), non gestissero, in forma diretta, i propri servizi mortuari, abbiano l'obbligo di provvedere, entro l'anno corrente, a gestire, in comune tra loro, i propri servizi mortuari attraverso la costituzione di un apposito consorzio, oppure altra forma societaria, a totale partecipazione pubblica.

Tale disposizione sorge dal fatto che proprio con la L. R. (Liguria) 4 marzo 2008, n. 4, alle disposizioni in materia di cremazione ed istituti ad essa connessi, erano state introdotte, surrettiziamente, disposizioni di regolazione della c.d. attività funebre, del tutto estranee alla materia della cremazione ed istituti correlati. Disposizioni che, tra l'altro, prevedono anche, oltre ad una definizione delle componenti proprie di questa (oltretutto, successivamente modificata dall'art. 30 L. R. (Liguria) 6 giugno 2008, n. 14, in modo tale da influenzare la stessa definizione di attività funebre, quale data in sede regionale), altresì situazioni di "incompatibilità" tra cui la gestione di obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché la gestione di cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

Nella realtà regionale, si registrano difficoltà, da parte dei comuni, nella gestione dei cimiteri per diversi ordini di considerazioni (divieti e limitazioni in materia di personale, osservanza del patto di stabilità interno, ecc.) che determinano, specie per i comuni piccoli o medi, notevoli difficoltà organizzative e, contemporaneamente, nel capoluogo regionale è presente una realtà specifica, che, per altro, ha fortemente condizionato il consiglio regionale in queste modifiche, cioè la presenza di due aziende, una pubblica (trattandosi di azienda speciale ai sensi dell'art. 114 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), l'altra privata, dimensionalmente strutturate e ciascuna delle quali nelle condizioni, alla data di riferimento, di gestire servizi mortuari di strutture sanitarie ed assimilate. Tuttavia, tali gestioni, in quanto non esercitate direttamente dal-

le stesse strutture sanitarie ed assimilate, sussistevano, sempre alla data di riferimento, alcune sulla base di "titoli" di affidamento del servizio non eccezionali, altre sulla base di lontani rapporti contrattuali, venuti a scadenza, e variamente oggetto di proroga, non ostante i divieti normativi in proposito. Non merita qui di approfondire le vicende, incluse le pronunce giurisdizionali, sia in ambito di giustizia civile sia di giustizia amministrativa, che hanno interessato la situazione presente nel capoluogo regionale, limitandosi a considerare che l'inserimento, nella legge regionale afferente norme sulla cremazione, di disposizioni non punto pertinenti a questa, quanto riferite all'esercizio di una specifica attività economica ha prodotto, proprio con riferimento al capoluogo regionale, una serie di problemi, con risvolti anche di ordine occupazionale, al punto che, nella stessa relazione alla L. R. (Liguria) 6 agosto 2009, n. 34, si fa espresso riferimento ad uno dei soggetti imprenditoriali, nominandolo. Il che lascia pensare come quest'ultima legge regionale risenta di una situazione contingente, geograficamente definita ed altresì anche soggettivamente esplicitamente individuata.

Se alcuni aspetti, in particolare quelli occupazionali, meritano di essere valutati con l'attenzione che il caso richiede, tuttavia non può sottovalutarsi come l'introduzione di norme di regolazione dell'attività funebre, a partire dalle modifiche della L. R. (Liguria) 4 marzo 2008, n. 4, norme variamente poi modificate (oltre a non essere del tutto pertinenti con la materia della cremazione ed istituti ad essa correlati), abbia prodotto effetti che sono imputabili proprio all'introduzione di queste disposizioni. Oltretutto, si tratta di materia che esula dall'ambito della competenza legislativa, sia essa concorrente che esclusiva, regionale, attenendo alla materia della concorrenza e del mercato, quindi a materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.; aspetto - oltretutto - esplicitamente considerato in alcune delle relazioni consiliari al testo!), con la conseguenza che, al di là delle contingenze ed urgenze che sottostanno alla L. R. (Liguria) 6 agosto 2009, n. 34, esse presentano fattori di debolezza e di criticità di non poco conto. Fattori di criticità che sono presenti anche nel punto per cui la disposizione dell'art. 2 L. R. (Liguria) 6 agosto 2009, n. 34, sembra non voler affrontare, obliterandolo, un aspetto, quello che fa riferimento al principio della tutela dell'affidamento dei terzi di *bona fide*, in presenza di atti contrattuali legittimamente sussistenti.

**Documentazione****Regione Toscana – L.R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31  
“Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18  
(Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)”**

Circolare SEFIT Federutility n. 2031 del 16/07/2009

Il B.U.R.T. n. 23 del 1° luglio 2009, pubblica la L.R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31, di modifica della precedente L.R. (Toscana) 4 aprile 2007, n.18 sulla disciplina del trasporto di salme e di cadaveri. In Allegato 1 si riporta il testo della legge regionale e in Allegato 2 un breve commento. La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della

Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
(Renato Drusiani)

**ALLEGATO 1****Legge regionale (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31  
“Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)”**

(in BURT n. 23 del 1° luglio 2009)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

promulga

La seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Capo I – Modifiche alla L.R. 18/2007

Art. 1 – Inserimento del capo I nella L.R. 18/2007

Art. 2 – Modifiche all'articolo 1 della L.R. 18/2007

Art. 3 – Modifiche all'articolo 2 della L.R. 18/2007

Art. 4 – Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. 18/2007

Art. 5 – Inserimento dell'articolo 4 bis nella L.R. 18/2007

Capo II – Disposizioni in materia di requisiti dei loculi

Art. 6 – Inserimento del capo II nella L.R. 18/2007

Art. 7 – Inserimento dell'articolo 4 ter nella L.R. 18/2007

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);

Considerato quanto segue:

1. L'esigenza di dare una risposta adeguata a quei cittadini toscani che desiderano esporre i propri cari defunti nel comune di appartenenza, anche quando il decesso sia avvenuto in comune diverso;

2. La necessità di una maggiore chiarezza sulla materia del trasporto dei cadaveri in quanto, nonostante l'approvazione della L.R. 18/2007, molti comuni

continuano a ritenere immediatamente applicabile l'articolo 30 del D.P.R. 285/1990 che prescrive modalità (come l'uso della doppia cassa) anche per il trasporto di cadaveri da comune a comune che di fatto impediscono l'esposizione del defunto e rendono impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in comuni diversi da quelli in cui è avvenuto il decesso;

3. L'opportunità di introdurre tre fattispecie di illecito amministrativo, punite con tre diverse sanzioni pecuniarie, la prima relativa al trasporto di cadavere in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda relativa al trasporto di cadavere senza il rispetto delle modalità previste dall'articolo 3, comma 3, e la terza relativa alle mancate verifiche previste dall'articolo 3, comma 6, da parte degli addetti al trasporto;

4. Ritenuto opportuno intervenire in materia di requisiti dei loculi al fine di prevedere esplicitamente la possibilità di realizzare loculi areati attraverso un regolamento di attuazione.

SI APPROVA LA PRESENTE LEGGE

#### Capo I

#### Modifiche alla L.R. 18/2007

##### **Art. 1**

##### **Inserimento del capo I nella L.R. 18/2007**

1. All'inizio della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) è inserito il capo: "Capo I – Trasporto di salme e di cadaveri".

##### **Art. 2**

##### **Modifiche all'articolo 1 della L.R. 18/2007**

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 18/2007, sono aggiunte le parole: "da parte del medico necroscopo".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 18/2007, sono aggiunte le parole: "da parte del medico necroscopo".

##### **Art. 3**

##### **Modifiche all'articolo 2 della L.R. 18/2007**

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 18/2007 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato."

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 18/2007, le parole: "e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato", sono soppresse.

##### **Art. 4**

##### **Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. 18/2007**

1. L'articolo 3 della L.R. 18/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero.

3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all'interno della Regione Toscana può avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del D.P.R. 285/1990, purché autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. 285/1990 mediante l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.

4. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale, non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990.

5. Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

6. A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:

a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;

b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;

c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

7. Dopo aver attestato l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l'addetto al trasporto procede a sigillare il feretro."



**Art. 5****Inserimento dell'articolo 4 bis nella L.R. 18/2007**

1. Dopo l'articolo 4 della L.R. 18/2007 è inserito il "Art. 4 bis

Sanzioni amministrative

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.

2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell'autorizzazione prevista all'articolo 3, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. L'addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00."

**Capo II****Disposizioni in materia di requisiti dei loculi****Art. 6****Inserimento del capo II nella L.R. 18/2007**

1. Dopo l'articolo 4 bis della L.R. 18/2007 è inserito il capo: "Capo II – Disposizioni in materia di requisiti dei loculi".

**Art. 7****Inserimento dell'articolo 4 ter nella L.R. 18/2007**

1. Dopo l'articolo 4 bis della L.R. 18/2007 è inserito il seguente:

"Art. 4 ter

Requisiti dei loculi areati

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 23 giugno 2009

**ALLEGATO 2****Legge regionale (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)"**

La legge regionale modifica la precedente legge regionale di disciplina del trasporto di salme e cadaveri, indicando, nel suo preambolo, la volontà di consentire prassi, precedentemente indebite quando non illegittime, quale il trasporto del cadavere con cassa aperta, non senza dolersi del fatto che vi fossero comuni che, dopo la precedente L.R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18, applicassero norme che erano rimaste del tutto vigenti. Se avesse significato una qualche valutazione nel merito, si potrebbe sollevare la questione se la fattispecie attenga effettivamente ad un bisogno della popolazione, oppure se non si tratti di un'induzione a far sorgere nuovi bisogni cui collegare servizi a maggiore valore aggiunto.

Sempre nel preambolo si afferma l'opportunità di introdurre fattispecie di illecito amministrativo, alcune delle quali comunque precedentemente sussistenti, cosa che solleva la questione se le sanzioni amministrative così stabilite vengano a concorrere con quelle pre-esistenti in altra fonte, e non abrogate, oppure se debbano essere considerate in termini

di altera natura, aspetto che ne apre altro, quello sulle condizioni per l'applicazione di una tipologia di sanzione o dell'altra.

Infine, sempre nel preambolo, è presente il riferimento all'introduzione di loculi aerati, per altro previsione legislativa in sé priva di effetti, al momento.

Con la sostituzione dell'art. 2 della L.R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18 da parte dell'art. 3 della L.R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31, con particolare riferimento alla sostituzione dell'art. 2, comma 2, si osserva che se può anche condividersi come la materia penale risulti estranea alla competenza legislativa, sia essa concorrente o sia esclusiva, regionale, con le modifiche si espone alla conseguenza, nell'eventualità, che si auspica sempre remota ma non esclusa a priori, che possa esservi morte dovuta a reato, che vi sia il trasporto della salma, pur in presenza di un sospetto di reato, tanto più che il medico non è chiamato – ai fini del trasporto di salma – ad alcun apprezzamento rispetto a tale ipotesi, mentre rimane comunque soggetto agli obblighi di cui all'art. 365 C.P. con la conseguenza che, astrattamente, sussistendo la fattispecie dovrebbe rilasciare la certificazione medica ai fini del trasporto di salma e segnalare all'Autorità giudiziaria il sospetto della morte come dovuta a reato. Nel frat-

tempo, la salma viene comunque trasportata, il che potrebbe non essere irrilevante per l'Autorità Giudiziaria destinataria della denuncia da parte del medico. Si potrebbe anche considerare, come in tali situazioni sussiste un potere/dovere in capo all'Ufficiale dello stato civile di disporre affinché il corpo non sia rimosso dal luogo in cui si trova (art. 76 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), se non fosse che, l'Ufficiale dello stato civile è nelle condizioni di esercitare questo proprio potere-dovere solo dopo che abbia accertato la morte a mezzo del certificato redatto dal medico necroscopo, cioè in un momento in cui la rimozione è già avvenuta.

L'articolo 4 modifica l'art. 3 della precedente legge regionale, con la sostituzione del luogo di onoranze con il luogo di veglia funebre, rispetto a cui si può considerare come la veglia funebre possa essere, a certe condizioni, una componente delle onoranze funebri, ma molto più spesso una componente rituale ad esse del tutto precedente, oltre che distinta. Che si tratti di una fase del tutto precedente e, quindi, anche distinta dall'onoranza funebre, si rileva anche dalla previsione del comma 6 del novellato art. 3, laddove la chiusura del feretro è prevista a conclusione della veglia funebre. Seppure una lettura strettamente letterale potrebbe portare a ritenere che il legislatore regionale abbia voluto sostituire alle prime la seconda, si potrebbe concludere come, con la nuova formulazione, non possano aversi onoranze funebri, ma unicamente la veglia funebre che, prima dell'entrata in vigore della nuova legge regionale di modifica, si collocava nell'arco temporale ad esse antecedenti: sembrerebbe proprio difficilmente credibile che il legislatore abbia avuto intenzione di non consentire, nella regione, la prestazione di onoranze funebri, volendo, probabilmente, affrontare altre fattispecie. Tra l'altro, il riferimento alla veglia funebre è presente altresì nell'art. 3, comma 3, testo novellato, per cui se ne potrebbe trarre la conclusione, anche, che non sia più legittimazione a parlare di onoranze funebri (e soggetti esercenti tale attività) nell'ambito della regione stessa. Si preferisce considerare queste modifiche come infortuni redazionali, anche se la questione non è del tutto superficiale, né può essere affrontata con superficialità.

Il comma 3 del novellato art. 3 rende ammissibile il trasporto del cadavere, quando destinato a veglie funebri da svolgersi in altro comune con l'impiego della sola cassa di legno (anche se, di seguito, sia destinato alla tumulazione?) o mediante l'utilizzo di "contenitore" in altro materiale, purché autorizzato: questa previsione non affronta minimamente l'obiettivo, esplicitato nel n. 2 del Preambolo alla legge regionale, cioè quello di consentire la c.d. e-

sposizione del defunto, dal momento che l'indicazione dell'impiego della sola cassa di legno importerebbe, comunque, la sua chiusura. Oltretutto, sia questa indicazione che quella sussidiaria dell'ammissibilità del trasporto del cadavere ai fini della veglia funebre, rende, implicitamente, necessario che, successivamente alla veglia funebre, vi sia un trasferimento, se del caso, del corpo dal contenitore o dalla cassa di legno in cassa prescritta per la pratica funeraria richiesta. L'ammissibilità del trasporto ai fini della veglia funebre in c.d. "cassa aperta", emerge ed unicamente in via estensivamente interpretativa, considerando il comma 6 dell'art. 3 novellato, che colloca la fase di confezionamento del cadavere in funzione della sua destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione) in un momento del tutto successivo alla veglia funebre.

Il comma 4 del novellato art. 3 appare eccessivo, nel senso che trattandosi di materia di natura, tipicamente, regolamentare avrebbe dovuto affrontarsi con norme regolamentari, anche se si sta notando come talora vi sia non sufficiente approfondimento su quanto attenga, o meglio richieda, norme di rango primario e quanto rientri nell'alveo delle norme di rango secondario.

L'art. 5 L. R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31 inserisce nella L. R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18 l'art. 4.bis sulle sanzioni amministrative, in coerenza con il preambolo. Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 4.bis così inserito, si deve osservare, cosa in parte già preannunciata, come la fattispecie sia altrettanto regolata dall'art. 339, comma 3 del T.U.LL.SS., approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, in cui, sostanzialmente, la differenziazione stia nelle misure della sanzione amministrativa. Ciò porta a dove affrontare la questione, non live né secondaria, se tra le due disposizioni vi sia concorrenza, oppure successione, oppure alternatività (e in tal caso si renderebbe necessario analizzare a quali condizioni si debba fare riferimento all'una o all'altra).

Fermo restando che il regime sanzionatorio sconta la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., non si può trascurare di considerare come l'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS. sanzionasse tale contravvenzione con l'ammenda, cioè con una sanzione penale per le contravvenzioni (art. 17, comma 2 C.P.), che è stata sostituita da una sanzione amministrativa dipendente da reato per effetto della L. 24 dicembre 1975, n. 706, anche se, per effetto dell'art. 1 di questa legge, non vi è la soggezione all'iscrizione nel casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al testo unico approvato con D.P.R. 14 no-

vembre 2002, n. 313 (Testo A) e succ. modif. Ciò non dimeno la fattispecie, in quanto regolata dall'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS., in quanto penale (al di là delle modifiche intervenute nel sistema sanzionatorio) attiene a competenza legislativa, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), con la conseguenza che non può sostenersi una successione dell'art. 4.bis L.R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 4 quale inserito dall'art. 5 L.R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31, dovendosi concludere per la persistenza della vigenza di tale disposizione, che viene così a concorrere con quella dell'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS. Va esclusa anche l'alternatività, proprio per il fatto che l'una delle disposizioni sanzionatorie ha natura penale e l'altra natura amministrativa. Qualora si potesse considerare, accademicamente, l'ipotesi di alteratività, facendo riferimento all'art. 2, comma 2 L. 24 novembre 1981, n. 689, conseguirebbe che andrebbe applicata la norma penale, anziché quella amministrativa, con la conseguenza che la novella legislativa risulterebbe essere stata inutiliter data. Volendo, si potrebbe anche argomentare come la fattispecie dell'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS. abbia perso la propria natura penale, magari argomentandolo sulla base dell'art. 1 citata L. 24 dicembre 1975, n. 706, caso nel quale, in relazione all'art. 2 C.P., in particolare ed anche in relazione al comma 3, dovrebbe concludersi per l'applicazione della disposizione più favorevole, con l'effetto che si applicherebbe la disposizione dell'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS., in quanto proprio più favorevole, cosa che renderebbe, nuovamente, inutiliter data l'anzidetta modifica legislativa regionale. Alla luce di quanto in precedenza considerato, può giungersi a due possibili conclusioni, cioè o che vi sia concorrenza, cioè che debbano applicarsi tanto l'una che l'altra delle due disposizioni, oppure che sia applicabile unicamente quella dell'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS., il che porta a dovere riconsiderare l'effettiva portata dell'art. 1 L. 24 dicembre 1975, n. 706, il quale non ha solo sostituito la multa o l'ammenda (in questo caso) con una sostituzione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma ha affermato che le fattispecie considerate non costituiscono reato il che porta a giungere alla conclusione che,

per il già ricordato principio del c.d. favor rei (art. 2, comma 3 C.P.) non possa che applicarsi se non l'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS. Con la conseguenza che le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 4.bis L.R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18, quali inserite dall'art. 5 L.R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31, risultano state del tutto inutilmente inserite.

Con gli artt. 6 e 7 si inseriscono un capo e l'art. 4.ter alla L.R. 4 aprile 2007, n. 18 il quale rinvia ad un regolamento regionale, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, avente la finalità di definire i requisiti dei loculi aerati. Si tratta evidentemente di materia regolamentare, anche se andrebbe considerato – fatte salve, ovviamente, eventuali espresse previsioni dello Statuto regionale – come non risulti strettamente necessario che all'emanazione di tale regolamento la vigenza di legge regionale che lo preveda. Si deve considerare come qui si tratti null'altro se non di definire dei requisiti tecnico-costruttivi, magari anche definendo distintamente quelli propri dei loculi stagni e quelli propri dei loculi aerati. Trattandosi di definire caratteristiche tecnico-costruttive si potrebbe anche ipotizzare che un regolamento regionale (non una legge regionale, salvo non pervenire ad uno "spreco" delle fonti del diritto per eccesso di graduazione) possa prevedere non tali caratteristiche, ma il rinvio della loro definizione ad atti amministrativi, ad esempio atti di dirigenti di strutture tecniche della regione o simili. Si osserva (e si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso) come vi sia una abbastanza forte tendenza all'uso del (solo) strumento regolamentare, anche nelle materie in cui sussista, chiaramente, una competenza regionale, preferendosi spesso contare su norma di rango primario (legge) che "autorizzi" l'emanazione di norme di rango secondario (regolamenti). Sempre facendo salve possibili espresse previsioni dello Statuto regionale, non mancano situazioni nelle quali l'adozione di norme regolamentari può avvenire indipendentemente, quando si tratti di materie che, per loro natura, non possono che essere regolate da norme di rango secondario o – spesso – da atti privi di valore normativo.

Documentazione

## Rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi al consumo 2009 – Separazione tra servizi funebri comunali e privati

Circolare SEFIT Federutility n. 1860 del 10/02/2009

Con nota informativa del 5 febbraio 2009 ([http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non\\_calendario/20090205\\_00/](http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20090205_00/)), l'ISTAT ha reso note le variazioni nelle metodologie di rilevazione degli indici dei prezzi al consumo per il 2009, tra cui è prevista una diversa articolazione delle rilevazioni – trimestrali – attinenti al “Servizio funebre”, presenti nel capitolo “Altri beni e servizi”.

In **Allegato 1** si riportano alcune considerazioni e valutazioni in proposito. La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Rilevazioni degli indici dei prezzi al consumo 2009 . Separazione tra “servizio funebre comunale” e “servizio funebre privato”**

Con nota informativa del 5 febbraio 2009, l'ISTAT ha segnalato le variazioni nelle metodologie di rilevazione degli indici dei prezzi al consumo per il 2009, tra cui è prevista una diversa articolazione delle rilevazioni – trimestrali – attinenti al “*Servizio funebre*”, presenti nel capitolo “*Altri beni e servizi*”.

Fino al 2004 la rilevazione considerava il “*Trasporto funebre*”, mentre dal gennaio 2005 rilevava il “*Servizio funebre*” (all'interno delle “*Spese per il culto*”) con la seguente definizione: “*Servizio comunale e/o privato (specificare in varietà rilevando il più utilizzato); rilevare costo del funerale con prelievo e trasporto salma con forniture di feretro in legno con interno in zinco; se servizio comunale inviare delibera*”.

Dal gennaio 2009, è prevista l'articolazione della rilevazione come composta, distintamente, dai due prodotti *Servizio funebre comunale* e *Servizio funebre privato*. Per l'ISTAT, l'articolazione della posizione rappresentativa risponde, nell'ambito del paniere, alla separazione tra servizi locali regolamentati e non.

Occorre osservare, come nella transizione dalla rilevazione del “*Trasporto funebre*” a quella del “*Servizio funebre*” (con la descrizione sopra riportata) non si siano registrate sensibili variazioni (o, perfino, vi siano state variazioni in diminuzione), cosa che ha indotto a pensare come i rispondenti considerassero il trasporto funebre non in quanto tale, ma in quanto comprendente anche la fornitura del feretro (rilevando unicamente la tipologia

destinata alla tumulazione, pratica rappresentante il 57,74 % (dati 2007)).

Una seconda osservazione merita di essere fatta, nel senso che appare del tutto apprezzabile la distinzione tra “*servizio funebre comunale*” e “*servizio funebre privato*” (anche se andrebbero meglio specificate le componenti del servizio funebre oggetto di rilevazione), mentre solleva qualche perplessità la motivazione riferita alla separazione tra servizi locali regolamentati e non. Infatti, quanto meno dall'entrata in vigore della Legge finanziaria 2002 (L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, comma 12, lett. g), anche se taluni hanno sostenuto effetti antecedenti (come è stato il caso della segnalazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato del 14 luglio 1998 (dal 1° gennaio 2002 non ha neppure più molto significato porre la questione dell'individuazione del momento di cessazione di una “regolamentazione” del servizio funebre)), non ha fondamento parlare di servizi locali regolamentati nell'ambito funebre. Ciò anche se l'art. 1, n. 18 del D.M. 31 dicembre 1983 consideri le voci: “*18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive*”. Tale disposizione era stata modificata dall'art. 2, comma 4 del D.M. 1° luglio 2002, modificazione annullata dal TAR per il Lazio, sez. I<sup>^</sup>.ter n. 7570 del 5 giugno – 11 settembre 2003 (sentenza che ha costituito un vero e proprio *boomerang* per i soggetti che avevano introdotto il ricorso e la cui portata non sembra essere stata colta nella sua pienezza), con conseguente ripristino del testo nella versione originaria (art. 4 D. M. 16 maggio 2006), con la conseguenza che i trasporti funebri continuano a permanere nell'elencazione dei servizi considerati dal predetto D. M. 31 dicembre 1983, non senza considerare come, seppure in modo né generalizzato, né uniforme attorno alle attività funebri siano presenti legislazioni (ma anche, a valle, regolamenti ed atti am-

ministrativi) regionali (aspetto che si indica senza neppure entrare nel merito della loro legittimità o sulla sussistenza di una competenza regionale in materia, ma semplicemente segnalandone la situazione di fatto esistente), con la conseguenza che il complesso della regolazione dei servizi funebri risulta tutt'altro che un servizio locale, ed, a maggiore ragione, oggetto di regolamentazione (almeno, qui, nel significato che poteva avere vigente il T.U. dei servizi pubblici locali approvato con R. D. 25 ottobre 1925, n. 2578). Allorquando vi sia un servizio funebre svolto dall'ente locale, esso ha il carattere di del tutto legittimo esercizio di un'attività sul territorio nei riguardi della popolazione e del territorio (art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), ma non ha alcun carattere di "servizio pubblico regolamentato". Per altro, questa separazione tra i due prodotti rilevati dall'ISTAT, se siano definite correttamente, in termini di descrizione definitoria, può costituire, in prospettiva un importante fattore di trasparenza. Il punto cruciale, e di maggiore delicatezza, della qualità di questa rilevazione è individuabile proprio nelle definizioni della descrizione. Si pensi, ad esempio, all'assenza, nella descrizione in atto fino al 2008, di ogni fornitura floreale, per non parlare dell'oggetto della rilevazione quale era fino al 2004.

Un rilievo viene anche ad assumere la c.d. base territoriale, nonché il grado di copertura delle indagini per la definizione degli indici dei prezzi al consumo. Per il 2009 la base territoriale della rilevazione è costituita da 84 comuni (20 capoluoghi di regione e 64 capoluoghi di provincia); rispetto al 2008, è stato incluso nel calcolo dell'indice il capoluogo di provincia di Teramo ed è stato provvisoriamente escluso quello di Salerno.

Complessivamente la copertura dell'indice, misurata in termini di popolazione residente nelle province i cui capoluoghi partecipano alla rilevazione, è dell'86,6%. La partecipazione dei comuni capoluogo di provincia è totale per dieci regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata), mentre è ancora incompleta nelle regioni del Sud e nelle Isole, in particolare in Puglia (49,1%), Sardegna (53,6%) e Sicilia (68,3%); a livello di ripartizioni geografiche la copertura è totale nel Nord Est, passa al 98,9% nel Nord Ovest, all'87,7% al Centro, al 71,7% al Sud, per diminuire fino al 64,6% nelle regioni insulari.

Attualmente, il sistema degli indici dei prezzi al consumo è articolato secondo tre diversi indici, con finalità differenti:

1. l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (**NIC**) è utilizzato come misura dell'inflazione per l'intero sistema economico; in altre parole si considera la collettività nazionale come un'unica grande famiglia di consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate;

2. l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (**FOI**) si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente. È l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio i canoni di affitto o gli assegni dovuti al coniuge separato;

3. l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell'Unione Europea (**IPCA**) è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile tra i diversi paesi europei, attraverso l'adozione di un impianto concettuale, metodologico e tecnico condiviso da tutti i paesi. Infatti, viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell'Unione europea. Tale indice viene calcolato, pubblicato e inviato mensilmente dall'Istat ad Eurostat secondo un calendario prefissato. Eurostat, a sua volta, diffonde gli indici armonizzati dei singoli paesi dell'UE ed elabora e diffonde l'indice sintetico europeo, calcolato sulla base dei primi.

I tre indici hanno in comune: a) la rilevazione dei prezzi; b) la metodologia di calcolo; c) la base territoriale; d) la classificazione del paniere articolato in 12 capitoli di spesa.

I tre indici differiscono, invece, per i seguenti fattori: A) NIC e FOI si basano sullo stesso paniere e si riferiscono ai consumi finali individuali indipendentemente se la spesa sia a totale carico delle famiglie o, in misura parziale o totale, della Pubblica Amministrazione o delle istituzioni non aventi fini di lucro (ISP). Il peso attribuito a ogni bene o servizio è diverso nei due indici, a seconda dell'importanza che i diversi prodotti assumono nei consumi della popolazione di riferimento. Per il NIC la popolazione di riferimento è l'intera popolazione; per il FOI è l'insieme di famiglie che fanno capo a un operaio o a un impiegato. B) L'IPCA ha in comune con il NIC la popolazione di riferimento ma si differenzia dagli altri due indici poiché si riferisce alla spesa monetaria per consumi finali sostenuta esclusivamente dalle famiglie (*Household final monetary consumption expenditure*); esclude inoltre, sulla base di regolamenti comunitari, alcuni prodotti come, ad esempio, le lotterie, il lotto e i concorsi pronostici. C) Un'ulteriore differenziazione fra i tre indici riguarda il concetto di prezzo considerato: il NIC e il FOI considerano sempre il prezzo pieno di vendita. L'IPCA si riferisce invece al prezzo effettivamente pagato dal consumatore. Ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico delle famiglie. Inoltre, l'IPCA tiene conto anche delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi, sconti e promozioni). Gli indici nazionali NIC e FOI sono prodotti anche nella versione che esclude dal calcolo i tabacchi, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 81.



**Sempre Aggiornato!**

**Servizi gratuiti:**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento:**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**



**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

**Aree tematiche trattate:**

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi funerari, annuale. 111,00 €**



euro.act s.r.l. web: [www.euroact.net/vente](http://www.euroact.net/vente) e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara Tel.: 0532.1916111 Fax: 0532.1911222

Attualità

## La valigia delle Indie

I caduti inglesi della Grande Guerra a Faenza

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

Probabilmente anche nelle vostre case, sepolta in qualche scaffale, c'è una copia del romanzo *"Il giro del mondo in 80 giorni"*, di Jules Verne <sup>(1)</sup>. Apritela alla pagina in cui l'ispettore Fix di Scotland Yard attende sul molo di Suez, insieme al console inglese, il piroscafo proveniente da Brindisi con a bordo Phileas Fogg, sospettato (ingiustamente) di un clamoroso furto alla Banca d'Inghilterra. Fix, ansioso di mettere le mani sul presunto malvivente, è preoccupato per un eventuale ritardo del piroscafo, ma il console lo rassicura: impossibile un contrattempo con la Valigia delle Indie.

Lo scambio di battute, che risulta incomprensibile al lettore odierno, all'epoca di Verne era perfettamente chiaro: con il termine "Valigia delle Indie" ci si riferiva infatti al notissimo treno da cui scendevano puntualmente a Brindisi i passeggeri diretti all'imbarco per il canale di Suez. La tratta ferroviaria in territorio italiano faceva parte di un percorso che si snodava dall'Inghilterra fino a raggiungere il porto di Bombay (ora Mumbai) in India. Grazie all'apertura nel 1870 del canale di Suez, che evitava la circumnavigazione dell'Africa, ed al completamento del traforo ferroviario del Frejus nel 1871, i tempi di viaggio si ridussero da due mesi a due settimane. Ad avvantaggiarsi della novità furono soprattutto i funzionari inglesi che dovevano prestare servizio in India <sup>(2)</sup>, ma durante gli ultimi due anni

<sup>(1)</sup> Il romanzo, stampato nel 1871, era di grande attualità, visto che l'apertura del canale di Suez risaliva all'anno precedente.

<sup>(2)</sup> È strettamente collegata alla storia di questa linea ferroviaria la fortuna di un ristoratore, il cesenate Casali, che inventò i cestini da viaggio. I passeggeri anglosassoni, quando il treno si fermava alla stazione di Cesena, facevano a gara per acquistarli, incapaci di resistere alla bontà dei capelletti

della Grande Guerra (successivamente chiamata Prima Guerra Mondiale) la linea venne impiegata per il transito di soldati dell'Impero britannico diretti a vari fronti. Non restano segni di quel formidabile passaggio di uomini sul nostro territorio, con l'eccezione dei cimiteri minori del Commonwealth insediati in corrispondenza dei campi di sosta. Nella città romagnola di Faenza (RA) c'era il Rest Camp n.3: nel cimitero dell'Osservanza di Faenza c'è un settore, denominato "campo inglese", in cui riposano decine di giovani inglesi ed indiani.

Il presente articolo è dedicato a queste vicende, che gettano luce su di un aspetto poco conosciuto del ruolo svolto dall'Italia durante il primo conflitto mondiale ed offrono anche lo spunto per considerazioni finali relative alle modalità con cui vengono ricordati i caduti italiani.

### Una arteria vitale

I campi di battaglia della IGM inghiottivano quantità smisurate di uomini, che dovevano essere costantemente rimpiazzati. L'Inghilterra poteva contare sull'enorme serbatoio di reclutamento costituito dalle colonie ed ex colonie, con l'India in primo piano. C'era però un problema logistico. Allo scoppio delle ostilità la via più breve di collegamento, attraverso l'Italia, era stata interrotta: malgrado la nostra iniziale neutralità rimanevamo formalmente alleati con l'Austria-Ungheria e la Germania. Il trasporto delle truppe dalle lontane colonie alla madre patria rimase affidato al traffico navale lungo l'interminabile rotta del Capo di Buona Speranza, pericolosamente esposta agli agguati dei sottomari-

romagnoli. Il bravo Casali ne trasse sufficiente profitto per avviare uno dei più rinomati ristoranti italiani. Vedi pag. 68 de *"Terza pagina"*, di Elio Cantarelli.

ni. La decisione italiana di cambiare alleanza, presa nel 1915, consentì il ripristino di una linea preziosissima. L'operatività fu assicurata a partire dal 1917: in realtà l'Italia si dimostrò da subito indispensabile, concedendo alla marina inglese l'approdo al porto di Taranto <sup>(3)</sup>. Il flusso più intenso era quello diretto al "fronte occidentale", cioè al suolo francese, ma altri fronti, pur richiedendo meno uomini, rivestivano ugualmente notevole importanza strategica. Strappare il controllo della Palestina all'Impero ottomano era indispensabile per la sicurezza del canale di Suez, ed altrettanto fondamentale era la conquista dei giacimenti petroliferi di un'altra provincia ottomana, l'attuale Irak. Pure nello scacchiere balcanico c'era un obiettivo ambizioso (raggiunto solo nelle fasi finali della guerra): sfondare in Bulgaria per poi procedere verso Austria-Ungheria e Germania. Il compito fu assegnato al corpo di spedizione alleato a Salonicco <sup>(4)</sup>. L'arteria vitale che alimentava i fronti periferici scorreva in Italia. Quando i nostri soldati morivano sul Piave per bloccare il dilagare della fanteria austriaca, proteggevano non solo le proprie famiglie ma anche la più grande via di comunicazione dell'esercito inglese. Lo stesso valeva per il lavoro della nostra flotta in difesa del traffico navale nel Mediterraneo <sup>(5)</sup>.

<sup>(3)</sup> Il corpo di spedizione britannico in Mesopotamia era rifornito via Suez, Taranto, Gibilterra. Vedi pagg. 130-140 de "La guerra dei due fiumi", di Giorgio Seccia, Nordpress Edizioni giugno 2007.

<sup>(4)</sup> Una divisione italiana venne dislocata sul fronte macedone a partire dall'agosto 1916. Gli inverni erano glaciali, d'estate imperversava la malaria, lo stillicidio di perdite per il fuoco nemico era costante. Nel cimitero militare internazionale di Zeitenlik, alla periferia di Salonicco, c'è un settore italiano dove riposano le spoglie identificate di 2.774 connazionali ed i resti di altri 472 caduti ignoti. Per la nostra partecipazione alla guerra in Macedonia vedi pagg. da 158 a 164 de "Sui campi di battaglia", Consociazione Turistica Italiana, 1940-XVIII. Per il cimitero italiano a Salonicco vedi pagg. 40-41 de "Guerra 1915-1918. Giovani che non tornarono", di Emilio e Stefano Pastore, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Casalserugo, novembre 1998.

<sup>(5)</sup> La protezione dei traffici nel Mediterraneo vide impegnate numerose flotte, compresa perfino una spedizione inviata dal Giappone. Il peso più gravoso, limitatamente all'Adriatico, ricadde però sulla Marina italiana, che oltre alla costante azione di contenimento delle navi austriache e dei sottomarini tedeschi ebbe il merito del salvataggio dell'esercito serbo, annientato dall'esercito austriaco alla fine del 1915. Per le operazioni nel Mediterraneo vedi "La guerra sul mare", di A. Ginocchietti, Libreria del Littorio, Roma 1930-VIII. Per la tragedia serba vedi "La guerra nell'Europa orientale 1915-1918", di John Reed, Edizioni Pantarei s.r.l. Milano 2004, e pagg. da 63 a 72 de "La pri-



Fig. 1 - Ingresso del cimitero di Faenza

Torniamo alla conversione della Valigia delle Indie a fini militari. Lo scalo di Brindisi, considerato troppo esposto alle insidie delle marine nemiche, fu sostituito da quello di Taranto. Un ulteriore cambiamento fu la creazione di accampamenti per la sosta della truppa in transito, compreso quello di Faenza, uno dei principali. Adesso non ne è rimasto neanche un bullone, ma grazie ad un recente libro <sup>(6)</sup> abbiamo modo di ricostruirne la vita quotidiana.

### Rest Camp n. 3

Il Comune di Faenza è situato lungo il tronco ferroviario Ravenna-Firenze: per tale motivo ospitò il Rest Camp n.3, in cui la truppa riposava per almeno un giorno, con l'opportunità di rifocillarsi, di dormire ed anche di svagarsi. C'erano baracche adibite a teatro, luoghi di culto ed ospedali: gli ufficiali avevano un campo da tennis realizzato apposta per loro, che destò l'interesse della buona società faentina. I nomi delle strade e delle piazze erano tratti dalla toponomastica londinese: un tocco di familiarità non guastava. Si poteva comunque uscire liberamente e passeggiare per la città. Vecchie foto ritraggono gruppi di soldati indiani, con il tradizionale turbante, mentre girano in pieno centro sotto gli occhi incuriositi dei passanti.

Nel campo si alternarono circa seicentomila soldati: inevitabile che qualcuno vi morisse. La causa di morte preponderante fu l'epidemia influenzale passata alla storia come "febbre spagnola" <sup>(7)</sup>: gli ac-

*gionia di guerra in Italia 1915-1918*", di Alessandro Tortato, Mursia 2004.

<sup>(6)</sup> Enzo Casadio, Massimo Valli: "Il campo inglese a Faenza nella Grande Guerra (1917-1919)", Casanova Editore Faenza, marzo 2007.

<sup>(7)</sup> La denominazione derivava dal primo paese che aveva dato notizia della sua diffusione. In Spagna non c'era la censura militare che negli altri paesi aveva messo a tacere le informazioni considerate disfattiste. In Italia, dove si ebbero seicentomila morti, i giornali nascosero la portata del flagel-



campamenti militari, dato il sovraffollamento, erano l'ambiente ideale per la diffusione del contagio. Nel 1919 il Rest Camp n.3 venne smantellato: a testimonianza della sua breve esistenza rimasero il gioco del tennis (sport fino a quel momento sconosciuto ai faentini), una serie di foto e le sepolture. I decessi erano stati troppo pochi per motivare l'edificazione di un intero cimitero: si reputò sufficiente l'utilizzo di una parte dell'ampliamento da poco completato del cimitero comunale, che di seguito descrivo.

### Il campo inglese

Il cimitero dell'Osservanza di Faenza mostra all'ingresso un imponente emiciclo colonnato (vedi figura 1), progettato dall'architetto Costantino Galli nel 1858.

L'origine del cimitero è più antica: risale al XIII secolo, con l'erezione di un monastero che nel XV secolo fu assegnato ai monaci Osservanti. Numerose le opere d'arte all'interno, fra le quali spiccano le sculture di Domenico Rambelli, artista di livello nazionale, autore fra l'altro del monumento a Francesco Baracca a Lugo e dell'originalissima scultura del Parco della Rimembranza di Brisighella, intitolata "Il Fante che riposa".

Il settore riservato ai caduti del Commonwealth (vedi figura 2) è conforme allo stile successivo alla IGM.

Viene privilegiata l'uniformità: i cippi sono tutti uguali, la lunghezza delle epigrafi ha un limite indelegabile, come elementi architettonici ci sono sempre la croce con inscritta una spada ed un *Register Office* a disposizione dei visitatori, che nei cimiteri maggiori ha le dimensioni di un'edicola mentre in



Fig. 2 - Il campo inglese

lo. Vedi pag. 10 de "Medicina e sanità in Italia nel ventesimo secolo", di Giorgio Cosmacini, Editori Laterza, settembre 1989.

quelli minori è una semplice nicchia. A Faenza c'è appunto una nicchia, ricavata nel muro di cinta (vedi figura 3), contenente il registro delle firme dei visitatori ed il registro delle sepolture<sup>(8)</sup>.

Un pannello informativo, corredato da mappa, facilita la comprensione della complessa macchina bellica di cui il campo faentino era un elemento chiave. Il registro delle firme riserva una sorpresa: i visitatori più numerosi sono i romagnoli, che lasciano annotate frasi di ringraziamento. Il pensiero più bello è quello di un signore di Lugo: "Grazie per avere salvato i nostri nonni". Non andò precisamente così, ma la frase, nella sua ingenuità, contiene un fondo di verità: gli Alleati ci aiutarono a sconfiggere un nemico storico. Soldati di lingua tedesca ci avevano ripetutamente invaso nei secoli precedenti al IGM ed insanguinarono l'Italia durante la IIGM: per questo Ciampi, nella veste di Presidente della Repubblica, ha definito la Resistenza "Secondo Risorgimento".

Osservando un reparto di sepoltura così ben curato (anche per quanto riguarda la gestione del verde) e così bene impostato è naturale fare un raffronto con le modalità di conservazione del ricordo dei nostri caduti. A Faenza, ad esempio, c'è un Sacrario<sup>(9)</sup>: è molto suggestivo, ha richiesto anni di lavoro, ma è aperto solo per le funzioni domenicali ed in rare ricorrenze. Ci sono poi le lapidi: una all'interno del Municipio, una in via Severoli dedicata dalla Società di Pronto Soccorso ai suoi morti per la Patria, ed una in via Micheline, posta dai repubblicani in memoria dei compagni di fede. Queste forme di commemorazione non offrono la possibilità garantita dai cimiteri del Commonwealth, nei quali il succedersi dei visitatori lascia una traccia ed il singolo individuo trova conferma della sua appartenenza ad una comunità che condivide gli stessi sentimenti. Inoltre, sostare di fronte ad una lapide in una strada trafficata o sul pianerottolo di uno scalone municipale non consente il raccoglimento di cui si può usufruire in un'area espressamente destinata al ricordo.

Parliamo allora delle occasioni andate perdute.

Nelle città italiane, compresa Faenza, c'erano i parchi della Rimembranza, cioè aree in cui per ciascun caduto della Grande Guerra era stato piantato un albero contrassegnato da una targa con il nome e la

<sup>(8)</sup> Alla mia prima visita c'era anche una copia della pubblicazione in inglese "1914-1918. The war dead of the Commonwealth Minor Cemeteries in Italy", con l'elenco dei cimiteri del Commonwealth in Italia: quando sono tornato una seconda volta per scattare le foto non l'ho più trovata.

<sup>(9)</sup> Si tratta della chiesa di S. Bartolomeo, in Corso Matteotti n. 9.

foto del soldato. Molti dei terreni che accoglievano i parchi sono stati adibiti ad altri usi. Simili scelte possono essere motivate dal bisogno di spazio delle città moderne, ma non è l'unica spiegazione. Autori del calibro di Isnenghi e di Gentile <sup>(10)</sup> hanno approfondito le ragioni che portarono ad un rifiuto generalizzato di tutto quanto riguardava la guerra. Il giustificato rigetto della cupa religione del fascismo e del suo culto per la morte eroica dovrebbe però ormai lasciare spazio alla rivalutazione di un aspetto fondamentale: nel maggio 1915 ci schierammo a fianco di chi combatteva l'espansionismo austro-ungarico e tedesco. Adesso è di moda esaltare il modello asburgico di buon governo contrapponendolo all'inefficienza sabauda e rimpiangendo addirittura i bei tempi pre-unitari, ma uomini come Cesare Battisti, per citare una sola figura <sup>(11)</sup>, avevano analizzato con lucidità il vero carattere dell'Impero austro-ungarico: sfruttatore, razzista, irrimediabilmente condizionato dal militarismo dell'alleato tedesco. Eravamo dalla parte giusta: dichiarammo guerra anche all'Impero ottomano, responsabile del genocidio degli Armeni, sottovalutata anticipazione del delirio della Seconda Guerra Mondiale.

La riabilitazione del filone interventistico legato alla tradizione risorgimentale, ben distinto dall'interventismo esaltato destinato a confluire nel fascismo,

<sup>(10)</sup> Vedi *"Il culto del littorio"*, di Emilio Gentile, Editore Laterza, gennaio 2009, e *"L'Italia in piazza"*, di Mario Isnenghi, Il Mulino, aprile 2004.

<sup>(11)</sup> Battisti, deputato trentino e pertanto suddito austriaco, espatriò per arruolarsi volontario nell'esercito italiano. Catturato durante la Strafe-Expedition del 1916 fu condannato a morte per impiccagione dopo un frettoloso processo. L'Austria non applicava la tecnica dell'impiccagione giudiziaria inglese, che dava la morte immediata per distacco delle vertebre cervicali: continuava ad utilizzare il metodo medioevale per soffocamento, lo stesso usato nel secolo precedente con i martiri di Belfiore. Il boia aveva facoltà di abbreviare l'agonia torcendo le vertebre cervicali del condannato: a Battisti rifiutarono questo aiuto, per vederlo scalfare qualche attimo in più. Prima dell'esecuzione alcuni ufficiali manifestarono l'intenzione di travestire Battisti da pagliaccio: idea bloccata da altri ufficiali rimasti in possesso di un residuo di decenza. Nessuno contrastò invece la sceneggiata del boia, che, per incrinare la compostezza con cui il "traditore italiano" si era avviato al supplizio, gli giocò uno scherzo bestiale. Il primo scatto della botola fu a vuoto: la corda era stata lasciata sciolta. L'impiccagione venne quindi replicata, questa volta sul serio: Battisti, raccolto da terra dove era precipitato ed issato nuovamente, impiegò otto minuti a morire. Dopo la constatazione di morte il suo corpo venne legato ad una tavola e messo in posa verticale per una foto di gruppo, nella quale spiccava il boia, visibilmente soddisfatto del suo lavoro. Al cadavere fu negata una sepoltura dignitosa: venne buttato in una fossa priva di elementi identificativi, alla stregua di una carcassa di animale. Vedi *"Cesare Battisti"*, di Stefano Biguzzi, Utet, marzo 2008.



*Fig. 3 - Il Register Office del campo inglese*

non deve certo essere intesa come legittimazione dell'inumana disciplina imposta ai soldati italiani da comandanti indifferenti al valore della vita umana: anzi, proprio le sofferenze che i nostri nonni patirono rendono prezioso ogni intervento per ricordarli degnamente, incluso il recupero dei parchi della Rimembranza. A Faenza non c'è più niente: da altre parti i miglioramenti sono possibili.

*(\*) Dirigente medico I livello AUSL Ravenna*

Rubrica

## Chiose, postille e codicilli: pillole di polizia mortuaria (Parte I)

di Carlo Ballotta

Il diritto di “asilo” per i resti mortali: un falso problema.

Il seppellimento di cadaveri di persone non decedute <sup>(1)</sup> nel territorio <sup>(2)</sup> di un comune o non aventi in esso in vita la residenza <sup>(3)</sup>, è sicuramente possibile secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1, lettera C, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Resti mortali, ossa, ceneri provenienti i primi da esumazione ed estumulazione i secondi solo da estumulazione (le ossa non possono, infatti, esser inumate e nemmeno le ceneri, ma solo tumulate o sparse in ossario comune) esaurito il titolo di accoglimento all'estinguersi della concessione o del periodo legale di sepoltura potrebbero esser conferiti al comune di decesso o a quello di residenza, con obbligo di accettazione da parte di quest'ultimo il quale dovrebbe approntare maggior <sup>(4)</sup> spazio nel campo di terra per indecomposti, nell'ossario e nel cinerario comuni.

<sup>(1)</sup> Le ossa di uno sconosciuto vanno nel cimitero del comune di rinvenimento *ex art.* 6 D.P.R. 285/1990 ed in analogia con l'art. 72 del D.P.R. 396/2000.

<sup>(2)</sup> I requisiti dell'art. 50 D.P.R. 285/1990 sono riferiti – sempre – al momento del decesso. Tra l'altro, la residenza nel comune al momento della morte altro non significa che appartenenza al comune stesso, mentre la morte del comune richiama l'evento del decesso sul territorio (cosa che richiama l'ambito delle funzioni amministrative dei comuni *ex art.* 13 D.Lgs. 267/2000). Si tratta requisiti che stabiliscono un obbligo (minimo, non derogabile in senso restrittivo) di accoglimento per il comune. Tuttavia, il comune, con il proprio Regolamento comunale, può estendere i criteri di accoglibilità anche ad altre fattispecie. Si deve tenere distinto l'obbligo rispetto a quello che (nell'esercizio della potestà regolamentare) il comune possa ammettere.

<sup>(3)</sup> Le funzioni del comune sono rivolte alla propria popolazione *ex art.* 13 D.Lgs. 267/2000.

<sup>(4)</sup> Si noti l'antieconomicità di questa soluzione puramente teorica.

Allora il titolo di accettazione nel cimitero *ex art.* 50 D.P.R. 285/90 si dilata anche al tempo successivo rispetto al periodo legale di sepoltura, oltre il quale i cadaveri divengono necessariamente solo resti mortali, ossa o ceneri?

Semplificherei, considerando che ossa e resti mortali (nel significato *ex art.* 3, 1, lett. b) D.P.R. 15/7/2003, n. 254) sono destinati a permanere nel cimitero in cui è stato sepolto, a suo tempo <sup>(5)</sup>, il cadavere *ex art.* 50 comma 1 lettera e) D.P.R. 285/90.

Un eventuale trasferimento altrove, non potrebbe che avvenire su richiesta dei familiari e, quindi, a totale loro carico (compresa l'esumazione ordinaria, oggi (da oltre otto anni) a titolo oneroso dopo l'avvento dell'art. 1 comma 7 bis L. 28 febbraio 2001 n. 26).

L'ammissione in un cimitero diverso da quello di prima sepoltura presuppone pur sempre un trasporto, mentre per ossa o ceneri <sup>(6)</sup> non sussistono problematiche igienico-sanitarie (art. 36 comma 1 e art. 80 comma 5 D.P.R. 285/90) non pare opportuno il trasporto di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo da parte dei famigliari del defunto con normali veicoli.

Questa limitazione è supportata da almeno due motivi: 1) gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo racchiusi nei contenitori di cui alla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 occupano, comunque, molto spazio poiché, soprattutto in caso di corifi-

<sup>(5)</sup> Diverso, invece, è il caso delle ceneri dalle quali l'affidatario receda.

<sup>(6)</sup> L'unica eccezione potrebbe essere la contaminazione delle ceneri con nuclidi radioattivi regolamentata dal D.Lgs. 9/5/2001, n. 257.

cazione mantengono pressoché inalterate le originarie dimensioni del cadavere al momento del funerale;

2) vi è pur sempre il rischio di fenomeni percolativi, quando si sia in presenza di resti ricoperti ancora da parti molli. La cassa, infatti, soprattutto se di materiale fragile e leggero, in caso di cattivo confezionamento potrebbe squarciarsi oppure si potrebbero produrre accidentali strappi nel dispositivo plastico a effetto impermeabilizzante adottato ai sensi dei decreti Ministeriali 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007, in sostituzione dello zinco, quando si rilevi il rischio di contaminazione ambientale dovuta a perdite di liquami cadaverici.)

L'accoglimento istituzionale in un cimitero esclude a priori un rapporto concessorio (altrimenti saremmo dinnanzi alla sepoltura privata, istituto diverso e regolato da altre norme di cui agli artt. 90 e 93 del D.P.R. 285/90) si estrinseca in queste forme di trattamento:

- 1) inumazione in campo comune per i cadaveri;
- 2) sversamento in cinerario comune per le ceneri;
- 3) deposizione in ossario comune per le ossa;
- 4) interro supplementare per almeno 5 anni in campo indecomposti per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (riducibile a 2 se il resto mortale è addizionato con sostanze favorevoli la scheletrizzazione ai sensi della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10).

Ossa o corpi inconsunti per effetto di saponificazione, mummificazione, corificazione e ceneri provenienti da un primo periodo di sepoltura afferiscono sempre al comune di prima sepoltura per:

- 1) procedimento autorizzatorio (art. 3 comma 3 D.P.R. 254/2003 e paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10);
- 2) destinazione ultima o sistema di smaltimento (con assunzione dei relativi oneri gestionali se gli aventi titolo non esercitano il loro *jus sepulchri*).

Il comune, infatti, deve esser autosufficiente disponendo di adeguati:

- 1) ossari comuni (art. 67 D.P.R. 285/90);
- 2) cinerari comuni (art. 80 comma 6 D.P.R. 285/90);
- 3) quadra di terra per indecomposti (art. 58 comma 2 D.P.R. 285/90).

Gli artt. del D.P.R. 285/90 dei cui sopra definiscono obbligatoria la presenza di un ossario o un cinerario in cui disperdere in forma promiscua ed indistinta rispettivamente: ossa <sup>(7)</sup> e ceneri, mentre ai sensi dell'art. 58 comma 2 (precisato e richiamato da paragrafo 10 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) nel calcolo del fabbisogno di campi d'inumazione deve esser considerata anche l'incidenza di eventuali inconsunti da

<sup>(7)</sup> Ossario e cinerario potrebbero fisicamente insistere nello stesso manufatto (una botola, un tubo ipogeo, un cubo in muratura ...).

sottoporre ad ulteriore turno di rotazione in campo comune.

In realtà la norma si intende rispettata quando, in un comune con più cimiteri, questi impianti siano presenti anche in un solo camposanto (si veda il regolamento regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 e quello lombardo 9 novembre 2004 n. 6, nonché quello marchigiano 9 febbraio 2009 n. 3).

A questo punto si potrebbe ragionare più correttamente di titolo di accettazione non nel cimitero comunale ma nel sistema cimiteriale del comune per ossa, ceneri e resti mortali.

La lettera e) dell'art. 50 D.P.R. 285/90 circoscrive, dunque, il diritto ad esser ricevuti e permanere nel sistema cimiteriale non solo ai cadaveri (di persone appena decedute) ma anche alle loro trasformazioni di stato, ossia ossa, resti mortali, ceneri, anche per favorire, nel tempo, la stabilità delle sepolture <sup>(8)</sup>. L'unica eccezione, in tema di cadaveri e resti mortali potrebbe esser rappresentata dall'inefficienza <sup>(9)</sup> dei campi di terra a garantire in tempi ragionevoli una completa mineralizzazione <sup>(10)</sup> dei tessuti organici a cui ovviare, senza giungere alla drastica soppressione del cimitero, con un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui congelare tout court le inumazioni nella quadra satura e dirottarle verso un altro camposanto <sup>(11)</sup> dove convogliare le nuove sepolture, in campo di terra, della zona.

Ossia ossa, resti mortali, ceneri dopo un primo periodo di sepoltura in un diverso cimitero non possono esser conferite d'ufficio in uno dei cimiteri del comune di decesso o di residenza e la loro destinazione obbligatoria è il cinerario, l'ossario o il campo indecomposti, escludendosi a priori una sepoltura privata che potrebbe sorgere solo dietro il sorgere di una concessione.

Il titolo d'accettazione "d'ufficio" o per meglio dire istituzionale si esaurisce, quindi, dopo la prima destinazione di cadaveri e loro trasformazioni di stato.

<sup>(8)</sup> Sul diritto delle spoglie mortali a riposare in pace si veda la sentenza del C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul carattere di sacralità del sepolcro).

<sup>(9)</sup> Nei casi più gravi può esser deliberato il cambio di destinazione del campo di terra, sino ad arrivare all'*extrema ratio* dell'ultimo paragrafo art. 82 comma 2 (trasferimento del cimitero) e del successivo Capo XIX (soppressione del camposanto per inidoneità ed inefficienza conclamate).

<sup>(10)</sup> Il D.P.R. 285/1990 è, a questo proposito categorico: se l'indecomposizione dei cadaveri diventa un problema di massa ed "endemico" il Comune e l'A.S.L. devono valutare se sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 82 comma 2 (prolungamento del periodo legale di sepoltura). In particolare si richiama, però, l'attenzione su questo aspetto: lo stesso Ministero della Sanità ha riconosciuto che, data la natura del fenomeno. spesso "il protrarsi del tempo di inumazione non servirebbe ad altro se non a rendere indisponibili ulteriormente fosse per successive inumazioni".

<sup>(11)</sup> Nell'ambito della pianificazione cimiteriale, qualora il comune disponga di più campisanti, il fabbisogno (inteso come superficie necessaria e bastevole dei lotti da adibire a campi di inumazione) può esser assicurato anche attraverso solo di questi.

*Nota dell'autore: in questo testo sono riportati autorevoli esempi di giurisprudenza, tuttavia nel nostro ordinamento di civil law non vige la regola ferrea dello "STARE DECISIS", ovvero del precedente, in quanto una sentenza fa stato solo tra le parti (art. 2909 Codice Civile) e non è automaticamente estensibile ad altri casi, come avviene, invece, nel mondo anglosassone.*

Premessa: *in primis* va precisato come i riferimenti al regolamento comunale "vigente" debbano anche indicare l'omologazione da parte del Ministero della sanità (oggi, della salute, poi del Welfare), in quanto inderogabile condizione di efficacia *ex art. 345 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265*. Il regolamento comunale non produce effetto di sorta fin quando non abbia ottenuto l'omologazione ministeriale. Detto procedimento permane nella competenza del Ministero della Salute, non rientrando nelle materie oggetto dei trasferimenti di competenze e funzioni alle regioni disposte con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 e con effetto dal 1° gennaio 2001, anche se un recente orientamento tenderebbe ad escutere le norme di polizia mortuaria varate in piena autonomia dalle regioni dopo la Legge Costituzionale n. 3 8 ottobre 2001 adottata in riforma del Titolo V della Suprema Carta.

• **Ereditarietà<sup>(12)</sup> della tomba. Lo jus sepulchri nel suo esercizio è assimilabile al diritto patrimoniale<sup>(13)</sup> sugli immobili funerari ex art. 63 D.P.R. 285/90?** Sull'ereditarietà<sup>(14)</sup> della tomba vi è giurisprudenza costante (Cassazione con sentenze n. 5095 del 29-5-1990 e n. 12957 del 7-3 e 29-9 2000), tuttavia, la questione è davvero controversa, la dottrina, infatti, ancora dibatte su quest'aspetto: alcuni giuristi ritengono gli eredi quali semplici onerati alla manutenzione della tomba, altri, invece, estenderebbero an-

<sup>(12)</sup> Corte d'appello di Catania, 19 giugno 1931 In mancanza di diversa manifestazione di volontà da parte del fondatore, il sepolcro privato si intende familiare e non ereditario.

<sup>(13)</sup> Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo "ius sepulchri" "iure sanguinis" da quello "iure successiois" occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell'edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro "sibi familiaeque suae". Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, "iure proprio", il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto "inter vivos", né "mortis causa". Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo "ius sepulchri" si trasforma da familiare in ereditario.

<sup>(14)</sup> Cassazione civile, 5 gennaio 1938 n. 387 Il sepolcro familiare destinato dal fondatore ai membri della famiglia, è sottratto alla regola della successione ereditaria, e pertanto i membri della famiglia ne diventano titolari al di fuori di ogni rapporto successorio. Conseguentemente se il fondatore al momento della morte non ha provveduto a pagare il prezzo della costruzione della sepoltura il di lui fratello che abbia ottenuto dal Comune l'intestazione al proprio nome dell'area in cui il sepolcro è stato costruito, è tenuto a tale pagamento ancorché abbia accettato l'eredità fraterna con beneficio d'inventario.

che a quest'ultimi lo *Jus Sepeliendi* e lo *Jus Inferendi in Sepulchrum*, con il potenziale conflitto tra i nuovi titolari del diritto di sepolcro ed i congiunti dell'originale fondatore del sepolcro.

• **Gli affini (esempio coniuge di un avente titolo) possono esser accolti in un sepolcro privato<sup>(15)</sup>?** Dipende da: 1) volontà<sup>(16)</sup> del fondatore del sepolcro "cristallizzata" nell'atto di concessione. 2) definizione di Famiglia (allargata, patriarcale, mononucleare...) dettata dal regolamento comunale di polizia mortuaria<sup>(17)</sup>.

• **Estumulazione straordinaria: è ammessa per tumuli non a norma ex art. 76 D.P.R. 285/90? È lecita prima della fine della concessione? Provoca l'automatica decadenza? È applicabile alle concessioni perpetue?** Ai sensi dell'art. 76 comma 3 D.P.R. 285/90 (il quale riproduce una norma preesistente del R.D. 1880/1942) ogni loculo dovrebbe esser provvisto di diretto accesso al feretro, onde evitare l'insicura e faticosa movimentazione di altre casse per raggiungere quest'ultimo. Le operazioni cimiteriali su questo particolare tumulo, proprio per la sua intrinseca inadeguatezza, possono esser meglio disciplinate in primis dall'atto di concessione, poi dal regolamento comunale di polizia mortuaria. La concessione, comunque, procede sino al suo naturale esaurimento (se non è perpetua) e può esser rinnovata, una novazione della concessione stessa, volta ad un riuso totale (non limitato ad ossa o ceneri) del manufatto sepolcrale, invece, presupporrebbe pur sempre una riqualificazione delle caratteristiche costruttive dell'avello, attraverso la procedura di deroga. L'estumulazione è senz'altro permessa per riduzione dei resti in cassetta ossario, cremazione degli stessi o traslazione verso nuova sepoltura, se non questa manomissione del sepolcro non confligga con una specifica norma dettata dal primo concessionario che con questa clausola vuole tutelarsi

<sup>(15)</sup> Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Nel caso in cui manchi una diversa volontà espressa del fondatore, il sepolcro si deve presumere destinato "sibi familiaeque suae", per cui il diritto alla sepoltura spetta "iure sanguinis" a tutti i discendenti del fondatore medesimo nonché ai rispettivi coniugi, indipendentemente dalla sorte che l'edificio sepolcrale subisca per diritto successorio.

<sup>(16)</sup> Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 1134 Posto che, ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti che hanno diritto alla sepoltura in un edificio sepolcrale, la concessione amministrativa fa soltanto presumere la coincidenza della figura del fondatore con quella del titolare della concessione stessa, assume rilevanza preminente la volontà del fondatore, che può essere manifestata in qualunque forma e risultare anche da elementi indiziari e presuntivi (nella specie, è stato qualificato cofondatore di un sepolcro il soggetto che, sebbene non titolare della concessione amministrativa, aveva contribuito per metà alle spese di costruzione e di mantenimento del sepolcro e il cui nome era inciso sul frontespizio della cappella, dove era stato seppellito insieme ad altri familiari).

<sup>(17)</sup> Altrimenti si seguono le norme generali del nuovo diritto di famiglia.

contro future aperture del sacello mortuario, proprio per "blindarne" giuridicamente l'integrità. Se una concessione è stata rilasciata per una particolare salma, e questa viene traslatata, si può arrivare sino alla pronuncia della decadenza per esaurimento dei fini nel rapporto concessorio. La procedura di deroga di solito serve per recuperare spazio al fine di immettere nella tomba nuovi feretri, comunque non è da escludersi il "rifascio" ex Circ. Min. 31 luglio 1998, n. 10 per scongiurare, durante lo spostamento, delle casse la rottura della vasca metallica.

• **A chi compete riattare il sepolcro non a norma secondo la procedura di deroga di cui all'art. 106 D.P.R. 285/90?** Occorre capire se il Comune ha concesso una tomba irregolare oppure se la non conformità all'art. 76 Comma 3 D.P.R. 285/90 sia intervenuta successivamente alla concessione. Nel primo caso l'opera è a carico del Comune, nel secondo a carico dell'utente, se la vuol porre in essere. In caso contrario non è consentita la tumulazione di feretro, in quanto in violazione dell'art. 76, comma 3 del D.P.R. 285/90, ma solo di ossa o ceneri. Il permesso di costruzione o di realizzazione di adeguamenti nella tomba non incide sulla natura dell'autorizzazione: si applica quindi l'art. 94 del D.P.R. 285/90.

• **Adeguare all'art. 76, comma 3 D.P.R. 285/90 un sepolcro con procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 285/90, o demolirlo per poi riedificarlo, produce mutamento dei fini nel rapporto concessorio e, quindi, decadenza?** Sì, dal momento che venendo a mutare il fine per cui il sepolcro è stato, a suo tempo, eretto, si dovrebbe determinare la decadenza. Il condizionale si giustifica in quanto quest'operazione potrebbe non avvenire qualora la modifica strutturale sia apportata nel contesto dell'art. 106 D.P.R. 285/90<sup>(18)</sup> (anche senza grandi formalizzazioni sul provvedimento di autorizzazione (oggi e dall'1/1/2001, regionale per il D.P.C.M. 26/5/2000) trattandosi di una messa a norma a prescrizioni tecniche estranee ai soggetti del rapporto (comune, quale concedente da un lato e concessionario dall'altro): in questo caso, l'esecuzione di opere che portino all'utilizzabilità del sepolcro, non produrrebbe decadenza.

• **Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono solo amministrative o hanno anche rilevanza sanitaria?** Dette autorizzazioni competono al dirigente dopo l'avvento dell'art. 107, comma 3 lettera f), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia permane in capo al sindaco la supervisione delle attività di polizia mortuaria in quanto Autorità Sanitaria Locale Ex Legge 833/1976, D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 267/2000. La ve-

rifica sul corretto confezionamento del feretro di cui al paragrafo 9.7 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 laddove viga pienamente solo il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 445/2000 continua invece ad essere di esclusiva competenza dell'Autorità Sanitaria.

• **Ex art. 106 D.P.R. 285/90 si possono realizzare direttamente loculi areati?** In realtà il legislatore, formulando l'art. 106 sull'odato non intendeva alludere ai loculi areati, molto distanti dall'esperienza italiana, quando il D.P.R. 285/90 fu redatto, comunque sì, sempre che si tratti di ristrutturazione e non di nuova costruzione in quanto la procedura di deroga vale solo per fabbricati e plessi cimiteriali antecedenti l'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 avvenuta il 27 ottobre 1990.

• **La soprelevazione o l'abbattimento finalizzato ad aumentare i posti feretro originariamente disponibili integra la fattispecie di mutamento di fine nel rapporto concessorio?** Si veda tal proposito l'art. 94 comma 2 D.P.R. 285/90 secondo cui il numero di posti disponibili deve essere indicato nell'atto di concessione.

• **Le concessioni sono sempre a titolo oneroso o in particolari situazioni possono essere gratuite?** Una sepoltura privata può essere concessa *ex novo* per la bisogna, a tempo determinato; essere a sistema d'inumazione o tumulazione. Generalmente la concessione è onerosa ai termini del combinato disposto tra gli artt. 95 e (retroattivamente) 103 del D.P.R. 285/90, ma può essere anche gratuita laddove il Comune decida di riconoscere particolari benemeritenze per una persona. Più generalmente un soggetto vanta un diritto ad essere inumato o tumulato in sepolture già esistenti al cimitero e quindi si attua tale previsione. Oggi i criteri per calcolare i criteri con cui stabilire i canoni di concessione sono stati stabiliti attraverso l'art. 117 del D.Lgs. 267/2000 e soprattutto dal Decreto Ministeriale 1° Luglio 2002.

• **È consentita l'inumazione in campo dato in concessione la cui durata ormai in scadenza sia inferiore al turno ordinario d'inumazione?** Se ragioniamo per analogia anche in un loculo, per il tempo residuo alla scadenza, è ammessa la tumulazione di un feretro che ecceda, per difetto, il periodo di sepoltura legale (minimo 20 anni per 20 anni di tumulazione in loculo stagno così come recepito da molti regolamenti locali di polizia mortuaria dopo l'avvento del D.P.R. 254/2003).

• **In un campo di terra dato in concessione, l'esumazione è ordinaria dopo i 10 anni oppure si esegue alla scadenza della concessione?** Come per tutte le sepolture private (capo XVIII D.P.R. 285/90)

<sup>(18)</sup> Si veda anche l'allegato tecnico di cui al paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

(esempio tumulazione di cui all'art. 86 comma 1 D.P.R. 285/90) date in concessione l'apertura del sepolcro per la raccolta dei resti, di norma si esegue all'estinguersi della concessione, tuttavia decorso il periodo legale di rotazione in campo di terra (ordinariamente fissato in 10 anni) è senz'altro possibile una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere, così da liberare spazio per nuove sepolture di feretri o resti mortali, le ossa saranno deposte nell'ossario di cui ex art. 90 comma 2 D.P.R. 285/90 tutti i campetti dati in concessione deve esser provvisti.

• **In regime di D.P.R. 285/90 le urne non possono esser inumate?** No, perché si avrebbe una dispersione sui generis, laddove la Legge 30 marzo 2001 n. 130 non sia stata ancora attuata con precisa disposizione regionale, mentre il D.P.R. 285/90 ammette solo la dispersione in cinerario comune (art. 80 comma 6). Al massimo si potrebbe ricavare una piccola celletta ipogea o epigea<sup>(19)</sup> (simile al colombario di cui all'art. 343 Regio Decreto 1265/1934) nel copri tomba, precisando nel regolamento comunale di polizia mortuaria come non venga ad instaurarsi nessun rapporto di concessione, in quanto la fossa in campo comune dà solo diritto all'uso strettamente per il periodo legale di sepoltura. Il comune, per concedere questa pratica di avvicinamento tra defunti, che abbiano scelto una diversa forma di destinazione per le loro spoglie, potrebbe istituire un diritto fisso, così da compensare il mancato introito della celletta cineraria che normalmente viene data in concessione per la tumulazione di urne ex art. 80 comma 3 D.P.R. 285/90.

• **La spartizione dei posti feretro con scrittura privata non è elemento di diritto, ma perché alcuni comuni chiedono l'autorizzazione degli aventi titolo ancora vivi?** Si tratta di un inutile bizantinismo procedurale sanzionato anche dall'art. 1 comma 2 Legge 241/1990; a regola dovrebbe bastare il nulla osta del concessionario quando non si vada ad intaccare la legittima aspettativa degli aventi titolo sullo *jus sepulchri*, come accade, invece, per l'istituto della benemerenzza.

• **Occorre la legalizzazione sul titolo di viaggio per trasporti internazionali tra Paesi aderenti alla convenzione di Berlino?** Per i Paesi aderenti all'Accordo di Berlino del 10/2/1937 è sufficiente il c.d. 'passaporto mortuario' (*laissez passaire mortuaire*). L'apostille (come anche la legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione stipulata a L'Aja il 5/10/1961) spetta alla Prefettura-UTG (ciò importa

che la firma del dirigente competente<sup>(20)</sup> sia stata depositata presso di questa o, altrimenti, venga depositata per l'occasione o, meglio, prima che sia richiesta l'apposizione dell'apostille (o, della legalizzazione).

• **Lo *Jus Sepulchri* non può esser oggetto di cessione tra privati, (almeno dopo l'entrata in vigore del Codice Civile il 21 aprile 1942, in quanto il cimitero è bene demaniale ex art. 824) ma astrattamente si può avere la compravendita di beni cimiteriali (opere murarie)?** No, dall'emanazione del D.P.R. 803/1975 (in vigore dal 10 febbraio 1976) è vietato sui manufatti sepolcrali qualsiasi fine di lucro, o cessione per *acta inter vivos*; il concetto è ribadito anche dall'art. 92 comma 4 D.P.R. 285/90 e dalla relativa Circolare Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 (paragrafo 14.3). Astrattamente potrebbe aversi solo una donazione, non dello *jus sepulchri* (la cui trasmissione, giova ricordarlo, è interdetta per *acta inter vivos*) ma del solo onere di mantenimento ex art. 63 D.P.R. 285/90.

• **Diabolica demonstratio** Se c'è il subentro di tipo ereditario o per trasmissione della titolarità del sepolcro secondo *jure sanguinis* (è il caso del sepolcro a cosiddetto concessionario mobile) non si addiverà mai all'abbandono amministrativo<sup>(21)</sup> (20 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente titolo). Se non c'è il subentro, i discendenti o gli eredi del *de cuius* non possono disporre della tomba in termini di rinuncia o rinnovo della concessione. L'accesso ad un sepolcro già occupato da parte di un avente diritto scomparso di recente può esser inibito dai congiunti del primo defunto, se questi si oppongono a riduzione dei resti ossei o cremazione dei resti mortali. Lo *jus sepulchri* è compreso per mancanza di spazio, verrebbe, quindi, ad esaurirsi la naturale capienza fisica del sepolcro di cui all'art. 93 D.P.R. 285/90.

(SEGUE NEL PROSSIMO NUMERO)

<sup>(19)</sup> Si veda anche il parere del Consiglio di Stato n. 2597, reso il 29/10/2003 (sulla base del quale è stato emanato il D.P.R. 24/2/2004).

<sup>(20)</sup> Il D.P.C.M. 26 Maggio 2000 trasferisce in capo alla regione redazione e rilascio del passaporto mortuario, tuttavia molte regioni hanno subdelegato questa funzione ai comuni.

<sup>(21)</sup> Per maggiori dettagli si veda l'art. 4 comma 4 del regolamento regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 con relativa circolare esplicativa SEFIT n. 605 del 3/7/2006.

Informatica

## Il Garante dei fannulloni

di Nicola Bortolotti

Ancor più che negli altri mesi dell'anno, in agosto i quotidiani sono perennemente a caccia di notizie curiose, che spesso poco hanno che fare con realtà lavorative o aziendali. Talvolta, però, è proprio approfittando della pausa estiva che fatti interessanti accaduti all'estero – poco “spendibili” quando la foliazione costringe a “tagli” e forte selezione dei contenuti contingenti – assurgono all'onore delle cronache, fornendo spunti di riflessione degni di nota.

Ad alcuni non sarà quindi sfuggito un titolo del Giornale di sabato 8 agosto, che ancora si può leggere in rete all'indirizzo <http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=372706> (è anche scaricabile l'intera pagina in PDF): “Ricarica il cellulare in ufficio e lo licenziano”.

Questo è, in breve, il riassunto di una storia che, come si può ben immaginare, non è accaduta in Italia bensì nella rigorosissima (nonché, forse, fin troppo rigida) Germania. Un operaio è stato licenziato per aver ricaricato il proprio cellulare sul posto di lavoro, con ciò provocando alla propria azienda un danno di 0,014 euro, un furto di elettricità di ben quattordici millesimi di euro (non è un errore di stampa), addirittura certificato da un perito all'uopo consultato. L'operaio non era un novellino, avendo svolto il suo lavoro per quattordici anni con l'unico appunto di avere fotografato il luogo dove lavorava (anche questa cosa proibita). La magistratura tedesca, con celerità difficilmente concepibile da chi deve scontrarsi quasi quotidianamente con la censurabile inefficienza del belpaese, aveva confermato la liceità del licenziamento. In Germania (e non solo) il rischio di essere messi alla porta per abitudini che in Italia rappresentano la norma è elevatissimo, ad esempio l'usufruire di un buono sconto del supermercato per cui si lavora o scambiare una email con un familiare. Il “sequel” di questa paradigmatica vicenda, con tanto di “happy end”, è tuttavia sfuggito ai cronisti di casa nostra: senza attendere il ricorso del dipendente, fissato per ottobre, l'azienda – colpita negativamente dalla pubblicità globale ottenuta e, forse, dal timore di essere tacciata di discriminazione razziale, in quanto il licenziato era di origine pachistana – ha reintegrato Mohammed Sheikh (questo il nome dell'autore del “furto”). Capitolo chiuso, come si può

leggere, ad esempio – nell'abbordabile lingua inglese – all'indirizzo <http://www.canadianhrreporter.com/ArticleView.aspx?l=1&articleid=7107>.

### Da un eccesso all'altro

Qual è il “fil rouge” che lega questa vicenda, pur interessante, al mondo dell'informatica? Il *trait-d'union* è la risonanza data dalla stampa quasi all'unisono, curiosamente proprio negli stessi giorni di fine settembre, a una decisione del Garante della Privacy di parecchi mesi prima, più precisamente il “divieto” del 2 aprile 2009 pubblicato sul bollettino n. 104 aprile 2009 e reperibile all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1606053>.

Se alcune testate giornalistiche “tradizionali” (ad esempio <http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/tecnologia/diritti-web/garante-web/garante-web.html>) hanno condito la notizia con numerose inesattezze di carattere tecnico, altri siti più specializzati (ad esempio Tom's Hardware News <http://www.tomshw.it/news.php?newsid=19460>) hanno efficacemente ed eloquentemente sintetizzato la questione con titoli del tipo “Spiare online un lavoratore fannullone è illegale”. Mentre in Germania si può licenziare per qualche millesimo di euro, cosa ha partorito l'ineffabile garante, inerte di fronte alla diffusione online delle dichiarazioni dei redditi degli italiani ma sempre più vessatorio nei confronti delle piccole e medie realtà produttive?

Ha – di fatto – posto una serissima ipoteca sulla possibilità per qualunque datore di lavoro di poter individuare un dipendente infedele, creando anche un precedente che – prima o poi – renderà impossibile identificare l'autore di reati anche assai gravi (come la pedopornografia), come si spiegherà meglio più avanti. Il “casus belli” è così riassumibile: nel 2007 l'anomala attività on-line di un dipendente della “Italian Gasket S.p.A.” di Brescia (<http://www.italiangasket.com>) è stata monitorata per nove mesi e – contravvenendo ad ogni regola aziendale (venivano scaricati voluminosi files per uso personale ed extra-lavorativo) – aveva comportato il suo licenziamento. Ora la Italian Gasket,



parte lesa, si trova invece proiettata dal Garante nella parte dell'imputata, con possibili pesanti illeciti penali, perché l'attività di monitoraggio avrebbe violato l'art. 4, comma 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) nonché vari articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

### Nessuna leggerezza

Di primo acchito verrebbe da pensare che la *Italian Gasket* fosse caduta in una grave leggerezza, non avendo informato il dipendente che le sue navigazioni venivano controllate. Il far firmare ad ogni addetto con accesso a Internet un'adeguata informativa rappresenta infatti, ormai da tempo, la prassi abituale seguita in ogni azienda pubblica e privata, pur con sporadiche, colpevoli e talora notevolissime eccezioni (si pensi alla quasi totalità delle scuole italiane). Nel provvedimento del Garante, invece, si legge qualcosa che avrebbe dovuto far sobbalzare sulla sedia qualsiasi addetto ai lavori:

(...)

*RILEVATO che al reclamante, al pari di tutti gli altri dipendenti dell'azienda abilitati all'uso della rete Internet, erano "state fornite specifiche istruzioni circa l'utilizzo della postazione informativa individuale" (cfr. all. n. 1 al verbale, recante il "Regolamento aziendale per la sicurezza e l'utilizzo delle postazioni di informatica individuale" del 15 gennaio 2007, ove al punto 6.3. si legge che "è assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa"), peraltro "sottoscritte per presa visione" dai medesimi dipendenti, compreso lo stesso reclamante (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 febbraio 2009, p. 2; cfr. altresì all. n. 1 al verbale);*

*RILEVATO altresì che il reclamante era stato previamente informato circa i controlli che sarebbero stati effettuati sulla propria postazione individuale in ordine agli accessi effettuati alla rete (cfr. allegato n. 2 al verbale del 25 febbraio 2009; cfr. altresì all. n. 1 al verbale del 26 febbraio 2009);*

*PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla società in ordine all'impossibilità di adottare misure di carattere inibitorio per l'accesso a siti non pertinenti l'attività lavorativa, soluzione che, ancorché valutata e sperimentata in passato dalla società, non è stata ritenuta praticabile (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 febbraio 2009, cit., p. 2);*

Come si può ben constatare, quindi, la *Italian Gasket* non ha peccato di superficialità, ottemperando alla prassi seguita ovunque.

Qual è stata, dunque, la grave mancanza della parte realmente lesa? Un indizio si può desumere sempre dal provvedimento del Garante, laddove subito dopo si legge:



Figura 1

*RILEVATO che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla società (secondo cui "nessuna attività di monitoraggio è stata effettuata in passato nei confronti di dipendenti diversi dal [reclamante]": cfr. verbale di operazioni compiute del 26 febbraio 2009, cit., p. 2) e della documentazione prodotta (la quale ha evidenziato che l'attività di tracciamento e di registrazione degli accessi alla rete Internet nei confronti del reclamante è avvenuta "in deroga alla normale prassi aziendale": cfr. all. n. 1 al verbale del 25 febbraio), non risulta allo stato provato che detta attività di monitoraggio abbia in passato interessato anche altri dipendenti;*

In sostanza, quindi, la reale colpa della società è stata quella di individuare la mela marcia. Misfatto tanto grave da scatenare l'ira funesta del Garante, che così ha sentenziato:

(...)

*RITENUTO che l'installazione di un software con funzionalità appositamente configurate per il tracciamento (sistematico e continuativo) degli accessi ad Internet da parte dell'interessato – con la conseguente memorizzazione di tutte le pagine web visualizzate dal reclamante – risulta essere avvenuta in violazione dell'art. 4, comma 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta l'impiego di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; rilevato, inoltre, che la società non ha neanche provveduto a svolgere gli adempimenti previsti dal secondo comma della medesima disposizione, in relazione alle funzionalità che mediante il software installato legittimamente possono essere perseguite per "esigenze organizzative e produttive" (cfr. verbale di operazioni compiute del 26 febbraio 2009, cit., p. 2);*

*RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali riferiti al reclamante, limitatamente agli accessi effettuati alla rete Internet, non risulta essere stato*

effettuato lecitamente dalla società (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice; cfr., altresì, il punto 4 delle menzionate Linee guida);

RITENUTO inoltre che detto trattamento non risulta essere stato lecitamente svolto neanche sotto il profilo della pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), tenuto conto che il monitoraggio effettuato dalla società (peraltro diretto ed esclusivo nei confronti del reclamante) risulta essere stato prolungato e costante (cfr. le citate Linee guida, punto 6);

(...)

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Italian Gasket S.p.A. l'ulteriore trattamento dei dati personali riferiti al reclamante, limitatamente al monitoraggio degli accessi a Internet (artt. 11, comma 1, lett. a) e d) e 114 del Codice e art. 4, primo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300);

2. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

### Considerazioni sconcertanti

Il dipendente infedele ma reclamante sapeva di essere monitorato, sapeva di contravvenire pesantemente al regolamento sull'utilizzo aziendale di Internet da lui stesso controfirmato eppure è stato inopinatamente graziato.

Le considerazioni del Garante sono sconcertanti: di fronte a questo precedente (che, c'è da sperare, la giustizia penale vorrà almeno mitigare, se non correggere facendone tabula rasa), alle aziende è stata tolta ogni valida arma nei confronti non solo dei "fannulloni" via Internet ma anche di chi volesse perpetrare illeciti ben più gravi, dallo spionaggio industriale alla pedo-

pornografia.

Non solo: strumenti fondamentali per l'aumento della sicurezza ed efficienza aziendale, come i cosiddetti "caching proxy" (tra cui Squid, saggiamente utilizzato da Italian Gasket), diventano de facto strumenti illegali.

Si tratta di un ipergarantismo nei confronti dei dipendenti in malafede difficile da comprendere, che stride a confronto dell'iperlegalismo richiesto invece in Germania.

Per capire quanto pericoloso sia questo divieto del Garante, si pensi che un accesso ad Internet condiviso da realtà piccole o medio-piccole (che, nel caso di Italian Gasket, molto probabilmente era tariffato "a traffico", per cui il dipendente potrebbe aver provocato anche un ulteriore danno quantificabile alla propria azienda) viene di norma identificato "lato provider" da uno stesso indirizzo IP. In altri termini l'attività, sia essa lecita o illecita, puntualmente tracciata nei "log" di attività del provider (che devono essere conservati per alcuni anni e possono essere richiesti e utilizzati dall'Autorità Giudiziaria) è associabile al titolare del contratto Internet e non al singolo terminale della rete aziendale che l'ha generata. Questo qualora non si siano messe in atto adeguate contromisure, ad esempio la navigazione "filtrata" da un proxy gratuito come Squid o Sambar (disponibili per tutte le principali piattaforme, da Linux a Windows), con generazione di un secondo "log" che - unito a quello del provider - possa consentire di giungere al terminale responsabile di una determinata attività. In figura 1 è visibile la semplicissima configurazione richiesta ad ogni browser per l'utilizzo di un proxy, nella fattispecie Mozilla Firefox; in figura 2 vi è un esempio di log prodotto da Sambar.

La scelta di far passare i pacchetti attraverso un proxy, anziché direttamente tramite il firewall-router, consente anche un maggiore controllo preventivo delle attività, con la possibilità di impostare "blacklist" (ossia un elenco di destinazioni proibite, anche se tale strategia è ormai non percorribile, vista gli sforzi che sarebbero necessari per tenere aggiornata la lista) o, scelta ancor meno attuabile, di impostare una "whitelist", ossia permettere la navigazione solo su un elenco predeterminato di siti.

Il fatto che vengano memorizzate in "cache" le pagine e i files più recenti, ne rende l'accesso molto più rapido, pressoché immediato.

Tutto questo, però, al Garante non va bene: non c'è motivazione tecnica universalmente riconosciuta che venga considerata valida. Via libera, dunque, ai "fannulloni", purché ozino via Internet.

```

C:\sambar64\log\proxy_log_metapad
File Edit Favourites Options Help
[25/Sep/2009:01:47:23 +0200] www.euroact.net:80 /
[25/Sep/2009:01:47:23 +0200] www.euroact.net:80 /ie.css
[25/Sep/2009:01:47:24 +0200] www.google-analytics.com:80 / utm.gif?
utmwv=4.5.6&utmnn=743504620&utmhn=www.euroact.net&utmc=ISO-8859-1&utmsr=1280x800
&utmsc=32-bit&utmul=it&utmje=1&utmfl=10.0%2032&utmcn=1&utndt=Euroact.net%20-%20i%
20primo%20portale%20del%20settore%20funerario&utmhid=1806973630&utmnr=&utmnp=%
2f&utmnc=it-2298195-3&utmcc= utm%
3027965864.1253836044.1253836044.1253836044.1238%2B utm%
3027965864.1253836044.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcd%3D(none)%3B
[25/Sep/2009:01:47:24 +0200] www.euroact.net:80 /Favicon.ico
[25/Sep/2009:01:47:27 +0200] www.euroact.net:80 /Favicon.ico
[25/Sep/2009:01:48:26 +0200] www.sefit.eu:80 /
[25/Sep/2009:01:48:26 +0200] 66.71.151.101:80 /sefit/index.cfm
[25/Sep/2009:01:48:26 +0200] 66.71.151.101:80 /sefit/images/style.css
[25/Sep/2009:01:48:26 +0200] 66.71.151.101:80 /sefit/include/rss.asp
[25/Sep/2009:01:48:27 +0200] 66.71.151.101:80 /Favicon.ico
[25/Sep/2009:01:48:30 +0200] 66.71.151.101:80 /Favicon.ico
DOS INS Line: 1/18 Col: 1

```

Figura 2

Cultura

## Top ten dei cimiteri europei

di Emanuele Vaj

*Ogni tanto appare sui quotidiani una lista di cimiteri (di ogni nazione e continente) scelti da “esperti” sulla base dei più diversi criteri.*

*Bene, abbiamo trovato una lista di cimiteri (in Europa), un elenco non pubblicizzato sulla stampa, ma frutto solo delle opinioni della gente che viaggia.*

Esiste in rete un sito (molto conosciuto e apprezzato) che raccoglie le “recensioni” di chi viaggia; descrizioni e opinioni su alberghi, compagnie aeree e via dicendo.

Certo i pareri a volta sono contrastanti: l'albergo che per uno è bellissimo, per un altro proprio non lo è. Ma questo conferma che ognuno vede con i propri occhi ed ha il suo “metro” personale per valutare le cose.

Va detto, però, che di solito vi è una marcata maggioranza di giudizio (sia positiva che negativa).

La sezione europea di questo sito ha lanciato una “survey”, una ricerca sui cimiteri più apprezzati in Europa, invitando ad inviare le proprie preferenze spiegando le ragioni delle scelte.

Evidentemente si può condividere o meno la validità delle indicazioni dei partecipanti, ma – anche solo per pura curiosità – riportiamo l'elenco dei primi 10 cimiteri con una breve descrizione.

Ricordiamo che la ricerca è stata attivata alla fine dello scorso mese di ottobre (opportunitamente tra la festa di Halloween e la Commemorazione dei Defunti).

Rileviamo che i cimiteri in lista – che ne include anche 3 italiani – sono stati votati per le loro splendide architetture funebri e per il patrimonio culturale che custodiscono nel loro perimetro.

### **Cimitero di Highgate, Londra, Inghilterra**

Ricchissimo di tombe e architetture in stile squisitamente gotico, l'Highgate Cemetery ospita molti personaggi di fama mondiale, fra i quali anche il noto filosofo Karl Marx. Inoltre, questo cimitero era lo scenario del rinomato Vampiro di Highgate, che imperversava negli anni '70 e ha dato vita ad una vera e propria caccia ai vampiri e ad altre attività occulte.

### **Cimitero Père-Lachaise, Parigi, Francia**

Il cimitero di Père-Lachaise, ubicato nel quartiere orientale di Parigi, è uno dei cimiteri più famosi al mondo e offre riposo ad una galleria eterogenea di personaggi, che spazia dal “re” del rock internazionale, Jim Morrison, alla divina cantante francese Edith Piaf, fino al poeta, commediografo e romanziere irlandese, Oscar Wilde.

### **Antico cimitero ebreo, Praga, Repubblica Ceca**

Fondato nel 15° secolo e parte del ghetto ebraico, questo è il primo cimitero ebreo conosciuto in Europa. Considerando che il cimitero non ha potuto espandere il suo perimetro perché doveva restare all'interno del ghetto, si suppone che in certe parti le tombe possano aver raggiunto nel tempo fino a dodici livelli.

### **Cimitero protestante, Roma, Italia**

Il cimitero protestante, un'oasi di pace e tranquillità a Roma, è anche conosciuto come il cimitero acattolico e ospita le spoglie di poeti romantici come Percy Bysshe Shelley e John Keats, con il suo sofferto epitaffio che recita: *“Questa tomba contiene i resti mortali di un giovane poeta inglese, che sul letto di morte, nell'amarezza del suo cuore, alla mercé dei suoi più acerrimi nemici, ha espresso il desiderio che queste parole fossero incise sul suo sepolcro: qui giace un uomo il cui nome è stato scritto sull'acqua”*.

### **Cimitero centrale (Zentralfriedhof), Vienna, Austria**

Si tratta del secondo cimitero in Europa per grandezza, visitato ogni anno da migliaia di cultori della musica classica che vengono in pellegrinaggio per portare il loro tributo a compositori di fama mondiale come

Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms e Johan Strauss.

### **Catacombe di Roma, Italia**

Queste antichissime catacombe sono state originariamente costruite nel secondo secolo a.C., seguendo le tradizionali strutture dei cimiteri etruschi. Col passare dei secoli sono state saccheggiate, depredate, nuovamente ampliate e infine, distrutte. Eppure contengono ancora alcuni esempi di pregio dell'arte del primo periodo cristiano, come affreschi e sculture, e sono aperte al pubblico ogni giorno, tranne la domenica.

### **Cimitero di Staglieno, Genova, Italia**

Per la qualità artistica e per il ricco numero di monumenti che ospita, il Cimitero di Staglieno è considerato un museo a cielo aperto. Fra le celebrità che vi sono sepolte figurano personaggi di grande levatura morale e storica, come Giuseppe Mazzini, patriota e politico di spicco del XIX secolo, ma anche grandi nomi della musica leggera contemporanea, come l'autore e cantante Fabrizio De André e la sposa di Oscar Wilde.

### **Cimitero di Montjuïc, Barcellona, Spagna**

Il Cimitero di Montjuïc si estende sull'intera zona meridionale del monte omonimo ed è stato fondato nel 1883. Molti personaggi famosi vi hanno trovato riposo: fra questi il noto pittore spagnolo Joan Mirò, uno dei più conosciuti al mondo, nonché principale esponente del surrealismo. Fra le altre celebrità sepolte qui figurano anche il musicista Isaac Albéniz, il pittore e scrittore Santiago Rusiñol e Salvador Puig Antich, un esponente del movimento anarchico famoso per essere stato l'ultimo a essere giustiziato sotto la dittatura del Generale Franco.

### **Cimitero di Montparnasse, Parigi, Francia**

Il Cimitero di Montparnasse è un altro cimitero di grande fama di Parigi e fu creato nel 1824 dall'unione di diverse cascine periferiche in seguito al divieto che nel diciannovesimo secolo bandiva i cimiteri dalle zone centrali della città. Molti intellettuali e artisti celebri riposano qui. Fra questi anche Charles Baudelaire, Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir.

### **Cimitero meridionale (Sudfriedhof), Lipsia, Germania**

Il Cimitero meridionale di Lipsia è il più grande della città ed è collocato vicino al monumento alla battaglia delle nazioni nel quartiere sud-orientale. Questo cimitero sorge inoltre all'interno del parco più esteso e più suggestivo della Germania e vanta numerosi esemplari di alberi rari, circa 10mila cespugli di rododendri e diversi monumenti storici. La cappella principale è fra i monumenti di maggior interesse storico. Insieme ad altre due cappelle e al forno crematorio, il campanile, con i suoi 60 metri di altezza, domina il cimitero.

Questo complesso architettonico fu realizzato in base al modello del monastero benedettino di Maria Laach in Baviera.

\*\*\*\*\*

Parliamo ora in dettaglio del **Cimitero Acattolico di Roma**, un tempo detto "Cimitero degli stranieri", "Cimitero dei protestanti" o anche "Cimitero degli artisti e dei poeti", da molti considerato uno dei più belli e suggestivi del mondo.

Nella Roma papalina per i non cattolici non era facile morire; ossia, defungere era facilissimo, ma i problemi venivano dopo.

Le leggi pontificie infatti proibivano tassativamente la sepoltura dei non adepti di santaromana chiesa nei terreni consacrati; così i funerali si svolgevano di notte, di nascosto per non suscitare forse l'avversione e il fanatismo religioso del popolo e garantire l'incolumità di coloro che partecipavano al rito funebre e i corpi venivano tumulati fuoriporta, in prati qualunque, senza lapidi o fiori.

Né mura né altro limite separavano le tombe dalla campagna circostante: ancora nel 1810, come attestano alcune cronache dell'epoca, le tombe venivano profanate da fanatici e da ubriachi.


Rileviamo che i cimiteri in lista – che ne include anche 3 italiani – sono stati votati per le loro splendide architetture funebri e per il patrimonio culturale che custodiscono nel loro perimetro.

Nel '700 però Roma pullulava di stranieri, quasi tutti non cattolici; nobili, artisti, diplomatici innamorati dell'Italia, che avevano scelto l'Urbe come dimora fissa e che avrebbero voluto tanto poterne usufruire anche come dimora eterna, senza passare però per esseri diabolici.

Fu così che nel 1763 il rappresentante del Re di Prussia, il barone Humboldt, ottenne faticosamente da parte delle autorità ecclesiastiche la concessione di un'area dell'Agro Romano vicino a Porta San Paolo, dove si ergeva (e s'erge tutt'ora) la piramide di Caio Cestio, che era in origine una tomba poi integrata nelle Mura Aureliane che circondano il cimitero.

Lì furono poste le prime tombe, ma poiché le autorità papali non concedevano per puntiglio il permesso di cingere il cimitero, le sepolture venivano continuamente profanate.

Nel 1817 i rappresentanti diplomatici di Prussia, Hannover e Russia si rivolsero al cardinale Consalvi, al-



lora segretario di Stato pontificio, per ottenere il permesso di recingere, a proprie spese, il Cimitero. Benché contrario, il cardinale si dimostrò disposto a cedere un'area confinante dei "prati del popolo romano", che venne recintata a spese delle Autorità Pontificie: questa zona è indicata oggi come "zona vecchia", mentre la zona originaria, a ridosso della Piramide di Caio Cestio, è detta "parte antica". Quest'ultima fu delimitata solo nel 1824 da un fossato che costituì per mezzo secolo l'unica difesa dell'area cimiteriale.

I parenti e altri stranieri in visita a Roma piantavano cipressi per addolcire il luogo, ma dato che questi crescendo impedivano la vista della piramide, la Segreteria di Stato con l'ordinanza dell'11 ottobre 1821 proibì la piantumazione, ordinando che le tombe venissero poste più in là della piramide, verso il Testaccio.

Infine nel 1894 l'Ambasciata di Germania acquistò in quella zona, a nome di tutte le Colonie Estere Acatoliche, 4300 mq in aggiunta a quelli già esistenti: così nacque definitivamente il Cimitero Acatolico di Roma, conosciuto anche come Cimitero dei protestanti o "degli artisti".

La prima sepoltura nota è quella di uno studente di Oxford chiamato Langton, del 1738, ma il cimitero fu aperto ufficialmente (con editto della Segreteria di Stato di Pio VII Chiaramonti), l'11 ottobre 1821.

È strano definire sereno un cimitero, ma quello lo è.

Un grande giardino luminoso e profumato, conosciuto più agli stranieri che agli italiani; un'oasi di verde e di silenzio nel caos metropolitano, che incantò dai primordi i visitatori.

Shelley nel 1819 scriveva goduto: "Nel vedere il sole illuminare l'erba imperlata di rugiada, nell'udire il mormorio del vento fra le foglie, nel rimirare i sepolcri... ti punge il desiderio di dormire quel sonno che essi sembrano godere."

Due mesi dopo li seppellì il figlio William e nel 1822 vennero disperse su quell'erba rugiadosa le stesse ce-

neri di Shelley, mentre Byron piantava attorno alla lapide 7 fra cipressi e allori.

Anche Keats riposa lì dal 1821, e fra le 4000 tombe vi sono anche quelle di molti italiani "liberi pensatori" come Gramsci, Amelia Rosselli, Gadda, Labriola, Luce D'Eramo, Dario Bellezza.

Infine, è affascinante scorrere l'elenco dei nomi e le professioni dei sepolti: come mestieri troviamo Ambasciatori, Addetti Militari, Professori, Pastori, Archeologi, valanghe di Governanti, Maggiordomi, Cuoche, Ballerine, Attori, Scultori, Pittori, Benestanti, Nullatenenti, persino una "Casalinga Principessa" e un meraviglioso "Scrittore e Avventuriero", Edward Trelawny, proprio colui che li portò le ceneri dell'amico Shelley e volle, 59 anni dopo, riposare per sempre accanto a loro.

Ma tra loro anche famosi attori come Belinda Lee e Renato Salvatori.

Come indica il nome ufficiale, il *Cimitero acatolico* di Roma è il posto per l'ultimo riposo non solo dei protestanti, ma dei non-cattolici in generale; è riservato però a quelli stranieri, senza distinzione di nazionalità. Col tempo, vi sono stati sepolti anche intellettuali italiani che rappresentavano in qualche modo una cultura alternativa, "straniera" rispetto a quella dominante, primo tra tutti Antonio Gramsci.

I grandi, centenari cipressi, il prato verde che circonda parte delle tombe, la bianca piramide che svetta dietro la recinzione di mura romane, (insieme ai gatti che prendono il sole e passeggiano indisturbati tra le lapidi redatte in tutte le lingue

del mondo), conferiscono a questo piccolo cimitero uno stile inimitabile.

Attualmente la custodia e la gestione del cimitero è affidata alle rappresentanze straniere in Italia. Dato lo spazio esiguo a disposizione, e per mantenere intatto il carattere del luogo, solo eccezionalmente viene concessa la sepoltura a italiani illustri che, sia per la qualità della loro opera che per le circostanze della vita, siano stati in qualche modo "stranieri" nel proprio paese.



La tomba di Gramsci



La tomba di Shelley

## Cultura **Iconografia della morte.** **Il Giudizio universale del Beato Angelico**

di Laura Bertolaccini (\*)

Intorno al 1431 il monaco domenicano Giovanni da Fiesole, nato Guido di Pietro Tosini, ma noto anche come l'Angelico, aggettivo usato per la prima volta da fra Domenico di Corella nel 1469, perché "angelica" era considerata la sua arte, a cui già Vasari nelle *Vite*, per onorare la sua leggenda popolare, aggiunse il nome di Beato, si apprestava a dipingere una pala da porre nella parte superiore del seggio sacerdotale per le messe cantate nella chiesa camaldolese di Santa Maria degli Angeli a Firenze.

Aveva al tempo Frate Giovanni, il Beato Angelico, circa 30 anni, essendo nato probabilmente intorno al 1400 <sup>(1)</sup> nei dintorni di Vicchio, cittadina nel Mugello che aveva visto i natali anche di Giotto, il grande padre della pittura dell'umanesimo.

Scarse le notizie intorno alla sua famiglia e sulla sua formazione artistica, avvenuta certamente in parte a Firenze sotto la guida di Lorenzo Monaco (Siena 1370 – Firenze 1424), fine pittore e miniatore, considerato l'ultimo esponente della cosiddetta "scuola grottesca", movimento pittorico della prima metà del XV secolo improntato alla lezione di Giotto e all'imitazione di alcuni suoi fraseggi assurti al ruolo di modelli, seppure contaminati dall'evoluzione dello stile del maestro e dall'influsso di altre correnti, quale quella tardogotica a cui apparteneva anche Gherardo Stagnina (Firenze 1354 – 1403),

<sup>(1)</sup> Sulla scorta delle *Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri*, pubblicato nel 1550 da Giorgio Vasari, la data di nascita dell'Angelico è stata a lungo posizionata negli anni 1387-1388. Studi più recenti hanno teso invece a ritardarla intorno al 1400, probabilmente poco prima dell'inizio del nuovo secolo.



**Figura 1 – Beato Angelico, Giudizio universale, 1431-1435 circa. Firenze, Museo di San Marco**

formatosi nelle grandi corti europee di fine Trecento.

Da Lorenzo il Beato Angelico riprenderà l'uso dei colori accesi, innaturali perché trascendenti, e della luce forte, diafana, che annulla le ombre e partecipa al misticismo delle scene sacre. Da Gherardo certa grazia e ieraticità delle figure rappresentate.

Aveva poi avuto, divenuto Frate Giovanni, altri importanti maestri, referenti ideali – "Padri-eroi", li definisce Elsa Morante <sup>(2)</sup> – fra cui quel Domenico di Guzmán, fondatore dell'Ordine dei padri predicatori, che Dante incontra nel Quarto Cielo degli Spiriti sapienti al fianco di Tommaso d'Aquino, filosofo e teologo, il *Doctor Angelicus*, che tentò di conciliare il cristianesimo con l'aristotelismo, pensiero e ragione attraverso i sensi: "Niente è nell'intelletto – scrisse – che non sia stato prima nei sensi".

Ma il privilegio di Beato Angelico, sostiene ancora la scrittrice, fu anche quello di essere vissuto in un tempo in cui la "bruttezza" (che, scrive la Morante, "significa 'negazione della realtà', o – come oggi

<sup>(2)</sup> Elsa Morante, *Il beato propagandista del Paradiso*, in Umberto Baldini (a cura di), *L'opera completa dell'Angelico*, Milano 1970, pp. 5-10.

si direbbe – ‘alienazione’ totale dall’intelletto e dalla natura”; ovvero sono le nostre città degradate, informate alle “*tetre Scritture del Progresso tecnologico*” ai “*Messaggi ossessivi della Merce*”, alle “*spettrali Annunciazione della Gerusalemme industriale*”) non aveva ancora esteso le sue radici sulla terra; in un tempo in cui i mali esistenti – “*i conflitti, le devastazioni, la malattia, la morte*” – erano parte del ciclo naturale della vita, “*movimenti della tragedia reale*”. Mentre la “*bruttezza, è un mostro recente... nostra maledizione attuale*”.

La Morante ci dice che il Beato Angelico aveva avuto la fortuna di aver aperto i suoi occhi su un panorama, quale quello delle colline del Mugello, di rara bellezza e schiuso il suo animo a una chiara interpretazione del bello e del bene, che nella sua forma assoluta ha sede nel Cosmo celeste popolato da angeli e cherubini. Attraverso il bene dell’intelletto si può assurgere a tale grado di purezza, si può arrivare a vedere quella luce limpida, quei colori vividi – il “*verde, che è il colore della resurrezione e del riposo; il turchino, che è il colore della nascita*” – la chiarezza dell’empireo (e la Morante definisce il Beato Angelico “*propagandista del Paradiso*”).

Prima di prendere i voti nel convento di San Domenico a Fiesole (1418), Guido era già definito “dipintore” e noto per aver eseguito una tavola per la cappella Gherardini nella chiesa fiorentina di Santo Stefano


al Ponte (del dipinto non ci sono altre notizie; alcuni studiosi lo hanno identificato con la *Madonna col Bambino e Trinità*, attualmente al Museo di San Marco a Firenze).

Trascorso l’anno di noviziato, durante il quale non era consentito avere alcuna attività all’esterno del convento, avevano fatto seguito diversi incarichi per pale, dipinti, crocifissi eseguiti per alcune istituzioni religiose di Firenze.

Nel 1431 è documentato l’accordo intercorso tra i consoli dell’Arte di Calimalia e il monastero camaldolese di Santa Maria degli Angeli per la costruzione di un oratorio nel quale sarebbe stato in origine collocato il *Giudizio universale* <sup>(3)</sup>.

<sup>(3)</sup> Attualmente è conservato presso il Museo di San Marco a Firenze. Sullo stesso tema l’Angelico tornerà anche nel

Il dipinto, di grandi dimensioni e dalla forma insolita, forse dovuta proprio alla sua probabile sistemazione sul leggio del coro sacerdotale, trova la sua matrice in alcuni esempi trecenteschi, quali il *Giudizio finale* (1336-1341) di Bonamico Buffalmacco nel Camposanto di Pisa o gli affreschi di Nardo di Cione nella Cappella degli Strozzi in Santa Maria Novella a Firenze (1350-1357 circa). Modelli che, tuttavia, il Beato Angelico supera nella composizione di una tavola anticipatrice di ben più tarde elaborazioni pittoriche, dal *Giudizio universale* dipinto da Fra Bartolomeo della Porta nel 1499 sulle pareti di una cappella del cimitero di Santa Maria Nuova a Firenze <sup>(4)</sup>, dove tra le figure dei beati Vasari ha identificato il volto dell’Angelico – “*Evvi*



**Figura 2 – Beato Angelico, Giudizio universale, 1431-1435 circa, particolare del cimitero collettivo**

*ritratto in quell’opera anche Fra Giovanni da Fiesole pittore [...] che è nella parte dei beati*” – pur senza però fornirne l’esatta collocazione, sino alla *Disputa del Sacramento*, affresco realizzato da Raffaello intorno al 1508, ora nella Stanza della Segnatura dei Palazzi Vaticani, adibita nei tempi a biblioteca papale e tribunale ecclesiastico (e, non a caso, anche in questo dipinto comparirebbe un ritratto dell’Angelico, raffigurato all’estrema sinistra dell’affresco nella figura di un anziano domenicano con lo sguardo rivolto al grande ostensorio centrale).

Nel dipinto dell’Angelico domina la circolarità, raffigurazione dell’eterno ciclo dell’e-

sistenza ma anche della perfezione, dell’equità divina.

In alto, al centro, una corolla di angeli, affiancati dalla Vergine e da Giovanni Battista, incoronano la raffigurazione del Cristo, mentre due schiere di santi, anch’essi in contemplazione del Redentore, ricordano la rappresentazione della Gerusalemme celeste all’immagine della Terra nel giorno del Giudizio. La scena è nettamente divisa in due settori: a destra i reprob, spinti con forconi da orribili diavoli

*Trittico* (1447) conservato presso la Galleria Nazionale di Roma e nel *Giudizio universale* (1447; di attribuzione incerta, probabilmente una replica di scuola del precedente dipinto) ora allo Staatliche Museum di Berlino.

<sup>(4)</sup> Anche questo affresco si trova ora presso il Museo di San Marco a Firenze.

neri verso le porte dell'inferno, ordinato in gironi come nella *Commedia* dantesca e avvolto dalle fiamme; alla sinistra gli eletti, avviati verso il paradiso, rappresentato da un girotondo di figure angeliche e beati danzanti nel giardino della gioia invaso da una luce piena e rasserenante.

A dividere queste raffigurazioni, due file di tombe scoperchiate, già abbandonate dai corpi.

È questa, per ciò che mi risulta, la prima rappresentazione di un cimitero collettivo, di una struttura ordinata e disciplinata, elaborata in un'epoca in cui, ricordiamolo, si seppelliva comunemente nelle chiese o nell'intorno di queste.

L'Angelico rappresenta due serie di cavità nere alternate su un piano di pietra bianca; dieci fosse da una parte, nove dall'altra, precisamente disposte in fuga prospettica verso lo sfondo, nell'avvallamento di una dolce collina dietro la quale una luce soave annuncia l'alba di un nuovo giorno, introdotto dal suono delle trombe di due cherubini.

In basso, nel mezzo della scena pittorica, direttamente rispondente alla figura del Cristo Redente, il sarcofago di marmo scoperchiato che aveva ospitato il suo corpo.

Tra le bocche quadrangolari delle fosse spalancate, le lapidi divelte, buttate alla rinfusa, abbandonate in una illusoria accidentalità, anche mal rappresentate (l'Angelico sembra in difficoltà a raffigurare correttamente i chiusini in prospettiva, tanto che alcuni di questi appaiono di forma romboidale o trapezoidale anziché quadrata; altri sembrano non appartenere neanche al piano della rappresentazione, quasi fossero sospesi nell'aria). Una nota volutamente stonata in una sinfonia perfettamente regolata dall'ordine e dalla geometria.

L'Angelico è uomo del Rinascimento, al pari del teologo Ambrogio Traversari (1386-1439), confratello di quel Lorenzo Monaco che abbiamo già detto essere stato uno tra i suoi maestri certi, generale dell'ordine dei camaldolesi di Santa Maria degli Angeli che gli aveva commissionato la pala, figura di elevato profilo intellettuale, fine umanista e profondo conoscitore della cultura ellenica; al pari di Filippo Brunelleschi (1377-1446), architetto, ingegnere, scultore, orafo e scenografo, colui che aveva messo a punto la "invenzione" della *perspectiva* a un solo punto di fuga centrale (la stessa che adotta l'Angelico nella maggior parte delle sue opere) e rifondato la disciplina architettonica, ora "arte liberale", connubio di arte e tecnica, matematica, geometria, e conoscenza storica<sup>(5)</sup>.


<sup>(5)</sup> Filippo è autore a Firenze di mirabili architetture completate proprio negli anni in cui l'Angelico lavora al *Giudizio universale*, tra le quali la cupola di Santa Maria del Fiore

Con loro l'Angelico condivide un comune modo di intendere la matematica, la numerologia, la geometria, quali entità nelle quali è insita la perfezione dell'universo.

Così il cimitero collettivo, la casa dei morti abbandonata dalle anime chiamate al Giudizio, ha una compiuta formulazione geometrica e la sequenza alternata delle tombe (nella quale si è anche voluta vedere una sorta di traccia zigzagante, come orme di passi avviati verso quel cielo rischiarato dalle luci dell'alba) può essere collegata alla simbologia del dieci, numero pitagorico perfetto, e del nove, richiamo alla nona sfera, la Terra secondo l'*Hermes* di Eratostene da Cirene.

Ma ciò che del dipinto del Beato Angelico colpisce maggiormente è la carica fortemente anticipatrice della rappresentazione del cimitero collettivo.

Qualche secolo dopo, nella prima metà del Settecento, Ferdinando Fuga (1699-1782), architetto fiorentino presto trasferitosi a Roma e poi a Napoli, non sappiamo se riferendosi o meno al *Giudizio universale* (che, tuttavia, possiamo supporre ben conoscesse), dovendo affrontare in pieno spirito cartesiano e illuminista il tema scottante delle sepolture urbane ormai infestanti chiese e ospedali cittadini, ricorrerà a una immagine altrettanto pura, ugualmente diafana, tesa nello spazio e sospesa nel tempo, analogamente regolata da principi geometrici e matematici. Secondo gli stessi principi del cimitero del *Giudizio*, Fuga ordina il nuovo cimitero dell'arciconfraternita dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia sulle pendici del Gianicolo (1740), composto da un ampio recinto quadrato all'interno del quale erano poste ordinatamente 100 (elevazione del numero 10, il numero perfetto) fosse comuni, seccamente ritagliate nel piano di marmo della corte



**Figura 3 – Alberto Giacometti, On ne joue plus, 1932**

(inaugurata il 25 marzo 1436), lo Spedale degli Innocenti, la Cappella de' Pazzi.



interna. Analogamente imposta il seguente Cimitero collettivo delle trecentosessantasei fosse, realizzato nel 1762 per volere di Carlo di Borbone sulle pendici meridionali della collina di Poggioreale a Napoli, sorta di *macchina funebre* basata sull'applicazione delle istanze igieniste di ispirazione illuminista. Ancora geometria, ancora sequenze numeriche, un ordine zigzagante delle file, detto anche bustrofedico, come nelle antiche scritture le cui righe vanno alternativamente da sinistra a destra e da destra a sinistra, come i solchi tracciati da un aratro. Un recinto a racchiudere un'ampia corte lastricata nella quale sono disposte 19 file (10 + 9... solo casualità?) di tombe e ritagliate le 366 bocche di fossa (ancora 19 per ogni fila, perché lo spazio centrale è occupato da un lampione), una per ogni giorno dell'anno, considerando anche gli anni bise-stili.

Se per questi aspetti il cimitero del Beato e quelli del Fuga straordinariamente si somigliano, tuttavia differiscono nella casualità (raffigurata nelle lapidi divelte accidentalmente abbandonate tra le fosse), nell'ammettere che la realtà possa intromettersi nell'architettura (e dunque il cimitero dell'Angelico è una scacchiera, come quella su cui si muovono le alfiere e pedoni nel gioco degli scacchi, della vita, regolata da infinite possibili mosse), che il primo accetta come motivo strutturante e l'altro non può proprio contemplare nelle sue *macchine funebri*, dove l'individualità e la singolarità, l'imprevisto dell'essere è totalmente annullato sino alla estrema riduzione a un numero collettivo.

In tempi più recenti, alcuni critici <sup>(6)</sup> hanno paragonato il *Giudizio universale* del Beato Angelico a *On ne joue plus*, scultura orizzontale realizzata nel 1932 da Alberto Giacometti. Qui una lastra di marmo è suddivisa in due settori, non dissimili l'uno dall'altro, caratterizzati da grandi crateri circolari (inferno e paradiso? per Giacometti surrealista non c'è più alcuna distinzione); al centro, una piastra con tre fosse, due scoperciate, una ancora chiusa, disposte però anch'esse, come i crateri, in modo (almeno apparentemente) accidentale. Due figure scarnificate (uomini? donne? non sappiamo) emergono dai crateri; ossa si intravedono da una delle fosse aperte.

Il gioco si è rotto, le certezze sono infrante.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

<sup>(6)</sup> Tra questi si veda: Yves Bonnefoy, *Alberto Giacometti*, Milano 2004.

Recensione

## Le radici della città

### Donne e uomini della Torino cremazionista

A cura di Giovanni De Luna – Fondazione Ariodante Fabretti – pagg. 202 – euro 30.00

di Angela Rosignoli



Questo interessante volume, pubblicato in occasione del 120° anniversario di fondazione della So.Crem. di Torino, raccoglie le storie di vita di 106 tra uomini e donne, molto diversi tra loro, accomunati dalla scelta della cremazione e dal luogo in cui le loro ceneri sono conservate: il Tempio crematorio della città di Torino. La maggior parte delle persone di cui si racconta nel

libro è vissuta tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, un periodo in cui la scelta della cremazione era esercitata solo da una piccola minoranza ed era connotata da significati etici e culturali propri non solo dei singoli individui ma anche della città, caratterizzata da modernità, tolleranza e laicità.

Le biografie sono state raccolte e curate da Walter Tucci, che oltre ad essere stato bibliotecario ed archivista per la Fondazione Fabretti, ha pubblicato altri volumi sulla sto-

ria economica e sociale di Torino, ed ha curato alcune voci per la "Encyclopaedia of Cremation".

La scelta delle biografie da pubblicare su questo libro è stata condotta attingendo a diverse fonti (la banca dati sui cremati di Torino, la "Guida commerciale e amministrativa di Torino", necrologi e stampa locale, raccolte bibliografiche, ecc.) e incrociando le molteplici notizie così raccolte. L'obiettivo era quello di individuare i personaggi che avessero occupato posizioni di rilievo nel mondo della cultura, dell'arte, della scienza, dell'economia, della politica e dell'associazionismo a Torino tra il 1888 e il 1963, anno in cui la chiesa tolse il veto alla pratica della cremazione in Italia.


Nella introduzione, scritta da Fulvio Conti, professore di Storia contemporanea all'Università di Firenze, vengono trattate l'origine della cremazione in Italia e i primi decenni di attività della Società per la Cremazione di Torino. Maria Canella, Dottore di ricerca dell'Università degli Studi di Milano, propone invece uno studio sull'architettura e l'arte nel Crematorio di Torino, corredato da immagini e progetti dell'epoca.

Recensione

## Pandémie grippale: l'ordre de mobilisation

A cura di Emmanuel Hirsch, Editore Cérif, Settembre 2009, 400 pagg., € 20,00

di Elisa Meneghini



La pandemia influenzale A (H1N1) ci ha sorpreso nello scorso aprile, poiché nessun dispositivo adottato ha permesso di limitarne l'estensione.

Anche se la minaccia di pandemia si attenuasse nei prossimi mesi, è importante avere il coraggio di affrontare degnamente le questioni di fondo: questo è il proposito del testo, un vero e proprio manuale che si basa su principi etici ed affronta temi

delicati come quelli di possibili diffusione di epidemie (più o meno pericolose).

Realizzato sotto la direzione di Emmanuel Hirsch, direttore dello Spazio Etico/AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris), questo manuale fornisce spunti di riflessione, ma anche delle proposte concrete necessarie in tempo di pandemia.

Il volume unisce le competenze di esperti in numerose discipline: 34 gli autori degli scritti riportati (professori di medicina, psicopatologia, filosofia, storia, scienza politica, ricercatori, medici di sanità pubblica, generici, giuristi), uniti per pronunciare "l'ordine di mobilitazione" di fronte alla pandemia influenzale (H1N1).

Fin dal 2006 lo Spazio Etico/AP-HP, di cui Hirsch è direttore, ha costituito con il dipartimento di ricerca in etica dell'università Parigi-sud 11 la piattaforma "Pandemia, etica e società".

*"La pubblicazione di questo lavoro si inserisce in questa prospettiva – sottolinea Hirsch – traendo i primi insegnamenti del nostro coinvolgimento concreto nella fase preparatoria ad una pandemia influenzale, ma anche della nostra partecipazione alle reti di collaborazione che si sono costituite sia in Francia che all'estero, in particolare con l'OMS"*

Si rende noto infine che i diritti d'autore sono trasferiti a favore della CREFAV, il centro di ricerca e di formazione sull'accompagnamento in fin di vita.

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2010*

*Anno 9*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *I cimiteri particolari*
- *Formazione funebre nelle Marche*
- *Tumulazione privilegiata*
- *La cremazione in Italia nel 2008*
- *Registro comunale per la cremazione in Veneto*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 28/12/2009.

**INDICE****EDITORIALE**

**L'attuale crisi economica e l'editoria funeraria italiana** .....2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)*

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero** .....4  
*a cura di Elisa Meneghini*

**Quesiti e lettere** .....8  
*a cura di Daniele Fogli*

**Cimiteri particolari pre-esistenti (Parte I)**..... 12  
*di Sereno Scolaro*

**ATTUALITÀ**

**Il settore funerario: come affrontare il futuro?** ..... 17  
*di Paola Colla*

**Gli aspetti in materia ambientale, nella gestione degli impianti di  
cremazione, anche nel contesto europeo. Alcuni risultati  
dell'incontro dell'European Crematoria Network di Hel-sinki (10-  
12 giugno 2009)** ..... 20  
*di Gabriele Righi*

**Il CCNL di categoria e indirizzi in materia di gestione delle  
risorse umane** ..... 23  
*di Bianca Tiozzo*

**DOCUMENTAZIONE**

**Regione del Veneto – Legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 “I-  
stituzione del registro comunale per la cremazione”** ..... 25  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2124 del 28/10/2009*

**Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel  
2008** ..... 31  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2147 del 23/10/2009*

**Regione Marche – D.G.R. n. 1397 del 07/09/2009 “Attuazione  
regolamento n. 3/09 in materia di attività funebri e cimiteriali –  
Approvazione dei corsi di formazione per i soggetti esercenti  
l'attività funebre (art. 15 comma 4) e dei modelli regionali previsti  
all'art. 17 comma 1, art. 18 comma 5, art. 19 comma 3”** ..... 35  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2154 del 30/10/2009*

**Ambiti di applicazione e attuazione di norme e disposizioni regio-  
nali**..... 40  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2194 del 10/12/2009*

**ATTUALITÀ**

**Tumulazione privilegiata. Un istituto da rinverdire** .....48  
*di Andrea Poggiali*

**Chiose, postille e codicilli: pillole di polizia mortuaria (Parte II)**.....51  
*di Carlo Ballotta*

**INFORMATICA**

**PECcati (post) mortali**.....57  
*di Nicola Bortolotti*

**CULTURA**

**Cimiteri e funerali a Milano nel 1800** .....60  
*di Emanuele Vaj*

**“Imitez Poussin”: dai cimiteri senz'alberi alla délicieuse Arcadie  
come ultima dimora**.....63  
*di Laura Bertolaccini*

**RECENSIONI**

**Recensione "I giovani, i morti. Sfide al Rinascimento"** .....67  
*di Andrea Poggiali*

**Recensione "What a way to go. Fabulous funerals of the famous  
and infamous"** .....68  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## L'attuale crisi economica e l'editoria funeraria italiana

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*1989, un anno che ha cambiato il mondo... Con queste parole comincia una pagina dell'ultimo numero della rivista francese Funeraire Magazine, laddove ricorda gli avvenimenti che hanno segnato il 1989 (tanto per citarne qualcuno: Khomeynei lancia una fatwa contro lo scrittore Rushdie, facendo intendere per la prima volta nel moderno Occidente quali possano essere gli effetti di un certo integralismo islamico, in Cina la dirigenza reagisce con violenza alle proteste pacifiche dei giovani in piazza Tian'anmen, il muro di Berlino viene abbattuto e cade la cortina di ferro). Di portata ben più limitata, ma qualche cosa è successo anche per il settore funerario: a giugno uscì, in Francia, il primo numero di Funeraire Magazine, a mio modesto avviso una delle migliori riviste mondiali per questo settore. A ottobre uscì in Italia il primo numero di Antigone, un periodico che ruppe gli schemi allora esistenti nel nostro Paese sulla editoria in campo funebre cimiteriale. Edita dal Centro studi funerari Antigone di Ferrara, la rivista cessa le proprie pubblicazioni a fine 1995 (si estingue pure il Centro studi), per essere sostituita dal 1996 dalla Nuova Antigone, edita dalla M&B Publishing di Milano. Anche questa avventura editoriale non dura molto e nel 2000 finisce. La rivista rinasce come I Servizi Funerari, edita dal gruppo Maggioli, che ci mette due anni per comprendere che non c'è spazio di mercato e abbandona l'impresa, cedendo il marchio alla attuale editrice Euro.Act srl, che dal 2003 ad oggi ha mantenuto l'originaria impostazione e ha proseguito le pubblicazioni, estendendo la propria attività nell'editoria on line.*

*In Francia la rivista Funeraire Magazine, per tutti questi anni, è stata diretta da Olivier Géhin, un colto e attento conoscitore della realtà funeraria francese. In Italia, da vent'anni, dietro queste iniziative editoriali vi è stato il sottoscritto che, credendo nella necessità di una rivista funeraria a tutto tondo (quindi che intervenisse in campo giuridico, amministrativo, economico, musicale, storico, antropologico, informatico ed architettonico), da anni vi dedica parte dei propri sforzi, unitamente ad un gruppo redazionale che nel tempo si è solo parzialmente rinnovato.*

*Mentre Funeraire Magazine ha festeggiato il proprio compleanno con una edizione specialmente curata, prevedendo un futuro abbastanza roseo, questo non si può dire di I Servizi Funerari, che sta accusando un periodo di difficoltà per la riduzione degli abbonati, in gran parte gestioni comunali alle prese con pesanti tagli di bilancio, e della già scarsa pubblicità. Ma come mai si è arrivati in Italia a questa situazione, profondamente diversa da quella francese?*

*In Francia il sostentamento economico editoriale deriva soprattutto da abbonamenti e limitatamente da entrate pubblicitarie. In Italia la maggior parte di iniziative editoriali vive sulla base della pubblicità drenata dal settore o come house organ (come FENIOF). Il risultato è che editori puri, come nel caso de I Servizi Funerari, i quali sostengono la rivista per la maggior parte con entrate da abbonamenti, si trovano a competere in un mercato dove le altre riviste italiane sono cedute gratuitamente, e quindi con lettori che difficilmente (e ancor di più in periodi di vacche magre come questi) sono disposti a pagare un prezzo per un periodico che possono avere altrimenti gratis (anche se con diversi contenuti). Si aggiunge che in Italia la preparazione amministrativa e tecnica dell'impresaria funebre è completamente diversa da quella francese, che per operare deve attivare poderosi percorsi di formazione (e restare aggiornata nel tempo).*

*E così con gli anni le testate operanti in Italia si sono rarefatte, riducendosi gli spazi di sopravvivenza economica. Lo stesso Informatore Feniof è stampato, grazie ad un accordo oneroso con la FENIOF, dallo stesso gruppo che produce Oltre Magazine, che fa riferimento a Nino Leanza, patron della Fiera TANEXPO, il quale per tale motivo ottiene più facilmente quella raccolta pubblicitaria che altri non cercano o non trovano. Ricordo che Federcofit utilizza come vettore proprio Oltre Magazine per inoltrare le proprie comunicazioni federali (a iscritti e non iscritti, con un evidente vantaggio rispetto alla federazione privata concorrente, e non solo). Resta infine da segnalare solo l'iniziativa di Tecnica (la quale è sostanzialmente una rivista di redazionali) e TAN, diffusa soprattutto nel Centro Italia e anch'essa con analoghi approcci (on line sembra sia ferma al numero di luglio 2008).*

*Una ricorrenza, questo ventennio, che fa riflettere sulla possibilità concreta che a fine 2010 la situazione dell'editoria funeraria in Italia permanga tale. Difatti la crisi economica in atto sta non solo riducendo significativamente gli introiti degli abbonamenti, ma anche la raccolta pubblicitaria e la stessa vendita di spazi espositivi nelle varie fiere e quindi è possibile che quando sarà passata questa "grande crisi" sia rimasta in vita forse la metà delle testate attuali, e aggiungo: non è detto che tra queste ci sia ancora, nel 2011, la vostra "I Servizi Funerari".*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### In Lombardia cresce il numero delle imprese funebri

Dai dati elaborati dalla Camera di Commercio di Milano (sui dati del registro imprese al II trimestre 2009, 2008 e 2004 e su dati Istat al 31 dicembre 2008) è emerso che in Lombardia le imprese funebri sono aumentate del 4,5% nell'ultimo anno.

Al secondo trimestre 2009 risultano operare in regione 691 imprese funebri, pari al 12,1 % del totale nazionale: 552 effettuano servizi di pompe funebri e attività connesse, 139 operano nel commercio di articoli funerari.

La provincia che accorpa quasi il 30% delle imprese funebri regionali è Milano (203 in totale, +4,6% dal 2008), seguita da Brescia con il 17,9% (124 attività), Bergamo con l'8,4% (58 attività), Varese, Pavia, Monza e Brianza.

Le province invece con la maggior densità di imprese funebri pro-capite, contro una media regionale del 3,3 imprese attive ogni 10.000 residenti, sono Sondrio (10,8), Mantova (8,4 imprese) e Varese (6,9).

### Genova: 100 milioni di euro per rifare i cimiteri

Per risistemare i 35 cimiteri genovesi, interessati da incuria e

degrado, sarebbero necessari 100 milioni di euro.

L'assessore comunale Paolo Veardo avverte però che il denaro non c'è, chiedendo ai genovesi di "avere pazienza". "Alcune situazioni però – confessa lo stesso Veardo – sono insostenibili come il caso del cimitero della Castagna a Sampierdarena dove una frana da almeno 15 anni rende impossibile ogni lavoro di recupero".

Il Comune riferisce che con le risorse disponibili al momento bisogna far fronte alle priorità, in primis i servizi alla persona: i cimiteri quindi possono aspettare.

### Udine si ribella al camposanto per soli musulmani

Il 28 settembre 2009 il consiglio comunale di Udine ha approvato – con 30 voti a favore e 7 contro – il progetto per la realizzazione di un cimitero di osservanza musulmana nella frazione di Paderno, nella periferia nordorientale di Udine, destinato ad accogliere duecento fosse, orientate verso la Mecca, come richiesto dalla comunità islamica, che conta circa cinquemila persone.

Tale scelta è stata effettuata senza comunicazione e parere preventivo richiesto alla popolazione, che sarebbero stati, conside-

rato il tema sensibile di cui si tratta, quantomeno doverosi.

Luca Dordolo, capogruppo in Comune della Lega Nord, dichiara: "La giunta ha così chinato la testa di fronte a una richiesta degli islamici irrispettosa dei sentimenti più intimi della maggioranza della popolazione. Nonché, a ben vedere, pretesa autosegregazionista, alla faccia della loro conclamata volontà di integrarsi".

Anche Natale Zaccuri (Pdl), consigliere comunale da sette legislature consecutive ed uno dei più fieri oppositori del progetto udinese, sottolinea come quella "pretesa di un'area cimiteriale senza promiscuità con gli altri defunti sia testimonianza di tutto meno che della volontà di integrarsi".

### Comunicato finale della 60ª Assemblea CEI

La 60ª Assemblea Generale dei Vescovi italiani si è svolta ad Assisi – Santa Maria degli Angeli dal 9 al 12 novembre 2009, con la partecipazione di duecentodieci membri e otto Vescovi emeriti. Tra gli invitati, docenti ed esperti in ragione dei diversi punti all'ordine del giorno. (... omissis ...)

I Vescovi hanno approvato la nuova edizione del Rito delle

Esequie, libro che sarà pubblicato una volta ottenuta la prescritta autorizzazione (*recognitio*) della Sede Apostolica. (... omissis ...) A seguito di tale comunicato l'ANSA ha ripreso la notizia con qualche informazione aggiuntiva, fatta filtrare dagli ambienti ecclesiastici:

La Chiesa cattolica italiana ammette la cremazione dei defunti, ma ad alcune condizioni: che le ceneri non vengano disperse o conservate fuori dai luoghi sacri, che non vengano comunque a mancare memoria e preghiere, e che non avvenga in 'disprezzo della fede' e dell'aldilà. Lo ha chiarito la Conferenza episcopale nel comunicato finale dell'assemblea generale svoltasi ad Assisi dal 9 al 12 novembre scorsi.

*"Come è noto, la Chiesa – si afferma nella nota – pur preferendo la sepoltura tradizionale, non riprova tale pratica, se non quando è voluta in disprezzo della fede, cioè quando si intende con questo gesto postulare il nulla a cui verrebbe ricondotto l'essere umano. La memoria dei defunti attraverso la preghiera liturgica e personale e la familiarità con il camposanto – è spiegato – costituiranno la strada per contrastare, con un'appropriata catechesi, la prassi di disperdere le ceneri o di conservarle al di fuori del cimitero o di un luogo sacro".* Insomma, alle ceneri andrà tributato lo stesso trattamento previsto per tutti i defunti.

*"Ciò che sta a cuore ai vescovi – conclude la nota – è che non si attenui nei fedeli l'attesa della risurrezione dei corpi, temendo invece che la dispersione delle ceneri affievolisca la memoria dei defunti, a cui siamo indelebilmemente legati nella partecipazione al destino comune dell'umanità".*

Nella nuova edizione del Rito delle Esequie, che sarà pubblicato una volta ottenuta la prescritta autorizzazione della Sede Apostolica – è stato confermato – sarà previsto anche un formulario specifico per quanti scelgono la cremazione.

#### **Ancona: iniziati i lavori per la sala del commiato a Tavernelle**

Sono stati avviati nel cimitero principale di Tavernelle – la cui estensione è di 210.976 mq – i lavori per la realizzazione della sala del commiato, prevista in corrispondenza del nuovo ingresso del cimitero.

Quest'ultima, assieme alla previsione di altre attrezzature di interesse cimiteriale (sala di osservazione, servizi igienici e tecnici, ecc.), costituisce il primo stralcio dell'impianto di cremazione (come da Piano Regolatore Cimiteriale approvato nel 2008 dal C.C.), che dovrebbe essere di tipo consortile, cioè realizzato in collaborazione fra Comuni diversi.

La suddivisione dell'opera in due successivi stralci è stata determinata dall'esigenza di dotare il cimitero di Tavernelle di un luogo per lo svolgimento delle funzioni sia religiose sia laiche all'interno della struttura cimiteriale, tenuto conto della precarietà e limitatezza di alcuni manufatti edilizi oggi esistenti (quali la chiesa, attuale sede della camera mortuaria, ecc.).

I lavori si dovranno concludere entro la fine del 2010 con una spesa complessiva di 600.000 euro, relativa al primo stralcio.

#### **Fondazione Ariodante Fabretti: dieci anni di attività**

Fondata nel 1999 dalla Regione Piemonte, il Comune, la Provincia, la Società per la Cremazione e l'Università degli Studi di To-

rino (di recente, a questi si è aggiunto l'ateneo del Piemonte Orientale), la Fondazione Ariodante Fabretti ha festeggiato recentemente il decimo anno di attività. La morte, il morire, il lutto: questi gli argomenti di cui si occupa con serietà la Fondazione.

La morte di chi ci è caro *" lascia molti in uno stato di prostrazione profondo e nell'impossibilità di progettare alcun futuro. Da dieci anni a questa parte abbiamo quindi lavorato per coinvolgere un numero sempre maggiore di studiosi a occuparsi dei vari aspetti che circondano quest'aspetto dell'esistenza, e le istituzioni a investire in termini di formazione e di riflessione su un tema così cruciale"*, afferma Marina Sozzi, direttore scientifico.

La Fondazione collabora con l'Agenzia Regionale dei Servizi Sanitari, con la Rete Oncologica, con l'Ordine dei Medici e con l'Università degli Studi di Torino ed organizza periodicamente eventi pubblici, mantenendo i contatti coi media locali e nazionali nonostante le molte difficoltà che questi nel loro complesso mostrano nel trattare il tema della morte.

#### **Fermo per manutenzione il crematorio di Varese**

Sospesa l'attività del forno crematorio di Varese: la decisione è stata presa dall'amministrazione comunale a seguito della necessità di provvedere all'esecuzione di interventi tecnico-manutentivi all'impianto.

Le persone che vorranno far cremare i corpi dei loro defunti dovranno rivolgersi ad altri impianti. Al momento, in zona, è possibile chiedere ai forni crematori di Como, Vercelli e Domodossola.

In considerazione dell'aggravio dei costi che le famiglie dovranno



no sostenere per la cremazione, la giunta comunale, pur rilevando che da parte dei comuni non vi è alcun obbligo di garantire un servizio di cremazione sul proprio territorio, ha deciso di sostenere economicamente le famiglie varesine che, per far cremare i corpi dei loro defunti, si rivolgeranno ad altri impianti: nel dettaglio verrà rimborsata la tariffa praticata nel crematorio di Varese per la specifica tipologia di cremazione (cadavere 215,50€; resti mortali 172,40€; resti ossei 86,20€). Inoltre verrà offerto anche il servizio di ritiro delle ceneri dai vari crematori, purché raggiungibili entro un raggio di 100 Km, servizio che il Comune effettuerà con frequenza settimanale.

#### **Da Facebook non ci si salva nemmeno da morti**

Che succede quando un utente di Facebook, il noto social network diffuso planetariamente muore? Facebook ha escogitato una soluzione: gli account commemorativi.

Se un utente muore, i suoi amici (“amici” nel senso di Facebook, ovviamente) possono notificare l'avvenimento a Facebook fornendo prove di quanto asseriscono (articoli di giornale, necrologi) e della loro effettiva vicinanza al defunto (comunicando dati personali del defunto come la data di nascita o un suo indirizzo email).

Avuta conferma della morte, il social network provvederà a rimuovere dal profilo alcune informazioni riservate, bloccherà la possibilità di fare login e imposterà l'accesso in maniera tale che solo gli amici confermati possano accedervi o trovarlo nelle ricerche.

La bacheca resterà visibile e funzionante: gli amici potranno dunque continuare a visualizzare

il profilo e lasciare i propri messaggi, in una sorta di cimitero privato virtuale tramite il quale visitare il defunto.

*“Quando qualcuno ci lascia, non scompare dai nostri ricordi e nemmeno dai nostri social network”* scrive Max Kelly nel blog ufficiale di Facebook, presentando questo servizio che egli stesso ha ideato dopo la scomparsa di un caro amico.

#### **Nel barese la prima “eco cappella”**

Carlo Fiore, elettricista di professione, ha realizzato e posizionato sulla cappella di famiglia del cimitero di Corato (BA) un piccolo impianto a pannelli solari capace di sfruttare l'energia pulita del sole per l'illuminazione elettrica votiva.

*“Lavorando nel settore, ero sicuro della buona riuscita dell'operazione”* – ha confermato lo stesso Fiore – *Quello montato è un impianto da 70 watt, laddove un lumino votivo consuma all'incirca 5 watt. Questo significa che con un impianto del genere possono essere alimentate oltre dieci lumini».*

La spesa annuale dei coratesi per l'illuminazione votiva è di 16 euro, che, con l'utilizzo dei pannelli, verrebbe eliminata ‘eternamente’ (con un occhio al non trascurabile vantaggio ambientale).

#### **Giappone: nasce a Tokyo il cimitero tecnologico**

La conclamata tecnologia giapponese questa volta viene applicata al settore funerario.

E così nasce in un grattacielo, poco distante dall'antichissimo tempio buddista Kouanji (Koh-Ahn-Jee), un cimitero avveniristico, dove il parente in visita inserisce una tessera magnetica ed aspetta che il loculo del caro estinto – attraverso un complesso

sistema meccanico – gli arrivi fisicamente di fronte.

L'orario di apertura del ‘cimitero’, se tale può chiamarsi, è quello d'ufficio: tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ovviamente il cimitero può ospitare solo chi sceglie di essere cremato).

Dice una signora *“È comodo come sistema. Evita di farti girare a vuoto tra le tombe e ti permette di mantenere il loculo in ordine”*.

Ad aver scelto questa singolare sepoltura sono già 6.850 defunti (anche se il cimitero ne può ospitare fino a 100.000), nonostante il prezzo del servizio: l'affitto del loculo costa 8.000 dollari l'anno e può ospitare fino a nove urne cinerarie.

#### **USA: Wal-Mart entra nel business delle bare on-line**

Wal-Mart, la più grande catena di distribuzione americana famosa per il rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti, ha deciso di investire nel settore funerario vendendo bare on-line a prezzi davvero convenienti – dagli 895 dollari per la ‘Dad Remembered’ (in acciaio), fino ai 2899 dollari per la ‘Sienna Bronze’ (rifinita in bronzo) – garantendo la consegna in meno di 48 ore direttamente a casa.

Ravi Jariwala, portavoce di Wal-Mart dichiara di credere fortemente nella nuova iniziativa: *“Già altri nostri concorrenti offrono prodotti simili. Per adesso si tratta solo di un esperimento per vedere come risponde il mercato”*.

Tuttavia sembra che la scelta di Wal-Mart non preoccupi le tradizionali aziende di pompe funebri, come dichiara Pat Lynch, presidente della NFDA (*National Funeral Home Directors Association*), organizzazione che raccoglie le più importanti società del settore: *“I consumatori già*

da anni acquistano bare online o da altre fonti. Ciò ha prodotto minimi effetti sul nostro business”, aggiungendo che Walmart non può vendere la professionalità e il comfort che le aziende iscritte alla NFDA offrono ai clienti: “Sono un impresario di pompe funebri da 40 anni e sono certo che il vero elemento critico durante un funerale è il contatto umano”.

#### **Russia: il cimitero dei gangster**

Quando negli anni '90 l'Unione Sovietica si sciolse, in Russia infuriò la faida tra gruppi mafiosie. Fu allora che nacque a Ekaterinburg, nell'area industriale dell'Uralmarsh, il “cimitero dei gangster”, destinato ad ospitare le sepolture dei principali esponenti della malavita locale. Le lapidi in marmo riproducono le fattezze dei gangster a grandezza naturale, immortalati in pose comuni (alcuni fumano, altri indossano collane e anelli d'oro o stravaganti camicie hawaiane, altri ancora parlano con grossi telefoni cellulari).

Fino a 250mila dollari il costo di una lapide: la moda divenne così popolare da arrivare fino in Ucraina, nella città di Dnepropetrovsk, dove (ad oltre 2mila chi-

lometri di distanza) sorge un altro celebre “cimitero dei gangster”.

#### **In arrivo la “bio-cremazione”**

Ora anche la cremazione – scelta da un terzo degli americani e da oltre la metà dei canadesi – è arrivata alla sua svolta ‘verde’.

Per arginare i problemi ai danni dell'ambiente derivanti dall'effettuazione di una cremazione standard, arriva ora l'idrolisi alcalina: un processo chimico a base di acqua definito dagli ideatori “bio-cremazione”. Questo poiché sembra impieghi un decimo del gas naturale e un terzo dell'elettricità necessari per una cremazione standard. Con l'idrolisi alcalina si sostiene vengano abbattute di quasi il 90% le emissioni di CO2 ed azzerate le emissioni di mercurio (perché otturazioni ed altri oggetti di metallo vengono recuperati intatti a fine processo).

“Il pubblico a cui ci rivolgiamo è composto dalle persone che comprano macchine ibride anziché normali”, spiega Paul Rahill, presidente della divisione cremazioni di Matthews International (MATW.O). La società statunitense, con sede a Pittsburgh, Pennsylvania, ha in progetto il

lancio commerciale della idrolisi alcalina a gennaio, in una funeral home di St. Petersburg, in Florida.

#### **PC trasformato in urna cineraria**

Questa idea è venuta al fratello del deceduto che in vita si era sempre autoproclamato un “nerd”. Così, dopo aver rimosso l'hard drive e l'alimentatore da un classico computer SPARCstation del 1990, il fratello ha apposto la targa recante il nome del deceduto (Alan) e le date di nascita e morte.

“L'urna è piaciuta molto durante la celebrazione del funerale” – ha comunicato il fratello – “La sua famiglia e i suoi amici hanno potuto lasciare i loro ultimi saluti su dei post-it. E chi voleva mantenere private le proprie parole doveva semplicemente infilare il foglietto nella fessura per il floppy disk”.

Decisamente inusuale anche l'epitaffio sull'urna, preso direttamente da un episodio di Star Trek e, stante alle dichiarazioni del fratello, la frase che Alan avrebbe detto prima di passare a miglior vita: “Teletrasportami Scotty, qui ho finito”.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Cambiano le norme sui servizi pubblici locali**
- **Si muove al Senato la riforma dei servizi funerari?**
- **Il quadro di riferimento delle norme regionali funerarie**
- **Aspetti ambientali nella gestione dei cimiteri**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. La sig.ra X vorrebbe far spargere, nel mare della Sardegna, le ceneri del padre che, nelle sue volontà testamentarie, nomina i “fondali del mare” ma non il luogo esatto della località.**

**Il Comune in cui risiede la sig.ra, che si trova in Piemonte, le ha consigliato di informarsi se, nel Comune sardo di ..., è già stata recepita la normativa per la dispersione delle ceneri.**

**Se così però non fosse, alla sig.ra non è concesso disperdere le ceneri in altra località di mare che abbia invece già recepito la normativa (la Direzione del cimitero non le consente di cambiare località poiché verbalmente la signora ha dichiarato il luogo preciso, ovvero il mare della Sardegna).**

**R. Si fornisce la risposta ai quesiti posti:**

1. Non è possibile che un Comune possa dare attuazione ad una normativa statale (art. 3, comma 1 della L. 30 marzo 2001, n. 130), che necessita di regolamentazione attuativa. La regolamentazione attuativa è statale e/o regionale e la Regione Sardegna a tutt'oggi non ha ancora legiferato in merito. Pertanto Lei non può disperdere le ceneri in

Sardegna fino a che la regione sarda non abbia legiferato (presumibilmente tra più di un anno ancora).

2. La stessa L. 130/01, ma anche la legge piemontese in materia, prevedono che vi debba essere la espressa volontà del defunto per poter disperdere le ceneri. Una volta espressa la volontà del *de cuius* (anche da parte sua, come persona c.d. informata dei fatti), non può essere fatta cosa diversa da questa volontà del *de cuius*. Chi lo fa rischia una ammenda e una denuncia penale (art. 411 del codice penale) con anche la reclusione. L'errore sta quindi nell'aver riportato e verbalizzato una volontà di luogo di dispersione che al momento è impossibile da attuare.

3. Probabilmente Lei ritiene di aver espresso verbalmente una destinazione delle ceneri, ma quella volontà è stata verbalizzata davanti ad un incaricato di pubblico servizio o ad un pubblico ufficiale: quindi vale quella fino a prova contraria.

4. Non Le resta che acquisire la disponibilità di una nicchia cineraria (dati i prezzi, valuti lei se Le conviene acquisire tale disponibilità nel suo Comune o in altro della cintura torinese) e trasferirvi l'urna cineraria in attesa

che si possa dar corso alla volontà del *de cuius*. Quando sarà possibile, farà la dispersione in mare nel luogo da Lei indicato come “espressa volontà del *de cuius*”.

**Q. Il Sig. X iscritto alla So.Crem di ..., sita in Emilia Romagna, ha disposto in vita con testamento olografo depositato presso la Società di cremazione medesima, la dispersione delle ceneri in natura nel seguente luogo (si citano le testuali parole): “*appezzamento di terreno posto a est della casa di via ... n. ... attualmente coltivato a noceto e a vigneto*”.**

**Il Comune di residenza del defunto ha accertato che l'area citata rientra nel centro abitato del Comune, dove è in ogni caso vietata la dispersione.**

**Il responsabile dei servizi cimiteriali comunali ritiene che non sia possibile autorizzare la dispersione, anche in altro luogo (in quanto non rispondente alla volontà testamentaria del defunto che, depositata presso la So.Crem. è inequivocabile), ritenendo che si debba procedere, con motivato provvedimento, al seppellimento nel cimitero del Comune di ultima residenza, secondo le forme**

**che i famigliari vorranno scegliere.**

**Sorge comunque il dubbio che la volontà prevalente del defunto riguardasse l'atto della dispersione e, in subordine, il luogo dove esso dovesse trovare esecuzione.**

**R.** In passato una situazione simile si presentava per coloro che esprimevano in maniera testamentaria la volontà della dispersione delle ceneri, allora vietata in Italia.

In tali casi l'urna cineraria veniva sepolta in cimitero e tomba a destinazione stabile secondo il volere dell'avente diritto (in primis il coniuge, in assenza tutti i parenti di pari grado a scalare) in attesa che si potesse dar luogo alla volontà del *de cuius*. Permesse poi per effetto dell'attuazione in talune regioni della L. 130/01.

Nella fattispecie si consiglia, in attesa di dar corso all'esatta volontà del *de cuius* (dispersione nel luogo da lui esattamente specificato), di seppellire l'urna in cimitero, motivando che tale soluzione è l'unica che permetta in futuro di dar corso al volere del *de cuius* in base ad eventuale cambio di normativa (eliminazione del divieto di dispersione in centro abitato).

Al termine della durata della concessione della sepoltura individuata dall'avente titolo, si procede alla dispersione delle ceneri in cinerario comune del cimitero del luogo di sepoltura.

**Q. Un cittadino chiede se le ceneri del padre, nato e vissuto in un Comune emiliano, possano essere disperse nel luogo di villeggiatura abituale, in Trentino. Il padre, venuto a mancare recentemente, aveva espresso tale volontà solo verbalmente, senza redigere documenti scritti.**

**È possibile realizzare il desiderio del defunto?**

**R.** In base all'art. 5, comma 1 della legge valevole in Provincia di Trento (L.P. 20/6/ 2008, n. 7, "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), che si riporta di seguito, tale possibilità non è consentita:

*"Art. 5 (Dispersione delle ceneri)*

*1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione."*

**Q. Il signor X chiede, all'organo amministrativo di un cimitero consortile, la volontà in suo favore della concessione di una cappella intestata allo zio (celibe), in seguito a testamento olografo a firma del defunto zio regolarmente registrato a mezzo di notaio.**

**Il testamento riporta: "... in previsione della mia morte e per il tempo in cui avrò cessato di vivere, dispongo quanto segue: ... a mio nipote ... (richiedente la voltura) lascio la piena proprietà della cappella sita nel cimitero di ... con diritto di sepoltura della famiglia del mio defunto fratello ... e delle mie sorelle ... ed è mio desiderio che non vengano sepolti estranei."**

**È possibile accogliere le citate richieste (si precisa che il proprio regolamento cimiteriale non prevede alcuna norma che consente l'esame delle pratiche *de quo*).**

**R.** In relazione a quanto disposto dall'art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90, si rappresenta, preliminarmente, come la riserva consista nella posizione di chi, trovandosi in una data condizione soggettiva, si trovi ad avere i re-

quisiti di cui sopra, la quale, contemporaneamente, esclude che se ne possano avvalere le persone che non si trovino in tale condizione soggettiva.

Dalle indicazioni fornite sembrerebbe che la concessione dell'area su cui è stato eretto il sepolcro sia nella titolarità del defunto testatore, con la conseguenza che il diritto di sepoltura può essere riconosciuto alle persone che appartengano alla famiglia di questi, spettando al Regolamento comunale di polizia mortuaria individuare le persone (o le categorie di persone) che debbano essere considerate quali appartenenti alla famiglia del concessionario, oggi defunto. Nell'ipotesi che il Regolamento comunale (o se trattasi di cimitero consortile, del Regolamento del Comune in cui il cimitero si trova; art. 51, comma 1 D.P.R. 285/90) di polizia mortuaria, si potrebbe, con un approccio decisamente molto estensivo, considerare il testamento olografo, una volta pubblicato, come idoneo a configurare, in termini di volontà del c.d. fondatore del sepolcro, come utile all'individuazione delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, avendo esso testamento prevista la sepoltura delle persone appartenenti alle famiglie dei parenti in linea collaterale di 2° grado (anche se non definisca l'ambito di appartenenza a queste famiglie, rinviando con ciò nuovamente al Regolamento comunale).

Tale aspetto è indipendente dalla proprietà, per la sua componente patrimoniale, del manufatto sepolcrale, proprietà che, a certe condizioni, può anche essere oggetto di atti di disposizione.

Se fino al 9 febbraio 1976 (in quanto al 10 febbraio 1976 è entrato in vigore il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) si poteva discutere se i sepolcri potessero, o

meno, essere oggetto di disposizioni per atti tra vivi o per causa di morte, sulla base della previsione dell'art. 71, commi 2 e ss. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il quale prevedeva, a certe condizioni, simili ipotesi, essendo tale previsione in contrasto con la previsione dell'art. 824, comma 2 c.c., ponendo, tra l'altro, la questione se il predetto R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse natura di norma di rango primario oppure di rango secondario, a partire dalla data del 10 febbraio 1976, risulta divenuto fuori di dubbio come il diritto di sepolcro non sia suscettibile di atti di disposizione tra vivi o per causa di morte. Infatti, il diritto di sepolcro, per sua natura a carattere personale, discende dall'appartenenza alla famiglia del concessionario (o dell'appartenenza all'ente, per queste concessioni), appartenenza familiare che prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.

Nella specie, per altro, come già osservato, si può ritenere che, in difetto di previsione del Regolamento comunale di polizia mortuaria che individui le persone appartenenti alla famiglia del concessionario, possano surrogativamente anche essere assunte le indicazioni presenti nel testamento olografo, pubblicato, quali utili ad una definizione delle persone che abbiano titolo ad essere sepolte.

A ciò va aggiunto che l'erede nominato verrà a trovarsi nella posizione di essere titolare, in via esclusiva, delle obbligazioni originanti dalla titolarità del sepolcro, ovviamente a condizione che il Regolamento comunale non preveda altre modalità di c.d. subentro delle persone in seguito al decesso del concessionario. In tal caso, dovrebbe ritenersi priva di effetti la clausola testamentaria sull'esclusività della

titolarità in capo ad un unico soggetto, dovendosi considerare, probabilmente, che essa debba essere riconosciuta, in modo indiviso, a tutti gli eredi del defunto (salva l'ipotesi che vi sia assenza di legittimari).

**Q. Il responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di ... in Campania, vorrebbe richiedere alcune informazioni sull'affido ceneri. L'ente locale ha ricevuto una istanza di affido ceneri a firma del genitore (madre) di un ragazzo deceduto a seguito di suicidio.**

**La volontà del ragazzo a non essere tumulato e/o inumato la si evince da una lettera indirizzata alla madre nella quale la invita a non metterlo "sotto terra".**

**La scrivente, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto possibile l'affidamento a familiare dell'urna contenenti le ceneri, chiede se il Comune, privo di regolamento comunale di polizia mortuaria e di legge regionale, possa autorizzare l'affido de quo previa adozione di una delibera di giunta che ne definisca le procedure. In caso affermativo ci viene chiesto:**

- 1) chi è l'organo deputato ad emettere l'autorizzazione (ufficiale di stato civile o responsabile dei servizi cimiteriali);**
- 2) è sufficiente la semplice lettera del de cuius nella quale esprime il desiderio di non essere posto "sotto terra";**
- 3) è obbligatorio imporre all'affidatario il deposito dell'urna in un colombario.**

**R.** Si risponde di seguito ai quesiti posti:

Se non contrario alla volontà del *de cuius* è possibile cremare un cadavere anche su semplice richiesta dei parenti più stretti in ordine (insieme i genitori, con-

cordi- se mancano i genitori altri parenti più vicini in grado). Nel caso di suicidio occorre il nulla osta della Magistratura.

A nulla interessa la dichiarazione del *de cuius* (non voleva andare sotto terra) tranne che conferma che non era contrario alla cremazione.

È possibile l'affidamento dell'urna cineraria (in base all'articolo 2 comma 1 del regolamento regione Campania 20/10/2006 a persona o a Ente individuato dal defunto nei modi previsti dalla legge 130/01 art. 3 comma 1 lettera b) numeri 1 e 2 (cioè disposizione testamentaria del *de cuius* o iscrizione ad una associazione cremazionista con l'espressa volontà di affidamento dell'urna alla stessa associazione o a persona indicata in dichiarazione autografa consegnata al momento dell'associazione e non contraddetta successivamente dall'interessato e sempre che risulti associato all'atto della morte).

L'autorizzazione alla cremazione è compito della persona dipendente comunale che nella organizzazione del Comune ha questo incarico (può anche essere la stessa persona che è incaricata dello stato civile, ma non è un compito di stato civile, fintanto che una norma statale o regionale abbia attuato la L. 130/01).

L'affido dell'urna cineraria è compito dello stesso dipendente di cui sopra. Pertanto può anche essere il responsabile del cimitero, sempre che nella organizzazione comunale sia prevista questa possibilità.

Come già detto ai fini dell'affido a nulla vale la lettera del *de cuius*, per come mi è stata illustrata. Occorreva invece una lettera nella quale fosse espressamente prevista la volontà di affidamento dell'urna contenente le

sue ceneri a madre o padre o a chi voleva.

È d'obbligo la conservazione dell'urna in un vano avente caratteristiche stabili e che non permetta l'asportazione immediata, quindi va bene un colombaro o una teca fissata (non l'urna sul caminetto o sul tavolo). Così dice l'art. 343 del T.U. leggi sanitarie.

Si aggiunge che stanno emergendo diverse difficoltà "sociali" sull'affido di ceneri (ad es. chi vende la casa con le ceneri dentro, chi va ad abitare via, chi non permette la visita di altri familiari all'urna, chi si ritrova con l'urna rubata, beghe tra coniugi, beghe tra figli, ecc.)

**Q. Una ditta che si occupa solo di lavorazione di marmi ed affini, può partecipare ad una gara d'appalto per la completa**

**gestione cimiteriale di un Comune (sito in Lombardia)?**

**R.** In materia sussiste una recente segnalazione dell'Antitrust (AS392, Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri), che è da considerare un invito, ma non un obbligo finché il legislatore non vi abbia dato applicazione parziale o totale.

Inoltre la Regione Lombardia ha previsto l'obbligo di separazione societaria tra attività funebre (quindi di mercato in concorrenza con attività in monopolio quale la gestione di cimitero), con l'art. 9, comma 3 della L.R. Lombardia 18/11/2003, n. 22.

Si ritiene che sia possibile ammettere alla gara il soggetto marmista, se risulta dalla iscrizione alla Camera di Commercio la possibile attività di gestione di cimiteri, operazioni cimiteriali, sotto condizione che laddove

vinca la gara vi sia almeno l'obbligo di separazione societaria (o meglio la chiusura o la cessione dell'attività di marmista). Questa è la posizione meno intransigente.




Invece, se volesse seguire le indicazioni dell'Antitrust, queste sono per l'impedimento della gestione (e quindi sarebbe d'obbligo o la non ammissibilità alla gara, o l'obbligo di cessione del ramo d'azienda prima della sottoscrizione del contratto di gestione).

Il problema sta nel fatto che doveva essere il bando di gara, a monte, a prevedere le esclusioni. E visto che non l'ha fatto ora ogni scelta potrebbe essere impugnata.

A questo punto si propende almeno per l'obbligo di separazione societaria come cautela per poter ammettere la ditta alla fase successiva.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="869 1556 1157 1827">  <p>Figura 1</p> </div> <div data-bbox="1157 1556 1457 1827">  <p>Figura 2</p> </div> </div>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)  
Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Cimiteri particolari pre-esistenti (Parte I)

di Sereno Scolaro

### Il contesto

Nel Capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rubricato “*Sepolcri privati fuori dai cimiteri*”, l’art. 104 conclude (comma 4) con la previsione:

“4. *Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale.*”

Il Capo XXI, in questa norma, posta qui quasi in modo incidentale (ma è un’apparenza), considera i “sepolcri privati”, fuori dai cimiteri, ed in esso è compreso anche l’art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che costituisce l’attuazione, in sede regolamentare, delle disposizioni dell’art. 341 T.U.LL.SS., approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale, a sua volta, “segue” logicamente, oltre che nella collocazione sistematica, l’art. 340 del medesimo T.U.LL.SS., con cui è affermato il principio della sepoltura dei cadaveri nei cimiteri, norma che, non solo è sanzionata, ma altresì corredata da disposizione che importa il ripristino della situazione eventualmente violata attraverso la specificazione attorno al fatto che l’onere per trasportare il cadavere, eventualmente non sepolto in cimitero, nel cimitero sia a carico del contravventore <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Dal fatto che le spese per il trasporto del cadavere nel cimitero siano poste a carico del contravventore si deduce che in presenza di questa fattispecie debba esservi, quando venga rilevata, comunque il trasporto del cadavere nel cimitero o, altrimenti, che non possa essere lasciato nel sito, venendo in tal modo riportata la situazione a quella che dovrebbe esservi stata originariamente, al momento della sepoltura, con ciò ripristinandosi l’osservanza della disposizione dell’art. 340 T.U.LL.SS., il quale assume, in questo modo, natura di disposizione non derogabile (e la stessa previsione del successivo art. 341 non può essere considerata come una deroga, quanto piuttosto un’eccezione o, meglio, un privilegio (tanto che all’ipotesi dell’art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 fa riferimento la locuzione la locuzione, di fonte consuetudinaria,

La rubrica del Capo XXI considera i sepolcri privati fuori dai cimiteri e si pone in relazione, evidentemente, con la rubrica del Capo XVIII che si riferisce ai “Sepolcri privati nei cimiteri”, cosa che consente di approntare quale sia l’istituto che è così approntato, quello dei sepolcri privati, risultando, per certi versi, secondaria, tutto sommato, la questione della loro collocazione, cioè se siano dentro o fuori dai cimiteri. L’intero complesso delle disposizioni del Capo XVIII, ma, in particolare, l’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che non può mancare di essere posto in relazione con il precedente art. 59) disegna un quadro per cui i sepolcri privati altro non siano che ogni tipologia di “allocazione” cimiteriale diversa dall’inumazione in campo comune <sup>(2)</sup>, sia considerandosi come i comuni

ma di larga diffusione e condivisione, di “tumulazione privilegiata”) correlato a speciali onoranze, le quali, per inciso, ammettono solo la pratica funeraria della tumulazione, essendone esclusa la pratica funeraria considerata dal complesso normativo che regola la materia, anche, di fatto molto sia mutato nella percezione collettiva, tuttora come pratica normale di sepoltura, cioè l’inumazione), tanto che quando violata deve essere riportata alla situazione quale doveva aversi, cioè importa l’osservanza, comunque, dell’obbligo della sepoltura nei cadaveri nei cimiteri. + Quando si sia in presenza di una norma considerata dall’ordinamento giuridico come non derogabile, essa è qualificabile come norma avente rilevanza di ordine pubblico, che può distinguersi in ordine pubblico interno (come è nel caso) ed in ordine pubblico internazionale. La natura non derogabile di una norma non è data dalla presenza di una sanzione per l’evenienza di una sua violazione, sanzione che qualifica la norma solo in termini di *norma perfecta* (se la violazione mancasse di sanzione, si parlerebbe di *norma minus quam perfecta*), ma richiede che essa sia corredata da altra disposizione che porta a ripristinare, a rimettere ad osservanza la norma violata.

<sup>(2)</sup> Vi rientrano tutte le forme di tumulazione, tanto in sepolcri di famiglia, che individuali (loculi, colombari o altre denominazioni), le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le eventuali sepolture ad inumazione diverse da quelle nel campo ad inumazione comune ed ogni altra, eventuale, sistemazione, allocazione nei cimiteri.

abbiano in materia cimiteriale unicamente obbligo di disporre di almeno un cimitero a sistema d'inumazione, dimensionato secondo i criteri stabiliti dall'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, criteri che, oltretutto, riguardano la superficie netta destinabile alle fosse ad inumazione, e con la esclusione di tutte le aree considerate dall'immediatamente successivo art. 59, tra cui quelle per ... sepolture private <sup>(3)</sup>. Non solo, ma l'ipotesi rientrante nelle previsioni del Capo XVIII ha natura del tutto ed assolutamente facoltativa e ad essa può, eventualmente e sempre che il comune lo ritenga, farsi ricorso unicamente a condizione che con essa non si determini pregiudizio per la disponibilità, in termini di sufficienza (il che qualifica il c.d. "fabbisogno cimiteriale" unicamente come riferibile alla sepoltura considerata dal sistema cimiteriale italiano come "normale", cioè l'inumazione in campo comune), di aree destinate all'inumazione in campo comune. Infatti, l'inumazione in campo comune costituisce sempre, anche nei mutati costumi <sup>(4)</sup>, la pratica funeraria o, se lo si voglia, la forma di sepoltura destinata alla generalità delle persone appartenenti alla comunità locale, con la conseguenza che ogni forma o modalità di sepoltura in cui sia presente un utilizzo a titolo individuale (o familiare o simili), o, meglio, distinto da quello dell'intera comunità, assume la natura e qualificazione di privato, particolare <sup>(5)</sup>. Forse, non guasterebbe ricordare come, ad esempio, l'art. 59 r.d. 6 settembre 1874, n. 2120 prevedesse come, nello spazio destinato a cimitero non fosse compresa quella estensione che il municipio poteva, facoltativamente, destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese. Per inciso, la pratica funeraria della tumulazione ha, sempre, avuto, come ha tuttora, connotazione esclusivamente di sepoltura privata (fin a partire, quanto meno, dall'art. 76 r.d. 8 giugno 1865, n. 2322). In altre parole, il sepolcro privato presenta la caratteristica di un utilizzo *uti singuli*, in quanto distinto con la funzione cimiteriale rivolta all'intera co-

<sup>(3)</sup> Obbligo a cui consegue un secondo obbligo, quello posto dall'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(4)</sup> Ovviamente nessuno ignora come l'evoluzione dei costumi, specie in termini di ricorso alle diverse pratiche funerarie, abbia prodotto diffusa percezione che tenda a considerare come se fossero normali, dal punto di vista delle norme, pratiche diverse dall'inumazione in campo comune, magari anche dilatando tale percezione diffusa a coinvolgere pratiche funerarie quali la tumulazione nella percezione, appunto, della loro diffusione e, in quanto diffuse, come se fossero anche queste, e la relativa disponibilità di posti di sepoltura con questo sistema, una sorta di esigenza primaria in ambito cimiteriale, se non, perfino, una sorta di obbligo per i comuni ad assicurarne la disponibilità, spesso giungendo a deformare la concessione (ma si dovrebbe dire, percezione) dell'istituto del fabbisogno cimiteriale, come se esso potesse essere un fabbisogno ... privato (leggi: di sepolcri privati).

<sup>(5)</sup> Non appaia casuale che qui siano utilizzate, in prossimità tra loro, queste due parole, *privato* e *particolare*, essendo stato ciò del tutto intenzionale.

munità locale. Si potrebbe fare l'esempio della strada o di un marciapiede il cui utilizzo ha luogo dall'insieme delle persone, in modo indistinto, e sulla quale può anche, sostanzialmente eccezionalmente, aversi un uso *uti singuli*, come nel caso dell'accesso carraio o del locale pubblico che chiedi l'occupazione di suolo pubblico per porvi tavoli di servizio, generandosi così un'utilità (principalmente nel senso di uso), privata appunto, che incide, limita, condiziona (indifferentemente da quanto) la fruizione da parte del pubblico, indistintamente in favore di un soggetto o di un numero limitato di soggetti (anziché dell'intera collettività, vista come comunità).

Una volta così definito l'istituto del sepolcro privato, può passarsi alla sua collocazione, cioè a considerare se esso sia dentro o fuori dal cimitero, affrontando qui solo questo aspetto. Il Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera le condizioni per la costruzione di cappelle private, oltretutto gentilizie, cioè di famiglia, per effetto delle disposizioni in equivoche dell'art. 104, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(6)</sup>, con alcune condizioni e presupposti che pongono in una luce del tutto particolare questi sepolcri privati fuori dai cimiteri. Si pensi ai vincoli che devono essere imposti, come pre-condizione per domandare l'autorizzazione alla loro costruzione e che sostituiscono, altresì, condizione ineliminabile per il rilascio della relativa autorizzazione, nonché agli effetti che si determinano nell'eventualità che questi vincoli, o anche uno solo di essi, venga meno <sup>(7)</sup>. Tuttavia l'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non considera solo le cappelle private costruite fuori dai cimiteri se ed in quanto pre-esistenti al T.U.L.L.SS., approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (il che potrebbe anche essere considerato come una norma c.d. di chiusura di presa d'atto di situazioni sorte precedentemente, talora anche con origini potenzialmente molto lontane nel tempo o in epoche cui sussistevano normative, in parte o molto, differenti, non senza trascurare origini pre-Unitarie), ma, altresì, i *cimiteri particolari pre-esistenti* all'entrata in vigore del medesimo T.U.L.L.SS. Non appare molto importante la definizione della data di entrata in vigore del T.U.L.L.SS., dal momento che i "tempi dei cimiteri" non si misurano a giorni, ma pur tuttavia essa è individuabile nel 24 agosto 1934.

#### Tipologie di cimiteri particolari pre-esistenti

Se la questione della pre-esistenza all'entrata in vigore del T.U.L.L.SS. risulta, in sé poco rilevante, costituendo un mero fattore cronologico, merita di essere definita la portata, il significato di cimiteri particolari, tan-

<sup>(6)</sup> Da ché consegue che tale istituto non possa proprio sussistere in relazione ad enti o ad altri organismi o soggetti diversi dalle famiglie.

<sup>(7)</sup> Aspetti in parte già precedentemente affrontati in *I sepolcri privati fuori dai cimiteri: istituto rarefatto, ma significativo*, in I SERVIZI FUNERARI, n. 2, aprile-giugno 2005, cui si rinvia.



to più che, al suo interno, possono rinvenirsi una pluralità di tipologie (incluse situazioni nelle quali il cimitero particolare sia circumcluso dal cimitero (chiamiamolo, per semplicità anche se non del tutto sempre propriamente: comunale), magari tanto da non essere sempre distinguibile la particolarità. Non sembri ciò un contro senso, un ossimoro, magari superficialmente considerando solo l'aspetto, topografico, della previsione della rubrica del Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 con la sua indicazione del ... fuori dai cimiteri).

Il cimitero è in sé stesso, almeno a partire dalla legislazione post-Unitaria, una struttura, un impianto, un'area destinata alla comunità locale, nella sua globalità, nella sua interezza (e di cui il comune – inteso qui come ente, come amministrazione comunale – è il rappresentante esponenziale e, se si vuole, l'amministratore della comunità), con la conseguenza che assume il carattere di cimitero particolare quello che è destinato ad assolvere alla funzione cimiteriale per persone per i quali sussista una qualificazione diversa, appunto ... particolare, nel senso che la qualificazione supera, quando non rende irrilevante, l'appartenenza alla comunità locale. Infatti, la particolarità può essere tale da sussistere anche se vi sia appartenenza ad una comunità locale e, anzi, molto spesso questa situazione sussiste dato che in ogni caso le persone hanno una qualche appartenenza di questo tipo.

### I cimiteri frazionali

Una tipologia di cimitero particolare è individuabile in quei cimiteri che siano a servizio di una frazione o specifica area del comune, quanto meno quando la sepoltura in essi sia riservata<sup>(8)</sup> alle persone che appartengano alla frazione (anche se si può individuare come gli appartenenti alla frazione, definiti quali frazionisti nel linguaggio amministrativo, appartengano, anche, al comune (Il fatto che le frazioni potessero costituire, come storicamente ben poteva essere, "soggetti", per così dire, anche con interessi differenti, distinti, particolari (appunto) rispetto al comune nella sua interezza trovava codificazione, nelle disposizioni che prevedevano, limitatamente ai comuni minori, la rappresentanza separata, nei consigli comunali, delle stesse, compresa l'elezione separata, con liste elettorali di frazione<sup>(9)</sup>), dove la separazione della rappresentanza costituiva segno distintivo, in qualche modo di separazione. Oltretutto, la presenza di cimiteri frazionali (cioè riservati e non semplicemente tendenzialmente destinati ad accogliere gli abitanti della frazio-

ne, come criterio in qualche modo organizzativo, per così dire) poteva aver trovato origine dal fatto che i frazionisti, a suo tempo, avessero provveduto alla costruzione e all'esercizio del cimitero, spesso a proprie spese, secondo principi *ante litteram* che oggi potrebbero essere riferibili al principio di sussidiarietà. Infatti, sia nel sec. XIX sia nei primissimi decenni del sec. XX non sono mancate situazioni in cui i frazionisti assumevano, spesso concordandole con il comune, iniziative di realizzazione di quelle che oggi chiameremmo opere pubbliche, assumendo a proprio onere tali realizzazioni, che potevano riguardare la realizzazione di strade, di ponti o altre strutture, inclusi i cimiteri, ma anche, con minore frequenza, assumevano la gestione di quanto oggi chiameremmo servizi<sup>(10)</sup>. Cimiteri frazionali sorti in queste epoche sono variamente presenti, anche se non mancavano, quanto meno a partire dal 1874, casi in cui il prefetto, allora competente ad autorizzare la costruzione dei cimiteri, quali essi fossero, autorizzando la costruzione del cimitero<sup>(11)</sup> da parte dei frazionisti, prevedesse che, realizzata la sua costruzione, il cimitero divenisse comunale, con la conseguenza che, in tali casi, non si aveva il sorgere di un cimitero particolare, ma di un cimitero comunale, anche se la sua costruzione era stata autorizzata avvenire da parte dei frazionisti.

### I cimiteri di enti e sodalizi

Altra tipologia di cimiteri particolari riguarda i cimiteri realizzati da particolari aggregazioni<sup>(12)</sup> di persone, connotate da caratteristiche di vario ordine in termini di fattori aggreganti. Ne possono essere esempi, enti, talora (nel passato) anche non sempre aventi personalità giuridica, come i comitati, le compagnie, le confraternite, le c.d. misericordie, le università<sup>(13)</sup>, le re-

<sup>(10)</sup> Esempio, quanto l'istruzione elementare era competenza dei comuni e il comune non avesse risorse per pagare il maestro di scuola per la frazione, potevano esservi frazioni che assumevano in proprio il pagamento del "maestro di scuola", allo scopo di evitare che i fanciulli dovessero recarsi nella scuola "comunale", spesso lontana e/o raggiungibile attraverso sentieri spesso non sempre pervi, specie nella stagione invernale, per non dire del possibile isolamento di frazioni montane nel periodo invernale, talora considerandosi come al riscaldamento provvedessero gli stessi fanciulli con il conferimento di pezzi di legna, portata da casa, da utilizzare a tal fine.

<sup>(11)</sup> E l'autorizzazione alla costruzione del cimitero di frazione non mancava mai di prescrivere anche la costruzione della strada per accedere al cimitero stesso, da eseguirsi sempre ad onere e cura dei frazionisti e destinata a rimanere strada privata (o, oggi, vicinale (art. 2, comma 6, lett. D, secondo periodo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif., segnalando come in questa norma la parola "vicinali" sia non casualmente virgolettata)) con la conseguenza che gli oneri del mantenimento della strada, nonché la responsabilità civile derivante, rimanesse in capo ai frazionisti.

<sup>(12)</sup> Qui si ricorre, volutamente, ad un'espressione del tutto generica.

<sup>(13)</sup> Qui non nel senso moderno di istituti di alta istruzione, ma nel senso storico di comunità specifiche come si ha nel caso

<sup>(8)</sup> Costituisce "riserva" la situazione per la quale un determinato soggetto, che si trovi in una data posizione giuridica ha, per questo motivo, titolo e, contemporaneamente, ne sia escluso ogni soggetto che non si trovi in tale posizione giuridica.

<sup>(9)</sup> Artt. 11 e 29 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, disposizioni abrogate solo a seguito dell'entrata in vigore della L. 25 marzo 1993, n. 81 (art. 34).

gole, le comunità, le comunanze, ecc. (le denominazioni possono essere ben differenti a seconda delle aree geografiche e, frequentemente, risentono, dal punto di vista cimiteriale, della regolazione pre-Unitaria). Può essere importante evidenziare come, nel passato, la questione della personalità giuridica (e, soprattutto, della personalità giuridica ad effetti civili) avesse peso ben minore di quanto non ne abbia attualmente. Infatti, se attualmente il possesso della personalità giuridica (agli effetti civili) sia pre-condizione per l'instaurazione, ma anche per la sussistenza quando già instaurato, di un rapporto giuridico "cimiteriale" (quale è la concessione cimiteriale), al punto che, in difetto, si è in presenza di radicale quanto insanabile nullità di ogni rapporto giuridico, non altrettanto poteva dirsi nel passato, nel passato potevano anche aversi livelli meno netti di regolazione. Forse potrebbe essere opportuna ricordare la L. 17 luglio 1890, n. 6972, abrogata del tutto<sup>(14)</sup> solo recentemente, rispetto alla data di sua emanazione, dall'art. 21 D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, di regolazione, anche, delle c.d. II.PP.AA.BB., con la quale sono state regolate "istituzioni", prescindendo totalmente dalla loro natura di soggetti di diritto privato (l'evoluzione normativa successiva, in particolare a partire dalla L. 22 luglio 1975, n. 382 e disposizioni di essa attuative di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616<sup>(15)</sup>), hanno previsto l'assunzione di personalità giuridica di diritto privato

---

delle università agrarie, specie in relazione a beni di uso civico o demaniali.

Merita di essere ricordato, poiché spesso ciò viene sottovalutato, come non sia corretto argomentare che il "demanio" appartenga al comune (o allo stato o alla provincia (per le regioni, l'art. 119, comma 4 Cost., nel testo originario, prevedeva che potessero avere un proprio demanio, solo che, con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, la norma è stata radicalmente mutata prevedendo ora solo in capo a loro la titolarità di un patrimonio)), cioè non sia il comune ad essere "proprietario" dei beni demaniali (se lo fosse, potrebbe anche alienarli, esercitando i diritti connessi alla proprietà ex art. 832 c.c., il che contrasta con l'inalienabilità, la non usucapibilità, ecc. propria, e caratterizzante, dei beni demaniali, tanto che per giungere ad una alienazione, è necessario, e preventivamente, procedere alla c.d. "sdemanializzazione"), ma il bene demaniale appartiene, in modo indiviso e promiscuo, alla comunità locale la quale ha come ente esponenziale, come "amministratore" il comune (il riferimento è sempre al comune avendo in mente il tema cimiteriale), potendosi anche considerare come questo, nell'assolvimento di tali poteri di gestione o di amministrazione, non possa che far prevalere gli interessi comunitari, anche quando contrastino eventualmente (e talora avviene) con gli interessi stessi del comune in quanto ente. Non è fuori luogo, anzi è del tutto pertinente, l'analogia con i comitati per la gestione separata dei beni di uso civico.

<sup>(14)</sup> Oltretutto, non è neppure proprio detto che sia stata totalmente abrogata se si vada a vedere il testo della norma con cui è stata disposta l'abrogazione.

<sup>(15)</sup> Disposizioni che, fatte le debite e necessarie differenze, per certi versi (a costo di peccare di grossolanità) ricorda molto da vicino l'"operazione" più recentemente avvenuta con la L. 15 marzo 1997, n. 59 e il conseguente D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

da parte di queste, tanto che alcune, attraverso ulteriori trasformazioni, hanno oggi la forma della società di capitali ...) o di diritto pubblico e, quando precedentemente di diritto privato, dall'eventuale connotazione di enti magari originariamente ecclesiastici o "collaterali" all'ambiente ecclesiastico, secondo una logica di "ingerenza", che allora (ma anche di seguito) veniva espressamente qualificata come tale dallo stesso legislatore, senza ipocrisie di sorta. Con quella legge sono state sottoposte ad una particolare legislazione tutta una serie di attività, di organizzazioni, di entità, di sodalizi senza grande distinzione per quella che fosse, prima, la loro natura. In questo contesto non mancano di esservi cimiteri particolari riferibili, per l'appunto ad II.PP.AA.BB., divenute enti di diritto pubblico con la già citata L. 17 luglio 1890, n. 6972, ma anche cimiteri particolari riferibili a soggetti che, per varie motivazioni, si sono, in qualche modo sottratti a tale legge, e hanno conservato, quando l'avevano, natura giuridica di soggetti di diritto privato.

Non solo, ma non mancano, sempre sulla base di considerazioni, talora anche di mero fatto o di origine consuetudinaria, che oggi potremmo qualificare come applicazione, *ante litteram*, del principio di sussidiarietà, cimiteri particolari nella titolarità di aggregazioni e sodalizi sorti informalmente, come è il caso di alcune specie di "comitati" (per utilizzare, seppure impropriamente, una terminologia moderna o, quanto meno, presente nel c. c.) anche "spontanei", spesso anche sorti "all'ombra del campanile" cioè con riferimento all'ambiente ecclesiastico, magari senza neppure assumere mai la natura di enti ecclesiastici (o di c.d. associazioni di fedeli), a prescindere da ogni riconoscimento (anche dal punto di vista canonico). Non mancano casi di tali situazioni, in larga parte assimilabili alle situazioni già considerate con riferimento alle frazioni, dove questi sodalizi (anche qui le denominazioni solo le più varie) avevano riferimento-territoriale – ad una qualche parrocchia, spesso intesa più come territorio che non come entità ecclesiale, a volte anche con la previsione, negli atti di fondazione (sempre che vi fossero atti scritti e/o in qualche modo formalizzati di fondazione) si prevedevano comitati di gestione, talora anche presieduti, di diritto, dal parroco *pro tempore*, e dove il riferimento alla parrocchia ed ai parrocchiani aveva senso o territoriale o di una comunità in qualche modo distinta a livello sub-comunale.

### Le Confraternite nel Meridione

Un discorso a parte meriterebbero le Confraternite (e denominazioni consimili) che sono presenti nel Mezzogiorno, dato che la loro origine risale alle legislazioni del Regno di Napoli (L. 13 marzo 1817)<sup>(16)</sup>, sia successive a tale legislazione, sia antecedenti (in rela-

---

<sup>(16)</sup> La quale non si applicava "alle province di là del faro", cioè alla Sicilia, che, anche allora, aveva una propria quale autonomia.

zione al Concordato tra il Regno di Napoli e la Chiesa del 1741), in cui la funzione cimiteriale, di massima attribuita ai comuni, poteva anche essere assolta da altri soggetti in qualche modo collegabili alla Chiesa (modernamente, si direbbe: enti ecclesiastici), tanto che, attualmente, questi soggetti sono, generalmente, sottoposti alla vigilanza degli organi ecclesiastici (in molti casi, hanno assunto, nel tempo del tutto la natura di enti ecclesiastici, anche quando non abbiano ottenuto sempre il riconoscimento agli effetti civili). In altre parole, si avevano cimiteri particolari in quanto impiantati ed esercitati da soggetti aventi questa natura, che per molto tempo hanno assolto, a volte in via esclusiva, la funzione cimiteriale in sede locale (in particolare, nelle situazioni in cui l'adesione a tali sodalizi fosse generalizzata o – ma ciò presenta fattori di criticità giuridica – ammessa *post mortem* ...). In queste situazioni, può esservi, dal punto di vista fattuale, la presenza di cimiteri particolari, riferibili a tali Confraternite (o comunque denominate), spesso costituenti il nucleo storico di fondazione di cimiteri attuali, con la situazione che talora il cimitero “comunale” si è venuto a determinare in aderenza ai cimiteri particolari precedentemente impiantati, quasi come ampliamento (ma solo dal punto di vista topografico) andando a circumcludere, con altra frequenza, cimiteri particolari precedenti. In tali casi, spesso non si riesce a discernere tra i cimiteri particolari e gli istituti riferibili alle concessioni di aree cimiteriali ad enti, salvo non ricorrere a pesanti, a volte anche penose, ricerche d'archivio (che non sempre danno grandi esiti) al fine di individuare le origini.

### I cimiteri di nazionalità

Fattore caratterizzante di un cimitero particolare potrebbe essere anche, e vi sono esempi in questo senso, quello della nazionalità, laddove comunità di persone appartenenti ad una data nazionale, quando presenti in termini sufficientemente numerosi, abbiano provveduto a costruire cimiteri riservati agli appartenenti a tali

comunità, provvedendo a sostenere le spese di costruzione e, quindi di funzionamento, riservandone l'accoglimento ai connazionali.

Esempi, tipici, quanto meno nella denominazione i “Cimiteri degli Inglesi”, originariamente destinati ad accogliere sudditi britannici defunti, anche se, a volte, divenuti – nel tempo – cimiteri che accoglievano persone di religione cristiana protestante anche se sprovvisi della cittadinanza britannica, in termini sussidiari rispetto alla difficoltà di accoglimento nei cimiteri ... cattolici, carattere che per molto tempo ha contraddistinto, sia nei fatti che nella terminologia <sup>(17)</sup>, i cimiteri comunali, anche se volti – istituzionalmente – alla generalità dei defunti nel comune a prescindere dalla caratteristiche, convinzioni, appartenenze personali.

### I cimiteri di comunità su base religiosa

Abbastanza simili, distinguendosene probabilmente solo per l'elemento di aggregazione e caratterizzazione possono essere i cimiteri particolari destinati a particolari culti od appartenenze di ordine religioso, come nel caso di molti cimiteri ebraici, oppure di talune confessioni cristiane protestanti per gli armeni, per comunità cristiane ortodosse, nelle loro articolazioni a volte anche “nazionali” (per la concezione c.d. autocefala spesso presente in questi ambienti) che si possono registrare presenti nelle realtà laddove vi fossero, al momento della costruzione del cimitero comunità di riferimento relativamente consistenti o comunque sufficientemente consistenti non solo per esprimere un bisogno cimiteriale, ma anche per sostenerne gli oneri della costruzione (acquisto del terreno, costruzione della recinzione, costruzione della strada di accesso, altre eventuali strutture a servizio del cimitero e quanto altro necessario o ritenuto sostenibile dalla comunità locale di riferimento per il cimitero particolare), tendenzialmente con la prospettiva di durata, tipica del cimitero.

(SEGUE NEL PROSSIMO NUMERO)

<sup>(17)</sup> Ancora oggi sono presenti espressioni o denominazione del genere. “cimitero cattolico urbano”.

Attualità

## Il settore funerario: come affrontare il futuro?

di Paola Colla (\*)

*Intervento effettuato nel corso del convegno "Sefitdieci 2009", tenutosi a Roma il 27 novembre 2009.*

L'appuntamento di quest'anno si apre con un nuovo scenario giuridico di disciplina delle aziende associate.

La legge di conversione del d.l. 135/2009 ha avviato una profonda rimodulazione delle compagini societarie, già iniziata nel 2008, a fronte della sommaria considerazione di essere affidatari di servizi pubblici locali, conferiti direttamente dagli Enti Locali, senza una gara ad evidenza pubblica. Non siamo pregiudizialmente contro alla privatizzazione dei servizi pubblici locali soprattutto quando questa soluzione sia dettata dalla ricerca di migliorare e rendere efficiente un servizio nei confronti della cittadinanza. Tuttavia non tutti i servizi pubblici locali sono attivati a rilevanza economica e non tutti sono confrontabili con un mercato. Molti di questi servizi, inoltre, hanno tariffe di riferimento stabilite dagli Enti proprietari e che, molto spesso, hanno una valenza più di natura sociale che economica.

Come abbiamo fatto presente in più ambiti governativi, il problema della rivisitazione delle società pubbliche – di cui non si vuole contestare la legittimità di legiferare in tal senso – ha posto il problema di come affrontare le tipologie e le peculiarità gestionali dei diversi servizi affidati ed erogati.

È un errore macroscopico pensare di poter paragonare le società esercenti la distribuzione dell'energia elettrica, del gas o dei rifiuti che si confrontano con un reale mercato per gli approvvigionamenti e quindi anche una libera concorrenza nella vendita dei prodotti, con altri servizi che invece – per la loro tipologia di scarsa rilevanza economica e di grande impatto sociale – non hanno nessun mercato di riferimento e, soprattutto, non hanno possibilità di esercitare compiutamente le regole della concorrenza.

### Le diverse tipologie di servizio pubblico

Non tutti i servizi pubblici, come dicevo, sono uguali e per le loro peculiarità meritano diversi approfon-

dimenti e, auspichiamo, profonde rivisitazioni delle norme specifiche di settore.

Il sistema funerario – di per se molto simile alla gestione dell'acqua – amministra un patrimonio immobiliare demaniale importante che sconta decenni di mancata o carente gestione – di cui la gran parte non è in condizioni di generare flussi di cassa – e può contare solo ed esclusivamente sui ricavi derivanti dalla mortalità della popolazione. Per gli Enti locali il servizio funebre e le onoranze funebri, hanno sempre costituito una fonte certa di reddito; gli investimenti in manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare sono sempre stati limitati all'emergenza e gli interventi immobiliari si limitavano solo ed esclusivamente agli ampliamenti. Gran parte delle entrate derivanti dal settore funebre vanno a finanziare altre poste di spesa nei bilanci comunali. La programmazione di un corretta gestione cimiteriali con interventi programmati sulla rotazione delle sepolture e anche sul patrimonio immobiliare sono esigenze che sono state affrontate dagli Enti solo quando sono stati costretti alla stesura dei piani regolatori cimiteriali.

Solo con l'introduzione della riforma del testo unico e quindi la facilitazione nel creare società a capitale pubblico alcuni Comuni hanno pensato di svincolare il settore dal complesso delle attività comunali dove sicuramente rivestiva un ruolo residuale, esternalizzandolo e cercando di conferirgli la dignità di impresa.

Sicuramente le realtà aziendali presenti sul territorio, rappresentano la sintesi di come questa attività, se svincolata da altri servizi o settori, possa assumere la dignità di impresa e possa costituire una reale valorizzazione di un patrimonio culturale e sociale di un determinato territorio. Tuttavia le esperienze presenti ed operanti nel settore, seppure abbastanza recenti, possono già rappresentare quelle che sono le difficoltà operative riscontrate e quelli che sono i pesanti

limiti nella definitiva industrializzazione del segmento.

Ecco perché ci siamo sentiti inascoltati e discriminati quando abbiamo cercato di spiegare ai livelli governativi, quali potevano essere i limiti e le imperfezioni delle modifiche introdotte al famigerato articolo 23 bis della L. 133/2008, che potevano alterare profondamente gli equilibri così fragili di una gestione come quella del settore funerario.

Ma purtroppo, sull'onda emozionale che il privato è bello e buono e sul grido *catricalesco* "mercato e concorrenza", abbiamo emanato una riforma che va analizzata attentamente e approfondita per evitare che, anziché far migliorare il servizio, lo releghi o lo smembrando ai privati solo la cosiddetta polpa e lasciando alla collettività la gestione dello scarto. Per dirla in altri termini: *privatizziamo gli utili e socializziamo le perdite*.

Abbiamo chiesto a quale mercato il nostro settore poteva riferirsi, abbiamo chiesto quale studio o indagine avessero fatto per poter liquidare così superficialmente la questione; nessuno studio e nessuna indagine solo il "sacro fuoco" di rispondere "presenti" al richiamo dell'Antitrust e delle associazioni di categoria imprenditoriale per far fronte alla crisi economica.

Non possiamo sperare nemmeno nella legislazione regionale che, nelle sue varie articolazioni e formulazioni, ha messo in evidenza tutte le carenze di approfondimento nella disamina del settore, per definire quali siano le reali criticità e come poter mitigare il gravame del patrimonio immobiliare improduttivo (delle parti storiche e monumentali dei cimiteri) sulla gestione complessiva.

Anzi, a dire il vero, le legiferazioni regionali, fino ad oggi, hanno scontato la pressante influenza delle possibili e trasversali "amicizie" che da sempre condizionano, più o meno occultamente, il sistema politico.

Prendiamone atto, noi non sappiamo fare *lobbies* o meglio non abbiamo e non crediamo nel pressante condizionamento del potere legislativo che non sia quello del confronto sui temi, sulle idee e sulle proposte.

### I possibili scenari futuri

Ma così è, e quindi dobbiamo fare i conti con la realtà delle cose e dei fatti, con le difficoltà interpretative delle modifiche adottate e le possibili novità che potranno introdurre i nuovi regolamenti governativi attuativi del 23 bis e con i probabili interventi in materia, dopo la ricostituzione delle Assemblee Legislative a seguito delle elezioni del marzo 2010, delle singole Regioni.

Il primo scenario da affrontare è come arrivare alle

scadenze imposte per legge, della cessazione dei contratti di servizio, e quindi della liquidazione coatta delle società pubbliche.

L'ipotesi dell'espletamento delle gare è quella maggiormente percorribile, sia che si tratti di una gara per gli affidamenti del servizio, da privilegiare (e che certo non fanno sorgere riserve), sia che si tratti di una gara, come si dice a doppia via, per la cessione di quote societarie e per la selezione del socio operativo cui affidare compiti operativi. Il volume di conoscenze acquisite dalle nostre Società, potranno sicuramente fornire interessanti spunti agli Enti locali per la stesura definitiva dei bandi di gara, tuttavia la difficoltà cogente permane nell'individuare quale sia il segmento operativo da destinare al mercato, tenuto conto che le nostre gestioni non riguardano servizi particolarmente remunerativi.

Probabilmente, per la gestione cimiteriale, dovremo analizzare se mantenere in capo alla proprietà pubblica tutti quei servizi tipici o *core business* dell'azienda che riguardano la gestione cimiteriale in senso stretto, concentrando le attività non tipiche come il cosiddetto governo del territorio cimiteriale (pulizie, guardiania, manutenzione del verde, ecc.) alla selezione del socio operativo privato.

Non appare ulteriormente perseguibile la strada del socio privato per la gestione immobiliare che, per sua natura, ha scarsa remunerazione dovendo affrontare investimenti importanti con un ritorno economico dilatato nel tempo e, quindi, scarsamente remunerativo.

Appare meno problematica l'individuazione del socio privato operativo per le gestioni dei crematori, dove sul territorio esistono già esempi di partnership con il Pubblico ed aziende a capitale misto.

La componente "funebre" del settore funerario, risulta quella di maggiore criticità, considerando come, anche per effetto delle varie Leggi Regionali, ma non solo per questo, si sia trasformata, di fatto, in una ordinaria attività economica operante sul mercato, perdendo i caratteri di servizi pubblico locale. Oltretutto, la sua presenza è rarefatta (è presente in, circa, 30 realtà) e difficilmente configurabile come un servizio pubblico locale, quanto piuttosto come effetto di una scelta dell'Ente Locale di imprimere al mercato le caratteristiche di trasparenza, moralizzazione, calmiera dei prezzi. A questo si aggiunga che il segmento di attività non ha mai operato in esclusiva (che rappresenta di per se una condizione nefasta e non corroborante della qualità del servizio) e che deve fare i conti quotidianamente con la concorrenza da parte di operatori che non scontano i "vincoli" del pubblico e che agiscono con ben maggiori margini di elasticità sul mercato.

In questo caso la ricerca del socio privato sembra –

ma solo apparentemente – più semplice. Infatti laddove le realtà pubbliche sono più strutturate e forti, malgrado la concorrenza con il privato a condizioni diverse per la gestione, si rischia, nell'individuare il socio privato in un altro operatore funebre del mercato, di creare sostanzialmente un monopolio, con la decadenza di tutti quei benefici ottenuti a favore delle famiglie. Un suggerimento che potremmo dare a tutti i Comuni è quello di provvedere all'analisi dei segmenti operativi dell'azienda ed individuare un socio operativo che contribuisca a migliorare il servizio a favore della trasparenza, moralizzazione e contenimento dei prezzi.

### **Alcune criticità**

Le Aziende speciali. A stretto rigore, in presenza di aziende speciali (che, oltretutto, non sono "società", nel senso reale del termine) non saremmo nelle condizioni dell'affidamenti diretto od indiretto. In tali situazioni si dovrebbe considerare che sia il Comune a gestire il servizio per il tramite della proprio ente strumentale; quindi essere di fronte ad una soluzione "organizzativa" che riguarda la metodologia della gestione – diretta – del servizio.

Questa considerazione dovrebbe far pensare che, in questa fattispecie giuridica, non possano operare le "cessazioni automatiche", a meno che non ci fosse una ulteriore forzatura che estendesse una possibile interpretazione dell'art. 23.bis, c. 11 (quello per cui l'art. 113 TUEL è abrogato "nelle parti incompatibili con le disposizioni ...") anche dell'art. 114.

Tale tesi, allo stato attuale non appare percorribile, ma poiché ormai sono sempre più diffuse le situazioni in cui un'interpretazione viene a prevalere sulla norma (specie quando l'interprete non abbia letto la norma), tutto può accadere.

Nei casi sopra evidenziati, tuttavia, si palesa una importante necessità che, stante le ridotte capacità di spesa degli Enti Locali, bisogna chiedersi come sarà attuata e che riguarda le funzioni della regolazione e del controllo. Tuttavia la mancanza di una regolazione approfondita e, conseguentemente, di un controllo più efficace e capillare, ma anche la stesura di contratti di servizio con adeguati standard qualitativi di erogazione del servizio e di sistemi di controllo e di reporting dell'andamento della gestione, non consentiranno agli Enti locali di munirsi di idonei strumenti di rendicontazione nei confronti dei territori governati.

Così come, sul nostro versante, si impone la verifica della organizzazione e dei processi aziendali per mi-

gliorare le performance ed i risultati della gestione. Cioè trasformarci, per quanto possibile, in vere e proprie aziende con processi industrializzati a rilevanza economica. Tutto questo, poi, si rifletterà sui cittadini con servizi sempre più professionalizzati ma sicuramente con minore disponibilità ad accollarsi quella parte di welfare – richiesta molto spesso dalle singole Amministrazioni comunali – che sostanzialmente grava sulla gestione senza produrre utili d'impresa, mi riferisco in modo particolare ai servizi forniti alle famiglie indigenti o in grave disagio sociale, alla costruzione delle tariffe dei servizi o quelle attività di promozione e di celebrazione culturale del patrimonio storico ed artistico.

La frammentazione della legislazione regionale, tuttavia, potrebbe creare delle fortissime tensioni nello stabilire come le Aziende possano evolversi nel rispetto della regolamentazione nazionale. È indispensabile approfondire la tipologia dei servizi effettivamente erogati, le condizioni di rispondenza rispetto all'assolvimento di un interesse pubblico e sociale e la conseguente definizione dei possibili mercati di riferimento. Tale ricognizione può consentire ai Comuni di definire, con maggiore precisione, le caratteristiche del possibile partner privato con compiti operativi.

L'esatta ricognizione delle condizioni dei servizi affidati, inoltre, consente ai Comuni di verificare quale sia la effettiva scadenza dei servizi e quindi il termine ultimo per l'effettuazione della gara di affidamento e ricerca del partner privato.

Ma soprattutto la ricognizione può essere utile agli Organi legiferanti per meglio calibrare i regolamenti di attuazione delle modifiche dell'art. 23 bis. Infatti per non svilire la riforma che, al di là delle condizioni che l'ha generata, ha un suo fondamento giuridico soprattutto laddove ha voluto costringere gli Enti Locali a riformare il loro sistema di affidamento dei servizi pubblici, deve per forza tenere presente la varietà delle realtà presenti sul territorio e che, quindi, non è pensabile di omogeneizzare tutto in ragione della concorrenza e del mercato.

*(\*)Presidente Commissione Funeraria SEFIT - Federutility*

Rubrica

## Gli aspetti in materia ambientale, nella gestione degli impianti di cremazione, anche nel contesto europeo

### Alcuni risultati dell'incontro dell'European Crematoria Network di Helsinki (10-12 giugno 2009)

di Gabriele Righi (\*)

*Intervento effettuato nel corso del convegno "Sefitdieci 2009", tenutosi a Roma il 27 novembre 2009.*

L'incontro di Helsinki dell'ECN (la rete informale tra gestori e costruttori di crematori europei costituitasi nel 2004) è il primo dopo la presentazione a Bruxelles il 30 maggio 2008 del libro bianco sulla cremazione e il rispetto per l'ambiente.

In estrema sintesi, si può dire che l'ECN con questo documento definito "Manifesto" ha voluto farsi carico dell'impatto ambientale dei crematori, cercando di individuare dei parametri di riferimento sulle emissioni in atmosfera ricavati da dati di conoscenza oggettivi. I dati oggettivi, infatti, portano a relativizzare fortemente l'enfasi sul timore di inquinamento da parte dei crematori, timore che ha fatto sì che, in assenza di punti di riferimento condivisi, si definissero per un processo di imitazione limiti sempre a livelli sempre più restrittivi, con una sempre maggiore complessità degli impianti di filtraggio e del monitoraggio degli effluenti con conseguenza sui costi. Lo stesso documento ha posto in evidenza che è l'intero sistema funebre che deve farsi carico dell'impatto ambientale con esplicito riferimento ai materiali usati nella costruzione e nella composizione dei feretri.

Così si esprime il "Manifesto":

*"Allo stato attuale delle cose, sta diventando di fondamentale importanza la definizione di raccomandazioni per i materiali usati, per i componenti e per il contenuto delle bare. Infatti, malgrado tutte le precauzioni che possiamo prendere, né la combustione né i filtri possono fermare certi inquinanti.*

*Diversi Paesi hanno già adottato norme molto dettagliate e restrittive a questo proposito. Si tratta ora di individuare una **posizione mediana** che consenta un allineamento ad essa da parte di ciascun Paese, ma facendo un percorso di adattamento che tenga presenti le tradizioni esistenti.*

*Questo è il motivo per cui i gestori dei crematori*

*propongono di **discutere con i costruttori di bare e con le imprese di onoranze funebri di ciascun Paese, ai fini di redigere una lista di raccomandazioni da rispettare.***

*Di seguito sono elencati i principali punti da mettere sul tappeto:*

- *i materiali da usare nella costruzione delle bare;*
- *i componenti chimici o i prodotti utilizzati per il trattamento della bara;*
- *le tinteggiature, i rivestimenti esterni e gli accessori;*
- *le finiture interne e gli accessori interni (imbottitura, lenzuolino, fodera, ecc.);*
- *gli abiti e i ricordi del defunto (si veda il paragrafo "Aspetti etici" in relazione al codice di comportamento da concordare con le imprese funebri);*
- *le protesi elettro-alimentate e altre potenziali fonti di danni al personale e all'ambiente;*
- *in generale, tutti quei prodotti e apparecchiature che possono presentare pericoli identificabili.*

#### **Aspetti etici**

*Poiché tutto ciò che accade in una camera di combustione non è solo una questione tecnica occorre obbedire ad un codice etico.*

*Sembra inoltre indispensabile riflettere in modo costruttivo assieme alle imprese di pompe funebri in merito all'abbigliamento del defunto e agli oggetti di ricordo che lo accompagnano. Questo perché non è evidentemente possibile aprire una bara al crematorio. È dunque necessario che le imprese di onoranze funebri, che chiudono il feretro, concordino su un codice di comportamento.*

*Deve essere concordato con le imprese di onoranze funebri un codice di comportamento che **rafforzi la consapevolezza dei loro dipendenti sulla problematica dei contenuti delle bare.***

*Essi hanno infatti un **ruolo essenziale nel consigliare le***

**famiglie** e solo loro sono nella posizione per farlo. Questa potrebbe essere inoltre un'occasione per loro per migliorare il loro status professionale contrastando l'immagine negativa che se ne ha in diversi Paesi.

È altresì importante che gli operatori funebri **prestino attenzione agli oggetti di ricordo** che le famiglie intendono inserire nei feretri.

Ciò eviterà diverse conseguenze lamentate dai gestori dei crematori europei, quali le fumate improprie in uscita dal camino, il danneggiamento del refrattario in seguito a esplosioni, il formarsi di gas tossici e, naturalmente, danni alla sicurezza e alla salute degli operatori del crematorio.”

Uno degli scopi dell'incontro di Helsinki era proprio quello di approfondire questi aspetti.

### I casi illustrati ad Helsinki

Sono stati illustrati i casi della Francia, della Danimarca, della Finlandia e della Svezia.

In Francia per le bare c'è uno standard di riferimento adottato dall'ente di certificazione francese: è la norma AFNOR NF D80-001-3, tuttavia non ancora obbligatoria.

Si riferisce alle caratteristiche delle bare in generale e non contiene specificazioni per la cremazione. Stabilisce le caratteristiche prestazionali meccaniche, uno spessore minimo, l'impermeabilizzazione interna con materiale biodegradabile, nonché il divieto di usare solventi nelle colle, nelle tinte e nelle vernici.

Il materiale usato è il legno massello, ma sono stati introdotti di recente anche nuovi materiali, quali truciolare di legno (chipboard) e cartone (cardboard).

Esistono, inoltre, bare costruite totalmente in legno e sono definite bare ecologiche.

In Danimarca la *Danish Cremation Federation* d'intesa con l'Associazione dei costruttori di bare ha stabilito quali sono i requisiti che le bare devono soddisfare ai fini della cremazione. Le bare in uso devono essere approvate da questo organismo, siano esse prodotte in Danimarca o importate.

Tra le varie prescrizioni ricordiamo le seguenti:

- I materiali da usare sono il legno o l'agglomerato di legno di classe E1 (sono ammesse piccole quantità di MDF (Medium density fibreboard) e di masonite).
- Le vernici e i trattamenti delle superfici deve avere la qualità del marchio Ecolabel. Devono resistere ad una temperatura di 800 gradi per almeno 25 secondi.

- Non deve essere usato nessun tipo di materiale plastico o di PVC in nessun componente interno ed esterno.
- Le colle non devono contenere metalli pesanti.
- L'uso di elementi di ferro non deve superare i 100 grammi.

È stato presentato un tipo di bara privo di qualsiasi elemento da asportare prima dell'inserimento del forno e privo di viti metalliche.

(Le urne non devono essere di capacità inferiore ai 5 litri).

In Finlandia la *Central Association of Burial Administrators* ha emanato delle raccomandazioni molto dettagliate sia per le bare che per le urne: nessun componente è tralasciato. Si riportano qui le principali:

- Le bare possono essere di legno, oppure di agglomerato di legno di classe E1, di truciolare, di MDF (Medium density fibreboard, pannello di fibra di legno a media densità), materiali rispetto ai quali le raccomandazioni rinviano alle direttive dell'ente di normazione finlandese SFS e del ministero dell'ambiente. Nulla si dice circa gli spessori e le modalità di assemblaggio.
- È vietato l'uso di materie plastiche e di PVC sia all'esterno che all'interno delle bare.
- La verniciatura deve essere fatta con vernici o lacche a base d'acqua (anche qui il rinvio è alle norme SFS).
- I tessuti utilizzati devono essere di fibre naturali (in Finlandia spesso le bare sono ricoperte di tessuto).
- Per quanto riguarda la cremazione si impone che la bara non debba prendere fuoco prima della chiusura della porta del forno del crematorio e che i materiali non lascino della volatilità una volta terminata la combustione.

(Le urne devono avere caratteristiche specifiche in relazione alla destinazione finale delle ceneri: interrimento (scomparsa dell'urna entro 15 anni), per un colombario, per la dispersione nei corsi d'acqua il disegno dell'urna deve essere tale da favorire l'immersione in pochissimo tempo. La capacità non deve essere inferiore a 4,5 litri; 2,5 per i bambini).

In Svezia vi è l'*S.B.T. Samrådsgruppen begravningsbranschen träindustrin, Consultative group for the funeral branches timber industry*, Gruppo di consultazione all'interno dell'industria del legno ed è composto da:

- The Association of Sweden's Cemetery Chiefs
- The Association of Sweden's Cemetery Employees
- The Church of Sweden's Parish and Pastoral Alliance
- Sweden's Cemetery and Crematorium Association
- Swedish Undertakers Alliance



- Fonus Undertaking Association
- The Coffin Manufacturers within the Timber Industry Group
- Representatives of Urn Manufacturers

Il suo compito è quello di stabilire i requisiti delle bare e delle urne che sono espressi sia in termini puntuali, che in termini prestazionali.

Per quanto riguarda la cremazione la caratteristica di fondo è quella di resistere ad una temperatura di 800 gradi per 15-20 secondi.

*(Per le urne la distinzione è tra biodegradabile (15 anni) e durature. La capacità deve essere di 5 litri).*

Danimarca, Finlandia e Svezia sono accomunate da precise disposizioni circa la marchiatura delle bare e delle urne.

Infine ad Helsinki, il Belgio ha presentato gli esiti di una ricerca condotta a livello scientifico sugli effetti della cremazione di corpi sottoposti a trattamenti radioterapici. I risultati sono tali da non ritenere pericolose queste situazioni per il crematorio e per gli addetti al crematorio stesso.

### Il caso italiano

In Italia l'unico riferimento esplicito alle caratteristiche delle bare per la cremazione, a livello di norme statali, è contenuto nella circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, N. 24. Nel penultimo capoverso del paragrafo 9.1 si dice: "È opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili".

Con l'autorizzazione ministeriale del Mater-BI del 2002, poi rinnovate nel 2007, è possibile sostituire la cassa di zinco con tale materiale (un amido modificato termoplastico derivato dal mais), per i trasporti destinati a inumazione e cremazione oltre i 100 chilometri. Per inumazione e cremazione con D.M. 12 aprile 2007 è stato autorizzato l'uso di una bara di cellulosa con bordi in legno da usare per trasporti inferiori a 100 km.

Diverse norme regionali intervengono sull'argomento adottando due tipi di formulazione:

- a) **legno dolce non verniciato** per ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione (Marche

2005; Lombardia 2003; Liguria 2007; Umbria 2005);

- b) **altri materiali diversi dal legno** sempre allo scopo di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione (Friuli 2008, Umbria 2003)

Si riportano per esteso le previsioni di queste due norme:

- 1) L.R. Friuli Venezia Giulia 13 ottobre 2008, n. 11 "Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione"

"Art. 6 (Caratteristiche dei feretri)

Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria."

- 2) D.G.R. Umbria 30 marzo 2005, n. 603 "Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria"

"7. Materiali diversi

7.1. In caso di cremazione il Sindaco autorizza, su richiesta degli aventi titolo, l'uso di casse funebri di materiali diversi dallo zinco, piombo e legno, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

7.2. Per la cremazione è preferibilmente indicato l'uso di casse di legno dolce non verniciato."

*(In Italia non c'è nessuna norma sulle urne)*

### Alcune riflessioni

1. La più ovvia, e forse per questo la più dimenticata, è che prima di normare bisogna conoscere i processi e i fenomeni con approcci di natura scientifica.
2. La seconda è in fatto di misurazione dell'impatto ambientale occorre avere anche un approccio sistematico: un prodotto può essere meno inquinante in una fase del processo ma molto più inquinante in un'altra.
3. La necessità di avere la certificazione e la marchiatura dei prodotti.

*(\*) Dirigente Settore Attività Economiche del Comune di Parma, Vice-Presidente ICF (International Cremation Federation)*

Attualità

## Il CCNL di categoria e indirizzi in materia di gestione delle risorse umane

di Bianca Tiozzo (\*)

*Intervento effettuato nel corso del convegno "Sefitdieci 2009", tenutosi a Roma il 27 novembre 2009.*

Le aziende pubbliche che operano nel comparto funerario fanno riferimento, per la gestione del fattore produttivo lavoro, al Contratto Collettivo Nazionale Federutility-Settore Funerario.

Nella consapevolezza che il fattore produttivo lavoro costituisce, per le aziende che erogano servizi, la componente più rilevante dei costi della produzione, nella contrattazione collettiva è stata posta particolare attenzione a coniugare, in modo equilibrato, costi e flessibilità del lavoro, tenendo conto delle peculiarità del settore in cui tali aziende sono chiamate ad operare.

Il campo di operatività del settore funerario, infatti, parte dal momento del decesso per arrivare a quello della sepoltura, passando attraverso l'osservazione e la vestizione della salma, l'incassamento, il trasporto, la cerimonia funebre e le diverse tipologie di ritualità che la connotano.

Tutte queste operazioni devono avvenire in archi di tempo molto limitati (24/48 ore al massimo) rapportandosi con un'utenza, di norma, in condizioni di disagio psicologico, in considerazione del fatto che si trova nella fase di elaborazione di un lutto.

Per quanto attiene la sepoltura, occorre poi tenere presente che, accanto alle operazioni connesse a decessi recenti, ci sono anche tutti gli interventi collegati a decessi più lontani nel tempo, da cui derivano una serie di successive movimentazioni nell'ambito delle aree cimiteriali.

Da questa sommaria descrizione, emergono, in particolare per il settore funebre (che copre l'area operativa che va dal decesso al cancello del cimitero), le seguenti peculiarità:

- scarsa prevedibilità delle prestazioni in termini di distribuzione nel tempo, quantità e qualità;
- brevità dei tempi di erogazione dei servizi;

- problematiche in termini di sicurezza dei lavoratori, che operano movimentando manualmente carichi non frazionabili e non programmabili, in ambiti che, di norma, mal si prestano all'introduzione, nei processi di lavorazione, di forme di ausiliazione meccanica;
- grande dilatazione dei tempi di attesa.

La contrattazione collettiva è avvenuta, e avviene, tenendo ben presente il contesto sinora descritto, cercando di contemperare le esigenze di flessibilità e polifunzionalità delle aziende, con le richieste di stabilità dei lavoratori.

Nella scorsa tornata contrattuale è stato rivisitato tutto il capitolo dedicato al mercato del lavoro, prevedendo il ricorso ad istituti contrattuali alternativi al contratto a tempo determinato, con soluzioni mirate alle peculiarità del settore, in particolare nell'ambito del part-time orizzontale, verticale e misto.

Di rilievo anche l'introduzione dell'apprendistato professionalizzante per le figure tipiche del settore (operatore funebre, operatore cimiteriale, addetto alle attività commerciali), che può costituire un ottimo strumento anche per le Regioni, nella definizione dei requisiti professionali da porre a base della regolamentazione di settore e della conseguente formazione.

Per molti aspetti, tale contrattazione collettiva si è spesso posta come regolazione di avanguardia, che le stesse OO.SS., in alcuni casi, hanno poi trasferito in altri comparti, per loro stessa ammissione al tavolo.

Sono attualmente in corso le trattative per il rinnovo del contratto scaduto il 31.12.2008, il cui avvio è stato frenato anche dal fatto che non tutte le parti sindacali sono sottoscrittrici dei nuovi accordi interconfederali: nel primo incontro del giugno scorso è stata,

comunque, dichiarata la volontà unanime di procedere nella trattativa se non unitariamente, almeno "assieme".

Si è partiti da tre piattaforme distinte, ma molto "prossime" fra loro, che sostanzialmente richiedono:

- lievi aggiustamenti della parte normativa;
- la ridefinizione della parte relativa alla sicurezza del lavoro e degli ambienti di lavoro, ormai obsoleta rispetto alla più recente legislazione;
- la riclassificazione dei profili professionali;
- la parte economica, ricomprendendo al suo interno anche alcune indennità.

La parte relativa alla riclassificazione dei profili professionali appare certamente la più problematica, anche in relazione alla grande indeterminatezza che le nuove normative hanno provocato nel comparto di servizi pubblici locali.

A tale proposito, le delegazioni trattanti (datoriali e sindacali), nell'incontro del 20 novembre u.s., hanno preso atto delle peculiarità del settore e delle problematiche indotte dalla "smania" delle Regioni di legiferare, soprattutto nel settore funebre, sotto l'ombrello di alcune richieste dell'Autorità Garante la Concorrenza e il Mercato: tale ombrello costituisce, però, il miglior testimone di come ci si trovi di fronte a sconfinamenti in materia di concorrenza, campo che, il titolo V della Costituzione, definisce competenza esclusiva dello Stato.

Questa situazione va anche ad intrecciarsi con la riforma dei servizi pubblici locali, così come novellata dalla recente conversione in legge del decreto "Ronchi", presentato come adempimento necessario per sanare infrazioni rilevate dalla Comunità Europea, ma che in realtà, per i servizi pubblici locali, ha solo completato la messa in condizioni di pesante discriminazione delle imprese pubbliche italiane rispetto alle imprese pubbliche degli altri paesi comunitari, cui si aggiungono tutte le imprese private della Comunità Europea.

Ma se le aziende pubbliche dovranno cessare la loro attività a scadenze predeterminate per legge, che fine faranno tutti i posti di lavoro che hanno finora garantito?

Molte sono aziende sane e sarebbe opportuno che continuassero ad operare, certamente senza privilegi, ma anche senza handicap!

Quanto ai servizi funebri, spesso viene messa in discussione la loro stessa natura di servizi pubblici, ma la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella causa C-73/2000, relativa ad una impresa pubblica viennese, ha ritenuto che:

- *"i servizi mortuari e di pompe funebri possono rispondere ad un bisogno di interesse generale. Il fatto che un ente locale abbia l'obbligo legale di provvedere ai funerali - e, all'occorrenza, di sostenerne i costi - qualora questi ultimi non siano stati organizzati entro un determinato termine dopo il rilascio del certificato di decesso, rappresenta un indizio dell'esistenza di tale bisogno di interesse generale" (in Italia: funerali a carico della collettività di cui al D.P.R. 285/1990 art. 16, funerali assistiti dei servizi sociali);*
- *"l'esistenza di una concorrenza articolata non consente, di per sé, di concludere per la mancanza di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale. Spetta al giudice a quo valutare l'esistenza o meno di tale bisogno tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali i fatti che hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la sua attività" (in Italia: tetto massimo alla tariffa del trasporto funebre, regolamenti comunali sul trasporto funebre).*

Un ulteriore intreccio è costituito dalla "finanziaria" 2008, dalla quale emergono altri elementi di "dissuasione" ad operare attraverso imprese pubbliche e, precisamente, dove si vorrebbe ricondurre la contrattazione collettiva che le caratterizza all'alveo del C.C.N.L. degli Enti Locali, notoriamente inadeguato a gestire, almeno per l'ambito funebre (ma è ragionevole pensare anche per altri ambiti), le peculiarità che lo caratterizzano e la flessibilità operativa che ne deriva.

(\*)Direttore generale di A.S.E.F – Genova

Documentazione

## Regione del Veneto – Legge regionale 25/09/2009, n. 24 “Istituzione del registro comunale per la cremazione”

Circolare SEFIT Federutility n. 2124 del 08/10/2009

La regione del Veneto, con la L. R. (Veneto) 25 settembre 2009, n. 24 “Istituzione del registro comunale per la cremazione”, è intervenuta a dettare disposizioni attorno alla pratica funeraria della cremazione.

In Allegato 1 si riporta il testo della Legge regionale, pubblicata nel B.U.R. n. 80 del 29 settembre u.s., mentre in Allegato 2 si forniscono alcuni elementi di approfondimento.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
(Renato Drusiani)

### ALLEGATO 1

#### Legge Regionale 25 settembre 2009, n. 24 “Istituzione del registro comunale per la cremazione”

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
p r o m u l g a  
la seguente legge regionale:

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Con la presente legge, la Regione del Veneto dà attuazione a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

#### **Art. 2 - Espressione di volontà**

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

#### **Art. 3 - Registro per la cremazione**

1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.  
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.

5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;

g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

#### Art. 4 - Disposizione finale

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui al comma 1 dell'articolo 3, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla normativa vigente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2009

#### INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Espressione di volontà

Art. 3 - Registro per la cremazione

Art. 4 - Disposizione finale

#### Dati informativi concernenti la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

- progetto di legge n. 156: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Covi, Degani, Foggiano, Pettenò, Bettin, Gallo, Frigo, Trento, Franchetto, Diego Bottacin, Michieletto, Berlatto, Sella, Tiozzo, Azzi, De Boni, Causin, Caner, Laroni, Ciambetti, Stival, Sandri, Piccolo, Zigiotta, Sernagiotto, Zabotti, Silvestrin, Bertipaglia, Ruffato, Grazia e Cortelazzo relativa a "Istituzione del registro comunale per la cremazione"; - progetto di legge n. 157: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Degani, Manzato, Laroni, Covi, Cortelazzo, Bertipaglia, Franchetto, Tiozzo,

Bonfante, Foggiano, Tesserin, Grazia, Zigiotta, Stival, De Boni, Sernagiotto e Pettenò relativa a "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Istituzione del registro comunale per la cremazione";

- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 marzo 2009;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Covi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 settembre 2009, n. 11548.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri, la legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" detta le disposizioni in merito alla cremazione e alla dispersione delle ceneri dei defunti.

L'articolo 3 della legge n. 130/2001 determina tre diverse possibilità affinché si rispetti la volontà della persona:

1) la disposizione testamentaria del defunto;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo.

Ci sono situazioni in cui è difficile stabilire quali siano le reali disposizioni del defunto sia nel caso di persone decedute in età molto avanzata in mancanza di parenti prossimi, sia quando non sia stata espressa la volontà del defunto mediante: disposizione testamentaria, iscrizione ad associazioni e/o scelta esternata a parenti.

Si ritiene che l'istituzione di un Registro presso i Comuni di residenza al quale si possa iscrivere chi desidera essere cremato consentirebbe di effettuare la determinazione sul trattamento delle proprie spoglie in modo più semplice e pratico, nel contempo offrendo ai Comuni un sistema veloce ed efficace per seguire queste fondamentali informazioni.

Questa proposta di legge si propone quindi di istituire, nel rispetto della legge n. 130/2001 e delle altre norme statali vigenti, il Registro di coloro che manifestano la volontà di essere cremati dopo la morte.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 10 marzo 2009, ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge n. 156 e n. 157 dopo averli abbinati ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del vigente Regolamento consiliare, approvando il testo oggi in esa-

me all'unanimità con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, LVLN-P, AN-Verso il Popolo della libertà, UDC, PSE, L'Ulivo-PDV, PNE, Comunisti Italiani, IDV.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 2*

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 130/2001, è il seguente:

“3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immedia-

tamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.”.

### 4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

**ALLEGATO 2****Regione del Veneto – L. R. 25 settembre 2009, n. 29  
“Istituzione del registro comunale per la cremazione”.**

La regione del Veneto è intervenuta con la legge regionale in riferimento sulla materia attinente alla pratica funeraria della cremazione, con un testo che deriva dall'unificazione di due distinte proposte di legge d'iniziativa consiliare.

Merita di essere tenuto presente come, più o meno parallelamente, il Consiglio regionale abbia affrontato anche il tema delle attività necroscopiche, funebri, di cremazione e cimiteriali, con il D.d.L. n. 234 “Norme in materia funeraria”, d'iniziativa della Giunta regionale, licenziato dalla Commissione consiliare cui era stato assegnato il 23 aprile 2009, prevedendo che, in questo ultimo testo, dovesse confluire, dal punto di vista contenutistico, anche il testo che prevedeva l'istituzione di un registro comunale per la cremazione, tanto che solo a fine luglio 2009 risultava disponibile il testo di tale D.d.L. recante, in alcuni articoli, il medesimo testo. Si ipotizzava, quindi, che la prospettiva fosse quella di pervenire ad un unico testo di legge regionale, comprendente le differenti proposte, se non che il 10 settembre 2009 il Consiglio regionale perveniva all'approvazione, separata, di questo testo, quale risultante dall'unificazione delle due P.d.L. n. 126 e n. 156 e, di seguito, alla promulgazione e pubblicazione, avvenuta il 29 settembre, della L. R. in oggetto.

Si tratterà ora di verificare se, proseguendo i lavori sul D.d.L. n. 234, questo vedrà espunti gli articoli che riprendevano queste norme, in quanto già divenute distintamente legge regionale, oppure se rimarrà il testo nella sua versione da ultimo resa disponibile, cosa che potrebbe determinare, in prospettiva, l'effetto della contemporanea vigenza di norme di legge, di pari contenuto, in distinte leggi regionali.

Con l'art. 1 L.R. (Veneto) 25 settembre 2009, n. 24 si afferma come con tale legge regionale si dia attuazione alla L. 30 marzo 2001, n. 130, non affrontando alcuni nodi come il fatto che tale legge richiedeva, per la sua attuazione, interventi di rango regolamentare (e non di rango primario) di attuazione dei principi stabiliti dall'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, e rispetto ai quali sussiste una potestà regolamentare delle regioni in relazione all'ambito delle materie afferenti alla competenza legislativa regionale (art. 117, commi 3 e 4 Cost.). Per altro, nel panorama nazionale si osserva come spesso le regioni abbiano fatto ricorso a norme di rango primario rispetto ad aspetti di natura prettamente regolamentare, ma anche che non vi siano stati grandi approfondimenti rispetto alle effettive competenze regionali, dato che non mancano norme regionali che siano intervenute in materia di competenza e-

clusiva dello Stato (come, a titolo meramente esemplificativo, negli ambiti delle materia considerate dall'art. 117, comma 2, lett. e), i), l), m), p) ed s) Cost.), ma anche, in taluni casi, in ambiti oggi rientranti nella potestà regolamentare dei Comuni a mente dell'art. 117, comma 6, terzo periodo Cost., come se i Comuni non avessero natura di livello di governo e non sia stato abrogato l'art. 129 Cost. Ciò probabilmente sull'errato assunto come alcuni ambiti normativi spettino attualmente alle regioni, senza che tali affermazioni si fondino su una qualche analisi attorno a questi aspetti, in questo contesto confidando sul fatto che non vi sia stato, rispetto a queste norme legislative, alcun caso di applicazione della facoltà dell'art. 127 Cost., cosa che, in sé stessa, non costituisce prova di legittimità costituzionale.

In questo contesto, la mera affermazione sull'attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 lascia, per il fatto di essere per la sua stessa perentorietà affermativa, priva di contenuti, lascia del tutto non affrontate quali siano le norme regionali, per quanto di competenza regionale, attraverso le quali si pervenga a tale attuazione.

Lo stesso successivo art. 2, che opera sostanzialmente un mero (e vano) rinvio alla L. 30 marzo 2001, n. 130, può essere considerato altrettanto privo di contenuto. Ma, qualora l'avesse, si dovrebbe evidenziare, quanto meno, come la materia delle forme e modi di manifestazione di una volontà alla cremazione, cioè di un atto di disposizione del proprio corpo *post mortem* o di quanto di questo residui, dopo l'effettuazione della cremazione, attenga a competenza legislative dello Stato in quanto direttamente, per non dire esclusivamente, pertinente all'ordinamento civile ed ai c.d. diritti di civiltà. Va, per altro, osservato, come la vacuità di queste due disposizioni, consenta di sottrarsi a questo livello di rilievi, proprio in quanto, sostanzialmente, prive di contenuti.

Al contrario, l'art. 3 affronta un aspetto, non sempre o ben poco presenti in altre legislazioni regionali, tale da meritare approfondimenti, rispetto a cui sembra preferibile anticipare alcune considerazioni attorno all'art. 4 con cui si attribuiscono funzioni ai Comuni, ma anche, ledendo la loro autonomia dal punto di vista dell'esercizio della potestà regolamentare, si prevede, entro un termine determinato (180 giorni), l'adeguamento di norme regolamentari comunali. Se per la prima parte, attribuzione di funzioni) sembra non tenersi conto del fatto che le funzioni del comune sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sull'adeguamento delle fonti regolamentari comunali, oltre che richiamare il già ricordato art. 117, comma 6, terzo periodo Cost., sembra del tutto non affrontata la tematica, non di lieve rilievo, per cui i Regolamenti comunali in questo ambito abbiano la propria efficacia regolata, anche dal punto di vista del procedimento di

formazione dell'efficacia stessa, dalle tuttora vigenti disposizioni dell'art. 345 T.U.LL.SS., cosa cui potrebbe aversi provveduto, a titolo esemplificativo, nell'assumere in capo alla regione le funzioni di "approvazione", in termini di procedimento amministrativo, previste da quella disposizione, aspetto neppure affrontato. Infine, sempre attorno, all'art. 4, si dovrebbe considerare come l'intervenuta abrogazione dell'art. 129 Cost. non consenta oltre, dopo l'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, a che le regioni assumano in sé un ruolo che si giustificerebbe solo se i Comuni fossero ancora circoscrizioni di decentramento regionale.

Nello specifico del registro per la cremazione, istituendo in applicazione della L.R. (Veneto) 25 settembre 2009, n. 24, si deve osservare come la manifestazione di volontà, oggetto di annotazione nell'istituendo registro, abbia la forma del testamento olografo, essendo esplicitamente richiamato l'art. 602 del Codice civile, aspetto che solleva non poche perplessità, dal momento che tale forma di testamento non ha esecuzione (e costituisce esecuzione anche una sua annotazione in un qualche registro idoneo a darne conoscenza o pubblicità) se non una volta avvenuta la sua pubblicazione (art. 620, comma 5 Codice civile), pubblicazione che può intervenire solo *post mortem*, per cui tale annotazione difficilmente potrà avvenire a cura del richiedente stesso, dato che, per la formulazione della norma, il richiedente appare essere la persona che ha manifestato la propria volontà di essere cremato. Con molta probabilità, la volontà era ben altra, cioè quella di prevenire la necessità che, manifestata la volontà nella forma del testamento olografo, questa volontà fosse eseguita solo dopo la pubblicazione del testamento olografo, cioè si tendeva a superare questo aspetto. Ma se questa fosse stata la volontà cui il legislatore voleva dare attuazione, si sarebbe in presenza di norma di legge regionale in una materia, come quella dei testamenti loro forme e loro condizioni di esecuzione ed efficacia, pertinente al Codice civile e, più estensivamente, all'ordinamento civile, cioè palesemente al di fuori di ogni competenza legislativa regionale.

Oltretutto, risulta palesemente contraddittoria la previsione per la quale i comuni predispongano un modello di dichiarazione, dal momento che l'esplicito rinvio alle forme dell'art. 602 Codice civile importa che tale dichiarazione sia integralmente scritta di pugno, datata e sottoscritta dalla persona a ciò interessata, cosa che esclude totalmente la possibilità di utilizzare modelli precedentemente predisposti (salva la possibilità che tali modelli non siano oggetto di mera trascrizione di pugno dell'interessato).

Anche l'ipotesi della consegna ad un funzionario comunale (da individuarsi presumibilmente alle luce del Regolamento comunale di cui all'art. 48, comma 3 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

succ. modif. o con atti, dirigenziali, di attuazione di tale Regolamento comunale) del testamento olografo, non pubblicato, appare una previsione che contrasta con le attribuzioni notarili, dato che (art. 61 e ss. L. 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modif.) attribuisce a questa figura di Pubblico Ufficiale la custodia e conservazione dei testamenti.

Il ché, per altro, non supera l'esigenza che la volontà alla cremazione espressa nelle forme dell'art. 602 Codice civile richieda, affinché possa autorizzarsi la cremazione, la pubblicazione di tale testamento olografo.

La previsione dell'art. 3, comma 4 prende in considerazione l'ipotesi di un mutamento nella volontà di avvalersi della pratica funeraria della cremazione, cosa che trascura come il testamento sia, di norma cioè fatte salve quelle fattispecie che, per disposizione di legge, sono dichiarate irrevocabili, un atto revocabile. Ma anche la cancellazione dell'annotazione dall'istituendo registro comunale non determina particolari effetti, dato che la sua funzione è, né potrebbe essere diversamente, meramente dichiarativa e potendosi pur sempre procedere alla pubblicazione, e conseguente esecuzione, del testamento olografo così formato, indipendentemente dalla presenza o meno di annotazioni nell'istituendo registro comunale. Infatti, non è l'annotazione nel registro stesso a costituire fattore legittimante il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, dal momento che l'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, cui fa rinvio l'art. 2 immediatamente precedente, dispone (comma 1, lett. b), n. 1)) che ciò avvenga sulla base di disposizione testamentaria, eseguibile.

Oltretutto, dato che l'istituendo registro comunale per la cremazione sembrerebbe dover assolvere a funzioni di pubblicità-notizia, la legge regionale non affronta minimamente le ipotesi di altre forme, comunque espresse, di volontà alla cremazione, né interviene sulla manifestazione di volontà che, in difetto, spetta ai familiari, né prende in considerazioni le semplificazioni procedurali previste per le persone che, in vita, siano state aderenti ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini quello della cremazione dei propri soci (SO.CREM). Se, al contrario, l'istituendo registro comunale fosse assunto come avente funzione costitutiva della volontà (come sembrerebbe dedursi, seppure in modo implicito, dal comma 4, si determinerebbe l'effetto, forse nemmeno voluto, di impedire l'esercizio della volontà alla cremazione da parte dei familiari, magari in attuazione di una volontà del defunto non adeguatamente formalizzata nei termini della legge regionale, ma altresì di rendere inefficace l'adesione ad una SO.CREM.

Per altro, anche la sola funzione di pubblicità-notizia sembra avere scarsa efficacia pratica, dal momento che le annotazioni nell'istituendo registro comunale (ma anche la consegna del testamento olografo, non



ancora eseguibile, a funzionario comunale) non potrebbero che avvenire se non nel comune di residenza al momento della richiesta dell'annotazione o della consegna del testamento olografo contenente la volontà di essere cremati, aspetto destinato a porsi in termini di inefficienza, nel momento in cui la persona interessata muti di residenza o, più semplicemente, deceda in comune diverso da quello di residenza al momento della richiesta di annotazione in tale registro o di consegna dell'atto di volontà al funzionario comunale.

Il comma 5 si colloca, di per sé stesso, nella fase successiva all'avvenuta cremazione e, a parte il fatto che si considera l'ipotesi di una consegna dell'urna cineraria anche a persone non familiari (mentre l'art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 (legge dichiarata attuata all'art. 1) considera unicamente l'istituto dell'affidamento ai familiari), si prevedono ulteriori notizie oggetto di annotazione, ma senza precisare se ciò debba avvenire sul medesimo registro comunale così istituendo o su altro registro comunale (anche se razionalità vorrebbe che queste notizie risultino oggetto di registrazione nei registri considerati

dall'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Nell'ipotesi che si tratti dell'istituendo registro comunale, appaiono palesi le incongruità, oltre che gli elementi di non semplificazione, che si avrebbero in tutti i casi in cui la persona abbia trasferito la propria residenza in altro comune o sia deceduta in comune diverso da quello presso cui è tenuto l'istituendo registro comunale. Tra queste notizie, vi è anche quella della volontà dell'interessato alla dispersione delle ceneri, che non è regolata in precedenza dall'art. 3 della L. R. (Veneto) 25 settembre 2009, n. 24, ma unicamente dall'art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130 la quale, oltretutto, non definisce le modalità di espressione di tale volontà, né i soggetti competenti ad autorizzarla, ma indica unicamente i luoghi dove sia consentita, nel rispetto della volontà del defunto (ricorrendo ad una formulazione del tutto generica). Infine, come sovente accade nelle norme di emanazione regionale, non si considera minimamente il caso in cui la persona trasferisca la propria residenza al di fuori della regione oppure deceda in altre regioni.

## PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



**COCCATO & MEZZETTI**


Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA

# BIOVASCA



- \* in materiale Antiurto
- \* resistenza meccanica e chimica
- \* peso Kg 4,5 (portante)
- \* peso Kg 1,1 (non portante)
- \* contenimento lt 55
- \* impilabile con poco ingombro



**“ CONFORMITÀ ”**  
Regolamento Regione Lombardia  
n° 0006 del 27 Ottobre 2004



**ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**  
...omissis... "sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenerne almeno 50 litri di liquidi" ...omissis...

*Documentazione*

## Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2008

Circolare SEFIT Federutility n. 2147 del 23/10/2009

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Con la presente si rendono noti, in Allegato 1, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2008 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede dell'impianto ed ai gestori degli stessi.

Le cremazioni effettuate nel corso del 2008 sono cresciute del 9,4% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 5.501 unità.

Nel 2008 si sono registrate a consuntivo 64.055 cremazioni di feretri, contro le 58.554 del 2007.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità 2008, anno in cui si sono registrati 585.126 decessi. Quindi l'incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture è dell'11% per l'anno 2008 (contro il 10,3% a consuntivo del 2007).

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni che hanno registrato un maggior incremento percentuale delle cremazioni rispetto al 2007 sono state: Marche (+46,6%), Piemonte (+19,7%) e Trentino Alto Adige (+16,8%).

Quelle invece che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state: Lombardia (+1.891), Piemonte (+1.124), Emilia Romagna (+566) e Lazio (+464).

Il ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro.

Milano, Roma, Genova e Torino sono, come negli anni precedenti, le città col maggior numero di cremazioni effettuate, rispettivamente con 7.313, 6.167, 4.382, 3.687 (anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa).

Le città invece che registrano il minor numero di cremazioni sono: Cagliari (71), Palermo (115), Ascoli Piceno (120) e Siena (215).

La regione in assoluto dove si crema di più è la Lombardia (che è tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione), con 19.304 cremazioni, seguita dall'Emilia Romagna, nella quale si effettuano oltre 7.000 cremazioni l'anno.

In Allegato 2 si trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi). Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Testo

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
(Renato Drusiani)

**ALLEGATO 1****Italia. Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione, distinti per Regione**

REGIONE	COMUNE	ANNO 2006		ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2008/2007	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Valle d'Aosta	Aosta	204	0,4%	524	0,9%	574	0,9%	50	9,5%
	<b>Tot. Valle D'A.</b>	<b>204</b>	<b>0,4%</b>	<b>524</b>	<b>0,9%</b>	<b>574</b>	<b>0,9%</b>	<b>50</b>	<b>9,5%</b>
Trentino A. A.	Bolzano	925	1,7%	1.038	1,8%	1.212	1,9%	174	16,8%
	<b>Tot. Trent. A.A.</b>	<b>925</b>	<b>1,7%</b>	<b>1.038</b>	<b>1,8%</b>	<b>1.212</b>	<b>1,9%</b>	<b>174</b>	<b>16,8%</b>
Friuli Ven. Giulia	<i>Pordenone (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	1.486	2,8%	1.469	2,5%	1.496	2,3%	27	1,8%
	Udine	535	1,0%	831	1,4%	951	1,5%	120	14,4%
	<b>Tot. Friuli V.G.</b>	<b>2.021</b>	<b>3,8%</b>	<b>2.300</b>	<b>3,9%</b>	<b>2.447</b>	<b>3,8%</b>	<b>147</b>	<b>6,4%</b>
Piemonte	Bra	618	1,2%	555	0,9%	646	1,0%	91	16,4%
	Domodossola	-	-	254	0,4%	1.216	1,9%	962	378,7%
	Novara	369	0,7%	503	0,9%	514	0,8%	11	2,2%
	Torino	3.340	6,3%	3.488	6,0%	3.687	5,8%	199	5,7%
	Verbania	949	1,8%	909	1,6%	770	1,2%	-139	-15,3%
	<b>Tot. Piemonte</b>	<b>5.276</b>	<b>10,0%</b>	<b>5.709</b>	<b>9,7%</b>	<b>6.833</b>	<b>10,7%</b>	<b>1124</b>	<b>19,7%</b>
Lombardia	Bergamo	871	1,6%	866	1,5%	1.044	1,6%	178	20,6%
	Brescia	1.202	2,3%	1.797	3,1%	2.047	3,2%	250	13,9%
	<i>Busto Arsizio (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinisello Balsamo	1.487	2,8%	1.564	2,7%	1.813	2,8%	249	15,9%
	Como	644	1,2%	937	1,6%	1.552	2,4%	615	65,6%
	Cremona	205	0,4%	215	0,4%	250	0,4%	35	16,3%
	Lodi	397	0,7%	418	0,7%	444	0,7%	26	6,2%
	Mantova	1.348	2,5%	1.693	2,9%	2.370	3,7%	677	40,0%
	Milano	7.209	13,6%	7.729	13,2%	7.313	11,4%	-416	-5,4%
	Pavia	701	1,3%	868	1,5%	1.284	2,0%	416	47,9%
	Varese	1.369	2,6%	1.326	2,3%	1.187	1,9%	-139	-10,5%
	<b>Tot. Lombardia</b>	<b>15.433</b>	<b>29,1%</b>	<b>17.413</b>	<b>29,7%</b>	<b>19.304</b>	<b>30,1%</b>	<b>1891</b>	<b>10,9%</b>
	Veneto	Padova	1.087	2,1%	1.164	2,0%	1.121	1,8%	-43
Spinea		1.477	2,8%	1.682	2,9%	1.872	2,9%	190	11,3%
Treviso (2)		-	0,0%	-	0,0%	444	0,8%	444	0,0%
Venezia		1.760	3,3%	1.781	3,0%	1.305	2,0%	-476	-26,7%
Verona		1.345	2,5%	1.429	2,4%	1.527	2,4%	98	6,9%
Vicenza		583	1,1%	597	1,0%	646	1,0%	49	8,2%
<b>Tot. Veneto</b>	<b>6.252</b>	<b>11,8%</b>	<b>6.653</b>	<b>11,4%</b>	<b>6.915</b>	<b>10,8%</b>	<b>262</b>	<b>3,9%</b>	
Liguria	Genova	3.831	7,2%	4.021	6,9%	4.382	6,8%	361	9,0%
	La Spezia	185	0,3%	200	0,3%	217	0,3%	149	8,5%
	Savona	999	1,9%	1.084	1,9%	1.169	1,8%	85	7,8%
<b>Tot. Liguria</b>	<b>5.015</b>	<b>9,5%</b>	<b>5.305</b>	<b>9,1%</b>	<b>5.768</b>	<b>9,0%</b>	<b>463</b>	<b>8,7%</b>	
Emilia Romagna	Bologna	2.323	4,4%	2.393	4,1%	1.283	2,0%	-1110	-46,4%
	Faenza	1.194	2,3%	1.410	2,4%	2.347	3,7%	937	66,5%
	Ferrara	1.652	3,1%	1.767	3,0%	2.653	4,1%	886	50,1%
	Reggio Emilia	1.102	2,1%	1.249	2,1%	1.102	1,7%	-147	-11,8%
<b>Tot. Emilia Romagna</b>	<b>6.271</b>	<b>11,8%</b>	<b>6.819</b>	<b>11,6%</b>	<b>7.385</b>	<b>11,5%</b>	<b>566</b>	<b>8,3%</b>	
Toscana	Firenze	1.561	2,9%	1.673	2,9%	1.909	3,0%	236	14,1%
	Livorno	1.208	2,3%	1.609	2,7%	1.970	3,1%	361	22,4%
	Massa (3)	915	1,7%	376	0,6%	-	0,0%	-376	-100,0%
	Pisa	479	0,9%	883	1,5%	1.066	1,7%	183	20,7%
	Pistoia	708	1,3%	797	1,4%	791	1,2%	-6	-0,8%
	Siena	248	0,5%	278	0,5%	215	0,3%	-63	-22,7%
<b>Tot. Toscana</b>	<b>5.119</b>	<b>9,7%</b>	<b>5.616</b>	<b>9,6%</b>	<b>5.951</b>	<b>9,3%</b>	<b>335</b>	<b>6,0%</b>	
Marche	Ascoli Piceno	78	0,1%	99	0,2%	120	0,2%	21	21,2%
	San Bened. del Tronto	255	0,5%	302	0,5%	468	0,7%	166	55,0%
	<b>Tot. Marche</b>	<b>333</b>	<b>0,6%</b>	<b>401</b>	<b>0,7%</b>	<b>588</b>	<b>0,9%</b>	<b>187</b>	<b>46,6%</b>
Umbria	Perugia	348	0,7%	381	0,7%	382	0,6%	1	0,3%
	<b>Tot. Umbria</b>	<b>348</b>	<b>0,7%</b>	<b>381</b>	<b>0,7%</b>	<b>382</b>	<b>0,6%</b>	<b>1</b>	<b>0,3%</b>
Lazio	Roma	5.192	9,8%	5.703	9,7%	6.167	9,6%	464	8,1%
	<i>Viterbo (4)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. Lazio</b>	<b>5.192</b>	<b>9,8%</b>	<b>5.703</b>	<b>9,7%</b>	<b>6.167</b>	<b>9,6%</b>	<b>464</b>	<b>8,1%</b>	
Campania	Montecorvino Pugl. (5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Campania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Puglia	Bari	280	0,5%	333	0,6%	343	0,5%	10	3,0%
	<b>Tot. Puglia</b>	<b>280</b>	<b>0,5%</b>	<b>333</b>	<b>0,6%</b>	<b>343</b>	<b>0,5%</b>	<b>10</b>	<b>3,0%</b>
Sicilia	Palermo	166	0,3%	146	0,2%	115	0,2%	-31	-21,2%
	<b>Tot. Sicilia</b>	<b>166</b>	<b>0,3%</b>	<b>146</b>	<b>0,2%</b>	<b>115</b>	<b>0,2%</b>	<b>-31</b>	<b>-21,2%</b>
Sardegna	Cagliari (6)	178	0,3%	213	0,4%	71	0,1%	-142	-66,7%
	<i>La Maddalena (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sassari (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. Sardegna</b>	<b>178</b>	<b>0,3%</b>	<b>213</b>	<b>0,4%</b>	<b>71</b>	<b>0,1%</b>	<b>-142</b>	<b>-66,7%</b>	
<b>TOTALE ITALIA</b>		<b>53.013</b>	<b>100,0%</b>	<b>58.554</b>	<b>100,0%</b>	<b>64.055</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.501</b>	<b>9,4%</b>

**ALLEGATO 2****Impianti di cremazione in Italia**

**AOSTA** c/o Civico Cimitero, Via Piccolo San Bernardo 77, 11100 Aosta – Tel. 0165 553878, 0165 300566, Fax 0165 216870, 0165 367515

**ASCOLI PICENO** c/o Civico Cimitero, Borgo Solestà, 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 298594, 0736 298567, Fax 0736 298591

**BARI** c/o Cimitero Monumentale, Via Francesco Crispi 257, 70123 Bari – Tel. 080 5776364, 080 5776263, Fax 080 5744713

**BERGAMO** c/o Civico Cimitero, Viale Ernesto Pirovano 21, 24125 Bergamo – Tel. 035 399275, Fax 035 399379

**BOLOGNA** c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Viale della Certosa 18, 40133 Bologna – Tel. 051 422822, 051 436523, Fax 051 6150849

**BOLZANO** c/o Cimitero Oltrisarco, Via Maso della Pieve 7, 39100 Bolzano – Tel. 0471 407819, Fax 0471 279456

**BRA** c/o Civico Cimitero, Piazzale Boglione, 12042 Bra (CN) <sup>(1)</sup> – Tel. 0172 430023, Fax 0172 424847

**BRESCIA** c/o Civico Cimitero, Località S. Eufemia, 25100 Brescia – Tel. 030 3361932, 335 7455534, Fax 030 336429

**BUSTO ARSIZIO** non operativo

**CAGLIARI** c/o Cimitero S. Michele, Piazza dei Castellani, 09122 Cagliari – Tel. 070 281620, Fax 070 272910

**CINISELLO BALSAMO** c/o Cimitero Nuovo, Piazza dei Cipressi, 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Tel. 02 66023261, Fax 02 66011464

**COMO** c/o Cimitero Maggiore, Via Regina, 22100 Como – Tel. 031 252313, Fax 031 252423

**CREMONA** c/o Cimitero Monumentale, Via Cimitero, 26100 Cremona – Tel. 0372 407387, Fax 0372 28549

**DOMODOSSOLA** c/o Cimitero Comunale, Via al Bersaglio, 28845 Domodossola (VB) – Tel. 0324 481988, Fax 0324 481988

**FAENZA** c/o Cimitero dell'Osservanza, Viale Marconi 34, 48018 Faenza (RA) – Tel. 0546 663760, Fax 0546 663244

**FERRARA** c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Via Borso 1, 44100 Ferrara – Tel. 0532 230179, Fax 0532 207069

**FIRENZE** c/o Cimitero Trespiano, Via Bolognese 461, 50010 Firenze – Tel. 055 401233, Fax 055 4026907

**GENOVA** Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Resasco, 16129 Genova – Tel. 010 593174, Fax 010 5962000

**LA MADDALENA (OT)** c/o Civico Cimitero, Via Trinita, 07024 La Maddalena (OT) – Tel. 0789 738077, Fax 0789 739112

**LA SPEZIA** c/o Cimitero Urbano dei Boschetti, Via del Camposanto, 19100 La Spezia – Tel. 0187 503345, 0187 517570, Fax 0187 503026

**LIVORNO** c/o Cimitero La Cigna, Via Don Aldo Mei 25, 57121 Livorno – Tel. 0586 888431, Fax 0586 892307, 0586 428324

**LODI** c/o Cimitero Riolo, Ex S.S. Bergamina, 20075 Lodi – Tel. 0371 409287, Fax 0371 409314

**MANTOVA** c/o Cimitero Monumentale Borgo Angeli, Via Cremona, 46100 Mantova <sup>(2)</sup> – Tel. 0376 321371, Fax 0376 365916

**MASSA** c/o Cimitero Mirteto, Via Foce 31, 54100 Massa – Tel. 0585 490290, 0585 490295, Fax 811633

**MILANO** (c/o Cimitero Lambrate, Piazza Caduti e Dispersi in Russia 1, 20134 Milano – Tel. 02 2640075, 02 88465621, Fax 02 2640075

**MONTECORVINO PUGLIANO** c/o stabile prospiciente il Civico Cimitero, 84090 Montecorvino Pugliano (SA) – Tel. 089 801879, Fax 089 801879

**NOVARA** c/o Cimitero Urbano, Via Curtatone 9, 28100 Novara – Tel. 0321 402647, Fax 0321 403086

**PADOVA** c/o Cimitero Maggiore, Via del Cimitero 10, 35136 Padova – Tel. 049 8712055, 049 8726633, Fax 049 8710844

**PALERMO** c/o Cimitero S. Maria dei Rotoli, Via Vergine Maria, 90100 Palermo – Tel. 091 7403471, 091 6173017, Fax 091 7403425, 091 6173588

**PARMA** non operativo c/o *Tempio di Cremazione, Cimitero di Valera PAVIA* c/o Cimitero Maggiore, Via S. Giovannino, 27100 Pavia – Tel. 0382 412816, 0382 412817, Fax 0382 412826

**PERUGIA** c/o Cimitero Monumentale, Via Enrico Dal Pozzo, 06100 Perugia – Tel. 075 575471, Fax 075 5754750

**PISA** c/o Civico Cimitero, Via Pietrasantina 36, 56100 Pisa – Tel. 050 910280, Fax 050 910280

**PISCINA** c/o *Tempio Crematorio*, Via della Rimembranza 30, 10060 Piscina (TO) – Tel. 0121 570394, Fax 0121 329266

**PISTOIA** c/o Cimitero Principale, Via dei Campi Santi 9, 51100 Pistoia – Tel. 0573 29799, 339 7024280, Fax 0573 307242

**PORDENONE** non operativo

**REGGIO EMILIA** c/o Cimitero di Coviolo, Via Fratelli Rosselli 53, 42100 Reggio Emilia – Tel. 0522 456283, 0522 456322, Fax 0522 456563

**ROMA** c/o Cimitero Flaminio, Via Flaminia 1144, 00189 Roma <sup>(3)</sup> – Tel. 06 492361, Fax 06 490538

**SAN BENEDETTO DEL TRONTO** c/o Civico Cimitero, Via Gemito 17, 63039 San Benedetto del Tronto (AP) – Tel. 0735 757077, 0735 592106, Fax 0735 593438

**SASSARI** c/o Civico Cimitero, Viale Porto Torres, 07100 Sassari – Tel. 079 260363, Fax 079 262504

**SAVONA** c/o Cimitero Zinola, Via Quiliano, 17110 Savona – Tel. 019 8310277, Fax 019 8310370

**SIENA** c/o Cimitero Laterino, Strada Latrina, 53100 Siena – Tel. 0577 42222, Fax 0577 42222

**SPINEA** c/o Civico Cimitero, Via Matteotti, 30038 Spinea (VE) – Tel. 041 5412230, 333 6533968, Fax 041 998368

**TORINO** c/o Cimitero Monumentale, Corso Novara 147/b, 10138 Torino – Tel. 011 2419332, 011 2419334, Fax 011 2419345

**TRIESTE** c/o Cimitero S. Anna, Via dell'Istria 194, 34137 Trieste – Tel. 040 7793813, Fax 040 7793804

**TREVISO** c/o cimitero fraz. Santa Bona, Via Riccioli, 31100 Treviso – Tel. 0422 212792, Fax 0422 212792

**UDINE** c/o Cimitero Urbano di San Vito, Via Martini 2, 33100 Udine – Tel. 0432 271228, 0432 271229, Fax 0432 271218

**VARESE** c/o Cimitero Monumentale di Giubiano, Via Maspero 38, 21110 Varese – Tel. 0332 255230, Fax 0332 255318

**VENEZIA** c/o Cimitero S. Michele, Isola S. Michele, 30100 Venezia – Tel. 041 5224770, Fax 041 5224770

**VENEZIA** c/o Cimitero Marghera, Via delle Querce 29, 30100 Venezia – Tel. 041 921568, Fax 041 921568

**VERBANIA** c/o Cimitero di Pallanza, Viale Rimembranze 1, 28922 Verbania – Tel. 0323 542278, Fax 0323 557197

**VERONA** c/o Cimitero Monumentale, Viale Caduti Senza Croce 4, 37100 Verona <sup>(4)</sup> – Tel. 045 8029922, 045 8029950, Fax 045 8029901

**VICENZA** c/o Cimitero Maggiore, Viale Trieste, 36100 Vicenza – Tel. 0444 221644, 0444 221647, Fax 0444 222524

**VITERBO** non operativo a tutto il 2008 c/o *cimitero S. Lazzaro, Strada Statale Cassia Nord, 01100 Viterbo* – Tel. 0761 3038, Fax 0761 342177

<sup>(1)</sup> Per informazioni rivolgersi a CO.IN.CRE. Consorzio Intercomunale per la Cremazione (Piazza Caduti della Libertà 14, 12042 Bra, CN)

<sup>(2)</sup> Per informazioni rivolgersi a TEA S.p.a. Servizi Funerari (Via Nenni, 46100 Mantova)

<sup>(3)</sup> Per informazioni Ufficio Polizia Mortuaria comunale (Via Flaminia km. 14400, 00036 Roma)

<sup>(4)</sup> Per informazioni rivolgersi ad AGECE Ufficio Servizio Cremazione (Viale Caduti Senza Croce 1, 37133 Verona), oppure ad AGECE Impianto di cremazione, Sig. Bicego (Viale Caduti Senza Croce 4, 37133 Verona)



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.



## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.


Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

## Documentazione

**Regione Marche – D.G.R. n. 1397 del 07/09/2009**

**“Attuazione regolamento n. 3/09 in materia di attività funebri e cimiteriali – Approvazione dei corsi di formazione per i soggetti esercenti l’attività funebre (art. 15 comma 4) e dei modelli regionali previsti all’art. 17 comma 1, art. 18 comma 5, art. 19 comma 3”**

Circolare SEFIT Federutility n. 2154 del 30/10/2009

Si porta a conoscenza come nel B.U.R. della regione Marche n. 85 del 18 settembre 2009 sia stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 7 settembre 2009, avente ad oggetto l’attuazione del Regolamento regionale (Marche) n. 3 del 9 febbraio 2009 (in Allegato 1).

Con la D.G.R. n. 1397 del 7 settembre 2009 si approvano gli elementi di definizione dei requisiti formativi per gli esercenti l’attività funebre, individuando altresì la struttura cui compete l’organizzazione dei corsi (individuandolo nell’ASUR e, organizzativamente attraverso il Centro di Formazione Permanente per la Pre-

venzione istituito presso la Zona Territoriale n. 2 di Urbino). In Allegato 2 alcuni approfondimenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
(Renato Drusiani)

**ALLEGATO 1****D.G.R. Regione Marche 07/09/2009, n. 1397**

**“Attuazione regolamento n. 3/09 in materia di attività funebri e cimiteriali – Approvazione dei corsi di formazione per i soggetti esercenti l’attività funebre (art. 15 comma 4) e dei modelli regionali previsti all’art. 17 comma 1, art. 18 comma 5, art. 19 comma 3”**

## LA GIUNTA REGIONALE

omissis

## DELIBERA

**1.** di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in adempimento a quanto previsto nel Regolamento Regionale n. 3 del 09.02.2009:

- Allegato 1 - corsi di formazione per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l’attività funebre;
- Allegato 2 - modello di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere;
- Allegato 3 - modulo per il trasporto di salma (prima dell’accertamento di morte);
- Allegato 4 - modello di libretto di idoneità dell’automezzo adibito al trasporto funebre;

**2.** di stabilire che i corsi di formazione per la qualificazione dei soggetti esercenti l’attività funebre siano organizzati dall’ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale), con oneri a carico dei partecipanti, attraverso il Centro di Formazione Permanente per la Prevenzione istituito presso la Zona Territoriale n. 2 di Urbino che provvederà a rilasciare, al termine di ogni Corso e del superamento dell’esame di verifica finale, un attestato di abilitazione e l’iscrizione in un apposito registro regionale;

**3.** che gli “Esami di verifica finale” siano effettuati da Commissioni formate da:

- Presidente (Il Direttore Scientifico dei Corsi o suo delegato)
- Componente (un Docente del Corso)
- Componente (il Responsabile della P.O Prevenzione rischi per la collettività della PF Sanità Pubblica del Servizio Salute della Regione Marche o suo delegato)
- Segretario (funzionario amministrativo A.S.U.R.)

Ai componenti le Commissioni spettano, a carico dell’ASUR, i compensi previsti dalla disciplina concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

**ALLEGATO I**

**Corsi di formazione professionale per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre (art. 15, comma 4, Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009)**

**Destinatari:**

Il Corso si rivolge:

**A)** – ai “Direttori Tecnici” di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 3/09;

**B)** – agli “Addetti” alle attività funebri (art. 7 L.R. 3/05). È prevista la partecipazione di circa 20/25 fra “Direttori Tecnici” e “Addetti” per ogni edizione del Corso.

**Durata:**

**A)** Corso “Direttori Tecnici” di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell’art.14 del Regolamento 3/09;

30 ore suddivise in Moduli di 4 ore/giorno (6 ore + 24 ore del corso per “Addetti” di cui al punto B)

**B)** Corso “Addetti” alle attività funebri:

24 ore suddivise in Moduli di 4 ore/giorno.

È prevista la “partecipazione congiunta” dei “Direttori Tecnici” e degli “Addetti” alle attività funebri relativamente a quelle ore di lezione che si riferiscono a materie che sono di interesse comune alle due figure A) e B).

È previsto un “ESAME FINALE”, differenziato per le due tipologie di figure professionali “A” e “B”, teso a verificare l’acquisizione delle conoscenze necessarie ad operare con professionalità nelle “attività funebri”.

Gli “Esami finali” sono effettuati da Commissioni formate da:

- Presidente (II Direttore Scientifico dei Corsi o suo delegato)

- Componente (un Docente del Corso)

- Componente (il Responsabile della P.O Prevenzione rischi per la collettività del Servizio Salute della Regione Marche o suo delegato)

- Segretario (funzionario amministrativo A.S.U.R.)

Per essere ammessi all’Esame Finale è richiesta ai partecipanti ai Corsi una presenza minima pari al 90% del monte ore complessivo.

**Esame finale:**

Verifica circa l’acquisizione delle conoscenze necessarie ad esercitare le attività funebri in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

La “verifica” consiste nella somministrazione di un TEST con più quesiti formulati dai docenti del Corso, i quali provvederanno, altresì a stabilire i criteri di valutazione, nonché a stabilire la soglia minima di profitto che unitamente al rispetto della soglia minima di frequenza (90% del monte orario complessivo) costituisce presupposto per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio della professione.

**Abilitazione:**

Al termine di ogni Corso, a seguito dell’avvenuta frequenza minima al 90% delle ore di lezione e del superamento della prova di verifica finale, verrà rilasciato un attestato di abilitazione all’esercizio della professione o

come “DIRETTORE TECNICO” o come “ADDETTO” alle attività funebri.

I nominativi di coloro che risulteranno abilitati saranno iscritti dall’ASUR in un apposito registro regionale.

**Programma comune alle due figure professionali di cui alle lettere “A” Direttore Tecnico e “B” Addetto:**

Modulo	Ore	Contenuto
1	2	La legislazione: D.P.R. 285/90; Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 3; Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009. Competenze del Comune, dell’ASUR e gli obblighi dell’incaricato di pubblico servizio.
	2	Rapporto con i dolenti: ruolo dell’impresa. Il trasporto funebre: decoro, rispetto, ritualità, comportamento degli addetti alle attività funebri.
2	2	Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche.
	2	Obitorio: trasferimento di salme dall’esterno e all’interno degli obitori, assistenza all’accertamento autoptico, servizio mortuario sanitario, strutture per il commiato, toilette, composizione, preparazione salma
3	2	Esercitazione pratica presso un obitorio
	2	Esercitazione pratica in aula: procedure nel trattamento di salme e di cadaveri
4	2	Cimitero – Operazioni cimiteriali: precauzioni igienico-sanitarie generali, sepolture e cimiteri, cremazioni e impianti cromatori, esumazioni ed estumulazioni, traslazione dei feretri
	2	Esercitazione pratica presso un Cimitero
5	2	Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
	2	Esercitazione pratica in aula: conoscenza e uso dei D.P.I. da utilizzare nello svolgimento delle attività funebri
6	2	Mezzi funebri, autorimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione
	2	Recuperi salme difficili

**Totale 24**

**Programma per la sola figura professionale di cui alla lettera “A” Direttore Tecnico**

Modulo	Ore	Contenuto
7	2+1	Norme che regolamentano la vigilanza, i controlli e l’applicazione delle relative sanzioni. Approfondimento delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza degli “Addetti ai servizi funebri” con esercitazione pratica in aula.
8	2+1	Problematiche e particolarità del recupero salme in caso di decessi a seguito di incidenti stradali, incidenti sul lavoro e altri recuperi speciali con intervento dell’autorità giudiziaria con esercitazione pratica in aula.

**Totale 6**

**Sedi:**

Per coprire le esigenze dell'intero territorio regionale, è previsto che i Corsi si svolgano in tutti gli ambiti provinciali della Regione Marche, nelle sedi rese disponibili dall'organizzazione.

**Organizzazione:**

ASUR Marche – Centro di Formazione Permanente per

la Prevenzione – Zona Territoriale n. 2 di Urbino.

**Ripetizione del Corso:**

In presenza di un numero sufficiente di nuove domande di ammissione, il Corso potrà essere ripetuto nelle sedi ritenute adeguate in rapporto alle nuove adesioni che perverranno.

**Tabella riassuntiva**

Qualifica	Modulo 1	Modulo 2	Modulo 3	Modulo 4	Modulo 5	Modulo 6	Modulo 7	Modulo 8	Totale ore teoria	Totale ore pratica	Totale ORE
Direttore Tecnico attività funebri	X	X	X	X	X	X	X	X	20	10	30
Addetto attività funebri	X	X	X	X	X	X			16	8	24

**ALLEGATO 2****Modello di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere**

(esclusi i trasferimenti all'estero) (art. 17, comma 1 del regolamento regionale n. 3/09)

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a il ..... a ..... residente a ..... in via ..... n° ..... in qualità di addetto al trasporto, chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di ..... nato/a ..... il ..... residente a ..... in via ..... Cod.Fiscale ..... dal Comune di ..... al Cimitero di ..... previa sosta presso ..... per la celebrazione delle esequie, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C. P. e successive modificazioni, consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

**DICHIARA CHE:**

- Il cadavere sopra generalizzato, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto in idonea cassa conformemente alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere, e in particolare (barrare il caso corrispondente):
  - il cadavere è stato racchiuso in DUPLICE cassa, una di legno e una di metallo (zinco), ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;
  - il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderato internamente con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Sanità e idoneo al trasporto, fuori regione, anche per distanze superiori a 100 chilometri;

- il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno;
- in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, sono state adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie e nella fattispecie .....
- Esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del/la defunto/a;
- Il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore ..... come da autorizzazione del Comune di ..... in data ..... autor. n. ....
- La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di idoneo personale e di carro funebre il cui impiego è conforme alle norme vigenti;
- Alla presenza dei familiari del defunto/a ha personalmente provveduto all'identificazione del cadavere mediante:
  - Tipo di documento ..... n° ..... rilasciato da ..... il .....
  - Nella seguente forma .....

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto, su una delle viti di chiusura del coperchio, un sigillo dell'impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell'impresa stessa, il numero di autorizzazione e il Comune che l'ha rilasciata), riprodotto anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione.



Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto; copia è inviata al comune di partenza, a quello di arrivo e alle Zone Territoriali dell'ASUR competenti per territorio.

..... li, .....

L'addetto al trasporto .....

Il sottoscritto ..... addetto alla struttura ricevente, denominata ..... sita in ..... dichiara di ricevere il feretro sopra indicato unitamente alla documentazione che lo accompagna, il giorno ..... alle ore ..... ; dichiara altre-

### ALLEGATO 3

**Modulo per trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)**  
(art. 18 comma a Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 3) (art. 5 comma 2, 4 Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 3)

All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ..... Comune presso il quale è avvenuto il decesso) e di ..... (Comune cui è destinata la salma)

All'ASUR Zona Territoriale di ..... (ZT ove è avvenuto il decesso) e di ..... (ZT cui è destinata la salma)

Al Responsabile della struttura cui è destinata la salma .....(se diversa da abitazione privata)

Il sottoscritto, medico chirurgo, Dr/Dr.ssa ..... Dipendente/Convenzionato con l'ASUR/AO di ..... dichiara che il/la Sig./ra ..... Nato/a a ..... il ..... cittadino/a ..... residente a ..... in via ..... n° ..... stato civile ..... coniugato/a con ..... è deceduto/a il giorno ..... alle ore ..... presso ..... e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

La salma può essere trasportata, senza pregiudizio per la salute pubblica, per la prosecuzione del periodo di osservazione, presso:

- Deposito di osservazione comunale sito in via ..... a .....
- Sala del commiato, sita in via ..... a .....
- Struttura Sanitaria denominata ..... a .....
- Abitazione sita in via ..... a .....

si di aver verificato l'integrità del sigillo di cui al comma 2 dell'art. 17 del Regolamento Regionale 3/09.

..... li, .....

Il dichiarante .....

### **Note per la compilazione**

L'identificazione del cadavere può avvenire per conoscenza diretta o per identificazione da parte di testimoni o per presa visione di documento di identità.

Il modello è da compilare e da sottoscrivere dall'addetto al trasporto funebre, quando il trasporto è eseguito all'interno del territorio comunale o in partenza da esso. In caso di trasporto internazionale provvede la Zona Territoriale dell'ASUR competente per territorio.

..... li, .....

Il Medico ..... (timbro e firma)

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di titolare / direttore tecnico dell'Impresa Funebre ..... con sede a ..... in via ..... n° ..... autorizzazione n° ..... del ..... rilasciata dal comune di .....

VISTA la richiesta effettuata in qualità di avente titolo, dal Sig. .... di trasferimento della salma sopra generalizzata

### **DICHIARA**

- che il trasporto avverrà in tempi brevi in data ..... alle ore ..... a mezzo di autofunebre targata ..... condotta da .....
- che il trasporto della salma è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'ari. 5 e. 4 della Legge Regionale n. 3/05 con la salma riposta in contenitore impermeabile non sigillato e in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

..... li, .....

Il dichiarante .....

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di responsabile della struttura ..... sita in ..... Dichiara di ricevere la salma sopra indicata il giorno ..... alle ore .....

L'addetto al trasporto .....

Il dichiarante .....

**ALLEGATO 4****Modello di libretto di idoneità dell'automezzo adibito al trasporto funebre**

(Art. 19 comma 3 del Regolamento Regionale n. 3/09)

**Autoveicolo**

Marca ..... Tipo..... Targa .....

Data della prima immatricolazione ..... di proprietà di ..... in Via ..... n° ..... a ..... C.F. / part. IVA .....

in uso a ..... in Via ..... n° ..... a ..... C.F. / part. IVA .....

titolo di possesso [Indicare di proprietà, leasing, in comodato d'uso, altro (specificare)]

.....

**Autorimessa di abituale deposito**

Comune ..... Via ..... n° .....

SI DICHIARA CHE

l'automezzo sopra individuato è idoneo sotto il profilo igienico-sanitario all'effettuazione di trasporto funebre.

..... li, .....

(Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR)

.....

Zona Territoriale .....

(Firma e timbro funzionario-ASUR)

.....

**Note per la compilazione**

1. Il presente libretto viene rilasciato in triplice copia conservate:  
 - nell'autofunebre, per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

- dal competente servizio comunale;

- dal competente servizio della Zona Territoriale dell'ASUR

2. Le autocertificazioni annuali attestanti la continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio vanno inviate dal proprietario alla Zona Territoriale dell'ASUR ed allegate in copia al presente libretto (art. 19, comma 4 del regolamento regionale n. 3/09).

**Verifica di idoneità**

Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASUR	Firma funzionario e timbro ASUR

**ALLEGATO 2**

Con la D.G.R. n. 1397 del 7 settembre 2009, la regione Marche ha definito i corsi di formazione per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre.

In particolare, accanto alla strutturazione dei corsi di formazione, viene stabilito come tali corsi siano organizzati dall'ASUR (Azienda sanitaria Unica Regionale), fermo restando che gli oneri sono a carico dei partecipanti, attraverso il Centro di Formazione Permanente per la Prevenzione istituito presso la Zona Territoriale n. 2 di Urbino, a cui spetterà altresì di rilasciare, al termine di ciascun corso nonché del superamento del relativo esame di verifica finale, un "attestato di abilitazione", a cui conseguirà l'iscrizione in un apposito registro regionale.

La commissione chiamata a giudicare l'esame di verifica finale sarà composta da un Presidente (Il Direttore Scientifico dei Corsi o suo delegato), due componenti (un Docente del Corso ed il Responsabile della P.O. Prevenzione rischi per la collettività della PF Sanità Pubblica del Servizio Salute della Regione Marche o suo delegato), nonché un segretario (un funzionario amministrativo A.S.U.R.). Ai componenti della "commissione giudicatrice" spetteranno i compensi previsti dalla disciplina concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Si tratta del primo caso in cui la regione definisce anche questi aspetti, che vedono nelle strutture sanitarie regionali (le ASUR) i soggetti cui è affidata la gestione dei corsi di qualificazione professionale per gli esercenti l'attività funebre. In altra regione, in cui vi erano state ipotesi che vedevano coinvolta la Direzione regionale di sanità, non sono mancati rilievi, fondati sul fatto che questa riserva contrastava con le leggi regionali in materia di formazione professionale.

I corsi di qualificazione professionale sono rivolti a due tipologie di figure, gli addetti alle attività funebri (con corsi di 24 ore, articolati in moduli da 4 ore/giorno) ed i direttori tecnici (con corsi di altre 6 ore, per un totale di 30 ore).

La parte comune (sia per addetti che per direttori tecnici) prevede, tra le altre, anche esercitazioni "pratiche".

Con la stessa D.G.R. n. 1397 del 7 settembre 2009 è stata approvata la modulistica concernente:

- modello di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere All. n. 2);
- modulo per il trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte) (All. n. 3);
- modello di libretto di idoneità dell'automezzo adibito al trasporto funebre (all. n. 4).

Documentazione

## Ambiti di applicazione e attuazione di norme e disposizioni regionali

Circolare SEFIT Federutility n. 2194 del 10/12/2009

In conseguenza dell'emanazione di norme (leggi e regolamenti) regionali, nonché di atti amministrativi regionali, che determinano comportamenti conseguenti, con la circolare SEFIT prot. n. 1812 del 16 dicembre 2008 "Ambiti di applicazione e attuazione di norme e disposizioni regionali" erano state formulate alcune considerazioni.

Tra l'altro, la circolare anzidetta era stata, a suo tempo, emanata considerando un contenzioso sorto da alcune realtà, di differenti regioni, che risulta, ora, essere stato definito con dal T.A.R. per la regione Tosca-

na, Sez. 2<sup>a</sup>, con la sent. n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 (Allegato 1).

In Allegato 2 una breve sintesi degli assunti su cui si motiva la sentenza.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
(Renato Drusiani)

### ALLEGATO 1

T.A.R. per la regione Toscana, Sezione 2<sup>a</sup>, sent. n. 2583/2009 del 5 novembre-2 dicembre 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1820 del 2007, proposto dalla sig.ra Donatella Corrias, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enea Baronti ed Euro Bartalucci e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Firenze, lungarno Corsini n. 6

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Peruzzi e Maria Rosetta Fiore e con domicilio eletto presso la Direzione Avvocatura, in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio)

1) con il ricorso originario:

per l'annullamento,

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento del Comune di Firenze – Direzione Servizi Demografici, prot. n. 79/07 in data 3 luglio 2007, comunicato in pari data a mezzo fax, recante rigetto della richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri del sig. Gianfranco Corrias, presentata dalla sig.ra Donatella Corrias in data 29 giugno 2007;

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, in specie del Regolamento relativo a cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze del 21 dicembre 2004, n. 128

2) con i motivi aggiunti depositati in data 3 dicembre 2008:

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Firenze – Direzione Servizi Demografici, prot. n. 13.527 del 22 settembre 2008, recante riesame della richiesta della sig.ra Donatella Corrias di autorizzazione alla dispersione delle ceneri del sig. Gianfranco Corrias e conferma del rigetto di tale richiesta;

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso originario, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste l'ordinanza collegiale istruttoria n. 96/2007 del 28 novembre 2007, nonché la relazione e la documentazione trasmesse dal Comune di Trento in ottemperanza alla stessa;

Vista l'ordinanza n. 114/2008 del 31 gennaio 2008, con cui è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione, ai fini di un riesame;

Vista l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 21, settimo comma, della l. n. 1034/1971, per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 114/2008;

Vista l'ordinanza n. 843/2008 del 5 settembre 2008, recante accoglimento della succitata istanza di esecuzione;

Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 3 dicembre 2008;

Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del 5 novembre 2009 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### **FATTO**

La ricorrente, sig.ra Donatella Corrias espone che il proprio genitore, sig. Gianfranco Corrias, decedeva in Trento l'8 giugno 2007. Avendo il medesimo manifestato a suo tempo la volontà che le sue ceneri fossero disperse in mare, con dichiarazione resa ai sensi della l. n. 130/2001 e della L.R. n. 29/2004, l'esponente otteneva dal Comune di Trento l'autorizzazione al trasporto della salma ed alla cremazione. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, presentata al Comune di Firenze, veniva invece da questo rigettata con provvedimento n. 79/07 del 3 luglio 2007.

Avverso il suddetto provvedimento di rigetto è insorta l'esponente, impugnandolo con il ricorso in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.

A supporto del gravame la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

- violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché il diniego gravato sarebbe completamente privo di motivazione e non indicherebbe né il termine per impugnare, né l'Autorità davanti alla quale proporre il ricorso;

- violazione dell'art. 3 della l. n. 130/2001, degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 29/2004, nonché degli artt. 2, 3 e 9 del Regolamento relativo a cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze del 21 dicembre 2004, n. 128, ed eccesso di potere per perplessità, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità, sviamento, violazione del giusto procedimento, in quanto il diniego gravato contrasterebbe con il suddetto Regolamento comunale, dal quale si desumerebbe la competenza dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, quale luogo dov'è custodita l'urna cineraria: in tal senso deporrebbe anche il fatto che il predetto Ufficiale ha autorizzato l'affidamento delle ceneri alla ricorrente.

Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, depositando un rapporto sui fatti di causa (corredato della pertinente documentazione) della Direzione Servizi Demografici, nel quale veniva sostenuta la tesi dell'incompetenza del predetto Comune, dovendo l'autorizzazione alla dispersione far capo allo stesso Ufficio dello Stato Civile interessato per la redazione

dell'atto di morte (cioè, nel caso de quo l'Ufficio di Trento).

Con ordinanza n. 96/2007, resa in esito alla Camera di consiglio del 28 novembre 2007, il Collegio ha disposto istruttoria, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trento di inviare una relazione di chiarimenti, nonché la copia del regolamento comunale (qualora esistente) sulla cremazione e dispersione delle ceneri e la specificazione della prassi seguita in materia dal Comune stesso, in mancanza del predetto regolamento.

Il Comune di Trento ha ottemperato con nota prot. n. 131605 del 17 dicembre 2007, evidenziando l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, in mancanza di una legge provinciale in materia e tenuto conto dell'art. 411 C.P.; a dimostrazione della propria incompetenza ha poi adottato il principio generale per cui l'autorizzazione allo svolgimento di un'attività soggetta a titolo autorizzativo spetta, di regola, all'Amministrazione competente del luogo in cui la suddetta attività debba essere svolta.

Con ordinanza n. 114/2008, resa in esito alla Camera di consiglio del 30 gennaio 2008, il Collegio ha accolto l'istanza cautelare ai fini di un riesame della pratica, ritenendo il ricorso assistito, ad un primo sommario esame, da elementi di *fumus boni juris*.

In data 23 luglio 2008 la sig.ra Donatella Corrias ha depositato istanza, formulata ai sensi dell'art. 21, settimo comma, della l. n. 1034/1971, per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 114/2008, rimasta inottemperata. Il Collegio ha accolto tale istanza con ordinanza n. 843/2008 del 4 settembre 2008, dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere al riesame entro trenta giorni, con adozione del provvedimento espresso.

Il Comune di Firenze ha ottemperato, provvedendo al riesame della richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri con la nota della Direzione Servizi Demografici, prot. n. 13.527 in data 22 settembre 2008, recante conferma del diniego sulla predetta richiesta.

Avverso la nota comunale di conferma del diniego è insorta la sig.ra Corrias, impugnandola con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 dicembre 2008 e chiedendone l'annullamento. A supporto del gravame, ha dedotto il seguente motivo unico:

- violazione dell'art. 3 della l. n. 130/2001, degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 29/2004, nonché degli artt. 2, 3 e 9 del Regolamento relativo a cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze del 21 dicembre 2004, n. 128, ed eccesso di potere per perplessità, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità, sviamento, violazione del giusto procedimento, in quanto per affermare la competenza del Comune di Trento, il Comune di Firenze sostiene l'applicabilità delle disposizioni in materia di cremazione, perché cremazione e dispersione delle ceneri formerebbero oggetto di procedimenti distinti, per il secondo dei quali (ma non per il primo) sarebbe necessaria la normativa di dettaglio a livello regionale e comunale. Inoltre, il criterio della competenza al rilascio dell'autorizzazione in capo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo del decesso, sarebbe il-

logico per più profili (oltre che contrastante con la prassi interpretativa adottata altrove, in specie nella Regione Emilia Romagna).

In vista dell'udienza di merito la ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Anche il Comune di Firenze ha depositato memoria, evidenziando come nelle more del giudizio la Provincia di Trento abbia approvato una legge disciplinante la materia de qua e concludendo per l'infondatezza del ricorso.

All'udienza pubblica del 5 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### **DIRITTO**

Con il ricorso originario e con quello per motivi aggiunti sono impugnati il provvedimento a mezzo del quale il Comune di Firenze ha negato il rilascio dell'autorizzazione chiesta dalla ricorrente per poter procedere alla dispersione delle ceneri del proprio genitore, nonché quello attraverso il quale, in esito al riesame della fattispecie disposto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, il Comune ha confermato tale diniego.

Si può prescindere dall'esame della doglianza di difetto di motivazione, che, in relazione alla nota comunale del 3 luglio 2007 impugnata con il ricorso originario, risulta superata dalla circostanza dell'aver l'Amministrazione comunale esaurientemente indicato i motivi del proprio operato nel provvedimento gravato con i motivi aggiunti. Analogamente, si prescinde dalla censura relativa alla mancata indicazione, nel provvedimento gravato, del termine e dell'autorità giudiziaria davanti alla quale proporre il ricorso, che comunque non incide sulla legittimità del provvedimento stesso (cfr., *ex multis*, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 16 aprile 2008, n. 2207).

Le restanti doglianze possono essere esaminate congiuntamente, avendo esse, in sostanza, carattere unitario. In sintesi, la ricorrente lamenta che la controversia concerne un'ipotesi (autorizzazione alla dispersione delle ceneri di persona deceduta in località diversa da quella in cui risiedeva e diversa, altresì, da quella dove va effettuata la dispersione stessa) non disciplinata dalla normativa in vigore, nemmeno da quella regionale (L.R. Toscana n. 29/2004). La tesi sostenuta dal Comune di Firenze, in base alla quale competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso (nel caso di specie, di Trento), sarebbe giuridicamente infondata per più motivi:

a) perché l'analogia che il Comune di Firenze pretende di istituire tra il procedimento di cremazione (per la quale l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso) e quello di dispersione delle ceneri, è erronea, come indica pure il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, nell'adunanza del 29 ottobre 2003, che ha evidenziato l'incompletezza della disciplina della dispersione delle ceneri. Il vuoto normativo sarebbe stato riempito dalla normativa regionale e da quella comunale, cioè, nella vicenda in esame, dalla L.R. n. 29/2004 e dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 128/2004, da cui si desumerebbe l'illegittimità del diniego gravato;

b) in particolare, poiché il regolamento comunale avrebbe previsto espressamente i casi nei quali ha voluto stabilire la competenza al rilascio di un'autorizzazione in capo all'Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso (così per la cremazione), il non aver dettato una simile previsione espressa per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, provverebbe che per tale autorizzazione la competenza del suddetto Ufficiale manca;

c) anche sul piano logico, dal momento in cui la salma è giunta a Firenze per la cremazione, tutto l'iter procedurale successivo, che potrebbe condurre alla richiesta di affidamento e/o di dispersione delle ceneri, non potrebbe che essere di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove si trova custodita l'urna cineraria;

d) a conferma dell'illegittimità del diniego deporrebbe anche il fatto che il medesimo Comune di Firenze, pur negando la propria competenza all'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, invece ha autorizzato, attraverso l'Ufficio Concessioni Cimiteriali, l'affidamento delle ceneri all'odierna ricorrente, a fronte di una disciplina del regolamento comunale (artt. 3 e 9, punto 1) unitaria per le due fattispecie;

e) del resto, l'illogicità dell'attribuzione della competenza ad autorizzare la dispersione delle ceneri in capo all'Ufficiale di Stato Civile della località del decesso sarebbe dimostrata dal fatto che in tal modo sarebbe violato il principio di territorialità degli atti amministrativi degli Enti minori, ai sensi del quale competente ad adottare l'atto autorizzatorio è l'Ente, sul territorio del quale l'atto stesso è destinato a produrre effetti: sotto questo profilo, ben si comprenderebbe la differenza rispetto alla cremazione, i cui effetti invece non ricadono nell'ambito di un singolo territorio, coinvolgendo essa profili di interesse pubblico generale attinenti ad esigenze di indagini giudiziarie. Voler assegnare al Comune di Trento, nel caso di specie, la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione, significherebbe ammettere un esercizio di poteri amministrativi che producono effetti al di fuori del territorio dell'Ente, in difetto di una previsione espressa dell'ordinamento generale legittimante una simile produzione;

f) non potrebbe, in contrario, invocarsi il fatto che nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge della Provincia di Trento 20 giugno 2008, n. 7, regolante la dispersione delle ceneri, poiché trattasi di legge che non può produrre effetti al di fuori del territorio provinciale e dunque non può spiegare alcuna efficacia in Toscana: non si potrebbe, infatti, consentire ad una legge regionale o provinciale di prevedere il rilascio di autorizzazioni per attività eventualmente non riconosciute come lecite al di fuori del territorio della Regione o Provincia Autonoma. Così riportate le argomentazioni della ricorrente, osserva il Collegio che le stesse debbono essere condivise, nei termini che si vanno ad esporre.

In particolare, non può condividersi la tesi del Comune di Firenze, che individua nell'Ufficiale dello Stato Civile del luogo del decesso (nella vicenda de qua, di Trento) l'organo competente a rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri del genitore della ricorrente.

Invero, tale individuazione viene effettuata nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti (la nota prot. n.

13.527 del 22 settembre 2008), e poi ribadita nella memoria della difesa comunale, in base alla disciplina dettata dall'art. 3 della l. n. 130/2001 per la cremazione: disciplina, secondo cui il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso (art. 3, comma 1, lett. a), cit.). La disciplina della dispersione delle ceneri a livello statale non è altrettanto completa (sull'incompletezza della disciplina statale cfr. il parere del C.d.S., Sez. I, 29 ottobre 2003, n. 2957/03): in particolare, nell'aggiungere due commi all'art. 411 c.p., nonostante affermi che "non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto" (art. 2 della l. n. 130 cit.), non chiarisce quale sia l'Ufficiale di Stato Civile competente a rilasciare l'anzidetta autorizzazione. A colmare la lacuna non soccorrono, nel caso di specie, né la L.R. n. 29/2004, né il regolamento del Comune di Firenze di cui alla deliberazione consiliare n. 128/2004: in particolare, nessuna fonte normativa ha preso in considerazione l'evenienza – cui ha riguardo la controversia – del decesso in luogo diverso da quello nel quale il defunto risiedeva. Ad avviso del Comune di Firenze, la lacuna normativa così evidenziatasi non può che colmarsi in via di interpretazione sistematica, con l'applicazione, al caso de quo, della suesposta normativa in materia di cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della l. n. 130/2001: normativa che trova conferma (né avrebbe potuto essere diversamente) in quella – di dettaglio – del succitato regolamento del Comune di Firenze, il cui art. 2, comma 5, individua a sua volta nell'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso l'organo competente ad autorizzare la cremazione. Ed infatti, da un lato la legge statale, pur potendo, non ha distinto le competenze tra i due procedimenti (quello di cremazione e quello di dispersione delle ceneri); dall'altro lato, la ratio sarebbe la medesima nei due casi, trattandosi di due procedimenti entrambi successivi alla morte ed eventuali. Con specifico riferimento al caso in esame, l'argomentazione formulata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trento per giustificare la propria incompetenza – l'assenza, cioè, di una legge provinciale che autorizzasse la dispersione delle ceneri e consentisse così a detto Ufficiale di rilasciare l'autorizzazione alla dispersione senza incorrere nel delitto ex art. 411 c.p. – non avrebbe più valore, attesa l'entrata in vigore, nelle more del giudizio, della già ricordata legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, che ha disciplinato anche per il territorio della Provincia di Trento la dispersione delle ceneri. Non vi sarebbero, quindi, ragioni per ritenere che il procedimento di dispersione debba avere una disciplina diversa rispetto a quella del procedimento di cremazione.

Il Collegio dissente da una simile ricostruzione ermeneutica. A ben guardare, infatti, la soluzione prospettata non è quella dell'interpretazione sistematica, bensì quella della sussistenza di una vera e propria lacuna dell'ordinamento giuridico, che si cerca di colmare con il ricorso all'interpretazione analogica di cui all'art. 12 delle preleggi (la quale presuppone, appunto, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice non sia prevista e disciplinata da alcuna norma: Cass. civ., Sez. III, 12

maggio 2003, n. 7185). Soccorrono, in particolare, l'analogia *legis*, in base alla quale la lacuna va colmata applicando al caso concreto le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 1994, n. 10699) e, se neppure l'analogia *legis* ha successo, l'analogia *juris*, che consiste nel dedurre la disciplina applicabile dai principi generali dell'ordinamento (art. 12, secondo comma, ult. periodo, delle preleggi).

Tanto premesso, ai fini dell'analogia *legis* occorre dunque individuare la disciplina regolante i casi simili o le materie analoghe: ciò deve avvenire, giusta la tecnica del metodo analogico, in base al rapporto di somiglianza ed affinità tra le due fattispecie (quella regolata e quella per cui sussiste la lacuna dell'ordinamento: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 17 dicembre 2004, n. 6036). Ma una siffatta tecnica non può che portare ad escludere l'applicazione alla fattispecie della dispersione delle ceneri della disciplina dettata in materia di cremazione, difettando il requisito dell'*eadem ratio* (Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2709). Vanno, infatti, condivise le osservazioni formulate in proposito dalla ricorrente, secondo cui nella cremazione si rinvergono, oltre ad esigenze di sanità ed igiene pubblica, anche ragioni di ordine e sicurezza pubblica e ragioni di giustizia, dovendosi appurare le cause della morte (onde la cremazione non finisca per occultare casi di morte violenta) e dovendosi altresì valutare l'interesse pubblico alla conservazione dei resti organici del defunto per esigenze di indagini giudiziarie, ove possa sorgere la necessità di estrarne prove genetiche (e ciò a fini non solo penalistici, ma anche di natura civilistica, per es. in tema di filiazione). Nel senso ora visto depone, d'altro lato, lo stesso art. 3, comma 1, lett. c), della l. n. 130/2001, secondo cui l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, previo accertamento (tramite acquisizione del certificato del medico necroscopo) dell'assenza di sospetti di morte dovuta a reato, o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, previo nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Il soddisfacimento delle citate esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di giustizia, perciò, si realizza interamente con il procedimento di cremazione, con il corollario che esse risultano del tutto assenti nel procedimento di dispersione delle ceneri, dove, invece, sono determinanti le ragioni di carattere igienico-sanitario. Vien meno, quindi, la ragione fondante per attribuire, anche relativamente a tale procedimento, la competenza all'emanazione del provvedimento finale in capo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.

Ad avviso del Collegio, peraltro, la predominanza, nel procedimento di dispersione delle ceneri, dei profili igienico-sanitari, suggerisce univocamente che l'adozione della relativa autorizzazione non può spettare ad altri che all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio la dispersione stessa deve essere effettuata. In altre parole, il Collegio ritiene che la soluzione, nel caso di specie, debba essere cercata effettivamente attraverso un'interpretazione logico-sistematica: pertanto non, come nella prospettazione della difesa comunale, tramite il

ricorso (in via analogica) alla disciplina del caso simile (identificato quest'ultimo – erroneamente, come si è visto – nella cremazione), ma provvedendo ad individuare il criterio di collegamento più idoneo in relazione all'interesse pubblico specifico perseguito nel procedimento di dispersione. Tra i vari criteri di collegamento ipotizzabili in astratto – luogo di residenza del defunto, luogo del suo decesso, luogo di conservazione dell'urna cineraria, luogo dove si deve procedere alla dispersione – quest'ultimo è il più idoneo a soddisfare l'interesse pubblico specifico sotteso al rilascio dell'autorizzazione. La questione non è, pertanto, quella – come pretende la ricorrente ancora nella memoria conclusiva – dei limiti di efficacia degli atti amministrativi, poiché, come ricorda il medesimo illustre Autore invocato dalla ricorrente, tali limiti sono segnati, anzitutto, dalla sfera d'azione riconosciuta dall'ordinamento ad ogni categoria di atti e così, per es., gli atti, i certificati, le copie, gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o pubblici ufficiali devono essere senz'altro riconosciuti per autentici in tutto il territorio dello Stato, se firmati da chi li abbia rilasciati. Ora, sembra indubbio che la sfera d'azione riconosciuta all'autorizzazione alla dispersione delle ceneri si dispieghi su tutto il territorio nazionale. La questione, invece, per il Collegio, attiene all'individuazione dell'organo che meglio può curare l'interesse pubblico primario perseguito con il procedimento autorizzatorio in discorso. Identificato tale interesse nelle ragioni di indole igienico-sanitaria, ne discende che competente al rilascio dell'autorizzazione sarà l'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la dispersione delle ceneri va effettuata. Ed invero, è nel territorio di detto Comune che si verificano gli effetti dell'operazione materiale di dispersione: dunque è per siffatto territorio che si pone la necessità della previa verifica dell'inesistenza di ragioni ostative di natura, si ribadisce, igienico-sanitaria, essendo l'inesistenza di motivi ostativi di ordine pubblico o di giustizia già stata accertata, a monte, nel distinto procedimento di cremazione. Non ha, invece, alcun senso l'utilizzo degli altri criteri di collegamento suggeriti ed in specie di quello del Comune dove si è verificato il decesso, qualora diverso da quello dove deve eseguirsi la dispersione: infatti, appartenendo ad un altro Comune il territorio oggetto delle operazioni materiali di dispersione delle ceneri e che, perciò, risente degli effetti di siffatte operazioni materiali, non si vede come l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso possa dar conto dell'inesistenza di ragioni ostative di indole igienico-sanitaria per tale altro, distinto Comune.

Se ne deduce la fondatezza delle doglianze della ricorrente, per avere il Comune resistente denegato la propria competenza al rilascio della richiesta autorizzazione facendo riferimento in astratto e, per quanto si è dimostrato, erroneamente, alla competenza dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, senza verificare, in concreto, la sussistenza di una propria competenza in base al criterio di collegamento del luogo di esecuzione della dispersione: criterio che, per quanto si è detto, è l'unico a poter condurre all'individuazione ragionevole dell'organo competente a rilasciare l'autorizzazione in parola, rispondendo esso ad una regola di coerenza ri-

spetto al pubblico interesse cui è preordinato il potere di emanare l'autorizzazione stessa.

Il Collegio è ben consapevole che la conclusione ora prospettata si espone a due obiezioni, l'una di carattere generale e l'altra facente specifico riferimento alla vicenda per cui è causa:

1) per un verso, si potrebbe obiettare che la soluzione prescelta risulta praticabile ove la dispersione debba compiersi sulla terraferma, ma non quando debba eseguirsi in mare, nei laghi o nei fiumi, ciò che pure è consentito dall'art. 4, comma 1, lett. c), d), ed e) della L.R. n. 29/2004, giacché in casi del genere non vi sarebbe alcun territorio comunale su cui l'operazione di dispersione produce i propri effetti e che consenta di individuare l'organo (Ufficiale di Stato Civile) competente, senza peraltro trascurare che è proprio in mare che, nel caso di specie, la dispersione dovrebbe avvenire, alla luce delle volontà del defunto;

2) per altro verso, giacché, come ora visto, il sig. Corrias ha manifestato la volontà che le sue ceneri venissero disperse in mare, il diniego del Comune di Firenze – che, come tutti sanno, non ha alcun affaccio sul mare – sarebbe fondato anche in base al criterio di collegamento prescelto dal Collegio, poiché anche un simile criterio porterebbe ad escludere la competenza dell'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune a rilasciare l'autorizzazione alla dispersione.

Ambedue le obiezioni non convincono. In particolare:

1) quanto all'inapplicabilità del criterio di collegamento del luogo di spargimento delle ceneri ove le stesse vengano sparse in specchi o corsi d'acqua, si osserva che anche in questo caso l'operazione è effettuata in adiacenza alla terraferma e dunque in prossimità del territorio di un Comune. Dispone, infatti, l'art. 4, comma 1, della L.R. Toscana n. 29/2004 che la dispersione è ammessa: in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa (lett. c)); nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva (lett. d)); nei fiumi (lett. e). In proposito si osserva che può, quindi, individuarsi la competenza in capo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune prospiciente il tratto di mare, lago o fiume in cui va eseguita la dispersione delle ceneri, quale Comune che deve controllare gli effetti di questa (si pensi ad es. al deposito delle ceneri sulla costa o sulla riva nel territorio di tale Comune). La circostanza che anche il territorio di altri Comuni possa patire gli effetti delle operazioni di spargimento, per il gioco delle correnti, è una mera eventualità dipendente, appunto, dalle suddette correnti: d'altronde, è ovviamente impossibile l'affermazione di una competenza autorizzatoria (concorrente) degli organi di tutti questi Comuni, sicché anche in siffatta ipotesi il criterio di collegamento individuato dal Collegio resta pienamente utilizzabile, con la precisazione sopra indicata (il Comune sarà quello prospiciente lo spazio o corso d'acqua prescelto);

2) è senz'altro vero che dagli atti depositati emerge l'opzione del defunto per lo spargimento delle sue ceneri in mare. Tuttavia, ciò non può essere d'ostacolo all'accoglimento del ricorso, per almeno tre motivi: a) perché, come detto, il Comune di Firenze ha denegato la propria competenza con una valutazione effettuata in astratto e non in concreto, sulla base di un criterio di col-

legamento scelto erroneamente; b) perché dagli atti di causa si desumono a ben vedere indicazioni contraddittorie in relazione al luogo di esecuzione dell'operazione di spargimento delle ceneri, essendo elencati, nella memoria conclusiva della ricorrente, in via alternativa il fiume Arno ed il mare: ciò mostrerebbe, in caso di scelta della prima soluzione (fiume Arno), che ben potrebbe esservi, in concreto ed alla luce del criterio di collegamento prescelto, la competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze, quale Comune che – com'è a tutti noto – è bagnato da detto fiume; c) perché, in ogni caso, non spetta al Collegio sostituirsi al Comune intimato nell'attività amministrativa di valutazione, alla luce della normativa applicabile (come ricostruita dal Collegio in base all'operazione ermeneutica poc'anzi delineata), della sussistenza o meno, in concreto, di una propria competenza al rilascio del titolo autorizzatorio richiesto, non potendo il giudice sostituirsi alla P.A., ma solamente controllarne l'operato (cfr., *ex multis*, T.A.R. Veneto, Sez. II, 3 aprile 2009, n. 1187).

In definitiva, il ricorso originario e quello per motivi aggiunti sono fondati, nei termini che si sono esposti, e devono essere accolti. Per conseguenza, va disposto

l'annullamento degli atti attraverso essi impugnati, con obbligo del Comune resistente di provvedere al riesame dell'istanza secondo le regole ed i principi operativi più sopra delineati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti indicati in epigrafe, li accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti con essi impugnati.

Condanna il Comune di Firenze al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

## **ALLEGATO 2**

### **Ambiti di applicazione e attuazione di norme e disposizioni regionali. Considerazioni sulla pronuncia del T.A.R. per la regione Toscana, Sezione 2<sup>a</sup>, sent. n. 2583/2009 del 5 novembre-2 dicembre 2009**

La pronuncia in oggetto considera come nessuna fonte normativa abbia preso in considerazione l'evenienza del decesso in luogo diverso da quello nel quale il defunto risiedeva, ma altresì come vi sia stata un'assenza di distinzione, da parte della L. 30 marzo 2001, n. 130, tra il procedimento di autorizzazione alla cremazione ed il procedimento di autorizzazione alla dispersione. Anzi, nell'art. 3, 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130, la dispersione è dichiarata "consentita", nel rispetto della volontà del defunto, in determinate localizzazioni, mentre alla successiva lett. d) sono individuati i soggetti legittimati ad effettuarla, senza indicazione sul soggetto competente all'autorizzazione, aspetti cui sui interviene l'art. 2, precedente, modificando l'art. 411 C. P., nei commi 3 e 4, attribuendone la competenza funzionale all'Ufficiale dello stato civile, ma senza alcuna specificazione per quanto attiene alla competenza territoriale.

Il T.A.R. considera come nella cremazione si rinvergono, oltre ad esigenze di sanità ed igiene pubblica, anche ragioni di ordine e sicurezza pubblica e ragioni di giustizia (esulanti dalle competenze legislative, e regolamentari, delle regioni), esigenza che risultano del tutto assenti nel procedimento di dispersione delle ceneri, dove, invece, sono determinanti le ragioni di carattere igienico-sanitario, giungendo così alla conclusione per cui l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri non può che spettare che all'Ufficiale dello stato civile del Comune nei cui territorio la dispersione stessa deve essere effettuata, poiché e per tale territorio che si pone la necessità della previa verifica dell'insussistenza di ragioni ostative

di natura igienico-sanitaria, mentre non hanno senso altri criteri di collegamento, specie in relazione al Comune di decesso, non solo in quanto del tutto accidentale, sotto questo profilo, ma altresì estraneo agli effetti, seppure potenziali, delle operazioni di dispersione delle ceneri. Obiettivamente, quest'impostazione sugli effetti igienico-sanitari della dispersione delle ceneri, che evidentemente lasciano trapelare preoccupazioni di ordine ambientale, probabilmente non trova grandissimo fondamento, in particolare quando si tratti di dispersione delle ceneri in natura (al contrario, per la dispersione delle ceneri in aree appositamente dedicate sembra mancare, almeno in Italia, una qualche discussione sul "carico" di ceneri disperse accettabile per unità di superficie, oggetto, in ambito europeo, di un qualche dibattito).

Tuttavia, la pronuncia risulta in sé importante andando a riconfermare, laddove ve ne fosse necessità come la componente della competenza territoriale non costituisca un fattore in sé agevolmente superabile, ma costituisca carattere che attiene tanto alle norme (siano esse di rango primario, oppure di rango secondario), quanto alle autorizzazioni amministrative.



**CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE**

Titolo	LA CREMAZIONE. CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI	RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMAZIONE. SCARICHI IDRICI DERIVANTI DA CIMITERI, CREMATORI E ATTIVITÀ CONNESSE	OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA I PARTE	OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA II Parte
Data	5 maggio 2010	6 maggio 2010	12 maggio 2010	13 maggio 2010
Finalità	Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Si chiariscono le procedure e si illustra un possibile schema di regolamentazione locale.	Il corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti raccolta, deposito, smaltimento, con l'identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.
Destinatari	Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, agli operatori dei crematori e a quelli del settore ambientale, sia in termini di gestione che di controllo, a rappresentanti di SO.CREM.	Operai e capi operai di cimiteri, Impiegati ufficio cimiteri o di polizia mortuaria, Custodi cimiteriali, Funzionari di Uffici tecnici comunali, Gestori cimiteriali, Confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.	Operai e capi operai di cimiteri, Impiegati ufficio cimiteri o di polizia mortuaria, Custodi cimiteriali, Funzionari di Uffici tecnici comunali, Gestori cimiteriali, Confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.
Relatore	Dott. Sereno Scolaro <sup>(1)</sup>	Dott.ssa Michela Mascis <sup>(2)</sup>	Dott. Michele Gaeta <sup>(3)</sup>	Dott. Michele Gaeta <sup>(3)</sup>
Programma provvisorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>La cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno</li> <li>La posizione della Chiesa</li> <li>"Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia": le ragioni del documento</li> <li>Le norme statali</li> <li>Autorizzazione alla cremazione <ul style="list-style-type: none"> <li>per propria volontà</li> <li>per volontà di altri</li> </ul> </li> <li>Cremazione di parti anatomiche, prodotti abortivi ed ossa</li> <li>Diritto alla cremazione anche per i familiari <ul style="list-style-type: none"> <li>a disperdere le ceneri</li> <li>all'affido familiare di ceneri</li> </ul> </li> <li>Dispersione di ceneri in cimitero</li> <li>Dispersioni di ceneri in natura</li> <li>Cremare resti mortali</li> <li>Affido ceneri</li> <li>Dispersione ceneri</li> <li>Urna cineraria</li> <li>Trasporto urna</li> <li>Interpretazioni giuridiche essenziali</li> <li>La legislazione regionale: un quadro comparativo</li> </ul>	<p><u>Inquadramento generale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione del Corso</li> <li>Il quadro normativo da applicare</li> <li>Definizione di rifiuto</li> <li>Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER</li> <li>La Gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero)</li> <li>Albo Nazionale Gestori Ambientali</li> <li>Tracciabilità dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento finale (registri di carico e scarico, formulari, MUD)</li> <li>Forme di deposito dei rifiuti</li> <li>Terre e rocce da scavo</li> <li>Recupero dei rifiuti: procedura ordinaria e semplificata</li> </ul> <p><u>Rifiuti cimiteriali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificazione e classificazione</li> <li>Applicazione della normativa prevista dal D.P.R. 254/2003</li> </ul> <p><u>Rifiuti del crematorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipologie di materiali introducibili in forno crematorio</li> <li>Identificazione e classificazione dei rifiuti di un crematorio</li> </ul> <p><u>Adempimenti ambientali per i rifiuti cimiteriali e per i rifiuti del Crematorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni</li> <li>Il trasporto</li> <li>Scelta della destinazione finale: Recupero o Smaltimento</li> </ul> <p><u>Scarichi Idrici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I diversi scarichi idrici derivanti da Cimiteri/Crematori ed attività connesse</li> <li>Aspetti tecnici ed autorizzativi</li> </ul> <p><u>Disciplina sanzionatoria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sanzioni amministrative e sanzioni penali</li> <li>Responsabilità del produttore e deleghe aziendali in materia ambientale</li> </ul> <p><u>Quesiti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Risposte ai quesiti dei partecipanti ed eventuale conclusione di argomenti del mattino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inquadramento normativo – norme cimiteriali</li> <li>Inquadramento normativo – le norme sulla sicurezza sul lavoro</li> <li>Fenomeni cadaverici</li> <li>Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale</li> <li>Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza</li> <li>Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/cadaveri/resti/ceneri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>Traslazioni</li> <li>Dispersione ed affidamento ceneri, accenni</li> <li>Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza</li> <li>Cremazioni, cenni sulla sicurezza.</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Libero professionista e Responsabile SEFIT<sup>(2)</sup> Tecnico della Prevenzione Esperto - Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara<sup>(3)</sup> Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT



**SEDE:** I corsi si terranno a Ferrara, presso la Sala conferenze dell'Best Western Palace Inn Hotel

**ORARI:** Gli orari di svolgimento indicativi saranno i seguenti: 9.30-13.00 e 14.00-16.30 (previa registrazione dei partecipanti alle ore 09.00).

**COSTO:** La quota di partecipazione per persona per ciascuna giornata di corso è di:

- euro **250,00** + IVA 20% (\*), se titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale [www.euroact.net](http://www.euroact.net) o associati a Federutility-SEFIT
- euro **300,00** + IVA 20% (\*), negli altri casi

(\*se la quota è fatturata ad Ente Pubblico, essa è IVA esente)

Vi è la possibilità di acquistare **pacchetti cumulativi** di frequentazione ai corsi (effettuati in diversi periodi, anche da persone differenti dello stesso Ente o impresa). In tal caso sono previste le seguenti facilitazioni:

- acquistando in un'unica soluzione **5 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 222,00 €);
- acquistando in un'unica soluzione **10 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento PROFESSIONALE al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 555,00 €);

a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all'effettuazione del primo corso.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

### Modulo di iscrizione

da inviare ad Euro.Act srl via fax allo 0532 1911222 o 0532 741311 entro il **VENERDÌ** precedente alla data di effettuazione del corso  
(per informazioni: tel. 0532-1916111 – mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net))

Compilare tutti i campi ed inviare un modulo distinto per ogni persona e per ogni corso

#### Dati per la fatturazione

ragione sociale \_\_\_\_\_  
 ufficio \_\_\_\_\_  
 indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 città \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 c.f. (da indicare sempre) \_\_\_\_\_  
 p.i. (da indicare sempre) \_\_\_\_\_

#### Dati del partecipante

cognome e nome \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_  
 sito internet \_\_\_\_\_

*Nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative di Euro.Act srl. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge e s.m.i.  
 Consenso al trattamento dei dati. Letta l'informativa di cui sopra:  autorizzo:  non autorizzo l'utilizzo dei miei dati per l'invio di informazioni sulle iniziative di Euro.Act srl.*

firma \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### CHIEDO l'iscrizione al seguente corso che si svolgerà a Ferrara il:

- 05/05/2010 – La cremazione. Conservazione, affidamento e dispersione ceneri
- 06/05/2010 – Rifiuti cimiteriali e da cremazione. Scarichi idrici derivanti da cimiteri, crematori e attività connesse
- 12/05/2010 – Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza – I Parte
- 13/05/2010 – Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza – II Parte

(è possibile una sola scelta: compilare un modulo per ogni corso che si desidera frequentare)

#### del costo di:

- € 250,00 + IVA 20% (per associati a Federutility-SEFIT o titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale [www.euroact.net](http://www.euroact.net))
  - € 300,00 + IVA 20% (negli altri casi)
- (le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)

#### con inoltro di documentazione e di attestato di partecipazione alla seguente e-mail:

#### oppure CHIEDO l'acquisto del seguente pacchetto di corsi organizzati da Euro.Act srl:

(da effettuare entro 1 anno solare da membri appartenenti al medesimo ente/impresa)

- € 1.250,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni
  - € 1.500,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni
  - € 2.500,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni
  - € 3.000,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni
- per associati a Federutility SEFIT o titolari di abbonamento di cui sopra negli altri casi  
(le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)

#### Effettuo il pagamento tramite:

- bollettino postale sul c.c.p. n. 54496716 intestato a: Euro.Act srl, causale "Corso ....."(inserire codice e data del corso, ad esempio "Corso A 09/09/2008") oppure "Pacchetto 5 (o 10) partecipazioni", di cui allego fotocopia;
- bonifico sul c.c.b. n. 17151, intestato ad Euro.Act srl, presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 90 di Ferrara (Coordinate IBAN: IT 22 D 05584 13010 000000017151), causale "Corso ..... "(inserire codice e data del corso, ad esempio "Corso A 09/09/2008") oppure "Pacchetto 5 (o 10) partecipazioni", di cui unisco copia del titolo di versamento (per i Comuni il pagamento è da farsi entro 30 giorni dalla tenuta del corso).

firma \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Attualità

## Tumulazione privilegiata

Un istituto da rinverdire

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

Muore un cardinale. L'intera città è in lutto: alle esequie assistono tutte le autorità locali, sotto gli occhi di una folla commossa. Il feretro, come era stato annunciato dai giornali, viene tumulato nella Cattedrale. Dopo qualche giorno ci si accorge di un piccolo errore: nessuno aveva chiesto la prevista autorizzazione. Quatta quatta l'amministrazione comunale avvia il procedimento amministrativo, che si conclude molto rapidamente con il rilascio dell'autorizzazione ex art. 105 D.P.R. 285/90 <sup>(1)</sup>: si tratta della cosiddetta tumulazione privilegiata.

Rimango nel vago relativamente al luogo ed al periodo in cui è avvenuta la vicenda: tutto sommato quanto è accaduto mi serve solo come spunto per parlare della tumulazione privilegiata, un'evenienza rara ma significativa. Questa pratica è stata appena lambita dall'ondata di cambiamenti che ha rivoluzionato il mondo della polizia mortuaria negli ultimi anni: i margini di miglioramento della sua disciplina sono pertanto ampi.

Partendo da una rapida rassegna della normativa vigente azzardo alcune proposte su possibili adeguamenti ai tempi moderni, per concludere con brevi cenni sulla particolare storia della città che mi ha dato il pretesto per entrare in argomento.

### Le norme

Il titolo XXVI del D.P.R. 285/90, "Sepolcri privati fuori dai cimiteri", comprende gli articoli dal n. 101 al n. 105. L'art. 105 recita: "1. A norma dell'art.341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il

*parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze*".

La nota in G.U. all'art. 105 si limita a riprodurre il testo dell'art. 341 T.U.LL.SS., senza riportare modalità applicative od esempi delle "località differenti dal cimitero". Per avere qualche orientamento bisogna quindi rivolgersi alla circolare del Ministero della sanità n. 206 del 4.12.1970 prot. n. 400.5 <sup>(2)</sup>, che riassume la documentazione occorrente per l'istruzione delle pratiche. Domanda in carta legale, certificato di morte e delle cause di morte, parere del sindaco del Comune dove è situato il luogo della sepoltura richiesta, parere del Medico provinciale sempre sul merito dell'istanza, parere del Medico Provinciale sulla idoneità igienico sanitaria della tomba e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di polizia mortuaria, nulla osta della competente Autorità ecclesiastica (Curia Vescovile) qualora la tomba sia in luogo di culto, biografia dell'estinto corredata da ogni possibile materiale del merito per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero, ecc..

Nell'elenco sopra riassunto spicca una bizzarria: il parere del Medico Provinciale sui motivi per cui accogliere o respingere la richiesta. Un organo sanitario deve esprimersi al pari del Sindaco sui meriti del de-

<sup>(1)</sup> Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 : "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990.

<sup>(2)</sup> Ho tratto il testo della circolare da pag. 157 de "La polizia mortuaria: commento al nuovo regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 - con legislazione complementare e rassegna di giurisprudenza", di Enzo Corrado, Patrizio Lostritto. Maggioli Editore, 1991.

funto: la circolare è del 1970, ma offre l'immagine di una Italia arcaica, che assegna alla sanità extraospedaliera compiti da parroco di campagna.

C'è un punto della circolare sul quale richiamo la vostra attenzione: è quello che contempla il nulla osta della Curia "qualora la tomba sia in luogo di culto". Evidentemente l'art. 105 è da ritenersi applicabile anche ad edifici diversi dai luoghi di culto: ma quali? Entro nel campo delle ipotesi. Pensiamo al fondatore di una casa di riposo o ad un importante benefattore: sarebbe un giusto riconoscimento concedergli di restare per sempre nella struttura che hanno contribuito a creare. Probabilmente molti respingeranno istintivamente l'idea di una casa di riposo dotata di sepolcri, ma francamente non riesco ad individuare una norma contraria. Forse siamo troppo condizionati dalla considerazione che, finora, per la tumulazione privilegiata sono sempre stati utilizzati posti salma già esistenti in chiese: questo non significa che sia proibito crearne di nuovi, in chiese od in altre strutture.

Riprenderò il discorso: adesso torno a completare l'esposizione della normativa vigente, ricordando il trasferimento di competenze in materia di polizia mortuaria operato dal D.P.C.M. 26/5/2000 <sup>(3)</sup>. L'autorizzazione ex art. 105 D.P.R. 285/90 è tra quelle che in base a tale decreto sono transitate dal Ministero della sanità alle Regioni. Il D.P.C.M. 26/5/2000 è stato esaminato in maniera approfondita sulle pagine di questa rivista, grazie anche alle circolari emanate da Sefit. La n. 4427 del 28/02/2001 <sup>(4)</sup> reca in allegato l'elenco dei documenti richiesti dal Ministero fino al 31/12/2000 per l'espletamento delle domande di autorizzazione. In merito alle pratiche di tumulazione privilegiata (che per un refuso vengono riferite all'art. 82 invece che all'art. 105) l'elenco ricalca quello della circolare del 1970, con due importanti differenze: non figura più il parere di un organo sanitario sui meriti del defunto ed è maggiormente dettagliata la documentazione di natura edilizia. Il Ministero richiede planimetrie dell'edificio con l'indicazione della tomba, pianta e sezione quotata della tomba, parere USL sull'idoneità igienico sanitaria della tomba e sulla rispondenza ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria, destinazione di piani regolatore della zona interessata nonché concessione o licenza edilizia se la tumulazione deve essere realizzata in case generalizie, istituti religiosi e simili. Se la tumulazione riguarda edifici monumentali occorre il parere della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

La mia prima osservazione è sul riferimento ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria: non viene precisato se è da intendersi il regolamento attua-

le o quello vigente alla data di costruzione della tomba. Guardando alle indicazioni che il Ministero ha fornito per la relazione tecnica ci accorgiamo che sono un misto di requisiti tratti da regolamenti diversi. Riporto integralmente le disposizioni ministeriali: "... lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm. A meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm. 70".

Le caratteristiche delle pareti del loculo e della chiusura derivano dall'art. 76 D.P.R. n. 803/75, mentre l'altezza del loculo è ripresa dal paragrafo 13.2 della C.M. n. 24/93 <sup>(5)</sup>. Per inciso, il paragrafo 13.2 comprende anche le misure di lunghezza (m. 2,25) e larghezza (m. 0,75).

La mia seconda osservazione è sulle strutture in cui deve essere effettuata la tumulazione: case generalizie, istituti religiosi e simili. Detto che la casa generalizia (o casa madre) è la sede centrale di ogni congregazione religiosa, rimane da chiarire cosa potrebbero essere quei "simili". Adesso che la competenza autorizzativa è delle Regioni, tocca a loro esprimersi: laddove una Regione ha incaricato il Sindaco, tocca al Sindaco. Un bel pasticcio: si rischia un'eccessiva discrezionalità.

La mia ultima osservazione è che il trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni non comporta un automatico recepimento delle procedure ministeriali. Ciascuna Regione dovrebbe stabilire i documenti da allegare alla domanda di autorizzazione: potrebbero essere gli stessi stabiliti dal Ministero, potrebbero essere differenti, ma la cosa dovrebbe comunque essere precisata. Credo che nessuna Regione abbia coperto questo passaggio. Se esaminiamo ad esempio il modo seguito dalla mia Regione, l'Emilia Romagna, per applicare il D.P.C.M. 26.5.2000, ci accorgiamo che la principale preoccupazione è stata quella di girare il più rapidamente possibile le competenze autorizzative ai Sindaci <sup>(6)</sup>, tacendo completamente su dettagli quali

<sup>(3)</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferirsi alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", in G.U. 11.10.2000 n. 238.

<sup>(4)</sup> Vedi "I Servizi Funerari" n. 3/2001.

<sup>(5)</sup> Circolare 24 giugno 1993, n. 24: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa", in G.U. 8.7.1993 n. 158.

<sup>(6)</sup> Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Sanità, Circolare n. 8 prot. n. 17227/SAS del 24 aprile 2001: "Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria". La circolare fu seguita dalla nota prot. n. ASS/PRC/02/25448 del 7 giugno 2002 "Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria. Competenze delegabili dal Sindaco ai dirigenti".

planimetrie, relazioni tecniche e requisiti. Peccato, perché nell'ambito delle caratteristiche costruttive dei loculi ci sono progressi importanti. Vediamo quali.

### Vecchie tradizioni, nuove regole

Il geometra Leoni (7) mi chiama nel suo ufficio: vuole mostrarmi una pubblicazione su di una chiesa costruita recentemente. La sfogliamo assieme. Gli faccio notare un aspetto: nella pianta non figurano spazi per eventuali tumulazioni privilegiate. Una cripta, un arcosolio, un semplice vano ricavato nel pavimento: niente. Per carità, sono scelte del committente: credo però che un eventuale progetto di sepolcro non avrebbe potuto essere bocciato. Se è ammessa la tumulazione in posti salma già esistenti in chiesa non c'è ragione di vietare nuovi posti salma in chiese già esistenti o nuove chiese con posti salma. Parliamo allora dei requisiti.

Per le Regioni prive di propria normativa vale l'art. 76 D.P.R. 285/90, che impone l'impermeabilità del loculo a liquidi e gas (8). Ci sono però Regioni che hanno diversamente regolamentato le tumulazioni, inserendo la novità dei loculi aerati (9). Questa soluzione tecnica è nata per eliminare il problema dell'inconsunto cimiteriale: tende a rimanere in secondo piano un pregio notevole, cioè il fatto che essa risolve anche l'inconveniente delle perdite dai feretri. Inconveniente fortunatamente raro, ma grave: la percolazione di liquami cadaverici in conseguenza dell'erosione della cassa di zinco impregna il cemento e rende necessario un lungo periodo per ridurre l'impatto olfattivo. L'installazione di loculi aerati nella cripta di un edificio annullerebbe i rischi sempre possibili con i loculi stagni, grazie all'installazione della vaschetta di contenimento.

Le sepolture furono allontanate dalle chiese per fondati motivi igienico sanitari. In un'epoca nella quale prende piede il ricorso alla cremazione e successivo conferimento delle ceneri a domicilio, i cimiteri vedono minacciata la loro funzione di custodi della memoria comunitaria: una funzione che le chiese, grazie alle soluzioni ora disponibili, potrebbero tornare a conservare almeno parzialmente. Specialmente in certe comunità, come quella che mi ha fornito lo spunto per l'articolo.

### La Madonna del Fuoco

Forse sono stato troppo vago a proposito della città in cui è stato tumulato il cardinale. È un feudo cattolico (intendendo con tale espressione una località in cui il cattolicesimo ha radici profonde): lo è dal 1567, anno che vide piombare su di essa la Santa Inquisizione. Caliamoci nell'epoca. Siamo in piena eresia luterana: Pio V ha ricevuto allarmate segnalazioni sul dilagare della riforma protestante in Romagna. La strada per intervenire gli viene mostrata da un segno divino. Nella città di ... (continuo a tacere il nome) scoppia un incendio in una casa: si salva per miracolo il dipinto di una Madonna con bambino. È il miracolo della Madonna del Fuoco. Il messaggio appare chiaro: l'eresia va combattuta con il fuoco. Su quindicimila abitanti, centocinquanta vengono perseguitati: nove vanno al rogo, quaranta sono venduti a Venezia per essere messi al remo sulle galere della Serenissima, gli altri finiscono murati vivi, incarcerati, chiusi in monasteri. Ignoto il numero dei fortunati che riescono a riparare all'estero. L'epurazione colpisce maggiormente gli antichi casati e le elevate cariche cittadine. Il Papa vorrebbe addirittura radere al suolo la città e ricostruirla: ne viene dissuaso dagli stessi che hanno condotto la repressione. Il miracolo della Madonna del Fuoco, dapprima utilizzato per giustificare misure draconiane, viene successivamente interpretato quale prova di un interessamento divino che suggerisce clemenza, non appena estirpata la mala pianta dell'eresia. Da allora questo centro romagnolo si è distinto per la sua devozione e per avere dato i natali a numerosi cardinali: è così spiegabile l'esigenza periodica di tumulazioni privilegiate. Arriverà il momento in cui gli spazi disponibili saranno saturati: chissà se proprio qui vedremo finalmente l'istituto della tumulazione privilegiata ravvivato dal soffio della modernità.

(\*) *Dirigente medico I livello AUSL Ravenna*

(7) Il geometra Urbano Leoni segue le pratiche edilizie per il mio Servizio: con lui ho pubblicato diversi articoli su questa rivista.

(8) Come giustamente puntualizza Giorgio Disarò nell'articolo "Le nuove norme per le costruzioni cimiteriali" (v. *Antigone* n. 1/1991), il materiale prevalente per la costruzione dei loculi è il calcestruzzo, che di sua natura è raramente impermeabile ai liquidi e quasi mai ai gas. Dello stesso autore vedi anche "Progettare e costruire loculi di qualità", in *Nuova Antigone* n. 1/1998.

(9) La migliore disciplina che ho visto sui loculi aerati è quella in allegato 2 al Regolamento Regione Lombardia 9.11.2004, n. 6, "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", in suppl. ord. del BUR 12.11.04, n. 46. Il testo è pubblicato anche su "I Servizi Funerari" n. 1/2005.

Rubrica

## Chiose, postille e codicilli: pillole di polizia mortuaria (Parte II)

di Carlo Ballotta

• **Per benemerenze<sup>(1)</sup>, ristrutturazione, sopraelevazione o qualunque atto che agisca sul sepolcro basta la volontà del solo concessionario o anche di tutti coloro i quali siano titolari di quote dello Jus Sepulchri?** È necessario scindere la questione in due filoni: l'istituto della benemeranza (art. 93 comma 2 D.P.R. 285/90 da disciplinarsi nei dettagli operativi a livello di regolamento comunale di polizia mortuaria) comprime lo *Jus Sepulchri* dei riservatari<sup>(2)</sup> nell'originale atto di concessione, quindi un loro consenso sembrerebbe indispensabile, anche se con questa procedura così defaticante si giungerebbe ben presto all'*impasse* a causa della frequente litigiosità dei famigliari<sup>(3)</sup> in tema di diritto alla sepoltura, per il rifacimento della sepoltura, se non si ricade nella tipologia della procedura di deroga *ex art. 106 D.P.R. 285/90* e conseguente allegato tecnico della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) la faccenda sarebbe meno complessa, a patto di ampliare o lasciare inalterati i posti feretro, sempre per non intaccare il diritto (o la legittima attesa?) dei congiunti del concessionario. Si segnala la necessità di porre particolare attenzione a situazioni di

<sup>(1)</sup> Solo in fase contrattuale che si può integrare il diritto di sepolcro (ordinariamente circoscritto alla sola famiglia del fondatore).

<sup>(2)</sup> TAR MARCHE, 3/2/2004, n. 43: "Il diritto di riserva che grava sul sepolcro gentilizio non può essere compromesso da nessun atto di disposizione fino a quando non sia estinta la classe dei familiari e dei congiunti, che ne sono titolari, con trasformazione dello "ius sepulchri" da familiare in ereditario."

<sup>(3)</sup> Cassazione civile, 19 novembre 1924 È ammissibile la prova testimoniale sulla destinazione del sepolcro datavi dal fondatore. Trattandosi di sepolcro comune, è richiesto il consenso di tutti i partecipanti quando si voglia ampliare il numero delle persone che hanno diritto alla sepoltura. Il sepolcro familiare con l'estinguersi della famiglia, diventa ereditario.

estensione della possibilità di seppellire salme all'interno di sepolcri, in quanto il comma 4 dell'articolo 92 fa divieto di lucro e speculazione nei cimiteri e laddove il Comune rilevasse fattispecie poco chiare che adombrino la possibilità di compravendite di posti salma esso sarebbe tenuto a pronunciare la decadenza della concessione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

• **Perché il comune non può cambiare cimitero per chi sia stato abusivamente sepolto in una tomba privata, ma deve solo trasferire il feretro nel campo di terra del proprio camposanto di prima sepoltura ancorché sine titolo?** *Ex art. 337 Regio Decreto n. 1265/1934* il cimitero deve disporre di un campo di terra dalle sufficienti dimensioni e l'inumazione è la pratica ordinaria per lo smaltimento dei cadaveri; la tumulazione, quindi si configura sempre come una sepoltura privata che il comune ha facoltà e non obbligo di concedere, la traslazione fuori del cimitero di prima sepoltura, comporta una richiesta di trasferimento ovviamente a titolo oneroso che il comune non può accollarsi senza incappare nel danno erariale, a maggior ragione dopo l'art. 1 comma 7bis L. 26/2001.

• **L'estumulazione da concessione perpetua, con conseguente interro dell'esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (o sua cremazione) è possibile o no?** Secondo l'art. 86 comma 2 del D.P.R. 285/90 sì, ed ancor più in forza dell'art. 3 comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (in merito all'incinerazione). Attenzione, però: se si tratta della cosiddetta tomba chiusa (fattispecie contemplata alla stipula dell'atto di concessione) l'apertura del sepolcro non è possibile, se, invece, il

*de cuius* aveva optato per una particolare destinazione della propria spoglia mortale ossa, ceneri o resti mortali, dovranno necessariamente esser ritumulati nel medesimo avello. Secondo diversa dottrina (Dr. Sereno Scolaro) L'art. 86 comma 1 con l'inciso "quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua" altera, e non di poco, il quadro di riferimento precedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell'estumulazione, così da comportare la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere del tempo indeterminato. Da qui, sorge, prima di tutto ed immediatamente, una questione che riguarda la valutazione se le disposizioni dell'art. 88 possano anche applicarsi a queste situazioni o meno. Essendo tali salme in tali condizioni concessorie sostanzialmente "in-estumulabili", dandone una lettura letteralmente restrittiva, si dovrebbe concludere che un'eventuale domanda volta al trasferimento in altra sede formulata ex art. 88, comporti e il vincolo di opporvi rifiuto<sup>(4)</sup> con relativa dichiarazione di decadenza dell'intera concessione in quanto la stessa domanda costituisce una violazione delle condizioni di uso della concessione perpetua, cioè un "ab-uso", nel senso tecnico-giuridico del termine. È allora opportuno sempre distinguere tra l'estumulazione volta al trasporto in altra sede di cadaveri e loro trasformazioni di stato, prodromica quindi alla traslazione e l'estumulazione volta a far rimanere il cadavere nel luogo dove originariamente si trovava, ma in forma diversa e più compressa (ossa e ceneri), così da ricavare posto per nuove tumulazioni. Quest'ipotesi non altera le funzioni del sepolcro e costituisce una modalità di esercizio del c.d. *jus inferendi in sepulchrum*. Il fine ultimo di un'estumulazione, allora, può essere:

– trasferimento, o ancor meglio, traslazione verso altra sepoltura sita in diverso luogo oppure alla volta di una differente destinazione del cadavere (cremazione oppure inumazione invece dell'originaria tumulazione);

– apertura della nicchia muraria e della bara per una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere volta a ridurre i resti ossei in cassetta ossario, così da liberare spazio per accogliere un nuovo feretro. Per procedere in questo senso occorrono tre elementi sostanziali:

1) consenso degli aventi titolo, individuati secondo il criterio della consanguineità con il *de cuius*, a disporre del cadavere del *de cuius* stesso dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite

ha titolo privilegiato, mentre tra più familiari dello stesso grado occorre l'unanimità;

2) assenza di disposizioni contrarie del *de cuius* o del fondatore del sepolcro a che il feretro in questione possa esser rimosso dalla cella in cui fu murato (è il caso delle cosiddette "tombe chiuse", ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell'avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione) Questo principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza. Si veda a tal proposito T.A.R. EMILIA ROMAGNA, SEZ. BOLOGNA, 31 OTTOBRE 1988 N. 373 "La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa. [omissis]";

3) titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo causato dall'insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione verso una nuova destinazione ritumulazione, inumazione in campo inconsulti per almeno 5 anni (bastano 2 anni se il prodotto da mummificazione, saponificazione o corificazione è addizionato con sostanze biodegradanti) oppure cremazione. Per il solo ossame vale quanto detto prima (ossario comune o raccolta delle ossa in cassetta ossario).

• **La tumulazione decorre dalla stipula dell'atto di concessione o dal giorno di uso del manufatto sepolcrale? Ossia, la concessione è sempre precedente all'inizio dell'uso della tomba (che decorre dal giorno di sepoltura) oppure per ragioni di mera tempistica può esser accordata anche dopo qualche tempo?** La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d'uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 149/E dell'8 luglio 2003 con cui è stato riproposto, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell'atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui inizia l'utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché

<sup>(4)</sup> Normalmente, in forma scritta e motivata, indicante altresì il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.).

si faccia luogo alla concessione. Considerando come, a volte, possano esservi situazioni di mancata stipula dell'atto di concessione non imputabili alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all'attività degli uffici comunali. Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia stata versata, e il mancato perfezionamento dell'atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente, in quanto *sine titulo*. Ovviamente il canone di concessione <sup>(5)</sup> per l'uso indebito, con l'integrazione dell'imposta di bollo, cui l'atto di concessione è oggetto fin dall'origine, nella misura attualmente vigente (D.P.R. 26 ottobre 1962 n. 642 e successive modificazioni), dovrà esser ripetuto dal comune se esso non vuole incorrere nella responsabilità patrimoniale fatti, salvi i termini di prescrizione.

- **I feti privi della capacità giuridica hanno titolo di accoglimento solo nel cimitero di "aborto/espulsione" o anche nei campisanti di cui all'art. 50 D.P.R. 285/90. Anche il Reg. 6 Febbraio 2007 della Lombardia presenta questa ambiguità.** Il riferimento è all'art. 1 del Codice Civile, questo materiale biologico umano privo di personalità giuridica dovrebbe esser smaltito, tramite inumazione, nel luogo dove si è verificato l'infausto evento, tuttavia si presti attenzione alla previsione assai ricca di umanità dell'art. 7 del D.P.R. 285/90, quindi la concessione di una sepoltura privata è sempre possibile.

- **Decreto di trasporto ed autorizzazione alla cremazione/esumazione/traslazione/estumulazione, pur essendo due attività diverse, ma riconducibili allo stesso ufficio possono esser contestuali <sup>(6)</sup>?** (non così sarebbe per l'autorizzazione di competenza dello Stato Civile e di quelle che invece attengono al Dirigente di cui all'art. 107 comma 3 lettere e) ed f) del D.Lgs. 267/2000) Se questa documentazione è rilasciata dallo stesso ufficio ci si sbilancia per una risposta positiva. Sulla contestualità dei provvedimenti comunali (art. 107, commi 3 e ss. D.Lgs. 267/2000) forse si dovrebbe fare distinzione: nel caso di cadaveri si dovrebbe sostenere l'individualità delle autorizzazioni; per i resti mor-

tali si dovrebbe, invece, propendere per l'ammissibilità anche di provvedimenti "cumulativi"; al contrario, andranno corrisposte, per ciascuna spoglia mortale, le tariffe previste per l'estumulazione, probabilmente differenziate a seconda che si tratti di estumulazioni alla scadenza della concessione oppure prima della scadenza della concessione stessa.

- **In caso di retrocessione vale il principio nominalistico per il rimborso?** Si rifonda il valore del costruito oppure delle sole opere? Si applica l'art. 1277 del Codice Civile che non ammette rivalutazioni, aggiornamenti od altro. È esclusa la possibilità di stima del valore attuale del manufatto. In tale somma non può essere compresa quella eventualmente necessaria per l'eventuale messa in pristino della sepoltura abbandonata, secondo altra parte della dottrina (Ing. Daniele Fogli), non sarebbe *contra legem* una valutazione economica da parte dell'ufficio tecnico comunale in base al valor di costruzione di un'opera analoga.

- **In ultimissima istanza il concessionario può vantare un diritto di disposizione non solo sul sepolcro ma anche per i defunti ivi sepolti (chiedendone, ad esempio, la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario?)** Alcuni regolamenti locali sembrano ammettere tale possibilità residuale per evitare lo stallo, tuttavia dovrebbe sempre privilegiarsi il principio di pozziorità enunciato dall'art. 79 comma 2 D.P.R. 285/90.

- **L'autorizzazione cumulativa a trasporto e cremazione disposta d'ufficio dal comune essendo un atto interno alla P.A., non originato da istanza di parte è soggetta all'imposta di bollo?** L'istanza per l'autorizzazione al trasporto e il relativo provvedimento di autorizzazione sono soggetti, fin dall'origine all'imposta di bollo, quale che sia il percorso (vi è anche una Risoluzione dell'Agenzia delle entrate in proposito, del 3/6/2005). Se la cremazione con ordinanza sindacale è il trattamento d'ufficio per i resti mortali non richiesti non vi è istanza, ma solo autorizzazione (esente, trattandosi di autorizzazione ad una pratica funeraria qualificata come "normale" dall'ordinamento, pur se sia a titolo oneroso).

- **L'accesso alla tomba *jure sanguinis* deve esser di volta in volta autorizzato dal concessionario o si procede d'ufficio?** Conviene acquisirla agli atti, tuttavia fa pur sempre fede la riserva contenuta nell'atto di concessione.

- **Il coniuge interdetto conserva la pozziorità per deliberare la cremazione?** No, se non è capace di

<sup>(5)</sup> Il canone sarà calcolato sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad una pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.).

<sup>(6)</sup> Sulla possibilità di scrivere più atti nel medesimo foglio: art. 13 D.P.R. 26/10/1972, n. 642.



intendere e di volere, altro ragionamento si potrebbe sviluppare per la condizione di incapacità naturale, senza, cioè che la grave menomazione psichica sia stata già accertata tramite sentenza. L'ordinamento ha inquadrato il tema dell'incapacità naturale del soggetto secondo le regole dell'oggettività, sia pure con dei correttivi, prescindendo da valutazioni soggettive di terzi, e prendendo in considerazione soprattutto la reale potenzialità del soggetto a concepire il significato dell'atto da lui compiuto. L'incapacità naturale ha presupposti completamente diversi da quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione, perché, rispetto a queste, non è necessaria un'abituale infermità di mente, potendo l'incapacità di intendere o di volere essere riferita – come si esprime il legislatore – «per qualsiasi causa». Il motivo di una così ampia previsione, è spiegabile tecnicamente con la seguente considerazione: per ogni causa transitoria ed imprevista d'incapacità non vi può essere né interdizione né inabilitazione. Con il termine incapacità si intende, quindi, la condizione di una persona che non è idonea da sola ad acquistare ed esercitare diritti e assumere obblighi. A tale condizione la legge ricollega gli istituti di protezione, che consentono agli incapaci di svolgere un'attività giuridica, sia pure in via mediata attraverso l'ausilio di altri soggetti. Le cause di incapacità legale di agire sono tassativamente determinate dalla legge: minore età, interdizione legale, inabilitazione. L'incapacità legale e l'incapacità naturale si distinguono per le seguenti ragioni: l'incapacità legale opera de iure, mentre l'incapacità naturale ha rilevanza giuridica solo quando si può fornire la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace nel momento in cui compiva l'atto.

• **Art. 98 D.P.R. 285/90: in caso di revoca della concessione, soppressione del cimitero o cambio di destinazione di una sua porzione le spese di trasferimento dei resti <sup>(7)</sup> sono del concessionario o del comune?** Generalmente è il regolamento di polizia mortuaria comunale a disciplinare in dettaglio la materia, anche con soluzioni migliorative rispetto a quelle minimali previste dall'art. 98 del D.P.R. 285/90. In evenienze del genere, laddove non sia previsto alcunché dal regolamento comunale, è possibile ricorrere alla procedura della revoca della concessione con atto di Consiglio comunale. Queste forme di intervento sull'assetto del camposanto possono prendere a riferimento la soppressione del cimitero, per considerarle quali minimo indennizzo. L'acquisizione al patrimonio del Comune

dell'area concessa a suo tempo a privati in forma perpetua o no, onde costruirvi un edificio a servizio del cimitero o un ampliamento dello stesso, è consentita, siccome la giurisprudenza è abbastanza costante nel ritenere il diritto del privato un diritto affievolito nei confronti del comune. (TAR Campania Sez. III, 15/01/87 n. 14, C.S. Sez. V 01/06/1949 n. 458, C.S. Sez. V 16/12/50 n. 1289). C'è, però, una sentenza shock su cui meditare: Consiglio Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5316: *“Sotto la vigenza del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, una concessione cimiteriale perpetua non può essere revocata e la sua cessazione può darsi unicamente nell'eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero”*. le concessioni a tempo indeterminato, o perpetue, non sarebbero, quindi mai suscettibili di interventi ablativi, come appunto succede con la revoca, da parte del comune concedente, il quale ha assunto il preciso obbligo di assicurare la perpetuità della concessione. Invece si ha ragione di ritenere che possano sussistere questioni circa il trasferimento di oneri in capo al privato per una scelta siffatta da parte dell'Amministrazione (a contrariis art. 98 comma 2 D.P.R. 285/90). In altri termini, se il comune non revocasse la concessione, tutto proseguirebbe come prima. In caso diverso, invece, si avrebbe una modifica del regime della durata della concessione (da perpetua a 99, salvo rinnovo), ma soprattutto oneri per il trasferimento delle opere e dei resti mortali. Orbene, è preferibile che il comune determini questi spostamenti col minimo di riflessi per il/i cittadino/i interessato/i, accollandosi buona parte dei costi dello spostamento, e ciò per evitare che sia il giudice, unico titolato ad esprimersi sul possibile ricorso di un interessato, a imporre l'assunzione di queste spese. Mentre per i costi di trasferimento delle salme si propende per un accollo totale al comune, quelle per il ripristino della tomba, dovrebbero invece essere concordate con l'interessato, il quale potrebbe anche approfittare dalla situazione per compiere opere di restauro. In certi frangenti e determinate realtà locali è stata accordata, a fronte dell'acquisizione al patrimonio comunale di una tomba, con la procedura della revoca, l'assegnazione gratuita agli interessati, nel nuovo complesso cimiteriale, di un numero di posti salma equivalente a quelli dell'originaria concessione, con trasferimento delle spoglie mortali a carico del comune. Cercare quindi una soluzione bipartisan può essere un modo per ridurre il possibile contenzioso, facilmente prevedibile in situazioni del genere. Si segnala anche la verifica della sussistenza o meno di vincolo da parte della Soprintendenza per tombe, iscrizioni o arredi con più di 50 anni.

<sup>(7)</sup> Si veda anche l'art. 98 comma 2 del D.P.R. 285/1990 sull'onerosità delle spese in caso di riadattamento dei monumenti sepolcrali su istanza dei concessionari.

• **Il D.P.R. 285/90, il D.P.R. 803/1975 e gli altri regolamenti, considerati in successione temporale, hanno riflessi abrogativi sulle norme contrattuali e regolamentari contemplate negli atti di concessione?** *Tempus Regit Actum*, come dicevano i giuristi latini, ossia i rapporti giuridici posti in essere e perfezionati continuano a seguire il loro originario regime normativo sorto alla stipula dell'atto di concessione (che ha natura paracontrattuale<sup>(8)</sup>) essendo un mix tra diritto privato e diritto pubblico) sempre che l'atto di concessione non contenga una clausola in cui si faccia riferimento ai regolamenti di polizia mortuaria (soprattutto comunali) via via vigenti nelle diverse epoche.

• **Come si rapportano<sup>(9)</sup> *Jus Tollendi* e *Jus Retinendi* se avviene la soppressione del cimitero o la revoca per interesse pubblico?** Quando si afferma che il diritto di proprietà del concessionario sul manufatto e sui materiali sepolcrali è soggetto a prescrittibilità, ci si riferisce alla fattispecie descritta dal secondo comma dell'articolo 99 del D.P.R. n. 285 del 1990. Infatti il regolamento di polizia mortuaria dispone che, in caso di soppressione del cimitero, il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private restino di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero (viene loro riconosciuto lo *Jus Tollendi*). Se però i concessionari rifiutano di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune. In realtà, ciò che si prescrive, in caso di non uso, è appunto lo *Jus Tollendi* del concessionario, a favore di un contrapposto *Jus Retinendi* del comune. In altre parole, nell'ipotesi di soppressione del cimitero, si assiste ad una riduzione del numero di facoltà di cui è sintesi il diritto di proprietà (limiti dovuti a ragioni di interesse pubblico), con la conseguenza che al con-

cessionario rimane esclusivamente l'esercizio dello *Jus Tollendi*. Qualora tale diritto si presciva per il mancato esercizio, il diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali passerà al comune, già proprietario del suolo (accessione di mobili ad immobili). Va comunque posto in evidenza che la proprietà dei singoli elementi mobili formanti il sepolcro non implica la proprietà del *corpus compositum*. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: 1. CARRESI, Sepolcro (Diritto vigente), in Nss. D.I., XVII, 1970, 33 ss. 2. CARRESI, Aspetti privatistici del sepolcro, in Riv.dir.civ., 1970, II, 270 ss.

• **In caso di esumazione/estumulazione con conseguente traduzione della spoglia mortale fuori del cimitero di prima sepoltura l'autorizzazione al trasporto deve essere modificata a seconda si rinviengano ossa o resti mortali?** A rigore, dovrebbero prima disporsi i trattamenti previsti dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998, oppure bisognerebbe ricorrere al rifascio del feretro (correggendo il provvedimento dirigenziale di autorizzazione al trasporto, perché anche se tecnicamente gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo rimangono resti mortali (art. 3, 1, lett. b) D.P.R. 15/7/2003, n. 254) si provvede come se fossero un cadavere, operando il cosiddetto avvolgimento in cassa di zinco o altro contenitore impermeabile, quando si ravvisi la presenza di parti molli, con conseguente percolazione di liquidi organici, ex art. 88 D.P.R. 285/90. la domanda e l'autorizzazione al trasporto dovranno, per maggiore chiarezza, specificare se trattasi di resti mortali o di resti ossei, in quanto i resti mortali godono ormai di una loro definizione giuridica con l'avvento del D.P.R. 254/2003.

<sup>(8)</sup> La concessione non è un contratto prettamente privato gestibile in piena autonomia, essa, infatti, implica degli obblighi pubblici nell'interesse della collettività, cui la società si deve attenere.

<sup>(9)</sup> Art. 99 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.



**Sempre Aggiornato!**

**Servizi gratuiti:**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento:**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**



**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

**Aree tematiche trattate:**

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi funerari, annuale. 111,00 €**



euro.act s.r.l. web: [www.euroact.net/vente](http://www.euroact.net/vente) e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara Tel.: 0532.1916111 Fax: 0532.1911222

Informatica

## PECcati (post) mortali

di Nicola Bortolotti

Il decesso di un familiare è sempre un momento difficile e doloroso da affrontare, con una serie di decisioni da prendere e di penose incombenze burocratiche amministrative da assolvere che possono protrarsi anche per mesi. Non a caso, uno dei preziosi servizi gratuiti offerti dalla SE.F.IT. ([www.sefit.eu](http://www.sefit.eu)) e veicolato tramite il sito Euroact è diretto proprio alla gestione dell'evento luttuoso ("Cosa fare e cosa non fare in caso di decesso in famiglia", che si può richiedere cliccando su <http://www.euroact.net/funerale/default.cfm>) e fornisce anche preziosi suggerimenti ai comuni per modifiche migliorative alle procedure burocratiche. Se, da un lato, le nuove tecnologie possono aiutare nel superare le difficoltà connesse alla dipartita di un congiunto, va tuttavia sottolineato come esse - in alcuni casi - possano invece diventare ostacoli assai ardui da superare.

### Il problema delle password

Tale questione non si è ancora presentata in maniera massiva e ciò è forse dovuto alla relativa "giovinanza" nell'utilizzo dell'informatica, unita ad una certa perdurante superficialità. Con la morte, soprattutto se improvvisa, di un congiunto (ma anche di un collega di lavoro o di un dipendente) si pone un rilevante problema legato al recupero dei documenti protetti da password.

Per quanto concerne le credenziali di accesso a un file server o a dei programmi, sarà sufficiente far riferimento all'amministratore di sistema. Pur non essendoci alcun obbligo di Legge (nonostante quello che ancora in troppi continuano erroneamente a sostenere) di tenere e aggiornare un "registro delle password" utilizzate da dipendenti e collaboratori, l'amministratore potrà infatti "resettare" le credenziali di accesso dell'utente deceduto.

Lo scoglio insormontabile potrebbe invece porsi nel caso di utilizzo di files (o interi file-system) crittografati. Esistono infatti programmi (anche gratuiti, opensource e multiplatforma, come il noto ed ec-

cezionale TrueCrypt, reperibile all'indirizzo <http://www.truecrypt.org/>, ormai giunto alla versione 6.3) in grado di crittografare in tempo reale e in modo assolutamente trasparente interi dischi (reali o virtuali) o anche singole partizioni, con una flessibilità assoluta.

### La sicurezza di TrueCrypt

L'uso di questo software è pressoché tassativo (a norma di Legge) qualora si trasportino dati sensibili (o, peggio, giudiziari), su supporti rimovibili, come ad esempio una comune Pen Drive USB o un PC portatile. Troppo spesso, peraltro, continuano a comparire notizie sugli organi di stampa internazionali di memorie o interi PC Laptop (contenenti dati anche militari) smarriti in luoghi pubblici.

Gli algoritmi utilizzati per questa crittografia sono assai robusti, a prova di NSA (la potentissima National Security Agency statunitense), e non presentano le cosiddette "backdoor", ossia la possibilità per qualcuno di poter operare una decrittazione pur non conoscendo la password, agendo come se si possedesse una sorta di "passepartout" informatico. Cosa fare se, malauguratamente, un file importante in unica copia crittografato da una persona improvvisamente deceduta fosse protetto da un tale algoritmo? L'unica via è quella di sperare che fosse stata scelta una password non ottemperante alle prescrizioni di Legge, ossia sufficientemente facile da indovinare da parte di chi conoscesse abitudini e conoscenze del defunto. Anche se assolutamente sconsigliabile, è - infatti - ancora oggi assai comune, specie con il turbinio di diverse credenziali di autenticazione con le quali si è costretti ad avere che fare, l'utilizzo di parole segrete legate alla propria vita o ai propri affetti. Nulla è, infatti, più insicuro della ricerca della sicurezza estrema.

Ma, al di là della fortuna che si può avere nell'applicare una tecnica così "spannometrica", non essendo praticabili in un tempo ragionevole - salvo vengano utilizzate password troppo corte secondo i

dettami di legge - attacchi così detti dagli esperti “a forza bruta” (ossia provando tutte le possibili password), il contenuto dei files del morto potrebbe essere perso per sempre.

### **Le raccomandate PEC inaccessibili**

Un nuovo, inedito e assai serio problema, in Italia, è ormai alle porte, e potrebbe presentarsi non solo in caso di morte (più o meno prematura) di un familiare o parente, ma anche di una sua temporanea grave infermità.

Come recita, infatti, la homepage dedicata alla “Posta Elettronica Certificata” da uno dei principali (ed economici, nonché commercialmente accorti ed agguerriti) provider nazionali (Aruba PEC, all'indirizzo <http://www.pec.it/>), il “D.L. n. 185 del 29/11/2008 (cosiddetto “anticrisi”) convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009 prevede che i Liberi professionisti (iscritti in Albi o Elenchi) e le imprese (costituite in forma societaria) debbano dotarsi di una casella di posta elettronica certificata rispettivamente entro uno e tre anni”.

Questo obbligo, tra grandi e prevedibili difficoltà, tra la confusione, l'inerzia e la carenza di comunicazione di alcuni Ordini professionali, sorprendentemente (per l'uso italico) senza alcuna proroga (del resto c'era stato un anno di tempo per ottemperare al dettato della Legge) è andato recentemente a regime, il 29 novembre 2009, nonostante una quasi unanime richiesta di rinvio. Anche se la situazione permane difficile, ed anche l'autore di quest'articolo - iscritto a due ordini professionali - ha avuto qualche difficoltà, del tutto indipendente dalla propria volontà, ad onorare la scadenza, pur potendo contare su un Ordine degli Ingegneri lungimirante e totalmente corretto nei confronti dei propri iscritti, il meccanismo pervasivo della PEC è ormai irreversibilmente entrato in moto.

Con l'entrata a regime della PEC (di cui, tra l'altro, si parlò diffusamente fin dal numero 1/2006 di questa rivista: “La Posta Elettronica Certificata all'esame di maturità”) si pone (o si porrà) un problema rilevante e sostanziale.

### **Il decesso di titolare di PEC**

Come comportarsi nel caso in cui un titolare di PEC muoia improvvisamente o non sia in grado di accedervi con regolarità a causa di impedimenti fisici?

Per capire perché “non si possa non far nulla” e, al tempo stesso, possa essere assai difficile mettere in pratica qualcosa, occorre una breve premessa.

In rapidissima sintesi la “Posta Elettronica Certificata” è un sistema di posta elettronica equivalente, qualora sia il mittente sia il ricevente siano cittadini

italiani e siano dotati di una casella PEC, alla raccomandata con avviso di ricezione. Anzi, qualcosa di meglio della raccomandata A.R., in quanto viene certificato anche il contenuto di quanto scambiato. Il tutto a costo (marginale) nullo.

Data la premessa, non si può né si deve credere che la PEC - pur equivalente alla raccomandata in senso legale - sia “in toto” equivalente ad una missiva cartacea certificata.

In questa sede è opportuno porre l'accento su due differenze sostanziali: mentre la raccomandata è legata ad un recapito fisico (domicilio, residenza o simili), la PEC è legata al cosiddetto “domicilio elettronico”. Peccato però che non vi sia alcun obbligo che tale domicilio virtuale sia unico (nulla vieta di aprire diverse caselle PEC intestate alla stessa persona fisica o giuridica); in aggiunta, tale domicilio - pur nel caso ottimale in cui sia unico - potrebbe essere del tutto sconosciuto anche agli stretti familiari e parenti del titolare; infine, tale recapito immateriale - pur se unico e conosciuto - potrebbe essere del tutto inaccessibile ai congiunti a causa della non conoscenza della password (un livello di segretezza - peraltro - auspicabile, in quanto le credenziali di accesso devono essere gelosamente serbate). Su quest'ultimo punto alcuni gestori, come si vedrà tra poco, sono stati accorti, corretti e lungimiranti, prevedendo tale problematica fin dalle clausole contrattuali, a patto tuttavia che i “legittimi eredi” fossero a conoscenza dell'esistenza delle caselle PEC del defunto, cosa tutt'altro che scontata.

Ci si potrebbe chiedere “a che pro” accedere alla casella PEC di un morto. Anche a prescindere dall'eventuale problema di reperire documenti idonei a risolvere contenziosi, la risposta è nella normativa e nella tecnologia: la posta elettronica non è una tecnologia cosiddetta “push”, ovverosia non c'è nessun “postino” (reale o virtuale) che bussi alla porta del titolare o dei suoi congiunti. L'email, per sua intrinseca natura, è una tecnologia “pop”, ossia - con analogia cartacea si pensi al concetto di Casella Postale o “fermo posta” - è il destinatario che deve avere cura di controllare la propria casella, e ciò avviene - ovviamente - anche nel caso della PEC.

Il problema, nel caso della Posta Elettronica Certificata, è che - come peraltro ricordato nelle comunicazioni di alcuni ordini professionali - fa fede non il momento in cui si prende coscienza del contenuto dell'email bensì il momento in cui l'email è stata depositata nella propria casella PEC, laddove il “depositare” va inteso in senso figurato, trattandosi di un arrivo completamente automatizzato e invisibile a chi non possa avere regolare e assiduo acces-

so alla casella di posta, come - ad esempio - ai legittimi eredi sprovvisti della password.

In sostanza un defunto potrebbe continuare a ricevere raccomandate con avviso di riscossione (che risultano consegnate) a totale insaputa dei parenti.

Ovviamente, in questi casi, ci si attende che sarà la giurisprudenza - di fronte a date di invio certificate post mortem - ad applicare con saggezza il concetto di "consegna".

Ma il problema è reale, tanto che - proprio la citata Aruba PEC S.p.A. (nonché tutte le numerose società che commercializzano, sotto vari nomi, la PEC di Aruba) e ITnet S.r.l. (commercializzata, tra gli altri, col nome InterfreePEC) hanno esplicitamente previsto tale eventualità nei propri contratti.

In quello di Aruba si può, ad esempio, leggere:

*"13.2 In caso di decesso dell'intestatario del Dominio PEC gli eredi, previa trasmissione al partner della documentazione attestante il possesso di tale qualifica, e dell'ulteriore documentazione richiesta, indicata all'art. 5, potranno richiedere entro 60 (sessanta) giorni dal decesso la comunicazione della password di accesso al servizio."*

Sessanta giorni dal decesso è il limite posto anche da ITNet, società di Wind, con clausola di tenore assai simile:

*"6. MODIFICHE AI DATI*

*(...)*

*6.2 In caso di decesso dell'intestatario del Servizio, gli eredi, potranno richiedere entro 60 gg dal decesso la password di accesso al servizio."*

Come si può facilmente constatare, con l'andar del tempo la richiesta delle credenziali di accesso entro due mesi diventerà un'altra incombenza burocratico amministrativa di non secondaria importanza a carico degli eredi.

Da notare anche delle variazioni sul tema come, ad esempio, quella di Connessioni Metropolitane s.r.l. di Prato che, pur appoggiandosi sia tecnicamente che normativamente su Aruba, tiene a sottolineare un aspetto concernente eventuali importi non saldati:

*"14. Cambi di proprietà e modifiche ai dati*

*(...)*

*In caso di decesso dell'intestatario del Dominio PEC i legittimi eredi, previa regolarizzazione del contratto di fornitura del servizio HOSTING CONMET.IT e trasmissione ad Connessioni Metropolitane S.r.l. della documentazione richiesta per la circostanza, come indicato nel sito <http://assistenza.conmet.it/kb>, potranno richiedere entro 60 gg dal decesso la password di accesso al servizio."*

### **Il business degli "ultimi messaggi"**

Che la posta elettronica abbia modificato in modo silente (ma assai sensibile) il nostro modo non solo di lavorare e di vivere ma anche quello di morire, lo si può desumere dal sito inglese "Last Messages Club" (<http://www.lastmessagesclub.co.uk>).

Dalla homepage si può leggere di cosa si occupi questo "club", la cui quota associativa minima - dopo un periodo di prova gratuita di trenta giorni - è di dieci sterline l'anno:

*"The Last Messages Club invia i vostri pensieri personali e i dati essenziali via posta elettronica ai vostri amici e ai vostri cari dopo la vostra morte"*.

Una sorta di volontà testamentarie "estese", informali ma - non per questo - non utilizzabili: un'idea, una variazione tecnologica sul tema della morte, davvero brillante.

Non è questa la sede per discutere i dettagli del funzionamento del servizio (ad esempio la conferma della dipartita dell'associato, che deve essere fornita da almeno due fiduciari indicati dall'appartenente al club e tale da soddisfare stringenti criteri di sicurezza) né le eventuali implicazioni legali sul territorio italiano.

Basti solo sottolineare che servizi simili al "Last Messages Club" - sui quali dovrebbe essere posta tuttavia la massima attenzione e vigilanza per evitare abusi sullo stile del cosiddetto "phishing" - potrebbero diventare la soluzione ottimale per far giungere agli eredi - senza né complessità né sgradevolezze burocratiche - non solo le credenziali di accesso PEC del defunto, ma anche altri dati del massimo interesse: si pensi a conti correnti online, polizze assicurative, informazioni sensibili.

Cultura

## Cimiteri e funerali a Milano nel 1800

di Emanuele Vaj

*Nelle nostre ricerche su tutto quanto riguarda il servizio funebre, abbiamo trovato una relazione molto data-ta (1899) che fa un po' la cronistoria dei cimiteri (a partire dall'anno 1000) e del servizio mortuario a Milano. Cimiteri e servizio che dipendevano dall'Assessorato Riparto 4° (che molto tempo dopo sarebbe diventato Servizi Civici). Da questa relazione si nota l'importante ruolo "regolatore" avuto dall'Amministrazione Comunale milanese dell'epoca.*

*Considerando molto interessante l'argomento, ne riportiamo alcune notizie (adattate alla lingua italiana moderna).*

La relazione riguardava sia i Cimiteri che il Servizio Funebre così com'erano al tempo della stesura (che, ricordiamo, era il 1899).

Per i cimiteri vi è l'elenco completo dei "camposanti" esistenti: 4 urbani, 5 suburbani e 5 rurali.

Si evidenziano i due nuovi grandi cimiteri: Monumentale aperto nel 1866 e Maggiore (Musocco) operativo dal 1895. Sono elencati anche i piccoli cimiteri che erano stati completamente smantellati con il trasporto dei resti altrove.

I non cattolici avevano uno spazio in uno dei cimiteri centrali (S. Gregorio), mentre gli israeliti venivano sepolti in un terreno periferico acquistato dalla Comunità e questo sino all'apertura dei cimiteri Monumentale e Maggiore dove era previsti appositi spazi sia per accattolici che per israeliti.

Tra i vari cimiteri, Milano contava anche quello riservato ai "suicidi" per i quali era "interdetta ogni pompa e ogni funzione". Era uno spazio confinante con il cimitero di S. Gregorio. Questa pratica sparì quando entrò in vigore il regolamento per i funerali civili nel maggio 1867. Per informazione, nell'ultima decade del secolo, i suicidi erano circa un centinaio all'anno.



La relazione accenna anche alle salme delle persone che venivano giustiziate (a quei tempi la pena di morte era ancora in vigore). Inizialmente erano solitamente sepolte sul luogo dell'esecuzione, poi nei cortili delle carceri.

La relazione ricorda come dal 1852 fu obbligatoria la bara anche per i poveri e dal 1886 l'applicazione di una piastra in piombo sulla bara con nome, cognome e data di morte del defunto.

Nella descrizione del cimitero Monumentale, un capitolo a parte riguarda la Cremazione.

In particolare vi sono i dettagli concernenti le “apparecchiature” tecniche (i forni).

A questo proposito va ricordato che il “Tempio Crematorio” milanese fu il primo costruito e messo in funzione in Europa.

I numeri ci dicono che nei primi 10 anni di funzionamento furono cremati 1348 salme.

Trattando di cremazione, viene citata una vera curiosità storica: tale Capitano Rey inventò un Crematorio Mobile “atto ad essere trasportato dove non vi sono apparecchi crematori”. Non si sa, però, se venne mai utilizzato.

La sezione cimiteri comprende anche l’indicazione delle tariffe per la concessione delle sepolture delle quali diamo qualche indicazione (<sup>1</sup>):

<b>Cimitero Maggiore</b>	
CAMPI COMUNI	
Adulti	lire 3
Fanciulli	lire 1,50
Iscrizione cippo	lire 7
Colombari	da lire 200 a lire 350
Tombe perpetue	da lire 150 a lire 330
Tombe 30li	da lire 60 a lire 120
<b>Cimitero Monumentale</b>	
Cappelle di famiglia	da lire 2500 a lire 8000
Tombe perpetue	da lire 550 a lire 1500

Venendo al Servizio Mortuario, esso tratta tutte le attività connesse. Si parla di autopsie, imbalsamazioni, organizzazione dei funerali (usi, musiche, cori, cortei ecc.), organico dei necrofori e – certamente all’avanguardia per quei tempi – di malattie sofferte dal personale addetto al trasporto dei cadaveri.

Tutto minuziosamente riportato, come quanto segue.

Pare che fosse abbastanza frequente la richiesta e, quindi, “per soddisfare i desideri di parenti e amici del defunto, previa licenza della Questura, è permesso ai corpi di banda di accompagnare i trasporti funebri, prendendo posto in testa al corteo”.

Per quanto riguarda proprio i necrofori abbiamo trovato due notizie, una curiosa e l’altra interessante. Quella curiosa è relativa al nome attribuito al personale addetto ai funerali. Inizialmente erano chiamati “colombetti” perché si trattava di personale che lavorava e dipendeva dall’ospedale della Colombetta e ciò sino all’era napoleonica, poi il servizio fu gestito (sembra molto male) da cooperative con proprio personale (i becchini) sino al 1867,

quando il Comune provvide ad assumere i “necrofori” con appropriata divisa.

La notizia interessante è relativa alla composizione del corpo dei necrofori. Nel 1867, appena costituito, contava 28 persone (equamente divise tra I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> categoria), per poi crescere gradatamente e raggiungere il numero di 64 a fine secolo (con le categorie aumentate a 4). Bene, il personale necroforo comprendeva – sino dal 1869 – 4 donne. Per informazione, i salari a fine secolo andavano da 1200 a 1500 lire annue (secondo categoria), mentre per le *necrofore* era di 1100 lire

Quanto costavano i funerali?

Va detto che prima delle tariffe che riportiamo, vi fu una lunga ed aspra diatriba tra l’Amministrazione comunale e la Curia. Infatti dal 1847 era in atto una discussione relativa (principalmente) alla tariffazione del funerale che – secondo la Curia – doveva essere religioso.

Gli importi che riportiamo erano validi dal 1886 dopo che il nuovo ordinamento del servizio funebre municipale.(1867) distingueva nettamente il funerale civile – reso obbligatorio – dal religioso, lasciato facoltativo e istituiva l’Ufficio Funerario Municipale per assistere i dolenti. Qui si fissava il funerale civile, mentre quello religioso era definito in parrocchia. Un funerale gratuito era previsto per i meno abbienti

I trasporti non vennero più fatti a spalla, ma con appositi carri appartenenti ad una ditta che aveva vinto la gara.

Va precisato che nell’approntare le tariffe per i funerali, l’Amministrazione Comunale annunciò che esse erano state previste per coprire unicamente i costi del servizio senza ricavarne utile.

Ecco, quindi, le tariffe in lire (di allora):

<b>Adulti</b>				
	GR. I	GR. II	GR. III	
Classe I	600	390	320	
Classe II	250	170	120	
Classe III	80	60	45	
Classe IV	22	16	10	
<b>Bambini</b>				
	GR. I	GR. II	GR. III	GR. IV
Classe I	300			
Classe II	130	70	20	6

La mortalità a Milano a fine secolo era del 22,10 per mille, senz’altro migliore a quella del 1865>1875 ammontante al 32,11 per mille con circa 9000 decessi annui.

(<sup>1</sup>) Lire 100 del 1900 = Lire 648.400 o € 335 attuali.



Accanto a questa esauriente e interessante relazione andrebbe menzionato un mezzo di trasporto funebre molto “speciale” che operò in città dal 1907 fino agli anni ‘30, con un’appendice nel 1945.

Parliamo del ‘tram mortuario’, che i milanesi con il classico spirito ironico chiameranno la “Gioconda”, che collegava alcune porte cittadine al Cimitero Monumentale, prima e successivamente proseguendo per il Cimitero Maggiore.


Infatti, a quel tempo il Cimitero Monumentale era alla periferia della città e il Cimitero Maggiore quasi in mezzo alla campagna. Quindi, arrivarci con i carri a cavallo comportava molto tempo.

Ecco dunque che nell’ottobre 1907 la società che gestiva il servizio dei trasporti pubblici mette in servizio un convoglio tranviario particolare, di colore nero con vetri smerigliati, sedili di velluto, riscaldamento per l’inverno a ventilatori per l’estate.

Il servizio risolveva due grossi problemi. Il primo di ordine logistico: infatti, a quel tempo il Cimitero Monumentale era alla periferia della città e il Maggiore quasi in mezzo alla campagna. Quindi arrivarci con i carri a cavallo attraversando tutta la città comportava molto tempo (e difficoltà nei mesi invernali e in quelli molto caldi), e il secondo di ordine spirituale, per cui i congiunti facevano con il

morto un simbolico “ultimo viaggio” accompagnandolo al cimitero

Il convoglio era composto da due vetture, una per la salma, l’altra per il corteo funebre. Alcune delicatezze venivano riservate ai congiunti: su ogni convoglio veniva caricata una sola salma per ogni viaggio, così da evitare di mischiare parenti di diverse defunti: il convoglio ferma sempre distante da depositi e stazioni di manutenzione, per evitare che i rumori e le voci degli operai potessero disturbare il corteo.



Le foto si riferiscono alle vetture costruite dalle officine elettroferroviarie Tallero nel 1911.

Le salme venivano “imbarcate” in precisi punti dove arrivavano con i carri a cavallo.

Il servizio durò sino al 1928, ma sul finire della Seconda Grande Guerra – marzo 1945 – le tragiche condizioni dei trasporti cittadini fanno sì che l’azienda tranviaria debba ancora occuparsi di trasporti funebri. Il Podestà (così si chiamava il Sindaco nell’Era Fascista) emise un’ordinanza che testualmente recitava: “In rela-

zione alla sempre più sentita deficienza di carburanti e di cavalli, la Podesteria ha interessato l’Azienda perché si attrezzasse per effettuare almeno in parte i trasporti funebri a mezzo di vetture tranviarie”. In conseguenza furono stanziati Lire 65.000 per trasformare in carro funebre una vettura (il modello n. 503).

Per la cronaca, questo servizio durò pochissimo.

Cultura

## “Imitez Poussin”: dai cimiteri senz'alberi alla *délicieuse Arcadie* come ultima dimora

di Laura Bertolaccini (\*)

Nelle pause tra un lavoro e un altro, Nicolas Poussin, pittore nato nel 1594 a Les Andelys, in Normandia, ma formatosi a Roma dove si era trasferito nel 1624 alla corte di Francesco Barberini, nipote di papa Urbano VIII <sup>(1)</sup>, era solito riprendere temi già interpretati. Così, intorno al 1627, si apprestava a ripercorrere un soggetto sviluppato qualche anno prima da Giovanni Francesco Barbieri, detto il “Guercino” (1591-1666).

Forse incoraggiato dal prelado Giulio Rospigliosi, futuro papa Clemente IX, molto vicino alla famiglia Barberini e noto anche come umanista e autore di pregio di alcuni libretti d'opera (tra cui “Il Sant'Alessio” e “Il Palazzo Incantato”), il Guercino verso il 1618 aveva rappresentato sulla tela un paesaggio elegiaco nel quale due pastori, affacciati tra gli alberi, osservano stupiti un teschio posto su un basamento in blocchi di pietra, forse un muro in rovina <sup>(2)</sup>. Sul cranio si è posato un moscone; tra le mandibole si aggira un topo; un verme sbuca dalle cavità oculari. Su una pietra del basamento è inciso il motto: ET IN ARCADIA EGO. Questa frase è stata oggetto di numerosi



Figura 1 – Guercino (Giovanni Francesco Barbieri), *Et in Arcadia Ego*, 1618-1622. Roma Palazzo Barberini

studi e interpretazioni <sup>(3)</sup>, la più convincente delle quali sembra certamente quella che vuole il teschio essere una personificazione la morte e la epigrafe, apposta proprio al di sotto del cranio, una sorta di rivelazione pronunciata dalla morte stessa: anche nell'Arcadia, nel regno di Pan, l'idilliaca regione greca della poesia e della mitologia identificata nel paradiso terrestre, nel luogo fantastico dell'oblio e della nostalgia, io morte esisto. Ecco allora spiegato lo stupore, la meraviglia, il

turbamento raffigurato sui volti dei pastori che, all'improvviso, si rendono conto dell'inevitabile: la morte è presente anche in quel regno soave.

Se il tema sviluppato rientrava in quella particolare iconografia del *memento mori* bucolica e pastorale così come ampiamente diffusa dalla teologia morale nel tardo Rinascimento, l'interpretazione che ne dà Guercino è certamente innovativa nell'aggiunta, sulla scia delle riflessioni sulle egloghe virgiliane, di quell'iscrizione che, come è stato notato, non è classica e compare ora per la prima volta nella storia dell'arte e della letteratura <sup>(4)</sup>.

Nel 1624, poco dopo la stesura di questo quadro, Poussin si trasferisce a Roma; Guercino ha appena

<sup>(1)</sup> La fama di Nicolas Poussin (1594-1665) sarà a lungo contesa tra le due nazioni e già il suo primo biografo e amico, Giovan Pietro Bellori, nel 1672 aveva cercato una soluzione alla controversia identificando la Francia nella madre felice e Roma nella sua feconda nutrice e prodiga maestra.

<sup>(2)</sup> Guercino (G. F. Barbieri), *Et in Arcadia Ego*, 1618-1622. Roma Palazzo Barberini.

<sup>(3)</sup> Si veda E. Panofsky, *Meaning in the Visual Arts. Papers in and on Art History*, s.l. 1955 (trad. it. *Il significato delle arti visive*, Torino 1962, pp. 279-301).

<sup>(4)</sup> Secondo alcuni studiosi, il motto “Et in Arcadia Ego” sarebbe da attribuire al Rospigliosi.

lasciato la città per far ritorno a Cento, dove era nato.

Intorno al 1627 Poussin, pittore classicista, si suppone lettore abituale di Virgilio, affronta il medesimo tema trattato dal Guercino, offrendone una prima interpretazione <sup>(5)</sup>. Come nella precedente composizione, in un paesaggio agreste, ora appena accennato nella scena, concentrata invece prevalentemente sul primo piano delle figure, una coppia di pastori scopre meravigliata un sarcofago su cui è appoggiato un teschio. A differenza del dipinto del Guercino il teschio non è immediatamente visibile, quasi non ha risalto, né turba la scena, nascosto tra i tralci di un rampicante, mentre più rilevante appare la presenza del sarcofago in pietra su cui è incisa la scritta ET IN ARCADIA EGO che i due pastori, ora affiancati da una pastorella vestita di bianco, sembrano leggere con timore e attenzione. Uno segue con il dito le parole della scritta; l'altro ha come un sussulto di incredulità; la pastorella ha l'aria assorta. Ai piedi del sepolcro, di spalle all'osservatore, Poussin raffigura una divinità fluviale, il dio Alfeo, fiume dell'Arcadia il cui corso è prevalentemente sotterraneo (motivo per cui la figura non mostra il suo viso).


Una decina di anni dopo, intorno al 1638, Poussin riprende un'altra volta questo stesso tema, fornendone una nuova trasposizione <sup>(6)</sup>. Ora la visione è più ampia, lo scorcio maggiormente aperto verso il paesaggio. Al centro del quadro domina il sarcofago in pietra e davanti ad esso sono simmetricamente posizionati i personaggi, tre pastori e una giovane donna vestita con abiti sontuosi, ordinatamente disposti a coppie sui lati. Non hanno l'aria sorpresa, né temono la vista della sepoltura. I loro atteggiamenti – un pastore è appoggiato al sepolcro mentre osserva l'altro accovacciato a leggere l'incisione; la figura femminile pone la propria mano sulla spalla del terzo pastore e questi la guarda, indicandole il sarcofago – sono rasserenanti. Non c'è più stupore, non c'è tensione. Non ci sono immagini macabre, non c'è più il teschio a turbare un'atmosfera di calma e di riflessione.

<sup>(5)</sup> N. Poussin, *Et in Arcadia Ego*, 1627-1628. Chatsworth, Devonshire Collection.

<sup>(6)</sup> N. Poussin, *Les bergers d'Arcadie (I Pastori di Arcadia)*, 1638-1639. Parigi, Musée du Louvre.

Del *memento mori* trasferito dal quadro del Guercino alla prima versione di Poussin non è rimasto più nulla.

*“I pastori d'Arcadia – scrive Panofsky – non tanto ascoltano il terribile monito per il futuro, quanto invece meditano soavemente su un dolce passato. Sembrano pensare meno a sé che a colui che è sepolto entro la tomba: un essere umano che ha goduto un tempo i piaceri stessi che loro stanno godendo e la cui tomba ‘li spinge a ricordarsi della loro fine’ solo in quanto evoca il ricordo di chi è stato e di chi essi sono ora. In breve, il quadro di Poussin al Louvre non rappresenta più un drammatico incontro con la Morte, ma l'assorta meditazione dell'idea della condizione mortale dell'uomo. È avvenuta cioè una trasformazione da un moralismo sottilmente mascherato a uno scoperto sentimento elegiaco”.*



**Figura 2 – Nicolas Poussin, *Et in Arcadia Ego*, 1627-1628. Chatsworth, Devonshire Collection**

*Et in Arcadia Ego.* Secondo Giovan Pietro Bellori, primo biografo e amico di Poussin, l'epigrafe di questo secondo quadro sta ora a significare “che il sepolcro si trova ancora in Arcadia, e la Morte (h) a luogo in mezzo le felicità”; per André Félibien, architetto e storico francese della seconda metà del XVII secolo, l'iscrizione indica-

va che “celui qui est dans cette sépulture a vécu en Arcadia”; qualche tempo dopo, nel 1719, l'abate Jean-Baptiste Dubos traduceva con un “*Je vivais cependant en Arcadie*”, immaginando che nel sarcofago vi fosse sepolta una fanciulla e che fosse lei stessa a pronunciare queste parole; nel 1758 Diderot rimarcava il concetto per cui la frase significava “*Je vivais aussi dans la délicieuse Arcadie*”; idea ulteriormente ripresa da William Hazlitt, autore nel 1824 di un saggio su Poussin e i paesaggi dei suoi dipinti, secondo il quale la scritta indicherebbe che “*Anche io (il defunto) ero un Arcade (vivevo in Arcadia)*”.

Nonostante queste traduzioni fossero errate dal punto di vista grammaticale, l'interpretazione fornita, la suggestione dell'immagine evocata di una sepoltura in seno alla natura a cui avvicinarsi senza timore per meditare nella quiete di un paesaggio idilliaco, riuscirà a imporsi fortemente nell'architettura funeraria del XIX secolo.

A lungo, infatti, gli alberi erano stati espulsi dai

luoghi di sepoltura perché si riteneva che le fronde impedissero la circolazione dell'aria e le radici non consentissero un corretto smaltimento dei liquami. La tenace opposizione all'unione tra architettura funebre e natura aveva costituito un blocco di pregiudizi fortemente radicato nel pensiero comune, ancora piuttosto insicuro circa le più recenti scoperte scientifiche, che solo sul finire del XVIII secolo, e non senza difficoltà, riuscirà ad essere scalfito. Da questo momento gli alberi torneranno nuovamente a far parte dell'architettura cimiteriale recuperando quel carattere proprio della tradizione funeraria latina che vedeva nella natura, nella terra lavorata dall'aratro, una metafora della morte: il ritorno alla "madre terra" per renderla ancora capace di generare nuova vita.

Dall'architettura nuda dei primi cimiteri senz'alberi, ai timidi cipressi rappresentati da François-Victor Pérard de Montreuil (1775) quasi fossero un ornamento a circondare tombe e cappelle sepolcrali, al cimitero disegnato da Jacques-Denis Antoine intorno al 1782 in cui pioppi, platani, cipressi, con evidenti riferimenti alla simbologia funeraria romana, s'inseriscono come tema progettuale in un impianto quadrangolare con portici perimetrali ormai abbondantemente collaudato.

Siamo ancora ben lontani dalle atmosfere descritte nei giardini di Jean-Jacques Rousseau, luoghi selvaggi, fonti di emozioni e di curiosità, aperti verso l'infinito attraverso il moltiplicarsi e il biforcarsi continuo di viali e sentieri tortuosi segnati da tombe, cippi, monumenti, templi, rovine, architetture che all'improvviso appaiono tra la natura: più che una sperimentazione sul tema del giardino nell'architettura funebre, quella di Antoine appare come una applicazione delle nuove scoperte scientifiche, inimmaginabili fino a pochi anni prima ed ora invece portate quali probabili risposte ai problemi di igiene e salubrità.

Solo sei anni dopo la proposta di Jacques-Denis Antoine, Quatremère de Quincy, ripercorrendo nell'*Encyclopédie Méthodique* la storia delle sepolture, proporrà il cimitero immerso nella natura come possibile alternativa al cimitero-edificio: "*La plus ancienne manière d'embellir les cimetières isolés c'est d'y planter des arbres: déjà chez les anciens le cyprès étoit destiné au deuil des tombeaux, comme al rose au plaisirs de l'amour*"<sup>(7)</sup>.

Da questo momento in poi l'architettura funebre si legherà indissolubilmente al tema del giardino commemorativo: i cimiteri francesi sono Campi E-



**Figura 3 – Nicolas Poussin, *Les bergers d'Arcadie* (I Pastori di Arcadia), 1638-1639. Parigi, Musée du Louvre**

lisi, spazi del riposo eterno dove la natura sublimata può distogliere dai tristi ricordi.

Un precedente particolarmente significativo è costituito dal parco di Ermenonville situato non lontano da Parigi: boschi, prati, alture, dune di sabbia coperte di ginestre e ginepri, laghetti e corsi d'acqua si dispongono senza enfasi in uno scenario rassicurante. La geometria e la simmetria sono lasciate ai giardini urbani: qui le variegata forme della natura divengono leggi compositive. Nello specchio d'acqua posto di fronte al castello si riflette l'*île des peupliers*, l'isola dei pioppi. Qui il marchese de Girardin, artefice del giardino, farà collocare la tomba del suo amico Jean-Jacques Rousseau, morto ad Ermenonville nel luglio del 1778. L'opera di Rousseau aveva avuto grande influenza sulla personalità del marchese e quindi nella realizzazione del parco: ad Ermenonville vengono riprodotte alcune delle pagine più elevate del filosofo francese. Ogni angolo è ricco di citazioni. La natura incontaminata, idilliaca, è fonte di piaceri e di malinconici pensieri sulla vita e sulla morte, è rifugio e luogo di meditazione, è esperienza essenziale di vita e di letteratura. L'isola dei pioppi diviene ben presto un modello per le sepolture immerse nella natura: il culto laico dei morti trova nell'episodio di Ermenonville una delle sue più elevate e suggestive interpretazioni. La nostalgia e un sentimento di dolce malinconia coinvolgono il visitatore del parco e lo trasportano all'interno di un paesaggio elegiaco popolato dai busti delle più alte glorie del pensiero: accanto ad Omero, Socrate, Epaminonda, Virgilio trovano posto i monumenti dedicati ai *philosophes* contemporanei, Newton, Cartesio, Voltaire e Rousseau. Nella luce filtrata dai rami i monumenti funebri appaiono all'improvviso.

<sup>(7)</sup> QUATREMÈRE DE QUINCY A.-CH. DE, *Encyclopédie Méthodique. Architecture*, Paris 1788, vol. I, [ad vocem "Cimetière"], p. 682.


Come nei quadri di Nicolas Poussin il visitatore rimane colpito dalla visione inattesa di una sepoltura immersa nella natura.

L'incantesimo si è rotto. L'incontro con la morte è drammatico e intenso.

“Imitez Poussin” — scriverà sul finire del Settecento il poeta Delille — imitare le forme e i contenuti espressi nei quadri del pittore francese.

*Et in Arcadia Ego*: la deliziosa Arcadia, il regno ideale, perfetto, puro ed ineffabile nella sua bellezza diviene per gli uomini di progresso l'unico scenario possibile della morte.

“La tomba in Arcadia” è l'immagine “romantica”, da una parte malinconica, dall'altra suadente, di nuovo modo di intendere il paesaggio e l'architettura funeraria supportato dagli scritti di C. C. L. Hirschfeld, Jacques Delille e Bernardin de Saint-Pierre<sup>(8)</sup>.



**Figura 4 – J.-D. Antoine, progetto per un cimitero, 1782 circa, planimetria generale**

I *jardins de cimetière*, come li definisce Hirschfeld, prefigurano il cimitero pubblico come un parco, un luogo di meditazione e di svago all'interno del quale le tombe, uscite dall'anonimato dei grandi e scarni recinti settecenteschi, acquistano nuova autonomia, manifestano un mutato rapporto con la morte che da privata diviene pubblica attraverso la celebrazione del defunto, anticipano un rinnovato culto dei defunti e un nuovo modo di intendere le sepolture all'interno dello scenario naturale che avrà massima espressione nell'architettura cimiteriale ottocentesca, in particolare nel Père-Lachaise parigino.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

<sup>(8)</sup> HIRSCHFELD C. C. L., *Theorie der Gartenkunst*, Leipzig 1779-1785. DELILLE J., *Les jardins, ou l'art d'embellir les paysages Poëme en IV chants*, Paris (1782) 1808. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE J.-H., *Etudes de la Nature*, Paris (1784) 1786. Cfr., tra gli altri: LATINI L., *op. cit.*, pp. 49-51.

Recensione

## I giovani, i morti

### Sfide al Rinascimento

Giovanni Ricci, Società Editrice Il Mulino, 2007, pag. 203, €. 18,00

di Andrea Poggiali (\*)



La storia di un ducato italiano del Rinascimento ci consente di seguire la evoluzione dei rituali funerari di corte e la nascita (con grande anticipo rispetto a quanto fu definitivamente sancito in età illuministica) delle prime riflessioni sull'opportunità di allontanare le sepolture dalle dimore dei vivi.

Occorre prendere in considerazione l'arco di un secolo, il 1500, per ren-

dersi conto non solo di questo cambiamento nei confronti dei morti ma anche del cambiamento nel rapporto fra i giovani ed il potere. Ecco il motivo di un titolo così strano nel libro di Ricci, insegnante di Storia moderna all'Università di Ferrara: l'accostamento inusuale tra i giovani ed i morti deriva dallo studio della Ferrara degli Estensi, punto di osservazione privilegiato per cogliere mutamenti epocali.

Il ducato estense aveva tutte le caratteristiche abitualmente associate al Rinascimento: fiorivano l'economia (grazie anche alla lungimiranza dimostrata nell'accogliere gli ebrei in fuga dalla Spagna), la cultura, l'arte. In campo letterario si toccò il vertice, con nomi come Ariosto, Tasso, Boiardo, ed un uguale livello fu raggiunto in campo urbanistico. Ferrara è forse l'unica città italiana nella quale il nucleo sorto nel medioevo venne "raccordato" con l'ampliamento resosi indispensabile in età rinascimentale, creando un insieme inarrivabile per armonia. Però, dietro la magnificenza di una corte che aveva elevato lo sfarzo a regola di vita, c'era una profonda insicurezza: mancava infatti un automatismo ereditario. Formalmente la città apparteneva al Patrimonio di San Pietro: la magistratura locale ricorreva quindi sempre ad un cavillo giuridico per legittimare, alla morte del nobile regnante, il successore da lui designato. Si fingeva che la popolazione, spontaneamente, riconoscesse il nuovo signore: la scelta, registrata dai magistrati, era poi ratificata da Roma che concedeva all'Estense il titolo di vicario apostolico. Un meccanismo delicato, per

un piccolo dominio stretto fra Roma e Venezia: nei periodi di interregno la continuità del potere era pertanto minacciata e non a caso scoppiavano violenze collettive. I registri delle imposte e della giustizia venivano bruciati, le proprietà degli ebrei saccheggiate. Il potere mostrava temporaneamente la sua fragilità ma cercava comunque di esercitare un controllo, riconoscendo spontaneamente ai giovani maschi il diritto di esercitare la violenza in forme rituali. Da ciò la consuetudine dei giovani in gruppo di sottrarre e fare a pezzi l'armamentario utilizzato per il funerale. Manifestazioni analoghe avvenivano in occasione delle solenni entrate in città di papi, re e principi. L'incertezza dell'interregno si esprimeva pure nella cerimonialità funeraria, con il ricorso all'espedito del funerale in effigie. Il fatto di venerare l'effigie del morto fino all'insediamento del successore era il modo per neutralizzare un'assenza fisica. Questa pratica (come del resto la violenza rituale giovanile) non è tipica unicamente della Ferrara rinascimentale, ma qui la sua funzione rassicurante è chiaramente percepibile. Dobbiamo tra l'altro ad un autore ferrarese, Lilio Gregorio Giraldi, il merito di avere rintracciato le origini del funerale in effigie. Giraldi pubblica nel 1539 il *De sepulchris*, un'opera in cui vengono passate in rassegna le pratiche funerarie degli antichi: forse l'ispirazione per i funerali regali del Rinascimento nacque dalle sue pagine sulle apoteosi imperiali romane, con la descrizione degli onori tributati per sette giorni all'immagine in cera dell'imperatore defunto.

Tutto ruota attorno al potere. Quando esso si consolida le trasgressioni dei giovani cessano di essere tollerate ed al contempo viene meno la ragione di una ritualità funeraria tesa a mascherare un'intrinseca debolezza. È un processo che Ricci analizza per tappe, l'ultima delle quali è l'estinzione del dominio estense per mancanza di eredi ed il subentro della Chiesa. Finisce il Rinascimento, si impone l'età tridentina. Nel 1598 l'ingresso della corte papale a Ferrara avviene nel massimo ordine. Non c'è più bisogno di una complicità del potere con l'indisciplina dei giovani per moderarne gli eccessi. La stessa spiegazione vale per la scomparsa del funerale in effigie: ad uno Stato forte simili sostegni risultano inutili.

Il 1500 vede un'altra frattura con il passato: la contiguità fisica con i defunti, che si è tramandata invariata dal medioevo, viene messa in discussione dal ferrarese Bonaventura Angeli, autore nel 1565 di *De non sepeliendis mortuis penes aram*. Nell'opuscolo di Angeli, che condanna l'abitudine di effettuare sepolture nello spazio delle chiese, emerge per la prima volta il disgusto per il fetore emanato dai morti: una sensibilità olfattiva fino a quel momento sconosciuta, che tarderà ad affermarsi, ma che diventerà la norma.

Un consiglio. Dopo avere letto il libro di Ricci andate a visitare Ferrara e lavorate di fantasia: pensatela libera dalle macchine, attraversata da cortei che percorrono la splendida via Ercole I d'Este. Passate da Casa Romei ed immaginate il giovane conte Ercole Romei mentre ruba la mula ad un Papa venuto in visita, conduce un corteo schiamazzante per Corso della Giovecca e reca in dono la mula alla nobildonna Marfisa d'Este. Cercate di cogliere l'equilibrio

dell'Addizione Erculea, cioè dell'ampliamento urbano del Rinascimento. Non c'è un centro sontuoso opposto ad una periferia anonima, ogni parte entro le mura è valorizzata da una sapiente distribuzione di piazze e chiese. Perfino le vie collaterali acquistano importanza grazie ad accorgimenti (ad esempio la collocazione del secondo ingresso di una chiesa con il corrispondente piazzale) che invogliano il visitatore ad inoltrarsi abbandonando i percorsi principali: lo capirete meglio se riuscirete a trovare "*Saper vedere l'urbanistica. Ferrara di Biagio Rossetti, la prima città moderna europea*" di Bruno Zevi, citato in nota da Ricci.

Senza voler nulla togliere al pregio intellettuale del libro di Ricci, questa è la chiave di lettura che più mi affascina: il riscontro di una bellezza che si è conservata fino ai giorni nostri.

(\* *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*)

Recensione

## What a way to go

### Fabulous funerals of the famous and infamous

Adele Q. Brown, Diane Pub Co. Ed., 2004, pag. 174

di Elisa Meneghini (\*)



Se siete desiderosi di conoscere i dettagli della vita, ma soprattutto della morte, di 24 icone del Ventesimo secolo provenienti da ambiti diversi – politica, religione, arte, cultura,

spettacolo – questo volume fa al caso vostro.

Esso fornisce una descrizione, rispettosa ma in egual modo divertente, delle vite stupefacenti e dei sorprendenti funerali di 24 personaggi, provenienti da livelli di celebrità piuttosto differenti fra loro: Josephine Baker, Sarah Bernhardt, Winston Churchill, Salvador Dali, Thomas Edison, Mahatma Gandhi, Jim Henson, Grace Kelly, John Fitzgerald Kennedy, Ayatollah Khomeini, Martin Luther King Jr., Marilyn Monroe, Notorious B.I.G., Eva Peron,

Edith Piaf, Papa Giovanni Paolo XXIII, Elvis Presley, Franklin D. Roosevelt, Babe Ruth, Diana Spencer, Joseph Stalin, Igor Stravinsky, Rodolfo Valentino e Mao Zedong.

Per ognuno di loro un capitolo, che inizia sempre indicando il soprannome della persona, la data di nascita e di morte, una citazione ed un'immagine. Poi l'età, la causa della morte, eventuali superstiti all'evento luttuoso, le ultime parole pronunciate, a cui segue un riassunto a più pagine della vita trascorsa.

È a questo punto che vengono rivelati i particolari più coloriti connessi al decesso: per ogni personaggio viene infatti fornita una lunga descrizione prima della preparazione del funerale e poi del servizio funebre, compresi gli oggetti sepolti assieme alla salma ed i titoli del giorno connessi all'evento.

A corredare il volume sono presenti oltre 50 fotografie in bianco e nero, di rara eleganza.

# 2

*Aprile-Giugno*

*2010*

*Anno 9*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Testo ed emendamenti DDL riforma dei servizi funerari*
- *Quando a morire è l'hard disk*
- *Trattamento dei rifiuti cimiteriali*
- *Cimiteri particolari pre-esistenti*
- *Antenna/Telefonia mobile in zona di rispetto cimiteriale*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**



**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44123 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozzincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:

33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.

Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si ri-  
serva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 01/03/2010.

**INDICE****EDITORIALE****La riforma dei servizi funerari in mezzo al guado** ..... 2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere** ..... 8  
*a cura di Daniele Fogli***Cimiteri particolari pre-esistenti – Parte II**..... 12  
*di Sereno Scolaro***ATTUALITÀ****Le esigenze attorno a proposta di legge promossa da SEFIT** ..... 17  
*di Antonio Dieni***Raccolta, deposito temporaneo e conferimento dei rifiuti urba-  
ni prodotti dall'attività cimiteriale presso i cimiteri affidati in  
gestione a Tea s.p.a.** ..... 19  
*di Marzio Malagutti***DOCUMENTAZIONE****Disciplina delle attività nel settore funerario e norme in mate-  
ria di dispersione e conservazione delle ceneri. Schema di testo  
unificato proposto dal relatore per i disegni di legge A.S. nn.  
56, 511 e 95** ..... 24**Emendamenti al testo unificato proposto dal relatore sui dise-  
gni di legge A.S. nn. 56, 511, 95**..... 34**Cimiteri – Fasce di rispetto cimiteriali – edificabilità – vincolo  
di natura assoluta – Stazioni c.d. radio base per comunicazioni  
di telefonia mobile**..... 45  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2223 del 19/01/2010***Regione Lombardia – L.R. 30/12/2009, n. 33 “Testo unico delle  
leggi regionali in materia di sanità”** ..... 50  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2245 del 27/01/2010***Regione Campania – Legge regionale 21/1/2010, n. 2 “Disposi-  
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della  
regione Campania – Legge finanziaria 2010” – Art. 1, co. 75**..... 54  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2248 del 02/02/2010***ATTUALITÀ****Il cimitero di San Lorenzo in Frassinelle. La rinascita del Pole-  
sine iniziò da qui** ..... 59  
*di Andrea Poggiali***Gli Jura Sepulchri (Opera omnia) – Parte I**..... 63  
*di Carlo Ballotta***INFORMATICA****Quando a morire è l'hard disk** ..... 68  
*di Nicola Bortolotti***CULTURA****Il primo Crematorio di Parigi**..... 71  
*di Emanuele Vaj***La morte in età barocca. Il Catafalco per Sisto V** ..... 73  
*di Laura Bertolaccini***RECENSIONI****“Stecchiti. Vite curiose di cadaveri”** ..... 76  
*di Emanuele Vaj***“Stories in stone. A field guide to cemetery symbolism and ico-  
nography”** ..... 76  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## La riforma dei servizi funerari in mezzo al guado

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Il 16 dicembre 2009 in Commissione XII (Sanità) al Senato è stato approvato, a maggioranza, il testo del DDL di riforma dei servizi funerari, frutto da parte del relatore Sen. DI GIACOMO (PDL) della unificazione di 3 distinti DDL: (56) TOMASSINI – Disciplina delle attività nel settore funerario (511), PORETTI e PERDUCA – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri, (95) Marco FILIPPI ed altri – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione.*

*Il 26 gennaio 2010, sempre in commissione XII al Senato, in sede referente, è iniziata la discussione del testo unificato di riforma dei servizi funerari e sono stati presentati diversi emendamenti al DDL unificato. Mentre sto scrivendo queste brevi note il testo del DDL è stato inoltrato alle varie commissioni del Senato perché forniscano i loro pareri. Successivamente la Commissione Sanità del Senato li valuterà e definirà il testo finale che verrà presentato all'Aula, per l'approvazione. E a seguire comincerà l'iter alla Camera.*

*È quindi legittimo attendersi che nel corso del 2010 almeno uno dei due rami del Parlamento approverà questa riforma attesa da oltre un decennio dall'intero settore funerario italiano.*

*La nostra rivista ha deciso di dedicare gran parte di questo numero a questa riforma, riportando sia il testo unificato che tutti gli emendamenti. E questo perché, rispetto al passato, sembra quasi di cogliere una stanchezza nella maggior parte degli operatori, tanto che questa riforma rischia di passare inosservata. E invece le novità sono moltissime. Peccato che in un editoriale non si possano analizzare in dettaglio; è per questo che vi consiglio la attenta lettura sia del testo del disegno di legge, che degli emendamenti.*

*La cosa che balza agli occhi immediatamente è il cambio considerevole nella impostazione: da un DDL (quello noto come "Sirchia", che poi è il vecchio AS 56 a firma del Sen. Tomassini) di stampo federalista, si passa ad un testo centralista, con le Regioni (le quali a dire il vero si erano estese ben oltre misura) che ora vengono obbligate a modificare le proprie norme sulla base dei nuovi principi (e in diverse parti anche dei dettagli) statali.*

*Lo testimonia, tra l'altro, e non so se reggerà alla prova già dei pareri delle commissioni del Senato, il ritorno al vecchio regolamento di polizia mortuaria nazionale, da modificare entro un certo periodo di tempo per adeguarlo alle innovazioni.*

*Tra le grandi novità (e ve ne sono tante) mi limito a segnalare le seguenti:*

*1) Viene distinto il trasporto di salma da quello di cadavere (e fin qui la cosa è già nota, essendo stata già definita e sperimentata in varie regioni), però con il “trasporto di salma” quello in cui ricorrano le seguenti congiunte condizioni:*

- si svolga all'interno del territorio nazionale;*
- si svolga entro le prime 48 ore dal decesso;*
- il tragitto da compiere sia inferiore a 600 chilometri;*
- il luogo di partenza sia il luogo di decesso;*
- il luogo di arrivo sia inderogabilmente: locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la struttura per il commiato, l'abitazione del defunto.*

*È quindi del tutto ininfluenza che sia avvenuta o meno (se sussistono le condizioni di cui sopra) la visita per accertare la morte del medico necroscopo. La identificazione della salma trasportata è effettuata dall'incaricato del trasporto, mentre al medico intervenuto è attribuito il compito di certificare che il trasporto possa farsi o meno senza pregiudizio per la pubblica salute e ovviamente che non sussistano sospetti di morte dovuta a reato. Cambia quindi profondamente il concetto oggi vigente in tutte le Regioni che hanno definito il trasporto di salma: quello effettuato prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.*

*2) È introdotto (penso sulla base della esperienza francese) una sorta di Gran Consiglio, in cui sono rappresentati gli operatori del settore funerario (nella loro massima espressione associativa), con l'intento di realizzare non solo un osservatorio nazionale, oggi mancante, ma un vero e proprio luogo di confronto e di suggerimento al legislatore.*

*3) Si punta per la moralizzazione del settore funebre (e cimiteriale) non solo sui soliti criteri dimensionali dell'impresa, ma ad una pluralità di strumenti che vanno in questa direzione, in cui forse l'elemento più valido è l'aumento di oltre tre volte della cifra detraibile ai fini IRPEF. Una misura capace di far emergere parecchio del “sommerso”, che è fonte della maggior parte dei guai di questo settore. Se a questa misura (ma l'approverà poi il Ministro dell'Economia?) si uniscono i sistemi di tracciabilità dei funerali e i meccanismi autorizzatori che prevedono discrete dotazioni strumentali richieste per svolgere l'attività funebre, forse siamo sulla buona strada per regolare decentemente questo settore.*

*Restano invece diverse perplessità sulla parte di questo provvedimento che interessa i cimiteri e, soprattutto, laddove si punta alla separazione tra attività funebre e attività cimiteriale.*

*Ma di questo ne parleremo su questa rivista in una prossima occasione, perché ormai non è nemmeno più questo il problema, quanto come si evolverà la normativa sui servizi pubblici a rilevanza economica, tra cui includo pure i servizi cimiteriali, che se non opportunamente collegata a questo DDL funerario, rischia di aprire un buco gestionale (dei cimiteri) veramente enorme.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Repubblica di San Marino: approvato nuovo regolamento di polizia mortuaria

Il 20 gennaio 2010 con 48 sì e 3 astensioni il Consiglio Grande della Repubblica di San Marino ha approvato in seconda lettura il nuovo regolamento di polizia mortuaria, che cambia radicalmente usi e costumi finora adottati nei cimiteri, modificando il Regolamento di Polizia Mortuaria del 1910. La nuova legge, che sarà operativa una volta pubblicata, affronta il problema della carenza dei loculi nei cimiteri della Repubblica.

In tal senso è fondamentale il passaggio dalle concessioni perpetue alle concessioni temporanee. Inoltre, i loculi potranno essere assegnati solo a seguito del decesso, facendo eccezione solo per il coniuge superstite e gli ultrasettantenni soli. Ai fini di una maggiore disponibilità di loculi è importante anche l'aver previsto caratteristiche tecniche delle strutture e delle bare che non ritardino i processi di mineralizzazione. Le concessioni già in essere saranno oggetto di ricognizione allo scopo di regolamentarne la decadenza e poter disporre di più spazi possibili.

Le norme relative alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri sono innovative anche ri-

spetto ad altre realtà: vi sono garanzie per il rigoroso rispetto della volontà del defunto ed, in assenza di questa, per la volontà dei familiari.

Sarà garantita la libertà di culto attraverso forme di sepoltura che rispettino la fede professata.

Per ciò che concerne i trasporti funebri, la legge introduce regole precise per le modalità con le quali essi devono avvenire all'interno del territorio e fornisce importanti indicazioni per i trasferimenti da e per luoghi oltre confine, fissando l'impegno di promuovere un accordo bilaterale con la Repubblica italiana.

### Sanremo (IM): primi passi verso la realizzazione di un crematorio

A metà gennaio si è tenuto a Sanremo un incontro convocato dal Comune di Sanremo con la collaborazione dell'Amministrazione provinciale, per la presentazione della proposta di realizzazione di un impianto crematorio presso il cimitero di Valle Armea a Sanremo. All'incontro erano presenti il Presidente della Provincia, il Sindaco di Sanremo ed i sindaci (o loro delegati) dei comuni della provincia.

La scelta di collocare l'impianto crematorio a Sanremo deriva dal-

la posizione centrale del comune all'interno del territorio provinciale e dalla necessità di soddisfare le crescenti richieste di cremazione, fornendo alla popolazione della provincia un servizio ancora inesistente: ad oggi occorre rivolgersi agli impianti di Savona, Genova, Nizza, con conseguenze onerose per il trasporto.

L'impianto verrebbe realizzato presso l'immobile in disuso e completamente da ristrutturare che era destinato ad alloggio del custode, all'entrata del cimitero di Valle Armea di Sanremo.

### ATIF propone a Torino di tracciare i defunti in base all'impresa funebre che svolge le onoranze

L'associazione provinciale di imprese funebri di Torino, l'ATIF, con 33 imprese associate, ha avanzato una proposta per combattere l'accaparramento dei funerali in forma illecita.

L'idea è di fornire agli ospedali che aderiscono alla iniziativa trasparenza un software con cui "inserendo (in forma anonima) i decessi avvenuti in un determinato lasso temporale, relativi reparti di degenza e nominativi delle imprese funebri coinvolte, è data la possibilità di elaborare

una serie di dati da analizzare sotto tutte le angolazioni possibili e sicuramente utili a individuare eventuali anomalie” spiega il presidente Ferruccio Benozzo. Hanno aderito fino ad ora l’ospedale Martini, in cui negli ultimi due anni non sarebbero stati rilevati comportamenti illeciti, il Maria Vittoria, l’Amedeo di Savoia e il Giovanni Bosco. Mancano ancora Molinette e Mauriziano e a tal proposito Ferruccio Benozzo commenta:

*“Sinceramente stupisce che due grandi strutture ospedaliere, in passato fra l’altro pesantemente colpite dagli scandali del caro estinto, esitino a collaborare con un’associazione di categoria che propone un’iniziativa utile a tutte le parti in gioco. Ricordiamo bene tutti come, in occasione di quegli scandali, i vertici degli ospedali abbiano sempre rilasciato roboanti dichiarazioni ai giornali. Lascia quindi perplessi che quando si offre loro di passare dalle parole ai fatti, tempo-reggino o addirittura dimostrino il loro più totale disinteresse”.*

### **Chiusa la vicenda infinita del crematorio di Pordenone mai usato**

Ci sono voluti undici anni, una richiesta di chiarimenti della Corte dei Conti, una sentenza del T.a.r. ed un ricorso ancora pendente al Consiglio di Stato, ma finalmente, a febbraio, il consiglio comunale di Pordenone ha chiuso la partita relativa all’aria crematoria del cimitero di Rorai a Pordenone: il forno sarà trasferito a Conegliano dove sarà accolto nel nuovo impianto che la S.p.a. comunale sta realizzando e che sarà pronto a metà del 2011. Pordenone Dalla convenzione, che ora potrà essere sottoscritta ed avrà una durata di 5 anni, il Comune di Pordenone riceverà uno sconto del 10% sulla tariffa

per le salme portate a Conegliano, a condizione che garantisca almeno 250 cremazioni l’anno.

Il Comune di Pordenone potrà inoltre sottoscrivere convenzioni anche con altri Municipi della provincia, che a loro volta otterranno il 10% di sconto se porteranno i defunti nell’impianto coneiglianese.

*“Personalmente – ha spiegato il Sindaco di Pordenone – visto che una volta terminata l’A28 da Pordenone per arrivare all’impianto coneiglianese basteranno 12-14 minuti, penso che quell’ora possa essere considerata di area vasta, comprendendo quindi anche il territorio del capoluogo. In ogni caso questa sera abbiamo messo la parola fine su una vicenda che è durata anche troppo».*

### **Rifiuti cimiteriali: a Taranto sequestrato impianto**

L’impianto di termodistruzione dei rifiuti cimiteriali, situato all’interno del cimitero comunale di Taranto, è stato sequestrato dai carabinieri del NOE di Lecce per motivi ambientali.

Il provvedimento fa seguito ad un controllo ambientale del Noe effettuato, nel gennaio scorso, in seguito all’arrivo di diverse segnalazioni che indicavano esalazioni maleodoranti nell’area.

I carabinieri hanno accertato che l’impianto era sprovvisto delle autorizzazioni al trattamento ed incenerimento dei rifiuti ed all’emissione in atmosfera.

### **Roma: ottima riuscita dell’asta on-line per loculi e tombe**

L’asta online promossa dai Servizi cimiteriali dell’Ama s.p.a. di Roma è stata un vero successo.

I ricavi ottenuti dalla vendita all’asta delle tombe abbandonate – ubicate nel cimitero monumentale del Verano e in quelli più

moderni del Flaminio e di Maccarese – saranno destinati a finanziare il piano di restauro della parte più antica del camposanto monumentale.

Alcuni aggiudicatari hanno detto che le cifre battute hanno superato di gran lunga la base d’asta: una tomba del Verano (che si trova nel quartiere San Lorenzo), messa in vendita a 150mila euro è stata aggiudicata a 900mila.

I risultati, sebbene ancora parziali, sono ottimi: il valore base di tutta l’asta era stato infatti stimato in circa 2,5 milioni di euro ma, se questo trend positivo dovesse continuare, l’incasso dei servizi cimiteriali potrebbe sfiorare i 10 milioni di euro.

### **Ampliamento al cimitero di Benevento**

Aldo Damiano, assessore alle Opere Pubbliche e agli Interventi per l’accessibilità del Comune di Benevento, ha reso noto i lavori per la costruzione di 680 nuovi loculi al cimitero comunale avranno inizio il 1° febbraio:

In una nota di Palazzo Mosti si legge che: *“L’intervento, di importo complessivo di circa 568.000 euro, si è reso necessario per far fronte all’attuale carenza di loculi. L’operazione garantirà il pieno utilizzo della struttura cimiteriale per i prossimi due anni”.*

*“Ciononostante – ha spiegato Damiano – quanto prima l’amministrazione comunale procederà, all’ulteriore e definitivo ampliamento del cimitero comunale”.*

### **Ventennale della morte di Pertini, ma il cimitero ‘perde’ ossa**

Nei pressi del viale di accesso al cimitero di Stella (SV), dove riposano le spoglie del presidente della Repubblica Sandro Pertini,

sono stati ritrovati alcuni frammenti di ossa umane.

La vicenda ha suscitato allarme sullo stato di degrado del camposanto, ma Anselmo Biale, sindaco del paese, ha provveduto in tempi record alla sistemazione del cimitero. Questo anche in vista dell'anniversario ventennale della morte del presidente più amato dagli italiani (24 febbraio 1990), la cui la tomba continua ad essere meta di visite.

Neppure Elisabetta Favetta, presidente dell'associazione Sandro Pertini, sapeva di quelle ossa affiorate dal terreno, all'esterno delle cinta murarie del camposanto ed ha replicato: *"Noi teniamo in ordine la tomba di Pertini, certamente non possiamo occuparci di tutto il cimitero"*.

### Grosseto: recuperati i resti del Caravaggio

Il Laboratorio di Antropologia del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna (sede di Ravenna) – nella fattispecie l'èquipe coordinata dal Prof. Giorgio Gruppioni – ha sottoposto ad analisi anatomiche e antropologiche i resti scheletrici recuperati dalla cripta della chiesetta dell'attuale cimitero di Porto Ercole (probabilmente gli stessi riesumati nel 1956 dal vecchio cimitero di San Sebastiano, dove nel 1610 dovrebbe essere stato sepolto anche il Caravaggio).

Dagli esami finora eseguiti si è accertato che tali resti sono attribuibili ad almeno 17 individui: 3 di questi appartengono ad individui preadulti, di età inferiore a quella di morte del pittore; dei restanti 14 adulti, 9 mostrano caratteri sessuali, grado di robustezza e statura compatibili con il Caravaggio.

Su questi ultimi sono in corso analisi archeometriche e istologiche per accertare l'epoca e

l'età di morte, nonché la eventuale presenza di elementi da correlare con l'impiego dei pigmenti di cui il pittore faceva uso.

### Il cimitero di Monte Aguzzo

Il cimitero campestre di Monte Aguzzo, costituito a Cesena nel 1999 con una delibera comunale fortemente voluta dall'allora assessore Sanzio Benedetti, a molti appare come un camposanto improvvisato ed abusivo, ma in realtà è un luogo di sepoltura di cittadini islamici.

*"Litighiamo da vivi ma almeno restiamo in pace da morti"* era la frase che citava spesso Benedetti: fu così, davanti alle sollecitazioni di una comunità islamica che andava allargandosi e mostrava esigenze di seppellire i propri morti, che quel piccolo cimitero collinare venne destinato ai fedeli di Allah.

*"È una soluzione di cui siamo fieri – afferma la responsabile dei cimiteri cesenati, Annalisa Gianfanti – Cesena resta l'unica realtà in Romagna ad avere un luogo di sepoltura per gli islamici. Ci arrivano spesso richieste da parte dei territori limitrofi, da Rimini, da Ravenna, ma non siamo propensi a concedere deroghe, lo spazio, infatti è limitato". "Il Comune provvede periodicamente a falciare l'erba – elenca Annalisa Gianfanti – e un volontario dell'Auser va quotidianamente ad aprire e a chiudere il cancello del cimitero (alle 8 e alle 17) e, naturalmente, controlla che non vi siano scavi non autorizzati"*.

Le esigenze di sepoltura della comunità islamica passano attraverso un responsabile presso il centro stranieri, il Comune manda i necrofori per scavare la fossa, che deve avere dimensioni regolamentari ed ogni salma deve essere rigorosamente raccolta dentro una bara.

La maggior parte delle 39 tombe non hanno nome sulla lapide, questo perché essendo in maggioranza tombe di bimbi nati morti o feti dovrebbe essere il nome dei genitori a comparire, e molti preferiscono non indicarlo.

### In Gran Bretagna boom di cimiteri misti

Negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero dei cittadini inglesi che decidono di essere sepolti accanto ai propri animali domestici.

Il fenomeno ha raggiunto proporzioni tali che la scorsa settimana la contea britannica del Lincolnshire ha approvato la creazione di una serie di cimiteri misti per accogliere in futuro le salme di quei cittadini che, anche dopo la morte, intendono restare vicino ai propri amici a 4 zampe (non solo cani e gatti, ma anche cavalli ed altri animali tanto amati in vita).

La tradizione delle sepolture miste è oggi rinata anche grazie a pionieri come Penny Lally, che gestisce il Woodland Burial Place, cimitero di Penwith, in Cornovaglia. All'inizio era un camposanto solamente per animali, ma dal 2003 più di 30 persone sono state seppelitte a fianco dei propri animali domestici.

Secondo quanto racconta la proprietaria, almeno altre 120 persone hanno già prenotato nel cimitero un piccolo appezzamento di terra da dividere in futuro con il proprio animale domestico: *"Molte persone che decidono di acquistare qui una tomba, lo fanno perché vogliono essere sepolte con i loro animali domestici – dichiara la signora Lally – Gli inglesi amano i loro animali. Sono parte della loro vita e offrono tanto amore. Perché abbandonarli dopo la morte?"*.

### **USA: Dispersione delle ceneri negli impianti sportivi**

Secondo Joe Kelly, storico americano dello sport, per i tifosi farsi cremare e disperdere le proprie ceneri su piste, campi, stadi, ecc. è quasi un rito d'obbligo: *“Baseball, golf, tennis, football americano, Nascar: non c'è sport che non venga inondato di queste richieste. La passione sportiva non finisce con la morte”*.

Basti ricordare Willie Doyle, il fantino che vinse nel 1909 il Premio Preakness, che alla sua morte fece disperdere le sue ceneri sulla linea del traguardo del famoso ippodromo di Baltimora; ma nel corso dell'ultimo mezzo secolo ed in particolare degli ultimi anni, all'ippodromo sono state disperse le ceneri di decine forse centinaia di altre persone, in maggioranza tifosi dell'ippica. Kelly fa notare che in vent'anni la percentuale di americani che scelgono la cremazione è aumentata dal 15 al 35%, dichiarando *“La cremazione costa un terzo della sepoltura e il cimitero di famiglia sta scomparendo”*; da qui il boom delle dispersioni delle ceneri nei centri sportivi.

Michael Nicodemus della Cremation Association riferisce che il fenomeno è comune non soltanto tra i tifosi, ma anche tra gli ex atleti.

Però non tutte le richieste vengono regolarmente soddisfatte: in genere vengono respinte dalle università con le più celebri

squadre dilettantistiche, ma anche i grandi club. È rimasto celebre un incidente avvenuto a Philadelphia nel 2005: quando la locale squadra di football americano *Eagles* negò la dispersione ad un suo supertifoso di 44 anni, Christopher Noteboom, questi attese una partita e durante il suo svolgimento si avventò sul terreno di gioco gettandovi le ceneri materne.

### **Per gli inglesi la sepoltura non è più al cimitero**

Da una ricerca effettuata dall'associazione 'Age Concern', pubblicata in seguito sul Daily Mirror, è risultato che il 55% dei britannici preferirebbe farsi seppellire in luoghi insoliti piuttosto che nei tradizionali cimiteri.

Delle 2.086 persone intervistate, oltre la metà infatti boccia cimiteri e camposanti, a favore di luoghi più esotici o semplicemente bizzarri (ad es. il punto di partenza dell'autodromo di Le Mans, il deserto, una discarica).

Sharon Dobson della 'Age Concern', però, puntualizza: *“La nostra ricerca mette in luce che, anche se molti di noi hanno idee interessanti sul luogo di sepoltura, alla fine queste sono destinate a cadere invano se non si fanno progetti per tempo”*.

In realtà, da quanto emerge, solo il 10% degli inglesi ha già pianificato definitivamente il proprio

funerale, mentre il 30% si rifiuta persino di parlarne.

### **In Brasile uomo assiste al proprio funerale**

In un paese del Brasile, un uomo ha sorpreso i suoi familiari presentandosi – vivo e vegeto – al “suo” funerale.

Questo l'antefatto: Un giorno, mentre il muratore A.J.G. di 59 anni, stava bevendo un liquore con alcuni amici nel bar di una stazione di servizio, i suoi congiunti lo riconoscevano nel cadavere di uno scontro tra veicoli, il cui corpo si presentava con il viso coperto di sangue e la bocca aperta (con una dentatura simile al presunto defunto). *“Eravamo in dubbio”* ha detto una nipote *“e abbiamo chiamato la zia che ha confermato l'identità.”*

Quando la salma (ripulita) è stata composta nella bara, i dubbi sono ritornati, tanto che alcuni parenti pensavano a un controllo delle impronte digitali. Ma il giorno del funerale, mentre la bara stava per essere chiusa, ecco apparire il “morto”: un amico lo aveva appena informato e lui si era precipitato al “suo” funerale per comunicare che era vivo.

I documenti ne hanno confermato l'identità e la salma è stata poi seppellita – col suo vero nome – in un'altra città.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **La normativa veneta per il settore funerario**
- **Iter e analisi della riforma statale del settore funerario**
- **Statistiche di cremazione**
- **In Emilia-Romagna è più facile aprire un'impresa funebre**

Rubrica

## Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q.** A questo ufficio comunale è stato richiesto l'affidamento delle ceneri di un uomo, deceduto nel nostro Comune (sito in Emilia Romagna) e per il quale è già stata fatta la cremazione nei giorni scorsi.

Al momento della richiesta di cremazione la moglie, che verrebbe l'affidataria dell'urna cineraria, era già stata informata che occorre la dichiarazione con firma autenticata del coniuge e di tutti i parenti di primo grado (quindi figli e genitori): in quella occasione era stata segnalata quale unica "difficoltà" il fatto che il padre del deceduto fosse gravemente malato, ricoverato in una clinica estera, probabilmente incapace di rendere dichiarazioni, mentre la madre e i figli del deceduto, pur residenti in altro Comune, erano disponibili a rendere la dichiarazione.

A fronte di questo problema, era stata data come indicazione la presentazione di copia dell'eventuale procura, tutela, ecc., o, in alternativa, la sottoscrizione da parte di un fratello del *de cuius*, in nome e per conto del padre impossibilitato, allegando una certificazione medica a sostegno dell'impossibilità di esprimere consapevolmente la volontà richiesta. In seguito è però emerso che non esistono tutele, procure,

ecc. e non è neanche possibile farsi rilasciare alcuna certificazione medica.

A questo punto ho comunicato ai familiari che il procedimento non si poteva concludere immediatamente, a causa della mancanza della dichiarazione del padre, che resta comunque uno dei titolari.

Si chiede cortesemente se esiste la possibilità di poter accogliere la richiesta della famiglia, anche se manca la dichiarazione di uno degli aventi titolo.

**R.** Si premette che l'affidamento di urna cineraria è regolato, in termini di principio, in sede statale dall'articolo 3, comma 1 lettera e) della legge 30 marzo 2001, n. 130:

*"e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;"*.

La regione Emilia Romagna ha attuato detta norma di principio con l'articolo 11 commi 3 e 4 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 e poi dettagliando con la lettera c) della direttiva regionale 10 gennaio 2005, n. 10, che nel prevedere determinate specifiche regole da seguire rimanda a norme comunali di maggiore dettaglio

(o comunque nelle more dell'approvazione regolamentare previste dalla singola autorizzazione comunale di affidamento).

Ciò premesso, la norma statale e la norma regionale sono chiare nel precisare che l'affidamento è da autorizzare dal Comune "in base alla volontà espressa dal defunto".

Tale volontà può essere espressa direttamente dal defunto in maniera rituale (testamento nelle varie forme previste) o in forma irrituale e cioè con l'affidamento di una sua preferenza circa la destinazione delle proprie spoglie mortali in un senso o in un altro, o almeno nella non contrarietà ad una determinata pratica funebre o sepoltura. Nel caso dell'affidamento la circostanza è ancor più rilevante in quanto l'affidamento dell'urna è unico ad una persona. Resta chiaro che l'affidatario è tenuto a garantire che il luogo di conservazione delle ceneri sia visitabile da chiunque voglia onorarle (in analogia al principio che un sepolcro deve essere aperto a chiunque desideri svolgere atti di pietà nei confronti del defunto).

**Q.** Per quanto riguarda le caratteristiche delle urne cinerarie, vi risulta che, oltre ai limiti di capienza garantiti per ottenere l'inserimento di tutte le ceneri, esistano anche altri a-



**spetti strutturali da tenere in considerazione, quali ad esempio doppia camera, tipo di materiale usato, ecc.?**

**R.** Salvo le leggi regionali, le norme di più antica data sono previste dall'articolo 80 D.P.R. 285/90 (identificazione nel co. 2, obbligo di capacità dell'urna tale da contenere tutte le ceneri di una cremazione).

Il comma 4 – letteralmente – stabilisce che sia il Comune nel proprio regolamento a definire le dimensioni limite delle urne, ma leggendo il contesto si comprende come sia un errore del legislatore, che invece si riferisce al vano che contiene le urne.

In effetti l'unico vero riferimento dettagliato è una circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, che al paragrafo 14.1, lettera d) definisce con esattezza le caratteristiche delle urne, che poi sono riportate integralmente nei vari regolamenti comunali: cioè materiale resistente ed infrangibile, tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'urna deve essere sigillata.

Poi il D.M. Interno 1/7/2002, all'art. 2, comma 1, lettera f) ha previsto la caratteristica dell'urna minimale: deve essere di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno l'identificazione delle ceneri.

Questo è quanto regolato in materia in Italia.

**Q. Un privato chiede chiarimenti in merito al regime autorizzatorio in caso di richiesta di estumulazione ordinaria di una salma che si trova in un loculo posto in una cappella di famiglia (tale cappella è stata eretta su un'area cimiteriale**

**concessa in uso perpetuo nel 1958).**

**Il richiedente l'estumulazione è un erede di uno dei due titolari al 50% della concessione.**

**R.** Con ordinanza del sindaco (o assessore competente) viene regolata la materia nel dettaglio.

Può essere normata dal regolamento di polizia mortuaria comunale e in assenza dei due (ordinanza e regolamento comunale) vale la norma statale, sempre che non ci sia una normativa regionale configgente.

Ciò premesso, il comma 1 dell'articolo 86 prevede che la estumulazione si esegua ordinariamente al termine di una concessione. Ad es. decorsi 30 anni dalla originaria concessione di tale durata.

Se non c'è alcuna richiesta degli aventi diritto si segue quanto previsto dall'ordinanza del Sindaco che regola la materia (in genere, per i resti mortali la inumazione in campo indecomposti o la cremazione, per le ossa l'ossario comune, per le ceneri il cinerario comune).

Se un avente diritto (a disporre delle spoglie mortali) prima della scadenza della concessione dà istruzioni al Comune (pagando le tariffe corrispondenti) fa domanda di traslazione in altra sepoltura o di cremazione, ecc. si fa quel che lui chiede e quindi il Comune procede ad autorizzare la traslazione e la successiva sepoltura (o cremazione).

Il compito del Comune, in questo caso, è di verificare che sussista il diritto a richiedere tale destinazione e alla sepoltura nella nuova tomba.

Se invece ci si trova in situazione in cui o si vuole una traslazione del feretro prima della scadenza della originaria sepoltura (i soliti 30 anni, ad esempio) o in una sepoltura perpetua, l'avente diritto chiede una estumulazione (che nel gergo è detta

straordinaria), che deve essere autorizzata dal Comune.

Per il trasferimento ad altra tomba, a seconda che si sia in presenza di parti molli o meno si seguono le specifiche contenute nella circolare n. 10 del 1998 del Ministero della Sanità.

L'A.USL interviene per gli aspetti sanitari nelle regioni che hanno mantenuto questa verifica.

**Q. Ci viene domandato dove termina l'operato dell'Agenzia di Trasporto Funebre in presenza di un funerale e, nello specifico se la bara deve essere trasportata dall'Onoranza Funebre sino al posto di inumazione e/o tumulazione oppure termina all'ingresso del cimitero previo collocamento della bara sulla barella.**

**R.** L'inizio delle operazioni cimiteriali è fissato con l'accoglimento del feretro nel cimitero da parte del Responsabile del servizio di custodia, che verifica la documentazione che accompagna il feretro e la stessa tipologia di feretro in funzione della destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione).

Questo è stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Sempre a cura dello stesso Responsabile o di chi per lui, vi è l'obbligo di registrazione dell'ingresso del feretro e del luogo e data di sepoltura, ai sensi dell'articolo 52 D.P.R. 285/90.

Il cimitero fa parte del demanio comunale (*ex art. 824 comma 2 del Codice Civile*). È quindi compito del proprietario (Comune) stabilire a chi è permesso svolgere servizi all'interno del cimitero, trattandosi di pubblico servizio. Lo strumento che generalmente si utilizza è il regolamento di polizia mortuaria comunale.

In assenza di diversa regolamentazione comunale è d'uso atte-

nersi al criterio che il trasporto funebre termina con la consegna del feretro al personale incaricato al cimitero delle operazioni (di inumazione o di tumulazione) e con la consegna della documentazione di accompagnamento del feretro. Quindi generalmente al cancello del cimitero. Negli ultimi anni, le carenze di personale cimiteriale da un lato e la sempre maggiore volontà degli operatori funebri di accompagnare il feretro fino al luogo di sepoltura hanno determinato uno spostamento verso quest'ultimo luogo della competenza dell'impresa funebre. Ma ciò è solo l'Amministrazione comunale (in qualità di proprietaria del cimitero) a poterlo decidere.

La presenza di un operatore dell'impresa funebre in termini di assistenza alla famiglia e valutazione della migliore conclusione della cerimonia è comunque sempre possibile.

Pertanto è compito di ogni Comune stabilire se il trasporto funebre cessa al cancello o meno. In assenza di esplicita e diversa norma del regolamento di polizia mortuaria comunale è lecito prevedere che il trasporto cessi al cancello. Nel caso ciò non avvenga la situazione deve essere segnalato al Sindaco, che a termini dell'articolo 51 del D.P.R. 285/90 ha il compito di vigilare l'applicazione della normativa speciale di settore e di quella regolamentare comunale.

**Q. Il Comune di ... dispone di un piccolo cimitero nei pressi di una parrocchia, cimitero che non può essere ampliato a causa del divieto imposto dalla sovrintendenza ai beni artistici. Il sacerdote di tale parrocchia ha chiesto se è possibile utilizzare un locale della stessa, che si trova nel seminterrato,**

**per poter conservare le urne cinerarie di chi ne fa richiesta.**

**Questa ipotesi può essere valutata?**

**R.** No, l'ipotesi non è proprio percorribile.

Configurerebbe la formazione di un distinto cimitero o quanto meno di una cappella gentilizia (con i vincoli relativi). Infatti, la costruzione di cappella gentilizia può essere autorizzata unicamente quando riguardi famiglie, e in nessun caso enti, fermo restando che, prima della richiesta di costruzione, dovrebbero sussistere le condizioni di essere "contornata" da una zona di almeno 200 metri, non riducibile (a differenza delle fasce di rispetto dei cimiteri) di proprietà della famiglia interessata e sulla quale la famiglia proprietaria dell'area abbia costituito i vincoli di inedificabilità ed inalienabilità (cioè con atto pubblico, debitamente trascritto (condizione di efficacia ed opponibilità).

Diversa sarebbe la questione se si trattasse di sepoltura di persona illustre (ad es. un vescovo) in Chiesa in urna cineraria o meno. Ma in quel caso occorre fare riferimento ad altra normativa, cioè a quanto previsto dall'art. 341 T.U.LL.SS. e dall'art. 105 D.P.R. 285/90.

Le urne sono affidate per la conservazione, secondo la L.130/01, ad un familiare. In alcune regioni (es.: Emilia-Romagna) è presente la terminologia di affidamento personale, in funzione di risolvere, od eludere, le questioni che si collegano con le famiglie di fatto o, altrimenti, le c.d. convivenze *more uxorio*. Tuttavia, anche in questo caso si tratterebbe sempre di affidamento ad una persona singola, escludendosi la possibilità dell'affidamento ad un ente, sollevandosi, oltretutto, la questione dell'ammissibilità che la stessa persona possa essere affidataria di una

pluralità di urne cinerarie relative a defunti tra i quali non siano presenti vincoli di parentela, affinità, adozione o ad essi assimilabili (come è nel caso delle predette convivenze *more uxorio*), se non altro per la considerazione che un affidamento, seppure personale, di urne cinerarie relative a defunti tra i quali non vi siano vincoli giuridici (od assimilabili) ad un'unica persona non costituisca un'alterazione, profonda, al concetto stesso di affidamento dell'urna cineraria, la cui funzione è espressamente quella di considerare le relazioni proprie e tipiche del lutto. A maggiore ragione, se tali vincoli relazionali non siano presenti neppure nei riguardi della persona affidataria.

Se il Parroco insistesse, può presentare una richiesta scritta, alla quale l'amministrazione comunale non potrà che rispondere negativamente, consentendo così di avvalersi dei rimedi posti dall'ordinamento giuridico ad eventuale tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante (e si dubita possa individuarsi la sussistenza di tale precondizione).

È, per altro, il caso di valutare, se nel cimitero non possano trovarsi idonee soluzioni, atte ad accogliere urne cinerarie, che potrebbero essere individuate senza che siano necessari ampliamenti oppure interventi edificatori di un qualche rilievo.

**Q. Un uomo di nazionalità polacca muore, a seguito di omicidio, nel territorio di un Comune diverso dal Comune A. La salma viene trasportata nel Comune A per essere sottoposta ad autopsia.**

**Al termine delle operazioni relative, quale Comune dovrà rilasciare il passaporto mortuario per far rientrare la salma**

### in Polonia, il Comune A oppure l'altro?

**R.** La questione non è in effetti certa.

Esiste la norma generale di cui all'art. 34 comma 1 del D.P.R. 285/90 che fa supporre che sia compito del Comune di decesso (confermato dal paragrafo 5.2 della circ. Min. Sanità del 24/6/1993, n. 24), ma si riferisce ai trasporti in generale.

Però l'art. 29, comma 1 (che è specifico per i trasporti internazionali, ma non per i Paesi firmatari del Trattato di Berlino) dice che la domanda va fatta al prefetto (ora sindaco) del territorio del Comune dove trovasi la salma.

Si aggiunge che con circolari o note varie i Ministeri interessati (Sanità e Interno) se ne sono lavati le mani, lasciando la competenza alle norme regionali.

Pertanto, in conclusione, se non c'è norma regionale diversa, autorizza (ma con incertezza al ri-

guardo) il Comune di partenza del feretro (quello cioè dove si trova la salma), per la specialità della norma di cui all'art. 29 D.P.R. 285/90, che prevale su quella generale di cui all'art. 34.

**Q. Nel Comune di ... è deceduto, a seguito di suicidio, un cittadino qualificabile come indigente (lasciando uno scritto in cui chiede di essere cremato e sepolto nel loculo ove era stata recentemente tumulata la madre). Il pagamento della concessione di detto loculo non è però mai stato effettuato ed è già iscritta al ruolo la richiesta di recupero del credito vantato per tale concessione: è perciò evidente che il Comune non può far utilizzare ulteriormente tale loculo.**

**Poiché l'unica parente è anch'essa nullatenente e non può acquisire neppure la disponibilità di una celletta ossa-**


**ria, come deve procedere il Comune (che di norma, nel caso di indigenza, recupera la salma e la inuma)?**

**R.** Si consiglia di procedere alla cremazione del defunto, rispettandone le sue ultime volontà. Poiché nessuno è in grado di pagare la tumulazione dell'urna cineraria nel loculo, le ceneri del nullatenente vanno sversate nel cinerario comune del cimitero dove oggi è tumulata la madre o dove verrà inumata la salma della madre (dopo la estumulazione).

A ben poco servirebbe porre a carico dei servizi sociali del Comune l'onere (per pietà sociale) di seppellire l'urna cineraria nel loculo di sepoltura della madre, per poi togliere ambedue le spoglie mortali dopo pochi giorni e risepararli.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.



Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.



Figura 1



Figura 2

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)  
Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Cimiteri particolari pre-esistenti Parte II

di Sereno Scolaro

### I cimiteri, propriamente, parrocchiali cattolici

Le anzidette tipologie di cimiteri particolari non sono esaustive, ma solo esemplificative, considerandosi le fattispecie a maggiore diffusione, dato che localmente si possono che registrare anche altre tipologie. Tuttavia, un'altra tipologia merita di essere affrontata, quella che riguarda i cimiteri parrocchiali cattolici, intesi nel senso proprio, quali cimiteri di proprietà parrocchiale, intesa in senso canonico e costituenti beni degli enti ecclesiastici. L'esistenza di cimiteri particolari cattolici parrocchiali costituisce, spesso, un fenomeno sorto in epoche lontane, generalmente (per non dire sempre) antecedenti ai Patti Lateranensi <sup>(1)</sup> ed al Concordato stipulati a Roma l'11 febbraio 1929, lasciando con ciò presumere, in linea generale, probabilmente soddisfatta la condizione di pre-esistenza all'entrata in vigore del T.U.LL.SS. (Nell'ipotesi che tali cimiteri siano sorti successivamente, con mota probabilità, essi non dovrebbero neppure avere natura di cimiteri particolari, bensì di cimiteri comunque pubblici, anche se, eventualmente, vi sia stato, in parte od in tutto, un qualche concorso patrimoniale <sup>(2)</sup> da parte della parrocchia ai fini della costruzione del cimitero <sup>(3)</sup>. Quando si tratti effettivamente di cimiteri cattolici parrocchiali, va rammentata la previsione dell'art. 30 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia fatto a Roma l'11 febbraio 1929 <sup>(4)</sup>, in materia di beni ec-

clesiastici, nonché fare riferimento alle disposizioni della L. 20 maggio 1985, n. 222 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi." <sup>(5)</sup>, emanata in conseguenza, e come effetto, delle modifiche al trattato fatta a Villa Madama, Roma, il 18 febbraio 1984. Di tale norma legislativa si segnalano, in particolare, l'art. 19 per il quale ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione

---

*La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.*

*Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.*

*Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.*

*Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma"*

<sup>(5)</sup> Le norme di attuazione alla legge sono state emanate con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.

<sup>(1)</sup> Tecnicamente, si dovrebbe dire: "Trattato, con quattro allegati annessi".

<sup>(2)</sup> Quali, ad esempio, la messa a disposizione del terreno, ma anche di somme per l'esecuzione delle opere caso per caso necessarie od altro.

<sup>(3)</sup> Per altro, nei singoli casi, occorre sempre fare riferimento agli atti di fondazione.

<sup>(4)</sup> Il suo tenore era:  
"Art. 30.

dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'art. 29, il cui comma 4 considera gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, che siano stati trasferiti, sulla base della così novellata regolazione dei beni ecclesiastici all'istituto diocesano per il sostentamento del clero, consentendo all'ordinario <sup>(6)</sup> diocesano un'individuazione ai fini dell'assegnazione a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi. Quest'ultima disposizione porta a dover valutare, caso per caso, se gli eventuali cimiteri cattolici parrocchiali siano stati interessati al trasferimento all'anzidetto istituto diocesano per il sostentamento del clero, se vi sia stata (eventualmente) assegnazione alla parrocchia, ma – soprattutto – solleva la questione se abbiano natura tale da poter, o dover, essere inquadrabili tra i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto, se non altro perché questa formulazione porta a considerare prevalentemente una destinazione delle rendite dei beni agli oneri di culto, ma anche per il fatto che la funzione cimiteriale, se isolata, probabilmente non attiene sempre e comune a questa destinazione. Ancora una volta, non è possibile tracciare linee di ordine generale, omnicomprehensive, valide ed applicabili in tutte le situazioni, ma è sempre necessaria una valutazione del caso singolo, nel ... particolare (visto che si sta affrontando il tema dei cimiteri, appunto, particolari). Per altro, elementi di unitarietà sono individuabili e lo sono sulla base del *Codex Iuris Canonici* <sup>(7)</sup> dato a Roma dal Pontefice Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, che considera, e regola, le esequie nel Titolo III del *Liber IV – De Ecclesiae munere sanctificandi*. Si trascurano qui le disposizioni “non cimiteriali” come quelle relative alle esequie e ad i soggetti cui possano o debbano essere attribuite, o anche negate, per incentrare l'attenzione sui canoni più propriamente “cimiteriali”, per ragioni di pertinenza.

*Can. 1176 – § 1.- Ai fedeli defunti si devono dare le esequie ecclesiastiche a norme del diritto.*

*§ 2.- Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i copri, e insieme arreca ai vivi il*

*conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche.*

*§ 3.- La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.*

...

*Can. 1180 – § 1.- Se la parrocchia ha un proprio cimitero, i fedeli defunti devono essere tumulati in esso, a meno che non ne sia stato legittimamente scelto un altro dal medesimo defunto o da coloro cui compete provvedere alla sua sepoltura.*

*§ 2.- A tutti, poi, se non ne hanno la proibizione dal diritto, è consentito scegliere il cimitero della propria sepoltura.*

*Can. 1181 – Per quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le disposizioni del can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano privati delle dovute esequie.*

*Can. 1182 – Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.*

Si osserva come al Can. 1180 § 1 C.J.C. si usi il termine “tumulazione” e, di seguito, quello di “sepoltura”, anche nel testo latino, mentre al precedente Can. 1176 § 3, è presente la parola “sepoltura”. Forse, il termine *tumulatio* si riferisce al significato originario latino di cumulo di terra, solo che esso ha assunto, nella lingua italiana, il significato di sepoltura all'interno di un manufatto, distinto dal collocamento della bara in una fossa scavata nel terreno (per altro, in Francia si è avuto un fenomeno linguistico inverso, nel senso che la parola *hinumation* ha il significato di riferirsi indifferentemente all'inumazione che alla tumulazione, termini qui utilizzato nel significato che hanno in italiano, dove, piuttosto, il termine promiscuo è quello di “sepoltura”. Probabilmente, la Chiesa non ha ancora affrontato o non lo ha fatto a sufficienza, di considerare quanta componente di paganesimo sia insista nella pratica funeraria della tumulazione.

Può essere interessante andare a vedere anche quali fossero le previsioni del C.J.C. antecedente rispetto all'attuale, cioè quello dato dal Pontefice Benedetto XV il 15 settembre 1917.

*Can. 1205 § 1.- Cadavera fidelium sepelienda sunt in coemeterio quod, secundum ritum in probatis liturgicis libris traditoris, sit benedictum, sive solemniter sive simpliciter*

<sup>(6)</sup> Vescovo, nel testo della legge.

<sup>(7)</sup> Di seguito: C.J.C.

*benediction ab iis data de quibus in can. 1155, 1156.*

§ 2.- *In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de cadaveri bis Episcoporum residentialium, Abbatum vel Prelatorum nullius in propria ecclesia sepeliendis, vel Romani Pontificis, regalium personarum aut S.R.E. Cardinalium.*

Can. 1206 – § 1.- *Ius est catholicae Ecclesiae possidenti propria coemeteria.*

§ 2.- *Sicubi hoc Ecclesiae ius violetur nec spes sit ut violatio reparetur, curent locorum Ordinarii ut coemeteria, societatis civilis propria, benedicantur, si, qui in eis condissent, sint maiore ex parte catholici, aut saltem ut in eis catholici spatium habeant, idque beneditum, sibi reservatum.*

§ 3.- *Si ne hoc quidem obtineri possit, toties quoties benedicantur, secundum irus in probatis liturgicis libris traditos, singuli tumuli.*

Can. 1207 – *Quae de interdicto, violatione, reconciliatione ecclesiarum canones praescribent, etiam coemeteriis applicentur.*

Can. 1208 – § 1.- *Paroeciae suum quaeque coemeterium habeant, nisi unum plurius commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum.*

§ 2.- *Religiosi exempti possunt habere coemeterium proprium, a communi coemeterio distinctum.*

§ 3.- *Etiam aliis personis morali bus vel familiis privatis permitti potest ad ordinario loci peculiare sepulcrum, extra commune coemeterium positum, ed ad instar coemeterii beneditum.*

Can. 1209 . § 1.- *Tum in coemeteriis paroecialibus, ex licentia scripta Ordinarii loci eiusve delegati, tum in coemeterio proprio alius personae moralis, ex licentia scripta Superioris, fideles sibi suisque exstruere possunt sepulcra particularia; quae, de consensu eiusdem Ordinarii aut Superioris, possunt quoque alienare.*

§ 2.- *Sepulcra sacerdotum et clericorum, ubi fieri potest, a sepulcris laicorum separata sint ac decenti ore loco sita; praeterea, ubi id commodum fuerit, alia pro sacerdote bus, alia pro inferioris ordinis Ecclesiae ministris parentur.*

§ 3.- *Etiam infantium corpuscula, quatenus commode fieri potest, speciales et separatos ad aliis loculo set sepulturas habeant.*

Can. 1210 – *Quodlibet coemeterium sit undique apte clausum ed aute custoditum.*

Can. 1211 – *Caveant Ordinarii loco rum, parochi ac Superiores, ad quos spectat, ne in co-*

*emeteriis epitaphia, laudationes funebres ornatusque monumentorum quidquam prae se ferant a catholica religione ac epietate absonum.*

Can. 1212 – *Praeter coemeterium beneditum alius, si haberi queat, sit locus, clausus item et custoditus, ubis ii humentur quibus sepultura ecclesiatia non conceditur,*

Can. 1213 – *Nullum corpus sepeliatur, praesertim si mors repentina fuerit, nisi post congruum temporis intervallum, quod satis sit ad omnes prorsus de vero obitu dubitationem tollendam.*

Can. 1214 – § 1.- *Nullum cadaver perpetuae sepulturae ecclesiatiae ubivis traditum exhumare licet, nisi de licentia Ordinarii.*

§ 2.- *Ordinarius licentia numquam concedat, si cadaver ad aliis corporibus certo discerni nequeat.*

Si noterà come il C.J.C. del 1917 fosse ben più dettagliato, quanto meno “cimiterialmente” parlando. Per altro, interessa maggiormente il Can. 1180 C.J.C. che sembra disporre una sorta di obbligo (... *devono* ...) di sepoltura dei fedeli (della parrocchia) nel cimitero parrocchiale quanto la parrocchia abbia un cimitero proprio, anche se tale “obbligo” viene attenuato considerando la legittimità di una scelta di altro cimitero, rimessa o al defunto o, anche, a coloro cui compete di provvedere alla sepoltura. Non solo, ma al § 2 si afferma una sostanziale libertà di scelta, evidentemente per i fedeli, nella scelta del cimitero. Se ne deduce che questo obbligo non è posto tanto ai fedeli, che lo possono legittimamente derogare (anzi a cui è riconosciuto un diritto di scelta del cimitero), quanto alla parrocchia in conseguenza del fatto che essa disponga di un proprio cimitero. L’analogia, se si vuole la specularità o, meglio ancora, la precisa corrispondenza (se non anche identità sostanziale) con l’obbligo posto in capo ai comuni dall’art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è del tutto palese: anche in questo caso sono i comuni che “devono” accogliere i defunti considerati dalla norma e, di conseguenza, assicurare disponibilità di sepolture (ad inumazione, fatto salva l’ipotesi della lett. c) <sup>(8)</sup>) per i defunti che si trovino nelle categorie così individuate. In altri termini, il fatto che la parrocchia disponga di un cimitero proprio fa sorgere nei suoi riguardi obblighi nei confronti dei propri parrocchiali. Del resto, quest’incombenza, potendosi, nella specie, parlare di obbligo solo nel diritto canonico, risulta coerente con il fatto che la parrocchia disponga di un cimitero.

<sup>(8)</sup> La quale, dal punto di vista sostanziale, ha il carattere di un “adempimento “contrattuale” rispetto ad un rapporto giuridico precedentemente sorto e di cui il comune è stato “parte”.

ro proprio, poiché esso, per ciò stesso, non può che logicamente essere se non a servizio dei parrochiani.

### Gli aspetti comuni ai cimiteri particolari

Fermo restando che i cimiteri particolari rilevano, qui, se ed in quanto pre-esistenti all'entrata in vigore del T.U.L.L.S.S., la loro soggezione alla vigilanza dell'autorità comunale porta a richiamare abbastanza direttamente alle disposizioni dell'art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che considerano tre aspetti, quello della manutenzione, quello dell'ordine e quello della vigilanza dei/(leggi: sui) cimiteri. È abbastanza difficile distinguere tra il secondo e la terza essendo questi spesso interallacciati, ma pur tuttavia l'ordine ha riguardo anche ad un potere regolatorio, anche per quanto riguarda il personale assegnato al servizio del cimitero, nonché per le operazioni che ivi si svolgono. Non deve essere trascurato, considerando l'aspetto della vigilanza, il fatto che non vi sia una titolarità per questa nella sola autorità comunale, ma essa comprenda, in sé, anche il ruolo che compete all'A.S.L., per gli aspetti c.d. igienico-sanitari<sup>(9)</sup>, non solo per ragioni di specializzazione, ma altresì per il fatto che le funzioni sanitarie sono di competenza comunale<sup>(10)</sup>, che (o: anche se) le esercita "attraverso" l'A.S.L.: non ostante le evoluzioni che hanno portato le A.S.L. ad assumere la natura di aziende<sup>(11)</sup>, non è venuta meno, quanto meno formalmente, questa, per così dire, strumentalità delle A.S.L. rispetto a funzioni "comunali".

La vigilanza considerata dall'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non ha riguardo unicamente al personale assegnato al servizio del cimitero, né alle sole operazioni che in esso si svolgono, ma viene a comprendere anche tutti gli altri aspetti che attengono all'operatività del cimitero, come l'osservanza delle dimensioni delle fosse per le sepolture ad inumazione o delle caratteristiche tecnico-costruttive dei posti di sepoltura a tumulazione, la messa in opera dei cippi distintivi sulle fosse o le indicazioni districtrici dei defunti tumulati, l'osservanza del turno di rotazione o l'ammissibilità delle estumulazioni alla scadenza della concessione (per i cimiteri particolari pre-esistenti, probabilmente sembrerebbe più opportuno non fare ricorso al termine di "concessione", quanto ad un più generico "periodo di durata del diritto di

uso attribuito") o le condizioni per effettuarla prima di questo termine, l'osservanza delle caratteristiche cui devono rispondere le casse, in relazione alla pratica funeraria praticata, fino alla dotazione di impianti e/o strutture che siano necessarie, come la necessaria presenza, nel cimitero particolare pre-esistente, anche in relazione agli impianti e/o strutture che devono essere presenti in ogni cimitero, obbligo che riguarda, quanto meno, la presenza e funzionalità della camera mortuaria per le funzioni cui è destinata<sup>(12)</sup>, dell'ossario comune<sup>(13)</sup>, nonché del cinerario comune<sup>(14)</sup>. Non possono neppure ignorarsi le funzioni che competono all'autorità comunale sia per quanto riguarda il rispetto della fascia di rispetto, sia nelle ipotesi di realizzazioni di opere, sia che si tratti di costruzioni o di interventi di manutenzione e/o restauro di manufatti pertinenti al cimitero particolare pre-esistente o di altre strutture (ad esempio, le strade di accesso), cui si applicano le comuni norme che regolano le singole tipologie di opere od interventi. Ne consegue che dal potere di vigilanza discende altresì, la titolarità (trattandosi di un potere-dovere) di un'attività di verifica, connessa, quando si renda necessario, alla titolarità ad impartire disposizioni volte ad assicurare il rispetto delle norme che debbano trovare osservanza, disposizioni che non possono essere disattese (e non solo in relazione all'art. 650 C.P.), in quanto direttamente attinenti alla funzione cimiteriale.

Trattandosi di cimiteri particolari pre-esistenti, la vigilanza da parte dell'autorità comunale comprende anche il dovere, non derogabile<sup>(15)</sup>, di accertare, in via preventiva, se i singoli defunti abbiano titolo ad essere accolti nel cimitero particolare, per l'ovvia quanto elementare considerazione che essendo esso cimitero particolare non destinato ad accogliere la generalità dei defunti della comunità, ma quelli che si trovino in una posizione giuridica individuale che fanno sorgere il diritto ad esservi accolti o, altrimenti, in quanto destinato ad accogliere defunti che si trovano in un particolare posizione soggettiva. Oltretutto, la necessità giuridica di tale, preventivo, accertamento della sussistenza delle

<sup>(12)</sup> Art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(13)</sup> Art. 67 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(14)</sup> Art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, struttura che deve essere obbligatoriamente presente in ogni cimitero dal 27 ottobre 1990.

<sup>(15)</sup> Anche se, a volte, deve essere dato atto come, nei fatti, tale dovere non sia proprio osservato, talora per difficoltà oggettive, altrimenti per altre motivazioni che consta stano con i doveri della struttura organizzativa comunale, ed anche con i doveri che discendono la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una amministrazione pubblica.

<sup>(9)</sup> Articolo 51, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(10)</sup> Art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833 e succ. modif.

<sup>(11)</sup> A partire dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e sue succ. modif., disposizioni adottate a seguito delle norme di delega legislativa di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, che ha inciso in numerosi settori normativi.

condizioni di legittimità all'accoglimento nei cimitero particolare pre-esistente non deriva solo dalla norma, regolamentare, di riferimento, ma ha un fondamento in norma di rango primario, cioè nell'art. 340 T.U.LL.SS., essendo detto accertamento preventivo in funzione di prevenirne, evitarne la contravvenzione (e, per questo motivo, non può essere derogato). Un tale accertamento costituisce il necessario presupposto per il rilascio, da parte dell'autorità comunale, dell'autorizzazione all'accoglimento nel cimitero particolare <sup>(16)</sup>. Nell'esercizio di queste funzioni di vigilanza sul cimitero privato pre-esistente, l'autorità comunale ha, per altro, dei limiti, come quello di non avere titolo ad imporre "tasse di concessione" (talora, più recentemente definite come "tariffe" <sup>(17)</sup>) per l'accoglimento dei defunti nel cimitero particolare che siano in misura superiore a quella prevista per l'accoglimento in sepolture private esistenti nei cimiteri del comune <sup>(18)</sup>; in altre parole, vi è un limite di valore, nel senso che la misura di tale imposizione sconta un limite massimo.

I cimiteri particolari pre-esistenti, per la loro stessa natura di cimiteri particolari, cioè destinati a specifiche e predeterminate tipologie di persone, presentano anche le caratteristiche che conseguono dal fatto di non essere, eccezionalmente, assoggettati al regime dei beni demaniali, ma di conservare, pur con le conseguenze finalistiche dell'assolvimento della funzione cimiteriale (per quanti ne siano, caso per caso, destinatari), un regime in larga parte *jure privatorum* (se e per quanto possa parlarsi di questo in ambito cimiteriale), da cui consegue che il soggetto titolare del cimitero particolare pre-esistente sia soggetto agli obblighi per il suo funzionamento, eventualmente comprendenti aree esterne alla cerchia cimiteriale (non solo la necessaria fascia di rispetto, ma altresì la strada di accesso al cimitero, se questa sia stata prescritta al momento dell'autoriz-

zazione, allora prefettizia <sup>(19)</sup>, per la costruzione del cimitero particolare, o anche solo realizzata dal soggetto stesso in funzione dell'uso del cimitero. Sempre al soggetto titolare del cimitero particolare pre-esistente fanno riferimento l'osservanza di eventuali altre disposizioni che debbano applicarsi, come, a titolo esemplificativo, le disposizioni in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali, le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, le norme di prevenzione antincendi, quella in materia di impianti elettrici e le altre, incluse le disposizioni del Codice in materia di trattamento di dati personali <sup>(20)</sup>, tanto più che, con molta probabilità, tra questi, possono non mancare (o, meglio, sono senz'altro presenti) dati qualificati come sensibili. Non si entra qui nell'ambito dei rapporti che possano intercorrere tra il soggetto titolare del cimitero particolare pre-esistente e le persone, o le famiglie, che sulla base degli atti di fondazione o ad essa conseguenti, siano destinatarie di un titolo di utilizzo di sepoltura all'interno del cimitero particolare pre-esistente stesso, in considerazione che ciò richiede, o richiederebbe, un'analisi del tutto particolare, *uti singuli*, dei singoli statuto o tavole di fondazione, della tipologia di atti posti in essere, nonché di altri elementi che, in questo ambito, non sono affrontabili in termini generalizzabili, ma richiedono, sempre, una valutazione caso per caso.

<sup>(16)</sup> In applicazione analogica, ma neppure tanto analogica, alle disposizioni dell'art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(17)</sup> Non si affronta qui la natura di questi istituti, cioè se abbiano natura tributaria, di corrispettivo, di contributo, di entrata non patrimoniali, od altro, in quanto ciò richiederebbe una trattazione ben più ampia ed estesa (anche se la questione potrebbe essere del tutto interessante, anche sulla considerazione che porterebbe a risultati probabilmente non del tutto attesi, in particolare se si tenga conto con quanta superficialità è affrontata, negli ultimi anni, la materia, non solo da chi abbia interesse ad essere superficiale, cosa che risulta anche comprensibile pur non essendo condivisibile, ma soprattutto anche da quanti abbiano, o avrebbero, il dovere di non essere punto superficiali).

<sup>(18)</sup> Art. 103 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(19)</sup> Sempreché la costruzione sia avvenuta in epoca post-Unitaria.

<sup>(20)</sup> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.



Attualità

## Le esigenze attorno a proposta di legge promossa da SEFIT

di Antonio Dieni (\*)

*Intervento effettuato nel corso del convegno "Sefitdieci 2009", tenutosi a Roma il 27 novembre 2009.*

Da tempo presso il Senato sono in discussione norme che riguardano la disciplina delle attività funebri e cimiteriali: si tratta del 'vecchio' disegno di legge Tomassini (AS56), di portata più generale, al quale si sono aggiunti i disegni di legge Poretto – Perduca (AS511) e Filippi ed altri (AS 95) che riguardano gli specifici temi della cremazione e dispersione ed affidamento delle ceneri, nonché il suo trattamento fiscale.

Dopo una fase (direi quantomeno dialettica e durata un paio d'anni) che ha visto SEFIT intraprendere inutilmente contatti con le altre Associazioni di Settore per l'individuazione di principi deontologici ed operativi condivisi e la sottoposizione di emendamenti comuni presso le Camere, viene alla luce una proposta originale da parte della nostra Associazione.

Il tempo a mia disposizione e la necessità di lasciare spazio al dibattito, come è nella tradizione di queste riunioni annuali, mi inducono oggi a non tediare con una disamina puntuale del testo del nostro ddl ed a porgere alla vostra attenzione sia una breve illustrazione sui principi ispiratori della nostra iniziativa, sia alcune riflessioni sullo scenario nel quale le nuove norme dovranno essere armonizzate.

Venendo al primo punto occorre dire che, da oltre un decennio, è in corso tra gli addetti ai lavori un dibattito sulla necessità di un primo e vero organico inquadramento legislativo dei settori funebre e cimiteriale.

Entrambi i quali (e su questa diagnosi mi pare di aver registrato in questo periodo un sostanziale accordo tra tutte le componenti del nostro mondo) specularmente segnati dalle stesse patologie:

- opacità delle prassi e delle procedure che finiscono per isolare ancora di più le famiglie nel momento più acuto del cordoglio;
- discontinua professionalità degli addetti;
- discrezionalità quasi assoluta da parte di ogni operatore (pubblico o privato) nella determinazione del prezzo di ogni prestazione in relazione all'effettivo costo;
- inefficacia dei sistemi di controllo interni o istituzionali sui livelli dei procedimenti, dell'operatività e tributario;

- polverizzazione dei soggetti pubblici e privati chiamati ad intervenire;
- squilibri anche consistenti tra la disponibilità di risorse circolanti e la corretta remunerazione degli investimenti.

A rendere se possibile ancora più oneroso il quadro che abbiamo davanti vi è, come esito percepibile dei processi definiti di "modernizzazione" dei rapporti sociali di questo Paese, una sempre più diffusa incapacità delle famiglie colpite da un lutto di realizzare contesti comunitari nei quali situare pratiche che, come quelle funebri e cimiteriali, sono per loro natura frutto di stratificazioni simboliche e rituali maturati entro una tradizione di condivisione delle azioni, delle parole e dei luoghi del cordoglio e del lutto.

Da qui l'espansione di scelte di riti e di forme di destinazione del corpo nuclearizzate, se non solipsistiche, alle quali viene conferita, forse po' troppo semplicisticamente, una legittimazione dalle novazioni legislative in tema di diritti della persona.

Se quindi sulla diagnosi si potevano registrare convergenze, profonde fratture si sono purtroppo verificate sulla scelta della terapie:

1. le componenti del mondo dell'imprenditoria privata di settore, pur con diverse accentuazioni, sostanzialmente si sono saldate su proposte che prevedono una espansione della nozione dell'attività funebre, tradizionalmente legata alla fornitura del feretro, ad aree di servizio alla persona che comprendono la custodia e la manipolazione del cadavere, l'organizzazione di cerimoniali in luoghi privati fino ad arrivare ad una potenziale custodia collettiva di urne in spazi commerciali o alla cremazione gestita in proprio.

Questo 'aurorale' processo di iper-privatizzazione dovrebbe poi essere tutelato con la creazione di 'riserve di legge' che vietano a soggetti pubblici di gestire segmenti di operatività tradizionalmente affidata a privati.

Per converso si è registrato il permanere di un certa freddezza sulla riduzione/conversione *ex lege* del numero delle agenzie funebri, sulla conseguente fissazione di soglie dimensionali minime e sulla individuazione

zione di effettivi strumenti di regolazione, controllo e sanzione da parte delle autorità locali;

2. sono proprio questi ultimi alcuni gli elementi qualificanti della proposta del mondo Sefit, che appare molto più organica ed armonizzata non solo con la previgente legislazione, ma anche nella determinazione delle aree di influenza dei vari livelli di governo locale (regionale e comunale).

A ciò si aggiunga una maggiore competenza nel definire livelli di autonomia e profili di integrazione tra vari ambiti: da quelli di garanzia sanitaria e/o medico legale, a quelli propri l'attività funebre per finire con il mondo cimiteriale e della cremazione.

Non peregrino appare poi nel nostro testo il tentativo di sollecitare concretamente il piano operativo dell'imprenditoria locale all'individuazione di strumenti e strutture di autoregolazione meno opache per l'esercizio di attività di accoglienza/informazione ed accompagnamento presso le strutture ospedaliere dove, come tristemente noto, si riproducono episodi di malcostume, se non francamente delinquentiali.

Altre norme danno priorità al raggiungimento di rappresentazioni certificate dell'operatività e dei correlati flussi finanziari.

Come componente del mondo funerario si è invece molto tiepidi rispetto a quelle 'avventure della ragione' del sistema privato che vorrebbero *tout court* far diventare l'operatore funebre un cerimoniere se non un vero e proprio officiante di riti.

Fin qui spero di aver sintetizzato le rispettive posizioni e resto ovviamente disponibile a fornire (ovviamente se ne sarò capace) i chiarimenti che mi verranno richiesti.

Vorrei tuttavia, come detto in premessa, immettere nel mio intervento alcuni spunti di riflessione, anche alla luce della recente riforma dei servizi pubblici locali che impone alle amministrazioni locali di compiere delle scelte sicuramente radicali e decisive per il futuro.

La questione non mi sembra più essere quella di determinare recinti più alti o più bassi, ovvero *masi chiusi* più o meno redditizi tra il mondo pubblico e quello privato.

In altre parole, se il legislatore statale impone ai livelli di governo locale e soprattutto ai comuni i principi della concorrenza nel mercato, occorre tuttavia che questi ultimi siano altresì davvero messi in condizione di esercitare una effettiva salvaguardia di quei valori di eguaglianza, di pari opportunità, di tutela delle fasce deboli, di libertà di scelta e di forte difesa del sentimento di comunità che dovrebbero ispirare la nozione stessa di servizio pubblico locale.

Se l'attuale *main stream* legislativo statale di sostanziale privatizzazione di attività comunali viene quindi legittimato costituzionalmente come intervento a tutela della concorrenza nel mercato e necessitato alla luce

della normativa europea, occorre tuttavia che il mercato sia libero mercato veramente, dispiegando quindi tutti gli elementi sia sul piano soggettivo che su quello economico-finanziario (attività e passività strutturali del sistema aggregato) oltre a generare una vera competizione e contendibilità tra le varie entità.

Ma proprio dalla visione aggregata di tutti gli elementi vengono note dolenti per il sistema nel suo complesso ed i sostanziali buoni propositi sui temi del federalismo fiscale, che pongono in un futuro via via più lontano l'età d'oro dell'autonomia impositiva locale (quasi fosse una sorta di Paradiso tanto più roseo quanto più posticipato) risultano inefficaci schiacciati dai debiti accumulati per mantenere gli squilibri strutturali del sistema mentre, nel frattempo, i Comuni rischiano di implodere.

Mi sembra invece che proprio da parte delle amministrazioni non possa che partire la sollecitazione circa l'evidenza che l'intero settore funerario non può continuare ad esistere e avere un futuro (che non si trasformi in un incubo di dissipazione caotica e pericolosa di soggetti, agenzie e risorse), se continua a mantenere una impostazione che vede l'imprenditoria privata prosciugare grandemente la capacità di spesa delle famiglie (con modalità d'azione prive di controlli elementari, anche solo tributari) e i comuni finanziare, ricorrendo sostanzialmente al debito, i costi crescenti di mantenimento dei cimiteri e delle altre attività istituzionali che convergono nel nostro mondo.

Di queste recenti norme sui servizi pubblici locali, finora molti di noi ne hanno percepito caratteri impossibilmente sfidanti ed ultimativi, proviamo tuttavia – ed è questo il senso della mia sollecitazione – a ragionare su quale possa essere la nostra capacità di proposta nei confronti del mercato e se occorra quindi:

- muovere ulteriori passi che consentano alle amministrazioni in genere l'esercizio di reali responsabilità di regolazione (facendo convergere i cioè i livelli regionali e comunali)

- e, d'altra parte, rendere possibile ad alcune realtà, nelle quali le peculiarità cittadine e le dimensioni lo richiedono, la costituzione di scenari imprenditoriali dove si possa attuare una armonica circolazione delle risorse disponibili e la costituzione politiche di efficientamento e trasparenza di tutta la filiera.

Sotto questo profilo il testo proposto da SEFIT rappresenta un ottimo punto di partenza e, sostanzialmente con pochi e rapidi aggiornamenti, mi pare possa essere un affaccio realistico per una discussione matura come l'attuale congiuntura dovrebbe richiedere.

Vi ringrazio.

(\* ) Direttore AFC Torino s.p.a.

Attualità

## Raccolta, deposito temporaneo e conferimento dei rifiuti urbani prodotti dall'attività cimiteriale presso i cimiteri affidati in gestione a Tea s.p.a.

Procedura per il trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività cimiteriale (aggiornata ai sensi della nota del Ministero dell'Ambiente prot.17811 del 26/8/2009 su parere ISPRA prot.031098 del 20/7/2009)

di Marzio Malagutti (\*)

*Intervento effettuato nel corso del convegno "Sefitdieci 2009", tenutosi a Roma il 27 novembre 2009.*

### PREMESSA – RIFIUTI PRODOTTI

Si individuano i seguenti tipi di rifiuto:

#### A. Rifiuti biodegradabili

*Produttore Comune* – CER 20 02 01 (Avviato a recupero)

#### B. Terra e rocce

*Produttore Comune* – CER 20 02 02 (Avviato a recupero)

#### C. Rifiuti urbani non differenziati

*Produttore Comune* – CER 20 03 01 (Avviato a smaltimento)

#### D. Carta e cartone

*Produttore Comune* – CER 20 01 01 (Avviato a recupero)

#### E. Inerti

*Produttore Comune* – CER 17 09 04 (Avviato a recupero)

#### F. Casse in legno, imbottiture ed abiti a seguito di operazioni di esumazione/estumulazione compreso parti di zinco ossidato e non riutilizzabile

*Produttore Comune* – CER 20 03 01 (Avviato a smaltimento) <sup>(1)</sup>

#### G. Materiale ferroso

*Produttore Comune* – CER 20 01 40 (Avviato a recupero)

#### H. Legno

*Produttore Comune* – CER 20 01 38 (Avviato a recupero)

#### I. Plastica

*Produttore Comune* – CER 20 01 39 (Avviato al recupero)

J. Sfridi di triturazione, dopo trattamento con impianto mobile, di casse in legno, imbottiture, abiti e porzioni di zinco ossidate e non riutilizzabili a seguito di operazioni di esumazione /estumulazione  
*Produttore Comune* – CER 18 01 03\* (Avviato a smaltimento)

#### K. Ferro e acciaio proveniente da demolizione di attrezzature

*Produttore Tea s.p.a.* – CER 17 04 05 (Avviato a recupero)

#### L. Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

*Produttore Comune* – CER 20.01.21\* (Avviato a smaltimento)

### DEFINIZIONI GENERALI

▪ Rifiuti biodegradabili (A): ad esempio erba, foglie, materiale vegetale da attività di giardinaggio, fiori e terra da vaso al nudo di involucri di qualunque tipo e consistenza come ad esempio cellophane, carta, vasi, confezioni varie.

▪ Terra e rocce (B): per il terreno proveniente da attività di scavo.

<sup>(1)</sup> Il codice CER 20 03 01 per i rifiuti da esumazione ed estumulazione verrà utilizzato fino a quando nel bacino di Mantova verrà autorizzato il CER 20.03.99.

- Rifiuti urbani non differenziati (C): ad esempio vasi, ceri, fiori di plastica e comunque il rifiuto indifferenziato depositato dagli utenti negli appositi cassonetti.
- Carta e cartone (D): ad esempio involucri, confezioni, imballi e cancelleria d'ufficio.
- Inerti (E): ad esempio calce e mattoni, pietre e/o marmi derivanti da operazioni di demolizione di sepolture o derivanti da operazioni di manutenzione generale di strutture o impianti all'interno del cimitero.
- Casse in legno, imbottiture, abiti e porzioni di zinco ossidate o non riutilizzabili (F): materiale derivante da operazione di esumazione e/o estumulazione raccolto separatamente in appositi contenitori a perdere di cui alla voce successiva.
- Cemsa per servizi cimiteriali (F): sacco idoneo al contenimento, stoccaggio e trasporto di rifiuti urbani da esumazione/estumulazione in conformità al D.P.R. 254 del 15/07/2003, confezionato in tessuto poliolefinico di dimensioni pari a cm 90x280, munito di cerniera per la chiusura e di n° 4/6 punti di sollevamento, di peso pari a Kg 1,485/cad., omologato all'uso, fornito dal Gestore dell'attività cimiteriale.
- Materiale ferroso (G): ad esempio accessori, croci, ferri da demolizione interne o esterne ai manufatti, lamiere di zinco pulito e non ossidato derivate da operazioni di esumazione/estumulazione ed opportunamente ridotte per lo stoccaggio in big bag.
- Legno (H): ad esempio imballaggi legnosi, arredi in legno, ramaglia di grosse dimensioni accessori in genere, croci, pallet.
- Sfridi di triturazione (J): derivanti da trattamento con impianto mobile, di casse in legno, imbottiture, abiti e porzioni di zinco ossidate e non riutilizzabili a seguito di operazioni di esumazione/estumulazione, da confezionare in appositi contenitori di cui alla voce successiva.
- Imballaggio per sfridi da triturazione (J): contenitore idoneo al contenimento, stoccaggio e trasporto di rifiuti urbani da esumazione/estumulazione in conformità al D.P.R. 254 del 15/07/2003, a norma di legge, di volume pari a 60 litri, omologato all'uso, fornito dal Gestore dell'attività cimiteriale.
- Ferro e acciaio (K): materiale di proprietà Tea s.p.a. proveniente da demolizione di attrezzatura di dimensione variabile dismessa dal servizio causa deperimento, danno, vetustà, inadeguatezza alla normativa, ecc.. In occasione del conferimento occorre comunicare agli uffici competenti di Tea s.p.a. la variazione del registro cespiti.

- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (L): Lampade neon esauste ma intere.

**Documenti:** sono il registro di carico e scarico dei rifiuti urbani prodotti dalla gestione cimiteriale (dove necessario) e il formulario di identificazione del rifiuto urbano. La prima copia del formulario (compilata in originale) viene consegnata subito al produttore del rifiuto, la quarta copia ritorna sempre al produttore (a cura e da parte del trasportatore), firmata per avvenuto ricevimento del rifiuto da parte dell'impianto di recupero/smaltimento. Entrambi i documenti sono custoditi presso gli uffici di Mantova Ambiente, in qualità di ditta incaricata dal produttore (Comune di ..... ) sul territorio comunale per la gestione del rifiuto urbano secondo il sistema della tariffa. Nella compilazione del formulario deve essere indicato, nel caso di rifiuti urbani, che l'intermediario è Tea s.p.a., codice fiscale 01838280202.

Nel caso che il trasporto dei rifiuti urbani, in uno dei Comuni gestiti da Mantova Ambiente s.r.l., avvenga a cura della stessa azienda, il trasportatore produrrà un "Modulo per il trasporto dei rifiuti senza formulario" ai sensi del D.Lgs. 152/2006, articolo 193, comma 1, punto 4).

Quando all'interno del cimitero viene prodotto un rifiuto pericoloso è necessario annotare la movimentazione su apposito registro di carico e scarico ed effettuare la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) presso la CCIAA competente per territorio.

Quando il produttore, al contrario, è Tea s.p.a. e si tratta di rifiuti speciali non pericolosi si dovrà aggiungere nelle annotazioni: "PRODUTTORE ESSENTE DALLA TENUTA DEL REGISTRO C/S RIFIUTI, PREVISTA PER ATTIVITÀ DI SERVIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI NR. 190, COMMA 1 E NR. 189, COMMA 3 DEL D.LGS 152/2006"

**Deposito temporaneo:** operazione di stoccaggio provvisorio effettuata nell'area a cielo aperto individuata all'interno del cimitero.

Per svolgere le operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti speciali o urbani pericolosi è necessario adeguarsi alle normative vigenti, in particolar modo osservare le seguenti limitazioni di legge:

- non deve mai superare la quantità di 10 mc quando il rifiuto è pericoloso e la quantità di 20 mc quando il rifiuto è non pericoloso;
- in ogni caso non deve mai superare il limite temporale di 12 mesi dalla prima registrazione di carico del rifiuto su apposito registro.

## ATTIVITÀ DI RACCOLTA, DEPOSITO TEMPORANEO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

### Rifiuti biodegradabili

Si raccolgono in appositi bidoni dislocati all'interno dei cimiteri oppure all'esterno in prossimità dell'accesso. Quest'ultima collocazione è da preferire, compatibilmente con il gradimento dell'Amministrazione interessata e può prevedere anche la distribuzione di appositi sacchetti biodegradabili per gli utenti del cimitero. I bidoni dedicati al materiale organico riporteranno di norma la dicitura "MATERIALE ORGANICO – SI FIORI E TERRA – NO VASI, CERI, INVOLUCRI DI PLASTICA".

I bidoni, se collocati all'interno del cimitero vengono svuotati con le cadenze previste dal personale Tea, o da terzi incaricati dal servizio, in appositi contenitori predisposti all'esterno del cimitero che verranno a loro volta svuotati direttamente dal Gestore della raccolta dei rifiuti urbani. Ad ogni svuotamento (sia in conferimento che in asportazione) dovrà essere curata la pulizia dell'area circostante, qualunque sia il gestore incaricato allo svuotamento.

Per quantitativi significativi di rifiuti da sfalcio e potature l'impresa incaricata di tali operazioni provvederà direttamente al conferimento. Il conferimento avverrà a cura della ditta con proprio Formulario di identificazione.

### Terra e rocce

Lo smaltimento avviene a cura delle imprese incaricate degli scavi. Nel caso di piccole quantità di terra di residuo da inumazioni queste verranno conservate all'interno del cimitero in apposita area in attesa di reimpiego, ovvero se ciò non si verificasse il Responsabile Operativo ne disporrà periodicamente il conferimento incaricando del servizio una impresa specializzata.

### Rifiuti urbani non differenziati

Si raccolgono in appositi bidoni dislocati all'interno dei cimiteri oppure all'esterno in prossimità dell'accesso. Quest'ultima collocazione è da preferire, compatibilmente con il gradimento dell'Amministrazione interessata e può prevedere anche la distribuzione di appositi sacchetti per gli utenti del cimitero. I bidoni dedicati al materiale indifferenziato riporteranno di norma la dicitura "MATERIALE INDIFFERENZIATO – SI VASI, CERI, INVOLUCRI DI PLASTICA – NO FIORI E TERRA".

I bidoni, se collocati all'interno del cimitero vengono svuotati con le cadenze previste dal personale Tea, o da terzi incaricati dal servizio, in appositi

contenitori predisposti all'esterno del cimitero che verranno a loro volta svuotati direttamente dal Gestore della raccolta dei rifiuti urbani. Ad ogni svuotamento (sia in conferimento che in asportazione) dovrà essere curata la pulizia dell'area circostante, qualunque sia il gestore incaricato allo svuotamento.

### Carta e cartone

Si raccolgono in appositi bidoni dislocati di norma all'esterno in prossimità dell'accesso del cimitero. I bidoni dedicati a tale raccolta riportano la dicitura "CARTA E CARTONE".

Eventuale rifiuto di carta e cartone prodotto all'interno del cimitero per l'attività degli uffici e servizi dovrà essere conferito nei suddetti bidoni dal personale cimiteriale o da terzi incaricati per le pulizie, utilizzando appositi sacchetti.

### Inerti

Si raccolgono provvisoriamente nel deposito temporaneo individuato in apposita area all'interno dei cimiteri, delimitata da recinzione. Tramite ditta autorizzata, interpellata dal Responsabile Operativo, si provvede periodicamente al trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero.

Durante le operazioni di raggruppamento all'interno del cimitero da parte di personale Tea, gli addetti devono indossare guanti in pelle, oltre alla dotazione contrattuale di vestiario e calzature prevista per operatori cimiteriali.

### Casse in legno, imbottiture, abiti e porzioni di zinco ossidato e non riutilizzabile a seguito di operazioni cimiteriali di esumazione / estumulazione

Si raccolgono provvisoriamente nel deposito temporaneo individuato in apposita area a cielo aperto all'interno dei cimiteri, delimitata da recinzione. La raccolta avviene all'interno di sacconi del tipo CEMSAC con cerniera, omologati all'uso, riportanti apposita scritta "RIFIUTI URBANI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE". Tramite ditta autorizzata, interpellata dal Responsabile Operativo del cimitero, si provvede al carico, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate ove presenti.

Nel caso in cui, diversamente da quanto sopra descritto relativamente allo smaltimento, nel bacino di appartenenza del cimitero non esistano discariche autorizzate, o comunque il rifiuto non possa essere smaltito con le modalità sopra indicate, il Responsabile Operativo provvederà tramite Ditta in possesso di autorizzazione alla triturazione del rifiuto e relativo smaltimento come descritto successivamente.

Durante le operazioni di raggruppamento del rifiuto all'interno del cimitero, eseguite da personale Tea, gli addetti devono indossare guanti usa e getta, mascherina, tuta protettiva, oltre alla dotazione contrattuale di vestiario e calzature prevista per operatori cimiteriali.

#### **Materiale ferroso**

Si raccoglie provvisoriamente nel deposito temporaneo individuato in apposita area a cielo aperto all'interno dei cimiteri e stoccato in big bag. Tramite ditta autorizzata, interpellata dal Responsabile Operativo del cimitero, si provvede al trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero.

Durante le operazioni di raggruppamento all'interno del cimitero da parte di personale Tea, gli addetti devono indossare guanti in pelle, oltre alla dotazione contrattuale di vestiario e calzature prevista per operatori cimiteriali.

#### **Legno**

Si raggruppa provvisoriamente nel deposito temporaneo individuato in apposita area a cielo aperto all'interno del cimitero, delimitata da recinzione. Tramite ditta autorizzata, interpellata dal Responsabile Operativo del cimitero, si provvede al trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero.

Durante le operazioni di raggruppamento all'interno del cimitero da parte di personale Tea, gli addetti devono indossare guanti in pelle, oltre alla dotazione contrattuale di vestiario e calzature prevista per operatori cimiteriali.

#### **Sfridi di triturazione derivanti da esumazione ed estumulazione, a seguito di trattamento con impianto mobile**

Rifiuto pericoloso, confezionato direttamente da Ditta incaricata e autorizzata al trattamento di triturazione; conferimento da parte della stessa, in contenitori a perdere la cui destinazione è esclusivamente presso termovalorizzatori e/o impianti di incenerimento.

#### **Ferro e acciaio proveniente da demolizioni di impianti e attrezzature cimiteriali**

Attrezzature e manufatti di proprietà Tea s.p.a. dismessi in quanto non più a norma od obsoleti. L'eliminazione del materiale avviene tramite ditta autorizzata incaricata dal Responsabile Operativo, la quale provvede al trasporto e conferimento per il successivo recupero.

#### **Tubi fluorescenti.**

Le lampade fluorescenti esauste vanno raccolte in contenitore dedicato collocato nel deposito temporaneo.

Sono escluse le lampade fluorescenti con rottura del vetro e le lampade ad incandescenza che vanno conferite nei contenitori dei rifiuti urbani non differenziati.

Sono ancora escluse le lampade a led (luce votiva) da smaltire in piazzola ecologica unitamente ai rifiuti elettronici.

*(\*) Dirigente Servizi Cimiteriali TEA s.p.a*

# GEM: ALTA TECNOLOGIA PER LA CREMAZIONE MADE IN ITALY

**GEM di Udine (Italia) con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vattaggiose** alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione di salme. GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo gli impianti integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico. **GEM forte nel patrimonio tecnologico nel settore termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nella depurazione dei fumi**, per rispettare i più ristretti standard europei previsti per questa tipologia di impianti. **GEM con il suo personale qualificato su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle**

Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

#### **I forni GEM serie CRM hanno questi vantaggi operativi e gestionali:**

- Soluzioni compatte e silenziose
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni / giorno
- Minima manutenzione
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per utilizzo continuativo e intensivo anche per uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale

**GEMMatthews**  
CREMATION & RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Via Zanussi - Z.I.U. 33100 Udine - ITALIA  
Tel. 0432 524374 / 524103 - Fax 0432 529977  
E-mail: gem@geminc.it



Documentazione

## Disciplina delle attività nel settore funerario e norme in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

Schema di testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge A.S. nn. 56, 511 e 95

SENATO – LEGISLATURA 16° – 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE – RESO-  
CONTO SOMMARIO N. 134 DEL 16/12/2009

### ART. 1 (Oggetto e attribuzioni)

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri e le ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;

d) pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria e, in misura corrispondente, una adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi

e) garanzia del rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolgono tali attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi

statuti e relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

### ART. 2 (Modifiche all'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola "cimiteri," è soppressa;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5.- I progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri e di crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati da norme statali e da quelle che eventualmente la regione abbia stabilito. Ogni comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale valevole per l'intero territorio comunale. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. I requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi stagni sono stabiliti dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre quelli concernente i loculi areati sono stabiliti con modifica del predetto regolamento entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di zinco. Nei loculi aerati per i quali sono state adottate soluzioni idonee a neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi putrefattivi, la cas-



sa di zinco è vietata e quella di legno deve possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 11 della presente legge. Si considerano ordinarie le estumulazioni decorsi venti anni dalla prima tumulazione stagna o decorsi dieci da quella aerata.

3. Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richieda, salvo nell'originario atto di concessione non risultino espressamente come onere a carico del gestore del cimitero.".

**ART. 3 (Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Articolo 337 – 1. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati e su conforme parere del Consiglio delle autonomie locali, predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i crematori.

2. Gli ambiti territoriali ottimali per i crematori, definiti in base alle cremazioni previste nell'arco di almeno 20 anni, tengono conto dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.

3. I cimiteri e i crematori possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite, o, limitatamente ai crematori, da operatori pubblici o privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e che si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune e ad operare sotto la vigilanza del comune stesso;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dalla normativa sui servizi pubblici locali. Limitatamente ai crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.

4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

5. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

6. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea al cimitero. Esulano dai servizi cimiteriali istituzionali le operazioni di tumulazione-chiusura del loculo, inumazione, estumulazione, traslazione ed esumazione nelle tombe e nei loculi privati».

**ART. 4 (Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 338 – 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempimento.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri dall'abitato e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

5. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti dal medesimo comma 4.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso l'ampliamento. Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

8. La cappella privata familiare costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio, di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze per la famiglia proprietaria, che si evidenzino da regolare atto pubblico.

9. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle private familiari sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentita l'unità sanitaria locale competente. I progetti riportano, oltre alle caratteristiche della cap-

PELLA, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica e, se prevista l'inumazione di feretri, l'indagine idrogeologica dei suoli. Le sepolture presenti nelle cappelle private familiari devono rispondere ai requisiti prescritti per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle, di norma, non sono aperte al pubblico. Per i sepolcri storici di particolare interesse storico-architettonico, è ammessa l'apertura al pubblico, previa autorizzazione di almeno uno dei concessionari.

10. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private familiari, sono consentite solo quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio minimo di 25 metri dal perimetro della cappella, e sono altresì dotate eventualmente di ossario e cinerario. La zona di rispetto è gravata dal vincolo di inedificabilità e inalienabilità fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri. Venendo meno anche una sola di tali condizioni si determina la scadenza della concessione.

È possibile le compravendite dell'area e degli edifici interessati, dopo che sia avvenuta la traslazione dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge e, conseguente, definitiva cessazione della funzione sepolcrale.

11. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 4, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei.

12. È riservata alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo.

13. Al fine dell'acquisizione dei pareri della competente azienda sanitaria locale, previsti dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, i pareri si ritengono espressi favorevolmente. »

#### **ART. 5 (Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Articolo 339 – 1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la struttura per il commiato, l'abitazione del defunto fino ad una distanza non superiore a 600 chilometri sul territorio nazionale, ed entro 48 ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove è avvenuta l'osservazione al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto funebre, intendendosi tale il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'incaricato del trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione, che è da effettuare con mezzo funebre e con il personale necessario, secondo le nor-

native vigenti in materia d'igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio. È escluso dalla nozione di trasporto di salma e di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento, compresa l'eventuale sosta per cerimonie religiose e civili, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. I comuni devono controllare che nello svolgimento dei trasporti funebri, come pure nelle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il medico intervenuto al momento per la constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussistano pericoli per l'igiene pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato, la possibilità del trasferimento della salma nell'eventualità che i familiari o loro delegati, anche soggetti esercenti l'attività di pompe funebri, ne facciano in seguito richiesta. Di tale documentazione è data comunicazione da parte del soggetto esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre incaricato, anche per telefax o altra via telematica:

- a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune in cui è destinata la salma;
- b) all'azienda sanitaria locale competente per il luogo di destinazione della salma;
- c) al responsabile della struttura ricevente.

4. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b). Qualora non sia stato effettuato al luogo di decesso, sarà cura del comune di destinazione della salma avvisare il medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che sarà inviato tramite fax o altra via telematica al comune di decesso per il rilascio della relativa documentazione.

5. In caso di pericolo per l'igiene pubblica il trasporto è autorizzato dal medico necroscopo che detta le cautele da osservarsi.

6. In caso di sospetto di morte dovuta a reato sono l'Autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute che autorizzano il trasporto all'obitorio. Il trasporto di cadavere, il trasporto di ceneri, di resti mortali e di ossa è autorizzato dal comune dal quale partono. È compito del comune di partenza avvisare, di preferenza attraverso strumenti telematici, il comune di destinazione o la corrispondente autorità, se all'estero. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in re-

lazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'autofunebre impiegata; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

7. I trasporti di cassette di ossa e di urne cinerarie non hanno controindicazioni igienico sanitarie e possono essere svolti da chiunque in possesso dell'autorizzazione al singolo trasporto. Il trasporto di cadavere e di resti mortali da un cimitero ad un altro o al crematorio si esegue, su richiesta dei familiari ai soggetti abilitati, adottando le misure necessarie al decoro ed alla salute pubblica.

8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato. I proprietari, gli esercenti e il personale addetto al trasporto funebre o all'attività di pompe funebri, alla trattazione dei funerali o all'attività di trasporto funebre devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

9. Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro».

#### **ART. 6 (Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Articolo 340 – 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private e familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.

2. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere e delle ossa umane».

#### **ART. 7 (Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Articolo 341 – 1. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avviene con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia».

#### **ART. 8 (Introduzione dell'articolo 341-bis del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come

sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Articolo 341-bis – 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma e di cadavere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 339, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'attività di pompe funebri è consentita unicamente a imprese in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio nazionale, rilasciata dal comune in cui ha sede commerciale principale l'impresa sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalle regioni competenti, purché siano soddisfatti gli *standard* qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per il territorio nazionale e alle seguenti disposizioni:

a) l'attività di pompe funebri deve essere svolta nel rispetto delle norme del settore funerario, tra le quali rientra la normativa UNI EN 15017:2006, garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) le imprese che esercitano l'attività di pompe funebri devono disporre in maniera permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui la disponibilità:

1) di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;

3) di personale stabilmente occupato, con minimo di 3 addetti, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto nel rispetto della normativa in materia di impresa e del mercato del lavoro nonché in possesso di requisiti formativi definiti dalle regioni in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) di un responsabile della conduzione dell'attività di pompe funebri (direttore tecnico), in aggiunta al personale di cui al punto 3), che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso dei requisiti formativi specifici definiti dalle regioni. Il direttore tecnico dell'impresa di pompe funebri svolge le funzioni direttive dell'impresa; assolve alle funzioni di organizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature; mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa; coordina il personale; dispone di autonomia organizzativa e gestionale, di potestà discrezionale nell'espletamento dell'attività di impresa; assicura il rispetto delle norme in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali obbligatorie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro necessario per l'esercizio dell'impresa, assumendone le relative responsabilità. Quando le funzioni di direttore

tecnico non siano svolte dall'imprenditore titolare dell'autorizzazione, trovano applicazione gli articoli 2203 e seguenti del codice civile;

5) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività di pompe funebri devono disporre per ogni sede di un ulteriore incaricato alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, in possesso dei requisiti formativi previsti al comma 4. Il responsabile commerciale mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa assumendone le relative responsabilità.

6) il personale, operatori funebri o necrofori, da impiegare in ciascun servizio funebre deve essere numericamente pari o superiore a quello stabilito nel piano adottato da ciascuna impresa per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nel lavoro, deve essere in possesso di requisiti formativi previsti al comma 3) con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto nel rispetto della normativa in materia di impresa e del mercato del lavoro;

c) i requisiti di cui alle lettere b), punti 1) e 3), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare l'incassamento, il trasporto della salma, la sigillatura del feretro. Il trasporto del cadavere con il personale e con i mezzi necessari verranno espletati unitariamente e direttamente dall'altro soggetto autorizzato all'attività di pompe funebri o di trasporti funebri nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro;

d) i soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti con contratto di cui al comma 2, lettera c) dovranno possedere regolare certificazione rilasciata da organi preposti dalla Regione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), in base al criterio di proporzionalità tra il numero dei contratti sottoscritti ed i requisiti posseduti stabiliti dalle Regioni medesime in funzione delle realtà operative e commerciali regionali con un minimo di 8 addetti necrofori e 2 auto funebri. Analoghe verifiche in ordine ai criteri di proporzionalità tra i requisiti posseduti e l'attività svolta dovranno essere effettuate anche nei casi di attivazione di processi di integrazione aziendali, quali consorzi o società consortili. Inoltre dovranno essere in possesso di regolare certificazione di qualità.

e) I comuni verificheranno annualmente e vigileranno sulla permanenza dei requisiti di tutti i soggetti di cui al presente articolo.

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto e non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. Il comune vigila e controlla l'attività di pompe funebri e di trasporto funebre e, in particolare, del trasporto di salme e di cadaveri, assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri. Le Regioni definiranno i criteri di cui al presente articolo entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

5. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture sociosanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

6. Ogni violazione deve essere tempestivamente segnalata al comune per la irrogazione delle sanzioni previste.

7. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie non può svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre in forma diretta o indiretta; tale personale dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire con diligenza professionale specifica; in particolare è fatto divieto di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto; accettare eventuali compensi o regalie; svolgere alcuna opera di propaganda e di commercio.

8. Chi è proprietario, in tutto o in parte, chi ha poteri di responsabilità e chi tratta affari in un esercizio di attività di pompe funebri o di trasporto funebre, chi opera all'interno di obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e private, deve possedere gli stessi requisiti di moralità per l'assunzione del pubblico impiego.

9. Presso ciascuna regione è istituito un elenco delle imprese autorizzate dai comuni. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

10. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

17. Ogni esercente l'attività di pompe funebri è tenuto ad implementare il sistema di gestione, organizzazione e controllo secondo le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

**ART. 9 (Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «, la polizia mortuaria» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Con i regolamenti di cui al comma precedente, vengono tra l'altro stabiliti gli importi delle sanzioni applicabili in casi di violazione, che non possono essere inferiori a euro settecentocinquanta, né superiori a novemila euro. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'ente locale, il comune applica una sanzione da tremila euro a novemila euro».

2. Il Governo provvede alle modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, anche per quanto non previsto dalla presente legge, per tutte le disposizioni che attengono a materie individuate dall'articolo 117, comma 2 della Costituzione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

**ART. 10 (Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130)**

1. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

«Articolo 3. – (Principi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri). 1 Le regioni disciplinano con proprie leggi, entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base dei seguenti principi fondamentali. Ove ciò non avvenisse nei termini sopra stabiliti e finché la regione o la provincia autonoma non provveda, le norme seguenti sono da considerarsi vigenti. Le norme regionali o provinciali già vigenti che contrastano con i principi seguenti decadono. I principi fondamentali sono i seguenti:

a) il forno crematorio consegna l'urna al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto o suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, i quali, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna ad un familiare o se del caso al convivente more uxorio. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto sottoscrivendo apposito verbale di custodia.

Possono altresì disporre la trasformazione delle ceneri e la dispersione delle ceneri;

b) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private;

c) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano le apposite aree cimiteriali. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) la dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

2) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

3) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

4) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

e) la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

f) la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente;

g) in caso di affidamento personale, l'ufficio comunale competente annota nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi della lettera a) del presente comma e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferirla, per la conservazione, presso un cimitero di sua scelta, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicarlo al comune di partenza e di destinazione per le necessarie registrazioni. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione;

h) nel caso di trasformazione delle ceneri, l'affidatario deve inoltre adottare le necessarie cautele atte a scongiurare i rischi di profanazione o di sottrazione dell'esito trasformativo;

i) l'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa;

l) al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma;

m) il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a misure precauzionali igieniche e in generale non necessita di apposita autorizzazione; ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da dichiarazione effettuata dall'affidatario e dalla dichiarazione di affido o di dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da impresa di pompe funebri o da qualsiasi altro vettore. Per casi particolari, quali il trasferimento quando l'urna cineraria è deposta al cimitero, o per trasferimento all'estero su richiesta del comune di destinazione, o per altre circostanze, su richiesta degli interessati, sarà il Comune dove si trova l'urna a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del *de cuius*, la data di morte, di cremazione. Per il trasferimento di esiti trasformati-

vi non occorre documentazione che autorizzi la libera circolazione;

n) per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato sono predisposte sale attigue ai crematori secondo quanto previsto all'articolo 14 della presente legge».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 3-bis. (*Manifestazione di volontà del defunto*) – 1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al competente ufficio del comune di decesso che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il *nulla osta* della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal suo convivente attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria e di qualsiasi altra espressione scritta di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata al comune di decesso o di ultima residenza del defunto o di residenza del coniuge o parente. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata a comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, questi l'inoltra all'ufficiale dello stato civile competente;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dal competente ufficio del comune di decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Le com-

petenze assegnate all'ufficiale dello stato civile in materia di dispersione e di affidamento personale delle ceneri sono attribuite al competente ufficio del comune.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b), d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b), c) e d).

6. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata nel caso di affidamento per volontà degli aventi titolo solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione va tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento.

Articolo 3-ter – (*Adempimenti del medico necroscopo*) – 1. Il medico necroscopo, in caso di cremazione, è obbligato a raccogliere dal cadavere, e a conservare per un periodo minimo di cinque anni, campioni di liquidi biologici e annessi cutanei, laddove siano necessarie eventuali indagini per causa di giustizia.

Articolo 3-quater – (*Sanzioni amministrative*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Articolo 3-quinques – (*Garanzie*) – 1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

2. L'urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e successivamente questa è sigillata.

3. Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

4. È d'obbligo la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi elettroalimentate. Detta rimozione è possibile sia eseguita da infermiere specializzato o da esercente professione sanitaria.».

3. Dopo l'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è aggiunto il seguente: «Articolo 8-bis – (*Cellette cinerarie e ossarie*) – 1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché dell'intero manufatto che le contiene».

#### **ART. 11 (*Termini per l'attuazione delle norme in materia di crematori*)**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro dell'Industria, Commercio, Artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti ed agli ambienti tecnologici.

#### **ART. 12 (*Trasporto funebre*)**

1. Il trasporto funebre obbligatorio consiste nella raccolta della salma sulla pubblica via, da luogo privato o pubbli-

co per ordine dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria e il suo trasferimento all'obitorio. Il trasporto funebre obbligatorio è a carico del comune nel cui territorio si raccoglie la salma. È altresì obbligatoria per il comune l'esecuzione dei trasporti di cadaveri per persone sole e per persone in stato di indigenza. Tale servizio è svolto nelle forme stabilite dal comune e direttamente, attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o ancora con affidamento nei modi consentiti dalla legge, a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto.

2. Ogni altro trasporto funebre di salma o cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un esercente l'attività di pompe funebri regolarmente autorizzato.

#### **ART. 13 (Libero trasporto dei feretri)**

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione.

#### **ART. 14 (Case Funerarie)**

1. Previa autorizzazione comunale in conformità alla pianificazione concernente le attività produttive e di servizio e agli strumenti urbanistici, possono essere istituite e gestite da esercenti l'attività di pompe funebri, in apposite sale, case funerarie dove potranno gestire propri servizi per il commiato e se attrezzate in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 possono effettuare l'osservazione della salma. Le case funerarie non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture istituzionali.

2. Presso le case funerarie, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

3. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti esercenti l'attività funebre, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità. Nelle case funerarie i servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.

4. I soggetti esercenti le case funerarie con servizi del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, né essere proprietari o gestori di strutture sanitarie, di ricovero e cura.

5. È compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale.

6. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi feretri chiusi destinati ad inumazione, tumulazione o cremazione.

7. Le case funerarie con i servizi del commiato, se attrezzate per l'osservazione della salma, possono prevedere l'esercizio dell'attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento di cui all'articolo 14 comma 3.

#### **ART. 15 (Sale del commiato)**

1. Nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati è possibile l'istituzione di sale del commiato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato alla presenza del feretro chiuso. Tali attività rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità.

#### **ART. 16 (Tanatoprassi e tanatoprattore)**

1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.

2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

- a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;
- b) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;
- c) metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;
- d) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore.

#### **ART. 17 (Monitoraggio del settore)**

1. È istituita presso il Ministero della salute una commissione con la presenza del direttore del ministero e di rappresentanti per ciascuna delle principali organizzazioni di categoria del settore, dei lavoratori, delle regioni e dell'ANCI con il compito di monitorare la regolare applicazione della legge e i relativi controlli su base regionale e comunale, e di promuovere processi formativi e professionali degli addetti alle attività funebri e cimiteriali pubblici e privati.

**ART. 18 (Cimiteri per animali d'affezione)**

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

**ART. 19 (Monitoraggio delle cause di morte, delle forme di sepoltura e delle pratiche funerarie)**

1. Per garantire omogeneità di raccolta e trattamento dei dati sul territorio nazionale delle cause di morte:

a) la denuncia della causa di morte deve essere effettuata con apposita scheda predisposta dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge vengono individuate soluzioni che consentano che il trattamento dei dati contenuti nella scheda di denuncia della causa di morte avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, anche facendo in modo che eventuali soggetti diversi dall'interessato non possano accedere ai dati sensibili;

b) il medico che ha compilato la scheda sulla causa di morte ed il certificato di accertamento necroscopico di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, provvede a farli pervenire con tempestività, anche a mezzo telefax o per via telematica, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il decesso; quest'ultimo è tenuto alla trasmissione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) il trattamento delle informazioni statistiche sulla causa di morte è curato dall'ISTAT, che si avvale dei comuni e delle aziende sanitarie locali per la raccolta e trasmissione con periodicità mensile dei relativi dati;

d) ogni azienda sanitaria locale registra cronologicamente, con procedure informatiche, per ogni comune incluso nel suo territorio, l'elenco dei deceduti di ogni anno e la relativa causa di morte;

e) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, la regione individua quella competente alla tenuta dell'archivio in questione;

f) l'archivio è assoggettato ai vincoli di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

g) qualora il deceduto sia residente in comune ricompreso in una azienda sanitaria locale diversa da quella in cui è avvenuto il decesso, l'azienda sanitaria locale che riceve la scheda trasmette copia della stessa, entro trenta giorni, all'azienda sanitaria locale di residenza del deceduto;

h) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni siano dirette a quella azienda sanitaria locale individuata dalla regione ai sensi della lettera e);

i) eventuali correzioni o modifiche delle schede di cui alla lettera a) a seguito di riscontri diagnostici, autopsia o altre informazioni utili reperite successivamente, siano trasmesse tempestivamente con la medesima procedura e con l'indicazione in chiaro che trattasi di una seconda scheda.

2. Per garantire il monitoraggio delle forme di sepoltura e della cremazione è d'obbligo che, dal secondo anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il comune trasmetta all'ISTAT il quadro riepilogativo annuale delle sepolture e delle cremazioni, secondo il modello stabilito dal Ministero della salute con l'ISTAT e l'ANCI e l'associazione di settore dei comuni e aziende di questi partecipate per la gestione dei servizi pubblici cimiteriali. I dati così raccolti ed elaborati per regione e comune, sono diffusi a cura dell'ISTAT con cadenza annuale.

3. I comuni trasmettono, anche telematicamente, mensilmente all'agenzia delle entrate territorialmente competente uno o più prospetti delle autorizzazioni rilasciate concernenti l'inumazione, la tumulazione, la cremazione ed il trasporto di salme, cadaveri, ossa umane, urne cinerarie, resti mortali, indicanti il soggetto a cui sono state rilasciate e che lo ha eseguito; analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edili, lapidei e marmorei nei cimiteri con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera. Il contenuto del prospetto e le modalità e termini di trasmissione sono definiti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con l'ANCI e con l'associazione nazionale dei servizi pubblici locali rappresentativa di settore.



**ART. 20 (Agevolazioni fiscali in occasione del funerale e modifica del regime IVA in campo funerario)**

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d) relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole "spese funebri" vengono sostituite con le parole "spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre", nonché le parole: "a 3 milioni di lire (1.549,37 euro)" sono sostituite dalle seguenti: "ai due terzi degli importi pagati fino ad un totale di settemilacinquecento euro".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente: "Prestazioni di servizi funebri, necroscopici, cimiteriali, per la cremazione e delle forniture di beni ad essi connessi nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

4. La detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile anche alle categorie di interventi effettuate dal proprietario o dal concessionario di tomba o sepoltura cimiteriale in genere, per lavori di manutenzione e ristrutturazione della stessa, ivi compresi le eventuali operazioni cimiteriali necessarie.

**ART. 21 (Previdenza funeraria)**

1. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti dell'esercente l'attività di pompe funebri nonché ad un servizio per persone a vita sola, è consentito avvalersi della previdenza funeraria, attraverso polizza assicurativa per la quale lo Stato garantisce particolari agevolazioni fiscali.

2. Per previdenza funeraria si intende la fornitura di servizi e prodotti in occasione di un funerale da parte di un esercente l'attività di pompe funebri individuato in vita dal defunto o da un familiare, previa contrazione di una polizza assicurativa di importo prefissato.

3. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state effettivamente prestate nei tempi e nei modi prefissati.

4. I premi corrispondenti ad una società assicuratrice per la previdenza funeraria sono deducibili nella misura massima pari a 5.000 euro, rivalutabili, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge in funzione del tasso di inflazione reale.

**ART. 22 (Sanzioni)**

1. Chi contravviene alle disposizioni concernenti il trasporto di salma o di cadavere, di ceneri o di resti mortali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di tremila ad un massimo di novemila euro e, se si tratti di incaricato del trasporto, la sanzione ammini-

strativa pecuniaria e duplicata, sia nel minimo che nel massimo.

2. Per le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 341-bis, l'accertamento della prima infrazione produce una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. La seconda infrazione accertata nell'arco di un triennio comporta la sospensione all'esercizio dell'attività di pompe funebri per un periodo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, periodi determinati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, dal comune dove ha sede l'impresa. Laddove il medesimo soggetto incorra in più di due infrazioni nell'arco di un quinquennio l'autorizzazione all'esercizio all'attività di pompe funebri è revocata in via definitiva.

**ART. 23 (Applicabilità)**

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano decorso sei mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad esclusione di quelle transitorie di cui ai commi successivi.

2. Le autorizzazioni al commercio e quelle di agenzia d'affari rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge per operare come impresa di pompe funebri vengono convertite dal comune al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre. Ove non ritirate cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Le autorizzazioni all'esercizio di attività di pompe funebri, comunque denominate, rilasciate in forza di leggi regionali emanate precedentemente alla data di approvazione della presente legge permangono nella loro validità, purché i requisiti operativi siano almeno pari a quelli fissati in sede nazionale. Qualora presentino requisiti inferiori cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o al momento della loro sostituzione con nuova autorizzazione adeguata alle disposizioni della presente legge nonché di quelle regionali di sua attuazione.

**ART. 24 (Abrogazioni)**

1. Sono abrogati o restano abrogati:

- a) gli articoli 337, 338, 339, 340, 342, e 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e loro successive modificazioni;
- b) il comma 5 dell'articolo 80 DPR 10 settembre 1990, n. 285;
- c) l'articolo 105 30, 31, 75, 77, 78.1 DPR 10 settembre 1990, n. 285;
- d) gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130;
- e) l'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166;
- f) le norme regionali ed i regolamenti comunali, limitatamente alle disposizioni incompatibili con la presente legge.

Documentazione

## Emendamenti al testo unificato proposto dal relatore sui disegni di legge A.S. nn. 56, 511, 95

SENATO – LEGISLATURA 16° – 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE – RIUNIONI DEL 26/01/2010

---

### Art. 1

---

#### 1.1

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

*a)* rispetto delle tradizioni religiose e delle convinzioni culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

*b)* uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i defunti, nonché del rilascio di autorizzazioni di competenza dello stato civile;

*c)* pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

*d)* garanzia del rispetto della dignità di ogni persona e diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione».

#### 1.2

CALABRÒ

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere *a)* e *b)*, delle tradizioni religiose e dei diversi usi funerari propri di ogni comunità, riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria.

#### 1.3

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* nell'attuazione dei principi di cui alle lettere *a)* e *b)*, rispetto delle convinzioni religiose, culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti.

#### 1.4

MOLINARI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto

previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».

---

### Art. 2

---

#### 2.1

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI  
Al comma 1, sopprimere la lettera *a)*.

#### 2.2

RIZZI

Al comma 1, lettera *b)*, terzo periodo, dopo le parole: «è permessa», sono inserite le seguenti: «*in qualsiasi momento*».

#### 2.3

RIZZI

Al comma 1, lettera *b)*, prima dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

«Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può in ogni caso autorizzare l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dal presente comma, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro».

---

### Art. 3

---

#### 3.1

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino all'approvazione da parte della regione degli ambiti territoriali ottimali per i crematori, è come ottimale l'ambito territoriale di ciascuna azienda sanitaria locale».

#### 3.2

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fino all'approvazione da parte della regione del piano di individuazione degli ambiti territoriali, viene conside-

rato come ottimale l'ambito territoriale di ciascun comune».

### 3.3

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 337», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I cimiteri ed i crematori sono opere pubbliche dei comuni, in forma singola o associata, per la cui realizzazione e gestione, oltre la gestione in economia diretta, si applicano le norme di cui al Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle sulla finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. I cimiteri particolari ed i crematori esistenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, restano di proprietà di chi ne possa provare la titolarità. Essi sono sotto la sorveglianza dell'Autorità comunale e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente».

### 3.4

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, capoverso «Articolo 337», comma 3, lettera a), dopo le parole: «pubblici o privati», inserire le seguenti: «, questi ultimi nei modi previsti dagli articoli 143 e 153 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,».*

### 3.5

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 337», comma 3, lettera b), sostituire le parole: «enti morali senza fini di lucro, che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione» con le seguenti: «associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che hanno tra i propri fini la cremazione».*

### 3.6

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, capoverso «Articolo 337» sopprimere il comma 4.*

### 3.7

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 337», comma 4, dopo le parole: «sottoscrizione di garanzia» inserire le seguenti: «e alla conseguente prestazione».*

### 3.8

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 337», sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Sono servizi cimiteriali istituzionali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura. Esulano dai servizi cimiteriali istituzionali le operazioni di tumulazione-chiusura del loculo, inumazione, estumulazione, traslazione ed esumazione nelle tombe e nei loculi privati. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.».

### 3.9

BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, capoverso «Articolo 337», sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'attività funebre come individuata all'articolo 341-bis e l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero sono incompatibili con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, intendendo per questi ultimi il servizio congiunto di esecuzione all'interno del cimitero di operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura».

---

## Art. 4

---

### 4.1

SOLIANI, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

*Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 3, sostituire le parole: «da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro» con le seguenti: «da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 100.000 euro».*

### 4.2

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 338», ai commi 4 e 6 sostituire le parole: «50 metri» con le parole: «100 metri».*

### 4.3

IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno della zona di rispetto cimiteriale, il consiglio comunale può deliberare la realizzazione esclusivamente di aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.».*

### 4.4

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 338», sopprimere i commi 8, 9 e 10.*

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 340», comma 1 sono soppresse le parole da: «per la tumulazione» a: «comma 8, e».

**4.5**

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI  
Al comma 1, capoverso «Articolo 338», sopprimere il comma 8.

**4.6**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«10. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private familiari sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio minimo di 200 metri dal perimetro della costruzione e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario.»

**4.7**

PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 10, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

**4.8**

SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», sopprimere il comma 11.

**4.9**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 11, aggiungere dopo la parola: «*edifici*», ovunque ricorre, la seguente: «*pubblici*».

**4.10**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«Questi cimiteri di urne possono:

*a)* essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o da associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri fini la cremazione dei propri soci e la conservazione delle loro ceneri;

*b)* essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti o, nel caso di cimiteri di urne di proprietà di associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri fini la cremazione, direttamente da tali enti sotto la vigilanza del comune ove questi cimiteri di urne sono ubicati».

**4.11**

BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», sopprimere il comma 13.

**Art. 5****5.1**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (*Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie*). – 1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“Articolo 339. – 1. Costituisce trasporto di salma, intesa come il cadavere prima dell'accertamento medico-necroscopico della morte, il suo trasferimento da parte di esercente l'attività funebre dal luogo di decesso al deposito osservazione, all'obitorio, alla sala del commiato attrezzata per l'osservazione, all'abitazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto di salma sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel contenitore in grado di non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna a chi è titolato all'osservazione o al deposito.

2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento da parte di esercente l'attività funebre dal luogo di decesso al luogo di deposito, osservazione, commiato o di onoranze, al cimitero, al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nella bara, il prelievo di quest'ultima, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura, della cremazione o degli ulteriori incombenti.

3. È escluso dalla nozione di trasporto di salma e di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

4. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere gestiti da operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le sale del commiato non possono fornire il servizio mortuario o quello obitoriale spettanti alle strutture sanitarie di ri-

covero e cura o al comune. Le funzioni di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono assorbite da quelle attribuite all'obitorio dalla presente legge. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Il trasporto di salma è permesso previa certificazione del medico intervenuto a constatare la morte, che identificata la salma, certifica che il relativo trasferimento, in funzione della destinazione, si possa svolgere senza pericoli per la salute pubblica e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Di tale permesso di trasporto è data notizia all'Ufficiale di stato civile del comune di decesso, a quello del comune di destinazione e alla azienda sanitaria territorialmente competente. Nel caso di morte dovuta a reato o si abbia sospetto che lo sia, o nella impossibilità di identificazione della salma, il trasporto è effettuato all'obitorio, previo nulla osta della competente Autorità giudiziaria.

6. Il trasporto al di fuori dal cimitero di cadaveri di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero. Tali autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme statali.

7. L'addetto al trasporto di una salma o di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

8. Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro''».

## 5.2

RIZZI

Al comma 1, al capoverso «Articolo 339», al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Ai fini della presente legge, si definisce salma, il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo. Ai fini della presente legge, si definisce cadavere la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo».

## 5.3

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339», comma 1, al primo periodo dopo le parole: «l'abitazione del defunto», sono inserite le seguenti: «o di un familiare».

## 5.4

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 339», al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli affidamenti delle gestioni del servizio mortuario ed obitoriale, in corso alla data di entrata in vigore della presente di-

sposizione, che risultino in contrasto con quanto previsto al presente comma, proseguono fino a naturale scadenza nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni:

1) siano stati disposti in esito a procedura ad evidenza pubblica;

2) siano stati disposti in favore di aziende speciali degli enti locali, ovvero di società a capitale interamente pubblico sulle quali gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

3) siano stati disposti in favore di società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi della vigente disciplina in materia;

4) l'affidamento della gestione del servizio mortuario o obitoriale sia stato disposto presso o congiuntamente al servizio comunale di deposito/osservazione salme».

## 5.5

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339», al comma 3, lettera b), dopo le parole: «competente per il luogo», sono inserite le parole: «di partenza e».

## 5.6

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339», al comma 4, secondo periodo, le parole: «al luogo di decesso» sono soppresse e le parole: «del comune di destinazione» sono sostituite dalle parole: «del comune di decesso».

Sono altresì soppresse le parole: «che sarà inviato tramite fax o altra via telematica al comune di decesso per il rilascio della relativa documentazione».

## 5.7

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 5, dopo le parole: «il trasporto» sono aggiunte le parole: «di salma».

## 5.8

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 6, secondo periodo, le parole: «Il trasporto di cadavere» sono sostituite dalle seguenti: «Qualsiasi trasporto di cadavere».

## 5.9

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «o la corrispondente autorità» sono aggiunte le seguenti: «diplomatica o consolare presente in Italia».

## 5.10

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 6, è aggiunto il seguente ultimo periodo: «L'identità del

cadavere è attestata dal soggetto dell'impresa funebre che esegue la chiusura del feretro».

### 5.11

BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trasporto di resti mortali da un cimitero ad un altro o al crematorio si esegue a cura del gestore del cimitero di partenza o, su incarico di quest'ultimo, da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri mediante un mezzo che garantisca condizioni di impermeabilità del vano di carico e sia nascosta la vista del contenuto all'esterno, adottando le misure necessarie al decoro ed alla salute pubblica».

### 5.12

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 7, dopo le parole: «*si esegue*», sono aggiunte le seguenti «*a cura di soggetti esercenti l'attività funebre*».

### 5.13

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» *sopprimere il comma 9.*

### 5.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

*Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

(Introduzione degli articoli 339-bis e 339-ter del testo unico delle leggi sanitarie)

1. Dopo l'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti:

“«Articolo 339-bis. – 1. Il trasporto funebre obbligatorio consiste nella raccolta della salma sulla pubblica via, da luogo privato o pubblico per ordine dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria e il suo trasferimento all'obitorio. Il trasporto funebre obbligatorio è a carico del comune nel cui territorio si raccoglie la salma. È altresì obbligatoria per il comune l'esecuzione dei trasporti di cadaveri per persone sole e per persone in stato di indigenza. Tale servizio è svolto nelle forme stabilite dal comune e direttamente, attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o ancora con affidamento nei modi consentiti dalla legge, a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto.

2. Ogni altro trasporto funebre di salma o cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un esercente l'attività di pompe funebri regolarmente autorizzato.

Articolo 339-ter. – 1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite con

decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione.» Conseguentemente gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

---

## Art. 6

---

### 6.1

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 340», comma 1, sono soppressi le parole da: «*per la tumulazione*» a: «*comma 8, e*».

### 6.2

BOSONE, BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 340», al comma 2, sostituire le parole: «*da 3.000 a 9.000 euro*» con le seguenti: «*da 7.000 a 15.000 euro*».

---

## Art. 8

---

### 8.1

BOSONE, BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 1, alinea, dopo le parole: «*le seguenti prestazioni*», inserire le seguenti: «*se richieste dai familiari del defunto e dagli aventi titolo*».

### 8.2

BAIO

Al comma 1, al capoverso «Articolo 341-bis», comma 1, lettera b) dopo le parole: «*funebri*», aggiungere le seguenti: «*anche in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 12 aprile 2007*».

### 8.3

BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», comma 2, lettera a), dopo le parole: «*tra le quali*» inserire le seguenti: «*per i comuni con popolazione residente superiore a centomila abitanti*».

### 8.4

SOLIANI, BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», comma 2, lettera a), dopo le parole: «UNI EN 15017:2006», aggiungere le seguenti: «*standard da raggiungere secondo i tempi e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere del Consiglio nazionale per le attività funerarie*».

**8.5**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», comma 2, lettera b), al numero 2) sostituire le parole: «*idonea alla trattazione degli affari amministrativi*» con le seguenti: «*idonea allo svolgimento dell'attività*».

**8.6**

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: «*di personale stabilmente occupato*» fino a: «*altro soggetto*» con le seguenti: «*di personale occupato, con minimo di 3 addetti, in base alla normativa vigente in materia di lavoro assunto direttamente dal richiedente l'autorizzazione o da altro soggetto*».

**8.7**

CHIAROMONTE, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «di requisiti formativi definiti dalle regioni in attinenza alle specifiche mansioni svolte» con le parole: «di requisiti formativi obbligatori e minimali definiti dall'Organo tecnico di cui all'articolo 17, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, valevoli per l'intero territorio nazionale».

**8.8**

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 2, lettera d), primo periodo sostituire le parole: «con un minimo di 8 addetti necrofori e 2 auto funebri» con le seguenti: «con un minimo di 4 addetti necrofori e 1 auto funebre».

**8.9**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «*dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge*» con le seguenti: «*dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*».

**8.10**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», sopprimere il comma 6.

**8.11**

BIONDELLI, BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 7 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono il servizio di obitorio o di servizio mortuario, devono adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento recante norme attuative, ivi comprese le sanzioni amministrative e disciplinari

previste per il personale dipendente nei casi di inadempimento».

**8.12**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», sopprimere il comma 8.

**8.13**

IGNAZIO MARINO, BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri ovvero proprietari, anche in via mediata, di imprese di pompe funebri non possono, anche attraverso società controllate o collegate, gestire depositi di osservazione, obitori, cimiteri, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private convenzionate, né possono esercitare funzioni di polizia mortuaria».

**8.14**

GUSTAVINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri ovvero proprietari, anche in via mediata, di imprese di pompe funebri non possono, anche attraverso società controllate o collegate, gestire depositi di osservazione, obitori, cimiteri, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private convenzionate, né possono esercitare funzioni di polizia mortuaria».

**8.15**

CALABRÒ

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 10 sostituire le parole: «in caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi» con le seguenti: «in caso di recidiva è sospeso per mesi sei».

**8.16**

MUSSO

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. I soggetti giuridici autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri ovvero proprietari, anche in via mediata, di imprese di pompe funebri non possono, anche attraverso società controllate o collegate, gestire depositi di osservazione, obitori, cimiteri, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private convenzionate, né possono esercitare funzioni di polizia mortuaria».

**8.17**

BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa

con il Ministro dello sviluppo economico e previo parere del Consiglio nazionale per le attività funerarie, i tempi e le modalità per l'adeguamento dell'attività di pompe funebri alla normativa UNI EN 15017:2066 di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 341-bis del testo unico delle leggi sanitarie, introdotto dalla presente legge».

---

## Art. 9

---

### 9.1

COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI  
Sopprimere il comma 2.

---

## Art. 10

---

### 10.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente legge» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

### 10.2

MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o la provincia autonoma».

### 10.3

MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «o provinciali».

### 10.4

SOLIANI, CHIAROMONTE, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, PORETTI, IGNAZIO MARINO, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il forno» con le seguenti: «il personale del gestore del».

### 10.5

IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'urna al cimitero,» inserire le seguenti: «la dispersione delle ceneri,».

### 10.6

SOLIANI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, PORETTI, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

### 10.7

PORETTI, SOLIANI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera g), sostituire le parole: «l'ufficio comunale competente annota nel registro» con le seguenti: «l'ufficio comunale competente del luogo di conservazione annota nel registro».

### 10.8

BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BOSONE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera g), terzo periodo, dopo le parole: «le necessarie» inserire le seguenti: «autorizzazioni e».

Conseguentemente, alla lettera m), sopprimere le parole: «e in generale non necessita di apposita autorizzazione».

### 10.9

BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BOSONE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, sopprimere la lettera h).

### 10.10

BOSONE, BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, sopprimere la lettera i).

### 10.11

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera i) dopo le parole: «non è soggetta a specifica tariffa», sono aggiunte le seguenti: «né ad imposta di bollo».

### 10.12

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, lettera m), terzo periodo, le parole: «su richiesta del comune di destinazione», sono soppresse; al termine del medesimo periodo, dopo le parole: «in lingua italiana e in lingua francese», sono aggiunte le seguenti: «se destinate all'estero».

### 10.13

CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera m), sopprimere l'ultimo periodo.

### 10.14

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, lettera m), all'ultimo periodo, le parole: «la libera circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «il trasporto».

### 10.15

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati è possibile l'istituzione di sale del commiato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato alla presenza del feretro chiuso. Tali attività rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità».

L'articolo 15 è soppresso.



**10.16**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati è possibile l'istituzione di sale del commiato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato alla presenza del feretro chiuso. Tali attività rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità».

**10.17**

RIZZI

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui avviene la dispersione o del Comune di residenza dell'affidatario».

**10.18**

RIZZI

Al comma 2, capoverso «Art. 3-bis», al comma 4, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficiale dello stato civile».

**10.19**

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-bis», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b), c) e d)».

**10.20**

SOLIANI, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-bis», sopprimere il comma 6.

**10.21**

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-bis», al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «Di tale trasformazione va tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento».

**10.22**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 2, capoverso: «Articolo 3-quinquies», comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

**10.23**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-quinquies», comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Detta rimozione deve essere effettuata da personale esercente professione sanitaria o personale infermieristico».

**Art. 12****12.1**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dal seguente:

**«Art. 12.**

(Introduzione degli articoli 339-bis e 339-ter del testo unico delle leggi sanitarie)

1. Dopo l'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti:

“Articolo 339-bis – 1. Il trasporto funebre obbligatorio consiste nella raccolta della salma sulla pubblica via, da luogo privato o pubblico per ordine dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria e il suo trasferimento all'obitorio. Il trasporto funebre obbligatorio è a carico del comune nel cui territorio si raccoglie la salma. È altresì obbligatoria per il comune l'esecuzione dei trasporti di cadaveri per persone sole e per persone in stato di indigenza. Tale servizio è svolto nelle forme stabilite dal comune e direttamente, attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o ancora con affidamento nei modi consentiti dalla legge, a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto.

2. Ogni altro trasporto funebre di salma o cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un esercente l'attività di pompe funebri regolarmente autorizzato.

Articolo 339-ter – 1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione”.

**12.2**

RIZZI

Al comma 1, terzo periodo, le parole: «per persone sole e» sono soppresse.

**12.3**

MUSSO

All'articolo 12 comma 1 sopprimere le seguenti parole:

«a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto».

**12.4**

IGNAZIO MARINO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «*a esercenti l'attività di pompe funebri*» fino alla fine del comma.

**12.5**

GUSTAVINO

All'articolo 12, al comma 1 sopprimere le parole da: «*a esercenti l'attività*» fino alla fine del comma.

**Art. 13****13.1**

COSENTINO, SOLIANI, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Organo tecnico di cui all'articolo 17».

**13.2**

CALABRÒ

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. È consentito il trasporto di ceneri e di ossa umane a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), della citata legge n. 130 del 2001, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza.

1-ter. In questi casi le ceneri devono essere raccolte in una urna sigillata e le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 chiusa con saldatura, recanti il nome, il cognome e i dati anagrafici del defunto».

**Art. 14****14.1**

SOLIANI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «*pompe funebri*» inserire le seguenti: «*o da comuni, gestori di crematori,*».

**Art. 17****17.1**

BASSOLI, CHIAROMONTE, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, SOLIANI, IGNAZIO MARINO

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. – (Consiglio nazionale per le attività funerarie). – 1. Entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito il Consiglio nazionale per le attività funerarie, Organo tecnico di tale ministero per queste attività, di cui è segretario il direttore del Dipartimento prevenzione e comunicazione, composto da dodici esperti e così identificati:

a) un membro in rappresentanza della Presidenza dei Presidenti delle Regioni;

b) un membro in rappresentanza dell'ANCI;

c) un membro in rappresentanza delle associazioni dei consumatori;

d) un membro in rappresentanza associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) quattro membri in rappresentanza di ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative del settore funerario: Federcofit, Federutility-SEFIT, Feniof, Federazione Italiana per la Cremazione;

f) un membro in rappresentanza dell'associazione maggiormente rappresentativa dei costruttori di bare: Federlegno-Assocofani;

g) due membri in rappresentanza degli ordini professionali e/o delle società professionali degli psicologi e dei medici psichiatrici;

h) un membro in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. Il Consiglio nazionale delle attività funerarie ha il compito di:

a) monitorare la regolare applicazione della presente legge;

b) definire e aggiornare i programmi formativi in ambito funebre, cimiteriale e della cremazione, individuando gli *standard* minimi sia per quanto concerne le materie insegnate, le ore di insegnamento e i criteri di verifica dell'apprendimento, nonché i titoli abilitanti;

c) esprimere pareri per la emanazione di provvedimenti tecnici in materia funebre, cimiteriale e della cremazione;

d) promuovere studi in campo funebre, cimiteriale e della cremazione per migliorare le soluzioni tecniche, amministrative e comportamentali in materia;

e) predisporre criteri per l'individuazione degli ambiti ottimali dei crematori;

i) definire livelli minimi di qualità dei servizi, anche alla luce dei principi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

j) predisporre rapporti periodici sullo stato di organizzazione dei servizi;

k) esprimere pareri su problemi specifici riguardanti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, attivando allo scopo appropriate indagini;

l) redigere una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi funerari;

m) adottare una procedura normalizzata che regolamenti la rendicontazione tecnica, gestionale ed economico – finanziaria (sistema informativo nazionale dei cimiteri, dei crematori e delle attività funebri);

n) definire indicatori, parametri e *standard* di riferimento per valutare la qualità delle prestazioni di servizio e la tutela degli interessi degli utenti.

o) ogni altro compito richiesto o assegnato ad esso dal Ministero della salute o dalla legge.

3. Il Ministro della salute presiede il Consiglio nazionale per le attività funerarie».

**17.2**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con la presenza del direttore del Ministero» con le seguenti: «con la presenza di un rappresentante dello stesso Ministero».

---

**Art. 18**

---

**18.1**

BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, SOLIANI, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE  
Sopprimere l'articolo.

---

**Art. 19**

---

**19.1**

RIZZI

Al comma 1, lettera e), le parole: «*di comuni*» sono soppresse.

**19.2**

RIZZI

Al comma 3, primo periodo, le parole: «*ossa umane, urne cinerarie*» sono soppresse.

---

**Art. 20**

---

**20.1**

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo le parole: «relativa accessoristica funebre» aggiungere le seguenti: «spese per la dispersione e la trasformazione delle ceneri».

**20.2**

RIZZI

Sopprimere il comma 2.

**20.3**

IGNAZIO MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, SOLIANI, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 2.

**20.4**

PORETTI, PERDUCA

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «*spese per la dispersione e la trasformazione delle ceneri*».

---

**Art. 21**

---

**21.1**

RIZZI

Sopprimere l'articolo.

**21.2**

IGNAZIO MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, SOLIANI, CHIAROMONTE

Sopprimere l'articolo.

**21.3**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «*nonché ad un servizio per persone a vita sola*,».

---

**Art. 23**

---

**23.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad esclusione di quelle transitorie di cui ai commi successivi.».

**23.2**

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**23.3**

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di approvazione della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti: «dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**Art. 24**

---

**24.1**

BAIO

Alla lettera c) del comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «31, 75».

**24.2**

RIZZI, PITTONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il seguente numero: «31».



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



### THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




### THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.


Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Cimiteri – Fasce di rispetto cimiteriali – edificabilità – vincolo di natura assoluta – Stazioni c.d. radio base per comunicazioni di telefonia mobile

Circolare SEFIT Federutility n. 2223 del 19/01/2010

Come noto i cimiteri devono essere contornati dalla fascia di rispetto prevista dall'art. 338 T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. 9 luglio 1934, n. 1265 (nonché dall'art. 57 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), disposizioni che modificate, da ultimo dall'art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166.

Poiché tali disposizioni prendono in considerazione le distanze dal centro abitato oppure, ultimo comma del sopra citato art. 338 T.U.L.L.S.S., consentono l'ampliamento di edifici, comunque esistenti, all'interno della fascia di rispetto, merita di essere affrontata la questione se i vincoli derivanti dalla fascia di rispetto cimiteriale, abbiano portata assoluta o siano limitati ai soli edifici a funzione abitativa, propendendosi sempre di più, da parte della Giustizia Amministrativa a rico-

noscere la sussistenza di un vincolo d'inedificabilità assoluto, come è il caso della sent. n. 2381/2009 emessa dal T.A.R. per la regione Lombardia, Sede di Brescia, Sez. 1<sup>^</sup> il 11 novembre – 1° dicembre 2009 (Allegato 1).

In Allegato 2 si forniscono alcune indicazioni sinteticamente illustrative.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
(Renato Drusiani)

### ALLEGATO 1

**Sent. emessa dal T.A.R. Lombardia, Sede di Brescia, Sez. 1<sup>^</sup>, sentenza n. 2381/2009 del 11/11–1/12/2009**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), ha pronunciato la presente SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 483 del 2007, proposto da:

Agostino Guizzetti, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Laurito, Alessandro Del Dotto, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16 (Fax=030/47897);

CONTRO

Comune di Costa Volpino, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi, in Brescia, via Cadorna 7;

NEI CONFRONTI DI

A.R.P.A. della Lombardia, non costituita in giudizio;

VODAFONE OMNITEL N.V., non costituita in giudizio;

Telecom Italia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Elena Pagani in Brescia, via Gramsci, 30 (Fax=030/294724);

PER L'ANNULLAMENTO

autorizzazioni rilasciate dal comune in data 5.9.2006 prot. n. 12667 alla soc. Vodafone omnitel n.v. e in data 9.8.2006 n. 11808 alla soc. Telecom Italia Spa per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici per nuove stazioni base ed atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Costa Volpino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/11/2009 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO**

L'odierno ricorrente impugna i provvedimenti del 5. 9. 2006 e del 9.

8. 2006 con cui il Comune di Costa Volpino ha autorizzato rispettivamente la Vodafone Omnitel e la Telecom Italia alla posa in

opera di una infrastruttura per impianti radioelettrici da posizionare all'angolo del territorio comunale posto tra via Donatori di Sangue e via Aria libera, ovvero a circa 30 metri dall'abitazione del ricorrente.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione dell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e dell'art. 20 del d.p.r. 380/01 perché emessi senza istruttoria sulla compatibilità urbanistica dell'opera, istruttoria limitata al sintetico richiamo all'art. 53 delle n.t.a. dello strumento urbanistico vigente;

2. i provvedimenti impugnati sarebbero altresì illegittimi per violazione dell'art. 338 r.d. 1265/34 perché, ponendo i tralicci a 20 m. di distanza dal locale cimitero, sarebbe stato violato il relativo vincolo assoluto di inedificabilità;

3. i provvedimenti impugnati sarebbero altresì illegittimi per violazione degli artt. 46 e 53 delle norme di piano, atteso che l'art. 53 delle n.t.a. consente l'impianto delle infrastrutture per telecomunicazioni nelle sole zone S9 (mentre la zona in questione è E6), e l'art. 46 delle stesse n.t.a. ne consente la realizzazione nelle zone E soltanto limitatamente all'indispensabile.

Si costituiva in giudizio il Comune di Costa Volpino, che deduceva l'infondatezza dei motivi di ricorso.

Si costituiva altresì la Telecom Italia, che deduceva parimenti l'infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 11. 11. 2009, all'esito della quale veniva trattenuto in decisione.

#### **DIRITTO**

Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di irricevibilità per tardività avanzata dalla controinteressata Telecom Italia.

L'eccezione si fonda sulla circostanza che il traliccio per telecomunicazioni è stato realizzato tra ottobre e novembre 2006, mentre la notifica del ricorso è intervenuta a marzo 2007 (in particolare, la Telecom dichiara la realizzazione del manufatto al 20.

11. 2006, la circostanza è sostanzialmente ammessa anche dal ricorrente nei propri scritti difensivi, talché non si rende necessario procedere ad ulteriore istruttoria sul punto mediante l'acquisizione documentale delle produzioni tardivamente introdotte dalla controinteressata).

Il ricorrente fa, però, decorrere il termine di cui all'art. 21, co. 1, l. 1034/71, entro cui notificare il ricorso, dalla data in cui il Comune ha rilasciato al ricorrente il provvedimento impugnato, che consisterebbe nel 1. 2. 2007, data di esecuzione dell'accesso agli atti.

Tale deduzione è senz'altro corretta. "La piena conoscenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una concessione, si verifica nella materia edilizia con la consapevolezza del contenuto specifico di essa o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e la eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica" (ex plurimis Tar Salerno 4225/09). Per far decorrere il termine d'impugnazione non basta, pertanto, che la realizzazione dell'opera ne riveli le caratteristiche fisiche, ma occorre anche che ne riveli "in modo inequivoco l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica" (CdS, IV, 4015/09).

In un caso quale quello in esame, la cognizione completa della regolarità della situazione abilitativa si ottiene soltanto con l'accesso (si ricorda sul punto che per costante

giurisprudenza – Cons. Stato V, 19. 5. 98 n. 616, 1. 4. 98 n. 400, 2. 3. 94 n. 120; 9. 4. 94 n. 275; 20. 12.

85 n. 482; TAR Toscana, III, 12. 2. 03 n. 270 -, la mera affissione all'albo pretorio del comune non costituisce formalità idonea alla

decorrenza dei termini per l'impugnazione di una concessione edilizia).

La difesa della controinteressata deduce che, attribuendo un valore decisivo all'acquisizione documentale ottenuta in sede di accesso, si finirebbe con l'eludere i termini entro cui si determina l'inoppugnabilità del provvedimento, in quanto il soggetto potrebbe ritardare l'accesso ad libitum ed essere sempre ritenuto in termini anche a fronte di costruzioni realizzate anni prima.

La deduzione è senz'altro corretta, e ben formulata, in termini generali, ma si ritiene non sia applicabile al caso in esame, in cui la costruzione dell'opera (durata circa 3 settimane) è terminata il 20. 11.

2006, e la richiesta di accesso agli atti è stata depositata dal ricorrente il 24. 11. 2006 (seguita dalle ulteriori richieste integrative del 11. 12. 2006, del 20. 12. 2006 e del 18. 1. 2007, con provvedimento abilitativo ottenuto il 1. 2. 2007).

Il ricorso, pertanto, deve essere giudicato tempestivo.

Nel merito esso è fondato.

Il punto di partenza è la norma attributiva del potere (non) esercitato in concreto dall'amministrazione, che è l'art. 338 del t.u. leggi sanitarie, secondo cui:

"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi,

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienicosanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio

dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente".

Il posizionamento dell'opera nella fascia di rispetto di 200 m. dal perimetro del cimitero è dato di fatto pacifico ed incontestato (il manufatto sarebbe posizionata a circa 20 m. dal muro del cimitero).

La difesa del Comune e della controinteressata affermano, peraltro, che non vi sarebbe stata violazione sostanziale del vincolo in quanto il manufatto in questione, per le sue caratteristiche peculiari (si tratta di un traliccio per telecomunicazioni) non avrebbe violato la ratio del divieto di edificazione. Esso, infatti, non sarebbe destinato alla presenza stabile di persone (con il che verrebbero meno quelle esigenze sanitarie che sono sottese alla creazione del vincolo di inedificabilità). In fatto, inoltre non sarebbe violata neanche l'ulteriore ratio cui presidia il vincolo di tutela, e cioè la possibilità di ulteriore espansione dell'area cimiteriale, in quanto tra il manufatto ed il cimitero corre una piccola via che costituisce ostacolo fisico preclusivo a qualsiasi possibilità di allargamento dell'area cimiteriale.

Si ritiene che queste argomentazioni non siano corrette. Anzitutto, ci si permette di ricordare che in realtà il vincolo cimiteriale ha una triplice finalità, in quanto, oltre alle esigenze sanitarie ed alla salvaguardia della possibilità di espansioni del perimetro cimiteriale, esso garantisce anche il rispetto della tranquillità e del decoro dei luoghi di sepoltura (cfr. per tutti Tar L'Aquila 1141/08: In forza dell'art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, il vincolo cimiteriale impone un divieto assoluto di edificazione e persegue la triplice finalità di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti del cimitero), che vengono incise da una struttura impattante quale un traliccio di telecomunicazioni che non è più rispettoso della pietas nei confronti dei defunti di quanto non lo sia una abitazione di residenza.

Occorre, inoltre, aggiungere che le valutazioni in fatto sulla concreta compatibilità dell'opera con l'area cimiteriale (quali quelle sulla non lesione delle esigenze sanitarie, e sulla impossibilità di espansione in fatto dell'area cimiteriale) sono estranee alla disciplina del vincolo di inedificabilità, che si fonda su valutazioni astratte prese in considerazione una volta per tutte dal legislatore (cfr. sul punto CdS, IV, 4256/08: Il vincolo di rispetto cimiteriale preclude il rilascio della concessione edilizia, anche in sanatoria ai sensi dell'art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47, senza necessità di valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo). Da ultimo si aggiunge che la valutazione introdotta in giudizio sulla estraneità di un traliccio di telecomunica-

zioni dalla disciplina del vincolo di inedificabilità non trovano alcun fondamento nella norma attributiva del potere. In nessuna disposizione dell'art. 338 sopra citato, infatti, il vincolo di inedificabilità viene limitato soltanto alle abitazioni dove è prevista la stabile residenza di persone. Il primo comma dell'art. 338 stabilisce in modo molto più generale, che "è vietato costruire" nel perimetro della fascia di rispetto senza limitare il divieto a tipi specifici di manufatti (cfr., in giurisprudenza, Tar Toscana 1712/08: In materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 nonché dall'art. 57 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione e tanto in ragione dei molteplici interessi pubblici nella specie in rilievo relativamente alla tutela delle esigenze di natura igienico-sanitarie e della speciale sacralità dei luoghi). Ne consegue che le deduzioni del Comune e della controinteressata tendenti ad escludere dall'applicazione del vincolo un manufatto quale quello di specie devono essere respinte.

Si affronta da ultimo, per mera completezza, l'argomento introdotto dalla sola difesa della controinteressata sulla possibilità prevista dall'art. 338, co. 5, t.u., secondo cui sono pur sempre possibili deroghe alla fascia di rispetto, in quanto "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici".

A questo argomento la difesa del ricorrente ha replicato che non esistono i presupposti per l'applicazione in concreto di questa norma, atteso che essa prevede l'approvazione della deroga ad opera del Consiglio comunale laddove nel caso in esame il provvedimento abilitativo è stato rilasciato direttamente dall'ufficio tecnico. La difesa della controinteressata ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sul punto dell'organo competente a rilasciare la deroga, in quanto non sollevato a suo tempo in ricorso, ma si tratta di pretesa del tutto incongrua.

Non è stato, infatti, il ricorrente ad introdurre l'argomento della possibilità di deroga alla fascia di rispetto, ma la controinteressata Telecom, che però non ha ritenuto necessario evidenziare adeguatamente che la deroga è sì possibile, ma solo con delibera del Consiglio comunale. La difesa del ricorrente, evidenziando che nel caso in esame non v'era stata alcuna delibera del Consiglio comunale autorizzante la deroga, si è limitata a replicare ad un argomento introdotto dalla controinteressata, e non ad un introdurre un ulteriore motivo di ricorso, per cui non ha titolo la controinteressata per accettare o meno il contraddittorio sul punto.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi formulati in ricorso. Infatti, "nel giudizio amministrativo, l'accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione

dell'atto impugnato, fa venire meno l'interesse del ricorrente all'esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame, autorizzando la dichiarazione di assorbimento" (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4829).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla i provvedimenti del 5. 9.2006 e del 9. 8. 2006 emessi dal Comune di Costa Volpino.

Condanna le controparti in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che determina in euro 3.000, più i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

## **ALLEGATO 2**

Con la sentenza n. 2381/2009 emessa dalla Sez. 1<sup>a</sup> del T.A.R. per la regione Lombardia, sede staccata di Brescia, del 1° dicembre 2009, si accoglie il ricorso presentato da un privato contro l'autorizzazione rilasciata da un Comune alla costruzione e posa in opera di un'infrastruttura per impianti radioelettrici (c.d. stazione radio-base per telecomunicazioni mobili) da posizionare in un'area all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, per altro prossima all'abitazione del ricorrente.

Non si affrontano in questa sede gli aspetti strettamente urbanistici quali le destinazione delle zone previste negli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici comunali, quando l'aspetto dell'edificabilità all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, rispetto a cui la difesa aveva argomentato un'assenza di violazione sostanziale del vincolo d'inedificabilità in relazione alle peculiari caratteristiche del manufatto (traliccio) non essendo questo destinato alla stabile presenza di persone, con ciò facendo venire meno le motivazioni sanitarie che sarebbero sottese a tale specifico vincolo.

Il Giudice Amministrativo ha considerato "che in realtà il vincolo cimiteriale ha una triplice finalità, in quanto, oltre alle esigenze sanitarie ed alla salvaguardia della possibilità di espansioni del perimetro cimiteriale, esso garantisce anche il rispetto della tranquillità e del decoro dei luoghi di sepoltura (cfr. per tutti Tar L'Aquila 1141/08: In forza dell'art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, il vincolo cimiteriale impone un divieto assoluto di edificazione e persegue la triplice finalità di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti del cimitero), che vengono incise da una struttura impattante quale un traliccio di telecomunicazioni che non è più rispettoso della pietas nei confronti dei defunti di quanto non lo sia una abitazione di residenza. " , aggiungendo, inoltre, che "le valutazioni in fatto sulla concreta compatibili-

tà dell'opera con l'area cimiteriale (quali quelle sulla non lesione delle esigenze sanitarie, e sulla impossibilità di espansione in fatto dell'area cimiteriale) sono estranee alla disciplina del vincolo di inedificabilità, che si fonda su valutazioni astratte prese in considerazione una volta per tutte dal legislatore (cfr. sul punto CdS, IV, 4256/08: Il vincolo di rispetto cimiteriale preclude il rilascio della concessione edilizia, anche in sanatoria ai sensi dell'art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47, senza necessità di valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo)."

Conclusivamente, il T.A.R. ha ritenuto come "In nessuna disposizione dell'art. 338 sopra citato, infatti, il vincolo di inedificabilità viene limitato soltanto alle abitazioni dove è prevista la stabile residenza di persone. Il primo comma dell'art. 338 stabilisce in modo molto più generale, che "è vietato costruire" nel perimetro della fascia di rispetto senza limitare il divieto a tipi specifici di manufatti (cfr., in giurisprudenza, Tar Toscana 1712/08: In materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 nonché dall'art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione e tanto in ragione dei molteplici interessi pubblici nella specie in rilievo relativamente alla tutela delle esigenze di natura igienico-sanitarie e della speciale sacralità dei luoghi)."

Se la tendenza della giustizia amministrativa tende sempre più, specie recentemente: oltre alle sentenza richiamate, meritano di ricordarsi anche, *ex multis*, quella del T.A.R. per la regione Campania, sede di Napoli, Sez. IV, n. 15615 del 29 novembre 2007, che aderisce all'orientamento della giurisprudenza secondo cui il divieto di costruire nuovi edifici, di cui alla normativa sopra citata, integri un vincolo di inedificabilità assoluta (così: C.d.S. sez. IV 12.03.2007 n. 1185, C.d.S., sez. V, 12 novembre 1999, n. 1871; CdS, sez. II, parere 28 febbraio 1996, n. 3031/95; Tar



Lombardia – Milano, 11 luglio 1997 n. 1253; Tar Toscana, I sezione, 29 settembre 1994, n. 471), per il fatto che in essa si precisa come la natura assoluta del vincolo non si ponga in contraddizione logica con la possibilità che nell'area indicata insistano delle preesistenze, e/o che ad esse vengano assegnate destinazioni compatibili con la esistenza del vincolo (Cass. Civ. sez. I, 16.07.1997, n. 6510), ma essa mira essenzialmente ad impedire l'ulteriore addensamento edilizio dell'area giudicato ex lege incompatibile con le prioritarie esigenze di tutela igienico-sanitaria, e di tutela del culto sottese alla imposizione del vincolo.

La questione della pre-esistenza diventa rilevante se si consideri come l'art. 338, ultimo comma, T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. 25 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., consideri – espressamente – come: *“All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”*: appare evidente come si consideri qui anche la presenza di edifici esistenti all'interno della zona di ri-

spetto, oltretutto senza specificazione alcuna se si tratti della fascia di rispetto pre-esistente all'eventuale provvedimento del consiglio comunale di cui all'art. 338, comma 4 T.U.L.L.S.S. stesso oppure quella che si determina per effetto di questo, per cui tale pronuncia suggerisce, in assenza di specificazioni testuali, nella norma, di dover considerare l'esistenza di edifici se ed in quanto pre-esistenti all'adozione del provvedimento di determinazione della fascia di rispetto.

In via più generale, merita di essere ricordato come l'art. 338, comma 4 T.U.L.L.S.S., preveda, tra l'altro (si veda la lett. b)), come la separazione dal “centro urbano” possa aversi anche con la presenza di ... strade pubbliche almeno di livello comunale, il che induce a ritenere che il centro urbano, od il centro abitato, non possa che essere se non quello definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in cui è presente la seguente definizione: “8) *Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.*”

# PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



**COCCATO & MEZZETTI**


Via Ugo Foscolo, 12  
28066 Galliate (NO) Italy  
tel. 0321 806789 r.a  
fax 0321 807942 diretto  
www.coccatomezzetti.it  
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA

## BIOVASCA



- \* in materiale Antiurto
- \* resistenza meccanica e chimica
- \* peso Kg 4,5 (portante)
- \* peso Kg 1,1 (non portante)
- \* contenimento lt 55
- \* impilabile con poco ingombro



**“ CONFORMITÀ ”**  
Regolamento Regione Lombardia  
n° 0006 del 27 Ottobre 2004



**ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**

...omissis...“sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenerne almeno 50 litri di liquidi”...omissis...

Documentazione

## Regione Lombardia – L.R. 30/12/2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”

Circolare SEFIT Federutility n. 2245 del 27/01/2010

La regione Lombardia, con la L.R. (Lombardia) 30 dicembre 2009, n. 33, è pervenuta al Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (**Allegato 1**), con cui, tra l'altro, è disposta l'abrogazione della L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22, in quanto le relative disposizioni fanno riferimento, dall'entrata in vigore del Testo unico, agli artt. 67 e ss. di esso, di cui costituiscono il Capo III del Titolo VI.

In **Allegato 2** si riporta una tabella di comparazione

delle norme.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **L.R. (Lombardia) 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”**

##### INDICE:

##### TITOLO I – OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1 – Oggetto

##### TITOLO II – NORME SUL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

... *omissis* ...

##### TITOLO III – DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA REGIONE E LE UNIVERSITÀ DELLA LOMBARDIA CON FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA

... *omissis* ...

##### TITOLO IV – NORME RELATIVE AI PRELIEVI E AI TRAPIANTI, ALL'ASSISTENZA A DOMICILIO DEL PAZIENTE EMOFILICO, ALLA DIALISI A DOMICILIO E ALL'ASSISTENZA DEL PAZIENTE DIABETICO

... *omissis* ...

##### TITOLO V – NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

... *omissis* ...

##### TITOLO VI – NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

... *omissis* ...

##### CAPO III – NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 67 – Oggetto e finalità

Art. 68 – Spazi per i funerali civili

Art. 69 – Adempimenti conseguenti al decesso

Art. 70 – Osservazione e trattamenti sui cadaveri

Art. 71 – Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio

Art. 72 – Trasporto funebre

Art. 73 – Cremazione

Art. 74 – Attività funebre

Art. 75 – Cimiteri

Art. 76 – Regolamento di attuazione

Art. 77 – Sanzioni

... *omissis* ...

##### TITOLO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA

... *omissis* ...

##### TITOLO VIII – NORME IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

... *omissis* ...

##### TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FIANALI

... *omissis* ...

##### TITOLO X – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI CHE RESTANO IN VIGORE

... *omissis* ...

### **TITOLO 1**

#### **OGGETTO DEL TESTO UNICO**

##### Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di sanità.

... *omissis* ...

**TITOLO VI – CAPO III****NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI**Art. 67 (Oggetto e finalità)

1. Il presente capo disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 68 (Spazi per i funerali civili)

1. I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 69 (Adempimenti conseguenti al decesso)

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.

3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'ASL delle funzioni di necroscopo.

4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.

Art. 70 (Osservazione e trattamenti sui cadaveri)

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona afflitta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigenicità, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato.

7. Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 71 (Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.

2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente

Art. 72 (Trasporto funebre)

1. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono soggetti ad autorizzazione.

2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune in cui è avvenuto il decesso.

3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ASL relativamente a-

gli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

#### Art. 73 (Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

3. È autorizzato, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato, al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione.

4. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

#### Art. 74 (Attività funebre)

1. Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica,

rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 76.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti allo svolgimento della attività funebre possiedono i requisiti formativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 76.

7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento, ai relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e delle altre persone giuridiche che svolgono attività funebre.

#### Art. 75 (Cimiteri)

1. Il comune è tenuto a dare sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e alle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

4. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
5. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari.
6. Il comune può altresì autorizzare:
- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
- c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giusti motivi di speciali onoranze.
7. I comuni definiscono:
- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
- d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera B).
8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a) e d), è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.
9. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione dei cimiteri è autorizzata dall'ASL.

#### Art. 76 (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento si definiscono:
- a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e per la gestione di sale del commiato;
- b) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
- c) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
- d) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
- e) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;

- f) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 75, comma 4 e comma 6, lettera b).
2. I contenuti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), sono definiti d'intesa con l'ANCI.
3. Con decreto del direttore generale della direzione competente in materia di sanità della Giunta regionale si definiscono:
- a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
- b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

#### Art. 77 (Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente capo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 4, e delle relative norme regolamentari;
- b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7, e delle relative norme regolamentari;
- c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8;
- d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72 e delle relative norme regolamentari;
- e) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 3, e delle relative norme regolamentari;
- f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 4.
2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 90/1983.
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).

... *omissis* ...

<b>ALLEGATO 2</b>	
<b>Tabella di comparazione</b>	
L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22	L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33
"NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI"	"TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ"
1	67
2	68
3	69
4	70
5	71
6	72
7	73
8	74
9	75
10	76
10.bis	77

Documentazione

## Regione Campania – Legge regionale 21/1/2010, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria 2010” – Art. 1, comma 75

Circolare SEFIT Federutility n. 2248 del 02/02/2010

Con la Legge Finanziaria 2010, la regione Campania è intervenuta – art. 1, comma 75 – modificando, in due punti, la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie). In **Allegato 1** si riporta il testo della norme della legge regionale sopracitata, limitatamente a queste modificazioni, mentre in **Allegato 2**, si riporta il testo della D.G.R. n. 963 del 15 maggio 2009, al solo fine, oltre che conoscitivo, anche di evitarne ricerche, ove non già nota.

In **Allegato 3** si illustrano alcuni aspetti salienti delle nuove disposizioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico – Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

**Legge regionale (Campania) 21 gennaio 2010, n. 2  
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria ANNO 2010” – Art. 1, co. 75**

#### **Articolo 1**

(... omissis ...)

75. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), è così modificata:

a) all'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

“3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l'attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda), regola-

mentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti.”

b) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l'attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercitanti devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 dicembre 2011.”

### **ALLEGATO 2** (... omissis ...)

### **ALLEGATO 3**

**Legge regionale (Campania) 21 gennaio 2010, n. 2  
– Art. 1, co. 75**

La Legge regionale (Campania) 24 novembre 2001, n. 12 è stata una delle prime leggi regionali intervenute nella materia delle attività funebri, di cremazione e cimiteriale, in sostanza nell'ambito funerario (che non costituisce un'entità ontologica a sé stante, una cate-

goria auto-individuante, quanto un complesso di attività e funzioni, alcune delle quali sono funzioni che hanno, in sé, la natura di funzioni pubbliche, di servizio pubblico in quanto rivolte alla generalità delle persone ed alle comunità), che presentava la caratteristica, per motivazioni di ordine temporale, di essere la sola legge regionale emanata prima delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (nel senso che, pur essendo la sua emanazione avvenuta, di

poco, successivamente, essa era stata disegnata avendo presente l'assetto nelle ripartizioni delle titolarità di quelli che, con essa, sono divenuti livelli di governo precedenti).

Le modifiche apportate ora intervengono, la prima sull'art. 7 (Formazione di operatori funerari) aggiungendovi la previsione dell'istituzione, da parte della Giunta regionale, di un registro, articolato in sezioni, rispettivamente concernenti gli esercenti l'attività funebre, incluso il trasporto delle salme, nonché gli operatori addetti tanto alle attività funebri quanto a quelle cimiteriali.

La seconda modifica, sostituendo il testo precedente, l'art. 9, comma 2 della L.R. (Campania) 24 novembre 2001, n. 12, dedicato ad alcuni contenuti dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, con maggiore specificazione, individuando nella sede (o, meglio, "fonte") del Regolamento comunale di polizia mortuaria la disciplina delle attività dei servizi funebri, unitamente a quella dei lavori cimiteriali, in funzione di assicurare che esse sia svolte da soggetti (impropriamente definiti "imprese", dato che alcune di queste attività potrebbero competere a soggetti non aventi natura d'impresa, come potrebbe essere il caso dei lavori cimiteriali eseguiti dai comuni secondo la normativa delle opere pubbliche) in qualche modo qualificati, sia dal punto di vista delle risorse strumentali che delle risorse umane. Lo scopo della disposizione appare evidente, essendo volto a prevenire situazioni di operatività, di fatto, da parte di soggetti privi delle risorse strumentali economiche, finanziarie ed umane corrispondenti, e coerenti, con l'attività posta in essere.

Si rileva come, nell'ambito regionale, non ci sia, a differenza delle formulazioni normative variamente presenti in altre regioni, un'individuazione, una qualificazione, ad esempio, dell'attività funebre (che, per altro, rientrerebbe nell'ambito delle competenze legislative dello Stato e, per le prestazioni di servizio che non abbiano, in sé, natura di funzioni pubbliche, la determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi non potrebbe prescindere dal tenere conto della direttiva 2003/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, la quale doveva trovare applicazione entro il 28 dicembre 2009, anche se non sempre i termini per l'attuazione, c.d. recepimento, delle direttive riesce a rispettare i termini).

Anzi, la scelta fatta nella regione Campania va nella direzione di attribuire alla "fonte" del Regolamento comunale di polizia mortuaria, la definizione di una disciplina di attività economiche, alcune delle quali operanti sul mercato, il che solleva la questione di una valutazione su questa scelta. Infatti, se per quanto riguarda i lavori cimiteriali si potrebbe, a certe condizioni, anche valutare la sussistenza di una potestà regolamentare in capo ai comuni, alla luce dell'art. 117, comma 6, terzo periodo Cost., del tutto carente è la

sussistenza di una potestà regolamentare comunale per le attività funebri, salvo che per possibili aspetti organizzativi, tra l'altro dovendosi osservare come per taluni aspetti organizzativi non vi sia, già allo stato attuale, una potestà regolamentare, ma sia prevista una regolazione attraverso altri strumenti (uno dei quali è dato dall'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che costituisce un'applicazione "specializzata" delle titolarità, oltretutto dell'organo monocratico, di cui all'art. 50, comma 7 del testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

Ritornando ai lavori cimiteriali, laddove in precedenza erano state espresse alcune cautele, queste necessitano di essere specificate, considerando che essendo tali lavori delle opere pubbliche, la loro disciplina non può prescindere dalle norme oggi regolate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., salva che per lavori cimiteriali non si intendano i lavori, eseguiti da terzi e relativi a sepolcri privati nei cimiteri, di cui al Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispetto a cui la disciplina da parte del comune, quale titolare della demanialità dei cimiteri, può attenere ad aspetti organizzativi, fermo restando che le imprese, qui in senso tecnico, che li eseguano debbono osservare le disposizioni prescritte per l'esecuzione di tali lavori, incluse quelle stabilite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif.).

La *ratio* delle modifiche alla L.R. (Campania) 24 novembre 2001, n. 12 operato da parte dell'art. 1, comma 75 della L.R. (Campania) 21 gennaio 2010, n. 2, risulta comunque palese, nel senso di tendere verso una qualificazione, sia professionale sia in termini di requisiti tecnico-organizzativi dei soggetti agenti, anche se questi obiettivi, del tutto comprensibili quanto condivisibili, vengano con queste norme raggiunti rimane una valutazione che si colloca su tutt'altro piano, in particolare dovendosi considerare, e ciò in via generale, come non siano le norme, in quanto formulate, a modificare una situazione oggettiva, quanto la loro concreta applicazione.

Considerando, tra l'altro, come nella regione siano ampiamente presenti sepolcri privati nei cimiteri, non solo nella titolarità di persone o famiglie, bensì di enti, ogni disciplina dei lavori cimiteriali che riguardino tali sepolcri privati, comporta, oltre che l'ovvio quanto necessario rispetto delle disposizioni che li regolano (disposizioni – per altro – che non sorgono ora, a seguito di queste disposizioni, ma che sono pre-esistenti, per non dire che non potevano che essere applicate comunque anche prima e ben prima di esse), si debba essere, come doveva esservi in precedenza, un'adeguata attività di vigilanza e controllo, fin dalla fase autorizzatoria, cosicché non è assente l'ipotesi che le modifiche introdotte con l'art. 1, comma 75 della L.R. (Campania) 21 gennaio 2010, n. 2, costituisca-

no, per alcuni versi, la spia delle difficoltà da parte dei comuni ad attuare, nel concreto, quell'esercizio di funzioni di autorizzazione, di vigilanza e di controllo sul lavoro oggetto dell'autorizzazione. Se questa sia la situazione da cui origina la disposizione, non si può non considerare come ad essa possa risponderci con l'adozione di misure organizzative, più che con una definizione, normativa a livello regolamentare (che rischia di produrre unicamente una proliferazione normativa, magari anche contraddittoria), di una disciplina (specie considerando come la disciplina sia già, e da tempo, presente).

Infine, a parte i tempi, e le modalità procedurali, necessari all'acquisizione di efficacia delle modifiche, od integrazioni, dei regolamenti comunali (la cui efficacia è regolata tuttora dalle disposizioni dell'art. 345 del testo unico, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, aspetto che pressoché alcuna regione ha mai preso in considerazione), andrebbe sollevata la questione che esse, una volta efficaci, comporteranno esigenze di effettuazione di verifiche, nonché di attività di vigilanza sul loro adempimento (che, a rigore, dovrebbero essere precedentemente già svolte), nonché un sistema sanzionatorio che, in difetto di norma di legge, non potrebbe che essere se non quello dell'art. 7.bis testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

In relazione, poi, ai profili professionali definiti con la D.G.R. n. 963 del 15 maggio 2009, andrebbe posta la questione se i predetti "requisiti formativi" debbano applicarsi al personale comunale, tanto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quanto con contratto di lavoro a tempo determinato, poiché ciò costituirebbe un "irrigidimento" delle dotazioni organiche, non strettamente coerente con i principi del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali. Ma, in ogni caso, questi aspetti non possono costituire oggetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria, quanto del Regolamento comunale di cui all'art. 48, comma 3 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che, costituendo la sola tipologia di Regolamento comunale riservata alla Giunta comunale, non potrebbe essere deliberato dal Consiglio comunale, organo cui compete, in ogni altro caso, l'esercizio della potestà regolamentare e, di conseguenza, si tratta di materie che non possono essere definite in sedi diverse da quella dello specifico (o, specializzato) Regolamento in cui possono, o potrebbero, essere deliberate. Ipotizzando, del tutto astrattamente, questa applicazione al personale comunale, cosa che implicherebbe la presa d'atto di una serie di incompetenze non di poco conto, si genererebbero effetti non del tutto considerati sulle dotazioni organiche dei comuni, oltretutto sugli atti di gestione del personale (che

non possono essere posti in essere con norme di rango regolamentare).

In ogni caso, anche a prescindere da queste valutazioni, rispetto alla D.G.R. n. 963 del 15 maggio 2009, devono osservarsi alcuni aspetti, il primo dei quali quello che riguarda il fatto come essa sia stata elaborata dalla struttura organizzativa regionale cui spettano le funzioni in materia di formazione professionale, a differenza di quanto avvenuto in altre regioni dove tali temi sono stato oggetto di atti e di provvedimenti predisposti da strutture organizzative regionali aventi titolarità in altre materie, il secondo concernente le modalità di valutazione del percorso formativo.

Infine, e di forse maggiore spessore, la notevole differenza che questi percorsi formativi considerano, anche in termini di attività curricolari, che ben si discostano da quelli individuati in altre regioni, prevedendosi percorsi formativi che vano da un minimo di 80 ore, in altri casi di 120 ore (e, per entrambi in termini di "aggiornamento" di percorsi formativi già precedentemente compiuti), in altri di 400 ore, in altri ancora di 600 ore (e, per tutti, con valutazione finale del percorso formativo compiuto).

Probabilmente, il fattore di criticità di queste previsioni formative consiste nel fatto che non vi è, allo stato, un collegamento sufficientemente coerente tra formazione professionale e qualificazione degli operatori nei servizi funebri, dato che questi requisiti non possono derivare se non da fonte, di rango primario, di competenza statale.

Infine, non si può non osservare come l'ambito della formazione considerato dalla D.G.R. n. 963 del 15 maggio 2009, sollevi alcune problematiche dal punto di vista delle generalità dei programmi formativi, specie considerandone la dimensione, ma altresì l'esigenza di una definizione delle figure che siano nelle condizioni di svolgere l'attività di formazione, cioè la questione se, e quanto, siano reperibili formatori, con preparazione professionale, e didattica. In altre parole, se la questione della formazione porta con sé quella della c.d. formazione dei formatori, già critica nelle realtà regionali in cui i processi di formazione sono, decisamente, "leggeri" (per non dire altro), questa esigenza emerge con ben maggiore forza, quando i percorsi formativi prevedano maggiore consistenza.

Inoltre, nell'ambito delle attività funebri, si ravvisa come una regolazione, rimandata in via esclusiva ai Regolamenti comunali di polizia mortuaria (a parte l'assenza di potestà regolamentare in capo ai comuni in questo ambito), possa determinare difformità, ma altresì incoerenze, tra comuni e comuni, relativamente ad un'attività che spesso non si esaurisce, come è per le attività cimiteriali, nell'ambito di un singolo comune.





## MAGGIO 2010: Corsi di formazione in materia funebre e cimiteriale

### 5 maggio 2010, mercoledì – Ferrara “La cremazione. Conservazione, affidamento e dispersione ceneri”

**RELATORE:** SERENO SCOLARO (Libero professionista e Responsabile SEFIT)

**DESTINATARI:** Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.

**PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno</li> <li>• La posizione della Chiesa</li> <li>• Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie</li> <li>• “Linee guida SEFIT per l’installazione di crematori in Italia”: le ragioni del documento</li> <li>• Le norme statali</li> <li>• Autorizzazione alla cremazione (per propria volontà; per volontà di altri)</li> <li>• Cremazione di parti anatomiche, prodotti abortivi ed ossa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto alla cremazione anche per i familiari (a disperdere le ceneri; all’affido familiare di ceneri)</li> <li>• Dispersione ceneri in cimitero</li> <li>• Dispersioni ceneri in natura</li> <li>• Cremare resti mortali</li> <li>• Affidamento ceneri / Dispersione ceneri</li> <li>• Urna cineraria / Trasporto urna</li> <li>• Interpretazioni giuridiche essenziali</li> <li>• La legislazione regionale: un quadro comparativo</li> </ul> |
|--|--|

### 6 maggio 2010, giovedì – Ferrara “Rifiuti cimiteriali e da cremazione. Scarichi idrici derivanti da cimiteri, crematori e attività connesse

**RELATORE:** MICHELA MASCIS (Tecnico della Prevenzione Esperto - Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara)

**DESTINATARI:** Il corso si rivolge principalmente ai Responsabili dei cimiteri e dei crematori, agli operatori dei crematori e a quelli del settore ambientale, sia in termini di gestione che di controllo, a rappresentanti di SO.CREM.

**PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:**

- |   |   |
|---|---|
| <p><u>Inquadramento generale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione del Corso</li> <li>• Il quadro normativo da applicare</li> <li>• Definizione di rifiuto</li> <li>• Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER</li> <li>• Gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero)</li> <li>• Albo Nazionale Gestori Ambientali</li> <li>• Tracciabilità dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento finale (registri di carico e scarico, formulari, MUD)</li> <li>• Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti)</li> <li>• Terre e rocce da scavo</li> <li>• Recupero dei rifiuti: procedura ordinaria e semplificata</li> </ul> <p><u>Rifiuti cimiteriali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione e classificazione</li> <li>• Applicazione della normativa prevista dal D.P.R. 254/2003</li> </ul> | <p><u>Rifiuti del crematorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologie di materiali introducibili in forno crematorio</li> <li>• Identificazione e classificazione dei rifiuti di un crematorio</li> </ul> <p><u>Adempimenti ambientali per i rifiuti cimiteriali e per i rifiuti del Crematorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni</li> <li>• Il trasporto</li> <li>• Scelta della destinazione finale: Recupero o Smaltimento</li> </ul> <p><u>Scarichi Idrici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina delle diverse tipologie di scarichi idrici derivanti da Cimiteri/Crematori ed attività connesse</li> <li>• Aspetti tecnici ed autorizzativi</li> </ul> <p><u>Disciplina sanzionatoria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzioni amministrative e sanzioni penali</li> <li>• Responsabilità del produttore e deleghe aziendali in materia ambientale</li> </ul> <p><u>Risposte ai quesiti dei partecipanti</u></p> |
|---|---|

### 12 maggio 2010, mercoledì – Ferrara “Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. PARTE I”

**RELATORE:** MICHELE GAETA (Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT)

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell’ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquadramento normativo – norme cimiteriali</li> <li>• Inquadramento normativo – le norme sulla sicurezza sul lavoro</li> <li>• Fenomeni cadaverici</li> <li>• Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• quotidiane svolte in ambito cimiteriale</li> <li>• Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza</li> <li>• Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/cadaveri/resti/ceneri</li> </ul> |
|---|---|

### 13 maggio 2010, giovedì – Ferrara “Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. PARTE II”

**RELATORE:** MICHELE GAETA (Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT)

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell’ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslazioni</li> <li>• Dispersione ed affidamento ceneri, accenni</li> <li>• Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza</li> <li>• Cremazioni, cenni sulla sicurezza</li> </ul> |
|--|---|

# MODULO DI ISCRIZIONE

da spedire a Euro.Act s.r.l. via fax al numero 0532-1911222  
**entro il VENERDÌ della settimana precedente alla data di effettuazione del corso**

COMPILARE TUTTI I CAMPI ED INVIARE UN MODULO DISTINTO PER OGNI PERSONA E PER OGNI CORSO

## DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_

PROV. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

PARTITA IVA \_\_\_\_\_

(da indicare sempre)

(da indicare sempre)

## DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

ENTE \_\_\_\_\_

UFFICIO \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## CHIEDO L'ISCRIZIONE AL CORSO:

(scegliere l'opzione desiderata)

### ► FERRARA

- 05/05/2010 La cremazione. Conservazione, affidamento e dispersione ceneri
- 06/05/2010 Rifiuti cimiteriali e da cremazione. Scarichi idrici derivanti da cimiteri, crematori e attività connesse
- 12/05/2010 Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza – I Parte
- 13/05/2010 Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza – II Parte

Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione una settimana prima della data di svolgimento prevista.

	SE ABBONATI NORMALI O PROFESSIONALI AL SITO WWW.EUROACT.NET O SOCI DI FEDERUTILITY SEFIT	IN TUTTI GLI ALTRI CASI	N.B.
CHIEDO la singola iscrizione	<input type="checkbox"/> € 250,00 + IVA 20%	<input type="checkbox"/> € 300,00 + IVA 20%	<i>Le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti</i>
CHIEDO il seguente pacchetto di corsi: (organizzati da Euro.Act s.r.l.)	<input type="checkbox"/> € 1.250,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni <input type="checkbox"/> € 2.500,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni <small>L'acquisto di 5 partecipazioni a corsi - da effettuare nel corso di un anno solare - dà diritto all'attivazione gratis di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito www.euroact.net (del valore di 222,00 €), mentre l'acquisto di 10 partecipazioni dà diritto all'attivazione gratis di 1 abbonamento PROFESSIONALE al sito www.euroact.net (del valore di 555,00 €), a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all'effettuazione del primo corso.</small>	<input type="checkbox"/> € 1.500,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni <input type="checkbox"/> € 3.000,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni	

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza.

## EFFETTUERÒ IL PAGAMENTO TOTALE DI

€ \_\_\_\_\_ , 00 (IVA inclusa) tramite:

- bollettino di c.c.p. n. 54496716
- bonifico (Coordinate IBAN: IT 59 T 07601 13000 000054496716)  
entrambi intestati a: EURO.ACT S.R.L. Via Valle Zavelea 22, 44100 Ferrara

N.B. Ai soggetti diversi dagli enti locali viene richiesto il pagamento anticipato, mentre per gli enti locali è richiesto il pagamento a 30 gg. data fattura

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Attualità

## Il cimitero di San Lorenzo in Frassinelle

La rinascita del Polesine iniziò da qui

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

Un cimitero, tradizionalmente, è luogo di elaborazione del lutto. Oltre a questa funzione, rivolta ai singoli nuclei familiari, c'è una funzione legata alla memoria comunitaria: le tombe sono la prova tangibile della continuità dell'insediamento in un determinato territorio.

Prima di sapere dell'esistenza di San Lorenzo in Frassinelle, in Provincia di Rovigo, non avevo mai immaginato che un intero cimitero potesse essere anche l'espressione di un altruismo manifestato in circostanze eccezionali. Qui furono sepolte le ottantasei vittime del cosiddetto "camion della morte", annegate durante l'alluvione del 1951 in Polesine. Nessuna delle vittime era di Frassinelle, che però disponeva dell'unico campo di inumazione non allagato nel raggio di chilometri: il Comune si fece pertanto carico della sepoltura dei corpi recuperati. La rinascita del Polesine iniziò con una prova ineguagliata di solidarietà, che merita di essere fatta conoscere, come pure meritano attenzione i monumenti che ricordano la tragedia.

### La rotta del 1951

Polesine significa "terra tra due fiumi": il termine si adatta benissimo alla Provincia di Rovigo, estesa tra il Po e l'Adige, e ne è diventato il sinonimo.

Nel novembre del 1951 si intrecciarono numerose condizioni negative, preludio dell'alluvione: la piena del Po dovuta a precipitazioni prolungate, il rallentamento nello scarico alla foce causato dal mare




Figura 1 – Schizzo (puramente orientativo) della situazione nel 1951, con l'indicazione delle località citate. Per maggiore semplicità è stata omessa la massicciata ferroviaria

agitato, ed un forte vento di scirocco che accentuò la pressione della corrente sull'argine sinistro. La prima falla si creò proprio in tale argine, nella località di Paviolo <sup>(1)</sup>. In breve tempo seguirono altri due squarci: il fiume si riversò nella depressione del Polesine. La Provincia di Rovigo non è una superficie piatta uniformemente sottolivellata: è infatti solcata da arginature che realizzano una forma di compartimentazione, inoltre è in pendenza verso il mare Adriatico. Le acque precipitarono quindi inizialmente a est, dove trovarono l'ostacolo costituito

<sup>(1)</sup> Paviolo, nei testi che ho consultato, risulta essere una frazione del Comune di Occhiobello. Nel corso dei miei sopralluoghi ho constatato che ora è una frazione del Comune di Canaro.

dagli argini della Fossa Polesella, cioè del canale di collegamento fra il Po ed il Canalbianco <sup>(2)</sup>.

In Fig. 1 mostro uno schema del territorio per facilitare la comprensione dei lettori.

La soluzione più logica, per evitare che l'inondazione deviasse verso l'interno, era di creare un varco nella Fossa Polesella, consentendo lo sfogo verso il mare. Non era una soluzione indolore, perché comportava il sacrificio dei centri abitati posti lungo tale tragitto <sup>(3)</sup>. Nel tempo impiegato per prendere ed attuare la difficile decisione si verificò l'incidente. La notte del 14 novembre 1951 una serie di camion era partita da Rovigo diretta verso il Po: l'argine del grande fiume era ancora integro, ma in previsione della rotta l'Ente Comunale di Assistenza aveva pensato di consegnare rifornimenti a chi non voleva sfollare e di trasportare indietro gli altri. Uno dei camion, destinato a Fiesso Umbertiano, passando da Roncala (frazione di Pincara) venne preso d'assalto da un centinaio di persone in fuga da Fiesso Umbertiano e da Pincara, che si erano raccolte presso una casa rurale. A quel punto era inutile cercare di raggiungere la meta originaria. Il camion non prese però immediatamente la via del ritorno: avanzò verso Chiesa (frazione di Frassinelle). Una scelta discussa, su cui forse influirono la nebbia, l'oscurità e l'impraticabilità di una possibile deviazione. È comunque chiaro che se da Roncala, cioè dal punto in cui salì la folla impaurita, ci spostiamo in direzione di Chiesa, non imbocchiamo la via più breve per arrivare a Rovigo.

Forse l'intenzione del guidatore era di giungere all'incrocio con la strada per Frassinelle, ma nel frattempo si ruppe l'argine sinistro del Po: la valanga d'acqua arrivò alla Fossa Polesella e vi rimbalzò contro, riversandosi a nord ed incrociando il tragitto del camion alle prime ore dell'alba. Gli unici a salvarsi furono quelli che abbandonarono il mezzo per nuotare sospinti dalla corrente.

Sotto il profilo delle perdite umane l'incidente rimase per fortuna isolato, con l'eccezione di un altro in cui perirono tre bambini: la portata del disastro ambientale, invece, era destinata ad ampliarsi. Colmato il comparto circoscritto dagli argini della Fossa Polesella e del Canalbianco, l'acqua passò in quello delimitato a nord dell'argine dell'Adigetto.

La prospettiva era disastrosa: si configurava l'allagamento completo del Polesine. Il taglio della Fossa Polesella, ormai improcrastinabile, richiedeva il preventivo allontanamento degli abitanti a valle, ma costoro comprensibilmente cercavano di rimandare l'inevitabile. La popolazione si convinse a lasciare le case solo quando vide che gli argini cominciavano ad essere sormontati. Il 23 novembre una squadra di artificieri, dopo una pericolosa traversata notturna, fece brillare cinquanta quintali di tritolo, aprendo un varco nel quale l'ondata irruppe spazzando tutto fino alla foce del Po.

Occorsero mesi per un completo deflusso. Le operazioni di raccolta delle salme furono ostacolate dall'impaludamento di una superficie così vasta: si presentò inoltre il problema delle sepolture. Lo stralcio di una delibera del Comune di Frassinelle <sup>(4)</sup> ci spiega in che modo si intervenne.

*“Il Sindaco, Presidente informa che come è a conoscenza di tutti; i cadaveri del noto autocarro della morte, man mano che venivano pescati, dalle acque limacciose del bacino allagato, venivano sepolti nel vecchio cimitero di S. Lorenzo, che conteneva le ossa dei morti dell'alluvione del 1882, unico lembo di terra emersa dalle acque subito dopo alcune ore (...). Il Medico Prov/le diede in quel momento il nulla osta che tutte le salme fossero sepolte colà, in quanto tutti i cimiteri vicini erano sommersi (...).”*

La delibera continua con l'elenco dei lavori di adeguamento, compreso un progetto di recinzione del costo di un milione di lire. C'è anche il progetto di un mausoleo: il Sacrario verrà effettivamente inaugurato in occasione del 25° anniversario dell'avvenimento, il 14 novembre 1976 <sup>(5)</sup>.

La prima tappa della mia visita nel Polesine è in questo cimitero.

### Sulla riva del Canalbianco

Per arrivare a San Lorenzo in Frassinelle passo da Villa Marzana, un piccolo comune che nel raggio di cento metri espone le testimonianze di un passato drammatico. In Piazza 43 Martiri c'è il monumento ai civili fucilati dai Tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, sulla facciata del Municipio è

<sup>(2)</sup> La Fossa Polesella, e con essa il Canalbianco, risalgono alla regolamentazione idrica iniziata dagli Estensi. Adesso della Fossa Polesella rimangono solo tracce, come pure dell'Adigetto. Vedi pag. 66 de “1951. La rotta, il Po, il Polesine”, a cura di Luigi Lugaresi. Minelliana 2001.

<sup>(3)</sup> Il taglio della Fossa Polesella aveva già dato i risultati sperati nel corso dello straripamento dell'Adige nel 1882: in tale occasione, però, i proprietari dei terreni a valle avevano aperto un duro contenzioso legale, richiedendo il rimborso dei danni. Vedi pag. 29 de “1951. La rotta, il Po, il Polesine”.

<sup>(4)</sup> “Municipio di Frassinelle Polesine. Provincia di Rovigo. Copia di deliberazione del Consiglio Comunale. Sessione Straordinaria. Seduta pubblica del giorno 17 febbraio 1952. Oggetto. Istituzione del cimitero di S. Lorenzo. Pratiche relative”. La deliberazione mi è stata fornita dalla Biblioteca Civica di Frassinelle: ringrazio tutto il personale per la cortesia dimostrata.

<sup>(5)</sup> Per le foto dell'inaugurazione vedi pag. 114 de “Alluvione 1951. la grande paura”. Testimonianze e immagini raccolte da Aldo Rondina-Gianni Bergamini, Edizioni Arti Grafiche Diemme, 1991.

murata la lapide a Giacomo Matteotti (6) ed imboccando la strada verso il Canalbiano abbiamo sulla destra dapprima il monumento ai caduti delle due guerre mondiali e poi il Monumento all'Emigrante. Sono i ricordi delle prove più dure superate dal Polesine nel '900: l'emigrazione per scampare alla fame, la Grande Guerra, la repressione dei movimenti popolari che miravano ad una società più giusta, la Seconda Guerra Mondiale e l'occupazione militare da parte della Germania.

Da Villa Marzana raggiungo in un paio di chilometri il cimitero di San Lorenzo in Frassinelle, situato quasi sull'argine del Canalbiano.

Di fronte all'ingresso un pannello informativo riassume le vicende dell'alluvione, corredandole con fotografie: le immagini ritraggono il camion della morte, le famiglie riunite sui tetti delle case in attesa di aiuto, gli accampamenti di fortuna, il funerale delle vittime. È riprodotta anche una richiesta di aiuto alle autorità: ne riporto una stralcio, per fare capire le condizioni in cui versavano gli sfollati: "8° comandamento: non dire falsa testimonianza. Io sottoscritto dichiaro, in coscienza, di essere in vero bisogno dei seguenti capi. Desidero avere, se possibile, una pentola un po' grande, essendo di famiglia numerosa (...)"

Sul muro di cinta è installata una targa con la seguente epigrafe: "Sacratio di S. Lorenzo / qui / attendono la beata resurrezione / le spoglie di 84 fratelli / travolti dalle acque del Po / all'alba del 15 novembre 1951 / la comunità di Frassinelle / ne onora per sempre il sacrificio / unitamente ai fami-



**Figura 2 – Il Sacratio del cimitero di S. Lorenzo in Frassinelle**

liari / e alle autorità / nel 25° anniversario – 15 novembre 1976".

(6) Giacomo Matteotti fu Sindaco di Villa Marzana. La sua opposizione al fascismo, che avrebbe pagato con la vita, nacque dall'esperienza delle ingiustizie sociali nel Polesine.

All'interno sono schierate ottantaquattro fosse con relativi cippi, ciascuno con il nominativo del defunto e la foto in ceramica (7). In fondo c'è il Sacratio (vedi Fig. 2).

L'epigrafe è in latino: "UNDIS HIC PADI PEREMITI / AETERNA FULGENT IN COELIS GLORIA". Un bassorilievo riproduce una scena di quella notte: una madre sul cofano del camion che tiene sollevato il figlio piccolo per sottrarlo fino all'ultimo al suo destino. Peccato che negli archivi del Comune di Frassinelle non si riesca a trovare documentazione sull'artista e sul progetto.

La tappa successiva è il monumento eretto nel punto in cui il montare dell'acqua dapprima spense il motore del camion e poi, lentamente, uccise i passeggeri. È sul ciglio di Via Garibaldi, in aperta campagna: siamo ancora in territorio di Frassinelle, nella frazione Chiesa. Limiti redazionali non mi consentono di proporre la foto: peccato, è un monumento suggestivo, caratterizzato dalla figura della croce. In Comune non hanno saputo dirmi nulla sull'autore: ringrazio ugualmente l'Amministrazione comunale, visto l'impegno dimostrato nella ricerca e la cordialità con cui sono stato ricevuto.

Proseguo il mio giro. Supero Roncala ed arrivo al bivio con le indicazioni per Pincara e Fiesso Umbertino, le ultime due località che mi restano da visitare: voglio conoscere i realizzatori del monumento a Fiesso Umbertino in memoria dei morti di entrambi i comuni.

### Non per mestiere, per passione

Fiesso Umbertino è ben rappresentata, quanto a monumenti. Ce n'è uno composto da tre figure di giovani, in stile classico, dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale (8). Un altro è dedicato ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Infine, seguendo un ordine cronologico, c'è quello in memoria delle vittime dell'alluvione (vedi Fig. 3).

È composto da un basamento che sorregge due pareti di marmo disposte come le pagine di un libro (o di un giornale) aperto, recanti le lapidi con i nomi delle vittime ed istoriate con bassorilievi che riproducono scene dell'alluvione: il Po che rompe gli argini, le famiglie che cercano scampo sul tetto del camion della morte, uomini e animali in fuga, l'allagamento di Fiesso Umbertino. L'epigrafe recita: "50° anniversario alluvione 1951 / a perenne

(7) A pag. 17 de "Il Filo Blu. 1951 immagini sull'alluvione", Archivio della Memoria 14 nov. 2001, c'è l'elenco dei morti con nome, cognome ed età. Sono 86: evidentemente due salme furono traslate prima dell'inaugurazione del Sacratio. Il libro mi è stato donato da Carlo Prando.

(8) Lo scultore è Gino Colognesi, a cui si deve anche il Sacratio ai caduti della Prima Guerra Mondiale, nel Municipio di Fiesso Umbertino.

ricordo della tragedia del “camion della morte” e delle altre vittime della rotta del Po / i comuni di Fiesso Umbertino / Frassinelle Pol. / Pincara / 15 novembre 2001”. Sono incisi anche i nomi degli artisti, Giuseppe Tramarin e Carlo Prando: rintracciarli è facile <sup>(9)</sup>.

Il primo da cui vado è Carlo Prando, abitante a Pincara. È un signore anziano. Mi accoglie in una casa zeppa di giocattoli: li colleziona da una vita. Si schermisce quando gli chiedo del monumento che porta anche la sua firma: cede la maggior parte del merito all'amico Tramarin. Per sé rivendica la cura di alcuni particolari, ad esempio l'incisione dei nominativi e dell'epigrafe e gli stemmi dei tre comuni. Mi trattengo lo stesso, ne vale la pena: è un piacere sentirlo parlare della sua terra, della povertà che l'attanagliava e degli straordinari cambiamenti successivi all'alluvione. Tornato a Ravenna mi accorgo, mentre sfoglio alcuni libri sul Polesine, che in uno di essi <sup>(10)</sup> c'è il ritratto della persona da cui mi sono appena congedato. L'avevo com-

prato l'anno scorso, senza mai leggerlo. È una raccolta di articoli su figure polesane che hanno in comune una caratteristica bellissima: una grande umanità, dote manifestata con la gentilezza, la disponibilità e con attività disinteressate rivolte alla gente. Apprendo dal libro che Prando ha procurato il materiale per un museo della civiltà contadina e si sta preparando a fare lo stesso con i giocattoli: cerca di conservare il mondo di appena qualche generazione fa.

Nel libro non è incluso Tramarin, ma avrebbe potuto benissimo esserlo, almeno in base all'impressione che mi ha lasciato nell'incontro avvenuto dopo circa una settimana. Ne ho ricavato la stessa sensazione provata con Prando, cioè la soddisfazione per avere conosciuto una persona speciale. Tramarin mi riceve nella casa che sta costruendo a Fiesso Umbertino. La mia prima domanda è sulla simbologia del monumento. Sorride: non c'è alcuna simbologia. Ha privilegiato la massima semplicità, a cominciare dalla forma, che non ha nulla di astratto



**Figura 3 – Monumento di Fiesso Umbertino dedicato all'alluvione**

ma è il supporto più pratico per l'esposizione dei bassorilievi, il fulcro dell'opera. Per rendere la drammaticità di quanto accadde il 15 novembre 1951 ha scolpito scene tratte anche da foto dell'epoca, selezionate insieme a Prando. Uguale concretezza contraddistingue un altro manufatto di Tramarin, quello in onore dei caduti della Seconda Guerra Mondiale di Fiesso Umbertino, la cui storia ha dei retroscena veramente singolari. Il posizionamento era previsto in Piazza Aldo Moro, assieme ai monumenti della Prima Guerra Mondiale e dell'alluvione, così da riunire i momenti più tragici

del '900. Un gruppo di cittadini, adducendo ragioni di incompatibilità stilistica, reclamò una diversa collocazione, lontana dal centro <sup>(11)</sup>. Il contenzioso si protrasse a lungo: una mattina alcune braccia tanto volenterose quanto anonime trasportarono il monumento nella vicina Piazza Caduti della Repubblica. A volte serve il fatto compiuto per sbloccare un iter autorizzativo. L'opera non è una esaltazione della guerra. C'è l'immagine di una trincea

sul fiume Don, suggerita dai familiari dei caduti della spedizione in Russia, ormai vecchi; c'è l'attraversamento del Po da parte delle truppe inglesi ed il loro ingresso in paese, e ci sono le parole scolpite di due anziani che ricordano quei giorni.

Carlo Prando è un impiegato in pensione. Giuseppe Tramarin ha un negozio di fiori. Non hanno frequentato accademie, sono artisti autodidatti. La passione che li anima è profonda: è importante che ne rimanga traccia. Un monumento funerario deve evocare sentimenti forti: a distanza di tempo riusciamo ad apprezzare unicamente l'aspetto estetico, ma la conoscenza dell'evento commemorato e del coinvolgimento dell'artista a cui era stato affidato il compito di rappresentarlo può aiutarci a cogliere una scintilla dell'emozione originariamente suscitata.

(\* ) *Dirigente medico I livello AUSL Ravenna*

<sup>(9)</sup> Ringrazio il personale della biblioteca di Fiesso Umbertino per avermi fornito non solo le indicazioni per rintracciare gli artisti ma anche gli articoli pubblicati il giorno dell'inaugurazione del monumento.

<sup>(10)</sup> “L'altro Polesine”, di Roberto Rizzo, Marsilio 2000.

<sup>(11)</sup> Il fenomeno del rifiuto dei monumenti ai caduti di guerra è stato analizzato da Mario Isnenghi in “L'Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri”. Il Mulino 2004.

Rubrica

## Gli Jura Sepulchri (Opera omnia)

### Parte I

di Carlo Ballotta

Gli *Jura Sepulchri* rivelano, come sempre, una forte sintesi (o ... commistione?) tra diritto pubblico e diritto privato, quasi si trattasse di un “*connubio funerario*”, tra regole di diversa specie e funzione, ma essi si distinguono anche per questa ragione di fondo: il diritto di sepolcro (= nel senso di essere sepolti) è principalmente un diritto personale, collegato all'appartenenza della famiglia (discendenza), e i cui elementi di patrimonialità <sup>(1)</sup>, pur innegabili, sono strumentali e dipendenti rispetto al diritto principale, ossia quello di essere sepolti, ed esso, non dimentichiamo, è pur sempre di ordine intimo, affettivo, morale <sup>(2)</sup> e, quindi, “personalissimo”.

Pochi commentatori hanno considerato (dall'8/11/2001, ossia dall'entrata in vigore della Legge Cost. n. 3/2001) come il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria attenga all'estrinsecazione della potestà regolamentare di cui all'art. 117, 6, 3° periodo, Cost. e non alla potestà regolamentare di cui all'art. 7 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, oltretutto, considerando come le diverse articolazioni territoriali dello Stato Italiano, considerate dall'art. 114 Cost. siano tra loro in assetto di pari ordinazione (e non a caso l'art. 129 Cost. è stato oggetto di abrogazione).

<sup>(1)</sup> Nei sepolcri privati all'interno dei cimiteri (cioè in ogni forma di “sistemazione” cimiteriale diversa dall'inumazione in campo comune), vi può anche essere una componente “patrimoniale” (concernente, quando vi sia concessione di area, nel manufatto sepolcrale), essa si estrinseca negli obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto sepolcrale medesimo, componente che è finalizzata al fine di consentire la sepoltura dei corpi del concessionario e delle persone appartenenti alla sua famiglia, appartenenza che attiene ad aspetti ‘personali’, che prevalgono sulla componente ‘patrimoniale’, quando sussista.

<sup>(2)</sup> Data l'ipotesi di scuola piuttosto estrema, non è chiaro se lo *Jus Sepulchri* ,afferendo anche a beni metagiuridici e spirituali, possa esser inibito per manifesta empietà, come, ad esempio, accade per l'indegnità nella successione *mortis causa*. Sarebbe, infatti, paradossale che fosse l'assassino reo confessso a poter disporre *Jure Sanguinis* della spoglia della vittima in quanto suo congiunto secondo criterio di pozionalità ex art. 79 DPR 285/1990.

Va anche ricordato come il sepolcro familiare si trasformi in ereditario <sup>(3)</sup> solo quando vi sia l'assenza di discendenti del concessionario del sepolcro (se, e solo se, il regolamento comunale di polizia mortuaria, consideri la possibilità secondo cui i discendenti, o, comunque gli aventi causa, subentrerebbero nella posizione del concessionario alla morte di questi).

Riguardo alla relazione fra successione *mortis causa* e diritto di sepolcro, è possibile asserire che l'erede di una cappella sepolcrale, su terreno oggetto di una concessione, sia in ragione di tale qualità, sia come portatore di un interesse morale e spirituale alla conservazione del bene stesso, scaturente dalla tumulazione, o inumazione, nel sepolcro, dei resti dei più stretti congiunti, è titolare di una posizione giuridica soggettiva, di carattere sostanziale, in forza della quale egli è abilitato ad agire per la difesa, la conservazione ed il ripristino dell'interesse stesso, ove se ne prospetti l'ingiusta lesione da parte di chiunque.

Nel caso di decesso del concessionario, fondatore del sepolcro, spetta, infatti, al regolamento comunale di polizia mortuaria definire le persone titolate a subentrare in questo rapporto <sup>(4)</sup> di diritto pubblico, in cui il comune è controparte, nel senso di definire se queste persone – discendenti del concessionario – acquisiscano anch'esse la prerogativa di concessionario, oppure abbiano solamente il diritto passivo ad esservi sepolte nella tomba data in concessione, senza poter ulteriormente estendere ai propri congiunti, la cerchia degli aventi titolo.

Nel sepolcro ereditario, allora, il fondatore compie solo una mera attribuzione del diritto di sepoltura ai propri eredi (*sibi haeredibusque suis*) in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno

<sup>(3)</sup> Il T..AR. Veneto nella sentenza n. 3074 del 2006 ha esaminato la questione di quali soggetti abbiano il diritto di essere sepolti nel sepolcro familiare, rifacendosi a quanto insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 29 maggio 1990, n. 5015.

<sup>(4)</sup> Dalla concessione sorgono obbligazioni sinallagmatiche.

di essi, subentrando gli *iure haereditatis*, è autorizzato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine, entro i confini della propria quota ereditaria e della capacità ricettiva della tomba.

Ai fini dell'esclusività dello *ius nominis sepulchri*, ovvero dell'intestazione della tomba familiare, è irrilevante il mero fatto che un soggetto sia, per motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o unico intestatario della concessione di suolo cimiteriale, ovviamente questo status deve risultare pacificamente da apposite convenzioni fra i privati secondo cui suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione 50% delle spese, e, pertanto, avente di conseguenza diritto non solo a metà quota del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione<sup>(5)</sup> dello stesso.

A dispetto di uno sviluppo di uno *Jus Positum*, nel tempo, piuttosto scarno, rallentato e lacunoso in proposito (la riforma complessiva del regolamento nazionale di polizia mortuaria è stata abortita alla fine degli anni '90 (ed è stata resa pressoché impraticabile dalla Legge Costituzionale n.3/2001 con la revisione del Titolo V Cost.) può osservarsi come su questo specifico tema anche il dibattito tra studiosi della materia funeraria e giurisprudenza abbiano avuto modo di assumere una posizione univoca solo sporadicamente, ed in modo, spesso, discordante o confuso.

Una rapida disamina retrospettiva del quadro normativo in materia individua un primo elemento di rilievo nel R.D. n. 1880 del 1942 recante "approvazione del regolamento di polizia mortuaria", successivamente abrogato dal D.P.R. n. 803 del 1975, a sua volta modificato dal D.P.R. n. 627 del 1981 ed abrogato con l'ultimo intervento normativo in materia siglato con il D.P.R. n. 285 del 1990.

Una volta sviluppata questa prima analisi inerente alla stratificata sovrapposizione delle diverse fonti normative in materia, può osservarsi come, tradizionalmente, si sia sempre tenuto scisso il «diritto al sepolcro cd. ereditario» sia dal «diritto primario al sepolcro cd. familiare o gentilizio» sia dal cd. «diritto secondario di sepolcro»<sup>(6)</sup>.

Il «diritto al sepolcro ereditario» è il potere sancito dall'ordinamento giuridico, che ha per oggetto il bene destinato dal fondatore, genericamente, a sepolcro.

<sup>(5)</sup> La pretesa volta all'accertamento del proprio diritto ad essere seppellito nella tomba di famiglia non dà luogo a litisconsorzio necessario e può essere fatta valere anche soltanto nei riguardi di quello dei compartecipi al sepolcro, che ne abbia contestato la concorrente titolarità dell'attore.

<sup>(6)</sup> Pretura Lucera, Sez. Distaccata di Torremaggiore, 22 dicembre 1992, in Foro It., 1993, I, 2375; Cass. 29 maggio 1990, n. 5015, in Giust. Civ., 1990, I, 2547; Appello L'Aquila, 6 giugno 1984, in Giust. Civ., 1985, I, 211; Trib. Lucera, 28 giugno 1975, in Giur. merito, I, 11; App. Torino, 29 dicembre 1956, in Giust. Civ. Mass. app., 1956, 96; Trib. Vercelli, 11 maggio 1956, in Giur. It., 1957, I, 2, 810; Cass. Sez. 2, 27 giugno 1974 n. 1920, in Dir. Eccl., 1975, II, 19; Cass. Sez. 2, 5 luglio 1979, n. 3851, in Mass. 1979.

Al di là della limitazione generale, costituita dall'obbligo di riserva<sup>(7)</sup> istituito dal fondatore stesso, e le restrizioni<sup>(8)</sup> particolari, contemplate nei regolamenti comunali, o nel titolo costitutivo del diritto<sup>(9)</sup>, il diritto al sepolcro ereditario, fin quando è stato in vigore il R.D. n. 1880 del 1942<sup>(10)</sup>, avrebbe potuto essere trasferito sia *mortis causa*, a favore degli eredi in quanto tali (*iure haereditatis*), indipendentemente dal loro rapporto di parentela col fondatore, sia *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito, a favore di terzi<sup>(11)</sup> con l'unica clausola di liberare preventivamente la tomba da cadaveri, ossa, resti mortali e ceneri.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 1975, il quale pur non ammetteva più espressamente detta possibilità, parte della dottrina confermò l'orientamento precedente, aggiungendo che il diritto al sepolcro ereditario avrebbe potuto, inoltre, essere anche ipotecato ed espropriato da parte dei creditori del titolare del diritto<sup>(12)</sup>.

Altra dottrina<sup>(13)</sup> invece, interpretò restrittivamente l'innovazione contenuta nell'art. 94 del D.P.R. 803/1975 ritenendo la cessione a terzi del diritto di uso delle sepolture private, implicitamente negata, in quanto, quest'ultima non era più espressamente prevista.

Vi è, invero, un'altra posizione, parimenti legittimata dalla più autorevole dottrina, secondo cui tale compressione della disponibilità sullo *Jus Sepulchri* risalirebbe addirittura all'entrata in vigore del III libro del

<sup>(7)</sup> La fattispecie del sepolcro familiare ricorre allorché il fondatore esprima la volontà di riservare lo *jus sepulchri* ai componenti della famiglia, così come da lui intesa, ma sempre nei limiti di un legame derivante da un rapporto di consanguineità.

<sup>(8)</sup> L'ambito di appartenenza alla famiglia del concessionario è (o, dovrebbe essere) stabilita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e non rientra, di norma, tra i diritti (o, meglio, le aspettative) disponibili, salva sola la possibilità di alcuni appartenenti alla famiglia di rinunciare all'utilizzo per sé (e per i proprio discendenti). Oltre alla rinuncia (a titolo personale) già vista, il solo atto di disponibilità che è ammissibile è la rinuncia (= retrocessione) del sepolcro al comune, previo trasporto in altra sede dei feretri e la messa del sepolcro in condizioni di piena e normale utilizzabilità per altra assegnazione a soggetti terzi.

In ogni caso, deve essere del tutto esclusa ogni ipotesi di usucapione dei sepolcri, non sussistendo (né potendo sussistere) rispetto ad essi i comuni istituti del diritto privato della proprietà e/o del possesso, ma unicamente un diritto d'uso.

<sup>(9)</sup> In particolare si veda il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che ha abrogato con l'art. 108 il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 che a sua volta già abrogava il R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880.

<sup>(10)</sup> In particolare l'art. 71.

<sup>(11)</sup> App. L'Aquila 6 giugno 1984, cit.; Trib. Napoli, 15 dicembre 1980, in Foro Nap., 1981, I, 34.

<sup>(12)</sup> M. Petrone, Sepolcro e Sepoltura, in Enc. dir., Milano, 1990, vol. XLII, 1 ss.

<sup>(13)</sup> F. Carresi, Sepolcro (diritto di) in Novissimo. dig., appendice VII, Torino, 1987, 134.

F. Carresi, op. cit., 134, testualmente: "Da tali disposizioni emerge infatti una tendenza del nuovo regolamento di polizia mortuaria a riguardare con disfavore le sepolture private costruite su aree cimiteriali."



Codice Civile, il cui art. 824<sup>(14)</sup>, in effetti, enuncia la demanialità del patrimonio cimiteriale.

Così, trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, né il concessionario e neppure i suoi (o alcuni di essi) discendenti sarebbero legittimati a “vendere” (poiché non si tratta di proprietà nel senso dell’art. 832 c.c., proprio per la demanialità dei cimiteri) o, comunque, a trasferire a terzi i diritti (o, le aspettative?) di uso del sepolcro. In ogni caso, secondo l’opinione predominante, il 10/2/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (secondo altri al 21/10/1941) cessa ogni possibilità di disporre dei sepolcri per atti negoziali tra privati, anche per l’implicita contrarietà all’ordine pubblico ed al buon costume. Ovviamente per situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore del DPR 803/1975 o del Codice Civile, vale il principio dell’irretroattività della norma giuridica, quindi se il trasferimento della proprietà è avvenuto prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche le problematiche collegate all’art. 71 Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), esso va considerato produttivo di effetti.

Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, registrato, e trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente susseguite nel corso degli anni).

Conseguentemente, se si provano le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e si produce copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto riconoscitivo dell’avvenuto trasferimento dei “diritti” sul sepolcro. Occorre, dunque, valutare le fattispecie in esame “a rime parallele” anche attraverso l’iterazione con regolamento comunale vigente all’epoca. Quando gli interessati abbiano notificato al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si sia pronunciato negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se, però, la cessione non venne formalizzata da parte degli interessati e il Comune non ha, comunque, ragioni di pubblico interesse tali da ostare a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente, in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune ai sensi dell’art. 48 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

Con la novella n. 285 del 1990, il Regolamento di Polizia Mortuaria, nell’art. 93 ha da ultimo, così, stabilito: «Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; (...) Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione

(<sup>15</sup>) di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali».

Alla luce di quest’ultimissima disposizione legislativa, diventa più difficile accreditare ancora l’ipotesi di un libero trasferimento del diritto al sepolcro, salvo attraverso la retrocessione, o la voltura (<sup>16</sup>) della concessione o il rilascio di una nuova concessione, o novazione della stessa, ove possibile, e nei modi dettati dal regolamento comunale (<sup>17</sup>) di polizia mortuaria, il quale ex art. 117 III periodo Cost. opera su di un grado di pari legittimità rispetto al D.P.R. 285/1990, ovviamente per le parti di propria competenza, ovvero per la formazione complementare di dettaglio.

Si è quindi formulata una definizione di tali diritti nel modo seguente:

Il «diritto (<sup>18</sup>) primario al sepolcro familiare o gentilizio» consiste nel diritto di essere seppellito (<sup>19</sup>) (*Jus Sepeliendi*) o di seppellire altri (*Jus inferendi mortuum in sepulchrum*) in un dato sepolcro, diritto che può es-

(<sup>15</sup>) E perché non l’inumazione in un campo di terra dato in concessione ex artt. 9 commi 2 e 3 D.P.R. 285/1990? Si tratta, in ogni probabilità di una svista del legislatore.

(<sup>16</sup>) Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia riguardante la legittimità del provvedimento di diniego di volturazione di una concessione inerente il diritto di uso di sepolcro, poiché gli atti di cessione di suoli cimiteriali, a favore di soggetti privati, sono compresi nella categoria delle concessioni amministrative di beni e servizi, trasmissibili in tutto o in parte per diritto comune ed ereditario, previo nulla osta dell’amministrazione comunale.

(<sup>17</sup>) Si apre il problema di come raccordare la potestà regolamentare dei comuni con il potere legislativo che in materia di salute umana (e quindi di polizia mortuaria) sorge in capo alle regioni, secondo alcuni studiosi della materia funeraria la pretesa delle regioni di dettare criteri troppo precisi nella gestione cimiteriale (che è propria dei comuni) integrerebbe un conflitto di attribuzioni.

(<sup>18</sup>) In via primaria, il diritto d’uso di una sepoltura è regolato dal regolamento di polizia mortuaria nazionale (norme quadro) e da quello comunale (norme di dettaglio). Indi da eventuali deliberazioni generali e/o particolari del Comune. A valle della concessione deliberata dal Comune, in passato, vi era un atto sottoscritto fra le parti, con i relativi obblighi e diritti. In molti casi si poteva trovare una formula contrattuale che rinviava al regolamento di polizia mortuaria via via vigente.

(<sup>19</sup>) La *electio sepulchri*, pur potendo essere espressa senza il rigore delle forme, deve consistere nella espressione di una volontà precisa, univocamente finalizzata alla indicazione del luogo di sepoltura dei resti mortali del dichiarante, e non può ravvisarsi in una semplice manifestazione di desiderio, in un’aspirazione non tradottasi in termini di irrevocabile e non contestabile orientamento. Corte di Cassazione, sezione II, 4 aprile 1978, n. 1527. La volontà del *de cuius* riguardo alla sepoltura del proprio cadavere non può essere provata con testimoni. Tribunale di Napoli, 2 agosto 1954. Lo *ius eligendi sepulchrum* consiste nel poter decidere la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona, nei limiti consentiti dalla legge, dall’ordine pubblico e dal buon costume. Tale diritto, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un’antica consuetudine conforme al sentimento comune ed alle esigenze di culto e di pietà per i defunti.

(<sup>14</sup>) Giusta il disposto dell’art. 823 c.c. detti beni demaniali “non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”.

sere conferito dal proprietario del sepolcro a favore del suo gruppo familiare<sup>(20)</sup>.

L'appartenenza<sup>(21)</sup> a detto nucleo<sup>(22)</sup> di consanguineità<sup>(23)</sup> diviene il presupposto dell'acquisto del diritto al sepolcro, in cui quest'ultimo diventa «un patrimonio di scopo che crea nei beneficiari una con titolarità<sup>(24)</sup> di uso e di gestione»<sup>(25)</sup>.

Il «diritto secondario di sepolcro» spetta a chiunque sia congiunto di una persona le cui spoglie si trovino in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi durante le ricorrenze per compiere atti votivi di pietas, nonché di opporsi ad ogni azione che costituisca violazione ed oltraggio a quella tomba<sup>(26)</sup>.

La dottrina e la giurisprudenza più recente hanno univocamente definito l'essenza giuridica del diritto secondario di sepolcro, ragionando in termini di un «diritto personalissimo»<sup>(27)</sup>, e, quindi, protetto dalla legge statale.

Attraverso il procedimento analogico, si estende al diritto secondario di sepolcro la tutela del nome per ragioni familiari<sup>(28)</sup>, dell'abuso dell'immagine altrui<sup>(29)</sup> e della memoria del soggetto scomparso che sopravvive nella pietas dei superstiti.

La testimonianza materiale di questa «*corrispondenza di amorosi sensi*», secondo il celebre verso foscoliano, è rappresentata, appunto, dal monumento sepolcrale, dagli epitaffi, dai cenotafi e dalle iscrizioni tombali,

dagli arredi funebri che meritano tutela specifica in caso di violazione<sup>(30)</sup>.

Per quanto concerne la *substantia* giuridica del diritto al sepolcro ereditario e di quello familiare, in dottrina ed in giurisprudenza non vi è unanime accordo.

Per la ricostruzione tecnica della fattispecie, si rende necessario, innanzitutto, individuare il momento in cui sorge il diritto sul sepolcro: tale fase costitutiva, sia per il diritto sul sepolcro ereditario, sia per quello familiare, è rinvenibile nella concessione amministrativa a titolo oneroso<sup>(31)</sup>, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione su un'area di terreno facente parte di un Cimitero<sup>(32)</sup> Comunale<sup>(33)</sup>.

Le concessioni enucleate dall'art. 90 del Regolamento di Polizia Mortuaria sono rilasciate dal comune, nella persona del dirigente *ex art.* 107 lettera e) D.Lgs. 267/2000, per fini non di lucro<sup>(34)</sup> né di speculazione, per un tempo determinato non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, di solito non ripetibile, anche secondo gli usi locali e le professioni religiose (per Israeliti e Musulmani, ad esempio, la sepoltura a sistema di inumazione, nella nuda terra deve esser a tempo indeterminato per non disturbare, idealmente, il sonno eterno dei defunti).

#### Note bibliografiche:

- G. BONILINI, «... Così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla», in *Studium iuris*, 2/2002, p. 139
- S. GIULIANO, Famiglia, parentela, jus sepulchri (nota a Pret. Genova, 30 dicembre 1995), in *Dir. di fam.*, 1/1997, p. 223
- M. LEO, Sepolcro familiare o parentale? (nota a Cass. 19 maggio 1995, n. 5547), in *Dir. di fam.*, 2/1997, p. 494
- S. MOSCA, Il diritto al sepolcro e la discendenza femminile (nota a Cass. 19 maggio 1995, n. 5547), in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, p. 244
- G. MUSOLINO su Riv. Not 2001 p. 469 e ss. «Il diritto di sepolcro: un diritto al plurale»

(SEGUE NEL PROSSIMO NUMERO)

<sup>(20)</sup> P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1984, 399 ss.

<sup>(21)</sup> Sussiste o meno turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro familiare la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all'autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito alla sepoltura?

<sup>(22)</sup> La cerchia dei componenti la famiglia, titolari del diritto ad essere seppelliti, in un sepolcro familiare, va determinata alla stregua della volontà del fondatore, da individuarsi anche sulla base di inequivoci elementi di carattere presuntivo.

<sup>(23)</sup> Il coniuge, pur non essendo consanguineo, per il principio di pozziorità *ex art.* 79 D.P.R. 285/1990 è posto in una posizione di preminenza rispetto ad altri congiunti di diverso grado.

<sup>(24)</sup> in linea di massima, dovrebbe configurarsi, come giustamente notato in dottrina, una comunione indivisibile (a tal proposito vi è giurisprudenza costante), anche se possono esservi "regolazioni" pattizie tra diversi soggetti, sempre se ed in quanto previste o dichiarate ammissibili dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

<sup>(25)</sup> P. Perlingieri, *op. cit.*, 406 ss.

<sup>(26)</sup> F. Carresi, *Sepolcro*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970, 37; F. Marinelli, In tema di diritto al sepolcro, con nota a Corte d'Appello di L'Aquila 6 giugno 1984, Buracchio c. Iezzi, in *Giust. Civ.*, 1985, I, 211; Pretura Napoli-Castellammare, 3 aprile 1991, in *Dir. e Giur.*, 1991, 846.

<sup>(27)</sup> In dottrina P. Perlingieri *op. cit.* 399 ss., F. Carresi, *ult. op. cit.* 37 ss., M. Petrone *op. cit.* 28 ss., M.A. Urciuoli, In tema di diritto secondario di sepolcro con nota a Pretura Fabriano, 28 aprile 1984, Grottini c. Pallotta, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 1126; in giurisprudenza Trib. Torino, 11 marzo 1996, in *Foro It.*, 1966, I, 1158.

<sup>(28)</sup> Art. 8 c.c.

<sup>(29)</sup> Art. 10 c.c.

<sup>(30)</sup> M. Petrone, *op. cit.*, 31.

<sup>(31)</sup> Artt. 95 e 103 D.P.R. 285/90.

<sup>(32)</sup> La funzione cimiteriale, infatti, è prerogativa del comune anche ai sensi degli artt. 337 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934.

<sup>(33)</sup> Non è questa la sede per occuparsi della rara ipotesi di tumulazione fuori dei Cimiteri, in cappelle private o gentilizie, ipotesi in cui, comunque, sono necessarie sia l'autorizzazione comunale per la costruzione della cappella (art. 101 Reg. Pol. Mortuaria), sia il nulla osta del Sindaco per la tumulazione (art. 102 Reg. Pol. Mortuaria), al fine di rimuovere il divieto di tumulazione fuori dei cimiteri.

<sup>(34)</sup> Si veda anche la Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.



**Sempre Aggiornato!**

**Servizi gratuiti:**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento:**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**



**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

**Aree tematiche trattate:**

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi funerari, annuale. 111,00 €**



euro.act s.r.l. web: [www.euroact.net/vente](http://www.euroact.net/vente) e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara Tel.: 0532.1916111 Fax: 0532.1911222

Informatica

## Quando a morire è l'hard disk

di Nicola Bortolotti

È un evento traumatico che spesso offre qualche indizio: i sintomi preoccupanti possono consistere in rumori strani, soprattutto all'accensione, episodiche perdite di dati che si manifestano con errori inspiegabili, un improvviso spegnimento del motore (e, magari, subitanea riaccensione) durante il normale funzionamento, un rallentamento delle operazioni di scrittura.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, quando si hanno le prime avvisaglie è già troppo tardi per intervenire e, in un numero non raro di casi, il decesso – anche di esemplari con poche ore di vita – avviene di colpo, senza alcun avvertimento.

Di malattie che si manifestino in modo così silente, insidioso e pernicioso la medicina, per fortuna, non ne annovera molte. Questo *modus moriendi*, invece, rappresenta la norma per uno dei componenti essenziali di una qualsiasi computer: il disco rigido, ossia “hard disk”, più spesso tradotto come “disco fisso” anche se – a rigore – tale componente è sempre più spesso rimovibile e trasportabile.

### Dove sono custoditi i dati

Sebbene, in senso stretto, un calcolatore elettronico non abbia bisogno della cosiddetta “memoria di massa” per il suo funzionamento – fatta eccezione per una memoria a sola lettura che contenga il sistema operativo – salvo particolarissimi casi e applicazioni (PC ad uso industriale, ad esempio, o dispositivi elettronici “dedicati” di uso sempre più comune) è ovviamente improponibile pensare a un Personal Computer (o – peggio – a un server, che spesso è deputato a fare solo quello!) sul quale non sia possibile memorizzare nulla, ossia che “perda” tutti i dati sui quali si sta lavorando al suo spegnimento. La memoria di lavoro di un computer (la RAM) è infatti, per sua natura, velocissima ma “volatile”, ossia non sopravvive alla mancanza di alimentazione; per contro la “memoria di massa” (hard disk, USB pen drive, memory card, nastri magnetici, CD/DVD e così via) ha tempi di accesso enormemente più elevati (quantunque quasi inavvertibili per un normale utilizzatore, salvo utilizzi intensivi) ma può serbare le informazioni intatte per periodi di tempo elevatissimi, che – nel caso dei nastri magne-

tici correttamente conservati – può anche raggiungere i decenni.

Gli hard disk, che oggi offrono comunemente e a bassissimo costo quantità davvero cospicue di dati memorizzabili, dell'ordine di diversi Terabyte (pari a mille miliardi di “caratteri”), hanno un funzionamento mirabilmente raffinato e delicato, e ruotano incessantemente a velocità che, allo stato attuale, vanno dai 5.400 (sui portatili) ai 15.000 (sui server) giri al minuto. I dischi rigidi sono, di norma, moderatamente resistenti agli urti soltanto quando sono spenti e le testine automaticamente “parcheeggiate” (una procedura essenziale e critica che, una volta, doveva essere decisa dall'utente alla fine del lavoro); diventano, invece, assai vulnerabili alle sollecitazioni meccaniche durante il funzionamento, specie in fase di lettura e scrittura e di accensione e spegnimento. Soffrono, inoltre, le temperature elevate. Un periodo delicato della loro vita è costituito dalle prime ore di funzionamento (il cosiddetto “burn in”, il momento della “bruciatura” nel quale si verifica – cosa tipica per i dispositivi elettronici – una frequenza anomala di malfunzionamenti), superate le quali si può ragionevolmente ritenere che – prescindendo da eventi “traumatici” e surriscaldamenti – la vita del disco potrà statisticamente procedere senza troppe “scosse”.

### Parametri che possono fuorviare

Ma quanto può valere la vita di un hard disk? Un dato che veniva usualmente riportato nelle “specifiche tecniche” è il cosiddetto MTBF (Mean Time Between Failures, tempo medio tra guasti), che è di norma superiore a 500.000 ore ed è un indicatore sovente male interpretato, tanto che alcuni costruttori – anche tra i più noti – oggi preferiscono non indicarlo più, privilegiando altri parametri meno equivocabili. MTBF, infatti, non indica l'aspettativa di vita media di un singolo disco (in tal caso si potrebbe fare affidamento su un hard disk moderno per 57 anni!) ma deve sempre essere valutato assieme al “tempo di servizio” dichiarato dal costruttore o – laddove non specificato – al tempo di “garanzia limitata”. MTBF è infatti valutato – entro il “service life” – su un grande numero di hard disk dello stesso tipo e rappresenta il numero medio di

ore totali di funzionamento (sommando quelle di tutti i dischi, non di uno singolo!) prima che si sia manifestato il guasto di uno di loro. Da ciò discende che, effettivamente, è lecito attendersi che un HD con MTBF di un milione di ore sia più affidabile di uno con 500.000 ore, ma sarebbe gravissimo errore aspettarsi una vita utile anche solo di 100.000 ore.

Un parametro ben più realistico, rilevante e inquietante è il numero di “load/unload cycles” dichiarato dai costruttori, in genere variante da alcune decine ad alcune centinaia di migliaia di cicli. Tale numero rappresenta – grossolanamente – il numero minimo di attivazioni delle testine (non di accensioni e spegnimenti dell’hard disk) garantite. Si pensi al fatto che, anche solo scrivendo un documento senza salvarlo (pratica censurabile), il numero di load/unload cycles (invisibili all’utente) può facilmente raggiungere il centinaio in un’ora. In tal modo il numero di cicli “garantiti” può essere esaurito in un anno di vita, il che, ovviamente, non implica il fatto che dopo un anno il guasto sia quasi assicurato, ma ridimensiona non di poco le aspettative di affidabilità nei confronti di questo preziosissimo componente del computer, unico depositario della memoria (e del lavoro) di chi lo utilizza.

### Obbligo di Legge

È bene ricordare che, nel caso un professionista o un’azienda tratti dati personali (ed è quasi impossibile che ciò non avvenga), l’esigenza di prevenire la perdita delle informazioni memorizzate non è solo consigliabile ma rappresenta un vero e proprio obbligo, sancito dalla Legge 196/2003. Le strategie utilizzabili a tal fine sono molteplici ma, sostanzialmente, si possono così sintetizzare: l’effettuazione regolare di copie di backup dei dati, da conservare in luoghi sicuri, e l’utilizzo di particolari configurazioni di più dischi rigidi in grado di supplire al guasto di uno di essi senza perdita di informazioni.

Questa ultima tecnologia, che i bassissimi costi attuali dell’hardware suggeriscono di adottare anche a livello domestico e personale, è racchiusa nell’acronimo RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks, oggi reinterpretato in Independent, ossia insieme ridondante di dischi indipendenti). Nella sua forma più semplice, detta RAID1 (implementabile a costo zero, a parte quello del disco aggiuntivo, in tutte le schede madri moderne), è sinonimo del cosiddetto “mirroring”, e consiste nell’installare due dischi identici che sono gestiti automaticamente in modo da contenere in ogni momento gli stessi dati; tale coppia viene percepita come un unicum dall’utilizzatore: qualora se ne guasti uno, l’altro continua a funzionare dando il tempo di fare un backup e rimpiazzare l’hard disk guasto, sul quale verrà “specchiato” nuovamente l’intero contenuto dell’altro.

L’aumento di affidabilità conseguente al mirroring è eccezionale, a fronte di un costo risibile. A tale tecno-

logia, per ovvie ragioni di spazio e consumi, si è obbligati a rinunciare solo nei computer portatili, ma è del tutto privo di significato, nelle altre tipologie di prodotti, rinunciare alla tranquillità del RAID1 in favore di un risparmio minimo, dell’ordine dei 50 euro nel caso di un PC ad uso domestico o workstation per Office Automation.

Non a caso, nel numero 1-2009 di questa rivista, si indicavano delle soluzioni software gratuite per realizzare dei “NAS – Network Attached Storage”, sostanzialmente dei file server dedicati, dotati di funzionalità RAID1 e 5.

### Quando l’hard disk muore

Ma cosa fare quando un hard disk muore?

Qualora non si sia in precedenza agito “con la cura del buon padre di famiglia” il disco potrebbe contenere dati preziosi. In tal caso si può tentare un recupero, pur consapevoli che si tratta di impresa pressoché disperata. Se il guasto è realmente meccanico le strategie possono andare dalla rozza (ma, con i modelli del passato, sovente efficace) “sculacciata” alla partenza e successivo backup tombale fino allo spegnimento definitivo, alla installazione su interfaccia (anche un adattatore esterno) molto più lenta, fino al tentativo di recupero dei dati in “camera bianca” (senza polvere), ad opera di aziende specializzate e costosissime, che si rivela – tuttavia – quasi sempre inutile. Nel caso di perdita dei dati per problemi non (o non esclusivamente) hardware, la via migliore è il recupero mediante una distribuzione Linux “live” su CD come SystemRescueCD, un ausilio gratuito e quasi insostituibile per i tecnici, in grado di riportare in pochi minuti alla salute partizioni corrotte Windows (e non solo), comprese quelle che utilizzano il file system NTFS, o di consentire l’accesso via rete a supporti difettosi.

Un aspetto quasi sempre sottovalutato dopo la dipartita di un disco (ma anche dopo la semplice dismissione di un PC obsoleto), tuttavia, è la necessità di distruggerlo prima dello smaltimento, soprattutto qualora esso contenga dati sensibili.

Tale operazione, formalmente equivalente al passare documenti al trituratore, è diventata un poco visibile obbligo di Legge (la citata 196/2003) ma viene sovente dimenticata, in particolare quando viene smaltito un hard disk guasto.

La domanda, infatti, è: che senso ha distruggere un hard disk se è guasto? Se il disco è in salute si può avere la falsa illusione che sia sufficiente “formattarlo” per eliminare le informazioni ivi contenute, mentre occorrerebbero operazioni ben più lente e critiche (il cosiddetto “wiping”) per rendere impossibile il recupero da parte di eventuali malintenzionati ipertecnologici. Ma se il disco addirittura è inutilizzabile, la necessità di distruggerlo (o custodirlo in luogo protetto) sembra una beffa che si aggiunga al danno; eppure,

poiché la probabilità di recuperare qualcosa non è rigorosamente nulla, in presenza di dati sensibili è bene seguire protocolli di smaltimento simili a quelli utilizzati da sempre dalle autorità militari. Come fare, dunque?

### **Come “triturare” un disco**

Un metodo speditivo ed efficace, anche e soprattutto per hard disk in salute, che potrebbero facilmente cadere nelle mani sbagliate, è la distruzione fisica della memoria mediante smagnetizzazione. È ovvio che il servirsi di appositi e costosissimi strumenti (come, ad esempio, i “degausser” di tipo professionale come quello al link <http://www.ontrackdatarecovery.it/degausser/>) è del tutto fuori luogo. Una strada percorribile, quindi, può essere quella di aprire l’hard disk (operazione che, se eseguita in un ambiente normalmente polveroso, di per sé potrebbe danneggiarlo) e avvicinare moltissimo ai “piatti”, fin quasi a toccarli, un potente magnete permanente. Si noti che ripetute prove hanno dimostrato che effettuare una tale operazione su un disco sigillato non sortisce alcun effetto, in quanto, per superare l’effetto schermante dell’involucro metallico e la distanza, occorrono campi magnetici molto intensi, quali quelli prodotti dai citati degausser. A smagnetizzazione ultimata è consigliabile, senza ironia, completare l’operazione con un danneggiamento meccanico delle superfici del disco.

Tali operazioni possono sembrare frutto di disturbi paranoici, ma è davvero sorprendente constatare quanto il rispetto di alcuni dettagli formali obbligatori per Legge (come, ad esempio, stesura e aggiornamento del DPS) si accompagnino a comportamenti fin troppo disinvolti e inconsapevoli in presenza dello smaltimento delle memorie digitali. Non a caso i tritadocumenti di ultima generazione sono quasi sempre provvisti di una finestrella trita-CD/DVD (utilizzabile anche per gli obsoleti floppy).

### **Prevenire è meglio di curare**

Dopo essersi soffermati sulla eliminazione dei resti, è bene focalizzare l’attenzione sulla conservazione dei dati. Le strategie realmente e sempre efficaci (nonché economiche), come già preannunciato, consistono quasi esclusivamente nella prevenzione, mediante una buona politica di backup, l’utilizzo sistematico del mirroring (RAID1) anche sulle macchine non critiche (il maggior costo si ripaga anche solo evitando una giornata di fuori servizio), una politica di manutenzione preventiva e il salvataggio di “immagini” dei propri dischi su altri hard disk rimuovibili; una via assai interessante è costituita anche dalla virtualizzazione.

Qualche anno fa aveva destato grande interesse e speranza la tecnologia S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, A-

nalysis, and Reporting Technology), che – grazie a un costante monitoraggio di alcuni parametri vitali e sulla base di alcuni modelli statistici di autodiagnosi – prometteva che gli hard disk di nuova generazione sarebbero stati in grado di annunciare in anticipo di essere prossimi a guastarsi. Tale tecnologia, a dire il vero, rappresenta una delle maggiori promesse non mantenute lato utente (alzi la mano chi ha ricevuto nella sua vita uno S.M.A.R.T. warning prima di vedere defungere il proprio prezioso disco...), anche se ha fornito e continua a fornire ai costruttori preziosissime informazioni post-mortem sui prodotti ritornati in garanzia: una miriade di dati che hanno permesso la progettazione di supporti sempre più affidabili.

### **Una clonazione (gratuita) come assicurazione**

Il salvataggio di “immagini” delle partizioni dei propri dischi (o dell’intero hard disk) consente, in caso di “crash” o di qualsiasi altro evento nefasto, di recuperare la situazione esattamente com’era al momento della “istantanea”, senza dovere reinstallare nulla. Se si utilizza uno strumento potente e totalmente gratuito come il maturo Clonezilla, poi, è possibile clonare in un sol colpo diversi sistemi operativi installati sul proprio computer, in modo semplice e veloce.

Clonezilla, la cui immagine ISO da masterizzare su CD è scaricabile dal sito ufficiale <http://clonezilla.org/>, è una particolare distribuzione Linux appositamente personalizzata al fine di consentire la copia da disco o partizione a un file immagine (e viceversa), ma anche direttamente da disco a disco e da partizione a partizione. Il riconoscimento dell’hardware (sia esso un disco esterno connesso tramite porta USB o un “depository” in rete) è eccellente e – in taluni casi – superiore a quello di pur giustamente blasonati prodotti commerciali (come, ad esempio, Symantec Ghost). La creazione delle immagini di partizioni NTFS è velocissima, mentre è più lenta quella delle partizioni FAT32; oltre che per i filesystem Microsoft, il supporto è totale per Linux e Mac: ext2, ext3, reiserfs, xfs, jfs, hfs+. Una particolarità notevolissima in ambito aziendale della “Server Edition” (anch’essa gratuita) è quella di potere effettuare una clonazione simultanea in rete su più computer: si pensi al tempo risparmiato potendo ricreare lo stesso ambiente di lavoro su un massimo di quaranta macchine nel giro di pochi minuti.

Clonezilla opera egregiamente anche nel caso in cui il disco di origine presenti problemi di lettura (cosa tipica per hard disk che stanno per defungere): è sufficiente attivare l’apposita opzione “avanzata” e la copia procede inesorabile anche in presenza di errori di lettura.

Cultura

## Il primo Crematorio di Parigi

di Emanuele Vaj

*Quando e dove venne costruito il primo crematorio nella città di Parigi? L'abbiamo cercato e trovato: ecco la storia.*

### Il Cimitero

Agli addetti ai lavori il nome del Père Lachaise <sup>(1)</sup> non dovrebbe essere sconosciuto: infatti è il più famoso luogo di sepoltura francese e uno dei più conosciuti (e visitati) del mondo.

La costruzione del Cimitero dell'Est (nome ufficiale del Père Lachaise) fu decisa nel quadro delle disposizioni stabilite dall'Editto di St. Cloud). Questo

testo legislativo era il prodotto di differenti movimenti d'opinione e costituiva la conclusione di una battaglia dei medici igienisti per allontanare i "campi dei morti" dagli spazi urbani (principalmente attorno alle chiese). Per altro, la secolarizzazione della società porta a privare la Chiesa dalla responsabilità e proprietà dei cimiteri.

Gli architetti Brongniant e Frochot lo progettaronò come un "parco all'inglese" – quasi un parco romantico – e fu inaugurato il 2 Dicembre 1804 (lo stesso giorno nel quale Napoleone SI incoronava Imperatore).

Fu il primo grande cimitero "moderno" nel mondo.

Ma i parigini impiegarono molti anni per accettare questi spazi lontani per inumarvi i loro morti. La nuova localizzazione era abbastanza distante dal centro città e non incontrava certo il favore dei parigini (da anni abituati ormai ad avere il cimitero sotto casa attorno alla chiesa) e nei primi 3 anni vi furono solo 60 sepolture (altre fonti parlano di 106: molto poche in ogni caso). Ma poi – dopo il 1817 – le inumazioni cominciarono a salire: 15.000 nel 1822, 31.000 nel



1830 e così via in progressione costante. Divenne, quindi – finalmente – un normale luogo di sepoltura.

Come mai questo "salto di qualità"? Cosa era avvenuto? Per vedere di risolvere il problema, il municipio decise di trasferire qui le salme prima di La Fontaine e Molière e poi di Abelardo e Eloisa. La strategia di marketing ebbe successo con il risultato di "atti-

rare" sempre più altri defunti (oltre che visitatori) e l'area cimiteriale dovette essere ingrandita ben 5 volte sino al 1850 e oggi è l'area verde più grande di Parigi dopo i parchi del Bois di Boulogne e di Vincennes.

Oggi è il più vecchio e grande cimitero della capitale francese ed uno dei più visitati, dai francesi ma molto di più dagli stranieri.

Già allora il cimitero fu considerato un "luogo di defunti privilegiati" oltre che piuttosto caro: infatti Victor Hugo affermava che possedere una tomba al Père Lachaise "è un po' come possedere mobili in mogano".

Poi, nel tempo moltissimi defunti illustri – scrittori, compositori, attori, politici – vi sono stati sepolti, tra i quali Apollinaire, Balzac, Bellini, Sarah Bernhardt, Bizet, Maria Callas, Cherubini, Chopin <sup>(2)</sup>, Daudet, Cino del Duca, Gustave Dorè. Isidora Duncan, Georges Meliès, Yves Montand, Modigliani, Jim Morrison <sup>(3)</sup>, Edith Piaf, Marcel Proust, Rossini, Simone Signoret, Oscar Wilde.

<sup>(1)</sup> Il cimitero prese il nome dal Reverendo Padre François de Lachaise d'Aix, un sacerdote gesuita chef u il confessore di re Luigi XIV. I gesuiti avevano una casa di riposo su una collinetta chiamata Mont-Louis dove si ritirò poi il Padre e l'intera collina prese il suo nome, cioè Padre Lachaise.

<sup>(2)</sup> Di Frederic Chopin qui giace solo il corpo, in quanto il cuore è custodito nella Chiesa di Santa Croce a Varsavia (Polonia).

<sup>(3)</sup> Una delle tombe più visitate (e vigilate) del cimitero, che addirittura spesso è conosciuto come il cimitero "dove c'è la tomba di Jim Morrison".

Inoltre vi sono 8 “memorial”: ai morti sconosciuti, alle vittime degli incidenti di trasporto, ai caduti della Resistenza e altri 5 ai caduti nei campi di sterminio tedeschi, cioè ad Auschwitz, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen e Sachsenhausen.

Oggi, il cimitero si estende su una superficie di quasi 500 mila metri quadri (vi sono 5.300 piante) con 77.000 tombe (divise in 97 campi) e con una “popolazione” di 300.000 defunti.

I visitatori annui superano i 2 milioni.

Potrà sembrare strano, ma, dopo la Tour Eiffel, il Louvre e l’Arco di Trionfo, una delle principali attrazioni turistiche è il cimitero Père-Lachaise, senz’altro uno dei più celebri al mondo. La presenza di tante tombe celebri ha fatto del cimitero non solo un luogo di preghiera e raccoglimento, ma una vera e propria meta turistica che lo rende una delle attrazioni più visitate della capitale francese.

#### Curiosità

Nel 1869, il Barone Haussman – l’architetto al quale si devono i più bei viali di Parigi – realizzò un innovativo studio per trasferire tutti i morti esistenti e portarli in un grande camposanto da costruire a Méry-sur-Oise, una ventina di km a nord. Il progetto prevedeva anche un servizio ferroviario per collegare la nuova necropoli alla città.

Non se ne fece niente per l’opposizione della nobiltà e della popolazione che non accettava una così grande distanza – e conseguente disagio – dai propri defunti (lo stesso avvenne per il Père Laichaise che, però, venne costruito).

#### **Il Crematorio**


Nel cuore di questo grande cimitero è sorto il primo crematorio di Parigi.

La costruzione di questo edificio, con un’architettura iniziale simile ad un palazzo orientale sulla riva destra della Senna, era il punto di arrivo di un lungo processo in continua evoluzione.

Quando si stava pianificando il cimitero, era stato previsto di edificare una piramide nel centro del “recinto dei morti” (come alcuni chiamavano i cimiteri). Essa doveva sorgere sulla spianata centrale e questa piramide – di dimensioni considerevoli – sarebbe stata adibita a crematorio. Il modello era la Piramide Cestia di Roma, riferimento d’obbligo in questa epoca contrassegnata dal neo-classicismo.

#### Il progetto iniziale

Ma a quell’epoca, l’innovazione si era scontrata con l’arretratezza delle mentalità. L’indignazione dell’opinione pubblica davanti a questa moda funebre provocò prima il rinvio e poi l’abbandono della costruzione che si fermò alle fondamenta (in seguito poi utilizzate per edificare la cap-



pella riservata al culto cattolico). I lenti cicli che caratterizzano la storia delle opinioni fecero però il loro corso e la necessità di un luogo ove incenerire le salme divenne finalmente essenziale prima ancora che ne venisse rilasciata l’autorizzazione legislativa.

Va precisato che il cambiamento era stato accompagnato dall’azione della società per la diffusione della cremazione, fondata nel 1880. La crescente domanda del pubblico porta alla decisione del Consiglio Comunale di Parigi di far costruire un edificio per questo scopo. Nel 1883, l’assemblea municipale affida il compito all’architetto Jean Camille Formigé (che sarà poi nominato architetto delle passeggiate e piantagioni di Parigi) e che lascerà la propria impronta sulla necropoli dell’est parigino in quanto ne è anche il disegnatore del quadro architettonico.

Tornando al crematorio, nel 1885 viene dato il via ai lavori e a metà ottobre del 1887 venne inaugurato con le prime due cremazioni.

Il crematorio era composto di un ampio atrio e di tre postazioni (specie di appartamenti) dove si trovavano 3 forni italiani modello Gorini (a legna: 100/150 kg. necessari per bruciare una salma in due ore) ai quali ben presto se ne aggiunse un altro.

#### La realizzazione finale

Le cremazioni aumentarono progressivamente e nel 1906 (quasi 10 anni dopo) erano 87.000 (su una popolazione di 2.763.000 abitanti, pari al 3,2%), mentre nello stesso an-



no in tutta Italia erano solo 404 (su quasi 34 milioni di abitanti, pari allo 0,0012% e con aspettativa di vita media di 34 anni), anche se a Milano nel 1876 fu inaugurato il primo forno crematorio in Europa.

Ma la storia della cremazione in Italia ci ha chiarito i motivi di queste differenze.



## Cultura **La morte in età barocca** **Il Catafalco per Sisto V**

di Laura Bertolaccini (\*)

Nell'età barocca, ovvero durante quel periodo che in arte e in architettura va dalla fine del Rinascimento o del Manierismo sino al Neoclassicismo, grosso modo dal 1600 al 1770, così chiamato sin dal tardo XVIII secolo – mutuando il termine “barocco” dall'oreficeria, con l'accezione negativa che l'aggettivo aveva nell'indicare una perla di forma irregolare – per denigrare il gusto per il “capriccio”, l'esagerazione, il ridondante, per le linee curve, la complessità e la maestosità degli impianti, per l'uso “spregiudicato” della luce e del colore con forti valenze scenografiche, anche i riti funebri di papi e sovrani (e dei loro discendenti) assumono il carattere della spettacolarizzazione. Il passaggio dalla vita terrena alla “vita vera” è spesso accompagnato da cerimonie che divengono via via sempre più grandiose, delle vere e proprie feste che coinvolgono l'intera popolazione.

In particolare è a Roma, sede del papato e luogo di formazione dei principali architetti, scenografi, scultori e pittori del tempo, che le chiese, perlopiù sorte, completate o ristrutturate proprio in epoca barocca, divengono il palcoscenico “naturale” di tali rappresentazioni.

Un apparato, il catafalco, è il lemma intorno al quale si struttura il discorso funebre barocco.

Il catafalco è, nella sua forma più elementare, un palco in legno, prevalentemente ricoperto e ornato da drappi neri, sul quale si pone la bara (o un suo simulacro) durante le funzioni funebri.

Tuttavia, già in epoca tardo medievale, questo semplice supporto su cui porre il feretro, collocato prevalentemente al centro del transetto della chiesa sotto la cupola, si arricchisce di un baldacchino (probabilmente per consentire la visione anche dalle file


più remote della navata), sebbene ancora di foggia assai modesta, come testimoniato dalla rappresentazione scultorea di tale struttura che si ha nel sepolcro del cardinale Guillaume de Bray, scolpito nel 1282 da Arnolfo di Cambio nella chiesa di San Domenico a Orvieto.

Con questa particolare conformazione – catafalco sovrastato da un baldacchino, di forma e decorazioni più o meno elaborate – verrà ampiamente adottato per tutto il Rinascimento.

Ma è proprio durante il Barocco, per imprimere quei caratteri scenografici della festa anche al rito funebre, che si avrà la più ampia diffusione di catafalchi, ora non più semplicemente sormontati da un

baldacchino, ma articolati in forma di tempietti, mausolei o archi trionfali di notevoli dimensioni, finemente decorati e spettacolarmente illuminati con torce e giochi pirotecnici. Lelio Guidiccioni, ecclesiastico nonché autore di una celebre traduzione dell'Eneide e di un poema, scritto tra il 1633 e il 1639, nel quale si descrive lo spirito con il quale Bernini lavorò per Urbano VIII alla realizzazione del baldacchino per l'altare maggiore in San Pietro, nel testo illustrativo della cerimonia in onore delle esequie di Paolo V offre una

precisa descrizione di questo apparato funerario e delle motivazioni, diremo così, “artistico-culturali”, della sua frequente adozione: “L'uso di questa erettione di Catafalco introdotto ad imitatione de gl'antichi gentili, che di salda materia superbamente costrussero vaste moli, & memorie sepulcrali, onde la vecchia fama nell'Asia ricorda, & vanta i mausolei, nell'Africa le Piramidi, & gl'Obelischi, & in Roma tutte queste cose insieme, di che si vede restar testimonio nel Mausoleo d'Augusto, &



**Figura 1 – Domenico Fontana, Catafalco per Sisto V, 1591**

d'Adriano, nell'Obelisco di Cesare, & nel Sepolcro piramidale di Cestio, oltre quello, che poco fà si vedeva di Severo, & al quanto prima delli Scipioni, & si vede anco pur de' i Metelli, & oltra altissime cattede, ò pire, & roghi funebri, che insieme con gl'istessi Corpi s'abbruciavano solennemente; fù, dico, tal uso da' nostri maggiori pietosamente usurpato con queste macchine, che si chiamarono Castelli di dolore, nell'esequie di gran Personaggi, & Principi".

In questo breve scritto il Guidiccioni fissa quelle che potremmo definire le "tipologie" che si riscontreranno nei catafalchi barocchi – mausolei, tempietti, obelischi, piramidi – motivandole, e in qualche modo giustificandole, con la loro appartenenza formale a un mondo funerario antico, e con una loro ancor più precisa presenza a Roma.

Uno tra i primi catafalchi a forma di tempietto è quello realizzato dall'architetto Domenico Fontana (1543-1607) per la cerimonia di traslazione della salma di Sisto V dalla cappella di Sant'Andrea in San Pietro (dove era stato provvisoriamente sepolto nel 1590) alla chiesa romana di Santa Maria Maggiore, cerimonia voluta dal cardinale Alessandro Montalto, nipote del papa, un anno dopo la sua morte. In questo apparato celebrativo, di chiara derivazione bramantesca (si veda il Tempietto di San Pietro in Montorio), il papa è significativamente onorato riproponendo parti di celebri imprese architettoniche sistine elaborate dallo stesso Fontana: il completamento della cupola di San Pietro; il restauro delle due colonne coclidi; l'innalzamento

di quattro obelischi; il Palazzo del Laterano; la Cappella Sistina in Santa Maria Maggiore (e, in particolare, il tabernacolo anch'esso a forma di tempietto sostenuto da angeli presente sull'altare di questa cappella); la Fontana del Mosè.

La traslazione del corpo di Sisto V ebbe inizio il 20 agosto 1591 con la riesumazione della salma. Il 27 agosto, una fastosa processione accompagnava la sepoltura nella Cappella Sistina in Santa Maria Maggiore.


Il catafalco progettato dal Fontana era decorato con pitture di Giovanni Guerra e sculture del Cavalier d'Arpino, di Prospero Bresciano, di Jacopo Zucchi e di Ventura Salimbeni.

Baldo Catani, precettore del cardinale Alessandro, nella cronaca *La Pompa Funerale fatta dall'Ill.mo*

& R.mo Cardinale Montalto nella trasposizione dell'ossa di Papa Sisto il Quinto (Roma 1591), così descrive l'apparato e la cerimonia funebre: "Si vide tutta la Chiesa coperta di bruno, e d'ogni intorno sfavillante di faci. Nel mezzo della medesima fu alzato un grande e pomposo Catafalco in forma di bellissimo tempio, d'ordine composito, di figura esagono, ovvero in sei parti distinta, d'altezza, che appena la Chiesa lo capiva, e in questa guisa fabbricato. Nasceva sopra il pavimento della Chiesa, come per base di tutto questo edificio, uno zoccolo d'un palmo d'altezza finto di marmo verde chiamato Lacedemonio. Sopra questo si fondavano sei piedestalli con le loro cimase d'altezza di palmi sei l'uno, finti di marmi mischi di diverse sorti, e al paro della cimasa de' piedestalli s'innalzavano sei archi alti palmi 18. a' quali archi si ascendeva per sei scale di sette gradi l'una, le quali si partivano dallo zoccolo, e arrivavano fino all'altezza de' piedestalli;

queste erano finte di marmo nero. Nelle sei facce tra l'un arco, e l'altro erano dodici colonne, due per faccia, finte di pietra, chiamata porta santa, con base, e capitello corintio, finto di bronzo, d'altezza fra la colonna, capitello, e base di palmi ventitre e mezzo. Si fermavano queste colonne sopra i medesimi piedestalli, dal mezzo de' quali risaliva un mezzo cerchio perfetto d'incontro a ciaschedun vano tra l'una colonna, e l'altra, e formava come un nuovo piedestallo semicircolare, sopra il quale si fermava una statua in isola di grandezza di palmi tredici e mezzo, rappresentante ciascuna in parte quanto ebbe di pregevole quell'anima grande, cioè la Cristiana Religione, l'autorità Pontificia, la sicurezza da lui recata a' suoi Popoli, la

magnificenza, la previdenza, e una ferma fidanza in Dio. Nella faccia di ciascuno degli accennati piedestalli sotto ciascuna statua era una impresa finta di bronzo corrispondente a quanto additavano le statue, cioè alla Cristiana Religione un Leone sedente alla porta d'un tempio, per significare la vigilanza, che fu propria di SISTO nel difendere, e ornare la Religione significata per lo tempio, onde vi si leggevano queste parole TUTATUR ET ORNAT. All'autorità Pontificia un Leone, che di notte dormiva all'aperto d'una Campagna, siccome quello, che Re conoscendosi d'ogni belva, onde da tutte si vede temuto, sicuro se ne dimora nel mezzo de' più aperti campi: e rappresentava il gran SISTO, il quale portò sì in trionfo la Pontificia autorità, che il di lui nome veniva temuto in ogni angolo della terra da'



**Figura 2 – Domenico Fontana, Catafalco per Sisto V, 1591 (incisione di Girolamo Rainaldi)**

Prencipi, da' Regi, da' Monarchi; ne ardiva alcuno alzar le corna contro la Chiesa di Dio, standosene egli intanto in mezzo alle ferali turbolenze di quel secolo (come diceva il motto di questa impresa) MAJESTATE SECURLIS. Alla sicurezza corrispondeva una Stella, che chiaramente dimostrava essere il Polo, che i naviganti chiamano Tramontana; e significava essere stato SISTO quella chiarissima Stella, che avea aperta securissima via a' Popoli fedeli, per la quale giunsero al porto d'una bramata quiete, esterminati vedendo per di lui mezzo gli assassini, e i prepotenti, e premiati i virtuosi; e però scolpite vi erano queste parole INVIA PERVIA. Alla magnificenza veniva appropriato un alto Monte esprimente la grandezza, e la sublimità de' pensieri, e dell'opere di SISTO; e perché principalmente dipendevano da Dio, e si stendevano a largo beneficio altrui, quindi vi si leggeva quel sentimento del Salmo 67. ET DEI ET PINGUIS. La Previdenza avea per impresa il Monte Sina conosciuto alla sua cima tutta involta fra nuvole, lampi, tuoni, e saette, siccome allora quando Mosè vi ricevè la legge dalla mano di Dio; e questo monte additava, che siccome da lui uscirono quelle leggi, che providero al tutto, così l'alto monte della mente di SISTO, illuminata dal raggio della divina grazia al tutto provide colle incorrotte sue leggi, e co' suoi celesti precetti. Lo che veniva dichiarato da queste parole. DAT CUNCTA TUERI. Alla ferma fidanza in Dio corrispondeva quella stella, che d'intorno al picciol cerchio del Polo si raggira, e che perciò mai non tramonta: a cui simile si rese SISTO per avere mai sempre in Dio collocata la sua confidenza senza disperare giammai di essere da lui assistito, onde mai non temette di cadere per qualsivoglia impeto di nemica forza, ben consapevole, che chiunque nel suo Redentore con viva speranza si fida, non perisce giammai. Onde vi fu inciso il motto; NON OCCIDIT UNQUAM.

Sopra il primo zoccolo verde si fermavano ventiquattro torcieri con cerei sopra, li quali a due a due erano d'incontro ad una delle colonne; sopra ciascun paro delle quali in ognuna delle sei faccie di questo Esagono sorgeva secondo la grossezza delle colonne un architrave di marmo bianco, e sopra questo un fregio ornato di faccie di lione, di monti, e di stelle, ed una ben proporzionata cornice d'altezza coll'architrave, e fregio di sette palmi. Nel mezzo d'ognuna di queste cornici era un piedestallo quadro di altezza di cinque palmi e mezzo, sopra l'uno de' quali era la Colonna di Traiano coll'immagine sulla sommità di S. Pietro; nell'altro la Colonna d'Antonino Pio con l'immagine di S. Paolo; e sopra gli altri quattro v'erano i quattro Obelischii con monti, stelle, e croci nelle loro cime, eretti da SISTO a sua perpetua gloria, e ad onore e-

terno della Cristiana Religione; e ciascheduno di questi segni era leggiadramente collocato tra due candellieri finti d'oro [...]. Tal'era la fabbrica, e tali erano gli ornamenti dell'inferior parte di questo Catafalco; e sopra così ricco edificio nasceva un imbasamento di otto palmi d'altezza, che faceva zoccolo ad una ben formata cupola pur di figura esagono fatta a somiglianza di quella che il gran SISTO fabbrico in Roma nel Tempio del Principe degli Apostoli. Era questa cupola tra l'una costa, e l'altra ornata di bellissimo compartimenti, e il suo imbasamento ripieno delle maggiori opere di SISTO con grandissimo artificio ritratte. Cingeva le radici di questa cupola un ordine di balaustri alto cinque palmi, e negli angoli di questi d'incontro alle coste della cupola v'erano piedestalli, sopra i quali ardevano cerei su candellieri finti d'oro, e di vaghi abbigliamenti adornati. Finiva la cupola nella sua lanterna da dodici colonne circondata, sopra la quale piantato nella sommità di tre monti fiammeggiava d'oro il santissimo Segno di nostra salute. Risplendeva tutta questa parte superiore d'innumerabile quantità di lumi con ordine, e molto vagamente disposti [...] dall'uno de' lati di questo sepolcro verso la Cappella del Santissimo Presepe stavano sedenti e meste due figure di tutto rilievo d'altezza di palmi dieci, rappresentanti una la Giustizia, l'altra la Temperanza. Dall'altro lato erano due altre figure di egual grandezza, e similmente sedenti; l'una delle quali dimostrava la Fortezza, e l'altra la Prudenza. D'intorno a questo letto si girava comodamente per uno spazio di otto palmi. Era ornato il di dentro di questo edificio ne' suoi spazj sodi alti tredici, e larghi otto palmi l'uno, ne' vani tra l'uno, e l'altro arco, di sei nicchi, dentro li quali eranvi sei figure sedenti dipinte, e finte di bronzo, che rappresentavano quei premj celesti immarcescibili, che piamente dobbiam credere avere l'ottimo, e giustissimo SISTO V. riportati sul Cielo: cioè, la Vision beata, la beata Fruizione, la perfettissima Pace, l'Eternità, la Carità indeficiente, e il regale Dominio. Sopra quest'ordine erano sei spazi, ne' quali eranvi dipinti diversi Angioletti con palme, e corone nelle mani tutti festeggiami. Sopra il finimento degli archi per sostegno d'uno sfondato finto, e di finestre, balaustri, e candellieri d'oro, con artificiosa prospettiva adorno, girava una Zona alta tre palmi, e con vaghi compartimenti, ornata di faccie di lioni, di rami di pere, di monti, e di stelle".

(\*) *Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*


Recensione

## Stecchiti

### Vite curiose di cadaveri

Mary Roach, Saggistica Einaudi, 2005, 237 pagine, € 12,00

di Emanuele Vaj



Due piedi con relativo cartellino della *morgue* campeggiano sulla copertina. Il sottotitolo “vite curiose dei cadaveri”, per quanto possa apparire paradossale, è quanto di più calzante poteva essere trovato per questo “Stecchiti”, presente per più di un anno nella classifica dei best sellers indicati dal *New York Times*.

Mary Roach, autrice del libro e redattrice scientifica del NYT

Magazine, infrange il tabù della morte in un libro molto rigoroso, documentato, corredato da una estesa bibliografia: eppure questo libro è assolutamente godibile, avvincente, vitale. Qui i cadaveri non sono visti come tali, ma come i protagonisti di un’epopea storica e scientifica.

In effetti, la Roach, con il taglio sicuro del redattore scientifico e una notevole dose di leggerezza calviniana, accompagna il lettore attraverso secoli in cui i progressi della medicina, della tecnica e della società hanno avuto spesso come protagonisti i corpi di chi, involontariamente o volontariamente, ha messo a disposizione le proprie spoglie mortali permettendo agli scienziati di sperimentare tecniche e studi che non sarebbero stati possibili su esseri umani viventi.

Si incontrano così i pionieri della chirurgia che, approfittando della quantità di teste rese disponibili dalla Rivolu-

zione Francese, iniziano a pensare alla possibilità del trapianto, o gli sperimentatori dell’uso delle cinture di sicurezza, gli innovatori dell’industria (funeraria) che ebbero come ospiti illustri Lenin e Abramo Lincoln (imbalsamati) e via discorrendo.

Quello che traspare e piace in questo libro è il grande rispetto che l’Autrice ha nel trattare l’argomento: nei libri di argomento criminale – che siano narrativa o saggi – spesso il cadavere è funzionale al racconto. Il protagonista può essere di volta in volta l’omicida o l’investigatore, mentre il corpo in sé è una sorta di elemento di scena che permette di creare la storia, provocare sentimenti di disgusto, compassione o raccapriccio legati all’azione compiuta dall’omicida..

In “Stecchiti” i corpi invece sono le *star* della narrazione, sorprendono con i loro cambiamenti biologici, forniscono spunti di riflessione, incuriosiscono con la loro presenza nella storia dell’uomo.

Colpisce come il libro riesca a essere privo di cinismo: la scelta dell’ironia come cifra statistica permette di creare una sorta di complicità con i trapassati protagonisti, tanto che verrebbe da dire che talvolta, a una vita criminosa o noiosa, è seguita una morte molto più ... interessante o utile.

Alla fine del libro ci si trova a dar ragione all’Autrice che nella prefazione afferma che “*la morte non deve essere per forza noiosa*”.

Da leggere, assolutamente delizioso.

Recensione

## Stories in stone

### A field guide to cemetery symbolism and iconography

Douglas Keister, Gibbs Smith Ed., 2004, pag. 256

di Elisa Meneghini



Alcuni simboli sono immediatamente riconoscibili in quanto abbondano nella cultura occidentale moderna, come ad esempio la croce (Cristianità), la stella a sei punte (Ebraismo); per altri è invece necessaria una decodifica, soprattutto per quelli che si trovano sulle lapidi, cappelle e monumenti funerari del cimitero, che manifestano tutto quanto è dato

sapere sul defunto (date di nascita/morte, religione, origine etnica, occupazione e molto altro ancora).

Douglas Keister, celebre fotografo statunitense di architettura storica, svela i segreti del simbolismo nelle aree sepolcrali: descrive un’ampia varietà di simboli, ordinari e non, e offre un esame approfondito delle lapidi, producendo particolari personali ed intimi che esse forniscono sul *de cuius*. L’Autore ha creato una guida pratica, compatta e portatile, perfetta per chi interessato ai dati storici familiari ed alla ricerca genealogica, sdoganando la lingua dei simboli in concetti semplici da capire.

# 3

*Luglio-Settembre*

*2010*

*Anno 9*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Si paga il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre?*
- *Primi passi verso uno standard europeo sulle bare*
- *L.R. Veneto 18/2010 in materia funeraria*
- *Morire in casa protetta*
- *Quadro di riferimento di leggi regionali in materia funeraria*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44100 Ferrara  
Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 15/06/2010.

**INDICE****EDITORIALE**

**C'era una volta** .....2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)*

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero** .....4  
*a cura di Elisa Meneghini*

**Quesiti e lettere** .....8  
*a cura di Daniele Fogli*

**Il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre è, o può  
essere, soggetto ad un "corrispettivo"? - Parte I**..... 12  
*di Sereno Scolaro*

**La donazione del corpo intero alla scienza: il caso di Barcellona**.....17  
*a cura di Andrea Poggiali*

**ATTUALITÀ**

**Primi passi verso uno standard europeo per le bare** .....18  
*di Gabriele Righi*

**Quadro di riferimento delle leggi regionali in materia funeraria**.....21  
*di Michele Gaeta*

**Revamping di crematori in Lombardia** .....25  
*di Angela Rosignoli*

**CULTURA**

**Note di musica funebre. Il Requiem nel Novecento - Parte I** .....27  
*di Andrea Boldrini*

**I cimiteri prima e dopo l'Editto di Saint-Cloud** .....31  
*di Emanuele Vaj*

**DOCUMENTAZIONE**

**L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria" ..... 34**  
*B.U.R. Veneto n. 21 del 9/3/2010*

**Risparmio energetico relativo alla sostituzione di lampade votive  
ad incandescenza con lampade votive a LED - Deliberazione n.  
EEN 2/10 del 27/1/2010. Novazione della scheda tecnica n. 24**..... 44  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2276 del 23/02/2010*

**L.R. (Emilia-Romagna) 12 febbraio 2010, n. 4 "Norme per l'at-  
tuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel merca-  
to interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento co-  
munitario. Legge comunitaria reg.le per il 2010" - Artt. 43 e 44** ..... 49  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2292 del 02/03/2010*

**ATTUALITÀ**

**Morire in casa protetta. Un problema di spazio**.....51  
*di Andrea Poggiali*

**Gli Jura Sepulchri (Opera omnia) - Parte II** .....54  
*di Carlo Ballotta*

**INFORMATICA**

**Tra innovazione e confusione**.....60  
*di Nicola Bortolotti*

**CULTURA**

**La vera Spoon River è in Italia**.....63  
*di Emanuele Vaj*

**Gian Lorenzo Bernini e i "trionfi del macabro"** .....65  
*di Laura Bertolaccini*

**RECENSIONI**

**"I Cimiteri. Storie di rimpianti e di follie"** .....68  
*di Andrea Poggiali*

**"Mortician Diaries. The dead-honest truth from a life spent with  
death"** .....69  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## C'era una volta ...

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*È questa l'espressione che si usa per ricordare quel che c'era. E anche i servizi sociali, in particolare quelli pubblici degli enti locali, rischiano di passare nel dimenticatoio. Il motivo sta nella tenaglia data dalle nuove norme introdotte dall'ormai famoso "art. 23 bis", combinato con i tagli ai Comuni derivanti dall'osservanza del patto di stabilità e ora dalla manovra economica di cui al D.L. 78/2010. Queste misure creano quella miscela esplosiva che si può così sintetizzare:*

- *Si alzano le tariffe per avvicinarsi ai costi di produzione dei servizi; quelli "sociali", cioè con tariffe inizialmente non commisurate ai reali costi di gestione, si allontanano dal criterio di socialità e si avvicinano al carattere di servizi a rilevanza economica (non solo come classificazione giuridica, ma di fatto) e diventano sempre più appetibili per l'imprenditoria privata;*
- *I Comuni per osservare il patto di stabilità devono tagliare sia gli investimenti, sia la spesa corrente e poi, per far cassa, devono cedere i gioielli di famiglia: e quindi vendere al settore privato fette importanti di servizi cosiddetti "industriali", cioè il gas, l'elettricità, i rifiuti, l'acqua e ora anche i trasporti;*
- *I servizi funebri pubblici, che costituiscono circa il 5% dell'intero mercato funebre italiano, faranno anch'essi questa fine. È solo questione di tempo. Poi seguiranno l'illuminazione elettrica votiva e i crematori;*
- *Probabilmente la gestione dei cimiteri si collocherà a metà strada: si svilupperà ancor di più il project financing che, per questo settore, è in realtà una esecuzione di sovra dotazioni di manufatti cimiteriali da parte di costruttori edili, interessati soprattutto a realizzare i manufatti e a "venderli" il più in fretta possibile. E que-*

*sto determinerà il calo di rilevanza delle logiche di pianificazione cimiteriale a tutto vantaggio della speculazione edilizia.*

*Le SPA cimiteriali pubbliche avranno sempre più dura la vita e si trasformeranno in società miste (pubblico-private).*

*E infine la crisi economico finanziaria che stiamo vivendo in molti Paesi industrializzati accentuerà il processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali proprio per la necessità di far cassa da parte del sistema pubblico.*

*Timidamente, al traino del movimento per l'acqua pubblica ([www.acquabenecomune.org](http://www.acquabenecomune.org)), si sta organizzando una risposta a questi processi di privatizzazione, con il sostegno ad alcuni referendum.*

*In particolare quello che può cambiare veramente le cose porta il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europee" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166?».*

*E per come è stato accolto dalla gente comune, questo sarà un referendum che potrà veramente essere l'ultima spiaggia per chi non vuol dire che "c'era una volta il sistema dei servizi pubblici locali". In un mese e mezzo di banchetti sono state raccolte circa 700.000 firme. Niente male!*



Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Tanexpo 2010 a Bologna il 26-28 marzo scorsi

L'edizione 2010 di TANEXPO ha registrato la presenza a Bologna di oltre 16.000 operatori professionali per un totale di 205 aziende espositrici.

Un ottimo risultato che consolida i successi delle precedenti edizioni all'insegna della migliore produzione italiana e straniera che, come da tradizione, ha presentato a Bologna una proposta commerciale esclusiva e di elevatissima qualità.

Viene confermato, anche per questa edizione, l'alto tasso di internazionalizzazione determinato da una massiccia partecipazione di visitatori stranieri (20%) e di importanti delegazioni di buyers provenienti dai vari continenti.

### Sequestrata camera mortuaria al cimitero di Capri

I carabinieri della stazione di Capri (Napoli) hanno sequestrato la sala mortuaria del cimitero dell'isola e la cappella protestante che si trova nell'area sottostante.

Nella sala, non refrigerata, sono stati trovati resti umani in casse zincate aperte.

I militari hanno rinvenuto anche una gran quantità di rifiuti cimi-

teriali ammassati senza tener conto di nessuna norma igienica. I Carabinieri, dopo aver posto i sigilli alle due strutture, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

### Calabria: Stanziato contributo regionale per un crematorio in Regione

Nel cimitero di Mendicino, alle porte di Cosenza, sarà costruito il primo impianto di cremazione dei defunti della Calabria.

Il finanziamento di 1 milione di euro, richiesto dal Comune di Mendicino, è stato concesso da Luigi Incarnato, assessore regionale ai lavori Pubblici della Calabria, che spiega in una nota:

*“Ho voluto finanziare un impianto di cremazione per venire incontro alle richieste di molti cittadini. Secondo le statistiche molti preferiscono la cremazione alla tradizionale sepoltura e la Calabria non è ancora dotata di questo servizio, che costringe coloro che esprimono la volontà di essere cremati, a recarsi in regioni limitrofe.*

*Molte regioni italiane sono già dotate di impianti moderni da un punto di vista tecnologico che consentono una cremazione che andrà incontro alla riduzione dell'impatto ambientale, mini-*

*mizzando le emissioni in atmosfera (ora in linea con le normative previste dall'Unione Europea) e i consumi specifici di energia per la cremazione”.*

### Ascoli: Nuovo ingresso cimiteriale per abbattere barriere architettoniche

La Giunta comunale di Ascoli Piceno – su proposta di Gianni Silvestri, assessore ai Lavori Pubblici – ha approvato la delibera relativa al progetto definitivo della nuova entrata sud del civico cimitero di Borgo Solestà (redatto dai progettisti arch. Enrico Malossetti e geom. Maurizio Bonifazi dell'Ufficio Tecnico comunale) per un importo complessivo di € 15.000.

*“Il nuovo ingresso – ha sottolineato il sindaco Guido Castelli – verrà utilizzato come accesso preferenziale per i portatori di handicap in considerazione della vicinanza all'impianto ascensore già presente nella sopraelevazione recentemente realizzata”.*

Il progetto prevede:

- l'esecuzione di un'apertura sul muro perimetrale;
- la realizzazione di una rampa della larghezza di ml. 1,20 (con pendenza del 10% per consentire il superamento del dislivello esistente pari a ml. 2,40);

- l'individuazione di posti auto per portatori di handicap in prossimità del nuovo accesso.

### **La Villetta di Parma: un cimitero da immortalare**

Ade s.p.a., l'Assessorato ai Servizi cimiteriali del Comune di Parma e Parmafotografica (Sez. Aquila Longhi), hanno organizzato il concorso intitolato "La città della memoria". Gli appassionati di fotografia avranno la possibilità di fotografare scorci unici all'interno del cimitero della Villetta, così come immortalare alcuni momenti delle manifestazioni che si svolgeranno all'interno del camposanto.

All'iniziativa – che premierà i tre migliori scatti il 16 ottobre prossimo, in occasione della presentazione della mostra – sarà possibile aderire fino al 31 agosto (per ovvii motivi di privacy, non verranno accettate immagini che ritraggono persone o lapidi facilmente riconoscibili).

La partecipazione al concorso è gratuita: per poter scattare fotografie all'interno dello spazio cimiteriale basterà compilare e consegnare agli uffici di Ade s.p.a. in Viale Villetta 31 la 'Domanda di accesso alle aree cimiteriali', reperibile sul sito [www.adespa.it](http://www.adespa.it) assieme a Regolamento e Scheda di partecipazione al concorso.

I vincitori che otterranno come riconoscimento una Nikon d90 con obiettivo 18-105 Vr (primo classificato), una Canon Power-shot SX 2015 (secondo) e una Pentax P 80 (terzo).

### **Cesena: raccolte 7.425 firme contrarie al supermercato tra cimitero e convento**

Ha superato ogni previsione il risultato della raccolta delle firme contro l'ubicazione del nuovo Conad di Ponte Abbadesse a

Cesena, previsto ai piedi dei Cappuccini, a 50 metri dal cimitero e dal convento delle suore di clausura.

Il direttore del Corriere Cesenate, il settimanale della Diocesi, ha consegnato nella mani del sindaco di Cesena Lucchi, la petizione sottoscritta da 7.425 firme. Circa il 10 per cento dei cesenati è contrario a quella collocazione (la petizione a favore dello spostamento dall'attuale posizione del supermercato ne ha totalizzate circa 900) e chiede che per il centro commerciale si trovi un'altra collocazione.

Zanotti, consegnando la petizione firmata, ha sottolineato come l'adesione alla petizione stessa (la sottoscrizione è durata 10 giorni anche se le firme continuano ad arrivare) sia stata trasversale, stimolata da un movimento spontaneo sfuggito a qualunque tentativo di strumentalizzazione.

### **Al via a Fidenza (PR) i lavori di riqualificazione dei cimiteri**

L'assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Fidenza ha di recente disposto l'ampliamento dei cimiteri frazionali di Santa Margherita e di Bastelli, nonché interventi di manutenzione in altre strutture cimiteriali.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione degli interventi, Stefano Tanzi, vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici ha dichiarato: *«In questi dieci mesi ci siamo impegnati fortemente per migliorare i servizi cimiteriali e i risultati non sono mancati: l'apertura dell'ufficio all'interno del cimitero cittadino per garantire la presenza costante di personale dell'Amministrazione, il riassetto del sistema idrico, il sistema di videosorveglianza. I riscontri positivi avuti dall'utenza ci spronano a continuare in questa direzione».*

L'ampliamento del cimitero di Santa Margherita prevede la realizzazione di due colombari pubblici (in totale 40 loculi) per un costo complessivo di 70.362 euro, mentre l'ampliamento del cimitero di Bastelli prevede la realizzazione di un colombario pubblico (15 loculi), per un costo di 34.620 euro.

Sono anche previsti una serie di interventi di manutenzione, volti ad eliminare le condizioni di degrado delle strutture maggiormente deteriorate, così da migliorare l'aspetto estetico e la fruizione dei complessi cimiteriali. Per gli interventi previsti al cimitero urbano ed a quello frazionale di Parola sono stati stanziati 46.344 euro.

I lavori, iniziati al termine delle festività pasquali, si dovrebbero concludere entro l'estate.

### **Pavia: a giugno mostra di urne cinerarie di pregio**

Il CSO (Centro Servizi Orafo di Mede) promuove in collaborazione con PaviaSviluppo, Agenzia Speciale Camera di Commercio Pavia, la mostra "Cineris – aldilà della forma. Il design e l'oro per l'urna funeraria", esposizione di prototipi/prodotti realizzati grazie alla interazione tra designer e artigiani orafi della Lomellina e del distretto di Varese. Questi presenteranno urne innovative in cui la tecnica orafa personalizzerà e decorerà le forme dell'urna, realizzata con la collaborazione di artigiani e PMI del mondo della ceramica, della lavorazione del marmo, del legno, del metallo, del vetro.

Il design, in questo caso, sarà ispirato all'urna come oggetto unico e prezioso, per contenuto e contenitore. L'oro, l'argento, le gemme sono elementi materici chiamati a simboleggiare la ricchezza della persona perduta.

La prima edizione di Cineris ([www.cineris.it](http://www.cineris.it)), aperta a chiunque interessato, è stata inaugurata l'11 giugno 2010 al Palazzo del Broletto, area espositiva prestigiosa al centro di Pavia, adatta ad esaltare i progetti selezionati dagli orafi.

#### **A Trieste dispersione ceneri consentita solo senza bora**

Il Comune di Trieste dà l'autorizzazione ai propri cittadini di spargere le ceneri dei propri defunti, a terra o nel mare, ma vieta di farlo nei giorni di bora, per scongiurare imbarazzanti effetti 'controvento'. Le prescrizioni sono contenute in una delibera approvata dalla giunta comunale del capoluogo giuliano, presentata dall'assessore Paolo Rovis e che verrà sottoposta nelle prossime settimane alla ratifica del Consiglio.

Le disposizioni applicano a Trieste le norme per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, previste dalla Legge 130/2001 e integrate da una legge regionale del Friuli Venezia Giulia, approvata nell'ottobre 2008, di cui manca ancora il regolamento attuativo. *"Abbiamo ricevuto – ha detto Rovis – molte richieste di cittadini, che abbiamo ritenuto legittime e che non potevamo respingere solo perché i regolamenti non ci sono"*.

La Giunta ha così modificato il regolamento dei cimiteri comunali, ammettendo la dispersione delle ceneri mortuarie in un'area dei camposanti, in aree pubbliche e anche private, a titolo gratuito. Viene disposto un limite di 500 metri dalle Rive e dalle dighe foranee della città; stesso limite viene dato per la distanza dal centro abitato. Viene vietata la dispersione in aria o nelle cavità naturali e nelle giornate di vento e in condizioni climatiche avverse.

#### **A Lecce sequestrata area nei pressi del cimitero di Racale**

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, in collaborazione con i militari della stazione di Racale, nelle vicinanze del locale cimitero, hanno sottoposto a sequestro preventivo un'area di proprietà comunale di circa 4.000 metri quadrati, sulla quale erano stati sversati ingenti quantitativi di rifiuti speciali di vario tipo (serbatoi di cemento-amianto, sfalci di potatura, terre e rocce da scavo, rifiuti plastici, pezzi di autovetture e lapidi cimiteriali frantumate).

Segnalazione in merito è stata inoltrata alla Procura di Lecce.

Attualmente sono in corso le indagini per risalire agli autori degli sversamenti.

#### **USA: statistica su materiali dentro sepolture**

La Natural Burial Co-operative, associazione che sostiene la creazione di cimiteri ecocompatibili negli Stati Uniti, ha presentato una statistica dei vari "materiali" che si trovano nelle sepolture dei cimiteri tradizionali americani. Questi i numeri:

3.754.580 litri di fluidi utilizzati per le imbalsamazioni (formaldeide compresa); 2.700 tonnellate di rame e bronzo; 1.400 milioni di tonnellate di cemento e legno duro per una lunghezza pari a 915 km.

#### **Taiwan: funerali gratis ai donatori di organi**

Taiwan, come molti altri paesi di religione buddista, deve far fronte al problema della scarsità di donazioni di organi: nella tradizione è infatti credenza di riuscire ad accedere al paradiso solo se sepolti col corpo intatto.

Per incentivare quindi l'aumento dei donatori, l'amministrazione della città di Taipei ha deciso di

offrire il funerale gratuito a coloro che doneranno i propri organi. Attualmente il Governo elargisce un sussidio a chi dona cuore, reni, fegato e pancreas, ma la locale amministrazione ha pensato di integrarlo con l'effettuazione gratis del funerale per chi donerà anche cornee, ossa e pelle.

Secondo il Centro Nazionale Organi, vi sono circa 6.000 persone in attesa di trapianto a Taiwan, ma in un anno vengono donati solo 100 organi (provenienti, per lo più, da incidenti stradali).

Ciò spinge centinaia di pazienti a recarsi ogni anno in Cina per sottoporsi a trapianto, pratica scoraggiata dal Governo perché molti degli organi lì trapiantati (in maggioranza fegato e reni) proverrebbero da prigionieri giustiziati.

#### **La Cina incoraggia i funerali on-line**

Il China Daily ha rivelato che il Ministero cinese degli affari civili ha aperto le porte ai funerali *on-line*, sostenendo la loro promozione. Secondo i funzionari infatti, si tratterebbe di un sistema ecologico e pratico per ricordare i propri cari.

L'idea, che è emersa con l'approssimarsi della festa di Qingming (in cui si visitano i defunti), permetterebbe a chiunque, anche se lontano, di partecipare a un funerale. Si eliminerebbero così anche i problemi di inquinamento generati dai cimiteri 'normali'.

#### **Inghilterra: il cimitero ecosostenibile di Woodlands**

A Blackley, nei pressi di Manchester, si trova il cimitero interamente ecosostenibile di Woodlands: 350 lotti immersi nel verde di una foresta.

Sulla sepoltura nessuna lapide, ma un semplice numero apposto

sul tumulo, così da ritrovare con precisione la salma del proprio caro.

Il responsabile dei servizi funebri Barrie Jones ha ribadito che: *“L’idea è quella di puntare sulla natura e ridurre il più possibile la manutenzione. Le persone possono lasciare fiori solo per la prima settimana, poi preferiamo lasciar crescere quelli spontanei e l’erba.”*

Quindi a prendersi cura del cimitero non sarà nessun giardiniere, ma “madre natura” ed il ciclo naturale delle stagioni.

Il parcheggio è situato ad una certa distanza dai boschi, che saranno facilmente raggiungibili da un veicolo elettrico utilizzato per il trasporto sia di persone con problemi di mobilità, che delle bare ai luoghi di sepoltura.

Mike Amesbury, l’assessore ai cimiteri, ha dichiarato: *“Il bosco-cimitero rappresenta il primo esempio del genere a Manchester e siamo fieri offrire un’alternativa alla sepoltura tradizionale”.*

Il cimitero ecologico nel bosco risponde infatti alla crescente domanda delle persone di essere seppellite in un luogo dal paesaggio incontaminato.

#### **Chicago: futura pista aerea sopra area cimiteriale**

La città di Chicago è recentemente entrata in possesso del *St. Johannes Cemetery*, un camposanto di 161 anni – aperto nel

1849 – che negli ultimi vent’anni ha però avuto in media 1 sola sepoltura l’anno.

Hollis Webster, il giudice che ha ordinato il passaggio di proprietà del cimitero dalla *St. John’s United Church of Christ* alla città di Chigago, ha stabilito che quest’ultima dovrà corrispondere a tale chiesa U\$ 630.000 per il suolo, che si trova sul percorso di una nuova pista (già in costruzione) dell’aeroporto internazionale di O’Hare.

Ora il problema diventa la riallocazione delle circa 1.200 sepolture presenti, che secondo il programma dovrebbero essere trasferite entro la primavera 2011, tenendo conto che la nuova pista dovrà essere terminata ed aperta entro giugno 2013.

La città di Chicago ha incaricato un’azienda di effettuare le operazioni di traslazione: il municipio provvederà a contattare i concessionari delle sepolture (e/o i loro eredi) affinché queste vengano spostate, se possibile, nei cimiteri richiesti, con costi di riallocazione a carico della Città.

#### **Liverpool: tentano di far salire un morto sull’aereo “Sta dormendo”**

Per evitare la tassa di rimpatrio di un cadavere – che può arrivare anche a 3.000 sterline (circa 3.400 euro) – due donne tedesche, di 41 e 66 anni, hanno cercato di imbarcare un loro conna-

zionale di 91 anni da poco deceduto sul volo Liverpool/Berlino.

Al momento del check-in le due donne hanno sistemato il cadavere su una sedia a rotelle, facendogli indossare occhiali da sole nella speranza che gli addetti aeroportuali non si accorgessero che il passeggero era invece deceduto.

Ma gli impiegati, insospettiti, hanno immediatamente allertato le autorità: la polizia ha quindi fermato le donne per indagare sulla morte del 91enne – anche se sembra sia stata accidentale – e sui motivi per cui non è stata notificata alle autorità.

#### **New York: rimosso carro funebre con bara all’interno**

La polizia di New York ha rimosso un furgone parcheggiato illegalmente davanti ad un’agenzia di pompe funebri senza accorgersi, a causa dei vetri scuri, che nel veicolo c’era una bara contenente un cadavere.

Vettura e feretro – trasportati prima a Manhattan in un garage adibito a rimessa per veicoli sequestrati – sono stati in seguito restituiti al direttore dell’agenzia di pompe funebri, il quale però ha contestato la multa per divieto di sosta. Il tagliando che autorizzava la vettura a sostare era infatti presente, ma non visibile perché scivolato all’interno del parabrezza.

*Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:*

- **Corrispettivo per rilascio autorizzazione trasporto funebre (Parte II)**
- **Taluni effetti sulla L.R. Veneto 18/2010**
- **Il Requiem nel Novecento (Parte II)**
- **Statistiche delle cremazioni per l’anno 2009**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Si vorrebbe sapere se si sono verificati casi in cui durante le operazioni di esumazione non si sia prodotto alcun rifiuto, poiché il tempo di inumazione è stato tale da consentire la completa degradazione di tutti i componenti del feretro e del contenuto.**

**Se ciò fosse possibile, si vorrebbe conoscere la frequenza con cui questi casi possono verificarsi ed in quali condizioni?**

**R.** No, non esiste a memoria dello scrivente caso alcuno, per esumazioni dell'ordine dai 10 ai 20 anni. È ovvio che si parla di inumazioni con bara in legno avente le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90 (cioè spessore minimo di 20 mm. a fondo intaglio).

È invece del tutto possibile che un resto mortale inumato per 2 o 5 anni o più in cassa di cellulosa (cartone) veda ridursi di parecchio il cartone. In tal caso, il fenomeno è noto, e si risolve o con uso di casse di legno leggerissimo (meno di 20 mm. di spessore) ma che restano o con l'immissione del feretro in rete di contenimento (tipo quella che carica e scarica nelle navi).

La degradazione totale del contenuto di un feretro inumato (la mineralizzazione delle ossa oltre che dei tessuti) è processo che necessita di centinaia d'anni (e senza sicurezza che avvenga completamente).

Tant'è che si ritrovano ossa e crani a distanza anche di millenni.

Personalmente si ritiene che da ogni esumazione si possa, mediamente, ricavare in termini di peso circa 30-40 kg. di rifiuti. Ma la cosa è variabile in funzione del tipo di confezionamento del feretro, del tipo di legno usato, dello spessore, della verniciatura.

**Q. Il Comune lombardo di ... ha dato in concessione per 25 anni un'area cimiteriale per due posti.**

**Alla scadenza del contratto ha proposto al concessionario, come indicato dal regolamento di polizia mortuaria comunale, il possibile rinnovo della stessa area per altri 10 anni (a seguito di risposta negativa, il Comune dovrebbe procedere all'estumulazione delle salme ivi tumulate).**

**Poiché l'ultima salma tumulata nella tomba in questione è deceduta solo 5 anni prima della scadenza della concessione dell'area, si chiede se è possibile procedere alla estumulazione (quindi all'apertura della cassa) anche della seconda salma tumulata solo da 5 anni o è invece più corretto procedere al trasferimento del feretro ad altra sepoltura all'interno del cimitero (es. loculo) per il tempo restante per arrivare ai venti anni minimi di sepoltura (stabilendo questa procedura con deliberazione della Giunta Comunale).**

**Laddove esistesse una norma che non permetta estumulazione ordinaria di salma se non siano trascorsi almeno 20 anni (loculi stagni) dalla sepoltura, si chiede di conoscerne gli estremi.**

**R.** La questione posta va affrontata alla luce delle disposizioni di cui all'art. 86 D.P.R. 285/90, nonché dell'art. 20 del regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004 del 9 novembre 2004 e succ. modif..

Tra queste disposizioni non vi è incoerenza, quanto sostanziale identità di previsione preven-

dosi che le estumulazioni avvengano alla scadenza della concessione (e il Regolamento regionale qualifica questa ipotesi con il termine di “estumulazione ordinaria”, termine – alternativamente – applicabile anche ad altre ipotesi (art. 20, comma 2).

Poiché, nella fattispecie, si è in presenza della prima ipotesi (scadenza della concessione, la quale, per altro, in Lombardia, determina (art. 25, comma 3, lettera a) l’estinzione della concessione), le estumulazioni possono eseguirsi indipendentemente dal periodo di tumulazione di singoli feretri.

Va ricordato l’art. 20, comma 4 del regolamento regionale, dal punto di vista delle procedure, anche se, essendo già stati interpellati gli aventi titolo, è stato già assolto il dovere di comunicazione.

Non considerando il Regolamento regionale i trattamenti da praticare al feretro una volta che si proceda all’estumulazione ordinaria (nella specie tale, per scadenza, od estinzione, della concessione), occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 86, commi 2 e seguenti D.P.R. 285/90 il quale prevede che il feretro sia destinato all’inumazione, che, nel caso segnalato, dovrà avere la durata ordinaria del turno di rotazione (cioè decennale, non essendovi stata una tumulazione per un periodo superiore a 20 anni). Sembra doversi escludere l’ipotesi dell’art. 20, comma 5, secondo periodo, del Regolamento regionale, in considerazione del fatto che il feretro non può essere considerato ancora “resti mortali”, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 ottobre 2003, n. 254, per cui l’eventuale cremazione potrebbe aversi con le normali procedure previste per la cremazione di cadaveri.

Trattandosi di sepolcro privato, si rappresenta come siano a totale carico dei familiari o concessionari gli oneri concernenti:

- a) l’utilizzo della concessione per il periodo dalla sua scadenza al momento dell’effettuazione dell’estumulazione (calcolato pro-rata sulla base delle tariffe in atto vigenti);
- b) gli oneri dell’estumulazione;
- c) l’onere per l’inumazione in campo comune del feretro;
- d) l’onere dell’estumulazione ordinaria, effettuando una volta decorso il turno di rotazione decennale, computato dalla inumazione del feretro stesso;
- e) ogni altro onere connesso.

**Q. Per la conduzione di un forno crematorio, è un obbligo di legge essere in possesso di un patentino?**

R. No, non esiste alcuna disposizione di legge a conoscenza dello scrivente che imponga l’obbligo di un patentino per condurre un impianto di cremazione.

È invece necessario, ai sensi del comma 1 dell’articolo 80 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, regolamento di polizia mortuaria, l’autorizzazione nominativa per il personale che vi svolge tale funzione.

La norma nulla dice a riguardo alla formazione. Ciò nonostante l’Amministrazione comunale potrebbe regolare la materia prevedendo per il rilascio di detta autorizzazione la valutazione ad esempio della conoscenza delle norme in materia di polizia mortuaria, ecc..

Dal punto di vista operativo è invece importante avere competenza per l’uso dello specifico impianto (in genere è il costruttore del forno che provvede ad un minimo di informazione).

È poi utile conoscere la tipologia di autorizzazioni richieste per poter dar corso ad una cremazio-

ne e le registrazioni imposte dalla legge, nonché le segnalazioni al Comuni in caso di venuta conoscenza di violazioni di norme (ad es. all’arrivo del feretro).

**Q. In riferimento alla circ. Min. Salute 10/1998, per le salme indecomposte da estumulazione dopo i 20 anni è previsto quanto segue: “il resto mortale deve essere inumato...”, “è altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura”.**

**Escludendo l’inumazione si chiede se la definizione “resto mortale” consenta di parificare l’indecomposto ai resti ossei e quindi tumularlo nello stesso loculo insieme a cassetine di resti fino a completa capacità del sepolcro. Oppure l’indecomposto deve obbligatoriamente strare in loculo da solo (vedi art. 76 D.P.R. 285/90: “ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati”)?**

R. Il paragrafo 13.3 della circ. Min. sanità n. 24 del 24 giugno 1993 così recita: “13.3. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.”

La circolare nulla specifica in relazione alla natura dei resti, potendosi intendere sia resti ossei, sia resti mortali.

Solo successivamente è intervenuta la circ. Min. Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, che ha definito i resti mortali e dato indicazioni circa la loro destinazione, permettendo esplicitamente anche la tumulazione.

Infine è stato emanato il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che all’articolo 3 ha individuato (superando la circolare) sia la esatta definizione di resto mortale, sia i trattamenti consentiti (ivi com-

presa inumazione, tumulazione, cremazione).

Pertanto, se il regolamento comunale di polizia mortuaria non lo vieta e sempre che si tratti di resti mortali (almeno 20 anni di tumulazione stagna o 10 anni di inumazione/tumulazione areata), è consentito collocare contenitori di resti mortali, cassette di resti ossei, urne cinerarie in uno stesso loculo, a patto che vi sia la capienza necessaria (e chiaramente il diritto ad essere sepolto in tale loculo).

Non si comprende infatti perché sia consentita la "coabitazione" di un feretro con cassette di ossa e urne cinerarie e non debba essere consentita quella di un contenitore di resti mortali, che può anche essere l'originario feretro. Si conclude chiarendo che l'obbligo del contenitore di zinco non sussiste sempre, ma solo in presenza di parti molli.

È doveroso chiarire che il divieto di cui all'articolo 87 del D.P.R. 285/90 vale per tutta la durata del periodo in cui il cadavere è tale (e cioè per i primi 20 anni di tumulazione).

Si aggiunge che, poiché la competenza autorizzatoria in materia è propria e totale (avendo la Regione Emilia Romagna cancellato la funzione della presenza dell'ASL al momento della estumulazione) del Comune, spetta al Comune definire anche tali aspetti, con la singola autorizzazione o meglio con la ordinanza che regola in via generale esumazioni ed estumulazioni.

**Q. Abbiamo individuato alcune aziende che producono loculi prefabbricati leggeri che ci consentirebbero di sfruttare reliquati di terreno e "nicchie" interne a strutture già esistenti, per costruire nuovi loculi. Tuttavia, è sorto un dubbio: i loculi proposti sembrano ri-**

**spondere ai requisiti richiesti dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 (come precisato dalla successiva Circ. Min. Sanità 24/93) per quanto riguarda dimensioni, impermeabilità duratura ai liquidi ed ai gas, sistema di chiusura e quant'altro. Non ci è, però, chiaro se la struttura del manufatto risponde "ai requisiti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica" e, quindi, se possono essere tranquillamente utilizzati.**

**Le norme tecniche per le costruzioni, specie in zona sismica, ammettono come materiali da impiegare per la realizzazione delle strutture: il calcestruzzo armato, il calcestruzzo precompresso, l'acciaio ed il legno (quest'ultimo, entro certi limiti).**

**Sembrirebbe, pertanto, che la tipologia di prefabbricazione proposta (o almeno quella con pannelli autoportanti e quella con struttura in alluminio) risulti esclusa, visto, peraltro, che le aziende non fanno cenno a "deroghe" o autorizzazioni del Ministero dei LL.PP., come nel caso della prefabbricazione in C.A.V..**

**Il fatto che la struttura del manufatto deve rispondere "ai requisiti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica" ha carattere meramente formale, dovendo rispondere solo a considerazioni igienico-sanitarie, o deve essere anche sostanziale?**

**R.** Le norme cimiteriali non derogano dai requisiti previsti per la resistenza delle strutture edilizie in zona sismica.

La motivazione della norma (se ben ricordo introdotta dopo il

terremoto che colpì l'Irpinia) è di varia natura.

La principale è quella di garantire che in una struttura pubblica, aperta al pubblico se si ha un terremoto in orario di apertura, occorre che siano garantite le vie di fuga (e quindi le necessarie distanze tra edifici in base all'altezza degli stessi), si determini il minimo danno per la possibilità di crollo di porticati dove normalmente i dolenti si affollano per visitare i propri cari e da ultimo, per evitare che si determinino situazioni, presentatesi effettivamente, di scivolamento verso valle di bare e di loculi, con costruzioni di manufatti eseguite a ridosso di muro di cinta, con affaccio su zona di terreno in pendio.

Queste sono le principali motivazioni della norma, che a questo punto richiede, a mio parere, la rispondenza delle strutture alla normativa non solo per il calcolo strutturale, ma anche e soprattutto per la distanza tra edifici (e quindi i reliquati dovrebbero essere in posizione tale da consentire il rispetto della norma).

**Q. Dopo il decesso di mia madre, il suo feretro, in attesa della sepoltura, è stato lasciato in un deposito. Una ditta di onoranze funebri si è recata al cimitero per prelevare la bara di una persona che aveva scelto di essere cremata, ma ha sbagliato feretro prendendo al suo posto quello di mia madre. Di chi è la responsabilità di quanto successo (nel frattempo ho denunciato l'impresa ed è in corso un processo)?**

**R.** L'incaricato del trasporto era la ditta di trasporto funebre, che ha certificato la corrispondenza della bara e del defunto.

Al crematorio si controlla solamente che sussista la autorizzazione al trasporto funebre (del

Comune di partenza) per defunto XY, che sussista il documento di verifica feretro (in genere della impresa funebre che fa il trasporto funebre: questo cambia da regione a regione in Italia, perché in alcune regioni è materia delegata all'impresa funebre, in altre interviene personale dell'Autorità sanitaria locale).

E poi al crematorio si verifica, prima della immissione nel forno, che la targhetta identificativa apposta sul feretro (nome e cognome, data di nascita e di morte) sia corrispondente allo stesso nome XY dell'autorizzazione alla cremazione.

Sembra difficile sbagliarsi all'arrivo. Più credibile forse l'errore alla partenza (ad es. uno scambio di coperchio sulla cassa, ecc.).

Comunque, se il caso è già in Tribunale, non resta che attendere quel che dirà la Magistratura.

**Q. Sono comproprietario di una cappella gentilizia. Dovendosi effettuare obbligatoriamente a breve la estumulazione della salma di un parente, desidero sapere se le spese relative sono imputabili agli eredi di quest'ultima oppure debbono essere ripartite tra tutti gli aventi diritto?**

**R.** Presumo Lei sia concessionario di un'area su cui una famiglia (o più famiglie) ha costruito un cappella.

Le salme tumulate nella cappella vi entrano in quanto hanno diritto di esservi sepolte o, laddove tutti gli aventi diritto alla concessione siano stati d'accordo in passato, per benemeranza. Il diritto segue le regole stabilite dal regolamento di polizia mortuaria comunale.

Pur non conoscendo il regolamento comunale, in genere vi è scritto (e se non è scritto la giurisprudenza è costante in merito) che la movimentazione delle spoglie mortali compete unicamente al parente avete diritto, secondo il seguente ordine:


- coniuge, se ancora vivente;
- in assenza del coniuge (perché morto anch'esso), i parenti in ordine di grado (se di pari grado tutti quello dello stesso grado).

L'onere è a carico di chi presenta la domanda di estumulazione in Comune e poiché può farla solo un avente diritto alla movimentazione, l'onere è a suo carico (e quindi non ripartibile).

Ciò non toglie che *a latere* possono sussistere accordi bonari tra vari concessionari della tomba, ma il Comune ne resta estraneo.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.



Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.



Figura 1



Figura 2

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net



Rubrica

## Il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre è, o può essere, soggetto ad un "corrispettivo"? (Parte I)

di Sereno Scolaro

### Le origini

L'art. 342 del T.U.LL.SS., approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. prevede (secondo alcuni: prevedeva) che l'autorizzazione relativa al trasporto<sup>(1)</sup>, alla tumulazione ed all'esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati, sia soggetta (*vincolata*) al pagamento della tassa<sup>(2)</sup> stabilita nella tabella 8 annessa al testo unico (prevedendosi anche analoga "tassa" per l'autorizzazione (originalmente, ministeriale) per la tumulazione in località differenti dal cimitero<sup>(3)</sup>), con la precisazione che il pagamento di una di queste non esimesse dal pagamento dell'altra. I riferimenti alla tabella 8 sono successivamente fatti oggetto di tassa di concessione governativa, con il D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 "Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative"<sup>(4)</sup>, che, va ri-

cordato, prevedeva che il pagamento delle tasse di concessione governativa per gli atti che ne fossero soggetti costituisse condizione di efficacia per le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni e gli provvedimenti soggettivi. Infatti, alla Tabella allegato A) al predetto testo unico, le voci 19 e 20 (al Titolo IV - Igiene e sanità) prevedevano, rispettivamente, alla voce 19, a) l'autorizzazione per trasporto da comune a comune dello Stato, tumulazione ed esumazione di cadavere rilasciata, a richiesta di privati, ai sensi degli artt. 339 e 342 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.<sup>(5)</sup> e b) l'autorizzazione per trasporto da e per l'estero e per il transito di cadaveri per il territorio dello Stato, rilasciata a richiesta di privati<sup>(6)</sup>, mentre la voce 20 riguardava le tumula-

<sup>(1)</sup> Originariamente di competenza del Prefetto, di seguito attribuita alla competenza del sindaco (dall'art. 30 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 (abrogato dall'art. 24 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133)) e, quindi, divenuta, con effetto dal 13 giugno 1990, di competenza, esclusiva, del dirigente o, nei comuni privi di figure dirigenziali, di che ne assolvesse alle funzioni, per effetto dell'art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 107, comma 3, lett. f) testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

<sup>(2)</sup> Si conserva qui il termine "tassa". Sia per il fatto che si tratta di una citazione testuale, sia per il fatto che essa è, successivamente confluita nell'ambito delle tasse di concessione governativa, fino all'abrogazione, in quanto tassa di concessione governativa, intervenuta, come si vedrà di seguito, nel 1954.

<sup>(3)</sup> Art. 341 T.U.LL.SS. e succ. modif. ed art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(4)</sup> In cui erano "confluite" le disposizioni del D.L. 21 giugno 1042, n. 696 convertito nella L. 18 ottobre 1942, n. 1288, del R. D.-L. 7 giugno 1946, n. 581, nel D.L. 30 maggio 1947, n. 604.

<sup>(5)</sup> Precisandosi, in nota, quanto segue: "Agli effetti dell'autorizzazione la parola cadavere comprende ogni sua parte e quindi non soltanto il trasporto della salma intera, ma anche delle parti staccate, nonché delle ossa o delle ceneri. Qualora con unico decreto venga autorizzato il trasporto, la tumulazione o la esumazione di più cadaveri è dovuta una tassa."

<sup>(6)</sup> Precisandosi, in nota quanto segue: "Per le salme di persone morte su navi italiane in viaggio, prima delle ventiquattro ore dall'arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 1.000 relativa all'autorizzazione prefettizia.

Per le salme di persone morte su navi estere, prima delle ventiquattro ore dall'arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 3.000, relativa alla autorizzazione ministeriale.

Nessuna tassa invece è dovuta per le salme di persone morte su navi entro ventiquattro ore dall'arrivo in porto, in quanto in tal caso si considerano come se fossero morte nel porto di arrivo.

zioni in località diverse dal cimitero autorizzata ai sensi dell'art. 341 T.U.L.L.S.S., approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. <sup>(7)</sup>. Tali voci della tariffa delle tasse di concessione governativa sono state soppresse dall'art. 3 della L. 10 dicembre 1954, n. 1164 <sup>(8)</sup>.

### Alcune considerazioni sull'art. 16 del Regolamento di polizia mortuaria

Tuttavia, prima di affrontare le due tipologie di diritti (sempre che siano ancora "diritti") cui fa richiamo l'art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, appare opportuno prendere in considerazione l'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non senza ricordare come l'immediatamente successiva lettera b) sia stata oggetto di abrogazione per effetto dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 <sup>(9)</sup>, in particolare con riferimento al suo terzo periodo, abrogazione rico-

---

*Similmente non è dovuta la tassa per le salme di persone morte su navi, che facciano momentanea sosta in un porto dello Stato, non trattandosi in tal caso di transito.*

*Il trasporto in Patria di salme di marittimi deceduti in servizio a bordo di navi nazionali in acque territoriali od extraterritoriali e di marittimi sbarcati all'estero per malattia o infortunio ed ivi deceduti, è assoggettato al pagamento della tassa di L. 1000.*

*Sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme di militari deceduti in servizio e per causa di servizio e tutte le altre che siano emesse d'ufficio.*

*Sono anche esentati dal pagamento della tassa:*

- a) il trasporto e la sepoltura di salme nel comune diverso da quello del decesso per l'appartenenza del defunto al detto comune di tumulazione per circoscrizione parrocchiale;
- b) il trasporto di salme già inumate nel cimitero consorziale tra due o più comuni ai cimiteri frazionali di poi costruiti;
- c) il trasporto di salme dagli ospedali consorziali tra due o più comuni al cimitero del comune ove il defunto aveva la residenza al momento della sua entrata nell'ospedale consorziale.

*Infine sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme dei diplomatici stranieri accreditati presso il Capo dello Stato o presso la Santa Sede, nonché dei diplomatici italiani morti all'estero o dei delegati dell'Istituto internazionale dell'agricoltura (artt. 4, 6 e 7 della Legge 20 giugno 1930, n. 1075).*

*Per il trasporto di salme da Lugano al comune di Campione d'Italia occorrono le stesse formalità necessarie per la introduzione di salme dall'estero.* Si noterà come ci alcune di queste previsioni si ritrovi traccia nell'attuale art. 33 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(7)</sup> Precisandosi, in nota, quanto segue: "Nelle località differenti dal cimitero non sono inclusi i così detti cimiteri particolari di carattere pubblico, ossia destinati ad una collettività di persone distinte per religione, nazionalità o per appartenenza ad associazioni di estensione e durata indefinita."

<sup>(8)</sup> Senza, per altro, abrogare, quanto meno in modo espresso, l'art. 342 del T.U.L.L.S.S., approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.

<sup>(9)</sup> Quest'ultima entrata in vigore il 2 marzo 2001.

nosciuta intervenuta anche dal "parere" espresso dal Ministero dell'interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007 (si veda, altresì, su tale "parere" anche la circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007), il quale, oltretutto, considera, ricorda come il trasporto funebre a pagamento debba svolgersi sulla base di tariffe stabilite dall'autorità comunale (e, di fatto, ben pochi comuni risulterebbero avere determinato queste tariffe, senza entrare qui nel merito delle motivazioni di tale inadempimento). Infatti, tale disposizione prevede, appunto, come il trasporto funebre "a pagamento" debba avvenire *secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale*, aspetto questo che porta a formulare alcune considerazioni, non di poco conto. Infatti, se si tratta di trasporto funebre "a pagamento" probabilmente anche il termine "tariffa" è, in sé, improprio, dato che la somma esigibile per questo servizio non è, né è mai stata, un servizio pubblico, quanto una prestazione di servizio resa da soggetti che, per disponibilità di dotazioni strumentali e di personale, avevano i mezzi e gli strumenti per prestare il servizio di trasporto di cadaveri, con la conseguenza che la sua determinazione esogena, cioè da parte della pubblica autorità locale, poteva apparire come incoerente con la natura di "prezzo" della prestazione di tale servizio di trasporto dei cadaveri. In altre parole ci si trovava – e, si badi, ci si trova tuttora – di fronte ad un prezzo non determinato dall'imprenditore (art. 2082 c.c.) che presta il servizio, quanto dall'esterno. Come già evidenziato, tale componente della norma non ha avuto larga applicazione, per differenti motivazioni, una delle quali una certa quale "confusione" ed "equivocità" tra istituti. Infatti, fin tanto che dell'art. 16, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e, come noto, disposizioni sostanzialmente simili erano presenti anche nelle fonti regolamentari ad esso antecedenti) erano, entrambe, vigenti, i comuni, astrattamente, avrebbero dovuto stabilire le "tariffe" per il servizio di trasporto di cadaveri "a pagamento", indipendentemente da chi l'effettuasse e, separatamente, provvedere a quanto necessario per far fronte agli obblighi, anche in termini di risorse di bilancio, del trasporto di cadaveri per il quale non fossero richiesti servizi o trattamenti speciali, ciò a prescindere dalla situazione economica del defunto o dei suoi familiari. Ri-leggendo la norma dell'art. 16, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ("come se" la sua lett. b) non fosse stata abrogata) si nota come il trasporto dei cadaveri sia affrontato stabilendone una regola ed un'eccezione, dove la regola è il trasporto a carico del comune e l'eccezione, operante quanto siano richiesti servizi e trattamenti speciali, quella

del trasporto “a pagamento”<sup>(10)</sup>. Sempre rimanendo nella situazione antecedente all’abrogazione dell’art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il fatto che i comuni avessero, per norma regolamentare, l’obbligo di provvedere al trasporto dei cadaveri comportava (almeno in teoria) che essi si dotassero di mezzi, risorse e personale per provvedervi, oppure, in alternativa, avvalendosi degli strumenti, ad esempio, dell’appalto (art. 1655 c. c.) che l’ordinamento consentiva loro di utilizzare per assolvere ai propri obblighi di servizio. Era evidente, specie quando alle prestazioni di servizio a loro carico i comuni provvedessero direttamente, con mezzi, risorse e personale proprio, poteva individuarsi come fattore di razionalità, di efficienza ed efficacia (ed economicità) che potessero anche operare nelle situazioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè nell’ambito del trasporto funebre “a pagamento”, talora qualificandolo come servizio pubblico, cosa che consentiva di ricorrere, quando ancora sussistevano determinati istituti, oggi superati, ad affidare il servizio ad altri soggetti, cioè non solo operando in termini di gestione in economia diretta, ma altresì con altre forme di gestione dei servizi pubblici locali, allora considerate dall’ordinamento giuridico<sup>(11)</sup>. Per altro, non si deve neppure trascurare il fatto che molti comuni neppure prendevano in considerazione l’esistenza degli obblighi loro derivanti dall’allora vigente art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sottraendosi abbastanza diffusamente e traslando, più o meno indebitamente, il relativo onere sui familiari dei defunti.

Merita di ritornare all’art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto tuttora vigente, con la sua statuizione per cui quello che è, nella sostanza, il “prezzo” di una prestazione di servizio è (o dovrebbe essere, per disposizione normativa) determinato dall’esterno rispetto al soggetto che presta il servizio stesso, con la conseguenza che la determinazione di questo “prezzo” (che seppure chiamato “tariffa” altro non è se non un vero e pro-

prio “prezzo”) non poteva essere determinata trascurando quelli che fossero i reali costi del servizio, i relativi ammortamenti tecnico-finanziari, l’adeguatezza della remunerazione del capitale cioè, in altre parole, l’utile d’impresa seriamente considerato. Nei pochi casi in cui effettivamente si aveva la sua determinazione da parte dell’autorità comunale, prevalentemente allorquando la stessa provvedesse, in un modo od in un altro, al servizio, si era (l’uso del predicato verbale al passato è di rigore) in presenza di logiche di determinazione della “tariffa” (in realtà, prezzo) che non si fondavano certo su principi di contabilità aziendale, quali quelli sommariamente sopra enunciati, quanto su logiche di tutt’altra natura, ad esempio, di contenimento dei prezzi a carico di chi richiedesse servizi e trattamenti speciali, inducendo “distorsioni” di vario ordine, la più tipica delle quali consisteva nel ... traslare il differenziale di costi (e di utile) in altre componenti di servizio prestate nella medesima occasione<sup>(12)</sup>. E, poiché, la pre-determinazione, da parte della pubblica autorità locale, del prezzo di un determinato servizio, quello per il trasporto di cadaveri “a pagamento”, poteva anche non tenere conto delle differenziazioni nella qualità del servizio, ad esempio differenziando le tipologie di servizi e/o trattamenti speciali<sup>(13)</sup>, spesso queste “tariffe” assumevano la funzione di “tariffe massime”, generando la tendenza all’applicazione nel “massimo”, sia per l’esigenza imprenditoriale, del tutto comprensibile, di recuperare fattori di costo (e legittimo utile) eventualmente non considerati, ma altresì sul presupposto che era del tutto improbabile che altri operatori presenti nel medesimo settore agissero, in termini di concorrenza, praticando prezzi inferiori al “massimo” (specie quando questo ultimo non fosse remunerativo per un normale equilibrio tra costi e ricavi), situazione spesso presente quando le logiche della loro determinazione rispondessero a logiche del tutto diverse da quelle della formazione “aziendale” dei prezzi.

Sempre rimanendo nel tema dell’art. 16, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è già stato ricordato come allorquando i comuni provvedessero con mezzi, risorse e personale propri (quale ne fosse la forma di gestione) al trasporto di cadaveri il cui onere era a loro carico, potessero anche provvedere, disponendone delle risorse a ciò necessarie, ai trasporti “a pagamento”, i quali erano, vigente il testo unico approvato con R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578,

<sup>(10)</sup> Il ché richiedeva una pre-qualificazione di quali dovessero essere i servizi e trattamenti speciali, pre-qualificazione a cui si poteva pervenire anche attraverso un’impostazione “in negativo”, consistente nel definire la tipologia e la qualità delle prestazioni del servizio di trasporto di cadaveri a carico del comune, qualificando come servizi e trattamenti speciali quanto ne fosse estraneo, a prescindere dalle tipologie di servizio costi eccedenti.

<sup>(11)</sup> Basterebbe considerare quante volte si parlava, non senza improprie quanto indebite promiscuità, ad esempio, di “concessione” e di “appalto” del trasporto di cadaveri, dove il primo termine poteva anche essere utilizzato ma unicamente per i trasporti “a pagamento”, mentre il secondo, altrettanto unicamente, per i trasporti a carico del comune.

<sup>(12)</sup> Si può presumere che formulazioni talora ancora presenti che vedono, in fatture o simili, la presenza di espressioni quali “servizio completo per ...”, che costituiscono delle vere e proprie aberrazioni sotto diversi punti di vista, possano farsi risalire anche a queste situazioni.

<sup>(13)</sup> Cioè articolando i livelli dei servizi per categorie.

qualificabili (o, meglio, assumibili) quali servizi pubblici locali. L'assunzione del servizio di trasporto di cadaveri "a pagamento" quale servizio pubblico locale<sup>(14)</sup> – e deve essere precisato come *potesse essere assunto quale servizio pubblico locale unicamente quello del trasporto di cadaveri "a pagamento" e non costituisse minimamente un servizio pubblico locale quello a carico del comune in ogni altro caso*, cioè quando non fossero richiesti servizi e trattamenti speciali – poteva aversi con due distinte modalità, una consistente nella mera assunzione del servizio di trasporto di cadaveri "a pagamento", l'altra come assunzione, nei medesimi termini, ma altresì avvalendosi del c. d. diritto di privativa<sup>(15)</sup>, cioè assumendo il comune (a prescindere dalle forme di gestione) l'esclusività di esso nell'ambito del territorio comunale.

Da quanto precede, si hanno alcune conseguenze, nel senso che il servizio di trasporto dei cadaveri poteva aversi:

- a) a carico del comune, in tutti i casi in cui non fossero richiesti servizi e trattamenti speciali,
- b) "a pagamento", quando fossero richiesti servizi e trattamenti speciali, con "tariffa" (leggi: prezzo) determinata sempre dall'autorità locale, che, a sua volta, poteva presentare diverse situazioni,
  - b.1) "a pagamento", c.s., e prestato da operatori nelle condizioni imprenditoriali di prestarlo;
  - b.2) "a pagamento", c.s., e prestato tanto da operatori nelle condizioni imprenditoriali di prestarlo, quanto dal comune, in termini di servizio pubblico locale (quale ne fosse la forma di gestione),
  - b.3) "a pagamento", c.s., e prestato dal comune, in termini di servizio pubblico locale (quale ne fosse la forma di gestione) e con diritto di privativa.

Questa griglia aveva riferimento, per altro, ai soli trasporti di cadavere il cui svolgimento avvenisse all'interno del comune, cioè, principalmente, quanto il luogo di decesso ed il cimitero d'inumazione o tumulazione fossero nel medesimo comune (ma anche le eventuali cerimonie esequiali avvenissero

<sup>(14)</sup> Per inciso, va considerato come il trasporto funebre, così come le prestazioni di onoranze funebri (previsione "ripristinata" dal T.A.R. per la regione Lazio, Sez. 1<sup>a</sup> ter, sent. n. 7572/2003 del 5 giugno – 11 settembre 2003) e l'illuminazione votiva, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale dal D. M. 31 dicembre 1983 (art. 1, n. 18), che oggi rilevano, per i comuni strutturalmente deficitari od in situazione di dissesto economico-finanziario, tra quelli per i quali le tariffe devono coprire almeno una certa aliquota dei costi (art. 243 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), con la conseguenza che, in tali ipotesi, potrebbe dubitarsi che abbiano rilevanza economica, se non altro per il fatto di essere, o poterlo essere, prestati ... "sottocosto", cioè a tariffe che non necessariamente rispondano a logiche di mercato.

<sup>(15)</sup> Ipotesi considerata, fin tanto che sia stata vigente, dall'art. 1, comma 1, n. 8) testo unico, approvato con R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e succ. modif.

sempre all'interno di tale comune<sup>(16)</sup>), con la conseguenza che i trasporti di cadaveri che si svolgessero, in tutto od in parte, al di fuori dell'ambito del comune di decesso non rientravano in questo ambito.

### Le due tipologie di "diritti fissi" di cui all'art. 19 del Regolamento di polizia mortuaria

L'art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei commi 2 e 3, considera la titolarità in capo ai comuni a sottoporre alcune tipologie di trasporto funebre (o, per usare la terminologia presente nell'art. 342 T.U.L.L.S.S., approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.: trasporto di cadaveri) al pagamento di un "diritto fisso", osservando per altro come le due tipologie di diritti fissi sia ben distinte e differenziate tra di loro. Le questioni affrontate in relazione all'art. 16, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, consentono di affrontare meglio, con maggiore strumentazione quelle che sorgono dall'art. 19, se non altro per la presenza, tuttora, di equivoci attorno all'istituto della c. d. "privativa" del servizio pubblico locale di trasporto di cadaveri "a pagamento" (unica ed esclusiva tipologia che poteva assumere la qualificazione di servizio pubblico locale). Si parla qui di equivoci anche per il fatto che non manca chi abbia nel passato confuso, e continui a confondere, uno dei "diritti fissi", come se si trattasse di un "diritto di privativa"<sup>(17)</sup>, che, per inciso, non ha mai avuto ragione di esistere (salvi usi, impropri, in linguaggi non sempre precisi).

È stato osservato come si sia in presenza di due distinte e ben differenziate tipologie di "diritti fissi". Infatti, l'art. 19, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera una fattispecie, che nulla ha a che vedere con quella considerata dal comma 3, per cui – in relazione ai (soli) trasporti di cadaveri "a pagamento" – il comune

- a) non eserciti il trasporto di cadaveri "a pagamento"<sup>(18)</sup> e, in aggiunta,
- b) non l'eserciti con diritto di privativa.

<sup>(16)</sup> Non va trascurato il fatto che le soste per il tributo di speciali onoranze (le esequie) potessero essere qualificate come servizi e trattamenti speciali, con la conseguenza di ampliare l'ambito dei servizi di trasporto di cadaveri "a pagamento", comprimendo, nel contempo, i trasporti di cadavere a carico del comune.

<sup>(17)</sup> Tuttavia, in queste materie i livelli di equivocità sono ben più ampi ed estesi, come, in parte, si è visto, in precedenza, le ormai lontane equivocità tra "concessione" ed "appalto" nel servizio di trasporto di cadaveri, o quelle sulla determinazione del loro "prezzo" (o, "tariffa"). Probabilmente non vi è materia che si sia prestata, nel tempo, a tante e tali confusioni, sovrapposizioni, equivocità.

<sup>(18)</sup> Il quale, come visto, poteva aversi tanto con, come senza alcun diritto di privativa.

Si noterà, immediatamente, come qui si sia in presenza di una sorta di ossimoro, in quanto il diritto di privativa poteva (allora) essere esercitato solo se ed in quanto il servizio di trasporto di cadaveri “a pagamento” fosse stato esercitato quale servizio pubblico locale, mentre se non fosse stato esercitato, neppure poteva aversi. In altre parole, la condizione per l’ammissibilità di prevedere il pagamento del diritto fisso considerato dall’art. 19, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, richiede, come richiedeva, che il comune non esercitasse (quale ne fosse la forma di gestione) il servizio di trasporto di cadaveri “a pagamento” quale servizio pubblico locale (e ciò già escludeva, di per sé, l’ipotesi che vi fosse l’esercizio con diritto di privativa) a cui si aggiungeva, a questo punto abbastanza inutilmente la seconda condizione. Inoltre, la disposizione presenta un altro elemento che non è esente da fattori di contraddittorietà: in quanto, dopo avere posto le due condizioni delle precedenti lett. a) e b), si prevede “... il comune per i trasporto funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale ...”, dove l’elemento di contraddittorietà è individuabile sulla considerazione per la quale, se il comune non esercita il servizio del trasporto di cadaveri o, qui, funebre, “a pagamento”, evidentemente non ha molto senso “consentirlo” a terzi, dato che il termine ha una qualche significanza se il consenso possa essere concesso oppure negato, mentre se, per assenza di condizioni di esecuzione, diverrebbe in qualche modo non denegabile. Mentre se il comune esercitasse il trasporto e l’esercitasse, fin quanto è stato ammissibile, con diritto di privativa, non poteva aversi il pagamento del diritto fisso medesimo, sia per il fatto che, in tale ipotesi, non poteva consentirsi a terzi di svolgerlo, né sussistevano le condizioni per il pagamento del diritto fisso (così come non sussistevano proprio nell’ipotesi in cui il comune esercitasse il servizio di trasporto di cadavere “a pagamento”, ma senza essersi avvalso del diritto di privativa). Salvo che non si escluda che, nel territorio comunale, non possa aversi in alcun caso trasporto funebre “a pagamento”, cioè escludendo in via generalizzata la possibilità di richiedere servizi e trattamenti speciali (ipotesi normativamente meno peregrina di quanto non appaia, mentre diventa poco sostenibile se si sposta alle situazioni concrete, tanto nel passato che, a maggiore ragione, nell’epoca attuale). Con buona probabilità, sulle equivocità sorte, e fors’anche ancora presenti, attorno alla portata dell’art. 19, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e fonti regolamentari ad esso antecedenti), ha giocato spesso una diffusa sommarietà e superficialità da parte anche dei comuni, nella redazione degli atti di loro competenza.

Se l’art. 19, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera il trasporto di cadaveri che sui svolga all’interno del territorio comunale, il successivo comma 3 considera i trasporto di cadaveri che interessano anche ambiti territoriali al di fuori del comune (cioè, in sostanza, quelli da o per altri comuni o da o per l’estero) dove il diritto fisso è considerato come riscuotibile dai comuni di partenza oppure di arrivo (entrambi), con la condizione che la sua misura non superi quella stabilita, come “tariffa” (in realtà: prezzo) per i trasporti di ultima categoria che si svolgano nell’ambito del solo comune che assoggetta a tale diritto fisso i trasporti funebri in partenza od in arrivo. Il che non solo richiama la previsione dell’art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma altresì il fatto di come, almeno nel passato, fossero largamente presenti differenziazioni nella quali dei servizi, per cui la differenziazione in categorie altro non era se non una differenziazione per tipologie di servizi e trattamenti speciali, differenziazione che, nel tempo, è pressoché stata superata, pur resistendo ancora, residualmente, qui o là. Non solo, ma al comma 3, è presente anche che non si può non considerare se non ... anomala, quella per cui “... e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all’art. 20 ...”, dove l’anomalia consiste nel fatto che l’art. 20, così richiamato, comporta che tutti i trasporto di cadaveri su strada debbano essere effettuati con tali mezzi. L’ipotesi, molto astrattamente, potrebbe valere in situazioni particolari, come, e.g., nella situazione di Venezia<sup>(19)</sup> dove, per alcuni cimiteri, il trasporto di cadaveri non avviene neppure su strada, ma attraverso spazi acquei.

Come si vede, la differenza tra le due tipologie di diritti fissi è abissale.

<sup>(19)</sup> Solo per ricorrere ad un esempio che può essere largamente noto, ma potrebbe valere per poche altre situazioni più o meno assimilabili, di cimiteri isolani o in pochissime altre situazioni. Sempre facendo ricorso ad esempi, quando, per le condizioni dei luoghi in cui si trovi il cimitero, il trasporto debba avvenire necessariamente a spalle (anche se, probabilmente, in queste situazioni, difficilmente è l’intero trasporto ad essere eseguito con tali modalità). Per altro, anche gli esempi qui fatti, sono tali da non risultare del tutto pertinenti (anzi) con la fattispecie dell’art. 19, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dato che esso riguarda i trasporti in partenza od in arrivo per cui, salvo il caso dell’uso di mezzi ferroviari (pressoché non più utilizzati), di navigazione od aerei, diventa abbastanza difficile immaginare situazioni alternative.

Rubrica

## Rassegna di letteratura medico legale e tanatologica

a cura di Andrea Poggiali (\*)

### LA DONAZIONE DEL CORPO INTERO ALLA SCIENZA: IL CASO DI BARCELLONA

di Serena Brigidi, in *Studi tanatologici*, Anno 3, numero 3, 2007

Cosa spinge una persona a donare il proprio cadavere a fini scientifici?

La prima motivazione che viene in mente è l'intento altruistico. È una spiegazione plausibile, ma è anche una ipotesi da verificare. Serena Brigidi presenta il risultato di uno studio etnografico condotto sul tema da ricercatori spagnoli, nella città di Barcellona. Il capoluogo catalano si presta particolarmente bene all'indagine: ha il primo posto nelle donazioni annue, con circa ottanta cadaveri. Sono state intervistate persone che hanno dato il consenso alla donazione e familiari di chi ha donato.

I donatori sono generalmente anziani ricoverati in casa di riposo e/o soggetti con patologia a prognosi infausta. Tra le ragioni addotte emerge soprattutto il desiderio di non pesare sui familiari: da qui il ricorso ad una pratica funeraria meno onerosa delle tradizionali tumulazione, inumazione, cremazione. Il minore impegno non è inteso solo sotto il profilo economico: conta pure l'aspetto "burocratico". Si evita la preoccupazione del posto salma al cimitero o della collocazione di eventuali ceneri, tutto si risolve con il prelevamento del cadavere da parte della ditta di pompe funebri.

Manca, nei donatori, la percezione precisa di cosa avverrà del loro corpo: prevale la convinzione di essere destinati a trattamenti per rimanere indefinitamente a disposizione degli studiosi, contribuendo così al progresso scientifico. Entrambe le prospettive (l'incorruttibilità perpetua, l'apporto alla ricerca sanitaria) hanno un certo fascino e concorrono ad orientare la decisione. Effettivamente, i trattamenti possibili sono l'imbalsamazione ed il congelamento. Nel primo caso, però, l'obiettivo non è di preservare perennemente l'integrità del corpo, ma di consentire il più a lungo possibile le esercitazioni anatomiche: una volta esaurita la funzione a servizio degli studenti, il corpo è avviato a cremazione od in campo comune. Lo stesso vale se il trattamento è il congelamento: la finalità è mettere parti di cadavere a disposizione per esercitazioni chirurgiche, terminate le quali il percorso è verso campo comune o cremazione.

Il desiderio di eternità a cui confusamente aspiravano i donatori, quindi, non verrà soddisfatto.

Anche la prospettiva di rimanere nel ricordo collettivo per avere propiziato una scoperta scientifica è molto remota, poiché fondamentalmente l'utilizzo è teso a migliorare la professionalità di singoli medici.

Ovviamente i donatori non hanno modo di verificare l'infondatezza delle loro illusioni. Una forte delusione, invece, viene chiaramente avvertita dai familiari, sia pure per altri motivi. La veglia funebre può sembrare un rito sorpassato, ma ci si rende conto della sua importanza quando è impossibile effettuarla. Inoltre non è prevista la restituzione del corpo o di quanto ne rimane: questo innesca reazioni di grave disagio. Il fatto di vedersi portare via il defunto nell'immediatezza della morte (condizione necessaria per la corretta conservazione), di perdere ogni diritto su di esso, di venire in definitiva totalmente esclusi, lascia un senso di smarrimento. A volte bisogna aggiungervi l'imbarazzo di fronte ad amici e conoscenti, accorsi per rendere l'ultimo saluto.

Lo studio dei ricercatori spagnoli evidenzia che la donazione di cadavere non può essere affrontata unicamente nell'ambito delle procedure autorizzative e della normativa di riferimento, come finora avvenuto. Va preso in considerazione il mantenimento di una qualche forma di ritualità funeraria. Alcune università spagnole hanno cominciato a preoccuparsene, ad esempio cremando i resti per poi consegnare le ceneri alle famiglie. Altri atenei hanno scelto di organizzare cerimonie annuali per rendere omaggio a chi ha donato, coinvolgendo le famiglie. Resta da vedere se è sufficiente: si tratta infatti di iniziative meritevoli ma che intervengono a notevole distanza dal periodo più delicato, cioè la prima fase del lutto. A tale proposito desta tenerezza l'espedito, raccontato da diversi familiari, per gestire il primo momento di dolore: in assenza di un corpo da vegliare, avevano acceso una candela tenendovi accanto la foto del defunto.

Un cadavere non sarà mai semplicemente un pezzo anatomico.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Rubrica

## Primi passi verso uno standard europeo per le bare

di Gabriele Righi (\*)

Anche il settore funerario parla sempre più negli ultimi anni un linguaggio europeo sia sotto il profilo professionale e tecnico, che sotto il profilo culturale. Sotto il primo profilo dal 1994 opera l'EFFS (European Federation of Funeral Services) a cui oggi aderiscono 26 paesi, dal 2004 l'ECN (*European Crematoria Network*); per l'aspetto culturale opera dal 2001 l'ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe).

In occasione della manifestazione del settore TANEXPO, che si è svolta a Bologna il 26-28 marzo scorso, si è tenuto un incontro del CWC (Cemetery Working Committee) della EFFS sugli standard delle bare.

Il tema della standardizzazione del settore ha già trovato nello standard EN 15017:2005 un primo elemento di riferimento sia per i servizi funebri, che per i servizi cimiteriali e quelli della cremazione.

Quello ha rappresentato un primo e significativo risultato di carattere generale che costituisce un punto di riferimento per affrontare problematiche di carattere più specifico.

Il Presidente del CWC, Ing. Daniele Fogli, nella sua introduzione all'incontro, ha riassunto in 10 punti, indicati nel prosieguo, i motivi per i quali è necessario affrontare anche per le bare il tema della standardizzazione.

### 1. L'eccessivo numero, complessità e contraddizione delle norme

Basta scorrere la raccolta parziale di norme fino riassunta nello schema seguente che si perviene alla conclusione che la produzione di tali norme non ha seguito rigorosi criteri scientifici, ma che invece spesso si sono scimmiettate norme di altri, aggiungendo spesso prescrizioni non coerenti. È quindi necessario disboscare questa selva di norme e cercare la soluzione più corretta dal punto di vista delle effettive funzioni che ha la bara moderna.

### 2. L'aumento della mobilità delle persone

Negli anni si sta assistendo ad un aumento considerevole degli spostamenti delle persone tra i vari Paesi e i diversi continenti. Ciò determina anche una maggiore probabilità di morire al di fuori dei territori di provenienza e quindi un maggior numero di tra-

sporti funebri di lunga gittata, sia con auto funebri, sia con mezzi aerei. Le norme sui trasporti internazionali non sono adeguate alla nuova situazione che si è creata. Le compagnie aeree oggi impongono di fatto degli standards per il trasporto aereo di bare, superiori a quelle degli accordi internazionali sui trasporti funebri.

### 3. Le nuove tecniche conservative

La conservazione dei cadaveri prima del trasporto è svolta sempre più con il ricorso a tecniche di refrigerazione, che ritardano i processi di putrefazione. In diversi Paesi si utilizzano sistemi conservativi come la tanatoprassi.

### 4. I nuovi materiali

I materiali di cui possiamo disporre oggi sono molto ampliati rispetto agli anni in cui vennero concepite le prime normative sulle bare (nell'Ottocento e nel Novecento).

### 5. Le nuove attenzioni alla protezione ambientale e alla sicurezza sul lavoro

Vi è una attenzione sempre maggiore da parte dei consumatori e delle pubbliche Autorità alle problematiche ambientali e alla sicurezza sul lavoro. Questo richiede bare che siano costituite di materiali il più possibile ecologici e rispettosi dell'ambiente e sempre più leggere.

### 6. L'aumento della pratica della cremazione

Attualmente in Europa la cremazione è prossima in media a valori del 40% e si stima che, nel volgere di una generazione, la cremazione nel 2020 sarà scelta in oltre il 50% dei casi. Le bare dovranno sempre più essere cremate e sempre meno essere inumate. Ben poche risorse in Europa sono destinate alla ricerca sulle bare.

### 7. La bara non è solo un imballo

Chi ha scritto in passato le norme sulle bare ha pensato soprattutto ad imballi per i corpi, capaci di garantire che nel trasporto non vi fossero problematiche per la salute pubblica. Occorre, invece, progettare le moderne bare e i loro arredi anche per l'insieme delle funzioni a cui servono e quindi per favorire la scheletrizzazione se un cadavere è inumato o tumulato (sia in maniera stagna che areata) e per minimizzare i problemi della combustione se è cremato.

## 8. I processi produttivi delle bare sono sempre più industrializzati

I costruttori di bare, in 50 anni, sono passati da poco più che falegnami, con piccole produzioni annue, a vere e proprie industrie, in cui la dimensione delle fabbriche è sempre maggiore e gli investimenti occorrenti sempre più rilevanti. Ne consegue che diventa sempre più importante riferirsi a standards continentali, per garantire che le produzioni siano svolte su volumi sempre maggiori.

## 9. L'esigenza della tracciabilità del prodotto per le garanzie

E per chi commercializza bare è importante avere garanzie che chi le produce assicuri il rispetto delle norme costruttive sui prodotti che vende, nonché sistemi certi di marchiatura e classificazione. Difatti chi vende non può assumersi oneri di mancata corrispondenza circa il prodotto venduto, se non sussistono specifiche tecniche di riferimento e al tempo stesso i compratori non possono contestare un prodotto non corrispondente tecnicamente a specifiche predefinite in fase di vendita.

## 10. L'opportunità-necessità di ripensare la bara come prodotto

È venuto il momento di pensare a bare moderne che possano anche essere capaci di comunicare sensazioni per chi le sceglie.

Tutto ciò deriva da una duplice analisi: la ricerca del significato linguistico-etimologico di bara e l'approfondimento delle funzioni della bara in rapporti a chi se ne serve.

Su questa base, la bara:

- 1) è contenitore di un cadavere;
- 2) serve al trasporto da un luogo ad un altro di un cadavere;
- 3) protegge il cadavere;
- 4) racchiude una cosa preziosa.

Se ne servono:

### a) gli impresari funebri:

per contenere il cadavere e portarlo al luogo di cremazione o sepoltura. La funzione principale è quella di imballaggio di un corpo, ed è fondamentale, oltre al sostentamento del peso, che la bara garantisca dalla percolazione dei liquidi cadaverici e vengano adottate precauzioni per ridurre le possibilità di diffusione nell'ambiente di agenti inquinanti derivanti dal corpo;

### b) i familiari dei defunti:

per comunicare agli intervenuti alla cerimonia non solo la preziosità (per loro) del contenuto di quella bara, ma anche altre informazioni:

– in base alla colorazione della bara: una bara bianca, nei Paesi occidentali, comunica a chi la vede la gioventù del defunto e talvolta la innocenza; la bara scura, in taluni Paesi, segnala la età avanzata del defunto, mentre il contrario se chiara;

– in base al livello qualitativo e di finitura della bara: si comunica la considerazione per il defunto, o la agiatezza dei suoi familiari, con la ricchezza dei finimenti, degli intagli;


– in base a certe scelte individuali: ora è di moda la bara ecologica, costituita di materiali

pensati appositamente per comunicare a terzi questa scelta dei dolenti o dello stesso defunto; la bara trasgressiva, dove il design della stessa, le colorazioni, l'estetica comunicano il rigetto dei luoghi comuni sul come concepire un funerale, e in taluni la non accettazione dei riti tradizionali della morte.

### c) i gestori dei crematori:

la bara serve per introdurre il cadavere all'interno del forno. E quindi:

– occorre che i materiali di cui è composta e in particolare le vernici della bara non consentano una elevata infiammabilità iniziale, perché occorre avere il tempo necessario affinché la bara entri completamente dal portello del forno e che si chiuda lo stesso portello;





– i materiali della bara: non devono contrastare il processo di cremazione; devono facilitare la successiva raccolta delle ceneri; non devono rendere difficoltoso il processo prima di combustione e poi di filtrazione dei fumi.

Cosicché occorre preventivamente eliminare guarniture esterne delle bare (come maniglie, segni religiosi, ecc.), eliminare la bara metallica (in genere di zinco).

d) i gestori dei cimiteri:

La bara serve per poter inserire il cadavere nella sepoltura, evitando il contatto diretto degli operatori con le spoglie mortali, e tra le caratteristiche della bara vi è quella fondamentale di sostentamento del cadavere ai fini della esecuzione della operazione di introduzione nella sepoltura.

Ma sono altre le funzioni svolte dalla bara e ignote ai più:

– nella inumazione: la bara inizialmente permette un riparo rispetto al terreno che ricopre il cadavere: fornisce una provvista di aria, e quindi di ossigeno, favorendo e allungando tempi in cui avvengono i processi aerobici di decomposizione. Riduce la velocità di rilascio di sostanze inquinanti nel terreno. È una barriera all'arrivo di "scavengers" cioè di quegli animali che attratti dalla decomposizione cadaverica si nutrono delle sostanze di cui è composto un cadavere e che sono i veri attori della scheletrizzazione. Con il cedimento del coperchio della bara, questa collassa, e generalmente dopo un periodo di qualche mese (laddove non si sia utilizzato un "grave liner" o un "burial liner") si ha il contatto più ravvicinato del terreno al corpo in decomposizione e maggiore facilità degli "scavengers" ad arrivare al corpo;

– nella tumulazione stagna: la bara deve garantire condizioni di impermeabilità ai liquidi e ai gas, pertanto è ordinariamente duplice: di legno e di metallo (per lo più di zinco o più raramente di piombo);

– nella tumulazione areata: sostanzialmente valgono le stesse caratteristiche delle bare destinate ad inumazione, con l'unica avvertenza che non deve sussistere la impermeabilità ai liquidi e ai gas, altrimenti non si ha l'aerazione del cadavere. È invece importante garantire la evacuazione dei liquidi cadaverici, svolta in modo differente da Paese a Paese: ad es. in Francia la norma AFNOR NF P 98-

049 – Sept. 1994 prevede l'obbligo di una vaschetta impermeabile (bac) sottostante la bara, capace di raccogliere almeno 50 litri di liquidi. In Spagna ciò non avviene, ma occorre evacuare i liquidi dal fondo del loculo nel quale è collocata. Mai si deve utilizzare un involucro globale del cadavere, perché impedisce la aerazione; – nella esumazione: la bara è utile per consentire una agevole raccolta delle ossa dopo il processo di scheletrizzazione. I gestori dei cimiteri sono nettamente contrari all'uso di materiali che non permettano una facile raccolta delle ossa. Si è notato come l'uso di prodotti alternativi al legno, come truciolare aggregato con colle determini nel tempo uno sfinimento della bara inumata, con difficoltà nel recupero dei resti ossei se non si utilizzano parallelamente e al momento della inumazione sistemi di contenimento (come reti o similari). È inoltre considerata deleteria, ai fini dei processi trasformativi di un cadavere, l'uso di colle non naturali.

Da questo approccio deriva che l'individuazione di standards per le bare deve tener conto delle diverse funzioni prestazionali, anche simboliche, che la bara ha in relazione ai vari utilizzi lungo l'intero arco della vita del "prodotto".

Perciò il gruppo di lavoro alla fine ha convenuto su un percorso di lavoro, che senza prefigurare nel dettaglio, i risultati finali che potranno essere contenuti in una norma europea, prevedendo la costituzione organismo volontario e senza scopo di lucro, denominato European Coffin Network e composta da gestori di cimiteri, gestori di crematori, impresari funebri e da costruttori di bare, con lo scopo di studiare e proporre le specifiche tecniche occorrenti per le bare e i loro accessori. Il CWC della EFFS e i rappresentanti di Assocofani e VDZB sono il nucleo costitutivo dell'European Coffin Network, che potrà essere esteso ad altri esperti ed invitati. Hanno convenuto, altresì, circa il fatto che le specifiche che saranno predisposte dall'European Coffin Network, possano essere di riferimento per il settore funerario europeo, nonché per la revisione degli EN Funeral Services fino a quando non siano emanate norme europee cogenti o standards europei sulle bare.

(\*) *Dirigente Settore Sviluppo Economico – Servizio Servizi Indiretti del Comune di Parma, Vice-Presidente ICF (International Cremation Federation)*

Attualità

## Quadro di riferimento delle leggi regionali in materia funeraria


di Michele Gaeta (\*)

*Intervento effettuato nel corso del convegno “Sefitdieci 2009”, tenutosi a Roma il 27.11. 2009 (\*\*).*

La materia della ‘Polizia Mortuaria’ ha subito, nell’ultimo decennio, un profondo mutamento, sia sul fronte dell’assetto normativo, sia – in conseguenza – sul fronte della gestione operativa.


Si pensi alla comparsa sulla scena normativa funeraria delle Regioni, si pensi all’apertura verso pratiche, quali la cremazione e la dispersione, che in precedenza non erano permesse, e che stanno impattando significativamente sul mondo funerario, non tanto – per ora – in termini numerici assoluti, quanto in termini di necessità di attivare nuove procedure amministrative ed operative; si pensi alla regolamentazione della attività funebre, messa in campo in alcune realtà regionali.

Si tenterà una rappresentazione semplificata di tale trasformazione, utilizzando due schemi o ‘stati’ logici del sistema normativo funerario, corrispondenti alla situazione di partenza ed alla situazione di arrivo del sistema medesimo. Chiameremo tali stati – banalmente – ‘Sistema centralizzato’ (in vigore fino a pochi anni fa) e ‘Sistema decentrato’ (in vigore – parzialmente – oggi).



Il sistema centralizzato, tendenzialmente statico ed inerziale, è nato dalla volontà di regolare situazioni potenzialmente problematiche sul fronte igienico-sanitario, ma si è esteso progressivamente a regolare ambiti totalmente differenti (si pensi all’ambito delle concessioni cimiteriali).

Si tratta di un sistema caratterizzato da un presidio normativo sostanzialmente unitario a livello nazionale, con possibilità di adeguamento alle differenti realtà locali limitate, anche giuridicamente, ai Regolamenti di Polizia mortuaria locale e – potremmo aggiungere – alle ordinanze che hanno valore all’interno dei territori comunali, cui si aggiunge – su altro fronte – la gestione ‘locale’ del sistema tariffario.



Il Sistema decentrato, attualmente in vigore, si caratterizza, invece, per un presidio normativo che non trova più fondamento univoco nella volontà statale, ma permette l’espressione – attraverso gli appositi strumenti – delle Regioni.

Occorre precisare, tuttavia, che lo schema sopra rappresentato è ancora oggi più una rappresentazione logica che una concreta realtà – come meglio si comprenderà in seguito; potremmo dire che si tratta di un ‘modello a tendere’ in quanto non completamente attuato per due motivi sostanziali:

a) per la mancanza di un quadro unitario nazionale in grado di coordinare le produzioni normative regionali;  
b) per il fatto che l’intervento delle Regioni si è realizzato progressivamente nel tempo, ma non si è ancora esteso a tutto il territorio nazionale.

Il passaggio dal sistema centralizzato al sistema decentrato è avvenuto a partire dal 2001. In quell’anno sono avvenuti due eventi che, a diverso titolo, hanno ingenerato tale trasformazione, e cioè:

1. L'approvazione della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";

2. L'emanazione della L. 30 Marzo 2001, n.130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Riguardo al primo punto, occorre notare che le modifiche al titolo V della Costituzione hanno prodotto una profonda modifica della potestà legislativa.

In sostanza, ad un assetto nel quale tale potestà spettava in via generale allo Stato, lasciando alle Regioni una competenza legislativa concorrente in alcune materie predeterminate, si è sostituito un assetto nel quale lo Stato ha una competenza legislativa statale esclusiva in un dato ambito di materie, mentre le Regioni hanno ricevuto una competenza legislativa regionale concorrente in altro ambito di materie, ed acquisito una competenza legislativa regionale esclusiva nelle materie che non considerate né nel primo che nel secondo ambito. I diversi livelli di governo sono posti su un piano di pari ordinazione.


La potestà regolamentare, invece, è oggi per regola individuata nel livello di governo cui spetta, in una data materia, la competenza legislativa; tuttavia, lo Stato ha la facoltà di delegare alle regioni l'esercizio della potestà regolamentare pur nelle materie di cui esso ha la potestà legislativa esclusiva. Sussiste infine una potestà regolamentare in capo a livelli di governo privi di potestà legislativa, cioè in capo a comuni, province e città metropolitane, non (solo) derivante dalla legge, come in passato, ma direttamente dalla Costituzione "... in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite .... Quindi, ad es., in ambito cimiteriale.

Per quanto riguarda il nostro tema, la materia di Polizia Mortuaria è stata interpretata come totalmente ricompresa nella materia concorrente della 'tutela della salute', nonostante molte delle disposizioni del D.P.R. 285/1990 attengano a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e alla potestà regolamentare dei Comuni. Di conseguenza le Regioni, in conformità a tale interpretazione, si sono trovate nella condizione di poter intervenire normativamente sulla regolamentazione del settore, sia pure nell'ambito di una legge nazionale quadro che, come abbiamo potuto intuire, non ha mai avuto luce.

Riguardo al secondo punto, La L. 30 marzo 2001, n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" ha invece creato le condizioni normative per rendere possibile l'affido e la dispersione delle ceneri.


La norma, tuttavia, definiva solo principi non immediatamente applicabili, rinviando l'effettiva possibilità di tali pratiche a una modifica del D.P.R. 285/1990, mai compiuta.

È evidente che i due eventi hanno in qualche modo cospirato per il passaggio dall'uno all'altro stato del sistema funerario. Infatti, la L. 130/01 ha dato una risposta solo formale e non sostanziale alla richiesta di rendere possibile dispersione e affido delle ceneri, che chiunque operi nel settore conosceva e conosce come esigenza, sia pur minoritaria, tuttavia molto sentita. Il rinvio a disposizioni normative successive, che non si sono mai concretate, e che avrebbero potuto costituire quella legge quadro di coordinamento tra le normative locali, ha indotto le Regioni ad intervenire in materia. Insomma, si potrebbe dire che la modifica costituzionale ha generato le condizioni d'intervento, mentre la 'promessa mancata' della L. 130/01 ha accelerato il processo d'intervento regionale in materia. Lo schema successivo tenta di dare una rappresentazione sinottica degli eventi.



L'intervento delle Regioni è stato, com'è naturale, progressivo nel tempo. La tabella e la figura seguenti danno conto di tale fenomeno:

Regione	Legge	Anno di emanazione
Lombardia	L. R. 18/11/2003, n. 22	2003
Emilia-Romagna	L. R. 29/7/2004, n. 19	2004
Toscana	L. R. 31/5/2004, n. 29	2004
Umbria	L. R. 21/7/2004, n. 12	2004
Valle d'Aosta	L. R. 23/12/2004, n. 37	2004
Marche	L. R. 1/2/2005, n. 3	2005
Campania	L. R. 9/10/2006, n. 20	2006
Lazio	L. R. 28/4/2006, n. 4	2006
Liguria	L. R. 4/7/2007, n. 24	2007
Piemonte	L. R. 31/10/2007, n. 20	2007
Friuli-Venezia Giulia	L. R. 13/10/2008, n. 11	2008
Puglia	L. R. 15/12/2008, n. 34	2008
Trento (Prov. Autonoma)	L. P. 20/6/2008, n. 7	2008
Basilicata	L. R. 28/4/2009, n. 14	2009
Veneto	L. R. 25/9/2009, n. 24	2009



Occorre segnalare che vi sono state alcune “invasioni di campo” che le Regioni hanno compiuto in territori che – in linea di diritto – sarebbero stati di esclusiva competenza dello Stato. Inoltre, le Regioni hanno fatto ricorso allo strumento legislativo per introdurre norme che – probabilmente – sarebbero state più logicamente collocabili in ambito regolamentare.

La mancanza di una legge quadro nazionale e l’incompleta copertura del territorio nazionale dovuta all’inerzia di alcune Regioni hanno inoltre prodotto effetti perversi sul sistema nel suo complesso. Si pensi solo al fatto che l’accesso alla pratica della dispersione e dell’affido non è possibile in tutte le regioni; oppure al fatto che il naturale ambito territoriale di validità delle norme regionali rende problematica la dispersione e l’affido in altre regioni che pure hanno legiferato in tal senso; si pensi, infine, alla confusione che può nascere nel momento in cui diversi enti regionali hanno disposto in maniera differente rispetto alla stessa materia, in mancanza di un coordinamento centrale.

Le Regioni hanno effettuato scelte differenti in merito all’ampiezza dell’intervento legislativo. Alcune si sono spinte a trattare più o meno compiutamente la materia (affrontando il tema necroscopico, cimiteriale e crematorio, funebre), altre si sono limitate al tema della cremazione, coerentemente con quello che è stato percepito – probabilmente – come “il” problema da affrontare.

Per tentare di ottenere un quadro sinottico e comparativo degli ambiti di attenzione delle diverse norme regionali, si è proceduto ad effettuare una classificazione dei contenuti delle medesime, ed un successivo ulteriore accorpamento per ambito e per raggruppamento, in modo da produrre un quadro unitario. Nella tabella riportata nella pagina successiva sono rappresentati gli argomenti trattati, l’ambito di appartenenza ed il raggruppamento delle diverse voci:

Si tratta, evidentemente, di una classificazione che risponde a criteri interpretativi che, come tali, possono essere più o meno condivisibili.

Da tale tabella nasce il quadro sinottico riportato a fondo pagina successivo, che ci permette di evidenziare graficamente gli ambiti e gli argomenti sui quali le Regioni si sono maggiormente soffermate in sede normativa.

Si noterà come solo poche Regioni abbiano affrontato in maniera completa tutti gli ambiti e gli argomenti che caratterizzano il mondo della Polizia Mortuaria.

Tutte quelle che hanno legiferato, invece, hanno dato risposta alla richiesta d’intervento normativo su cremazione, affido e dispersione, e molte sono entrate a regolamentare – sia pure con un approfondimento differenziato – il campo funebre.

Non resta che concludere augurandosi che l’incompletezza del Sistema decentrato sia presto colmata con una normativa quadro nazionale che risolva le problematiche più volte riportate in questo breve intervento: sperando che sia una buona legge.

		Abruzzo	Basilicata	Brescia	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trento	Umbria	Val d'Aosta	Veneto	
Generale	Dichiarazioni morte									X													
	Dichiarazioni causa morte																						
	Registri mortalità					X									X								
Definizioni	Ascertamento morte					X				X					X								
	Ambito Polizia mortuaria					X									X								
	Ambito cimiteriale					X									X								
	Ambito funebre					X			X	X	X				X								
	Ambito necroscopico					X									X								
Funzioni	Distinzione salma/cadavere					X								X				X					
	Regione					X								X									
	Provincia					X								X									
Necroscopico	Comune					X							X	X				X	X				
	Disciplina trasporto salma					X				X	X			X				X					
	Indicazioni su gestione salma					X				X	X			X									
	Prelievo organi e rilascio cad. per studio									X	X			X									
Cimiteriale	Gestione servizi mortuari strutture sanitarie								X	X	X			X				X	X	X			
	Caratteristiche imp. cimiteriali ed. manufatti					X				X	X			X				X	X	X			
	Attività amministrative ed. concessione									X	X			X				X	X	X			
Funebre	Indicazioni su operazioni cimiteriali					X				X	X			X				X					
	AutORIZZAZIONI e verifiche					X				X	X			X				X					
	Definizione/Disciplina Trasporto					X				X	X			X				X					
	Sal. dei riti del commiato/case funerarie		X			X	X			X	X			X	X								
	Requisiti ed. divieti per svolgimento attività					X				X	X			X									
Cremazione	Ta natoprassi									X	X												
	AutORIZZAZIONI e registri		X			X	X	X	X	X	X			X	X				X	X			X
	Disciplina attività operative		X		X	X	X	X	X	X	X			X	X			X	X	X			X
	Disciplina affido e dispersione		X		X	X	X	X	X	X	X			X	X			X	X	X			X
	Disciplina impianti crematori		X		X	X	X						X	X			X	X	X				

Argomento trattato	Ambito	Raggruppamento
Ambito cimiteriale, definizione	Definizioni	Ambito cimiteriale
Cimiteri	Cimiteriale	Caratteristiche imp. cimiteriali e/o manufatti
Cimiteri, costruzione ed ampliamento	Cimiteriale	Caratteristiche imp. cimiteriali e/o manufatti
Fabbisogno	Cimiteriale	Caratteristiche imp. cimiteriali e/o manufatti
Cimiteri, fascia di rispetto	Cimiteriale	Caratteristiche imp. cimiteriali e/o manufatti
Registri cimiteriali	Cimiteriale	Attività amministrative e concessorie
Inumazione	Cimiteriale	Indicazioni su operazioni cimiteriali
Tumulazione	Cimiteriale	Indicazioni su operazioni cimiteriali
Tumulazione, caratteristiche costruttive	Cimiteriale	Caratteristiche impianti cimiteriali
Loculi aerati	Cimiteriale	Caratteristiche impianti cimiteriali
Esumazioni ed estumulazioni	Cimiteriale	Indicazioni su operazioni cimiteriali
Cimiteri, concessioni cimiteriali	Cimiteriale	Attività amministrative e/o concessorie
Sepolcri privati fuori dai cimiteri	Cimiteriale	Attività amministrative e/o concessorie
Tumulazione privilegiata	Cimiteriale	Attività amministrative e/o concessorie
Resti mortali	Cimiteriale	Indicazioni su operazioni cimiteriali
Ambito funebre, definizione	Definizioni	Ambito Funebre
Cadavere, definizione	Definizioni	Distinzione salma/cadavere
Cadavere, trasporto	Funebre	Definizione/disciplina trasporto
Cadavere, trasporto internazionale	Funebre	Autorizzazioni e verifiche
Funerali civili	Funebre	Definizione/disciplina trasporto
Cadavere, trasporto ed autorizzazioni	Funebre	Autorizzazioni e verifiche
Cadavere, trasporto e mezzi	Funebre	Definizione/disciplina trasporto
Cadavere, trasporto e rimesse	Funebre	Definizione/disciplina trasporto
Strutture/sale del/per il commiato	Funebre	Sale dei riti
Case funerarie	Funebre	Sale dei riti
Feretro, verifica	Funebre	Autorizzazioni e verifiche
Attività funerarie	Funebre	Definizione/disciplina trasporto
Attività funebre, definizione	Definizioni	Ambito Funebre
Attività funebre, requisiti	Funebre	Requisiti e/o divieti per svolgimento attività
Attività funebre, compatibilità/incompatibilità	Funebre	Requisiti e/o divieti per svolgimento attività
Attività funebre, divieti	Funebre	Requisiti e/o divieti per svolgimento attività
Attività funebre, codice deontologico	Funebre	Requisiti e/o divieti per svolgimento attività
Ambito necroscopico, definizione	Definizioni	Ambito necroscopico
Salma, definizione	Definizioni	Distinzione salma/cadavere
Salma, trasporto	Necroscopico	Disciplina trasporto salma
Ambito di polizia mortuaria, definizione	Definizioni	Ambito Polizia Mortuaria
Osservazione dei cadaveri	Necroscopico	Indicazioni su gestione salma
Decesso per malattie infettive - diffuse	Necroscopico	Indicazioni su gestione salma
Prelievo di organi	Necroscopico	Prelievo organi e rilascio cadaveri per studio
Rilascio di cadaveri a scopo di studio	Necroscopico	Prelievo organi e rilascio cadaveri per studio
Servizi mortuari nelle strutture sanitarie	Necroscopico	Caratteristiche servizi mortuari
Cremazione, autorizzazione	Cremazione	Autorizzazioni e registri
Cremazione, dispersione e autorizzazione	Cremazione	Disciplina affido e dispersione
Cremazione, consegna dell'urna	Cremazione	Disciplina attività operative
Cremazione, dispersione e luoghi	Cremazione	Disciplina affido e dispersione
Cremazione, dispersione ed esecuzione	Cremazione	Disciplina affido e dispersione
Cremazione, conservazione delle urne	Cremazione	Disciplina attività operative
Cremazione, destina desti dell'urna cineraria / ceneri	Cremazione	Disciplina attività operative
Cremazione, affidamento dell'urna cineraria	Cremazione	Disciplina affido e dispersione
Cremazione, affidamento e rinuncia	Cremazione	Disciplina affido e dispersione
Cremazione, consegna dell'urna all'affidatario	Cremazione	Disciplina attività operative
Cremazione, impianti	Cremazione	Disciplina impianti crematori
Cremazione, programmazione degli impianti	Cremazione	Disciplina impianti crematori
Cremazione, programmazione degli impianti ed incentivi	Cremazione	Disciplina impianti crematori
Cremazione, impiego di bare sedicenti "ecologiche"	Cremazione	Disciplina attività operative
Identificazione delle ceneri	Cremazione	Disciplina attività operative
Resti mortali, cremazione	Cremazione	Disciplina attività operative
Ceneri già collocate	Cremazione	Disciplina attività operative
Urne, caratteristiche	Cremazione	Disciplina attività operative
Cremazione, registri	Cremazione	Autorizzazioni e registri
Dichiarazione di morte	Generale	Dichiarazioni morte/causa morte
Dichiarazione della causa di morte	Generale	Dichiarazioni morte/causa morte
Registro regionale di mortalità	Generale	Registri di mortalità
Accertamento di morte	Generale	Accertamento morte
Funzioni della regione	Funzioni	Funzioni Regione
Funzioni delle province	Funzioni	Funzioni Provincia
Funzioni dei comuni	Funzioni	Funzioni comune
Disciplina comunale	Funzioni	Funzioni comune
Regolamenti comunali	Funzioni	Funzioni comune
Imbalsamazione, tanatocosmesi e tanatoprassi	Funebre	Tanatoprassi

(\*) Dirigente Servizi Funerari HERA Bologna s.r.l.

(\*\*) Un sincero ringraziamento va a Sereno Scolaro, che ha fornito lumi e documentazione indispensabili alla scrittura di questo intervento

## Cultura **Revamping di crematori in Lombardia**

di Angela Rosignoli

Con la D.G.R. 8/4642 del 4 maggio 2007 “Attività funebri e cimiteriali: documento ‘Gli impianti di cremazione in Lombardia’ ai sensi del r.r. n. 6/2007”, la Regione Lombardia ha approvato il documento concernente gli impianti di cremazione. L’obiettivo era la definizione di parametri per il riconoscimento degli impianti di cremazione già esistenti e l’autorizzazione per nuovi impianti nella regione.

In particolare, i crematori già in attività dovevano essere in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 (Codice dell’ambiente); comunicare i dati di attività; attrezzarsi per la ricezione di cadaveri portatori di dispositivi elettromedicali alimentati a batterie elettrolitiche (ad eccezione degli impianti alimentati elettricamente); adottare entro il 31 dicembre 2008 la carta dei servizi ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 286/99. La carta dei servizi è un istituto già noto, finalizzato a tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante con-

venzione. Nel caso particolare di un impianto di cremazione, lo scopo è quello di garantire: uguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti, stabilendo che il ricevimento del feretro sia subordinato solo all’ottenimento dell’autorizzazione alla cremazione e alla possibilità di cremazione; accessibilità all’impianto anche da parte di soggetti svantaggiati eliminando le barriere architettoniche; efficienza ed efficacia del servizio; sicurezza per l’utenza e per i dipendenti; costante flusso di informazioni all’utenza attraverso tutti i mezzi idonei. La carta dei servizi prevede anche la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti nei confronti di ogni aspetto del servizio in forma volontaria ed anonima, nonché la possibilità di presentare reclami attraverso la compilazione di moduli appositamente predisposti dal gestore dell’impianto.

Per i nuovi impianti, oltre all’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo il Codice dell’ambiente e del ricevimento di cadaveri portatori di dispositivi elettromedicali come per gli impianti già in esercizio, viene fatto obbligo di adottare la carta dei servizi entro la data di inizio attività. Inoltre ciascun nuovo impianto (o nuova linea) deve essere sottoposto a verifica preventiva per controllare che siano rispettati determinati standard di efficienza, gestionali, quantitativi e di localizzazione, territoriali e paesaggistici e di sostenibilità ambientale; che siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera.

A seguito della relazione sull’attività degli impianti di cremazione in Lombardia trasmessa agli enti locali il 26 settembre 2008, recante informazioni sull’andamento delle cremazioni in Lombardia e su quanto avvenuto nel primo anno di applicazione della delibera, il 4 marzo 2009, con la D.G.R. 8/9052 “Determinazioni in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione – Modifica alla D.G.R.



Figura 1 – Accesso all’ara crematoria di Bergamo

4642/2007” la Regione è nuovamente intervenuta per modificare alcuni dei criteri precedentemente individuati, perché risultati non pienamente sostenibili.

In particolare, la prima delibera imponeva che il numero di cremazioni annue perché fosse soddisfatto il criterio di efficienza fosse almeno pari a 1000-1200. Con la delibera del 2009 si introduce la possibilità di deroga a tale criterio nel caso di aree provinciali disagiate perché lontane da altri impianti di cremazione esistenti. Si viene a modificare anche il criterio di localizzazione per i nuovi impianti, prendendo in considerazione parametri più flessibili e specifici della mera distanza chilometrica, quali la viabilità, le aree critiche e i tempi di percorrenza.

Per quanto riguarda la semplificazione dell’attività amministrativa, la delibera del 2009 stabilisce che la Direzione Generale Sanità debba procedere all’inserimento degli impianti che ottengano successivamente l’autorizzazione all’emissione in atmosfera nell’elenco degli impianti di cremazione riconosciuti nella regione Lombardia e alla pubblicità dell’elenco stesso, con la conseguenza che non occorrerà un atto amministrativo della Giunta regionale a questo fine.

A seguito delle due delibere sopraccitate, gli impianti crematori già in esercizio della Lombardia hanno dovuto adeguarsi ai suddetti parametri per ottenere il riconoscimento.

Ad ottobre 2009 risultavano attivi in Lombardia dieci impianti di cremazione, situati nei comuni di Pavia, Cremona, Lodi, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Cinisello Balsamo, Milano e Como. Esiste inoltre un crematorio nel comune di Busto Arsizio, non ancora in funzione.

Il crematorio di Milano, situato all’interno del Cimitero di Lambrate, è stato realizzato nel 1988 ed è il più vecchio della Lombardia.

Il più recente è invece quello di Bergamo, inaugurato il 5 marzo scorso. Nel Cimitero Monumentale di viale Pirovano era già in funzione dal 1995 un forno crematorio alimentato a metano con una sola linea di cremazione. Visto però il costante aumento nel numero di cremazioni, che in pochi anni è quasi triplicato, arrivando a più di 1.000 cremazioni di cadaveri nel 2008, è stata decisa la costruzione di un nuovo impianto. Anch’esso collocato all’interno del cimitero, è stato realizzato a partire dal 2008 dalla GEM Matthews su incarico di Cmb (Cooperativa braccianti e muratori) di Carpi, che ha vinto l’affidamento per la durata di 16 anni, al termine dei quali il forno tornerà al Comune. L’impianto, posto in un edificio di nuo-

va costruzione, è dotato di due linee di cremazione. L’impianto è fornito delle più moderne tecniche di abbattimento dei fumi. La sezione di depolverazione dei fumi è dotata di filtro a maniche coibentato, la depurazione dei fumi è provvista di torre di reazione con effetto ciclonico e di un sistema di neutralizzazione con reagente in grado di aumentare lo spettro di interazione del sistema di depurazione fumi tradizionale, minimizzando le emissioni di sostanze organiche, metalli pesanti, diossine e composti acidi in genere. L’iniezione di reagente in una torre di reazione a monte del filtro a maniche abbina ad un’azione meccanica di abbattimento polveri propria del filtro a maniche, anche un’azione chimica di adsorbimento di composti organici e acidi: il reagente, depositandosi sulle maniche, forma una sottile pellicola, “pre-coat”, grazie alla quale avviene l’adsorbimento dei composti inquinanti. Il lavaggio automatico delle maniche fa quindi cadere i residui nella tramoggia e nel contenitore di raccolta del filtro. Le ceneri vengono poi trattate in un apposito impianto, così da renderle adatte ad una eventuale dispersione in natura. Il locale dove è inserito il forno crematorio e le apparecchiature di depurazione dei fumi è provvisto di una adeguata aerazione e di portoni per l’ingresso di apparecchiature per manutenzioni o sostituzioni di alcuni componenti specifici. La zona tecnologica è, per motivi di sicurezza, separata dalla zona aperta al pubblico. Alla fine della cerimonia il feretro viene trasferito direttamente dalla sala del rituale alla zona tecnologica attraverso un sistema che prevede la scomparsa verticale del feretro tramite un calaferetri; tale soluzione prevede la localizzazione della zona tecnologica interrata sotto quota pavimento. Nella struttura c’è anche una zona cellario per la deposizione delle urne cinerarie. L’edificio è circondata da una zona verde con piante di alto fusto.



Figura 2 – Vista della zona tecnologica del crematorio di Bergamo con sezione di depurazione dei fumi

Cultura

## Note di musica funebre Il Requiem nel Novecento (Parte I)

di Andrea Boldrini

La ricerca si basa sulle medesime fonti principali utilizzate per la stesura dell'articolo precedente sul Requiem nell'Ottocento (v. "I servizi funerari" n. 3 e 4, 2009).

L'obbiettivo è duplice: ricavare qualche orientamento generale dopo uno sguardo d'insieme sulla produzione del Sec. XX e fornire elenchi esemplificativi di compositori e composizioni su un genere ed un periodo storico ancora scarsamente conosciuti dal grande pubblico.

L'operazione si presenta complessa a causa della limitata disponibilità di fonti (almeno di quelle facilmente reperibili) a fronte di un altissimo numero di lavori. Essa consiste nell'osservare, ordinare, ampliare, approfondire, ma – essenzialmente – nel raccogliere, collegare e sintetizzare dati di una produzione ingentissima (la più alta della storia, secondo alcuni esperti del settore), conosciuta però dall'ascoltatore di media cultura musicale soltanto nelle sue espressioni più alte e più frequentemente eseguite, come avviene per altri aspetti della realtà musicale novecentesca.

A differenza dei precedenti, il presente articolo offre un contributo di carattere essenzialmente storico e classificatorio, senza entrare nel merito del discorso squisitamente musicale – stilistico sulle composizioni: per questo motivo sono state omesse le indicazioni relative agli organici previsti nelle partiture come anche i brani o citazioni di commento – inquadramento estetico e stilistico.

A partire dal riferimento imprescindibile costituito dalla voce "messa" del Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti nonché dal sito [www.requiemsurvey.it](http://www.requiemsurvey.it) (che offre una quantità impressionante di informazioni, seppure sempre contraddistinta dalla dicitura "printed friendly version"), si è cercato di dettagliare il vastissimo panorama per area geografico – culturale, suddividendo la ricerca in due parti corrispondenti alle due metà del secolo. Ciascuna parte consta di un breve inquadramento generale e di un e-

lenco relativo alla produzione organizzato in tabelle. Tali elenchi di lavori ed autori, assolutamente privi di qualsiasi pretesa di esaustività, hanno valore puramente indicativo ed esemplificativo di situazioni specifiche.

Pur redatti con ampio margine di discrezionalità – arbitrarietà essi dovrebbero tuttavia fornire qualche elemento utile a favorire una prima lettura interpretativa d'insieme e delle singole realtà esaminate, a suggerire confronti sugli assi temporale e spaziale o, semplicemente, ad offrire informazioni poste sotto la voce di intestazione delle colonne, al solo scopo di offrire un primo orientamento di massima. I dati sono raccolti, come detto, per aree geografico – culturali, o per nazionalità di nascita dell'autore, prestando particolare attenzione alla situazione italiana, e sono disposti in ordine cronologico di stesura delle partiture.

Nelle intitolazioni dei lavori il termine Requiem indica in generale Messa di / da Requiem tradizionale; all'interno del genere, tuttavia, può essere utilizzato anche per indicare il tipo di composizione ideato dall'autore in relazione alle variabili (forma, struttura, organico, lingua testuale) che incominciano a comparire più numerose, già nella prima metà del secolo, rispetto al passato. In altre parole, il termine R. assume nel tempo un'accezione sempre più vasta: può indicare tanto una composizione di tipo "tradizionale" (es. Latin mass), quanto forme innovative quasi totalmente sganciate da qualsiasi rapporto con il passato ed anche molto diverse fra loro. Per evidenziare sinteticamente l'estesissima gamma di questa variazione di significato si è mantenuto l'uso dei due termini impiegati nel sito principale di riferimento: "free" e "fragment", che segnalano soluzioni alternative rispetto alla concezione formale e/o strutturale "classica". Al contrario, le espressioni Missa pro defunctis o Missa defunctorum, come le equivalenti in lingua nazionale, lasciano intendere generalmente una partitura su testo liturgico tradizionale sviluppata nelle sezioni canoniche.



**Primo Novecento (1900-1949)**

La produzione sacra di carattere liturgico all'inizio del secolo segue sostanzialmente, nella struttura e nello stile, le esperienze proposte dal classicismo e dall'impressionismo ottocenteschi, cui si affiancano nei primi decenni rari echi della nuova poetica "espressionista". La Chiesa cattolica, con il "motu proprio" di Pio X del 1903 tende ad orientare la produzione liturgica rituale verso lo stile gregoriano, pur rispettando le istanze di autonomia stilistica rivendicate dal singolo compositore in considerazione della propria tradizione musicale e delle proprie inclinazioni personali. Successivamente si aprono, negli anni trenta e quaranta, nuove prospettive legate alle esperienze musicali delle varie scuole nazionali e dei singoli autori. Si assiste progressivamente ad un ampliamento del panorama musicale sacro, che incomincia a presentare via via qualche lavoro difforme dalla tradizione, basandosi tuttavia più frequentemente sul recupero e la riproposizione di stilemi piuttosto che su proposte autenticamente innovative.

Il Dizionario Enciclopedico citato individua più precisamente, nella produzione di messe, quattro linee principali di sviluppo stilistico:

- una serie di composizioni ispirate al filone sinfonico o alle modalità gregoriane (grazie al fiorire di studi, scoperte e divulgazione compiuti principalmente in Francia e, più tardi, in Italia) del secondo '800;
- un filone di adesione allo stile neoclassico con conseguente riproposizione di modelli di tipo polifonico pre-rinascimentale, cinquecentesco e barocco;
- una tendenza moderatamente innovatrice, che inserisce nella forma classica della messa stilemi cari alla novità della poetica espressionista, ricercando nuovi linguaggi nell'ambito vocale, armonico, contrappuntistico e formale;
- un quarto filone di composizioni orientate al recupero delle tradizioni locali delle scuole nazionali (in particolare la scuola di area slava ed americana).

In sintesi, pur semplificando eccessivamente la complessa situazione, si potrebbe ridurre il vasto panorama del periodo in esame ad una "contrapposizione" (affatto nuova) tra una concezione di stampo romantico – concertistico – teatrale (stilisticamente autonoma ma non necessariamente disgiunta dal rito) ed una concezione di messa più strettamente coerente con il carattere liturgico della composizione, rappresentata sostanzialmente dalle istanze avanzate dal movimento ceciliano.

In Italia, oltre alla figura dominante di Lorenzo Perosi, autore di un rinnovamento espressivo singolare su base polifonica, numerosissimi musicisti si cimentano nella composizione di messe, come Pizzetti, Malipiero e Stradella (per citare solo i più noti), autori di importanti ed apprezzati Requiem.

In Francia, in questo periodo, gli autori di Requiem si identificano principalmente nei seguaci di Cesar Frank. Particolarmente importanti risultano i lavori di Duprè alla fine del primo conflitto mondiale (1917) e di Duruflè dell'immediato dopoguerra (1947).

In Germania dominano le figure di Von Woss e David. Per l'area slava sono menzionate le composizioni di Kubelik, Ligeti e Janacek. In Inghilterra il lavoro di maggiore rilievo appare il R. di Harrison, composto intorno alla metà del secolo (1948-1950).

Nel primo Novecento le messe di R. sono scritte per la quasi totalità per uso liturgico. Le dediche si riferiscono spesso, come da tradizione, alla sfera degli affetti personali degli autori o a personaggi famosi o di prestigio per cariche istituzionali, meriti artistici o scientifici. Ne sono oggetto, ad esempio in Italia, re Umberto I, Gabriele D'Annunzio, Guglielmo Marconi.

La produzione totale di messe di R. del periodo 1900-1950 aumenta considerevolmente rispetto al secondo cinquantennio del secolo precedente, facendo registrare il numero di 451 partiture (cfr. requiemsurvey.org).

**TABELLA 1 (1900-1949). ITALIA**

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
P. Magri	Missa pro defunctis	1900	
C. Dobici	Requiem	1900	
G. Sgambati	Requiem	1901	
P. Magri	Missa defunctorum	1903	
L. Perosi	Messa da requiem a 4 voci (revisione versione 1897-98)	1903	All'alunno Ferruccio Meneguzzi
P. Magri	Missa defunctorum	1905	
G. Puccini	Requiem (fragment)	1905	A Giuseppe Verdi
M. E. Bossi	Missa pro defunctis op. 83	1906	A Re Umberto I
G. Tebaldini	Missa pro defunctis op. 35	1908	
A. Bambini	Messa da requiem	1909	
P. Magri	Requiem	1912	
Pater Hartmann	Requiem	1913-14	Per coro maschile
D. Setaccioli	Messa da requiem	1914?	
P. Magri	Missa defunctorum	1915	
R. Zandonai	Requiem	1916	
A. Furlotti	Messa da requiem	1916	

G. C. Paribeni	Requiem	1917	
P. Amatucci	Missa defunctorum	1920	
P. Amatucci	Messa funebre	1921	
I. Pizzetti	Messa di requiem	1922-23	
G. Tagliapietra	Requiem	1923	Alla madre
D. Alaleona	Requiem	1927	Pro defuncto rege
A. Longo	Messa di requiem	1933	
A. Antonelli	Messa da requiem	1935	
G. F. Malipiero	Missa pro mortuis	1938	In memoria di Gabriele D'Annunzio
G. Guerrini	Missa pro defunctis	1939	In memoria di Guglielmo Marconi
M. Tosi	Messa da requiem	1939	
M. Tosi	Piccola messa funebre	1940	
E. Macchi	Requiem	1940	
G. Petrassi	Coro di morti	1941	
B. Mastelli	Messa da requiem	1942	
A. Bettinelli	Messa da requiem	1942	
B. Maderna	Requiem	1946	
G. F. Ghedini	Messa da requiem	1948	In memoria di Duccio Galimberti (eroe della resistenza a Cuneo)
M. E. Bossi	Requiem op. 90	s. d.	
L. Bottazzo	Messa funebre	s. d.	
	Missa pro defunctis op. 119	s. d.	
	Missa pro defunctis op. 281	s. d.	
A. Bustini	Missa pro defunctis	s. d.	In memoria di Vittorio Emanuele II
E. Buttiglieri	Missa pro defunctis	s. d.	
A. Cametti	Requiem	s. d.	
R. Casimiri	Requiem	s. d.	
G. Dacci	2 messe da requiem	s. d.	
E. Dassetto	2 Requiem	s. d.	
R. Leoncavallo	Requiem	s. d.	
O. Ravanello	Requiem	s. d.	
L. Refice	Requiem	s. d.	

TABELLA 1 (1900-1949). FRANCIA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
M. Duprè	Requiem aeternam- De profundis (Introitus e salmo 130)	1917	Ai soldati caduti nella I guerra mondiale
A. Georges	2 Requiem	1925	
C. Koechlin	Requiem op 161 ( <i>fragment</i> )	1937	
M. Duruflè	Requiem op. 9	1947	Al padre
D. V. Fumet	Requiem	1948	

TABELLA 1 (1900-1950). AREA TEDESCA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
M. Reger (D)	3 Requiem	1914-1916	
M. Haller (D)	Requiem op. 9	Prima del 1915	
	Missa pro defunctis op. 74	Prima del 1915	
V. Goller (A)	9 comp. (Requiem e Missae pro defunctis)	Prima metà XIX sec.	
I. M. Mitterer (A)	7 Missae pro defunctis	Prima del 1924	
K. H. David (CH)	Requiem op. 36	1916	
K. Weill (D)	Das berliner Requiem	1928	
W. Gruber (A)	10 comp. (Requiem e Missae pro defunctis)	Prima del 1933	
P. Griesbacher (D)	4 comp. (1 Requiem, 3 Missae pro defunctis)	Prima del 1933	
E. Zeisl (A)	Requiem concertante	1934	
J. V. von Woss (A)	2 Requiem	Prima del 1943	
E. Kunz (CH)	Requiem	1940	
E. Zeisl (A)	Requiem ebraico (salmo 92)	1945	Al padre ed a tutte le vittime del nazismo
P. Hindemith (D)	Requiem	1946	In memoria di Abramo Lincoln

TABELLA 1 (1900-1949). AREA SLAVA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
M. Brod (CZECH)	Requiem Hebraicum	1942	Alla moglie
L. Vycpalek (CZECH)	Czech requiem	1945	
B. Martinu (P)	Polny Mse	1946	

TABELLA 1 (1900-1949). INGHILTERRA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
H. V. Davies	A short requiem ( <i>free</i> )	1915	
W. S. Vale	Requiem in D flat	1920	
Y. H Foulds	World requiem ( <i>free</i> )	1921	Alle vittime della I guerra mondiale
H. Howells	Requiem ( <i>free</i> )	1933	Testo latino + inglese

TABELLA 1 (1900-1949). AMERICA DEL NORD

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
R. C. Lariviere (CAN)	2 Requiem	1930	
O. O'Brien (CAN)	Messe de requiem	1935	
P. Creston (USA)	Missa pro defunctis	1938	
R. Kleinsinger (USA)	Requiem for president Roosevelt	1945	
H. Hellwell (USA)	Requiem aeternam	1946	In memoria di A. Lincoln
E. H. Weigel (CAN/USA)	Requiem	s. d.	

TABELLA 1 (1900-1949). SPAGNA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
V. Goicoechea Erdasti	Misa pro defunctis	1916	
A. De Donostia	Misa pro defunctis	1945	Alla madre

TABELLA 1 (1900-1949). AMERICA DEL SUD

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
J. A. Carillo Trujillo (MEX)	Requiem mass op. 1	1900	
W. Soto (VEN)	Requiem	1928	In memoriam patris patriae
B. Plaza Alonzo (VEN)	Misa de requiem	1933	
R. Pineda Duque (COL)	Misa de requiem	1941	
A. M. Valencia (COL)	Misa de requiem	1943	

## PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI

TUTTI I PRODOTTI SONO DI NOSTRA FABBRICAZIONE

### LINEA

### SABIOSAN-BARRIERA®

sacchi e contenitori  
**BIODEGRADABILI**  
conformi alla Legge n° 179  
del 31 Luglio 2002 sullo  
smaltimento dei rifiuti  
urbani da **Esumazione ed**  
**Estumulazione.**

Foderabili internamente  
con sacchi in Mater-Bi®.



Cultura

## I cimiteri prima e dopo l'Editto di Saint-Cloud

di Emanuele Vaj

Più di duecento anni fa – il 12 Giugno 1804 – la Francia di Napoleone adotta il *Décret Impérial sur les sépultures* -meglio conosciuto come L'EDITTO DI SAINT-CLOUD (località a circa 10 km. da Parigi) che riunisce in un unico documento legislativo tutte le disposizioni precedenti – frammentate e disorganiche – in materia di “polizia mortuaria” e “edilizia cimiteriale”, aggiungendone di nuove talmente innovative da cambiare radicalmente il “panorama” dei luoghi di sepoltura.

L'Editto di Saint-Cloud mette ordine, dunque, in una materia delicata, dove si innestano al contempo problemi di ordine sanitario pubblico (come l'igiene e la prevenzione delle malattie), di ordine eminentemente privato (l'affetto per le persone care) e religioso. Va detto che già da tempo, comunque, in Francia si sentiva l'esigenza di regolamentare sia il rituale funebre che le sepolture. Infatti, nel 1793 Fauché – futuro potente capo della polizia di Napoleone – elaborò uno dei primi Regolamenti sull'ordinamento dei funerali e dei cimiteri.

Venendo all'Editto, la nuova legge stabilisce dunque innanzitutto che i corpi dei defunti debbono essere sepolti SOLO nei cimiteri e che ogni comune DEVE avere un cimitero. Che il cadavere del defunto va trasportato al cimitero coperto da un velo funebre entro venti ore dal decesso o quarantotto nei casi in cui questo fosse improvviso (*in ciascuna municipalità, tutti i cittadini morti, a qualunque setta appartengano, saranno condotti venti ore dopo il decesso, e quarantotto in caso di morte improvvisa, nel luogo destinato alla sepoltura comune, coperti di un velo funebre*), dispone che i luoghi destinati al riposo eterno siano costruiti AL DI FUORI DELLE

CITTÀ e comunque lontano da ogni zona abitata (si era ormai capito che l'usanza di seppellire i morti nelle chiese era stata causa di epidemie) in aeree adatte, arieggiate e soleggiate, che debbono essere adornati da alberi sempreverdi:

*“Art. 5 – Il luogo comune in cui le loro ceneri riposeranno sarà isolato da ogni abitazione e vi si planteranno alberi”*

e sul cancello di entrata debbano recare ben visibile la scritta “La morte è un eterno sonno”:

*“Art. 6 – Sulla porta di questo campo consacrato da un rispetto religioso per i morti, si leggerà questa iscrizione: La morte è un eterno sonno.”*

Importante disposizione dell'Editto di Saint Cloud (duramente contestata da Ugo Foscolo nella sua poesia *Dei Sepolcri*) stabiliva che tutte le tombe dovevano essere UGUALI TRA LORO, in omaggio alla finalità rivoluzionaria dell'uguaglianza tra le persone: solo per quei cittadini che si erano particolarmente distinti veniva ammessa una deroga, e dunque la possibilità della costruzione di un monumento funebre diverso dagli altri, ma solo previa verifica di una commissione di magistrati che poteva così autorizzare la predisposizione di un epitaffio (dunque non del solo nome, come per i comuni morti) e di una lapide in marmo sormontata da una scultura rappresentante una corona di quercia:

*“Art. 7 – Tutti coloro che dopo morti saranno giudicati dai concittadini delle loro comunità, avere ben meritato dalla patria, avranno sulle loro tombe una pietra modellata in forma di corona di quercia.”*

Questa decisione – in particolare – aveva in realtà un motivo più ideologico-politico: se la Rivoluzione Francese aveva visto fallire il suo progetto di uguaglianza per i vivi, si tentava allora di stabilire questo regime nel mondo dei morti. Si partiva dal fatto che i benestanti elevavano “*cippi e marmorei monumenti*” pieni di ostentato fasto e di inutile spettacolarità, mentre per i più poveri c'erano le fosse comuni. Per colmare questo stato si facevano costruire tombe tutte uguali, identiche, solo con nome, cognome e date.

Le nuove norme vennero estese anche all'Italia durante il breve regime Napoleonico.

E così quell'Editto di Saint Cloud di foscoliana memoria (che tanto ha fatto penare gli studenti di molte generazioni), divenne operativo con il Decreto portante il Regolamento sulla Polizia Medica per l'Italia, emanato sempre da Saint Cloud il 5 settembre 1806, del quale riportiamo qualche punto significativo:

*Art. 75 – È proibito di seppellire i cadaveri umani in altri luoghi che nei cimiteri. Questi saranno necessariamente collocati fuori dell'abitato dei comuni;*

*Art. 76 – Què comuni che non hanno un cimitero collocato come sopra, lo faranno disporre al più tardi entro un biennio. La Municipalità ne destinerà il luogo coll'approvazione del Prefetto: in caso di inadempimento per parte della Municipalità, la Commissione dipartimentale provvederà a spese del comune;*

*Art. 77 – Un particolare regolamento stabilirà le discipline opportune per prevenire ogni inconve-*

*niente, che può nascere dal troppo sollecito e non bene eseguito seppellimento dei cadaveri.*

Anche per l'Italia, dunque, iniziò (sia pur assai lentamente) l'uso della costruzione dei cimiteri lontano dalle città, con un graduale e salutare abbandono delle fosse comuni o delle sepolture nelle chiese, che causavano epidemie e malattie tra la popolazione.

Quel che è certo è che ancora oggi, nel nostro paese, le norme di polizia mortuaria hanno come diretto antecedente storico e giuridico quelle napoleoniche di Saint Cloud, che rappresentarono un grande passo avanti nel culto dei defunti e nella definizione delle funzioni e realizzazione dei cimiteri (le prime leggi “organiche” in materia funebre valide sul territorio del Regno d'Italia furono il R.D. 10/01/1891, n. 42 “Regolazione di Polizia Mortuaria” ed il R.D. 25/07/1892, n. 442 “Regolamento speciale di Polizia Mortuaria”).

Non solo per quanto riguardò la pratica funebre, ma anche per quanto riguarda la politica amministrativa. Basta ricordare come, nel breve dominio francese, negli stati sotto il loro controllo, i comuni – divenuti mairie – adottarono tutta una serie di innovazioni talmente avanti come ideologia, che ritroviamo ancora oggi. Per capire, apriamo una breve parentesi: fino al 1808, era compito dei parroci annotare le nascite, i matrimoni ed i morti dei cattolici, con tutti i limiti del caso, già in Francia questo compito era assolto dalle municipalità ed il diretto responsabile della tenuta di questi registri era il *mairie*.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



### THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




### THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.


Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”

B.U.R. Veneto n. 21 del 9/3/2010

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale promulga  
la seguente legge regionale:

### **CAPO I – Finalità, istituzioni ed operatori**

#### **Art. 1 Finalità**

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.
2. La Regione del Veneto promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

#### **Art. 2 Compiti della Regione**

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
  - a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
  - b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorioale;
  - c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
  - d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
  - e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
  - f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

#### **Art. 3 Compiti dei comuni**

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:
  - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
  - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
  - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
  - d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
  - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
  - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
  - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
  - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
  - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
  - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS.

**Art. 4****Compiti delle aziende ULSS**

1. L'azienda ULSS:

- a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 9;
- b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 51 e 52;
- c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
- d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

**Art. 5****Attività funebre**

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

6. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 10.

7. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

**CAPO II – Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte****Art. 6****Definizioni di cadavere e di resti mortali**

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.
2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

**Art. 7****Accertamento di morte**

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

**Art. 8****Denuncia della causa di morte**

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

**Art. 9****Medico necroscopo**

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.

**Art. 10****Periodo di osservazione**

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regola-



mento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".

4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

#### Art. 11

##### Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 12

##### Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda ULSS.

#### Art. 13

##### Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### Art. 14

##### Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

### CAPO III – Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

#### Art. 15

##### Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:

- a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
- b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
- b) il riscontro diagnostico;
- c) le autopsie giudiziarie;
- d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
- e) le iniezioni conservative di cui all'articolo 20;
- f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

#### Art. 16

##### Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) e la gestione è subordinata ad autorizzazione del comune.

3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

#### Art. 17

##### Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), la gestione è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale.

3. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

#### **CAPO IV – Trasporto funebre**

##### **Art. 18**

###### **Definizione di trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

##### **Art. 19**

###### **Caratteristiche delle casse**

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d).

##### **Art. 20**

###### **Iniezioni conservative**

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

##### **Art. 21**

###### **Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali**

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 23.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

##### **Art. 22**

###### **Trasporto di ossa e di ceneri**

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

##### **Art. 23**

###### **Autorizzazione al trasporto funebre**

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

##### **Art. 24**

###### **Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse**

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d).

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

##### **Art. 25**

###### **Prodotti del concepimento**

1. L'azienda ULSS rilascia la nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

#### **CAPO V – Trasporto internazionale**

##### **Art. 26**

###### **Trasporto funebre tra Stati**

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel ter-

ritorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

## **CAPO VI – Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri**

### SEZIONE I – Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

#### **Art. 27**

##### **Costruzione dei cimiteri**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ogni comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.

2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'azienda ULSS.

#### **Art. 28**

##### **Gestione dei cimiteri**

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

#### **Art. 29**

##### **Area di rispetto**

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" è individuata considerando:

- a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
- b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
- c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

#### **Art. 30**

##### **Requisiti minimi**

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

#### **Art. 31**

##### **Camera mortuaria**

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

#### **Art. 32**

##### **Ossario comune**

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

#### **Art. 33**

##### **Cinerario comune**

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

### SEZIONE II – Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

#### **Art. 34**

##### **Diritto di sepoltura**

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.

**Art. 35****Identificazione della sepoltura**

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

**Art. 36****Inumazione**

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

**Art. 37****Tumulazione**

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

**Art. 38****Sepoltura privata nel cimitero**

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

**SEZIONE III – Esumazioni ed estumulazioni****Art. 39****Esumazioni**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e

previo parere favorevole dell'azienda ULSS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

**Art. 40****Estumulazione**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

**Art. 41****Destinazione delle ossa e dei resti mortali**

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

**SEZIONE IV – Tumulazioni extracimiteriali****Art. 42****Cappella privata fuori del cimitero**

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.

2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

**Art. 43****Tumulazione privilegiata in luoghi diversi**

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali

benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

#### SEZIONE V – Cremazione e destinazione delle ceneri

##### **Art. 44**

##### **Cremazione**

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

##### **Art. 45**

##### **Crematori**

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale con l'articolo 8 della legge n. 130/2001.

##### **Art. 46**

##### **Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopico di cui al comma 1.

##### **Art. 47**

##### **Espressione di volontà**

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

##### **Art. 48**

##### **Registro per la cremazione**

1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

##### **Art. 49**

##### **Consegna e destinazione finale delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

##### **Art. 50**

##### **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1,

numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

## **CAPO VII – Norme comuni**

### **Art. 51**

#### **Trattamenti particolari**

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al comune.

### **Art. 52**

#### **Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri**

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

### **Art. 53**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 5, al comma 2 dell'articolo 16 e agli articoli 10 e 11 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 50, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività fu-

nebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

### **Art. 54**

#### **Regime transitorio**

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiarare la relativa area come area cimiteriale.

4. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 48, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni.

### **Art. 55**

#### **Abrogazione**

1. È abrogata la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 "Istituzione del registro comunale per la cremazione".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

GALAN

## CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE A SET-OTT-NOV 2010

<p style="text-align: center;"><b>21 settembre 2010 (Ferrara)</b> <b>PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E ZONE DI RISPETTO CIMITERIALI</b></p> <p><b>FINALITÀ:</b> Il corso è basato su una metodologia prevalentemente operativa e fornisce competenze e strumenti per procedere alla redazione dei piani regolatori cimiteriali comunali, alla luce della normativa vigente</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Responsabili Servizi cimiteriali e Uffici tecnici comunali (LL.PP., Urbanistica) e di imprese pubbliche locali, loro collaboratori; Responsabili Servizi di igiene pubblica e Medicina legale delle Aziende USL, loro collaboratori; Professionisti interessati a pianificazione e progettazione cimiteriale.</p> <p><b>RELATORE:</b> Ing. Daniele Fogli (1) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Il rapporto-cimitero città ● La complessità gestionale dei cimiteri moderni ● Le tecniche cimiteriali ● Inumazione, tumulazione stagna ed aerata, cremazione ● Motivi, natura e funzioni della pianificazione cimiteriale ● Andamento storico delle sepolture e calcolo del fabbisogno minimo legale di fosse ● La previsione di andamento futuro di mortalità e sepolture ● Ricettività della struttura cimiteriale ● Il fabbisogno necessario di sepolture per l'arco di tempo della pianificazione ● La rimodellazione cimiteriale ● Zone di rispetto cimiteriali</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>22 settembre 2010 (Ferrara)</b> <b>STESURA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE</b></p> <p><b>FINALITÀ:</b> Il corso si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze di base per intervenire nella scrittura del regolamento locale.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Dirigenti comunali; Dirigenti ASL; Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile; Gestori di cimiteri e crematori; Imprese di pompe funebri.</p> <p><b>RELATORE:</b> Ing. Daniele Fogli (1) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La legislazione di riferimento ● Come affrontare la scrittura del regolamento ● Che impostazione dare al regolamento ● Fare o copiare ● Basta il regolamento? ● I criteri da seguire ● La separazione di funzioni ● L'attività funebre estesa ● La tutela della concorrenza e la tutela dei dolenti ● Sala del commiato ● Il miglior utilizzo delle sepolture nei cimiteri ● Pregi e difetti della cremazione ● Il collegamento col piano regolatore cimiteriale ● Il sistema tariffario ● Le disposizioni attuative ● Il piano regolatore cimiteriale e le norme tecniche attuative ● Le ordinanze ● Le determinazioni dirigenziali ● L'attribuzione dei compiti e delle responsabilità ● L'iter approvativo del regolamento</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>23 settembre 2010 (Ferrara)</b> <b>CONCESSIONI CIMITERIALI A PERSONE, FAMIGLIE ED ENTI E CONGREGHE</b></p> <p><b>FINALITÀ:</b> Il corso approfondisce la materia delle concessioni cimiteriali dal punto di vista giuridico, nonché il diritto di uso dei sepolcri.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Impiegati Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali; Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile; Gestori di cimiteri e So.Crem.; Imprese di pompe funebri; Impiegati Uffici Tecnici comunali; Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Sereno Scolaro (2) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Natura dei cimiteri e delle concessioni cimiteriali ● La concorrenza di elementi di diritto privato e pubblico ● L'ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei "sepolcri privati" ● Le precondizioni per far luogo a concessioni cimiteriali ● Le tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto ● La natura del regolare atto di concessione ● La durata e le altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale ● I limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali ● L'esercizio del diritto d'uso come "riserva" ● il caso della concessione a persone e/o famiglie; ad enti ● La posizione del concessionario, i suoi diritti, doveri, divieti o limiti ● Il diverso rapporto tra concessionario/ gestore del cimitero e tra concessionario/terzi ● Il venire meno del concessionario e i suoi effetti (le tipologie di subentro) ● Le condizioni estintive della concessione cimiteriale ● Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali ● Gli effetti della cessazione della concessione cimiteriale ● Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità ● Destinazione di manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata ● Cenni su sepolcri privati fuori dai cimiteri e su soppressione del cimitero</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>6 ottobre 2010 (Ferrara)</b> <b>LA CREMAZIONE. CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI</b></p> <p><b>FINALITÀ:</b> Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Si chiariscono le procedure e si illustra un possibile schema di regolamentazione locale.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Uffici comunali e di Stato civile; Custodi dei cimiteri; Gestori di crematori; Imprese funebri.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Sereno Scolaro (2), Dott. Gabriele Righi (3) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>A cura del Dott. Gabriele Righi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno ● La posizione della Chiesa ● Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie ● Le ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia" ● La legislazione regionale: un quadro comparativo ● Caratteristiche delle urne cinerarie</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>A cura del Dott. Sereno Scolaro:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Autorizzazione alla cremazione (per propria volontà: testamento / iscrizione a So.Crem. / altre forme, per volontà dei familiari) ● Cremazione di parti anatomiche, prodotti abortivi, ed ossa ● Destinazione delle ceneri: dispersione delle ceneri, affidamento familiare dell'urna cineraria (o, affido a soggetti terzi) ● Dispersione di ceneri in cimitero ● Dispersione di ceneri in natura ● Tumulazione dell'urna ● Interramento dell'urna ● Cremazione di resti mortali ● Affidamento di urna cineraria ● Trasporto di urna cineraria</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>7 ottobre 2010 (Ferrara)</b> <b>LA GESTIONE OPERATIVA E CERIMONIALE DI UN CREMATORIO</b></p> <p><b>FINALITÀ:</b> Il corso si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Gestori ed operatori di crematori; Società di cremazione; Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale; Imprese di pompe funebri.</p> <p><b>RELATORI:</b> Ing. Daniele Fogli (1) con il supporto di esperti tecnici dell'impiantistica, Dott. Fabrizio Gombia (4) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>A cura dell'Ing. Daniele Fogli:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Operazioni tecniche per la gestione e manutenzione degli impianti:</b> Il crematorio: gli ambienti e gli impianti necessari; Principi di combustione; Il forno crematorio: come è fatto, come lavora; Il sistema filtrante: tipi, modalità di esercizio; Le fasi di una cremazione; Raccolta delle ceneri umane e separazione dai rifiuti; Il polverizzatore delle ceneri umane e la tracciabilità; Tipi di urne e modalità di inserimento delle ceneri umane. Sigillatura; Manutenzione programmata e manutenzione all'occorrenza ● <b>Gestione amministrativa, registrazioni obbligatorie e dati statistici sull'attività:</b> Etica nella gestione del crematorio; Il registro delle cremazioni; Le statistiche di cremazione</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>A cura del Dott. Fabrizio Gombia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Rapporti con l'utenza e ritualità:</b> L'accettazione dei feretri in crematorio; L'accoglienza della famiglia; Il rito di commiato dal feretro; Il rito di consegna dell'urna cineraria; La consegna dell'urna cineraria; L'informazione: la Carta dei Servizi del Crematorio, uso di brochure illustrative, conferenze periodiche informative; L'importanza della qualità del servizio offerto ● <b>Sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza:</b> Il manuale di gestione del crematorio; La tipologia di feretri e la cremazione; Quali cautele e presidi usare ai fini della sicurezza nel crematorio; Verifiche e controlli per la cremazione dei feretri; La gestione delle emergenze (Cosa fare in caso di superamento dei parametri massimi di cremazione); Cosa fare in caso di incendio</li> </ul>	

## CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE A SET-OTT-NOV 2010

9 novembre 2010 (Ferrara) OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA. PARTE 1a	10 novembre 2010 (Ferrara) OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA. PARTE 2a	11 novembre 2010 (Ferrara) RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMAZIONE. SCARICHI IDRICI DERIVANTI DA CIMITERI CREMATORI E ATTIVITÀ CONNESSE
<p><b>FINALITÀ:</b> Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Operatori del settore funebre e cimiteriale; Operai e capi operai; Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria; Custodi cimiteriali; Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali; Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite; Marmisti; Impresari funebri; Necrofori.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Michele Gaeta (*) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Inquadramento normativo: norme cimiteriali</li><li>● Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro</li><li>● Fenomeni cadaverici</li><li>● Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale</li><li>● Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza</li><li>● Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri</li></ul>	<p><b>FINALITÀ:</b> Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Operatori del settore funebre e cimiteriale; Operai e capi operai; Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria; Custodi cimiteriali; Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali; Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite; Marmisti; Impresari funebri; Necrofori.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Michele Gaeta (*) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li><li>● Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li><li>● Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li><li>● Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li><li>● Traslazioni</li><li>● Dispersione ed affidamento ceneri, accenni</li><li>● Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza</li><li>● Cremazioni, cenni sulla sicurezza.</li></ul>	<p><b>FINALITÀ:</b> Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Responsabili dei cimiteri e dei crematori; Operatori dei crematori e a quelli del settore ambientale, sia in termini di gestione che di controllo; Rappresentanti di Società di Creazione.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott.ssa Michela Mascis (*) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Inquadramento generale:</b> Presentazione del Corso; Il quadro normativo da applicare; Definizione di rifiuto; Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER; Gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero); Albo Nazionale Gestori Ambientali; Tracciabilità dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento finale (registri di carico e scarico, formulari, MUD); Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti); Terre e rocce da scavo; Recupero dei rifiuti: procedura ordinaria e semplificata</li><li>● <b>Rifiuti cimiteriali:</b> Identificazione e classificazione; Applicazione della normativa prevista dal D.P.R. 254/2003</li><li>● <b>Rifiuti del crematorio:</b> Tipologie di materiali introducibili in forno crematorio; Identificazione e classificazione dei rifiuti di un crematorio</li><li>● <b>Adeempimenti ambientali per i rifiuti cimiteriali e per i rifiuti del Crematorio:</b> Il deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni; Il trasporto; Scelta della destinazione finale: Recupero o Smaltimento</li><li>● <b>Scarichi Idrici:</b> Disamina delle diverse tipologie di scarichi idrici derivanti da Cimiteri/Crematori ed attività connesse; Aspetti tecnici ed autorizzativi</li><li>● <b>Disciplina sanzionatoria:</b> Sanzioni amministrative e sanzioni penali; Responsabilità del produttore e deleghe aziendali in materia ambientale</li><li>● <b>Risposte ai quesiti dei partecipanti</b></li></ul>

(\*) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT

(\*) Tecnico della Prevenzione Esperto - Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara

### INFORMAZIONI GENERALI (valevoli per ogni corso)

- SEDE:** I corsi si terranno a Ferrara, presso la Sala conferenze del Palace Inn Hotel *Best Western*
- ORARI:** Gli orari di svolgimento indicativi saranno i seguenti: 9.30-13.00 e 14.00-16.30 (previa registrazione dei partecipanti alle ore 9.00).
- COSTO:** La quota di partecipazione per persona per ciascuna giornata di corso è di:
- euro **250,00** + IVA 20%(\*), se titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale [www.euroact.net](http://www.euroact.net) o associati a Federutility-SEFIT
  - euro **300,00** + IVA 20% (\*), negli altri casi

(\*) se la quota è fatturata ad Ente Pubblico, essa è IVA esente

Vi è la possibilità di acquistare **pacchetti cumulativi** di frequentazione ai corsi (effettuati in diversi periodi, anche da persone differenti dello stesso Ente o impresa). In tal caso sono previste le seguenti facilitazioni:

- acquistando in un'unica soluzione **5 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 222,00 €);
  - acquistando in un'unica soluzione **10 partecipazioni** a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l'attivazione di 1 abbonamento PROFESSIONALE al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 555,00 €);
- a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all'effettuazione del primo corso.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Il modulo di iscrizione è scaricabile al link seguente: [http://www.funerali.org/Down/Progr\\_corsi\\_autunno2010.pdf](http://www.funerali.org/Down/Progr_corsi_autunno2010.pdf)

Per ulteriori informazioni contattate la segreteria organizzativa:

Tel. 0532 1916111 ♦ Fax: 0532 1911222 ♦ E-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net) ♦ Sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)



## Documentazione

## Risparmio energetico relativo alla sostituzione di lampade votive ad incandescenza con lampade votive a LED – Deliberazione n. EEN 2/10 del 27/1/2010. Novazione della scheda tecnica n. 24

Circolare SEFIT Federutility n. 2276 del 23/02/2010

Con i due D.M. 20 luglio 2004, rispettivamente uno riferito all'ambito elettrico e l'altro al gas, sono stati definiti gli obiettivi di efficienza energetica e di risparmio energetico, successivamente modificati ed integrati, tenendo conto degli sviluppi avutesi, e che con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 103/03 del 18 settembre 2003 ha approvato le c.d. Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione di progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica (TEE, o "certificati bianchi").

Con deliberazione EEN 2/10 del 27 gennaio 2010 – Allegato 1 –, l'Autorità è l'energia elettrica e il gas

ha provveduto all'approvazione di alcune nuove "schede tecniche", tra cui la Scheda tecnica n. 24 – Allegato 2 – relativa alla sostituzione di lampade votive a incandescenza con lampade votive a LED.

In Allegato 3 alcune considerazioni di approfondimento.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani)

### ALLEGATO 1

#### Deliberazione 27 gennaio 2010 - EEN 2/10

#### Approvazione di 4 nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relativi alla sostituzione di lampade semaforiche a incandescenza con lampade semaforiche a LED, alla sostituzione di lampade votive a incandescenza con lampade votive a LED e all'installazione in ambito domestico e alberghiero di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by

(D.M. 20 luglio 2004 e succ. modifiche e integrazioni)

#### L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 gennaio 2010

#### Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: D.Lgs. n. 285/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. n. 445/00);
- il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e

2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", successive modificazioni e decreti attuativi;

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: D.Lgs. n. 115/08);

- il decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166;

- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" come successivamente modificati e integrati (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004 o anche rispettivamente decreto ministeriale elettrico e decreto ministeriale gas);

- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);

- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, EEN 03/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, EEN 17/09 (di seguito: deliberazione EEN 17/09);
- il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 17 aprile 2009, DCO 6/09, intitolato "Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004" (di seguito: documento per la consultazione DCO 6/09);
- il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 17 luglio 2009, DCO 21/09, intitolato "Aggiornamento di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria" (di seguito: documento per la consultazione DCO 21/09);
- le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 6/09 ricevuti dall'Autorità.

**Considerato che:**

- l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas stabiliscono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
- l'articolo 3, comma 1, delle Linee guida dispone che ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 si distinguono metodi di valutazione standardizzata, metodi di valutazione analitica e metodi di valutazione a consuntivo;
- l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 5, commi 1 e 2 delle Linee guida dispongono rispettivamente che i parametri per la valutazione standardizzata e per la valutazione analitica vengono definiti dall'Autorità, per ogni tipologia di intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti interessati;
- le schede tecniche sono state introdotte dall'Autorità con le Linee guida, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica attraverso la semplificazione delle procedure per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da alcune tipologie di intervento;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle Linee guida le schede tecniche di valutazione standardizzata e analitica devono essere obbligatoriamente applicate ai progetti costituiti da interventi oggetto delle schede stesse;
- con il documento per la consultazione DCO 6/09 l'Autorità ha avanzato alcune proposte di nuove schede tecniche, tra cui tre schede tecniche standardizzate inerenti, rispettivamente, la sostituzione di lampade semaforiche a incandescenza con lampade semaforiche a LED, la sostituzione di lampade votive a incandescenza con lampade votive a LED e l'installazione in ambito domestico e alberghiero di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by;
- l'articolo 3-quater, comma 4, aggiunto al decreto legge del 25 settembre 2009 dalla relativa legge di conversione ha abrogato l'articolo 2, comma 163, della legge 24 n. 244/07, con il quale era stato introdotto il divieto in tutto il territorio nazionale di importare, distribuire e vendere lampadine a incandescenza;
- con riferimento alla nuova scheda tecnica inerente la sostituzione di lampade semaforiche a incandescenza con lampade semaforiche a LED, le osservazioni e i commenti pervenuti all'Autorità hanno evidenziato che:  
(...omissis ...)
- con riferimento alla nuova scheda tecnica inerente la sostituzione di lampade votive a incandescenza con lampade votive a LED, le osservazioni e i commenti pervenuti all'Autorità hanno evidenziato che:
  - a. due operatori condividono nel complesso tutte le proposte avanzate dall'Autorità;
  - b. la grande maggioranza degli operatori ritiene che la scheda debba restare in vigore oltre il secondo semestre 2010, per motivazioni analoghe a quelle indicate per la precedente scheda relativa agli impianti semaforici, e propone il prolungamento del periodo di validità della scheda di ulteriori due anni;
  - c. in merito alla valutazione dell'addizionalità dei risparmi, alcuni operatori ritengono che sia opportuno estendere l'ambito di applicazione della scheda alle nuove installazioni;
  - d. alcuni operatori non condividono la proposta di adottare un valore di potenza di riferimento per le lampade ad incandescenza sostituite pari a 1 W, in quanto sul mercato queste lampade hanno potenze pari a 1,5 W, 3 W o 5 W, e la proposta di adottare un valore di potenza di riferimento per le lampade a LED pari a 0,3 W, in quanto molti prodotti disponibili sul mercato presentano valori diversificati e anche superiori a tale soglia;
  - e. con riferimento ai requisiti di prodotto, la maggior parte degli operatori ritiene eccessivamente restrittivo, rispetto all'attuale grado di sviluppo della tecnologia, il requisito di vita nominale garantita delle lampade a LED pari a 70.000 ore suggerendo un suo abbassamento a 45.000-50.000 ore, ritenute già adeguate a garantire il funzionamento almeno per i cinque anni per i quali vengono riconosciuti i titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE); un soggetto segnala altresì che la metodologia delle Linee Guida "ASSIST Recommends: LED Life for General Lighting: Definition of Life" per la certificazione della vita nominale non è riconosciuta da tutti i produttori delle apparecchiature e propone che, in alternativa, venga adottata la metodologia "LED Requirements for Replacement Lamps and Luminaires", elaborata dall'Energy Saving Trust britannico;
  - f. con riferimento ai requisiti di progetto, alcuni operatori non condividono il divieto di cumulo dei TEE con altre forme di incentivazione pubblica, chiedendone la rimozione;
  - g. in merito alla procedura per il calcolo dei risparmi di energia primaria, un soggetto non concorda con l'ipotesi che le lampade votive rimangano accese continuativamente tutto l'anno, in quanto si registrano casi in cui è previsto lo spegnimento durante le ore diurne;

h. con riferimento alla documentazione da conservare, alcuni operatori ritengono difficilmente applicabile il requisito inerente la dichiarazione di conformità dell'impianto, in quanto gli interventi di sostituzione delle lampade sono considerabili interventi di manutenzione ordinaria, e il requisito inerente la documentazione sull'avvenuto smaltimento delle lampade pre-esistenti in quanto, trattandosi di rifiuti non speciali, il loro smaltimento potrebbe essere differito nel tempo anche oltre la data di presentazione della richiesta;

i. in merito alla normativa tecnica di riferimento, alcuni operatori segnalano l'abrogazione della legge n. 46/90 e l'inapplicabilità al caso d'interesse della normativa sostitutiva;

- con riferimento alle due nuove schede tecniche inerenti l'installazione rispettivamente in ambito domestico e alberghiero di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by, le osservazioni e i commenti pervenuti hanno evidenziato che:

(...omissis ...)

- nel documento per la consultazione DCO 6/09 è stato erroneamente proposto solo per il settore domestico il requisito di garanzia con durata minima pari a 5 anni;

- con il documento per la consultazione DCO 21/09 e con la successiva deliberazione EEN 17/09, nell'aggiornamento della scheda tecnica n. 13b relativa all'installazione di erogatori a basso flusso in ambito alberghiero è stato previsto che l'esplicita manifestazione di interesse all'installazione degli apparecchi avvenga tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal responsabile della struttura ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00;

- con la deliberazione EEN 17/09, nella scheda tecnica n. 13b è stata introdotta la necessità di conservare documentazione atta a comprovare l'avvenuta installazione dei relativi dispositivi da parte di personale incaricato dal soggetto titolare del progetto.

#### **Ritenuto che sia opportuno:**

- procedere all'approvazione della nuova scheda tecnica n. 23 inerente la sostituzione di lampade semaforiche a incandescenza con lampade semaforiche a LED:

(...omissis ...)

- procedere all'approvazione della nuova scheda tecnica n. 24 inerente la sostituzione di lampade votive a incandescenza con lampade votive a LED:

a. accogliendo quanto suggerito nell'ambito della consultazione in merito al termine ultimo di validità della scheda, prevedendo che questa resti in vigore fino al 31 gennaio 2013, fatti salvi eventuali aggiornamenti dei suoi contenuti prima di tale scadenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, delle Linee guida;

b. non accogliendo i suggerimenti pervenuti a proposito dell'opportunità di rendere applicabile la scheda anche per le nuove installazioni votive, in quanto si ritiene che in questi casi la tecnologia a LED costituisca già oggi la *baseline* e non siano quindi ottenibili risparmi energetici addizionali;

c. accogliendo quanto osservato in merito ai valori di potenza di riferimento per le lampade ad incandescenza, aumentando da 1 W a 1,5 W il valore di riferimento;

d. accogliendo le considerazioni relative all'estrema variabilità dei valori delle potenze nominali delle lampade a LED installate, introducendo nella procedura di calcolo dell'energia primaria la variabile Pled, in modo tale da consentire una valutazione più precisa dei risparmi e da incentivare maggiormente le apparecchiature effettivamente più efficienti;

e. accogliendo quanto suggerito in merito al requisito di vita nominale che deve essere garantita dalle lampade a LED installate, abbassandolo al valore di 50.000 ore, e in merito alla metodologia da adottare per la certificazione di tale valore, prevedendo la possibilità di riferirsi anche alla metodologia "*LED Requirements for Replacement Lamps and Luminaires*", Versione 1.0, Novembre 2008, elaborata dall'Energy Saving Trust britannico;

f. prevedendo tra i requisiti di ammissibilità dei progetti il rispetto di quanto previsto in materia di cumulabilità delle diverse forme di incentivazione dall'articolo 6, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 115/08;

g. non accogliendo quanto osservato in merito a casi di funzionamento delle lampade votive solo per una parte della giornata, in quanto si ritiene che i casi segnalati, ancorché virtuosi, siano isolati e non tali da giustificare una conseguente riduzione del livello di incentivazione proposta;

h. accogliendo quanto suggerito in merito all'inopportunità di inserire tra le condizioni di applicabilità della procedura il rispetto della legge n. 46/90, e in merito all'opportunità di prevedere la possibilità di conservare differenti tipologie di documentazione utili ad attestare l'effettiva sostituzione di preesistenti lampade a incandescenza;

- procedere all'approvazione delle nuove schede tecniche n. 25a e n. 25b inerenti l'installazione di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by rispettivamente in ambito domestico e alberghiero:

(...omissis ...)

- prevedere che gli interventi oggetto delle nuove schede tecniche di cui al presente provvedimento debbano essere rendicontati a partire dal 1° marzo 2010, in considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere disponibili *on-line* le relative schede di rendicontazione

#### **DELIBERA**

1. di approvare le 4 nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di prevedere che gli interventi oggetto delle schede tecniche di cui al precedente punto 1 debbano essere rendicontati a partire dall'1 aprile 2010;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

27 gennaio 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis

**ALLEGATO 2****Allegato A – Scheda tecnica n. 24 - Sostituzione di lampade votive a incandescenza con lampade votive a LED****1. ELEMENTI PRINCIPALI****1.1 Descrizione dell'intervento**

Tipologia di intervento:	sistemi per l'illuminazione
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n. 3
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella B, tipologia di intervento n. 8
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori)
Settore di intervento:	illuminazione pubblica
Tipo di utilizzo:	illuminazione votiva (interni ed esterni)
<b>Condizioni di applicabilità della procedura</b>	
Le nuove lampade votive oggetto di intervento devono essere certificate rispettare i seguenti requisiti:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- in grado di fornire un illuminamento maggiore di 1 lux ad 1 m su di un piano perpendicolare al punto medio dell'ottica rispetto all'asse della lampada;</li> <li>- una vita nominale garantita pari o superiore a 50.000 ore, da valutarsi in base alle Linee Guida "ASSIST Recommends: LED Life for General Lighting: Definition of Life", Vol. 1, February 2005, rev. agosto 2007 <sup>(1)</sup>, oppure all'Energy Saving Trust "LED Requirements for Replacement Lamps and Luminaires", Versione 1.0, Novembre 2008 <sup>(2)</sup>;</li> <li>- garanzie di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica ai sensi delle norme tecniche indicate al successivo paragrafo 2 e s.m.i.;</li> <li>- marcatura chiara, leggibile ed indelebile con le seguenti indicazioni: modello del dispositivo con indicazione della tensione di funzionamento, marchio CE, anno di fabbricazione o sigla riconducibile;</li> <li>- in regola con quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151.</li> </ul>	
I sistemi oggetto di intervento dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di gestione dei servizi cimiteriali e di installazione degli impianti.	
L'intervento deve essere conforme al disposto dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 115/08.	
Termine ultimo di validità della scheda	31 gennaio 2013

**1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria**

Metodo di valutazione:	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento (UFR):	Lampada votiva a LED sostitutiva
<b>Risparmio specifico lordo</b> di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	$RSL = \Delta E \cdot f_E \text{ tep/anno/UFR}$ dove $\Delta E = 8760/1000 \cdot (1,5 - P_{led}) \text{ [kWh/UFR/anno]}$ dove $P_{led}$ [W] è la potenza elettrica nominale della lampada a LED; $f_E = 0,187 \cdot 10^{-3} \text{ tep/kWh (ai sensi della deliberazione 28 marzo 2008, EEN 03/08).}$
Coefficiente di addizionalità	$a = 100\%$

<sup>(1)</sup> <http://www.lrc.rpi.edu/programs/solidstate/assist/pdf/ASSIST-LEDLife-revised2007.pdf>

<sup>(2)</sup> [http://www.energysavingtrust.org.uk/esr/content/download/431337/1402058/file/EST\\_LED\\_Lamp\\_and\\_Luminaire\\_Performance\\_Requirements\\_V1\\_2008.pdf](http://www.energysavingtrust.org.uk/esr/content/download/431337/1402058/file/EST_LED_Lamp_and_Luminaire_Performance_Requirements_V1_2008.pdf)

<b>Risparmio specifico netto</b> di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	$RSN = RSL \cdot a$ $= 1,638 \cdot (1,5 - P_{led}) [10^{-3} \text{ tep/anno/UFR}]$ dove $P_{led}$ [W] è la potenza elettrica nominale della lampada a LED.
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento:	Tipo I

## 2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

- Articolo 6, decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i..
- Norme tecniche relative ad aspetti di sicurezza, quali le seguenti o successive revisioni:
  - CEI 62031 “Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza”,
  - EN 62471 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade”,
  - IEC/TR 62471-2 Ed.1 “Photobiological safety of lamps and lamp systems – Part 2: Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety”
  - CEI EN 61547 “Apparecchiature per illuminazione generale – prescrizioni d’immunità EMC”.
- Norme tecniche relative alla compatibilità elettromagnetica, quali le seguenti o successive revisioni:
  - EN 50082-1 “Compatibilità elettromagnetica”,
  - EN 61000-3-2 “Limiti per le emissioni di corrente armonica”,
  - EN 61000-3-3 “Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione”,
  - EN 61000-4-4 “Test di immunità ai transitori elettrici veloci”,
  - EN 61000-4-5 “Prova di immunità ad impulso”.
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,

relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

## 3. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Archivio informatizzato delle localizzazioni dei sistemi di illuminazione cimiteriale oggetto di intervento.  
 Schede tecniche delle lampade a LED installate.  
 Certificazioni relative al possesso dei requisiti tecnici indicati al paragrafo 1.1 rilasciate da ente rispondente ai requisiti fissati dall’articolo 6, comma 1, lettera e) dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

## 4. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE <sup>(3)</sup> DA CONSERVARE

Documentazione atta ad attestare l’effettiva sostituzione di preesistenti lampade ad incandescenza (ad es. documentazione relativa allo smaltimento delle lampade ad incandescenza sostituite, atti delle Amministrazioni Comunali competenti, certificato di regolare esecuzione dei lavori firmata dal Direttore Lavori).  
 Documentazione relativa alle fatture di acquisto dei nuovi componenti, con specifica dei componenti e alle certificazioni relative agli stati di avanzamento lavori (SAL).

<sup>(3)</sup> In aggiunta a quella specificata all’articolo 14, comma 3, delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003 e s.m.i.

## ALLEGATO 3

L’approvazione della nuova “Scheda tecnica n. 24 – Sostituzione di lampade votive ad incandescenza con lampade votive a LED”, è stata preceduta da consultazione presso gli operatori del settore, dalle quali sono emerse indicazioni di vario ordine.

In particolare l’Autorità ha ritenuto di accogliere le istanze sulla validità temporale della Scheda tecnica (31 gennaio 2013), pur salvaguardando eventuali aggiornamenti nei contenuti anche prima di tale data.

Sono state altresì accolte le indicazioni sulla presenza di potenze delle lampade ad incandescenza e sui valori nominali delle lampade a LED e prendendo atto di valori di vita nominale delle lampade a LED, individuandone la metodologia di individuazione, ed altro.

In particolare la “Scheda tecnica n. 24 – Sostituzione di lampade votive ad incandescenza con lampade votive a LED”, prevede, sinteticamente, le condizioni di applicabilità dell’intervento e di calcolo del risparmio di energia di cui al punto 1, cui si rinvia.

Per quanto riguarda i documenti necessari in relazione ai progetti di cui all’art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 (e succ. modif.) e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica, si fa rinvio al Punto 3 (Documenti da trasmettere), nonché al Punto 4 (Documentazione supplementare, da conservare da parte del soggetto che realizza l’intervento).

Va ricordato come i progetti degli interventi di cui in precedenza sono in funzione, anche di ottenere, il rilascio del TEE (titoli di efficienza energetica, noti anche come “certificati bianchi”).

## Documentazione

**L.R. (Emilia-Romagna) 12 febbraio 2010, n. 4  
 “Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE  
 relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per  
 l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge  
 comunitaria regionale per il 2010” – Artt. 43 e 44**

Circolare SEFIT Federutility n. 2292 del 02/03/2010

Con la legge regionale in oggetto, la regione Emilia-Romagna ha adottate norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Con essa, tra l’altro, si modificano alcune disposizioni della L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif..

In Allegato 1 si riportano gli artt. 43 e 44 della L.R. (Emilia-Romagna) 12 febbraio 2010, n. 4.

In Allegato 2 si fornisce una breve sintesi delle modifiche così introdotte.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani)

**ALLEGATO 1**

**L.R. Emilia-Romagna 12 febbraio 2010, n. 4**  
**“Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/ce**  
**relativa ai servizi nel mercato interno e altre nor-**  
**me per l’adeguamento all’ordinamento comunita-**  
**rio – Legge comunitaria regionale per il 2010”**  
 (B.U.R. Emilia-Romagna 12/02/2010, n. 20)

**Art. 43**

**Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 19  
 del 2004 in materia funeraria e mortuaria**

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

“2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l’attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l’impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocerti-

ficazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.”.

3. Il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attività;”.

4. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituita dalla seguente:

“c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da uti-

lizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.”.

5. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.”.

## **ALLEGATO 2**

Come altre regioni, nella fase finale della “legislatura” regionale, anche la regione Emilia-Romagna ha provveduto a dettare norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, talora senza grandi approfondimenti se alcune delle norme di attuazione attengano esattamente a materie di propria competenza, per le quali (art. 117, comma 5 Cost.) sussiste un ruolo di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (che, dal 1° dicembre scorso, dovrebbero denominarsi quali atti normativi dell'Unione europea) oppure attengano a materie di competenza dello Stato, oppure si collochino in un ambito in cui la ripartizione delle competenze legislative possa anche essere meno netta.

In particolare, all'interno del Capo III “Disposizioni in materia di sanità”, si hanno due disposizioni, gli artt. 43 e 44, di modifica della L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., che intervengono in ambito che è, *ratio materiae*, estraneo alla sanità, riguardando le forme ed i modi per l'esercizio di un'attività economica, che, in quanto tale, rientra nell'esclusiva competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Tuttavia, non va ignorato il fenomeno, per il quale non poche norme legislative regionali emanate in queste materie siano, variamente, intervenute a regolare proprio le condizioni ed i presupposti per l'esercizio di attività economiche, in termini tali per cui sono assenti riferimenti di sorta alla materia della tutela della salute o ad altre materie nella competenza legislativa regionale, sia essa concorrente che esclusiva.

La prima modifica interviene sostituendo l'art. 13, comma 2 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., non solo introducendo, in forma esplicita, una D.I.A., dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, che, nel testo originario vedeva altresì la definizione di un termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione stessa, con connesso rinvio all'istituto del silenzio-assenso (art. 20 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.), cosa che già atteneva alla

### **Art. 44**

#### **Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria**

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004, le parole “sono esentati dal possesso dell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “sono esentati dalla presentazione della dichiarazione”.

materia di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., come espressamente previsto dall'art. 29, commi 2.bis e 2.ter L. 7 agosto 1990, n. 241, quali introdotti dall'art. 10, comma 1, lett. b) L. 18 giugno 2009, n. 69. Pur in presenza di questa, oltretutto espressa, definizione relativa alla competenza legislativa, esclusiva, dello Stato, con la modifica introdotta si prevede l'efficacia immediata della D.I.A., evidentemente con riferimento all'art. 19, comma 2, secondo periodo, L. 7 agosto 1990, n. 241, quale modificato dall'art. 9, comma 4 della stessa L. 18 giugno 2009, n. 69 (anche se tale modifica all'art. 19, comma 2 non supera, né potrebbe superare, la previsione dell'art. 29, commi 2.bis e 2.ter L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Viene altresì modificato l'art. 13, comma 2 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., prevedendosi come tale D.I.A. sia presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nonché, in coerenza con le nuove modalità, viene adeguata la previsione dell'art. 13, comma 4, lett. b), n. 2, nonché lett. c) ed, infine, allo stesso art. 13, comma 6, periodo finale.

Con l'art. 44 si adegua l'art. 16, comma 2 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. alle modalità così introdotte per la legittimazione all'esercizio dell'attività funebre.

È da ritenere che, almeno medio tempore, possa ancora farsi riferimento, in particolare per i requisiti di svolgimento dell'attività funebre, alla D.G.R. n. 156 del 7 febbraio 2005, Allegato 1, nonché agli indirizzi di attuazione, principalmente quella adottata con la D.G.R. n. 163 del 13 febbraio 2006, nonché la direttiva dirigenziale ad essa conseguente n. 5791 del 14 febbraio 2006), mentre dovrebbero essere oggetto di revisione i formulari allegati a quest'ultima. In questa occasione, la Giunta regionale potrebbe, rilevandone l'incongruità oltre che l'improprietà, emendare l'erronea specificazione, presente nella D.G.R. n. 163 del 16 febbraio 2006, secondo la quale, nell'ambito dell'attività funebre, sarebbero comprese componenti di attività non considerate dall'art. 13, comma 1 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. e del tutto eccedenti da essa, rilevando la violazione della legge regionale.

Attualità

## Morire in casa protetta

Un problema di spazio

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

I riti di commiato hanno una grande importanza per i familiari dei defunti: possono fare la differenza tra un dolore profondo ma gestibile ed un dolore insopportabile. Il periodo della veglia funebre ed i momenti della chiusura del feretro e della sepoltura devono quindi potersi svolgere senza intoppi. Per arrivare ad un risultato apparentemente facile sono state necessarie numerose elaborazioni della legislazione funeraria sia nazionale che regionale, la cui importanza sfugge anche a molti addetti ai lavori, infastiditi dall'eccessiva complessità.

Ad esempio, le disposizioni regionali sul trasporto di salma possono sembrare un argomento arido, ma bisogna considerare il loro impatto positivo sulla disponibilità della salma da parte dei familiari. Lo stesso vale per le astruse questioni relative alla capienza delle tombe ed alla disciplina dei resti mortali: si sente la loro importanza quando ci si deve confrontare con la saturazione degli spazi cimiteriali, che a volte costringe a lasciare il feretro in deposito.

Ho utilizzato il verbo "sentire" non a caso. Tutti educatamente convengono sulla necessità di arrecare il minore disagio possibile ad un familiare in lutto, ma solo chi ha avuto esperienza degli inconvenienti possibili fa il passo successivo, che consiste nel cercare di padroneggiare le norme di riferimento, comprese quelle cosiddette collaterali. Lo stimolo all'approfondimento viene proprio dal contatto diretto con il dolore. I familiari, ovviamente, ignorano la portata degli sforzi tesi ad agevolarli: per loro è burocrazia al pari di quanto invece li ostacola. È una constatazione, per spiegare che la scarsa visibilità giustifica uno scarso interesse da parte del legislatore: nonostante ciò, i progressi in polizia mortuaria ci sono. Occorre insistere.

Da alcuni anni ho scoperto un nuovo filone di normativa che ha riflessi sull'ambito della polizia mortuaria:

riguarda le residenze sanitarie assistite e le case protette, che ho iniziato ad ispezionare <sup>(1)</sup>. La carenza di spazio condiziona la morte in tali strutture: per meglio dire, ne condiziona il seguito. L'argomento è poco considerato: io sono ottimista, spero che qualcuno se ne interessi.

### Una funzione giudicata inutile

I sopralluoghi si fanno in coppia: al mio esordio vengo affiancato da un tecnico di vigilanza esperto, che ha visitato più volte le strutture del nostro territorio. Ci rechiamo in una Casa protetta del Comune di ... il collega mi rassicura, sarà normale routine, troveremo tutto a posto. In effetti il sopralluogo inizia bene: ambienti puliti e ordinati, massima igiene nell'infermeria, corretta conservazione dei farmaci, uscite di sicurezza libere, procedure in regola, verifiche degli impianti debitamente certificate. Chiedo di vedere la camera ardente: la coordinatrice mi risponde che non c'è più. Esisteva, ma un anno fa la destinazione d'uso è stata cambiata in magazzino. Cerco di capire la persona che ho di fronte. È brava, molto motivata, segue un'attività difficile ed affronta le questioni con piglio pratico. Ha inquadrato il problema in termini elementari: c'è carenza di spazio, la funzione della camera ardente è superata grazie alla possibilità di spostare

---

<sup>(1)</sup> Il mio coinvolgimento nella vigilanza sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, che comprendono centri diurni, comunità alloggio, case di riposo, case protette, residenze sanitarie assistite, ecc., è iniziato dopo la legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 - "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" (in B.U.R. n. 105 del 29 luglio 2004). Con il calo, conseguente a tale legge, dell'attività di polizia mortuaria dei servizi di Igiene Pubblica, era evidente che le risorse dovessero essere destinate ad altri impegni.



subito la salma offerta dalla L.R. n. 19/04<sup>(2)</sup>, pertanto occorre dare la precedenza al materiale da stoccare. Il ragionamento viene esposto dapprima con gentilezza, poi con una certa insofferenza: il classico disagio del manager (lei) di fronte al burocrate cavilloso ed inconcludente (io). Mi tornano in mente le considerazioni dell'ing. Fogli sulle aziende nuove nel settore funerario, che non comprendono la peculiarità del lavoro e si muovono con criteri di presunta efficienza, inconsapevoli dei traumi che arrecano. Domando alla coordinatrice su chi ricade la spesa del trasporto di salma. Rimane stupita per la stranezza della richiesta: sulle famiglie, naturalmente. Provo allora a parlarle di tariffe, che sono già alte ed aumentano se il trasporto come non di rado avviene è notturno, senza contare il costo della vestizione in camera mortuaria ospedaliera. Sono dettagli che non la riguardano. Cade nel vuoto persino il mio accenno al fatto che, forse, una famiglia può avere il desiderio di vegliare il proprio defunto in quella che è stata la sua ultima dimora. Tempo perso: lo spazio serve ai vivi, ai morti vanno riservate altre soluzioni.

Nuovo caso, stavolta in una Residenza sanitaria assistita (RSA). La camera ardente c'è, ma all'ispezione risulta ingombra di carrozzelle. La coordinatrice si giustifica dicendo che le carrozzelle sono mobili e non interferiscono con lo sporadico uso del locale, in occasione del quale è sufficiente spostarle. Scopro rapidamente che da almeno un anno le salme vengono avviate alla camera mortuaria del vicino ospedale: è più facile che spostare le carrozzelle.

Sono casi isolati, suscettibili di intervento correttivo: ad essi, però, bisogna aggiungere le situazioni che dipendono non da errori dei singoli coordinatori ma da lacune regolamentari. Ci sono case protette prive di camera ardente in quanto autorizzate ai sensi di direttive regionali precedenti, che non la prevedevano. È il momento di parlare della normativa: noiosa, complicata, non eludibile.

### Un quadro poco esaltante

Lavorando a Ravenna esamino la situazione dell'Emilia Romagna: per i lettori delle altre regioni la mia trattazione può ugualmente risultare utile a fini comparativi.

Parto dalla deliberazione n. 560/91<sup>(3)</sup>, che tra i requisiti delle RSA, ma non delle case protette, includeva (senza peraltro darne una definizione) la camera ar-

dente. Le case protette rimasero quindi esenti dall'obbligo, almeno fino alla L.R. n. 34/98<sup>(4)</sup>, che all'art. 7, co. 1, lett. c) dispose l'adeguamento ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14.1.1997<sup>(5)</sup> per le strutture già autorizzate ai sensi della deliberazione n. 560/91. Disposizione onerosa, dato che il decreto del 1997 disciplina il servizio mortuario per ospedali e case di cura, con un elenco ben definito di locali e caratteristiche. La legge regionale concedeva cinque anni per l'adeguamento al decreto presidenziale. In Italia è sempre preferibile non dimostrarsi troppo solleciti nell'ottemperare alle novità: i gestori delle strutture evitarono di intraprendere i necessari lavori, ed il loro attendismo fu premiato con la deliberazione regionale n. 564/2000<sup>(6)</sup>, in attuazione della L.R. n. 34/98. Il paragrafo 1.4 della Parte II riporta le definizioni di Casa protetta e di RSA<sup>(7)</sup> ed elenca i requisiti minimi, tra i quali figura la camera ardente. Tutto qui: camera ardente e basta. Non c'è più traccia dell'articolato sistema di locali che ai sensi del D.P.R. 14.1.1997 compone un servizio mortuario. Non è neanche previsto (nemmeno in caso di ristrutturazione) l'obbligo della camera ardente per le case protette che ne erano prive: l'unico adeguamento citato per le strutture già autorizzate è relativo a requisiti di natura gestionale<sup>(8)</sup>.

Veramente singolare: abbiamo una legge regionale che fa un passo avanti ed una norma regionale di attuazione che fa un passo indietro. Oltre alle prospettive di adeguamento, si è persa anche l'opportunità per dare finalmente una definizione di camera ardente. In assenza di un'indicazione delle sue caratteristiche,

<sup>(4)</sup> Legge Regionale 12 ottobre 1998, n. 34 – “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale” (in B.U.R. n. 130 del 15 ottobre 1998).

<sup>(5)</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 – “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” (in S.O. n. 37 alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997).

<sup>(6)</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 564 – “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34” (in B.U.R. n. 84 del 12 maggio 2000).

<sup>(7)</sup> La Casa protetta ospita di norma anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa intensità, la RSA ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali. Dopo la definizione c'è l'elenco dei requisiti: in fondo c'è la camera ardente.

<sup>(8)</sup> Parte I, paragrafo 7.2 – Strutture che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione definitiva al funzionamento sulla base di quanto previsto dalle direttive precedenti: “Tali strutture devono provvedere esclusivamente all'adeguamento dei requisiti organizzativo-funzionali e di personale alle previsioni della presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore...”.

<sup>(2)</sup> L'art. 1, co. 3, lett. a) recita: “per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte”. Il trasporto di salma è disciplinato dall'art. 10. Ometto per brevità i successivi provvedimenti.

<sup>(3)</sup> Deliberazione del Consiglio Regionale n. 560 del 11.7.1991: “Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali per cittadini portatori di handicap e per anziani ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, artt. 9, 36 e 37” (in B.U.R. n. 57 del 28 agosto 1991).

nulla vieta di adibire allo scopo locali minuscoli, dove una volta messo il feretro c'è appena lo spazio per muoversi. Mi è capitato di vedere una camera ardente di 8,5 mq, priva di impianto di condizionamento: d'estate era inutilizzabile. Per fortuna la coordinatrice di quella struttura è una persona ragionevole e su mia proposta ha accettato di fare almeno installare un impianto di condizionamento. Su mia proposta, non su mia prescrizione, dato che non avevo il supporto normativo per impormi: solo il buon senso era dalla mia parte e non sempre questo è sufficiente, quando si tratta di fare spendere soldi.

La Regione Emilia Romagna è tornata sul requisito del servizio mortuario, ma solo per le strutture sanitarie, cioè per ospedali e case di cura. La deliberazione n. 327/2004 <sup>(9)</sup> ricalca i contenuti del D.P.R. 14.1.1997, con qualche piccola ma significativa variazione. C'è l'introduzione del convenzionamento, come appare dal seguente stralcio: "SMAU 1.3 – locale camera ardente, con accesso autonomo dall'esterno, dotato di servizio igienico per i dolenti. Le strutture di piccole dimensioni e comunque quelle in cui la frequenza dei decessi è bassa, possono avvalersi di strutture viciniori, previa convenzione con le stesse. La possibilità di usare strutture viciniori è soggetta a valutazione da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica". Se anche si decidesse di riproporre l'adeguamento di case protette e RSA a quanto disposto sul servizio mortuario per ospedali e case di cura, ci sarebbe da attendersi una raffica di convenzioni.

Avevo preannunciato una trattazione poco vivace. In effetti, il quadro fin qui descritto non è esaltante. Ci sono però dei margini di miglioramento, affidati ad auspicabili iniziative regionali, che provo a delineare in conclusione.

### Regioni virtuose

Le case protette e le RSA, se ben gestite, sono luoghi in cui persone vulnerabili per età o per malattia vengono accudite con competenza ed anche con affetto. Non c'è motivo per cui l'attenzione dedicata in vita debba cessare con la morte dell'ospite. Purtroppo, la disciplina dei requisiti strutturali che facilitano la permanenza del defunto per il periodo della veglia funebre è rimasta in secondo piano. Per giunta è ormai invalso il ricorso alla normativa regionale sul trasporto di salma: uno strumento nato con l'intento di agevola-

re i familiari <sup>(10)</sup> viene paradossalmente sfruttato per liberarsi dell'impiccio costituito da un morto. È il segnale di una tendenza che non bisogna demonizzare ma neppure sottovalutare. La strada per contrastare questa diffusa mentalità passa anche da una maggiore attenzione ai requisiti di natura edilizia.

È auspicabile un compromesso fra il troppo che inizialmente era stato preventivato ed il poco, anzi, il nulla, a cui si è pervenuti. Forse era esagerato pretendere un servizio mortuario al pari delle strutture sanitarie: al contempo è limitativo mantenere la sola prescrizione di camera ardente. Una via di mezzo potrebbe essere quella di un unico locale con precise caratteristiche, stabilendo anche i tempi di adeguamento per le case protette che ne sono sprovviste. Relativamente alla superficie minima azzardo una misura: venti metri quadri. Rimarrebbero da discutere le altre caratteristiche, quali lavabilità o meno delle pareti, presenza o meno di lavandino, controllo o meno di temperatura e umidità <sup>(11)</sup>. È improbabile che la Regione Emilia Romagna decida di affrontare tali problematiche, se non altro a breve termine. La morte in Casa protetta continuerà per molto tempo ad essere condizionata dagli spazi disponibili, a volte sufficienti, a volte risibili, a volte addirittura assenti: ma, chissà, le cose potrebbero cambiare.

A proposito: nelle altre regioni come vanno le cose?

*(\*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

<sup>(9)</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 327 – "Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti" (in B.U.R. n. 28 del 27 febbraio 2004). È un documento della consistenza di un elenco del telefono: la parte che ci interessa è a pagg. 96-97.

<sup>(10)</sup> L'intervento regionale era mirato alla "umanizzazione" della morte: si voleva concedere ai familiari la facoltà di fare trasportare il proprio defunto nella struttura da loro ritenuta più conveniente per rendere il dovuto omaggio, pensando anche alle necessità di amici e conoscenti. È ben diversa finalità rispetto all'esigenza di una struttura di allontanare un morto.

<sup>(11)</sup> Dirò un'eresia, ma un morto in cassa aperta può stare nella cappella per funzioni religiose di cui sono dotate diverse case protette, anche se le pareti non sono lavabili. La temperatura di 18 gradi, indicata dal D.P.R. 14.1.1997, non dovrebbe a mio avviso essere tassativa. Quanto al lavandino, visto che non è certo possibile installarlo in una cappella ma che i necrofori devono pur lavarsi le mani, si potrebbe provvedere utilizzando un locale sullo stesso piano. D'altro canto, quando si fa una vestizione a casa, il lavandino non è certo nella camera da letto. Sto ragionando nell'ottica degli adeguamenti di strutture prive di camera ardente.

Rubrica

## Gli Jura Sepulchri (Opera omnia)

### Parte II

di Carlo Ballotta

In questa disciplina così complessa ed intricata, strategico è il ruolo rivestito del regolamento comunale di polizia mortuaria. Dobbiamo, infatti, considerare l'art. 114 Cost. (con cui si individuano i c.d. livelli di governo, tra i quali non sussistono rapporti di gerarchia o supremazia, tanto che l'art. 129 Cost. è stato abrogato). Poi, dovremmo considerare l'art. 117, 6, 3° periodo Cost. con cui il legislatore riconosce una potestà regolamentare agli enti di governo privi di potere legislativo vero e proprio, seppure *“in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro affidate dalla Legge”*.

Certo, vi è anche la potestà regolamentare di cui all'art. 7 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (norma di rango primario), ma nella specie, il riferimento è all'art. 117, 6, 3° periodo Cost., in quanto si tratta di poteri di indirizzo politico attribuiti (per legge; art. 824, 2 c.c.) ai comuni.

Ne consegue una differenziazione tra Regolamenti comunali annoverati dall'art. 117, 6, 3° periodo Cost. e Regolamenti comunali rientranti nell'art. 7 D.Lgs. 267/2000, dove il Regolamento comunale di polizia mortuaria rientra, per quanto detto, nella prima ipotesi.

Ciò consente questa considerazione finale: il regolamento comunale è una norma di rango secondario, sul medesimo piano/rango delle altre norme di rango secondario, indipendentemente dalla pubblica amministrazione che, avendone potere, le abbia emanate.

Il dovere, in capo ai comuni, di adottare un proprio regolamento comunale<sup>(1)</sup> di polizia mortuaria risale addirittura al R.D. 8 giugno 1865 n. 2322. Si tratta,

<sup>(1)</sup> Il D.P.R. 285/1990 stranamente fa rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria solo con poche, laconiche disposizioni: art. 16 comma 1, art. 62 ed art. 80 comma 4 ed art. 93 comma 2.

infatti, di un'attività istituzionale enunciata, all'epoca, dalla legge comunale e provinciale che è rimasta nell'ordinamento giuridico ed il cui fondamento oggi permane nell'art. 7 D.Lgs. 267/2000.

Di regola, i sepolcri<sup>(2)</sup> sono edificati nei cimiteri, ossia in spazi qualificati come demaniali dal secondo comma dell'art. 824<sup>(3)</sup> c.c. e la specifica concessione Comunale costituisce, verso il concessionario e nei confronti degli altri privati, un diritto soggettivo perfetto<sup>(4)</sup>, classificabile come reale, assimilabile al diritto di superficie (nella sentenza in commento si parla di diritto ad edificare sulla colonna d'aria del manufatto tombale)<sup>(5)</sup>.

<sup>(2)</sup> Va ricordato, preliminarmente, che il comune non ha alcun obbligo di assicurare la disponibilità di sepolcri privati (quali sono anche le tumulazioni individuali), ma solo una facoltà, una volta che abbia assicurato il “fabbisogno”, cioè una disponibilità di aree determinata ex art. 58 D.P.R. 285/1990, ed escluse le aree di cui all'art. 59 successivo. Inoltre, la facoltà è esercitabile se ed in quanto prevista negli strumenti di programmazione (art. 91 D.P.R. 285/1990).

<sup>(3)</sup> Precisamente, per A.M. Sandulli, voce Demanio Comunale, in Enc. dir., XII, Milano, 1971, 86 ss., i cimiteri appartengono alla categoria del «demanio comunale specifico».

<sup>(4)</sup> La domanda del terzo, che rivendichi il diritto di sepolcro sul sepolcro nei riguardi dell'originario concessionario, non può essere accolta in mancanza dell'apposita concessione. Quest'ultima costituisce la fonte del diritto reale preteso senza che l'occupazione dell'area, ove abusiva, sia idonea a fondare alcun diritto, trattandosi di bene soggetto al regime del demanio pubblico.

<sup>(5)</sup> M. Petrone, op. cit., 28; Cass. 25 maggio 1983, n. 3607, in Giust. Civ. Mass. 1983, fasc. 5; in senso contrario alla qualificazione in termini di diritto di superficie, F. Carresi, ult. op. cit., 38, il quale, in nota, cita Salis, La superficie, in Tratt. dir. civ. it., VI, t. 3, Torino, 1949, 37, ideatore della suggestiva tripartizione della tipologia del diritto di cui all'art. 952 c.c., suddiviso in diritto di superficie in senso stretto, proprietà superficaria separata e diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà;

Si configura, pertanto, un diritto soggettivo, con caratteristiche reali, esso, però, si affievolisce nei confronti della P.A. e degrada a diritto condizionato e ad interesse legittimo qualora, di fronte ad esigenze di pubblico interesse, la P.A. eserciti il diritto di revoca.

In particolare una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza n. 8197 del 7 ottobre 1994 stabilisce che *“Nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell’ autorità amministrativa di un’ area di terreno (o di una porzione di edificio) (6) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 cod. civ.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, “iure privatorum”, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, esso, però, si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A. nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero, impongono o consigliano alla P.A. di esercitare il potere di revoca della concessione.”*

Sulla base di questi presupposti parte della dottrina (Scarano, in *Notariato*, 1996 fascicolo 4 pag. 352 e scheda 1 agosto 1996 RUN *Notariato* individua nel «diritto sul sepolcro» i tratti distintivi di un diritto reale di superficie (in analogia alla disciplina dei suoli concessi in superficie per 99 anni al fine di edificarvi alloggi popolari o autosilos) (7); sulla base anche del dato testuale degli artt. 90, 92, 98 e 99 del D.P.R. 285/1990, così il diritto sul sepolcro familiare non dovrebbe essere considerato un diritto personale che si acquista iure proprio e per *vinculum sanguinis* (8), bensì un diritto reale con una partico-

per la qualificazione in termini di diritto reale patrimoniale, Cass. 20 settembre 1991 n. 9837, in *Giust. civ. Mass.* 1991, fasc. 9; T.A.R. Sicilia Sez. Palermo, 7 marzo 1984 n. 283, in *Foro Amm.* 1984, 1545; Cass. 30 maggio 1984 n. 3311, in *Giust. civ. Mass.* 1984, fasc. 5; Cass. Sez. 2, 8 febbraio 1982 n. 737; Cass. 21 febbraio 1981 n. 1052, in *Giust. civ. Mass.* 1981, fasc. 2; Cass. Sez. 2, 23 luglio 1964 n. 1971; Cass. Sez. 2, 18 febbraio 1977 n. 727; Cass. Sez. 1, 27 gennaio 1986 n. 519.

(6) La fondazione di un sepolcro familiare non è incompatibile con la circostanza che i loculi di cui è costituito siano compresi in un più vasto portico - sepolcreto, sito in un pubblico cimitero e realizzato dal concessionario dell’area.

(7) Art. 92 Reg. Pol. Mortuaria; in dottrina F. Carresi, ult. op. cit., 38, M. Petrone, op. cit., 29, A.M. Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 1982, 679; in giurisprudenza Cass. 25 luglio 1964, n. 2063, in *Foro It.*, 1964, I, 2123; Cass. 25 maggio 1983, n. 3607 in *Riv. Not.*, 1984, II, 662.

(8) Contra P. Perlingieri, ult. op. cit., 399 ss.; P. Perlingieri, I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 79; P. Perlingieri, Sul diritto ad essere inumato nella cappella familiare, in *Rass. dir. civ.*, 1985, II, 1056 ss.; M. Petrone, op. cit., 32; F. Carresi, *Aspetti privatistici*

lare finalità in deroga al principio del numero chiuso (9).

Intanto il diritto al sepolcro assume lo status giuridico di «sepolcro familiare», in quanto il fondatore fissa un preciso obiettivo alla sua destinazione (10), riconoscendo il diritto (o... la mera aspettativa?) ad essere inumato o tumulato nel proprio sepolcro, solo ai suoi familiari (legittimi) con i quali costituisce una comunione (11) pro indiviso ed indivisibile (12). Il titolo ad essere sepolti, allora, andrebbe valutato solo in occasione del suo utilizzo, ovvero secondo la cronologia degli eventi luttuosi se non diversamente stabilito in sede di stipula dell’atto di concessione.

Sulla scorta di quanto detto in precedenza questa corrente dottrinale è addivenuta a tale conclusione: il diritto sul sepolcro «ereditario», in assenza di un espresso divieto legislativo, può essere trasferito, subordinatamente alla *condicio iuris* del consenso del fondatore o degli eredi legittimi, oppure della voltura rilasciata dall’ autorità amministrativa, o, comunque, di una nuova concessione comunale, a titolo oneroso, a favore del cessionario, applicando, sostanzialmente, il regime delle concessioni amministrative (13).

Certo, dato il carattere *intuitus personae*, che tipizza la concessione amministrativa, «con effetto traslativo», la posizione del concessionario non è liberamente trasferibile: tuttavia, pur sempre con un atto

del sepolcro, in *Riv. dir. civ.* 1970, II, 270 ss.; M.A. Niccoli, Il diritto al nome del sepolcro, con nota a Pretura Niscemi, 5 dicembre 1985, Azzaro c. Di Franco, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 1090; Appello L’Aquila, 6 giugno 1984, cit.; Cass. Sez. 2, 29 maggio 1990 n. 5015, in *Giust. civ.* 1990, I, 2547; Cass. Sez. I, 16 febbraio 1988 n. 1672, in *Dir. eccl.* 1988, II, 187 e *Giust. civ. Mass.* 1988, fasc. 2.

(9) Cass. Sez. I, 27 gennaio 1986 n. 519, in *Giust. civ. Mass.* 1986, fasc. 1.

(10) La legittimazione ad agire con l’azione di spoglio spetta anche a coloro che abbiano usato per lungo tempo in via esclusiva, con l’*inferre mortuum in sepulchro*, il sepolcro abbandonato dai legittimi titolari?

(11) L’ utilizzo, pro-indiviso, si determina in conseguenza di eventi esterni alla volontà delle persone interessate, cioè all’ evento del decesso di persone aventi diritto, in quanto concessionari od appartenenti alla famiglia del concessionario, e fino alla capienza del sepolcro stesso art. 93 D.P.R. 285/1990.

(12) In tal senso P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 406; Pretura di Macerata, ord. 6 giugno 1992 e Pretura Lucera, sez. distaccata di Torremaggiore, sent. 22 dicembre 1992, in *Gazz. Notarile* 1993, 685 e 688; Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 1991, in *Giust. Civ.* 1992, I, 1113; Cass. Sez. II, 4 maggio 1982 n. 2736, in *Giust. civ. Mass.* 1982, fasc. 5; Cass. Sez. II, 8 gennaio 1982 n. 78, in *Giust. civ. Mass.* 1982, fasc. 1; Trib. Roma 27 maggio 1980, in *Foro It.* 1980, I, 2022; Cass. Sez. II, 24 gennaio 1979, n. 532.

(13) M. Petrone, op. cit., 34; in tal senso Cons. Stato sez. V, 23 febbraio 1985, n. 108, in *Cons. Stato* 1985, I, 188. Così Sandulli, *Manuale cit.*, 275.

di approvazione successiva o con un'autorizzazione da parte della P.A. concedente, si darebbe vita ad una fattispecie complessa, strutturata sul modello civilistico della cessione del contratto. (Dr. Carlo Roncoroni). In effetti il R.D. 1880/1942, esplicitamente consentiva la cessione con atto *inter vivos* o *mortis causa* (si rimanda all'art. 71) però tale circostanza avrebbe dovuto esser segnalata all'Amministrazione comunale la quale si sarebbe anche potuta opporre entro un certo lasso di tempo massimo, mentre se nulla fosse stato detto, si sarebbe trattato, comunque, di silenzio-assenso.

Non può, quindi, essere condivisa, secondo questa dottrina, la sentenza della Corte di Cassazione sez. III, 19 novembre 1993, n. 11404 con cui si vieta al notaio di ricevere compravendite di cappelle funerarie perché, in tal modo, si eluderebbero gli interessi di evidenza pubblica che si sono intesi salvaguardare con le disposizioni di polizia mortuaria e si circoscriverebbe anche il diritto impositivo corrispondente al rilascio delle concessioni amministrative. In via residuale, tale possibilità, almeno secondo alcuni giuristi, sarebbe ancora valida per le concessioni perpetue poste in essere prima del 10 febbraio 1976<sup>(14)</sup>, siccome esse, per il principio generale di irretroattività della norma (art. 11 C.C.), sarebbero ancora soggette alla vecchia disciplina, a patto di dimostrare l'insussistenza del fine di lucro proibito dalla Legge (art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90). Si tratterebbe, insomma di diritti acquisiti e già perfezionati nel tempo a meno di non considerare i rapporti già posti in essere in modo evolutivo<sup>(15)</sup>, alla

<sup>(14)</sup> Ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.P.R. 803/75, ogni disposizione contraria o incompatibile ad esso, è stata abrogata dalla data del 10.2.1976, quindi anche la possibilità di cessione totale o parziale del diritto d'uso delle sepolture.

<sup>(15)</sup> Tanto la dottrina maggioritaria quanto la giurisprudenza tendono ad escludere che un provvedimento originariamente conforme al dettato normativo possa risultare considerato viziato a causa del mutato scenario normativo, così le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 non sono suscettibili di atti ablativi, eccetto la revoca, per interesse pubblico e la pronuncia di decadenza: T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Parma, 23 ottobre 1991 n. 298 La trasmissibilità del diritto d'uso delle sepolture, ammessa nel regime previgente al D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, è esclusa da detto regolamento di polizia mortuaria, che limita tale diritto alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia senza prevederne più la cedibilità a terzi. Il regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 è idoneo a disciplinare i rapporti futuri ed a predeterminare la consistenza delle situazioni destinate a scaturire dalle nuove concessioni, ma non ad incidere su posizioni soggettive già acquisite, perché inerenti a rapporti perfezionati sotto l'impero di una diversa disciplina e che continuano a trovare la propria fonte nei rispettivi atti concessori, la validità dei quali non è venuta meno. Consiglio Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505: La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la

luce della normativa via via susseguitasi negli anni secondo il modello dello *Jus Superveniens*<sup>(16)</sup>. Secondo l'opinione prevalente, tuttavia, lo *Jus Sepulchri*, dal 10 febbraio 1976 (data in cui entra in vigore il D.P.R. 803/1975) non può più esser oggetto di atti negoziali *inter vivos* o *mortis causa* volti al suo trasferimento in capo a soggetti terzi, rispetto a quelli titolati ad esercitarlo *Jure Sanguinis*.

IL diritto di sepolcro, almeno dal 10 febbraio 1976, è sottratto all'autonomia negoziale dei privati, esso si acquisisce per vincolo di consanguineità e non può esser arbitrariamente esteso a soggetti estranei al rapporto di parentela se si eccettua l'evenienza di benemerenze (art. 93 comma 2 D.P.R. 285/90)

Ad esempio, gli articoli 79 e 80 del vecchio Regolamento Cimiteriale del Comune di Napoli consentono<sup>(17)</sup> la concessione tra privati per le cappelle, le edicole ed i monumenti dopo un quinquennio dalla costruzione e dietro al pagamento di un compenso al Comune; di conseguenza, esclusivamente l'atto notarile di trasferimento tra privati di una cappella funeraria in violazione delle predette norme del Regolamento Cimiteriale rientrerebbe nell'ambito degli atti vietati al notaio *ex art. 28 n. 1* della legge 16 febbraio 1913 n. 89, essendo irri-

---

normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 disp. prel. c.c. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è venuta a trovarsi in contrasto con la disposizione di cui all'art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n. 803 del 1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art. 92 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285). Nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n. 803 del 1975, l'esercizio del potere di revoca nell'interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all'inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l'atto di concessione (o con la convenzione che sovente l'accompagna). Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 1975, debbono ritenersi abrogate "in parte qua" le disposizioni regolamentari comunali che imponevano il rinnovo della concessione ogni trentennio e deve, pertanto, ritenersi illegittimo il provvedimento di decadenza fondato sulla persistenza della vigenza di tali disposizioni comunali.

<sup>(16)</sup> Il principio di non retroattività della legge (art. 11 preleggi) "costituisce direttiva di carattere generale"; esso è derogabile, salvo il limite della irretroattività della legge penale (art. 25 Cost.), ma la "retroattività dello *jus superveniens* ha natura eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista o, quantomeno, risultare in modo non equivoco dalla legge".

<sup>(17)</sup> Ora non più in quanto ciò è espressamente vietato dall'art. 53 comma 1 dal regolamento comunale di polizia mortuaria adottato dalla città di Napoli.

vante la distinzione tra concessione e trasferimento della proprietà<sup>(18)</sup>.

Argomentando dalla suddetta sentenza della Corte di legittimità, un autore (A. Pinna Vistoso, diritto di sepolcro, negozi dispositive della cappella funeraria e competenza notarile, in Rivista del Notariato 1994, pag. 1304 e seguenti) ha di recente evidenziato la erroneità della tesi della Cassazione nonché la competenza del notaio alla stipula di negozi aventi ad oggetto il diritto al sepolcro ereditario, intendendosi, con questa espressione linguistica, il diritto conseguito per concessione amministrativa ad utilizzare una porzione di terreno demaniale o un loculo<sup>(19)</sup> per la sepoltura<sup>(20)</sup>.

Il diritto al sepolcro, ereditario o familiare, è, quindi, un diritto soggettivo di genere reale, fin dal momento della costruzione del manufatto tombale; soltanto in un secondo tempo, in seguito al fine ultimo imposto dal fondatore, con un atto di autonomia privata, i due tipi<sup>(21)</sup> di sepolcro presenteranno delle differenze anche in merito alla disciplina di riferimento.

Ciò è stato implicitamente confermato dalla sentenza Corte di Cassazione sez. III, 19 novembre 1993, n. 11404 quando, nell'individuare la *ratio decidendi* della fattispecie oggetto della controversia, incidentalmente, ha precisato la connotazione "traslativa" della concessione da cui scaturisce un diritto soggettivo perfetto di tipo reale e particolare, assimilabile al diritto di superficie e pienamente opponibile *iure privatorum* agli altri privati; diritto che, però, si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei

<sup>(18)</sup> Cass. 19 novembre 1993 n. 11404 cit., in Rep. Foro It. 1993, voce Notaio, n. 35.

<sup>(19)</sup> La fondazione di un sepolcro familiare non è incompatibile con la circostanza che i loculi di cui è costituito siano compresi in un più vasto portico - sepolcreto, sito in un pubblico cimitero e realizzato dal concessionario dell'area.

<sup>(20)</sup> In tal senso si veda la Nota di V. Carbone cit. n. 21, secondo il quale lo *ius sepulchri*, nel sepolcro ereditario, si trasmette nei modi ordinari per atto *inter vivos* o *mortis causa* dall'ordinario titolare, come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia.

<sup>(21)</sup> Il diritto di sepolcro, almeno dal 10 febbraio 1976, è sottratto all'autonomia negoziale dei privati, esso si acquisisce per vincolo di consanguineità e non può esser arbitrariamente esteso a soggetti estranei al rapporto di parentela.

Il diritto di sepoltura nei sepolcri privati nei cimiteri, è riservato al concessionario ed ai componenti della di lui famiglia, detto principio esclude che possano trovarvi sepoltura le salme di altre persone a pena di decadenza per violazione delle obbligazioni sinallagmatiche sorte con il rapporto concessorio tra concessionario ed autorità comunale.

L'unica eccezione è rappresentata dall'istituto della benemerita (art. 93 comma 2 D.P.R. 285/1990), essa comporta la dilatazione della riserva con conseguente compressione dello *Jus Sepulchri* verso i primi titolari del diritto stesso poiché legati originariamente al fondatore da rapporti di parentela.

casi in cui esigenze di pubblico interesse impongano alla P.A. di esercitare il potere di revoca della concessione.

Sanciscono, inoltre, la tipologia reale e patrimoniale del diritto al sepolcro<sup>(22)</sup>, il cui possesso sarebbe, quindi, utile anche ai fini dell'usucapione, le sentenze della Corte di Cassazione Sez. II, 5 ottobre 1993, n. 9838 e 20 settembre 1991, n. 9837, da quanto detto deriva inoltre che sono applicabili l'azione di spoglio e di manutenzione.

Gli sforzi di inquadrare il diritto in esame in uno degli schemi dei diritti reali sono fondati in quanto sono presenti i tratti qualificanti di realità ed immediatezza.

Il titolare della costruzione cimiteriale, dunque, soddisfa il proprio interesse mediante l'esercizio di una signoria diretta sul bene stesso. La peculiarità di detto diritto reale, tuttavia, è costituita dal fatto che esso ha ad oggetto beni del tutto particolari quali cappelle, tombe ed edicole funerarie.

Recentemente (Cass. 29 maggio 1990, n. 5015), la Suprema Corte ha così confermato, ancora una volta, il proprio orientamento: «*Il cd. diritto primario al sepolcro familiare*», con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari legittimi, designati dal fondatore, «*si trasforma da familiare in ereditario*», senza, per la verità, tentare di giustificare detta «trasformazione», attraverso una ricostruzione giuridica dell'istituto.

In realtà, secondo parte della dottrina (Caterbini, L'esercizio dello «*jus sepulchri*» in caso di tomba familiare o gentilizia, in Foro It., 1935, 1, 924; Carresi, voce Sepolcro (diritto vigente), in Noviss. Dig. It. XVII, Torino, 1970, 33; Florino, Nota a Cass. 7 ottobre 1977 n. 4282, in Foro It., 1978, I, 2587), sembrerebbe non possa parlarsi di «trasformazione», perché, giuridicamente, un diritto soggettivo di portata personale, non può trasformarsi in un diritto soggettivo di natura reale.

Se avvaloriamo questa teoria accadrebbe, invece, un fenomeno ben diverso dalla «trasformazione» perché con la morte dell'ultimo discendente, decade, *de facto*, la soglia di utilizzo impressa sul bene-sepolcro e, pertanto, si dilata l'ambito di esercizio del diritto di sepolcro stesso, prima concesso solo a favore dei successori legittimi del fondatore, sino all'estremo della sua libera circolazione.

Anche in tal caso, «*il diritto al sepolcro*» continua ad atteggiarsi e ad essere normato come un diritto reale di superficie, fatti sempre salvi i termini intrinseci, attinenti sia alla durata del diritto di super-

<sup>(22)</sup> L'esercizio del potere di fatto, corrispondente al contenuto dello *ius sepulchri*, concreta un possesso ai sensi dell'art. 1140 c.c. ed è, quindi, tutelabile anche con l'azione di manutenzione.

ficie, sia alla concessione amministrativa, su cui poggia il predetto diritto di fare e mantenere ex art. 952 c.c. e articoli 90, 92 e 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ad ulteriore sostegno di detta tesi, questa corrente di pensiero, accanto al diritto primario e secondario di sepolcro ereditario, ha asseverato l'esistenza di una terza nozione di diritto di sepolcro, denominata "diritto al sepolcro in senso stretto", essa si identifica in quel diritto che ha come oggetto diretto il manufatto tombale o, in ogni caso, i materiali, spesso di pregio, di cui si compone il sacello.

Diritto, quest'ultimo, del quale, a parte la sua commerciabilità<sup>(23)</sup> concreta, seppure innegabilmente ridotta dal vincolo di scopo, è da ritenere piena l'alienabilità, l'espropriabilità (peraltro ribadita dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. 3, n. 9190 del 15 settembre 1997 la quale così afferma: "*Può esser oggetto di esecuzione forzata, mentre la sua temporaneità ed estinguibilità da parte della concedente P.A. per ragioni di pubblico interesse, incide soltanto sulla sua valutazione patrimoniale*") e la prescrittibilità, eccetto diverse disposizioni in senso contrario dei singoli Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria.

Interessante un'ultima riflessione su di una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 3257 del 21 luglio 1977. Essa, in perfetta armonia con le argomentazioni di cui sopra, così recita: "*La pretesa che la parte del cimitero occupata da costruzioni funerarie di confraternite sia di proprietà privata di*

*queste ultime postula la necessità dell' accertamento dell' estraneità della detta parte del cimitero*<sup>(24)</sup> *o delle costruzioni funerarie al patrimonio comunale, nonché della posizione delle relative aree all' esterno del cimitero comunale e non rientranti comunque nel patrimonio del comune da questo concesso per tale uso*".

Dal quadro delineato si evince, quindi, la necessità di una particolare attenzione a proposito delle norme contenute nei regolamenti comunali<sup>(25)</sup>, di cui si ribadisce l'importanza operativa e gestionale, quando si affronti il delicato problema degli atti di disposizione sui sepolcri.

#### Note bibliografiche:

- G. BONILINI, "... Così al vento nelle foglie levi si perde la sentenza di Sibilla", in *Studium iuris*, 2/2002, p. 139
- S. GIULIANO, Famiglia, parentela, jus sepulchri (nota a Pret. Genova, 30 dicembre 1995), in *Dir. di fam.*, 1/1997, p. 223
- M. LEO, Sepolcro familiare o parentale? (nota a Cass. 19 maggio 1995, n. 5547), in *Dir. di fam.*, 2/1997, p. 494
- S. MOSCA, Il diritto al sepolcro e la discendenza femminile (nota a Cass. 19 maggio 1995, n. 5547), in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, p. 244
- G. MUSOLINO su Riv. Not 2001 p. 469 e ss. "Il diritto di sepolcro: un diritto al plurale"

<sup>(23)</sup> In astratto, anche se questa opzione è piuttosto controversa, e secondo alcuni addirittura impraticabile, la compravendita, quando possibile, dovrebbe esaurirsi in una semplice cessione degli oneri manutentivi ex art. 63 D.P.R. 285/1990. A sua volta la cappella privata non è alienabile in quanto con l'accademica vendita verrebbe meno la funzione per cui è sorta, la sepoltura riservata ai membri della famiglia titolare e ciò determinerebbe la decadenza della concessione, siccome l'oggetto del diritto è quello, del tutto personale, della sepoltura, rispetto a cui i diritti patrimoniali sono, nella fattispecie, strumentali al fine; oppure, (in teoria) potrebbe essere ammissibile il trasferimento di proprietà, anche se l'acquirente non potrebbe utilizzarla come sepolcro per i membri della propria famiglia, in quanto avrebbe unicamente l'onere della manutenzione e delle imposte sul manufatto (probabilmente, inclusa l'ICI) e l'obbligo di consentire alla famiglia fondatrice l'esercizio dei diritti di sepolcro primario e secondario (ipotesi non escludibile a priori, ben potendo l'acquirente compiere atti di liberalità, assumendo, accollandosi oneri di terzi, senza che necessariamente l'acquisto comporti benefici). Ad ogni modo le tombe di famiglia non sono né accatastabili (NCEU), né imponibili ai fini ICI. Solo il cimitero in quanto tale deve essere riportato nelle mappe catastali ed appartiene ad una categoria ben precisa (E8: fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, sepolcri e tombe di famiglia). Il Comune è obbligato (art. 52 D.P.R. 285/90) a tenere il registro cronologico delle sepolture (è un'anagrafe dei morti) ed a tener conto di tutte le concessioni date, dei cambi di intestazione (volute). È quindi una sorta di catasto dei cimiteri

<sup>(24)</sup> A maggiore ragione, se si considera il duplice grado dei rapporti giuridici sussistente nel caso, cioè, il fatto che il rapporto di concessione intercorre tra comune e confraternita, mentre il rapporto tra questa e le persone ad essa aderenti rimane un rapporto sostanzialmente privato, regolato dall'ordinamento dell'ente.

<sup>(25)</sup> I regolamenti comunali di polizia mortuaria continuano ad esser soggetti ad omologazione ex art. 345 R.D. 1265/1934, anche dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000.



**Sempre Aggiornato!**

**Servizi gratuiti:**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento:**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**



**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

**Aree tematiche trattate:**

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi funerari, annuale. 111,00 €**



euro.act s.r.l. web: [www.euroact.net/vente](http://www.euroact.net/vente) e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara Tel.: 0532.1916111 Fax: 0532.1911222



Informatica

## Tra innovazione e confusione

di Nicola Bortolotti

Da quando Internet è entrata nelle case della maggior parte degli italiani, uno dei servizi maggiormente richiesti alle istituzioni era quello di mettere a disposizione online (e gratuitamente) il – purtroppo assai cospicuo – patrimonio di leggi e decreti della Repubblica Italiana.

In un'epoca nella quale le informazioni nascono naturalmente in formato digitale, sembrava infatti quantomeno grottesco il doversi affidare onerosamente prima al mezzo cartaceo e poi ad abbonamenti a Guritel (dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) o a società editrici terze come De Agostini (Leggi d'Italia, ora Wolters Kluwer) o Giuffrè (Juris Data e Dejure).

Una certa sensazione destò, quindi, il comunicato del Governo dell'8 ottobre 2009 ([http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo\\_int.asp?d=51258](http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=51258)):

*“Dall’inizio del 2010 ogni cittadino potrà consultare gratuitamente tutte le leggi vigenti, attraverso una banca dati pubblica e gratuita. Questa mattina, a Palazzo Chigi, il ministro per la Semplificazione Normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario Aldo Brancher hanno firmato un accordo tra Governo e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per rendere operativa la banca dati chiamata Normattiva. Il progetto, previsto dall’art. 107 della legge 388/2000, permetterà di consultare gratuitamente tutte le leggi vigenti, il cui numero, entro dicembre sarà drasticamente ridotto con l’entrata in vigore del decreto legislativo che ne manterrà poco più di 14.000 rispetto alle 450.000 attualmente in vigore.”*

### Promessa rispettata

Un po' di diffidenza era d'obbligo: i rapporti delle istituzioni con il “web” sono, infatti, spesso assai delicati anche quando l'idea di partenza è vincente e non si era ancora spenta l'eco del sostanziale fallimento del portale turistico “italia.it”.

In aggiunta, in un paese che ha fatto delle proroghe la normalità, i ristretti termini temporali fissati per l'operazione potevano lasciare perplessi.

La promessa di Calderoli, invece, è stata mantenuta: dal marzo 2010, dopo una breve fase pilota, [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it) è liberamente consultabile ed è giunto nella “fase 2”, nel pieno rispetto della “roadmap” prefissata, così come si può leggere su [www.normattiva.it/static/progetto.html#fasi](http://www.normattiva.it/static/progetto.html#fasi):

*Fase 1 (marzo – maggio 2010): in questa prima fase di avvio sono consultabili nella modalità della multivigenza gli atti normativi pubblicati dal 1° gennaio 1981 fino al corrente. Gli altri atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980) sono consultabili solo nel testo originario.*

*Fase 2 (maggio – ottobre 2010): la banca dati consentirà la consultazione in multivigenza dell'insieme degli atti normativi pubblicati fra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 1980.*

*Fase 3: a partire dall'ottobre 2010 sarà consultabile con piena funzionalità in “multivigenza” l'intero corpus normativo di epoca repubblicana (dal 1946 fino al corrente).*

*Fase 4: a partire dall'ottobre 2011 verrà introdotta (per l'intera banca dati) la possibilità di navigare attraverso link dinamici dalla norma modificata all'articolo della successiva legge modificante.*

*Fase 5: a partire dall'ottobre 2013 la ricerca delle norme potrà essere effettuata anche “per concetti” e per classi semantiche (sistema di classificazione EUROVOC, adottato in ambito Unione Europea).*

*Fase 6: entro l'ottobre 2014 sarà recuperato e reso disponibile l'insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861 – 1946).*

### Luci e ombre

Fin dalla sua prima apparizione, tuttavia, il sito *Normattiva* ha raccolto un certo numero di critiche per l'“avviso legale” che vi compare, del tutto incompatibile con il fine istituzionale del sito e quasi beffardo in tempi di smaterializzazione documentale e di “Codice dell'Amministrazione Digitale”. Tale annuncio così

recita: “I testi presenti nella banca dati “Normattiva” non hanno carattere di ufficialità. L’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.”

Ora, se è vero che in tutto il mondo il “salvo errori o omissioni” SE&O (E&OE nei paesi anglosassoni) rappresenta la norma e non l’eccezione anche per quanto riguarda servizi a pagamento, l’affermazione che lascia maggiormente perplessi è quella relativa alla “selezione redazionale”, quasi che potessero essere scelte alcune leggi a discapito di altre sulla base di tanto arbitrari quanto oscuri criteri di scelta. È chiaro (anche se difficilmente comprensibile) l’intento di non volersi porre come alternativa a prodotti commerciali di consolidata diffusione, che sono fin qui riusciti assai meritevolmente a colmare un imbarazzante vuoto istituzionale. Ma a chi e a che cosa può servire una base di dati giuridica che non assicuri completezza di informazioni?

Un’altra obiezione riguarda la tempistica di introduzione degli atti normativi ante 1946, che saranno disponibili solo entro la fine del 2014, perché leggi del periodo ante repubblicano hanno ancora notevoli ripercussioni sulla vita italiana moderna; si pensi, ad esempio, alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul Diritto d’autore.

Sull’altro piatto della bilancia va invece riconosciuto quanto la realizzazione sia di buon livello: le maschere di ricerca (peraltro molto rapida) sono di immediata comprensione e, nella versione avanzata (Figura 1), permettono di distinguere l’atto originario dal testo vigente ad una certa data a scelta; la presentazione è assai versatile, con una barra a sinistra che permette di scegliere l’articolo e vari pulsanti che consentono di attivare i “riferimenti normativi”, ossia link ipertestuali agli articoli citati nel testo, nonché di visualizzare la lista di aggiornamenti al singolo articolo o all’intero atto (in Figura 2, ad esempio, quelli relativi al “Codice dell’Amministrazione Digitale”) e, infine, eventuali circolari e note inerenti.

È possibile optare per la “versione stampabile” del documento, nella sua interezza o selezionandone un

Figura 1

gruppo di articoli, che viene proposta come testo ASCII facilissimo da “copiaincollare”, dunque idoneo a soddisfare qualsiasi esigenza, previa eventuale rimozione degli “a capo” di formattazione.

Si tratta, quindi, di un prodotto di livello professionale nonostante il prudenziale “avviso legale” che sarà opportuno – prima o poi – rivisitare.

### Un vero PECcato

Ad appena due numeri di distanza è opportuno tornare a parlare di Posta Elettronica Certificata, dopo il gran clamore destato dall’iniziativa del ministro Brunetta (l’ormai famoso “PEC-day” del 26 aprile). Non di rado accade, infatti, che buone intenzioni lungimiranti e innovative finiscano per naufragare al momento dell’attuazione, e che provvedimenti nati per semplificare portino invece a notevoli complicazioni.

Sembra essere questo il caso della “PEC, non PEC, anzi CEC-PAC” targata Brunetta: ciò che è stato offerto gratis a tutti i cittadini tramite il sito [www.postacertificata.gov.it](http://www.postacertificata.gov.it) (e che peraltro veniva fornito fin dall’anno scorso, seppure in via sperimentale, da INPS e ACI) non è infatti una vera PEC, tanto da essere stata ribattezzata CEC-PAC (e, impropriamente, anche CEC-PEC), ossia “Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino”.

Qual è la differenza sostanziale?

Che la CEC-PAC consente la comunicazione del cittadino solo con la Pubblica Amministrazione, e non tra cittadino e cittadino o tra cittadino e professionista. Dunque non è una PEC. Proprio per questo, nonostan-

NORMATTIVA	
Elenco Aggiornamenti all'Atto	
Data Pubblicazione	Aggiornamento all'Atto
29/04/2006	-Il D.Los. 4 aprile 2006, n. 159 (in S.O. n. 105/L, relativo alla G.U. 29/4/2006, n. 99) ha disposto (con gli artt. da 1 a 32) la modifica degli artt. 1, 2, 3, 10, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 47, 50, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 71 e 75.
28/12/2007	-La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. n. 285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n. 300) ha disposto (con l' art. 1 comma 120 e l'art. 2 comma 591) la modifica degli artt. 64 e 78.
31/12/2007	-Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007 n. 302) convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51) ha disposto (con l'art. 35) la modifica dell'art. 64.
29/11/2008	-Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in S.O. n. 263/L, relativo alla G.U. 29/11/2008, n. 280), convertito con modificazioni con L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. n. 14/L, relativo alla G.U. 28/1/2009, n. 22) ha disposto (con l'art. 16) la modifica dell'art. 23.
19/06/2009	-La L. 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. n. 95/L, relativo alla G.U. 19/6/2009, n. 140) ha disposto (con gli artt. 34, 36 e 37) la modifica degli artt. 2, 6, 54, 64 e 66.
01/07/2009	-Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 1/7/2009 n. 150), convertito con modificazioni con L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l'art. 17 comma 28) l'introduzione della lettera c-bis all'art. 65 comma 1; (con l'art. 17 comma 29 l'introduzione dell'art. 57-bis.
30/12/2009	-Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n. 302), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. 39/L relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48), ha disposto (con l'art. 1, comma 5) la modifica dell'art. 64, comma 3.
30/12/2009	-La LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302) ha disposto (con l'art. 2, comma 101) la modifica dell'art. 66, comma 8-bis.
09/03/2010	-Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32 (in SO n.47, relativo alla G.U. 09/03/2010, n.56) ha disposto (con l'art. 5, comma 4) la modifica dell'art. 59, comma 5.

**Figura 2**

te le tante informazioni errate diffuse al riguardo ancora presenti in rete (si vedano, ad esempio, [www.fasipress.it/2009/12/pec-convenzionata-no-gratis](http://www.fasipress.it/2009/12/pec-convenzionata-no-gratis), [www.gazzettadellavoro.com/posta-elettronica-certificata-iscritto-ordine-professionista/13085](http://www.gazzettadellavoro.com/posta-elettronica-certificata-iscritto-ordine-professionista/13085), [www.agi.it/repository/struttura-sito/la-voce-dei-consumatori/centro-tutela-consumatori-utenti/notizie/poste-elettronica-certificata-pec-ndash-informazioni-importanti](http://www.agi.it/repository/struttura-sito/la-voce-dei-consumatori/centro-tutela-consumatori-utenti/notizie/poste-elettronica-certificata-pec-ndash-informazioni-importanti)) e – addirittura – una comunicazione ufficiale dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata rivolta a tutti i propri iscritti ([http://www.odg.basilicata.it/news/new10/new2010\\_1.pdf](http://www.odg.basilicata.it/news/new10/new2010_1.pdf)), gli indirizzi CEC-PAC non sono idonei ad adempiere agli obblighi previsti dalla Legge n. 2 del 28/01/2009, che imponeva a tutti gli iscritti a un albo professionale l'apertura di una casella PEC “vera” e la comunicazione all'ordine di appartenenza entro il 29 novembre dello scorso anno.

La smaterializzazione delle comunicazioni “raccomandate” è cosa troppo importante e seria per potersi permettere tale confusione e complicazione, soprattutto nella prima fase attuativa di quella che viene definita “una rivoluzione”.

Non è ancora – peraltro – chiaro se a un professionista, per poter dialogare come privato cittadino con la Pubblica Amministrazione, sarà richiesta l'apertura anche di una casella CEC-PAC.

Questo caos, i cui effetti negativi non tarderanno ad evidenziarsi, andava assolutamente evitato.

La risposta delle Pubbliche Amministrazioni, peraltro, è stata abbastanza tardiva, come documentato, ad esempio, dall'articolo di Italia Oggi del 21 aprile 2010 nel quale si sottolineava il fatto che, a quel tempo, so-

lo sette regioni su venti avessero attivato almeno un indirizzo PEC, 62 province su 109 e 71 comuni su 117, addirittura con alcuni ministeri fuori dall'elenco.

A distanza di diversi mesi dall'obbligo, peraltro, la maggioranza dei professionisti sembra preferire ancora l'utilizzo della comunicazione cartacea tradizionale e dell'ormai vetusto – ma sempre sugli scudi – fax.

### I rischi della CEC-PAC

Le osservazioni critiche già espresse su queste pagine nei confronti della PEC (in particolare quelle relative all'”automatismo di consegna” che, in taluni casi, la rende assai più insidiosa della consueta raccomandata cartacea), si moltiplicano nel caso della CEC-PAC brunettiana. Il DPCM 6 maggio 2009 all'art. 3 comma 4 recita infatti, senza lasciare spazio ad alcun dubbio interpretativo: “La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano”. Si provi a pensare di ricevere una cartella esattoriale in un momento in cui – per cause diverse – si sia impossibilitati ad accedere alla propria casella posta elettronica “simil PEC”; o che, dopo averla scaricata e prima della stampa, un guasto all'hard disk la renda irrecuperabile...

Quasi sicuramente i tantissimi italiani che – stimolati dal tam tam mediatico – si sono subito precipitati sul sito [www.postacertificata.gov.it](http://www.postacertificata.gov.it) facendolo collassare nelle prime ore del “PEC-day”, non si sono posti tali domande, così come quella – fondamentale – sul valore che possa avere un'istanza – pur se equivalente ad una raccomandata – non firmata. Un ulteriore problema posto dalla CEC-PAC, infatti, è legato al valore dei documenti con essa inoltrati che – non essendo firmati digitalmente (per potere apporre una “digital signature” occorre un apposito kit hardware-software e la smart-card personale, tutt'altro che gratuiti e di immediato utilizzo) – ben difficilmente potranno essere presi in esame “con presunzione di identità” da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie.

Cultura

## La vera Spoon River è in Italia

di Emanuele Vaj

*Nel settembre 2007 sulla stampa è apparsa la seguente notizia:*

*“Domenica 7 ottobre 2007, dalle ore 16.30, il Cimitero Monumentale delle Porte Sante, che dalla metà del sec. XIX circonda la Basilica e il Monastero di San Miniato al Monte, ospiterà una quarantina di attori che da altrettante postazioni fisse leggeranno ininterrottamente fino al tramonto le più belle epigrafi dell’Antologia di Spoon River (Spoon River Anthology).”*

Una notizia che fatto riaffiorare alcuni ricordi e quindi stimolato queste note che – colpevolmente – ho dimenticato in una *memoria* del computer e solo ora ... mi appaiono a quasi due anni dall’evento citato. Ma penso che il tempo trascorso non influisca sul contenuto.

I cimiteri sono un posto particolare. A volte luoghi del ricordo, altre misteriosi e quasi angosciosi, ma – comunque – non lasciano mai indifferenti. Qualcuno è poi diventato anche una vera “attrazione turistica” o per le opere d’arte che contiene o per la presenza di defunti celebri e illustri. O solo per qualche particolare, come è il nostro caso.

Perché mi interessai all’argomento?

Per rispondere debbo prima fare un brevissimo *excursus* per illustrare cos’è “Spoon River”.

Nascere e vivere in un paesino di poche centinaia di anime significa, camminando anni dopo anni nel piccolo cimitero, riconoscere la maggior parte delle tombe: ricordare i nomi, associarli a visi scomparsi e a vite più o meno lunghe, più o meno interessanti, conosciute più o meno da vicino; se si è più fortunati, vuol dire soprattutto vedere tutte quelle vite – e di rimando la propria –, tutte quelle relazioni di odio e amore ormai consumati, vederle come gli strani pezzi di un collage madreperlaceo, il cui riflesso scalda il cuore nella domanda: “*Cos’è successo? Cos’è stato tutto questo? E cos’è ora?*”.

L’*Antologia di Spoon River* offre un’esperienza simile: è una raccolta di poesie che il poeta americano Edgar Lee Masters (avvocato) pubblicò tra il 1914 e il 1915 sul “*Mirror*” di St. Louis. Ogni poesia racconta, in forma di epitaffio, la vita di una del-

le persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino della provincia americana.

In realtà, Masters si ispirò a personaggi veramente esistiti nei paesini di Lewistown e Petersburg, vicino a Springfield nell’Illinois e infatti molte delle persone a cui le poesie erano ispirate, che erano ancora vive, inviperite per le rivelazioni contenute nelle poesie, si sentirono offese nel vedere le loro faccende più segrete e private pubblicate in quelle poesie (... e forse un po’ delusi, nel vedere le vite dei cari scomparsi narrate tanto in breve, con parole così lapidarie ...). E solo negli anni sessanta questo risentimento si esaurì con la lenta riabilitazione dello scrittore.

La caratteristica saliente dei personaggi di Edgar Lee Masters, infatti, è che essendo per la maggior parte morti, non hanno più niente da perdere e quindi possono “raccontare” la loro vita in assoluta sincerità. Questa la cronaca letteraria.

Ma anche se è pur vero che i cimiteri sono fortemente radicati nel nostro immaginario e possono dunque essere persino inventati – tanto che Dostoevskij, nel racconto “*Bobok*”, fantastica che in un cimitero, non appena rimasti soli, dopo la chiusura ai visitatori, i morti si mettono a parlare fra di loro, intrecciando conversazioni da salotto – mi sembra giusto far sapere che in Italia esiste realmente una Spoon River, anche se di minuscole dimensioni. E che avevo personalmente e casualmente visitato (deformazione professionale?), durante un viaggio, ma senza conoscerne la storia.

Nella Valle d’Aosta – quasi al confine con la Francia – vi è una delle valli forse meno conosciute, una valle appartata e tranquilla, lontana dagli itinerari

più frequentati dal turismo di massa e che prende il nome dal paese dove essa finisce: Valgrisenche (un nome che si è dovuto anche “*adattare*” ai tempi storici: infatti dal 1939 al 1946 – durante il fascismo – diventò Valgrisenza, ma prima di assumere quello definitivo, dal 1946 al 1976 si chiamava Valgrisanche).

Un paese piccolo (187 abitanti) posto a 1.664 metri di altezza e che soltanto nel 1942 fu collegato alla Valle centrale da una strada carrozzabile, che sostituì la precedente mulattiera. Ed è qui che si trova la nostra Spoon River, con i defunti commemorati in versi.

Il piccolo cimitero – definito il più bello della Val d’Aosta – deve il suo fascino alla singolare iniziativa del sacerdote-poeta don Edoardo Bérard (parroco per 56 anni e i cui resti sono tumulati nella chiesa del villaggio) che nella prima metà del 1900 ha lasciato in questo luogo di riposo e di pace una profondo impronta della sua devozione.

Egli ha scritto, in francese, numerosi epitaffi (*épitaphes*), in versi e prosa, sulle lapidi che ricordano i suoi parrocchiani defunti e sulle formelle – in ceramica – affisse sui muri perimetrali del cimitero (queste ultime si riferiscono a defunti i cui resti non sono più nelle tombe in terra). Sono pensieri pieni di fede, dove la morte è considerata passo doloroso

ma pieno di speranza, per immergersi nella luce, nell’amore, nella pace eterna di Dio. La loro lettura suscita la sorpresa e l’ammirazione dei visitatori.

Tra le varie formelle, una è molto particolare ed emblematica: L’OROLOGIO DELLA VITA. Essa rappresenta un orologio senza lancette con la scritta: *tu non conosci né il giorno né l’ora ...*

Retoricamente si usa dire che “*I cimiteri sono luoghi del compianto e del rimpianto*”.

Ma i cimiteri sono libri di pietra oltre ad essere, ovviamente, luoghi molto speciali.

Perché si va nei cimiteri, a parte il rito scontato della visita ai propri defunti? Forse proprio per meditare sull’essere vivi, in un luogo che solo i vivi vedono e dove solo i vivi leggono.

\*\*\*\*\*

*Un’annotazione ... stagionale:* fino agli anni 40, l’inverno era così rigido e le precipitazioni nevose così imponenti (si parla di diversi metri) che risultava impossibile – con i mezzi di allora – scavare le fosse, quindi venivano praticati dei fori nei muri di neve dove le salme erano poste e conservate in attesa ... che la buona stagione ne consentisse la sepoltura al camposanto!

Cultura

## Gian Lorenzo Bernini e i “trionfi del macabro”

di Laura Bertolaccini (\*)

Nell'epoca barocca, caratterizzata dall'eccesso, da sontuosi festeggiamenti e grandiose celebrazioni, anche il momento della morte, del passaggio dalla vita terrena alla “vita vera”, diviene occasione per costruire fantastici addobbi, spettacolari macchine celebrative, straordinari catafalchi funebri eretti in memoria di papi, regnanti o eminenti personalità del tempo.

Dal catafalco realizzato nel 1591 da Domenico Fontana per Sisto V (v. “I Servizi Funerari”, n. 2/2010), a quello per Filippo IV opera di Orazio Torriani (1621) in cui il “modello” del Fontana è unito all'antico prototipo su pira, al classico catafalco a mausoleo con ordini architettonici sovrapposti eseguito da Giacomo Lippi per le celebrazioni di Gregorio XV (1623) e ripreso poi, tra gli altri, anche da Alessandro Algardi nel catafalco per il funerale del marchese Ludovico Facchinetti (1644), alle mirabili opere di Carlo Rainaldi tra cui l'apparato ancora a forma di mausoleo con obelischi realizzato nel 1665 per le celebrazioni di Filippo IV oppure quello a forma di arco trionfale con tempio coronato da piramide fatto erigere per ricordare Anna d'Austria nel 1666, è tutto un susseguirsi di mirabili installazioni, effimeri impianti caratterizzati da innesti e sovrapposizioni di architetture spettacolari, eccezionali apparati decorativi, strepitosi effetti sonori e pirotecnici.

Nel novero degli autori di tali opere non poteva certo mancare Gian Lorenzo Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598 – Roma, 28 novembre 1680), tra i principali protagonisti della stagione barocca, archi-

tetto, scultore e pittore nonché artefice di straordinari apparati funebri a ragione definiti veri e propri “trionfi del macabro”.

Già nel 1622 Bernini, assistito probabilmente dal padre Pietro, anch'egli scultore, aveva partecipato alla realizzazione delle 36 statue (20 raffiguranti degli angeli e 16 le Virtù) che costituivano l'apparato decorativo del catafalco per la seconda

tumulazione di Paolo V in Santa Maria Maggiore, struttura progettata da Sergio Venturi su volere di Scipione Borghese, nipote del papa.

In seguito (1630) venne chiamato a realizzare in Santa Maria in Aracoeli il catafalco per le esequie di Carlo Barberini, fratello del papa Urbano VIII.

In questa occasione Bernini inventa, secondo le parole riportate da un commentatore del tempo: “*un catafalco bellissimo a quattro faccie, ma rotondo con 16 colonne di colore di ottone scannellate con piedestalli, e capitelli e cornicioni di colore di diversi metalli, cioè oro, rame, e statue 16 di colar di bronzo, nel mezzo del catafalco era una bellissima urna sostenuta da quattro Statue in habito militare. Cornicioni bianchi intorno per tutta la Chiesa, pieno ogni cosa di facole grosse accese, con 4 elogi discritti a lettere di oro in campo negro con bellissi-*

*mi rilevi intorno di colore di marmi, ogni cosa del resto coperta di lutto con molte armature, et istromenti da guerra, che pendevano intorno, et nella facciata della Chiesa una bellissima porta con colonne molto grandi, et statue, et ornamenti di colori di diverse pietre, et finalmente ogni cosa fu tale, che maggiore far non si sarebbe potuto*




Figura 1 – Catafalco per Carlo Barberini in Santa Maria in Aracoeli (3 agosto 1630)

*nell'ossequio di qualsivoglia grandissimo principe".*

Non solo. Dagli "Avvisi di Roma" si legge anche che Bernini "con molta maestria haveva anco fatto fare fuori della chiesa una bellissima porta con colonne et statue con 4 candelabri pieni di lorde all'uso antico".

Il valore di quest'opera effimera assume certamente ulteriore rilevanza se si considera che, contemporaneamente, Bernini era impegnato nella progettazione del Baldacchino di San Pietro di cui il catafalco per Carlo Barberini riproduce il primo progetto di coronamento, con cupola trasparente adornata da un grande stemma centrale e statua terminale della Morte che rimanda al Giudizio Universale, secondo alcuni studiosi opera di Francesco Borromini, al tempo tra i giovani assistenti della bottega del Bernini.

In memoria di Alessandro VII Chigi, il papa umanista che durante il suo pontificato (1655-1667) gli commissionò opere quali la cappella Chigi in Santa Maria del Popolo (1655-1661), il rifacimento dell'impianto sangallescò della Scala Regia in San Pietro (1663-1666), la Collegiata dell'Assunta ad Ariccia (1663-1665) e la Parrocchiale di San Tommaso a Castel Gandolfo (1658-1661), Bernini realizzerà il catafalco per le esequie, svolte in San Pietro il 30 maggio 1667.

Leggiamo dalle descrizioni redatte all'indomani della cerimonia: "Il gran mausoleo eretto in mezzo di detta basilica con 4 alte guglie alli cantoni di esso piene di candelotti accesi, con molti medaglioni messi a oro rappresentanti le fabriche di chiese, teatro e cattedra fatte dal defunto Pontefice, et in mezzo vi era l'urna con sopra il triregno sostenuta da un altissimo piedistallo, il quale alle 4 facce rappresentava pure posto a oro l'Immacolata Concettione di N. Signore, le 2 Canonizationi di S. Tomaso da Villanova e Franc. di Sales, e la beatificazione del b. Pietro d'Arbues Aragonese, attorniato da molte armi, imprese, eloggi e inscrittioni, in lode di SS.". E ancora: "Molto considerabile la fabrica del Gran Mausoleo erettosi in mezzo la Basilica del Prencipe de gl'Apostoli incontro la Capella del Santissimo Sacramento per la morte della Santità di Nostro Signore Papa ALESSANDRO VII. Consisteva egli in un'altissima urna sostenuta da un gran Piedestallo con sopravi il Triregno con


*quattro Guglie che superavano molto l'altezza dell'urna su detta con quattro scalinate tra li quattro obelischi, li quali tutti all'intorno erano ripieni di Armi & Imprese sostenute da altissimi Piedestalli, alle faccie delli quali vi si vedevano l'Armi di S. Beatitudine & alcune Inscrittioni bellissime [...]".*

Ancora più dettagliato il racconto delle decorazioni: "L'urna era similmente Historiata di gloriose ationi fatte dalla Santità di nostro Signore; Rappresentadosi nella facciata inferiore l'Immacolata Concettione, per la quale gl'anni adietro S. Beatitudine ha havuto zelantemente tanta premura; in un'altra vi era figurata la Canonizatione di San Tornaso da Villanova Agostiniano, nella terza faccia vi era quella di San Francesco di Sales Vescovo di Ginevra, e nella quarta la Beatificatione del Beato Pietro de Arbues Martire Aragonese, vicino ad esso

*erano due Ritratti del Sommo Pontefice defonto, sondo tutti li Medaglioni, Ritratti, & Imprese arabescate d'oro con molta Bellezza, con scompartimento eguale, e considerato, che rendeva non poca ammiratione al gran Popolo concorsovi a vedere la simetria di una fabrica, che tra la mestitia spirava maravigliosa vaghezza".*

All'anonimo cronista del tempo le parole sembrano quasi non essere sufficienti a descrivere la meraviglia di luci e lo sfavillare dell'oro: "E si accrebbe maggiormente lo stupore ne' riguardanti, quando lunedì mattina, e l'altri due giorni seguenti (che li Signori Cardinali fecero le funtioni ultime ossequiali intorno ad esso Mausoleo) comparve questo illuminato da circa 600 Lumi di Cera, tra quali quatità di Candelotti, e Torcie, e gareggiando lo splendore

*dell'oro sul color nero, con quello dell'accesi Luminarij, non si discerneva, se i lumi davano più vaghezza à gl'ori, o se questi facevano di quelli spiccare maggiormente la luce. A questo bello, e flebile spettacolo stavano mutole di stupore quattro statue grandi inargetate rappresentanti le quattro Virtù, Prudenza, Giustitia, Fortezza, e Temperanza, che assise ai lati dell'Urna ne stavano, tacendo non solo per l'ammirazione sendo spettatrici di si bella, e vasta Mole, ma anco per la mestitia di haver perso un si caro loro Alunno, che si bene haveva saputo apprendere felicemete la loro dottrina. Era ammirabile il vedere la mattina accedere li detti Luminarij, de' quali era ordinatamente ripiena tutta la machina, mentre mirabilmente si accendeva*



**Figura 2 – Catafalco per Alessandro VII in San Pietro in Vaticano (30 maggio 1667)**



Figura 3 – Catafalco per il duca di Beaufort in Santa Maria in Aracoeli, disegno preparatorio




Figura 4 – Catafalco per il duca di Beaufort in Santa Maria in Aracoeli, incisione di D. De Rossi (28 settembre 1669)

la Gloria e lo specchio della Verità mentre suonano le trombe della Fama per il duca, raffigurato con scudo e spada sguainata in una statua dorata posta sulla sommità della piramide.

Da alcuni documenti dell'epoca risaliamo alle caratteristiche dell'opera: "Roma 21 settembre 1669 – Seguitasi nella Chiesa dell'Araceli la fabrica dei Cattafalco la di cui superficie arriva sino a toccare la Cuppola per far l'esequie al defonto Duca di Beufort, dicendosi, che vi anderà di spesa in tal funtione 8 mila e più scudi ...". E ancora: "Serenissimo Principe – I solenni e pomposi

all'intorno delle quattro gran Guglie per certe fenestre de' quali esse erano ripiene & in quelle maravigliosamente perdidentro si ascendeva con artificio per certi gradini, che conducevano commodamente, quasi fin' all'estremità dell'obelisco, rimanendo l'opera di Mole si ammirabile fino ad hora intatta acciò l'occhio curioso si sodisfi à sufficienza in mirarla".

In questa mirabile "machina" Bernini recupera, mutandone sostanzialmente la forma, la struttura logica che aveva ordinato il catafalco di Domenico Fontana per Sisto V, apparato nel quale l'architetto aveva inteso, attraverso ripetute citazioni, onorare la memoria del defunto riproponendo brani di architetture sistine da lui stesso eseguite. Così anche Bernini, nel celebrare l'attività edilizia del papa, celebra se stesso quale artefice tali di opere.

Nel 1669 Bernini è chiamato da papa Clemente IX a realizzare il catafalco per le commemorazioni in memoria del duca di Beaufort, nipote di Enrico IV e ammiraglio di Francia morto nell'assedio di Candia contro i turchi, celebrazioni svolte il 28 settembre in Santa Maria in Aracoeli.

In questa terza prova Bernini esalta l'impresa con effetti plastici e coloristici. Sorretta da due immensi scheletri alati in bronzo e innalzata su un basamento di cannoni, bandiere e corazze, si eleva una piramide in finto lapislazzulo su cui erano riportate effigi e raffigurazioni delle imprese del duca di Beaufort. Sulla cima, due angeli in volo portano la palma del-

funerali si celebromo dal Sacro Colleggio e Prelatura in Araceli al Duca di Beufort, sono riusciti plausibili a tutta la Corte per la magnificenza di x mila scudi di spesa con Encomio dell'Architetto Bernino, che anche più ricchi sariano stati se il Papa non havesse fatta una continua fretta, che non più voleva aspettare, et né ha subito mandato in francia il disegno della superba Machina, e racconto di tutta la funtione". In un altro resoconto, infine, si legge che: "Il sontuosissimo mausoleo deseignato [dal S. cav. Bernino], circondato da circa 50 gran torcieri d'argento, eretto nel mezzo della chiesa tutta apparata di lugubre, et illuminata al di sopra di torciè, (era) rappresentante uno scoglio coperto di tutte le sorti di armi, con sopra una piramide tutta historiata di varie battaglie et in cima la statua del defonto in piedi con la spada alla destra e lo scudo con la croce alla sinistra, il tutto posto a oro et chiari e scuri con varie iscrizioni et elogi alle quattro faccie delle base e piramide in sua lode ...".

(\*). Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"




Recensione

## Cimiteri

### Storie di rimpianti e di follie

Giuseppe Marcenaro, Bruno Mondadori, 2008, pag. 240., € 18,00

di Andrea Poggiali (\*)



La ricetta è in apparenza semplice: visitare qualche cimitero, tratteggiare la biografia di qualche defunto illustre e condirla con curiosità di stampo mortuario. Se mescolati bene, questi ingredienti rendono piacevole e non troppo impegnativa la lettura, garantendo il successo di pubblico che ultimamente viene registrato

dal filone editoriale sui cimiteri. Un filone nel quale il libro di Marcenaro sembra rientrare perfettamente, a cominciare dal titolo. L'autore si muove tra decine di personaggi, allacciandosi sempre a qualcosa in grado di tramandarne la memoria: in genere un manufatto funerario quale una tomba, un cenotafio, una targa, altre volte un luogo familiare od un diario. I cenni biografici sono condizionati in maniera originale da questa impostazione. Prendiamo il modo in cui viene presentato il commediografo tedesco Bertolt Brecht: non c'è niente di nuovo nel fatto che avesse una vita sentimentale movimentata, ma scoprire che la sua tomba nel cimitero di Berlino è attornata da quelle delle principali donne della sua vita risulta decisamente inconsueto, anche per un uomo non convenzionale come lui. Un altro esempio di come funziona la "prospettiva funeraria" adottata dall'autore è quello di Garibaldi. Il racconto dell'omaggio reso da Benito Mussolini alla salma imbalsamata dell'eroe consente di mettere in luce le relazioni intrattenute da alcuni discendenti (in particolare dal nipote Ezio) con il fascismo: sono aspetti abitualmente trascurati dalle opere divulgative.

Dicevo che a volte lo spunto per tuffarsi nei ricordi non deriva dai classici manufatti cimiteriali. È quanto si osserva nel capitolo sulla libreria al n.84 di Charing Cross Road a Londra: la cliente statunitense che per decenni ha mantenuto un affettuoso rapporto epistolare con il titolare decide, dopo che questi è morto, di attraversare l'oceano per recarsi in visita alla libreria, cioè al luogo che meglio di una tomba evoca l'amico mai incontrato. Parlavo pure di un diario, per meglio dire una specie: è quello di Martha Jane Canary-Burke, in arte Cala-

mity Jane, composto dalle lettere che la vulcanica avventuriera del West scrisse per venti anni alla figlia precocemente abbandonata, senza però mai inviarle. Solo dopo la morte le missive furono consegnate alla figlia e rivelarono una delicatezza inaspettata: la turbolenta Jane, sorvolando sugli eccessi con cui era diventata famosa nella frontiera, aveva cercato di raffigurarsi come la mamma premurosa che avrebbe voluto essere.

Le figure dell'intellettuale americana, alla ricerca di un contatto materiale con qualcosa che le ricordi l'amico scomparso, e della donna da saloon, che vuole lasciare un buon ricordo, non sono storicamente rilevanti: immagino che l'autore le abbia inserite perché umanamente interessanti. Sono figure che ispirano simpatia: pur essendo lontanissime tra loro, hanno in comune la stessa sensibilità. Ci fanno inoltre capire che il libro non è inquadrabile semplicemente come una carrellata di bozzetti su personaggi famosi e relative sepolture. C'è di più, ma è difficile spiegarlo. L'autore ci aiuta poco: non dice niente di sé e tralascia di impegnarsi in un'introduzione che spieghi il motivo delle sue scelte. Forse l'introduzione vera è rappresentata dalle prime pagine, dedicate alla sensazione provata da un visitatore sconosciuto in pieno deserto, di fronte alla tomba di un santo islamico. Ignoro se la sensazione descritta, di un'intuizione del sacro inescitata dall'insolita esperienza, sia invenzione letteraria o corrisponda invece ad un'emozione realmente vissuta: in ogni caso l'estrema attenzione al mondo funerario, quale che ne sia la motivazione, è il filo conduttore di un libro che altrimenti non risulta agevolmente inquadrabile. A ben vedere, infatti, la ricetta di cui parlavo all'inizio viene spesso disattesa: alcuni capitoli sono effettivamente la cronaca di una visita ad un determinato cimitero, ma altri sembrano derivare unicamente da ricerche fatte a tavolino e non necessariamente su persone famose. C'è l'impressione di un percorso apparentemente disordinato, specie per via dei salti da un periodo storico e da un continente all'altro: a volte c'è addirittura il dubbio che il confine tra realtà ed illusione sia labile, ma in primo piano c'è sempre la traccia lasciata dai defunti. Trova così giustificazione un capitolo anomalo, su di uno stranissimo sistema di

rotazione delle fosse nella Napoli del 1700, riservato ai poveracci e congegnato per smaltire rapidamente corpi di cui non importava niente a nessuno. Nello stesso cimitero, nella stessa epoca, sorgevano le zone riservate alle persone di rilievo. L'autore evita commenti, ma l'accostamento tra le due realtà mette in evidenza l'ingiustizia di una simile situazione: a chiunque deve essere concesso di lasciare una traccia.

Nel retro di copertina si rammenta il bisogno di consolazione da parte dei familiari superstiti e la funzione che al riguardo svolgono i cimiteri. Concludo allora con le pagine che raffigurano Rudyard Kipling, premio Nobel della letteratura, in raccoglimento di fronte alle sepolture di soldati inglesi morti in Italia nella Prima Guerra Mondiale. L'episodio è localizzato nel cimitero di Arquata Scrivia, al confine tra Liguria e Piemonte. Lo scrittore inglese aveva perso un figlio durante il conflit-

to mondiale, ma non aveva avuto il conforto di potere visitare la sua tomba: il cadavere non era mai stato trovato. Non a caso Kipling domandò di ricoprire la carica di Commissario delle tombe di guerra, che comportava l'ispezione di migliaia di piccoli cimiteri, tra cui quello di Arquata Scrivia: il lavoro gli consentiva di colmare un vuoto tremendo. Nell'autobiografia di Kipling, "Something of myself", non troverete alcun riferimento al figlio disperso sul fronte francese: dall'impossibilità di rendere omaggio alla salma del figlio era conseguita l'incapacità di elaborare il lutto.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*


Recensione

## Mortician Diaries

**The dead-honest truth from a life spent with death**

June Nadle, New World Library Editore, 2006, pag. 212, US\$ 14.95

di Elisa Meneghini



In questo libro vengono narrate le delicate memorie di una delle prime donne ad aver dedicato gran parte della propria vita alla carriera di impresario di pompe funebri (svolta per 50 anni).

Parliamo di June Knights Nadle, l'Autore – ottantenne – che in queste pagine si racconta in prima persona, parlandoci di come ha votato sé

stessa ai defunti ed a coloro che essi si sono lasciati dietro.

Il lettore scoprirà una donna allo stesso tempo tenera e forte, sensibile ed introspettiva che invece di diventare cinica – in forza della presenza quotidiana nella sua vita della morte e della tragedia umana – ha usato le sue esperienze per diventare una persona più compassionevole ed amante della vita.

Questo scritto sul 'mestiere' di impresario funebre è, sorprendentemente, molto più un'affermazione di

vita che una descrizione della morte.

È vero che offre molte immagini del decesso, alcune toccanti, altre tragiche o bizzarre, ma negli eventi narrati non vi si trova mai nulla di morboso o truce: in questo volume infatti l'Autore unisce in parti uguali fascino, umanità, umorismo e concretezza al fine di spiegare, esattamente così com'è, l'ultima vera sfida della vita: la morte.

Questo libro ha il sapore d'altri tempi, anche per i consigli 'materni' che ci impartisce l'Autore, che ci ricorda di non dare mai nulla per scontato, perché la vita è sì cosa bella e preziosa, ma purtroppo fugace. E soprattutto ci invita a non lasciare nulla di irrisolto – "Le parole che ho sentito più spesso di tutte le altre sono **VORREI, AVREI VOLUTO**" – perché le tante tragedie delle quali è stata testimone sono avvenute a causa di parole non dette, sogni mai realizzati, relazioni interrotte.

Una lezione di vita sussurrata con delicatezza, che cambierà gradualmente il modo del lettore – a cui viene rammentato che parole e gesti gentili non sono mai spesi invano – di approssiarsi ad essa.

# 4

*Ottobre-Dicembre*

*2010*

*Anno 9*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*33 €*

# *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Si paga il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre*
- *Il requiem nel Novecento*
- *La "funeraria" veneta*
- *Boom di cremazioni nel 2009: ecco le cifre*
- *Industrializzazione della profanazione*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44124 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:

33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.

Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 16/09/2010.

**INDICE****EDITORIALE****A schifio se finisce!** .....2  
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** .....4  
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere** .....8  
*a cura di Daniele Fogli***Il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre è, o può  
essere, soggetto ad un "corrispettivo"? (Parte II)** ..... 12  
*di Sereno Scolaro***I vivi e i morti nella Napoli preunitaria. Note di ricerca** .....17  
*a cura di Andrea Poggiali***ATTUALITÀ****Note di musica funebre. Il Requiem nel Novecento (II Parte)** ..... 19  
*di Andrea Boldrini***La "funeraria" veneta** .....23  
*di Daniele Fogli***Staglieno o dell'industrializzazione della profanazione**.....31  
*di Paolo Becchi***L'uso della telematica nell'organizzazione dei funerali: il caso di  
Parma** .....33  
*di Gabriele Righi***DOCUMENTAZIONE****L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria" –  
Parere della Direzione Regionale Affari Legislativi** ..... 36  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2426 del 18/06/2010***Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel  
2009** ..... 42  
*Circolare Federutility SEFIT n. 2454 del 01/07/2010***Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno  
2011** ..... 45  
*Circolare SEFIT Federutility n. 2498 del 31/08/2010***Regione del Veneto – D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010 "Legge  
Regionale 4 marzo 2010 n. 18 'Norme in materia funeraria'. Linee  
guida di prima applicazione"** ..... 47  
*Circolare SEFIT Federutility n. 2499 del 31/08/2010***ATTUALITÀ****Piloti americani sull'Adriatico. Una traccia conservata nel cimitero  
di Ravenna** .....53  
*di Andrea Poggiali***Ricordi di Tanexpo 2010** .....56  
*di Carlo Ballotta***INFORMATICA****La difficile convivenza con i cimiteri tecnologici**.....62  
*di Nicola Bortolotti***CULTURA****Il primo crematorio di Londra** .....65  
*di Emanuele Vaj***Iconografia della morte in età tardomedievale**.....67  
*di Laura Bertolaccini***RECENSIONI****Uscire dal lutto. Superare la propria tristezza e imparare di nuo-  
vo a vivere**.....71  
*di Angela Rosignoli***"Grave Matters. A journey through the modern funeral industry  
to a natural way of burial"** .....71  
*di Elisa Meneghini*

Editoriale

## A schifio se finisce!

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Non si è ancora spento l'eco dei fattacci degli operatori cimiteriali di Genova, cui è dedicato un articolo in questo numero della rivista, che si ripresenta (e ormai è una sorta di tormentone) la denuncia dell'associazione "SOS racket usura" sulle connivenze nel milanese tra personale delle camere mortuarie e impresari funebri.*

*Un paio di video passati anche sui TG nazionali, cui hanno fatto seguito decine e decine di segnalazioni pervenute a quella associazione, provenienti da molti comuni della Lombardia, ma anche dal Lazio e da altre regioni.*

*I lettori di queste colonne penseranno: cose risapute; cose trite e ritrite. Ma perché parlarne ancora?! ... Insomma, questa faccenda del racket del caro estinto, delle mazzette negli ospedali e ora pure nei cimiteri, non interessa.*

*È proprio questo il punto: è bene che a qualcuno interessi, altrimenti "a schifio se finisce".*

*Scrivevo qualche mese or sono sul blog di [www.funerali.org](http://www.funerali.org) un post dal titolo "**È ancora possibile indignarsi?**" e denunciavo le intimidazioni alle imprese funebri sane, il fatto che in 4-5 regioni italiane le infiltrazioni malavitose nel settore delle pompe funebri siano ormai note a tutti e in particolare alla DIA (che non è la denuncia di inizio attività, ma la Direzione Investigativa Antimafia). E ricordavo quante fossero le imprese funebri sequestrate come beni ai mafiosi.*

*Attenzione!*

*Le denunce ormai sono diffuse in tutto il Paese: da Milano a Genova, per passare da Trieste e Torino, ma non dimentichiamoci anche di taluni fatti capitati in Toscana e in Emilia Romagna. È quindi l'intero Paese che ne è interessato, in particolare nelle aree a maggiore tensione abitativa.*

*Anche se passato quasi in silenzio sui mass media, sempre di questi giorni, a Genova, la direttrice della locale municipalizzata (Dott.ssa Bianca Tiozzo) ha presentato un esposto-denuncia ai Carabinieri. Nel dossier, di circa un centinaio di pagine, la Tiozzo illustra, dati alla mano, i suoi sospetti sulla ripartizione del mercato funebre genovese, partendo dall'analisi di dati statistici del triennio 2007-2009.*

*Come par possibile, denuncia la Tiozzo, che se lasciati liberi di scegliere i genovesi, nel 42% dei casi scelgono la municipalizzata per fare i funerali, mentre in diverse strutture sanitarie e case di riposo la percentuale pubblica quasi si azzerava e la presenza del più importante contendente privato genovese sale alle stelle?*

*E sapete qual'è stata la infastidita reazione dell'Amministrazione comunale genovese per tutelare gli interessi della popolazione, ma anche i propri (la municipalizzata è al 100% di proprietà comunale)?*

*- un accordo per la trasparenza nelle camere mortuarie con la introduzione di un sistema di accreditamento delle imprese funebri "che valorizzi e premi la loro responsabilità". Non sono noti i sistemi di controllo e le sanzioni ...*

*- la non riconferma della Tiozzo alla direzione della più importante impresa funebre pubblica d'Italia.*

*Beh, la Tiozzo non è proprio una simpaticona, anzi possiamo definirla come una direttrice del settore funebre piuttosto coriacea, ma che il messaggio che passa sia quello che ce la siamo finalmente tolta dai piedi, proprio non ci sta. Forse aveva pestato i piedi di qualcuno a cui non si potevano pestare.*

*Non vorremmo che il Comune di Genova, che vanta una esperienza secolare nel trasporto funebre pubblico (la municipalizzata, anche se sotto la forma della gestione in economia diretta nacque ai primi del Novecento), stia già pregustando lo scenario di vendita dell'impresa funebre al miglior offerente e campo aperto agli attuali impresari funebri.*

*Cose di ordinaria follia, se non fosse che quel che viene e verrà venduto e svenduto sia nel settore funebre, che in quello cimiteriale, anche a seguito della approvazione del famigerato articolo 23-bis, sono pezzi di economia sociale, frutto del sacrificio e del lavoro di intere generazioni di italiani.*

*E tutto ciò potrebbe avvenire non solo a Genova, ma in gran parte dei Comuni italiani, alle prese con tagli feroci dei trasferimenti statali, che determineranno scelte di abbandono di presidi di moralizzazione e calmiera, che procureranno guasti difficilmente sanabili.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### A Trieste dispersione ceneri consentita solo senza bora

Il Comune di Trieste dà l'autorizzazione ai propri cittadini di spargere le ceneri dei propri defunti, a terra o nel mare, ma vieta di farlo nei giorni di bora, per scongiurare imbarazzanti effetti 'controvento'. Le prescrizioni sono contenute in una delibera approvata dalla giunta comunale del capoluogo giuliano, presentata dall'assessore Paolo Rovis e che verrà sottoposta nelle prossime settimane alla ratifica del Consiglio.

Le disposizioni applicano a Trieste le norme per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, previste dalla legge nazionale 130 del 2001 e integrate da una legge regionale del Friuli Venezia Giulia, approvata nell'ottobre 2008, di cui manca ancora il regolamento attuativo. *"Abbiamo ricevuto – ha detto Rovis – molte richieste di cittadini, che abbiamo ritenuto legittime e che non potevamo respingere solo perché i regolamenti non ci sono"*.

La Giunta ha così modificato il regolamento dei cimiteri comunali, ammettendo la dispersione delle ceneri mortuarie in un'area dei camposanti, in aree pubbliche e anche private, a titolo gratuito.

Viene disposto un limite di 500 metri dalle Rive e dalle dighe foranee della città; stesso limite viene dato per la distanza dal centro abitato. Viene vietata la dispersione in aria o nelle cavità naturali e nelle giornate di vento e in condizioni climatiche avverse.

### A Ravenna è operativo il nuovo crematorio

All'inizio di agosto 2010 a Ravenna è entrato in funzione il nuovo impianto di cremazione realizzato da Azimut S.p.a., la Società a totale partecipazione pubblica, che gestisce i servizi cimiteriali nei Comuni di Ravenna, Faenza, Cervia e Castel Bolognese. L'impianto, che ha una capacità di oltre duemila cremazioni all'anno, sorge nella zona cimiteriale di Ravenna.

*"Si tratta di un investimento di 1.202.000 euro – sottolinea il Presidente di Azimut Spa, Erio Cicongnani – che l'azienda ha deciso di effettuare per soddisfare la sempre crescente richiesta di cremazione che aveva saturato da alcuni anni l'impianto di Faenza. Le aree interessate, infatti, oltre alla Provincia di Ravenna, sono quelle di Forlì, Cesena, Rimini, e il territo-*

*rio imolese, senza escludere quello ferrarese, bolognese e pesarese"*.

Il fabbricato, progettato dall'architetto Bruno Minardi, richiama alla memoria la suggestione dei capanni vallivi, tipici della zona ravennate. All'interno della struttura, oltre al forno vero e proprio, è presente anche la "Sala del Commiato", uno spazio privo di simboli religiosi dove poter dare l'ultimo saluto al defunto. Mentre all'esterno si trovano, inseriti in un'ampia area verde, sia il "Giardino del Ricordo" (per la dispersione delle ceneri) che il "Cinerario Comune" (spazio dove vengono sversate le ceneri dei defunti che, per motivazioni filosofiche o di altro tipo, non desiderano che le loro ceneri siano raccolte in urne o in un luogo individuale).

*"Il nuovo forno – conclude Cicongnani – migliorerà decisamente la qualità del servizio, abbreviando notevolmente i tempi di attesa, e questo a tutto vantaggio degli utenti"*.

**In Sardegna indagine della Magistratura su turbativa d'asta per affidamento servizi cimiteriali di Carloforte**

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari della Guardia di Finanza sta effettuando un'operazione di polizia giudiziaria, diretta dalla Procura di Cagliari, su un presunto "comitato d'affari" che avrebbe condizionato gare d'appalto per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro.

Nell'inchiesta della magistratura cagliaritano sarebbero coinvolti amministratori comunali pubblici sardi e imprenditori locali e della penisola.

Le Fiamme Gialle hanno eseguito complessivamente 21 perquisizioni in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e nelle province di Cagliari e Sassari. Perquisiti dai finanzieri anche il palazzo municipale di Carloforte (Carbonia-Iglesias) e le sedi di due aziende in Piemonte e Emilia-Romagna.

Nelle amministrazioni comunali di Carloforte, Porto Torres e del raggruppamento dei comuni di Cargeghe, Muros, Tissi e Usini, sono stati acquisiti documenti relativi all'affidamento degli appalti nel settore dei rifiuti e, nel solo Comune di Carloforte, anche per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali.

Le indagini erano cominciate nel 2008 e avevano portato all'individuazione di 11 persone (politici, imprenditori e 'faccendieri') indagate per il reato di turbativa d'asta.

### **Perplessità della Chiesa sulla dispersione delle ceneri in mare**

Le richieste di chiarimento su come comportarsi dinanzi alla crescente domanda di cittadini interessati, a cremazione avvenuta, allo spargimento delle ceneri in mare – richieste provenienti da vari Enti della Marina Militare, particolarmente dalle Capitanerie di Porto – ha portato l'Arcivescovo Vincenzo Pelvi, l'Ordinario militare per l'Italia, a diffondere un comunicato sul tema, ritenendo "opportuno offrire alcune considerazioni ispirate alla dottrina della Chiesa cattolica".

*"La cultura del cimitero e della tomba attraversa mutamenti e ricerca di nuove forme che, a volte, sembrano distanti da un rapporto con i defunti cristianamente motivato"* scrive nel testo monsignor Pelvi.

Della morte, constata l'Ordinario militare, *"si parla sempre meno: si pronunciano poche parole, si tace; un vero e proprio disdegno del morire diventato imbarazzante, perché potrebbe infastidire la sensazione di benessere degli altri"*.

L'Arcivescovo invita a *"riflettere sulla sepoltura del corpo come la forma più idonea a esprimere la pietà dei fedeli, oltre che a favorire il ricordo e la preghiera di suffragio da parte di familiari e amici"*.

Egli ricorda inoltre che *"La Chiesa, pur preferendo la sepoltura tradizionale, non riprova tale pratica, se non quando è voluta in disprezzo della fede, cioè quando si intende con questo gesto postulare il nulla a cui verrebbe ricondotto l'essere umano"*.

In merito però alla possibilità, prevista dalla la legislazione civile di vari Paesi, di spargere le ceneri in natura oppure conservarle in luoghi diversi dal cimitero, come ad es. nelle abitazioni private, l'Arcivescovo assume una posizione chiara: *"A nessuno sfugge che lo spargimento delle ceneri nelle acque di mari, fiumi e laghi o sepolture anonime rendono più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo"*. *"Impedire la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario impoverisce l'uomo"*, dichiara, aggiungendo che la Chiesa ha quindi *"molti motivi per essere contraria a scelte che sottintendono motivazioni o mentalità panteistiche o naturalistiche"*.

Ciò premesso monsignor Pelvi conclude ribadendo che i cimiteri *"sono e rimangono luoghi sacri dove riporre le urne cinerarie, mantenere viva la memoria dei propri cari, accogliere consola-*

*zione e aiuto, annunciare la speranza cristiana nella risurrezione"*.

### **Memoria Expo a Brescia**

Dal 9 all'11 settembre scorso si è tenuta a Brescia la mostra MEMORIA EXPO, esposizione di articoli funerari con accesso esclusivo agli operatori specializzati che ha inaugurato quest'anno la sua prima edizione.

Nel quartiere espositivo della Fiera Brixia Expo, su una superficie di 15.000 mq, hanno presentato i loro prodotti oltre 100 espositori italiani del settore funerario.

Tra le novità da menzionare, l'organizzazione di corsi di orientamento su tanoestetica, tanato-prassi e ricostruzione.

### **Morti all'asta a Perugia**

Il neo presidente della Provincia di Perugia, Marco Vinicio Guasticchi, si è fatto la fama di 'potatore', eliminando sprechi ed abusi nella sua amministrazione. Ma non è nuovo a queste iniziative: quando era Assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Perugia – per cercare di riequilibrare i bilanci e 'far cassa' – decise di mettere all'asta diverse tombe di fine Ottocento site nel cimitero monumentale, abbandonate e quindi senza eredi a cui inviare l'ingiunzione di restauro.

I sepolcri (inclusi i resti mortali che vi erano contenuti) sono stati quindi venduti al miglior offerente, con un ricavato di quasi un milione di euro. D'altronde la base d'asta era da record:

- 240mila euro per la cappella del musicologo Riccardo Rossi Schnabl, amico fraterno di Giacomo Puccini e Pietro Mascagni, impazzita dal bassorilievo di una defunta con un mazzo di rose che – secondo la leggenda – profumano nell'anniversario della morte;

- 500mila euro il mausoleo Cesaroni (niente a che vedere con la fiction di Canale 5), per il quale, però, si fece vivo in *extremis* un



nipote pietoso: il nonno aveva già perso – giocandoselo a carte in una sola notte – il Palazzo Cesaroni dove oggi è alloggiata la Regione Umbria e non gli sembrava il caso di scacciarlo anche dall'ultima dimora.

#### **Comune di Pordenone: media del 9 ai servizi di onoranze funebri**

Il Comune di Pordenone ha effettuato una indagine, costituita dalla risposta ad un questionario di 16 domande, sulle prestazioni relative ai servizi di onoranze funebri prestate. Il giudizio degli utenti ha confermato il loro elevato grado di soddisfazione: i servizi forniti hanno infatti ottenuto la media del 9.

Sono state valutate positivamente la cortesia, la competenza, la chiarezza delle informazioni fornite, la discrezione, il rispetto del momento del personale amministrativo e dell'ufficio, così come la gentilezza, la disponibilità, la professionalità, la cura e l'ordine del personale che opera durante la cerimonia funebre.

Pieno gradimento anche per quanto riguarda l'adeguatezza della data fissata per la cerimonia in riferimento alle aspettative dell'utente.

#### **Tentato furto alle reliquie di Padre Pio**

Nella notte fra il 7 e l'8 agosto scorsi ignoti sono entrati nella cappella del piccolo cimitero che custodisce le tre reliquie di San Pio da Pietrelcina ed hanno tentato di rubare lo scrigno d'oro massiccio che le contiene: all'interno alcune ciocche di capelli, un paio di guanti e una garza che il Frate utilizzava per medicarsi il costato sanguinante. Per fortuna il furto è andato a vuoto per la presenza del vetro blindato a protezione della teca – una sorta di «cubo» di marmo e vetro antisfondamento, sormontato da un piccolo altare –

che è stato solo scalfito dai malintenzionati.

Il camposanto, situato alla periferia di San Giovanni Rotondo (FG), non si avvale di nessun sistema di sorveglianza, solo della presenza di un custode che, dopo esserti accorto dell'effrazione, ha subito chiamato i carabinieri.

Dopo il tentativo di furto, il reliquiario è stato trasferito dalla cappella cimiteriale al convento dei frati minori cappuccini 'Santa Maria delle Grazie' di San Giovanni Rotondo (FG), dove sarà collocato all'interno di un locale chiuso da porta blindata.

Secondo i religiosi, indignati per l'accaduto, in tale luogo dovrebbero essere al sicuro, anche se in convento sostengono lo scrigno il «vero obiettivo dei ladri» in quanto bagnato d'oro, mentre le reliquie vengono ritenute «non di qualità» poiché non uniche: spesso infatti le garze venivano conservate dalle donne che gli portavano bende pulite.

#### **Patto di stabilità 'eterna': vietato morire a Roncadelle (BS)**

L'impossibilità di ampliare il cimitero, a causa del patto di stabilità, ha indotto il sindaco di Roncadelle, Michele Orlando, a lanciare un singolare appello ai propri concittadini attraverso un'ordinanza: «Non passate a miglior vita».

Tra le varie opere bloccate dal Patto di stabilità figura infatti anche la ristrutturazione del Corpo A del cimitero comunale, situato a circa 200 metri dalla chiesa parrocchiale, per una spesa di 200.000 euro.

L'opera prevede la ristrutturazione di tutti i loculi del lato est del camposanto (circa 100), «liberati» negli ultimi anni, dai feretri che contenevano. Dove è stato possibile i resti provenienti da tali sepolture sono stati collocati nell'ossario comune; negli altri casi, inumati nello spazio nord del comparto A dello stesso cimitero.

#### **Cimiteri fotovoltaici a Ballabio**

Nei due cimiteri della città di Ballabio (LC) il Comune ha recentemente installato gli impianti fotovoltaici per l'alimentazione del sistema di illuminazione votiva delle sepolture., operazione che gli consentirà anche di ricevere l'incentivo erogato annualmente dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

L'intervento, afferma l'amministrazione comunale rientra «nell'ottica di fornire una risposta positiva alla necessità di razionalizzare i consumi energetici e ridurre l'impatto ambientale che la produzione di energia elettrica, attraverso le tradizionali fonti, comporta».

#### **A Zurigo la dispersione delle ceneri è al 4%**

All'amministrazione dei cimiteri della città di Zurigo (Svizzera), il vice-direttore Bruno Bekowies ha specificato che ogni anno vi sono circa 6.000 cremazioni: il 92% delle urne viene sepolto, l'8% consegnato ai familiari.

Delle urne consegnate si ha notizia che circa la metà (4%) sia stata trasferita in cimiteri di altri Comuni, mentre non si conosce il 'destino' del restante 4% (ossia 240 urne).

Giardini privati, foreste, montagne, laghi: «Chiediamo alle persone che cosa pensano di fare – precisa Bekowies – ma non procediamo a controlli».

Difficilmente i familiari danno seguito alla dispersione o immersione delle ceneri in acqua perché – precisa Bekowies – «coloro che decidono di fare spargere le ceneri dei propri cari sul lago o in montagna, sui luoghi di un'escursione amata, si rammaricano poi di non avere un luogo di raccoglimento».

Nonostante sia vietato immergere le urne nel lago, nell'aprile scorso sono state rinvenute sul suo fondo, al largo della città di Küssnacht (ZH), 67 urne funerarie.

Poiché le indagini condotte dal Pubblico Ministero non hanno permesso di risalire all'identità dei defunti, le urne sono state inumate in una tomba anonima del cimitero della città.

Alla cerimonia non religiosa, che si è svolta il 7 luglio scorso, ha preso parte anche il direttore dei lavori pubblici della città di Zurigo, Markus Kägi.

#### **USA: a Washington cresce lo scandalo del cimitero di Arlington**

Il prestigioso cimitero militare di Arlington, fondato nel 1864 per accogliere le vittime della guerra di Indipendenza, ospita ora i corpi di 300.000 soldati e politici americani; migliaia di questi però giacciono senza nome.

La Commissione del Senato per la Sicurezza Nazionale, rivela, nel rapporto presentato in merito, *“una serie di errori e di azioni irregolari”* nel cimitero che *“da anni spreca milioni di dollari con ritardi di attuazione del sistema operativo”*. Così come la presenza di gravi disfunzioni nell'utilizzo del sistema di gestione automatizzata: *“Il sistema di monitoraggio automatizzato implementato una decina di anni fa è così mal gestito, che il cimitero non dispone ancora di un vero impianto automatizzato in grado di monitorare con precisione le tombe e gestire le operazioni di sepoltura”*.

A giugno il Pentagono aveva riconosciuto pubblicamente che in 211 tombe di soldati, per la maggior parte vittime delle guerre in Iraq e Afghanistan, presentavano qualche anomalia, ma il rapporto ha reso note ben altre cifre e cioè che sarebbero fra le 4.900 e le 6.000 le tombe senza alcuna iscrizione, riportanti errori nelle epigrafi e addirittura ospitanti il corpo sbagliato.

Le ultime rivelazioni hanno suscitato l'imbarazzo della gestione del cimitero – che si trova alla periferia di Washington e viene visitato ogni anno da quattro milioni di persone – tantoché il portavoce della Casa Bianca, Robert Gibbs, ha commentato come le ultime cifre riportate siano *“completamente inaccettabili. Il cimitero di Arlington è il terreno sacro per il riposo di coloro che hanno servito con coraggio il nostro paese, e che meritano di gran lunga un migliore del trattamento rispetto a quello che hanno ricevuto”*.

#### **Romania: riesumati i corpi di Ceausescu e moglie**

I cadaveri dell'ex dittatore romeno Nicolae Ceausescu e della moglie Elena, giustiziati 21 anni fa dopo un processo sommario e sepolti a Bucarest, nel cimitero di Ghencea, sono stati recentemente esumati allo scopo di verificare l'identità dei corpi.

Dopo aver proceduto ai prelievi organici necessari alla esecuzione dell'analisi del Dna, i corpi sono stati nuovamente inumati.

Nicolae Ceausescu governò la Romania dal 1965 al dicembre 1989 quando, a seguito delle manifestazioni di piazza seguite al crollo del Muro di Berlino, fu cacciato dal potere. Cercò di fuggire, ma fu arrestato, processato e giustiziato insieme alla moglie, il giorno di Natale dello stesso anno.

#### **Crematorio e cimitero per animali in Svizzera**

A Losanna, nel rifugio della protezione animali della società Vodese SVPA, è stato aperto un crematorio per animali domestici, con annesso cimitero. La società, in collaborazione con la città di Losanna, ha inaugurato la struttura nella primavera di quest'anno.

Il servizio offerto agli 'amici' dell'uomo è completo, dalla cremazione (il cui costo varia a seconda della dimensione dell'animale), alla sepoltura (urna e lapide comprese).

L'operazione di cremazione avviene in questo modo: l'animale viene inserito nel forno all'interno di un apposito sacco, dopodiché le sue ceneri vengono raccolte e collocate nell'urna scelta, identificata con specifica medaglietta numerata.

#### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Gli effetti della riforma dei servizi pubblici locali**
- **Statistiche di mortalità. I morti crescono**
- **Attività necroscopica e gestione del rischio**
- **La Sicilia vara la propria legge sulla cremazione**

Rubrica

## Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q.** Il concessionario di una tomba di famiglia (con 6 mensole) concessa per 99 anni è ora deceduto. A suo tempo aveva fatto inserire nel contratto la seguente dicitura *“il diritto d’uso della sepoltura è riservato al concessionario ed ai componenti della sua famiglia, fino a completamento della capienza del sepolcro, così come risulta dall’allegata comunicazione”* e poi *“chiede l’approvazione dall’autorità competente che nella suddetta tomba vengano tumulati i sottoelencati famigliari”* (si tratta della moglie e dei suoi tre fratelli).

Ora la moglie, erede testamentaria dei beni del marito, vuole tumulare in questa tomba le ceneri di una nipote. Come si deve comportare il Comune, considerato che il regolamento comunale cita che *“che nella sepolture private l’esercizio del diritto d’uso spetta al concessionario che può usare la concessione nei limiti dell’atto concessorio”*?

**R.** Vengano elencati 4 nomi nel contratto, più ovviamente il concessionario, per 6 posti totali. La conseguenza è che resta un solo posto per gli altri. Attenzione un posto feretro, ma posto per cassette di resti ossei o di urne cinerarie è ben superiore.

E poi da quel che scrive quel che conta è che nel sepolcro permangono quelle spoglie mortali (il che starebbe a significare anche e non solo come feretro, ma pure come urna cineraria, cassetta di resti ossei, resti mortali).

Premesso questo, almeno per un posto feretro si può avere un utilizzo diverso da quello stabilito dal concessionario originario (però il concessionario originario non avendo scritto che voleva che i feretri non fossero estumulati, di fatto consente anche la loro riduzione in resti).

Se non c’è il subentro nella intestazione della concessione da parte della moglie, a seguito di successione (legittima o testamentaria a seconda dei casi) e quindi la moglie diventa essa stessa concessionaria (penso pro quota) la stessa non può far tumulare appartenenti alla di lei famiglia e questo indipendentemente dal fatto che ci siano posti liberi o meno.

Invece possono essere sepolti familiari del *de cuius* (originario concessionario).

E poi, in caso di sepolcro familiare, tra gli aventi diritto ad essere sepolti (se sono più d’uno) spetta la sepoltura a chi prima muore.

Cosicché, si consiglia il subentro nella intestazione della concessione da parte di tutti gli aventi diritto (legittimi eredi).

**Q.** Una concessione di sepolcro cimiteriale nel tempo viene nella disponibilità del concessionario A.

**Nella tomba sussistono spoglie mortali di persone non appartenenti alla famiglia del concessionario A, ma ad altra famiglia (B) titolare della stessa concessione in epoca passata (e che aveva rinunciato).**

**Dal carteggio intercorso con l’Amministrazione comunale il concessionario A vorrebbe procedere alla estumulazione delle salme riconducibili al vecchio concessionario B.**

**I familiari di B hanno segnalato all’Amministrazione comunale che non intendono procedere alla domanda di estumulazione delle salme ancora presenti nel sepolcro, anzi diffidano l’Amministrazione dall’autorizzare operazioni cimiteriali in tal senso.**

**Come si deve comportare il Comune? Chi ha diritto di disporre delle spoglie mortali tumulate in una tomba: il concessionario o il familiare?**

**R.** Il diritto di accesso di un cadavere o comunque di una qualsiasi spoglia mortale in un sepolcro deriva dal rapporto *jure sanguinis* con il titolare della concessione che si suppone ordinariamente familiare (salvo non sia disposto esplicitamente in modo diverso dall’originario atto di concessione, oppure i casi di convivenza o benemerenzia).

Un cadavere immesso in una tomba può essere estumulato su richiesta del familiare avente diritto, che per giurisprudenza consolidata è, nell’ordine:

- il coniuge, se in vita;
- in assenza del coniuge, i parenti di grado più prossimo, e se di pari grado tutti gli stessi.

Salvo non sia diversamente indicato nel regolamento di polizia mortuaria comunale, i parenti si considerano tali fino al sesto grado.

Un esempio può meglio chiarire: Il figlio, sposato, del titolare di una concessione cimiteriale muore. Egli ha diritto di essere sepolto in quella tomba perché figlio del *de cuius*.

Successivamente ha titolo a spostare le spoglie mortali e quindi ad estumulare il feretro la moglie (e non il concessionario, pur essendo il padre e fondatore del sepolcro).

Venendo al caso concreto, la questione attiene al fatto che una o più salme tumulate nel sepolcro non sono in rapporto di parentela con l'attuale concessionario (A), ma figurano sepolte nel sepolcro in quanto legate da specifici legami di parentela col precedente concessionario (B) che, nel frattempo aveva rinunciato al sepolcro.

Le salme in questione avrebbero dovuto essere traslate, con oneri a proprio carico, dopo la rinuncia del primo concessionario (B) e la concessione, libera da salme, concessa non tanto al concessionario A (agli atti sembra quasi una compravendita tra privati), quanto al soggetto che ne aveva titolo in ordine alla graduatoria (ad es. in base alla data di presentazione della istanza di concessione). Se così fosse stato non ci si troverebbe nell'attuale situazione.

Unico motivo per il quale le salme potevano restare nel sepolcro era il fatto che il nuovo concessionario (A) avesse riconosciuto una particolare benemerita.

Ma così non è stato e quindi occorre analizzare la situazione creatasi.

1) Al momento è solo l'avente titolo (e cioè il vecchio concessionario B) che può provvedere per la traslazione delle salme in altra sepoltura o l'Autorità giudiziaria.

2) Il concessionario A può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per

ottenere la liberazione del sepolcro se sussistano validi motivi per farlo (ad es. se vi fossero degli accordi scritti fra concessionario A e B).

3) Si consiglia un atteggiamento prudenziale del Comune, e cioè di mantenere fermo lo stato di fatto finché intervenga un accordo tra le parti o una sentenza passata in giudicato, o ancora la istanza di avente diritto (vecchio concessionario B) alla traslazione delle salme.

Se il regolamento di polizia mortuaria comunale prevedeva esplicitamente che per la rinuncia di un sepolcro lo stesso doveva essere stato liberato da salme, resti o ceneri prima della riconcessione, interviene anche una responsabilità

dell'Amministrazione comunale che non poteva procedere alla nuova concessione con l'occupazione delle salme prima presenti.

**Q. Ai Servizi cimiteriali del Comune di ... è arrivata una richiesta di apertura di urna cineraria affidata ai familiari (a seguito di cremazione effettuata presso il crematorio di ... tre anni fa).**

**La madre affidataria delle ceneri della figlia, sentendo rumori strani muovendo l'urna, come se all'interno vi fossero sassi, chiede di poterla aprire per verificarne il contenuto ed essere così rassicurata.**

**L'operazione è fattibile? E se sì, come è possibile procedere operativamente?**

**R.** È del tutto normale che vi siano elementi solidi all'interno di un'urna: come per esempio l'elemento identificativo non termo-deperibile (metallo particolare o refrattario), ma anche parti di ossa calcinate che si sono fuse con lo zinco durante la cremazione. Nel caso di cremazione di resti mortali derivanti da

esumazione, parti di terreno che permangono attaccate al feretro al momento dell'inserimento possono cuocersi (ad es. argilla), determinando talvolta elementi rigidi inclusi a ceneri. Raro è il caso in cui chiodi o protesi non siano stati totalmente asportati prima dello sversamento delle ceneri nell'urna. Per cui già questi sono elementi di rassicurazione per i familiari.

Più complessa è la questione dell'apertura dell'urna.

Se i familiari hanno la netta sensazione che possano essere avvenuti fatti che configurino reato, non resta altra soluzione se non la segnalazione alla Magistratura: sarà poi questa a decidere se e come intervenire ed eventualmente ad autorizzare l'apertura dell'urna.

Invece nel caso ordinario, cioè se non vi è la percezione che possa essere stato commesso un reato, la questione non è regolamentata a livello statale e nemmeno regionale, salvo il fatto che l'urna debba permanere sigillata e con la identificazione del contenuto. La norma prevede che l'urna sia sigillata a cura del gestore del crematorio e quindi il sigillo è proprio di chi ha compiuto la cremazione. Non è previsto il caso, possibile, ad es. di cambio dell'urna cineraria per un successivo trasporto internazionale, per rinvenimento postumo di scritto del *de cuius* che voleva la immersione in mare (e quindi con necessità di particolare urna), o ancora per trasferimento di urna in regione che preveda obblighi specifici per la inumazione di urna (vi sono regioni che obbligano ad avere urna biodegradabile e altre esattamente il contrario, per inumarla). Dal punto di vista logico quel che conta è che nella verifica del contenuto di un'urna cineraria o nello sversamento dell'intero contenuto dell'urna in un altro

contenitore, siano poi realizzate le condizioni stabilite dalla legge e da un soggetto titolato. Quindi sigillatura e scritte esterne riguardanti la identificazione del defunto. Ma la legge tace sul caso e soprattutto sul nuovo soggetto titolato. Pertanto l'unica soluzione può essere trovata in sede locale con una norma regolamentare (o se si agisce caso per caso con la singola autorizzazione) del seguente tenore:

*“In caso necessiti l’apertura di un’urna cineraria per verifiche o travasi del contenuto in altra urna le operazioni di apertura, sversamento, sigillatura e apposizione di identificativo competono ai Servizi cimiteriali del Comune in cui l’urna è sepolta o affidata.*

*In caso di urna affidata di cui si debba fare un travaso, come anche nel caso di urna sepolta in cimitero, le operazioni vanno svolte in locali cimiteriali.*

*In caso di urna affidata le operazioni di semplice verifica si effettuano, salvo non sia richiesto il trasporto al cimitero, nel luogo in cui l’urna si trova. Tali operazioni sono svolte a cura di personale dei Servizi cimiteriali.*

*Ogni verifica o travaso di urna cineraria sono verbalizzati, a cura di chi l’esegue, in triplice esemplare. Un esemplare è trasmesso all’ufficio di stato civile, altro esemplare è conservato da chi ha in consegna l’urna, se affidatario. Il terzo esemplare resta ai Servizi cimiteriali del Comune.*

*Per l’esecuzione della verifica o del travaso è dovuta la tariffa stabilita dal competente Organo comunale e se è necessario un trasporto di urna questo deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.”*

Nel caso in specie, fermo restando che non si abbia il sospetto di reato, la semplice verifica può essere effettuata al domicilio

dell'affidatario, da personale comunale dotato di opportuna attrezzatura, sostanzialmente seguendo quel che si è appena scritto. Per essere precisi occorrerebbe dapprima la approvazione della norma regolamentare (o se si agisce con autorizzazione singola caso per caso, con specificazione su questa autorizzazione), ma se si va alla sostanza delle cose si ritiene possa bastare anche una autorizzazione del soggetto che in base alla norma regionale ha titolo alla autorizzazione all'affidamento (se in quel caso) o alla estumulazione dell'urna (se in quest'altro caso).

**Q. Sono un privato e voglio realizzare un crematorio (ho l'area ed i soldi necessari). Qual è l'entità della spesa che dovrei affrontare per la costruzione di un crematorio?**

**R.** Un crematorio può essere realizzato solo dentro un cimitero (o con un suo ampliamento). Quindi ordinariamente può essere realizzato dal Comune. È possibile proporre ad un Comune la realizzazione di un crematorio (ma è il Comune che può accettare o meno) con fondi privati, da un privato con la tecnica della finanza di progetto (*project financing*).

L'opera viene realizzata dal privato, che è un concessionario di servizio pubblico per un certo numero di anni. Esistono specifiche leggi (lavori pubblici) in materia.

Per quanto concerne l'investimento necessario, si può stimare che compreso l'immobile, il forno e gli apparecchi per abbattimento fumi, il costo di un crematorio sia dell'ordine di 2,5 milioni di euro almeno.

Se invece le interessa sapere il costo di un solo forno e sistemi abbattimento fumi, le consigliamo di rivolgersi direttamente ad un produttore, ma si è sull'ordi-

ne di 0,5 milioni di euro + IVA, comprese le attrezzature specifiche e forni di ultima generazione.

**Q. Si desidera sapere se il Comune debba o meno chiedere il D.U.R.C. ai seguenti soggetti in occasione del rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione dei seguenti lavori e servizi:**

**1. Agenzie funebri per ingresso salma con successiva tumulazione a carico di terzi;**

**2. Agenzie funebri per tumulazione salma nelle tombe di famiglia;**

**3. Agenzie funebri e ditte artigianali per prelievi e riposizionamenti lastra al fine di sistemare gli arredi e per sistemazione arredi nelle tombe di famiglia.**

**R.** La certificazione di regolarità contributiva deve essere richiesta per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

La normativa del D.U.R.C. negli appalti pubblici si differenzia da quella relativa all'autocertificazione: entrambi sono strumenti di semplificazione documentale e procedimentale ma il D.U.R.C. è una certificazione ufficiale che corrisponde ad un evidente strumento pubblico di contrasto dell'evasione previdenziale, di particolare significato nel settore degli appalti pubblici (in particolare nel settore edile).

Nell'impianto nazionale di polizia mortuaria l'attività funebre (disbrigo pratiche amministrative, fornitura di articoli funerari e trasporto del feretro), non è definita in modo univoco, in quanto per esercitarla occorrono solo due licenze: l'una di commercio non alimentare, l'altra, invece, è prevista dall'art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

L'unico riferimento allo status giuridico dell'impresa funebre è fornito dal paragrafo 5 della

Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, dal quale si evince che l'addetto al trasporto funebre, titolare dell'autorizzazione *ex art.* 23 e seguenti D.P.R. 285/1990 è da ritenersi *ex art.* 358 Codice Penale incaricato di pubblico servizio.

Il D.U.R.C. deve essere richiesto a quelle imprese che si candidino a gestire i servizi pubblici locali in tema di polizia mortuaria (escluse, ovviamente le pubbliche funzioni di cui all'art. 347 Codice Penale), mentre per i semplici funerali (leggasi trasporti mortuari) una simile richiesta è eccessiva anche purché per giurisprudenza ormai consolidata, essi sono espletati in regime di libera concorrenza, senza che il comune possa considerare detti trasporti (D.M. 31/12/1983) un proprio monopolio.

Diverse regioni hanno autonomamente legiferato in tema di polizia mortuaria, dettando criteri più selettivi e stringenti per

“fare” ed “esser” impresa funebre come, per esempio, disponibilità di automezzi, locali, uffici, personale necroforo adeguatamente addestrato.

Il Comune quale titolare, in ultima analisi, delle funzioni di polizia mortuaria (almeno di quelle istituzionali) e del cimitero (art. 824 Codice Civile) con proprio personale, o avvalendosi dell'ASL, può e deve vigilare sulla regolarità dei trasporti funebri, sia quando li autorizza, sia in itinere, sia quando il feretro varca il cancello del cimitero con controlli mirati affinché siano garantiti decoro del servizio, la trasparenza degli oneri contributivi e fiscali, nonché la sicurezza degli operatori funebri ai sensi della Legge 81/2008.

Norme in questo senso, anche nel silenzio della regione possono essere emanate attraverso lo strumento del regolamento comunale di polizia mortuaria.

In alcune regioni dove si è intervenuti per disciplinare il settore funebre, anche al fine di eliminare certe storture, la licenza di commercio non alimentare e quella *ex art.* 115 TULPS, sono state soppiantate da una nuova autorizzazione, denominata autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Nell'istruttoria amministrativa dove si valutano i titoli per l'ammissione all'esercizio dell'attività funebre l'aspirante impresario dovrà anche dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro tra l'impresa ed i propri dipendenti.

Ai fini degli ultimi due quesiti posti, il D.U.R.C. è necessario laddove l'impresa che fornisce i servizi li svolge per il Comune (attraverso appalto o concessione di servizi). Se invece le prestazioni di servizio vengono effettuate direttamente nei confronti di provati non è necessario il D.U.R.C..

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	<p>Figura 1</p> <p>Figura 2</p>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)  
Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre è, o può essere, soggetto ad un "corrispettivo"? (Parte II)

di Sereno Scolaro

### Qual la natura dei due diritti fissi?

In entrambi i casi considerati dall'art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè sia nelle ipotesi del comma 2 così come nelle ipotesi del comma 3, le due distinte tipologie di diritti fissi non hanno relazione con prestazioni di servizio da parte del comune, con la conseguenza che essi hanno una natura tipicamente di natura tributaria (e non casualmente, l'art. 342 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. utilizzava il termine di: *tassa*). Sull'equivoco della natura dei due diritti fissi e (eventuali) prestazioni di servizio si rinviene anche nel parere espresso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale controllo con la deliberazione n. 6/2009 del 13 marzo 2009 con cui l'organo adito, esercitando la funzione consultiva, è, del tutto evidentemente, incorso in un fraintendimento nel senso che la richiesta di parere sollevata dal comune interpellante sembrerebbe avere riguardo alla persistenza della legittimità dell'esazione del diritto fisso considerato dall'art. 19, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (cioè di un corrispettivo di natura tributaria), avendo la Sezione ha affrontato la questione dal punto di vista della legittimazione in capo al comune di esercitare il servizio di trasporto funebre anche con "diritto di privativa". L'analogia terminologica nasconde situazioni giuridiche che sui collocano su piani del tutto differenti, essendo palese come il titolo a riscuotere un corrispettivo a fronte di una data situazione abbia natura ben differente, e lontana, dalla legittimità, o meno, di esercitare un servizio in termini di monopolio legale (o, altrimenti, di privativa), in particolare osservando come

il diritto fisso considerato dall'art. 19, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 abbia ben altri presupposti, cioè a) che il comune non eserciti il servizio di trasporto di cadaveri e – soprattutto – che *non* l'eserciti avvalendosi (quand'era ammissibile) con diritto di privativa (per cui vi è un'alternatività tra i due); il ché consente di non affrontare neppure la questione della venuta meno dell'istituto si farebbe risalire la relativa abrogazione all'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, giurisprudenza a sua volta argomentata sulla base di una segnalazione S-133 dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato del 2 luglio 1998, inviata il 14 luglio 1998 con cui si "auspicavano" modifiche in questo senso al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (rispetto alla quale basti osservare l'incongruenza di fondo per la quale, se effettivamente l'abrogazione potesse farsi risalire a tale fonte normativa, non si spiegherebbe il mero "auspicio" per modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, se non altro per il fatto che esso non entra nelle forme di gestione dei servizi pubblici locali (né avrebbe potuto farlo in quanto norma di rango secondario), facendo cenno all'istituto della privativa nel trasporto funebre solo in ipotesi in cui esso non operi, come è proprio nella fattispecie considerata dall'art. 19, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 1285. In realtà, un'effettiva abrogazione del testo unico, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e succ. modif. ha potuto trovare argomenti solo con effetto dal 1° gennaio 2002, come conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 35, comma 12, lett. c) (di abrogazione espressa dell'art. 112, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267 e succ. modif., il quale, si ricorda, prevedeva come i servizi attribuiti in via esclusiva agli enti locali dovessero risultare tali per disposizione di legge) e lett. g) (che, in via interpretativa, è stata ritenuta idonea ad abrogare l'intero testo unico, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578) della L. 28 dicembre 2001, n. 448. Infatti, la L. 8 giugno 1990, n. 142 (come il successivo art. 112, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modificazioni, questo ultimo successivamente abrogato) considerava l'istituto come subordinato ad espressa previsione di legge, ed il testo unico, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e succ. modif. aveva natura di norma legislativa, con la conseguenza che non poteva essere argomentabile l'incompatibilità della norma sopravvenuta. Tuttavia, il parere espresso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale controllo con la deliberazione n. 6/2009 del 13 marzo 2009 evidenzia, aderendovi, anche altro aspetto, quello di considerare confermata la possibilità (leggi: ammissibilità, legittimità) per i comuni dello svolgimento servizio di trasporto funebre in regime di libera concorrenza, ma altresì regolamentando <sup>(1)</sup> quello svolto dai privati, in ciò richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI con la sent. n. 7950 del 27 dicembre 2006, che, sull'argomento, individua i criteri e gli obblighi del Comune in ordine ai contenuti della regolamentazione di propria competenza, riferendosi, tra l'altro, alla necessità di assicurare quotidianamente lo svolgimento del servizio, onde evitare inammissibili paralisi, a garantire l'accesso ai non abbienti, ad individuare le soluzioni più opportune per quelle situazioni di emergenza che non possono essere affrontate dai privati (con considerazioni che, per molti versi, trovano riscontro anche nel sopra richiamato "parere" espresso dal Ministero dell'interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007. Solo che la mera affermazione sulla natura tributaria di tali diritti fissi od il discutere del rapporto tra il diritto fisso di cui all'art. 19, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e l'antico diritto di privativa del trasporto funebre, non consentono di affrontare una questione forse maggiormente rilevante che non la sua qualificazione, cioè la questione se i comuni abbiano o meno titolo ad esigere il pagamento di una somma, quale ne sia la natura e, a maggiore ragione, quale ne sia la denominazione (anche se quest'ultima può essere identificativa della natura). Mentre, in relazione alla tipologia di diritto fisso considerata all'art. 19, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 potrebbe, pur se in termini am-

piamente dubitavi, convenirsi sull'ipotesi che possa non essere ritenuta più attuale, magari argomentando sulla venuta meno dei presupposti, se non fosse per il fatto che senz'altro è venuto meno il secondo dei due presupposti che, in origine, doveva esservi come condizione (l'esercizio del trasporto di cadaveri "a pagamento" svolto non solo come servizio pubblico locale, ma altresì avvalendosi del c. d. diritto di privativa), non è proprio detto che non sussista il primo dei presupposti (il non svolgimento da parte del comune del servizio di trasporto di cadaveri "a pagamento"), anzi quando quanto non vi sia, vi sono tuttora tutte le condizioni per l'assoggettamento a tale tipologia di diritto fisso. Anzi, al contrario, potrebbe argomentarsi come, con il superamento dell'istituto della privativa per il servizio pubblico locale di trasporto di cadaveri "a pagamento", si siano amplificate le condizioni per l'esazione di tale tipologia di diritto fisso, essendo sufficiente che il comune non lo svolga in tali termini. Minore, se non nessuna, discussione risulta presente in relazione all'altra tipologia di diritto fisso, quella considerata dall'art. 19, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sia per il fatto che quest'ultima tipologia di diritto fisso non presenta relazioni con l'abrogato diritto di privativa nell'esercizio del servizio pubblico locale di trasporto di cadaveri "a pagamento" (e con gli equivoci variamente sorti attorno ad esso), ma neppure ha relazioni di sorta con prestazioni di servizio pubblico locale svolto o meno dal comune, così da rendere questa previsione difficilmente qualificabile come non più attuale.

#### **La questione del rilascio dell'autorizzazione al (singolo) trasporto funebre**

Se il rilascio dell'autorizzazione al (singolo) trasporto funebre non possa essere oggetto, almeno in quanto tale <sup>(2)</sup>, di atto di rifiuto, qualora l'inumazione o la tumulazione debba avvenire nel cimitero del comune di decesso (senza interessare altri comuni o comunque senza interessare territori diversi da quello comunale), dovendosi pur sempre giungere a trasportarsi dal luogo di decesso al luogo della sua sepoltura (che, per l'art. 340 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., non può che avvenire se no nel cimitero), nell'ipotesi di un trasporto di cadaveri che interessi territori di altri comuni (o, l'estero) l'ipotesi diventa meno remota, se non altro in astratto, poiché l'autorizzazione al trasporto di cadaveri non costituisce, in sé, un atto dovuto, quanto un necessario e non derogabile (art. 339 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. <sup>(3)</sup>) *titolo*

<sup>(1)</sup> Il ché porta a considerare come vi sia l'ammissibilità del concorso dello svolgimento del servizio di trasporto di cadaveri "a pagamento" con l'esercizio della funzione di regolazione, che, presentando talora criticità, può essere superato con l'attribuzione delle secondo ad un momento o struttura organizzativa, pur se del medesimo ente pubblico territoriale, distinta rispetto a quella che assicura lo svolgimento del servizio di trasporto di cadaveri "a pagamento", distinzione per altro sempre presente qualora la forma di gestione non sia quella della gestione in economia diretta.

<sup>(2)</sup> In particolari situazioni, per altro, non può escludersi l'ipotesi di un rifiuto al rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre, come, ad esempio, quando il soggetto richiedente non ne sia legittimato, quanto siano assenti presupposti tecnico-organizzativi, vi sia l'inidoneità del mezzo di trasporto od altri situazioni particolari.

<sup>(3)</sup> Merita, forse, di ricordare come fino all'entrata in vigore della L. 24 dicembre 1975, n. 706, l'esecuzione del trasporto funebre che



di legittimazione ad eseguirlo. Infatti, non avrebbe particolare senso se vi fosse un'autorizzazione che non potesse essere oggetto di accoglimento o di rifiuto, dato che in tale accademica ipotesi non si potrebbe neppure più poter parlare di autorizzazione,

L'autorizzazione è un provvedimento, non un mero atto bensì un provvedimento, con cui la pubblica amministrazione acconsente a che sia posta in essere una determinata attività, quelle che ne è oggetto, nello specifico caso. Provvedimento che rimuove il generale divieto (se non in presenza dell'ottenuta autorizzazione) al trasporto di cadavere.

Tale provvedimento rientra nell'ambito dell'esercizio delle funzioni della pubblica autorità<sup>(4)</sup>, agendo il comune, titolare della potestà autorizzatrice in questa veste.

Il provvedimento di autorizzazione è, come ben noto, necessario in tutti i casi di trasporto di cadavere o di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane, di urne contenenti ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri, financo (ma in tali evenienze muta la competenza al rilascio dell'autorizzazione) di prodotti abortivi, feti, prodotti del concepimento (art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) oppure di parti anatomiche riconoscibili, quali definite dall'art. 3, comma 1, lett.

---

avvenisse senza avere, preventivamente, richiesta – ed ottenuta – la relativa autorizzazione costitutiva fattispecie a rilevanza penale, concretizzandosi in fattispecie di reato. Successivamente a tale legge non ha costituito ulteriormente reato ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.

(<sup>4</sup>) Si usa, del tutto intenzionalmente, l'espressione presente nell'art. 13 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, direttiva non ancora attuata dall'Italia, pur se avrebbe dovuto esserlo entro il 1° gennaio 2008; la sua attuazione era prevista con la L. 25 febbraio 2008, n. 34, c.d. Legge comunitaria 2007, prevedendo che i relativi decreti legislativi di attuazione fossero emanati: "... entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, e, per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ... entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." – Per altro, analoga formulazione era presente anche nella direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, c.d. "Sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari) Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme" (art. 4, comma 5). Il testo dell'art. 13, sopra menzionato, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, recita, testualmente: "1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili.

2. Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136, 371, da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390. "

a) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), indipendentemente dal "percorso" che il trasporto stesso debba effettuare, cioè sia che si tratti di trasporto che interessa un unico comune, che diretto, o proveniente da, in altro comune, così come debba avvenire da o per l'estero<sup>(5)</sup> e, per propria natura, è assoggettato, fin dall'origine<sup>(6)</sup>, all'imposta di bollo<sup>(7)</sup> in applicazione dell'art. 4 Tariffa, Parte 1<sup>^</sup>, allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif., così come né è soggetta, sempre fin dall'origine, l'istanza volta ad ottenere il rilascio di tale autorizzazione, in applicazione dell'art. 3 Tariffa, Parte 1<sup>^</sup>, allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ.<sup>(8)</sup>.

Per altro, il fatto che si tratti di una funzione della pubblica autorità, nelle esercizio delle proprie funzioni, non esclude che l'attività necessaria al rilascio delle autorizzazioni costituisca un onere a carico del bilancio dell'amministrazione competente, o, meglio, titolare del suo rilascio, poiché questo assunto comporterebbe un trasferimento dei relativi oneri, considerazione che va riformulata ponendola in tutt'altri termini, cioè se sussista la legittimazione a che un'attività pur se obbligatoria, dovuta, comporti oneri per la pubblica amministrazione, quando essa sia volta a pro di altri soggetti o, ancora, se l'assunzione di oneri a carico del bilancio comunale non determini responsabilità patrimoniale (art. 93 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) quando essi concretizzino un vantaggio od utilità per

---

(<sup>5</sup>) Art. 339 del T.U.LL.SS., approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(<sup>6</sup>) Per il significato e gli effetti dell'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine, si fa rinvio all'art. 11 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif. (aspetto questo ultimo spesso obliato).

(<sup>7</sup>) L'imposta di bollo costituisce un'imposta, a carattere cartolare, erariale, cioè a vantaggio del bilancio dello Stato e che, in quanto "imposta", prescinde da un qualche erogazione di prestazioni e non può essere confusa con "tariffe", né con "diritti", né con "tasse", potenzialmente collegate a prestazioni od a servizi. Ad esempio, la "tassa", nell'ordinamento tributario italiano, si differenzia dall'"imposta", in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè è legata ad una determinata prestazione di un servizio da parte di un ente od amministrazione pubblici (ad esempio: tasse portuali ed aeroportuali, concessioni, autorizzazioni, licenze...). Questo strumento tende a perdere importanza, nei moderni sistemi tributari, a favore di altri strumenti, quali la "tariffa". Ma non mancano esempi in cui concorrono imposte e diritti, come, a titolo esemplificativo in materia di pubblicità (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. modif.) dove sono presenti sia l'imposta comunale di pubblicità, sia i diritti sulle pubbliche affissioni, ma anche la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, progressivamente evolvendosi in "canone", la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, progressivamente evolvendosi nella tariffa igiene ambientale, ecc.

(<sup>8</sup>) Va osservato come tale assoggettamento non derivi dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 75/E del 3 giugno 2005, ma, direttamente, dalle norme sopra richiamate, con la conseguenza che l'interpello che vi ha dato ad essa motivo era stato posto evidentemente per o superficialità o per pregresse del tutto erronee prassi, forse essendo quest'ultima ipotesi quella del tutto maggiormente probabile.

soggetti terzi. Infatti, non è sufficiente che si sia in presenza di un obbligo per farne discendere la gratuità della prestazione, ma si rende necessario che vi sia norma di legge (e non meramente regolamentare (con un'eccezione che si evidenzierà di seguito), stante la riserva di cui all'art. 23 Cost.) che individui il soggetto a cui l'onere debba fare carico, dovendosi, in difetto, fare riferimento al principio di ordine generale per cui l'onere non potrebbe che fare carico se non al soggetto che ne ricavi vantaggio od utilità. Con la conseguenza che – fatti salvi i (pochi e rari) casi in cui l'autorizzazione al trasporto funebre debba essere rilasciata d'impulso d'ufficio, cioè allorquando non vi siano, o non siano individuabili, soggetti titolari dell'obbligo di richiederla – l'autorizzazione al (singolo) trasporto funebre determina un vantaggio, un'utilità per i richiedenti, consistente nella legittimazione ad effettuare quel singolo trasporto funebre che è oggetto, nel singolo caso, dell'autorizzazione medesima.

Nell'ambito funebre, di cremazione e cimiteriale si riscontrano ben numerose fattispecie nella quali, per norma di legge (a volte, anche regolamentare) si ha la presenza di obblighi, in particolare in capo ai comuni (si pensi, solamente, al fatto per cui la disponibilità di almeno un cimitero a sistema d'inumazione<sup>(9)</sup>, adeguatamente<sup>(10)</sup> dimensionato, costituisca un obbligo per il comune, con la conseguenza che, da un lato, non potrebbe considerarsi il servizio cimiteriale quale servizio pubblico locale (a prescindere se a rilevanza economica o meno), quanto piuttosto un *obbligo* (art. 337 del testo unico, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed, a valle di questo, art. 49 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) cui il comune è tenuto ad assicurare, oltre che in termini di disponibilità, anche di persistenza della funzione, dall'altro senza che l'assolvimento di tale obbligo comporti l'attribuzione di oneri in capo al bilancio del comune, specie da quando (ma, accademicamente, ciò dovrebbe aversi avuto anche in precedenza, per il fatto che le disposizioni che in seguito ci richiamano hanno avuto unicamente il pregio di esplicitare principi, probabilmente neppure derogabili, previgenti) siano vigenti e l'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, nonché l'art. 4, comma 2 D. M. 1° luglio 2002 (il quale ultimo costituisce un principio contabile di ordine generale, anche se “formalizzato” in questo specifico strumento) con cui è considerata l'inderogabilità del recupero delle spese gestionali cimiteriali, con la conseguenza per la quale l'assolvimento di tali obblighi non dovrebbe comportare oneri di sorta a carico del

<sup>(9)</sup> Va ricordato, laddove occorra, come il contenuto di questo obbligo non ecceda, mai, quello della disponibilità di aree ad inumazione, senza estendersi ad altre tipologie di sepolcri in cui si faccia ricorso ad altre pratiche funerarie (anche se, talora, siano presenti “percezioni” di altro contenuto).

<sup>(10)</sup> Art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed escludendosi le aree considerate al successivo art. 59.

bilancio comunale, dovendo essere integralmente oggetto di recupero tutte le spese di gestione (ed anche in questo caso merita di essere ricordata la previsione dell'art. 117 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. <sup>(11)</sup>). Considerazioni analoghe, sulla separazione che non può che esservi tra obbligo e onere, potrebbero essere fatte per altri obblighi presenti nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 come gravanti sui comuni, ad esempio, in relazione agli istituti di cui agli artt. 12, 13, 15 o 64, la cui obbligatorietà non determina, di per sé stessa, che il relativo onere debba gravare sui bilanci dei comuni che ne sono obbligati ed il cui utilizzo potrebbe (dovrebbe?) essere legittimamente soggetto a tariffa (in difetto, non potrebbe che rientrare sotto la fattispecie del necessario e non derogabile recupero delle spese gestionali cimiteriali).

Ne consegue che il rilascio dell'autorizzazione al (singolo) trasporto funebre, proprio per il fatto di costituire un provvedimento che fa sorgere un vantaggio, un'utilità nei riguardi dei soggetti a cui è rilasciato (indifferentemente che l'autorizzazione sia richiesta dai familiari o da soggetti terzi) consistente nella legittimazione ad effettuare oppure a far effettuare il (singolo) trasporto funebre ben può essere oggetto di un qualche “corrispettivo”, quale ne sia la denominazione (e quella maggiormente adeguata dovrebbe essere quella di “tariffa”), volto a remunerare, almeno <sup>(12)</sup> nella misura idonea a recuperare i costi relativi necessari.

In precedenza, era stato ricordato come non fosse sufficiente che vi fosse in presenza di un obbligo per far-

<sup>(11)</sup> Il cui tenore è, testualmente, il seguente: “Art. 117 (Tariffe dei servizi)

1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.”

<sup>(12)</sup> Anche in tal caso non potrebbero derogarsi dai criteri dell'art. 117 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., anche se alcuni di questi criteri non sempre sono debitamente attuati, in particolare per quanto riguarda gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario e, ancora maggiormente, per quanto riguarda l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, che dovrebbe essere coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

ne discendere la gratuità della prestazione, ma si rende necessario che vi sia norma di legge, richiamandosi la riserva di cui all'art. 23 Cost., non senza accennare ad un'eccezione. Infatti, se l'anzidetta riserva di legge fosse in qualche modo assoluta, essa inibirebbe ai comuni di prevedere, nell'esercizio dell'autonomia loro "riconosciuta" dall'art. 5 Cost., "tariffe" per le prestazioni della propria attività e l'esercizio delle proprie funzioni, attribuendo al legislatore<sup>(13)</sup> la unica titolarità per la determinazione del loro stabilimento e, probabilmente, anche della loro misura. Se non ché non si può trascurare di tenere presente la previsione dell'art. 119, comma 2, secondo periodo, Cost. (ma anche l'art. 118, comma 1 Cost.), per la quale gli enti locali territoriali ... "*Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.*"': come si può notare qui è la stessa Costituzione ad introdurre un'(apparente) eccezione alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., nel senso che tale eccezione è solo apparente, in quanto l'art. 23 Cost. considera, in via generale, le prestazioni personali o patrimoniali, mentre l'art. 119, comma 2, secondo periodo, Cost. ha riguardo ai tributi propri ed alle entrate proprie, cioè confluenti nel bilancio comunale, specie quando vadano a copertura di prestazioni ed attività svolte e che presentano il carattere di determinare vantaggi od utilità nei confronti di soggetti terzi rispetto al comune. Anche se non varrebbe conto affrontarla, merita un lieve cenno il fatto che, nel complesso delle equivocità che sono presenti in questo ambito (di molte delle quali, pur se non tutte, è stato parzialmente già fatto cenno), non mancano approcci del tutto ... fantasiosi, come (e. g.) quello per cui il corrispettivo delle prestazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione al (singolo) trasporto funebre sia assicurato dall'assolvimento ... dell'imposta di bollo (*sic!*). Da un lato ciò sembra ignorare come l'imposta di bollo non costituisca un'entrata "propria" del comune, bensì un'entrata "propria" dello Stato<sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>, dall'altro costituisce una sorta di *boomerang* lo-

<sup>(13)</sup> Aprendo la questione se sussista la competenza legislativa, esclusiva, dello Stato in relazione all'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., oppure la competenza legislativa regionale concorrente in relazione alla materia: "*armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*", questione di non immediata soluzione data la terminologia presente, anche sei potrebbe propendere la seconda, considerandosi che la prima fa riferimento al *sistema tributario e contabile dello Stato*.

<sup>(14)</sup> Se l'assunto avesse fondamento dovrebbe, necessariamente, essere generalizzato giungendo alla rigorosa conclusione per la quale l'attività di stipula, o, meglio, di rogazione, di un atto pubblico, anch'esso soggetto, fin dall'origine, all'imposta di bollo (nonché ad altre imposte), posa in essere dal notaio dovrebbe considerarsi remunerata dall'imposta medesima! Sembra che nessuno ... osi tanto.

<sup>(15)</sup> Astrattamente non si può escludere che quest'assunto sorga da una visione, del tutto di basso profilo e non esente da superficialità, erroneamente "unitaria" che vede nelle pubbliche amministrazioni un insieme unico, unitario, fors'anche indistinto (a volte, anche, inserendo in questo conglomerato (per così dire) soggetti quali gli

gici, nel senso che così argomentando si riconosce la piena legittimità a che tale attività trovi applicazione un corrispettivo – tariffa – per la sua remunerazione (ottenendo con ciò un risultato esattamente opposto a quello, probabilmente, voluto).

Tra l'altro, giunti a queste conclusioni, si deve osservare come in tale eventuale ipotesi, la tariffa così stabilita non sia tale da far venire meno il titolo al pagamento dei diritti fissi nelle due tipologie considerate dall'art. 19, commi 2 e, distintamente, 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per la loro differente natura e fondamento, trattandosi di istituti del tutto distinti e separati.

---

enti pubblici economici o, ben peggio, soggetti di diritto privato a mente del c.c. nei quali sia presente una qualche partecipazione di proprietà pubblica). Questo significa ignorare come la Costituzione, nel testo antecedente alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, prevedesse (art. 5 Cost., per altro non modificato) come la Repubblica riconoscesse le autonomie locali, dando in qualche modo atto della loro pre-esistenza rispetto alla Repubblica stessa, mentre attribuisse ("vecchio" art. 115 Cost.) alle regioni la natura di "enti autonomi", cioè tali istituti dalla Repubblica. Con le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, attuate con la già citata L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, gli scenari sono del tutto mutati e, se l'art. 5 Cost. non è stato modificato, l'art. 114, 1 Cost. individua una pluralità di livello di governo quali soggetti costitutivi della Repubblica, tra i quali vi è pari ordinazione e totale assenza di rapporti di gerarchia, sia essa funzionale e, meno ancora, organica, tanto che con la stessa L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, vi è stata l'abrogazione dell'art. 129 Cost., il quale, fin tanto che vigente, disponeva che le province ed i comuni fossero, anche, circoscrizioni di decentramento statale e regionale (comma 1), con la conseguenza che comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato (si fa rilevare l'ordine con cui sono indicati questi livelli di governo nell'art. 114, comma 1 Cost.) sono "soggetti", entità posti sul medesimo piano, il ché esclude che vi possano essere promiscuità od altro.

Rubrica

**Rassegna di letteratura medico legale e tanatologica**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**I VIVI E I MORTI NELLA NAPOLI PREUNITARIA. NOTE DI RICERCA****di Francesco Pezzini, in *Studi tanatologici*, Anno 4, numero 4, 2008**

Francesco Pezzini ha scelto la Napoli preunitaria, cioè una delle città più popolate dell'epoca, per studiare il processo che in Europa avrebbe condotto all'affermazione del camposanto extraurbano.

Napoli, seconda metà del 1700. Gli influssi dell'Illuminismo arrivano fin qui dalla Francia. Alcuni uomini di cultura si propongono di fare uscire il regno partenopeo da condizioni di arretratezza medioevali. Tra i tanti problemi su cui intervenire c'è il sistema delle sepolture, che vengono effettuate all'interno del centro abitato, con danno per la salute collettiva. Le sepolture urbane sono una consuetudine in tutta Europa, ma il territorio campano presenta una caratteristica particolare, forse unica: l'utilizzo, dentro le città, delle "terresante". Si tratta di cripte in cui i cadaveri vengono lasciati decomporre su appositi colatoi per i primi due anni, trascorsi i quali le famiglie prelevano gli scheletri per dargli una ulteriore sepoltura. Questi sotterranei sono quindi aperti al pubblico: le famiglie si immergono regolarmente nel tanfo ammorbante per visitare i propri morti e controllarne lo stato di putrefazione. In qualche caso la decomposizione in cripta è sostituita da una inumazione superficiale, ma il principio è lo stesso: il processo di scheletrizzazione deve essere periodicamente monitorato.

Agli occhi di un illuminista è una pratica insana, da vietare: sfugge, ad una mente improntata alla pura razionalità, la ragione profonda di una ritualità arcaica. Dietro alle terresante c'è la tradizione funebre della doppia sepoltura. Seguire la trasformazione

del cadavere in disfacimento, che gradualmente si libera delle carni corrotte fino a ridursi ad ossa biancheggianti, significa controllare il passaggio da una condizione terrena al simulacro di una condizione ultraterrena, lo scheletro, destinato a durare nel tempo.

Nella capitale borbonica il movimento riformatore settecentesco, pur trovando insuperabili resistenze iniziali, giunge comunque a risultati di grande originalità. Le preoccupazioni sanitarie non fanno presa sulla popolazione partenopea, almeno su quella parte che può permettersi l'accesso alle terresante: perciò queste ultime evitano per lungo tempo l'auspicata chiusura. C'è però un vasto strato di indigenti, privi di qualsiasi diritto, su cui i riformatori possono disporre incontrastati. Napoli diviene la sede di un incredibile esperimento. L'architetto Ferdinando Fuga realizza nel 1762, ai piedi della collina di Poggioreale, una vera e propria macchina per lo smaltimento dei corpi: il cimitero delle 366 fosse. La struttura, progettata a servizio dell'Ospedale degli Incurabili, dovrebbe essere seguita da altri quattro campisanti in altrettante aree periferiche. A causa di problemi economici il piano si arena, per essere ripreso decenni dopo, sotto l'emergenza delle epidemie di colera.

Francesco Pezzini non si dilunga sull'attività nel cimitero delle 366 fosse, preferendo dedicarsi alla descrizione delle dinamiche attraverso le quali cambiò il sistema cimiteriale. I lettori de "I Servizi Funerari" possono però contare su altri apporti: ad esempio, nel numero 4/2009, è stato pubblicato un articolo della professoressa Laura Bertolaccini dal titolo "Iconografia della morte. Il Giudizio Universale del Beato Angelico". La docente evidenzia una novità nel dipinto: per la prima volta c'è la rappre-

sentazione pittorica di un cimitero collettivo, le cui tombe hanno una strana sequenza alternata. Il dettaglio le suggerisce un'analogia con il cimitero di Ferdinando Fuga, del quale illustra la disposizione. Le fosse, 366 come i giorni dell'anno, compreso l'anno bisestile, erano allineate in ordine bustrofedico: da sinistra a destra nella prima fila, poi da destra a sinistra in quella successiva, e così via. L'alternanza si protraeva per 19 file, ciascuna di 19 posti (con l'eccezione del posto al centro del quadrato, occupato da un lampione). La professoressa Bertolaccini è però interessata soprattutto ad evidenziare le somiglianze tra l'opera pittorica del Beato Angelico e l'opera architettonica di Fuga: rimane estraneo al suo ambito di ricerca il funzionamento concreto del cimitero, che viene invece descritto in un libro di Giuseppe Marcenaro, "Cimiteri", da me recensito sul numero 3/2010. Marcenaro chiarisce un aspetto che avrete già notato: 19x19 è uguale a 361, e togliendo il posto centrale impegnato dal lampione mancano 6 fosse al totale di 366. Le 6 restanti erano collocate nel porticato di ingresso, dove era situata pure l'abitazione del custode. Le fosse consistevano in un pozzo con l'imboccatura di due metri per due ed una profondità di dodici metri: sul fondo c'era una grata. Ogni mattina il custode scopperchiava la fossa con il numero corrispondente al giorno dell'anno, per buttarvi tutti i cadaveri che arrivavano in giornata. A sera il coperchio veniva riposizionato: non sarebbe stato toccato prima di un anno esatto. Nel frattempo le salme scaraventate in fondo si sarebbero decomposte, lasciando colare i liquami nel sottosuolo, attraverso la grata.

Era un raggelante esempio di razionalità, venato peraltro da riferimenti numerologici che noi oggi faticiamo a comprendere. I cadaveri provenienti dall'Ospedale degli Incurabili venivano in precedenza ammucchiati in una grotta sotterranea, come carcasse di animali: non si può pertanto imputare al cimitero ideato da Ferdinando Fuga una mancanza di attenzione ai corpi che la sensibilità (o l'insensibilità) dell'epoca non contemplava. Resta il fatto che gli illuministi si preoccupavano solo della salubrità dei vivi ed erano ciechi di fronte a tutto il resto.

Residui di questa mentalità ci sono ancora: possiamo notarli in certi eccessi cremazionistici, che rischiano di ridurre la cremazione ad una forma di smaltimento, mettendo in secondo piano il lato rituale. Pensiamo anche ad alcune forme di onnipotenza medico legale, in base alle quali ogni salma dovrebbe essere sottoposta ad autopsia per il superiore interesse dell'autorità giudiziaria. Pure la mentalità opposta, orientata al rispetto della tradizione locale, sopravvive. Le terresante non sono più in mezzo alle case, ma continuano ad esistere in qualche cimitero campano, a testimonianza di un senso della morte che i riformatori settecenteschi non furono in grado di comprendere.

*(\*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Cultura

## Note di musica funebre

### Il Requiem nel Novecento (II Parte)

di Andrea Boldrini

#### Secondo Novecento (1950-1999)

In Italia si osserva la netta tendenza a proseguire la composizione di requiem liturgici (almeno fino agli anni '80) rispettando sostanzialmente le forme e le strutture tradizionali nelle varie scelte stilistiche e l'uso del testo latino.

Soltanto negli ultimi due decenni si incontrano più di frequente lavori ispirati alla ricerca di nuove concezioni, fra i quali anche opere di musicisti dediti ad ambiti musicali non strettamente classici.

Le dediche sono complessivamente rare e mantengono la consueta tipologia, contrariamente a quanto avviene nel panorama internazionale; ciò sembrerebbe testimoniare uno scarso interesse nei confronti dei grandi tragici avvenimenti contemporanei o appena trascorsi.

Un certo risveglio in questo senso, dopo le esperienze di Bussotti, Sinopoli, G. Marini, può essere rappresentato da una singolare iniziativa di un gruppo di musicisti che si impegnano nella composizione collettiva di un "Requiem per le vittime della mafia" del 1992 al quale collaborano L. Ferrero (Introito), C. Galante (Dies irae), P. Arcà (Offertorio), M D'Amico (Sanctus), G. Sollima (Agnus Dei), M. Tutino (Libera me), M. Betta (Lux aeterna).

L'importanza di questo lavoro (al di là di valutazioni di natura estetica e stilistica) sembra risiedere proprio nel fatto di rappresentare, o quanto meno indicare, l'approdo in Italia di una tipologia di R. di ispirazione civile già ampiamente affermata in altri paesi.

In generale, rispetto alla prima metà del secolo si assiste ad una impressionante proliferazione di composizioni concepite strutturalmente come varianti di uno o più elementi sul R. tradizionale e anche di composizioni del tutto innovative che non mantengono alcun rapporto con il R. classico e rimandano ad una diversa concezione – ispirazione espressiva.

Se la produzione di R. come messa tradizionale continua ad essere molto consistente, si nota tuttavia per tutto il periodo in esame, specialmente all'estero, una notevolissima diversificazione delle partiture, che investe tutti gli aspetti, dalla struttura alla forma, dall'organico impiegato al testo-libretto, dal luogo destinato per l'esecuzione, alle dediche, alla durata. Già ad una prima rapida osser-

vazione è possibile distinguere una gamma vastissima di opzioni da parte dell'autore: dalle composizioni più vicine alla tradizione fino a quelle basate su forme di contaminazione tra generi musicali diversi come la musica popolare o la musica leggera, firmati da musicisti della più svariate culture e formazione musicale; i testi possono essere costituiti dalla liturgia latina, dalla lingua nazionale, misti, come anche da scritti religiosi non liturgici, brani letterari o testi poetici generalmente di ispirazione lirica o civile; si incontra anche l'utilizzo del dialetto. La struttura può presentare un totale o parziale rispetto della suddivisione nelle sezioni tradizionali, ma anche la sua sostituzione totale o parziale con parti del tutto nuove per il contesto, frutto di scelte soggettive. Numerosi sono i lavori concepiti come "frammenti". Quanto agli organici, si registra una serie di scelte incredibilmente variegata (ben lontana dal tradizionale "per soli, coro e orchestra") di cui citiamo solo qualche esempio: "a cappella", per coro di voci bianche, impiego di solista/i e orchestra, solista e strumento/i, coro con un solo strumento o una sola sezione dell'orchestra, strumenti tipici della tradizione popolare.

Si registra inoltre un notevole incremento del panorama dedicatorio, sia in relazione alle vittime delle tragedie mondiali che a quelle coinvolte in avvenimenti funesti di carattere politico e civile nazionale. Oltre che ai grandi eroi e personaggi simbolo, le dediche sono rivolte a soggetti collettivi come popoli, etnie gruppi religiosi, perseguitati.

I luoghi designati per l'esecuzione delle partiture permangono invece quelli della tradizione ottocentesca: chiesa (a volte cimitero), teatro, sala da concerto.

La durata può variare da un minimo di pochi minuti (solitamente nel caso di lavori in "fragment" o di forma "free") fino ad oltre un'ora (più di frequente nel caso di lavori più vicine al R. "classico").

Il tipo di composizione in questione, che potremmo per comodità definire semplicemente "Requiem contemporaneo", risulta piuttosto consistente in tutte le nazioni o scuole musicali di area culturale, anche se più o meno ricca in alcune in particolare; il dato, ancorché da verificare in modo più approfondito, starebbe ad indicare una tendenza diffusa su scala mondiale.

All'interno del quadro evolutivo che abbiamo cercato di delineare seppure in modo generico, risulta problematico riconoscere ed identificare suddivisioni o filoni. Merita però una menzione, sia per la frequenza della produzione che per il fatto di essere ormai riconosciuto dalla critica, un filone già segnalato dalla critica come emergente nel '900: il "War Requiem" o R. civile, ossia quella serie di composizioni di carattere religioso o laico che concepisce il R come espressione musicale della preghiera o del ricordo dei defunti che hanno incontrato la morte in contesti di violenza o di ingiustizia.

Sul versante "laico" (inteso come lavoro non destinato a fine liturgico) la composizione capostipite citata più frequentemente è il War Requiem di B. Britten del 1962, seguito da una serie di R. di svariata provenienza e natura (inserita a puro titolo esemplificativo nella successiva tabella). Tra esse si evidenzia, oltre al già citato "Re-

quiem per le vittime della mafia" di autori italiani, un'opera analoga ed altrettanto singolare, commissionata dalla Accademia tedesca di Stuttgart, dal titolo "Requiem of Reconciliation" (1995). Si tratta di un lavoro che prevede una collaborazione collettiva di 14 musicisti di 13 paesi, a ciascuno dei quali viene affidata la scrittura di una sezione nella più ampia libertà stilistica individuale. Le sezioni canoniche della liturgia vengono integrate dagli apporti musicali innovativi dei vari autori per cui la composizione può essere sostanzialmente identificata in una forma "free" con struttura "a frammenti". Il testo è quello della tradizione in latino ma è arricchito da brani di R. Celan (pseudonimo), scrittore austriaco. Si alternano sezioni in canto gregoriano a temi musicali delle tradizioni funebri nazionali in una grandiosa e solenne espressione della aspirazione alla pace di popoli un tempo nemici.

TABELLA 2 (1950-1999). ITALIA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
A. Filippello	Requiem	1953	
V. Mortari	Requiem "De morte transire ad vitam"	1959	
M. Castelnuovo Tedesco	Messa "Memorial service for the departed" op. 192	1960	
V. Tosatti	Messa da requiem	1963	
E. Macchi	Kleines Dachau Requiem	1968	Testo latino per voci bianche
S. Bussotti	The rare requiem ( <i>free</i> )	1969	A Romano Amidi (ballerino)
G. Sinopoli	Requiem Hashshirim	1976	Per coro a cappella
G. Veneri	Messa da requiem	1978	
F. Mannino	In morte della più cara op. 233 ( <i>free</i> )	1981	
	Missa pro defunctis	1982	In memoria di L. Kogan (violinista)
G. Marini	Requiem ( <i>free</i> )	1986	
M. D'Avola	Messa da requiem	1989	In memoria di Giovanni Paolo II
E. Capaccioli	Messa dei defunti	1989	
L. Gardelli	Messa da requiem	1990	
S. Gorli	Requiem ( <i>free</i> )	1990	
L. Ferrero C. Galante P. Arcà M. D'Amico G. Sollima M. Tutino M. Betta	Requiem per le vittime della mafia Introito Dies Irae Offertorio Sanctus Agnus dei ( <i>free</i> ) Liberate me Lux aeterna	1992	
L. Berio	Prolog ( <i>fragment</i> ) in "Requiem of reconciliation"	1995	Victims of II world war
G. Pacchioni	Requiem	1997	
L. Gardelli	Requiem	1998	
G. Veneri	Requiem	1999	A Giovanni Paolo II
C. Forlivesi	Requiem ( <i>free</i> )	1999	
L. Baronchelli	Requiem	s. d.	
D. Bartolucci	Requiem	s. d.	
G. Bellucci	Requiem memory	s. d.	
A. Bustini	Missa pro defunctis	s. d.	
L. Chailly	Kinder Requiem	s. d.	
G. Cirelli	Messa dei defunti	s. d.	
D. Liani	Missa pro defunctis	s. d.	
S. Marciano	Requiem per un amico	s. d.	
R. Nielsen	Requiem nella miniera	s. d.	
L. Picchi	Messa da requiem	s. d.	
B. Somma	Missa pro defunctis	s. d.	
	Requiem	s. d.	
F. M. Saraceni	Requiem	s. d.	
N. Vitone	Requiem	s. d.	
T. Zardini	Rito delle esequie (per funerali e messa dei defunti)	s. d.	

TABELLA 2 (1950-1999). FRANCIA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
Ivonne Desportes	Requiem	1950	
J. Rivier	Requiem	1953	
A. Desenclos	Requiem	1963	
C. Ballif	Requiem	1968	
F. Martin (CH)	Requiem	1972	
M. Chion	Requiem	1973	Testo misto
L. Ferrè	Requiem ( <i>free</i> )	1977	
R. T. Calmel	Requiem	1980	
J. Gelineau	Requiem	1987	
J. Catoire	Requiem	1991	
M. A. Dalbavie	Offertorium ( <i>free</i> ) in "Requiem of reconciliation"	1995	
L. Jouvét	Requiem	1997	
	New York Requiem ( <i>fragment</i> )	2001	

TABELLA 2 (1950-1999). AREA TEDESCA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
J. N. David (A)	Requiem corale op. 48	1956	
F. Martin (CH)	Requiem	1972	
K. Kraft (D?)	Requiem und Libera op. 91	Prima del 1978	Latin mass
	Missa pro defunctis op. 95	Prima del 1978	Latin mass
	Ein deutsches requiem ( <i>free</i> )	Prima del 1978	Testi biblici in tedesco
K. N. Schmid (D)	Ein deutsches requiem op. 64 1/a ( <i>free</i> )	Prima del 1995	Testi biblici in tedesco
	Funf gesange zu Requiem begrabnisfeier ( <i>free</i> )	Prima del 1995	
F. Cerha (A)	Introitus e Kyrie in "Requiem of reconciliation"	1995	
P.H. Dittrich	Dies Irae, in "Requiem of reconciliation"	1995	
W. Rihm	Communio I,, in "Requiem of reconciliation"	1995	
C. Orff	Requiem ( <i>free</i> )	s. d.	Testo latino e tedesco
V. Brautigam	Requiem fur Martin Luther King	s. d.	

TABELLA 2 (1950-1999). AREA SLAVA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
R. J. Kubelik (Czech)	Requiem pro memoria uxoris	1962	
D. Kabalewskij (Russia)	Requiem op. 72	1962	
G. S. Ligeti (HUN)	Requiem ( <i>fragment</i> )	1965	
K. Penderecki (POL)	Polish requiem ( <i>free</i> )	1984	Testo misto latino polacco/ To Suffering of Poland
G. Kurtag (ROM)	Requiem po drugu (requiem for beloved)	1987	Song in tedesco
A. G. Popov (Russia)	Requiem	1989	
Z. Vancea	Requiem	Prima del 1990	
S. L. Lazarov (BUL)	Holocaust requiem	1995	
K. Penderecki (POL)	Agnus Dei ( <i>fragment</i> ) in "Requiem of reconciliation"	1995	
G. Kurtag (ROM)	Epilog ( <i>fragment</i> ) in "Requiem of reconciliation"	1995	
M. Kopelent (Czech)	Judex ergo, in "Requiem of reconciliation"	1995	
A. Schnittke, G. Roshdestwenski (Russia)	Communio II, in "Requiem of reconciliation"	1995	
M. Stedron (Czech)	Requiem zingarorum	s. d.	
I. Kulieric (CRO)	Croatian glagolitic requiem	s. d.	

TABELLA 2 (1950-1999). AREA BRITANNICA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
N. Demuth (GB)	Requiem	1954	
J. Harrison (GB)	Requiem	1957	
E. B. Britten (GB)	War Requiem ( <i>free</i> )	1962	Testo misto latino inglese/ dedicato agli amici defunti nella I guerra mondiale
A. Loyd Webber (GB)	Requiem	1986	Dedicato al padre
B. Rands	Interludium,, in "Requiem of reconciliation"	1995	
Judith Weir	Sanctus,, in "Requiem of reconciliation"	1995	
Mary Mc Laughlin (NI)	Celtic requiem	1998	
J. Weir	Requiem	s. d.	



TABELLA 2 (1950-1999). AMERICA DEL NORD

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
E. R. Warren (USA)	Requiem	1965	
Nancy Telfer (CAN)	Requiem	1985	Testo misto latino inglese
L. Kucharz (USA)	Requiem aeternam n. 6 ( <i>fragment</i> )	1987	Latin mass
S. De Cesare (USA)	Requiem	1993	Testo misto latino inglese
E. Minor (USA)	Requiem ( <i>free</i> )	1995	In memoria di Dimitri Shostakowitch
R. E. Martin (USA)	Requiem da camera ( <i>free</i> )	1995	Testi poetici inglesi
J. Harbison	Iuste iudex, in "Requiem of reconciliation"	1995	
Nancy Telfer (CAN)	Requiem for the earth	1995	
J. Adler (USA)	Memento mori: an aids requiem ( <i>free</i> )	1996	Testo misto latino inglese
F. J. Brown, S. G. Seeger (USA)	Requiem after Bach	1997	Latin mass
D. Patriquin (CAN)	Requiem at Sea 'Titanic'	1999	
P. Glass (USA)	Symphony No.5 (Requiem, Bardo, Nirmanakaya), <i>free</i>	1999	Testi religiosi delle religioni orientali. Per soli, coro e orchestra
P. Johns (USA)	Requiem for Judas - a Parable of Grace ( <i>musical</i> )	1999	Testo misto latino inglese
P. Reif (USA?)	Requiem to war		

TABELLA 2 (1950-1999). AREA IBERICA

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
H. Olazaran de Estella (E)	Misa de defuntos	Prima del 1963	
L. Balada (E)	No res. En agnostic requiem ( <i>free</i> )	1974	Testo di Y. Paris / dedicato alla madre
F. Lopes Graca (P)	Requiem por las vitimas do fascismu en Portugal	1979	
X. Benguerel i Godò (E)	Requiem	1989	Dedicato a Salvador Espriu
R. Real	Misa pro defunctis	1993	
Y.A. Rodriguez, Y.A. Amargos	Requiem flamenco ( <i>balletto</i> )	1994	Per coro e orchestra
H. Olazaran de Estella (E)	Misa pro defunctis	s. d.	

TABELLA 2 (1950-1999). AMERICA DEL SUD

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
J. A. Carrillo Trujillo (MEX)	Pequeno requiem atonal	1956	
R. Pineda Duque (COL)	Misa de requiem	1957	
A. M. Valencia (COL)	Un requiem por el padre de las casas	1963	
B. E. Atehortua Amaya (COL)	Requiem del silencio	1987	
R. Torres Santos (Puerto-rico)	Requiem	1995	
E. L. Ubieta (CUB)	Requiem for poor of the world	1998	Dedicato a Madre Teresa di Calcutta

TABELLA 2 (1950-1999). ALTRI PAESI

Autore	Composizione	Anno	Dedica/Note
M. Theodorakis (GRE)	Requiem ( <i>free</i> )	1984	Ortodox litany /testo greco
C. M. Camilleri (Malta)	Requiem	1993	
A. Nordheim (NOR)	Confutatis., in "Requiem of reconciliation"	1995	
J. Yuasa (JAP)	Libera me., in "Requiem of reconciliation"	1995	

A conclusione del presente articolo, che completa la serie dedicata al Requiem, si ribadisce la piena consapevolezza della soggettività e dei limiti di una ricerca, che, nata sulla base di un interesse personale, ha dovuto affrontare in itinere problematiche estremamente vaste e complesse.

Riteniamo, tuttavia, di aver fornito qualche dato informativo interessante riguardo la consistenza numerica, la continuità e l'evoluzione del "genere" a favore di un lettore non necessariamente "addetto ai lavori", come l'autore di queste note.

## Cultura La “funeraria” veneta

di Daniele Fogli

### 1. PREMESSA

Con L.R. 4 marzo 2010, n. 18 la Regione Veneto è intervenuta a disciplinare la materia funeraria.

La legge regionale veneta è particolarmente corposa e si differenzia da altre precedenti esperienze regionali per l'aver affrontato con legge (e quindi non con regolamento) ambiti estesi di normativa settoriale, travalicando ampiamente gli ambiti sanitari.

### 2. QUALI DISPOSIZIONI SONO APPLICABILI

La legge consta di 55 articoli.

Abroga esplicitamente una L.R. Veneto previgente (n. 24/2009), in quanto di fatto la integra in questo testo.

Va a sostituire il D.P.R. 285/90 per tutte le parti che sono espressamente previste dalla legge regionale e dai provvedimenti da essa derivanti per i 7 specifici ambiti la cui applicazione è rimandata nel tempo.

#### Art. 2 comma 2

*La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:*

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;*
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorio;*
- c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;*
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;*
- e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;*
- f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;*

*g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.*

Fino ad allora, ove vi siano norme statali, si applicano queste. Per quanto concerne:

1) i requisiti strutturali di cimiteri e crematori e del servizio obitorio (come definito dalla L.R. 18/2010 dall'art. 15);

Essi sono infatti presenti nel D.P.R. 285/90, nel D.P.R. 254/2003, nel T.U.LL.SS., nella L. 130/2001, nel D.P.R. 14/1/1997 in materia di requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie. Inoltre per il ricorso all'art. 106 D.P.R. 285/90 si veda anche la D.G.R. Veneto 14 giugno 2002 n. 1533.

2) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse. Essi sono presenti nel D.P.R. 285/90, in provvedimenti conseguenti la L. 130/01 (art. 8) ancora non emanati, provvedimenti statali attuativi dell'art. 31 del D.P.R. 285/90 (uso di mezzi e materiali per le bare);

3) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri. Essi sono presenti nel D.P.R. 285/90, nel T.U.LL.SS. e nella D.G.R. Veneto 14 giugno 2002 n. 1533 per le tumulazioni privilegiate, come modificato e integrato da D.G.R. Veneto 3 luglio 2007, n. 2051;

4) per l'elenco delle malattie infettivo-diffusive si ha una elencazione estesa e vetusta del Ministero della sanità (art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1a, 2a e 3a dell'annesso allegato).

Invece per quanto concerne le case funerarie, le sale del commiato (come intese nella L.R. Veneto) e per l'esercizio dell'attività funebre (come prevista dall'art.

5 L.R. Veneto), occorre attendere la esplicitazione rispettivamente dei

1) requisiti strutturali di case funerarie e sale del commiato;

2) requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre.

Per tali motivi ora non è possibile autorizzare esercizio di attività funebre in Veneto, conseguentemente non è nemmeno possibile attuare la incompatibilità tra un'attività non autorizzabile e la gestione di cimiteri.

In base all'art. 54 trovano applicazione le norme vigenti (statali e regionali) fino alla pubblicazione sul BUR Veneto delle disposizioni regionali attuative di cui all'articolo 2.

E si ritiene che, man mano che vengano pubblicati i singoli provvedimenti di G.R., venga applicata la parte di legge regionale fino ad allora inapplicabile o applicabile solo su riferimenti di norma statale.

A maggior chiarimento le parti della L.R. che già è possibile applicare in quanto nel testo sono contenuti tutti gli elementi per farlo (senza rimandi a provvedimenti attuativi regionali), sono già operative.

Sono altresì operative le parti che sono attuabili sulla base di norme statali esistenti.

Alcuni esempi possono chiarire le cose:

a) non essendovi la D.G.R. Veneto che disciplina i mezzi funebri, ma essendovi la norma statale, nulla è modificato in materia fintanto che intervenga la D.G.R.. Analogamente per le bare.

b) le imprese funebri continuano a svolgere la propria attività in Veneto ora sulla base della necessaria compresenza di autorizzazione al commercio per attività non alimentare e autorizzazione *ex art.* 115 T.U. di P.S..

Solo dopo la emanazione del D.G.R. Veneto sui requisiti per l'esercizio dell'attività funebre e l'emanazione da parte del comune del regolamento di polizia mortuaria comunale che disciplina attività funebre e servizio di trasporto funebre si riuscirà a completare il complesso iter che ha portato alla nascita dell'attività funebre in Veneto.

Il trasporto funebre a pagamento potrà essere svolto in Veneto solo da:

- esercenti l'attività funebre (sia a cassa chiusa che con contenitore impermeabile non sigillato-durante periodo di osservazione);
- esercenti il solo trasporto di feretro (dopo il periodo di osservazione)

Per come è costruita la norma, di fatto, la seconda tipologia, che richiede tutti i requisiti come per l'attività funebre, sarà residuale e, forse, limitata al caso del trasporto di resti mortali.

a) la materia della cremazione, essendo completa nel provvedimento regionale con pure i richiami alla norma statale, è già operativa.

b) l'osservazione è ora solo 24 ore, salvi i casi speciali previsti dal regolamento

c) È già operativa la norma che prevede la visita necroscopica "entro 36 ore e non prima di 8 ore dalla constatazione di decesso" e purché sia svolta dopo la dichiarazione o avviso di morte.

E qui vi sono 2 elementi di problematicità:

l'ora di constatazione del decesso che potrebbe essere:

- coincidente con l'ora della morte;
- o con l'ora in cui è intervenuto il medico curante.

Si propende per la seconda ipotesi. Dal che occorrerebbe un certificato in carta libera del medico intervenuto che constata il decesso e scrive l'ora in cui ha assistito al decesso (che servirà per il completamento della scheda ISTAT da parte dell'Ufficiale di stato civile) o l'ora del decesso che gli è riferita da chi vi ha presenziato.

L'ora di constatazione è distinta da quella in cui è avvenuto il decesso ed è l'ora in cui il medico è intervenuto sul luogo del decesso.

#### LA POSSIBILITÀ DI SPOSTARE UN MORTO

Mentre infatti in altre regioni il trasporto di un morto in periodo di osservazione è chiamato trasporto di salma, per distinguerlo dal trasporto di cadavere (che abbisogna sempre dell'autorizzazione comunale al trasporto funebre) e ci si avvale di certificazione medica che costituisce titolo al trasporto al luogo di prosecuzione dell'osservazione, in Veneto la cosa pare non sia stata adeguatamente approfondita.

Difatti sembra essere distinto il trasferimento durante il periodo di osservazione dal trasporto funebre (Art. 5 comma 1, lettera d), tanto da permetterne l'esecuzione (del primo ai soli esercenti l'attività funebre. Però non è detto nulla circa l'autorizzazione al trasporto. Non vi è verifica dell'identità del defunto (che invece c'è nel caso di trasporto di feretro), non c'è verbale di regolarità sottoscritto e quindi la identità dell'incaricato del trasporto che comunque risponde del pubblico servizio che effettua.

Non c'è chi stabilisce se un corpo possa essere spostato senza pericoli per la pubblica salute e soprattutto che non vi siano sospetti di morte dovuta a reato.

Circostanze che devono essere rilevate dal medico intervenuto a constatare il decesso.

Né è possibile che l'autorizzazione al trasporto sia quella data dall'Ufficio di stato civile assieme alla autorizzazione a inumazione/tumulazione o cremazione. I tempi e le verifiche intermedie lo escludono.

E a questo punto vale per esclusione l'Art. 24 del D.P.R. 285/90 (essendo questo un trasporto di un cadavere entro il comune in luogo diverso dal cimitero).

Un bel pasticcio!

Pertanto si ritiene che sia il certificato medico di constatazione del decesso che dovrà essere fatto pervenire con tempestività all'Ufficio di stato civile del luogo di

decesso e che può anche costituire dichiarazione di morte e, si aggiunge, autorizzazione al trasferimento senza pericoli per la pubblica salute e infine senza che si ravvisino segni di possibile morte dovuta a reato.

E inoltre chi esegue il trasferimento di cadavere in periodo di osservazione (l'Art. 11 comma 2 la chiama impresa funebre, in maniera diversa da quel che dovrebbe e cioè l'esercente l'attività funebre) dovrebbe comunicare tempestivamente all'ufficio di stato civile (e perché non al Sindaco?) del comune di decesso (e perché non anche a quello di sosta in osservazione del cadavere) oltre alle generalità del defunto, la sede, anche l'ora di partenza, arrivo e la persona che materialmente ha eseguito il trasporto (che è incaricato di pubblico servizio).

Diversamente ci si ritroverebbe dei cadaveri che girano sull'intero territorio regionale senza un qualche documento, laddove fosse fermato il mezzo funebre.

E inoltre senza poter dar modo a chi ha il potere di vigilanza di svolgerla effettivamente.

La soluzione sta nel disciplinare questi trasporti e l'attività funebre col regolamento di polizia mortuaria comunale, laddove la regione non ponga rimedio prima, con i provvedimenti attuativi di cui all'Art. 2 comma 2 o con una rettifica della legge.

Ma allora perché non utilizzare la scheda ISTAT, modificandola opportunamente nella parte da compilare da parte del medico curante?

Si evita la creazione di un ulteriore certificato. Ma occorre un impegno a livello statale e questo si potrebbe veramente chiamarsi semplificazione!

### 3. TITOLARITÀ

La L.R. Veneto determina riflessi soprattutto in campo di titolarità di funzioni.

Con l'Art. 2, interviene a specificare le competenze della Regione (programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo della materia funeraria)

Con l'Art. 3 fissa i compiti dei Comuni e individua:

- 1) Obbligo di garantire da parte del Comune la sepoltura oppure la cremazione dei cadaveri delle persone residenti o decedute nel territorio. È compito del comune singolo o in associazione con altri comuni realizzare (quindi in termini proprietari) cimiteri e crematori. Con l'articolo 29 viene specificato che ogni comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero (N.d.R. anche consortile con altri comuni). Non sussiste l'obbligo di realizzare almeno un crematorio;
- 2) Obbligo di rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge (statale e regionale);
- 3) Obbligo di assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari. È questo elemento di grande importanza perché apre l'intero fronte degli spazi per il commiato per religioni diverse dalla catto-

lica e per commiato cosiddetto laico o civile. Questo obbligo ad assicurare spazi pubblici può anche intendersi come invito a realizzare case funerarie e sale del commiato pubbliche;

4) Obbligo di adozione (ma senza termine) del regolamento di polizia mortuaria in ogni comune;

5) Obbligo di assicurare (e quindi a garantire) il relativo servizio istituzionale e a proprio carico:

a) il trasporto funebre nei casi di:

1. indigenza defunto;
2. stato di bisogno della famiglia;
3. disinteresse da parte dei familiari;

b) servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico (recupero di cadaveri, su disposizione dell'Autorità giudiziaria)

Non viene specificato alcun obbligo laddove vi sia una situazione di abitazione inadatta alla permanenza del defunto, su disposizione dell'Autorità sanitaria. È questione che può essere dettagliata in sede regolamentare, perché il cadavere in tal caso può essere solo trasferito in casa funeraria o in struttura obitoriale.

6) Esercizio dell'attività di vigilanza per l'applicazione della L.R. 18/2010, avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari dell'ASL;

Il regolamento comunale di polizia mortuaria deve, tra l'altro:

1) Stabilire l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo:

- a. dei cimiteri (implicitamente dei crematori in quanto obbligatoriamente interni ai cimiteri);
- b. delle strutture obitoriali;
- c. delle sale del commiato

Per quanto riguarda i cimiteri si consiglia di prevedere nel regolamento comunale un rinvio al piano regolatore cimiteriale e allo strumento attuativo dello stesso.

2) Stabilire le caratteristiche delle fosse circa la durata della rotazione dei campi di inumazione (è la stessa legge a richiamare che la durata ordinaria è di 10 anni, ma diminuibili o incrementabili proprio con questo strumento regolamentare da parte del comune, dopo aver sentito l'ASL. Conseguentemente è implicitamente abrogata la procedura che prima prevedeva la autorizzazione regionale per tale riduzione). Viene posto in capo al comune anche il compito di regolamentare le procedure di trattamento del terreno per favorire processi di mineralizzazione. Sembra qui di comprendere una sorta di recupero delle indicazioni di cui alla circolare 10/98 del Min. Sanità, ma non si può scendere sotto il termine ordinario di 5 anni di reinumazione di resti mortali, anche con addizione di sostanze biodegradanti. Si noti che per campi di inumazione si intendono sia quelli ordinari (per feretri dopo il decesso) sia quelli speciali (per resti mortali). Le durate diventano però (Art. 38) anche di riferimento (per inumazione ed esumazione) per le sepolture private a sistema di inumazione, concesse a privati. Ad es. una

concessione di una area per inumazione a 1 posto, di durata trentennale, può essere utilizzata per esumazione dopo l'ordinario tempo di inumazione (10 anni, riducibile o incrementabile dal comune) al bisogno (per inumarvi un altro feretro), purché permanga un tempo di concessione utile non inferiore all'ordinario periodo di inumazione e sempre che si provveda per le ossa mineralizzate o per i resti mortali (ove si rinvenissero).

3) Fissare modalità (compresa la decadenza, revoca, rinuncia, estinzione), durata e tariffe delle concessioni. Anche in questo caso si consiglia un rinvio attraverso lo strumento regolamentare (per le tariffe) a strumenti più snelli e praticati da tutti i comuni: provvedimento generale di istituzione di competenza consiliare, adeguamento con provvedimento di G.M. sulla base di indirizzi stabiliti dal consiglio. Ma se questo non è previsto occorre ogni volta seguire la procedura necessaria per la approvazione di variazione di regolamento.

4) Disciplinare le attività funebri (intese come quelle che costituiscono, laddove siano svolte in forma congiunta, l'attività funebre di cui all'art. 5, cui aggiungere pure la casa funeraria, che può essere solo gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre) e le condizioni di esercizio del trasporto funebre (in applicazione delle disposizioni regionali).

5) Fissare le prescrizioni per l'affidamento di ceneri, nonché le caratteristiche che devono possedere le urne cinerarie (in particolare questa specificazione è legata alla tipologia di interrimento consentito per le urne: cioè interrimento protetto o interrimento libero).

6) Stabilire le caratteristiche:

- a. della camera mortuaria;
- b. dell'ossario comune;
- c. del cinerario comune;
- d. delle sepolture per inumazione di feretri (contenenti un cadavere o un resto mortale), di urne da interrare liberamente;
- e. delle sepolture per tumulazione di feretri (in loculo singolo o di tomba), di tumulazione di cassette di ossa (in cella) o di urna cineraria (in cella) o in vano ipogeo interrato.

Con l'Art. 4 vengono specificati i compiti delle ASL.

L'Art. 5 istituisce l'attività funebre e attribuisce a tali esercenti i compiti ivi indicati, oltre che la possibilità di gestire case funerarie. Inoltre viene definito il trasporto funebre (Art. 21) come servizio di interesse pubblico, svolto ciascuno previa specifica autorizzazione del comune.

L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio e nel trasporto funebre è ricompreso sia il trasporto di cadaveri che di resti mortali.

Invece per il trasporto di cassette di ossa e di urne cinerarie può provvedere, oltre ad un esercente l'attività funebre (o a soggetto autorizzato al trasporto funebre

distintamente dall'attività funebre) anche un familiare con mezzo proprio.

#### 4. INNOVAZIONI CIRCA MODALITÀ DI SEPOLTURA E REALIZZAZIONE DEI CIMITERI

I requisiti minimi per poter realizzare e mantenere in esercizio un cimitero sono:

- a) un campo di inumazione (di feretri contenenti cadaveri);
- b) un campo di inumazione speciale (di feretri contenenti resti mortali);
- c) una camera mortuaria che possenga le caratteristiche previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria (quindi è importante definirle, altrimenti valgono quelle statali individuate dal D.P.R. 285/90);
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

In un cimitero possono essere presenti (in relazione alle richieste della popolazione e secondo tradizioni locali) anche:

- aa) loculi per la tumulazione di feretri;
- bb) celle per conservazione di cassette ossario (N.B. ora sono ammesse per il Veneto semplicemente metalliche e non di sola lamiera di zinco);
- cc) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- dd) uno spazio per la dispersione delle ceneri;
- ee) zone in cui prevedere aree da concedere a privati per sepolture a sistema di inumazione o tumulazione.

Anche se non è specificato, si ritiene pure tombe costruite dal Comune o dal gestore del cimitero da concedere a privati.

##### 4.1. Il sistema di sepoltura

**Esumazioni ordinarie** sono quelle che si eseguono decorsi gli ordinari tempi di inumazione (10 anni).

Dopo 10 anni di inumazione un cadavere è definito **resto mortale**.

I resti mortali esumati possono solo essere reinumati (nel campo di inumazione speciale o in sepoltura privata in concessione) o cremati. Non è consentita la tumulazione (anche con rifascio del feretro) in loculo o tomba di cui si disponga di resti mortali esumati.

È invece possibile effettuare una **esumazione straordinaria**, previa autorizzazione comunale, sentita l'ASL, e poi cambiando le caratteristiche del feretro (rifasciandolo) lo si può tumulare in loculo o sepoltura privata di cui si disponga.

Dopo 20 anni di tumulazione un cadavere è definito **resto mortale**.

Si definiscono **estumulazioni ordinarie** quelle che si effettuano allo scadere della concessione.

Sono estumulazioni straordinarie tutte le altre.

I **resti mortali estumulati** possono solo essere reinummati (nel campo di inumazione speciale o in sepoltura privata in concessione) o cremati. Non è consentita la tumulazione (anche con rifascio del feretro) di resti mortali estumulati in loculo o tomba di cui si disponga (le esegue, senza sentire l'ASL, il gestore del cimitero).

Le **estumulazioni straordinarie** sono quelle che si eseguono prima dello scadere della concessione. Devono essere autorizzate di volta in volta dal comune, sentita l'ASL.

Possono essere effettuate per qualunque valido motivo come traslazione ad altra sepoltura, cremazione (in quest'ultimo caso con la procedura per cadavere se sotto i 20 anni di tumulazione, con la procedura per resto mortale se sopra i 20 anni di tumulazione).

La combinazione di quanto scritto al comma 1 dell'art. 40 con quanto previsto in tema di pianificazione cimiteriale dall'art. 27 comma 2 L.R. 18/2010 si ritiene possa determinare effetti di riduzione delle durate delle concessioni cimiteriali per loculo, che sarà conveniente portare a valori compresi nel range 20 - 30 anni al massimo.

È sempre consentito, se vi è capienza fisica e se c'è diritto alla sepoltura nel manufatto, la collocazione di cassette ossario e/o di urne cinerarie in loculo, in compresenza con un feretro.

Pertanto è sempre possibile, a richiesta di aventi titolo, dando luogo ad estumulazione straordinaria, la cremazione di resti mortali presenti in un loculo concesso in passato in perpetuo o a tempo determinato (ad es. per 50 anni).

La novità importante è che al termine di concessione cimiteriale, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, il comune può disporre la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria con le modalità di cui all'art. 3, lettera g) della L. 130/2001.

Col ché resta il problema del trattamento dei resti mortali presenti in concessioni perpetue, per i quali occorre intervenire con dettagliata norma del regolamento di polizia mortuaria comunale, che individui i casi in cui procedere a decadenza e revoca della concessione e del successivo trattamento di tali resti mortali.

#### **4.2. Pianificazione cimiteriale**

È una delle innovazioni più difficili da interpretare e più problematica di questa normativa regionale. Difatti con il comma 2 dell'art. 27 si interviene in tema di dimensionamento cimiteriale:

*2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.*

Per le inumazioni ciò si traduce in quasi il raddoppio del numero di fosse per inumazione rispetto ai precedenti criteri stabiliti dall'art. 58 del D.P.R. 285/90 (1,5 turni di rotazione per inumazione in campo comune + area per inumazione resti mortali esumati/estumulati e per eventi eccezionali).

Ma l'altra novità dirompente è quella che prevede un obbligo di dotazione di sepolture a sistema di tumulazione corrispondente ad almeno 2 turni di rotazione (prescrizione mancante nella norma statale in quanto non obbligatoria la previsione di aree per sepolture a sistema di tumulazione).

La innovazione è veramente problematica per identificare la tipologia di sepolture soggette al calcolo e le durate da prendere in considerazione.

La norma regionale di fatto incentiva la disponibilità di grandi quantità di fosse e la costruzione di quantità ingenti di manufatti e contrasta con i principi stabiliti nel comma 2 dell'art. 1 della stessa legge regionale, che privilegia la cremazione e le sepolture a minor impatto per l'ambiente.

Insomma un meccanismo pianificatorio basato su moltiplicatori che rischiano di prevedere dotazioni infrastrutturali cimiteriali ampiamente sovradimensionate rispetto all'effettivo bisogno di medio periodo.

Un altro problema è la individuazione del periodo di riferimento per effettuare i calcoli.

La previgente norma statale fissa il meccanismo di calcolo sulla base delle sepolture a sistema di inumazione in campo comune effettuate negli ultimi 10 anni compiuti, al momento del calcolo.

La L.R. Veneta nulla dice in proposito, e quindi ci si può riferire:

- a) ai dati degli ultimi 10 anni (mancanti in moltissimi piccoli e medi comuni con la distinzione dettagliata che occorrerebbe);
- b) o ai dati dell'ultimo anno compiuto al momento del calcolo;
- c) o ancora ad altre soluzioni frutto delle valutazioni proprie di ogni comune e trasfuse nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

È infatti il regolamento comunale che dovrà dettagliare tali specifiche (tenendo presenti i requisiti strutturali dei cimiteri di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. Veneto).

E lo si consiglia vivamente!

Attenzione poi, perché ora in Veneto ogni cimitero, per essere tale (cioè per essere operativo, in sostanza per essere accreditato cimitero) deve avere campo di inumazione per cadaveri, campo di inumazione speciale per resti mortali, camera mortuaria, ossario comune e cinerario comune. Invece ora il D.P.R. 285/90 e il T.U.L.L.SS. non obbliga ad avere un campo per resti mortali in ogni cimitero e solo per via giurisprudenziale è stato affermato che ogni cimitero deve ave-

re almeno il campo di inumazione ma, dall'interpretazione letterale della normativa vigente in campo statale, non è d'obbligo dappertutto la presenza di campi di inumazione. Quel che contava era che nell'intero territorio comunale vi fosse un numero di buche tale da garantire il rispetto del fabbisogno minimo legale di fosse. Ora invece viene posto nel solo Veneto un vincolo aggiuntivo (anche se sostanzialmente aggirabile, prevedendo laddove non servono campi di inumazione di dimensioni lillipuziane!).

Al momento, per l'applicazione di questa norma pianificatoria si possono ipotizzare scenari restrittivi o estensivi. Si tralascia in questa sede la identificazione di quelli estensivi, in quanto ognuno è libero di sbizzarrirsi (che ne so il conteggio con media ponderale delle durate dei loculi laddove nel tempo si siano avute durate differenti; e a quel punto non si riesce a capire come conteggiare le durate perpetue: come possono ruotare 2 volte i loculi a durata perpetua?, e via dicendo ...).

Si è invece prevista una interpretazione della norma regionale strettamente letterale, ottenendo così di limitare l'applicazione del calcolo delle sepolture soggette a rotazione a quelle di cui è obbligatoria la previsione regolamentare della durata della concessione e cioè:

- inumazioni di cadaveri;
- inumazioni di resti mortali;
- tumulazioni di cadaveri in loculo;
- tumulazione in cella di cassetta ossario;
- tumulazione in cella di urna cineraria.

In sostanza solo quanto specificato nei requisiti mini-

mi per un cimitero dall'art. 30 della L.R. 18/2010.

Inoltre il calcolo dovrebbe basarsi su un arco di tempo molto ristretto (ad es. media degli ultimi 3 anni) stabilito dal regolamento di polizia mortuaria del comune, per considerare gli effetti positivi dati dalla crescita della cremazione.

E infine ci si riferisce alle sole durate delle concessioni a tempo determinato per quelle tipologie di sepolture dell'art. 30, richiamate nel regolamento di PM comunale.

Di seguito si è pertanto effettuata una simulazione per comprendere quali effetti possono derivare da questa norma sul complesso di cimiteri di un comune virtuale di 100.000 abitanti, con 1.000 sepolture annue al decesso così suddivise, in presenza di crematorio:

1.000	100,00%	TOTALE
250	25,00%	INU CC
20	2,00%	INU PRIV
530	53,00%	TUMULO
200	20,00%	CRMZ

Si potrebbe determinare una pianificazione minima per l'intero comune di 60.800 posti, dove una fortissima incidenza l'ha la collocazione data dal trattamento *post mortem* (N.d.R. vedi tabella a fondo pagina).

È immediato valutare che utilizzando il criterio previgente (Art. 58 D.P.R. 285/90) il fabbisogno minimo legale di (sole) fosse è pari a 4.500 posti. Ora col nuovo criterio regionale veneto il fabbisogno minimo le-

100000		Abitanti	1800	6	60.800			44,94
<b>Calcolo fabbisogno minimo di posti in cimitero</b>			Posti		13.500		4500	9000
					Veneto		Stato	(+/-)
					7.500		3750	3750
<b>Al decesso</b>	Anni	<b>Sepolture</b>	1000	Turni	32.300		3750	<b>39,39</b>
Anni rotazione	10	inumazione feretri al momento decesso	250	3	7.500	2	3750	2,25
Anni rotazione	30	tumulazioni feretri in loculo al momento decesso	330	2	19.800			35,64
Anni rotazione	25	tumulazione in cella di urne cinerarie al decesso	100	2	5.000			1,5
Anni rotazione	20	altre inumazioni (in sepoltura privata)	20	0	-			0
Anni rotazione	30	tumulazioni urne cinerarie in loculo preesistente	50	0	-			0
Anni rotazione	99	tumulazioni urne in sepoltura privata diversa da loculo	30	0	-			0
Anni rotazione	99	altre tumulazioni in sepoltura privata diversa da loculo	200	0	-			0
Anni rotazione	10	interramento di urne cinerarie libere	10	0	-			0
Anni rotazione	20	interramento di urne cinerarie in tumulo ipogeo	10	0	-			0
Anni rotazione = durata concessione o sepoltura fissata in reg. PM comunale al momento del calcolo.								(+/-)
					6.000		750	5250
<b>Post mortem:</b>		<b>Sepolture</b>	1000	Turni	28.500		750	<b>5,55</b>
Anni rotazione	5	inumazione in campo speciale di resti mortali esumati	300	3	4.500			1,35
Anni rotazione	5	inumazione in campo speciale di resti mortali estumulati	100	3	1.500			0,45
Anni rotazione	25	tumulazione di cassette ossario in cella	250	2	12.500			3,75
Anni rotazione	25	tumulazione di urne cinerarie non in occasione decesso	200	2	10.000			0
		altre tumulazioni post mortem	150	0	-			0

gale di posti diventa di 60.800 (conteggiando buche, loculi, celle), mentre di sole fosse cadaveri di 7.500.

Ripetendo gli stessi conteggi per situazioni fortemente differenziate (casi di assenza di cremazione, di medio bassa cremazione, di medio alta cremazione e di alta cremazione) si perviene al risultato che la formula di calcolo è scarsamente elastica e quindi la necessità di posti (in totale) cambia di poco, anche se il mix è completamente diverso (con alta cremazione sono basse le richieste di buche e di loculi e alte quelle di celle, come intuitivo; e viceversa).

Sorge pertanto la domanda: che senso ha pianificare la sovra costruzione di ingenti quantità di manufatti a loculi e di buche (addirittura queste in ogni cimitero) in una fase storica di crescita della cremazione (e si aggiunge pure di scarse risorse finanziarie)?

Si vanno a congelare grandi spazi progettati per il futuro, prevedere ingenti costruzioni che nel tempo non si faranno.

Anche se è un criterio di pianificazione contestabile almeno garantisce ampi spazi di disponibilità future per aree cimiteriali e quindi il metodo ha intrinsecamente un alto coefficiente di sicurezza.

Sappiamolo e quindi prevediamo ampi spazi cimiteriali. Circa la realizzazione di manufatti ... meglio prevedere di farne soprattutto per celle per ossari e per urne cinerarie. Loculi e fosse quel tanto che serve!

Come si potrà notare con questa interpretazione letterale della norma sussiste il problema di conteggio dei loculi esistenti in concessione perpetua e in concessione a tempo determinato, ma di durata superiore a quella dell'ultimo regolamento di polizia mortuaria (es. ora la durata delle concessioni dei loculi a tempo determinato è di 30 anni, in passato era di 50 anni o di 99 anni).

Si consiglia empiricamente di conteggiarli 1 posto se la durata attuale della concessione è di 30 anni.

Difatti, a fronte di situazioni in cui si ha la permanenza per l'intera durata (ad es. 50-ennale) possono aversi situazioni di utilizzo del loculo con turno rotatorio pieno (ad es. nei 50 anni utilizzo per 2 feretri). Difatti con estumulazione straordinaria si può utilizzare, decorsi 20 anni, il sistema della cremazione dei resti mortali per liberare il loculo ove tumulare un nuovo feretro e conservarvi l'urna cineraria del primo defunto.

In questo caso l'alea è data dal periodo di decesso del secondo defunto, che non è detto coincida perfettamente con i tempi di residua concessione ...

Piano regolatore cimiteriale

Permane quanto stabilito dal D.P.R. 285/90 (Art. 54 e segg.), salvo che con uno dei provvedimenti regionali attuativi (quello sui requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori) non si vada a specificare diversamente. A tal proposito in Veneto permane la tumulazione stagna di cui all'Art. 76 del D.P.R. 285/90 (come pure le prescrizioni costruttive dei manufatti, ecc.). Unica

possibilità al momento (e fatte salve innovazioni dei provvedimenti attuativi) salvo il ricorso alla deroga ex Art. 106 D.P.R. 285/90 (regolamentata in sede regionale con D.G.R. Veneto 14 giugno 2002 n. 1533, come modificato e integrato da D.G.R. Veneto 3 luglio 2007, n. 2051).

Si ha notizia che già in un caso di Comune capoluogo veneto la Regione abbia autorizzato l'uso della tumulazione areata.

#### **4.3. Le zone di rispetto cimiteriale**

L'area di rispetto definita dalla L.R. 18/2010 non cambia come estensione rispetto ai criteri validi in campo statale (misura 200 m. criteri e modalità di deroga, minimo di 50m., ecc.).

Gli effetti pratici dell'applicazione della L.R. 18/2010 saranno una crescita della superficie cimiteriale perimetrata aumentata per i criteri di calcolo del fabbisogno minimo di posti cimiteriali. E da qui può scaturire sia una necessità di riduzione di zone di rispetto per ampliamento previsto del cimitero, sia un effettivo allargamento della zona sottoposta a vincolo.

È poi utile rammentare che in Veneto, nelle zone di rispetto ora potranno essere realizzati parcheggi e servizi per i frequentatori e che, l'ampiezza della zona di rispetto dovrà garantire le previsioni espansive cimiteriali di piano regolatore cimiteriale e le zone di tutela laddove all'interno del cimitero siano presenti servizi ed impianti tecnologici che richiedano particolari cautele (si ritiene che implicitamente la norma si riferisca ai crematori).

Il termine usato all'Art. 29 comma 1, lettera b) di "servizi per i frequentatori" sembra più riferirsi a servizi come chioschi di fiori, di rivendita di lumini, bar, ecc., che non alle case funerarie, che comunque debbono distare almeno 50 metri da un cimitero (che quindi in teoria potrebbero essere realizzate dentro una zona di rispetto ma distanti almeno 50 metri dal perimetro cimiteriale).

Sembra più consona la possibilità di realizzare (anche dentro al cimitero, come ad es. oggi vi sono chiese) in zona di rispetto sale del commiato (che non hanno l'obbligo della distanza di almeno 50 metri dal cimitero) e che in realtà sono proprio un servizio per un frequentatore del cimitero.

#### **5. CREMATORI**

Sono realizzati dai comuni dentro il cimitero (Art. 3 comma 1) e sono gestiti dai comuni nei modi consentiti dalla legge (Art. 45 comma 1).

In presenza di impianto di cremazione la sala del commiato è già insita nella dotazione del crematorio



(e anche nella norma – come previsto dall’Art. 3 comma 1, lettera i) della L. 130/01).

L’Art. 45 richiama la competenza dell’ARPAV per il controllo delle emissioni.

Si richiamano i criteri stabiliti dall’Art. 8 della L. 130/01, quando questi non sono ancora stati emanati

...

## 6. LE SEPARAZIONI FRA ATTIVITÀ INCOMPATIBILI

La L.R. Veneto 18/2010 attua quanto indicato dall’Antitrust in materia di separazione tra mercati sensibili contigui in ambito funerario (AS 17/5/2007 n. 392 “Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri”).

Il trasferimento del defunto all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale di decesso è svolto solo da personale della struttura (Art. 18 comma 2) e inoltre vi è incompatibilità tra attività funebre e gestione del servizio obitoriale (Art. 5 commi 3 e 4). Quindi si attua la separazione proprietaria con l’attività funebre in senso lato.

La realizzazione di cimiteri e crematori è solo comunale (Art. 3 comma 1). È del tutto ovvio che ci si può avvalere anche dello strumento della concessione di costruzione e gestione nonché del project financing essendo uno degli strumenti possibili per la realizzazione di opere pubbliche.

La gestione di cimiteri e crematori è possibile secondo quanto previsto dalla normativa sui servizi pubblici locali, con un chiarimento importante perché in Veneto è consentita esplicitamente la gestione comunale diretta.

Tutto sommato ci sta anche che la Regione dichiari esplicitamente che i servizi cimiteriali e di cremazione sono a rilevanza economica e rimandando alla normativa prevista per loro in tali casi.

In realtà si è del parere che siano proprio classificabili così!

La Regione ha però stabilito (Art. 5 comma 4) la incompatibilità tra gestione di cimiteri e attività funebre e attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero (Art. 28 comma 2), aderendo perfettamente alla segnalazione dell’Antitrust.

Viene esplicitata la compatibilità tra attività funebre e gestione di casa funeraria o di sala del commiato (Art. 5 comma 4).

Sembrerebbe dimenticata la incompatibilità tra gestione di crematorio e attività funebre e conseguentemente con la casa funeraria. È pur vero che decide il Comune e quindi può inserirlo nel regolamento di polizia mortuaria comunale o agire in coerenza a tale scelta.

Nel contempo la L.R. Veneto attribuisce una riserva di legge (gestione di case funerarie) ai soli esercenti l’attività funebre (Art. 16 comma 1). Cosa in palese violazione del Titolo V della Costituzione.

E si crea un circuito parallelo ulteriore di osservazione dei defunti ora solamente :

- nel Servizio mortuario di struttura sanitaria;
- nel deposito di osservazione e struttura obitoriale comunale;
- in civile abitazione.

Si noti però il divieto di cui al comma 4 dell’Art. 16, cioè di convenzionarsi tra casa funeraria e strutture sanitarie pubbliche e private, nonché con comuni per svolgere proprio le funzioni pubbliche.

E infine la incompatibilità (per la sola gestione cimiteriale e quella dell’attività funebre) viene specificata (Art. 5° comma 2) che è di tipo proprietario, cioè si rende necessaria la “separazione societaria con proprietà diverse”. Per come è scritta la norma si può intendere che:

Se la gestione dei cimiteri di un comune è fatta dalla società A, affidataria di servizio pubblico locale.

L’esercizio dell’attività funebre non può essere fatta dalla stessa società A, nemmeno attraverso una sua controllata C al 100%.

Ma la norma è semplicemente applicabile prevedendo che la gestione dell’attività funebre sia svolta a mezzo di società la cui proprietà sia di A+B, con un B anche minimo.

Difatti la proprietà del gestore del cimitero è di A e la proprietà dell’esercente dell’attività funebre è di (A+B), quindi diversa da A.

Forse chi ha influenzato la scrittura della norma aveva altri intendimenti e cioè che il gestore del cimitero fosse A e l’esercente dell’attività funebre B ma, letteralmente l’interpretazione possibile è quella sopra specificata.

I problemi sussistono solamente per le gestioni con stesso soggetto di servizi cimiteriali e di servizi funebri, specie laddove vi sia un’azienda speciale unica o anche, ma i casi in Veneto sono rarissimi se non inesistenti, di servizi funebri e cimiteri ancora gestiti direttamente dallo stesso Comune.

In conclusione basta separare i rami di azienda e costituire due società diverse quanto a proprietà che il problema è risolto.

Per attuare la separazione vi è un periodo transitorio di 12 mesi dalla entrata in vigore della legge.

*[N.d.R. Lo scritto è pervenuto in redazione prima della emanazione di pareri e DGR interpretative della Regione Veneto, riportate nell’area ‘Documentazione della rivista]*

Attualità

## Staglieno o dell'industrializzazione della profanazione

di Paolo Becchi (\*)

Nel 1899, il becchino di Staglieno ebbe probabilmente modo di veder piangere Oscar Wilde davanti alla tomba della moglie, mentre copriva di rose scarlatte il sepolcro sul quale ancora oggi si può leggere il nome di Constance Lloyd. Mi piace pensare che quel becchino, allora, si commosse, davanti a quella "livella" che rende tutti uguali e soli gli uomini. Oggi quelle rose non ci sono più: proprio in questi giorni, Staglieno è salito agli onori della cronaca per una serie di delitti atroci commessi da parte di sette dipendenti dell'Amministrazione Comunale in servizio al cimitero: forse già in vita volevano riservarsi quella *vanga d'oro* che Fabrizio De André avrebbe amato lasciar loro con il suo *Testamento*. Ma, credo, avrà cura – anche perché anche lui riposa qui, a Staglieno – di revocare l'annunciata disposizione. Vediamo, però, di ricordare un poco i fatti. Il primo obiettivo della "banda delle salme", come è stata definita, era quello di recuperare protesi dentali, anche non d'oro, e protesi ortopediche in acciaio, titanio ed altre leghe leggere pregiate, nonché di sottrarre ai cadaveri esumati anelli, collanine, monili, oggetti comunque di valore, lasciati loro addosso per ricordo dai parenti all'epoca della sepoltura. Il materiale così rimosso veniva suddiviso in bacinelle e stoccato all'interno degli armadietti degli "addetti ai lavori". Le protesi dentarie veniva acquistate in blocco da un ex dipendente dei servizi cimiteriali del Comune, mentre, per le protesi ortopediche, ciascuno "badava al caso suo". Quello che restava dei defunti depredati, le ossa umane spolpate, veniva poi gettato in un cassonetto della spazzatura nei pressi del Cimitero. Per secondo obiettivo, invece, i nostri si erano prefissi il recupero delle casse in legno pregiato prima della cremazione (pratica ormai molto diffusa dopo l'esumazione e largamente favorita dalle nostre leggi), in modo da rivenderle sul mercato dell'usato. Terzo obiettivo, furto di arredi di interesse storico e artistico: le lapidi più preziose venivano intenzionalmente rovinare per poterle rimuovere e rivendere i marmi pregiati sottratti. Infine, l'operazione "sogliola", ossia la riduzione delle bare originarie in loculi di forma più contenuta, senza attendere la scheletrizzazione del cadavere, in modo da ricavare maggior spazio da vendere "in nero". Un'attività pianificata con tanta cura, effettuata ormai da anni, non cre-

do neppure possa dirsi rientrate nelle fattispecie delittuose dei nostri articoli 407 ss. c.p. (i delitti contro la pietà dei defunti). Ricordo che un grande maestro del diritto criminale, il Carmignani, nel 1808 spiegava come "diversi motivi possono indurre una persona a commettere violazioni di sepolcri": odio verso la religione "pubblica", "fine di sortilegio", animo di commettere privata ingiuria, "isfogo di libidine" e, infine, come ultima ragione, il fine di lucrare. Ma questa piccola impresa della profanazione agiva davvero per scopo di lucro o c'è qualcosa d'altro, di più inconsapevole, di più profondo? Non siamo certo di fronte al tipico caso di "furto" al cadavere, peccato d'umana debolezza, mi sia concesso dire pure "veniale", se non altro perché, perlomeno, nobilitato dalla letteratura (si pensi soltanto all'Andreuccio da Perugia del Boccaccio). Questi sciacalli pagati dal Comune (come sono tutt'ora, seppure destinati a nuove mansioni...) si erano trovati un modo di arrotondare lo stipendio non soltanto rubando, ma saccheggiando resti mortali e profanando tombe con una precisione ed un'indifferenza per i morti senza precedenti. Si resta scossi di fronte a quello che è successo, perché la pietà verso i defunti è qualcosa che ci accomuna nella nostra appartenenza di specie. Onorare la loro memoria rientra in quelle forme di rispetto che gli uomini da sempre si riconoscono reciprocamente. Ecco perché di fronte ai fatti di Staglieno ci sarebbe da rimanere quanto meno indignati. Lasciano, pertanto, basiti le reazioni del Direttore Generale del Comune di Genova, Signora Maddalena Danzi, come riportate dalla stampa locale: «Le presunte razzie non mi colgono di sorpresa. Questi lavoratori, sempre a contatto con la morte, e addetti ad un'attività ritenuta socialmente poco qualificante, sono soggetti ad un abbruttimento psicologico». Per questa ragione c'è bisogno di una «vigilanza sanitaria del loro stato psicologico». *Dulcis in fundo*: «Personalmente comunque mi fa più orrore una turbativa d'asta, l'omissione di atti dovuti, o chi utilizza una carica pubblica per l'interesse dei terzi». Questa è la persona che sta mettendo mano alla riorganizzazione dei servizi cimiteriali genovesi?

Non so, sinceramente, se sia più socialmente qualificante del lavorare in un cimitero il pulire cessi in ospedali schifosi o il raccattare la *monnezza* sulle stra-

de: sono tutte attività socialmente indispensabili, e chi le esercita va trattato con il rispetto che si deve a ciascuna persona indipendentemente dall'attività che svolge. Ma se il netturbino, invece di raccogliere la spazzatura, la gettasse per le vie? Sedute psicoanalitiche per tutti? Insomma, alla Direttrice Generale fa molto più orrore, tanto per fare un esempio concreto, la mancata contestazione di una contravvenzione stradale da parte di un vigile urbano ad un suo conoscente! Ma come è possibile – mi chiedo – che si possa considerare “*bagatellare*” la profanazione sistematica di tombe e resti mortali? Non si tratta più dell'umana, troppo umana, tentazione di sfilare il rolex d'oro che il defunto orologiaio tiene ancora al polso, compagno prediletto anche nell'eterno riposo. Siamo di fronte, come già ricordato, ad una vera e propria industria della profanazione.

Forse una spiegazione c'è, e si ricollega proprio a questa inedita forma di delitti. Vediamo se mi riesce in due parole di renderla comprensibile. È la nostra attuale comprensione del corpo vivo come insieme di parti scollegate tra loro, *Körper* e non *Leib*, pura materia strumento di fini a lui estrinseci, ad aver mutato anche la nostra percezione del corpo morto. Un corpo umano viene oggi programmato, già in un caso su cento, in provetta, spesso con sperma e ovuli compe-

rati in qualche supermercato e la gravidanza viene portata avanti in un utero preso in affitto. Questa è la nascita. Poi, durante la vita, ci si ammala, è normale e la medicina postippocratica se ne frotte di guarirti. Spesso, il medico non risolve i problemi che il paziente gli pone, ma quelli che egli stesso si pone. Ai medici del Terzo Millennio interessano più le malattie che i corpi malati, i quali sono soltanto gli oggetti delle loro sperimentazioni. Tutt'al più, dietro lauto compenso, ti potranno impiantare un rene messo in vendita da qualche “buon samaritano”. Quando infine sei lì lì per tirare le cuoia e vorresti almeno andartene in santa pace, alcuni avvoltoi sono pronti a svuotarti quando sei ancora caldo di tutti i tuoi organi e tessuti ancora riciclabili. Ah, sì, cara Direttrice, se è così allora non c'è affatto di che sorprendersi per quello che è successo al cimitero: è solo il capolinea della nostra disumanizzazione.

(\*) *Professore Ordinario di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*

## PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI

TUTTI I PRODOTTI SONO DI NOSTRA FABBRICAZIONE

### LINEA

#### SABIOSAN-BARRIERA®

sacchi e contenitori  
**BIODEGRADABILI**  
conformi alla Legge n° 179  
del 31 Luglio 2002 sullo  
smaltimento dei rifiuti  
urbani da **Esumazione ed**  
**Estumulazione.**

Foderabili internamente  
con sacchi in Mater-Bi®.



Cultura

## L'uso della telematica nell'organizzazione dei funerali: il caso di Parma

di Gabriele Righi (\*)

La regolazione degli orari dei funerali, competenza in capo ai comuni, è da sempre un tema sensibile. L'organizzazione di un funerale è, infatti, uno di quei momenti in cui si rivelano tutte le complessità del settore funerario, sarebbe più corretto dire del sistema funerario. In questo articolo non si affrontano gli aspetti sociologici legati all'organizzazione dei funerali in una città, aspetti che meriterebbero un discorso a sé che andrebbe finalmente fatto in modo aperto e approfondito. Non si rinuncia, tuttavia, a rilevare che non sempre l'organizzazione consentita dalla somma di tutti i vincoli strutturali, logistici e di organizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi della città è a favore del rispetto del rito funebre, dei suoi momenti e dei suoi tempi.

Come sempre accade, le innovazioni nascono quando in qualche punto si generano situazioni di sofferenza che superano una certa soglia, ritenuta non più sostenibile. Nel nostro caso la sofferenza principale era legata al fatto che le modalità di assegnazione degli orari precedentemente utilizzate erano concentrate sugli orari delle partenze e non tenevano conto degli arrivi ai cimiteri. Ciò poteva generare alternativamente eccessivi tempi di attesa da parte degli operatori cimiteriali con un aumento di gestione dei cimiteri ovvero eccessivi tempi di attesa da parte dei dolenti per sovrapposizione di arrivi.

A fronte di un problema di complessità e all'ipotesi di utilizzo della tecnologia informatica ovvero di innovazione, all'inizio tende a prevalere la convinzione preconcepita, secondo la quale è impossibile fare diversamente da come si è sempre fatto perché i casi, le esigenze, le variabili sono troppi.

L'esperienza di Parma, che qui si racconta, e che è un caso – ci si lasci usare un bisticcio di parole – di complessità particolarmente complessa, testimonia che l'uso dell'informatica e della telematica nella regolazione e nella gestione degli orari dei funerali è non solo possibile, ma è anche molto utile. Consente effettivamente di tenere in considerazione tutte le variabili intervenienti e tutti gli interessi in gioco, cercando un equilibrio soddisfacente, fornendo diverse opportunità di scelta, fermi restando però i vincoli strutturali non modificabili del sistema.

Ciò però a condizione di un'accurata analisi volta a scomporre la complessità nelle sue componenti, che vanno esplicitate in modo esaustivo a partire da quelle culturali relative al rituale e ai ruoli che le varie parti coinvolte esercitano.

Per quanto riguarda lo sfondo culturale rilevano, in primo luogo, le aspettative dei familiari (aspettative intese come senso comune) rispetto ai tempi del funerale. Se le aspettative sono quelle di fare il funerale il più rapidamente possibile dopo il decesso, a parità di ogni altra condizione cambia molto se il tempo di riferimento è di 48 ovvero di 72 ore, cioè 2 o 3 giorni. Oggi, in generale, sembra in ogni caso prevalere la tendenza a fare il funerale nel più breve tempo possibile dal decesso. La situazione cambia ancora di più se non è accettabile che la sepoltura avvenga non in continuità con il funerale; cambia se la consuetudine è quella di fare funerali solo al mattino ovvero anche al pomeriggio; cambia, ancora, se diventa un'esigenza percepita come fondamentale, quella di fissare l'orario del funerale come prima cosa dopo il decesso o se, invece, si può attendere

fino all'apertura degli uffici incaricati della prenotazione.

Inutile negare che l'attore principale del sistema sono le imprese di onoranze delegate dalle famiglie e, all'interno delle imprese di onoranze, quelle che di fatto assumono maggior influenza sono quelle che nel corso di una giornata possono avere più funerali da eseguire. In questo caso è però convinzione di chi scrive che all'interesse dell'impresa corrisponda anche un interesse generale. Infatti, se i costi fissi delle imprese che gravano sul singolo funerale aumentano, aumentano anche i costi per le famiglie.

Prima, anche sulla base di questo vincolo le imprese a fronte di una delega cercavano in primo luogo di prenotare gli orari migliori di uno schema rigido per poter poi assumere altri funerali e in funzione di questo forzavano di fatto i tempi degli altri attori (famiglie, parroci, operatori dello stato civile, operatori della camera mortuaria, con rincorsa dei documenti per avere le autorizzazioni, magari all'interno dei reparti ospedalieri, e rincorsa delle autorizzazioni). Se l'operazione non aveva successo occorre concordare variazioni.

Il sistema precedente, che potremmo definire "telefonico" aveva poi un difetto di fondo: l'assenza di trasparenza. Anche in questo caso non si tratta di avere sospetti di chissà quali misfatti, ma semplicemente di non avere strumenti di garanzia che qualsiasi operatore interpellato dalle imprese per prenotare un orario, si comporti esattamente nello stesso modo in qualsiasi situazione: ad esempio, molto semplicemente, diventa difficile non lasciarsi emotivamente condizionare da un lutto percepito come più grave di altri. Il rischio era che la prenotazione diventasse un'opera di convincimento e di negoziazione soggettiva. Va ricordato che gli operatori erano reperibili telefonicamente al di fuori degli orari d'ufficio.

Prioritariamente si è deciso di ricostruire il quadro conoscitivo complessivo con interviste a tutti gli operatori coinvolti nei vari ruoli per rilevare comportamenti di fatto agiti: le imprese, i parroci, gli operatori del servizio mortuario ospedaliero. Ciascuno aveva una visione parziale che tendeva a rendere generalizzabile. Si sono verificate le difficoltà di sosta nei pressi delle chiese e si sono rilevati i tempi di spostamento nei vari segmenti in cui è articolabile un funerale. Non solo, ma si sono rilevati i tempi delle sepolture e l'organizzazione del lavoro nei cimiteri. Ed è da questi ultimi elementi che si è costruito il nuovo sistema.

Le regole che ne sono uscite alla fine sono le seguenti.

• **Gli orari d'arrivo nei cimiteri** – indifferentemente assegnabili ai funerali dalla città che da fuori città, fermo restando che un arrivo da fuori città esclude un arrivo dalla città e viceversa – sono stati così articolati (gli orari evidenziati sono relativi sia alle tumulazioni che alle inumazioni):

LUOGO DI ARRIVO		
Villetta (Cimitero Urbano)	Marore (principale cimitero delegazionale)	Cimiteri Delegazionali
MATTINO		
9,00	9,00	
9,30	9,30	9,30
10,10		
	10,30	
10,50		
		11,00
11,30	11,30	
12,10		
	12,30	12,30
12,50		

LUOGO DI ARRIVO		
Villetta (Cimitero Urbano)	Marore (principale cimitero delegazionale)	Cimiteri Delegazionali
POMERIGGIO		
14,30	14,30	
		15,00
15,10		
	15,30	
15,50		
16,30	16,30	16,30

Tale struttura, che prevede per il mattino 13 possibilità di sepoltura e per il pomeriggio 9 per un totale di 22, è stata costruita sulla base dei seguenti elementi.

• **Per la tumulazione:**

a) **VILLETТА:** è possibile effettuare 1 sepoltura (tumulazione) ogni 40 minuti, a partire dalle ore 9.30. Da ciò deriva la possibilità di effettuare 6 sepolture al mattino, con l'eccezione di un'ulteriore sepoltura alle ore 9.00; per il pomeriggio 4 sepolture.

b) **MARORE:** è possibile effettuare 1 sepoltura ogni 60 minuti a partire dalle ore 9.30. Da ciò deriva la possibilità di effettuare 4 sepolture al mattino, con l'eccezione di un'ulteriore sepoltura alle ore 9.00; per il pomeriggio 3 sepolture.

c) **CIMITERI DELEGAZIONALI** (sono 7 cimiteri considerati nel loro insieme come se fossero un unico cimitero): è possibile effettuare 1 funerale

ogni 90 minuti, quindi si possono effettuare 3 sepolture al mattino; al pomeriggio 2 sepolture.

● **Per l'inumazione**, essendo è necessario raddoppiare l'intervallo tra un'operazione e l'altra rispetto ai tempi per la tumulazione, delle 24 possibilità di sepoltura possono esserne utilizzate al massimo 12 con la seguente distribuzione delle sepolture per cimitero (nella tabella sono evidenziati con sfondo grigio):

**a) VILLETTA:** 5 inumazioni di cui:

- 3 inumazioni al mattino (ore 9,30, ore 10,50 e 12,10);
- 2 inumazioni al pomeriggio (ore 14,30 e 15,50)

**b) MARORE:** 4 inumazioni di cui:

- 2 inumazioni al mattino (ore 9,30 e ore 11,30);
- 2 inumazioni al pomeriggio (14,30 e 16,30).

**c) CIMITERI DELEGAZIONALI** (considerati nel loro insieme e quindi come se fossero un unico cimitero): 3 inumazioni di cui:

- 2 inumazioni al mattino (ore 9,30 e ore 12,30);
- 1 inumazione al pomeriggio (ore 15,00).

Si è ritenuto inoltre importante disciplinare gli orari di partenza dalla Camera Mortuaria dell'Ospedale Maggiore, in modo indistinto per funerali con destinazione interna ed esterna alla città, individuando uno schema di rotazione che tenesse conto della disponibilità di 5 camere ardenti e di un periodo di esposizione di 90 minuti: per un totale di 13 partenze al mattino e 12 al pomeriggio, indistintamente dal luogo di destinazione/sepoltura. L'articolazione è scandita per quarti d'ora e con rotazione ordinata tra le stanze in modo tale da consentire una sola partenza per volta, favorendo così l'uscita dalle camere ardenti e dall'Ospedale. Tale schema tiene conto dell'attuale disponibilità di 5 camere ardenti e di un periodo di esposizione di 90 minuti: per un totale di 13 partenze al mattino e 12 al pomeriggio, indistintamente dal luogo di destinazione/sepoltura. L'articolazione è scandita per quarti d'ora e con rotazione ordinata tra le stanze in modo tale da consentire una sola partenza per volta, favorendo così l'uscita dalle camere ardenti e dall'Ospedale.

Si è stabilito che per i funerali diretti ai Cimiteri di Parma gli orari di partenza devono essere abbinati a quelli di arrivo ai cimiteri, **tenuto conto della du-**

**rata minima** dei diversi riti e dei tempi di trasferimento (in particolare i tempi minimi sono: 10 minuti per Benedizione, 30 minuti per Esequie, 60 minuti per Messa, per altri tipo di rito le valutazioni andranno fatte caso per caso).

Gli orari di partenza dalle abitazioni e dalle comunità (case di riposo e case di cura) possono essere scelti liberamente, fermo restando i criteri di abbinamento con gli orari d'arrivo in funzione dei tempi dei riti e degli spostamenti.

Si è stabilito che la scelta degli orari fosse libera all'interno degli schemi fissati per i primi due giorni successivi alla richiesta, fermi restando i criteri di compatibilità partenze-arrivi e che non fosse consentita nessuna prenotazione per i giorni successivi al secondo. Tuttavia la prenotazione per il giorno successivo deve essere effettuata entro le ore 12.30, avendo però già effettuato la scelta della sepoltura.

Sono queste le regole recepite dal sistema di teleprenotazione, implementato dal Gruppo Marche Informatiche di Macerata che ha supportato lo sviluppo del sistema che, dopo una lunga fase di gestazione, è stato poi avviato in tempi rapidi, superando la prova del fuoco del riscontro positivo di utilizzo da parte delle imprese di onoranze.

Da ultimo, ma non di minore importanza, va sottolineato che il sistema genera una quantità di informazioni che opportunamente strutturate consentono effettivamente di conoscere quello che accade e di migliorare l'organizzazione dei funerali nel suo complesso.

All'indirizzo <http://www.adespa.it/cimiteroweb/forms/DomandaAgenda.asp> è visionabile la realizzazione.

(\*) *Dirigente Settore Attività Economiche del Comune di Parma, Vice-Presidente ICF (International Cremation Federation)*

Documentazione

## L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria” – Parere della Direzione Regionale Affari Legislativi

Circolare SEFIT Federutility n. 2426 del 18/06/2010

Si fa seguito alla precedente circolare SEFIT n. 2303/AG dell'11 marzo 2010, concernente la emanazione della L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”, se portare a conoscenza di come, a seguito di richiesta di parere formulato dal Comitato Regionale Veneto ANUSCA, alla regione, la Direzione Regionale Affari Legislativi, con nota n. 300978/40.03 del 28 maggio 2010 – riportata in Allegato 1 – abbia formulato un proprio parere, n. 35/10. In Allegato 2 si forniscono alcune considerazioni,

nonché tracce per alcuni modelli che possano eventualmente essere utilizzati nella fattispecie.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Regione Veneto, Direzione Regionale Affari Legislativi, nota n. 300978/40.03 del 28 maggio 2010 “Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria) – Art. 23 ‘Autorizzazione al trasporto funebre’ – Interpretazione”**

Con nota del 6 aprile 2010, viene chiesta un'interpretazione della L.R. 18/2010 (Norma in materia funeraria).

In particolare la questione riguarda l'art. 23, disciplinante l'autorizzazione al trasporto funebre, che recita:

*Art. 23 “Autorizzazione al trasporto funebre”:*

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

Nella richiesta di parere è ipotizzato che l'autorizzazione al trasporto non si più necessaria, in quanto assorbita dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale di stato civile.

È opinione della scrivente che un'interpretazione in tale senso non sia corretta, e che, in questo caso, sia necessario ricorrere ad un'interpretazione, che, superato il dato letterale, applichi un criterio logico-sistematico, estendendo la visione all'intero complesso precettivo che regola la materia (in tal senso, c.f.r. Trabucchi-Cian “commentario breve al codice civile”, Padova, 2004, p. 37).

Nell'ambito di tale insieme di disposizioni, sono di rilievo: l'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, il quale dispone che “l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale di stato civile”; l'articolo 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127”, il quale descrive che “non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione

dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa"; infine, l'articolo 23 del D.P.R. n. 285 del 1990, che prevede: "l'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero".

Dalle norme innanzi riportate si apprende che l'ufficiale di stato civile ha la competenza a rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura ma non anche l'autorizzazione al trasporto, la quale ultima è di competenza del Sindaco.

A parere della scrivente, non sarebbe costituzionalmente orientata un'interpretazione dell'articolo 23 della L.R. 18/2010 che, ritenendo non più necessaria l'autorizzazione al trasporto, negasse il permanere dell'esistenza e della necessità di due distinte autorizzazioni rilasciate dai due diversi organi. Una siffatta comprensione della norma, infatti, finirebbe per attribuire all'ufficiale di stato civile una nuova funzione, il che non è possibile in quanto tale organo agisce nella

veste di ufficiale del governo, e le sue attribuzioni sono riservate alla competenza legislativa statale.

Non è pertanto giuridicamente possibile confondere le due diverse funzioni.

Da una siffatta argomentazione, ne discende la conclusione che la locuzione "l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale di stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto", va intesa nel senso della configurazione normativa di un atto contestuale, intendendo per tale un'unica manifestazione esteriore contenente entrambi gli atti autorizzatori richiesti, provenienti dalle autorità competenti.

Questa è, a parere della scrivente, l'unica forma di semplificazione consentita dalla norma di cui è questione.

Cordiali saluti.

Il dirigente regionale

Direzione per gli Affari legislativi

F.to Patrizia PETRALIA

## **ALLEGATO 2**

### **Regione Veneto – L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, art. 23 – Parere del 28 maggio 2010 reso dalla Direzione Regionale Affari Legislativi**

Il parere n. 35/10, prot. n. 300978/40.03, Class. B.000.01 del 28 maggio 2010 riguarda la portata dell'art. 23 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

Tale parere ritiene non corretta l'interpretazione secondo la quale l'autorizzazione al trasporto di cadavere (art. 6, comma 1 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18) non sarebbe più necessaria, in quanto assorbita dalla autorizzazione all'inumazione, oppure alla tumulazione, oppure alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile (art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Una delle argomentazioni addotte è quella per cui l'Ufficiale dello stato civile ha titolarità al rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, oppure alla tumulazione, oppure alla cremazione, ma non anche quella al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere, attenendo quest'ultima ai servizi di competenza comunale (art. 13 del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), e non al servizio di stato civile o, in termini più ampi, ai servizi di competenza dello Stato individuati dall'immediatamente successivo art. 14 del citato testo unico.

Tra l'altro, così considerando vi è, nel parere, un riferimento alla competenza del sindaco, sulla base di una lettura meramente testuale di talune norme, senza te-

ner conto di come, in conseguenza del principio di separazione delle funzioni, introdotto fin dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, tale competenza vada – oggi – individuata tra le funzioni ed i compiti di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., tanto più che tale autorizzazione è estranea alle funzioni del Sindaco, nell'esercizio della propria funzione di autorità sanitaria locale (art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833 e succ. modif., ed art. 54, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

In conclusione, parere tiene conto della distinzione tra le due funzioni, quelle relative alle funzioni amministrative spettanti al comune e quelle relative alle funzioni di competenza dello Stato, seppure gestite dai comuni e rispetto a cui il sindaco, quale Ufficiale del Governo, ha un ruolo di sovrintendenza (art. 54, comma 3 del predetto testo unico).

L'interpretazione cui giunge il parere n. 35/10 del 28 maggio 2010 va nella direzione di una contestualità, nel senso materiale, contenente entrambi gli atti autorizzatori richiesti (leggi: necessari), provenienti dalle autorità per ciascuno di essi competenti.

Nell'occasione, si propongono, per altro senza caratteri di ufficialità, alcuni modelli che possono essere utilizzati quali traccia. Si tratta di due modelli, il primo per l'ipotesi in cui sia stata richiesta la pratica dell'inumazione oppure della tumulazione, il secondo per il caso in cui sia stata richiesta la cremazione del cadavere.



[Mod. VEN/1/I-T]

Comune di .....  
Ufficio dello Stato civile

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

RICHIAMATO l'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;  
VISTO il certificato necroscopico;  
CONSTATATO che sono decorse 24 ore dalla morte;

**AUTORIZZA**

- l'inumazione,  
(oppure)
- la tumulazione

del cadavere di \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_  
(atto n. \_\_\_\_ p. \_\_\_\_ s. \_\_\_\_ ), in vita residente a: \_\_\_\_\_, decedut\_ a  
\_\_\_\_\_ il \_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_ (atto n. \_\_\_\_ p. \_\_\_\_ s. \_\_\_\_ <sup>(1)</sup>).

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

=====

[contrassegno di bollo]

Comune di \_\_\_\_\_  
Ufficio \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto applicabile;  
VISTA la L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", per quanto applicabile;  
VISTA l'istanza in data \_\_\_\_\_, con cui è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere della persona indicata nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile di questo Comune, ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, di cui sopra;

**AUTORIZZA**

Il trasporto del predetto cadavere, da effettuare il giorno \_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_ , alle ore \_\_\_\_\_ e minuti \_\_\_\_\_, con partenza da questo Comune, <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ per essere trasportato a <sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_, con eventuale sosta intermedia per la prestazione di speciali onoranze, in \_\_\_\_\_ .  
Detto trasporto sarà eseguito, quale addett\_vi, dall'incaricato/a sig. \_\_\_\_\_, utilizzando il mezzo avente targa .

IL DIRIGENTE

La presente autorizzazione è comunicata, se il trasporto interessa altri Comuni, anche ai Comuni di:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Indicare quanto l'atto di morte sia già stato formato.  
<sup>(2)</sup> Indicare il luogo di partenza del trasporto.  
<sup>(3)</sup> Indicare, se nel Comune il luogo di destinazione del trasporto, oppure se il trasporto del cadavere abbia altra destinazione, il Comune di destinazione.

[Mod. VEN/1/C]	
Comune di ..... Ufficio dello Stato civile	
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	(oppure, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'A.G.)
RICHIAMATO l'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;	<input type="checkbox"/> il nulla osta dell'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato,
VISTO il certificato necroscopico;	atti tutti acquisiti e conservati agli atti di questo Ufficio;
CONSTATATO che sono decorse 24 ore dalla morte;	<b>AUTORIZZA LA CREMAZIONE</b>
VISTA l'istanza in data _____, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione;	del cadavere di _____,
VISTI <sup>(1)</sup>	nat a _____ il ____ / ____ / ____
<input type="checkbox"/> il testamento/estratto del testamento;	(atto n. ____ p. ____ s. ____), in vita residente a: _____,
<input type="checkbox"/> <sup>(2)</sup> _____;	decedut a _____ il ____ / ____ / ____
<input type="checkbox"/> manifestazione di volontà alla cremazione, manifestata dai: <sup>(3)</sup> _____;	(atto n. ____ p. ____ s. ____ <sup>(4)</sup> ).
VISTO	_____
<input type="checkbox"/> il certificato del medico necroscopico che escludente il sospetto che la morte sia dovuta a reato;	L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
=====	
[contrassegno di bollo]	
Comune di ..... Ufficio .....	
IL DIRIGENTE	eventuale sosta intermedia per la prestazione di speciali onoranze, in _____, ai fini della cremazione.
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto applicabile;	Detto trasporto sarà eseguito, quale addett_vì, dall'incaricato/a sig. _____,
VISTA la L. 30 marzo 2001, n. 130;	utilizzando il mezzo avente targa [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ].
VISTA la L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", per quanto applicabile;	<b>AUTORIZZA</b>
VISTA l'istanza in data _____, con cui è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere della persona indicata nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile di questo Comune, ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, di cui sopra;	altresi il successivo trasporto dell'urna cineraria
	<input type="checkbox"/> in questo Comune
	(oppure)
	<input type="checkbox"/> al Comune di _____ ai fini della destinazione finale delle ceneri.
	_____
<b>AUTORIZZA</b>	IL DIRIGENTE
Il trasporto del predetto cadavere, da effettuare il giorno ____ / ____ / ____ alle ore ____ e minuti _____, con partenza da questo Comune, <sup>(5)</sup> _____ per essere trasportato a <sup>(6)</sup> _____, con _____	La presente autorizzazione è comunicata, se il trasporto interessi altri Comuni, anche ai Comuni di: _____ _____
<sup>(1)</sup> Contrassegnare le caselle che siano necessarie a seconda della situazione che ricorra;	
<sup>(2)</sup> Indicare, se del caso, qual sia la manifestazione di volontà del/della defunto/a alla cremazione, se diversa dalla forma testamentaria.	
<sup>(3)</sup> Indicare la persona o le persone che hanno espresso la manifestazione di volontà alla cremazione (es.: coniuge, parenti del 1° (o altro) grado, indicando sinteticamente in tale ultima evenienza se tutti i soggetti legittimati vi abbiano provveduto o se vi abbia provveduto la maggioranza assoluta.	
<sup>(4)</sup> Indicare quanto l'atto di morte sia già stato formato.	
<sup>(5)</sup> Indicare il luogo di partenza del trasporto.	
<sup>(6)</sup> Indicare, se nel Comune il luogo di destinazione del trasporto, oppure se il trasporto del cadavere abbia altra destinazione, il comune di destinazione.	

## CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE A OTT-NOV 2010

### 6 ottobre 2010 (Ferrara) LA CREMAZIONE. CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

**FINALITÀ:** Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Si chiariscono le procedure e si illustra un possibile schema di regolamentazione locale.

**DESTINATARI:** Uffici comunali e di Stato civile; Custodi dei cimiteri; Gestori di crematori; Imprese funebri.

**RELATORE:** Dott. Sereno Scolaro (1), Dott. Gabriele Righi (2) – **PROGRAMMA:**  
A cura del Dott. Gabriele Righi:

● La cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno ● La posizione della Chiesa ● Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie ● Le ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia" ● La legislazione regionale: un quadro comparativo ● Caratteristiche delle urne cinerarie

A cura del Dott. Sereno Scolaro:

● Autorizzazione alla cremazione (per propria volontà: testamento / iscrizione a So.Crem. / altre forme, per volontà de familiari) ● Cremazione di parti anatomiche, prodotti abortivi, ed ossa ● Destinazione delle ceneri: dispersione delle ceneri, affidamento familiare dell'urna cineraria (o, affido a soggetti terzi) ● Dispersione di ceneri in cimitero ● Dispersione di ceneri in natura ● Tumulazione dell'urna ● Interramento dell'urna ● Cremazione di resti mortali ● Affidamento di urna cineraria ● Trasporto di urna cineraria

### 9 novembre 2010 (Ferrara) OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA. PARTE 1a

**FINALITÀ:** Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale; Operai e capi operai; Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria; Custodi cimiteriali; Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali; Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite; Marmisti; Impresari funebri; Necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (5) – **PROGRAMMA:**

● Inquadramento normativo: norme cimiteriali ● Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro ● Fenomeni cadaverici ● Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale ● Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza ● Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

### 10 novembre 2010 (Ferrara) OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA. PARTE 2a

**FINALITÀ:** Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1°'.

**DESTINATARI:** Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1°'.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (5) – **PROGRAMMA:**

● Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Traslazioni ● Dispersione ed affidamento ceneri, accenni ● Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza ● Cremazioni, cenni sulla sicurezza.

### 7 ottobre 2010 (Ferrara) LA GESTIONE OPERATIVA E CERIMONIALE DI UN CREMATORIO

**FINALITÀ:** Il corso si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.

**DESTINATARI:** Gestori ed operatori di crematori; Società di cremazione; Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale; Imprese di pompe funebri.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli (3) con il supporto di esperti tecnici dell'impiantistica, Dott. Fabrizio Gombia (4) – **PROGRAMMA:**

A cura dell'Ing. Daniele Fogli:

● **Operazioni tecniche per la gestione e manutenzione degli impianti:** Il crematorio: gli ambienti e gli impianti necessari; Principi di combustione; Il forno crematorio: come è fatto, come lavora; Il sistema filtrante: tipi, modalità di esercizio; Le fasi di una cremazione; Raccolta delle ceneri umane e separazione dai rifiuti; Il polverizzatore delle ceneri umane e la tracciabilità; Tipi di urne e modalità di inserimento delle ceneri umane. Sigillatura; Manutenzione programmata e manutenzione all'occorrenza ● **Gestione amministrativa, registrazioni obbligatorie e dati statistici sull'attività:** Etica nella gestione del crematorio; Il registro delle cremazioni; Le statistiche di cremazione

A cura del Dott. Fabrizio Gombia:

● **Rapporti con l'utenza e ritualità:** L'accettazione dei feretri in crematorio; L'accoglienza della famiglia; Il rito di commiato dal feretro; Il rito di consegna dell'urna cineraria; La consegna dell'urna cineraria; L'informazione: la Carta dei Servizi del Crematorio, uso di brochure illustrative, conferenze periodiche informative; L'importanza della qualità del servizio offerto ● **Sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza:** Il manuale di gestione del crematorio; La tipologia di feretri e la cremazione; Quali cautele e presidi usare ai fini della sicurezza nel crematorio; Verifiche e controlli per la cremazione dei feretri; La gestione delle emergenze (Cosa fare in caso di superamento dei parametri massimi di cremazione); Cosa fare in caso di incendio

(1) Responsabile SEFIT, Libero professionista – (2) Dirigente Comune di Parma, Vice-Presidente ICF, Federazione Internazionale della Cremazione – (3) Presidente Comitato Tecnico Cimiteri EFFE (Federazione Europea Servizi Funerari) – (4) Direttore operativo So.Crem. Torino – (5) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT – (6) Tecnico della Prevenzione Esperto - Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara

### 11 novembre 2010 (Ferrara) RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMAZIONE. SCARICHI IDRICI DERIVANTI DA CIMITERI CREMATORI E ATTIVITÀ CONNESSE

**FINALITÀ:** Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.

**DESTINATARI:** Responsabili dei cimiteri e dei crematori; Operatori dei crematori e a quelli del settore ambientale, sia in termini di gestione che di controllo; Rappresentanti di Società di Cremazione.

**RELATORE:** Dott.ssa Michela Mascis (6) – **PROGRAMMA:**

● **Inquadramento generale:** Presentazione del Corso; Il quadro normativo da applicare; Definizione di rifiuto; Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER; Gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero); Albo Nazionale Gestori Ambientali; Tracciabilità dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento finale (registri di carico e scarico, formulari, MUD); Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti); Terre e rocce da scavo; Recupero dei rifiuti: procedura ordinaria e semplificata ● **Rifiuti cimiteriali:** Identificazione e classificazione; Applicazione della normativa prevista dal D.P.R. 254/2003 ● **Rifiuti del crematorio:** Tipologie di materiali introducibili in forno crematorio; Identificazione e classificazione dei rifiuti di un crematorio ● **Adempimenti ambientali per i rifiuti cimiteriali e per i rifiuti del Crematorio:** Il deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni; Il trasporto; Scelta della destinazione finale: Recupero o Smaltimento ● **Scarichi Idrici:** Disamina delle diverse tipologie di scarichi idrici derivanti da Cimiteri/Crematori ed attività connesse; Aspetti tecnici ed autorizzativi ● **Disciplina sanzionatoria:** Sanzioni amministrative e sanzioni penali; Responsabilità del produttore e deleghe aziendali in materia ambientale ● **Risposte ai quesiti dei partecipanti**



# MODULO DI ISCRIZIONE

da spedire a Euro.Act s.r.l. via fax al numero 0532-1911222

**entro il VENERDÌ della settimana precedente alla data di effettuazione del corso**

COMPILARE TUTTI I CAMPI ED INVIARE UN MODULO DISTINTO PER OGNI PERSONA E PER OGNI CORSO

## DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME _____			
VIA _____	_____		N° _____
CAP _____	LOCALITÀ _____	PROV. _____	
TEL. _____	FAX _____	E-MAIL _____	
CODICE FISCALE _____ (da indicare sempre)		PARTITA IVA _____ (da indicare sempre)	

## DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME E NOME _____	E-MAIL _____
ENTE _____	UFFICIO _____

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## CHIEDO L'ISCRIZIONE AL CORSO:

(scegliere l'opzione desiderata)

### ► FERRARA

- 06/10/2010 La cremazione. Conservazione, affidamento e dispersione ceneri
- 07/10/2010 La gestione operativa e cerimoniale di un crematorio
- 09/11/2010 Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte I
- 10/11/2010 Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte II
- 11/11/2010 Rifiuti cimiteriali e da crematori. Scarichi idrici derivanti da cimiteri crematori e attività connesse

Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione una settimana prima della data di svolgimento prevista.

	SE ABBONATI NORMALI O PROFESSIONALI AL SITO WWW.EUROACT.NET O SOCI DI FEDERUTILITY SEFIT	IN TUTTI GLI ALTRI CASI	N.B.
CHIEDO la singola iscrizione	<input type="checkbox"/> € 250,00 + IVA 20%	<input type="checkbox"/> € 300,00 + IVA 20%	<i>Le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti</i>
CHIEDO il seguente pacchetto di corsi: (organizzati da Euro.Act s.r.l.)	<input type="checkbox"/> € 1.250,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni <input type="checkbox"/> € 2.500,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni <small>L'acquisto di 5 partecipazioni a corsi - da effettuare nel corso di un anno solare - dà diritto all'attivazione gratis di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito www.euroact.net (del valore di 222,00 €), mentre l'acquisto di 10 partecipazioni dà diritto all'attivazione gratis di 1 abbonamento PROFESSIONALE al sito www.euroact.net (del valore di 555,00 €), a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all'effettuazione del primo corso.</small>	<input type="checkbox"/> € 1.500,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni <input type="checkbox"/> € 3.000,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni	

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza.

## EFFETTUERÒ IL PAGAMENTO TOTALE DI

€ \_\_\_\_\_ , 00 (IVA inclusa) tramite:

- bollettino / bonifico su c.c.p. n. 54496716 (Coordinate IBAN: IT 59 T 07601 13000 000054496716)
  - bonifico su c.c.b. (Coordinate IBAN: IT 22 D 05584 13010 000000017151)  
tutti intestati a: EURO.ACT S.R.L. Via Valle Zavelea 22, 44124 Ferrara
- N.B. Ai soggetti diversi dagli enti locali viene richiesto il pagamento anticipato

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l. anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Documentazione

## Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2009

Circolare SEFIT Federutility n. 2454 del 01/07/2010

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Con la presente si rendono noti, in Allegato 1, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2009 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede dell'impianto ed ai gestori degli stessi.

Le cremazioni effettuate nel corso del 2009 sono cresciute del 12,2% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 7.843 unità.

Nel 2009 si sono registrate a consuntivo 71.898 cremazioni di feretri, contro le 64.055 del 2008.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità 2009, anno in cui si sono registrati 591.663 decessi. Quindi l'incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture è del 12,5% per l'anno 2009 (contro l'11% a consuntivo del 2008).

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni dove la cremazione è più sviluppata (in termini di rapporto percentuale delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale) sono: Lombardia (+27,6%), Piemonte (+11,4%) ed Emilia-Romagna (+11,0%).

Le regioni che hanno visto la crescita percentuale maggiore nel 2009 rispetto al 2008 sono tra quelle in cui la cremazione è meno diffusa: Sicilia (+62,6%), Marche (+35,9%) e Puglia (+29,7%).

Quelle invece che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state: Veneto (+1.623), Toscana (+1.385) ed a pari merito Lazio e Piemonte (+ 1.351 ciascuna).

Il ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro.

Roma, Milano, Genova e Torino sono, come negli anni precedenti, le città col maggior numero di cremazioni effettuate, rispettivamente con 6.880, 6.786, 4.708, 3.641 (anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa).

Le città invece che registrano il minor numero di cremazioni sono: La Maddalena (23), Massa (35), Ascoli Piceno (143) e Palermo (187).

La regione in assoluto dove si crema di più è la Lombardia (che è tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione), con 19.816 cremazioni, seguite dalle due regioni nelle quali si effettuano oltre 8.000 cremazioni l'anno: Veneto (8.538) e Piemonte (8.184).

In Allegato 2 si trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi). Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani)

**ALLEGATO 1 –Italia. Cremazioni di cadaveri anni 2007-09 (distinte per località di impianto di esecuzione)**

REGIONE	COMUNE	ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2009		ANNO 2009/2008	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Valle d'Aosta	Aosta	524	0,9%	574	0,9%	653	0,9%	79	13,8%
	<b>Tot. Valle D'A.</b>	<b>524</b>	<b>0,9%</b>	<b>574</b>	<b>0,9%</b>	<b>653</b>	<b>0,9%</b>	<b>79</b>	<b>13,8%</b>
Trentino A. A.	Bolzano	1.038	1,8%	1.212	1,9%	1.262	1,8%	50	4,1%
	<b>Tot. Trent. A.A.</b>	<b>1.038</b>	<b>1,8%</b>	<b>1.212</b>	<b>1,9%</b>	<b>1.262</b>	<b>1,8%</b>	<b>50</b>	<b>4,1%</b>
Friuli Ven. Giulia	<i>Pordenone (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	1.469	2,5%	1.496	2,3%	1.709	2,4%	213	14,2%
	Udine	831	1,4%	951	1,5%	1.098	1,5%	147	15,5%
	<b>Tot. Friuli V.G.</b>	<b>2.300</b>	<b>3,9%</b>	<b>2.447</b>	<b>3,8%</b>	<b>2.807</b>	<b>3,9%</b>	<b>360</b>	<b>14,7%</b>
Piemonte	Bra	555	0,9%	646	1,0%	676	0,9%	30	4,6%
	Domodossola	254	0,4%	1.216	1,9%	1.879	2,6%	663	54,5%
	Novara	503	0,9%	514	0,8%	712	1,0%	198	38,5%
	Piscina	-	-	-	-	420	0,6%	420	-
	Torino	3.488	6,0%	3.687	5,8%	3.641	5,1%	-46	-1,2%
	Verbania	909	1,6%	770	1,2%	856	1,2%	86	11,2%
	<b>Tot. Piemonte</b>	<b>5.709</b>	<b>9,7%</b>	<b>6.833</b>	<b>10,7%</b>	<b>8.184</b>	<b>11,4%</b>	<b>1.351</b>	<b>19,8%</b>
Lombardia	Bergamo	866	1,5%	1.044	1,6%	1.159	1,6%	115	11,0%
	Brescia	1.797	3,1%	2.047	3,2%	1.958	2,7%	-89	-4,3%
	<i>Busto Arsizio (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinisello Balsamo	1.564	2,7%	1.813	2,8%	2.198	3,1%	385	21,2%
	Como	937	1,6%	1.552	2,4%	1.857	2,6%	305	19,7%
	Cremona	215	0,4%	250	0,4%	280	0,4%	30	12,0%
	Lodi (2)	418	0,7%	444	0,7%	-	0,0%	-444	-100,0%
	Mantova	1.693	2,9%	2.370	3,7%	2.642	3,7%	272	11,5%
	Milano	7.729	13,2%	7.313	11,4%	6.786	9,4%	-527	-7,2%
	Pavia	868	1,5%	1.284	2,0%	2.229	3,1%	945	73,6%
	Varese	1.326	2,3%	1.187	1,9%	707	1,0%	-480	-40,4%
	<b>Tot. Lombardia</b>	<b>17.413</b>	<b>29,7%</b>	<b>19.304</b>	<b>30,1%</b>	<b>19.816</b>	<b>27,6%</b>	<b>512</b>	<b>2,7%</b>
	Veneto	Padova	1.164	2,0%	1.121	1,8%	815	1,1%	-306
Spinea		1.682	2,9%	1.872	2,9%	2.375	3,3%	503	26,9%
Treviso (3)		-	-	444	0,7%	876	1,4%	432	0,0%
Venezia		1.781	3,0%	1.305	2,0%	2.232	3,1%	927	71,0%
Verona		1.429	2,4%	1.527	2,4%	1.600	2,2%	73	4,8%
Vicenza		597	1,0%	646	1,0%	640	0,9%	-6	-0,9%
<b>Tot. Veneto</b>		<b>6.653</b>	<b>11,4%</b>	<b>6.915</b>	<b>10,8%</b>	<b>8.538</b>	<b>11,9%</b>	<b>1.623</b>	<b>23,5%</b>
Liguria	Genova	4.021	6,9%	4.382	6,8%	4.708	6,5%	326	7,4%
	La Spezia	200	0,3%	217	0,3%	319	0,4%	102	47,0%
	<i>Sanremo (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Savona	1.084	1,9%	1.169	1,8%	960	1,3%	-209	-17,9%
<b>Tot. Liguria</b>	<b>5.305</b>	<b>9,1%</b>	<b>5.768</b>	<b>9,0%</b>	<b>5.987</b>	<b>8,3%</b>	<b>219</b>	<b>3,8%</b>	
Emilia Romagna	Bologna	2.393	4,1%	1.283	2,0%	947	1,3%	-336	-26,2%
	Faenza	1.410	2,4%	2.347	3,7%	2.293	3,2%	-54	-2,3%
	Ferrara	1.767	3,0%	2.653	4,1%	2.908	4,0%	255	9,6%
	Parma	-	-	-	-	742	1,0%	742	-
	Reggio Emilia	1.249	2,1%	1.102	1,7%	1.004	1,4%	-98	-8,9%
	<b>Tot. Emilia Romagna</b>	<b>6.819</b>	<b>11,6%</b>	<b>7.385</b>	<b>11,5%</b>	<b>7.894</b>	<b>11,0%</b>	<b>509</b>	<b>6,9%</b>
Toscana	Firenze	1.673	2,9%	1.909	3,0%	2.062	2,9%	153	8,0%
	Livorno	1.609	2,7%	1.970	3,1%	2.808	3,9%	838	42,5%
	Massa (4)	376	0,6%	-	-	35	0,0%	35	-
	Pisa	883	1,5%	1.066	1,7%	1.265	1,8%	199	18,7%
	Pistoia	797	1,4%	791	1,2%	913	1,3%	122	15,4%
	Siena	278	0,5%	215	0,3%	253	0,4%	38	17,7%
<b>Tot. Toscana</b>	<b>5.616</b>	<b>9,6%</b>	<b>5.951</b>	<b>9,3%</b>	<b>7.336</b>	<b>10,2%</b>	<b>1.385</b>	<b>23,3%</b>	
Marche	Ascoli Piceno	99	0,2%	120	0,2%	143	0,2%	23	19,2%
	San Bened. del Tronto	302	0,5%	468	0,7%	656	0,9%	188	40,2%
	<b>Tot. Marche</b>	<b>401</b>	<b>0,7%</b>	<b>588</b>	<b>0,9%</b>	<b>799</b>	<b>1,1%</b>	<b>211</b>	<b>35,9%</b>
Umbria	Perugia	381	0,7%	382	0,6%	449	0,6%	67	17,5%
	<b>Tot. Umbria</b>	<b>381</b>	<b>0,7%</b>	<b>382</b>	<b>0,6%</b>	<b>449</b>	<b>0,6%</b>	<b>67</b>	<b>17,5%</b>
Lazio	Roma	5.703	9,7%	6.167	9,6%	6.880	9,6%	713	11,6%
	Viterbo	-	-	-	-	638	0,9%	638	-
	<b>Tot. Lazio</b>	<b>5.703</b>	<b>9,7%</b>	<b>6.167</b>	<b>9,6%</b>	<b>7.518</b>	<b>10,5%</b>	<b>1.351</b>	<b>21,9%</b>
Campania	Montecorvino Pugl. (5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Campania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Puglia	Bari	333	0,6%	343	0,5%	445	0,6%	102	29,7%
	<b>Tot. Puglia</b>	<b>333</b>	<b>0,6%</b>	<b>343</b>	<b>0,5%</b>	<b>445</b>	<b>0,6%</b>	<b>102</b>	<b>29,7%</b>
Sicilia	Palermo	146	0,2%	115	0,2%	187	0,3%	72	62,6%
	<b>Tot. Sicilia</b>	<b>146</b>	<b>0,2%</b>	<b>115</b>	<b>0,2%</b>	<b>187</b>	<b>0,3%</b>	<b>72</b>	<b>62,6%</b>
Sardegna	Cagliari (6)	213	0,4%	71	0,1%	-	0,0%	-71	-100,0%
	La Maddalena	-	-	-	-	23	0,0%	-	-
	<i>Sassari (7)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Sardegna</b>	<b>213</b>	<b>0,4%</b>	<b>71</b>	<b>0,1%</b>	<b>23</b>	<b>0,0%</b>	<b>-48</b>	<b>-67,6%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>58.554</b>	<b>100,0%</b>	<b>64.055</b>	<b>100,0%</b>	<b>71.898</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.843</b>	<b>12,2%</b>	

(1) Non operativo (2) Nel 2009 non funzionante per lavori di ristrutturazione (3) Operativo dal 22 aprile 2008 (4) Dati 2007 riferiti al periodo dal 1.1.2007 al 4.5.2007 (data sequestro), 2008 chiuso, 2009 impianto riaperto il 1° dicembre 2009 (5) Dati 2007, 2008 e 2009 non pervenuti (6) Da aprile 2008 non funzionante per verifiche tecniche (7) Operativo dal 7 gennaio 2010

Fonte: Federutility Servizi Funerari (SEFIT) – Aggiornamento: 30/06/2010

## ALLEGATO 2 – Italia. Impianti di cremazione

IMPIANTI DI CREMAZIONE	Tel.	Fax		
<b>AOSTA</b> – c/o Civico Cimitero, Via Piccolo San Bernardo 77, 11100 AO	0165 553878 0165 300566	0165 216870 0165 367515		
<b>ASCOLI PICENO</b> – c/o Civico Cimitero, Borgo Solestà, 63100 AP	0736 298594 0736 298567	0736 298591		
<b>BARI</b> – c/o Cimitero Monumentale, Via Francesco Crispi 257, 70123 BA	080 5776364 080 5776263	080 5744713		
<b>BERGAMO</b> – c/o Civico Cimitero, Viale Ernesto Pirovano 21, 24125 BG	035 399275	035 399379		
<b>BOLOGNA</b> – c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Viale della Certosa 18, 40133 BO	051 422822 051 436523	051 6150849		
<b>BOLZANO</b> – c/o Cimitero Oltrisarco, Via Maso della Pieve 7, 39100 BZ	0471 407819	0471 279456		
<b>BRA</b> – c/o Civico Cimitero, Piazzale Bolognino, 12042 Bra CN <sup>(16)</sup>	0172 430023	0172 424847		
<b>BRESCIA</b> – c/o Civico Cimitero, Località S. Eufemia, 25100 BS	030 3361932 335 7455534	030 336429		
<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	<i>non operativo</i>			
<b>CAGLIARI</b> – c/o Cimitero S. Michele, Piazza dei Castellani, 09122 CA	070 281620	070 272910		
<b>CINISELLO BALSAMO</b> – c/o Cimitero Nuovo, Piazza dei Cipressi, 20092 Cinisello Balsamo MI	02 66023261	02 66011464		
<b>COMO</b> – c/o Cimitero Maggiore, Via Regina, 22100 CO	031 252313	031 252423		
<b>CREMONA</b> – c/o Cimitero Monumentale, Via Cimitero, 26100 CR	0372 407387	0372 28549		
<b>DOMODOSSOLA</b> – c/o Cimitero Comunale, Via al Bersaglio, 28845 Domodossola VB	0324 481988	0324 481988		
<b>FAENZA</b> – c/o Cimitero dell'Osservanza, Viale Marconi 34, 48018 Faenza RA	0546 663760	0546 663244		
<b>FERRARA</b> – c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Via Borso 1, 44100 FE	0532 230179	0532 207069		
<b>FIRENZE</b> – c/o Cimitero Trespiano, Via Bolognese 461, 50010 FI	055 401233	055 4026907		
<b>GENOVA</b> – Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Resasco, 16129 GE	010 593174	010 5962000		
<b>LA MADDALENA (OT)</b> – c/o Civico Cimitero, Via Trinita, 07024 La Maddalena OT	0789 738077	0789 739112		
<b>LA SPEZIA</b> – c/o Cimitero Urbano dei Boschetti, Via del Camposanto, 19100 SP	0187 503345 0187 517570	0187 503026		
<b>LIVORNO</b> – c/o Cimitero La Cigna, Via Don Aldo Mei 25, 57121 LI	0586 888431	0586 892307 0586 428324		
<b>LODI</b> – c/o Cimitero Riolo, Ex S.S. Bergamina, 20075 LO	0371 409287	0371 409314		
<b>MANTOVA</b> – c/o Cimitero Monumentale Borgo Angeli, Via Cremona, 46100 MN <sup>(17)</sup>	0376 321371	0376 365916		
<b>MASSA</b> – c/o Cimitero Mirteto, Via Foce 31, 54100 MS	0585 490290 0585 490295	811633		
<b>MILANO</b> – c/o Cimitero Lambrate, Piazza Caduti e Dispersi in Russia 1, 20134 MI	02 2640075 02 88465621	02 2640075		
<b>MONTECORVINO PUGL.</b> – c/o stabile prospiciente il Civico Cimitero, 84090 Montecorvino Pugliano SA	089 801879	089 801879		
<b>NOVARA</b> – c/o Cimitero Urbano, Via Curtatone 9, 28100 NO			0321 402647	0321 403086
<b>PADOVA</b> – c/o Cimitero Maggiore, Via del Cimitero 10, 35136 PD			049 8712055 049 8726633	049 8710844
<b>PALERMO</b> – c/o Cimitero S. Maria dei Rotoli, Via Vergine Maria, 90100 PA			091 7403471 091 6173017	091 7403425 091 6173588
<b>PARMA</b> – c/o Tempio di Cremazione, Cimitero di Valera, Strada Valera di Sopra 115A, 43126 PR			0521 290494	0521 950816
<b>PAVIA</b> – c/o Cimitero Maggiore, Via S. Giovannino, 27100 PV			0382 412816 0382 412817	0382 412826
<b>PERUGIA</b> – c/o Cimitero Monumentale, Via Enrico Dal Pozzo, 06100 PG			075 575471	075 5754750
<b>PISA</b> – c/o Civico Cimitero, Via Pietrasantina 36, 56100 PI			050 910280	050 910280
<b>PISCINA</b> – c/o Tempio Crematorio, Via della Rimembranza 30, 10060 Piscina TO			0121 570394	0121 329266
<b>PISTOIA</b> – c/o Cimitero Principale, Via dei Campi Santi 9, 51100 PT			0573 29799 339 7024280	0573 307242
<b>PORDENONE</b>	<i>non operativo</i>			
<b>REGGIO EMILIA</b> – c/o Cimitero di Coviolo, Via Fratelli Rosselli 53, 42100 RE			0522 456283 0522 456322	0522 456563
<b>ROMA</b> – c/o Cimitero Flaminio, Via Flaminia 1144, 00189 RM <sup>(18)</sup>			06 492361	06 490538
<b>SAN BENEDEL TRONTO</b> – c/o Civico Cimitero, Via Gemito 17, 63039 San Benedetto del Tronto AP			0735 757077 0735 592106	0735 593438
<b>SANREMO (IM)</b>	<i>non operativo</i>			
<b>SASSARI</b> – c/o Civico Cimitero, Viale Porto Torres, 07100 SS			079 260363	079 262504
<b>SAVONA</b> – c/o Cimitero Zinola, Via Quiliano, 17110 SV			019 8310277	019 8310370
<b>SIENA</b> – c/o Cimitero Laterino, Strada Latrina, 53100 SI			0577 42222	0577 42222
<b>SPINEA</b> – c/o Civico Cimitero, Via Matteotti, 30038 Spinea VE			041 5412230 333 6533968	041 998368
<b>TORINO</b> – c/o Cimitero Monumentale, Corso Novara 147/b, 10138 TO			011 2419332 011 2419334	011 2419345
<b>TREVISO</b> – c/o cimitero fraz. Santa Bona, Via Riccioli, 31100 TV			0422-212792	0422-212792
<b>TRIESTE</b> – c/o Cimitero S. Anna, Via dell'Istria 194, 34137 TS			040 7793813	040 7793804
<b>UDINE</b> – c/o Cimitero Urbano di San Vito, Via Martini 2, 33100 Udine			0432 271228 0432 271229	0432 271218
<b>VARESE</b> – c/o Cimitero Monumentale di Giubiano, Via Maspero 38, 21110 VA			0332 255230	0332 255318
<b>VENEZIA</b> – c/o Cimitero S. Michele, Isola S. Michele, 30100 VE			041 5224770	041 5224770
<b>VENEZIA</b> – c/o Cimitero Marghera, Via delle Querce 29, 30100 VE			041 921568	041 921568
<b>VERBANIA</b> – c/o Cimitero di Pallanza, Viale Rimembranze 1, 28922 VB			0323 542278	0323 557197
<b>VERONA</b> – c/o Cimitero Monumentale, Viale Caduti Senza Croce 4, 37100 VR <sup>(19)</sup>			045 8029922 045 8029950	045 8029901
<b>VICENZA</b> – c/o Cimitero Maggiore, Viale Trieste, 36100 VI			0444 221644 0444 221647	0444 222524
<b>VITERBO</b> – c/o Cimitero S. Lazzaro, Strada Statale Cassia Nord, 01100 Viterbo			0761 303830	0761 342177

<sup>(16)</sup> Per informazioni rivolgersi a CO.IN.CRE. Consorzio Intercomunale per la Cremazione (Piazza Caduti della Libertà 14, 12042 Bra, CN)

<sup>(17)</sup> Per informazioni rivolgersi a TEA S.p.a. Servizi Funerari (Via Nenni, 46100 Mantova)

<sup>(18)</sup> Per informazioni Ufficio Polizia Mortuaria comunale (Via Flaminia km. 14400, 00036 Roma)

<sup>(19)</sup> Per informazioni rivolgersi ad AGECE Ufficio Servizio Cremazione (Viale Caduti Senza Croce 1, 37133 Verona), oppure ad AGECE Impianto di cremazione, Sig. Bicego (Viale Caduti Senza Croce 4, 37133 Verona)

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2011

Circolare SEFIT Federutility n. 2498 del 31/08/2010

L'articolo 5 del D.M. Interno, di concerto con la Salute. 1° luglio 2002 (G.U. 13/8/2002), stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorressero dal 1° maggio 2002 e che a partire dal 2003 queste venissero rivalutate annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo.

Ciò finché non venisse operata dal Ministero dell'Interno la rivalutazione triennale (2002-2004) delle tariffe, effettuata in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1° luglio 2002.

Tale riallineamento tariffario tra inflazione programmata e inflazione reale al 31/12/2005 è stato determinato con D.M. 16 maggio 2006, con il quale sono state rese note le nuove tariffe base relative a cremazione e dispersione ceneri (vedasi circolare Federutility SEFIT di p.n. 587 del 20/06/2006).

Il successivo riallineamento tariffario triennale al 31/12/2008 non è stato adottato, in quanto il Ministero dell'interno, Dipart. Aff. Int. e Territ., Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha ritenuto, con nota prot. n. 2635 dell'8 maggio 2009, che le disposizioni dell'art. 3, comma 1 D.-L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modif., nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, avessero effetto preclusivo, fino al 31 dicembre 2009, all'adozione del necessario decreto ministeriale, conseguendone che, allo stato, rimane attuabile la rivalutazione annuale ai sensi dell'art. 5 D. M. 1° luglio 2002. Il termine, originariamente stabilito al 31 di-

cembre 2009, è stato, di seguito ri-determinato nel 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 7 D.-L. 30 dicembre 2009, n. 194, convert. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), differendosi così ulteriormente la possibilità di riallineamento tariffario ai valori del potere d'acquisto dell'euro.

Ciò premesso si comunica che il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF per gli anni 2010-2013 (approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2009), per il 2011 è stato fissato nel 1,5%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 citato è 1,1031643.

In tal modo, dal 1° gennaio 2011 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono provvisoriamente i seguenti, finché non si renda attuabile il riallineamento triennale (2006-2008 o, eventualmente, successivi) tra inflazione programmata e inflazione reale, stabilito con nuovo specifico D. M., con il quale si procederà di nuovo alla rivalutazione monetaria in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

Anno 2011	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	468,79	93,76	562,55
b) di resti mortali	80,0%	375,03	75,01	450,04
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	351,59	70,32	421,91
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	156,26	31,25	187,51
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	189,41	37,88	227,29

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.





# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.


Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## **D.G.R. Veneto n. 1909 del 27 luglio 2010 “Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 Norme in materia funeraria. Linee guida di prima applicazione**

Circolare SEFIT Federutility n. 2499 del 31/08/2010

La Giunta regionale del Veneto, con la deliberazione n. 1909 del 27 luglio 2010, pubblicata nel B.U.R. n. 65 del 10 agosto 2010, ha adottato Linee guida di prima applicazione della L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”, nelle sue premesse definite “per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale”, contenute nell’Allegato A alla sopra richiamata D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010.

In **Allegato 1** si riporta il testo della D.G.R. (Veneto) n. 1909 del 27 luglio 2010, mentre in **Allegato 2**

indicazioni illustrative delle “Linee guida di prima applicazione” della legge regionale richiamata.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico–Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **D.G.R. Veneto n. 1909 del 27 luglio 2010 “Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 ‘Norme in materia funeraria’ ”**

##### **LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE**

Per rispondere alle richieste di Aziende Ulss, Comuni ed Associazioni di categoria circa alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente della nuova legge regionale “Norme in materia funeraria” e in attesa della definizione dei requisiti di cui all’articolo 2, si forniscono indicazioni per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale.

La legge regionale 18/2010 è la normativa di riferimento in materia funeraria per la Regione Veneto e supera il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 che re-

sta in vigore per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto.

Ai sensi dell’art. 54 della legge regionale le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti che riguardano:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti strutturali di case funerarie e di sale del commiato;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;
- f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

#### AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

Nulla è innovato per le imprese funebri operanti al momento di entrata in vigore della legge già in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.LL.PS.

Le imprese funebri esistenti dovranno tuttavia adeguarsi ai requisiti che saranno definiti dalle disposizioni regionali per l'esercizio dell'attività funebre, entro i termini stabiliti nelle disposizioni stesse (art. 54, comma 4).

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, la specifica autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività funebre, prevista all'art. 5, comma 2, comprende le autorizzazioni di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d'affari e persegue anche una finalità di natura igienico-sanitaria.

Sarà cura del Comune, in sede istruttoria, verificare l'esclusione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

L'art. 5, comma 4, introduce, in coerenza con quanto segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all'affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie, obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri, l'incompatibilità dell'attività funebre con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale. L'art. 28, secondo comma, richiama ancora l'incompatibilità della gestione dei cimiteri con l'attività funebre.

L'affidamento di operazioni e servizi cimiteriali previsti dalla legge, ancorché sotto il controllo diretto del Comune, attengono in ogni caso all'attività di gestione dei cimiteri.

La gestione delle aree e dei servizi cimiteriali, come richiamato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione AS392 del 17/05/2007 pubblicata sul bollettino n. 19/2007, è infatti "suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l'operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano per la sua caratteristica di operatore funebre".

La stessa Autorità Garante ha inoltre ricordato di essere già in passato intervenuta "per censurare la condotta di quelle amministrazioni comunali che avevano bandito gare per affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, rilevando come tale circostanza avvantaggiava l'operatore funebre aggiudicatario".

La legge regionale non prevede disposizioni per i casi di affidamento temporaneo e/o occasionale di tali servizi.

Nelle situazioni esistenti, a scadenza dell'affidamento e comunque entro il 24 marzo 2011 è fatto d'obbligo la separazione societaria con proprietà diversa (art. 54, comma 2).

#### TRASPORTO FUNEBRE

Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione, così come disciplinato dall'art. 11, non costituisce "trasporto funebre" e pertanto non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 23. Resta fermo l'obbligo di comunicazione della nuova sede all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell'impresa funebre che esegue il trasferimento. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati.

Nel caso di trasferimento di paziente deceduto in struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale (art. 18) si precisa che per "struttura interna" si intende la struttura interna all'ente, anche se ubicata in un Comune diverso. In questo ultimo caso la comunicazione di cui all'art. 11 sarà effettuata a cura della direzione medica della struttura che effettua il trasferimento.

L'art. 21, comma 3, riconosce e indica come responsabile delle verifiche preliminari al trasporto, quali l'identità del cadavere e la regolarità del confezionamento del feretro, l'"addetto al trasporto" nella sua veste di incaricato di pubblico servizio. Il personale delle ulss viene così del tutto e definitivamente svincolato da attività che non richiedono discrezionalità tecnico-professionale ora di competenza del personale delle imprese funebri autorizzate. La definizione di "incaricato del trasporto della salma" era peraltro già contenuta nel punto 5.4 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

Con l'intento di uniformare le modalità di verbalizzazione degli adempimenti previsti dalla norma è stato predisposto un modello esemplificativo come da allegato.

L'azienda ULSS è tenuta a certificare le caratteristiche delle casse limitatamente ai fini del trasporto del feretro all'estero (art. 26, comma 4).

Altra innovazione introdotta in relazione alla semplificazione amministrativa riguarda l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile (art. 23, comma 2), che ha validità anche ai fini del trasporto. L'autorizzazione comunale al trasporto

funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi diversamente contemplati (esempio trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero). Si suggerisce di riportare in calce all'atto le diciture "la presente autorizzazione vale anche come autorizzazione al trasporto ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l.r. 18/2010".

#### INIEZIONI CONSERVATIVE

L'art. 20, comma 3, prevede che il trattamento anti-putrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, venga effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. La formazione del personale riguarda aspetti che attengono prevalentemente alla tutela della salute e sicurezza degli operatori (Dlgs. 81/2008), la cui responsabilità ricade nell'ambito delle competenze del datore di lavoro, ma anche altri aspetti tecnico-operativi. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), le aziende ulss continuano ad assicurare tale trattamento.

#### CREMAZIONE

L'art. 46 disciplina l'autorizzazione alla cremazione intesa come pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri (art. 45). Nel caso diverso di cremazione di resti mortali, ipotesi contemplate agli articoli 39 e 40, si precisa che l'autorizzazione compete al comune in cui sono esumati o estumulati e non all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Ciò peraltro coerentemente anche con quanto già stabilito all'art. 3 del D.P.R. 15/07/2003 n. 254, comma 5.

Per quanto riguarda la rimozione dei pace-maker si precisa che il problema si pone solo in presenza di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi, oggi eccezionalmente impiegati. Negli altri casi, la rimozione di tali dispositivi non è necessaria.

Con l'occasione si evidenzia che quanto descritto all'art. 3, comma 1, lettera h) della legge 130/2001 (obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia) non è stato oggetto di disciplina nella legge regionale 18/2010.

Le Aziende ULSS e i Comuni sono invitati a dare la più ampia informazione delle presenti linee guida di prima applicazione.

*[N.d.R. La D.G.R. termina con il modello di verbale di chiusura feretro riportato alla pagina seguente]*

#### ALLEGATO 2

**Regione Veneto – D.G.R. n. 1929 del 27/7/2010**  
**“Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 ‘Norme in materia funeraria’. Linee guida di prima applicazione” (in B.U.R. Veneto n. 65 del 10/8/2010)**

La Giunta regionale del Veneto, con la deliberazione n. 1909 del 27 luglio 2010, pubblicata nel B.U.R. n. 65 del 10 agosto 2010, ha adottato Linee guida di prima applicazione della L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”, nelle sue premesse definite “per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale.” Dette “Linee guida di prima applicazione”, sono contenute nell'Allegato A alla sopra richiamata D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010.

Le “Linee guida” sarebbero state emanate per rispondere alle richieste delle Aziende ULSS, Comuni ed associazioni di categoria (sempre che siano state interpellate), in attesa della definizione dei provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 2 legge regionale, che assume il ruolo di normativa di riferimento, superando il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 286 il quale, per altro, rimane pienamente vigente per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legge regionale stessa.

Tra l'altro, nella parte iniziale dell'Allegato A, si affronta pressoché subito il nodo dell'art. 54, comma 1, legge regionale, con l'asserzione secondo la quale le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ma la norma richiamata appare più estesa facendo riferimento alle normative vigenti, termine ben più esteso che non il mero, riduttivo, richiamo al solo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ora citato) continuano ad applicarsi fino a che non siano pubblicati di provvedimenti individuati dall'art. 2, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18. Ne consegue che, almeno secondo questo indirizzo interpretativo, le disposizioni della legge regionale che non siano direttamente interessate da tali provvedimenti regionali, sarebbero applicabili fin dall'entrata in vigore della legge regionale. Per inciso, potrebbe ricordarsi, per quanto valga, come un'Azienda ULSS (che, per altro, risulta non essere stata estranea nella fase “redazionale” del testo della legge regionale)), dopo consultazioni tra i vari servizi e dipartimenti, incluso il proprio Servizio affari legali, fosse giunta alla conclusione che la sola norma della legge regionale immediatamente applicabile fosse quella dell'art. 7, comma 2, interpretazione che da un lato appare “debole” (infatti, le disposizioni dell'art. 54, comma 1 legge regionale possono portare o all'interpretazione per cui la “clausola sospensiva” ivi considerata attenga

## Intestazione Impresa funebre

## VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO CADAVERE

(art. 21, comma 3 – L.R. 4 marzo 2010, n. 18)

## MODELLO ESEMPLIFICATIVO

Il/la sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di addetto al trasporto, chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ già residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ Cod. fiscale \_\_\_\_\_ dal Comune di \_\_\_\_\_ al cimitero di \_\_\_\_\_ previa sosta presso \_\_\_\_\_ per la celebrazione delle esequie, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

## DICHIARA CHE:

alla presenza dei familiari del defunto ho personalmente provveduto all'identificazione del cadavere mediante:

- Tipo di documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Nella seguente forma \_\_\_\_\_

Il cadavere sopra identificato, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto in idonea cassa conformemente alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere ed in particolare:

- è stato racchiuso in DUPLICE cassa, una di legno ed una di metallo (zinco), ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;  
 è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderata internamente con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Sanità e idoneo al trasporto, fuori regione, anche per distanze superiore a 100 chilometri;  
 è stato racchiuso nella sola cassa di legno.

Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie \_\_\_\_\_ .

Esternamente al feretro è stata apposta targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore \_\_\_\_\_ come da autorizzazione prot. n. \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ .

La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di idoneo personale e di mezzo di trasporto funebre targato \_\_\_\_\_ il cui impiego è conforme alle norme vigenti.

Il presente verbale viene allegato in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione. Una copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre; altre copie vengono inviate anche a mezzo telefax o altro sistema telematico, al Comune e Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS di partenza ed al Comune di destinazione.

\_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_\_ L'addetto al trasporto \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ addetto alla struttura ricevente, denominata \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_ dichiara di ricevere il feretro sopra indicato il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_\_ Il dichiarante \_\_\_\_\_

**Note per la compilazione**

1. L'identificazione del cadavere può avvenire per conoscenza diretta o per identificazione da parte di testimoni o per presa visione di documento di identità.

2. Il modello deve essere compilato e sottoscritto dall'addetto al trasporto funebre. In caso di trasporto internazionale provvede l'azienda ULSS competente per territorio.

all'intera legge regionale o che operi limitatamente alle parti per le quali occorra la pubblicazione dei provvedimenti regionali enucleati all'art. 2, comma 2, senza grandi possibilità per soluzioni interpretative intermedie), dall'altro segnala le difficoltà interpretative che derivano da un testo legislativo in tal modo redatto (il ché è comprovato, altresì, dalla stessa adozione delle "Linee guida"). Per inciso, sulla portata dell'art. 54, comma 1 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 non è il caso di sostenere aprioristicamente una o altra linea interpretativa, ben avendo presente che anche l'intenzione del legislatore, seppure in forma subordinata, costituisce uno dei criteri d'interpretazione delle norme, ma proprio in quanto subordinata essa non può far attribuire alle norme senso diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

Le Linee guida considerano alcune aree tematiche.

#### Autorizzazioni allo svolgimento dell'attività funebre

Allo stato, rientrando l'esercizio dell'attività funebre tra le materie oggetto di provvedimenti regionali di cui all'art. 2, comma 2 legge regionale, viene affermata la (temporanea) non modifica dei titoli di esercizio dell'attività funebre (e per quanto riguarda le autorizzazioni considerate dall'art. 115 t.u.l.p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif., si fa necessario rinvio alla circolare n. 2490/AG del 4 agosto 2010), fermo restando il successivo adeguamento in osservanza dell'art. 54, comma 4 legge regionale. Per altro, sul punto si osserva come la stessa definizione di attività funebre data all'art. 5, comma 1 legge regionale risenta di quei fattori di criticità rilevati con la già citata circolare e con la ed essa precedente circolare n. 2007/AG del 22 giugno 2009.

In materia di incompatibilità, si osserva come la prima delle ipotesi considerate dall'art. 5, comma 4 della legge regionale, le Linee guida ricordano come la legge regionale non preveda disposizioni per i casi di affidamento temporaneo (ogni affidamento di servizi pubblici non potrebbe che essere temporaneo) e/o occasionale di tali servizi, obliterando il fatto che ciò non potrebbe aversi avuto, in quanto gli affidamenti di servizi pubblici locali attengono, *ratio materiae*, alla competenza dello Stato e dell'Unione europea.

#### Trasporto funebre

Lascia perplessi l'affermazione per la quale il trasporto del cadavere effettuato durante il periodo di osservazione non costituisca trasporto funebre, con le conseguenze, anche sotto il profilo dell'indivi-

duazione delle procedure autorizzatorie, pur comprendendosi come tale impostazione derivi dall'anomala scelta di non avvalersi, a differenza di altre norme regionali, della differenziazione tra trasporto di salma e trasporto di cadavere, la quale, debitamente definita, avrebbe evitato equivocità non di poco conto, anche per il fatto dell'inidoneità di un atto amministrativo, quale è la D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010, ad introdurre elementi riconducibili a quella che dovrebbe essere un'interpretazione autentica del testo normativo. È, per altro, ben vero come all'art. 5, comma 1, lett. d) L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, si indichino separatamente sia il trasporto durante il periodo di osservazione, che il trasporto funebre, cosa che per altro non risolve l'equivocità già segnalata, trattandosi pur sempre di un trasporto di cadavere, quale definito – proprio come trasporto funebre – dall'art. 18, il ché esclude che possano darsi definizioni diverse da quelle già date dalla legge regionale stessa, specie se con atti amministrativi d'indirizzo.

Nel secondo periodo, con riferimento alle ipotesi di trasporti che riguardino strutture sanitarie o socio-assistenziali, è presente un'indicazione che sembrerebbe ipotizzare l'ammissibilità di un servizio obitoriale non presente nel medesima struttura fisica di decesso, trascurando il fatto per il quale la presenza di un adeguato servizio obitoriale è condizione per il funzionamento, o per l'accreditamento, di strutture sanitarie e di alcune strutture socio-sanitarie (ad esempio, per le R.S.A., si veda il D.P.C.M. 22 dicembre 1989). È evidente come tale indicazione possa essere, presuntivamente, per le situazioni che vedono enti (forse il riferimento è alle Aziende ULSS) in cui siano presenti una pluralità di strutture sanitarie o socio-assistenziali (tanto che si tratti di padiglioni ospedalieri, quanto di altre strutture gestite sul territorio da alcune Aziende ULSS), in funzione di programmare una quale "concentrazione" di strutture obitoriali (ipotesi che potrebbe anche avere una qualche razionalità per alcune tipologie di strutture, in particolare nel caso di quelle per le quali la disponibilità di un servizio mortuario non costituisca requisito per il funzionamento o l'accreditamento, come, ad esempio, le C.T.P. ed altre), visto che è presente l'ipotesi che quest'ultima si trovi in comune diverso. Per altro, in relazione all'art. 18, comma 2, poiché tali trasferimenti non possono che essere svolti se non da personale della struttura, consegue anche che debbano avvenire con i mezzi prescritti per il trasporto di cadaveri su strada di cui all'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (fino a che esso rimanga applicabile) non solo quando vi sia il trasferimento del cadavere in struttura obitoriale dello stesso ente sito in altro comune, ma altre-

si ogni qual volta il trasferimento abbia una percorrenza sulla viabilità ordinaria, anche se all'interno del medesimo territorio comunale, mezzi dei quali le Aziende ULSS, così come altre strutture sanitarie o socio-assistenziali generalmente non dispongono. In relazione alla c.d. verifica del feretro viene proposto uno modello di verbale di chiusura del feretro, annesso all'Allegato A contenente le Linee guida. Per altro, appare del tutto superficiale l'affermazione secondo cui tale attività non richiederebbe discrezionalità tecnico-professionale, dato che non si tratta di discrezionalità, quanto di verifica sull'osservanza delle prescrizioni da osservare per il singolo confezionamento del feretro, in relazione alla tipologie di trasporto e alla pratica funeraria, al mezzo di trasporto utilizzato ed al tempo, alla percorrenza dello stesso, verifica che, pur se priva di componenti discrezionali, ha comunque un contenuto di valutazione tecnica. Di fatto (ma ciò discende dalla legge regionale, art. 21, comma 3) viene meno ogni controllo da parte di un soggetto terzo, avendosi introdotto una sorta di auto-controllo, che aggrava la posizione dell'addetto al trasporto, il quale risponde penalmente, e quindi personalmente, in caso di infedele, od imprecisa, attestazione.

Nelle Linee guida viene fatto riferimento alla disposizione dell'art. 23, comma 2 legge regionale, che, a parte la non superabile distinzione, oggettiva e soggettiva, tra funzioni proprie dei comuni e funzioni gestite dai comuni in servizi di competenza dello Stato, è formulato non tenendo presente, forse perché neppure noto in sede d'istruttoria della D.G.R., l'orientamento espresso in proposito dalla Giunta Regionale. Direzione Regionale Affari Legislativi, con nota n. 300978/40.03 del 28 maggio 2010 con cui è stato espresso il parere n. 35/10 (si va rinvio alla precedente circolare n. 2426/AG del 18 giugno 2010), segno che non mancano valutazioni diverse, anche contrastanti, anche all'interno della struttura regionale.

#### Iniezioni conservative

Poiché l'art. 20 comma 3 legge regionale trasla la titolarità all'esecuzione dei trattamenti antiputrefattivi, quando necessari, in capo a personale dell'im-

presa funebre appositamente formato e nella fase di adozione dei provvedimenti regionali di cui all'art. 2, comma 2 legge regionale, viene precisato come, transitoriamente, tali attività continuino ad essere assicurate dalle Aziende ULSS. Si deve, per inciso, osservare come non sia sufficiente la sola pubblicazione dei provvedimenti regionali di riferimento, ma anche la loro messa in attuazione e, per quanto riguarda la formazione, la tenuta e conclusione delle relative attività di formazione e, anche in tal caso, progressivamente per quanto riguarda il personale che risulterà, a mano a mano, avere completato il percorso formativo.

#### Cremazione

In materia di cremazione, viene precisato come la rimozione di stimolatori cardiaci elettro-alimentati (*pace-maker*) sia necessaria solo in presenza di stimolatori cardiaci alimentati a radionuclidi. Per altro, pur nella considerazione del loro ormai rarefatto utilizzo, specie negli impianti più recenti, deve considerarsi come sarebbe opportuno un qualche accertamento della presenza del *pace-maker* e, se sussistente, della verifica della sua tipologia, in quanto altrimenti si esporrebbe il soggetto esercente l'attività funebre nella specie commissionato, nonché i familiari, quando risulti, documentalmente, che siano stati di ciò informati dall'esercente l'attività funebre, a possibili azioni civilistiche (artt. 2043 e 2050 Codice Civile) di indennizzo dai danni che possano prodursi all'impianto di cremazione.

Il paragrafo dedicato alla cremazione considera altresì come la legge regionale non abbia preso in considerazione, disciplinando la fattispecie in un senso od in altro, le disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, da cui discende che questa disposizione sia operativa, quanto meno dall'entrata in vigore della L.R. (Veneto) 25 settembre 2009, n. 24, oggi abrogata dall'art. 55 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, abrogazione consequenziale al fatto che le norme della prima sono state riprese dalla successiva. Salvo non voler giungere alla conclusione per le quali le leggi statali non operino nella regione.

Attualità

## Piloti americani sull'Adriatico

### Una traccia conservata nel cimitero di Ravenna

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

Fin dalla Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti mantengono la supremazia sugli oceani grazie alla loro flotta, nella quale le portaerei ricoprono un ruolo fondamentale.

Circa un secolo fa, durante la Prima Guerra Mondiale, i piloti dell'aviazione di marina americana impararono l'arte del volo presso una minuscola base di idrovoltanti a Porto Corsini, una frazione del Comune di Ravenna. Ebbero dei morti, per incidenti e per malattia: le salme, dapprima sepolte nel cimitero di Ravenna, furono rimpatriate al termine del conflitto. Una traccia, però, è rimasta: una lunetta di marmo recante il nome di un pilota, nella parte seminterrata dell'edificio monumentale del cimitero.

Inizio da questo reperto, tuttora visitabile, per poi descrivere l'esordio come potenza militare di una grande nazione: dedico infine un accenno all'opera della Croce Rossa Americana in Italia ed in particolare ad un suo giovane volontario.

#### La storia sul marmo

Il livello inferiore dell'edificio monumentale è male illuminato e decisamente poco invitante agli occhi di un turista <sup>(1)</sup>. Per raggiungere a colpo sicuro quello che stiamo cercando, senza dovere girovagare tra file di loculi fatiscenti, conviene entrare nel cimitero, porsi di fronte all'edificio monumentale, dirigersi verso l'estremità dell'ala sulla nostra destra e scendere per la rampa di imbocco ad una delle gallerie principali: arrivati quasi in fondo alla galleria, a destra, nell'angolo di un'arcata, c'è una lapide inconsueta (vedi Fig. 1).

L'iscrizione è in inglese: "Edward Isley Tinkham – Flight Ensign U.S. Navy – Porto Corsini Station – The

Great World War B. Radnor Pa. Aug. 3.1893 D. Ravenna Mar. 30.1919".

Siamo davanti alla testimonianza di quando incominciò a formarsi l'aviazione di marina americana. Dobbiamo risalire alla Grande Guerra, in una Ravenna che si era trovata drammaticamente in prima linea a causa della sua posizione rivierasca. Qui gli alleati d'oltre oceano trovarono le condizioni ideali per apprendere le tecniche di combattimento aereo sul mare: arrivarono tardi, nella seconda metà del 1918, e si inserirono in un teatro bellico storicamente trascurato, di cui fornisco un inquadramento.



Figura 1 – Particolare della lunetta con il nome di E. I. Tinkham

#### Fronte di mare

Quando si parla della Grande Guerra si pensa sempre alle trincee del Carso, alle offensive sull'Isonzo ed ai combattimenti nelle Dolomiti. Oltre al fronte di terra c'era però anche un fronte di mare. L'Italia aprì le ostilità contro l'Austria-Ungheria il 24 maggio 1915: le nostre truppe avanzarono verso il confine austriaco con un'indecisione che diede adito a severe critiche, mentre le iniziative programmate dalla nostra flotta mostrarono maggiore dinamismo. La flotta austroun-

<sup>(1)</sup> Nel N. 1/98 di "Nuova Antigone" c'è un articolo di Bruno Briccolani su di un progetto di recupero dell'edificio monumentale nel cimitero di Ravenna. Il progetto fu portato a termine, ma purtroppo la situazione si è nuovamente deteriorata. È in previsione un secondo intervento, molto oneroso.



garica aveva a sua volta predisposto azioni offensive: nella notte fra il 23 ed il 24 maggio i nostri maggiori centri costieri del Mare Adriatico vennero pesantemente bombardati. Tra i bersagli ci fu anche la base di Porto Corsini, sul litorale ravennate. Era entrata in funzione nel 1906, per il rifornimento di siluranti e sommergibili: in seguito era stata dotata di alcuni tra i primi idrovolanti. Gli hangar ed i depositi di carburante erano situati nel triangolo di terra dietro la confluenza tra il Canale Baiona ed il Canale Corsini <sup>(2)</sup>.

All'alba del 24 maggio 1915 un cacciatorpediniere austriaco imboccò di poppa lo stretto Canale Corsini e lo risalì a macchina indietro per alcune centinaia di metri, cercando di individuare nell'oscurità gli hangar. La nostra base non era stata informata dell'entrata in guerra, per un'interruzione nelle comunicazioni telegrafiche. Gli uomini di guardia, scorgendo il vascello nell'oscurità, ingenuamente chiesero ad alta voce di identificarsi: in cambio riceverono una micidiale scarica di mitraglia. I serventi erano ai loro pezzi e reagirono prontamente: il cacciatorpediniere nemico, tempestato di cannonate, ripará in mare aperto. Nel contempo le batterie costiere ingaggiarono una battaglia di grossi calibri con l'incrociatore austriaco Novara che stazionava al largo con ruolo di copertura, arrecandogli seri danni.

Per la guarnigione di stanza a Porto Corsini iniziò un duro lavoro: dall'altra parte dell'Adriatico c'era la munita base austriaca di Pola, a cui si appoggiavano anche sottomarini tedeschi. I nostri idrovolanti furono costantemente impegnati in attività di ricognizione e spesso anche in missioni di attacco. L'importanza di Porto Corsini crebbe con la sconfitta di Caporetto del 24 ottobre 1917 e la conseguente ritirata sul Piave. La base aeronavale di Grado venne sgombrata in fretta e furia: non c'era sufficiente posto a Venezia per accoglierla, risultò quindi comodo trasferirla nella sede ravennate. Sugli hangar venne affisso il motto della squadriglia di Grado: "Salvat Ubi Lucet". Le cose cambiarono ulteriormente con l'entrata in campo degli Stati Uniti. Il 23 luglio 1918 i nostri aviatori dovettero cedere il posto ad un corpo di spedizione dell'USNRF (United States Naval Reserve Force): lo fecero malvolentieri, d'altronde non si poteva scontentare un simile alleato, evidentemente interessato ad un tirocinio prezioso. I nuovi piloti, che avevano ricevuto un primo addestramento presso la scuola di volo del lago di Bolsena, diventarono quasi immediatamente operativi: il 21 agosto compirono la prima missione su Pola, do-

ve ingaggiarono duelli aerei. In realtà non erano novellini: avevano già difeso i cieli di Francia <sup>(3)</sup>, ma l'impiego degli idrovolanti era differente. I mezzi a disposizione erano pochi e non sempre meccanicamente affidabili e gli ammaraggi nel Canale Corsini costituivano un costante azzardo. Le difficoltà temprarono il nucleo di quella che entro qualche decennio sarebbe diventata l'aviazione di marina più forte del mondo.

Sono state tramandate note di colore sugli americani a Porto Corsini: la base venne da loro soprannominata "Manhattan", mentre i canali Corsini e Baiona diventarono l'Hudson e l'East River. I ravennati presero in simpatia gli ospiti, che nonostante la barriera linguistica erano socievoli. Alcune delle loro abitudini destarono curiosità. Negli altissimi hangar, ad esempio, praticavano uno sport da noi poco conosciuto, la pallavolo: l'origine della prestigiosa tradizione ravennate nel volley risale ad un fenomeno di imitazione nato all'epoca.

Gli aspetti legati al tempo libero non devono fare dimenticare che c'era un conflitto in corso. Gli americani ebbero cinque vittime <sup>(4)</sup>: quattro perirono in incidenti di volo, mentre il quinto, Edward Isley Tinkham, morì nel corso dell'epidemia influenzale passata alla storia come "febbre spagnola". La salma venne cremata a Bologna e le ceneri furono tumulate in un loculo del cimitero di Ravenna. I familiari ottennero il rimpatrio delle ceneri, ma il nome dell'aviatore restò scolpito sul marmo della lapide.

L'apporto americano in Italia non si esaurì con le operazioni a Porto Corsini. Il Bollettino di Guerra del 4 novembre 1918, firmato dal generale Armando Diaz, menziona la partecipazione del 332° Reggimento di fanteria americano alla battaglia conclusiva di Vittorio Veneto. Il reggimento in questione ebbe peraltro un impiego di rincalzo, rimanendo schierato in retroguardia <sup>(5)</sup>. Per avere il quadro completo dell'aiuto che ci

<sup>(3)</sup> La prima denominazione della squadra di piloti volontari americani impegnati nei cieli di Francia fu "Escadrille Americane", ma dato che gli Stati Uniti erano ancora neutrali si preferì cambiarla in "Escadrille Lafayette", in onore del patriota francese che si schierò con gli Americani durante la guerra di indipendenza dagli Inglesi. Vedi pag.183 de "Salvat Ubi Lucet. La base idrovolanti di Porto Corsini e i suoi uomini 1915-1918", di Mauro Antonellini, Casanova Editore Faenza, maggio 2008.

<sup>(4)</sup> In "La Grande Guerra a Porto Corsini", a cura di Claudio Battistini e Pericle Stoppa, Edizioni Capit Ravenna - Collana Minima 2000, sono elencati a pag.37 i seguenti caduti: Samuel L. Goggin, Louis J. Bergen, Thomas L. Murphy, Gorge E. Killeen. In "Salvat Ubi Lucet" manca il nome di Killeen ma in compenso a pag. 127 è citato quello di Edward Isley Tinkham. Per completezza segnalo che a pag.141 de "Con Hemingway e Dos Passos sui campi di battaglia italiani della Grande Guerra", di Giovanni Cecchin, Mursia 1980, viene citata la morte del tenente Coleman De Vitt, abbattuto nel cielo di Vittorio Veneto il 17 ottobre 1918: De Vitt è indicato come in forza alla base di Porto Corsini.

<sup>(5)</sup> Il Reggimento ebbe un caduto, non in combattimento ma per febbre spagnola, e quattro feriti, questi ultimi durante i rastrellamenti delle truppe nemiche ormai sbandate. Le poche informazioni da me rintracciate sono riferimenti sparsi in vari libri. Vedi pag.12

<sup>(2)</sup> Il Canale Baiona proviene dall'omonima piallassa, cioè da una tipica formazione valliva ravennate in cui le acque marine si mescolano ad acqua dolce di origine fluviale. Il Canale Corsini collega il porto di Ravenna al mare, con un percorso di alcuni chilometri: in prossimità del suo sbocco in mare, su entrambe le rive, sorse il nucleo abitato di Porto Corsini. Nel 1930 all'agglomerato esistente sulla riva destra venne assegnato il nome di Marina di Ravenna, mentre l'antico toponimo di Porto Corsini fu lasciato al piccolo centro sul lato sinistro.

venne fornito bisogna inoltre ricordare i volontari della Croce Rossa, tra i quali uno in particolare raggiunse la celebrità, per meriti letterari.

#### “Nick sedeva contro il muro”

La storia personale di Ernest Hemingway <sup>(6)</sup> è emblematica dell'eroismo dei volontari della American Red Cross, la Croce Rossa Americana, che nel 1918 prestarono servizio da noi. Il futuro Premio Nobel della letteratura, allora appena diciannovenne, fu inizialmente distaccato a Schio, a ridosso del Monte Pasubio. Nel settore stava prodigandosi una squadra di autisti americani che era stata letteralmente cacciata dalla Francia: i cugini d'oltralpe si erano stancati di quegli spiriti indipendenti, che non si limitavano a condurre ambulanze ma si permettevano addirittura di criticare la competenza di politici e generali. Giunti in Italia, l'accoglienza non cambiò di molto: anche le nostre autorità prestavano più attenzione ai comportamenti stravaganti in libera uscita che al lavoro svolto. Eppure, quanto ad efficienza, non c'era nulla da eccepire: furono migliaia i feriti messi in salvo dai volontari. Torniamo al giovane Hemingway: arrivato nel pieno della cosiddetta “battaglia del Solstizio” <sup>(7)</sup> che infuriava lungo tutto il fronte, non riuscì a legare con i connazionali ed ottenne di essere trasferito sul Basso Piave, a Fossalta, dove era appena morto il tenente Edward Mc Key <sup>(8)</sup>. Hemingway portò avanti le iniziative dello scomparso Mc Key, che aveva cercato di rifocillare i provatissimi soldati delle trincee avanzate mediante la cucina mobile, una specie di stufa su ruote trainata da un mulo. La sperimentazione aveva però evidenziato un ingombro eccessivo. Abbandonata la pretesa di condurre una cucina da campo direttamente

sulla linea di fuoco, Hemingway cominciò ugualmente a recarsi in trincea per distribuire cioccolata e sigarette. Era un'attività molto pericolosa: i proiettili non facevano distinzioni fra combattenti ed ausiliari di sanità. Nella notte tra l'8 ed il 9 luglio Hemingway, che stava facendo il giro notturno degli avamposti sulla riva del Piave, capitò nel mezzo di uno scontro a fuoco, rimanendo crivellato da schegge di granata: si caricò sulle spalle un soldato in fin di vita ma venne straziato da una mitragliatrice mentre si dirigeva verso le retrovie. Dopo mesi di convalescenza riuscì a tornare al fronte, sul massiccio del Monte Grappa, in tempo per assistere all'ultima offensiva.

La breve avventura italiana rimase per Hemingway una fonte di ispirazione negli anni a venire. C'è un pezzo brevissimo che prende spunto dall'esperienza del ferimento <sup>(9)</sup>: vi compare il personaggio di Nick, l'alter-ego dell'autore. Due uomini feriti, Nick e Rinaldi, si riparano dietro il muro di una chiesa, in un paese distrutto, per sfuggire alle pallottole di una mitragliatrice. Il sole batte a picco, il caldo è soffocante, ed i due compagni hanno raggiunto il limite della sopportazione umana. La loro disperazione non viene espressa esplicitamente: traspare dallo scarno dialogo.

A Fossalta un cippo, sulla sponda destra del Piave, segna il punto in cui verosimilmente Hemingway fu colpito. Accanto sorge il Battistero-Monumento per la Pace. Lo spettacolo offerto dall'ansa del fiume è stupendo.

(\* *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

de “*Inglese sull'altopiano*”, a cura di Giovanni Cecchin, Collezione Princeton, aprile 1995; pag.140-41 de “*Con Hemingway e Dos Passos sui campi di battaglia italiani della Grande Guerra*”; pag.105 – 11 de “*H.M.T. Transilvania*”, di Franco Rebagliati con Giuliano Moggi, Alzani Editore, ottobre 2009.

<sup>(6)</sup> Nato il 21 luglio 1899, morto il 2 luglio 1961. Autore di romanzi entrati nella storia della letteratura, tra i quali “*Il vecchio e il mare*”, che influenzò la sua nomina a Premio Nobel nel 1954.

<sup>(7)</sup> La battaglia del Solstizio (definizione che risale a D'Annunzio), scatenata dall'Austria-Ungheria il 15 giugno 1918, doveva mettere definitivamente in ginocchio l'Italia: il nostro esercito riuscì però a resistere sulla linea del Piave e del Monte Grappa. Una sconfitta avrebbe gravemente compromesso anche la conduzione della guerra da parte dei nostri alleati. La ricorrenza della battaglia del Solstizio passa regolarmente sotto silenzio ogni anno: solo poche righe, nelle cronache locali, danno notizia di commemorazioni organizzate da associazioni di ex combattenti.

<sup>(8)</sup> Nel Sacro militare di Fagarè (TV) c'è una lapide dedicata a Edward Mc Key. Una targa in bronzo a forma di libro riporta una poesia in suo onore. È in inglese, con il testo italiano a fronte: l'autore è Hemingway. Il titolo è “*Ucciso: Piave – 8 luglio 1918*”. La voluta imprecisione nella data è significativa: Mc Key fu ucciso il 16 giugno ed Hemingway inizialmente (la poesia è del 1921) riportò questa data, scegliendo poi di sostituirla con il giorno del proprio ferimento. Vedi pag.106 de “*Con Hemingway e Dos Passos sui campi di battaglia italiani nella Grande Guerra*”; pag. 74 de “*I musei della Storia. Guida ai musei italiani di Storia militare*”, di Mario Bussoni, Mattioli 1885, marzo 2008.

<sup>(9)</sup> Il bozzetto fu pubblicato nella raccolta “*in our time*”, nel 1923. Il titolo era così, a lettere minuscole (a distanza di anni seguì l'edizione con il titolo a lettere maiuscole): una scelta singolare. Altrettanto inconsueta era la copertina, che esibiva un collage di frasi tratte dalla pubblicità e dai giornali: all'epoca non si era abituati ad una simile grafica. La cosa che impressionava di più era comunque lo stile: lo scrittore si presentava con storie senza titolo, di poche righe, ambientate in scenari di guerra e di violenza. Hemingway ripropose quei capolavori anomali in altre raccolte, tra cui “*I 49 racconti*”: li lasciò senza titolo, chiamandoli semplicemente “capitoli” e numerandoli da uno a quattordici. Lo stacco, rispetto ai racconti veri e propri, era accentuato dal differente carattere tipografico (il corsivo) e dal fatto che nell'indice i capitoli non erano neppure citati: il lettore si imbatteva in queste miniature quasi a sorpresa. Quello di Nick e di Rinaldi è il capitolo N.VI: si trova dopo il racconto “*Il grande lottatore*”.

Rubrica

## Ricordi di Tanexpo 2010

di Carlo Ballotta

Una Fiera è un sito ufficiale, reale e non virtuale (e nell'era di Internet non è poco), essa rappresenta un centro espositivo, un luogo fisico di aggregazione dove piccole e medie imprese mostrano il frutto delle proprie attività, e le primizie del settore. Un posto, insomma, dove confluisce la "modernità", lo stato dell'arte, con i ritrovati tecnici più moderni. Certo, può apparire bizzarro, sinistro, e sin anche macabro, che ci sia una "Fiera della morte", eppure non è così illogico, anzi. TanExpo di Bologna è una delle fiere più grandi di Europa e, durante tutto l'anno, tantissime sono queste *kermesses* funerarie dove vengono presentate continuamente delle "micidiali" novità (o presunte tali).

La mostra, quest'anno, ha offerto, come sempre, diversi spunti di confronto e di reale interesse, nonostante la cadenza biennale (quindi piuttosto ravvicinata) non si è inflazionata, riuscendo a rimanere fresca ed attuale, non è stata nemmeno sotto tono rispetto alle scorse edizioni, nonostante la difficile congiuntura economica, tutt'altro, TanExpo per noi inguaribili cultori del *post mortem* ha sempre il solito sapore: gusto di vacanze (almeno per chi, come me, non va mai in ferie) e di sagra cittadina, per nulla provinciale o di strapaese, nel centralissimo quartiere fieristico di Bologna. Sarei tentato, allora, dal procedere in modo disordinato secondo la tecnica del flusso di coscienza tanto cara a molti narratori, tuttavia imprescindibili ragioni di spazio mi inducono ad argomentare ed addurre le mie tesi articolandole in singoli capitoletti tematici, anche per non correre il rischio di essere eccessivamente verboso e fluviale, come sovente mi capita.

### La "bolla cimiteriale"

C'è una situazione di progressivo impoverimento del settore sepolcrale che si basa su siti e strutture, siccome nel cimitero italiano fortissima è la presenza edilizia di fabbricati destinati alla tumulazione, dovuta alla concomitanza della crisi economica e della crescita esponenziale della cremazione, almeno nei grandi cen-

tri urbani del Settentrione e dell'Italia Centrale. Occorrono interventi normativi e di budget urgenti a tutela del patrimonio cimiteriale (storico-artistico e funzionale all'accoglimento di nuove sepolture), altrimenti questo rischia il deficit cronico e le popolazioni corrono il serio pericolo di una perdita considerevole nella qualità del servizio. In molte realtà locali non è ancora stato recepito il piano tariffario per i canoni di concessione dettato dall'art. 4, co. 2 D.M. 1/7/2002 e dall'art. 117 D.Lgs. 267/2000 ed il bilancio comunale (siccome comunale è il cimitero *ex art.* 824, co. 2 Codice Civile) langue.

### L'asse di TanExpo

Il baricentro tematico della fiera, nel corso delle ultime edizioni, è stato eccessivamente spostato sui servizi necroscopici (ovviamente a pagamento e non istituzionali, quindi gratuiti) e quelli funebri; manca, invece, quasi totalmente la parte cimiteriale, siccome è considerata poco redditizia, di conseguenza cala in modo drastico la presenza in fiera di operatori cimiteriali ed addetti comunali agli uffici di polizia mortuaria, anche per le ristrettezze ai bilanci comunali imposte dalla politica draconiana di austerità dettata dal Governo agli Enti Locali con il cosiddetto patto di stabilità. E questa discrasia è forse l'elemento più critico, a livello economico di tutta la filiera. *Cassette ossario e contenitori per resti mortali non sembrano riscuotere particolare interesse e, di fatto, sono relegati in posizione poco visibile ed appetibile.*

### Festini kitch & abbuffate bulimico-simboliche

TanExpo, spesso, è presentata quale "festa" delle imprese funebri la cui materia prima è, notoriamente, costituita dai cadaveri umani; essa, allora, è formula da "grand guignol", leggermente cannibalesca, degna, forse, di un film di George A. Romero, leggendario regista dei migliori zombie-movies. Un linguaggio più castigato e sobrio sarebbe quanto mai opportuno, data la delicatezza dell'ambito: certo, come direbbe Dante,

nel canto dedicato al Conte Ugolino “Più che la fame poté il digiuno”; fuor di metafora, in tempi di crisi l'appetito (di nuovi profitti) morde e si fa sentire, ma il mercato funerario è rigido, dipende, infatti, dalla mortalità annua, ed essa non può esser sollecitata attraverso gli strumenti del marketing, della comunicazione commerciale, a meno che i necrofori, come nel film “DELLA MORTE DELL'AMORE” s'improvvisino *serial killers* giusto per ... mettersi avanti con il lavoro. Comunque uno stand imponente quanto a superficie e mezzi impiegati, offriva con l'orchestrina che allietava i passanti un lauto spuntino che frotte di visitatori hanno potuto gustare, me ne sono accorto solo nella tarda mattinata della Domenica, giorno di chiusura ma si sa nel giorno festivo alcuni (pochi purtroppo) pensano a sbrigarsi per non perdere la S. Messa, altri, invece, più prosaicamente stanno fuori a fumare ... come aperitivo, prima di “mangiare” i prelibati manicaretti offerti da TanExpo.

#### La Cina è vicina al caro estinto italiano?

Parafasando il titolo di un film del 1967, adatto ad un revival per nostalgici maoisti, uno spettro s'aggira per i padiglioni di TanExpo: la concorrenza straniera soppianderà irreversibilmente i nostri nostrani cassamortari? I necrofori oriundi ci scipperanno il mestiere? La polizia mortuaria nel Bel Paese diventerà un'emanazione della grande fabbrica del mondo, ovvero della Cina? Suvvia, non siamo così tragici e disfattisti. Invero i produttori esteri che si affacciano sul mercato italiano sanno benissimo come il loro modello non sia direttamente esportabile sul nostro territorio nazionale non tanto per ragioni squisitamente estetiche, pure importanti, ma perché molto diversa è la normativa di riferimento. Per converso molte regioni stanno cercando di importare dall'esperienza estera la tipologia del loculo areato ed anche qui, pur partendo ex novo s'incontrano molte rigidità e diffidenze.

#### L'ecologismo del *post mortem*

Nessuno, tra i partecipanti, sembra interessarsi dell'ultima fase nella vita di un prodotto funerario, quando un feretro (cadavere + cassa) degrada a rifiuto cimiteriale (assi lignee, rottami di metallo, lacerti di stoffa ...) e resto mortale. Nemmeno un costruttore parla apertamente della fase finale nel ciclo di vita di un prodotto, quando esso da bene di consumo diventa rifiuto cimiteriale ai sensi del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 con relativa spesa di smaltimento. Molte regioni che, pure, hanno legiferato in tema di polizia mortuaria, si sono astenute dall'intervenire sulla produzione delle bare, per una semplice ragione: la cassa mortuaria assolve anche la funzione di movimentazione, contenimento e trasferimento del cadavere, una disciplina locale *ad hoc*, che sconterebbe il pesante limite della competenza territoriale (quando, in un trasporto funebre, vi sia extraterritorialità prevalgono sempre la

norma statale, cioè il D.P.R. 285/1990 e quella internazionale della Convenzione di Berlino 10/2/1937) costringerebbe all'adozione di un doppio binario regolamentare, l'uno per i trasporti “*intra moenia*”, l'altro per quelli “*extra moenia*”, con notevoli diseconomie e costi aggiuntivi per imprese ed utenti dei servizi funerari. Anche i materiali di costruzione rappresentano ormai un problema per il loro alto costo: la Legge Italiana, infatti, prescrive l'impiego di materiali “pesanti” ed ottocenteschi come zinco (addirittura piombo) ed essenze di legno massello. Un'arte funeraria povera, con sostanze di fabbricazione più “light” permetterebbe notevoli risparmi ed economie di scala, nulla poi vieterebbe di impreziosire i cofani secondo canoni e gusto ora classicheggianti ora moderni di una ritrovata arte *minimal chic*. Ad esempio: nel caso di inumazione o cremazione dove la cassa serve giusto per la cerimonia esequiale e per il trasporto il vero valore aggiunto di un cofano risiede nello spessore delle assi o, magari, nella fattura arricchita da splendidi ornamenti ottenuti con tecniche ed un *corpus mechanicum* finalmente ecocompatibili (pannelli cartacei istoriati o dipinti a mano, fregi rimovibili, simboli sacri facilmente decomponibili ...)??? In effetti in fiera si sono visti prodotti completamente nuovi, con soluzioni ardite. Si va dalla bara con il coperchietto non più di legno, ma impreziosito da lastra vetrificata e disegnata che si può asportare una volta finita la cerimonia per esser poi collocata sul monumento funebre, a ricordo delle sensazioni avute nel funerale. Ma interessante è anche la bara con inserti di vetro che, a cerimonia funebre conclusa, si uniscono per creare una teca in cui collocare le ceneri (se il feretro è destinato alla cremazione).

#### Quando non si sa far squadra

L'attuale crisi del settore dei costruttori di cofani non sta producendo razionalizzazioni di sistema, ma anzi si va verso realizzazioni più veloci, standardizzate, quasi anonime per abbattere i costi e quindi a prodotti di minor pregio estetico, mentre la tradizione italiana punta da sempre sulla raffinatezza e sullo stile. La causa di questa stagnazione è semplice: saturazione del mercato, spietata concorrenza dovuta alla sovrapproduzione in un mercato anelastico, come accade, appunto, per quello funerario: se in Italia la mortalità è di circa 550.000 decessi annui, e circa 15 anni fa vi erano 4.000 operatori funebri, vuol dire che allora ognuno svolgeva in media 135 funerali l'anno. Oggi con oltre 6.000 operatori, la media di funerali è di meno di 100 per impresa. Questo determina una compressione dei margini e quindi sia la necessità di fare economie nei costi (con i riflessi anche e soprattutto sui costruttori di bare) ma pure la ricerca spasmodica di nuove fonti di entrata, con l'ampliamento in segmenti paralleli (marmi, case funerarie, crematori, gestioni cimiteriali).

### I "latitanti" giustificati

In quest'edizione sono mancati alcuni espositori storici e di lungo corso, la loro defezione era quasi annunciata, alcuni di quelli invece partecipanti hanno dato fondo agli ultimi soldi (del budget destinato alla pubblicità) per presentarsi al meglio, ma i margini sempre più ridotti fanno disperare sul futuro del settore italiano del cofano. Si è in presenza di una prolungata crisi di prezzi, che ormai si è tradotta in tracollo finanziario. Ormai anche TanExpo, pur mantenendo il proprio primato indiscusso a livello europeo (la fiera di Bologna surclassa Funéraire di Parigi e la BEFA di Düsseldorf) sente la concorrenza di altri eventi, spesso articolati su base locale (sono le cosiddette show rooms), si tratta cioè di piccoli saloni, magari monotematici ed incentrati su pochi prodotti, perché, di per sé, la fiera tende ad essere un ambiente piuttosto dispersivo, molto buono per "far vetrina" e far parlare di sé, ma meno funzionale al concludere sostanziosi affari, anche per gli alti costi che la mostra comporta. In tempi di vacche magre, infatti, si fronteggiano da sempre due grandi filosofie: l'una predica il taglio alle spese voluttuarie, tra cui la comunicazione commerciale, l'altra, invece, tende ad investire maggiormente in pubblicità quanto meno per stabilizzare la posizione dell'azienda sul mercato, in attesa di una possibile ripresa dei consumi.

### È la macchina che conta

Regge sempre bene il comparto delle autofunebre, anche per l'interesse degli stranieri, stregati dal fascino dell'automobile italiana, che si accalcano negli stands dedicati ai veicoli, veri e propri status symbol delle imprese. Esso ha margini ampissimi (i prezzi, però, sono da capogiro), ma gli esperti ormai ritengono che questo sarà il prossimo settore colpito in Italia dalla crisi, assieme a quello dei bronzi e degli arredi votivi. Si dovrebbe, perciò, aprire un mercato dell'usato più rigoglioso di quello attuale, che ora invece è canalizzato soprattutto all'Estero, assieme all'impulso verso la creazione di trasformazioni di auto meno costose, anche se dignitose, siccome le imprese funebri, se non sconfineranno nel settore marmoreo, saranno tentate di comprimere i costi del proprio servizio, tra i quali uno dei maggiori è proprio quello dell'autofunebre. Decadute le orrende privative, reminiscenze di dirigismo paleo-ottocentesco (almeno secondo alcuni commentatori) tutti gli impresari si sono sentiti un po' più imprenditori e meno necrofori e sono corsi ad acquistare a prezzi osceni autofunebri da "sballo", ricavate da chassis di alta classe, con il bel risultato che dover mantenere un veicolo così impegnativo, come una limousine, per chi effettua pochi servizi all'anno diventa un autentico default finanziario. Gli economisti chiamano *Break Even Point* quello spartiacque, nemmeno troppo astratto, prima del quale un'impresa lavora in perdita, oltre cui, invece, inizia il margine del

profitto. Spesso l'ottimale sfruttamento degli auto-mezzi, non supera la soglia del *Break Even Point* e produce danno nella conduzione delle aziende.

### Esser belli anche nel post mortem

Con la tanatoprassi la questione dell'inconsunto cimiteriale rischia di acuirsi e di esplodere in tutta la sua gravità: se la cassa a tenuta stagna produce gli effetti perversi di un'involontaria imbalsamazione, i cadaveri sottoposti a tanatoprassi vedrebbero ancora più inibiti i naturali processi di mineralizzazione ... insomma "pulvis eras set in pulvem reverteris", come recita il tragico monito biblico. L'estetica mortuaria è un valore ed un "diritto" anche se proiettato nel *post mortem* da salvaguardare, una buona vestizione anche con appositi indumenti (in fiera ci sono almeno tre sartorie espositrici) che facilitino la manipolazione degli arti ed una leggera applicazione di make-up, tante volte sono sufficienti per un'adeguata preparazione della salma, senza bisogno di inutili eviscerazioni.

### Storia dell'arte sacra e design

Il prodotto italiano punta molto sull'immagine, con decorazioni personalizzabili e nuovi motivi ornamentali tratti soprattutto dall'arte sacra, con un tratto molto stilizzato, minimale, quasi postmoderno. Bella la fusione tra diverse essenze e materiali: il legno perfettamente levigato si sposa molto bene con superfici di vetro lavorato, dal quale promanano riflessi caldi, armoniosi. C'è però una nota critica, almeno per gli appassionati di storia dell'arte: Nel '900, infatti, il principio di un'arte soggetta alle spietate regole del mercato, in cui è l'efficienza economica il principale metro di giudizio, ha inevitabilmente privilegiato la riproducibilità in larga scala delle immagini, anche a scapito della loro originaria funzione simbolica. Nel settore funebre, un ambito in cui il ritratto o la sacra rappresentazione, da secoli, ricoprono un ruolo fondamentale per il culto della memoria, questo distacco si avverte con particolare intensità. Alle intemperanze stilistiche del passato la società di massa ha risposto con un brutale appiattimento di temi e soggetti. Proprio quando l'estetica postmoderna esalta la libera scelta individuale, in un turbine di poliedriche forme che si moltiplicano in modo esponenziale e si scindono, per poi aggregarsi convulsamente, si assiste ad uno svilimento dell'oggetto artistico. L'odierna iconografia funebre non è certo un modello per la diversificazione negli stili e delle formule comunicative. Decine di sacri ritratti, con la medesima espressione anoressica o con lo sguardo assente e plastificato, campeggiano da anni su necrologi e ricordini, assieme a soggetti ormai triti e logori quali la corona di spine o lo sfondo dominato da una sinistra croce. Dopo queste considerazioni, sarebbe dunque opportuno riscoprire la freschezza incorrotta e la straordinaria vitalità dell'iconografia classica, superbo esempio su cui si sono formati gli artisti

più illuminati di una cultura ormai bi-millennaria. Le stesse imprese di servizi funerari potrebbero proficuamente attingere a questo immenso patrimonio per rinnovare il corredo di soluzioni grafiche da proporre alla clientela <sup>(1)</sup>.

### **Gli illustri assenti stranieri**

Si è registrato il doloroso disimpegno di molte case produttrici di articoli per tanatoprassi, il motivo è semplice: se i trattamenti conservativi di *embalming* in Italia sono vietati è irrazionale accollarsi un costo così alto per esser presenti in una piazza dove la vendita di tali articoli risulta del tutto marginale. Il costo degli stands, poi, nel corso degli anni, è lievitato esponenzialmente forse anche a causa dell'intenso battage pubblicitario, la fiera, insomma, è un circus ipertrofico (o un "Carrozzone" se preferite la citazione in stile Renato Zero), dove tutto costa troppo.

### **Fiera a vocazione esterofila?**

C'è, poi, un dato da dissacrare, ossia la presenza di visitatori stranieri. Certo per i padiglioni di Tanexpo si aggiravano molti colleghi europei ed anche qualche delegazione proveniente da altri continenti, (in caccia di soldi facili) ma le diverse esperienze sono difficilmente sovrapponibili proprio per la complessa differenza regolamentare, non esiste un'omogenea disciplina legislativa nemmeno nei paesi di Eurolandia, tutto è diverso, dallo spessore delle casse alla profondità delle fosse. Come si fa allora a parlare di Tanexpo come di un punto d'equilibrio ed integrazione tra le varie espressioni dell'universo funerario mondiale? È sintomatico un dato: solo l'8% delle risorse del mondo produttivo è dedicato all'esportazione, in cui, ovviamente, primeggiano le auto funebri.

### **Il festival della cremazione**

TanExpo, ad ogni edizione, sembra il vernissage dei cremazionisti "inca ... volati persi" che puntualmente dichiarano come il futuro sia ormai cosa loro poiché il sorpasso sulle più tradizionali forme di sepoltura sia imminente, quando non già avvenuto. Ogni due anni siamo sempre in attesa della grande rivoluzione epocale, ma questa come nel teatro dell'assurdo di Aspettando Godot, non arriva mai. La cremazione è una nebulosa complicatissima dove convivono sentimenti contrastanti che si dibattono tra slanci ideali, coscienze ecologiste, manie *new age*, afflitti di sincero rinnovamento religioso pulsioni protestatarie è, insomma, un fenomeno connesso ai diritti della personalità e, dunque, troppo delicato per esser declassato a semplice moda funeraria. Dopo la sbornia dovuta ai recentis-

simi istituti di "Affido" e "Dispersione" si dovrà meditare sulla reale incidenza della pratica cremazionista. Presto molti "ultras" dell'incinerazione cominceranno ad accorgersi che l'affido familiare o addirittura personale ingenera solo complicazioni psicologiche ed anche burocratiche e molti esperti cominciano a paventare il rientro delle urne nel recinto cimiteriale. Prima di parlare di svolta cremazionista bisognerebbe visitare assiduamente i cimiteri, siccome si rischia di scambiare i propri personalissimi sogni con una realtà sempre meno poetica. La richiesta di loculi, complessivamente, non accenna a diminuire e la cremazione, resta comunque, una scelta consapevole, radicata ed in espansione solo in alcune regioni d'Italia, in quanto per l'italiano medio il sogno sepolcrale mostruosamente proibito resta, comunque, la tomba perpetua.

### **Formalina *old fashion***

Anche il "caro estinto" ha le sue mode e mattane, qualche anno fa si discuteva animatamente di case funerarie, sale o strutture del commiato, dove svolgere la veglia funebre ed esporre i defunti a cassa aperta, dopo un'accurata tolettatura. Adesso la faccenda sembra archiviata, forse per gli alti costi di realizzazione dell'impianto e di gestione, si tende a glissare sull'argomento, mentre imperversa una nuova mania: il trattamento conservativo. Onestamente nel corso dei decenni i gusti funerari degli Italiani si sono profondamente evoluti ed oggi non è più concepibile spendere cifre folli per cassa, addobbi e fiori, se poi la salma è vestita male o, ancor peggio rivela i segni dell'ultima agonia, come lividi, abrasioni perdite di liquidi. Ora, molte Regioni disapplicano, proprio per la sua inutile brutalità la siringazione cavitaria, ex art. 32 D.P.R. 285/1990, rimettendo la scelta, caso per caso, alla prudente valutazione del medico necroscopo. La tanatoprassi, però, nella sua definizione canonica, è altrettanto invasiva e cruenta, perché bisogna incanulare i vasi sanguigni, aspirare il flusso ematico, iniettare nel comparto artero-venoso una soluzione liquida a base di formalina, praticare una puntura nell'addome con balsamo conservante (proprio come accadeva per la tanto deprecata siringa di formaldeide).

### **"PolitiKa"**

La rappresentanza istituzionale dell'imprenditoria funeraria si articola su (fortunatamente) poche organizzazioni di categoria (tre o quattro a livello nazionale cui dobbiamo aggiungere i diversi plessi territoriali e periferici). Un tempo, all'epoca dei pionieri dell'associazionismo funerario, il conflitto tra i diversi soggetti nella confusa galassia del caro estinto presentava caratteristiche facilmente deducibili, perché si sviluppava su un unico asse legato alla natura giuridica delle aziende (pubblico contro i privati). Oggi il quadro è ben più complesso perché le linee di tensione, secondo uno schema multipolare, si articolano ormai trasver-

<sup>(1)</sup> Le immagini di fattura orientale sono accettate e venerate anche dalla Chiesa Cattolica, si pensi ai bellissimi mosaici di S. Apollinare a Ravenna o al duomo di Monreale (Palermo) In queste basiliche di rito cattolico apostolico romano, infatti, si possono ammirare stupendi esempi di arte bizantina.

salmente, coinvolgendo sotto diversi aspetti e prospettive tutti gli operatori, mentre è in atto una feroce lotta per l'autoaffermazione in un mercato abbandonato, dall'inerzia del legislatore, ad una selvaggia anarchia. Stiamo, infatti, attraversando un periodo magmatico in cui nessuno sembra ancora capace di governare i difficili processi di riqualificazione che le imprese funebri debbono affrontare per le nuove sfide di un'economia sempre più competitiva, i primi ad aver contezza di questo problema sono proprio gli impresari funebri. Anche loro sono alle prese con difficoltà economiche (e pure finanziarie) dovuta a cambiamenti delle abitudini di spesa funeraria delle famiglie, che comprimono gli utili. Secondo tutti gli analisti occorrerebbe una strategia comune capace di sospingere tutti gli attori di quel gioco impazzito, che è, poi, l'insieme delle imprese funebri, verso posizioni ragionevoli ed intese comuni. Si è, invece, scatenata, come al solito, una guerra tipicamente italiana di carattere ideologico dove non si entra mai nel merito dei temi trattati, ma si contesta solo la legittimità dei propri interlocutori (accusandoli di intenti monopolistici) a partecipare al confronto, affossando così ogni opportunità di vera intelligenza tra le parti in causa. Ovviamente quando si disserta su raffinate questioni tecniche o legali di ordine igienico sanitario per l'italica imprenditoria funebre è impossibile non abbandonarsi anche a commenti sprezzanti di ordine meramente partitico, in fondo nel paese di Peppone e Don Camillo, di Guelfi e Ghibellini anche ogni necroforo che si rispetti nutrirà qualche simpatia partitico-elettorale, non trovate? E, poi, l'aldeide formica è di destra o sinistra? Il deficit di rappresentanza che affligge il settore è allora ormai un problema davvero serio perché un ambito così delicato per le sue forti implicazioni morali rischia davvero di sganciarsi dalle altre attività economiche e di piombare così in una sfrenato far west (come accade, appunto, oggi). Manca ancora, insomma, un soggetto politico, che sappia autorevolmente interpretare e difendere con la debita autonomia di un rapporto fiduciario affari, sentimenti ed aspettative del comparto. Ma ovviamente la politiKa (sì, quella con la "K" che si gioca negli alti piani del potere, nel Transatlantico di Montecitorio) si disinteressa, anche per motivi scaramantici, della polizia mortuaria, la quale non porta voti, anzi li sottrae, siccome ogni morto equivale ad un potenziale consenso in meno. L'errore, forse, consiste nel ostinarsi ad immaginare il mondo delle estreme onoranze come un blocco granitico: coeso e compatto, mentre sarebbe molto più realistico considerarlo come un insieme frammentato e caotico, per la sua cronica incapacità di ricomporre in un unico quadro di valori e regole una miriade di posizioni particolarissime e contraddittorie. Se per assurdo si convocasse, tra tutte le agenzie italiane di onoranze funebri, una consultazione elettorale per votare un ipotetico governo del "caro estinto" nessuno raggiungerebbe la maggioranza per

attuare il proprio programma. Siamo, infatti, dinnanzi a corporazioni deboli ed incapaci di imporre ai loro soci una disciplina universalmente accettata, proprio perché il consenso da loro raccolto è fortemente minoritario se rapportato al numero di imprese attive nel territorio nazionale. Assisteremmo così ad ulteriori divisioni in questo già rissoso "parlamentino" con il proliferare incontrollato di nuove sigle o associazioni, magari su base locale, per tutelare nuovi interessi che ad oggi non trovano ancora cittadinanza nei progetti di riforma globale delle federazioni prima elencate. Bisogna poi considerare in questo scenario confuso come anche gli schieramenti maggiori dovrebbero faticare non poco per mantenere ordine nelle proprie fila congenitamente anarcoidi e riottose alle regole. Il risultato, non dissimile dalla situazione odierna, sarebbe la paralisi più completa dei poteri decisionali dove alla forza del diritto spesso si preferisce il diritto della forza. Esiste ormai una "maggioranza silenziosa" di aziende che si sentono escluse dai processi decisionali. Il pericolo per tantissimi operatori seri e di consolidata tradizione professionale con ditte, però, piccole dimensioni è, allora, lasciarsi intrappolare in una logica settaria e diventare un passivo terreno di manovra nello sconsiderato giuoco tra chi vorrebbe preservare gli antichi privilegi e quanti lavorano nell'ombra per instaurare davvero monopoli privati sotto il controllo diretto o dissimulato di grandi gruppi finanziari. L'intera riorganizzazione dell'attività funebre si perderebbe nelle nebbiose gore della contraddittoria azione lobbistica in fondo secondo una celebre frase di Gaetano Salvemini "in Italia c'è solo una sicurezza: la paralisi continua del sistema", tuttavia, come disse Ennio Flaiano, *coraggio, la situazione è drammatica ... ma non seria* anche se il meglio è già passato.



**Sempre Aggiornato!**

**Servizi gratuiti:**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento:**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**



**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

**Aree tematiche trattate:**

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

**I Servizi funerari, annuale. 111,00 €**



euro.act s.r.l. web: [www.euroact.net/vente](http://www.euroact.net/vente) e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara Tel.: 0532.1916111 Fax: 0532.1911222



Informatica

## La difficile convivenza con i cimiteri tecnologici

di Nicola Bortolotti

È facile essere profeti quando si trattano argomenti che coniugano mercato, tecnologie, leggi italiane (soprattutto quando esse sono imposte dal recepimento di direttive comunitarie) e la loro realizzazione pratica.

È doveroso riconoscere che non è più (o, quantomeno, non è sempre) il caso in cui il regolamento di attuazione di leggi, anche assai importanti, giungeva sistematicamente dopo anni di attesa e tormentata gestazione in luogo dei previsti pochi mesi.

Al legislatore è oggi imposto il rispetto di una tempistica stringente e certa, anche per non incorrere in sanzioni sovranazionali. Non è, tuttavia, con la mera promulgazione di una legge o di un decreto che si possono superare “tout-court” le problematiche oggettive che – di volta in volta – si pongono.

Nel lontano 2007 si diede spazio su queste pagine (sotto il titolo “Quando muore il computer”) alla difficile sfida connessa allo smaltimento “post mortem” (o post vita utile, spesso assai breve) degli apparati tecnologici; quando, cioè, il Personal Computer (ma non solo e non principalmente) diviene un “RAEE”, ossia uno tra i tanti “Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” (acronimo internazionale WEEE).

Lo spunto venne allora fornito dalla nuova (e abbastanza impegnativa) normativa contenuta nel D.Lgs 151/2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 luglio 2005), emanato in recepimento delle direttive europee 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce.

In un’epoca nella quale la cremazione dei resti umani rappresenta l’opzione sempre maggiormente preferita dalle popolazioni sviluppate, seguendo un trend che appare di difficile inversione (e generando anche un notevole indotto riguardante la custodia e la dispersione delle ceneri), in un tempo in cui – sull’altro fronte del “fine vita” – la cosiddetta “termovalorizzazione”

dei rifiuti solidi urbani (debitamente differenziati) rappresenta un business fiorente, ciò che invece non può (più) essere disinvoltamente bruciato e potrebbe prima o poi rappresentare una voce cimiteriale (in senso lato) importante da un punto di vista meramente volumetrico (e non solo), sono i rifiuti tecnologici: un vastissimo ventaglio di oggetti di uso comune e professionale che – da tempo – ha travalicato i confini comunemente percepiti e condivisi (apparecchiature elettroniche o elettromeccaniche, soprattutto al di sopra di una certa dimensione “critica”), arrivando sino alle comunissime lampadine, comprese quelle di tecnologia obsoleta.

Lo smaltimento (e auspicabile riciclaggio) dei RAEE è, infatti, dispendioso poiché richiede, per essere effettuato in maniera corretta, conoscenze tecnico-scientifiche non irrilevanti: separare le parti che possono contenere sostanze nocive alla salute (ad esempio i chip costituiti da materiali semiconduttori “drogati”) da quelle, invece, assai remunerative e ricercate (ad esempio il filo di rame o la plastica) non è lavoro che possa essere fatto con martello o piccone, e richiede ulteriori accorgimenti per essere condotto in modo rispettoso della natura e dei lavoratori addetti.

A tal proposito è utile riportare una dettagliata e illuminante, quantunque datata, analisi della società specializzata Handy & Harman, assai citata in letteratura e riportata nella tabella allegata, previa traduzione, conversione in euro – al coefficiente attuale di 0,7837 – e con alcune utili integrazioni ispirate da un articolo pubblicato nell’ambito del Progetto Polymath reperibile all’indirizzo [Internet.areweb.polito.it/didattica/polymath/ICT/Htmls/Interventi/Articoli/Italia/PCcassonetto/PCcassonetto.htm](http://Internet.areweb.polito.it/didattica/polymath/ICT/Htmls/Interventi/Articoli/Italia/PCcassonetto/PCcassonetto.htm): in essa viene “vivisezionato” un Personal Computer da scrivania, chiaramente

obsoleto, completo di monitor da 15 pollici, di massa totale aggirantesi sui 30 Kg (circa 70 libbre).

La prima considerazione che segue dalla lettura della tabella è la consapevolezza che l'operare uno smaltimento intelligente dei computer (ma il discorso vale per qualsiasi RAEE, dalla fotocopiatrice al telefono cellulare, dalla lampadina a basso consumo – ma ad alto impatto ambientale – al centralino telefonico) sia l'unica scelta sostenibile, non una delle tante inutili vessazioni imposte dalle leggi: il numero di sostanze tossiche contenute in un PC (in alcuni casi facenti parte di composti chimici che, peraltro, possono diventare ancor più pericolosi nel caso di una combustione incontrollata, con produzione di diossine e di furani) è, infatti, assai elevato. Sebbene la loro incidenza percentuale possa sembrare piccola, secondo una stima del 2004 nel mondo vi erano già 315 milioni di computer obsoleti, il che avrebbe potuto potenzialmente portare alla dispersione nell'ambiente di 600 milioni di kg di piombo, 1 milione di kg di Cadmio, 200.000 kg di mercurio, 123.000 kg di arsenico (questo limitandosi solo ad alcuni degli inquinanti più noti).

La situazione, nel frattempo, rimane critica, con un tasso di crescita tre volte superiore rispetto a quello dei rifiuti normali: negli Stati Uniti, ad esempio, ogni anno vengono dismessi 30 milioni di computer mentre in Europa 100 milioni di telefonini. In Italia, secondo Greenpeace, la produzione pro capite di RAEE si aggirava intorno ai 14 kg nel 2006, per un totale di circa 800.000 tonnellate all'anno (<http://www.greenpeace.org/raw/content/italy/ufficiostampa/rapporti/rifiuti-elettronici2.pdf>).

Se negli USA, tradizionalmente assai attenti ai temi ambientali, l'EPA (Environmental Protection Agency) valuta in appena il 15-20% la percentuale di rifiuti elettronici riciclati, stima ripresa dalla Silicon Valley Toxics Coalition (<http://www.svtc.org>) si può ben capire come leggi quali quelle italiane ed europee siano indispensabili.

Il problema di fondo, tuttavia, non può essere risolto dai legislatori se non in misura parziale. La ragione, ancora una volta, è leggibile nella tabella riportata.

Cosa avviene, infatti, ai RAEE che attualmente “sfuggono” al riciclaggio? La maggior parte vengono esportati, e la ragione principale risiede nella scarsa redditività dell'attività di recupero, se non adeguatamente sovvenzionata: non a caso, infatti, l'imposizione (e la gestione) di appositi contributi per lo smaltimento di questi rifiuti “scomodi” è il principale obiettivo delle leggi che si stanno dando le diverse nazioni.

Dalla tabella è infatti chiaro che – su un potenziale di 40 euro di valore “bruto” del materiale presente in un PC obsoleto – appena 24 sono effettivamente recuperabili (30,7 dollari); il tutto senza considerare i costi – peraltro ingenti – di raccolta e trattamento.

Non sorprende, quindi, che l'attività di recupero dei PC risulti economicamente allettante solo in alcuni paesi in via di sviluppo (come India, Pakistan, Nigeria e Cina) nei quali – peraltro – tale riciclaggio avviene con modalità scarsamente controllate e assai pericolose per la salute dei lavoratori, coinvolti in trattamenti chimici e fisici molto aggressivi che liberano polveri e miasmi venefici; esistono fotografie, filmati e rapporti agghiaccianti, che documentano le condizioni inaccettabili nelle quali viene svolta la lavorazione degli “E-Waste” esausti nei paesi poveri.

Sempre basandosi sulla tabella di Handy & Harman, infine, non è irrilevante notare come, partendo dai circa 30 kg di un PC standard visto come “rifiuto”, anche dopo il parziale riutilizzo rimangano quasi 15 kg di scarto non ulteriormente spendibile.

Si tratta di numeri eloquenti e “importanti”, sui quali si è innestata da tempo la legislazione italiana: dapprima con il citato D.Lgs 151/2005 e, più recentemente, con il Decreto Ministeriale dell'8 marzo 2010, n. 65 “*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*”.

Da tempo i consumatori di materiale elettrico ed elettronico (ma anche gli installatori e gli utenti professionali) pagano – spesso senza rendersene conto, se non per la criptica dicitura “eco-contributo RAEE incluso” – una somma abbastanza ridotta, che va dai 14 centesimi per gli apparecchi di illuminazione ai 16 euro per alcuni grandi elettrodomestici (frigoriferi e congelatori). A fronte di questo esborso limitato, tuttavia, la complessità di gestione dei rifiuti tecnologici – a vari livelli – è subito apparsa tutt'altro che trascurabile tanto che, ad esempio, per evitare pesantissime sanzioni ai “piccoli” assemblatori di computer, alcuni importatori di “case” (contenitori) per PC hanno previsto il pagamento a monte di un eco-contributo nella fascia di peso 10-30 kg, ossia relativa ad un computer completo, così da sgravare i rivenditori da considerevoli oneri burocratici successivi.

Va detto che, in molti comuni, già prima dell'entrata in vigore della normativa RAEE era prevista – di norma gratuitamente per la clientela domestica e onerosamente per quella professionale – la possibilità di conferire gli “ingombranti” o nelle cosiddette “isole ecologiche” o di concordare il loro ritiro “a piano strada”. Tale opzione è in molti casi rimasta, ma – in aggiunta – “*l'articolo 6, comma 1, lettera b), del (...) decreto legislativo n. 151 del 2005, (...) prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al*

trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori”.

L’attuazione di questo comma, a cui è dedicata buona parte del D.M. n. 65 dell’8 marzo 2010, con l’intento di semplificare anche la gestione dei RAEE professionali (al Capo II), sta provocando qualche polemica. Greenpeace, in particolare – che già l’anno scorso denunciò il mancato rispetto dei requisiti di legge da parte del 40% dei “Centri di Raccolta rifiuti” da loro visitati (<http://www.ecoblog.it/post/8132/greenpeace-denuncia-i-rifiuti-raee-non-sono-smaltiti-ma-ecodom-non-e-daccordo>) – quest’anno ha posto l’accento sul fatto che la normativa “uno contro uno” sarebbe sovente disapplicata in alcune città.

Nonostante il campione preso in esame (in tutto dodici rivenditori tra Milano, Roma e Napoli) non possa dirsi conclusivo, nella pagina dedicata alla loro video-

inchiesta (<http://www.greenpeace.org/italy/news/video-inchiesta-raee>) si può leggere: “(...) Ben dieci rivenditori sui dodici intervistati (quindi oltre l’80 per cento) non risultano completamente in linea con la nuova normativa. (...) A eccezione di Milano, dove il ritiro è partito gratuitamente, a Roma e Napoli sembra regnare la discrezionalità del rivenditore piuttosto che il rispetto della legge. Eppure l’obbligo del ritiro gratuito “uno contro uno” è in vigore da 5 anni, sebbene l’obbligo effettivo sia arrivato solo ora con il decreto Semplificazione (...) Il cliente, infatti, si trova a pagare due volte: una al momento dell’acquisto (pagando l’eco-contributo RAEE per lo smaltimento che è già incluso nel prezzo), l’altra al momento del ritiro del vecchio articolo (...)”.

In realtà verrebbe da dire che il cliente paga tre volte, perché – a monte – c’è anche la TIA ...

Materiale	Contenuto (%)	Riciclabilità (%)	Scarto (g)	Valore intrinseco (euro)	Valore riciclabile (euro)	Uso all’interno del dispositivo
Silicati	24,8803	0	6220,08	0	0	vetro, semiconduttori
Plastica	22,9907	20	4598,14	9,19	1,84	(include tutti i materiali organici), ovunque
Ferro	20,4712	80	1023,56	3,28	2,62	struttura, materiali magnetici
Alluminio	14,1723	80	708,62	7,14	5,71	struttura, conduttori, connettori
Rame	6,9287	90	173,22	4,71	4,24	conduttori, connettori
Piombo	6,2988	5	1495,97	1,51	0,08	saldature, schermo antiradiazioni
Zinco	2,2046	60	220,46	0,63	0,38	batterie, drogante per fosfori tubo catodico
Stagno	1,0078	70	75,59	1,61	1,13	saldature
Nickel	0,8503	80	42,52	1,7	1,36	struttura, materiali magnetici
Bario	0,0315	0	7,88	0,34	0	getter del tubo catodico
Manganese	0,0315	0	7,88	0,02	0	struttura, materiali magnetici
Argento	0,0189	98	0,09	0,81	0,79	conduttori, connettori
Tantalio	0,0157	0	3,93	0,21	0	condensatori
Berillio	0,0157	0	3,93	0,05	0	conduttori termici, connettori
Titanio	0,0157	0	3,93	0,04	0	pigmenti, in lega con l’alluminio
Cobalto	0,0157	85	0,59	0,22	0,19	struttura, materiali magnetici
Antimonio	0,0094	0	2,35	0,02	0	diodi
Cadmio	0,0094	0	2,35	0,01	0	batterie, drogante per fosfori tubo catodico blu/verdi
Bismuto	0,0063	0	1,58	0,02	0	usato nei thick-film
Cromo	0,0063	0	1,58	0,02	0	decorativo, o indurente in lega col ferro
Mercurio	0,0022	0	0,55	0	0	batterie, switch
Germanio	0,0016	0	0,4	1,17	0	semiconduttori
Indio	0,0016	60	0,16	0,38	0,23	transistors, raddrizzatori
Oro	0,0016	99	0	4,91	4,87	conduttori, connettori
Rutenio	0,0016	80	0,08	0,19	0,15	resistori
Selenio	0,0016	70	0,12	0,02	0,02	raddrizzatori
Gallio	0,0013	0	0,33	0,9	0	semiconduttori
Arsenico	0,0013	0	0,33	0	0	agente drogante nei semiconduttori
Palladio	0,0003	95	0	0,44	0,42	conduttori, connettori
Vanadio	0,0002	0	0,05	0,13	0	drogante per fosfori rossi tubo catodico
Europio	0,0002	0	0,05	0,05	0	agente attivante nei fosfori tubo catodico
Niobio	0,0002	0	0,05	0,01	0	saldature del case
Ittrio	0,0002	0	0,05	0,01	0	drogante per fosfori rossi tubo catodico
Itterbio	<0,0001	0	0,03	0,12	0	drogante per fosfori verdi tubo catodico
Rodio	<0,0001	50	0,01	0,01	0,01	conduttori nei thick-film
Platino	<0,0001	95	0	0,05	0,05	conduttori nei thick-film

Cultura

## Il primo crematorio di Londra

di Emanuele Vaj

*Dopo aver illustrato la storia del primo crematorio di Parigi, diamo uno sguardo al di là della Manica per vedere quanto è avvenuto a Londra.*

Anche se il primo incenerimento di una salma in Gran Bretagna ebbe luogo, clandestinamente, il 26 settembre 1769 (utilizzando come “forno” una tomba di un *churtyard* = camposanto parrocchiale), a Londra, la pratica della cremazione viene legalizzata più di cento anni dopo – nel 1884 – in seguito ad una efficace azione promossa dalla *Cremation Society of Great Britain*, costituita nel 1874, per iniziativa nientepopodimeno che del chirurgo personale della Regina Vittoria, Sir Henry Thompson.

La prima cremazione ufficiale viene effettuata il 26 MARZO 1885 nel crematorio che la *Society* aveva costruito <sup>(1)</sup> su un terreno limitrofo al cimitero Brookwood di Woking, a circa 23 km da Londra. Quindi, a voler essere precisi, questo fu il vero *primo crematorio* sia inglese che di Londra (o a uso di).

La capitale dovrà aspettare ancora più di 15 anni (17, per l'esattezza) prima di vedere costruito e funzionante il suo primo crematorio cittadino: il *Golders Green Crematorium*, al quale altri seguiranno <sup>(2)</sup>.

Come detto, la prima “operazione” nazionale di incenerimento di una salma fu fatta nel marzo del 1885, ma questo sistema avrà bisogno di un consistente periodo di “rodaggio” affinché lo si conosca e utilizzi: riferendoci a quel primo crematorio fuori città (Woking), esso superò il numero di 100 operazioni annue solo 7 anni dopo, nel 1892.

Pertanto, considerando l'ancora scarsa domanda e il fatto che Brookwood non era poi molto lontano (e addirittura servito da uno specifico collegamento ferro-

viario), la necessità di avere un crematorio all'interno della città non era così sentita.

All'inizio del secolo, però, viene costituita la *London Cremation Company* <sup>(3)</sup> che inizia a prendere in considerazione questa possibilità e a valutare luogo e costi. Nel 1901 viene individuata la zona nel quartiere *Golders Green*, in Hoop Lane – davanti ad un cimitero ebraico.

La progettazione e realizzazione viene affidata all'architetto Sir Ernest George che termina l'opera in tempi brevi consentendo di effettuare la prima cremazione il 22 novembre 1902. Anno in cui, tra l'altro, il Parlamento emana (2 luglio) un nuovo decreto, il *BURIAL ACT – Act for the regulation of the burning of Human Remains and to enable Burial Authorities to establish Crematoria* = Regolamento per le operazioni di cremazione e la concessione delle autorizzazioni a costruire crematori.

Sin dalla sua apertura, il *Golders Green Crematorium* – pur non essendo il primo – diventa il “*portabandiera*” dando visibilità alla cremazione nel Paese e in tutto il mondo, come pure il pioniere di questo sistema.

Il luogo è nel contempo strano e armonioso: strano nella misura in cui le sue strutture in mattoni rossi, il camino e ... la sua funzione possono ricordare gli edifici di Auschwitz! Però, la somiglianza finisce qui: molto decorato e fiorito, il complesso è un gigantesco parco (12 acri, quasi 50mila mq) dove si alternano cespugli di fiori e vaste aiuole per la dispersione (la più ampia area tra quelle che conosciamo), ciascuna contrassegnata da una lettera dell'alfabeto.

Gli edifici comprendono – oltre alla parte tecnica – due cappelle con accesso diretto ai forni e una cappella “del ricordo” per cerimonie con pubblico numeroso <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Alla cui realizzazione hanno contribuito in modo fondamentale gli Italiani. Infatti, il 17 marzo 1879, alla presenza dell'italiano Prof. Paolo Gorini di Lodi, viene testato con successo il suo forno (qui installato con la collaborazione dell'Ing. Turner) bruciando la carcassa di un cavallo in circa due ore. Il Prof Gorini morirà meno di due anni dopo.

<sup>(2)</sup> Nel 1904 viene costruito il secondo impianto al *City London Cemetery* (da cui prenderà il nome) che inizia a funzionare nel mese di marzo dell'anno successivo. Attualmente sono 24 i crematori operativi nell'area della “Grande Londra” ed hanno effettuato 35.692 operazioni nel 2008.

<sup>(3)</sup> Attualmente la società è proprietaria di 5 crematori.

<sup>(4)</sup> In questa cappella vi era un monumentale catafalco dal quale, attraverso una porta, la bara entrava direttamente nel forno. Di questo catafalco nel libro che commemorava il centenario del Crematorio si racconta un “gustoso” aneddoto. Era stato proposto di incidere sul catafalco la frase: “*Passengers are particularly requested to examine their change, as mistakes cannot*



La facciata e il suo porticato ricordano in modo marcato le linee della chiesa di S. Ambrogio a Milano, alla quale l'architetto si era dichiaratamente ispirato e la foto lo conferma.

Per la parte propriamente "tecnica" i quattro forni furono inizialmente modello *Simon* funzionanti a carbon fossile, poi sostituiti una prima volta nel 1933 con macchine della *Askam* alimentate a gas di città. Poi furono ancora periodicamente sostituiti altre 7 volte (l'ultima nel 1997) con apparecchiature sempre più moderne ed efficienti funzionanti a gas naturale.

Il crematorio e il suo cimitero sono definiti "*secular*" – cioè laici – ed aperti ai defunti di ogni fede. Quella maggiormente rappresentata è l'ebraica e ciò si spiega considerando che la popolazione del quartiere Golders Green è in gran parte composta da ebrei (ricordiamo che, proprio di fronte al crematorio, esiste dal 1897 il cimitero ebraico di Hoop Lane West).

Nel grande parco le ceneri sono sistemate in diverse "sezioni", come quella per gli insigniti della Victoria Cross, del personale militare di ogni ordine e nazionalità, la speciale zona dei bambini con una *panchina musicale* e quella comunemente conosciuta come "*l'angolo dei comunisti*" dove riposano i dirigenti del CPGB Communist Party of Great Britain.

Attorno all'edificio principale vi sono tre gallerie – con vetrate sui tetti per aumentare la luminosità – le cui pareti sono costituite da migliaia di cellette con le ceneri. Diverse nicchie sono aperte e lasciano vedere le urne. Nella ricorrenza del Natale un grande albero viene posto ed addobbato nel prato antistante l'edificio principale e – anche se il luogo è dichiaratamente laico – un presepe è allestito vicino alla cappella del ricordo.

Essendo il Golders Green in funzione da più di un secolo e il più famoso (ad oggi sono state effettuate più di 300.000 cremazioni, un vero record!), è logico che molti grandi nomi della storia britannica del XX seco-

lo e – a vario titolo – del mondo, qui si siano fatti cremare (e ora sono altrove), come ALEXANDER FLEMING lo "scopritore" della penicillina e il primo ministro inglese NEVILLE CHAMBERLAIN (quest'ultimo ora nella chiesa di Westminster).

Altri invece sono nel cimitero: oltre, ovviamente, a quasi tutti i fondatori e membri della Cremation Society, indichiamo Sigmund Freud il 'padre' della psicoanalisi, gli attori Vivien Leigh, Jack Hawking e Peter Sellers, gli scrittori Rudyard Kipling, George Bernard Shaw, T.S.Eliot e Abraham Stoker l'autore di *Dracula*, il compositore Richard Addinsell, il famoso banchiere Rothschild.

Sempre a proposito dei defunti del Golders Green ci è stata segnalata una curiosità: nell'elenco vi è il nome di tale *James Dewar* che ai più (e noi tra quelli) non dice nulla. È invece l'inventore di un utile oggetto che tutti abbiamo usato (o, almeno visto): il thermos!

Qui si sono fatti cremare (seguendo il rito Indù) anche capi di stato e re di paesi asiatici, deceduti mentre risiedevano a Londra, come il famoso Sir Charles Brooke, Rajah di Sarawak (più volte citato nei romanzi di Salgari) e un re del Siam.

A proposito di casa reale, evidenziamo come la prima salma ad essere cremata da quando la cremazione è diventata legale sia stata la Principessa Margaret (sorella dell'attuale sovrana) nel febbraio 2002 nel crematorio di Slough a 35 km da Londra. Inutile sottolineare come la decisione della defunta abbia sollevato non poche perplessità e provocato vivaci discussione nella tradizionale società britannica.

\*\*\*\*\*

Nel Gennaio 2002 l'*English Heritage* (l'ente per la conservazione del patrimonio artistico e paesaggistico nazionale) ha inserito il Golders Green Crematorium & Cemetery nella lista dei Parchi e Giardini, per la storica importanza come primo crematorio di Londra e primo complesso funerario in Gran Bretagna ad essere progettato nel rispetto del paesaggio.

A titolo di informazione, ecco alcuni dati sull'incremento delle cremazione in Gran Bretagna:

1885 = 3 su 597.357 morti  
 1900 = 444 su 670.126 morti  
 1925 = 2701 su 538.348 morti  
 1950 = 89.558 su 574.297 morti  
 1970 = 353.957 = su 638.834 morti  
 2000 = 437.609 = su 629.629 morti  
 2008 = 422.853 = su 583.614 morti

---

*afterwards be rectified* – cioè: *I passeggeri sono invitati a decidere eventuali cambiamenti, in quanto gli errori non possono essere successivamente corretti.* Ma non fu approvata: sembrava eccessiva anche per il proverbiale *British humor!*

Cultura

## Iconografia della morte in età tardomedievale

di Laura Bertolaccini (\*)

Un capitolo particolarmente rilevante nella Storia dell'arte di ogni epoca e civiltà, a qualsiasi latitudine del pianeta, è costituito dalle diverse immagini che evocano o raffigurano la morte.

Nel tardo Medioevo, negli anni della "morte nera", della cruenta epidemia di peste che intorno alla metà del XIV secolo sconvolse l'Europa mietendo milioni di vittime tra le popolazioni di ogni età e di ogni rango, la "nera signora" era divenuta una presenza cui bisognava convivere quotidianamente. Evento tragico e individuale, divenuto collettivo in ragione dell'imperversare del morbo, la morte e la conseguente paura della inesorabile e dolorosa tragica fine, divennero soggetti ricorrenti della cultura popolare. Scheletri, figure scarnificate e minacciose si opponevano alla vita e i suoi piaceri, alle carni vive e turgide, alla ricchezza, in un confronto crudele e temibile.

La morte, figura simbolica ambivalente che allo stesso tempo raffigura la fine dello stare su questo mondo ma anche, nella visione cristiana, il principio di un'altra vita extraterrena, è colei che annuncia l'inevitabile passaggio, il fatale avvicinarsi per ogni essere. Tale



**Figura 1 – Oratorio dei Disciplini, Clusone (Bergamo), Giacomo Borlone de Buschis (attr.), Danza Macabra, 1485**

ambivalenza è confermata anche dalla mitologia greca

secondo la quale Thanatos (Θάνατος) era la divinità che personificava la morte, un uomo barbuto e alato dal cuore di ferro che lo rendeva insensibile ad ogni supplica, figlio di Erebeo (Ερεβος, "tenebre") e della Notte (Νύξ), fratello gemello di Hypnos (Υπνος), dio del sonno.

Nelle raffigurazioni della metà del XIV secolo la morte assume frequentemente l'aspetto di un corpo in corruzione, scheletro con ancora appesi brandelli di carni e pelli avvizzite. Assai frequente nell'arte funeraria francese, la rappresentazione di questo corpo in avanzato stato di decomposizione è comunemente detta "transi" proprio a significare il passaggio, immortalato sulla tela dei dipinti o nella pietra dei gruppi scultorei, il mutamento in atto, il transito dalla vita alla morte. In tale immagine lo storico olandese Johan Huizinga ha letto la raffigurazione della crisi morale in cui versava la società altomedievale; Alberto Tenenti vi ha visto prevalentemente il messaggio terrifico, la paura della morte contrapposta alla celebrata "vita piena". Tra le principali sculture raffiguranti corpi nel particolare stato di transizione ricordiamo il "Transi di René de Chalon" eseguito dallo scultore Ligier Richier nella chiesa di Saint-Étienne a Bar-le-Duc nella regione della Lorena, pietra tombale che per le sue fattezze divenne modello ripreso in diversi monumenti funerari, o il "Transi del cardinale Jean Lagrange" in origine (1402) posto sul sepolcro dell'alto prelato nella chiesa di Saint-Martial ad Avignone, ora conservato al Musée du Petit Palais della stessa città. In Italia una mirabile rappresentazione si ha nell'affresco nella basilica di San Francesco ad Assisi dove il santo, con la mano destra alzata a mostrare il segno delle stimmate di Cristo, pone la sua mano sinistra sulla spalla di uno scheletro in avanzato stato di decomposizione, che, come è dovuto alla "signora del mondo", indossa una corona reale; tuttavia, per lo sguardo sereno del santo e

l'abbraccio fraterno a "sora nostra morte corporale", per la posa del tutto inanimata dello scheletro, la bocca aperta in un sorriso privo di denti e la corona posta di sghembo sul cranio, questa immagine è tutt'altro che minacciosa, ma familiare, al limite del ridicolo. Il messaggio francescano appare chiaro: tutto, ogni avvenimento terreno, ogni evento naturale, deve essere amato perché creato da Dio, persino la morte.

Di segno decisamente opposto il tema iconografico sviluppato dalle "Danze Macabre", raffigurazioni pittoriche, inizialmente di origine decisamente laica, sviluppate proprio nei secoli della peste nera quasi a fare da controcanto alla visione cristiana della morte come necessario passaggio verso la vita extraterrena, verso un aldilà radioso. Il termine secondo alcuni studiosi deriverebbe da *maqâbir*, che in arabo significa "cimitero", mentre in ebraico *meqaber* è usato per indicare il becchino; secondo altri il riferimento sarebbe alla "danza dei Maccabei", eroi biblici il cui culto è avvicinato a quello dei morti. Le "Danze macabre" raffigurano un girotondo di uomini e donne, giovani, a volte anche neonati, e anziani, ricchi e poveri, gente comune e alti dignitari; tutti abbigliati in modo da rappresentare senza dubbi le diverse categorie sociali del tempo, ballano, alternati ad altrettanti scheletri in una apparente armonia, la danza della vita e della morte. Del vivere è mostrata la precarietà e la fugacità dei beni materiali, non con toni minacciosi o intimidatori, bensì con sguardo gioioso e con una buona dose di ironia soprattutto nei confronti delle classi più abbienti o degli uomini potenti, qui costretti a danzare non soltanto accanto a scheletri che ricordano loro l'inesorabile destino a cui, malgrado le ricchezze guadagnate o il potere raggiunto, dovranno sottostare, ma anche vicino ad umile gente, perché nella morte, a differenza che nella vita, tutti sono uguali.

Nella "Danza" nessun personaggio, né i viventi, né i defunti, assume atteggiamenti aggressivi, tanto meno impugna oggetti minacciosi (si pensi, al contrario, alle comuni raffigurazioni della morte con ali di pipistrello, neri mantelli, falce o spada sguainata). Domina invece un senso di allegria, di serena attesa della fine. Gli scheletri danzano lasciandosi trasportare dal ritmo della musica, tenendo per mano o affiancando il loro omologo vivente. Il "memento mori", il monito a ricordare a tutti l'inesorabile fine, è al riparo dai toni apocalittici diffusi nelle raffigurazioni del "Giudizio universale" proprie dell'età altomedievale. Quello su

cui si intende ora riflettere è il senso della vita e la relatività degli atti terreni.

Il soggetto della "Danza Macabra" ebbe larghissima diffusione in Francia dove nacque e si sviluppò inizialmente non soltanto nelle rappresentazioni figurative ma anche in letteratura e nel teatro. Tra le prime e più note opere pittoriche, la "Danza Macabra" affrescata sotto le arcate perimetrali dell'Ossario degli Innocenti a Parigi, dipinta nel 1424, poi andata distrutta nello smantellamento del sepolcreto parigino e oggi nota attraverso una riproduzione pubblicata su un volume del 1485. Nel secolo seguente il tema ebbe larghissima diffusione. Molte le opere affrescate sulle pareti di chiostri e chiese, tante le opere riprodotte su manoscritti e stampe dipinte da famosi artisti del tempo (ricordiamo, tra le più significative, l'incisione di Michael Wolgemut contenuta nel *Liber chronicarum*, una storia del mondo dalla sua creazione edita a Norimberga nel 1493, oggi conservata presso la Civica Raccolta delle Stampe A. Bertanelli di Milano; in questa "Danza" compaiono solo scheletri e "transi", suonatori o danzanti, ancora avvolti in sudari o emergenti dalle fosse). La popolarità del genere è confermata anche dalla serie di ventiquattro incisioni elaborate da Hans Holbein il giovane per l'*Alfabeto della morte* (1524).

Anche in Italia, in particolare nelle regioni settentrionali, si trovano affreschi di "Danze macabre" di elevato valore artistico e culturale. Tra questi ricordiamo quella raffigurata nel fregio sotto il tetto



Figura 2 – Oratorio dei Disciplini, Clusone (Bergamo), Giacomo Borlone de Buschis (attr.), Trionfo della Morte, 1485

nella parete meridionale della chiesa di San Vigilio a Pinzolo, piccolo comune nell'alta Val Rendena, in provincia di Trento, opera del pittore Simone II Baschenis datata 25 ottobre 1539. Non un girotondo, ma un grottesco corteo aperto da tre scheletri musicanti seguiti dal Cristo in croce e da diciotto personaggi di diverso rango sociale (un pontefice, un cardinale, un vescovo, un sacerdote, un frate, un imperatore, un re e una regina, un duca, un medico, un guerriero, un ricco avaro, un giovane, un mendicante zoppo, una monaca, una bella giovane donna, una anziana e un fanciullo) che danzano accanto a scheletri irridenti; alla fine del corteo la Morte a cavallo, l'Arcangelo Michele e il demonio con in mano un libro su cui sono scritti i vizi capitali. In un registro sottostante l'affresco, tra i versi che gli scheletri indirizzano ai propri compagni viventi, si legge: "Io sont la morte che porto corona/ Sont signora de ogni persona/ Et cossi son fiero forte e dura/ Che trapasso le porte e ultra le mura". Ricordiamo che, circa venti anni prima, Simone aveva dipinto



Figura 3 – Camposanto di Pisa, Buonamico Buffalmacco, Trionfo della Morte, 1336-1341

un'altra "Danza" sulla parete destra della chiesa di Santo Stefano a Carisolo, paese poco distante da Pinzolo (purtroppo di questo affresco rimangono oggi solo alcuni lacerti).

Altro esempio interessante è quello della "Danza Macabra" di Sesto, cittadina della Val Pusteria; singolare per la sua collocazione, nella calotta interna della volta dell'edificio di ingresso all'area cimiteriale della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, e per l'epoca di realizzazione: l'opera infatti fu eseguita dal pittore Rudolf Stolz nel 1924.

Ma il luogo in cui è possibile ammirare gli affreschi più significativi è indubbiamente l'Oratorio dei Disciplini a Clusone in Val Seriana in provincia di Bergamo, edificio di origine medievale, posto di fronte alla basilica di Santa Maria Assunta. Gli storici concordano nel ritenere che fu il pittore Giacomo Borlone de Buschis a dipingere intorno al 1485 sulla facciata dell'Oratorio cicli di affreschi con diversi soggetti posti a differenti registri. La "Danza Macabra" è collocata nel registro mediano: qui scheletri ballano con una donna che sorregge uno specchio, simbolo di vanità, con un membro della confraternita dei Disciplini, con un contadino, un oste e un soldato, con un mercante, un uomo di lettere e un magistrato, tutti rappresentanti di rango inferiore rispetto a quelli raffigurati nel "Trionfo della Morte" dipinto nel registro superiore.

Il "Trionfo della Morte" sulla vanità terrena è un altro genere che caratterizza l'iconografia della morte in età tardomedievale. Al senso francescano di serena rassegnazione di fronte al vivere e al morire, alla gioia della "Danza", nei secoli bui della pestilenza, delle carestie e delle guerre la cultura popolare oppone ancora una alternativa alla visione dell'inesorabile destino a cui ogni uomo è soggetto. Stretti i riferimenti con la produzione letteraria del tempo, con il *Filocolo* (1336) o il *Ninfale Fiesolano* (1344-1346) di Giovanni Boccaccio oppure, ancora, con i *Triumphs* di Francesco Petrarca, poema didascalico-allegorico iniziato nel 1356 e rimasto incompiuto alla morte del suo autore (1374).

In senso assolutamente laico (non sono mai presenti simboli religiosi, né riferimenti all'evento assoluto del Giudizio), la Morte regina del mondo è spesso raffigu-

rata come uno scheletro con corona, scettro e mantello su un carro trionfale trainato da cavalli o da buoi, oppure come un "transi" dalle fattezze femminili che brandisce falci o armi, sottomette tutti, senza alcuna pietà. Dunque non sono più i defunti

ad essere raffigurati, ma la Morte, ovvero un evento che ora assume sembianza di persona.

Così a Clusone nel "Trionfo" la Morte, incoronata e avvolta in un mantello finemente ricamato, la mandibola atteggiata in un sorriso vittorioso, sovrasta figure imploranti. In entrambe le mani tiene due ampi cartigli dove, secondo la tradizione del tempo, sono riportate le parole che rivolge ai gruppi sottostanti. Infatti sul cartiglio di sinistra è scritto: "*Gionto p(er) nome chiamata morte ferisco a chi tochara la sorte / No(n) e homo chosi forte che da mi non po scampare*" e "*O(gn) la omo more / E questo mondo lassa / Chi ofende a Dio / Amaramente passa – 1485*"; mentre a destra sono riportate le frasi "*Gionto la morte piena de equaleza sole voij ve volio e non vostra richeza / E digna sont da portare orona p(e)r che signorezi ognia p(er)sona*" e "*Chi e fundato in la justitia e (nel bene) e lo alto Dio non discha (in core) / La morte a lui non ne vien (con dolore) foij che in vita (eterna... lo mena assai migliore)*". Agli uomini benestanti vestiti con abiti sontuosi, che chiedono la sua pietà offrendole monete d'oro e oggetti preziosi, la Morte ricorda che lei è la sola Signora del mondo e che a nulla valgono i tentativi di corromperla, le suppliche, le offerte preziose perché tutto ciò che vuole è la vita di coloro che la supplicano; ai politici e agli alti prelati risponde che nessun uomo potrà mai essere così potente da sfuggirle: "*voij ve volio e non vostra richeza*" è riportato su un altro cartiglio.

Scrivono Petrarca nei *Triumphs*: "*... ed ecco da traverso / piena di morti tutta la campagna, / che comprender nol pò prosa né verso; / da India, dal Cataio, Marocco e Spagna / el mezzo avea già pieno e le pendici / per molti tempi quella turba magna. / Ivi eran quei che fur detti felici, / pontefici, regnanti, imperadori; / or sono ignudi, miseri e mendici. / U' sono or le ricchezze? u' son gli onori / e le gemme e gli scettri e le corone / e le mitre e i purpurei colori? / Miser chi speme in cosa mortal pone / (ma chi non ve la pone?), e se si trova / a la fine ingannato è ben ragione. / O ciechi, el tanto affaticar che giova? / Tutti tornate a la gran madre antica, / e 'l vostro nome a pena si ritrova*" (*Triumphus Mortis*, I, versi 73-90).



A Clusone la Morte, affiancata da due scheletri che senza pietà scagliano frecce e sparano con l'archibugio verso i gruppi di uomini prostrati, si erge sul bordo di un sarcofago di marmo scoperchiato che mostra al suo interno i corpi del Papa e dell'Imperatore invasi da scorpioni, serpenti e rospi (a simboleggiare superbia e alterigia); ancora un riferimento alla sua forza, in grado di colpire chiunque, senza distinzione alcuna.

Il genere ebbe larghissima diffusione. Così Giorgio Vasari nella "Vita di Piero di Cosimo" ne *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori* (1550-1568), ricorda il carro del "Trionfo della Morte" realizzato dal pittore fiorentino in occasione del carnevale del 1511: *"Era il trionfo un carro grandissimo tirato da bufoli tutto nero e dipinto di ossa di morti, e di croci bianche, e sopra il carro era una Morte grandissima in cima con la falce in mano, et aveva in giro al carro molti sepolcri col coperchio, et in tutti que' luoghi che il trionfo si fermava a cantare s'aprivano et uscivano alcuni vestiti di tela nera, sopra la quale erano dipinte tutte le ossature di morto nelle braccia, petto, rene e gambe, che il bianco sopra quel nero, et aparendo di lontano alcune di quelle torcie con maschere che pigliavano col teschio di morto il dinanzi e 'l dirieto e parimente la gola, oltre al parere cosa naturalissima era orribile e spaventosa a vedere. E questi morti al suono di certe trombe sorde, e con suon roco e morto, uscivano mezzi di que' sepolcri, e sedendovi sopra cantavano: Morti siam come vedete, / così morti vedrem voi. / Fummo già come voi siete, / vo' sarete come noi"*. (Nel terzo registro del dipinto dell'Oratorio di Clusone erano raffigurati l'Inferno e il Paradiso, ma molte parti dell'affresco sono andate distrutte.)

Il tema del "Trionfo della Morte" venne ancora molto praticato nei secoli XV e XVI: si pensi, ad esempio, a quello presente in Palazzo Sclafani a Palermo, opera realizzata intorno al 1450 in cui la Morte a cavallo con arco e faretra scaglia le sue frecce acuminata su uomini e donne appartenenti ai ceti sociali e politici più elevati. A questo dipinto gli studiosi concordano nel ritenere che si sia ispirato Pietro Brugel il Vecchio (che si ritiene abbia soggiornato per qualche tempo in Sicilia) nel realizzare intorno al 1562 il suo "Trionfo della Morte" (ora al Museo del Prado, Madrid): in un paese che sembra bruciare sotto la luce rossa di un cielo apocalittico sconvolto dagli incendi, la Morte uccide nei modi più disparati, violenti o accidentali, mentre solo una coppia di giovani amanti appartati, raffigurata nell'estremo destro della tela, ignari del macabro spettacolo che li circonda, sembrano non accorgersi neanche che alle loro spalle uno scheletro suona una viola.

Ma l'esempio certamente più noto è il "Trionfo della Morte" raffigurato sulla parete del Camposanto di Pisa. Opera di Buonamico Buffalmacco commissionata

dai frati domenicani e realizzata tra il 1336 e il 1341, è articolata in differenti episodi dominati da diversi sentimenti e ispirata dai testi della predicazione domenicana, in particolare dalla traduzione in volgare delle *Vitae Patrum* (1270-1342) attribuita a Domenico Cavalca, la più grande raccolta di leggende sulle vite dei santi che per tutto il Medio Evo ebbe grandissima diffusione. La prima scena raffigurata sulla sinistra del dipinto riprende un altro tema tipico dell'iconografia medievale, quello dell'"Incontro tra tre vivi e tre morti", narrazione allegorica con evidenti fini moraleggianti. Nella fattispecie, tre giovani ed eleganti cavalieri, sfrontati e sordi al monito del monaco Macario che da un sentiero sovrastante che conduce ad un eremo (allusione al valore pedagogico della Chiesa), li invita ad una vita più morigerata, incappano nella visione improvvisa di tre sarcofagi scoperchiati che contengono tre corpi (nei diversi stadi della decomposizione, dal cadavere ancora inconsunto, al corpo in putrefazione che emana pestilenziali effluvi, come suggerisce l'immagine del cavaliere che con una mano si tappa il naso, allo scheletro avvolto da serpenti), chiaramente l'immagine del destino che inevitabilmente toccherà ai tre viventi (*"Fummo già come voi siete, / vo' sarete come noi"*). L'esortazione è chiaramente quella a non dissipare la propria esistenza nella ricerca esclusiva della soddisfazione dei piaceri terreni, ma a vivere in modo virtuoso. (Altri "Incontri" si trovano nell'Abbazia di Santa Maria di Vezzolano, ad Albugnana, in provincia di Asti, opera del XIV secolo attribuita al Maestro di Montiglio o nella Sagrestia di San Luca, a Cremona, affresco del XV secolo.) Nella parte centrale si svolge invece la scena detta del "Giorno dell'Ira", una battaglia tra angeli e demoni che implacabilmente cercano di strappare dai corpi dei defunti le anime, raffigurate come neonati uscenti dalla bocche aperte dei cadaveri. Appena visibile, per lo stato di conservazione del dipinto, la Morte, posta nella parte inferiore del dipinto, rappresentata con ali di pipistrello e falce brandita pronta ad abbattersi su gruppi di persone, tra cui si distinguono pontefici, imperatori, re e regine, poveri e contadini, tutti ammassati ai suoi piedi e circondati da diavoli colti nell'atto di strappar loro le anime. Sul lato destro, invece, è riproposta una scena rupestre, con giovani uomini e donne seduti in un giardino fiorito che, all'ombra di alberi da frutto, ascoltano dolci melodie. Questa scena idilliaca è tuttavia turbata dal volgere della falce della Morte proprio verso quei giovani, a ricordare che nessuno è da lei immune.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

## Uscire dal lutto

**Superare la propria tristezza e imparare di nuovo a vivere**

**Anne Ancelin Schützenberger - Evelyne Bissone Jعفroy, Di Renzo Editore, 88 pagg., € 12,00**

di Angela Rosignoli



La celebre Anne Ancelin Schützenberger, Professore Emerito di Psicologia Sociale all'Università di Nizza, direttrice del Laboratorio di psicologia sociale e clinica e co-fondatrice della Associazione Internazionale di Psicoterapia di Gruppo, insieme ad Evelyne Bissone Jعفroy, psicologa, affrontano in questo libro un tema universale: quello della perdita. Il lutto citato

nel titolo non è solo quello connesso alla morte.

Il punto di vista è più generale e riguarda il lutto come perdita, sia che si tratti della perdita di un lavoro, della fine di una storia d'amore o di un semplice trasloco. Sono tutti cambiamenti che richiedono un'elaborazione, che possono generare in chi li ha subiti tristezza, dolore, rancore, odio.

Le autrici, con questo libro, danno indicazioni su come superare questi sentimenti negativi, che spesso conduco-

no ad un inutile dispendio di energie nel tentativo di negare ciò che è accaduto o di rincorrere ciò che non c'è più.

Fondamentale, secondo le sagge, è invece elaborare il lutto in maniera consapevole e costruttiva, superare la tristezza per riuscire a crearsi un nuovo modo di essere, per dare un nuovo senso alla propria vita, cancellando le emozioni negative che portano solo ulteriore sofferenza. Per farlo bisogna giungere all'accettazione dell'accaduto attraverso il perdono, l'amore degli amici, i semplici piaceri della quotidianità. Solo con l'accettazione si può superare la propria perdita, traendo dall'esperienza un insegnamento significativo per poi passare oltre, con rinnovata serenità e positività.

Le autrici sono state loro stesse colpite da gravi perdite familiari nel corso della loro vita e sono quindi le prime testimoni delle tesi che ci forniscono in questo libro, dandoci gli strumenti necessari per imparare a superare le perdite e i cambiamenti.


Recensione

## Grave Matters

**A journey through the modern funeral industry to a natural way of burial**

**Mark Harris, Scribner Book Company Editore, 2008, pag. 205**

di Elisa Meneghini



I vantaggi dello scegliere una sepoltura 'verde', vale a dire eco-compatibile e rispettosa dell'ambiente, come alternativa al funerale standard offerto dalle imprese di pompe funebri o dalle *funeral home* locali.

Questo il tema del volume scritto dal giornalista ambientale Harris, che spiega in maniera persuasiva la convenienza nell'organizzare funerali 'verdi', sia da un punto di vista

ambientale, come approccio più naturale alla sepoltura, che economico.

Nel volume vengono descritte le esperienze di alcune famiglie che hanno scelto questo tipo di sepoltura, abbracciando una gamma di opzioni naturali volte a ridefinire l'approccio americano alle esequie.

Il lettore assiste virtualmente ai funerali organizzati da tali famiglie; idee nuove e vecchie (come l'utilizzo di un carpentiere per la costruzione di una bara con assi di pino) aventi però un comune denominatore: evitare il ri-

corso all'imbalsamazione, effettuata attraverso prodotti chimici 'tossici'.

Nel libro viene descritto in dettaglio il processo di imbalsamazione e le conseguenze ambientali del funerale standard. L'importo delle risorse, dello spazio e del danno consumati dall'industria funerea è scoraggiante; per di più, i prodotti chimici scaricati nell'ambiente come conseguenza di imbalsamazione e cremazione non sono insignificanti.

L'Autore traccia poi la storia della sepoltura in America – dai cimiteri di frontiera al business da miliardi di dollari di oggi – riesaminando le pratiche funebri tradizionali, ma anche la sepoltura e le scogliere-memoriali in mare, i funerali domestici, le sepolture in cortile ed i cimiteri naturali.

'Grave matters' è per tutti i lettori che – interessati ad evitare funerali elaborati e costosi – vogliono seguire l'esempio di queste famiglie e desiderano conoscere le informazioni utili del caso: nelle appendici infatti vengono riportati dati precisi relativi a costi, leggi, fornitori di sepolture naturali e riferimenti per contattarli.

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2011*

*Anno 10*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *L'evoluzione prossima del settore cimiteriale in Europa*
- *Forme di gestione dei cimiteri*
- *Subentro nelle concessioni cimiteriali*
- *Stress da lavoro correlato*
- *Attività necroscopica e gestione del rischio*



**EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozzincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44124 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

120,00 € per l'Italia e 140,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 16/12/2010.

**INDICE****EDITORIALE****L'evoluzione prossima del settore cimiteriale in Italia** .....2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** .....3  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** .....7  
a cura di Daniele Fogli**Lettere al Direttore** .....11  
a cura di Daniele Fogli**La gestione dei cimiteri: quali forme? (Parte I)** .....12  
di Sereno Scolaro**Identificazione radiologica di cadavere da radiogrammi del  
torace** .....19  
a cura di Andrea Poggiali**ATTUALITÀ****La prima cremazione italiana** .....20  
di Emanuele Vaj**DOCUMENTAZIONE****C.d.S., Sez. V, sent. n. 4081 del 15/6/2010 su decadenza di con-  
cessione cimiteriale** .....21  
Circolare Federutility SEFIT n. 2476 del 23/07/2010**Attività funebre – Sentenza T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 2867  
del 7/7/2010** .....27  
Circolare Federutility SEFIT n. 2477 del 23/07/2010**Regione Sicilia – L.R. 17 agosto 2010, n. 18 “Disposizioni in  
materia di cremazione delle salme e della conservazione, af-  
fidamento e/o dispersione delle ceneri”** .....37  
Circolare Federutility SEFIT n. 2515 del 20/09/2010**Circolare ministeriale del 18 novembre 2010, avente ad og-  
getto lo stress lavoro correlato** .....46  
Circolare Federutility SEFIT n. 2596 del 30/11/2010**ATTUALITÀ****Attività necroscopica e gestione del rischio** .....51  
di Andrea Poggiali**L'istituto del subentro nelle concessioni cimiteriali** .....54  
di Carlo Ballotta**INFORMATICA****La morte annunciata degli indirizzi IP versione 4** .....59  
di Nicola Bortolotti**CULTURA****Epigrafi cimiteriali** .....62  
di Emanuele Vaj**I funerali di Napoleone** .....63  
di Laura Bertolaccini**RECENSIONI****“Il disegno della memoria. Forme, segni e materiali nell’Ot-  
tagono della Villetta a Parma”** .....67  
di Marco Ferrari**“Stiff: The Curious Lives of Human Cadavers”** .....68  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## L'evoluzione prossima del settore cimiteriale in Italia

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*In Italia è in atto un processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali particolarmente celere.*

*Ciò avviene sia per la spinta politica del Governo Berlusconi (ma anche la precedente maggioranza aveva su questi temi impostazioni quasi analoghe), sia per la grave crisi economico finanziaria in atto.*

*In particolare i tagli decisi a livello centrale per gli EE.LL. (nel solo 2011 si stimano 4 miliardi di euro) incidono fortemente sui Comuni, che sono costretti a forti razionalizzazioni, tra le quali la cessione di imprese pubbliche o parti di esse, ad aumentare i livelli tariffari di servizi prima considerati sociali, a non coprire gli organici e quindi a trasferire lavorazioni all'esterno o a ridurre la qualità e quantità dei servizi prestati.*

*Tra i diversi settori interessati da questo fenomeno di esternalizzazione dei servizi pubblici locali, vi sono pure le attività:*

- Cimiteriali estese (gestione di cimiteri, operatività cimiteriale, concessioni cimiteriali, cremazione, illuminazione elettrica votiva);
- Funebri (trasporti e pompe funebri).

*Il processo di esternalizzazione si fonda su alcuni provvedimenti normativi fondamentali, dei quali si cita il cosiddetto Regolamento "Fitto", di attuazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con L. 133/2008 e successive modificazioni.*

*In sostanza i nuovi affidamenti di pubblici servizi possono essere (nelle medio-grandi città) solo a:*

- soggetti terzi rispetto al Comune affidante;
- a imprese miste pubblico-privato, con socio operativo che acquisti anche capitale privato non inferiore al 40%.

*Resta sempre la possibilità del ricorso alla concessione di costruzione e gestione e al project financing.*

*Il passaggio dal vecchio regime al nuovo regime si deve fare in tempi molto ristretti (ordinariamente entro il 31.12.2011). Solo per la prima gara le vecchie aziende affidatarie dei servizi possono parteciparvi per il proprio territorio o anche per altri territori nazionali.*

*Comuni che avevano affidato la gestione (ad es. cimiteriale) per un lungo periodo di tempo in anni passati, possono far fruttare tale situazione continuando la gestione fino alla scadenza dell'affidamento, ma solo con una impresa mista dove il socio operativo deve detenere almeno il 40% di capitale.*

*Sia per i tempi ristretti, sia per maggiori garanzie di fornitura del servizio, diversi Comuni si stanno interrogando sulla soluzione migliore per affrontare la esternalizzazione.*

*Riteniamo che siano visti con favore partners in grado di garantire una buona operatività e al tempo stesso una solidità finanziaria, unita a serietà nell'operare.*

*Per effetto sia delle singole leggi regionali, sia per orientamento dell'Antitrust, la gestione dei servizi cimiteriali deve essere almeno distinta in termini societari (taluni dicono anche in termini proprietari) da quella funebre.*

*Non sussistono invece impedimenti per la gestione dei servizi cimiteriali in senso stretto e di quelli di cremazione.*

*Il settore cimiteriale in Italia, confrontato con i mercati tedesco e americano o australiano è fortemente carente di qualità nella erogazione dei servizi e dove sussistono utili d'impresa questi sono scarsi e i ritorni degli investimenti sono di medio-lungo periodo.*

*Il settore cimiteriale italiano non ha attualmente margini economico finanziari elevati, poiché per anni è stato considerato un servizio sociale e inoltre il settore è nella fase di sostituzione parziale (soprattutto nelle grandi città del Nord e del Centro) delle sepolture tradizionali (inumazione tumulazione di feretro) con sepolture legate alla cremazione, meno redditizie.*

*Qualunque scelta si faccia, l'apertura delle gestioni cimiteriali al capitale privato necessita di un cambio della politica tariffaria e di una profonda modifica, in senso migliorativo, dei servizi offerti*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Carenze di programmazione di localizzazione di crematori in Emilia Romagna

Nei primi otto mesi del 2010 più del 70 per cento delle salme di bolognesi per cui era stata scelta la cremazione sono state trasferite agli impianti di altre città, visto che l'unico attualmente funzionante nella Certosa va a mezzo servizio. *"Una situazione insostenibile"*, lamenta il presidente di Sorem Bologna Guido Stanzani, sia per lo stress psicologico che colpisce i parenti che per i costi dei trasferimenti che pesano sulla società che gestisce il servizio (Herasocrem).

Dalle 120 cremazioni dell'84, infatti, si era arrivati quattro anni fa a 2.393 salme cremate. Da lì in poi è stato un crollo ininterrotto. Le proteste dei residenti per il fumo degli impianti crematori della Certosa, infatti, avevano spinto la Provincia a pretendere il rispetto dei limiti di emissioni nell'aria prescritti dalla legge. Tutto questo, insieme all'usura degli impianti di cremazione, ha messo in difficoltà i ritmi della Certosa che resta in una situazione di difficoltà sempre più cronica. Nel 2009 sono state fatte 1.778 cremazioni alla Certosa. Nei primi 10 mesi del 2010 su 1.246 cremazioni solo 328 sono state effettuate a Bologna.

*"Un obbrobrio per le famiglie dei defunti"*, dice Stanzani, che lamenta anche i costi che condannano di fatto Herasocrem a restare in perdita. La tariffa per cremare la salma di un residente in città è

ferma infatti a 260 euro, che diventano 460 per i non residenti: *"Ma noi ne spendiamo più di cinquecento per portare le salme nelle altre città"*. L'unica speranza, dopo i ritardi delle precedenti amministrazioni, è il nuovo polo crematorio a Borgo Panigale. Alla fine dell'amministrazione Cofferrati si parlò di un anno e mezzo per realizzarlo, ma al momento *"è stata fatta la gara per i forni e si attende quella per l'edificio. Nella migliore delle ipotesi ci vorrà almeno un altro anno per completare la struttura"*.

E mentre a Bologna si lamentano per carenza di impianti, in Provincia di Ferrara le lamentele sono per l'assurda programmazione di crematori: l'Amministrazione provinciale ne ha previsti ben 4 (Ferrara, Cento, Argenta, Copparo), creando una potenziale insostenibilità economica.

E già si alzano le lamentele di chi ha fin dall'inizio ritenuto sbagliato delegare a livello provinciale la programmazione della localizzazione dei crematori.

### Inaugurazione impianto di cremazione di Ravenna

Sabato 2 ottobre 2010, alle ore 12.00, è stato inaugurato a Ravenna il nuovo impianto di cremazione della città, con cui i territori di Ravenna, Faenza, Cervia e Castel Bolognese potenziano questo importante servizio, abbreviando i tempi di attesa a vantaggio degli utenti.

Il forno crematorio, progettato dall'architetto Bruno Minardi, si presenta con una sagoma pulita ed elementare e che, con voluta semplicità, richiama alla memoria la suggestione dei capanni vallivi. La struttura comprende una Sala del Commiato con una capacità di 30 posti a sedere e, all'esterno, inseriti in un'ampia area verde adiacente, il Giardino del Ricordo, per la dispersione delle ceneri dei defunti, e il Cinerario Comune.

All'evento, che si è svolto nella Sala del Commiato della struttura, sita in via del Cimitero 166, hanno preso parte i Sindaci dei Comuni di Ravenna, Faenza, Cervia e Castel Bolognese.

### Operativo anche il crematorio di Arezzo

Dal 23 ottobre scorso, all'interno del cimitero comunale di Arezzo, è operativo il crematorio.

La struttura a due piani è stata realizzata con un investimento di 1 milione e 249.000 euro di cui 413.500 euro per l'impianto tecnologico, che è all'avanguardia ed ha una potenzialità di oltre 1.000 cremazioni all'anno.

Al primo piano si trova la sala del commiato, completamente rivestita in marmo, all'interno della quale vi è anche il cinerario comune, oltre a 400 loculi sui quali sarà possibile deporre le ceneri dei propri cari: un ambiente utilizzabile dai parenti in occasione della cerimonia funebre. All'esterno c'è

il roseto un'area verde, sulla quale sarà possibile disperdere le ceneri. *“La struttura è semplice ed essenziale – spiega Luciano Vaccaro, Presidente di Arezzo Multiservizi – consona ad accogliere i familiari in un particolare momento del commiato. Ad Arezzo il vecchio impianto crematorio era in disuso dagli anni Ottanta ed era atteso dai cittadini da anni. Oggi possiamo affermare che Arezzo Multiservizi consegna alla città un'opera all'avanguardia. (...) Abbiamo anche disposto un sistema di video controllo indispensabile per le norme sulla tracciabilità delle ceneri. Una telecamera servirà a seguire il feretro, fino al piano terreno. A questo sistema si aggiungeranno due targhe che identifichino il defunto, indispensabili per le norme sulla tracciabilità del feretro.”*

Il tempio crematorio è destinato ad accogliere i defunti di qualsiasi credo, non riportando alcun simbolo religioso né all'interno né all'esterno della struttura.

#### **L'Agenzia per i servizi pubblici di Roma: “Occorre riallineare le tariffe di illuminazione elettrica votiva”**

L'Agenzia per i servizi pubblici del Comune di Roma ha analizzato le principali caratteristiche del servizio di illuminazione votiva (o anche perpetua) a richiesta individuale, che consiste nella fornitura di lampada votiva elettrica accesa 24 ore su 24, in corrispondenza dei loculi e manufatti cimiteriali nei cimiteri capitolini.

L'analisi, grazie alla documentazione ed alle informazioni fornite dai soggetti gestori (Ama S.p.A. e Acea Distribuzione) e dai Dipartimenti dell'Amministrazione comunale, ha riguardato, tra l'altro, il regime e la proprietà dei beni strumentali, la natura del servizio erogato e le modalità di affidamento per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, anche in relazione alle nuove scadenze fis-

sate dalle vigenti norme in materia di servizi pubblici locali. Come di consueto l'Agenzia, sulla base delle risultanze dell'analisi condotta, ha anche formulato alcune osservazioni e proposte in ordine al superamento delle criticità riscontrate, che consistono nella necessità di allineare le tariffe in vigore, uniformandole e al di sotto del limite massimo stabilito dall'Autorità di vigilanza romana.

Per l'autorità, quindi, *“l'Assemblea Capitolina dovrebbe stabilire le tariffe massime applicabili per l'illuminazione votiva nei cimiteri tenendo conto dell'eventuale diverso regime di proprietà dei beni strumentali all'erogazione del servizio e la titolarità delle manutenzioni straordinarie e investimenti”*. Ma non solo, *“Dovrebbe emanare le sue linee di indirizzo per la formulazione di un apposito contratto da far sottoscrivere al richiedente in fase di attivazione del servizio e per la Carta di qualità dei Servizi, con la partecipazione delle associazioni degli utenti e consumatori, contenente gli obblighi generali e specifici assunti dal gestore”*. Tra l'altro bisognerebbe *“mettere ordine”* nel rapporto di concessione con l'Acea, che risale ormai al 1943. Manca, infatti, una disciplina che regoli da un lato il rapporto con l'utenza e, dall'altro, gli oneri del concessionario nei confronti dell'Amministrazione.

#### **Aumenta il numero delle imprese funebri italiane**

La Lombardia è prima in Italia per numero di imprese funebri. Complessivamente sono 5.801 le imprese di questo settore in Italia al secondo trimestre 2010, in crescita dell'1,7% rispetto al 2008: 1.481 operano nel commercio di articoli funerari e cimiteriali e 4.320 nelle pompe funebri e attività connesse. In particolare, la regione più attiva nel settore è appunto la Lombardia con una concentrazione di imprese funebri del 12,1% sul totale nazionale (701 in totale, di cui 135 nel

commercio di articoli funerari, 566 nelle pompe funebri e attività connesse) e una crescita in un anno del 1,4%. Seguono il Lazio con il 10,2% sul totale italiano di imprese funebri (594 attività), la Sicilia con il 9,9% (573 imprese), la Campania (9,6%, 557 imprese) ed il Piemonte (9%, 520 imprese).

Le regioni con la maggior densità di imprese funebri per numero di abitanti si trovano al Sud: sono il Molise con 20,6 imprese attive ogni 100.000 residenti, la Calabria (18,3), e l'Abruzzo (18,1), con valori di molto superiori alla densità media nazionale che è pari a 9,7.

Tra le province italiane Roma è prima nel settore delle imprese funebri con una quota del 6,2% sul totale nazionale. Seguono le province di Torino con il 4,2% e Napoli con il 3,8%. Milano è quarta con 203 imprese attive, il 3,5% nazionale. Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro imprese al II trimestre 2010, 2009 e 2004 e su dati Istat al 31 dicembre 2008.

Presso i chioschi che operano nelle immediate vicinanze dei cimiteri milanesi – lo rileva l'Associazione dei giardinieri, floricoltori, fiorai e pulitori dei cimiteri di Milano aderente a Unione Confcommercio Milano – il fiore più acquistato resta il crisantemo che costa da 1,50 a 2,50 euro. Il prezzo di un mazzo di crisantemi (5 rami) varia da 3,50 a 4,50 euro. Buone richieste – come negli anni passati – anche di rose, lillium, gerbere e garofani. L'Associazione rileva che nel 2010 i fiori e le piante, grazie al clima benevolo, sono di una qualità superiore rispetto all'anno precedente e che non vi sono stati incrementi generalizzati di prezzo.

#### **Sepolture islamiche a Bolzano**

Dopo l'inserimento formale nel piano regolatore cittadino, avvenuto l'anno scorso, ecco i primi passi concreti per l'istituzione del cimi-

tero islamico a Bolzano, nel cimitero di Oltrisarco.

La Consulta immigrati ha accolto all'unanimità la richiesta avanzata dall'assessore comunale competente, Judith Peitner Kofler, di mettersi al lavoro per trovare un soggetto giuridico in grado di stipulare una convenzione col Comune per la futura gestione dell'area di sepoltura. Come deciso dalla Consulta, verrà istituito un comitato paritetico costituito dai rappresentanti delle maggiori associazioni di ispirazione islamica attualmente operanti a Bolzano: il 'Dialogo' di via Torino, la 'Jinnah' pakistana; l'associazione 'Pace' di via Macello, l'associazione 'Famiglie magrebine' di via del Ronco.

#### **A Prato la So.crem si lamenta dell'assenza del crematorio**

Franco Lotti, presidente della Società della cremazione di Prato affida ai giornali le proprie rimostranze per l'assenza di un crematorio a Prato: *"Il problema ci affligge da vent'anni, ma non abbiamo mai ottenuto nulla. Sarebbe un servizio alla città e porterebbe posti di lavoro"*.

Loris Innocenti, membro della SoCrem, rincara la dose dicendo che dall'inizio dell'anno a Prato sono stati cremati 440 defunti; se si considera che in media Prato ha una mortalità annuale di 2.200 unità, la cremazione è attorno al 20%. Ma è necessario rivolgersi a Pistoia, dove è situato il più vicino forno crematorio.

Il Comune di Prato ha in effetti individuato tre aree su cui poter costruire il forno crematorio: i terreni di fronte all'ingresso del cimitero di Coiano, i terreni posti a nord del cimitero della Chiesa-nuova ed un'area nei pressi di Cappezzagna (l'unica di proprietà comunale).

In ogni caso, la realizzazione del forno crematorio non può essere rinviata ulteriormente: sempre più persone dispongono per la loro

cremazione, e sempre più famiglie scelgono per i loro cari questa pratica.

#### **Al Laurentino (cimitero romano) posata la prima pietra per la cappella cimiteriale**

Il cimitero Laurentino di Roma avrà presto una chiesa al servizio dei suoi visitatori: a fine ottobre il sindaco Gianni Alemanno ha posato la prima pietra per la realizzazione della nuova cappella del Gesù Risorto.

La struttura, integralmente finanziata dal Campidoglio con 750.000 euro, avrà forma circolare, occuperà 220 metri quadrati e sarà dotata di circa 140 posti a sedere. La copertura e le strutture murarie saranno rivestite di tegole laminate di rame e lastre di pietra di Trani. Nello spazio esterno è previsto un ampio sagrato di circa 120 metri quadrati che permetterà lo svolgimento di celebrazioni all'aperto.

La costruzione della nuova cappella *"è un evento di grande importanza – ha dichiarato Alemanno – un segno di civiltà e un gesto di amore nei confronti di tante famiglie che qui vengono a visitare i loro cari. La chiesa sarà un modo per farli sentire vicino alle persone scomparse"*.

#### **Falchi per scacciare i piccioni dal cimitero monumentale di Trento**

Singolare il rimedio escogitato dal Comune di Trento per scacciare dal cimitero monumentale cittadino le colonie di colombe ivi insediate: ingaggiare con un regolare contratto un falchiere ed il suo falco per tenere lontani i pennuti dalla zona.

Carmelo Passalacqua, dirigente del Servizio funerario, afferma che: *"Ci sono almeno un centinaio di piccioni, che, essendo foraggiati tutti i giorni da qualche vecchietta che arriva ancora prima dell'alba, se ne stanno lì tranquilli ... Nonostante i nostri operatori*

*puliscano di continuo, alcune zone sono quasi sempre coperte di guano"*.

Negli anni scorsi il Comune aveva tentato di risolvere la situazione installando a fianco della chiesa fili di bassa tensione per evitare che i colombe si appoggiassero sui colonnati, ma i risultati non sono stati ottimali.

*"La faccia nei confronti degli utenti – continua il dirigente – ce la metto io. Per questo sto verificando la possibilità di introdurre un falco che presidi tutta l'area del cimitero e tenga lontano i piccioni ... Si tratta di un metodo già utilizzato in parecchie parti d'Italia, da Milano a Verona e persino negli scavi di Ercolano". "Il problema – spiega – è che la legge non ammette l'uso del falco nella caccia, ma secondo gli uffici questo non sarebbe un problema perché non si tratterebbe di attività venatoria, visto che il predatore sarebbe usato solo a scopo di dissuasione"*.

Si è già ottenuta la disponibilità di un falchiere ed ora si rimane in attesa del sì del Servizio fauna per poter procedere alla fase operativa.

#### **Svizzera: approvato reparto cimiteriale musulmano a Winterthur**

Il consiglio comunale di Winterthur ha recentemente approvato la creazione di uno spazio per i musulmani all'interno del cimitero Rosenberg (a Winterthur il 12% della popolazione residente è di religione musulmana ed ogni anno questa comunità registra circa 20 decessi).

La sezione musulmana del camposanto cittadino avrà una superficie di 3.700 metri quadrati – capaci di contenere 380 tombe rivolte verso la Mecca – e dovrebbe diventare operativa alla metà dell'anno prossimo. La spesa di 1,53 milioni di franchi è passata con 47 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti.

Spazi confessionali riservati ai seguaci di Maometto esistono già nei cimiteri di città come Ginevra, Zu-



rigo, Berna, Thun (BE), Basilea, Lucerna e Lugano. Altri Comuni invece, come Weinfelden (TG) o Köniz (BE), si sono opposti alla creazione di perimetri destinati ai musulmani.

#### **Il Veterans Day negli USA**

Negli Stati Uniti si è festeggiato l'11 novembre scorso il *Veterans Day* – il giorno dedicato ai caduti e ai reduci di guerra – che ha inoltre reso omaggio ai continui sacrifici delle Forze Armate americane in Afghanistan.

Quest'anno, per la prima volta dopo sette anni, la ricorrenza è festeggiata a guerra in Iraq finita.

La cerimonia ufficiale presso la tomba del Milite Ignoto al Cimitero Nazionale di Arlington, in Virginia, è stata presenziata dal vice presidente Joe Biden, mentre il presidente Barack Obama ha commemorato i veterani dalla Corea del Sud, dove si trovava per prendere parte al summit economico del G20

#### **Francia: boom delle profanazioni di cimiteri**

Stanno aumentando in modo inquietante gli atti vandalici e le profanazioni di cimiteri e luoghi di culto in Francia.

*Le Monde* scrive che in 8 mesi, ne sono state registrate ben 387, con picchi riscontrati nell'anniversario della nascita di Hitler, con l'avvi-

cinarsi di Halloween, oppure durante i solstizi, spesso legati a riti satanici.

Il fenomeno colpisce indistintamente siti religiosi cattolici, ebraici o musulmani e, secondo la gendermeria, l'83% dei responsabili di questi atti sono minori.

#### **Un disco in vinile come ricordo eterno**

Jason Leach, fondatore di piccole etichette discografiche, nel corso di un'intervista rilasciata a Wired UK, ha spiegato il progetto che vorrebbe attuare: la realizzazione di un disco in vinile utilizzando le ceneri del caro estinto, da offrire come ricordo ai dolenti. In sostanza le ceneri verrebbero sparse sul disco di vinile prima che le matrici lo schiaccino producendo i tipici solchi. I dolenti possono scegliere se far ascoltare ad amici e parenti solo il suono che la puntina del giradischi produce attraversando i solchi oppure se incidere un messaggio registrato con la propria voce, una canzone, una poesia, ecc..

Tutto questo a prezzi non proprio modici: il pacchetto base – che comprende la realizzazione di 30 dischi e un disegno standard in cui viene indicata la data di nascita, quella di morte e la scritta R.I.V. (Rest in Vinyl) – costa 2.000 sterline, mentre se si desidera una copertina con un ritratto personaliz-

zato realizzato dall'artista James Hague bisogna sborsare altre 3.500 sterline.

#### **La plastinazione di Zsa Zsa Gabor**

“Mia moglie ha sempre sognato che la sua bellezza restasse immortale. Vorrei mostrare il suo corpo plastificato nel quadro di una scena di uno dei suoi film”.

Questa la dichiarazione del marito di Zsa Zsa Gabor – attrice ungherese naturalizzata statunitense, interprete di films diretti da Orson Welles, John Huston e Vincente Minnelli – resa al quotidiano tedesco “Bild”.

Frederic Von Anhalt, questo il nome del marito tedesco della diva 93enne, ha così deciso di rivolgersi a Gunther Von Hagens, anatomista estremamente controverso che, nel 1977, ha messo a punto la tecnica definita ‘Plastination’ (ossia plastificazione). Tale tecnica permetterebbe di conservare intatti, anche dopo il decesso, i tessuti e gli organi di un cadavere, attraverso la sostituzione delle molecole di acqua con la plastica.

Il sessantaduenne Von Hagens, ribattezzato dai media “Dottor Morte”, realizza da allora composizioni artistiche utilizzando cadaveri, organizzando varie esposizioni in Germania, Giappone, Inghilterra, Corea del Sud, Svizzera e Belgio.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Statistiche sulla evoluzione regionale delle imprese funebri**
- **Effetti dell'art. 23bis D.L. 112/08 sul settore funerario**
- **Il concorso del PPPI nella gestione cimiteriale**
- **La Cassazione salvaguardia le zone di rispetto cimiteriale**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Lo scrivente chiede se sia possibile in Lombardia ristrutturare tombe familiari ipogee in maniera da effettuarvi la tumulazione aerata.**

**La tomba ipogea ha 3 loculi, 3 da una parte e lateralmente si ha un corridoio per la movimentazione del feretro. È stata costruita prima della entrata in vigore del regolamento regionale 6/2004 e, vista la situazione ipogea, ci è stato consigliato di utilizzare (perché funzioni al meglio) una soluzione di areazione multipla (cioè i 3 posti sarebbero senza chiusura ognuno, ma la tumulazione di tamponamento è nella zona di calata).**

**Intanto è possibile la soluzione? Cosa occorre dal punto di vista autorizzatorio?**

**R.** Dalla descrizione si comprende che la situazione non è quella di manufatti senza diretto accesso al feretro, per i quali vale la deroga prevista dai commi 8,9,10 del regolamento regionale lombardo n. 6/2004.

Questo perché se si fosse in tale situazione la deroga è consentita solo in caso di tumulazione sta-

gna, sempre che il Comune non si avvalga della richiesta alla Regione, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 285/90, per nuove modalità e tecniche costruttive per costruzioni ex novo o ristrutturazione di cimiteri.

È invece il caso di una normale tomba ipogea, con corridoio laterale, che da tumulazione stagna si intende portare a tumulazione areata.

Ad avviso dello scrivente ciò è possibile, purché la previsione si contenuta nel piano cimiteriale, regolarmente approvato e si seguano le specifiche di cui all'Allegato 2 del citato regolamento regionale.

Si rammenta che l'art. 2 del regolamento regionale contiene le definizioni di "loculo" e di "tomba familiare". Sostanzialmente una tomba, come noto, può essere composta di più posti. E il loculo è un vano dove ordinariamente si colloca un feretro, ecc.

Per grande sintesi una tomba può essere costituita da più vani (cioè loculi). In base all'Allegato 2 del regolamento regionale per i loculi aerati è necessaria sia la neutralizzazione dei liquidi che

dei gas. Le specifiche si riferiscono ai loculi, ma essendo una tomba un insieme di loculi, vale anche per la tomba familiare.

La neutralizzazione (punti 3-7-8 dei Requisiti per i loculi areati) dei liquidi può essere effettuato dentro il loculo o all'esterno di esso. Pertanto è possibile sia la soluzione singola, che quella cumulativa (per l'intera tomba). In genere si utilizza la soluzione singola, che è più economica.

La neutralizzazione dei gas (punti 4-5-6 dei Requisiti per i loculi areati) può avvenire per singolo loculo o per tomba (o anche per gruppi di manufatti).

Il punto 10 dell'Allegato 2 obbliga alla chiusura di ogni vano in cui si sia collocato un feretro (confezionato per la tumulazione stagna), con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo fatto salvo il foro per l'evacuazione del condotto dei gas. La soluzione legislativa lombarda ha quindi previsto che in una stessa tomba a posti plurimi ci possano essere sia posti a tumulazione areata, sia posti a tumulazione stagna. E loculi areati dovranno avere co-

municazione con il sistema filtrante.

Riassumendo è quindi possibile che:

a) posti direttamente a contatto con il livello esterno della tomba possano avere la canalizzazione dei gas diretta dal loculo con l'esterno, previo passaggio dei gas putrefattivi nel sistema filtrante;

b) i posti che non hanno direttamente contatto con il livello esterno della tomba (ma ad es. che possono affacciarsi sul corridoio di movimentazione interno alla tomba, noto come vestibolo) possono:

b1) avere un proprio condotto individuale per l'evacuazione dei gas (previa filtrazione);

b2) convogliare i diversi condotti dei gas nel loculo più elevato (il primo in cui effettuare la tumulazione areata) e da questo all'esterno tramite un condotto e previa filtrazione;

b3) avere un proprio condotto per l'evacuazione dei gas che si affaccia direttamente sul vestibolo purché il vestibolo comunichi con l'esterno con apposite finestre di dimensioni adeguate alla circolazione dell'aria atmosferica.

Nel caso di cui al punto b2) che precede, si consiglia di prevedere in fase costruttiva (se la realizzazione è ex novo) o in fase di adattamento della struttura esistente un condotto per i gas di adeguate dimensioni (ad es. di 50mm. o anche più di diametro) o meglio due condotti, situati nel piano di appoggio del feretro. A miglior chiarimento, i singoli condotti (fori) collegano i vani dei diversi loculi consentendo una aerazione in verticale tra i vari loculi fino a quello più alto e prossimo al livello di terra. È quest'ultimo che è collegato direttamente all'esterno, mediante filtro e condotto esterno. Si rammenta che il filtro deve esse-

re cambiato ad ogni nuova tumulazione di cadavere e deve essere opportunamente dimensionato per più tumulazioni areate se queste sono plurime. Si raccomanda di utilizzare soluzioni mobili per la raccolta dei liquidi di dimensioni adeguate e tali da non coprire i condotti (fori) di aerazione.

Nel caso di cui al punto b3) che precede, le finestre del vestibolo, generalmente contrapposte per favorire la circolazione dell'aria, dovranno avere dimensioni adeguate (ad es. di sezione non inferiore a cm. 8x70 per ogni finestra).

Si noti che la capacità scheletrizzante dei loculi areati diminuisce man mano che la circolazione d'aria diventa impercettibile. Pertanto conviene effettuare più fori tra un loculo e l'altro per favorire il ricircolo di aria.

Circa gli aspetti prettamente autorizzatori, si è del parere che la competenza sia del Comune (ai sensi comma 6 dell'articolo 16 del Regolamento reg.le Lombardia 6/2004) per il singolo progetto di adattamento (o di nuova costruzione) come pure per la verifica che quanto costruito sia conforme all'autorizzato. Ma per consentire la tumulazione areata deve essere individuata l'area, i manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di esistenti nel piano cimiteriale (punto 1 dei requisiti dei loculi areati di cui all'All. 2 del Regolamento reg.le Lombardia 6/2004).

In termini pianificatori è sempre competente il Comune per la redazione e approvazione del piano cimiteriale, che però abbisogna dei pareri di Asl e ARPA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. reg. 6/2004.

Si conclude con l'annotazione che se la tomba fosse solo destinata a tumulazione areata, ai fini della scheletrizzazione sarebbe ancor più conveniente ricorrere

alla autorizzazione per art. 106 D.P.R. 295/90, in maniera da evitare la apposizione della lastra di chiusura ad ogni loculo, restando l'intero vano aperto e favorendo così al massimo i processi di scheletrizzazione.

**Q. Esistono norme a livello nazionale che impongano un valore minimo per il raggio d'azione del camino di processo degli impianti crematori (distanza tra asse del camino e prime abitazioni)?**

**Per quanto riguarda invece la distanza tra il cimitero e le prime abitazioni, la L. 130/01 integra l'art. 338 R.D. 1265/34 esplicitando al comma 1 che "i cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 m dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne".**

**Ci sono stati sviluppi in merito negli anni successivi al 2001?**

**R.** Non risultano norme dirette in tal senso, ma solo norme indirette (visto che il crematorio deve essere dentro un cimitero e il cimitero deve distare dall'abitato, anche il crematorio deve distare dall'abitato).

In passato il crematorio era considerato industria insalubre di I classe (fino al D.M. 23/12/1976), ma poi non è più stato inserito nell'elenco, che ora è stato aggiornato con D.M. 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" (GG.UU. 20 settembre 1994, n. 220, suppl. ord. e 10 dicembre 1994, n. 288, suppl. ord.).

I riferimenti normativi sono l'ultima versione dell'art. 338 del T.U.LL.SS. (leggermente diversa da quella riportata in domanda: in pratica il cimitero di urne è uguale ad altro cimitero ai fini delle distanze minime) e l'art. 216 (estratto) del medesi-

mo provvedimento, che si riporta di seguito:

*“Art. 216 – Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.*

*La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.*

*Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.*

*Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.*

*Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.*

*Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele.*

*Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000.”*

Si veda anche l'art. 57 del D.P.R. 285/90.

La zona di rispetto è ordinariamente 200 metri, riducibile (di fatto a 50 metri).

È possibile che qualche norma regionale dica qualche cosa di leggermente diverso, ma ordinariamente quel che conta è il parere ai fini della installazione del forno.

**Q. In qualità di concessionari della gestione cimiteriale di un Comune, ci viene chiesto dall'Amministrazione Comunale dello stesso di chiedere il rinnovo di manufatti, che da “perpetui” e “fine cimitero” sono stati tramutati – con delibera di oltre cinque anni fa, mai applicata – rispettivamente in 60nnali e 30nnali.**

**È legittimo applicarla ora?**

**R.** No, per come è stata descritta, la delibera del Comune è illegittima.

Ordinariamente una concessione cimiteriale perpetua (perpetua e fine cimitero sono sostanzialmente la stessa cosa) resta tale, salvo l'applicazione della decadenza o della revoca della concessione.

Inoltre è possibile la rinuncia da parte dei legittimi titolari (subentrati nella concessione).

Il Comune poteva solamente intervenire con lo strumento della decadenza della concessione (ricorrendone i presupposti cioè per stato di abbandono dei manufatti o per morte di tutti gli aventi diritto, con ricerche estese e una procedura di pubblicità di tale procedimento) o della revoca (ma non è questo il caso).

Ed è materia che compete al Comune.

Il gestore (concessionario di servizio pubblico) segue le direttive del Comune, in funzione dei poteri a lui conferiti dal contratto di concessione.

Il concessionario può, in ogni caso, provvedere alla istruttoria dei provvedimenti.

**Q. Un'Azienda di impresa funebre con meno di 10 dipendenti – svolgente servizi funebri, cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, ecc.) e servizi floreali – chiede se sia obbligatoria la sua iscrizione al Sistri e la presentazione del MUD anche se il trasporto dei rifiuti derivanti da estumulazioni ed esumazioni viene effettuato da ditta esterna.**

**R.** Tutto ruota attorno al concetto se si è produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Ad es. se la ditta fa un recupero di cadavere sulla pubblica via e vi è sangue, con cui si sporcano le tute, tali tute sono considerate potenzialmente pericolose e quindi trattate come rifiuti pericolosi; stesso dicasi, dopo un recupero del genere o con perdita di liquami cadaverici, per la sanificazione dell'autofunebre (in pratica la gestione dei rifiuti di autorimessa).

Va precisato che i rifiuti da esumazione ed estumulazione, così come gli altri da attività cimiteriale, compresi i materiali lapidei ed inerti da attività di edilizia funebre, rientrano fra i rifiuti urbani per definizione (art. 184 c.2 lettera f D.Lgs. 152/06). Perciò i produttori iniziali di tali rifiuti sono esclusi dall'obbligo del MUD, della tenuta del registro e tantomeno dall'adesione al SISTRI (N.B. per i produttori iniziali di rifiuti urbani non è nemmeno prevista l'adesione volontaria).

Relativamente agli altri rifiuti, è importante individuare se esistono fattispecie di rifiuti pericolosi: in questo caso vige l'obbligo degli adempimenti sopra men-

zionati indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Per i rifiuti non pericolosi, solo nel caso che essi derivino da attività industriale, artigianale o siano fanghi da trattamento acque o abbattimento fumi, si ricade nell'obbligo del MUD prima e del SISTRI poi, in funzione del numero dei dipendenti. Il registro di carico e scarico per questi rifiuti va comunque compilato anche in presenza di un numero di dipendenti < 10. In generale non sembra che tali rifiuti possano interessare i servizi funebri e cimiteriali, in ogni caso è bene comunque fare un esame della singola situazione prima di dare affermazioni assolute. I produttori di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività commerciale possono aderire al SISTRI su base volontaria, ma non sono ob-

bligati (potrebbe essere il caso della vendita di fiori).

**Q. Una persona aveva avuto in concessione dal Comune un'area nel cimitero urbano per la costruzione di una tomba perpetua; successivamente ha ceduto la tomba costruita sulla citata area ad un'altra persona mediante semplice consegna a quest'ultima dell'atto di concessione originario. Oggi la nipote della persona a cui è stata ceduta la tomba, unica erede, chiede di regolarizzare la sua posizione affinché la tomba venga a lei intestata. Come ci si deve comportare in questi casi?**

**R.** In ogni caso dal 10 febbraio 1976, per effetto del D.P.R. 803/1975, ogni concessione non può più essere ceduta per atto

*inter vivos*, ma segue le sole regole del regolamento comunale e statale e quindi può solo essere mantenuta dall'originario concessionario o dai suoi subentranti aventi titolo. E possono esservi sepolti solo gli appartenenti alla sua famiglia (oltre a convivente e benemeriti se i criteri per questi ultimi sono compresi nel regolamento comunale). La concessione può anche essere retrocessa al Comune, unico soggetto che può avere di ritorno la concessione. Ogni altro atto è nullo di diritto.

Pertanto occorre procedere a recuperare la concessione con la tomba al demanio comunale attraverso la decadenza della originaria concessione.

Successivamente può essere riconcessa seguendo i criteri di assegnazione ordinariamente fissati dal regolamento comunale

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Figura 1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Figura 2</p> </div> </div>

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)  
Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

## Rubrica Lettere al Direttore

a cura di Daniele Fogli

*Spettabile Redazione, ho appreso con sgomento, dalla stampa cittadina, dell'ultimo espediente del Comune di Genova per far cassa. È stata indetta la caccia alle tombe di famiglia da definirsi abbandonate per rivenderle, a prezzi d'amatore, dopo aver sistemato, si fa per dire, in qualche modo, non difficilmente immaginabile, i poveri resti in esse rinvenuti.*

*Mi astengo dal definire nella maniera appropriata siffatta operazione che, infischiosene del carattere di perpetuità di tali tombe, viola i patti, a suo tempo, intercorsi, vanifica i sacrifici sostenuti dall'acquirente e infligge una profonda ferita al patrimonio storico del cimitero e della città.*

*Non ignoro l'esistenza di norme permissive che consentono all'Amministrazione di agire nella legalità formale, non in quella sostanziale però, come spesso accade in casi così delicati, né tanto meno nel rispetto di norme etiche, di rango ben superiore, ed inderogabili per l'uomo probò.*

*Qualche decennio fa, all'epoca della supremazia del sedicente partito di lotta e di governo, il Comune aveva tentato una manovra simile, proponendo la riduzione da perpetue a temporanee delle tombe, al fine di esproprio. Il superiore giudizio del Magistrato aveva bloccato l'iniziativa. Ora si ritenta, adottando una formula diversa. Il ricavato dell'operazione finanzia il sociale o l'effimero e il disdicevole (sostegno alla manifestazione gay)?*

*Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.  
Carlo Barbieri, Famiglia & Civiltà, Genova*

Egregio Dr. Barbieri, quello che il Comune di Genova sta facendo non solo è legittimo, ma è anche opportuno.

Una concessione di area cimiteriale (cioè una sottrazione di area all'uso pubblico per destinarla all'uso privato) viene data, in perpetuo (quando era consentito e cioè fino al massimo in Italia al 10 febbraio 1976) o a tempo determinato, per la costruzione di una tomba, la quale è destinata alla sepoltura delle spoglie mortali di una famiglia.

Il concessionario o i suoi eredi devono, in base all'articolo 63 del regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata

*per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ...".*

Inoltre i singoli regolamenti di polizia mortuaria comunali contengono norme che disciplinano il caso di decadenza della concessione decorso un certo periodo di tempo dalla sepoltura dell'ultimo erede avente diritto (in genere dopo 25, 30 o più anni).

Questa nostra società sembra sempre più ritenere l'uomo immortale. E le cose costruite dall'uomo perpetue. Ma non è così.

L'uomo muore, e anche le tombe muoiono, nel senso che una volta terminato lo scopo per il quale vennero costruite possono essere destinate ad altre funzioni o, se non rilevano caratteristiche storico monumentali, abbattute.

Per certi versi il recupero del patrimonio cimiteriale già costruito, laddove vi siano monumenti funerei di un certo pregio, può proprio essere il mezzo per non veder cadere in rovina belle tombe, per assenza di chi deve provvedere alla loro manutenzione.

In altri termini, pronunciando il Comune la decadenza della vecchia concessione e riconcedendo la tomba ad un nuovo concessionario con il vincolo di mantenimento di certe caratteristiche storiche o architettoniche, si torna a utilizzare la tomba per lo scopo che ha: e cioè la sepoltura di cadaveri.

Resta il problema delle spoglie mortali dei deceduti appartenenti alla vecchia famiglia concessionaria.

Il regolamento in materia prevede, di norma, la collocazione delle ossa in ossario comune, delle ceneri in cinerario comune e dei resti mortali in campo comune.

Forse si potrebbe cercare di mantenere la memoria di quei vecchi concessionari in altro modo.

Che ne so, tentare di ricavare un ossario/cinerario nella tomba, col vincolo per i nuovi concessionari di mantenerli per la intera durata della concessione tali spoglie mortali appartenenti ai fondatori del sepolcro.

Annoto infine che una bella soluzione potrebbe essere quella di scrivere nel regolamento di polizia mortuaria comunale, o nei provvedimenti comunali in materia, il vincolo di destinazione di tali risorse per la gestione e manutenzione cimiteriale (e in particolare per il mantenimento di quel patrimonio monumentale italiano che è Staglieno).

La ringrazio della opportunità di aver condiviso con altri le Sue e le mie osservazioni su questa delicata materia.

Daniele Fogli

Rubrica

## La gestione dei cimiteri: quali forme? (Parte I)

di Sereno Scolaro

### Premessa

L'attuale normativa sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, comprendenti sia quelli volti a realizzare fini sociali quanto a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali presenta una regolazione che per i secondi (servizi pubblici locali a rilevanza economica) è stata oggetto di reiterate modificazioni, e, nell'ultimo biennio, profondamente innovato dall'art. 23.bis D.L. 25 giugno 2006, n. 112, convertito con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133, successivamente modificato, da ultimo anche dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166. Il quadro attuale considera come il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali (a rilevanza economica) avvenga – in via ordinaria – facendo ricorso a due forme di gestione:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, (con gara c.d. a “doppio oggetto”, cioè b.1) la qualità di socio e b.2) l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio), con la co-condizione che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Accanto a queste due modalità di conferimento della gestione, ne è prevista una terza, espressamente qualificata come derogatoria (rispetto alle modalità ordinarie precedenti), cioè:

c) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale (aventi i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per le “*in house*” (controllo analogo, prevalenza dell'attività rispetto all'ente controllante/affidante).

I presupposti per il ricorso a tale affidamento “in deroga”, sono:

1. presenza di situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche:

1.a. economiche,

1.b. sociali,

1.c. ambientali e

1.d. geomorfologiche

del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato;

2. adeguata pubblicità alla scelta;

3. motivazione in base ad un'analisi del mercato;

4. verifica (parere preventivo) dell'A.G.C.M. sulla base di relazione contenente gli esiti della verifica sia della sussistenza delle “situazioni eccezionali”, sia, soprattutto, l'assenza di condizioni di mercato derivante da opportuna sua analisi.

Non è prevista la forma di gestione in economia diretta (fin dall'art. 35 L. 28 dicembre 2001, n. 448, cioè dal 1° gennaio 2002).

Merita di essere ricordato come l'art. 1, comma 1 del regolamento di attuazione dell'art. 23.bis, sopra richiamato, tenda a unificare nella definizione di “servizi pubblici locali” tutti i “servizi pubblici locali a rilevanza economica”, quasi a costruire una sinonimia (salvo quelli espressamente esclusi in quanto nominativamente indicati al successivo comma 3).

Con lo stesso art. 35 L. 28 dicembre 2001, n. 448, era stato inserito l'art. 113.bis al testo unico, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., per le forme di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, con ciò differenziandosi, essendo diverse le fattispecie, le forme di gestione dei servizi pubblici locali, in relazione al fatto che avessero rilevanza economica o che ne fossero privi. Per altro, l'art. 113.bis è stato oggetto di pronuncia d'illegittimità costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 272 del 27 luglio 2004), con la conseguenza che allo stato manca una norma regolatrice delle forme di gestione dei servizi pubblici locali quando privi di rilevanza economica.

Per altro, è rimasto vigente l'art. 114 del testo unico, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che considera l'azienda speciale (per l'esercizio di servizi sociali, si considera l'istituzione), qualificata quale “ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto”.

Può essere rilevante richiamare, brevemente, alcune delle considerazioni che hanno portato il giudice delle leggi alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 113.bis del testo unico, approvato con il D.Lgs. 18 ago-

sto 2000, n. 267 e succ. modif., la quale ha considerato come, per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, non consenta di applicare a questi il titolo di legittimazione per interventi del legislatore statale, difettando, per definizione, esigenze di tutela della concorrenza, con ciò considerando come: “... *A questo proposito la Commissione europea, nel “Libro Verde sui servizi di interesse generale” (COM-2003-270) del 21 maggio 2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell’eventuale finanziamento pubblico dell’attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). ...*”, giungendo alla conclusione per la quale, per i servizi locali, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiano privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale.

### I cimiteri

Il fatto che il servizio dei cimiteri sia un servizio “pubblico” e, oltretutto, “locale”, sembra implicito, ma merita di ricordare come trovi fonti normative che non risalgono al testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (R.D. 25 ottobre 1925, n. 2578, da ritenere abrogato per effetto dell’art. 35, comma 12, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448 (che, per inciso, neppure citava i cimiteri, ma semmai i trasporti funebri)), bensì ad altre fonti, tuttora pacificamente vigenti.

Il carattere “locale” può individuarsi nell’art. 337 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, per il quale “ogni comune” deve disporre di almeno un cimitero, mentre il carattere “pubblico” va individuato nell’art. 824, comma 2 C.C., che assoggetta al regime dei beni comunali i “cimiteri comunali”. Tra l’altro, qui, non si è in presenza di un servizio “pubblico” in quanto gestito da un soggetto pubblico (carattere soggettivo, del tutto presente nei servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche quanto altrimenti definiti ed individuati dal predetto testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), quanto in termini oggettivi, accentuato dal fatto del loro carattere di demanialità. Forse, non sempre si pensa a questo aspetto, cioè che la demanialità costituisce non una mera “proprietà”, magari anche in capo ad un soggetto pubblico (comune), perfino accentuata da un fattore di indisponibilità (che di per sé incrina il concetto di proprietà dato dall’art. 832 C.C., dato che l’indisponibilità costituisce una limitazione di un potere di godimento e

disposizione “*in modo pieno ed esclusivo*”), ma individua una titolarità in una comunità locale, in forma indivisa, comunitaria e di cui il comune (se sia permessa la grossolanità) assolve alle funzioni di amministrazione. Il ché ricorda, estendendola alla generalità della popolazione locale, istituti quali i beni di uso civico, le università e comunanze, che, seppure residuino storicamente, sono caratterizzate proprio da una oggettiva “pubblicità”, come appartenenza ad una popolazione determinata, quella della comunità locale.

Se il carattere “pubblico” e quello “locale” siano ampiamente presenti, forse perfino in termini più pregnanti che non in relazione ai servizi considerati dall’art. 113.bis del testo unico, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., merita di essere sollevata la questione se possano individuarsi aventi anche il carattere della rilevanza economica o se questo sia assente.

Già la Corte Costituzionale, con la sopra richiamata sent. n. 272 del 27 luglio 2002, abbia avuto modo di ricordare come, richiamandosi a fonti dell’Unione europea, sia difficilmente proponibile una pre-definizione, attraverso un qualche elenco, dei servizi che rientrano nell’una o nell’altra delle tipologie, Più recentemente, anche il Consiglio di Stato, Sez. V<sup>^</sup>, sent. n. 6529/2010 del 10 settembre 2010, ha avuto modo di argomentare come: “... *Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza non si può dunque, alla stregua della riportata giurisprudenza costituzionale e della ivi richiamata giurisprudenza comunitaria – infatti, secondo il diritto comunitario, sono soggetti alla disciplina della concorrenza solo i servizi di interesse economico generale (v. art. 86, ex-art. 90, tratt. Ce.) –, far ricorso all’astratto criterio sostanzialistico del carattere remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attività d’impresa svolta nel mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale (i.e. la capacità di produrre utili), nel senso che nell’organizzazione imprenditoriale il corrispettivo desunto dal mercato dei prodotti (beni e servizi) deve remunerare, con un tendenziale margine di profitto, il costo desunto dal mercato dei fattori della produzione. In effetti, qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica – attività e servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d’impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica –, può essere svolta in forma d’impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un’istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. Si tratta di distinzione incerta e di differenze di regime non ontologicamente necessarie, come dimostrato dall’esistenza, per un verso, di servizi corrispondenti alla prima definizione, erogati da pubbliche amministrazioni in forma non remunerativa (si pensi all’istruzione o alla sanità), e, per altro verso, di servizi analoghi a quelli del secondo gruppo, erogati da imprese*



(si pensi agli istituti di patronato o ai centri di assistenza fiscale). La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi.

A fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici in esame, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio. ...”

Con ciò può sollevarsi la questione se, per quanto riguarda il servizio dei cimiteri, vi siano elementi di rilevanza economica oppure siano assenti. Da alcune parti, specie dopo la sentenza della Corte Costituzionale, n. 272 del 27 luglio 2004, vi è stata (e, largamente, persiste tuttora) la tendenza a rifuggire da un'affermazione esplicita dell'assenza di rilevanza economica, motivata dalla preoccupazione, per altro non priva di fondamento, che una regolazione non uniforme a livello nazionale (cioè, esplicitamente riconosciuta come di competenza regionale), potesse produrre effetti altamente negativi, con forti connotazioni di de-strutturazione, oltre che d'inefficienza ed inefficacia, preoccupazioni derivanti dalle norme regionali emanate, seppure non ancora in tutte le regioni, nell'ambito funerario, non senza "sconfinamenti" in materia chiaramente proprie della competenza legislativa dello Stato, e che presentano fattori di criticità non secondari, *in primis* per gli utenti.

Da questo angolo di visuale, va per altro osservato come generalmente le regioni che hanno legiferato in questo ambito non siano in genere intervenute sulle forme di gestione dei cimiteri, fatta salva la sola eccezione della regione del Veneto, che ha considerato come ordinaria la gestione in economia diretta (non prevista dalle norme "nazionali") o, laddove il comune non intenda procedere con questa forma, possa affidarne la gestione nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, con ciò auto-contraddicendosi, quanto meno sulla questione della sussistenza, o meno, di una rilevanza economica. Ne consegue che, allo stato ed a prescindere da possibili futuri interventi normativi. Si è sostanzialmente in assenza di una regolazione regionale e, richiamando ancora una volta, la sent. n. 272 del 27 luglio 2004 della Corte Costituzionale, è possibile individuare (sempre ché si escluda la presenza di una rilevanza economica) la sussistenza di *uno spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale*. Si sottolinea, in particolare, quest'ultimo rinvio, spesso non adeguatamente evidenziato, a causa dell'accentuazione sulla "coppia" di competenze legislative, rispettivamente, dello Stato e delle regioni. I quali sono solo due dei livelli di governo considerati dall'art. 114 Cost., livelli di governo che si collocano, nell'attuale assetto costituzionale, su di un piano di pari-ordinazione. E qui merita di essere ricordato come l'art. 117, comma 6, ter-

zo periodo, Cost., nell'individuare – costituzionalmente – una potestà regolamentare in capo a livelli di governo sprovvisti di potestà legislativa, individui per questi la sussistenza di una potestà regolamentare *in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*. A prescindere da una definizione delle c.d. "funzioni fondamentali" (art. 117, comma 2, lett. p) Cost.), attualmente "provvisoriamente" individuate dall'art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42, occorre tenere presente come vi siano già funzioni attribuite ai comuni, da norme di rango primario (e di cui non si hanno "sentori" di proposte modificative), come è il caso del servizio cimiteriale già attribuito ai comuni, ed in termini di assoggettamento al regime dei beni demaniali, dall'art. 824, comma 2 C.C. Non ci sia l'art. 337 T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, per cui sono presenti in Parlamento proposte di modifica (AS 56, nel "testo unificato", presentato il 16 dicembre 2009), se non unicamente per ricordare come anche in queste proposte di modifica persista la realizzazione e la gestione dei cimiteri da parte dei comuni. Pertanto, si può concludere che – qualora manchi una rilevanza economica del servizio – la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento della funzione cimiteriale viene ad essere, allo stato presente, senz'altro materia di potestà regolamentare dei comuni (forse anche esclusiva).

#### **Rispetto ai cimiteri vi sono elementi idonei a qualificare la sussistenza di una rilevanza economica, oppure ad escluderla?**

Per ricercare una qualche risposta ad una tale domanda, si potrebbe fare ricorso all'esemplificazione dell'ipotesi, astratta, di realizzazione di un cimitero *ex novo*, ipotizzando che non sussistano né obblighi, né vincoli, cosa che comporterebbe di considerare un certo investimento iniziale, una serie di ricavi dilazionati nel tempo a fronte di rapporti proiettati in archi temporali variabili, ciascuno dei quali originanti in momenti variamente distribuiti nel tempo, con possibili tassi di rotazione differenziati, il ché non solo allunga i termini per il recupero dell'investimento iniziale, ma altresì presupporrebbe che il soggetto titolare dell'impresa abbia di fronte a sé un sorta di vincolo di esercizio pressoché senza limitazioni di durata o, in altri termini, assuma l'onere di esercizio a tempo indeterminato, indipendentemente dalla congruenza dei ricavi che, nel tempo, consegue tanto per la copertura e la remunerazione del capitale inizialmente investito, quanto per la copertura e la remunerazione delle spese di gestione, le quali possono tendere a crescere in relazione ai processi di invecchiamento, ed ammodernamento, delle strutture realizzate. Magari a fronte di una politica di prezzi prevalentemente incentrata su entrate *una tantum* nella fase iniziale della costituzione dei rapporti di uso, non senza trascurare che, parlandosi di cimitero, questi rapporti risentono del progressivo affievolirsi del lutto da parte delle persone, che riduce la loro propensione a continuare a far fronte ad oneri, anche solo di mantenimento. È evidente come sia improponibile ogni ipotesi che veda un'iniziativa avente rilievo economico che prescinda da ogni valutazione del grado di copertura, per ogni singolo esercizio, di tutti gli oneri, così come appar improponibi-

le escludere la possibilità di cessare dall'esercizio, anche quando vengano meno i ricavi necessari, per il solo fatto di dover prestare assolvimento ai rapporti instaurati via via nel tempo. Questa esemplificazione rischia di scivolare nell'accademia.

Piuttosto, merita di essere affrontata la situazione per quale essa è nel concreto, dove i cimiteri attuali hanno un'origine variamente collocata (in genere, nei centri urbani, antecedente all'Unità d'Italia; nel caso del cimitero capitolino del Verano si ha un'origine attorno alla metà del sec. XIX), spesso realizzati con ampio ricorso a campi d'inumazione, associati alla realizzazione di manufatti a tumulazione, spesso destinati a sepolcri di famiglia, tipologie queste che hanno favorito la caratterizzazione "monumentale" nei cimiteri. Progressivamente, è cresciuto il ricorso alla pratica della tumulazione, anche con posti individuali (loculi, colombari), tanto che non sono assenti realizzazioni di veri e propri complessi funerari che, specie quelli più recenti, hanno perso ogni qualificazione di ordine artistico, per essere sempre più meri manufatti. L'originaria inumazione, fondata su di una logica di rotazione e che, fino ad epoca relativamente recente (fino ai primi mesi del 2001) vedeva questa pratica come sostanzialmente gratuita (cioè, a carico del bilancio del comune), via via ha ceduto di fronte ad un sempre maggiore presenza di sepolcri particolari (di famiglia, di collettività, fino a sepolcri individuali), dove la logica della rotazione è stato sostituito da quella della conservazione, sia per le durate sia per le pratiche funerarie e le tecniche costruttive, con diverse durate. Dall'iniziale perpetuità, a durate variabili che, solo dagli inizi del 1976, vedono il limite massimo in 99 anni. A fronte di ciò, anche in conseguenza del progressivo affievolirsi del lutto, si hanno sepolcri che, sorti in un dato momento, risultano oggi in stato di abbandono, per varie motivazioni (saturazione delle capienze, conservazioni nel tempo dei corpi, modifiche nelle strutture familiari e quanto altro), abbandono che si esplicita spesso nel degrado.

Poiché il cimitero non è suscettibile di soppressione (anche se, formalmente, una soppressione sia possibile, ma a condizione della realizzazione di altro cimitero, del trasferimento dei feretri, e ogni eventuale ri-utilizzo della relativa area è, normativamente, differito a tempi ben successivi a queste operazioni, tanto che un eventuale cimitero soppresso continua a generare costi di mantenimento per un arco temporale rilevante e, comunque, si dovrebbe porre la questione se si possa veramente parlare di soppressione o non piuttosto di trasferimento del cimitero, quale servizio, in altro sito, e con particolari e specifici fattori di onerosità), esso è chiamato a dare risposte a due livelli di "domanda" di servizio. La prima data dall'accoglimento dei feretri dei defunti a seguito del decesso, la seconda data dalla gestione dei sepolcri esistenti. Ma ogni nuova accoglienza sposta il sorgere di una domanda di gestione in là avanti nel tempo pari alla durata della tipologia di sepoltura richiesta, magari anche non dovendosi sottovalutare un qualche prolungamento, magari col il ricorso ad altre tipologie di accoglimento. Si faccia ricorso all'esempio del loculo singolo, concesso per una durata 30ennale, in cui a seguito dell'accogli-

mento del feretro, il cimitero viene ad assumere un obbligo, che è sì giuridico ma anche morale, di conservazione per questi 30 anni, alla fine dei quali (ammesso che si siano debitamente sviluppati normali processi di scheletrizzazione, cosa frequentemente abbastanza improbabile, può dare motivo per un utilizzo di un loculo ossario, 99ennale. Anche a trascurare le comprensibili tare, l'accoglimento genera un obbligo iniziale certo per 30 anni, eventualmente rinnovabile o un ulteriore obbligo conservativo per altri 99 anni (arrivando a circa 130 anni). Ma, anche nell'ipotesi, altrettanto facilmente formulabile, del mero rinnovo, si raggiunge una durata di 60 anni. Decorsi i quali è improbabile che vi siano familiari che, sempre che siano reperibili, disposti ad assumere l'onere o di un loculo ossario (ampliando a circa 160 anni l'impiego di spazio cimiteriale) o, più semplicemente, a sostenere gli obblighi che, per norma, dovrebbero assumere, consistenti nelle operazioni di estumulazione, attribuzione alle spoglie morali di altra destinazione, riattamento del posto sepolcrale, in condizioni di piena e normale utilizzabilità, oneri che – di fatto – si traslano sul cimitero. Questi aspetti vanno collegati anche alla struttura tariffaria, generalmente improntata, per ragioni storiche, su di un versamento iniziale e non periodico, o parte *una tantum* e parte periodico, necessariamente da coordinare con la propensione alla spesa, in relazione al progressivo affievolirsi del lutto.

In queste condizioni appare come non vi siano condizioni di rilevanza economica sia per la durata dei rapporti che si instaurano, sia in relazione alla tipologia dei ricavi su base di esercizio, che devono, o dovrebbero, tenere conto del sorgere di obbligazioni di conservazione per periodo temporali del tutto improponibili per altri interventi (si pensi, ad esempio, come nella concessione di lavori pubblici la durata non possa essere superiore a 30 anni, seppure attenuata dalla formula "di regola" (art. 143, comma 6 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.), che risulta essere la più breve tra quelle delle diverse tipologie di sepolcri privati considerata dal regolamento comunale di polizia mortuaria di Roma (che si cita, a titolo di esempio, anche per il fatto che tale comune è stato interessato, nel 2010, ad una specifica norma in materia di gestione dei cimiteri, cui si farà cenno di seguito).

Per inciso, il Regolamento attuativo dell'art. 23.bis, nel dare attuazione alla previsione del comma 10, lett. h), prevede (art. 3, comma 3, lett. c), ultimo periodo), come: "... In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti; ..." il che rende del tutto non coerente questi riferimenti all'ambito cimiteriale, se solo si consideri, come ogni nuova accoglienza di feretro determini, in quanto tale, un vincolo di esercizio del servizio ben oltre non solo ai 30 anni, considerati quale limite di regola non superabile: Se si assuma il periodo di ammortamento (ricorrendo ai coefficienti considerati all'art. 229, comma 7, lett. a) del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., giusto per fare riferimento ad un dato formale, ma – soprattutto – perché queste coefficiente comprende la manutenzione straordinaria (ma non l'ordinaria, né l'ordinaria gestione del servizio)) del 3%,

si dovrebbe raggiungere il valore di 33 anni, computabile non dal momento in cui il manufatto sepolcrale (loculo individuale) viene utilizzato, da ma quanto, prima, sia stato realizzato. La sola ipotesi, spesso frequente, del mero rinnovo della durata della concessione viene, pressoché sempre, a collocarsi su di un arco temporale superiore al doppio ... Se poi, a queste considerazioni, molto aritmetiche, si aggiunga il fatto che se i loculi possono essere costruiti per stralci comprensivi di una certa quantità di posti, i singoli utilizzi si determinano distribuiti nel tempo, a mano a mano che vi sia l'accoglimento del singolo feretro, rendendo ben difficile ogni coerenza. Sin qui è stato fatto ricorso alla tipologia di minore durata, ma non si deva sottovalutare come l'art. 37 del Regolamento comunale di polizia mortuaria consideri anche altre tipologie, con durate di 75, 60, 99 anni, tipologie per le quali queste considerazioni si dilatano notevolmente. E anche in questo caso, con termini "finali" del tutto *uti singuli*.

Neppure va sottovalutata la presenza, di rapporto giuridici a tempo indeterminato, cioè in perpetuità, rispetto a cui operano tutt'altre logiche, ancora meno riducibili a coerenza con concessioni legate, unicamente, al periodo di ammortamento degli investimenti.

A ciò va aggiunta l'attività di gestione dell'ordinario, nonché i fattori di costo che derivano dalla presenza di sepolcri storici, spesso con caratteristiche di pregio sotto il profilo artistico, architettonico, storico, con la presenza di sepolcri significativi, tanto per la loro monumentalità che per le "memorie" che rappresentano, sia per la Città che per la Nazione, fattori di costo che, per loro stessa natura, non trovano riscontro in ricavi registrabili all'attivo dell'esercizio (o di più esercizi).

Se ne trae la conclusione che il servizio dei cimiteri possa essere abbastanza agevolmente ascrivibile alla categoria dei servizi privi di rilevanza economica, essendo del tutto improbabile una sua riconduzione a parametri meramente economici, secondo la disciplina che oggi regola i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Non è casuale come l'art. 14, comma 16, lett. h) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, consente, seppure limitatamente al comune di Roma, l'utilizzo di determinati proventi "... anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri", segno di un seppur timido (in quanto limitato al solo comune di Roma) inizio della percezione del fatto che le spese della stessa gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri, si collocano fuori da un contesto che consenta di riconoscere un qualche carattere avente rilievo economico. Certo una visione meno contingente, potrebbe portare a suggerire al legislatore statale sia l'estraneazione delle spese, specie quelle strutturali o di ampliamento e manutenzione straordinaria dei cimiteri, rispetto alle previsioni del patto di stabilità interno, nonché riconoscere la possibilità della detrazione fiscale, in analogia alle ristrutturazioni edilizie, per le opere di ripristino e manutenzione straordinaria dei sepolcri privati nei cimiteri (che, consentirebbe, non solo una emersione delle aree di evasione

od elusione fiscale largamente presenti, senz'altro stimabili in termini di positività complessiva per l'erario, ma anche favorirebbe un recupero dell'uso di sepolcri esistenti, riducendo la domanda di ampliamento per la realizzazione di nuovi posti feretro). Tuttavia, proprio quest'indicazione, seppure possa essere considerata contingente, costituisce la spia di un'assenza di fonti di ricavi idonee ad assicurare la minimale attività di gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

#### Considerazioni ulteriori

Finora, per altro, si è intenzionalmente evitato di fare cenno alla funzione "antropologica" del cimitero, che forse richiederebbe di richiamare come, storicamente, i cimiteri siano nati nel contesto delle norme sanitarie (e lo stesso "testo unificato" della P.d.L. AS 56, nella nuova formulazione dell'art. 337 del T.U.L.L.SS., conserva un richiamo al fatto che "*sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria*", cosa che consentirebbe di ricordare un loro carattere sociale (funzione oggi, transitoriamente, individuata in capo ai comuni dall'art. 21, comma 3, lett. f) L. 5 maggio 2009, n. 42)), dato che i cimiteri (a questo fine si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati, oggi, all'art. 56 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) pur se parificati alle opere di urbanizzazione primaria (art. 26 *bis* D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convert. in L. 28 febbraio 1990, n. 38), anzi, meglio qualificati quali "*servizi indispensabili parificati dalle opere di urbanizzazione primaria*", presentano solo in minima parte caratteristiche igienico-sanitarie, ma sono, prima di tutto, luoghi di memoria ed auto-identificazione della comunità locale (e, per alcuni cimiteri, non solo locale). Anche questa componente non può essere sottovalutata nella valutazione dei cimiteri in un contesto in cui si ricerchi se possano o debbano essere ascritti tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure debbano o possano essere ascritti e qualificati quali servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (o, del tutto privi di essa).

#### La portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004 (e non solo)

Se il confine tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi pubblici locali che ne siano privi non sia oggettivamente pre-determinabile, specie in via estratta e generalizzata, ma richieda una valutazione spesso rinviata, o rinviabile, alle singole situazioni locali, vi è un aspetto che merita di dover essere necessariamente preso in considerazione. Qualora di giunga ad argomentare come i servizi pubblici locali relativi al servizio cimiteriale siano, a certe condizioni, qualificabili quali privi di rilevanza economica, non si potrebbe sottovalutare come essi, collocandosi su altro piano, diventino riconducibili all'ambito dell'autonomia regionale e locale. Infatti, nella parte finale delle considerazioni in diritto che argomentano la pronuncia della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004, si legge, testualmente: "... Alla luce di queste considerazioni, l'intervento del censurato art. 14, comma 2, sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali "*privi di rilevanza economica*", di cui

*all'art. 113-bis del citato testo unico, non può essere certo riferito ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza e quindi, sotto questo profilo, si configura come illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale. ...*". In altre parole la Corte Costituzionale riconosce qui una sorta di compressione (da parte dell'art. 113.bis del testo unico, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., di cui nel dispositivo si dichiara l'illegittimità costituzionale) dell'autonomia regionale e locale.

Regionale, oppure locale, oppure, ancora, entrambe?

Da un lato quest'ultima questione potrebbe essere affrontata, come spesso, troppo spesso, è avvenuto nel corso dell'ultimo (quasi) decennio (grosso modo quello interessato dalle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) cercando una collocazione per materia all'interno del quadro di riferimento, per altro non sempre netto, delle previsioni dell'art. 117, comma 2 Cost., oppure dell'art. 117, comma 3 Cost., non senza trascurare come ogni qual volta non sia possibile questa allocazione per materia, operi, per *default*, la previsione dell'art. 117, comma 4 Cost. Questa "tecnica", per altro ed a date condizioni, risulta, in sé, insoddisfacente perché tende a trascurare altre componenti normative. Infatti queste norme hanno riguardo al livello (in ambito "nazionale", non ponendosi ignorare come atti normativi competano anche alle Istituzioni dell'Unione europea) delle norme di rango primario dato che non si può negare come, sempre a seguito delle modifiche apportate dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, si debba considerare come vi siano anche norme di livello *pre-primario*, come è stato definito dalla dottrina (ma si veda, anche, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., sent. n. 12868 del 16 giugno 2005), quali gli Statuti considerati dall'art. 114, comma 2 Cost., nonché l'attuale articolazione delle norme di rango secondario, cioè l'aspetto della potestà regolamentare, per la quale l'art. 117, comma 6 Cost. individua quanto può essere definito con la formula di: "*una regola, due eccezioni*".

La *regola* è quella per cui la potestà regolamentare spetti al livello di governo a cui spetta la potestà legislativa in data materia; la *prima eccezione* è data dalla facoltà dello Stato di delegare la potestà regolamentare, nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, alle regioni.

La *seconda eccezione* è del tutto più interessante in quanto si individua una potestà regolamentare (di un certo tipo e qualificazione) in capo a livelli di governo privi di potestà legislativa. Si tratta della potestà regolamentare che l'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. riconosce, individua, attribuisce ai comuni, province e città metropolitane. A questo punto, occorre ricordare come (art.114, comma 1) la Repubblica sia costituita da una pluralità di livelli di governo (comuni, province, città metropolitane, regioni, Stato) posti su di un piano di pari ordinazione come risulta non solo da questa disposizione o da quella del comma 2 dello stesso art. 114 Cost., ma altresì (forse, soprattutto) dal fatto che la stessa L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha, tra le diverse modificazioni costituzionali, disposto anche l'abrogazione dell'art. 129 Cost. il cui comma 1 (prima che venisse abrogato) stabi-

liva come le province ed i comuni fossero anche ... circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Ne esce un quadro in cui è del tutto inammissibile ogni residua concezione che conservi questa valutazione, con il ché non può proprio ulteriormente (dal 7 novembre 2001) vedersi (e. g.) i comuni e le province quali circoscrizioni amministrative dello Stato e/o delle regioni. Si tratta di livelli di governo posti su di un piano di chiara ed assoluta pari-ordinazione, con la conseguenza che la potestà regolamentare loro riconosciuta, attribuita dalla Costituzione si colloca sullo stesso piano, dal punto di vista del rango normativo, degli atti con cui lo Stato e le regioni esercitano la propria potestà regolamentare (ovviamente ferme restando le non superabili questioni che derivano dai rispettivi ambiti territoriali). Il ché costituisce un'affermazione che, per altro, richiede una certa quale moderazione: Infatti, le province ed i comuni hanno, storicamente, sempre (quanto meno a seguito dell'Unità d'Italia e delle norme ad essa conseguenti) goduto di una potestà regolamentare, oggi sulla base delle previsioni dell'art. 7 testo unico, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (e, prima, risalendo nel tempo, sulla base della L. 8 giugno 1990, n. 142 e, ancora prima, dei testi unici della legge comunale e provinciale, variamente susseguitisi a partire dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato A (art. 87)). L'art. 7 testo unico, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., prevede, testualmente, come: "*1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*"

A questa disposizione va collegata, e confrontata, quella dell'art. 117, comma 6, terzo periodo. Cost. il cui tenore è: "*I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.*". Si nota come non vi sia sovrapposizione, dato che, ad esempio, nella prima si considerano le "materie di propria competenza" (cioè di competenza, rispettivamente, del comune o della provincia) e, di seguito, si individuino gli aspetti particolari, mentre nella seconda si individuino uno specifico ambito della potestà regolamentare, con il ché si potrebbe giungere ad affermare come tali livelli di governo (e, per motivi di semplicità, nonché di "materia", ancora una volta, si considerino, di seguito, unicamente i comuni o, meglio, il livello di governo costituito dai comuni) dispongano di due diverse potestà regolamentari, l'una derivante da norma di legge ordinaria, l'altra derivante dalla Costituzione.

Poniamo l'attenzione su questa seconda, per la quale la potestà regolamentare di comuni (livello di governo sprovvisto di potestà legislativa) sussiste "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", dato che non si parla più, qui, di materia di competenza, bensì si accentua l'ambito sulle funzioni. Certamente potrebbe osservarsi come la determinazione delle funzioni (o, più esattamente, delle fun-

zioni fondamentali) dei comuni costituisca materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. p) Cost.) e che, per certi versi, dovrebbe essere oggetto di quella che, nel linguaggio mediatico, è talora chiamata quale “Carta delle autonomie”, magari ricordando come l’art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42 individui, provvisoriamente, alcune funzioni (neppure definite fondamentali) e servizi, anche se tale individuazione – provvisoria – ha la finalità espressamente individuata in tale norma di legge.

Tuttavia, non si può sottovalutare come vi sia una funzione che è già attribuita ai comuni, da norma di rango primario che è, per quanto oggetto del presente approfondimento, la funzione cimiteriale che è attribuita ai comuni dall’art. 824, comma 2 C.C. Da ciò si può trarre la conclusione che la funzione cimiteriale, in quanto attribuita ai comuni, veda – per quanto riguarda la disciplina dell’organizzazione e del suo svolgimento – la sussistenza della potestà regolamentare considerata dall’art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. (e non, se non parzialmente, la potestà regolamentare derivante dall’art. 7 testo unico, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. Il che porta a dover considerare, anche, con sequenzialmente, come i regolamenti che attengono a questa disciplina (dell’organizzazione e dello svolgimento della funzione cimiteriale), assumano il carattere dell’*esclusività*, per quanto attiene alle norme di rango secondario e, coordinando questa potestà regolamentare, così qualificata ed enucleata come avente derivazione costituzionale, con la titolarità statutaria che sopporta il solo limite dei “principi” fissati dalla Costituzione e, quindi, assume natura di norma pre-primaria si può giungere alla constatazione per la quale una quale potestà in materia di esercizio della funzione cimiteriale debba essere del tutto esclusa sussistere in capo alle regioni (cui permangono, semmai, aspetti di altra natura pur se possano interagire con la funzione cimiteriale, come, ad esempio, gli aspetti afferenti alla tutela della salute, che, per altro, non riguarda la funzione cimiteriale intesa come gestione cimiteriale (e forme della gestione cimiteriale), residuando come possibili prescrizioni per singole operazioni o per singoli aspetti, operativi, che possano aversi all’interno dei recinti cimiteriali), mentre sussista (e per norma di rango primario) in via esclusiva in capo al comune. E, trattandosi di aspetti rientranti nella potestà regolamentare ormai esclusiva, dei comuni, deve individuarsi nella coppia di norme data dallo Statuto e della (specifico) regolamento comunale la fonte che qualifica, che individua, che determina se il servizio pubblico locale cimiteriale possa, o debba, assumere la qualificazione di servizi pubblico locale a rilevanza economica, oppure possa, o debba, assumere la qualificazione di ser-

vizio pubblico locale privo di rilevanza economica, con la conseguenza che, nel primo caso, si applicheranno le norme dello Stato e dell’Unione europea relativamente ai servizi pubblici locali a rilevanza economica (ricordando come nell’ambito dell’Unione europea si parla di “servizi d’interesse economico generale” (SIEG), nonché di altre tipologie quali i “servizi di interesse generale” (SIG), di “servizi sociali di interesse generale” (SSIG), di “servizi non economici di interesse generale” (SNEIG), cioè con una terminologia che non è conforme testualmente (e, probabilmente, neppure sostanzialmente) con quella attualmente in uso in Italia), mentre nel secondo spetterà allo Statuto e allo (specifico) Regolamento comunale, questo ultimo adottato nell’esercizio della potestà regolamentare comunale di cui all’art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., definire la forma, oppure le forme, di gestione. In fondo, si ritorna ancora una volta all’art. 5 Costituzione.

In fine, deve anche essere osservato, una volta stabilita la titolarità (oltretutto, esclusiva) della funzione cimiteriale in capo al comune, come spetti altresì al comune stesso definire una qualificazione del servizio connesso a tale funzione, qualificazione che potrebbe vedere affermata una natura di istituzionalità sostanziale, oppure di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, oppure di servizio pubblico locale avente rilevanza economica. Si tratta di operare un esercizio di quell’autonomia che l’art. 5 Cost. riconosce alle Autonomie Locali, riconoscimento ben pre-esistente alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, non modificato da questa, ma, semmai, valorizzato da questa sia attraverso la pari-ordinazione dei livelli di governo che costituiscono la Repubblica, sia attraverso il superamento di ogni logica di “gerarchia” tra livelli di governo. Ma il riconoscimento (anzi, l’art. 5 Cost. prevede non solo il riconoscimento, ma altresì la promozione, cioè un obiettivo attivo) delle Autonomie Locali importa che queste, cioè le Autonomie Locali, per certi quali versi, siano pre-esistenti alla stessa Repubblica: cosa di cui, troppo spesso, le Autonomie Locali tendono a non tenere conto, essendo spesso ancora prigioniere di concezioni non del tutto autonomistiche (non nel senso dell’arbitrio, ma di quella che si potrebbe definire come una forma di “coscienza del sé”, adulta e matura), dato che è ben più agevole e meno impegnativo fare riferimento a fonti esterne che non a darsi, esercitando le proprie prerogative, “fonti” proprie, facendo bene attenzione a non eccedere rispetto al contenuto sostanziale della propria autonomia. Per ricorrere ad un esempio: è più facile transitare su strade realizzate da altri, che non costruire una strada propria, dove, oltretutto, occorrerebbe fare attenzione a non occupare fondi altrui.

**Rubrica** **Rassegna di letteratura medico legale e tanatologica**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**IDENTIFICAZIONE RADIOLOGICA DI CADAVERE DA RADIOGRAMMI DEL TORACE**

di Romina Ciaffi, Pier Federico Gherardini, Danilo De Angelis, Giovanni Arcudi, Renato Nessi, Gian Paolo Cornalba, Marco Grandi, Cristina Cattaneo, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, numero 1, 2009

Nelle scienze forensi una tecnica, per essere considerata scientificamente valida, deve essere sottoposta a test e ad una valutazione delle percentuali di errore. Le tecniche identificative radiologiche si prestano particolarmente bene a tali verifiche. Esistono studi, accettati dalla comunità scientifica, che riconoscono la affidabilità a fini identificativi dei pattern trabecolari delle epifisi distali del radio. In parole povere, la lastra dell'estremità dell'avambraccio che si articola con il polso evidenzia una trama ossea unica per ciascun individuo. Il grande vantaggio della radiografia è che la sovrapposibilità di quella presa nel vivente con quella effettuata sul cadavere non viene lasciata alla sola valutazione dell'occhio umano, ma è comprovabile mediante programmi informatici in grado di individuare i caratteri concordanti.

Gli Autori, appartenenti a centri universitari di Milano e di Roma, esplorano l'impiego a fini identificativi delle radiografie toraciche in cui è visualizzata l'estremità prossimale dell'omero. La ricerca è motivata dal fatto che non sempre sono disponibili radiografie dell'epifisi distale del radio prese nel vivente: molto più numerose, invece, le radiografie del torace, nelle quali l'osso che offre la migliore visualizzazione delle trabecole è appunto l'omero. Se la tecnica di valutazione delle immagini dell'estremità prossimale dell'omero tratte da lastre toraciche fosse validata, ne risulterebbe incrementata la possibilità di confronto prima e dopo la morte.

Per la ricerca sono state utilizzate radiografie toraciche scattate a soggetti in vita, fornite dall'Ospedale Santa Anna di Como e dall'Istituto di Scienze Radiologiche dell'Università di Milano. In diversi casi erano disponibili più radiografie per lo stesso soggetto: questo ha consentito di simulare confronti prima e dopo la morte. La parte tecnica è piuttosto complessa, mi limito pertanto a degli accenni. Mediante apposito software si è provveduto a portare tutte le immagini degli

omeri alla stessa dimensione, per poi tracciare linee di riferimento delle trabecole ossee da utilizzare nei confronti. Veniamo subito al risultato: le percentuali di errore nel considerare come uguali radiografie appartenenti a soggetti diversi e, all'inverso, nel considerare come diverse le radiografie appartenenti allo stesso individuo, sono risultate troppo alte. La scarsa affidabilità del metodo fondato sull'omero "estratto" da radiografie toraciche è dovuta alle variazioni nel posizionamento degli arti, con il conseguente ostacolo alla comparazione. Inoltre l'immagine delle trabecole è meno nitida quando, come nel caso delle radiografie toraciche, l'obiettivo sono i tessuti molli (cuore, polmoni, mediastino) e non il tessuto osseo.

Lo studio, pur avendo avuto esito negativo, è risultato ugualmente utile: il progresso scientifico passa anche attraverso questi risultati, che permettono di indirizzare meglio le successive ricerche. Gli Autori ci informano infatti riguardo a studi pilota che evidenziano l'affidabilità delle radiografie delle falangi delle dita. Leggendo l'articolo mi è venuto da riflettere sul divario, sempre più ampio, fra tecniche identificative in continuo progresso e norme come il regolamento nazionale di polizia mortuaria, rimaste ancorate alla figura del medico necroscopo. L'art. 5 D.P.R. 285/90 affida al medico necroscopo l'esame di ossa eventualmente rinvenute, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel 1990 i medici necroscopi erano prevalentemente reclutati fra i medici igienisti, cioè fra medici che si occupavano di libretti sanitari per alimentaristi, patenti, vaccinazioni, pratiche edilizie, allevamenti, impianti di riscaldamento ad uso domestico (anche questo), antiparassitari ecc.. Adesso c'è pure qualche medico legale, ma anche uno specialista medico legale, di fronte a resti ossei, non ha la bacchetta magica. Forse, tra le tante modifiche da proporre per il D.P.R. 285/90, bisognerebbe pensare anche ad una riformulazione dell'art. 5: i casi di rinvenimenti ossei sono talmente infrequenti da giustificare il conferimento ad istituti universitari.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Cultura

## La prima cremazione italiana

di Emanuele Vaj

Le cronache hanno sempre riportato che la prima cremazione ufficiale “moderna” in Europa ebbe luogo nel nuovo crematorio costruito all’interno del cimitero Monumentale di Milano (anch’esso nuovo, essendo stato inaugurata solo nel 1866), il 22 Febbraio 1876 con la salma di Alberto Keller, ispiratore e finanziatore del tempio crematorio <sup>(1)</sup>.

Ma le stesse cronache fanno anche riferimento a quella che dovrebbe essere la prima vera cremazione italiana (anche se effettuata in modo molto “antico” e tradizionale).

Mi riferisco all’incenerimento della salma di uno dei più grandi poeti romantici, l’inglese Percy Bisshe Shelley.

Abbiamo esaminato documenti dell’epoca e questo è quanto è veramente accaduto.

L’8 luglio 1822, Shelley con l’amico Eduard E. Williams (e un marinaio) partiva sullo *schooner* <sup>(2)</sup> “Don Juan” per una crociera lungo le coste italiane. Per circa 10 giorni – durante i quali il tempo fu pessimo con forti burrasche – non si ebbero loro notizie. Poi, il 18 luglio, i corpi dei due annegati furono ritrovati su un tratto di spiaggia a Viareggio. Erano quelli di Shelley e Williams (il marinaio fu considerato definitivamente disperso) e la loro morte fu attribuita ad un naufragio della barca: avevano entrambi 29 anni. Furono riconosciuti da amici che si trovavano in Toscana (tra i quali un’altro famoso poeta, Byron), e sepolti provvisoriamente sulla stessa spiaggia. Dopodiché questi presero contatto con le autorità locali per la definitiva destinazione dei resti e furono informati che la legge vigente impediva la sepoltura di qualsiasi cosa (o animale o persona) gettata dal mare sulla spiaggia, ma ne obbligava l’incenerimento come misura cautelare contro la peste.

Nacque una vivace discussione, ma alla fine gli amici dovettero accettare di esumare le salme e cremarle immediatamente sul posto e che un drappello di guar-

die avrebbe controllato che quanto stabilito fosse attuato. Così, il 16 agosto verso sera, in presenza degli amici, i corpi vennero esumati e posti su una catasta di legna – approntata sulla spiaggia, a quell’ora quasi deserta – per essere cremati. Durante l’operazione, il cuore di Shelley fuoriuscì dal corpo e venne raccolto da un amico che poi lo consegnò alla moglie <sup>(3)</sup>.

Le ceneri sono nel cimitero Protestante di Roma. E qui va precisato – senza voler fare del “gossip” – che l’urna non conteneva solo le sue ceneri, ma vi erano state mischiate anche quelle del suo carissimo amico Williams ...

Termino con la citazione di un’altra cremazione “all’aperto”, precedente anch’essa a quella ufficiale, sconosciuta ai più se non fiorentini.

Nel dicembre 1870 un principe indiano – il 20enne rajah Maharaja di Kolhapur – di ritorno da un viaggio a Londra, decedeva improvvisamente a Firenze. Secondo la tradizione indù, il suo corpo doveva essere cremato al più presto e lo fu su uno spiazzo nel Parco delle Cascine <sup>(4)</sup> – alla confluenza del Mugnone e dell’Arno – dove la famiglia fece erigere un monumento fatto a pagoda.



La cremazione di Shelley nel famoso dipinto di Fournier

<sup>(1)</sup> Nel 1888 entrò in vigore la “*Legge sull’Igiene e Salute Pubblica del Regno*” che stabiliva come e dove si potessero effettuare le cremazioni.

<sup>(2)</sup> Un veliero di due o tre alberi che può misurare da 25 a 50 metri.

<sup>(3)</sup> Si racconta che il cuore sia stato sepolto con la moglie Mary (autrice del personaggio di Frankenstein) nel 1851, mentre – invece – fu posto nella bara del figlio deceduto Percy jr. nel 1889.

<sup>(4)</sup> L’operazione durò ben 7 ore.

Documentazione

## C.d.S., Sez. V, sent. n. 4081 del 15/6/2010 su decadenza di concessione cimiteriale

Circolare SEFIT Federutility n. 2476 del 23/07/2010

Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, indicata in oggetto – Allegato 1 – concernente un provvedimento di decadenza da concessione cimiteriale, a seguito di un uso indebito della stessa da parte del concessionario.

In Allegato 2 è evidenziato come gli aspetti di procedimento amministrativo possano, anche, venire a prevalere sulle situazioni di ordine sostanziale, cogliendosi l'occasione per segnalare come la verifica delle condizioni di accoglibilità nei sepolcri privati, costituisca un presupposto la cui omissione può determina-

re effetti che incidono sulla possibilità d'interventi sanzionatorio delle inadempienze, quando non ab-usi, da parte di privati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### ALLEGATO 1

Consiglio di Stato, Sez. V<sup>^</sup>, sent. n. 4081 del 25 giugno 2010

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2008, proposto da:

Rev. Don Salvatore Tagliamonte, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Abbate, con domicilio eletto presso Carlo Abbate in Roma, via della Maratona N.56;

*contro*

Comune di Ponza;

*nei confronti di*

Migliaccio Antonietta, Conte Flora, Mazzella Silverio, Parisi Silverio, Romano Assunta Pompea;

*per la riforma*

della sentenza del TAR LAZIO – LATINA n. 01488/2007, resa tra le parti, concernente della sentenza del TAR LAZIO – LATINA n. 01488/2007, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE AREA CIMETERIALE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Brigato, per delega dell'Avv. Abbate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso e i connessi motivi aggiunti proposti dall'attuale appellante, per l'annullamento dei seguenti atti adottati dal comune di Ponza:

- provvedimento di decadenza della concessione di un'area cimiteriale, (determinazione dirigenziale n. 4 del 7 febbraio 2001);

- concessioni dell'uso dei loculi nn. 9, 22, 25, 31 e 32, rilasciate dal comune di Ponza nella cappella cimiteriale oggetto della contestata dichiarazione di decadenza.

L'appellante contesta la decisione di primo grado e ripropone le censure disattese dal tribunale.

Le parti intimiate non si sono costituite in giudizio.

Con ordinanza n. 98/2009, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, eseguiti dal comune con atto depositato il 29 dicembre 2009.

Con il ricorso di primo grado, l'appellante (Sig. Rev. Don Salvatore Tagliamonte) ha impugnato la determinazione del responsabile del servizio cimiteriale del Comune di Ponza, n. 4 del 7 febbraio 2001, con la quale era stata dichiarata la decadenza della concessione di un'area cimiteriale, a suo tempo assegnatagli per realizzarvi una cappella privata, nonché disposta l'acquisizione del predetto manufatto al patrimonio comunale.

L'interessato premetteva in fatto che:



- con contratto datato 5 maggio 1971, rep. 158, il Comune di Ponza gli aveva concesso una porzione di area cimiteriale, di circa 20 mq, allo scopo di erigervi una cappella privata;

- l'interessato aveva occupato alcuni loculi con le salme dei propri congiunti o parenti prossimi e, successivamente, previa tempestiva comunicazione di rito al Comune circa la collocazione, anche con salme di alcune persone legate da vincoli di lontana parentela o di benemeranza;

- con deliberazione n. 11/1998, la Giunta comunale aveva disposto la decadenza della concessione dell'area cimiteriale, imputando al concessionario la cessione di alcuni loculi a soggetti terzi, in asserito contrasto con i vincoli derivanti dalla concessione;

- a seguito di ricorso giurisdizionale proposto dall'interessato, peraltro, il Comune di Ponza aveva annullato la deliberazione n. 11/1998, rilevando il vizio di incompetenza;

- con nota prot. 6313, datata 20 agosto 1999, il Comune aveva contestato al ricorrente di aver consentito la tumulazione nella sua cappella gentilizia di persone con le quali mancava un rapporto di parentela diretta;

- l'interessato aveva replicato che la concessione aveva ad oggetto la realizzazione di un sepolcro gentilizio e che nello stesso erano state tumulate persone legate da vincoli gentilizi o, comunque, di benemeranza;

- il ricorrente aveva aggiunto che il Comune, informato di volta in volta delle varie tumulazioni, non si era mai opposto, né aveva sollevato contestazioni al riguardo;

- con nota n. 257 del 10 gennaio 21001, l'amministrazione comunale aveva ribadito l'intenzione di pronunciare la decadenza della concessione;

- con atto n. 4 del 2 luglio 2001, il responsabile del servizio, pertanto, aveva dichiarato la decadenza della concessione della cappella cimiteriale attribuita all'appellante e la sua acquisizione al patrimonio comunale.

Il provvedimento si fondava sulla seguente motivazione: *"nei loculi della stessa cappella sono seppellite le salme o resti mortali di: Tagliamonte Luisa, Tagliamonte Giuseppe e Giuseppina, Coppa Solina, Coppa Filomena e Biagio eredi del concessionario, mentre negli altri risultano seppelliti Iacono Luisa, D'Antuono Carmine, Mazzella Gaetano, Morioni Maria; Romano Natalino, Tagliamonte Francesco, Russo Silverio, Feola Civita, Spigno Maria Grazia, Avellino Sonia, Ramunno Rita, Coppa Vincenzo, Avellino Tobia, Tagliamonte Francesco, Tagliamonte Salvatore, Mazzella Pietro e Biagio, Castiglione Apollonia in Ambrosino e figlio Vito, Mazzella Silvio in Morsello, D'Arienzo Ciro, Laddomada Paolo, Laddomada Antonio, che non hanno nessun rapporto di parentela diretta con il concessionario; ci sono prove di alienazione di loculi verso terzi da parte di Tagliamonte Salvatore"*.

Il Comune, quindi, affermava che, su 32 loculi di cui si compone la cappella, soltanto 3 erano occupati da salme o resti mortali di eredi del medesimo, mentre 16 loculi erano occupati da terze persone.

Secondo il TAR, il ricorso è privo di fondamento.

A dire dei giudici di primo grado, *"Dirimente in punto di fatto è la circostanza, ammessa dallo stesso ricorrente e*

*comunque accertata puntualmente dal Comune, che nei loculi della cappella cimiteriale il concessionario ha tumulato persone (meglio in prosieguo indicate) non appartenenti alla sua famiglia né facenti parte del suo asse ereditario diretto. L'accertamento è stato compiuto dall'amministrazione civica verificando i nominativi delle salme rinvenute tumulate nella cappella e confrontando i risultati confluiti nella scheda riepilogativa con i dati anagrafici (stati di famiglia) delle salme medesime."*

Il ricorrente sostiene di aver utilizzato i loculi per persone che o erano state a lui legate in vita da vincoli di lontana parentela oppure che avevano acquisito particolari benemeranze; afferma, altresì, di avere sempre comunicato al Comune, di volta in volta, la collocazione delle salme; in ogni caso, il regolamento comunale prevede, a suo dire, la decadenza solo nel caso di cessione tra privati di sepolture individuali e non già per le cappelle gentilizie.

Il primo dei due assunti seppure corrispondesse al vero – ma nessuna prova il ricorrente ha fornito in proposito né in sede procedimentale né, tanto meno, in quella giudiziaria – sarebbe comunque irrilevante. L'art. 92, c. 3 del D.P.R. n. 285/1990 (approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria) dispone che *"Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi ..."*. Il successivo art. 93 recita che: *"Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro (primo comma). Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeranze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali"* (secondo comma). L'art. 25, c. 4 del Regolamento cimiteriale del Comune di Ponza statuisce che: *"Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare: (...) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare) ..."*. Il successivo art. 27 dispone che *"La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: (...) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione"*. L'art. 3 del contratto di concessione così recita *"Il diritto di uso della cappella è perpetuo per il concessionario e per gli eredi diretti, non può essere però in nessun caso parzialmente né totalmente ceduto, ovvero trasmesso a terzi tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, senza l'autorizzazione del Comune che può negarla a suo insindacabile giudizio"*. Il precedente art. 2 della concessione obbliga il concessionario *"ad osservare scrupolosamente e far rispettare le norme in vigore pre-*

*scritte dalla legge e dal regolamento comunale di polizia mortuaria”.*

Dal complesso quadro normativo sopra riferito, sistematicamente ordinato e ricostruito, s'evince che l'efficacia della tumulazione, ovvero degli atti di disposizione del diritto d'uso dei loculi (anche appartenenti ad una cappella gentilizia o di famiglia), con salme di persone che risultino essere state conviventi del concessionario o che abbiano acquisito presso di lui particolari benemeranze è subordinata al previo assenso/consenso del Comune. Orbene, non consta in atti che alcuna autorizzazione, preventiva o postuma, sia mai stata rilasciata dalla competente autorità per la tumulazione delle salme.

In ordine al secondo rilievo (secondo cui la decadenza può operare solo nel caso di cessione tra privati di sepolture individuali e non già per le cappelle gentilizie), il Collegio ritiene che con la tumulazione di salme di persone terze (rispetto alla sfera familiare ed ereditaria del concessionario) si realizza, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico utilizzato (donazione, atto unilaterale, contratto unilaterale, a favore di terzo), la cessione parziale – attuata proprio mediante sepolture individuali nei singoli loculi – del diritto d'uso della cappella, in violazione dell'art. 3 del contratto di concessione.

Ragionevole appare anche il sospetto che della concessione ne sia stata fatta un uso arbitrario ed improprio sotto il profilo del fine di lucro e/o speculativo. Depono, in tal senso, l'esistenza non smentita in punto di fatto dal ricorrente:

a) di documenti (definiti come “donazioni” dal Comune, ma la cui qualificazione poco importa sotto il profilo funzionale) comprovanti l'intenzione, messa in atto, di cedere (indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato per il raggiungimento dello scopo) il diritto d'uso dei loculi della cappella in favore di salme di persone diverse dai propri familiari o eredi diretti;

b) di un consistente numero di persone (almeno 11 come si dirà) che hanno beneficiato della tumulazione.

D'altronde, il fine speculativo non implica necessariamente il profitto economico potendo risultare sufficiente, per incorrere nella violazione del divieto, anche il compimento di atti di disposizione altrimenti non giustificato in favore di persone terze; ciò che si vuole impedire, infatti, è la circolazione fuori dal controllo pubblico dei loculi il cui uso risponde, invero, ad una insopprimibile esigenza di interesse pubblico incompatibile con qualunque forma di surrettizia commercializzazione od utilizzazione dettata da convenienze personali.

In ordine ai restanti motivi di ricorso, il Collegio ritiene che:

1) il ricorrente è stato avvisato dell'avvio del procedimento e messo, quindi, nelle condizioni di comprendere i motivi delle contestazioni mosse dal Comune; a nulla rileva la circostanza che l'esistenza delle scritture private di cessione a terzi del diritto d'uso sia stata esplicitata soltanto nel provvedimento di decadenza trattandosi di atti noti all'interessato il quale, peraltro, giusta il principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto spontanea-

mente ed immediatamente esibirli all'amministrazione trattandosi di documenti in suo possesso;

2) nei suoi scritti, il Comune precisa di avere adottato numerosi provvedimenti di decadenza di concessioni per situazioni simili, avverso alcuni dei quali è stato anche proposto ricorso giurisdizionale; infondata, oltre che genericamente sollevata, s'appalesa pertanto la censura di disparità di trattamento ed ingiustizia nei sensi articolati dall'interessato;

3) nessuno sviamento di potere si coglie nella causa del provvedimento impugnato il cui fine immediato e diretto, esplicitato in atto, è stato quello di reprimere una condotta illecita mediante applicazione della sanzione causalmente idonea allo scopo; è vero che il funzionario comunale, nella sua nota del 20 agosto 1999, ha fatto riferimento anche alla carenza di spazi per tumulazioni ma il presupposto unico dell'azione amministrativa è stato l'inadempimento contrattuale concretato dall'uso arbitrario dei loculi mediante la loro indebita circolazione, siccome effettuata fuori da ogni controllo dell'autorità comunale, da cui ne è scaturita anche la rilevata carenza di spazi cimiteriali;

4) le considerazioni che precedono rendono infondato anche il vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato che il ricorrente ha ritenuto di ravvisare nella omessa valutazione dell'interesse pubblico al mantenimento del rapporto concessorio in ragione dell'utilità comunque perseguitasi con la tumulazione delle salme; la decadenza è un provvedimento di carattere sanzionatorio che costituisce atto dovuto a condizioni date; essa, pertanto, non richiede alcuna comparazione di interessi pubblici siccome questi già valutati ad un livello più alto e generale (normazione primaria e secondaria) di esercizio della discrezionalità; compito del funzionario, pertanto, è soltanto quello di accertare la ricorrenza o meno, in concreto, delle condizioni che legittimano e giustificano l'adozione del provvedimento;

5) la causa sanzionatoria e non espropriativa del provvedimento di decadenza della concessione cimiteriale esclude in radice la possibilità che possa configurarsi, a seguito dell'acquisizione per accessione al patrimonio comunale dell'opera costruita su area data in concessione (conseguenziale ad una condotta illecita/illegittima del concessionario ed a lui imputabile secondo il regime dell'autoresponsabilità: id est, inadempimento), un ingiustificato arricchimento del Comune a svantaggio del privato.

Occorre, a questo punto, prendere in considerazione l'istanza istruttoria con la quale il ricorrente ha chiesto l'acquisizione di tutta la documentazione inerente i permessi di seppellimento nella cappella in questione. Nella sua richiesta al Comune (le domande sono due, la prima datata 11 novembre 2002 e la seconda 18 agosto 2003) l'interessato chiede il rilascio del permesso di seppellimento di 20 salme tumulate nella sua cappella tra il 1971 ed il 2002.

A seguito del rilascio (parziale) della documentazione, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali impugna i provvedimenti di concessione dei loculi cimiteriali n. 9, 22, 25, 31 e 32. Sostiene che il comune di Ponza ha

provveduto illegittimamente al rilascio delle concessioni in favore di soggetti “vivi e vegeti”, infrassessantacinquenni, in violazione delle modalità stabilite nel Regolamento di Polizia mortuaria e nella legge n. 241 del 1990.

I motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse. La proposizione della seconda impugnativa si regge pur sempre sull'originario interesse del ricorrente di rientrare in disponibilità della cappella cimiteriale per la quale il comune di Ponza ha dichiarato la decadenza.

Orbene, nell'elenco fornito dal ricorrente, infatti non compaiono le salme delle seguenti persone: D'Antuono Carmine, Morioni Maria, Feola Civica, Spigno Maria Grazia, Avellino Sonia, Coppa Vincenzo, Tagliamonte Salvatore, Mazzella Pietro, Castiglione Apollonia in Ambrosino e figlio Vito, Laddomoda Paolo; salme che, invece, sono state rinvenute tumulate senza autorizzazione nella cappella (cfr provvedimento n. 4 del 7/2/2001) e risultate, all'esito degli accertamenti anagrafici, non appartenere alla famiglia del concessionario né a lui legate da vincoli di parentela giuridicamente rilevanti ovvero da ragioni di benemeranza: circostanze e condizioni sufficienti di per sé a legittimare la pronuncia di decadenza della concessione. Ne consegue, che se anche fossero fondate le doglianze mosse con i motivi aggiunti, resterebbe pur sempre ingiustificata, in quella cappella, la tumulazione di ben undici salme e, dunque, legittima, per quanto sopra argomentato, la decisione del comune di Ponza di dichiarare la decadenza del ricorrente dalla concessione dell'area cimiteriale (id est, cappella). Le su esposte considerazioni valgano a motivo anche del rigetto dell'istanza istruttoria, da ultimo depositata in data 9 novembre 2007, siccome irrilevante, ai fini di causa, la relativa, sollecitata documentazione.”

L'appello, che contesta la pronuncia impugnata, merita accoglimento.

Non è controversa la circostanza di fatto relativa alla inesistenza di rapporti di parentela diretta tra il titolare della concessione cimiteriale e un certo numero di persone tumulate nella cappella gentilizia.

La parte appellante, tuttavia, ha recisamente contestato di avere mai consentito la tumulazione di tali soggetti in assenza dell'autorizzazione dell'amministrazione comunale, sempre tempestivamente informata della collocazione delle sepolture.

L'assunto della parte appellante non è irragionevole, perché sembra difficile immaginare che le determinazioni riguardanti la tumulazione di diverse salme sia potuta avvenire senza alcuna verifica da parte delle competenti autorità municipali.

La parte appellante, quindi, ha formulato, tanto in primo grado, quanto in secondo grado, apposite istanze istruttorie, dirette ad accertare l'esistenza di atti autorizzatori riguardanti la sepoltura di persone estranee alla sua cerchia familiare, o, comunque, delle comunicazioni inviate all'amministrazione comunale, riguardanti l'intenzione di consentire la tumulazione di soggetti diversi dai prossimi familiari.

Il comune non ha fornito chiarimenti adeguati alle pronunce istruttorie adottate dal Tar e dalla Sezione, omettendo, in particolare, di chiarire attraverso quali modalità procedurali sia stata possibile la tumulazione, nella cappella gentilizia dell'appellante, di soggetti estranei al suo nucleo familiare.

In questo contesto, allora, risulta palese il difetto di istruttoria del procedimento che ha condotto all'adozione del provvedimento di revoca della concessione: manca, infatti, qualsiasi approfondimento riguardante l'effettiva presenza di autorizzazioni comunali e l'esistenza di rituali comunicazioni effettuate dal concessionario.

Tale grave carenza probatoria, tanto più rilevante nell'ambito di un procedimento di autotutela, sfociato nel contestato provvedimento decadenziale, costituisce indice significativo della esistenza se non di una formale autorizzazione, quanto meno di una reiterata e consolidata tolleranza delle condotte del concessionario, riguardanti l'utilizzazione del sepolcro gentilizio.

Anche la seconda ragione posta a base del provvedimento di decadenza risulta sprovvista di adeguato sostegno probatorio. Infatti, le alienazioni verso terzi rilevano solo se mancano le autorizzazioni comunali al loro perfezionamento.

Al riguardo, l'amministrazione, in sede di adempimento istruttorio, ha depositato tre scritture private, firmate dal solo appellante, denominate “dichiarazione di donazione”, con cui lo scrivente dichiara di “donare” un “loculo di mia proprietà”, precisandone l'ubicazione.

Il Comune, peraltro, non chiarisce se queste dichiarazioni unilaterali si siano poi effettivamente tradotte in atti di alienazione e se esse siano state effettivamente caratterizzate da un intento speculativo.

In definitiva, quindi, la determinazione di decadenza, impugnata in primo grado, risulta illegittima per i denunciati vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione.

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del solo comune di Ponza, mentre sono compensate nei riguardi delle altre parti intimiate.

#### P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla i provvedimenti impugnati dinanzi al TAR;

Condanna il Comune di Ponza a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi, liquidandole in euro cinquemila;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente  
 Marco Lipari, Consigliere, Estensore  
 Aldo Scola, Consigliere  
 Nicola Russo, Consigliere  
 Eugenio Mele, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25/06/2010

**ALLEGATO 2****Consiglio di Stato, Sez. V<sup>^</sup>, sent. n. 4081 del 25 giugno 2010 – Considerazioni**

La sentenza in commento può essere riassunta, in termini di massima, nella seguente formulazione.

*“Risulta illegittima per i vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione la determinazione di decadenza della concessione di un’area cimiteriale per la circostanza di fatto relativa alla inesistenza di rapporti di parentela diretta tra il titolare della concessione cimiteriale e un certo numero di persone tumulate nella cappella gentilizia, nel caso in cui l’Amministrazione comunale, sempre tempestivamente informata della collocazione delle sepolture, non dimostri l’assenza di autorizzazioni.*

*Tale grave carenza probatoria, tanto più rilevante nell’ambito di un procedimento di autotutela, sfociato nel contestato provvedimento decadenziale, costituisce indice significativo della esistenza se non di una formale autorizzazione, quanto meno di una reiterata e consolidata tolleranza delle condotte del concessionario, riguardanti l’utilizzazione del sepolcro gentilizio. In definitiva, quindi, la determinazione di decadenza, impugnata in primo grado, risulta illegittima per i denunciati vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione.* “

Per altro, la lettura dell’integrale testo della sentenza risulta evidenziare una sorta di contraddizione logica, considerando il collegio, dapprima aspetti, di ordine sostanziale e, di seguito, aspetti di ordine procedimentale, ricavando la decisione finale da questi ultimi.

**Sugli aspetti sostanziali:**

Il comune aveva disposto la decadenza della concessione di area cimiteriale, sulla quale era stato eretto un sepolcro a sistema di tumulazione di 32 posti, in cui il concessionario aveva provveduto a collocare persone estranee alla propria famiglia, in taluni casi asserendo una situazione di loro benemerita (talora, supportate da atti tra privati di natura traslativa, seppure non oggetto degli atti comunali idonei al loro perfezionamento e, quindi, efficacia). Il ricorrente argomenta di avere sempre comunicato al Comune, di volta in volta, la collocazione delle salme.

Il Consiglio di Stato, effettuata l’analisi del quadro normativo di riferimento, considera come da esso, sistematicamente ordinato e ricostruito, s’evince che l’efficacia della tumulazione, ovvero degli atti di disposizione del diritto d’uso dei loculi (anche appartenenti ad una cappella gentilizia o di famiglia), con salme di persone che risultino essere state

conviventi del concessionario o che abbiano acquisito presso di lui particolari benemerite sia subordinata al previo assenso/consenso del Comune, mentre è accertato che nessuna autorizzazione, preventiva o postuma, sia mai stata rilasciata dalla competente autorità per la tumulazione delle salme. Da ciò, consegue che con la tumulazione di salme di persone terze (rispetto alla sfera familiare ed ereditaria del concessionario) si realizza, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico utilizzato (donazione, atto unilaterale, contratto unilaterale, a favore di terzo), la cessione parziale – attuata proprio mediante sepolture individuali nei singoli loculi – del diritto d’uso della cappella, in violazione delle norme vigenti, giungendo, altresì, a ritenere ragionevole anche il sospetto che della concessione ne sia stata fatta un uso arbitrario ed improprio sotto il profilo del fine di lucro e/o speculativo. Depone, in tal senso, l’esistenza non smentita in punto di fatto dal ricorrente di documenti (definiti come “donazioni” dal Comune, ma la cui qualificazione poco importa sotto il profilo funzionale) comprovanti l’intenzione, messa in atto, di cedere il diritto d’uso dei loculi della cappella in favore di salme “terze” rispetto ai riservatari e, oltretutto, in relazione ad un consistente numero di persone terze.

D’altronde, il fine speculativo non implica necessariamente il profitto economico potendo risultare sufficiente, per incorrere nella violazione del divieto, anche il compimento di atti di disposizione altrimenti non giustificato in favore di persone terze; ciò che si vuole impedire, infatti, è la circolazione fuori dal controllo pubblico dei loculi il cui uso risponde, invero, ad una insopprimibile esigenza di interesse pubblico incompatibile con qualunque forma di surrettizia commercializzazione od utilizzazione dettata da convenienze personali.

Il provvedimento di decadenza, debitamente avviato nei termini, ha avuto quale presupposto unico dell’azione amministrativa l’inadempimento contrattuale concretato dall’uso arbitrario dei loculi mediante la loro indebita circolazione, siccome effettuata fuori da ogni controllo dell’autorità comunale, da cui ne è scaturita anche la rilevata carenza di spazi cimiteriali.

Il Consiglio di Stato constata, ritenendo provati i fatti, come nel sepolcro *de quo* siano stati tumulati numerosi feretri *sine titulo*, cioè non appartenenti alla famiglia del concessionario né a lui legate da vincoli di parentela giuridicamente rilevanti ovvero da ragioni di benemerita: circostanze e condizioni sufficienti di per sé a legittimare la pronuncia di decadenza della concessione. Ne consegue, che se anche fossero fondate le doglianze mosse con i motivi aggiunti, resterebbe pur sempre ingiustificata, in

quella cappella, la tumulazione di ben undici salme e, dunque, legittima, per quanto sopra argomentato, la decisione del comune di dichiarare la decadenza del ricorrente dalla concessione.

Sulla base di questi elementi, sembrerebbe che la decisione del Consiglio di Stato dovesse andare in una ben determinata direzione, se non fosse che il collegio ha considerato aspetti di procedimento.

#### **Sugli aspetti di procedimento:**

Tuttavia, dopo tali accertamenti, sotto il profilo sostanziale, il Collegio, dopo avere affermato come non sia controversa la circostanza di fatto relativa alla inesistenza di rapporti di parentela diretta tra il titolare della concessione cimiteriale e un certo numero di persone tumulate nella cappella gentilizia, rileva come il ricorrente abbia recisamente contestato di avere mai consentito la tumulazione di tali soggetti in assenza dell'autorizzazione dell'amministrazione comunale, sempre tempestivamente informata della collocazione delle sepolture, assunto ritenuto non irragionevole, perché sembra difficile immaginare che le determinazioni riguardanti la tumulazione di diverse salme sia potuta avvenire senza alcuna verifica da parte delle competenti autorità municipali. Non risultano essere stati emanati atti autorizzatori da parte del comune, né questi ha chiarito attraverso quali modalità procedurali sia stata possibile la tumulazione, nella cappella gentilizia dell'appellante, di soggetti estranei al suo nucleo familiare, cosa che costituisce indice significativo della esistenza se non di una formale autorizzazione, quanto meno di una reiterata e consolidata tolleranza delle condotte del concessionario, riguardanti l'utilizzazione del sepolcro gentilizio.

Ne consegue che risulta del tutto essenziale che, in occasione di una richiesta di collocazione in un sepolcro privato nei cimiteri – intendendosi per sepolcro privato tutte le forme di collocazione in sepolcro diverso dall'inumazione nei capo a ciò destinati ed individuati a mente dell'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – il comune provveda, caso per caso, ad accertare che la persona il cui feretro deve

essere tumulato (od, inumato, se trattasi di sepolcro privato a sistema d'inumazione) rientri nella "riserva" di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oppure (comma 2), e se vi sia la richiesta scritta del concessionario, se si tratti di persona convivente con il concessionario oppure di persona che abbia acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ipotesi questa che può operare se ed in quanto il Regolamento comunale di polizia mortuaria definisca (o, meglio, predefinisca ed individui) i criteri di ordine generale che consentano di accertare, documentalmente, la effettiva sussistenza della condizione di benemeritenza nei riguardi del concessionario.

Oppure, in altri termini, che non possa trovare spazio la prassi, per altro spesso presente (se non altro per motivi organizzativi, carenze di personale, ristrettezze temporali o simili, anche se il Consiglio di Stato abbia considerato come: "... *sembra difficile immaginare ...*", il ché evidentemente non tiene conto di tante realtà locali.) per cui il comune non ponga in essere alcuna attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza all'accoglimento di un determinato feretro nel sepolcro in cui viene richiesta la sua collocazione, tanto più che le operazioni di tumulazione, di norma, sono riservate al personale comunale (o, qualora il cimitero sia gestito in altra forma di gestione dei servizi pubblici locali, al personale del soggetto gestore), per cui l'accertamento delle condizioni per la collocazione del feretro nel sepolcro richiesto, diventa anche presupposto per fornire al personale cimiteriale le necessarie disposizioni di servizio.

In difetto, quanto meno sulla base della decisione così assunta dal Consiglio di Stato con la sentenza cui si fa qui riferimento, ogni inerzia da parte del comune nell'accertare l'effettiva sussistenza del titolo a ché un feretro sia tumulato nel singolo sepolcro, assume il rilievo di un comportamento, per certi versi, confessorio che inibisce al comune medesimo di adottare, di seguito, provvedimenti di ordine decadenziale fondati sulla violazione da parte del concessionario del diritto d'uso sorto con l'atto di concessione.

Documentazione

## Attività funebre – Sentenza T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 2867 del 7/7/2010

Circolare SEFIT Federutility n. 2477 del 23/07/2010

Il T.A.R. per la regione Veneto, Sez. III, con la sent. n. 2867/2010 del 7 luglio 2010, è intervenuto su ricorso, proposto da alcuni operatori, singoli quanto associati, funebri contro la deliberazione del consiglio comunale di Venezia con la quale era stato introdotto, forse anche tardivamente, il principio secondo il quale l'attività di trasporto funebre non era più oggetto di c.d. "privativa".

In **Allegato 1** si riporta il testo della sentenza, mentre in **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni tanto

sulla pronuncia, quanto, e soprattutto, sul contesto e sulle considerazioni che possono desumersi dalla sentenza.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amm.vo Reg.le per il Veneto, Sez. III  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2008,  
proposto da:

Sartori Aristide – Impresa Pompe Funebri di Bianco Nicola & C, Assivof Associazione Imprese Venete di Onoranze Funebri, Impresa Funebre Rallo di G e S Santinello Snc, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Stefano Capo e Antonio Sala, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Einaudi, 34;

*contro*

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, con domicilio eletto presso l'Avv.Ra Civica – Municipio;

*nei confronti di*

Veritas Spa, I.O.F. San Marco dei Fratelli Pitzalis Fabio e Alessio Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso principale della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 65, adottata nella seduta del 16 giugno 2008 e pubblicata all'albo pretorio il 27 giugno 2008.

quanto ai motivi aggiunti della delibera del Consiglio Comunale n. 635 del 6 novembre 2008 e dell'ordinanza sindacale del 19 novembre 2008 n. 869/2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori S. Capo per la parte ricorrente e N. Ongaro per il Comune di Venezia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO**

Le società ricorrenti premettono in fatto di essere aziende che svolgono l'attività di onoranze funebri prevalentemente nel Comune di Venezia, mentre Assivof è una associazione affiliata alla federazione nazionale delle imprese di onoranze funebri.

Sono venute a conoscenza del fatto che con la deliberazione consiliare n. 65 del 16 giugno 2008, il Comune di Venezia ha deciso di riconoscere che il servizio di trasporto funebre deve essere lasciato a libero mercato (art. 3 del regolamento per la disciplina del trasporto funebre approvato con la predetta deliberazione), riservando a se stesso soltanto i trasporti cosiddetti istituzionali (art. 6 del regolamento).

La deliberazione si compone di 6 punti:

1) Approva la liberalizzazione del servizio di trasporto funebre.

2) Mantiene in capo a Veritas S.p.A. l'affidamento del servizio di trasporto funebre istituzionalmente obbligatorio.

3) Approva il regolamento per la disciplina del trasporto funebre.

4) Modifica l'art. 9 del regolamento Comunale cimiteriale e di polizia mortuaria.

5) Dà mandato alla G.C. di adeguare, l'allegato tecnico al contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi cimiteriali.

6) Approva la disciplina generale delle tariffe per il servizio pubblico di trasporto funebre.

Il punto 6 si articola a sua volta in altri 5 punti:

a) determina una tariffa massima applicabile da parte dei nuovi soggetti esercenti il servizio in regime di concorrenza.

b) stabilisce la possibilità di differenziare la tariffa massima per le diverse parti del territorio comunale.

c) impone di differenziare allorquando le imprese svolgono il servizio di onoranza funebre il costo del trasporto.

d) determina un diritto amministrativo che le imprese dovranno pagare.

e) obbliga le imprese a pubblicizzare la tariffa, comprensiva del trasporto e del servizio di onoranza funebre, per un funerale tipo al minimo costo.

L'atto deliberativo consiliare, viene ritenuto illegittimo per alcuni profili.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

violazione dell'art. 16 del D.P.R. 285/90 e l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune ritiene di poter giustificare l'imposizione di tariffe massime sulla scorta delle norme contenute nell'art. 16, comma 10, del D.P.R. 285/90 e nell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000.

Si tratta però di norme che prevedono, la prima, il pagamento di un corrispettivo per attività esercitata dal Comune e la seconda, il pagamento per la fruizione di beni del Comune ovvero ancora per il godimento di servizi offerti dal Comune.

Nel momento in cui l'attività è svolta dal privato, i beni sono dei privati e non si è in presenza di un servizio pubblico bensì di un'attività commerciale, e quindi vengono meno i presupposti di fatto del potere per il Comune di imporre tariffe.

Sono illegittime le norme di cui agli artt. 7, comma 2, e 9, comma 3, in quanto pretendono di determinare le tariffe per l'espletamento dell'attività di trasporto funebre.

Inoltre la predetta attività non configura, o non configura più, e ciò anche in forza della stessa deliberazione consiliare n. 65/2008, un servizio pubblico locale, bensì un'attività regolata dalle leggi di mercato.

Le censure dinanzi enunciate comportano inoltre la caducazione dell'ulteriore norma contenuta nell'articolo 9, comma 3, che prevede l'obbligo di pubblicare il tariffario in ogni sede della singola impresa che effettuerà il trasporto.

Ritenuta illegittima la norma di cui all'art. 11, allorquando pretende di imporre il pagamento di un diritto fisso, il

cui importo dovrà essere stabilito dalla Giunta Comunale, per ogni trasporto funebre a pagamento effettuato integralmente o parzialmente sul territorio comunale.

Il Comune di Venezia giustifica illegittimamente l'applicazione di questo diritto fisso con la norma di cui all'art. 19, del D.P.R. 285/90.

Un terzo ordine di censure investe il punto sei del deliberato, vale a dire l'approvazione della disciplina generale delle tariffe per il servizio pubblico di trasporto funebre.

La previsione di cui al punto a), vale a dire la possibilità di determinare una tariffa massima applicabile da parte dei nuovi soggetti esercenti il servizio in regime di concorrenza è affetta da violazione di legge, e precisamente violazione degli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel momento in cui indica il trasporto funebre come un servizio pubblico locale.

La previsione di cui al punto B), essendo una mera applicazione del precedente punto deve ritenersi affetta dagli stessi vizi.

Lo stesso per quanto riguarda la previsione di cui ai punti c), d) ed e).

In via subordinata sussisterebbe la violazione dell'art. 118 della Costituzione, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità di presupposti ed illogicità manifesta, atteso che la decisione dell'Ente di intervenire nella gestione presuppone un giudizio di inadeguatezza dell'impresa privata a produrre i servizi: giudizio che però non si rinverrebbe in alcuna parte dell'atto impugnato. Con i motivi aggiunti le imprese ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta Comunale n. 635, adottata nella seduta del giorno 6 novembre 2008 e divenuta esecutiva il 22 novembre 2008, e l'ordinanza del Sindaco del Comune di Venezia 19 novembre 2008 n. 869/08.

I suddetti provvedimenti vengono ritenuti illegittimi per invalidità derivata (con riguardo alle censure proposte con il ricorso principale) nonché i seguenti motivi autonomi:

1) Violazione di legge: violazione dell'art. 4 del regolamento comunale per la disciplina del trasporto funebre (deliberazione consiliare n. 65 del 16 giugno 2008).

Il trasporto della bara deve essere effettuato da almeno quattro persone e pertanto la valutazione dei costi laddove viene previsto che il trasporto deve essere effettuato da due soli operatori è affetta da eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti e della falsità dei presupposti.

Violazione di legge: violazione degli artt. 167, 168, 169 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell'allegato XXXIII al Decreto stesso.

Ipotizzare la necessità di soli due operatori per il trasporto funebre implica la violazione delle norme in epigrafe. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, travisamento dei fatti. I conteggi effettuati dal Comune si fondano su presupposti errati.

Si è costituita in giudizio il Comune di Venezia contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

all'udienza del 21.1.2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

**DIRITTO**

Il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti devono ritenersi fondati nella parte in cui censurano gli atti impugnati laddove gli stessi fissano una tariffa massima che i soggetti autorizzati ad effettuare il trasporto funebre debbono applicare agli utenti.

Ed invero la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che il diritto di privativa relativo al pubblico servizio di trasporti funebri già previsto dall'articolo 1, punto 8 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, non può più ritenersi vigente alla luce della sopravvenuto articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (articolo poi reiterato nel medesimo contenuto dall'articolo 112 del decreto legislativo 267 del 2000) e ciò perché la citata legge n.142 ha espressamente statuito (con il suddetto articolo 22) che "i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province sono stabiliti dalla legge" (Cassazione civile, prima sezione, 6 giugno 2005, n. 1726; Tar Puglia, Bari, prima sezione, sentenza n. 1265 del 2005).

Tale assunto perverso è sostanzialmente ammesso anche dal Comune resistente; ma ciò che non è ammesso (illegittimamente) dallo stesso Comune sono invece le logiche ed inevitabili conseguenze di tale assunto e cioè che il Comune potrà ora gestire il servizio del trasporto funebre solo in regime di libera concorrenza con le imprese private (autorizzate) e cosa più importante (ai fini della presente causa) che lo stesso Comune non potrà più fissare le tariffe per il trasporto funebre. (Tar Bari, prima sezione, sentenza n. 1971 del 2000).

È non potrà fissare non solo le tariffe minime (queste peraltro si porrebbero in evidente pregiudizio per gli utenti privati) ma nemmeno le tariffe massime (come è stato nella specie) posto che, il servizio pubblico in parola non essendo più gestibile in privativa e non potendo più essere affidato in concessione ai privati (è ora soggetto a mera autorizzazione per i profili igienico-sanitari, commerciali e quelli inerenti le pratiche di stato civile e cimiteriali) non può più essere regolamentato sotto il profilo tariffario.

Illegittime devono pertanto ritenersi le determinazioni impugnate con le quali il Comune di Venezia ha fissato la suddetta tariffa massima nonché tutte le determinazioni ad essa correlate ivi compreso ovviamente l'obbligo di pubblicare il tariffario. Le svolte considerazioni consentono al contempo di ritenere irrilevanti tutte le censure (in gran parte contenute nei motivi aggiunti) che vertono sulle modalità e sui criteri che il Comune ha utilizzato

per determinare tale tariffa massima. È evidente che dal momento che non si può fissare la tariffa massima, i criteri e le modalità per pervenire alla stessa devono ritenersi privi di ogni efficacia.

Deve invece essere disattesa la censura che si appunta avverso la fissazione del diritto amministrativo di euro 70 per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dall'ufficio di stato civile del Comune di Venezia, e ciò perché tale diritto trova congrua giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto funebre nonché nei costi inerenti la generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio in questione; servizio che, occorre sottolineare, conserva sempre i connotati del pubblico servizio (nonostante l'operata liberalizzazione).

In forza delle svolte considerazioni il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti vanno pertanto accolti nella parte in cui censurano la fissazione della tariffa massima dei trasporti funebri e tutti gli oneri comportamentali collegati a tale tariffa e per l'effetto le relative determinazioni devono essere annullate. I ricorsi vanno invece rigettati nella parte in cui censurano la fissazione di un diritto amministrativo di Euro 70 per ogni autorizzazione al trasporto funebre.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, accoglie il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti nella parte in cui censurano la fissazione della tariffa massima dei trasporti funebri e tutti gli oneri comportamentali collegati a tale tariffa e per l'effetto annulla le relative determinazioni provvedimenti.

I ricorsi vanno invece rigettati nella parte in cui censurano la fissazione di un diritto amministrativo di Euro 70 per ogni autorizzazione al trasporto funebre.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente  
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore  
Stefano Mielli, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 07/07/2010

**ALLEGATO 2****T.A.R. per la regione Veneto, Sez. III<sup>^</sup>, sent. n. 2867/2010 del 7 luglio 2010**

1. Il Comune di Venezia opera in una situazione peculiare per la conformazione territoriale del Comune che non include unicamente la terraferma, ma altresì isole site in laguna, in alcune delle quali sono presenti, storicamente, cimiteri con la conseguenza che, accanto ai

tradizionali trasporti funebri su strada, sussiste l'esigenza di effettuare trasporti funebri anche su spazi acquei.

Per questi, si rende comprensibilmente necessario fare ricorso a mezzi diversi da quelli di cui all'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, pur se, in via analogica, presentanti requisiti, quanto meno sotto il profilo, latamente, igienico-sanitario, assimilabili, con la conseguenza che i diversi operatori funebri non disponevano di mezzi per il trasporto funebre su spazi ac-



quei, avvalendosi di quelli in uso dal Comune e, in una seconda fase, dall'azienda partecipata cui era stato conferito il servizio.

Questo fattore ha contribuito, *de facto*, a produrre un fenomeno di persistenza dell'istituto della c.d. "privativa" nei trasporti funebri, un tempo fondata sull'art. 1, n. 8) del testo unico, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, tanto che il T.A.R. per la regione Veneto, Sez. III, con sent. n. 4338/2004 del 15 dicembre 2004, aveva rigettato un ricorso, proposto da alcuni operatori funebri, contro il Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 99 del 9 luglio 1999, ed, in particolare, in relazione ai suoi artt. 9 e 10: con quella sentenza, il T.A.R. considerava, testualmente, come " ... l'articolo 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 del '90 espressamente consente ai Comuni di esercitare i trasporti funebri in regime di privativa, sulla base dell'articolo 1 del regio decreto n. 2578 del 1925. Quanto alla possibile abrogazione da parte dell'articolo 22 della legge 142 del '90 di detto articolo 19, va osservato come la legge 448 del 2001, all'articolo 35 ha abrogato l'articolo 112 del testo unico sugli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000. Ne consegue come non vi possa essere abrogazione tacita.

*Inoltre, l'articolo 16 del D.P.R. n. 285 del '90 stabilisce che il trasporto funebre è a carico del Comune, in particolare il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, obitorio o cimitero; tale servizio costituisce invero un evidente interesse pubblico, anche per la necessaria vigilanza dal punto di vista sanitario ed igienico. Ne consegue che, almeno per questa fase, al contrario delle onoranze funebri successive, sussiste un interesse pubblico all'igiene e alla sanità che giustifica la privativa del Comune.*

*Quanto alla violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti sia dalla costituzione repubblicana sia a livello europeo, essi possono essere derogati per ragioni di interesse pubblico, come visto sussistenti e prevalenti nel caso in esame.*

*Va poi rilevato come le ditte ricorrenti possono comunque svolgere il servizio di onoranze funebri, in quanto la privativa del Comune di Venezia riguarda unicamente il trasporto dei cadaveri, ma non il successivo eventuale servizio di onoranze funebri. In sostanza, una cosa è il trasporto delle salme che – per palesi ragioni di sanità pubblica – può essere gestito in privativa, e altra cosa il servizio di onoranze funebri, nell'ambito del quale risulta senz'altro consentita la concorrenza di più ditte. ...".*

2. Il Comune di Venezia, con la deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 16 giugno 2008, riteneva, nell'esercizio della propria autonomia, di superare questa situazione, riconoscendo, per utilizzare la ter-

minologia adottata dai ricorrenti, "*... che il servizio di trasporto funebre deve essere lasciato a libero mercato (art. 3 del regolamento per la disciplina del trasporto funebre approvato con la predetta deliberazione), riservando a se stesso soltanto i trasporti cosiddetti istituzionali (art. 6 del regolamento) ...*", deliberazione contro la quale è stato proposto ricorso, tra l'altro da parte di alcuni degli operatori che già avevano proposto il ricorso poi deciso con la sopra citata sentenza del T.A.R. per la regione Veneto, Sez. III, n. 4338 del 15 dicembre 2004 e con il ministero dei medesimi patrocinatori.

3. Nell'anzi ricordato atto consiliare, tra l'altro, si conserva in capo al Comune (nella forma di gestione del conferimento del servizio all'azienda partecipata dal Comune) l'affidamento del servizio di trasporto funebre istituzionalmente obbligatorio. A tale proposito andrebbe considerato, pur se non oggetto né del ricorso né della sentenza che su di esso ha deciso, come risulti perfino di non agevole, o non immediata, individuazione di quali possano essere le fattispecie che rientrano in questo ambito, dal momento che, per effetto dell'art. 1, comma 7.bis, terzo periodo, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, si è determinata una sostanziale abrogazione di quella che in precedenza era la previsione dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, determinando così la conseguenza che i trasporti funebri siano sempre a pagamento. Tuttavia, non può dimenticarsi come sia stato considerato (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 7950/2006 del 27 dicembre 2006) come "*... Il Comune può, pertanto, senz'altro svolgere il trasporto funebre in regime di concorrenza.*

*Può, inoltre, anzi, deve, regolamentare il servizio di trasporto funebre esercito dai privati, al pari di quanto accade per qualsivoglia servizio pubblico gestito in regime di concorrenza, al fine di assicurare che il servizio sia in ogni caso garantito, anche ai non abbienti e quotidianamente, senza subire paralisi che non sono compatibili con la tipologia del servizio medesimo, in relazione ad esigenze di igiene e sanità pubblica.*

*In tale prospettiva, il Comune può anche riservare a sé lo svolgimento del servizio in via residuale, per situazioni di emergenza in cui non intervengono i privati, o per i soggetti non abbienti, in alternativa alla possibilità di imporre ai privati un servizio di turnazione per tali situazioni. ...",* ma anche il parere espresso dal Ministero dell'interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007 (vedi, anche, la circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007) ed la successiva nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007 dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia (vedi, anche, la circolare

SEFIT n. 1451/AG del 5 marzo 2008), seppure quest'ultima decisamente più blanda, mirando precipuamente, se non esclusivamente, ad affermare che il trasporto di cadavere non sia più considerato tra le spese di giustizia.

Da queste premesse, probabilmente può, forse, anche giungersi ad un'individuazione di quali siano, o possano essere, i servizi di trasporto funebre rientranti nella (sommara) terminologia di "servizio di trasporto funebre istituzionalmente obbligatorio", dove probabilmente si dovrebbe dire "servizio di trasporto funebre la cui prestazione debba essere assicurata", ricordando, comunque, che l'obbligatorietà della prestazione, specie quando fondata su motivazioni d'indifferibilità, non importa, sempre e necessariamente, la sua gratuità (leggi: l'onerosità a carico del bilancio del Comune).

La già richiamata disposizione del terzo periodo dell'art. 1, comma 7.bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, appare significativa, in relazione al fatto che, con essa, si qualifica a pagamento il trasporto funebre anche quando vi siano le condizioni per la gratuità dell'inumazione (trascurandosi l'ipotesi della gratuità della cremazione, per ragioni di semplicità espositiva, essendo queste ultime successivamente venute a mutare con l'art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130), per con i temperamenti che proprio il sopra citato parere espresso dal Ministero dell'interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007 ha, nei fatti, introdotto, oltretutto con una formulazione che non smentisce la portata di tale disposizione, ma ricerca situazioni operative volte a non farne sorgere gli effetti consequenziali.

4. Tuttavia, non può trascurarsi come uno dei servizi obbligatori sia proprio quello del trasporto funebre che riguardi il trasferimento del cadavere (ma, in alcune regioni, occorre parlare di trasporto di salma) dal luogo di decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, nei casi in cui il periodo di osservazione non possa avvenire nel luogo di decesso, come di norma, cioè quell'unica tipologia di trasporto di cadavere (o, in alcune regioni, di salma) che può avvenire con le modalità di cui al precedente art. 17 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatte – ovviamente – sempre salve le eventuali norme regionali che regolino diversamente il trasporto di salma rispetto al trasporto di cadavere.

In queste situazioni, l'art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevede, o prescrive, che esso si esegua a cura del Comune il che non importa una privativa del servizio, ma piuttosto la qualificazione quale servizio la cui prestazione debba essere assicurata, dal Comune, e, conseguentemente, per rimanere nella terminologica antecedente, di "servizio di trasporto fu-

nebre istituzionalmente obbligatorio", aspetto che, oltretutto, non è minimamente oggetto del ricorso.

5. Il ricorso presentato ha riguardo al fatto che nella deliberazione del consiglio comunale impugnata si prevede la determinazione di una tariffa – massima – applicabile da parte dei soggetti che effettuano attività di trasporto funebre nel territorio comunale (con possibilità di differenziazione di ordine territoriale nell'ambito del Comune), la distinzione (o, meglio, la specificazione) di dette tariffe rispetto a quelle eventuali proprie delle onoranze funebri, l'applicabilità di un c.d. "diritto amministrativo", nonché il vincolo della pubblicizzazione della tariffa, tanto quella relativa all'attività di trasporto funebre, quanto quella del servizio di onoranze funebri, in funzione di definire una tipologia di funerale ad un costo "calmierato".

6. Meritano di essere svolte alcune considerazioni, in particolare sul fatto che, ma cioè avviene nel settore con notevole frequenza, spesso si mescolano o sovrappongono istituti diversi, avanti fonti e regolazioni distinte, generando forti situazioni di equivocità.

#### 6.a) Sulla c.d. "privativa" del servizio di trasporto di cadaveri

È ben noto come tale istituto trovasse fondamento nell'art. 1, n. 8) testo unico, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, come è nota la segnalazione dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato del 14 luglio 1998 con cui era stata ritenuta abrogata tale normativa. Quest'ultima segnalazione ha presentato quanto meno due fattori di criticità, d'illogicità interpretativa:

a) se effettivamente fosse stata fondata giuridicamente l'affermazione sull'intervenuta abrogazione del predetto testo unico, non si giustificava come la segnalazione "auspicasse" una modifica, oltretutto di norme di rango secondario, volte ad un superamento dell'istituto della c.d. "privativa";

b) l'argomentazione *a pro* dell'intervenuta abrogazione si fondava, allora, sull'art. 22 L. 8 giugno 1990, n. 142 che prevedeva una riserva di legge, norma fuori discussione, ma con ciò si obliterava il fatto che il predetto testo unico aveva natura, appunto, di norma di legge (o, meglio, di rango primario).

Tuttavia, tali considerazioni non hanno ora particolare significato, ben poco rilevando le ricostruzioni sulle curiosità storiche nell'evoluzione dei processi normativi, dato che l'art. 35, comma 12, L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto l'abrogazione dell'art. 123, comma 3 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., abrogazione che ha indotto la dottrina maggioritaria a trarre la conclusione dell'avvenuta – a questo punto, con effetto dal 1° gennaio 2002 – abrogazione (o, non applicabilità?) del

testo unico, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Ne consegue che, quanto meno dal 1° gennaio 2002, può con tranquillità affermarsi non più sussistente la possibilità che un Comune decida di avvalersi dell'istituto della c.d. "privativa" nel servizio di trasporto funebre.

Va, per altro, osservato come tale istituto, quando applicabile, non avesse riguardo ai trasporti funebri che erano a carico del bilancio del Comune (cioè quelli per cui, prima del 2 marzo 2001, non fossero richiesti servizi e trattamenti speciali), ma unicamente per i trasporti funebri a pagamento (art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), essendo solo i trasporti funebri a pagamento che potevano formare oggetto di servizio pubblico gestito dai Comuni a mente dell'art. 1, n. 8) del testo unico, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, indifferentemente se tale servizio fosse svolto avvalendosi, allora, della c.d. "privativa", oppure senza avvalersi di tale istituto. È evidente come, nel tempo, si siano registrate notevoli equivocità, così come sovrapposizioni concettuali, confondendosi, in una sorta d'inestricabile nodo di norme, i servizi di trasporto funebre a pagamento con i servizi di trasporto funebre a carico del bilancio del Comune e, in relazione ai primi (quelli a pagamento), altrettanta promiscuità tra le situazioni nelle quali gli organi comunali competenti ritenevano di fare ricorso, oppure di non farvi minimamente ricorso, all'istituto della c.d. "privativa".

#### 6.b) Sui trasporti funebri, a pagamento

Fermo restando che, come precedentemente osservato, solo i servizi di trasporto funebre a pagamento potessero essere oggetto di esercizio quali servizi pubblici locali, e non anche i trasporti funebri a carico del bilancio del Comune, è stato, progressivamente, interessato ad un processo che ha portato sempre di più a considerare come tale servizio (o, se si vuole, questa tipologia di prestazioni, termine che si utilizza, qui, in funzione di prevenire ogni possibile equivocità sui diversi significati che possano attribuirsi al termine "servizio") abbia assunto la qualificazione di un servizio (prestazione) a rilevanza economica, fenomeno che ha interessato nel tempo gran parte, se non la totalità, di quelli che erano qualificati, appunto, come servizi pubblici locali.

Se solo si esca dall'ambito funerario, si possono addurre innumerevoli esemplificazioni di servizi (prestazioni) che sono da qualificare, proprio per la sussistenza del fattore della loro rilevanza economica, quali servizi svolti sul piano del mercato e della libera concorrenza, senza che da ciò venga meno la possibilità di precluderne lo svolgimento in capo a soggetti aventi natura "pubblica", se non altro per il fatto che, così opinando, verrebbe a violarsi l'art. 41, comma 1 Cost. che preclude la compressione di attività aventi rile-

vanza economica, in relazione alla natura soggettiva di chi l'eserciti. Non solo, ma si violerebbero, così ipoteticamente ragionando, anche i principi propri del diritto dell'Unione europea.

Se ne trae la conclusione di come appaiano non fondate o, se ancora utilizzata, le concezioni (decisamente arcaiche e con lo sguardo volto al passato, lontano) per cui si distinguano gli operatori in relazione alla loro natura soggettiva (magari, anche, sovrapponendo funzioni, spesso differenti e diversificate, e/o aspetti patrimonialistici).

L'aspetto che rileva non è la natura soggettiva del soggetto, ma piuttosto il fatto che i diversi soggetti operanti in un settore operino, nel settore, in termini di parità di condizioni sul mercato, cosa che non sempre avviene, specie nei mercati in cui siano presenti fattori cui conseguono alterazioni delle condizioni economiche di operatività, come è nel caso nel quale non tutti gli operatori si attengano, anche solo di fatto, alle medesime condizioni per la produzione delle prestazioni (es.: quando non si dispongano di fattori della produzione necessari alla prestazione, come potrebbe essere la dotazione del personale o delle attrezzature, quando non siano osservate le norme in materia di sicurezza, assicurativa, previdenziale, tributaria, ecc. per il settore di operatività ed altre situazione variamente anomale), il che determina, comprensibilmente, situazioni di vantaggio per alcuni operatori dello specifico settore rispetto ad altri del medesimo settore.

#### 6.c.) Sulla determinazione delle tariffe (massime) da parte dell'autorità comunale

Si tratta di una previsione presente nell'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e che si applica, per il suo contesto, unicamente al servizio di trasporto funebre a pagamento (come già, più volte, enunciato). Tale previsione, anche collocandola nel passato cioè al momento dell'emanazione della norma (per altro successiva all'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, pur se riprodotte norme simili, se non identiche, dei Regolamenti (nazionali) di polizia mortuaria, riguardando servizi (o, prestazioni) che già allora potevano essere svolti anche da operatori diversi, oppure anche dai Comuni (e, in tal caso, quando non vi fosse stata "a monte" la scelta per l'opzione del ricorso all'istituto della c.d. "privativa") e, accanto ad essi, anche da altri operatori che, in termini di parità di condizioni (e la parità non può che essere se non reversibile, bi-direzionale se non anche pluri-direzionale), operassero nel mercato di riferimento.

La previsione di una determinazione della tariffa delle prestazioni da parte dell'autorità amministrativa locale, a stretto rigore, potrebbe anche non contrastare con la libertà di mercato e le condizioni di concorrenza, quanto meno quando essa fosse determinata su soglie massime secondo criteri di calcolo che consentissero

non solo la remunerazione dei fattori della produzione, latamente intesi, ma altresì il necessario quanto imprescindibile utile d'impresa.

Al contrario, quando la loro misura fosse determinata in modo da non assicurare queste condizioni, forse collocandosi in valori non congrui con le condizioni economiche avrebbe potuto avere l'effetto di alterare le condizioni del mercato, dato che ciò avrebbe comportato o situazioni di non economicità, oppure, con maggiore probabilità, la traslazione di oneri della prestazione su altre componenti delle prestazioni offerte, il che avrebbe inciso sulla "trasparenza" complessiva dei prezzi richiesti alla clientela. Carenza di trasparenza che, ulteriormente, poteva indurre a spingere verso forme operative non sempre lecite, come il ricorso al c.d. "nero", rispetto a differenti componenti dell'attività svolta.

È evidente come la questione della determinazione delle tariffe da parte dell'autorità amministrativa locale, potesse, o possa, essere affrontata secondo due logiche, quella della tariffa massima e quella della tariffa minima: nel primo caso, la *ratio* poteva essere individuata in una qualche forma di tutela della clientela (specie considerando come essa sia, nell'ambito del trasporto funebre, quella delle famiglie in lutto e, come tali, meritevole di adeguate forme di tutela); nel secondo caso, quello di definire una soglia sotto la quale viene meno la qualità del servizio, per insufficienza della remunerazione (e dell'utile) dei fattori della produzione.

Quest'ultima appare, generalmente, la strada difficilmente, se non proprio esclusa, seguita dalle amministrazioni locali, per il fatto di essere maggiormente propense ad una tutela (almeno, verbale) della posizione della clientela, secondo logiche di calmieramento, oltre che per le difficoltà di individuare *a priori*, dal punto di vista economico, quale possa essere una congrua tariffa minima. Per non dire che quest'ultima potrebbe anche essere variabile in relazione ai diversi soggetti operanti nel settore. Per altro, questa previsione era stata sostanzialmente di scarsa, se non nulla, attuazione, proprio per le difficoltà di definizione e, prima, di scelta tra le possibili misure massime oppure minime, ma anche per la sua vetustà concettuale, pur non mancando, anche in altri settori, ipotesi di tariffe determinate da autorità amministrative, alcune solo nel loro massimo (c.d. tariffe amministrate).

Non occorre fare esempi, del passato, sui prezzi dei carburanti, un tempo stabiliti solo nella misura massima, ma che vedevano i diversi operatori allinearsi alla misura massima, oppure ai prezzi del pane, fissati per alcune tipologie, che (teoricamente) avrebbero dovuto essere sempre prodotte, e disponibili alla vendita, dove spesso le tipologie di prodotto a prezzo predeterminato dall'autorità amministrativa non erano presenti e risultava difficile la pretesa di ottenere pane di altra tipologia al prezzo così stabilito. Progressiva-

mente, queste impostazioni sono venute meno, anche se non totalmente. Del resto, anche nei Comuni in cui il servizio di trasporto funebre a pagamento fosse svolto anche da operatori diversi, indipendentemente dal fatto che il Comune provvedesse anch'esso al servizio (ovviamente, senza avvalersi dell'istituto della c.d. "privativa", ma in termini di parità di condizioni con altri operatori), era abbastanza raro, se non del tutto assente, che vi fosse una determinazione delle tariffe per il trasporto funebre a pagamento effettuata da parte dell'autorità amministrativa locale, dato che la previsione veniva percepita come non solo debole, ma anche obsoleta. Tuttavia, logiche di adesione a principi di concorrenza hanno portato il T.A.R. a ritenere che, in presenza di una situazione di c.d. "liberalizzazione" dell'attività di trasporto funebre nel territorio di un Comune, non sussistessero fondamenti normativi per legittimare una determinazione delle tariffe da parte dell'autorità amministrativa locale.

Per inciso, merita di essere ricordato come in questo contesto, i ricorrenti avessero eccepito quale viziata la determinazione da parte dell'autorità amministrativa locale nella misura massima, mentre il T.A.R. ha preso in considerazione anche l'ipotesi delle tariffe minime.

#### 6.d.) Sull'obbligo di pubblicazione del tariffario

Anche in relazione a quest'obbligo, evidentemente introdotto dal Comune in funzione di assicurare un'adeguata trasparenza, e quindi tutela, alla clientela, si è in presenza di un equivoco, o meglio di un complesso di equivocità.

Appare evidente che, per come formulato il ricorso, il T.A.R. ha colto come l'obbligo di pubblicazione del tariffario riguardi le tariffe per il trasporto funebre, mentre i ricorrenti rilevavano come tale obbligo non riguardasse solo questo (la cui pubblicizzazione, oltretutto, sarebbe stata in parte ridondante, se solo si consideri come la tariffa per il servizio di trasporto funebre era prevista determinata dall'autorità amministrativa locale, quanto meno per gli operatori che avessero applicato questa tariffa determinata nel suo massimo), ma altresì, il servizio di onoranza funebre, pubblicizzazione per altro neppure generalizzata, ma riferita ad una sorta di funerale-tipo comportante un costo minimo: appare evidente qui, senza neppure risalire al testo della delibera del consiglio comunale, come questo obbligo di pubblicizzazione, in termini di garantire una trasparenza per la clientela, rispondesse a logiche di contenimento dei prezzi finali, cioè a logiche di calmieri.

Così esposta, dai ricorrenti, la portata dell'obbligo, si potrebbe giungere a considerare (facendo riferimento, unicamente, al testo della sentenza!) come tale obbligo non sussistesse per tutti i servizi e le prestazioni, ma unicamente per quelle per "un funerale-tipo al mi-

nimo costo”, ipotesi che è tutt’altro che una violazione delle regole della libera concorrenza e del mercato.

Tuttavia, le equivocità, sia dei ricorrenti sia quelle in cui è stato così indotto il giudice amministrativo dalla formulazione del ricorso, riguardano il fatto per cui:

a) il trasporto funebre di cadavere è una delle prestazioni di servizio svolte dagli operatori interessati,  
b) che la definizione di “onoranze funebri” non è specifica, ma comprende una serie, distinta, di prestazioni di servizio, le quali includono:

b.1) attività di vendita,

b.2) attività d’intermediazione,

b.3) attività di organizzazione della cerimonia esequiale,

b.4) a volte, attività di locazione di attrezzature (es.: allestimento di arredi per la c.d. camera ardente”, tavolino per le firme, utilizzo temporaneo di copri-bara refrigerato, ecc.),

b.5) a volte, prestazioni precedenti e susseguenti al rito funebre (es.: avvisi, necrologi, partecipazioni di lutto),

c) eventuali altre prestazioni e servizi, in relazione alle richieste dei famigliari, fino a giungere, per gli operatori che dispongano dell’organizzazione ed attrezzature, a

d) attività successive alla sepoltura, nel contesto lapideo (es.: iscrizioni sul loculi, installazione di copri-fossa, erezioni di lapidi e/o monumenti funebri, ecc.).

Non è un caso come vi siano state ormai numerose leggi regionali che (a prescindere se ciò attenga alla competenza legislativa regionale o meno) hanno introdotto definizioni di “attività funebre”, come comprendenti (almeno) tre componenti di attività. Tra queste, non va dimenticata, per ragioni anche geografiche, la L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 la quale, seppure risenta, al momento, ancora delle previsioni del proprio art. 54, comma 1, definisce l’attività funebre al suo art. 5 il quale, oltretutto, si differenzia rispetto alla generalità delle norme di altre regioni emanate a questo proposito, per il fatto di considerare non solo le tre componenti generalmente altrove considerate, ma estendendole ad un totale di sei. Senza neppure entrare in quali siano le tre oppure (per la regione del Veneto) sei componenti dell’attività funebre quale regionalmente definita, il tratto comune di queste norme regionali consiste nella previsione per la quale l’attività funebre “*comprende ed assicura in forma congiunta*” la prestazione delle componenti date con ciascuna definizione di attività funebre.

Va considerato, tra l’altro e per inciso, come in nessuna delle norme regionali emanate in questa materia, fornisca elementi di specificazione del termine di “onoranza funebre”, oppure di “pompe funebri”, termine la cui specificazione risulterebbe oltremodo opportuna, essendo esso presente, e per derivazione dal diritto dell’Unione europea, all’art. 10, n. 27) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif. (“... 27) le presta-

zioni proprie dei servizi di pompe funebri; ...), se non altro per il fatto che la definizione darebbe sostanza alla fattispecie per cui tale esenzione opera e trova applicazione.

Se, fatte salve le estensioni introdotte dall’art. 5, L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, l’attività funebre è definita come “comprendente” le attività di:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso (e, a volte, anche l’organizzazione delle onoranze funebri),

b) la vendita di casse ed articoli funerari in occasione del funerale;

c) il trasporto di cadavere,

occorre considerare come vi siano componenti che si collocano su piani autonomi. Ad esempio, la c.d. “liberalizzazione” del trasporto funebre attuata con la deliberazione del consiglio comunale oggetto dell’impugnazione, ha riguardo all’attività di trasporto funebre, ma non all’attività di vendita di casse mortuarie ed eventuali altri articoli funebri, che in tutti i casi è sempre stata, e senza ombre di dubbi, un’attività chiaramente di natura commerciale (tanto che considerarla solo “in occasione del funerale”, potrebbe costituire, a certe condizioni, una limitazione rispetto a situazione pre-esistenti). Tuttavia, anche nelle attività di vendita al minuto la pubblicità dei prezzi è, o dovrebbe essere, un obbligo comunque sussistente in capo ai commercianti.

Uno dei fattori di criticità di siffatte definizioni di attività funebre, si pone, proprio in relazione al fatto di “comprendere” assieme attività diverse, consiste nel fatto che l’attività sommariamente definita quale disbrigo di pratiche amministrative costituisce attività soggetta ad autorizzazione di P.S., essendo essa regolata dall’art. 115 T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif. e dal suo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e succ. modif.).

La natura di questa componente dell’attività non muta, né è mutata, per il fatto che mutata l’autorità competente al suo rilascio (in conseguenza dell’art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modif.), né che alla tradizionale autorizzazione rilasciata su istanza, si sia sostituita altre modalità di formazione del titolo per svolgere l’attività (cioè, risulta irrilevante se trovi applicazione l’istituto di cui all’art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.), così come nulla muta – per quanto riguarda la natura – l’avvenuta entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, poiché questi aspetti riguardano solo la “forma” e le modalità per la formazione di un titolo a svolgere una determinata attività, che non incide sulla natura sostanziale di “autorizzazione di P.S.”.

Il fatto che non si sia, qui, in presenza di un’attività commerciale, o economica, è stato ben rilevato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 3072/2009 del 19 maggio 2009 (vedi, anche, la circolare SEFIT n.

2007/AG del 22 giugno 2009), che rende ormai difficile proseguire sulla strada dell'autorizzazione all'attività funebre come comprensiva di più attività, di natura differente, in particolare esponendo le norme regionali emanate a questo proposito, ad evidenti vizi di legittimità costituzionale, esulando la materia della sicurezza pubblica dalle competenze legislative regionali. Per altro, sulla pubblicità dei prezzi per le prestazioni dell'attività di disbrigo di pratiche amministrative, non può ignorarsi come, indipendentemente dal titolo per esercitare l'attività e delle modalità di formazione di tale titolo, si debba tenere presente come l'art. 204 Regolamento al T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e succ. modif. prescriva come nella domanda di licenza (oggi: nella denuncia d'inizio di attività; D.I.A.), debbano indicarsi, tra gli altri, anche la tariffa delle operazioni (cioè, l'elencazione puntuale delle operazioni che ne debbono costituire oggetto e i relativi prezzi per ciascuna di esse), indicazioni che, inoltre, devono essere inserite nella licenza. Dato che oggi il procedimento comporta la D.I.A., l'esemplare di questa, munito della attestazione di assunzione al protocollo dell'amministrazione, riporta già queste indicazioni, con ciò realizzando una pubblicità di queste tariffe. Tra l'altro, da qui discende anche la conseguenza per la quale volendo l'esercente l'attività di cui all'art. 115 T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif., apportare variazioni alle tariffe delle operazioni in tale titolo espone, ricorre l'esigenza della presentazione di altra D.I.A., quanto meno in termini di "aggiornamento" – per queste indicazioni – di quella presentata in precedenza. Non solo, ma il successivo art. 219 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e succ. modif. prevede altresì come il prezzo relativo sia oggetto di annotazione dell'apposito registro delle operazioni.

Emerge quindi come la pubblicità sia autonomamente prevista anche per queste operazioni, cioè per quelle relative all'attività di disbrigo di pratiche amministrative, con la conseguenza che la decisione del T.A.R. che ha dichiarata illegittima la previsione della deliberazione del consiglio comunale delle tariffe dei servizi di trasporto funebre, riguarda in via esclusiva le prestazioni di servizio di trasporto funebre, ma non si estende, né può estendersi, alle tariffe per le operazioni oggetto della D.I.A. sulla base della quale sia svolta l'attività di disbrigo di pratiche amministrative. Del resto, il Comune neppure avrebbe potuto prevedere questo per l'attività rientrante nell'ambito dell'art. 115 T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif., sia per il fatto che ciò esula dalla propria competenza, sia in quanto si tratta di un obbligo già sussistente, per norma dello Stato.

#### 6.e) Sulla fissazione del diritto fisso

Sempre considerando la presenza di equivocità, merita di essere fatto un cenno all'art. 19, comma 2 D.P.R.

10 settembre 1990, n. 285, in cui è previsto un diritto, condizionandolo a due condizioni, la prima consistente nel fatto che il Comune non eserciti il servizio di trasporto funebre dei cadaveri, la seconda che non l'eserciti con diritto di privativa.

Si potrebbe considerare, come taluni hanno avuto modo di fare, che la seconda possa aversi solo una volta che sia realizzata la prima, il che porterebbe alla conseguenza di una sorta d'impossibilità, nei casi in cui il Comune non esercitasse il servizio di trasporto funebre a pagamento (ma si limitasse ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto funebre a carico del bilancio del Comune, fin tanto che sussisteva vigente la disposizione dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Non a caso, vi era stato, in passato, chi avesse considerato tale diritto con il termine di "diritto di privativa", traendone la conseguenza, del tutto superficiale, per cui, una volta cessato l'istituto della c.d. "privativa", non trovasse ulteriore fondamento giuridico la sua previsione. In realtà, la situazione era, ed è, esattamente al contrario, nel senso che è proprio l'assenza dell'operatività dell'istituto della c.d. "privativa" a legittimare il diritto (se non altro, per il fatto che se, accademicamente, sussistesse la privativa, il servizio di trasporto funebre dei cadaveri a pagamento sarebbe esercitato dal Comune e non da soggetti terzi, a ciò autorizzati ("... che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale ...").

Il T.A.R. non cade nell'equivoco, dichiarando come debba essere invece disattesa la censura che si appunta avverso la fissazione del diritto amministrativo per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dagli uffici comunali, ritenendo che tale diritto trovi *congrua giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto funebre, nonché nei costi inerenti la generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio in questione; servizio che, occorre sottolineare, conserva sempre i connotati del pubblico servizio (nonostante l'operata liberalizzazione).*

Se ne ricava il principio per il quale le prestazioni, incluse quelle afferenti all'esercizio di c.d. "pubbliche funzioni", quali tipicamente sono le funzioni di controllo e di vigilanza, e, per questo, assolute in termini di esercizio di funzioni istituzionali, proprie dell'ente locale, costituiscano prestazioni che, ferma restando la loro natura obbligatoria (ed, istituzionale, intenzionalmente ripetendo il termine), sono oggetto di congruo corrispettivo. Potendosi anche aggiungere, che tale corrispettivo risponde alla logica per la quale l'autorizzazione al (singolo) trasporto funebre di cadavere produce una situazione soggettiva a pro dei destinatari, tanti che lisi consideri in relazione al singolo operatore funebre, quanto in relazione ai familiari, quanto ad entrambi, producendo un qualche "utile"

privato e non rispondendo ad un interesse i cui effetti si proiettino sulla generalità della popolazione.

Di particolare rilevanza il fatto che sia stato ribadito, fors'anche *ultra petitem*, come il servizio di trasporto funebre dei cadaveri, a pagamento, conservi sempre i connotati del pubblico servizio (nonostante l'operata liberalizzazione), dato che non è certo la pluralità o l'unicità degli operatori a qualificare come "pubblico" un servizio, quanto la sua natura oggettiva.

7. Il fatto che il T.A.R., Sez. III, con l'anzidetta sentenza n. 2867/2010 del 7 luglio 2010, abbia accolto il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti nella parte in cui censurano la fissazione della tariffa massima dei trasporti funebri e tutti gli oneri comportamentali collegati a tale tariffa e, di conseguenza, abbia annullato le relative determinazioni provvedimenti, mentre abbia rigettato i ricorsi della parte in cui censurano la fissazione di un diritto amministrativo per ogni autorizzazione al trasporto funebre, porta a considerare come possano anche avere trovato accoglimento i ricorsi nelle parti che presentavano, probabilmente, aspetti di criticità in relazione al fatto che troppo spesso vi è confusione sulla natura di questo o quel servizio, così come confusione tra operatori privati od ope-

ratori pubblici (distinzione decisamente *retro*), ma anche approssimazione sulla natura e sulla portata delle regole del mercato e della concorrenza. Per non dire come, troppe volte, manchi la coscienza della natura dell'attività svolta (il caso più tipico è proprio quello delle componenti di attività oggetto dell'art. 115 T.U.L.L.P.S.), che, se presente, forse avrebbe consentito di indirizzare il legislatore verso forme coerenti di regolazione dell'attività funebre, vista complessivamente e non lasciata, tuttora, frantumata in componenti difficilmente riconducibili, allo stato, ad unitarietà.

Per alcuni versi, la sentenza richiama la situazione determinatasi con la precedente decisione del T.A.R. per la regione Lazio, Sez. I-ter n. 7570 del 13 settembre 2003 che, accogliendo il ricorso proposto, ha comportato un effetto di rimessa in pristino di disposizioni che, probabilmente, i ricorrenti miravano a farsi che fossero espunte dall'ordinamento, con la differenza che, nel caso presente, si ottiene una precisa indicazione sulla legittimità dell'assoggettamento ad un qualche corrispettivo di alcune prestazioni, anche di ordine amministrativo e interessanti l'esercizio di funzioni pubbliche, quali quelle autorizzatorie, di vigilanza e controllo, proprie degli enti locali territoriali.

## PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI

TUTTI I PRODOTTI SONO DI NOSTRA FABBRICAZIONE

### LINEA

#### SABIOSAN-BARRIERA®

sacchi e contenitori  
**BIODEGRADABILI**  
conformi alla Legge n° 179  
del 31 Luglio 2002 sullo  
smaltimento dei rifiuti  
urbani da **Esumazione ed**  
**Estumulazione.**

Foderabili internamente  
con sacchi in Mater-Bi®.



Documentazione

## Regione Sicilia – L.R. 17 agosto 2010, n. 18 “Disposizioni in materia di cremazione delle salme e della conservazione affidamento e/o dispersione delle ceneri”

Circolare SEFIT Federutility n. 2515 del 20/09/2010

La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 3 settembre 2010 ha pubblicato la Legge Regionale in oggetto, approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 5 agosto 2010.

In **Allegato 1** si riporta il testo della legge.

In **Allegato 2** si presenta un primo commento, con l'avvertenza che esso risulta, anche per la presenza di richiami e raffronti con altre leggi regionali emanate in materia, nonché per alcuni aspetti altrettanto presenti anche in leggi regionali di altre regioni, interes-

sare gli associati, anche al di fuori dello specifico contesto della Regione Sicilia.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

**L.R. Sicilia 17 agosto 2010, n. 18**

**“Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri”**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA  
la seguente legge:

#### **Art. 1.**

##### **Oggetto e finalità**

1. Al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, la presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.
2. La Regione promuove, attraverso un'adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori.

#### **Art. 2.**

##### **Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri**

1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri e il loro trasporto dall'impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.
2. Le ceneri sono riposte in un'urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
3. L'urna può essere:
  - a) tumulata;
  - b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;
  - c) conservata all'interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati;



d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido.

4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

- a) il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;
- b) il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;
- c) il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.

5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.

### Art. 3.

#### Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in aree private;
- c) in natura.

2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
- b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali.

3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei

proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell'articolo 2.

### Art. 4.

#### Piano regionale di coordinamento

1. In attuazione dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, approva il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, contenente l'individuazione dei bacini di utenza, corredato dalle relative norme di attuazione.

2. Il Piano prevede un'ubicazione degli impianti crematori capace di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

5. La Regione prevede interventi finanziari per favorire la realizzazione di impianti crematori e di cinerari comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Gli interventi finanziari sono, altresì, finalizzati alla realizzazione, all'interno dei recinti cimiteriali, dei 'giardini della memoria', aree destinate alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l'alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti.

7. Le aree di cui al comma 6 sono opportunamente curate dal punto di vista agronomico, per evitare l'insorgenza di inquinamento e l'alterazione dell'equilibrio ecologico del suolo.

### Art. 5.

#### Senso comunitario della morte e spazi per il commiato

1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, ogni comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall'amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.
3. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma associata, di spazi per il commiato.
4. Per spazi per il commiato si intendono luoghi, all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.
5. La realizzazione di spazi per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturenti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 8.
6. Il Piano regionale di coordinamento prevede l'allestimento di spazi per il commiato per ogni nuovo crematorio.

#### Art. 6.

##### Informazione ai cittadini

1. La Regione promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e per favorire la scelta della cremazione. Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, con particolare riguardo all'equilibrio ecologico del territorio e alla tutela dell'ambiente.

#### Art. 7.

##### Cremazione di indigenti

1. Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.

#### Art. 8.

##### Provvedimenti regionali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, definisce:
- le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;
  - le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;
  - i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato;
  - i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.

#### Art. 9.

##### Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440 migliaia di euro per la realizzazione degli impianti crematori e 60 migliaia di euro per le campagne informative, cui si fa fronte a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali.

#### Art. 10.

##### Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 agosto 2010.

LOMBARDO

*Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica* CHINNICI

*Assessore regionale per la salute* RUSSO

## ALLEGATO 2

### Legge regionale (Sicilia) 17 agosto 2010, n. 18

### “Disposizioni in materia di cremazione delle salme e della conservazione affidamento e/o dispersione delle ceneri” (pubblicata in G.U.R.S. n. 39. del 3/9/2010)

Con la L.R. (Sicilia) 17 agosto 2010, n. 18 le regioni e Province autonome che non siano intervenute in materia di cremazione, ed istituti ad essa collegati, risultano, in

ordine alfabetico, Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Molise, Sardegna.

Nel caso della regione Sicilia deve aversi presente il fatto che trattasi di regione a statuto speciale (R. D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2), cioè della regione cui è stato riconosciuto uno Statuto speciale fin prima delle consultazioni elettorali sul referendum sulla forma costituzionale dello Stato e per l'elezione dell'Assemblea Costituente). La regione Sicilia, nei limiti delle leggi costituzionali dello

Stato, ha legislazione esclusiva (art. 14 Statuto, ma si veda anche l'art. 15) in talune materie e, precisamente:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità;

mentre (art. 17), l'Assemblea regionale, nei limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, è legittimata, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

In pratica, l'art. 14 disegna l'ambito delle materie in cui la regione Sicilia ha potestà legislativa esclusiva (con il solo limite dato dalla legislazione di ordine costituzionale), mentre l'art. 17 delinea un ambito di materie per le quali può farsi ricorso a quella che nella (successiva) Costituzione era, ed è (pur nella diversità delle materie), l'istituto della potestà legislativa regionale concorrente, tra l'altro differenziandosi, rispetto alle regioni a statuto ordinario (si evita di fare riferimento ad altre regioni a statuto speciale, per le profonde peculiarità di ciascuno dei diversi Statuti speciali di queste), per il fatto di principi fondamentali determinati con legge (ordinaria) dello Stato, bensì limiti dei principi ed interessi generali cui si

informa la legislazione dello Stato, risultando quindi questa potestà legislativa regionale concorrente anche di maggiore ampiezza.

La L.R. (Sicilia) 17 agosto 2010, n.18 è stata approvata pressoché all'unanimità (54 voti favorevoli, su 54 deputati regionali votanti e 55 presenti), con alcuni emendamenti rispetto al testo licenziato in sede di Commissione e proposti in Assemblea regionale. Il suo testo risulta, per alcuni aspetti, avere fatto riferimento ad istituti più o meno presenti in leggi regionali emanate, nella materia, in altre regioni, ma fin dall'art. 1, comma 1 esso consente di affrontare un aspetto, oltretutto comune alle diverse legislazioni regionali intervenute in materia di cremazione e destinazioni delle ceneri da cremazione, che è quello della titolarità, in capo alle regioni, di intervenire in questa materia, titolarità che sussiste solo in parte, ma non in assoluto. Anzi, per gli aspetti di maggiore rilievo, risulta del tutto carente una potestà legislativa regionale, sia per le regioni a statuto ordinario che per le singole regioni a statuto speciale. Infatti, rimanendo nel testo della L.R. (Sicilia) 17 agosto 2010, n.18, in esso si afferma che essa abbia la finalità di garantire il diritto di disposizione delle spoglie mortali (nel rispetto dei principi fissati nella normativa statale), il che attiene ad aspetti propri del c.d. "ordinamento civile" (come è il qualificare la sussistenza di in diritto individuale di disposizione delle proprie spoglie mortali), che non trova riscontro né nelle materie rientranti nella potestà legislativa della regione, né in quelle che l'art. 17 Statuto individua come possibili materie di potestà legislativa regionale. Per altro, questo tratto – abbastanza comune in pressoché tutte le leggi regionali sin qui emanate in materia – trova *alibi* nell'assunto secondo cui la materia atterrebbe all'ambito dell'igiene e sanità pubblica, il che è vero solo in parte del tutto marginale (a titolo meramente esemplificativo, potrebbe farsi riferimento, con riguardo alla L. 30 marzo 2001, n. 130, all'art. 3, comma 1, lett. c), ma limitatamente in relazione alla definizione dei "luoghi" in cui è ammessa/vietata la dispersione delle ceneri, nonché alla successiva lett. f)), mentre i diversi aspetti che riguardano la cremazione e la destinazione delle ceneri non presentano minimamente alcuna componente riconducibile alla materia dell'igiene e sanità pubblica, in particolare, sempre facendo riferimento all'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130) relativamente all'aspetto autorizzativo, alla volontà del defunto o dei famigliari (e loro forme e modi di espressione e di prova), alla volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, alla titolarità soggettiva a provvedere alla dispersione delle ceneri, al rispetto della volontà del defunto in ordine alla destinazione delle ceneri, cioè alle possibilità di tumulare l'urna cineraria, di interrarla (?), di affidarla ai familiari e relative modalità fino a giungere alla previsione (lett. i) sulla esigenza/necessità di predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato (che diventa un obbligo, in termini di requisiti tecnico-strutturali, per gli impianti di cremazione). Ma tale assunto, equivoco, ha anche altra origine che travalica lo scarso approfondimento (nel cor-

so dei lavori che hanno portato all'approvazione della legge regionale, come risulta dai loro resoconti, vi è stato chi ha usato l'espressione di "inceneritori umani" per riferirsi agli impianti di cremazione ...) a volte presente (fenomeno che interessa un po' tutte le regioni, in particolare quando operino professionalità sanitarie portate a privilegiare alcuni aspetti e non altri) e deriva dal fatto che la L. 30 marzo 2001, n. 130, in funzione di superare possibili ostacoli in sede parlamentare, ha fatto ricorso al rinvio a successive modifiche di norme di rango secondario, che avrebbero dovuto aversi intervenendo su norma regolamentare che, nel passato, aveva avuto origini in contesti di ambito sanitario, anche se tale norme regolamentare (il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) presenti ben poche e scarse norme che hanno effettivamente attinenza con l'ambito della sanità e dell'igiene pubblica, prevalendo norme che attengono a tutt'altri contesti di materia. Si tratta di un aspetto che appare essere una sorta di tratto comune di molte, se non tutte, le norme regionali sin qui emanate in materia.

L'art. 1, comma 2 presenta una previsione che affida alla regione la promozione di un'adeguata formazione del personale addetto ai crematori, aspetto di rilievo e pressoché assente (salva l'eccezione dell'art. 10 L.R. (Piemonte) 31 ottobre 2007, n. 20 che l'estende anche alla figura dei cerimonieri), figura che emerge, inopinata, all'art. 5, comma 5 legge regionale, che è del tutto apprezzabile sotto il profilo degli obiettivi, ma risulta probabilmente sproporzionata, se si consideri il numero degli impianti di cremazione (ed il relativo fabbisogno di personale) presenti nella regione, tanto nella situazione attuale, quanto in una prospettiva futura di realizzazione di altri impianti, alla luce della percentuale di accesso alla cremazione nella regione (negli anni 2007, 2008 e 2009, si sono avute, rispettivamente, 146, 115 e 187 cremazioni nell'unico impianto presente nella regione; considerando il solo 2009, avendo registrato il maggior numero di cremazioni nel triennio, si tratta di un rapporto cremazioni/decessi dello 0,0037755, essendo stati i decessi 49.529 (da confrontare con la media nazionale dello 0,1215)), che non è, come noto, influenzata unicamente dalla presenza, in termini di prossimità, di impianti di cremazione.

Qualche criticità può individuarsi in relazione all'art. 2, comma 1, per il fatto che esso faccia rinvio alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (prevedendone successive modifiche che ben difficilmente potrebbero intervenire, dopo la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anziché a quelle della L. 30 marzo 2001, n. 130: la cosa non è senza effetti. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, come l'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 preveda, in difetto di disposizione testamentaria (o di previa adesione ad una SO.CREM., del coniuge ed in caso di pluralità dei parenti nel grado più prossimo la manifestazione di volontà alla cremazione debba essere espressa a tutti tali parenti, mentre l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) attenua in parte questa previsione considerando la maggioranza assoluta di essi. Dal ché consegue che, in Sicilia, questa parte dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, non

possa essere applicabile (non si considera l'ipotesi di future eccezioni d'illegittimità costituzionale, tenendo conto di come finora alcuna delle leggi regionali emanate in materia se sia stata interessata, né per iniziativa governativa (art. 127 Cost.), né, finora, nell'ordinaria sede giurisdizionale). Tuttavia, se il rinvio alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in luogo di pari rinvio alle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130 potrebbe essere valutato (a certe condizioni) una scelta legislativa, l'ipotesi di scelta non appare molto argomentabile, quando si consideri come questo rinvio riguardi anche l'aspetto della conservazione delle ceneri all'interno cimiteri, in quanto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ammette unicamente la tumulazione dell'urna cineraria oppure la dispersione (così esplicitamente definita) nel cimitero comune, a mente del suo art. 80, comma 6, ipotesi che sono contraddette dal successivo comma 3 del medesimo art. 2, in cui si individua una pluralità di forme concernenti la c.d. "destinazione" delle ceneri debitamente raccolte nell'urna. Infatti questa, oltre che tumulata, può essere inumata, conservata in appositi luoghi nei cimiteri (e, trattandosi di conservazione dell'urna cineraria, non può sfuggire come si tratti, nei fatti, ancora di una tumulazione ...), fino ad essere consegnata ad un affidatario, il quale – per altro – deve essere stato indicato, in vita, dal defunto, inducendo ad una previsione per la quale la scelta dell'affido dell'urna costituisce una prerogativa che spetta in via esclusiva al defunto, ovviamente da operare in vita. In tal modo, l'istituto dell'affidamento ai familiari viene sottratto ad ogni possibilità di richiesta da parte dei familiari stessi, qualora vogliano avvalersene. Ciò solleva, oltretutto, anche altra questione, cioè quella, nell'ipotesi in cui il defunto abbia scelto, in vita, l'affido dell'urna contenente le proprie ceneri, indicando il familiare affidatario, che attiene alla "forza" che tale scelta ed individuazione della persona del familiare affidatario possa avere. Infatti, non può escludersi, quanto meno dal punto di vista accademico, che il familiare indicato come affidatario non intenda, o non possa (il successivo comma 4 richiama all'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.), adempiere a quest'indicazione quale affidatario. Probabilmente, il vincolo che può sorgere da un tale atto di scelta e di indicazione del familiare affidatario sussiste nell'ambito degli affetti, ma deve essere considerato del tutto debole, se non del tutto assente, in termini di obblighi giuridici, dato che non è ammissibile possa aversi che la scelta e l'indicazione fatta, in vita, dal defunto produca l'effetto di determinare obblighi, giuridici, in capo ad un soggetto diverso, pur se familiare. Sempre attorno alla destinazione dell'urna cineraria, merita di essere fatto un cenno alla previsione della sua inumazione (art. 2, comma 3, lett. b), rispetto a cui tale forma di destinazione è consentita alla condizione che sia impiegata urna costituita da materiale biodegradabile: si tratta di una previsione presente anche in altre leggi regionali (art. 3, comma 1, lett. b) L.R. (Campania) 9 ottobre 2006, n. 20 ed art. 4, comma 2, lett. b) L.R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14). Tale previsione presenta alcuni fattori che meritano di essere considerati. A) l'inumazione di ché trattasi richiede che

A) l'inumazione di ché trattasi richiede che sussistano, prima di richiederla, concessioni di aree a sistema d'inumazione, dotate di proprio adeguato ossario (?) (art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, concessioni già sorte, con regolare atto di concessione, nel rispetto dell'immediatamente successivo art. 91), poiché non può farsi ricorso alle fosse d'inumazione considerate dall'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto destinate queste ad accogliere in via esclusiva feretri; B) anche in presenza di concessioni di aree per l'impianto di campi ad inumazione, in ogni caso l'inumazione dell'urna non può avvenire utilizzando una fossa in cui sia stato accolto un feretro, stante il divieto di cui all'art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; C) questa forma di conservazione non è una conservazione, per il vincolo dell'uso di urne composte in materiale biodegradabile, ma una peculiare forma di dispersione delle ceneri. Infatti, proprio il vincolo dell'impiego di urne costituite in materiale biodegradabile, fa sì che, alla scadenza della concessione dell'area, non sia rinvenibile alcunché, essendosi (se effettivamente in materiale biodegradabile) l'urna alterata e le ceneri disperse nel terreno.

Quest'ultima considerazione induce a considerare la necessità, forse anche imprescindibile, che ai familiari che scelgano questa modalità di destinazione dell'urna sia data, fin dal momento iniziale, precisa informazione sul fatto che essa costituisce una peculiare forma di dispersione, in quanto, qualora questi avessero il convincimento di una funzione conservatrice dell'inumazione, alla scadenza della concessione, potrebbero dolersi di ritenuti comportamenti indebiti, magari anche richiedendo indennizzo per ritenute "male pratiche" da parte del comune, titolare della demanialità del cimitero. Certo, sarebbe stato preferibile che, già in sede di testo legislativo, fosse stato esplicitato come questa modalità di destinazione delle ceneri abbia natura di una forma particolare di dispersione e non certamente di conservazione dell'urna cineraria. Per altro, tale precisione sembra non avere neppure preso in considerazione un altro aspetto, quello sul "carico" di ceneri così disperdibili per metro quadrato, sottovalutandosi come la dispersione sul (e, nel caso, "nel") terreno di ceneri produca effetti di alterazione della struttura del terreno stesso. Si tratta di aspetti su cui non vi sono molti studi in Italia, mentre all'estero vi sono stati alcuni, per la verità non numerosissimi, studi sul "carico" per metro quadrato delle ceneri oggetto di dispersione. Si tratta di aspetti di ordine evidentemente ambientale che non avrebbero dovuto essere sottovalutati, spese se si consideri come il vincolo dell'impiego di urne cinerarie costituite in materiale biodegradabile sembrerebbe avere motivazioni proprio dotto il profilo ambientale. Ovviamente, le precedenti considerazioni non attengono solo a questa disposizione della legge regionale, ma co-interessano le analoghe disposizioni delle due leggi regionali sopra richiamate, aventi analogo contenuto.

Il rinvio all'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. fatto dal comma 4, consente di ricordare come esso consideri come "le urne cinerarie contenenti i residui

della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o tempi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione". Trascorrendo la collocazione nei cimiteri o in tempi appartenenti ad enti morali (oltretutto anche questi comunque all'interno dei cimiteri, in aree avute in concessione, non potendosi avere tali istituti al di fuori dei cimiteri, in quanto le cappelle gentilizie (art. 104 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) possono sussistere unicamente in capo a famiglie ed in nessun caso, in capo ad enti), il riferimento ai colombari privati merita qualche approfondimento. Infatti, questi colombari, quali "luoghi di conservazione" delle urne cinerarie al di fuori dei cimiteri, devono presentare caratteristiche consistenti nella a) destinazione stabile a questa finalità, b) presentare caratteristiche tecnico-costruttive idonee ad assicurare la garanzia contro ogni profanazione (come potrebbe aversi in caso di, eventuale quanto accidentale (ovviamente, per quanto umanamente possibile dovrebbe considerarsi anche la profanazione intenzionale, aspetto per altro non sempre assicurabile in assoluto, richiedendosi almeno condizioni di ordinaria diligenza), sversamento ecc.). Dal ché deriva che la consegna dell'urna richieda il previo accertamento della disponibilità di un tale colombaro privato (senza neppure entrare nel merito delle procedure di predisposizione, e relativi titoli, quando realizzando fuori dai cimiteri; rileva solo che prima dell'affidamento e della consegna dell'urna cineraria sia comprovata, tendenzialmente in termini documentali, la sua disponibilità effettiva, nonché la sussistenza delle caratteristiche prescritte), ma ciò va correlato, logicamente, con il fatto che, in ogni caso, deve esservi stata una scelta del defunto, effettuata in vita, nonché l'indicazione del familiare affidatario. Si tratta di aspetti che sono necessariamente tra loro correlati e che costituiscono, o possono costituire in prospettiva, dei limiti al ricorso all'istituto dell'affidamento delle urne a familiari.

Il comma 7 dell'art. 2 riproduce sostanzialmente l'art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per cui potrebbe risultare *inutiliter datum*: anche se l'obbligo, in capo ai comuni, di disporre del cinerario comune in ciascun singolo cimitero sussiste, almeno dal punto di vista formale, cioè della disposizione normativa, sussiste fin dal 27 ottobre 1990, con esso tale obbligo (per tutti i comuni e, al loro interno, per ciascun cimitero) viene a sorgere, in regione Sicilia, non più sulla base di norma di rango secondario, ma di norma di rango primario. Va osservato, per altro, come nella pratica non sempre tale disposizione risulti essere stata oggetto di applicazione, e non per inadempimento alla norma, quanto, spesso, per motivazioni di ordine materiale, cioè per la dimensione della "domanda" di fruizione del cinerario comune. Certamente, potrebbero avere avuto rilievo anche altri fattori, come (es.) i possibili costi di realizzazione, che tendenzialmente si ritiene possano costituire un fattore del tutto secondario, potendosi realizzare il cinerario comune anche senza particolari, o rilevanti, oneri, tenendosi piuttosto maggiormente probabile che l'abbastanza rarefatta presenza dei cinerari comuni possa essere maggiormente

essere stata dovuta all'aspetto precedentemente indicato, relativamente alla scarsa "domanda". Comunque, sia, qualora fosse richiesta tale forma di dispersione, il comune non potrebbe sottrarsi da provvedere alla realizzazione e nei tempi necessari per consentire l'accoglimento della richiesta, in conseguenza diretta ed immediata all'accoglimento dell'urna nel cimitero. Per altro, il cinerario comune non è oggetto di utilizzo unicamente in caso di richiesta da parte dei familiari, ma, altresì, ogni qual volta i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione per le ceneri. Non si entra nel merito delle modalità di realizzazione del cinerario comune, anche se l'indicazione della costruzione in lamiera sembra poter sollevare alcune perplessità, in termini di limitazione (oltre che sommarietà terminologica) delle possibili soluzioni tecnico-costruttive.

L'art. 3 è dedicato alla dispersione delle ceneri, pur prevedendo, nella rubrica, l'istituto dell'affidamento (segno residuale della previsione elaborata in Commissione ed emendata in Assemblea regionale), di cui si fa cenno all'ultimo comma, prevedendo che quando non vi sia affidamento, consegua, per *default* (in qualche modo contraddicendo la previsione dell'art. 2, comma 7), il conferimento nel cinerario comune. Con questa previsione, si formulano alcune soluzioni alle problematiche già evidenziate che possono derivare dall'istituto dell'affidamento a familiare delle urne, istituto che opera esclusivamente per scelta effettuata, in vita, dal defunto, incluso quanto riguarda l'indicazione del familiare affidatario. In altre parole quando, per qualsiasi motivo, questa scelta e quest'indicazione non siano osservate, si determina l'effetto "automatico", per così dire, della dispersione delle ceneri nel cinerario comune, che, a certe condizioni, potrebbe essere stata proprio quanto il defunto, nell'operare la scelta dell'affidamento, intendeva evitare, e, in ogni caso, determinando una contraddizione (violazione?) della finalità della legge regionale, esplicitata all'art. 1, comma 1, come quella di garantire il diritto di ciascuno di disporre delle proprie spoglie mortali, dato che una destinazione "automatica" contraddice l'affermazione sulla sussistenza di un tale "diritto".

L'art. 4, affermando di voler attuare l'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 (il cui termine di adempimento era di 6 mesi, cioè andava, a rigore, osservato entro il 3 novembre 2001), individua un ulteriore termine (sempre di 6 mesi, dall'entrata in vigore della legge regionale, destinata (art. 10) ad entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.R.S.) per l'approvazione di un Piano regionale di coordinamento per la realizzazione, da parte dei comuni, dei crematori, in relazione a bacini di utenza, con proprie norme di attuazione. Se si considerano i dati del ricorso alla cremazione nella regione Sicilia, probabilmente un piano poteva anche essere definito nei termini temporali individuati dalla L. 30 marzo 2001, n. 130, dato che, probabilmente, anche solo la realizzazione di un altro impianto di cremazione non risponderebbe a criteri di economicità, salvo, forse, non tenere presenti gli aspetti connessi alle distanze geografiche,

che, il ché, per altro, contraddirebbe con l'obiettivo dell'art. 4, comma 2 di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato, dato che una prossimità geografica andrebbe a scapito dei costi unitari di ciascuna cremazione (costi per il comune gestore, dato che per gli utilizzatori le tariffe non possono eccedere quelle massime determinate in applicazione dell'art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130. Certamente, la regione Sicilia, esercitando la potestà legislativa propria per effetto dell'art. 14 Statuto, potrebbe, con atto legislativo, determinare autonomamente, discostandosene, tariffe per la cremazione che assicurino, oltre che la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario e l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito, anche di tenere conto dell'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio, nonché un'adeguata della remunerazione del capitale investito, che risulti coerente con le prevalenti condizioni di mercato, ipotesi che appare ben poco realistica in relazione all'impianto dell'art. 4, comma 2, dati che esse, in termini unitari, risulterebbero ben diverse e, proprio per la dimensione regionale della "domanda", attuale e prevedibile nel medio-lungo periodo, risultando largamente superiori. Per altro, proprio nell'art. 4, comma 2 si evidenzia una contraddizione, laddove prevede una disciplina per la realizzazione dei cinerari comuni, quando in precedenza (art. 2, comma 7) ne è già stata definita l'obbligatorietà per ciascun singolo cimitero e (art. 2, comma 8) definite alcune caratteristiche tecnico-costruttive. Nell'art. 4, comma 3, ultimo periodo, è presente l'esclusione dal ricorso ad impianti mobili di cremazione, previsione probabilmente mutuata dall'art. 4, comma 4 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., nonché dall'art. 4, comma 4 L.R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 e succ. modif., esclusione che forse non è stata, in queste disposizioni, approfondita più di tanto.

I commi 5 e 6 della legge regionale prevedono interventi finanziari da parte della regione Sicilia per favorire la realizzazione di crematori e cinerari comuni (per altro obbligatori, dall'entrata in vigore della legge in ogni cimitero, ove non si voglia considerare come tale obbligo sussiste fin dal 27 ottobre 1990 ...), che trova riscontro nella norma finanziaria del successivo art. 9, la quale considera solo la realizzazione degli impianti di cremazione, ma non la realizzazione dei cinerari comuni, che o verranno finanziati con altre fonti o rimarranno non finanziati, al momento. Finanziamenti sono previsti, con medesime considerazioni in relazione al successivo art. 9, per la realizzazione di c. d. "giardini della memoria" negli ambiti cimiteriali, per le quali sono previste particolari cure e modalità, anche culturali, con una formulazione che appare non del tutto approfondita.

L'art. 5 riprende, anch'esso, da altre leggi regionali (Toscana, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, ) il concetto del c.d. "senso comunitario della morte", estendendolo agli

spazi per il commiato. A parte la constatazione di come parlare di senso comunitario della morte contraddica le impostazioni che vedono la sussistenza di diritti individuali, od individualistici (a volte, anche esasperatamente tali, come è nel caso della dispersione delle ceneri o dell'affidamento delle urne ai famigliari, specie nella impostazione adottata in questa stessa legge regionale), si evidenzia come sia imposto ai comuni (a ciascun comune, oppure anche in ciascun singolo cimitero nel comune ?) l'obbligo che, all'interno dei c.d. "giardini della memoria" (che, in questo modo diventano, implicitamente, un obbligo alla cui realizzazione tutti i comuni (se non in tutti i cimiteri, come sembrerebbe) sono tenuti a provvedere), sia reso disponibile un "archivio informatico" recante la biografia del defunto, oltretutto collocato in adiacenza al cinerario comune (con ch , implicitamente, deriva anche che i c.d. "giardini della memoria" siano essi stessi adiacenti al cinerario comune, con una palese limitazione della progettualit  dei comuni, in sede di definizione, od aggiornamento, dei propri P.R.C. (piani regolatori cimiteriali). Ma potrebbe anche vedersi una doppia vincolativit  dal punto di vista delle allocazioni, in quanto tale "archivio informatico"   "in seno" al "giardino della memoria e, altrettanto, "adiacente" al cinerario comune.).

Se l'istituto del c.d. "senso comunitario della morte"   presente anche in alcune altre leggi regionali, generalmente prevedendo targhe o indicazioni dei dati anagrafici defunti e comunque relativamente a quanto abbiano fatto ricorso alla dispersione delle ceneri o all'affidamento a familiari dell'urna cineraria, qui tale "archivio informatico" si estende a tutti i defunti, quale ne sia la pratica funeraria a cui abbiano fatto ricorso, e i dati anagrafici sono dilatati alla biografia di ciascuno di essi, prevedendosi l'inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall'amministrazione comunale, inserzioni che sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di una apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali. In pratica, sembrerebbe enuclearsi una sorte di "cimitero virtuale", di cui non mancano sperimentazioni proposte da *soft-ware houses*, con vari ordini di qualit . Da un lato dovrebbe considerarsi la facoltativit , per i familiari, per l'utilizzo di questo archivio informatico, dall'altro si osserva come le procedure d'inserimento appaiano fortemente strutturate, probabilmente superando elementari criteri di proporzionalit  e, infine, l'incoerenza tra una concezione, almeno tendenziale, verso un c.d. "cimitero virtuale" con il fatto che tale "archivio informatico"   vincolato nella sua localizzazione al fatto di essere "in seno" ai "giardini della memoria" e all' "adiacenza" al cinerario comune.

Un'effettiva virtualit  supererebbe queste logiche di localizzazione. Va altres  tenuto presente come, ai fini della sua messa a disposizione degli utenti, divenga necessario disporre del relativo *hard-ware*, cosa che potrebbe richiedere posa di cavi per le relative connessioni (anche se non possono escludersi connessioni *wire-less*) e quanto altro necessario (compreso quanto necessario in termini di protezione dagli agenti atmosferici (tralasciando la

possibile esposizione ad atti vandalici, non escludibile a priori)), quando, realisticamente, spesso gli uffici dei cimiteri (almeno, nei cimiteri dotati di un ufficio) siano frequentemente ancora sprovvisti di apparecchiature informatiche per la gestione degli eventi e delle operazioni cimiteriali e loro registrazioni.

I commi 3, 4, 5 e 6 considerano gli spazi del commiato, prevedendoli (quanto meno) per ogni nuovo crematorio, ma anche, come linea di tendenza, in forma maggiormente diffusa sul territorio regionale, con la loro realizzazione da parte dei comuni che vi possono provvedere anche ricorrendo a forme associative. Il ch  potrebbe lasciare prevedere scenari che vedano una diffusione di fenomeni di trasporti di feretri, decorso il periodo di osservazione e debitamente seguita la chiusura degli stessi, dal luogo di decesso al luogo sede dello "spazio del commiato" (specie quando realizzato attraverso forme associative) e successivo trasferimento dei feretri nel cimitero in cui debbano essere ricevuti. Per altro, va segnalata l'importanza del comma 5, per il quale la realizzazione degli "spazi per il commiato" comporti (si noti il termine utilizzato) il servizio di un cerimoniere, oltretutto adeguatamente formato (il ch , in parte, riporta a richiamare quanto gi  osservato in precedenza in relazione all'art. 1, comma 2, con la differenza che la formazione dei cerimonieri esula dalle funzioni di promozione attribuite, dalla legge regionale, alla regione stessa ... solo che i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato sono individuati, contraddittoriamente, all'interno del contesto dei provvedimenti regionali considerati al successivo art. 8.

L'art. 6 riguarda l'informazione ai cittadini, norma anche questa spesso presente in leggi regionali di altre regioni in materia di cremazione ed istituti connessi, rispetto a cui si deve, riprendendo considerazioni gi  fatte con riferimento ad altre leggi regionali, constatare come si sia in presenza di una inutile duplicazione di un obbligo gi  sussistente per effetto dell'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130, e sussistente dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 maggio 2001. Per altro, se nella norma statale sopra citata (e non abrogata), tali obblighi d'informazione riguardavano i medici che constatavano il decesso, nonch  i comuni, la regione Sicilia aggiunge rispetto a questi obblighi, non modificati, aggiunge la previsione di assumersi il compito di promuovere campagna informative, oltretutto coerentemente oggetto di finanziamento da parte della norma finanziaria di cui al successivo art. 9, volte a diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e, dichiaratamente, per favorire la cremazione.

L'art. 7 costituisce mera riproposizione della previsione dell'art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, nonch  delle altre disposizioni che da questa discendono.

Con l'art. 8 si attribuisce alla Giunta regionale la definizione di alcuni aspetti, con provvedimenti da emanare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale, cio  entro lo stesso termine per l'adozione

del Piano regionale di coordinamento di cui al precedente art. 4.

L'oggetto di tali provvedimenti regionali concerne

a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;

b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;

c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato;

d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.

Probabilmente rispetto alla questione della rimozione delle protesi, come specificate, potrebbe essere stato sufficiente prevederne, anche non norma di rango regolamentare, la rimozione, dato che le modalità della stessa attengono ad aspetti di operatività. Invece, per le modalità di tenuta dei registri cimiteriali, pur dovendosi apprezzare la tendenza ad elementi di uniformità, si rileva che si tratta di aspetti che rientrano nell'ambito dell'autonomia dei comuni, tenendo conto anche dell'art. 15, comma 2 Statuto regionale, nonché delle L.R. (Sicilia) 15 marzo 1963, n. 16, 6 marzo 1986, n. 9, 11 dicembre 1991, n. 48, 23 dicembre 2000, n. 30.

Un cenno meritano i provvedimenti considerati alla lett. d), in quanto si tratta di definire il livello minimo, quanto meno, per l'attuazione sia dell'art. 7 L. 30 marzo 2001,

n. 130, sia dell'art. 6 della legge regionale qui a riferimento. Per altro, non si può osservare come la definizione dei "costi medi" delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri non sia agevolmente conoscibile, in quanto alcune componenti sono sempre e comunque conoscibili (come è il caso delle tariffe stabilite per i servizi pubblici, per la cremazione, per le concessioni cimiteriali e simili), ma non sono altrettanto conoscibili per quanto riguarda i prezzi praticati da soggetti di diritto privato per quanto riguarda le prestazioni, forniture e servizi che si svolgono in termini di mercato, come è il caso dei costi di fornitura dei feretri, delle casse in zinco (quando necessarie, delle altre componenti, anche decorative, dei feretri, i trasporti funebri, i noleggi per gli allestimenti delle c.d. camere ardenti, i necrologi, le forniture floreali, le partecipazioni di lutto e tutte le altre forniture, prestazioni, anche di personale, e servizi, inclusi i corrispettivi per i servizi prestati dagli operatori privati. La previsione potrebbe essere realistica se limitata alle tariffe per prestazioni di servizio pubblico per concessioni ed operazioni cimiteriali, per prestazioni proprie delle ASL, ecc., ma non per i "costi", seppure "medi", del complesso delle varie componenti cui la famiglia è chiamata a far fronte in occasione dell'evento luttuoso. Per non considerare come alcuni costi intervengano in momenti ben lontani da quello del lutto (esempio, tipicamente, gli oneri per l'estumulazione e la successiva inumazione (o, cremazione) dovuti alla scadenza della concessione di sepolcri a tumulazione, quando sia stata, a suo tempo, richiesta tale pratica funeraria).



**Come  
affrontare  
le cose  
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



**euro.act s.r.l.**

Via Valle Zavalea, 22  
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [contatti@euroact.net](mailto:contatti@euroact.net)

**Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.**



Documentazione

## Circolare ministeriale del 18 novembre 2010, avente ad oggetto lo stress lavoro correlato

Circolare SEFIT Federutility n. 2596 del 30/11/2010

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale Tutela Condizioni Lavoro, ha diffuso la circolare n. 15/SEGR/0023692 del 18 novembre 2010, riportata in **Allegato 1**, concernente l'approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1-bis D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif.).

In **Allegato 2** si fornisce una breve sintesi.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

**Ministero del Lavoro "Circ. 18 novembre 2010, approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i."**

Giovedì 18 Novembre 2010 16:27

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro*

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Partenza – Roma, 18/11/2010  
Prot. 15 /SEGR / 0023692

**Oggetto: Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislati-**

**vo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni**

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

***Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1 bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)***

### Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento

L'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato D.Lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all'articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell'obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all'interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

### Definizioni e indicazioni generali

Lo stress lavoro-correlato viene descritto all'articolo 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 – così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – quale “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1). Nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di

stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

È, quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discenda la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc).

### Metodologia

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibili numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

1. EVENTI SENTINELLA quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).

2. FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

3. FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e/o i RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

#### Disposizioni transitorie e finali

La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.

Allo scopo di verificare l'efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l'opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla pubblicazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione consultiva.

I datori di lavoro che, alla data di approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 – così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l'indagine ma sono unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.

Tanto si segnala, anche tenendo conto della rilevanza del documento ai fini degli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da lavoro, con invito a garantire la massima divulgazione delle indicazioni di cui all'oggetto.

Il Direttore Generale

Della tutela delle condizioni di lavoro (Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)

**ALLEGATO 2****Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, Lettera circolare n. 15/SEGR/0023692 del 18 novembre 2010**

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il 17 novembre 2010, il testo delle indicazioni per la valutazione dello *stress* lavoro-correlato.

Come noto, in sede di valutazione dei rischi, si deve tenere conto anche dei rischi che possano sorgere da quello che è definito come *stress* lavoro-correlato (aspetto che costituisce parte integrante della valutazione dei rischi e da descrivere nel relativo Documento di Valutazione dei Rischi), la cui individuazione può presentare difficoltà operative, anche per quanto riguarda le metodologie, da parte dei datori di lavoro, consulenti ed organi di vigilanza.

La definizione dello *stress* lavoro-correlato trova la propria fonte nell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, condizione che fa sì che alcuni non si sentano in grado di corrispondere alle richieste od aspettative,

La valutazione dei rischi da *stress* lavoro-correlato richiede una valutazione preliminare, qualificata quale necessaria, ed una successiva, eventuale da porre cioè in essere qualora si evidenzino elementi di tale rischio.

Nella valutazione preliminare (necessaria, come visto) vanno presi in considerazione alcuni indicatori, articolabili in tre gruppi, a) eventi sentinella, b) contenuto del lavoro, c) contesto del lavoro.

Qualora emergano elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato, andranno individuati e pianificata l'adozione degli interventi correttivi ritenuti, nelle

singole situazioni, opportuni. La scelta della strumentazione di rilevazione dei rischi da *stress* lavoro-correlato è, nei fatti, rimessa all'autonoma determinazione del datore di lavoro, il relazione alla specifica metodologia di rilevazione concretamente applicata.

Rilevante l'indicazione, finale, per cui la data del 31 dicembre 2010, ai fini dell'adempimento dell'obbligo debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione (necessarie e, se del caso, eventuali), attività la cui programmazione nel tempo (e di conclusione) va rappresentata nel Documento di Valutazione dei Rischi; per altro, la programmazione temporale costituisce fattore di valutazione da parte degli organi di vigilanza.

Nelle situazioni in cui le attività di valutazione siano già state poste in atto, non si rende necessaria una loro reiterazione, ma unicamente un loro aggiornamento in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Merita di essere segnalata l'importanza di tali valutazioni, dato che la specificità delle attività nel settore funerario (funebre, di cremazione, cimiteriali), presenta un complesso di prestazioni che possono costituire elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato (ad esempio, per il contatto con i familiari in lutto e con il corpo del defunto, oppure alle operazioni di esumazione od estumulazione e simili, ma non solo a questi fattori).



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS® BIOFUN


Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



### THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




### THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Attualità

## Attività necroscopica e gestione del rischio

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

L'errore è ineliminabile in qualsiasi attività umana: si deve cercare di ridurlo, specie nei campi dove può avere gravi conseguenze, come nella sanità. I metodi per intervenire fanno parte della cosiddetta "gestione del rischio": sono molto articolati, ma si basano essenzialmente sulla segnalazione degli errori, anche quando non si sono concretizzati in un danno, e sulla individuazione delle condizioni organizzative che possono averli favoriti.

Sto semplificando al massimo, per giungere al punto che mi interessa.

Il Ministero della salute ha indicato una serie di eventi, denominati "eventi sentinella", che devono fare riflettere sul modo in cui viene effettuata una prestazione. Sono tutti relativi all'attività clinica<sup>(1)</sup>. La gestione del rischio è pertanto un metodo ancora estraneo all'attività necroscopica, dove gli sbagli, a quanto pare, non esistono. Possibile?

Magari dobbiamo cominciare anche noi a porci dei dubbi. La polizia mortuaria, inclusa la parte necroscopica, è un mondo isolato: lo rimarrà fino a quando non ci sarà un confronto di esperienze, compresi gli errori. Bisogna muovere i primi passi: cerco di farlo con il presente articolo, che prende l'avvio da una circolare della mia Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) e si conclude con un caso che mi è capitato.

<sup>(1)</sup> La lista degli eventi sentinella individuati dal Ministero risale al marzo del 2008. Riporto alcune voci, a scopo esemplificativo: reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità del gruppo sanguigno, morte o grave danno per errori in terapia farmacologica, morte materna correlata al parto, suicidio o tentativo di suicidio di paziente in ospedale, morte o grave danno per caduta di paziente ecc.. Come si può notare, ci sono voci relative non necessariamente ad errori ma comunque ad avvenimenti che devono mettere in allarme, imponendo una verifica dell'assistenza offerta in una determinata struttura. Esistono inoltre procedure regionali per la gestione del rischio clinico, che prendono in considerazione anche eventi potenziali o minori, precisando le modalità di segnalazione e di successiva attivazione.

### Comunicazioni criptiche

Leggere dietro le righe delle circolari aziendali è un'arte. Quando non si capisce bene il motivo per cui dall'alto hanno preso carta e penna è segno che qualcosa è andato storto.

La nota del Direttore del Presidio Ospedaliero di ... ha per oggetto il riscontro diagnostico. È formata da quattro pagine. Le prime due e la prima parte della terza sono dedicate all'importanza del riscontro diagnostico. Vengono citati i riferimenti normativi che precisano quali figure possono richiedere il riscontro diagnostico e con quali motivi. C'è un riepilogo dei riscontri diagnostici effettuati nei presidi ospedalieri aziendali negli ultimi quattro anni, con le percentuali rispetto al totale dei decessi: percentuali basse. Un inciso: la nota è inviata ai direttori di Anatomia Patologica (cioè alle unità incaricate del riscontro diagnostico) e per conoscenza ai direttori degli altri presidi ospedalieri, del Dipartimento di Prevenzione e dell'U.O. di Medicina Legale. Si parla agli uni e lo si fa sapere agli altri: il messaggio è che gli uni e gli altri devono marciare allineati. Torniamo alla nota. Dopo la lunga parte introduttiva, c'è la novità: il Direttore di Presidio Ospedaliero viene inserito tra coloro che possono richiedere il riscontro diagnostico, "quasi a sostituzione di una funzione che non è stata eseguita dal Direttore di U.O., Dirigente di dipartimento o Dirigente Medico che ha in cura il caso".

Primo indizio: una funzione non è stata eseguita, ecco perché il Direttore è sceso in campo.

Siccome il Direttore di Presidio Ospedaliero è abitualmente estraneo al flusso di documenti legati all'attività necroscopica, viene disposto "che i medici legali e i medici di Direzione si consultino quotidianamente sulle schede di morte al fine di valutare la necessità di richiedere i riscontri necessari sulle tre sedi ospedaliere".

Attenzione al passaggio seguente: "La richiesta di riscontro ... non è da concordarsi, o da negoziare in vari passaggi informali e con interlocutori diversi, ma da richiedersi al Direttore dell'Anatomia Patologica".

*con disposizione, onde evitare che vi siano disagi circa la sua effettuazione*". Traduzione: sarà anche bello ricercare la concordia e l'armonia, però ci sono dei ruoli da rispettare e chi riceve una richiesta non deve mettersi a discutere, deve eseguire.

Sull'inconveniente che ha portato alla diramazione della circolare il Direttore tace: c'è peraltro un accenno, alla fine, laddove si spiega che l'intervento dell'autorità giudiziaria per il disseppellimento di un cadavere evidenzia un errore, assimilabile a quelli che si cerca di evitare nell'ottica della gestione del rischio. Riassumendo: c'è stato un disseppellimento di cadavere, lo si poteva evitare, non deve più succedere, a tal fine vengono modificate le procedure aziendali in tema di riscontro diagnostico.

Io non so cosa è avvenuto, quindi non posso parlarne. Posso inventarmi un caso. Come si legge nei titoli di coda dei telefilm americani, *"ogni riferimento a fatti realmente accaduti è puramente casuale"*.

### **Nessuno ha sbagliato, tutti hanno sbagliato**

Legionellosi: una malattia insidiosa, che per la maggior parte degli individui provoca una noiosa febbre, ma che in alcuni soggetti con difese immunitarie deboli risulta grave o addirittura mortale. La Legionella Pneumophila (nome scientifico dell'agente batterico) si annida nelle condutture idriche. Il contagio avviene per via respiratoria, quando c'è formazione di aerosol. Tipica la trasmissione con impianti di aria condizionata o con docce. Il pericolo ha convinto Stato e Regioni ad elaborare approfondite linee guida. Ad ogni denuncia di legionellosi parte immediatamente un'inchiesta epidemiologica ed ambientale affidata ai servizi di Igiene Pubblica. Se la persona colpita ha soggiornato nelle due settimane precedenti in un albergo, l'inchiesta deve verificare la responsabilità da attribuire al soggiorno alberghiero. Per stabilire il rapporto di causalità non basta avere isolato la legionella nella doccia della stessa camera in cui ha soggiornato il paziente o nell'impianto di condizionamento: occorre anche trovare la corrispondenza di specie e sierogruppo di legionella. Ce ne sono decine di tipi. La tipizzazione della legionella isolata nei campioni ambientali è facile: più difficile la tipizzazione della legionella che ha colpito il paziente, perché non sempre i campioni di broncolavaggio consentono al laboratorio di sviluppare una coltura adeguata. Ai fini della diagnosi, cioè dell'unica cosa che giustamente interessa ai clinici, la coltura (con i suoi tempi lunghi) serve relativamente: c'è un metodo rapido di diagnosi basato sulla ricerca del cosiddetto "antigene solubile urinario". L'esame colturale con successiva tipizzazione è importante soprattutto per le indagini volte a precisare la fonte del contagio: un obiettivo, lo ripeto, non prioritario per l'attività clinica. Se il paziente muore, ed il laboratorio non ha effettuato la tipizzazione, l'unica

risorsa residua è l'esame del tessuto polmonare mediante riscontro diagnostico od autopsia giudiziaria.

Stringiamo. Un signore anziano viene ricoverato in ospedale per febbre ed interessamento delle basse vie respiratorie. Con l'esame dell'antigene urinario viene fatta diagnosi di legionellosi. Parte l'indagine affidata al Servizio di Igiene Pubblica: si scopre che il paziente nei giorni precedenti ha soggiornato in un albergo. Si procede al campionamento nella rete idrica dell'albergo, con esito positivo per la presenza di legionella. Nel frattempo il paziente muore senza che il laboratorio ospedaliero sia riuscito a sviluppare la coltura dal broncolavaggio e ad effettuare la tipizzazione. Cominciano i guai.

Il medico necroscopo, in questo caso il medico legale incaricato dalla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero, non invia segnalazione all'autorità giudiziaria: ritiene di non avere sufficienti elementi per ipotizzare un reato.

Anche se la salma non è a disposizione dell'autorità giudiziaria si sa ugualmente che non può essere tranquillamente avviata a sepoltura: quella ricerca fallita da vivo dovrà essere fatta da morto. Questo lo sa il Servizio di Igiene Pubblica, che però non ha l'autorità per disporre il riscontro diagnostico<sup>(2)</sup>.

La palla è in mano ai medici del reparto in cui è avvenuto il decesso: tocca a loro decidere se disporre o meno il riscontro diagnostico. Dal punto di vista clinico la causa di morte è chiara, quindi inizialmente i medici di reparto non ritengono opportuno avviare ulteriori accertamenti: il Servizio di Igiene Pubblica li avverte che invece è indispensabile, anche se per motivi non attinenti alla clinica. Il reparto collabora ed invia all'Unità Operativa di Anatomia Patologica la richiesta di riscontro diagnostico: il direttore di tale unità la giudica una richiesta impropria, data la mancanza di dubbi sulla causa di morte. Tutte cose viste e riviste: siamo di fronte alla difesa del territorio da presunte invasioni di campo. La domanda è già arrivata ad Anatomia Patologica: nessun problema, viene "spontaneamente" ritirata dal reparto che l'aveva spedita.

Il cadavere viene chiuso in cassa e seppellito. A morto sepolto entra in scena l'autorità giudiziaria, su esposto dei familiari. L'informazione che serve è la tipizzazione della legionella che ha causato la morte. L'informazione manca: l'autorità giudiziaria dispone l'estumulazione straordinaria e l'autopsia. È il brutto finale di una vicenda in cui nessuno ha formalmente sbagliato, in cui qualcuno si è strumentalmente attaccato ad una applicazione letterale del Regolamento di

<sup>(2)</sup> Art. 37, co.4 D.P.R. 285/90: *"Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo ..."*. Sui cadaveri di persone decedute a domicilio, non in ospedale.

polizia mortuaria ed in cui tale regolamento ha mostrato dei limiti.

Dire che il sistema nel suo complesso non ha funzionato può sembrare deresponsabilizzante, ma è così. Inutile cercare a tutti i costi un colpevole. Molto meglio evitare che l'errore si ripeta.

Ho descritto un caso (quasi) inventato: veniamo ad un caso che mi ha visto coinvolto e che avrebbe benissimo potuto evitare in un errore.

### Dietro ad una firma

La collega della Direzione Sanitaria dell'Ospedale di ... mi contatta nel tardo pomeriggio. È nuova, si trova alle prese con un problema delicato. Nel suo ospedale è morto un paziente, da tempo ricoverato. I familiari hanno chiesto il trasporto di salma nella camera mortuaria di un'altra città: serve pertanto l'autorizzazione rilasciata dall'ospedale <sup>(3)</sup>, attestante che non vi sono problemi legati a malattie infettive e che non c'è sospetto di reato. I familiari intendono poi cremare il cadavere, quindi occorre la certificazione ex art. 79 co.4 D.P.R. 285/90 <sup>(4)</sup>. Il problema è rappresentato dal fatto che in cartella clinica c'è un esame inquietante: positività all'antigene urinario della legionella. Perciò, deduce la collega, il paziente è morto per legionellosi e può averla contratta solo in ospedale, vista la durata del ricovero. Mi chiede un consiglio. Le dico di non prendere decisioni frettolose: la situazione che ha prospettato è scabrosa, risulterebbe l'obbligo di controlli immediati in ospedale e di accertamenti sulla salma. Prima di partire in quarta, meglio riflettere. Vado in cerca del mio dirigente che segue le inchieste sulla legionellosi. Per fortuna lo trovo: è perfettamente al corrente del fatto che un paziente in condizioni critiche e positivo all'antigene urinario era ricoverato in un nostro ospedale e sobbalza quando gli riferisco del sospetto di morte per legionellosi. Con calma mi spiega una situazione complicata. Il paziente, mesi fa, aveva contratto la legionellosi, ed ovviamente l'antigene urinario si era positivizzato: il paziente era poi guarito. In occasione del successivo ricovero di alcune settimane fa, l'esame era stato replicato, nell'ambito di una diagnosi differenziale (cioè per districarsi fra varie ipotesi diagnostiche), dando esito positivo ma con un livello (il termine corretto è "titolo") bassissimo. Segno che si trattava non di un'infezione in atto ma delle tracce della pregressa infezione: valutazione confermata dalla constatazione che un secondo esame, effettuato ad una settimana di distanza, non aveva mostrato variazioni. Il mio dirigente contatta la collega di direzione sanitaria, guidandola nella comprensione degli

<sup>(3)</sup> Il caso è avvenuto in Emilia Romagna, regione che ha disciplinato il trasporto di salma con la L.R. 19/2004. Prima dell'accertamento di morte ex art. 4 D.P.R. 285/90 è consentito il trasporto a cassa aperta del corpo inanimato, denominato "salma".

<sup>(4)</sup> Si tratta del certificato di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

elementi offerti dalla cartella clinica. Non è facile, la cartella è voluminosa. Occorrono diversi minuti. Alla fine la collega si convince: firmerà le carte necessarie. Merito del mio dirigente, che conosceva a fondo la pratica, se la situazione si è sbloccata. In questa vicenda avevamo un ruolo puramente consultivo, ma se fosse toccato solo a me fornire un orientamento avrei favorito uno sbaglio, basandomi sui dati incompleti riferiti. È andata bene, la famiglia non ha patito interferenze.

Nel caso che ho riassunto emerge un deficit organizzativo: è mancato il raccordo tra i medici del reparto ed il medico di direzione ospedaliera, che si è trovato a dovere prendere una decisione senza essere stato messo a conoscenza di dettagli importanti. I medici di reparto potrebbero sostenere che era già tutto in cartella clinica, bastava esaminarla con attenzione, ma nell'ottica della gestione del rischio il rimpallo delle colpe viene dopo: prima viene l'esigenza di evitare determinate situazioni che facilitano l'errore. Il rischio, in questo caso, era che saltasse la cerimonia funebre e che il corpo venisse sottoposto ad inutili dissezioni.

La vicenda è servita alla mia Azienda per introdurre cambiamenti? No.

In polizia mortuaria siamo molto indietro rispetto alla clinica: l'errore che comporta conseguenze plateali è oggetto di intervento, altrimenti l'interesse è inesistente <sup>(5)</sup>. Manca una classificazione degli eventi in potenziali, minori e maggiori <sup>(6)</sup>, mancano i percorsi di segnalazione e successiva attivazione. Se anche i campanelli di allarme suonano, non è previsto il loro ascolto. Bisogna pur incominciare a parlarne.

*(\*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

<sup>(5)</sup> Inutile nascondere una ragione concretissima: la gestione del rischio, in clinica, si è sviluppata soprattutto con l'intento di ridurre un contenzioso legale preoccupante. Questo stimolo manca in polizia mortuaria, dove i familiari dei defunti ben difficilmente ricorrono a vie legali in caso di disservizi.

<sup>(6)</sup> La peculiarità dell'attività di polizia mortuaria potrebbe anche indurre ad inserire, tra gli eventi suggestivi di errore, eventi "in negativo". Ad esempio, il dato dell'assenza di rilascio di autorizzazioni al trasporto e sepoltura di arti da parte di una AUSL dovrebbe fare riflettere: forse non c'è domanda, ma forse non c'è risposta, nel senso che nessuno ha mai approntato le procedure di rilascio dell'autorizzazione. O forse gli arti vengono seppelliti in carenza di autorizzazione. Certo che, se nelle statistiche regionali questo dato non è nemmeno raccolto, nessuno se ne accorge.



Rubrica

## L'istituto del subentro nelle concessioni cimiteriali

di Carlo Ballotta

Questo articolo si ricollega, idealmente, al pezzo, sempre proposto sulle pagine de "I Servizi Funerari" dal titolo: "Gli Iura Sepulchri: opera omnia".

Vagando sul web, per una ricerca tematica sullo "Jus Sepeliendi", abbiamo rintracciato questa massima: Regione Friuli Venezia Giulia, Parere espresso da servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, Anno 2010, Protocollo 10474, atti e procedimenti amministrativi, concessione di sepolcro privato: *Secondo autorevole dottrina, se il Comune non ha disciplinato, nell'ambito del proprio regolamento, la sorte della concessione di sepolcro privato alla morte del fondatore, non si potrebbe procedere alla relativa voltura/nuova intestazione. Si ritiene, comunque, che – ferma restando l'individuazione sia dei soggetti aventi titolo alla sepoltura, sia di quelli tenuti a provvedere alla manutenzione/conservazione del sepolcro, in ossequio ai principi formulati dalla giurisprudenza – l'Ente possa procedere, nelle more dell'adeguamento del regolamento, adottando apposito atto di indirizzo politico-amministrativo, che appaia idoneo a disciplinare l'istituto con i caratteri di generalità ed astrattezza propri della fonte regolamentare. Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 non sono soggette alla trasformazione a tempo determinato, imposta dalla disciplina sopravvenuta e rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio".*

(a cura del Funzionario istruttore Rosa Maria Fantini)

Sono d'uopo alcune osservazioni.

**Problema:**

Il Comune, nel 1972, ha accordato una concessione perpetua <sup>(1)</sup> di sepolcro privato al Sig. XYZ, deceduto qualche anno fa, ed ora chiede di conoscere se possa

intestare tale concessione ad un nipote del medesimo soggetto, affinché egli possa utilizzare la tomba per la sua famiglia.

Nell'individuazione della "riserva", in altre parole della famiglia cui la tomba è destinata, due "titoli", ossia atto di concessione e regolamento locale di polizia mortuaria (di cui, in modo ipotattico, uno è una fonte l'altro) devono (o ... dovrebbero) concorrere.

Tuttavia, poiché, in sede di stipula dell'atto di concessione, la parte privata (cioè il fondatore del sepolcro) può statuire, anche discostandosi dalla definizione, a questi soli fini, di famiglia, data dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale (in sostanza) è applicabile in difetto di specificazioni presenti nell'atto di concessione, questo ultimo prevale, quando riporti (ciò può avvenire sia in ampliamento, sia in limitazione) indicazioni rispetto a persone che possano essere accolte nel sepolcro.

Siccome il regolamento comunale di polizia mortuaria non disciplina la sorte della concessione in seguito al decesso del fondatore del sepolcro – ma, nella prassi, l'Ente procede al rilascio di una nuova concessione (voltura), che mantiene la validità temporale originariamente stabilita – il Comune chiede di sapere:

1) se la concessione-voltura possa rimanere perpetua <sup>(2)</sup> o debba avere una specifica durata <sup>(3)</sup>;

<sup>(2)</sup> Giacché l'attuale regolamento statale di polizia mortuaria (v. decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, art. 92) prevede esclusivamente concessioni a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, eventualmente rinnovabili. La medesima previsione era già contenuta nell'art. 93, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

<sup>(3)</sup> Qualora manchi il regolare atto di concessione richiesto dalla Legge (art. 98 D.P.R. n. 285/1990) per la durata dovrebbe fare riferimento al regolamento comunale di polizia mortuaria vigente al momento del sorgere del rapporto giuridico (ammettendo che sia sorto), ma, se manchi il titolo, si dovrebbe (quanto meno dal 28/10/1941) ritenere che siano a tempo determinato, anche se (for-

<sup>(1)</sup> Perpetuità consentita dall'art. 70, primo comma, del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, allora vigente.

2) in tale seconda ipotesi, se la durata debba essere fissata in ragione delle previsioni del regolamento comunale <sup>(4)</sup>, oppure vada stabilita in 99 anni, decorrenti dal 1972.

Possibile risposta nonché commento di fatto e diritto: Le sepolture private nei cimiteri sono, semplicemente, tutte le forme di “allocazione” nel cimitero diverse dall’inumazione in campo comune considerata dall’art. 58 D.P.R. n. 285/1990, o, in altre parole, sono tali le tumulazioni in loculi, le tumulazioni in cappelle erette su aree in concessione o costruite dal comune, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le inumazioni in aree avute in concessione.

Se la concessione è a tempo indeterminato non c’è bisogno di stipulare un nuovo atto di concessione, prosegue quella precedente, da volturare per il cambio d’intestazione:

Consiglio Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505: “*La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 disp. prel. c.c. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è venuta a trovarsi in contrasto con la disposizione di cui all’art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n. 803 del 1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285). [omissis.]*”

Sul regime delle concessioni perpetue c’è, poi, una sentenza shock su cui meditare: Consiglio Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5316: “*Sotto la vigenza del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, una concessione cimiteriale perpetua non può essere revocata e la sua cessazione può darsi unicamente nell’eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero.*” (non si considerano nemmeno i casi di decadenza o esaurimento dei fini nel rapporto concessorio).”

Per riscontrare i dubbi posti dall’ente locale occorre, preliminarmente, rammentare (e, se necessario, ribadire) come il diritto al sepolcro – che nasce, pur sempre, dal rilascio della concessione <sup>(5)</sup> amministrativa per l’uso di una zona di terreno cimiteriale, o di porzione di edificio sepolcrale (ossia di un loculo di una cappella ...), si configuri come un complesso di situazioni giuridiche, corrispondenti a distinti ed autonomi diritti, di natura diversa:

a) il “diritto primario al sepolcro”, consistente nel diritto di essere seppelliti o di seppellire altri <sup>(6)</sup> in un determinato sepolcro;

b) il “diritto secondario di sepolcro” costituito, invece, dalla facoltà, spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pietà e di opporsi ad ogni atto che costituisca violazione ed oltraggio a quella tomba;

c) il “diritto al sepolcro in senso stretto”, di carattere patrimoniale e privatistico, avente ad oggetto il manufatto sepolcrale e gli eventuali accessori, che risulta distinto ed autonomo rispetto al diritto alla sepoltura.

Per quanto attiene al diritto primario al sepolcro occorre, poi, precisare un *discrimen* fondamentale: esso, infatti, si distingue – producendo effetti di natura sostanzialmente diversa – in familiare <sup>(7)</sup> e, dunque, gentilizio (il diritto sorge automaticamente in capo ai componenti la famiglia del fondatore) ed ereditario (il diritto si acquista per successione *mortis causa*).

In realtà il fine della costruzione del sepolcro non si esaurisce in sé stesso, ma costituisce un fine intermedio e strumentale rispetto alla funzione sepolcrale, cioè l’accoglimento dei defunti per cui sussista la riserva di cui all’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quindi per la sepoltura del concessionario e delle persone appartenenti alla sua famiglia.

Poiché, secondo la previsione normativa statale, l’uso delle sepolture private “è riservato alla persona del concessionario e a quelle della di lui famiglia” <sup>(8)</sup>, secondo la felice formula latina del “*sibi familiaeque suae*” il diritto primario al sepolcro si configura, *ope legis*, come familiare <sup>(9)</sup>, per trasformarsi in ereditario

<sup>(6)</sup> Cassazione Civile 4.4.78 n. 1527 GI 1978, I,1, 1423 “*Il diritto dei congiunti di provvedere agli incombenti funerali, ed in particolare alla destinazione della salma opera solo in via sussidiaria, con prevalenza dello Jus Coniugii sullo Jus Sanguinis e di questo sullo Jus Successionis*”.

<sup>(7)</sup> Cassazione Civile, 30.5.84 n. 3311 RN 1984 662 “*Lo Jus Sepulcri quale diritto ad esser inumati o tumulati nel sepolcro gentilizio si acquista per il solo fatto di trovarsi in quel determinato rapporto di parentela con il fondatore previsto nell’atto di fondazione; in ogni caso esso si trasmette Jure Sanguinis e non Jure Successionis ed è tutelabile con l’azione negatoria ex Art. 949 C.C.*”

<sup>(8)</sup> Così l’art. 71, primo comma, del r.d. 1880/1942. La disposizione è stata confermata tanto dall’art. 94, primo comma, del D.P.R. 803/1975, quanto dall’art. 93, comma 1, del D.P.R. 285/1990 (il quale ultimo ha previsto l’estensione del diritto d’uso delle sepolture private ad altre categorie di soggetti, espressamente indicati).

<sup>(9)</sup> In tale ipotesi, il diritto nasce in capo al singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell’atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso *iure sanguinis* e non *iure successionis* e dà luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari (che non va confusa con la comunione di proprietà o di altro diritto reale del bene), senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione *mortis causa*, né perdendosi per prescrizione o rinuncia (principio affermato, tra gli altri, da Corte di cassazione, Sez. II civ., 29 maggio 1990, n. 5015 e 29 settembre 2000, n. 12957; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5294;

se) nella misura massima ammissibile per i beni demaniali (99 anni).

<sup>(4)</sup> Il quale contempla, a scelta dell’interessato, una durata di 30 o di 60 anni.

<sup>(5)</sup> L’opinione prevalente è nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa e non costitutiva

(<sup>10</sup>) solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari (<sup>11</sup>) del fondatore.

La più autorevole giurisprudenza ha più volte affermato la rilevanza che assume, al riguardo, la volontà eventualmente espressa dal fondatore. Infatti, secondo la Corte di cassazione: *“La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura (“ius inferendi mortuum in sepulchrum”) al fondatore medesimo ed a tutti i suoi discendenti, facenti parte della famiglia”* (<sup>12</sup>).

Un'altra sentenza davvero significativa è quella emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. 2<sup>a</sup> civ. 29 maggio 1990, n. 5015, così quando il sepolcro si trasformi in ereditario, si seguono le regole della successione, per cui gli eredi possono essere diversi a seconda che si tratti di successione legittima oppure testamentaria: *“Per distinguere lo jus sepulchri ‘Jure Sanguinis’ da quello ‘Jure Successionis’ occorre interpretare fedelmente la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo, per altro, indifferenti le successive vicende della proprietà del fabbricato nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro ‘sibi familiaeque suae’”* (<sup>13</sup>).

*“Lo ‘Jus Sepulchri’, ossia il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e, quindi, considerarsi sottratto ad ogni possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati ‘Jure Sanguinis’ al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell'atto di concessione comunale”* (<sup>14</sup>).

---

TAR Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, 2 dicembre 2005, n. 2167).

(<sup>10</sup>) Ragion per cui l'identificazione dei soggetti titolari del diritto alla tumulazione nel sepolcro (fermo restando che le salme già accolte non possono esserne rimosse e che i congiunti più prossimi o gli eredi delle persone ivi sepolte possono accedere alla tomba, in forza del diritto secondario di sepolcro loro spettante) va fatta in base alle norme che regolano la successione *mortis causa* o i trasferimenti in genere dall'originario titolare, trattandosi di un diritto che si trasferisce nei modi stessi di ogni altro bene, che può persino essere alienato in tutto o in parte e può essere lasciato, anche in legato, a persone non facenti parte dalla famiglia (in tal senso v., in particolare, Corte di cassazione, Sez. II civ., n. 5015/1990, cit.).

(<sup>11</sup>) Per Sereno Scolaro la definizione di famiglia, ai fini di cui si discute, deve ritenersi demandata alla regolamentazione comunale (v. «La polizia mortuaria. Guida pratica alla gestione funeraria e cimiteriale», Maggioli, 2007, pagg. 278-279 e 285). Appare doveroso precisare che l'orientamento generale di dottrina, prassi e giurisprudenza ritiene prevalente, ove sussista, l'indicazione fornita dal fondatore del sepolcro.

(<sup>12</sup>) Sez. II civ., 19 maggio 1995, n. 5547.

(<sup>13</sup>) Sez. II civ., n. 12957/2000, cit.

(<sup>14</sup>) Sez. II civ., 29 gennaio 2007, n. 1789.

L'individuazione della natura giuridica del sepolcro risulta, perciò, indispensabile per stabilire quali soggetti abbiano titolo ad essere tumulati/inumati in quella tomba giacché – come affermato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (<sup>15</sup>) – mentre nel sepolcro familiare l'identificazione *“è eseguita in base al volere del fondatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro eretto”*, nel sepolcro ereditario essa *“va fatta in base alle norme che regolano la successione mortis causa o i trasferimenti in genere dall'originario titolare”*.

Altre considerazioni si rendono necessarie con riferimento al diverso ed autonomo *“diritto al sepolcro in senso stretto”*, che concerne il manufatto sepolcrale e gli eventuali accessori, eretti in virtù della concessione cimiteriale.

Infatti, giacché sul concessionario grava, tra gli altri, l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione (<sup>16</sup>) ed alla conservazione del sepolcro (la cui omissione potrebbe produrre la decadenza della concessione stessa per inadempimento alle obbligazioni sinallagmatiche contratte con l'atto stesso di concessione), occorre stabilire come possa garantirsi la continuità della sua osservanza, a seguito della morte del concessionario, in assenza di clausole convenzionali o di norme regolamentari al riguardo.

Va, quindi, accertato se, ai fini dell'adempimento del dovere manutentivo/conservativo del sepolcro ex art. 63 D.P.R. n. 285/1990 (il quale inevitabilmente incombe sui soggetti che acquisiscono il diritto reale sul bene), si renda necessario, o anche solo opportuno, procedere ad una nuova intestazione (voltura/subentro) della concessione originaria e quali effetti tale operazione produca.

Questi due istituti possono esser assunti come riferiti alla concessione in sé, oppure ai diritti connessi al rapporto concessorio che si instaura tra il comune ed il fondatore del sepolcro. In realtà, nella fattispecie si ha un atto amministrativo il quale forma l'oggetto astratto attorno a cui ruotano diritti di tipo gestionale o esclusivamente di natura personalissima, nel solco tracciato dall'art. 5 Codice Civile.

Autorevole dottrina (<sup>17</sup>) ritiene che, ove l'istituto del subentro nella posizione del concessionario/fondatore del sepolcro non sia contemplato in sede di regolamentazione comunale, la morte del fondatore farebbe venir meno ogni figura di soggetto obbligato in base alla concessione.

Infatti, secondo tale Autore, la proprietà del manufatto sepolcrale, alla morte del concessionario, si trasferisce

---

(<sup>15</sup>) TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 138.

(<sup>16</sup>) Le opere di manutenzione vengono svolte da chi le richiede, avendone titolo e per la quantità e la qualità richiesti. La suddivisione in quote delle spese di manutenzione è questione a cui resta estraneo il Comune e viene regolata fra gli eredi.

(<sup>17</sup>) S. Scolaro, op. cit., pagg. 303-304.

per successione (legittima o testamentaria), ma quest'ultima "non influenza la concessione cimiteriale", cosicché si potrebbe determinare "una situazione per la quale il concessionario sia deceduto e non vi sia altro concessionario, mentre la proprietà<sup>(18)</sup> dei manufatti [...] si trasferisca ai successori, i quali vengono ad avere l'onere della manutenzione, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno acquisito diritti sulla concessione cimiteriale, primo dei quali lo jus sepeliendi", ovvero il diritto primario di sepolcro.

Quando il subentro sia contemplato dal regolamento comunale, alla morte del fondatore i suoi discendenti vengono ad assumere, a loro volta, la veste di concessionari e le eventuali azioni sollecitatorie al rispetto degli obblighi manutentivi/conservativi del bene materiale vanno rivolte a tutti coloro che abbiano acquisito la proprietà dei manufatti.

Il subentro riguarda, quando ammesso, aspetti concernenti l'appartenenza alla famiglia, che possono influire (a seconda delle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria) sulla "riserva" di cui all'art. 93, 1 D.P.R. 10/9/1990, n. 285, cioè su quelle che potremmo definire quali "componenti personali" del diritto di sepolcro.

Circa la "gestione" dei subentri, poi, Sereno Scolaro<sup>(19)</sup> ribadisce la centralità del ruolo del regolamento<sup>(20)</sup> comunale di polizia mortuaria<sup>(21)</sup>, "in quanto possono scegliersi due strade, tra loro alternative e con effetti del tutto diversi":

a) "la limitazione del subentro per il solo diritto di jus sepulchri<sup>(22)</sup>, ferma restando la posizione del concessionario (leggasi, fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata, cosicché l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato è sempre valutata sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario (fondatore del sepolcro) originario"; in effetti il subentro può NON far sorgere, in capo al subentrante, la qualità di con-

<sup>(18)</sup> Dovrebbero succedere i discendenti del fondatore del sepolcro, determinando una sorta di comunione indivisa e solidale (sarebbe inammissibile o eccezionale, ma in tal caso deve essere previsto dal Regolamento comunale, una divisione della concessione; almeno tenendo conto di alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione). È tradizione che vi sia una sorta di divisione dei posti in base alla quota di proprietà del sepolcro, ma questo non è elemento di diritto.

<sup>(19)</sup> Op. cit., pagg. 305-307.

<sup>(20)</sup> Il comune deve necessariamente disporre di un proprio regolamento di polizia mortuaria ai sensi di: Regio Decreto n. 2322/1865, Artt. 344 e 345 Regio Decreto n. 1265/1934, Artt. 16 comma 1, 62 comma 1 ed 80 comma 4 D.P.R. n. 285/1990.

<sup>(21)</sup> Sulla rilevanza della fonte comunale ai fini di cui si discute v. anche i pareri resi dall'Autore nell'ambito dei forum di discussione attivi presso il sito Internet di Comuni d'Italia [www.comuni.it/servizi/forumbb/] e concernenti gli argomenti 'Concessioni cimiteriali - eredi' e 'Concessione cimiteriale - rinuncia all'eredità'.

<sup>(22)</sup> Ai fini della corretta lettura dell'affermazione - che potrebbe risultare equivoca - si ritiene necessario rinviare all'esposta analisi giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra sepolcro familiare ed ereditario, nonché alle conseguenti puntualizzazioni circa la trasmissibilità, o meno, del diritto (v. note n. 5 e n. 6).

cessionario, ma - in ogni caso - vi è subentro negli obblighi connessi alla concessione;

b) "ricorso al subentro come nuova intestazione non solo limitata allo jus sepulchri, ma estendentesi all'acquisizione della qualità di concessionario<sup>(23)</sup>" (si tratta della figura del cosiddetto "concessionario mobile"). Ad ogni modo la ripartizione dei rispetti oneri attiene a rapporti tra privati; nei confronti del comune sussiste solidarietà tra tutti gli aventi titolo.

Stante la delicatezza della questione e gli effetti che ne possono derivare, l'Autore sottolinea nuovamente come il regolamento comunale non possa esimersi dall'intervenire sul punto, operando una scelta, in difetto della quale deve ritenersi che "il concessionario altro non possa esser se non il fondatore del sepolcro e che rispetto ad esso, anche se già deceduto, vadano individuati i soggetti titolari dello jus sepulchri".

Conseguentemente, gli oneri manutentivi/conservativi del sepolcro, con la morte del fondatore, si trasferirebbero:

a) nella prima ipotesi, "sulle persone titolari dello jus sepulchri";

b) nella seconda ipotesi, "ai concessionari subentranti in occasione dei decessi dei concessionari ascendenti".

Ad ogni modo, in presenza di più soggetti, siano essi concessionari o meri titolari dello jus sepulchri, o anche riassumendo entrambe le titolarità, "il sepolcro privato va ritenuto come un insieme indivisibile"<sup>(24)</sup>.

Cassazione civile, 21 giugno 1939 n. 735: "Trattandosi di sepolcro familiare, il diritto di condominio non può attuarsi materialmente, se non mediante la disposizione delle salme. Conseguentemente la chiusura di un loculo vuoto da parte di uno dei condomini con l'intento di riservarlo per la futura inumazione della sua salma, non lo rende titolare di un possesso distinto che sia tutelabile con l'azione di spoglio contro altro condominio, che abbia rimossa la chiusura per depositarvi una salma avente diritto alla sepoltura".

Tuttavia - secondo Sereno Scolaro - risulterebbe, comunque, possibile che il regolamento comunale possa ammettere l'istituto della divisione, cioè della "determinazione di specifiche "quote" (individuandone le forme e le procedure), dando così vita a vere e pro-

<sup>(23)</sup> L'Autore precisa che, in tale ipotesi, si producono le seguenti conseguenze: a) il moltiplicarsi, nel tempo, del numero dei concessionari; b) l'ampliarsi del numero delle persone che possono divenire titolari dello jus sepulchri; c) la necessità di una definizione delle 'quote' di titolarità dello jus sepulchri e degli altri diritti e doveri connessi con la concessione; d) elementi di incertezza e potenziale conflittualità tra i diversi soggetti interessati.

<sup>(24)</sup> Può ben esserci "dissociazione" tra diritto di sepoltura (conseguente all'appartenenza alla famiglia) e obblighi di ordine patri-moniales.

*prie concessioni distinte tra loro ed autonome rispetto a quella originaria, ferma restando in ogni caso la durata della concessione computata dal sorgere del sepolcro privato*”, oppure prevedere il cosiddetto “accrecimento” delle quote di *jus sepulchri* vale a dire il prodursi, a seguito della rinuncia di alcuni soggetti, di un’espansione del diritto a favore degli altri titolari. Il diritto alla sepoltura (= ad essere sepolti) ha comunque un limite, quello dell’art. 93, 1 parte finale D.P.R. n. 285/1990. Lo *jus sepulchri*, così, da diritto vero e proprio (potere certo e definito stabilito dall’ordinamento giuridico e da esso tutelato) degrada a legittima aspettativa, anche perché la morte estingue la capacità giuridica. In caso contrario l’uso pro-indiviso, si determina in conseguenza di eventi esterni alla volontà delle persone interessate, cioè all’evento del decesso di persone aventi diritto, in quanto concessionari od appartenenti alla famiglia del concessionario, e fino alla capienza del sepolcro stesso. È, quindi, la cronologia degli eventi luttuosi a dettare l’ordine di ingresso nel sacello gentilizio.

Pretura di Niscemi, 5 dicembre 1985: “*Ai fini dell’esclusività dello “ius nominis sepulchri” ovvero dell’intestazione della tomba familiare è irrilevante il mero fatto di essere, per ovvi motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o solo intestatario della concessione di suolo cimiteriale, allorché risulti pacificamente da apposite convenzioni tra i privati che suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione della metà delle spese, e pertanto avente consequenzialmente diritto non solo a metà “quota” del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione dello stesso*”.

In assenza di siffatte linee guida comunali si versa, perciò, in una situazione di solidarietà, cosicché il comune può richiedere il rispetto degli obblighi concernenti il sepolcro privato anche ad uno solo dei soggetti titolari dei relativi diritti.

Stante il riportato orientamento dottrinale, parrebbe che codesto Ente, non avendo disciplinato, nell’ambito della propria regolamentazione in materia, la sorte della concessione alla morte del fondatore, non possa procedere alla relativa voltura/nuova intestazione.

Per questo motivo l’Ufficio estensore della massima di cui sopra oggetto di questo breve studio, comunque ritiene – ferma restando l’individuazione sia dei soggetti aventi titolo alla sepoltura, sia di quelli tenuti a provvedere alla manutenzione/conservazione del sepolcro, in ossequio ai principi formulati dalla ricordata giurisprudenza – risulti ammissibile che l’Ente, ritenendo necessario (o anche meramente opportuno) provvedere alla voltura della concessione originaria, possa procedere, nelle more dell’adeguamento del regolamento, adottando apposito atto di indirizzo politico-amministrativo, che appare idoneo a disciplinare

l’istituto con i caratteri di generalità ed astrattezza propri della fonte regolamentare.

Quanto, infine, alla questione della durata della concessione, si segnala che il TAR Sardegna<sup>(25)</sup> ha affermato che le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, non sono soggette alla trasformazione a tempo determinato, imposta dalla disciplina sopravvenuta e rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento della loro costituzione.

Anche secondo il TAR Lazio<sup>(26)</sup> “*le concessioni perpetue non rientrano tra quelle disciplinate dal primo periodo del comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che riguarda esclusivamente le concessioni cimiteriali a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni; le concessioni perpetue sono richiamate dall’art. 98, comma 1, dello stesso D.P.R. che prevede, solamente in caso di soppressione del cimitero, l’unica modalità di trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni. Deriva da quanto sopra che le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, si trovano in situazione di diritti acquisiti e non sono soggette a revoca. Dette concessioni mantengono il carattere di perpetuità, mentre si estingue la potestà di esercitare il diritto di sepoltura una volta esaurita la capienza del sepolcro*”<sup>(27)</sup>.

<sup>(25)</sup> Cagliari, Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 95, secondo il quale l’art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/1990 «*stabilisce che le concessioni cimiteriali successive al 1990 debbano essere ricondotte a due tipologie (esclusivamente) a tempo determinato; di conseguenza, non possono essere più rilasciate concessioni per l’uso perpetuo di aree cimiteriali. Nessuna norma, invece, prevede che le concessioni perpetue preesistenti debbano trasformarsi o essere ricondotte ad una delle tipologie previste dal D.P.R. citato. Pertanto, queste ultime rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio, potendo essere modificate solo da espressa disposizione di legge, da novazioni consensuali o dal concretarsi dei casi di estinzione quali ad es. soppressione del cimitero*».

<sup>(26)</sup> Roma, Sez. II, n. 138/2009, cit..

<sup>(27)</sup> “*Cosicché – prosegue quel Giudice – «qualora il titolare della concessione intendesse successivamente procedere a nuove tumulazioni nello stesso sepolcro, si dovrebbe procedere all’estumulazione di una delle salme presenti nel sepolcro, per le quali dovrebbe essere richiesta una nuova concessione, integrativa della precedente, di durata non superiore a 99 anni*».

Informatica

## La morte annunciata degli indirizzi IP versione 4

di Nicola Bortolotti

Il titolo può sembrare quasi incomprensibile ai non addetti ai lavori, nonostante i titoli allarmistici che ricorrono da alcuni mesi sulla stampa di tutto il mondo. Eccone alcuni esempi: *“Cerf: per Internet in arrivo tempi difficili”* (da PuntoInformatico), *“Internet, ‘Turbolenza in arrivo’ Il monito di Vinton Cerf”* (da La Stampa), *“Internet, tutto esaurito Nell’estate 2011 non ci sarà più posto”* (il Corriere della Sera), *“Se anche il web non ha più spazio”* (il Giornale).

Cosa sta succedendo? L’allegoria più azzeccata viene proprio dallo stesso Vinton Cerf, uno dei “padri” di Internet, un personaggio straordinario ed estremamente concreto e lungimirante, che così sintetizza in poche battute il problema, chiarificandolo anche ai profani in un modo così limpido da superare indenne le diverse versioni e traduzioni giornalistiche: *“È come se dovessimo vendere dei cellulari senza avere più numeri da assegnare”, “È come tentare di vendere un telefono non potendo più assegnare un nuovo numero”*.

### L’Address Exhaustion

Del problema legato all’esaurimento (o saturazione) degli indirizzi Internet, in realtà, si parla in maniera assai seria da almeno diciassette anni, ossia da quando – per prevenire l’Address Exhaustion – si introdusse un metodo di instradamento chiamato CIDR (Classless Inter-Domain Routing) seguito dalla brillante tecnologia NAT (Network Address Translation, utilizzata massicciamente anche nei router casalinghi, al fine di permettere il collegamento di più computer mediante un solo contratto ADSL). La piena consapevolezza del problema emergente ha portato anche allo sviluppo di un nuovo sistema di indirizzamento nel 1998, l’IPv6 (IP versione 6), immune dai problemi dell’attuale protocollo versione 4 (IPv4). Se la soluzione era già pronta nel 1998, perché suona oggi l’allarme? La

ragione risiede nella incompatibilità dell’IPv6 con il consolidatissimo IPv4, il che ha fatto procrastinare fin quando possibile una migrazione che non potrà essere del tutto indolore e potrebbe risolversi in disservizi assai superiori a quelli del famoso “millennium bug”.

### Anatomia dell’IPv4

Se si pensa a quando venne pubblicato, nel lontano 1981, il protocollo IP versione 4 (così come – del resto – l’intero insieme dello stack di protocolli su cui si fonda “Internet”, comunemente denominato TCP/IP) si è contraddistinto per una longevità fuori dal comune, segno di una progettazione accurata e previdente, quasi che si profetizzasse fin da allora l’eccezionale sviluppo che ebbe poi la “rete” negli anni a seguire.

L’anatomia degli indirizzi IPv4 è ben conosciuta anche ai semplici utilizzatori di Internet: si tratta di un numero binario a 32 bit che viene, per comodità, riportato “spezzandolo” in quattro numeri da 8 bit ciascuno – compresi quindi tra 0 e 255 – separati da punti. Alcuni esempi di indirizzi IP versione 4 sono: 192.168.0.25 (un indirizzo “privato”, ossia utilizzabile in una rete locale, come nella Figura 1), 127.0.0.1 (un indirizzo particolarissimo, il cosiddetto “localhost” che individua la macchina sulla quale ci si trova), 74.125.232.115 (un indirizzo pubblico, nella fattispecie uno dei server di Google). Quando si digita il nome di un sito, esso viene sempre tradotto (ad opera di un imponente database distribuito chiamato DNS) in un indirizzo IPv4 pubblico, che individua univocamente una e una sola macchina tra tutte le altre connesse e “visibili” su Internet. Quando ci si collega a Internet, il provider assegna al proprio utente – per tutto il tempo della connessione – un indirizzo IP dinamico che lo identifica univocamente all’interno della rete. Quanti indirizzi sono disponibili con 32 bit di spazio di indirizza-




Figura 1

mento? Teoricamente oltre quattro miliardi, per la precisione 4.294.967.296 “addresses” diversi. In pratica, a causa di alcune convenzioni e indirizzi “riservati”, il numero di IP address pubblici effettivamente utilizzabile scende a circa 3,7 miliardi, un numero che – quantunque elevato – per questioni tecniche non è utilizzabile con flessibilità e, a causa del vertiginoso aumento di richieste, è in via di esaurimento. Le stime e le proiezioni rivolte a prevedere il momento in cui non sarà possibile assegnare nuovi indirizzi IPv4, nonostante si caratterizzano per la scarsa affidabilità, fino a un lustro fa individuavano attorno al 2016 il momento critico, mentre ora hanno anticipato la previsione del collasso al 2011. È dunque suonato l’allarme rosso per Internet, e la delicatissima transizione al protocollo IPv6 sembra, ormai, improcrastinabile.

### IPv6, potente ma incompatibile

Innanzitutto una curiosità: non è stato utilizzato il nome “versione 5” non per una tanto scaramantica quanto singolare predilezione nei confronti dei numeri pari, ma semplicemente perché IPv5 era già stato utilizzato nel 1990 per un protocollo sperimentale.

L’IPv6, sviluppato da oltre un decennio, con i suoi 128 bit di spazio di indirizzamento, offre un potenziale novero di indirizzi stratosferico di cui, tuttavia, ne sarebbe utilmente utilizzabile “solo” un sottinsieme dell’ordine di 18.000.000.000.000 (dieciottomila miliardi di indirizzi diversi), con

l’ambizioso obiettivo di poter soddisfare le esigenze di almeno un cinquantennio.

Perché, allora, a distanza di così tanto tempo l’IPv6 non è diventato lo standard? Il vero problema è che i pacchetti IPv6 non possono transitare su apparati di rete concepiti per l’IPv4, mentre sono stati studiati metodi per veicolare pacchetti con indirizzo v4 su reti v6, ma senza una reale compatibilità né verso l’alto né verso il basso. Nel mondo delle telecomunicazioni, questa lacuna rappresenta un handicap devastante. Si pensi, per analogia, alla differenza tra il passaggio dallo standard tv terrestre analogico a quello digitale, che tanti disagi continua a creare proprio per l’assenza di compatibilità, comparata con la perfetta coesistenza che si ebbe tra televisione in bianco e nero e a colori; si immagini quanto traumatico sarà il passaggio alla radiofonia digitale e quanto, invece, è stata piacevole e proficua la convivenza tra radiofonia analogica monofonica e stereofonica.

Mentre lasciare “al buio” telespettatori e radioascoltatori per qualche tempo può essere ritenuto accettabile, bloccare parzialmente le intercomunicazioni Internet potrebbe, al contrario, avere conseguenze inimmaginabili e si preannuncia essere l’autentico “millenium bug” da affrontare in questo secolo.

### Windows XP è pronto?

Se i maggiori problemi nella transizione saranno legati alla necessità di sostituire alcuni router e di riprogrammarne la maggior parte (uno sforzo immane), a livello dei singoli computer e delle singole reti aziendali quali saranno le ripercussioni? Qualche hub, switch e router dovrà essere aggiornato, mentre, per quanto riguarda i Personal Computer, in alcuni di essi occorrerà installare l’IPv6. In particolare, data la sua enorme diffusione e fiducia che suscita negli utenti (che continuano a gran voce a richiederlo, anche dopo la fine della sua commercializzazione stabilita da Microsoft), ci si focalizzerà su Windows XP. Come si può desumere dalla Figura 2, lo stack versione 6 non è installato di default in Windows XP, ma è sufficiente fornire un comando stile Linux (ipv6 install) dalla shell dei comandi per colmare la lacuna. È bene sottolineare il fatto che, sovente, l’operazione potrebbe non andare a buon fine, bloccandosi su un – more solito – più che criptico errore “0x800704b8”. Per andare avanti è, tuttavia, sufficiente effettuare la “riparazione” di un database di sistema mediante il comando – che va sempre fornito nella shell – “esentutl /p %windir%\security\Database\secedit.sdb”. Una volta risolto l’eventuale problema sul database, si potrà ri-




Figura 2

digitare “ip6 install” per portare a termine l’installazione.

Per verificare di aver correttamente compiuto ogni passo è possibile ritentare con il comando “ip6 if” che questa volta, contrariamente a quanto risultava nel laconico risultato riportato in Figura 2, dovrà restituire una lunga ed esaustiva lista di caratteristiche “versione 6” delle interfacce di rete installate. Un’ulteriore e decisiva conferma della corretta installazione dello stack di rete si avrà dalle “proprietà” delle connessioni di rete (Figura 3), con la comparsa della voce “TCP/IP Microsoft versione 6”. Ulteriori informazioni si possono desumere digitando “ipconfig /all”, in particolare il nome dell’interfaccia, normalmente prolisso, del tipo “Connessione alla rete locale (LAN)” e simili. Da notare il fatto che, contrariamente a quanto accade nelle versioni più recenti di Windows (Vista e Seven) e a quanto si è abituati per il tradizionale “Protocollo Internet (TCP/IP)” (versione 4), che ovviamente rimane installato ed attivo (così come si può notare sempre dalla Figura 3), la configurazione dello stack versione 6 (in primis l’irrinunciabile introduzione dell’indirizzo IPv6) in Windows XP (ma anche in Windows Server 2003) non è possibile mediante l’interfaccia grafica. Il pulsante “Proprietà”, infatti, rimane grigio, il che non vuol dire, ovviamente, che non sia possibile configurare opportunamente l’interfaccia di rete. Per fare ciò, con un modus operandi ancora una volta “Linux-like”, è però necessario lanciare la shell di configurazione di rete mediante l’utility netsh. Una volta entrati nella shell, caratterizzata dal prompt “netsh”, saranno a disposizione diversi comandi, in particolare quello caratterizzato dalla sintassi “Add address interface = nome dell’interfaccia address = indirizzo IPv6”.

Gli indirizzi versione 6 hanno un caratteristico formato del tipo fe80::214:a4ff:fe63:5c6c, con gruppi di cifre esadecimali separate dai “due punti”, che può trarre in inganno, in quanto sembra corrispondere a meno di 128 bit (ogni cifra esadecimale rappresenta 4 bit). Il “trucco”, che in realtà è un utile artificio introdotto al fine di rendere più comoda la digitazione di indirizzi che contengano un rilevante numero di zeri, è costituito dai “doppi due punti”, che indicano la “compressione” di un gruppo di zeri consecutivi. In questo modo un indirizzo completo del tipo FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0003 (si notino gli otto gruppi di quattro cifre, pari a 32 cifre da 4 bit ciascuna, per il totale atteso di 128 bit) si può scrivere in modo assai più compatto, maneggevole e del tutto equivalente, quantunque un po’ più criptico, ossia FE80::3. Qualora sia necessario cancellare un indirizzo IPv6, si utilizzerà il comando delete, ad esempio con una sintassi del tipo: “delete address interface = miaschedadirete address = fe80::214:a4ff:fe63:5c6c”.

È verosimile che, tra qualche mese, un tale tipo di operazioni sarà entrato nel lessico quotidiano di chi opera sui Personal Computer visto che l’Address Exhaustion ha bussato con decisione alla porta di Internet, questa volta definitivamente.




Figura 3



Cultura

## Epigrafi cimiteriali

di Emanuele Vaj

Tutti, o quasi, visitiamo i cimiteri – o lo abbiamo fatto almeno una volta – e il nostro ricordo “visivo”, in generale, è una sfilata di tombe e di molti fiori. Raramente, o forse mai, abbiamo guardato cosa è scritto sui monumenti, perché il nostro occhio si posa sulla tomba, sulla sua forma, il suo “design”, il suo colore. E ci fermiamo qui, sbagliando. Io pure, nelle visite ai cimiteri nel mondo, avevo lo stesso atteggiamento, fino a quando due “eventi” (una mostra fotografica ed una conferenza sui cimiteri) mi fecero scoprire un “nuovo cimitero”: quello delle epigrafi. Una preziosa “miniera”, un mondo inesplorato che riserva molte sorprese (anche interessanti), che ho cominciato a guardare con più attenzione.

Lo loro origini sono antichissime, nascono in Grecia circa 10.000 anni fa come messaggio che il defunto lasciava ai posteri, spesso al solo passante (allora i morti erano sepolti lungo le strade).

Poi la tradizione è continuata anche dentro i cimiteri e le epigrafi sulle lapidi sono diventate un’evocazione di altri vite e tempi, un racconto di vite vissute. Qualcuno – molto pomposamente – le ha definite come la “Storia dell’Umanità”, altri – forse più modernamente – come “Il grande magazine della mortalità”. Però è anche vero che visitare un cimitero è un po’ come leggere un’enciclopedia: ogni pagina (*pardon*, ogni epigrafe) diverte, informa, istruisce.

Certo, passando in rassegna gli scritti, i testi sono di ogni genere: ampolloso, ossequioso, affettuoso, semplice, ironico. Va anche detto che alcune epigrafi – pur nella loro tragicità – sfiorano un involontario umorismo, che, però, qualche volta sembrerebbe persino ... voluto.

Ne riporto alcune viste in cimiteri francesi: la prima fu oggetto di una vertenza giudiziaria con la quale il marito ottenne la cancellazione dalla lapide sulla tomba della moglie, della frase (fatta incidere dallo suocero) che recitava “vittima di un matrimonio in-

felice”. La seconda era in un cimitero della Francia centrale e si leggeva che “*Il piacere di avverti incontrata, non può cancellare la gioia di avverti persa*”. Prove di profondo amore coniugale ... Confermato da quella, sempre francese, che recitava: “*A mio marito, morto dopo un anno di matrimonio. La moglie riconoscente*”

Per concludere con la Francia, nel cimitero di una importante città fu cancellata questa frase: “*Passants ... à bientôt!*” (Passanti ... a presto).

Ma anche gli inglesi non sono da meno. Ecco un esempio di *british humor* sul monumento di un professore di filosofia, dove si legge: “*To be or not to be? Answer is any more necessary*” (Essere o non essere? La risposta non è più necessaria).

Cambiando argomento, Gianfranco Funari – noto attore, accanito fumatore, scomparso nel 2008 – ha voluto che sulla tomba fosse scritto: “*Ha smesso di fumare*”.

Da ultimo: amici inglesi mi hanno riferito una frase che sarebbe incisa in un cimitero nel nord della Scozia e che dice: “*Dead against his will*” (Mori contro la sua volontà). Non ne posso garantire l’autenticità, ma se fosse vera, sarebbe la più bella in assoluto, anche perché è l’esatta realtà (suicidi a parte, s’intende).

Concludiamo con quella di Karl Marx: “*Lavoratori di tutto il mondo unitevi. I filosofi hanno solamente interpretato il mondo in diversi modi: il punto è come cambiarlo*” e di Frank Sinatra: “*Il meglio deve ancora venire*”.

Una situazione completamente a se stante è (a mio giudizio) quella dei cimiteri di Valgrisenche (Aosta) e di Sapanta (Romania) che – pur distanti fisicamente – hanno la stessa “impostazione”. Infatti, nel primo caso (come descritto in un precedente articolo, pubblicato su *I Servizi Funerari*, n. 3/2010, pag. 63-64) i testi furono scritti dall’allora parroco, mentre a Sapanta furono opera all’inizio di un artigiano/poeta locale e ora dai suoi allievi.



Senso Unico ...

Cultura

## I funerali di Napoleone

di Laura Bertolaccini (\*)

È il 15 dicembre 1840. La folla immensa che invade le strade di Parigi si è andata formando già dalle prime ore dell'alba. Sotto un vento gelido, mentre fiocca leggera la neve, uomini e donne, di ogni età, di ogni estrazione sociale, provenienti da tutte le città del regno, aspettano. Accalcati, festosi, emozionati. Tra la folla anche Victor Hugo che su un suo taccuino annota i momenti più significativi di quel giorno eccezionale. Il giorno in cui a Parigi tornano dopo venti anni le ceneri di Napoleone e tutta la città, e la Francia di Luigi Filippo che ormai ha cessato di ritenerlo l'uomo "socialmente pericoloso" che meritò l'esilio a Sant'Elena, le accolgono e le accompagnano fino alla chiesa de *Les Invalides*.

*"Stamani – scrive Victor Hugo sul suo taccuino – dalle sei e mezzo in poi, ho sentito battere a raccolta nelle strade. Sono uscito alle undici. Le strade sono deserte, i negozi chiusi, appena si vede passare qualche vecchia qua e là. Si sente che tutta quanta Parigi si è riversata in una sola parte della città come un liquido in un vaso che si inclina ... Rue Saint-André-des-Arcs, il movimento febbrile della festa comincia a farsi sentire. Sì, è veramente una festa: la festa di un feretro esiliato che torna in trionfo. Tre popolani, di qui poveri operai vestiti di stracci, che hanno freddo e fame per tutto l'inverno, camminano allegri davanti a me. Uno di loro salta, balla e fa mille follie gridando 'Viva l'imperatore!'. Delle graziose sartine passano a braccetto dei loro studenti. Le carrozze si affrettano verso Les Invalides"*.

Fatica Hugo a farsi largo tra la gente che ri-

fluisce ad ondate, ricacciata indietro a stento dalle guardie municipali. Finalmente raggiunge il suo palco, il primo a sinistra: *"Questi palchi – racconta – sono degli immensi tavolati di legno che coprono, dal muro della strada all'inferrata della chiesa, tutto lo spiazzo erboso. Ve ne sono tre da ogni lato. Arrivando, il muro dei palchi di destra mi nasconde ancora il luogo. Sento un rumore enorme e lugubre. Si direbbero innumerevoli martelli che battono in cadenza su delle assi. Sono i centomila spettatori ammassati sui palchi che gelati dal vento battono i piedi per riscaldarsi nell'attesa che passi il corteo. Salgo sul palco. Lo spettacolo non è davvero meno strano. Le donne, quasi tutte calzate di grosse scarpe, e velate, scompaiono sotto cumuli di pellicce e di mantelli; gli uomini hanno dei cravattoni stravaganti"*.



**Figura 1 – Parigi, 15 dicembre 1840: il corteo funebre di Napoleone si dirige verso la chiesa de Les Invalides**

C'è qualcosa di strano, di incredibile, quasi surreale. Non soltanto nella gente, così sapientemente descritta, poche pennellate per tratteggiare l'entusiasmo grezzo e un po' infantile dei popolani e il doveroso finimento a lutto, un velo leggero contrapposto i grossi calzari delle dame dei palchi. Anche la piazza è stata risistemata per l'occasione con sfarzo reale e splendore. Almeno nell'apparenza.

Leggiamo ancora Hugo: *“Nella decorazione della piazza c'è del buono e del cattivo. Il meschino fa risaltare il grandioso. Dai due lati della strada, due ordini di figure eroiche, colossali, pallide sotto quel sole freddo, fanno un bell'effetto. Sembrano di marmo bianco. Ma questo marmo non è che gesso. Sul fondo, proprio in faccia alla chiesa, la statua dell'imperatore, in bronzo. E anche questo bronzo è soltanto gesso. Negli spazi tra statua e statua, una colonna in tela dipinta e dorata, di molto cattivo gusto, sormontata da un braciere, provvisoriamente pieno di neve. Dietro le statue, i palchi e la folla: fra le statue, la guardia nazionale sparsa qua e là: al di sopra dei palchi, le antenne, in cima alle quali sventolano meravigliosamente sessanta lunghe fiamme tricolori. Sembra che non ci sia stato tempo di terminare l'addobbo del grande ingresso dell'edificio. Hanno abbozzato al di sopra della cancellata una specie d'arco trionfale funebre, in tela dipinta e crespo: il vento vi scherza come tra i panni appesi all'abbaino di qualche casupola. Una fila di pennoni nudi e secchi s'innalza al di sopra dei cannoni: da lontano somigliano ai fiammiferi che i fanciulli piantano nella sabbia. Dei drappi e dei cenci che hanno la pretesa d'essere arazzi neri stellati d'argento, vibrano e ondeggiano poveramente tra i pennoni. In fondo la chiesa, con il suo padiglione e il suo velario, schiacciata dai riflessi metallici, stampata dalla bruma sul cielo luminoso, fa una figura imponente e splendida”.*



**Figura 2 – La cerimonia funebre all'interno della chiesa de Les Invalides come raffigurata in un giornale del tempo**

La chiesa, il *Dôme*, fu fatta costruire nel 1676 per volontà del re Sole, Luigi XIV da Jules Hardouin-Mansart quale completamento del grande *Hôtel des Invalides*, il ricovero destinato ad ospitare quei reduci dell'esercito reale che, impoveriti o sconvolti dagli orrori della guerra, vagavano per Parigi dediti all'accontonaggio. Splendente e dorato come il regno di Luigi XIV, il *Dôme* era stato concepito quale cappella privata del re e luogo esclusivo di sepoltura dei reali. Dalla morte di Luigi XIV era divenuto il monumento più rappresentativo della gloria dei Borboni, uno tra i simboli più intensi di Parigi. La chiesa è il “buono” del racconto di Hugo. Il resto è “cattivo”: l'apparato preparato in fretta e grossolanamente, le trentadue statue di gesso (*“orribili, alcune addirittura ridicole”*, le definirà) rappresentanti eroi francesi, selezionati senza troppa attenzione, da Carlo Martello a Carlo V, da Luigi II a Turenne, passando per Carlo Magno, Giovanna d'Arco e Ugo Capeto, i drappi come stracci appesi a lunghe “antenne”, le colonne di tela dipinta, ci restituiscono un'immagine più malinconica che grandiosa, una sistemazione che nulla ha delle fastose feste, delle grandiose, intense, suggestive e drammatiche macchine funebri realizzate in tante altre circostanze durante l'impero napoleonico. Intanto passano i minuti, le ore, sotto un freddo pungente. La gente sui palchi, impazientita e quasi congelata, continua a battere i piedi. Poco distante, le guardie nazionali accendono fuochi per scaldarsi i piedi. I suonatori dell'orchestra suonano brani della marcia funebre, poi lasciano velocemente i loro posti tra i due palchi per andare a riscaldarsi in una taverna.

*“A un tratto le guardie nazionali corrono alle armi. Un ufficiale di ordinanza attraversa la strada al galoppo. Formano una siepe. Gli operai applicano delle scale ai pilastri e cominciano ad accendere i crateri. Una salve d'artiglieria pesante scatta all'improvviso dall'angolo orientale de Les Invalides; uno spesso fumo giallo costellato di scintille d'oro riempie tutta quella zona. Dal luogo dove sono si vedono servire i pezzi. Sono due bellissimi cannoni antichi, scolpiti, del Settecento, nel cui rumore si avverte il bronzo. Il corteo si avvicina”.*

È mezzogiorno e mezzo. *“Dall'estremità dello spiazzo, vicino al fiume, appare solenne una doppia fila di granatieri a cavallo, con paramenti gialli. È la gendarmeria della Senna. L'apertura del corteo. In questo momento il sole fa il suo dovere e appare magnifico. Siamo nel mese di Austerlitz.*

*Dopo i berretti di pelo della gendarmeria della Senna, i caschi di rame della guardia municipale di Parigi, poi le fiamme tricolori dei lancieri, scompigliate dal vento meravigliosamente. Fanfare e tam-*

huri ... Il corteo, composto di generale e marescialli, è di un aspetto mirabile. Il sole, battendo sulle corazze dei carabinieri, illumina su tutti i loro petti una stella raggiante: Le tre scuole militari passano con aspetto fiero e grave. Quindi l'artiglieria e la fanteria, come se andassero al combattimento; i carri hanno sul dietro una ruota di ricambio, i soldati hanno lo zaino sulle spalle. A una certa distanza, una grande statua di Luigi XIV, molto ricca e di ottimo gusto, dorata dal sole, sembra guardare tutta questa pompa con un certo stupore". Lento il corteo avanza, ogni tanto si arresta e poi sfila: "Ecco la guardia nazionale a cavallo. Chiasso nella folla. Tuttavia la guardia procede di buon ordine; ma è una truppa senza gloria, e ciò crea come un vuoto in un simile corteo". A questo punto nel suo taccuino Hugo riporta una frase che poi però cancellerà con un tratto di penna: "Ecco un dettaglio rigorosamente vero. Nel momento in cui la guardia nazionale è apparsa il sole di Austerlitz si è velato. Del resto durante tutta la giornata il sole si è comportato con rara intelligenza e ha fatto non pochi giochetti".

Lentamente sfila la guardia nazionale, sfilano le truppe a cavallo, i fanti, l'artiglieria, mentre, scrive Hugo con tono amaro, "i crateri fumano tra le statue come grossi bicchieri di ponce".

All'improvviso, spari di cannone, da tre punti diversi dell'orizzonte. E appare il carro dell'imperatore. "Il sole, che era scomparso, riappare in quello stesso istante. L'effetto è prodigioso. In lontananza, fra il vapore e il sole, sul fondo grigio e rosso degli alberi dei Campi Elisi, attraverso le grandi statue bianche che somigliano a fantasmi, si vede muoversi lentamente una specie di montagna d'oro ... Un immenso rumore avvolge questa apparizione. Si direbbe che il carro si trascini dietro l'acclamazione di tutta la città come una torcia si tira dietro il suo fumo".

Lento il carro si avvicina. È preceduto da ottantasei sottoufficiali disposti a quadrato che portano le bandiere dei dipartimenti: "Nulla è più bello – annota Hugo – di questo quadrato, sotto il quale sventola una selva di drappelli. Sembra di veder camminare un campo di dalie gigantesche". Segue poi un cavallo bianco condotto da valletti vestiti di verde con galloni dorati, come la livrea di Napoleone. La folla riconosce in questo animale il cavallo dell'imperatore e lo saluta con entusiasmo ma Hugo precisa con caustico realismo che: "Se anche il cavallo avesse servito due anni all'imperatore, oggi avrebbe trent'anni, che è una bella età per un cavallo. Il fatto è che questo palafreno è un vecchio cavallo-comparsa che compie da una decina d'anni l'ufficio di cavallo di battaglia in tutte le tumula-

zioni alle quali preside l'amministrazione delle pompe funebri".

Una sosta proprio davanti al palco in cui si trova Hugo, consente allo scrittore di vedere e quindi di descrivere bene il carro: "L'insieme ha qualche cosa di grande. È un'enorme massa interamente dorata, i cui piani sono disposti in forma di piramide sopra le quattro grandi ruote dorate che lo sostengono. Sotto il crespo dorato seminato di api, che ricopre il carro dall'alto in basso, si distinguono molti bei dettagli: le aquile spaventate alla base, le quattordici vittorie sul vertice, che recano su una tavola d'oro la riproduzione di un feretro. Il vero feretro è invisibile. È stato depresso nel cavo del basamento per diminuire l'emozione. È questo il grave difetto del carro. Esso nasconde ciò che si vorrebbe vedere, ciò che la Francia ha reclamato, ciò che il popolo attende, quello che tutti gli occhi cercano: il feretro di Napoleone".

Il catafalco è una mastodontica piramide dorata (è puntuale Hugo nell'annotare anche il suo peso: ventiseimila libbre per il carro; cinquemila per il feretro) di grande effetto scenografico (sebbene, precisa, "i tipi del disegno dell'ornato esitano fra il rinascimento e il rococò"); tuttavia, privo della visione della bara di Napoleone, ha perso agli occhi di Hugo buona parte della sua carica emozionale e simbolica. Il suo sguardo si sofferma allora sull'oggetto, sul carro, per scoprirne con ancora maggior dispiacere i difetti della sua fattura. "Sul falso sarcofago sono state deposte le insegne dell'imperatore: la corona, la spada, lo scettro e il mantello. Sulla gola dorata che separa le vittorie dalla vetta delle aquile della base, si vedono distintamente, malgrado la doratura già consunta per metà, le linee di sutura delle tavole d'abete. Altro difetto. Anche questa non è altro che apparenza. Abete e cartone, ecco la realtà. Io avrei invece voluto per il carro dell'imperatore una magnificenza che fosse genuina".

Sorprendenti e superbi trova invece i sedici cavalli che tirano il carro, coperti da una coperta dorata e impennacchiati da piume bianche tanto che solo gli occhi rimangono scoperti "e ciò gli conferisce non so che aspetto terribile di cavalli fantasma". Poco oltre tuttavia precisa che il carro "avrebbe dovuto avere soltanto otto cavalli. Otto è un numero simbolico, che ha un significato preciso nel cerimoniale. A sette e a nove cavalli, è un carro comune; a sedici un carro per il trasporto delle merci; a otto un carro imperiale"; e in una nota apposta il 29 dicembre 1840 appunta che "si è saputo poi che i magnifici drappi di broccato d'oro che coprivano i sedici cavalli erano in tessuto di vetro. Economia davvero poco decente, illusionismo volgare".

Quindi Hugo torna ad osservare la folla. “Gli spettatori delle tribune hanno smesso di battere i piedi solo quando il carro funebre è passato davanti a loro. Solo allora i piedi hanno fatto silenzio. Si avverte che anche un grande pensiero ha attraversato questa folla. Pure, non sono soddisfatto, neanche un’acclamazione. Mi tolgo il cappello ma nessuno mi imita. Son obbligato a gridare ‘Giù il cappello!’ a una dozzina di personaggi del tipo borghese parigino che stanno davanti a me. Soltanto allora si sco-

prono ... In questo istante uno spettatore che giunge dai Campi Elisi racconta che tra il popolo, quello vero, è stata tutta un’altra cosa. I borghesi delle tribune non sono già più popolo. Il popolo vero ha gridato ‘Viva l’imperatore’, voleva staccare i cavalli e trascinare a braccia il carro. Un gruppo della periferia si è buttato in ginocchio e uomini e donne baciavano i paramenti del sarcofago”.

Il convoglio funebre si ferma davanti all’ingresso de *Les Invalides*, non può entrare direttamente perchè il cancello è troppo basso, e nella corte il catafalco viene dunque portato a spalla dai marinai della *Belle Poule*, la nave su cui v’aveva viaggiato il corpo da Sant’Elena.

La cerimonia pubblica è finita. La folla si disperde in fretta per le strade di Parigi. All’interno della chiesa di *Les Invalides* si è poi svolto invece il rito riservato che Hugo, non invitato a parteciparvi, ci racconta per bocca di un suo conoscente, un tale B., a cui, scrive, “la vista del feretro ha prodotto un’emozione indescrivibile”. Sulle note del *Requiem* di Mozart (“*Bella musica, ma già rugosa. Ohimé!*” che non ha affatto coinvolto la platea), il re Luigi Filippo “a nome della Francia” ha simbolicamente preso dal principe di Joinville il corpo dell’imperatore, ordinando la sua deposizione nella cappella reale. Ma la chiesa “era parata solo a metà e le scale, gli arnesi e gli operai la ingombravano ancora”.

Il racconto si sposta allora sugli astanti, politici e dignitari di corte, il cui comportamento ha profondamente indignato B. che “stava dietro la tribuna della Camera dei deputati e dice che degli scolari verrebbero sicuramente sculacciati se in un ambiente solenne avessero il comportamento e i modi di questi signori. A parte un gruppo rimasto silenzioso, grave e serio, quasi tutti hanno avuto modi



Figura 3 – Il sepolcro di Napoleone

indecenti. La maggior parte è rimasta con il cappello in testa fino all’ingresso del feretro e qualcuno, approfittando dell’ombra, non si è scoperto il capo neanche un momento. Eppure erano davanti al re, davanti all’imperatore e davanti a Dio; davanti alla maestà vivente, alla maestà morta, davanti alla maestà eterna ... Intanto gli arcivescovi, i curati e il clero cantavano il *Requiescat* in pace attorno al feretro di Napoleone”.

Amara la conclusione a cui Hugo arriva: “Tre diverse accoglienze sono state fatte all’imperatore: pietosamente dal popolo ai Campi Elisi, freddamente dai borghesi sulle tribune

del piazzale e insolentemente dai deputati nella chiesa di *Les Invalides*”.

<sup>(1)</sup> Tutti i brani riportati nel testo sono tratti da *Choses vues. Souvenirs, Journaux, Cahiers 1830-1846* nella traduzione di Vasco Pratolini apparsa per la prima volta nel 1943 per Einaudi e poi ripresa nel 1985 nel volume *Cose viste* e nel 1994 nel volume *I funerali di Napoleone. Note prese sul luogo*, entrambi pubblicati da Editori Riuniti.

<sup>(2)</sup> Nel dicembre 1840 i resti di Napoleone vennero temporaneamente deposti nella cappella di Saint-Jérôme. Nel 1842 Luigi Filippo incaricò l’architetto Louis Visconti (1791-1853) di disegnare la nuova sistemazione dell’interno del *Dôme* ricavandone al centro, proprio sotto la grande cupola dorata, una cripta per il sepolcro di Napoleone, un sarcofago di quarzite rosso elevato su un blocco di granito verde con iscrizioni che ricordano le grandi imprese dell’imperatore i cui resti vennero qui deposti definitivamente il 2 aprile 1861.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della città”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Recensione

## Il disegno della memoria

Forme, segni e materiali nell'Ottagono della Villetta a Parma

a cura di Michela Rossi e Cecilia Tedeschi, Edizioni ETS, Pisa, 2010, pag. 335

di Marco Ferrari



Dopo un prolungato periodo di disinteresse, negli ultimi anni si assiste ad un risveglio dell'attenzione e ad una nuova consapevolezza nei confronti dei cimiteri, architetture urbane monu-

mentali che da una parte sono musei all'aperto e dall'altra infrastrutture con una funzione di servizio importante. La tutela del bene materiale si intreccia e in parte si scontra con il mantenimento in uso, come la conservazione della memoria contrasta con il principio egualitario di rotazione delle sepolture che è all'origine della fioritura dei cimiteri napoleonici.

Nella cultura europea, in particolar modo nei paesi cattolici, al loro interno si è accumulato un ingente patrimonio che non è solo architettonico e artistico, ma costituisce un'espressione significativa di *bene culturale*. La qualità materica dei singoli manufatti è infatti il vettore di una memoria civica che deve essere difesa in sé, prima ancora che come espressione delle arti.

La tutela delle parti storico-monumentali dei cimiteri presenta quindi importanti implicazioni legate alla conservazione della funzione, indispensabile a garantirne la sopravvivenza, e alla necessità di salvaguardia e valorizzazione dei valori immateriali che questi ricordano attraverso richiami sottili alla storia e al costume.

L'architettura della memoria assume così un disegno complesso che richiede un rilievo articolato e interdisciplinare, perché la conoscenza è il fondamento della conservazione.

Questo libro dedicato all'Ottagono monumentale del Cimitero della Villetta raccoglie una parte degli esiti del complesso lavoro di rilievo eseguito a monte della redazione di strumenti di pianificazione e previsione di interventi architettonici, e costituisce l'avanzamento di una ricerca precedente sul sistema cimiteriale della città di Parma, che ha condotto all'approvazione di un piano regolatore specifico e alla pubblicazione di un primo volume (*Città*

*perduta, architetture ritrovate. L'Ottagono del Cimitero della Villetta e altre architetture funerarie a Parma*, a cura di Michela Rossi, ETS, Pisa, 2007), del quale il secondo rappresenta la prosecuzione.

Il passaggio dalla scala urbanistica a quella architettonica ha messo in risalto le complesse articolazioni del *disegno della memoria*, richiedendo il coinvolgimento di specificità disciplinari diverse per dare il più ampio riscontro scientifico alle previsioni degli strumenti progettuali di tutela e intervento. Alla collaborazione diretta tra architetti, chimici e biologi si è aggiunto l'apporto degli storici dell'arte e degli storici, che hanno messo in risalto la relazione profonda tra forme materiali e valori immateriali. L'architettura del cimitero è la *rappresentazione* costruita che meglio di ogni altra racconta la società che la ha espressa.

Inevitabilmente, la successione dei saggi che costituiscono il volume, è solo una sintesi del materiale prodotto dai rilievi, rielaborato in modo da sottolineare le diverse chiavi di lettura offerte dall'architettura e dai manufatti che contiene. Quest'ultima esplicita il richiamo perenne tra la città dei morti e quella dei vivi, implicito nella concezione dell'impianto urbanistico ma manifesto anche nell'articolazione formale e nella concezione del dettaglio ornamentale e dell'arredo funebre.

Ancora una volta l'indice lascia spazio a successivi approfondimenti, introducendo nuovi spunti di ricerca a partire dall'approfondimento dei temi introdotti dai diversi saggi che precedono la presentazione dei rilievi e che ne danno lettura critica, una o alcune tra le tante possibili, come una traccia che lascia ulteriori spazi interpretativi al lettore.

Nella prima parte del testo sono riuniti i saggi direttamente riferibili al progetto del cimitero parmense, con quelli che indirettamente ne approfondiscono le valenze significative: le normative storiche e la memoria civica.

La seconda parte raccoglie i saggi dedicati ai riferimenti che aiutano a capire i modelli e le scelte formali come risultante di valori culturali e consuetudini di costume in perenne trasformazione.

Nella terza parte si ritrovano i saggi relativi alle preesistenze e agli aspetti materici dell'architettura.

L'ultima parte raccoglie la rappresentazione dei rilievi architettonici e una descrizione delle architetture principali con un riferimento sintetico alle sepolture e alle note biografiche dei defunti più illustri.

Chiude il volume il corpo degli apparati, nel quale la parte più consistente è rappresentata dal glossario architettonico-funerario e da una raccolta ragionata dei simboli funebri e dei loro significati.

Due sono le chiavi di lettura del volume.

Da una parte il racconto del monumento e dei suoi molteplici riferimenti, dall'altra le potenzialità di una serie di progetti di ricerca parziali che si sono susseguiti nel tempo in modo organico e concatenato, allargando il campo di interesse in modo interdisciplinare.

Il confronto tra ricercatori di diversa estrazione e formazione scientifica mette in risalto l'esistenza di

finalità parallele che è stato possibile raggiungere per piccoli passi e la progressiva concentrazione dell'interesse dal generale al particolare.

La complessità del sistema nel suo insieme e la diversificazione degli ambiti interessati hanno richiesto indagini specifiche con riflessi più ampi, che alla fine hanno riportato l'attenzione all'Ottagono primitivo del cimitero parmense, dal quale è iniziata la ricerca e dal quale possono partire ulteriori approfondimenti. Ma i risultati di questa ricerca contestualizzata ad un caso specifico offrono soprattutto una risposta metodologica generalizzabile ai diversi problemi pratici in relazione all'architettura cimiteriale monumentale, riconducibili a *gestione, conservazione e valorizzazione*.

Recensione

## Stiff: The Curious Lives of Human Cadavers

Mary Roach, W W Norton & Co Inc Editore, 2004, pag. 303

di Elisa Meneghini



La storia accattivante, e finora sconosciuta, dei corpi *post mortem*, donati in nome della scienza. Questo il tema del libro di Mary Roach, giornalista di San Francisco che ci racconta la 'vita' dei nostri cadaveri quando non siamo più con loro.

In questo racconto affascinante, l'Autrice descrive ed esamina il contributo dato dai cadaveri – qualcuno volontario, altri no – nei secoli.

Per quasi duemila anni, i cadaveri sono stati coinvolti nei più audaci progressi fatti dalla scienza e dalle imprese di pompe funebri più bizzarre: hanno testato le prime ghigliottine francesi e guidato lo Space Shuttle della NASA, sono stati inchiodati ad una croce in un laboratorio parigino per verificare l'autenticità della Sindone di Torino ed utilizzati per ogni nuova procedura chirurgica (dai trapianti di cuore ai cambiamenti di sesso), contribuendo a creare, a modo loro, la storia.

Il libro, suddiviso in 12 sezioni, affronta in dettaglio gli argomenti più disparati, fra i quali la pratica

di chirurgia estetica sulle teste di cadavere, i primi anni di dissezione umana, l'utilizzo dei cadaveri nei *crash test* delle autovetture (come manichini) oppure per l'analisi del luogo di un incidente, i test dell'esercito effettuati sui corpi, la decapitazione ed il trapianto di testa umana.

Una delle parti più singolari e bizzarre è costituita dalle interviste alle persone dai lavori inimmaginabili, come chi è incaricato di decapitare i cadaveri sui quali poi i chirurghi estetici dovranno esercitarsi, oppure chi dispone i cadaveri in differenti scenari per studiarne la decomposizione ed aiutare gli analisti forensi a migliorare le tecniche di ricerca sulla scena di un crimine.

Questo libro – che contiene tutto quello che avreste voluto sapere sui cadaveri, assieme a tutto quello che non avreste mai voluto sapere, più quello che non sapevate di voler sapere – pur trattando un tema scomodo quale 'la morte', anche se in maniera piacevole, non assume mai toni grotteschi o morbosi ed evita qualsiasi caduta di stile. Ed è così che l'Autrice, con l'aplomb che la contraddistingue, ci dimostra che *"la morte non deve essere per forza noiosa"*.

# 1

*Aprile-Giugno*

*2011*

*Anno 10*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *SCIA e DIA nel settore funerario*
- *Prospettive di PPPI nel settore cimiteriale*
- *Forme di gestione cimiteriale*
- *Fasce di rispetto*
- *Potrà esserci una internazionalizzazione dei servizi funerari italiani?*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**



**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Nuova Fozzincografica Ferrarese di Magri Mario e  
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,  
44124 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

120,00 € per l'Italia e 140,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si ri-  
serva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 03/03/2011.

**INDICE****EDITORIALE****Un cappio al collo..... 2**  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero ..... 3**  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere ..... 7**  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org ..... 10**  
a cura di Carlo Ballotta**La gestione dei cimiteri: quali forme? (Parte II)..... 13**  
di Sereno Scolaro**Profili penalistici nei trapianti d'organo. Esempificazione casistica ..19**  
a cura di Andrea Poggiali**ATTUALITÀ****Le prospettive di PPPI nel settore cimiteriale ..... 20**  
di Gabriele Righi, Mario Rodella**La riforma può aprire la porta alla internazionalizzazione dei  
servizi funebri e cimiteriali in Italia? ..... 27**  
di Daniele Fogli**CULTURA****Il cimitero di San Sebastián a Casabermeja. Un gioiello architetonico  
da valorizzare in maniera partecipativa? ..... 30**  
di Giovanni Allegretti**Cimiteri di guerra ..... 33**  
di Emanuele Vaj**DOCUMENTAZIONE****SCIA e DIA: Art. 19 L. 7/8/1990, n. 241, quale modif. dall'art. 49,  
co. 4.bis, D.L. 31/5/2010, n. 78, conv. con mod., nella L. 30/7/2010,  
n. 122 ..... 34**  
Circolare Federutility SEFIT n. 2490 del 04/08/2010**Fasce di rispetto cimiteriale – Ricognizione della normativa anche  
alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali ..... 39**  
Circolare Federutility SEFIT n. 2603 del 1/12/2010**ATTUALITÀ****Monumenti scomodi. Come venire a patti con la propria storia .... 49**  
di Andrea Poggiali**Ortodossi ..... 52**  
di Carlo Ballotta**INFORMATICA****OpenOffice è (quasi) morto, viva LibreOffice!..... 58**  
di Nicola Bortolotti**CULTURA****Ebraismo: i riti funebri ..... 61**  
di Emanuele Vaj**All'ombra de' cipressi e dentro l'urne. Riflessioni sui cimiteri  
metropolitani ..... 63**  
di Laura Bertolaccini**RECENSIONI****“La ballata di Dante Cane’. La storia popolare del gigante buono” ... 67**  
di Andrea Poggiali**“The corpse: A history” ..... 68**  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Un cappio al collo

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Forse mai come in questo periodo storico i servizi delle Amministrazioni pubbliche e quelli pubblici locali hanno dovuto scontare un normativa penalizzante: compressione delle possibilità di investimento e riduzione dei trasferimenti erariali connessi al rispetto del Patto di Stabilità, ma anche limiti alle assunzioni di personale e vincoli di ogni genere alla espansione o anche al solo mantenimento del livello qualitativo dei servizi prestati alla collettività, a fronte di necessità imperiose di crescita tariffaria per compensazione dei ridotti trasferimenti centrali e ad una sempre maggiore attenzione alla qualità dei cittadini, che giustamente se pagano di più pretendono di più.*

*È frutto di questo clima, che si potrebbe definire con una parola, di favore alla privatizzazione, la uscita di una serie considerevole di norme in materia di servizi pubblici locali che dettano condizioni, tempi e modalità per una profonda revisione del sistema precedente, con l'obiettivo di far subentrare capitale privato totalitario o minoritario, ma effettivo gestore, nella più parte delle imprese pubbliche esistenti.*

*La risposta del sistema dei servizi è stata incapace di ottenere norme che potessero coniugare la salvaguardia delle politiche industriali di sistema alla obiettiva necessità di razionalizzare la spesa pubblica. E si è puntato più a tentare di mantenere qualche rendita di posizione o ad un gioco di interdizione soft.*

*Ne è derivato un corpo di norme che è sempre più complicato da osservare e che costituisce un cappio al collo di qualunque gestione (sia essa pubblica totale, mista o di concessione di servizio pubblico).*

*E se non verranno approvati cambiamenti legislativi l'orrendo cappio strangolerà dapprima le imprese efficienti (che in quanto tali hanno minori sacche di inefficienza da aggredire) e a seguire quelle inefficienti.*

*Ne viene esaltato l'unico vero obiettivo di questa serie di manovre congiunte: distruggere il sistema dei servizi pubblici locali e integrarlo o sostituirlo con un nuovo modello gestito da capitali privati. Obiettivo che può anche essere compreso, ma condiviso solo in parte, perché diversamente si contribuirebbe alla distruzione di oltre un secolo di esperienze e valori propri del municipalismo solidale.*

*Queste considerazioni fanno da cornice ad ogni valutazione tecnica ed economica relativa a scelte che in questo momento si devono fare sulla continuità del sistema di servizi pubblici di una città.*

*Da un lato la normativa impone la cessione di proprietà pubbliche per far cassa e consentire alle Amministrazioni comunali di non "fallire" e di dare i servizi essenziali alle proprie popolazioni.*

*Dall'altro il voler osservare il ginepraio di norme esistenti è oggettivamente difficile.*

*L'unica soluzione che si intravede è quella di operare con buon senso e di concentrarsi sulle effettive priorità dettate dalle norme, senza perdersi in bizantine interpretazioni che stanno fiorendo da ogni parte.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Venezia: nuovo regolamento su conservazione e dispersione ceneri

La giunta veneziana ha recentemente approvato il nuovo regolamento per la conservazione e la dispersione delle ceneri dei defunti; regolamento che, per essere esecutivo, necessita ora dell'approvazione anche del consiglio comunale.

Il documento in questione dispone che da gennaio, rigorosamente alla presenza di un cerimoniere, chiunque lo desideri potrà: o percorrere i dieci metri del pontiletto del cimitero di San Michele ed abbandonare le ceneri del proprio caro in acqua, nella laguna nord; oppure salire in barca e disperdere le ceneri in mare aperto, ad almeno 700 metri dalla costa, grazie ad un servizio dedicato organizzato dall'amministrazione. Il regolamento prevede inoltre l'istituzione, all'interno dei tre camposanti del Comune (Venezia, Mestre e Marghera) dei giardini del ricordo: apposite aree dove poter disperdere le ceneri dei propri cari.

*“Abbiamo elaborato il regolamento in accordo con le associazioni che si occupano di cremazioni e aperto un tavolo di discussione con chi di questo ci lavora: Veritas (n.d.r. Spa che gestisce i servi-*

*zi cimiteriali) e le imprese funebri, perché questa è una nuova opportunità”* riferisce Gianfranco Bettin, assessore comunale all'Ambiente.

Un provvedimento che gratifica quanti, anche negli anni passati, hanno chiesto di veder gettate le proprie ceneri in laguna dove hanno vissuto per tutta la vita, o dove hanno sempre sognato di vivere. Per i veneziani il costo sarà limitato, mentre per tutti gli altri più elevato.

### A L'Aquila si fa il punto per gli interventi di ripristino ai cimiteri terremotati

Il 30 dicembre 2010 si è tenuto un incontro tecnico tra il coordinatore della Struttura tecnica di Missione, Gaetano Fontana, ed i dirigenti e tecnici del Comune dell'Aquila per affrontare le problematiche connesse alla ricostruzione del cimitero del capoluogo e di quelli delle frazioni. Nel corso della riunione è stata infatti esaminata la situazione dei danni provocati dal terremoto sia al cimitero monumentale dell'Aquila che ai 19 cimiteri frazionari.

Circa 5 milioni di euro sono i danni stimati dal Comune dell'Aquila,

che a breve presenterà i progetti relativi agli interventi di ripristino. Gianni Chiodi, Presidente della Regione Abruzzo e Commissario per la ricostruzione, ha dichiarato: *“Ho ritenuto opportuno, insieme all'architetto Fontana, convocare questa riunione in quanto reputo giusto dare una risposta alla città su un problema così delicato. Non appena il Comune completerà l'iter procedurale, il Commissario trasferirà immediatamente i fondi necessari alla realizzazione delle opere cimiteriali”*.

### Ragusa: sbloccati i progetti cimiteriali

La commissione edilizia del Comune di Ragusa ha espresso parere positivo sui progetti che contemplano la realizzazione di tre colombari nei cimiteri cittadini. A dirlo è Emanuele Distefano, consigliere comunale in materia di problematiche cimiteriali e collaboratore del sindaco Nello Di Pasquale.

*“L'altro fatto positivo – spiega il consigliere – è che, con lo sblocco delle procedure da parte della commissione, già a partire dai primi giorni del mese di febbraio quanti hanno presentato istanza per poter ottenere un loculo, inse-*

riti nelle graduatorie già esistenti, riceveranno dal Comune una richiesta per l'accettazione del contratto riguardante l'assegnazione del loculo in questione. I costi previsti dal contratto potranno essere corrisposti pure a rate". La progettazione delle tre opere è stata curata dall'ufficio tecnico comunale.

Prima di poter procedere all'avvio dei lavori, si resta ora in attesa della relazione geologica.

I colombari di prossima costruzione garantiranno la disponibilità di circa 2.000 nuovi loculi a Ibla, 1.000 al cimitero di Ragusa centro e 120 a Marina di Ragusa.

### **Il crematorio di Cagliari riapre**

Dopo oltre un anno di inattività riapre il forno crematorio del cimitero San Michele a Cagliari.

L'impianto, chiuso alla fine del 2009 perché obsoleto e fuori norma, è stato smantellato e ricostruito (Gem Matthews International srl), con una spesa totale di 426 mila euro: un lavoro eseguito a tempo di record, sotto la direzione dell'Assessorato comunale alla Pianificazione dei Servizi.

*"Nei primi sei mesi sarà la ditta specializzata che ha realizzato l'impianto a gestirlo, così non ci saranno interruzioni del servizio in attesa del bando di affidamento definitivo"*, spiega l'assessore Giovanni Giagoni. *"L'impianto – prosegue – è infatti importante, visto che potrà servire non solo Cagliari ma anche il centro e il sud dell'Isola sino alle province di Oristano e Nuoro, mettendo fine ai lunghi e costosi trasferimenti a Sassari e La Maddalena, dove si trovano i due soli forni sinora funzionanti in Sardegna"*.

Il nuovo impianto è stato progettato per poter effettuare in media quattro cremazioni al giorno, con un'ipotetica stima di circa mille cremazioni l'anno. Un dato ben superiore a quello attuale: ad oggi le richieste di cremazione non sono più di 300 all'anno.

### **Cesena: sì all'ampliamento del cimitero di Bulgaria**

La Giunta comunale di Cesena ha approvato lo scorso gennaio il progetto definitivo per l'ampliamento del cimitero comunale di Bulgaria, per il quale sono stati stanziati 450mila euro.

Tale progetto di ampliamento – che prevede la realizzazione di 230 loculi, 71 ossari ed un campo di inumazione – si affianca a quelli, approvati di recente, dei cimiteri di Montereale e Formignano (30 loculi e 12 ossari da realizzare in entrambe le strutture, per una spesa totale prevista di 200mila euro). Prima però di avviare le procedure d'appalto per il lavori al Bulgaria, si dovrà attendere la conclusione del procedimento di esproprio di un appezzamento di 2.000 mq. adiacente al cimitero: una volta acquisita l'area, si procederà con l'approvazione del progetto esecutivo.

*"Riteniamo che queste integrazioni, – sottolineano il Sindaco Paolo Lucchi e l'Assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi – individuate anche grazie al costante rapporto di collaborazione con i Quartieri, possano rispondere convenientemente alle esigenze dei residenti delle frazioni interessate, che in più d'una occasione hanno sollecitato l'adeguamento dei loro cimiteri. Del resto, consideriamo il mantenimento dei 35 cimiteri rurali attualmente attivi sul territorio comunale un impegno tanto importante quanto quello per la realizzazione di un'opera di ben altre proporzioni come il nuovo Cimitero Urbano, ormai in vista del traguardo"*.

### **Raccolta differenziata al cimitero di Lecce**

Dallo scorso 17 gennaio nel cimitero di Lecce è entrato in funzione il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti vegetali: Nel camposanto sono stati posizionati due differenti contenitori, uno da utilizzare esclusivamente per la raccolta dei

fiori recisi, l'altro per le restanti tipologie di rifiuti (Per agevolare la corretta separazione su ogni contenitore verrà applicato un adesivo esplicativo).

Si ritiene soddisfatto l'assessore all'ambiente Gianni Garrisi, che commenta: *"Siamo lieti di proseguire lungo questo percorso avviato dall'Amministrazione in collaborazione con le aziende concessionarie del servizio di raccolta rifiuti, Ecotecnica ed Axa, e che vede il cittadino continuamente impegnato in attività in grado di aumentare le percentuali di raccolta differenziata che ci auguriamo possano, nell'anno 2011, crescere in maniera esponenziale"*.

### **Sala del Commiato ad Ancona**

Dalla prossima primavera, presso il cimitero delle Tavernelle di Ancona, sarà operativa la Sala del Commiato.

*"Con l'apertura di questa sala – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Marcello Pesaresi – saremo in grado di offrire alla città nuovo luogo in cui esprimere il cordoglio per la perdita di una persona cara da parte di persone o di comunità appartenenti a diverse fedi religiose o identità culturali. Questo risponde sicuramente a una esigenza sempre più presente ad Ancona, città ormai caratterizzata da una profonda molteplicità etnica e culturale"*.

Il progetto di riqualificazione del cimitero di Tavernelle prosegue ora con l'iter per la realizzazione dell'impianto di cremazione. La giunta comunale di Ancona ha recentemente approvato una ipotesi di protocollo di intesa con il Comune di Osimo, con il quale entrambi gli Enti si impegnano a realizzare il tempio crematorio presso il cimitero di Tavernelle: l'area verrà messa a disposizione dal Comune di Ancona e la realizzazione avverrà con il contributo economico del Comune di Osimo.

### **Bari: boom di cremazioni nel 2010**

L'impianto di cremazione di Bari, presso il Cimitero Monumentale di Via Crispi, ha contato nel 2010 ben 529 cremazioni, contro le 445 del 2009 e le 384 del 2008.

Molte delle salme arrivano però anche dal resto della Puglia e da altre regioni del Sud, che non è purtroppo ben servito da crematori come il settentrione.

La novità è che la cremazione, che ha un costo di 464 euro compresa l'urna cineraria, viene ora richiesta anche dalle comunità cinesi.

Pasquale Pinto, amministratore della ditta '2P' che ha l'affidamento del servizio sino al 2013, spiega: *"Trattiamo spesso salme di età compresa tra i 60 e i 70 anni. La cremazione è richiesta soprattutto da famiglie di un livello socio-culturale elevato."*

### **Un sito per la memoria degli animali**

Dal mese di dicembre 2010 è attivo [www.ricordianimali.it](http://www.ricordianimali.it), un sito internet che, primo e unico in Italia e fra i pochi in Europa, si occupa esclusivamente di arte funeraria per animali.

È un sito nato per dare una risposta ad un'esigenza che si sente sempre più forte anche in Italia: onorare degnamente la memoria degli animali da compagnia.

### **Siena: Progetto recupero lapidi di personaggi del Risorgimento**

Gli studenti della specializzazione edilizia, elettronica e informatica dell'Istituto tecnico industriale Tito Sarrocchi di Siena – in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia – parteciperanno, assieme alla Provincia, ad un progetto di recupero di alcune lapidi sepolcrali del Cimitero monumentale della città.

Questo progetto, ideato dalla Confraternita della Misericordia di Siena, riguarda le lapidi dedicate a

personaggi coinvolti nelle vicende storiche di quegli anni.

Il cantiere sperimentale di manutenzione dei manufatti lapidei sarà condotto da Laura Kraus, restauratrice diplomata all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e specializzata nel settore.

### **I pannelli solari al cimitero di Caiazzo (CE)**

Al cimitero di Caiazzo, nel casertano, oltre ai lavori di ampliamento – che porteranno alla costruzione di nuovi 480 loculi, 96 ossari, 21 loculi interrati e 44 lotti per la costruzione di cappelle gentilizie – è prevista anche l'installazione di pannelli solari.

*"Stiamo mirando sia sulle energie alternative, sia su una migliore gestione dei rifiuti, con riduzione dei conferimenti in discarica e incremento della raccolta differenziata – sostiene il sindaco Stefano Giaquinto – Tutti i soldi spesi in questo settore non rappresentano costi, ma investimenti in termini di benessere e di risparmio per il bilancio dell'Amministrazione e per gli stessi cittadini."*

L'ampliamento della struttura era attesa da tempo dai cittadini, che hanno risposto positivamente alla pre-vendita dei nuovi manufatti.

### **In Nepal mancano i cimiteri: i cristiani pronti a manifestare per i diritti delle minoranze**

La comunità cristiana in Nepal è delusa ed indignata poiché il governo non le concede i terreni per seppellire i propri defunti nell'area di Kathmandu.

Il pro-Vicario Apostolico del Nepal, p. Pius Perumana, spiega all'Agenzia Fides che il governo *"sta mostrando incertezza e ambiguità e non ha risolto un problema che tocca la sfera dei diritti dei cittadini di fede cristiana e di altre minoranze religiose: quello di avere luoghi deputati per seppellire i propri morti"*

Le autorità infatti non hanno ancora preso una decisione: gli induisti si oppongono alla concessione di un terreno, di proprietà statale, nei pressi del tempio indù di Pashupatinath.

I cristiani – che nel frattempo ricorrono alla cremazione o tumulano i morti in terreni privati – lamentano il mancato rispetto dei loro diritti, in uno stato che, abbandonata la monarchia induista nel 2006, *"oggi è laico e deve garantire uguali diritti per i cittadini di tutte le religioni"*, nota p. Pius.

Per tale motivi alcuni leader cristiani protestanti hanno annunciato un programma di eventi e attività pubbliche per sensibilizzare la popolazione (anche buddista e induista) sul tema dei diritti delle minoranze religiose.

La situazione del Nepal a livello politico è tuttora in fase di stallo, non essendoci accordo fra i partiti politici maggiori per l'elezione di un nuovo Primo Ministro. In questa fase della vita politica nazionale – mentre si deve redigere la nuova Costituzione che dovrebbe essere approvata entro la fine di maggio – la Chiesa cattolica chiede allo stato il pieno riconoscimento, che implica la personalità giuridica e il diritto ad avere proprietà, scuole e istituti. Basti pensare che su 30 milioni di abitanti, i cristiani in Nepal sono circa 500mila, di cui circa 10mila cattolici.

### **Austria: ritrovati i resti di disabili uccisi dai nazisti**

Ad Hall, città del Tirolo austriaco, nel corso dei lavori di ampliamento edilizio dell'ospedale è stato scoperto, in prossimità del reparto psichiatrico dell'ospedale, un cimitero contenente i resti di circa 220 persone.

Secondo la società Tilak, che gestisce gli ospedali del Tirolo, i resti sarebbero "almeno in parte" legati al "programma eutanasia" per disabili e malati psichici condotto

dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Dalle analisi effettuate sui reperti è infatti emerso che le persone sarebbero state sepolte tra il 1942 e il 1945.

Ora è stata istituita una commissione d'inchiesta per l'identificazione delle vittime.

### **Shanghai: incentivata dal Comune la dispersione in mare delle ceneri dei defunti**

Sullo *Shanghai Daily* viene riportato che la municipalità di Shanghai ha deciso di aumentare i sussidi per chi deciderà di disperdere in mare le ceneri dei propri cari defunti, misura necessaria per fronteggiare la saturazione dei cimiteri cittadini.

Chi ne farà richiesta riceverà quindi un contributo che va dai 2.000 ai 3.000 yuan (dai 200 ai 300 euro circa) a fronte degli attuali 400 yuan (40 euro circa).

Negli ultimi 20 anni, secondo i dati disponibili, il numero di coloro che hanno cominciato a propendere per la cremazione e per la dispersione nelle acque delle ceneri, è aumentato in maniera considerevole. Attualmente circa l'1,5% delle cremazioni effettuate sono fatte seguire dalla dispersione in mare, mentre in passato era solo lo 0,2%: basti pensare che nel 1991 furono 287 le persone cremate le cui ceneri vennero gettate in acqua, salite a 2.100 nel 2010.

Per consentire ai familiari di avere comunque un luogo dove ricordare e commemorare i loro cari, la città di Shanghai ha aperto, nel 2004, un giardino nel cimitero di Binhaiguyuan, all'interno del quale è stato costruito un monumento che riporta incisi i nomi dei defunti le cui ceneri sono state gettate in mare.

### **Cimitero di gladiatori a York (Inghilterra)**

L'archeologo Kurt Hunter-Mann, capo di un gruppo di ricercatori al lavoro in un sito archeologico a York, nell'Inghilterra nordorientale, riassume così l'importanza di una scoperta alla quale si sta lavorando da diversi anni: *“La nostra teoria è che si tratti di scheletri di gladiatori romani. Ci sono una serie di elementi coerenti tra loro che ci fanno puntare verso questa interpretazione”*.

In seguito al ritrovamento di ottanta scheletri umani aventi caratteristiche molto particolari, l'equipe guidata da Hunter-Mann è stata di recente affiancata da un gruppo di antropologi ed esperti di archeologia forense, il cui capo gruppo, Michael Wysocki, ha dichiarato: *“Queste scoperte sono di importanza internazionale. Non sono stati ritrovati in nessun altro sito del mondo cimiteri di gladiatori con questo livello di conservazione dei reperti”*, che sembrano risalire al periodo compreso tra il primo e il quarto secolo dopo Cristo.

I resti umani presentano una serie di lesioni cicatrizzate e guarite e su uno degli individui sono stati rinvenuti segni riconducibili quasi certamente ai morsi di un animale feroce. Uno degli scheletri ritrovati giaceva in una fossa di forma ovale di dimensioni considerevoli, insieme a 424 ossa appartenute ad almeno quattro cavalli: il corpo dell'uomo, come quello di molti altri individui ritrovati nello stesso sito, era stato decapitato. L'analisi scientifica effettuata dagli studiosi sulla ossa fa ritenere che possa trattarsi di soggetti provenienti da climi caldi, forse dall'Africa del nord.

### **Hotel con vista a Giaffa**

La Fondazione “al-Aqsa” per il patrimonio islamico ha denunciato l'ultimo piano edilizio israeliano: un albergo turistico sorgerà sullo storico cimitero islamico “al-Qishla” – che risale ai periodi delle dominazioni memalucca (XII-XVI sec.) e ottomana (XVI-XX sec.) in Palestina – vicino alla grande moschea di Giaffa.

L'albergo sarà costruito su vari livelli, anche sotterranei, per la realizzazione dei quali, le tombe sono a rischio: decine di tombe sarebbero state già ricoperte o distrutte dai lavori di scavo avviati dai bulldozer israeliani.

La Fondazione fa sapere che anche la Grande moschea è minacciata dal nuovo sito in costruzione.

### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Comincia la stagione delle privatizzazioni**
- **Statistiche di mortalità e di cremazione**
- **Sistri e rifiuti cimiteriali**
- **Uso del cadavere a scopi scientifici e didattici**

Rubrica

## Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Una impresa di pompe funebri deve portare, dalla Lombardia alla Sicilia, i resti mortali di una Santa morta circa quattrocento anni fa. I resti dovrebbero essere condotti in diverse province siciliane – in pellegrinaggio – per poi essere riportati in Lombardia.**

**L'impresa domanda quali siano i documenti da fornire per effettuare in regolarità questo particolare trasporto.**

**R.** Ritenendo che i resti mortali siano ossa, si applicano gli artt. 24 e 36 del D.P.R. 285/90.

In sostanza il Comune di partenza emette una autorizzazione al trasporto indicando tutti i luoghi di sosta e poi il ritorno al luogo di partenza.

Tale decreto viene comunicato (ad es. per fax) ai Comuni nei quali si svolgono le varie soste.

Si ritiene quindi che occorra avanzare una istanza al Comune di partenza, con i luoghi di sosta intermedia del trasporto (Comune, indirizzo).

In merito al confezionamento, occorre una cassetta di zinco ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 285/90, avente le caratteristiche ivi previste.

Se occorre esporre le ossa, si consiglia una teca di cristallo, o meglio plexiglass, contenuta in una cassetta di zinco per il trasporto.

Giunti al luogo di sosta, se le ossa devono essere esposte, si apre la cassetta di zinco e si espone la teca. Poi prima di partire si inserisce la teca nella cassetta di zinco e la si sigilla di nuovo.

**Q. Il mese scorso il Servizio Cimiteriale del Comune di ... ha rese note le graduatorie definitive degli assegnatari di loculi ed urne cinerarie scaturite dal sorteggio pubblico avvenuto all'inizio del 2009.**

**Da una verifica anagrafica si è riscontrato che, nel frattempo, alcuni assegnatari sono deceduti, ma i familiari non ne hanno ancora dato comunicazione al Servizio.**

**Poiché, come previsto nel bando e regolamento di assegnazione, si devono inoltrare agli assegnatari le richieste di acconto al fine di avviare la procedura relativa al contratto di concessione, chiediamo se ai soggetti assegnatari deceduti possono subentrare gli eredi.**

**Ed inoltre se è possibile dare riscontro ad alcune richieste da parte di assegnatari che desiderano estendere la concessione anche ad altri familiari (figli, sorelle, fratelli, ecc.).**

**R.** Sono materie che a rigore avrebbero dovuto essere contem-

plate dai criteri di assegnazione. Per cui ogni interpretazione è sempre opinabile e taluno potrà sempre adire alla magistratura se ritenesse compresso qualche diritto.

Utilizzando il criterio della diligenza del buon padre di famiglia, in analogia con altre situazioni (ad es. commerciali), si è del parere che gli eredi abbiano titolo a subentrare in una richiesta di assegnazione, ma in tal caso la concessione è obbligatoriamente intestata a tutti gli eredi.

Circa l'altra domanda, non si vede per quale motivo vi sia la necessità di estendere la intestazione ad altri familiari, visto che quei familiari hanno comunque titolo ad essere sepolti in quella tomba. Comunque, in occasione del primo contratto, è possibile fare tale estensione.

**Q. A seguito della morte di un proprio familiare, mi sono rivolto ad un impresario di pompe funebri locali, imbattendomi, nell'espletamento delle pratiche necessarie per il funerale, in una situazione da me reputata anomala:**

**- prezzi elevatissimi per i servizi richiesti: dai 2.000 ai 2.400 euro per la tumulazione della salma, mentre 2.000 euro per l'inuma-**

zione (fino a qualche anno fa il prezzo per la sepoltura in terra era di 200 euro circa);

- impossibilità di rivolgersi ad esterni per effettuare il servizio di incisione sulla lapide, perché gestita da un'unica società operante all'interno del cimitero. L'impresario si è giustificato riferendomi che nella nostra città le "tariffe" per la tumulazione sono tra le più alte d'Italia, ma vorrei sapere se le tariffe indicate rientrano nella media delle altre città italiane.

**R.** Non esistono, al momento, raccolte statistiche significative sulle tariffe di operazioni cimiteriali in Italia.

Però, in base all'esperienza, si può affermare che:

- la tariffa per la concessione di un loculo per 30 anni è corretto che sia tra i 2.500 e i 4.500 euro, a seconda della tipologia di costruzione (qualità architettonica e quindi costo iniziale);

- la sepoltura in campo comune prevede il costo dell'operazione di interrimento e disinteramento (esumazione), ma nel totale si può arrivare al massimo a 800-1000 euro;

- l'apposizione di lapide e copritomba può essere oggetto di diritto per l'autorizzazione (di competenza comunale), mentre la collocazione di copritomba e lapide (diversa dal cippo, eguale per tutti) è compito di un marmista di libera scelta della famiglia. Pertanto da quel che ci dice non è chiaro se i 2.000 euro per la sepoltura in terra siano omnicomprensivi anche si tale servizio: in caso positivo il prezzo è giusto, se invece occorre pagare lapide e copritomba a parte il prezzo è elevato.

Si rileva inoltre che non è possibile che il gestore di un cimitero abbia la privativa per la collocazione di lapidi e copritomba diverse dal cippo (in ciò sussiste anche una segnalazione dell'Antitrust al Parlamento). Se vuole può segnalarlo a tale autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)).

**Q.** Lo scorso mese è deceduta mia nonna e, dopo qualche giorno, è deceduto un altro familiare. L'onoranza funebre contattata da noi per quest'ultimo ha tolto i manifesti funebri di mia nonna per attaccare i manifesti del nuovo defunto (azione non necessaria in quanto vi era lo spazio fisico per entrambi). Il sospetto è che si sia trattato di un dispetto, poiché per il funerale di mia nonna era stata contattata una onoranza funebre diversa.

**Ciò premesso volevo sapere se esiste una legge che disciplini l'affissione dei manifesti funebri.**

**R.** È del tutto normale che i manifesti funebri siano sostituiti da altri di defunti più recenti. Ordinariamente si paga per la pubblicazione di un manifesto un importo per la affissione di 3 giorni.

Dopo il manifesto – che sia coperto da quello di altro defunto o meno – dovrebbe essere tolto a cura del servizio affissioni.

Nella realtà può restare anche qualche giorno di più. E spesso provvede l'impresa funebre che affigge il manifesto di un altro defunto.

Si dovrebbe appurare in Comune, Ufficio affissioni o dal concessionario delle affissioni comunali (se esiste), per quanto tempo è stata pagata l'affissione del primo manifesto. Se la seconda affissione è stata fatta prima del termine dei giorni a cui aveva diritto lei, allora può protestare. Altrimenti no.

Ma come si diceva, non si vede alcuno sgarbo o maleducazione, solo osservanza di norme di legge/regolamento sulle affissioni.

**Q.** Muore un cittadino extracomunitario ed esprime la volontà di essere cremato per essere, fra un anno, traslato nel Paese di origine.

**È possibile custodire le ceneri temporaneamente al cimitero per poi essere, tra un anno, tra-**

**slate nel Paese estero o una volta che sono all'interno del cimitero devono rimanervi?**

**R.** Si è possibile.

Occorre che voi concediate un osario o una nicchia cineraria per un tempo determinato pari ad 1 anno o quanto occorre (anche 2 anni). Se non ha la tariffa, può far fare la richiesta di tumulazione e concessione temporanea per il periodo occorrente. Poi collocate temporaneamente l'urna cineraria in camera mortuaria in luogo tale che non possa essere sottratta. Infine, una volta avuta la disponibilità del manufatto fate la traslazione dalla camera mortuaria alla nicchia cineraria.

Quando sarà il momento basta autorizzare il trasporto delle ceneri verso il Paese estero.

Se invece disponete già di tariffa per deposito temporaneo e della nicchia cineraria non avete problemi particolari.

Non è invece consentito il deposito in camera mortuaria del cimitero come sostitutiva di sepoltura. La camera mortuaria del cimitero serve solo come deposito intermedio fino alla sepoltura.

**Q.** Nel Comune di ... risulta scaduto l'appalto delle luci votive presso il relativo cimitero civico.

**La giunta comunale, senza una gara ad evidenza pubblica, vuole affidare il servizio della luce votiva ad un'azienda speciale con capitale 100% pubblico.**

**La società può riscuotere il canone annuale e stipulare le concessioni inerenti alla luce votiva?**

**R.** Attualmente, per l'affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, quale è l'illuminazione elettrica votiva, occorre fare riferimento alle disposizioni dell'art. 23.bis D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito, con modif., nella L. 6/8/2008, n. 133 ed ulteriormente modificato dall'art. 15 D.L. 25/9/2009, n. 135, convertito, con



modif., nella L. 20/11/2009, n. 166.

Per un affidamento diretto, occorre tenere presente le disposizioni dei co. 3 e 4, cioè devono sussistere le condizioni per l'affidamento *in house* a mente delle norme del diritto dell'unione europea, deve esservi un'adeguata analisi di mercato e, altresì, avere ottenuto, preventivamente, il parere dell'Antitrust (la quale, finora, ha teso ad esprimere pareri non favorevoli).

**Q. Si chiede un parere sulla destinazione delle ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90 questo ufficio (di un Comune Veneto) ha sempre precluso la possibilità di inumare la cassetta delle ossa in ogni caso, tanto meno nella medesima fossa in presenza di un fere-**

**tro, considerato che la contestuale inumazione è ammissibile solo per le salme della madre e del neonato morti in concomitanza del parto.**

**Il problema sorge ora con l'art. 41 della L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 che cita: "È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti".**

**A nostro parere, anche in vista di una autorizzazione che dovremmo rilasciare, diventa più complessa la questione in quanto non si riesce a comprendere il perché dell'inserimento di una parola così generica come "tomba".**

R. Continua ad essere preclusa la possibilità di inumazione di cassetta di resti ossei in fossa di campo comune ad inumazione di feretri.

La L.R. Veneto 4/3/2010, n. 18, nulla innova in proposito. In essa si cita il termine tomba solo in due

occasioni: l'art. 41 citato e l'articolo 49 comma 4.

Leggendo quest'ultimo comma si evince chiaramente che le modalità di conservazione di urna in cimitero sono:

a) celle di cui articolo 30 comma 2 (ordinariamente note come nicchie cinerarie o ossarietti, laddove abbiano la dimensione anche per collocare cassette di resti ossei);

b) interrimento in spazi a ciò destinati, cioè veri e propri campi di inumazione di urne cinerarie, in cui ogni urna ha a disposizione un'areola. Si ritiene che l'area in questione possa essere solo in concessione a terzi, non potendo essere confusa con i campi di inumazione ordinari per la inumazione decennale;

c) loculi, tombe, cioè sepolture a sistema di tumulazione di feretro. Le urne vengono tumulate in tali vani, sia o meno presente un feretro.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	<p>Figura 1</p> <p>Figura 2</p>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta

*A partire da questo numero, la rivista si arricchisce della nuova rubrica “Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)”, creata per dare voce a dubbi, esigenze e richieste della gente comune sulle questioni funebri e cimiteriali. Le risposte alle domande che troverete pubblicate, pervenute al sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org), gestito da Euro.Act srl, sono a cura di Carlo Ballotta.*

**Claudia scrive:**23 giugno 2010 alle 11:22

Domando: costituisce comunque violazione il trasporto (fra due province diverse) e la detenzione anche solo per meno di 24 ore di urna cineraria senza le dovute autorizzazioni? Lo chiedo perché l'anno scorso la badante di ns. padre, destinataria dell'urna, ha presenziato alla cremazione e subito dopo se le è fatte consegnare dall'impianto crematorio, “scavalcando” l'impresa di pompe funebri che era in procinto di partire per andarle a prendere. Il responsabile delle pompe funebri ci aveva assicurato che le avrebbero consegnate esclusivamente a lui. Noi siamo assolutamente certi che la signora non ha richiesto l'autorizzazione al trasporto e all'affidamento in casa, infatti il giorno dopo le ha fatte tumulare.

**Carlo scrive:**23 giugno 2010 alle 20:06

Il trasporto funebre (di salme, cadaveri, ossa, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili o ceneri) è articolato su base comunale, può infatti esser entro il comune di decesso, o da comune a comune (ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 19 commi 1 e 3; 24; 26; 30 commi 1 e 13; 31; 32; 34 comma 1, D.P.R. n. 285/1990).

L'unica eccezione è rappresentata dai trasporti funebri tra Stati (artt. 27, 28 e 29 D.P.R. n. 185/1990 e Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937), quando per l'introduzione di feretri, urne, cassette osario, deve esser avvisata l'Autorità della provincia di frontiera dove avverrà il transito (esempio: art. 28 comma 2 D.P.R. n. 285/1990). Al massimo si potrebbe intravedere una qualche competenza delle regioni, esercitata sempre attraverso il comune, cioè il vero nucleo autorizzativo della polizia mortuaria italiana, in base alle diverse legislazioni locali in tema di cremazione e destinazione delle ceneri, in ogni altro caso le province non c'entrano nulla. I trasporti funebri (fatta salva la disciplina locale di cui non si è a conoscenza) sono regolati unicamente dal D.P.R. n. 285/1990, anche il trasporto delle ceneri *ex art.* 343 Regio Decreto n. 1265/1934 soggiace alla medesima normativa. Per la consegna dell'urna si segue la procedura di cui all'art. 81 D.P.R. n. 285/1990.

Certo, per le ceneri, se non c'è pericolo di contaminazione con nuclidi radioattivi in stile “bombardamento nucleare” da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257, non sussistono gli stesso obblighi igienico-sanitari in vigore per il trasporto di salme e cadaveri (art. 20 D.P.R. n. 285/1990), non occorrono, quindi, l'autofunebre, la bara metallica saldata a fuoco o i dispositivi di profilassi di cui agli artt. 18, 25, 30, 31, 32 D.P.R. n. 285/1990).

Addetto al trasporto delle ceneri può esser chiunque, anche il privato cittadino, NON OCCORRE L'IMPRESA DI POMPE FUNEBRI.

Per il trasporto delle ceneri bastano:

1) Urna infrangibile e sigillata (D.M. 1 luglio 2002 e paragrafo 41 punto 1 lettera d) Circ. Min. n. 24/1993) recante gli estremi anagrafici del defunto.

2) Autorizzazione al trasporto stesso compilata con tutti i dati amministrativi (artt. 36, 80 comma 5 D.P.R. n. 285/1990 e, induttivamente, paragrafo 8 Circ. Min. n. 24/1993).

Il trasporto funebre si distingue per la caratteristica della tipicità: debbono, infatti, esser preventivamente definiti nel decreto di trasporto:

1) Oggetto del trasporto (salma, cadavere, ossa, resti mortali, ceneri, parti anatomiche riconoscibili);

2) Addetto al trasporto ex paragrafo 5.4 Circ. Min. n. 24/1993. (ossia, in questo frangente, chi prende in custodia l'urna? Chi la porta materialmente, Con quale mezzo o veicolo?) Chiunque egli sia è da intendersi come incaricato di pubblico servizio ex art. 358 Codice Penale;

3) Luogo (di partenza, di arrivo, di sosta intermedia ex art. 24 comma 3 D.P.R. n. 285/1990).

Detto ciò (è "ampoloso", ossia "palloso"; lo so, ma questa, ahimè, è la Legge) mi sia consentita una provocazione gratuita, modello sparata da Bar Sport: perché le ceneri sono affidate alla badante, ovvero ad un'estranea, se l'istituto dell'affido ex Legge n. 130/2001 è di tipo "FAMIGLIARE"?!?. Per avere l'affido delle ceneri bisogna (o ... bisognerebbe?) esser congiunti del *de cuius*, dunque legati a lui da vincolo di consanguineità, da questioni di DNA (artt. 74, 75, 76, 77 Codice Civile). Sì, tratta, allora di un ABUSO legalizzato da leggi e leggende regionali?? "Fu vera Gloria", come si chiese il Manzoni? AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA!

Comunque, se la badante è titolare dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune può ritirare le ceneri e provvedere alla loro tumulazione (con oneri a proprio carico ex D.M. 1 luglio 2002), NULLA OSTA ... altrimenti, se scavalca l'impresa funebre prescelta e si appropria dell'urna, ancorché per consegnarla in cimitero commette 24 ore dopo se non commette dei reati, quanto meno si produce in una violazione al regolamento nazionale di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990) punibile ai sensi del art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934 con sanzione amministrativa pecuniaria dai 3 ai 18 milioni delle vecchie Lire, obblabili in 60 giorni nella misura più favorevole al trasgressore, pari a 6 milioni del vecchio conio (art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196; Legge n. 689/1981).

Le possibili fattispecie di illecito sono:

1. Trasporto ceneri e detenzione delle stesse in abitazione privata anziché in cimitero (art. 80 comma 2 D.P.R. 285/90);

2. Trasporto senza documenti necessari (artt.23-24 D.P.R. 285/90);

3. Sottrazione di urna cineraria (si sconfinava nel Penale!)

Il gestore del crematorio che consegna l'urna senza prima verificare la titolarità del decreto di trasporto (chi prende l'urna??? Ne ha effettivamente diritto???) è passibile della medesima sanzione, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro.



**Daniele scrive:**

7 luglio 2010 alle 07:52

Buongiorno a tutti, avrei una domanda che mi è stata posta da un familiare. Dovendo trasportare per via aerea un proprio parente, è possibile portare a bordo dell'aereo, all'interno del bagaglio a mano, un'urna cineraria?

Grazie



**Carlo scrive:**

7 luglio 2010 alle 11:26

In generale non dovrebbero sussistere problemi di logistica ("bagaglio" troppo ingombrante) o igienico sanitario, in quanto le ceneri sono un volume piuttosto compatto, prive di rischio per la salute pubblica (artt. 36 comma 1 e 80 comma 5 D.P.R. n. 285/1990).

L'unica eccezione (ma è un caso di scuola) sarebbe forse rappresentata dalla contaminazione delle stesche con nuclidi radioattivi (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257), ma a questo punto lo stesso trasporto dovrebbe esser inibito, o fortemente limitato, secondo la prudente valutazione dell'ASL.

Il trasporto dovrà, comunque, esser pur sempre autorizzato secondo le modalità e la documentazione di cui ai paragrafi 8.1 ed 8.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.

Il titolo di viaggio (cioè il decreto di trasporto) dovrà sempre accompagnare le ceneri ed essere esibito, quando richiesto per eventuali controlli, anche in itinere e non solo alla partenza o all'arrivo a destinazione. Se l'urna cade e si rompe sversando il proprio pietoso contenuto si sconfinava direttamente in una fattispecie di natura penale (art. 411 C.P.) perché si darebbe, anche se involontariamente (se c'è il dolo la faccenda si complica), luogo ad una dispersione non autorizzata, ed il fatto, per la Legge Italiana, costituisce REATO!

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002 e del paragrafo 14.1 lettera d) della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 molto importanti sono i requisiti tecnici e costruttivi che l'urna dovrà necessariamente rispettare (essa deve esser infrangibile, sigillata e recare gli estremi anagrafici del *de cuius*), altrimenti questa violazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 358 Regio DEcreto n. 1265/1934.

Non si rilevano, quindi, ragioni ostative; si rappresenta secondo la Legge (Capo IV D.P.R. n. 285/1990) il titolare del decreto di trasporto quando prende in consegna l'urna diventa incaricato di pubblico servizio (art. 358 Codice Penale) e di essa deve rispondere in tutte le sedi (anche in quella penale).

Trasportare un'urna cineraria nel bagaglio a mano, fermo restando quanto detto precedentemente sulla dispersione non autorizzata, non costituisce violazione al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria o alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 (essa, infatti, si applica solo al trasporto di cadaveri e non di ceneri).

Per motivi di opportunità, però, potrebbero esservi disposizioni operative, interne alle compagnie aeree, atte a regolare nel dettaglio la questione; si consiglia, pertanto di consultare lo "specchietto riassuntivo" reperibile al seguente link: [http://www.linformatorefeniof.it/09\\_04/internazionali.htm](http://www.linformatorefeniof.it/09_04/internazionali.htm)



Marco scrive:

28 luglio 2010 alle 11:08

Per Daniela: EASYJET ha queste regole, ma non so se abbia un collegamento col tuo Paese  
"15. *Trasporto di resti umani*

*easyJet non accetta di trasportare resti umani su nessuna rotta.*

*Il trasporto di ceneri è tuttavia permesso se viene fornita copia del certificato di morte e se esse sono accompagnate dal certificato di cremazione. Il passeggero in possesso di ceneri deve assicurarsi che siano state impacchettate in modo sicuro in un contenitore appropriato ed è tenuto a tenerle all'interno del proprio bagaglio a mano. Consigliamo inoltre che i nostri rappresentanti siano informati di ciò al momento del check-in."*

Regolamento del Vettore Articolo 9.1(vi)

---

Rubrica

## La gestione dei cimiteri: quali forme? (Parte II)

di Sereno Scolaro

### Una linea, comunque, in evoluzione

Se le considerazioni precedentemente fatte, in particolare, sulla portata della sent. n. 272 del 27 luglio 2004 della Corte Costituzionale, in specie per quanto possa considerarsi come una “valorizzazione” dell’Autonomia degli enti locali, riconosciuta dall’art. 5 Cost. e ulteriormente qualificata – prima di tutto – dall’art. 114, comma 2 Cost., ma altresì dall’abrogazione degli artt. 128 e 129 Cost., se si consideri come l’autonomia importi anche un potere (o, meglio, titolarità) statutario, che, congiuntamente ai poteri e funzioni, trova un limite nei “principi” fissati dalla Costituzione stessa, con la conseguenza che è stato ritenuto <sup>(1)</sup> che la c.d. Riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), abbia “.... comportato una incisiva modifica dell’assetto costituzionale degli enti locali, con l’abrogazione dell’art. 128 Cost., la previsione che la competenza esclusiva della legge statale è circoscritta alla materia della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, comma 2, lett. p)), la equiparazione degli enti territoriali – tutti significativamente menzionati nella stessa disposizione di cui al comma 2 dell’art. 114 – dal punto di vista della garanzia costituzionale e della pari dignità, il riconoscimento di una loro posizione di autonomia statutaria, così da delineare un sistema istituzionale costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici integrati, ma autonomi, nel quale le esigenze unitarie si coordinano con il ri-

conoscimento e la valorizzazione delle istituzioni locali.

*Tale processo di trasformazione dell’assetto costituzionale ha direttamente coinvolto la natura, la funzione ed i limiti della potestà statutaria del Comune, già riconosciuta nella legge n. 142 del 1990, quale modalità paradigmatica di esplicazione dell’autonomia dell’ente. ... (omissis) ... Detto sistema ha profondamente inciso nel rapporto tra legge statale e statuto, in quanto, mentre in passato ogni disposizione di legge costituiva limite invalicabile all’attività statutaria, nella nuova disciplina lo statuto può derogare alle disposizioni di legge che non contengano principi inderogabili: esso è vincolato unicamente al rispetto dei principi innanzi richiamati, tanto da potersi ora delineare il rapporto tra legge e statuto – come è stato efficacemente osservato in dottrina – non tanto o non soltanto in termini di gerarchia, ma anche e soprattutto in termini di competenza – ovvero di gerarchia limitatamente ai principi – e da potersi qualificare lo statuto non più come disciplina di attuazione, ma di integrazione ed adattamento dell’autonomia locale ai principi inderogabili fissati dalla legge.*

*Il rapporto tra fonti normative statali e locali appare ancor più marcatamente influenzato dalla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione attuata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, sia in forza della già ricordata delimitazione a settori specificamente e tassativamente determinati degli ambiti di intervento della legge statale (art. 117 comma 2 lett. p), sia per effetto dell’espresso riconoscimento costituzionale delle potestà statutarie e regolamentari dei Comuni: in particolare, il comma 2 dell’art. 114 san-*

<sup>(1)</sup> Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sent. n. 12868 del 16 giugno 2005.

cisce che i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (e quindi non più secondo i principi espressamente enunciati come inderogabili dalla legge statale), mentre il comma 6 dell'art. 117 riconosce ai Comuni potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. ... Nel quadro di tale importante processo di trasformazione dell'impianto istituzionale, in parte già avvenuto, in parte ancora in itinere, appare evidente che il testo unico n. 267 del 2000 ha perso l'originaria connotazione di legge organica di sistema, una volta venuta meno la norma costituzionale di riferimento costituita dall'art. 128 Cost., che come innanzi ricordato affidava a leggi generali dello Stato l'enunciazione dei principi nell'ambito dei quali l'autonomia degli enti locali poteva esplicarsi (... (omissis) ...), ed altrettanto evidente appare che la previsione del potere normativo locale tra le prerogative contemplate direttamente dalla Costituzione ha ulteriormente rafforzato il valore degli statuti locali nella gerarchia delle fonti.

Nel nuovo quadro costituzionale lo statuto si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimary o subprimary, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (v. sul punto Cass. 2004 n. 16984).

Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale.

Tale mutato quadro normativo di riferimento esige una radicale revisione dell'impostazione tradizionale che escludeva la legittimità di ogni previsione statutaria che conferisse la rappresentanza ad agire e resistere alle liti a persona diversa dal sindaco. ... (omissis) ... Una volta assegnato allo statuto il valore di norma fondamentale dell'organizzazione dell'ente locale, che non trova altri limiti che quelli imposti da principi espressamente connotati da inderogabilità, ed ... (omissis) ...

Ed è da ritenere che lo statuto, nel disciplinare la rappresentanza in giudizio, non trovi neppure la limitazione posta dal principio generale dell'ordinamento secondo il quale ... (omissis) ... La definizione dello statuto quale atto a contenuto normativo non può non influenzare la soluzione della connessa questione se ed in quale misura esso sia soggetto al principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., inteso come pote-

re dovere del giudice di individuare, anche prescindendo dalle prospettazioni delle parti, e di applicare ai fatti sottoposti al suo esame le norme dirette a disciplinare la fattispecie.

Come è noto, la giurisprudenza più remota poneva la distinzione, nell'ambito delle fonti secondarie, tra gli atti di produzione normativa soggetti ad adeguate forme di pubblicità e quelli ad esse sottratti, e per tale ragione non ricompresi tra quelli che il giudice ha il dovere assoluto di conoscere, pur se tenuto ad applicarli in ogni caso in cui ne abbia personale conoscenza, ovvero in base agli atti acquisiti al processo. Con particolare riferimento ai regolamenti locali, nelle pronunce più risalenti si affermava che, non godendo essi di adeguate garanzie di pubblicizzazione, per essere la loro pubblicazione a diffusione meramente locale, al dovere del giudice di applicarli, avendo essi contenuto di norme giuridiche, non corrispondeva un dovere di conoscenza in senso assoluto tale da richiedere la ricerca di ufficio, sussistendo invece un onere di allegazione delle parti, così da consentire al giudice la loro applicazione (v. sul punto, tra le tante, Cass. 1972 n. 1030; 1972 n. 1962; 1973 n. 299; 1974 n. 3968; 1975 n. 1279; 1975 n. 2784; 1975 n. 3511; 1976 n. 1742; 1979 n. 6333). ... Ad una siffatta soluzione deve a più forte ragione pervenirsi con riferimento agli statuti comunali, tenuto conto della loro richiamata natura di atti a contenuto normativo, di rango certamente superiore a quello dei regolamenti, e considerata anche la triplice forma di pubblicità cui essi sono soggetti: a livello locale, con l'affissione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, a livello regionale, con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a livello nazionale, con l'inserzione nella raccolta ufficiale degli statuti curata dal Ministero dell'Interno, che ne cura anche adeguate forme di ulteriore pubblicità (art. 6 comma 5 e 6 del testo unico). Né può omettersi di considerare che un immediato e agevole strumento di conoscenza, accessibile da ogni cittadino, è fornito dal loro inserimento in rete. Va pertanto affermato che la conoscenza dello statuto appartiene alla scienza ufficiale del giudice, tenuto a disporre l'acquisizione anche di ufficio. ... (omissis) ... Ove per contro la disciplina della rappresentanza in giudizio sia contenuta non nello statuto, ma nel regolamento, tale previsione ... (omissis) ... Va al riguardo osservato che, se è certamente vero che l'esercizio della potestà regolamentare costituisce anch'esso espressione della autonomia dell'ente locale, in quanto attua la capacità dell'ente di porre autonomamente le regole della propria organizzazione e del funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e degli organismi di partecipazione, ed ha trovato anch'esso riconoscimento costituzionale nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., è tuttavia altrettanto vero che la disciplina delle materie che l'art. 7 del testo unico affida al regolamento deve av-

*venire nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto: ciò vale a dire che il potere di autorganizzazione attraverso lo strumento regolamentare deve svolgersi all'interno delle previsioni legislative e statutarie, così ponendosi un rapporto di subordinazione, pur se non disgiunto da un criterio di separazione delle competenze, tra statuto e regolamento. ... (omissis) ... La considerazione del nuovo assetto delle competenze degli organi del Comune delineato dalla normativa vigente impone la revisione anche di tale orientamento. .... "*

Anche se la sentenza (di cui è importante segnalare la pronuncia da parte delle Sezioni Unite), parla espressamente di dello statuto comunale quale " ... atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimary o subprimary, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio ... ", vi è stato chi ha avuto modo di argomentare come lo statuto comunale debba essere qualificato, perfino, quale fonte del diritto avente natura *pre-primaria*, risentendo del solo limite della costituzione, anzi dei principi fissati in essa: La questione sulla collocazione, all'interno della gerarchia del fonti del diritto, degli statuti comunali non interessa più di tanto, dato che già limitandosi a tali indicazioni della qui citata sent. n. 12868 del 16 giugno 2005, emergono, o conseguono, aspetti di rilievo.

Va osservato, con particolare riguardo alla gestione dei cimiteri, oppure – ove lo si voglia – alla natura dei servizi cimiteriali come, pur dovendosi ri-confermare, come essi attengano a funzioni che, se si ritenga che non possano denominarsi propriamente (magari per il solo fatto di non essere enunciate in modo espresso) quali "funzioni fondamentali", nell'ambito della loro individuazione "provvisoria" data dall'art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42 <sup>(2)</sup>, hanno natura di funzioni

<sup>(2)</sup> Ma va tenuto presente come nel D.d.L. AS 2259 "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati." (*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*), l'art. 2, nell'individuare le funzioni fondamentali dei comuni, presenti il testo seguente: " Art. 2. (Funzioni fondamentali dei comuni)

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, sono funzioni fondamentali dei comuni:
- a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
  - b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
  - c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
  - d) il controllo interno;
  - e) la gestione finanziaria e contabile;
  - f) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;

essenziali, proprie, connaturate all'ambito dei comuni, in quanto affidate ai comuni per norma di rango primario, sia, per usare la terminologia propria del diritto dell'Unione europea, dei "servizi d'interesse generale" (S.I.G.); ma, ancor prima, in quanto destinati ad operare in termini di risposte a livelli di bisogni della popolazione il cui ambito è, per propria intima natura, quello del territorio comunale. Tuttavia, anche assumendo che i servizi cimiteriali costituiscano servizi d'interesse generale, svolgenti tesi (necessariamente) nell'ambito comunale, da ciò stesso non si potrebbe pervenire ad una loro qualificazione in termini di col-

- 
- g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
  - h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
  - i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;
  - l) le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - m) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
  - n) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - o) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
  - p) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
  - q) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
  - r) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - s) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
  - t) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
  - u) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
  - v) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
  - z) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
  - aa) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.",
- ambito nel quale i cimiteri sono individuabili nel quadro della lett. g), divenendo così quelli che, nel diritto dell'Unione europea, sono denominati quali S.I.G.

locazione all'interno dei versanti che genera lo spartiacque tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. O, altrimenti, non si sarebbe giunti a disporre di strumenti che consentano, in una sostenibile situazione d'incertezza, di individuare nella titolarità normativa dei comuni (sia che vi si ricorra attraverso lo strumento statutario, sia che si percorra la strada, meno fortificata, del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 117, comma 6, terzo periodo Cost. <sup>(3)</sup>) di poter procedere essi stessi, nell'esercizio della propria autonomia, a qualificare, nello specifico ambito comunale, i servizi cimiteriali come privi di rilevanza economica. Se non altro per il fatto che sono presenti orientamenti che vanno nella direzione di considerare i servizi cimiteriali esplicitamente quali servizi pubblici locali a rilevanza economica. Esempi di questi orientamenti sono individuabili, ad esempio, in atti dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, come si può constatare (per citare solo alcuni, tra i più recenti) nei documenti AS667 del 13 gennaio 2010, con riferimento al comune di Codigoro <sup>(4)</sup>; PA174 del 6 maggio 2010 (protocollato il 19 maggio 2010) <sup>(5)</sup>, con riferimento al comune di Genova; AS772, con riferimento al comune di Latina <sup>(6)</sup>, nei quali l'Autorità esprime costantemente l'avviso sulla natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica dei servizi cimiteriali. Oltretutto, nel primo tra quelli qui citati (AS667 – comune di Codigoro), l'Autorità considera (trascurando la questione da cui la richiesta di parere ha avuto origine) come l'amministrazione comunale interessata si sia limitata a giustificare la decisione di affidare il servizio in questione attraverso modalità *in house* sulla base della constatazione secondo cui alcune caratteristiche del mercato di riferimento, ossia la sua piccola dimensione, o il basso valore degli introiti attesi dal servizio in esame, renderebbero poco appetibile la gestione del servizio stesso da parte di un operatore privato, rilevando che constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta derivare ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare l'eventuale presenza o meno di operatori in grado di rispondere alle esigenze dell'Amministrazione: in altre parole, l'orientamento dell'Autorità sembra essere quello per cui non siano sufficienti considerazioni su elementi oggettivi, sussistenti in ambito locale, ma che questi debbano essere oggetto di rilevazione "esogena" (con evidenti oneri, aggiunti, in capo al comune che si trovi in un ambito comunale in cui la dimensione del servizio

è oggettivamente rilevabile dal contesto, oppure quando la dimensione del singolo servizio pubblico locale abbia un valore inferiore alla soglia determinata dall'art. 4, comma 1 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 210). Nel secondo (PA174 – comune di Genova) l'Autorità fa rinvio alla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. n. 17573 del 3 agosto 2006 per estrapolarne la massima secondo cui "... *un determinato servizio può essere qualificato come pubblico sole se l'attività in cui si realizza è diretta a soddisfare in via immediata esigenze della collettività*", formulazione rispetto alla quale sinceramente si hanno serie difficoltà ad individuare con quale percorso ermeneutico da una tale estrapolazione si giunga ad affermare la riconducibilità alla categoria dei servizi pubblici, concludendo, per ciò stesso (cioè, per il fatto che si tratti di servizi pubblici) con l'affermazione della disciplina posta dall'art. 23.bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133, successivamente modificato, da ultimo anche dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166. Con l'intenzione di non voler leggere questi orientamenti dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato come risultato di posizioni pre-giudiziali, potrebbe ipotizzarsi (ma l'Autorità non argomenta minimamente in questo senso, così come neppure in altri, eventualmente) che ciò derivi dalla formulazione dell'art. 1, comma 1 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 <sup>(7)</sup>, laddove, dopo avere precisato come questo regolamento si applichi "... *ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati «servizi pubblici locali»*. ...", cioè ridefinendo i "servizi pubblici locali a rilevanza economica" con sotto la definizione indicata, magari tenendosi presente anche il comma 3 del medesimo art. 1, laddove "elenca" i servizi che sono esclusi dall'applicazione del regolamento stesso, esclusione che non può che essere letta se non nel senso che i servizi così elencati sono sì servizi pubblici locali a rilevanza economica, ma cioè non ostante, esclusi dall'applicazione del regolamento <sup>(8)</sup>.

<sup>(3)</sup> Potestà regolamentare non equivocabile e neppure sovrapponibile a quella derivante dall'art. 7 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., se non altro per il fatto che quest'ultima sorte ed ha la sua legittimazione in norma di legge, mentre la prima nella Costituzione.

<sup>(4)</sup> Pubblicato sul Bollettino dell'A.G.C.M. n. 6/2010.

<sup>(5)</sup> Che non risulta essere stato pubblicato.

<sup>(6)</sup> Pubblicato sul Bollettino dell'A.G.C.M. n. 42/2010.

<sup>(7)</sup> Per altro, emanato, pubblicato ed entrato in vigore del tutto successivamente a questi pareri, salvo l'ultimo dei tre citati (anche se, in verità, testi "informali" erano circolanti ben prima della sua emanazione).

<sup>(8)</sup> Il ché, accademicamente, potrebbe consentire di aprire un'ulteriore questione, quella cioè se l'esclusione dall'applicazione del regolamento comporti altresì l'esclusione dall'applicazione dell'art. 23.bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133, successivamente modificato, da ultimo anche dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166, ipotesi che potrebbe presentare alcune criticità, se non altro per il fatto che sia una norma di rango secondario ad "escludere" l'applicazione della norma, di rango primario, attuata dalla norma regolamentare ...



### La sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 17 novembre 2010

A questo punto deve essere richiamata anche la successiva sent. n. 325 del 17 novembre 2010, con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata, a seguito di alcuni ricorsi presentati da regioni (ma anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), su questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23.bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133, successivamente modificato, da ultimo anche dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166. Al di là del fatto che tale disposizione (l'art. 23.bis) esce, sostanzialmente, intatto da censure di legittimità costituzionale, non può non segnalarsi come la Corte Costituzionale, in parte discostandosi, per certi versi, dagli orientamenti espressi con la precedentemente citata sent. n. 272 del 27 luglio 2004, pur incidentalmente citandola, presenti considerazioni che, alla fin fine, incidono sull'ipotesi che il comune possa – nei termini in precedenza ipotizzati – assumere il ruolo di “definitore” della natura dei servizi cimiteriali in termini di servizi pubblici privi di rilevanza economica. Anzi, poiché, in precedenza, una delle argomentazioni qui utilizzate è stata proprio quella per la quale i servizi cimiteriali costituiscono funzione attribuita dalla legge ordinaria (nella specie dall'art. 824, comma 2 C.C.) ai comuni, come funzioni proprie di questi enti, merita di essere ricordato come nella sent. n. 325 del 17 dicembre 2010, si respinga un'argomentazione consimile<sup>(9)</sup>, seppure nell'ambito del servizio idrico<sup>(10)</sup> (vedi punto 10.1.4 e segg.). dichiarandola inammissibile, in quanto avente per oggetto non la disciplina posta dalla disposizione denunciata, ma altra disposizione (cioè l'art. 153, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif.).

Nel complesso la sent. n. 325 del 17 novembre 2010 non solo salva guardia, nel suo complesso, l'art. 23.bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133, successivamente modificato, da ultimo anche dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166, ma presenta argomentazioni che tendono, o hanno come esito, quella traslazione generalizzante dalla categoria dei “servizi pubblici locali a rilevanza economica” in quella dei “servizi pubblici locali”, con l'effetto della generalizzazione della disciplina dei primi ai secondi. Oltretutto, ricordando come il comma 3 dell'art. 23.bis, nella parte in cui regola le forme di affidamento non competitive, determini, a mo' d'imposizione (pur se in deroga alle forme ordinarie di affidamento) un'eventuale gestione *in house* (e purché ne ricorrano i presupposti e sia osservato l'iter a ciò previsto, incluso il parere, preventivo, dell'Auto-

rità Garante per la Concorrenza ed il Mercato) ed escludendo le possibilità di una gestione in proprio da parte dell'ente locale o la gestione tramite azienda speciale, aspetti su cui era stato eccepito come dovesse ritenersi escluso che lo Stato possa invocare la propria competenza in materia di tutela della concorrenza al fine di disciplinare le forme di gestione non competitive, che ricadono, invece, nella competenza regionale piena in materia di servizi pubblici e di organizzazione degli enti locali.

Anche se non vi sia esplicito richiamo ai servizi cimiteriali (se non altro per il fatto che le regioni non avrebbero potuto questione di legittimità costituzionale rispetto a servizi non propri quanto dei comuni<sup>(11)</sup>), la portata della sent. n. 325 del 17 novembre 2010 della Corte Costituzionale sembra proprio essere tale da indurre a dover considerare come da un lato debba ormai aderirsi, o subirsi, la qualificazione dei servizi cimiteriali quali aventi anch'essi rilevanza economica<sup>(12)</sup> e, in stretta connessione e conseguenza, come di-

<sup>(11)</sup> Pur se qualche regione (Piemonte) ricorrente abbia argomentato, in sede di ricorso, che alle regioni spetterebbe”, inoltre «la legittimazione ad impugnare le leggi statali in via diretta non solo a tutela della propria legislazione, ma anche con il riferimento alla prospettata lesione da parte della legge nazionale della potestà normativa degli enti territoriali, con affermazione della regione come ente di tutela avanti alla Corte costituzionale del “sistema regionale delle autonomie territoriali” (art. 114, secondo comma, Cost.)».

<sup>(12)</sup> Argomentazione che si ricava al punto 9.1 delle “Considerazione in diritto” della sentenza, in particolare laddove si evidenzia come “... le disposizioni censurate non fanno esclusivo riferimento ad un servizio locale operante in un mercato già esistente, ma riguardano servizi dotati di mera «rilevanza» economica e, quindi, anche servizi ancora da organizzare e da immettere sul mercato. Infatti, esse, in armonia con l'indicata nozione comunitaria di interesse economico, evidenziano le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica: a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che, per l'applicazione dell'art. 23-bis, è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici).

Tale impostazione – consequenziale alla scelta legislativa di promuovere la concorrenza “per” il mercato della gestione dei servizi – emerge nettamente, in particolare, dai commi 3, 4 e 4-bis, dell'art. 23-bis, i quali possono essere interpretati soltanto nel senso che i servizi pubblici locali non cessano di avere «rilevanza economica» per il solo fatto che sia formulabile una prognosi di inefficacia o inutilità del semplice ricorso al mercato, con riferimento agli obiettivi pubblici perseguiti dall'ente locale. Evidentemente, anche per il legislatore nazionale, come per quello comunitario, la rilevanza economica sussiste pure quando, per superare le particolari difficoltà del contesto territoriale di riferimento e garantire prestazioni di qualità anche

<sup>(9)</sup> Presente nel ricorso proposto dalla regione Marche.

<sup>(10)</sup> Servizio che ha una sua speciale regolazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

venti – in prospettiva – sempre meno agevolmente sostenibile la gestione dei servizi cimiteriali stessi a mezzo di azienda speciale <sup>(13)</sup>, tanto da esporre le gestioni in essere affidate ad aziende speciali alle norme “transitorie” previste dall’art. 23.bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133, successivamente modificato, da ultimo anche dall’art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166, ma – altresì – mettere in seria discussione tutte le gestioni in economia diretta che, *de facto*, sono del tutto prevalenti.

Anche ad accogliere tale conseguenza, poiché nelle gestioni esistenti in economia diretta non si hanno – per definizione – affidamenti, non può trovare applicazione le disposizioni di ordine transitorio poste per gli affidamenti diretti in essere alla data del 22 agosto 2008, ma pone tutta una serie di questioni sul come affrontare queste situazioni (che, come già ricordato, sono quantitativamente nettamente prevalenti sul territorio nazionale), e dove, forse, uno dei pochi elementi di una qualche “certezza” potrebbe essere quello per cui, una volta scelta la strada dell’affidamento, essa diviene una scelta non più reversibile. Si tratta di una prospettiva che contrasta quanto meno in termini condizionanti, limitativi del ventaglio delle possibili scelte che i consigli comunali possano effettuare in applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. e) testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., aspetto che “riapre”, per così dire, la questione dell’autonomia dei comuni e delle loro assemblee elettive.

In ogni caso, restano irrisolte tutte le situazioni in essere (o, in essere alla data del 22 agosto 2008) in cui i servizi cimiteriali siano gestiti in economia diretta. Oltretutto non potendosi sottovalutare, magari per effetto di un qualche approccio pregiudiziale, il fatto che qualora – astrattamente – si pervenisse a dover “genera-

lizzare” il conferimento delle gestioni dei servizi cimiteriali nelle modalità ordinarie di cui all’art. 23.bis, comma 2 (oppure – eccezionalmente – anche ricorrendo alla deroga di cui al successivo comma 3) D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133, successivamente modificato, da ultimo anche dall’art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166, si dovrebbe far i conti con il fatto della difficoltà di individuazione di un numero di operatori sufficiente a tale prospettiva, aspetto che si pone non solo in termini “quantitativi”, ma prima di tutto “qualitativi”, cioè di operatori che dispongano di una qualche esperienza e professionalità nel settore, anche seppure del tutto modesta.

---

*ad una platea di utenti in qualche modo svantaggiati, non sia sufficiente l’automaticità del mercato, ma sia necessario un pubblico intervento o finanziamento compensativo degli obblighi di servizio pubblico posti a carico del gestore, sempre che sia concretamente possibile creare un «mercato a monte», e cioè un mercato «in cui le imprese contrattano con le autorità pubbliche la fornitura di questi servizi» agli utenti (così – si è visto al punto 6.1. – si esprime la Commissione europea nel citato Libro verde al punto 44).*

*Dall’evidenziata portata oggettiva delle nozioni in esame e dalla indicata sufficienza di un mercato solo potenziale consegue l’erroneità delle interpretazioni volte a dare alle medesime nozioni un carattere meramente soggettivo e, in particolare, di quell’interpretazione – fatta propria da alcune ricorrenti – secondo cui si avrebbe rilevanza economica solo alla duplice condizione che un mercato del servizio sussista effettivamente e che l’ente locale decida a sua discrezione di finanziare il servizio con gli utili ricavati dall’esercizio di impresa in quel mercato.*

<sup>(13)</sup> Art. 114 e ss. testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Rubrica

**Rassegna di letteratura medico legale e tanatologica**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**PROFILI PENALISTICI NEI TRAPIANTI D'ORGANO. ESEMPLIFICAZIONE CASISTICA**  
di Andrea Rocco Di Landro, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, numero 3, 2008

Caso di cronaca. Una equipe per il trapianto di rene è in allerta: c'è un organo a disposizione, mancano solo gli ultimi accertamenti e verrà impiantato. L'esame di cui si attende l'esito è la ricerca del virus dell'immunodeficienza acquisita: l'AIDS, per usare un termine non proprio corretto ma che tutti conoscono. Ogni istante è prezioso: la funzionalità del rene può risentire negativamente di un intervallo eccessivamente lungo. La biologa addetta al controllo infettivologico degli organi da trapiantare legge sul monitor della sua apparecchiatura di analisi i dati, senza attendere la stampata trascrive il risultato negativo su di un foglio, lo firma e lo trasmette via fax. Non si aspettava altro: l'equipe operatoria inizia il trapianto. La biologa, però, si è sbagliata nella trascrizione: il risultato di analisi non era negativo come da lei attestato nel fax, era positivo. Il rene era infetto. Se solo l'operatrice avesse lasciato trascorrere tre minuti avrebbe potuto trasmettere il referto stampato, ma tre minuti sono un'eternità quando il fattore tempo è fondamentale. Purtroppo i passaggi inutili, come la trascrizione a mano di quanto scorre sul monitor, in un caso su un milione sono fonte di errore. Per giunta l'errore viene scoperto in ritardo: la stampata, infatti, è inizialmente archiviata senza essere nemmeno letta, dato che il presunto risultato era già stato trasmesso. La faccenda finisce sul tavolo della Procura della Repubblica competente per territorio.

Il caso riportato da Andrea Rocco Di Landro, dottorando in diritto penale presso l'Università di Palermo, rientra nell'ambito della responsabilità penale per omicidio o lesioni colpose. La violazione di articoli del codice penale non è però l'unico profilo di interesse penalistico che l'Autore individua relativamente ai trapianti: la seconda parte dell'articolo è infatti dedicata alle norme di diritto penale cosiddette complementari, cioè non comprese nel codice penale ma inserite nella legislazione sui trapianti. La rigorosa disamina a cui viene sottoposta la L. 1° aprile 1992, n. 91, recante la disciplina dei prelievi e dei trapianti, consente di individuare una serie di lacune, relative soprattutto alla incapacità di contrastare i fenomeni del commercio internazionale di organi. Prendiamo la disposizione dell'art. 22, co. 3: "*Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da un*

*soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 22/12/1993, n. 578, e del decreto del Ministro della Sanità 22/8/1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa ...*". L'articolo di legge prevede anche l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, se il fatto è commesso da un sanitario. Norma severa, pertanto, ma applicabile solo in caso di accertamento della morte avvenuto in base ai criteri della legge italiana: per reprimere illeciti internazionali serve altro.

Le norme di diritto penale complementare in tema di trapianti non sono contenute solo nella L. 91/1992: c'è infatti anche la L. 26 giugno 1967, n. 458, sul trapianto di rene tra persone viventi, il cui art. 7 recita: "*È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 100.000 a due milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di un rene*". In Italia c'è un precedente giurisprudenziale. Nel 1998 un cittadino americano rende noto su Internet di avere la disponibilità di un rene, da fornire dietro compenso. Una Procura italiana gli tende una trappola, fornendo un nominativo fasullo da contattare personalmente. Il cittadino americano si reca in Italia per stabilire gli opportuni contatti con il finto acquirente, ma appena sbarcato nel nostro Stato viene sottoposto ad ordine di custodia cautelare. Tale ordine verrà annullato. Come si legge nella massima della sentenza della Cassazione, "*Il delitto di mediazione nella donazione di un rene si consuma nel momento in cui l'agente prende contatto con il donatore dell'organo (a meno che non si versi in ipotesi di reato impossibile per l'inesistenza del soggetto sul quale effettuare il trapianto)*". L'intento criminale era evidente, ma per reprimerlo mancavano gli strumenti adeguati.

L'articolo si conclude con una panoramica sul traffico internazionale di organi, diventato un fenomeno imponente. Apparentemente l'Italia è esente dal problema: c'è da chiedersi fino a che punto la nostra normativa è in grado di proteggerci, e fino a quando.

(\*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

## Attualità **Le prospettive di PPPI nel settore cimiteriale**

di Gabriele Righi (\*), Mario Rodella (\*\*)

*Intervento presentato in occasione del forum Sefitdieci 2010, organizzato da Federutility SEFIT col supporto del Comune di Spoleto ed ivi svoltosi il 2 dicembre 2010.*

### **1. Il Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato: il modello normativo e il socio operativo secondo la Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea**

L'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2009, che modifica l'art-23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133), tra l'altro, riconfigura in modo corretto la normativa delle società miste a partecipazione pubblico-privato conformandole alla disciplina comunitaria in materia di partenariati istituzionalizzati, per le quali sia quindi possibile operare affidamenti di attività attraverso una gara unica a "doppio oggetto" secondo i dettami riaffermati da ultimo nella "Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), n.(2008/C91/02)", pubblicata sulla G.U.C.E del 12 aprile 2008.

Sulla questione, si era già espressa la giurisprudenza amministrativa: pareri Consiglio di Stato n. 457/2007; Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 1/2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2008 n. 4603); l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con segnalazione recata al governo e al Parlamento del 26 novembre 2008 e l'Antitrust, con Parere n. AS538 del 7 maggio 2009, su Bollettino n. 22/2009.

Si riporta uno stralcio della segnalazione dell'AVCP: "Occorrerebbe inoltre chiarire la portata del comma 2 ovvero specificare se il riferimento alle procedure ad evidenza pubblica includa – come l'Autorità auspica – anche l'affidamento mediante creazione di socie-

tà miste pubblico-private (PPPI), in cui il socio è scelto con gara ad evidenza pubblica per l'esecuzione dello specifico servizio.

Tale modello è stato recentemente oggetto di una Comunicazione interpretativa da parte della Commissione Europea (2008/C91/02, GUCE C91 del 12 aprile 2008) nella quale la Commissione ritiene ammissibile l'effettuazione di una unica gara per la scelta del partner "operativo" e contestualmente l'affidamento del servizio alla compagine societaria mista allo scopo costituita. È da sottolineare che la Commissione ritiene ammissibile sia la costituzione di una nuova società il cui capitale è detenuto congiuntamente dall'amministrazione aggiudicatrice e dal socio privato, sia la partecipazione del socio privato ad una società già esistente. A tale ultima ipotesi pare d'altra parte riferirsi, nell'ordinamento nazionale, il comma 12 dell'articolo 113 del T.U.E.L. che prevede appunto la possibilità per l'ente locale di cedere la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, e senza che tale cessione comporti effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Tale facoltà è naturalmente controbilanciata da alcune condizioni, quali la disciplina della durata della società che deve coincidere con la durata dell'affidamento, che il soggetto privato selezionato per l'affidamento di un appalto o di una concessione può vedersi aggiudicato soltanto il contratto indicato nel bando di gara e che eventuali future modifiche degli elementi essenziali dello stesso contratto devono, comunque, essere già previste nel bando di gara.

Con riguardo alla forma di affidamento sopra descritta, il Regolamento dovrebbe chiarire che il comma 2 dell'articolo 23 bis abbia inteso disciplinare tutte le modalità di affidamento esterno, senza tuttavia precludere la scelta discrezionale dell'ente locale circa la migliore formula organizzativa per la fornitura dei servizi, ivi compreso quindi anche quella delle società miste (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 457/2007; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 1/2008; Consiglio di Stato, sezione VI, 23 settembre 2008 n. 4603).

Si ritiene che il ricorso alle società miste debba comunque avvenire a condizione che sussistano garanzie tali da fugare dubbi e ragioni di perplessità in ordine alla restrizione della concorrenza; in particolare, devono essere individuate le seguenti condizioni minime per l'ammissibilità dell'affidamento del servizio ad una società mista:

a) gara unica per l'affidamento del servizio pubblico e per la scelta del socio, in cui questo ultimo si configuri come un "socio industriale od operativo", che concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico;

b) la previsione nel bando di gara dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi che consentano di selezionare e qualificare un socio cd. "operativo";

c) la previsione circostanziata nel bando delle attività oggetto di affidamento al fine di evitare che il privato possa godere di una ingiustificata posizione di vantaggio tramite ulteriori affidamenti diretti;

d) l'indicazione della durata della partecipazione del socio che deve coincidere con quella dell'affidamento e deve essere proporzionata alle dimensioni dell'attività che è chiamato a svolgere;

e) le modalità per l'uscita del socio con liquidazione della sua posizione per il caso all'esito della successiva gara egli non risulti più aggiudicatario;

f) la disciplina dei rapporti interni tra società mista ed il socio privato, nonché dei rapporti tra socio pubblico e soci privati.

Tali condizioni sono evidentemente obbligatorie anche nei casi in cui il socio privato entri in una società pubblica già affidataria diretta delle concessioni secondo il modulo organizzativo in house."

La Comunicazione interpretativa segue la pubblicazione del Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni presentato dalla Commissione Europea, (COM 2004), 327 del 30 aprile 2004, nonché la Risoluzione del Parlamento Europeo (Risoluzione del Parlamento europeo sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2006/2043(INI))) e il parere reso dal Comitato delle Regioni il 12 ottobre 2006 (Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento euro-

peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui partenariati pubblico-privati – pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 6/03/2007 C51/05).

In precedenza, la Direzione generale per le Politiche Regionali della Commissione Europea ha pubblicato delle Linee guida per il Partenariato Pubblico-Privato di successo, marzo 2003. su questa base vennero poi studiati diversi casi di PPP relativi al ciclo dell'acqua, al ciclo dei rifiuti e alle infrastrutture di trasporto (Resource book on ppp case studies, giugno 2004).

La cosa che preme sottolineare è che per il diritto comunitario i PPPI, prima ancora che una valenza giuridico-amministrativa, hanno una valenza tecnico-economica.

## 1.2. I principali passi della Comunicazione

### 1.2.1. Definizione

Negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo, in numerosi settori, del fenomeno dei partenariati pubblico-privati (PPP). La caratteristica di questa forma di cooperazione, generalmente a lungo termine, consiste nel ruolo affidato al partner privato, che partecipa alle varie fasi del progetto (ideazione, esecuzione e gestione), sopporta rischi tradizionalmente sostenuti dal settore pubblico e spesso contribuisce al finanziamento del progetto stesso. Nel diritto comunitario, le autorità pubbliche sono infatti libere di esercitare in proprio un'attività economica o di affidarla a terzi, ad esempio ad entità a capitale misto costituite nell'ambito di un partenariato pubblico-privato.

Tuttavia, se un soggetto pubblico decide di far partecipare un soggetto terzo all'esercizio di un'attività economica a condizioni che configurano un appalto pubblico o una concessione, è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia. L'obiettivo di tali disposizioni è permettere a tutti gli operatori economici interessati di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni a condizioni eque e trasparenti nello spirito del mercato interno europeo, elevando in tal modo la qualità di questo tipo di progetti e riducendone i costi grazie ad una maggiore concorrenza.

Dalla consultazione pubblica sul Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni è emersa la necessità concreta di chiarire l'applicazione di tali regole nel caso dei partenariati pubblico-privati cosiddetti «istituzionalizzati» (PPPI). Per partenariato pubblico-privato istituzionalizzato la Commissione intende la cooperazione tra partner pubblici e privati che costituiscono un'entità a capitale misto per l'esecuzione di appalti pubblici o di concessioni. L'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di

tale entità. Al contrario, il semplice conferimento di fondi da parte di un investitore privato ad un'impresa pubblica non costituisce un PPPI. Di conseguenza, la presente comunicazione non contempla quest'ultima situazione.

### 1.2.2. Il processo di costituzione

Concretamente l'instaurazione di un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato si traduce in genere:

— nella costituzione di una nuova impresa il cui capitale è detenuto congiuntamente dall'amministrazione aggiudicatrice e dal partner privato (in alcuni casi, da più amministrazioni aggiudicatrici e/o più partner privati), e nell'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione a tale entità a capitale misto di nuova costituzione, oppure

— nella partecipazione di un partner privato a un'impresa pubblica già esistente che esegue appalti pubblici o concessioni ottenuti in passato nell'ambito di una relazione «interna».

Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto.

La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto.

### 1.2.3. Procedura di aggiudicazione

Quando la costituzione di un PPPI implica l'aggiudicazione di un appalto pubblico interamente disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE a una entità a capitale misto, è possibile che, tenuto conto della complessità finanziaria o giuridica di tali appalti, le procedure aperte e ristrette definite nella direttiva non offrano una sufficiente flessibilità. Per situazioni del genere, la direttiva 2004/18/CE ha introdotto una procedura innovativa, il dialogo competitivo, che ha il duplice scopo di salvaguardare la concorrenza tra operatori economici e di tener conto della necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell'appalto.

In Italia il dialogo competitivo è previsto nello schema del nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno scorso.

### 1.2.4. Elementi specifici dello statuto, del patto tra azionisti e dell'appalto pubblico o della concessione

I principi di parità di trattamento e di non discriminazione implicano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza. Nell'ambito della costituzione di un PPPI questo obbligo implica, secondo la Commissione, che l'amministrazione aggiudicatrice includa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri informazioni di base sull'appalto pubblico o sulla concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto che dovrà essere costituita, sullo statuto di tale entità, sul patto tra gli azionisti e su tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire.

Se l'amministrazione aggiudicatrice applica il dialogo competitivo o la procedura negoziata, è possibile che una parte di queste informazioni non debba essere stabilita in anticipo ma possa essere individuata nel corso del dialogo o della procedura negoziata con le imprese candidate. Il bando di gara dovrebbe contenere qualche informazione sulla durata prevista dell'appalto pubblico che l'entità a capitale misto dovrà eseguire o della concessione che dovrà gestire.

A parere della Commissione, il principio di trasparenza impone di indicare chiaramente nella documentazione di gara le possibilità di rinnovo o di modifica dell'appalto pubblico o della concessione aggiudicati all'entità a capitale misto e di specificare le possibilità di assegnazione di nuovi compiti. La documentazione di gara dovrebbe precisare quantomeno il numero di opzioni e le loro condizioni di applicazione. Le informazioni così fornite devono essere sufficientemente dettagliate da garantire una procedura di gara equa ed efficace.

È opportuno che il contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato definisca sin dall'inizio la procedura da seguire in caso di mancata assegnazione di compiti supplementari all'entità a capitale misto e/o di mancato rinnovo dei compiti ad essa già assegnati. Secondo la Commissione, occorre formulare lo statuto in modo tale che sia possibile eventualmente cambiare il partner privato. Poiché il partner privato non può essere escluso d'ufficio da una nuova procedura di gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve, in tal caso, prestare particolare attenzione all'obbligo di trasparenza e di parità di trattamento di tutti gli offerenti.

### 1.2.5. Dopo la costituzione di un PPPI

La Corte di giustizia ha rilevato che le società aperte, anche parzialmente, al capitale privato non possono essere considerate come strutture di gestione «interna» di un servizio pubblico nell'ambito degli enti pubblici che le detengono. Ne consegue che in sede di aggiudicazione alle entità a capitale misto di appalti

pubblici o concessioni diversi da quelli messi in concorrenza nell'ambito della procedura che ha portato alla costituzione del PPPI, occorre rispettare le regole applicabili agli appalti pubblici e alle concessioni derivanti dal trattato CE o dalle direttive in materia di appalti pubblici. In altri termini, i PPPI devono continuare ad operare nel loro ambito di attività iniziale e non possono, in linea di principio, ottenere nuovi appalti pubblici o nuove concessioni senza una procedura di gara che rispetti il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni.

Tuttavia, essendo in genere costituito per la prestazione di un servizio nell'arco di un periodo di tempo abbastanza lungo, il PPPI deve essere in grado di adattarsi ad alcune variazioni intervenute nel contesto economico, giuridico o tecnico. Le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni non impediscono di tener conto di queste variazioni, purché siano rispettati il principio di parità di trattamento e il principio di trasparenza. Di conseguenza, qualora l'autorità aggiudicatrice desideri, per ragioni precise, avere la possibilità di modificare determinate condizioni dell'appalto dopo la scelta dell'aggiudicatario, dovrà prevedere espressamente tale possibilità di adeguamento, così come le sue modalità di applicazione, nel bando di gara o nel capitolato d'onere e delimitare l'ambito all'interno del quale la procedura deve svolgersi, cosicché tutte le imprese interessate a partecipare all'appalto ne siano a conoscenza fin dall'inizio e si trovino pertanto su un piede di parità nel momento della formulazione dell'offerta. Qualsiasi modifica delle condizioni essenziali dell'appalto non prevista nel capitolato d'onere impone di ricorrere a una nuova procedura di gara. La Corte di giustizia ritiene che una condizione sia essenziale, in particolare, quando si tratta di una disposizione che, se presente nel bando di gara o nel capitolato d'onere, avrebbe consentito agli offerenti di presentare un'offerta sostanzialmente differente. A titolo di esempio, costituiscono condizioni essenziali l'oggetto dei lavori o dei servizi che l'aggiudicatario deve fornire o i canoni imposti agli utilizzatori del servizio fornito dall'aggiudicatario.”

## 2. I connotati cardine dell'ordinamento per le società miste

Il percorso, sia comunitario che nazionale, che negli ultimi anni ha connotato l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di società miste, è giunto quindi alla codificazione di alcuni connotati cardine del sistema:

1. il socio privato di una società mista non può che essere un socio “industriale”, capace di apportare know-how specifico ed eventualmente anche di capacità finanziaria, cui vanno affidati specifici compiti nel processo di produzione ed erogazione del servizio pubblico;

2. il modello speciale della società mista, rispondente ai principi ed ai vincoli comunitari in tema di PPPI, deve essere il partner privato nello specifico ruolo di soggetto concessionario e produttore del servizio che assume un preciso impegno anche in termini di rischio d'impresa e di ruolo imprenditoriale all'interno della compagine sociale: a tal scopo è prevista che la quota minima di partecipazione non può essere inferiore al 40% del capitale sociale;

3. lo status di socio deve essere funzionalmente connesso con l'utilità specifica che esso può apportare, in termini di efficienza economica, tecnologia e di efficacia qualitativa nella produzione/erogazione del servizio all'utenza con miglioramento delle performance complessive, sia esterne che interne all'impresa pubblica, in un'ottica di contenimento della dinamica tariffaria. In tale contesto si collocano anche le prestazioni accessorie che esso potrebbe/dovrebbe essere chiamato a rendere a favore della società (art. 2345 codice civile) e che vanno rigorosamente statuite ex ante a livello di bando di gara;

4. l'affidamento alla società mista di altri servizi pubblici o attività accessorie, intervenuto successivamente alla scelta con gara del partner privato, viola i principi inderogabili di evidenza pubblica. Tale affidamento è invece possibile se già prefigurato nel bando di gara;

5. la gara per il mercato è sostituita dalla cosiddetta gara a doppio oggetto, per il socio e per il servizio. Ciò deve essere tuttavia letto in combinato disposto con il comma 12 dell'art. 113 del TUEL, il quale dispone che “... le procedure di gara per la scelta del socio debbono essere rinnovate alla scadenza dell'affidamento”;

6. il socio privato di una società mista è quindi necessariamente un socio a termine. La durata del suo rapporto di partenariato con la società pubblica non potrà dunque legittimamente eccedere la durata originaria dell'affidamento del servizio, che, a sua volta, dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a garantire la rigenerazione degli investimenti attuati, oltre che ad una conveniente remunerazione del capitale investito. Ogni proroga al termine originario dell'affidamento ovvero l'indeterminata fissazione della scadenza comporta un'indebita restrizione della concorrenza (vedi, Libro Verde PPP, paragrafo 46). La posizione giuridica del socio privato, quindi, potrebbe essere coerentemente ben rappresentata, nel nostro ordinamento societario, ai fini dell'applicabilità del comma 12 dell'art. 113 del TUEL (e ora anche del comma 4 lett. c art. 3 del D.P.R. attuativo del 23-bis), per il tramite dell'emissione di speciale categoria di azioni riscattabili, introdotta dall'art. 2437-sexies del novellato codice civile. Esse attribuiscono, infatti, alla società medesima ovvero al singolo socio (nel nostro caso al socio pubblico) il potere di esercitare il riscatto delle azioni della parte privata, al verificarsi delle condizioni previste statutariamente (o dal contratto di

servizio) per la cessazione del partenariato, ovvero al venir meno dell'adempimento di eventuali prestazioni accessorie ritenute essenziali.

### 3. Regolazione e controllo vs gestione: i problemi aperti e le possibili soluzioni metodologiche

Tuttavia, se questi sono punti acclarati, esiste un'ulteriore questione per la quale non esistono al momento generali e sufficienti opzioni risolutive, sebbene la riforma preveda una specifica autorizzazione al Governo ad affrontarla, che è la tematica del conflitto di ruolo tra le funzioni di regolazione e controllo, di chiara pertinenza del soggetto pubblico nella sua veste di titolare di una funzione amministrativa, e quella di gestione dei servizi pubblici locali. La questione del conflitto di ruolo, posto in capo ai soci pubblici del partenariato che sono, nel contempo, autorità affidanti il servizio e comproprietari della società di gestione, per chi se ne occupa nel quotidiano ed in confronto con la realtà operativa, non è di poco conto. Va riconosciuto che la citata duplicità di ruolo è una delle vicende di maggiore criticità che ha sovente inficiato, sin dalla loro costituzione, il corretto funzionamento di molti PPPI in forma societaria, non solo ma basta pensare che questa duplicità di ruolo inficia anche il funzionamento delle società *in house*.

Nel partenariato pubblico-privato il ruolo giocato dalle due anime del partenariato (quella pubblica e quella privata) è profondamente diverso anche se entrambi sono unificati nell'unico inscindibile obiettivo di garantire all'organismo aziendale le condizioni di economicità che ne assicurino la salda continuità temporale.

Nel PPPI il socio pubblico risulta legato alla società mista da una duplice relazione negoziale: un contratto di società che lo vede come compartecipe con risorse pubbliche, in un'attività di impresa in forma societaria, volta alla produzione di un pubblico servizio di sua pertinenza; un contratto di servizio che lo vede legato alla società da precisi diritti e obblighi giuridici derivanti dal rapporto di fornitura di una commessa pubblica, aggiudicata con la gara unica e di cui egli stesso, in quanto autorità affidante, è controparte.

Dentro a una società mista si instaurano relazioni e dinamiche che non sfuggono ai fenomeni analizzati dalla teoria economica dei contratti e dei "rapporti di agenzia", con tutte le inevitabili complessità, in termini di sviluppo delle asimmetrie informative e di transazioni idiosincrasiche ed il conseguente instaurarsi dei noti meccanismi di hold-up e di selezione avversa, che tali rapporti caratterizzano. Ovviamente l'ente locale o gli enti locali che costituiscono il partenariato pubblico dovranno in tal senso sviluppare tutte le più idonee salvaguardie contro i citati meccanismi connessi soprattutto all'asimmetria informativa sui processi produttivi e sulle tecnologie connesse che, ad evidenza, saranno sempre più oggetto di dominio e di appropria-

zione da parte del partner privato industriale. Del pari fondamentale sarà la necessaria definizione, con ogni opportuno strumento contrattuale o regolamentare, delle garanzie di titolarità sui diritti residuali di controllo delle infrastrutture strategiche per la produzione ed erogazione dei servizi (*essential facilities*), concetto del resto sempre ribadito dal legislatore, seppur con diverse sfumature, sin dalla riforma del 2003 (art. 35, comma 7, L. 448/2001; art. 113, commi 2 e 13 TUEL ed art. 23-bis, comma 5, L. 133/2008)". (tratto da G. BASSI, Servizi pubblici locali e società di gestione, Maggioli, Rimini, 2010).

Da ultimo va ricordato che la società mista, nell'ordinamento italiano a differenza dell'ordinamento comunitario, non potrà partecipare a gare al di fuori dall'ambito territoriale proprio degli enti locali soci. Solo il socio privato potrà farlo.

Chiarito il percorso che ha portato alla natura operativa del socio privato, la domanda immediatamente successiva è quella relativa a che cosa deve saper fare il socio privato.

Ci si trova di fronte ad un caso particolare di scelta tra **make or buy**. Se nella situazione di partenza il socio pubblico coprisse già tutte le attività e tutte le fasi di ciascuna di esse, non avrebbe alcun senso parlare di concorrenza per il mercato. Saremmo invece in una situazione di concorrenza nel mercato con gara ad unico oggetto a cui può partecipare una sola volta (alla prima gara) l'impresa pubblica in quanto tale.

Ovviamente che una società compia tutte le fasi di tutte le attività è un caso teorico.

Sarà l'analisi dei costi, condotta ad esempio con il metodo ABC (*activity based costing*), ad individuare quali sono le componenti di costo e il loro rapporto con i ricavi che possono essere utilmente internalizzate. Tutto ciò vale, non tanto rispetto ad un punto temporale, ma in ragione degli obiettivi che si vogliono raggiungere, tradotti in un piano industriale con i relativi investimenti. In questo senso il PPPI è un'opportunità, altrimenti è solo un adeguamento normativo (magari anche costoso).

Nel caso dei cimiteri questo dovrebbe basarsi sulle previsioni del piano cimiteriale. È ovvio che se l'internalizzazione comprende la componente immobiliare stiamo parlando di lungo periodo. Ma più si allungano i tempi più aumentano le imprecisioni nelle previsioni e il rischio d'impresa. Non solo, ma più si allungano i tempi più è necessario mettere a punto sistemi di controllo efficaci da parte pubblica, affinché l'aumento dei rischi non si traduca meccanicamente in aumento tariffario e/o in aumento del contributo pubblico se necessario, ovvero in un peggioramento del livello delle prestazioni per diminuire i costi.

Se il modello normativo (regolazione e controllo dal lato pubblico, gestione dal lato privato) è chiaro e apparentemente semplice, le cose si complicano quando cerchiamo di tradurlo nella realtà delle cose.



Come strutturare la gara; quali presupposti conoscitivi mettere a punto per una gara seria e selettiva; quali sono gli strumenti e le risorse di controllo da mettere in campo; quali meccanismi premio/sanzione ipotizzare per avere la garanzia del raggiungimento degli obiettivi contrattualmente definiti, affinché questi non siano meri adempimenti; come si determina il miglior rapporto prezzo/qualità (value for money); che cosa è qualità nella gestione dei cimiteri; quale meccanismo di revisione tariffaria che garantisca la ricerca della miglior efficienza possibile e della miglior efficacia possibile; qual è il patto implicito nei confronti dell'utenza e quale ruolo si dà all'utenza stessa. In funzione di tutti questi quesiti, poi, qual è la miglior impresa; quali sono i requisiti da mettere in competizione.

Nella gestione dei cimiteri l'equilibrio economico-finanziario è un vincolo, non è un obiettivo e la politica dei costi è tanto importante quanto la politica delle entrate. Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere in perfetto ordine, ma i cimiteri possono essere in perfetto disordine (il bilancio civilistico dice molto poco) e non possono essere i cittadini utenti a compensare inefficienze o disservizi pagandoli e/o subendoli.

Ma quali sono gli standard di qualità dei cimiteri – elemento essenziale – condivisibili e utilizzabili in varie situazioni? Quali *benchmark* possono essere usati quale patrimonio conoscitivo acquisito sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta.

Tutti questi interrogativi portano ad ipotizzare la necessità di un apposito organismo che fornisca gli elementi conoscitivi per far sì che si arrivi ad un vero e proprio confronto competitivo.

Qui è opportuno richiamare un emendamento proposto da SEFIT al ddl AS56 nell'attuale legislatura:

---

“Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – (Consiglio nazionale per le attività funerarie). – 1. Entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito il Consiglio nazionale per le attività funerarie, Organo tecnico di tale ministero per queste attività, di cui è segretario il direttore del Dipartimento prevenzione e comunicazione, composto da dodici esperti e così identificati:

- a) un membro in rappresentanza della Presidenza dei Presidenti delle Regioni;
- b) un membro in rappresentanza dell'ANCI;
- c) un membro in rappresentanza delle associazioni dei consumatori;
- d) un membro in rappresentanza associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- e) quattro membri in rappresentanza di ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative del settore funerario: Federcofit, Federutility-SEFIT, Feniof, Federazione Italiana per la Cremazione;

f) un membro in rappresentanza dell'associazione maggiormente rappresentativa dei costruttori di bare: Federlegno-Assocofani;

g) due membri in rappresentanza degli ordini professionali e/o delle società professionali degli psicologi e dei medici psichiatrici;

h) un membro in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. Il Consiglio nazionale delle attività funerarie ha il compito di:

a) monitorare la regolare applicazione della presente legge;

b) definire e aggiornare i programmi formativi in ambito funebre, cimiteriale e della cremazione, individuando gli *standard* minimi sia per quanto concerne le materie insegnate, le ore di insegnamento e i criteri di verifica dell'apprendimento, nonché i titoli abilitanti;

c) esprimere pareri per la emanazione di provvedimenti tecnici in materia funebre, cimiteriale e della cremazione;

d) promuovere studi in campo funebre, cimiteriale e della cremazione, per migliorare le soluzioni tecniche, amministrative e comportamentali in materia;

e) predisporre criteri per l'individuazione degli ambiti ottimali dei crematori;

i) definire livelli minimi di qualità dei servizi, anche alla luce dei principi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

j) predisporre rapporti periodici sullo stato di organizzazione dei servizi;

k) esprimere pareri su problemi specifici riguardanti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, attivando allo scopo appropriate indagini;

l) redigere una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi funerari;

m) adottare una procedura normalizzata che regoli la rendicontazione tecnica, gestionale ed economico – finanziaria (sistema informativo nazionale dei cimiteri, dei crematori e delle attività funebri);

n) definire indicatori, parametri e *standard* di riferimento per valutare la qualità delle prestazioni di servizio e la tutela degli interessi degli utenti.

o) ogni altro compito richiesto o assegnato ad esso dal Ministero della salute o dalla legge.

3. Il Ministro della salute presiede il Consiglio nazionale per le attività funerarie».

---

Tuttavia, questa prospettiva che pur va perseguita non è di breve periodo. Nell'immediato è opportuno che un gruppo di SEFIT elabori un capitolato tipo, una carta dei servizi tipo con standard di qualità, standard di costi tipo, che diventino punti di riferimento per le gare, e per costi non si intendono costi diretti ma e forse soprattutto indicatori di costi generali che sono probabilmente quelli che sfuggono. Occorrono anche indicatori specifici di produttività. È opportuno, inol-

tre, che SEFIT elabori un metodo normalizzato per l'individuazione delle tariffe per tutti i tipi di attività cimiteriale.

Metodologicamente si suggerisce di partire dagli strumenti di controllo. La società mista dovrà essere molto trasparente nei confronti del socio pubblico e i metodi e i costi del controllo e del monitoraggio dovranno essere parte della gara.

I meccanismi di controllo dovranno riflettersi in elementi di premio/sanzione. È questo il punto dirimente nei rapporti tra regolatore e gestore e fa chiarezza tra rapporti politici e rapporti tecnico-aziendali, questione problematica anche nelle società in house. Non è sufficiente, infatti, mettersi d'accordo politicamente se si vuol far crescere la competenza professionale, le capacità gestionali e manageriali, nonché quelle imprenditoriali.

Prendiamo le sanzioni. Cosa vuol dire sanzionare una società in house? Sanzionare la società equivale ad au-

tosanzionarsi. Questa osservazione vale sostanzialmente anche per la società mista. Più efficaci sono invece gli strumenti di incentivazione che possono/devono essere a cascata comune-società (corrispettivi di a) presidente/amministratore delegato /consiglieri, b) direttore generale e dirigenti/quadri e c) dipendenti). Anche questo sistema deve far parte della gara.

Così come è opportuno inserire un metodo di revisione tariffaria non *cost plus*, bensì *price cap*. Questo nel mondo delle *public utilities* è ormai un dato generalmente acquisito, ma è bene ricordarlo.

(\*) *Dirigente Servizio Attività Produttive del Comune di Parma, Vice-Presidente ICF (International Cremation Federation)*

(\*\*) *Presidente Dugoni s.c.r.l., Mantova*


## Fabbrica Manufatti Cimiteriali, Funerari e Sanitari



*L'originale*

**GAMMA COFANI IN CELLULOSA**

rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.



**RETE PER COFANO**

utilizzabile durante la fase di raccolta della salma indecomposta trascorso il periodo di scheletrizzazione.

*100% Made in Italy*



**MI'KROBJO**

sostanza biodegradante conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



**BARRIERA PRATICO PER COFANO IN CELLULOSA**

autorizzato dal *Ministero della Salute* per il trasporto di salme indecomposte fuori dal cimitero di esumazione con destinazione alla cremazione o inumazione.

## Attualità **La riforma può aprire la porta alla internazionalizzazione dei servizi funebri e cimiteriali in Italia?**

di Daniele Fogli (\*)

*Intervento presentato in occasione della giornata di studio “La riforma dei Servizi Pubblici Locali alla luce del regolamento attuativo: le operazioni strategiche per le «in house»”, organizzata da Arezzo Multiservizi s.r.l. col patrocinio del Comune di Arezzo ed ivi tenutasi il 16 dicembre 2010.*

### **Premessa**

È un periodo difficile per chi come noi opera in questo settore!

Siamo alle prese con una triplice crisi: globale, di settore e di genere.

#### La crisi globale:

Siamo destinati a convivere per molti anni (con il culmine negativo, probabilmente nel 2012) con una crisi economico finanziaria globale per i cosiddetti Paesi industrializzati, che modificherà ampiamente le abitudini e gli stili di vita, le disponibilità economiche delle famiglie e le priorità. Riflessi importanti li avvertiremo anche in campo funebre e cimiteriale.

#### La crisi di settore:

La *killer application* del nostro settore si chiama cremazione. Al crescere della sua incidenza vi saranno effetti non recuperabili sia in campo funebre, che in quello cimiteriale, che per i marmisti e i produttori di beni per il settore (ad es. costruttori di bare).

#### La crisi di genere:

Dalle gestioni in economia diretta nelle medie e grandi città si è passati dapprima alle aziende municipalizzate, poi alle aziende speciali, quindi alle Spa e in particolare alle cosiddette “in house”; ora c’è un altro cambiamento epocale alle porte: i servizi pubblici locali, grazie all’articolo 23-bis e al regolamento attuativo, verranno sempre più privatizzati e quindi si faranno strada altri modelli e cioè la società mista pubblico privato e la concessione a terzi.

### **L’analisi**

La legge stabilisce che un Comune deve garantire come servizi essenziali quelli cimiteriali e quelli necroscopici.

In ambito cimiteriale l’unico vero obbligo è quello di sepoltura e in campo comune di inumazione.

Il resto (la disponibilità di un crematorio, la disponibilità di tombe o aree cimiteriali da concedere, la illuminazione

elettrica votiva) sono dei “di più” che nel tempo sono stati richiesti dapprima dalle classi sociali più agiate e col tempo sono divenute un fenomeno di massa, per emulazione.

Ma, inesorabilmente, la cremazione sta sostituendo e sostituirà sempre più nelle scelte individuali la inumazione in campo comune e la tumulazione feretro in loculo stagno. La tumulazione areata avrà bisogno di anni prima di diventare significativa.

La diffusione della cremazione ha indotto o sta inducendo diverse Amministrazioni comunali a prevedere la installazione di impianti di cremazione non solo nei capoluoghi di provincia (impianti di primo livello), ma anche in comuni di dimensioni inferiori (impianti di secondo livello). Talvolta a pochi chilometri l’uno dall’altro, dove le logiche di campanile prevalgono su quelle programmatiche, con un evidente fallimento della pianificazione regionale prevista dalla L. 130/2001. Il risultato è che i crematori saranno oggetto, laddove si costruiscano numerosi altri impianti nelle vicinanze, ad una concorrenza esasperata di prezzo. E pertanto l’unica strada possibile per la cremazione è quella di investire, oltre che nella economicità di esercizio, in qualità e servizi collaterali innovativi.

La politica cimiteriale dovrà essere completamente rivista:

Sia per una revisione ragionata della politica tariffaria, sia per introdurre dal punto di vista regolamentare e sostanziale sistemi di pagamento di prestazioni fornite ai vecchi concessionari (talvolta perpetui) e puntare sul massimo sfruttamento di sepolture già realizzate in tempi passati.

A questa impostazione, da applicare con decisione, dovrà fare da contraltare una politica immobiliare che garantisca effettivamente una offerta di posti salma (e ancor di più di posti per urne cinerarie) diffusa sul territorio e anticipatrice della domanda.

E anche in questo caso è la qualità e la introduzione di soluzioni innovative che potrà fare la differenza.

Nelle aree ad alta incidenza di cremazione si sarà alle prese con il fenomeno del ritorno nella disponibilità del gestore dei cimiteri dei loculi per i quali si è estinta la concessione (ad es. perché erano stati concessi a 30 o 40 anni negli anni del boom economico). E quindi occorrerà rivedere i piani economico finanziari dei gestori di cimiteri per cercare un equilibrio non più basato su forti apporti da margini tariffari determinati da concessioni cimiteriali di nuova costruzione, ma dal rendimento del patrimonio già costruito, da ricondizionare e da non aver paura di riconcedere anche agli stessi vecchi concessionari.

L'alternativa è l'abbandono dei cimiteri da parte dei cittadini che hanno tutta la convenienza a portare le urne cinerarie in luoghi diversi.

Tre sono gli strumenti necessari per il governo di una politica cimiteriale degna di questo nome, che occorre siano uniti ad una dose consistente di managerialità:

regolamento di polizia mortuaria comunale, piano dei cimiteri, sistema tariffario.

Circa la forma di gestione:

per città di medie e medio-grandi dimensioni ormai occorre dimenticarci dello strumento della società "in house". Quindi occorre puntare sull'affidamento a terzi, o una società mista.

Ma vi è anche la possibilità, se sussiste adeguata efficienza gestionale, che la vecchia impresa pubblica partecipi alla prima gara su tutto il territorio nazionale.

L'ambito neocroscopico può essere garantito sia da soluzioni minimali (raccolta salme incidentate, funerali per indigenti garantiti dall'Ente Locale) sia ancora con una convenzione con l'azienda ospedaliera/Istituto di Medicina Legale per la fornitura di quei servizi che la legge assegna al Comune, ma che questi può far svolgere anche da terzi predefiniti (dal D.P.R. 285/90).

L'ambito funebre, non è un servizio obbligatorio.

Ma dove esistono delle imprese pubbliche questo servizio nacque per contrastare il malaffare imperante con una azione (qualcuno la chiamerebbe la *mission*) calmieratrice e moralizzatrice veramente considerevole, tanto che ancor oggi l'impresa pubblica, se presente, è la scelta favorita da una buona quota di cittadinanza, che vede in essa uno strumento capace di assisterlo nei funerali di un proprio caro.

In assenza di un soggetto con tale *mission*, non si ritiene che il sistema privato puro sia capace di garantire una concorrenzialità sana e a prezzi giusti.

Attenzione però, in una impresa pubblica o mista è utile fissare fin dall'inizio il *range* di profittabilità prevista per la società funebre, specie se questa è controllata dalla società che svolge attività cimiteriale:

difatti si sarebbe altrimenti tentati, per coprire i costi gestionali cimiteriali, di far lievitare oltre misura l'utile dell'impresa funebre per ridurre l'incidenza delle "compensazioni economiche" comunali, vanificando sia l'azione calmieratrice, sia pure quella moralizzatrice (per l'elevata necessità di ampliamento del segmento di mercato da acquisire).

Chi potrà procedere al riassetto del sistema funerario italiano?

Nel settore funebre la situazione è particolarmente difficile, in quanto siamo in presenza di un "mercato imperfetto", dove l'asimmetria informativa tra domanda e offerta è sotto gli occhi di tutti.

Inoltre, nel primo decennio di questo secolo, le norme che diverse Regioni hanno approvato non sono state significative per la regolazione di questo settore, e nemmeno sono riuscite a frenare la crescita abnorme di imprese funebri operanti, tanto che si stima si sia ormai vicini alla media nazionale di 100 funerali annui per impresa funebre.

Il sistema, secondo diversi studiosi, sta in equilibrio con imprese funebri strutturate che presentino una media di 200 funerali annui, il che vuol dire, su scala nazionale, almeno un dimezzamento dell'attuale numero di soggetti che operano nel settore funebre italiano.

Personalmente ritengo che la cultura manageriale di una quota consistente di soggetti operanti nel settore funebre italiano non sia tale da permettere loro di contribuire con efficacia alla razionalizzazione del settore.

È invece possibile che una tale razionalizzazione del settore passi attraverso l'investimento di capitali esteri anche nel nostro Paese, in particolare nelle zone del Nord e, forse, del Centro del Paese, aree meno esposte al rischio di criminalità organizzata.

E, forse, se il sistema degli Enti Locali sarà capace di affrontare con serietà e non solamente con la voglia di far cassa i processi di privatizzazione parziale o totale determinati dall'articolo 23-bis del D.L. 112/2008 e s.m.i., si potrebbe anche puntare sullo sviluppo di società ad azionariato diffuso, una versione moderna delle municipalizzate di inizio secolo.

Nel settore cimiteriale (in senso lato) la privatizzazione è più difficile, in quanto la profittabilità del servizio è nettamente inferiore del comparto funebre. È inoltre complicata dalla presenza di investitori che sono più dei costruttori che non dei gestori, attenti a costruire rapidamente e quanto più possibile sepolture, per poi cederle a cittadini esasperati da carenza di offerta di posti salma. È l'esperienza italiana del *project financing* in campo cimiteriale: esattamente il contrario di quel che servirebbe, cioè dei gestori cimiteriali, capaci di valorizzare il patrimonio esistente e far crescere la componente di servizio.

Quel che necessita come tipologia di socio operativo per le società miste, in vari comuni di medio grandi dimensioni già organizzati con proprie società di capitali, è soprattutto un soggetto con forti capacità manageriali. Meno interessanti, anche se talvolta utili, soggetti capaci di fare pulizie e operazioni cimiteriali.

All'estero sussistono da anni esperienze gestionali cimiteriali non pubbliche, sia completamente private (in particolare in USA, Canada, Australia), sia miste (in particolare in Spagna, in Ungheria). Ma sono esperienze accompagnate da legislazioni di settore precise e con sistemi di controllo, spesso, efficaci.

Non so se sussistano le condizioni per avere in Italia un meticciamiento con realtà straniera. Di certo sarebbe utile

confrontarsi con le migliori realtà imprenditoriali europee e internazionali in genere, quando la privatizzazione del mercato italiano conseguente all'applicazione dell'articolo 23bis agirà anche in campo cimiteriale. È da augurarsi che le gare che si andranno a fare siano costruite in maniera da tutelare il ruolo del cimitero, che in Italia non è quello di un parco, ma di memoria storica della collettività, spesso vero e proprio museo all'aperto. E ancora che vi sia grande attenzione ai soggetti che intenderanno investire in questo settore.

I comuni, da un lato, dovranno garantire un sistema tariffario adeguato, capace di determinare effettive condizioni di profittabilità, ma dall'altro i cosiddetti soci operativi dovranno anche disporre di capitali importanti, visto che i Comuni saranno sempre meno in condizione di appor- tarne.

Concludo con una suggestione: La società ad azionariato diffuso

Oltre alla ipotesi della cessione totale della impresa pubblica o alla cessione parziale di quote della società pubblica per farla diventare mista, con il coinvolgimento di un socio operativo, si potrebbe anche sperimentare la strada della società ad azionariato diffuso:

a) con un nocciolo duro (tra 1/3 e il 51% del capitale) da cedere, per i cimiteri, a soggetti imprenditoriali non impresari funebri, per la nota questione dell'obbligo di separazione societaria. Nel solo caso di cessione di quote societarie di impresa funebre è del tutto legittimo prevedere una cessione a imprese funebri purché non operanti

nel bacino in cui svolge la propria attività l'impresa funebre pubblica, e questo per ovvi motivi di garanzia di concorrenza e di eliminazione di cartelli;

b) un'altra quota importante (tra il 15% e 1/3 del capitale) riservata a dipendenti, e in particolare al *management*, ancor più motivati nell'apporto lavorativo. Desidero sottolineare che soprattutto in campo cimiteriale è l'attuale management che possiede il *know how*;

c) l'ultima quota di capitale riservata a cittadini residenti nel Comune/Provincia di operatività, intenzionati ad assicurarsi il possesso di quote societarie di una impresa che nell'immaginario collettivo "non rimarrà mai senza lavoro" e che ha nei propri obiettivi una redditività prevista in un *range* che viene dichiarato preventivamente ogni anno. A quel punto occorrerà valutare la successiva collocazione sul mercato anche di titoli obbligazionari, laddove la società operi su un mercato ben più vasto di quello locale.


Il ruolo del Comune, inizialmente detentore di quote societarie, diverrebbe nel tempo sempre meno importante, man mano che gli altri soggetti assumono le loro partecipazioni nella società ad azionariato diffuso, fino a svolgere, al termine del percorso di privatizzazione, i ruoli propri di regolatore, pianificatore, indirizzo e controllo.

(\*) *Responsabile Attività internazionali di Federutility SEFIT*



**Come affrontare le cose dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.

 **euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532191611  
Fax 0532191222

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [ufficio@euroact.net](mailto:ufficio@euroact.net)

**Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.**

Attualità

## Il cimitero di San Sebastián a Casabermeja Un gioiello architettonico da valorizzare in maniera partecipativa?

di Giovanni Allegretti (\*)

“Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escribeme a la tierra, que yo te escribiré”. I versi commoventi del poeta spagnolo Miguel Hernández (indimenticabile autore de “*El hombre acecha*” e della “*Ninna nanna della cipolla*”, scritta per il figlioletto affamato dal carcere franchista di Alicante dove morì poco più che trentenne) risuonano – scritti a caratteri cubitali – dai balconi di via San Sebastián, la strada che conduce al piccolo cimitero omonimo nell’abitato di Casabermeja, a 18 km da Malaga. Fanno parte di una “*balconada*”, un omaggio alla poesia voluto dall’ex-assessore provinciale alla cultura Miguel Ramos, e sposato dalla Commissione Cultura del piccolo borgo di 3.300 anime abbarbicato a 550 metri sulle montagne intorno alla città andalusa. Il Comune stampa i brani di poesia dell’autore scelto per l’anno in corso (nel 2011 sarà Mario Benedetti) e i cittadini scelgono volontariamente di appendere i banner ai loro balconi e finestre.

È il 20 di gennaio, la Festa di S. Sebastiano, patrono della cittadina andalusa: lo stesso che dà il nome all’eremitaggio seicentesco e al piccolo cimitero di calce bianca che accoglie il visitatore arrivando dalla superstrada, a nord-est del centro abitato. Nonostante il giorno sia di quelli importanti per il piccolo borgo arroccato intorno alla chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, tutto è calmo, perché i grandi festeggiamenti tradizionali sono rinviati al fine settimana successivo, in cui le strade si riempiono di lumini, e migliaia di torce vegliano sui pic-nic collettivi e sulla fiera del paese.

L’assessore al patrimonio Antonio Atacho guida un gruppo di ospiti internazionali venuti da vari paesi per un convegno sul “Bilancio Partecipativo”, un metodo di co-decisione sulle priorità del bilancio comunale ideato nei primi anni ’90 in Brasile e adottato anche a Casabermeja (come in altre 60 città spagnole) dall’amministrazione guidata da un giovane sindaco socialista e dai suoi

alleati di Izquierda Unida. La tappa più importante della visita è appunto l’antico cimitero, che nel marzo 1980 è stato dichiarato dal Ministero della Cultura “monumento storico-artistico” e – alla fine di un lungo percorso – è stato riconosciuto come “bene protetto di interesse culturale” dal Decreto 127/2006.

Molti hanno scoperto questo piccolo gioiello architettonico attraverso il libro “*Cementerios de Andalucía*”, pubblicato dall’Assessorato regionale alle Opere Pubbliche e Trasporti nel 1994, ma soprattutto grazie alle lodi contenute in alcuni testi del romanziere e drammaturgo Antonio Gala Velasco, l’autore de “*Il cimitero degli uccelli*” (1982), a cui nel 1997 la città di Malaga ha concesso il titolo onorifico di “figlio adottivo” e quella di Casabermeja ha, curiosamente, donato una tomba familiare nel camposanto di San Sebastián, in segno di gratitudine. Recentemente, poi, è stato girato qui il mediometraggio “*La dulce mano de la Rosa Blanca*” di Davide Melini, presentato con successo in vari festival cinematografici in giro per il mondo.

Fino a che – nel corso del ‘600 – le leggi emanate dal sovrano Carlo V non proibirono la sepoltura *intra muros*, i morti del piccolo centro di fondazione araba (il cui sviluppo si lega al passaggio de *los Reyes Catolicos*) venivano seppelliti nelle catacombe che oggi sono ancora visibili sotto la chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso. In realtà, l’inerzia al cambiamento delle vecchie tradizioni si fece sentire ancora a lungo, e dovette passare oltre un secolo prima che (intorno all’eremitaggio di San Sebastián – dove abitavano 7 monaci), si stabilissero a raggiera le prime sepolture verticali a spioventi il cui aspetto “mitriato e bizantino” Antonio Gala ha ben descritto in alcuni suoi scritti. Infatti, fino al 1805 il cimitero venne utilizzato solo dai più poveri fra gli abitanti, e il suo basso muro di cinta (che segue gli scoscendimenti della topografia in forte pendenza) ritagliava nel paesaggio solo un piccolo campo di inuma-



zione dalle semplicissime lapidi bianche stondate, lontano sia dall'abitato che dalle aree coltivate – come imponevano le nuove regole.

Oggi il cimitero – varcato il vasto e accogliente ingresso dove convive un'ampia collezione di piante ornamentali tipiche della tradizione sepolcrale mediterranea (cipressi, tassi, allori, crisantemi) – mostra ancora una serie di lapidi del primo Ottocento, esposte all'entrata della piccola "città dei morti" il cui aspetto di centro-urbano in miniatura è accentuato dall'uniformità coloristica e dalla verticalità delle tombe, che è all'origine dell'infondata leggenda secondo cui – in questo luogo – i morti erano seppelliti in piedi.

È difficile definire con un termine rappresentativo le piccole costruzioni ricoperte di calce, che – addossandosi le une alle altre – disegnano, soprattutto nella parte occidentale, il carattere urbano del piccolo cimitero. Non sono, infatti, né cappelle di famiglia né tradizionali monumenti che sovrastano spazi di inumazione. Sono piuttosto dei tumuli dalla forma peculiare, sul retro simili a delle arche stondate, sul fronte a delle facciate che riproducono sempre lo stesso modello composto di tre moduli: il più basso è un nicchione che accoglie 4 tumuli, quello intermedio è un quadrato destinato a tenere in ordine i ricordi individuali e gli eventuali bassorilievi decorativi, e il più in alto è un timpano (triangolare o arcuato) che ha mera funzione decorativa e guida lo sguardo verso una croce di ferro che, nella quasi totalità delle tombe, si staglia contro il cielo.

Si tratta di architetture senza architetto, omologate dagli usi e dalla tradizione nonostante l'assenza di regole vincolanti, che ha permesso la realizzazione di due grandi pantheon colorati che si stagliano nel mezzo delle viuzze tutte uguali, determinando una disomogeneità coloristica e una frammentazione dei percorsi originari. Queste tombe mitriate erano opera di scalpellini locali, il più famoso dei quali – Antonio Corin – è sepolto nella zona est, dietro la cappella maggiore. Un bassorilievo che lo raffigura con lo scalpello in mano (un tempo coperto da una gelosia, la tradizionale bal-



conata chiusa e intarsiata che riporta alle origini dell'architettura ispano-moresca) è da decenni meta di un pic-nic a base di salsicce e vino che i suoi discendenti realizzano in giugno, nel giorno dedicato a Sant'Antonio, lasciando sempre un sigaro acceso appoggiato alla tomba, a ricordo del fumatore incallito. Del resto, la vitalità e la varietà degli usi sembrano le caratteristiche principali che connotano questo spazio di riflessione, dove gli abitanti di Casabermeja vanno per studiare o per passeggiare tra le tombe, temendo per mano i bambini.

In questo comune rurale – dove il 36% degli occupati si dedica all'agricoltura, e le cui statistiche indicano solo un 3,4% di persone con studi universitari e oltre un 70% di cittadini con la sola formazione elementare o addirittura analfabeti – la cappella interna del cimitero è stata oggi eletta per essere centro di cultura del paese, e ospitare concerti ed eventi di poesia. In particolare nel mese di novembre, quando una lunga fila di torce illumina anche di notte il camposanto e il percorso che lo unisce alla chiesa-madre, e la gente fa visita ai propri defunti in qualunque orario della giornata, accompagnata da un nuovo e costoso sistema di illuminazione "artistica" che la Provincia di Malaga ha co-finanziato nel 2009.

Memori di questa serie di tradizioni, le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi anni hanno cercato di valorizzare il camposanto come ricchezza e orgoglio della comunità. Da un punto di vista funzionale, il Piano Cimiteriale ha previsto la costruzione di 300 loculi, rispettosi delle forme già esistenti, che servono soprattutto per lo "smistamento" nel tempo dei defunti che non trovano immediatamente spazio nelle tombe di famiglia. Gli spazi tradizionali sono, infatti, esauriti, e le possibilità di esumazione e incinerazione dei resti mortali sono regolate dalla legge nazionale, che prevede l'attesa di un quinquennio prima di poter attivare forme di rotazione delle sepolture. Come sottolinea l'assessore al patrimonio, nel tempo si sono verificate molteplici forme di "mutuo appoggio" tra gli abitanti e di "buon vicinato" tra i proprietari dei manufatti sepolcrali adiacenti, allo scopo di ospitare temporaneamente qualche sepoltura esterna alla famiglia, in attesa che si potesse procedere a nuove esumazioni. Il Comune, comunque, ha deciso di procedere alla costruzione e gestione diretta di ulteriori spazi di tumulazione in grado di appoggiare la razionalizzazione dell'uso delle sepolture e di evitare ai dolenti traumi legati all'eccessivo addensamento nell'unico camposanto di cui il municipio disponga.

Sotto il profilo della conservazione dello spazio cimiteriale e dei manufatti in esso contenuti, il Piano cimiteriale ha agito secondo due direttrici: la prima è la stata la creazione di un insieme di regole tese a garantire la coerenza di ogni nuovo inserimento con l'immagine generale che questo "ortus conclusus" ha

acquisito nel tempo, la seconda riguarda un programma di “sostituzioni chirurgiche” teso a ripristinare alcuni elementi storici importanti (come le ornamentazioni verdi, e le pavimentazioni in pietra e terra battuta) e ad attenuare il peso di alcuni interventi realizzati nei tre maggiori ampliamenti degli anni '70, '80 e '90, quando l'inizio del boom economico aveva suggerito a molte famiglie di ricoprire le tombe di piastrelle facilmente lavabili, così alterando il carattere prevalente dato dall'uso dei rivestimenti in calce bianca.

Tra le memorie che si sono volute conservare, c'è la lapide – fracassata da alcuni spari – della famiglia repubblicana esiliata Fernandez Bolaños, che testimonia del periodo della guerra civile spagnola in una zona segnata dal forte impegno degli abitanti nella resistenza. C'è poi l'angolo destinato ad accogliere i suicidi, appartato e un tempo separato dalla cappella di San Sebastián da un muretto che ritagliava una sorta di spazio della “vergogna”. Molte delle persone sepolte in questa zona sono state reinserite in altre parti del cimitero, una volta trovate le famiglie e ricevuto il loro parere favorevole alla traslazione, ma – approfittando di un lavoro di scavo nella memoria del territorio che non ha potuto essere completo – si sono voluti lasciare alcuni manufatti come testimonianza. La scelta esalta il fascino del luogo anche sotto il profilo estetico, dato che nel piccolo campo d'inumazione i tumuli risultano disordinati e orientati nelle più disparate direzioni; ma – soprattutto – il loro valore estetico deriva dalla somiglianza con il primo nucleo di tombe del Cimitero degli Inglesi della vicina Malaga (voluto dal console inglese William Mark nel 1831), le quali erano ricoperte di conchiglie a memoria delle sepolture illegali che gli acattolici fino ad allora avevano dovuto realizzare in buche verticali aperte nottetempo sulla spiaggia.

*“La via scelta non è stata quella di un totale ritorno al passato, ma della conservazione di un microcosmo dove restino visibili alcune trasformazioni apportate nel tempo”*, spiega Cristóbal Pino Fernández, consulente giuridico di alcune aziende locali e storico per passione, che oggi ricopre la carica di segretario nell'Istituto Villa de Casabermeja. Quest'ultimo è un organismo autonomo, promosso dal Comune, che riunisce una quarantina di cittadini impegnati (a titolo diverso) nella promozione della cultura e della memoria, con fini di tutela del patrimonio – costruito, naturale e immateriale – ma anche di ricerca, di arricchimento delle conoscenze e di trasmissione alle nuove generazioni. Questo organismo partecipativo, che non ha più un mero carattere consultivo, vigila anche sul Piano Cimiteriale e discute dei criteri della sua revisione, oggi in corso d'opera.

La principale indicazione riguarda la necessità di coordinare il Piano con gli strumenti urbanistici generali



(anch'essi in fase di aggiornamento) per garantire l'inserimento del camposanto nel paesaggio con cui il suo denso costruito si rapporta, attraverso il basso muro bianco che fa da filtro tra interno ed esterno. Del resto, le stesse leggi del giugno 1933, a cui la dichiarazione del cimitero come Bene di Interesse Artistico e Culturale fa riferimento, prevedono (come le normative italiane affini del 1939) che siano tutelate le relazioni con l'intorno, per salvaguardare non solo il bene ma anche la sua percezione a distanza e il panorama che si può godere dal suo interno. Dato che la Legge 16/1985 rafforza queste indicazioni, è del tutto naturale che il vincolo apposto nel 2006 a tutela del cimitero di San Sebastián includa un ampio intorno con oltre 50 parcelle catastali e diversi spazi pubblici, tra cui un piccolo giardino costruito intorno ad un antico acquedotto, di cui resta visibile una galleria ricoperta di rampicanti.

Per chi conosce bene Casabermeja, queste regole non sarebbero forse neppure necessarie, dato che sono gli stessi cittadini che – negli ultimi anni – hanno mostrato un notevole impegno nel difendere e valorizzare il cimitero e il suo intorno. Per esempio, una delle prime opere approvate a grande maggioranza dai partecipanti al primo anno di sperimentazione del Bilancio Partecipativo, nel 2009, è stato un parco attrezzato che circonda la parte ovest del cimitero, da poco inaugurato. In questa prospettiva sorprende – come nota la signora Miranda Collet (una cooperante inglese che dopo anni di processi partecipativi in Nicaragua, Jugoslavia e Cisgiordania si è trasferita a Casabermeja) – che nel grande quadro murale che oltre 60 cittadini hanno contribuito a dipingere per dare indicazioni su come desidererebbero veder cambiare la propria città in futuro, del cimitero di San Sebastián, principale vanto di questa cittadina andalusa, non vi sia traccia...

(\*) Architetto/urbanista ricercatore Centro de Estudos Sociais (CES), Laboratorio Associato, Università di Coimbra (Portogallo)



Cultura

## Cimiteri di guerra

di Emanuele Vaj

In guerra – purtroppo si sa – i soldati possono morire e i loro corpi essere sepolti sommariamente sui luoghi stessi delle battaglie o raccolti in speciali cimiteri chiamati “cimiteri di guerra” (qualcuno – particolarmente significativo – anche “sacrario”). Cimiteri che, da quando le guerre hanno avuto un’estensione “Europea” (prima) e “Mondiale” (poi), sono sparsi in tutte le nazioni dove si è combattuto.

Va evidenziato come gli Stati Uniti, l’Inghilterra e la Francia siano i soli ad avere uno specifico ed efficiente organismo governativo finanziato per la cura dei loro cimiteri militari nel mondo.

Riguardo all’Italia – oltre ai numerosi cimiteri per i soldati di varie nazionalità (inglesi, americani, tedeschi, polacchi, greci, ecc.) sparsi sulla penisola – quelli che più frequentemente vengono alla memoria sono il Sacrario di Redipuglia che raccoglie oltre 100.000 soldati della guerra 1915-18 e il Sacrario di El-Alamein in Egitto dove riposano 5200 soldati italiani caduti nelle battaglie del 1942.

Nell’esaminare il “panorama” di questi particolari luoghi di sepoltura, abbiamo trovato due cimiteri che – pur essendo dedicati a militari – non fanno riferimento a guerre o battaglie, ma ad un corpo militare: nello specifico la famosa Legione Straniera francese.

Costituito nel 1831 e composto esclusivamente da stranieri, questo corpo di militari scelti – diventato leggendario – ha partecipato a quasi tutti i conflitti bellici. Inizialmente solo in Africa – dove sino al 1962 aveva il proprio quartier generale a Sidi-bel-

Abbès, vicino ad Orano in Algeria (ora è a Aubagne in Provenza), e poi in tutto il mondo (attualmente sono in Afganistan).

Oltre ad avere sepolto i propri caduti in altri cimiteri (in Indocina vi sono circa 10.000 salme e anche in Italia nel cimitero Francese di Venafro vicino a Cassino vi erano 3.414 legionari), la Legione ha due propri cimiteri, uno presso il primo quartier generale a Sidi-bel-Abbès e l’altro in territorio francese a Puylobier.

Pensando ai corpi speciali, ci siamo posti una domanda: dove sono sepolte le “Guardie Svizzere”?

Nato nel 1506 aveva il compito di proteggere e difendere la persona del Pontefice (ora hanno essenzialmente funzioni di rappresentanza). Va sottolineato che i requisiti – oltre a quella essenziale della cittadinanza svizzera – richiedono un’età da 18 a 30 anni, la ferma dura 25 mesi e da tempo (almeno dal 1870, anno dell’Unità d’Italia) non combattono più. Quindi, l’eventuale decesso potrebbe essere stato causato da malattia o incidente e comunque i morti in servizio sono stati pochi e tutti riportati ai rispettivi luoghi di origine.

Tenendo presente che tra i requisiti per l’arruolamento vi è anche quello della conoscenza delle lingue con preferenza per quella tedesca e che in Vaticano (sito nella piazza dei Protomartiri Romani) vi il più antico cimitero funzionante di Roma chiamato Teutonico (cioè tedesco) perché vi venivano inizialmente sepolti i tedeschi che avevano abitato in Vaticano, è possibile che nei secoli scorsi anche qualche guardia svizzera (ovviamente di lingua tedesca) possa essere stata sepolta qui.

## Documentazione

## SCIA e DIA: Art. 19 L. 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall'art. 49, co- 4.bis, D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010, n. 122

Circolare SEFIT Federutility n. 2490 del 04/08/2010

In sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, avvenuto con la L. 30 luglio 2010, n. 122 – tra l'altro – è stato novellato l'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241, con l'art. 49, commi 4.bis e 4.ter, non solo con la sostituzione, tutto sommato nominalistica, della D.I.A. da parte della S.C.I.A., ma con una ri-formulazione del testo che produce effetti che meritano approfondimenti.

In **Allegato 1** si riportano alcune considerazioni, relativamente ad aspetti che riguardano specificatamente il settore funerario; pur se le norme della L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, riguardino numerosi ambiti e materie, di forse ben mag-

giore rilievo, non può trascurarsi di segnare anche questa novellazione dell'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

**Art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241, quale modificato dall'art. 49, comma 4.bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122**

L'art. 19 L. 7 agosto 2000, n. 241 e succ. modif., concernente la D.I.A. (dichiarazione d'inizio attività) è stato, nel tempo, oggetto di differenti modificazioni, da ultimo da parte dell'art. 85, comma 1 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (in Supplemento Ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010; in vigore dal 8 maggio 2010), rispetto al quale si fa rinvio alla precedente circolare n. 2401/AG del 25 maggio 2010, con particolare riferimento ad aspetti specifici del settore funerario, una delle cui componenti è, esplicitamente, citata dall'art. 6, comma 2, lett. d) del sopra citato D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Ora, con l'art. 49, comma 4.bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, quale introdotto, in sede di conversione, con la L. 30

luglio 2010, n. 122, oltretutto sostituendo e superando l'istituto della D.I.A., con la sua sostituzione da parte della S.C.I.A. (Segnalazione certificata d'inizio di attività), modifiche che non sono meramente nominalistiche, come potrebbe apparire dal successivo comma 4.ter, che va vista come norma di raccordo tra l'attuale disposizione e le precedenti, siano esse statali che regionali. Si tratta di una questione non di poco conto, che ha portato il legislatore a qualificare, nello stesso comma 4.ter, il comma 4.bis come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma (senza entrare nel merito se tale assunto sia fondato o meno).

Vi è stato chi (D. Trombino, "La Scia al posto della Dia: superato il D.Lgs. 59/2010, si rendono inutili le Agenzie per le imprese e si modifica il regolamento Suap prima di vedere la luce ... si va a complicare quello che è semplificato." in La Gazzetta degli Enti locali, 15 luglio 2010), proposto in sede emendativa, tale testo, ha avuto

modo di formulare considerazioni anche critiche, parlando, fin dal titolo, di superamento del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, così come di superamento di alcuni dei suoi istituti.

La nuova formulazione dell'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., riverbera propri effetti anche nel settore funerario, quanto meno attorno ad alcuni aspetti.

#### **A. Autorizzazioni considerate dall'art. 115 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza**

Una delle componenti che rientrano nell'attività funebre, in particolare modo con riferimento alle regioni che hanno dato, con propria legge regionale, una definizione di questa e delle sue componenti, costituisce l'attività soggetta alla licenza di pubblica sicurezza considerata dall'art. 115 T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché relativo Regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e loro succ. modif. La competenza soggettiva al rilascio di tale "licenza di pubblica sicurezza" è stata oggetto di conferimento ai comuni, passando dalle competenze delle autorità provinciali di P.S. (questure) a quelle delle autorità locali di P.S. (sindaci), per effetto dell'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modif.

Si dovrebbe affrontare, in ogni caso, la questione se le norme regionali che hanno qualificato l'attività funebre quale "comprendente" una serie di componenti, tra le quali sempre anche questa, potessero, e possano, essere valutate esenti da vizi di legittimità costituzionale, dato che, in tal modo, sono state "comprese" in un unico titolo autorizzatorio sia attività operanti nel mercato ed in regime di concorrenza (quali l'attività di vendita di casse mortuarie, in occasione dei funerali e l'attività di trasporto di cadaveri (in una regione, Veneto, sono state inserite anche altre componenti di attività)), con un'attività avente natura di autorizzazione di P.S., restando indifferente se la relativa titolarità soggettiva spetti all'autorità di P.S. provinciale oppure locale, in relazione all'art. 117, comma 2, lett. h) Cost.

Si tratta di aspetti affrontati anche dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sent. n. 3072/2009 del 19 maggio 2009 (vedi precedente circolare n. 2007/AG del 22 giugno 2009). La diversa natura di questa componente dell'attività, non solo renderebbe non compatibile la sua "confluenza" in un titolo autonomo (l'autorizzazione all'attività funebre), ma altresì produce l'ulteriore effetto di non poter essere oggetto delle competenze degli uffici comunali qualificati quali S.U.A.P., per la mancanza della qualificazione di attività produttiva, rimanendo un'autorizzazione di P.S. e, conseguentemente, di competenza del sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni di cui all'art. 1, comma 4 T.U.LL.P.S.

Attorno alle procedure preliminari all'esercizio dell'attività considerata è stata largamente diffusa la prassi di ritenere applicabile l'istituto della D.I.A., in applicazione dell'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., non tenendosi conto delle esclusioni espressamente previste all'applicazione dell'istituto. Per altro, tale prassi non ha superato, al di là degli aspetti di "forma" del "titolo autorizzatorio", le caratteristiche stabilite dal T.U.LL.P.S. e

relativo Regolamento, come, a titolo esemplificativo, l'ammissibilità dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 115 T.U.LL.P.S. nella sede indicata nel "titolo", la previsione dell'ammissibilità agli istituti di rappresentanza, rispetto a rappresentanza sorta sulla base di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e registrata, annualmente, in relazione al valore, l'indicazione, nel "titolo" del tariffario delle operazioni e l'obbligo della sua esposizione al pubblico, la tenuta dei registri prescritti, ecc., con la conseguenza che, nell'eventualità di variazioni, era, ed è, richiesto l'aggiornamento del "titolo" e, nei casi, obliterando le esclusioni, di D.I.A., tale aggiornamento richiedeva la presentazione di una D.I.A. ai fini di tale aggiornamento.

Le esclusioni all'applicazione della D.I.A. che l'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. prendeva in considerazione, riguardavano gli "... atti rilasciati dalle amministrazioni preposte ... (omissis) alla pubblica sicurezza, ... (omissis) ...", esclusioni che sussistono anche nel testo ora novellato, il che porta a ritenere esclusa la possibilità di ricorrere, limitatamente a questa attività, alla D.I.A. ed, ora, sostituita questa dalla S.C.I.A., altresì da quale istituto. Il che conferma ulteriormente che per le autorizzazioni di P.S., proprio in quanto atti rilasciati da amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, tali istituti non possano trovare applicazione, come rende insussistente la competenza degli S.U.A.P. (salvo non ipotizzare il formarsi della fattispecie considerata dall'art. 347 C.P.), cui non spetta l'esercizio di funzioni di autorità (locale) di P.S. e, contemporaneamente, la "criticità" delle norme regionali, laddove emanate, che avrebbero fatto in modo da "comprendere" in un unico contesto definitivo, funzioni proprie dell'autorità locale di P.S. con "titoli" per l'esercizio di attività economiche. Il ricorso alla D.I.A., in luogo del rilascio della licenza / autorizzazione trovava motivo in relazione al testo originario dell'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., poiché l'introduzione delle esclusioni (cioè con l'inserimento della formula: "... con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte ... (omissis) .... alla pubblica sicurezza, ... (omissis) ...") è stato introdotto con le modifiche apportate dall'art. 3 D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, anche se l'inserimento della anzidetta clausola di esclusione dall'applicazione dell'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241, sembra non essere sempre stato percepito, con la conseguenza che non sono mancate situazioni, locali e variamente diffuse, di persistenza di comportamenti operativi che non tenevano conto di tale mutamento della norma.

Va considerato come l'autorizzazione (licenza) di cui all'art. 115 T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif. (incluse le norme pertinenti nel suo Regolamento di esecuzione) non abbia persa la propria natura di autorizzazione di P.S., cioè di atto rilasciato da amministrazione preposta alla pubblica sicurezza, né con il conferimento, dalle questure ai comuni (o, meglio, ai Sindaci, trattandosi di funzioni di P.S.), né altrimenti. Per inciso, i riferimenti alla sopra citata pronuncia da parte del Consiglio di Stato, Sez. V, con la sent. n.

3072/2009 del 19 maggio 2009, portano a considerare come essa abbia avuto, a proprio fondamento, proprio la natura di tale autorizzazione, collocandosi essa a monte della stessa o, altrimenti, non si può considerare tale sentenza come avente natura di qualificazione, ma essa è stata emanata proprio in quanto tale qualificazione sussisteva e persisteva. Ne consegue che, dall'entrata in vigore dell'art. 3 D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, la D.I.A., oggi "trasformata" in S.C.I.A., non poteva trovare applicazione per quanto riguarda le autorizzazioni considerate dall'art. 115 T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif.

Per altro, occorre anche tenere presente come l'espressa citazione del termine di "pompe funebri", presente nell'art. 6, comma 2, lett. d) D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (ma altresì presente nell'art. 10, n. 27) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif.), sia, nel predetto D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, valutata nel contesto dei servizi di trasporto, con la precisazione che esse non costituiscono, appunto, servizi di trasporto. Il termine stesso di "pompe funebri" risulta, quanto meno in relazione all'art. nell'art. 10, n. 27) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif., di derivazione dal diritto dell'Unione europea, in questo caso relativamente all'ambito di applicazione dell'I.V.A., e merita un, seppur minimo approfondimento, se non altro per il fatto che la stessa specificazione fatta al sopra citato art. 6, comma 2, lett. d) D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, consente di evidenziare un'intersezione tra le componenti che alcune leggi regionali hanno individuato pervadere il concetto di "attività funebre". Infatti, se le pompe funebri non costituiscono servizio di trasporto, evidentemente dovrebbero attenere ad altro (o, almeno, non ad un'attività che consideri solo la componenti di "trasporto"), lasciando intravedere un'attività economica, un servizio, che sussiste indipendentemente da servizi di trasporto, sia che essi siano (teoricamente) assenti, sia, soprattutto, quando i servizi di trasporto siano parte di un servizio più complesso od articolato (e senza neppure alcun elemento che possa consentire di "pesare", in termini di prevalenza o di strumentalità collaterale, la presenza o meno di prestazioni di servizio, anche, di trasporto). Ne discende che le "pompe funebri" vengono ad atteggiarsi, e qualificarsi, come un insieme di prestazioni che va ben oltre e che vede, probabilmente in termini di principalità, il fatto che la prestazione delle "pompe funebri" riguardi il complesso delle attività che portano all'organizzazione del servizio funebre, cioè il complesso delle attività, anche economiche, che hanno a proprio oggetto il cadavere (in particolare nelle regioni che, o con lo strumento della legge o con quello del regolamento regionali, hanno introdotto una distinzione tra la definizione di "salma" e quella di "cadavere"), come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il confezionamento del feretro (dovendosi escludere eventuali trattamenti di tanato-cosmesi sul corpo del cadavere, in quanto palesemente non eseguibili *coram populo* aspetto da cui consegue l'estraneità dalle fasi proprie delle "pompe funebri", talora definite anche come "onoranze funebri"), l'allestimento delle c.d. "camere ardenti" quali sedi per l'estremo saluto, il con-

certo in termini di luoghi, orari e quanto altro, per l'effettuazione delle esequie secondo le ritualità richieste dalla famiglia fino all'arrivo del feretro al cimitero di destinazione (o all'impianto di cremazione, qualora sia richiesta la pratica funeraria della cremazione, ipotesi nella quale dovrebbe considerarsi anche il ritiro, da parte dei familiari, dell'urna cineraria, una volta avvenuta la cremazione e determinatesi le condizioni per l'avvenuta chiusura dell'urna cineraria).

Emergerebbe qui l'esigenza di un intervento normativo (a livello statale, avendo attinenza con la materia della concorrenza ed il mercato, per le attività estranee al contenuto dell'autorizzazione di cui al precedentemente richiamato art. 115 T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif.) che qualifichi in modo espresso il contenuto oggettivo delle prestazioni di "pompe funebri", che diventa rilevante, anche per gli effetti, in più ambiti. A titolo esemplificativo e richiamando ulteriormente la previsione dell'art. 10, n. 27) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif. (fino a che persista, essendo essa una deroga destinata a cessare), la questione diventa rilevante se si consideri la presenza, specie da parte degli operatori economici che non dispongano a titolo individuale delle attrezzature operative minime per assolvere alle prestazioni loro richieste o necessarie, di fenomeni di ricorso a prestazioni da parte di soggetti terzi, nelle quali insorgono rapporti contrattuali tra l'operatore e tali soggetti terzi, che non rientrano nella prestazione dell'operatore nei confronti della famiglia commissionante, ma sono strumentali a surrogare carenza di attrezzature o altre strumentalità tecnico-organizzative, e, comunque, laddove il soggetto terzo non svolge un'attività di "pompe funebri" nei riguardi della famiglia commissionante (che ha attribuito la commessa all'operatore funebre), bensì al soggetto commissionato. In tali casi, assume un ruolo di criticità la – temporanea – esenzione dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., per non considerare come i rapporti contrattuali che l'operatore funebre instauri con soggetti terzi, proprio in quanto rapporti contrattuali aventi carattere di strumentalità, non possano collocarsi nella fattispecie esentativa.

### **B. Opere all'interno dei cimiteri**

L'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., anche nel testo così novellato, trova applicazione quando il rilascio dei "titoli" (indipendentemente dal loro *nomen juris* di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato) dipendano – esclusivamente – dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, fa sì che non possa trovare applicazione, ad esempio, per l'esecuzione di lavori nei cimiteri, sia che si tratti di installazione di lapidi copri-fossa (quando ammesse), che di costruzioni di sepolcri a sistema di tumulazione in aree cimiteriali oggetto di concessione avvenuta, con la stipula di un regolare atto di concessione, ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ovviamente nel rispet-

to delle pre-condizioni per farvi luogo di cui all'immediatamente successivo art. 91.

Astrattamente, quanto meno per alcune tipologie di opere nei cimiteri, potrebbe trovare applicazione l'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., nelle sole ipotesi in cui il P.R.C. (piano regolatore cimiteriale) nonché le norme di attuazione di questo pre-definissero, pre-individuassero le caratteristiche tecnico-costruttive cui debbano rispondere tali opere, quali (es.) le altezze, le volumetrie, i materiali impiegabili, gli elementi anche decorativi, i colori, ecc.), il che può aversi, talora, per lavori di minore consistenza, quali potrebbero essere le iscrizioni sulle lapidi delle tumulazioni individuali (loculo o colombari), per le lapidi copri-fossa (ove ammesse), le iscrizioni, conseguenti a nuove tumulazioni, su sepolcri pre-esistenti.

Maggiormente problematica la situazione nella realizzazione dei sepolcri a sistema di tumulazione in aree già avute in concessione, in relazione, in particolare, all'art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non solo e non tanto per quanto riguarda il suo comma 1, ma particolarmente per quanto riguarda il suo comma 2 che, in linea di massima, costituisce fattore determinante, se non costitutivo, della capienza del sepolcro, rilevante ai fini, anche, dell'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, capienza che viene a costituire un limite "fisico" al diritto (che, nella realtà, costituisce un'aspettativa) di sepoltura. Anche in questo caso, astrattamente, l'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., potrebbe essere applicabile in presenza di una pre-determinazione di "requisiti" o simili (inclusi gli atti di programmazione qual è il P.R.C. (piano regolatore cimiteriale), cosa che richiederebbe, operativamente, che tali manufatti fossero, in qualche modo predeterminati, come, ad esempio, se fossero stati adottati (con atti amministrativi a contenuto generale) "progetti-tipo" di sepolcro standardizzati e simili, ipotesi che, pur se scarsamente utilizzati, sono anche presenti in alcune realtà locali (ma, statisticamente, con una presenza del tutto rarefatta). Tra l'altro, spesso la stessa prospettazione di "progetti-tipo" di sepolcro standardizzati non è particolarmente seguita, come conseguenza di resistenze, in presenza di approcci, specie da parte dei concessionari, di maggiore preferenza a personalizzazione dei sepolcri, come segno di autoidentificazione della famiglia o, comunque, del concessionario, approcci che, quando presenti, portano direttamente ad

escludere ogni ammissibilità di applicazione dell'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif..

### **C. Sale del commiato**

Considerazioni analoghe, in relazione ai requisiti ed ai presupposti richiesti da norme di legge (con ciò escludendosi le norme regolamentari, anche locali) o da atti amministrativi a contenuto generale, possono valere per l'impianto di sale del commiato, a volte previste da norme di legge e/o regolamento regionali, dal momento che, fermo restando il necessario ed indefettibile riferimento alle previsioni di specifici strumenti di programmazione settoriale (quali possono essere il P.R.G. e le sue norme di attuazione, in relazione alla loro localizzazione nel territorio dei singoli comuni), si rileva come, in alcune regioni, siano previsti alcuni requisiti (tipicamente, quello della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari propri dei servizi mortuari delle strutture sanitarie ed assimilabili, a questo fine), ma in altre situazioni (come accade per le regioni Toscana e Puglia) non siano previsti né requisiti né altro, con la conseguenza, in particolare in queste ultime situazioni che, non essendovi requisiti e/o presupposti, non può trovare alcuna applicazione il procedimento di cui all'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. Anzi, a rigore, in assenza di questi aspetti, non vi sono neppure le condizioni per giungere ad una qualche autorizzazione alla costruzione, e successivamente esercizio, di sale del commiato. Altrettanto, seppure con termini diversi, può dirsi per le regioni in cui siano stati definiti alcuni "requisiti", specie se questi attingano ai soli aspetti igienico-sanitari, in relazione alla causa di esclusione riferita agli " *... atti rilasciati dalle amministrazioni preposte ... (omissis) ..., alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, ...*", se non fosse che la norma, nel testo novellato dall'art. 49, comma 4.bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, quale introdotto, in sede di conversione, con la L. 30 luglio 2010, n. 122, non considera più, tra le cause di esclusione, questa fattispecie. Tuttavia, l'assoluta assenza, in alcune norme regionali, di requisiti e/o presupposti rende non solo inapplicabile lo strumento della S.C.I.A. (o, *sed id idem est*, dell'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.), ma altresì la stessa possibilità di autorizzare la costruzione e, quindi, l'esercizio di tali strutture.



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN


Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Fasce di rispetto cimiteriale – Ricognizione della normativa anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali

Circolare SEFIT Federutility n. 2603 del 01/12/2010

A seguito dell'informazione diffusa tra gli associati Federutility SEFIT a proposito della D.G.P. (Provincia autonoma di Trento) n. 2023 del 3 settembre 2010 in materia di procedure relative ai provvedimenti di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nonché di criteri per la realizzazione al loro interno di alcune tipologie di opere e di servizi, appare utile fornire un aggiornamento sullo stato della regolamentazione dell'istituto, in ambito e di applicazione più generale, se non proprio generalizzata, vista anche la evoluzione giurisprudenziale intervenuta.

In **Allegato 1** si riporta tale approfondimento, aggiornato allo stato attuale, mentre in **Allegato 2** si riporta

giurisprudenza recente, nonché in **Allegato 3**, ulteriore giurisprudenza, in forma sintetica (massime), seppure senza pretese di esaustività.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

**Norme statali vigenti in materia di zone di rispetto**  
(Aggiornamento al 5.11.2010)

#### **1. CARATTERISTICHE E FUNZIONI DELLA ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE**

La zona di rispetto cimiteriale, secondo la dottrina precedente alla emanazione dell'art. 28 della L.166/02, corrispondeva ad una zona cuscinetto tra il cimitero ed il centro abitato, con le funzioni di:

- consentire garanzie igienico-sanitarie, che inizialmente erano per lo più connesse con le problematiche di potenziale inquinamento delle falde acquifere determinate dai campi di inumazione (si rammenta che in epoche passate il consumo di acque poteva derivare anche da pozzi artesiani), poi ampliatisi per altre fattispecie, quali la garanzia per installazione o collocazione di impianto di cremazione;
- permettere il necessario isolamento dall'abitato per garantire la tutela dei frequentatori del cimitero dai

rumori e dalle attività quotidiane (si pensi ad es. alla collocazione di un ipermercato nei pressi di un cimitero o di una discoteca o ancora di una officina);

– attenuare l'impatto sulla popolazione data dalla visione di elementi funerei, come le tombe o i punti luce che insistono sulle stesse;

– lasciare quegli spazi minimali occorrenti per la futura espansione cimiteriale, atteso il fatto che mentre la città ha possibilità di ampliamento nella propria cintura esterna, invece il cimitero è confinato, in genere, all'interno della zona di rispetto, che costituisce la sua unica via di espansione naturale, salvo altri casi previsti in Piano Generale (come zone a verde confinanti, altre localizzazioni) o la creazione di cimiteri *ex novo*.

Con l'approvazione del nuovo testo dell'art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie (art. 28 della L.166/02), è cambiata profondamente la natura stessa della zona di rispetto, sono stati individuati nuovi soggetti titolati a modificarla, ma soprattutto è caduto l'argine prima dettato dalla norma sanitaria, lasciando al Consiglio

comunale la responsabilità delle scelte in materia, in particolare per quanto concerne la riduzione delle fasce di rispetto, l'edificabilità nei dintorni del cimitero. Con la nuova formulazione dell'art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie per la costruzione *ex novo* o l'ampliamento di cimitero vengono imposti limiti minimi di distanza dal centro abitato <sup>(1)</sup> indipendenti dalla dimensione demografica del Comune, stabiliti in 50 metri, ma ordinariamente fissati in 200 metri.

Quindi i vincoli di cui all'art. 338 T.U. leggi sanitarie come oggi modificato, operano "*ex se*" per la misura del vincolo, ove non diversamente stabilito, in deroga, dal Consiglio comunale (o da chi in precedenza aveva il potere di autorizzarne la variazione).

In altri termini, non rilevandosi valido atto di modifica del vincolo cimiteriale questi è comunque di 200 metri dal perimetro cimiteriale.

La norma, inoltre, separa il trattamento edificatorio per nuove costruzioni in zona di rispetto da quello per costruzioni esistenti nella stessa zona di rispetto. Le nuove costruzioni sono vietate. Le costruzioni esistenti sono soggette a limiti specifici.

## 2. LE VARIAZIONI DELLA ZONA DI RISPETTO CON LA NORMA PREVIGENTE

Le fasce di rispetto cimiteriali costituiscono un vincolo urbanistico stabilito con legge dello Stato (art. 338 T.U. Leggi Sanitarie) e delle regioni ed operano "*ex se*" indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi (cfr. *ex plurimis*: T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 4 novembre 2002, n. 4755 e T.A.R. Umbria, 15 luglio 2002, n. 534), poiché la natura degli interessi sottesi

<sup>(1)</sup> Sulla nozione di "centro abitato", si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia 25/10/1990 n. 365.

"La nozione di "centro abitato", ai fini dell'applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitano e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di "città stellare".

Successivamente è intervenuto l'art. 3, comma 1, punto 8 del Codice della strada. Si segnala inoltre che con circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (in G.U. 16/2/98 n. 38), il Ministero dei Lavori Pubblici ha diramato apposite direttive circa la esatta interpretazione della definizione di centro abitato.

Nel concetto di centro abitato sono compresi non solo gli edifici adibiti ad abitazione, ma anche le stalle, i fienili, le costruzioni industriali ed in genere ogni fabbricato inamovibile ed incorporato nel terreno.

La ratio di tale norma è individuabile sia nella tutela della salute pubblica, intesa come salvaguardia da possibili infezioni, sia dall'impatto psicologico causato dalla visione continua delle costruzioni in muratura per le tumulazioni, illuminate e ben visibili a distanza; sia nel rispetto e nel decoro dovuti al luogo di culto dei defunti; sia infine nella possibilità di effettuare, in futuro, i necessari ampliamenti.

alla vigenza dei limiti in esame, aventi non soltanto carattere urbanistico-edilizio ma anche (e soprattutto) funzione di tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, giustifica la prevalenza della legge sugli strumenti urbanistici vigenti ed impone una particolare attenzione al loro rispetto.

Uniche deroghe all'ordinario vincolo dei 200 metri erano possibili, precedentemente alla emanazione dell'art. 28 della L. 1° agosto 2002, n. 166, in base al vecchio testo dell'art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie, che di seguito si riporta, con le procedure in esso stabilite (in ampliamento del cimitero, per effetto del comma 4, integrato dall'art. 57 <sup>(2)</sup> del D.P.R. 285/90, per avvicinamento dell'abitato al cimitero, per effetto del comma 5):

*"1. I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, tranne il caso di cimiteri di urne. È vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri <sup>(3)</sup>.*

*2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.*

*3. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.*

*4. Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.*

### <sup>(2)</sup> Art. 57 del D.P.R. 285/90

*1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.*

*2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.*

*3. (abrogato dall'articolo 28, comma 2, della legge n. 166 del 2002)[Testo previgente: È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici, o ampliare quelli preesistenti.]*

*4. (abrogato dall'articolo 28, comma 2, della legge n. 166 del 2002) [Testo previgente: Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.]*

*5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.*

*6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.*

*7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.*

<sup>(3)</sup> Comma così modificato dall'art. 4, l. 30 marzo 2001, n. 130, poi abrogato dall'articolo 28 della legge 166/2002.



5. Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni.

6. I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.

7. Il Ministero per l'interno decide sui ricorsi, sentito il consiglio di Stato.”

Pertanto, le uniche variazioni alle zone di rispetto, rispetto al valore ordinariamente fissato in 200 metri, erano quelle per le quali sussisteva specifica deroga, deliberata e approvata con le procedure stabilite nella previgente versione dell'art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie.

A nulla valgono le delimitazioni e le perimetrazioni nel PRG, se in contrasto con quanto a suo tempo fissato dalla legge statale.

### 3. OBBLIGO DI PREVISIONE, DELIMITAZIONE ED EFFETTI DELLA ZONA DI RISPETTO

Il comma 1 del nuovo art. 338, mantiene la nozione di zona di rispetto ed elimina la deroga introdotta dall'art. 4 della L. 130/2001 (e quindi i cimiteri di urne ricadono nella normativa generale, essendo cassata la relativa eccezione).

“1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.”

La zona di rispetto è ora ordinariamente di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, sia esso già esistente, sia esso in previsione di ampliamento o costruzione. La zona di rispetto è quindi definita come la porzione di territorio compresa fra tale perimetro e la linea che dista 200 metri da esso.

La norma introduce il criterio che tale perimetro sia rilevato da:

a) strumento urbanistico vigente (quale il piano regolatore generale, ma non dal piano regolatore cimiteriale, che non ha la natura di strumento urbanistico ai sensi di legge);

b) in difetto di strumento urbanistico in vigore nel Comune, dal perimetro come esistente di fatto.

Nel caso di cui al punto b) che precede, per la delimitazione dell'impianto cimiteriale si fa riferimento al perimetro recintato, cioè quello previsto dall'art. 61 del D.P.R. 285/90, che è elemento inequivocabile.

Qualora si intenda derogare dall'ordinario raggio di 200 metri di zona di rispetto, occorre che sussistano i relativi presupposti e che il Consiglio Comunale delibere al riguardo, con le procedure stabilite nel comma 4 del nuovo art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie (in caso di riduzione della zona di rispetto per ampliamento del cimitero):

“4. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.”

o nel comma 5 (in caso di riduzione della zona di rispetto per ampliamento – in senso lato – dell'abitato).

“5. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.”

La norma introduce il criterio del silenzio-assenso, ai fini dell'acquisizione del parere della competente Azienda sanitaria locale, con il comma 6:

“6. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.”

Contrariamente a quanto prima stabilito ora la legge disciplina in differente maniera il divieto per le nuove costruzioni in zona di rispetto (commi 1 e 3) da quelle esistenti in detta zona (comma 7).

*“7. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”*

Per il futuro non possono esservi costruzioni in zona di rispetto, in quanto esse devono essere demolite (anche per porzioni di edificio costruite in difformità) a cura del contravventore, salvi i provvedimenti d'ufficio, in caso di inadempienza (comma 3 dell'articolo in esame).

*“3. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.”*

In caso di ampliamento del cimitero la zona di rispetto trasla automaticamente partendo non più dal vecchio perimetro del cimitero, bensì da quello nuovo, fatta salva la possibilità del Consiglio Comunale, con la procedura prevista dal comma 4, di ridurre la zona di rispetto, sussistendone le condizioni.

### 3.1. Nozione di centro abitato e di case sparse fuori di esso

La giurisprudenza, abbastanza datata invero, è concorde nel ritenere che la nozione di centro abitato sia specifica e precisamente:

*“La nozione di “centro abitato”, ai fini della applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede”.* (Consiglio di giustizia amm., Regione Sicilia, 29 ottobre 1990 n. 365) e ancora *“Per “centri abitati” devono intendersi agglomerati relativamente estesi e continui di edifici destinati a dimora dell'uomo”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 luglio 1982 n. 616).

Invece è ben più cospicua la giurisprudenza che interviene in materia di presenza di case sparse entro il vincolo cimiteriale e di impedimenti che da tale presenza ne derivino.

Parte della giurisprudenza ha affermato che *“La fascia di rispetto cimiteriale non comporta ex se un'inedi-*

*ficabilità assoluta ma è l'Autorità preposta alla tutela del vincolo che, in sede di formulazione del parere, deve specificare i motivi ostativi alla realizzazione del singolo manufatto e ciò in quanto la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto cimiteriale non concreta di per sé una violazione della distanza minima, posto che questa è fissata dall'art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, in relazione ai centri abitati, e non ai fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi.”* (così: TAR Trentino Alto Adige-Trento, sent. n. 64 del 2 aprile 1997; in termini: CdS, sez. IV sent. n. 775 del 16 settembre 1993; TAR Trentino Alto Adige-Trento, sent. n. 336 del 1 agosto 1994. Nel senso che la distanza minima, oltre la quale deve essere collocato il cimitero, fissata dall'art. 338 della legge citata, si riferisce ai centri abitati e che, pertanto, la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto non concreta di per sé una violazione di tale distanza, cfr. oltre alla sent. n. 775/93 del CdS già citata, anche Tar Emilia-Romagna-Bologna, I sez. 27 settembre 1997, n. 622; Tar Marche 12 agosto 1997, n. 677; Tar Campania-Napoli, 9 giugno 1997, n. 1503).

Altra parte della giurisprudenza ha, invece, ritenuto che il divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli esistenti, di cui alla normativa sopra citata, integri un vincolo di inedificabilità assoluta (così: CdS, sez. V, 12 novembre 1999, n. 1871; CdS, sez. II, parere 28 febbraio 1996, n. 3031/95; Tar Lombardia-Milano, 11 luglio 1997 n. 1253; Tar Toscana, I sezione, 29 settembre 1994, n. 471).

Si aderisce alla tesi della giurisprudenza dominante e cioè che sia consentito, fuori da un centro abitato, la costruzione di un ampliamento cimiteriale a distanza inferiore a 50 metri da una casa sparsa.

### 3.2. Riduzione per ampliamento in senso lato del centro abitato

È il caso previsto dal nuovo comma 5.

Il soggetto titolato a decidere in proposito è il Consiglio comunale, che delibera senza necessità di maggioranze qualificate (salvo che autonomamente questo sia stabilito dal proprio statuto).

Il Consiglio Comunale, nel consentire la riduzione della zona di rispetto (la legge non specifica se è necessario deliberare apposita variante dello strumento urbanistico vigente o adottare semplice deliberazione a maggioranza dei presenti da parte del Consiglio comunale, anche se è d'obbligo la prima soluzione se si variano anche le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico vigente) deve considerare:

- a) Che la motivazione sia fra quelle consentite e cioè:
- esecuzione di un'opera pubblica;
  - attuazione di un intervento urbanistico;
  - realizzazione di parchi, giardini ed annessi;
  - realizzazione di parcheggi, sia pubblici che privati;

- e. realizzazione di attrezzature sportive;
- f. realizzazione di locali tecnici;
- g. realizzazione di serre.

Mentre sono facilmente individuabili i casi dalla lettera c) alla lettera g), per quanto concerne la lettera a) si ritiene che sia il caso di opera riconosciuta pubblica per natura (urbanizzazione primaria o secondaria).

Per quanto concerne l'intervento urbanistico, lo stesso è da intendersi ogni strumento urbanistico, di iniziativa pubblica o privata, che abbia valore di piano attuativo del piano regolatore generale del Comune ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale o regionale vigente in materia. La Cassazione Penale Sez. III con sentenza 13 gennaio 2009, n. 8626, ha specificato che la locuzione "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico" deve essere interpretata nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri. Specificatamente, la locuzione "attuazione di un intervento urbanistico" non può essere interpretata estensivamente fino a comprendervi anche l'edilizia residenziale privata<sup>(4)</sup>. Ci si deve quindi confrontare con i seguenti interessi pubblici:

- 1) tutela di esigenze di natura igienico sanitaria (per assicurare una cintura sanitaria intorno ai luoghi per loro natura insalubri);
- 2) salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura;
- 3) e ... soprattutto a tutela della possibile espansione della cinta cimiteriale;

Dal tenore letterale della norma avrebbe potuto sembrare che non vi potesse essere alcun limite alla riduzione della zona di rispetto (mentre questo limite sussiste nel caso che l'opera pubblica sia un cimitero come si evince dal comma 4, che prevede un franco minimo di 50 metri fra centro abitato e perimetro cimiteriale) salvo quello minimo fra le costruzioni, cioè 10 metri<sup>(5)</sup>, e che non ostino ragioni igienico sanitarie e dalla valutazione degli elementi ambientali di pregio dell'area.

<sup>(4)</sup> A questo proposito va tenuto distinto il concetto di "intervento urbanistico", da quello degli "interventi edilizi", i quali ultimi trovano definizioni nell'art. 3 del testo unico, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo A).

<sup>(5)</sup> Distanza fissata come standard minimo tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, stabilito per l'adozione da parte del Comune del piano regolatore generale, con D.M. 1444 del 2/4/1968.

La norma è cogente per il Comune, essendo il decreto diretta applicazione dell'articolo 41-quinquies della Legge urbanistica (come modificato dall'articolo 17 della L. 6/8/1967, n. 765), che detta i limiti di densità, altezza e distanza tra i fabbricati. Si veda in proposito anche la recente sentenza del Consiglio di Stato (C.d.S. sez. IV, n. 3939 del 12/7/2002).

Ma in proposito è poi intervenuta la Cassazione Penale Sez. III con sentenza 2 aprile 2008, n., 18900, che ha stabilito che il limite minimo di 50 metri opera sia per ampliamento cimiteriale, sia per riduzioni del vincolo per avvicinamento dell'abitato al cimitero.

*"Il comma 3 introduce dunque, quale limite minimo inderogabile per la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti la distanza di 50 mt dai centri abitati. Lo stesso limite evidentemente deve valere, a parere del Collegio, anche per l'ipotesi regolata dal comma successivo, specularmente opposta, che attiene all'esecuzione di (altre) opere pubbliche, all'ampliamento di edifici preesistenti o alla costruzione di nuovi edifici in zone contigue all'area cimiteriale. Ed, invero, poiché il limite di 50 metri risponde ad inderogabili esigenze di natura igienico-sanitarie, non avrebbe alcun senso stabilire che esso valga solo per l'ipotesi dell'ampliamento del cimitero e non invece per quella inversa degli altri edifici limitrofi, comportando in entrambi i casi l'ampliamento il medesimo risultato sotto il profilo sanitario."*

#### b) La sussistenza del parere favorevole dalla competente azienda sanitaria locale.

La riduzione della zona di rispetto può essere approvata dal Consiglio Comunale solo previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e, in proposito, si è introdotto il meccanismo del silenzio assenso e cioè che se l'azienda sanitaria locale non si esprime entro due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente (nuovo comma 6).

Si ritiene che l'A.USL debba valutare essenzialmente tre profili:

- 1) rischio di avvicinamento del pericolo potenziale dato dall'inquinamento di falda per effetto di inumazione di cadaveri (in particolare si segnala la situazione in cui vi sia captazione di tali acque ad es. per l'annaffiamento di serre per prodotti destinati al consumo, pozzi per abbeverare bestiame, ecc.);
- 2) rischio dato dall'avvicinamento di particolari servizi cimiteriali al centro abitato (inteso quest'ultimo come zona di frequentazione del pubblico o di privati). In particolare si segnala la situazione degli impianti di cremazione o quelli di incenerimento, ove esistenti, o ancora di deposito temporaneo di rifiuti cimiteriali;
- 3) rischio igienico-sanitario in senso stretto e cioè se la riduzione delle possibilità di espansione futura del cimitero siano coerenti con le necessità di sepolture, valutando il relativo piano cimiteriale, se cioè nel complesso del comune sussistano adeguate zone di espansione;

c) Che non ostino ragioni igienico-sanitarie.

Laddove la azienda sanitaria locale non abbia provveduto nei termini massimi stabiliti ad esprimere parere favorevole esplicitamente, tenuto conto che il comma 5 prevede comunque che non ostino ragioni igienico sanitarie, di tale circostanza deve essere dato atto nell'atto deliberativo esplicitamente dal Consiglio Comunale, previo adeguata e circostanziata valutazione.

Anche se non esplicitato dalla norma, in assenza di più puntuali determinazioni ed approfondimenti, si ritiene che la zona di rispetto non possa scendere, per quanto specificato nel caso di ampliamento del cimitero o di costruzione *ex novo* di cimitero al comma 4, al di sotto dei 50 metri.

d) Che sia compatibile con gli elementi ambientali di pregio dell'area.

L'atto deliberativo deve dare atto esplicitamente che vi sia compatibilità con gli elementi ambientali di pregio dell'area.

Con questa ermetica e sintetica definizione il legislatore non si è certo riferito alla VIA (valutazione di impatto ambientale), non applicabile ai cimiteri, ma, si ritiene, alla compatibilità tra le strutture cimiteriali e quelle che si dovrebbero autorizzare nelle vicinanze.

La compatibilità potendo essere sia riferita ad elementi di monumentalità del cimitero, come alla presenza di specifici contesti da tutelare o ancora alla natura delle nuove funzioni da svolgere con quelle del particolare contesto cimiteriale nel quale si vanno ad inserire.

### 3.3. Ampliamento o costruzione *ex novo* del cimitero

È il caso previsto dal nuovo comma 4.

Il soggetto titolato a decidere in proposito è anche in questo caso il Consiglio comunale, che delibera senza necessità di maggioranze qualificate.

Il Consiglio Comunale, nel consentire la realizzazione di un impianto cimiteriale (*ex novo* o per ampliamento di uno esistente) deve considerare che:

a) Con la realizzazione ci si mantenga a 200 metri almeno da un centro abitato e, in deroga non si scenda al di sotto di 50 metri dal centro abitato (o anche meno in presenza di case sparse fuori di tale centro);

b) che ricorra, singolarmente o congiuntamente, almeno una delle seguenti condizioni:

a. il consiglio comunale dia atto nel provvedimento di aver accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti (ad es. con ampliamento in altra direzione dello stesso cimitero, mancanza di aree con le caratteristiche ordinarie, carenza in altre aree di requisiti idro-geologici prescritti, ecc.);

b. l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano (più correttamente è da intendere dal centro abitato) da un elemento di interposizione particolarmente significativo, quale la norma individua:

- strada pubblica di livello almeno comunale;
- fiume;
- lago;
- dislivello naturale particolarmente rilevante (la discrizione circa la valutazione è lasciata allo stesso Consiglio Comunale);
- ponte;
- impianto ferroviario (intendendosi per tale sia la strada ferrata vera e propria, sia la stazione ferroviaria);

c. la sussistenza del parere favorevole della competente azienda sanitaria locale.

La realizzazione dell'impianto cimiteriale può essere approvata dal Consiglio Comunale solo previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e, in proposito si è introdotto il meccanismo del silenzio assenso e cioè che se l'azienda sanitaria locale non si esprime entro due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

Si ritiene che l'AUSL debba valutare essenzialmente gli stessi profili di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera b), anche se nell'ampliamento del cimitero o nella costruzione *ex novo*, la legge non richiede che non ostino ragioni igienico sanitarie, sostituendo tale accertamento con un limite non inferiore a 50 metri se in centro abitato.

### 3.4. Nuova zona di rispetto o ampliamento di quella esistente per costruzione *ex novo* del cimitero o per accrescimento di cimitero

Per la realizzazione di un nuovo cimitero si ritiene che si debba adottare la deliberazione comunale di approvazione del progetto di opera pubblica e conseguente variante di piano regolatore generale del comune, dove identificare il perimetro cimiteriale (anche se dovuti a più lotti costruttivi, temporalmente differenziati) e con conseguente tracciamento della delimitazione della zona di rispetto che la legge ora individua in 200 metri, o meno se sussistono le condizioni stabilite dalle deroghe consentite.

In altri termini, solo fissando sulla cartografia il perimetro dell'area cimiteriale prevista come occorrente (ora per allora), si può definire la zona di rispetto, ordinariamente di 200 metri (fissa e non superiore a tale cifra), salvo le deroghe consentite (anche in passato).

In tale zona di rispetto è vietata la costruzione di nuovi edifici.

Per realizzare un ampliamento di un cimitero esistente, anche pensato per lotti successivi, occorre fin dall'inizio identificare i contorni di tale ampliamento (per l'insieme dei lotti).

In tal modo si possono presentare i seguenti casi:

- a) l'ampliamento rientra all'interno della zona di rispetto vigente ed è necessario che sussistano almeno 50 metri da costruzioni esistenti appartenenti ad un centro abitato (o meno se in presenza di case sparse) e il verificarsi delle condizioni di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 338;
- b) se occorre garantire future espansioni cimiteriali e non sussistono impedimenti di presenza di costruzioni di centro abitato si rende necessaria la ridefinizione del limite della zona di rispetto di inedificabilità assoluta con la traslazione del precedente vincolo determinata dall'ampliamento.

### 3.5. Edificabilità e variazione della destinazione d'uso in zona di rispetto cimiteriale

La norma statale consente una "possibilità edificatoria limitata" per gli edifici esistenti in zona di rispetto cimiteriale, che deve essere temperata con:

- vincoli determinati da legislazione regionale;
- gli strumenti urbanistici vigenti che, spesso, prevedono espressamente la inedificabilità in zona di rispetto (es. zona a verde, ecc.);
- vincoli ambientali determinati da soggetti sovraordinati al Comune (es. piani paesaggistici);
- la precisa individuazione dell'ampliamento consentito;
- il cambio di destinazione possibile.

#### 3.5.1. Interventi su edifici in situazione di non abusivismo

Si tratta dei casi in cui l'edificio era preesistente all'apposizione del vincolo, quindi ad es. una espansione della zona di rispetto, una costruzione di un nuovo cimitero non ai bordi di un centro abitato ma nei pressi di case sparse, edifici realizzati in epoche nelle quali non sussisteva il vincolo o infine edifici per i quali si era legittimamente fatto ricorso a sanatoria consentita dalla legge <sup>(6)</sup>, cioè un edificio che non si trovi in un situazione di abusivismo in relazione a quanto stabilito dalla precedente norma.

Per un tale edificio sussistono tre distinte fattispecie:

- a) Richiesta di operare interventi di recupero ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 della L. 5 agosto 1978, n. 547 <sup>(7)</sup>, che si ritengono del tutto

<sup>(6)</sup> Vedasi la sanatoria di cui all'art. 2 della L. 17/10/1957, n. 983, il cui testo di seguito è riportato:

"Art. 2. Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956."

<sup>(7)</sup> Si riporta, anche se sembrava implicitamente abrogato per effetto dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, l'intero comma 1 dell'art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457:

"Art. 3, comma 1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture de-

possibili, purché appunto non si alterino le volumetrie e le superfici delle unità immobiliari interessate e infine che vi siano cambi di destinazione d'uso compatibili con la realtà cimiteriale vicina;

b) Richiesta di cambio di destinazione d'uso che snatura la precedente situazione (ad es. da fienile a discoteca, a supermercato, bar, ecc.), che deve essere valutata preventivamente per decidere se vi possa o meno essere una incompatibilità con la realtà cimiteriale vicina;

c) Richiesta di "ampliamento nella percentuale massima del 10%". In questo caso la norma è del tutto lacunosa, potendo leggersi sia come ampliamento:

- 1) della superficie in pianta (addirittura, se si trattasse di ampliamento della superficie planimetrica, potrebbe esserci, al limite, una contiguità, fino almeno a 10 metri, col cimitero);
- 2) della volumetria complessiva, ma non della superficie in pianta;
- 3) di una combinazione di queste due;
- 4) delle singole superfici di ogni piano.

In questo caso è del tutto evidente che occorra procedere a specifica regolamentazione edilizia locale, per la quale si propende a consentire il solo ampliamento volumetrico in altezza sopra o sotto il suolo, ma non l'estensione in superficie planimetrica.

#### 3.5.2. Interventi su edifici abusivi

Per gli edifici abusivi vale la sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 338 del T.U.L.L.SS. di provvedere alla demolizione dell'edificio.

Questa fattispecie di abuso edilizio non è condonabile o sanabile <sup>(8)</sup>.

*gli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*

*b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;*

*c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*

*d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;*

*e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale."*

<sup>(8)</sup> In proposito vi è giurisprudenza costante.

Sul punto si è consolidata giurisprudenza stabilendo che il diniego di sanatoria è pacifico.

Viene poi chiarito che in caso di opere abusive collocate in fascia cimiteriale, il diniego di sanatoria non deve necessariamente, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, effettuare una comparazione fra le opere realizzate ed i valori salvaguardati dal vincolo, essendo sufficiente il richiamo a quest'ultimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27.10.2009 n. 6547, che conferma analoga pronuncia della Sezione II di questo TAR; Consiglio di Stato, sez. IV, 12.03.2007 n. 1185; TAR Veneto, sez. II, 07.02.2008 n. 325; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17.03.2008 n. 541 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, 29.11.2007 n. 15615).

In caso di costruzioni realizzate da privati in zona di rispetto cimiteriale in presenza di titolo edificatorio rilasciato dall'Amministrazione comunale (per errore) è opportuno che il Comune, rilevato l'errore, adotti un provvedimento di autotutela col quale riconosca la illegittimità del rilascio del titolo edificatorio originario e conseguentemente dia corso alle procedure per la demolizione dell'edificio interessato.

### **3.5.3. Tipologia di interventi ammessi e vietati in zona di rispetto cimiteriale**

L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 vieta l'edificazione nelle aree ricadenti in fasce di rispetto cimiteriale dei manufatti che possono qualificarsi come costruzione edilizie, come tali incompatibili con la natura dei luoghi e con l'eventuale espansione del cimitero.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha affermato che in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal citato articolo "*si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.* (cfr. TAR Milano, II Sez., 06.10.1993 n. 551).

Inoltre, trattandosi di un vincolo assoluto, non può essere utile fare riferimento al carattere derogatorio di cui all'art. 9 della L. n. 122/1989, in quanto, anche il parcheggio interrato, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni

edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui al cit. art. 338.

La stessa Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale di tale art. 9 (sent. 459/1989), ha interpretato la norma nel senso che il richiamo in essa contenuto ai soli vincoli paesaggistici non consente l'indiscriminata utilizzazione del territorio per la realizzazione di parcheggi anche in zone soggette ad altri vincoli imposti dalla legislazione statale e regionale, che devono ritenersi fermi e impregiudicati, atteso che l'efficacia derogatoria di cui al citato art. 9 è prevista solo con riferimento, "*agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti*" mentre, nella fattispecie, vengono in rilievo ulteriori e diverse finalità specificamente tutelate dal cit. art. 338, posto a fondamento del provvedimento di diniego (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.09.2010 n. 6671).

Gli impianti di telefonia mobile risultano invece compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale, la cui *ratio* non risulta in alcun modo compromessa da una scelta localizzativa degli stessi nella fascia di rispetto cimiteriale (cfr., Cons. Stato, VI, 28.2.2006 n. 894; TAR Lazio, II-bis, 19.04.2007 n. 4367; TAR Veneto, II, 11.02.2005 n. 644) (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 05.05.2010 n. 1239).

### **4. EFFETTI DELL'ART. 28 DELLA L. 166/2002 SUL D.P.R. 285/90**

La norma in questione abroga esplicitamente i commi 3 e 4 del D.P.R. 285/90, in quanto incompatibili con la nuova situazione normativa.

In particolare si pone l'accento sui benefici che derivano alla possibilità di ampliare cimiteri nei Comuni con più di 20.000 abitanti, dove prima anche nell'ampliamento di cimiteri occorreva osservare il limite minimo dal centro abitato di 100 metri, ora portato, per effetto del citato comma 4 del nuovo art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie, ad un minimo di 50 metri.

La situazione è immutata per i Comuni con meno di 20.000 abitanti, che già avevano un limite minimo anche nell'ampliamento di cimitero, di 50 metri.

Restano invece vigenti gli altri commi dell'art. 57 citato, come anche gli altri articoli del Capo X del D.P.R. 285/90, in quanto pienamente applicabili (in particolare l'art. 54).

**ALLEGATO 2**  
(... omissis ...)

**ALLEGATO 3**  
(... omissis ...)

## CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE A MAGGIO 2011

### 18 maggio 2011 (Ferrara) OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA. PARTE 1a

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori settore funebre e cimiteriale; Operai/Capi operai; Impiegati ufficio Cimiteri o Polizia Mortuaria; Custodi cimiteriali; Responsabili/Funzionari uffici Tecnici comunali; Quadri/Impiegati di gestori cimiteriali o confraternite; Marmisti; Impresari funebri; Necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (\*) – **PROGRAMMA:**

- Inquadramento normativo: norme cimiteriali • Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro • Fenomeni cadaverici • Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale • Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza • Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

### 19 maggio 2011 (Ferrara) OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA. PARTE 2a

**FINALITÀ:** Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. P. 1°.

**DESTINATARI:** Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. P. 1°.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (\*) – **PROGRAMMA:**

- Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Traslazioni • Dispersione ed affidamento ceneri, accenni • Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza • Cremazioni, cenni sulla sicurezza.

### 20 maggio 2011 (Ferrara) ZONE DI RISPETTO CIMITERIALI

**FINALITÀ:** Fornire ai partecipanti le conoscenze specifiche per la individuazione corretta delle zone di rispetto cimiteriale, delle procedure per ridurle o ampliarle, delle interrelazioni con il piano regolatore dei cimiteri.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri e di uffici di polizia mortuaria; Uffici tecnici e urbanistici comunali; Liberi professionisti; Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli (2) – **PROGRAMMA:**

- Caratteristiche e funzioni delle fasce di rispetto cimiteriale • Evoluzione normativa: l'art. 338 R.D. 27/7/1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.), come mod. dapprima dall'art. 1 L. 17/10/1957, n. 983, poi dall'art. 4 L. 30/3/2001, n. 130 e infine dall'art. 28 L. 1/8/2002, n. 166 • Obbligo di previsione, delimitazione ed effetti della zona di rispetto • Costruzione o ampliamento di un cimitero e la nozione di centro abitato e di case sparse al di fuori di esso. • Realizzazioni consentite della zona di rispetto, per ampliamento del cimitero, per realizzazione di interventi diversi dall'ampliamento cimiteriale • Restrizioni alle deroghe consentite operate dalla evoluzione giurisprudenziale, in partic. con sentenze della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 8626 del 26/2/2009, e Sez. III, n. 18900 del 9/5/2008) • Edificabilità e cambiamenti di destinazione d'uso in zona di rispetto cimiteriale: interventi in edifici in situazione di non abusivismo, interventi in edifici abusivi

(\*) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federatività SEFIT – (2) Presidente Comitato Tecnico Cimiteri EFFS (Federazione Europea Servizi Funerari), Libero professionista – (3) Dirigente Comune di Parma, Vice-Presidente ICF, Federazione Internazionale Cremazione – (4) Direttore operativo So.Crem. Torino – (5) Tecnico della Prevenzione Esperto - Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara

### 24 maggio 2011 (Ferrara) LA CREMAZIONE. CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

**FINALITÀ:** Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Il corso di propone di chiarire le procedure ed illustrare un possibile schema di regolamentazione locale.

**DESTINATARI:** Uffici comunali e di Stato civile; Custodi cimiteriali; Gestori di crematori; Imprese funebri.

**RELATORE:** Dott. Gabriele Righi (3) – **PROGRAMMA:**

- Cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno • Posizione della Chiesa • Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie • Ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia" • Legislazione regionale: quadro comparativo • Caratteristiche urne cinerarie • Autorizzazione alla cremazione • Cremazione parti anatomiche, prodotti abortivi, ossa • Destinazione ceneri: dispersione, affidamento familiare dell'urna • Dispersione ceneri in cimitero/natura • Tumulazione urna • Interramento urna • Cremazione resti mortali • Affidamento urna cineraria • Trasporto urna cineraria

### 25 maggio 2011 (Ferrara) ASPETTI CERIMONIALI ED OPERATIVITÀ NEL CIMITERO E NEL CREMATORIO

**FINALITÀ:** Fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.

**DESTINATARI:** Gestori/Operatori di crematori; So.Crem; Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale; Imprese di pompe funebri.

**RELATORE:** Dott. Fabrizio Gombia (4) – **PROGRAMMA:**

**Rapporti con l'utenza, ritualità e operatività nei cimiteri:** • Accettazione dei feretri nel cimitero • Accoglienza della famiglia • Rito di commiato dal feretro • Rito per tumulazione/inumazione feretro e consegna urna cineraria • Informazione: la Carta dei Servizi del Cimitero/Crematorio, brochure illustrative, conferenze periodiche informative • L'importanza della qualità del servizio offerto • **Cremazione, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio:** • Crematorio: ambienti ed impianti necessari • Fasi di una cremazione • Raccolta di ceneri umane e separazione dai rifiuti • Polverizzatore di ceneri umane e tracciabilità • Tipi di urne e modalità di inserimento di ceneri umane. Sigillatura • Manuale di gestione del crematorio • Tipologia feretri e cremazione • Cautele e presidi da usare ai fini della sicurezza nel crematorio • Verifiche e controlli per la cremazione feretri • Gestione delle emergenze (cosa fare se si superano i parametri massimi di cremazione)

### 26 maggio 2011 (Ferrara) RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMAZIONE. ANALISI CONTENUTI NORMATIVI POST RIFORMA PARTE IV DEL T.U. AMB. (D.LGS. 205/2010)

**FINALITÀ:** Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.

**DESTINATARI:** Responsabili cimiteri/crematori; Operatori crematori; Operatori settore ambientale (gestione e controllo); Rappresentanti So.Crem..

**RELATORE:** Dott.ssa Michela Mascis (5) – **PROGRAMMA:**

**Inquadramento generale:** • Definizione di rifiuto (nuova definizione per effetto D.Lgs 205/10) • Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER (con classificazione parzialmente modificata per effetto D.Lgs 205/10) • **Rifiuti cimiteriali:** • Identificazione e classificazione • D.P.R. 254/2003

**Rifiuti del crematorio:** • Identificazione e classificazione • **Gestione dei rifiuti:** • Nuova definizione • Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo" • Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione rifiuti • Figura del "Delegato" nel SISTRI • Deleghe aziendali in materia ambientale • "Commercianti" ed "intermediari" come definiti *ex novo* • Albo Nazionale Gestori Ambientali • **Deposito dei rifiuti:** • Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti) • Effetti pratici della riscrittura della definizione di "deposito temporaneo" • **Terre e rocce da scavo:** • Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti • **Adempimenti ambientali per rifiuti cimiteriali e rifiuti del Crematorio:** • Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni • Trasporto • Scelta della destinazione finale • Tracciabilità dei rifiuti tra la pregressa documentazione cartacea ed il nuovo sistema informatico SISTRI • Esempi pratici • **Disciplina sanzionatoria:** • Sanzioni amministrative e penali • Il nuovo sistema sanzionatorio relativo al SISTRI





# MODULO DI ISCRIZIONE

da spedire a Euro.Act s.r.l. via fax al numero 0532-19.11.222  
**entro il VENERDÌ della settimana precedente alla data di effettuazione del corso**

COMPILARE TUTTI I CAMPI ED INVIARE UN MODULO DISTINTO PER OGNI PERSONA E PER OGNI CORSO

## DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_  
(da indicare sempre) (da indicare sempre)

## DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

ENTE \_\_\_\_\_ UFFICIO \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## CHIEDO L'ISCRIZIONE AL CORSO:

(scegliere l'opzione desiderata)

### ► FERRARA

- 18/05/2011 Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte I
- 19/05/2011 Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte II
- 20/05/2011 Zone di rispetto cimiteriali
- 24/05/2011 La cremazione. Conservazione, affidamento e dispersione ceneri
- 25/05/2011 Aspetti cerimoniali ed operatività nel cimitero e nel crematorio
- 26/05/2011 Rifiuti cimiteriali e da crematori. Analisi contenuti normativi post riforma Parte IV del T.U. Amb. (D.Lgs. 205/2010)

Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione una settimana prima della data di svolgimento prevista.

	SE ABBONATI NORMALI O PROFESSIONALI AL SITO WWW.EUROACT.NET O SOCI DI FEDERUTILITY SEFIT	IN TUTTI GLI ALTRI CASI	N.B.
CHIEDO la singola iscrizione	<input type="checkbox"/> € 250,00 + IVA 20%	<input type="checkbox"/> € 300,00 + IVA 20%	<i>Le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA e-senti</i>
CHIEDO il seguente pacchetto di corsi: (organizzati da Euro.Act s.r.l.)	<input type="checkbox"/> € 1.250,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni <input type="checkbox"/> € 2.500,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni L'acquisto di <u>5 partecipazioni</u> a corsi - da effettuare nel corso di un anno solare - dà diritto all'attivazione gratis di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito www.euroact.net (del valore di 222,00 €), mentre l'acquisto di <u>10 partecipazioni</u> dà diritto all'attivazione gratis di 1 abbonamento PROFESSIONALE al sito www.euroact.net (del valore di 555,00 €), a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all'effettuazione del primo corso.	<input type="checkbox"/> € 1.500,00 + IVA 20% per 5 partecipazioni <input type="checkbox"/> € 3.000,00 + IVA 20% per 10 partecipazioni	

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza.

## EFFETTUERÒ IL PAGAMENTO TOTALE DI

€ \_\_\_\_\_ , 00 (IVA inclusa) tramite:

- bollettino su c.c.p. n. 54496716
  - bonifico cu c.c.p. (Coordinate IBAN: IT 59 T 07601 13000 000054496716) tutti intestati a: EURO.ACT S.R.L. Via Valle Zavelea 22, 44124 Ferrara
- N.B. Ai soggetti diversi dagli enti locali viene richiesto il pagamento anticipato

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informare sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.



Attualità

## Monumenti scomodi

Come venire a patti con la propria storia

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

Mantenere il ricordo dei caduti della Grande Guerra con un monumento al centro della piazza principale: una iniziativa che dovrebbe risultare gradita a tutta la comunità. Però, se l'opera in questione è stata utilizzata a sostegno di un modello di società successivamente ripudiato, può accadere che con il tempo nascano reazioni di rigetto.

Ricordare nello stesso modo uno dei padri della Patria, Garibaldi, personaggio ammirato in tutto il mondo. Una scelta apparentemente priva di implicazioni politiche: ma se la statua è stata posta in un periodo nel quale nulla era esente da un significato politico, anche un omaggio a Garibaldi può in seguito suscitare sentimenti di rifiuto.

Il periodo a cui mi sto riferendo è il ventennio fascista. Era esaltata la morte in combattimento, si celebravano assieme la vittoria del IV Novembre 1918 e la marcia su Roma <sup>(1)</sup>, la Rivoluzione Fascista veniva presentata come prosecuzione del Risorgimento. La guerra, in sé, era considerata un valore positivo, l'espressione di una vitalità che nel caso dell'Italia doveva immancabilmente condurre ad un destino di gloria: questa mentalità ci portò al disastro.

Nell'immediato dopoguerra i simboli più plateali del fascismo (sculture del Duce, fasci littori, lapidi inneggianti ai martiri della Rivoluzione Fascista) furono demoliti. Verso i monumenti l'atteggiamento fu meno aggressivo: qualcosa comunque si era guastato nella percezione delle rispettive comunità. In diversi casi fu ventilata l'ipotesi di rimuoverli,

spostandoli in aree periferiche: in qualche caso l'intenzione fu portata a termine.

Nel presente articolo documento tre di queste situazioni, osservate negli ambiti territoriali della Provincia di Ravenna e del Comune di Argenta (FE). Le prime due risalgono a decisioni prese alcuni decenni fa, la terza è di quindici anni fa: le passioni residue non si stemperano facilmente. In tutti e tre i casi siamo comunque di fronte non ad un rifiuto totale ma ad una sorta di compromesso: è il segno che c'è modo di venire a patti con la propria storia e che forse c'è ancora spazio per ripensamenti.

### Una lupa sopravvissuta

A Massalombarda (RA), piccolo comune situato lungo la strada che collega Ravenna a Bologna, i soldati morti nella Grande Guerra furono onorati con la collocazione di una lapide sulla facciata della Torre dell'Orologio e con la creazione di un Parco della Rimembranza, cioè di un'area verde in cui al piede di ogni albero era posizionata una targa con il nome di un caduto. Entrambe le iniziative vennero snaturate. L'epigrafe inizialmente proposta per la lapide conteneva una esplicita condanna della guerra, definita "*tragedia immane apportatrice di lutti e dolori di miserie e di rovine*". La Prefettura pose il veto <sup>(2)</sup>. L'Amministrazione Comunale dovette ripiegare sulla soluzione che ancora adesso si può osservare: una lapide di eccellente fattura, con l'incisione in bassorilievo di una scena ispirata al sacrificio degli Spartani alle Termopili. Quanto al Parco della Rimembranza, vi fu installata una bella scultura in bronzo raffigurante la Lupa che allatta Romolo e Remo: classico tema del "mito di Roma", utilizzato per stabilire un legame tra i fasti imperiali del

<sup>(1)</sup> La festa del 4 novembre, grazie alla contiguità con l'anniversario della Marcia su Roma (28 ottobre), venne facilmente assimilata a quest'ultima, trasformandosi in una cerimonia di dedizione al Duce. Vedi pag. 73 de "*Il culto del littorio*", di Emilio Gentile, GLF Editori Laterza 2009.

<sup>(2)</sup> Vedi pagg. 58-59-60 di "*Storia scolpita. Un museo per le vie della città*", Istituto Comprensivo "F. D'Este" Massa Lombarda. Società Editrice "Il Ponte Vecchio", aprile 2005.

passato e l'avvenire luminoso che pareva attenderci. Dopo la caduta del fascismo il Parco fu smantellato: la città aveva assistito a stragi nei confronti dei civili <sup>(3)</sup> e si era probabilmente disaffezionata ad una struttura che era servita al regime per consolidare il consenso. La lupa si salvò, perdendo per strada i due pargoli: adesso è fuori del cimitero (Figura 1), a fianco di un monumento moderno ai caduti di guerra <sup>(4)</sup>. Abbiamo due stili diversissimi, rappresentativi di epoche distanti appena un paio di generazioni, messi a confronto diretto.



Figura 1 – Monumenti fuori del cimitero di Massalombarda

I monumenti non sono semplicemente accostati: formano un unico complesso, condividendo il basamento. Decisione coraggiosa, senza riscontro nel resto della Provincia.

### Contro ogni retorica

A Fusignano (RA), piccolo comune a ridosso del fiume Senio, per celebrare i caduti della Grande Guerra vennero presi impegni onerosi quali l'adattamento di una chiesa a Sacratio (tuttora esistente) e l'innalzamento di un gruppo statuario in bronzo. Il monumento fu eretto nella piazza principale: era formato da un basamento in marmo, inciso con i nomi dei caduti, su cui svettavano due soldati, uno in posa eroica e l'altro morente ai suoi piedi. La realizzazione fu finanziata con una sottoscrizione alla quale partecipò l'intera collettività. Comprensibile, pertanto, il disappunto, quando nel corso della Seconda Guerra Mondiale la statua venne prelevata per essere avviata a fusione. Si cercava di acquisire

<sup>(3)</sup> Particolarmente efferato fu lo sterminio delle famiglie Baffè-Foletti: i carnefici incendiarono le abitazioni con dentro i corpi. Vedi pagg. da 72 a 75 di "Storia scolpita. Un museo per le vie della città".

<sup>(4)</sup> Questo monumento fu realizzato nel 1970 su iniziativa del Comune. Vedi pag. 64 di "Storia scolpita. Un museo per le vie della città". Nella stessa pagina viene anche spiegata la provenienza della lupa.

ogni briciola di metallo: le operazioni belliche non stavano andando bene, malgrado una propaganda martellante imponesse di credere il contrario. Il saccheggio dei monumenti fu un primo duro colpo alla credibilità di un regime che aveva trovato appoggi anche impossessandosi del culto dei caduti. Fusignano conservò il basamento in marmo, svilito dall'amputazione ma pur sempre con i nomi dei suoi giovani.

La città fu rasa al suolo durante l'attacco alleato al fronte del Senio nell'aprile 1945. I problemi della ricostruzione occuparono a sufficienza gli amministratori per i primi anni. Arrivò anche il momento di decidere come ricordare i caduti di entrambe le guerre. C'erano due opzioni: riportare il monumento depredato alla condizione originaria ed aggiungere una dedica all'ultimo conflitto, oppure voltare pagina e cercare uno stile innovativo. Fu seguita la seconda strada. La nuova opera, secondo quanto dichiarò il progettista Alberto Legnani, era aliena da "retoriche esaltazioni figurative" <sup>(5)</sup>. Anche la dedica era sobria: "Fusignano ai suoi caduti".

Il residuo del precedente monumento è stato ricollocato in un parco pubblico periferico. Lo stato di conservazione è precario (Figura 2).

Non c'è più ombra di trionfalismo in questo moncone di marmo: forse, in un parco frequentato da mamme con bambini, ha trovato la posizione migliore, che andrebbe a questo punto valorizzata. Basterebbe poco: un intervento di restauro, un pannello informativo che ne spieghi il rapporto con la città, magari un faretto di illuminazione notturna. Lasciando invece le cose come sono, rimarremmo di fronte ad un puro e semplice declassamento.



Figura 2 – Monumento in Via dei Cosmonauti

<sup>(5)</sup> Vedi pagg. 326-341 di "La storia di Fusignano", di Massimo Baioni, Alfredo Belletti, Giuseppe Bellosi. Longo Editore Ravenna.

### Il busto di Garibaldi

La storia è breve. Nella piazza di Anita, frazione di Argenta (FE), c'era una statua di Garibaldi, per la precisione un busto: non c'è più. L'Eroe dei Due Mondi è stato spostato e di un suo ritorno non se ne parla. Vediamo come sono andate le cose, partendo dalla fondazione del paese, cioè dal 1939. Il nuovo borgo fu intitolato ad Anita, la moglie di Garibaldi morta nella vicina frazione di Mandriole, in territorio ravennate (6). Nel 1941 il Consorzio delle bonifiche argentane realizzò un monumento a Garibaldi, celebrato dal fascismo come un precursore, al pari di Mazzini: poco importava se gruppi di fuoriusciti si richiamavano alle stesse figure per contrastare la dittatura di Mussolini. Dopo l'8 settembre 1943 la zona di Anita fu teatro di una intensa attività partigiana (7). I caduti della Resistenza furono molti. Il 7 aprile 1945 Anita venne liberata: sparì dal paese tutto ciò che era collegato al fascismo, compreso un enorme fascio littorio che giganteggiava a guisa di obelisco. Il monumento a Garibaldi passò indenne attraverso la bufera: risaliva agli ultimi anni del regime, ma famose brigate partigiane si erano date il nome dell'eroe quale simbolo di lotta per la libertà. La gente di Anita adottò una soluzione sensata, come in altre parti d'Italia: dedicò il monumento ai caduti partigiani, murando alla base una lapide con i loro nomi (8). Nel 1996, per consentire lavori di ristrutturazione della piazza, il monumento fu rimosso: il busto di Garibaldi rimase danneggiato durante questa operazione e non venne sostituito. La vicenda in realtà è leggermente più complessa: quella rimasta danneggiata era una copia, l'originale c'è

ancora ma è custodito in un circolo locale. A farla breve, e senza volere essere maliziosi, il risultato finale è che il povero Garibaldi ha smesso di sovrastare la lapide dedicata ai partigiani, che ora svetta isolata: un fondo di insoddisfazione evidentemente era rimasto (9). A casa propria ciascuno è padrone: qui decisero così e tanto basta. Una voce difforme, comunque, si levò: quella di un abitante, il sig. Settimo Silvani, che non trovò giusto perdere la memoria di un monumento legato alle origini del paese. L'eretica opinione trovò spazio in un giornale, scatenando reazioni risentite. Senza cadere in polemiche sterili, l'interessato pensò di fare una copia ridotta del monumento e di metterla nel suo cortile (Figura 3).



**Figura 3 – Opera artigianale, visibile nell'area privata che si affaccia su Via Valle Umana angolo Via Morelli**

Naturalmente si tratta di una riproduzione senza pretese, non confrontabile all'originale. Che importa, quello che conta è il gesto, molto significativo: chissà, un giorno qualcuno potrebbe cambiare idea.

(6) I due erano in fuga dopo la resa della Repubblica Romana nell'estate del 1849. L'obiettivo iniziale era di raggiungere Venezia, ultima città rimasta a resistere agli Austriaci in una I Guerra di Indipendenza segnata dalle sconfitte. Furono però intercettati in mare e costretti a cercare scampo nella nostra terra romagnola. Anita, già malata, morì quasi subito: amici fidati riuscirono a salvare la vita del generale. Su questa vicenda la bibliografia è ampia: tra le numerose opere consultabili vi propongo "Anita Garibaldi vita e morte", II Edizione riveduta e ampliata, Edizioni Marcabò-Mandriole-Ravenna, luglio 2007. Gli autori sono Antonio Fogli e lo scomparso don Isidoro Giuliani, parroco di Mandriole per oltre mezzo secolo. Don Isidoro fu un raro esempio di apertura mentale: riuscì a cogliere la bontà dell'esperienza risorgimentale, senza lasciarsi condizionare dalle valutazioni opposte prevalenti nel mondo ecclesiastico.

(7) Oltre all'attività di recupero di piloti alleati precipitati al di là del fronte ed alle tipiche azioni isolate della guerra partigiana, nella zona furono effettuate azioni manovrate come la celebre Battaglia delle valli, che mobilitò centinaia di uomini. Vedi "Guerra in Romagna 1943-1945", di Gianni Giadresco, Edizioni Il Monogramma 2004.

(8) Una foto del monumento così riadattato è a pag. 166 Vol I de "Argenta e i suoi dintorni. Itinerario storico-artistico di Argenta e del suo territorio", di Dino Giglioli, Editrice Beltriguardo s.n.c., Ferrara, maggio 1984.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

(9) Le operazioni di "rieducazione" furono talora considerate come una svalutazione dell'esperienza resistenziale. Questo accadde laddove la Resistenza fu interpretata come una rottura rispetto al passato e non come un secondo Risorgimento. Vedi pag. 218 de "Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica", di Guri Schwarz, UTET, maggio 2010.

Attualità

## Ortodossi

di Carlo Ballotta

Dal S.Vangelo secondo Giovanni

*“Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno”*

(Cap. 11, vv. 23-27)

Il rito cristiano-ortodosso non prevede una sola formula per i funerali, bensì quattro tipologie di cerimonie esequiali, accuratamente distinte, secondo il ruolo che il defunto ricopriva nella comunità:

1. funerale di un laico, senza distinzione tra uomo e donna, con alcune varianti solo se la persona scomparsa era suddiacono o lettore;
2. liturgia funebre per un chierico, Vescovo, sacerdote o diacono;
3. esequie di un monaco o di una religiosa;
4. S. Messa (“Divina Liturgia” nella tradizione ortodossa) in suffragio di un fanciullo.

Nel caso di una persona morta suicida non è ammesso alcun ufficio funebre; solo il Vescovo può derogare a questa norma, consentendo che si svolga la cerimonia in chiesa.

Il canone varia, tenendo conto del calendario liturgico e, quindi, esiste una celebrazione funebre per la settimana di Pasqua, un protocollo per il tempo che intercorre dalla festa di Resurrezione sino all’Ascensione e una sacra procedura esequiale prevista durante i sette giorni che precedono la Santa Pasqua.

### Annuncio di morte

È costume diffondere il mesto annuncio di un decesso con questa formula: *“Il fedele ... XYZ ... cristiano ortodosso, si è addormentato nel Signore. Le esequie si terranno il giorno xyz ... Pregate per lui.”*

### Vestizione

Alla composizione della salma provvedono i congiunti nel caso di laici o di chierici sposati, mentre amici intimi e confratelli attendono alla preparazione delle *“mortales exuviae”* dei religiosi.

Oggi, soprattutto in occidente, è invalsa l’abitudine di demandare questo compito anche al personale delle onoranze funebri, tale pratica, però, è fortemente deprecata dalla Chiesa Ortodossa.

Nel caso si rendesse indispensabile la presenza dell’operatore funebre o di un medico, per operazioni piuttosto scabrose (asportazione di cateteri, stimolatori cardiaci ...), sarebbe opportuno che un familiare oppure un amico, di fede ortodossa, fossero presenti, quasi con il grado di celebrante di questo momento così delicato della vestizione.

L’operazione deve svolgersi in assoluto silenzio ed in taciturna preghiera; siccome il corpo, anche se morto, è tempio dell’Onnipotente e, come tale, è destinato alla resurrezione nell’ultimo giorno, quando il Cristo si manifesterà nella sua gloria.

#### A) VESTIZIONE DI UN LAICO

Bisogna innanzi tutto premettere una regola dura, stringente e che non ammette deroghe, cui sono subordinate tutte le altre forme di onoranze funebri: in ogni caso, infatti **è rigorosamente vietato, per tutelare l’intimità dei morti, che uomini compongano le spoglie delle donne e viceversa, anche quando fossero prossimi congiunti.**

Solo alla madre è consentito attendere alla vestizione del proprio bambino.

Per i laici, il corpo deve essere spogliato di tutti gli abiti per poi essere accuratamente deterso con una spugna naturale.

Con una salvietta umida si traccia il Segno della Croce su fronte, mani, petto e ginocchia, poi si lava ed asciuga il corpo (come va asciugato anche il panno utilizzato a tal fine).

Le spoglie sono poi rivestite con tutti gli abiti abituali, se possibile, di colore non troppo scuro: se si tratti di donna, essa avrà il capo coperto con un fazzoletto oppure un foulard solitamente annodato al collo.

Le mani, sul petto, si sovrappongono con cura ad un'immagine sacra.

Soprattutto in Russia, è invalsa l'abitudine di legare con piccoli nastri le braccia e le gambe, anche per facilitare il mantenimento della posizione rituale. Questi vengono, in un secondo momento, rimossi e deposti nel feretro, prima della sepoltura, perché si crede siano strumenti per la stregoneria o la magia nera.

Il canone consente che i defunti possano conservare addosso anche qualche oggetto prezioso, come la croce del Santo Battesimo o l'anello nuziale nella mano destra (secondo l'uso ortodosso), mentre sono da evitare amuleti e simboli riconducibili a pratiche esoteriche o superstiziose.

Chi, essendo divorziato, ha contratto matrimonio solo civilmente non ha diritto alla fede, il vedovo che eventualmente si sia risposato in chiesa può invece portare ambedue gli anelli nelle esequie.

Nei paesi slavi è costume tumulare le giovani donne nubili con l'abito da sposa, perché, almeno idealmente, celebrino le nozze nell'oltremondo.

Accanto a loro, nella bara si posa una bambolina, triste simbolo di quel bimbo che non potranno più generare.

Un antico retaggio pagano, ancora molto forte nella cultura popolare, vuole che nella bocca del trapassato sia riposta una moneta; si tratta dell'obolo per Caronte, il traghettatore delle anime, o nella più dolce versione cristiana del tributo a S. Pietro, custode del regno celeste.

Soprattutto tra le popolazioni nomadi, d'origine slava, è invalsa la bizzarra abitudine di stipare la bara con oggetti stravaganti come costose sigarette straniere o bottigliette di acquavite, per rendere idealmente più agevole il viaggio oltremondano del defunto.

Nei territori della Bosnia i famigliari del defunto indossano babbucce, in segno di lutto, ed anche i cadaveri calzano particolari scarpe di stoffa che debbono assolutamente essere confezionate in casa.

In Serbia invece è tradizione porre accanto alla salma un rametto di biancospino, pianta capace, se-

condo la leggenda popolare, di proteggere l'anima dalle insidie del maligno e dagli spiriti infernali.

Qualora la persona deceduta, in vita, ricoprisse una particolare carica religiosa, tale da comportare una specifica divisa, bisogna che la salma indossi i propri paramenti, nella forma più solenne, perché il suo spirito dovrà comparire dinnanzi a Dio, Lui l'Unico, l'Onnipotente ed Eterno.

#### B) VESTIZIONE D'UN FANCIULLO

Nelle esequie di un bambino, il corpo deve essere deterso con cura, vestito con un abito possibilmente candido e luminoso, nonché attorniato da rami di erbe odorifere.

I mazzi di piante profumate simboleggiano la purezza innocente dell'anima, perché, nella cultura ortodossa, sono segno dell'integrità della carne e di candore verginale.

Tra le piccole mani viene, poi, posta una sacra effigie. In Grecia è tradizione disporre attorno alle spoglie dei bimbi, grossi fasci di basilico.

#### C) VESTIZIONE D'UN PRELATO

Dopo la vestizione, il cadavere viene adagiato sul letto di morte o su di un catafalco, mai, invece, deve esser subito deposto nel cofano funebre.

Si dispongono intorno al corpo quattro ceri che formino una croce, ossia uno dietro la testa, uno ai piedi e due candele vicino le mani.

Tra le mani del defunto si pone una sacra immagine; il soggetto sarà la "*Dei para*" (Maria Vergine e Madre) per una donna ed il Cristo in caso di un uomo.

Ovviamente non si usano icone dipinte, ma semplici cartoncini stampati che abbiano impressa la sacra rappresentazione.

Sarebbe quanto mai opportuno che l'agenzia di servizi funebri all'atto di comporre la salma fosse già provvista di questi articoli iconografici.

Vicino al catafalco si colloca un leggio coperto con un drappo, rosso se non si è nel tempo pasquale, nero nella Settimana Santa, bianco, invece, nel periodo di Pasqua.

Queste tonalità cromatiche sono indicate anche per la fodera del feretro.

Da questa postazione i famigliari e gli amici della persona scomparsa si alternano nella lettura del Salterio, che si protrae a turni ininterrotti sino al momento della liturgia funebre.

Se si tratta di un chierico non si dovrebbe, in alcun modo, denudare la salma. Quando però per ragioni medico-legali (visita necroscopica?) non si possa evitare in alcun modo di spogliare il cadavere, così da detergerne le membra, per presbiteri e monaci bisogna agire considerando tali precetti: non appena

costoro siano spirati si provvede alla tolettatura e si riveste il corpo con biancheria pulita, come la salma aveva al momento del decesso, quasi non fosse mai morta, quindi con una spugna naturale imbevuta d'olio, si traccia il segno della croce sulla fronte, sulle mani, sul torace e sui piedi del defunto, infine si rivestono le spoglie con l'abito talare comprese calze e scarpe assieme a tutti i paramenti liturgici propri del loro grado di sacerdote o diacono, considerando persino copricapo e mitria qualora il defunto avesse in vita il diritto ad indossarli legittimamente.

È importante rammentare questa pratica quando si misurano le dimensioni del cofano, perché si deve valutare anche la presenza alle volte ingombrante e voluminosa del copricapo sacerdotale.

Durante la vestizione, un ministro di culto, un diacono o, in assenza di entrambi, un fedele ortodosso declamano l'invocazione e le preghiere che il chierico, se fosse stato in vita, avrebbe recitato nell'indossare quei paramenti con cui viene abbigliata la sua salma.

Tra le mani del Vescovo o del sacerdote scomparso bisogna porre il libro del Vangelo, mentre il semplice chierico avrà vicino l'incensiere; quindi si copre il loro volto con il velo che si usa di solito durante la celebrazione eucaristica per celare i Santi Misteri dalle miserie di questo mondo terreno e corrotto (<sup>1</sup>).

Al Vescovo o al superiore di un monastero si appoggia inoltre sulla spalla sinistra il bastone pastorale.

Terminata la vestizione solenne, i sacerdoti si alternano al leggio e proclamano alcuni passi del S. Evangelo, mentre i laici, invece, recitano il Salterio.

#### D) VESTIZIONE D'UN MONACO

Nel funerale di un monaco o di una monaca la salma va rivestita con l'abito monastico, e le mani dovranno essere intrecciate con una particolare corona del rosario, detta in greco "combuschini" ed in russo "ciocco"; se il religioso era anche un sacerdote oppure un diacono, sopra la veste si colloca la stola sacerdotale o diagonale, mentre tra le braccia il defunto dovrà reggere o il Vangelo o l'incensiere.

#### Veglia funebre

Dopo la composizione della salma, il sacerdote entra nella camera ardente ed intona la prima Panniki-da oppure il Trisaghio, le formule, anche nella S.Messa di commiato, possono essere recitate in qualunque lingua, perché non è considerata dal ca-

none la possibilità di un unico idioma universale, come accade, invece, con il latino per la S. Messa Tridentina della Chiesa Cattolica Romana, recentemente "riabilitata" con *motu proprio* da Papa Benedetto XVI.

Si consiglia, comunque, e sempre, di applicare arredi ed immagini di sola fattura ortodossa: per esempio, il Cristo occidentale, rappresentato con occhi azzurri e capelli biondi e lineamenti occidentali è inconcepibile per l'arte sacra ortodossa, quasi fosse una bestemmia.

Il catafalco viene disposto nell'angolo più orientale della stanza, col capo del defunto rivolto ad Est. Un'immagine sacra sarà appesa alla parete, sul capo del defunto e anch'essa rivolto ad Oriente, laddove sorge il sole (= Cristo astro dell'universo). Al riguardo, si ricorda che i Monasteri ortodossi sono disponibili a dotare le imprese funebri del materiale iconografico necessario.

L'icona può essere costituita da un semplice cartoncino incollato ad un supporto di legno, ma nulla vieta di impreziosirla con cornici in metallo pregiato riccamente lavorate ed istoriate.

È possibile disporre anche diverse sacre raffigurazioni, fra le quali si suggeriscono La Resurrezione (Cristo sceso agli inferi per liberare i progenitori) con a destra il Cristo benedicente ed a sinistra la Vergine Maria.

Un'altra soluzione di grande eleganza sarebbe La Crocefissione abbinata alla figura del Signore che resuscita dal sepolcro.

Il corpo è continuamente vegliato per la lettura del Salterio, e non è mai ammesso che la salma venga abbandonata, senza qualcuno che le sia vicino con la preghiera.

Esaminiamo ora il capitolo dedicato agli addobbi funebri: sono consentiti drappi, ad ornamento della stanza dove giace la salma, sistemati in particolar modo come cornice alla sacra Icona che domina l'ambiente o direttamente sotto al feretro; le stoffe possono essere rosse fuori del tempo pasquale, oppure bianche nel periodo di Pasqua.

Per onorare il morto i fedeli ortodossi, entrando nella camera ardente, si fanno il segno della croce rivolgendosi all'icona affissa al muro, e, di solito, chiedono di poter leggere anche solo per qualche minuto passi delle Sacre Scritture, per poi uscire; le persone di altra confessione religiosa invece possono sempre entrare, ma debbono rimanere nel più assoluto e rispettoso silenzio.

La chiesa ortodossa ammette solo ceri e candele a fuoco vivo, sarà dunque opportuno che per allestire la camera ardente il personale delle onoranze funebri eviti l'uso di lampade votive alimentate con la corrente elettrica.

(<sup>1</sup>) Anche nei funerali dei Sommi Pontefici Romani è invalsa quest'abitudine.

Per omaggiare il defunto si può anche baciare l'icona che questi regge tra le braccia incrociate, mentre il corpo di sacerdoti o monaci può essere riverito con il semplice bacio della mano.

### Feretro

Sul coperchio della cassa lignea dovrebbe essere incisa una croce con le seguenti lettere dell'antico alfabeto greco:

IC XC (²)  
NI KA

Il crocefisso viene solitamente collocato al centro e, almeno nella tradizione russa, bisognerebbe utilizzare una croce di lignea, lunga quanto tutta la bara e priva del Cristo, visto che la chiesa ortodossa non ammette le raffigurazioni a tre dimensioni.

Lungo i fianchi del cofano è opportuno riportare o meglio ancora incidere alcuni passi del S. Evangelo secondo Giovanni come Gv. cap. 11 vv. 23-27 "Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno".

È previsto l'uso del velo coprisalme con le immagini della morte e resurrezione del Signore assieme a frasi rituali, le più usate delle quali sono: "Giuseppe d'Arimatea depose il tuo prezioso corpo dalla croce e lo avvolse in un candido lenzuolo con aromi" oppure "Santo Dio, santo forte, santo immortale, pietà di noi".

Sarà opportuno curare che il viso non sia coperto dal sudario, almeno prima della sepoltura.

In alcuni paesi slavi è invalsa la tradizione di utilizzare a tal fine un rettangolo di tessuto che viene benedetto al momento del battesimo di una persona (³).

Data l'usanza del sudario al momento della chiusura della cassa non è opportuno che la salma sia avvolta dalla bordatura dell'imbottitura che si dovrà, dunque, ripiegare con attenzione lungo i lati.

Un consolidata prassi vuole che i famigliari del defunto, nella scelta del cofano, si orientino su di un modello realizzato con legno dolce e, quindi, facilmente consumabile anche ai sensi del paragrafo 9.1 Circ. Min. Sanità n. 24/1993.

Nella consuetudine greca è prevista, per facilitare la rapida mineralizzazione dei resti mortali, la composizione delle spoglie entro esili casse ricavate da sottilissime tavole di compensato o materiale cartaceo,

mentre il costume slavo riserva maggior attenzione all'aspetto ed allo sfarzo del feretro (⁴).

L'antico canone d'Oriente, di norma, prescrive l'utilizzo della bara per i funerali dei propri fedeli. Solo nelle esequie di un religioso è consentito che il corpo, sempre vestito con i propri abiti cerimoniali, sia inumato direttamente, avvolto solo nel proprio mantello monacale (⁵).

Prima della sepoltura si provvederà comunque, alla "chiusura" di questo improprio feretro, cucendo accuratamente i lembi del tessuto a modo di sacco.

### Liturgia

Qualche ora prima della cerimonia funebre, oppure prima del trasporto, la tradizione slava prevede l'ufficio della messa in bara, rito che invece è sconosciuto agli ortodossi greci.

Nel luogo in cui giace la salma si introduce la cassa funebre, recitando alcune preci, il sacerdote asperge cofano e corpo esanime con Acqua Santa, poi sistema sulla fronte del cadavere, un nastro, fissato dietro la nuca, che rechi l'immagine di Cristo tra la Vergine ed il Battista, oppure una formula rituale di assoluzione.

Il celebrante pronuncia quindi una preghiera di remissione per i peccati, che viene poi trascritta sopra un foglio da appuntare, conclusa la cerimonia, con uno spillo sul petto del defunto.

Prima che si formi il corteo verso la chiesa, le spoglie mortali vengono incensate e deposte nella cassa mortuaria; mentre i dolenti baciano delicatamente la sacra icona deposta sul *de cuius*; poi, intonando un particolare canto, la processione muove verso il tempio.

Il feretro entra in chiesa con i piedi davanti, una volta scoperti – sempre che sia stato permesso farlo, da punto di vista della legislazione vigente (⁶) – è posto al centro di fronte all'altare, ed attorniato da quattro ceri disposti sempre in forma di croce, e con questo gesto di speranza nella vita eterna, inizia la solenne liturgia delle esequie.

Anche se non era originariamente contemplata per i funerali, la celebrazione eucaristica per un defunto, può tenersi solo al mattino, poiché è normalmente proibita nel pomeriggio, mentre la messa funebre non è mai prevista nella domenica o nei giorni di festa grande (Natale, Pasqua, Ascensione).

(⁴) Una simile pratica risulta difficilmente applicabile al caso italiano, siccome la legge indica tassativamente spessori minimi piuttosto generosi, anche per i feretri destinati all'interramento, ma si veda il D.M. 12 aprile 2007 che ex artt. 31 e 75 comma 3 D.P.R. 285/90 autorizza l'uso, per l'inumazione di un cofano in cellulosa con i bordi in legno.

(⁵) Si veda il paragrafo 8 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10.

(⁶) Possibile nelle Regioni che abbiano introdotto il trasporto salme "a cassa aperta".

(²) Is Xs Ni Ka: Traduzione in latino: Jesus Christus vincet =Con Gesù Cristo vincerai: sono le parole riferite all'imperatore Costantino.

(³) Questa pratica simboleggia la circolarità della vita, nell'infinito corso dell'Unità Divina.

Al termine del rito, prima che si proceda alla nuova chiusura della bara, i partecipanti scorrono dinnanzi alla cassa mortuaria, baciando delicatamente l'icona e la fronte del defunto, mentre il coro canta: "*Venite, diamo al fratello scomparso l'ultimo bacio ...*". Durante la celebrazione eucaristica sono proposti alcuni passi del S.Evangelio Gv.5,24-30 per le esequie di un laico, nella messa per un presbitero si declamano piuttosto diverse letture come Gv. 6,35-39 e gv. 4,48-54, mentre nel funerale di un bambino si consigliano alcuni brani dal Vangelo di Luca, in particolare Lc. 18,15-27.

In Russia soprattutto, si è affermata l'abitudine di sostituire, quando sia terminata la Messa, la preziosa icona tra le mani del defunto con una semplice croce in legno, questa opera di pietà e compiuta da uno dei famigliari più prossimi e la persona che riceve in dono la sacra immagine si sentirà particolarmente impegnata nella preghiera per l'anima del trapassato.

Nel caso di un chierico non si preleva mai l'incensiere oppure l'Evangelario, oggetti, questi, che, se preziosi, possono solo essere sostituiti con manufatti di minor valore.

La liturgia vuole anche che l'estinto sia commemorato con un'orazione celebrativa, il breve discorso può essere tenuto da un fedele ortodosso, in chiesa, dopo l'omelia, oppure da una persona di diversa religione prima dell'inumazione in terra consacrata.

Dalle sacre letture declamate nella cerimonia sarebbe opportuno trarre anche una frase o uno spunto che corredi l'eventuale foto ricordo da distribuire ai partecipanti.

### Sepoltura

Concluso il rito in chiesa, la mesta processione procede sino al cimitero; mentre si svolge il corteo, qualcuno deve premurarsi di procurare una lampada ad olio, anche se rudimentale che ritornerà utile al momento della sepoltura.

In Russia è tradizione che i fedeli accendano candele anche in chiesa, mentre in Grecia è previsto l'uso dei ceri solo quando si sia giunti al camposanto, in prossimità della tomba. I lumini dovranno poi essere deposti intorno al tumulo terraneo.

Il sacerdote canta le ultime preghiere prima che il cofano sia calato nella tomba, poi presa la lucerna, versa sulla cassa un poco d'olio, vi getta sopra la cenere dell'incensiere ed una manciata di terra assieme ai fiori ed alle ghirlande che decoravano la camera ardente. Se il defunto aveva, in vita, ricevuto i santi oli, il loro residuo, conservato in un'ampolla viene versato dal celebrante entro il feretro, un istante prima della chiusura.

La fossa deve essere benedetta solo se l'inumazione avviene in un cimitero non ortodosso e dovrebbe, di preferenza, essere rivolta ad oriente.

Convieni che l'eventuale ricordino sia consegnato dai più intimi congiunti subito dopo la sepoltura, quando i dolenti sfilano dinnanzi alla famiglia per dimostrare la propria tristezza, la foto dovrebbe essere accompagnata dalla seguente frase: "*Il servo Di Dio che si è addormentato nel giorno ...*".

La cremazione non è permessa, salvo l'autorizzazione del vescovo per casi eccezionali come malattie infettive oppure epidemie.

I fedeli ortodossi debbono essere sepolti nella terra, è irrilevante se esista una cella in muratura o di altro materiale, magari, biodegradabile, tra il terreno e la bara, ma, d'altra parte, è essenziale che la sepoltura avvenga nel suolo, e quindi sono vietati nicchie sopraelevate, colombari o cappelle gentilizie. Sul tumulo può essere sistemato un cippo o posta una lapide, è però fondamentale che la tomba sia contrassegnata da una croce.

L'imbalsamazione totale è disapprovata, mentre sono ammessi trattamenti conservativi (iniezione di formaldeide *ex art.* 32 D.P.R. 285/90) per un temporaneo mantenimento delle spoglie, in caso di lunghi trasporti del feretro.

Al momento dell'esumazione dei resti mortali, in Grecia si effettua questa operazione dopo tre o quattro anni, le ossa vengono lavate con vino ed acqua di rose, una volta asciugate sono riposte in una cassetta che viene condotta nuovamente in chiesa o nella cappella cimiteriale per una seconda benedizione, per essere poi deposta nell'ossario o nella cripta, in attesa perpetua del Giorno del Giudizio.

Non è lecita la cremazione dei resti ossei sversati nell'ossario comune, né di quelli provenienti da una sepoltura dedicata, al termine della concessione della stessa (potrebbe ad esempio trattarsi di un reparto speciale per culti acattolici *ex art.* 100 D.P.R. 285/90 o di un campetto ad inumazione, dato in concessione ai sensi dell'art. 90 comma 2 D.P.R. 285/90, munito di apposito ossario).





*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

**Servizi gratuiti**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.	222,00 €
Abbonamento professionale al sito, annuale.	555,00 €
Abbonamento alla rivista cartacea <i>I Servizi funerari</i> , annuale.	120,00 €

Informatica

## OpenOffice è (quasi) morto, viva LibreOffice!

di Nicola Bortolotti

Una delle principali obiezioni opposte a quanti vorrebbero adottare prodotti software gratuiti “Open Source” – in luogo di costosi programmi “proprieta-ri” – è la mancanza di garanzie per il futuro: chi può assicurare che l’impegno gratuito di un gruppo di volontari, con competenze non comuni e sparsi in tutto il mondo, sia assiduo e continuativo nel tempo? Ovviamente nessuno, ma ciò che potrebbe apparire come un fattore di debolezza cela – al contrario – un notevolissimo punto di forza. Nemmeno un programma commerciale, infatti, può offrire tali genere di assicurazioni incondizionate per il futuro. La storia è piena di software house passate di mano o scomparse, di formati “proprieta-ri” che sono finiti nel nulla e la cui decodifica – a distanza di anni – può portare a seri problemi, di software il cui sviluppo e manutenzione sono stati interrotti senza alcuna opzione alternativa (più o meno onerosa) per l’utente. “Acquistare” un programma (o, meglio, la sua “licenza d’uso”, sovente densa di clausole al limite del vessatorio) non offre nessuna reale garanzia “in sé” sul funzionamento presente e futuro e sulla relativa assistenza; la percezione di minore sicurezza connessa all’utilizzo di software gratuiti, quindi, è spesso erronea e di certo fuorviante a patto che siano rispettati due requisiti: il software gratuito sia “Open Source”, ossia il relativo codice sia pubblico e con una licenza aperta al contributo di altri, e utilizzi un formato anch’esso “aperto”, ossia con specifiche pubbliche e libero da restrizioni legali per il suo utilizzo.

È in questo che l’apparente fattore di debolezza può celare un punto di forza: a differenza di quanto ac-

cade per un prodotto “proprieta-ri” dismesso, realmente “morto” e inaccessibile, la probabilità che un software Open Source che utilizzi formati “aperti” finisca nel dimenticatoio e diventi inutilizzabile è estremamente remota; l’utente finale – da questo punto di vista – ha più da temere da un prodotto commerciale. Assai diverso (e da non confondere) è il caso di un software gratuito (ma con codice proprieta-ri) che usi propri standard per la memorizzazione dei dati, assolutamente da evitare in ambito professionale o – ancor peggio – nel settore della Pubblica Amministrazione.

### La vera insidia

Anche il più convinto assertore del software Open Source, tuttavia, può rimanere imbarazzato dalla notevole, innegabile e – per certi versi – inevitabile confusione che contraddistingue questo mondo così complesso, distribuito, variegato e in continua evoluzione, caratterizzato da un “ambiente di sviluppo” virtuale e globale, nel quale – a dispetto della apparente “gratuità”, mascherata dall’assenza di costo per l’utente finale – sono enormi gli interessi coinvolti e ingentissimi i fondi messi a disposizione da sponsor privati.

Può dunque accadere che un sistema operativo, un programma applicativo o, nel caso in esame, una “suite” che ha raggiunto visibilità mondiale possa improvvisamente dare vita a quello che in gergo si chiama “fork”, ossia – letteralmente – una “biforcazione”, un bivio nel corso dello sviluppo di un software, un nuovo ramo che prende l’avvio da una situazione preesistente e comincia a svilupparsi in

modo più o meno (in) dipendente dagli altri. “Fork”, che spesso prende l’avvio con un vero e proprio “scisma” nella comunità di sviluppatori, è tuttavia sinonimo di grattacapi – nel breve periodo – per gli utenti finali (compresi quelli esperti) ed è la principale fonte di disorientamento per chi utilizza software Open Source, anche se – storicamente – va riconosciuto il fatto che è proprio grazie ai “fork” che il mondo del software libero è così vivo e foriero di idee e progetti.

Il primo problema che ci si deve porre come utenti finali, all’atto di una “biforcazione” nello sviluppo di un programma, è: quale ramo avrà maggiore probabilità di sopravvivere nel tempo? In altri termini: quale sarà la scelta “vincente” sul medio periodo?

In realtà, con l’avvento dei formati “aperti”, la scelta non è così drammatica, in quanto anche scegliendo il ramo “sbagliato”, ossia quello che – prima o poi – diventerà “secco”, il lavoro svolto e memorizzato non verrà comunque “perso”; seguendo la metafora, anche scegliendo il “ramo secco” non si finirà su un “binario morto”, a differenza di quanto accade con l’acquisto di programmi commerciali che utilizzino formati proprietari, sempre e perennemente a rischio, tanto che una delle principali ragioni che spingono moltissime amministrazioni – a livello mondiale – a intraprendere la strada dell’Open Source non è il desiderio di risparmiare bensì proprio l’esigenza di salvare le informazioni con modalità che le preservino nel tempo non solo dal punto di vista “fisico” (integrità dei supporti) ma anche da quello “logico”.

### Un inavvertibile trauma

La storia della fortunatissima suite OpenOffice, l’alternativa gratuita allo standard “de facto” Microsoft Office nel campo delle indispensabili applicazioni di “office automation”, è – per molti versi – emblematica.

OpenOffice nacque, infatti, proprio da un “fork” di StarOffice, prodotto commerciale acquisito da Sun nell’agosto del 1999 e di cui, poco dopo, i “sorgenti” vennero rilasciati alla comunità di sviluppatori; OpenOffice proseguì la propria strada semi-parallela sotto l’egida di Sun per poi tornare ad incontrare il commerciale StarOffice, che – a partire dalla versione 6.0 – si è basato proprio sul maturo codice di OpenOffice opportunamente integrato per offrire qualcosa in più ai clienti (oltre al supporto tecnico).

Da notare che, proprio all’interno di OpenOffice (che è diventato nel frattempo OpenOffice.org per smorzare una diatriba legale), vide la luce il fondamentale standard OpenDocument, primo e unico nel

suo campo ad essere incoronato dall’organizzazione internazionale ISO, che rappresenta l’insieme di formati verso cui – auspicabilmente – dovrebbero prima o poi migrare tutte le amministrazioni pubbliche.

La svolta recente è avvenuta quando Oracle ha acquisito Sun e, assieme a Sun – che ha avuto sempre un occhio di riguardo nei confronti della comunità di sviluppatori – anche StarOffice (che diventa Oracle Open Office) e OpenOffice. Oracle ha annunciato di voler continuare a sostenerne lo sviluppo; confessate e inconfessate storiche diffidenze e incomprendimenti hanno tuttavia portato – nel settembre dello scorso anno – alla nascita di “The Document Foundation” (<http://www.documentfoundation.org>), fondazione indipendente che ha raggruppato la maggior parte delle “menti” di OpenOffice.org.

Questo “fork” ha portato recentemente alla nascita della suite LibreOffice, con l’auspicio che Oracle donasse il marchio OpenOffice.org e partecipasse all’iniziativa, assieme agli altri storici partner e sponsor (colossi come Google, Novell e Red Hat, Canonical, ossia Ubuntu Linux); Oracle, però, ne è rimasta fuori.

Lo scisma è divenuto, dunque, definitivo e si è cementato con il rilascio, a fine gennaio, della versione definitiva di LibreOffice 3.3 (non a caso la stessa versione dell’attuale OpenOffice, dalla quale prende l’avvio), che potrebbe rappresentare il futuro di OpenOffice.org e, già ora, offre una serie di aggiunte e miglioramenti anche dovuti al sinergico riconfluire in LibreOffice di un interessante “fork” di OpenOffice, OxygenOffice, del quale si ebbe modo di parlare in questa rubrica.

Scaricare LibreOffice è gratuito ed immediato: il link <http://www.libreoffice.org/download> suggerisce la versione adatta alla propria nazione e sistema operativo; la dimensione del download è maggiore di quella della pari versione di OpenOffice.org a causa delle caratteristiche aggiuntive. Se viene installato su un computer con sistema operativo Windows ove fosse preesistente OpenOffice, tutti i files OpenDocument (senza che ne venga richiesta conferma) vengono associati automaticamente a LibreOffice, ma la installazione di OpenOffice rimane intatta ed è, pertanto, possibile utilizzare (e confrontare) entrambi. La convivenza su sistemi Ubuntu Linux è, invece, assai problematica a causa delle “dipendenze” delle librerie. Per installare LibreOffice (che già rappresenta la “scelta” ufficiale di Canonical) su Ubuntu, occorre quindi prima disinstallare OpenOffice; solo a quel punto “apt-get install” funzionerà correttamente con LibreOffice ma non sarà poi possibile – al momento – reinstallare OpenOffice con le consuete modalità automatiche.

### Nuove caratteristiche

L'interfaccia utente, a parte il disegno modificato dei pulsanti, sempre gradevole e autodocumentante, è rimasta saggiamente identica, per cui il passaggio da "Open" a "Libre" è del tutto esente da problemi e grattacapi.

Il caricamento dei programmi è molto veloce, anche in assenza di programma "quickstart".

Tra le varie migliorie si fa subito notare una migliore interoperabilità con il mondo Microsoft, in particolare modo per quanto concerne la possibilità non solo di leggere ma anche di salvare nei nuovi formati Word (.docx), Excel (.xlsx) e PowerPoint (.pptx). Inoltre è possibile leggere file creati con Microsoft Works, i grafici pptx e, uscendo dal mondo Microsoft, la grafica vettoriale SVG, i files Lotus Word Pro; vi è anche un miglioramento dell'importazione da WordPerfect. Interessante (quantunque ancora sperimentale) la possibilità di un editing interattivo delle formule matematiche, ma le aggiunte migliorie, molteplici e diffuse, non si fermano qui e una ambiziosa "roadmap" è già stata tracciata dagli sviluppatori di "The Document Foundation".

### Il consueto benchmark

Per confrontare l'interoperabilità con il mondo Microsoft che, piaccia o non piaccia, rappresenta la

mole di preesistente con la quale occorre misurarsi, si utilizzerà il consueto termine di paragone, ovverosia l'importazione di due pagine di questa rivista, dal layout abbastanza complesso, in formato sia "doc" che "docx" con OpenOffice 3.3, LibreOffice 3.3 e, infine, un altro prodotto che – pur blasonato – è utilizzabile gratuitamente, ossia IBM Symphony 3 completo di Fix Pack 1. Si noti che LibreOffice è l'unico, dei tre, in grado di salvare in formato "docx", anche se – in presenza di documenti complessi – la qualità non è ottimale.

Con il formato "doc" il comportamento di Symphony è molto buono, al contrario di quello di OpenOffice e LibreOffice: i due software di videoscrittura importano in modo pressoché identico, perdendo buona parte del testo nell'indice, a testimonianza del fatto che questa parte di codice è probabilmente identica nei due programmi.

Con il formato "docx", invece, come si può osservare dalla Figura 1, Symphony perde il corretto "font" del titolo e – similmente agli altri – il testo dell'indice nella seconda pagina. Con questo formato è proprio il neonato LibreOffice (Figura 2) a cavarsela decisamente meglio, superando anche OpenOffice (Figura 3) poiché riesce a conservare l'immagine in copertina anche se – poi – non è in grado di salvarla correttamente in "docx".



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Cultura

## Ebraismo: i riti funebri

di Emanuele Vaj

Le tre più grandi religioni mondiali riuniscono quasi 4 miliardi di esseri umani (sui 6 che popolano il globo). Esse sono, nell'ordine cronologico di "nascita":

- EBRAICA (fondatore Mosè, 13 secoli prima della nostra era);
- CRISTIANA (Gesù Cristo, 1° secolo della nostra era);
- ISLAMICA (Maometto, 7° secolo della nostra era).

Tutte, pur con le relative differenze – sia sostanziali che rituali – hanno però almeno due punti certi in comune:

- 1) la fede in un Dio creatore di tutte le cose, Eterno e Trascendente;
- 2) la medesima versione dell'origine del mondo, dell'uomo e della condizione umana.

Su questa rivista abbiamo in precedenza accennato al Buddismo e all'Islamismo, descrivendo i riti funebri di alcuni grandi popoli. Mancava l'Ebraismo: colmiamo quindi la "lacuna".

Si calcolano in circa 14 milioni e ½ le persone che nel mondo professano questa religione (4.500.000 in Israele, 5.500.000 negli USA, il resto tra Europa e Sud America) <sup>(1)</sup>.

I loro "testi sacri" sono: la *Bibbia*, 24 libri i cui primi 19 formano la *Tenakh* (storia del popolo ebreo) e gli ultimi 5 la *Torah* (la "legge") redatta da Mosè e il *Talmud* (legge orale, riscritta) una raccolta di testi (circa 40 volumi) che sviluppa e rende attuale la parola divina rivelata da Mosè.

Nella religione ebraica esistono due tradizioni che si sono formate dopo la Diaspora (la dispersione degli ebrei):

- 1) Ashkenaze, la più consistente (circa 11 milioni) e rappresenta le comunità dell'Europa dell'Est emi-

grate verso l'Europa Occidentale e gli USA nel 19° e 20° secolo;

- 2) Sefaraze, che riguarda le comunità provenienti dalla Penisola Iberica.

Fatto questo preambolo, illustriamo i rituali osservati dagli Israeliti per i loro defunti.

\*\*\*\*\*

La morte di un congiunto è seguita da numerosi riti previsti dal Talmud, ma che trovano le loro origini in molti racconti biblici, anche se i dettagli su come metterli in pratica possono variare in ogni comunità ebraica.

Precise disposizioni stabiliscono le 7 categorie di parenti (stretti) che sono tenuti ad osservare rigidamente le "regole" e cioè: padre e madre, fratello e sorella, figli, marito e moglie.

Nel periodo che va dal decesso alla sepoltura, queste regole impongono ai congiunti di dedicarsi *completamente ed esclusivamente* ai preparativi funebri. Per questo, nel contempo, essi sono dispensati da ogni altro precetto religioso.

Dopo la sepoltura inizia il periodo degli "chiva" (i sette giorni di lutto) durante i quali i parenti non lasciano mai la loro abitazione, salvo per recarsi alla Sinagoga la sera del Sabbath <sup>(2)</sup>.

Inoltre, per mostrare pubblicamente il loro dolore, i dolenti praticano un taglio – ben visibile – sugli abiti: a sinistra, sopra il cuore, per la morte di un genitore e a destra per quella di fratelli, sorelle, figli e coniugi.

Gli uomini non possono calzare scarpe in cuoio, non si devono lavare (!) né tagliare capelli e unghie.

<sup>(2)</sup> Commemorazione del 7° giorno della settimana della creazione. Giorno sacro dedicato alla preghiera e al riposo. Inizia il venerdì sera al calar della notte e termina alla fine del sabato sera. In questo tempo ogni attività è proibita, si può solo leggere. Sino al 19, anche tutti i voli – in arrivo e partenza – erano sospesi.

<sup>(1)</sup> I Cattolici sono circa 2 miliardi (33%), i Mussulmani 1 miliardo e 600 milioni (26%) e i Buddisti oltre 360 milioni.

Le donne non fanno il bucato. Le coppie si astengono da rapporti sessuali <sup>(3)</sup>. Uomini e donne devono sedere per terra, direttamente sul pavimento o su cuscini. Tutti recitano preghiere con le persone che vengono a porgere le loro condoglianze. Nella casa una luce è accesa in permanenza e posta vicino alla testa del defunto a simbolizzare l'anima immortale. Spesso tutti gli specchi vengono ricoperti.

A partire dall'ottavo giorno, si apre un periodo di lutto meno severo che dura però 30 giorni. I parenti stretti possono riprendere le loro attività, ma debbono astenersi dal partecipare a tutte le riunioni e o festeggiamenti collettivi e indossare solo vestiti ordinari e semplici. Gli uomini non si radono e non si tagliano i capelli <sup>(4)</sup>, anche se vanno alla Sinagoga per il Sabbath. Al termine dei 30 giorni, è consuetudine che i famigliari e gli amici si riuniscano per una preghiera commemorativa in comune.

Anche se non è un obbligo, i bambini-ragazzi del defunto non partecipano a festeggiamenti famigliari o simili, quali cinema, teatro ecc.).

Similmente, l'inumazione prevede un certo numero di precetti religiosi. L'inumazione è un comandamento della Torah. La cremazione e l'imbalsamazione sono formalmente proibite.

Salvo casi di forza maggiore, i funerali devono aver luogo il giorno stesso del decesso o – al massimo – il giorno dopo. Tradizionalmente sono molto semplici e brevi.

Il defunto viene lavato con acqua calda secondo il modo prescritto (gli uomini lavano gli uomini, le donne le donne); dato che tutto il sangue contenuto nel corpo deve essere sepolto con esso, tutte i punti sanguinanti vengono accuratamente chiuse. Poi è interamente avvolto in una tunica bianca, mani e piedi infilati in sacchetti di tela dello stesso colore. Gli uomini sono rivestiti con il loro scialle per le preghiere. La salma non verrà mai lasciata sola: sarà vegliata senza interruzione sino alla sepoltura. Per il trasporto al cimitero si prescrive l'uso di una semplice barella sulla quale deporre il corpo, ma in molti Paesi (Italia compresa) si usa una bara (molto semplice, in legno, senza ornamenti esterni e imbotitura interna) nella quale si sparge un po' di terra originale di Israele (quando questo è possibile).

Quando il defunto arriva al cimitero, ha luogo il rito della "Keria": i parenti stretti (maschi) si denudano il petto e pronunciano una benedizione. Questo gesto, dicono, aiuta ad esteriorizzare i sentimenti di dolore che non bisogna reprimere.

All'entrata del cimitero, coloro che portano la salma si fermano e l'officiante (il rabbino o altre persona qualificata) recita un certo numero di testi religiosi scelti per la circostanza.

Poi il corteo avanza verso la tomba fermandosi diverse volte per recitare benedizioni e salmi <sup>(5)</sup>.

Dopo che la salma è stata calata nella fossa, gli uomini che hanno collaborato vi gettano tre manciate di terra ciascuno. Infine, si recita la preghiera detta "per la commemorazione dell'anima" e i parenti stretti dicono il "kaddish" <sup>(6)</sup>. Poi, prima di lasciare il cimitero, tutti si lavano le mani.

Le due tradizioni religiose di cui abbiamo accennato in precedenza, hanno influenzato i rituali – che hanno varianti a seconda del paese dove sono celebrati – e apportato anche qualche differenza negli usi funerari.

Le più evidenti riguardano la sepoltura.

Infatti, nella *Ashkenaze* le tombe non hanno fiori (la famiglia chiede di aiutare le opere umanitarie), mentre è normale adornare il monumento con i fiori per la *Sefaraze*.

Anche l'iscrizione dell'epigrafe (che deve essere fatta solo dopo un anno dalla morte) si differenzia: la *Ashkenaze* la vuole verticale e – ovviamente – deve essere orizzontale per la *Sefaraze*.

L'organizzazione religiosa per i defunti si completa con la "Hevra Kaddicha" (che significa confraternita santa in lingua aramaica), una associazione di volontari che si incarica di assicurare ai defunti della comunità una sepoltura conforme ai riti funebri prescritti dalla Legge, e ai loro congiunti l'aiuto o le consolazioni necessarie. Generalmente, una Havra Kaddisha non può essere composta da più di 18 membri.

Molte di queste associazioni – che praticamente operano come organizzazioni funebri – fanno dei brevi seminari una o due volte all'anno per un aggiornamento dei rituali funerari.

<sup>(5)</sup> Dal greco *psalms*. Musica suonata su strumenti a corda. Sono delle preghiere liturgiche destinate ad essere cantate. La loro raccolta forma un libro della Bibbia. Vengono usati nella sinagoga e anche nelle liturgie Cristiane.

<sup>(6)</sup> Una delle più antiche preghiere ebraiche, molto importante, simbolo della fede, di santificazione del nome di Dio. Anche se non è espressamente una preghiera dei defunti viene recitata al funerale perché di consolazione e conforto per i vivi e pubblico riconoscimento dei meriti del defunto. Il Kaddish è una delle preghiere che deve essere recitata solo in presenza dello *Minian*: 10 maschi ebrei di età superiore a 13 anni (la maggiore età religiosa, a partire dalla quale ogni ebreo ha il dovere di osservare i precetti della Torah).

<sup>(3)</sup> ... e i single?

<sup>(4)</sup> ... ma si lavano!

Cultura

**All'ombra de' cipressi e dentro l'urne****Riflessioni sui cimiteri metropolitani**

di Laura Bertolaccini (\*)

*Intervento presentato in occasione del forum Sefitdieci 2010, organizzato da Federutility SEFIT col supporto del Comune di Spoleto ed ivi svoltosi il 3 dicembre 2010 (fotografie di Giampiero Bucci).*

C'è una data ben precisa per la storia dell'architettura contemporanea italiana, e in particolare per la storia dell'architettura funeraria italiana, che determina nettamente il "prima" dal "dopo".

È il 1971 quando il Comune di Modena bandisce un concorso nazionale per l'ampliamento del cimitero di San Catalado, il vecchio recinto ottocentesco progettato da Cesare Costa. L'apertura verso l'architettura d'autore espressa attraverso la pratica concorsuale rappresenta un atto singolare nella prassi consolidata del tempo che vedeva le questioni progettuali relative ai complessi cimiteriali demandate perlopiù alle strutture interne agli uffici tecnici comunali. Così il commento di Paolo Portoghesi, al tempo presidente della giuria di quel concorso: *"... il Comune di Modena ha compiuto un atto di coraggio e di sensibilità culturale. È andato «controcorrente», perché non si tratta certo di un tema alla moda in un'epoca di consumismo e di tecnologismo imperante... che non di meno costituisce parte integrante e non marginale del problema della nuova città"*.

A quel concorso parteciparono in molti. Risultò vincitore il cimitero progettato da Aldo Rossi con la collaborazione di Gianni Braghieri.

Quel progetto, e tutta la letteratura che lo accompagnò dal 1971, anno del concorso, al 1982, anno del suo completamento, costituiscono senza dubbio il punto di svolta per la storia dell'architettura funeraria di questi ultimi anni.

Oltre all'apertura verso la pratica dei cosiddetti "cimiteri d'autore", si ingenerò un meccanismo progettuale che ha percorso pressoché diffusamente gli ultimi tre decenni del Novecento.

Muovendo dal cimitero ottocentesco così come codificato dalla tradizione latina, ripreso nella forma e nella dimensione del recinto, Rossi introduce nel discorso dell'architettura funebre temi fortemente incentrati sui valori simbolici del progetto (qui, e poi anche in altri episodi, tradotti perlopiù in proposizioni autobiografiche dei progettisti).

L'immagine che ne deriva è altamente scenografica, compiuta. Nel cimitero di Modena la morte viene regolata, ordinata e normalizzata attraverso geometrie assolute, attraverso la ricerca continua di riferimenti storici, di significanti e archetipi, nella stretta adesione al modello urbano – il cimitero *come* "città dei morti", *metafora* della "città dei vivi".

Racconta Rossi che l'idea del cimitero di Modena gli venne stando costretto nel letto di un ospedale della vecchia Jugoslavia. Bloccato a causa delle fratture subite in un incidente, poteva vedere dalla sua finestra solo uno spicchio di cielo – e il motto del concorso sarà "L'azzurro del cielo". Il dolore delle fratture subite gli avrebbe suggerito la definizione architettonica dell'impianto che molto deve alla interpretazione osteologica come metafora della morte.

Quello che Rossi progetta, allora, non è tanto un cimitero per la collettività, sebbene per una collettività ridotta nelle sue dimensioni quale poteva essere quella modenese, regolata ancora da rapporti di tipo familiare, se così si può dire. Non è tanto un cimitero collettivo quanto una grande tomba che racconta, come nelle tombe del passato, prevalentemente la storia di chi le fa e di chi le commissiona. La morte degli altri è solo un corollario di questo racconto, e infatti agli altri viene dedicata una attenzione relativa (i loculi sono di riempimento del disegno generale del cimitero che, in quanto disegno, "funziona" benissimo anche senza).



Al di là dell'analisi delle singole parti del progetto, i riferimenti simbolici che Rossi introduce nella pratica architettonica ebbero una incredibile risonanza negli anni seguenti, anni in cui la professione si dibatteva (come adesso, per altro) tra poche realizzazioni e molta ricerca (e di quella, purtroppo, adesso se ne fa decisamente meno), tradotta allora nella centralità del disegno come consolatoria gratificazione.

Anni in cui nell'immobilismo diffuso emersero proprio per singolarità i cantieri per la costruzione di impianti cimiteriali, occasioni concrete di affermazione e di confronto per artisti e giovani architetti.

Simboli, metafore, ricordi, citazioni storicistiche, portano l'architettura funeraria di molti progetti verso una medesima prefigurazione di una teatralità architettonica della scena funebre (nella quale, paradossalmente, defunti e viventi appaiono come figure comprimarie) che accomuna, pur nelle evidenti differenze compositive, tante altre esperienze (si pensi al Cimitero di Altiglia progettato da A. Anselmi nel 1975, o al Cimitero di Nizza di F. Pierluisi, P. Chiatante, G. Colucci, R. Mariotti del 1982-1986).

Su questo tipo che si è andato definendo, e che potremmo chiamare "cimitero-tomba", si sono strutturati molti degli interventi più importanti degli ultimi decenni anche se rispetto al progetto di Rossi si è persa l'aura autobiografica in ragione di una almeno apparente necessità architettonica (su tutti valga l'esempio dell'ampliamento del Cimitero di Arezzo di M. Carmassi, 1992-2009). Architettura del passato e memoria del luogo divengono i termini intorno ai quali si struttura il discorso architettonico. Di tali affermazioni risentono fortemente quei progetti per cimiteri che si fanno racconti e figurazioni di città analoghe che trovano spunti e giustificazioni nelle parole dei poeti o nelle tele dei pittori.

Agli inizi di questo secolo l'architettura in generale subisce poi una sorta di riduzione e semplificazione. E il cimitero, che rimane ancora una delle poche occasioni concrete per i progettisti, diviene terreno di verifica di nuovi linguaggi. Il disegno è reso essenziale, scarnificato, le superfici divengono piani puri e il ricorso alla geometria euclidea è cifra stilistica di molti progettisti (si vedano i due esempi nel bresciano di C. Botticini, ampliamento del cimitero di Bagnolo Mella del 2000-2001 o di R. Ciravolo, ampliamento del cimitero di S. Bartolomeo del 2004-2006).

Ma a fronte di una spiccata ricerca formale, debole, se non assente, è l'investigazione sul tema del sepolcro, demandato ancora perlopiù a strutture prefabbricate, in molti casi preassemblate a formare colombari di loculi. Salvo rari casi, riscontrabili ancora una volta in interventi di limitate dimensioni che consentono, si è detto, l'agio della sperimentazione. Analogamente, è di alcuni episodi "minori", legati a realtà in cui è ancora forte il senso della comunità cittadina, la possibilità di stabilire nuovi rapporti con l'intorno (come nel

caso dell'ampliamento del cimitero di Lugo di P. Bonvini, 2001-2006 o dell'ampliamento del cimitero di Silvi di G. Vaccarini, 2005-2006). Perché dove la comunità è forte il cimitero non è, e non può essere, un luogo lontano e ostile, ma è il posto in cui sono gli affetti più cari e spesso condivisi, in cui ci si reca abitualmente, quotidianamente.

Quelli che abbiamo citato sono comunque, anche nella loro dimensione più ampia, interventi ridotti, in cui il progettista ha potuto governare il progetto dell'intero cimitero come fosse un'unica grande tomba (e qui è impossibile non riportare alla memoria le suggestioni della tomba Brion di Carlo Scarpa).

Il modello del cimitero-tomba funziona dove è ancora possibile riconoscere una comunità e dove è possibile mettere l'intera comunità sotto un segno comune di appartenenza.

Il discorso cambia profondamente nel caso di cimiteri metropolitani.

E per svolgere alcune riflessioni sui cimiteri delle città dai grandi numeri ripartirei ancora da Foscolo. *"All'ombra de' cipressi e dentro l'urne / confortate dal pianto, è forse il sonno / della morte men duro?"*.

Questo interrogativo formulato nel 1806 all'indomani dell'estensione ai territori italiani dell'editto di Saint-Cloud, è a mio avviso ancora la "domanda delle domande" che chi si interessa a vario titolo di cimiteri deve porsi. Ancora di più lo è per chi si occupa di cimiteri metropolitani

Rileggiamo la frase immaginando la realtà dei nostri giorni.

*All'ombra de' cipressi – nei nostri cimiteri metropolitani – e dentro l'urne – nei loculi disposti a batteria o nelle fosse serrate l'una accanto all'altra – è forse il sonno della morte men duro, meno crudele, meno doloroso?*

Eccola la "domanda delle domande". La risposta che lo stesso Foscolo fu chiamato a dare subito dopo la pubblicazione del suo carme, perché incalzato dalla stampa del tempo, è nota e chiarificatrice. *"I monumenti – scrisse – inutili ai morti giovano ai vivi perché destano affetti virtuosi lasciati in eredità dalle persone dabbene"*.

Dunque, manifestando la straordinaria capacità di prefigurazione che è dei poeti, Foscolo all'alba della storia dei cimiteri collettivi contemporanei sa bene che il loro essere è subordinato alla presenza di tombe che siano "monumenti".

"Monumenti", non tanto o non solo per il loro valore artistico, quanto per la loro capacità di tramandare il ricordo, di stimolare pensieri di elevato valore civile o morale, di rinsaldare e destare affetti, *"celesti corrispondenze d'amorosi sensi"*.

Le tombe e il culto dei morti sono per Foscolo alla base della civiltà umana. E questo l'editto di Saint-Cloud, che vuole i cimiteri all'esterno delle città e im-



pone che tutte le tombe siano uguali (oltre nel carne Foscolo le definirà “sassi”), non l’ha proprio inteso.

Si diceva della capacità di prefigurazione di Foscolo, che valica il suo tempo e arriva molto vicino a noi, sino alla metà del Novecento, sino al progetto di Modena.

Quando scrive *Dei Sepolcri*, nella Francia napoleonica, ad esempio, il cimitero parigino del Père-Lachaise sta per essere inaugurato: 17 ettari di terreno ad est della città sulle pendici del Mont-Louis organizzati da Alexandre-Théodore Brongniart secondo i dettami dell’editto napoleonico con un disegno di sentieri sinuosi che si snodano in un grande parco. Malgrado l’immagine altamente consolatoria, dieci anni dopo l’apertura al Père-Lachaise si contavano poco più di 600 tombe: il cimitero era ancora troppo lontano dal centro abitato e non era ben visto dai parigini.

Poi accadde qualcosa.

Ad “addomesticare” il cimitero nella cultura popolare, due eventi avvenuti entrambi nel 1817: la sepoltura di La Fontane e Molière e la riunificazione dei corpi di Eloise e Abelardo, sventurati amanti vissuti nell’XI secolo, divenuti simbolo della passione e degli amori impossibili, ora deposti in una cappella gotica. Da questa data il numero di richieste sarebbe aumentato sensibilmente al punto che nel 1830 nel cimitero parigino si contavano circa 33mila tombe. Tombe monumento, per lo più a sarcofago (come la tomba di Molière) o a cappella (come quella di Abelardo e Eloise). Interessante notare come nel momento in cui si è costretti a non seppellire più nelle chiese, si trasferisce nel laico campo aperto dei cimiteri una struttura, quella della cappella, che è propria dell’architettura religiosa. E, ancor di più: ne replica il nome, le forme, i valori plastici e artistici. Esattamente come nelle navate laterali delle chiese o nelle pareti del transetto, solo che ora non è più una struttura ad appannaggio esclusivo dei più abbienti, dei nobili o dei dignitari di corte. Nei limiti, ovvio, ora vi possono accedere tutti. E molti faranno di tutto per accedervi, anche non potendo.

In termini architettonici questa storia, così sommariamente tratteggiata, racconta come il cimitero napoleo-

nico, nudo e crudo nella sua essenza, sia stato accettato solo quando ha assunto al suo interno delle strutture dal forte segno individuale che replicavano modelli noti e consolidati. Non è stata allora tanto l’adesione al modello urbano che ha “addolcito” l’immagine di quegli aspri recinti. La città per definizione è altra dal cimitero: è un insieme di edifici, nei quali gli uomini risiedono o lavorano; e di strade e piazze, luoghi di incontro e di scambio nella comunità; e di strutture, così dette, di “pubblica utilità”, categoria cui appartiene il cimitero. E non tragga in inganno il disegno ortogonale dei suoi tracciati, così simile a quello dei viali ottocenteschi, la collocazione delle emergenze (la chiesa o il famedio, ad esempio) poste a fondale delle strade, il recinto. Sono termini che nell’architettura del tempo possono essere reciprocamente scambiati anche con altre strutture (le carceri, ad esempio) con cui i cimiteri moderni hanno molte più affinità.

Dunque non è tanto l’analogia con la città ad aver addomesticato il cimitero, quanto la presenza del sepolcro-monumento che ha informato il cimitero ottocentesco dandogli sopravvivenza ben oltre il suo tempo, e riassumendo di fatto il senso dell’architettura funeraria sino alla metà del Novecento. Ancora riconosciamo vere le parole di Foscolo percorrendo ad esempio i viali del cimitero monumentale di Milano, laddove Medardo Rosso dialoga con Gio Pomodoro, Giulio Monteverde con Giacomo Manzù, Giannino Castiglioni con Fausto Melotti, Lucio Fontana con Gio Ponti. Un concerto polifonico di architetti, artisti e raffinati artigiani.

Poi la guerra, la morte ovunque, la ricostruzione, la necessità e il desiderio di occuparsi di altro, di realizzare case, scuole, fabbriche, uffici.

Sul finire degli anni Sessanta la questione delle sepolture torna emergente. Sulla scia di una improbabile analogia formale con la città, nella pratica architettonica i cimiteri metropolitani assumono allora la forma di quartieri. Come al tempo si riteneva di risolvere la pressante richiesta di alloggi sommando moduli abitativi su moduli abitativi per generare quartieri (gli addetti ai lavori ricorderanno di chimere tecnologiche quali i moduli a “tunnel”, una scatola di cemento per ogni stanza, pronta da assemblare), così i progetti di cimiteri risultano essere una sommatoria di loculi prefabbricati in cemento, una scatola per ogni feretro. Ai colombari è data la forma di palazzine, quarzo plastico di finitura ed infissi di alluminio anodizzato. Gli uni, così come le altre, si pongono in schiere, tutti uguali, senza una precisa identità. Gli uni, come le altre, sono collocati al margine della città. Per gli uni, come per le altre, costruiti gli edifici (ovvero i colombari) si è ritenuto di aver fatto tutto. Poco importa l’enorme distanza dall’abitato, la mancanza di collegamenti o di servizi.



Nell'evidente impossibilità di replicare il modello ottocentesco, specchio di una struttura sociale ormai del tutto superata e figlio di una città radicalmente rielaborata, sordi a quelle voci che, abbiamo detto, auspicavano che il cimitero tornasse ad essere parte integrante e non marginale del problema della nuova città, si è ritenuto degno del cimitero la palazzina, ovvero il modello più discusso dell'architettura di ogni tempo, in molti casi interpretato nei suoi fraseggi più beceri.

Nel disegno del cimitero hanno poi certamente influito in modo determinate altri fattori: ovvero una crescente richiesta di tumulazioni da parte delle amministrazioni a fronte di una maggiore possibilità di sfruttamento del suolo cimiteriale; e una crescente domanda da parte della popolazione, che vede nel loculo una forma di sepoltura compiuta e duratura. E l'incidenza di tali richieste ha senza dubbio mutato alcune caratteristiche nel paesaggio funerario contemporaneo.

Quindi non più il sepolcro, non più l'urna di Foscolo, non più il monumento, ma il colombario, ovvero una serie di loculi sovrapposti, è divenuto modulo e parametro compositivo con cui i progettisti si sono (e si devono) confrontare.

È evidente che quello dei grandi numeri è un problema con cui chi si occupa della questione cimiteriale deve fare i conti.

Nella maggior parte dei casi, infatti, la traduzione che si offre è quella di vasti sepolcreti molto, troppo, lontani dall'abitato, costretti a interloquire con gli svincoli autostradali, i depositi di rifiuti, i centri commerciali o, nel migliore dei casi, con la campagna indistinta. Spesso la loro immagine ha finito per essere tristemente identificata con quella urbana, nella sua interpretazione più becerata. La stessa durezza, nella vita quotidiana, nei rapporti sociali, nei confronti tra persone, accomuna i cimiteri alla città.

Si condividono spazi minimi, strettamente necessari, ben stabiliti da standard numerici, che non tengono minimamente conto di altre qualità, difficilmente commensurabili così come ben poco redditizie.

Il cimitero è il luogo del pianto, ricordava Giovanni De Luna al convegno di Torino del dicembre 2006, offrendo un'immagine altamente suggestiva quanto poco rispondente alla situazione dei cimiteri metropolitani, dove non ci sono spazi per piangere, per raccogliersi, per pregare, a meno di non farlo tra gli altri, nel ridotto ambito, un metro o poco più, di fronte ad una piccola lapide, sovrapposta o allineata a tante altre. O abbarbicati ad una scala, affacciati su un parcheggio o a ridosso di una fermata dell'autobus. Tutti



ammassati, morti e vivi, troppo vicini, senza più pudore, per le proprie lacrime né per quelle degli altri.

Non è in questi alieni recinti di morti, tanto lontani dalla quotidianità ma soprattutto, tanto distanti dalla *pietas* che dovrebbe invece pervadere i cimiteri, che si può celebrare la morte. Non ci sono cipressi, né ombre sotto cui giacere.

Il che ci riporta a Foscolo. Possiamo definire queste tombe "monumenti"? Possiamo dire che esse "*giovano ai vivi*"? Che destano "*celesti corrispondenze d'amorosi sensi*"?

Siamo tornati allora a quella che abbiamo definito la "domanda delle domande". Una domanda ancora aperta, si è detto, che implica una profonda investigazione sulle forme di sepoltura individuale e sui luoghi in cui doverosamente possano aver luogo quelle "corrispondenze d'amorosi sensi".

E che suggerisce altri interrogativi.

Se si provasse, anche per le città metropolitane, a riportare il cimitero verso i vivi, pensando ai vivi, agli anziani che vi si recano, ad esempio, ridando al luogo delle sepolture quel ruolo sociale e culturale che è stato ed è il valore del cimitero ottocentesco? Se si tornasse di nuovo a lavorare sul tema del sepolcro, individuale e quindi collettivo? Se si ponesse al centro delle riflessioni sulla questione cimiteriale la ritualità della morte e la celebrazione del defunto pensando di dotare la città, i quartieri, vorrei dire, di sale per il commiato dove la comunità (o il nucleo, più o meno ampio, di familiari e conoscenti) possa ritrovarsi?

Se provassimo a dare risposte a questi interrogativi, il sonno della morte sarebbe forse "*men duro*"?

(\* ) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

## La ballata di Dante Cané'

### La storia popolare del gigante buono

Claudio Bolognini, a cura di Daniela Cané, Renoedizioni, 2010

di Andrea Poggiali (\*)



Claudio Bolognini è stato scelto da Daniela Cané per scrivere la biografia del padre Dante, campione di boxe negli anni 60-70.

L'autore ha utilizzato la forma della biografia romanzata, realizzando un testo delicato, in alcune parti commovente. Dante Cané ci viene presentato in una serie di sequenze: dall'infanzia, nella Bologna del dopoguerra, fino alla morte,

avvenuta per infarto nel 2000. Ogni sequenza, corrispondente ad un periodo della sua vita, viene esaurita in poche pagine. Il dialogo prevale. È un dialogo la cui semplicità non deve ingannare: le conversazioni sono abilmente costruite per mettere in luce l'amicizia ed il rispetto tra pugili, l'amore fra Dante e la moglie Paola, l'entusiasmo che ci sorregge da giovani, il dolore che proviamo con la perdita di una persona cara. Non sono cose facili da rendere. L'autore espone chiaramente la sua tecnica: "per far rivivere la storia e dare voce ai reali interpreti, a volte occorre costruire particolari contesti escogitando anche dialoghi fittizi".

Bolognini, con pochi tratti, riesce anche a raffigurare i cambiamenti del capoluogo emiliano dagli anni '50: gli basta accennare alle modifiche nello stile di vita, alle canzoni dell'epoca, ai problemi di una immigrazione che la città faticava e fatica ad accogliere. Naturalmente, trattandosi della biografia di una figura di spicco del pugilato italiano, i richiami alla carriera sportiva sono numerosi. Possiamo seguire Dante Cané nelle sue appassionanti sfide con Bepi Ros, indomito combattente veneto, e nelle trasferte americane per gli incontri sul ring del mitico Madison Square Garden di New York. Con l'età arrivano le sconfitte contro avversari più giovani, fino all'inevitabile ritiro, ma l'abbandono dell'attività agonistica non è quel trauma che sconvolge tanti ex campioni. Dante Cané si inserisce bene nella vita di tutti i giorni, perché non l'ha mai abbandonata. La normalità, per lui, non è una gabbia soffocante da cui fuggire: gestisce la salumeria ereditata dai genitori, ha una clientela affezionata, ha gli amici di sempre, soprattutto ha la famiglia. Sono le di-

sgrazie che capitano alla famiglia ad abatterlo. La moglie Paola muore, di un male incurabile. È un colpo dal quale il gigante bolognese non si riprende. Nel libro sono state trascritte alcune lettere che i due si erano scambiati durante il fidanzamento: sono lettere d'amore, e possiamo immaginare il turbamento della figlia nel decidere di pubblicarle. È una scelta coraggiosa, che consente al lettore di cogliere appieno il dramma di questo uomo rimasto solo.

La morte di Dante Cané non viene descritta: ci viene presentata indirettamente, tramite i commenti che due soccorritori si scambiano, su di un signore che hanno appena trasportato privo di vita. Anche questo fa parte dello stile del libro, improntato al garbo ed al pudore.

Nella prefazione la figlia Daniela spiega che al momento del decesso il mondo le è crollato addosso. Da ragazza si era allontanata da casa per cercare di affermarsi professionalmente: diventata adulta si è accorta di non avere conosciuto a fondo il babbo. Non era preparata alla sua scomparsa. È il motivo per cui ha affidato ad un professionista il compito di ricordarlo.

Nelle pagine conclusive Bolognini interviene a sua volta, per spiegare come ha svolto l'incarico. In primo luogo intervistando i compagni d'infanzia di Dante Cané, i vecchi rivali come Bepi Ros, gli amici come Nino Benvenuti e come tanti altri meno famosi. Poi documentandosi sulla sua carriera sportiva. Infine orientandosi verso una forma espressiva che ha consentito di muoversi sul filo dei sentimenti. Ne è uscito qualcosa di più di un prodotto ben confezionato. C'è della poesia nel lavoro di Bolognini.

"La ballata di Dante Cané" non è solo la biografia di un grande pugile, amato e stimato da tutti. È un libro che mette in luce le reazioni di fronte alla morte improvvisa, che parla del lutto e della maniera per elaborarlo, che fa comprendere il conforto recato da una tomba e l'importanza della conservazione del ricordo, quando il mondo ti è crollato addosso.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Recensione

**The corpse: A history**

Christine Quigley, McFarland Ed., 2005, pag. 368, \$35.00

di Elisa Meneghini



Il volume è focalizzato sul modo in cui i vivi, nel corso del tempo ed attraverso differenti culture, hanno disposto delle salme dei propri defunti. Molti i dati storici forniti, che ne fanno uno studio, da un punto di vista tecnico, accurato e ben scritto.

Una parte molto importante viene infatti dedicata al passato, a come nei secoli sono variate le procedure per il

trattamento dei cadaveri, i preparativi per il funerale, le disposizioni di sepoltura. Tuttavia vengono sviluppati anche temi più 'moderni', quali le autopsie ed i

processi investigativi sulle cause di morte intenzionale, le tecniche di conservazione quali ad esempio la sospensione crionica (conosciuta ai più come ibernazione umana), la donazione dei corpi alla scienza o degli organi, il deperimento e la decomposizione naturale del cadavere.

Nonostante le immagini evocate siano a volte forti, la scrittura dell'Autore non è mai forzata: il carico emozionale delle storie di vita reale viene in fatti stemperato da osservazioni storiche e scientifiche che contribuiscono a chiarire perché e come accadono i fatti.

Un libro, affascinante per chiunque è interessato al tema della morte e di ciò che accade dopo, che offre, con un approccio 'brutalmente' onesto, uno sguardo sugli eventi *post mortem*.

[www.EuroAct.net](http://www.EuroAct.net)  
il primo portale del settore funerario

Acquista il CD-rom  
dei corsi di formazione  
svolti in aula  
da Euro.Act srl

## &gt;&gt; Acquisto CD-ROM corsi


Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori. Scarichi idrici derivanti da cimiteri crematori e attività connesse</b>	Ferrara, 11/11/2010	Mascis	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So.Crem.	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parti I e II</b>	Ferrara, 10/11/2010	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ...	Operatori dei cimiteri e dei crematori, Rappresentanti di So.Crem.	<a href="#">Dettagli</a>
<b>La gestione operativa e cerimoniale di un crematorio</b>	Ferrara, 07/10/2010	Fogli, Gombia	Il corso si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione	Gestori di crematori, Rappresentanti di So.Crem.	<a href="#">Dettagli</a>

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 99,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 198.00 IVA compresa

Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>

per info:  euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

# 3

*Luglio-Settembre*

*2011*

*Anno 10*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Standards UNI per le bare: iniziano procedure per definirli*
- *Effetti dell'abrogazione referendaria dell'articolo 23bis*
- *Che succede per inagibilità di un sepolcro cimiteriale*
- *Gestione operativa e cerimoniale di un crematorio*
- *Anche in Toscana i loculi areati*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
120,00 € per l'Italia e 140,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 30/06/2011.

**INDICE****EDITORIALE**

**Referendum: de profundis per l'articolo 23 bis** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 5  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 9  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 12  
a cura di Carlo Ballotta

**Possibili effetti dell'inagibilità di un manufatto sepolcrale** ..... 14  
di Sereno Scolaro

**Prelievi di organi e di tessuti in sede di esame autoptico: alcune con-  
siderazioni tra leggi, etica e necessità operative** ..... 21  
a cura di Andrea Poggiali

**ATTUALITÀ**

**La gestione operativa e cerimoniale di un crematorio** ..... 22  
di Fabrizio Gombia

**DOCUMENTAZIONE**

**Concessioni cimiteriali – Assenza di titolo ed effetti** ..... 26  
Circolare Federutility SEFIT n. 2729 del 09/03/2011

**Sportello unico doganale e termini dei procedimenti – Passaporti  
mortuari** ..... 32  
Circolare Federutility SEFIT n. 2730 del 09/03/2011

**Modifiche normative e precisazioni sull'Accordo di Berlino del 10  
febbraio 1937** ..... 40  
Circolare Federutility SEFIT n. 2780 del 19/04/2011

**Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno  
2012** ..... 41  
Circolare Federutility SEFIT n. 2792 del 02/05/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

**Regol. reg.le Toscana 5/4/2011, n. 13/R - Requisiti per i loculi areati  
e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano** ..... 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 2841 del 01/06/2011

Editoriale

## Referendum: de profundis per l'articolo 23 bis

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale.»

«Volete Voi che sia abrogato il comma 1 dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito".»

*A questi due quesiti, il 12 e 13 giugno 2011, la maggioranza degli italiani, unitamente ai due altri (sul No al nucleare e sul No al legittimo impedimento), ha risposto SI.*

*Mentre il secondo quesito referendario determina solo per l'acqua il problema non indifferente della remunerazione del capitale investito (oggi il 7%, superiore a quel che in molti altri settori dell'economia viene riconosciuto dal mercato), la abrogazione dell'ormai famoso art. 23 bis pone diversi problemi interpretativi circa la normativa immediatamente applicabile. Vale semplicemente la norma previgente alla entrata in vigore dell'articolo 23 bis o la cosa è più complessa?*

*La maggior parte dei pochi commentatori che fino ad ora si sono avventurati in tale interpretazione è concorde nel sottolineare che già la Corte Costituzionale, nell'ammettere il quesito referendario sui servizi pubblici locali, abbia stabilito, al punto 4.2.2. (con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011) che: "Nel caso in esame, all'abrogazione dell'art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte – sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall'altro, conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (... meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica."*

*Valutando per ogni singolo aspetto gli effetti della norma abrogata, tenendo conto della cornice comunitaria, si è dell'avviso che:*

*a) È il Comune, nella propria autonomia, a decidere, una volta identificata la natura di servizio di rilevanza economica, se affidarne la gestione a terzi, se gestirlo con un società mista con gara a doppio oggetto o se gestirlo "in house". Ben difficilmente si potrà – nonostante i tentativi in atto – ammettere la possibilità di gestione con azienda speciale (forma attualmente prevista nel caso di servizio privo di rilevanza economica);*

*b) Permangono fermi i criteri previgenti per la identificazione di servizio con e senza rilevanza economica. E forse l'unico servizio che passerà al campo della non rilevanza economica a furor di popolo resterà principalmente la gestione integrata dell'acqua, anche se si dovrà trovare un qualche sistema per remunerare i capitali investiti (con valori più equi rispetto alla situazione ante referendum);*

*c) la Corte costituzionale ha poi evidenziato, sempre in quella sentenza, che il concetto interno di rilevanza economica e quello comunitario di interesse economico generale, inteso come "un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di una qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, anche potenziale e, quindi, secondo un metodo economico finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi" sono omologhi, ma questo – di fatto – significa che la Corte detta una definizione di servizio a rilevanza economica, a cui gli Enti Locali dovranno attenersi, nel classificare i propri servizi pubblici locali;*

*d) È possibile, con giuste motivazioni, che un Ente Locale auto produca servizi pubblici locali con una società "in house", purché siano rispettati i dettami comunitari (contenuti nella nota sentenza Teckal). Sparisce quindi sia la eccezionalità del ricorso alla "in house", sia il parere dell'AGCM sulla scelta dell'Ente Locale;*

*e) Non vi è più l'obbligo di scelta per le gare a doppio oggetto di socio che svolga compiti operativi, potendo l'Ente Locale scegliere anche un socio con altre caratteristiche (ad esempio finanziarie). Non vi è più l'obbligo temporale di cessione di privatizzazione di quote predeterminate del capitale societario (ad es. almeno il 40%, ma anche le norme per la cessione di quote per multiutility quotate);*

*f) Anche la norma sul periodo transitorio cessa i suoi effetti. E qualche problema si aprirà per chi aveva già indetto la gara in applicazione della previgente normativa. La dottrina, in questi casi è dell'idea che "in caso di abrogazione referendaria dell'art. 23 bis, rimarrebbero validi ed operativi tutti i rapporti nel frattempo sorti e ad esso conformi. E ciò sia in ragione dell'irretroattività degli effetti dell'abrogazione referendaria. E sia perché, essendo le modalità di affidamento previste dall'art. 23 bis più concorrenziali rispetto a quelle desumibili dai principi comunitari, sarebbero, con queste, pienamente compatibili (A. Avino – maggio 2011)";*

*g) Cessa buona parte delle norme di favore per le società multiutility quotate in borsa;*

*h) Spariscono i divieti di cui al comma 9 dell'articolo 23-bis;*

*i) Sparisce il regolamento Fitto – D.P.R. 168/2010, in quanto applicativo dell'articolo 23 bis e conseguentemente le limitazioni in esso contenute, nonché le abrogazioni da esso dettate, e infine l'obbligo della ricognizione di cui all'art. 2, comma 1, di verifica della gestione concorrenziale e di limitazione dei diritti di esclusiva;*



j) Cessa una serie di limitazioni (contenute nel Regolamento Fitto – D.P.R. 168/2010) in materia di incompatibilità, introdotte per scongiurare conflitti d'interesse tra soggetto affidante e soggetto gestore;

k) È eliminata la prevalenza sulle discipline di settore con esso incompatibili, delle norme dell'art. 23 bis, e questo potrebbe rimettere in gioco il DDL di riforma del settore funerario, ancora su un binario morto al Senato.

Questi sembrano i primi e principali effetti dell'abrogazione referendaria per ogni tipologia di servizio pubblico a rilevanza economica (tra cui si ritiene vi siano i servizi cimiteriali, quelli di cremazione e di illuminazione elettrica votiva), ed è possibile che intervenga un provvedimento governativo d'urgenza tendente a fornire indirizzi applicativi.

Forse sarebbe opportuno evitare una scelta affrettata per non dover poi fare ulteriori cambiamenti in corso d'opera. Troppe sono state ormai le norme che hanno interessato i servizi pubblici locali nell'ultimo decennio, spesso lacunose e talvolta invertendo scelte di politiche industriali senza ragione.

La situazione pertanto presenta un quadro di incertezze che non favorirà investimenti (anche di capitali esteri) nei servizi pubblici locali italiani per qualche tempo, in attesa che si chiariscano gli orizzonti almeno di medio periodo.

Ma è indubbio che la difficile situazione economico-finanziaria complessiva del Paese, come anche le ristrettezze degli Enti Locali, determineranno:

- o svolte conservative di gestione, con parallela ridefinizione di politiche tariffarie capaci di garantire adeguati ritorni economici agli Enti Locali gestori diretti;
- o il permanere di dismissioni di attività specie nei territori a minore vocazione gestionale propria (ad es. nel Centro e nel Sud Italia);
- o dismissioni per necessità laddove la situazione finanziaria obblighi i comuni a cedere quote più o meno rilevanti dei “gioielli di famiglia” per far cassa e garantire il sostentamento delle casse comunali.

Pertanto nel medio lungo periodo i cambiamenti determinati dall'esito dei referendum sugli scenari gestionali si misureranno essenzialmente su:

- Possibilità di investimento e di gestione lasciate agli EELL dal Patto di stabilità interna;
- Inclusione o meno delle società in house nel Patto di stabilità interna;
- Volontà degli Enti Locali di mantenere le gestioni dei servizi pubblici locali, con paralleli processi di forte efficientamento di tali servizi e di loro redditività da riversare nelle casse comunali (perché far guadagnare i privati se lo stesso guadagno può consentire ad es. di essere conteggiato nel patto di stabilità?).

Quel che gli italiani hanno inequivocabilmente detto attraverso il risultato referendario è che credono ancora nella natura e nella funzione dei servizi pubblici locali, più di quanto ci credano i loro amministratori. E sta a questi ultimi, nonché alla dirigenza delle imprese pubbliche, cogliere questa ultima chance e mettersi in gioco accettando la sfida che è loro stata lanciata.

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Monza: esternalizzazione dei servizi cimiteriali operativi e manutentivi

A metà maggio, esaurito l'iter burocratico previsto dalla legge, l'amministrazione comunale di Monza ha proceduto all'esternalizzazione dei servizi riguardanti gli interventi di cura all'interno dei due cimiteri della città, quello centrale di via Ugo Foscolo e quello del quartiere San Fruttuoso. Si è aggiudicata la gara, del costo di 3 milioni e 300 mila euro, una mini cordata di aziende formata da tre società, due di Monza ed una di Mantova (solo due le offerte pervenute).

Il contratto prevede la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, i lavori di ordinaria manutenzione delle strutture e del verde pubblico, i servizi di custodia e sorveglianza.

### Molise approva modifiche legge per gli animali d'affezione

Il 7 giugno 2011 il Consiglio regionale del Molise ha approvato, all'unanimità, la proposta di legge n. 256, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante Nuove norme per la protezione dei cani e per la istituzione della anagrafe canina".

La proposta, il cui testo non è ancora disponibile, è stata illustrata dal consigliere Niro che ha tenuto a precisare che la legge "disciplina la tutela degli animali d'affezione e promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente".

È intervenuto anche il consigliere D'Alete che ha sostenuto, tra l'altro, come "l'approccio alla legge è positivo anche se permangono perplessità sul maggiore impegno dei Comuni specie nella realizzazione dei cimiteri degli animali".

### Lecco è stata inserita nella route europea dei Cimiteri Monumentali

Lecco, con il Cimitero Monumentale e il Cimitero paesaggistico di Laorca, è entrata a far parte degli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Euro-

pa. I cimiteri europei sono parte fondamentale del patrimonio dell'umanità giacché ricoprono grande importanza nell'opera di promozione e diffusione della conoscenza. Venerdì 10 giugno la città ha "scoperto" l'importanza artistica di due suoi cimiteri con un incontro tematico su di essi. Era presente anche Mauro Felicori (Comune di Bologna) Past President dell'ASCE.

### L'Aquila: trovata soluzione per la pulizia dei cimiteri

L'assessore all'Ambiente del Comune dell'Aquila Alfredo Moroni, assicura che a breve gli operai del servizio Ambiente del Comune, in collaborazione con l'Asm (Aquilana società multiservizi), provvederanno, nei prossimi giorni, alla manutenzione e alla ripulitura del cimitero monumentale della città capoluogo e di quelli frazionali. Gli interventi serviranno a sopperire alle carenze operative dell'Afm (Azienda farmaceutica comunale) ed a restituire decoro e dignità alle strutture cimiteriali.

Moroni, ringraziando i volontari che hanno provveduto alla ripuliti-

tura del cimitero di Paganica, lancia un appello alla comunità: *“Tutti i nostri sforzi saranno vanificati se verrà a mancare il necessario apporto da parte dei cittadini e se proseguiranno i deprecabili episodi di vandalismo e inciviltà degli ultimi tempi”*.

### **Ad Asti la Guardia di Finanza chiede pubblicamente aiuto ai cittadini per segnalare abusi nelle pompe funebri**

La Guardia di Finanza di Asti a seguito del recente arresto di un portantino in servizio presso la camera mortuaria dell'ospedale di Asti, ha invitato gli utenti a segnalare abusi od omissioni da parte di ditte di onoranze funebri. L'uomo, dipendente di una società di servizi, era stato bloccato subito dopo aver ritirato il pizzo dal titolare di un'impresa funebre, che sarebbe stato indotto a pagare per poter lavorare.

Il portantino, accusato di istigazione alla corruzione, è attualmente in libertà, ma esonerato dal servizio.

Nell'invito le Fiamme Gialle chiedono agli astigiani di segnalare abusi (ad es. richieste di denaro in nero, mancata emissione di fatture) da parte di queste società, anche con lo scopo di reprimere un comportamento scorretto che da tempo grava sul settore

### **Lumini a LED nei cimiteri di Aosta**

Il Comune di Aosta ha approvato l'adesione al progetto “VotivA+” che prevede la sostituzione di *“2.000 dei circa 3.700 lumini votivi installati nei cimiteri di Aosta, Excenex e Signayes con lampade elettroniche a led per l'illuminazione votiva”*.

Il progetto è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tu-

tela del Territorio e del Mare e dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato dalla società Gesco srl.

Il progetto, grazie all'installazione delle lampade a LED, comporterà un abbattimento dei consumi energetici con un risparmio per le casse comunali stimato in 5.000 euro all'anno, senza contare quello che si realizzerà grazie alla maggiore durata delle lampade che utilizzano la tecnologia led. Risparmio che, se il progetto dovesse dare i frutti sperati, potrebbe farsi sentire concretamente anche sulle tasche dei cittadini.

*“Oltre a fornire una risposta in termini di risparmio energetico – commenta il vicesindaco con delega ai Servizi cimiteriali, Alberto Follien – l'intervento, una volta esteso a tutti i lumini in funzione nei cimiteri di Aosta e qualora i risultati della prima sperimentazione fossero positivi, potrebbe permetterci in futuro di rivedere al ribasso l'importo annuale della tassa pagata per la lampada votiva”*.

### **Project financing cimitero di Termoli: polizia acquisisce documenti**

La polizia si è recata presso il Municipio della città di Termoli (CB) per la visione di una serie di documenti inerenti il cimitero, oggetto di un'inchiesta della procura della repubblica di Larino (CB).

Sono stati prelevati in copia i fascicoli del *project financing* per la realizzazione di circa 800 nuovi loculi e la gara di appalto, non ancora definita. A questa avevano partecipato più ditte, ma solo un'azienda dell'Alto Molise era stata ammessa ed una delle società escluse ha presentato un esposto sulla vicenda.

### **Necrologi on-line in Francia**

Quattro testate regionali – *Centre-France, Ouest-France, La Dépêche du Midi, La Nouvelle République du Centre Ouest* – hanno lanciato il sito [www.dansnoscoeurs.fr](http://www.dansnoscoeurs.fr) per cominciare ad occupare il cuore di un mercato che, secondo Cross Media Consulting, dovrebbe diventare maturo nel giro dei prossimi cinque anni.

L'offerta proposta dalla piattaforma prevede *“la possibilità di creare uno spazio on line dedicato al defunto che consenta la gestione di messaggi di cordoglio e partecipazione. Le famiglie possono rispondere on line e gestire direttamente quegli spazi, se lo desiderano”* spiega Jacques Berruè, direttore generale del sito.

*“Si tratta di un insieme di servizi quindi e non di una semplice pubblicazione. C'è la possibilità di pubblicare foto, video e qualsiasi altro ricordo del defunto, anche successivamente alla creazione del sito, tramite uno spazio-memoriale, il cui accesso, a scelta della famiglia, può essere pubblico o privato”*.

### **In Colombia funerale allo stadio**

Bizzarro quanto accaduto in occasione della partita tra *Cúcuta Deportivo* e *Envigado*, incontro del Campionato colombiano giocatosi allo stadio *General Santander* della città di Cúcuta: i tifosi della squadra ospitante, ad un quarto d'ora dalla fine del match, hanno introdotto sugli spalti una bara.

Inizialmente, tifosi e telecronisti pensavano che la cassa funebre fosse vuota, ma poi si è scoperta la verità: all'interno custodiva il corpo di un loro compagno 17enne, ucciso da colpi di pistola mentre giocava a calcio per stra-

da. Gli amici del ragazzo hanno pensato di “celebrare” il funerale allo Stadio, luogo caro al giovane defunto.

### Tripoli: atti di vandalismo nel cimitero italiano

Lo storico cimitero di Hammangi a Tripoli, complesso nel quale sono custoditi i resti di circa 8 mila italiani espatriati in Libia, è stato recentemente profanato da alcuni vandali. Danneggiate alcune strutture ed imbrattate le

mura di cinta con ingiurie e minacce.

Giovanna Ortu, presidente dell’Associazione degli italiani rimpatriati dalla Libia, si è detta “rattristata”, aggiungendo che si è probabilmente trattato di “*un atto ostile di bande di sostenitori di Gheddafi*”.

### Presto anche in Italia standards per bare definiti dall’UNI?

Dopo Francia, Germania, Portogallo, Spagna, anche l’Italia si

sta indirizzando verso uno standard per le caratteristiche delle bare. È terminata da poco tempo, dall’8 giugno 2011, l’inchiesta pubblica preliminare, promossa dall’UNI (Ente italiano di normazione), in vista della emanazione di due distinte norme tese a definire gli standards delle bare e dei relativi accessori (*n.d.r.* ne era stata data notizia su [www.funerali.org](http://www.funerali.org) il 3 giugno u.s.).

Nella tabella che segue si riportano i dettagli delle due norme che sono allo studio dell’UNI:

Codice progetto proposto:	U40005940	U40005950
Titolo:	Cofani funebri – Casse di legno – Requisiti e metodi di prova	Cofani funebri – Casse di legno – Componenti, tipologia costruttiva, marcatura
Sommario:	La norma definisce requisiti prestazionali e programmi di prova per l’attitudine all’uso di casse di legno per cofani funebri destinati al trasporto di cadaveri, nonché alla inumazione, tumulazione o cremazione.	La norma definisce la nomenclatura delle parti principali, le modalità di costruzione e di marcatura di casse di legno per cofani funebri destinati al trasporto, sepoltura o cremazione di cadaveri. La norma prende inoltre in considerazione, per i soli aspetti pertinenti, anche altri componenti, obbligatori o facoltativi, che nel loro complesso costituiscono il feretro (cassa metallica interna o esterna, materiali assorbenti, imbottiture, sudario, abbigliamento della salma, decorazioni, ecc.).
Giustificazioni:	Mancano in Italia norme tecniche riguardanti i Cofani funebri di legno; il riferimento di legge nazionale attualmente vigente è il Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) che prevede per il trasporto, l’inumazione e la tumulazione l’utilizzo di una cassa di legno, salvo diversa autorizzazione del Ministero della sanità, che, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire l’uso di casse di materiali diversi prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro. Le disposizioni di legge e regolamentari vigenti seguono in genere il vecchio approccio prescrittivo, cercano cioè di stabilire nel modo più dettagliato come un cofano funebre deve essere costruito allo scopo di svolgere al meglio le sue funzioni. Tale approccio “congelato” lo stato dell’arte, rende difficile l’innovazione e lascia di fatto privo di qualsiasi garanzia il consumatore finale riguardo alle prestazioni effettive del manufatto, che non vengono controllate in quanto date per garantite. Un approccio più moderno, attualmente utilizzato per la maggior parte delle normative tecniche, è quello prestazionale, per cui si specificano nel dettaglio i requisiti funzionali che il prodotto deve garantire, si indica come misurarli oggettivamente e poi si lascia	Mancano in Italia norme tecniche riguardanti i Cofani funebri di legno; il riferimento di legge nazionale attualmente vigente è il Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) che prevede per il trasporto, l’inumazione e la tumulazione l’utilizzo di una cassa di legno, salvo diversa autorizzazione del Ministero della sanità, che, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire l’uso di casse di materiali diversi prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro. Le disposizioni di legge e regolamentari vigenti seguono in genere il vecchio approccio prescrittivo, cercano cioè di stabilire nel modo più dettagliato come un cofano funebre deve essere costruito allo scopo di svolgere al meglio le sue funzioni. Tale approccio “congelato” lo stato dell’arte, rende difficile l’innovazione e lascia di fatto privo di qualsiasi garanzia il consumatore finale riguardo alle prestazioni effettive del manufatto, che non vengono controllate in quanto date per garantite. Un approccio più moderno, attualmente utilizzato per la maggior parte delle normative tecniche, è quello prestazionale, per cui si specificano nel dettaglio i requisiti funzionali che il prodotto deve garantire, si indica come misurarli oggettivamente e poi si lascia

	libero il mercato di sviluppare le soluzioni più efficienti. Aderendo a quest'ultima impostazione (che non demonizza in assoluto alcun materiale o procedimento costruttivo) un cofano funebre, in estrema sintesi, deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti essenziali: – deve salvaguardare il decoro e la dignità del defunto (opacità, forma, dimensioni minime) – deve assicurare adeguata solidità, resistenza meccanica e rigidità fino al termine delle operazioni funerarie – deve assicurare un'adeguata tenuta ai liquidi per il tempo desiderato – non deve rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente.	libero il mercato di sviluppare le soluzioni più efficienti. Aderendo a quest'ultima impostazione (che non demonizza in assoluto alcun materiale o procedimento costruttivo) un cofano funebre, in estrema sintesi, deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti essenziali: – deve salvaguardare il decoro e la dignità del defunto (opacità, forma, dimensioni minime) – deve assicurare adeguata solidità, resistenza meccanica e rigidità fino al termine delle operazioni funerarie – deve assicurare un'adeguata tenuta ai liquidi per il tempo desiderato – non deve rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente.
<b>Benefici attesi:</b>	– Armonizzazione delle regole e delle procedure su base nazionale, tramite l'eliminazione degli ostacoli tecnici derivanti dall'eterogeneità delle regolamentazioni attualmente vigenti e dall'impostazione eminentemente prescrittiva di queste ultime – Sviluppare la base tecnica per assicurare la progettazione e la fabbricazione di cofani sicuri, rispettosi dell'ambiente e in grado di fronteggiare le prevedibili tendenze future, quali ad esempio il verticale incremento della cremazione, sia come sistema di servizio funebre primario, sia come metodologia per il dignitoso e igienico trattamento dei resti al momento delle esumazioni ed estumulazioni previste dalla legge – Ottimizzare il rapporto clienti/fornitori, tramite l'obbligo di specificare informazioni chiare e tecnicamente motivate sulle caratteristiche e prestazioni dei singoli cofani, nonché sulle loro modalità ottimali di impiego, con conseguente semplificazione nella stipula dei contratti e delle garanzie ad essi collegate – Fornire al mercato metodi di prova unificati e riconosciuti come efficaci nell'accertamento e garanzia delle prestazioni minime dei cofani – Contribuire con un documento adeguato alla realtà e alla sensibilità italiana allo sviluppo di una normativa europea del settore.	– Armonizzazione delle regole e delle procedure su base nazionale, tramite l'eliminazione degli ostacoli tecnici derivanti dall'eterogeneità delle regolamentazioni attualmente vigenti e dall'impostazione eminentemente prescrittiva di queste ultime – Sviluppare la base tecnica per assicurare la progettazione e la fabbricazione di cofani sicuri, rispettosi dell'ambiente e in grado di fronteggiare le prevedibili tendenze future, quali ad esempio il verticale incremento della cremazione, sia come sistema di servizio funebre primario, sia come metodologia per il dignitoso e igienico trattamento dei resti al momento delle esumazioni ed estumulazioni previste dalla legge – Ottimizzare il rapporto clienti/fornitori, tramite l'obbligo di specificare informazioni chiare e tecnicamente motivate sulle caratteristiche e prestazioni dei singoli cofani, nonché sulle loro modalità ottimali di impiego, con conseguente semplificazione nella stipula dei contratti e delle garanzie ad essi collegate – Fornire al mercato metodi di prova unificati e riconosciuti come efficaci nell'accertamento e garanzia delle prestazioni minime dei cofani – Contribuire con un documento adeguato alla realtà e alla sensibilità italiana allo sviluppo di una normativa europea del settore.
<b>Organo tecnico di riferimento:</b>	Legno	Legno
<b>Data di inizio inchiesta preliminare:</b>	24/05/2011	24/05/2011
<b>Data di fine inchiesta preliminare:</b>	08/06/2011	08/06/2011

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Come comportarsi per oggetti rinvenuti durante l'esumazione**
- **Donazione di organi dopo la morte cardiaca**
- **L'illuminazione elettrica votiva è servizio pubblico locale**
- **Italia: statistiche di mortalità e cremazioni per l'anno 2010**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q.** La L.R. Veneto 18/2010 distingue il trasferimento durante il periodo di osservazione dal trasporto funebre, permettendo il primo agli esercenti l'attività funebre – art. 5, lett. b) – assoggettandoli alla sola comunicazione da effettuarsi all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo della nuova sede ove il cadavere viene trasferito, il secondo soggetto invece ad autorizzazione al trasporto funebre.

Nel Comune veneto di ... – dove oltre all'ospedale vi sono una casa di cura, una casa di riposo ed un *hospice* – talvolta succede che per mancanza di spazi sufficienti ad ospitare i decessi presso la cella mortuaria di queste ultime strutture, dopo l'e.c.g. le salme vengono trasferite da un'impresa di onoranze funebri, a cassa ancora aperta, presso la cella mortuaria del locale presidio ospedaliero che dista a circa 1 km.

Inoltre una di queste strutture ha comunicato al Comune che nei prossimi mesi, a causa di lavori di ristrutturazione della cella mortuaria, le salme saranno ospitate presso l'obitorio dell'ospedale e che detto servizio sarà svolto da un'impresa funebre appositamente incaricata.

Ciò premesso, visti gli artt. 5 e 11 della L.R. 18/2010, ci viene chiesto come considerare questo trasporto:

1. un trasferimento durante il periodo di osservazione per cui l'impresa che lo esegue invia all'ufficiale di stato civile la sola comunicazione ai sensi art. 11, co. 2 L.R. 18/2010? (ma in questo caso la salma viene spostata dopo che è stato effettuato e.c.g. e il certificato necroscopico viene rilasciato successivamente dalla direzione sanitaria ove è avvenuto il decesso con agli altri documenti e non dall'ospedale dove viene trasferita la salma);  
 2. oppure un trasporto funebre e quindi da assoggettare ad autorizzazione del Sindaco/ ufficiale di stato civile in quanto a seguito di e.c.g. è da ritenere terminato il periodo di osservazione? (ma in questo caso l'impresa funebre non è ancora in possesso della documentazione da fornire all'ufficiale di stato civile per ottenere l'autorizzazione al trasporto anche perché questo viene eseguito a cassa ancora aperta.

Viene inoltre chiesto se è possibile, come soluzione, una dichiarazione del medico del luogo di decesso in relazione all'art. 12 D.P.R. 285/90, in quanto i motivi

del trasferimento ricadono sulla struttura sanitaria sprovvista di locali idonei, così da evitare, anche ai fini della semplificazione un'eventuale autorizzazione al trasporto che in ogni caso in assenza di documentazione sarebbe difficile da rilasciare.

**R.** A tutto il mese di maggio 2011 la regione Veneto non ha ancora attuato parti sostanziali della L.R. 4/3/2010, n. 18, anche se ha emanato discutibili linee guida con la D.G.R. 27/7/2010 n. 1909, pertanto si fa riserva eventuale di rivedere la posizione che di seguito si andrà ad esprimere, alla luce dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 2 della citata L.R. 18/2010, qualora determinassero cambiamenti.

Ciò premesso, la regione Veneto non ha esplicitato nella L.R. 18/2010 (unico provvedimento titolato a modificare la normativa statale) che la autorizzazione al trasporto a cassa aperta di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 285/90 (di competenza del sindaco o di chi è incaricato nella organizzazione comunale, ma non è competenza di Stato Civile) è sostituita da altro documento autorizzatorio (ad es. in Lombardia, in Emilia Romagna, ma anche in altre regioni vi è un certificato del medico intervenuto

al decesso che, salvo i casi in cui non debba intervenire l'autorità giudiziaria, esclude esplicitamente che vi possano essere problemi igienico sanitari per il trasferimento della salma), indicando anche il soggetto titolato.

La regione Veneto ha specificato competenze dell'incaricato del trasporto funebre di comunicazione all'ufficiale di stato civile (che non è competente all'autorizzazione al trasporto funebre, ma solo a ricevere notizia di morte e che la morte sia accertata dal medico necroscopo, prima di autorizzarne la inumazione, tumulazione, cremazione) e al medico necroscopo (che deve sapere dove effettuare la visita necroscopica).

Successivamente, con D.G.R. 27/7/2010 n. 1909, la regione Veneto ha fornito linee guida di prima applicazione, che specificano, all'allegato A, capitolo riguardante i TRASPORTI FUNEBRI, che: *“Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione, così come disciplinato dall'art. 11, non costituisce “trasporto funebre” e pertanto non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 23. Resta fermo l'obbligo di comunicazione della nuova sede all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell'impresa funebre che esegue il trasferimento. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati.”*

Onestamente si vede con grande perplessità il fatto che non vi siano norme di tutela per la salute pubblica e a garanzia di eventuali indagini per motivi di giustizia. Difatti, secondo quanto scritto nella D.G.R. su menzionata, è il familiare, o chi ha titolo per il trasferimento della salma, che ordina ad una impresa funebre di spostare e trasferire la salma stessa. Ma personale dell'impresa funebre non ha competenze sanitarie e quindi potrebbe trasferire una salma che

ad es. è morta di malattia infettivo-diffusiva. Lo stesso dicasi, ad es, se sul cadavere possono presentarsi segni di morte dovuta a reato, con alterazione possibile di talune prove del reato stesso.

È quindi una scelta, quella della regione Veneto, fortemente criticabile e che può prestare il fianco a possibili interventi della Magistratura, laddove si determinassero situazioni come quelle prospettate, con riflessi sia su chi ordina il trasferimento, sia sull'incaricato di pubblico servizio che lo esegue.

Si ritiene che, allo stato attuale della normativa regionale, per l'art. 10, comma 3 L.R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18, una volta intervenuto l'accertamento di morte, strumentale, cessa il periodo di osservazione, per cui consegue che non si ha più un trasferimento durante il periodo di osservazione (art. 11), bensì un trasporto funebre (art. 18), soggetto ad autorizzazione comunale (art. 23), tenendosi presente anche l'(ano-mala) disposizione dell'art. 23, co. 2.

In ogni caso, dopo l'accertamento (strumentale) della morte non può che aversi che un trasporto a feretro chiuso con relativa dichiarazione (art. 21, co. 3).

Sono fatti salvi i soli casi previsti dal paragrafo 5 della circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/6/1993 (trasferimenti per disposizione dell'autorità giudiziaria, di polizia o sanitaria).

Si aggiunge, inoltre, che la L.R. Veneto 18/2010 ha previsto che la visita necroscopica non possa avvenire prima di 8 ore dall'ora di constatazione del decesso (ovviamente constatato da un medico intervenuto, in genere il curante) e dopo le 36 ore.

Per come è scritto l'art. 10 della L.R. Veneto 18/2010, laddove intervenisse trasferimento della salma durante il periodo di osservazione e prima del rilascio del certificato necroscopico, la competenza sulla certificazione necroscopica è del servizio necroscopico competente sulla struttura obito-

riale in cui viene trasferita la salma (non quindi della struttura di partenza), laddove la struttura di arrivo non appartenga allo stesso Ente. Vedasi la interpretazione data nelle linee guida regionali con DGR 27/7/2010 n. 1909, che di seguito si riporta *“Nel caso di trasferimento di paziente deceduto in struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale (art. 18) si precisa che per “struttura interna” si intende la struttura interna all'ente, anche se ubicata in un Comune diverso. In questo ultimo caso la comunicazione di cui all'art. 11 sarà effettuata a cura della direzione medica della struttura che effettua il trasferimento.”*

La situazione descritta nel quesito circa la necessità temporanea di trasferimento di salma da un luogo di decesso ad una struttura obitoriale (come definita dalla L.R. 18/2010) è possibile, a cassa aperta, solo prima dell'avvenuta certificazione necroscopica e, allo stato attuale da impresa funebre (non ancora un esercente l'attività funebre, stante il fatto che non sono stati ancora emanati dalla regione i requisiti per poter esercitare tale attività).

Alla luce della norma statale, delle circolari statali interpretative in materia, visto anche il divieto di cui al comma 6 dell'art. 5 della L.R. 18/2010, il trasferimento di salma, a cassa aperta, prima del termine del periodo di osservazione è consentito unicamente ad impresa funebre, considerata come quel soggetto in possesso congiuntamente dell'autorizzazione di cui all'art. 115 di P.S., dell'autorizzazione al commercio non alimentare.

**Q. Una Sig.ra anziana, senza figli né marito, ha chiesto a questo ufficio comunale che la concessione dell'area su cui sorge un manufatto funebre – per ti-**

more che in caso di suo decesso possa vedersi deteriorato per mancanza di manutenzione – venga intitolata, oltre che ad ella, anche ad un suo nipote.

Io in passato ho sempre operato nel rispetto delle volontà espresse dai legittimi concessionari, siano essi in vita che già deceduti e, pertanto, ho sempre predisposto una determinazione ricognitiva della vicenda e di presa d'atto della volontà espressa ed ho rifatto il contratto di concessione, ferma restando la data originaria di scadenza di quello precedente.

Il dirigente del settore ha però espresso delle perplessità sulla validità di questa metodologia, che ho sempre attuato con l'unico criterio della logica e del rispetto delle volontà del concessionario ancora in vita e nelle piene condizioni d'intendere e

volere, sulla quale chiedo quindi parere.

R. La contestazione in vita non è possibile (è vietato ogni atto *inter vivos*). È invece possibile con un atto *mortis causa*. E quindi la risposta sta in quel che viene scritto nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

In sostanza occorre normare il subentro nella intestazione della concessione. Una volta normato il subentro, questo segue i criteri della successione (legittima o testamentaria). Invece il diritto di sepoltura segue quel che è previsto dal D.P.R. 285/90 e cioè spetta al concessionario e ai suoi familiari.

La questione è appunto questa: se concessionario resta sempre l'originario o, come anche io sostengo, previo inserimento della previsione nel regolamento comunale di polizia mortuaria, con il subentro nella concessione si ha

un concessionario scorrevole e quindi nuovi familiari hanno diritto alla sepoltura, pur al massimo secondo la capienza del sepolcro. Segue un esempio chiarisce:

- il concessionario A ha due figli, C e D;




- il figlio C ha una moglie.

Se muore il concessionario A e muore pure la moglie del figlio C, la defunta non ha titolo ad essere sepolta nel sepolcro (perché non fa parte della famiglia del concessionario).

Ma se C e D subentrano per successione legittima nella concessione (e in sostanza hanno la proprietà del costruito su area in concessione comunale per la durata della concessione, con oneri mantenitivi) la moglie di C è familiare di un concessionario e quindi ha diritto ad essere sepolta in quella tomba.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	 <p>Figura 1</p>  <p>Figura 2</p>

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net



Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



Giovanni scrive:

30 dicembre 2010 alle 20:33

Stimata Redazione di Funerali.org,

Necessito trasportare la urna cineraria di mia madre da Lima in Perù a Catania, facendo sosta a Madrid e Roma, e vorrei sapere quali sono i documenti necessari per effettuare detto trasporto.

Ho con me il certificato di cremazione (in spagnolo).

Ringrazio vivamente,



Carlo scrive:

31 dicembre 2010 alle 14:35

Occorre premettere che il trasporto “internazionale” di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri è disciplinato da due trattati multilaterali. Uno è l’Accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, l’altro è l’Accordo di Strasburgo del 26 ottobre 1973 adottato in seno al Consiglio di Europa, ratificato dalla Spagna ma non dall’Italia.

Nel caso rappresentato, l’autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dalle autorità competenti del Paese di partenza.

Il Perù non aderisce alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937

Se per lo Stato del Perù è bastevole il certificato di avvenuta cremazione in funzione di “decreto di trasporto”, quest’ultimo è titolo necessario e sufficiente a fungere da “passaporto mortuario”, per l’estradiatione dell’urna cineraria.

Non trattandosi di cadavere, non troverebbe neppure applicazione l’art. 28 D.P.R. 10/9/1995, n. 285, ma tuttavia, avendo presente quanto previsto al punto 8, secondo periodo, della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993, nonché il conferimento delle competenze ai sindaci (leggi: dirigenti/responsabili dei servizi ex Decreto Legislativo n. 267/2000) in materia di passaporto mortuario (nonché la circolare del Ministero dell’interno n. 4/2003), l’autorizzazione all’introduzione dell’urna contenente le ceneri va data dall’autorità comunale del Comune verso cui le ceneri saranno trasportate.

Ovviamente, per l’accoglimento nel cimitero o in altra sepoltura dedicata (si potrebbe anche prevedere l’affido personale) deve sussistere lo *Jus Sepulchri*, ossia le condizioni dell’art. 50 D.P.R. 10/9/1990, n. 285 o quelle eventualmente più ampie previste dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Per eventuale affido o dispersione, occorreranno le rispettive autorizzazioni.

Quindi, ricapitolando:

Tramite l’Autorità Consolare Italiana si inoltra la richiesta di introduzione delle ceneri sul Territorio nazionale attraverso il Ministero degli Affari Esteri.

Il Comune di Catania, informato dal Ministero degli Esteri, verifica lo *Jus Sepulchri* (per le ceneri non sono previste particolari precauzioni igienico-sanitarie ex artt. 36 ed 80 comma 5 D.P.R. n. 285/1990) e gli altri titoli formali (decreto di trasporto), poi accorda l’autorizzazione all’accoglimento sulla base dello *Jus Sepulchri* precedentemente dimostrato.

La fermata tecnica a Madrid e Roma (scalo aeroportuale) è considerata “sosta intermedia” di cui informare il Prefetto di Roma sul transito delle ceneri.

In ogni caso, ad un eventuale controllo (le ceneri possono esser trasportate nel bagaglio a mano) basterà esibire il decreto di trasporto (magari coincidente, per la legislazione peruviana, con il certificato di avvenuta cremazione e consegna delle ceneri all'incaricato del trasporto (= il familiare).

Per la Legge Italiana (art. 358 Codice Penale) l'addetto al trasporto funebre (quindi anche di ceneri) è considerato incaricato di pubblico servizio.



Mario scrive:

15 febbraio 2011 alle 17:00

Salve a tutti,

abito ormai nella provincia di Lodi da quasi 30 anni. Tali sono gli anni trascorsi dalla morte di mia madre, che attualmente è sepolta a Napoli.

Ho chiesto informazioni al Comune di Lodi per una traslazione, o estumulazione dei resti della mia genitrice. Mi hanno assicurato che è fattibile, compreso il fatto che posso trasportarla io, chiusa in cassetta di zinco.

Il Comune di Napoli mi nega l'autorizzazione, chiedendomi di affidarmi ad una ditta specializzata, che mi ha chiesto 2.200 euro. Chiedo: esiste una legge che posso far valere nei confronti del Comune? Grazie a chi voglia rispondermi



Carlo scrive:

15 febbraio 2011 alle 20:12

Per come è posta la questione Lei sembrerebbe aver perfettamente ragione.

Consiglio, tuttavia, di mantenere un profilo basso con il Comune di Napoli, perché compete pur sempre a quest'ultimo il rilascio delle relative autorizzazioni ad estumulazione e trasporto (ai sensi degli artt. 24, 36 e 88 D.P.R. n. 285/1990, senza dimenticare l'art. 3 comma 5 D.P.R. n. 254/2003, il quale replica un principio generale dell'ordinamento di polizia mortuaria: ogni operazione cimiteriale, trasporto compreso deve esser autorizzata dall'autorità geograficamente competente entro i cui confini amministrativi insiste il cimitero di prima sepoltura.

I passaggi operativi sono i seguenti:

Il Comune di Napoli, cioè quello di prima sepoltura autorizza estumulazione e conseguente trasporto funebre sulla base di questi elementi: 1) volontà degli aventi diritto *jure sanguinis* a disporre dei resti ossei, secondo il criterio di pozziorità (potere di decidere la destinazione delle ossa coniugato con priorità nello scegliere) enunciato formalmente dall'art. 79 comma 2 D.P.R. n. 285/1990. 2) preliminare verifica dello *jus sepulchri*, ossia del titolo di accoglimento nel nuovo cimitero (Comune di Lodi)

Nel dettaglio si vedano anche le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 comma 8, 7, 15 comma 10 del regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore presso la municipalità di Napoli, reperibile a questo link:

<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/312>

Ex art. 36 comma 1 D.P.R. n. 285/1990 (ma si veda, per analogia estensiva anche il paragrafo 8 Circolare Ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24) il trasporto di ossa, purché deposte e racchiuse in cassetta di zinco sigillata non è soggetto alle misure igienico sanitarie prescritte per il trasferimento di salme e cadaveri, non occorrono, pertanto i veicoli speciali di cui all'art. 20 D.P.R. n. 285/1990 (cioè un carro funebre), così anche il semplice cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto può esser titolare del decreto di trasporto, divenendo così incaricato del trasporto stesso, e come tale investito di pubblico servizio ed esercente servizio di pubblica necessità (paragrafo 5.4 Circ. Min. n.24/1993 ed art. 358 Codice Penale nella sua nuova formulazione introdotta con legge 26 aprile 1990, n. 86).

Per procedere al trasporto occorre solo la relativa autorizzazione che, una volta giunti all'ingresso del cimitero di Lodi verrà consegnata al responsabile del servizio di custodia per poi esser archiviata agli atti del medesimo cimitero.

Ovviamente ciò vale solo per resti ossei, ossia completamente scheletrizzati o per le ceneri risultanti da cremazione del feretro estumulato.

Se il corpo di Sua madre è ancora integro o parzialmente intatto, trascorsi almeno 20 anni di permanenza in loculo stagno si tratta allora di un "resto mortale" ex art. 3 comma 1 lettera b) D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, cioè di un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo: in questo caso occorrerebbero tassativamente il carro funebre ed un feretro confezionato in modo da assicurare l'ermeticità ai miasmi cadaverici durante il trasporto.

Rubrica

## Possibili effetti dell'inagibilità di un manufatto sepolcrale

di Sereno Scolaro

### Premessa

In un dato cimitero, oltretutto frazionale e, per questo, non di grandissima ampiezza, è presente una cappella, di proprietà comunale quale pertinenza del cimitero ed al cui interno sono presenti un certo numero di posti-feretro a sistema di tumulazione, nella maggioranza dei casi in concessione a tempo indeterminato (c.d. perpetuità), ma alcuni anche in concessione a tempo determinato (quarantennale). La cappellina risente di una situazione di criticità statica, dovuta a cedimenti nel terreno, esposta quindi a rischio di crollo, tanto che l'amministrazione comunale ne ha disposto in via cautelare la chiusura all'utilizzo, in attesa di definire gli interventi possibili, che potrebbero consistere in opere di consolidamento, di ristrutturazione, oppure anche di demolizione con (eventuale) successiva ricostruzione del manufatto.

Indipendentemente da quali possano essere gli interventi opportuni che possano individuarsi, la situazione di chiusura non solo impedisce, allo stato, l'effettuazione di ulteriori tumulazioni, ma incide sul c.d. diritto di sepolcro secondario nei confronti dei familiari dei defunti già tumulati.

Se questo ultimo aspetto non può, né deve venire sottovalutato, una volta definiti gli interventi possibili e compatibili non solo con la struttura e la destinazione della cappella, ma altresì possibili in relazione alle disponibilità di risorse sui cui il comune possa fare ricorso per tale intervento, emerge come, in ogni caso, debba provvedersi ad estumulare i feretri dall'attuale collocazione, per poter mettere mano alle opere che siano da eseguire. Oltretutto, pur mancando ancora alcuna valutazione progettuale sugli interventi da realizzare, dovrebbe essere messa in conto la possibilità che le opere da eseguire non consentano di conservare, una volta eseguite, tutti i posti feretro a tumulazione oggi esistenti o, anche, non tutti nella medesima collocazione attuale. Anche ipotizzando che possano essere conservato un pari numero di posti feretro a sistema di tumulazione (od, anche, magari po-

terne realizzare degli ulteriori), in tutti i casi, si rende necessaria l'estumulazione dei feretri allo stato tumulativi.

### Quali effetti, della "chiusura" della cappella?

Evidentemente, il primo, sotto il profilo della percettibilità, degli effetti riguarda la limitazione nell'esercizio del c.d. diritto di sepolcro secondario, cioè quello che attiene alla possibilità da parte dei familiari dei defunti di visitare il sepolcro e di porre in essere le pratiche di memoria e pietas. Pur non essendo questo un aspetto che possa agevolmente essere compresso, salvo che per periodi limitati e contingenti, si hanno anche altri effetti di maggiore rilievo per quanto riguarda il c.d. diritto primario di sepolcro, cioè la concreta possibilità di tumulazione delle persone che ne abbiano titolo, rientrando nella riserva di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Come largamente noto il concetto di "riserva" attiene alla posizione giuridica di chi, trovandosi in un dato stato, abbia, per questo, la titolarità di un diritto, cosa che viene altresì a produrre l'effetto di escludere dall'esercizio di quel diritto quanti non si trovino nello stato che costituisce presupposto del diritto. In altre parole, quando vi sia una "riserva" sia ha una situazione positiva per quanti vi rientrino, ma, e contemporaneamente, una situazione negativa, di esclusione, per quanti non vi rientrino.

Tra l'altro, il diritto di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 costituisce un diritto del tutto peculiare, al punto che, forse, risulta perfino improprio, a certe condizioni, parlare di "diritto", quanto meno in senso pieno, sia per il fatto che esso sorge, in termini di esercizio del diritto stesso, al momento (anzi, dopo, seppure di poco) in cui la persona viene a cessare dall'essere titolare di diritti e della capacità giuridica (cioè, al momento del decesso), ma è altresì subordinato (ferma restando la sussistenza delle condizioni soggettive) a fattori esterni, di ordine anche materiale, come è la capienza del sepolcro. Questo ultimo costituisce un aspetto a cui, talora, non è fatta adeguata attenzione, ma esso produce l'effetto che, se un dato sepolcro abbia già visto la tumu-

lazione del numero di feretri che possono esservi accolti (determinato ai sensi dell'art. 94, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), diventa non più possibile l'accoglimento di altri feretri e, nella specie, non per (sole) motivazioni di ordine giuridico, ma altresì per impossibilità materiale di accoglimento. Con il *ché* discende che il diritto di sepolcro in realtà non è esercitabile se non quando se ne abbiano le condizioni per l'esercizio (cioè: *a*) decesso, *b*) qualificazione soggettiva (qualità di concessionario, di appartenente alla famiglia del concessionario <sup>(1)</sup>, ecc.); *c*) capienza), per cui, prima, esso rimane, e fin tanto *ché* non vengano a concorrere tutte questi presupposti, una mera aspettativa (quanto meno sotto il profilo dei fatti o, se si preferisca, dell'esercizio di tale "diritto").

Per i feretri già tumulati, l'esercizio del diritto si è già realizzato, ma *qui juris* nell'ipotesi in cui vi siano persone viventi che, sulla base del necessario regolare atto di concessione, abbiano (o possano avere, quando si concretizzano, le condizioni che ne sono presupposto per l'esercizio di tale diritto? Cioè, qualora vi siano posti "vuoti"? Il provvedimento che dispone la "chiusura" (o, più precisamente, la non utilizzabilità del manufatto produce qualche effetto, non certo incidendo (ovvio) sulla condizione *sub a*) (decesso), neppure su quella *sub b*) (qualificazione soggettiva), bensì sulla condizione *sub c*) (capienza). Potrebbe obiettarsi che quest'ultima, la capienza, non venga a mutare, dal momento che non muta l'aspetto quantitativo individuato, definito nel progetto di esecuzione del manufatto, cosa che, apparentemente, risponde a verità, se non fosse per il fatto che proprio il provvedimento di inutilizzabilità del manufatto nel suo complesso incide, direttamente, sulla fruibilità dei posti ancora non utilizzati. Si tratta di un effetto che opera come conseguenza diretta ed immediata del provvedimento con cui, per lo stato e le condizioni dell'edificio sepolcrale, è stata disposta la sua inutilizzabilità, effetto che rimane indipendente dal fatto se la concessione che ne sia interessata sia a tempo indeterminato (c.d. perpetua), oppure a tempo determinato.

#### **Quali effetti sulle concessioni presenti nell'ipotesi di necessità (od, opportunità, od altro) di esecuzione di lavori sul manufatto?**

In via generale, merita di essere ricordato come i sepolcri privati nei cimiteri, cioè ogni forma di collocazione cimiteriale diversa dall'inumazione in campo comune considerata dall'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, presentino la caratteristica di essere "privati", o altrimenti "particolari", cioè costituenti una fruizione da parte di singole persone, famiglie, enti distinta dalla fruizione da parte della comunità, cosa che da un lato giustifica la "riserva" di utilizzo unicamente in capo alle persone che godano della qualificazione soggettiva caso per caso sussistente, ma produce, anche, una limitazione all'uso da parte della comunità di quanto oggetto di concessione. Si

faccia riferimento, in altro contesto, alla situazione che si ha in materia di demanio marittimo per quanto riguarda le spiagge, le quali, proprio in quanto appartenenti al demanio marittimo, sono fruibili dalla generalità delle persone: quando vi sia una concessione (ad esempio, per la finalità di impiantarvi uno stabilimento balneare), la concessione "sottrae", per così dire, il bene dalla fruizione generalizzata. Altro esempio, potrebbe essere quello delle strade, fruibili dalla generalità indistinta delle persone, in cui i proprietari di fondi privati prospicienti alle stesse ottengano la concessione od autorizzazione per accedere alla strada (c.d. passo carrabile) questa determina una limitazione nella fruizione indifferenziata, oggettivamente e soggettivamente, della strada, tanto più che la realizzazione del passo carrabile deve osservare le prescrizioni dell'art. 46 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. modif. <sup>(2)</sup>, tra cui certe distanze, ma non solo. Ed è proprio questa fruizione particolare che motiva, ad esempio, le disposizioni di cui al Capo II D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. modif. in quanto viene a sorgere una sottrazione nella fruizione del bene (strada) in capo alla generalità delle persone ed in favore di soggetti specifici.

Tale impostazione opera anche con riguardo ai cimiteri, solo che si abbia presente l'art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che ammette la possibilità di concedere aree ai fini della costruzione di sepolcri a sistema di tumulazione solo se ed in quanto espressamente tali aree siano previste nei piani regolatori cimiteriali, pre-condizione di legittimità volta ad assicurare che sia sempre salvaguardata la disponibilità di una superficie cimiteriale costituente il c.d. "fabbisogno", il quale è determinato secondo i criteri e modalità dell'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con l'esclusione di quanto previsto all'immediatamente successivo art. 59. È ben vero che l'art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera solo l'ipotesi della concessione di aree ai fini della costruzione di sepolcri a sistema di tumulazione e non considera l'ipotesi della concessione di posti feretro a sistema di tumulazione che siano, eventualmente, realizzati dal comune (anzi, questa ipotesi non è presente in alcuna disposizione dell'intero D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche se – di fatto – è del tutto largamente presente, ampiamente diffusa, spesso al punto da "apparire" come una situazione del tutto ordinaria e normale). Tuttavia, tenendo presente il già richiamato art. 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i manufatti destinati alla tumulazione sono, sempre, esclusi dal fabbisogno cimiteriale e possono essere realizzati sulle aree che il piano regolatore cimiteriale non destini al soddisfacimento di tale fabbisogno (che è poi, accanto all'obbligo di disporre di almeno un cimitero a sistema d'inumazione, il solo altro obbligo che grava sui comuni). Ciò per la semplice considerazione per cui la tumulazione costituisce in ogni caso una forma di sepoltura "particolare", ammessa certo, ma non ordinaria e i relativi sepolcri hanno sempre la natura di sepolcri privati nei cimiteri. Da ciò si motiva il fatto che l'uso parti-

<sup>(1)</sup> Non si fa cenno all'ipotesi della "riserva" nel caso di sepolcri in concessione ad enti, per mere motivazioni di semplicità espositiva.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada.

colare di un sepolcro, costituendo un uso a favore dei soggetti titolari della “riserva” non solo non può che essere che oneroso, ma altresì non può comportare oneri a carico della comunità (e, per essa, del comune), costituendo sia una limitazione in capo alla comunità, ma anche una posizione di maggior favore per cui goda, o rientri, nella riserva di utilizzo. Ne consegue che tutti gli oneri concernenti i sepolcri privati nei cimiteri sono sempre e comunque a totale carico dei concessionari, inclusa la manutenzione dei relativi manufatti <sup>(3)</sup>, per tutta la durata della concessione, ma anche che alla scadenza della concessione, il comune entri (o, rientri) nella titolarità del manufatto in condizioni di piena, libera ed immediata fruibilità dello stesso per altri fini (o, sepolture): ciò comporta, per inciso, come alla scadenza i concessionari debbano avere provveduto a liberare il sepolcro dai fere tri, dando alle spoglie mortali altra sistemazione, eseguite e completate le opere che eventualmente si rendano necessarie (es.: pulizia, sanificazione, sostituzione e rinnovo di lapidi, ecc.) ai fini di quella piena, libera ed immediata fruibilità del sepolcro. In relazione alla manutenzione di cui all’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, merita di essere ricordato come essa non attenga solo alla manutenzione ordinaria, ma riguardi l’intero manufatto, e quindi anche gli interventi di manutenzione straordinaria. Infatti, tutto il sistema normativo che regola i cimiteri, i sepolcri privati, quali essi siano per tipologia e/o sistema di pratica funeraria, non possono determinare oneri di sorta per il bilancio del comune, anche se, dopo l’Unità d’Italia, è venuta meno una pre-condizione precedente <sup>(4)</sup> secondo la quale la titolarità di un sepolcro

<sup>(3)</sup> Art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(4)</sup> Per inciso e curiosità storica, si potrebbe ricordare come gli artt. 10 e ss. del *Décret Impérial sur les Sépultures*, dato da Napoleone a Saint Cloud il 23 aprile 1804, prevedesse come una sepoltura diversa da quella ordinaria, cioè dall’inumazione in campo comune, comportasse il previo assolvimento di un obbligo di solidarietà «sociale», cioè la costituzione di fondazioni o donazioni a pro dei poveri o degli stabilimenti di pubblica beneficenza, quasi come se questo «prezzo sociale» che si aggiungeva a quella della dovuta tariffa di concessione, costituisse un corrispettivo per il «privilegio» di venire a disporre di un «luogo» distinto e separato, rispetto alla comunità.

Se ne riporta il testo:

“TITRE III.

*Des concessions de terrains dans les Cimetières.*

10. *Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.*

11. *Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.*

12. *Il n'est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre*

privato non poteva essere scissa da una, preventiva, azione di solidarietà nei confronti delle componenti di maggiore debolezza sociale. Tra l’altro, l’assenza di onerosità a carico del bilancio del comune diviene ancora più palese dopo che anche l’inumazione è divenuta a titolo generalmente oneroso <sup>(5)</sup>, per cui – allo stato attuale, odierno – i comuni dovrebbero (a rigore) non avere oneri a carico del proprio bilancio per il servizio dei cimiteri, nel senso di “oneri negativi”, cioè di disavanzo. Infatti, se sia fuori discussione che le attività cimiteriali sono iscritte in bilancio, esse lo sono tanto nella Parte I (Entrate) che nella Parte II (Spese), e con poste tali per cui le risultanze di Parte I siano, almeno, pari a quelle di Parte II. Almeno, in quanto devono tenersi anche in conto di quelle residue condizioni di gratuità dell’inumazione e delle esumazioni ordinarie (defunti indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per cui sussista il disinteresse da parte dei familiari) e di gratuità della cremazione (defunti, residenti, in stato d’indigenza <sup>(6)</sup>), oneri che, per i presupposti su cui si basano, attengono ai servizi sociali dei comuni, i quali vi provvedono “nell’ambito delle risorse disponibili” <sup>(7)</sup>, con la conseguenza che, laddove non adeguatamente alimentate, si determinerebbe una compressione nell’esercizio delle altre funzioni di cui all’art. 6 L. 8 novembre 2000, n. 328 <sup>(8)</sup>.

#### Gli interventi di manutenzione straordinaria

Va considerato anche il fatto come da ciò discenda che ogni intervento, anche relativo ad opere di straordinaria manutenzione, indipendentemente dalle cause che le determinino, rientri in quell’obbligo di manutenzione considerato dall’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovendovi conseguentemente provvedere i concessionari, oppure quando si tratti di manufatti promiscui tra più concessionari, potrebbe anche ammettersi che possano essere eseguite dal comune, agendo all’interno dell’istituto civilistico della c.d. gestione d’affari <sup>(9)</sup>, ripartendo le spese sostenute, inclusi gli oneri per interessi <sup>(10)</sup>, tra i concessionari e, nel caso in cui tra i diversi concessionari vi sia diversità oggettiva <sup>(11)</sup>, debitamente ponderando le

*sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.”*

<sup>(5)</sup> Art. 1, comma 7.bis D.-L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

<sup>(6)</sup> Art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(7)</sup> Art. 6, comma 2 L. 8 novembre 2000, n. 328.

<sup>(8)</sup> Rimane fermo il fatto che il concetto di “adeguatamente alimentate” va posto in relazione con la valutazione, propria degli organi elettivi, sulle priorità e sulle risorse da destinare all’esercizio di queste funzioni. Va solo tenuto presente come questa tipologia di oneri sia per molti versi “necessaria” ed incomprimibile.

<sup>(9)</sup> Articoli da 2028 a 2032 C.C.

<sup>(10)</sup> Art. 2031, comma 1 C.C.

<sup>(11)</sup> Ad esempio, quando vi siano concessioni differenziate per capienza, giusto per ricorrere all’esempio maggiormente semplice. Ma un fattore di differenziazione potrebbe essere anche quello della durata, il quale potrebbe concorrere con il primo, o, a volte, anche con altri fattori di differenziazione, cosa che potrebbe rendere complessa la ponderazione tra le diverse posizioni dei più concessionari co-obbligati.

rispettive posizioni. Pertanto, una volta disposta la “chiusura” del manufatto sepolcrale, ogni onere relativo alle opere da eseguirsi non può che essere che a carico dei concessionari, così come sono ad integrale loro carico gli oneri, sia in termini di costi effettivi che di tariffe, anche per le relative autorizzazioni amministrative, connessi alla traslazione dei feretri, alla loro allocazione in altro sito, per l’uso di questo altro sito, seppure in via temporanea, e quelle per il ri-collocamento, se possibile ed ammissibile (aspetto su cui si ritornerà), nel sepolcro una volta ripristinate, e collaudate, le funzioni d’uso di questo.

Quest’impostazione è, o potrebbe essere <sup>(12)</sup>, del tutto ineccepibile, nelle ipotesi in cui il manufatto sepolcrale sia stato costruito, come dovrebbe essere stato di norma, dai concessionari, caso nel quale il comune dovrebbe essere unicamente titolare dell’area cimiteriale su cui il manufatto è stato eretto. Per altro, proprio per l’ampia diffusione delle situazioni in cui manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione sono stati eretti direttamente dai comuni, i quali, di seguito, hanno proceduto alla concessione del mero diritto d’uso di uno o più posti feretro a sistema di tumulazione, diventa necessario analizzare in termini diversi questa ulteriore fattispecie. L’esempio da cui si è partiti all’inizio, quello della cappellina, può essere utile: Infatti, quando il manufatto sepolcrale sia stato costruito dal comune potrebbero aversi almeno due situazioni tra loro differenti, cioè: a) quella del manufatto sepolcrale in cui siano presenti in via pressoché esclusiva sepolcri, come è nel caso di complessi di colombari, magari con la presenza di corridoi, scale ed altri elementi accessori, dove questi ultimi sono direttamente funzionali ai primi, oppure b) quella del manufatto sepolcrale in cui, oltre alla presenza di colombari (loculi) e loro eventuali pertinenze ed accessori, vi siano componenti di uso comune, con una promiscuità tra sepolcri privati e uso da parte della comunità, come può aversi nel caso di cappelline, in cui vi sia una destinazione rituale per funzioni accessibile all’intera comunità (il caso tipico è quello della chiesa nel cimitero, che può essere a volte regolarmente officiata, altre volte officiata solo occasionalmente) e, in aggiunta, anche la presenza di un certo numero di posti feretro a tumulazione. Se nella prima ipotesi, tutto sommato, la questione può essere affrontata anche con una relativa facilità, nel senso che, essendo il manufatto sepolcrale, destinato sostanzialmente unicamente alle tumulazioni, si tratta di affrontare probabilmente solo i rapporti tra la comunità (rappresentata dal comune) e i diversi concessionari, nella seconda ipotesi, presentando

<sup>(12)</sup> Questo “condizionale dubitativo” si giustifica con il fatto di quanto sia diffuso non solo tra i concessionari di sepolcri privati nei cimiteri (situazione che può anche essere comprensibile), ma altresì (e, forse, soprattutto) presso chi opera nei comuni, specie se vi operi nell’assolvimento di funzioni onorarie, cioè ricoprendo cariche elettive o para-elettive, il convincimento per il quale tutta una serie di oneri debba, per così dire, essere assunta a carico del bilancio del comune, essendo sempre poco agevole chiedere ai concessionari (spesso, neppure a questi, quanto a loro discendenti) l’assunzione di oneri strettamente determinati dalla sussistenza della concessione.

componenti di promiscuità, tra le componenti pubbliche (della comunità) e private (dei concessionari), si incrementa il grado di complessità per la gestione di interventi di manutenzione straordinaria.

Nell’ipotesi di manufatti sepolcrali eretti dal comune dove non vi sia presente la competente pubblica (anche qui nel senso di comunità di uso da parte della generalità indistinta della popolazione), si potrebbe considerare come con l’atto di concessione il comune possa (almeno, dovrebbe) attribuire l’onere della manutenzione anche straordinaria ai concessionari, avvalendosi della legittimazione in questo senso attribuita dall’art. 92, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ipotesi nella quale, comunque, verrebbe a porsi altra questione, quella della regolazione dei rapporti tra i diversi concessionari obbligati.

Per ovviare a quest’ultimo inconveniente, non mancano i casi in cui i Regolamenti comunali di polizia mortuaria <sup>(13)</sup> nei singoli comuni, prevedano che gli oneri della manutenzione straordinaria dei manufatti rimangano in capo al comune, quale proprietario. In presenza di tali ipotesi regolamentari, alla misura del canone annuo (anche se riscosso in un’unica soluzione in relazione alla durata) di concessione, determinato in misura – almeno – non inferiore a quella che si determini con l’applicazione dei criteri non derogabili dati dall’art. 117 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., dovrebbe essere aggiunta la somma (anche questa annua e, qualora riscossa in un’unica soluzione in relazione alla durata della concessione, adottando i necessari criteri di attuarializzazione) che, presuntivamente, possa essere necessaria per far fronte alle spese per opere di manutenzione straordinaria nell’arco della durata della concessione <sup>(14)</sup>, con la conseguenza che la tariffa di concessione “espressa” al concessionario, risulta dalla sommatoria di queste due componenti. Rimane, come sempre, distinta e separata la determinazione del canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, canone questo che non può superare la metà del canone annuo, per la durata della concessione, stabilito per l’uso dello spazio assegnato.

Nell’ipotesi in cui vi sia l’anzi ricordata promiscuità tra le componenti pubbliche (della comunità) e private (dei concessionari), la situazione dovrebbe essere affrontata in termini di ponderazione tra i diversi “interessi”, anche se non sia sempre facile determinare una tale ponderazione e, prima, i relativi criteri per la determinazione dei “pesi” rispettivi.

Purtroppo, spesso, in particolare quando si risalga nel tempo, questi criteri non sempre hanno trovato riscontro, a seguito di atteggiamenti che hanno concorso a far sor-

<sup>(13)</sup> Nelle ipotesi in cui ciò sia previsto dagli atti di concessione, ma senza esplicita previsione in questo senso da parte del regolamento comunale di polizia mortuaria, si sarebbe in presenza di una clausola contrattuale viziata e tale da far sorgere responsabilità amministrativo-contabile.

<sup>(14)</sup> Il che potrebbe anche influenzare le aliquote stabilite, in via astratta, all’art. 229, comma 7 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

gere quei convincimento, cui in precedenza è stato fatto breve cenno in nota, per cui tutta una serie di oneri, concernenti i sepolcri privati nei cimiteri “possano essere” assunti a carico del bilancio del comune, oppure, ancora con maggiore criticità, che “debbano” esserlo.

#### Quali effetti, nel caso di traslazione in altro sito dei feretri?

Nella situazione da cui, strumentalmente, si è partiti, era stato fatto riferimento all’esigenza, anche operativa, per la quale l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, quali debbano aversi nelle singole situazioni contingenti, richieda la traslazione dei feretri in altro sito, quanto meno per il tempo necessario all’esecuzione delle opere e fino al loro collaudo. Si tratta di un aspetto che solleva ulteriori criticità, in quanto la sussistenza di un rapporto di concessione non ha natura generica, bensì specifica, cioè riguarda quello specifico sito, quel determinato sepolcro a tumulazione, con la conseguenza che il suo non utilizzo dovrebbe, a stretto rigore, dar venire meno la concessione, in termini di estinzione della concessione. Effetto che si determina anche se la concessione non sia giunta a scadenza.

Senza affrontare in questa fase come una traslazione in altro sito abbia in sé degli oneri, così come il successivo ri-posizionamento del feretro, essa comporta anche un uso di un’altra allocazione cimiteriale, uso che non può che necessariamente rimanere distinti rispetto a quello già in concessione.

Per altro prima di affrontare questa problematica, occorre considerare come questa situazione meriti di essere affrontata distintamente per le concessioni a tempo determinato rispetto alle concessioni a tempo indeterminato (c.d. perpetuità), partendo dalle prime, considerando, come punto di partenza preliminare (il quale per altro vale anche per le concessioni a tempo indeterminato, essendo di portata del tutto generale) il fatto che il rapporto giuridico che sorge dalla concessione non ha natura generica, cioè non consiste nel diritto d’uso di uno o più posti feretro a sistema di tumulazione, quali essi siano o dovunque siano nel cimitero, ma ha natura specifica, riguardando “quel” determinato posto, nettamente e singolarmente individuato con la conseguenza che, quando “quel” determinato posto (o più posti) individuato nell’atto di concessione non sia più utilizzabile, il rapporto di concessione viene di per sé ad estinguersi, in quanto viene meno il fine per cui la concessione era stata, in precedenza, posta in essere. Questo effetto opera indipendentemente da quanto abbia dato causa a tale inutilizzo, cioè opera sia quando il concessionario (o chi abbia titolo a disporre delle spoglie mortali) abbia richiesto la traslazione in altra sepoltura, sia quando ciò discenda da fattori del tutto indipendenti dalla volontà del concessionario o, anche da cause esterne, eventualmente anche dovute a fattori imponderabili o di forza maggiore<sup>(15)</sup>. Quando il fattore estintivo della concessione intervenga

prima della scadenza<sup>(16)</sup>, il concessionario viene obiettivamente a trovarsi di fronte ad una situazione di avere avuto un utilizzo per un periodo inferiore a quello della durata della concessione. Da ciò potrebbero conseguire conseguenze diverse a seconda che il canone del diritto d’uso sia corrisposto, come dovrebbe essere di norma<sup>(17)</sup>, annualmente, oppure se sia stato assolto anticipatamente al momento originario della costituzione della concessione. Nella prima ipotesi, non si sono probabilmente situazione di criticità, cessando semplicemente di doversi la corresponsione del canone, mentre nella seconda ipotesi il concessionario (o, suoi aventi causa) ha titolo a vedersi riconosciuta la restituzione dei canoni annuali per il diritto d’uso del sepolcro per il periodo intercorrente tra la traslazione e la scadenza della precedente concessione, restituzione che, avendo natura di debito di somma di danaro<sup>(18)</sup> porta a dover fare riferimento, *pro rata*, alla somma a suo tempo versata qualche canone, in relazione alla durata. In altre parole, la somma versata al momento costitutivo della concessione, va divisa per il numero degli anni di concessione e tale quoziente moltiplicato per il numero degli anni che residuino intercorrere fino alla scadenza della concessione, con la sola conversione<sup>(19)</sup> dalla valuta espressa in lire alla valuta espressa in euro.

Se la concessione sia del tutto risalente nel tempo e risulti dal regolare atto di concessione avere avuto una durata a tempo indeterminato, fermo testando l’effetto estintivo della concessione, la situazione non può essere affrontata in termini di rimborso, *pro rata*, del canone annuale per il diritto d’uso, ma si ha una semplice estinzione della concessione, senza che vi sia titolo a restituzione di canoni annuali, per l’elementare considerazione che la durata a tempo indeterminato non è neppure una durata. Posta in questi termini, la questione potrebbe apparire come portare ad un esito peggiore rispetto alla situazione che riguarda le concessioni a tempo determinato, oltretutto considerandosi anche come tale rapporto (c.d. perpetuità) non possa essere oggetto di modifica da parte del comune (che nel rapporto di concessione è una delle parti, oltretutto la parte che dispone di più strumenti di tutela della propria posizione giuridica<sup>(20)</sup>), per cui ogni intervento che, astrattamente, il comune voglia porre in essere per modificare la perpetuità della concessione sarebbe, in sé, nulla oltre che arbitraria e suscettibile di tutela, anche in termini d’indennizzo per danno. Queste ultime considerazioni presentano un vizio non superabile, dato dal

<sup>(16)</sup> Ma non potrebbe aversi dopo la scadenza, in quanto, l’istituto della scadenza è già (stato) causa di cessazione della concessione, per altro titolo, e il concessionario, o suoi aventi causa ha (o, avrebbe dovuto avere) provveduto a liberare il sepolcro ed ad eseguire quanto necessario nella singola fattispecie affinché si possa avere una piena, libera ed incondizionata utilizzabilità per altre assegnazioni.

<sup>(17)</sup> Anche se l’evenienza è del tutto rara, nella realtà dei fatti, come è ben noto ...

<sup>(18)</sup> Art. 1277 C.C.

<sup>(19)</sup> Se, come altamente può essere probabile, si tratti di concessione effettuata fin tanto che aveva corso legale la valuta (lira). Art. 823, comma 2 C.C.

<sup>(15)</sup> Si pensi all’evenienza di un sisma che porti al crollo dei manufatti.

fatto che, nella fattispecie di inutilizzabilità del sepolcro (cioè, quella che, esemplificativamente, si è assunta a pretesto in questa sede), l'inutilizzabilità costituisce fattore esterno alle parti contraenti, comune e concessionario. Potrebbe, accademicamente, argomentarsi come la c.d. perpetuità costituisca, per così dire, una sorta di "diritto acquisito", il che non è proprio, se si abbia presente la precedentemente richiamata natura di specificità dell'oggetto della concessione. Si pensi, in altro contesto normativo, alla previsione del perimento della cosa legata<sup>(21)</sup> per cui un legato residua privo di effetti se il suo oggetto sia perito in precedenza e l'obbligazione si estingue quando la prestazione sia divenuta impossibile per una causa non imputabile al soggetto obbligato. Il diritto sussiste, senza che possa essere in qualche modo alterato o modificato, ma fin quando sussista e sia idoneo al suo utilizzo il sepolcro che ne costituisce oggetto.

Questa impostazione, non senza qualche forzatura, potrebbe essere oggetto di un qualche temperamento, solo se si riuscisse (e qui sta la forzatura) a costruire una certa quale analogia con la situazione della soppressione del cimitero, regolata dall'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Va subito chiarito che la forzatura è individuabile nella diversità della situazione specifica, cioè per il fatto che la soppressione del cimitero si ha con un atto volitivo di quella che, in sostanza, è una delle parti, cioè con atto deliberativo del comune<sup>(22)</sup>, atto quindi del tutto intenzionale, mentre nell'ipotesi della chiusura del sepolcro per motivi dovuti (ad esempio) a cedimenti di terreno o della struttura si è in presenza di un mero perimento dell'oggetto della concessione.

Tuttavia, sempre accademicamente ed in particolare per il presumibile orientamento dell'amministrazione locale a non voler tirare tutte le conclusioni cui oggettivamente dovrebbe pervenirsi, se fosse possibile fare ricorso ad una tale analogia, cioè ad una sorta di equiparazione alla situazione che ha riguardo alla diversa fattispecie della soppressione del cimitero, quanto meno per quanto riguarda gli effetti della "chiusura" del manufatto sepolcrale, si potrebbero raggiungere altri esiti. Infatti, in tale ipotesi, ai concessionari – fermo restando che risultino tali da regolare atto di concessione<sup>(23)</sup> – sarebbe riconosciuto un diritto abbastanza affievolito (la norma recita: ... *hanno soltanto diritto* ...), che assume molti caratteri della novazione, in quanto viene riconosciuto il diritto ad ottenere *a titolo gratuito*, nel nuovo cimitero (per la fattispecie della soppressione di cimiteri), *un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente in concessione*, nonché *al gratuito trasporto delle spoglie mortali*. La gratuità di ferma qui, poiché le spese per la costruzione o il riadattamento dei monumenti sepolcrali, nonché le spese per eventuali pompe funebri<sup>(24)</sup> che i

familiari intendano effettuare in concomitanza con la traslazione sono sostanzialmente tutte a carico dei concessionari.

Non solo, ma l'attenuazione del diritto, che è poi quello che ha portato, in precedenza, a parlare di novazione, si ha anche rispetto alla durata della nuova sistemazione, la quale riguarda solo il tempo residuo rispetto alla scadenza originaria (se si tratti di concessioni a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni) oppure per una durata di 99 anni nei casi in cui siano interessate concessioni a tempo determinato la cui durata residua sia maggiore di 99 anni oppure di concessioni a tempo indeterminato (c.d. perpetuità). Come si nota, la c.d. perpetuità risulta essere tutt'altro che un diritto assoluto. Ma il ricorso a tale disposizione presenta alcune criticità aggiuntive, dato che tale disposizione si fonda sul presupposto che le concessioni, oggetto di regolare atto di concessione, abbiano ad oggetto unicamente ... aree, in patente coerenza anche con l'art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e non considera l'ipotesi che la concessione abbia avuto a proprio oggetto il diritto d'uso uno o più posti feretro a sistema di tumulazione, costruiti dal comune. Ciò deriva dal fatto che tutto l'impianto della normativa cimiteriale italiana considera come pratica funeraria ordinaria solo l'inumazione, mentre la tumulazione è ammessa, e comunque, in "sovrappiù" rispetto al c.d. fabbisogno cimiteriale e, in ogni caso, in assenza totale di oneri per la comunità (o, se si vuole, il bilancio del comune), anche se – di fatto – il ricorso alla tumulazione risulti, attualmente, di circa due volte superiore rispetto al ricorso alla pratica dell'inumazione. Questo riferimento alla "corrispondenza in superficie" non è agevolmente affrontabile quando si tratti di posti feretro a sistema di tumulazione costruiti dal comune, salvo non voler, scontando una certa grossolanità, traslare il concetto a quello di corrispondenza di posti a tumulazione. Si tratta di un risultato che, forse, potrebbe raggiungersi facendo ricorso, analogico, all'istituto civilistico sul diritto d'uso, partendo dal presupposto che nella fattispecie non si ha ad oggetto della concessione (originaria) l'area, ma proprio il diritto d'uso del posto feretro a sistema di tumulazione. Facendo ricorso analogicamente (il che, nella specie, non richiede grandi forzature o forse è proprio il riferimento corretto da tenere presente) a tali istituti civilistici, emergono alcune conseguenze, la prima delle quali è quella per cui il totale perimento fa estinguere il diritto<sup>(25)</sup>, cosa che porta a fare doveroso richiamo agli artt. 1016 – 1019 C.C., che, per altro, poco apportano al concessionario precedentemente titolare del diritto d'uso.

In tutti i casi, gli oneri connessi alle estumulazioni e all'eventuale adozione di misure volte ad assicurare una perfetta tenuta del feretro, nonché gli oneri per l'eventuale utilizzo di altra collocazione<sup>(26)</sup> e, quindi, quelle per il ri-posizionamento del feretro sono e rimangono ad integrale carico dei concessionari o loro aventi

<sup>(21)</sup> Art. 673 C.C.

<sup>(22)</sup> Art. 96 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(23)</sup> Aspetto che talora può già di per sé stesso costituire un fattore di criticità, specie quando si tratti di concessioni del tutto risalenti nel tempo, ipotesi in cui, oltretutto, potrebbe aversi l'ulteriore criticità del reperimento degli attuali aventi diritto.

<sup>(24)</sup> Tra cui, per inciso, rientrano anche eventuali misure atte ad assicurare la perfetta tenuta del feretro.

<sup>(25)</sup> Art. 1014 C.C., cui si fa riferimento alle luce, anche, dell'art. 1026 C.C.

<sup>(26)</sup> Soggetto ad autonoma corresponsione di canone per il diritto d'uso e, sempre, del canone per il recupero delle spese gestionali cimiteriali.



causa, fatta salva la sola eccezione dei casi in cui possa ricorrersi all'applicazione dell'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulla questione dell'uso temporaneo di un'altra collocazione a sistema di tumulazione, temporanea in relazione ai tempi di esecuzione delle opere e fino al loro collaudo, non occorrerebbe grande argomentazione per prendere atto di come esso sia, autonomamente e distintamente da ogni altro rapporto, soggetto alla corresponsione del canone per il diritto d'uso, così come, sempre, del canone per il recupero delle spese gestionali cimiteriali.

#### Quali "mediazioni" possibili?

È evidente, per i vari "convincimenti" qui già in precedenza è stato fatto cenno, come in queste situazioni fare ricorso alle norme e alle conseguenze di diritto non sia sempre facile. Infatti, in questo ambito, si potrebbe argomentare come sia in presenza di una materia forse anche complessa, certo, ma tutto sommato abbastanza chiara ed inequivoca, mentre i fattori di equivocità si determinano non tanto in conseguenza delle norme, ma in conseguenza del fatto che esse sono frequentemente disattese, affrontate con superficialità o con comportamenti pratici, quotidiani del tutto indipendenti da esse: si faccia, a titolo di mero esempio, mente locale sulla que-

stione della scadenza e del fatto che alla data di scadenza il diritto d'uso cessa. Quante volte le conseguenze della cessazione di una concessione cimiteriale sono affrontate ben oltre la scadenza, e del tutto altrettanto spesso trascurando come ogni onere di estumulazione e di successiva inumazione (art. 86, commi 2 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) del feretro, di effettuazione di lavori ed opere di riadattamento, sanificazione e messa in pristino siano a carico dei concessionari. Ma si potrebbe fare riferimento anche ad altro, come, a titolo di esempio (uno dei tanti) alle modalità con cui nei diversi comuni sia stata affrontata l'applicazione dell'introduzione dell'onerosità dell'inumazione, come processo, cioè fino alla fase successiva all'esumazione ordinaria, dove si registrano tuttora larghissime disapplicazioni. Tra l'altro, serve ben poco ricordare quanto preveda l'art. 93 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., magari ricordando altresì che l'omessa segnalazione produrrebbe effetti di solidarietà. Piuttosto, può suggerirsi, per quanto valga e per gli effetti che possano aversi, richiamare, una volta tanto, all'esigenza di ri-prendere in mano i principi che regolano la materia ed iniziare, anche progressivamente, un'azione che porti, prima o poi, a regime.



**Come  
affrontare  
le cose  
dure.**

- **Informazione specializzata nel settore funerario.**
- **Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.**
- **Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.**
- **Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.**



**euro.act s.r.l.**

Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 05321916111  
Fax 05321911222

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [ufficio@euroact.net](mailto:ufficio@euroact.net)

**Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.**

Rubrica

**Rassegna di letteratura medico legale e tanatologica**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**PRELIEVI DI ORGANI E DI TESSUTI IN SEDE DI ESAME AUTOPTICO: ALCUNE CONSIDERAZIONI TRA LEGGI, ETICA E NECESSITÀ OPERATIVE****di Daniela Marchetti, Giuseppe La Monaca, Gaetano Bulfamante, Ezio Fulchesi. In *Rivista Italiana di Medicina Legale*, n. 2/2010**

L'articolo si apre con un doloroso fatto di cronaca: la presunta sparizione del cuore di una bambina dopo un esame autoptico. Una vicenda approdata perfino alla popolare trasmissione televisiva "Chi l'ha visto". In realtà si era trattato di un grosso equivoco. Il perito incaricato di una prima autopsia aveva asportato l'organo per sottoporlo ad esami: il prelievo era stato regolarmente verbalizzato. Una volta conclusi gli accertamenti l'organo era rimasto sotto custodia giudiziaria. Il magistrato aveva poi disposto una seconda autopsia, affidata ad un diverso perito, che nella sua relazione non si era limitato a rispondere ai quesiti ma aveva anche segnalato l'assenza del cuore. I genitori erano venuti a conoscenza di questo particolare leggendo gli atti processuali: ignorandone la ragione, erano piombati nello sconforto ed avevano sospettato inquietanti retroscena. Gli Autori, dopo avere chiarito le procedure che regolano il prelievo di organi nel corso di autopsia giudiziaria/riscontro diagnostico, si soffermano su di un aspetto: nel caso in questione era mancata l'informazione alla famiglia. Ufficialmente il perito non era tenuto a fornire spiegazioni sugli atti svolti, se non al magistrato da cui aveva ricevuto l'incarico: mettiamoci però nei panni dei genitori. Il drammatico impatto di una superficiale gestione dell'aspetto comunicativo si è osservato anche in Gran Bretagna. Nel periodo 1988-1995, presso il Royal Liverpool Children's Hospital NHS' Trust di Liverpool, erano stati prelevati da bambini campioni di tessuto e/o organi, in molti casi senza il consenso dei genitori e senza un utilizzo per fini diagnostici o scientifici o didattici. Quando si venne a

sapere scoppiò uno scandalo. Questo portò a rivedere le linee guida per il prelievo e la conservazione di tessuti ed organi da parte del coroner e del patologo ospedaliero: si cominciò a tenere conto della sensibilità dei congiunti.

Qualcosa si sta muovendo anche in Italia. Nella Legge 2 febbraio 2006 n. 31 "Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto", l'art. 1 elenca i casi in cui deve essere effettuato il riscontro diagnostico e prevede l'acquisizione del consenso di entrambi i genitori. Il legislatore ha quindi scelto di andare oltre la pura e semplice previsione del D.P.R. 285/90, che in tema di riscontro diagnostico non contempla alcuna forma di coinvolgimento dei familiari. È presto per dire se la Legge 31/2006 è l'inizio di una nuova tendenza o se invece è destinata a rimanere un'eccezione. Indipendentemente dagli sviluppi normativi, gli Autori auspicano iniziative autonome del mondo sanitario, che prendano a modello l'esperienza inglese. Il desiderio dei familiari di essere informati dei provvedimenti adottati sul cadavere di proprio congiunto può trovare risposta in un consulto con il medico che richiede il riscontro diagnostico e con l'anatomopatologo che deve effettuarlo. Lo schema è applicabile anche in ambito giudiziario: in Gran Bretagna, ad esempio, il codice deontologico attribuisce al coroner il compito di spiegare ai congiunti le ragioni per cui ha deciso di procedere al prelievo di tessuti e/o interi organi. Gli Autori non sottovalutano la gravosità di questo impegno supplementare, ma sottolineano i vantaggi che ne derivano: a loro avviso il dialogo con i familiari è un'occasione in cui viene valorizzata sia la professionalità dei sanitari che l'immagine della struttura di appartenenza.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

**Attualità**

## La gestione operativa e cerimoniale di un crematorio

di Fabrizio Gombia (\*)

La pratica della cremazione in Italia registra un trend di crescita costante, nonostante le difficoltà legate ad un numero ancora esiguo di impianti e ad una loro distribuzione non equilibrata sul territorio. L'impatto percentuale della scelta della cremazione valutato a livello nazionale è ancora marginale (circa il 12% sul totale dei decessi) con una forte sperequazione tra le aree urbane del nord del paese (dove la percentuale di cremazioni rispetto ai decessi è molto alta) ed il sud.

La marginalità che ha caratterizzato tale pratica ha sicuramente contribuito a determinare la specificità "dell'offerta" del servizio nei crematori italiani.

Se definissimo il crematorio come il luogo dove si effettua un servizio che deve comprendere cerimonie di commiato dei defunti, la cremazione dei cadaveri, cerimonie di consegna delle urne cinerarie e tutte le attività inerenti ad essa quanti crematori potremmo dire di avere in Italia?

Se cercassimo invece riscontro a questa definizione nella maggior parte degli stati dell'Europa occidentale ci accorgeremmo che sono molti i crematori che ci si possono riconoscere, anche in quei paesi dove la cremazione è ancora una pratica poco diffusa. Anzi in molti casi questa definizione risulterebbe riduttiva rispetto ai servizi proposti.

In Italia è prevalsa invece l'idea del crematorio come di un luogo dove avviene semplicemente una operazione tecnica che ha come oggetto la combustione di un cadavere.

La crescita della pratica della cremazione è un fenomeno che ha riguardato prevalentemente gli ultimi 15/20 anni ed ha portato alla installazione di nuovi impianti. Questo sviluppo però non è stato accompagnato da una riflessione sulle caratteristiche del servizio di cremazione e sulle modalità della

sua offerta. Senza quindi la consapevolezza della necessità di erogare un servizio che andasse oltre ad una semplice operazione tecnica e trascurando l'opportunità di pensare ad una ritualità della cremazione.

La conseguenza è stata quella, come detto, di avere in Italia dei crematori che offrono un servizio "tecnico" che potremmo definire "essenziale".

Vorrei quindi proporre, attraverso una serie di articoli di cui questo in qualche modo costituisce una ampia introduzione, una riflessione sulla possibilità e sulla necessità di un nuovo approccio alla pratica della cremazione da parte dei gestori, proponendo spunti per offrire un "nuovo" servizio, attento ad intercettare le esigenze e le aspettative dei familiari, alla ritualità della cremazione e ad una "operatività etica".

Ritengo sia indispensabile fare un salto di qualità in un settore nel quale deve affermarsi la consapevolezza che la cremazione non può e non deve essere più vista semplicemente come una questione tecnica.

Un servizio diverso richiede una organizzazione aziendale che preveda per il gestore del crematorio un ruolo attivo di regista e di supporto alle famiglie. Un servizio che dovrebbe ispirarsi a quello che si può trovare in molti paesi europei, anche in quelli, come la Spagna, privi di una tradizione cremazionista. Crematori che si presentano come delle vere e proprie aziende di servizi e che offrono ogni tipo di supporto sia necessario alle famiglie nel momento del lutto, dagli aspetti più commerciali ed a volte discutibili sino al supporto psicologico per l'elaborazione del lutto.

Vi sono sale di attesa private per i diversi gruppi familiari, parti comuni molto curate e pulite, personale attento e disponibile, curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, sale del commiato dove è possibile organizzare un rito di ultimo saluto "personalizzato", l'assistenza di "mediatori" o cerimonieri formati e preparati per "gestire" questi momenti, una grande attenzione "etica" durante tutte le fasi della cremazione. In ultimo, ma non per importanza, una grande attenzione per la trasparenza nel servizio offerto.

Sicuramente non si può trascurare come la realtà italiana del settore sia profondamente diversa rispetto a quella di paesi come la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, la Spagna. Questo non solo per quanto riguarda la cremazione ma per tutto il settore funerario italiano, che presenta in effetti delle caratteristiche proprie che lo differenziano dalle realtà citate. Il settore funerario italiano inoltre è caratterizzato da una "polverizzazione" degli operatori, con pochissime aziende di medie dimensioni e quindi con la presenza di operatori con risorse economiche, finanziarie, strumentali e umane molto limitate. Questa tendenza si manifesta anche nel settore della cremazione ed è aggravata dalla ormai cronica mancanza di piani regionali per la installazione dei crematori, più volte richiamati sia nella normativa nazionale che in quelle regionali e mai, tranne in rari casi come quello della regione Lombardia, predisposti.

Questo ha prodotto la concentrazione di crematori in aree già servite trascurando invece aree prive di questo servizio, con il rischio di un peggioramento dell'offerta complessiva del servizio pubblico di cremazione.

Ma nonostante le difficoltà che caratterizzano la situazione italiana ritengo vi sia comunque la possibilità di un nuovo approccio alla pratica della cremazione e questo è testimoniato dall'esistenza di crematori, in alcune zone del nord Italia, in cui da anni ci si sforza di offrire un servizio che cerca di avvicinarsi allo standard dei crematori europei.

Il primo passo che un gestore dovrebbe fare per andare nella direzione proposta è quello di una riflessione complessiva sul servizio di cremazione, ripensarne le modalità di esecuzione, dal momento della consegna del feretro del defunto al crematorio, alla cremazione, alla successiva consegna dell'urna cineraria.

È importante creare con la comunità di riferimento un rapporto fiduciario attraverso la comunicazione e

attraverso una gestione chiara e trasparente della propria attività.

Fare informazione è fondamentale anche se è molto difficile nel settore funerario. Vi sono però strumenti importanti e anche relativamente economici che possono essere attivati, come il sito internet del crematorio e la Carta dei Servizi.

La Carta dei Servizi in particolare è uno strumento fondamentale. Si tratta infatti di un documento informativo (che deve essere però pratico, chiaro, semplice, sintetico ed esaustivo) con il quale il gestore si impegna pubblicamente al rispetto dei valori guida, al mantenimento e miglioramento degli standard di qualità ed all'esecuzione dei servizi previsti nel crematorio. Rappresenta un mezzo importante per attivare con la comunità di riferimento, con le imprese di onoranze funebri e con le Istituzioni un rapporto di fiducia e collaborazione.

Per offrire un servizio attento ad intercettare le esigenze e le aspettative delle famiglie, è fondamentale prestare attenzione alla formazione del personale del crematorio. Il personale deve acquisire la consapevolezza che la cremazione si colloca in un passaggio fondamentale nell'esistenza umana, quello del dolore per la perdita di un proprio caro, e che è suo compito, nello svolgimento del proprio lavoro, contribuire per quanto possibile ad attenuare il trauma della rottura violenta di un legame che la morte rappresenta. La formazione deve preparare il personale a lavorare nella difficile situazione rappresentata dal costante contatto con il dolore e deve fornire ai dipendenti capacità di comunicazione, di ascolto, di rassicurazione e il controllo e la conoscenza dei processi del proprio lavoro. È importante curare l'aspetto e l'abbigliamento e dare indicazioni chiare affinché il comportamento sia consono all'ambiente e alle situazioni in cui ci si trova ad operare.

Gli ambienti del crematorio, gli uffici aperti al pubblico, gli spazi pubblici, gli spazi verdi, devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione e avere un buono stato di pulizia e decoro. Tutti questi elementi costituiscono parte integrante dell'accoglienza della famiglia.

Il crematorio deve predisporre degli spazi dove sia possibile per i congiunti l'espressione del cordoglio e mettere in atto quelle azioni necessarie per "esorcizzare" la morte. Questo è un aspetto fondamentale dell'offerta del servizio di cremazione. Nella maggioranza dei crematori non è prevista una accoglienza del feretro e del corteo funebre; in alcuni casi non vi è una sala adeguata per il commiato dal

defunto o anche solo per un ultimo, privato, momento di riflessione.

Eppure l'importanza di offrire alla famiglia la possibilità di un dignitoso commiato dal proprio caro deceduto è stata evidenziata anche dal legislatore e ribadita con la L. 30 marzo 2001, n. 130 in cui si prevede che per ogni crematorio sia predisposta una sala attigua ad esso "... *per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto ed un dignitoso commiato*".

La consegna del feretro al crematorio rappresenta per ogni famiglia l'ultimo attimo del loro rapporto con la "fisicità del proprio caro". La famiglia prende commiato dal defunto nella sua forma fisica per poi accogliere le sue ceneri.

È evidente che si tratta di un passaggio complesso e doloroso ed è necessario che la famiglia possa esprimere, all'interno di un cerimoniale pensato e articolato, quelle che D. Davies ha definito le "parole contro la morte", attraverso le quali esprimere i valori, le credenze, le scelte del defunto, il "vissuto sociale della morte". Per fare questo il crematorio deve avere un locale adeguato, una sala del commiato, che rappresenti uno spazio/tempo dove i congiunti possano rivolgere l'ultimo saluto al defunto.

La sala del commiato non deve essere confusa con strutture diverse, con la sala di osservazione e soprattutto con le cosiddette "case funerarie", alle quali non si sostituisce. Non si tratta neanche di un luogo di custodia e/o osservazione delle salme, ma semplicemente di un luogo di transito per la commemorazione e il commiato del defunto.

La sala del commiato e il rito del commiato non si sostituiscono ai luoghi di culto tradizionali. L'esempio di Torino ne è una dimostrazione: da circa vent'anni è prevista una accoglienza cerimoniale "laica" del feretro e nella stragrande maggioranza dei casi il feretro, prima dell'arrivo al crematorio, sosta in chiesa per la cerimonia religiosa.

Quei crematori che dispongono già di sale attrezzate per essere utilizzate per il commiato e per la consegna delle ceneri nella maggior parte dei casi scelgono semplicemente di lasciare questi spazi a disposizione dei congiunti, senza offrire alcuna proposta "cerimoniale". L'assenza di un "cerimoniere" determina infatti una posizione "neutrale" del gestore rispetto a questo momento che lascia "all'impulso" ed alla libera iniziativa dei famigliari il compito, eventualmente, di prevedere un rito di commiato.

Il risultato che si ottiene solitamente è quello di creare situazioni di imbarazzante silenzio, lasciare spazio all'improvvisazione "rituale", senza portare alcun aiuto all'esigenza di espressione del cordoglio delle famiglie. Prevedere la figura del cerimoniere significa avere del personale qualificato e formato che sappia comunicare, con le parole e con i gesti, che abbia capacità di ascolto e che sappia interpretare e tradurre nella cerimonia le esigenze della famiglia.

Il gestore di un crematorio che desideri offrire nuove modalità di servizio non può prescindere dall'assumersi l'onere di una accoglienza rituale del feretro.

Il secondo momento sul quale è necessario porre attenzione è quello della consegna dell'urna cineraria alla famiglia a seguito della cremazione. L'assenza di una riflessione complessiva sull'importanza di una ritualità nella cremazione ha fatto sì che, praticamente in nessun crematorio italiano, si prevedano modalità per la consegna dell'urna cineraria che tengano conto delle esigenze della famiglia di avere un momento di raccoglimento in questo che è un passaggio importante nella elaborazione del lutto. Si trascura a mio avviso un momento rituale fondamentale dal forte impatto emotivo in cui i congiunti si ritrovano in presenza delle ceneri del proprio caro che rappresentano il risultato della trasformazione fisica del corpo a seguito della cremazione. Un momento che riproduce il rito di commiato del feretro ma con finalità diverse da questo, in quanto si tratta di una riappropriazione del defunto da parte dei famigliari.

L'aspetto cerimoniale deve essere chiaramente strettamente legato alla pianificazione della operatività del crematorio. Quello della pianificazione delle cremazioni e dell'informazione alle famiglie circa la data di cremazione e di consegna delle ceneri è un altro problema rilevante.

In molti crematori non si forniscono all'arrivo del funerale notizie alle famiglie circa la data programmata per la cremazione del feretro e quindi circa la data di consegna delle ceneri. I parenti rimangono pertanto nell'attesa di essere contattati successivamente per avere informazioni in merito.

Premesso che la cremazione di una salma dovrebbe essere per quanto possibile tempestiva, è necessario che la famiglia sia informata al momento della consegna della salma al crematorio sul giorno e sull'ora per la consegna delle ceneri. Meglio ancora se il gestore fosse in grado di intercettare, per quanto possibile, le richieste e le diverse esigenze dei congiunti riguardo ai tempi di attesa per la cremazione, così

come è importante che il crematorio si doti di un sistema di tracciabilità delle ceneri per rassicurare i famigliari.

Tutti questi aspetti hanno a che fare con la organizzazione del crematorio e con una attività di pianificazione necessaria e possono essere alla portata di qualsiasi struttura. Sicuramente la data di cremazione pianificata è presunta e questo vale di conseguenza anche per la data di consegna delle ceneri (nel caso ovviamente in cui la cremazione non avvenga immediatamente). Ma ritengo sia preferibile rischiare una volta di dover contattare una famiglia per annullare un appuntamento già fissato a causa di un guasto tecnico, piuttosto che non comunicare la calendarizzazione dell'attività di cremazione. La pianificazione aiuta anche a trasmettere ai parenti una idea di controllo dei propri processi lavorativi e della propria organizzazione da parte del gestore.

Questi chiaramente sono solo alcuni spunti di riflessione, che saranno ripresi successivamente e singolarmente. Mi premeva però evidenziare quegli aspetti che ritengo essenziali per offrire un "nuovo" servizio di cremazione e che dovrebbero essere tenuti in considerazione quando un comune, in qualsiasi forma decida di farlo, intenda fornire ai propri cittadini questo servizio.

Un'obiezione a questa impostazione è legata all'incremento dei costi che una offerta di questo tipo ingenererebbe al crematorio.

Sicuramente avere del personale, formarlo, dotarlo degli strumenti necessari per fornire un servizio che vada al di là della semplice combustione del feretro comporta degli oneri. Ma offrire un servizio diverso, magari non pari a quello dei crematori europei più strutturati, ma che vada oltre agli aspetti squisitamente tecnici, per molti crematori non necessariamente si tradurrebbe in costi maggiori. Sono convinto che in alcuni casi si potrebbero ottenere dei risultati apprezzabili con un cambiamento dell'impostazione "culturale", del metodo lavorativo. Significa porsi in un'idea di "servizio" a 360 gradi, modificare le proprie modalità e abitudini operative e vincere le normali resistenze al cambiamento del personale. Inoltre questi costi rappresenterebbero un investimento nel servizio che sono convinto si tradurrebbe in un aumento della scelta di tale pratica da parte dei cittadini.

Un'altra obiezione è quella che evidenzia come negli in altri paesi europei una parte di questi servizi siano a pagamento. Ma è altrettanto veritiero che una parte di questi sono compresi nella tariffa praticata dal gestore per la cremazione e che questa a

volte non si scosti molto dalla tariffa massima italiana.

Ho già detto poi come la situazione italiana sia un'eccezione rispetto alla realtà europea. Tutto il settore funerario nei paesi dell'Europa occidentale ha caratteristiche profondamente diverse rispetto al nostro e vi è una maggiore propensione ad operare in esso con regole di mercato tipiche di altri settori. Si tratta evidentemente anche di differenze che sono frutto di scelte politiche e di impostazioni culturali, che fanno sì che in Italia vi sia qualche imbarazzo in più rispetto ad altri paesi europei a guardare al settore funerario come ad un normale settore di "business".

Personalmente ritengo che data la specificità della situazione normativa italiana e del settore funerario nel suo complesso, sia necessario pensare che gli oneri per offrire un servizio di cremazione comprensivo di una ritualità e di una pianificazione, che sappia intercettare le esigenze e le aspettative delle famiglie, siano e debbano essere considerati oneri propri del servizio stesso e quindi da prevedere tra i costi da sopportare nel momento in cui un ente pubblico o un privato decide di offrire questo servizio ai cittadini.

Ritengo anche che sarebbe più semplice farlo se le Regioni prendessero seriamente in considerazione la necessità di disciplinare una pratica, che soprattutto nel nord Italia, sta avendo una crescita molto veloce.

Ritorno sulla necessità dei piani regionali dei crematori perché servirebbero a mettere dei limiti alla disordinata e spesso antieconomica proliferazione dei crematori, che tendono a concentrarsi in aree già servite e che invece di migliorare la qualità del servizio offerto mettono in atto una concorrenza "al ribasso", riducendo di poco il costo per i cittadini ma di molto i servizi.

Un piano regionale che consentisse l'installazione di nuovi crematori solo se possano far riferimento ad un bacino di popolazione minimo stabilito e ad una distanza minima da un crematorio esistente, consentirebbe ai gestori di strutturarsi in modo da poter offrire un servizio migliore ai cittadini e di stimolare eventualmente una concorrenza basata sulla qualità dei servizi offerti.

(\*) *Direttore operativo Società per la Cremazione di Torino*

Documentazione

## Concessioni cimiteriali – Assenza di titolo ed effetti

Circolare SEFIT Federutility n. 2729 del 09/03/2011

Il Consiglio di Stato, Sez. V<sup>^</sup>, con la sent. n. 842 dell'8 febbraio 2011 – pronunciata su di un contenzioso originato da atto di revoca di una concessione cimiteriale risalente nel tempo e di cui i sedicenti aventi titolo non hanno dato prova della sussistenza del titolo e rispetto a cui era incerta la natura, perpetua od a tempo determinato, della concessione del sepolcro – avrebbe argomentato come una situazione di mero fatto si trasformi in una situazione propriamente di diritto, degna di tutela, senza neppure l'onere di provarne la titolarità.

In **Allegato 1** si riporta il testo della sentenza.

In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni su di essa, anche per gli effetti che possano aversi.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

---

### **ALLEGATO 1**

**Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 842**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10220 del 1999, proposto da:

Comune di Lavis, rappresentato e difeso dagli avv. Vanni Ceola e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo Colarizzi in Roma, via Panama n. 12;

contro

Dal Maso Emma, Dal Maso Anna e Vinco Alberto;  
per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00318/1999, resa tra le parti, concernente **REVOCA CONCESSIONE CIMITERIALE PERPETUA**

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per l'appellante l'avv. Colarizi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

Con atto notificato il 19 novembre 1999 e depositato il 1° dicembre seguente il Comune di Lavis ha appellato la sentenza 9 settembre 1999 n. 318 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dai signori Emma Dal Maso, Anna Dal Maso ed Alberto Vinco, discendenti del defunto signor Cirillo Dal Maso tumulato nel 1888 nella tomba di famiglia n. 23 del campo A del cimitero di Lavis, sono stati annullati il provvedimento sindacale 30 dicembre 1997 n. 14921, di comunicazione della revoca della concessione e diniego della sussistenza del diritto alla sepoltura di parenti residenti fuori dal Comune ai sensi dell'art. 109, co. 2, del regolamento

di polizia mortuaria e cimiteriale del medesimo Comune, nonché lo stesso art. 109, co. 2.

A sostegno dell'appello ha dedotto:

1.- Erroneamente il TRGA ha ritenuto che il provvedimento sindacale dovesse essere preceduto da avviso di avvio del procedimento di revoca. In primo luogo, erroneo è ritenere perpetua la concessione vantata dai ricorrenti, poiché non è stato prodotto alcun documento comprovante l'esistenza di una siffatta concessione, né il diritto è stato intavolato secondo il regime di diritto austriaco in cui è sorta. In secondo luogo, era materialmente impossibile per il Comune venire a conoscenza dell'esistenza dei ricorrenti, nati e sempre residenti in altra Regione, a maggior ragione nella considerazione dello stato di abbandono in cui versava la tomba, tale da accreditare l'inesistenza di eredi del signor Cirillo Dal Maso.

2.- Nell'accogliere la censura di illegittimità dell'art. 109, il TRGA è caduto nell'equivoco, in parte indotto dall'errata terminologia del regolamento laddove si parla di concessioni perpetue, di considerare appunto perpetua la concessione, mentre in realtà si tratta di una situazione di fatto, non regolamentata, risalente ad oltre 100 anni innanzi, per la quale non si era mai proceduto al recupero delle aree al patrimonio comunale ancorché abbandonate da decenni; in tal senso l'Ente ha correttamente ritenuto di applicare l'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 1990 per evidenti ragioni di ordine e buon governo del cimitero, tenuto conto del notevole fabbisogno locale. Semmai, il diritto vantato dai ricorrenti, ove esistente, deve ritenersi anacronistico e non più tutelato dall'ordinamento.

A seguito di avviso di segreteria datato 23 settembre 2009, in data 26 marzo 2010 il Comune ha prodotto nuova istanza di fissazione d'udienza anche sottoscritta personalmente dal Sindaco.

All'odierna udienza pubblica l'appello è stato introitato in decisione.

## DIRITTO

L'art. 109, co. 2, del regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale del Comune di Lavis dispone, quanto al cimitero del capoluogo, che a norma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 le concessioni del campo A "ritenute tombe di famiglia con concessione perpetua" sono da considerarsi concessioni a tempo determinato di durata eccedente a 99 anni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, sicché "saranno revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in considerazione della grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune".

Con il provvedimento sindacale del 30 dicembre 1997 i ricorrenti in primo grado sono stati informati della revoca della concessione di cui si discute, relativa alla tomba di famiglia sita appunto nel campo A, essendo trascorsi più di 50 anni dall'ultima tumulazione.

Con l'appellata sentenza il TRGA ha annullato la revoca sia in quanto non preceduta da avviso di avvio del procedimento ex artt. 13 della legge regionale n. 13 del 1993 e 7 ss. della legge n. 241 del 1990, sia per violazione del comma 4 del detto art. 109, nella parte in cui, avendo stabilito la sospensione delle inumazioni nei campi A, D, F e G fino al completamento dei lavori di sistemazione, prevede che i concessionari di tombe dei quadri sopra indicati, tra cui il campo A, non residenti nel Comune di Lavis "avranno comunque diritto alla sepoltura nei quadri comuni fino alla scadenza della concessione". Ha annullato altresì la disposizione regolamentare impugnata in quanto in contrasto col richiamato art. 92 del D.P.R. n. 285 del 1990, il quale non prevede la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato, ma stabilisce che le future concessioni cimiteriali debbano essere ricondotte a una delle due tipologie ivi indicate e che non possano essere più concesse aree cimiteriali per uso perpetuo, sicché le esistenti concessioni perpetue rimangono assoggettate al regime giuridico in base al quale sono sorte e, dunque, possono essere modificate solo per espressa disposizione di legge, da novazioni consensuali o dal concretarsi dei casi di estinzione. Ha inoltre aggiunto che, oltretutto, il Comune nel provvedimento ha ricollegato la revoca alla sola condizione della mancata tumulazione nei 50 anni e nel regolamento anche alla insufficienza del cimitero, mentre l'art. 92 richiede congiuntamente anche il requisito della impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero stesso.

Ciò posto, l'appello in esame deve ritenersi infondato. Il primo motivo muove dall'assunta erroneità del presupposto del carattere perpetuo della concessione vantata dai ricorrenti, stante la carenza di alcun documento che comprovi sia l'esistenza di una siffatta concessione, sia l'avvenuta intavolazione, secondo il regime austriaco ancora vigente nella Provincia autonoma di Trento, del relativo diritto. In tal senso si insiste col secondo ed ultimo motivo, inteso a sua volta a contestare l'annullamento dell'impugnata norma regolamentare recata dal secondo comma dell'art. 109.

Tali censure non tengono conto che il riportato art. 109, co. 2, laddove dà rilievo anche ad una mera situazione di fatto di concessione perpetua delle cosiddette tombe di famiglia in relazione alla sola circostanza della loro localizzazione nel campo A, ne autorizza come tale la tutela. In altri termini, esso stesso trasforma l'eventuale, detta situazione di mero fatto in una propriamente di diritto, così riconoscendone la sussistenza nell'ordinamento locale.

Conseguentemente, deve ritenersi, per un verso, l'attuale esistenza del diritto nascente dalla concessione perpetua e, per altro verso, che ai fini del rispettivo esercizio sui discendenti del signor Cirillo Dal Maso non gravasse l'onere di produrre alcun documento cir-



ca il rilascio della concessione perpetua, né tanto meno di dimostrare l'avvenuta intavolazione del corrispondente diritto reale. D'altra parte, la revoca della concessione (e la sottostante mutazione del titolo da perpetua a tempo determinato per 99 anni) per non uso ultracinquantennale presupponeva appunto che si trattasse proprio di concessione "ritenuta" perpetua.

Quanto alla restante doglianza esposta nello stesso primo motivo, secondo la quale l'Ente non sarebbe stato materialmente in grado di inoltrare la prescritta comunicazione di avvio del procedimento, non essendo a conoscenza dell'esistenza dei predetti eredi (nati e sempre residenti in altra Regione) ed avuto riguardo anche allo stato di abbandono della tomba, basta osservare che lo stesso provvedimento 30 dicembre 1997 n. 14921 del Sindaco del Comune di Lavis, impugnato, è diretto al signor Alberto Vinco, all'indirizzo di via Boscomantico n. 11 in Verona, ed oltretutto fa espresso riferimento a "colloqui recentemente intercorsi", sicché non vi era alcun ostacolo fattuale alla comunicazione preventiva dell'intento di dichiarare la revoca della concessione.

Infine, circa il secondo motivo giova aggiungere che, come giustamente rilevato dal primo giudice, non solo l'invocato art. 92 del D.P.R. n. 285 del 1992 non prevede affatto la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato (limitandosi a stabilire, ovviamente per il futuro, che non possano essere rilasciate che concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni e, in generale, che le tutte concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo il diritto dei titolari di concessioni non ancora scadute di ottenere nel nuovo un posto corrispondente), ma per quelle di durata eccedente i 99 anni la revoca possa essere disposta unicamente alla contestuale ricorrenza di tre condizioni, ossia, oltre il non uso ultracinquantennale ed il verificarsi di una

"grave situazione insufficiente del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune", anche l'impossibilità di "provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero"; condizione, quest'ultima, nella specie non esplicitata dalla stessa norma regolamentare, che anzi al terzo e quarto comma prevede l'esecuzione di lavori di sistemazione dell'intero cimitero e, in particolare, dei A, D, F e G, nelle more dei quali i rispettivi concessionari "non residenti nel Comune di Lavis, avranno comunque diritto alla sepoltura nei quadri comuni fino alla scadenza della concessione".

In conclusione, la sentenza gravata non può che essere confermata.

Non v'è luogo a provvedere alle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.

Respinge l'appello.

Nulla spese.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 08/02/2011

#### **ALLEGATO 2**

#### **Consiglio di Stato, Sez. V<sup>^</sup>, sent. n. 842 dell'8 febbraio 2011**

Un comune (Provincia Autonoma di Trento) aveva dichiarato (1997) la decadenza da una concessione cimiteriale, in cui la prima sepoltura era stata effettuata nel 1888, provvedimento contro il quale le persone interessate avevano presentato ricorso al T.R.G.A. della Provincia autonoma, accolto dal giudice amministrativo.

Il comune soccombente ha impugnato la decisione di primo grado del giudice amministrativo, eccependo l'insussistenza di un titolo relativo alla concessione, così come la carenza della intavolazione del diritto relativo alla concessione (nel sistema tavolare, l'intavolazione, la natura ed effetti costitutivi dei diritti reali – art. 2 R.D. 9 marzo 1929, n. 499 e succ. modif.), In

particolare il comune ricorrente osservava come il T.R.G.A. avesse equivocato una disposizione del Regolamento comunale di polizia mortuaria, concernente le concessioni perpetue, assumendo, con il mero riferimento a tale disposizione regolamentare, l'assunto secondo cui la concessione doveva reputarsi perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato).

La norma regolamentare ritenuta, dal comune ricorrente, fraintesa prevede che le concessioni presenti in una data partizione del cimitero del capoluogo siano da considerarsi quali concessioni a tempo determinato di durata eccedente a 99 anni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, anche se siano pur state "*ritenute tombe di famiglia con concessione perpetua*", con la conseguenza che poteva farsi luogo all'applicazione della previsione di cui all'art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tra l'altro, questa norma regolamentare

era stata annullata dal T.R.G.A., considerandola contrastante con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sent. n. 842 dell'8 febbraio 2011, ha considerato come la norma regolamentare annullata desse rilievo anche ad una mera situazione di fatto di concessione perpetua delle cosiddette tombe di famiglia in relazione alla sola circostanza della loro localizzazione nel campo A, e ne autorizza come tale la tutela. In altri termini, esso stesso trasforma l'eventuale, detta situazione di mero fatto in una propriamente di diritto, così riconoscendone la sussistenza nell'ordinamento locale.

Conseguentemente, deve ritenersi, per un verso, l'attuale esistenza del diritto nascente dalla concessione perpetua e, per altro verso, che ai fini del rispettivo esercizio sui discendenti non gravasse l'onere di produrre alcun documento circa il rilascio della concessione perpetua, né tanto meno di dimostrare l'avvenuta intavolazione del corrispondente diritto reale.

D'altra parte, la revoca della concessione (e la sottostante mutazione del titolo da perpetua a tempo determinato per 99 anni) per non uso ultracinquantennale presupponeva appunto che si trattasse proprio di concessione "ritenuta" perpetua.

L'assunto sostenuto dalla Sezione del Consiglio di Stato appare, da un lato auto-contraddittorio, nella parte in cui afferma che il presupposto per la dichiarazione di revoca consisterebbe nella natura perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato) della concessione, il che non è ammissibile, salvo che nell'ipotesi di soppressione del cimitero, tanto più che nelle argomentazioni, si considera l'esigenza della concorrenza delle diverse fattispecie (condizioni) previste all'art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma si trascura l'elemento sostanziale, cioè la natura di concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, cioè si esclude proprio l'eventuale natura perpetua della concessione.

Dall'altro lato, appare del tutto non condivisibile l'assunto per cui rileverebbe una mera situazione di fatto, trasformando quest'ultima in una situazione di diritto. Non tanto per la considerazione che nella norma regolamentare è presente un riferimento del tutto ipotetico "... ritenute ...", ipoteticità che non può assurgere a qualificazione, ma solo essere valutata quale un indicatore di incertezza, ma soprattutto perché contrasta con ogni principio dell'ordinamento giuridico per cui, quando manchi un titolo (debito) di prova della sussistenza di un diritto, che richieda un titolo per essere esercitato, solo una sentenza, o comunque un provvedimento giurisdizionale, può accertare l'esistenza del diritto vantato, principio che non è desumibile unicamente dai c.d. principi generali del diritto, ma trova conforto, positivo, nell'art. 2907 C.C.. Per

inciso, tale principio trova fonte anche nel sistema dei libri fondiari, in quanto, espressamente, previsto dall'art. 5 della legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95 "Novo testo della legge generale sui libri fondiari" (fonte normativa propria dell'Impero austro-ungarico), conservata in vigore ex art. 2 R.D. 4 novembre 1928, n. 2325).

In alcune situazioni, le situazioni di fatto possono anche far sorgere, a volte con il tempo, diritti: si pensi, a titolo esemplificativo, all'istituto, nel contesto dei modi di acquisto della proprietà, dell'usucapione (artt. 1158 e ss. C.C.), ma esso richiede pur sempre l'accertamento – giudiziale – delle condizioni e dei presupposti, ipotesi che, nell'ambito territoriale interessato è, ancora una volta espressamente, prevista dall'art. 5 R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e succ. modif. pur se, non tutte le disposizioni in materia di usucapione siano applicabili nei territori in cui viga il sistema tavolare (es.: non trova applicazione l'art. 1159 C.C.). Per inciso, nell'eventualità di un acquisto per successione (tanto ereditaria che legatizia), tale acquisto non determina effetti se non sia stato iscritto tale trasferimento.

Non rileva, più di tanto, l'aspetto relativo alla peculiarità del sistema tavolare, che riguarda il diritto di proprietà o diritti reali su beni immobili, non potendosi trascurare come i diritti d'uso delle aree cimiteriali attingono ad aree che, in quanto assoggettate al regime dei beni demaniali, hanno natura inalienabile e possono essere oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle specifiche leggi che li riguardano <sup>(1)</sup>. L'esigenza di un "titolo" attestante la sussistenza del diritto (incluse le sue caratteristiche, quali l'oggetto, la durata, la funzione), risulta anche dall'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (così come nei Regolamenti ad esso precedenti), nell'ipotesi di soppressione del cimitero, che costituisce la sola in cui una concessione perpetua possa essere in qualche modo intaccata, attraverso una ri-assegnazione, nel nuovo cimitero, di un'area, corrispondente in superficie (importante l'aspetto meramente superficiale), questa volta a tempo determinato, purché vi sia "regolare atto di concessione", il che esclude che possano in alcun caso essere oggetto di apprezzamento situazioni di fatto, prive di titolo.

Prescindendo dall'aspetto della durata – a tempo indeterminato (perpetua) o a tempo determinato – il diritto d'uso di aree cimiteriali può anche essere riconosciuto quale diritto reale, solo che esso non ha riguardo ad un bene patrimoniale, quanto ad un bene comunale, nel senso di riferito alla comunità locale (di cui il comune è esponente ed ente di rappresentanza), con la conse-

<sup>(1)</sup> Art. 823, comma 1 C.C., e, esattamente nel medesimo senso, il § (il paragrafo corrispondeva all'articolo) 290, secondo periodo, del C.C. universale austriaco dato a Vienna il 1° giugno 1811, nonché art. 432, comma 2 C.C. (italiano) 1865.

guenza che i “terzi” che ne possono essere destinatari vengono ad avere un uso particolare, privato (termini che non si utilizzano, qui, casualmente) di beni della collettività delle persone (e non un uso di un bene del patrimonio del comune, ipotesi che poco muterebbe rispetto ad ordinari rapporti di diritto privato). Il fatto che si assuma che una situazione di fatto si trasformi in una situazione “propriamente di diritto”, comporterebbe che venisse vulnerata la natura demaniale delle aree cimiteriali, le quali, in quanto inalienabili, non possono essere oggetto neppure di usucapione, cioè dell’acquisizione derivante da fatti, quali il possesso continuato e la sua durata. Se ciò, accademicamente, avvenisse, si determinerebbe l’insostenibile esito per cui soggetti singoli “esproprierebbero”, per così dire, l’intera collettività, comunità locale di un bene comune e proprio della stessa, il che comporterebbe il venire meno della natura del cimitero.

Non merita, qui, entrare nel merito della presenza di una situazione di abbandono, la quale avrebbe potuto determinare, previa diffida ad adempiere, un provvedimento di decadenza (ben diverso da quello di revoca), in quanto estraneo alla decisione.

Per altro, un cenno andrebbe formulato attorno al fatto che, all’epoca della prima inumazione (1888), i servizi cimiteriali non fossero di pertinenza dei comuni, bensì delle parrocchie, con la conseguenza che erano queste a provvedere ai luoghi di sepoltura e, se del caso, a quelle che, oggi, denominiamo quali “concessioni di aree”, generalmente non solo con la corresponsione di una tariffa, ma con il – previo – assolvimento di obbligazioni “sociali”, a favore o della comunità parrocchiale o delle fasce deboli della popolazione (es.: con donazioni dell’area destinata al cimitero, con l’esecuzione di opere di abbellimento del cimitero, con elargizioni alle opere parrocchiali oppure agli orfani, ospizi, poveri, ecc.). In altre parole, il “sepolcro privato” era subordinato, condizionato ad una meritevolezza soggettiva, acquisita nei riguardi della comunità locale, parrocchiale, meritevolezza che giustificava, motivata il trattamento particolare dell’uso di un sepolcro privato. Oltretutto, per quanto noto (ma sono in corso approfondimenti), sembrerebbe che le concessioni effettuate dalla parrocchie non avessero pressoché mai natura perpetua, bensì a tempo determinato.

In tutto il sistema cimiteriale, l’esigenza della sussistenza di un “titolo” diventa imprescindibile e non può essere desunta, derivata da una situazione di mero fatto.

Sulla questione della natura demaniale delle aree cimiteriali e, sull’esigenza di un “titolo” probatoria della sussistenza dei diritti relativi ad aree cimiteriali, vi veda, ad esempio, T.A.R. Basilicata, Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 531 del 26 luglio 2010:

*“... Quanto al merito dei rilievi contenuti nella censura di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di motivazione, deve essere osservato che dal combinato disposto degli artt. 822 e 824 C.C. si ricava che i cimiteri appartengono alla categoria dei beni demaniali, sicché la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di edificio non può che configurarsi come concessione amministrativa di beni soggetti al demanio, indipendentemente dall’eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro.*

*Quest’ultimo, invero, pur configurandosi come diritto soggettivo perfetto (diritto ad essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro) nasce, si modifica e si estingue in correlazione ai presupposti provvedimenti di concessione delle aree in uso temporaneo.*

*Ne consegue che una concessione di suolo pubblico anche con eventuale clausola di “perpetuità” non potendo dar luogo ad un atto traslativo della proprietà del bene della Pubblica Amministrazione al soggetto privato, può logicamente essere revocata quando il sopravvenire di ragioni di interesse pubblico prevalenti lo richiedano.*

*In altri termini, l’assoggettamento dei cimiteri comunali al regime delle aree appartenenti al demanio pubblico, determina che la concessione di aree o porzioni di un cimitero pubblico rimane disciplinata da tali regole demaniali, indipendentemente dall’eventuale “perpetuità” del diritto al sepolcro, il che legittima la revoca dell’atto concessorio rilasciato “sine die”.*

*A parte la circostanza che quanto sopra riferito rende superflua l’indagine sulla affermata “perpetuità” delle concessioni a suo tempo rilasciate dal Comune di ... deve poi convenire che la documentazione offerta dal ricorrente non è idonea a costituire valido elemento di prova trattandosi o di copie prodotte in forma non autenticata e destinate solo “all’uso familiare” o di documenti che si riferiscono a situazioni e persone estranee al presente giudizio e che comunque non offrono sicuri elementi a comprova del carattere di “perpetuità” delle concessioni. ...”*

Oppure, anche, in particolare per quanto riguarda l’opponibilità a terzi dei diritti derivanti dalla concessione cimiteriale, opponibilità che non può prescindere da un “titolo”, costituito da quel “regolare atto di concessione” che costituisce la fonte del diritto reale, si veda il Consiglio Stato, Sez. V<sup>^</sup>, sent. n. 3607 del 7 ottobre 2002:

*“... 12. La giurisprudenza richiamata dal tribunale non suffraga affatto la tesi della cedibilità delle facoltà inerenti al ius sepulchri.*

*Infatti, secondo Cass., 25 maggio 1983, n. 3607, nel nostro ordinamento il diritto di sepolcro si fonda su una concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale in forza*

dell'art. 824 c.c. e tale concessione, in quanto si riferisce all'uso specifico cui l'area stessa è permanentemente destinata, crea, a sua volta, nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, nei confronti degli altri privati come tale alienabile, prescrivibile ed espropriabile, salvo le particolari limitazioni che siano previste dai regolamenti comunali, in base ai quali la concessione è stata fatta, o di essi modificativi; siffatto diritto di natura reale (superficie), iure privato è tutelabile con esperimento dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria di ogni azione che il particolare caso richieda, ivi compresa la revindica; iure pubblico è destinato ad affievolirsi nei confronti della p.a. concedente e a degradare in diritto condizionato od affievolito, qualora lo richiedano esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero; pertanto la domanda del terzo che revindica il diritto di sepolcro nei confronti dell'originario concessionario non può essere accolta in mancanza dell'apposita concessione che costituisce la fonte del diritto reale preteso senza che l'occupazione dell'area (ove abusiva) sia idonea a fondare alcun diritto, trattandosi di bene soggetto al regime del demanio pubblico. ..."


Anche, laddove si facesse, eventualmente, riferimento all'istituto dell' "immemoriale", spesso poco noto, non si potrebbe prescindere dal tenere presente come esso richieda, per definizione stessa dell'istituto, un accertamento giudiziale delle condizioni che ne sono presupposto (non rilevando poi molto le distinzioni, dottrinarie, se esso abbia natura di usucapione acquisitiva o acquisizione prescrittiva), con la conseguenza che tale accertamento giudiziale, concretizzandosi in una sentenza, faccia sì che tale sentenza divenga il "titolo", con la conseguenza di riconfermare, anche in questa ipotesi, la necessità che si abbia la presenza di un "titolo", sia esso il regolare atto di concessione, oppure la sentenza che, in difetto, tenga luogo al primo (o che, nel sistema dei libri fondiari, costituisca titolo per la conseguente iscrizione del diritto in questi (ammesso che in essi debbano trovare iscrizione anche i diritti reali su beni demaniali, cioè della comunità locale)). Sotto questo profilo, altrettanto non condivisibile, è l'assunto secondo il quale i sedicenti aventi diritto non sarebbero neppure stati gravati dell'onere di produrre alcun documento circa il rilascio della concessione (ammesso che sia stata perpetua, cosa della quale può, legittimamente, dubitarsi), né di dimostrare l'avvenuta intavolazione del diritto reale (se oggetto d'intavolazione).

## Fabbrica Manufatti Cimiteriali, Funerari e Sanitari



GAMMA COFANI IN CELLULOSA

rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.



RETE PER COFANO

utilizzabile durante la fase di raccolta della salma indecomposta trascorso il periodo di scheletrizzazione.

100% Made in Italy



MI'KROBJO

sostanza biodegradante conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



BARRIERA PRATICO PER COFANO IN CELLULOSA

autorizzato dal Ministero della Salute per il trasporto di salme indecomposte fuori dal cimitero di esumazione con destinazione alla cremazione o inumazione.

Documentazione

## Sportello unico doganale e termini dei procedimenti – Passaporti mortuari

Circolare SEFIT Federutility n. 2730 del 09/03/2011

Il D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242 – **Allegato 1** – ha definito i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. Nelle Tabelle allegate sono indicati i termini di conclusione dei procedimenti, rispettivamente, per le operazioni di importazione ed esportazione (Tabella A) e per procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali (Tabella B), nella quale ultima la voce n. 35 concerne il passaporto mortuario.

In **Allegato 2** si formulano alcune indicazioni operative rispetto a questi ultimi procedimenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

**ALLEGATO 1**  
**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2010, n. 242 “Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione”**  
(in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, in vigore dal 29 gennaio 2011)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Visto l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;  
Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Ferma tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività»;

Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*»;  
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede: «*Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite*»;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati;

ADOTTA

il seguente regolamento:

#### Art. 1

##### **Sportello unico doganale**

1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonché le attività connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto.

2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali è realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.

#### Art. 2

##### **Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali**

1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A.

2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali,

con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.

#### Art. 3

##### **Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione**

1. L'ufficio doganale provvede al controllo e all'eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella.

2. Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l'attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.

#### Art. 4

##### **Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali**

1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B.

2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.

3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all'avvio dei procedimenti di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.

#### Art. 5

##### **Coordinamento per via telematica**

1. Lo sportello unico doganale attua il coordinamento per via telematica dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'organizzazione dei servizi in rete è realizzata attraverso idonei sistemi di cooperazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

3. In caso di indisponibilità dei sistemi informatici saranno assicurate procedure manuali sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2.

4. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi ai procedimenti di cui alle Tabelle A e B sono esclusivamente le singole amministrazioni competenti.

L'Agenzia delle dogane è, ai sensi del suddetto articolo 28, titolare del trattamento dei dati forniti dagli operatori con la dichiarazione doganale. I dati personali sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003, che sono specificate dalle amministrazioni anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2 e dei relativi accordi di servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 82 del 2005.

#### Art. 6

##### Norme transitorie

1. Gli operatori continuano ad attivare i procedimenti di cui alle Tabelle A e B presso le amministrazioni competenti, che provvedono alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle A e B, fino all'integrazione degli stessi procedimenti nel sistema di cooperazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, fatta eccezione per i procedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il direttore regionale dell'Agenzia delle dogane competente promuove, per i procedimenti di cui all'articolo 4, apposite conferenze di servizi in sede locale, da avviare entro trenta giorni all'entrata in vigore del presente decreto, per procedere all'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici interessati, nel rispetto delle previsioni normative comunitarie e nazionali, tenuto conto di specifiche esigenze dei traffici e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti, nonché per affrontare eventuali necessità operative.

3. Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni del presente decreto devono individuare, nel proprio organigramma, uno o più uffici, di livello dirigenziale generale, quale referente dello sportello unico doganale.

4. Per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale i responsabili degli uffici di cui al comma 3 costituiscono un comitato, coordinato dal direttore dell'Agenzia delle dogane, o da un suo delegato, che provvede, con riunioni almeno trimestrali, al monitoraggio dell'attività del predetto sportello unico doganale.

5. Qualora dal monitoraggio emergano criticità che impediscano il corretto funzionamento dello sportello unico doganale, il comitato di cui al comma 4 adotta ogni misura tecnica idonea a rimuovere tali criticità, assicurando il buon andamento delle attività.

6. I sistemi di cooperazione informatica, di cui all'articolo 5, comma 2, realizzati tra l'Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall'attivazione dello sportello unico doganale.

#### Art. 7

##### Attivazione dello sportello unico doganale

1. Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tabella A (... *omissis* ...)

Tabella B (... *omissis* ...)

## ALLEGATO 2

### Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242 – Passaporto mortuario

#### 1. Introduzione

Con il D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242 – vedi Allegato 1 – sono stati definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.

Nelle Tabelle allegate sono indicati i termini di conclusione dei procedimenti, rispettivamente, per le operazioni di importazione ed esportazione (Tabella A) e per procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali (Tabella B), nella quale ultima la voce n. 35 concerne il passaporto mortuario.

In particolare nella Tabella B, e limitatamente, qui, alla voce 35, sono indicati il Ministero od ente competente (**comune**), l'atto emesso (**passaporto mortuario**), il tempo limite (ore) del controllo documentale (2), il tempo limite (ore) di visita merci (8); in altre parole, autorità competente ad emettere il passaporto mortuario è il comune.

*In primis*, merita di fare richiamo al Codice doganale comunitario, adottato con il Regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 e succ. mo-

dif., in particolare ricordandosi come questo sia stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), in vigore dal 24 giugno 2008. Trattandosi di Regolamento emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio si è in presenza di un atto legislativo (art. 289 T.F.U.E.); in ogni caso, il Regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 288, alinea 2 T.F.U.E.); in sostanza, ha natura di norma di rango primario.

Tecnicamente, il termine "passaporto mortuario" (qualificato anche quale "lasciapassare speciale" o, meglio "specializzato") è riferibile al documento che consente il trasporto dei feretri tra gli Stati parte dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 (dall'Italia, ratificato con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 e redatto sull'apposito modello, annesso all'Accordo. Sulla base dell'art. 2 dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 non sarà richiesto per il paese destinatario o per i paesi di transito, oltre i documenti previsti dalle convenzioni internazionali relativi ai trasporti in generale, altri documenti se non che il lasciapassare previsto dall'articolo precedente, il quale è rilasciato su presentazione:

- 1) di un estratto autentico dell'atto di morte;
- 2) dell'attestazione ufficiale che stabilisce che il trasporto non solleva alcuna obiezione dal punto di vista

dell'igiene o dal punto di vista medico-legale e che la salma è stata messa nella bara conformemente alle prescrizioni del presente accordo.

In altre parole, l'avvenuto compimento delle prescrizioni per il trasporto, cioè delle debite operazioni di c.d. "confezionamento" del feretro sono antecedenti, dal punto di vista delle fasi di procedimento, e condizionanti il rilascio del passaporto mortuario.

Come largamente noto, sono parti dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937, in ordine alfabetico, i seguenti Stati: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.

Considerando il fatto che il territorio doganale considerato all'art. 3 del Codice doganale aggiornato è diverso dagli ambiti territoriali degli Stati membri dell'Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 non solo per il fatto che alcuni degli Stati membri non sono membri dell'Unione europea, ma altresì che anche per alcuni Stati parte dell'Accordo non vi è esatta corrispondenza tra territorio statale e territorio doganale, si riporta integralmente l'art. 3 del già richiamato Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato):

*"1. Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:*

- *il territorio del Regno del Belgio,*
- *il territorio della Repubblica di Bulgaria,*
- *il territorio della Repubblica ceca,*
- *il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,*
- *il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),*
- *il territorio della Repubblica di Estonia,*
- *il territorio dell'Irlanda,*
- *il territorio della Repubblica ellenica,*
- *il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,*
- *il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici francesi,*
- *il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,*
- *il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,*
- *il territorio della Repubblica di Lettonia,*
- *il territorio della Repubblica di Lituania,*
- *il territorio del Granducato del Lussemburgo,*
- *il territorio della Repubblica di Ungheria,*
- *il territorio di Malta,*

- *il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,*

- *il territorio della Repubblica d'Austria,*

- *il territorio della Repubblica di Polonia,*

- *il territorio della Repubblica portoghese,*

- *il territorio della Romania,*

- *il territorio della Repubblica di Slovenia,*

- *il territorio della Repubblica slovacca,*

- *il territorio della Repubblica di Finlandia,*

- *il territorio del Regno di Svezia,*

- *il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.*

*2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:*

*a) FRANCIA Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679];*

*b) CIPRO Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252)."*

L'appartenenza all'Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 di Stati non facenti parte dell'Unione europea, nonché la non piena sovrapposizione tra territori nazionali e territorio doganale, sia per alcune specificazioni, ma anche per il fatto che alcuni Stati membri dell'Unione europea non sono ancora, transitoriamente, del tutto parte del "territorio doganale", comporta che nei casi di estrazione od introduzione (in termine doganali, importazione od esportazione) di feretri rispetto al "territorio doganale" trovi applicazione il Codice doganale aggiornato, fermo restando che, in entrambe le ipotesi, autorità competente è il comune.

Pertanto, si considerano di seguito le procedure attivabili e da attivare nelle due fattispecie, in relazione alla qualificazione di autorità competente (che nel contesto rientra nella definizione di "autorità doganale", secondo la definizione propria del Codice doganale aggiornato) in capo al comune.

## **2. Aspetti di ordine generale**

Per altro, prima di considerare le due "direzioni" potenzialmente presenti nel trasporto internazionale di feretri, appare opportuno ricordare alcune disposizioni del Codice doganale aggiornato, considerando, ad esempio, che "operatore economico" è, nel contesto *la persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale* (art. 4, n. 5), ma anche le norme sullo scambio di atti, documenti di accompagnamento, decisioni e notifiche tra "operatori economici" ed "autorità doganali" sono effettuati mediante procedimenti informatici (art. 7), il che porta a richiamare l'art. 5, bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, quale introdotto dall'art. 4, comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235



(<sup>1</sup>), cosicché può farsi ricorso alla P.E.C., con la precisazione che i documenti, e la trasmissione per via informatica devono contenere una firma elettronica o altro mezzo di autenticazione (es.: Carta d'identità elettronica (C.I.E.). Carta Nazionale dei Servizi (C.N.S.) e strumenti cui la normativa nazionale attribuisce e riconosce le medesime funzionalità, quali alcune Carte Regionali dei Servizi (C.R.S.)).

In linea di massima (art. 30); le "autorità doganali" non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti, pur tuttavia, esse sono legittimate ad imporre oneri o recuperare costi per determinati servizi resi, in particolare, in relazione ad alcune fattispecie, tra cui:

- a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
- b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 20 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;
- c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;
- d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

A questo proposito, va richiamato l'art. 10 dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 il quale non considera, espressamente eccettuandole, le tariffe che possono essere stabilite all'accettazione dei feretri provenienti da uno dei Paesi parte dell'Accordo.

Per quanto riguarda i termini, va rammentata la loro perentorietà (art. 32). Tale perentorietà, motiva anche il fatto che gli uffici competenti garantiscano orari ufficiali di apertura ragionevoli e adeguati, che tengano conto della

natura dei servizi (art. 105), i quali hanno, o possono avere, effetti anche per l'eventuale previsione di corrispettivi volti a recuperare i costi quando l'attività del personale dell'autorità (comune) sia richiesta fuori dagli orari d'ufficio o in locali diversi da quelli propri del personale competente.

La determinazione di tali oneri e/o corrispettivi per il recupero dei costi, va determinata in misura non inferiore a quelli che si determinano in applicazione dei criteri di cui all'art. 117 T.U.E.L., nessuno escluso, non sottovalutando l'art. 93 T.U.E.L..

### 3. Competenze funzionali ed orari

Ciò pone la questione sull'individuazione delle competenze funzionali, ma altresì quelle sulla determinazione degli orari degli uffici così individuati. Fatte salve le disposizioni dei Regolamenti comunali considerati all'art. 48, comma 3 T.U.E.L., la funzione è individuabile nella persona che, sulla base di tale Regolamento comunale e/o atti di sua attuazione o di gestione del personale, rivesta la qualificazione di "responsabile del servizio di custodia del cimitero", il quale può essere personale operante (in termini di uffici) all'interno del cimitero, oppure anche in uffici localizzati in altre sedi. Oltretutto, non va trascurato di ricordare come, specie nei comuni dotati di una pluralità di cimiteri, il responsabile del servizio di custodia possa essere insediato in uno di essi, spesso quello di maggiore consistenza, per cui non va esclusa la possibilità che il feretro sia collocato nei locali di cui all'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, siti in altro tra i cimiteri del comune, con la conseguenza che, in simili evenienze, l'attività di verifica debba essere richiesta avvenire in locali diversi da quelli propri del responsabile del servizio di custodia dei cimiteri. Ovviamente, trattandosi di aspetti che attengono all'autonomia organizzativa del singolo comune, è unicamente questi che deve provvedere a determinare gli orari d'ufficio, tenendo conto dei principi di ragionevolezza ed adeguatezza.

### 4. Introduzione di feretri (doganalmente: importazione)

L'art. 87 Codice doganale aggiornato stabilisce che prima dell'introduzione vi sia una dichiarazione doganale presentata all'autorità doganale competente (che, nel caso, come visto, è il comune), fermo restando che può essere accettata, invece della dichiarazione sommaria di ingresso, una notifica della dichiarazione sommaria di ingresso e l'accesso ai relativi dati nel sistema informatico dell'operatore economico.

La dichiarazione sommaria di ingresso è presentata dalla persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto in tale territorio o, fermi restando gli obblighi di detta persona, anche:

- a) dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona;
- b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

(<sup>1</sup>) Che si riporta:

«Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.»

In tali casi, la dichiarazione sommaria di ingresso è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve depositare presso l'ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le informazioni necessarie all'identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di ingresso.

Per altro, nella fattispecie, la "dichiarazione d'ingresso" altro non consiste se non proprio nel passaporto mortuario.

Di particolare rilievo, l'aspetto sulla vigilanza (verifica merci) (art. 91), che importa che non vi sia rimozione senza autorizzazione a seguito di tale verifica.

Operativamente, ciò comporta che il feretro introdotto, venga collocato nei locali di cui all'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (artt. 92, 96, 117, 120), e non possa esservi rimosso se non con espressa autorizzazione (doganalmente detta "svincolo" (art. 123)), una volta effettuata la verifica (art. 97).

#### 5. Estradizione di feretri (doganalmente: esportazione)

Anche se l'art. 177 individui la competenza dell'autorità competente nel luogo in cui le "merci" lasciano il "territorio doganale", l'art. 1 dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937, prevede la competenza con riferimento al luogo di decesso o di inumazione (o, tumulazione), quando si tratti di resti esumati (o, estumulati): trattandosi di norma di diritto internazionale pattizio questa disposizione prevale, e deroga dalle disposizioni, di ordine generale, del Codice doganale aggiornato.

Per altro, va osservato come, nel caso di estradizione di feretro, poiché la verifica del corretto confezionamento del feretro è presupposto per il rilascio del passaporto mortuario, e risulta già attestata da specifico verbale (generalmente, formato dall'ASL locale, considerandosi come anche le leggi regionali abbiano, in genere, conservata la competenza delle ASL per queste procedure, proprio in considerazione della loro fonte internazionalistica), per cui si ritiene che l'autorità comunale neppure sia tenuta alla c.d. verifica "merci" ed esaurisca alle proprie funzioni, anche sotto questo profilo, con il rilascio del passaporto mortuario.

#### 6. Transitio

L'ipotesi di "transito" può essere presente sotto più profili:

a) transito esterno:

a.1) trasporto al di fuori del "territorio doganale" e successiva reintroduzione nel "territorio doganale";

a.2) trasporto all'interno del "territorio doganale" e successiva estrazione al di fuori del territorio doganale";

b) trasporto interno: quando vi sia introduzione da fuori dal "territorio doganale" e successivo trasporto all'interno del "territorio doganale", restando ininfluenza se si

tratti di provenienza o destinazione nazionale o di altro Stato compreso nel "territorio doganale".

In linea generale, tali ipotesi meritano di essere semplificate considerando solamente le tratte di trasporto che interessano l'ambito nazionale, cioè:

A) l'introduzione di feretro, munito di passaporto mortuario, in un data comune, per il tributo di speciali onoranze e il successivo trasporto in altro per l'inumazione, oppure per la tumulazione:

= poiché le operazioni d'introduzione del feretro consistenti nella dichiarazione d'ingresso (materialmente, nella fattispecie: presentazione del passaporto mortuario), la verifica e l'autorizzazione alla rimozione (c.d., doganalmente, "svincolo") competono all'autorità del comune di destinazione finale (artt. 87 e ss. e, specificatamente, art. 92), indicato sul passaporto mortuario, in tale ipotesi il soggetto che provvede al trasporto, dovrà chiedere, ed ottenere ed in via preventiva, dal comune di destinazione finale l'autorizzazione (c.d. autorizzazione al transito; artt. 135 e ss) a tale trasporto, alla c.d. sosta in tale diverso comune, nonché, ricorrendone le condizioni di necessità (ad esempio, quanto i tempi, orari e mezzi di trasporto non consentano la prosecuzione diretta fino al comune di destinazione finale), di un'eventuale sosta temporanea nella struttura di cui all'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di altro comune, limitatamente al tempo strettamente necessario. Ovviamente, tale autorizzazione di "transito interno", non pregiudica le autorizzazioni che siano di competenza di altri comuni, ma costituisce titolo di legittimazione, eventualmente, ad ottenere queste ultime;

B) il trasporto dal comune di decesso ad altro comune per il tributo di speciali onoranze e la successiva estradizione per altro Stato aderente all'Accordo fatto a Berlino il 10 settembre 1937:

= poiché il passaporto mortuario è titolo legittimante il trasporto dal comune di decesso (per semplicità non si cita il caso dei resti esumati, od estumulati) al luogo di destinazione finale, accanto al passaporto mortuario si rende necessaria anche una separata ed autonoma autorizzazione al trasporto (artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), per il trasporto, in ambito nazionale, a questo fine.

#### 7. Trasporti internazionali di feretri in partenza oppure in arrivo da Stati non facenti parte dell'Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937

Pur se la voce n. 35 della Tabella B allegata al D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242 faccia riferimento al termine di "passaporto mortuario", termine sussistente solo all'interno dell'ambito in cui trovi applicazione l'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937, si esprime l'avviso, data la peculiare fonte, che tale riferimento non sia del tutto tecnico, ma debba essere esteso anche alle autorizzazioni considerate agli artt. 28 (introduzione) e 29 (estradizione) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE A SET-OTT-NOV 2011

### 20 settembre 2011 (Ferrara) ASPETTI CERIMONIALI ED OPERATIVITÀ NEL CIMITERO E NEL CREMATORIO

**FINALITÀ:** Fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.

**DESTINATARI:** Gestori/Operatori di crematori; So.Crem.; Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale; Imprese di pompe funebri.

**RELATORI:** Dott. Fabrizio Gombia (1) – **PROGRAMMA:**

**Rapporti con l'utenza, la comunicazione, la ritualità e l'operatività** • Trasparenza del servizio • Codice etico • Utilizzo di sistemi di tracciabilità ceneri • Schema Carta dei Servizi della Socrem TO • Sito internet, cimitero virtuale, memoteca, totem informativo • Rapporto con imprese funebri • Accoglienza della famiglia ed accettazione dei feretri nel cimitero • Rito di Commiato dal feretro • Rito per tumulazione/inumazione feretro • Schema cerimonia di commiato alla Socrem TO • Azioni nei riti di commiato, avvertenze • Nozione di "sala del commiato" • Predisposizione della sala del commiato • Rito di consegna dell'urna cineraria • Schema cerimonia di consegna ceneri alla Socrem TO • Predisposizione sala per la consegna dell'urna cineraria • Im-portanza della qualità del servizio offerto • Il rispetto per l'ambiente: iniziative e comunicazione • **Cremazione: ambienti, impianti necessari, il rispetto per l'ambiente, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio:** • Il crematorio: ambienti e impianti necessari • Elementi funzionali da non trascurare nella progettazione • Il forno crematorio: il processo di cremazione e le tecniche usate • Le fasi di una cremazione • Raccolta e tracciabilità delle ceneri umane • Tipologia dei feretri e la cremazione • Manuale di gestione del crematorio • Verifiche e controlli per la cremazione dei feretri • La cremazione e l'ambiente • Cautele e presidi da usare ai fini della sicurezza nel crematorio

### 21 settembre 2011 (Ferrara) LA FIGURA DEL CERIMONIERE NEL CIMITERO E NEL CREMATORIO

**FINALITÀ:** In un momento delicato come quello che segue il lutto e accompagna le fasi della preparazione alla sepoltura o cremazione è indispensabile la figura del cerimoniere, che aiuta e accompagna la famiglia nella preparazione della cerimonia di ultimo saluto.

**DESTINATARI:** Gestori/Operatori di crematori; So.Crem.; Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale; Imprese di pompe funebri.

**RELATORI:** Dott. Fabrizio Gombia (1) – **PROGRAMMA:**

Il rito funebre • Il cerimoniere: un investimento, non un costo • Il cerimoniere: regista/attore del Rito di Commiato e di consegna dell'urna cineraria • Il profilo del cerimoniere (personale: il curriculum e i requisiti personali, professionali: competenze di base, competenze comunicative, competenze amministrative, competenze tecniche, competenze organizzative, competenze relazionali) • La cura del proprio aspetto • La predisposizione della sala del commiato e di consegna delle ceneri • L'utilizzo e la scelta degli strumenti multimediali • L'aiuto cerimoniere • Profilo personale e professionale dell'aiuto cerimoniere • Le azioni nel processo cerimoniale • Gestione del ruolo • Progettare il rito di commiato (schede informative sul defunto e richieste della famiglia: cosa chiedere e come, schema generale del rito di commiato, suggerimenti per la scelta delle letture e della musica nei riti di commiato) • Progettare il rito di consegna delle ceneri (schema generale del rito di consegna dell'urna cineraria, le azioni nella cerimonia di consegna dell'urna cineraria) • Progettare il rito per la dispersione ceneri in natura in area cimiteriale • Predisposizione dell'area di dispersione delle ceneri

### 22 settembre 2011 (Ferrara) IL LUTTO MISCONOSCIUTO

**FINALITÀ:** Il dolore è un'esperienza del tutto soggettiva pur essendo una realtà di tutti. Per chi opera in attività che richiedono una esposizione continua alla realtà della sofferenza è alto il rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte ed il lutto richiede una capacità di gestione non solo degli aspetti "pratici" ma anche del carico emotivo, difficilmente condivisibile nella quotidianità dato l'aspetto di "tabù" di quanto concerne la morte.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri, di anagrafe e stato civile, di crematori e di uffici di polizia mortuaria, Addetti alle onoranze funebri e personale di imprese funebri, Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.

**RELATORI:** Dott.ssa Daniela Rossetti (?) – **PROGRAMMA:**

Il dolore e la condizione umana • Il lutto: fasi ed elaborazione • Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di

talune scelte) • Lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente • L'approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura • Lutto e dispersione delle ceneri • Elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria • Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8/10/04 (art.28, co.1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), pubblicati con Decreto 13559 del 10/12/09 della Dir. Gen. Sanità e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

### 27 settembre 2011 (Ferrara) FORME DI GESTIONE PER SERVIZI CIMITERIALI, DI CREMAZIONE E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

**FINALITÀ:** L'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e s.m.i. determina forti cambiamenti anche per le modalità di affidamento dei servizi funerari. Ritorna la possibilità di gestire tali servizi con la forma di autoproduzione "in house" e cambiano obblighi e incompatibilità. Il corso si ripromette di fornire ai partecipanti il quadro aggiornato della normativa e le indicazioni sulle procedure da adottare.

**DESTINATARI:** Responsabili degli uffici comunali competenti alla trasformazione di gestione. Responsabili di cimiteri, crematori, servizi di illuminazione elettrica votiva. Gestori pubblici e privati di tali servizi.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli (3) – **PROGRAMMA:**

• Normativa per l'affidamento dei servizi pubblici degli Enti Locali, prima e dopo la abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 e s.m.i., nonché del regolamento attuativo, cosiddetto Fitto • La specificità dei servizi cimiteriali e i contenuti minimali dei capitolati per provvedere alla loro gestione a mezzo terzi • Affidamento di servizio pubblico per la sola gestione di un crematorio esistente • La concessione di costruzione e gestione di un crematorio *ex novo* • Concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva

### 28 settembre 2011 (Ferrara) PROCESSI TRASFORMATIVI CADAVERICI E MODALITÀ DI INTERVENTO. LE CONOSCENZE ESSENZIALI PER POTER PRATICARE LA TANATOCOSMESI

**FINALITÀ:** Fornire ai partecipanti gli strumenti teorici ed operativi per saper riconoscere e gestire i processi del *Post Mortem* durante le fasi della vestizione e della veglia funebre, sino alla chiusura del cofano ed al suo confezionamento in relazione al trasporto ed alla destinazione del feretro.

**DESTINATARI:** Operatori funebri, Addetti alle onoranze funebri, Responsabili di attività funebre.

**RELATORE:** Mauro Ugatti (4), Carlo Ballottai (5) – **PROGRAMMA:**

**Temi trattati a cura di Mauro Ugatti:** • I principi del lavoro di tanatoesteta, etica professionale • Il rapporto con i dolenti • interventi in strutture sanitarie o a domicilio • Nozioni d'igiene: il rischio biologico, malattie infettive particolari e dispositivi di protezione individuale • Modalità di tolettatura mortuaria: preparazione del corpo e vestizione della salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifici naturali) • Elementi di estetica funeraria e tecniche di vestizione. In particolare il trattamento del viso e delle mani • Trucchi e segreti per una perfetta vestizione • Copertura di ferite e casi particolari • Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento • **Temi trattati a cura di Carlo Ballottai:** • Cenni di tanatocosmesi nella storia • Cosa si può e cosa non si può fare in base alla normativa italiana • La tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso

### 29 settembre 2011 (Ferrara) LE NORME SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) E I RIFLESSI PER I SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI E DI CREMAZIONE

**FINALITÀ:** Fornire ai partecipanti il quadro delle norme in materia di protezione dei dati personali, aggiornato alle più recenti modifiche normative e agli ultimi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Approfondire i profili legati alla sicurezza (fisica ed informatica) dei dati personali. Consentire una valutazione in concreto delle opportunità e dei rischi connessi all'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali..

**DESTINATARI:** Responsabili Servizi, Responsabili IT, Responsabili Personale.

**RELATORE:** Avv. Stefano Orlandi (6) – **PROGRAMMA:**

• I principi • Le definizioni fondamentali • Adempimenti: informativa, consenso, incarichi, designazioni • La sicurezza dei dati: misure idonee e minime • Il DPS: come decidere se e come farlo • Gli obblighi imposti dai provvedimenti del Garante • La responsabilità civile • Le sanzioni penali e amministrative • Il Codice nel contesto dei servizi funebri, cimiteriali e di cremazione: spunti applicativi • *Question time* finale

4 ottobre 2011 (Ferrara)  
LA CREMAZIONE. CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO  
E DISPERSIONE CENERI

**FINALITÀ:** Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Il corso propone di chiarire le procedure ed illustrare un possibile schema di regolamentazione locale.

**DESTINATARI:** Uffici comunali e di Stato civile; Custodi cimiteriali; Gestori di crematori; Imprese funebri.

**RELATORE:** Dott. Gabriele Righi (\*) – **PROGRAMMA:**

● Cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno ● Posizione della Chiesa ● Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie ● Ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia" ● Legislazione regionale: quadro comparativo ● Caratteristiche urne cinerarie ● Autorizzazione alla cremazione ● Cremazione parti anatomiche, prodotti abortivi, ossa ● Destinazione ceneri: dispersione, affidamento familiare dell'urna ● Dispersione ceneri in cimitero/natura ● Tumulazione urna ● Interramento urna ● Cremazione resti mortali ● Affidamento urna cineraria ● Trasporto urna cineraria

5 ottobre 2011 (Ferrara)  
CONCESSIONI CIMITERIALI A PERSONE, FAMIGLIE ED ENTI E  
CONGREGHE

**FINALITÀ:** Il corso affronta la tematica, sempre complessa ed articolata, sulle concessioni cimiteriali, con specifico riferimento a quelle fatte ad "enti" (confraternite, associazioni ed aggregazioni di varia natura), dove frequentemente si ha la presenza di duplici, e distinti, rapporti tra comune/concedente e concessionario/appartenente all'ente.

**DESTINATARI:** Impiegati Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali; Operatori dei Servizi Demografici ed Uffici di Stato Civile; Gestori di cimiteri e So.Crem.; Imprese di pompe funebri; Impiegati Uffici Tecnici comunali; Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.

**RELATORE:** Dott. Sereno Scolaro (8) – **PROGRAMMA:**

● Natura dei cimiteri e delle concessioni cimiteriali ● La concorrenza di elementi di diritto privato e pubblico ● L'ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei "sepolcri privati" ● Le precondizioni per far luogo a concessioni cimiteriali ● Le tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto ● La natura del regolare atto di concessione ● La durata e le altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale ● I limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali ● L'esercizio del diritto d'uso come "riserva" ● il caso della concessione a persone e/o famiglie; ad enti ● La posizione del concessionario, i suoi diritti, doveri, divieti o limiti ● Il diverso rapporto tra concessionario/ gestore del cimitero e tra concessionario/terzi ● Il venire meno del concessionario e i suoi effetti (le tipologie di subentro) ● Le condizioni estintive della concessione cimiteriale ● Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali ● Gli effetti della cessazione della concessione cimiteriale ● Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità ● Destinazione di manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata ● Cenni su sepolcri privati fuori dai cimiteri e su soppressione del cimitero

15 novembre 2011 (Ferrara)  
OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA.  
PARTE 1a

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori settore funebre e cimiteriale; Operai/Capi operai; Impiegati ufficio Cimiteri o Polizia Mortuaria; Custodi cimiteriali; Responsabili/Funzionari uffici Tecnici comunali; Quadri/Impiegati di gestori cimiteriali o confraternite; Marmisti; Impresari funebri; Necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (\*) – **PROGRAMMA:**

● Inquadramento normativo: norme cimiteriali ● Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro ● Fenomeni cadaverici ● Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale ● Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza ● Caratteristiche feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

16 novembre 2011 (Ferrara)  
OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA.  
PARTE 2a

**FINALITÀ:** Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. P. 1°'.

**DESTINATARI:** Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. P. 1°'.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (\*) – **PROGRAMMA:**

● Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Traslazioni ● Dispersione ed affidamento ceneri, accenni ● Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza ● Cremazioni, cenni sulla sicurezza.

17 novembre 2011 (Ferrara)  
RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMAZIONE.  
ANALISI CONTENUTI NORMATIVI POST RIFORMA PARTE IV  
DEL T.U. AMB. (D.LGS. 205/2010)

**FINALITÀ:** Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.

**DESTINATARI:** Responsabili cimiteri/crematori; Operatori crematori; Operatori settore ambientale (gestione e controllo); Rappresentanti So.Crem..

**RELATORE:** Dott.ssa Michela Mascis (10) – **PROGRAMMA:**

**Inquadramento generale:** ● Definizione di rifiuto (nuova definizione per effetto D.Lgs 205/10) ● Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER (con classificazione parzialmente modificata per effetto D.Lgs 205/10) ● **Rifiuti cimiteriali:** ● Identificazione e classificazione ● D.P.R. 254/2003 ● **Rifiuti del crematorio:** ● Identificazione e classificazione ● **Gestione dei rifiuti:** ● Nuova definizione ● Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo" ● Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione rifiuti ● Figura del "Delegato" nel SISTRI ● Deleghe aziendali in materia ambientale ● "Commercianti" ed "intermediari" come definiti *ex novo* ● Albo Nazionale Gestori Ambientali ● **Deposito dei rifiuti:** ● Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti) ● Effetti pratici della riscrittura della definizione di "deposito temporaneo" ● **Terre e rocce da scavo:** ● Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti ● **Adempimenti ambientali per rifiuti cimiteriali e rifiuti del Crematorio:** ● Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni ● Trasporto ● Scelta della destinazione finale ● Tracciabilità dei rifiuti tra la pregressa documentazione cartacea ed il nuovo sistema informatico SISTRI ● Esempi pratici ● **Disciplina sanzionatoria:** ● Sanzioni amministrative e penali ● Il nuovo sistema sanzionatorio relativo al SISTRI

(1) Direttore operativo So.Crem. Torino – (2) Psicologa e Psicoterapeuta Presso Montecatone Rehabilitation Institute di Imola, BO – (3) Presidente Comitato Tecnico Cimiteri EFFS (Federazione Europea Servizi Funerari), Libero professionista – (4) Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF s.r.l. – (5) Giornalista, Collaboratore della rivista "I Servizi Funerari" e del sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) – (6) Avvocato, Orlandi&Partners StudioLegale, Bologna – (7) Dirigente Comune di Parma, Vice-Presidente ICF, Federazione Internazionale Cremazione – (8) Responsabile SEFIT, Libero professionista (9) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT (10) Tecnico della Prevenzione Esperto - Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara

**Per informazioni ed iscrizioni contattate la segreteria organizzativa:**

Tel. 0532-19.16.111 • Fax: 0532-19.11.222 • E-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net) • Sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)

Documentazione

## Modifiche normative e precisazioni sull'Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937

Circolare SEFIT Federutility n. 2780 del 19/04/2011

Si porta a conoscenza di alcuni aspetti dovuti a modifiche normative, nonché si forniscono alcune precisazioni.

**A)** La L. 9 gennaio 1951, n. 204 e succ. modif. “Onoranze ai Caduti in guerra”, è stata, espressamente, oggetto di abrogazione (art. 2268, comma 1, n. 339) D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice sull’Ordinamento militare”, dovendosi fare riferimento al Libro II, Titolo II, Sezione III; Capo VI (artt. 252 – 277, in particolare, artt. 267 e ss.) stesso D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Per altro, tale abrogazione, consegue al fatto che le relative disposizioni sono state inserite nel Codice sull’Ordinamento militare e, quindi, sostanzialmente (fatte salvi alcuni aspetti secondari), vengono a mutare solamente i riferimenti normativi.

**B)** A seguito di una situazione verificatasi, è stato possibile rilevare come alcuni Stati che, da varie fonti, risultavano essere parte dell’Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 (dall’Italia, ratificato

con R. D. 1° luglio 1937, n. 1739), inclusa la fonte del Ministero degli affari esteri (<http://itra.esteri.it>), non siano parte dell’anzidetto Accordo, avendolo solo firmato, ma non ratificato. Gli Stati aderenti all’Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 sono quindi: Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia. Non ne sono parte, in quanto non hanno proceduto alla ratifica: *Cile, Danimarca, Olanda*. Si ringrazia, per la collaborazione offerta, il Ministero degli affari esteri.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico–Ambientale  
(Renato Drusiani)

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2012

Circolare SEFIT Federutility n. 2792 del 02/05/2011

(come modificata dalla circolare di rettifica n. 2799 del 05/05/2011)

L'articolo 5 del D.M. Interno, di concerto con la Salute. 1° luglio 2002 (G.U. 13/8/2002), stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorressero dal 1° maggio 2002 e che a partire dal 2003 queste venissero rivalutate annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo.

Ciò finché non venisse operata dal Ministero dell'Interno la rivalutazione triennale (2002-2004) delle tariffe, effettuata in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1° luglio 2002.

Tale riallineamento tariffario tra inflazione programmata e inflazione reale al 31/12/2005 è stato determinato con D.M. 16 maggio 2006, con il quale sono state rese note le nuove tariffe base relative a cremazione e dispersione ceneri (vedasi circolare Federutility SEFIT di p.n. 587 del 20/06/2006).

Il successivo riallineamento tariffario triennale al 31/12/2008 non è stato adottato, in quanto il Ministero dell'interno, Dipart. Aff. Int. e Territ., Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha ritenuto, con nota prot. n. 2635 dell'8 maggio 2009, che le disposizioni dell'art. 3, comma 1 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modif., nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, avessero effetto preclusivo, fino al 31 dicembre 2009, all'adozione del necessario decreto ministeriale, conseguendone che, allo stato, rimane attuabile la rivalutazione annuale ai sensi dell'art. 5 D.M. 1° luglio 2002. Il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2009, è stato, di seguito ri-determinato nel 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 7 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convert. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), differendosi così ulteriormente la possibilità di riallineamento tariffario ai valori del potere d'acquisto dell'euro. Dette disposizioni sono state oggetto di pro-

ga, con il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (Tabella 1), convertito, con modif., in L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, quindi, di ulteriore proroga con il D.P.C.M. 25 marzo 2011, relativamente ai termini proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel merito, potrebbe osservarsi come, in presenza di tale preclusione al riallineamento ed tenuto presente l'andamento reale del potere d'acquisto, i valori che conseguono sulla base del tasso d'inflazione programmato, risultano leggermente superiori a quelli che si avrebbero se vi fossero state le condizioni di emanazione del decreto ministeriale di riallineamento.

Ciò premesso si comunica che il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DEF, deliberato (anche in applicazione della L. 7 aprile 2011, n. 39) dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, per il 2012 è stato fissato nel 1,5%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 citato è **1,1197118**.

In tal modo, dal 1° gennaio 2012 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono provvisoriamente i seguenti, finché non si renda attuabile il riallineamento triennale (2006-2008 e successivi) tra inflazione programmata e inflazione reale, stabilito con nuovo specifico D.M., con il quale si procederà di nuovo alla rivalutazione monetaria in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. (*n.d.r.* vedi tabella a fondo pagina).

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

Anno 2012	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	<b>475,82</b>	<b>95,16</b>	<b>570,98</b>
b) di resti mortali	80,0%	<b>380,66</b>	<b>76,13</b>	<b>456,79</b>
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	<b>356,87</b>	<b>71,37</b>	<b>428,24</b>
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	<b>158,61</b>	<b>31,72</b>	<b>190,33</b>
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	<b>192,25</b>	<b>38,45</b>	<b>230,70</b>

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN


Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.



## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## **Reg. Toscana – Regolamento reg.le 5/4/2011, n. 13/R Requisiti per i loculi areati e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano**

Circolare SEFIT Federutility n. 2841 del 01/06/2011

La regione Toscana, con D.G.R. n. 1126 del 28 dicembre 2010 aveva adottato un regolamento regionale, attuativo delle disposizioni della legge regionale, in materia di loculi aerati.

Con successiva D.G.R n. 185 del 28 marzo 2011, era stato ulteriormente deliberato in proposito, giungendosi, con il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2011, n. 13/R alla promulgazione del “Regolamento di attuazione dell’articolo 4ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e ca-

daveri) – **Allegato 1** – del quale si riportano – **Allegato 2** – alcune osservazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 aprile 2011, n. 13/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri)”**

(in B.U.R.T. N. 16, Parte 1^ del 15/4/2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

#### **PREAMBOLO**

La Giunta regionale

Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 novembre 2010;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 28 dicembre 2010;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 25 gennaio 2011.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 185;

Considerato quanto segue:

1. l’articolo 4 ter della l.r. 18/2007, che disciplina il trasporto di salme e cadaveri, demanda al regolamento la definizione dei requisiti dei loculi areati;

2. il sistema delle sepolture areate, già contemplato in altre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Marche), assicura il

vantaggio di risolvere il problema della mancanza di spazi nelle aree e nelle strutture cimiteriali;

3. infatti questo particolare sistema di sepoltura fa innescare un processo di sublimazione naturale che si conclude in tempi più rapidi e certi (circa tre o quattro anni dalla tumulazione), con la conseguente riduzione della durata delle concessioni cimiteriali;

si approva il presente regolamento

#### **Art. 1 – Oggetto (articolo 4 ter della l.r. 18/2007)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri), definisce i requisiti dei loculi areati.

#### **Art. 2 – Definizione di loculo areato (art. 4 ter della l.r. 18/2007)**

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono loculi areati quelle strutture fisse, dotate di sistema di areazione naturale, all’interno delle quali vengono tumulate le sal-



me che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.

**Art. 3 – Requisiti per i loculi areati (art. 4 ter della l.r. 18/2007)**

1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
2. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro deve garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo.
6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile.
7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici devono essere garantite condizioni durature di raccolta di eventuali percolazione di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato, in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
8. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di pu-

treffazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

**Art. 4 – Parere igienico sanitario (art. 4 ter della l.r. 18/2007)**

1. I progetti di costruzione o di ristrutturazione per la realizzazione di loculi areati sono approvati sentito il parere igienico sanitario della azienda unità sanitaria locale competente, che valuta l'adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate per il trattamento dei liquidi e dei gas.

**Art. 5 – Metodi di confezionamento delle bare (art. 4 ter della l.r. 18/2007)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
2. È vietato l'impedimento alla circolazione dell'aria all'interno del feretro.
3. I feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

**ALLEGATO 2**

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 aprile 2011, n. 13/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri)”**

(in B.U.R.T. N. 16, Parte 1^ del 15/4/2011)

La Regione Toscana è pervenuta all'adozione di normative specifiche concernenti la tumulazione areata.

La normativa ripercorre, sostanzialmente, quella che a suo tempo venne emanata dalla Regione Lombardia, discostandosene per alcuni elementi che, di seguito, si citano:

a) La normativa per la costruzione di manufatti (siano essi stagni o areati) resta in Toscana quella di cui all'articolo 76 del D.P.R. 285/90, mentre in Lombardia è stata emanata specifica norma concernente caratteristiche costruttive, portanza del manufatto, ecc., differente dalla norma statale. Pertanto in Toscana vale la normativa statale per la costruzione di loculi, integrata dalla specificazione realizzativa dei loculi areati.

b) Mentre in Lombardia la norma non impedisce la realizzazione di loculi ad areazione forzata (ovverossia con la circolazione dell'aria aiutata da giranti o da estrattori d'aria), la Toscana esplicitamente prevede che la circolazione dell'aria sia “naturale”, pertanto non sono consentite soluzioni che movimentino l'aria artificialmente.

Sembra che in tal modo la Regione Toscana abbia valutato che soprattutto in esperienze estere (Francia e Spagna), nel tempo, si sia consolidata la cosiddetta areazione "naturale". Ma si è però anche del parere che su questo orientamento abbia inciso anche l'idea che la Regione Toscana ha della tumulazione areata, che definisce come un processo di "sublimazione spontaneo" del cadavere. In effetti non proprio così, stante il fatto che per sublimazione, in chimica, si intende il "passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido allo stato gassoso, senza passare per lo stato liquido". Ora è noto che, invece, con l'autolisi cadaverica si ha un passaggio dallo stato solido a quello liquido e solo grazie alle leggere correnti d'aria indotte dalla tumulazione areata, si ha la eliminazione della umidità in eccesso (come dei liquidi).

c) Altra differenza tra la normativa della regione Toscana e quella della Lombardia, ma anche della Emilia Romagna, è che non è necessaria la adozione di piano regolatore cimiteriale per procedere alla costruzione *ex novo* o all'adattamento di manufatti esistenti. Tutte le regioni hanno assegnato alle ASL un ruolo in materia, ma la Lombardia ha stabilito con un allegato tecnico al regolamento regionale le caratteristiche dei loculi aerati, nonché di bare, filtri e quant'altro. Il parere dell'ASL interviene solo al momento della approvazione del piano cimiteriale. L'Emilia Romagna ha lasciato al progettista l'onere di identificare soluzioni tecniche per la realizzazione dei loculi aerati, mettendo solo in chiaro che non doveva esserci la doppia cassa (legno e zinco). La Toscana ha invece seguito una strada ibrida, inserendo nel regolamento norme di confezionamento del feretro, caratteristiche che deve possedere il loculo e il sistema di depurazione (filtro), ma prevede espressamente un parere igienico sanitario (art. 4 del regolamento) da parte della competente ASL sulle soluzioni tecniche adottate per il trattamento dei liquidi e dei gas. Poiché la norma è particolarmente dettagliata, il compito e i tempi del parere dell'ASL si presume siano facilitati.

d) Si richiama inoltre l'attenzione sul sistema di confezionamento del feretro (da parte degli esercenti l'attività funebre), che deve essere conforme a quanto precisato all'articolo 5 del regolamento e cioè bara in legno avente le caratteristiche statali per la inumazione (e quindi con spessori minimi in funzione della distanza da cui proviene, in relazione alle specifiche fornite dalla circolare Ministero sanità n. 24 del 24 giugno 1993), ma con un si-


stema di garanzia del percolato (per il periodo di esecuzione del funerale) fatto da un lenzuolino di materiale biodegradabile, che ricopra con continuità le pareti della cassa per almeno 20 centimetri, ma che non venga sigillato (la norma esplicitamente chiarisce che è vietato l'impedimento alla circolazione dell'aria all'interno del feretro). Sul fondo di tale lenzuolino occorre cospargere "*abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheterizzazione*".

e) Laddove si scelga la neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici (è consentita anche quella esterna, canalizzandoli in specifiche vasche i raccolta impermeabili), sia la soluzione fissa (incavo o pendenza interna del fondo del loculo) sia quella mobile (la vaschetta di contenimento) devono garantire di raccogliere almeno 50 litri di liquidi. E questo perché è possibile che percolino, durante la permanenza in loculo areato, liquami cadaverici all'interno. Anche in questo caso viene prescritto l'uso di abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile (che ha lo scopo di favorire il rinsecchimento dei liquidi cadaverici sul fondo, in genere della vaschetta).

f) Al momento della estumulazione, tali materiali, separate le ossa che vengono avviate a sepoltura (ed eventualmente dei resti mortali se il processo di areazione non ha scheletrizzato il cadavere), concorrono alla formazione di rifiuti cimiteriali di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che, per loro natura, sono urbani. Solo nel caso vi siano ancora liquami cadaverici è da valutarne la pericolosità; ma con l'uso sia interno che esterno al feretro di specifici materiali assorbenti e biodegradanti, si dovrebbe (dopo almeno 10 anni) essere nella condizione di rifiuto non pericoloso.


g) L'articolo 5, comma 3 del regolamento, non è chiaro se debba essere applicato solo per il confezionamento dei feretri destinati alle tumulazioni areate o, se invece, si debba applicare a tutti i feretri, indipendentemente dalla destinazione (inumazione, tumulazione stagna, tumulazione areata, cremazione). Per la motivazione addotta (sicurezza degli operatori) si ritiene che l'obbligo sia per ogni destinazione del feretro e quindi che lo stesso feretro deve essere dotato di sistemi di movimentazione e sollevamento (ordinariamente maniglie e/o imbracature) portanti.

# GEM MATTHEWS FORNISCE SOLUZIONI GLOBALI PER PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI



- |                                       |                      |   |  |
|---------------------------------------|----------------------|---|--|
| 01. CARICATORE FERETRI                | 05. CICLONE          | 10. USCITA FUMI DI EMERGENZA                | 12. POLVERIZZATORE CENERI PLC2               |
| 02. FORNO CREMATORIO GEM MOD. CRM/6   | 07. FILTRO A MANICHE | 11. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | 13. SUPERVISORE                              |
| 03. CAMINO DI PROCESSO/EMERGENZA      | 08. ASPIRATORE FUMI  |   | 16. ANALIZZATORE IN CONTINUO DELLE EMISSIONI |
| 04. SCAMBIATORE DI CALORE FUMI /ACQUA | 09. DRY COOLER       |   | 17. LETTO A CARBONI ATTIVI                   |

## ABBATTIMENTO DEL MERCURIO, UN PROBLEMA: DUE SOLUZIONI



- |                                       |                       |   |  |
|---------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 01. CARICATORE FERETRI                | 05. CICLONE           | 09. DRY COOLER                              | 12. POLVERIZZATORE CENERI PLC2               |
| 02. FORNO CREMATORIO GEM MOD. CRM/6   | 06. TORRE DI REAZIONE | 10. USCITA FUMI DI EMERGENZA                | 13. SUPERVISORE                              |
| 03. CAMINO DI PROCESSO/EMERGENZA      | 07. FILTRO A MANICHE  | 11. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | 14. SISTEMA DI INIEZIONE REAGENTE            |
| 04. SCAMBIATORE DI CALORE FUMI /ACQUA | 08. ASPIRATORE FUMI   |   | 16. ANALIZZATORE IN CONTINUO DELLE EMISSIONI |

Attualità

## Pietre abbandonate

Testimonianze storiche a rischio di scomparsa

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

Il territorio della Provincia di Ravenna fu caratterizzato, durante la Seconda Guerra Mondiale (II GM), dalla presenza di un forte movimento partigiano. È pertanto costellato da cippi e lapidi: sono monumenti pubblici che indicano i luoghi in cui i nazi-fascisti effettuarono esecuzioni sommarie. Pur trovandosi spesso in posti isolati vengono mantenuti in condizioni impeccabili: aiutano a tramandare la memoria della Resistenza.

Esistono altri manufatti funerari nelle nostre campagne: ricordano persone morte durante la II GM, ma non nel corso della lotta per la Liberazione. Furono installati su iniziativa delle rispettive famiglie. Recano i segni dell'incuria o del vandalismo: conservano una memoria trascurata se non addirittura volutamente accantonata, che però può aiutare a conoscere meglio il tragico periodo del 1943-1945.

La mia ricerca, basata sulla lettura sistematica negli ultimi anni di giornali locali e di libri sulla II GM, ha portato all'individuazione di soli tre manufatti, collegati peraltro a questioni molto delicate: la sofferenza misconosciuta della popolazione civile sotto i bombardamenti, il riconoscimento della presenza di caduti della Repubblica Sociale Italiana, gli atti di violenza nel dopoguerra. Ad essi ne ho aggiunto un quarto, una lapide posta nel piazzale di ingresso del cimitero della frazione di Longastrino, nel Comune di Argenta (FE): la sua epigrafe documenta quanta circospezione è ancora oggi necessaria, in un monumento pubblico, per affrontare il tema della eliminazione di civili a guerra conclusa.

### Spezzato da fuoco di ala alleata

Il Comune di Cervia (RA) è conosciuto per le sue spiagge, che ne fanno uno dei centri turistici più frequentati della riviera romagnola, e per le saline, situate nell'entroterra. Quello che sto cercando è sulla strada provinciale che attraversa le saline. Partendo dal

semaforo all'incrocio con la SS. N.16-Adriatica basta percorrere poche centinaia di metri per scorgere, sulla destra, una serie di pilastri che delimitano un perimetro rettangolare: è lo scheletro di un ex stabilimento termale. A questa altezza, parzialmente nascosta dall'erba incolta, c'è una lapide (Figura 1).



Figura 1 – Lapide a Foschi Adolfo

L'epigrafe è scolorita, quasi illeggibile. Il testo è stato riportato in un articolo di giornale <sup>(1)</sup>: *“Qui il 28 agosto 1944 Foschi Adolfo strappato dalla santa fatica dei campi da barbara brutta prepotenza nazifascista, costretto a duro inutile lavoro, cadeva colpito da bomba d'aeroplano all'età di anni 51”*.

Non è il testo originariamente proposto dalla vedova, che nel 1945 aveva chiesto al Sindaco di Cervia un contributo per la lapide ed ingenuamente aveva inseri-

<sup>(1)</sup> Il Resto del Carlino-Cervia e Milano Marittima, 17.10.2009, pag.27: *“Lutti e censure del '45”*, di Tommaso De Biase. L'articolo illustra uno dei documenti raccolti dagli studiosi Cristina Poni e Giampietro Lippi per la mostra *“L'occupazione di Cervia: dagli invasori ai liberatori (1943-1946)”*. Per capire il riferimento alla “prepotenza nazi-fascista” occorre spiegare che Foschi Adolfo fu dapprima avviato al lavoro coatto dai Tedeschi: poi, riacquistata la libertà, perì durante un'incursione aerea.

to nell'epigrafe la frase "spezzato da fuoco di ala alleata". La risposta del Sindaco era stata perentoria: se la signora voleva un aiuto pubblico, la frase doveva essere modificata. Così avvenne.

Un intervento censorio, nei confronti di una donna priva di mezzi materiali e pertanto obbligata ad adeguarsi, può sembrare una crudele mancanza di sensibilità, con il metro odierno di giudizio. Bisogna calarsi nel contesto di allora. La propaganda fascista aveva costantemente accusato di barbarie l'aviazione di Stati Uniti e Gran Bretagna: era quindi comprensibile, a guerra conclusa, la presa di distanza da qualunque possibile accostamento a precedenti posizioni. Purtroppo questo atteggiamento generalizzato comportò una discriminazione: il dolore di tante famiglie non ebbe il dovuto riconoscimento, ma recentemente gli storici hanno cominciato ad interessarsene.

I caduti civili da bombardamento sono usciti dall'ombra, seppure tardivamente: non altrettanto può dirsi per altri caduti.

### RSI

Arrivo a Riolo Terme (RA), evito il centro e piego invece verso la periferia, fino ad uscire dal confine comunale: prendo a sinistra per via Rio Ferrato, poi volto a destra per Via Bosche, una stradina sterrata in salita. Sto seguendo le indicazioni di un libro<sup>(2)</sup> che illustra i monumenti ai caduti della Repubblica Sociale Italiana (RSI). Dopo mezzo chilometro, superata una fattoria, vedo sul ciglio della carraia un monumento con foto e lapide, in precario stato di conservazione (Figura 2). L'epigrafe recita: "Combattendo per la Pa-



Figura 2 – Cippo a Vitaliano Staffini

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 67 de "Combattenti dell'onore. Così caddero gli uomini e le donne della RSI", di Paolo Teoni Meucci. Greco & Greco Editori, dicembre 2000. Staffini, inquadrato nel Battaglione Mamei, morì nella difesa della Linea Gotica. Il suo nome è pure in una lapide (vedi pag. 41) collocata fuori del cimitero di Valsalva a Castel Raniero (BO), insieme a quello di altre decine di commilitoni. Una cosa non è detta nel libro: prima dell'offensiva alleata contro la Linea Gotica i Tedeschi neutralizzarono le formazioni partigiane con una serie allucinante di stragi, rivolte soprattutto contro la po-

tria qui cadde la notte del 31.12.1944 l'all. uff. bers. Vitaliano Staffini della classe 1926".

Il monumento a Staffini che sono andato ad ispezionare è l'unico dedicato ad un soldato della RSI in Provincia di Ravenna<sup>(3)</sup>. Ne esisteva un altro, nelle campagne tra Camerlona e Piangipane (frazioni del Comune di Ravenna), ma venne rimosso dopo un atto vandalico. Era in memoria di Guido Minardi, un aviatore che dopo l'8 settembre 1943 continuò a combattere per Mussolini. Al termine del conflitto Minardi tornò a casa, a Piangipane. Alcuni compagni d'infanzia lo invitarono ad una festa: al ritorno lo eliminarono e seppellirono il corpo in un campo. La madre volle contrassegnare quel punto con una lapide. Ne rimane una foto in una rivista<sup>(4)</sup>: la lastra è rovesciata su di un fianco. La didascalia dice: "... Eretta nel '48, segnava il luogo in cui ... fu barbaramente ucciso". L'epigrafe rivelava il clima da guerra civile: al centro della lapide spiccava la parola "ASSASSINATO", scritta a lettere cubitali.

Con l'aiuto di abitanti del luogo ho potuto individuare la posizione: dalla SS N.16-Adriatica si imbecca Via Piangipane e dopo alcune centinaia di metri, sulla destra, si vede in lontananza la sagoma di un albero, simile a quello sullo sfondo della foto. In una tenuta agricola adiacente ho avuto la conferma: la padrona di casa si ricordava del monumento e di come, mancando familiari in grado di provvedere alla riparazione, l'Amministrazione Comunale lo avesse fatto prelevare.

Rifiutare la presenza di un'opera funeraria significa non riconoscere l'appartenenza di quel defunto alla sua comunità<sup>(5)</sup>. Attraverso quali prove era passata quella comunità? Sotto il governo della RSI c'erano state fucilazioni e deportazioni. Limitiamoci a queste ultime. In Via Piangipane, nel cortile della Cooperativa Agricola Braccianti, sulla facciata del civico n. 260 è esposta una lapide che rievoca il rastrellamento di oltre cento persone, poi avviate al carcere od al lavoro

polazione civile. Queste zone non possono essere propizie ad accogliere monumenti in memoria di chi combatteva per la RSI.

<sup>(3)</sup> La presenza di un solo monumento nella Provincia di Ravenna non è certo dovuta all'assenza di altri caduti. Ad esempio il Battaglione Lupo della X Mas, schierato sul fiume Senio tra Fusignano (RA) ed Alfonsine (RA) nell'inverno 1944-45, ebbe diverse perdite. Vedi "Marò, gli ultimi eroi 1944-45. Battaglione Lupo X Flottiglia Mas", di Vito Bianchini Ciampoli, Lo Scarabeo 2005, e "... Sarà il sangue a fare la storia", di Francesco Foti, Nuove Idee 2005.

<sup>(4)</sup> Il Romagnolo N.96-sett. 2010: "Legato ad un olmo e ucciso. Guido Minardi di Piangipane". Articolo non firmato. Su Minardi vedi anche pagg. 205-6 de "Partigiani anonimi e persone scomparse in Romagna", di Gianfranco Stella, febbraio 2005. Il confronto tra le due pagine del libro e l'articolo mostra una somiglianza quasi completa.

<sup>(5)</sup> Sulle implicazioni del trattamento verso i corpi dei caduti di entrambi gli schieramenti nel 1943-1945 vedi "Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea", di Giovanni De Luna, Giulio Einaudi Editore 2006.

forzato in Germania. Fu un avvenimento sconvolgente per una popolazione di poche migliaia di abitanti.

La fine del conflitto non poteva pacificare gli animi: l'odio verso chi aveva scelto di indossare una determinata divisa rimase inestinguibile.

In alcune zone, l'odio si rivolse anche verso chi la guerra non l'aveva fatta.

### PAX

Il tragitto per arrivare al cippo di Giuseppe Marini, fondatore dell'omonima industria di Alfonsine (RA), mi è stato indicato da una persona anziana. Unicamente i vecchi, ormai, sanno dove è situato. Dalla SS N.16-Adriatica bisogna svoltare in Via Passetto, una strada che prosegue per chilometri nei terreni agricoli. Qualche centinaio di metri dopo un cavalcavia c'è il Canale in Destra di Reno, non contrassegnato da cartelli ma inconfondibile per la sua imponenza. L'accesso agli argini è sbarrato: occorre abbandonare la macchina al ponte ed avviarsi a piedi, risalendo a monte l'argine destro per circa un chilometro. Si giunge alla confluenza del Canale Vela: è al piede del



Figura 3 – Cippo a Giuseppe Marini: la parola PAX è poco visibile a causa delle erbacce

suo argine che si trova il cippo, circondato da sterpaglie (Figura 3).

L'impressione, per me che ho visto tanti monumenti funerari, è strana. Il committente ha puntato all'essenzialità, scartando il modello tradizionale di epigrafe con nome del defunto, indicazione delle circostanze della morte, richiamo al dolore dei familiari. C'è quanto rimane di un bassorilievo in ceramica che raffigurava una Madonna, adesso talmente scheggiato da risultare iriconoscibile: qualcuno lo ha fatto a pezzi. Sotto c'è una parola: PAX. Riassumo gli avvenimenti. La notte tra il 5 ed il 6 maggio 1945 uomini armati prelevarono dalle loro abitazioni quattro abitanti di Alfonsine: l'industriale Giuseppe Marini, l'ingegner Corrado Santini con il fratello Giovanni, il possidente Stefano Minguzzi. Tra i moventi del sequestro fu pre-

so in considerazione l'odio di classe <sup>(6)</sup>. Sui quattro calò il silenzio. Il 2 settembre 1961, durante lavori di aratura in un podere, emersero resti umani: l'identificazione avvenne mediante il ritrovamento di effetti personali, appartenenti a Marini ed agli altri compagni di sventura. Risultò finalmente possibile contrassegnare il luogo della morte. Un sacerdote, Don Dal Pozzo, a partire dal 1998 diede la sua disponibilità per celebrare messe di suffragio nelle ricorrenze del ritrovamento. Le cerimonie si svolgevano nella quiete dei campi, con il sole basso sull'orizzonte, il flusso lento dell'acqua nel canale, il tepore residuo di fine estate. Erano momenti suggestivi, vissuti assieme ai familiari dei defunti ed a qualche dipendente dell'Industria Marini: mancava però la partecipazione della città. I familiari invecchiarono senza mai vedere un segno di affetto.

Don Dal Pozzo, che adesso regge la parrocchia della frazione di Taglio Corelli, da tempo non visita il cippo. Ha conservato delle foto scattate prima della violenza da parte di ignoti: è ben visibile la Madonna dei Sette Dolori, una immagine devozionale che in Provincia di Ravenna è oggetto di culto specialmente nel Comune di Russi <sup>(7)</sup>. Foto, articoli dell'epoca: Don Dal Pozzo non ha solo carte da mostrare. Dopo una vita trascorsa in queste campagne può descrivere una società in cui la fede politica era pari ad una religione, con gli aspetti di durezza e perfino di spietatezza che emergono quando si crede in maniera totalizzante. Essere mandati nella Bassa Romagna durante gli anni '60, per un prete, comportava un impatto brusco.

Dobbiamo valutare anche gli aspetti positivi di un modello utopico che metteva in pratica ideali nobili. Veniva diviso tutto, i poveri erano aiutati: la generosità era rivolta anche all'esterno, ad altri proletari che condividevano le stesse difficoltà e lo stesso progetto sociale <sup>(8)</sup>. Il limite era probabilmente questo: dovevano avere la stessa fede.

<sup>(6)</sup> Numerosi episodi analoghi orientano in tal senso. Rimanendo nella Romagna estense, basti pensare allo sterminio della famiglia dei conti Manzoni nella frazione di Villa Pianta, all'omicidio dell'ing. Matteucci nel Comune di Massalombarda, all'omicidio di Don Giovanni Ferruzzi nella frazione di S. Maria in Fabriago, di Don Giuseppe Galassi nella frazione di Selva di Lugo e di Don Tiso Galletti nella frazione di Spazzate Sassatelli.

<sup>(7)</sup> Nella Chiesa dei Servi a Russi è possibile ammirare la classica immagine della Madonna con il cuore trafitto da sette spade, tante quanti i dolori che la afflissero secondo i commentatori medioevali. Vedi "Russi. L'evoluzione storica della Fira di Sett Dulur", Longo Editore, Ravenna 1998.

<sup>(8)</sup> Sia nel territorio ravennate che in quello argentino c'è una storia di esperienze collettivistiche che in certi casi si sono protratte fino agli anni del cosiddetto "boom economico", per essere poi gradualmente riassorbite nelle meno rivoluzionarie cooperative. Una splendida descrizione di come era vissuto il comunismo negli anni '60 ad Anita, frazione del Comune di Argenta (FE), è riportata nel libro di Ivan Rossi "D'là da Po. Racconti di vita quotidiana di una famiglia romagnola che emigra dalle colline forlivesi ad Anita, in terra d'Humana", Walberti Edizioni marzo 2010. La passione civile che animava la popolazione contadina emerge anche in "Voltana, una comunità particolare", di Atos Billi, Longo Editore,

Le aggressioni nei confronti dei bersagli illustri ebbero grande risonanza. Ottennero meno attenzione le sparizioni che interessarono persone comuni. Non lasciarono traccia sulla pietra: solo leggendo tra le righe è possibile, in qualche epigrafe, cogliere un accenno in proposito.

### Parole da decifrare

Nell'aprile del 1945 le truppe britanniche avanzarono alla conquista del cosiddetto "Argenta Gap", il valico di Argenta, una striscia di terra affiorante dalla palude creata artificialmente dai Tedeschi con il sabotaggio di argini ed idrovore<sup>(9)</sup>. L'attacco venne condotto da diverse direzioni. Su di una delle direttrici dell'avanzata si trovavano le frazioni di Filo e Longastrino: rimasero distrutte. Per gli abitanti della "Riviera di Filo"<sup>(10)</sup> fu l'apice di un percorso di sofferenza iniziato con l'8 settembre 1943, quando alla nascente lotta partigiana seguì una reazione feroce. Tra gli episodi peggiori sono annoverati la morte di Agida Cavalli, una madre uccisa mentre cercava di sottrarre il figlio all'arresto, e la soppressione di dieci ostaggi. Il risentimento verso il regime fascista, alimentato da simili atrocità, aveva peraltro radici profonde, che affondavano nel passato ventennio: la gente non aveva dimenticato la repres-

sione del dissenso condotta con gli agguati squadristi, i tribunali speciali, il confino. I ruoli poi si invertirono: quelli che avevano simpatizzato per il regime, anche se non avevano commesso delitti, si trovarono dalla parte dei vinti.

Veniamo ai nostri giorni. Fuori del cimitero di Longastrino, nel Parco della Rimembranza, ci sono tre monumenti in memoria dei caduti in guerra: uno è dedicato alle vittime civili. La sua epigrafe recita: "*Longastrino ricorda le vittime innocenti che l'odio travolse. Il loro sacrificio sia perenne monito di concordia e di pace*". Non posso proporre l'immagine, dati i limiti redazionali che fissano a tre il numero massimo di foto per articolo.

In occasione dell'inaugurazione del Parco<sup>(11)</sup> un oratore parlò delle vittime civili nei devastanti bombardamenti dell'aprile 1945: non nascose i lutti derivanti da altra causa.

Nel 2004 due cittadini di Longastrino scrissero alle autorità per chiedere, a nome di tutti i familiari delle vittime del dopoguerra, l'autorizzazione a porre sotto a quella epigrafe i nomi degli scomparsi<sup>(12)</sup>. Nella lettera riconoscevano l'importanza di un monumento che aveva dimostrato attenzione nei confronti di queste vittime, ma speravano che fosse giunto il momento di farle uscire dall'anonimato.

La loro aspettativa è andata delusa. Nonostante ciò, Longastrino rimane una delle rare comunità in cui si è concesso uno spiraglio ad un dramma generalmente taciuto. Per il passo successivo, l'uscita dall'anonimato, occorrerà tempo.

(\* *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

---

Ravenna 2002. Per quanto riguarda le specifiche iniziative di sostegno a favore di comunità esterne, ricordiamo l'aiuto che specialmente le famiglie lughesi prestarono ai compagni argentani durante gli scioperi del marzo 1907 (vedi pag. 78 de "*Filo, la nostra terra. Il territorio filese attraverso i secoli nella storia e nel folclore della Bassa Romagna*", di Agide Vandini, Edit Faenza maggio 2004) e l'adozione temporanea di bambini austriaci dopo la Grande Guerra su iniziativa della sezione socialista di Mezzano (vedi pag. 139 de "*La Grande Guerra e gli anni spezzati*", di Manuela Bonicalzi e Alfio Leoni, Gruppo Cultura Longastrino, aprile 2001). Va ricondotta agli anni '50 una imponente azione di supporto intrapresa da parte dei compagni di tutta l'Emilia Romagna a favore dei proletari meridionali stremati da durissimi scioperi, con l'adozione temporanea dei loro bambini: vedi "*I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra due Italie*", di Giovanni Rinaldi, Ediesse srl 2009.

<sup>(9)</sup> Per maggiori dettagli rimando al mio articolo "*Argenta Gap War Cemetery*", in "I Servizi Funerari" N. 4/2007. Segnalo che la bibliografia si è arricchita di un'agile pubblicazione, "*La battaglia dell'Argenta Gap. Guida storico-turistica*", di Rino Moretti, Editai srl 2008.

<sup>(10)</sup> Il termine "Riviera di Filo" risale a quando Filo e Longastrino si trovavano lungo il corso del Po di Primaro ed erano affacciate sulle valli di Comacchio e di Ravenna. Nel periodo tra la fine del '700 e l'inizio del secolo successivo venne immesso nell'alveo del Po di Primaro il fiume Reno ed il corso fu arretrato di alcuni chilometri rispetto ai centri abitati, spezzando il legame tra la Riviera ed il fiume. La radicale trasformazione del paesaggio fu completata nel '900 con imponenti bonifiche. Ad un visitatore basta però leggere il già citato "*Filo, la nostra terra*" per riuscire a cogliere i dettagli rivelatori del passato: la strada provinciale dal tracciato pensile, in quanto poggiate sull'argine destro del vecchio Po di Primaro, le vie che penetrano nei campi sterminati sottratti alle acque e che portano nomi suggestivi quali "Via Terranova" (per il fatto appunto di solcare spazi bonificati) o "Via del Mantello" (così era chiamata l'enorme distesa d'acqua che in precedenza occupava questi spazi). Ci si rende conto di quanto è stata straordinaria l'opera dell'uomo nel delta padano.

---

<sup>(11)</sup> Vedi "*Longastrino in ricordo delle sue vittime militari e civili. Domenica 31 ottobre 1999. Inaugurazione dei Monumenti ai Caduti delle due Guerre*", a cura di Gian Paolo Borghi, Dante Leoni, Sergio Felletti.

<sup>(12)</sup> Vedi pag.397 de "*1945-1947 Guerra civile. La Rivoluzione Rossa*", Volume II, di Marco Pirina. Edito dal Centro Studi e Ricerche Storiche "Silentes Loquimur"- Pordenone.

Cultura

## L'antico Sepolcreto dell'Ospedale Policlinico a Milano

di Emanuele Vaj

A fine marzo è stata presentata, in occasione delle celebrazioni per la Festa del Perdono <sup>(1)</sup>, una interessante scoperta di archeologia cimiteriale milanese.

Si tratta dell'antico sepolcreto dell'originale Ospedale Maggiore Cà Granda (meglio conosciuto dai milanesi come 'Il Policlinico'), aperto nel 1456 diventando il primo ospedale di Milano e dell'Europa.

Il sepolcreto fu attivo dal 1473 al 1695 (ben 222 anni) quando si chiuse ufficialmente il periodo delle sepolture all'interno delle città. In effetti esso è considerato come l'unico esempio italiano di necropoli cittadina rinvenuta <sup>(2)</sup>. Nonostante i periodici ordini di svuotamento, questo sepolcreto – che si estende per parecchie decine di metri quadri a circa quattro metri di profondità sotto la chiesa interna dell'Annunciata – non è mai stato infatti completamente svuotato ed una stima approssimativa (per difetto) valuta a circa 500.000 il numero dei defunti che vi giacciono, ammassati in una vera e propria distesa di ossa e teschi,

Il ritrovamento di questo luogo è considerato una straordinaria "miniera" di informazioni, per diverse ragioni. Essendo tutti i morti esclusivamente pazienti dell'ospedale, di loro sono stati meticolosamente annotati nomi, età, provenienza, malattie e causa di morte. Questi "*Mortuorum Libri*" sono il primo e più completo esempio di registro di mortalità in tutta Europa <sup>(3)</sup>.



Molti di questi dati contribuiranno – tra l'altro – all'avanzamento degli studi antropologici sulla popolazione dell'antico Ducato di Milano. Inoltre, vi è la possibilità di individuare tra gli scheletri sparsi alla rinfusa anche quelli di coloro che morirono in seguito all'epidemia di peste <sup>(4)</sup> che iniziò a diffondersi nell'ottobre del 1629 e ricordata dal Manzoni ne 'I Promessi Sposi'.

Dai registri, comunque, risulta che il primo contagiato ricoverato fu un soldato che poi morì e fu tumulato nel sepolcreto sotterraneo. Le indagini e gli esami vedono coinvolti studiosi ed esperti in vari campi dell'Università (storia medievale, archeologia, medicina), ma il lavoro più delicato spetterà al team della

Dott.ssa Cristina Cattaneo – famosa anatomopatologa a livello internazionale – della quale si sono interessate le cronache perché incaricata di "far parlare" le salme di alcuni tragici casi come quelli di Elisa Claps e della piccola Yara Gambirasio.

Non sarà facile, ma la Dott.ssa Cattaneo sembra essere abituata a questo genere di difficoltà. Certo, per "far parlare" i morti di più di 3 secoli fa avrà bisogno, oltre alle tecnologie di ultima generazione, forse anche della divina provvidenza di manzoniana memoria.

Indagini ed esami dureranno per diverso tempo, ma qualche notizia interessante è già stata anticipata, come quella che circa un terzo dei decessi registrati sono dovuti a vecchiaia. Viene da pensare che, nonostante la peste ed altre malattie, forse allora non si stava poi così male ...

<sup>(1)</sup> L'ubicazione originaria dell'ospedale era in via Festa del Perdono. Oggi questo edificio è sede dell'Università degli Studi.

<sup>(2)</sup> Si trova praticamente nel vecchio centro storico a non più di 300 metri dal Duomo.

<sup>(3)</sup> E fecero da modello agli Inglesi per creare le basi della moderna scienza demografica.

<sup>(4)</sup> E fu un'ecatombe: il numero dei morti fu stimato in circa 140.000, su una popolazione di quasi 250.000 abitanti.



## Attualità **Islamismo**

di Carlo Ballotta

Dal Corano:

*“Ogni essere vivente gusterà la morte”.*

*“Lavorate per questo mondo come se doveste vivere sempre; impegnatevi per l’Aldilà come se doveste morire subito”.*

*“Quanto ai morti, quando Allah li farà risorgere, li condurrà al loro Signore”.*

Pregghiera islamica delle esequie:

*“È a Dio che apparteniamo ed a Lui facciamo ritorno”.*

Nel mondo islamico, la cerimonia funebre è, di fatto, conclusa quando i fedeli intonano il versetto 59,10 del Corano: *“Nostro Signore, perdona noi ed i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede e non lasciare nei nostri cuori alcun rancore nei confronti dei credenti, invero tu sei indulgente e misericordioso”.*

Prima però di giungere a tale conclusione, le procedure funerarie si articolano in modo complesso e differenziato a seconda dell’etnia della famiglia.

Occorre ricordare un dato molto importante: fra Nord Africa (escluso l’Egitto) il Medio oriente e la Turchia, vi sono differenziazioni, spesso anche notevoli, in ogni fenomeno religioso che pur si richiami ad Allah e al Corano.

È evidente come un’impresa funebre non possa sopprimere e provvedere a tutte le variazioni anche complesse del cerimoniale islamico, ma sarà opportuno che alcune formalità ed incombenze non suscitino disagio alla famiglia e, soprattutto, alla comunità islamica di appartenenza.

### **Annunci di morte e atti preliminari**

È un dovere della famiglia comunicare l’evento a tutta la comunità.

L’annuncio non va però recato, in quanto sconveniente, lungo le strade, o alle porte delle Moschee con gran ostentazione e grida.

Si può ricorrere invece ad una inserzione sul giornale o (anche se più raramente) ad un manifesto murale.

In questi casi il necrologio, non avrà bordature, il testo sarà in nero su sfondo bianco, mentre la formula da adottare è *“Nel nome di Allah; il clemente ed il misericordioso; apparteniamo al Signore ed a Lui siamo ricondotti”.*

La necrologia può riportare la foto del defunto, gli anni e la professione, oltre naturalmente alla data dei funerali ed al nome della famiglia in lutto.

### **Preparazione della salma**

Secondo la più autorevole giurisprudenza coranica, non appena si sia constatato il decesso di una persona bisogna subito provvedere alla chiusura delle palpebre ed al lavacro rituale del corpo.

Poiché è l’emblema di quelle abluzioni che i fedeli compiono cinque volte in un giorno, prima di accostarsi alla preghiera, la lavanda mortuaria acquisisce un particolare significato religioso, sollevando il defunto dalla corruzione della morte, massima fonte di peccato.

Il corpo, anche quando non fosse più integro <sup>(1)</sup>, deve essere trattato con amore ed è degno del più sommo rispetto da parte di chi lo prepara per la sepoltura perché è destinato alla resurrezione nell’ultimo giorno.

Nelle comunità islamiche più organizzate esistono membri che attendono in modo specifico al lavaggio rituale del corpo ma possono provvedervi anche un familiare o un operatore funebre, ma, in ogni caso, chi compie la tolettatura mortuaria deve essere di religione musulmana e dello stesso sesso del defunto.

Questa seconda condizione è stabilita per tutelare l’intimo pudore e la sacralità delle spoglie.

Data la delicatezza e le forti implicazioni morali di questa lavanda mortuaria, spesso i fedeli che abitualmente accudiscono alla “vestizione” dei cadaveri se opportunamente avvisati, si rendono disponibili per garantire il servizio anche alle comunità islamiche vicine oppure in caso di decesso in una struttura ospedaliera, se la direzione sanitaria, è disposta a permettere loro l’accesso ai locali servizio mortuario sanitario.

Nella cultura islamica è ritenuto disdicevole lucrare sulla morte e quindi “essere” e “fare” impresa funebre.

Una volta posto il defunto in posizione sopraelevata rispetto al suolo, si debbono rimuovere tutte le impu-

<sup>(1)</sup> Si procede alla lavanda anche in caso di resti umani, se sono riconoscibili, rinvenuti dopo incidenti o catastrofi.

rità, come sangue, urine ed altri liquami organici che possano eventualmente lordare la salma, attraverso delicate pressioni sull'addome ed il basso ventre.

Compiuta poi tale prima operazione preliminare, il corpo, con il volto coperto e le gambe orientate verso La Mecca è accuratamente deterso con acqua tiepida e sapone (il canone diffuso in Turchia, invece, prescrive l'utilizzo di una soluzione leggermente salata) curandosi di chiudere i diversi orifizi con ritagli di tessuto oppure cotone, affinché non fuoriescano dall'organismo altre sostanze immonde.

Subito dopo, con un asciugamano arrotolato intorno alla mano, si puliscono le parti intime, per procedere quindi con l'abluzione, lavando le spoglie mortali dall'alto al basso per tre o cinque volte, l'ultima delle quali con sapone o altro prodotto.

C'è poi un altro dettaglio da tener presente: le salme di donne vanno liberate dai capelli sciolti, che sono lavati ed intrecciati nuovamente.

È consentito al coniuge superstite occuparsi della salma del marito o della moglie; una donna può lavare un bimbo, solo se questi non abbia già compiuto sei anni, ma la dottrina, comunque sconsiglia che un uomo attenda al lavacro funebre di una bambina.

La salma viene quindi mondata e profumata con essenza di canfora o altro unguento aromatico, dopo tale intervento il corpo, nudo, va avvolto completamente in un telo di lino pulito ed incensato, per tre o più volte, ma sempre in numero dispari.

Le braccia saranno distese lungo i fianchi o con le mani sovrapposte sul petto, Unico oggetto che viene lasciato al defunto è l'anello nuziale, d'argento per gli uomini e in oro per le donne.

Il tessuto con cui la salma viene coperta può essere nuovo oppure usato, esso, però, deve esser rigorosamente bianco, proprio come l'abito indossato dai pellegrini, e non riportare nessuna cucitura, simbolo oppure decorazione.

Per le donne è previsto un trattamento analogo con il seno ed i capelli però cinti precedentemente da due ulteriori pezzi di stoffa liscia e candida.

Secondo una diversa tradizione, parimenti legittimata dalla dottrina islamica, bisogna che il cadavere sia ricoperto da tre (o più, ma in numero dispari) lenzuoli di lino bianco: un primo telo deve essere arrotolato intorno alle parti intime, un secondo sudario fascia poi il busto e le gambe, l'ultimo velo, infine, una volta scrupolosamente annodato alle estremità, avvolge poi l'intera salma e viene asperso con acqua lustrale della sorgente di Zemrem.

A questo proposito sarebbe molto utile un catafalco, liscio e senza immagini sacre su cui poggiare il defunto durante la veglia.

La seta non è autorizzata per il sudario di uomini, sarebbe permessa per la donna, anche se il suo uso come copertura funebre è sentito come uno spreco ed un abuso. Anche per i fanciulli, benché la dottrina li ri-

tenga puri e liberi da ogni peccato è previsto l'ufficio funebre, persino nel caso di un suicida, se vi è ragione di supporre un suo estremo pentimento, è consentita la liturgia esequiale.

Queste pratiche, benché vivamente consigliate, sono semplicemente complementari al rito solenne ed integrano solo la liturgia, siccome non sono avvertite da tutti i musulmani come fondamentali oppure vincolanti, ma, ad esempio, è tassativo che le spoglie dei martiri non debbano essere purificate né profumate o fasciate, per essere, poi sepolte nella stessa condizione in cui siano state eventualmente rinvenute. Il sacrificio, infatti, li ha liberati da ogni peccato.

Per il protocollo islamico, proprio per rifuggire ogni tentazione di feticismo idolatra verso la morte non si prevedono operazioni di carattere estetico sui morti, mentre tutta la dottrina è tendenzialmente contraria ad accertamenti autoptici tali da violare l'integrità del corpo; il fedele islamico, tuttavia, si conforma alla legislazione civile quando precise norme d'igiene o disposizioni medico-legali impongano trattamenti conservativi (trattamento antiputrefattivo ex art. 32 D.P.R. 285/1990) oppure esami necroscopici più approfonditi.

Nell'evenienza di azioni particolarmente scabrose sulla salma (emorragie o fenomeni colliquativi da contrastare con tamponi o siringazione cavitaria) è opportuno che provveda il congiunto più stretto od il ministro di culto cui sarà affidata la conduzione della cerimonia.

### Feretro

È subito necessaria una premessa: la cassa non è considerata dal rito islamico, così tale elemento, per noi occidentali così importante, finisce col costituire un'innovazione, vale a dire una pratica complementare, con cui si arricchiscono le antiche usanze, senza, però, contraddire i precetti della fede (più "prosaicamente" si veda il paragrafo 8 della Circ. Min. 31 luglio 1998, n. 10).

Nel rispetto della legge coranica, la cassa non deve recare alcun simbolo o effigie mentre non esiste alcuna precisa disposizione sulla sua struttura (forma, intarsi, decorazioni ...) proprio perché l'uso feretro è una recente acquisizione e non è stato ancora caricato di significati religiosi.

Anche per l'imbottitura si può solo suggerire che foderà ed il velo siano in tessuto di color bianco capace di richiamare fortemente, con la sua tonalità candida, l'idea ed il senso del sudario.

Secondo la tradizione, nel feretro vi sarà posta una copia del Corano con la corona del rosario islamico e, per i ministri di culto, anche il turbante simbolo dell'appartenenza al clero.

Se non vi sono gravi impedimenti, dopo la deposizione nella cassa che, per altro, conviene sempre ritardare massimamente, sarebbe opportuno non procedere

all'immediata apposizione del coperchio, ma attendere il più possibile, nel rispetto dell'antico rituale secondo cui non è prevista la cassa con relativa chiusura.

La salma, quindi, così sistemata e ricoperta dal velo funebre può essere esposta ai dolenti per un breve periodo; a cofano aperto, almeno sino alla conclusione della preghiera ed all'estremo saluto.

### Veglia funebre

Va eseguita in silenziosa preghiera dinnanzi al feretro, senza però inginocchiarsi ed è particolarmente riprovevole prodursi in fragorosi lamenti o grida di dolore, in quanto, per la cultura musulmana, si tratta di un momento di grande intensità, dove ci si raccoglie in preghiera e si recita a bassa voce il Corano.

La fede nella resurrezione dei giusti impone un atteggiamento composto, discreto e di serena accettazione della divina volontà, dopo tutto ... accade come Dio dispone.

Solo per i musulmani dell'Africa settentrionale è invalsa la controversa abitudine di ingaggiare prefiche. Oltre alle preci, una delle poche forme d'onoranze consentite, è rappresentata dai gesti di carità e servizio verso i più umili e poveri, mentre non è consentito l'impiego dei ceri e degli addobbi floreali, i primi, perché ricordano arcaici culti idolatri e i secondi in quanto ritenuti dalla morale islamica una spesa inutilmente onerosa e superflua.

### Trasporto

È tradizione consolidata che il feretro, condotto "a spalla" dai famigliari e dagli amici più intimi, sia accompagnato alla sepoltura da un corteo; se per motivi logistici o d'ordine pubblico il trasporto deve avvenire su di un veicolo, l'auto funebre non può evidenziare alcuna raffigurazione o icona.

È opportuno inoltre coprire il feretro con un drappo nero o verde (il colore preferito del Profeta) senza frange.

Sarebbe gesto di grande eleganza e premura se l'impresa di onoranze funebri ricordasse di rimuovere le lampade votive (assimilabili a candele) che illuminano il vano del veicolo durante l'ultimo viaggio del defunto. Nel caso di cerimonia all'interno di un tempio islamico è un dovere dei fedeli trasferire la bara nella sala di preghiera della Moschea mentre il personale delle onoranze funebri dovrà sostare sempre all'esterno per non urtare la sensibilità dei presenti e l'intimità della funzione religiosa.

Il rito musulmano annovera diverse prescrizioni sulla tempistica del funerale: le esequie, infatti, o altra pratica funebre non si celebrano mai dopo il tramonto.

Questa disposizione, apparentemente superflua, al contrario, potrebbe riuscire preziosa all'impresa. Poniamo che per ragioni d'ordine pubblico le autorità, in un giorno d'inverno, quando la notte è lunghissima,

dispongano le esequie di un musulmano la mattina presto (quando è ancora buio ed il sole non è sorto) o la sera tardi, magari per evitare disordini.

Chi organizza il funerale, rispettando la legge civile, incorrerebbe nelle giustificatissime ire dei parenti. Meglio dunque esserne informati.

### Liturgia

*"... Quanto ai morti, quando Allah li farà risorgere li condurrà a Sé"* (Corano 6,36).

Il rito del commiato si tiene all'aperto presso il cimitero o più raramente all'interno della Moschea e prevede un formulario quanto mai complesso ed articolato che bisogna assolutamente recitare nell'originaria lingua araba.

La cerimonia si svolge in forma congregazionale, poiché tutta la comunità è vicina alla famiglia in lutto e prega per la salvezza del defunto. I partecipanti debbono essere nelle condizioni richieste per la validità della normale adorazione, purezza rituale ed abbigliamento idoneo.

Durante lo svolgimento del rito, dopo che i fedeli si sono disposti dietro il Ministro del culto in file successive e col volto rivolto verso La Mecca, il Ministro declama l'invocazione solenne: *"Dio è Grande"* per quattro volte.

Le mani inizialmente all'altezza delle orecchie, vengono poi ricongiunte al petto; non ci si inchina mai né ci si prosterne, ma si mantiene una postura eretta che simboleggia la speranza nella resurrezione.

La mesta assemblea ripete il primo capitolo della Sacra Scrittura e benedice il profeta Muahmmad.

L'Iman, in quale non è, comunque, un "sacerdote" nel senso Cattolico del termine, in nome dell'intera comunità invoca la clemenza dell'Onnipotente con questa prece: *"O Dio; perdona questo defunto, sii misericordioso verso di lui; rendi agevole la sua dimora nel sepolcro e resuscitalo assieme ai giusti"*.

La liturgia può essere celebrata anche da un "laico" di comprovate virtù morali<sup>(2)</sup>, egli può, per altro, tenere una breve orazione commemorativa in onore del defunto.

Il rito, in una seconda fase, si sviluppa nella lettura d'alcuni passi scelti del Corano, quest'ultimi spesso sono tratti dalla Surah n. 36, particolarmente indicata grazie al suo profondo contenuto escatologico, per la preghiera funebre.

La religione islamica in ogni caso, come acconsente ai propri fedeli di onorare i morti di altre confessioni, permette anche a persone non musulmane di partecipare alla propria liturgia. Si consiglia quindi per i non musulmani un abbigliamento sobrio e non ostentato, privo di spille, disegni o stemmi ed un atteggiamento

<sup>(2)</sup> Nella religione islamica non esiste un clero od una gerarchia ecclesiastica, in questo caso quindi per laico si intende un buon fedele che abitualmente non attenda alla conduzione della preghiera.

di grande discrezione; è proibito il conversare ad alta voce, soprattutto nella Moschea ed è anche vietato porsi dinanzi alle file in cui l'assemblea si schiera durante la cerimonia.

Si raccomanda, durante il dipanarsi del corteo, di camminare dinanzi al feretro, mentre è sconsigliato che le donne seguano la processione.

Anche durante il corteo non bisogna mai alzare la voce con preci, invocazioni o declamazione delle sacre letture ed è vietato sedersi prima che il feretro sia stato posato per terra.

Le esequie si chiudono quando gli oranti volgendo il capo prima a destra poi a sinistra ripetono questa frase: *"Siano con Voi la Pace e La Misericordia Di Allah"*, tale formula vale come commiato verso gli angeli custodi e gli altri presenti.

Uno dei versi più citati nella cerimonia è: *"NOSTRO SIGNORE, perdona noi ed i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede e non lasciare nei nostri cuori alcun rancore nei confronti dei credenti, invero tu sei indulgente e misericordioso"* (Corano 59,10). Citiamo la frase, in quanto sarebbe prova di notevole stile e sensibilità da parte dell'impresa proporre questo passo della Scrittura ricordo a stampa da distribuire ai dolenti. Un filone della giurisprudenza coranica, parimenti legittimato, invece, ritiene assai disdicevole stampare e consegnare foto ricordo del defunto, mentre una diversa corrente, cui mi sono ispirato nella stesura del testo, non oppone obiezioni di sorta.

### Cimitero

La Giurisprudenza islamica ammette come unica dimora per i defunti l'inumazione a diretto contatto con il terreno che diviene così un vero e proprio obbligo giuridico, religioso e di filosofia funeraria; essa deve essere effettuata entro breve tempo dalla data del decesso in una fossa profonda almeno due metri e orientata verso La Mecca.

La cremazione è rigorosamente vietata perché la dottrina la ritiene un modo violento di distruggere il corpo, capace di procurare atroci sofferenze all'anima anche nell'Aldilà.

È costume deporre due o tre corpi nella stessa fossa, collocandoli sul fianco, oppure ricavare dallo stesso sepolcro tombe laterali (detta usanza contrasta apertamente con l'art. 74 D.P.R. 285/1990).

Quanti partecipano alla cerimonia ed assistono all'inumazione gettano simbolicamente tre manciate di terra o sabbia su lato dove è sistemata la testa del defunto.

Quando si cala la bara nel terreno, gli affossatori dovrebbero curarsi di introdurre il feretro dalla parte posteriore della sepoltura posarlo sul fianco destro e slacciare i lacci del sudario.

È bene se si tratta di una donna, fare schermo alla tomba, prima che vi sia deposto il corpo.

La Dottrina più autorevole consiglia di contrassegnare la fossa con una pietra, o un cippo, che magari riporti le date di nascita e morte del defunto assieme a qualche citazione dei testi sacri come: *"Dalla terra ti ho tratto, alla terra ti ho ricondotto e dal suolo risorgerai a nuova vita"*, oppure *"Nel nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso"* ma si proibisce tassativamente di elevare un monumento o la posa di una sontuosa lapide, mentre collocare una semplice lastra tombale sul tumulo è pratica assai frequente e tollerata.

Il fedele, secondo questi precetti non deve mai sedersi su una tomba e neppure calpestarla o averla di fronte quando si raccoglie in preghiera.

Sui sepolcreti non è interdetto costruire edifici di culto, infatti molte Moschee sorgono sulle spoglie di grandi personaggi dell'ISLAM, ma la tomba, come invece avviene per le reliquie cristiane, non deve divenire centro ideale della preghiera e fulcro del rito: accendere ceri, candele e coltivare fiori sulle sepolture è considerata prassi illegittima.

Secondo la religione musulmana, la sepoltura dovrebbe preferibilmente essere perpetua, ma la legislazione italiana ha solo in parte recepito le esigenze delle comunità islamiche (art. 100 D.P.R. 285/1990), concedendo loro specifiche aree con scadenza 99ennale (per altro rinnovabile) nei plessi cimiteriali.

Per evitare l'esumazione legale, percepita come una profanazione del sepolcro, molte famiglie, seguite e sostenute dalle diverse associazioni culturali islamiche, dispongono il rientro delle salme nei paesi di origine, perché il sonno dei morti non sia disturbato, anche se la tradizione vorrebbe che ogni buon Musulmano giacesse nel luogo in cui è spirato.

### Condoglianze

Il complesso rituale islamico presuppone che si presentino le condoglianze alla famiglia in lutto prima e dopo il funerale e nei tre giorni che seguono la data del decesso, ma se si è assenti o lontani questo termine può essere protratto.

È essenziale improntare ogni parola o formula consolatoria al massimo rispetto della volontà di Dio, siccome il profeta ha solennemente asserito: *"Voi amate questa vita, ma l'esistenza ultraterrena è migliore e permanente"*.

*Si ringrazia per il paziente supporto alla realizzazione del testo il Professor Abdul Hadi Palazzi, Direttore dell'Istituto Culturale Comunità Islamica Italiana e Segretario generale dell'Associazione musulmani italiani.*

*Un sentito ringraziamento anche alla Comunità Islamica di Modena, via delle Suore, che ha vivamente partecipato alla stesura del saggio con suggerimenti e consigli.*

**Attualità** **Facciamo 'luce' sul cimitero**

di Dante Melito (\*)

Le strutture cimiteriali costituiscono un particolare ambito dell'edilizia civile che accomuna svariati aspetti della tecnica e della giurisprudenza in tema di impianti elettrici. Sono difatti luoghi aperti al pubblico, con lavoratori dipendenti addetti alla conduzione della struttura e con impianti sottoposti ad intemperie. Gli adempimenti, come accade per ogni impianto, sono di matrice tecnica e giuridica, norme tecniche e norme di legge.

**Aspetti burocratici e di sicurezza**

L'impianto elettrico in un cimitero può assoggettarsi alle disposizioni previste del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (nuova Legge 46/90), se la loro origine è all'interno di un manufatto chiuso.

In genere, l'impianto elettrico di un cimitero è ubicato in parte al chiuso (cappelle di famiglia, loculi interni, camera mortuaria, cappella per funzioni religiose, locale custode, uffici, servizi igienici, ecc.) in parte all'aperto (tombe interrato, loculi esterni, illuminazione vialetti, ecc.). Il D.M. 37/08 si applica quindi all'intero impianto elettrico e le operazioni di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti devono essere seguiti dal rilascio della dichiarazione di conformità.

La progettazione di tutto l'impianto, o di una sua parte, è obbligatoria se la sommatoria della superficie dei locali al chiuso supera 200 m<sup>2</sup>, oppure se l'insediamento cimiteriale è alimentato da una propria cabina di trasformazione MT/BT (fornitura in media tensione).

La dichiarazione di conformità per i loculi e le tombe di proprietà comunale sarà la stessa dell'impianto cimiteriale e dovrà essere consegnata dalla ditta installatrice al Comune, in quanto committente.

La dichiarazione di conformità di pertinenza dei loculi e delle cappelle di famiglia sarà rilasciata ad uno dei componenti della famiglia ed una copia sarà consegnata sempre alla proprietà degli impianti generali.

La dichiarazione di conformità acquista maggior rilevanza perché costituisce atto omologativo dell'impianto di terra per le operazioni di denuncia presso ASL/ISPESL (ora INAIL) competente per territorio ai sensi del D.P.R. 462/01, questo in caso di esistenza di lavoratori dipendenti interni alla organizzazione cimiteriale.

Se quindi all'interno del cimitero vi sono lavoratori dipendenti, è necessario applicare tutte le disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che, in relazione all'esistenza di impianti elettrici, nel caso in esame si traducono nella denuncia ed omologazione degli impianti elettrici di terra o parafulmine, se applicabile<sup>(47)</sup>, e nella valutazione del rischio elettrico, artt. 80-86<sup>(2)</sup>.

<sup>(47)</sup> Ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, l'impianto parafulmine è necessario solo se imposto dal calcolo della fulminazione atmosferica per l'applicazione della norma CEI 81-10.

<sup>(2)</sup> Il D.Lgs. 81/08 chiede per la prima volta al Datore di lavoro di elaborare una valutazione specifica e dedicata sul rischio elettrico.

La valutazione del rischio elettrico prevede, tra le altre cose:

- acquisizione di tutta la documentazione cartacea prevista per legge (progetti, dichiarazioni di conformità, denuncia di impianti elettrici di terra D.P.R. 462/01);
- in loro assenza, o laddove la documentazione non dovesse coprire la totalità degli impianti esistenti, una dichiarazione di rispondenza resa sempre ai sensi del D.M. 47/08 (previa verifica da parte di tecnico abilitato);
- formazione degli elettricisti ed attribuzione delle qualifiche PES-PAV (persona esperta e persona idonea) in applicazione della norma CEI 11-27;
- DPI e relativo registro per gli addetti alla manutenzione elettrica;
- registro delle verifiche periodiche degli impianti elettrici.

In caso di più imprese, facenti capo a datori di lavoro diversi (addetti comunali, custode, imprese di pulizie, muratori, artigiani, manutentori esterni, subappalti di gestione, ecc.) è necessario coordinare un DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) fra tutte le figure interessate a vario titolo all'interno della struttura.

### Aspetti tecnici

Gli impianti elettrici dei cimiteri non sono soggetti a norme particolari, si applica la norma generale CEI 64-8.

L'impianto elettrico in un cimitero è costituito, in genere, dall'illuminazione votiva dei loculi o delle tombe, dall'illuminazione dei vialetti e dall'impianto di uffici, servizi, locale custode e cappella.

Le lampade votive, in genere da 1,5 W o 3 W, possono essere alimentate a 230 V, ma è consigliabile la bassissima tensione di sicurezza (SELV); per contenere la caduta di tensione si può frazionare l'impianto in più zone, ciascuna alimentata da un trasformatore di sicurezza.

La norma EN 61558-2-6 (CEI 96-7) limita la potenza del trasformatore di sicurezza (monofase) a 10 kVA.

I trasformatori di sicurezza più utilizzati nei cimiteri hanno potenza compresa tra 630 VA e 2500 VA,

alimentazione 230 V, uscita (12 - 0 - 12) V oppure (24 - 0 - 24) V.

I cavi dei circuiti SELV possono essere interrati a meno di 50 cm di profondità e senza protezione meccanica, ma devono essere idonei per la posa interrata, e devono quindi avere la guaina ed isolamento 0,6/1 kV (FG70-R).

Per le lampade votive si consiglia il grado di protezione almeno IPX3 (protezione contro la pioggia), non tanto per evitare il pericolo di folgorazione, se l'impianto è alimentato a bassissima tensione di sicurezza, quanto per evitare perdite di isolamento, cortocircuiti e disfunzioni dell'impianto.

I circuiti che alimentano le lampade votive devono avere una sezione di almeno 0,5 mm<sup>2</sup>, essendo considerati circuiti di segnalazione.

Nei grandi cimiteri dove i loculi sono situati anche ai piani interrati, è opportuno prevedere l'illuminazione di sicurezza. poiché la mancanza dell'illuminazione ordinaria può dar luogo a situazioni di paura e di pericolo; l'impianto può essere realizzato con apparecchi autonomi.

Gli impianti elettrici relativi agli uffici, servizi igienici, locale custode, camera mortuaria, ecc. rientrano, in genere, nelle tipologie di impianto ordinario. Eventuale normativa specifica potrebbe essere applicabile se le strutture al chiuso contenessero materiale combustibile o impieghino sostanze infiammabili per il riscaldamento (gas, GPL).

Ulteriori e più dettagliati indirizzi possono essere consultati nella monografia edita da Maggioli Editore "Il rischio elettrico nei luoghi di lavoro" (470 pagine con CD-ROM, 45,00 euro, Autore: Dante Melito).

*(\*) Libero professionista, progettista di impianti elettrici, CTU Tribunale di Varese, certificatore energetico di edifici accreditato CENED, docente di sicurezza sul lavoro, autore di monografie, giornalista pubblicista riviste di settore*

Informatica

## I neoluddisti europei che vorrebbero far morire il Wi-Fi

di Nicola Bortolotti

La tacita e, per molti aspetti, esaltante sinergia tra scienza e tecnologia ha modificato il pianeta, lo stile e l'aspettativa di vita dell'umanità. Non solo riconosciute e macroscopiche cesure come le "rivoluzioni industriali" hanno influito sulla storia e sul pensiero umani: una miriade di piccole e grandi conquiste hanno contraddistinto l'evoluzione fin dall'epoca preistorica, con inestricabili e profondi legami di "causa" ed "effetto".

Ciò non ostante, le "magnifiche sorti, e progressive", assieme all'entusiasmo, hanno sovente provocato forti diffidenze, se non aperta e talora violenta ostilità, più o meno giustificata o giustificabile, dettata da motivazioni ad un tempo emozionali e razionali, con componenti tanto sociali quanto scientifiche.

Leggere e interpretare il "libro della natura" comporta, infatti, sicuri dubbi e paure da parte di chi non ne padroneggia l'alfabeto, ma impone anche cautela quando ci si appresti a scriverne alcune pagine, nella consapevolezza che non tutto è prevedibile e la realtà può superare spesso i cosiddetti "limiti di progetto"; il convivere con fattori di rischio, quantunque inevitabile, viene sempre più spesso percepito come qualcosa di inaccettabile.

È piuttosto singolare il fatto che l'approccio nei confronti di scienza e tecnologia, pur dopo secoli e secoli, possa manifestare indizi tali da far ritenere che questi temi continuino a venire affrontati con una mentalità demagogica di tipo pre-industriale anche da parte di chi – politico o scienziato – il "libro della natura" dovrebbe saperlo leggere.

Questa è la netta e imbarazzante sensazione che si può ricavare dalla lettura di un recente documento del Consiglio d'Europa, questa volta non impegnato in battaglie irreali e di retroguardia come il ripetuto e assurdo tentativo di tassare i messaggi di posta elettronica, ma su un altro fronte, per certi versi ancor più pericoloso, in uno sforzo eco-ammiccante

di suggerire (se non addirittura imporre) linee guida antistoriche e parascientifiche.

Nel momento in cui viene redatto questo articolo, le reazioni alla Risoluzione 1815 (2011) del Consiglio d'Europa, che rappresenta ben 47 nazioni del continente, il cui testo provvisorio è stato approvato dall'assemblea permanente il 27 maggio 2011, non sono ancora state numerose e hanno puntato solo su un minimo (e, per molti aspetti, trascurabile) aspetto di tale documento, la cui portata è invece pervasiva e potenzialmente esplosiva: il "lancio" di agenzia maggiormente ripreso in Italia, quello dell'Ansa, era infatti titolato "Vietare telefonini e wifi nelle scuole – Secondo il Consiglio d'Europa sono pericolosi per i bambini", testimoniando una lettura molto riduttiva del testo licenziato dall'organismo europeo, probabilmente mutuata da una delle anticipazioni fornita da "Deutsche Welle" (<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15083530,00.html>) che il 17 maggio intitolava "Council of Europe calls for limit of mobile phone, WiFi use in schools".

In realtà, dietro un titolo apparentemente neutro, conclusivo, oggettivo e scientifico ("The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment", ossia "I pericoli potenziali dei campi elettromagnetici e il loro effetto sull'ambiente"), la Risoluzione 1815 cela un concentrato di dubbi sul Wi-Fi che, pur se legittimi e tutt'altro che inediti, essendo stati più volte veicolati dalla stampa in modo discutibilmente sensazionalistico negli ultimi anni, vengono distillati in una serie di raccomandazioni assai severe, stringenti e non limitate alle scuole, nonostante l'assenza di una qualsiasi casistica epidemiologica (o, quantomeno, di una teoria) in grado di giustificarli, il tutto nel nome di un "principio di precauzione" ("precautionary principle") che, se maldestramente applicato, sarebbe in grado di cancellare in un attimo secoli di sviluppo tecnologico.

Al punto 4 della Risoluzione 1815 si può leggere:  
 “4. Sebbene i campi elettrici ed elettromagnetici in determinate bande di frequenza hanno effetti del tutto benefici che sono applicati in medicina, altre frequenze non ionizzanti, siano esse provenienti da frequenze estremamente basse, linee elettriche o determinate onde ad alta frequenza utilizzate nei settori dei radar, delle telecomunicazioni e della telefonia mobile, sembrano avere effetti biologici più o meno potenzialmente dannosi e non termici su piante, insetti e animali, così come sul corpo umano, anche quando esposto a livelli che sono inferiori ai valori ufficiali di soglia”.

Il citato punto 4 è, a dir poco, imbarazzante: sembra che esistano delle frequenze quasi “magiche”, così taumaturgiche da essere utilizzate in medicina ed altre, invece – siano esse basse o alte – che “sembrano” (“appear to” nell’originale) “potenzialmente dannose” anche quando si viene esposti a valori inferiori a quelli ufficiali di soglia. La rilevanza logica e scientifica di simili affermazioni rasenta l’astrologia e banalizza lo studio degli effetti biologici delle onde elettromagnetiche che è, invece, cosa assai seria.

Il capolavoro della insipienza politica giunge, tuttavia, al successivo punto 5, che introduce ufficialmente la “inversione dell’onere della prova” in ambito scientifico, cancellando in un colpo millenni di civiltà occidentale:

“5. Per quanto riguarda i valori standard o di soglia per le emissioni dei campi elettromagnetici di ogni tipo e frequenza, l’Assemblea raccomanda che sia applicato il principio ALARA ossia “al livello più basso ragionevolmente ottenibile” [in originale l’acronimo ALARA sta per “as low as reasonably achievable”, n.d.r.] sia per quanto concerne i cosiddetti effetti termici sia per gli effetti atermici o biologici delle emissioni o radiazioni elettromagnetiche. Inoltre, il principio di precauzione dovrebbe essere applicabile quando la valutazione scientifica non permette di determinare il rischio con sufficiente certezza, soprattutto dato il contesto di crescente esposizione della popolazione, compresi gruppi particolarmente vulnerabili come giovani e bambini, il che potrebbe portare a costi umani ed economici di mancato intervento estremamente elevati se i preavvisi fossero trascurati”.

Quasi a prevenire le ovvie e più che giustificate critiche a questo *modus operandi*, ecco il punto 6, che addirittura chiama in causa amianto, piombo tetraetile e tabacco, in un sempre più discutibile vortice di demagogia antiscientifica:

“6. L’Assemblea deplora il fatto che, nonostante i richiami al rispetto del principio di precauzione e nonostante tutte le raccomandazioni, dichiarazioni

e una serie di anticipazioni legislative, c’è ancora una mancanza di reazione nei confronti di rischi ambientali o sanitari noti o emergenti, nonché ritardi virtualmente sistematici nell’adozione e attuazione di misure preventive efficaci. L’attendere elevati livelli di prova scientifica e clinica prima di agire per prevenire rischi ben noti possono portare a costi molto elevati sia dal punto di vista della salute che da quello economico, così come è avvenuto con amianto, benzina con piombo e tabacco”.

Ad una prima parte del punto 6 condivisibile, si contrappone una chiusura quasi contraddittoria, laddove si parla di “rischi ben noti”: il problema reale, infatti, è proprio quello di decidere cosa fare quando i rischi non sono “ben noti” e, nel caso delle onde elettromagnetiche (e, in particolare delle potenze minime che utilizza il Wi-Fi), gli effetti collaterali sono tutt’altro che noti.

Dopo altre banalità si arriva alle numerose raccomandazioni, tra le quali si evidenziano alcune “perle”:

“8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Assemblea raccomanda agli Stati membri del Consiglio d’Europa:

8.1. in termini generali:

8.1.1. adottare tutte le misure ragionevoli per ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici, in particolare alle frequenze radio da telefoni cellulari, e in particolare l’esposizione dei bambini e dei giovani che sembrano essere più a rischio di tumori della testa;

8.1.2. riconsiderare le basi scientifiche degli attuali standard per l’esposizione ai campi elettromagnetici fissati dalla Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, che hanno notevoli limitazioni, e applicare i principi del “al livello più basso ragionevolmente ottenibile” (ALARA) sia per quanto riguarda gli effetti termici che quelli atermici o biologici delle emissioni o radiazioni elettromagnetiche;

8.1.3. proporre campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi di effetti biologici a lungo termine potenzialmente dannosi [si noti, ancora una volta, la formula dubitativa, n.d.r.] sull’ambiente e sulla salute umana, destinate soprattutto a bambini, adolescenti e giovani in età riproduttiva;

8.1.4. prestare particolare attenzione alla persone “elettrosensibili”, che soffrono di una sindrome di intolleranza ai campi elettromagnetici, e introdurre misure speciali per proteggerli, compresa la creazione di aree “wave-free” [libere da onde elettromagnetiche, n.d.r.] non coperte dalla rete wireless;

8.1.5. al fine di ridurre i costi, risparmiare energia e proteggere l’ambiente e la salute umana, potenziare la ricerca sui nuovi tipi di antenne, telefoni



cellulari e dispositivi DECT, e incoraggiare la ricerca per lo sviluppo di telecomunicazioni basate su altre tecnologie che siano altrettanto efficienti, ma abbiano meno effetti negativi sull'ambiente e sulla salute [e qui siamo arrivati alla fisica di Star Trek, n.d.r.]”.

La sorprendente Risoluzione 1815, oltre ad ispirare lo sviluppo di sistemi di telecomunicazione futuri purché ecocompatibili (verrebbe da pensare, ironicamente, che i segnali di fumo siano stati banditi dai paesi europei poiché inquinanti, e possano essere tollerati solo nel caso in cui siano necessari a non discriminare alcune etnie d'oltreoceano, preservandone usi e costumi...) così prosegue:

“8.2. riguardo l'uso privato di telefoni cellulari, telefoni DECT, Wi-Fi, WLAN e WiMax per computer e altri dispositivi wireless come i telefoni dei bambini:

8.2.1. impostare le soglie di prevenzione per i livelli di esposizione a lungo termine a microonde in tutte le aree interne, in conformità con il principio di precauzione, non eccedendo gli 0,6 volt per metro, nella prospettiva di ridurlo nel medio termine a 0,2 volt per metro [da notare che, nell'originale reperibile all'indirizzo <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm>, viene scritto “volts”, con la “s” finale, il che rappresenta una significativa violazione delle norme di scrittura del Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI), n.d.r.];

8.2.2. intraprendere idonee procedure di valutazione del rischio per tutti i nuovi tipi di dispositivi, prima di rilasciare la licenza;

8.2.3. introdurre una chiara etichettatura indicante la presenza di microonde o campi elettromagnetici, la potenza di trasmissione o il tasso di assorbimento specifico (SAR) del dispositivo ed eventuali rischi per la salute connessi con il suo uso [quest'ultima raccomandazione, in particolare, è al limite del risibile, n.d.r.];

8.2.4. aumentare la consapevolezza sui rischi potenziali per la salute dei telefoni senza fili di tipo DECT [e gli altri? Si tornerà a quelli analogici sui 49 MHz? n.d.r.], baby monitor e altri elettrodomestici che emettono continuamente onde impulsive quando sono lasciati permanentemente in stand-by, e raccomandare l'uso a casa di telefoni fissi con fili o, in mancanza, di modelli che non emettono permanentemente onde impulsive [peccato che non ne esistano, n.d.r.]”.

Si arriva, infine, alla parte della Risoluzione 1815 espressamente rivolta ai “bambini”, ossia quella a cui è stato principale risalto sulla stampa internazionale:

“8.3. riguardante la protezione dei bambini:

8.3.1. sviluppare in diversi ministeri (istruzione, ambiente e salute) campagne di informazione mirate ad insegnanti, genitori e figli al fine di sensibilizzarle ai rischi specifici di un uso precoce, sconsiderato e prolungato di cellulari e altri dispositivi che emettono microonde [questa è l'unica parte realistica e condivisibile dell'intero documento, n.d.r.];

8.3.2. per i bambini in generale, e in particolare nelle scuole e nelle aule, dare la preferenza ai collegamenti Internet via cavo, e disciplinare rigorosamente l'uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti nei locali della scuola [la questione, in Italia, è già regolamentata, a prescindere dall'aspetto legato alla salute, n.d.r.];

8.4. relativamente alla programmazione di linee elettriche e stazioni base di telefonia cellulare:

8.4.1. introdurre misure di tipo urbanistico per mantenere le linee elettriche ad alta tensione e di altri impianti elettrici a distanza di sicurezza dalle abitazioni;

8.4.2. applicare rigorose norme di sicurezza per i sistemi elettrici in nuove abitazioni;

8.4.3. ridurre i valori soglia per i ripetitori in conformità con il principio ALARA e installare sistemi per il monitoraggio completo e costante di tutte le antenne;

8.4.4. determinare i siti di ogni nuova stazione GSM, UMTS, WiFi, WIMAX non solo in base agli interessi degli operatori, ma di concerto con funzionari del governo locale e regionale, i residenti locali e associazioni di cittadini interessati [questo, in Italia, viene già fatto ma non ha evitato il proliferare di antenne trasmettenti di telefonia mobile addirittura su suolo pubblico comunale vicino alle scuole!, n.d.r.];

8.5. riguardanti la valutazione dei rischi e precauzioni:

8.5.1. fare una valutazione dei rischi più orientata alla prevenzione;

8.5.2. migliorare gli standard di valutazione dei rischi e di qualità attraverso la creazione di una scala standard di rischio, rendendo l'indicazione del livello di rischio obbligatoria, facendo ipotesi di rischio diverse e considerando la compatibilità con le condizioni di vita reale [proprio quest'ultimo punto sembra non essere stato preso in considerazione in questo documento, n.d.r.];

8.5.3. prestare attenzione e proteggere gli scienziati che emettono “early warning” [punto molto discutibile, visto che c'è chi dei “preallarmi” ha fatto la sua professione, n.d.r.];

8.5.4. formulare una definizione dei principi di precauzione e ALARA orientata ai diritti umani [ci si chiede cosa ne potrà sortire, n.d.r.];

8.5.5. aumentare il finanziamento pubblico della ricerca indipendente, fra l'altro attraverso sovvenzioni da parte dell'industria e la tassazione dei prodotti che sono oggetto di studi di ricerca pubblici per valutarne i rischi sanitari [ed ecco il punto basilare, quando si batte cassa, n.d.r.];

8.5.6. creazione di commissioni indipendenti per l'assegnazione di fondi pubblici [la ragion d'essere di ogni burocrazia: la creazione di commissioni "indipendenti", n.d.r.];


8.5.7. rendere obbligatoria la trasparenza delle lobby [ci si chiede se questo documento, nominalmente focalizzato sulle onde elettromagnetiche, non costituisca in effetti un "Cavallo di Troia" per altri fini, n.d.r.];

8.5.8. promuovere il dibattito pluralista e in contraddittorio tra tutte le parti interessate, compresa la società civile (Convenzione di Aarhus)".

La Risoluzione 1815, per chiunque la legga con attenzione, è inquietante: sembra un concentrato di

ripetuti allarmi a 360 gradi che ricorrentemente, e senza alcuna prova scientifica, vengono diffusi dalla stampa internazionale e nel 2007 sono giunti fino alla autorevole BBC con il criticatissimo documentario "Wi-Fi: A warning signal" (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/6674675.stm>), ripreso in Italia dalla rubrica Reporter.

Le precauzioni sono d'obbligo, ma le potenze in gioco sul Wi-Fi, ad esempio, sono estremamente ridotte e di ordini di grandezza inferiori a quelle di un telefonino in conversazione. Non a caso, in Italia, si pensa saggiamente ad una "cablatura" virtuale wireless delle scuole. Mettere insieme le linee elettriche ad alta tensione, il Wi-Fi e la telefonia cellulare testimonia lo stato di confusione mentale (più o meno deliberata e voluta) degli estensori di tale risoluzione e non giova ad un approccio serio al problema; anzi, di fatto, lo preclude.



Il primo portale del settore funerario

**Acquista il CD-rom  
dei corsi di formazione  
svolti in aula  
da Euro.Act srl**

>> **Acquisto CD-ROM corsi**


Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD-Rom
Rifiuti cimiteriali e da crematori. Scarichi idrici derivanti da cimiteri crematori e attività connesse	Ferrara, 11/11/2010	Mascis	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So.Crematori	<a href="#">Dettagli</a>
Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parti I e II	Ferrara, 10/11/2010	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ..	Operatori cimiteriali, Impianti cimiteriali o di Custodia, Funzionari e funzionari di comuni di gestione	
La gestione operativa e cerimoniale di un crematorio	Ferrara, 07/10/2010	Fogli, Gombia	Il corso si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione	Gestori cimiteriali, Responsabili mortuario	

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € **99,00** IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € **198,00** IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info:  **euro.act srl** ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Cultura

## Classifiche cimiteriali

di Emanuele Vaj

Ogni tanto qualcuno elabora una classifica riguardante i cimiteri. Così veniamo a sapere quelli che sono i più ‘conosciuti’, i più ‘importanti’ (per chi?), i più ‘belli’, i più ‘visitati’ ecc., e ci fa piacere vedere che in molti di questi “elenchi” vi sia un cimitero Italiano.

Esaminando le classifiche pubblicate, non abbiamo visto quella relativa al cimitero più ‘grande’: non esiste – o, almeno, non l’abbiamo trovata – nessuna lista in proposito.

Allora (anche per colmare la lacuna statistica ...) abbiamo fatto una nostra – modesta – ricerca e, dopo aver esaminato diverse località sparse nel mondo e senza pretendere di avere la ‘verità rivelata’, siamo arrivati ai risultati che di seguito vi proponiamo. I cimiteri che meriterebbero la qualifica di PIÙ GRANDI sono (sempre secondo la nostra “selezione”) solo quattro, di cui vi diamo i dettagli (elencati in ordine crescente):

### ROCKWOOD Necropolis (Sydney, Australia)

Aperto nel 1867 e situato a circa 20 km dal centro, si estende su 300 acri (1,2 kmq) e – a oggi – ha “ospitato” più di 1 milione di defunti appartenenti a 80 religioni e/o gruppi religiosi.

Sino al 1948 era servito da una propria linea ferroviaria che lo collegava al centro di Sydney. Il treno serviva sia al trasporto dei defunti che per i visitatori. Oggi è considerato il più grande cimitero dell’emisfero meridionale.

### OHISDOR Friedhof (Amburgo, Germania)

Realizzato nel 1877 su una superficie di 990 acri (4 kmq) ha una rete viaria interna di ben 17 km. I defunti sono oltre 1 milione in 250.000 sepolture.

Nel cimitero vi sono due specifiche sezioni riferenti a guerre: una per i resti dei soldati inglesi (708 della prima Guerra Mondiale e 1480 della Seconda + 14 di altre nazioni) curata dalla *Commonwealth War Graves Commission* e quella delle vittime delle persecuzioni naziste con 133 defunti.

Questo cimitero è classificato come IL PIÙ GRANDE NEL MONDO dal Guinness dei primati.



Ohisdor Friedhof

Però – senza voler mettere in discussione i criteri di selezione adottati dalla famosa organizzazione che certifica i primati – noi ne abbiamo trovati due di dimensioni considerevolmente superiori.

Uno è in Europa e si tratta del **BROKWOOD Cemetery** (Woking, Surrey, Gran Bretagna), a 40 km da Londra. Entrò in funzione nel 1854 su un'area di 2.000 acri (8 kmq!!) – anche se 500 acri (2 kmq) sono adibiti a parco. A Brokwood fu costruito il primo crematorio inglese, inaugurato nel 1885.

Anche questo cimitero – come quello australiano – era collegato al centro di Londra con un proprio binario (che si collegava con la rete ferroviaria ordinaria) e rimase in servizio per quasi 90 anni, fino a quando – nel 1941 – cessò il servizio a causa dei gravi danni provocati dai bombardamenti tedeschi.

L'altro cimitero si trova in Medio Oriente e più precisamente nella città santa di **NAJAF** (Iraq), 160 km a sud di Baghdad. Un cimitero estremamente importante per la comunità religiosa sunnita (che, solo in Iraq, conta circa 20 milioni di fedeli) in quanto sorge adiacente alla tomba di *Ali Ibn Abi Talib* (meglio conosciuto come *Imam Ali*), cugino e genero del Profeta Maometto. Era anche il primo Imam sciita ed il quarto Califfo dopo il Profeta. La città, quindi, è un grande centro di pellegrinaggio (si stima che solo la Mecca e Medina ricevano un maggior numero di pellegrini ogni anno). Va detto che il desiderio di ogni sciita è di essere sepolto qui, vicino alla santa tomba e i parenti fanno il possibile per esaudire questo desiderio.



Cimitero di Najaf

Con il trascorrere degli anni, questo cimitero ha ospitato le salme di re, dignitari, presidenti, ministri, scienziati, poeti, politici oltre ad un gran numero di gente comune.

Non tutte le persone sepolte sono irachene, ma sciiti provenienti dalle altre nazioni confinanti. E il buon Saddam (Hussein) – che era di religione sunnita – pensò di trarre profitto da questa situazione imponendo (negli anni '90) una tassa fino a 4.000 dollari (circa 3.000 euro) per ogni sepoltura di non iracheni nel cimitero. Cosa che – ovviamente – ridusse drasticamente l'inumazione di forestieri.

Non siamo in grado di dare – così come per gli altri – indicazioni circa l'estensione dell'area cimiteriale, né quando si iniziò a seppellire qui.

Per le dimensioni, basti considerare che esso contiene più di 5 milioni di tombe, e convenire con noi che questo dovrebbe veramente essere 'il cimitero più grande nel mondo!

Quanto alle origini, non si sa con esattezza a che anno far risalire l'inizio delle sepolture, ma diverse fonti storiche attendibili concordano nel fissarlo a circa 1.000 anni fa.

Il cimitero, però, è stato anche a più riprese teatro di violente battaglie per "stanare" i guerriglieri che ne avevano fatto un deposito di armi e munizioni: così nel 1991, durante il lunghissimo (e inutile) conflitto tra Iran e Iraq e nel 2003 tra gli americani e i terroristi locali. È ovvio che questi eventi bellici provocarono la distruzione di migliaia di tombe e delle salme ivi contenute e il consistente aumento di cadaveri "freschi".

Infatti, per poter contenere i molti morti causati dalla guerra Iran-Iraq, esaurito lo spazio disponibile e nell'impossibilità di ingrandire il cimitero, ne fu costruito un altro nelle vicinanze per poter dare sepoltura alle salme dei giovanissimi caduti.

Concludiamo con una nota di "colore": dato che è consuetudine per intere famiglie andare a visitare il cimitero, nel 1980 le autorità cittadine avevano realizzato un piccolo parco divertimenti – con giostre e giochi vari – al suo confine meridionale.



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

**Servizi gratuiti**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.

222,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

555,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

120,00 €

Cultura

**Décret du 23 Prairial an. XII****Primi cimiteri in Italia dopo l'estensione dell'editto napoleonico (1806)**

di Laura Bertolaccini (\*)

23 Pratile dell'anno XII (12 giugno 1804): Napoleone firma a Saint-Cloud l'editto con il quale pone fine alla questione delle sepolture urbane: *Aucune inhumation* – è scritto al primo articolo del decreto – *n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hospitaux, chappelles publique et généralement dans aucun des édifices clos et fermés ou les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enciente des villes et bougs.*

Il decreto vieta la sepoltura in qualsiasi struttura – chiese, templi, sinagoghe, ospedali, cappelle pubbliche e, più genericamente, qualsiasi edificio pubblico chiuso – e disciplina dunque la costruzione dei nuovi cimiteri extraurbani nonché lo svolgimento dei riti funebri, fissando norme e codici ancora per lo più seguiti.

Vediamone gli articoli più significativi.

Secondo l'editto napoleonico (comunemente noto come “editto di Saint-Cloud” dal luogo in cui venne firmato), i cimiteri devono essere edificati a una distanza di 35 o 40 metri dalle mura delle città o dei borghi, su un terreno elevato, preferibilmente esposto a nord (artt. 2 e 3). Ogni inumazione deve avvenire in fosse separate, ponendo fine, così, all'antica

usanza di seppellire nelle fosse comuni (secondo il nuovo editto, si seppellisce l'uno accanto all'altro e non più l'uno sull'altro; art. 4). Per evitare il congestionamento dei luoghi di sepoltura, il terreno previsto per la fondazione di un nuovo cimitero deve essere cinque volte più esteso dello spazio reputato necessario (art. 6). Nessuna fossa può essere aperta e riutilizzata prima che siano passati cinque anni, lasso di tempo stimato sufficiente alla completa decomposizione del corpo umano. Le città sono obbligate ad abbandonare i cimiteri attuali e a dotarsi di luoghi di sepoltura collettivi (art.7). E, in ragione della *Déclaration* del 10 marzo 1776, per l'acquisizione del terreno da parte del Comune, non sarà necessaria alcuna autorizzazione (art. 7). È ammessa la realizzazione di sepolture individuali, tombe, cappelle o monumenti (art. 10). Il permesso per edificare su terreni comunali è comunque soggetto al pagamento di una imposta e al versamento di una somma di denaro sottoforma di donazione in favore dei meno abbienti (art. 11). Questa procedura è basata sul principio, del tutto innovativo ed espressamente borghese, della concessione perpetua dei terreni cimiteriali. La concessione è dunque un bene

da acquistare al pari di una qualsiasi proprietà immobiliare: non è cedibile attraverso la vendita ma può essere ereditata.

Inizialmente ad appannaggio della sola classe borghese, presto la proprietà della sepoltura diverrà un bene ambito anche dai rappresentanti delle classi medie. In pochi anni, soprattutto in ragione dell'aumento del benessere economico della popolazione, la pratica della concessione perpetua crescerà enormemente al punto tale che in breve i terreni affidati in concessione andranno ad occupare la maggior parte del suolo dei maggiori cimiteri europei.



**Figura 1 – G. Pividor, Prospetto della Certosa di Ferrara ora Campo-Santo, 1851 [da CANONICI F., *L'antica Certosa di Ferrara accomodata a pubblico Campo-Santo*, Bologna-Rovigo 1851]**

Semplici e scarni recinti, lontani dall'atmosfera dei camposanti medievali, all'inizio i nuovi cimiteri frutto dell'editto napoleonico presentano lo stesso panorama sgombro dei campi aperti: al Père-Lachaise parigino, ad esempio, nel 1806 si contano solo nove lastre tombali e soltanto centotrenta nel 1814. A partire da questa data, però, inizia di fatto l'epoca della personalizzazione del luogo di sepoltura e tale usanza, divenuta presto regola nei moderni recinti cimiteriali, porterà in breve a una nuova concezione del cimitero, più incline ad assecondare la funzione commemorativa e la vocazione monumentale dell'architettura funeraria.

All'indomani dell'estensione dell'editto di Saint-Cloud ai territori italiani, avvenuta ufficialmente il 5 settembre 1806, in alcune città ha inizio la costruzione dei cimiteri extraurbani secondo i precetti napoleonici. Sono poche, per la verità, poiché bisogna ancora superare l'opposizione del clero e del popolo e perché ingenti sono le spese da sostenere. Proprio per alleggerire il peso economico che tali operazioni avrebbero comportato e per ricreare, in un certo senso, lo scenario consolidato delle sepolture *apud ecclesiam*, alcune comunità decidono di trasformare in cimiteri gli antichi monasteri soppressi o abbandonati: sull'esempio di Bologna, che già dal 1801 aveva dato inizio alla trasformazione dei chiostrini e dei cortili della Certosa in luoghi di sepoltura, prima Verona, dove nel 1806 si avvia la trasformazione del convento di San Bernardino come luogo di sepoltura delle classi abbienti, poi Ferrara, che vede nel 1819 avviarsi il progetto di Ferdinando Canonici per la trasformazione della chiesa monastica di San Cristoforo, decidono di riadattare antichi monasteri soppressi in cimitero.

Superare la diffidenza verso i cimiteri collettivi suscitata dall'ordinanza francese appare un'impresa assai ardua. *“Non ch'io disapprovi i camposanti generalmente – scrive nel 1807 Ippolito Pindemonte – ma quello increscevammi della mia Patria, perché distinzione alcuna non v'era tra fossa, e fossa, perché una lapide non v'appariva, e perché non concedevasi ad uomo vivo l'entrare in esso.”*<sup>(1)</sup>

La questione cimiteriale si dibatte al tempo tra istanze igieniste e raffigurazioni simboliche. Se le seconde sembrano essere appannaggio dei poeti, per le prime i progettisti, motivati da serie preoccupazioni igieniche, affrontano il tema muovendo anche da contemporanee investigazioni sulle architetture collettive dedicate alla cura o alla reclusione. Dunque partendo dall'assunto che un edificio può anche costituire una minaccia alla circolazione



Figura 2 – Brescia, Cimitero monumentale, veduta dell'ingresso [da TERRAROLI V., *Il Vantiniano. La scultura monumentale a Brescia tra Ottocento e Novecento*, Brescia 1990]

dell'aria, ne deriva che un'architettura ben concepita può invece favorirla: e dunque la forma, l'orientamento, l'esposizione ai venti dominanti, così come fissati in forma di precetti dall'editto di Saint-Cloud, diventano temi progettuali nella definizione architettonica dei moderni impianti cimiteriali.

Bandire ogni ostacolo alla libera circolazione dell'aria appare allora come l'obiettivo da perseguire ad ogni costo nella struttura urbana e, per analogia, nei cimiteri.

La sottrazione di elementi nocivi si spinge inizialmente fino a vietare la presenza delle piante all'interno dei recinti cimiteriali: secondo le convinzioni tardo settecentesche le fronde degli alberi avrebbero ostacolato il passaggio dell'aria mentre le radici favorito il mantenimento nel terreno di una *humidité pernicieuse*. Secondo questa logica di soppressione a priori di ogni possibile fattore di rischio o impedimento alla circolazione dell'aria, i cimiteri circolari appaiono quindi come la trascrizione della soluzione igienica ideale.

Già molti anni prima dell'emanazione dell'editto, in un periodo di investigazioni scientifico-architettoniche sulla forma ideale per i nuovi impianti cimiteriali, il francese Capron nel 1782 aveva proposto un cimitero di forma circolare, prototipo della soluzione ideale perché in grado di coniugare estetica e simbolismi consoni al tema – la forma circolare richiama alla memoria una ricca iconografia classica che vede raffigurato nel cerchio il mondo, la volta celeste, i templi cosmici, la Gerusalemme celeste – con le istanze igieniste – l'assenza di angoli annullerebbe il rischio di ristagno di aria malsana.

La suggestione della forma circolare, porticata e aperta in modo da favorire il più possibile la circolazione dell'aria limitando così la minaccia di epidemie – espressa nel progetto di Capron così come nelle elaborazioni di Jacques Cambry e Jacques

<sup>(1)</sup> PINDEMONTI I., *I Sepolcri, Versi di Ugo Foscolo e d'Ippolito Pindemonte*, Verona 1807.



Molinos per uno *Champ de Repos* circolare situato sulla collina di Montmartre e caratterizzato da una grande piramide crematoria posta al centro (1799), di Pierre Giraud (1801), nei cenotafi che Boullée dedicherà a Newton o nel cimitero della città ideale di Chaux progettato da Ledoux – troverà ampia traduzione nell'architettura funebre degli anni immediatamente successivi all'emanazione dell'editto di Saint-Cloud.

In particolare, in Italia tra il 1806 e il 1808 Giuseppe Pistocchi propone per la città di Faenza un impianto cimiteriale circolare con una suddivisione interna per cerchi concentrici rispondente alle diverse classi sociali. La scelta della pianta circolare si ritrova anche progetti redatti tra il 1804 e il 1820 da Luigi Trezza per il cimitero di Verona, da Alessandro Strabucchi per il nuovo cimitero di Piacenza (1818), nonché nel progetto, mai portato a compimento, per il cimitero romano del Verano elaborato tra il 1810 e il 1811.

L'analogia tra i cimiteri circolari e le forme dello spazio della segregazione, altro terreno di sperimentazione architettonica negli anni a cavaliere tra il XVIII e il XIX secolo, appare quanto mai evidente: il progetto di P. G. Bugniet per una prigione ottagonale o i disegni redatti da A. Petit per la ricostruzione dell'Hôtel-Dieu distrutto da un incendio, sono solo due tra i molteplici esempi di architetture per le istituzioni totali di stampo illuminista che straordinariamente rimandano al *Panopticon* o *Inspection House* ideato da Jeremy Bentham nel 1787 come modello per ogni tipo di istituzione in cui fosse importante la segregazione ed il controllo.

Malgrado al tempo la forma circolare sembrasse offrire risposte incontrovertibilmente certe sul piano delle istanze igieniche, la sua realizzazione rimaneva certamente un problema di non semplice soluzione. La dimensione molto ampia dei recinti dei cimiteri urbani rendevano il tracciamento delle strutture difficile, se non in alcuni casi impossibile. Nel caso del cimitero romano del Verano, ad esempio, il cimitero circolare richiesto dai francesi al posto del "quadrato proposto prima" certamente doveva apparire più consono all'immagine del primo cimitero di Roma, e, soprattutto, più adeguato alla soluzione di problemi d'igiene e di salubrità. Ma le difficoltà nel tracciamento del solco su un terreno tanto ampio fecero desistere dal proseguire nell'impresa che rimase solo una intenzione.

Più realistici invece gli interventi che all'indomani dell'estensione dell'editto di Saint-Cloud si posero in essere in altre città italiane.

Nel 1807 Brescia redige un piano per l'edificazione dei cimiteri e l'anno successivo acquista fuori porta Milano un ampio terreno adatto ad accogliere le se-

pulture<sup>(2)</sup>. Inizialmente il campo è recintato con un semplice muro allo scopo di evitare violazioni e profanazioni: solo una croce posta al centro del terreno ricorda la sacralità del luogo. Ma il rigorismo igienista che governa i primi atti del cimitero bresciano verrà presto a confondersi (e ad annullarsi) con il nuovo culto delle tombe iniziato dall'opera di Rodolfo Vantini (1792-1856), chiamato per realizzare la cappella funeraria (1815) e successivamente per progettare un grandioso complesso unitario. L'impianto proposto dall'architetto bresciano è costituito da un doppio recinto variamente articolato da corpi di fabbrica a prevalente andamento longitudinale ed edifici a pianta centrale: tra questi margini porticati sono collocati i terreni per le inumazioni. Il fronte principale è fortemente caratterizzato dalla cappella circolare posta al centro della composizione mentre gli ingressi, situati in corrispondenza delle percorrenze secondarie, sono evidenziati da autonome strutture, tradotte, in pieno spirito neoclassico, con motivi tratti dall'architettura classica. Tra i singoli elementi curiosamente spicca una lanterna, di evidente derivazione francese, ad indicare l'inevitabile ultimo approdo<sup>(3)</sup>.

Il cimitero Vantiniano – che significativamente è conosciuto attraverso il nome del suo progettista – reinterpreta il tema della morte secondo il culto borghese della celebrazione individuale: le sepolture che popolano il campo bresciano dimostrano l'avvenuto distacco dalle teorie egualitarie di inizio secolo. Il confronto tra architettura e società ottocentesca genera in questo caso curiose analogie. Alla gerarchizzazione degli spazi e dei percorsi, alla specializzazione degli edifici corrisponde una distinzione per classi e censo delle sepolture: ai più poveri è destinata la terra nella quale reinverare l'eterno ciclo naturale; ai più abbienti sono dedicate le statue in marmo poste sotto i portici e le edicole funerarie dai raffinati partiti decorativi. La cappella per le cerimonie funebri è l'unico luogo in comune per ogni classe sociale.

Nel 1835 Genova è sconvolta da una violenta epidemia di colera. Per far fronte alle sepolture di un numero sempre più crescente di decessi, Carlo Barabino, architetto civico, redige un primo progetto per un unico grande organismo in cui ospitare le

<sup>(2)</sup> Sul cimitero di Brescia cfr., tra gli altri: TERRAROLI V., *Il Vantiniano. La scultura monumentale a Brescia tra Ottocento e Novecento*, Brescia 1990.

<sup>(3)</sup> "Secondo il pensiero del Vantini questo faro doveva servire da richiamo al pensiero della vita futura e indicare che nel campo della morte brillano tuttora le anime dei trapassati". DONGHI D., *Manuale dell'architetto*, Torino 1925, vol. II, parte I., sez. I, cap. II, § IV: Cimiteri, p. 414. La lanterna del cimitero bresciano si accende solo nel giorno dedicato alla memoria dei defunti.






Figura 3 – Genova, Cimitero di Staglieno, sezione trasversale-prospetto della Cappella dei Suffragi [da DE NEGRI E., *Ottocento e rinnovamento urbano. Carlo Barabino, Genova 1977*]

sepulture cittadine da collocarsi fuori dal centro abitato, in località Staglieno<sup>(4)</sup>.

Tuttavia, proprio pochi giorni prima dell'approvazione del piano, Barabino muore colpito dal colera: l'incarico passa allora a Giovanni Battista Resasco, da tempo collaboratore di Barabino. Il progetto definitivo per il cimitero viene approvato nel 1840.

Situato in un terreno caratterizzato da sensibili differenze altimetriche, il cimitero sorge sul fondovalle e si sviluppa addossandosi alla collina retrostante. Per superare i dislivelli l'intera area è suddivisa in piani collegati da ampie scalinate: le sepulture comuni avvengono in un grande campo collocato nella parte pianeggiante mentre sulle pendici della collina trovano posto le edicole private, immerse nel verde di un fitto bosco e racchiuse in un emiciclo al centro del quale spicca per volume e forza evocativa la Cappella dei Suffragi.

Resasco introduce in questo sistema, che fortemente risente dei contributi illuministi del XVIII secolo, elementi tratti dal magniloquente repertorio neoclassico. Rispetto al progetto di Barabino, apporta delle modifiche e degli aggiustamenti<sup>(5)</sup> dettati soprattutto dalla particolare orografia del suolo: il piano delle sepulture viene racchiuso da una infinita teoria di arcate a formare un doppio porticato; al posto della piramide, presente nella proposta iniziale, è realizzata la cappella funeraria ispirata al Pantheon di Agrippa; il percorso ieratico, che nel progetto iniziale lentamente porta alla sommità della collina, viene eliminato in ragione di un ampio

sistema gradonato posto in asse con l'ingresso principale.

Ancora una volta il tema della distinzione sociale, tipico degli impianti cimiteriali ottocenteschi, è confermato dalla evidente frantumazione dello spazio espressa nella composizione del doppio porticato e nella distribuzione gerarchica delle

sepulture. Due gallerie corrono parallelamente: nelle arcate della prima, che affaccia verso l'interno del cimitero, sono ospitati i sepolcri e le statue degli individui più facoltosi, mentre nella galleria che costituisce il recinto più esterno trovano posto i colombari per i rappresentanti delle classi meno abbienti.

Il campo delle sepulture è attraversato da due viali ortogonali tra loro: nel punto in cui si incontrano si eleva l'imponente statua della Fede.

Alle spalle della Cappella dei Suffragi si sviluppa il bosco in cui si collocano le tombe di famiglia: sono solo undici nel 1892, ma diventeranno in breve innumerevoli e nell'arco di pochi anni il cimitero di Staglieno si trasformerà – come già in passato il Camposanto di Pisa – in un vero e proprio museo a cielo aperto.

(\* ) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

<sup>(4)</sup> Sul cimitero di Genova cfr., tra gli altri: RAVASCHIO A. G., *Memorie sul Camposanto della città di Genova aperto a Staglieno colla descrizione dei migliori monumenti eretti a tutto l'anno 1864*, Genova 1864; RESASCO F., *La necropoli di Staglieno. Opera storica, descrittiva, aneddotica*, Genova 1892; GRASSO G., PELLICCI G., *Staglieno*, Genova 1974; DE NEGRI E., *Ottocento e rinnovamento urbano, Carlo Barabino*, Genova 1977; BERENGO GARDIN S., "Il cimitero monumentale di Staglieno", *Il giardino del Tempo*, Roma 1993, pp. 99-103.

<sup>(5)</sup> Per la ricostruzione del progetto di Barabino cfr.: DE NEGRI E., *op. cit.*, p. 166, fig. 138.

Recensione

## Alfonsine non dimentica

**Per dare un nome e un volto agli alfonsinesi caduti nella prima guerra mondiale**

**Circolo Filatelico "Vincenzo Monti" (Numismatica, Cartofilia e Ricerche Storiche) di Alfonsine (RA), 2010**

di Andrea Poggiali



Alfonsine, città martire della Seconda Guerra Mondiale. Durante l'ultima offensiva alleata sul fiume Senio venne rasa al suolo. Anche il Municipio fu distrutto: andarono così perse le lapidi con i nomi dei soldati morti nella Grande Guerra, che erano murate sulla facciata.

Oltre sessanta anni dopo il presidente della locale associazione filatelica, sig. Andrea Benvenuti, vede su

di una bancarella un vecchio libro di poesie. Lo sfoglia: nota che nelle pagine iniziali figura l'elenco dei caduti alfonsinesi della Grande Guerra. Da questo casuale ritrovamento nasce l'idea di dare un volto ed una storia ai 212 nominativi riportati e di verificare se per caso ne era stato dimenticato qualcuno. Una lunga ed approfondita ricognizione nel cimitero, completata passando in rassegna tutte le lapidi, consente di individuare altri nominativi. Il risultato delle varie ricerche si concretizza dopo tre anni in un libro. I caduti sono elencati in ordine alfabetico e suddivisi per centro abitato: il capoluogo comunale di Alfonsine più le frazioni di Filo e di Longastrino. Per ogni soldato vengono indicati data e luogo del decesso: in molti casi è stato anche possibile rintracciare la fotografia. La raccolta delle schede individuali è preceduta da una sintesi storica sulle cause del conflitto, sul suo andamento e sull'assetto mondiale che ne conseguì. Due pagine sono dedicate ad un aspetto quasi sconosciuto della Grande Guerra: l'impiego di minori in zone di combattimento e le tante vittime che ne derivarono. Alle varie schede sono inframmezzate note storiche su alcune delle offensive del fronte dell'Isonzo (nel quale venne schierata la maggior parte dei coscritti alfonsinesi) e su altre battaglie importanti, comprese la disfatta di Caporetto e la battaglia del giugno 1918 sul Piave. Le note, corredate da foto dell'epoca e da piantine topografiche, non seguono una sequenza cronologica: accompagnano le schede dei caduti, per spiegare il contesto in cui si moriva.

Sono lampi che illuminano la tragica realtà in cui erano immersi i nostri soldati: vediamo alcuni.

Baioni Giuseppe, classe 1896, morto a S. Maria La Longa il 30 giugno 1916. Era in forza alla Brigata Catanzaro, quella che il 15 luglio 1917 venne sottoposta a decimazione per essersi ribellata a turni inumani in prima linea. Dopo il sorteggio iniziale e l'effettuazione di quella spaventosa punizione, le fucilazioni proseguirono mentre la brigata veniva nuovamente avviata al fronte: ci si fermava per eliminare gli elementi che continuavano a mostrarsi indocili e poi si riprendeva la marcia.

Gorgolini Domenico, classe 1895, morto il 7 luglio 1916 sul Monte Lemerle (Asiago). Una serie di attacchi e contrattacchi causò perdite terribili in entrambi gli schieramenti, senza portare ad un possesso definitivo: il monte rimase terra di nessuno fino al termine del conflitto.

Mezzanini Bartolomeo, classe 1886, morto nel campo di prigionia di Sigmunsherberg (Austria) il 3 marzo 1918. In quel campo, assieme a lui, persero la vita circa settemila prigionieri italiani, per fame e malattia.

Montanari Domenico, classe 1988, morto il 3 novembre 1915 sul Podgora, nella III Battaglia dell'Isonzo. In alcune fasi dei combattimenti, l'unico riparo per i nostri soldati furono i mucchi di cadaveri.

La nota storica più angosciante è quella che accompagna il trafiletto dedicato al soldato Seganti Agide, classe 1893, morto il 24 novembre 1915 sul Monte S.Michele, nella IV Battaglia dell'Isonzo, che comportò la distruzione di Gorizia da parte della nostra artiglieria. Viene riportata una frase del Generale Cadorna: "La presente guerra non può finire che per esaurimento di uomini e mezzi e l'Austria è molto più vicina di noi ad arrivarci. È spaventoso, ma è così". La strategia di Cadorna, per i primi tre anni di guerra, fu esattamente questa: attacchi frontali, ciascuno dei quali si risolveva in un'ecatombe. I vantaggi territoriali erano minimi, ma il nemico veniva logorato. Una guerra di esaurimento, come quella che il generale tedesco Falkenhayn speri-

mentò a Verdun: c'è qualcosa di demoniaco in una simile determinazione.

Una parte che manca, nella ricostruzione storica, è la situazione della Alfonsine di inizio secolo: forse gli autori, pensando ad una distribuzione locale, hanno creduto di potere omettere cose fin troppo note ai loro concittadini, ma ritengo importante fornire almeno un accenno in proposito. Questo comune, nel giugno del 1914, fu l'epicentro della cosiddetta "Settimana Rossa", cioè della rivolta nazionale scoppiata a seguito della sanguinosa repressione di una manifestazione antimilitarista nelle Marche. In Romagna la popolazione infuriata diede l'assalto alle chiese ed alle sedi municipali: ad Alfonsine, più che in altre località, l'esaltazione della folla raggiunse livelli tali da allarmare il governo


centrale. L'intervento repressivo riuscì a sedare la fiammata rivoluzionaria, ma la paura delle classi dirigenti fu grande. Una simile tensione sociale poteva sfociare da un momento all'altro in nuove insurrezioni, con il rischio di una diffusione incontrollabile. Un anno dopo si presentò l'occasione per cercare di soffocare definitivamente le idee sovversive: l'entrata in guerra dell'Italia consentì di mandare al fronte tutti i romagnoli in età per portare un fucile. I sopravvissuti vennero messi in riga dal fascismo, che prima di puntare a Roma si preoccupò di sistemare la turbolenta Romagna. Alfonsine non costituì un ostacolo difficile: a protestare erano rimasti in pochi.

Recensione

## Mummies of the world

Alfried Wiczorek, Wilfried Rosendahl, Ed. Prestel USA, 2010, pag. 378, \$65.00

di Elisa Meneghini



Unico nel suo genere, questo volume fornisce elementi storici, culturali e scientifici sulle mummie e sulla pratica della mummificazione, facendo riferimento non solo all'antico Egitto, ma anche a culture ed ambienti naturali diversi, come Asia, Oceania, Sudamerica ed Europa.

Oltre a rivelare molte delle tecniche utilizzate dalle civiltà antiche per conservare i corpi dei propri defunti, tratta altresì dei processi naturali che conducono alla conservazione dei corpi, come può avvenire in sabbie del deserto, ghiaccio, paludi e persino soffitte. Molto interessanti anche i passaggi sulle

icone comuniste secolari che hanno subito l'imbalsamazione permanente (Mao, Lenin) e sulla Summum Corp., l'unica organizzazione al mondo ad offrire il servizio di 'mummificazione'.

Il volume si compone di quasi trenta saggi scientifici, corredati da fotografie ed illustrazioni eccezionali, che forniscono – col contributo di numerose discipline quali ad esempio archeologia, antropologia, paleontologia – la ricerca più aggiornata sugli studi delle mummie.

Alfried Wiczorek e Wilfried Rosendahl, rispettivamente amministratore e curatore del Reiss-Engelhorn-Museen di Mannheim, in Germania, sono gli Autori di questo studio che, con dignità e devozione, rende noto quanto di nascosto è contenuto all'interno delle mummie.

# 4

Ottobre-Dicembre 2011

Anno 10

Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96

35 €

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Piemonte vara nuova legge funeraria*
- *In Toscana il certificato di accertamento di morte è standard*
- *Le cremazioni in Italia nel 2010*
- *Diventa più stringente la normativa sulle fasce di rispetto*
- *Rito di commiato laico nel cimitero*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
120,00 € per l'Italia e 140,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.  
Chiuso in redazione il 16/09/2011.

## INDICE

### EDITORIALE

**Una lezione di vita**..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli

**Lettera al Direttore**..... 11  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 13  
a cura di Carlo Ballotta

**Edifici cellari fuori dei cimiteri. Una situazione peculiare** ..... 16  
di Sereno Scolaro

**Uso del cadavere o di sue parti a scopi scientifici e didattici. Sinossi della normativa italiana e confronto con quella di paesi esteri** .... 23  
a cura di Andrea Poggiali

### ATTUALITÀ

**Per un rito di commiato laico nei cimiteri italiani** ..... 24  
di Fabrizio Gombia

### DOCUMENTAZIONE

**L.R. Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della l.r. del 31/10/2007, n. 20"** ..... 29

**Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2010** ..... 36  
Circolare Federutility SEFIT n. 2915 del 27/07/2011

**Regione Toscana – Adozione di nuovo modello di accertamento della mortalità** ..... 41  
Circolare Federutility SEFIT n. 2821 del 19/05/2011

**D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Determinazione dei costi e fabbisogni standard – Questionari** ..... 44  
Circolare Federutility SEFIT n. 2851 del 08/06/2011

**Fasce di rispetto cimiteriale – Consiglio di Stato, Sez. IV<sup>^</sup>, sent. n. 4403 del 20 luglio 2011**..... 46  
Circolare Federutility SEFIT n. 2943 del 30/08/2011

### ATTUALITÀ

**Umanizzazione della morte. Pregi della legislazione emiliano romagnola, difficoltà di recepimento** ..... 50  
di Andrea Poggiali

**Casa funeraria in stile modenese**..... 54  
di Carlo Ballotta

### INFORMATICA

**La diffusione dei funerali in diretta su Internet**..... 58  
di Nicola Bortolotti

### CULTURA

**Storia ed evoluzione dei cimiteri europei. Parte I**..... 61  
di Emanuele Vaj

**Le chiese dei morti. Parte I**..... 64  
di Laura Bertolaccini

### RECENSIONI

**"All'ombra dei pioppi. Cimiteri nel forese di Ferrara"** ..... 68  
di Andrea Poggiali

**"The eclipse of eternity: a sociology of the Afterlife"** ..... 69  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Una lezione di vita

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Qualche sera fa ero, con conoscenti, ad una sagra. Al mio tavolo stavano una dozzina di persone, pensionate, alcune che conoscevo da tempo, altre solo di vista. Una delle persone che conoscevo da più tempo, si è rivolta a me, all'inizio della cena, dicendo se ricordavo XY: era deceduto; aveva scelto di farsi cremare. E con naturalezza, ricordandosi della mia esperienza lavorativa, mi chiede subito quanto può costare un funerale con cremazione: più o meno di uno con sepoltura tradizionale?*

*Ho risposto che un funerale con cremazione costa circa quanto uno senza cremazione, quel che ormai fa la differenza è il costo della sepoltura. Se poi lo si confronta con la tumulazione stagna, il maggior costo dato dalla operazione di cremazione è spesso compensato dal minor costo della bara di zinco, dalla sua saldatura, dall'apertura e chiusura di un loculo, operazioni in genere più costose dell'apertura e chiusura di una celletta cineraria. E poi molto dipendeva dalla scelta della bara! Comunque un prezzo medio – nella mia città – comprensivo di trasporto funebre, bara, fiori, necrologie e quant'altro di ordinaria scelta, poteva aggirarsi sui 3.500/4.000 euro. E qui vedo il primo imbarazzo. Come, non i 7.000 euro che pensava il mio interlocutore. Ed era fatta! Al tavolo si accende una discussione serrata, tra un arrostitino e un fritto di pesce ...: un signore, di fronte a me, comincia subito a dire che a lui, l'impresario funebre, amico, aveva fatto pagare per il funerale della moglie 9.000 euro, e la tomba già l'aveva. La mia risposta è stata secca: "Bell'amico! Ti ha chiesto almeno il doppio più di quanto era necessario". Mi volto alla mia sinistra e una signora, che non conoscevo, si rivolge a me, non senza qualche imbarazzo, chiedendomi se poteva "approfittare" per un problema che aveva sull'intestazione e sull'uso della tomba. Va bene, dico, quando vuole, addentando un pezzo di salsiccia ai ferri che mi era appena stata portata. Non faccio a tempo ad attaccare il pezzetto di carne, che alla mia destra interviene un altro conoscente che, ancora pensando ai costi del funerale, si lancia in una serie di valutazioni che si possono così sintetizzare: costa tutto troppo, in fin dei conti una cassa è di 4 assi, un funerale dura 2-3 ore, il trasporto funebre fatto in taxi costerebbe molto meno, e perché non usare una cassa di cartone per la cremazione; poi si disperdono le ceneri e il funerale è fatto! Perché ingrassare le pompe funebri, il Comune?*

*Non ha tutti i torti, penso io, ma poi comincio con lo spiegare che quando uno va a comperare un maglione in un negozio, non paga per il maglione per il peso della lana e i 5-10 minuti della commessa. Esiste anche una qualità di fattura del maglione, altrimenti Missoni chi se lo sarebbe filato?*

*E poi giù a spigare che le pompe funebri sono un lavoro in cui i costi fissi sono elevati, perché è un negozio che deve essere aperto 365 giorni all'anno, giorno e notte (in reperibilità). E il personale costa, anche se è lì per attendere una telefonata. E poi, sfatiamo il falso mito che la cassa di cartone costi poco o nulla, l'impresario funebre paga una cassa presentabile di legno di bassa qualità un poco più di una cassa di legno e cartone da cremazione per cadavere. Il sovrappiù di prezzo è dato dall'errore di caricare il costo del servizio e il recupero dei costi fissi soprattutto sulla bara, invece di fatturarli per quello che sono: servizi! È in questo momento che mi appare in tutta la sua evidenza la necessità di attuare l'art. 7 comma 1 della legge 130/2001, sulla cremazione. Cosa dice questo comma, direte voi? Andatevelo a leggere, risponderci io, ma in sintesi è il Comune che dovrebbe informare i cittadini sui profili economici del funerale, vista l'ignoranza che esiste in materia.*

*Ma non è finita, la moglie dell'ultimo interlocutore, mi rappresenta la situazione del cimitero del suo paese (vive in zona di campagna) in cui i morti sepolti a terra sono quasi scomparsi. Una volta i cimiteri erano pieni di lapidi di persone sepolte in terra, ora, invece si sono svuotati! Perché?*

*Mah, dico io, in attesa di un pezzetto di torta "tenerina", penso per due motivi: cala la inumazione, visto che la gente sceglie sempre più la cremazione (nelle mie zone ormai al 50%) e mentre una volta l'esumazione ordinaria la governava il fossore del paese, ormai tutte queste operazioni – per ottimizzare i costi - si commissionano a terzi che, per essere economicamente competitivi, le devono fare in forma massiva, tra il decimo e l'undicesimo anno di sepoltura. Per cui resta, in questo caso, mezzo campo comune vuoto, mentre la gente non si spiega perché deve pagare la cremazione dell'inconsunto, che poteva stare ancora sotto terra per qualche anno, per lasciare poi un cimitero con poche lapidi: un "non cimitero", nelle parole della mia interlocutrice.*

*E io a spiegare che gli inconsunti (caspita, in poco più di vent'anni, da argomento ignoto ai più, è diventato un argomento di normale conversazione) anche se restano inumati per altri anni, generalmente non si scheletrizzano, per molti e diversi motivi. E la mia interlocutrice: è lo stesso, un campo comune senza lapidi, non è un campo comune; un cimitero senza morti, non è un cimitero!*

*A questo punto, forse complice un grappino, cedo: ha ragione, forse è meglio ripensare agli effetti indesiderati di queste politiche di risparmio nella gestione dei cimiteri, altrimenti il rischio è che quel "luogo di memoria" sia rifiutato per il tipo di memoria che trasmette.*

*Vi risparmio, complice anche lo spazio a mia disposizione per questo editoriale, il resto della conversazione, che si è dipanato sulle caratteristiche delle bare, di legno e di cartone, se inquinano di più o di meno queste ultime, le vernici, ecc..*

*Insomma una sagra in compagnia di persone sulla settantina, che si facevano domande sul loro futuro, sul presente e che esprimevano dubbi e considerazioni sulla morte e su quello che la circonda, senza tabù.*

*Una bella lezione di vita, pardon: di morte!*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Sefitdieci 2011: venerdì 25 novembre a Roma

Il tradizionale appuntamento annuale di approfondimento di temi concernenti il settore funebre e cimiteriale organizzato da SEFIT-FederUtility quest'anno si terrà a Roma l'intera giornata di venerdì 25 novembre 2011, con inizio alle ore 09.00 e termine alle ore 16.30 presso la Sala conferenze di FederUtility (4° piano), in Piazza Cola di Rienzo n. 80/A.

La maggior parte degli interventi programmati saranno suddivisi in due macro-settori: "Tra cultura di un servizio *sociale* e cultura di un *servizio a rilevanza economica*" e "La determinazione delle tariffe nei servizi funerari". Seguiranno altri interventi (Il problema e le prospettive per una effettiva formazione del personale adeguata ai livelli d'impresa; Gli altri interlocutori nella filiera; Il ruolo dei consumatori nella filiera funeraria; L'esigenza di uniformità in materia di cremazione e destinazione delle ceneri, come diritti di cittadinanza; La visione della Chiesa sulle sepol-

ture e sulle pratiche funeraria, inclusa la cremazione e le destinazioni delle ceneri).

Per partecipare, è necessario iscriversi quanto prima segnalando il nominativo del/i partecipante/i e l'Ente di provenienza via email a [sefit@federutility.it](mailto:sefit@federutility.it) oppure via fax allo 06-94528200 (l'evento è a numero chiuso di 50 partecipanti, con precedenza agli associati federali).

Per i soli associati SEFIT-FederUtility che ancora non hanno rappresentanti all'interno della Commissione Funeraria federale è data la possibilità di partecipare alla riunione di tale commissione, che si svolgerà nella stessa sede il giorno precedente, giovedì 24 novembre 2011, alle ore 15.00.

### Nuovi crematori a Lucca e ad Asti

A Lucca si è discusso del piano cimiteriale ipotizzato da Gesam: si prevede l'attuazione di programmi operativi per un totale di oltre 7 milioni di euro.

L'importo stanziato riguarderà i lavori previsti sia su cimiteri periferici per oltre due milioni di euro, che sulle arcate del cimitero urbano per quasi due milioni e 500 mila euro, nonché la creazione nel 2012 di un forno crematorio al cimitero urbano di Lucca. *"Attualmente – spiega il sindaco Favilla – a Lucca non esiste il forno crematorio e i cittadini per eseguire le volontà dei propri cari devono recarsi fuori provincia con un aggravio di spese. Per questo, abbiamo deciso, anche alla luce delle numerose richieste di realizzare un forno crematorio presso il cimitero urbano di Lucca per una spesa complessiva di oltre 1 milione di euro. Inoltre sempre al campo santo di S. Anna abbiamo programmato di proseguire nel rifacimento delle arcate monumentali e di realizzazione circa 900 nuove tombe per un investimento complessivo di sei milioni e 175 mila euro"*.

Ad Asti invece, il via libera alla realizzazione di un tempio per la cremazione delle salme nella città, è arrivato dalla giunta comu-



nale a fine agosto. I costi di costruzione saranno di circa 1 milione di euro ed i lavori dovrebbero essere terminati nel marzo 2012.

Il tempio dovrebbe ridurre i costi di trasporto funebre in crematori di altre città, di coloro che vorrebbero farsi cremare, ma soprattutto venire in aiuto al cimitero, ormai prossimo all'esaurimento.

### **Palermo: nuova veste al cimitero di Santa Maria dei Rotoli**

Dopo la riunione indetta dal Sindaco di Palermo Diego Cammarata, per individuare *“tutti gli interventi, sia a breve che a medio e a lungo termine, necessari a migliorare, in tempi rapidi, le condizioni di attuale gestione del cimitero, eliminando disagi, situazioni di emergenza e consentendone una civile fruizione”* i risultati non si sono fatti attendere.

Dal 26 agosto scorso una squadra della Gesip di 25 unità, tra addetti alla pulizia e giardinieri, è al lavoro al cimitero di Santa Maria dei Rotoli e dovrà assicurare stabilmente al cimitero, secondo quanto stabilito nel corso della riunione, *“condizioni ottimali di ordine e decoro”*.

La Gesip, inoltre si è impegnata a ridurre a 50 il numero delle salme che si trovano nei depositi del cimitero (attualmente sono circa 100), mantenendo questi numeri– corrispondenti a un livello fisiologico di bare in deposito– per il futuro.

Per effettuare tutte le operazioni necessarie è già stato disposto l'incremento di 10 unità del numero degli addetti alla pulizia fissi presso il cimitero, mentre di 10-15 unità di quello dei tumulatori in modo da ridurre i tempi delle tumulazioni e, quindi, la permanenza presso i depositi del-

le salme che abbiano una destinazione disposta dall'ufficio Gestioni impianti cimiteriali.

La Protezione civile ha attivato tutte le procedure necessarie per consentire a Gesip di effettuare operazioni di pulizia e bonifica nella zona interdetta di tipo B, consentendo alla società di programmare gli interventi.

Tra i progetti da realizzare con i fondi che FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate) ha destinato alla Gesip, è prevista nel medio-lungo periodo l'intera ristrutturazione del cimitero, la conversione a gas dell'attuale forno crematorio e la realizzazione di un nuovo forno da affiancare a quello esistente.

### **Funerali in streaming sul sito della Parrocchia**

La Parrocchia ipertecnologica è quella di San Giuseppe, a Bovolone, nella provincia veronese.

Grazie ad una webcam, sempre accesa e puntata all'altare della chiesa, parenti e amici possono partecipare alle esequie del defunto dal portatile di casa, in qualunque parte del mondo si trovino, ed anche sullo smartphone.

Questo sistema consente di seguire non solo i funerali, ma tutte le altre funzioni religiose: messe, rosari, matrimoni. Per vedere l'altare e cosa viene officiato in chiesa basta andare al link [www.parrocchiabovolone.it](http://www.parrocchiabovolone.it) (per chi lo volesse è possibile inoltre votare il sito della Parrocchia nel circuito dei migliori siti parrocchiali, cliccando su [noicattolici.it](http://noicattolici.it)).

### **Siena: il crematorio fermo per un anno**

Mauro Marzucchi, vicesindaco del Comune di Siena, afferma:

*“Abbiamo rinnovato la delibera, scaduta lo scorso mese di giugno, nella quale l'amministrazione comunale di Siena si impegna a stanziare un contributo straordinario, nel periodo in cui il forno resterà chiuso per essere riparato, offrendo così un contributo, di 250 euro, per le spese aggiuntive che ogni famiglia deve sostenere per ogni cremazione. Il contributo sarà rivolto alle famiglie iscritte ad associazioni riconosciute, che non abbiano scopo di lucro e la cui finalità siano quelle di tutelare questa pratica come strumento per l'estremo saluto ai propri cari. La delibera, inoltre, definisce anche l'iter e le risorse necessarie per rendere nuovamente operativo il forno crematorio. A fine agosto avrà luogo la gara di affidamento dei lavori di riparazione, che saranno completati entro il giugno del 2012.”*

### **A Cesena impresa funebre per animali da compagnia**

Dallo scorso giugno a Cesena è aperta 'Pets on paradise' (animali in paradiso), un'impresa funebre per animali da compagnia.

Oksana Abrosimova, designer e responsabile della sede di Cesena, spiega: *“Garantiamo assistenza per le pratiche burocratiche legate al decesso e forniamo la possibilità di cremare e conservare in vere e proprie urne funerarie prodotte in ceramica a Faenza, i propri animali domestici”*. Poi prosegue: *“Al momento forniamo due tipi di cremazione, che effettuiamo a Bologna: quella singola, che permette di avere le ceneri dell'animale, e quella cumulativa. La maggioranza delle persone opta per quest'ultima ma solo per una questione economica: la cremazione singola infatti ha un costo*

esoso per il cliente. Abbiamo avviato le pratiche per dotarci di un nostro forno a Cesena, che sarà pronto la prossima primavera e che permetterà di abbattere notevolmente la spesa”.

Nell'immediato futuro sarà possibile organizzare anche una piccola cerimonia per l'ultimo saluto dell'animale, mentre i più tecnologici possono riservargli un posto nel cimitero virtuale online già da ora.

Un altro punto funerali per animali da compagnia è già stato aperto a Rimini dalla stessa società.

### Al cinema un impresario funebre 'sui generis'

In diversi cinefestival, nella sezione dedicata ai cortometraggi, è stato presentato "Stand By Me 2010", una storia, della durata di 15 minuti, che ha come protagonista un impresario funebre.

Il cortometraggio – la cui trama si svolge tra il comico e il grottesco, senza mai sconfinare nel macabro – ha raccolto molti consensi tra gli addetti, tant'è che è stato proposto per il David di Donatello, il più importante premio cinematografico italiano. Il regista Giuseppe Marco Albano, racconta del Cav. Pacucci, un impresario di pompe funebri che, per portare valore aggiunto alla sua azienda, propone residenze a quattro stelle nei cimiteri, ambientazioni particolari ed una campagna promozionale che invita a 'farsi seppellire a Matera'.

### Dialetto al cimitero

Allo Staglieno, il cimitero monumentale di Genova, tra vere opere d'arte funeraria poste sulle tombe di personaggi illustri e non, vi è un monumento che si

può ritenere unico nel suo genere.

Si tratta di una statua raffigurante una donna, deceduta nel 1881, venditrice in vita di noccioline e ciambelle.

La donna aveva stabilito di utilizzare tutti i suoi guadagni per commissionare, ad uno scultore solitamente incaricato di realizzare opere per l'alta borghesia, un monumento funerario imponente che la raffigurasse mentre vendeva la propria merce.

La singolarità del manufatto sta anche nell'epigrafe che, come da suo espresso desiderio, descrive il suo lavoro in dialetto genovese.

### All'Italia una vicepresidenza della Federazione Internazionale della Cremazione

Ai vertici dell'*International Cremation Federation* (ICF) – la organizzazione internazionale sulla cremazione, accreditata presso l'Onu, che riunisce rappresentanti di tutti i continenti – è stato riconfermato come vicepresidente il Dott. Gabriele Righi, in occasione del direttivo svoltosi a Bristol lo scorso luglio.

Un riconoscimento per il dirigente del Comune di Parma – membro anche dell'esecutivo SEFIT – che in questi anni ha dedicato particolare attenzione alle problematiche cimiteriali.

*“Sarà un'importante occasione di confronto con quei Paesi, penso alla Gran Bretagna, alla Francia, all'Olanda, agli Stati Uniti, dove la cremazione è molto diffusa e che in virtù di questo hanno sviluppato pratiche avanzate e un'alta qualità di servizi connessi alla cremazione, a partire dal momento del commiato”*, ha commentato Righi.

Secondo Daniele Fogli, Responsabile delle attività internazionali

di SEFIT: *“la rielezione di Righi premia il suo impegno personale all'interno di SEFIT e della ICF, la passione con cui egli affronta i problemi cimiteriali, nonché il lavoro che l'Italia sta portando avanti da anni in campo internazionale, tra l'altro su temi quali gli standard sugli impianti di cremazione, nonché quelli sulla costruzione delle bare”*.

### Turchia: restituiti alle minoranze religiose anche la gestione di loro cimiteri

Un decreto firmato il 28 agosto 2011 dal premier turco Tayyip Erdogan sancisce la restituzione delle proprietà sequestrate alle minoranze religiose, dopo il censimento del 1936: i beneficiari del provvedimento sono i cristiani greco-ortodossi, i cattolici caldei, gli armeni e gli ebrei, ma non i cattolici latini.

Il decreto arriva, dopo anni di rivendicazioni, anche in sede europea e a pochi giorni dagli ultimi appelli del Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I perché la Turchia rendesse i beni usurpati.

Saranno dunque restituite alle fondazioni religiose le proprietà recensite nel 1936 e poi confiscate dalle varie amministrazioni dello Stato; sarà ripristinata anche la gestione dei cimiteri ceduti ai vari comuni e municipi; saranno infine resi gli immobili – come monasteri e parrocchie – mai riconosciuti come enti giuridici (e se alienati o ceduti a terzi, sarà stabilito un congruo risarcimento ai legittimi proprietari).

Secondo un primo calcolo: ai cristiani greco-ortodossi tornerà un migliaio di immobili, agli armeni un centinaio, diversi altri ai caldei cattolici ed agli ebrei. Nulla tornerà invece ai cattolici latini, perché questi non compaiono

tra le minoranze religiose indicate nel Trattato di Losanna del 1923, che sanciva il riconoscimento della Repubblica turca proclamata da Kemal Atatürk.

Se però i cattolici in Turchia a tutt'oggi non hanno riconoscimento giuridico, il decreto fa ben sperare. "Accolgo con gioia la notizia", ha commentato stamane mons. Ruggero Franceschini, presidente della Conferenza episcopale turca, annunciando che il documento sarà esaminato nella prossima riunione di settembre.

#### **Brasile: in sciopero i lavoratori del comparto funebre**

A San Paolo, la città più estesa del Brasile, lo sciopero degli operatori funebri sta causando ritardi nelle sepolture e di conseguenza frustrazione fra i parenti dei defunti.

Sono oltre un migliaio i lavoratori che hanno interrotto l'attività funeraria per scioperare, affinché il loro stipendio aumenti di quasi il 40 per cento e vengano loro assicurate migliori condizioni di lavoro.

Gli scioperanti hanno annunciato che andranno avanti fino a quando le loro richieste verranno accettate dalle autorità cittadine.

#### **Prima Casa Funeraria per israeliti in Russia**

A Mosca, da alcuni mesi, è operativa una Casa Funeraria per israeliti, la prima nella CSI (Comunità degli Stati Indipendenti). Da molti anni la Chevra Kadisha (associazione di volontari israeliti) preparava i defunti per le esequie sia nel cimitero ebraico di Vostryakovskoa (ad est di Mosca), che al cimitero Malakhovka (alla periferia orientale della città), ma ora il rituale della purificazione e vestizione della salma con il *tachrichim* (lenzuolo) verrà effettuato nella nuova Casa Funeraria.

La Casa Funeraria fa parte della clinica Marina Roscha, vicina al Centro della Comunità Israelita, che ha riservato due separati spazi nella propria camera mortuaria, dotati delle più moderne attrezzature: uno per i rituali di preparazione e l'altro dove pa-

renti ed amici possono visitare la salma.

#### **USA: crollo del mercato dei funerali per animali**

Solo pochi mesi fa la lettura di notizie provenienti dagli USA faceva ritenere che il business dei funerali degli animali da compagnia fosse in crescita.

Le cifre che si leggevano presumevano un giro di affari in crescita, con un prezzo medio di vendita del funerale per animale attorno agli 800 dollari (bara e sepoltura e, per chi lo richiedesse, anche la cerimonia) a cui aggiungere circa 80 dollari per la cremazione.

Ma la grande crisi o, come la chiamano ora, la 'contrazione', sta facendo morire il business. I soldi mancano e conviene sotterrare il fedele compagno dell'uomo nel giardino: molto più economico ed ecologico!

E l'Italia si accoda.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Manovra bis: libertà d'impresa funebre**
- **Riesumata la normativa sui servizi pubblici locali**
- **Alcune relazioni di SEFITdieci 2012**
- **La cremazione di resti mortali**

Rubrica

## Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q.** Al cimitero comunale di ... , alcuni cittadini hanno segnalato che all'interno di nicchie erano presenti ossa umane abbandonate a se stesse, in vista: evidentemente qualcuno aveva asportato le lastre di marmo di chiusura.

È intervenuta la polizia municipale che ha richiesto sopralluogo, successivamente, della ASL la quale ha proceduto a segnalare le anomalie riscontrate al responsabile del Cimitero, alla presenza dell'assessore al ramo. La questione è poi stata segnalata alla Procura della Repubblica. La Procura ha invitato la polizia municipale a porre sotto sequestro l'area dove si trovano i resti di ossa umane.

Questa la pura, se pur criticabile, cronaca, letta su un quotidiano. Evidentemente si è ritenuto di applicare (cosa discutibile, se all'interno di un cimitero) l'art. 5 del D.P.R. 285/90, quando sarebbe stato più semplice controllare dai registri di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90 se vi era stata tumulazione e quando in quegli ossarietti.

**1)** A nessuno è venuto in mente di mettere semplicemente un tamponamento in quegli ossarietti che contenevano ossa da

chissà quanto tempo, almeno 50-60 anni? Cosa è costata questa farsa alla collettività (e cosa costerà ancora), vista l'apertura di un fascicolo giudiziario?

**2)** Per evitare la profanazione e, in simili situazioni, la vista diretta dell'interno dell'ossarietto, è obbligatoria la tamponatura?

**3)** E per la conservazione di cassette di ossa è d'obbligo la tamponatura interna?

**R.** 1) Dalle fotografie reperite online (vi è stato effettuato pure un articolo di giornale!) si vede che le ossa non sono state riposte (probabilmente perché all'epoca non era ancora obbligatorio) nella cassetta di zinco, ma in lenzuola o sacchi (pratica diffusa in Campania, dove il fatto è stato segnalato).

Resta il problema se sia sufficiente a garantire che non si presentino fatti come questi nei cimiteri l'apposizione a chiusura dell'ossarietto di semplice lastra di marmo con chiavarda (asportabile e quindi rubabile con un nonnulla) o se sia opportuna una tamponatura anche in materiale leggero, con una sigillatura.

**2)** La circolare Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, al paragrafo 13.2 dice espressamente che non è d'obbligo la tamponatura in-

terna, sia per tumulazione di urna cineraria che di cassetta di resti ossei: *"Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici."*

Ma, al riguardo è opportuna una riflessione correggere la situazione con una norma del regolamento comunale di polizia mortuaria, inserendo specificamente tale obbligo, quanto meno se vi deve essere custodita una urna cineraria. E ciò deriva dal contenuto del comma 2 dell'art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie: *"Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione."*

La tamponatura è possibile con un materiale avente le stesse caratteristiche di quello di tamponatura dei loculi per feretri (art. 76 D.P.R. 285/90), eliminando l'obbligo della sigillatura a tenuta ermetica visto che a nulla serve nel caso di esame (non c'è

mai pericolo di percolazione di liquami). E quindi: *“La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.*

*È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati.”*

Considerando le dimensioni di un ossarietto è impossibile la realizzazione di tamponamento in muratura a una testa. Sia essa piana, o di coltello.

Restano quindi soluzioni di tamponamento leggero, quali tavelloni, lastre di cemento armato, di materiali plastici o compositi di adeguato spessore, di materiali metallici di adeguato spessore, ecc. .

Si deve quindi evitare il pericolo di asportazione dell'urna stessa, e garantire dalla profanazione. Non è quindi sufficiente la sola chiusura con lastra di marmo asportabile, trattenuta da sola chiavarda.

3) Non si ravvisa nella normativa statale tale obbligo, ma è possibile e preferibile prevederlo nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

Eviterebbe situazioni come quelle da cui si è partiti nell'analisi della normativa, e cioè che si possano asportare facilmente ossa umane dai cimiteri (il relativo commercio è vietato *ex art. 43 D.P.R. 285/90*), sia in quanto anch'essi devono essere tutelati da eventuale asportazione ai fini di memoria collettiva.

**Q. Un privato, che possiede una tomba monumentale al cimitero del Verano di Roma, desidera sapere se gli aventi diritto alla sepoltura sono i fi-**

**gli maschi e le relative mogli e le figlie femmine nubili.**

**R.** Occorre vedere cosa dice il regolamento di polizia mortuaria del Comune di Roma e il contratto originario di concessione.

Se non diversamente disposto dai due documenti di cui sopra, vale il criterio di appartenenza alla famiglia del fondatore del sepolcro, nel limite dei posti disponibili e con priorità data dalla data di morte.

**Q. Nel regolamento di polizia mortuaria del Comune di ... , all'articolo ... è scritto che “La decadenza della concessione può essere dichiarata quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio delle opere e della sicurezza”.**

**Ciò premesso, il responsabile dei servizi cimiteriali di tale comune chiede se sia possibile dichiarare la decadenza di una concessione nel caso in cui risultino essere nominati degli aventi diritto (dei quali però non si sa se siano ancora viventi o, se deceduti, ove siano sepolti).**

**R.** Il testo dell'articolo richiamato può prestarsi a due distinte interpretazioni, quando viene usata la locuzione *“per morte degli aventi diritto”*. Se cioè debba intendersi degli aventi diritto:

a) alla concessione (e in questo caso non sono compresi i nominati dal concessionario, non subentrati);

b) alla sepoltura nella tomba (e in questo caso occorrerebbe verificare con adeguate indagini non solo nel comune di Mantova, se questi siano ancora in vita.

Può comunque pronunciarsi la decadenza, indipendentemente

dalla morte di aventi diritto, se si ha stato di abbandono per incuria o se non sono stati osservati gli obblighi manutentivi

Si consiglia di introdurre variazione del regolamento di polizia mortuaria comunale nella quale introdurre la definizione di avente diritto.

**Q. Si chiede se nell'atto di concessione individuale di manufatto sia corretto includere a priori, oltre al defunto per cui questo è stato concesso, anche altri familiari che potranno entrarvi successivamente come resti/ceneri?**

**R.** La concessione individuale (cioè limitata ad un solo defunto) si ritiene un errore logico se si ha l'obiettivo del massimo utilizzo del patrimonio cimiteriale già costruito. Ovviamente ciò significa anche un sistema tariffario capace di tariffare ogni entrata e ogni variazione di stato in maniera adeguata.

Se la concessione di sepoltura è fatta ad una persona in vita, hanno diritto ad esservi sepolti (se il concessionario non restringe o allarga tale concetto nell'atto originario e mai più dopo) i familiari del concessionario e lo stesso, in ordine di data di decesso, fino al raggiungimento della capienza (il concessionario può riservarsi il posto per sé stesso).

Se la concessione è fatta a persona che la richiede in presenza di una sepoltura da effettuare, le spoglie mortali del soggetto sepolto devono permanere – tranne che per traslazione richiesta da avente diritto a chiederla – in qualunque forma siano state introdotte o trasformate (cadavere, resti mortali, ossa, ceneri) fino a scadenza della concessione. Altri aventi diritto alla sepoltura, generalmente familiari dell'intestatario della sepoltura o suoi subentrati (se si usa il metodo del

concessionario scorrevole) possono essere sepolti in ordine di data di decesso e fino alla capienza del sepolcro.

**Q. La cappella di famiglia del signor X, sita nel cimitero di ..., è stata eretta negli anni '60 da 4 fratelli: la nonna ed i prozii del signor X, tutti deceduti (in Comune sembra risultare depositato un atto di concessione, a nome dei quattro).**

**I cugini del Signor X asseriscono che la tomba non è ereditabile e solo chi porta il nome della famiglia ha diritto ad esservi sepolto (con grande rammarico della madre del Signor X, che vorrebbe "riposare" vicino ai suoi genitori, li sepolta).**

**R. (n.d.r. a cura di Sereno Scolaro)** Si può anche condividere che il sepolcro (o, meglio, il diritto di sepolcro) non sia ereditabile, a certe condizioni. Questa (apparente) dubbiosità è motivata dal fatto che, quando si è in presenza di concessione di area al fine di costruire un sepolcro (art. 90 del D.P.R. 285/90), si è in presenza di un duplice rapporto, quello, di diritto pubblico, che riguarda il rapporto tra Comune e concessionario ed ha oggetto l'uso dell'area, e quello che riguarda la titolarità del "manufatto" costruito sull'area (parzialmente, di diritto privato). Visto che la questione sembra non riguardare né l'uno né l'altro aspetto, ma il "titolo" ad essere sepolti in un dato sepolcro, esso sconta la "riserva" (art. 93 del D.P.R. 285/90) per il concessio-

nario e le persone appartenenti alla famiglia. Riserva si ha quando vi è una posizione giuridica soggettiva che, quando sussistente, fa sorgere, connota la titolarità di un diritto e, contemporaneamente, esclude da tale diritto chi non si trovi in tale posizione soggettiva.

Quindi, nella specie, è necessario verificare:

a) chi sia o siano i concessionari sulla base dell'atto di concessione;

b) quali persone siano qualificate come appartenenti alla famiglia del concessionario (o, dei concessionari) dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

La questione del cognome (e simili), non ha rilevanza, contando l'appartenenza alla famiglia, appartenenza che può aversi indipendentemente.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	<p>Figura 1</p> <p>Figura 2</p>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

## Rubrica Lettere al Direttore

Egregio Direttore,

ho letto sul n. 3/2011 della Rivista (rubrica "Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)") quanto "CARLO" ha risposto a "GIOVANNI" che chiedeva informazioni su un trasporto di ceneri dal Perù in Italia (a Catania).

Avendo "masticato" sufficientemente a lungo la materia, mi sembra ricordare che nessun articolo del vigente RPM o – che io sappia – altre disposizioni prevedono che l'Autorità Consolare preposta al rilascio dell'autorizzazione per instradare salme, ceneri o resti, debba richiedere il percorso e gli eventuali scali effettuati del velivolo utilizzato. Quindi, nulla più di quanto previsto dall'art. 29 del citato RPM.

Infatti, l'autorità consolare – "vista la documentazione presentata (nella quale non è previsto il piano di volo) – rilascia l'autorizzazione al trasporto da xxx a xxx".

Quello di informare il Prefetto (ma la competenza non è ora passata ai comuni?) di eventuali scali intermedi. (per quello di Madrid poi ...) – ove dovuto (ma continuo ad avere dubbi in merito) – è semmai compito dell'autorità consolare emittente.

Un'eventuale pretesa (che tale sarebbe), di documentazione diversa rispetto a quella sopra indicata, costituisce un comportamento che è, palesemente, in violazione del principio non derogabile (anche se, spesso, misconosciuto ed ignorato) di cui all'art. 1, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241.

Comunque, ammesso – e non concesso – con quale utilità? Il consolato rifiuterebbe un volo a favore di un altro, perché fa meno scali? (una volta, in verità, ... consigliavano Alitalia).

E poi questa richiesta può anche creare gravi disagi.

Quello più semplice (e probabile) è che vi sia uno sciopero improvviso (mettiamo il venerdì sera): che si

fa? Ci si preoccupa di trovare la miglior e più veloce soluzione per raggiungere la propria destinazione o di avvisare il consolato e chiedere suggerimenti ed eventuale nuova autorizzazione?

E se invece, una volta partito regolarmente, il volo viene dirottato verso altre destinazioni causa maltempo o sia costretto a fare scali intermedi (non originariamente previsti), cosa si dovrebbe fare? Telefonare al consolato – sempre che sia aperto – per avere il suo assenso?

Si consideri poi che è la compagnia aerea a prendere queste decisioni e non si preoccupa di avvertire le autorità consolari del Paese di destinazione !

Da ultimo – ma non meno importante – io non consiglierei a nessuno di portare ceneri o resti come bagaglio "cabina" su un aereo: cosa succede quando la cassetta passerà nello scanner? L'operatore vede solamente una massa scura (metallo), e allora suoneranno tutti gli allarmi ed il viaggiatore ha altissime probabilità di perdere il volo prima di essere riuscito a chiarire la situazione (magari in un'altra lingua ...). Specie in questi tempi, poi!

Non oso immaginare cosa gli capiterebbe se il fatto si verificasse in un aeroporto USA, ma anche altri non scherzano. Certamente interventi delle varie polizie (che non sono certo gentili e comprensive) e possibile "fermo" in attesa di un intervento/spiegazione della nostra autorità consolare in loco (se esiste). Come si vede, non è cosa di poco conto...

Rimedio? Semplicemente spedire la cassetta come merce: viaggerà sullo stesso aereo accompagnata dai previsti documenti e sarà ritirata all'aeroporto di destinazione. Non è complicato, necessita un solo poco di tempo in più, ma evita senz'altro grossi guai ...

Grazie dell'attenzione e distinti saluti.

(MARTINO AGLIESE)

Gentile Lettore,

enucleo la risposta al Suo interessante quesito sviluppandola per singoli punti tematici:

1) Convengo con Lei sull'estrema opportunità (o, sin anche ... necessità?) di fornire all'art. 28 D.P.R. 285/90 un'interpretazione minimale e, quasi alla lettera, senza, così troppi inutili aggravii nell'istruttoria anche in ottemperanza alla regola di non eccedenza ed economicità del procedimento amministrativo (ahimè troppo spesso obnubilata dalle nostre pubbliche amministrazioni) dettata dalla L. 241/90.

Il caso da Lei segnalato è il classico esempio di "prammatica" ... ovvero: come si applica la norma astratta e generale alla singola fattispecie concreta? Certo, nel diritto internazionale (compresi i trasporti funebri eccedenti dai confini italiani, sia in entrata sia in uscita) vale il principio di sovranità tra gli Stati e l'Autorità Italiana non può esercitare il proprio potere autoritativo e geografico se non entro il proprio territorio, all'interno del quale gode, pur sempre della *plenitudo potestatis*.

È, dunque, ininfluenza ed, anzi superfluo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 D.P.R. 285/90 conoscere gli scali tecnici che interesseranno una determinata tratta aerea o un volo (se quest'ultimi sono all'Estero, l'Autorità Italiana non avrebbe su di loro nessuna possibilità di controllo per le ragioni di cui sopra), mentre è determinante conoscere i passaggi, anche intermedi, in analogia con l'art. 24, comma 3 D.P.R. 285/90 che il trasporto funebre compirà in terra italiana. È, a tal proposito, illuminante il testo della Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 7 del 4 aprile 1979, quando, espressamente al punto c), paragrafo 6 testualmente recita:

[...] *omissis*

*"L'introduzione di salme in Italia deve formare oggetto di tempestiva segnalazione al ministero nel caso in cui:*

*a) si tratti di salme di persone per le quali possano sorgere dimostrazioni o movimenti dell'opinione pubblica; in tale eventualità la comunicazione deve essere contemporaneamente inviata anche al ministero dell'interno <sup>(1)</sup>;*

*b) l'introduzione comporti adempimenti di cerimoniale;*

*c) l'introduzione richieda un particolare intervento da parte del ministero."*

2) Si noterà come rimanga il Prefetto l'autorità alla quale inoltrare la comunicazione prevista dall'art. 28, comma 2 D.P.R. 285/90, in quanto sembrerebbe non sussistere una competenza della regione, o del comune, di frontiera, trattandosi di una funzione che rientra nell'ambito di quelle escluse dal conferimento ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. i), L. 15 marzo 1997, n. 59, e, con maggior forza, dall'art. 117, comma

2, lett. q), Costituzione, quale modificata dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3

In effetti il D.P.C.M. 26 maggio 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. 112/98 ha trasferito in capo alle Autorità Locali (regioni e, dietro subdelega, Comuni) solo il compito di accordare la semplice autorizzazione al trasporto funebre internazionale (si veda anche la circolare del Ministero della Salute p.n. 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002), mentre tutte le altre funzioni di verifica e supervisione, esplicitate dagli artt. 28 e 29 D.P.R. 285/90, rimangono pur sempre affidate all'Autorità Consolare ed alle Prefetture, in stretto legame tra loro.

3) Per quanto riguarda urne cinerarie e cassette osario spedite nella stiva dell'aereo come bagaglio merce ed i relativi rischi di smarrimento o scambio, su cui si è già pronunciata la Magistratura, consiglio vivamente di consultare la circolare SEFIT n. 1169 del 31/07/2007.

CARLO BALLOTTA

<sup>(1)</sup> E, quindi, anche alle sue articolazioni periferiche, ossia alle Prefetture.



Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



*Mario* scrive:

6 agosto 2011 alle 11:10

Una carissima amica sta morendo in Inghilterra e sarebbe suo desiderio essere seppellita in Italia (era residente, ma ha venduto la casa in Italia a causa della malattia). Come si deve comportare? Deve fare testamento per essere seppellita in Italia? Che pratiche vanno fatte? il cimitero dove risiedeva può accoglierla, non avendo più residenza lì?



*Carlo* scrive:

6 agosto 2011 alle 12:15

In linea generale, laddove la residenza non venga provata in via amministrativa con le certificazioni previste (artt. 43, 44 Codice civile, art. 31 Disp. Attuazione al Codice civile, L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), può supplirsi con sentenza del giudice (art. 2907 Codice civile). Perché sussista la registrazione amministrativa della residenza e conseguentemente sussista la possibilità di darne prova in via amministrativa, occorre che il relativo procedimento sia stato perfezionato. La dichiarazione di trasferimento di residenza ha il solo effetto di dare avvio al procedimento relativo e non costituisce titolo di prova in via amministrativa (lo potrebbe essere in sede giurisdizionale).

Per l'introduzione in Italia di cadavere di persona deceduta all'Estero è necessaria la preliminare dimostrazione dello *JUS SEPULCHRI* = titolo di accoglimento ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 285/1990, altrimenti il trasporto non può avere luogo; per effettuare un trasporto internazionale di cadavere, ossa, ceneri, resti mortali occorre pur sempre un atto di disposizione con assunzione dei relativi oneri.

Il seppellimento di cadaveri di persone non decedute nel territorio di un Comune o non aventi in esso in vita la residenza, è sicuramente possibile secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1, lettera c) del D.P.R. 285/1990. Una sepoltura privata può essere concessa *ex novo* per la bisogna, a tempo determinato; essere a sistema di inumazione o tumulazione.



*Ornella* scrive:

6 agosto 2011 alle 22:38

Salve a tutti. Tra pochi mesi dovrei riesumare il feretro di mio padre che è stato sepolto per 2 anni circa nel cimitero di Napoli (Campania) per poi portarlo nel loculo di famiglia a Villaricca sempre nella stessa città. Sto cercando di capire quanto mi possa costare il trasporto della salma da un cimitero all'altro; sapete dirmelo voi?



*Carlo* scrive:

7 agosto 2011 alle 19:50

Conviene rivolgersi ad un'impresa funebre, o, magari a diverse agenzie, per un preventivo.

Noi, volutamente non rilasciamo informazioni sui prezzi, siccome essi variano non poco su base locale.

Ad ogni modo; tutte le operazioni soggette a tariffazione, per condurre a termine una traslazione sono:

- 1) richiesta di esumazione in bollo da produrre all'ufficio comunale della polizia mortuaria;
- 2) esumazione (a titolo oneroso *ex art. 1 comma 7bis L. 28 febbraio 2001 n. 26*);
- 3) smaltimento rifiuti cimiteriali *ex D.P.R. 254/2003 [n.d.r. che può essere conglobato nella tariffa precedente]*;
- 4) fornitura di un nuovo cofano (di solo legno??? di Legno e zinco???)
- 5) confezionamento del nuovo feretro, in rapporto al trasporto ed alla destinazione del resto mortale, somministrato da impresa funebre di fiducia;
- 6) trasferimento del feretro debitamente sigillato verso il cimitero di nuova sepoltura *ex art. 88 D.P.R. 285/1990 ed art. 3 comma 5 D.P.R. 254/2003 [n.d.r. con carro funebre, previa autorizzazione comunale al trasporto, anch'essa onerosa]*;
- 7) tumulazione del feretro nella nuova sepoltura.



*Didi* scrive:

18 agosto 2011 alle 21:25

Buonasera a tutti. Mio padre è deceduto a luglio 2011 nelle provincia di Treviso, in Veneto.

Ora le sue ceneri sono custodite in casa e vorremmo trasferirle in Francia visto che lui ci ha vissuto buona parte della sua vita e tutta la famiglia conta di trasferirsi in Francia. Come dobbiamo fare? È vera la storia del passaporto?



*Carlo* scrive:

19 agosto 2011 alle 14:02

Lo Stato Francese, per i trasporti funebri internazionali (di cadaveri, resti morali, ossa o ceneri), aderisce alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379. Si applica, pertanto, il paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale esplicativa del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria il quale, per il solo trasporto di ceneri oppure resti mortali completamente scheletrizzati ... **DISAPPLICA** il dettato dello stesso Accordo di Berlino fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti di ceneri in tali Paesi sarà l'Autorità Comunale (prima il Sindaco, ora il Dirigente *ex art. 107 comma 3, lettera f) D.Lgs. 267/2000*) a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del *de cuius*, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle prescrizioni precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Invece, il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico-stabilite per il trasporto dei cadaveri.



*Regina* scrive:

24 agosto 2011 alle 00:38

Scrivo dalla Regione Veneto. Sto valutando i materiali da usare nel rifacimento di una tomba che per legge non può più accogliere bare se non vengono separate tra loro. Ciò significa che devo ampliarla in altezza, ma non vorrei appesantire l'estetica e visto che la necessità è per una sola bara, vorrei trovare la possibilità di alzarmi senza seguire la larghezza di tutta tomba, ma solo per la parte centrale.

Attualmente il materiale che sarà da sostituire completamente sembra di graniglia o comunque non è una pietra. La tomba risale agli anni 1920/1930. Vorrei trovare un materiale con lo stesso aspetto minimale. Grazie



Carlo scrive:

24 agosto 2011 alle 13:33

La L.R. Veneto 18/2010 con l'art. 37 rinvia, per le caratteristiche costruttive dei loculi, al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del quale ogni municipalità deve dotarsi ai sensi dell' art. 3, comma 1, lettera c) L.R. Veneto 18/2010, senza poi considerare le Norme nazionali di cui agli artt. 344 e 345 R.D. 1265/1934, al R.D. 2322/1865 e soprattutto all'art. 117 comma 6, 3° Periodo Cost, siccome il cimitero è bene demaniale ai termini dell'art. 824 comma 2 Codice civile.

Nel silenzio del Regolamento Comunale di polizia mortuaria, o in mancanza di una sua modifica/adequamento sempre sottoposta, per altro, ad omologazione Statale ex art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie, vale pur sempre la procedura di deroga di cui all'art. 106 D.P.R. 285/1990 implementata dall'allegato tecnico di cui al paragrafo 16 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

Quindi ... procediamo con ordine:

1) Nel caso di modifica strutturale nell'architettura della tomba venendo a mutare il fine per cui il sepolcro è stato, a suo tempo, eretto, si dovrebbe determinare la decadenza. Il condizionale si giustifica con il fatto che ciò potrebbe non avvenire se la modifica strutturale sia apportata nel contesto dell'art. 106 D.P.R. 285/1990 (anche senza grandi formalizzazioni sul provvedimento di autorizzazione – oggi e dal 1/1/2001, regionale per il D.P.C.M. 26/5/2000), trattandosi di un adeguamento a norme e prescrizioni tecniche estranee ai soggetti del rapporto (Comune, quale concedente da un lato e concessionario dall'altro): in questo caso, l'esecuzione di opere che portino all'utilizzabilità del sepolcro, non produce decadenza.

2) Dagli organi comunali competenti ex art. 94 D.P.R. 285/1990 può essere autorizzata la realizzazione di sopraelevazione o di abbattimento della vecchia sepoltura con costruzione di una nuova tomba con l'unico vincolo di non eliminare tombe di pregio storico-artistico, protette dalla legge sulla conservazione di opere d'arte.

3) Bisogna garantire che la nuova struttura sepolcrale abbia almeno il numero dei posti sufficiente a seppellire le salme contenute in quella vecchia. Può essere effettuata una sopraelevazione che non ecceda in misura quella consentita dal piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 285/1990), o in assenza che non alteri significativamente la zona in cui si trova (ad es. se sono tutte tombe basse, questa non può essere 'unica alta). Ovviamente deve essere dapprima effettuata voltura (generalmente onerosa) della intestazione della vecchia concessione, immagino perpetua e si deve essere sicuri che il soggetto richiedente il solo titolare della concessione. Se ci sono più titolari, occorre acquisire nel progetto la firma di tutti (coloro che hanno un diritto di sepoltura nella vecchia tomba). Infine devono essere osservate le norme attualmente vigenti per le misure minime dei posti salma di cui alla Circ. Min. Sanità 24/1993.



Gessica scrive:

16 agosto 2011 alle 17:07

Io sono di ... (RA): è vero che poco tempo fa le ceneri non si potevano disperdere e dopo è cambiata la legge? Perché a Faenza, in provincia di Ravenna, al cimitero c'è un laghetto apposta per disperdere le ceneri. Grazie



Carlo scrive:

17 agosto 2011 alle 12:03

Sì, in Emilia Romagna la dispersione è già possibile ed operativa, sia in natura sia in aree all'uopo preposte entro il recinto cimiteriale.

Si vedano, a tal proposito, l'art. 11 comma 2 L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004 n. 19, la Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10, e la Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 13 ottobre 2008, n. 1622 concernente le forme di manifestazione della volontà.

Rubrica

## Edifici cellari fuori dei cimiteri

### Una situazione peculiare

di Sereno Scolaro

#### 1. Introduzione

Nel numero di aprile 2011 della rivista "Oltre Magazine" vi è un intervento che riguarda attività collaterali tenutesi in occasione di "Koiné 2011", l'esposizioni di arredi sacri e liturgici, sul tema della custodia delle ceneri dei defunti in luoghi consacrati, riportandosi l'esperienza della parrocchia di Montecalvo (nella frazione di Rastignano, comune di Pianoro, BO), dove è stata realizzata una cripta cimiteriale parrocchiale. Vi sono alcuni passi che meritano citazione testuale: *"Il motivo determinante di tale scelta è stato essenzialmente di ordine religioso: è parso opportuno riportare i nostri defunti, quando possibile, nell'ambito del luogo dove la Comunità religiosa si incontra e cerca di scoprire, nel mistero della morte, un pensiero che orienti al soprannaturale"*. Lo stesso Arcivescovo di Bologna, card. Carlo CAFFARRA, nel concedere l'autorizzazione a realizzare la cripta, ha sottolineato come tale opera possa favorire, *"anche in caso di incenerimento, la fede nella resurrezione della carne e la preghiera per i defunti"*. Nella lettera pastorale inviata alla Comunità di Montecalvo, l'Arcivescovo ha evidenziato che *"un'altra forma, non scontata, di esercizio della carità è il suffragio per i defunti che ha trovato una originale attuazione con la cripta cimiteriale."*

Ciò fornisce lo spunto per riprendere un approfondimento, da tempo formulato, sulla peculiarità di quanto realizzato a Montecalvo, se non altro per la grossolanità (che può anche per altro comprendersi quando si considerino aspetti di mera comunicazione mediatica) di alcune formulazioni, quale il fatto che si parli di cripta cimiteriale parrocchiale o di luoghi consacrati, poiché, pur se si tratti di una cripta parrocchiale, non è certamente cimiteriale, essendone collocata ben al di fuori da area cimiteriale, né vi è, a stretto rigore (facendo salva la possibilità che vi sia stata una qualche consacrazione *ex post*), un luogo consacrato, salvo

non dare al termine "luogo di culto" un'accezione estensiva, estesa anche a stalle e fienili usati dai fittavoli dei terreni di proprietà di una parrocchia.

Non rileva minimamente il fatto che una parrocchia (o più di una) individui una propria funzione in quella della memoria dei defunti, se non altro per il fatto che questa è, come è stata, una propria funzione, non solo richiamando lontane prassi sulle sepolture nelle chiese, attorno alle chiese, la presenza storica di cimiteri c.d. particolari "parrocchiali", ed altro. Vi sono, nel mondo cattolico anche indirizzi che, proprio sottolineando questi aspetti e, contemporaneamente, prendendo atto della fase di crescita del ricorso alla pratica funeraria della cremazione, hanno individuato la prospettiva dell'accoglimento di urne cinerarie nei luoghi di culto, sottolineandone l'aspetto "comunitario", indirizzi che vanno visti come un'evoluzione di un atteggiamento, nel passato (a volte per motivazioni contingenti, in alcune fasi storiche), non favorevole alla cremazione.

#### 2. La situazione di Montecalvo: descrizione

Sulla specifica situazione, che è del tutto peculiare e che consente di approfondire aspetti spesso trascurati, erano già stati predisposti alcuni approfondimenti ed acquisiti elementi cognitivi, anche documentali, seppure non completamente, ma anche una visita in loco, per meglio capire la situazione. La sua messa in evidenza nel corso di "Koiné 2011" diventa quindi, unicamente, l'occasione per integrare ciò con una introduzione forse marginalmente, e del tutto irrilevante, diversa rispetto a quella originaria.

La frazione del comune di Pianoro di Montecalvo si colloca sulle colline che circondano Bologna e la chiesa parrocchiale, dedicata a San Giovanni Battista è in posizione abbastanza isolata (del testo, prevale la tipologia delle c.d. case sparse), accedendovi da un

viale alberato, che inizia con due pilastri che vi danno accesso in presenza di una recinzione. Lungo questo viale, all'incirca in posizione mediana (ma non occorre essere particolarmente precisi) tra il varco di accesso e il piazzale della chiesa parrocchiale, vi è, sulla destra, un piccolo cimitero, contornato da una recinzione (che, non in tutti i punti, è coerente con l'art. 61 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, almeno sul lato dalla parte del viale, e di accesso, dato che sugli altri lati il terreno declina verso il basso), non particolarmente ben tenuta. Al cimitero si accede da un cancelletto, generalmente chiuso, dotato di un comando per l'apertura. Vi è una piccola camera mortuaria (art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), forse di dimensioni inferiori a quelle per il deposito di un feretro in transito, una presenza di alcune edicole e sepolcri, ma veramente molto pochi (fatte salve particolari modalità costruttive, si potrebbe considerare come nel cimitero non vi sia posto che per una decina di feretri e, ipotizzando una domanda di sepoltura, sia essa ad inumazione che a tumulazione, si dovrebbe considerare come non vi sia spazio per nuovi accoglimenti, se non previa rimozione (sia permesso il termine, del tutto improprio) di defunti precedentemente sepolti.

Sull'altro lato del viale, cioè sulla sinistra, vi è un edificio, di due piani, che ha il secondo piano, più meno, al livello del viale ed è stato oggetto di recente ristrutturazione (e dovrebbe essere destinato ad attività parrocchiali), mentre il piano terra si colloca in posizione inferiore, essendo il sito degradante, potendosi accedere o dal viale, attraverso alcune scale, con due rampe, oppure dall'esterno attraverso una carrareccia. La struttura dell'edificio, nei suoi due livelli, è quella tipica delle stalle o ricoveri di carri ed attrezzi agricoli (piano terra) con sovrastante fienile. Che di ciò si tratti è appalesato dal fatto che, quando vi è stata una visita in loco, era presente un cartello richiamante la concessione edilizia (ma non dovrebbe parlarsi di permesso di costruire, ai sensi del testo unico, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380?) n. 92/2008 in data 23 febbraio 2009 ed inizio lavori al 3 aprile 2009 (le date sono importanti, come si vedrà), avente, quale oggetto, "ricostruzione ex edificio rurale". Senza avere effettuato misurazioni, la sensazione è che la distanza di questo corpo di fabbrica, originariamente rurale, non fosse del tutto superiore alla distanza minima dei 50 metri rispetto al cimitero, ma, stante la sua presenza, probabilmente una misura strumentale potrebbe far risultare che si trovi oltre questo limite, se non altro per il fatto che se la distanza fosse inferiore, l'edificio non avrebbe potuto essere stato eretto o, se eretto, demolito, a spese del proprietario (oltre che oggetto di sanzione), ai sensi dell'art. 338, comma 3 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. Pur non avendo avuto accesso agli elementi documentali sulla perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale che interessano il piccolo cimitero, si presume che questa sia definita nella

nella misura minima ammissibile, sia per le condizioni dei luoghi e la dimensione del cimitero. Se solo vi fosse una fascia di rispetto maggiore di quella minima ammissibile, sotto la quale non è possibile alcuna ulteriore riduzione (anche per l'art. 4, comma 3 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.), si sarebbe certamente in violazione delle norme che regolano le fasce di rispetto cimiteriali. Si conclude con la considerazione che l'edificio si trovi al di fuori della fascia di rispetto cimiteriale, anche per il fatto che, se non lo fosse, la concessione edilizia rilasciata per la sua "ricostruzione" non avrebbe potuto essere rilasciata o, se rilasciata, costituirebbe una palese violazione posta in essere dallo stesso comune che l'ha rilasciata.

È stato considerato come l'edificio, originariamente rurale (e per le considerazioni precedenti, sito fuori dalla fascia di rispetto e, quindi ed a maggiore ragione, fuori dal cimitero), sia strutturato su due livelli, uno dei quali, il piano terra, ha accesso mediante due rampe di scale degradanti. Dal lato del viale, all'inizio di queste scale, vi è un cartello con la scritta "Cripta ceneri – Montecalvo", un cancello (recante altro cartello o, meglio, un avviso (di carta), con gli orari di accesso alla cripta ceneri (domenica dalle 10 alle 12)). La cripta ceneri è allocata al piano terra, od inferiore, cioè laddove probabilmente in origine vi era la stalla o il ricovero di carri ed attrezzi agricoli.

Questa descrizione porta ad alcune conclusioni, cioè sul fatto che:

- a) la cripta ceneri non appartiene al cimitero;
- b) non si trova neppure nella fascia di rispetto cimiteriale;
- c) si trova in un edificio ristrutturato, o ricostruito, ad altre funzioni rispetto a quelle originarie, esplicitamente proprie degli annessi agricoli.

Per questi motivi, in precedenza era stato osservata l'improprietà della qualificazione quale "cripta cimiteriale".

### 3. La situazione di Montecalvo: alcuni atti amministrativi

Il comune di Pianoro, con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 9 settembre 2009 (cioè di sette mesi successiva alla concessione edilizia e di cinque rispetto all'inizio lavori), approvata una "Convenzione" con la parrocchia per l'utilizzo della cripta della chiesa per il deposito di urne cinerarie.

Incidentalmente, dovrebbe valutarsi quale possa essere stato l'oggetto della concessione edilizia (permesso di costruire?) n. 92/2008 del 23 febbraio 2009, in quanto il solo riferimento alla dizione sintetica di "ricostruzione ex edificio rurale" poco o nulla aiuta, considerandosi come il progetto presentato non avrebbe potuto prevedere la realizzazione del manufatto cellario, in quanto non ammissibile ed illegittima essendo

fuori dal cimitero, ammissibilità che poteva aversi solo dopo la stipula e registrazione della convenzione, per cui essendo questa convenzione successiva, dovrebbe essere intervenuta una variante del progetto (intervenuta dopo che l'A.S.L. abbia, formalmente, espresso con atti propri i necessari pareri favorevoli a questa variante del progetto), probabilmente preceduta da una variante degli strumenti urbanistici di piano sulla destinazione urbanistica delle aree, poiché la destinazione a cellario non può certamente ricondursi alla fattispecie degli annessi agricoli, come presuntivamente era originariamente, il che induce a pensare che, sempre originariamente, si trattasse di area agricola. Che vi sia stata una variante anche negli strumenti urbanistici di piano sulla destinazione urbanistica delle aree dovrebbe dedursi (ma, dopo quanto precede, tutto potrebbe essere avvenuto) anche dalla destinazione del piano sovrastante ad attività parrocchiali, che parimenti non sono certo riconducibili ad una destinazione propria dei terreni ed annessi agricoli. Salvo non ipotizzare altresì violazioni delle norme in materia urbanistica e di edilizia (anche in questo caso imputabili al comune, cioè, ed ancora una volta, al soggetto cui compete la vigilanza). Infine, sotto questi profili, sarebbe interessante come sia stato accatastato l'edificio "ricostruito".

In tale atto, si fa, nelle premesse, riferimento ad alcune presupposti:

- a) vi sarebbe stata una richiesta dei cittadini residenti nella frazione di Montecalvo e nei dintorni della locale Parrocchia, di poter tumulare le ceneri dei loro cari nel cimitero di quella frazione;
- b) l'impossibilità di ampliamento del cimitero, motivato sull'esistenza di un vincolo da parte della Sovrintendenza ai beni artistici;
- c) la Parrocchia di S. Giovanni Battista di Montecalvo, a seguito degli incontri intercorsi ..., si è resa disponibile a far utilizzare una struttura di nuova costruzione, adiacente al cimitero comunale, al fine di ospitare urne cinerarie;
- d) l'A.S.L. territorialmente competente, sia attraverso incontri e pareri formali, ha preventivamente avallata ed autorizzata la citata soluzione (per altro, va ricordato come l'A.S.L. non possa eccedere valutazioni o pareri che esulino da quelli propriamente igienico-sanitari, specie quando sussistano altre competenze, e titolarità, di altri soggetti, per cui questo avvallo è di ben scarso rilievo);
- e) affermato un pubblico interesse di ampliare le possibilità di ospitare urne cinerarie senza oneri per l'Amministrazione comunale (dove, forse, il pubblico interesse altro non è individuabile se non nell'assenza di onerosità);
- f) si considera l'utilizzo della cripta della chiesa, ai fini del deposito delle urne cinerarie. Ma non si tratta della cripta della chiesa, quanto di "locale" di proprie-

tà della parrocchia, sito in un edificio *ex rurale*, ricostruito (o, ristrutturato).

La convenzione, poi, presenta alcune indicazioni, citandosi:

a) l'art 5 della Legge Regionale n° 4 del 23 maggio 2006 (ma si tratta, in realtà, di un Regolamento regionale, affermando, erroneamente, come tale norma imporrebbe in ogni cimitero la presenza di un ossario e di un cinerario, prescrizione che per il primo (ossario) è storicamente presente in tutta la legislazione in materia successiva all'Unità d'Italia e per il secondo (cinerario) vigente dal 27 ottobre 1990 (art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), anche se vada riconosciuto come non sempre, oppure raramente, sia stata attuata questa prescrizione (per altro, tale obbligo, almeno formalmente, sussisteva da 16 anni prima dell'emanazione del Regolamento regionale ...);

b) si richiama l'art. 11 L.R. (Emilia-Romagna) 227 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., preveda (comma 4, primo periodo) che con regolamento (comunale!) siano stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario (senza fare cenni di sorta se il comune abbia provveduto ad adottare un tale regolamento comunale (o, più probabilmente, a modificare quello precedentemente vigente, anche su questi aspetti) e, se adottato, questo sia efficace (art. 345 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 25 luglio 1934, m. 1265 e succ. modif., tuttora vigente) oppure, in difetto, richiamando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, secondo periodo della citata L.R. (Emilia-Romagna) 227 luglio 2004, n. 19 e succ. modif..

Presupponendo che il testo dello schema di convenzione sia stato redatto dal comune, diventa necessario interrogarsi sulla qualità di chi l'abbia materialmente redatto; perplessità ancora di maggior spessore, sono allorquando si vada a considerare il contenuto della convenzione.

Nel testo della convenzione, si prevede (art. 2) che le concessioni d'uso siano regolate in conformità al Regolamento comunale, citato, il che porta a ritenere che vi sia necessariamente un regolare atto di concessione tra il comune e le persone interessate (in linea di massima, i familiari dei defunti le cui urne cinerarie siano collocate in tale sito), il che solleva alcune perplessità, prima delle quali come possa parlarsi di concessione d'uso (da parte del comune) per l'uso di un "sito" (così si evitano altre qualificazioni) di soggetti terzi. Un conto è considerare la concessione per il diritto d'uso di un "sito" appartenente al demanio comunale (art. 823, comma 1 C.C.), altro quello in cui l'uso riguardi un bene di terzi, oltretutto a carattere patrimoniale, dove, forse, al più, potrebbe farsi riferimento ad istituti quali l'autorizzazione. Inoltre, si prevede (art. 3) che queste concessioni possano avere o durata 35ennale o

99ennale, rinviando, evidentemente ed espressamente, ai criteri stabiliti nel Regolamento comunale relativamente, si presume, alle concessioni cimiteriali.

Interessantissimo il fatto che all'art. 4, quello che prima, agli art. 2 e 3 era la concessione di diritto d'uso di cellette cinerarie, assume una veste di tutt'altra natura, parlandosi di "affidatario indicato dal defunto", tanto che all'art. 9 si considera l'ipotesi in cui la parrocchia intenda (con dichiarazione non motivata) recedere dall'affidamento delle ceneri. Incidentalmente, andrebbe osservato che in tale evenienza, dovendo il comune accogliere le urne cinerarie nel cimitero comunale, si ha una contraddizione con l'affermazione sull'impossibilità dell'ampliamento dello stesso. Oltretutto, proprio i riferimenti a specifiche registrazioni, sembrano suffragare l'impostazione per cui si tratti proprio di un affidamento personale delle urne cinerarie.

Infine, all'art. 8, si prevede che il 90% della tariffa riscossa dal comune sia versata alla parrocchia, come una sorta di corrispettivo per le prestazioni rese (messa a disposizione delle cellette cinerarie, pulizie, illuminazione). Emerge immediatamente la criticità di una siffatta previsione, sia in termini di responsabilità amministrativo-contabile (art. 93 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), sia per altro. Infatti, se si tratti di usare un bene di terzi (trascurandosi le condizioni di legittimità, non proprio secondarie), non potrebbe né parlarsi di concessione del diritto d'uso delle cellette cinerarie, né potersi introitare somme (salvo, a certe condizioni, quelle per il recupero delle spese amministrative gravanti sul comune), poiché un tale introito avrebbe le caratteristiche dell'arricchimento senza giusta causa (art. 2041), che, a certe condizioni, potrebbe presentare anche il risvolto, in termini penalistici, di concretizzare la fattispecie considerata dall'art. 323 C. P. Oppure, su altro versante, dal fatto che, dall'atto deliberativo, non risultano proprio elementi che consentano di valutare se e/o quanto la misura del 90% della tariffa introitata risulti congrua con gli oneri assunti dall'altra parte contraente, comprendendo in questi oneri anche quando derivi dalla remunerazione dell'investimento fatto per la realizzazione del "sito".

Oltretutto, né l'atto deliberativo, né la convenzione indicano quale sia la durata della convenzione medesima tra comune e parrocchia, né forniscono elementi che possano consentire di individuarla, dato che vi è solo il cenno alla possibilità, da parte della parrocchia, di recedere, *ad libitum*, dall'affidamento delle ceneri. Ne consegue che, proprio per la coppia di fattori del rapporto (assenza di una durata, possibilità di rinuncia dell'affidamento (se di questo si tratti) *ad libitum* da parte della parrocchia), potrebbe aversi, astrattamente, che il comune, in caso di evenienza di tale rinuncia, venga a dover onorare il vincolo assunto della conservazione per la durata residua occorrente per assicurare il

raggiungimento dei 35 o dei 99 anni indicati nell'atto di concessione (sempre che vi sia), dovendo, in tale ipotesi, provvedere a realizzare i posti cellari necessari entro il termine, indicato nella convenzione, per il ritiro da parte del comune delle urne ed il loro conferimento al cimitero comunale, quando uno dei presupposti esplicitati nell'atto deliberativo è, contraddittoriamente, l'impossibilità del suo ampliamento! Oppure, facendo dell'accademia (dato che, fortunatamente, forse è proprio l'altra parte contraente della convenzione ad assicurare una maggiore serietà; per altro, non potrebbe escludersi che, magari a seguito di avvicendamenti di parroci, possano esservi differenti valutazioni, oppure sorgano altre esigenze, considerate da altri prevalenti), potrebbe aversi che la rinuncia intervenga a breve distanza dal trasferimento della somma pari al 90% della tariffa introitata dal comune, con la conseguenza che questi dovrebbe realizzare i posti necessari e conservare, per quanto residui al raggiungimento dei 35 o dei 99 anni di concessione, le urne disponendo solo del 10% di tali somme. Qui non vi sarebbe arricchimento senza giusta causa da parte del comune, ma un evidentissimo danno erariale!

In questo atto, non mancano equivocità, come la questione dell'adiacenza al cimitero, che costituisce un'abnormità, dato che una questione di questa natura va affrontata non in questi termini, quanto se il "sito" sia dentro oppure fuori dal cimitero, di indicazioni erronee come è quella sul fatto che la cripta non è della chiesa, sulla sovrapposizione di istituti configgenti, come la concessione d'uso (su beni non appartenenti al demanio comunale?), e quello dell'affidamento personale delle urne cinerarie, segno di una incoerenza o misconoscenza normativa di non poco conto, che non potrebbe, né dovrebbe sussistere in capo a personale comunale. Per altro, non si ritiene si possa argomentare una assoluta assenza di problematicità, se si considera come, prima dell'adozione di tale deliberazione personale del comune (evidentemente diverso da chi sia stato, in qualche modo, l'autore di tale atto deliberativo), avesse proposto uno specifico quesito ad una rivista specializzata, che si riporta, unicamente alla risposta allora fornita conseguentemente.

[quesito]

*Nelle vicinanze di una parrocchia, è presente un piccolo cimitero che non è possibile ampliare, perché la Sovrintendenza ai beni artistici non permette di farlo. Il parroco ha chiesto se sia possibile utilizzare un locale della parrocchia (nel seminterrato) per poter conservare delle urne cinerarie di chi ne fa richiesta. A me non sembra possibile, si può fare oppure no?*

[risposta]

No, l'ipotesi non è proprio percorribile.

Configurerebbe la formazione di un distinto cimitero o quanto meno di una cappella gentilizia (con i vincoli relativi). Infatti, la costruzione di cappelle gentilizie possono essere autorizzate unicamente quando riguar-

dino famiglie, e in nessun caso enti, fermo restando che, prima della richiesta di costruzione, dovrebbero sussistere le condizioni di essere "contornate" da una zona di almeno 200 metri, non riducibile (a differenza delle fasce di rispetto dei cimiteri) di proprietà della famiglia interessata e sulla quale la famiglia proprietaria dell'area abbia costituito i vincoli di inedificabilità ed inalienabilità (cioè con atto pubblico, debitamente trascritto (condizione di efficacia ed opponibilità).

Diversa sarebbe la questione se si trattasse di sepoltura di persona illustre (ad es. un vescovo) in Chiesa in urna cineraria o meno. Ma in quel caso occorre fare riferimento ad altra normativa, cioè a quanto previsto dall'art. 341 t. u. ll. ss. e dall'art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le urne sono affidate per la conservazione, secondo la l. 30 marzo 2001, n. 130, ad un familiare. In alcune regioni (es.: Emilia-Romagna) è presente la terminologia di affidamento personale, in funzione di risolvere, od eludere, le questioni che si collegano con le famiglie di fatto o, altrimenti, le c.d. convivenze *more uxorio*. Tuttavia, anche in questo caso si tratterebbe sempre di affidamento ad una persona singola, escludendosi la possibilità dell'affidamento ad un ente, sollevandosi, oltretutto, la questione dell'ammissibilità che la stessa persona possa essere affidataria di una pluralità di urne cinerarie relative a defunti tra i quali non siano presenti vincoli di parentela, affinità, adozione o ad essi assimilabili (come è nel caso delle predette convivenze *more uxorio*), se non altro per la considerazione che un affidamento, seppure personale, di urne cinerarie relative a defunti tra i quali non vi siano vincoli giuridici (od assimilabili) ad un'unica persona non costituisca un'alterazione, profonda, al concetto stesso di affidamento dell'urna cineraria, la cui funzione è espressamente quella di considerare le relazioni proprie e tipiche del lutto. A maggiore ragione, se tali vincoli relazionali non siano presenti neppure nei riguardi della persona affidataria.

Se il Parroco insistesse, può presentare una richiesta scritta, alla quale l'amministrazione comunale non potrà che rispondere se non negativamente, consentendo così di avvalersi dei rimedi posti dall'ordinamento giuridico ad eventuale tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante (e si dubita possa individuarsi la sussistenza di tale pre-condizione).

È, per altro, il caso di valutare, se nel cimitero non possano trovarsi idonee soluzioni, atte ad accogliere urne cinerarie, che potrebbero essere individuate senza che siano necessari ampliamenti oppure interventi edificatori di un qualche rilievo.

#### 4. Criticità. I luoghi di collocazione delle urne cinerarie

Il primo aspetto che dovrebbe essere affrontato è l'assoluta incoerenza, presente nella convenzione, tra

il fatto di fare riferimento alla concessione del diritto d'uso delle cellette e l'istituto dell'affidamento, essendo istituti del tutto inconciliabili e reciprocamente autoescludentesi, rispetto a cui non si vuole aggiungere molto altro, salvo alcune considerazioni attorno all'istituto dell'affidamento personale (ammesso che l'utilizzo del "sito" consenta di potervi fare riferimento).

Per questo, forse, è preferibile partire dalla valutazione di altra situazione, che se ne colloca a monte. Si è visto, in precedenza, come il cellario (220 celle cinerarie) denominato "Cripta ceneri - Montecalvo", si trovi fuori dal cimitero cui è ... "adiacente" (per usare la terminologia anomala presente nell'atto deliberativo), il che già comporterebbe un fattore di criticità rispetto alle previsioni dell'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., ma, trattandosi di urne cinerarie, va ricordato anche l'art. 343, comma 2 del medesimo testo unico, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. che, nuovamente, prevede la collocazione delle urne cinerarie dentro ai cimiteri, ma consente anche la collocazione in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione. In questa seconda ipotesi, per altro, verrebbe ad operare pur sempre l'istituto della riserva di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè il fatto che il defunto avesse titolo ad essere accolto nelle cappelle o templi, secondo l'ordinamento delle ente e l'atto di concessione (cioè sulla base di due titoli, concorrenti). Nella fattispecie non risulta che l'ente - parrocchia - abbia altro criterio di appartenenza se non quello del fatto di essere ... parrocchiani, secondo l'ordinamento canonico, mentre, per quanto noto (inclusa la promozione dell'iniziativa fatta dalla parrocchia medesima, realizzata l'opera) e, soprattutto, né l'atto deliberativo (salva la formulazione iniziale delle premesse su un'asserita richiesta da parte di "cittadini residenti nella frazione e dintorni" ...) né la convenzione fanno riferimento a questo aspetto, risulta che non sia stato neppure preso in considerazione alcun riferimento di appartenenza all'ente (parrocchia).

Per inciso, a questo punto andrebbe considerata, almeno accademicamente, la prospettazione dell'infrazione all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., accademicamente in quanto dovrebbe valutarsi se possa esservi un'assimilazione della situazione relativa al cadavere di quelle delle urne cinerarie (cui si perviene tenendosi conto dell'art. 6, comma 2 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.), ma anche tenersi conto come il soggetto competente all'accertamento ed all'applicazione delle misure e sanzioni previste è il comune stesso, cioè una delle parti della convenzione, per cui può dubitarsi che il



comune provveda, come dovrebbe, in proposito. Anche nell'eventualità di una risipiscenza che portasse a ciò, i contravventori (singolarmente i familiari ed il parroco *pro tempore*, non solo contravventori in solido, ma altresì a titolo individuale), eccettuando l'affidamento che deriva a ciascuno dalla propria buona fede in conseguenza della convenzione, probabilmente non provvederebbero al pagamento delle sanzioni (neppure si entra, qui, sulla traslazione delle singole urne cinerarie nel cimitero), con la conseguenza dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, contro cui è ammesso ricorso al giudice di pace, il quale, giudicando secondo equità e non secondo diritto, non potrebbe non tenere conto della convenzione stessa. Per non considerare anche il principio di proporzionalità, essendo il *range* della sanzione della misura tra 20,00 e 51,00 euro.

Andrebbe, anche, considerato come la violazione della riserva dell'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 comporterebbe, nel caso in cui si avesse una concessione cimiteriale (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) la decadenza dalla concessione, effetto che in questa specifica fattispecie non sussiste nei rapporti tra comune ed ente (parrocchia), o – estremizzando – ammettendo che sussista nei rapporti tra comune e familiari del defunto (cosa contraddetta dalla “trasformazione” in affidamento personale), conseguirebbe che venga meno il titolo ad utilizzare la celletta cineraria ... di terzi.

Per altro, il richiamo all'art. 343, comma 2, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., potrebbe dover essere valutato considerando anche la successiva emanazione della L.R. (Emilia-Romagna) 27 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., che affronta questioni di questa natura all'art. 11: ad esempio, l'art. 11, comma 3 considera, tra le possibili modalità di conservazione delle urne cinerarie, quella della tumulazione, senza per questo nulla aggiungere o togliere alle norme del sopra citato art. 343, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., con la conseguenza che le considerazioni appena precedentemente fatte non risentono proprio della legge regionale (e neppure del Regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4), con la conseguenza che valgono integralmente le considerazioni già fatte.

Oltretutto, non potrebbe farsi riferimento proprio all'istituto considerato dall'art. 104, commi da 1 a 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dato che questo potrebbe, in presenza delle condizioni in esso previste, operare solo per sepolcri di carattere familiare, e non per enti. Così, come neppure potrebbe farsi riferimento ai c.d. cimiteri particolari, difettando la precondizione della pre-esistenza all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. Infatti,

dall'entrata in vigore di questo e, a maggior ragione, dopo il 28 ottobre 1941 (data di entrata in vigore del Libro III del C.C.), non vi possono essere che cimiteri comunali, principio che trova un'unica eccezione, cioè quella considerata dal Libro II, Titolo II, Sezione III; Capo VI (articoli da 252 a 277) D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice sull'Ordinamento militare”. O, se si voglia fare riferimento alla norma pre-esistente a questa, alle disposizioni della L. 9 gennaio 1951, n. 204 e succ. modif., oggi abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 339) dello stesso D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

### 5. Criticità. L'affidamento personale delle urne cinerarie, nella regione Emilia-Romagna

Come noto, la L. 30 marzo 2001, n. 130 (art. 3, comma 1, lett. e), prevede, quali modalità di conservazione delle urne cinerarie - nel rispetto della volontà espressa dal defunto - alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari, individuandosi così come soggetti affidatari unicamente i familiari. La L.R. (Emilia-Romagna) 227 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., ha “alterato” (art. 11, comma 3, primo periodo) questa previsione, introducendo l'istituto dell'”affidamento personale” (si seguito, anche altre regioni si sono discostate dall'istituto dell'”affidamento ai familiari”), prevedendo disposizioni specializzate (art. 11, comma 4), che, per inciso, richiedono non solo che vi sia un affidatario unico (escludendosi affidamenti a più soggetti), ma altresì la condizione, non certamente derogabile, per cui l'affidatario, unico (appunto), sia indicato in vita dal defunto, con il ché consegue che debba escludersi che l'affidatario possa essere, in qualche modo, indicato da altri, quali potrebbero essere il coniuge oppure i parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità dei parenti nel grado più prossimo, tutti questi. La precondizione della individuazione dell'affidatario unico da parte del defunto, fin ché in vita costituisce un limite che, a parte la sua inderogabilità, potrebbe apparire critico, in quanto sembrerebbe più probabile che un'indicazione di questa natura possa provenire da familiari, specie se molto prossimi al defunto e solo più raramente dal defunto stesso, effettuata in vita, poiché ciò richiederebbe una “pre-meditazione” da parte del defunto. Ma senza che il defunto abbia indicato in vita l'affidatario unico, l'istituto non è utilizzabile (ovviamente, non mancano comportamenti operativi che, sulla constatazione della scarsa probabilità che il defunto abbia, in vita, indicato l'affidatario, consentono che si determinino affidamenti personali anche su indicazione dei familiari, specie quando siano questi stessi a richiederlo; il ché non toglie che queste prassi siano in violazione della legge regionale).

Anche qui, qualora non vi fossero, all'origine, le condizioni per l'affidamento personale, principalmente quella dell'indicazione, effettuata dal defunto in vita, dell'affidatario unico, si dovrebbe considerare che vi sia un vizio d'illegittimità dell'atto di affidamento (e delle relative prescrizioni stabilite nell'atto di affidamento, ai sensi dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, L.R. (Emilia-Romagna) 227 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., tale da concretizzare una nullità dell'atto di affidamento, che andrebbe accertata (e sanzionata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) L.R. (Emilia-Romagna) 227 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.) dal comune, spettando a questi la vigilanza ed il controllo. Considerando che non sembra probabile, salvo il caso dei parrocchiani in senso proprio, possa operare la riserva di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e possa, altresì, essere statisticamente poco probabile che i defunti, in vita, abbiano indicato quale affidatario unico dell'urna cineraria contenente le proprie ceneri il parroco *pro-tempore* della parrocchia interessata (Se l'avessero indicato nominativamente, conseguirebbe che in caso di mutamento del parroco, questi dovrebbe trasportare con sé le urne di cui sia affidatario, oppure rinunciare all'affidamento personale), si dovrebbe pensare che l'utilizzo dell'intero complesso di cellette cinerarie richieda un tempo presuntivamente molto lungo, per non dire che possa essere perfino non presumibile che siano utilizzate tutte le 220 cellette cinerarie realizzate. Forse, anche nell'ipotesi, assolutamente accademica, che tutti i parrocchiani facciano ricorso alla pratica funeraria della cremazione e, in vita, indichino, tutti unanimemente, il proprio parroco *pro-tempore* quale affidatario unico dell'urna cineraria contenente le proprie ceneri.

## 6. Conclusioni

La vicenda sopra esposta non è particolarmente edificante, in particolare sul versante del ruolo svolto dal comune (anche se alcuni elementi indicano a considerare come non vi sia stata unanimità, ma che chi si sia posti dubbi, sia stato indotto a cedere di fronte ad appoggi presuntivamente gerarchicamente sovraordinati), ad esempio sulle violazioni sia del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1939,

n. 1265 e succ. modif., sia della L.R. (Emilia-Romagna) 227 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. Ad esempio, non si trascuri come l'art. 6, comma 2 L.R. (Emilia-Romagna) 227 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., preveda qualcosa che si avvicina agli istituti di cui agli artt. 340 e 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1939, n. 1265 e succ. modif., nonché all'art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (cioè all'istituto della c.d. tumulazione privilegiata), esteso, per quanto qui rileva, anche alle ceneri e che il successivo comma 3 del medesimo art. 6 attribuisca le funzioni concernenti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge regionali e nei relativi regolamenti al Comune, funzioni queste ultime che presupporrebbero almeno la conoscenza delle norme oggetto dell'attività di vigilanza e di controllo. Oppure, la questione (per altro già richiamata), per cui rientra nella potestà regolamentare dei comuni la determinazione delle prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie.

Tuttavia, l'aspetto che maggiormente solleva considerazioni critiche è quello del fatto per cui nella convenzione si parla di concessione del diritto d'uso delle cellette, che diventa, subito dopo, un affidamento personale, cui segue, nell'ordine di criticità, l'elemento della (presumibilmente) violazione delle disposizioni che regolano questo ultimo.

Tutto ciò consente una considerazione finale, relativa al fatto che le norme meriterebbero di essere osservate (ed esse vengono poste proprio per questo) anche se alla loro violazione non conseguiva una sanzione. Un sistema di regole non può sussistere solo se ed in quanto corredato da un sistema sanzionatorio, ma come sistema di un ordinato vivere civile, al di fuori degli arbitrii (in fondo, quando all'art. 97, comma 1 Cost. si individua, tra i due principi ivi considerati, anche quello del buon andamento, il contenuto di questo ultimo non può che riferirsi anche a questo), specie quando gli arbitrii siano posti in essere proprio da chi ha, istituzionalmente, la titolarità della vigilanza e del controllo. Oppure, si accetta che possa "farsi di tutto ed il contrario di tutto", ipotesi che supererebbe ogni impianto del vivere civile.

Rubrica

**Rassegna di letteratura medico legale e tanatologica**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**USO DEL CADAVERE O DI SUE PARTI A SCOPI SCIENTIFICI E DIDATTICI. SINOSI DELLA NORMATIVA ITALIANA E CONFRONTO CON QUELLA DI ALCUNI PAESI ESTERI****di Antonio Osculati, Laura Guzzetti, Mario Ta-fani, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, n. 2/2010**

C'è una grave lacuna nella normativa italiana in materia di uso di cadavere: manca la possibilità di donare volontariamente il proprio corpo. L'evenienza non è contemplata nel nostro ordinamento: la legge di riferimento è ancora il R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, che concede la disponibilità dei corpi non richiesti dai familiari fino al sesto grado di parentela. La successiva disciplina introdotta dal D.P.R. n. 285/92, che pure contiene disposizioni interessanti, si muove entro questi limiti: a monte rimane il condizionamento imposto dal regio decreto, la cui violazione configura un reato ai sensi dell'art. 413 C.P.. Solo da parte di alcune regioni, ad esempio la Lombardia, c'è stata l'iniziativa di colmare nel territorio di competenza questo vuoto legislativo.

L'inadeguatezza della legislazione nazionale emerge chiaramente dai confronti effettuati con altri Stati. Gli Autori, del Dipartimento di Medicina e sanità pubblica dell'Università degli Studi di Varese, prendono in considerazione Francia, Belgio, Finlandia, Gran Bretagna,

Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Thailandia, Cina. Impossibile, nello spazio a disposizione di questa rubrica, riassumere l'intera panoramica. Mi fermo quindi alle annotazioni su quanto si osserva negli Stati Uniti, dove nel 1968 entrò in vigore l'*Uniform Anatomical Gift Act*, la prima legge federale sulla donazione di organi a scopo di trapianto e sulla donazione di cadavere a scopo di dissezione nelle scuole di medicina. La legge, che ciascuno dei 50 Stati ha ripreso apportando modifiche varie ma lasciando invariata la struttura, definisce chi può donare, come comportarsi in mancanza di notizie inerenti la volontà, chi può beneficiarne, con quali modalità la donazione può essere eseguita. Nel luglio del 2006 la legge è stata rivista, con l'attribuzione della priorità per trapianto e terapia, rispetto a ricerca e didattica, quando la donazione è concessa per tutte e quattro le finalità. Inoltre è stata aggiunta la facoltà per il donatore di cedere anche solo una parte specifica e non tutto il corpo, e di scegliere il destinatario.

Anche in altre nazioni sono rintracciabili spunti interessanti, per i quali rimando alla lettura integrale dell'articolo.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*



**Come affrontare le cose dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.

 **euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 05321916111  
Fax 05321911222

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [ufficio@euroact.net](mailto:ufficio@euroact.net)

**Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.**

Attualità

## Per un rito di commiato laico nei cimiteri italiani

di Fabrizio Gombia (\*)

In Italia si stanno lentamente affermando i riti di commiato laici prima della sepoltura o cremazione del feretro. Ma le difficoltà che rischia di incontrare chi avesse il desiderio di accomiarsi dal proprio caro con un rito laico sono ancora molte. Questo perché per avere un funerale con un rito di commiato laico non è sufficiente scegliere di non passare per un luogo di culto. Ma è necessario che vi sia a disposizione del cittadino innanzitutto un luogo dignitoso dove poter svolgere il rito. Altrettanto necessario che vi sia stata l'elaborazione di una ritualità laica che, purtroppo e tranne in rari casi, risulta ancora carente. Serve poi un mediatore, un cerimoniere qualificato e competente che sia in grado di officiare a questa cerimonia. Quindi non ritengo di cadere in errore affermando che nel nostro Paese esercitare un diritto dei cittadini come quello di poter effettuare un funerale laico risulti ancora complesso se non, in molti casi, impossibile. Anche se, per la verità, oggi soprattutto nel nord Italia, vi sono maggiori opportunità rispetto al passato.

La diffusione della cremazione, fenomeno che ha una crescita impetuosa nelle aree urbane e non solo del nord Italia mentre continua a stentare ad affermarsi nel resto del Paese, si sta accompagnando ad una lenta proposizione di opportunità, almeno per quanto riguarda gli spazi, per un rito di commiato. Questo grazie alla normativa nazionale del settore che impone che i nuovi crematori debbano avere una sala del commiato attigua che possa essere utilizzata a questo scopo. Oltre a ciò, sempre in alcune regioni del nord, stanno nascendo per iniziativa privata le cosiddette *Funeral Home*, luoghi che, tra gli altri servizi, sono strutturati anche per offrire questa opportunità indipendentemente dalla forma di sepoltura scelta per il defunto.

Purtroppo però sono praticamente inesistenti i cimiteri che abbiano a disposizione una sala del commiato che possa consentire ai famigliari di accomiarsi dal pro-

prio congiunto defunto, indipendentemente dall'aver optato per la cremazione o meno.

Questo ritardo nella predisposizione di strutture per il commiato ha comportato anche un certo "vuoto" rispetto ad una seria riflessione sugli aspetti connessi al commiato laico in generale, dalle sale del commiato, ai riti di commiato e alla figura del cerimoniere.

Ma il rito di commiato laico risponde (questo è bene non dimenticarlo) ad una esigenza effettiva delle persone che non può essere disattesa e nei confronti della quale è importante proporre una risposta seria ed efficace. In Italia i riti tradizionali religiosi, in particolare quelli cattolici, sono stati per lungo tempo gli unici riti possibili, in una sorta di esclusività delle istituzioni religiose nella gestione del momento del commiato.

Questo perché nel settore pubblico, intendo dire tra i gestori dei cimiteri e dei crematori, ha dominato una interpretazione della laicità delle Istituzioni e della libertà di coscienza degli individui in questo ambito specifico che si è tradotta concretamente in una "assenza" e in una neutralità della Istituzione pubblica da questi aspetti fondamentali per la comunità. Questo atteggiamento di neutralità ha comportato l'inesistenza di mezzi, di strumenti e di figure professionali (come si diceva prima le sale del commiato attrezzate, i cerimonieri, ecc.) a disposizione dei cittadini per l'espressione di ritualità diverse. Facendo quindi venir meno, di fatto, un diritto del cittadino.

Ritengo sia invece fondamentale che tra i gestori di cimiteri e di crematori, sia pubblici che privati, si affermi e si diffonda la consapevolezza che il momento della separazione dalle spoglie mortali dei propri cari è forse il più doloroso tra quelli che seguono il lutto e questo momento deve accompagnarsi necessariamente con l'offerta di un sostegno rituale.

Per offrire questo supporto è innanzitutto necessario essere in grado di organizzare e proporre uno spa-

zio/tempo per consentire ai congiunti di rivolgere un ultimo saluto al defunto.

La realtà cimiteriale italiana è carente, come detto, di strutture capaci di offrire questa opportunità ai congiunti, sia da parte della aziende pubbliche ma anche da parte di quelle private. Inoltre in quei casi in cui vi sono le sale del commiato l'esperienza dimostra, soprattutto nei crematori, che raramente sono attrezzate adeguatamente e vengono effettivamente utilizzate per il rito di commiato.

La sala del commiato deve essere pensata come uno spazio/tempo dove i congiunti possano rivolgere l'ultimo saluto al defunto. Deve essere dignitosa, avere dei posti a sedere, dei sistemi multimediali e quanto necessario per consentire una personalizzazione del rito da parte dei congiunti. Deve avere le caratteristiche minime per consentire l'esecuzione di un rito e deve essere intesa come un luogo di transizione per cerimonia prima della sepoltura o cremazione. Ma la sala del commiato di per sé non è sufficiente per consentire alle famiglie di congedarsi ritualmente e compiutamente dal proprio caro deceduto.

Risulta necessario che i gestori di cimiteri e dei crematori, ripeto ancora siano essi pubblici o privati, effettuino un passaggio importante: dall'atteggiamento neutrale, che di fatto impedisce, tranne in rari casi, alle famiglie di imbastire un insieme rituale per il commiato dal proprio congiunto (perché le difficoltà legate al momento, l'angoscia, il trauma che accompagna queste fasi non consentono ai congiunti di avere la necessaria lucidità per affrontare la predisposizione di un rito di commiato) ad un atteggiamento propositivo e attivo.

Questo perché è evidente (e l'esperienza dei vari crematori in cui vi è una sala del commiato è indicativa) come un rito di commiato non possa aver luogo solo per impulso dei famigliari e quindi come detto con un ruolo ed un'assistenza neutrale del gestore del cimitero, ma occorre invece prevedere insieme ad un luogo attrezzato ed adeguato, la predisposizione di una proposta rituale frutto di una seria riflessione e ricerca e una figura professionale che rappresenti un catalizzatore della cerimonia. Un officiante con delle specifiche caratteristiche personali ed una preparazione culturale e tecnica il quale si assuma la responsabilità della gestione della cerimonia di commiato.

Pertanto è necessario una riflessione generale che riguardi non solo la necessità di avere degli spazi per i riti di commiato a disposizione dei cittadini nei cimiteri ma anche una struttura capace di proporre e progettare un rito di commiato che risponda a questa esigenza.

L'atteggiamento di neutralità di cui sopra e le difficoltà logistiche conseguenti che hanno impedito e che ancora oggi impediscono di avere dei riti laici ha prodotto un ritardo nella riflessione e nella proposizione di questi riti non solo da parte dell'Istituzione pubbli-

ca, come detto, ma anche dei soggetti privati, che hanno colto con un certo ritardo il bisogno di ritualità. Il ritardo accumulato e l'invenzione recenti di nuove forme rituali ha avuto come conseguenza la difficoltà successiva di veder riconosciuta la giusta "dignità" per queste nuove (in Italia) espressioni della ritualità rispetto ai cosiddetti riti tradizionali.

Ma la dignità di un rito risiede innanzitutto nella sua efficacia. La sua efficacia è data non dal suo riferirsi ad una credenza religiosa ma dalla ritualità stessa, intesa come espressione della consapevolezza della appartenenza di un gruppo, della condivisione di valori e principi comuni, della sua socialità. I riti di commiato, così come l'insieme degli atti rituali che compongono il rito funebre, svolgono un ruolo fondamentale all'interno della comunità di riferimento di cui molto spesso non si ha la necessaria consapevolezza.

Il rito è, e deve essere, una espressione "vicina" al sentire delle persone che vi partecipano, ai loro valori, ai loro principi. Diversamente sarebbe inefficace. Il rito funebre è un collante del tessuto sociale, ha lo scopo di rifondare la lacerazione di esso provocata dalla morte di un proprio membro. Il lutto e le sue conseguenze devono essere ritualizzate indipendentemente dalle credenze e dalle convinzioni di ciascuno, diversamente i suoi effetti vanno a minare l'integrità di una collettività. La morte, con la sua lacerazione del tessuto sociale, mette in discussione la solidità dei presupposti della società, delle sue relazioni sociali. La morte di un membro della società rende deboli tutti gli altri membri, li fa sentire vulnerabili. Mette in gioco l'affidabilità dell'esistenza dei ruoli e della loro importanza all'interno della società.

La sua efficacia risiede nella sua capacità di costituire, come detto, un collante sociale che serve a rafforzare le relazioni ed a ricucire lo strappo nel tessuto sociale rappresentato dalla morte di una persona cara. I riti di commiato si caratterizzano quindi come un insieme di atti inclusivi.

Il momento del rito è necessariamente "pubblico" e rappresenta una intensificazione delle relazioni sociali. Per esplicitarsi esso richiede infatti la "presenza" fisica dei partecipanti, rende visibile un gruppo, una comunità che si ricongiunge attorno al cadavere ed ai suoi famigliari. Rappresenta una sospensione dal tempo, un momento altro rispetto alla quotidianità.

Nei paesi occidentali dove la diffusione di riti laici è decisamente ormai parte integrante della cultura di questi paesi (in Gran Bretagna, ad esempio) pare affermarsi una forte richiesta di una ritualità "laica" anche da parte dei credenti (e l'esperienza di Torino in questo senso è emblematica: nella maggioranza dei casi il rito di commiato laico nel tempio crematorio è richiesto per funerali che in precedenza hanno "transitato" in un luogo di culto per una cerimonia religiosa). Questo può essere un sintomo di una necessità di inte-

grare i riti religiosi con nuove forme di condivisione del dolore, che siano magari più “personali” e come detto in precedenza più vicine al “sentire” del defunto e dei congiunti.

Se è vero che questi riti differiscono molto tra di loro è incontestabile che essi abbiano un denominatore comune, ad esempio negli “strumenti” rituali di cui si servono che sono essenzialmente la parola, i gesti, i silenzi, la musica. In poche parole strumenti culturali, letterali e artistici che li accomunano pur nelle loro differenze. Sono il prodotto di una esigenza rituale che è concreta e in risposta alla quale si sono diffusi o per dirla in altri termini sono stati “inventati”. Una invenzione come ritengo siano tutti i riti funebri, chiamati a rispondere alle esigenze espresse in un dato momento e contesto storico.

Una “invenzione” che ha la sua efficacia nel soddisfare il bisogno di commemorare i propri morti riferendosi al vissuto individuale della persona, alle sue esperienze personali, attraverso modi più personali, con i ricordi di una vita che è stata, con i riferimenti ai suoi affetti, alle sue opere, una memoria che è fortemente legata al ricordo di chi sopravvive e che è rivolta e attinge dalla mente e dagli affetti di coloro che rimangono.

Nel tempo crematorio di Torino è nata quasi venti anni fa la prima esperienza italiana strutturata di ideazione e di invenzione di un rito di commiato per tutti i funerali destinati in cremazione. I dati a disposizione confermano che per la maggior parte dei funerali destinati in cremazione i congiunti abbiano richiesto di avere il rito di commiato al Tempio Crematorio (oltre il 90% dei funerali), in circa il 40% dei casi vi è una richiesta di personalizzazione del rito attraverso la scelta di brani, letture, musiche e nel 35% dei casi vi sono interventi di amici o parenti durante il funerale a ricordo del defunto.

Uno dei fondamenti del rito di commiato nel crematorio di Torino è costituito dalla sua gratuità. Questa scelta si è rivelata sicuramente determinante per la diffusione di questo rito nella città.

Non ritengo che sia necessariamente una scelta obbligata, non credo che la previsione di una tariffa possa inficiare l’esito della cerimonia.

Ritengo invece molto importante che la proposta del rito non si trasformi in qualcosa di diverso, in una cerimonia che sia più attenta agli aspetti esteriori (alla scenografia, all’utilizzo di sistemi multimediali) che agli aspetti interiori, sostanziali e quindi al bisogno di rispondere ad una esigenza profonda dei congiunti. Il rito di commiato deve essere efficace e non una “spettacolarizzazione del lutto”, molto di impatto ma privo di contenuti.

Ma chiaramente il rito richiede una guida, un mediatore, una persona che svolga il ruolo di officiante nel rito di commiato del defunto (e poi di consegna delle ceneri nel caso della cremazione). Con il termine di

Cerimoniere si definisce quella figura professionale che prima della sepoltura di una salma o della sua cremazione svolge questo il ruolo.

Quando si parla di figura professionale a proposito del cerimoniere spesso nel settore funerario si intendono persone con caratteristiche e requisiti molto diversi in quanto non esiste un profilo formalizzato di questo ruolo. Capita infatti che si definiscano indistintamente come cerimonieri persone che svolgono lavori profondamente diversi uno dall’altro. In alcuni casi vi è una estensione di questo termine per identificare tutti coloro che hanno un contatto con la famiglia durante il lutto. In altri casi sono definiti cerimonieri coloro che svolgono il lavoro di autista del carro funebre.

Il cerimoniere non deve essere neanche inteso, come in alcuni casi capita, come una persona che in virtù di un bell’aspetto e di una corretta pronuncia della lingua italiana viene adibito a questo ruolo, sostenuto da un abbigliamento adeguato e accompagnato dalla musica, diffusa da un altoparlante o suonata dal vivo da un musicista.

Il cerimoniere è un ruolo che richiede una alta professionalità, con dei requisiti personali e professionali che definirei molto “esigenti” e necessita di una formazione adeguata.

Sarebbe auspicabile arrivare ad una definizione a livello nazionale (o almeno regionale) dei requisiti condivisi che identifichino le caratteristiche professionali necessarie che chi ricopre questa figura deve possedere. In attesa di questo ritengo che un cerimoniere non possa prescindere dal possedere, tra i propri requisiti personali il raggiungimento di una certa maturità. Il cerimoniere dovrebbe infatti essere una persona di circa trent’anni che deve avere una certa predisposizione ai rapporti interpersonali e che possieda quindi una buona capacità relazionale, dialettica, capacità di “presenza e concentrazione” ed una ottima gestione dello stress. Deve avere una pronuncia dell’italiano corretta e chiara, una capacità di gestire il tono della voce ed un atteggiamento sereno e pacato. L’empatia, la capacità di leggere le emozioni altrui, di scorgere nello sguardo, nell’espressione le esigenze, i sentimenti, lo stato d’animo di chi ci sta di fronte e che permette di raggiungere gli atteggiamenti morali fondamentali della compassione, dell’autocontrollo è sicuramente un requisito importante.

Il cerimoniere deve essere capace di gestire situazioni emotivamente complesse. La sua motivazione è molto importante anche se spesso sottovalutata. Chi svolge questo lavoro deve avere la consapevolezza di ciò che è richiesto dal suo ruolo e deve avere una ferma volontà nel volerlo fare.

Il cerimoniere necessita di una formazione culturale umanistica e deve avere una conoscenza approfondita della letteratura, della musica, dell’antropologia e della filosofia. A mio avviso è fondamentale una formazione teatrale di base che garantisca una efficace ca-

pacità interpretativa per gestire il rito di commiato come momento scenico, la capacità di gestire le modalità di espressione dei riti, la gestione dei tempi, dello spazio scenico, delle parole dei gesti, dei silenzi, della musica. Sarebbe auspicabile una competenza di coreografia e indispensabile la capacità di lettura interpretativa. Deve avere insomma una formazione che gli consenta non solo di gestire un rito ma anche di progettarlo. Sono poi indispensabili competenze comunicative, amministrative e tecniche insite al suo lavoro.

Il cerimoniere è prima di tutto un "operaio della parola, del gesto e del silenzio". Una persona capace di inserirsi con tatto, attenzione e autorevolezza nei momenti del commiato. Un catalizzatore in grado di attrarre su di sé le energie collettive ed assumere il ruolo di guida della famiglia altrimenti incapace di esprimere e dare forma all'emozione luttuosa. Una persona capace di gestire e convogliare positivamente il coinvolgimento emotivo e razionale che un rito di commiato comporta. Una figura che sia in grado di cogliere, di ascoltare e di tradurre in rito le esigenze dei congiunti.

Uno degli aspetti essenziali del suo ruolo è proprio quello di consentire ai famigliari dei defunti di affidarsi a lui, di lasciarsi guidare concentrandosi solo su questo momento dedicato al ricordo ed alla commemorazione del proprio caro. Il cerimoniere è un padrone di casa che accoglie, accompagna e condivide. Trasmette il suo desiderio di "servire", di adoperarsi per rendere efficace la sua azione con misura, con cautela. È un attore presente ma che sa essere "invisibile", delicato e attento, che compare ed è sempre presente quando necessario ma che sa anche scomparire.

Attraverso le informazioni ricevute deve progettare la cerimonia: individuare le musiche, i brani adatti, la gestione del silenzio e dello spazio per la riflessione collettive. Il saluto e la scomparsa del feretro. Come si noterà si sono inseriti in questa descrizione gli elementi alla base di ogni rappresentazione teatrale: le parole, la musica, il silenzio la gestualità. Questi sono gli elementi che caratterizzano il rito di commiato che è, si può definire, appunto come una rappresentazione. Come in tutte le rappresentazioni è molto importante evitare dissonanze, errori, gesti sbagliati che inficerebbero sull'esito complessivo della cerimonia. Il cerimoniere deve essere una persona attenta e dotato di


una grande sensibilità. Deve comprendere quando è il momento di parlare e quando quello di tacere, deve avere l'umiltà di sapere che non risolve nulla al dolore dei congiunti ma può attraverso la sua guida produrre qualcosa, aiutarli nell'elaborazione dell'evento luttuoso. Nello svolgere il suo ruolo deve avere una traccia, di uno schema ma questo deve essere una semplice guida, riconoscibile ma che deve essere adattata alle richieste espresse ed inesprese dei congiunti. Perché ogni funerale è un momento unico, irripetibile perché tale è stata la storia individuale del defunto e questo deve essere riconosciuto anche nello schema rituale. Il cerimoniere rappresenta la conoscenza del rito, che deve essere poi tradotta in azioni adatte, conformi e coerenti con i valori e i principi del defunto e del nucleo famigliare.

Vorrei concludere con un auspicio: che vi sia davvero una riflessione su questi aspetti da parte dei gestori dei cimiteri e dei crematori italiani, pubblici e privati. Una riflessione sulla opportunità di predisporre le strutture per il commiato, renderle fruibili là dove esistono e supportarle con quanto necessario affinché i cittadini che lo desiderano possano liberamente e agevolmente scegliere di esercitare questo diritto.

Questa è una opportunità importante per riaffermare il cimitero ed il crematorio come luoghi non solo di sepoltura o dove avviene una cremazione, ma in cui la proposta rituale rappresenti una continuità con quella che eventualmente precede l'arrivo al cimitero e si integri in una accoglienza che risponda alle esigenze più profonde e più sentite della comunità di riferimento. Un cimitero che non sia solo luogo di esecuzione di operazioni cimiteriali di sepoltura o di cremazione, ma dove l'atto concreto del "passaggio" fisico sia accompagnato da una serie di azioni rituali che consentano alla famiglia di accomiarsi dal defunto con la consapevolezza di averlo fatto nel modo migliore, più dignitoso, attraverso la strutturazione di un percorso progressivo di separazione dalle spoglie mortali del proprio congiunto.


(\*) *Direttore operativo Società per la Cremazione di Torino*

# GEM MATTHEWS FORNISCE SOLUZIONI GLOBALI PER PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI



- |                                       |                      |   |  |
|---------------------------------------|----------------------|---|--|
| 01. CARICATORE FERETRI                | 05. CICLONE          | 10. USCITA FUMI DI EMERGENZA                | 12. POLVERIZZATORE CENERI PLC2               |
| 02. FORNO CREMATORIO GEM MOD. CRM/6   | 07. FILTRO A MANICHE | 11. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | 13. SUPERVISORE                              |
| 03. CAMINO DI PROCESSO/EMERGENZA      | 08. ASPIRATORE FUMI  |   | 16. ANALIZZATORE IN CONTINUO DELLE EMISSIONI |
| 04. SCAMBIATORE DI CALORE FUMI /ACQUA | 09. DRY COOLER       |   | 17. LETTO A CARBONI ATTIVI                   |

## ABBATTIMENTO DEL MERCURIO, UN PROBLEMA: DUE SOLUZIONI



- |                                       |                       |   |  |
|---------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 01. CARICATORE FERETRI                | 05. CICLONE           | 09. DRY COOLER                              | 12. POLVERIZZATORE CENERI PLC2               |
| 02. FORNO CREMATORIO GEM MOD. CRM/6   | 06. TORRE DI REAZIONE | 10. USCITA FUMI DI EMERGENZA                | 13. SUPERVISORE                              |
| 03. CAMINO DI PROCESSO/EMERGENZA      | 07. FILTRO A MANICHE  | 11. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | 14. SISTEMA DI INIEZIONE REAGENTE            |
| 04. SCAMBIATORE DI CALORE FUMI /ACQUA | 08. ASPIRATORE FUMI   |   | 16. ANALIZZATORE IN CONTINUO DELLE EMISSIONI |



Cultura

**L.R. Piemonte 3 agosto 2011, n. 15****“Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”**

(Pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 32 dell'11 agosto 2011)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1 (Finalità e oggetto)**

1. La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di:

- a) garantire l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale;
- b) consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
- c) salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione;
- d) improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza;
- e) favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
- f) assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto della normativa statale in materia di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.

**Art. 2 (Adempimenti conseguenti al decesso)**

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

2. Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla normativa statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.

4. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.

5. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'articolo 1 del d.p.r. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.

6. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto all'articolo 3, e comunque non dopo le trenta ore.

### **Art. 3 (Osservazione e trattamenti sul cadavere)**

1. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all'articolo 18 del d.p.r. 285/1990.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Ta-

le certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

6. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 2;

b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

7. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

### **Art. 4 (Riscontro diagnostico)**

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.

3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

### **Art. 5 (Attività funebre)**

1. Ai fini della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l'impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 15.

3. Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.

4. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L'etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri deve uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all'art. 6, comma 5.

5. I comuni sono tenuti a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché a pubblicare l'elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio, in conformità a quanto previsto nel regolamento di cui articolo 15.

#### **Art. 6 (Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie)**

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 5, è d'obbligo la separazione societaria. Le gestioni in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.

3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'articolo 5. Le attività di gestione in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.

4. È fatto divieto di svolgere attività funebre, di esporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura,

siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.

5. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e le associazioni rappresentative di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.

#### **Art. 7 (Sanzioni amministrative)**

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, graduata in relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 15, chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:

a) pone in essere comportamenti contrastanti con quanto previsto all'articolo 6, o comunque finalizzati a condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;

b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;

c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla presente legge;

d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;

e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, è disposta la cessazione dell'attività.

3. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, graduata in relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 15. In caso di reiterazione, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 19, l. 241/1990, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Il comune competente per il territorio in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione.

#### Art. 8 (Trasporto funebre)

1. Ai fini della presente legge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

2. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

3. È escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.

4. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente.

5. I trasporti di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del d.p.r. 285/1990.

#### Art. 9 (Cimiteri)

1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori, in conformità alla normativa statale.

2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura

nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati.

4. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale, fatte salve le seguenti esigenze:

a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;

c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.

5. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale.

6. Il comune può altresì autorizzare:

a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali da affezione);

b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;

c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del d.p.r. 285/1990 e dell'articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

7. I comuni definiscono:

a) l'assetto interno di ciascun cimitero;

b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;

d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b).

8. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 7 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.

9. La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal comune, previo parere dell'ASL competente per territorio.

**Art. 10 (Cremazione)**

1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale e dalla l.r. 20/2007.

**Art. 11 (Strutture per il commiato)**

1. Per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, la Regione favorisce l'adeguata presenza sul territorio regionale delle strutture per il commiato di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2007.

2. Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, commi 5 e 7, nonché delle attività di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 20/2007, le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale vigente.

**Art. 12 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2007)**

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente:

*“3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.”*

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2007 è aggiunto il seguente:

*“4 bis. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. I comuni stabiliscono l'ubicazione delle strutture per il commiato.”*

**Art. 13 (Formazione del personale)**

1. Il Consiglio regionale, di concerto con le associazioni di categoria, definisce, con il regolamento di cui all'articolo 15, i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori del personale delle imprese che svolgono attività funebre, del personale dei cimiteri e dei crematori, dei cerimonieri degli spazi per il commiato. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

2. Coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci, nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, seguono un corso professionale con il relativo superamento di un esame di verifica finale.

3. Per il conseguimento dei requisiti formativi di cui al comma 1, la Regione riconosce l'equivalenza dei corsi di formazione del personale svolti in altre Regioni.

**Art. 14 (Piano regionale di coordinamento)**

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata.

2. Il Piano regionale di coordinamento definisce:

a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e crematori, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;

b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle strutture cimiteriali e delle sepolture private;

c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture in cappelle private fuori dai cimiteri;

d) l'ampiezza massima dell'area cimiteriale e dell'area che contorna le cappelle private costruite fuori dai cimiteri;

e) l'allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio;

f) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la realizzazione dei cimiteri per gli animali d'affezione, ai sensi della l.r. 39/2000;

g) la necessaria dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori.

3. Il Piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di aree predisposte per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale.

4. Spetta ai comuni e loro forme associative la realizzazione dei crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento.

5. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

**Art. 15 (Regolamento di attuazione)**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina con apposito regolamento:

- a) i requisiti e le modalità generali per la presentazione della segnalazione certificata di inizio dell'attività funebre e per la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato;
- b) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché alla pubblicazione di un elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio;
- c) la graduazione in relazione alla gravità del fatto, delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite all'articolo 7;
- d) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
- e) gli adempimenti conseguenti al decesso e i trattamenti sul cadavere;
- f) i servizi cimiteriali, l'inumazione e tumulazione, le sepolture private nei cimiteri, le sepolture fuori dai cimiteri e la soppressione dei cimiteri, di cui all'articolo 9;
- g) l'uniformazione degli orari delle camere mortuarie per i dolenti, degli orari delle sepolture e degli orari e delle modalità della consegna dei feretri;
- h) i requisiti formativi di cui all'articolo 13.

2. Il Consiglio regionale definisce con il regolamento di cui al comma 1 le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su cadaveri destinati alla cremazione.

**Art. 16 (Abrogazioni)**

1. Gli articoli 5, 6, comma 1, e 10 della l.r. 20/2007 sono abrogati.

**Art. 17 (Norma finanziaria)**

1. In fase di prima attuazione della legge nell'esercizio finanziario 2011, alla spesa corrente, in termini di competenza e di cassa, suddivisa in 20.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione riguardo ai servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e 50.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto, iscritte rispettivamente nell'ambito delle UPB DB20011 e DB15001, si provvede con le risorse delle medesime unità, che presentano le necessarie coperture finanziarie.

2. Per il biennio 2012-2013, agli oneri stimati per ciascun anno in 200.000,00 euro, in termini di competenza, ripartiti in 50.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione riguardo ai servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e in 150.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto, iscritti rispettivamente nelle UPB DB20011 e DB15001, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.*

Data a Torino, addì 3 agosto 2011

*Roberto Cota*



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN


Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2010

Circolare SEFIT Federutility n. 2915 del 27/07/2011

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Con la presente si rendono noti, in **Allegato 1**, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2010 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede dell'impianto ed ai gestori degli stessi.

Le cremazioni effettuate nel corso del 2010 sono cresciute del 6,9% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 4.970 unità.

Nel 2010 si sono registrate a consuntivo 76.868 cremazioni di feretri, contro le 71.898 del 2009.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità 2010, anno in cui si sono registrati 587.488 decessi. Quindi l'incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture è del 13,08% per l'anno 2010 (contro il 12,5% a consuntivo del 2009).

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni dove la cremazione è più sviluppata (in termini di rapporto percentuale delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale) sono: Lombardia (+27,9%), Veneto (+ 12,1%) e Piemonte (+11,7%).

Le regioni che hanno visto la crescita percentuale maggiore nel 2010 rispetto al 2009 sono invece: Umbria (+24,9%), Trentino Alto Adige (+13,2%) e Piemonte (+9,7%).

Quelle invece che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state: Veneto (+1.623), Toscana (+1.385) ed a pari merito Lazio e Piemonte (+ 1.351 ciascuna).

Il ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro.

Milano, Roma, Genova e Torino sono, come negli anni precedenti, le città col maggior numero di cremazioni effettuate, rispettivamente con 7.794, 7.361, 4.973, 3.348 (anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa).

La regione in assoluto dove si crema di più è la Lombardia (che è tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione), con 21.462 cremazioni, seguite come sempre da Veneto (9.288) e Piemonte (8.978).

In **Allegato 2** si trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi). Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)



**ALLEGATO 1 (Italia. Cremazioni di cadaveri anni 2008-10, distinte per località di impianto di esecuzione)**

REGIONE	COMUNE	ANNO 2008		ANNO 2009		ANNO 2010		ANNO 2010/2009	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Valle d'Aosta	Aosta	574	0,9%	653	0,9%	418	0,5%	-235	-36,0%
	<b>Tot. Valle D'A.</b>	<b>574</b>	<b>0,9%</b>	<b>653</b>	<b>0,9%</b>	<b>418</b>	<b>0,5%</b>	<b>-235</b>	<b>-36,0%</b>
Trentino A.A.	Bolzano	1.212	1,9%	1.262	1,8%	1.429	1,9%	167	13,2%
	<b>Tot. Trent. A.A.</b>	<b>1.212</b>	<b>1,9%</b>	<b>1.262</b>	<b>1,8%</b>	<b>1.429</b>	<b>1,9%</b>	<b>167</b>	<b>13,2%</b>
Friuli Ven. Giulia	Pordenone (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	1.496	2,3%	1.709	2,4%	1.813	2,4%	104	6,1%
	Udine	951	1,5%	1.098	1,5%	1.120	1,5%	22	2,0%
	<b>Tot. Friuli V.G.</b>	<b>2.447</b>	<b>3,8%</b>	<b>2.807</b>	<b>3,9%</b>	<b>2.933</b>	<b>3,8%</b>	<b>126</b>	<b>4,5%</b>
Piemonte	Bra	646	1,0%	676	0,9%	563	0,7%	-113	-16,7%
	Domodossola	1.216	1,9%	1.879	2,6%	2.016	2,6%	137	7,3%
	Novara	514	0,8%	712	1,0%	785	1,0%	73	10,3%
	Piscina	-	-	420	0,6%	1.251	1,6%	831	-
	Torino	3.687	5,8%	3.641	5,1%	3.348	4,4%	-293	-8,0%
	Verbania	770	1,2%	856	1,2%	1.015	1,3%	159	18,6%
	<b>Tot. Piemonte</b>	<b>6.833</b>	<b>10,7%</b>	<b>8.184</b>	<b>11,4%</b>	<b>8.978</b>	<b>11,7%</b>	<b>794</b>	<b>9,7%</b>
Lombardia	Bergamo	1.044	1,6%	1.159	1,6%	1.316	1,7%	157	13,5%
	Brescia	2.047	3,2%	1.958	2,7%	2.645	3,4%	687	35,1%
	Busto Arsizio (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinisello Balsamo	1.813	2,8%	2.198	3,1%	2.469	3,2%	271	12,3%
	Como	1.552	2,4%	1.857	2,6%	1.543	2,0%	-314	-16,9%
	Cremona	250	0,4%	280	0,4%	341	0,4%	61	21,8%
	Lodi (2)	444	0,7%	-	0,0%	-	-	-	-
	Mantova	2.370	3,7%	2.642	3,7%	3.286	4,3%	644	24,4%
	Milano	7.313	11,4%	6.786	9,4%	7.794	10,1%	1008	14,9%
	Pavia	1.284	2,0%	2.229	3,1%	1.268	1,6%	-961	-43,1%
	Varese	1.187	1,9%	707	1,0%	800	1,0%	93	13,2%
	<b>Tot. Lombardia</b>	<b>19.304</b>	<b>30,1%</b>	<b>19.816</b>	<b>27,6%</b>	<b>21.462</b>	<b>27,9%</b>	<b>1.646</b>	<b>8,3%</b>
	Veneto	Padova	1.121	1,8%	815	1,1%	1.130	1,5%	315
Spinea		1.872	2,9%	2.375	3,3%	2.345	3,1%	-30	-1,3%
Treviso		444	0,7%	876	1,2%	1.056	1,4%	180	0,0%
Venezia		1.305	2,0%	2.232	3,1%	2.026	2,6%	-206	-9,2%
Verona		1.527	2,4%	1.600	2,2%	1.953	2,5%	353	22,1%
Vicenza		646	1,0%	640	0,9%	778	1,0%	138	21,6%
<b>Tot. Veneto</b>		<b>6.915</b>	<b>10,8%</b>	<b>8.538</b>	<b>11,9%</b>	<b>9.288</b>	<b>12,1%</b>	<b>750</b>	<b>8,8%</b>
Liguria	Genova	4.382	6,8%	4.708	6,5%	4.973	6,5%	265	5,6%
	La Spezia	217	0,3%	319	0,4%	324	0,4%	5	1,6%
	Sanremo (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Savona	1.169	1,8%	960	1,3%	1.098	1,4%	138	14,4%
	<b>Tot. Liguria</b>	<b>5.768</b>	<b>9,0%</b>	<b>5.987</b>	<b>8,3%</b>	<b>6.395</b>	<b>8,3%</b>	<b>408</b>	<b>6,8%</b>
Emilia Romagna	Bologna	1.283	2,0%	947	1,3%	520	0,7%	-427	-45,1%
	Cesena (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faenza	2.347	3,7%	2.293	3,2%	1.778	2,3%	-515	-22,5%
	Ferrara	2.653	4,1%	2.908	4,0%	2.710	3,5%	-198	0
	Parma	-	-	742	1,0%	1.875	2,4%	1133	-
	Ravenna	-	-	-	-	428	0,6%	428	-
	Reggio Emilia (3)	1.102	1,7%	1.004	1,4%	468	0,6%	-536	-53,4%
	<b>Tot. Emilia Romagna</b>	<b>7.385</b>	<b>11,5%</b>	<b>7.894</b>	<b>11,0%</b>	<b>7.779</b>	<b>10,1%</b>	<b>-115</b>	<b>-1,5%</b>
Toscana	Arezzo (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Firenze	1.909	3,0%	2.062	2,9%	2.097	2,7%	35	-
	Livorno (4)	1.970	0	2.808	3,9%	2.808	3,7%	0	-
	Massa (5)	-	-	35	0,0%	369	0,5%	334	-
	Pisa	1.066	1,7%	1.265	1,8%	1.067	1,4%	-198	-15,7%
	Pistoia	791	1,2%	913	1,3%	1.216	1,6%	303	33,2%
	Siena (4)	215	0	253	0,4%	253	0,3%	0	-
	<b>Tot. Toscana</b>	<b>5.951</b>	<b>9,3%</b>	<b>7.336</b>	<b>10,2%</b>	<b>7.810</b>	<b>10,2%</b>	<b>474</b>	<b>6,5%</b>
Marche	Ascoli Piceno	120	0,2%	143	0,2%	164	0,2%	21	14,7%
	San Bened. del Tronto	468	0,7%	656	0,9%	633	0,8%	-23	0
	<b>Tot. Marche</b>	<b>588</b>	<b>0,9%</b>	<b>799</b>	<b>1,1%</b>	<b>797</b>	<b>1,0%</b>	<b>2</b>	<b>-0,3%</b>
Umbria	Perugia	382	0,6%	449	0,6%	561	0,7%	112	24,9%
	<b>Tot. Umbria</b>	<b>382</b>	<b>0,6%</b>	<b>449</b>	<b>0,6%</b>	<b>561</b>	<b>0,7%</b>	<b>112</b>	<b>24,9%</b>
Lazio	Roma	6.167	9,6%	6.880	9,6%	7.361	9,6%	481	7,0%
	Viterbo	-	-	638	0,9%	797	1,0%	159	-
	<b>Tot. Lazio</b>	<b>6.167</b>	<b>9,6%</b>	<b>7.518</b>	<b>10,5%</b>	<b>8.158</b>	<b>10,6%</b>	<b>640</b>	<b>8,5%</b>
Campania	Montecorvino Pugl. (6)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Campania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Puglia	Bari	343	0,5%	445	0,6%	484	0,6%	39	8,8%
	<b>Tot. Puglia</b>	<b>343</b>	<b>0,5%</b>	<b>445</b>	<b>0,6%</b>	<b>484</b>	<b>0,6%</b>	<b>39</b>	<b>8,8%</b>
Sicilia	Palermo (4)	115	0,2%	187	0,3%	187	0,2%	0	0,0%
	<b>Tot. Sicilia</b>	<b>115</b>	<b>0,2%</b>	<b>187</b>	<b>0,3%</b>	<b>187</b>	<b>0,2%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
Sardegna	Cagliari (7)	71	0,1%	-	0,0%	41	0,1%	41	-
	La Maddalena (4)	-	-	23	0,0%	23	0,0%	-	-
	Sassari (8)	-	-	-	-	125	-	-	-
	<b>Tot. Sardegna</b>	<b>71</b>	<b>0,1%</b>	<b>23</b>	<b>0,0%</b>	<b>189</b>	<b>0,2%</b>	<b>166</b>	<b>721,7%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>64.055</b>	<b>100,0%</b>	<b>71.898</b>	<b>100,0%</b>	<b>76.868</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.970</b>	<b>6,9%</b>	

(1) Non operativo (2) Non operativo per lavori di ristrutturazione (3) Impianto fermo dal 19.6.2010 (4) Dati relativi al 2010 stimati (si è assunta l'ipotesi teorica della costanza numerica rispetto al 2009) poiché non forniti dal gestore dell'impianto (5) Chiuso nel 2008 e riaperto il 1.12.2009 (6) Dati non forniti dal gestore dell'impianto (7) Nel 2008 impianto fermo da aprile per verifiche tecniche (8) Operativo dal 7.1.2010

**ALLEGATO 2 (Italia. Impianti di cremazione)**

IMPIANTI DI CREMAZIONE	Tel.	Fax		
<b>AOSTA</b> – c/o Civico Cimitero, Via Piccolo San Bernardo 77, 11100 AO	0165 553878 0165 300566	0165 216870 0165 367515		
<b>AREZZO</b> – Cimitero Urbano di Arezzo, Via Gamurrini, 52100 AR	0575 21178	0575 21178		
<b>ASCOLI PICENO</b> – c/o Civico Cimitero, Borgo Solestà, 63100 AP	0736 298594 0736 298567	0736 298591		
<b>BARI</b> – c/o Cimitero Monumentale, Via Francesco Crispi 257, 70123 BA	080 5776364 080 5776263	080 5744713		
<b>BERGAMO</b> – c/o Civico Cimitero, Viale Ernesto Pirovano 21, 24125 BG	035 240711	035 4131533		
<b>BOLOGNA</b> – c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Viale della Certosa 18, 40133 BO	051 422822 051 436523	051 6150849		
<b>BOLZANO</b> – c/o Cimitero Oltrisarco, Via Maso della Pieve 7, 39100 BZ	0471 407819	0471 279456		
<b>BRA</b> – c/o Civico Cimitero, Piazzale Boglione, 12042 Bra CN (1)	0172 430023	0172 424847		
<b>BRESCIA</b> – c/o Civico Cimitero, Località S. Eufemia, 25100 BS	030 3361932 335 7455534	030 336429		
<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	<i>non operativo</i>			
<b>CAGLIARI</b> – c/o Cimitero S. Michele, Piazza dei Castellani, 09122 CA	070 281620	070 272910		
<b>CAVA DEI TIRRENI (VA)</b>	<i>non operativo</i>			
<b>CINISELLO BALSAMO</b> – c/o Cimitero Nuovo, Piazza dei Cipressi, 20092 Cinisello Balsamo MI	02 66023261	02 66011464		
<b>COMO</b> – c/o Cimitero Maggiore, Via Regina, 22100 CO	031 252313	031 252423		
<b>CREMONA</b> – c/o Cimitero Monumentale, Via Cimitero, 26100 CR	0372 407387	0372 28549		
<b>DOMODOSSOLA</b> – c/o Cimitero Comunale, Via al Bersaglio, 28845 Domodossola VB	0324 481988	0324 481988		
<b>FAENZA</b> – c/o Cimitero dell'Osservanza, Viale Marconi 34, 48018 Faenza RA	0546 663760	0546 663244		
<b>FERRARA</b> – c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Via Borso 1, 44100 FE	0532 230179	0532 207069		
<b>FIRENZE</b> – c/o Cimitero Trespiano, Via Bolognese 461, 50010 FI	055 401233	055 4026907		
<b>GENOVA</b> – Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Resasco, 16129 GE	010 593174	010 5962000		
<b>LA MADDALENA (OT)</b> – c/o Civico Cimitero, Via Trinita, 07024 La Maddalena OT	0789 790656	0789 790660		
<b>LA SPEZIA</b> – c/o Cimitero Urbano dei Boschetti, Via del Camposanto, 19100 SP	0187 503345 0187 517570	0187 503026		
<b>LIVORNO</b> – c/o Cimitero La Cigna, Via Don Aldo Mei 25, 57121 LI	0586 888431	0586 892307 0586 428324		
<b>LODI</b> – c/o Cimitero Riolo, Ex S.S. Bergamina, 20075 LO	0371 409287	0371 409314		
<b>MANTOVA</b> – c/o Cimitero Monumentale Borgo Angeli, Via Cremona, 46100 MN (2)	0376 321371	0376 365916		
<b>MASSA</b> – c/o Cimitero Mirteto, Via Foce 31, 54100 MS	0585 490290 0585 490295	0585 811633		
<b>MILANO</b> – (c/o Cimitero Lambrate, Piazza Caduti e Dispersi in Russia 1, 20134 MI	02 2640075 02 88465621	02 2640075		
<b>MONTECORVINO PUGL.</b> – c/o stabile prospiciente il Civico Cimitero, 84090 Montecorvino Pugliano SA	089 801879	089 801879		
<b>NOVARA</b> – c/o Cimitero Urbano, Via Curtatone 9, 28100 NO	0321 402647	0321 403086		
<b>PADOVA</b> – c/o Cimitero Maggiore, Via del Cimitero 10, 35136 PD	049 8712055 049 8726633	049 8710844		
<b>PALERMO</b> – c/o Cimitero S. Maria dei Rotoli, Via Vergine Maria, 90100 PA	091 7403471 091 6173017	091 7403425 091 6173588		
<b>PARMA</b> – c/o Tempio di Cremazione, Cimitero di Valera, Strada Valera di Sopra 115A, 43126 PR	0521 290494	0521 950816		
<b>PAVIA</b> – c/o Cimitero Maggiore, Via S. Giovannino, 27100 PV	0382 412816 0382 412817	0382 412826		
<b>PERUGIA</b> – c/o Cimitero Monumentale, Via Enrico Dal Pozzo, 06100 PG	075 575471	075 5754750		
<b>PISA</b> – c/o Civico Cimitero, Via Pietrasantina 36, 56100 PI	050 910280	050 910280		
<b>PISCINA</b> – c/o Tempio Crematorio, Via della Rimembranza 30, 10060 Piscina TO	0121 570394	0121 329266		
<b>PISTOIA</b> – c/o Cimitero Principale, Via dei Campi Santi 9, 51100 PT	0573 29799 339 7024280	0573 307242		
<b>PORDENONE</b>	<i>non operativo</i>			
<b>RAVENNA</b> – c/o Civico Cimitero, Via del Cimitero 166, 48123 RA	0544 451398	0544 451405		
<b>REGGIO EMILIA</b> – c/o Cimitero di Coviolo, Via Fratelli Rosselli 53, 42100 RE	0522 456283 0522 456322	0522 456563		
<b>ROMA</b> – c/o Cimitero Flaminio, Via Flaminia 1144, 00189 RM (3)	06 492361	06 490538		
<b>SAN BENEDEL TRONTO</b> – c/o Civico Cimitero, Via Gemito 17, 63039 San Benedetto del Tronto AP	0735 757077 0735 592106	0735 593438		
<b>SANREMO (IM)</b>	<i>non operativo</i>			
<b>SASSARI</b> – c/o Civico Cimitero, Viale Porto Torres, 07100 SS	079 260363	079 262504		
<b>SAVONA</b> – c/o Cimitero Zinola, Via Quiliano, 17110 SV	019 8310277	019 8310370		
<b>SIENA</b> – c/o Cimitero Laterino, Strada Latrina, 53100 SI	0577 292329	0577 42222		
<b>SPINEA</b> – c/o Civico Cimitero, Via Matteotti, 30038 Spinea VE	041 5412230 333 6533968	041 998368		
<b>TORINO</b> – c/o Cimitero Monumentale, Corso Novara 147/b, 10138 TO	011 2419332 011 2419334	011 2419345		
<b>TREVISO</b> – c/o cimitero fraz. Santa Bona, Via Riccioli, 31100 TV	040 7793813	040 7793804		
<b>TRIESTE</b> – c/o Cimitero S. Anna, Via dell'Istria 194, 34137 TS	0422-212792	0422-212792		
<b>UDINE</b> – c/o Cimitero Urbano di San Vito, Via Martini 2, 33100 Udine	0432 271228 0432 271229	0432 271218		
<b>VARESE</b> – c/o Cimitero Monumentale di Giubiano, Via Maspero 38, 21110 VA	0332 255230	0332 255318		
<b>VENEZIA</b> – c/o Cimitero S. Michele, Isola S. Michele, 30100 VE	041 5224770	041 5224770		
<b>VENEZIA</b> – c/o Cimitero Marghera, Via delle Querce 29, 30100 VE	041 921568	041 921568		
<b>VERBANIA</b> – c/o Cimitero di Pallanza, Viale Rimembranze 1, 28922 VB	0323 542278	0323 557197		
<b>VERONA</b> – c/o Cimitero Monumentale, Viale Caduti Senza Croce 4, 37100 VR (4)	045 8029922 045 8029950	045 8029901		
<b>VICENZA</b> – c/o Cimitero Maggiore, Viale Trieste, 36100 VI	0444 221644 0444 221647	0444 222524		
<b>VITERBO</b> – c/o Cimitero S. Lazzaro, Strada Statale Cassia Nord, 01100 VT	0761 303830	0761 342177		

(<sup>1</sup>) Per informazioni rivolgersi a CO.IN.CRE. Consorzio Intercomunale per la Cremazione (Piazza Caduti della Libertà 14, 12042 Bra, CN)

(<sup>2</sup>) Per informazioni rivolgersi a TEA S.p.a. Servizi Funerari (Via Nenni, 46100 Mantova)

(<sup>3</sup>) Per informazioni Ufficio Polizia Mortuaria comunale (Via Flaminia km. 14400, 00036 Roma)

(<sup>4</sup>) Per informazioni rivolgersi ad AGECE Ufficio Servizio Cremazione (Viale Caduti Senza Croce 1, 37133 Verona), oppure ad AGECE Impianto di cremazione, Sig. Bicego (Viale Caduti Senza Croce 4, 37133 Verona)

## CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE A SET-OTT-NOV 2011

### 20 settembre 2011 (Ferrara) ASPETTI CERIMONIALI ED OPERATIVITÀ NEL CIMITERO E NEL CREMATORIO

**FINALITÀ:** Fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.

**DESTINATARI:** Gestori/Operatori di crematori; So.Crem.; Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale; Imprese di pompe funebri.

**RELATORI:** Dott. Fabrizio Gombia (1) – **PROGRAMMA:**

**Rapporti con l'utenza, la comunicazione, la ritualità e l'operatività** • Trasparenza del servizio • Codice etico • Utilizzo di sistemi di tracciabilità ceneri • Schema Carta dei Servizi della Socrem TO • Sito internet, cimitero virtuale, memoteca, totem informativo • Rapporto con imprese funebri • Accoglienza della famiglia ed accettazione dei feretri nel cimitero • Rito di Commiato dal feretro • Rito per tumulazione/inumazione feretro • Schema cerimonia di commiato alla Socrem TO • Azioni nei riti di commiato, avvertenze • Nozione di "sala del commiato" • Predisposizione della sala del commiato • Rito di consegna dell'urna cineraria • Schema cerimonia di consegna ceneri alla Socrem TO • Predisposizione sala per la consegna dell'urna cineraria • Im-portanza della qualità del servizio offerto • Il rispetto per l'ambiente: iniziative e comunicazione • **Cremazione: ambienti, impianti necessari, il rispetto per l'ambiente, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio:** • Il crematorio: ambienti e impianti necessari • Elementi funzionali da non trascurare nella progettazione • Il forno crematorio: il processo di cremazione e le tecniche usate • Le fasi di una cremazione • Raccolta e tracciabilità delle ceneri umane • Tipologia dei feretri e la cremazione • Manuale di gestione del crematorio • Verifiche e controlli per la cremazione dei feretri • La cremazione e l'ambiente • Cautele e presidi da usare ai fini della sicurezza nel crematorio

### 21 settembre 2011 (Ferrara) LA FIGURA DEL CERIMONIERE NEL CIMITERO E NEL CREMATORIO

**FINALITÀ:** In un momento delicato come quello che segue il lutto e accompagna le fasi della preparazione alla sepoltura o cremazione è indispensabile la figura del cerimoniere, che aiuta e accompagna la famiglia nella preparazione della cerimonia di ultimo saluto.

**DESTINATARI:** Gestori/Operatori di crematori; So.Crem.; Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale; Imprese di pompe funebri.

**RELATORI:** Dott. Fabrizio Gombia (1) – **PROGRAMMA:**

Il rito funebre • Il cerimoniere: un investimento, non un costo • Il cerimoniere: regista/attore del Rito di Commiato e di consegna dell'urna cineraria • Il profilo del cerimoniere (personale: il curriculum e i requisiti personali, professionale: competenze di base, competenze comunicative, competenze amministrative, competenze tecniche, competenze organizzative, competenze relazionali) • La cura del proprio aspetto • La predisposizione della sala del commiato e di consegna delle ceneri • L'utilizzo e la scelta degli strumenti multimediali • L'aiuto cerimoniere • Profilo personale e professionale dell'aiuto cerimoniere • Le azioni nel processo cerimoniale • Gestione del ruolo • Progettare il rito di commiato (schede informative sul defunto e richieste della famiglia: cosa chiedere e come, schema generale del rito di commiato, suggerimenti per la scelta delle letture e della musica nei riti di commiato) • Progettare il rito di consegna delle ceneri (schema generale del rito di consegna dell'urna cineraria, le azioni nella cerimonia di consegna dell'urna cineraria) • Progettare il rito per la dispersione ceneri in natura in area cimiteriale • Predisposizione dell'area di dispersione delle ceneri

### 22 settembre 2011 (Ferrara) IL LUTTO MISCONOSCIUTO

**FINALITÀ:** Il dolore è un'esperienza del tutto soggettiva pur essendo una realtà di tutti. Per chi opera in attività che richiedono una esposizione continua alla realtà della sofferenza è alto il rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte ed il lutto richiede una capacità di gestione non solo degli aspetti "pratici" ma anche del carico emotivo, difficilmente condivisibile nella quotidianità dato l'aspetto di "tabù" di quanto concerne la morte.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri, di anagrafe e stato civile, di crematori e di uffici di polizia mortuaria, Addetti alle onoranze funebri e personale di imprese funebri, Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.

**RELATORI:** Dott.ssa Daniela Rossetti (?) – **PROGRAMMA:**

Il dolore e la condizione umana • Il lutto: fasi ed elaborazione • Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di

talune scelte) • Lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente • L'approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura • Lutto e dispersione delle ceneri • Elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria • Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8/10/04 (art.28, co.1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), pubblicati con Decreto 13559 del 10/12/09 della Dir. Gen. Sanità e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

### 27 settembre 2011 (Ferrara) FORME DI GESTIONE PER SERVIZI CIMITERIALI, DI CREMAZIONE E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

**FINALITÀ:** L'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e s.m.i. determina forti cambiamenti anche per le modalità di affidamento dei servizi funerari. Ritorna la possibilità di gestire tali servizi con la forma di autoproduzione "in house" e cambiano obblighi e incompatibilità. Il corso si ripromette di fornire ai partecipanti il quadro aggiornato della normativa e le indicazioni sulle procedure da adottare.

**DESTINATARI:** Responsabili degli uffici comunali competenti alla trasformazione di gestione. Responsabili di cimiteri, crematori, servizi di illuminazione elettrica votiva. Gestori pubblici e privati di tali servizi.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli (3) – **PROGRAMMA:**

• Normativa per l'affidamento dei servizi pubblici degli Enti Locali, prima e dopo la abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 e s.m.i., nonché del regolamento attuativo, cosiddetto Fitto • La specificità dei servizi cimiteriali e i contenuti minimali dei capitolati per provvedere alla loro gestione a mezzo terzi • Affidamento di servizio pubblico per la sola gestione di un crematorio esistente • La concessione di costruzione e gestione di un crematorio *ex novo* • Concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva

### 28 settembre 2011 (Ferrara) PROCESSI TRASFORMATIVI CADAVERICI E MODALITÀ DI INTERVENTO. LE CONOSCENZE ESSENZIALI PER POTER PRATICARE LA TANATOCOSMESI

**FINALITÀ:** Fornire ai partecipanti gli strumenti teorici ed operativi per saper riconoscere e gestire i processi del *Post Mortem* durante le fasi della vestizione e della veglia funebre, sino alla chiusura del cofano ed al suo confezionamento in relazione al trasporto ed alla destinazione del feretro.

**DESTINATARI:** Operatori funebri, Addetti alle onoranze funebri, Responsabili di attività funebre.

**RELATORE:** Mauro Ugatti (4), Carlo Ballottai (5) – **PROGRAMMA:**

**Temi trattati a cura di Mauro Ugatti:** • I principi del lavoro di tanatoesteta, etica professionale • Il rapporto con i dolenti • interventi in strutture sanitarie o a domicilio • Nozioni d'igiene: il rischio biologico, malattie infettive particolari e dispositivi di protezione individuale • Modalità di tolettatura mortuaria: preparazione del corpo e vestizione della salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifizi naturali) • Elementi di estetica funeraria e tecniche di vestizione. In particolare il trattamento del viso e delle mani • Trucchi e segreti per una perfetta vestizione • Copertura di ferite e casi particolari • Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento • **Temi trattati a cura di Carlo Ballottai:** • Cenni di tanatocosmesi nella storia • Cosa si può e cosa non si può fare in base alla normativa italiana • La tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso

### 29 settembre 2011 (Ferrara) LE NORME SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) E I RIFLESSI PER I SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI E DI CREMAZIONE

**FINALITÀ:** Fornire ai partecipanti il quadro delle norme in materia di protezione dei dati personali, aggiornato alle più recenti modifiche normative e agli ultimi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Approfondire i profili legati alla sicurezza (fisica ed informatica) dei dati personali. Consentire una valutazione in concreto delle opportunità e dei rischi connessi all'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali..

**DESTINATARI:** Responsabili Servizi, Responsabili IT, Responsabili Personale.

**RELATORE:** Avv. Stefano Orlandi (6) – **PROGRAMMA:**

• I principi • Le definizioni fondamentali • Adempimenti: informativa, consenso, incarichi, designazioni • La sicurezza dei dati: misure idonee e minime • Il DPS: come decidere se e come farlo • Gli obblighi imposti dai provvedimenti del Garante • La responsabilità civile • Le sanzioni penali e amministrative • Il Codice nel contesto dei servizi funebri, cimiteriali e di cremazione: spunti applicativi • *Question time* finale

4 ottobre 2011 (Ferrara)  
LA CREMAZIONE. CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO  
E DISPERSIONE CENERI

**FINALITÀ:** Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Il corso propone di chiarire le procedure ed illustrare un possibile schema di regolamentazione locale.

**DESTINATARI:** Uffici comunali e di Stato civile; Custodi cimiteriali; Gestori di crematori; Imprese funebri.

**RELATORE:** Dott. Gabriele Righi (\*) – **PROGRAMMA:**

● Cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno ● Posizione della Chiesa ● Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie ● Ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia" ● Legislazione regionale: quadro comparativo ● Caratteristiche urne cinerarie ● Autorizzazione alla cremazione ● Cremazione parti anatomiche, prodotti abortivi, ossa ● Destinazione ceneri: dispersione, affidamento familiare dell'urna ● Dispersione ceneri in cimitero/natura ● Tumulazione urna ● Interramento urna ● Cremazione resti mortali ● Affidamento urna cineraria ● Trasporto urna cineraria

5 ottobre 2011 (Ferrara)  
CONCESSIONI CIMITERIALI A PERSONE, FAMIGLIE ED ENTI E  
CONGREGHE

**FINALITÀ:** Il corso affronta la tematica, sempre complessa ed articolata, sulle concessioni cimiteriali, con specifico riferimento a quelle fatte ad "enti" (confraternite, associazioni ed aggregazioni di varia natura), dove frequentemente si ha la presenza di duplici, e distinti, rapporti tra comune/concedente e concessionario/appartenente all'ente.

**DESTINATARI:** Impiegati Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali; Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile; Gestori di cimiteri e So.Crem.; Imprese di pompe funebri; Impiegati Uffici Tecnici comunali; Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.

**RELATORE:** Dott. Sereno Scolaro (8) – **PROGRAMMA:**

● Natura dei cimiteri e delle concessioni cimiteriali ● La concorrenza di elementi di diritto privato e pubblico ● L'ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei "sepolcri privati" ● Le precondizioni per far luogo a concessioni cimiteriali ● Le tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto ● La natura del regolare atto di concessione ● La durata e le altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale ● I limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali ● L'esercizio del diritto d'uso come "riserva" ● il caso della concessione a persone e/o famiglie; ad enti ● La posizione del concessionario, i suoi diritti, doveri, divieti o limiti ● Il diverso rapporto tra concessionario/ gestore del cimitero e tra concessionario/terzi ● Il venire meno del concessionario e i suoi effetti (le tipologie di subentro) ● Le condizioni estintive della concessione cimiteriale ● Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali ● Gli effetti della cessazione della concessione cimiteriale ● Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità ● Destinazione di manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata ● Cenni su sepolcri privati fuori dai cimiteri e su soppressione del cimitero

15 novembre 2011 (Ferrara)  
OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA.  
PARTE 1a

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori settore funebre e cimiteriale; Operai/Capi operai; Impiegati ufficio Cimiteri o Polizia Mortuaria; Custodi cimiteriali; Responsabili/Funzionari uffici Tecnici comunali; Quadri/Impiegati di gestori cimiteriali o confraternite; Marmisti; Impresari funebri; Necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (\*) – **PROGRAMMA:**

● Inquadramento normativo: norme cimiteriali ● Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro ● Fenomeni cadaverici ● Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale ● Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza ● Caratteristiche feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

16 novembre 2011 (Ferrara)  
OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA.  
PARTE 2a

**FINALITÀ:** Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. P. 1°'.

**DESTINATARI:** Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. P. 1°'.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (\*) – **PROGRAMMA:**

● Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Traslazioni ● Dispersione ed affidamento ceneri, accenni ● Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza ● Cremazioni, cenni sulla sicurezza.

17 novembre 2011 (Ferrara)  
RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMAZIONE.  
ANALISI CONTENUTI NORMATIVI POST RIFORMA PARTE IV  
DEL T.U. AMB. (D.LGS. 205/2010)

**FINALITÀ:** Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.

**DESTINATARI:** Responsabili cimiteri/crematori; Operatori crematori; Operatori settore ambientale (gestione e controllo); Rappresentanti So.Crem..

**RELATORE:** Dott.ssa Michela Mascis (10) – **PROGRAMMA:**

**Inquadramento generale:** ● Definizione di rifiuto (nuova definizione per effetto D.Lgs 205/10) ● Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER (con classificazione parzialmente modificata per effetto D.Lgs 205/10) ● **Rifiuti cimiteriali:** ● Identificazione e classificazione ● D.P.R. 254/2003 ● **Rifiuti del crematorio:** ● Identificazione e classificazione ● **Gestione dei rifiuti:** ● Nuova definizione ● Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo" ● Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione rifiuti ● Figura del "Delegato" nel SISTRI ● Deleghe aziendali in materia ambientale ● "Commercianti" ed "intermediari" come definiti *ex novo* ● Albo Nazionale Gestori Ambientali ● **Deposito dei rifiuti:** ● Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti) ● Effetti pratici della riscrittura della definizione di "deposito temporaneo" ● **Terre e rocce da scavo:** ● Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti ● **Adempimenti ambientali per rifiuti cimiteriali e rifiuti del Crematorio:** ● Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni ● Trasporto ● Scelta della destinazione finale ● Tracciabilità dei rifiuti tra la pregressa documentazione cartacea ed il nuovo sistema informatico SISTRI ● Esempi pratici ● **Disciplina sanzionatoria:** ● Sanzioni amministrative e penali ● Il nuovo sistema sanzionatorio relativo al SISTRI

(1) Direttore operativo So.Crem. Torino – (2) Psicologa e Psicoterapeuta Presso Montecatone Rehabilitation Institute di Imola, BO – (3) Presidente Comitato Tecnico Cimiteri EFFS (Federazione Europea Servizi Funerari), Libero professionista – (4) Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF s.r.l. – (5) Giornalista, Collaboratore della rivista "I Servizi Funerari" e del sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) – (6) Avvocato, Orlandi&Partners StudioLegale, Bologna – (7) Dirigente Comune di Parma, Vice-Presidente ICF, Federazione Internazionale Cremazione – (8) Responsabile SEFIT, Libero professionista (9) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT (10) Tecnico della Prevenzione Esperto - Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara

**Per informazioni ed iscrizioni contattate la segreteria organizzativa:**

Tel. 0532-19.16.111 • Fax: 0532-19.11.222 • E-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net) • Sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)

Documentazione

## Regione Toscana – Adozione di nuovo modello di accertamento della mortalità

Circolare SEFIT Federutility n. 2821 del 19/05/2011

La regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 1688 del 9 maggio 2011 – **Allegato 1** – ha adottato un nuovo modello di certificato di accertamento di morte, che, in parte, tiene conto delle modifiche apportate nel certificato di denuncia della causa di morte (Mod. ISTAT/D.4), con la circolare ISTAT n. 30 del 30 ottobre 2011 (<http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/demosanitarie/>).

In **Allegato 2** si riporta una breve sintesi del quadro di riferimento.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

---

### ALLEGATO 1

**Regione Toscana – Giunta Regionale**  
**Direzione Generale Diritti di Cittadinanza Coesione Sociale**

*Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria*

Prot. n. A00-GRT.123625.62.100.10  
Firenze, 13 maggio 2011

Oggetto: Nuovo modello di certificato di morte

Ai Direttori Generali  
Aziende UU.SS.LL.  
Regione Toscana

Con la presente si comunica che, in data 9 maggio '11 è stato approvato con decreto dirigenziale n. 1688, il nuovo modello di certificato di morte.

Tale certificato presenta le modifiche previste dal nuovo certificato Istat per la rilevazione delle cause di morte, già in uso dal 01.01.2011.

Poiché le Aziende USL sono anch'esse titolari della rilevazione delle cause di morte, si sottolinea l'importanza di una completa ed omogenea applicazione del nuovo modello sul territorio regionale.

In particolare si chiede alle SS.LL: di favorire la diffusione della presente comunicazione alle strutture aziendali interessate della modifica in questione.

Nel ringraziare per la collaborazione, mi è gradito porgere distinti saluti.

Il Dirigente responsabile del Settore  
Dr.ssa Emanuela Balocchini

**REGIONE TOSCANA** **Allegato 1**

AZIENDA SANITARIA DI ..... ZONA .....

**CERTIFICATO DI ACCERTAMENTO DI MORTE**

COMUNE DI .....

Cognome e nome del/la defunto/a .....

residente nel comune di .....

Via ..... U.S.L. n.

Luogo di nascita: Comune ..... Prov.

Data di nascita: Giorno  Mese  Anno  Ora  (Specificare per i morti nelle prime 24 ore di vita)

Sesso: M  1 F  2

Deceduto/a presso: Domicilio  1 Ospedale o Casa di Cura  2 Altro .....  3

Indirizzo .....

Data di morte: Giorno  Mese  Anno  Ora

**Sequenza di condizioni morbose, lesioni o avvelenamenti che ha condotto direttamente a morte**

In presenza di più sequenze scegliere la più rilevante

Cause iniziali. Scegliere la SOLA patologia o condizione o lesione che ha dato inizio alla sequenza

1  ↓ che ha eventualmente causato ↓

2  ↓ che ha eventualmente causato ↓

EVENTUALI condizioni o complicazioni che descrivono la sequenza che ha portato alla morte

3  ↓ che ha eventualmente causato ↓

4

**Altri stati morbosi rilevati** - Indicare altre malattie o condizioni morbose o lesioni escluse dalla sequenza riportata nel punto 1, ma che hanno contribuito al decesso

IN CASO DI MORTE DA TRAUMATISMO/ AVVELENAMENTO COMPILARE ANCHE I QUESITI 3 E 4 (anche con informazioni riferite)

**Circostanza che ha dato origine alle lesioni indicate nel punto 1** (es. cadute da scale a pioli, impiccamento, fucilata, ecc.)

**Modalità del traumatismo/avvelenamento**

Accidente (include incidenti da trasporto) 1  Suicidio 2  Omicidio 3  Infortunio sul lavoro 1  SI 2  NO  
Data dell'accidente, infortunio, suicidio, omicidio Ora  Giorno  Mese  Anno

i dati relativi alla causa di morte sono rilevati da comunicazione del curante e/o dalla scheda ISTAT redatta dal Dr. ....

Il sottoscritto medico necroscopo dichiara di aver visitato il cadavere di cui sopra alla ore ..... del giorno ..... presso ..... e di averne accertato la morte con/senza ausilio elettrocardiografo.

EVENTUALI RILIEVI E COMUNICAZIONI: .....

Periodo di osservazione: 24h  48h  altro  (specificare)

Data

**REGISTRO MORTI**

Anno .....

Parte .....

Volume.....

Serie.....

Numero.....

Il Medico Necroscopo  
(timbro e firma)

COMUNE DI .....

Visto, li .....  
L'Ufficiale dello Stato Civile

**ALLEGATO 2****Certificato di accertamento di morte – Regione Toscana – Nuovo modello**

Con decreto dirigenziale n. 1688 del 9 maggio 2011, la regione Toscana ha adottato un “nuovo” modello di accertamento di morte, da compilarsi da parte del medico necroscopo, nei termini dell’art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed ai fini di cui al succ. art. 6, cioè ai fini previsti dall’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Il modello previsto riporta, tra le altre notizie ed indicazioni, altresì indicazioni sulla sequenza di condizioni morbose, lesioni o avvelenamenti che hanno condotto alla morte. A stretto rigore, il certificato della visita necroscopica non dovrebbe comportare l’indicazione della causa di morte, avendo ad oggetto l’accertamento della stessa e spettando l’indicazione della causa di morte ad altra “fonte”, cioè alle denuncia della causa di morte, quella prevista dall’art. 103, sub a) T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., cioè al “documento” considerato dall’art. 1, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (che altro non è se non il Mod. ISTAT/D.4), dato che l’obbligo della denuncia della causa di morte non spetta al medico necroscopo, bensì al medico curante che ha assistito alla morte. Sono fatti salvi, unicamente, i casi considerati dall’art. 1, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei quali il medico necroscopo deve impiegare il medesimo modello.

Per altro, dato che il certificato necroscopico (o, meglio, della fatta visita necroscopica) non ha una modulistica pre-definita su base nazionale ed è ravvisabile che la materia rientri nell’ambito della “tutela della salute” (art. 117, comma 3 Cost.), si deve concludere come la regione possa determinare uno specifico modello da utilizzare nell’ambito nazionale.

Il fatto che questo modello, differenziandosi da quelli adottati da alcune altre regioni (ad esempio dal modello Allegato 3 alla D.G.R. (Lombardia) n. 20278 del 21 gennaio 2005), riporti anche indicazioni non strettamente pertinenti alla sua funzione,

determinata alcuni effetti, almeno per l’Ufficiale dello stato civile. Infatti, l’Ufficiale di stato civile è già destinatario di uno dei due esemplari del modello di dichiarazione della causa di morte (cioè del Mod. ISTAT/D.4), per il cui trattamento ogni Comune è già dovuto intervenire, con atto del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 4 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. Oltretutto, per questi trattamenti, si deve anche considerare come essi siano “temporanei” in quanto il Mod. ISTAT/D.4 è conservato dall’Ufficiale dello stato civile limitatamente al periodo necessario, fino alla sua trasmissione agli altri organi del SISTAN, nel contesto dei c.d. flussi statistici.

Al contrario, nel caso del certificato necroscopico (o, meglio ed ancora, della visita necroscopica effettuata), la conservazione, pur se altrettanto limitata nel tempo, comprende un lasso di tempo maggiore, dato che tali atti rimangono nel fascicolo e sono conservati dall’Ufficiale dello stato civile fino a che non vi sia, avvenuta la c.d. chiusura dei registri di stato civile per l’anno di riferimento, la trasmissione all’archivio della Prefettura-U.t.G. (art. 1, comma 2, secondo periodo D.M. 27 febbraio 2001).

Ne consegue che il Comune dovrebbe aggiornare l’atto consiliare di cui all’art. 20, comma 3 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., ma altresì che la Prefettura-U.t.G. dovrebbe a sua volta, in relazione al proprio ordinamento, dotarsi di un atto consimile. Sotto questo ultimo profilo, dovrebbe osservarsi come l’adozione di atti di questa natura non spetti alla (singola) Prefettura-U.t.G., bensì dovrebbe essere oggetto di atto adottato dal Ministero dell’interno, eventualmente con riguardo alla sola regione Toscana (o, nell’eventualità che altre regioni prevedano, nella propria modulistica di certificato della fatta visita dell’accertamento della morte, la presenza di indicazioni qualificabili quali dati sensibili, con riferimento alle Prefetture-U.t.G. che di volta in volta siano interessate). Sembrerebbe che nell’adottare questo “nuovo” modello, la regione non abbia considerato questi aspetti, non solo per quelli ricadenti su altre figure estranee alle funzioni regionali, ma probabilmente neppure per i medesimi effetti per le aziende sanitarie locali.

Documentazione

## D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei Comuni, Città metropolitane e Province” – Determinazione dei costi e fabbisogni standard – Questionari

Circolare SEFIT Federutility n. 2851 del 08/06/2011

Con gli artt. 2, comma 2, lettera *f*); 11, comma 1, lettera *b*); 13, comma 1, lettere *c*) e *d*); 21, commi 1, lettere *c*) ed *e*), 2, 3 e 4, nonché 22, comma 2, relativi al finanziamento delle funzioni di Comuni, Città metropolitane e Province L. 5 maggio 2009, n. 42, sono state conferite deleghe legislative e individuati i principi direttivi per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli EE. LL., attuate con il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

In particolare, l'art. 2, comma 5 D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216, riferito alla “fase transitoria”, prevede che nel 2011 siano determinati i fabbisogni standard – che entreranno in vigore nel 2012 – per almeno un terzo delle funzioni fondamentali degli EE.LL..

L'art. 5 attribuisce alla Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a, funzioni tecniche per la predisposizione delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e la determinazione dei valori con tecniche statistiche, nonché il relativo monitoraggio.

In tale contesto, SOSE S.p.a. è legittimata a predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province, che vanno restituiti, compilati, entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Si osserva come la mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato sia sanzionata con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'E.L. (e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente).

Di fatto, gli Enti Locali hanno 60 giorni di tempo, decorrenti dalla pubblicazione in G.U. n. 124 del 30 maggio 2011 del Decreto Direttoriale del Dipartimen-

to delle Finanze in data 24 maggio 2011, per restituirli a SOSE S.p.a. debitamente compilati.

Dal 26 maggio 2011 sono on-line (<https://openadata.sose.it/fabbisognistandard/>) 5 (di cui 4 per Comuni ed Unioni di comuni, 1 per Province) nuovi questionari progettati da SOSE S.p.a., con la collaborazione di IFEL (Fondazione di ANCI) e U.P.I., per continuare la rilevazione che determinerà i Fabbisogni Standard degli EE.LL., i quali potranno accedervi per la visione e compilazione degli stessi con le credenziali di accesso già in possesso degli EE.LL. (eventuali problemi di accesso possono venire segnalati via e-Mail all'indirizzo: [fabbisognistandard@sose.it](mailto:fabbisognistandard@sose.it)).

È attivato un servizio di assistenza tecnica, tramite *call center*, operante dal lunedì al venerdì (9.30-16.30) al numero 06 88816323 (per i Comuni ed Unioni di comuni).

Per quanto riguarda le diverse componenti che interessano il settore funerario, esse possono, in relazione agli assetti organizzativi localmente presenti, essere riferite ai questionari concernenti:

- a) Servizi di Ufficio Tecnico, in relazione alle attività di costruzione, manutenzione, talora anche gestione;
- b) Servizi di anagrafe e stato civile;
- c) Servizi Generali.

Per quanto riguarda il questionario relativo ai Servizi di Ufficio Tecnico, composto da 13 quadri, analizza elementi specifici, gestiti o di competenza dell'Ufficio tecnico dell'Ente. I cimiteri sono richiamati alla voce A11.

Altre informazioni richieste riguardano i servizi affidati a soggetti esterni distinguendo quelli partecipati e quelli non partecipati dall'Ente.



Per quanto riguarda il questionario relativo ai Servizi di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico (cioè i servizi considerati dall'art. 14 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), interessano le voci contraddistinte da M21, ma con maggiore pertinenza, M31 (che conserva una terminologia ante-D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), M32 (che, seppure funzione riferibile a servizi comunali (art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) è spesso, specie nei comuni piccoli e medi, operativamente ed organizzativamente assolta degli uffici dello Stato civile), M33 e M43.

Per quanto riguarda, infine, il questionario sui Servizi Generali, domande fanno riferimento agli Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; Segreteria generale, Personale e Organizzazione; Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di gestione; Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (osservando che, per quanto concerne il servizio cimiteri, rileva la gestione dei beni demaniali (tra cui le concessioni cimiteriali), richiamato alla voce M22); Altri servizi generali.

Non va trascurato, nel complesso, come le strutture organizzative, così come quelle di gestione, dei diversi

comuni possano essere variamente articolate, il che comporta la possibilità che alla compilazione dei questionari siano chiamati uffici differenti, ciascuno per quanto di propria competenza.

Se la compilazione dei questionari riguardi i comuni, si segnala ai comuni associati l'esigenza che, oltre che prestare la debita collaborazione, qualora la compilazione dei questionari sia, per ragioni organizzative, affidata ad altri uffici e servizi, fare in modo che le diverse risposte sia coerenti con i servizi effettivamente svolti.

Per le aziende partecipate e/o comunque affidatarie, potrebbe essere opportuna un'altrettanta collaborazione, al fine di prevenire possibili incongruenze.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani)

## Fabbrica Manufatti Cimiteriali, Funerari e Sanitari



GAMMA COFANI IN CELLULOSA

rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.



RETE PER COFANO

utilizzabile durante la fase di raccolta della salma indecomposta trascorso il periodo di scheletrizzazione.

100% Made in Italy



MI'KROBJO

sostanza biodegradante conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



BARRIERA PRATICO PER COFANO IN CELLULOSA

autorizzato dal Ministero della Salute per il trasporto di salme indecomposte fuori dal cimitero di esumazione con destinazione alla cremazione o inumazione.

Documentazione

## Fasce di rispetto cimiteriale – Consiglio di Stato, Sez. IV<sup>^</sup>, sent. n. 4403 del 20 luglio 2011

Circolare SEFIT Federutility n. 2943 del 30/08/2011

Si fa seguito alla precedente circolare n. 2603/2010/AG del 1° dicembre 2010, “*Fasce di rispetto cimiteriale – Ricognizione della normativa anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali*”, per segnalare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV<sup>^</sup>, sent. n. 4403 del 20 luglio 2011, riportata in **Allegato 1**.

In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni, dato che la pronuncia non interviene unicamente sulla questione dell’edificabilità nelle zone di rispetto cimiteriale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Consiglio di Stato, Sez. IV<sup>^</sup>, sentenza n. 4403 del 20 luglio 2011**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)  
ha pronunciato la presente  
SENTENZA  
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2004, proposto da: Badiali Fernanda, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Romano Orlando, Ettore G. Beccari, Fabio Massimo Orlando, con domicilio eletto presso Fabio Massimo Orlando in Roma, via Carlo Poma, 2; contro  
Comune di Massa;  
per la riforma della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 03398/2002, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Pietro Romano Orlando;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

Con l’appello in esame, la signora Badiali Fernanda impugna la sentenza 18 dicembre 2002 n. 3398, con la quale il TAR Toscana, sez. III, ha rigettato il suo ricorso avverso l’ordinanza del dirigente del Comune di Massa 14 marzo 2000 n. 128, di demolizione di immobile abusivo eretto in area soggetta a vincolo di inedificabilità per rispetto cimiteriale.

La sentenza appellata ha affermato:  
- l’art. 31 l. reg. Toscana n. 52/1999, nella parte in cui attribuisce al Sindaco la competenza ad emettere l’ingiunzione di demolizione dell’opera abusive, deve essere correttamente intesa come riferita al dirigente,

e, pertanto, non sussiste il denunciato vizio di incompetenza;

- non sussiste obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, in presenza di attività vincolata della pubblica amministrazione, quale è quella di repressione degli abusi edilizi;

- il provvedimento con cui si ordina la demolizione di manufatto abusivo è atto dovuto, che non abbisogna di particolare motivazione; né l'amministrazione è tenuta a procedere a comparazione tra interesse del privato ed interesse pubblico alla demolizione;

- il vincolo di in edificabilità per rispetto cimiteriale "nella parte in cui è posto a tutela di ragioni igienico-sanitarie, riguarda tanto centri abitati, quanto fabbricati sparsi";

- la sanzione della demolizione, avendo natura reale, ben può colpire anche il proprietario non responsabile dell'abuso edilizio.

Avverso tale decisione, vengono sostanzialmente riproposti i motivi già presentati con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado (v. pagg. 2 – 16 appello), sulla cui interpretazione vi sarebbe stato error in iudicando della sentenza appellata.

Il Comune di Massa non si è costituito in giudizio e, all'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

## DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Questo Collegio deve innanzi tutto confermare le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di I grado, in relazione alla competenza ad emettere i provvedimenti sanzionatori.

Occorre, a completamento dell'analisi della normativa condotta in sentenza, aggiungere che il d.lgs. 80/1998 ha introdotto, nell'ambito dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali, per espresso richiamo normativo: attualmente, art. 1, co. 2 d.lgs. n. 165/2001) il principio di distinzione tra organi di indirizzo politico-amministrativo ed attività di gestione, nella quale ultima i titolari dei primi organi non devono ingerirsi.

Tale principio è stato ritenuto cogente anche per la legislazione regionale dalla Corte Costituzionale, in quanto di diretta e coerente attuazione dell'art. 97 Cost. (Corte Cost., 13 gennaio 2004 n. 2).

A completamento del principio generale espresso, l'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 80/1998 ha affermato che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti."

Tale disposizione è stata poi abrogata dall'art. 72, lett. bb), d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che ha riconfermato la competenza dirigenziale nell'emanazione dei provvedimenti amministrativi.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente come, per un verso, la disciplina dettata dalla legge regionale sia tenuta al rispetto dei principi generali desumibili (anche) dalla legislazione statale, in quanto attuativi di norme della Costituzione, cui anche la potestà legislativa regionale è tenuta a conformarsi (art. 117, primo comma Cost.), con la conseguente necessità, nel caso di specie, di dare una lettura costituzionalmente orientata della legge regionale n. 52/1999.

Per altro verso, appare del tutto evidente come la legislazione statale (dapprima il d.lgs. n. 80/1998, poi il d.lgs. n. 165/2001) si imponga, quanto alla esclusione di attività di gestione a titolari di organi di indirizzo politico-amministrativo e ad attribuzioni dei dirigenti, alla difforme legislazione regionale, di modo che il giudice, nell'eventuale contrasto di norme, non può che accordare prevalenza alla norma statale, sia perché coerente con principi costituzionali, sia perché, nel caso di specie, espressiva di un principio introdotto prima rispetto alla l. reg. n. 52/1999, vigente al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima, e successivamente riconfermato (il che giustifica la "prevalenza" anche sotto il profilo dei rapporti tra leggi succedutesi nel tempo).

Tanto premesso in punto di competenza, il Collegio deve ribadire, in adesione a costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ingiunzione a demolire e/o ordine di demolizione, ed ogni altro provvedimento sanzionatorio), costituisce atto dovuto della pubblica amministrazione, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall'accertamento dell'abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge.

Ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non abbisogna di una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso (che è in re ipsa) con l'interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l'intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, laddove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo.

In tale contesto, appare evidente come – stante il carattere vincolato del potere da esercitarsi – non occorre il previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro ora esclusa (invero, in momento successivo all'emanazione del provvedimento impugnato) anche dall'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che ha recepito, sul punto le indicazioni della giurisprudenza.

Né, d'altra parte, a fronte degli accertamenti e contestazioni effettuati dalla pubblica amministrazione, esiste prova (o almeno principio di prova) della preesistenza dell'immobile alla l. n. 765/1967, e, soprattutto, della sua preesistenza a detta legge in identica struttura, sagoma e volumetria.

Infine, è appena il caso di osservare che la sanzione della demolizione colpisce l'immobile abusivo in quanto tale, indipendentemente dalla appartenenza del medesimo all'autore materiale dell'abuso. D'altra parte, qualora l'appellante non fosse proprietaria dell'immobile abusivo, tale circostanza, lungi dal determinare l'annullamento del provvedimento amministrativo, fonderebbe una carenza di legittimazione del ricorrente.

Quanto sinora esposto, consente di ritenere infondati i motivi sub 1), 2), 3) e 4), 7) e 8) del ricorso in appello (precisandosi che, nella numerazione progressiva dei motivi il n. 5) è saltato).

Anche il motivo sub 6) dell'appello è infondato.

Occorre ricordare che l'art. 338 R.D. n. 1265/1934, prevede che "i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge" (comma 1).

Orbene, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, con considerazioni che in questa sede si intendono ribadite, ha già avuto modo di affermare che la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 t.u. leggi sanitarie (e che deve essere misurata a partire dal muro di cinta del cimitero), costituisce un vincolo assoluto di in edificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di PRG, che non consente in alcun modo l'allocatione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della

peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2011 n. 1645 e 27 ottobre 2009 n. 6547; sez. V, 14 settembre 2010 n. 6671).

Stante la natura del vincolo e le sue finalità, come sopra evidenziate, non vi è alcuna ragione (peraltro non ricavabile né dalla lettera né dal contesto logico-sistematico della norma), per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell'applicazione del vincolo, appare ininfluenza che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, escludendosi che quest'ultima (così come invece risultante dalla prospettazione dell'appellante) "interrompa" la continuità del vincolo.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

L'omessa costituzione nel giudizio di appello del Comune di Massa dispensa il Collegio dal pronunciare in ordine alle spese di giudizio..

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Badiali Fernanda (n. 1501/2004 r.g.), lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20/07/2011

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

#### **ALLEGATO 2**

#### **Consiglio di Stato, Sez. IV<sup>^</sup>, sentenza n. 4403 del 20 luglio 2011 – Considerazioni**

Il Consiglio di Stato, con la prefata sentenza, interviene ancora una volta sulla natura del vincolo di inedificabilità cimiteriale, cui sono soggette le c.d. "zone di rispetto", di cui all'art. 338 testo unico, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif..

Tra l'altro, nella sentenza medesima si affrontano, altresì, anche altri aspetti, come, ad esempio, quello sulla competenza organica e su altre questioni, anche di procedimento.

A) Infatti, il T.A.R. per la regione Toscana, con la sentenza appellata, aveva considerato come l'art. 31 della L.R. Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (ora abrogata dalla L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1), nel prevedere che spettasse al sindaco (l'art. 129, comma 2 L.R. 1/2005, n. 1 fa riferimento al "comune") la competenza ad emettere l'ingiunzione di demolizione dell'opera abusiva, andava correttamente intesa come riferita al dirigente, e, pertanto, non sussiste il denunciato vizio di incompetenza, considerando, a tal proposito, come l'art. 3, comma 1 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 abbia introdotto, nell'ambito dell'organizzazione

delle pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali, per espresso richiamo normativo dell'art. 1, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche se il principio era già presente nell'art. 51, commi 2 e 3 L. 8 giugno 1990, n. 142, per quanto riguardava le Autonomie Locali) il principio di distinzione tra organi di indirizzo politico-amministrativo ed attività di gestione, nella quale ultima i titolari dei primi organi non devono ingerirsi. Inoltre, andrebbe ricordato come l'art. 107, comma 4 riproponga un tale impianto delle competenze organiche con esplicito riferimento alle Autonomie Locali.

B) Sull'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nonché sull'esigenza della motivazione, il Consiglio di Stato, confermando l'analoga precedente pronuncia del T.A.R. appellata, ha ritenuto che il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ingiunzione a demolire e/o ordine di demolizione, ed ogni altro provvedimento sanzionatorio), costituisca un atto dovuto della P.A. costituente esercizio di potere vincolato, meramente conseguente dall'accertamento dell'abuso e della sua riconducibilità a fattispecie di illecito previste dalla legge. Da ciò deriva che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la sola rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata, né è necessaria una qualche previa comparazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso con l'interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche qualora l'intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso. Per le medesime argomentazioni, emerge evidente come – stante il carattere vincolato del potere – non occorre il previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro ora esclusa anche dall'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif..

C) La sanzione della demolizione, avendo natura reale, può colpire anche il proprietario non responsabile dell'abuso edilizio, avendo riguardo all'immobile abusivo in quanto tale, indipendentemente dalla sua appartenenza, tanto più che qualora l'appellante non fosse proprietario dell'immobile abusivo, ciò rileverebbe in termini di carenza di legittimazione del ricorrente, ma non determinerebbe l'annullamento del provvedimento amministrativo.

D) Sul vincolo d'inedificabilità nelle zone di rispetto cimiteriale, il Consiglio di Stato riconferma, aderendovi, la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, con considerazioni che in questa sede si intendono ribadite, che ha già avuto modo di affermare che la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 testo unico, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. (e che deve essere misurata a partire dal muro di cinta del cimitero), costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di PRG, che non consente in alcun modo l'allocatione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2011 n. 1645 e 27 ottobre 2009 n. 6547; sez. V, 14 settembre 2010 n. 6671).

Stante la natura del vincolo e le sue finalità, non vi è alcuna ragione (peraltro non ricavabile né dalla lettera, né dal contesto logico-sistematico della norma), per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell'applicazione del vincolo, appare ininfluyente che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, escludendosi che quest'ultima (così come invece risultante dalla prospettazione dell'appellante) "interrompa" la continuità del vincolo.

Si è, qui, in presenza di un orientamento diverso da quello cui si era giunti, temperando le diverse valutazioni anche giurisprudenziali, non sempre o necessariamente uniformi, che considerava il vincolo di inedificabilità come, in parte, temperabile, quanto meno al di fuori dei centri abitati. Si osserva, per altro, come tale conclusione, appaia quanto meno poco coerente, solo che si consideri come la stessa sentenza consideri, non senza un'auto-contraddizione, l'assenza di prova di una (eventuale) pre-esistenza dell'immobile all'entrata in vigore della L. 6 agosto 1967, n. 765, poiché questa (eventuale) situazione avrebbe reso *de facto* legittima l'insistenza dell'immobile, a prescindere dal centro abitato o dalla qualità di casa sparsa, anche all'interno della fascia di rispetto.

Attualità

## Umanizzazione della morte

### Pregi della legislazione emiliano romagnola, difficoltà di recepimento

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

Sono diritti elementari.

Vegliare il proprio defunto nel luogo più conveniente per la visita da parte di parenti e amici.

Ricevere informazioni corrette sulle modalità di sepoltura in caso di aborto.

Ricevere informazioni corrette sulle modalità di sepoltura di un arto o altra parte anatomica riconoscibile.

Sembra facile garantire diritti così scontati, ma non lo è, data l'inadeguatezza della normativa nazionale.

Il D.P.R. 285/90 <sup>(1)</sup> non contempla spostamenti del corpo in cassa aperta finalizzati al raggiungimento di una sede scelta dalla famiglia <sup>(2)</sup>.

Il trasporto e la sepoltura di prodotti abortivi sono disciplinati dall'art. 7 D.P.R. 285/90, al quale però il Ministero della salute non ha mai fatto seguire approfondimenti <sup>(3)</sup>.

Su trasporto e sepoltura di arti e parti anatomiche riconoscibili c'è qualche riga nel D.P.R. 254/03 <sup>(4)</sup>: mancano i dettagli applicativi.

Alcune regioni hanno cominciato a intervenire con disposizioni che potrebbero essere riprese a livello nazionale.

<sup>(1)</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990.

<sup>(2)</sup> Non rientra in questa ottica la disposizione dell'art. 12 D.P.R. 285/90: "1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione ...".

<sup>(3)</sup> La circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24 (Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa) menziona una sola volta i prodotti abortivi, unicamente per ribadire che ai fini dell'autorizzazione al trasporto è competente l'unità sanitaria locale (vedi paragrafo 5.2).

<sup>(4)</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", in G.U. n. 211 del 11.9.2003. Vedi art. 3.

Sono norme indispensabili? Sì, se vogliamo fare un passo avanti nella umanizzazione della morte <sup>(5)</sup>, mettendo in primo piano il rispetto della sensibilità dei familiari.

Le conseguenze del ritardo normativo statale non sono clamorose, non spingono la gente a protestare nelle piazze: comportano piuttosto tanti singoli drammi privati, che in quanto tali passano generalmente sotto silenzio. Faccio qualche esempio.

In uno strano ed affascinante libro sulle tradizioni funerarie napoletane <sup>(6)</sup> compare un accenno al trasporto di cadaveri dall'ospedale a domicilio: trasporto da effettuare a cassa chiusa, secondo il regolamento di polizia mortuaria. Per le famiglie napoletane che desideravano vegliare il proprio defunto a casa e non di fronte ad un feretro chiuso c'era comunque, stando a ciò che riferisce l'autore, la possibilità di rivolgersi alla malavita organizzata. La spesa era attorno a dieci milioni delle vecchie lire: probabilmente, con l'introduzione dell'euro, le tariffe sono aumentate.

Ulteriore esempio. Dalle cronache giornalistiche registriamo casi (rari) di rifiuto dell'autorizzazione alla cremazione di prodotto abortivo <sup>(7)</sup>. Quando simili vicende diventano pubbliche significa che la madre non si è arresa, ha interpellato l'autorità giudiziaria ed ha

<sup>(5)</sup> Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali. Determinazione N. 13871 del 06/10/2004. Oggetto: "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali". In questo documento, per la prima volta, ho trovato il riferimento alla "umanizzazione della morte", obiettivo di una disposizione che vuole venire incontro alle esigenze delle famiglie.

<sup>(6)</sup> "Nero napoletano. Viaggio tra i misteri e le leggende di Napoli", di Marcello D'Orta, 2004 Marsilio Editore.

<sup>(7)</sup> Vedi "Un vaso scoperciato. Le reazioni all'iniziativa lombarda sui prodotti abortivi", di Andrea Poggiali, in "I Servizi Funerari" N. 2/2008. Nell'articolo ho descritto un caso di iniziale rifiuto di autorizzazione alla cremazione di prodotto abortivo, capitato a Firenze.

ottenuto ragione: c'è però da chiedersi in quanti altri casi una madre ha rinunciato a lottare per i suoi diritti. Non ho invece alcun dato su inconvenienti relativi alle autorizzazioni al trasporto e sepoltura di arti e parti anatomiche riconoscibili: ritengo che ce ne siano stati, ma è un'impressione personale. Più che di espliciti dinieghi, credo che a volte il richiedente si sia scoraggiato di fronte alla nebulosità delle procedure autorizzative. Ci si è mai preoccupati di verificare quante sono le AUSL che hanno approntato tali procedure?

Tornando alle cose documentate, non deve succedere che un famiglia sia costretta a ricorrere a vie traverse per organizzare la veglia funebre a domicilio dopo un decesso in ospedale, come non deve accadere che una donna sia obbligata ad ingaggiare un avvocato per cremare il suo bambino mai nato. Il modo per evitarlo è l'elaborazione di nuove regole, sfruttando la sperimentazione regionale e le criticità emerse.

Nel presente articolo prendo in esame quello che è stato prodotto dalla Regione Emilia Romagna su trasporto di salma, trasporto di cadavere a cassa aperta, trasporto e sepoltura di prodotti abortivi, arti e parti anatomiche riconoscibili: per ciascuno di questi temi utilizzo le esperienze che un punto di osservazione privilegiato come un Servizio di Igiene Pubblica continua ad offrire.

### Salme, cadaveri, fraintendimenti

È il tormentone dei colleghi ospedalieri. Alla morte in reparto di un degente devono compilare l'avviso di morte ai sensi dell'art. 72, co. 3 D.P.R. 396/2000<sup>(8)</sup>: per loro a quel punto è un cadavere. Se però i familiari chiedono che il corpo sia portato non nella camera mortuaria di quell'ospedale ma in altra sede, occorre compilare un secondo modulo, dove si parla di salma. Al motto "non capisco ma mi adeguo" i medici firmano, pensando che il talento dei burocrati nell'inventarsi distinzioni inutili non ha limiti.

Non sto facendo dell'ironia sugli ospedalieri: da parte loro è oggettivamente difficile comprendere il grande pregio della distinzione tra salma e cadavere, che venne introdotta dalla Regione Lombardia<sup>(9)</sup>, per essere in seguito accolta dall'Emilia Romagna e da altre regioni, sia pure con qualche modifica. La differenziazione della salma dal cadavere, unitamente all'introduzione di un attestato per il trasporto di salma firmato non dal Sindaco o suo delegato (con i relativi vin-

coli di apertura degli uffici comunali) ma da un medico, ha messo fine a situazioni dolorose. Chi ne ha avuto esperienza<sup>(10)</sup> può apprezzare la soluzione tecnica che vi ha posto rimedio: chi lavora in ospedale è orientato sulla cura dei malati, pertanto coglie solo l'apparente incongruità di un cadavere che in alcune occasioni va chiamato con altro nome. Purtroppo, quando si applica una disposizione senza comprendere le ragioni che l'hanno ispirata, è facile commettere errori. Può succedere che da un ospedale parta un trasporto a cassa aperta accompagnato dall'attestato al trasporto di salma, dal certificato necroscopico e dal certificato di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ex art. 79, co. 4 D.P.R. 285/90: è imbarazzante, ed è pure una violazione sanzionabile, a voler essere fiscali.

Un altro esempio della difficoltà di comprendere la distinzione tra salma e cadavere è la consuetudine, osservata in certi reparti ospedalieri, di aggiungere sull'attestato di trasporto della salma il timbro "Accertamento eseguito ai sensi degli artt. 8-9 D.P.R. 285/90 mediante l'ausilio di ECG con tracciato di 20 minuti primi". È lo stesso timbro che si usa per il certificato necroscopico: questo può essere fonte di fraintendimenti. Mettiamo il caso di una salma che, dopo il trasporto in un altro obitorio, comincia a manifestare segni di deterioramento. Non mi riferisco alle situazioni conclamate, in cui è chiaramente necessario abbreviare il periodo di osservazione ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 285/90, ma a situazioni più sfumate, in cui è comunque consigliabile applicare un refrigeratore portatile una volta effettuata la visita necroscopica e non appena è terminato il periodo di osservazione di 24 ore. Le ditte di pompe funebri, in questi casi, sbuffano: non arrivano a capire per quale motivo si devono aspettare le 24 ore, visto che in reparto è già stata certificata la morte con un tanatogramma. Appunto, è stata certificata la morte di una salma: non quadra, ma vallo a spiegare.

La soluzione, per evitare i problemi sopra riportati, ci sarebbe. È un provvedimento della Regione Emilia Romagna, forse il meno compreso in assoluto, sul trasporto di cadavere a cassa aperta. Si tratta di una novità ripresa rapidamente anche dalla Regione Toscana, che ha parlato esplicitamente di trasporti finalizzati all'effettuazione della veglia funebre in Comune diverso da quello di decesso<sup>(11)</sup>. Vediamo in cosa consiste.

<sup>(8)</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", in S.O. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000.

<sup>(9)</sup> Il trasporto di salma su richiesta dei congiunti fu reso possibile dall'art. 4, co. 6 legge Regione Lombardia 18 novembre 2003, n. 22: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", in B.U.R.L. 21.11.2003, n. 47. Per la definizione di salma da parte della Lombardia si dovette però aspettare il "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" 9 novembre 2004, n. 6.

<sup>(10)</sup> Vedi "Storie di ordinaria burocrazia. Esempi di applicazioni sfavorevoli delle norme di polizia mortuaria", di Andrea Poggiali, in "I Servizi Funerari" N. 3/2004. Nella prima parte dell'articolo ho descritto i problemi dei trasporti durante il periodo di osservazione.

<sup>(11)</sup> Legge regionale 23 giugno 2009, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri"", in B.U.R.T. n. 23 del 1 luglio 2009. L'art. 4 prevede il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune all'altro all'interno della Regione Toscana, a condizione che il me-

### A cassa aperta, ma con cadavere

*“... Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato, per una distanza non superiore ai 300 Km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.”* <sup>(12)</sup>

Il testo è chiaro: anche il cadavere, a determinate condizioni, può essere trasportato a cassa aperta, quindi il trasporto di salma non è più l'unica opzione. Tutto facile allora? Manco per idea: siamo di fronte a qualcosa di veramente ostico. Infatti non sono a conoscenza di applicazioni nel mio ambito territoriale: presumo che pure nel resto dell'Emilia Romagna la deliberazione sia rimasta lettera morta. Eppure vi sono situazioni in cui potrebbe fare comodo, e non solo per evitare fraintendimenti: una l'ho descritta, ma ve ne sono altre. Faccio ricorso alla mia memoria.

Il primo caso che mi viene in mente è di qualche anno fa, quando era disponibile unicamente la normativa sul trasporto di salma. Nell'ospedale di ... i familiari di una persona sottoposta ad accertamento di morte cerebrale danno il consenso all'espianto di organi, che viene pertanto effettuato: è l'inizio di una nuova vita per alcuni pazienti in condizioni critiche. I familiari del defunto hanno compiuto un gesto di altissimo valore sociale: ora dovrebbe esserci spazio per il loro dolore. Chiedono di trasferire il corpo a cassa aperta nella camera mortuaria di un comune limitrofo, dove hanno parenti, amici e conoscenti. Tecnicamente la richiesta non è esaudibile: essendo stato concluso l'accertamento di morte cerebrale non è possibile utilizzare la procedura del trasporto di salma. Situazione paradossale: una famiglia rischia di essere penalizzata per avere compiuto un gesto generoso. Non so come finì la vicenda, che fu gestita dai medici legali ospedalieri: probabilmente qualcuno chiuse (giustamente) un occhio.

Veniamo al secondo caso, questa volta risalente a dopo l'entrata in vigore della normativa regionale sul trasporto di cadavere a cassa aperta. Un turista muore in un albergo nel Comune di ... Il Servizio di Continuità Assistenziale (meglio noto come Guardia Medica) interviene, constata il decesso, rilascia l'attestato

per il trasporto di salma all'obitorio comunale. Forse il medico soccorritore ha indicato questa destinazione automaticamente, senza consultare i familiari. O forse questi ultimi, presi alla sprovvista e disorientati, non hanno avuto l'accortezza di specificare che essendo residenti a Bologna era quella la destinazione più logica. Rimane il fatto che, con la permanenza della salma nel Comune di decesso, diventa complicato, per amici e conoscenti residenti a Bologna, rendere l'ultimo omaggio al defunto. Il titolare della ditta di pompe funebri incaricata lancia una proposta: si potrebbe rilasciare un ulteriore attestato di trasporto di salma, questa volta verso Bologna. Idea intrigante, ma si profila una forzatura della legge regionale, che non contempla (peraltro nemmeno vieta) una reiterazione dell'attestato: accettando la proposta della ditta, per assurdo la salma potrebbe passare ripetutamente da un obitorio all'altro con l'unico limite delle 30 ore fissate come scadenza per il certificato necroscopico. Nuova ipotesi: fare modificare l'attestato per il trasporto dal medico che l'aveva rilasciato, mettendo come destinazione Bologna. Per carità, tutto è possibile, ma così risulterebbe che la salma è stata portata dal luogo del decesso direttamente a Bologna, mentre invece ha sostato per una notte in un altro Comune. La normativa regionale ha stabilito con accuratezza gli obblighi informativi, proprio per mantenere uno stretto controllo sui percorsi: una eccessiva disinvoltura, anche se a fin di bene, va contro le intenzioni del legislatore. Come andò a finire? Ufficialmente lo ignoro. Diciamo piuttosto che in quella situazione l'unica alternativa praticabile sarebbe stata l'autorizzazione al trasporto di cadavere a cassa aperta, ma il titolare della ditta non sapeva neanche di cosa si trattasse.

Ultimo caso, che è capitato a me in persona. Un signore muore nel Pronto Soccorso dell'ospedale di ...: su richiesta dei familiari la salma viene trasportata nella camera mortuaria di un altro Comune. Vengo mandato a fare la visita necroscopica: il corpo c'è, quello che manca è il modello ISTAT con le cause di morte. Anticipo le possibili obiezioni: so bene che la disponibilità della denuncia delle cause di morte non è vincolante per l'effettuazione della visita necroscopica. Però, se l'ISTAT c'è, è meglio: le informazioni in esso contenute sono utili per stabilire la durata del periodo di osservazione, per l'eventuale prescrizione di cautele igieniche e per decidere l'eventuale segnalazione di reato. In teoria l'ISTAT avrebbe dovuto essere compilato dai medici del Pronto Soccorso, che però hanno sempre i minuti contati. Con l'aiuto della ditta di pompe funebri mi arrangio. Ci sarebbero stati meno problemi se il corpo fosse partito da ... come cadavere a cassa aperta: io mi sarei risparmiato un viaggio, mentre l'operatore della ditta ne avrebbe risparmiati due, visto che aveva dovuto portarmi in visione la documentazione sanitaria e poi rifare il tragitto per otte-

dico necroscopo certifi chi l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica: non è richiesto il tanatogramma, a differenza di quanto invece disposto dalla Regione Emilia Romagna. La sigillatura del feretro è affidata all'addetto al trasporto, a conclusione della veglia funebre.

<sup>(12)</sup> Stralcio da: Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali. Determinazione N. 4693 del 29/05/2009. Oggetto: “Integrazione alla “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali” di cui alla propria determinazione N. 13871/2004”.



nere l'autorizzazione alla sepoltura dal Comune di decesso.

Ho elencato delle situazioni in cui l'autorizzazione al trasporto di cadavere a casa aperta offre dei vantaggi rispetto al trasporto di salma. Ci sono anche degli svantaggi, perché si è vincolati all'orario di apertura degli uffici comunali di polizia mortuaria, nonché all'esecuzione del tanatogramma. Non c'è una opzione in astratto più vantaggiosa dell'altra: la ditta di pompe funebri, in base agli orari e ad altri fattori, è in grado di fare la scelta più conveniente.

Per finire di tessere le lodi del trasporto di cadavere a cassa aperta, richiamo l'attenzione su di un aspetto: l'elenco delle destinazioni comprende l'abitazione privata. Se ricordate gli snervanti sviluppi delle disposizioni emiliano romagnole sul trasporto di salma, che non comprendevano il trasporto da ospedale a domicilio, potete valutare l'ampiezza di questo passo in avanti.

Mi rimane da trattare l'argomento dei prodotti abortivi, degli arti e delle parti anatomiche riconoscibili, sul quale la Regione Emilia Romagna è intervenuta con una deliberazione.

### Il pregio dell'operatività

La Delibera Giunta Regionale 27.7.2009 Emilia Romagna, n. 1155, dal titolo *"Approvazione delle Linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie dell'Emilia Romagna"*, ha dimensioni importanti, dovendo disciplinare le modalità di smaltimento di ogni tipo di rifiuto sanitario. È qui che troviamo le disposizioni relative agli arti e parti anatomiche riconoscibili ed ai prodotti abortivi, che però non vengono considerati rifiuti: le autorizzazioni per trasporto e sepoltura sono affidate alla Azienda sanitaria.

Il punto 13 reca la disciplina di *"Prodotti abortivi, feti e prodotti di concepimento"*. È prevista la possibilità di cremazione, non presente nell'art. 7 D.P.R. 285/90. È presa in considerazione la possibilità, ignorata dal D.P.R. 285/90, di un disinteresse della famiglia nella gestione dei prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane: nel qual caso se ne fa carico l'Azienda sanitaria. Viene riportato un esempio di istruzione operativa per la gestione pratica dei casi, con una griglia di responsabilità che specifica le competenze di ciascun soggetto interessato: personale dell'Unità Operativa (ginecologi, ostetriche ecc.), personale deputato dall'Azienda a recapitare in busta chiusa i documenti, medico deputato dall'Azienda a firmare l'autorizzazione. C'è anche il modulo da utilizzare, a tre scomparti. Il primo spazio è per il certifi-

cato di espulsione del prodotto di concepimento: oltre ad età gestazionale e peso c'è la voce sull'esistenza o meno di ipotesi di reato. Il secondo spazio è per l'informazione ai genitori, che a loro volta devono dichiarare se intendono farsi carico del seppellimento/cremazione: è la scoperta dell'acqua calda, ma i genitori devono essere informati, perché non si può supporre che siano a conoscenza delle opportunità offerte dal regolamento di polizia mortuaria. Il terzo spazio è per l'autorizzazione al trasporto, a firma del "Direttore Sanitario": siamo quindi in ambito ospedaliero, senza il coinvolgimento del Servizio di Igiene Pubblica.

Leggermente diverso, invece, il percorso approntato per la disciplina di arti e parti anatomiche riconoscibili, che è contenuto nel punto 12: anche qui abbiamo l'esposizione di una procedura completa, con tanto di griglia di responsabilità e di modulistica, ma è quest'ultima a differire. C'è sempre l'impostazione a più scomparti, per la precisione quattro. Nel primo c'è la dichiarazione di volontà del paziente riguardo alla destinazione della sua parte amputata; nel secondo c'è la dichiarazione medica, comprensiva di eventuali ipotesi di reato; nel terzo c'è l'accettazione della parte anatomica in camera mortuaria, firmata da chi consegna e da chi riceve; nel quarto c'è la richiesta di nulla osta indirizzata dalla Direzione Sanitaria all'autorità giudiziaria, ovviamente da compilare solo qualora si ravvisi una ipotesi di reato. In calce al modulo c'è la seguente indicazione: *"L'originale, dopo la dichiarazione di volontà, segue la parte anatomica fino alla camera mortuaria e di qui viene inoltrato al settore aziendale competente per la parte autorizzatoria"*. A differenza di quanto abbiamo visto per i prodotti abortivi, quindi, ogni Azienda deve individuare il "sette settore aziendale competente". Potrebbe essere il Servizio di Igiene Pubblica, ma potrebbe anche essere la Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero. Quest'ultima scelta, a mio avviso, sarebbe la più opportuna: alla Direzione è già stata attribuita la responsabilità per i prodotti abortivi, inutile duplicare i percorsi.

Si tratta di cose da stabilire. La Regione Emilia Romagna ha fatto la sua parte: il suo provvedimento ha il pregio dell'operatività, essendovi inclusa anche la modulistica. Ritorno ad una domanda che ho posto precedentemente quasi negli stessi termini: quante AUSL hanno fatto la loro parte? L'inerzia aziendale è una criticità: manca lo strumento per rilevarla.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Rubrica

## Casa funeraria in stile modenese

### Il posto più bello dove dirsi addio ... o arrivederci?

di Carlo Ballotta

Una terra da sempre adibita al commiato, un plaga funeraria alle porte di Mutina (l'antica Modena romana) oggi come 2.000 e più anni fa; parrebbe una coincidenza straordinaria, uno scherzo del destino (dopo tutto, come dicevano gli antichi Latini, "in nomen omen"), ma è proprio così: dove ora è stata edificata Terracielo Funeral Home, in località Fossalta a Modena, già alla fine del I sec. a.C. sorgeva una necropoli. Lo confermano gli scavi, avviati nel 2001 per la costruzione della sede di COFIM S.p.A. e poi ripresi nel 2009 proprio per la casa funeraria. In entrambi i casi i lavori sono stati interrotti e ripristinati solo al termine delle campagne di scavi, condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna.

L'idea non avrebbe potuto essere se non di un veterano, professionista del settore da oltre 45 anni, avendo seguito le orme del padre: si tratta di Gianni Gibellini, titolare della Cofim S.p.A., azienda di 35 dipendenti con sede a Modena.

La *funeral home* modenese ha un nome evocativo: "TERRACIELO" e si presenta, idealmente, come un punto d'equilibrio tra l'immaterialità del *post mortem* e lo struggente bisogno di aiuto concreto di chi abbia subito un lutto.

Bella e solida nei suoi volumi squadrati, quasi "romanica" nella sua te-

tragona imponenza, dirozzata con tratti netti e taglienti capaci di trasformarla in un organismo tridimensionale ben articolato nello spazio.

Il problema architettonico centrale per chi progetta una casa funeraria consiste nella trasformazione della struttura discontinua e paratattica di un anonimo servizio mortuario sanitario in un blocco organico integralmente murato, anche per nascondere il proprio pietoso contenuto allo sguardo curioso dei passanti.

Nove stanze con salottino adibite a camera ardente e una grande sala polivalente per celebrazioni religiose o laiche sormontata da un imponente soppalco con una capienza totale di circa 700 posti. Il soffitto consente, con il suo verticalismo accentuato, ma non esasperato, una fantastica ascensione verso l'alto di un'onda celeste, a fatica trattenuta, come un involucro di compressa energia, dalla sola sacralità del tempio polivalente.

Terracielo si estende su una superficie di circa 5.000 metri quadri: è un fabbricato di concezione innovativa e internazionale, realizzato con un investimento di circa 6 milioni di euro. È divisa in sezioni separate e accoglienti, ampie e ben arredate, per consentire di dare con grande dignità l'estremo saluto ai propri cari.

Un'idea, accarezzata per anni, come ci confida lo stesso Gianni Gibellini,



*Figura 1 – In questo dedalo di lati spezzati e crudi spigoli, la mancanza di momenti curvilinei accentua la "serena" drammaticità della scena.*

nasce spesso da una tensione morale, a volte insostenibile, ed affiora da un magma incomposto che si geometrizza in ordinate architetture, in sfondi metafisici; quest'ultimi hanno la grazia di un sogno, alimentato e sorretto quasi da un ricordo, da una suggestione ancestrale.

Tutto in quest'imponente realizzazione (5.000 metri quadrati), cioè piani, volumi, figure, apparizioni, concorre a dare del nostro tempo l'immagine più consequenziale e netta, sfiorata da tutti i dubbi possibili e, tuttavia, tesa a una molteplicità di realizzazioni consolatorie.

Perché appare anche evidente che l'universo composito di una moderna *funeral home*, e le sue ieratiche scansioni figurative a un dato certo vogliono approdare, ed è quello, intenso e struggente, della consolazione totale.

La casa funeraria, qui a Modena, è un complesso di ambienti, locali e servizi che si svolge con metodo entro vani, superfici e profondità sapientemente alternati: è, insomma una felice sintesi tra pura forma e funzione.

L'edificio si presenta come un possente quadrilatero le cui solide masse sono attraversate ed alleggerite da gallerie, finestre o umbratili camminamenti che paiono inabissarsi verso un ignoto e raccolto regno interno dove esercitare il culto del dolore e della memoria.

L'universo composito di una moderna *funeral home* con le sue ieratiche scansioni vuole approdare al fine ultimo di un conforto assoluto e totale.

Questo intento traspare dall'assortimento dei colori, dalle armoniose tecniche compositive sempre aperte però all'intuizione estemporanea, all'arbitrio creativo. Gesti e simboli di autentica disperazione e sconfitta esistenziale (la crocifissione, ad esempio, proposta per una camera ardente di ispirazione cristiana) e di genuina speranza di redenzione aleggiano su uno spazio emotivo indefinito ed indistinto, ma dominato dal riverbero discreto di un dolcissimo sollievo dell'anima dalle afflizioni di un'umanità violata dall'angelo della morte.

I visitatori che varcano la soglia sono subito accolti da un piccolo chiostro, cuore della struttura, attorno a cui si sviluppano, su due piani, le nove sale del commiato. Già questo luogo, ricco di simboli e percorsi figurati, è una dichiarazione d'intenti: il claustro, storicamente, è un luogo di silenzio e meditazione e la mancanza di momenti curvilinei accentua la drammaticità, seppur posata e quasi umbratile, del luogo.

Qui si è creato un piccolo giardino, con un albero d'ulivo e una fontana che richiamano gli elementi della terra e dell'acqua. La funzione di questo spazio è di rasserenare e trasmettere calma a chi lo attraversa o lo osserva.

Superfici sofferte, rigide e nette, come un fendente di spada, si fondono nelle pareti lignee come un doloroso pannello, ma le decorazioni in vetro di Murano re-

cano agli arredi, pur sempre personalizzabili attraverso moduli già predisposti, una maggior leggerezza, rompendo la continuità dei piani con un motivo, che, assieme alla diversa profondità, accentua l'effetto chiaroscurale e lo sviluppo delle cubature.

Piccoli, raffinati dettagli, poi, conferiscono alle nove camere ardenti, con annesso salotto di anticamera, una forma morbida e, non quindi seccamente squadrata, ma leggermente sinuosa ed accogliente.

Simili accorgimenti rendono così più sfuggenti le linee, nella loro proiezione prospettica, e sono in grado di donare una notevole plasticità alle masse murarie.

Luce e colori sono parte integrante delle scelte architettoniche: niente toni scuri, troppo deprimenti, ma tinte con sfumature tenui, valorizzate da un attento utilizzo della luce, sia naturale che artificiale, teso ad enfatizzare spazi e a sottolineare volumi.

Tutte le porte e i serramenti sono realizzati con vetri traslucidi, che lasciano filtrare la luce, ma mantengono la privacy di chi è all'interno e diventano anch'essi elementi illuminanti. Niente a Terracielo è lasciato al caso: anche gli arredi, eleganti ma essenziali, sono stati scelti con cura. In ogni sala i divani, le poltrone e i tavolini di Le Corbusier sono in tinte che richiamano il colore che caratterizza ogni diverso spazio.

Alle pareti, anche i quadri retroilluminati in vetro di murano del pittore modenese Erio Carnevali riprendono il filo dell'astrazione lirica, del colore come risonanza interiore, quasi metafisica. *"L'aspetto più complesso dell'intero progetto è stata la necessità di mediare tra elementi psicologici ed esigenze costruttive"* – sottolinea l'architetto Claudio Grillenzoni, direttore dei lavori. *"Volevamo mettere a disposizione della città un luogo ricco di suggestioni in grado di accogliere il dolore e le emozioni delle persone nel momento di un lutto e – per quanto possibile – dare loro quel sol-*



**Figura 2 – L'immagine, onirica come un riflesso immateriale, nasce da una fortissima tensione psichica. È come se emergesse, quale ombra di luce, da un sostrato indecifrabile di emozioni e concetti astratti, questo magma nebuloso spesso si cristallizza in strane architetture che sintetizzano l'instabilità del reale.**

*lievo e quella serenità che solo 'l'incanto', come sosteneva Giò Ponti, può trasmettere. Al contempo, però, questo luogo doveva essere funzionale ed efficiente. Per questo è stato fondamentale il confronto e lo scambio continuo con i colleghi".*

La fase progettuale, infatti, ha coinvolto diversi professionisti: il gruppo di lavoro che ha ideato la struttura comprende, oltre a Claudio Grillenzoni, gli architetti Ezio ed Emiliano Righi e Katia Valli.

È interessante un'ultima osservazione sulla vasta sala mostra allestita al livello superiore. L'unica vera motivazione che possa spingere un'impresa funebre ad investire tanto nell'arredamento è l'immagine, ossia la percezione positiva con cui il cliente vede e giudica la ditta. Nelle onoranze funebri un'elegante solennità è un valore, il sentimento del bello ed il culto dell'estetica, anche per il caro estinto, sono un dovere morale, un principio di civiltà.


Le soluzioni proposte dal più moderno design mirano a diminuire i pezzi esposti, per valorizzare, con un sapiente giuoco chiaroscurale di simmetrie e contrasti, i cofani della collezione. Il cliente, entrando, vede sì meno modelli, ma, così, evita di confondersi nella decisione, la prima scelta è sempre emotiva e viscerale, fatta "con lo stomaco" più che con la ragione e, quasi sempre, risulta svincolata dall'aspetto monetario. La bellezza di un cofano è esaltata da una disposizione mista dei pezzi nello spazio. Alcune casse potrebbero esser sistemate in posizione eretta, altre, invece, collocate orizzontalmente. Completerebbero, poi, quest'ipotetica scenografia diversi cofani leggermente inclinati rispetto al loro punto d'appoggio, mentre una soluzione molto raffinata sarebbe presentare alcune casse sovrapposte in modo delicato, così da intersecare idealmente le loro linee. In ultima analisi non bisogna mai dimenticare questa regola: occorre sempre anche una differenziazione basata sull'uso dei materiali. Per-

sino i pannelli che reggono le casse debbono variare tra loro, nella tipologia costruttiva: legno e vetro sono le essenze più richieste, anche le pedane debbono essere luminose. Bisogna creare un ambiente di grande impatto scenico, in cui ogni elemento sia parte integrante di un'unica organizzazione delle masse. Ad esempio, la luce riflessa dai bordi di un supporto trasparente, su cui è appoggiato un cofano, pone la cassa in una cornice particolare che attira lo sguardo.

La vendita di una cassa è contraddistinta da una decisione irrazionale ed emotiva, non è un acquisto preventivabile e ragionato. In poco tempo, ed in una situazione di forte squilibrio emotivo a carico dell'acquirente, l'impresario deve concludere l'affare, ottimizzando ogni aspetto della trattativa. I guru della comunicazione commerciale, soprattutto legata al momento visivo, predicano una dottrina quasi infallibile agli occhi del consumatore: pochi pezzi scelti e presentati sotto la giusta luce.

La politica di una buona immagine aumenta la qualità del servizio, non certo la quantità dei funerali, occorre, quindi, grande attenzione per l'aspetto economico, siccome negli arredi bisogna evitare soluzioni troppo esose. Un arredamento di legno massiccio e pregiato sarebbe inutilmente dispendioso, il legno di mensole e supporti entrerebbe in conflitto con l'essenza lignea dei cofani, e come indesiderato risultato si svilirebbe l'aspetto teatrale della show room. È la posizione che, alle volte, attribuisce il valore ad un articolo, perché tra due casse disordinatamente accatastate una deve costare più dell'altra? Il cliente non è un esperto di arte funeraria, ragiona in modo molto più semplice; per lui la cassa, sostanzialmente, è solo un contenitore mortuario imposto dalla legge. Due cofani ben definiti nello spazio, però, con due contraddistinte collocazioni comunicano un ben preciso messaggio, il cliente per accettare la differenza di prezzo deve comprenderla, deve sapere perché la cassa X costi più di quella Y ed esserne convinto. Non c'è un codice preciso per i colori, anche diverse gradazioni cromatiche servono per attribuire importanza ai pezzi esposti ed a guidare lo sguardo del cliente verso certe zone del locale espositivo. Il miglior arredamento è invisibile, ma persegue silenziosamente il suo scopo precipuo, la gente non deve accorgersi di mensole o scaffali, ma deve posare lo sguardo sugli oggetti esposti: i cofani. I colori servono solo a richiamare l'attenzione su un particolare articolo.

Una mostra gradevole, ben sistemata ed ordinata, che magari lo stesso impresario spolvera, cura e vive in prima persona, lo aiuta tantissimo ad affrontare bene il proprio lavoro di relazione con il pubblico; in fondo le cose belle piacciono a tutti, da sempre, perché, allora, l'imprenditoria funeraria dovrebbe esser insensibile a questo criterio universale?



**Figura 3 – Cristo è crocifisso al labirinto di una remota intuizione analogica ed ancestrale, dove si perdono le nostre vane certezze razionalistiche.**



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

**Servizi gratuiti**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.

222,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

555,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

120,00 €

Informatica

## La diffusione dei funerali in diretta su Internet

di Nicola Bortolotti

Non di rado accade che idee semplici, se non addirittura banali, possano aprire inedite ed interessanti prospettive. In un'epoca caratterizzata dalla creazione di nuovi bisogni, spesso non è nemmeno necessario sviluppare soluzioni o prodotti originali per creare innovazione, bensì limitarsi ad applicare a settori vergini ed inesplorati ciò che già esiste per raggiungere risultati del tutto inaspettati.

Si pensi, ad esempio, all'utilizzo delle cosiddette "webcam", ossia quelle piccole telecamere ormai integrate in tutti i PC: da quando venne sviluppata nel 1991 alla Cambridge University per controllare lo stato del bricco del caffè, la webcam ha visto moltiplicarsi i propri usi, che oggi vanno dalla videotelefonia alla sorveglianza, fino alla promozione turistica.

È solo da non molto tempo, tuttavia, che si è pensato di estendere l'utilizzo delle webcam anche all'interno dei luoghi di culto cattolici "minori", oltre che nel tempio della cristianità. L'idea, in sé, non ha nulla di rivoluzionario: sul sito della Città del Vaticano, ad esempio, all'indirizzo <http://www.vaticanstate.va/IT/Monumenti/webcam/index?cam=webcam5&testo=Basilica%20di%20S.Pietro> è possibile ammirare in tempo reale sia l'esterno di San Pietro da molteplici punti di vista che la Tomba del Beato Giovanni Paolo II. Nel terzo millennio non fa certo scalpore la trasmissione in diretta di una funzione religiosa, ricevibile in ogni dove via radio e tv, fino ad arrivare sullo smartphone, magari in mondovisione via satellite. La Radio Vaticana, peraltro, è uno dei maggiori "broadcaster" del globo. Di diverso impatto, però, è il caso della trasmissione della Messa della propria parrocchia: decenni fa, ad esempio, alcuni CB (radioamatori sulla "banda cittadina" dei 27 MHz), tra cui il prete offi-

ciante, diffusero una Messa di Natale con il loro "baracchino" per raggiungere alcuni malati, con grande emozione di tutti coloro che parteciparono a quell'esperimento davvero pionieristico.

Non deve quindi sorprendere che abbia occupato le cronache d'agosto il sito della Parrocchia di Bovolone (<http://www.parrocchiabovolone.it/>), per la sua particolarità di tenere sempre attiva una webcam puntata sull'altare della chiesa, ad ogni ora del giorno (Figura 1, il riassetto dopo la messa del mattino) e della notte. Quella del comune del veronese, comunque, non è l'unica webcam in chiesa in Italia: ad esempio, se non dalle Alpi alle piramidi, quasi agli antipodi è possibile citare la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Positano ([http://www.chiesapositano.com/index.php?sez=Diretta+Webcam&id\\_categoria=42&p=dx](http://www.chiesapositano.com/index.php?sez=Diretta+Webcam&id_categoria=42&p=dx)), sempre in diretta streaming.



Figura 1

Dal punto di vista funerario, la presenza di una webcam in chiesa comporta una tanto ovvia quanto interessante sinergica conseguenza: la trasmissione in diretta dei funerali, con la possibilità di poter assistere virtualmente alla funzione a qualunque distanza ci si trovi.

Questo è proprio quanto è avvenuto in agosto a Bovolone, come puntualmente testimoniato dalle cronache locali, notizie poi rilanciate dalle agenzie a livello nazionale. Si può ancora leggere sul Gazzettino.it ([http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=159379&sez=NO\\_RDEST](http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=159379&sez=NO_RDEST)): *“Webcam in chiesa a Bovolone, funerale seguito in diretta dai parenti in Brasile – I familiari di un parrochiano veronese hanno potuto seguire in diretta il suo funerale dal Brasile: potenza della tecnologia applicata all’evangelizzazione. Accade nella chiesa di San Giuseppe a Bovolone, dove una webcam collegata al sito parrocchiale trasmette 24 ore su 24 tutto ciò che accade all’interno. Un servizio – ha ricordato oggi don Paolo Troiani -, in linea con altre esperienze presenti in Italia e all’estero, che è teso esclusivamente ‘a favorire la partecipazione dei fedeli, a far arrivare il Vangelo nelle case di chi è lontano o è impedito a partecipare alle funzioni religiose’. Se dal 2002 le messe, i matrimoni o i funerali venivano portati nelle case dei fedeli locali attraverso un sistema di amplificazione [termine improprio, n.d.r.] radio della voce del celebrante, dalla primavera del 2010 è stata attivata la sperimentazione della webcam collegata al sito. ‘Non sappiamo quanto il servizio sia seguito – ha detto don Troiani all’Arena – ma dai parrochiani abbiamo avuto dei riscontri positivi. Certo, le persone più anziane ascoltano la radio parrocchiale senza l’uso del computer, ma bisogna guardare avanti, magari tra qualche anno sarà diverso”.*

Le parole di don Troiani suonano subito profetiche se si pensa che esistono società che stanno costruendo un proprio business proprio sulla diffusione (in gergo “broadcast”) dei funerali via Internet. Tra queste vi è l’australiana “Funeralcast” (<http://funeralcast.com.au/>), una divisione di Mediahouse Technology, che si definisce “il primo fornitore dedicato ai servizi funerari online”, con “oltre 100 servizi al proprio attivo al di-

cembre 2010” nella zona di Sidney. La casa madre Mediahouse è specializzata in produzioni video professionali, in particolar modo orientate allo streaming (ossia alla trasmissione in tempo reale) su Internet. L’offerta di Funeralcast, quindi, è più sofisticata rispetto a quella di una semplice webcam: come recita la descrizione del servizio, i momenti chiave della funzione funebre sono ripresi da due o più telecamere poste all’interno della cappella e trasmessi in diretta su Internet, e possono essere associati a filmati o diapositive dedicate al defunto; la durata standard è di 45 minuti per la funzione con la diretta che inizia dieci minuti prima; tutti i funerali sono visualizzati in una pagina web personalizzata che può includere una foto e un breve elogio e nella quale compare un “form” dal quale si possono inviare messaggi di condoglianza alla famiglia (Figura 2). Il costo è di 480 dollari australiani, ai quali ne vanno aggiunti altri 80 qualora si voglia la copia su DVD della funzione. Entro 48 ore dalla fine del rito funebre viene messa online la registrazione della cerimonia, che può quindi essere vista anche successivamente. Se si preferisce una celebrazione privata, la pagina può essere protetta da password.

Già nel 2000, comunque, InternetNews dava notizia dal Canada del “primo e unico sito che diffonde funerali in diretta” (<http://www.internetnews.com/business/article.php/482821/Funeral-Cast+First+and+Only+Site+Broadcasting+Funerals.htm>). All’indirizzo di tale sito – dal nome molto simile al precedente, ossia [www.funeral-cast.com](http://www.funeral-cast.com), lanciato nell’agosto 2000 da Infinite Design Software Inc., società specializzata nel software per la gestione di agenzie di pompe funebri – non compare tuttavia più nulla di attinente, anche perché ormai i fornitori di software a basso prezzo per lo streaming dei funerali e – conseguentemente – le “funeral house” in grado di offrire direttamente questo servizio aggiuntivo, in America Settentrionale stanno diventando sempre più numerosi. Le cifre sono assai eloquenti: come riportava Quotidiano Net a gennaio ([http://qn.quotidiano.net/cronaca/2011/01/25/448654-ultima\\_moda\\_dagli.shtml](http://qn.quotidiano.net/cronaca/2011/01/25/448654-ultima_moda_dagli.shtml)), *“un’agenzia funebre del Michigan, la FuneralOne, nel 2010 ha già organizzato 1053 cerimonie online, nel 2008 erano state solo 126. Stessa storia in California, dove negli ultimi tempi sono andati in streaming ben 300 esequie”.* FuneralOne (<http://www.funeralone.com/>), peraltro, fornisce un servizio di consulenza globale per il funerario su web.

La possibilità di poter seguire i funerali online, che ormai è una realtà anche in Italia – come si è potuto recentemente sperimentare a Bovolone – oltre alle critiche connesse alla “virtualizzazione” dei contatti umani persino nel momento dell’estremo saluto, si presta a inquietudini legate alle potenziali degenerazioni che hanno improvvisamente trovato concretezza nella decisione del governo cinese di promuovere i funerali online, una linea-guida prodromica all’eliminazione




Figura 2

dei cimiteri. Si poteva infatti leggere in un “lancio” dell’agenzia ANSA del 26 marzo 2010 (<http://notizi.e.it.msn.com/curiosita/articolo.aspx?cp-documentid=152776759>), a sua volta preso dal “China Daily”: “Il ministero cinese degli affari civili, apre le porte ai funerali online, spingendo per la loro promozione. Lo rivela il China Daily. L’idea, emersa con l’aprossimarsi della festa di Qinning (in cui si visitano i defunti) permetterebbe a chiunque, anche se lontano, di partecipare a un funerale. Così non ci sarebbero più cimiteri normali che, secondo il ministero, provocano anche inquinamento. Il funerale online è la via ecologica e può facilitare gli sforzi per ricordare i defunti”.

Lasciando webcam e streaming e tornando alle funzioni tradizionali “offline”, Internet consente di costruirsi un funerale “su misura” fin nei dettagli e a prezzo che promette di essere vantaggioso. Il servizio offerto nel bacino di Roma dalle Onoranze Funebri [funus.it](http://www.funus.it) (<http://www.funus.it>), ad esempio, comprende una proposta base minimale denominata “One”, con solo autofunebre e bara e una “premium” (con autofunebre, bara, copribara, cuscino, tre certificati, quattro portatori), totalmente personalizzabili via web con preventivo immediato. Il lato innovativo e caratterizzante di questa offerta commerciale è costituito proprio dalle molteplici possibilità di “customizzazione” offerte dal sito, funzionale e moderno, la cui architettura è simile – per rendere l’idea – a quello delle assicurazioni online: ogniqualvolta si modifica un’opzione, il totale viene ricalcolato in tempo reale.

La flessibilità è notevole e, proprio per questo, è difficile non perdersi nel dedalo di scelte, che

possono comportare variazioni di prezzo assai rilevanti. Anche limitandosi alla proposta base denominata “One”, si può optare – oltre che per le voci ovvie, ossia Tipo di Servizio (classico o cremazione), Destinazione (Roma o fuori Roma, con relativa distanza in km), Sistemazione (loculo o sepoltura in terra) – per cinque tipi di bara con ben ventuno opzioni aggiuntive, per quattro tipi di autofunebre con due opzioni aggiuntive, per ventisei tipi di lapide (o nessuna), per otto tipi di fiori diversamente combinabili, per quattordici accessori di vario tipo (Figura 3). Il listino prezzi è online e il totale viene subito aggiornato, dunque assicurando la massima trasparenza, ma il numero di combinazioni è enorme, tanto che una decisione finale ottimale potrebbe richiedere l’intervento di una sorta di “consulente funerario”, tornando così – ancora una volta – alla necessità di un contatto umano.

The screenshot displays the Funus.it website interface. It is divided into two main sections: 'Bara' (Caskets) and 'Autofunebre' (Funeral Homes). The 'Bara' section lists five options with their respective prices and additional costs in brackets. The 'Autofunebre' section lists four options, including Mercedes models and a communal option. On the right side, there is a 'Riepilogo' (Summary) box showing a total price of 1500.09 €. Below this, there are buttons for 'RIEPILOGO' and 'PROSEGUI', and a phone number 800.13.43.19.

Bara	Autofunebre
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> BELLINI - Finitura: Abete prezzo 938.00 €</li> <li><input type="radio"/> GIOTTO - Finitura: Mogano prezzo 1.294.40 € [ +356.40 € ]</li> <li><input type="radio"/> TINTORETTO - Finitura: Larice prezzo 1.358.00 € [ +420.00 € ]</li> <li><input type="radio"/> TIEPOLO CR - Finitura: Larice Miele prezzo 1.406.60 € [ +468.60 € ]</li> <li><input type="radio"/> RAFFAELLO MAD - Finitura: Mogano prezzo 1.741.72 € [ +803.72 € ]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> Mercedes Serie E prezzo 310.00 €</li> <li><input type="radio"/> Mercedes Prolungato prezzo 410.00 € [ +100.00 € ]</li> <li><input type="radio"/> Mercedes M400 Limousine prezzo 650.00 € [ +340.00 € ]</li> <li><input type="radio"/> Comunale per Loculo prezzo 219.50 € [ -80.50 € ]</li> </ul>

**Riepilogo**  
Totale: 1500.09 €

800.13.43.19

Figura 3



Cultura

## Storia ed evoluzione dei cimiteri europei

### Parte I

di Emanuele Vaj

*I cimiteri sono già stati oggetto di articoli su queste pagine. Oggi vogliamo fare una breve storia dell'evoluzione dei cimiteri in Europa. Infatti, crediamo che siano in pochi – anche tra gli operatori del settore funerario – a conoscerla. Una storia, quindi, che vale la pena di illustrare.*

La morte, purtroppo, è l'unica cosa certa nella vita (... a parte le tasse ...): è sempre stata e (probabilmente) sarà sempre l'ultima 'stazione' del viaggio della vita.

Pertanto è ovvio che anche i primi abitanti della terra morivano e dovevano provvedere a "disfarsi" dei cadaveri in modi e luoghi diversi. I luoghi erano principalmente le caverne che poi venivano chiuse con massi o pietre per bloccare gli animali (ed anche il sepolcro di Gesù Cristo era simile).

Non esistevano agglomerati urbani, quindi neanche luoghi di sepoltura. Questi cominciano ad avere una loro "fisionomia" quando gli uomini si riuniscono per vivere insieme, una casa vicino all'altra ed a questo punto – aumentando il numero dei morti – bisognava trovare il luogo dove metterli.

Da qui l'evoluzione di quello che oggi conosciamo come il **CIMITERO**.

Volendo trattare delle origini di usi e costumi di vita, bisogna sempre partire da Roma, la quale – non per niente – è *caput mundi*.

Da Roma, dunque, partiamo per questo nostro veloce *viaggio* sulla nascita e sviluppo dei Luoghi di Sepoltura in Europa.

#### **Roma antica: le tombe fuori dalla città**

La Roma antica anticipa i caratteri del cimitero moderno, almeno sotto due aspetti: il seppellimento all'esterno delle mura cittadine e la costruzione di tombe "personali", che celebrano l'identità del defunto.

Nell'antica Roma, infatti, i morti venivano seppelliti fuori del *porncrium*, il recinto sacro della città, e questo ha portato alla realizzazione di tombe allineate ai bordi delle strade consolari, come è tuttora

visibile in particolare lungo la via Appia. Tutti avevano il loro *loculus* (luogo di sepoltura) individuale, spesso accentuato nell'individualismo da una iscrizione.

A Roma vigevano regole rigide non scritte, accanto a un controllo statale sulle sepolture che diminuisce alla fine dell'era repubblicana. A quel punto non c'è più limite alla rappresentazione, attraverso i sepolcri, della competizione sociale. Singoli e famiglie evidenziano nel sepolcro il loro raggiunto benessere economico, la loro professione, il loro eventuale ruolo nel governo. Aristocratici e liberti arricchiti gareggiavano nell'edificare tombe sontuose, spesso costruite quando l'ospite era ancora in vita, per potere godere pienamente della soddisfazione di un monumento a se stessi.

Così come in altre civiltà, la "casa dei morti" è spesso più lussuosa di quella dei vivi. E siamo riusciti a conoscere la vita di queste civiltà scomparse proprio attraverso le case dei morti, che – al contrario di quelle dei vivi ridotte in cenere – sono arrivate sino a noi praticamente intatte.

Giacché dovevano illustrare la fama e la ricchezza del defunto, le tombe ostentavano, decorazioni soprattutto all'esterno, mentre successivamente in età monarchica, le decorazioni si spostano all'interno della tomba, indirizzate quindi solo al ricordo "privato" da parte dei familiari. Con il passaggio all'impero, infatti, lo spirito competitivo tra i diversi ceti romani perdeva di importanza, e così mutavano anche le caratteristiche dei sepolcri.

Un mutamento decisivo si avrà con l'estendersi delle catacombe, che fungevano da sepoltura per i cittadini meno abbienti e presto privilegiate dai cristiani perché ospitavano alcune tombe di santi. I primi cristiani compirono così un decisivo passag-

gio dalla posizione “pagana” che allontanava i morti dalla vita, a una nuova cultura della morte, legata inizialmente al culto per i martiri.

### **Il Medioevo: seppellire in chiesa**

Rispetto alle sepolture pagane l'inversione di tendenza si fa totale nel Medioevo. Le sepolture diventano anonime, senza iscrizioni, e si concentrano nei pressi delle chiese, cioè tra i vivi.

Inizialmente il cristianesimo non ammetteva la sepoltura nelle chiese, poi furono proprio le chiese ad ospitare i cadaveri: nella chiesa (compreso il cortile e l'atrio), nel chiostro (talora definito ossario) e nelle zone limitrofe consacrate. Le sepolture dovevano quindi avvenire *ad sanctos et apud ecclesiam* (vicino ai santi e presso le chiese). Più la sepoltura era vicina alle reliquie, più era valutata. I santi avevano le loro cappelle o venivano posti sotto gli altari e chi poteva permetterselo chiedeva di essere sepolto nelle chiese vicino a un santo, a determinate immagini sacre o in un punto preciso del cimitero esterno. I ricchi riuscivano perciò ad essere seppelliti sotto il pavimento della chiesa, mentre i poveri giacevano in fosse comuni nel recinto esterno e attorno alle mura. Periodicamente si traslavano le ossa per riporle negli ossari. Le chiese coincidono talmente con il cimitero, che a volte si allontanano gli altari per lasciare spazio alle tombe.

Si seppelliva quindi dentro alle chiese e all'esterno, nello spazio circostante (corte). Di qui i primi termini per indicare i cimiteri: camposanto in italiano, churchyard in inglese, aitre in francese, Kirckhof in tedesco.

Nei camposanti c'erano in genere poche croci in pietra, oppure in legno con il tettuccio spiovente. Le iscrizioni riappaiono solo nel XIII secolo, anche se limitate ai personaggi illustri. Bisognerà attendere il Cinquecento perché si affermino le targhe murali, sempre più diffuse nel Settecento, per ricordare l'individuo sepolto e il suo mestiere.

### **La crisi dei cimiteri parrocchiali**

L'approccio medioevale alle sepolture avrà una lunga storia. Anche nei secoli successivi il modello del seppellimento dentro e intorno alle chiese rimarrà prevalente.

Con l'ampliarsi delle città e quindi del numero dei defunti si ebbe la necessità di allargare le zone di sepoltura, nelle aree aperte vicine alle parrocchie. La ridefinizione del tessuto urbano medievale portava inevitabilmente a una ridefinizione dei cimiteri.

In Gran Bretagna il cimitero all'aperto, esterno alla chiesa, divenne il sistema di sepoltura più diffuso e anche rispettato. Il cimitero all'aperto più famoso

d'Europa è stato tuttavia quello parigino degli Innocenti (*des Innocents*), detto anche “mangiacarne”, che resterà con le stesse caratteristiche fino alla vigilia della Rivoluzione francese. Sorto intorno alla parrocchia, in una piazzetta al centro della città, (luogo anche di processioni, di balli, di appuntamenti amorosi, di accattonaggio e persino di prostituzione) era dotato di *cluirniers*, spazi coperti dove venivano deposte le ossa dei morti o che ospitavano cappelle, ma dal tosto molto alto. La maggior parte dei morti veniva invece gettata nelle fosse comuni, profonde in genere sei metri e capaci di ospitare anche 700 corpi, coperte semplicemente da assi. Sullo spiazzo apparivano solo poche croci, dato che l'individualismo era consentito solo nei *charniers*. Il cimitero degli innocenti non subiva nessuna separazione dalla città,

Tuttavia la sepoltura in chiesa o nel ristretto spazio circostante entrava in crisi profonda in occasione di elevato e contemporaneo numero di morti, per disastri o epidemie (come la peste nera già nel XIV secolo) che rendevano necessario provvedere in tempi brevi ampi spazi di sepoltura, veri pozzi in cui ammassare i cadaveri. Il cimitero moderno doveva necessariamente nascere per far fronte a problemi di igiene legati alla morte, che si acuiavano con il progressivo ingrandirsi delle città. Non va dimenticato che all'epoca le chiese erano luoghi affollati, ospitavano perfino mercati, e tutto si svolgeva tra ossa e seppellimenti precari.

L'insalubrità dei cimiteri stava diventando quindi sempre più evidente.

Il paese-guida nel rinnovamento delle consuetudini cimiteriali sarà la Francia. Già nel 1737 il parlamento di Parigi ordina una inchiesta medica sull'igiene dei cimiteri. Da allora si moltiplicano le indagini e i trattati sui pericoli delle sepolture entro le mura cittadine, in particolare in Francia e Italia.

Nel mirino sono soprattutto le chiese, che continuano a seppellire morti anche durante le messe, in luoghi ristretti ed affollati con il rischio di infezioni e contagi. Nei quartieri vicini ai cimiteri si fanno petizioni per allontanare le tombe, rivendicando la difesa della qualità dell'aria dai “vapori sgradevoli”. Finalmente, un decreto del Parlamento di Parigi nel 1763 vieta di seppellire nelle chiese e prevede la creazione fuori città di otto grandi cimiteri parrocchiali con fossa comune.

Le reazioni del clero e dei ricchi proprietari di concessioni nelle chiese bloccheranno l'attuazione del provvedimento e non solo per motivi religiosi, ma anche – e forse principalmente – perché la chiesa avrebbe perso importanti entrate e influenza. Infatti, gruppi con acquisiti interessi connessi alla morte influenzavano e di molto le procedure delle sepolture.

re.. Passeranno quasi vent'anni prima che i cimiteri nelle chiese parigine vengano chiusi d'autorità, con il trasferimento in altre zone lontane dal centro urbano. In particolare, si seppellisce a Clamart per la riva sinistra e a Montmartre per la riva destra. Nel 1785, poi, si procede alla distruzione definitiva del cimitero degli Innocenti, con la trasformazione del vecchio luogo di sepoltura in una piazza e il trasporto delle ossa nelle Catacombe.

A poco a poco tutta l'Europa attua le stesse misure. Le prime a vietare le tumulazioni nelle chiese sono le leggi mortuarie asburgiche, emanate nel 1743 dai sovrani di Austria-Ungheria, Maria Teresa e Francesco Stefano d'Asburgo-Lorena. In Spagna nel 1787 Carlos II vieta le sepolture nelle chiese e ordina di costruire cimiteri all'esterno delle città. Infine, il celebre editto napoleonico di Saint Cloud, promulgato in Francia nel 1804 ed esteso poi anche alle province italiane, vietava la sepoltura nelle chiese e imponeva la costruzione di cimiteri fuori dai centri abitati, aggiungendo una disposizione egualitaria: le lapidi dovevano essere tutte uguali, e collocate non sopra le tombe ma lungo il muro di cinta. Dunque l'editto di Saint Cloud derivava in parte da preoccupazioni igieniche e in parte dallo spirito egualitario e giacobino dei tempi.

Il fatto è che la nascita del cimitero moderno risponde non solo a ragioni igieniche, ma culturali. I

cimiteri versavano in stato di abbandono, e solo con i nuovi luoghi di sepoltura poteva avere piena affermazione il culto borghese per l'individuo. La Rivoluzione francese, poi, aveva operato una profonda laicizzazione culturale, diminuendo il ruolo della religione di fronte alla morte.

A poco a poco anche le gerarchie religiose si convinsero della necessità di allontanare i cimiteri dalle chiese. Ma rivendicare la vicinanza tra cimitero e chiesa tornerà ad essere un punto di forza del clero durante la restaurazione. Il clero puntava sulla tradizione e sulla "economicità" della sepoltura vicino alle chiese, cercando il consenso soprattutto delle comunità rurali, che non si erano adattate alle nuove disposizioni. Il cimitero, così, resta inseparabile dalla chiesa in molte zone europee: nei paesi baschi, nell'Europa centrale, in Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda e nella Germania settentrionale i recinti dei camposanti si estendono ancora per tutto l'Ottocento. Il compromesso tra chiesa e stato, a proposito di morte e cimiteri, si realizzerà distribuendo i compiti. Il cerimoniale della morte restò affidato alla Chiesa, mentre le incombenze della sepoltura furono regolamentate da leggi nazionali e affidate ai municipi. I morti della società borghese, dunque, verranno "trattati" soprattutto da due categorie: i preti e i becchini (*undertakers*).

**www.EuroAct.net**  
Il primo portale del settore funerario

>> **Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD-Rom
Rifiuti cimiteriali e da crematori. Scarichi idrici derivanti da cimiteri crematori e attività connesse	Ferrara, 11/11/2010	Mascis	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So.Crematori	<a href="#">Dettagli</a>
Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parti I e II	Ferrara, 10/11/2010	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni dimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ..	Operatori dimiteriali, Imputati o di Custodi e funzionari di comuni di gestione	
La gestione operativa e cerimoniale di un crematorio	Ferrara, 07/10/2010	Fogli, Gombia	Il corso si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.	Gestori dimiteriali, So. Responsabili mortuarie	

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € **99,00** IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € **198,00** IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: **euro.act srl** ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Cultura

## Le chiese dei morti

### Parte I

di Laura Bertolaccini (\*)

Fu in nome del progresso che il secolo dei Lumi stabilì l'allontanamento e quindi l'emarginazione dei luoghi di sepoltura dalla città. Le antiche pratiche di inumazione *intra muros* vennero ufficialmente bandite: era questo uno tra i risultati più evidenti di quel graduale processo di lento declino della fede scaturito dal conflitto maturato proprio intorno alla seconda metà del XVIII secolo tra religione e filosofia, tra spiritualità e scientificità.

Filosofi, poeti e uomini di scienza dichiararono apertamente ostilità verso la religione vista come ostacolo alla manifestazione del progresso. Il muro eretto dalla morale cristiana a difesa di una vita terrena grama e dolorosa riscattata, solo alla fine, dalla promessa di un premio celeste, doveva essere abbattuto.

Il conflitto tra religione e filosofia era ovviamente destinato a ripercuotersi sulla questione delle sepolture urbane. I contraccolpi di tali ostilità furono molto violenti. A parte poche eccezioni, i piani per la realizzazione di impianti cimiteriali extraurbani proposti durante il XVIII secolo urtarono contro una resistenza granitica: si dovranno attendere i primi anni del nuovo secolo per poter vedere alcuni risultati positivi.

La ferma opposizione al riformismo illuminato, che ha di fatto portato all'insuccesso delle prime riforme cimiteriali, proveniva, seppure con motivazioni diverse, dal clero così come dal popolo. Quale conseguenza del trasferimento dei

defunti dalle chiese ai cimiteri, gli ecclesiastici temevano la perdita dei diritti parrocchiali, delle elemosine e dei lasciti relativi alle sepolture. Il popolo, da parte sua, guardava con orrore, come un atto di terribile crudeltà, alla separazione del corpo umano dalla realtà fisica dei luoghi religiosi: sono gli infedeli, i suicidi, gli uomini e le donne di malaffare ad essere sepolti in un campo e, per benedetta che sia la terra, come nel caso dei nuovi cimiteri extraurbani, è comunque questa l'immagine che allora veniva riproposta.

Il luogo delle sepolture era da lungo tempo parte integrante dello scenario urbano, da quando, secondo le fonti, l'imperatore Costantino, venendo meno alla decima legge delle XII Tavole – *Hominem mortuum in Urbe ne sepelito neque urito* – aveva permesso l'inumazione nell'atrio della Basilica di Costantinopoli e quindi all'interno della città.

Sin dai primi secoli dopo Cristo, la fede nel dogma della resurrezione del corpo associata al culto dei martiri e delle loro tombe favorì l'inurbamento dei cadaveri, e decretò, di fatto, il passaggio dalla negazione alla familiarità della morte che, vista da allora come sonno eterno, non incuteva più paura. I defunti, comunemente chiamati *dormienti*, potevano essere sepolti all'interno delle mura cittadine, nel *coemeterium* – latinizzazione dell'etimo greco *χοιμητηριον* – ovvero nel luogo del riposo eterno.



Figura 1 – Gian Lorenzo Bernini (attr.), Morte implorante, 1651 ca., Cappella Cornaro, Chiesa di Santa Maria della Vittoria, Roma.

In attesa di una nuova vita nel giorno del giudizio finale, prese successivamente corpo la pratica delle sepolture *ad sanctos* o *martyribus sociatus* per rendere più facile il cammino del defunto verso la rinascita. Nei luoghi in cui erano i resti del martire vennero costruite delle chiese sepolcrali (*martyria, confessiones, memoriae*), piccole cappelle in molti casi ben presto sostituite da basiliche ad una o più navate necessarie ad accogliere la folla crescente in pellegrinaggio presso le spoglie del martire. La presenza delle reliquie favorì non solo il pellegrinaggio ma, soprattutto, il soggiorno definitivo dei morti. Si riteneva, infatti, che i martiri, di cui in ragione del proprio sacrificio era certa l'avvenuta ascesa in cielo, potevano meglio di chiunque altro vegliare e proteggere sia l'anima dei defunti sia le loro spoglie mortali (i corpi deposti presso gli edifici sacri, protetti dall'applicazione del diritto di immunità, erano al riparo da eventuali profanatori). Tra il II e il III secolo, accanto alle basiliche sepolcrali si moltiplicarono poi i luoghi di culto costruiti sulla tomba simbolica di un martire in quanto, per una specie di *fictio iuris*, si ammetteva che questa potesse essere rappresentata da una reliquia, da un oggetto che fosse stato anche solo a contatto con il corpo del martire o in qualche modo servito al suo supplizio. Successivamente, intorno al VI secolo, accentuandosi il fenomeno dell'abbandono dei cimiteri suburbani, diventerà uso comune anche trasferire o asportare delle parti dei corpi dei martiri.

L'idea, ripetutamente espressa dai padri della chiesa, secondo la quale l'edificio in cui era esposta la reliquia di un martire potesse considerarsi come una vera e propria sepoltura e che la deposizione di una parte del corpo corrispondesse a quella dell'intero cadavere, non era destinata a rimanere senza conseguenze. Il diffondersi della pratica della deposizione delle reliquie nelle chiese e negli altari, o nelle cosiddette *fenestelle confessionis*, ha senza dubbio contribuito ad affermare il concetto che uno speciale carattere di sacralità andasse congiunto all'edificio destinato al culto e alle sepolture in esso contenute.

Il trasferimento delle reliquie dei martiri nelle chiese urbane mise in atto il processo di trasferimento delle sepolture comuni nelle chiese (sepolture *apud ecclesiam*), collocate prima all'interno dell'edificio sacro e quindi al di là delle sue mura, nelle aree circostanti.

Le sepolture entrarono così all'interno della città, si situarono al centro dei villaggi, in mezzo alle case degli uomini, strette intorno alle chiese.

Malgrado sin dal VI secolo si fosse diffusa la pratica delle sepolture *apud ecclesiam*, per molti secoli a seguire nei concili disciplinari si continuerà a vie-

tarle mentre si concederà ufficialmente la sepoltura nelle aree esterne intorno all'edificio sacro. Le motivazioni che resero vani i provvedimenti conciliari di opposizione al perdurare delle inumazioni nelle chiese furono nella sostanza le stesse che impedivano il successo delle riforme nel XVIII secolo: da una parte la proclamata fede e il fervore religioso nonché il desiderio di essere sepolti accanto alle spoglie di un martire o di un santo; dall'altra, meno confessata ma in alcune scelte più determinante, la ragione economica.

La funzione cimiteriale cominciava dunque all'interno della chiesa e continuava al di là dei suoi muri, nello spazio circostante che costituiva i *passus ecclesiastici in circuitu ecclesiae*, i cosiddetti *dextros* sui quali vigeva il diritto d'asilo.

Tra le zone *apud ecclesiam* in cui si preferiva essere sepolti, l'abside (*in exhedris*), il vestibolo (*paradisus*), *sub stillicidium*, ovvero lungo i muri perimetrali della chiesa sotto la gronda del tetto, bagnati da quelle acque piovane che si riteneva avessero assorbito, nello scorrere lungo le sue mura, la sacralità del luogo, e poi *in atrio* o più propriamente nella corte della chiesa, e *in porticu*, sotto le arcate dei portici perimetrali della corte. All'interno della chiesa il posto più ricercato, e quindi più costoso (si pagava, ad esempio, tramite espliciti lasciti testamentari per le preghiere), era il coro, proprio vicino al punto in cui si celebra la messa e dove sono conservate le reliquie del santo. Analogamente al coro in cui è posto l'altare maggiore, per le sepolture erano molto ambite le cappelle laterali con altari minori e in particolare la cappella dedicata alla Vergine. Si poteva comunque essere sepolti in prossimità o davanti alla cappella ma non all'interno di questa. Successivamente (XV-XVII secolo) si chiederà di essere sepolti presso il crocifisso o sotto il banco che la famiglia possedeva nella chiesa.

La scelta del luogo della sepoltura da parte dei testatori restava in ogni caso subordinata all'approvazione del clero. Ed era quasi sempre una questione di denaro.



Figura 2 – Cimitero delle Mummie, Chiesa dei Morti, Urbani.

Si decideva comunque di seppellire nelle aree esterne soltanto venendo meno (per incapacità ricettiva) la possibilità della sepoltura nella chiesa. Solo alcuni testatori, ben pochi in realtà, desideravano essere sepolti *apud ecclesiam* (e non *ad sanctos*) come gesto di umiltà.

Ma il cimitero non era soltanto il luogo in cui si seppellivano i defunti. “*La stessa parola, cimite-rium, designava – scrive lo storico e filosofo francese Philippe Ariès – un luogo dove si era smesso di seppellire, dove, talvolta, non si era mai seppellito nessuno, ma che assolveva una funzione comune a tutti i cimiteri, compresi quelli in cui si continuava a sotterrare: il cimitero era, con la chiesa, il focolare della vita sociale. Teneva il posto del foro. Durante il Medioevo e ancora nel corso del secolo XVII corrispondeva tanto all’idea di pubblica piazza quanto a quella, oggi esclusiva, di spazio riservato ai morti. La parola aveva allora due significati, di cui uno solo si è mantenuto a partire dal secolo XVIII fino ai giorni nostri*”.

Tra la chiesa e le abitazioni, tra Dio e gli uomini, il cimitero costituiva uno spazio di mediazione, un crocevia di attraversamenti per chi si recava in chiesa e per chi si spostava da un quartiere ad un altro del villaggio, un foro, una piazza, dove i vivi si incontravano per i loro interessi spirituali e temporali, per svolgere giochi, danze, commerci, nobili e meno nobili affari.

La connessione tra spazio della morte e luoghi di scambio fonda le sue radici nell’antichità classica. Guido Mengozzi sostiene che la parola *forum* veniva usata per definire lo spazio quadrato antistante il sepolcro familiare, situato al di fuori della città recintata, ovvero quel luogo in cui avvenivano gli incontri e gli scambi di merci tra popolazione rurale e popolazione urbana. Successivamente i *fori* divennero le piazze interne alla città siglando così, e per molti secoli a venire, gli antichi legami tra luoghi e funzioni: il luogo pubblico della comunità dei viventi era assolutamente identificato con il luogo delle sepolture.

L’esercizio dei poteri laici si fermava dunque davanti al confine dell’area di pertinenza della chiesa, davanti al suo *atrium*. All’interno di quel perimetro, vivi e morti erano tutelati, spiritualmente e temporalmente, affinché *securitatem et pacem habeant*.

La giustizia temporale medievale, ancora in bilico tra sacro e profano, si svolgeva in chiesa e nel suo atrio, ovvero nel luogo delle sepolture. Nel cimitero *apud ecclesiam*, davanti alla comunità cittadina riunita per le celebrazioni religiose, venivano stipulati gli atti giuridici e lette pubblicamente le condanne. E proprio tra i defunti potevano anche aver luogo particolari reclusioni: persone votate alla vita eremi-

tica o alla clausura, ma anche criminali che la giustizia aveva condannato ad essere murati per sempre.

Il cimitero – *asilum circum ecclesiam* secondo il latino medievale ecclesiastico – era, inoltre, uno tra i luoghi più ambiti dai commercianti che, nei giorni di mercato o durante le fiere stagionali, usufruendo delle franchigie dovute all’immunità del suolo cimiteriale e approfittando delle folle riunite in chiesa per le cerimonie religiose o nell’*atrium* per assistere alla promulgazione di un atto giuridico, disponevano le loro merci proprio tra le sepolture.

Le fiere erano indubbiamente anche una occasione di festa e di incontro: nei cimiteri quindi si ballava, si cantava e suonava, si giocava. Nel medievale Camposanto di Pisa, ad esempio, “*varj e diversi giochi*” si svolgevano comunemente sotto le arcate perimetrali, tanto che una lunga serie di ordinanze tenterà di proibirli mentre si manterrà per secoli l’antica usanza di porvi ad asciugare la lana da tessere e di raccogliervi la cera delle api, preziosa per la realizzazione delle candele votive. Negli edifici perimetrali dell’ossario parigino dei Saints-Innocents – *charnier* nei quali erano deposte le salme spesso casualmente accatastate le une sulle altre – si erano installati in modo permanente artigiani e commercianti, come confermano i nomi con cui comunemente erano conosciuti (*charnier de la Lingères, charnier de Ecrivains* ...).

Nella città medievale e moderna, dunque, viventi e defunti convivevano come nelle sequenze di una danza macabra, l’uno accanto all’altro nel girotondo della quotidianità.

Quando la contemporaneità decreterà il distacco dei luoghi di sepoltura dalle chiese e lo sgombero dei sepolcreti urbani, che, sappiamo, avverrà molto lentamente e non senza forti traumi, i grandi spazi dei cimiteri *apud ecclesiam*, circondati dalle case e oramai vuoti, continueranno a svolgere naturalmente la loro funzione di punto di incontro, di luogo di commerci e di scambi, divenendo in molti casi piazze pubbliche, per sempre consacrate alla vita collettiva.

Ma, in realtà, non tutte le chiese verranno liberate dai morti.

Anche ad Urbana, l’antica Casteldurante, già “sentinella” dei Montefeltro arroccata sulle colline dell’entroterra marchigiano a protezione della Urbino di Federico resa splendida per mano di Francesco di Giorgio Martini, del Laurana, di Raffaello, in seguito alla estensione dell’editto di Saint-Cloud si decise di sgomberare dai corpi dei defunti le chiese cittadine divenute nei secoli luoghi di sepoltura urbani. Tra queste l’antica Cappella Cola, così detta perché fondata come oratorio nel 1380 da Cola di

Cecco (ovvero Nicola di Francesco, originario della vicina Sant'Angelo in Vado) con la moglie Antonia di Filippuccio. Per volere testamentario, nel 1400 i coniugi lasciarono la cappella alla Compagnia della Misericordia che, a sua volta, nel 1602 l'affidò ai padri francescani. Nel 1648, in ragione di un *Motu Proprio* di papa Urbano VIII, il Capitolo della Cattedrale di Urbania subentrò nella gestione della Cappella, mantenuta sino al 1816 quando venne trasferita alla Compagnia della Morte.

La Compagnia della Morte, o Confraternita della Buona Morte, a Casteldurante era stata istituita nel 1567. Il sodalizio, nato sotto il patronato di San Giovanni Decollato, era formato da 120 tra laici e religiosi e fra i suoi principali scopi, dettagliatamente elencati nei 31 capitoli del loro Statuto, vedeva l'assistenza ai bisognosi e ai moribondi, la registrazione dei defunti, il trasporto e la sepoltura dei cadaveri, soprattutto degli indigenti, al cimitero che, nel caso, era situato in un terreno posto proprio sul retro della Cappella Cola, in prossimità dell'abside della chiesa del Convento di San Francesco. Durante il rito funebre i confratelli indossavano una caratteristica veste bianca con mantello e cappuccio nero.

Sarà proprio la Compagnia della Morte ad occuparsi, nei primi anni del XIX secolo, della esumazione dei corpi sepolti nel terreno alle spalle della Cappella e a scoprire, con vero stupore, che alcuni di quei corpi erano pressoché intatti, incredibilmente mummificati, molti con ancora la pelle, gli organi interni, i capelli.

La straordinarietà dell'evento portò nel 1831 a decidere di realizzare alle spalle dell'altare maggiore il cosiddetto *Cimitero delle Mummie* (completato nel 1833), una sorta di museo, certamente di gusto un po' macabro, che vede la collocazione di diciotto corpi mummificati nel semicerchio dell'abside della



**Figura 3 – Cimitero delle Mummie, Chiesa dei Morti, Urbania.**

Cappella, che da allora prese il nome di *Chiesa dei Morti*.

Di quei corpi vennero in seguito scientificamente analizzati i motivi della mancata decomposizione, probabilmente attribuibili a una particolare muffa che ha prodotto l'essiccazione dei cadaveri. Di quelle persone vennero rintracciate le storie, alcune drammatiche, altre sorprendenti.

Al centro del semicerchio il resti del priore Vincenzo Piccini, chiaramente identificabile perché indossa ancora la veste bianca con mantello nero, simbolo della Confraternita, con al suo fianco la moglie Maddalena e il figlio (il priore, ideatore

della sistemazione degli esumati, e i suoi familiari vennero mummificati in seguito con processi chimici). Si trovano accanto al fornaio "Lunano", alla giovane donna morta di parto, al ragazzo accoltellato durante una veglia danzante, di cui ancora sono visibili lo squarcio della lama e il cuore trafitto dal pugnale; all'impiccato e all'uomo che probabilmente fu sepolto vivo, perché in stato di morte apparente. Sono uno accanto all'altro, in teche di legno coronate da un funereo fregio di teschi. Sopra ogni teca, tra i crani, emergono scritte su cartigli di legno, sorta di moniti resi fumetti urlati da quelle strane figure dalle mandibole aperte e le orbite inquietantemente vuote. Le mummie ci parlano della caducità della vita terrena. Come in una piccola Spoon River, qui sulla riva sinistra del Metauro.

(\* ) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

## All'ombra dei pioppi

### Cimiteri nel forese di Ferrara

a cura di Lucio Scardino, realizzato da A.M.SE.F.C. (Azienda Municipalizzata Servizi Funerari e Cimiteriali) di Ferrara in collaborazione con l'Archivio Storico del Comune di Ferrara, Liberty House, Novembre 1991

di Andrea Poggiali



Una rubrica di recensioni non deve necessariamente occuparsi solo delle ultime novità del mercato editoriale. È importante anche segnalare libri non recenti ma tuttora reperibili e soprattutto interessanti.

Nel caso di "All'ombra dei pioppi" siamo di fronte ad una pubblicazione del 1991, dedicata ai piccoli cimiteri di campagna del territorio ferrarese. In queste minuscole realtà è raro imbattersi in opere d'arte rilevanti (peraltro esistenti) ed in sepolture illustri: per lungo tempo, infatti, le famiglie benestanti delle frazioni preferirono fare capo alla Certosa di Ferrara. I cimiteri del forese nacquero e si svilupparono al servizio delle classi sociali meno abbienti, impegnate nel raggiungimento di diritti che a noi sembrano scontati, compresa la possibilità di una sepoltura decente. Grazie ad un ignoto impiegato, che ebbe l'accortezza di raccogliere assieme nell'Archivio storico comunale tutta la documentazione relativa ai vari cimiteri, è stato possibile ricostruirne la storia. Mi piace pensare che quell'impiegato fosse consapevole di avere lavorato per i posteri, evitando la dispersione del ricordo di un impegno portato avanti per generazioni. Per arrivare alla situazione odierna si partì da campi di inumazione nei quali l'assenza di protezioni ed il fenomeno del randagismo non consentivano nemmeno di garantire la sicurezza all'ultima dimora. I progressi passarono attraverso la costante ricerca di terreni adatti, la loro recinzione, l'organizzazione di un servizio di polizia mortuaria, sempre con il vincolo della scarsità di risorse. Le ristrettezze economiche condizionavano in modo particolare la scelta del personale: i becchini venivano reclutati fra gli emarginati, in un periodo in cui la povertà era endemica. Ovviamente venivano pagati poco e non sempre con regolarità. Le cronache del 1800 ripor-

tano le lagnanze contro di loro: pigri, inaffidabili, spesso dediti al bere. Ad esempio, il becchino di Pontelagoscuro viene descritto in una relazione del 1840 come "sempre mai oppresso dal vino", per non parlare "della di lui immorigerata condotta". Quel signore, citato per nome e cognome, avrebbe mai pensato di passare alla storia con questa poco invidiabile valutazione? Certo nessuno si era mai preoccupato di raccogliere la sua versione: al pari di tanti altri, non aveva voce.

Dicevamo però dello sforzo per modernizzare le condizioni di sepoltura: una parte rilevante l'ebbero i progettisti comunali. Erano tecnici capaci. Riuscirono a coniugare la praticità con il senso estetico, realizzando strutture cimiteriali funzionali e belle. Un inciso: parlando di tecnici comunali, lasciatemi ricordare che il volto di Ferrara si deve principalmente a due figure, distanti cinque secoli. Si tratta di Biagio Rossetti, che su incarico degli Estensi aggiunse al nucleo urbano medioevale l'ampliamento rinascimentale, e dell'ingegnere comunale Carlo Savonuzzi, che nel 1920-30 progettò i grandi interventi nella città moderna.

Torniamo a quanto raccontato nel libro. Agli inizi del 1900 si presentò nuovamente il problema delle risorse. Il frazionamento dei cimiteri era antieconomico: dal punto di vista puramente utilitaristico conveniva procedere alla chiusura ed al successivo accentramento. Ecco le decisioni a cui invece pervenne il Consiglio Comunale di Ferrara nella seduta del 30 marzo 1919: "... non può approvare la massima dell'unificazione dei cimiteri, in quanto implica una questione morale che merita di essere posta in rilievo. Ogni gruppo di famiglie tiene certo ad avere i propri morti vicini ... La cura dei sepolcri è delicato sentimento cui non è opportuno porre ostacoli. Quando i cimiteri sono troppo lontani dai centri abitati, il culto dei morti ne viene menomato".

Sono considerazioni espresse quasi un secolo fa: risultano più che mai attuali per Ferrara e dintorni, dove le tradizioni presentano aspetti di assoluta originalità. Negli anni '50 lo studioso Ernesto De



Martino segnalò nella zona di Goro la sopravvivenza di un antico rituale, il colloquio con i defunti durante le visite alla tomba di famiglia. Il fenomeno fu da lui collegato a condizioni di arretratezza sociale. Gli interessati se ne risentirono: protestarono ugualmente un decennio dopo, sentendosi offesi da un reportage giornalistico di Sergio Zavoli. Il rito continua ad essere praticato, e non solo a Goro: viene usata maggiore discrezione, non ci si mette più con la sedia di fronte alla tomba, ma con i morti si parla ancora. L'originalità deve essere un tratto caratteristico del ferrarese, se anche le tombole finiscono con l'essere strane: a Reno Centese si utiliz-

zano per sorteggiare tra le famiglie una messa di suffragio, visto che il prete non può recitare messe per tutti.


Ho proceduto in ordine sparso nella esposizione, tralasciando diverse cose. Avrei voluto riassumere tutti i contributi dei vari collaboratori con relativa attribuzione, ma ragioni di spazio lo impediscono. Concludo con un dettaglio quasi nostalgico: direttore dell'A.M.SE.F.C., l'azienda comunale che realizzò il libro, era l'ing. Fogli, all'epoca uno dei più giovani mai chiamati a ricoprire tale incarico. Lo avrebbe poi lasciato per iniziare la magnifica avventura della rivista che state leggendo.

Recensione

## The eclipse of eternity: a sociology of the Afterlife

Tony Walter, Palgrave Macmillan Ed., 1996, pag. 232, \$155.00

di Elisa Meneghini



Anche se sono in molti a credere nell'Aldilà, e nella vita dopo la morte, le istituzioni moderne di fatto considerano questo l'unico mondo esistente.

Il volume – uno studio riflessivo sulla morte e sulle pratiche ad essa relative – inizia col definire la vita nell'Aldilà, spostando poi il *focus* ad una spiegazione delle cause e delle conseguenze di tali credenze attraverso la storia nella

società contemporanea.

È un trattato eccellente in cui viene esaminata la netta separazione fra il credere incessante nel paradiso delle persone dell'Occidente industrializzato e la totale mancanza di attenzione a questo tema.

L'Autore spiega come alcune delle pratiche del ventesimo secolo, in particolar modo la cremazio-

ne, incoraggino visioni differenti di una vita nell'Aldilà e scoraggino in maniera sottile le tradizionali opinioni cristiane della "risurrezione del corpo", parlando anche della mancanza di controllo delle istituzioni religiose in merito alle credenze individuali sull'Aldilà.

*"La mia prima preoccupazione è il grado in cui viene offuscata la credenza di una vita nell'Aldilà"* afferma Walter, che nelle conclusioni del volume chiarisce come nella sfera personale rimanga ancora una certa 'luce' dell'eternità (indicando così un'eclissi parziale), mentre nelle istituzioni religiose esista in merito la prova di un'eclissi completa.

L'entità del materiale trattato dall'Autore è notevole ed il volume, anche se scritto indubbiamente per la comunità accademica, è destinato a chiunque sia in cerca della fonte da cui è derivata la credenza contemporanea della vita nell'Aldilà.

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2012*

*Anno 11*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Gestione associata di servizi cimiteriali e di polizia mortuaria*
- *Le tariffe per la cremazione 2012 e analisi dei dati medi di quelle del 2010*
- *Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria per il Friuli Venezia Giulia*
- *Attuazione e modifica di norme venete nel settore funebre e cimiteriale*
- *La tecnologia all'interno della bara*

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti  
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 23/01/2012.

**INDICE****EDITORIALE**

**È crisi: o ci si salva tutti insieme o non ci si salva** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

**RUBRICHE**

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli

**Lettera al Direttore** ..... 11

**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 12  
a cura di Carlo Ballotta

**Esercizio di funzioni in forma associata: prospettive in materia di polizia  
mortuaria e gestioni cimiteriali** ..... 14  
di Sereno Scolaro

**La donazione di organi dopo "morte cardiaca"** ..... 20  
a cura di Andrea Poggiali

**ATTUALITÀ**

**Valori medi tariffari per la cremazione di cadaveri** ..... 21  
di Daniele Fogli

**DOCUMENTAZIONE**

**Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2012 –  
Ri-calcolo** ..... 22  
Circolare Federutility SEFIT n. 3104 del 04/01/2012

**L.r. Friuli Venezia Giulia 21 ottobre 2011, n. 12 "Norme in materia fune-  
raria e di polizia mortuaria"** ..... 23

**Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti  
procedure ad evidenza pubblica o di bilanci** ..... 33  
Circolare Federutility SEFIT n. 2929 del 05/08/2011

**Reg. Veneto – L.r. 11/11/2011, n. 21 "Integrazione alla L.r. 4/3/2010, n. 18  
'Norme in materia funeraria', in materia di deroghe per i comuni mon-  
tani"** ..... 37  
Circolare Federutility SEFIT n. 3054 del 22/11/2011

**D.g.r. Veneto 8/11/2011, n. 1807 "L.r. n. 18 del 4/3/2010 'Norme in mate-  
ria funeraria'. Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, co. 2"** ..... 39

**ATTUALITÀ**

**Servizi cimiteriali pubblici o privati? Ad Arezzo a rischio un esempio di  
buona amministrazione** ..... 45  
di Alessandro Bindi

**Ebraismo** ..... 47  
di Carlo Ballotta

**INFORMATICA**

**La tecnologia all'interno della bara** ..... 51  
di Nicola Bortolotti

**CULTURA**

**Contese politiche in Romagna. Lapidi, toponimi stradali, a ricordo di la-  
ceranti contrasti** ..... 54  
di Andrea Poggiali

**Storia ed evoluzione dei cimiteri europei. Parte II** ..... 58  
di Emanuele Vaj

**Le chiese dei morti. Parte II** ..... 61  
di Laura Bertolaccini

**RECENSIONI**

**"Divise forate. Storie di vittime dimenticate delle forze dell'ordine" ...** 64  
di Andrea Poggiali

**"Death and the afterlife: a cultural encyclopedia"** ..... 65  
di Elisa Meneghini

**"La signora dei funerali"** ..... 65  
di Emanuele Vaj

Editoriale

## È crisi: o ci si salva tutti insieme o non ci si salva

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Come era prevedibile, dai dati provvisori desunti da colloqui con taluni responsabili di crematori italiani, la cremazione è in netta crescita. Non il solito trend, ma il raddoppio almeno dello stesso. Se verranno confermate le sensazioni che stiamo raccogliendo in questi giorni, la cremazione nel 2011 supererà le 80.000 unità, con una incidenza percentuale ormai prossima al 14%. Dopo Gran Bretagna, Germania, Francia e Cechia, vengono ora la Spagna e l'Italia, appaiate in termini di numerosità di cremazioni annue. Se però alle cremazioni di cadaveri sommiamo anche quelle di resti mortali (circa 20.000 annue), l'Italia ha ormai superato le 100.000 cremazioni annue e si colloca stabilmente dopo i tre grandi Paesi, con prospettive di sviluppo ulteriore.*

*La grande depressione in corso inciderà fortemente sulla crescita della cremazione:*

- a) per la naturale tendenza delle famiglie, in tempi di crisi, a scegliere le soluzioni funebri che percepiscono come meno costose;*
- b) per la incentivazione fatta dalle imprese funebri che, spingendo sulla cremazione, vedono incrementare gli spazi di fatturazione di propri beni e servizi, a tutto svantaggio della componente cimiteriale;*
- c) per i processi di liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali, che determineranno una maggiore facilità di installazione e gestione di nuovi crematori.*

*Da colloqui con operatori del settore emerge sempre più che anche al Sud Italia si affaccia la stagione della realizzazione di nuovi impianti di cremazione, sia in Puglia, che in Campania e Sicilia, oltre che in Calabria, colmando così il gap infrastrutturale oggi esistente. Sono solo timidi segnali, ma ormai perfettamente percepibili e si stima che, nel giro di 5 anni, si potrà disporre di un numero significativo di nuovi impianti al Sud e, come noto, questi faranno da traino alla crescita ulteriore della cremazione.*

*Se la cremazione "ride" è la tumulazione a piangere: calano le richieste al Nord di nuove costruzioni di manufatti, anzi si intravede per la prima volta dopo oltre mezzo secolo, una sorta di eccesso di offerta. Tiene la costruzione di manufatti (soprattutto loculi) al Centro e al Sud Italia, dove il traino lo fa il project financing cimiteriale.*

*La crisi della tumulazione in loculo al Nord è accentuata dal processo di riallineamento delle tariffe a valori vicini a quelli che dovrebbero essere per coprire i costi di investimento ed esercizio. Infatti – soprattutto nella seconda metà del Novecento – la tumulazione era cresciuta in forma drogata dalle tariffe politiche. Ora che i Comuni hanno imparato (o sono stati costretti dai tempi di vacche magre) a fare tariffe commisurate ai costi e che si aggirano tra i 120 e i 150 euro per anno di durata della concessione, la cittadinanza sente che è più vantaggiosa la scelta della cremazione. Anche se tendenzialmente in calo, la inumazione tiene, soprattutto al Nord. Invece al Sud e talvolta al Centro, è percepita come una sepoltura non dignitosa, di povertà e come tale rifiutata, tanto da far quasi sparire i campi comuni dalla geografia dei cimiteri.*

*Questa è la fotografia della realtà. Ma allora che fare, visto che col calare delle concessioni cimiteriali calano anche le entrate gestionali dei cimiteri?*

*Sul lato costi: dimagrire, cari miei. Ridurre il personale operativo fisso, aumentare i sistemi di apertura e chiusura telecomandati dei cancelli cimiteriali con assistenza a distanza, ricorrere ad appalti esterni per operazioni massive di esumazione ed estumulazione. In poche parole: ridurre all'essenziale i costi fissi e trasformare la maggior parte di tali costi in costi variabili, conseguentemente abbassare il break even point.*

*Sul lato ricavi: contenere la crescita delle tariffe, ricercare nuove soluzioni di sepoltura di prezzo intermedio e coerenti con la politica cimiteriale (loculi areati di durata inferiore e tariffa inferiore), facilitare (anche con sconti tariffari) i rinnovi delle concessioni cimiteriali a scadenza, recuperare concessioni cimiteriali scadute o decadute da reimmettere nel circuito delle assegnazioni (riuso dell'abbandonato).*

*Purtroppo manca in Italia la dimensione e la capacità per far cose insieme, ma questa potrebbe essere una risposta intelligente alla crisi che stiamo vivendo e che morderà profondamente (e non solo) il settore cimiteriale: taluni servizi possono essere consorziati tra comuni diversi, esperienze positive trasfuse da una gestione ad un'altra, quelle negative fatte conoscere per non far ripetere l'errore a colleghi.*

*Vale anche per il sistema cimiteriale italiano la frase che vale anche per l'Europa: o ci si salva tutti insieme o non ci si salva! E questo incide anche per il settore funebre, col quale da anni è in corso una guerra logorante di posizione. Non si salverà nemmeno il settore funebre, alle prese con una liberalizzazione selvaggia, se non trova il giusto dialogo con il settore cimiteriale.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Del Rio. Prime dichiarazioni del neo presidente dell'ANCI

Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia, è il nuovo Presidente dell'ANCI.

Subito dopo la sua elezione, tra gli argomenti trattati, Del Rio ha posto l'accento sulla modifica del Patto di stabilità, dal punto di vista della finanza locale, che resta il problema principe. Del Rio parla dell'Europa, dove il Patto non è applicato come in Italia, *“e in Germania per esempio per il rispetto del Patto si considerano parametri come l'equilibrio di spesa corrente e la riduzione dello stock del debito, senza così strozzare gli investimenti, ma soprattutto senza interferire nell'autonomia dei Comuni per il raggiungimento di questi obiettivi, come si è fatto in Italia con norme assurde sul personale o sugli orari in cui convocare i consigli comunali. Questa non è autonomia”*.

Del Rio ha inoltre ribadito le critiche all'articolo 16 della manovra, nonché quelle sull'articolo 5 alla disposizione per la vendita delle partecipate: *“Noi non siamo contro la partnership pubblico-privato – precisa Delrio – ma non sta né in cielo né in terra che il governo ci imponga una data entro cui vendere le nostre azioni: così è una svendita, non una vendita”*.

### A Modena impianto di cremazione entro il 2012

Entro la fine del 2012 Modena disporrà di un impianto per la cremazione delle salme nel cimitero di San Cataldo. Il Comune ha infatti sottoscritto un contratto con un raggruppamento temporaneo di imprese (Consorzio Co&Ge di Imola, Officine Meccaniche Ciroidi spa di Ganaceto, Studio Ti società cooperativa di Rimini e Ser.Cim srl di Bologna) per progettare, costruire e gestire, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Carpi, un impianto a due forni. I lavori inizieranno entro la fine di settembre e termineranno entro il mese di ottobre del prossimo anno.

L'impianto occuperà parte di un immobile storico di oltre mille metri quadrati su tre piani che si trova sul fronte nord del cimitero di San Cataldo e sul lato est della chiesa monumentale (originariamente i locali ospitavano, oltre alla camera mortuaria, gli uffici, l'abitazione del custode e altri locali per il personale).

L'intervento, che richiede un investimento di 2 milioni 152 mila euro oltre agli oneri di progettazione e Iva, è a carico dell'aggiudicatario della concessione, che come controprestazione avrà il diritto di sfruttare economicamente e funzionalmente il centro di cremazione per 15 anni. Parte

delle tariffe sulle prestazioni saranno corrisposte all'Amministrazione per le quote previste in sede di gara.

*“L'impianto offrirà un servizio sempre più richiesto dalla cittadinanza”*, osserva Simona Arletti, assessore comunale alla Polizia mortuaria. *“Negli ultimi anni la richiesta di cremazione è cresciuta e nel 2010 ha rappresentato il 30-35% circa della domanda. L'impianto servirà tutta la provincia, con precedenza ai cittadini di Modena e Carpi, colmando la carenza di tale servizio sul territorio modenese”*.

### Calabria: stanziato contributo regionale per crematorio

Nel cimitero di Mendicino, alle porte di Cosenza, sarà costruito il primo impianto di cremazione dei defunti della Calabria. Il finanziamento di 1 milione di euro è stato concesso dall'assessore regionale ai lavori Pubblici della Calabria, Luigi Incarnato, attingendo ai fondi della legge regionale n. 24 del 1987, facendo seguito ad una richiesta del Comune di Mendicino.

*“Ho voluto finanziare un impianto di cremazione – spiega l'assessore in una nota – per venire incontro alle richieste di molti cittadini. Secondo le statistiche molti preferiscono la cremazione alla tradizionale sepoltura”*.

tura e la Calabria non è ancora dotata di questo servizio, che costringe coloro che esprimono la volontà di essere cremati, a recarsi in regioni limitrofe. Molte regioni italiane sono già dotate di impianti moderni da un punto di vista tecnologico che consentono una cremazione che andrà incontro alla riduzione dell'impatto ambientale, minimizzando le emissioni in atmosfera (ora in linea con le normative previste dall'Unione Europea) e i consumi specifici di energia per la cremazione".

#### **A Bologna società mista per gestire in servizi cimiteriali**

Nella riunione di giunta municipale di Bologna del 2 novembre 2011 è stata licenziata la delibera per la costituzione di un società mista pubblico-privato (51% del Comune e 49% di un socio privato) per la gestione dei servizi cimiteriali comunali, con la selezione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica, previa acquisizione della società Hera Servizi cimiteriali Srl.

La delibera prevede la gestione del servizio da parte della nuova società per 30 anni. Il socio privato selezionato svolgerà direttamente e indirettamente specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso. Dovrà inoltre conferire nella nuova società un importo stimato in 2,5 milioni di euro, destinato ad investimenti. Il Comune di Bologna si impegna invece ad accantonare i propri utili, stimati nel trentennio in 24.860.000 euro, in una riserva dedicata ad investimenti. Nei 30 anni di gestione la società dedicherà inoltre ad investimenti 18.598.000 euro, che sommati a quelli del Comune e del socio privato portano il totale a 45.958.000 euro.

Il Comune si impegna inoltre "ad impiegare gli utili di competenza che la società produrrà, attraverso un fondo di riserva specifico, per la manutenzione e la ristrutturazione delle strutture cimiteriali di Bologna, che sono il complesso monumentale della Certosa e il cimitero di Borgo Panigale. Un grande impegno per un luogo della città che necessita di interventi importanti, stimato in 46 milioni di euro nell'arco dei 30 anni", spiega l'assessore comunale alla Sanità, Luca Rizzo Nervo.

Alla sostenibilità economica della gestione contribuirà "il nuovo forno crematorio, in via di realizzazione, che diventerà punto di riferimento per tutto il territorio provinciale", conclude l'assessore.

#### **Ragusa: integrazioni al Regolamento Polizia Mortuaria comunale**

Il consigliere comunale Emanuele Di Stefano, delegato dal sindaco alle problematiche cimiteriali, ha comunicato con soddisfazione l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria con le integrazioni relative alla materia delle cremazioni e della dispersione delle ceneri.

"Le integrazioni sono state inserite - afferma Di Stefano - in funzione del decreto legislativo sulle cremazioni del 5 agosto 2010, il n. 468, approvato dall'Ars, e con riferimento alla legge regionale n. 18 del 17 agosto scorso. Era da tempo che portavo avanti il suddetto percorso che finalmente ha raggiunto il traguardo auspicato. Lo considero un fatto di civiltà, prima di tutto, e devo ringraziare pubblicamente i consiglieri che hanno votato l'atto permettendo alla nostra città di adeguarsi, dal punto di vista normativo, alle altre realtà cimiteriali presenti in

Italia. Da questo momento in poi, dunque, chi vorrà essere cremato potrà fare affidamento alle modifiche contenute nel suddetto regolamento. Da sottolineare anche la collaborazione fornita dalla So.Crem. per la migliore stesura del documento in questione".

#### **La Spezia: presto on-line i servizi cimiteriali**

I Servizi cimiteriali spezzini sbarcheranno a breve su Internet. Il Comune sta infatti lavorando alla pubblicazione di un portale dedicato ai servizi cimiteriali comunali - denominato "Templa Serena" - tramite il quale gli utenti potranno avere accesso sia a notizie di carattere generale (orari di apertura dei cimiteri, notizie sui defunti, funerali in programma, bandi e gare di concorso), che specifico (normative del settore).

Il progetto, ormai in fase conclusiva, è stato curato da SpeziaRisorsa ed ha consentito tra l'altro la digitalizzazione degli archivi mortuari: basterà un clic sul monitor del pc per avere informazioni sommarie su un defunto o sulla posizione esatta di una tomba.

Una novità riguarda lo snellimento di alcune pratiche amministrative, che potranno essere effettuate on-line senza recarsi agli sportelli comunali (come ad es. rinnovo di concessioni, presentazione di domande di manutenzione, autorizzazioni di accesso dei veicoli).

Il portale renderà più semplice anche il lavoro sia delle agenzie di pompe funebri che di quelle operanti con i servizi cimiteriali comunali: una sorta di 'sportello unico', per ogni pratica funeraria e cimiteriale. Sarà infatti possibile prenotare on-line gli arrivi delle salme nel cimitero ed avere un

quadro preciso degli adempimenti.

### A Lodi cresce il numero di cremazioni effettuato

Dall'inizio del 2011 al 19 settembre scorso sono state 464 le cremazioni effettuate al rinnovato forno crematorio del cimitero di Riolo, a Lodi: di queste, 119 (26%) hanno riguardato residenti di Lodi, ma più significativa è la proporzione con il totale dei decessi di residenti – 318 – avvenuti nel periodo in questione, pari al 37%.

Secondo il Comune l'intensa operatività del forno attesta la validità della scelta compiuta dall'amministrazione che, tra il 2009 ed il 2010, ha sottoposto la struttura ad un sostanziale rifacimento comprensivo della realizzazione di un nuovo impianto di depurazione dei fumi, per un costo totale di oltre 400.000 euro. Criticata, però, la mancanza di spazi adeguati per l'accoglienza dei familiari delle persone sottoposte a cremazione.

### Emergenza al cimitero di Catania

La denuncia a seguito del sopralluogo a sorpresa del Sen. Enzo Bianco, ex sindaco di Catania, e di Carmelo Sofia, vicepresidente del consiglio comunale di Catania, al cimitero. *“Il Comune non ha più casse da morto perché non paga i fornitori”*, denuncia Bianco e Sofia aggiunge: *“Le condizioni del deposito delle bare in attesa di sepoltura sono davvero raggelanti”*.

Da ormai tre mesi il Comune di Catania non fornisce più il servizio per i feretri. *“L'unico consiglio che gli impiegati possono dare è quello di rivolgersi alle agenzie private di onoranze funebri – spiega Bianco, che chiede una risposta dall'amministra-*

*zione comunale – Ma tutto ciò per i cittadini costituisce un aggravio di costi, spesso insostenibile. Siamo di fronte a una situazione inaccettabile”*.

Drammatica è soprattutto la situazione nel deposito del cimitero: *“Ben 17 celle frigorifere su 24 non sono utilizzabili – dice Sofia – 13 perché sono guaste e transennate, in quattro mancano i rulli interni di scorrimento delle casse mortuarie. In questa situazione, molte bare stazionano senza refrigerazione per settimane”*, denunciando anche la presenza di topi e ragnatele nel locale.

### Napoli: stanziamenti per opere cimiteriali

Il Comune di Napoli ha stanziato un milione e mezzo di euro per la realizzazione di diverse opere in ambito cimiteriale comunale, tra cui la costruzione del primo forno crematorio della città.

I lavori previsti interesseranno diversi cimiteri comunali:

- a Secondigliano sembrano a buon punto i lavori per la realizzazione di 3.000 loculi in due appositi edifici;

- a Barra, Soccavo e Pianura verranno creati 17.000 loculi, più di 100 cappelle e 3.900 fosse;

- in altre zone, specialmente in quella nord orientale della città (quartieri di San Giovanni, Miano e Chiamano), i cimiteri saranno ampliati con altri lavori che prevedono la creazione di 2.000 fosse, 5.200 loculi e 72 cappelle.

*“La realizzazione del primo forno crematorio – ha spiegato l'assessore ai cimiteri del Comune di Napoli, Bernardino Tuccillo, – è un'opera attesa da più di dieci anni che il Comune conta di consegnare entro la fine del prossimo anno, anche perché questa realizzazione rappresenterebbe anche un'importante conquista sul piano civile.”*

### Regione Veneto: telecamere di sorveglianza per salme in custodia

La Regione Veneto, con una recente delibera di giunta (n. 1807 del 08/11/2011), ha previsto che le case funerarie debbano essere dotate di videocamera per monitorare 24 ore su 24 i cadaveri in custodia prima del rito funebre e della sepoltura. Il controllo verrà effettuato, come indicato nella disposizione, attraverso *“apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita”*, così da consentire il pronto intervento nei luoghi abitualmente usati per custodire le salme prima delle esequie.

*“C'è un aspetto sociale non secondario legato alla morte ed è la paura di essere sepolti vivi. Noi lo risolviamo”*, spiega in modo molto diretto l'assessore veneto alla Sanità Luca Coletto, firmatario della delibera.

Coletto respinge ogni critica legata ai costi di tale scelta: *“Le dotazioni riguardano esclusivamente le case funerarie che sono strutture private gestite dalle imprese funebri: quindi, l'introduzione di una telecamera per la vigilanza delle salme, il cui costo è piuttosto ridotto, non ricade in alcun modo sul comparto pubblico. Per le strutture pubbliche continuano a valere i sistemi attualmente in uso nelle celle mortuarie”*.

La delibera è scaturita dai lavori di una apposita commissione che ha valutato tutti gli aspetti, tra cui quelli legali, medici, igienico-sanitari, inerenti la materia funeraria. Le disposizioni applicative così sono molto dettagliate, passando dalle diverse caratteristiche strutturali e operative della casa funeraria ai vari aspetti legati al trasporto della salma.



### **A Düsseldorf la EFFS rinnova i propri Organi**

Si è svolta nei giorni passati a Düsseldorf, in Germania, l'Assemblea della EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari). Dopo circa 3 anni di stallo, per la nota divisione che si era creata tra i rappresentanti del Paesi del Nord e del Sud Europa, la situazione si è sbloccata con la approvazione del nuovo statuto della Federazione e dei nuovi organi. In rappresentanza dell'Italia, una delegazione guidata da Giovanni Primavesi, composta da Alessandro Bosi e Luca Tabossi della Feniof e da Daniele Fogli della Sefit, le due associazioni nazionali italiane riconosciute come membro nazionale.

Lo statuto è stato votato con 414 voti su 415. Unico voto contrario quello del rappresentante turco, che non si è visto riconoscere il ruolo di membro nazionale. Col nuovo statuto – ai cui cambiamenti si lavorava da oltre 2 anni – il Board (comitato direttivo) si è ristretto a 9 membri e non vi è la rappresentanza garantita per ogni Paese. Il nuovo meccanismo elettorale (oggi si vota a maggioranza semplice) è più snello e dovrebbe consentire una *governance* adeguata della Federazione europea.

Ma è sulle elezioni degli Organi che si sono avute le principali novità: subentra alla presidente uscente, la danese Baltzer, il tedesco Mr. Wulf (che a breve assumerà anche la carica di Presidente mondiale dell'IFTA); Vice

presidenti: lo spagnolo Vidal e l'inglese Henley; Tesoriere: il francese Neveu; Membri: l'italiano Primavesi, l'olandese Peussen, il ceco Rambusek, il portoghese Carreira, l'austriaco Ferntinger. Permane direttore il tedesco Lichtner.

Sia Feniof, che Sefit, hanno fatto trapelare la soddisfazione per la positiva conclusione dei lavori assembleari.

### **Cimitero del futuro: Torri della morte?**

La popolazione mondiale continua a crescere a ritmi vertiginosi (attualmente 7 miliardi). Nei Paesi in via di sviluppo gli over 65 aumenteranno del 300% nei prossimi decenni, sfiorando gli 1,6 miliardi nel 2050.

Ad aumentare sono i vivi prima, ma poi anche i morti (con il progressivo invecchiamento della popolazione mondiale) e questo richiede cimiteri sempre più ampi o la diffusione di massa della cremazione (come in Giappone e Cina, in quest'ultima sostanzialmente obbligatoria per le grandi metropoli).

Una soluzione, invero non nuova, la propone il progetto di Israel López Balan, Elsa Mendoza Andrés e Moisés Adrián Hernández García: una torre dei morti – ovvero un cimitero verticale – che consente di risparmiare spazio a fronte di un maggior numero di tombe accolte.

Il progetto si è meritato una menzione speciale nell'edizione

2011 della eVolo Skyscraper Competition, per aver saputo concepire un cimitero meno invasivo. La Giuria ha selezionato 3 vincitori e assegnato 32 menzioni speciali tra i 715 progetti pervenuti dai 5 continenti e da 95 differenti Paesi.

### **Fine dei baci per Oscar Wilde**

In occasione del centoundicesimo anniversario della morte dello scrittore, poeta e drammaturgo irlandese Oscar Wilde (1854-1900), al cimitero di Pere-Lachaise, a Parigi, è scattato il divieto assoluto di baciare la sua lapide e di lasciare graffiti sulla sua tomba. A lanciare l'allarme sono stati gli eredi di Wilde, capeggiati dal pronipote Merlin Holland, preoccupati che l'eccessivo affetto delle fan potessero danneggiare irreparabilmente il luogo in cui riposa lo scrittore.

Il divieto coincide anche con l'inaugurazione dei lavori di restauro, finanziati dal governo di Dublino.

Da circa vent'anni i visitatori sono soliti omaggiare lo scrittore con l'impronta delle proprie labbra sul marmo della sua lapide, un gesto diventato tradizione, a discapito della tomba di Wilde, che si ritrova con centinaia di baci stampati. Ma il problema non sono le impronte di rossetto, bensì le frequenti pulizie (a causa di queste) che rischiano di danneggiare in modo irreversibile il marmo.

### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Liberalizzazioni e privatizzazioni montane incidono sul settore funebre**
- **TRES: la nuova tassa sui servizi inciderà anche sulle tombe?**
- **La Lombardia vuole cambiare i criteri per la formazione degli operatori funebri**
- **Rilevamento dei crematori 2011**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q.** Il Comune di ... ha concesso per 99 anni (con regolare contratto di concessione) al signor X un'area di 12 mq per la realizzazione di una tomba gentilizia nel cimitero, area sulla quale ha realizzato una cappella di famiglia contenente 8 loculi, rimasti inutilizzati.

In seguito, ad insaputa dell'Ente, il signor X ha ceduto il manufatto realizzato al Signor Y, attraverso uno strumento giuridico informale senza darne comunicazione al Comune. Il signor Y, nella stessa maniera, ha poi ceduto al signor Z il manufatto realizzato, ovviamente sempre ad insaputa dell'Ente e senza lui darne comunicazione.

Oggi il signor Z, ritenendosi titolare di quanto oggi a sua disposizione, chiede all'Ente di traslare nella cappella la salma della moglie da poco deceduta e provvisoriamente locata in un loculo prestatato e fornisce, come prova di titolarità, una scrittura privata non registrata da cui si evince una 'pseudo vendita' avvenuta tra i signori Z ed Y (e di fatto la traslazione viene bloccata).

Dando per assodato che il terreno cimiteriale concesso, per 99 anni, è patrimonio indisponibile, sarebbe pensabile acconsentire alla sola disposizione del manufatto realizzato sul

terreno, ricorrendo ad esempio ad un diritto di "uso", che il signor Z presenta al Comune, stipulato con il signor Y? Se sì, sarà possibile riportare la durata dell' "uso" ai restanti anni della concessione originaria?

**R.** Dal contratto di concessione si evince che la concessione di area cimiteriale è soggetta alle norme del regolamento generale (senza però citarne i riferimenti, quindi è presumibile dal contesto che si tratti del regolamento statale di polizia mortuaria approvato - all'epoca - con D.P.R. 803/1975), *"nonché a tutte quelle altre disposizioni eventualmente emanande dal Comune"*.

Allo stato attuale, pertanto, poiché sembra non sussistere un regolamento di polizia mortuaria comunale, vale il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che, con l'art. 108, comma 2 abroga qualunque disposizione contraria o con esso incompatibile (e quindi se vi fosse stato un regolamento di polizia mortuaria remoto, questo sarebbe comunque valido per le sole parti non in contrasto con detto regolamento statale).

Il D.P.R. 285/90 tratta delle concessioni cimiteriali in pochi articoli del Capo XVII, rimettendone una disciplina puntuale e completa al regolamento comunale in materia. Per il caso da

Lei prospettato però sono importanti diversi articoli.

Con l'art. 90 (si rammenta che l'area cimiteriale non appartiene al patrimonio indisponibile, ma al demanio comunale), il Comune ha facoltà di concedere l'area per provvedere alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione (individuale, per famiglie e collettività).

Nel caso di specie ci si trova dinanzi ad una concessione di suolo cimiteriale per la costruzione da parte del concessionario originario, sopra di esso, di cappella per la sepoltura di salme appartenenti alla famiglia dello stesso (art. 93, comma 1). Per tale motivo nessuna salma può esservi tumulata se non appartenente alla famiglia dell'originario concessionario, tranne i casi previsti esplicitamente dall'art. 93, comma 2 (convivenza, benemeriti ma secondo i criteri fissati dal regolamento comunale, che non esiste). Inoltre il diritto di sepoltura è non solo in funzione dei rapporti familiari con l'originario concessionario, ma nei limiti di capienza del sepolcro. Non c'è altra possibilità di tumulazione stabile. Inoltre il concessionario originario è tenuto a mantenere in buono stato di conservazione e per tutta la durata della concessione la sepoltura (art. 63).

In base all'art. 92, comma 4: *“non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione”*. Questa specificazione è stata introdotta col D.P.R. 803/1975 che ha eliminato la possibilità previgente (art. 72 del R.D. 1880/1942) di trasferimento dell'uso di sepolture con atti *inter vivos* o *mortis causa*, non più consentiti (sempre ch  non si fosse provveduto con regolamento comunale antecedente) per norma statale dal 10/2/1976. In base all'art. 92, comma 3 il Comune pu  imporre nell'atto di concessione determinati obblighi – tra cui quello di costruire la sepoltura entro un determinato termine. E tra le uniche norme che il Comune di ... ha previsto nel contratto di concessione di suolo cimiteriale vi   il rispetto del regolamento di polizia mortuaria comunale (inesistente) e di un regolamento generale non meglio specificato (oltre ovviamente al rispetto delle leggi e regolamenti statali in materia, anche se fattispecie non esplicitamente menzionata) e, si aggiunge, *“tutte quelle altre disposizioni eventualmente emanande dal Comune”*.

Col termine disposizioni si potrebbero, in termini restrittivi, prevedere le sole norme regolamentari comunali e gli atti previsti da leggi e norme statali in capo al Comune (ad es. ordinanze), ma dal punto di vista etimologico anche *“deliberazioni”*.

Ci  premesso si   del parere, allo stato dei fatti, nel Comune di ..., per il caso indicato o similari:

1) che non   possibile la tumulazione di salma diversa da quella di appartenente alla famiglia del primo concessionario, salvo convivente (per i benemeriti occorre una specifica norma regolamentare);

2) che le cessioni di diritto di sepoltura intervenute tra privati, con atti *inter vivos*, siano nulle di diritto e quindi al Comune non sia consentito autorizzare tumulazioni di salme di persone diverse da quelle legate da vincoli familiari col fondatore del sepolcro (si veda l'esplicito riferimento di cui anche all'art. 50, co. 1, lett. c) del D.P.R. 285/90);

3) che le cessioni della propriet  del soprasuolo per atti *inter vivos* non siano legittime: pu  essere consentito unicamente il trasferimento di quote ereditarie (al decesso del concessionario) e comunque fermi restando gli originari diritti di sepoltura per i familiari dei concessionari, secondo le norme previste per i subentri dal regolamento di polizia mortuaria comunale;

4) che sia compito del Comune provvedere alla istruttoria di decadenza della concessione originaria laddove si sia chiaramente accertato che vi   stato lucro o speculazione da parte dell'originario concessionario: il problema   che ordinariamente la specificazione delle cause di decadenza e delle procedure per pronunciarla sono previste dal regolamento di polizia mortuaria comunale, oggi non presente nel Comune di ... (dove avrebbe dovuto essere specificato con maggior chiarezza che in questo e in altri casi ricorrono le condizioni per pronunciare la decadenza della concessione).

Pertanto:

a) o si mantiene fermo lo stato di fatto (e quindi non si autorizza la tumulazione di salma non appartenente al nucleo familiare del concessionario), in attesa di avere la disponibilit  di un regolamento di polizia mortuaria comunale nuovo di zecca, che presenti con chiarezza le motivazioni di decadenza e le procedure per attuarle;

b) o si adotta un atto deliberativo di Giunta Municipale che pronuncia la decadenza per le motivazioni su esposte e sulla base dei principi generali che regolano tutte le concessioni e la giurisprudenza in materia, provvedimento che potrebbe per  essere impugnato.

Si consiglia l'adozione veloce di un buon regolamento comunale di polizia mortuaria che, rientrando sicuramente nelle *“disposizioni eventualmente emanande”* fornisce elementi di maggiore sicurezza e minori rischi di impugnazione.

Non si vedono altre soluzioni compatibili col diritto.

**Q. I genitori di un bimbo di 7 anni deceduto a ... vogliono chiedere al Sindaco l'autorizzazione ad aprire il coperchio del feretro (in legno) ed esporre la salma in chiesa prima della funzione religiosa.**

**  necessario munirsi preventivamente del parere dell'ufficiale sanitario?**

**Si possono rompere i sigilli apposti dal Comune di ...?**

**R.** Si   del parere che una volta chiuso il feretro alla partenza e sigillato, l'apertura di tale cofano non possa che essere fatta per ragioni tecniche (ad es. per: rottura della bara, sostituzione della bara laddove questa non sia conforme alle norme italiane, verifica ordinata da Autorit  Giudiziarica sulla identit  del cadavere pervenuto, ecc.).

In tal caso l'apertura avviene nella camera mortuaria del cimitero di sepoltura e prima della stessa sepoltura. E questo indipendentemente dal parere del coordinatore sanitario.

  invece consentito il trasporto a cassa aperta di un cadavere prima del decorrere del periodo di osservazione (art. 17 D.P.R. 285 del 90). Pertanto, in conclusione,

in base alla normativa statale, in chiesa è solo possibile la esposizione del feretro chiuso.

**Q. Il Comune di ..., di circa 60.000 abitanti, da alcuni mesi è rientrato in possesso degli impianti di luce elettrica votiva dell'appaltatore, a seguito di concessione scaduta nel 2001.**

**In via transitoria, in quanto in attesa di indire nuova gara ad evidenza pubblica, l'Amministrazione Comunale ha deciso, attraverso delibera di G.M., di dare continuità al servizio e di riscuotere direttamente dai cittadini il canone annuale (solo però per le lampadine accese). Attualmente non vengono eseguiti nuovi allacci e quasi giornalmente si ricevono lamentele sul non funzionamento delle luci votive.**

**Premesso che nella struttura cimiteriale si hanno solamente 6.000 utenze, si chiede se sia possibile eseguire nuovi allacci**

**e riscuotere direttamente il canone, aumentandolo per parificarlo a quello dei cimiteri limitrofi. Oppure se sia obbligati indire gara d'appalto ad evidenza pubblica.**

**R. (n.d.r. a cura di Sereno Scolaro)** In linea generale, l'affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, tra i quali rientra anche quello afferente all'illuminazione elettrica votiva, può aversi nelle forme dell'art. 23.bis, comma 2, lett. a) oppure lett. b) D.L. 112/08 e s.m.i. (N.d.R. all'epoca in vigore, poi abrogato per via referendaria), oppure eccezionalmente (in deroga) con le modalità del comma 3 (c.d. *in-house providing*).

Nel quesito, si trae spunto dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>a</sup>, 26/1/2011, n. 552 con cui è stata riformata la sentenza del TAR Emilia-Romagna secondo cui una gestione diretta sarebbe non più sostenibile.

Il Consiglio di Stato ha infatti affermato – tra l'altro con una formulazione decisamente netta: “... Appartiene, in realtà, alla dimensione dell'inverosimile immaginare che un Comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell'illuminazione votiva cimiteriale, ...” – che possano aversi del tutto legittimamente gestioni dirette, anche dopo l'art. 23.bis e suo regolamento, quando ciò rientri nelle “scelte” dell'amministrazione titolare del servizio, specie quando si tratti di servizi e prestazioni di ridotta entità.

Se ne trae la conclusione, che il Comune può scegliere se gestire il servizio d'illuminazione elettrica votiva in economia diretta oppure se affidarlo a soggetti terzi (in quest'ultimo caso dovranno osservarsi le disposizioni del comma 2, lett. a) oppure lett. b) del già ricordato art. 23.bis D.L. 112/2008 e succ. modif.).

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.



Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.



Figura 1



Figura 2

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Lettere al Direttore

Egregio Direttore,

con riferimento alla lettera sui trasporti internazionali di resti mortali a mezzo aereo, prendo atto dei riferimenti di leggi e circolari riportate, ma rimango convinto che la loro applicazione "letterale" a volte può anche non essere materialmente possibile.

La mia lettera, infatti, esprimeva le perplessità che spesso hanno i congiunti di un defunto nell'espletamento delle pratiche per un rimpatrio, quando devono fornire informazioni che – oltre a non essere previste – non servono a nulla.

Veda, il motivo ispiratore del mio precedente intervento era quello che una rivista come questa – oltre ad un'asettica lista di obblighi da rispettare – dovrebbe dare al lettore interessato anche consigli di carattere "pratico" (che, in sostanza, era poi quello che il lettore chiedeva). E nella parola "pratico inserisco" le richieste (a volte assurde e magari non dovute) della burocrazia alla quale gli italiani dovrebbero rispondere facendo valere le proprie ragioni. Così, purtroppo, non è e si continua ad accettare per buono quanto ci è richiesto.

L'esperienza mi ha dimostrato come le regole esistano in ogni Paese – come pure la burocrazia – ma che il corretto rapporto stato-cittadino è uno dei fondamenti di solide ed antiche democrazie.

Bisognerebbe avere uno ... scatto di reni!

Sull'ultimo punto, la stampa ha dato notizia (qualche volta) di smarrimenti (o, peggio, furti) di urne cinerarie o cassette di resti spediti via aerea.

Però, oltre ad essere casi rari, rimane alla soggettiva decisione del congiunto scegliere quale sistema di trasporto adottare, dopo però che gli sono stati correttamente evidenziati i pro e i contro sulle varie possibilità.

Che, nel caso in oggetto, sono una remota possibilità di un disguido e una certezza di avere seri problemi ai controlli di sicurezza aeroportuali, tenendo ben in evidenza che i trasporti non originano sempre da Paesi dove il Passeggero è trattato con riguardo, ma anche da quelli dove infierire sullo stesso non è sanzionato

(e contare sugli interventi delle nostre rappresentanze diplomatiche può essere....difficile).

Quindi io, tra le due alternative, sceglierei sempre e senz'altro la spedizione come merce.

Consigli pratici, si dirà: ma sono questi che servono al congiunto che, oltre al dolore per la perdita di un congiunto, se male informato potrebbe avere dei guai.

Sempre nel pratico, comunque, per portare i resti a bordo come bagaglio appresso si potrebbe andare all'ufficio della sicurezza, mostrare tutta la documentazione e fare controllare il "bagaglio". Certo, questa è un'operazione che – ove possibile e/o accettata – comporta tempo e quindi bisogna andare all'aeroporto con un buon anticipo. Naturalmente questa soluzione è valida solo per un volo diretto, in caso di cambio di volo in altre località potrebbero sorgere problemi che non posso prefigurare.

Grazie dell'ospitalità e distinti saluti

(Martino AGLIESE)

Gentile Lettore,

senza entrare nel merito della *querelle*, prendiamo atto dei suoi consigli pratici e della benevola reprimenda, anche se la rivista *I Servizi Funerari*, per sua natura, non può che commentare e specificare l'applicazione di una norma, anche se questa può risultare "non pratica" o "assurda".

Una rivista tecnico-giuridica, infatti, non può che illustrare una norma per come essa è scritta, interpretata da parte degli autorevoli nostri autori, che si assumono la responsabilità della interpretazione data.

Possiamo sempre come rivista, e non ci siamo mai tirati indietro in passato e continueremo a farlo anche in futuro, incalzare il legislatore per modificare quelle parti di normative che necessitano di cambiamenti. E se fosse per noi, di cambiamenti ne sarebbero già stati fatti parecchi.

DANIELE FOGLI

Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



*Giuseppe scrive:*

30 dicembre 2010 alle 21:25

Sono obbligatori per legge i portatori a mano (spalle) delle bare durante i funerali, o chi non li richiede può farne a meno? Desidererei una risposta sicura, grazie.



*Carlo scrive:*

31 dicembre 2010 alle 14:56

La risposta "d'ufficio" è certissima e sicura: dal D.Lgs. 626/1994, confluito, poi, nel D.Lgs. n. 81/2008, il peso che ogni lavoratore deve poter sopportare, senza incorrere in incidenti sul lavoro (slogature, lombalgie, dolori muscolari, eccessivo sforzo del rachide...) è previsto dalla legge ed (a memoria) non può superare i 30 kg. per ogni portantino.

Molte norme regionali, poi, prevedono appositi percorsi formativi per addestrare i necrofori alla sicurezza sul posto di lavoro.

L'impresa funebre titolare del servizio deve garantire questi standard minimi di qualità ed incolumità per i propri dipendenti.

Se i famigliari insistono per portare personalmente "a spalla" il feretro (in Emilia Romagna, ad esempio, è possibile), l'impresa funebre dovrà comunque, assicurare adeguato supporto, così da prevenire eventuali infortuni e richieste di risarcimento in sede civile.



*Lino scrive:*

26 marzo 2011 alle 00:53

I loculi appartenenti alla mia famiglia sono intestati con cessione cimiteriale ad altri. Non ho nessun documento comprovante la nostra autorizzazione. Il Comune chiede di sistemare le cose, mi può obbligare?

P.S. le cessioni che propongono costano uno sproposito!!!



*Carlo scrive:*

26 marzo 2011 alle 09:33

Nella giusta logica di mantenimento del patrimonio cimiteriale e del suo massimo utilizzo, conviene che venga facilitato il subentro di chi può provare in via documentale, anche se a distanza d'anni, che aveva acquisito il diritto per atto *inter vivos* o *mortis causa* (fino alla data in cui ciò era consentito). Solo con l'entrata in vigore del III Libro del Codice Civile cessa la commerciabilità del diritto di sepolcro, poi ribadita dal D.P.R. n. 803/1975.

A tale scopo ben vedrei la individuazione di una norma transitoria, da pubblicizzare opportunamente, che preveda un giusto lasso di tempo (ad es. 3-4 anni) entro il quale regolarizzare le posizioni. Decorso tale termine il diritto (o presunto tale) cessa e quindi si attivano le procedure per la decadenza, con le tombe che rientrano nella piena disponibilità del Comune per una nuova assegnazione.

È il regolamento comunale a dover fissare le procedure operative, nella massima trasparenza.

C'è una massima su cui meditare: Consiglio di Stato, Sez. V<sup>^</sup>, sent. n. 4081 del 25 giugno 2010: *“Risulta illegittima per i vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione la determinazione di decadenza della concessione di un'area cimiteriale per la circostanza di fatto relativa alla inesistenza di rapporti di parentela diretta tra il titolare della concessione cimiteriale e un certo numero di persone tumulate nella cappella gentilizia, nel caso in cui l'Amministrazione comunale, sempre tempestivamente informata della collocazione delle sepolture, non dimostri l'assenza di autorizzazioni.*

*Tale grave carenza probatoria, tanto più rilevante nell'ambito di un procedimento di autotutela, sfociato nel contestato provvedimento decadenziale, costituisce indice significativo della esistenza se non di una formale autorizzazione, quanto meno di una reiterata e consolidata tolleranza delle condotte del concessionario, riguardanti l'utilizzazione del sepolcro gentilizio. In definitiva, quindi, la determinazione di decadenza, impugnata in primo grado, risulta illegittima per i denunciati vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione.”*

Per altro, la lettura dell'integrale testo della sentenza risulta evidenziare una sorta di contraddizione logica, considerando il collegio, dapprima aspetti, di ordine sostanziale e, di seguito, aspetti di ordine procedimentale, ricavando la decisione finale da questi ultimi.



Carlo scrive:

26 marzo 2011 alle 12:02

*Post scriptum* (dimenticavo alcuni dettagli)

Di norma il sepolcro gentilizio è *sibi familiaeque suae*, ossia per il concessionario e per la propria famiglia, così soggetti estranei al nucleo familiare del primo concessionario non dovrebbero esser legittimati all'uso della tomba, in senso attivo (*jus inferendi mortuum in sepulchrum*) e passivo (*jus sepeliendi*), cioè nel dare o ricever sepolitura in quel determinato sacello.

La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d'uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 149/E dell'8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell'atto di concessione.

È, dunque l'atto di concessione, coordinato con il regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all'epoca del sorgere della concessione stessa, a definire chi abbia diritto ad esercitare su una tomba il proprio *jus sepulchri*.

Non si possono, infine, non considerare eventuali benemerienze *ex art. 93, comma 2 D.P.R. 285/1990*.

Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia mai stata versata, e il mancato perfezionamento dell'atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente. In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo, il ché comporta l'esigenza che il comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l'utilizzo di fatto avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.). In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 C.C.). La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell'atto di concessione.



Michele scrive:

17 maggio 2011 alle 16:37

Salve, vorrei un'informazione sul trasporto di una bara: Io dovrei trasportare un bara con il morto al suo interno, ovviamente chiusa e sigillata: potrei trasportarla sino al paese con un normale furgone? O devo per forza avere un mezzo adibito al trasporto di salme?



Carlo scrive:

18 maggio 2011 alle 17:52

No, ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, occorre necessariamente un veicolo stradale adibito al trasporto feretri, ossia un'autofunebre.

Rubrica

## Esercizio di funzioni in forma associata: prospettive in materia di polizia mortuaria e gestioni cimiteriali

di Sereno Scolaro

### Introduzione

L'art. 21, L. 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", individua, seppure ai soli fini dell'attuazione della medesima legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale, come siano "provvisoriamente" considerate, anche ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, alcune funzioni, distinguendole in modo, ovviamente, distinto per i comuni (comma 3) e per la province (comma 4). Per i comuni, le funzioni fondamentali così, provvisoriamente, individuate sono:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (con una quantificazione limitata ad una data percentuale delle spese);
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

A titolo di promemoria, all'interno di quest'ultima funzione, è individuato il servizio: "05) servizio necroscopico e cimiteriale".

La "provvisoriarietà" trova origine nel fatto che l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane attiene alla potestà legislativa, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. p) Cost.) e che dovrebbe trovare allocazione nella c.d. "Carta delle Autonomie" (AS 2259). Considerando come le previsioni di questo D.d.L. possano, forse, essere oggetto di qualche emendamento, oppure rimanere nel testo già approvato nel corso della discussione

svoltasi alla Camera dei deputati, appare sostenibile come in esso la definizione delle funzioni fondamentali, a prescindere dalle singole loro formulazioni, non venga più a prendere a proprio riferimento le funzioni (ed i servizi) ricorrendo alla terminologie definitoria del regolamento di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 che, in qualche modo, presentava componenti "tecniche", sotto il profilo redazionale.

Per altro, nell'attuale fase di formazione delle norme, a volte poco coerente, altre volte con spinte "anticipatorie" di altre formulazioni, e quanto altro, deve farsi richiamo anche all'art. 16 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, poiché anche questo interviene a questo proposito. E con formulazioni che, fuori da qualche "assonanza", non necessariamente si coordinano con quella dell'art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42, né, sempre, neppure con quelle del citato D.d.L. AS 2259.

### L'impianto dell'art. 16 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e relativa legge di conversione

L'art. 16 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, parte dal considerare i comuni *mignon* (cioè quelli al di sotto dei 1.000 abitanti, escludendo i comuni insulari "mono-comune", oltreché il comune di Campione d'Italia, ma non per la popolazione, quanto per la sua collocazione), prevedendo come questi esercitino, obbligatoriamente, in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente, individuando quale forma associativa unicamente quella dell'unione di comuni. In altre parole, escludendosi il ricorso ad altre forme associative, quali l'esercizio coordinato di funzioni di cui all'art. 24 testo unico, approvato con D.Lgs., 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (di seguito: T.U.E.L.), le comunità montane (che, incidentalmente, sono esse stesse unioni di comuni, oltretutto, teoricamente, anche appartenenti a province diverse) di cui agli artt. 27 e 28 T.U.E.L., le comunità isolate o di arcipelago (art. 29 T.U.E.L.), le convenzioni di cui all'art. 30 T.U.E.L. (forma associativa prevista, tra



l'altro, all'art. 14, commi 28, 29, 30 e 31 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, norme che si citano se non altro per essere espressamente richiamate, e non una sola volta, dallo stesso art. 16, comma 2), i consorzi di funzioni di cui all'art. 31 T.U.E.L., oppure, ma solo per ragioni di completezza, gli accordi di programma di cui all'art. 34 T.U.E.L. Tra l'altro, nel T.U.E.L. un forte ruolo propulsivo, propositivo e d'indirizzo sarebbe attribuito alle regioni, che sia nella L. 5 maggio 2009, n. 49, sia nel D.d.L. AS 2259, sia in queste ultime disposizioni viene del tutto meno, privilegiandosi l'approccio della normazione statale, con una trasparente, quanto accentuata, ottica neo-centralistica.

L'unione di comuni così delineata come forma associativa pressoché esclusiva è del tutto assorbente, dato che essa "succede" a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere quando siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati (con una sola eccezione, forse, abbastanza poco frequente, ciò salvaguardando le disposizioni dell'art. 111 C.P.C.): un esempio abbastanza largamente probabile potrebbe essere la successione in un contratto di mutuo stipulato per l'esecuzione di una qualche opera, quanto vi sia l'inerenza con le funzioni affidate all'unione dei comuni.

L'unione dei comuni è, quindi, chiamata in causa come forma esclusiva, ed obbligatoria, per l'esercizio:

- a) di funzioni amministrative,
- b) di servizi pubblici, rinviando alla "legislazione vigente" la loro attribuzione ai comuni che divengano, o siano, parte dell'unione dei comuni.

In altre parole, la funzione od il servizio pubblico continua a spettare al comune singolo, mentre il loro esercizio avviene in forma associata. La stessa deroga alla successione (art. 19, comma 5), pur se probabilmente rara, è significativa sotto questo profilo.

Il rinvio alle funzioni e servizi spettanti (ai comuni) "sulla base della legislazione vigente", porta a dover considerare ancora l'art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42, quanto meno fino all'entrata in vigore del D.d.L. AS 2259 e, di seguito, a fare riferimento a quelle che saranno le sue previsioni, non tanto per quanto riguarda le funzioni fondamentali 8di cui all'art. 117, comma 2, lett. p) Cost.), bensì a quelle che saranno, ancora una volta: a) le funzioni amministrative, b) i servizi pubblici "spettanti" ai comuni singoli parte dell'unione dei comuni.

Per altro, se l'art. 16 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, considera le unioni di comuni "obbligatorie", per i comuni destinatari, considerazioni analoghe possono formularsi per le unioni di comuni costituite in termini volontari, e, in parte, per altre forme associative che, relativamente ai comuni non destinatari di tale disposizioni, possano ancora essere poste in essere, tanto su *in-put* "interno" e scelta dei cingoli

comuni, quando su *in-put* delle regioni. Ammesso che, in prospettiva, permangano altre forme associative per l'esercizio di funzioni e/o servizi pubblici, essendovi segnali per i quali non va, *a priori*, esclusa una tendenza a ricondurre le forme associative all'unica individuata nell'unione di comuni. Proprio per questa tendenza, per questo orientamento, di seguito si utilizzerà unicamente il riferimento, terminologico, alle unioni di comuni.

### **L'esercizio di funzioni amministrative, in forma associata, nell'ambito della c.d. polizia mortuaria**

In materia di polizia mortuaria, si è in presenza prevalentemente di funzioni amministrative, poiché il termine stesso ha riguardo a quel complesso di attività che riguardano le regolazioni, le autorizzazioni, la vigilanza, il controllo su una serie di prestazioni e/o servizi, complesso di attività che implica l'esercizio di funzioni pubbliche, di un potere, o potestà, a volte titolarità, tipicamente propri di una pubblica autorità.

Oltretutto, in materia di polizia mortuaria, vi sono funzioni amministrative che sono proprie dei comuni, ipotesi del tutto prevalente, ma anche funzioni amministrative che competono al sindaco nell'esercizio della sua qualità di autorità sanitaria locale, le quali ultime sono del tutto quantitativamente limitate a ben poche situazioni. La distinzione non è secondaria, se solo si consideri come, nella seconda ipotesi sussista una titolarità di esse in capo al sindaco, mentre nelle prime la titolarità è individuata sulla base delle norme, di ordine generale, che regolano le funzioni ed i compiti dei diversi organi dei comuni, includendo tra questi, pur se nella loro natura di organi burocratici, le figure dirigenziali (o, nei comuni privi di tali figure, di quelle cui siano questa state attribuite ai sensi dell'art. 109, comma 2 T.U.E.L. <sup>(1)</sup>). Tuttavia, non si deve trascurare come questa separazione delle funzioni, questa articolazione delle funzioni e compiti, sulla base del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione (che, incidentalmente, non è derogabile se non per espressa previsione di legge; art. 107, comma 4 T.U.E.L.), non può fondarsi solo sull'individuazione se una data funzione amministrativa attenga all'esercizio della funzione, propria del sindaco, di autorità sanitaria locale, ma, in materia di polizia mortuaria, si abbia la presenza di una disposizione che, pur nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni, spetta al sindaco, nella sua qualità di responsabile e rappresentante del comune: il riferimento è all'atto di regolazione considerato dall'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che si colloca nell'ambito delle competenze sindacali di cui

<sup>(1)</sup> Con la precisazione che le posizioni di "responsabili degli uffici o dei servizi", che sono presupposto, condizione preliminare per i provvedimenti di attribuzione delle funzioni dirigenziali, sono determinate dal regolamento comunale di cui all'art. 48, comma 3 T.U.,E.L. e/o degli atti di sua attuazione.

all'art. 50, comma 7 T.U.E.L., funzioni che, a loro volta, sono richiamate, del tutto esplicitamente, dall'art. 24, comma 1, lett. l) T.U.E.L., come materie potenzialmente oggetto di un esercizio coordinato di funzioni, e rispetto a cui la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per il loro esercizio coordinato, attraverso forme associative e di cooperazione.

Ritornando, per un momento, al principio della separazione delle funzioni, in materia di polizia mortuaria, è possibile argomentare come, tra le funzioni spettanti al sindaco, quale autorità sanitaria locale, possa rientrare quanto previsto dall'art. 1, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e, prima, anche dal punto di vista del rango normativo, dall'art. 103, sub a) T.U.LL.SS.), anche se, in vero, le stesse procedure, nel tempo formatesi, che ne regolano i "flussi" abbiano assunto modalità, operative, decisamente molto "amministrative". Al contrario, la natura di funzione attinente a quella di autorità sanitaria locale è individuabile nelle situazioni di cui all'art. 10 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quanto meno, e limitatamente, ai casi in cui tale disposizione trovi applicazione nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, dove la proposta della competente figura sanitaria richiama, o vi fa implicito rinvio, l'art. 13 L. 24 dicembre 1978, n. 833 e succ. modif. Al di fuori di queste poche ipotesi non sono individuabili altre funzioni amministrative spettanti al sindaco, ma rientranti tra quelle proprie delle c.d. funzioni dirigenziali. Ad esempio, tra queste rientrano le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285<sup>(2)</sup>, la cui (eventuale) carenza farebbe sorgere la fattispecie considerata all'art. 339 T.U.LL.SS., oppure le autorizzazioni, condizionate comunque, all'osservanza della disciplina stabilita dal sindaco con l'atto di cui all'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 concernenti le modalità di esecuzione di un trasporto funebre, oppure l'individuazione dei suoi percorsi, oppure, più frequentemente (ad esempio, per cerimonie esequiali, riti ed onoranze, ipotesi che sono tanto largamente diffuse da potersi considerare eccezionale la loro assenza), relative ai luoghi e modalità di sosta nel trasporto funebre.

A prescindere da quale sia l'organo titolare di una data funzione amministrativa, appare evidente come, specie quando si sia in presenza di funzioni autorizzatorie, si abbia, allo stato della normativa vigente, una netta componente che caratterizza la titolarità autoriz-

<sup>(2)</sup> A questo proposito, non si può non sollevare la notazione sulle criticità della ab-norme previsione dell'art. 23, comma 2 l. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, secondo la quale l'autorizzazione di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, vale anche quale autorizzazione al trasporto, la quale opera una del tutto indebita promiscuità tra funzioni proprie dell'autorità comunale e funzioni proprie dell'Ufficiale dello stato civile.

zatoria come singolare, nel senso, qui, di riferita al comune singolo, con la conseguenza che diventa del tutto difficile ipotizzare l'esercizio di tali funzioni amministrative a mezzo di una forma associata, quale l'unione di comuni. Infatti, presupposto dell'esercizio in forma associata è, o dovrebbe essere, ... l'esercizio in forma associata della funzione: apparentemente tale formulazione può sembrare impropria, ma essa vuole significare che vi debbano essere le condizioni per un esercizio della funzione in tale forma. Non va confusa con la gestione in forma associata, l'ipotesi, senz'altro percorribile, dell'esercizio in forma associata delle attività istruttorie oppure delle componenti materiali che portano alla funzione, come (es.) il ricevimento delle istanze, l'esame (in termini d'istruttoria) delle condizioni e/o documenti caso per caso necessari<sup>(3)</sup>, la materiale redazione di atti, dovendosi distinguere le "attività materiali" dall'esercizio della funzione. Astrattamente, potrebbe valutarsi se e quanto possa farsi riferimento ad altri istituti, sorti nella prassi amministrativa, quali, ad esempio, il ricorso, in via del tutto analogica (sempre che sia argomentabile), di quella forma di rappresentanza (ammesso che si possa parlare di rappresentanza) in cui la figura incaricata firmi "per/o d'ordine" del sindaco od esercente funzioni dirigenziali e con cui non si ha alcuno spostamento nella competenza stabilita dall'ordinamento giuridico, cioè la c.d. "delega interna" oppure, e meglio, "delega impropria" e limitata alla sola (materiale) sottoscrizione dell'atto, alla (mera) firma, restandone l'imputazione giuridica in capo al titolare della funzione, che ne risponde ad ogni effetto<sup>(4)</sup>. I dubbi sulla percorribilità di questa impostazione, stanno nel fatto che, nel caso, non si avrebbe un'attribuzione ad un soggetto "interno", quanto ad una persona, fisica, incardinata in un ente distinto dal comune titolare della funzione.

Non si considerano qui, e del tutto intenzionalmente, le funzioni amministrative considerate dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per l'elementare constatazione che esse non attengono alla polizia mortuaria, anche se apparentemente vi siano molto prossime, quanto alle funzioni attribuite alla figura dell'Ufficiale dello stato civile<sup>(5)</sup>, anche se, ancora

<sup>(3)</sup> L'aggettivazione "necessari" è qui utilizzata tenendosi, sempre, presenti le disposizioni dell'art. 1, comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 285, nonché l'art. 11, comma 1, lett. d) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e loro succ. modif., disposizioni da cui non si può, mai, prescindere.

<sup>(4)</sup> Si tratta di un'ipotesi cui, sentito il parere del Consiglio di Stato, aveva fatto ricorso il Ministero dell'interno, con la circolare MI.A.C.E.L. n. 4 (88) del 13 maggio 1988, per ritenere, con finalità palesemente di ordine operativo, ammissibile tale istituto per la sottoscrizione delle carte d'identità documenti d'identificazione ai fini di P. S. e rispetto a cui il sindaco opera nella sua qualità di autorità locale di P. S.

<sup>(5)</sup> Pur se possa argomentarsi come non attengano al servizio dello stato civile, quale individuato dall'art. 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ma sono, comunque, conferite alla figura dell'Ufficiale dello stato civile.

una volta, si tratta di funzioni amministrative riferibili in via esclusiva al comune di accadimento (art. 12, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Questo porta anche a considerare come non abbiano grande fondamento le illazioni, a volte del tutto superficialmente affermate, secondo cui spetterebbe all'Ufficiale dello stato civile una qualche competenza in materia di rilascio, vigilanza e controllo sull'attività funebre, nelle regioni che in qualche modo e variamente abbiano regolata tale attività <sup>(6)</sup>, la quale, secondo formulazioni abbastanza diffuse, "comprende" (o, comprenderebbe) materie che attengono, distintamente, per alcune componenti all'esercizio di attività economiche (con conseguenza competenza legislativa, esclusiva, statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), e per altra componente all'esercizio di funzioni in materia di P. S., che spettano al sindaco, nella propria veste di autorità locale di P.S., dopo il trasferimento operato dall'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modif. Ed, anche qui, si tratta di funzioni spettanti al sindaco di un singolo comune, difficilmente esercitabili in forma associata.

Nell'ambito della c.d. polizia mortuaria, non devono essere trascurare alcuni aspetti, che non hanno natura di funzioni amministrative, quanto di servizi pubblici, che ben potrebbero, anche sotto un profilo di economicità e funzionalità, consentire l'esercizio in forma associata: Il riferimento è alle strutture ed impianti considerati dagli artt. 12 e 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la cui attuale previsione è (sarebbe) impostata su di una loro obbligatorietà per ciascun singolo comune, con l'ammissibilità di una loro promiscuità, in termini di uso dei medesimi locali, unicamente per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, oppure che siano tra loro consorziati (a mente dell'art. 49 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) per l'esercizio di un unico cimitero <sup>(7)</sup>. Evidentemente, anche per ragione delle dimensioni nella "domanda" per la fruizione di queste strutture ed impianti, una dimensione sovra comunale appare decisamente maggiormente congrua, anche se l'ipotesi non modificherebbe il fatto che l'esercizio delle funzioni amministrative (ad esempio di quelle di cui agli artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(8)</sup>), rimarrebbero riferibili ai comuni singolarmente considerati.

### **L'esercizio di funzioni amministrative, in forma associata, nell'ambito cimiteriale**

<sup>(6)</sup> Fino a che queste norme conservino vigenza, essendo, in larga parte, espone o ampiamente espone all'abrogazione "automatica" considerata all'art. 3, comma 8 D.-L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148.

<sup>(7)</sup> Art. 14, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(8)</sup> In cui rientrano anche i casi considerati dal precedente art. 17 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo che nelle ragioni in cui, strumentalmente, sussista una differenziazione tra trasporti di salma e trasporti di cadavere.

Per quanto riguarda il servizio cimiteriale occorre subito considerare come si caratterizzi per una certa qual sovrapposizione tra funzioni amministrative e esercizio di un servizio pubblico, il che non favorisce l'analisi e l'approfondimento, dovendosi, comunque, distinguere tra esercizio di funzioni amministrative e esercizio di un servizio pubblico.

Ad esempio, costituiscono funzioni amministrative, oltre che quelle, scontatamente, considerate all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quelle considerate al capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (incluse le approvazioni dei progetti di costruzione, le funzioni di collaudo e agibilità e quanto connessovi), così come le autorizzazioni all'accoglimento in singoli sepolcri privati nei cimiteri, dopo l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento, oppure quelle relative al Capo XX o, ancora, le diverse autorizzazioni considerate al Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si dovrebbe escludere dalla possibilità di esercizio in forma associata le funzioni amministrative considerate dall'istituto di cui al Capo XIX D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non solo per la loro spettanza al comune quale singolo e la distinzione tra gli enti, ma anche per il fatto che una scelta che, alla fin fine, incide non solo sui servizi pubblici, ma anche sul territorio, rischia di essere determinata al di fuori del contesto della comunità locale cui fa riferimento.

Per altro, proprio per quanto riguarda l'esercizio di funzioni amministrative, merita di essere fatto cenno dalla (storica) ipotesi del consorzio tra comuni, contermini, per l'esercizio di un unico cimitero (istituto che riguarda l'esercizio del servizio pubblico cimiteriale, non le funzioni amministrative in ambito cimiteriale) di cui all'art. 49, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si può ricavare un indirizzo anche per l'esercizio di funzioni amministrative in ambito cimiteriale, dal momento che l'art. 51, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 fornisce una risposta sufficientemente precisa, nell'ultima parte del periodo. In altre parole, in presenza di un cimitero consortile queste spettano al comune in cui si trovi il cimitero.

Si tratta di un indirizzo che, in qualche modo, ripropone considerazioni già svolte in precedenza.

### **L'esercizio di servizi pubblici, in forma associata, nell'ambito cimiteriale**

Se nel punto precedente sono state affrontate le funzioni nell'ambito cimiteriali, occorre anche considerare come in esso non si abbiano unicamente funzioni amministrative, ma entri in gioco anche l'esercizio di un servizio pubblico spettante ai comuni singolarmente presi e, per le norme sopra richiamate, da esercitare, od esercitabile, in forma associata. Oltretutto, con la particolarità che, per questo servizio, e come già considerato, si ha un intreccio molto stretto, a volte perfino

no districabile con difficoltà, tra esercizio del servizio pubblico e esercizio di funzioni amministrative.

Proprio per questo intreccio e per l'intrinseca difficoltà a discernere, a separare tra esercizio di funzioni amministrative ed esercizio di servizio pubblico, può essere utile, ancora una volta, fare riferimento a quella che, in precedenza, è stata chiamata quale (storica) ipotesi del consorzio tra comuni, contermini, per l'esercizio di un unico cimitero. Infatti, il già richiamato all'art. 49, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 presenta una particolarità, che potrebbe (e forse) essere assunta a valore anche d'indirizzo normativo, per la quale (secondo periodo) .... *in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.*

Appare evidente come questa previsione non consideri, ai fini del riparto degli oneri, l'eventuale consistenza economica dei diversi interventi, quanto il solo criterio della popolazione, previsione che appare motivata sul presupposto normativo per cui la pratica funeraria "normale" (e, giuridicamente parlando, lo è (sarebbe) tuttora, almeno sulla carta) sia quella dell'inumazione, non considerandosi come, nel tempo, il ricorso alla pratica funeraria della tumulazione sia divenuto maggioritario, pur con differenziazioni tra aree geografiche, dove il riferimento alla pratica funeraria della tumulazione importa la costruzione di sepolcri a tale sistema di sepoltura, costruzione che, di norma, dovrebbe avvenire a cura dei concessionari, su aree che, preventivamente individuate dai piani regolatori cimiteriali (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che costituisce una pre-condizione di legittimità per la concessione delle aree). In spazi eccedenti al fabbisogno cimiteriale<sup>9)</sup>. Il criterio del riparto sulla base della popolazione, trova significato se (ipotizzando la situazione oltremodo semplice che il consorzio sia tra due soli comuni contermini e ... "piccoli") i defunti dei due comuni consorziati utilizzino promiscuamente l'unico cimitero, con il ricorso alla pratica funeraria (sulla carta) considerata tuttora "normale" od "ordinaria".

Tuttavia, proprio per i mutamenti intervenuti nella "domanda" della tipologia delle sepolture, non è possibile ignorare l'ampiezza dell'utilizzo della pratica funeraria della tumulazione, la quale, come già visto, "utilizza" aree cimiteriali eccedenti al fabbisogno cimiteriale e comporta l'instaurazione di rapporti giuridici peculiari tra i concessionari e il comune (a questo punto, in cui si trova il cimitero). Appare palese, come per queste tipologie il comune d'insediamento venga ad operare, per così dire, al di fuori dell'istituto consorzio cimiteriale, agendo a titolo singolare, il ché non determinerebbe, *ex se*, particolari problematiche qualora, definite le aree destinabili a concessione di aree

per la costruzione, da parte dei concessionari, di sepolcri privati a sistema di tumulazione, provveda a tali concessioni, ne introiti le somme previste ecc. Ne deriverebbe la conseguenza che l'altro comune consorziato (sempre, per ragioni di semplicità, si consideri l'ipotesi di consorzio cimiteriale tra due soli comuni) non potrebbe essere nelle condizioni di concedere aree nel cimitero consortile, seppure eccedenti il fabbisogno cimiteriale, per l'elementare motivazione che il cimitero, anche quando consortile, fa parte del demanio del comune in cui si trova.

Più complessa la situazione nella quale si decida (lasciando, per il momento, indefinito il soggetto che lo decida) non tanto, o non solo, di provvedere in termini di concessione di aree ai fini della costruzione di sepolcri a sistema di tumulazione (da parte dei concessionari), quanto di realizzare manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, facendone successivo oggetto di concessione per l'uso a cui sono destinati.

In tale ipotesi, tanto la progettazione che l'esecuzione delle opere, così come il finanziamento, farebbe capo unicamente al comune in cui si trova il cimitero, per le motivazioni sovra esposte, il ché – oltretutto – merita di essere valutato tenendo conto, anche, dell'art. 16, comma 31 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, il quale, dal 2013, estende le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti! Il ché non costituisce esattamente il massimo della flessibilità.

Per altro, anche al di fuori dell'ipotesi della eventuale presenza di un cimitero consortile, cui è stato fatto ricorso proprio al fine di precisare alcuni elementi di riferimento, l'esercizio del servizio cimiteriale ben si presterebbe (astrattamente, a collocarsi nel lambito considerato dall'art. 33, comma 2 T.U.E.L. secondo cui " .... *le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli* .... ". È stato detto "astrattamente", dato che se ciò appaia abbastanza scontato, non si può neppure ignorare la presenza, decisamente diffusa, di cimiteri di piccole dimensioni, a carattere (e servizio) di singole frazioni o contrade, che, magari ormai divenute di lieve consistenza abitativa, e presentando livelli decisamente alti di disfunzionalità ed inefficienza, per varii fattori, sono, *de facto*, insopprimibili, dato che la sola ipotesi di soppressione produrrebbe reazioni del tutto accentuate da parte degli abitanti (o ex abitanti) dell'area di riferimento. Spesso, in materia cimiteriale, non si tiene conto di come, e quanto, i cimiteri siano, non tanto un "luogo della memoria" (come abulicamente viene frequentemente affermato), quanto un "luogo di auto-identificazione di una comunità, concretamente determinata.

Il presente richiamo all'art. 33, comma 2 T.U.E.L., che si discosta dall'istituto dell'unione dei comuni (ma potrebbe essere "ri-ciclato" anche nella prospettiva dell'unione di comuni), è stato fatto non solo per

<sup>9)</sup> Cfr. artt. 58 e 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

quanto precede, ma altresì per il fatto che tale disposizione si prevede altrettanto come: “... *Nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.* ...”. Qui ritorna un ruolo di programmazione della regione, obliterato del tutto dall’art. 16 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, ma, importante, per il rinvio a: *a) ai soggetti, b) alle forme (di gestione), c) alle metodologie (di gestione).* È da ritenere che l’approccio, dell’art. 16 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, verso una sorta, per così dire, di unificazione delle diverse forma associative, nell’unica forma dell’unione di comuni, possa comunque consentire (indipendentemente che si possa, ancora, fare riferimento ad un qualche ruolo previsionale e programmatico della regione o meno) non precluda, di per sé stesso, la possibilità di mutuare tali impostazioni, “riciclandole” sull’unione di comuni, consentendo, secondo i principi individuati dall’art. 1, comma 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. (cioè, criteri di: *a) economicità, b) efficacia, c) imparzialità, d) pubblicità, e) trasparenza*) e di portata del tutto generale, la ge-

stione in forma associata del servizio pubblico costituito dal cimitero. In tale situazione sarà ovviamente l’unione di comuni a provvedere alla scelta delle forme di gestione, nonché al loro affidamento, in osservanza delle disposizioni dell’art. 4 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, e, ricorrendone le condizioni, provvedendo alle necessarie, caso per caso, verifiche, affidamenti, ecc., ma altresì, succedendo nei rapporti giuridici in essere inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati (art. 16, comma 5 stesso D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148), ai possibili effetti che (eventuali) “affidamenti non conformi” (art. 4, comma 32 stesso decreto-legge) siano operanti al momento in cui i (singoli) comuni affidino all’unione di comuni l’esercizio di tale servizio pubblico. Oltretutto, avvenuto l’affidamento dell’esercizio di tale servizio pubblico all’unione di comuni, anche le condizioni di incompatibilità (ad esempio, quelle dell’art. 4, commi da 19 a 27 stesso decreto-legge), così come i divieti (art. 4, comma 33 sempre stesso decreto-legge), verranno (vengono) ad operare con riferimento all’unione di comuni (cosa che, per inciso, potrebbe consentire qualche elusione, quanto meno dallo spirito della norma).




## NOTA INFORMATIVA



DISPOSITIVO BREVETTATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO TUMULATO.

- \* in materiale composito semi-rigido
- \* misure cm 215x80x45 h (cm 32 h tumulazione salme senza feretro)

*L’applicazione corretta dei Dispositivi sotto riportati vale per entrambi i lati di tumulazione (corto e lungo).*



**kcappa**  
**BIOVASCA**

**SEZIONE LOCULO**  
PREPARAZIONE TAVELLE di RIVESTIMENTO  
CON CORRETTO POSIZIONAMENTO  
KCAPPA e BIOVASCA

**CM** **Coccatto & Mezzetti**  
[www.coccattoeazzetti.it](http://www.coccattoeazzetti.it)

Rubrica

**Rassegna di letteratura medico legale e tanatologica**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**LA DONAZIONE DI ORGANI DOPO “MORTE CARDIACA”****di Maria Luisa Di Pietro, Paola Parente e Ciro D'Alò, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, n. 2/2010**

D.C.D.: Donation After Cardiac Death. In italiano significa espianto di organi da soggetti deceduti nei quali l'accertamento della morte è stato effettuato con criteri cardiologici. È un ritorno al passato, perché i primi trapianti avvennero proprio utilizzando tali criteri. La pratica fu abbandonata con l'adozione dei criteri neurologici di accertamento della morte, che consentirono la donazione a cuore battente, in condizioni quindi più favorevoli per la preservazione dell'organo da trapiantare.

La penuria attuale di organi pare giustificare le riprese dell'interesse verso tecniche da tempo abbandonate. I problemi della donazione a cuore fermo sono rimasti fondamentalmente gli stessi osservati agli esordi. L'elevata vascolarizzazione di organi quali fegato, rene, polmoni ecc. li rende sensibili all'ischemia conseguente all'arresto cardiocircolatorio. È pertanto comprensibile la tendenza a ridurre il cosiddetto “no touch time”, cioè il periodo di assenza del battito ritenuto sufficiente per decretare la morte del paziente e procedere all'espianto. Gli Stati Uniti, al riguardo, mostrano difformità sconcertanti: i protocolli adottati prevedono tempi variabili da ottantacinque secondi a cinque minuti. La durata della cessazione del battito non è l'unico aspetto controverso dei protocolli statunitensi. Prima di parlarne è bene elencare le quattro categorie della classificazione elaborata nel 1995 a Maastricht: pazienti morti per arresto cardiocircolatorio prima dell'arrivo in ospedale; pazienti morti per lo stesso motivo dopo l'arrivo in ospedale nonostante i tentativi di rianimazione; pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva per i quali si decide di sospendere la rianimazione cardio-polmonare; pazienti che muoiono inaspettatamente per arresto cardiocircolatorio men-

tre sono sottoposti ad accertamento della morte con criteri neurologici.

Torniamo ora alle criticità osservabili nei protocolli statunitensi. Dista perplessità la pratica consigliata del posizionamento di agocannule femorali per farsi trovare pronti all'infusione di soluzioni fredde addizionate ad eparina. Si tratta di un accorgimento utile per la successiva fase dell'espianto: è di facile adozione in un evento programmato come la terza categoria di Maastricht, ma dobbiamo ricordare che è anche privo di benefici per una persona ufficialmente ancora viva. Il vantaggio per il ricevente viene a confliggere con il diritto alla migliore assistenza possibile per il vivente.

La D.C.D. in età pediatrica presenta ulteriori problemi. Le casistiche americane, anche se numericamente molto limitate, hanno evidenziato gravi difficoltà nell'interazione con i genitori. In un margine di tempo estremamente ridotto (parliamo della prima, seconda e quarta categoria di Maastricht) bisogna comunicare l'avvenuto decesso e richiedere il consenso alla donazione. Come se non bastasse, in caso di assenso si toglie la possibilità di rimanere accanto al corpo del proprio figlio, data l'urgenza di avviare le procedure di espianto: senza l'iniziale contatto fisico, l'elaborazione del lutto è ancora più difficile.

In conclusione, gli Autori non respingono l'idea della Donation After Cardiac Death e riconoscono la necessità di espandere il pool dei donatori. Riten- gono però indispensabile una revisione dei criteri cardiologici di accertamento della morte e sottolineano l'importanza di protocolli differenziati per l'età adulta e l'età pediatrica.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità

## Valori medi tariffari per la cremazione di cadaveri

di Daniele Fogli

In Italia, la tariffa per la cremazione tecnica di un cadavere è stabilita dal Comune in cui ha sede l'impianto. Non può superare un valore massimo valido per il territorio nazionale, che è fissato dal Ministero dell'interno. Tale valore è revisionato ogni anno sulla base del tasso di inflazione programmato dal Governo italiano.

Il valore massimo per l'anno 2010 per cremazione tecnica di cadavere (relativa all'indagine statistica effettuata da SEFIT-Federutility), comprensivo di IVA (al 20%) è pari a €. 554,23 (quando nel 2012 è invece di €. 578,59 con IVA al 21%).

La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:

- la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
- il processo di combustione per la durata occorrente;
- la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue;
- la polverizzazione delle ceneri;
- il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

Non vi è differenza tariffaria tra i giorni della settimana.

Ordinariamente la tariffa per gli abitanti residenti nel comune sede dell'impianto di cremazione è più bassa di quella che si applica per le cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno.

Il gestore del crematorio può chiedere prezzi anche più bassi di quelli stabiliti a livello locale dal Comune, per motivi di concorrenza.

Le tariffe sotto riportate per l'anno 2010 sono comprensive di IVA (al 20%). In rari casi, in cui la gestione è svolta da personale comunale, non si applica l'IVA.

Uno studio effettuato da SEFIT-Federutility su 49 crematori italiani, relativo all'anno 2010, ha evidenziato quanto segue:

PREZZO AL CLIENTE IN €. COMPRESIVO DI IVA (20%)			
per defunto residente nel comune			
valor medio	valor minimo	valor massimo	deviazione standard
372,73	58,00	562,55	129,16
per defunto NON residente nel comune			
valor medio	valor minimo	valor massimo	deviazione standard
488,45	418,60	562,55	53,72

Per la dispersione delle ceneri vi è un limite massimo statale nel solo caso di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, pari nel 2012 a 233,77 € (IVA al 21% compresa).

Anche questo prezzo è stabilito dal Comune.

Il gestore del cimitero (o del crematorio, se a lui fosse affidato questo compito) è tenuto ad applicare tale importo. In genere le tariffe per la dispersione delle ceneri in cimitero sono più basse del massimo statale.

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2012 – Ri-calcolo

Circolare SEFIT Federutility n. 3104 del 04/01/2012

Si fa seguito alla circolare di p.n. 2792 del 2 maggio 2011, nonché n- 2799 del 5 maggio 2011 “Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2012” per comunicare i corretti limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale dal 1° gennaio 2012, in conseguenza: delle variazioni della misura dell’aliquota ordinaria IVA, nonché della Nota di Variazione di DFP, approvata dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2011.

Il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene, conseguentemente, **1,1252276** (in luogo di: 1,1197118, sulla base dei valori di inflazione programmata noti a maggio 2011), conseguentemente le tariffe massime diventano le seguenti, a far data dal 1° gennaio 2012, con aliquota IVA (laddove applicabile) al 21%. Per cui le tariffe massime diven-

tano le seguenti: *(N.d.R. vedi tabella a fondo pagina)*

Si rammenta come sia prevista l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA al 23%, dal 1° ottobre 2012.

Si è, inoltre, in attesa di chiarimenti dal Ministero dell’interno, circa il riallineamento periodico tra l’inflazione reale e quella programmata, che da anni è rimandata per effetto di provvedimenti specifici.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

Anno 2012	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	478,17	100,42	578,59
b) di resti mortali	80,0%	382,53	80,33	462,86
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	358,62	75,31	433,93
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	159,39	33,47	192,86
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	193,20	40,57	233,77

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.



Documentazione

## L.R. Friuli Venezia Giulia 21 ottobre 2011, n. 12 “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria”

(Pubblicata sul B.U.R. Friuli Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga  
la seguente legge:

### INDICE

#### Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Definizioni)

#### Capo II – Funzioni

Art. 3 (Compiti della Regione)

Art. 4 (Compiti dei Comuni)

Art. 5 (Compiti delle Aziende per i servizi sanitari)

#### Capo III – Attività funebre

Art. 6 (Attività funebre)

#### Capo IV – Adempimenti conseguenti alla morte

Art. 7 (Accertamento di morte)

Art. 8 (Denuncia della causa di morte)

Art. 9 (Periodo di osservazione)

Art. 10 (Trasferimento durante il periodo di osservazione)

Art. 11 (Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

Art. 12 (Tanatoprassi e tanatocosmesi)

Art. 13 (Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

Art. 14 (Trattamenti particolari)

#### Capo V – Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Art. 15 (Strutture obitoriali)

Art. 16 (Casa funeraria)

Art. 17 (Sala del commiato)

#### Capo VI – Trasporto funebre

Art. 18 (Definizione di trasporto funebre)

Art. 19 (Caratteristiche delle casse)

Art. 20 (Trattamento conservativo)

Art. 21 (Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)

Art. 22 (Trasporto di ossa e di ceneri)

Art. 23 (Autorizzazione al trasporto funebre)

Art. 24 (Mezzi di trasporto funebre e rimesse)

Art. 25 (Prodotti del concepimento)

Art. 26 (Trasporto funebre tra Stati)

#### Capo VII – Cimiteri e servizi cimiteriali

Art. 27 (Costruzione dei cimiteri)

Art. 28 (Gestione dei cimiteri)

Art. 29 (Area di rispetto)

Art. 30 (Requisiti minimi)

#### Capo VIII – Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni cimiteriali ed extracimiteriali

Art. 31 (Diritto di sepoltura)

Art. 32 (Identificazione della sepoltura)

Art. 33 (Inumazione)

Art. 34 (Tumulazione)

Art. 35 (Sepoltura privata nel cimitero)

Art. 36 (Esumazioni)

Art. 37 (Estumulazioni)

Art. 38 (Destinazione delle ossa e dei resti mortali)

Art. 39 (Cappella privata fuori del cimitero)

Art. 40 (Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)

#### Capo IX – Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 41 (Autorizzazione alla cremazione)

Art. 42 (Affidamento e dispersione delle ceneri)

Art. 43 (Luoghi di dispersione delle ceneri)

Art. 44 (Modalità di conservazione delle urne affidate)

Art. 45 (Senso comunitario della morte)

Art. 46 (Realizzazione di crematori)

Art. 47 (Piano regionale di coordinamento)

Art. 48 (Applicazione retroattiva)

#### Capo X – Disposizioni finali

Art. 49 (Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)

Art. 50 (Informazione sulle pratiche funerarie)

Art. 51 (Sanzioni amministrative)

Art. 52 (Abrogazione della legge regionale 11/2008)

Art. 53 (Disposizioni transitorie)

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

**Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) cadavere: il corpo umano privo delle funzioni cardio-respiratoria e cerebrale così come certificato dal medico necroscopo;
- b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
- d) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;
- e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;
- f) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. È colui che compila la denuncia della causa di morte;
- g) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per i servizi sanitari in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;
- h) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;
- i) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- j) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;
- k) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- l) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- m) urna cineraria: il contenitore di ceneri;
- n) loculo: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;
- o) loculo areato: il loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi

provenienti dai processi cadaverici permettendo una più rapida mineralizzazione del cadavere;

- p) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
- q) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;
- r) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

**CAPO II – FUNZIONI****Art. 3 (Compiti della Regione)**

1. La Regione esercita compiti di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche attraverso l'emissione di apposite direttive ai Comuni e alle Aziende per i servizi sanitari, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia, di evidenza scientifica e di efficienza nella vigilanza sanitaria.

2. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento tipo di polizia mortuaria.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono definiti:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorio;
- c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
- f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione.

**Art. 4 (Compiti dei Comuni)**

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, rivolgendosi ai soggetti che esercitano l'attività funebre secondo il criterio della turnazione.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché l'inumazione e la tumulazione in loculi ermetici e la tumulazione in loculi areati, ottenuti anche per trasformazione di loculi esistenti che favoriscano il processo di mineralizzazione del cadavere;

c) fissa le modalità e la durata delle concessioni;

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;

e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, nonché le caratteristiche delle urne cinerarie e le loro modalità di conservazione;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.

#### **Art. 5 (Compiti delle Aziende per i servizi sanitari)**

1. Le Aziende per i servizi sanitari:

a) assicurano il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 7 individuando anche le strutture preposte al riscontro diagnostico;

b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 14 e 49;

c) esercitano le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.

### CAPO III – ATTIVITÀ FUNEBRE

#### **Art. 6 (Attività funebre)**

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e).

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. Il Comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

5. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 9.

6. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 5, è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

### CAPO IV – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

#### **Art. 7 (Accertamento di morte)**

1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.

#### **Art. 8 (Denuncia della causa di morte)**

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

#### **Art. 9 (Periodo di osservazione)**

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accerta-

mento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").

4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dal medico curante che constata il decesso;

b) presso la struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

#### **Art. 10 (Trasferimento durante il periodo di osservazione)**

1. Durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 9, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 11 (Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)**

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i servizi sanitari.

#### **Art. 12 (Tanatoprassi e tanatocosmesi)**

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 9 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Art. 13 (Rilascio di cadaveri a scopo di studio)**

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione

al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

#### **Art. 14 (Trattamenti particolari)**

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.

2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune.

### **CAPO V – SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato**

#### **Art. 15 (Strutture obitoriali)**

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b).

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) i trattamenti conservativi di cui all'articolo 20;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

g) la custodia del cadavere.

4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

#### **Art. 16 (Casa funeraria)**

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.

3. Le case funerarie sono ubicate a una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

#### **Art. 17 (Sala del commiato)**

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c). La gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento di polizia mortuaria.

### CAPO VI – TRASPORTO FUNEBRE

#### **Art. 18 (Definizione di trasporto funebre)**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 9, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

#### **Art. 19 (Caratteristiche delle casse)**

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).

2. La Giunta regionale nel definire i requisiti di cui al comma 1 prevede l'utilizzo di tecniche costruttive o di dispositivi che facilitano il processo di scheletrizzazione del cadavere e le operazioni di estrazione dei resti mortali, in conformità delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

4. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

#### **Art. 20 (Trattamento conservativo)**

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

#### **Art. 21 (Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)**

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 23.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

#### **Art. 22 (Trasporto di ossa e di ceneri)**

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere seguito dai familiari con mezzi propri.

#### **Art. 23 (Autorizzazione al trasporto funebre)**

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.

#### **Art. 24 (Mezzi di trasporto funebre e rimesse)**

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

**Art. 25 (Prodotti del concepimento)**

1. L'Azienda per i servizi sanitari rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile e di presunta età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la procedura di cui al comma 1 anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.

**Art. 26 (Trasporto funebre tra Stati)**

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata della documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda per i servizi sanitari.

**CAPO VII – CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI****Art. 27 (Costruzione dei cimiteri)**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 1265/1934, ogni Comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri Comuni, almeno un cimitero.
2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di venti anni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda per i servizi sanitari.

**Art. 28 (Gestione dei cimiteri)**

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile individuato dal Comune conserva per ogni

cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

**Art. 29 (Area di rispetto)**

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 130/2001 e dall'articolo 28 della legge 166/2002, è individuata considerando:
  - a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
  - b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
  - c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

**Art. 30 (Requisiti minimi)**

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
  - a) un campo di inumazione;
  - b) un campo di inumazione speciale;
  - c) un ossario comune;
  - d) un cinerario comune.
2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una camera mortuaria.
3. In ogni cimitero possono essere realizzati:
  - a) loculi per la tumulazione di feretri;
  - b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;
  - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
  - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

**CAPO VIII – INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED EXTRACIMITERIALI****Art. 31 (Diritto di sepoltura)**

1. Nel cimitero sono ricevuti:
  - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
  - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
  - e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone individuate dal regolamento di polizia mortuaria;
  - g) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.

**Art. 32 (Identificazione della sepoltura)**

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

**Art. 33 (Inumazione)**

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

**Art. 34 (Tumulazione)**

1. La tumulazione è la collocazione di feretro, di cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

**Art. 35 (Sepoltura privata nel cimitero)**

1. Il Comune può concedere a privati e a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.

**Art. 36 (Esumazioni)**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta neces-

sarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

**Art. 37 (Estumulazioni)**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

**Art. 38 (Destinazione delle ossa e dei resti mortali)**

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria.
2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.
3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.
7. Per l'affidamento e la conservazione delle ceneri di cui al comma 3 si applicano l'articolo 42, comma 7, e l'articolo 44.

**Art. 39 (Cappella privata fuori del cimitero)**

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.

2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto 1265/1934, gravata da vincolo di inalienabilità e di inalienabilità.

**Art. 40 (Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)**

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera f).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno dieci anni dalla morte.

**CAPO IX – CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI****Art. 41 (Autorizzazione alla cremazione)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopico di cui al comma 1.

**Art. 42 (Affidamento e dispersione delle ceneri)**

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.

3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai

sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.

5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

- a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
- b) l'esecutore testamentario;
- c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

**Art. 43 (Luoghi di dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

- a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;
- b) in natura;
- c) in aree private.

2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e



manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.

3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.

6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

#### **Art. 44 (Modalità di conservazione delle urne affidate)**

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.

4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

#### **Art. 45 (Senso comunitario della morte)**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 42, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

#### **Art. 46 (Realizzazione di crematori)**

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i ser-

vizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della Provincia, che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 8 della legge 130/2001.

#### **Art. 47 (Piano regionale di coordinamento)**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria.

2. Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale.

#### **Art. 48 (Applicazione retroattiva)**

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente Capo.

### **CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 49 (Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)**

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per i servizi sanitari, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

#### **Art. 50 (Informazione sulle pratiche funerarie)**

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.

#### **Art. 51 (Sanzioni amministrative)**

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 6, degli articoli 9 e 10 e del comma 2 dell'articolo 16 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 5.000 euro.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro.

4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni in materia di trasporto funebre di cui all'articolo 21 comportano

l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 5.000 euro.

5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 43 e 44 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi.

#### Art. 52 (Abrogazione della legge regionale 11/2008)

1. È abrogata la legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11 (Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione).

#### Art. 53 (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3,

continua a trovare applicazione, con riferimento alle materie ivi indicate, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.

4. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si fa rinvio alla normativa statale vigente. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

*Data a Trieste, addì 21 ottobre 2011*

*TONDO*



**Come  
affrontare  
le cose  
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



**euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 05321916111

Fax 05321911222

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [ufficio@euroact.net](mailto:ufficio@euroact.net)

**Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.**

Documentazione

## Publicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci

Circolare SEFIT Federutility n. 2929 del 05/08/2011

Con la L. 18 giugno 2009, n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, è stato tra l’altro – art. 32 – previsto che gli obblighi di pubblicazione di aventi effetti di pubblicità legale siano assolti con la pubblicazione nei propri siti *web* da parte delle amministrazioni ed enti pubblici obbligati. Inoltre, nel medesimo art. 32, comma 2 è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei propri siti *web*, secondo modalità stabilite in apposito D.P.C.M..

In **Allegato 1** si riporta il D.P.C.M. 26 aprile 2011 “Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico–Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011 “Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69”**  
(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità di pubblicazione nei siti informatici degli atti e provvedimenti di amministrazioni ed enti pubblici concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge n. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria», e, in particolare, l’art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante «Approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quoti-

diani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, gli articoli 66, 122, 124 e 238;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;

**DECRETA:**

#### **Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;

c) «Codice dei contratti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

d) «copia informatica di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, ai sensi dell'art. 22 del CAD;

e) «documento amministrativo informatico»: l'atto formato dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, ai sensi dell'art. 23-ter del CAD;

f) «profilo di committente»: il sito informatico di cui all'art. 3, comma 35, del Codice dei contratti;

g) «siti informatici»: i siti istituzionali di cui agli articoli 53 e 54 del CAD.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, nonché dei bilanci per i quali è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.

2. Per le procedure ad evidenza pubblica, il sito informatico è rappresentato dal profilo di committente e le amministrazioni e gli enti pubblici, ovvero le loro associazioni, sono rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

#### **Art. 3 (Modalità di pubblicazione)**

1. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici.

2. La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I del CAD, dalle relative regole tecniche e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione, accessibilità, usabilità, riservatezza e sicurezza dei siti informatici.

3. La pubblicazione, in ogni caso, garantisce:

- a) la conformità delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD;
- b) l'autenticità e l'integrità nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche;
- c) la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete in modalità gratuita e senza necessità di identifica-

zione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del CAD;

d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali;

e) la ricerca e la reperibilità delle informazioni secondo le modalità previste nell'Allegato 1.

4. All'interno dei siti informatici sono inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti relativi alle pubblicazioni di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

**Art. 4 (Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture)**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente raggiungibile dalla home page, dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i relativi avvisi di aggiudicazione.

3. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti per ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino alla data di scadenza del bando o dell'avviso. Gli esiti di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'esito.

4. I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in un'apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara scaduti», e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito di gara.

5. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara, successivamente alla scadenza del termine di cui ai commi 3, secondo periodo, e 4, sono consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.

6. Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli elementi e le informazioni indicati dal Codice dei contratti, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea, ed è indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all'Allegato 2.

**Art. 5 (Bilanci)**

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home-page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.

**Art. 6 (Registrazione del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)**

1. I soggetti tenuti all'applicazione del presente decreto registrano l'indirizzo web del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 57-bis del CAD e ne garantiscono i relativi aggiornamenti.

*Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

*Roma, 26 aprile 2011*

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*


*Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)*

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 49.*


*(Allegato 1 e 2: omissi)*

# GEM MATTHEWS FORNISCE SOLUZIONI GLOBALI PER PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI



- |                                       |                      |   |  |
|---------------------------------------|----------------------|---|--|
| 01. CARICATORE FERETRI                | 05. CICLONE          | 10. USCITA FUMI DI EMERGENZA                | 12. POLVERIZZATORE CENERI PLC2               |
| 02. FORNO CREMATORIO GEM MOD. CRM/6   | 07. FILTRO A MANICHE | 11. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | 13. SUPERVISORE                              |
| 03. CAMINO DI PROCESSO/EMERGENZA      | 08. ASPIRATORE FUMI  |   | 16. ANALIZZATORE IN CONTINUO DELLE EMISSIONI |
| 04. SCAMBIATORE DI CALORE FUMI /ACQUA | 09. DRY COOLER       |   | 17. LETTO A CARBONI ATTIVI                   |

## ABBATTIMENTO DEL MERCURIO, UN PROBLEMA: DUE SOLUZIONI



- |                                       |                       |   |  |
|---------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 01. CARICATORE FERETRI                | 05. CICLONE           | 09. DRY COOLER                              | 12. POLVERIZZATORE CENERI PLC2               |
| 02. FORNO CREMATORIO GEM MOD. CRM/6   | 06. TORRE DI REAZIONE | 10. USCITA FUMI DI EMERGENZA                | 13. SUPERVISORE                              |
| 03. CAMINO DI PROCESSO/EMERGENZA      | 07. FILTRO A MANICHE  | 11. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | 14. SISTEMA DI INIEZIONE REAGENTE            |
| 04. SCAMBIATORE DI CALORE FUMI /ACQUA | 08. ASPIRATORE FUMI   |   | 16. ANALIZZATORE IN CONTINUO DELLE EMISSIONI |

Documentazione

## Regione Veneto – L.R. 11 novembre 2011, n. 21 “Integrazione alla l.r. 4 marzo 2010, n. 18 ‘Norme in materia funeraria’, in materia di deroghe per i comuni montani”

Circolare SEFIT Federutility n. 3054 del 22/11/2011

Con la legge regionale 11 novembre 2011, n. 21 – riportata in **Allegato 1** -, pubblicata nel B.U.R. n. 85 del 15 novembre 2011, la regione Veneto ha “integrato”, leggansi: “modificato”, la L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, introducendo due modifiche concernenti i Comuni classificati montani o loro (dei Comuni montani) associazioni con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti.

Si tratta di possibili deroghe, alle disposizioni dell’art. 5, comma 4 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 (con l’introduzione di un art. 5.bis), nonché all’art. 28 stessa legge regionale (con la sostituzione del suo comma 2), nel senso di derogare, nel primo caso, all’incompatibilità tra attività funebre e gestione del servizio cimiteriale ed obitorio, o, nel secondo caso, di derogare all’incompatibilità tra attività di gestione dei cimiteri ed esercizio dell’attività funebre.

Le deroghe, per i Comuni destinatari della nuova disposizione sono subordinate all’adozione, da parte di ciascun singolo Comune che, avendone i requisiti, ritenga di

avvalersi della L.R. (Veneto) 11 novembre 2011, n. 21, all’adozione, da parte del consiglio comunale, in applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. e) testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., di apposita deliberazione, deliberazione che va comunicata alla regione.

Poco comprensibile quest’ultima previsione di comunicazione, per molti versi lesiva dell’Autonomia dei Comuni, tanto più per la palese contraddizione con le previsioni dell’art. 3, comma 2, lett. d), nonché dell’art. 53, comma 5 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Renato Drusiani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Legge Regionale 11 novembre 2011, n. 21**

#### **“Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 ‘Norme in materia funeraria’, in materia di deroghe per i comuni montani”**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga  
la seguente legge regionale:

#### **Art. 1**

#### **Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”**

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

“Art. 5 bis

*Deroghe per i comuni montani*

*1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitorio di cui all’articolo 5, comma 4.*

*2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.”.*

#### **Art. 2**

**Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”**

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:

*“2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.”*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 novembre 2011

Luca Zaia

## INDICE

Art. 1 – Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”

Art. 2 – Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”

## Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 – Procedimento di formazione
- 2 – Relazione al Consiglio regionale
- 3 – Note agli articoli
- 4 – Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 aprile 2011, dove ha acquisito il n. 162 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Reolon;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;

- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 giugno 2011;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Sergio Reolon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 ottobre 2011, n. 20.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'articolo 5 comma 4 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria” prevede che vi sia incompatibilità Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 85 del 15 novembre 2011 8 tra lo svolgimento dell'attività funebre e l'attività di gestione dei cimiteri, tale incompatibilità è ribadita nell'articolo 28 relativo alla gestione dei cimiteri.

Nella deliberazione della Giunta regionale n. 1909 del 2010 che ha adottato le linee guida di prima applicazione della legge regionale si evidenzia che l'incompatibilità trova la sua ragione nella necessità di evitare la commistione tra l'attività di natura pubblicistica quale la gestione del cimitero e l'attività di tipo economico-commerciale svolta dall'impresa di onoranze funebri con conseguenze sul piano della tutela della concorrenzialità fra imprese. Tale ragione è stata evidenziata nell'ambito dell'attività di segnalazione e consultiva resa dall'autorità Garante della Concorrenza

e del Mercato pubblicata nel bollettino n. 19/2007 (AS392 pag. 105 e seguenti) che ha appunto evidenziato le possibili distorsioni della concorrenza nei mercati dei servizi funebri creando delle situazioni di privilegio se non di monopolio.

Tuttavia non si può non rilevare che tale distorsione non si può di certo ritrovare nella realtà montana, da qui la necessità di prevedere una deroga per i comuni montani o loro associazioni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti coinvolgendo il comune nella valutazione sulla deroga (articolo 1) modificando di conseguenza anche l'articolo 28 (articolo 2).

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 37 del 16 giugno 2011 esprimendo all'unanimità – (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro) parere favorevole – in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 2:

- Il testo dell'art. 28, della legge regionale n. 18/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28 – Gestione dei cimiteri.

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila

abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.”

### 4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione



## Documentazione

## **Deliberazione G.R. Veneto 8 novembre 2011, n. 1807 “Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria”. Definizione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2”**

(Pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 89 del 29 novembre 2011)

### Note per la trasparenza:

*Approvazione di disposizioni applicative in materia funeraria ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 18/2010. La presente delibera non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.*

*L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.*

*La Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce – per la Regione Veneto – la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell’articolo 117, comma 6, Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. L’art. 2, comma 2 prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione.*

*Al fine di predisporre tali disposizioni tecniche, presso la Direzione Prevenzione, è stato subito istituito un gruppo tecnico costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss e da un rappresentante della Direzione Urbanistica. Dal mese di aprile 2010 il gruppo di tecnico si è riunito in 8 incontri al termine dei quali, tenuto conto della realtà esistente nel territorio regionale e delle disposizioni regolamentari in materia funeraria presenti nelle altre Regioni, ha proposto un documento contenente delle prime indicazioni di carattere igienico-sanitario.*

*Poiché gli ambiti disciplinati dalla normativa regionale in materia funeraria non riguardano solo aspetti sanitari ma attengono anche ad aspetti legali, allo stato civile, alla disciplina del commercio, con ricadute anche sul piano economico, di concerto con gli Assessorati al Territorio, alla Cultura, agli Affari Generali e l’Assessorato all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione è stato costituito presso la Direzione Affari Legislativi un apposito tavolo di lavoro istituzionale. Al tavolo di lavoro, i rappresentanti delle Direzioni interessate hanno revisionato ed integrato il primo documento proposto dal gruppo di lavoro tecnico anche alla luce della nuova normativa in materia di semplificazione.*

*Il documento è stato presentato alle Associazioni di Categoria nel corso di un incontro avvenuto il 16 maggio 2011 presso la Direzione Prevenzione. A seguito di tale incontro le stesse hanno presentato alcune osservazioni e*

*proposte che sono state valutate e considerate nel testo finale – Allegato “A”, di concerto con la Direzione Affari legislativi per gli aspetti di competenza.*

*Allo scopo di definire i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori previsti dall’art. 2, comma 2, lettera a) della Legge regionale n. 18/2010, con nota prot. n. 240057 del 18 maggio 2011 è stato formalmente chiesto all’Anci Veneto di designare un proprio rappresentante al tavolo tecnico, trattandosi di un tema d’interesse per i Comuni quali gestori dei cimiteri. In attesa delle proposte del tavolo tecnico e coerentemente con la previsione di cui all’art. 54 “Regime transitorio”, comma 6, della Legge regionale n. 18/2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dpr n. 285/1990.*

*Nel corso degli incontri il gruppo tecnico di lavoro ha proposto un piano di formazione minimo per lo svolgimento dell’attività funebre – Allegato “B”. La formazione prevede la trattazione di argomenti di Medicina Legale, Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro, ovvero di materie di carattere igienico-sanitario, necessarie per l’acquisizione delle competenze per l’assolvimento dei nuovi compiti affidati agli operatori funebri dalla Legge regionale n. 18/2010.*

*Considerata la complessità della materia, il gruppo tecnico ha tuttavia fatto presente la necessità di un approfondimento con il coinvolgimento, per alcuni aspetti, anche i Comuni. Per tutto quanto evidenziato si propone pertanto di recepire il documento di cui all’Allegato “C” in ordine ai requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge regionale n. 18/2010”.*

*Considerato ancora che i requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, lettera b) per le strutture destinate al servizio obitoriale sono già stati definiti, relativamente al “servizio mortuario”, dalla Dgr n. 2501 del 6/08/2004 e, per la “sala autoptica”, dalla Dgr n. 3673 del 25/11/2008, requisiti peraltro richiesti per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture assoggettate alla Legge regionale n. 22/2002, viene rimandato ad un successivo provvedimento la loro definizione al fine di renderli coerenti con quelli già stabiliti per le strutture sanitarie.*

*Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale le seguenti disposizioni applicative della Legge regionale n. 18/2010.*

## LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto il Dpr n. 285 del 10 settembre 1990 "Regolamento di polizia mortuaria".

Vista la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Visto l'articolo 117, comma 6, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Vista la Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria".

Vista la Dgr n. 1909 del 27/07/2010, la Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 - "Norme in materia funeraria - Linee Guida di Prima Applicazione".

Vista la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Vista la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, la Dgr n. 2501 del 16/08/2004, la Dgr n. 3673 del 25/11/2008: "definizione requisiti autorizzazione all'esercizio e accreditamento dei laboratori di anatomia patologica e di istocitopatologia; definizione requisiti di autorizzazione all'esercizio della sala autoptica".

## DELIBERA

1. Di approvare l'Allegato "A" Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria"- Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e), ed f), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare l'Allegato "B" - "Programma di Formazione per lo svolgimento dell'attività funebre" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Di recepire l'Allegato "C" - Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge regionale n. 18/2010" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A**Legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria"*****Disposizioni applicative requisiti della casa funeraria (Art. 2, co. 2, lett. c)***

L'articolo 16 della legge regionale n. 18/2010 definisce "casa funeraria" la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) osservazione del cadavere; b) trattamento conservativo; c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; d) custodia ed esposizione del cadavere; e) attività proprie della sala del commiato.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria, previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce, in quanto compatibile, l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della casa funeraria in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori. La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

1. locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
  - a. accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione
  - b. esecuzione dei trattamenti consentiti
  - c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa

d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme

e. celebrazione del commiato

2. ulteriori locali richiesti:

a. servizi igienici per il personale

b. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto

c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap

2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;

4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

5. impianto di illuminazione di emergenza;

6. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;

7. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali  
Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

1. superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;

2. pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;

3. condizionamento ambientale idoneo a garantire:

- temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;

- umidità relativa 60% (± 5%);

- 15 v/h ricambi aria/ora esterna;

4. per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:

a. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico.

b. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio c. sistema di aspirazione dei gas.

Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato".

Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

#### **Requisiti della sala del commiato (Art. 2, co. 2, lett. c)**

L'articolo 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce "sala del commiato" la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinata alla sepoltura o cremazione.

Il regolamento locale di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita,
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

5. superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;

6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli ;

7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

8. dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

#### **Requisiti dei mezzi di trasporto funebri (Art. 2, co. 2, lett. d)**

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bur delle presenti disposizioni.

#### **Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre (Art. 2, co. 2, lett. e)**

L'attività funebre come definita all'art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alle presenti disposizioni.

L'esercizio dell'attività funebre è subordinato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza.

È altresì assoggettato ad autorizzazione comunale lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui al comma 7, del citato art. 5, della legge regionale n. 18/2010.

Tutte le imprese che intendono esercitare attività funebre devono avere almeno una sede commerciale.

Nel caso di impresa operante in più Comuni, ovvero con sedi fuori dalla Regione Veneto, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata in tutti i Comuni della Regione Veneto presso i quali l'impresa intende svolgere attività commerciale.

Ciascuna sede commerciale deve disporre di adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi

e il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita di case ed altri articoli funebri in occasione del funerale, riportati ai volumi di attività. Nei suddetti locali non possono essere svolte le attività previste dagli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010.

Ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre; tale funzione può essere assunta dal legale rappresentante o direttamente dal titolare nel caso di impresa individuale.

Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri, fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre Regioni.

L'impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti nel provvedimento della Giunta regionale di cui dall'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 18/2010 e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione.

L'impresa funebre deve inoltre dimostrare la disponibilità continuativa di almeno quattro operatori funebri, in possesso dei requisiti formativi obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro. I contratti di lavoro degli operatori funebri devono essere di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa ed effettiva l'espletamento dell'attività funebre.

Presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzo.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 18/2010.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle presenti disposizioni, le imprese che al 24 marzo 2010 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2010) esercitavano l'attività funebre di cui all'art. 5 della più volte citata legge regionale n. 18/2010, dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre e presentare istanza di autorizzazione al Comune territorialmente competente.

I corsi di formazione per i soggetti esercenti attività funebre sono svolti da organismi di formazione accreditati di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" riconosciuti dalla Direzione regionale Formazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

La durata minima della formazione teorica di base per il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri è di 15 ore ripartita su 3 giornate.

Il corso deve trattare temi di Medicina Legale (minimo 5 ore), Igiene Pubblica (minimo 5 ore), Medicina del Lavoro e norme di legge connesse (minimo 5 ore) secondo il programma allegato.

Al termine del corso e previo superamento di un test di verifica dell'apprendimento viene rilasciata attestazione di partecipazione, una copia della quale inviata al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss territorialmente competente.

#### **Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri (Art. 2, co. 2, lett. f)**

Le cappelle private disciplinate dall'art. 42 della Lr 18/2010 sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita all'art. 43 della Lr 18/2010 deve essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura, corredata della documentazione indicata nell'allegato A "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" della Dgr n. 2051 del 3/7/2007.

La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica con la descrizione e l'ubicazione dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).

Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai seguenti requisiti minimi:

- lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato; in questi ultimi casi, tante le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas;
- la chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15, sempre intonacati nella parte esterna; è permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura ermetica;
- altezza loculo cm 70;
- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

L'istruttoria viene condotta dal Comune e il procedimento dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda fermi restando i casi di interruzione dei termini di cui alla Legge 241/1990.

**Allegato B****Programma di Formazione per lo svolgimento dell'attività funebre****1. Medicina Legale e norme di legge connesse***1.1. Patologia medico-legale*

1.1.1. traumatologia

1.1.2. asfissologia

1.1.3. tossicologia

*1.2. Tanatologia*

1.2.1. morte improvvisa

1.2.2. tanatocronologia

1.2.3. resti mortali

*1.3. Inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione*

1.3.1. attività ordinarie e straordinarie

1.3.2. esumazioni – estumulazioni giudiziarie

*1.4. La presenza del cadavere nell'abitazione*

1.4.1. indicazioni e controindicazioni

*1.5. Trasferimento e trasporto di cadavere*

1.5.1. attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio

1.5.2. trasferimenti durante il periodo di osservazione

1.5.3. trasporti in ambito regionale, extraregionale ed internazionale

*1.6. Trattamenti conservativi**1.7. Cremazione***2. Igiene Pubblica e norme di legge connesse***2.1. Cimiteri e strutture cimiteriali*

2.1.1. disposizioni generali e piani cimiteriali, crematori

2.1.2. inumazioni, tumulazioni, cinerari, ossari (normativa, caratteristiche costruttive)

2.1.3. problematiche di igiene pubblica nella gestione di tombe epigee ed ipogee, ossari, cinerari

2.1.4. rifiuti derivanti da attività cimiteriali

*2.2. Strutture funebri*

2.2.1. obitori, depositi di osservazione, sale anatomiche, casa funeraria, sala del commiato (normativa, definizioni, caratteristiche strutturali e tecnologiche)

*2.3. Casse funebri e mezzi di trasporto*

2.3.1. tipologie e caratteristiche delle casse

2.3.2. mezzi di trasporto, rimesse (caratteristiche, manutenzioni, disinfezioni, disinfestazioni)

**3. Medicina del Lavoro e norme di legge connesse***3.1. Tutela e sicurezza dei lavoratori ed addetti all'attività funeraria (D.Lgs. 81/08)*

3.1.1. valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, responsabile della sicurezza, rappresentante dei lavoratori, medico competente

3.1.2. dispositivi di protezione individuale

3.1.3. movimentazione casse e feretri, antinfortunistica

3.1.4. mezzi di trasporto (normativa per i conducenti ed i trasportati)

**Allegato C****Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della Legge regionale 18/2010**

Valutazioni del Gruppo Tecnico, costituito presso la Direzione Prevenzione, in ordine alle requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge regionale 18/2010.

Considerata la complessità della materia, il gruppo di lavoro propone: a) che le disposizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri e dei crematori previste all'art. 2, comma 2, lettera a) della Lr 18/2010 possono al momento essere ancora ricondotte alle previsioni di cui al Dpr 285/90 rinviando ad un apposito tavolo tecnico, con il coinvolgimento dei Comuni, l'esame e la definizione dei nuovi requisiti;

b) di rimandare la definizione della malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura e la cremazione, come previsto all'art. 2, comma 2, lettera g), ad un successivo provvedimento in attesa che il Ministero della Salute adotti un atto di indirizzo, come richiesto

dalla Direzione Prevenzione con nota prot. 531316 del 11/10/20210;

c) di confermare, al momento, quanto già stabilito dagli articoli 30 e 31 del Dpr 285/90 per il trasporto cadavere, dall'art. 36 per il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili e i requisiti delle casse previsti dagli art. 75 e 76 del Dpr 285/90 per le inumazioni e per le tumulazioni;

d) di prendere atto, in merito alla possibilità di realizzazione di manufatti in sostituzione della cassa di legno di cui all'art. 31 del Dpr 285/90, delle considerazioni più volte richiamate dall'ufficio legislativo del Ministero della Salute in particolare che *“la fattispecie concretamente individuata nel citato art. 31 configura un provvedimento amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 112 del 1998”* ovvero di compiti e funzioni amministrative conservati allo Stato.



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS® BIOFUN


Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




## THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Attualità

## Servizi cimiteriali pubblici o privati?

### Ad Arezzo a rischio un esempio di buona amministrazione

di Alessandro Bindi (\*)

Ad Arezzo il servizio cimiteriale è gestito dal 2008 da una società costituita nella forma giuridica della “Società in house providing”. Proprio una di quelle società che, alla luce delle vigenti disposizioni normative, si troverà, a breve, interessata da sostanziali modifiche che, nello spirito di una generalizzata “liberalizzazione” dei servizi, vedrà il servizio messo a gara per l’affidamento sul mercato o per la ricerca di un socio privato. Una scelta intrapresa dal Governo centrale con quale obiettivo viene da domandarsi? La risposta è la ricerca di un motore, un’accelerazione, che dia alla gestione dei servizi pubblici locali nuovo impulso, capacità manageriale, competitività e ricerca di economie.

Eppure “Arezzo Multiservizi” è da considerare un esempio di buona amministrazione. E a tutti gli effetti. Un caso anomalo? Viene da chiedersi. Probabilmente, ma resta il fatto che la Società in house del Comune di Arezzo in un triennio ha stravolto, in meglio, il modo di gestire i 54 cimiteri del territorio aretino.

Manutenzione ordinaria e straordinaria, grandi opere, ma anche riorganizzazione del servizio e particolare attenzione alle nuove energie sono i punti di forza della Società che in breve tempo ha riscosso apprezzamenti da parte dei cittadini e delle aziende del territorio impegnate nei servizi funerari.

Giudizi positivi conquistati realizzando opere e significativi interventi che hanno trasformato i cimiteri di Arezzo, offrendo servizi e restituendo decoro e dignità tra i viali e le lapidi. In questi anni, numerosi sono stati i cantieri che si sono susseguiti tra le tombe dei cimiteri di Arezzo e in quelli di periferia.

Ad Arezzo basta oltrepassare il cancello del camposanto monumentale per accorgersi che, tra le lapidi, molte cose sono cambiate. Ordine, decoro, scalinate in marmo riportate a lucido, ringhiere e corrimano posizionati sulle gradinate, viali assestati, intonaci rinnovati, gallerie illuminate.

Un nuovo look quindi, ma soprattutto un nuovo modo di gestire e organizzare l’azienda.

In appena tre anni Arezzo Multiservizi ha anche creato posti occupazionali. I servizi un tempo esternalizzati so-

no stati riassorbiti dall’azienda consentendo un risparmio economico e un miglior ed efficace servizio. Da 11 gli operatori cimiteriali sono raddoppiati. Ai 22 dipendenti si aggiunge il personale tecnico e amministrativo e così in tre anni i dipendenti sono passati da 15 unità a ben 27. Una bella squadra che quotidianamente lavora per rendere migliore il servizio cimiteriale al cittadino.

La società ha investito molto anche in tecnologia, offrendo servizi *on line* per quanti si trovano ad entrare in contatto con l’azienda nel triste momento in cui sono colpiti dal lutto, ma anche per i titolari delle aziende funebri che quotidianamente frequentano gli uffici per disbrigare le pratiche necessarie alla sepoltura.

Attenzione anche all’ambiente e al contenimento dei consumi: risparmiare anche al cimitero si può! Acqua e luce sono un bene di tutti e quindi da tutelare. Da qui investimenti sulle reti idriche ed elettriche, ma anche campagne di sensibilizzazione su un uso corretto dell’acqua da parte degli utenti evitando attingimenti irresponsabili, sostituzione delle lampade votive con luci a led e installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei cimiteri sono alcuni degli interventi realizzati nell’ottica di tutelare l’ambiente e di ridurre i consumi.

Arezzo Multiservizi è ricorsa alle energie rinnovabili realizzando un ambizioso progetto che ha consentito di installare i pannelli fotovoltaici consentendo non solo un risparmio energetico, ma anche di risolvere l’annoso problema delle coperture di gallerie, da tempo prese di mira da infiltrazioni di acqua piovana. Per di più il risparmio energetico ha portato ad una riduzione del costo della bolletta per le luci votive.

Ed i vantaggi sono stati evidenti. I primi ad accorgersene sono stati proprio gli utenti, che non hanno esitato a scrivere al Sindaco di Arezzo per sottolineare il loro gradimento. A questa dimostrazione di stima è seguito anche il plauso delle aziende funebri. Per loro è migliorato il rapporto con gli uffici. Più snello, meno farraginoso anche grazie all’utilizzo del web e all’accesso diretto proprio al sito della società.

Interventi considerevoli che, peraltro, non hanno inciso nelle tasche degli aretini. Le tariffe infatti sono state

mantenute inalterate da ben tre anni, e, addirittura, sono stati diminuiti i canoni delle luci votive.

Interventi gestiti con l'attenzione di chi registra le problematiche economiche che hanno investito il territorio e che hanno visto crescere le richieste di condizioni particolari per il pagamento di servizi non differibili, ma ai quali non sempre è facile fare fronte con la richiesta tempestività.

L'azienda ha saputo coniugare l'attenzione ad un servizio pubblico, delicato come quello cimiteriale, in cui si è chiamati a confrontarsi con i cittadini in un momento di particolare fragilità, con la necessità e improrogabilità di un rinnovamento, capace di garantire la necessaria trasparenza e di imprimere le accelerazioni richieste dalla "modernità", dai nuovi mezzi di comunicazioni che richiedono risposte in tempo reale, professionalità, ma anche trasparenza, economicità, cortesia, gentilezza e disponibilità.

Punti di forza dell'azienda? Certamente una capacità professionale del personale transitato nella società dal precedente gestore del servizio cimiteriale, personale che ha saputo valorizzare la sua precedente esperienza accogliendo la sfida della nuova gestione societaria e, soprattutto, un forte impulso impresso al servizio da un Presidente, amministratore pubblico di nomina del Sindaco, che per sua formazione professionale ha saputo mettere a disposizione le sue capacità organizzative con occhio attento alle problematiche tecniche, innescando il cambiamento indispensabile per dare al settore la qualificazione necessaria, sempre nel rispetto di quelle procedure pubbliche che il tipo di società è chiamata a rispettare, anche per la selezione del personale.

Ad Arezzo è stato guardato al servizio con quello spirito manageriale e imprenditoriale che oggi, con le nuove normative, si dovrebbe cercare nel "privato".

Quello che, quindi, oggi è già un servizio impostato con logiche imprenditoriali e che mantiene, al contempo, lucida attenzione alle problematiche sociali – anche a quelle particolaristiche relative a siti cimiteriali di piccole dimensioni, che nella logica di mercato difficilmente potrebbero trovare l'economicità necessaria a dare ragione della loro esistenza – vedrà un nuovo importante cambiamento: l'ingresso del "privato" nella gestione di un servizio pubblico, delicato qual è il servizio cimiteriale. E qual è lo scenario che potrebbe delinearsi?

Un privato che presto potrebbe agire con azioni operative sulla programmazione degli interventi di sviluppo dei singoli siti cimiteriali.

Un privato che, seppure in linea con le programmazioni degli strumenti di pianificazione del Comune, vorrà, presumibilmente, tenere conto di quella "economicità" dei servizi a fronte della quale può non trovare giustificazione l'attenzione a situazioni particolaristiche.

Un privato che dovrà ritrovare negli interventi di pianificazione cimiteriale un "utile" che ne giustifica la sua partecipazione all'impresa.

Un privato che interverrà sulla determinazione di tariffe dei servizi che ad oggi tengono conto del recupero dei

costi relativi al servizio offerto, ma che sono allo stesso tempo modulate in modo da recepire i bisogni e le situazioni dei singoli cittadini.

Perché al pari di molte altre realtà italiane, dove i servizi gestiti da società sono cresciuti significativamente evidenziando professionalità e capacità di personale e di amministratori, anche ad Arezzo i cittadini, ma anche i dipendenti di una Società in House, dovranno fare i conti con le modifiche imposte da una logica politica e di mercato a fronte della quale non si vuole vedere cosa funziona e cosa deve essere modificato.

L'esito dei recenti referendum dello scorso giugno aveva lasciato pensare, per un breve momento, che l'esperienza avviata nel 2008 con la costituzione della "Società in house" potesse andare alla sua naturale scadenza. Erano stati i cittadini a sancirlo e Arezzo Multiservizi aveva avuto la garanzia di poter continuare ad investire in programmazione di lavori e nuovi interventi. Per un breve periodo è sembrato che il servizio cimiteriale di Arezzo potesse aver trovato una stabilità di organizzazione e gestione, importante per il Comune, i cittadini, e per la stessa Società che avrebbe potuto verificare e beneficiare degli effetti della sua programmazione e gestione.

Invece le disposizioni di legge, successive al referendum e datate agosto 2011, hanno di fatto annullato il risultato del referendum riproponendo le logiche di affidamento dei servizi dal referendum stesso precedentemente annullate.

Adesso Arezzo Multiservizi si sta preparando ai nuovi cambiamenti con un po' di amarezza. La Società in house dovrà infatti essere "rinegoziata" sul mercato. Di sicuro la città di Arezzo si vedrà interrompere una esperienza da poco avviata e capace in breve tempo di essere apprezzata in via generale dalla comunità. E mentre Arezzo Multiservizi vorrebbe continuare la sua gestione con modalità imprenditoriali senza rinunciare a quanto conquistato con serietà negli anni, anche l'amministrazione comunale sta cercando di trovare soluzioni compatibili con normative nazionali e che siano, allo stesso tempo, in grado di mantenere pubblico un servizio talmente delicato dove si dura fatica a credere che un privato possa dedicare le stesse attenzioni fino ad oggi garantite agli aretini. Qualora non si scongiuri la privatizzazione riuscirà il privato a mantenere qualità e servizi? Cosa attende il cittadino? Un miglioramento del servizio? Oppure un aumento delle tariffe senza neppure tanta attenzione al dolore inevitabile che colpisce qualsiasi essere umano colpito da un lutto.

(\*) *Addetto stampa e curatore del sito informatico di Arezzo Multiservizi s.r.l.*



## Rubrica **Ebraismo**

di Carlo Ballotta

*“L’erba fiorisce e cresce, la sera appassisce e si secca, insegnaci a contare i nostri giorni, perché noi apriamo il nostro cuore alla saggezza”*

*“Quando cammino nella valle della morte non temo alcun male, perché Tu sei con me...”*

Nel culto ebraico, il complesso dei riti funebri si è codificato durante il corso di una tradizione plurimillennaria, grazie al progressivo integrarsi della liturgia più ancestrale, considerata comunque obbligatoria, con nuove forme e precetti per la commemorazione dei defunti, raccomandati, in diversi periodi, dai più autorevoli maestri.

La religione dell’Antico Testamento chiede all’uomo, anche se affranto dal dolore, di considerare giusta la decisione divina, persino quando non si riesca a capire la ragione di tale volontà, e l’*“Eterno”* rimanga ai nostri occhi un mistero imperscrutabile.

L’Ebraismo, considerando la morte come parte di quell’ordine universale, retto dalla divina Sapienza, ha sviluppato diverse *“Mitzvot”* (doveri religiosi) e consuetudini sull’estinguersi della vita e sul lutto; cerca, tuttavia, di evitare ogni aspetto feticista o di morbosa e teatrale ostentazione verso la sofferenza.

Le usanze più arcaiche prescrivono numerosi atti e comportamenti obbligatori, per aiutare i dolenti a vivere pienamente la loro angoscia, in modo che affanno e tristezza possano, così, essere gradualmente accettati e superati.

La Legge Divina considera, poi, l’assistenza ai morienti ed i servizi funebri un obbligo primario per i fedeli.

Ogni persona deceduta, sin dai remoti tempi biblici del Patriarca Abramo, ha sempre avuto diritto alle esequie (si veda il capitolo 23 della Genesi sull’origine dello *Jus Sepulchri* nell’Antico Testamento) e, se il defunto non ha congiunti, l’onere, allora, incombe sulla comunità tutta, ed ogni suo membro deve assistere alla cerimonia funebre.

All’annuncio della morte di un familiare è un preciso dovere per gli Ebrei raccogliersi in preghiera e

pronunciare questa solenne benedizione: *“Benedetto sia tu, Eterno, nostro Dio, re del mondo e giudice di verità”*.

L’intera comunità partecipa attivamente al lutto, stringendosi con affetto attorno alla famiglia, per confortarla e sollevarla dal disbrigo delle diverse pratiche religiose e civili.

In questo modo la morte assume un significato pubblico, perché investe anche la sfera dei rapporti sociali; è, quindi, un vincolo assoluto, informare tutti i componenti della famiglia, anche in caso di rapporti allentati o deteriorati, perché le esequie devono promuovere e favorire la riconciliazione dei vivi nel ricordo dei defunti.

È compito della famiglia contattare il rabbino per definire i dettagli della funzione religiosa, come l’orazione commemorativa e la lettura di alcuni passi delle Sacre Scritture.

L’avviso del decesso rimane un atto strettamente intimo e privato; i familiari ne danno personalmente notizia ad amici e parenti e difficilmente ricorrono a necrologie o manifesti murali.

Durante la vestizione mortuaria, (di solito, ma non necessariamente, si procede alla preparazione della salma circa 30 minuti dopo il decesso) <sup>(1)</sup> il corpo esanime, coperto con un lenzuolo bianco, deve avere le gambe rivolte verso la porta e la testa appoggiata ad una pietra.

Vicino alla salma sarà poi collocato un cero a fuoco vivo o una lampada ad olio.

Questi segni testimoniano, anche nel lutto, la sacralità del corpo umano che deve sempre essere trattato

<sup>(1)</sup> Ovviamente occorre il preliminare nulla osta del medico necroscopo che, discrezionalmente, dovrà mediare tra gli obblighi di legge e le legittime istanze dei dolenti.

con il massimo rispetto e con grande cura, soprattutto quando nella sua debolezza di creatura si trova ad affrontare il mistero della morte.

Alla tolettatura funebre provvede sempre un componente della stessa comunità ebraica, mentre non è mai prevista la partecipazione di persone estranee (necrofori o infermieri).

Ogni comunità ben organizzata dispone sempre di una compagnia funebre, vale a dire di un gruppo di soli volontari (la pietà verso i morti è un dovere metagiuridico e non può divenire oggetto di lucro o speculazione!) i quali attendono alla composizione dei defunti.

Precise norme impongono che la vestizione dei morti sia eseguita sempre da una persona del loro stesso sesso, ma i figli, secondo i più autorevoli maestri, non possono mai compiere questo servizio mortuario verso i genitori.

Siccome, secondo il terribile monito biblico (*“Polvere eri e in polvere ritornerai”*, (Genesi cap. 3 v.19) le spoglie debbono ritornare al nulla primigenio, non si procede mai ad alcun trattamento conservativo, se, tale intervento non è espressamente richiesto, per motivi igienici o sanitari, dalla legislazione civile (art. 32 D.P.R. 285/1990).

Eventuali accertamenti necroscopici invasivi, benché siano percepiti come una violenza verso la salma, sono consentiti, d'ufficio, solo per gravi ragioni di medicina pubblica (= riscontro diagnostico) o per ordine dell'autorità giudiziaria *ex art.* 116, comma 1 D.Lgs. 271/1989.

Dopo la sistemazione ed il lavaggio rituale, la salma, senza alcun indumento, con le braccia lungo i fianchi e gli occhi chiusi, viene avvolta, con scrupolo, in un lenzuolo di lino bianco, avendo cura di comprimere anche il volto, e, dopo, appoggiata sul pavimento.

Si deve poi prestare grande attenzione a liberare la bocca del defunto da eventuali lembi del sudario; secondo un antichissimo dettato, infatti, “imbavagliare” i morti è un gesto foriero di gravi sventure.

Una particolare consuetudine vuole che sulle palpebre e sulle mani sia posato un pizzico di terra di Israele.

La tradizione, molto rigida ed austera, non contempla nessuna distinzione di trattamento tra i sessi, anche se permette che solo agli uomini sia adagiato sul capo e sulle spalle il *“Talif”* lo scialle di preghiera bianco con i bordi di color blu, premurandosi, però, di tagliarne prima le frange, in segno di lutto.

Presso alcune comunità è invalso l'uso, ormai secolare, di abbigliare i cadaveri con una particolare camicia di puro lino, accompagnata da pantaloni, calze e guanti bianchi; sul capo, invece, andrà posto

un particolare cappello, (questi indumenti si contraddistinguono per una strana caratteristica: non presentano tasche, a simboleggiare il distacco dai beni terreni; così, almeno idealmente, il defunto, affrontando il Giudizio Divino, nel viaggio oltremondano, non reca con sé stesso alcuno oggetto materiale, ma solo le sue opere morali).

Quando siano terminate le operazioni di vestizione è assolutamente vietato intervenire nuovamente sulla spoglie, nemmeno per rassettare i capelli o la barba.

La salma, una volta conclusa la preparazione, deve essere deposta nel feretro, accelerandone al massimo la chiusura <sup>(2)</sup>, perché il rito ebraico non prevede il momento della veglia funebre a “cassa aperta”, né è, per altro, favorevole a che i visitatori vedano il defunto composto entro la bara.

Inutile ricordare che il cofano, se deve recare un simbolo religioso, presenterà sul coperchio la stella di Davide (a sei punte).

Anche in assenza di specifiche istruzioni in merito al confezionamento del feretro, è fortemente consigliato l'utilizzo di un legno naturale, di colore chiaro, massimamente liscio e di forma sobria, senza orpelli o modanature.

L'imbottitura del cofano, siccome deve richiamare il tradizionale sudario, è assolutamente bianca; mentre la cassa, di norma non spallata, sarà realizzata con essenza lignea preferibilmente tenera e di ridotto spessore, *ex* paragrafo 9.1 Circ. Min. Sanità n. 24/1993, senza dimenticare il D.M. 12 aprile 2007 <sup>(3)</sup>, se la sepoltura prescelta sarà l'inumazione, (fatti, ovviamente, salvi i casi in cui il Regolamento di Polizia Mortuaria, o la Legge Regionale, impongano necessariamente la cassa zincata non vicariabile con altro dispositivo impermeabilizzante ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 285/1990 con relativi D.M. attuativi).

Una particolare caratteristica del cofano è che esso deve presentare sul fondo, una tavola o un asse estraibile da sfilare prima della calata nella fossa.

Questi accorgimenti servono a facilitare il processo degenerativo delle spoglie, poiché è nell'ordine delle cose che le membra morte ritornino in polvere.

Una strana usanza, poi, legittimata da un costume invalso da secoli, vuole che accanto alla salma sia posto una generosa quantità di calce, così da favorire la naturale distruzione della carne corrotta dal peccato <sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> Si deve, quindi, comprimere il periodo d'osservazione, magari con gli strumenti di cui all'art. 8 D.P.R. 285/1990.

<sup>(3)</sup> Cofano in cellulosa con solo telaietto autoportante in legno.

<sup>(4)</sup> La legge italiana vieta espressamente quest'operazione, assimilabile all'odioso reato di vilipendio di cadavere, molto me-

È comunque da rilevare che azioni, volte a modificare, o manomettere l'assetto definitivo del feretro, risulteranno possibili solo se vi sia un permesso dell'Autorità Comunale o Sanitaria per riaprire, in cimitero, il cofano, così da richiuderlo, una volta eliminata la tavola aggiuntiva.

Altrimenti, per un intervento più drastico, volto a rimuovere l'intera cassa mortuaria, a questo punto utile solo per il trasporto, si veda il paragrafo 8 della Circ. Min. Salute 31 luglio 1998 n. 10.

Negli atti rituali volti a rendere il dovuto onore ai defunti non è previsto l'uso degli arredi funebri, ed anzi diverse norme religiose fanno divieto di esporre qualunque paramento quale, ad esempio, tendaggi, fondali, drappi colorati, tappeti, e immagini simboliche sino all'assoluta proibizione di allestire una camera ardente nel significato occidentale del termine.

Si registrano due sole eccezioni a questo rigido protocollo: sono ammessi semplici ceri e, nel giorno del funerale, la velatura degli specchi di casa con un drappo.

Questa pratica così teatrale è forse l'unico vero segno di lutto visibile, il suo significato, altamente simbolico, è impedire che il dolore, anche solo idealmente, si rifletta.

Per tradizione sono sconsigliate le decorazioni floreali, anche se non sono mai state formulate specifiche limitazioni a tale proposito.

Il modo più corretto per onorare i morti, sono le offerte per la carità o altri gesti di compassione che la cultura ebraica apprezza notevolmente.

Secondo i precetti biblici, le salme non possono varcare l'entrata del tempio ebraico dimora del Dio Vivente, in quanto macchiate da impurità e dallo stigma della morte; da ciò deriva, dunque, che il trasporto è volto dal luogo ove giace la salma (servizio mortuario sanitario, deposito d'osservazione, obitorio, casa funeraria, domicilio privato ...) direttamente al cimitero.

La liturgia di commiato, pertanto, si tiene nell'oratorio del cimitero ebraico, o direttamente sulla tomba (solo raramente può capitare che, specie negli ambienti più progressisti, il mesto officio si svolga nella Sinagoga).

Durante il trasporto (sull'auto funebre può campeggiare solo la Stella di Davide) se si forma il corteo funebre, verranno recitati i versi del Salmo 91.

Dare sepoltura (*Jus Inferendi Mortuum in Sepulchrum*<sup>(5)</sup>) con rispetto è un gesto di pietà prezioso

agli occhi dell'Eterno, tuttavia le esequie non possono assolutamente avere luogo né di sabato né nei giorni di festa solenne stabiliti dal Talmud.

Tale dovere appartiene ai figli oppure al coniuge, in casi estremi è a carico di tutta la comunità locale.

Dal decesso sino alla sepoltura, la persona scomparsa non può mai essere abbandonata, i famigliari, allora, si organizzano in turni per garantire la lettura continua dei Salmi, in ogni lingua, anche se la versione originale dei testi, in ebraico, sarebbe da prediligere.

A Gerusalemme il trasporto funebre non avviene su di una vettura, ma con una barella (sbarre di legno su fasce di ferro), il feretro di un uomo è coperto con il Tallet, mentre per le donne si ricorre ad un semplice lenzuolo; almeno nell'ultimo tratto della processione questo uso andrebbe osservato anche all'Estero.

Il cerimoniale ebraico che si è sviluppato in Italia, non ritiene disdicevole che la bara sia velata con un panno nero, anche se il rito antico sconsigliava questa prassi, perché motivo di sofferenza estrema per l'anima del trapassato.

Almeno nella millenaria esperienza degli Israeliti in Italia, i fedeli si astengono dallo smuovere o comporre le salme quando è sabato, se però l'intervento è di assoluta necessità può essere svolto da una persona non ebrea ed eventualmente dall'operatore funebre.

La processione funebre accompagna la salma sino alla fossa, dove si svolge il rito di commiato, chiamato "Sidduq ha-din" ("*Giustificazione del giudizio divino*") che è ispirato ad episodi riferiti dal libro del Talmud.

I parenti, raccogliendosi in silenzio attorno alla bara, declamano per almeno 10 minuti, il Quaddisch mentre tutte le letture vengono proposte dal rabbino, o da una persona delegata, nell'originale lingua dei profeti.

Durante la cerimonia si può pronunciare un'orazione, opportunamente concordata con i famigliari, per commemorare il defunto, assieme al canto di inni e salmi, di solito si recitano i salmi 16, 49, 91.

Alcune comunità più progressiste pregano anche con il Salmo 23, che in ambienti conservatori viene piuttosto intonato per una celebrazione lieta.

La tradizione ebraica vieta tassativamente la consegna della foto in ricordo del defunto ad amici e parenti, perché questo gesto sarebbe avvertito come un'intollerabile violenza alla memoria ed ai sentimenti dei congiunti.

glio ricorrere ad enzimi naturalmente biodegradanti ex Circ. Min. Salute n. 10/1998.

(5) Ai sensi dell'art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 le sepolture israelitiche sorgono in regime di concessione 99ennale e "SEMPRE" rinnovabile *sine die*; si veda anche il Capo XX

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. È forse l'unico caso, *de facto*, di sepolture perpetue, *ex Lege*, posteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.

Il metodo di sepoltura più diffuso, affermato da diversi secoli e approvato dalla dottrina rabbinica, prevede quasi sempre l'inumazione ma, poiché, un tempo, i cadaveri erano collocati anche in sepolcri scavati nella roccia è pure ammessa la tumulazione in nicchie, colombari o apposite strutture murarie.

Dalla religione ebraica è invece assolutamente vietata la cremazione sia perché è considerata un modo violento per distruggere il corpo, sia perché rievoca tragici episodi di un recente passato come l'olocausto.

Una volta concluso il rito del commiato e mentre si procede alla copertura della tomba i presenti lasciano cadere zolle di terra sul feretro ed è anche uso oggi, specie in Europa e soprattutto dopo la Diaspora, gettare nella fossa una manciata di terreno che provenga dai luoghi Santi, dalla Terra Promessa.

L'usanza di porre sassi, invece che fiori, sopra le lastre tombali è un atavico retaggio dell'antichissima epoca nomade, quando gli Ebrei vagavano tra lande desolate ed aride pietraie.

Da rilevare che per questo particolare momento finale del rito della sepoltura, i famigliari possono chiedere la più stretta intimità.

Terminata la cerimonia, i presenti formano poi due file, tra le quali passano i famigliari in lutto, e li rincuorano con questa frase: *"L'Onnipotente consoli voi e tutti quelli che sono in lutto in Sion e Gerusalemme."*

La cerimonia si chiude con un gesto profondo e suggestivo, i fedeli, mentre escono dal cimitero, strappano dell'erba e gettandola alle loro spalle, citano un passo del salmo 103,14: *"Egli sa che noi siamo polvere"* ed alcuni versetti di Isaia: *"Il Signore asciugherà le lacrime da ogni volto"* (Isaia 25,8).

Nella cultura ebraica il ricordo è indispensabile per esercitare la pietà religiosa e per le opere di misericordia, e per questa ragione le sepolture debbono esser perpetue, siamo esse nella nuda terra o in loculo, così i sepolcreti non possono mai essere distrutti o soppressi.

L'esumazione o l'estumulazione di un corpo sepolto e la demolizione di un cimitero ebraico sono gesti considerati come vere e proprie profanazioni dal sinistro sentore sacrilego.

**www.EuroAct.net**  
 (111) - SERVIZIO CLIENTI (800 00 00 00)

**>> Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
Rifiuti cimiteriali e da crematori. Scarichi idrici derivanti da cimiteri crematori e attività connesse	Ferrara, 11/11/2010	Mascia	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So.Cre	<a href="#">Dettagli</a>
Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parti I e II	Ferrara, 10/11/2010	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ...	Operai cimiteriali, Impianti o di Custodi, Impianti e funzionari comunali di gestione	
La gestione operativa e cerimoniale di un crematorio	Ferrara, 07/10/2010	Fogli, Gombia	Il corso si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione	Gestori, So. Responsabili mortuario	

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: ✉ euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: formazione@euroact.net

**Informatica** **La tecnologia all'interno della bara**

di Nicola Bortolotti

La scelta dell'acronimo non sarà forse stata la più delicata e felice, anche se – anticipando di appena poche settimane il ritrovamento di bara e salma dell'omonimo popolare presentatore – si è rivelata di buon augurio e sicuramente azzeccata dal punto di vista del marketing, in quanto ha contribuito ad assicurare una copertura mediatica assai estesa; anche l'idea – in sé – non presenta aspetti particolarmente originali, essendo stata già ampiamente battuta da quasi vent'anni in altri campi con notevole successo, basandosi su una associazione sinergica di tecnologie anch'esse consolidate; sta di fatto, comunque, che il sistema ideato dalla Art Funeral Italy di Caravaggio (Bergamo) e battezzato "M.I.K.E." (Monitoring Infringement Ksolutions Equipment), presentato a fine novembre a Verona nel corso della manifestazione fieristica "Luxury & Yachts 2011", Salone Internazionale del Lusso, è stato "rilanciato" dai quotidiani di mezza Italia, il più delle volte con il titolo un po' fuorviante (ma più sintetico e suggestivo) di "bara dotata di antifurto". L'estratto dall'articolo pubblicato in anteprima il 23 novembre scorso sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" e rilanciato poi dalle agenzie e da numerosissimi giornali e blog, è ancora reperibile in rete all'indirizzo [http://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/249546\\_bara](http://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/249546_bara) proprio con il titolo "C'è anche la bara con l'antifurto – È dell'Art Funeral di Caravaggio".

**Una piattaforma "antitrafugamento"**

In realtà, leggendo la documentazione presente sul sito della ditta Art Funeral Italy <http://www.artfuneralitaly.com>, si può facilmente evincere che il sistema "Mike" non è specificamente "una bara con antifurto" bensì un sistema antifurto, un "accessorio" (come da apposita sezione del sito) che si può applicare sia a bare che ad urne cinerarie. La Art Funeral definisce "Mike" – non a caso, per motivi tecnici che verranno esposti nel seguito – una vera e propria "piattaforma", come si può direttamente evincere dai testi redatti dopo il "lancio" del novembre 2011:

*"Monitoring Infringement Ksolutions Equipment – 'Antitrafugamento' – La piattaforma M.I.K.E. consente di rilevare tempestivamente i tentativi di trafugamento, attraverso il continuo monitoraggio delle vibrazioni, e di segnalare immediatamente ogni tentativo alla Centrale operativa di 'primo intervento' e alle forze dell'ordine, senza necessità di presidio, anche remoto, o di intervento dell'uomo.*

*La piattaforma M.I.K.E., progettata nel rispetto della Direttiva Europea in materia di applicazioni in ambito sociale, è costituita da una componente radio ricetrasmittente di piccole dimensioni, alimentata a batteria e posizionata all'interno della bara; da una componente radio ricetrasmittente di superficie per la raccolta degli allarmi provenienti dalle tumulazioni, a basso consumo e alimentato a batteria, a sua volta protetta da sensori di vibrazio-*

ne, con incorporato un sottosistema GSM-GPRS per la interconnessione con la centrale operativa di 'Primo intervento' e con le Forze dell'Ordine e da una piattaforma integrata per la gestione dei dati, con accesso dedicato e differenziato per ogni utente del servizio.

Viene quindi assicurato il continuo monitoraggio e l'immediata comunicazione del tentativo di trafugamento della bara al ricevitore posto sulla lapide, all'esterno del loculo, della cripta, del monumento funerario, o posizionato a distanza in modo mascherato, e l'immediata comunicazione dell'evento alle forze dell'ordine, alla società di onoranze funebri o ad altre strutture di servizio convenzionate. La piattaforma M.I.K.E. copre l'esigenza di verificare l'eventuale trafugamento del congiunto già in fase di manipolazione della struttura esterna per tutto il periodo stabilito, avvisando istantaneamente le strutture coinvolte ed eventualmente le forze dell'ordine; garantisce una elevata affidabilità poiché il sistema non è soggetto a malfunzionamenti dovuti ad agenti atmosferici, tentativi di disturbo elettronico e danneggiamenti da urti.

La piattaforma M.I.K.E. dispone di un sistema di ritrasmissione in grado di 'ascoltare a distanza comunicazioni provenienti contemporaneamente da più punti di rilevazione, anche se interrati o inseriti in opere murarie.

N.B: La profusa diffusione di questa apparecchiatura, consente inoltre un monitoraggio tempestivo degli smottamenti tellurici ed un tracciamento delle zone colpite dal sisma: tale sistema dovrà ovvia-




Figura 1

mente essere abbinata ad un software dedicato.”

Rimarchevole, nel “nota bene” finale, l'ipotesi di utilizzo addirittura come sistema di teleallarme nel campo della Protezione Civile, anche se ciò presupporrebbe una diffusione decisamente capillare della piattaforma: in caso contrario, eventi tellurici potrebbero essere classificati come “falsi allarmi” dal punto di vista del monitoraggio antifurto, come era già stato fatto acutamente notare da Punto Informatico (<http://punto-informatico.it/3346538/Gadget/News/un-a-morte-sicura.aspx>).

### Le problematiche tecniche

Sono ben evidenti le molteplici ragioni per cui “Mike” non si possa limitare all'unità interna (in figura) da installare nella bara o nell'urna funeraria: innanzitutto il problema legato alle onde radio di frequenza elevata, che si propagano sotto terra con grandissima difficoltà e attenuazione, e non garantirebbero – dunque – l'affidabilità di collegamento richiesta da un dispositivo antifurto. Ecco, quindi, la necessità di una unità ritrasmettente esterna “di superficie” che andrà collocata (o, meglio, occultata) su lapidi, cripte, monumenti funerari o, comunque, in prossimità di bare e urne cinerarie da controllare. A questa unità esterna è affidato il fondamentale compito di instaurare il collegamento – tramite rete di telefonia cellulare – alle centrali operative deputate alla gestione del presunto tentativo di trafugamento. Dalla descrizione pubblicata non risulta, quantunque vi fossero alcuni resoconti giornalistici in tal senso, che l'unità posizionata all'interno della bara sia dotata di sistema di radiolocalizzazione GPS che permetterebbe di “tracciare” in tempo reale – similmente a quanto avviene nel caso degli antifurto per automobili e autocarri – l'eventuale tragitto dei ladri.

Il principale punto critico è rappresentato, sicuramente, dall'affidabilità (e autonomia) del trasmettitore interno e delle sue batterie di alimentazione: mentre sono, infatti, facilmente ipotizzabili e attuabili interventi di manutenzione sull'unità esterna (la cui criticità si concentra, invece, sull'individuazione di un idoneo e nascosto posizionamento), è impensabile poter agire – anche solo a fini di diagnosi preventiva – sull'unità interna per motivi sia pratici che legali.

È lecito, inoltre, nutrire qualche dubbio sul fatto che il sistema non sia “soggetto a malfunzionamenti dovuti a (...) tentativi di disturbo elettronico”: sebbene sia difficile pensare che un ladro comune ne

sia dotato, un apparecchio “jammer” (ossia disturbatore a radiofrequenza) inibirebbe a tutti i cellulari nelle vicinanze – dunque anche a quello del sistema “Mike” – di instaurare qualsiasi tipo di comunicazione GSM-GPRS, quindi anche la chiamata di allarme. A meno di ulteriori contromisure non esplicitate in brochure, nell’ipotesi di verosimile assenza di GPS e GSM-GPRS nell’unità interna, in definitiva, non è da escludersi a priori la possibilità che un malintenzionato particolarmente esperto possa fare ugualmente perdere le tracce proprie e della bara trafugata.

### L’antifurto satellitare

Le scelte tecniche della piattaforma “Mike”, in realtà, non sono né casuali né poco meditate, poiché l’azienda si era da tempo posta il problema dei furti. Sempre in bilico tra la fiera del lusso “Luxury & Yachts” e la più specializzata “Tanexpo” funeraria di Bologna, la Art Funeral era, infatti, già salita agli onori delle cronache nel 2010, con prodotti che dimostrano come le fossero ben noti sia il problema della propagazione della radiofrequenza nel sottosuolo, sia la tracciabilità via satellite della posizione della bara, sia – infine – l’autonomia delle batterie: ad esempio l’esclusivo Golden Casket Michael (in catalogo in una versione a prima vista meno sofisticata), rivestito in oro 24 carati e dotato di un sistema elettronico brevettato di telesoccorso, in grado di permettere – in caso di risveglio da morte apparente – di far partire una chiamata telefonica a un numero preimpostato dalla famiglia o effettuare una telefonata ad un numero a scelta digitando su un touch panel o con riconoscimento vocale, con autonomia garantita per mesi da una batteria al litio e la possibilità di “prendere il segnale fino a tre metri

sottoterra” (come si poteva evincere dalla lettura della pagina pubblicitaria di Luxury & Yachts pubblicata a pag. 33 del Sole 24 Ore del 25 febbraio 2010 e dall’intervista rilasciata dal titolare di Art Funeral Italy, Paolo Imeri, al quotidiano online TgCom del 25 marzo 2010, in occasione di Tanexpo (<http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo477344.shtml>).

Sempre nell’articolo – a firma di Filippo Tramelli – pubblicato su TgCom, Imeri anticipava un prodotto simile a “Mike”, anche se meno personalizzato sulle esigenze del settore funerario: *“Per questo installiamo anche un antifurto satellitare per evitare che la cassa venga rubata. Il legno infatti, essendo molto pregiato, può venire utilizzato dai ladri per fabbricare mobili”*.

La tecnologia viene portata anche fuori da bare e urne: collegata al tema dello scorso numero (“La diffusione dei funerali in diretta su Internet”, al fine di consentire ad amici e parenti lontani di partecipare in modo virtuale alle esequie), la proposta di Art Funeral è quella di *“un modello di cofano funebre con una webcam incorporata. Il percorso del feretro si può così seguire comodamente su internet”*.

Si arriva anche alla lapide, con un’evoluzione della quale si era già avuto modo di parlare nel numero 4 del 2006 (“La morte nell’era di Internet”, in cui si ricordava la lapide multimediale di Adriano Modonesi del lontano 2001) e nel numero 2 del 2008 (“Quando un codice a barre incontra una lapide”): con TombLed di Art Funeral la targa diventa di plastica trasparente illuminata a LED, con elevatissima efficienza (tanto da assorbire meno di una comune luce votiva) e la possibilità di integrare cornici digitali con hard disk sul quale memorizzare immagini e video del defunto.

Attualità

## Contese politiche in Romagna

### Lapidi, toponimi stradali, a ricordo di laceranti contrasti

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

La questione meridionale non fu l'unico grave problema di ordine pubblico insorto dopo la proclamazione dello Stato italiano. Il 20 giugno 1884 venne discussa alla Camera la "questione Romagna" <sup>(1)</sup>, per stabilire se l'irrequietezza in quella regione poteva essere attenuata con provvedimenti governativi. La proverbiale turbolenza dei romagnoli era testimoniata anche dalla pur breve esistenza della setta degli Accoltellatori <sup>(2)</sup>, composta da ex combattenti delle guerre di Indipendenza e delle avventure garibaldine, decisi ad ammazzare gli amministratori insensibili alle istanze dei poveri.

L'uso della violenza non era però diretto solo verso l'alto, contro i signori. C'erano tensioni fra le varie anime del movimento repubblicano orfano di Mazzini, nonché fra i mazziniani ed i seguaci di Garibaldi. Si affacciavano nuove forze: gli anarchici, i socialisti, i comunisti. In Romagna le contrapposizioni furono molto accese, tanto da lasciare una traccia nei lapidari urbani e, in un caso da me casualmente scoperto, perfino nei toponimi stradali. A distanza di oltre un secolo queste testimonianze possono risultare incomprensibili: il recupero di messaggi che ai contemporanei erano chiarissimi è un esercizio che ci riavvicina ai gravi problemi dell'Italia post-unitaria e del primo '900.

<sup>(1)</sup> "Il partito della repubblica. I repubblicani in Romagna e le origini del PRI nell'Italia liberale (1872-1895)", di Maurizio Ridolfi. Francoangeli Storia 1990. Per l'approdo in Parlamento della "questione Romagna" vedi pag. 124.

<sup>(2)</sup> "Gli "accoltellatori" a Ravenna (1865-1875). Un processo costruito", di Claudia Bassi Angelini. Longo Editore Ravenna 1983.

Ho selezionato una lapide, un monumento ed una via: il primo manufatto rimanda alla frattura tra mazziniani e garibaldini, il secondo ad un fatto di sangue tra mazziniani e socialisti, mentre il nome della via è legato ad una diatriba di campagna, rientrando però nelle contese tra repubblicani e socialisti da cui trasse vantaggio il fascismo.

#### Cantoni e gli altri: eroi traditi?

Giuseppe Garibaldi fu anche romanziere. Una delle sue opere <sup>(3)</sup> è dedicata ad Achille Cantoni, originario di Forlì (FC), suo compagno di battaglia a Bezzecca nella III Guerra di Indipendenza <sup>(4)</sup> e l'anno dopo a Mentana <sup>(5)</sup>, dove purtroppo era caduto sul

<sup>(3)</sup> "Cantoni il volontario", di Giuseppe Garibaldi. Reverdito Editore 1988. Metà delle pagine è occupata dallo svolgimento di una trama strampalata, con al centro un laido fraticchiere che, sullo sfondo delle imprese risorgimentali, è perennemente intento ad insidiare la donna di Cantoni, ricavandone regolari scariche di legnate dagli amici di Cantoni e da Cantoni stesso. L'altra metà del libro è infarcita di invettive contro i preti, contro il Re e contro i repubblicani. Non è proprio letteratura memorabile, però è interessante. Notevole la varietà delle invettive contro i preti.

<sup>(4)</sup> A Bezzecca, località del Trentino, i garibaldini conseguirono una delle poche vittorie italiane della III Guerra di Indipendenza, che si concluse infelicitamente con la sconfitta di Custoza e con il disastro della nostra flotta a Lissa. Garibaldi avrebbe voluto proseguire le operazioni belliche, ma fu fermato da un ordine di Vittorio Emanuele II, al quale rispose con il celebre telegramma "Obbedisco".

<sup>(5)</sup> Mentana è una località del Lazio. Qui, il 3 novembre 1867, le truppe garibaldine, proiettate alla conquista di Roma, furono sbaragliate dai soldati francesi inviati da Napoleone III a protezione del domino papale sulla città. Per l'occasione l'esercito transalpino era equipaggiato con il fucile Chassepot, molto più potente delle armi individuali italiane e quindi dotato di maggiore gittata. Sulla carta era un notevole vantaggio, non confermato però sul campo: i soldati francesi, poco addestrati, non



campo. Una morte eroica, quindi, il cui ricordo costituì però occasione di polemiche virulente.

A quelli della mia generazione veniva propinata a scuola una versione di comodo, secondo la quale i nostri patrioti a Mentana erano stati piegati dalla superiore qualità dei fucili in dotazione al nemico. Spiegazione patriottica, appunto, ma inesatta: la sconfitta fu invece dovuta a disorganizzazione. Garibaldi, all'epoca, non negò gli errori: ne addossò la colpa ai repubblicani, che a suo dire avevano ostacolato la spedizione seminando zizzania. Erano rancori di vecchia data, che risalivano ai dissidi tra Mazzini e Garibaldi sulla conduzione delle operazioni militari nella Repubblica Romana<sup>(6)</sup> e che si protrassero anche dopo la scomparsa dei due protagonisti storici, con una coda addirittura nella Grande Guerra<sup>(7)</sup>.

In Figura 1 c'è la fotografia di una lapide nell'atrio del Municipio di Forlì, dedicata ad Achille Cantoni ed agli altri concittadini caduti a Mentana.

L'epigrafe risuona di accenti indignati: "*Mentana / di voi prodi / nel santo amore della Patria / lusingati e traditi / sia ricordo / che chiami il giudizio / di non imbelli generazione*".



**Figura 1 – Lapidario in memoria dei patrioti forlivesi**

tennero infatti conto della traiettoria più tesa e finirono con lo sprecare colpi sparando alto. In proposito vedi "*Sparò a Mentana*", di Gualberto Ricci Curbastro, in "*Diana Armi*" giugno 2004.

<sup>(6)</sup> Nella Repubblica Romana assediata dai Francesi, Garibaldi giudicava sbagliato l'atteggiamento attendistico sostenuto da Mazzini e proponeva di assumere l'iniziativa. Mazzini confidava invece in una soluzione politica e preferiva quindi evitare atteggiamenti aggressivi. La fiducia di Mazzini nella correttezza della diplomazia francese si rivelò mal riposta. Nella notte fra il 2 ed il 3 giugno 1849 il generale Oudinot violò la tregua da lui stesso richiesta e conquistò la posizione tatticamente fondamentale di Villa Corsini: Garibaldi fu costretto a sacrificare i suoi migliori amici in inutili tentativi di riconquista. Da Villa Corsini l'artiglieria francese ebbe gioco facile nel bombardare le sottostanti posizioni difensive repubblicane sul Gianicolo, un colle che da sempre è la chiave di accesso per Roma. Il tracollo della Repubblica Romana avvenne circa un mese dopo: Garibaldi e Mazzini riuscirono a mettersi in salvo, ma non riuscirono mai a riconciliarsi. Vedi "*Fondare la nazione. I repubblicani nel 1849 e la difesa del Gianicolo*", a cura di Lauro Rossi. Fratelli Palombi Editore, febbraio 2001.

<sup>(7)</sup> Quando, nel 1914, la Germania aggredì la Francia, un contingente di volontari italiani si arruolò nella Legione Straniera, ottenendo di costituirsi in un Battaglione Garibaldino capeggiato da alcuni nipoti del generale. Il Partito Repubblicano Italiano contrastò l'iniziativa. Sul contenzioso vedi "*Diario Garibaldino ed altri scritti e discorsi*", di Giuseppe Chiostergi, a cura di Elena Fussi Chiostergi e Vittorio Parmentola. Milano, Associazione Mazziniana Italiana, 1965.

*gati e traditi / sia ricordo / che chiami il giudizio / di non imbelli generazione*".

I repubblicani non sono menzionati, ma sono loro quelli accusati di avere lusingato e tradito. Ne abbiamo conferma in un libro sulle lapidi risorgimentali in Romagna<sup>(8)</sup>, che commentando la lapide di Forlì la inserisce nel contesto a cui ho accennato. Va detto che i repubblicani rifiutarono di essere additati a responsabili del fallimento garibaldino: molti di loro avevano rischiato la vita a Mentana e non ritenevano di essere all'origine del caos che aveva condizionato l'esito della battaglia.

Il disagio per due modi inconciliabili di intendere non solo l'ormai conclusa lotta per l'unità d'Italia,

ma anche la questione sociale, si ripresentò pochi anni dopo, di fronte alla tragica esperienza della Comune di Parigi<sup>(9)</sup>. Mazzini ne prese le distanze. Garibaldi, al contrario, si schierò idealmente dalla parte dei Comunardi: il suo commento, "*Il socialismo è il sole dell'avvenire*", diventò celebre. La crescente affermazione del socialismo doveva per forza di cose suscitare rabbia. Mazzini morì il 10 marzo 1872: i suoi fedeli si trovarono senza una guida e con una progressiva perdita di consenso popolare. Gli abbandoni vennero considerati al pari di un tradimento: a volte furono puniti spietatamente.

<sup>(8)</sup> "*L'Unità d'Italia nelle epigrafi di Romagna*", di Adler Raffaelli, 1986.

<sup>(9)</sup> Nel 1871, con la Francia invasa dai Prussiani, i proletari parigini si ribellarono al governo di Thiers e dichiararono la loro autonomia dal resto del paese. Poiché in lingua francese il Comune di Parigi è di genere femminile, la nuova entità passò alla storia come "La Comune di Parigi". La repressione governativa fu feroce: contro gli insorti venne mandato l'esercito, che li eliminò fisicamente. Le stime dei morti si collocano sui 20-30.000 caduti, molti dei quali fucilati all'interno del cimitero di Pere-Lachais: il muro a ridosso del quale furono effettuate le esecuzioni sommarie è adesso equiparabile ad un monumento nazionale. Sulla Comune di Parigi vedi pag. 550 de "*Londra dei cospiratori. L'esilio londinese dei padri del Risorgimento*", di Enrico Verdecchia, Mondatori ottobre 2010: il libro è utile anche per l'accurata descrizione dei fermenti rivoluzionari del XIX secolo. Sulle commemorazioni al muro dei Comunardi vedi pag. 227 di "*Il cimitero di Jim Morrison. Trasgressione e vita quotidiana tra le tombe ribelli del Père-Lachais di Parigi*", Michelangelo Gianpaoli. Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri 2010.

### Omicidio a Lugo

Il monumento a Francesco Piccinini (vedi Figura 2) è collocato a ridosso della Rocca medioevale di Lugo (RA).

Fu inaugurato il 13 giugno 1954, su iniziativa della sezione Partito Socialista Italiano di Lugo. L'epigrafe reca una data ed il nome dell'autore: "5 agosto 1872 Giosuè Carducci". Un grande poeta, per un evento che colpì profondamente l'opinione pubblica.

Esaminiamo il testo, che comincia con il riconoscimento delle virtù del defunto: "*Propugnò la libertà della nazione nelle battaglie dal 1849 al 1867, la libertà della ragione umana nelle relazioni domestiche e civili, col pensiero e cogli atti ...*".

Segue l'enunciazione del suo impegno politico: "*a-veva cominciato a propugnare, con le associazioni dei lavoratori di ogni nazione, la libertà della plebe*".

Poi c'è il brusco passaggio ad un tono di condanna: "*quando ferri omicidi e cuori bestiali e menti selvagge, la sera del 11 maggio 1872, spegnendolo a tradimento, involavano alla moglie, alla figlioletta, ai compagni, la vita trentatreenne di lui*".

La conclusione è affidata ai consueti elogi che si riservano ai defunti: "*buono innocente acceso dal bene ...*".

Ferri omicidi, cuori bestiali, menti selvagge: Carducci evitò di individuare i colpevoli, ma all'epoca tutti ebbero lo stesso identico sospetto. Lo sfortunato giovane era tra quanti avevano ripudiato il verbo di Mazzini, il cui interclassismo aveva perso fascino di fronte all'aggressività di pensatori come Marx e Bakunin. L'invito scaturito dalla I Internazionale, di lotta senza quartiere degli sfruttati contro gli sfruttatori, aveva fatto rapidamente presa in Italia. La conversione alle nuove idee risultò intollerabile per chi era rimasto fedele ad un'eredità minacciata dalle continue defezioni: in certi casi si mise mano al coltello<sup>(10)</sup>. L'omicidio di Piccinini non venne rivendicato, la giustizia brancolò nel buio: nessuno ebbe peraltro dubbi sui mandanti e sugli esecutori.

L'intimidazione dei "traditori" della causa repubblicana non fu sufficiente per bloccare la penetrazione in Romagna del socialismo: servì solo ad innescare rivalità destinate ad approfondirsi ulteriormente. I contrasti non si limitarono comunque ai programmi politici: sorsero presto motivi molto



Figura 2 – Monumento dedicato a Piccinini

pratici. C'erano cooperative, che prosperavano in proporzione al numero degli iscritti e che aumentavano le iscrizioni in proporzione al benessere economico da loro assicurato. Allora come oggi si badava al sodo: atteggiamento dal quale derivarono tensioni fra cooperative di colore diverso. Una traccia di tale conflittualità si trova in un minuscolo paese che trae il nome dalla moglie di Garibaldi, Anita: per interpretarla bisogna conoscere la storia delle nostre campagne.

### L'affermazione del fascismo

Anita, frazione del Comune di Argenta (FE). La posizione in prossimità del fiume Reno ne fa un posto ideale per la pesca. Una volta all'anno c'è un Festival dell'Unità (continuo a chiamarlo con il vecchio nome) in cui preparano un'anguilla strepitosa. A passarci per caso, nel resto dell'anno, non c'è una gran vita: si vede un pugno di case isolate in mezzo alla campagna, con una piazza sproporzionatamente grande, tipica dell'urbanistica fascista. Le vie sono quasi tutte dedicate ai partigiani caduti durante la Guerra di Liberazione. C'è però anche una via dal nome strano: via Fossa dei Socialisti.

La sua origine è legata ad un episodio di inizio '900: tra socialisti e repubblicani i rapporti erano talmente peggiorati che i primi decisero di scavare un fossato per dividere nettamente i terreni gestiti dalle rispettive cooperative<sup>(11)</sup>.

<sup>(10)</sup> Piccinini fu dapprima atterrato con una fucilata, poi venne trafitto a colpi di pugnale. Al suo funerale, nel cimitero di Lugo, la commemorazione fu tenuta da Andrea Costa, il futuro fondatore del Partito Socialista: l'epigrafe, come abbiamo visto, fu dettata da Carducci. Vedi pag. 58 de "*Libertari di Romagna. Vite di Costa, Cipriani, Borghi*", di Vittorio Emiliani. Longo Editore Ravenna settembre 1995.

<sup>(11)</sup> "*Argenta e dintorni*", di Dino Giglioli, Volume I, maggio 1984. Nella scheda su Anita è ricordata non solo la curiosità di Via Fossa dei Socialisti, ma anche l'origine del centro abitato, che venne inaugurato da Italo Balbo nel dicembre 1939. L'intitolazione ad Anita ha spesso creato degli equivoci: la moglie di Garibaldi non morì qui, ma a pochi chilometri di distanza, nella frazione ravennate di Mandriole.

La situazione delle campagne a cavallo del Reno, in territorio ferrarese ed in territorio ravennate, era di estrema miseria: c'erano tuttavia vari livelli, corrispondenti a differenti rapporti di lavoro. La condizione dei mezzadri era diversa da quella dei braccianti. I primi potevano contare su contratti di lunga durata, con relativa stabilità economica: soprattutto avevano la prospettiva di un miglioramento sociale, con l'obiettivo di possedere un giorno la terra lavorata. I secondi erano lavoratori a giornata, aumentati a dismisura per via dell'estensione delle terre coltivabili conseguente alle bonifiche.

Tra i braccianti la propaganda socialista era penetrata profondamente: i mezzadri erano invece rimasti repubblicani.

La divisione del mondo contadino si accentuò con la disponibilità di nuovi mezzi per la raccolta del grano: l'introduzione della macchina trebbiatrice portò a scontri drammatici. Per i braccianti l'innovazione non era un progresso: dal loro punto di vista era un passo indietro nella lotta contro la fame, riducendo il fabbisogno di manodopera. Per i mezzadri le macchine trebbiatrici costituivano al contrario un modo di qualificarsi: richiedevano l'apprendimento dell'arte della manutenzione e riparazione, ripagavano con grandi vantaggi rispetto allo sfalcio manuale. Questo corrispondeva all'ideale repubblicano di miglioramento individuale: l'alternativa era l'appiattimento verso il lavoro dequalificato dei braccianti.

Le discussioni sull'impiego o meno delle trebbiatrici fecero versare del sangue.

Tra repubblicani e socialisti ci fu un momentaneo riavvicinamento nel periodo della Settimana Rossa<sup>(12)</sup>, una esplosione di violenza in cui le folle presero d'assalto le sedi municipali e prefettizie e le chiese, devastandole ed incendiandole.

Esaurito l'impeto rivoluzionario ciascun partito riprese la propria strada, fino alla completa rottura in occasione dell'ingresso italiano nella Grande Guerra: contrari (con divisioni interne) i socialisti, favorevoli (con iniziali perplessità proprio da parte di deputati romagnoli) i repubblicani. Alla fine della guerra i dissidi riemersero più accesi: sulla scena, però, apparve una forza capace di piegare gli uni e gli altri. Il 23 marzo 1919 nacquero i Fasci di Combattimento, a Milano, in un convegno a Piazza S. Sepolcro: il loro capo era Benito Mussolini.

Fu in Romagna che venne maggiormente dispiegata la forza militare del fascismo. L'ultima massiccia esibizione di potenza, prima della marcia su Roma, si ebbe a Ravenna<sup>(13)</sup>: gli squadristi ferraresi, guidati da Italo Balbo, occuparono la Casa del Popolo, sede del Partito Repubblicano. I dirigenti repubblicani si adattarono ad accettare un patto di non aggressione con i fascisti, che i socialisti prontamente denominarono "l'accordo con Attila". Con il senno di poi un giudizio profetico, ma in quel momento l'accordo parve il solo modo per salvare gli importanti interessi economici delle cooperative repubblicane<sup>(14)</sup>. C'era anche un'altra ragione, cioè l'accortezza di non scontentare quei repubblicani che vedevano con simpatia i successi dei fascisti nel reprimere l'attività socialista: i vecchi rancori permanevano.

Si giocò tutto in un arco di tempo breve: quando repubblicani e socialisti si svegliarono era troppo tardi.

(\* *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

<sup>(12)</sup> "Settimana Rossa e dintorni. Una parentesi rivoluzionaria nella provincia di Ravenna", di Alessandro Luparini. Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e Provincia. Edit. Faenza 2004.

<sup>(13)</sup> In realtà l'ultima spedizione importante, cronologicamente, fu quella che vide devastata Bolzano: richieste però un minore dispiegamento di forze.

<sup>(14)</sup> "I repubblicani ravennati di fronte al fascismo (1919-1925)", di Sergio Gnani. A cura del Centro Studi Storici e Politici del Partito Repubblicano Italiano dell'Emilia Romagna, marzo 1976.

Cultura

## Storia ed evoluzione dei cimiteri europei

### Parte II

di Emanuele Vaj

#### La nascita del cimitero moderno

La conseguenza delle leggi napoleoniche sulle sepolture doveva essere inevitabilmente la costruzione di nuovi cimiteri. Si tenta inizialmente di studiare soluzioni che si ispirino al lontano passato: l'architetto Nicolas Ledoux, ad esempio, sogna di tornare a necropoli sotterranee simili alle catacombe romane.

Se nel Settecento prevaleva ancora il sogno del cimitero 'agreste', che riunifica il defunto con il contesto naturale, nell'Ottocento trionfa il cimitero 'città di pietra'. La svolta avviene con la creazione del cimitero parigino di Père-Lachaise, che diventa il nuovo prototipo del cimitero ottocentesco. Ricchi di statue, che oscillano tra il pietismo alle seduzioni pagane (il simbolismo neo-egizio), in un *patchwork* di stili (medievali, neogotici, ecc.), divisi in settori che evidenziano le differenze sociali: così sono i primi cimiteri europei che sorgono tra il 1804 e il 1866, il *Père Lachaise* (Parigi 1804), il *Verano* (Roma 1812), *Montparnasse* (1824), *Montmartre* (Parigi 1825), *Staglieno* (Genova 1851), il *Monumentale* di Milano (1876), ma anche i cimiteri di Stoccolma e di Vienna.

Il nuovo cimitero ottocentesco ha due caratteristiche fondamentali:

1) mentre il vecchio cimitero era all'interno della città o del villaggio, il nuovo è lontano dal cuore della città, per sottrarre la morte dalla visibilità quotidiana, in quanto turbativa delle esigenze dell'economia borghese;

2) è monumentale, sovrabbondante di statue, come *status symbol* delle famiglie borghesi, con tombe individuali che danno origine a una diffusione del mestiere di chi costruisce lapidi, tombe e bare (con i loro "atelier" in prossimità dei viali cimiteriali).

Se Parigi ha dato origine al cimitero moderno, il centro propulsore dei cimiteri monumentali è stato

proprio in Italia (settentrionale) e nella limitrofa Costa Azzurra: è in Italia che si trova l'espressione più spettabile. Ma, curiosamente, non nell'Italia del Sud, dove la tradizione barocca e il temperamento espansivo si sarebbero a priori ben adattati a delle stravaganze mortuarie. No, è nella fredda Italia del Nord, industriale e laboriosa, a Milano, a Bologna, a Genova, che il fenomeno conosce la sua piena espansione.

In misura minore troviamo i cimiteri monumentali in Gran Bretagna o in Germania. Gli inglesi, in particolare, tarderanno a discutere dei problemi "igienici" legati alla presenza dei cimiteri nel cuore delle città. I cimiteri moderni in Gran Bretagna nascono in seguito ai *Reform Acts* del 1832, e tra il 1820 e il 1840 si avvia la realizzazione dei primi cimiteri a pagamento, contestualmente indicando la necessità di rinunciare definitivamente alle sepolture nelle chiese e nei *churhyard* (con l'eccezione per personaggi pubblici e artisti, tradizionalmente inumati nelle abbazie e nelle cattedrali). Si arriva, nel 1850, al *Metropolitan Interment Act* che da origine ai cimiteri finanziati dalle istituzioni pubbliche. Nascono così i grandi cimiteri municipali vittoriani ed edoardiani, dove però resta un forte rapporto con la natura, in controtendenza rispetto ai cimiteri francesi e italiani.

Di fatto gli inglesi si allinearono alle misure prese oltre trent'anni prima da altri paesi europei solo intorno al 1840, quando apre il cimitero di Highgate insieme ad altri sei cimiteri (Kensal Green, Norwood, Abney Park, Brompton, Nunhead, Tower Hamlets = i magnifici sette). Dal churchyard si passa definitivamente al *cemetery*. Era inevitabile, tanto più si affermava il concetto di borghesia di famiglia: la "tomba di famiglia" diventava a poco a poco un'esigenza della nuova classe emergente anche in Gran Bretagna. Viceversa i cimiteri delle chiese non consentivano di esprimere questi nuovi senti-

menti verso la morte: sovraffollati, caotici, incustoditi, soprattutto nelle città con più abitanti, aveva no visto svilupparsi il fenomeno dei ladri di cadaveri (body-snatcher).

Anche in Gran Bretagna, quindi i cimiteri ottocenteschi sono inizialmente riservati ai ricchi dell'alta borghesia, tanto da suscitare la pubblicazione di pamphlet che chiedono di abolite i privilegi, facendo nascere un intervento pubblico accanto alle società private che gestivano il sistema cimiteriale per risolvere il problema delle sepolture.

Ma la Gran Bretagna non abbandonerà la sua passione romantica per il cosiddetto *rural cemetery*, che negli Stati Uniti dal 1831 aveva avuto il suo modello a Mount Auburn (vicino a Boston): un cimitero spazioso, totalmente all'aperto, come un prato di campagna. In questi cimiteri-giardino i fiori non vengono portati sulle sepolture, ma crescono direttamente sulle tombe o nel terreno circostante. E sulla stessa linea restano a lungo attestati i tedeschi, molto legati all'idea del cimitero-parco e del cimitero-giardino.

Ecco perché il cimitero moderno vero e proprio, in Europa, si afferma soprattutto nelle zone mediterranee (Francia e Italia in particolare), e solo in parte nella Germania e nelle grandi città inglesi. Nell'Europa settentrionale tende infatti a prolungarsi la sopravvivenza del camposanto vicino alle chiese.

Si delineano, insomma, tre grandi tipi di cimitero occidentale: Nell'Europa del Nord e del Nord-Ovest, il *churchyard* all'inglese, inserito nel villaggio intorno alla chiesa, con stele di pietra su area erbosa, popolando la città di monumenti sempre più ambiziosi; nell'Europa meridionale al contrario, il paesaggio lapidario, che associa gli imponenti *panteones funerales* (come si dice in Spagna) dei notabili, e alle volte delle confraternite, alle tombe individuali e più ancora a quelle strutture verticali di loculi sovrapposti dove si collocano le sepolture dei poveri, in architetture ereditate dall'antico camposanto. Tra queste due zone, intermedio, il modello francese o tedesco, più diversificato, associa tombe individuali, monumenti e cripte di famiglia che adottano spesso in Francia l'aspetto di cappelle funerarie, piccole case in miniatura, facendo della città dei morti, con i suoi quartieri e le sue gerarchie, un calco della città dei vivi.

Con la sua monumentalità, il cimitero nell'Ottocento diventa meta turistica: chi viaggia va anche a visitare i nuovi, grandi cimiteri.

Il declino dei cimiteri ottocenteschi tipo il Père-Lachaise segna non solo la nascita dei cimiteri moderni con criteri utilitaristici, ma anche il passaggio dall'accezione religiosa del morire a quella laica. La tomba diventa una "*dimora urbana*" per il defunto, un edificio che abbellisce la morte, collocato in giardini o parchi manipolati così come il capitalismo si impadroniva della natura e la manipolava.

Tuttavia le grandi necropoli mantengono una parziale dimensione sacra, che richiama l'epoca del *churchyard*: le prime tombe collettive dei nuovi cimiteri sono state imitazioni su scala appena ridotta delle cappelle laterali delle chiese. In seguito, verso la metà del secolo, il procedimento divenne banale; la cappella fu miniaturizzata, ridotta a una piccola edicola, ma conservò le forme e gli elementi tradizionali, il cancello d'entrata, le vetrate, l'altare, i ceri e l'inginocchiatoio.

Oggi le tombe non sono più costruite come una piccola chiesa (le "cappelle"), ricordando le sepolture nelle cattedrali, ma imitano sempre più la casa moderna: il cimitero si mimetizza, imitando la città dei vivi.

Del resto, la stessa scelta di costruire i cimiteri lontano dalla città è stata vanificata dall'espansione urbana. Già a metà Ottocento le case lambiscono i nuovi cimiteri delle metropoli europee, e oggi i cimiteri monumentali sono riassorbiti entro i confini dell'abitato, anche se restano periferici rispetto al cuore cittadino.

Inglobati nella città, resi permeabili ai suoi problemi e le sue storture (violenza e criminalità comprese) i cimiteri ottocenteschi hanno perso le loro funzioni originarie. Sono anche questi i motivi che ne hanno determinato il declino, a volte fino alla distruzione. L'incuria spesso prevale, facendo avanzare la "natura" (piante, erbacce, vegetazione spontanea) sulle creazioni artificiali dell'uomo (le tombe e i monumenti).

Muschio, licheni, muffe, insieme ai disastri geologici, trasformano a poco a poco i cimiteri ottocenteschi in zone "selvagge", regno di insetti, uccelli e altri animali (le lumache, ad esempio, trovano un habitat privilegiato a Highgate come al Père-Lachaise). Solo negli ultimi decenni si sono avviati lenti progetti di restauro, anche se – come nel caso di Highgate – si è scelto di lasciarne una parte "incolta" e dove la vegetazione diventa sempre più predominante sino a nascondere molte delle tombe.



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

**Servizi gratuiti**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.

222,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

555,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

120,00 €

Cultura

## Le chiese dei morti (Parte II)

Una passeggiata per il centro antico di Napoli e una controversa mostra a Roma

di Laura Bertolaccini

Napoli è città duplice, ambigua, che sfugge a una definizione univoca. È città degli opposti prevalenti, ben sintetizzata già nel suo protettore, San Gennaro, il cui nome era Ianuario, appartenente alla famiglia gentilizia Gens Ianuaria, ovvero devota al dio Giano, figura bifronte. È città di colori accecanti e ombre profonde, tonalità caravaggesche dense di misteri mai rivelati. È città di miseria e nobiltà, come recita il titolo di una nota commedia di Eduardo Scarpetta, dei Quartieri Spagnoli e di Chiaia, inscindibilmente vicini. Delle maschere tragiche, da Pulcinella a Totò, del riso e del pianto. Della vita e della morte, condizioni che qui, più che altrove, appaiono come l'una necessaria all'essere dell'altra, nella quotidianità, nella concretezza dell'esistente così come nella ineffabilità dell'immaginario.

Via dei Tribunali, meglio conosciuta come il Decumano maggiore, è l'asse centrale della terna di strade parallele che taglia da oriente a occidente la maglia ortogonale del centro antico di Napoli. Il suo toponimo ci ricorda che proprio qui, esattamente nel monastero di San Lorenzo Maggiore, sino alla metà del XVI secolo erano ubicati i tribunali napoletani; poi, nel secolo seguente, il viceré don Pedro de Toledo li avrebbe trasferiti in Castel Capuano e anche l'aspetto della strada sarebbe cambiato, sottoposta a ampliamenti e rettificazioni proprio per consentire un più agevole passaggio dei cortei vice-regali. Oggi, per la verità, appare solo come uno dei tanti vicoli cittadini, pervaso da ombre dense, tagliato da fili di panni stesi, rumoroso e perennemente trafficato, segnato da negozi senza troppa qualità intervallati da capolavori dell'architettura napoletana, tra cui alcuni fulgidi esempi della sua straordinaria stagione barocca, e luoghi densi di segreti e misteri, tracce importanti della storia millenaria della città.

Nella ricerca di immagini e interpretazioni della morte, in ogni sua accezione, ci spingiamo lungo questa via, immergendoci in una atmosfera del tutto singolare, fatta di mille suoni, odori e colori. Passiamo piazzetta Riario Sforza, dove al centro si eleva solenne la Guglia di San Gennaro, eretta come ex-voto dei cittadini sopravvissuti alla terribile eruzione del Vesuvio del 1631 e concepita come uno spettacolare apparato da festeggiamenti sulla cima del quale troneggia la statua in bronzo del santo. E arriviamo al vicino Duomo dedicato al patrono della città, maestoso complesso realizzato a partire dal XIII secolo al cui interno, tra sfarzi e fantasie barocche, spicca per chiarezza architettonica la Cappella del Succorpo di San Gennaro, vivido esempio di architettura e arte rinascimentale realizzata, secondo alcuni da Bramante, negli anni a cavaliere tra il XV e il XVI secolo per volontà del cardinale Oliviero Carafa (effigiato orante al centro della piccola cappella) per accogliere le reliquie del santo, giunte a Napoli nel 1449. Due volte l'anno, la prima domenica di maggio e il 19 settembre (nella ricorrenza della decapitazione del santo, avvenuta a Pozzuoli



*Figura 1 – Napoli, Cappella Sansevero.  
Giuseppe Sanmartino, Cristo velato, 1753*

nel 305 d.C.), il Duomo è letteralmente invaso dai napoletani che implorano (e imprecano) affinché il sangue di San Gennaro, raccolto dopo l'esecuzione in due ampole, si sciogla, miracolo dal quale dipende il destino della città. Roberto Saviano ha scritto: *“La festa di San Gennaro è quel mistero dentro cui c'è Napoli. Una terra che si liquefa e si ricoagula, che ha una sua consistenza indefinibile, mai certa, solida. E che pure gronda di vita vera, contagiosa. Più cade nell'abisso senza regole, crudele, più sembra in grado di rinnovarsi”*.

Poco oltre, ancora su via dei Tribunali, si incontra piazza San Gaetano, il cuore antico di Napoli, dove in origine era l'agorà greca, poi il foro romano, quindi il tempio dei Dioscuri e dopo il Macellum, cioè il mercato romano risalente al I secolo d.C., quindi i Tribunali, nella chiesa dedicata a San Lorenzo Maggiore. In questa piazza, che ora, come allora, è una babele di genti, di lingue e dialetti, si innesta via di San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi.

Sul fronte opposto, accanto alla chiesa di San Paolo Maggiore, si trova uno degli ingressi che conducono alla “Napoli sotterranea”, esperienza singolare (da evitare per chi soffre di claustrofobia) condotta nelle viscere della terra, al di sotto della città che appare, tra la trama infinita di gallerie realizzate a partire dal VI secolo a.C. dai greci – che con il tufo estratto dal sottosuolo crearono Neapolis, la “città nuova” opposta a Partenope, Palaepolis, “la città vecchia” – quindi sviluppate dai romani, che a partire da quel sistema di cave impostarono la rete idrica della città.

Per i cristiani questi spazi ipogei divennero catacombe nelle quali custodire i morti. E alla sepoltura sarebbero stati dedicati anche nei secoli a seguire, soprattutto per far fronte alle decimazioni provocate dalle terribili epidemie di peste e di colera che tra il 1656 e il 1836 afflissero la città. Così grotte e gallerie si trasformarono in giganteschi ossari, come nel caso del noto Cimitero delle Fontanelle nel quartiere Sanità. Il sottosuolo napoletano si sarebbe poi popolato ancora durante il secondo conflitto mondiale, quando i cunicoli posti a 40 metri sotto terra furono utilizzati come rifugi antiaerei: uomini, donne e bambini, forzatamente rinchiusi qui durante i bombardamenti, incisero sulle pareti di tufo la loro paura, i loro desideri, frammenti di vita quotidiana. Così, oltre a disegni raffiguranti episodi bellici, in questi cunicoli, che nei secoli hanno ospitato la vita

e la morte, si possono trovare rappresentati figurini vestiti alla moda del tempo, schemi di partite di calcio o incise epigrafi che ricordano eventi speciali, come il matrimonio di due giovani, Anna e Renzo, che in una di queste grotte si sposarono il 20 settembre 1943.

Tornando su via dei Tribunali si incontra la Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, costruita nel Seicento appositamente per celebrare messe per le “anime pezzentelle”, ossia per quegli anonimi defunti “sospesi” nel Purgatorio che il popolo adottava per ottenere aiuti e protezione “dall'aldilà”. Oppure per avere in sogno qualche numero “buono” da giocare al lotto. Teschi, femori incrociati e clessidre, a sottolineare la fugacità del

tempo, sono tra le decorazioni della facciata e della zona absidale, finemente rivestita da marmi policromi così come l'unica navata. Visite guidate conducono all'ipogeo della chiesa dove in alcune nicchie sono ancora conservati i resti dei defunti: tra quelli particolarmente onorati, il cranio di Lucia il cui culto guarirebbe dalle pene d'amore.

Discostandosi un po' dalla via, prima di giungere a piazza San Domenico Maggiore, in via Francesco De Sanctis si trova la Cappella Sansevero, nota anche come Santa Maria della Pietà o Pietatella, fondata nel 1590 da Giovanni Francesco di Sangro ma fortemente rielaborata nel Settecento da Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero,

personaggio controverso, in bilico tra pura genialità ed estrema follia. Affascinante il progetto iconografico di questa cappella funeraria di famiglia, che il principe curò personalmente con chiari sottintesi massonici (Raimondo era Gran Maestro della Massoneria del Regno di Napoli). Tra le opere mirabili, il celebre Cristo velato realizzato da Giuseppe Sanmartino nel 1753, scultura in marmo di fine bellezza per la particolarità del sudario evanescente che avvolge il corpo disteso del Cristo. Storie e leggende si sono raccolte intorno al principe e a questa scultura straordinaria: sulla realizzazione del velo, così trasparente da non poter essere di pietra ma, secondo alcuni, frutto di un processo alchemico di marmorizzazione dei tessuti inventato dallo stesso Raimondo; e sui rapporti con lo scultore che il principe, conclusa l'opera, avrebbe fatto accecare nel timore che questi potesse ripetersi per altri committenti. Altrettanto pregevole la Pudicizia velata di Antonio Corradini, posta sul sepolcro della madre



**Figura 2 – Napoli, Cappella Sansevero. Francesco Queirolo, Disinganno**



del principe, Cecilia Gaetani d'Aragona, morta prematuramente (la statua rappresenta una figura di giovane donna coperta solo da un velo, anch'esso finemente eseguito); e il Disinganno di Francesco Queirolo collocato sulla tomba del padre Antonio redento, infine, dopo una vita di dissolutezze (è la raffigurazione di un uomo che si districa dalle maglie di una rete).

Ad alimentare ulteriormente il mito intorno alla misteriosa figura del principe, le due Macchine anatomiche realizzate nel 1763-64 dal medico palermitano Giuseppe Salerno su indicazione di Raimondo e oggi situate nella cripta della Cappella: due corpi scarnificati, un uomo e una donna, nei quali è ancora visibile gran parte del sistema circolatorio. Tutt'oggi non è chiaro se l'evidenziazione e la conservazione di esso siano attribuibili a un riuscito esperimento di "metallizzazione" dei vasi sanguigni o piuttosto a una ricostruzione degli stessi sorprendentemente accurata. Certo è che le Macchine destano inquietudine e meraviglia.

A questo punto è d'obbligo un rapido trasferimento a Roma e un salto temporale di circa 250 anni per andare a vedere una delle mostre più discusse e controverse degli ultimi decenni, "Body Worlds. Il vero mondo del corpo umano" (chiuderà il 12 febbraio 2012), nella quale, certamente con altri fini rispetto agli esperimenti del principe di Sangro, l'anatomopatologo tedesco Gunther von Hagens ha esposto venti corpi interi (ma privati della pelle) e più di duecento tra sezioni e organi interni resi eterni con la tecnica della plastinazione, procedimento, che consente la conservazione dei corpi tramite la sostituzione dei liquidi con derivati del silicone, messo a punto nel 1977 dallo stesso von Hagens. Al di là dei legittimi interrogativi in merito alla provenienza di quei corpi (macabri acquisti di uomini giustiziati nelle carceri cinesi oppure soltanto, come afferma colui che ama definirsi "artista dei

resti umani", ma che i suoi detrattori definiscono meno bonariamente "dottor Morte", volontarie donazioni?), rimangono aperte questioni circa il fine di tale iniziativa. Appare allora altrettanto lecito domandarsi dal punto di vista etico se è lecito un metodo che fa eterno ciò che è caduco e se di un cadavere, reso per sempre immune dalla decomposizione, si possa farne un oggetto artistico, da esposizione pubblica. E poi, se in effetti questa possa dirsi arte, se i corpi disposti non come sarebbero nel loro stato effettivo di cadaveri, ma proposti in pose che rimandano a comuni gesti quotidiani, possano avere valore estetico (c'è il cadavere-scultura del Giocatore di scacchi, intento a studiare la prossima mossa, il Soccorritore, pronto a praticare su un altro cadavere inerme – e come potrebbe essere altrimenti? – un massaggio cardiaco, il Suonatore di sassofono, in un patetico assolo, il Giocatore di basket, con tanto di palla lanciata, ma anche l'Uomo vitruviano, interpretazione paradossale della bellezza rinascimentale e alla centralità del corpo umano). Oppure, se l'esposizione possa essere considerata un prodotto scientificamente valido, un percorso didattico di conoscenza del corpo umano, sano o malato, come si evince dal sottotitolo. Ma, in fondo, il retrogusto amaro che non abbandona è che, più prosaicamente, questa mostra altro non sia che la nobilitazione di una forma di lucro sulla morte e sulle umane debolezze: sarebbero infatti circa 13.000 le persone in lista d'attesa che non intendono arrendersi all'ineludibile destino e che hanno già optato in vita per la plastinazione e oltre 33 milioni i visitatori della mostra itinerante, che da Seoul a Roma in sei anni ha ormai fatto il giro del mondo. (E a coloro che pensano di dare al dottor von Hagens il proprio corpo, e forse anche non pochi quattrini, per sfuggire al pensiero di se stessi corrotti e decomposti, ci permettiamo di ricordare che esiste la cremazione preceduta, se possibile, dalla donazione di organi).

L'ultimo interrogativo, infine, è su come avrebbe giudicato tutto questo il principe di Sangro. Ma purtroppo, o per fortuna, non abbiamo risposte.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della Città", Roma



**Figura 3 – Napoli, Cappella Sansevero. Una delle Macchine anatomiche realizzate nel 1763-64 dal medico palermitano Giuseppe Salerno con l'apporto del principe Raimondo di Sangro**

Recensione

## Divise forate

Storie di vittime dimenticate delle forze dell'ordine

Alessandro Placidi, Sperling & Kupfer, Maggio 2010, pag. 204, € 17,50

di Andrea Poggiali



Il dialogo è surreale. 12 marzo 1977: un terrorista rivendica per telefono alla redazione di un giornale l'omicidio di un carabiniere a Torino. È pignolo nello specificare la corretta attribuzione del delitto: non devono esserci errori nella menzione del suo gruppo. All'altro capo c'è un giornalista, che coglie una imprecisione sconcertante: la persona uccisa non è un carabiniere, è un poliziotto.

Il terrorista ribatte che era comunque un agente impegnato nelle attività repressive dell' SDS (Servizi di Sicurezza). Il giornalista lo corregge di nuovo: faceva parte dell'Ufficio Politico. La replica è gelida: si trattava di un nemico della classe. L'unica cosa che interessa all'ignoto telefonista è di evitare confusioni con le Brigate Rosse: lui fa parte delle Brigate Combattenti. Il poliziotto, un brigadiere di 29 anni, si chiamava Giuseppe Ciotta: era stato scelto come obiettivo per vendicare l'uccisione dello studente universitario Francesco Lo Russo, avvenuta il giorno prima a Bologna, durante manifestazioni di piazza. Non aveva fatto nulla. Indossava una divisa ed era conosciuto. Tanto bastava, allora, per diventare bersagli.

Questa è una delle storie raccolte da Alessandro Placidi. In totale sono diciotto ritratti di vittime del dovere. Nell'introduzione l'autore spiega i motivi per cui ha intrapreso una ricerca così delicata e non nasconde i dubbi che ne hanno preceduto ed accompagnato la realizzazione. Durante la stagione più calda del terrorismo e delle guerre di mafia Placidi era un ragazzo: pur rendendosi conto di vivere in un periodo terribile, non poteva ovviamente averne una piena consapevolezza. Quando, da adulto, ha cercato di approfondire le vicende che lo avevano sfiorato, è rimasto colpito da un aspetto: sono molte le pubblicazioni sui responsabili dei delitti e sulle vittime "eccellenti", mentre invece rimangono quasi completamente trascurate le persone comuni. I poliziotti ed i carabinieri caduti in servizio, ad esempio, sono dimenticati. Non è giusto. È questa considerazione che lo ha spinto ad interes-

sarsi di chi, pur avendo dato la vita per la collettività, è stato lasciato nell'anonimato. Se l'Italia non sprofondò nel caos, durante i cosiddetti "anni di piombo", lo si deve ai giovani che portavano la divisa.

Parlavo dei dubbi. Placidi ammette di avere esitato a lungo. Le "divise forate" sono tantissime: è impossibile scrivere di tutti, è però spiacevole selezionare solo alcuni. L'autore ha dovuto adottare un criterio, decidendo di documentarsi sui giovani morti dal 1977 ad oggi: ha inoltre rinunciato ad ogni pretesa di completezza. Il suo elenco è parziale: non poteva fare diversamente.

Il timore più grande da superare è stato quello del contatto con i familiari dei caduti: come avrebbero reagito di fronte ad uno sconosciuto che veniva a riacendere un dolore mai attenuato? Gli incontri con genitori, vedove, fratelli, hanno riservato una sorpresa. Costoro volevano parlare di quanto accaduto: aspettavano che qualcuno finalmente li ascoltasse.


Lo scenario degli anni '70-'80 che emerge dal libro è angosciante: terroristi che ammazzavano a caso, mafiosi che spadroneggiavano sul territorio, poliziotti deviati come quelli della cosiddetta "Uno bianca". Erano poliziotti della Questura di Bologna, dediti a rapine sanguinose, forse guidati da oscuri intenti a sfondo politico: tra le loro imprese criminali vi fu la strage del Pilastro (un quartiere di Bologna), con tre carabinieri uccisi. Agirono indisturbati per troppo tempo. Il malessere dei familiari, in questo come in altri casi, non deriva solo dallo sconforto per la perdita: pesa la sensazione che lo Stato non abbia sempre fatto in pieno la sua parte. Aggiungiamo la rabbia suscitata dalle pubblicizzate esternazioni di tanti ex terroristi, dalla loro indisponente visibilità, e possiamo capire il bisogno di sfogarsi. Una medaglia, la dedica di una via o di un edificio pubblico, consolano parzialmente, ma i familiari vogliono anche fare sentire la loro voce. Placidi ha dato spazio alla loro memoria, scatenando reazioni emotive intense, rimanendo gratificato dall'instaurarsi di rapporti umani profondi. Come da lui dichiarato: "Questo libro è costruito non solo sul ricordo di chi non c'è più ma anche sulla fiducia che chi è rimasto ha riposto in me".

Recensione

## Death and the afterlife: a cultural encyclopedia

Richard P. Taylor, Ed. ABC-CLIO, 2000, pag. 438

di Elisa Meneghini



Siamo di fronte ad un vasto compendio che illustra le tradizioni riguardanti la morte, il morire e la vita nell'Aldilà in numerosi contesti culturali e raggruppamenti sociali; una vera enciclopedia per l'appunto, come il suo titolo onestamente ci anticipa.

Il volume cerca di istruire i lettori – a volte, intrattenendoli – su abitudini e credenze relative a tali temi, esaminando però nel contempo, in maniera riflessiva, i riti funerari, sia religiosi che pagani, intorno al mondo, tra passato e presente (Israele antica, età greco-romana, Celti, nativi americani, Cina, India, Medio Oriente, Africa, Paesi islamici, Lapponia, Società occidentale moderna).

I trattati più estesi riguardano le discussioni sui seguenti contenuti: le tradizioni funerarie religiose di musulmani, ebrei, indù e zoroastriani, le origini dei concetti di paradiso ed inferno fra cristiani e buddisti, la considerazione dell'anima da parte delle prospettive cinesi, greche e persiane.

L'Autore, docente di studi religiosi all'Università di Berkeley della California, USA, ha indirizzato il suo lavoro ad un pubblico generale, ma pensante.

Il volume è facilmente consultabile, grazie alla lista dei contenuti ed all'indice e riporta, alla fine, una bibliografia di libri ed articoli di giornali ricchi di dottrina. Noto ed affascinante la presenza, in tutta l'enciclopedia, di illustrazioni in bianco e nero, alcune a pagina intera.

In sostanza *“Death and the afterlife: a cultural encyclopedia”* fornisce una varietà di risposte umane a quella fondamentale realtà di vita che è la morte.

Recensione

## La Signora dei funerali

Wickham Madeleine, Ed. Mondadori/Omnibus, 2008, pag. 288, € 18,00

di Emanuele Vaj



Visto dal punto di vista *“professionale”*, il titolo del libro ci porta a pensare che si tratti di una delle molte donne che oggi possiedono o dirigono imprese funebri in ogni parte del mondo. Niente di più lontano dalla vicenda, anche se i funerali hanno una parte essenziale nella trama del romanzo. Infatti la

*“Signora dei Funerali”* è Fleur Daxeny, bella e affascinante, ma soprattutto una donna senza scrupoli. Fornita di uno straordinario guardaroba di eleganti abiti neri, consultati i necrologi sul *“Times”*, Fleur si *imbuca* ai funerali e commemorazioni puntando a conquistare ricchi vedovi inconsolabili. Dopo averli sedotti, e soprattutto dopo aver messo mano alle lo-

ro carte di credito – e tutto questo coinvolgendo la sua recalcitrante figlia – Fleur scompare senza lasciare tracce fino all'incontro con una nuova, ignara vittima.

Questo giochetto le riesce più volte fino al giorno in cui incontra il noioso e prevedibile Richard Favour alla commemorazione dell'amata moglie. Ancora una volta, da vera professionista, Fleur riesce a far breccia nel cuore del povero vedovo, ma le cose non vanno esattamente come lei aveva previsto...

Satira elegante dell'alta società *british* con tutti i suoi tic, perfetta come una pièce di teatro classico, *La signora dei funerali* è una commedia dai toni sofisticati con un pizzico di cinismo e una protagonista che conquista per il suo essere anticonvenzionale e incurante.

# 2

*Aprile-Giugno*

*2012*

*Anno 11*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *I servizi funerari italiani verso il mercato*
- *La cremazione di resti mortali (Parte I)*
- *Modalità di accatastamento dei cimiteri*
- *Stress da lavoro nel settore funebre e cimiteriale*
- *Adempimenti per raccolta e smaltimento rifiuti*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Antonio Dieni,  
Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 20/03/2012.

**INDICE****EDITORIALE****I servizi funerari italiani verso il mercato .....2**  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero .....4**  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere .....8**  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org .....11**  
a cura di Carlo Ballotta**La cremazione di resti mortali. Parte I .....14**  
di Sereno Scolaro**La storia della necroscopia .....23**  
di Daniele Cafini**ATTUALITÀ****Il catasto italiano e le modalità di accatastamento dei cimiteri .27**  
di Carlo Cannafoglia, Antonio Iovine**L'importanza della formazione nella gestione dello stress lavoro  
correlato e nella prevenzione del burnout .....33**  
di Daniela Rossetti**Aspettando il SISTRI. I formulari e gli altri adempimenti docu-  
mentali mantengono la loro importanza .....35**  
di Michela Mascis**DOCUMENTAZIONE****Autorizzazioni all'impiego di cofani in materiali alternativi allo  
zinco .....37**  
Circolare Federutility SEFIT n. 3127 del 24/01/2012**Provincia autonoma di Bolzano, Legge provinciale 19/1/2012, n.  
1 "Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione" .....44**  
Circolare Federutility SEFIT n. 3132 del 30/01/2012**Regione Lombardia – D.D. 22/2/2012, n. 1331 "Indicazioni regio-  
nali per percorsi formativi per addetti all'attività funebre" .....50**  
Circolare Federutility SEFIT n. 3196 del 12/03/2012**ATTUALITÀ****Autenticazione della firma sul certificato medico per cremazione.  
Procedure secolari, parziali sviluppi .....56**  
di Andrea Poggiali**Istituto della decadenza nel regime delle concessioni cimiteriali ....60**  
di Carlo Ballotta**INFORMATICA****Quando muore il software? .....65**  
di Nicola Bortolotti**CULTURA****Garibaldi e la cremazione .....68**  
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****"I segni della guerra. Lapidi e monumenti, in Provincia di Ferra-  
ra, ai caduti italiani nel XX secolo" .....70**  
di Elisa Meneghini**"Corpses, coffins, and crypts. A history of burial" .....70**  
di Elisa Meneghini

**Editoriale** I servizi funerari italiani verso il mercato

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Al momento in cui scriviamo queste note è appena stato approvato al Senato il decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1/2012). Presumiamo nel passaggio alla Camera non venga modificato sia l'articolo 25, che riguarda i servizi pubblici locali, che l'articolo 1 il quale si riferisce alle attività economiche. E così il quadro di riferimento del mercato funerario cambierà profondamente.*

*Si ricorda che il testo governativo dell'articolo 25 del D.L. 1/2012, richiedeva per ogni tipologia di servizio pubblico locale avente rilevanza economica l'obbligo di sua organizzazione dal 1° luglio 2012 (a cura della Regione) in ATO (ambiti territoriali ottimali) almeno provinciali. Cosa che determinava obiettive difficoltà se applicata a servizi diversi da quelli a rete. Con il nuovo testo approvato al Senato l'obbligo di ATO resta, ma solo per i servizi a rete. I servizi cimiteriali, non essendo un servizio a rete, sono esclusi dall'obbligo di ATO, pur restando la facoltatività da parte degli E.E.LL. interessati di organizzarli su scala territoriale che favorisca la economicità e l'efficienza.*

*Si rammenta che, invece, per la gestione dei crematori è d'obbligo la pianificazione regionale dei bacini ottimali, ai sensi della L. 130/2001. Le Regioni, quasi ovunque, si sono limitate ad indicare la sola localizzazione e non l'obbligo di gestione associata e soprattutto non hanno preso in considerazione le problematiche economico-finanziarie connesse con la installazione di crematori.*

*Importante è pure la modifica normativa introdotta nella conversione in legge del D.L. 12012 che permette di valorizzare quei concorrenti che tutelano l'occupazione, prevedendo il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio.*

*L'esperienza fino ad ora fatta nelle poche gare svolte, ma anche l'obbligo introdotto dall'art. 25 del D.L. 1/2012 il quale ha integrato l'art. 4 comma 11, lettera b-bis) del D.L. 138/2011 e s.m.i., ha reso fondamentale riferirsi a dati certi in sede di gara: pertanto si ritiene che sia implicitamente necessario dotarsi nella fase preparatoria della gara di un Piano Economico Finanziario (PEF) di massima con anche valutazioni tariffarie, PEF da pubblicizzare opportunamente. Ciò comporta che i vari Comuni, quando andranno a fare le gare per l'affido della gestione, dovranno esplicitamente stabilire il livello qualitativo standard minimale di servizio che richiedono e le tariffe necessarie per coprire i costi.*

*Per quanto concerne le scadenze per l'avvio delle procedure di dismissione il Senato non ha modificato la tabella di marcia che già era stata stabilita dal D.L. 1/2012 e cioè:*

- *attesa del decreto interministeriale (entro il 31 marzo 2012) che stabilisce i criteri per valutare la concorrenzialità dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, da tenere in considerazione dai Comuni per svolgere la istruttoria ai fini della separazione delle attività economiche (per le quali sussiste la concorrenza nel mercato) da quelle di servizio pubblico avente rilevanza economica da gestire in esclusiva (e per le quali vi è concorrenza per il mercato);*
- *effettuazione della istruttoria di valutazione da parte dell'Ente Locale (con più di 10.000 abitanti) e sua trasmissione all'AGCM (al massimo) entro il 12 agosto 2012, unitamente allo schema di deliberazione con la quale si individuano le attività economiche liberalizzate e i servizi pubblici locali in esclusiva;*

- *parere obbligatorio dell'AGCM da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della istruttoria;*
  - *adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione circa le attività liberalizzate e i servizi pubblici locali in esclusiva entro 30 giorni dalla pubblicazione del parere obbligatorio dell'AGCM;*
  - *avvio delle procedure ad evidenza pubblica (ordinariamente al massimo entro il 31/12/2012, cioè il termine della maggior parte delle situazioni di regime transitorio di cui all'art. 32 del D.L. 138/2011 e s.m.i.) e con garanzia che l'attuale gestore provveda all'esercizio del servizio fino al momento della liberalizzazione o del risultato della procedura ad evidenza pubblica.*
- Vi è infine un problema di coordinamento (dato dai commi 1, 2, 3 del D.L. 1/2012) sul nuovo termine massimo per la liberalizzazione delle attività economiche (30 settembre 2012) di cui all'articolo 3, comma 1, D.L. 138/2011 e s.m.i. e articolo 31, comma 2 D.L. 201/2011 e s.m.i..*

*Le attività economiche liberalizzate lo saranno al più tardi dal 1° ottobre 2012 (o al massimo 1° gennaio 2013, per il problema di coordinamento fra due norme diverse). E questo vuol dire che si aprirà il mercato, ora ingessato, anche per le attività funebri, che quindi saranno soggette a molti meno paletti regionali o comunali (se non statali).*

*In pratica un'impresa funebre autorizzata in un Comune di una Regione potrà operare sull'intero territorio nazionale. Saranno i Comuni a definire l'estensione di tale liberalizzazione, ma secondo i criteri che stabilirà lo Stato e sotto lo sguardo vigile dell'Antitrust.*

*È quindi ipotizzabile la illegittimità della riserva agli esercenti l'attività funebre delle case funerarie, prevista da diverse leggi regionali. Si ritiene che sia difficile (anche se teoricamente possibile) che nell'attuale processo di liberalizzazione si possa prevedere da parte di Regioni o Comuni la definizione delle case funerarie di servizio pubblico avente rilevanza economica, da affidare con procedure ad evidenza pubblica. Qualche problema sussiste laddove la casa funeraria viene gestita da un'impresa funebre sola per l'intero territorio: questo si rivelerebbe come una possibile alterazione del mercato locale a vantaggio di quell'impresa funebre e a svantaggio di altre imprese funebri concorrenti.*

*Diventerà difficile mantenere l'impianto normativo ormai diffuso in diverse regioni che prevede dotazioni minimali numeriche di personale per l'attività funebre. Si potrà vendere o il solo servizio di trasporto funebre, o il solo servizio amministrativo (agenzia d'affari), o ancora la sola merce (bare, ecc.); oppure una qualunque combinazione delle attività citate, assieme o meno con altre collaterali, purché attività economiche consentite (come ad es. marmi, ecc.).*

*Si prevede inoltre che permarranno le esclusive della gestione di cimiteri demaniali comunali, crematori su area cimiteriale demaniale comunale e illuminazione elettrica votiva a rete interna al cimitero demaniale comunale. Le esclusive di tali gestioni verranno affidate con procedura ad evidenza pubblica con la separazione societaria dall'attività funebre.*

*Si porranno problemi nuovi per la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori comunali che, presumibilmente, verranno attratti e unificati in termini gestionali – a mezzo convenzione – sempre più con le gestioni dei servizi mortuari delle strutture sanitarie, le quali, a loro volta, dovranno essere separati in termini proprietari dall'attività funebre.*

*Anche il servizio di raccolta salme incidentate sulla pubblica via o morte in luogo pubblico o in abitazione per morte violenta dovrà essere rivisto per come lo si intende ora (e talvolta normato col criterio della turnazione locale tra imprese funebri). Il servizio comunale – obbligatorio – se non svolto in house, per dimensione economica inferiore ai 200.000 euro annui, dovrà essere affidato anch'esso con procedure ad evidenza pubblica. Invece i trasporti funebri e il funerale di indigenti diverrà un'attività acquistata dal Comune, previa procedura ad evidenza pubblica, dal mercato.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Livorno: il Comune favorisce la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero

Sono stati inaugurati nel Cimitero comunale dei Lupi di Livorno, alla presenza dell'assessore al Demanio Valter Nebbiai, due nuovi impianti cimiteriali, realizzati dal Comune di Livorno con la compartecipazione della Socrem (Società per la Cremazione) ed Attima Service (la cooperativa che gestisce i servizi tecnici cimiteriali):

- il Giardino del Ricordo, un grande spazio ricavato da una esistente area verde collocata nella zona nord (racchiusa dal confine con l'Aurelia, dalla linea ferroviaria e dal blocco 17), la cui superficie è di circa 4.400 metri quadri, quindi ben più grande anche del Giardino del ricordo realizzato a Milano (Lambrate) che è di 450 metri quadri;

- il Campo per l'inumazione delle ceneri, una piccola area verde posta all'angolo tra il loggiato sud del cimitero e il colonnato centrale finalizzata ad una forma di lenta dispersione (le piccole fosse hanno dimensioni di cm. 0,30x0,30 e saranno contraddistinte da identici piccoli cippi, forniti dall'Amministrazione, sui quali saranno fissate identiche

targhe in materiale lapideo per l'iscrizione dell'epigrafe).

Sia il Giardino del Ricordo che il Campo per l'inumazione delle ceneri possono non solo contribuire alla diffusione della pratica della dispersione delle ceneri e, indirettamente, a quella della cremazione, ma, a differenza delle modalità fino ad oggi praticate della dispersione (in ambienti naturali, mari, fiumi, laghi) possono anche contribuire a conservare la funzione fondamentale dei cimiteri di luoghi di memoria individuale e collettiva.

### Il crematorio di Pistoia in via di normalizzazione

Il 30 dicembre 2011 l'Arpat (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) aveva rilevato che i fumi del crematorio di Pistoia superavano i limiti previsti dalla legge per le emissioni di diossina in atmosfera: causa della fuoriuscita dei gas nocivi, con molta probabilità, il guasto del sistema di abbattimento dei filtri. Ed immediato era scattato il sequestro della struttura.

Tutto ciò aveva causato disagi nelle famiglie dei defunti, le cui salme, rimaste per giorni in attesa di essere cremate, erano poi

state inviate ai vicini impianti di Arezzo e Ferrara.

Ora, il gruppo tecnico formato da Provincia di Pistoia, Asl e Arpat, ha espresso parere favorevole alla riattivazione dell'impianto.

Il forno crematorio di Pistoia riprenderà quindi l'attività dal 7 marzo 2012 per una settimana, periodo nel quale la Socrem (che gestisce l'impianto) eseguirà le analisi necessarie in regime di autocontrollo ed invierà i risultati all'Arpat, affinché questa possa organizzare una visita di controllo all'impianto. In base alla procedura, successivamente alle analisi di Arpat, il funzionamento del forno sarà nuovamente interrotto, in attesa dei risultati, per riprendere la normale attività se tutti i controlli risulteranno positivi.

### A Monza sepolture di islamici sospese

Monza nega la sepoltura rituale ai musulmani. Con un colpo di spugna, l'amministrazione del capoluogo brianzolo guidata dal sindaco Mariani, con una maggioranza formata da Lega e Pdl, ha cancellato il precedente piano regolatore cimiteriale varato dal centrosinistra che prevedeva spazi dedicati ai fedeli di Allah.



Nelle ultime settimane due famiglie islamiche hanno chiesto di inumare i loro cari nel cimitero cittadino, ma la risposta è stata categorica: “Non c’è spazio”.

Fouad Selim, direttore del centro islamico di Monza, spiega: “Più volte abbiamo chiesto incontri in Comune per risolvere il problema. È passato più di un mese: non abbiamo avuto risposte concrete e nessuno ci ha spiegato come stiano le cose”.

Nel 2007 la giunta di centrosinistra aveva dato in gestione ai musulmani novanta metri quadrati nel campo numero 61 del cimitero di via Foscolo, uno spazio esauritosi quattro anni più tardi.

Proprio per evitare problemi futuri, nel progetto di ampliamento del camposanto erano stati destinati altri 1.700 metri quadri a confessioni che non fossero quella cristiana. Ma quella soluzione, già approvata, è finita in soffitta col cambio di gestione nel Palazzo comunale.

“A noi interessa la garanzia di una sepoltura dignitosa, ci basta un fazzoletto di terra – spiega Selim –. Pensare di riportare in patria il defunto è praticamente impossibile: costa 9mila euro, pochi se lo possono permettere. In più la nostra religione ci impone l’inumazione entro 24 ore dalla morte”.

Per ora la comunità islamica ha trovato appoggio nel cimitero di Segrate, dove il Comune ha dato il nulla osta. Altri esempi si trovano a Bruzzano, che ospita lo spazio più grande dedicato ai musulmani all’interno di un cimitero in Lombardia, e a Como.

### **La Chiesa italiana riconferma ai massimi livelli la contrarietà alla dispersione delle ceneri**

“La Chiesa – anche se non si oppone alla cremazione dei cor-

*pi quando non viene fatta in odium fidei – continua a ritenere la sepoltura del corpo dei defunti la forma più idonea a esprimere la fede nella Resurrezione della carne, ad alimentare la pietà dei fedeli e a favorire il ricordo e la preghiera di suffragio da parte di familiari e amici”*: lo ha detto mons. Angelo Lameri, dell’Ufficio Liturgico nazionale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), durante la presentazione, il 2 marzo 2012, nella sede della Radio Vaticana della seconda edizione in lingua italiana del “Rito delle esequie”. Per mons. Lameri “*va posta particolare attenzione alla scelta dei testi più adatti alla circostanza. Eccezionalmente, i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si possono svolgere nello stesso luogo della cremazione*”.

Allo stesso tempo, precisa mons. Lameri “*si raccomanda anche l’accompagnamento del feretro, per quanto possibile, al luogo della cremazione. Particolarmente importante, poi, è l’affermazione che la cremazione si ‘ritiene conclusa con la deposizione dell’urna nel cimitero’, da leggersi come conseguenza di quanto affermato al numero 165 dello stesso rituale a proposito della prassi di spargere le ceneri in natura o di conservarle in luoghi diversi dal cimitero*”. “*Sappiamo – spiega l’esponente CEI – che queste due possibilità sono contemplate dalla legislazione civile italiana. Ma queste prassi, soprattutto quella dello spargimento delle ceneri in natura, sollevano non poche perplessità sulla sua piena coerenza con la fede cristiana, soprattutto quando sottintende concezioni panteistiche o naturalistiche*”.

Per mons. Alceste Catella, vescovo di Casale Monferrato e presidente della Commissione CEI per la liturgia, “*vi è certa-*

*mente un incremento delle richieste di cremazione*”, che è anche “*l’esito anche di una forte azione pubblicitaria delle agenzie specializzate*”.

### **Latina: ok regolamento affido e dispersione ceneri**

La Commissione Igiene Pubblica, Anagrafe, pari Opportunità, Pubblica Istruzione del Comune di Latina ha approvato il “Regolamento per l’affidamento, conservazione, e dispersione delle ceneri derivanti da cremazione dei defunti”.

Il regolamento di 13 articoli è stato approvato all’unanimità e passa ora all’esame del Consiglio comunale per il via libera definitivo (entrerà in vigore dopo l’approvazione dell’aula).

Il Regolamento stabilisce le modalità di autorizzazione alla cremazione dei cadaveri, di affidamento o dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà espresse dal defunto in varie forme, di conservazione delle ceneri e i relativi luoghi di dispersione delle ceneri stesse.

L’assessore Di Cocco, che ha la delega allo Stato Civile, ha affermato: “*È stato approvato il dispositivo che avevo presentato alla Giunta municipale, con le integrazioni nel rispetto dei principi di cui alla L. 30 marzo 2001 e della L.R. 28.04.2006. Era da tempo che portavo avanti questo percorso che finalmente ha raggiunto il primo traguardo, quello dell’approvazione in Commissione. Lo considero un fatto di civiltà, prima di tutto, e devo ringraziare il presidente Ialongo e tutti i commissari che hanno approvato l’atto permettendo alla città di adeguarsi, dal punto di vista normativo, alle altre realtà cimiteriali presenti in Italia. A breve, dunque, chi vorrà potrà essere cremato e fare affi-*

*damento sul suddetto regolamento per disperdere le ceneri: nel cinerario comune, in montagna a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi; in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa; nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva, nei fiumi, in aree private.”.*

### **Ricerca ANCI su municipalizzate e loro validità economica**

Due sono le proposte lanciate dal presidente dell’Anci, Graziano Delrio, nel corso del dibattito che ha fatto seguito alla presentazione della ricerca sulle imprese partecipate dai Comuni: *“Una commissione pubblica sugli sprechi delle municipalizzate e un’indagine sulle quote azionarie inutilizzate, che i Comuni potrebbero cedere”.*

*“La novità di questa indagine è che per la prima volta ci si affida ai dati ufficiali dei bilanci depositati presso i registri delle imprese, e non ai questionari inviati dai Comuni”*, sottolinea il vice segretario dell’Anci Alessandro Gargani, che precisa: *“Grazie a questi dati, frutto di una collaborazione avviata con le Camere di commercio, abbiamo realizzato una ‘fotografia originale’ del fenomeno partecipate esclusivamente in ambito comunale”.*

*“Innanzitutto i dati presentati oggi dimostrano che il fenomeno delle società partecipate dai Comuni va ampiamente ridimensionato”*, ha osservato il Presidente. Ma ogni discussione deve considerare la pluralità dei casi e dei territori: *“Un conto è una società che nasce per un’esigenza personale, altro è un’azienda che garantisce un servizio pubblico. La diversità non deve essere una scusa per non colpire le inefficienze, ma si deve distinguere caso per caso”.*

Inoltre, bisogna capire la fine che faranno, una volta sul mercato, i servizi adesso gestiti dalle municipalizzate: *“Se si dice che i Comuni devono ‘uscire’ dai servizi pubblici, chi mi garantisce che un servizio che si riveli non redditizio verrà ancora assicurato ai cittadini?”*, ha affermato Delrio che ha riportato una considerazione sul valore sociale dei servizi pubblici: *“Ci sono servizi, come la metropolitana di Londra, gestiti in perdita, eppure hanno un impatto notevole sulla qualità della vita dei cittadini. Bisogna tenerne conto prima di tagliare”.*

### **Al via la realizzazione del secondo cimitero di Chieti**

Mario Colantonio, assessore comunale ai lavori pubblici di Chieti, ha avviato la gara d’appalto per realizzare il secondo cimitero cittadino, con la procedura del *project financing*. La gara d’appalto, di portata europea, è di 14 milioni di euro. La nuova struttura, costruita a Chieti Scalo, accoglierà 16.000 tumulazioni, tra loculi, tombe a terra e cappelle gentilizie.

*“L’amministrazione comunale – spiega Colantonio – sarà in grado in questo modo di dare un’importante risposta alla città, visto che il vecchio cimitero, quello storico di Sant’Anna, ha esaurito la sua capacità di ospitare nuove tombe e non siamo più in grado di progettare nuovi ampliamenti”.*

### **Operativo il crematorio di Busto Arsizio (VA)**

Il 16 gennaio 2012 presso il Cimitero Monumentale di Busto Arsizio è stato inaugurato il forno crematorio, gestito dalla società Saie s.r.l., aggiudicataria della concessione.

La società, oltre alla messa in funzione del forno, ha provveduto alla realizzazione di spazi adeguati (Sala delle Cerimonie, Sala di Osservazione, Sala di attesa) ed ha in procinto l’effettuazione di lavori per il riassetto degli spazi esterni e la realizzazione del Giardino del Ricordo.

Il servizio di cremazione era fortemente atteso dalla cittadinanza, che ora non dovrà più rivolgersi a strutture di altri comuni.

### **Ad Alba i primi passi per realizzare un cimitero per animali**

Il Consiglio comunale di Alba (Cuneo) il 24 febbraio 2012, all’unanimità, ha approvato un ordine del giorno per la *“Realizzazione nel territorio albese di un Cimitero per Animali”*.

L’ordine del giorno è stato presentato dal consigliere Mario Canova, a nome di tutti i consiglieri di minoranza. Il documento impegna il sindaco e la Giunta a trovare un sito idoneo e ad eseguire opportuna variante urbanistica su un’area albese atta alla realizzazione di un *“cimitero comunale per animali: cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri.”*

Si ricorda che in Piemonte, i cimiteri per animali d’affezione sono già regolati da tempo dalla L.R. n. 39 del 7 aprile 2000.

### **Mancano i posti al cimitero di Modica**

Sulla critica situazione nel cimitero della città di Modica (RG), è intervenuto duramente Giorgio Iabichella, rappresentante sindacale Confsal, il quale ha accusato l’amministrazione comunale di ignorare le priorità della città.

*“Il cimitero di Modica – ha denunciato Iabichella – è strapieno e non si vedono spiragli per una celere soluzione. Il project fi-*

nancing è bloccato e nessuno ne parla più. Circa 1.200 cittadini hanno già pagato il 50% del proprio loculo acquistato 5 anni fa, ma a oggi non ne possono usufruire perché ancora non esiste. Modica conta 480 decessi ogni anno e oggi vi sono solo tre loculi liberi in tutto il cimitero comunale. Le società operaie che hanno pagato il suolo hanno in mano un pugno di mosche, visto che ancora oggi, a 4 mesi dall'assegnazione proclamata dall'amministrazione, non hanno nemmeno presentato un progetto esecutivo ed i loro soci sono nelle stesse condizioni di tutti gli altri modicani, ovvero impossibilitati a passar a miglior vita". E in merito ai ritardi dell'amministrazione comunale, Iabichella si è così espresso: "Prediamo atto, quindi, che il bisogno dei cittadini è stato, ancora una volta, ignorato e che le decisioni che l'amministrazione avrebbe dovuto prendere 'a brevissimo', riguardo al progetto complessivo del cimitero comunale, sono state accantonate, cedendo il passo al menefreghismo assoluto nei confronti dei cittadini".

Confisal ha proposto, pertanto, di ricercare, insieme alle forze sociali e politiche della città, una soluzione riguardo all'emergenza "cimitero comunale", oggi non più sottovalutabile.

### **Cairo: la vita oltre la morte**

Nella città dei morti al Cairo le tombe servono ai bambini per riconcorrersi, alle donne di casa per stenderci i panni, agli attori di un piccolo teatro ambulante per allestire il loro spettacolo di burattini. È quanto racconta il documentario del regista portoghese Sergio Trefaut, dedicato al più grande cimitero del mondo, dove le tombe sono case per un milione di persone.

Girato fra il 2004 e il 2009 e presentato per la prima volta al Cairo, all'Istituto italiano di cultura, nell'ambito del progetto cofinanziato dall'Ue di cinema Rising star, per giovani registi egiziani, il film fa entrare per la prima volta le telecamere nell'immensa necropoli, tuttora utilizzata come cimitero, per raccontare la vita degli abitanti. "Sono molto emozionato – ha raccontato il regista davanti ad una affollata platea – perché è la prima volta (N.d.R. a febbraio 2012) – che questo film viene proiettato al Cairo e quindi sono molto interessato a conoscere che reazione provocherà qui".

### **L'India è l'accendino funebre**

In India è possibile acquistare le sigarette anche singolarmente ed è possibile accenderle immediatamente grazie alla presenza di un accendino fissato a lato del negozio.

Per mettere in pratica la nota avvertenza che fumare è nocivo gli indiani hanno sostituito quelli che prima erano normali accendini con altri che, oltre ad emettere la fiamma per l'accensione delle sigarette, emettono anche un canto funebre ogni volta che vengono utilizzati. La melodia scelta è stata "Raam Naam Hai Satya", l'inno di norma intonato ai funerali e che chiaramente è divenuto sinonimo di morte.

E così il fumatore pare abbia decisamente ridotto l'acquisto di sigarette sfuse: meglio acquistare un normale pacchetto con la solita scritta: "Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno".

### **Furto al cimitero dei cani di Parigi**

Nella località di Hauts-de-Seine, nei pressi di Parigi, un singolare furto nel noto "Cimetière des Chiens" ha creato scompiglio.

Dei ladri hanno infatti profanato una tomba e trafugato un collare in diamanti dal valore di 9.000 euro. La notizia è rimbalzata sui media francesi non solo per il luogo insolito del furto, ma anche per il valore dell'oggetto rubato: un vero gioiello sepolto nell'ultima dimora del barboncino Topsy, per volere dei suoi proprietari, una ricca famiglia americana.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **La cremazione di resti mortali (Parte II)**
- **La TARES e i cimiteri**
- **Fallimento della pianificazione regionale dei crematori**
- **Decreto liberalizzazioni: la rivoluzione anche funeraria**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Nel Comune di ... sono deceduti, nel 1994, padre e figlio (attualmente tumulati in loculo-ossario presso il cimitero cittadino).**

**La moglie/madre dei due defunti ha presentato istanza per la conservazione delle due urne cinerarie in abitazione privata, la prima volta nel 2005 ed ora nel 2011 (si specifica che i defunti non avevano lasciato in vita alcuna indicazione in merito).**

**Si desidera sapere se è corretto non autorizzare tale richiesta, essendo il Comune di ... in assenza di specifico regolamento comunale che tratti l'argomento e considerato che la Legge 130/2001 (introduttore nuove disposizioni in ordine alla cremazione) è datata 30/3/01.**

**Lo stesso discorso vale anche per le urne cinerarie – di persone decedute dopo il 30/3/01 – che attualmente si trovano in armadio-urne provvisorio in attesa della realizzazione di tombe famiglia? Nel caso in cui i relativi familiari dovessero chiedere la conservazione dell'urna in abitazione privata sarei obbligata ad accogliere la richiesta?**

**R. Si risponde prima al secondo quesito.**

1) La legge 30 marzo 2001 permette l'affidamento ceneri da quel momento in avanti, non per ceneri già tumulate di defunti morti precedentemente.

Per poter essere ammessa la retroattività ai casi di ceneri precedentemente tumulate, da affidare oggi a familiari, a parere dello scrivente, occorre la esplicita previsione della legge regionale o almeno del regolamento comunale.

Ma bisogna fare attenzione agli effetti di una tale scelta; per esempio quando scadranno gli ossari la cittadinanza non avrà più interesse a rinnovarli, ma a portare le urne cinerarie a casa, con ripercussioni economiche sul Comune.

2) Per quanto riguarda il primo quesito si è in presenza di cassette di resti ossei, che quindi devono essere cremati (a richiesta dei familiari aventi titolo).

Pertanto la cremazione e la richiesta di affidamento delle relative ceneri interviene oggi, in vigore della L. 130/2001 e con la possibilità del Comune di ... di accogliere la richiesta di affidamento (sempre che il *de cuius*

non fosse esplicitamente contrario alla cremazione).

Se invece si è in presenza di urna cineraria, attenderei almeno l'approvazione del regolamento comunale.

**Q. Nel 1954 la Sig.ra Bianchi ottenne dal Comune di ... "due aree cimiteriali attigue" in uso perpetuo. In una delle ridette aree fu tumulato un parente della concessionaria mentre l'altra area rimase inutilizzata. Dopo 30 anni, con apposito provvedimento, detto Comune autorizzò la Sig.ra Rossi alla sepoltura del proprio coniuge nel Cimitero Civico del Comune.**

**Il dipendente comunale preposto, su espressa indicazione dell'allora Sindaco, autorizzò i congiunti del defunto alla sepoltura del medesimo in una delle due aree concesse alla Sig.ra Bianchi, in considerazione della carenza di aree cimiteriali.**

**La Sig.ra Rossi, dal suo canto, dopo avere richiesto al Comune di poter procedere al pagamento del terreno in cui era stato sepolto il proprio coniuge, ha provveduto – in assenza**

di qualsiasi risposta da parte dell'Ente indicato – a costruire nella menzionata area una tomba in marmo senza presentare alcun progetto al Comune. Recentemente il Comune ha invitato la Sig.ra Rossi a trasferire la salma del proprio coniuge in altra area del vecchio cimitero, previo versamento della somma di euro xxx per l'acquisto e previa predisposizione del progetto per la realizzazione della tomba.

Evidente il diritto della Sig.ra Bianchi a riacquistare la disponibilità dell'area a suo tempo pagata ma, evidente, altresì, il diritto della Sig.ra Rossi a vedersi rimborsare dal Comune (unico responsabile dell'inconveniente lamentato) i soldi per la traslazione della salma e per la edificazione della nuova tomba, ivi comprese le spese per la progettazione.

Ciò premesso, si chiede:

1) se il mancato uso da parte della Sig.ra Bianchi di una delle due aree concesse in uso perpetuo, determina qualche decadenza in capo a quest'ultima;

2) se la sepoltura, dal 1982, del coniuge della Sig.ra Rossi nell'area cimiteriale concessa in uso perpetuo alla Sig.ra Bianchi, su espressa indicazione dell'allora Sindaco, ha determinato il sorgere di qualche diritto sull'area medesima in capo alla Sig.ra Rossi. In particolare:

a) la Sig.ra Rossi si può opporre al trasferimento della salma?

b) la Sig.ra Rossi si può rifiutare di pagare la nuova area cimiteriale?

c) il Comune può disporre d'imperio e contro la volontà dei congiunti, la *traslatio* del coniuge della Sig.ra Rossi?

d) Il Comune, nell'ipotesi di accettazione alla *traslatio* da

parte della Sig.ra Rossi, è tenuto a effettuare la *estumulazione*, trasporto e tumulazione della salma a sue spese ed a erigere nella nuova area, a sua cura e spese, una tomba identica a quella già realizzata dalla Sig.ra?

R. Si risponde ai singoli punti:

1) Se la concessione perpetua risulta da un qualche provvedimento comunale e in tale provvedimento è citato il termine entro il quale provvedere alla costruzione di un manufatto a sistema di tumulazione o il semplice richiamo al regolamento comunale che imponeva detto termine (che è previsto come possibilità dal comma 3 dell'art. 92 del D.P.R. 285/90) deve essere avviata la procedura di decadenza per mancato utilizzo della sepoltura. E solo dopo aver pronunciato la decadenza il comune può disporre dell'area per una nuova concessione a terzi. Sembra quindi di comprendere che ciò non sia stato fatto e quindi la concessione è ancora in capo alla Sig.ra Bianchi che ne è titolare in perpetuo.

2) No, si tratta di un abuso d'ufficio del Sindaco, che ne risponde. Non risulta nello scritto che mai si sia regolarizzata la situazione cioè vi sia stato il pagamento di un'area in concessione da parte della Sig.ra Rossi. Conseguentemente anch'essa ha commesso un abuso, realizzando su un'area in cui non aveva titolo una sepoltura. Deve provvedere a sue spese a ripristinare la situazione precedente (cioè area libera), dopo aver provveduto a traslare la salma in una sepoltura in cui vi sia il diritto della stessa salma ad essere collocata:

La Sig.ra Rossi non si può opporre al trasferimento della salma, né può rifiutarsi di pagare la nuova area cimiteriale.

Il Comune ha la facoltà di disporre d'imperio e contro la vo-

lontà dei congiunti, la traslazione del coniuge della Sig.ra Rossi. Esso deve ingiungere alla Sig.ra Rossi di liberare un'area di cui ella non disponeva per la realizzazione di una tomba e a procedere alle operazioni cimiteriali occorrenti.

Si aggiunge inoltre che potrebbe anche verificarsi il caso che la Sig.ra Bianchi intenti causa alla Sig.ra Rossi e al Comune, chiedendo il ripristino dell'area libera e il pagamento dei danni.

**Q. Nel Comune di ... viene attualmente richiesta la marca da bollo da €. 14,62 nei seguenti casi:**

- per le istanze di cremazioni e le relative autorizzazioni (1+1 marca da bollo);

- per le istanze di resti mortali (1+1 marca da bollo);

- per le istanze di trasporto fuori Comune (1+1 marca da bollo);

- per le istanze di affido urna cineraria (3 marche da bollo: 1 sull'istanza e 2 sugli originali);

- per il contratto di concessione loculo (1 marca da bollo);

**Nelle altre istanze trasmesse per operazioni cimiteriali (es. traslazione, estumulazione e riduzione, esumazione, ecc.), così come nelle richieste di concessioni di aree e di edicole funerarie costruite dall'Ente stesso, non viene richiesta l'apposizione di alcuna marca da bollo, al contrario di alcuni Enti che la esigono.**

**Il comportamento del Comune di ... è quindi idoneo?**

R. Si risponde al quesito rimandando alla lettura della circolare Federutility-SEFIT n. 2 del 7/6/2005.

In sostanza, ove sia necessaria per la emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili una istanza, occorre il bol-

lo, sia per la istanza che per il provvedimento.

Attenzione, si sta parlando di istanza ad una pubblica Amministrazione.

Non deve quindi essere richiesto il bollo se non c'è istanza (ad es. la inumazione in campo comune è dovuta, anche se a pagamento, ma la apposizione di copritomba da parte del cittadino e di lapide con iscrizione è su istanza).

Oppure non occorre il bollo (nell'autorizzazione) solo laddove una norma speciale abbia esplicitamente previsto che l'autorizzazione ne sia esclusa (e quindi nei rapporti tra pubbliche amministrazioni o se l'autorizzazione deve essere resa su carta libera e senza oneri).

**Q. Nell'ambito del Servizio Cimiteriale del Comune di ...**

(Regione Marche), si stanno verificando ritardi relativi alla messa in atto di operazioni cimiteriali (in prevalenza traslazioni, ma non solo) per le quali è prevista per legge la presenza dell'Ufficiale Sanitario, volta a garantire che l'operazione venga eseguita nelle opportune ed adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Tali ritardi – dovuti alla mancanza di disponibilità del medico competente dell'ASL – hanno portato all'effettuazione, negli ultimi mesi, solo di operazioni cimiteriali saltuarie o a carattere d'urgenza, provocando giuste lamentele da parte dell'utenza.

In una di queste un utente segnalava la possibilità di sopprimere alla indisponibilità dell'ASL ricorrendo ad altro personale medico o addirittura al-

lo stesso Sindaco o suo delegato, in qualità di Organo Sanitario competente per territorio, con potenzialità di presiedere alle operazioni cimiteriali. Si chiede se questo suggerimento possa essere accolto.




R. In merito alla presenza di personale ASL alle estumulazioni, esumazioni straordinarie, si ricorda che la cosa è ormai superata in diverse regioni italiane, sia di fatto, sia con ordinanza sindacale che regola le esumazioni e le estumulazioni, sia con provvedimento regionale.

Le norme regionali delle Marche non sono intervenute in questa materia e pertanto rimane la previsione del D.P.R. 285/90.

Per attenuarne la portata si consiglia l'adozione dell'ordinanza sindacale, previo parere dell'ASL competente.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS® FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	 
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta

*Sonia scrive:*14 febbraio 2012 alle 21.07

Possedendo una tomba di famiglia con contratto scaduto nel 1990, e non essendo mai stata avvisata di tale scadenza, mi è arrivato in questi giorni l'avviso dal Comune che devo recarmi a pagare il rinnovo che però parte dal 1990. Essendosi comportato con negligenza anche il Comune, che fino ad ora non mi ha mai cercata, come mi devo comportare? Esiste la prescrizione sulla concessione?

*Carlo scrive:*15 febbraio 2012 alle 12.19

Va premesso che la titolarità della concessione dovrebbe risultare da regolare atto di concessione *ex art. 98 D.P.R. 285/1990*. Trattandosi il cimitero di bene demaniale (art. 823 e art. 824 c.c.) gli eventuali diritti sui sepolcri privati sono regolati dalle norme speciali su questi beni ed in particolare, se vi sono, da quelle del regolamento di polizia mortuaria del Comune e dal contratto di concessione. In effetti la presenza di un titolo di concessione è espressamente prevista dall'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d'uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato. L'estumulazione, di regola, si esegue alla naturale scadenza della concessione ai sensi dell'art. 86, comma 1 D.P.R. 285/1990 e gli oneri per: nuova sistemazione dei feretri tumulati in quel dato sacello, ripristino e sanificazione dei loculi, smaltimento dei rifiuti provenienti dall'operazione cimiteriale di estumulazione sono a carico del concessionario. Infatti, trattandosi di sepolcri privati nei cimiteri, è inammissibile che il Comune assuma a proprio carico oneri di sorta. Se la concessione si è estinta in quanto scaduta, ed i feretri, nonostante tutto, permangono ugualmente nelle loro celle murarie si è in presenza di un uso indebito del loculo, cioè di una tumulazione illegittima in quanto "sine titulo". Questa situazione comporta l'esigenza che il Comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l'utilizzo di fatto avvenuto, anche ricorrendo forzatamente all'iscrizione a ruolo, se necessario, verso il concessionario inadempiente base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiori ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 c.c.) senza dimenticare per il calcolo del canone di concessione i criteri dettati dall'art. 4 D.M. 1° luglio 2002. In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 c.c.). La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell'atto di concessione. Salvi i periodi andati in prescrizione, forse la soluzione più logica è quella di applicare, pro rata annuale (vedi il criterio, di portata generale, dell'art. 4 D.M. 1/7/2002), le tariffe vigenti nei singoli anni di "occupazione" indebita del manufatto, oltre agli interessi al saggio legale.



*Davide* scrive:

28 febbraio 2012 alle 18:25

Mio padre è deceduto a giugno 2011 e di comune accordo con mia madre e mia sorella è stato cremato. L'urna cineraria è stata tumulata nel colombario assegnato a mia nonna, tuttora in vita. Il tutto è stato fatto provvisoriamente, tanto che l'addetto comunale ha lasciato i mattoni dietro la lastra di marmo a secco, senza malta e le scritte non sono state incise ma incollate. Il lutto è stato improvviso e non eravamo preparati per prendere tali decisioni. Mia mamma ora ne soffre molto per questa sistemazione provvisoria e visto che non ha potuto trasferire le ceneri nel paese amato tra i monti, vorrebbe almeno portarlo a casa. Pensa che per mia mamma sia possibile far riaprire la lastra del colombario e chiedere l'affidamento dell'urna a casa?



*Carlo* scrive:

29 febbraio 2012 alle 10:03

Si, è possibile e del tutto legittimo, poiché gli atti di disposizione sulle ceneri precedentemente tumulate non si esauriscono dopo la prima destinazione delle stesse. In Regione Lombardia ai sensi del paragrafo 3 della Circolare Min. San n. 21 del 30 maggio 2005, la richiesta di estumulazione e conseguente affidamento familiare delle ceneri è presentata al Comune in cui si trova il cimitero dove l'urna è stata depositata (si veda anche l'art. 6 del Regolamento Reg.le 9 novembre 2004, n. 6 così come modificato dal Reg. Reg.le 1/2007).



*Pasquale* scrive:

Vorrei sapere se i campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei prelevati a norma dell'art. 3 lettera h, della L. 30/03/2001, 130 debbano essere custoditi in appositi frigoriferi e con quali altre precauzioni.

2 marzo 2012 alle 12:12



*Carlo* scrive:

2 marzo 2012 alle 15:06

L'obbligo del prelievo di liquidi biologici ed annessi cutanei della L. 130/2001 non è ancora vigente; ciò non toglie che sia, dal momento in cui potrebbe divenire operativo, una difficoltà notevole. Le stesse AUSL hanno opposto fortissime resistenze. Secondo la più autorevole dottrina investiti di questo compito dovrebbero esser gli istituti di medicina legale. Da più parti ci si sta adoperando per evitare che entri in vigore e, a quanto pare, il Ministero della Salute sia intenzionato ad abrogare la norma o, quanto meno, a depotenziarla.



*Tommaso* scrive:

5 marzo 2012 alle 10:24

Mio fratello era sepolto nel cimitero di Ostiantica. Giorni fa è stata effettuata l'esumazione d'ufficio, in quanto sia la moglie che la figlia se ne sono disinteressate e, considerato che il corpo non è ancora mineralizzato, è stato parcheggiato nella camera mortuaria per poi essere inviato al cimitero Flaminio nell'area dei defunti abbandonati dai parenti. Io e mia madre vorremmo lasciarlo ad Ostiantica per altri 5 anni, come previsto dalla legge, facendoci carico delle spese e dell'iter burocratico. Ci viene chiesto l'assenso della moglie e della figlia del defunto che, da una parte non vogliono interessarsi della vicenda per non pagare le relative spese, dall'altra non ci danno l'assenso per preoccuparci della nuova inumazione nel cimitero di Ostiantica vicino alle nostre abitazioni. Vi chiedo, vista l'inerzia della moglie e della figlia: non possiamo intervenire noi evitando anche che sia il Comune a pagare le spese e mio fratello vada insieme a tutti i defunti di cui i parenti si disinteressano? Noi vorremmo solo evitare che mio fratello finisca successivamente nell'ossario comune. Non si ravvisa, da parte del dirigente del Comune di Roma, un danno erariale non dandoci la possibilità di espletare noi i pagamenti per l'esumazione e la nuova inumazione al Cimitero di Ostiantica?





Carlo scrive:

5 marzo 2012 alle 16:00

Le operazioni cimiteriali consistono nelle prestazioni di servizio connesse con la movimentazione di feretri, ossa, resti mortali e ceneri all'interno di un cimitero. La gratuità della inumazione in campo comune, conseguentemente della esumazione ordinaria da campo comune, venne confermata, in via generalizzata, dal comma 4 dell'art. 12 della L. 440/1987, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 359/1987. Salvo i casi di indigenza del defunto o della sua famiglia, di disinteresse dei familiari, la inumazione per effetto, dell'art. 1 comma 7bis L. 26/2001, è ora in via generalizzata a titolo oneroso, non solo l'operazione di interro e fornitura del cippo tombale, ma anche l'uso ed il mantenimento nel tempo della sepoltura sono servizi cimiteriali sottoposti a tariffazione. Conseguentemente è a titolo oneroso la esumazione ordinaria. Nulla si innova per la tumulazione, la estumulazione, la esumazione straordinaria che già erano a titolo oneroso. Se i familiari non provvedono "d'ufficio", non sorgono ostacoli all'assunzione degli oneri, anche in termini di liberalità, da parte terzi e non sono rari i casi in cui ciò avvenga, ma un conto è che sia provveduto in termini di liberalità o di *pietas*, altre che sussista un vero e proprio obbligo giuridico, il quale consenta l'iscrizione a ruolo nell'eventualità, non remota, della riscossione forzosa. Il DISINTERESSE si qualifica come un atteggiamento, un *animus* inequivoco protratto per un tempo sufficientemente lungo e certo o quale mancanza di soggetti titolati a decidere sulla destinazione alternativa di ossa e resti mortali. Per capirci meglio il DISINTERESSE si configura come la volontà pervicace di "fregarsene altamente" e non sostenere le spese per l'esumazione ed il conseguente "smaltimento" mediante nuova inumazione in campo indecomposti del resto mortale. Qualora, però, il familiare adotti comportamenti contrastanti con il disinteresse, viene a mutare il quadro di riferimento, consentendo di qualificare l'intervento come gestione di affari altrui (art. 2028 e ss. c.c.) e quindi sorge la legittimazione (dovere? *ex art. 93 D.Lgs. 267/2000*) della ripetizione delle somme. Ma il mero reperimento di un familiare, senza alcun comportamento 'attivo' (cioè contrastante con il disinteresse), non sussiste la possibilità di ripetere le somme erogate/anticipate. Quindi, nella fattispecie, moglie e figlia del *de cuius* non possono esercitare un atto di disposizione ancorché in negativo, inibendo agli altri parenti del defunto di accollarsi gli oneri per la reinumazione presso l'originario cimitero di prima sepoltura e poi non affrontare le spese connesse, appellandosi al loro presunto diritto di disinteressarsi della spoglia mortale del *de cuius*; in buona sostanza chi ha titolo per decidere ha anche l'onere di pagare

---



Marina scrive:

6 marzo 2012 alle 16:04

Salve, il mese scorso mi sono recata alla cappella di famiglia per l'anniversario della morte di mio marito con altri amici venuti da lontano ed ho trovato la porta della cappella chiusa con una serratura. La cappella è nostra e di un'altra famiglia. In seguito ad alcuni furti di fiori nel camposanto (a noi non è mai mancato nulla) una erede ha deciso di pagare le spese e applicare una serratura provvedendo a dare 1 copia della chiave ad una persona della nostra famiglia. Noi siamo in tanti e abitanti in zone diverse e lontane, io voglio oppormi alla chiusura in quanto chiunque lo volesse ha il diritto di entrare, portare un fiore e stare in silenzio davanti alla tomba di un proprio caro.



Carlo scrive:

6 marzo 2012 alle 16:52

Si tratta di tutelare, anche in sede civile, dinnanzi al giudice ordinario, il cosiddetto diritto secondario di sepolcro, con tutti gli strumenti dettati dal codice civile. Il diritto secondario di sepolcro consiste nel potere di ACCEDERE alla tomba e nel diritto di opporsi ad ogni atto che arrechi pregiudizio od oltraggio a quella tomba. Quanto alla natura si ritiene, dai più, che si sia in presenza di un diritto personale di godimento di natura personalissima ed intrasmissibile, spettando esso ai congiunti del defunto in quanto tali.

---

Rubrica

## La cremazione di resti mortali

### Parte I

di Sereno Scolaro

#### Introduzione

L'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, considera l'ammissibilità della ... *cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni* ..., con determinate modalità. A ben leggere la norma, si giungerebbe alla conclusione per la quale non si tratti di un'ammissibilità, quanto probabilmente più di un comportamento previsto per *default*, una pratica dovuta salvo solo il caso in cui i familiari aventi titolo non prevedano, espressamente, una diversa destinazione o trattamento. Tra l'altro, tale formulazione non considera le salme (o, in date regioni, i cadaveri) che siano stati oggetto di esumazione o di estumulazione <sup>(1)</sup>, ma considera (o, meglio, sembrerebbe considerare le salme (o, in date regioni, i cadaveri) ancora presenti nella fossa in cui era avvenuta l'inumazione o nel manufatto in cui era avvenuta la tumulazione. Seguendo questa logica, ovviamente un po' estrema (cui si fa ricorso in termini accademici), si potrebbe giungere a concludere che tale norma, di legge, abbia prodotto un effetto abrogativo dell'art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e di altre sue norme, tra cui, in primis, anche dell'articolo immediatamente successivo, cioè dell'art. 86) per cui si dovrebbe (accademicamente) considerare che si determini un vincolo operativo, distinto a seconda della pratica funeraria, così riassumibile:

a) inumazione: decorsi 10 anni, si procede alla cremazione (e ciò anche nell'ipotesi, non particolarmente frequente, ma neppure assente, almeno in alcune realtà

territoriali, di sepolture ad inumazione in aree in concessione, eventualmente aventi durata ben maggiore, magari proprio concessa, sulla base delle norme regolamentari locali, sul presupposto di un mantenimento del feretro nell'inumazione per un periodo maggiore a quello del turno ordinario di rotazione. Oltretutto, anche nell'ipotesi in cui, decorso questo termine temporale, si abbia la completa scheletrizzazione (talora, erroneamente enunciata con il termine di "mineralizzazione") del corpo non potrebbe provvedersi alla raccolta delle ossa ed al loro collocamento nell'ossario comune (per semplicità, non si considerano le possibili alternative offerte dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, se, seguendo queste logiche, si giunge a ritenere non più applicabile, e per disposizione di legge anziché regolamentare, il suo art. 85).

b) tumulazione: decorsi 20 anni, si procede alla cremazione, anche nei casi in cui la tumulazione abbia (e frequentemente accade) durata maggiore o, in certe situazioni risalenti nel tempo, abbia perfino il carattere di perpetuità. Il tal caso, sempre accademicamente, si dovrebbe concludere che anche l'art. 86, comma 1 sia non più applicabile, ma altresì non sarebbero neppure più ulteriormente applicabili i commi 2 e succ. dello stesso art. 86.

Evidentemente, l'intenzione del legislatore <sup>(2)</sup> difficilmente poteva essere questa, non tanto per gli effetti

<sup>(1)</sup> Si ricorda, anche in relazione all'epoca in cui debbano effettuarsi le estumulazioni, l'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatte, sempre, salve differenti disposizioni regionali che regolino in modo diverso la fattispecie.

<sup>(2)</sup> Allorquando si fa riferimento alla volontà del legislatore, occorre – sempre – tener presente come essa possa essere assunto a criterio d'interpretazione della norma solo se ed in quanto non sia in sé stesso sufficiente il criterio principale d'interpretazione, cioè quello del senso, del significato che è fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, non trascurando di dover constatare come il criterio del rinvio all'intenzione del legislatore risulti successi-

che produrrebbe, quanto per il fatto che in essa è previsto un “*previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso*”, per cui vi è, e preliminarmente all’autorizzazione alla cremazione (in queste situazioni) un coinvolgimento dei familiari che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali del defunto, il ché porta ad escludere come non sia del tutto corretto considerare tale istituto normativo come una qualche “cremazione automatica”, in quanto proprio l’assenso esclude ogni automatismo. Per altro, ai familiari che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali del defunto, è richiesto un “assenso” anziché una manifestazione di volontà, cioè, se si vuole, un comportamento, per così dire, adesivo, non ostativo o, ricorrendo ad altri termini, ad essi è riconosciuta una sorta di titolarità ad opporsi a tale pratica. Il ché si può ulteriormente argomentare anche per l’ipotesi di irreperibilità dei predetti familiari (ma unicamente di quelli che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali), per cui è prevista la mera pubblicazione di un avviso e, oltretutto, per un termine temporale che, nell’ambito delle funzioni e servizi cimiteriali, deve essere considerato brevissimo se non, in un certo qual senso, “istantaneo”: basterebbe confrontare il termine temporale generalmente minimo nelle pratiche funeraria, quello del turno di ordinario di rotazione e porlo in relazione con i 30 giorni di pubblicazione dell’avviso. Da quanto precede, è ammissibile, nella fattispecie, fare ricorso anche al criterio (secondario) d’interpretazione della norma, quello che porta a considerare la volontà del legislatore, che può essere individuata non nella direzione di un “automatismo”, quanto nell’introdurre una fattispecie di ammissibilità della cremazione delle salme (o, in date regioni, cadaveri) inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, giungendo così a qualificare tale previsione come tale da concorrere con altre possibilità, superando (o, meglio, eliminando l’accademica (ed intenzionalmente procuratoria) ipotesi dell’abrogazione (es.) degli artt. 85 ed 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma giungendo alla più coerente formulazione per cui tale – ammissibile – cremazione si aggiunga agli altri “trattamenti” ammissibili, ma anche salvaguardando le ipotesi di permanenze nel sepolcro, siano esse in inumazione che in tumulazioni, aventi durate maggiori.

Per inciso, si potrebbe ricordare come alcune regioni abbiano inteso temperare tale previsione, assoggettando

ad una situazione di “*comprovata insufficienza delle sepolture*”, come è stato il caso dell’art. 73, comma 6 L.R. (Lombardia) 30 dicembre 2009, n. 33 (già art. 7, comma 6 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22), cioè di insufficienza superficaria rispetto alle previsioni dell’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, essendo solo queste aree a costituire il “fabbisogno” cui il comune debba costantemente assicurare la disponibilità. Andrebbe, sempre per inciso, ricordata anche la L.R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3, largamente “mutuata” dalla precedente, la quale non considera questa ipotesi. Ricordando i lavori che, in sede di consiglio regionale, hanno portato all’approvazione di quest’ultima legge regionale, non si può non segnalare come, in una prima fase redazionale, fosse presente una formulazione esattamente identica a quella presente nella legge regionale della Lombardia, ma che è stata soppressa in quanto alcuni consiglieri regionali avevano reputata la previsione, seppure temperata dal condizionamento della “comprovata insufficienza delle sepolture”, fosse eccessiva, solo che con l’eliminazione di questo temperamento (e, in particolare, con l’assenza di ogni riferimento all’istituto, si è determinato l’effetto esattamente opposto rispetto a quello voluto, cioè a rendere pacificamente applicabile, anche nella regione Marche, la disposizione considerata all’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, dato che avrebbe dovuto aversi, quanto meno, una previsione che l’escludesse, esplicitamente.

Tuttavia, la previsione dell’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, fa riferimento ad un criterio unicamente di ordine temporale, senza affrontare minimamente valutazioni sullo stato in cui si trovi il corpo. Infatti, al momento dell’esumazione o dell’estumulazione può constatarsi come il corpo non sempre (anzi, nei fatti, raramente) si trovi nelle condizioni di completa scheletrizzazione. Si trascura, per un momento, la pratica dell’inumazione per cui, in astratto, l’art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sembra ipotizzare come situazione ordinaria quella della completa scheletrizzazione, prevedendo la sola raccolta delle ossa (ma l’esperienza insegna che non sempre è così, tanto che sui trattamenti cui possano essere sottoposti i corpi, in relazione al possibile diverso stato in cui si trovino, è stato provveduto con la circolare del Ministero della sanità <sup>(3)</sup> n. 10 del 31 luglio 1998 <sup>(4)</sup>, per considerare unicamente la pratica della tumulazione: questo per il fatto che l’art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera proprio la possibilità che lo stato del corpo presenti caratteristiche differenti. Infatti, se i suoi commi 2 e ss. prevede la destinazione in

vo e residuale, ma altresì distinto, separato (si è una virgola e, poi, una congiunzione) dal primo, principale, criterio interpretativo, come risulta evidente dall’art. 12, comma 1 Disposizioni sulla legge in generale (c.d., anche, *Preleggi*).

<sup>(3)</sup> All’epoca, questa era la denominazione del Ministero.

<sup>(4)</sup> In *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 settembre 1998.

inumazione del feretro estumulato, il comma 5 prende in considerazione l'ipotesi che si constati come completato il processo di scheletrizzazione (del tutto impropriamente indicato come mineralizzazione), ipotesi cui conseguono altri trattamenti (raccolta dei resti mortali in cassette ossario). In altre parole, l'art. 86 qui richiamato prende atto, anche in termini di norma regolamentare, come a seguito dell'estumulazione il feretro possa presentare condizioni di stato differenti. Non solo, ma proprio l'art. 85, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 evidenzia la presenza di un termine – *resti mortali* – che merita approfondimenti ulteriori, essendo mutata di seguito la situazione definitiva e su cui si ritornerà successivamente. Si potrebbe anche osservare come questa norma sembrerebbe escludere la possibilità che le ossa (quanto sia accertato il completamento del processo di scheletrizzazione) non possano essere collocate, a differenza di quanto previsto all'art. 85 immediatamente precedente, nell'ossario comune qualora in familiari non richiedano il collocamento in una tumulazione / (celletta ossario, altra tumulazione) di cui essi abbiano già avuta la concessione<sup>(5)</sup>, ma vi sia in qualche modo un vincolo ad un collocamento in una tumulazione già avuta in concessione, quasi a trasformare quella che, nella pratica dell'inumazione, costituisce una facoltà, in un vincolo o in un trattamento necessario<sup>(6)</sup>. Non interessa più di tanto questo aspetto, quanto piuttosto considerare altri aspetti, il primo dei quali è quello del termine “resti mortali” sia, nel contesto dell'art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 probabilmente usato senza essere stato meditato. Questo termine è presente, nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'art. 5, comma 1, all'art. 24, comma 1, all'art. 36, comma 1, comma 2<sup>(7)</sup> e comma 3, all'art. 50, comma 1, lett. e), all'art. 101, comma 1, all'art. 105, comma 1 (mentre, di soli “resti”, si parla all'art. 82, comma 1, all'art. 98, comma 2), senza mai definirli e, molto frequentemente, utilizzando il termine in prossimità dell'uso del termine di “ossa umane”, il ché, fino ad un dato momento, ha portato a considerare una distinzione tra i due, e non una loro sinonimia. Solo che questa sinonimia è presente proprio nell'art. 86, comma 5. Era, quindi, fino a un certo momento, possibile ipotizzare un'indefinito di resti mortali, in larga parte imputabile al linguaggio comune, più che ad un linguaggio tecnico, così come si ha, per

molti versi, per l'indefinito del termine “sepolcra” o “seppellimento” (troppo, oggi, generici, essendo intervenute esigenze di distinguere tra le differenti pratiche funerarie) o, come, il termine “cadavere”, in questo testo regolamentare sostanzialmente usato come sinonimo di “salma” e viceversa<sup>(8)</sup>. Solo che questa in definizione, è venuta a cessare dopo che è stata introdotta una loro definizione “tecnica”.

#### La definizione di “resti mortali”

La definizione di “*resti mortali*” è data, come noto, dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, definizione che, in parte, era stata “anticipata”, seppure con lo strumento delle istruzioni amministrative (circolare) prive di valenza normativa, al punto 15) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993<sup>(9)</sup>. In realtà, questa “anticipazione” presentava, lievi, differenze rispetto alla definizione attualmente sussistente, nel senso che allora per “resti mortali” si intendevano gli “*esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi*”, mentre l'attuale definizione, oggi risultante da norma, seppure di rango secondario (regolamento), considera gli “*esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni*”. In altre parole, pur nella – sostanziale – pressoché identica terminologia, sono presenti alcuni fattori di differenziazione, in quanto nella definizione attuale è presente l'elemento della “conservazione”, nonché alcune esemplificazioni<sup>(10)</sup>, nonché un criterio di ordine temporale.

Merita di venire ricordato come nella circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, tali

<sup>(5)</sup> E, ovviamente, in cui il defunto abbia diritto ad essere collocato (art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

<sup>(6)</sup> Il ché potrebbe argomentarsi con il fatto che, essendo le tumulazioni sempre e comunque sepolcri privati nei cimiteri, i familiari sino persistentemente tenuti, al di là delle volontà proprie (o di altri fattori), a continuare ad avere cura, ed a titolo oneroso, per la conservazione del defunto, quale ne sia lo stato.

<sup>(7)</sup> E, qui, si parla di “*resti mortali assimilabili*”.

<sup>(8)</sup> Per mera, seppure oramai poco utile, curiosità potrebbe ricordarsi come nel R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 prevalesse l'uso del termine “salma”, mentre nel successivo (di, circa un anno e mezzo successivo e non è mancato chi, recentemente, abbia sollevato la questione delle motivazioni che abbiano portato a questo ultimo, dato che il suo testo non si discosta, pressoché per nulla, da quello di, circa, un anno e mezzo prima) R.D. 25 luglio 1892, n. 448 prevalesse quello di “cadavere”, mentre nel successivo (R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880), i due termini sono stati usati in modo del tutto promiscuo, cosa avvenuta poi anche nei successivi D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 fino all'attuale D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La distinzione definitiva, da parte di norme di alcune regioni, dei termini “salma” e “cadavere” è cosa abbastanza recente e, come largamente noto, del tutto strumentale, essendo stata volta al fine di evitare che determinati trasporti fossero assoggettati alle regole previste per (formalmente) il trasporto di cadaveri.

<sup>(9)</sup> In *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1993.

<sup>(10)</sup> Che, probabilmente, non hanno valenza esaustiva, questione per altro non rilevante.

indicazioni fossero allocate, sistematicamente, al punto 15), concernente le sostanze e materiali che si rinvenivano in occasione di operazioni cimiteriali, ma anche che fosse previsto, sempre per i resti mortali, così individuati, come, in presenza di impianto di cremazione del comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente (anche qui si è in presenza di una, sostanziale, anticipazione di quanto successivamente regolato con norme, in alcuni casi anche di rango primario <sup>(11)</sup>, successivamente emanate) il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, individuando (o, meglio, riconoscendo), altresì, la facoltà di ogni comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorziarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino ed, in caso contrario, prevedendo che si continuasse ad inumare detti resti mortali in cimitero. Si osserva come nel citato punto 15) della circolare medesima fosse assente l'elemento della "conservazione", così come il riferimento ad un criterio di ordine temporale, cronologico, questo ultimo probabilmente assente proprio per il fatto che trattandosi di "quanto" si rinveniva in occasione di operazioni cimiteriali, risultava implicito che si trattasse di operazioni di esumazioni ordinarie (cioè quelle effettuate decorso il turno di rotazione ordinario, decennale) o di estumulazioni (effettuate alla scadenza della concessione, alla luce delle disposizioni dell'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(12)</sup>). L'assenza del riferimento alla conservazione poteva, aderendo ad un impianto interpretativo del tutto letterale, giungere ad estremizzarsi considerando come esi-

<sup>(11)</sup> Come è stato nel caso dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(12)</sup> Infatti, al di fuori dell'ipotesi della scadenza della concessione, preclusa per le concessioni perpetue (non avendo una scadenza), un'estumulazione è ammissibile unicamente nelle ipotesi considerate dal succ. art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè in funzione del trasferimento del feretro in altra sede (leggi, in relazione al contesto: in altro sito a tumulazione), dal momento che questa norma prevede: a) la constatazione della perfetta tenuta del feretro, formalmente "constata" da una determinata figura (il coordinatore sanitario, successivamente soppresso ed, oggi, sostituito dalle figure che, in relazione alle singole leggi regionali di organizzazione delle strutture sanitarie, assolve alle funzioni in precedenza attribuite a questa figura), e b) la medesima figura dichiarasse, evidentemente in forma scritta, che il trasferimento del feretro in altra sede (per questo motivo si era detto, e si riconferma: "leggi, in relazione al contesto: in altro sito a tumulazione") potesse farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Il che porta ad una conseguenza, cioè quella per cui, nell'esumazione effettuata in applicazione all'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non potessero, per definizione, aversi "resti mortali", ma unicamente un feretro, essendo esclusa, come conseguenza della constatazione della sua perfetta tenuta, ogni possibilità di "esame" dello stato in cui si trovasse il corpo contenuto nel feretro medesimo.

ti di fenomeni trasformativi anche le ... ossa, qualora – eventualmente – i fenomeni trasformativi fossero stati tanto idonei da consentire di rinvenire la situazione considerata dall'art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Va, a questo punto, considerata anche la circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, pur se, con riferimento a questa, si debbano considerare gli effetti prodotti – in più punti di essa – in materia proprio dall'emanazione del già citato D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 <sup>(13)</sup>, dal momento che essa riguarda, principalmente, i "trattamenti consentiti" in occasione di esumazioni ed estumulazioni.

In essa, si formula (Punto 1)) una definizione (poi, come visto, superata dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) di "resto mortale", che considera, anche, quell'estremizzazione a cui appena in precedenza è stato fatto cenno, dal momento che vi si comprende anche il risultato della completa scheletrizzazione, oltre che i fenomeni "conservativi", esemplificati in modo distinto in relazione alla pratica funeraria e non solo in relazione al termine temporale, cronologico della sepoltura <sup>(14)</sup>. Per inciso (Punto 6), si introduce anche la terminologia di "resti ossei", ammettendo, tra i "trattamenti consentiti", anche la loro cremazione previo "consenso" dei familiari <sup>(15)</sup>, ma anche con prescrizioni operative che tengono conto delle limitazioni tecnologiche che possono aversi nel caso di cremazione utilizzando le cassette ossario, in zinco <sup>(16)</sup>, prevedendo che le ossa vengano introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Rispetto alla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, può essere interessante richiamare il suo Punto 5), che è largamente anticipatorio di norme successivamente emanate, tanto di rango primario, quanto di rango secondario, anche se, rispetto a queste anticipazioni, va evitato ogni riferimento alla circolare anzidetta, ma va fatto riferimento alle norme, di legge o di regolamento, che sono intervenute specificatamente su questi aspetti.

Il feretro era chiuso e come tale, chiuso, poteva venire trasferito in altra sede, a sistema di tumulazione.

<sup>(13)</sup> In particolare per i trattamenti consentiti a seguito di estumulazioni.

<sup>(14)</sup> Si fa ricorso qui al del tutto improprio, ed errato, termine di "sepoltura" per comprendere in esso tanto la pratica funeraria dell'inumazione, quanto quella della tumulazione.

<sup>(15)</sup> Anche qui con una certa quale "anticipazione" rispetto a norme successivamente emanate. Va osservato come questo "consenso", non possa esservi, per ovvie motivazioni, per le ossa contenute nell'ossario comune.

<sup>(16)</sup> Cfr.: art. 36, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### Gli effetti del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, sul D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Poiché il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 fornisce, tra l'altro, l'anzi ricordata definizione di "resti mortali", termine che, come visto, è variamente presente (pur senza essere definito), nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, va posta la questione degli effetti del secondo, in ordine di emanazione, rispetto al primo. Ancora una volta, la questione porta a fare richiamo alle Disposizioni sulla legge in generale<sup>(17)</sup> e, più precisamente al suo art. 15, che considera l'abrogazione espressa, ma altresì l'abrogazione implicita che si ha allorché si abbia incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore: nel caso che si sta considerando: a) non vi è abrogazione espressa, b) non vi è, sostanzialmente, incompatibilità, ma vi è c) nuova regolazione della materia già regolata dalla norma anteriore. Oltretutto, si è in presenza di norme che sono, tra loro, di pari rango, con la conseguenza che la norma posteriore abroga la norma anteriore e, nella specie, che – sul punto – il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, definendo, tecnicamente, come "resti mortali" una data situazione, un dato stato in cui si trovino le spoglie mortali, importa l'abrogazione dell'indeterminatezza, in definizione del termine prima genericamente utilizzato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Da ciò consegue che, dall'entrata in vigore del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, il significato di "resti mortali" è, in via esclusiva, quello dato da questo ultimo (non senza doversi considerare, o constatare come il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, neppure desse definizioni di sorta del termine).

### Quando si è in presenza di un "resto mortale"?

Prima di ritornare alla definizione di "resti mortali" data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, appare del tutto opportuno, quanto necessario (per le estumulazioni) svolgere alcune considerazioni attorno all'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tale disposizione considera le estumulazioni (le quali, come precedentemente già ricordato, hanno luogo alla scadenza della concessione<sup>(18)</sup>, salvo che

<sup>(17)</sup> C.d., anche, *Preleggi*.

<sup>(18)</sup> Va tenuto presente come, con larga frequenza, almeno in alcune (molte) aree geografiche, la durata delle concessioni sia determinata con riferimento a termini temporali ben maggiori di quelli emergenti nello stesso art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma questi comportamenti, di prassi, non escludono la presenza di durate inferiori a quelle, consuetudinariamente, presenti. In particolare, situazioni di durate relativamente "brevi" (anche se il termine "breve" è improprio, non essendovi alcun criterio che determini una sorta di normalità nella durata delle concessioni), almeno rispetto a prassi variamente, e localmente, diffuse, si registrano nelle realtà che vedono conces-

non si tratti di concessioni perpetue), prevedendo che i feretri estumulati siano destinatari di collocamento in inumazione<sup>(19)</sup>, inumazione per la durata corrispondente a quella del turno ordinario di rotazione (decennale).

A questa "regola", chiamiamola così, si correla una "eccezione", quella per la quale, quando la tumulazione del singolo feretro abbia avuto durata maggiore di 20 anni<sup>(20)</sup>, la durata di questo periodo d'inumazione viene ridotta a 5 anni<sup>(21)</sup>. Ne consegue che questo ultimo termine (tumulazione che abbia avuto durata maggiore di 20 anni) ha – unicamente – rilievo ai fini di consentire di poter fare operare quest'"eccezione", ma non costituisce, di per sé, un qualche fattore di qualificazione, magari ad altri fini.

Nella definizione di "resti mortali" data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 25, sono presenti fattori di natura temporale (10 anni per la pratica funeraria dell'inumazione, 20 per la pratica funeraria della tumulazione, in entrambe le ipotesi "decorse"), che non assumono valore in quanto tale se non correlati alla presenza di fenomeni "conservativi", in ciò del tutto differenziandosi dalla previsione, inizial-

---

sioni di aree per sepolcri privati nei cimiteri ad enti, dove è frequente che il rapporto comune/ente sia del tutto autonomo rispetto al rapporto che può aversi, sulla base dell'ordinamento dell'ente, tra ente e persone appartenenti, in vita, all'ente. In tali casi, seppure la durata della concessione, ai fini dell'ammissibilità delle estumulazione, dovrebbe riferirsi alla prima delle due relazioni, di fatto si hanno regolazioni diverse rispetto al rapporto tra ente e persone ad esso appartenente, rispetto a cui il comune (titolare non solo della demanialità del cimitero, ma altresì della potestà, esclusiva, autorizzatoria) difficilmente interviene e, *de facto*, è molto presente la tendenza da parte dei comuni di non entrare nel merito di rapporti ritenuti "inter privatistici". Seppure rari, non vanno sottovalutati casi in cui le concessioni da parte dei comuni abbiano durate "brevi".

<sup>(19)</sup> Salvo il caso (generalmente raro, in quanto abbastanza improbabile) in cui, nell'occasione, emerga, e sia debitamente constatata la completa mineralizzazione (*rectius*: scheletrizzazione) del corpo, caso nel quale le ossa vanno collocate direttamente nell'ossario comune, salvo, ulteriormente, che non ne sia stata richiesta la raccolta e collocazione delle ossa, in apposita cassetta ossario, in altra tumulazione, già avuta in concessione.

<sup>(20)</sup> Cosa che può aversi o non aversi, in modo del tutto indipendente dalla durata della concessione. Si pensi all'ipotesi di una concessione 40ennale in cui siano presenti 2 feretri, uno dei quali tumulato all'inizio della concessione e l'altro tumulato da meno di 20 anni, al momento della scadenza della concessione stessa. L'ipotesi, qui del tutto semplificata, è variamente registrabile se solo si consideri come un'eventuale prossimità nella scadenza della concessione non costituisce, di per sé, ostacolo alla tumulazione, se ne sussista il titolo, fatte salve specifiche disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

<sup>(21)</sup> E, tenendo presente le indicazioni della circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, potrebbe essere ulteriormente ridotta (a 2 anni) qualora si impieghino specifiche sostanze enzimatiche biodegradanti.

mente considerata, dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, nella quale, come visto, è presente – unicamente – il fattore temporale, senza considerare lo stato in cui si trovino le spoglie mortali <sup>(22)</sup>.

Se l'applicazione dell'"eccezione" considerata dall'art. 86, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ai fini della definizione della durata dell'inumazione conseguente all'estumulazione è "assoluta", nel senso che opera a priori ed in modo in tutto e per tutto indipendente dallo "stato" in cui si trovi il corpo all'interno del feretro, essendo assunta oggettivamente, per cui il feretro va traslato, senza interventi di sorta, così come è stato estumulato, salvo – solo – il sempre necessario intervento prescritto dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e collocato nella fossa ad inumazione cui è destinato, diversa è la situazione in cui venga, per qualsiasi motivo, a porsi la questione se si sia in presenza di un "cadavere" oppure di un "resto mortale", aspetto questo ultimo che potrebbe rilevare qualora siano previsti o richiesti altri trattamenti, in qualche modo alternativi all'inumazione considerata dall'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Se, a seguito dell'estumulazione, il trattamento previsto sia quest'ultimo, non conta minimamente la valutazione se si sia in presenza di un "cadavere" oppure di un "resto mortale" (anche se, operativamente, ciò potrebbe essere di una qualche utilità ai fini della valutazione se, nella singola situazione, sia opportuno o meno ricorrere, anche, all'impiego di apposite sostanze enzimatiche biodegradanti), il fatto che – in ogni caso – debba trovare applicazione quanto previsto dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, giustifica la previsione dell'art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dato che, dovendosi comunque eseguire il taglio, in termini dimensionalmente adeguati, della cassa metallica, anche quando collocata all'interno di quella lignea <sup>(23)</sup>, emerge, se ricorrente, l'eventuale situazione di completa mineralizzazione (*rectius*: scheletrizzazione), il che costituirebbe presupposto per neppure inumare il feretro, bensì procedere al collocamento delle ossa nell'ossario comune (salva la richiesta di raccolta e collocazione della cassetta ossario in altra tumulazione, già avuta in concessione, come già osservato). In altre parole, la non superabile attuazione dell'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fa sì che possa aversi cognizione dello stato in cui si trova il corpo. Il che non produce effetti particolari, anzi nes-

suno, nel caso della inumazione post-estumulazione. La questione se si siano verificati fenomeni conservativi, potrebbe diventare rilevante solo se, in luogo di procedere a questa inumazione, sia richiesto di fare ricorso ad altri trattamenti. Oltretutto, non si può trascurare come quanto prescritto dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non possa che attuarsi se non nel cimitero stesso in cui ha avuto luogo l'estumulazione, in quanto l'inumazione, come trattamento post-estumulazione, considerata dall'art. 86, commi 2 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non può che aversi che nel medesimo cimitero e per il fatto che un eventuale trasferimento in altra sede non possa che effettuarsi a condizione che sia accertata la perfetta tenuta del feretro <sup>(24)</sup>. Ma non va neppure obliterata la constatazione che se la definizione di "resti mortali" comporti, accanto all'aspetto temporale sulla durata dell'inumazione o della tumulazione (nella specie, unicamente tumulazione), altresì la sussistenza dei fenomeni conservativi, consegue che solo in quest'occasione, e luogo, può giungersi alla constatazione se si sia in presenza di "resti mortali", dal momento che, qualora vi fosse la completa scheletrizzazione delle ossa, muterebbero i trattamenti da effettuare, intervenendo quelli propri relativi alle ossa umane. Ma, a questo punto, si deve considerare come, nell'ipotesi di "normale" applicazione dell'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il feretro non può che essere inumato nel medesimo cimitero in cui, precedentemente, era tumulato (si veda, anche, l'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con la conseguenza che anche le operazioni prescritte, dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non possano che avvenire se non all'interno del medesimo cimitero nel quale ha avuto luogo l'estumulazione e nel quale, sempre, deve avvenire l'inumazione *post-estumulazione*. A questa considerazione, che non è solo pratica ed operativa, ma che rileva anche giuridicamente, poiché l'eventuale (del tutto accademicamente parlando) effettuazione di tali operazioni (quelle previste dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) comporterebbe che abbia trovato applicazione l'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè che il trasferimento (traslazione) abbia avuto luogo previa constatazione, formale, della perfetta tenuta del feretro, consegue altresì come l'operazione di cui al più volte richiamato dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 costituisca un'operazione cimiteriale ed, in quanto tale, riservata al personale del cimitero in cui ha avuto luogo l'estumulazione.

In altre parole, per giungere a constatare se si sia in presenza mortale non è sufficiente il mero decorso del tempo (10 anni se vi sia stata inumazione o 20 anni se

<sup>(22)</sup> Va dato per altro atto del fatto che la similitudine, apparente, delle formulazioni semantiche utilizzate possa, talora, a rendere più "laboriose" le differenziazioni nei diversi contesti, favorendo fraintendimenti e/o generalizzazioni.

<sup>(23)</sup> Il che si ha nel maggior numero di casi, essendo del tutto raro l'uso della cassa metallica posta all'esterno, rispetto alla cassa di legno.

<sup>(24)</sup> Art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

vi sia stata tumulazione), ma è imprescindibilmente necessario che sia provveduto a quanto stabilito dal qui più volte citato dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dato che solo in tal modo può aversi la constatazione dello stato in cui si trovino le spoglie mortali, cioè se vi siano stati i fenomeni di conservazione (oppure, ci si trovi in presenza di ossa umane completamente scheletrizzate).

Si potrebbe, anche, considerare la situazione di un'eventuale (seppure non troppo frequente, anzi decisamente rara) esumazione straordinaria<sup>(25)</sup>, autorizzata in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 83, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tra cui rientra il trasporto in altra sepoltura, oppure la destinazione alla cremazione. In tale situazione potrebbe aversi l'integrità del feretro con la conseguenza che il trasporto ad altra sepoltura o ai fini della cremazione (in questo caso necessario quanto nel cimitero in cui ha luogo l'esumazione non sia presente impianto di cremazione, ipotesi altamente frequente) può essere eseguito come ogni altro trasporto di cadavere. Tuttavia, in occasione dell'esumazione straordinaria potrebbe rinvenirsi un feretro in condizioni più o meno abbondantemente alterate o, anche, alterate in modo e misura tale da consentire di rilevare la presenza di quei fattori conservativi degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, che sono considerati quale componente necessaria nell'attuale definizione di "resti mortali". Se non ché, la constatata presenza dei fattori conservativi non determina, di per sé sola, la qualificazione quale "resti mortali", non essendo sufficiente solo uno dei fattori considerati nell'art. dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ma occorrendo in ogni caso il concorso di entrambi. Infatti, nell'ipotesi dell'esumazione straordinaria non è presente, essendo per definizione escluso, l'elemento di ordine temporale. Ne consegue che l'eventuale trasporto richiede l'osservanza di tutte le disposizioni previste per il trasporto di cadavere e quindi, almeno, la cassa di legno (se le distanze e le altre condizioni lo consentano), l'autorizzazione da parte dell'autorità comunale al trasporto di cadavere (e non dell'ufficio competente del comune in cui l'esumazione ha avuto luogo), così come, nell'eventualità della cremazione, dovrà aversi la relativa autorizzazione rilasciata sulla base delle norme previste per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere, non solo per le modalità e forme di manifestazione della volontà alla cremazione, per la competenza soggettiva al suo rila-

<sup>(25)</sup> Cioè che avvenga prima del compimento del turno ordinario di rotazione, di norma decennale (in alcune regioni la durata del turno ordinario di rotazione delle sepolture è stata improvvisamente rimessa alla determinazione dei comuni) di rotazione, nel cui caso dovrebbe parlarsi unicamente di "turno ordinario di rotazione").

scio, ma altresì (ad esempio) la certificazione del medico curante escludente il sospetto di morte dovuta a reato. Tanto che, ad esempio, un trasporto, magari ai fini della cremazione, che non avvenga previa autorizzazione al trasporto di cadavere, impiegando un mezzo diverso da quello prescritto dall'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non utilizzando un feretro idoneo al trasporto di cadavere (fattispecie che, astrattamente, potrebbero tanto concorrere, quanto risultare singolarmente), costituirebbe violazione, a seconda delle singole fattispecie, tanto dell'art. 339 del testo unico, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., quanto di altre disposizione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, comportando anche, per ciascuna singola violazione, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 358, comma 2 del testo unico, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.<sup>(26)</sup>, con la conseguenza che il responsabile del cimitero di destinazione<sup>(27)</sup> che rilevi queste situazioni<sup>(28)</sup>, si verrebbe a trovare nella condizione di formulare verbale di accertamento e contestazione delle infrazioni rilevate, secondo le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689. Nell'ipotesi che il cimitero di destinazione sia gestito in forme diverse dalla gestione diretta (e l'atto di affidamento e/o il contratto di servizio escludano in capo al gestore la funzione di responsabile del servizio di custodia del cimitero) oppure quanto l'impianto di cremazione non sia gestito dal comune<sup>(29)</sup> in gestione diretta (ritornando in questo caso la questione testé accennata sull'esercizio della funzione di responsabile del servizio di custodia del cimitero), il soggetto gestore non potrà che richiedere l'intervento del personale del locale Corpo di Polizia Locale (o, Municipale<sup>(30)</sup>), ai fini della formazione del verbale di accertamento e contestazione delle violazioni presenti.

<sup>(26)</sup> Ipotesi a cui potrebbero aggiungersi la necessaria applicabilità delle (eventuali) sanzioni a norme di legge e/o di regolamento regionali, laddove presenti e sanzionate.

<sup>(27)</sup> Ma ciò non dovrebbe essere necessario, dato che un'attività di "vigilanza" e verifica delle condizioni per effettuare tale trasporto non potrebbe mancare "in partenza", dal momento che se mancasse si sarebbe in chiara presenza della fattispecie considerata all'art. 328, comma 1 C. P.

<sup>(28)</sup> Si veda, anche, il Punto 9.7), ultimo, periodo della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

<sup>(29)</sup> Art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(30)</sup> In alcune regioni, non sono stati adottati e perfezionati gli atti e provvedimenti previsti per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, persistendo in tali casi, residualmente, la precedente denominazione di Polizia Municipale.



# CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE A FERRARA ANNO 2012

<p>12 giugno 2012 –14 novembre 2012 OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA. PARTE 1a</p>	<p>14 giugno 2012 –13 novembre 2012 RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMAZIONE:</p>
<p><b>FINALITÀ:</b> Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Michele Gaeta (1) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquadramento normativo: norme cimiteriali</li> <li>• Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro</li> <li>• Fenomeni cadaverici</li> <li>• Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale</li> <li>• Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza</li> <li>• Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi contenuti norme post riforma Parte IV T.U. Ambientale</li> <li>• Estensione della responsabilità degli enti ad "alcuni" reati ambientali (D.Lgs. 231/2001 e 121/11)</li> <li>• Adempimenti prima e dopo l'effettiva operatività del SISTRI</li> <li>• Aspetti sanzionatori: come prevenirli</li> </ul> <p><b>FINALITÀ:</b> Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori, Operatori del settore ambientale, sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So.Crem.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott.ssa Michela Mascis (2) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <p><b>Inquadramento generale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di rifiuto (nuova definizione per effetto D.Lgs 205/10)</li> <li>• Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER (con classificazione parzialmente modificata per effetto D.Lgs 205/10)</li> <li>• Rifiuti cimiteriali:</li> <li>• Identificazione e classificazione</li> <li>• D.P.R. 254/2003</li> <li>• Rifiuti del crematorio:</li> <li>• Identificazione e classificazione</li> <li>• Gestione dei rifiuti:</li> <li>• Nuova definizione</li> <li>• Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo"</li> <li>• Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione rifiuti</li> <li>• Figura del "Delegato" nel SISTRI</li> <li>• Deleghe aziendali in materia ambientale</li> <li>• "Commercianti" ed "intermediari" come definiti <i>ex novo</i></li> <li>• Albo Nazionale Gestori Ambientali</li> <li>• Deposito dei rifiuti:</li> <li>• Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti)</li> <li>• Effetti pratici della riscrittura della definizione di "deposito temporaneo"</li> <li>• Terre e rocce da scavo:</li> <li>• Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti</li> <li>• Adempimenti ambientali per rifiuti cimiteriali e rifiuti del Crematorio:</li> <li>• Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni</li> <li>• Trasporto</li> <li>• Scelta della destinazione finale</li> <li>• Tracciabilità dei rifiuti tra la pregressa documentazione cartacea ed il nuovo sistema informatico SISTRI</li> <li>• Esempi pratici</li> <li>• Disciplina sanzionatoria:</li> <li>• Sanzioni amministrative e penali</li> <li>• Il nuovo sistema sanzionatorio relativo al SISTRI</li> </ul>
<p>13 giugno 2012 –15 novembre 2012 OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA. PARTE 2a</p>	
<p><b>FINALITÀ:</b> Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1°.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Vedi corso 'Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1°.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Michele Gaeta (1) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Traslazioni</li> <li>• Dispersione ed affidamento ceneri, accenni</li> <li>• Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza</li> <li>• Cremazioni, cenni sulla sicurezza.</li> </ul>	
<p>02 ottobre 2012 DARE DIGNITÀ ALL'ULTIMO SALUTO NEI CREMATORI O NEI CIMITERI</p>	<p>3 ottobre 2012 COME GESTIRE IL RAPPORTO CON I DOLENTI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE. CONSIGLI PRATICI PER GLI OPERATORI FUNEBRI E CIMITERIALI</p>
<p><b>FINALITÀ:</b> Fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Gestori ed operatori di crematori, Società di cremazione, Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale, Imprese di pompe funebri.</p> <p><b>RELATORI:</b> Dott. Fabrizio Gombia (3) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <p><b>Rapporti con l'utenza, ritualità e operatività nei cimiteri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accettazione dei feretri nel cimitero</li> <li>• Accoglienza della famiglia</li> <li>• Rito di commiato dal feretro</li> <li>• Rito per tumulazione/inumazione feretro e consegna urna cineraria</li> <li>• Informazione: la Carta dei Servizi del Cimitero/Crematorio, brochure illustrative, conferenze periodiche informative</li> <li>• L'importanza della qualità del servizio offerto</li> <li>• Cremazione, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio:</li> <li>• Crematorio: ambienti ed impianti necessari</li> <li>• Fasi di una cremazione</li> <li>• Raccolta di ceneri umane e separazione dai rifiuti</li> <li>• Polverizzatore di ceneri umane e tracciabilità</li> <li>• Tipi di urne e modalità di inserimento di ceneri umane.</li> <li>• Sigillatura</li> <li>• Manuale di gestione del crematorio</li> <li>• Tipologia feretri e cremazione</li> <li>• Cautele e presidi da usare ai fini della sicurezza nel crematorio</li> <li>• Verifiche e controlli per la cremazione feretri</li> <li>• Gestione delle emergenze (cosa fare se si superano i parametri massimi di cremazione)</li> </ul>	<p><b>FINALITÀ:</b> Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole propria dell'essere vivente; è un'esperienza del tutto soggettiva pur essendo una realtà di tutti. L'esperienza del dolore è determinata dalla dimensione affettiva e cognitiva, dalle esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali. Per chi opera in attività che richiedono esposizione continua alla realtà di sofferenza è alto il rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte e il lutto richiede capacità di gestione non solo degli aspetti "pratici" ma anche del carico emotivo, difficilmente condivisibile nella personale quotidianità dato l'aspetto di "tabù" di quanto concerne la morte.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Responsabili di cimiteri, di anagrafe e stato civile, di crematori e di uffici di polizia mortuaria, Addetti alle onoranze funebri e personale di imprese funebri, Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott.ssa Daniela Rossetti (4) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il dolore e la condizione umana</li> <li>• Il lutto: fasi ed elaborazione</li> <li>• Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente; l'approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e dispersione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria</li> <li>• Gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8/10/2004 (art. 28, co. 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), pubblicati con Decreto 13559 del 10/12/2009 della Direzione Generale Sanità e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione</li> </ul>

<p>4 ottobre 2012  <b>PROCESSI TRASFORMATIVI CADAVERICI  E MODALITÀ DI INTERVENTO.  LE CONOSCENZE ESSENZIALI PER POTER  PRATICARE LA TANATOCOSMESI</b></p>	<p>10 ottobre 2012  <b>CONCESSIONI CIMITERIALI: ASPETTI AMMINISTRATIVI</b></p>
<p><b>FINALITÀ:</b> Fornire ai partecipanti gli strumenti teorici ed operativi per saper riconoscere e gestire i processi del Post Mortem durante le fasi della vestizione e della veglia funebre, sino alla chiusura del cofano ed al suo confezionamento in relazione al trasporto ed alla destinazione del feretro.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Operatori funebri, Addetti alle onoranze funebri, Responsabili di attività funebri.</p> <p><b>RELATORE:</b> Mauro Ugatti (5), Carlo Ballotta (6) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <p><b>A cura di Mauro Ugatti:</b> ● I principi del lavoro di tanatosteta, etica professionale ● Il rapporto con i dolenti ● Interventi in strutture sanitarie o a domicilio ● Nozioni d'igiene: il rischio biologico, malattie infettive particolari e dispositivi di protezione individuale ● Modalità di tolettatura mortuaria: preparazione del corpo e vestizione della salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifici naturali) ● Elementi di estetica funeraria e tecniche di vestizione. In particolare il trattamento del viso e delle mani ● Trucchi e segreti per una perfetta vestizione ● Copertura di ferite e casi particolari ● Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento ● <b>A cura di Carlo Ballotta:</b> ● Cosa si può e cosa non si può fare in base alla normativa italiana ● Elementi di diritto penale: la tutela del cadavere ● La tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso ● Cenni di tanatocosmesi nella storia</p>	<p><b>FINALITÀ:</b> Il corso affronta la tematica, sempre complessa ed articolata, sulle concessioni cimiteriali con specifico riferimento sia con riguardo a quelli fatte a "privati", sia a quelle fatte ad "enti" (confraternite, associazioni ed aggregazioni di varia natura), dove frequentemente, specie nelle seconde si ha la presenza di duplici, e distinti, rapporti tra comune/concedente e concessionario/appartenente all'ente.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali, Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile, Gestori di cimiteri e So.Crem., Imprese di pompe funebri, Impiegati degli Uffici Tecnici comunali, Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Sereno Scolaro (8) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Natura dei cimiteri e conseguente natura delle concessioni cimiteriali ● Concorrenza di elementi di diritto privato e di diritto pubblico, con conseguenti "duplici" riferimenti ● Ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei c.d. "sepolcri privati", come distinti dalle sepolture "normali" ● Precondizioni per far luogo a concessioni cimiteriali ● Tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto ● Natura del regolare atto di concessione ● Durata e altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale, inclusa la possibilità di imposizione di obblighi specifici ● Limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali ● Esercizio del diritto d'uso come "riserva" (concessione a persone e/o famiglie, concessione ad enti) ● Posizione del concessionario, nonché suoi diritti, doveri, divieti o limiti ● Il diverso rapporto tra concessionario/comune (o soggetto gestore del cimitero) e tra concessionario/terzi, nelle concessioni fatte ad "enti" ● Il venire meno del concessionario e i suoi, possibili, effetti (subentro e differenti tipologie di subentro) ● Condizioni estintive della concessione cimiteriale (scadenza del termine di durata, rinuncia da parte del concessionario, revoca, decadenza, estinzione della famiglia/ente, estinzione della concessione</li> <li>● Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali (le basi giuridiche, le motivazioni, le procedure, la giurisprudenza, gli schemi di provvedimento di pronuncia della decadenza) ● Il caso del venire meno del concessionario, nell'ipotesi di concessioni fatte ad "enti" ● Effetti della cessazione della concessione cimiteriale ● Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità ● Destinazione dei manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata ● Sepolcri privati fuori dai cimiteri (cenni) ● Il caso della soppressione del cimitero (cenni)</li> </ul>
<p>9 ottobre 2012  <b>CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E  AFFIDO DELLE CENERI</b></p>	<p>11 ottobre 2012  <b>CONCESSIONI CIMITERIALI:  ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICI</b></p>
<p><b>FINALITÀ:</b> Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Il corso propone di chiarire le procedure ed illustrare un possibile schema di regolamentazione locale.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Gabriele Righi (7) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno ● Posizione della Chiesa ● Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie ● Ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia" ● Legislazione regionale: quadro comparativo ● Caratteristiche urne cinerarie ● Autorizzazione alla cremazione ● Cremazione parti anatomiche, prodotti abortivi, ossa ● Destinazione ceneri: dispersione, affidamento familiare dell'urna ● Dispersione ceneri in cimitero/natura ● Tumulazione urna ● Interramento urna ● Cremazione resti mortali ● Affidamento urna cineraria ● Trasporto urna cineraria</li> </ul>	<p><b>FINALITÀ:</b> In periodi in cui l'intera economia del Paese risente di una profonda e duratura depressione, anche i servizi cimiteriali e di cremazione ne risentono, in una situazione aggravata, in talune aree del Paese, dalla crescita impetuosa della cremazione e dal passaggio a forme di gestione a mezzo terzi. La giornata di studio si focalizzerà sui cambiamenti che inevitabilmente ricadono sui servizi funerari e sulle modifiche alla tradizionale impostazione di controllo di gestione e tariffaria del settore, con particolare riferimento alle concessioni cimiteriali.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Direttori dei cimiteri, Uffici di polizia mortuaria e di polizia mortuaria, Responsabili delle Ragionerie dei Comuni, Responsabili dei gestori dei cimiteri, Affidatari del servizio di cremazione, Confraternite e Misericordie che gestiscono cimiteri e crematori.</p> <p><b>RELATORE:</b> Ing. Daniele Fogli (9) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Costi, tariffe e prezzi in ambito cimiteriale ● L'influenza data dalla natura giuridica di servizi in parte rivolti al mercato e quindi attività economica, e in gran parte svolti in esclusiva e quindi con la concorrenza per il mercato ● I servizi gratuiti per gli indigenti, le famiglie bisognose e nei casi di disinteresse ● Qualità del servizio (implicita, esplicita, latente) ● Le basi giuridiche, i condizionamenti del marketing cimiteriale e le soluzioni pratiche per la definizione della politica tariffaria nei cimiteri (operazioni cimiteriali e concessioni) e nei crematori ● Il mantenimento del cimitero in un periodo storico di aumento della cremazione</li> </ul>

(1) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT – (2) Tecnico della Prevenzione Esperto-Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara – (3) Direttore operativo So.Crem. Torino – (4) Psicologa e Psicoterapeuta presso 'Montecatone Rehabilitation Institute' di Imola – (5) Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF srl – (6) Giornalista, Collaboratore della rivista "I Servizi Funerari" e del sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) – (7) Dirigente Comune di Parma, Vice-Presidente ICF, Federazione Internazionale Cremazione – (8) Responsabile SEFIT, Libero professionista – (9) Presidente Comitato Tecnico Cimiteri EFFS (Federazione Europea Servizi

## Per ottenere il modulo di iscrizione:

- ▶ richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)
- ▶ scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)
- ▶ oppure chiamate la segreteria organizzativa allo: [0532.1916111](tel:0532.1916111)

## Rubrica **La storia della necropsia**

di Daniele Cafini (\*)

Possiamo definire la MEDICINA NECROSCOPICA come quella parte della scienza medica che esamina (skopein) la morte (nekros); vicina alla tanatologia (studio medico legale della morte e delle condizioni che influenzano i corpi morti) ed alla necropsia – autopsia – (nel senso di osservazione, da opsis = vista) di un cadavere attraverso la sua dissezione.

Il CADAVERE può essere definito come il “corpo inanimato di una persona”. Questa definizione, pur essendo molto carente da un punto di vista medico, è tuttavia pertinente nell’ambito della medicina necroscopica. In alcuni ambiti, specie giuridico – amministrativi, si tende a distinguere il cadavere (“corpo inanimato di una persona” dopo l’accertamento della morte) dalla salma (“corpo inanimato di una persona” prima dell’accertamento della morte, ad esempio durante il periodo d’osservazione), vedi a tal proposito la circolare esplicativa emanata dalla regione Lombardia a corredo del regolamento di Polizia Mortuaria Regionale.

Una delle funzioni del MEDICO NECROSCOPO è stata, storicamente, quella di stabilire un limite netto tra la vita e la morte. Per il medico necroscopo, infatti, il cadavere è il “corpo inanimato di una persona” dopo l’accertamento della morte, proprio a significare la sua funzione basilare. Evidentemente si tratta di una locuzione non del tutto corretta, anzi provocatoria, in quanto evidenzia la storicità della funzione del medico necroscopo a fronte della Sua estrema attualità.

Il MORTO, per la nostra cultura medica ed umanistica, può essere oggetto di culto, di studio ovvero problema igienico, corpo di reato etc. Allo stesso modo, il FERETRO (cadavere con i suoi involucri) potrebbe essere considerato, proprio per la molteplicità dei possibili approcci, come un .... “rifiuto speciale”.

Definito il concetto di morte e di cadavere si deve stabilire chi sia titolato a vantare diritti sul corpo inanimato di una persona, sia prima sia dopo l’accertamen-

to della morte: infatti si continua a discutere se, il cadavere, sia da considerare “res propria” (quindi rientri tra i beni ereditabili a disposizione dei parenti) ovvero se il cadavere sia patrimonio della comunità “res nullius”.

Alcune risposte a questi quesiti si possono trovare nell’analisi dell’evento Morte che, di fatto, rileva:

- o in ambito penale (può costituire reato colposo o doloso, può aggravare un reato che, magari, altrimenti non sarebbe perseguibile d’ufficio);
- in ambito civile (il cittadino morto perde tutti i diritti e quelli che possono essere ereditati si trasferiscono agli eredi).

Il decesso di una persona peraltro coinvolge diverse strutture del nostro ordinamento statale:

- il Sistema Sanitario Nazionale;
- gli uffici di Stato Civile;
- l’autorità Giudiziaria;
- il culto religioso;
- il cimitero.

e le diverse competenze sono regolamentate dal:

- codice penale;
- codice civile;
- normativa dello Stato Civile;
- regolamento di polizia mortuaria;
- accordi internazionali sul trasporto, espatrio ed importazione delle salme (la cosiddetta *Convenzione di Berlino*);
- leggi sullo smaltimento dei rifiuti e sull’inquinamento ambientale;
- leggi sulla tutela dell’igiene e della salubrità dei luoghi e delle persone;
- leggi urbanistiche inerenti l’edilizia cimiteriale;
- normativa che tutela i rapporti tra lo Stato ed il culto religioso;

- codice deontologico medico;
- leggi sui prelievi d'organo da cadavere e sull'accertamento della morte;
- norme tecniche della medicina ed in particolare della medicina legale;
  - normativa fiscale.

I COMUNI o le REGIONI hanno titolo ad emanare “regolamenti di polizia mortuaria regionali e comunali”, che stabiliscono norme locali (che NON possono essere in contrasto con i principi generali emanati a livello nazionale) sul trasporto delle salme, sull'attività connessa con le onoranze funebri e sull'attività cimiteriale.

STORICAMENTE la morte di una persona, dal lato tecnico ma anche dal lato morale ed affettivo, è strettamente connesso con l'*accertamento della realtà della morte*.

Platone racconta che era praticata un'osservazione delle salme sino al terzo giorno dall'exitus, al fine di assicurare la realtà della morte.

Democrito (o Eraclito da Ponto, secondo altre fonti) nel trattato “*su una malattia chiamata senza respirazione*” parlava della morte e dei segni tanatologici in un modo non tanto diverso da quello attuale.

Empedocle fu ammirato per aver guarito una donna che si credeva essere morta.

I romani, sotto l'influsso della medicina greca, svilupparono ulteriormente queste problematiche: infatti, Plinio affermava “*Haec est conditio mortalium ad aesc ejusmodi occasiones fortunae gignimur, ut de homine ne morti quidem debeat credi*”, Celso si chiedeva “*Si certa futurae mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti a medicis conualescunt, quosdamque fama prodidit in ipsis funeribus revixisse?*”.

I giuristi romani avevano codificato l'ispezione cadaverica a scopi giudiziari e per la ricerca della causa della morte. Svetonio riporta che le ferite di Giulio Cesare furono esaminate dal medico Antistio, che giudicò una sola quella mortale, tra le 23 lesioni ritrovate sul corpo dell'imperatore facendo, di fatto, una perizia medico legale.

Tacito riferisce l'abitudine di denudare ed esaminare le salme nel foro prima di incenerirle; in particolare, con riferimento alle esequie di Germanico, scrive: “*Prima di essere dato alle fiamme, il corpo fu denudato nel foro di Antiochia, che era stato prescelto per la cremazione; non risulta se rivelasse segni di veleno; i vari indizi si interpretavano infatti in vario modo, a seconda che ciascuno fosse più portato alla pietà verso Germanico, e quindi alla presunzione del sospetto, oppure inclinasse al favore verso Pisone*”.

Nella Roma antica si tenevano i morti diversi giorni sopra terra senza procedere a cremazione, sinché non avvenisse l'amputazione (spontanea !) di un dito, a testimonianza della morte reale.

La “Lex Cornelia”, per la repressione dei crimini, imponeva l'autopsia finalizzata a rilevare i “segni di velenificio”, ove ci fosse un sospetto.

Nell'Italia del seicento il tema dominante fu la “morte apparente”, anche se la letteratura, quantomeno quella scientifica, non fu assolutamente prolifica sul problema.

Autori illustri lamentavano che, pur in un'epoca come quella in cui visse Galileo “... *fra i tanti manuali, che vanta l'Italia, manca a noi per avventura il più interessante, un manuale cioè che delle svariate apparenti morti completamente favelli*”.

Negli stati germanici l'attribuzione della competenza all'espletamento dell'ispezione cadaverica, fu affidata, per secoli, a chirurghi e flebotomi, anche sia all'epoca esisteva una distinzione molto netta tra il chirurgo ed il medico: il medico era identificato nel farmacista; il chirurgo era invece colui che tagliava, e non infrequentemente era il barbiere. Il chirurgo aveva una competenza più obiettiva rispetto al medico, doveva “osservare” e, non a caso, l'attribuzione della competenza nell'ispezione cadaverica veniva affidata a chirurghi e non a medici, proprio perché il chirurgo aveva a che fare con i corpi, magari momentaneamente inanimati, con le gambe da tagliare, era abituato a vedere, a toccare, ad osservare. Il medico era invece abituato ad estrapolare: dal colore delle pupille, dalla postura, dall'atteggiamento desumeva che cosa effettivamente una persona avesse e gli somministrava il rimedio più opportuno. Quindi non a caso la scienza necroscopica veniva affidata a persone che avessero un'attinenza specifica nel tagliare, nell'osservare in modo corretto i corpi e non gli atteggiamenti. Doveva essere un'osservazione più positiva che estrapolativa-filosofica.

Nella “Criminale Costituzione” di Carlo V di Spagna l'ispezione dei cadaveri era compito dei soli chirurghi. Luigi XIV di Francia, con decreto del 1692, disponeva che durante l'esame della salma, il chirurgo, posto sotto giuramento, fosse in compagnia di un medico (quest'ultimo non era tenuto al giuramento).

La prima sistematizzazione della Medicina Legale avvenne nel XVII secolo ad opera dello Zacchia, che però liquidò categoricamente il problema dell'accertamento della realtà della morte affermando: “*Mortis probatio est difficilis, immo impossibilis probationis, antequam signa putrefactionis cadaveris se prodant*”. Contemporaneamente allo Zacchia, autori diversi sostenevano la “*necessaria cadaverum inspectione*”, finalizzata ad obiettivi di rilevanza giudiziaria: “*Nam Magistratus loci cadaver defuncti, vel occisi, vi officii sui, nemine etiam postulante, nulloque accusante, etiam si deliquens refugerit, a Medicis, Chirurgis, et Scabinis diligenter inspici, et vulnerum quantitatem et*

*qualitatem notari, curare debet*"; ed ancora: "*Inspec-tio ejusmodi cadaveris, adeo necessaria est, ut omissa ea, nihil certi de reo statui possit, ob defectum certioris indicii, an occisus a vulnere mortuus sit nec ne, et an tale vulnus simpliciter lethale fuerit*".

In Italia, il primo esempio di norma regolamentare che codificò l'attività giuridico-sanitaria dopo la morte spetta al Granduca di Toscana, che, con decreto del 1775, ordinò che nessuno potesse essere tumulato senza permesso dei magistrati assegnati a tale compito, punendo severamente gli inadempienti. Con decreto del 1777 vietava il seppellimento entro le prime 24 ore (48 per le morti improvvise). Tale disposizione era estesa anche alle sezioni cadaveriche, con la eccezione dei "*casi straordinari, come di epidemie incipienti e malattie di incognita cagione, purché per giudizio di idonei professori sieno senza contraddizione manifesti i segni della morte seguita; e ciò per non defraudare il pubblico di quei vantaggi che derivano alle arti salutari dalle ricerche di tale natura*".

Nel decreto del Gran Duca di Toscana del 1777 (art.13) viene usata espressione di rara lungimiranza scientifica nel prevedere, nel dubbio di una morte apparente: "*non dovrà tenersi il cadavere supino, ma inclinato sopra una parte*"; posizione tuttora imposta ai soggetti incoscienti per evitare l'inhalazione di rigurgiti gastrici.

Nel 1822 e nel 1853 il Granducato di Toscana ribadiva norme sull'attività da compiersi in caso di decesso. Nei commenti scientifici dell'epoca, si auspicava l'introduzione d'ispettori medici che: "*visitato il cadavere, dovrebbero essi assicurarsi con una prima ispezione, se appartengono alla categoria di quelli, né quali è impossibile la vita latente, o di quegli altri, né quali questa impossibilità non è evidente. Se il cadavere appartiene a questa seconda categoria dovrebbero di nuovo essi giudicare, se la presenza di una vita latente sia secondo i criteri dell'arte tra i probabili, o se tra gli improbabili; e nel secondo caso dovrebbero ordinare, che almeno non si tumulasse il creduto morto, finché non sian sopravvenuti i criteri evidenti della morte seguiti; e nel primo dovrebbero procedere a tentativi di ravviamiento: anzi questi a rigor di verisimiglianza v'abbia, benché lontanissima, che i cimenti istituiti sortiranno prospero successo*".

Nel 1826 si sottolineava che nello Stato Pontificio ben poche città erano dotate di mezzi di salvataggio per gli «apparentemente morti», riferendo invece che nei paesi germanici, già da tempo, "*il defunto portato alla parrocchia e collocato in una camera nettissima, e di una dolce temperatura sopra morbido e fornito letto. A ciascun dito si intromette un anello, il quale per mezzo di un filo di ferro termina ad una serie di campanelli, che danno uno stridentissimo suono per qualunque piccolo movimento. Un custode è sempre presente per apprestare pronto soccorso in caso di biso-*

*gno, e si tiene in questa situazione, finché non incomincia a dare inizio di putrefazione*".

Il Tortosa affermava: "*... nei casi di morte per ferite di ogni genere, o sospetti di veneficio, o di infanticidio, o nate all'improvviso e senza testimoni per qualunque accidentale cagione, l'esame dei cadaveri dev'essere fatto dal Medico e dal Chirurgo, alla presenza del Giudice Criminale, del Notaio e di alcuni testimoni ... Questa è la pratica comune tra i popoli ben governati*". Ed ancora: "*... che se la imperizia o la mala condotta del Giudice nel dirigere gli atti in causa criminale, può violare l'ordine dei processi, la temeraria ignoranza dei chirurghi, con un esame insufficiente e con un erroneo giudizio, rende nullo l'atto principale, guasta l'assenza del merito, e trae di mano al Giudice una ingiusta sentenza*".

Nella scuola ottocentesca francese il Bayard ricorda come a Parigi, già all'inizio del 1800, fosse richiesto per ogni morto un rapporto dettagliato del medico di quartiere, in merito, soprattutto, alla realtà ed alla causa del decesso. Tale funzione era indicata come "*levata dei corpi*" ed è descritta dall'autore come segue: "*S'indicano così i dettagli dell'operazione alla quale procede il medico incaricato di avverare lo stato esterno di un cadavere trovato sulla pubblica strada, o presentante segni od indizi di morte violenta. In questo esame il medico riporta dettagliatamente i segni della morte e tutti i caratteri fisici che possono fargli credere essersi trattato d'asfissia, di sospensione, di sommersione, di morte improvvisa; quando esistono alla superficie del corpo delle tracce di ferite, il medico descrive la loro sede, il loro numero, la gravità, facendo conoscere se esse a lui sembrino risultare da un accidente o da un atto delittuoso. Descrive i vestiti o le biancherie, le macchie che lo ricoprono, ecc.*".

Nel 1700 l'accertamento della realtà della morte prevedeva una serie di segni che, pur di difficile rilevazione, vedeva come punto centrale la visita del cadavere. Oltre alla "facies" cadaverica di Ippocrate, dalle opere dei principali studiosi (Tortosa, Puccinotti, ecc.), si desumono i seguenti segni:

- mancanza di "sentimento";
- ipotermia;
- rigidità (Nysten);
- cessazione della funzione cardiaca (pulsazioni) e circolatoria (assenza della fuoriuscita di sangue dopo apertura delle vene);
- assenza di respirazione (mancato appannamento di uno specchietto <sup>(1)</sup> o di un lumicino acceso vicino alla bocca o alle narici; assenza di movimento dell'acqua di un bicchiere posto sull'addome o sullo sterno);

<sup>(1)</sup> Nelle iconografie dell'epoca c'era tutto un sistema molto complesso: una scatola, detta *lo specchio del morto*, con un coperchio ribaltabile che si apriva presentando un'asticella posteriore che consentiva di tenere lo specchio proprio di fronte alla bocca del cadavere. Si doveva quindi osservare se questo specchio, con l'alito, si appannava.

- cute pallida, giallognola, specie alle palme delle mani e alle piante dei piedi;
- perdita della trasparenza delle mani e delle dita sotto
- fonte luminosa;
- assenza di arrossamento della cute dopo sfregamento;
- opacità delle membrane mucose (segno di Treviranus);
- odore cadaverico;
- opacità della cornea (segno di Louis e Devengie);
- occhi infossati;
- pupilla dilatata e non reagente agli stimoli luminosi;
- fungo schiumoso orale;
- abbassamento della mandibola, senza possibilità di ritorno nella posizione iniziale (prova del Bruhier);
- abduzione palmare del pollice (segno di Villermè);
- palpebra superiore alzata;
- dilatazione degli sfinteri;
- perdita della contrattilità muscolare (stimolazione con pila di Volta);
- perdita della sensibilità (stimolazione plantare: segno di Lancisi).

Nel Ducato di Parma (1821), era fatto obbligo di sottoporre ad autopsia le salme decedute per morte violenta, o sospetta di esserlo.

Nel 1838 l'Imperial Regia Cancelleria Aulica emanava un decreto con cui veniva vietata *“la sezione automatica di alcun cadavere ... senza l'assenso dei parenti prossimi del defunto, eccettuati i casi che la sezione si rendesse necessaria a salvare un feto o convenisse anticiparla per gli effetti della giustizia punitiva”*; in ogni caso era necessario attendere il periodo di osservazione, prima di provvedere al riscontro diagnostico.

In Francia il servizio necroscopico era già vigente dal 1821.

Nel Comune di Milano, già nel XIX secolo, vigeva il *“Regolamento per l'accertamento dei decessi e per la*

*custodia, trasporto, inumazione e disumazione dei cadaveri”* emanato il 31.12.1874, da cui:

- art. 4: *“il medico o il chirurgo della cura, avuto notizia del decesso, deve colla massima sollecitudine visitare il defunto ...omissis... trattandosi s'individuo non in cura né di medico né di chirurgo, procederà all'accertamento del decesso il medico municipale”*;
- l'art. 8 disponeva il seppellimento a non meno di 24 ore dall'exitus e di 48 ore nei casi di morte improvvisa, morte violenta, o nel dubbio di morte apparente;
- art. 12: *“... il necroforo ... presta poi attenzione se mai appare il minimo indizio di vita, nel qual caso deve avvertire immediatamente e richiedere un medico perché occorra alla necessaria ricognizione”*.

Con il R.D. 18.11.1880, n. 5793, era disposta la statistica sulle cause di morte e, per la prima volta, veniva usata la locuzione medico-necroscopo, le cui *“funzioni ... atenevano esclusivamente alla dichiarazione della causa di morte, nel caso che una persona fosse deceduta senza aver avuto assistenza medica”*.

Il nostro Codice Civile del 1865 disponeva che l'ufficiale di Stato Civile accertasse la morte *“o personalmente o per mezzo di un suo delegato”*, accordando il seppellimento solo *“dopo che siano trascorse 24 ore dalla morte”*, inoltre, era anche previsto che *“risultando segni o indizi di morte violenta, od essendovi luogo di sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative”*.

*(\*) Specialista in Anatomia Patologica ed in Medicina Legale, Medico Legale e Risk Manager dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) della regione Lombardia*

Attualità

## Il catasto italiano e le modalità di accatastamento dei cimiteri

di Carlo Cannafoglia (\*), Antonio Iovine (\*\*)

### Il sistema catastale italiano

Il catasto è l'inventario di tutti i beni immobili privati e pubblici (terreni, fabbricati, fiumi, piazze, laghi, strade, ecc.) esistenti sul territorio dello Stato.

È costituito da una serie di documenti, atti e informazioni sia di natura cartografica, come le mappe che consentono la georeferenziazione degli immobili, sia di natura documentale, come quelle che descrivono gli oggetti immobiliari per definirne la superficie, la natura, l'uso e l'estimo catastale. Inoltre individuano anche i possessori di tali beni e registrano la cronistoria delle mutazioni.

Assolve essenzialmente sia le funzioni conoscitive ed inventariali del patrimonio immobiliare sia quelle fiscali; quest'ultime attraverso la determinazione degli estimi catastali da cui viene desunta la base imponibile per le imposte immobiliari. Inoltre, con il supporto ed unitamente al servizio di pubblicità immobiliare, diventa sistema probante per la certificazione dei diritti reali sulla proprietà immobiliare.

Ma l'inventario catastale è anche elemento insurrogabile di supporto a tutte le attività per le quali necessita la conoscenza delle caratteristiche di georeferenziazione e quelle tecniche dei beni (valutazioni, espropri, piani di recupero, analisi e studi sul territorio, ecc).

Il sistema catastale del nostro Paese, a differenza di quello di altri paesi europei, è articolato in due distinti inventari, il catasto dei terreni ed il nuovo catasto edilizio urbano.

La suddivisione in due archivi, oltre che per i diversi contenuti informativi, ha ragione di essere nella diversa data di costituzione dei due inventari.

In particolare il catasto terreni (istituito con la legge 1° marzo 1886 n. 3682) costituisce l'inventario di

tutti i suoli agricoli, di quelli incolti, di quelli edificabili, di quelli edificati, delle strade, dei laghi, dei corsi d'acqua e delle varie infrastrutture (tutta la superficie nazionale).

Il catasto edilizio urbano (istituito con il decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) raccoglieva originariamente solo i fabbricati urbani.

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133 ha invece previsto il censimento dell'intero patrimonio edilizio (fabbricati urbani e rurali) con la conseguente iscrizione di tutte le costruzioni in un unico catasto destinato a fungere da archivio di tutta la proprietà immobiliare edilizia nazionale.

Quello, appunto, denominato catasto dei «fabbricati», attualmente ancora in fase di costituzione, in particolare per gli aspetti connessi all'inventariazione dei fabbricati rurali.

Un particolare richiamo va fatto sull'estimo catastale. Infatti, ai fini della valutazione fiscale, tanto per il catasto dei terreni, quanto per il catasto edilizio urbano, il legislatore non ha mirato alla stima del singolo cespite unitario e significativo (l'azienda agricola o l'intero fabbricato) ma, con una scelta logica nell'ottica della semplificazione operativa delle attività di stima, ha stabilito di procedere alla valutazione immobiliare per elementi inventariali più limitati, con riguardo all'appartenenza ad una medesima ditta o possessore, alla continuità fisica, all'uso dell'immobile e alla sua capacità reddituale autonoma:

– per il catasto terreni è stata assunta la particella, intesa come un'estensione continua di terreno situata nello stesso comune, appartenente ad uno stesso

proprietario ed avente un'unica qualità di coltura (seminativo, vigneto, bosco, ecc.) e medesima classe di redditività (ottimo merito agrario, medio, sufficiente, basso, ecc.) o destinazione d'uso. È evidente come un'azienda agraria di un soggetto possa essere distinta in catasto da più particelle;

– per il catasto edilizio urbano è stata definita l'unità immobiliare urbana intendendosi con questo termine una porzione di immobile (appartamento, negozio, autorimessa, ...), un immobile intero (ufficio, discoteca, scuola, ecc.), più immobili (complesso industriale, ospedaliero, scolastico, ecc.), nello stato in cui si trova, e di per sé stessa utilizzabile autonomamente e atta a produrre un reddito proprio. È quindi evidente come un intero fabbricato appartenente a un soggetto possa essere distinto in catasto da più unità immobiliari urbane.

Il catasto italiano, ad eccezione dei ristretti territori (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e pochi comuni limitrofi) ove vige il catasto tavolare ereditato dall'occupazione austro-ungarica, non ha natura probatoria. Tuttavia è da evidenziare che nel catasto, in fase di conservazione, non possono essere eseguite variazioni di intestazioni non supportate da atti che legittimino la mutazione dei diritti reali.

Per il costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, la normativa catastale-fiscale impone ai soggetti titolari di diritti reali sulle unità immobiliare di presentare in catasto, entro predefiniti termini, la dichiarazione delle nuove costruzioni nonché la denuncia di variazione per quelle unità immobiliari già censite che abbiano subito modifiche di forma e consistenza che hanno effetto sulla rendita catastale. Più precisamente, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono individuati dall'articolo 3 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 che dispone:

*“L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:*

- a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;*
- b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;*
- c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;*
- d) per le società estere, da chi le rappresenta nel Regno.*

*Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia ammini-*

*stratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.*

*Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d), quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri”.*

Per le nuove costruzioni l'obbligo discende dal disposto dell'articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249: *“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio <sup>(1)</sup> dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare. Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.*

*La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità delle norme di cui all'art. 7 ...”.*

Per le unità immobiliari variate, l'articolo 20 del suddetto R.D.L. prevede: *“Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicino mutazioni ai sensi dell'art. 17. Nei casi di mutazioni che implicino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7.”.*

Il termine di cui all'articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249, che consentiva il deposito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le nuove costruzioni sono state ultima-

<sup>(1)</sup> Termine ridotto a 30 giorni dall'ultimazione del fabbricato, come di seguito precisato.



te e le variazioni, di quelle già dichiarate in catasto, eseguite, ovvero si siano verificate le circostanze che fabbricati debbano passare dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta (ad esempio: perdita dei requisiti per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali dei fabbricati) è stato modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Per effetto della suddetta modifica adesso il termine è fissato in trenta giorni dal momento in cui le nuove costruzioni sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate e le variazioni dal momento in cui esse si sono verificate.

Dal punto di vista operativo, l'adempimento catastale comporta la predisposizione di due atti tecnici di aggiornamento costituiti:

- dal cosiddetto “tipo mappale” (redatto con l'ausilio della procedura informatica PREGEO 10), per l'aggiornamento della mappa e del catasto terreni;
- dalla dichiarazione di accatastamento all'urbano (redatta con l'ausilio della procedura informatica DOCFA 4), per l'iscrizione al catasto edilizio urbano.

Trattandosi di elaborati tecnici, i documenti devono essere predisposti da un professionista tecnico abilitato e di fiducia del soggetto obbligato alla dichiarazione.

### I cimiteri sotto il profilo catastale

Ai sensi dell'articolo 824 del codice civile, i cimiteri e, peraltro, anche i mercati comunali sono assoggettati al regime del demanio comunale.

Costituiscono un'eccezione:

- a) i cosiddetti “sepolcreti privati”, cioè le tombe di famiglia con presenza o meno di cappelle private ubicate al di fuori dei cimiteri pubblici, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 25 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- b) i cimiteri particolari ex articolo 104 del D.P.R. 285/90. Si tratta di quelli ancora di proprietà di Enti, Parrocchie, o soggetti distinti dai Comuni, che li hanno costruiti quando ciò era loro consentito dalla legge e che non appartengono al demanio comunale. I cimiteri particolari sono parificati ai sepolcreti privati esterni al cimitero.

Sotto il profilo catastale occorre distinguere tra le due fattispecie immobiliari, perché le stesse sono disciplinate con regole diverse.

La distinzione principale, come meglio emergerà dalla illustrazione che segue, concerne l'adempimento della dichiarazione in catasto: facoltativa per i cimiteri pubblici (demaniali) ed obbligatoria, invece, per i sepolcreti privati e i cimiteri particolari.

### ***Il censimento e la rappresentazione al catasto dei terreni***

Preliminarmente appare necessario riassumere i beni esenti da estimo rurale, ai sensi degli articoli 16 e 18 del Testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, (cfr. anche paragrafo 78 della Istruzione XV – modificata – del 14 settembre 1931, concernente la “Qualificazione, la classificazione ed il classamento dei terreni per la formazione delle tariffe d'estimo.”):

- a) le aree dei fabbricati urbani, degli opifici e dei fabbricati rurali con le loro dipendenze;
- b) le aree dei fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
- c) le aree occupate dai cimiteri, dai parchi e dai viali della Rimembranza e dalle loro dipendenze, siano terreni o fabbricati;**
- d) le aree occupate dai fabbricati e i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;
- e) l'area occupata dall'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
- f) le strade, nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;
- g) le strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865;
- h) la superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque;
- i) le miniere, le cave, le torbiere, le saline, i laghi e gli stagni da pesca con la superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare.


Per cui il censimento di tali immobili non era un adempimento a carico del titolare, ma un'operazione a cura dell'Amministrazione del catasto per l'aggiornamento dei propri atti ed in particolare della cartografia. Tale attività di rilievo è stata fatta in fase di impianto del catasto terreni e, a seguire, durante le lustrazioni quinquennali, si è provveduto all'aggiornamento delle variazioni di tali immobili, ovvero alla verifica dei così detti modelli 26 di dichiarazione di parte di seguito specificati.

In fase di conservazione del catasto dei terreni, a cura dell'Ente titolare dell'area di sedime sulla quale è costruito un cimitero è prevista la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione del terreno al precedente ordinario uso agricolo, da predisporre attraverso uno specifico documento, il modello 26, attualmente compilabile direttamente dalla parte anche con la procedura informatica DOCTE 2.

Tale dichiarazione, trattandosi di una variazione in diminuzione del reddito, non è soggetta a sanzione per tardiva od omessa presentazione.

Tuttavia, nulla osta che l'Ente titolare provveda anche alla dichiarazione dei manufatti che insistono sull'area. Tale dichiarazione consta di documenti tecnici quali il tipo mappale per l'aggiornamento della mappa e la dichiarazione in catasto con relativa rappresentazione planimetrica dei manufatti medesimi.

Sia in caso di dichiarazione di parte che di censimento d'ufficio da parte dell'Agenzia del Territorio, i cimiteri si rappresentano nella mappa catastale con un'unica particella distinta da una lettera e dal simbolo della croce, secondo le modalità richiamate nella "Nuova istruzione di servizio per la formazione della mappa catastale e per l'impiego dei relativi segni convenzionali" pubblicata nel 1970 (cfr. figura seguente).



In particolare nella figura sopra evidenziata è schematizzato un complesso cimiteriale costituito in sostanza da tre cespiti:

- il terreno principale destinato a costituire il camposanto, sia lo spazio occupato da strade, viali, aiuole, che quello destinato alla tumulazione, contraddistinto con una lettera maiuscola dell'alfabeto, nell'esempio "A" (anziché da un numero arabo, come previsto per le costruzioni ordinarie);

- le pertinenze del cimitero, costituite (come nella figura) da una cappella/chiesa contraddistinta da una croce ed un magazzino, entrambi uniti al terreno con il simbolo di graffa;

- un manufatto, contraddistinto con numero particellare (15 nell'esempio), per distinguere eventuali costruzioni complementari presenti nel complesso cimiteriale, quali ad esempio l'alloggio del guardiano od uffici amministrativi, qualora suscettibili di autonomia funzionale e reddituale, da censirsi in categorie ordinarie.

### **La dichiarazione dei cimiteri al catasto edilizio urbano**

Preliminarmente appare necessario riassumere le tipologie esenti da obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 6 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249.

*"Non sono soggetti a dichiarazione:*

*a) i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni;*  
(<sup>2</sup>)

*b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze;*

*c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;*

**d) i cimiteri con le loro dipendenze;**

*e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929."*

Occorre evidenziare che si tratta di una facoltà concessa al soggetto titolare del bene, per cui questi può, invece, optare per la presentazione della dichiarazione in catasto, nei limiti di rappresentazione di seguito descritti.

Qualora sull'area cimiteriale insistano costruzioni di natura cimiteriale, queste sono censite al catasto edilizio urbano nella categoria E/8 che prevede la seguente declaratoria "Fabbricati e costruzioni nei

(<sup>2</sup>) Tale esenzione è venuta meno, per i fabbricati rurali di nuova costruzione, dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze 2/1/1998, n. 28 e, per quelli già censiti al catasto terreni, dall'entrata in vigore del decreto legge 6/12/2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cosiddetto decreto Monti Salva-Italia), convertito con Legge del 22 dicembre 2011 n. 214. Quest'ultimo provvedimento, all'articolo 12, comma 14-ter, ha disposto che i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia”, ovvero riportati nella sola mappa catastale come particolare topo-cartografico.

Per la individuazione delle costruzioni di natura cimiteriale è utile far riferimento al comma 2 dell'articolo 56 del D.P.R. 285/90, che così recita: *“2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.”*

Quindi è espressamente inibita in catasto l'individuazione singola delle varie tombe e cappelle, concesse in uso esclusivo ai privati, ma anche quella dei manufatti contenenti i colombari costruiti dal Comune o dal soggetto gestore del cimitero, ecc..

Tale espressa previsione di possibilità di censire autonomamente le tombe di famiglia (frazionando l'area cimiteriale), contenuta nell'Istruzione II per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, trae origine dalla normativa catastale ed in particolare dal concetto di unità immobiliare. Infatti l'iscrizione di un immobile negli atti del catasto terreni od urbano, con l'individuazione autonoma dello stesso mediante numero di particella e/o subalterno, risulta possibile solo quando l'area o il bene interessato può produrre un reddito proprio, ovvero per esigenze di carattere civilistico.

Ai sensi dell'art. 824 del codice civile, i cimiteri ed i mercati comunali sono assoggettati al regime demaniale. Ne deriva che per gli stessi non è ammessa in ottemperanza all'articolo 823, primo comma, dello stesso codice, l'alienabilità e la costituzione di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Il Regolamento che disciplina, fra l'altro, il regime di concessione dei loculi e delle aree cimiteriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, art. 92 prevede per tali beni:

a) la espressa volontà del legislatore di escludere che le sepolture producano un reddito proprio. Si richiama in proposito l'articolo 94, comma 4, del D.P.R. 285/90 che così recita: *“Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.”*;

b) la costituzione di diritti di natura perpetua (fino al termine massimo del 10 febbraio 1976, data di eliminazione della perpetuità, per effetto del D.P.R.

803/1975) e ora solo temporanea, mediante concessione amministrativa del Comune;

c) il vincolo di destinazione a sepoltura, con parallelo diritto di sepolcro per i familiari del concessionario

d) la proprietà del concessionario dei manufatti realizzati su un'area cimiteriale in concessione, con l'obbligo manutentivo. In materia vige l'articolo 63 del D.P.R. 285/90 che così recita: *“1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.”*

È quindi il vincolo di mantenimento del manufatto a sepoltura che determina in capo agli eredi il vincolo manutentivo vietando agli stessi la possibilità di porre in essere atti di disposizione volontaria tendenti alla cessione *inter vivos* dei manufatti in proprietà, pena la decadenza della concessione, stante il divieto di lucro e speculazione di cui al citato articolo 94 D.P.R. 285/90.

Inoltre, in base a quanto sopra rappresentato, non sussistono ulteriori finalità civilistiche, poiché gli atti amministrativi relativi alla concessione di aree cimiteriali sono sottratti persino al regime di trascrizione.

Tali concetti, di indivisibilità di un'area cimiteriale con l'individuazione delle singole tombe di famiglia, sono stati precisati in un parere rilasciato dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio con nota n. 41481 del 25 luglio 2001, in risposta ad uno specifico quesito postogli da un Comune.

### ***Sepolcreti privati e cimiteri particolari***

I sepolcreti privati e i cimiteri particolari diversamente dai cimiteri appartenenti al demanio comunale, vengono considerati immobili urbani a tutti gli effetti e come tali devono essere dichiarati in catasto, nei termini e con le modalità in precedenza indicate per le unità immobiliari comuni.

Se mai vi fosse stato qualche dubbio, l'Istruzione II per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, nell'Appendice E *“Massime relative all'accertamento nelle varie categorie”*, li ha dissipati prevedendo espressamente: *“Un sepolcreto privato, esterno all'area del cimitero, ancorché adiacente al perimetro di esso, deve essere separatamente accertato nella categoria E/8.”*

### Considerazioni finali

Sulla base di quanto esposto e tenendo conto dell'impossibilità di riportare in catasto l'individuazione singola delle varie tombe, cappelle, concesse in uso esclusivo ai privati, potrebbe essere utile, o meglio quasi indispensabile, creare, da parte dei singoli gestori dei cimiteri, un "inventario" di tali beni, gestibile per ogni necessità attuale e futura.

D'altra parte si deve tener presente che il cespite cimitero, così come rappresentato nell'esempio di figura, trova oggi difficile rispondenza con la complessità dei manufatti esistenti e che caratterizzano le attuali aree cimiteriali.

Solo a titolo esemplificativo devono essere considerate, come precedentemente richiamato: le camere mortuarie, i depositi di osservazione, gli obitori e le sale del commiato interni al cimitero.

In tali casi, fermo restando l'autonomo censimento in categoria E8 (o mera rappresentazione in mappa) dei fabbricati cimiteriali e relative pertinenze essenziali, per quanto riguarda ogni altro cespite complementare (uffici pubblici e/o privati, chioschi per attività commerciali, abitazioni, ecc.), se e qualora suscettibile di autonomia funzionale e reddituale,

sorge l'obbligo della dichiarazione in catasto in via autonoma per l'accertamento nella categoria di competenza più consona.

Si pone infine il problema dei crematori realizzati all'interno di un'area cimiteriale da un soggetto diverso dal comune, che sfrutta redditualmente tale impianto. Difatti, se da un lato il crematorio è espressamente "costruzione accessoria" cimiteriale per il comma 2 dell'articolo 56 del D.P.R. 285/90, dall'altro lato vi è attività reddituale e autonomia funzionale dello stesso. Sembrerebbe quindi, anche in questo caso, prevalere la natura dell'impianto e conseguentemente l'obbligo dell'accatastamento.

(\* *Ingegnere, Consulente in cartografia, catasto e sistemi territoriali integrati; già Direttore della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.*

(\*\* *Ingegnere, Consulente in materia di catasto ed estimo; già Responsabile dell'Area Servizi Catastali della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.*



## NOTA INFORMATIVA

DISPOSITIVO BREVETTATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO TUMULATO.



- \* per feretri da tumulare in loculi areati senza controccassa in zinco.
- \* per feretri da tumulare in loculi standard con controccassa in zinco.
- \* per feretri già tumulati con controccassa in zinco difettosi agli aromi e/o odori.

- In materiale composito semi-rigido con misura interna cm 215x80x45.
- L'applicazione corretta dei Dispositivi sotto riportati vale per entrambi i lati di tumulazione (corto e lungo).
- KCAPPA nulla può ai miasmi se il manufatto cementizio è già o sarà impregnato di liquami.

kCappa

BIOVASCA

**SEZIONE LOCULO**  
PREPARAZIONE TAVELLE di RIVESTIMENTO  
CON CORRETTO POSIZIONAMENTO  
KCAPPA e BIOVASCA

**Cocato & Mezzetti**  
www.cocatoemezzetti.it

Attualità

## L'importanza della formazione nella gestione dello stress lavoro correlato e nella prevenzione del *burnout*

di Daniela Rossetti (\*)

Collaborazione di Federica Vecchietini (\*\*)

Il decreto legislativo 81/08 (nell'art. 28 comma 1 "Oggetto della valutazione dei rischi") afferma che "la valutazione dei rischi lavorativi deve comprendere anche i rischi riguardanti lo stress lavoro correlato" e descrive lo stress lavoro-correlato come "uno squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative."

Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale. Lo stress in azienda, o nel proprio luogo di lavoro, è un problema di vasta portata e spesso erroneamente sottovalutato. Ottemperare all'obbligo di legge sulla sua valutazione e prevenzione contribuisce significativamente al benessere aziendale sia in termini economici sia in termini "ambientali".

Lo stress lavoro correlato, come dimostrano anche recenti ricerche, è una condizione che interessa in Europa circa un lavoratore su quattro e, pertanto, la percentuale di giornate lavorative perse a causa dello stress arriva ad essere addirittura del 60%.

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha reso pubblici gli ultimi dati inerenti lo stress lavoro correlato in seguito all'indagine ESENER il cui titolo del comunicato rende già molto bene l'idea: "Il 79% dei dirigenti europei è preoccupato dallo stress legato al lavoro, ma meno di un terzo delle aziende ha stabilito procedure per affrontarlo".

Tra gli effetti prodotti sui lavoratori, i più frequenti possono essere: errori di disattenzione, infortuni, assenteismo o problemi disciplinari. Tutti questi effetti hanno delle ricadute in ambito lavorativo che si

ripercuotono negativamente sulla produttività dell'azienda.

L'individuo normalmente è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Essendo lo stress non una malattia ma una situazione di prolungata tensione, può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.

Secondo l'Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS, o *World Health Organization*, WHO, agenzia specializzata dell'ONU per la salute), per "salute" si intende lo "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale", quindi non solo assenza di malattia o d'infermità.

**Pertanto con stress lavoro correlato si intende quella situazione che si evidenzia quando, in ambito lavorativo, la gestione quotidiana degli impegni o il relazionarsi con i propri colleghi può generare nell'individuo la percezione di non essere in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative dell'azienda o proprie.**

Tra le cause più frequenti che determinano l'insorgenza dello stress correlato al lavoro e che necessitano di valutazione si può citare: la carenza di comunicazione da parte del management verso il personale, il ricoprire un ruolo inadatto alle proprie capacità e inclinazioni, la costrizione a dover lavorare in un ambiente dove le attrezzature risultano non idonee, il *mobbing* o l'eccessiva focalizzazione dell'azienda solo sugli obiettivi da raggiungere, la percezione che il lavoro sia eccessivo o troppo scarso, l'inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione.

È molto rilevante la caratteristica del lavoro: è noto quanto l'esposizione continua alla realtà di sofferenza "contagi" gli addetti alla relazione con i sofferenti, come è il caso di chi opera nella realtà del lutto.

Talvolta, specialmente nelle professioni di aiuto e contatto con le persone lo stress determina un processo denominato *burnout* che porta all'instaurarsi di un meccanismo di difesa come una strategia di risposta alla tensione; questo fenomeno si manifesta non solo per fattori strettamente organizzativi, ma anche per un eccessivo coinvolgimento nel proprio lavoro; il *burnout* si esprime attraverso:

- deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro;
- deterioramento emozionale;
- problema di adattamento tra le persone e il lavoro.

e influisce negativamente sulla salute e la sicurezza delle singole persone, sulla salute delle imprese e sulla salute delle economie.

Per ovviare a queste condizioni è importante che l'organizzazione si avvii verso l'implementazione di corsi di formazione sulla gestione dello stress per sensibilizzare i lavoratori a questa problematica.

Gli effetti derivati dallo stress lavoro correlato dipendono, in parte, dalla fonte di stress: infatti se la fonte di stress è un ambiente lavorativo ostile e non gratificante gli effetti probabili sono un aumento dell'assenteismo, problemi disciplinari e conflitti interni; mentre se la fonte dello stress è la scarsa valorizzazione del lavoratore, gli effetti sono legati alla propria salute psico-fisica.

Occuparsi di formazione per la prevenzione e la gestione dello stress e del *burnout* significa sensibilizzare le persone e le imprese all'esistenza di questo rischio e contribuire a trovare delle strategie per poter riconoscere, fronteggiare e prevenire "ricadute".

Spesso le persone, come anche le organizzazioni, ignorano l'incisività di questa patologia sulla vita sia lavorativa che privata. I corsi di formazione diretti ai singoli e ai gruppi di persone dovrebbero essere quindi orientati a trasmettere informazioni sul-

lo stress, sul *burnout* e su stili di vita salutari, fornendo strumenti utili alla loro gestione, metodi e strumenti per il controllo delle emozioni, per la gestione efficace del tempo e delle risorse in modo che le persone possano aumentare la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni in ambito lavorativo, migliorando la capacità individuale di far fronte allo stress da lavoro.

La formazione è anche utile nel fornire strumenti alle persone per gestire i rapporti interpersonali, a gestire i rapporti con gli utenti, a creare un clima positivo nel gruppo, che rappresenta un'importante risorsa per la prevenzione e gestione del *burnout* e dello stress.

La formazione sulla gestione dello stress hanno anche lo scopo di rendere i soggetti consapevoli della natura e dell'impatto che lo stress e il *burnout* potrebbe avere su di loro, mentre le Aziende possono comprendere su quale settore o ambito intervenire per prevenire eventuali situazioni di stress con notevole risparmio di tempo e di risorse economiche.

In tale contesto è infatti essenziale accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato in modo tale da offrire successivamente un quadro di riferimento per individuare, prevenire o gestire queste problematiche senza attribuire la responsabilità al singolo individuo.

È importante che le organizzazioni progettino appositi corsi di formazione sulla gestione dello stress ai quali gli individui dovrebbero aver la responsabilità di aderire perché attraverso la formazione la persona può acquisire strumenti cognitivi personali per fronteggiare adeguatamente la realtà lavorativa.

(\*) *Psicologa-Psicoterapeuta*

(\*\*) *Laureata in Psicologia*

**Attualità**

## Aspettando il SISTRI

### I formulari e gli altri adempimenti documentali mantengono la loro importanza

di Michela Mascis (\*)

Proroga su proroga, la data d'inizio dell'operatività del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) continua a slittare: dall'originaria partenza scaglionata con primo inizio previsto per l'ormai lontano 13 luglio 2010, si è giunti, con il Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) a prevederne l'inizio per il prossimo 2 aprile 2012.

Data, quest'ultima, che sta già spostandosi ulteriormente al 30 giugno 2012, come previsto nel disegno di legge di conversione del D.L. 216/11, approvato il 31 gennaio u.s. dall'Assemblea della Camera dei Deputati e che ora passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Staremo a vedere se questa del 30 giugno sarà davvero la data definitiva o se sarà ulteriormente differita.

Tutti i soggetti interessati alla gestione dei rifiuti, produttori, trasportatori, smaltitori, organi di controllo compresi, hanno attraversato con frenetica laboriosità la prima fase di preparazione all'avvento del SISTRI, non senza preoccupazione e curiosità circa la sua effettiva riuscita ed efficacia.

Sono nati corsi di formazione su questo specifico tema, sono stati pubblicati libri (risultati immediatamente superati, viste le frequenti, numerose e rapide modifiche apportate all'originario D.M. del 17 dicembre 2009), sono state investite risorse economiche ed umane per essere pronti al grande giorno ed aver adempiuto a tutti gli obblighi correlati: iscrizioni al sistema, consegna dei dispositivi, instal-

lazione di black box, di telecamere, e cos'altro ancora. Sono state eseguite prove e simulazioni di operatività del sistema, i così detti click days e molte aziende hanno anche dovuto aggiornare i loro sistemi informatici.

Poi passando di proroga in proroga sono venute meno le aspettative ed è aumentata la sfiducia e forse l'incredulità da parte di molti sul suo effettivo inizio.

Nel frattempo, con il D.Lgs 205/10, è stato addirittura significativamente modificata la Parte IV del Testo Unico Ambientale, cioè la parte relativa alla gestione dei rifiuti, tenendo conto proprio dell'inizio dell'operatività del SISTRI.

È proprio in questo clima di attesa di tale evento che tutti si sono attivati per non farsi trovare impreparati ad utilizzare il nuovo strumento, ma intanto, frequentemente, sono diminuiti l'interesse e l'attenzione alla corretta gestione di tutti quegli adempimenti documentali che di fatto non sono mai venuti meno: formulari d'identificazione rifiuti (FIR) registri di carico e scarico e modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Anche il Legislatore si è distratto su questo aspetto e, con il D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010, è arrivato al punto d'abrogare le sanzioni previste per le violazioni relative alla corretta tenuta dei documenti in parola, introducendo già quelle per le inadempienze relative al SISTRI.

Si è passati, perciò, attraverso una fase durata circa 8 mesi dove non erano applicabili le sanzioni per le irregolarità commesse inerenti ai documenti cartacei, pur rimanendo l'obbligo degli adempimenti previsti agli artt. 190 e 193 del Testo Unico Ambientale: MUD, REGISTRI e FIR.

Tale stato di cose consentiva addirittura di trasportare impunemente senza alcun formulario o con formulari riportanti indicazioni non corrette, incomplete o addirittura false, qualsiasi rifiuto, anche il più pericoloso per l'ambiente e la salute, senza garantirne la sua tracciabilità né in merito alla provenienza e tantomeno alla loro destinazione.

Le cose sono cambiate dal 16 Agosto u.s., data di entrata in vigore del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, nel quale rinasce la vecchia disciplina sanzionatoria: all'art. 4, co. 2, punto b) di tale decreto, è stabilito che le irregolarità commesse ed inerenti ai documenti cartacei riguardanti la gestione dei rifiuti, sono sanzionate dall'art. 258, co. 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 <sup>(1)</sup>.

Purtroppo del D.Lgs. 152/06 non è stato prodotto alcun testo integrato/modificato che riporti le variazioni contenute nel D.Lgs. 121/07, rendendo così non semplice ed immediata la ricostruzione della norma.

Sta di fatto che oggi e probabilmente per molto tempo ancora, i FIR ed i registri di carico/scarico, sono gli unici documenti che consentono di ricostruire la tracciabilità dei rifiuti, essi devono essere correttamente compilati in tutte le loro parti come era previsto fin dal decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), di vecchia memoria.

Non è superfluo un ripasso delle disposizioni che regolamentano la corretta compilazione dei formulari e dei registri tenuto conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi le sanzioni amministrative sono rilevanti da un punto di vista economico, ed addirittura, per i rifiuti pericolosi, sono previste

sanzioni penali per l'omissione o la scorretta compilazione di formulari d'identificazione rifiuti: da 1600 euro a 9100 euro per dati incompleti, inesatti ed omissioni per ciascun formulario relativo a rifiuti non pericolosi, da 2600 euro a 15500 euro per irregolarità nella tenuta dei registri.

Un'irregolarità frequente commessa nei formulari è la mancata indicazione della quantità reale o presunta di rifiuti trasportati indicata alla partenza.

A tal proposito si ricorda che l'indicazione di questo dato, è chiaramente ed inequivocabilmente stabilita dalla vigente normativa (art. 193 comma 1 lett. b) D.Lgs. 152/06, così come già esplicitato anche nella Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria e dell'Artigianato).

Alla violazione di tale obbligo concorrono produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore e destinatario.

Va sottolineato inoltre che è assolutamente scorretto ritenere che l'indicazione "*peso da verificarsi a destino*" da sola, supplisca alla mancanza del dato della quantità dei rifiuti trasportati e sia sufficiente ad ottemperare correttamente alla compilazione del formulario.

La quantità alla partenza va sempre indicata e nel caso non vi fosse la disponibilità di una pesa presso il luogo di produzione dei rifiuti, essa deve essere comunque espressa sulla base di una stima presunta.

Attenzione quindi nella compilazione dei documenti cartacei, meritano tanta attenzione e precisione: sono stati, sono e rimarranno ancora per chissà quanto tempo l'unico strumento per dimostrare e controllare la movimentazione e la tracciabilità dei rifiuti.

<sup>(1)</sup> Il D.Lgs 121/11, è già più noto come quella norma che ha introdotto anche i reati ambientali fra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Tuttavia esso non rivisita solo il D.Lgs 231/01, ma introduce altre significative modifiche sia al Codice Penale, sia al c.d. TUA (D.Lgs. 152/06), sia al correttivo della Parte IV (gestione rifiuti) di quest'ultimo, cioè al D.Lgs. 205/10, finalizzate all'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

(\*) *Tecnico della Prevenzione Esperto-Responsabile Unità Operativa Supporto Indagini Giudiziarie, ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara*



Documentazione

## Autorizzazioni all'impiego di cofani in materiali alternativi allo zinco

Circolare SEFIT Federutility n. 3127 del 24/01/2012

A seguito dei due D.M. (Salute) 5 luglio 2011, riportati, rispettivamente, in **Allegato 1**, nonché in **Allegato 2**, si formulano – **Allegato 3** – alcune considerazioni sia di portata generale, come specifica.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

---

### **ALLEGATI 1 e 2** (omissis)

---

#### **ALLEGATO 3** **Autorizzazioni all'impiego di materiali alternativi allo zinco per i cofani**

##### **A) CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE**

Come noto, l'art. 30 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevede che per i trasporti funebre da/per l'estero o tra comuni (fatta salva l'eccezione di cui al comma 13) debba farsi ricorso ad un feretro confezionato in duplice cassa (metallo e legno, dove i metalli impiegabili sono individuati al comma 4), modalità di confezionamento applicabile in via generale alle tumulazioni (art. 77, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), anche se il trasporto funebre avvenga interamente nel comune di decesso o interessi la situazione considerata dall'art. 30, comma 13 già citato.

Il successivo art. 31 attribuiva al Ministero della sanità (oggi, della Salute) la titolarità ad autorizzare, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, l'uso di casse in materiali diversi, prescrivendo, con tale autorizzazione, le caratteristiche in funzione di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000, con il quale, tra l'altro, sono state conferite alle regioni (dal 1° gennaio 2001, per le regioni a statuto ordinario), le competenze al rilascio delle "autorizzazioni" previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la titolarità al rilascio delle autorizzazioni considerate all'art. 31 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è, o dovrebbe essere, stata riconosciuta sussistente in capo alle regioni, competenza non necessariamente sempre apprezzata dalle strutture regionali (o, da alcune di queste), ma che, in alcuni casi aveva portato all'adozione di atti, amministrativi, di autorizzazione all'impiego di materiali diversi dallo zinco nel confezionamento della duplice cassa, atti che espressamente (né potrebbe essere stato diversamente) prevedevano la propria operatività limitatamente all'ambito territoriale della regione (Liguria).

Tralasciando, intenzionalmente, i metalli considerati dall'art. 30, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto uno di essi (piombo) è, di fatto, non più utilizzato da tempo, essendo, sempre di fatto, pressoché del tutto generalizzato l'impiego dello zinco, molto spesso, in relazione alle possibili autorizzazioni considerate dall'art. 31 D.P.R. 10 set-

tembre 1990, n. 285, si parla, pressoché in via esclusiva, di autorizzazioni all'impiego di materiali alternativi allo zinco.

Per altro, il conferimento di tali funzioni amministrative alle, singole, regioni, ha messo in evidenza situazioni di inefficienza e disfunzionalità, considerando come i trasporti funebri, specie considerando la distanza di cui all'art. 30, comma 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, possano, in occasioni anche frequenti, richiedere l'impiego della duplice cassa, con ciò potendosi avere frequenti casi in cui debba necessariamente venire a trovare applicazione l'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Altrettanto potrebbe dirsi quando sia richiesta la pratica funeraria della cremazione, dove l'impianto di cremazione può, a seconda delle condizioni locali, trovarsi in altre regioni, ma, anche (e ciò indifferente se nella medesima regione od in altra), sia a distanza inferiore come anche superiore a quella individuata dall'art. 30, comma 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

A questi aspetti, quando sia richiesta la pratica funeraria della cremazione, vanno aggiunti quelli per cui l'impiego della duplice cassa nel feretro va, o andrebbe, posto in relazione alle caratteristiche tecnologiche dell'impianto di cremazione di elezione, dal momento che, attualmente, solo un numero limitato di impianti presenta caratteristiche tecnologiche che consentano di procedere alla cremazione di feretri costituiti da duplice cassa (legno e zinco). Nella maggioranza quantitativa degli impianti di cremazione, invece, si deve procedere alla eliminazione preventiva degli oggetti metallici, prima della introduzione nel forno di feretri, contenitori di resti mortali e contenitori di resti ossei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Per analogia con quanto specificato dal Ministero della sanità per i feretri estumulati, i contenitori di resti mortali, per i quali è necessario un contenitore di materiale facilmente combustibile.

Del resto, se si prevede ordinariamente la cremazione con contenitori di materiali facilmente combustibili per i resti mortali, non si può che giungere alle stesse conclusioni nel caso della cremazione di feretro al funerale (almeno fino alla emanazione del decreto di cui all'art. 8 della L. 30 marzo 2001, n. 130).

Si veda in proposito la Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004.

*“QUESITO SULLE PROCEDURE E SULLE CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER TRASPORTO DI RESTI MORTALI*

*Per quel che concerne la procedura più corretta per il trattamento e confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione, si considerano valide le norme dettate per il trattamento dei resti mortali provenienti da esumazione.*

*Nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di conte-*

Per inciso, con riguardo agli impianti di cremazione che siano nelle condizioni per la cremazione di feretri confezionati in duplice cassa, vengono a porsi esigenze di rispettare i limiti delle emissioni in atmosfera, stabiliti dalle regioni, province (se delegate sulla base delle specifiche norme regionali) o ARPA, limiti che, al momento, non vedono ancora una definizione uniforme su base nazionale, in conseguenza del fatto che non è stato ancora emanato il decreto interministeriale previsto dall'art. 8 L. 30 marzo 2001, n. 130, norma che non considera unicamente i limiti di emissione in atmosfera, ma, altresì, i materiali per la costruzione delle bare da utilizzare per la cremazione.

La questione della competenza al rilascio delle autorizzazioni all'impiego di materiali diversi nel confezionamento dei feretri, quanto meno sotto il profilo dell'ambito territoriale che, per altro, rileva principalmente sotto il profilo della validità territoriale più che di quella soggettiva, ha trovato una soluzione in occasione dell'emanazione del D.M. 7 febbraio 2002 (cui hanno fatto seguito, riproducendo, sul punto *de quo*, la medesima formulazione) i DD. MM. 9 febbraio 2002, 23 gennaio 2006, 7 febbraio 2007, 12 aprile 2007, 26 giugno 2007, 21 gennaio 2009, e, più di recente, 5 luglio 2011 e 5 luglio 2011 (due DD. MM: coevi), questo ultimo rettificato con D.M. 2 novembre 2011), attraverso l'affermazione per cui:

*“Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati*

*nere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all'esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte.*

*Nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d'obbligo per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.”*

<sup>(2)</sup> Il paragrafo 6 della circolare Ministero sanità 31 luglio 1998, n. 10 prevede, nel caso di conferimento di ossa da cremare in cassa di zinco (obbligatoria per il trasporto ai sensi dell'art. 36 del DPR 285/90) la eliminazione dello zinco prima della introduzione delle ossa nel forno:

*“6. Cremazione di resti ossei*

*La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consentiti i familiari.*

*Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.”*

*allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;*

Ad un tale assunto potrebbe argomentarsi, come, anche ammettendo un contenuto “sostanzialmente normativo”, si dovrebbe considerare come esso non possa che qualificarsi come di rango secondario (regolamentare) e, per questo, di competenza esclusiva delle regioni (quanto meno di quelle a statuto ordinario, dato che per le regioni aventi statuti speciali dovrebbero valutarsi le situazioni in relazione a ciascuna singola regione a statuto speciale), potestà regolamentare da esercitare con lo strumento proprio degli atti di natura regolamentare, se non fosse che le considerazioni formulate dall’Ufficio legislativo del Ministero della salute, hanno fatto ricorso, presumibilmente anche strumentalmente, alla “conservazione” in capo allo Stato di compiti e funzioni individuata dall’art. 115 (in particolare, comma 1, lett. b), nella fattispecie) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modif.

Anche se questa fonte normativa sia antecedente alle modifiche apportate al Titolo V della parte seconda della Costituzione dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che dovrebbe, stante il rango normativo, prevalere sulle norme antecedenti aventi contenuto non più coerente con l’impianto costituzionale così modificato, tra cui la potestà regolamentare (art. 116, comma 6 Cost.), *de facto*, una tale impostazione ha continuato ad essere utilizzata, anche nel 2011 (seppure l’anzidetto “avviso” dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute sia stato successivo all’efficacia delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), per cui dovrebbe argomentarsi come la “conservazione” di compiti e funzioni in capo allo Stato considerata dall’art. 115 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115 e succ. modif., abbia dovuto cedere di fronte alle modifiche costituzionali, con l’esito per cui, sempre *de facto*, tali autorizzazioni esplicano effetti sull’intero territorio nazionale.

#### **B) CONSIDERAZIONI SULLE SPECIFICHE D’IMPIEGO DI TALI AUTORIZZAZIONI**

In linea di massima, con i DD. MM. sopra ricordati (trascurando quelli che autorizzano l’impiego di valvole ai sensi dell’art. 77, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si autorizza l’impiego, in ambito nazionale del materiale singolarmente interessato, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme,

1) per l’inumazione

oppure

2) per la cremazione

e da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d’uso:

a) servizi funebri dove la salma viene *inumata* (escludendo i casi di deceduti per malattia infettivo-diffusiva) o *cremata* a distanza superiore a 100 km, in sostituzione della cassa metallica all’interno della cassa di legno;

b) servizi funebri dove la salma *da cremare* è deceduta per malattia infettivo-diffusiva (art. 25, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), in sostituzione della cassa metallica all’interno della cassa di legno;

c) per *inumazione* o *cremazione* a distanza inferiore a 100 km l’uso del manufatto deve considerarsi facoltativo.

In altre parole, in via generale, l’impiego di tali materiali, in quanto “alternativi” alla cassa metallica (in zinco), è autorizzato con riferimento a due delle tre pratiche funerarie, cioè escludendosene l’uso nelle ipotesi di tumulazioni, e correlato ad alcune condizioni del trasporto funebre (distanza, termini di inizio, mezzo di trasporto, durata, decesso per una delle malattie infettive-diffusive comprese nello specifico elenco predisposto dal Ministero della salute).

Accanto a queste condizioni d’uso, tali autorizzazioni presentano una limitazione, per quanto riguarda la loro validità temporale, limitata a cinque anni, cui si aggiunge l’*obbligo all’impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* <sup>(3)</sup>, *con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività del manufatto sia nelle inumazioni che nelle cremazioni.*

*Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l’impresa inadempiente.*

Se un tale obbligo d’informazione e verifica delle funzionalità del materiale oggetto dell’autorizzazione può comprendersi, alcune delle sue modalità appaiono presentare criticità.

Infatti, l’idoneità ai fini specifici di un materiale od altro, non dovrebbe essere valutata in via esclusiva in relazione alla fase del trasporto funebre (che si esaurisce in un arco temporale di alcuni giorni), ma dovrebbe, razionalmente, considerare altresì la destinazione “cimiteriale” (di ben maggiore proiezione temporale) che segue il trasporto funebre (o, se si vuole, a cui il trasporto funebre è finalizzato).

Ad avviso di chi scrive si dovrebbero tenere in considerazione anche, per quanto possibile, gli effetti che l’impiego di un dato materiale oppure di altro,

<sup>(3)</sup> Oggi, Ministero della salute.

possa determinare successivamente, sotto il profilo dei processi trasformativi (scheletrizzazione, a volte indicata, impropriamente, quale mineralizzazione) dei cadaveri se sia stata scelta la pratica funeraria dell'inumazione, oppure i possibili effetti che possano conseguire, anche in termini di emissioni in atmosfera, nel caso in cui sia stata scelta la pratica funeraria della cremazione.

Nonché gli oneri che conseguono ad esempio in termini di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali e da cremazione.

L'obbligo di fornire "*informazioni sulla concreta e reale operatività del manufatto*" è generalmente prevista avere cadenza biennale, sia per le inumazioni, sia per le cremazioni, "informazioni" che richiedono di essere corredate "*da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità*".

A questo riguardo occorre osservare come sia opportuno affrontare questi aspetti in modo distinto a seconda che sia stata scelta la pratica funeraria dell'inumazione, oppure della cremazione.

**B.1) Ipotesi dell'inumazione.** Stante il fatto che le esumazioni avvengono decorso il turno ordinario di rotazione (art. 82, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), anche se, in molte realtà, essa non è praticata "dopo un decennio", bensì "decorso" questo termine, a volte anche in momento successivo di alcuni anni, variabili per effetto di più fattori. Per altro, le esumazioni potrebbero (art. 83 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) eseguirsi anche prima del prescritto turno di rotazione, perché:

- a) per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia oppure,
  - b) previa autorizzazione del sindaco (leggansi: del soggetto cui competono, in via esclusiva e non derogabile se non per disposizione espressa di legge, le funzioni ed i compiti di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.),
- b.2) per trasportarle in altre sepolture o  
b.2) per cremarle.

Si tratta di tre condizioni che non consentono di procedere ad esumazioni prima del prescritto turno di rotazione, per effettuare analisi e/o valutazioni tecniche con la cadenza biennale che la "certificazione" richiesta richiederebbe.

Ma, anche ammettendosi, accademicamente, che una tale operazione possa effettuarsi, appare evidente come dovrebbe darsene previa comunicazione ai familiari del defunto, nonché acquisire il necessario consenso a tale operazione.

I riferimenti alle operazioni di esumazione diventano in qualche modo necessari e, forse, imprescindibili,

dal momento che una qualche attività di verifica su quella che possa essere la "concreta e reale operatività del manufatto" non potrebbe che richiedere che la sua esecuzione, quale ne sia la metodologia impiegata od impiegabile.

Infatti, generalmente, effetti di determinate misure, adottate in occasione del trasporto funebre o, prima, del confezionamento del feretro, risultano essere rievabili solo in occasione delle esumazioni, come si ha, a titolo esemplificativo, nella situazione, variamente registrabile in numerose località, delle pratiche, risalenti al passato, in cui defunti in determinate strutture venivano collocati nelle bare previo avvolgimento il foglio di materiale plastico, che, in occasione delle esumazioni, si rilevano avere del tutto inibito i normali processi di trasformazione cadaverica, con la conseguenza di determinare quei fenomeni conservativi che sono considerati dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e rispetto ai quali non sono esperibili "trattamenti" che consentano di ri-avviare i normali processi trasformativi cadaverici.

Ne consegue che la cadenza biennale delle "informazioni", ma, soprattutto, della certificazione richiesta alle strutture pubbliche cimiteriali assume un carattere di criticità.

Salvo, solamente, non fare ricorso all'ipotesi per la quale non si usino, anche per l'effettuazione di queste valutazioni, i casi in cui venga autorizzata, quando si sia in presenza di almeno una delle limitate condizioni considerate all'art. 83 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ipotesi non di larga frequenza), l'esecuzione dell'esumazione prima del prescritto turno di rotazione e, accidentalmente, questa riguardi un feretro che sia stato, all'origine, cioè al momento del suo confezionamento, interessato all'impiego del materiale autorizzato e, va aggiunto, quando prodotto dall'azienda che, con cadenza biennale, nel singolo caso (stante l'individualità delle singole autorizzazioni e termini risultanti dal D.M. di autorizzazione) è tenuta a fornire le anzidette informazioni, corredate dalla relativa certificazione della struttura cimiteriale pubblica.

Cosa che comporterebbe una serie di coincidenze decisamente elevata.

Per non considerare come, i registri di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non contengano informazioni aventi ad oggetto questi aspetti e, anche andando a verificare, singolo caso per singolo caso, la documentazione pervenuta al responsabile del servizio di custodia del cimitero (e sempre che non sia già stata fatta oggetto di procedura di scarto), non sempre possa rinvenirsi documentazione idonea ad individuare la tipologia di manufatto utilizzato e relativo produttore.

B.2) Ipotesi della cremazione. Se sia stata scelta la pratica funeraria della cremazione, in parte, non si ha lo scarto temporale considerato per la precedente ipotesi (inumazione), ma occorrerebbe che:

a) nella documentazione che pervenga all'impianto di cremazione (in termini accidentali, non essendo necessaria pervenga all'impianto di cremazione) risulti il manufatto impiegato e relativo produttore, ma altresì che in sede di operazioni di cremazione di quel singolo feretro possano effettuarsi misurazioni specifiche che consentano, a tempo debito, il rilascio della certificazione che deve corredare le informazioni che l'azienda produttrice è tenuta a presentare, con cadenza biennale, al Ministero della salute, produzione che costituirebbe motivo di revoca dell'autorizzazione.

In entrambe le ipotesi, non andrebbe sottovalutata la constatazione per cui in via generale le strutture pubbliche cimiteriali non dispongano di "strumentazione" funzionale ad una quale verifica tecnica (procedure di monitoraggio, laboratori di analisi e misura, e simili) tali da consentire di certificare la veridicità delle informazioni attorno ad una concreta e reale operatività del manufatto singolarmente impiegato, salvo non fare ricorso a strutture esterne, comprensibilmente accessibili a titolo oneroso.

Onere che, evidentemente, dovrebbe essere assunto a carico dell'azienda che, nella singola occasione, richieda la certificazione, dal momento che ogni eventuale assunzione di un tale onere (anche quando, eventualmente, si dispongano di strutture, strumentazioni e professionalità idonee) in capo al bilancio della struttura cimiteriale pubblica determinerebbe sia la fattispecie della responsabilità contabile (art. 93 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), sia la fattispecie dell'art. 323 C.P., stante il vantaggio patrimoniale di privati, nonché, essendo le spese gestionali cimiteriali oggetto di recupero, un potenziale danno in capo ad altri qualora non si abbia un tale recupero in capo al soggetto nel cui interesse, anche patrimoniale, la certificazione è richiesta.

Infine, pur se, apparentemente, poco rilevante, va osservato come la certificazione sulla veridicità delle informazioni fornite/prodotte dall'azienda produttrice sia riferita a strutture pubbliche cimiteriali, con ciò escludendosi da una quale legittimazione eventuali strutture cimiteriali che presentino le caratteristiche di cui all'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Posta in questi termini, la questione potrebbe apparire di limitata portata, non solo per il dato quantitativo della presenza sul territorio nazionale di cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., ma anche per il fatto che una siffatta certificazione, avente ad oggetto la veridicità delle informazioni da produrre da parte dell'azienda produttrice del singolo manufatto autorizzato, rientra nell'alveo di funzioni eminentemente pubblicistiche e si colloca, fisiologicamente, nel contesto della definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) testo unico, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

Rispetto a quest'ultima considerazione, va ricordato come, con effetto dal 1° gennaio 2012, cioè in relazione all'art. 15 L. 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità - 2012", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. (art. 40, comma 01 medesimo testo unico, quale modificato da tale disposizione), per non citare come l'art. 40, comma 02, altrettanto costè modificato da tale disposizione, preveda come: "

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*». Non solo, ma lo stesso art. 15 L. 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità - 2012", abbia altresì modificato l'art. 43, comma 1 testo unico, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., disponendo: *"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)"*», da cui consegue come sia di fatto venuta meno la possibilità, legittimità per le strutture pubbliche cimiteriali di rilasciare una tale certificazione, dovendo il Ministero della salute acquisire dichiarazioni sostitutive e, quindi, anche, ove lo ritenga ed anche a campione, acquisire - esclusivamente - d'ufficio, informazioni circa quanto contenuto in dichiarazioni sostitutive o accertare - sempre d'ufficio - la loro veridicità (art. 43, commi 2 e ss., artt. 71, 72 (ma anche: art. 74, anche questo oggetto di modifiche da parte del citato art.

15 L. 12 novembre 2011, n. 183 “legge di stabilità - 2012”) stesso testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., nonché direttiva n. 14 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 22 dicembre 2011).

Per altro, sempre in proposito, non può sottovalutarsi un ulteriore aspetto, quello che ha riguardo alle forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, dove sono presenti, ed in prospettiva ciò va considerato in termini crescenti, sotto il profilo della distribuzione territoriale, forme di gestione diverse da quella della gestione in economia diretta, con la presenza di affidamenti della gestione di servizi pubblici locali in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, oppure a società miste costituite secondo specifici criteri, oppure anche, residualmente, a società *in house*.

Né mancano casi di ricorso ad aziende speciali (art. 4 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2001, n. 148, disposizioni, oltretutto, interessata da ulteriori modifiche con il D.L. c.d. sulle “liberalizzazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2012).

In altre parole, sono abbastanza presenti e, in prospettiva il fenomeno è destinato ad ampliarsi, le situazioni nelle quali la gestione della struttura cimiteriale pubblica non avvenga nella forma della gestione in economia diretta, il che porta a sollevare la questione se i soggetti affidatari, quale ne sia la loro natura, abbiano legittimazione a rilasciare tale certificazione (anzi, stante il sopra citato art. 15 L. 12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità - 2012”, ad effettuare le verifiche eventualmente richieste - d'ufficio - da parte del Ministero della salute sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalle singole aziende produttrici di singoli manufatti autorizzati, legittimazione da escludere non trattandosi di amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif.).

### C) L'IMPIEGO DI MATERIALI ALTERNATIVI ALLO ZINCO NEL CONFEZIONAMENTO DELLA DUPLICE CASSA PER LE TUMULAZIONI

Rispetto al panorama precedente, va segnalato come con il D.M. 5 luglio 2011 (uno dei due emanati in pari data), successivamente oggetto di rettificazione con D.M. 2 novembre 2011 - Allegato 2 - sia stato autorizzato l'impiego di un manufatto - unicamente - per il trasporto funebre di feretri destinati

alla tumulazione (in ciò differenziandosi dai decreti ministeriali precedenti che consideravano le sole pratiche dell'inumazione o della cremazione, ed a certe condizioni), altrettanto unicamente, quando tali trasporti funebri si svolgano a distanza inferiore a quella considerata dall'art. 31, comma 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (100 km.).

Si segnala inoltre che è espressamente escluso (o, meglio, espressamente non autorizzato od oggetto di tale autorizzazione) il suo impiego in trasporti funebri a distanza superiore, motivando questa “non autorizzazione”, per altro temporanea, con il fatto che il manufatto sia ancora in una fase di lavorazione prototipale, sperimentale e di comparazione con lo standard di riferimento (zinco) e la società produttrice è chiamata a fornire prove sperimentali e informazioni adeguate sulla concreta e reale operatività del manufatto stesso.

Prescindendo dai materiali impiegati (principalmente polipropilene (PP), ma anche altri) e dalla caratteristiche costruttive, anche questa autorizzazione ha validità temporale di cinque anni ed è soggetta, e sempre con cadenza biennale, all'obbligo di fornire al Ministero della salute le consuete informazioni, corredate da apposita certificazione che ne attesti la veridicità rilasciata da strutture pubbliche cimiteriali. Con ciò riproponendo, anche in tal caso, molte delle considerazioni precedentemente fatte.

Si osserva, per altro, come ciò ecceda, quanto meno formalmente, la previsione dell'art. 77 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che considera solo l'autorizzazione individuata al suo comma 3, rispetto alla quale, oltretutto, deve rappresentarsi come venga esclusa, ancora una volta espressamente, l'applicabilità, dall'art. 1, condizione *sub f)* del medesimo D.M. 5 luglio 2011.

Per inciso, andrebbe ricordata anche la condizione *sub e)* con cui se ne esclude l'utilizzo per la tumulazione di deceduti per una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'apposito elenco predisposto dal Ministero della salute, esclusione che appare rispondere ad una cautela non esplicitata, cioè la carenza (o insufficienza delle prove) di condizioni afferenti alla tutela della salute pubblica.

Anche se, tradizionalmente, le modalità costruttive dei posti feretro a tumulazione rispondano a caratteristiche, e finalità che richiedono l'impermeabilità (oltretutto, tanto per i liquidi, quanto per i gas) (art. 76, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) ed in ogni caso l'ermeticità (art. 76, comma 9 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), si deve considerare come, in alcune regioni, si stiano prevedendo tumulazioni con altre caratteristiche, cioè i c.d. loculi aerei.

Ne consegue che ogni valutazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei manufatti dovrebbero, quanto meno in prospettiva, differenziarsi a seconda che la tumulazione abbia luogo con la, tradizionale, modalità stagna, oppure ricorrendo a c.d. loculi aerati, dal momento che si tratta di modalità che, oltre a diversificarsi nelle metodologie tecnico-costruttive e, forse, per l'impiego dei materiali, rispondono a funzionalità differenti, tenendo i loculi stagni alla conservazione del feretro in condizioni di ermeticità, mentre i loculi aerati tendono (laddove già ammissibili e, quindi, quando presenti) a favorire i processi trasformativi cadaverici.

E quindi nei loculi aerati è vietata, nella tumulazione, la cassa interna o esterna stagna (di qualunque materiale sia composta)

Trattandosi di tumulazione, per altro, viene a cadere, perdendo spessore, l'ipotesi di considerare se i materiali utilizzati rispondano o meno a condizioni di degradabilità, aspetto che avrebbe rilevanza se tali manufatti avessero utilizzo nella pratica funeraria dell'inumazione, o della combustibilità (a questo punto da correlare anche con la determinazione dei limiti di emissioni in atmosfera) nel caso di utilizzo della pratica funeraria della cremazione.

Piuttosto, rispetto alla cremazione, dovrebbe considerarsi la problematica che detti materiali "plastici"

autorizzati in sostituzione dello zinco, infine dovranno essere cremati in conseguenza di estumulazione e presenza di resti mortali, con possibili effetti indesiderati al momento della combustione e, se necessario, con la necessità di loro asportazione preventiva alla immissione nel forno.

È appena il caso di ricordare come alcune, anche se non molte, norme regionali emanate in materia non manchino di presentare "orientamenti" volti ad un impiego di feretri o altri involucri ... "ecologici" (es.: art. 73, comma 3 L. R. (Lombardia) 30 dicembre 2009, n. 33; art. 19, comma 3 L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12), carattere che non risulta da eventuali auto-qualificazioni, quanto da valutazioni tecniche che non possono essere scerve dall'essere oggettive.

#### D) CONCLUSIONI

Dal contesto sopra considerato emerge sempre più attuale l'esigenza che venga provveduto a riprendere l'ipotesi dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 8 L. 30 marzo 2001, n. 130, emanazione che potrebbe consentire un più coerente, e meno singolare, approccio all'intera tematica.



Come  
affrontare  
le cose  
dure.

- Informazione specializzata nel settore funerario
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione



**euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 05321916111  
Fax 05321911222

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [ufficio@euroact.net](mailto:ufficio@euroact.net)

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Documentazione

## P.A. Bolzano, Legge Provinciale 19/01/2012, n. 1 “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”

Circolare SEFIT Federutility n. 3132 del 30/01/2012

La Provincia autonoma di Bolzano ha adottato la Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione*”, pubblicata sul B.U. della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 24 gennaio 2012, e qui riportata in **Allegato 1**. Nello stesso allegato è, altresì riportata, la Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3 “*Modifica alla legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 ‘Servizi pubblici locali’*”, che introduce le c.d. “quote rosa” nella composizione dei C.d.A. delle aziende esercenti servizi pubblici locali, nonché introduce un divieto di concorrenza per gli amministratori delegati e di-

rettori generali, comprensivo di un divieto di attività imprenditoriali (nel medesimo settore).

In **Allegato 2** si riporta un commento sulla L.P. (Prov. Aut. Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

**P.A. Bolzano – L.P. 19 gennaio 2012, n. 1**  
**“Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”**  
(B.U.R. n. 4 del 24 gennaio 2012)

Il Consiglio provinciale ha approvato il Presidente della Provincia promulga la seguente legge:

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. La presente legge disciplina l’accertamento della morte e la cremazione dei cadaveri, nel rispetto del senso comunitario della morte.
2. Al fine di rispettare il senso comunitario della morte, sono consentite forme rituali di commemorazione.

#### **Art. 2 (Accertamento e denuncia di morte)**

1. L’accertamento della morte e la denuncia delle cause di morte sono effettuate dal personale medico competente.

#### **Art. 3 (Espianto dello stimolatore o del defibrillatore)**

1. Il medico che accerta la morte, o la persona delegata dal medesimo, provvede all’espianto – ove presente – dello stimolatore o del defibrillatore cardiaco dalla salma.

#### **Art. 4 (Mezzi di protezione)**

1. Il personale addetto all’attività funebre utilizza gli adeguati mezzi di protezione per prevenire il rischio biologico, indipendentemente dalla causa del decesso.

#### **Art. 5 (Veglia funebre e trasporto della salma)**

1. La veglia funebre a domicilio, per il tempo strettamente necessario e qualora non sussistano motivi igienici ostativi, nonché il trasporto della salma dal domicilio al luogo di osservazione cimiteriale sono effettuati previo apposito nulla osta del medico competente.
2. Il trasporto della salma fuori dal territorio provinciale avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale.

#### **Art. 6 (Autorizzazione alla cremazione)**

1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto o dei suoi familiari, espressa tramite testamento, dichiarazione rilasciata al comune dell’ultima residenza o iscrizione ad un’associazione riconosciuta avente tra le proprie finalità quella della cremazione.

#### **Art. 7 (Conservazione delle ceneri)**

1. L’urna sigillata contenente le ceneri può essere conservata in un cimitero o consegnata al soggetto affidatario.



2. In caso di interrimento dell'urna è fatto obbligo di interporre uno strato minimo di terreno di 40 centimetri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

#### **Art. 8 (Affidamento dell'urna cineraria)**

1. Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, può essere soggetto affidatario dell'urna cineraria.

2. L'affidamento di cui al comma 1 è autorizzato dal comune di residenza del defunto, che tiene altresì l'apposito registro.

3. L'affidatario dell'urna cineraria può chiedere che nel cimitero del comune di residenza o di decesso sia tenuta memoria dei dati anagrafici del defunto.

#### **Art. 9 (Dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal comune.

2. La dispersione delle ceneri è effettuata ed è eseguita dal/dalla coniuge, da un familiare o da un'altra persona a tal fine autorizzata dall'avente diritto o dall'esecutore testamentario. In mancanza di diverse indicazioni dell'avente diritto ovvero in caso di iscrizione del defunto ad un'associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione, la dispersione delle ceneri può essere effettuata da una persona delegata dall'associazione stessa.

#### **Art. 10 (Informazione)**

1. La Provincia autonoma di Bolzano e i comuni favoriscono e promuovono l'informazione alla cittadinanza sulle diverse pratiche funerarie, comprese la cremazione, l'affidamento delle ceneri e le modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

### **ALLEGATO 2**

#### **P.A. Bolzano – L.P. 19 gennaio 2012, n. 1**

#### **“Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”**

#### **COMMENTO**

Come noto, la regione Trentino-Alto Adige opera sulla base di uno Statuto speciale a partire dalla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5, sulla base del quale la Regione ha potestà legislativa in alcune materie, potestà legislativa che è attribuita, altresì (artt. 8, 9 e 10 Statuto), alle Province autonome che la costituiscono. Tra le materie di competenza legislativa provinciale, vi è (art. 10, Statuto, n. 10) “10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;”.

Il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge *de quo* il 13 gennaio, promulgata il 19 gennaio e che, in relazione alla sua pubblicazione, essa entra in vigore l'8 febbraio 2012.

Anche se nella sua titolazione la L.P. (Prov. aut. Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1 richiami la materia cimiteriale, di questa non si fa cenno (salvo che all'art. 12, comma 2), mentre in realtà essa incentra (oltre che per alcuni aspetti concernenti la cremazione e destinazione delle ceneri) la propria attenzione sugli aspetti, e fasi, necroscopici, con particolare riferimento all'accertamento della morte, come risulta dalla finalità indicata in via prelimi-

#### **Art. 11 (Regolamento di esecuzione)**

1. Con regolamento di esecuzione sono determinati:

- a) i soggetti che accertano la morte;
- b) i soggetti che redigono la denuncia di morte;
- c) le norme tecniche relative al trasporto dei cadaveri e delle ceneri;
- d) la disciplina dell'autorizzazione alla cremazione;
- e) le norme tecniche relative ai feretri e all'urna cineraria;
- f) la disciplina dell'affidamento dell'urna cineraria;
- g) la disciplina e i luoghi di dispersione delle ceneri.

#### **Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le ceneri derivanti da cremazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della volontà del defunto, espressa in qualsiasi modo.

2. L'adeguamento dei regolamenti cimiteriali da parte dei comuni dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.*

*Bolzano, 19 gennaio 2012*

*Il Presidente della Provincia DOTT. LUIS DURNWALDER*

#### **P.A. Bolzano – L.P. 19 gennaio 2012, n. 3**

#### **“Modifica alla legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 ‘Servizi pubblici locali’” (omissis)**

nare al suo art. 1, comma 1, dedicando il comma 2 al concetto di “senso comunitario della morte” che trova sostanza, quando vi sia affidamento delle ceneri, all'art. 8, comma 3 (ma non nell'ipotesi della dispersione delle stesse), con un cenno al fatto per cui siano consentite “forme rituali di commemorazione” che, per altro, rimangono indeterminate.

L'art. 2 attribuisce al medico competente sia l'accertamento della morte che la denuncia della ritenuta causa di morte, con una formulazione tanto generica sulla competenza da poter essere valutata quale *inutiliter data*, anche se, sul punto, si abbia poi un rinvio a norma regolamentare (art. 11, comma 1, lett. a) e b)), mentre (art. 3) è espressamente previsto l'espianto di stimolatore o defibrillatore cardiaco, se presenti, da parte di tale medico o di persona delegata da questi. Se questa sia la prima, nel panorama delle norme regionali emanate in materia, previsione in questo senso fatta con norma di rango primario (legge), la sua formulazione sembra essere tale da comportare un tale espianto in via generalizzata, cioè a prescindere dalla pratica funeraria richiesta; in genere, una tale problematica viene a porsi quando sia richiesta la cremazione, mentre essa non presenta effetti collaterali più o meno negativi nel caso di inumazione e meno ancora nel caso di tumulazione. Senza entrare nel merito della previsione di espianto di tali dispositivi, in conside-

razione anche che i fattori di rischio, nell'ipotesi di cremazione, potrebbe, a volte ma non sempre, essere posta in relazione alla tipologia di dispositivi, si evidenzia come, accanto alla competenza medica, sia ammessa anche quella della delega ad altra persona. In alcuni ambienti, infatti, non mancano indirizzi secondo cui la titolarità ad un espianto di dispositivi di questo tipo attenga all'esercizio della professione medica, ma non sono neppure assenti orientamenti, forse anche minoritari, maggiormente possibilisti circa la possibilità che l'espianto del dispositivo sia svolto da altre figure, come potrebbero essere tecnici sanitari (che spesso dispongono dello specifico e necessario *know-how* per provvedervi). Di personale tecnico quale possibile destinatario di una delega si parla, a mero titolo di esempio, all'art. 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in relazione ai trattamenti di cui al precedente art. 32. La formulazione presente all'art. 3 non affronta questo aspetto, con la conseguenza che persona delegata potrebbe, secondo valutazione rimessa, in sostanza, al medico "competente" (art. 2), essere anche persona che non presenti le caratteristiche di "personale tecnico sanitario".

L'art. 4, in applicazione di un principio di cautela, prescrive che il personale addetto all'attività funebre (per altro, neppure definita) adotti adeguati mezzi di protezione in funzione di prevenzione di rischi biologici, in tutti i casi, cioè indipendentemente dalla causa del decesso. L'adeguatezza di tali mezzi di protezione rimane, almeno dalla legge provinciale, indefinita, con la conseguenza che la valutazione di una tale adeguatezza andrà ricercata in altre fonti.

Se l'art. 1, comma 2 consideri come siano consentite "forme rituali di commemorazione", l'art. 5, comma 1 considera la veglia a domicilio, ma solo per il tempo strettamente necessario (e, comprensibilmente, purché in assenza di fattori ostativi), prevedendo, altresì, come il trasporto della salma dal luogo di domicilio al luogo di osservazione cimiteriale avvenga previo nulla-osta del medico competente, nulla-osta necessario anche per la veglia funebre a domicilio. La formulazione mette assieme due situazioni non necessariamente omogenee. Infatti la veglia funebre, avvenendo a domicilio, potrebbe aversi nel luogo stesso del decesso, quando questi avvenga a domicilio, con la conseguenza che, decorso il periodo di osservazione, si renderà necessario un nulla-osta da parte del medico competente, pur se il defunto non sia oggetto di trasferimento altrove. La seconda fattispecie considera il trasporto dal luogo di domicilio (e, per il contesto, deve presumersi anche, di morte) al luogo di osservazione cimiteriale, con un riferimento implicito all'art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dove, oltretutto, la specificazione "cimiteriale", sembra indurre ad un'interpretazione che escluda come l'osservazione possa avvenire in altri luoghi (es.: strutture sanitarie) o che il deposito di osservazione non possa che essere se non all'interno del cimitero e non anche presso ospedali, istituti sanitari o altri edifici rispondenti alle esigenze funzionali proprie del deposito di osservazione, con ciò limitando l'autonomia dei singoli comuni nella localizzazione del deposito di osservazione. Ma non si affronta

l'ipotesi del decesso in ospedali, strutture sanitarie e/o case di riposo, R.S.A. ed assimilabili, dove potrebbe aversi la richiesta, da parte dei familiari aventi titolo, di effettuare un trasporto della salma presso il domicilio. La precisione del nulla-osta, sia per la veglia funebre (limitata al tempo strettamente necessario) come per il trasporto al deposito di osservazione cimiteriale, costituendo una valutazione medica, non comporta deroghe alle ordinarie norme che regolano, anche sotto il profilo autorizzatorio, il trasporto di cadaveri, dal momento che il nulla-osta viene a costituire un'aggiuntiva esigenza di ordine e natura del tutto endo-procedimentale. Non va esclusa l'ipotesi che l'art. 5, comma 1 fosse stato inizialmente valutato nella prospettiva di consentire quello che in alcune altre regioni è stato definito quale "trasporto di salma", previa differenziazione definitoria tra "salma" e "cadavere", ma ogni interpretazione, per quanto nella direzione della c.d. volontà del legislatore, non può discostarsi dal "senso ... fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (art. 12, comma 1, Disposizioni sulla legge in generale, c.d. *Preleggi*). Questa ipotesi potrebbe essere, sotto quale profilo, trovare argomento, per altro del tutto flebile, dall'art. 5, comma 2 L.P. (Prov. aut. Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1, che considera l'ipotesi del trasporto di salma fuori dal territorio provinciale, con scontato rinvio all'applicazione della normativa nazionale.

L'art. 6 considera l'autorizzazione alla cremazione discostandosi dalle previsioni dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, per il fatto che, tra le forme di espressione della volontà alla cremazione, si considera, accanto al testamento o all'iscrizione a SO.CREM., unicamente una dichiarazione rilasciata al comune di ultima residenza, dove un tale aggettivo (ultima) dovrebbe portare a ritenere che si tratti del comune di ultima residenza del defunto. Ciò apre la questione se una tale dichiarazione sia riferibile al defunto, fin tanto che in vita, oppure anche ad eventuali familiari che vi provvedano in assenza di testamento o di altre manifestazione di volontà da parte del defunto, ipotesi nella quale non sempre il comune di ultima residenza (del defunto) appare quella maggiormente funzionale. Non si affrontano altri aspetti, quali (es.) la necessità o meno di certificazione medica (necroscopo) che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato, né se i familiari, in difetto del coniuge, debbano, o possano, dichiarare la volontà alla cremazione in termini di maggioranza assoluta, oppure con la concorrenza di tutti quelli nel grado più prossimo. Tra l'altro, anche se manchi nell'art. 6 ogni rinvio alla L. 30 marzo 2001, n. 130, probabilmente potrebbe argomentarsi come le disposizioni dell'art. 6 debbano, in via interpretativa (e non senza qualche "forzatura"), poter essere correlate e concorrere con quelle dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, quanto meno per gli aspetti e situazioni non prese in considerazione dall'art. 6 (ma si veda, di seguito, quanto considerato con riferimento all'art. 11). Incidentalmente, andrebbe osservato come la titolarità a disporre per le pratiche funerarie e relative manifestazioni di volontà (e loro forme) attengano alla materia dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), per cui andrebbero

sollevate questioni sulla competenza legislativa regionale e, nel caso di specie, provinciale.

L'art. 7 considera la conservazione delle ceneri, tanto in cimitero quanto ricorrendo all'istituto dell'affidamento (di seguito affrontato all'art. 8), tra l'altro prevedendo altresì (art. 7, comma 2) l'ipotesi dell'interramento, probabilmente imputabile all'ampio ricorso alla pratica dell'inumazione presente nella provincia. Quest'ipotesi, presenta risvolti plurimi, nel senso che l'ammissibilità dell'interramento non consente deroghe al principio dell'individualità delle fosse nell'inumazione (art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), in quanto una tale deroga dovrebbe essere stata espressamente specificata, anche se le dimensioni dello spessore di terreno (che poi altro non significa se non profondità del collocamento dell'urna cineraria) potrebbe lasciare intravedere quest'intenzione, per altro non espressa. A ciò va aggiunto il fatto per cui un tale interrimento potrebbe costituire una modalità di conservazione delle ceneri (come si deduce dalla sua collocazione sistematica nell'art. 7 che presenta proprio questa rubricazione), con la conseguenza che dovrebbero impiegarsi urne costituite con materiali resistenti, quanto meno per il periodo di durata dell'interramento, sia esso quello dell'ordinario turno di rotazione o un eventuale maggiore termine che, localmente, sia previsto, eventualmente, per sepoltura ad inumazione aventi le caratteristiche di sepolcri privati nei cimiteri. Tuttavia, l'interramento potrebbe anche essere in funzione di realizzare una peculiare modalità di dispersione delle ceneri, richiedendo in tale prospettiva l'impiego di urne che presentino requisiti di degradabilità, meglio se accentuata. Per altro, ciò contraddirebbe la collocazione sistematica nell'art. 7, in quanto, a rigore, una tale previsione dovrebbe avere trovato migliore collocazione nell'art. 9, rubricato, per l'appunto, quale riferimento alla dispersione delle ceneri.

L'art. 8, in materia di affidamento, si discosta fortemente dalla previsione dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, in cui si parla di affidamento ai familiari, prevedendo come soggetto affidatario dell'urna possa essere qualsiasi persona, ente o associazione (anche se non via indicato, ordini di considerazioni proprio riferibili a principi generali dell'ordinamento giuridico, portano a considerare come debba trattarsi di enti o associazioni dotate di personalità giuridica), scelta (liberamente) dal defunto o da chi abbia titolo a disporre delle ceneri. Si tratta di una previsione presente anche in altre regioni (Toscana, Campania, Basilicata), ma che solleva non poche perplessità non solo e non tanto per la deroga rispetto alla L. 30 marzo 2001, n. 130, quanto per i possibili abusi cui possa portare, come nell'ipotesi che ci siano persone che, indipendentemente da altre condizioni e/o attività, procedano (es.) a dotarsi di cellari, anche in numero limitato, ponendoli "in vendita" (il ché assicurerebbe, forse, la libertà di scelta da parte del defunto in vita o dei familiari aventi titolo a disporre), e una volta raggiunta la saturazione nel numero dei posti disponibili rinuncino all'affidamento, consegnando (magari senza informazione ai familiari) l'urna al cimitero.

ro. A ciò potrebbe obiettarsi come la legge provinciale non consideri istituti relativi alla rinuncia dell'affidamento da parte del soggetto affidatario, cosa che merita per altro di dover essere in qualche modo affrontata, eventualmente in sede di regolamento di esecuzione (art. 11, lett. f)), non essendo ipotizzabile che un affidamento sia a tempo del tutto indeterminato, quanto meno per una regolazione, se non proprio di un istituto che consideri la rinuncia, delle situazioni che possano determinarsi quando il soggetto affidatario venga meno o muti il luogo di conservazione dell'urna cineraria (ipotesi che potrebbe coinvolgere comuni anche al di fuori dell'ambito provinciale). Critica appare la previsione dell'art. 8, comma 2 con cui si attribuisce l'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria al comune di residenza del defunto (cui compete la tenuta di un apposito registro). Infatti, un tale criterio di individuazione del comune competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, non solo può essere diverso dal comune competente (art. 6) al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, ma altresì può non coincidere con il comune di residenza della persona o sede dell'ente o associazione affidataria. Al comma 3, riprendendo la finalità del "senso comunitario della morte" (art. 1, comma 2), si prevede come possa essere richiesto che a) nel cimitero del comune di residenza (del defunto?), oppure b) nel cimitero del comune di decesso sia tenuta memoria dei dati anagrafici del defunto (probabilmente, si voleva dire: tenuta memoria del defunto). Una tale ipotesi è presente in alcune altre, seppure non molte, norme regionali, ma qui, accanto alle incoerenze sui vari cimiteri considerati, una tale richiesta è attribuita al soggetto affidatario, con la conseguenza che se questi non sia il coniuge od un familiare, questi ultimi sono spogliati della titolarità ad esercitare questa possibilità di richiesta di una memoria del loro caro. In altre parole, vi è una sottrazione del lutto che colpisce la famiglia e gli affetti. Infine, si deve considerare come sia abbastanza difficile, salvo non costruire linee interpretative anche strumentali, considerare l'ipotesi in cui il coniuge o altro familiare, nel grado più stretto, possa divenire, per propria volontà, affidatario dell'urna, anche se, forse, considerando la libertà di scelta potrebbe non escludersi una sorta di auto-scelta. Oltretutto, ammettendo quest'ultima ipotesi, quella dell'ammissibilità di un'auto-scelta, quando manchi il coniuge, viene a ri-proporsi la questione della pluralità di parenti nel grado più prossimo da affrontare, come in precedenza, argomentando attorno ad un ricorso, *ad integrandum*, delle norme della L. 30 marzo 2001, n. 130, seppure essa non venga mai né citata, né richiamata, né fatta oggetto di rinvio (ma si vedano le considerazioni sull'art. 11).

Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri (art. 9), la stringatezza della norma adottata (la relativa autorizzazione è attribuita alla competenza del comune, senza specificazioni di sorta, dato che potrebbe essere quello di decesso, di ultima residenza (in vita) del defunto o, più razionalmente, quello in cui essa debba avere luogo (va ricordata, in proposito, la pronuncia del T.A.R. Toscana, Sez. 2<sup>a</sup>, sent. n. 2583 del 2 dicembre 2009) e si indicano i soggetti legittimati, o legittimandi, ad eseguirla), occor-

re anche qui, in via interpretativa, fare necessario ricorso all'integrazione con le disposizioni dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, in particolare con riferimento ai luoghi in cui la dispersione sia consentita, aspetto su cui si ritorna di seguito con riferimento al successivo art. 11. In difetto, si potrebbe giungere alla conclusione che la dispersione possa, nella provincia, effettuarsi (es.) anche all'interno di centri abitati (si tratta solo di uno degli esempi possibili).

L'art. 10 appare abbastanza inutile, dal momento che dal 3 maggio 2001 è vigente, anche nella Provincia autonoma, l'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130.

L'art. 11 rinvia ad apposito regolamento di esecuzione (e, quindi, emanando dalla stessa Provincia autonoma), aspetti anche importanti come la già ricordata definizione dei medici competenti (art. 2), ma anche alcuni precedentemente non considerati, come le norme – tecniche – per l'effettuazione del trasporto di cadaveri e di ceneri (leggi: urne cinerarie); una disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, nonché quella dell'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria, ma anche quella sulla dispersione ed i luoghi in cui possa essere consentita (sempreché sussista una competenza legislativa provinciale per una materia che attiene all'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.)); la definizione di norme – ancora una volta, tecniche – circa i feretri e l'urna cineraria (ritenendosi che il riferimento riguardi i materiali, eventualmente le dimensioni ed altri aspetti tecnico-costruttivi, ma obliterandosi la previsione dell'art. 8 L. 30 marzo 2001, n. 130). Se in relazione all'art. 9 era stata ipotizzata un'applicazione, in termini d'integrazione, delle norme della L. 30 marzo 2001, n. 130 rispetto ad alcune problematiche concernenti la dispersione delle ceneri e, in precedenza anche per la disciplina dell'autorizzazione alla cremazione e dell'affidamento dell'urna cineraria, il fatto che vi sia questo espresso rinvio ad un (emanando) regolamento di esecuzione, porta ora a dover escludere quelle ipotesi, proprio in quanto oggetto di norma regolamentare, il che determina, *medio tempore*, una sorta di inapplicabilità degli istituti la cui disciplina sia rimessa al regolamento di esecuzione. Se ciò potrebbe, forse anche, essere sostenibile per l'affidamento delle urne cinerarie e/o per la dispersione delle ceneri, tale conseguenza dell'art. 11 appare insostenibile, per quanto riguarda la disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, in quanto l'applicazione, rigorosa, dell'art. 11 L.P. (Prov. aut. Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1, comporterebbe l'effetto che, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, non possano rilasciarsi autorizzazioni alla cremazione.

Se l'art. 12 consente un'applicazione, per così dire, retroattiva delle norme della legge provinciale per quanto riguarda gli istituti dell'affidamento delle urne cinerarie e della dispersione delle ceneri, considerando anche le cremazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale, si coglie come anche questa "retroattività" rischi di dover fare i conti con l'attesa dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, per cui vi è palese contraddizione con il riferimento alle cremazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale medesima, cosa che, forse, potrebbe anche essere in qualche modo gestibile, continuando a conservare le urne nell'attuale allocazione in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, ma ciò creerebbe una rilevante difformità di trattamento rispetto alle cremazioni effettuate "dopo" l'entrata in vigore della legge provinciale, ma "prima" dell'entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. Sono evidenti le incoerenze ed auto-contraddizioni, anche se sembrerebbe che l'impianto redazionale seguito sia quello di avere voluto pensare ad una sorta di legge provinciale "cornice", entro la quale collocare il regolamento di esecuzione, magari al fine di poter meglio gestire eventuali adattamenti e modifiche per il futuro, laddove se ne venga a ravvisare l'opportunità.

Il comma 2 dell'art. 12 prevede un adeguamento dei regolamenti "cimiteriali" entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge provinciale, aspetto che solleva alcune perplessità dato che l'esercizio della potestà regolamentare dei comuni costituisce una componente essenziale dell'autonomia di questi ultimi, non comprimibile da altri livelli di governo (art. 114 Cost.), ma anche per il fatto che gli effetti di tali (eventuali) modifiche ai regolamenti "cimiteriali" continuino ad essere soggetti, sotto il profilo dell'efficacia, alla procedura stabilita (e relativi termini di procedimento) dall'art. 345 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif, dato che la Provincia non ha avocato a sé stessa la titolarità ad una tale approvazione, come potrebbe avere provveduto alla luce dell'art. 10, n. 10) Statuto di autonomia regionale. Sorge, quindi, il dubbio se il termine per un tale adeguamento (ammesso che i comuni siano tenuti ad osservare, come se fosse un vincolo, la previsione dell'art. 12, comma 2 e non piuttosto che essa costituisca una norma d'indirizzo) vada considerato con riferimento agli atti di adozione delle norme regolamentari comunali eventualmente ritenute necessarie od opportune, oppure con riferimento alla loro efficacia.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS® BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



### THANOS® LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.



### THANOS® FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.



Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 70 kg.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

**Reg. Lombardia – D.D. 22 febbraio 2012, n. 1331**  
**“Indicazioni regionali per percorsi formativi per addetti all’attività funebre”**

Circolare SEFIT Federutility n. 3196 del 12/03/2012

Il B.U.R. (Lombardia) n. 10, Serie ordinaria, del 7 marzo 2012, pubblica, pag. 7 e ss.), il Decreto dirigenziale (Direzione generale Occupazione e politiche del lavoro) n. 1331 del 22 febbraio 2012, n. 1331 “*Indicazioni regionali per percorsi formativi per addetti all’attività funebre*”.

In **Allegato 1** se ne riporta il testo.

In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni illustrative.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

**ALLEGATO 1**

***D.G. Occupazione e politiche del lavoro***

**D.D.U.O. 22 febbraio 2012, n. 1331**

**“Indicazioni regionali per percorsi formativi per addetti all’attività funebre”**

(B.U.R. n. 10 del 7 marzo 2012)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI

VISTA la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” ed in particolare:

– l’art. 22 che ha disciplinato le indicazioni regionali per l’offerta formativa, nel cui ambito sono specificati, in particolare, le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite nonché il riconoscimento dei crediti spendibili nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;

– l’art. 25 che ha istituito, in coerenza alla vigente normativa comunitaria e nazionale, l’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;

– l’art. 26 che ha definito le modalità e i criteri per il rilascio dell’accreditamento;

RICHIAMATA la d.g.r. n. VIII/6563 del 13 febbraio 2008 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4, l.r. n.19/2007)”;

VISTO il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali», e il particolare l’articolo 32 secondo il quale «I requisiti formativi per gli addetti, (omissis) sono stabi-

liti dalla Giunta regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente»;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 20278 del 21 gennaio 2005 «Attuazione del Regolamento Regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13-14-30-36-37-39-40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4» ;

VISTA la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» ove è previsto che gli addetti all'attività funebre devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal regolamento regionale n. 6/2004;

EVIDENZIATO che la disciplina regionale in tema di formazione professionale è stata oggetto di una generale riforma mediante l'adozione della l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» la quale, in coerenza alla potestà legislativa ed alle funzioni attribuite alla Regione dalla riforma del Titolo V della Costituzione, delinea il nuovo sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia;

RAVVISATA pertanto la necessità di armonizzare la regolamentazione dei percorsi formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre alle disposizioni introdotte con il nuovo sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;

VALUTATO opportuno, procedere alla definizione di nuove modalità organizzative dei percorsi formativi per operatori funebri e conseguentemente alla individuazione degli standard professionali del direttore tecnico addetto alla trattazione affari, dell'operatore funebre (necroforo), e dell'addetto al trasporto di cadavere;

RITENUTO pertanto necessario approvare i seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1 - «Standard formativi dei percorsi per addetti all'attività funebre»;
- Allegato 2 - «Standard professionali degli addetti all'attività funebre»;

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, elaborati in stretto raccordo tra le Direzioni Generali Sanità e Occupazione e Politiche del Lavoro della Regione Lombardia;

STABILITO che con l'avvio dei percorsi formativi organizzati secondo la disciplina di cui al presente provvedimento perdono efficacia le indicazioni operative in materia di percorsi di attività funebri di cui alla nota H1.2010.0004419 del 3 febbraio 2010 a cura della DG Sanità;

STABILITO che i corsi formalmente avviati e documentati nel rispetto della precedente regolamentazione, devono essere completati nei tre mesi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

VISTA la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

#### DECRETA

1. di approvare i seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1 - «Standard formativi dei percorsi per addetti all'attività funebre»;
  - Allegato 2 - «Standard professionali degli addetti all'attività funebre»;
- parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di stabilire che i percorsi formativi per addetti all'attività funebre, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, potranno essere avviati unicamente in base alle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2;

3. di stabilire che i percorsi formativi di cui al punto 1 possono essere organizzati esclusivamente dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale secondo le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative disposte con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre 2008;

4. di stabilire che i percorsi formativi devono essere caricati sul sistema informativo della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro in analogia a quanto previsto per gli altri percorsi di formazione continua e permanente che fanno riferimento a standard regionali;

5. di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

- perdono efficacia le indicazioni operative in materia di percorsi formativi per addetti di attività funebri di cui alla nota H1.2010.0004419 del 3 febbraio 2010 a cura della DG Sanità;
- devono essere completati nei tre mesi successivi i percorsi formalmente già avviati e documentati nel rispetto della precedente regolamentazione;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito delle due Direzioni competenti Occupazione e Politiche del Lavoro e Sanità.

Il dirigente ADA FIORE

### **Allegato 1 (Standard formativi dei percorsi per addetti all'attività funebre)**

#### 1. Soggetti attuatori delle iniziative di formazione

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia.

L'Ente di formazione pertanto deve essere iscritto all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre 2008.

#### 2. Requisiti per l'accesso ai percorsi formativi

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

– avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso;

– diploma di scuola secondaria di I grado.

Per l'iscrizione al percorso per "direttore tecnico addetto alla trattazione affari" occorre il possesso di:

– diploma di scuola secondaria di II grado;

ovvero

– qualifica almeno triennale, anche del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

La dichiarazione di valore è un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

*Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe.*

#### 3. Tipologia e articolazione dell'offerta formativa

L'offerta formativa si compone di 4 diversi moduli (dettagliati nel successivo Allegato 2) la cui frequenza attraverso l'acquisizione delle competenze previste dallo standard professionale di riferimento, consente di conseguire l'attestato corrispondente al percorso formativo illustrato nella seguente tabella (*N.d.R. vedi a fondo pagina*):

Qualora l'operatore funebre (necroforo) svolga anche la funzione di addetto al trasporto cadavere, questi dovrà acquisire la relativa competenza per un monte ore minimo di 40 ore totali.

L'articolazione didattica dovrà essere tale da garantire, sia attraverso momenti teorici, sia attraverso esercitazioni pratiche, l'acquisizione delle competenze previste dallo standard professionale di riferimento (allegato 2).

#### 4. Accertamenti finali

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.

La prova di verifica è finalizzata a accertare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali previste dal corso.

*Per tutti i profili professionali si dovrà porre particolare attenzione alla verifica dell'acquisizione delle competenze in ambito igienico-sanitario*, in aderenza a quanto previsto dalla normativa specifica (vedi art. 40 del RR 6/2004 e Allegato 9 alla dgr 21 gennaio 2005, VII/20278), a tutela della salute/sicurezza del lavoratore e a garanzia del controllo della diffusione di malattie infettive e del controllo del rischio di contaminazione ambientale.

La verifica delle competenze deve essere effettuata mediante una "prova scritta" e un colloquio orale interdisciplinare sulle materie oggetto del corso. La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Dette prove sono definite, predisposte e realizzate dall'equipe dei formatori secondo una metodologia congrua alla valutazione della acquisizione delle competenze. Deve essere assicurata la presenza del "responsabile della certificazione delle competenze".

Al fine di dare evidenza al processo di verifica sarà compilato anche un apposito verbale finale firmato dal responsabile della certificazione delle competenze e dai formatori ed esperti implicati nella fase di valutazione (punto 4.2.2. del DDUO 9837/2008).

Percorso per	Monte ore minimo	Moduli/Competenza			
		Gestire la promozione e l'esercizio dell'attività funebre	Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente	Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro	Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale
a. Direttore Tecnico	60	X	X	X	X
b. Operatore funebre (necroforo)	24		X		X
c. Addetto al trasporto cadavere	36			X	X



**5. Titolo rilasciato**

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato l'attestato di competenza regionale secondo il modello standard approvato con DDUO 9837/08.

Anche se viene svolto tutto il percorso formativo e vengono quindi acquisite dall'allievo tutte le competenze del profilo di riferimento, *l'attestato rilasciato non è abilitante all'esercizio dell'attività in questione e non ha spendibilità su tutto il territorio nazionale.*

**6. Professionalità del personale degli enti di formazione sui corsi**

Coordinatore del corso: Esperienza almeno triennale nel campo della formazione professionale.

Formatori: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o nella didattica.

L'intervento formativo deve essere erogato esclusivamente dall'ente di formazione accreditato che è l'unico responsabile nei confronti della Regione Lombardia per i servizi resi.

In casi motivati e per le sole attività di docenza, gli enti di formazione accreditati che non dispongano di professionalità con un profilo specialistico necessario ad una efficace erogazione del servizio formativo, possono ricorrere all'acquisizione di tali riconosciute professionalità presso persone giuridiche non accreditate che ne dispongono al loro interno.

In ogni caso la persona fisica che esegue la docenza è l'unico responsabile dell'attività didattica e deve firmare sul registro didattico.

Trattandosi di caso eccezionale, l'ente di formazione proponente il percorso ha l'obbligo di comunicare, al momento della trasmissione della comunicazione di avvio, previsto dal citato decreto n. 9837/2008, il coinvolgimento di eventuali professionalità specialistiche affidate a persone giuridiche e l'ambito di affidamento.

Tutte le attività non configurabili come attività di docenza non sono delegabili a nessuna persona giuridica e devono essere erogate esclusivamente dall'ente di formazione accreditato titolare del percorso formativo.

**Allegato 2 (Standard professionali degli addetti all'attività funebre)****A. Direttore tecnico addetto alla trattazione affari****DESCRIZIONE DEL PROFILO**

Il Direttore tecnico addetto alla trattazione degli affari è dotato di funzioni direttive; è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda commerciale, curando gli aspetti commerciali e le relazioni di marketing, svolgendo le pratiche amministrative e gestendo, se presenti, le sedi commerciali.

Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa funebre, previa frequenza del percorso formativo.

*L'attestato rilasciato non è abilitante all'esercizio dell'attività in questione e non ha spendibilità su tutto il territorio nazionale.*

**COMPETENZE****Gestire la promozione e l'esercizio dell'attività funebre****Conoscenze**

▪ Legislazione specialistica in materia funeraria ▪ Norme di regolamentazione dei rapporti di lavoro ▪ Elementi di marketing commerciale ▪ Nozioni di diritto amministrativo ▪ Nozioni di diritto commerciale

**Abilità**

▪ Applicare tecniche di organizzazione e gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'impresa ▪ Applicare tecniche di rilevazione ▪ Customer satisfaction ▪ Applicare tecniche di pianificazione delle attività ▪ Applicare tecniche di marketing

**Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente****Conoscenze**

▪ Tecniche assistenza e accoglienza clienti ▪ Comunicazione empatica ▪ Tecniche di negoziazione ▪ Elementi di psicologia sociale ▪ Normativa in materia della privacy

**Abilità**

▪ Applicare tecniche di comunicazione efficace ▪ Applicare tecniche di ascolto attivo ▪ Applicare tecniche di comunicazione interpersonale ▪ Applicare tecniche di interazione col Cliente ▪ Applicare tecniche di accoglienza della clientela

**Eseguire il confezionamento e trasporto del feretro****Conoscenze**

▪ Elementi di legislazione in materia funeraria ▪ Tecniche di confezionamento del feretro ▪ Tecniche amministrative di autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione ▪ Obblighi connessi al trasporto funebre

**Abilità**

▪ Applicare tecniche amministrative ed attuative del servizio funebre nel rispetto della normativa vigente ▪ Applicare tecniche di gestione con ASL e Comuni ▪ Applicare tecniche di riconoscimento del cadavere

**Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale****Conoscenze**

▪ Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ▪ Nozioni igienico-sanitarie nell'ambito dell'attività funebre, compresi i sistemi di sanificazione e disinfezione ▪ Nozioni sul trattamento delle salme e dei cadaveri ▪ Attrezzature e strumenti impiegati nell'attività funebre

*Abilità*

- Applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene nell'ambito dell'attività funebre
- Applicare tecniche e procedure per il trattamento delle salme e dei cadaveri
- Applicare procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature
- Applicare tecniche di prevenzione sanitaria

**B. Operatore funebre (necroforo)***DESCRIZIONE DEL PROFILO*

L'operatore funebre (necroforo) si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai parenti per le esequie fino alla destinazione ultima; opera su richiesta dei parenti in sale del commiato, presso camere mortuarie e/o domicilio; svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori del settore funerario e agisce su indicazioni fornite dal Direttore tecnico.

L'operatore funebre nell'esercizio dell'attività deve porre particolare attenzione ad evitare i rischi connessi alla pratica funebre: deve quindi acquisire adeguate conoscenze ed abilità in materia di normative igienico-sanitarie a tutela della salute propria e di terzi.

L'attestato rilasciato non è abilitante all'esercizio dell'attività in questione e non ha spendibilità su tutto il territorio nazionale.

*COMPETENZE***Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale***Conoscenze*

- Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Nozioni igienico-sanitarie nell'ambito dell'attività funebre, compresi i sistemi di sanificazione e disinfezione
- Nozioni sul trattamento delle salme e dei cadaveri
- Attrezzature e strumenti impiegati nell'attività funebre

*Abilità*

- Applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene nell'ambito dell'attività funebre
- Applicare tecniche e procedure per il trattamento delle salme e dei cadaveri
- Applicare procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature
- Applicare tecniche di prevenzione sanitaria

**Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente***Conoscenze*

- Tecniche assistenza e accoglienza clienti
- Comunicazione empatica
- Tecniche di negoziazione
- Elementi di psicologia sociale
- Normativa in materia della privacy

*Abilità*

- Applicare tecniche di comunicazione efficace
- Applicare tecniche di ascolto attivo
- Applicare tecniche di comunicazione interpersonale
- Applicare tecniche di interazione col Cliente
- Applicare tecniche di accoglienza della clientela

**C. Addetto al trasporto di cadavere***DESCRIZIONE DEL PROFILO*

L'operatore funebre addetto al trasporto di cadavere è in grado di svolgere le pratiche amministrative relative all'autorizzazione al trasporto e cura l'integrità del feretro. L'operatore funebre addetto al trasporto di cadavere nell'esercizio dell'attività deve porre particolare attenzione ad evitare i rischi connessi alla pratica funebre: deve quindi acquisire adeguate conoscenze ed abilità in materia di normative igienico-sanitarie a tutela della salute propria e di terzi.

L'attestato rilasciato non è abilitante all'esercizio dell'attività in questione e non ha spendibilità su tutto il territorio nazionale.

*COMPETENZE***Eseguire il confezionamento e trasporto del feretro***Conoscenze*

- Elementi di legislazione in materia funeraria
- Tecniche di confezionamento del feretro
- Tecniche amministrative di autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione
- Obblighi connessi al trasporto funebre

*Abilità*

- Applicare tecniche amministrative ed attuative del servizio funebre nel rispetto della normativa vigente
- Applicare tecniche di gestione con ASL e Comuni
- Applicare tecniche di riconoscimento del cadavere

**Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale***Conoscenze*

- Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Nozioni igienico-sanitarie nell'ambito dell'attività funebre, compresi i sistemi di sanificazione e disinfezione
- Nozioni sul trattamento delle salme e dei cadaveri
- Attrezzature e strumenti impiegati nell'attività funebre

*Abilità*

- Applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene nell'ambito dell'attività funebre
- Applicare tecniche e procedure per il trattamento delle salme e dei cadaveri
- Applicare procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature
- Applicare tecniche di prevenzione sanitaria

**ALLEGATO 2****Regione Lombardia – D.D. 22 febbraio 2012, n. 1331 “Indicazioni regionali per percorsi formativi per addetti all’attività funebre”**

L’art. 32, comma 6 del Regolamento regionale (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6 e succ. modif., in attuazione del rinvio a norma regolamentare fatto dalla legge regionale in materia, aveva previsto che i requisiti formativi per direttori tecnici ed operatori funebri fossero stabiliti con atto della Giunta regionale, e che i relativi corsi formativi fossero svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale regionale vigenti.

Inizialmente, a ciò è stato provveduto con la D.G.R. n. 20278 del 21 gennaio 2005, Allegato 1, successivamente parzialmente modificati, con nota della Direzione regionale Sanità n. H1.2010.0004419 del 3 febbraio 2010.

Con il Decreto Dirigenziale n. 1331 del 22 febbraio 2012, la cui pubblicazione determina la cessazione delle precedenti indicazioni operative in materia di formazione degli addetti all’attività funebre, ma che consente che percorsi formativi già avviati sulla base delle indicazioni operative precedenti possano concludersi entro 3 mesi (6 giugno 2012), vengono ridefiniti gli indirizzi da osservare.

Sono definiti dei pre-requisiti, cioè requisiti per l’accesso ai percorsi formativi, differenziati per figure professionali, tra cui, per gli stranieri, una buona conoscenza della lingua italiana, da verificarsi attraverso un test ‘ingresso, da parte dell’ente di formazione. Sarebbe stato auspicabile che tenendo conto, in via analogica (magari anche richiamando tali previsioni), dell’art. 12 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, che fa riferimento al Livello A-2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa, eventualmente

prevedendo l’esenzione dal test di conoscenza della lingua italiana per cui disponga già di un titolo comprovante l’acquisto Livello A-2 (oppure definendo altro livello di conoscenza della lingua tra quelli considerati dal predetto “Quadro comune”, qualora fosse stato ritenuto che il libello A-2 dovesse considerarsi insufficiente).

Viene parzialmente modificata la tipologia, ed articolazione, dell’offerta formativa per le tre figure (direttore tecnico, operatore funebre (necroforo), addetto al trasporto cadavere), con adeguata articolazione tra momenti teorici ed esercitazioni pratiche.

Alla verifica finale sono ammessi quanti abbiano partecipato almeno al 90% delle ore di formazione (cosa che, forse, potrebbe ingenerare criticità, in relazione alle frazioni orarie).

Viene precisato, anche se ciò sia del tutto implicito, come l’attestato rilasciato non è abilitante all’esercizio dell’attività in questione e non abbia spendibilità su tutto il territorio nazionale.

Fermo restando che l’ente di formazione accreditato è unico responsabile, in casi motivati e per le sole attività di docenza, gli enti di formazione accreditati che non dispongano di professionalità con un profilo specialistico necessario ad una efficace erogazione del servizio formativo, possono ricorrere all’acquisizione di tali riconosciute professionalità presso persone giuridiche non accreditate che ne dispongono al loro interno.

Nell’Allegato 2 sono definite gli standard professionali e le competenze, distintamente per la figura del direttore tecnico addetto alla trattazione degli affari, dell’operatore funebre (necroforo), dell’addetto al trasporto di cadavere.

Attualità

## Autenticazione della firma sul certificato medico per cremazione

### Procedure secolari, parziali sviluppi

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

Affrontai l'argomento della certificazione di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato nel mio primo articolo per la rivista "I Servizi Funerari" <sup>(1)</sup>. Eravamo nel 2000.

Il regolamento nazionale, da allora, non è cambiato: continua pertanto a valere l'art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90 <sup>(2)</sup>, che dispone l'autenticazione della firma da parte del coordinatore sanitario (competenza poi delegata al Servizio di Igiene Pubblica) sulla certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico necroscopo.

La mia regione, l'Emilia Romagna, intervenne nel 2002 con una circolare <sup>(3)</sup>, per cercare di alleggerire l'impatto di questa disposizione: ben difficilmente, infatti, i medici curanti erano in grado di interrompere l'attività ambulatoriale per recarsi ad una sede del Servizio di Igiene Pubblica e fare autenticare la firma nei modi previsti dalla legge <sup>(4)</sup>, cioè contestualmente alla sottoscrizione. Riporto un ampio stralcio della circolare.

*"Il DPR 10 settembre 1990, n. 285 ... prevede ... che l'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere "non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma auten-*

*ticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato". ... La disposizione sopra citata, alla luce del complessivo contesto organizzativo e istituzionale, è interpretabile nel senso che il certificato in oggetto, stilato dai medici necroscopi nominati dall'Azienda USL e noti ai Settori di polizia mortuaria dei Comuni, non richiede l'autentica della firma per ogni singolo caso. È peraltro necessario che l'elenco dei medici necroscopi operanti in ciascuna Azienda Sanitaria sia trasmesso dal direttore Sanitario della stessa a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di competenza; tale elenco andrà corredato dalle firme in originale per consentire eventuali riscontri che si rendessero necessari. In tale caso, la redazione del certificato per l'autorizzazione alla cremazione da parte del medico necroscopo avverrà contestualmente al rilascio della certificazione di accertamento della realtà della morte (ex art. 4 del D.P.R. 285/90), sulla scorta di un certificato del medico curante, stilato a corredo della scheda di denuncia delle cause di morte (modello ISTAT), nel quale siano ribadite le cause del decesso e sia escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ...".*

L'obiettivo dello snellimento fu quindi raggiunto intervenendo sulle procedure dei medici necroscopi e ponendo le basi per un ricorso esclusivo alla loro certificazione <sup>(5)</sup>.

In altre regioni, probabilmente, si ricorre ancora ad un metodo che non costituisce una vera autenticazione e che avevo citato in quel mio articolo del 2000: mi riferisco all'apposizione, sul certificato del medico curan-

<sup>(1)</sup> "L'autenticazione della firma sulla documentazione sanitaria richiesta per la cremazione", in ISF N. 2/2000.

<sup>(2)</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12.10.1990.

<sup>(3)</sup> Circolare Regione Emilia Romagna n. 20 del 13 novembre 2002 – "Certificazione ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.R. 285/90 al fine dell'autorizzazione alla cremazione".

<sup>(4)</sup> D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in S.O. n. 30/L alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001.

<sup>(5)</sup> La circolare non impedisce al medico curante di presentare autonomamente una certificazione ex art. 79 co. 4 DPR 285/90, ma è chiaro che, se si snellisce il percorso per la certificazione rilasciata dal necroscopo e si lascia invariato il percorso per la certificazione rilasciata dal curante, prevarrà il ricorso alla prima.

te, di un timbro attestante il deposito della firma di tale medico in un registro custodito presso il Servizio di Igiene Pubblica. Dico “probabilmente”, perché non è facile avere il quadro della situazione: si tratta di consuetudini ataviche, destinate a perpetuarsi per la mancanza di qualsiasi interesse al riguardo. Entrare in questo ambito, molto trascurato, significa gettare uno sguardo sugli strani meccanismi di una pubblica amministrazione tuttora dedita al culto di una antichissima divinità italica: il TIMBRO. Data la pesantezza dell’argomento, prima di entrare nel vivo del discorso faccio un accenno ad una commedia di un paio di generazioni fa.

### Attività secolari

Ai tempi della televisione in bianco e nero c’erano pochi programmi: quei pochi erano però di qualità invidiabile. Basti pensare alle commedie. Ne ricordo una, dal titolo “I Burosauri”, con il grande attore Ernesto Calindri che impersonava il capo ufficio di una imprecisata struttura pubblica. Compito degli impiegati addetti a quell’ufficio era l’apposizione di un timbro sulle pratiche da smistare: un solo timbro, sempre lo stesso a memoria d’uomo. Il primo ed il secondo tempo si dipanavano a ritmo lento, dando modo allo spettatore di familiarizzare con i vari personaggi, diversi per caratteristiche ma accomunati dall’insoddisfazione per l’attività svolta. La brusca accelerazione del ritmo si aveva nel terzo ed ultimo tempo, quando, in occasione di una ispezione, risultava un fatto sconcertante: il timbro, attorno a cui ruotava il lavoro dell’ufficio, era stato abolito dieci anni prima. Nessuno se ne era mai accorto. Un dramma, per impiegati che fino ad allora si erano lamentati della monotonia di giornate interminabili. Bravi gli interpreti nel rappresentare la varietà delle reazioni, ciascuna corrispondente alla personalità fino a quel momento tratteggiata: il bellimbusto presuntuoso ostentava indifferenza ma in realtà era attanagliato dall’insicurezza, il capo ufficio cercava di mantenere la dignità consona al suo ruolo ma non riusciva a mascherare il sopravvenire di un senso di inutilità, e così via. La reazione più accentuata era quella di un impiegato assolutamente anonimo, il classico topo d’ufficio, che fra lo sbigottimento dei colleghi si impadroniva con foga del timbro, rifiutandosi di cederlo: la prospettiva di un cambiamento lo aveva completamente sconvolto.

Una vecchia opera teatrale, basata su di una storia inventata. Io, come ho anticipato, posso proporre una storia analoga e vera, su di un timbro che doveva andare in soffitta oltre dieci anni fa e che invece resiste.

### Duri a morire

“SERVIZIO IGIENE PUBBLICA USL N. ... SEDE DI ... Si attesta che la firma del Dr. ... è depositata in apposito registro, visionabile presso questo ufficio, ai sensi dell’art. 65 R.D. 3 febbraio 1901 n. 45.

### Il Responsabile del Servizio ...”

Questo era il timbro che anch’io ho utilizzato tante volte. Notate il riferimento normativo: il regio decreto 3 febbraio 1901 n. 45<sup>(6)</sup>. Una disposizione di oltre un secolo fa, che imponeva agli esercenti delle professioni sanitarie di depositare la propria firma in un registro comunale “ostensibile” (visionabile). Nel dubbio sulla regolarità di una firma in calce ad un certificato, si poteva quindi confrontarla con quella depositata nel registro. Ignoro se, all’epoca, ciò costituisse una forma di autenticazione: quello che è certo è che adesso occorre firmare di fronte al pubblico ufficiale incaricato dell’autenticazione. Una bella seccatura, nel caso dei certificati *ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90*, dato che i medici curanti non hanno di solito la possibilità di abbandonare l’ambulatorio nei tempi stretti imposti dalle pratiche di polizia mortuaria. C’era però l’opportunità offerta dal registro di deposito delle firme: perché non farvi ricorso? Quando fui assunto, nel lontano 1987, trovai questa procedura già operativa nel mio Servizio: i medici curanti firmavano il certificato *ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90* e lo consegnavano alla ditta di pompe funebri, che lo portava al Servizio di Igiene Pubblica (subentrato al Comune nella tenuta del registro delle firme degli esercenti di professioni sanitarie), dove, previa verifica che la firma di quel medico risultava depositata, veniva stampigliato il fatidico timbro. Badate bene, non veniva fatta una comparazione delle due firme: il medico igienista evitava di improvvisarsi grafologo. Tutti erano soddisfatti. Il medico curante non doveva spostarsi, l’ufficio di stato civile non entrava nel merito di come il Servizio di Igiene Pubblica aveva svolto il suo ruolo di autenticazione della firma, e la ditta di pompe funebri poteva sbrigare rapidamente le sue pratiche. A noi medici igienisti, però, cominciai a non andare a genio questo andazzo. Gradatamente, nelle varie USL emiliano-romagnole, i servizi di Igiene Pubblica cominciarono a rifiutarsi di utilizzare il timbro *ex R.D. 45/1901* per i certificati *ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90*. Fu una cosa spontanea, non coordinata a livello regionale e neanche fra singole USL: verosimilmente il motivo fu il

<sup>(6)</sup> R.D. 3 febbraio 1901, n. 45 – “Regolamento generale sanitario”, in G.U. 21 febbraio 1901, n. 44. Art. 65: “I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendano esercitare abitualmente in un comune la loro professione dovranno far registrare il loro diploma presso l’ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza. Di ogni registrazione di diploma sarà dal sindaco trasmessa notizia al prefetto, che farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo. In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della provincia. I sanitari che intendono esercitare, anche temporaneamente, in un comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno presentare all’autorità comunale i titoli della loro abilitazione prescritti dall’art. 23 della legge. Ogni comune terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari, ostensibili al pubblico ad ogni richiesta.”

graduale ingresso di nuovi medici, non più disposti ad accettare acriticamente procedure ereditate dai colleghi anziani. In caso di contenzioso nessuno voleva sentirsi rinfacciare di essersi prestato, per comodità generale, a procedure ambigue.

La Regione Emilia Romagna affrontò finalmente il problema con propria circolare, di cui ho riportato i punti salienti. A livello nazionale, nel frattempo, si era provveduto a sfoltire alcuni degli obblighi per gli esercenti di professioni sanitarie. La L. 340/2000 <sup>(7)</sup>, in allegato B, abrogò l'art. 100, secondo, terzo e quarto comma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 <sup>(8)</sup>, eliminando l'obbligo di registrazione del diploma nell'ufficio comunale. Sorsero dei dubbi sulla sopravvivenza del deposito della firma, aspetto non menzionato dall'art. 100 del testo unico. La Regione Emilia Romagna intervenne in proposito con una nota del 2001 <sup>(9)</sup> a firma del dott. Macini, dalla quale riporto il seguente stralcio: "... sono pervenuti alcuni quesiti in merito all'abrogazione, da parte della L. 340/2000 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 100, secondo, terzo e quarto comma, del R.D. 1265/34, Testo unico delle leggi sanitarie. Con tale disposto viene soppresso il procedimento di registrazione presso l'Ufficio comunale – funzione da tempo attribuita ai Servizi di Igiene Pubblica delle Aziende USL – del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria. Allo stesso modo, non si ritiene sia ancora in vigore l'obbligo di cui all'art. 65, quinto comma, del R.D. 45/1901, da considerare anch'esso abrogato; infatti, poiché la semplificazione di norme è volta ad eliminare il peso e i costi dei procedimenti amministrativi, parrebbe priva di senso la sopravvivenza di una disposizione – antecedente al TULLSS – che disciplina il medesimo procedimento di registrazione del diploma di abilitazione da parte degli esercenti una professione sanitaria, disposizione successivamente abrogata ...".

Le considerazioni espresse dal dott. Macini erano di autentico buon senso, da condividere totalmente. A malincuore, devo purtroppo osservare che il R.D. 45/1901 non sembra essere mai stato abrogato esplicitamente.

Diciamo comunque che, almeno in Emilia Romagna, il timbro doveva andare in pensione: in realtà, da noi è stato eliminato solo per le applicazioni sui certificati ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90 e viene ancora utilizzato in altri procedimenti <sup>(10)</sup>.

Per quanto riguarda le altre regioni che non hanno emanato una circolare con gli stessi contenuti di quella emiliano-romagnola, credo che per i certificati ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90 si continui a fare affidamento sul timbro: non vedo come altrimenti potrebbero fare. Si sconta l'assenza di aggiornamento della normativa nazionale in materia di polizia mortuaria.

Mi sembra ieri. Seguivo un convegno organizzato a Firenze sul tema "Il sistema cimiteriale fra passato e presente: iniziative legislative, definizione della funzione e riorganizzazione dei servizi". Tra i relatori c'era Monica Bettoni, Sottosegretaria alla Sanità, che con entusiasmo preannunciava l'uscita entro qualche mese del nuovo regolamento nazionale di polizia mortuaria. Era il 1998.

Da allora sono cambiate tante cose, per merito delle regioni: quanto al nuovo regolamento nazionale, lo stiamo aspettando. Se arriverà, si può sperare che contenga qualche modifica dell'art. 79 D.P.R. 285/90, ad esempio sull'autenticazione della firma: sarebbe un piccolo passo verso uno Stato moderno.

E il timbro attestante l'avvenuto deposito della firma degli esercenti di professioni sanitarie? Non esageriamo con la modernizzazione: scommetto che quello rimarrà per un altro secolo. Le cose più inutili sono le più dure a morire.

(\* ) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

<sup>(7)</sup> Legge 24 novembre 2000, n. 340 – "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi", in G.U. n. 275 del 24.11.2000. Art. 1, co. 3: "Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima ...".

<sup>(8)</sup> R.D. 27 luglio 1934 "Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie", in G.U. 9 agosto 1934, n. 186, S.O..

<sup>(9)</sup> Nota del 13 febbraio 2001 prot. n. 317/PRC/AM/DP del Servizio Prevenzione Collettiva, Assessorato alla Sanità, Regione Emilia Romagna, con oggetto: "Registrazione del diploma di abilitazione da parte di esercenti una professione sanitaria".

<sup>(10)</sup> Nell'ambito dei procedimenti di adozione e dei certificati rilasciati dai medici curanti a questo scopo, le agenzie incaricate continuano a diffondere l'informazione che tali certificati vanno portati al Servizio di Igiene Pubblica per l'autenticazione della firma: si intende con ciò l'apposizione del famoso timbro attestante il deposito della firma. La mia AUSL ha concordato con l'Ufficio Territoriale di Governo una procedura che sostituisce questo passaggio con dichiarazioni relative al rapporto (medico convenzionato/medico dipendente) con l'Azienda del medico certificatore. Credo che siamo l'unica AUSL emiliano-romagnola ad avere applicato fino in fondo la nota del dott. Macini nella sua parte relativa all'abrogazione del R.D. n. 45/1901.



**Servizi gratuiti:**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento:**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **230,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **575,00 €**



**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari** Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

**Aree tematiche trattate:**

- Legislazione.
- Informatica.
- Giurisprudenza.
- Risposte a quesiti.
- Architettura Cimiteriale.
- News di settore.
- Progettazione.
- Storia e arte funeraria.
- Amministrazione.
- Medicina Necroscopica.

**Abbonamento alla rivista cartacea**

**I Servizi funerari, annuale. 125,00 €**



**euro.act** s.r.l.

web: [www.euroact.net/vende](http://www.euroact.net/vende)

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

Via Valle Zavelea, 22 44124 Ferrara

Tel.: 0532.191611

Fax: 0532.1911222

Rubrica

## L'istituto della decadenza nel regime delle concessioni cimiteriali

di Carlo Ballotta

La CONCESSIONE è un provvedimento con cui la pubblica amministrazione amplia la sfera giuridica del suo destinatario, accordandogli un diritto o una potestà di cui prima egli non era titolare. Essa può esser costitutiva o traslativa a seconda che la pubblica amministrazione conceda un diritto prima non esistente o un diritto già sussistente.

Il profilo giuridicamente più rilevante dei sepolcri interni al cimitero è quello della natura della concessione e del diritto di sepolcro. Mentre vi è consenso unanime circa la demanialità comunale dei cimiteri per norma positiva (cfr. art. 824 comma 2 Cod. Civile), si è invece molto ragionato sulla tipologia, costitutiva o traslativa, della concessione comunale di porzioni di manufatti o di aree cimiteriali, allo scopo di realizzarvi sepolcri. L'opinione prevalente è nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa. Altrettanto dibattute sono state le questioni relative al contenuto del diritto di sepolcro, determinato dalla concessione, e alla natura di tale diritto.

La "concessione traslativa" attribuisce al singolo un diritto soggettivo o un potere della pubblica amministrazione di cui, tuttavia, essa vuole mantenere la titolarità, senza, però, esercitarlo direttamente. Rientrano in questa categoria le concessioni sui beni demaniali, come accade, appunto per le concessioni cimiteriali *ex* art. 824 comma 2 Cod. Civile. In seguito all'adozione del provvedimento tra l'amministrazione ed il concessionario nasce un rapporto di diritto pubblico<sup>(1)</sup> che viene disciplinato caso per caso dalla legge ed ha caratteristiche differenziate in base all'oggetto della concessione stessa. Nelle concessioni di aree appartenenti al camposanto o di manufatti sepolcrali il sog-

getto nel cui confronto è stato emanato il provvedimento diventa titolare di un diritto reale e personale su un bene sottratto alla disponibilità privata in quanto afferente al demanio comunale. Nei confronti di terzi, il concessionario gode, pertanto, di un diritto assoluto e la sua posizione giuridica è equiparata a quella del possessore: egli, infatti, può attivare nei confronti di terzi le azioni di manutenzione e di spoglio. Verso la P.A., invece, egli vanta solo un diritto affievolito, i pubblici poteri, in effetti, possono revocare la concessione per soddisfare il pubblico interesse, la concessione può, quindi, esser dichiarata decaduta per inosservanza degli obblighi e proprio su questo tema (appunto la decadenza) si focalizzerà questo breve saggio.

CAUSA	CONSEGUENZA
Inadempimento (del concessionario o dell'obbligato)	Decadenza
Comportamento del concessionario	Rinuncia
Esaurimento della funzione del rapporto concessorio	Estinzione
Impulso dell'Amministrazione	Revoca

La cessazione della concessione cimiteriale è fisiologica quando ricorrano le seguenti fattispecie:

- naturale scadenza;
- estinzione, ovvero soppressione del camposanto.

diventa, invece, patologica in caso di:

- revoca<sup>(2)</sup> (ad eccezione delle concessioni perpetue);

<sup>(2)</sup> La normativa statale quindi, sin dal D.P.R. 803/1975, ha sancito in via generale la temporaneità delle concessioni cimiteriali di nuova emanazione, salvaguardando tuttavia quelle di natura perpetua e/o novantennali rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del predetto D.P.R. 803 per le quali intro-

<sup>(1)</sup> Non si dimentichino, tuttavia, i forti aspetti di patrimonialità (= proprietà) sui sepolcri di diritto squisitamente privato.



- decadenza (per inadempienza contrattuale);
- retrocessione;
- estinzione della famiglia (è il caso del cosiddetto “abbandono amministrativo” laddove previsto a livello locale);
- esaurimento dei fini nel rapporto concessorio.

Pur senza la pretesa di esser esaustivi alcuni esempi di situazioni che comportino la decadenza potrebbero essere:

- mancanza della costruzione dell’edificio sepolcrale entro il termine prefissato;
- esecuzione di opere (epigee o ipogee) in difformità dal piano regolatore cimiteriale;
- utilizzo in contrasto con la “riserva” dei posti feretro;
- inadempienza nel pagamento degli oneri;
- atti di disposizione in contrasto con la natura stessa della concessione;
- omessa manutenzione della tomba;
- stato di abbandono del sepolcro.

Pare tuttavia opportuno ricordare, in proposito, la distinzione tra revoca e decadenza della concessione: *“l’esercizio del potere discrezionale di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti – superamento di 50 anni dall’ultima tumultuazione e grave insufficienza del cimitero – che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca mentre la decadenza viene consentita rispetto all’inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l’atto di concessione (o con la convenzione che sovente l’accompagna)”* (Cons. St., sez. V, n. 5505 del 2002, cit.; per le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore al D.P.R. n. 803 del 1975, cit., è da ritenersi illegittima la revoca, potendo essa estinguersi o per decadenza o per soppressione del cimitero: TAR Basilicata, 26 maggio 1977, n. 96; TAR Lombardia 24 settembre 1975, n. 317; TAR Veneto 26 agosto 1975, n. 429).

Se non vogliamo che aumenti, con progressione esponenziale ed ingovernabile, la quantità di sepolture abbandonate, in stato di profonda fatiscenza, diventa giocoforza impiantare un sistema di rilevamento che segua l’evoluzione dei diritti vantati sulle tombe e soprattutto la posizione di stato civile (decesso, rapporti di filiazione, discendenza o coniugio ...) degli intestatari delle stesse.

---

duceva ipotesi tassative di revoca. Sotto tale profilo, e stante la prevalenza della normativa statale di rango superiore, doveva intendersi preclusa la facoltà dell’ente comunale di introdurre delle ipotesi “ulteriori” di revoca delle concessioni perpetue e di natura atipica rispetto a quanto prescritto dalla normativa statale, pena la vanificazione della natura perpetua della concessione oggetto di salvaguardia da parte della disciplina statale.

Orbene la conoscenza del luogo di sepoltura dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (in ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri), come dei diritti di uso delle sepolture, sono informazioni di rilevanza estrema per consentirci l’attuale e la futura gestione cimiteriale.

Una seria e lungimirante politica comunale di polizia mortuaria, anche alla luce di quell’art. 117 comma 6 III Periodo Cost. che sancisce, nelle materie di propria competenza, la potestà regolamentare dei comuni deve necessariamente:

- Introdurre una definizione canonica e standardizzata della nozione di decadenza della concessione;
- Superare le limitazioni insite nella precedente formulazione dell’istituto della revoca delle concessioni;
- Determinare le procedure per il recupero delle tombe abbandonate e per l’acquisizione al patrimonio cimiteriale di tombe di interesse storico-artistico. Il passo verso la valorizzazione dei cimiteri monumentali, veri e propri musei all’aperto è breve, ma occorrono altri provvedimenti, di sostegno economico ai Comuni e ai concessionari per il restauro delle tombe di pregio;
- Chiarire se vi sia possibilità di trasferimento del diritto d’uso del sepolcro per successione legittima o testamentaria;
- Definire, quindi, il subentro nella intestazione delle sepolture. In questo modo si rimette in circolo il patrimonio già costruito.

L’art. 63 del D.P.R. 285/90 contempla due casi di sepoltura privata abbandonata dagli aventi diritto:

- a) per incuria;
- b) per morte degli stessi.

In genere il regolamento di polizia mortuaria comunale detta specifiche procedure di dettaglio al riguardo. Come rilevato dalla giurisprudenza: TAR Piemonte, 3 aprile 1987 n. 130: *“Per la sussistenza dello stato di abbandono di un’area cimiteriale ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza<sup>3</sup> della relativa concessione, debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, ed oggettivi nel senso che l’area stessa deve risultare impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono ...”*.

Ai sensi dell’art. 63 D.P.R. 285/90 i concessionari debbono mantenere a loro spese per tutta la durata del-

---

(<sup>3</sup>) Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, oggi, a termini dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo stata da questo abrogata la legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 274, comma 1, lettera q)). Tuttavia, va meditato se le concessioni cimiteriali competano alla giunta comunale o non rientrino piuttosto nei compiti e funzioni di cui all’art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, prima, all’art. 51 dell’abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142.

la concessione in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

L'incuria a sua volta può originare o meno pericolo di rovina di parte o dell'intero sepolcro in stato di degrado. Un'altra forma di negligenza corrisponde all'omissione delle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie. Laddove sia così previsto nel contratto, il Comune, quale autorità cui, ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 285/90, spetta la potestà di ordine e sorveglianza sui cimiteri, può pronunciare, nel rispetto delle modalità procedurali indicate dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, la decadenza della concessione per inadempienza ai patti contrattuali.

Il rapporto tra l'amministrazione cittadina ed il concessionario, trattandosi il cimitero di demanio comunale, è regolato dal combinato disposto tra norme contrattuali e da quelle del regolamento comunale.

Se tale circostanza non è specificata né nel contratto né nel regolamento di polizia mortuaria del Comune, quest'ultimo, in qualità di ente concedente, può intervenire nei casi di pericolo con la rimozione di manufatti, previa diffida ai componenti la famiglia del concessionario (e ai suoi credi) anche, ove occorra, per mezzo di pubbliche affissioni, meglio se in concomitanza con la commemorazione dei defunti quando molto alto è l'afflusso di visitatori in cimitero (se per l'intervento non c'è la massima urgenza l'azione sollecitatoria, inizialmente può esser costituita da un invito per il quale la forma scritta risulta essenziale).

Una volta ultimati i lavori necessari, il Comune dovrà notificare ad ogni concessionario, una ordinanza di ingiunzione di pagamento, col relativo importo. Si può derogare dal rivolgere le sollecitazioni a tutti i concessionari solo se siano stati precedentemente individuati, con norma regolamentare o atto di designazione una o più persone quali rappresentanti della concessione nei confronti del comune.

Se il regolamento cittadino di polizia mortuaria non ammette l'istituto del subentro nella posizione del concessionario/fondatore del sepolcro si può determinare abbastanza facilmente il venir meno con la scomparsa fisica del concessionario di ogni figura di soggetto giuridicamente obbligato.

Alcune delle caratteristiche che deve presentare una tomba per essere considerata senza dubbio abbandonata possono essere, per esempio, la non leggibilità delle iscrizioni (obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome), la mancanza di decoro causata da sporcizia, erbacce l'affaticamento delle strutture murarie o lapidee, il pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori.

In genere le contromisure strategiche per arginare questi fenomeni di deterioramento del patrimonio cimiteriale sono scritte nel regolamento di polizia mortuaria comunale, ma è di fatto obbligatoria la strada delle ricerche anagrafiche per identificare gli eredi o verificare se si sia estinta la famiglia.

In quest'ultimo frangente, nemmeno poi tanto raro, qualora gli ultimi membri della famiglia originaria non abbiano provveduto alla destinazione del sepolcro per il tempo successivo alla loro morte incaricando, ad esempio, una fondazione di provvedere alla manutenzione della tomba, con comunicazione della decisione assunta al comune, si presume vi sia l'abbandono amministrativo e quindi si delibera la decadenza della concessione.

Se invece vi sono aventi titolo, il primo passaggio di tutto l'iter da istruire è rappresentato da una formale diffida e solo se gli interessati non si prendono cura della tomba, garantendone, in tempi ragionevoli il ripristino, si pronuncia la decadenza.

La decadenza non è una sanzione, o un atto ablativo come, invece, accade per la revoca; essa consta in un fatto giuridico determinato dall'abbandono e dall'inequivoco *animus* di negligenza del sepolcro, rispetto ai fini originari, nei confronti del quale va adottato un provvedimento avente natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, rientrando nelle funzioni e compiti di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la precisazione che ogni ritardo nella sua adozione determina la responsabilità di cui all'art. 93 stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La dottrina, però, ancora dibatte sulla natura di questo atto: il Virga la ritiene appartenente agli atti di ritiro; di avviso contrario sono invece lo Zanobini ed il Sandulli, i quali non considerano la pronuncia di decadenza un procedimento di secondo grado, giacché essa non prevede un riesame dell'atto. La decadenza, quindi, viene ad avere effetto ed efficacia non dal momento della sua dichiarazione, ma proprio dal tempo in cui il fatto decadenziale viene ad occorrere.

Diventa comunque indispensabile una ricostruzione anagrafica per risalire agli aventi causa <sup>(4)</sup> del fondatore o comunque ai soggetti onerati <sup>(5)</sup>, bisogna, infatti, distinguere tra diritto ad essere sepolto nella tomba ed obblighi manutentivi della stessa. Il diritto di sepolcro, infatti è *jure sanguinis*, cioè dipendente dal rapporto di consanguineità col fondatore del sepolcro ed svincolato dalla quota <sup>(6)</sup> ereditata.

<sup>(4)</sup> Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione –Ne consegue che gli eredi, se ammesso dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia deciso in modo diverso con disposizione di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico.

<sup>(5)</sup> Secondo una certa corrente della dottrina anche gli onerati potrebbero partecipare dello *jus sepulchri* il cui utilizzo è determinato dalla successione cronologica delle morti degli aventi diritto, altri studiosi, invece, limitano l'estensione dello *jus sepulchri* solamente ai consanguinei del concessionario.

<sup>(6)</sup> Cassazione civile, Sez. I, 7 febbraio 1961 n. 246 Il diritto primario di sepolcro rispetto ad una tomba gentilizia importa il

La proprietà di un bene che insista su suolo cimiteriale dato in concessione non sempre comporta l'aver acquisito diritti sulla stessa concessione cimiteriale stessa, primo dei quali lo *Jus Sepeliendi*.

Il cosiddetto *Jus Sepulchri*, cioè il diritto ad essere sepolti nella cappella funebre o in un campetto ad inumazione dato in concessione ex art. 90 comma 2 D.P.R. 285/90 costituisce un diritto personale e non patrimoniale, così, deceduto il concessionario-fondatore del sepolcro, esso si trasmette <sup>(7)</sup> unicamente ai suoi discendenti in linea diretta (mai collaterale, salva espressa diversa deroga posta dal fondatore del sepolcro nell'atto di concessione o prevista dal regolamento comunale vigente al momento della fondazione del sepolcro) e non agli eredi che non siano anche discendenti del fondatore del sepolcro, i quali possono subentrare unicamente negli obblighi derivanti dalla concessione, principalmente consistenti nell'obbligo di manutenzione in condizioni di costante utilizzabilità ai fini sepolcrali od altri stabiliti dall'atto di concessione.

Il vero problema cruciale consiste, allora, nel tipo di ricerche che la p.a. deve compiere prima di dichiarare la irreperibilità degli aventi titolo.

In effetti una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ.le, Sez. Unite, 9 marzo 1981) stabilisce come un semplice cartello appeso su una tomba, con il quale la p.a. invitava gli aventi titolo a presentarsi presso l'ispettorato del cimitero, senza altro aggiungere, non consegua il risultato di portare alla conoscenza degli interessati, dell'ingiunzione di eseguire opere di

diritto alla tumulazione in quella tomba e determina una comune indivisibile fra tutti i titolari del predetto diritto primario, sicché resta escluso il potere di disposizione della tomba stessa da parte di uno o di alcuni solo tra i predetti titolari o aventi causa da essi. Il diritto secondario di sepolcro importa il diritto di accedere alla tomba per compiervi gli atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti o dei propri danti causa, ivi legittimamente seppellite nonché il diritto di impedire atti che turbino l'avvenuta tumulazione delle predette salme. Il diritto secondario di sepolcro si risolve in un *ius in re aliena* che grava sulla tomba e ne segue gli eventuali trasferimenti. Per la validità dell'atto di disposizione di una tomba, non è necessario il consenso anche dei titolari del diritto secondario di sepolcro rispetto a quella tomba. I predetti titolari però hanno il diritto di far dichiarare la nullità di quelle clausole, dell'atto di disposizione, che importino turbativa della sistemazione già data legittimamente alle salme dei propri parenti o danti causa o che ledano, comunque, il contenuto del proprio diritto secondario di sepolcro.

<sup>(7)</sup> In merito agli atti di disposizione sulle sepolture private bisogna ricordare come l'art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 consentisse la trasmissione dei diritti sulle sepolture private mediante atti *inter vivos* o *mortis causa*, previsione spesso presente anche in regolamenti comunali di polizia mortuaria ad esso successivi. Tuttavia, tale norma era comunque inapplicabile ed "abrogata" fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l'emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R.D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

manutenzione e conservazione. Nemmeno con l'esposizione di tale ingiunzione all'albo pretorio, a giudizio della "Suprema Corte", si sarebbe potuto dir assolto il dovere di comunicazione del provvedimento come previsto dall'art. 86 del regolamento comunale di polizia mortuaria del comune di Milano. La Corte di Cassazione confermava quindi il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che aveva emesso sentenza di nullità verso il provvedimento con il quale il Sindaco aveva dichiarato decaduta la concessione.

*"[...] Per conseguire quell'ideale coincidenza tra la conoscenza legale e quella effettiva della diffida, e conseguentemente evitare di porre in essere un atto di decadenza nullo, per violazione dell'obbligo di comunicazione, il procedimento che la p.a. dovrebbe adottare si sostanzia nello svolgimento di accurate e complete ricerche anagrafiche degli aventi titolo; qualora queste non sortissero i risultati sperati, il ricorso alle pubbliche affissioni appare l'ultima reale possibilità che ha la p.a. di adempiere all'obbligo di comunicazione."*

*Qualora la p.a. non agisse in tal senso, sulla medesima graverebbe l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del provvedimento da parte degli aventi titolo"* (citazione tratta da 'Giurisprudenza: decadenza delle concessioni cimiteriali' di Elisa Bertasi, *La Nuova Antigone*, n. 1/1997).

Nel caso di morte degli aventi diritto si procede a dar opportuna pubblicità dell'avvio della procedura di decadenza <sup>(8)</sup>. Si ritiene, inoltre, che il Comune abbia il potere, di inserire nel regolamento di polizia mortuaria comunale, anche *ex novo*, purché si lasci un congruo periodo di tempo a disposizione, norme che reprimano la colpevole trascuratezza delle sepolture private, premiando, al contrario, un uso consapevole e responsabile delle tombe, anche al fine di rivalutare la funzione storica e sociale dei nostri cimiteri.

In seguito alla pronuncia di decadenza della concessione, la p.a. dovrebbe poi effettuare a proprie spese, traslazione, dei cadaveri, dei resti o delle ceneri negli appositi ambiti cimiteriali (campo inconsulti, ossario o cinerario comune), per dare luogo al restauro dei manufatti, o alla loro demolizione, in quanto beni ricadenti d'imperio, nella propria completa disponibilità.

Essendo intervenuta la decadenza, va ricordato che l'edificio costruito (cappella funeraria), i monumenti, le lastre tombali e gli accessori votivi divengono di proprietà del comune, per accessione (artt. 934-938 codice civile), producendo la contemporanea demanialità del manufatto stesso, per effetto dell'art. 825 codice civile.

<sup>(8)</sup> L'estinzione sussiste solo nel caso di concessione a tempo determinato. Una concessione perpetua può solamente essere revocata, può decadere, ma nei precisi casi in cui ciò viene deliberato dal Comune.

Se la fattispecie della decadenza della concessione per estinzione della famiglia non è regolamentata attraverso il regolamento comunale, di cui si ribadisce la centralità, può esser utile ricorrere all'«accrescimento di fatto» delle quote degli intestatari che sono ancora in vita non potendo il Comune pronunciare la decadenza per estinzione della famiglia.

Occorre subito una precisazione: Il diritto di sepoltura nei sepolcri privati nei cimiteri che sorge da un contratto tra amministrazione comunale e concessionario è riservato *sibi familiaeque suae*, secondo la celebre formula latina, ossia al concessionario ed ai componenti della di lui famiglia, la lettera della Legge (art. 93 comma 1) esclude che possano trovarvi sepoltura le salme di altre persone. Ai sensi dell'art. 93 comma 2 il concessionario, però, può avvalersi dell'istituto della benemeranza, consentendo la tumulazione o l'inumazione nella sepoltura familiare dei cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari meriti nei suoi confronti. I criteri possono essere i più disparati, purché regolamentati <sup>(9)</sup> a livello locale.

La definizione dell'ambito della famiglia <sup>(10)</sup> del concessionario va, od andrebbe, definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale dovrebbe altresì disciplinare il c.d. subentro nella concessione in caso di decesso del concessionario (fondatore del sepolcro).

Il regolamento municipale di polizia mortuaria potrebbe prendere in esame queste due distinte situazioni:

1. si deve far riferimento unicamente al concessionario anche *post mortem*;
2. i suoi discendenti assumono, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od am-

plia, la definizione di famiglia del concessionario). In altre parole, sia la composizione del nucleo familiare del concessionario sia gli effetti che si abbiano in conseguenza del decesso del concessionario (fondatore del sepolcro) sono rimessi alla fonte regolamentare locale.

A determinate condizioni anche un estraneo rispetto ai rapporti di parentela con il fondatore del sepolcro potrebbe aver diritto di sepoltura in quel particolare sepolcro, sono indispensabili, però:

- Una norma positiva in tal senso chiaramente enunciata dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
- L'«autorizzazione» dei membri della famiglia, che acconsentono liberamente ad una compressione del loro *jus sepulchrii*, ancorché inteso come mera legittima aspettativa, poiché lo *jus sepulchrii* diviene un diritto soggettivo solo con la morte della persona che ne sia astrattamente titolare sino al raggiungimento della naturale capienza del sepolcro *ex art. 93 comma 1 D.P.R. 285/90*, all'esaurirsi della capacità ricettiva del sepolcro lo stesso *Jus Sepulchrii* non può più esser forzatamente esercitato (lo spazio sepolcrale, però, si dilata se per spoglia del *de cuius* intendiamo non il solo feretro in cui il cadavere fu racchiuso il giorno del funerale, ma anche tutte le trasformazioni di stato del corpo umano dopo la morte, ossia: resti mortali, ossame e ceneri).

Troverebbero, in ogni caso, applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa (ad esempio, ricorrendo ad un'istanza sottoscritta da tutti gli interessati con l'osservanza dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 <sup>(11)</sup>).

<sup>(9)</sup> Occorrono norme piuttosto rigide e selettive per scongiurare compravendite mascherate di posti salma, vietate dalla norma (art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90) e generalmente sanzionate dai regolamenti comunali con la decadenza della concessione stessa.

<sup>(10)</sup> La famiglia del concessionario è comunque da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti, in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado se ciò viene specificato nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i rimanenti è il regolamento comunale che può estenderlo. In assenza di norma specifica nel regolamento, laddove si voglia consentire la sepoltura di collaterali ed affini, questa deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, facendo riferimento al 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 (benemeranze).

<sup>(11)</sup> il diritto di sepolcro rientra tra i diritti personalissimi e che hanno riguardo ai c.d. diritti della personalità (per cui, forse, la c.d. scrittura privata non autenticata potrebbe ravvisarsi come non idonea).

## Quando muore il software?

di Nicola Bortolotti

Il termine “ciclo di vita del software” viene utilizzato in modo assai estensivo nel mondo dell’informatica: con esso, infatti, si intende il lasso di tempo che va dal momento in cui un prodotto software viene concepito al momento in cui non è più disponibile per l’utilizzo. Tale periodo, come è facile immaginare, può essere anche assai esteso; dal punto di vista prettamente ingegneristico, l’accento maggiore viene – di norma – posto sulla fase di sviluppo, ossia sulle complesse e decisive attività che precedono il cosiddetto “rilascio” del prodotto (di norma enucleate in: analisi, progettazione, implementazione, collaudo e – infine – il rilascio). Dal punto di vista commerciale e dell’utilizzatore, invece, l’attenzione è posta alla fase post-rilascio, ossia all’indispensabile “manutenzione” dei programmi e sistemi operativi e ai conseguenti periodici “aggiornamenti”.

Ma quand’è che un prodotto sostanzialmente immateriale come il software effettivamente “muore”?

### La “morte” dei sistemi operativi commerciali

La questione, in realtà, è più complessa di quanto possa sembrare. Per quanto concerne il settore dei programmi commerciali, può essere una utile linea-guida il quadro delle “Date importanti nel ciclo di vita di Windows” che fa Microsoft alla pagina web <http://windows.microsoft.com/it-IT/windows/products/lifecycle>: in essa si distingue una data di “Fine vendita” (che è, in genere, sensibilmente posticipata per i prodotti preinstallati) e una data di “Fine del supporto”, che è la *“data a partire dalla quale Microsoft non fornisce più correzioni automatiche, aggiornamenti e assistenza tecnica online. Questo è il momento in cui è importante verificare che sul computer sia installato il Service Pack più recente. Una volta terminato il supporto offerto da Microsoft, non si riceveranno più aggiornamenti della sicurezza per proteggere il PC da virus dannosi, spyware e altri malware che possono carpire informazioni personali.”*

Nel caso di un sistema operativo come Windows, l’ultima affermazione di Microsoft – ai sensi della normativa italiana vigente sulle “misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali” – fa morire, di fatto, il prodotto in ambito aziendale e professionale, in quanto lo rende inutilizzabile in modo “sicuro”. Si potrebbe, in realtà, obiettare il fatto che l’antivirus aggiornato obbligatorio non è detto che debba essere fornito da Microsoft

(anche se il gratuito ed efficace Security Essentials rappresenta una scelta assai allettante per molte realtà piccole e medio-piccole); le mancate “patches” di aggiornamento, tuttavia, riguardano spesso il cuore del sistema operativo, che potrebbe pertanto diventare intrinsecamente insicuro a prescindere dagli antivirus, firewall e antispyware e antimalware di terze parti installati; non a caso, infatti, molti antivirus sono incompatibili con versioni di Windows non più aggiornabili.

Per un sistema operativo commerciale, quindi, si può fare coincidere la “morte” con la data di “fine del supporto”, che – per Windows XP – è fissata all’8 aprile 2014, per Windows Vista all’11 aprile 2017 e per Windows 7 al 14 gennaio 2020.

Si noti che queste date sono state, nello scorso febbraio, sensibilmente posticipate da Microsoft, con un cambio di strategia che non è passato inosservato ed è stato forse suggerito dalla difficile congiuntura mondiale: un’azienda, posta di fronte agli oneri insostenibili connessi all’obbligo di cambiare sistema operativo a tutti i suoi Personal Computer, avrebbe potuto infatti decidere di migrare verso un sistema “open source”.

### La “morte” dei sistemi operativi “open source”

Anche i sistemi operativi gratuiti e “open source” hanno, ovviamente, un ciclo di vita che andrebbe rispettato e che – sostanzialmente – si conclude con il termine della fase di manutenzione, l’unica in grado di assicurare un funzionamento ragionevolmente “sicuro” del computer, ponendolo al riparo da nuove minacce mediante il periodico rilascio di aggiornamenti. Poiché l’“update” di un sistema operativo, anche se “open source”, rappresenta un onere non trascurabile, in quanto assorbe risorse umane qualificate e potrebbe richiedere il potenziamento dell’hardware, anche in questo caso si tende, in genere, ad allontanarne la “morte” per quanto possibile.

Una distribuzione Linux giustamente fortunata e sempre più diffusa come Ubuntu, si è da tempo posta il problema di offrire all’utenza professionale soluzioni “di lungo periodo”: alle versioni “standard”, rilasciate con cadenza semestrale e supporto di diciotto mesi, si è così pensato di affiancare – ogni due anni – le cosiddette “LTS”, ossia “Long Term Support”, con supporto (di aggiornamenti) a lungo termine. Attualmente, ad esempio, la corrente versione 11.10 (dell’ottobre 2011) sarà aggiornata sino ai

primi mesi del 2013 mentre la 12.04 LTS di aprile 2012 arriverà sino al 2017 soppiantando l'attuale LTS, la 10.04 (dell'aprile 2010); per quanto riguarda il supporto hardware della 12.04 LTS, esso sarà limitato all'inizio del 2014, quando vedrà la luce la nuova "LTS", ossia la 14.04. Nel frattempo saranno state rilasciate le versioni "standard" 12.10, 13.04 e 13.10.

Come si può vedere, la pianificazione di Ubuntu Linux (<http://www.ubuntu-it.org/progetto/rilasci>) è straordinariamente vicina ai bisogni dell'utenza. Si noti, inoltre, la fondamentale distinzione tra aggiornamenti "hardware" e aggiornamenti di sola "manutenzione".

### **L'hardware può causare la "morte" prematura dei sistemi operativi**

Perché distinguere tra supporto "hardware e di manutenzione" e "di sola manutenzione"? La ragione è ovvia, anche se non sempre comprensibile all'utente: software e hardware hanno bisogno l'uno dell'altro, Yin e Yang dell'informatica. Un sistema operativo che non sia in grado di interagire correttamente con un computer di nuova concezione, ad esempio per l'assenza dello sviluppo di idonei "driver" per i nuovi chipset, anche se costantemente aggiornato dal punto di vista della sicurezza diventerebbe rapidamente obsoleto e abbandonato dal punto di vista delle nuove installazioni. Ecco, quindi, il senso del termine del supporto LTS di Ubuntu Linux differenziato tra hardware e "maintenance only". Si noti, peraltro, che questa inevitabile interazione tra hardware e software può, talora, causare la "morte" prematura di hardware "periferico" non strettamente indispensabile al funzionamento del computer: si pensi, ad esempio, a quelle stampanti – anche di ottima marca – per le quali non sono mai stati sviluppati idonei driver per i nuovi sistemi operativi di Windows nonostante le promesse. Con il non rimpianto Vista, in particolare, blasonate "laser printers" con appena sei mesi di vita sono diventate inutilizzabili. Il mondo "open source", da questo punto di vista, seppure con una inerzia maggiore, si è dimostrato più rispettoso delle esigenze di un'utenza spesso tradita dalle novità non richieste.

### **Gli applicativi possono causare la "morte" prematura dei sistemi operativi**

Non è solo il rapporto con l'hardware a poter causare la "morte" prematura di un sistema operativo. I programmi applicativi, sempre più complessi, tendono vieppiù ad "appoggiarsi" a piattaforme, librerie e funzionalità legate strettamente ad un sistema operativo e assenti nelle versioni precedenti. Ci si può, quindi, trovare a dover sostituire un sistema operativo – pur se correttamente e periodicamente aggiornato e perfettamente integrato con il proprio hardware – per la necessità di dover far "girare" un programma incompatibile con una versione "vecchia" del sistema operativo stesso.

Questa sgradevole evenienza sta diventando sempre più frequente negli ultimi anni, soprattutto nell'ambito dei

software commerciali, con un effetto domino anche sotto il profilo degli oneri da sostenere: una nuova versione di un applicativo può richiedere, per funzionare, una versione aggiornata del sistema operativo; una versione aggiornata del sistema operativo, per funzionare, a propria volta può avere necessità di un hardware più potente, con la conseguenza di dovere addirittura sostituire l'intero Personal Computer a causa di un singolo programma (qualora sia vitale per il proprio lavoro).

### **La "morte" dei programmi applicativi**

Il ciclo di vita del software riguarda, ovviamente, anche i programmi applicativi, anche se in misura assai meno marcata e assai più diversificata rispetto ai sistemi operativi. Se un programma di contabilità, ad esempio, ha bisogno di aggiornamenti costanti a causa delle modifiche pressoché settimanali della schizofrenica normativa fiscale, per un programma antivirus gli aggiornamenti imprescindibili riguardano – di norma – il database delle "firme", e non il cuore del software stesso.

Esistono, poi, programmi applicativi virtualmente eterni: si pensi, ad esempio, alle suite di "Office Automation" e, in particolare, ai programmi di videoscrittura. Tutte le funzionalità utilizzate per scrivere questo articolo erano già presenti nelle prime versioni di tutti i "word processor WYSIWYG" (What You See Is What You Get, ciò che vedi è ciò che ottieni) del globo terracqueo, da oltre vent'anni. Non c'era certo bisogno di LibreOffice 3.4.3 per vergare queste righe, e di "patches" di sicurezza – per semplici documenti senza "macro" come questo – non c'è alcun bisogno.

Ciò non ostante, anche i programmi applicativi virtualmente eterni non si sottraggono ad un destino di caducità, e non solo per motivi commerciali (che, in un prodotto "open source", non avrebbero ragione di essere): le cause sono da ricercare, in primis, nella evoluzione dei formati, oltre che nella correzione di "bug" e nell'aggiunta di funzionalità. È il progresso (e incompatibilità verso l'alto) dei formati ad avere determinato l'obsolescenza ravvicinata – e spesso immotivata – di molti applicativi: clamoroso e assai seccante fu il caso dei formati "doc" e "xls" di Word e Excel 97 di Microsoft, che erano incompatibili con quelli della versione 95, di appena due anni precedente. Ora, con i formati OpenDocument standard ISO, la situazione dovrebbe radicalmente cambiare, soprattutto se le amministrazioni pubbliche si adegueranno all'imperativo categorico di adottare formati "aperti".

### **Il sistema operativo può causare la "morte" prematura dei programmi applicativi**

Dove non arrivano i formati, può – tuttavia – arrivare l'interazione con il sistema operativo. Così come un applicativo può rendere anzitempo obsoleto un sistema operativo, può – infatti – accadere anche il contrario: un software applicativo potrebbe non "girare" su un sistema operativo più recente.

La questione è degna della massima attenzione, anche perché un database in formato proprietario potrebbe contenere informazioni estraibili solo con un programma ad hoc che non riesce più ad essere correttamente eseguito sui sistemi operativi moderni.

Il problema è così reale e sentito da avere spinto la stessa Microsoft a introdurre, da tempo, la “esecuzione in modalità compatibile”. Peccato, però, che tale modalità – spesso – non risolve i problemi, senza contare il fatto che – sovente – i “paletti” emergono fin dal momento dell’installazione. Questi sbarramenti, peraltro, sono presenti in molte versioni datate (ma perfettamente funzionanti) di Microsoft Office, che possono essere installate sulle ultime versioni di Windows solo grazie ad alcuni “trucchi”. In questa ottica non meraviglia il fatto che, dal momento dell’uscita dal mercato di Windows XP (fine ottobre 2010), molte aziende abbiano deciso di acquistare Windows 7 Professional per potere usufruire – a norma di contratto – del cosiddetto “downgrade” e installare Windows XP al posto del Seven effettivamente comprato.

**Come aggirare la “morte” prematura dei programmi applicativi**

Talvolta, tuttavia, la strada del “downgrade” non è percorribile: si pensi, ad esempio, a portatili con preinstallata una versione di Vista o di Seven inferiore, che non consente il “downgrade”, o ad applicativi così vetusti da richiedere Windows 9x. In questi casi, tuttavia, la soluzione c’è, quantunque assai sofisticata, e consiste nella virtualizzazione: il gratuito VMware Player (<http://www.>




Figura 1

vmware.com), tra gli altri, consente di installare e far “girare” un sistema operativo dentro un altro; ad esempio (come in Figura 1) Windows ME all’interno di Vista. Si tratta di uno strumento potentissimo, il cui utilizzo non si limita certo a questo – pur assai utile – aspetto. Si noti che, con VMware Player, non si appronta una “semplice” macchina “multiboot”, ossia nella quale si può scegliere al momento della partenza quale sistema operativo caricare, bensì vengono eseguiti più sistemi operativi contemporaneamente; grazie alla virtualizzazione è, inoltre, possibile risolvere anche alcuni problemi di incompatibilità hardware.

Le “macchine virtuali” consentono, quindi, di “resuscitare” i programmi obsoleti.

**www.EuroAct.net**  
IL PRIMO PORTALE NEL SETTORE FUNERARIO

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

**>> Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori (Norme post riforma Parte IV T.U. Amb., Estensione responsabilità degli enti ad 'alcuni' reati ambientali, Sistri dopo la legge finanziaria)</b>	Ferrara, 17/11/2011	Mascio	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So, Crematori	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte II</b>	Ferrara, 16/11/2011	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ..	Operatori cimiteriali, Impiegati cimiteriali, Custodi cimiteriali e funzionari comunali di gestione	
<b>Aspetti cerimoniali ed operatività nel cimitero e nel crematorio</b>	Ferrara, 20/09/2011	Gombia	Il corso fornisce gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori cimiteriali, Responsabili crematori	

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Cultura

## Garibaldi e la cremazione

di Emanuele Vaj

*Nello scorso mese di Marzo (esattamente il 17) sono iniziate le manifestazioni per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Molti palazzi pubblici hanno esposto le effigi di Cavour, Garibaldi e Mazzini, considerati i massimi esponenti del Risorgimento italiano, padri fondatori dello stato nazionale (parlare del ruolo avuto dal re non è politicamente correct...). Prendiamo spunto da questo evento per evidenziare e far conoscere ai più i problemi e i contrasti che sorsero alla morte di Garibaldi e che portarono a non rispettare le sue volontà, condizionando funerali e sepoltura. Già, perché quest'uomo che aveva avuto una vita avventurosa, non ebbe un "post mortem" normale, come egli aveva desiderato e pianificato. Ma ciò gli fu negato. Perché?*

Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza (allora territorio italiano) il 4 luglio 1807 e dopo una vita passata a combattere per nobili ideali in due Continenti (per cui fu chiamato anche "L'Eroe dei Due Mondi"), divenne simbolo epico del Risorgimento e (nel 1875) deputato del neonato Regno d'Italia. Nel 1854 rientra definitivamente in Italia e si stabilisce a Caprera (e compra metà dell'isola per 35.000 lire! Pari a circa 155.000 euro) dove muore il 2 giugno 1882, a 75 anni. Per i suoi funerali, Garibaldi (anticlericale viscerale e massone) aveva idee chiare, che poi mise nel testamento.

Egli aveva espressamente chiesto di essere "bruciato" e non "cremato capite bene in quei forni chiamati Crematoi, bruciato come Pompeo, all'aria aperta" come precisò in una lettera all'amico medico. Voleva dunque incenerire il proprio corpo secondo un rituale ben preciso, in parte simile e quello del funerale massonico, ma con elementi ripresi dalla tradizione classica. E le disposizioni funebri erano dettagliatissime per non lasciare alcun dubbio interpretativo.

Dall'indicazione del luogo dove doveva essere eretta la pira (alta 2 metri), cioè a 150 metri dalla sua casa – conosciuta come la *Casa Bianca* – alla scelta del legname (tutto di Caprera) come "*legno di ginepro resinoso, lentischio profumato, mirto sacro, qualche corbezzolo e rami di pino*". La salma – con indosso la caratteristica e famosa *camicia rossa* – doveva essere trasportata su un piccolo lettino di ferro da appoggiare su un foglio di lamiera posto in cima alla pira.

I dettagli proseguivano con la richiesta di raccogliere un pizzico di ceneri ("*poco importa se mischiata con la cenere di legno*") da collocarsi in un foro praticato sulla tomba delle sue bambine. Il resto della cenere doveva essere racchiuso in un'urna di granito da mettere nel muro dietro il sarcofago delle figlie e "*sotto*




Figura 1

*l'acacia che lo domina*". Poi la "raccomandazione" che la notizia della sua morte doveva essere data solo a cadavere bruciato.

Come si vede, le volontà erano chiaramente e minuziosamente espresse (in forma quasi maniacale) per confermare il rifiuto a qualsiasi tipo di cerimonia funebre (men che meno religiosa) e richiedeva formalmente e fermamente di essere "bruciato". Ma, in realtà, tutto ciò gli venne negato. Chi e perché decise di ignorare le sue volontà?

Mentre – come abbiamo riportato – queste erano chiare e semplici, il "*dopo*" ha diverse versioni e ... interpreti.

Le "Autorità" e anche la stessa Chiesa (che, si dice, esercitò fortissime pressioni) si opposero, riuscendo alla fine a convincere la famiglia a non attuare le volontà. Forse anche l'opinione pubblica (anche se non tutta) voleva i funerali e il governo ne approfittò per "esporre" la salma e farne un "simbolo" del Risorgimento.



“Non potevano essere bruciate e disperse le spoglie di un mito” fu una delle dichiarazioni politiche. Vi furono moltissime riunioni (di governo e con i familiari) per cercare di convincerli – inizialmente – a tumulare la salma a Roma (nel Panthéon?) in modo da farne oggetto della venerazione popolare. Alla fine, si rinunciò a Roma, optando per Caprera, ma non fu cremato e con la Legge 3/6/1882 n. 780 la Camera deliberò “a carico dello stato le spese dei funerali di Giuseppe Garibaldi ed il concorso nelle spese per l’erezione di un monumento in Roma”, in più, il lutto per due mesi, ed una pensione alla vedova e ai figli.

Ci furono anche dei dissensi (anche se pochi) come quello del poeta Giosué Carducci (massone anche lui) che espone pubblicamente (e violentemente) la propria contrarietà, dicendo che “l’Italia era ingrata verso i suoi figli migliori”. E il Corriere della Sera scrisse “Il potere – quando vuole – non si cura dei testamenti e dei desideri di chi è morto”.

Ma la decisione per i funerali era stata ormai presa (da Francesco Crispi – tra l’altro massone e strenuo e convinto sostenitore della cremazione?) con l’aggiunta della imbalsamazione della salma e questa operazione fu affidata allo scienziato Paolo Gorini (progettista del primo forno crematorio moderno in Italia ed Europa) fatto venire urgentemente da Lodi. A giustificazione di questo intervento, si sostenne che “l’imbalsamazione non viola le sue volontà, solamente ne differisce la esecuzione e la rende comunque sempre possibile” (!!!).

Le cronache raccontano che – date le pessime condizioni del mare – l’arrivo di Gorini e dei suoi fluidi fece stare in ansia parenti ed amici <sup>(1)</sup>.

Andrebbe anche precisato che a quel tempo la cremazione non era ancora legale in Italia e tale restò sino alla fine del 1888. E la legge fu firmata da ... Francesco Crispi.

I funerali veri e propri ebbero luogo a Caprera nella sua Casa Bianca in una giornata nuvolosa e ventosa. Vi parteciparono circa 4.000 persone tra le quali – oltre ovviamente ai familiari – membri del governo, delegazioni di vari comuni (in particolare quella di Sassari che lo aveva tra i cittadini onorari) e molti “garibaldini” accorsi da più parti. E la bara fu portata a spalla proprio da 12 (6 per turno) di loro.




Figura 2

La salma fu posta nel piccolo cimitero di famiglia in una tomba coperta da una massiccia e imponente pietra di granito grezzo con la semplice scritta “GARIBALDI”. Il monumento è “sorvegliato” da personale della Marina Militare.

Ma nella storia “post mortem” – come si addice peraltro ai grandi personaggi (Napoleone, per esempio), vi è un alone di mistero.

A cosa serve il marinaio di guardia? Non alla scorta d’onore, come si potrebbe pensare. L’origine del servizio risale ad un anno dopo la sepoltura, quando sbarcò alla Maddalena un gruppo di nizzardi “esaltati” che volevano trafugare la salma e riportarla nella sua città d’origine: Nizza. Ma la

loro presenza non passò inosservata e il tentativo fallì. Ma dopo questo episodio, la lastra di granito sulla tomba venne bloccata con robuste graffe di ferro e fu istituito un servizio di vigilanza a cura, appunto, della Marina Militare.

E poi – ciclicamente – viene riproposto il dubbio se Garibaldi è veramente sotto quel masso di granito oppure è stato bruciato come lui voleva e aveva espressamente espresso nel testamento. Cioè che qualche garibaldino abbia bruciato il corpo contravvenendo all’ordine del governo. Non lo sappiamo (e forse non lo sapremo mai), ma questi fatti sembrano creati apposta per alimentare la leggenda che circonda uno dei personaggi storici più amati dagli italiani.

Anche se scrisse: “Altra Italia sognavo nella mia vita”.

Concludiamo con un paio di brevi citazioni storiche.

Ai funerali, come detto, presero parte rappresentanze di diversi comuni e Sassari inviò una propria delegazione ufficiale dopo aver deliberato di assumersi le spese per la corona, la bara <sup>(2)</sup>, e il drappo funebre (fatto a mano e terminato solo la sera prima) da porsi sopra di essa. Terminata la cerimonia, il drappo fu ripreso dai sassaresi, che – inavvertitamente – presero anche il lenzuolo sul quale era adagiata la salma e che evidenziava ancora tracce dell’operazione di imbalsamazione. La famiglia, avvertita, decise di lasciarlo a Sassari.

Anche il cavallo di Garibaldi – il mitico Cioni – ha un suo posto tra i “cimeli”: la pelle e la testa imbalsamata sono nel museo garibaldino di Modena.

<sup>(1)</sup> Sembra che negli anni ‘30 sia stata fatta effettuata una ricognizione della salma che sarebbe stata trovata in perfetto stato di conservazione.

<sup>(2)</sup> Ma non doveva essere, invece, a carico dello stato, vedi la L. 780/1882 citata?

Recensione

## I segni della guerra

Lapidi e monumenti, in Provincia di Ferrara, ai caduti italiani nel XX secolo  
 Andrea Poggiali, Claudio Nanni Editore, 2011, pag. 286

di Elisa Meneghini



Il Dott. Andrea Poggiali torna ad occuparsi della mappatura di monumenti e lapidi in memoria dei caduti di guerra, dopo il volume *“Ombre di giovani. La memoria dei caduti della IV guerra di Indipendenza in un angolo di Romagna 1915-1918”*, scritto con Mario Maldini nel 2009.

Questa volta ha scelto il territorio della Provincia di Ferrara,

ampliando la ricerca a tutte le testimonianze della violenza del XX secolo. Il motivo ispiratore è semplice. I monumenti e le lapidi dedicate ai morti in guerra non hanno solamente un valore storico: per i familiari dei caduti evocano emozioni che stentiamo ad intuire, ma che dobbiamo cercare di recuperare.

Il sentimento di chi ha commissionato ciascuna opera,

anche la più modesta, è il medesimo, e può essere riassunto nella seguente epigrafe: *“ESSI SONO QUI TUTTI / CADUTI VICINI O LONTANI / CON LA DIVISA O SENZA / A RICORDARE A NOI / E A COLORO CHE VERRANNO / CHE IL LORO SACRIFICIO / NON DEVE ESSERE STATO INVANO”* (iscrizione presente sul monumento di Viale Rimembranze a Consandolo, frazione di Argenta).

Considerata la vastità del territorio da ispezionare e la scelta dell'Autore di estendere la ricerca a tutti i manufatti dedicati ai caduti italiani nelle guerre del '900 (anche quelle meno ricordate di Libia, Etiopia e Spagna), questo volume è il primo di due: comprende i Comuni di Argenta, Portomaggiore, Masi Torello, Voghiera, Ferrara (suddivisa nella 4 circoscrizioni territoriali) e Comacchio. Ogni località corrisponde ad un capitolo ed alla fine di ognuno viene riportata la bibliografia. Pregevole la documentazione fotografica: sono oltre 200 le immagini a colori a corredo delle iscrizioni dei manufatti descritti.

Recensione

## Corpses, coffins, and crypts

A history of burial

Penny Colman, Henry Holt and Company Ed., New York, 1997, pag. 212

di Elisa Meneghini



Questo libro è stato scritto da Penny Colman per introdurre, al tema fascinoso della morte, i ragazzi.

Anche se parte inevitabile della vita, la morte è un tema spesso trascurato, perché permeato da timore e diffidenza. Ma l'Autrice la descrive in maniera dettagliata ed accattivante, usando spesso esperienze che partono

dalla sua vita privata per riferire i fatti, così da renderli più personali.

Innumerevoli sono i temi affrontati: partendo da una vasta ricerca storica ed antropologica, la Colman parla dei rituali di sepoltura presenti in culture e periodi dif-

ferenti (per esempio il popolo Igala, in Nigeria, ha l'abitudine di seppellire i propri defunti con ventisette strati di vestiti addosso). Vengono inoltre forniti dettagli in merito a decomposizione, processi d'imbalsamazione, conservazione dei resti e perfino riportate alcune ricette di alimenti funerari tradizionali.

Un parte del volume è dedicata ai luoghi di sepoltura di persone famose ed alle immagini associate alla morte presenti nell'arte. A corredarlo, una cronologia, un glossario ed oltre un centinaio di fotografie in bianco e nero.

La Colman scrive con compassione ed intelligenza, umanizzando temi gravosi come la morte e la sepoltura. Un libro consolatorio, anziché spaventoso, del tutto inoffensivo per la fascia d'età a cui è rivolto.

# 3

*Luglio-Settembre*

*2012*

*Anno 11*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Programmazione regionale dei crematori*
- *Il concetto di morte e i suoi riflessi pratici*
- *L'origine delle case funerarie*
- *Trasporti funebri interni*
- *Cremazione di resti mortali (Parte II)*

**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Antonio Dieni,  
Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.  
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.  
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.  
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.  
Chiuso in redazione il 29/06/2012.

## INDICE

### EDITORIALE

**In salsa di rivoluzione** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 6  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 12  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 15  
a cura di Carlo Ballotta

**La cremazione di resti mortali. Parte II** ..... 18  
di Sereno Scolaro

**Il concetto di morte ed i suoi riflessi pratici** ..... 24  
di Daniele Cafini

### ATTUALITÀ

**La programmazione regionale per l'installazione dei crematori:  
un'occasione persa?** ..... 28  
di Fabrizio Gombia

**La morte e le sue dimensioni. Le origini delle case funerarie** ..... 32  
di Francesca Lombardo

### DOCUMENTAZIONE

**Regione Emilia-Romagna – Determinazione n. 4155 del 30/3/2012  
“Ulteriore integrazione della propria determinazione n. 4693/09 In-  
tegrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure  
per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui al-  
la propria determinazione n. 13871/2004”** ..... 35  
Circolare Federutility SEFIT n. 3260 del 07/05/2012

**Regione Sardegna – L.R. 22/2/2012, n. 4 “Norme in materia di enti  
locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie” –  
Art. 4** ..... 41  
Circolare Federutility SEFIT n. 3281 del 30/05/2012

**“Décret impérial sur les sépultures au Palais de Saint-Cloud, le 23  
prairial (12 juin 1804)”** ..... 44  
Editto di Saint-Cloud del 12/6/1804

### ATTUALITÀ

**Trasporti funebri internazionali ... istruzioni per l'uso** ..... 46  
di Giovanni Primavesi

**Cassa predisposta per trasporto di infetti e divieto di sepoltura in  
terra di materiali non biodegradabili** ..... 51  
di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti

### INFORMATICA

**Un backup a prova di catastrofe** ..... 57  
di Nicola Bortolotti

### CULTURA

**Conflitti sociali. Cippi e lapidi per le vittime di repressioni gover-  
native** ..... 61  
di Andrea Poggiali

**Tombe e monumenti di Giuseppe Terragni** ..... 64  
di Laura Bertolaccini

### RECENSIONI

**“Memoria del limite. La condizione umana nella società post-  
mortale”** ..... 68  
di Elisa Meneghini

**“After we die: the life and times of the human cadaver”** ..... 68  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## In salsa di rivoluzione

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Le prime leggi a vietare le sepolture nelle chiese furono asburgiche, emanate nel 1743 dai sovrani di Austria-Ungheria, Maria Teresa e Francesco Stefano d'Asburgo-Lorena.*

*In Spagna nel 1787 Carlo III vietò le sepolture nelle chiese e ordinò di costruire cimiteri all'esterno delle città. Ma in quella che poi divenne l'Italia, vi erano già norme sui cimiteri nel Granducato di Toscana e nello Stato Piemontese. Contrariamente a quanto si crede sono proprio queste le norme sui cimiteri che influenzarono il sistema cimiteriale italiano. Difatti Napoleone Bonaparte raccolse in una sorta di testo unico quanto in quegli anni si era man mano definito in altri Paesi europei, oltre che in Francia, e poi, con la dominazione sull'Italia del Nord impose queste nuove norme, condite in "salsa di rivoluzione". E così l'editto di Saint-Cloud, promulgato in Francia il 12 giugno 1804, venne esteso alle province italiane il 5 settembre 1806 (si veda il testo originale a pag. 44).*

*Esso vietava la sepoltura nelle chiese (limitata ai soli praticanti il culto cattolico e ai benemeriti) e imponeva la costruzione di cimiteri fuori dai centri abitati, dove aveva diritto di essere sepolto chiunque, se morto in quel luogo, indipendentemente dalla religione praticata (e questa è la prima grande rivoluzione cimiteriale).*

*Ritroviamo in questo editto, inoltre, uno dei massimi principi della Rivoluzione francese, l'"égalité", laddove si impone che ogni sepoltura fosse singola e non più in grandi fosse comuni, e che le lapidi dovessero essere uguali.*

*Vennero permesse concessioni cimiteriali per realizzare sepolture private, ma per le sepolture dei ricchi si introduceva un controllo sulle iscrizioni funerarie, che dovevano essere consone allo spirito della rivoluzione francese, e pertanto non contenere riferimenti nobiliari. E infine erano necessari importanti lasciti agli ospedali e agli orfanotrofi per ottenere la concessione di area per realizzare sepolture private nei cimiteri (la fraternité). I cimiteri erano proprietà della collettività.*

*E così i ricchi, se volevano importanti monumenti sepolcrali, dovevano destinare parecchi quattrini al Welfare, oltre che per costruirli.*

*La Rivoluzione francese aveva poi profondamente mutato i rapporti di forza, riducendo anche l'influenza della Chiesa, tanto che ad essa venne tolta la gestione materiale delle sepolture nelle chiese e annessi camposanti (nonché dei guadagni correlati con i lasciti dei nobili, desiderosi di essere sepolti vicino a Dio e ai Santi) e così la scelta fu chiara:*

- la realizzazione e gestione dei cimiteri era compito dello Stato (come anche le pratiche di stato civile per la registrazione nati e dei morti, prima compito delle parrocchie);
- il cerimoniale della morte (ovvero le esequie) restò affidato alla Chiesa.

*Da qualche mese la Chiesa italiana ha pubblicato la seconda edizione del Rito delle esequie. Le principali novità riguardano una "più ampia e articolata proposta rituale, con nuovi testi, nuove melodie per il canto e nuovi capitoli relativi alla visita alla famiglia, alla chiusura della bara, alle preghiere nel caso della cremazione". La Chiesa è sempre consapevole del ruolo e dell'importanza che nella società attuale si debbano "accompagnare i familiari del defunto nelle diverse tappe del lutto, perché il momento della morte possa essere vissuto come un passaggio pasquale, orientato alla Risurrezione". Secondo la Chiesa il rito esequiale si deve sviluppare sulle tre so-*

*glie simboliche: la casa, la chiesa, il cimitero. Nella presentazione al nuovo rito delle esequie, fatta da Don Paolo Tomatis, egli si pone e pone ai lettori diversi interrogativi:*

“Non ci si è accorti che il mondo è cambiato, e soprattutto nelle zone urbane tutti questi riferimenti (le tre soglie) tendono a scomparire? Nella società tecnica dell’ospedalizzazione dei malati e della rimozione della morte, i defunti sempre più spesso non passano più per la casa, talvolta neppure per la chiesa; semmai per la cappella ospedaliera, per poi recarsi direttamente al cimitero. Non solo: nell’epoca dell’individualismo e della privatizzazione della morte, aumentano i casi di quanti decidono di voler far disperdere le proprie ceneri, o all’opposto di conservarle nelle loro case. In questo modo, anche il valore sociale del cimitero è fortemente ridimensionato. Di fronte a questi cambiamenti, davvero la riproposizione delle tappe dell’accompagnamento tradizionale costituisce la risposta migliore?”

*La risposta che Don Paolo Tomatis dà queste domande è la seguente:* “la sfida della Chiesa di fronte alle mutate situazioni culturali è quella di non rassegnarsi alla perdita della morte, ma di rilanciare la risorsa rituale propria della tradizione cristiana, che permette di umanizzare la morte e di viverla in modo spirituale, attraverso l’attraversamento di alcune soglie”. *E ancora* “La consapevolezza è che non basta dire un deciso no alla dispersione delle ceneri e alla loro custodia nelle case private: bisogna motivare il perché, e soprattutto accompagnare con serietà, cura e attenzione i diversi tempi del lutto. L’importanza di incontrare i familiari, di pregare con loro nella comunità, di accompagnare i momenti delicati della chiusura della bara, della deposizione del feretro, eventualmente della consegna dell’urna, chiedono non uno sforzo in più ai ministri ordinati, ma uno sforzo in più all’intera comunità, perché sappia formare una ministerialità del lutto.”

*Parole sagge e condivisibili, che mi permetto di arricchire con qualche altra considerazione: occorre avere la consapevolezza che, per quanto la cremazione sia soluzione ottimale dal punto di vista urbanistico, si debba ridimensionare la facilità di ricorso alla dispersione delle ceneri e all’affidamento, nel solo caso in cui siano consenzienti sia il de cuius che i familiari più prossimi, essendo queste scelte irreversibili (nel caso della dispersione) e di grande impatto emozionale e psicologico, sfavorevoli la elaborazione del lutto (nel caso dell’affidamento familiare). E, in ambedue i casi, ci troviamo di fronte ad un vulnus alla connotazione del cimitero quale luogo di memoria duratura e perenne di una collettività.*

*Perché diranno i lettori di queste righe chi scrive va ad “esumare” nientepopodimenoche l’Editto di Saint-Cloud (1804) e a richiamare il nuovo Rito delle Esequie cattoliche (rifacimento del 2012, ma di ben più antica data)?*

*Perché rammento le radici della storia cimiteriale e funebre moderna e constato quanto si sia caduti in basso laddove ora si sia costretti (per lavoro, ovviamente) a leggere il “Manifesto per la funeraria italiana” (marzo 2012) della Federcofit, in vista del suo V congresso nazionale.*

*Al di là dell’indubbio sforzo di elaborazione di politiche per l’intero settore funerario, non si può non avvertire in tutto il “Manifesto” la ricerca quasi maniacale di giustificazioni per poter sempre più allargare gli spazi di intervento dell’impresa funebre <sup>(1)</sup>, anticamente composta da falegnami, barbieri e talvolta guidatori di auto, che ora ambiscono a nuovi e riconosciuti ruoli.*

*Basti leggerne il seguente passo:* “Ormai gli operatori funebri, oltre che dello svolgimento materiale e tecnico del funerale si devono occupare anche delle esequie e degli aspetti relazionali conseguenti al decesso (sviluppo delle case funebri per recuperare la veglia funebre sempre più abbandonata, sviluppo dei servizi *post mortem*, aiuto psicologico e sostegno ai famigliari, ecc.)”.

*E proseguendo la lettura non si può non notare come i processi di liberalizzazione vengano visti validi solo per gli “altri”. Gli impresari funebri sembra diano per scontato il mantenimento della loro privativa sulle case funerarie, mentre le attività di tutti gli altri operatori devono ruotare attorno agli interessi dell’impresa funeraria. E così, ad es.: perché non eliminare i vincoli sanitari per definire luogo di osservazione del cadavere una casa funeraria? Costa di meno e se*

<sup>(1)</sup> Da anni mi ostino, contro la maggioranza di chi scrive in materia e contro lo stesso dizionario italiano, a raggruppare col termine “funerario” l’insieme delle attività funebri, cimiteriali e di cremazione.

*ne possono fare di più! E i vincoli possono ben restare per le sole strutture sanitarie. E non contenti, perché non permettere la possibilità di realizzare nelle case funerarie pure un crematorio? Tutto si facilita. E la risposta degli "altri" è ovvia: perché non fare le case funerarie in cimitero? È tutto ancor più semplice!*

*E poi, questi preti, che condizionano con le loro esigenze le esequie, ma suvvia, dotiamoci come imprese funebri anche di figure sostitutive e pratichiamo le esequie con figure professionalmente adeguate e proprie (cerimonieri).*

*E già che ci siamo, questi Comuni, che alzano le tariffe per coprire i costi, che non hanno più i soldi per garantire operatori cimiteriali all'ora e dove vuole l'impresa funebre (per conto della famiglia), perché non si tolgono dai piedi? Pensa a tutto l'impresa funebre, con minori oneri sulle casse pubbliche (e maggiori, dicono gli "altri", sui portafogli dei dolenti).*

*Anzi, nel mentre, di potrebbe fare un pensierino per snellire la burocrazia degli uffici di stato civile, che impedisce di fare il funerale quando si vuole, quasi che tutte le norme non siano valutate per le garanzie che contengono, ma come puro orpello da abbattere da parte di una società che tutto si può permettere, basta pagare.*

*Tutti dicono che mancano i controlli, e che la colpa è dei Comuni; e quindi si possono delegare ad una struttura che veda coinvolta anche la Federazione degli impresari funebri (ottimo esempio di controllore-controllato).*

*I funebri picconatori proprio non rammentano la loro complicità (se non peggio), con il benessere delle Regioni, nello smantellamento del sistema dei controlli presente solo fino a qualche anno or sono con la vigilanza sanitaria delle ASL. Nessuno, poi, rammenta che queste leggi regionali fotocopia hanno assegnato, alla partenza dei funerali, l'autocontrollo proprio agli impresari funebri per snellire la burocrazia, si diceva!*

*Così, giocando sui termini, quei controlli tanto invocati da Federcofit (ma non solo) si vorrebbero concentrare su verifiche alle nuove pseudo imprese funebri che stanno nascendo come funghi, con l'uso spesso di persone raccogliatrici come portatori di bara, sui consorzi per fornitura di servizi funebri che si fanno la guerra dei prezzi a valori assurdi e conseguentemente con l'uso di contrattualistiche del lavoro le più indecenti possibili. Controlli (sacrosanti) finalizzati però a creare barriere all'entrata in un mercato sempre meno lucrativo, mentre i restanti controlli di osservanza delle norme per trasportare un cadavere, passano in secondo o terzo piano. Qualcuno di questi funebri picconatori avrà ben una colpa se le norme statali per regolare questo settore vennero bloccate 12 anni or sono, quando, qualcuno, il Ministro della sanità, Girolamo Sirchia, aveva fermato e poi secretato il nuovo regolamento di polizia mortuaria.*

*E che dire se ora gli unici controlli efficaci sono quelli, a posteriori, effettuati dalla Magistratura per contrastare il racket del caro estinto, per individuare chi vende e chi compra notizie sui defunti, smantellando le compiacenze interne agli ospedali. Una qualche riflessione la si dovrà pur fare, perché se è vero che ci sono tanti corrotti, ci devono essere anche molti corruttori disposti a pagare queste informazioni.*

*E a ben poco vale la denuncia che a portare la "funeraria" italiana al livello pari a quello di un Paese sud-americano sono, spesso, discutibili e disinvolti personaggi che di etica si riempiono la bocca e se la scordano facilmente quando con le mani riempiono le loro tasche di denaro.*

*Come a ben poco vale il tentare di far capire, a chi dovrebbe rappresentare gli interessi di tutti gli italiani e non solo quelli delle lobbies che più riescono ad influenzarli, che il Parlamento è il luogo dove fare le politiche alte di settore (anche funerario) e non sempre più un luogo di mediazione di interessi particolari.*

*Lascio poi al lettore trarre le proprie considerazioni dalle seguenti frasi, sempre tratte dal "Manifesto" Federcofit: "Il recupero di ambienti dismessi ubicati nella città per ospitare i resti mortali, ceneri, ed ossa dei defunti, in una sorta di rifondazione della pienezza di rapporti tra la vita e la morte, nella salvaguardia evidente delle tutele sanitarie, si pone con il consenso di componenti sociali e religiose sempre più vaste.*

In questo contesto deve essere posto anche il tema della “privatizzazione dei cimiteri”: quando, cioè, la tutela sanitaria ha perso la tradizionale rilevanza, quale significato può avere l’obbligo della pubblicizzazione delle strutture cimiteriali?”

*La funzione laica e sociale del cimitero verrebbe piegata alla pura logica di mercato se non è immediatamente chiarito che tali luoghi, nel divenire luogo di custodia di spoglie mortali, assumono il carattere della demanialità comunale.*

*Desta altresì grande perplessità il fatto che si pensi che l’attuale impresario funebre (anche se formato con corsi di poche giornate) possa sostituire ruoli importanti come quello svolto in ambito religioso dall’officiante il rito esequiale o ancora il supporto psicologico o quello del counselor per “facilitare il lutto”.*

*Tutto da gettare o vi è qualche cosa di buono in questo “Manifesto”? Onestamente sono poche le proposte ivi contenute che si salvano, ma i motivi di riflessione non devono mancare.*

*Si, è vero, chi gestisce cimiteri spesso è in ritardo nel comprendere l’evoluzione della società. Talvolta, troppo spesso, si vedono gestioni della cosa pubblica da far accapponare la pelle, per menefreghismo. Sempre meno è rinvenibile la voglia, la forza, la capacità di migliorare: perché le risorse mancano, ma anche, purtroppo, perché si è persa la capacità di governo del sistema e il settore pubblico sembra una armata, sempre peggio equipaggiata, in ritirata, anzi in rotta.*

*Invece occorrono menti aperte, risorse morali e finanziarie, uomini capaci di far evolvere positivamente il settore pubblico e, nel nostro caso, verso qualità di sepoltura superiore a quella ordinariamente offerta, perché altrimenti la cremazione travolgerà il sistema cimiteriale italiano, visto che la famiglia del defunto non è più obbligata, per motivi igienico sanitari, al solo seppellimento in cimitero. Questa è la vera sfida per la concorrenza: quella tra modalità di sepoltura diverse, che abbisogna di inventiva, di nuove modalità gestionali, di una forte discontinuità col passato, di innovazione.*

*Ma attenti, è fondamentale non spacchettare il sistema cimiteriale. Occorre mantenere un unicum fra operatività, concessioni, illuminazione elettrica votiva e cremazione, per riconoscere che è un sistema complesso, da gestire in esclusiva, in cui garantire adeguate risorse economiche per sopravvivere, e quindi realizzare la “concorrenza per il mercato”.*

*Se non si segue questa strada e si va verso lo spacchettamento di porzioni di servizio, sarà inesorabile il lento scivolamento verso il precipizio che, si badi bene, non è tanto dato dallo strapotere dell’impresa funebre, ma dalla fine del sistema cimiteriale come ci è pervenuto dai nostri Padri e che ancora regge da oltre due secoli: è quel sistema di cimitero-museo all’aperto il quale, nel bene e nel male, ci è invidiato dal mondo intero.*

*Nell’ambito funebre, il ruolo delle superstiti imprese pubbliche non potrà che essere di “concorrenza nel mercato”. E la domanda che sorge spontanea è la seguente: sarà la vendita a privati o la nascita di un nuovo modello di impresa partecipata dai lavoratori e, perché no, dall’azionariato popolare? Vincerà il mercato duro e puro o la coniugazione di mercato e socialità? La risposta dipenderà dal fatto di trovare o meno chi avrà il coraggio di intraprendere strade nuove, ma soprattutto dall’acquisizione da parte della società italiana della consapevolezza della estrema delicatezza del settore funebre, che non può essere solo regolato dal mercato.*

*Concludo consapevole che è nelle fasi di forte cambiamento, quali quelle che stiamo vivendo, che si pongono le premesse per il futuro che verrà. Sta però anche in noi condizionare le scelte che si andranno a compiere. Soprattutto perché le tre parole: “fraternité, égalité, liberté” non cadano nell’oblio, sotterrate da ricette, talora scellerate, che ci vengono propinate giornalmente da grandi interessi finanziari come da quelli più piccoli, ma non meno voraci, delle lobbies di settore.*



Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Sefitdieci 2012: giovedì 20 settembre p.v. a Roma

Il consueto appuntamento annuale organizzato da SEFIT Federutility, di approfondimento di temi concernenti il settore funebre e cimiteriale, quest'anno si terrà a Roma l'intera giornata di giovedì 20 settembre 2012, presso la Sala convegni FederUtility (4° piano), in P.zza Cola di Rienzo 80/A.

Questa edizione sarà dedicata, principalmente, alla discussione in merito al decreto interministeriale (regolamento) sui i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allo schema di delibera quadro di cui all'art. 4 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (e s.m.i.) e all'art. 25 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e succ. adeguamento degli ordinamenti degli enti locali, in materia di liberalizzazioni delle attività economiche, nonché oltre che sulle forme di gestione, affidamenti dei servizi, politiche di programmazione degli interventi, politiche tariffarie, utilizzo di strumenti di PPPI, ecc..

Per partecipare, è necessario iscriversi quanto prima segnalando il nominativo del/i partecipante/i e l'Ente di provenienza via e-mail a: [sefit@federutility.it](mailto:sefit@federutility.it) o via

fax allo 06-94528200 (l'evento è a numero chiuso di 50 partecipanti, con precedenza agli associati federali).

Per i soli associati SEFIT FederUtility che ancora non hanno rappresentanti all'interno della Commissione Funeraria federale è data la possibilità di partecipare alla riunione di tale commissione, che si svolgerà nella stessa sede il giorno precedente, mercoledì 19 settembre, alle ore 15.00.

### Catania: project financing cimiteriale si o no?

L'avvocato Marco Petino, nuovo dirigente dei servizi cimiteriali del Comune di Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della gestione cimiteriale di Catania.

*“Al Comune di Catania non si è mai parlato di privatizzazione dei cimiteri, semmai l'argomento è stato concepito come idea di un progetto di finanza che prevede di spostare un servizio all'esterno, ma il bilancio comunale è volto a coprire, innanzitutto, i servizi pubblici dei quali usufruisce la collettività su domanda”.*

*“Nel caso della privatizzazione bisogna verificare all'interno l'eventuale mancanza di risorse che impediscono la gestione del*

*servizio in questione. Il passaggio, tra l'altro, è duplice, perché in prima battuta ci si accerta che la realizzazione non possa essere realizzata tramite gli appalti; in un momento successivo si pensa ad affidarla ai privati”.*

Sembra quindi di capire, dalle parole del dirigente catanese, che il Comune di Catania dispone di quelle risorse strumentali e umane necessarie all'operazione rientrando nella gestione del servizio.

### L'Aquila: approvato atto di indirizzo per la conservazione degli spazi della memoria

I tre punti principali dell'atto di indirizzo che la giunta comunale dell'Aquila ha approvato, in relazione alle aree cimiteriali, sono la conservazione degli spazi della memoria, la tutela delle parti storiche ed il miglioramento delle dotazioni di servizio.

*“Il piano – ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Roberto Riga – dovrà farsi carico del soddisfacimento di una serie di presupposti urbanistici e socioculturali importanti. Il principale obiettivo è la conservazione degli spazi della memoria, attraverso una normativa di tutela delle parti storiche. Altra finalità sarà*

la riqualificazione architettonica ambientale del 'sistema cimitero', attraverso prescrizioni normative che prevedono il miglioramento dell'inserimento ambientale, un maggior controllo dell'attività dei privati, dei gestori e degli operatori all'interno delle strutture e l'incentivo alla realizzazione di monumenti funebri di pregio. L'obiettivo – ha continuato Riga – è il miglioramento delle dotazioni di servizio con il reperimento di spazi di deposito e percorsi alternativi adeguati alle esigenze delle singole strutture e con il reperimento di aree destinate ai servizi richiesti dalla normativa che consentano una riqualificazione anche con riferimento alle aree esterne del perimetro cimiteriale”.

#### **Riapre l'impianto di cremazione di Pistoia**

Con ordinanza n. 685 dell'11 maggio 2012 il Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pistoia ha disposto la riattivazione dell'impianto di cremazione sito nel comune di Pistoia, gestito dalla locale So.Crem., dopo la chiusura disposta per il superamento dei limiti emissivi.

Con ordinanza n. 564 del 16 aprile scorso, infatti, la Provincia disponeva la riattivazione provvisoria dell'impianto, al fine di eseguire le verifiche analitiche alle emissioni in atmosfera.

Con le ultime verifiche effettuate i dati analitici, sia del parametro delle polveri che del PCDD/PCDF, sono risultati nei limiti di legge e i tecnici hanno espresso tutti parere favorevole alla riattivazione definitiva dell'impianto. Per la normale ripresa dell'esercizio dovrà attendersi solo l'adeguamento dell'autorizzazione da parte del Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive), in

quanto è previsto un regime particolare di controlli alle emissioni per il primo anno, con modifiche anche alle modalità di manutenzione e verifica degli apparati.

#### **Rimini: parte del cimitero alla comunità musulmana**

Nel maggio scorso il Comune di Rimini ha consegnato alla comunità musulmana, con una cerimonia e targa simbolica, un'area del cimitero di San Martino Monte l'Abate di Rimini, venendo così incontro ad una richiesta avanzata da anni (e come già accaduto nel 2010 per la comunità ortodossa nel cimitero monumentale della città).

“Le cose hanno un loro tempo – ha detto Alessandro Cavuoti, presidente del Centro di cultura islamica di Rimini presente a nome della comunità musulmana – e quando si pianta un seme ci vuole tempo per raccoglierne un frutto. Oggi è arrivato quel momento e di questo vorrei ringraziare attraverso il Sindaco l'intera Amministrazione comunale”. Sono quasi 17mila i cittadini riminesi residenti provenienti da paesi dell'Est Europa e da paesi extracomunitari e rappresentano l'11,72% dell'intera popolazione residente.

“Un dato che conferma quanto sia necessario sviluppare un percorso di relazioni con tutti i nostri cittadini anche per il forte valore culturale aggiunto che queste relazioni possono apportare alla qualità della vita della città” – ha precisato l'assessore agli Affari generali Irina Imola.

“Quella di oggi – ha aggiunto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi in occasione della consegna – è un'iniziativa semplice. Così come deve essere quando un'Amministrazione pubblica risponde ai bisogni dei propri cittadini [...]. ed è giusto che una Città

sensibile e pluralista come la nostra riconosca tutti i suoi cittadini. Questo è un luogo degli affetti, che non hanno colore, fede ma solo sentimento.”.

#### **Prato: un concorso di progettazione per realizzare il primo tempio crematorio**

La costruzione del tempio crematorio e del parco cimiteriale, voluta dall'amministrazione comunale, rientrerà nel piano di espansione del campo santo di Chiesanuova

La giunta Cenni, in collaborazione con l'ordine degli architetti, ha pensato ad un bando aperto a tutti i professionisti, ingegneri e architetti, sia d'Italia che d'Europa per garantirsi un'opera non solo efficiente ma anche armonica con la parte antica del cimitero di Chiesanuova.

L'area interessata dal progetto è di 37mila metri quadri, per un costo complessivo di 5 milioni e 700mila euro. L'amministrazione oltre al forno crematorio vuole realizzare anche nuovi uffici, una sala cerimonie, l'obitorio, la camera mortuaria e uno spazio d'attesa per i familiari e amici dei defunti.

“Si tratta di un'opera molto importante per la città e di una questione di civiltà – ha detto l'assessore Caverni – Bisogna fare i conti col fatto che la città continua a crescere e che vi è un conseguente problema di sepolture che comporta grandi spese per ampliamenti cimiteriali ed esumazioni, a fronte di un taglio drastico dei trasferimenti statali agli enti locali. È quindi motivo per me di grande soddisfazione fare qualcosa di importante per la mia città, pur tra tante difficoltà finanziarie e burocratiche”.

L'ampliamento del cimitero di Chiesanuova riguarderà tre lati.

Lungo la tangenziale sorgerà un'area a verde pubblico, sul lato della vecchia Montalese ci sarà il nuovo parcheggio a servizio del campo santo, mentre nella parte nord troverà posto il tempio crematorio, oltre ad uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Il progetto si è reso necessario di fronte alla crescente richiesta di fare cremare i defunti: solo nel 2011 ci sono state infatti ben mille domande.

### **A Gravina di Puglia mancano posti in loculo**

Con uno dei suoi ultimi atti, la gestione commissariale prefettizia attesta la saturazione del camposanto comunale di Gravina (BA) ed apre forti interrogativi sulle future possibilità di garantire le sepolture in loculo.

Qualche giorno fa, con l'ordinanza commissariale del 15 maggio 2012, è stato disposto il momentaneo rientro nella disponibilità del Comune dei loculi vuoti ma già assegnati, come avvenuto negli anni passati per i coniugi ancora in vita di cittadini defunti in base a una deliberazione poi revocata, e che chiedevano la concessione di loculi adiacenti a quelli dei propri cari, oltre ai loculi occupati – come accertato in seguito ad una ricognizione – dai resti di gravinesi deceduti durante l'ultimo conflitto mondiale e quindi destinati a essere inumati nel Sacratio Militare, edificato all'uopo nel 1999.

Un provvedimento che tampona la situazione che però, data l'entità numerica dei loculi recuperati, appena qualche decina, costituisce l'ennesima che rinvia solo momentaneamente il ripresentarsi della carenza cronica di spazi cimiteriali.

La palla passa ora alla nuova amministrazione comunale ed al fresco assessore ai servizi cimiteriali

Gino Lorusso: quale soluzione sarà prospettata per garantire il diritto alla sepoltura?

### **Trani: aggiudicato in via provvisoria il project financing cimiteriale**

A distanza di un anno e mezzo dall'avvio della procedura concorsuale, è stata pubblicata la determina con l'aggiudicazione – provvisoria – del *project financing* relativo alla costruzione e gestione di cimitero in Trani.

Il progetto ritenuto migliore è quello presentato dal raggruppamento temporaneo d'impresa composto da una società di Trani (Musicco Antonio s.a.s) e da una società beneventana (Electra Sannio s.r.l.) che ha ottenuto un punteggio di 75,911 punti sui 100 punti a disposizione.

Il piano di investimento offerto sfiora i 25 milioni di euro per una concessione trentennale.

La concessione prevede la realizzazione dell'intervento con risorse interamente a carico del concessionario aggiudicatario, che ha garantito la realizzazione di 10mila loculi.

### **La Sindone è un lenzuolo funebre**

Marzia Boi, ricercatrice presso l'Università delle Isole Baleari, è una specialista di "palinologia" la scienza che studia i pollini.

Nella relazione che ha recentemente presentato a Valencia, Spagna, sulla Sindone si legge:

*"I pollini del Sacro Lino, che fino ad ora sono stati messi in relazione con l'origine geografica della reliquia, rivelano inoltre gli oli e gli unguenti applicati sia al cadavere che alla tela. Le scoperte aggiungono un significato etnoculturale in relazione a pratiche funerarie molto antiche. Queste particelle, indistruttibili*

*col passare del tempo, fotografano un rito funebre di 2000 anni fa e grazie alle stesse, si sono rivelate le piante usate nella preparazione del cadavere conservato nella tela. Le sostanze oleose hanno permesso che i suoi pollini, quali componenti accidentali, si siano fermati, impregnati e nascosti nel tessuto di lino, quali testimoni invisibili di uno straordinario evento storico".*

### **Palermo: torna in funzione il forno crematorio ai Rotoli**

Il 30 giugno ritorna in funzione il forno crematorio di Palermo, l'unico in funzione in Sicilia, fermo dallo scorso febbraio per un guasto.

Scende inoltre il numero delle salme nel deposito al cimitero dei Rotoli di Palermo.

Meno impiegati (da 130 a 74) e più efficienza. Gabriele Marchese, responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Palermo commenta: *"Questo metodo di collaborazione fra Gesip e Comune funziona bene"*.

### **Crescita della cremazione in Belgio**

Abbandonare la vita terrena senza lasciare segni apparenti è solo uno dei motivi che in Belgio spingono sempre più persone a preferire la pratica della cremazione a quella più tradizionale della sepoltura. Una scelta che, secondo i dati diffusi dalla *Société Belge pour la Cremation*, solo a Bruxelles riguarda il 65% della popolazione.

Questi numeri non stupirebbero – paragonati a quelli degli altri paesi del Nord Europa, dalla Gran Bretagna alla Danimarca – se non fosse per la tradizione cattolica che ha sempre contraddistinto il Belgio.

Nonostante siano passati molti decenni dal 1932 (anno in cui venne approvata la legge sulla cremazione), per molto tempo la Chiesa cattolica ha bandito questa soluzione. Solo negli anni Sessanta sono arrivati segnali di tolleranza, dopo un decreto del Sant'Uffizio datato 1963.

Da allora, con l'indebolimento del partito cattolico, la pratica della cremazione ha messo radici fino a registrare, negli ultimi dieci anni, un aumento in Belgio del 40%.

Tra le ragioni che spingono le persone in questa direzione ci sono prima di tutto quelle morali (lasciare la terra ai vivi), seguite da motivi ecologici (il rispetto dell'ambiente) ed economici (i minori costi rispetto alla sepoltura). Infine ragioni di ordine sociale, legate alla fragilità della famiglia e alla mobilità degli individui. In un contesto nel quale *"le famiglie si dividono e si ricompongono"* – ha spiegato Bruno Py docente all'università di Nancy a curatore del libro *La crémation. Le droit en Europe – non c'è l'idea della fissità rispetto a un luogo nel quale gli antenati sono seppelliti*".

#### Convegno a Parigi sul suicidio

La CILA, Collège International de L'Adoléscente, è un'associazione universitaria creata nel 1995 da Annie Birraux – psichiatra, psicoanalista, professore universitario – per fornire infor-

mazioni ed effettuare ricerche nel campo della psicopatologia e psicanalisi in materia di adolescenza.

L'associazione organizza il 6 ottobre 2012 a Parigi (Espace Reully, 12 rue Hénard), il convegno "L'énigme du suicide à l'adolescence" (*N.d.R.* L'enigma del suicidio nell'adolescenza).

I tentativi di suicidio, frequenti nell'adolescenza e rari nell'infanzia, appaiono spesso come una richiesta d'aiuto o come una richiesta il cui enigma è quello del desiderio della morte, della sua rappresentazione e della sua messa in atto.

Il convegno cerca di dare risposte concrete alle domande che sovente ci si pone dopo un suicidio: perché una persona compie questo atto? A chi è destinato? Quali sono le malattie soggettive rilevate da chi si suicida?

Quattro le tavole rotonde programmate, dal titolo: L'idea della morte, Perché il suicidio, Realtà e prevenzione, Psicopatologia e psicoterapia.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito [www.cila-adolescence.com](http://www.cila-adolescence.com).

#### The Graveyard Book

In seguito ad un accordo tra lo scrittore Neil Gaiman e la Disney, quest'ultima ha incaricato il regista Henry Selick di realizzare il film basato sul romanzo di Gaiman *The Graveyard Book* (lo stesso regista aveva già diretto

Coraline, tratto da un altro romanzo dello scrittore).

La Disney sarebbe attualmente alla ricerca di uno sceneggiatore per adattare la storia, incentrata su un bambino, unico superstite di una famiglia assassinata, che viene cresciuto dai fantasmi in un cimitero.

Il libro aveva attirato in precedenza l'attenzione di numerosi studiosi, tra cui la britannica Framstore, specializzata in effetti speciali, la quale aveva inizialmente coinvolto nel progetto il regista Neil Jordan, senza poi rinnovare l'opzione sui diritti.

#### Sud Corea: defunti convertiti in perle

La ditta sudcoreana Bonhyang, con sede a Icheon, ha ideato una tecnica per trasformare le ceneri dei morti in perle.

Pei Zailie, amministratore delegato della società, ha riferito all'Associated Press: *"Le ceneri contenute in un'urna possono marcire, le perle no ... In questo modo non ci si dovrà preoccupare né della muffa né dei cattivi odori"*.

Per salvaguardare le risorse della terra il governo coreano ha da tempo incoraggiato la cremazione, oggi scelta dal 70% delle persone. E sembra che l'iniziativa della società Bonhyang possa essere una alternativa, visto che sono già 500 i clienti che hanno usufruito dei suoi servizi.

#### *Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:*

- **Rivoluzione nei servizi pubblici locali**
- **Attività funebre: attività economica libera**
- **Fine della privativa delle case funerarie alle imprese funebri**
- **European Crematoria Network in settembre in Italia**

# CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE A FERRARA ANNO 2012

<p style="text-align: center;">02 ottobre 2012 DARE DIGNITÀ ALL'ULTIMO SALUTO NEI CREMATORI O NEI CIMITERI</p>	<p style="text-align: center;">3 ottobre 2012 COME GESTIRE IL RAPPORTO CON I DOLENTI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE. CONSIGLI PRATICI PER GLI OPERATORI FUNEBRI E CIMITERIALI</p>
<p><b>FINALITÀ:</b> Fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Gestori ed operatori di crematori, Società di cremazione, Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale, Imprese di pompe funebri.</p> <p><b>RELATORI:</b> Dott. Fabrizio Gombia <sup>(3)</sup> – <b>PROGRAMMA:</b> <b>Rapporti con l'utenza, ritualità e operatività nei cimiteri:</b> ● Accettazione dei feretri nel cimitero ● Accoglienza della famiglia ● Rito di commiato dal feretro ● Rito per tumulazione/inumazione feretro e consegna urna cineraria ● Informazione: la Carta dei Servizi del Cimitero/Crematorio, brochure illustrative, conferenze periodiche informative ● L'importanza della qualità del servizio offerto ● Cremazione, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio: ● Crematorio: ambienti ed impianti necessari ● Fasi di una cremazione ● Raccolta di ceneri umane e separazione dai rifiuti ● Polverizzatore di ceneri umane e tracciabilità ● Tipi di urne e modalità di inserimento di ceneri umane. Sigillatura ● Manuale di gestione del crematorio ● Tipologia feretri e cremazione ● Cautele e presidi da usare ai fini della sicurezza nel crematorio ● Verifiche e controlli per la cremazione feretri ● Gestione delle emergenze (cosa fare se si superano i parametri massimi di cremazione)</p>	<p><b>FINALITÀ:</b> Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole propria dell'essere vivente; è un'esperienza del tutto soggettiva pur essendo una realtà di tutti. L'esperienza del dolore è determinata dalla dimensione affettiva e cognitiva, dalle esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali. Per chi opera in attività che richiedono esposizione continua alla realtà di sofferenza è alto il rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte e il lutto richiede capacità di gestione non solo degli aspetti "pratici" ma anche del carico emotivo, difficilmente condivisibile nella personale quotidianità dato l'aspetto di "tabù" di quanto concerne la morte.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Responsabili di cimiteri, di anagrafe e stato civile, di crematori e di uffici di polizia mortuaria, Addetti alle onoranze funebri e personale di imprese funebri, Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott.ssa Daniela Rossetti <sup>(4)</sup> – <b>PROGRAMMA:</b> ● Il dolore e la condizione umana ● Il lutto: fasi ed elaborazione ● Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente; l'approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e dispersione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria ● Gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8/10/2004 (art. 28, co. 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), pubblicati con Decreto 13559 del 10/12/2009 della Direzione Generale Sanità e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione</p>
<p style="text-align: center;">4 ottobre 2012 PROCESSI TRASFORMATIVI CADAVERICI E MODALITÀ DI INTERVENTO. LE CONOSCENZE ESSENZIALI PER POTER PRATICARE LA TANATOCOSMESI</p>	<p style="text-align: center;">10 ottobre 2012 CONCESSIONI CIMITERIALI: ASPETTI AMMINISTRATIVI</p>
<p><b>FINALITÀ:</b> Fornire ai partecipanti gli strumenti teorici ed operativi per saper riconoscere e gestire i processi del Post Mortem durante le fasi della vestizione e della veglia funebre, sino alla chiusura del cofano ed al suo confezionamento in relazione al trasporto ed alla destinazione del feretro.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Operatori funebri, Addetti alle onoranze funebri, Responsabili di attività funebri.</p> <p><b>RELATORE:</b> Mauro Ugatti <sup>(5)</sup>, Carlo Ballotta <sup>(6)</sup> – <b>PROGRAMMA:</b> <b>A cura di Mauro Ugatti:</b> ● I principi del lavoro di tanatosteta, etica professionale ● Il rapporto con i dolenti ● Interventi in strutture sanitarie o a domicilio ● Nozioni d'igiene: il rischio biologico, malattie infettive particolari e dispositivi di protezione individuale ● Modalità di tolettatura mortuaria: preparazione del corpo e vestizione della salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifici naturali) ● Elementi di estetica funeraria e tecniche di vestizione. In particolare il trattamento del viso e delle mani ● Trucchi e segreti per una perfetta vestizione ● Copertura di ferite e casi particolari ● Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento ● <b>A cura di Carlo Ballotta:</b> ● Cosa si può e cosa non si può fare in base alla normativa italiana ● Elementi di diritto penale: la tutela del cadavere ● La tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso ● Cenni di tanatocosmesi nella storia</p>	<p><b>FINALITÀ:</b> Il corso affronta la tematica, sempre complessa ed articolata, sulle concessioni cimiteriali con specifico riferimento sia con riguardo a quelli fatte a "privati", sia a quelle fatte ad "enti" (confraternite, associazioni ed aggregazioni di varia natura), dove frequentemente, specie nelle seconde si ha la presenza di duplici, e distinti, rapporti tra comune/concedente e concessionario/appartenente all'ente.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali, Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile, Gestori di cimiteri e So.Crem., Imprese di pompe funebri, Impiegati degli Uffici Tecnici comunali, Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Sereno Scolaro <sup>(8)</sup> – <b>PROGRAMMA:</b> ● Natura dei cimiteri e conseguente natura delle concessioni cimiteriali ● Concorrenza di elementi di diritto privato e di diritto pubblico, con conseguenti "duplici" riferimenti ● Ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei c.d. "sepolcri privati", come distinti dalle sepolture "normali" ● Precondizioni per far luogo a concessioni cimiteriali ● Tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto ● Natura del regolare atto di concessione ● Durata e altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale, inclusa la possibilità di imposizione di obblighi specifici ● Limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali ● Esercizio del diritto d'uso come "riserva" (concessione a persone e/o famiglie, concessione ad enti) ● Posizione del concessionario, nonché suoi diritti, doveri, divieti o limiti ● Il diverso rapporto tra concessionario/comune (o soggetto gestore del cimitero) e tra concessionario/terzi, nelle concessioni fatte ad "enti" ● Il venire meno del concessionario e i suoi, possibili, effetti (subentro e differenti tipologie di subentro) ● Condizioni estintive della concessione cimiteriale (scadenza del termine di durata, rinuncia da parte del concessionario, revoca, decadenza, estinzione della famiglia/ente, estinzione della concessione) ● Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali (le basi giuridiche, le motivazioni, le procedure, la giurisprudenza, gli schemi di provvedimento di pronuncia della decadenza) ● Il caso del venire meno del concessionario, nell'ipotesi di concessioni fatte ad "enti" ● Effetti della cessazione della concessione cimiteriale ● Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità ● Destinazione dei manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata ● Sepolcri privati fuori dai cimiteri (cenni) ● Il caso della soppressione del cimitero (cenni)</p>

<p>9 ottobre 2012  <b>CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E  AFFIDO DELLE CENERI</b></p>	<p>11 ottobre 2012  <b>CONCESSIONI CIMITERIALI:  ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICI</b></p>
<p><b>FINALITÀ:</b> Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Il corso di propone di chiarire le procedure ed illustrare un possibile schema di regolamentazione locale.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Gabriele Righi (*) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno</li> <li>• Posizione della Chiesa</li> <li>• Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie</li> <li>• Ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia"</li> <li>• Legislazione regionale: quadro comparativo</li> <li>• Caratteristiche urne cinerarie</li> <li>• Autorizzazione alla cremazione</li> <li>• Cremazione parti anatomiche, prodotti abortivi, ossa</li> <li>• Destinazione ceneri: dispersione, affidamento familiare dell'urna</li> <li>• Dispersione ceneri in cimitero/natura</li> <li>• Tumulazione urna</li> <li>• Interramento urna</li> <li>• Cremazione resti mortali</li> <li>• Affidamento urna cineraria</li> <li>• Trasporto urna cineraria</li> </ul>	<p><b>FINALITÀ:</b> In periodi in cui l'intera economia del Paese risente di una profonda e duratura depressione, anche i servizi cimiteriali e di cremazione ne risentono, in una situazione aggravata, in talune aree del Paese, dalla crescita impetuosa della cremazione e dal passaggio a forme di gestione a mezzo terzi. La giornata di studio si focalizzerà sui cambiamenti che inevitabilmente ricadono sui servizi funerari e sulle modifiche alla tradizionale impostazione di controllo di gestione e tariffaria del settore, con particolare riferimento alle concessioni cimiteriali.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Direttori dei cimiteri, Uffici di polizia mortuaria e di polizia mortuaria, Responsabili delle Ragionerie dei Comuni, Responsabili dei gestori dei cimiteri, Affidatari del servizio di cremazione, Confraternite e Misericordie che gestiscono cimiteri e crematori.</p> <p><b>RELATORE:</b> Ing. Daniele Fogli (*) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costi, tariffe e prezzi in ambito e cimiteriale</li> <li>• L'influenza data dalla natura giuridica di servizi in parte rivolti al mercato e quindi attività economica, e in gran parte svolti in esclusiva e quindi con la concorrenza per il mercato</li> <li>• I servizi gratuiti per gli indigenti, le famiglie bisognose e nei casi di disinteresse</li> <li>• Qualità del servizio (implicita, espressa, latente)</li> <li>• Le basi giuridiche, i condizionamenti del marketing cimiteriale e le soluzioni pratiche per la definizione della politica tariffaria nei cimiteri (operazioni cimiteriali e concessioni) e nei crematori</li> <li>• Il mantenimento del cimitero in un periodo storico di aumento della cremazione</li> </ul>

<p>13 novembre 2012  <b>RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMAZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi contenuti norme post riforma Parte IV T.U. Ambientale</li> <li>• Estensione della responsabilità degli enti ad "alcuni" reati ambientali (D.Lgs. 231/2001 e 121/11)</li> <li>• Adempimenti prima e dopo l'effettiva operatività del SISTRI</li> <li>• Aspetti sanzionatori: come prevenirli</li> </ul>
<p><b>FINALITÀ:</b> Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di conferimento, registrazione.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Responsabili di cimiteri e crematori, Operatori di crematori, Operatori di settore ambientale, in termini di gestione e di controllo, Rappresentanti So.Crem..</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott.ssa Michela Mascis (?) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <p><b>Inquadramento generale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di rifiuto (nuova definizione per effetto D.Lgs 205/10)</li> <li>• Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER (con classificazione parzialmente modificata per effetto D.Lgs 205/10)</li> <li>• Rifiuti cimiteriali: Identificazione e classificazione</li> <li>• D.P.R. 254/2003</li> <li>• Rifiuti del crematorio: Identificazione e classificazione</li> <li>• Gestione dei rifiuti: Nuova definizione</li> <li>• Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo"</li> <li>• Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione rifiuti</li> <li>• Figura del "Delegato" nel SISTRI</li> <li>• Delegatione aziendali in materia ambientale</li> <li>• "Commercianti" ed "intermediari" come definiti ex novo</li> <li>• Albo Nazionale Gestori Ambientali</li> <li>• Deposito dei rifiuti: Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti)</li> <li>• Effetti pratici della riscrittura della definizione di "deposito temporaneo"</li> <li>• Terre e rocce da scavo: Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti</li> <li>• Adempimenti ambientali per rifiuti cimiteriali e rifiuti del Crematorio: Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni</li> <li>• Trasporto</li> <li>• Scelta della destinazione finale</li> <li>• Tracciabilità dei rifiuti tra la pregressa documentazione cartacea ed il nuovo sistema informatico SISTRI</li> <li>• Esempi pratici</li> <li>• Disciplina sanzionatoria: Sanzioni amministrative e penali</li> <li>• Il nuovo sistema sanzionatorio relativo al SISTRI</li> </ul>

<p>14 novembre 2012  <b>OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA.  PARTE 1a</b></p>
<p><b>FINALITÀ:</b> Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Michele Gaeta (*) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquadramento normativo: norme cimiteriali</li> <li>• Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro</li> <li>• Fenomeni cadaverici</li> <li>• Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale</li> <li>• Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza</li> <li>• Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri</li> </ul>

<p>15 novembre 2012  <b>OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA.  PARTE 2a</b></p>
<p><b>FINALITÀ:</b> Vedi corso 'Operaz. cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a'.</p> <p><b>DESTINATARI:</b> Vedi 'Operaz. cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a'.</p> <p><b>RELATORE:</b> Dott. Michele Gaeta (*) – <b>PROGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza</li> <li>• Traslazioni</li> <li>• Dispersione ed affidamento ceneri, accenni</li> <li>• Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza</li> <li>• Cremazioni, cenni sulla sicurezza.</li> </ul>

(\*) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT – (\*) Tecnico della Prevenzione Esperto-Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara – (\*) Direttore operativo So.Crem. Torino – (\*) Psicologa e Psicoterapeuta presso 'Montecatone Rehabilitation Institute' di Imola – (\*) Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF srl – (\*) Giornalista, Collaboratore della rivista "I Servizi Funerari" e del sito www.funerali.org – (\*) Dirigente Comune di Parma, Vice-Presidente ICF, Federazione Internazionale Cremazione – (\*) Responsabile SEFIT, Libero professionista – (\*) Presidente Comitato Tecnico Cimiteri EFFE (Federazione Europea Servizi)

## Per ottenere il modulo di iscrizione:

- ▶ richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)
- ▶ scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)
- ▶ oppure chiamate la segreteria organizzativa allo: [0532.1916111](tel:0532.1916111)

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q.** La signora A, nata nel Comune di ... (NA) ma residente a Milano, è risultata sorteggiata, come previsto nel bando pubblico, per l'assegnazione di un'urna cineraria (costo €. 500,00 oltre spese di contratto).

All'atto del versamento della prima rata in acconto, la signora A ha richiesto, a questo Comune, la possibilità di "estendere" la titolarità del contratto di concessione dell'urna, che avverrà contestualmente al versamento della rata a saldo, anche a nome della nipote (figlia di un fratello) residente nel Comune di ... (NA).

Tale richiesta nasce dal fatto (come ha scritto la signora A) che non essendo particolarmente interessata all'urna di che trattasi in quanto residente a Milano ed in virtù del fatto che la nipote ha contribuito insieme a Lei al versamento della prima rata in acconto, desidera che il contratto venga intestato a suo nome e della nipote con la quale, tra l'altro, viene evidenziato un forte legame affettivo.

**Si evidenzia, inoltre, che né il bando di assegnazione, né il regolamento di polizia mortuaria in essere presso questo Comune, prevedono norme che in modo specifico possono essere utili al caso.**

**R.** In base al regolamento di assegnazione, e sempre che il modulo di richiesta standardizzato a suo tempo sottoscritto non contenga elementi diversi, si ritiene che la richiesta di estensione della titolarità della concessione ad una nipote sia consentita, purché la nipote avesse, alla data del bando, le caratteristiche previste per la partecipazione alla assegnazione (residenza, nascita, ecc. e non concessionaria di altra sepoltura nel cimitero).

A tale parere si perviene in base al combinato delle seguenti due motivazioni:

a) la appartenenza alla famiglia della signora A, essendo la nipote parente di 3° grado e quindi avente titolo alla sepoltura in quella tomba, pur entro il limite della capienza fisica della stessa e in ordine di data di decesso rispetto ad altri familiari;

b) il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto può ampliare o contenere i soggetti che hanno diritto ad essere sepolti nella tomba.

Si è però del parere che i resti ossei o le ceneri che dovessero essere sepolti nell'"urna" (sarebbe meglio definirla "ossarietto") non possano che essere familiari della assegnataria iniziale (signora A) e se familiari della nipote questi debbano appartenere al nucleo familiare della assegnataria. Tale limitazione deriva dal contenuto del bando, che limita esplicitamente l'assegnazione dell'urna per la sepoltura dell'assegnatario e del suo nucleo familiare.

**Q.** Il Comune veneto di ... ha ricevuto dall'ULSS di XXX la richiesta di pagamento per la permanenza presso l'obitorio dell'ospedale di XXX di una salma, per effetto del provvedimento di un magistrato della Procura della Repubblica di XXX.

La salma era stata prelevata da una abitazione di altro Co-

mune veneto (YYY) e il trasporto è avvenuto a carico dello stesso Comune di YYY, che ha affidato questo servizio in concessione.

L'ULSS ritiene che il costo della permanenza sia a carico del Comune di YYY che potrà rivalersi sull'autorità giudiziaria che l'ha disposto; specifico che la società alla quale è stato affidato l'attività di recupero delle salme ha chiesto al Comune di YYY una tariffa particolare per il trasporto all'ospedale di XXX in quanto, nella convenzione stipulata, è stato previsto il recupero e trasporto esclusivamente nel territorio del Comune di YYY e solo verso l'obitorio dell'ospedale di YYY.

Si chiede quindi cortesemente a chi spetta l'onere per il deposito temporaneo della salma. La convenzione stipulata per il trasporto delle salme è, a vostro parere, incompleta? Bisogna prevedere il trasporto della salma verso il deposito di osservazione fuori Comune?

R. La materia è stata oggetto della circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e precisamente quanto riportato al punto 5.1.:

**“5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ**

**5.1.** *In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.*

*Qualora la pubblica autorità di sponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli indivi-*

*duati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.”*

Più recentemente (sulla onerosità o meno e la competenza in materia di raccolta salme sulla pubblica via) sono intervenuti chiarimenti dai Ministeri interessati. Precisamente con:

- Parere del Ministero dell'Interno, Sportello delle autonomie, con nota di prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F del 13/02/2007 (Pagamento delle spese per il recupero delle salme in seguito ad incidente stradale in pubblica via);

- Parere del Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, con nota di prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007 (Onerosità delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall'autorità giudiziaria);

In particolare il parere del Ministero di Giustizia è chiaro nell'attribuire l'onere in capo al Comune di decesso.

La questione, ad avviso dello scrivente, è invece se il Comune di YYY aveva formalmente (e prima del caso in esame) comunicato alle forze dell'Ordine e alla Magistratura dove si trova l'obitorio/deposito di osservazione comunale. Se sì, il Comune era tenuto al pagamento delle spese di trasporto e di mantenimento in deposito del cadavere nel proprio obitorio (a YYY) o in obitorio convenzionato.

Se quindi la Pubblica Autorità intervenuta (Magistratura, Polizia, Carabinieri) hanno invece ritenuto (per cause di giustizia) che il trasferimento della salma doveva essere in obitorio diverso da quello indicato dal Comune (e con oneri diversi e maggiori, ad

es. per trasporto, permanenza, ecc.) l'onere è a carico di chi ha ordinato tale trasporto. Così dice anche il paragrafo 5.1 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993. Diversamente un magistrato potrebbe ordinare un trasporto ad es. a Palermo, per un decesso avvenuto in un comune veneto. Diversa è la situazione se il Comune di YYY non aveva comunicato dove aveva individuato l'obitorio (sul proprio territorio o in convenzione in altro territorio). In tal caso si ritiene che si debba pagare sia il trasporto che la permanenza come Comune di YYY.

**Q. Nei cimiteri gestiti dalla società affidataria del servizio ... sono presenti numerosi loculi e cellette ossario la cui concessione è perpetua.**

**La società – causa lo scarseggiare di loculi liberi – avrebbe intenzione di proporre all'Amministrazione Comunale l'avvio del procedimento per poter effettuare l'estumulazione da tali manufatti, per poterli poi riconcedere.**

**Si domanda quindi quale sia la procedura amministrativa e giuridica corretta da seguire senza incorrere in problemi che potrebbero eventualmente sollevare i parenti ancora in vita.**

R. (n.d.r. a cura di Sereno Scolaro) Se si tratta di concessioni perpetue, il rapporto non può essere modificato unilateralmente dal Comune (parte del rapporto di concessione).

Al più, si potrebbe verificare se vi siano le condizioni previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria –non solo quello attualmente in vigore, ma anche quello vigente al momento del sorgere della concessione ed eventuali intermedi – per una



qualche dichiarazione di decadenza.

Oppure, ricercare le modalità per far sì che i concessionari “rinuncino” alla concessione medesima, aspetti che spesso potrebbero richiedere una modifica al Regolamento comunale di polizia mortuaria. A titolo di esempio, l’art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non consentirebbe l’estumulazione dalle concessioni perpetue, per cui potrebbe essere possibile ipotizzare che “in cambio” di una rinuncia alla perpetuità, e previa novazione dell’atto di concessione, si conceda la possibilità di estumulazione, con raccolta delle ossa in apposita cassetta e ricollocamento di queste nel medesimo sepolcro, consentendosi così di utilizzare il loculo per la tumulazione di un feretro.

Più difficile individuare percorsi che portino ad un tale risultato, per le cellette ossario.

**Q. Il cimitero del Comune di ... ha una turnazione di esumazione di 40 anni (i resti mortali rinvenuti sono veramente pochi, le ossa e le urne cinerarie vengono tumulate in cellette).**

**Al dirigente dei servizi cimiteriali è stato chiesto di poter tumulare nella stessa nicchia i resti ossei dei nonni deceduti nello stesso periodo.**

**È possibile tumulare 2 cassette personalizzate nella stessa celletta, tenendo i resti ossei ben distinti?**

**R.** Salvo che non sia espressamente previsto il contrario dal regolamento comunale di polizia mortuaria comunale, vale l’interpretazione data dal paragr. 13.3 della circolare Min. Salute 24


giugno 1993, n. 24: “È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro”.

La questione è importante da chiarire, perché consentendo la tumulazione – se richiesta – si paga il solo diritto di tumulazione. Se invece non la si consente, si percepisce l’introito per una nuova concessione (ma occorre nel contempo averne disponibilità). La soluzione sta nel fissare un diritto di tumulazione nel tumulo già occupato, che per il caso di resti o urne cinerarie sia pari circa alla differenza tra tariffa di nuova concessione e costo di costruzione *ex novo* di un ossario.

In conclusione è possibile collocare la cassetta, se ci sta. Ma occorre valutare gli effetti economici di tale scelta, che determina un principio per quel Comune.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.



Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l’interno e l’esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.



Figura 1



Figura 2

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l’Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



Giuseppe scrive:

18 maggio 2012 alle 11:29

Nella sezione definizioni ho trovato Riduzione dei resti ossei in cassetta ossario e ho letto che *“Le ossa debbono esser completamente sciolte ovvero staccate le una dalle altre”*. Nel caso in cui la salma sia completamente mineralizzata, ma le ossa non siano tutte staccate, è possibile eseguire la riduzione (anche visto che l'art. 87 parla di resti mortali come esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e non disciplina le operazioni sull'ossame)? Grazie



Carlo scrive:

18 maggio 2012 alle 16:22

In esito al Suo quesito si precisa quanto segue: 1) gli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990 disciplinano in via generale la estumulazione, lasciando comunque al Sindaco il potere di “regolare” le operazioni stesse (oppure se si ritiene più opportuna una soluzione più strutturata e formale si possono scrivere queste procedure a rilevanza igienico-sanitaria nel regolamento di polizia mortuaria comunale). In pratica con ordinanza del Sindaco si forniscono le norme attuative e di dettaglio, e si attribuiscono le competenze. 2) La lettura combinata del 2° e 4° comma dell'art. 86 D.P.R. 285/1990 consente di affermare senza ombra di dubbio che per ogni feretro estumulato (non per traslazione ad altra tomba dove si applicherebbe il successivo art. 88) debba essere verificato lo stato di mineralizzazione del defunto ivi racchiuso. 3) Il combinato disposto dal comma 1 dell'art. 88, dal comma 5 dell'art. 86 e dall'art. 89 (che rinvia all'art. 83) del D.P.R. 285/90, è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni, anche nell'ottica di recuperare prezioso spazio finalizzato all'immissione nei tumuli di nuove sepolture. 4) Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei in cassetta ossario, se ovviamente il cadavere si è scheletrizzato, concerne il Sindaco (o il regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire a chi spetti la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno). Generalmente in Italia tale compito è affidato all'operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa, al capo squadra necroforo. Il responsabile del servizio ASL per le funzioni di polizia mortuaria, di concerto con il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale ex L. 833/1978, D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 267/2000) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) Il Sindaco, quale autorità preposta alla vigilanza ed al buon governo del sistema cimiteriale del Comune ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 285/1990 può ammettere la presenza (o meno) dei cittadini utenti del servizio cimiteriale a tali operazioni cimiteriali. Una volta fissato il protocollo operativo, senza bisogno, per forza, della presenza di personale AUSL – anche alla luce delle recenti tendenze di legislazione regionale dove, si tende a demedicalizzare la polizia mortuaria, in nome della semplificazione amministrativa e gestionale – si procede con l'esplorazione del pietoso contenuto del feretro estumulato, rimuovendo il coperchio di legno e quello di zinco. Il D.P.R. 285/1990 imponendo obbligatoriamente la supervisione dell'AUSL sulle estumulazioni, lascia, in modo implicito, qualche margine di discrezionalità al medico intervenuto in occasione dell'estumulazione, proprio perché essendo la tumulazione una pratica funebre che favorisce la conservazione e non la dissoluzione delle spoglie mortali, possono presentarsi molteplici casi dubbi e *border line*. Tra la completa mineralizzazione di una salma e la sua evidente non riducibilità (le due condizioni più facili da valutare) ci sono condizioni intermedie, che possono lasciare spazio ad interpretazioni personali. Sarebbe comodo dire che il problema non esiste, e che per evitare ogni fastidio legale è sufficiente autorizzare la riduzione solo se, all'apertura del feretro, ogni singolo osso appare isolato, privo della minima traccia di tessuto. Considerando però che in un corpo umano ci sono oltre 200 ossa, l'applicazione di criteri troppo ri-

gidi interferirebbe negativamente sulle riduzioni, con un aggravamento della già preoccupante carenza di posti salma. Il metro da adottare è semplice: si dà il via libera a tutte quelle riduzioni che possano essere condotte a termine senza manovre brusche, senza dovere ricorrere a torsioni innaturali od a strappi violenti. Poi, se anche le varie ossa non sono proprio tutte completamente sciolte (esempio alcune vertebre sono ancora attaccate le une alle altre), non ci formalizza troppo. L'importante è che i resti mortali ed i resti ossei vengano manipolati con riguardo e rispetto.



Giorgio scrive:

22 maggio 2012 12:14

Salve, vorrei sapere cortesemente se c'è una legge che regola il limite per gli spostamenti dei feretri tumulati in loculi in prestito, e se oltrepassato questo limite il Comune è obbligato a fornire una sistemazione definitiva o almeno concedere ai familiari la possibilità di applicare a loro spese un lapide in marmo. Più precisamente: da qualche anno ormai in questo cimitero non ci sono più loculi in vendita, il Comune non si decide a costruirne di nuovi e continua a tumulare le salme in loculi presi in prestito, quindi quando muore il proprietario legittimo sposta sistematicamente l'altra salma in un altro loculo di nuovo in prestito ...



Carlo scrive:

22 maggio 2012 alle 15:20

Questi vorticosi giri di walzer dei feretri, spostati freneticamente tra un loculo e l'altro sempre in caccia di nuovi posti salma, come se lo spazio sepolcrale fosse infinito, rappresentano una politica cimiteriale scadente che fa acqua da tutte le parti. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio, implicito e, quindi, fondativo, della stabilità delle sepolture (si pensi in tema di disseppellimento con le dovute cautele anche all'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 271/1989) almeno per tre motivi di tipo morale ed anche tecnico: 1) il giusto rispetto dovuto ai defunti, che hanno tutto il diritto a riposare in pace, ed ai loro congiunti fruitori dei servizi cimiteriali; 2) il buon governo del cimitero (sono tra l'altro norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume); 3) la sacrosanta tutela dei necrofori che presso il camposanto lavorano, i quali certo non si divertono a movimentare continuamente bare maleodoranti, ossame e contenitori per resti mortali. Dopo tutto, le operazioni cimiteriali soggiacciono pur sempre a preventiva autorizzazione comunale, dove con apposita istruttoria, anche se non eccedente i soli titoli formali, si valutano le ragioni di chi le richiama, per stroncare sul nascere eventuali velleità funerarie e capricci dell'utenza. La regolamentazione della possibilità di trasferimento di cadaveri e loro trasformazioni di stato all'interno del cimitero corrisponde, dunque, alla necessità di organizzare con razionalità e decenza il servizio cimiteriale, molto, quindi, dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale può anche fissare un termine massimo al numero delle estumulazioni che possano riguardare ogni singolo feretro. Qui, però, il problema è l'esatto contrario, cioè non sono i cittadini a volere tutte queste estumulazioni, ma è la stessa amministrazione comunale a disporle, perché manca della necessaria programmazione ex art. 91 D.P.R. 285/1990 delle aree sepolcrali, attraverso gli appositi strumenti del piano regolatore cimiteriale. Non si dimentichi, infatti, come le concessioni cimiteriali, quale ne sia la tipologia (cappelle gentilizie, loculi monoposto ...), costituiscono sempre sepolcri privati nei cimiteri, con conseguente "sottrazione" del relativo spazio cimiteriale alla fruizione da parte della comunità locale, da cui consegue che non possano derivarne, in alcun caso, oneri a carico del Comune, neppure per quanto riguarda il necessario recupero delle spese gestionali cimiteriali. Il vero "fabbisogno" da garantire, in base al numero di sepolture da effettuare, altro non è se non la disponibilità di una superficie destinata alle sepolture ad inumazione in campo comune e dimensionata secondo i criteri di cui all'art. 58 (ed escluse le aree considerate all'art. 59) D.P.R. 285/1990, non sussistendo, in alcun caso, obblighi in capo al Comune di assicurare una disponibilità di posti a sistema di tumulazione. L'impossibilità di provvedere alla realizzazione di un nuovo cimitero o all'ampliamento dell'esistente, sono, dunque, del tutto assenti; ai sensi dell'art. 92 comma 2 D.P.R. 285/1990 l'istituto della revoca è legato ad un presupposto ben preciso: si badi bene, l'insufficienza di accoglimento del cimitero nelle quadre ad inumazione, vale a dire un campo comune di terra. Ribadisco il concetto che facilmente riuscirà sgradito ai fan più sfegatati della tumulazione: il Comune, ex art. 337 "DEVE" obbligatoriamente dotarsi di un cimitero (o anche più cimiteri ed in questo caso ragioneremo di sistema cimiteriale) con reparti ad inumazione mentre semplicemente "PUÒ", a propria discrezione, concedere ai privati aree o manufatti a sistema di tumulazione, la quale, poi, origina, come noto, dal rapporto concessorio che si instaura tra l'ente pubblico ed il cittadino. Il Comune non ha mai il vincolo giuridico di concedere aree per l'erezione di sepolcri privati all'interno del cimitero e, men che meno, di provvedere alla costruzione di sepolture private da concedere in uso e, quando vi provvede, lo fa in termini di facoltatività, anche se dalle concessioni che disponga assuma oneri corrispondenti sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell'atto di concessione. Le tumulazioni sono, quindi, sempre sepolcri privati (= *uti singuli*) nei cimiteri.



Danilo scrive:

23 maggio 2012 alle 18:46

Salve, vorrei fare incenerire una salma deceduta e tumulata nel 1978 in un cimitero della Sicilia e la vorrei portare a Verona. Come posso fare?



Carlo scrive:

24 maggio 2012 alle 07:23

In Sicilia l'istituto della cremazione è normato dalla Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18 che, però, con l'art. 2 comma 1 rinvia, *in toto*, nulla innovando a tal proposito, all'art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Se il defunto è tumulato da più di 20 anni siamo in presenza non più di cadavere, ma di resto mortale, così definito con doppio criterio cronologico e medico-legale dall'art. 3, comma 1 lett.) b D.P.R. 254/2003, il quale interviene, in caso di incinerazione di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (= resti mortali) disapplicando i commi 4 e 5 dell'art. 79 D.P.R. 285/1990, siccome non richiede la documentazione volta ad escludere anche il solo sospetto di morte improvvisa, sospetta, o peggio ancora dovuta a reato, per la quale, altrimenti occorrerebbe uno specifico nulla osta da parte della magistratura (art. 116, comma 1 D.Lgs. 271/1989) Per semplificare al massimo le procedure di trasporto sarebbe bene effettuare la cremazione *in loco*, ossia in Sicilia, perché il trasporto dell'urna ex art. 80 comma 5 D.P.R. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri che oltre i 100 km di distanza deve sempre avvenire con la doppia cassa integra ed ermetica. Per il resto ci si comporta come per una normale cremazione e, quindi, bisogna, in virtù della procedura semplificata di cui prima dettata dal D.P.R. 254/2003, produrre agli atti una dichiarazione di tutti i familiari circa la loro volontà alla cremazione. Ad autorizzare ex art. 3 comma 5 D.P.R. 254/2003 sarà il Comune nella cui "giurisdizione amministrativa" insiste il cimitero di prima sepoltura.

---



Alba scrive:

26 maggio 2012 alle 21:34

Mi sovviene un dubbio: praticamente l'art. 21 del D.P.R. 285/90 che parla della rimessa, dice chiaramente: "*I locali adibiti a rimessa carri funebri devono essere dotati dei mezzi per il lavaggio e disinfezione dei carri stessi*". Molti uffici sanitari chiedono alle imprese, che hanno il garage per ricovero carri, di dotarsi di un contratto con un autolavaggio che faccia tutto questo. Quindi risolto il problema art. 21? Io penso che sia sbagliato in quanto se l'art. 21 parla di "*dotazione dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri*", significa che nella rimessa carri funebri si deve essere autorizzati a poter lavare i carri (sia esterno che interno) e a disinfettarli. Il contratto con autolavaggio è solo un semplice *escamotage*, secondo il mio modo di vedere. Dammi tuo illustre parere.



Carlo scrive:

27 maggio 2012 alle 12:23

L'art. 21 del D.P.R. 285/1990, non esclude che la rimessa dei carri funebri possa essere posta anche nell'abitato. Tuttavia essa deve esser ubicata in una località appartata, da individuarsi con provvedimento del Sindaco. Appare, invece, del tutto imprescindibile la presenza di attrezzature e di strumenti per la pulizia e la disinfezione dei veicoli all'interno della rimessa. Il senso più profondo della norma deve individuarsi nella esigenza di tenere separati i carri funebri dalle altre vetture destinate ad altri usi, sia per motivi di carattere etico (oggi, diremmo anche per ragioni di opportunità ed immagine) sia per questioni di igiene e di tutela della salute pubblica. Si è del parere che la soluzione prospettata, cioè la stipula di apposita convenzione con un autolavaggio autorizzato, sia incompatibile con tale *ratio*, almeno laddove apposita norma regionale non abbia depotenziato l'originaria portata dell'art. 21 D.P.R. 285/90.

Rubrica

## La cremazione di resti mortali

### Parte II

di Sereno Scolaro

#### Dove può rilevarsi la condizione di “resti mortali”?

A questo punto, merita di essere affrontata l'ipotesi se e quanto sia ammissibile prevedere come possa esservi un trasporto – ai fini della cremazione – di esumati od estumulati (ma forse la questione può essere ristretta a questi secondi) procedendo a verificare se si sia in presenza di “resti mortali” o meno, non in sede di cimitero di partenza, quanto presso l'impianto di cremazione di destinazione.

Nel caso di esumazioni (ordinarie <sup>(1)</sup>), la questione ha, generalmente, scarso rilievo, dato che, ferme restando le condizioni, procedure, modalità di autorizzazione al trasporto di cadavere, nonché di autorizzazione alla cremazione, sempre di cadavere, forse non si pone neppure l'esigenza di questa verifica <sup>(2)</sup>. Anzi, al contrario, questa verifica potrebbe essere individuata utile, se non essenziale, “in partenza”, consentendo, quando si constati che si sia in presenza di “resti mortali”, di provvedere (tanto per l'autorizzazione al trasporto che per l'autorizzazione alla cremazione) da parte dell'ufficio competente del comune di esumazione, ma altresì il trasporto non richiede necessariamente l'impiego della cassa, almeno di legno, ma può utilizzare altri contenitori ammessi per i “resti mortali” e lo stesso ri-

<sup>(1)</sup> Cioè quelle che si hanno una volta completato il turno ordinario di rotazione.

<sup>(2)</sup> Anche se non si può sottovalutare come a seguito di un'esumazione ordinaria possa, a date condizioni, rilevarsi comunque la presenza di una data quantità di cassa di zinco, qualora, in occasione della tumulazione sia stato dovuto procedere ai sensi dell'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per cui non è richiesta l'asportazione dell'inera cassa di zinco, ma unicamente un suo taglio, seppure di adeguate ed idonee dimensioni.

lascio dell'autorizzazione alla cremazione non è soggetto a tutte le norme che regolano la cremazione dei cadaveri, ma è sufficiente il mero assenso da parte dei familiari tenutivi <sup>(3)</sup>. Il punto nodale sta nel fatto che un dato “esumato” non assume la qualificazione di “resto mortale” per la sola presenza del fattore temporale, ma dalla co-presenza di questo con il secondo fattore, la constatazione della presenza delle condizioni di conservazione.

Considerazione in larga parte analoghe possono essere formulate per la situazione delle estumulazioni, anzi, come già visto, in questo caso il trasporto non potrebbe avvenire se non fosse constatata la perfetta tenuta del feretro e vi sia l'attestazione, della figura medica dell'ASL che svolge oggi le funzioni un tempo spettanti al coordinatore sanitario, sul fatto che il trasporto possa avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il ché riporta non solo all'opportunità, quanto alla necessità che la valutazione se dall'estumulazione si abbia (ancora) un cadavere oppure vi siano le condizioni per considerare effettivamente sussistente la qualificazione di “resto mortale” non possono che aversi “in partenza”, e all'interno del cimitero in cui l'estumulazione è stata effettuata.

Talora sembra che vi siano comuni che, a volte per ragioni organizzative, altre volte per altri motivi, tendano ad assumere atteggiamenti del tutto diversi, ad esempio aderendo all'errata impostazione per la quale il mero fattore di ordine temporale consentirebbe, di per sé, di qualificare i “resti mortali”,

<sup>(3)</sup> Art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 (che, a certe condizioni, irreperibilità, può essere supplito da altre modalità procedurali).

il ché è escluso dalla definizione stessa di “resti mortali”.

È ben vero che ciò comporta (o, meglio, viene percepita comportare) un’assunzione di responsabilità (in realtà, competenza) in capo all’ufficio competente del comune in cui avviene l’esumazione o l’estumulazione, ma tale competenza sussiste – oggettivamente – tanto da essere palese anche nell’art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in cui, oltretutto, la competenza è la conseguenza dell’avvenuto accertamento, constatazione della qualità di “resto mortale” o meno.

In altre parole, si è in presenza di una competenza che sussiste oggettivamente e che non può, in alcun caso, essere rimessa ad altri soggetti, quali essi siano, ma deve essere debitamente, quanto diligentemente assolta, dato che, in difetto, non potrebbe che richiamarsi, ancora una volta la fattispecie dell’art. 328, comma 1 c.p.: i “semplicismi”, così come altre motivazioni <sup>(4)</sup>, non costituiscono esimente in sede penale e la responsabilità penale è squisitamente di ordine personale. Con la conseguenza che si è in presenza di funzioni e competenze che spettano ai comuni in cui sia presente il cimitero nel quale hanno luogo le esumazioni o le estumulazioni, senza che sia possibile alcuna diversa allocazione delle funzioni <sup>(5)</sup>.

### **È ammissibile la cremazione dei feretri estumulati senza accertamento della sussistenza dello stato di “resti mortali”?**

A questo punto, merita di essere affrontata la questione se possa procedersi alla cremazione dei feretri estumulati senza procedere, nel cimitero stesso da cui sono stati estumulati (o, secondo alcune formulazioni ... “rivenuti” <sup>(6)</sup>) a quanto prescritto dall’art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè senza operare alcun accertamento se si sia, o meno, in presenza di resti mortali.

La risposta va ricercata facendo riferimento, inizialmente, all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma, per il rinvio fatto all’immediatamente successivo art. 89, anche all’art. 83 precedente, non si può ignorare come questo ultimo preveda, accanto ad altre fattispecie, non solo l’ipotesi del trasporto

“in altra sede” (o, nell’art. 83, “in altra sepoltura”), ma, altresì, l’ipotesi della cremazione del feretro, deve concludersi per l’ammissibilità della cremazione del feretro.

Una volta giunti a questa conclusione, devono ulteriormente porsi le questioni sulle forme ed i modi per questo, in quanto non essendosi in presenza di un “resto mortale”, non essendovi alcun accertamento della sussistenza di tale condizione, non può farsi applicazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio, n. 254 in quanto applicabili unicamente ai resti mortali quali, ormai, tecnicamente definiti o, in altri termini, la cremazione richiede, per essere autorizzata, la sussistenza dei presupposti per la cremazione di feretro. O, ulteriormente ricorrendo a formulazione differente, si applicano a quest’ipotesi le stesse procedure e modalità per la cremazione di feretri tumulati, divenendo (senza l’accertamento la constatazione della sussistenza della qualità di “resti mortali”) del tutto non rilevante il periodo di tumulazione. Cioè ci si trova esattamente nella situazione per cui la tumulazione abbia avuto durata inferiore a 20 anni, restando privo di effetti il fatto che sia stata di durata maggiore. Ecco che il fattore temporale diventa, in quest’ipotesi, privo di ogni effetto.

Dal ché consegue, ad esempio (e non a caso è stato testé fatto cenno all’art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio, n. 254), che occorrerà la certificazione prevista dall’art. 79, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o, nelle regioni che abbiano dato attuazione alla L. 30 marzo 2001, n. 130, il certificato del medico necroscopo considerato all’art. 3, comma 1, lett. a) di tale legge <sup>(7)</sup>, la manifestazione di volontà espressa o a mente dell’art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o, nelle regioni che abbiano dato attuazione alla L. 30 marzo 2001, n. 130, nei modi e forme dell’art. 3, comma 1, lett. b) di tale legge, ma, anche, il trasporto del feretro, sarà soggetto a tutte le ordinarie autorizzazioni, nonché mo-

<sup>(7)</sup> Certificazione che diventa sempre più arduo acquisire quanto maggiore l’arco temporale intercorrente tra il momento del decesso e quello qui ora rilevante, non senza doversi tenere conto della frequenza delle situazioni in cui vi sia separazione geografica tra luogo di decesso (o, meglio, di esercizio professionale del medico curante oppure del medico necroscopo) e luogo di possibile inumazione o tumulazione.

Oltretutto, non è neppure possibile sostituire tale certificazione ad una consimile tratta dal registro delle cause di morte, tenuto dalla ASL (o, dalle ASL), ai sensi dell’art. 1, commi 7 ed 8 /D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o, in precedenza, dall’art. 1, comma 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in considerazione che questo registro conserva le notizie concernenti le cause che, a giudizio del medico, sarebbero state causa della morte, mentre qui è richiesta una certificazione avente tutto altro contenuto, l’esclusione del sospetto che la morte possa essere stata dovuta a reato.

<sup>(4)</sup> Ad esempio, carenze nelle dotazioni delle risorse economiche, umane, strumentali e simili (anche se possano essere pur queste oggettive).

<sup>(5)</sup> Cosa che, oltretutto, si estende allo smaltimento dei rifiuti da attività cimiteriali, inclusi i rifiuti non qualificabili quali rifiuti solidi urbani, che non può che essere assolta se non dal soggetto presso cui si sono prodotti.

<sup>(6)</sup> Cfr.: art. 36, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma, anche, quale la non meditata quanto fuorviante formulazione presente in leggi regionali, quali, e.g., l’art. 18, comma 1 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18.

dalità di esecuzione per il trasporto di feretri da un comune all'altro (compresi, ove occorrono, gli accorgimenti adatti ad assicurare la perfetta tenuta del feretro ai sensi dell'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e, infine, la cremazione sarà assoggettata alle tariffe previste per la cremazione dei cadaveri e non a quelle previste per la cremazione dei "resti mortali", proprio per il fatto che non si è, giuridicamente in presenza di "resti mortali".

Per inciso, in questa ipotesi la cremazione non potrà che aversi se non presso un impianto di cremazione che tecnologicamente sia nelle condizioni di poter effettuare una cremazione di feretri costituiti da duplice cassa, lignea e metallica (che non sono poi molti, anzi decisamente pochi<sup>(8)</sup>), mentre nell'analoga ipotesi del feretro esumato, per cui valgono – a prescindere dalla durata dell'inumazione – le medesime considerazioni, vi è maggiore possibilità di scelta dell'impianto di cremazione.

### Criticità

Se la cremazione dei feretri estumulati senza accertamento della sussistenza dello stato di "resti mortali" (non essendo sufficiente per pervenire a tale qualificazione il mero decorso del periodo temporale d'inumazione o di tumulazione), possa avvenire, sia possibile, ma con procedure e modalità del tutto identiche a quelle della cremazione di cadaveri, ciò produce e comporta alcuni fattori di criticità.

Una di esse deriva dai comportamenti di prassi, risultando abbastanza diffusa la prassi di considerare il solo fattore della durata della pregressa inumazione o tumulazione, magari anche correlata alla prassi di provvedere all'asportazione dello zinco, nei crematori che tecnologicamente non presentano le caratteristiche per poter provvedere alla cremazione in sua presenza, direttamente in fase finale, cioè presso l'impianto di cremazione, prassi che rinvia decisamente alle previsioni dell'art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè connota la

<sup>(8)</sup> Per inciso, meriterebbe di essere ricordato come tale rarefazione di impianti tecnologicamente in grado a procedere alla cremazione di feretri composti da duplice cassa (lignea e di metallo, in sostanza lo zinco) abbia anche delle motivazioni, oltre che tecnologiche, anche gestionali, richiedendosi un maggiore tempo di cremazione, una maggiore quantità di combustibile, un impiego di additivi per la regolazione delle emissioni dei fumi, operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti, un più veloce degrado del material refrattario dovuto anche alle operazioni di pulizia dei residui che, comunque, si formano nel forno, con conseguenti incrementi dei costi unitari di tali cremazioni che sono stati stimati a valori superiori almeno il 30% in più rispetto al costo unitario di una cremazione di feretro con sola cassa di legno (ma qualche gestore d'impianti di cremazione, maggiormente aduso ad impiegare criteri di determinazione dei costi effettivi, parlerebbe di un maggior costo di oltre il 45 %).

fattispecie di cui all'art. 410 C.P. (pur se non si abbiano interventi manipolativi sul corpo, o quanto ne residui, se non quello del "travaso" in altro contenitore, con cui introdurre il tutto nel forno).

Intenzionalmente, si trascura questa seconda prassi, del tutto anomala (in buona sostanza, penalmente rilevante), se non per chiamare all'attenzione che lo smaltimento dello zinco così rimosso, che, in tale situazione, non potrebbe essere e considerato punto quale rifiuto proveniente da attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione, viene ad costituire un ulteriore fattore di costo per il gestore<sup>(9)</sup> dell'impianto di cremazione. E, poiché la gestione degli impianti di cremazione compete ai comuni, tali costi vengono ad aversi rispetto a comuni, in genere<sup>(10)</sup>, diversi da quello di precedente tumulazione, con una sorta di "traslazione" dei relativi oneri.

Ma la prima prassi segnalata, è tale che le autorizzazioni alla cremazione e, quindi, al trasporto all'impianto di cremazione, nonché, di norma, al trasporto dell'urna cineraria al luogo in cui sia prevista la sua successiva conservazione<sup>(11)</sup>, vengano rilasciate sull'erroneo<sup>(12)</sup> presupposto che si sia in presenza di "resti mortali" e, conseguentemente, tenendosi conto della deroga espressamente individuata dall'art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, il che già di per sé stesso potrebbe essere qualificato come connotante la fattispecie dell'art. 479 C.P.

Ma, qualora, si autorizzasse la cremazione del feretro, non dichiarandolo nello stato di "resti mortali", bensì proprio quale feretro<sup>(13)</sup>, si dovrebbe provvedere sia ad acquisire la manifestazione di volontà e la certificazione medica escludente il sospetto che la morte sia dovuta a reato, ipotesi che diventano spesso di ben difficile disponibilità quanto maggiore tempo sia passato dal decesso.

Un'ipotesi solutoria potrebbe essere quella che si pervenga ad una modificazione della definizione di "resti mortali" data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, cioè superando il fat-

<sup>(9)</sup> Sulla gestione degli impianti di cremazione, si veda l'art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(10)</sup> Salva la situazione, probabilmente rara sotto il profilo della frequenza statistica, dei feretri estumulati nel medesimo comune in cui si trova l'impianto di cremazione.

<sup>(11)</sup> Che, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, può avvenire con un unico contestuale provvedimento autorizzatorio (salve differenti previsioni di norme regionali).

<sup>(12)</sup> Dato che non sono state poste in essere azioni di sorta volte a verificare se, nel caso di specie, si sia in presenza di "resti mortali", quali definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

<sup>(13)</sup> In altre parole, considerando non rilevante il periodo temporale di tumulazione.

tore conservativo dei fenomeni trasformativi cadaverici, sostituendola, mutuandone la (probabile) *ratio*, con una definizione che ricalchi, per così dire, quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130.

Dato che tale ipotesi solutoria importerebbe una modifica al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, la cui prevedibilità è di difficile valutazione, si potrebbe anche pensare ad altre ipotesi, che, e.g., consentano la rimozione delle casse in zinco direttamente presso l'impianto di cremazione, cosa cui potrebbe pervenirsi, tra l'altro, con una modifica all'art. 2 d. m. 1° luglio 2002 e succ. modif., includendo tra le operazioni connesse alla tariffa per la cremazione anche quella della rimozione della cassa di zinco, quando presente, oppure, altrimenti, valutando la possibilità dell'adozione di una norma, a carattere regolamentare, regionale che consideri ammissibile la rimozione della cassa di zinco direttamente presso l'impianto di cremazione (Ma quest'ipotesi presenta, a sua volta, almeno due livelli di criticità: a) quest'ultima ipotesi potrebbe essere attuabile, per altro, unicamente da parte degli impianti di cremazione siti nella regione, o nelle regioni, che adottino una siffatta previsione regolamentare (e non percorribile nelle regioni che abbiano definito, magari con norma di rango primario<sup>(14)</sup>, i "resti mortali" mutuando la definizione datane dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, nelle quali occorrerebbe modifica legislativa); b) occorrerebbe valutare se possa farsi rientrare una tale norma nell'alveo delle materie di competenza regionale (sia essa concorrente, che esclusiva) o non piuttosto nell'alveo delle materie di competenza esclusiva dello Stato, con specifico riferimento in questo caso alle materie di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., importando, *de facto*, una modifica al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, a suo tempo adottato proprio su tale presupposto di competenza, esclusiva, dello Stato<sup>(15)</sup>, criticità che ren-

dono abbastanza improponibile quest'ipotesi; c) l'eventuale previsione di ammissibilità dell'asportazione della cassa in zinco presso l'impianto di cremazione, una volta giuntovi il feretro, non consentirebbe il previo rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, almeno quali "resti mortali", non essendo stata accertata tale condizione).

Tuttavia, queste due ultime ipotesi appaiono entrambe poco proponibili, presentando un'ulteriore criticità, comune ad entrambe, cioè il fatto che si avrebbe un trasporto di feretro<sup>(16)</sup> (e ciò è senz'altro l'aspetto meno critico, se non proprio esente da criticità), ma che la qualificazione, la verifica se si sia in presenza di "resti mortali" viene ad aversi in luogo diverso da quello di inumazione o tumulazione e, generalmente, in luogo diverso dal luogo di decesso, valutazione che diventa essenziale per le procedure e modalità di autorizzazione alla

---

*autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, recante regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari;*

*Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;*

*Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;*

*Visto l'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;*

*Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;*

*Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;*

*Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;*

*Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;*

*E m a n a*

*il seguente regolamento:*

...."

<sup>(16)</sup> Tenendo ancora una volta presente l'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(14)</sup> È il caso, e.g., dell'art. 6, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 che, anche su questo punto come su molti altri, registra un intervento legislativo in materia del tutto estranea alla competenza regionale.

<sup>(15)</sup> Si riporta il relativo "preambolo":

*"IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

*Visto l'articolo 87 della Costituzione;*

*Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;*

*Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;*

*Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

*Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province*



cremazione (manifestazioni di volontà alla cremazione nelle loro diverse forme oppure, se si tratti di resti mortali, mero assenso o, in caso d'irreperibilità dei familiari legittimati ad esprimere tale assenso, nonché necessità o esenzione dal certificato medico che escluda il sospetto che la morte sia stata dovuta a reato). Trascurando le numerosissime criticità che ciò determina, ci si limita a restringere il loro campo alla sola situazione sulla competenza (anche territoriale) al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione in simili situazioni. E, prima di affrontare questo aspetto, non si dovrebbe omettere di considerare come vi sia stato, prima dell'asportazione della cassa di zinco presso l'impianto di cremazione, un provvedimento che ha autorizzato il trasporto del feretro da un cimitero ad un impianto di cremazione che, seppure all'interno del cimitero, accoglie i feretri in funzione della cremazione e non di altro. Cioè: vi sarebbe stata un'autorizzazione al trasporto del feretro ai fini della cremazione, prima che fosse autorizzata la cremazione! Ritornando alla competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, rilascio che ha presupposti, modi e condizioni differenti a seconda che debba essere cremato il feretro oppure dei "resti mortali" (e si abbia presente come muti anche la competenza soggettiva in questa seconda fattispecie, tenendosi conto dell'art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254!), si dovrebbe, quanto meno nelle regioni che abbiano dato attuazione<sup>(17)</sup> alla L. 30 marzo 2001, n. 130, considerare come la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione spetti all'ufficiale dello stato civile del luogo di decesso<sup>(18)</sup>, se si tratti di feretri. Ne dovrebbe conseguire che, se divenga, attraverso un qualche mutamento normativo, ammissibile la rimozione della cassa di zinco dei feretri oggetto di estumulazione, si dovrebbe avere prima un trasporto, debitamente autorizzato, all'impianto di cremazione ai fini della cremazione, ma senza che vi sia ancora un'autorizzazione alla cremazione, poi l'asportazione della cassa di zinco e, a questo punto, se si constati la sussistenza delle condizioni date per la qualificazione quali "resti mortali" sospendere ogni altra attività in attesa dell'autorizzazione alla cremazione<sup>(19)</sup>.

<sup>(17)</sup> O dichiarino di avere dato attuazione ad essa, poiché molte formulazioni utilizzate non possono essere ritenute del tutto idonee al raggiungimento di questa finalità.

<sup>(18)</sup> Che non sempre o, forse, del tutto raramente coincide con quello del comune in cui si trova il cimitero nel quale è avvenuta l'esumazione o l'estumulazione.

<sup>(19)</sup> Che potrebbe non essere proprio immediata, specie nel caso di irreperibilità dei familiari chiamati alla prestazione dell'assenso ad essa, caso nel quale occorrerà attendere il periodo di pubblicazione dello specifico avviso.

Il che porta a considerare come la sola ipotesi razionalmente percorribile debba essere individuata in un'esigenza di modifica della definizione data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, cioè di una modifica di norma regolamentare di competenza, esclusiva, dello Stato, nel senso di qualificare quali "resti mortali" i cadaveri una volta che siano decorsi 10 anni dall'inumazione oppure 20 anni dalla tumulazione, senza altri cofattori, in modo da ritornare ad un'omogeneità con la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130. Per altro, non si può sottrarsi dal considerare che una qualsiasi modificazione richiederebbe, a monte, che sia percepita la portata delle questioni che la motivano. Salvo non accettare la logica per cui le norme, quale ne sia il rango, non siano emanate per trovare applicazione, ma per consentire l'emanazione di comunicati-stampa e, quindi, per essere disapplicate ed ignorate, constatandosi la loro applicazione come non utile, quando siano anche applicabili, o perfino dannosa, magari mirando, dal punto di vista pratico, a raggiungere la situazione per cui vi sia un'unica regola, quella sintetizzabile nell'assenza, di fatto, di regole.

Tuttavia, questi percorsi argomentativi presentano un vizio che ha la propria origine anche nell'aspetto delle definizioni dei termini, quale quello di "resti mortali", dato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, favorito anche dalla sua brevità esplicativa, portando, talora, a considerare quest'ultima definizione come, per certi versi, un'evoluzione<sup>(20)</sup> delle indicazioni della previsione dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, la quale come, visto all'inizio, prende in considerazione la cremazione non tanto dei "resti mortali", quali così definiti in momento successivo alla sua emanazione, ma altro, cioè quanto altro si rinvenga, decorso il termine, differente in relazione alla pratica funeraria cui precedentemente era stato fatto ricorso, senza alcuna valutazione, constatazione, verifica sullo stato delle spoglie mortali, cioè non prendendo proprio in considerazione l'eventuale condizione conservativa oppure, quando si abbia, l'avvenuto completamento dei processi di scheletrizzazione. Questa ultima disposizione, oltretutto, è tale da modificare alcuni aspetti, che non sono solo procedurali, sull'accesso alla cremazione, solo che si consideri come la cremazione di un cadavere richieda una qualche manifestazione di volontà (espressa in una delle forme e modi consi-

<sup>(20)</sup> Tenendo presente che le due disposizioni trovano fonte in norme di rango diverso, deve escludersi che la successiva abbia potuto produrre effetti abrogativi della precedente, essendo la precedente di rango primario, mentre la successiva è di rango secondario.

derati all'art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130), che, nelle situazioni considerate dalla succ. lett. g) <sup>(21)</sup>, non è richiesta, ma comporta un mero "assenso" <sup>(22)</sup> da parte dei familiari aventi titolo a disporre delle spoglie mortali, assenso che esclude una manifestazione di volontà, almeno in senso positivo, esplicito, tanto che alla cremazione può pervenirsi anche senza di esso, nelle situazione per cui si registri l'irreperibilità dei familiari. Se ne deduce che il feretro possa essere oggetto di cremazione anche senza un previo accertamento, senza una verifica del fatto se si sia o meno in presenza di "resti mortali", il che pone di dover affrontare l'aspetto se e quanto possa applicarsi la previsione dell'art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Seppure in via interpretativa, si può giungere a tenere questa disposizione applicabile, per se non esplicitamente affermata dall'art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130), considerando come essa sia strutturata. Già in precedenza, è stato considerato il fatto che tale disposizione individua una sorta di pratica operante per *default*, tra l'altro prescindendo dalla durata della concessione in cui si trovino le spoglie mortali, il che consente di considerare tale questione anche dal punto di vista pratico, tenendo presente come la previsione, presente (un tempo per le regioni che, in qualche modo, siano intervenute in materia e ancora oggi nelle altre regioni) nell'art. 79, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché nell'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni richiamate, seppure a

volte genericamente, anche da leggi regionali <sup>(23)</sup>) non possa applicarsi che alla cremazione di cadaveri, ma non alla cremazione di resti mortali (o, vista la formulazione della norma cui qui si fa riferimento, a quanto ne residui decorso il termine temporale collegato alla pratica funeraria precedentemente utilizzata). A questo proposito, in relazione all'ipotetica causa di morte dovuta a reato (o sospetta di esserlo), occorre anche considerare come non possa ignorarsi la prescrizione dei reati (art. 157 C. P.), che è in relazione alla pena edittale, la quale si ha, per l'omicidio (art. 575 C. P.), in 21 anni (si fa l'ipotesi (astratta) dell'omicidio presupponendo che altri possibili reati costituenti causa di morte siano meno gravi e, conseguentemente, siano sanzionati con pene inferiori). Nel caso di specie, la prescrizione (anche in presenza di un eventuale omicidio) si avrebbe, più o meno, in corrispondenza temporale, dato che la condizione qui considerata sorge, nel caso di tumulazione, dopo i 20 anni dalla stessa, mentre la prescrizione dal reato di omicidio dopo i 21 anni. Tuttavia, salvo questo, ristretto, arco temporale di differenza, tale aspetto viene a superarsi, operativamente, in tutti i casi nei quali il decesso fosse avvenuto ben oltre 21 anni, con la conseguenza che, anche se vi fosse stata (accademicamente) morte dovuta a reato, ed al reato di omicidio (in quanto più grave di altri), si avrebbe in ogni caso la prescrizione e, come ulteriore conseguenza, l'ulteriore inutilità di ogni accertamento in questo senso.

<sup>(21)</sup> Le quali non hanno una propria, specifica, definizione terminologia, cosa che induce a ricorrere ad altre terminologie, con la possibilità di fraintendimenti o sovrapposizioni.

<sup>(22)</sup> Attenendo questi aspetti, tanto riguardo alle diverse forme e modi di espressione della volontà alla cremazione, quanto all'assenso dei familiari di quanto rimanga decorso il termine temporale considerato, alla materia dell'ordinamento civile, la regolazione di questi aspetti attiene alla competenza legislativa, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), per cui essa è totalmente sottratta ad ogni intervento legislativo regionale.

<sup>(23)</sup> Pur non attenendo questi aspetti a competenze legislative regionali.

## Rubrica **Il concetto di morte ed i suoi riflessi pratici**

di Daniele Cafini (\*)

La morte sembra, a prima vista, uno dei concetti di più immediato apprezzamento da parte di chiunque ed appartiene all'esperienza quotidiana. Basta tuttavia consultare un comune dizionario di lingua per rendersi conto che la definizione della parola 'morte' non è così semplice, tanto che viene fatta generalmente in modo negativo, cioè descrivendola come la cessazione della vita. Se poi si va a cercare il significato della parola 'vita' si vede come anche questo concetto è tutt'altro che chiaro e univoco, con notevoli differenze e molte incongruenze fra un dizionario e l'altro.

In campo medico la morte è uno dei fenomeni più studiati fin dall'antichità; fino a pochi decenni fa vi era accordo univoco sul fatto che la morte si identificasse con la cessazione dell'attività cardiaca e respiratoria. In tempi più recenti si è aggiunto anche il concetto del venir meno delle funzioni nervose centrali, in applicazione letterale dei concetti espressi dal Bichat che, nella sua nota "triade", individuava i fenomeni abiotici immediati (i fenomeni cadaverici si distinguono in fenomeni abiotici – immediati e consecutivi – ed in fenomeni trasformativi) nella perdita della coscienza, nell'arresto della circolazione e della respirazione.

Sino agli anni sessanta non vi è stato un particolare interesse da parte dei giuristi, ed anche dei medici, nella ricerca di una definizione legale di morte. Fino ad allora era di per sé evidente che la morte si verificava con la cessazione permanente delle funzioni cardiorespiratorie e, peraltro, erano poche le situazioni nelle quali risultava necessario stabilire il momento preciso in cui il decesso era avvenuto. Nell'ambito della disciplina penalistica, poteva essere importante, nei sistemi di "common law", accertare se la vittima fosse morta entro un anno e un giorno dalle lesioni subite, in quanto solo entro questo termine poteva essere richiesta e, magari, decretata una condanna per omicidio. In ambito civilistico, ai fini di stabilire i diritti di successione e definire alcune questioni patrimoniali, era talora necessario conoscere quale tra due o più persone fosse morta per prima nel caso in cui

tutte fossero state vittime di un medesimo evento produttivo del decesso. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'epoca esatta della morte non era così importante, ed era sufficiente la comune nozione di cessazione delle funzioni cardiorespiratorie. Dopo tutto, i polmoni e il cuore permettono che il sangue ossigenato venga distribuito al resto dell'organismo e, senza circolazione ematica, tutti i tessuti umani (anche e soprattutto quelli cerebrali) muoiono abbastanza rapidamente.

L'esigenza di una precisa definizione legale di morte è emersa, sostanzialmente, per diversi ordini di motivi:

- l'invenzione di dispositivi meccanici, come il ventilatore polmonare, che consentivano di proseguire la respirazione e la circolazione del sangue in pazienti che non erano in grado di compiere queste funzioni autonomamente a seguito della distruzione irreversibile dell'encefalo;

- l'avvento del trapianto degli organi quale concreta possibilità terapeutica: infatti, con le tecniche di trapianto diventava necessario utilizzare gli organi prelevati da cadavere proprio perché la donazione da vivente era spesso impossibile e, comunque, molto lesiva per il donatore;

- lo sviluppo della strumentazione di valutazione neurofisiologica, a partire dalla elettroencefalografia, e l'accordo sui criteri medici da adottare per stabilire il limite tra la vita e la morte, che ha premesso di accertare quando una persona con le funzioni cardiache e polmonari ancora attive (magari attraverso un supporto artificiale-rianimatorio) non avesse più la possibilità di recuperare le capacità cognitive e, quindi, dovesse essere considerata non una persona vivente ma un cadavere.

Alla luce di questi cambiamenti, negli ultimi trenta anni, i giuristi, ma anche i medici, si sono impegnati a sviluppare criteri e parametri tecnici (sanciti legalmente) che, stabilendo il limite tra la vita e la morte, potessero consentire il prelievo degli organi al fine di trapiantarli ed anche l'interruzione di tutti i supporti

artificiali (rianimatori) da quei pazienti giudicati, sulla base di detti parametri, morti e non vivi.

Nel percorso delle definizioni normative c'è stata una chiara tendenza ad accettare, come parametro giuridico identificativo di morte, quello della cessazione permanente di tutte le funzioni del cervello, del cervelletto e del tronco encefalico (morte cerebrale propriamente detta). Questo concetto di morte cerebrale NON deve indurre a pensare che ci sia anche una morte di tipo diverso (ad esempio quella cardiaca ovvero quella respiratoria) infatti sia la cessazione delle funzioni del cuore che dei polmoni determinano, sempre e costantemente, la cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo (cervello, cervelletto e tronco encefalico): quindi, pur attraverso meccanismi diversi (cessazione della funzione di pompa del cuore, ovvero della funzione ossigenatoria dei polmoni) la morte è una ed una sola e si configura, appunto nella cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali.

#### **Definizione di morte in ordinamenti legislativi di paesi religiosi**

Non c'è alcuna disposizione nel Codice Canonico del 1983 che riguardi la definizione di morte. Pertanto non c'è alcuna esplicita norma vincolante all'interno della tradizione cattolica. Tuttavia, in un discorso ufficiale del XVIII Congresso Internazionale della Società dei Trapianti (nell'anno 2000), Papa Giovanni Paolo II ha definito la morte come la letterale disintegrazione dell'unità di una persona risultante dalla separazione dell'anima dal corpo. Il Papa ha espresso indifferenza rispetto al criterio che un operatore sanitario professionale debba utilizzare per stabilire se un paziente sia arrivato allo stato di morte, purché sia fornita comunque una prova sicura, sebbene solo deduttiva, della disintegrazione della persona nelle sue componenti spirituale e corporea.

Riferendosi in particolare al criterio neurologico per stabilire l'evento morte, Papa Giovanni Paolo II ha affermato che: *“consiste nello stabilire, in accordo con parametri chiaramente precisati e comunemente validati dalla comunità scientifica internazionale, la completa e irreversibile cessazione di ogni attività cerebrale del cervello, del cervelletto e del tronco encefalico”*.

Sembra dunque che la Chiesa cattolica accetti sia il criterio tradizionale (storico) di morte cardiopolmonare, sia quello, più moderno ed attuale di morte dell'intero encefalo, sulla base della considerazione che tutti e due i criteri, quando appropriatamente applicati, forniscono una solida prova del fatto che, di fatto, è intervenuta la separazione dell'anima dal corpo.

Si noti peraltro come questa posizione, chiaramente espressa da Papa Giovanni Paolo II, abbia ricevuto le critiche della comunità cattolica.

Le critiche si focalizzano su tre punti:

- 1) mancanza di parametri chiaramente definiti e condivisi dall'intera comunità scientifica;
- 2) nessun insieme di criteri può essere rigorosamente applicato senza incorporare la tradizionale definizione di morte, poiché la cessazione completa e irreversibile di ogni attività cerebrale presuppone altresì la cessazione delle funzioni circolatoria e respiratoria;
- 3) la miriade di procedure proposte è divenuta sempre più permissiva.

La prima critica è vera fino ad un certo punto: anche se oggi c'è meno certezza nella comunità scientifica di quanta ce ne fosse appena dieci anni fa. Tuttavia le recenti preoccupazioni circa il criterio della morte cerebrale sono una reazione naturale al suo diffondersi e servono solo a sottolineare il suo successo.

Il secondo motivo di critica è correlato al primo, poiché riflette lo scetticismo scientifico sugli standard di morte cerebrale. Si basa sul fatto che l'accertamento della morte con l'elettroencefalogramma non può rilevare le attività cellulari profonde del cervello (ipoteticamente alcune cellule potrebbero essere ancora vitali). Questa supposizione è coerente con alcuni riscontri all'esame fisico dei pazienti con morte del tronco, circostanza che suggerisce la presenza di una qualche attività neuronale, persino nei soggetti con morte del tronco encefalico.

Il terzo punto non tiene conto del fatto che, mentre manifesta indifferenza rispetto alla decisione tecnica, la dichiarazione del Papa limita rigorosamente i criteri neurologici a quelli che confermano l'esistenza della morte dell'intero encefalo.

La situazione nella legge islamica assomiglia moltissimo al pensiero cattolico contemporaneo. Non c'è una definizione rivelata o altrimenti autorevole di morte. La definizione tradizionale di morte nell'Islam, come nel cattolicesimo, è la separazione dell'anima dal corpo.

I criteri tradizionali per accertare l'evento morte sono la cessazione del battito cardiaco e del polso. Tuttavia la giurisprudenza islamica recente ha concluso che il criterio di morte dell'intero encefalo non è in conflitto con la definizione islamica tradizionale di morte. Infatti, ci sono alcune indicazioni nella legge islamica che l'anima è strettamente associata alle funzioni di “pensiero e volontà” e, quindi, la morte dell'intero encefalo è un criterio di morte migliore rispetto a quello della cessazione delle funzioni cardiopolmonari.

Nel 1986 l'Accademia di Giurisprudenza Islamica, un corpo specializzato all'interno dell'Organizzazione panislamica delle Conferenze Islamiche, ha adottato una risoluzione secondo la quale una persona è considerata legalmente morta sia quando interviene una cessazione completa e irreversibile del battito cardiaco o del respiro, sia quando interviene una cessazione completa e irreversibile di tutte le funzioni cerebrali e il cervello è in stato di degenerazione. La morte cere-

brale è definita come inclusiva della morte del tronco. L'Accademia non ha potere di far valere le sue decisioni, né queste sono vincolanti; tuttavia le sue pronunce sono influenti e hanno, senza dubbio, rilevanza nel percorso delle diverse legislazioni nazionali del mondo islamico.

In Arabia Saudita, la sentenza n° 99 (1982) della Commissione degli Ulama anziani permette il prelievo degli organi qualora il trapianto abbia probabilità di successo e il prelievo non ponga rischi per il donatore. Sebbene ovviamente intendesse in origine regolare i trapianti da donatori viventi, questa decisione è stata interpretata come il permesso al prelievo di organi da pazienti considerati legalmente morti, a partire dal momento dell'accertamento della cessazione delle funzioni dell'intero encefalo.

Il Consiglio della Giurisprudenza Islamica in Iran, nelle sue regole sul trapianto degli organi, ha stabilito che il criterio di morte è la cessazione di polso e battito "normali", e che la ripresa del polso tramite intervento elettrico non costituisce vita. Gli organi possono pertanto essere rimossi da un paziente con morte dell'intero encefalo, se il paziente stesso aveva così stabilito in un testamento.

Un certo numero di altre nazioni islamiche, tra le quali Kuwait, Tunisia e Turchia, hanno leggi sui trapianti e regolamenti connessi che permettono il prelievo degli organi da pazienti con morte dell'intero encefalo. Alcune di queste leggi rinviano alle conoscenze scientifiche più accreditate ed ai più attuali criteri per accertare la morte di una persona.

Nella sua decisione del 1985 sul Fine Vita, l'Organizzazione Islamica delle Scienze Mediche ha adottato il parametro della "morte dell'intero encefalo" per stabilire quando il paziente è morto e la stessa Organizzazione ha ribadito questo concetto nel 1986.

La legge ebraica contiene una definizione di morte più esplicita e fondata sulle scritture rispetto alle religioni Cattolica e Islamica. Entrambi, il Talmud (Sacra Bibbia) e la successiva autorevole interpretazione del Talmud da parte di Maimonides e Joseph Caro, confermano che il criterio di morte è la permanente cessazione della respirazione. Inoltre il peso dell'autorità religiosa impose al medico il dovere di curare e al paziente il corrispondente dovere di accettare di essere curato poiché corpo e l'anima appartengono a Dio. Il concetto sulla tutela della integrità del corpo e dell'anima si rivolge in eguale misura ai sani e agli ammalati perché entrambi sono creati ad immagine di Dio. Questo principio di inviolabilità della vita è radicato nella legge d'Israele e viene chiaramente espresso sia nel Basic Law on Human Dignity and Liberty (del 1992, riformato nel 1994) sia nel codice penale. Il primo riconosce, esplicitamente, la "inviolabilità della vita" e prevede che "non ci sarà violazione della vita, del corpo o della dignità di alcuna persona come tale". Il codice penale stabilisce che qualsiasi azione o omis-

sione penalmente rilevante che abbia determinato la morte di una persona, anche nel caso abbia solo accelerato il decesso (ad esempio in un soggetto sofferente per una lesione o per una malattia) è sanzionabile: quindi la norma penale impone ai medici un assoluto dovere di cura nei confronti dei loro pazienti.

Oltre a questo, l'ammissibilità della eutanasia è profondamente radicata nella tradizione legale ebraica, malgrado il principio di inviolabilità della vita. In conformità con una ben nota interpretazione del Shulchan Aruch di Joseph Caro, è consentita la rimozione di un ostacolo che impedisce all'anima di abbandonare il corpo. Pertanto, secondo una recente analisi, ciò che è rilevante al fine di accertare se è stato rispettato il dovere di cura verso i malati non è distinguere l'azione dalla omissione, ma distinguere tra azioni che accelerano la morte e azioni che permettono la rimozione di alcuni fattori che impediscono all'anima di lasciare il corpo. Non c'è peraltro completo accordo sulla rilevanza di questo principio: infatti, non è chiaro se il principio debba essere applicato solamente ai pazienti terminali o, invece, se permetta anche la sospensione di trattamenti ordinari (nutrizione, idratazione e somministrazione di ossigeno). Tuttavia sembra che la maggior parte dei commentatori contemporanei ritenga che questo principio consenta la sospensione della terapia rianimatoria dei pazienti terminali. Questo è confermato da Shefer v. Israel (1993), l'unica decisione della Suprema Corte di Israele che affronta la questione.

Quindi, in concreto, la legge ebraica giunge alla medesima conclusione della legge islamica e cattolica, ossia che è permesso il prelievo degli organi da pazienti in stato di morte cerebrale, cioè con cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo. Tuttavia non è completamente chiaro se tali pazienti siano ritenuti morti dalla legge ebraica. Nelle direttive del 1987 inerenti la morte cerebrale e i trapianti di cuore, il Concilio Rabbinico di Israele ritenne che il completo e irreversibile arresto della respirazione possa essere dedotto dalla conferma che tutto l'encefalo, incluso il tronco cerebrale, sia stato distrutto. Da ciò deriva che il paziente con morte dell'intero encefalo è considerato legalmente morto secondo il tradizionale criterio per determinare la morte. Alternativamente, il principio secondo il quale è permessa la rimozione degli ostacoli che impediscono all'anima di abbandonare il corpo implica che il paziente è ancora vivo fino a che il respiratore viene spento.

Poiché la legge ebraica, almeno fino ad un certo punto, considera la rimozione della respirazione artificiale dei pazienti con morte cerebrale come una forma accettabile di eutanasia, i tribunali di Israele si sono occupati prima di altri del problema se questa situazione eccezionale potesse essere estesa ad altre condizioni. In un caso relativamente recente, la District Court di Tel Aviv ha accolto le richieste di due pazienti affetti

da sclerosi laterale amiotrofica di non fornire loro alcun trattamento di supporto vitale quando fossero giunti ad uno stato vegetativo persistente. Il principio della inviolabilità della vita proibirebbe questo nella legge cattolica e islamica sulla base del fatto che un paziente in stato vegetativo persistente non è ancora morto (l'encefalo infatti mantiene attive alcune delle sue funzioni pur avendo perso la maggior parte delle stesse).

### Definizioni cliniche di morte

I recenti sviluppi delle tecnologie mediche hanno condotto alla necessità di estendere le definizioni di morte per comprendere situazioni straordinarie e innaturali ove i tradizionali criteri di morte non possono essere facilmente applicati. In particolare il concetto di morte come cessazione di tutte le funzioni cerebrali ha avuto importanti ripercussioni sia nella pratica medica che in quella legale, ed ha dato origine a rilevanti controversie in diversi paesi.

### Storia della definizione di morte

Si potrebbe pensare che riconoscere la morte, così come registrarne le cause, sia sempre stata una questione medica. Per centinaia di anni l'informazione sui decessi in Europa si basava sulle annotazioni nei registri parrocchiali redatti a cura dei sacerdoti, i quali a loro volta riportavano quanto veniva loro detto dai familiari. Queste sono le basi dei Bollettini di decesso che hanno costituito il resoconto storico del tasso di mortalità nelle diverse comunità del nostro continente e della relative cause di morte.

Il "Registration Act" del 1936 (per l'Inghilterra e il Galles, esteso alla Scozia venti anni più tardi) portò ad una registrazione più formale dei decessi. Modelli di certificati di morte furono inviati a 10000 medici nel 1841 ma non è chiara la modalità con cui questi medici furono individuati: infatti, all'epoca e fino al 1858, non esisteva un albo dei medici per riconoscere quelli autentici ("bona fide doctors") dagli altri che si spacciavano per tali.

Solo nel 1874 fu emanata una raccomandazione ufficiale che indicava la necessità di un certificato medico per registrare un decesso. Tuttavia il medico poteva certificare la morte anche senza aver visto il paziente nelle due settimane precedenti ovvero senza constatare il decesso con un esame esterno: questa prassi perdura ancora adesso. I poveri o coloro che vivevano in zone sperdute spesso non avevano un medico e questo ha portato a registrare morti non supportate da certificazione medica in alcune aree. Una indagine parlamentare del 1893 accertò che nell'Inverness non erano certificate dal medico il 40% delle morti registrate, mentre a Glasgow solo il 2% dei decessi non era corredato certificazione medica.

Fin dai tempi antichi il segno convenzionale di morte è stato l'assenza della respirazione, verificata con l'assenza di movimenti di una piuma ovvero con il mancato appannamento di uno specchio posti davanti alla bocca e alle narici del naso. L'inaffidabilità di questo metodo, come segno di morte, fu largamente riconosciuta nel diciottesimo secolo quando la paura di una sepoltura di soggetti ancora vivi ha imposto lo studio e la realizzazione di vari stratagemmi per consentire alle vittime di una diagnosi errata di morte di segnalare il fatto che fossero ancora in vita.

Nel 1740 un articolo intitolato "L'incertezza dei segni della morte e il pericolo di un precipitosa sepoltura" concludeva che la putrefazione era l'unico segno certo di morte. Segni più precoci di questo, disponibili a quel tempo, includevano il *rigor mortis* e il raffreddamento del cadavere.

L'introduzione dello stetoscopio, nel diciannovesimo secolo, ha consentito di focalizzare l'attenzione sulla presenza del battito cardiaco piuttosto che sulla respirazione quale segno maggiormente attendibile di vita. Recentemente una pubblicazione inglese di patologia forense raccomandava alcune azioni per confermare la realtà di un decesso recente. Queste includevano l'auscultazione del torace con lo stetoscopio per due minuti, la verifica della riduzione della pressione del bulbo oculare, l'osservazione di pupille in midriasi intermedia e non reagenti alla luce, ed il rilievo, con un oftalmoscopio, della segmentazione del sangue nelle vene retiniche, segno quest'ultimo che si verifica assai precocemente in caso di morte.

Certamente tutte queste procedure non vengono routinariamente applicate nella pratica, anche perché è di solito il clinico a trovarsi a dover porre la "diagnosi" di morte e, notoriamente, i clinici non sono assolutamente avvezzi a questa attività (peculiare dei soggetti che si occupano di altre branche della medicina, la medicina legale, la patologia forense, ecc.); un occasionale errore nella diagnosi di morte può ancora capitare e spesso viene riconosciuto solo dopo il trasferimento del corpo nell'obitorio. Le circostanze che possono comportare una diagnosi errata di morte, anche se speciali attenzioni dovrebbero essere prese per evitare questo errore, includono l'overdose da farmaci, l'ipotermia, l'elettrocuzione e l'annegamento. Se è possibile eseguire un tracciato elettrocardiografico in queste situazioni, la registrazione della assenza di battito cardiaco può essere affidabile e può aiutare a formulare correttamente la diagnosi di morte.

(\* *Specialista in Anatomia Patologica ed in Medicina Legale, Medico Legale e Risk Manager dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) della regione Lombardia*

Attualità

## La programmazione regionale per l'installazione dei crematori: un'occasione persa?

di Fabrizio Gombia (\*)

Le regioni italiane sono state, negli ultimi anni, vivaci nella produzione di leggi nell'ambito del settore della Polizia Mortuaria. Questo è avvenuto in particolare modo dal 2001.

Il 2001, infatti, è stato un anno importante per il settore funerario italiano in generale. Nel corso di quell'anno si sono verificati due eventi che hanno, indipendentemente dalla valutazione dei risultati prodotti, inciso profondamente sulla realtà italiana del settore.

Magari non esattamente nel modo sperato.

Mi riferisco all'approvazione della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione" e all'emanazione della Legge 30 marzo 2001, n. 130, "disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Con la L. Cost. n. 3 si è verificata una profonda modifica della "potestà legislativa" che prima di questa faceva capo in via generale allo Stato mentre alle Regioni rimaneva una competenza legislativa concorrente in alcune materie predeterminate. Successivamente invece si è passati ad una competenza legislativa esclusiva in alcune materie da parte dello Stato, una competenza concorrente tra Stato e Regioni in altre materie e una competenza legislativa esclusiva acquisita dalle Regioni in quelle materie non comprese negli ambiti precedenti.

Per quanto riguarda la competenza a regolamentare essa rimane in capo all'ente cui spetta una data materia, ma lo Stato ha la possibilità eventualmente di delegare le Regioni all'esercitare la regolamentazione in materie che spetterebbero in via esclusiva ad esso. Risulta inoltre prevista la possibilità di re-

golamentare anche per enti privi di potestà legislativa quali i comuni, province, ecc..

Le norme di Polizia Mortuaria sono considerate interamente ricomprese nella materia di competenza legislativa concorrente e questo ha consentito ad ogni singola regione di intervenire, a diversi livelli, in questo ambito.

Ciò ha comportato che dal 2003 in poi molte Regioni abbiano deliberato norme a regolamentazione del settore in maniera molto diversa in merito all'ampiezza dell'intervento, che in alcuni casi ha riguardato solamente la cremazione in altri invece, si è addentrato in temi riguardanti il settore necroscopico, quello cimiteriale e quello funebre. Creando evidentemente situazioni molto differenti sul territorio nazionale.

In secondo luogo il 2001 è stato l'anno della Legge 130 del 30 marzo "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" che ha creato le basi per rendere possibile la dispersione delle ceneri in natura, in area cimiteriale ed in area extra cimiteriale, ma anche l'affido domestico delle stesse.

Come noto la legge in oggetto definiva dei principi di riferimento rinviando esplicitamente le effettive condizioni di esercitare tali principi ad una modifica del D.P.R. 285 del 1990 che non si è mai concretizzata.

La 130 però prevedeva all'articolo 6 comma 1 (facendo preciso riferimento alle Regioni in merito alla "programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori" e dando anche un termine di tempo, ampiamente superato) "... l'elaborazione di piani regionali di coordinamento per la realizza-

*zione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione".*

Rispetto alla esigenza evidenziata dalla 130 in merito alla regolamentazione regionale non possiamo dire che si sia assistito ad una vivacità normativa.

Eppure il dettato di questo articolo è fondamentale per il settore della cremazione perché indica o meglio indicava alle regioni non solo la necessità e l'urgenza di prevedere (alla luce evidentemente di quanto stava avvenendo in alcune regioni italiane del nord del paese dove le pratica della cremazione si era ormai imposta in maniera importante) una regolamentazione della installazione dei crematori sul territorio, ma forniva anche alcuni dei parametri di riferimento che avrebbero dovuto essere alla base di questa regolamentazione.

La norma aveva un duplice obiettivo: da una parte di regolamentare un settore che in alcune zone del nord dell'Italia era ed è in forte espansione, dall'altra incentivare l'installazione di nuovi crematori in quelle aree, in particolare del centro e del sud dell'Italia, dove questi erano, e purtroppo ancora oggi sono, assenti.

Il risultato sperato era quello di rendere possibile o quanto meno più agevole la scelta della cremazione per tutti i cittadini italiani e dall'altra impedire l'installazione di crematori in aree già sufficientemente servite riducendo quindi il bacino demografico di riferimento dei crematori esistenti.

La scelta di preferire una programmazione a livello regionale pare corretta, a mio avviso, proprio per la necessità di una plasticità delle norme in questo specifico settore rispetto al territorio al quale si riferiscono, in considerazione della grande differenza che caratterizza la diffusione della scelta della cremazione in Italia nelle diverse regioni.

Come detto sulla pianificazione dei crematori le regioni però sono state molto timide nella loro produzione normativa.

Una delle prime a farlo, in maniera peraltro articolata e dettagliata, è stata la Regione Lombardia che ha prodotto una disciplina che appare ben fatta anche se con una impronta "dirigista" e che appare "rigida". La Regione è intervenuta inizialmente con il D.G.R. del 4 maggio del 2007, n. 8/4642 che è

stato successivamente modificato ed integrato con la D.G.R. 4 marzo 2009, n. 8/9052.

Si sono stabiliti dei parametri da soddisfare per ottenere l'autorizzazione alla installazione di nuovi impianti come ad esempio un indice di efficienza del crematorio tra le 1000 e le 1200 cremazioni annue, un bacino di riferimento di circa 450.000 abitanti che gravitino (sempre potenzialmente) in via esclusiva all'impianto (aspetto peraltro molto difficile da dimostrare), una distanza di 50 km da un crematorio esistente.

Il risultato però di questa regolamentazione è stato quello, sostanzialmente, di aver "congelato" la situazione esistente, bloccando di fatto le installazioni di nuovi crematori.

Un'altra Regione che è intervenuta, anche se in maniera diversa, è stata l'Emilia Romagna che con l'articolo 3 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 ha disposto che siano le province a valutare il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio tenuto conto di alcuni parametri, come la popolazione residente ma anche della distanza chilometrica per consentire "... il pieno esercizio della libertà di scelta della modalità di sepoltura o di cremazione di ciascun cittadino ...". L'obiettivo in questo caso è quello di avere, o almeno così sembrerebbe, almeno un impianto per ogni provincia e questo è in linea con quanto sta avvenendo nella Regione, dove si è assistito alla installazione di nuovi crematori, come a Cesena e Ravenna ad esempio, con altri comuni che hanno previsto una realizzazione a breve (come a Rimini). Anche se desta qualche perplessità l'idea della provincia di Ferrara di prendere in considerazione la possibilità di avere ben 4/5 crematori nel proprio territorio che porterebbero a raggiungere l'obiettivo del pieno esercizio della scelta da parte dei cittadini, ma rischiando di rendere difficile l'equilibrio economico delle strutture.

Ma se l'obiettivo di avere un crematorio per ogni provincia ha una giustificazione in una Regione dove tale scelta è abbastanza diffusa ed in continua crescita diverso è il caso di un'altra Regione che ha deciso di attribuire alle province il compito di valutare il fabbisogno di crematori, come la Puglia (Legge Regionale 15 dicembre 2008, art. 3) dove la pratica della cremazione è al momento assolutamente marginale.

La Campania ha regolamentato la localizzazione dei crematori scegliendo una pianificazione che prevede una esplicita autorizzazione da parte della Regione per la loro realizzazione tenendo conto delle



esigenze del territorio (Legge Regionale 9 ottobre 2006 art. 6 e Legge regionale 19 gennaio 2007 art. 31). Il Friuli Venezia Giulia con la Legge regionale del 26 ottobre 2011, art. 47 ha stabilito che entro un anno dalla sua entrata in vigore la Regione adotterà un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, così come il Piemonte che ha previsto, con l'art. 14 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 che il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori dovrà essere emanato entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa Legge. Anche la Toscana ha previsto con la Legge Regionale 31 maggio 2004, all'articolo 6 che la realizzazione di nuovi crematori sia disciplinata nell'ambito del piano regionale di indirizzo territoriale. Anche la Sicilia, la Basilicata, l'Umbria e le Marche hanno fatto dei passi in tal senso mentre ad esempio una Regione che registra ogni anno un incremento importante del numero di cremazioni come il Veneto non ha scelto al momento nessuna programmazione.

Concretamente la previsione della 130 di una programmazione della localizzazione dei crematori a livello regionale si è rivelata in parole povere poco incisiva.

In primo luogo perché a oltre dieci anni di distanza dalla legge 130 sono decisamente poche le regioni che hanno fatto una programmazione vera e propria e quindi continuano a persistere, anzi in alcuni casi si sono aggravate, alcune delle condizioni che avevano determinato la scelta di prevedere tale programmazione.

Pertanto i cittadini italiani che risiedono nelle aree del centro sud continuano (anche se timidamente qualcosa si sta muovendo in alcune regioni) ad avere difficoltà ad esercitare il *“pieno esercizio della libertà di scelta della modalità di sepoltura o di cremazione”* mentre in alcune aree del nord Italia si sono amplificate le situazioni di *“sovrapposizione”* di impianti di cremazione asserviti alla stessa area e soprattutto allo stesso bacino demografico, lasciando invece *“scoperte”* altre zone pur se densamente popolate.

Si avverte come molto concreto il pericolo che in breve tempo si riproduca anche nel settore della cremazione il problema che si è manifestato negli anni recenti nel settore delle onoranze funebri, dove si è registrata una crescita del numero degli *“operatori”* del settore a fronte di una *“domanda”* che è

ovviamente stabile, al di là di oscillazioni fisiologiche.

Nel caso della cremazione è vero che ci troviamo di fronte ad una pur importante crescita della scelta da parte dei cittadini di tale pratica, ma come detto non è difficile preventivare che ci si troverà nel breve periodo a confrontarsi con una stabilità nella *“domanda”*. La conseguenza sarà una riduzione del numero medio di cremazioni per impianto che determinerà difficoltà negli equilibri di gestione dei crematori.

Come evidenziato da più parti stiamo parlando di una realtà di *“economia”* molto particolare, dove è bene ricordare come un aumento del numero di crematori che gravitino su uno stesso bacino demografico non assicura una riduzione dei costi ed un aumento del numero e della *“qualità”* dei servizi offerti.

In Italia già oggi si manifesta una riduzione del servizio di cremazione ad un livello *“basico”* nella maggior parte dei crematori, senza molta attenzione per alcuni momenti fondamentali di questa scelta come l'accoglienza della famiglia, la proposta di un rito di commiato, la consegna dell'urna cineraria come momento rituale importante. Per la verità in molti casi questa è stata una scelta di molti gestori che interpretano l'erogazione di questo servizio limitandosi alla cremazione del feretro senza una riflessione più ampia che coinvolga altri aspetti che a mio avviso ne costituiscono invece parte integrante. Ma tale scelta rischia di diventare una costrizione.

Risulta quindi fondamentale in primo luogo che i gestori degli impianti siano messi in condizione di operare in un contesto normativo che garantisca la remuneratività della gestione. Affinché ciò sia possibile servirebbe una corretta pianificazione in un settore caratterizzato da un *“mercato”* rigido, per preservarlo delle conseguenze negative per i margini di redditività degli impianti esistenti (e ovviamente anche per quelli di nuova installazione).

La programmazione dovrebbe però essere misurata alle effettive potenzialità del territorio e quindi anche i parametri previsti dovrebbero essere tarati in modo da rispondere effettivamente alle esigenze dei cittadini ma anche della corretta gestione economica degli impianti.

Le condizioni essenziali per l'installazione di un crematorio sono quelle sinteticamente evidenziate in precedenza e in parte previste nella 130.

Il bacino demografico di riferimento sufficiente deve essere valutato sia in base alla scelta della cre-

mazione nell'area geografica specifica che alla densità di popolazione, in modo da garantire che ogni impianto possa potenzialmente effettuare circa 1.000 cremazioni per anno di salme. Quando si parla di un bacino demografico di riferimento deve sempre essere inteso come popolazione che potenzialmente (in quanto ciascuna famiglia è libera di scegliere un crematorio diverso da quello più vicino al luogo del decesso, qualora lo desiderasse) gravita su di esso.

Si deve considerare una distanza tra i crematori esistenti sul territorio valutando però la densità della popolazione residente nel territorio in oggetto, così come la viabilità intesa come facilità nel raggiungere il crematorio.

La programmazione poi dovrebbe tenere conto anche di produrre una certa uniformità rispetto ai limiti per le emissioni in atmosfera (mentre oggi le province si comportano in modo diverso) almeno a livello regionale (anche se questa indicazione sarebbe più utile a livello nazionale), dare indicazioni su quelle che devono essere le caratteristiche base degli impianti tecnologici e degli ambienti di un crematorio e magari arrivare a dare indicazioni rispetto alle bare da utilizzare per la cremazione.

Una programmazione che garantisca un equilibrio economico è un passo fondamentale anche per poter "richiedere" ai gestori un salto di qualità attraverso l'erogazione di un servizio efficace ed efficiente ma soprattutto "trasparente" con l'adozione di una carta dei servizi, un codice etico del crematorio, una diffusione di informazioni chiare sulle modalità di esecuzione del servizio stesso, aspetti fondamentali per la creazione di un rapporto fiduciario con la comunità di riferimento.

Solo un equilibrio economico di gestione potrebbe rappresentare una base di partenza per consentire agli operatori del settore di provare finalmente a pensare il proprio compito come un "servizio etico" che, come ripetuto in varie occasioni, integri modalità operative rispettose e attente alla dignità del defunto ed al dolore dei congiunti e la tecnologia necessaria per la sua esecuzione.

*(\*) Direttore operativo Società per la Cremazione di Torino*



**Come  
affrontare  
le cose  
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione



**euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 05321916111  
Fax 05321911222

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [ufficio@euroact.net](mailto:ufficio@euroact.net)

**Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.**

Attualità

## La morte e le sue dimensioni

### Le origini delle case funerarie

di Francesca Lombardo (\*)

Il cambiamento sociale è il prodotto del modificarsi nel tempo dei modelli di comportamento che presiedono l'agire individuale e collettivo in una determinata società. È il trasformarsi a volte assai lento, a volte rapidissimo dei modi in base ai quali si realizzano i rapporti tra le persone o dei singoli nelle istituzioni spesse volte però non percepito dagli stessi attori sociali che pur essendo inseriti nel suo fluire e partecipando in misura modesta al suo determinarsi, fanno normalmente fatica a cogliere i segnali importanti del mutamento sociale attribuendo invece grande importanza a fenomeni o eventi di scarsa rilevanza reale.

Fino a pochi anni orsono è sembrato che nulla avvenisse nella società italiana. Questa sembrava essere la stessa eppure importanti fenomeni sociali e grandi eventi nella morale e nella cultura si sono succeduti con una tale rapidità e veemenza da non lasciare tempo e modo per meditare sul senso e le tendenze del cambiamento.

Soprattutto la diffusione dell'istruzione e la generalizzazione dei diritti di cittadinanza hanno portato l'individuo a essere un soggetto d'azione la cui predominanza personale si è imposta sul forte e diffuso controllo sociale portandolo a un diverso modo di rapportarsi rispetto alle varie forme di potere al fine di soddisfare benessere e attese personali.

Di contro e per converso è subentrata però anche una fuga esasperata in una soggettività individuale che ha progressivamente portato alla crisi degli universi simbolici di riferimento. Credenze e valori che nel passato pre-moderno costituivano la sfera delle certezze fondamentali, sembrano oggi appartenere alla sfera più labile delle opinioni, delle preferenze e delle decisioni dei singoli e la fede nella provvi-

denza di Dio viene sempre più sostituita da una paradossale fede nel progresso scientifico.

Questo fenomeno, definito *secolarizzazione*, ha finito con il permeare tutta la società fino a investire tutti i momenti, anche più domestici e quotidiani ivi compresa la morte.

Da sempre l'uomo ha dovuto convenire che al termine del suo percorso di vita sarebbe sopraggiunta la morte ed è per questa consapevolezza che ha adottato atteggiamenti, comportamenti, riti diversi in relazione sia alla cultura e al gruppo sociale di appartenenza, sia al periodo storico in cui è vissuto. Come evidenza Maserà in *Aspetti antropologici della "cura della morte nella società multietnica"*, anche se secondo molti antropologi la morte rappresenta costantemente e in tutte le occasioni le medesime forme di reazione, alcuni studi incentrati sul confronto tra la morte di ieri e quella di oggi dimostrano invece come soprattutto il passaggio alla società post-moderna abbia in realtà determinato la perdita della sua collettivizzazione tipica nelle arcaiche società.

Il fatto nuovo e fondamentale che accompagna questa crisi progredente sia all'interno delle grandi città, sia nelle campagne è dovuto a un importante fenomeno: lo spostamento del luogo in cui si muore. Se solo poche generazioni fa la maggior parte delle persone moriva in casa o se altrove, era portata a casa lasciando alla sua famiglia la responsabilità di preparare il funerale, oggi è invece l'ospedale che grazie ai progressi della medicina del Novecento, si prende cura del malato e che gestisce il morente facilitando quelle attenzioni che altrove non si possono garantire.

Interpretazioni più sociologiche sono state date da

Fuchus che attribuisce la crisi della condivisione di questo momento al diverso rapporto che è intercorso nel corso degli anni tra i dolenti e il defunto. Se una volta il morto era rappresentato non solo come agente vivente, ma come nemico sinistro dal quale ci si doveva difendere, con la società moderna e soprattutto post-moderna, il rapporto tra vivi e morti sembra assumere sempre di più il carattere dell'indifferenza. È da un lato acquisito non soltanto dalla letteratura sociologica e psicologica, ma anche dalla stessa esperienza quotidiana, che la società moderna tenda a rimuovere il problema della morte relegandolo in un occultamento quasi istituzionalizzato che come afferma Ragon nel libro *Lo spazio della morte. Saggio sull'architettura, la decorazione e l'urbanistica contemporanea*, sembra essere diventato ormai l'unico rimedio come risposta alla crisi di questo particolare evento sociale.

A fronte di questo rifiuto/negazione della morte dettato dal venir meno in tutto o in parte del complesso apparato simbolico costituito da credenze, pratiche sociali comuni, obblighi e azioni volontarie reciproche, avviene anche un nuovo fenomeno: la crescita di forme alternative di celebrazioni funebri. Con l'eccezione dei veri credenti per i quali il rito funebre mantiene il suo profondo significato, tale percorso è sovente vissuto come un insieme di formalità, come un momento spoglio e deludente.

In questa prospettiva i rituali funebri si riducono a pure convenzioni o formalità, diventano sempre più inutili e con loro tutta una cultura e uno scambio simbolico con la morte perdono di importanza.

Come affermano recenti studi tanatologici però, l'attuale società non è antiritualista. Quando abbandona i grandi riti collettivi perché non riesce più a riconoscersi in essi, tende a percepire come problema la mancanza di ritualità e a inventare altre forme per esprimere contenuti che sono cambiati ma che rispondono comunque al bisogno di uno spazio/tempo e di un linguaggio rituali per la condivisione del dolore.

Molti sono gli esperimenti rituali di commiato sorti in Europa in genere di carattere laico che utilizzano elementi come musica, poesia, aneddoti, gesti e oggetti volti commemorare i propri morti in un modo più personale ricordando la loro vita, gli affetti, le preferenze, il segno da essi lasciato su questa terra mediante il contributo di figure nuove rispetto a quelle tradizionali. Chi guida questo momento spesso non è più il sacerdote bensì un funzionario definito *cerimoniere* che ha il compito di accompagnare i dolenti nel processo di allontanamento dal defunto e nelle scelte che devono scandire il suo addio.

La sua funzione è solitamente svolta nelle *sale del commiato*; luoghi neutri in grado di permettere an-

che agli stranieri residenti nel territorio italiano, di onorare e commemorare il proprio caro sulla base delle proprie credenze.

Inizialmente sorte all'interno dei cimiteri e/o nei pressi delle camere mortuarie, sono oggi parte delle *case funerarie* ovvero dei recenti servizi che alcune imprenditorie funebri hanno realizzato al fine di agevolare i momenti che vanno dal decesso della persona scomparsa alla sua sepoltura.

Da alcuni studi effettuati è emerso che la permanenza di un defunto in un'abitazione e/o la distanza nel raggiungere le camere mortuarie di ospedali/comuni o case di riposo, spesso portano i dolenti ad affrontare con maggiore ansia i momenti che seguono un lutto.

Obiettivo delle stesse imprese è quindi quello ricreare spazi concepiti e realizzati per ospitare le persone defunte e i loro familiari in condizioni igieniche, di decoro e di comfort tali da concedere anche più tempo per organizzare l'ultimo viaggio del proprio caro e da sopperire alle nuove esigenze dei dolenti insorte in seguito ai vari cambiamenti sociali.

Tali spazi, ancora pochi sul territorio nazionale ma ben utilizzati, sono divenuti oggetto di concorrenza in questo settore e di analisi di questo articolo, la cui finalità è quella di illustrare come, dove e quando essi siano sorti. A tal fine è stato svolto un lavoro di ricerca qualitativa sottoponendo interviste semi-strutturate a soggetti del settore funebre pubblico e privato che hanno direttamente partecipato ai vari incontri internazionali mirati a conoscerne l'utilità e che sono stati poi gli artefici della loro divulgazione anche in ambito italiano, e di analisi di alcuni articoli da questi prodotti.

### Le origini delle case funerarie

La casa funeraria nasce negli Stati Uniti d'America nel periodo compreso tra la metà e la fine del 1800. Per meglio comprendere come e perché queste strutture siano sorte, bisogna però rifarsi alla cultura e soprattutto alla situazione burocratico-operativa del settore funebre. Nonostante fosse uso comune specie nei villaggi e nelle cittadine di piccole e medie dimensioni rendere visita al defunto e fornire supporto alla sua famiglia nel periodo precedente la cerimonia funebre, era filosofia accettata rivolgersi a un operatore specifico; l'*undertaker* per delegare quanto riguardava il servizio funebre. In alcune circostanze quest'usanza poneva infatti problemi di spazio (non erano in molti ad avere case con più locali agibili all'esposizione della salma), di tempo (non vi era un limite di tempo entro il quale effettuare il funerale), di gestione e costi.

*Alla fine del 1800 alcune imprese funebri iniziarono quindi a ritenere indispensabile la realizzazione*

di una struttura che oltre ad avere tutte le funzionalità dell'operatore funebre, potesse implementare i servizi già esistenti fornendo ambienti appropriati e dotati di tutte le caratteristiche necessarie per ospitare la salma e accogliere i visitatori.

In tali luoghi sarebbe stato possibile esporre il defunto anche per più giorni permettendo a dolenti e amici di vegliare il proprio caro e concedendo la possibilità di partecipare all'evento luttuoso anche a chi che proveniva da luoghi più distante.

Tale servizio concedeva inoltre di risolvere il problema di dove compiere l'imbalsamazione ovvero uno dei metodi di conservazione della salma più utilizzati in grado di ovviare agli inconvenienti di deterioramento, di decomposizione e di natura igienica. Generalmente si svolgeva presso la sede dell'impresa funebre e comportava deficit logistici considerato che la salma doveva essere presa e riportata presso la propria abitazione.

A oggi le case funerarie sono una consuetudine negli USA. Se ne contano circa 21.100 ma il numero è destinato ad aumentare giacché gli ospedali non dispongono più delle camere mortuarie, se non piccole e di transito.

È inoltre diventato una consuetudine anche presso la stessa popolazione utilizzarle dato che, con l'andar del tempo, si sono sempre più modificate adeguandosi alle necessità del progresso e al suo nuovo modo di vivere. Tra quelle che sono state considerate come *aggiunte*, si può citare la sala delle cerimonie (o sala del commiato) dove poter svolgere il funerale e il crematorio.

Ben presto si sono insediate anche nella cultura europea.

Tra i primi Stati che seguirono l'esempio statunitense vi è l'Inghilterra, ove nel 1927 fu fondato il B.I.E. - *British Institute of Embalmers*. A seguire anche tutte le Colonie e poi il Commonwealth considerarono questo servizio cercando però, fatti salvi i suoi principi, di porre rimedio a quelle che erano ritenute le problematiche dell'imbalsamazione. Il trattamento risultava infatti essere molto lungo e costoso (sino agli anni '60 era utilizzato solo dai regnanti e le persone famose) oltre al fatto che non consentiva la naturale decomposizione della salma una volta inumata.

Alla tecnica dell'imbalsamazione fu quindi preferito un procedimento di conservazione alternativo denominato *tanatoprassi* che consiste in un'iniezione nel sistema arterioso di un fluido conservante in grado di mantenere una migliore e più lunga visibilità del cadavere evitando il prevalere del livore e della rigidità.

Le prime strutture con questo nuovo tipo di trattamento furono realizzate in Francia tra il 1966 e il

1967. Essendo delle vere e proprie novità, la prima a Parigi fu autorizzata e costruita nella periferia. In seguito, in vista di un riscontrato gradimento dell'opinione pubblica, si diffusero anche nei rioni più centrali.

A distanza di tempo anche la Germania e la Spagna considerarono la sua utilità e ora in quasi tutta l'Europa centro-settentrionale, anche se con concezioni strutturali e ambientali differenti, le case funerarie sono una realtà del settore funebre.

Quanto all'Italia, la sua divulgazione è alquanto recente dato che recenti sono anche i cambiamenti che hanno investito le tradizioni culturali.

Inoltre, realizzare un servizio simile ha sempre previsto vincoli legislativi e istituzionali. È solo con l'attuazione delle leggi regionali di Lombardia (cfr. art. 70/2009) ed Emilia Romagna (cfr. art. 14 LR 19/2004) che si è insediato e diffuso sino a divenire oggi molto utilizzato e apprezzato anche dall'opinione pubblica tanto da essere l'oggetto di concorrenza tra le varie imprese funebri.

Nonostante siano trascorsi quasi dieci anni dalle prime inaugurate, come testimoniano alcuni imprenditori, rappresentano ancora una novità e spesso vengono ancora confuse a livello mediatico come semplici sale del commiato.

Le principali che fino ad oggi sono ufficialmente attive e note anche ai diversi membri della Federazione Fe.N.I.O.F. - *Federazione Nazionale Italiana delle Onoranze Funebri*, sono: Bonizzoni & Frattini (Pavia); Gianella (Limbate); La Cattolica (Rezzano (Bs)); Miazzolo (Saronno); Mismirigo (Gallarate); Mombelli (Chiari (Bs)); Pirovano (Cinisello Balsamo); Sala (Ceriano Laghetto); San Siro (Milano-Baggio); Santino (Garbagnate Milanese); Rozzoni (Saronno); Reverberi (Reggio-Emilia); Terracielo (Modena); Bondoni (Serra San Quirico (An)).

Visti i successi rilevati anche da un positivo riscontro dell'opinione pubblica, diversi sono altri progetti in corso di studio e realizzazione. Tra quelli imminenti si può citare la casa funeraria *Nebuloni* che nel prossimo maggio sarà inaugurata a Cormano e la casa funeraria *Rozzoni* che sorgerà invece a breve a Saronno nei pressi della già presente *Miazzolo*.

Quanto alle altre regioni, si rileva da breve tempo un'integrazione del servizio nelle leggi regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Assente ancora risulta nelle regioni meridionali ove, soprattutto per una questione di carattere culturale, è ancora poco accettato.

(\*) *Dott.ssa in Sociologia Magistrale con specializzazione in Politiche Locali del territorio*

**Documentazione****Regione Emilia-Romagna – Determ. n. 4155 del 30/3/2012  
“Ulteriore integrazione della propria determinazione n. 4693/2009  
Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria determinazione n. 13871/2004”**

Circolare SEFIT Federutility n. 3260 del 07/05/2012

Nel B.U.R. della regione Emilia-Romagna n. 61, Parte II, dell'11 aprile 2012 è stata pubblicata la Determinazione dirigenziale – **Allegato 1** – in oggetto, che modifica ulteriormente l'iniziale Determinazione n. 13871 del 6 ottobre 2004.

In **Allegato 2** si formulano alcune, sommarie, considerazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Adolfo Spaziani)

**ALLEGATO 1****Regione Emilia-Romagna – Determinazione del Servizio Sanità Pubblica n. 4155 del 30 marzo 2012 “Ulteriore integrazione della propria determinazione n. 4693/2009 Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria determinazione n. 13871/2004”**

(B.U.R. n. 61 dell'11 aprile 2012)

**IL RESPONSABILE**

Vista la Legge Regionale n. 19/2004 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, e in particolare l'art. 10 che, al comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la individuazione degli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;

Richiamata la propria determinazione n. 4693/2009 avente ad oggetto “Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria determinazione n. 13871/2004”, adottata in attuazione della sopraccitata previsione normativa al fine di garantire uniformità, semplificazione e adegua-

tezza di prescrizioni e procedure sul territorio regionale a tutela degli utenti e degli operatori funebri;

Richiamato in particolare il capoverso dedicato alle modalità di trasporto qualora l'accertamento di morte venga effettuato con il tanatogramma – elettrocardiogramma protratto per 20 minuti che dimostra la persistenza, in tale arco di tempo, dell'arresto cardiaco – ed in particolare al limite delle 24 ore dal decesso per l'effettuazione del trasporto a feretro aperto;

Rilevato che sono stati richiesti chiarimenti interpretativi da parte di rappresentanze di operatori funebri e cittadini sulle possibilità di deroga, in specifici casi, al termine temporale di 24 ore più sopra richiamato;

scopo di trapianto e di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria non si ravvisano, nel caso di superamento di detto arco temporale, pericoli per la salute pubblica inerenti la conservazione del cadavere e che nel contempo appare doveroso consentire, a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei congiunti, lo svolgimento delle onoranze funebri con l'esposizione del defunto anche in tali specifici casi;

Ritenuto dunque necessario intervenire nuovamente nella materia ai sensi dell'art.10, comma 3, della L.R. n. 19/2004 integrando la disciplina di cui all'allegato - approvato con la propria determinazione n. 4693/2009 recante “Integrazione alla “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto di salme, cadaveri e resti mortali” di cui alla propria determinazione n. 13871/2004 – con la previsione di due speci-

fiche deroghe al termine delle 24 ore ivi stabilito, vale a dire nel caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria;

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione della suddetta integrazione all'allegato sopra richiamato che consenta agli utenti di poter svolgere le onoranze funebri a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei medesimi, senza alcun pregiudizio della salute pubblica, aggiungendo il seguente ultimo capoverso al paragrafo "il trasporto di cadavere":

"Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e in caso di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria";

Attestata la regolarità amministrativa;

#### DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni sopra specificate, l'ultimo capoverso del paragrafo "il trasporto di cadavere" dell'allegato alla propria determinazione n. 4693/2009, che qui si intende integralmente riportato, concernente la previsione di specifiche deroghe al termine di 24 ore dal decesso per il trasporto a feretro aperto;

2) di confermare detto allegato in ogni sua altra parte;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Il Responsabile del Servizio: ALBA CAROLA FINARELLI

#### Allegato Parte integrante – 1

##### **Il trasporto di salma**

Ai sensi della L.R. n. 19/2004 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato.

Emerge pertanto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che subordinava la possibilità di spostamento della salma alla sola casistica della inidoneità dell'alloggio affinché vi si svolgesse la prescritta osservazione. Pertanto era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal medico del dipartimento di Sanità pubblica che attestasse la inidoneità dell'abitazione.

Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro

luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. 19/2004 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.

La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare e uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di certificazione da utilizzare.

Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa, riducendo il numero delle figure mediche che intervengono immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per motivazioni di ordine psicologico o di opportunità, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio.

L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina Legale delle Aziende sanitarie è motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordinamento su tutta l'attività di Medicina necroscopica al fine di garantirne correttezza e rigore.

Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.

La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la

morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnata al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti che la Giunta regionale deve individuare con apposito atto (art. 13 L.R. 19/04). Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore.

La salma può essere trasferita presso:

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04, ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

### **Il trasporto di resti mortali**

Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

### **Il trasporto di cadavere**

Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere".

Al fine di ridurre gli adempimenti richiesti la L.R. 19/2004 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero).

L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Co-

mune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze.

Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Al fine di facilitare tale procedura si fornisce di seguito un modello di attestazione.

Poiché la attività sopra descritta viene attribuita dalla L.R. 19/2004 direttamente alle imprese che effettuano l'attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune, come previsto dall'art. 13 nei tempi determinati dall'articolo stesso), non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca, modulistica) necessari.

Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2004, e il numero identificativo dell'autorizzazione.

In Emilia Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso.

La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.

Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e in caso di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria.



**ATTESTATO MEDICO  
PER IL TRASPORTO DI SALMA**  
(Art. 10, comma 2 L.R. 19/2004)

di \_\_\_\_\_ ,  
(generalità del defunto)

nato/a il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ )

deceduto/a il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_  
medico \_\_\_\_\_  
(medico curante, continuità assistenziale, emergenza territoriale o altro)

**CERTIFICO**

di essere intervenuto, alle ore \_\_\_\_\_  
del giorno \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ ;

**di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata NON ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei modi previsti dalla L.R. 19/2004, può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica.**

La salma verrà trasportata, come da richiesta dei familiari, presso la seguente struttura:

\_\_\_\_\_

Rilasciato \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ .

Timbro e Firma

\_\_\_\_\_

**Nota**

*Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.*

*Inoltre il trasporto dovrà essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione (art. 13 L.R. 19/04) , con mezzi adeguati e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.*

*La salma può essere trasferita presso:*

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04, ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione secondo le modalità previste dalla legge e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

**ATTESTATO DI GARANZIA  
PER IL TRASPORTO DI CADAVERE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di addetto al trasporto funebre della impresa \_\_\_\_\_ ,  
incaricata dagli aventi titolo del trasporto di: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
nato/a il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_  
deceduto il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ , da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme regionali e statali vigenti, in veste di incaricato di pubblico servizio,

**ATTESTA**

1) **di aver identificato** il defunto attraverso:  
 Carta Identità N. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_  
 o nella seguente forma: \_\_\_\_\_

e che l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;

2) **che il feretro utilizzato è rispondente** per modalità costruttive e allestimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla immediata destinazione;

3) che la partenza avviene, alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ , per la seguente destinazione:  
 cimitero di \_\_\_\_\_ sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
 crematorio di \_\_\_\_\_ sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ sito \_\_\_\_\_

e che il trasporto avviene in base alla seguente documentazione accompagnatrice:

- autorizzazione alla inumazione
- autorizzazione al trasporto
- autorizzazione alla tumulazione
- autorizzazione alla cremazione

4) **con l'utilizzo di auto funebre**, rispondente ai requisiti di legge, targato \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 2****Regione Emilia-Romagna –Determinazione del Servizio Sanità Pubblica n. 4155 del 30 marzo 2012 – CONSIDERAZIONI**

Con la Determinazione n. 4155 del 30 marzo 2012, si interviene a ri-modificare la definizione delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo che il termine per la conclusione del trasporto di cadavere, quando l'accertamento della morte sia avvenuto ricorrendo al c.d. tanatogramma", termine previsto in 24 ore, possa essere derogato in due casi, cioè, quando a) in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e b) in caso di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria.

Va osservato come tale modifica intervenga sulle precedenti modificazioni, introdotte con la Determinazione n. 4693 del 29 maggio 2009, con cui era stato preso in considerazione il fatto che, intervenuto l'accertamento della morte e, conseguentemente, in presenza di cadavere e non più di salma (secondo la definizione dell'art. 1, comma 3, lett. a) (e lett. b)) L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.) potesse provvedersi, comunque, previa autorizzazione del comune, al trasporto verso il luogo prescelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto (alle condizioni di distanza e termini di conclusione del trasporto ivi indicati, oltreché con le modalità prescritte), consentendo così un trasporto di cadavere (non più di salma) verso determinati luoghi, in funzione dell'esposizione del cadavere.

Tale possibilità appare non coerente con la deroga (dal termine delle 24 ore per la conclusione del trasporto di cadavere), in quanto sia nel primo caso (prelievo di organi), che, a maggiore ragione, nel secondo caso (riscontro diagnostico disposto dall'A.G.), il cadavere non viene trasportato in abitazione privata, oppure in struttura per il commiato, oppure in camera mortuaria (quanto meno non nel significato fatto proprio dall'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che, per questo aspetto, continua ad applicarsi per effetto dell'art. 16,

comma 3 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., salvo non voler attribuire a questi termini il significato di servizi mortuari delle strutture sanitarie).

Se da un lato, le modifiche apportate alla Determinazione n. 13871 del 6 ottobre 2004 dalla Determinazione n. 4693 del 29 maggio 2009, sono, allora, apparse strumentali ad ottenere una possibilità di "mobilità" dei cadaveri anche dopo l'accertamento della morte effettuato a mezzo del c.d. tanatogramma, pratica cui spesso è fatto ricorso nelle strutture sanitarie ed assimilabili, in particolare favorendo tale "mobilità" verso i luoghi di destinazione enunciati, si deve osservare come nei due casi per cui sia prevista, ora, la deroga il luogo di destinazione del cadavere non è esattamente il medesimo.

Per inciso, nel caso di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, sussistano norme specifiche, a partire dalla L. 2 dicembre 1975, n. 644 (la quale prevedeva (art. 1, comma 2) l'effettuazione del prelievo *anche in deroga* alle disposizioni vigenti concernenti il periodo di osservazione previsto dal regolamento di polizia mortuaria, previo accertamento della morte nei casi e con le modalità specificatamente stabilite in tale specifica situazione), fino alla L. 29 dicembre 1993, n. 573 (nonché al successivo D.M. 22 agosto 1994 n. 582, rimasto efficace fino al successivo D- M: 11 aprile 2008, con il quale è stato disposto l'aggiornamento del primo), legge che è richiamata dalla successiva e vigente L. 1° aprile 1999, n. 91. Incidentalmente, può ricordarsi quanto disponga l'art. 4 L. 29 dicembre 1993, n. 578.

Non può escludersi, che vi sia stato un fraintendimento tra il termine considerato dalla precedente modifica alla Determinazione n. 13871 del 6 ottobre 2004 rispetto al termine proprio del periodo di osservazione dei cadaveri.

Infine, va osservato come la Determinazione n. 4155 del 30 marzo 2012 sia stata inviata, per conoscenza, ad alcune associazioni di rappresentanza degli esercenti l'attività funebre, trascurando la presenza di altre, anche di rilievo nazionale.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN


Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



### THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




### THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 70 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Regione Sardegna – L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 “Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie” – Art. 4

Circolare SEFIT Federutility n. 3281 del 30/05/2012

La regione Sardegna, con la legge regionale in oggetto, pubblicata sul B.U.R.A.S. del 25 febbraio 2012, n. 8, è intervenuta in materia di enti locali, ma vi ha inserito l'art. 4, con la rubrica: “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri” – in **Allegato 1** – con cui interviene, seppure in via formalmente transitoria (come aveva fatto la regione Lazio con l'art. 162 L.R. (Lazio) 28 giugno 2006, n. 4, art. 162), a regolare la cremazione, la dispersione delle ceneri e l'affidamento dell'urna cineraria, nonché le modalità di conservazione delle urne cinerarie.

In **Allegato 2** si riporta una breve sintesi di commento.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Legge regionale (Sardegna) 22 febbraio 2012, n. 4 – Articolo 4 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri)**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Regione promulga  
la seguente legge:

... omissis ...

#### **Art. 4**

#### **(Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri)**

1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente indi-

viduato dalla legge di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

3. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fine di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

5. Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in

un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto. Con regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna da parte di terzi.

6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano le destinazioni finali dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

#### Art. 5

##### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 febbraio 2012

#### ALLEGATO 2

#### Legge regionale (Sardegna) 22 febbraio 2012, n. 4 – Articolo 4 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri) - COMMENTO

L'art. 4 L.R. (Sardegna) 22 febbraio 2012, n. 4 risulta del tutto non pertinente alle altre disposizioni oggetto della legge regionale, che hanno riguardo alla composizione degli organi collegiali dei comuni, alla razionalizzazione delle loro competenze, incluso il ricorso all'istituto della centrale di committenza, segno che vi è stata l'intenzione di utilizzarla come veicolo per inserire anche disposizioni in questo ambito, rispetto a cui, forse, andrebbe osservato come la stessa rubricazione appaia impropria parlandosi di "materia funeraria", per altro inesistente, pur se richiami la formulazione della L.R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12, in particolare quando l'intero art. 4 è, sostanzialmente, dedicato alla cremazione e quanto ne consegue in termini di destinazione delle ceneri.

La legge regionale è in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul B.U.R.A.S., avvenuta il 25 febbraio 2012.

Inizialmente, si assume un approccio formalmente transitorio (... *nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria* ...), come aveva fatto a suo tempo la regione Lazio con l'art. 162 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, per poi giungere a fornire indicazioni attuative, sotto il profilo sostanziale, della L. 30 marzo 2001, n. 130, ricorrendo ad una formulazione che richiama quella cui ha fatto ricorso l'art. 11, comma 1

L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif..

In materia di dispersione delle ceneri, si richiamano, per non dire che si riproducano, le disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130, così come per la sua esecuzione quelle dell'art. 3, comma 1, lett. d) stessa legge.

Nell'ipotesi in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

In materia di affidamento dell'urna cineraria a un familiare, è previsto l'affidamento unico, cioè a un unico familiare, individuato, in vita, dal defunto, prevedendo una correlata annotazione in un apposito registro tenuto dal comune, individuabile nel comune in cui l'urna cineraria venga conservata, dal momento che l'affidamento altro non costituisce se non la legittimazione alla conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero e, conseguentemente, le relative "annotazioni" non possono che riferirsi se non che al comune in cui questa conservazione avvenga. La previsione circa il fatto che l'affidatario sia individuato, in vita, dal defunto (presente anche all'art. 162, comma 5 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4) costituisce una limitazione alla possibilità di fare ricorso all'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria.

In tale ipotesi, la consegna dell'urna ha luogo sulla base di un documento in cui l'affidatario (unico) dichiara la destinazione finale dell'urna cineraria, che non sarebbe, a stretto rigore, un atto a carattere autorizzatorio, quanto di materiale consegna e "titolo" per

il trasporto dell'urna cineraria dall'impianto di cremazione al luogo di destinazione finale dell'urna cineraria, con ciò facendo venire meno la necessità dell'autorizzazione comunale per il trasporto, per questa tratta, derogando, per la tratta successiva alla cremazione, dalle disposizioni dell'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cosa che vale anche qualora l'urna sia destinata alla tumulazione o all'interramento, oppure alla dispersione, nei diversi luoghi in cui possa essere effettuata.

Tra l'altro, mentre nell'ipotesi della tumulazione dell'urna cineraria si è evidentemente in presenza di una modalità di conservazione dell'urna cineraria, nell'ipotesi di interramento tale natura non è del tutto esplicita, ma lasciandosi aperte, in astratto, ipotesi che l'interramento possa costituire una peculiare modalità di dispersione in apposite aree cimiteriali, ipotesi cui osta proprio il fatto che l'interramento è ipotesi cui si può fare ricorso qualora il defunto non avesse manifestato la propria volontà alla dispersione delle ceneri, con il che discende che anche l'interramento sia una modalità di conservazione dell'urna, ovviamente da effettuare in aree avute in concessione, non essendo suscettibile l'interramento nelle aree ad inumazione di cui all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per quanto riguarda il trasporto delle urne cinerarie, esso non è soggetto a misure precauzionali, ripren-

dendo la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. f) L. 30 marzo 2001, n. 130.

Per altro, si rinvia a regolamento comunale la determinazione di:

- dimensioni delle urne cinerarie,
- caratteristiche dei luoghi di conservazione delle urne cinerarie in caso di affidamento,
- modalità di rinuncia all'affidamento,
- modalità di consegna al cimitero dell'urna cineraria in caso di decesso dell'affidatario, ma anche di rinvenimento di urna cineraria da parte di terzi.

Quest'ultima previsione dovrebbe aversi nel caso di rinvenimento a seguito del decesso dell'affidatario, presso il domicilio di questi, ipotesi che richiama quanto regolato dall'art. 3, comma 6 L.R. (Piemonte) 31 ottobre 2007, n. 20 e succ. modif. Il rinvio alla fonte del regolamento comunale per alcuni degli aspetti, alcuni anche di un certo rilievo, come quello sulle modalità di rinuncia all'affidamento delle urne cinerarie, potrebbe comportare, per alcuni istituti, un certo quale ritardo nell'effettiva attuabilità della norma regionale.

Infine, è ammessa la possibilità che le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della norma, possano essere oggetto di dispersione, oppure di affidamento secondo le modalità così stabilite.



## NOTA INFORMATIVA


DISPOSITIVO BREVETTATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO TUMULATO.




- \* KCAPPA con BIOVASCA per feretri già tumulati con controcassa in zinco difettosi agli umori e/o aromi.
- \* KCAPPA con BIOVASCA per feretri da tumulare in loculi areali senza controcassa in zinco.
- \* KCAPPA con BIOVASCA per feretri da tumulare in loculi standard con controcassa in zinco (consigliato).

- In materiale composito semi-rigido con misura interna cm 215x80x45.
- L'applicazione corretta dei Dispositivi sotto riportati vale per entrambi i lati di tumulazione (corto e lungo).
- Con l'applicazione del manufatto KCAPPA è possibile tralasciare la ricostruzione del frontale in laterizio (muratura).


Certificata




**kCappa**



**BIOVASCA**



**SEZIONE LOCULO**  
PREPARAZIONE TAVELLE di RIVESTIMENTO  
CON CORRETTO POSIZIONAMENTO  
KCAPPA e BIOVASCA



**Coccatto & Mezzetti**  
www.coccattoemezzetti.it

Documentazione

## Editto di Saint-Cloud del 12 giugno 1804

### Décret impérial sur les sépultures au Palais de Saint-Cloud, le 23 prairial (12 juin 1804)

In: *Bulletin des Lois de l'Empire français*, 4<sup>e</sup> série, n° 5, p. 75-80.  
Paris: Impr. impériale, brumaire an XIII (1804)

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS;  
Sur le rapport du ministre de l'intérieur; le conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE :

#### TITRE PREMIER.

##### *Des Sépultures, et des lieux qui leur sont consacrés.*

ART. 1.<sup>er</sup> Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

2. Il y aura, hors de chacune des villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée : chaque fosse qui sera ouverte, aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus

étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

#### TITRE II.

##### *De l'établissement des nouveaux Cimetières.*

7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre I.<sup>er</sup>, d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an IX.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent; mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtimens, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

#### TITRE III.

##### *Des concessions de terrains dans les Cimetières.*

10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.

11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou do-

nations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.

12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte des hôpitaux, des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissemens, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

#### TITRE IV.

##### *De la Police des lieux de sépulture.*

15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte.

16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et réglemens qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

#### TITRE V.

##### *Des Pompes funèbres.*

18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés : mais hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'art. 45 de la loi du 18 germinal an X.

19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère

pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigens.

21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens, et pour la décence ou la pompe des funérailles.

Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation, et au paiement des desservans : cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.

24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existans et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterremens, le prix des tentures, les bières et les transports des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales, et arrêté par les préfets.

26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des Préfets.

27. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

*Le Secrétaire d'état*, signé HUGUES B. MARET.



Attualità

## Trasporti funebri internazionali

... istruzioni per l'uso

di Giovanni Primavesi (\*)

*Iniziamo ad analizzare una serie di argomenti riguardanti i trasporti funebri – con qualsiasi mezzo effettuati – specialmente per quanto riguarda l'estero. Ma non solo.*

Il primo argomento è quello della LIBERTÀ di trasporti funebri internazionali.

Detti trasporti sono in costante aumento per il sempre maggior numero di persone che viaggiano e che – in caso di decesso (anche questi considerevoli) – vengono riportate nel paese d'origine per esservi sepolte.

Questo trasporto (che gli stranieri comunemente definiscono come REPATRIATION = rimpatrio) sono in genere effettuati a mezzo di auto funebre o aereo. Cessato ormai l'uso di navi e treni - che pur avevano avuto un consistente utilizzo – da quando i mezzi di trasporto e relative infrastrutture (leggi strade e autostrade) sono diventate sicuri, affidabili e veloci (specie per via aerea).

Detto questo, affrontiamo il tema della libertà di trasporto. Libertà che, però, è consentita dal possesso di quello che viene normalmente chiamato *Passaporto Mortuario* che viene rilasciato se non esistono particolari esigenze di ordine sanitario o giudiziario (casi questi però piuttosto rari). Le procedure d'espatrio/rimpatrio salme sono contenute negli artt. 27, 28, 29, 30, 32 del vigente D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Dicevamo dunque della *libertà* e ci riferiamo al nostro continente, cioè l'Europa.

Nel caso di viaggio VERSO l'estero, completata la documentazione richiesta e ottenuto la relativa autorizzazione, il defunto può essere trasportato (sia con auto o aereo) direttamente al luogo scelto per la sepoltura. Il viaggio si svolge liberamente anche dovendo attraversare vari paesi prima di quello finale. Proprio per favorire questi "passaggi", sono in vigore due Accordi internazionali <sup>(1)</sup> che li rendono possibili e senza alcun controllo di frontiera. Controlli che, però, sono ancora in vigore per quei paesi NON aderenti ad alcuno dei due Accordi. Ovviamente, questi passaggi intermedi non esistono se il trasporto avviene a mezzo aereo.

Non vi sono quindi ostacoli che impediscono ad un operatore funebre italiano (ma lo stesso vale anche per operatori di altre nazioni) di organizzare un trasporto funebre con la proprio auto funebre, Sarà più lungo, ma liberamente fattibile.

La stessa procedura è valida per i trasporti - sempre con i propri mezzi – in senso inverso, cioè dal paese estero al proprio. Potrebbero eventualmente esserci piccole *resistenze* da parte di operatori locali che si vedono privati di un buon affare, ma sono problemi che non hanno mai impedito di effettuare il trasporto verso casa.

Ma – nell'Europa sempre più Unita (sono ora 27 i Paesi membri) e che ha consentito la libera circolazione, di persone e merci e liberalizzato la concorrenza – esiste un problema, e che problema.

<sup>(1)</sup> Accordo di Berlino 1937, Convenzione di Strasburgo 1973 (alla quale l'Italia non aderisce).

Chi ha dovuto rimpatriare una salma dalla Francia si è sentito rispondere: “*Désolé, Monsieur, mais il est impossible*”. E alla richiesta di chiarimenti, viene risposto che una specifica disposizione governativa lo vieta – L2223 CGCT del 1996 <sup>(2)</sup>! Bisogna, dunque, dipendere da un operatore francese per le forniture e il trasporto (salvo rarissime eccezioni).

Dato che il problema non riguarda solo l'Italia, ma TUTTI i paesi verso i quali eseguire un rimpatrio, le Associazioni di Categoria hanno chiesto chiarimenti. Che sono i seguenti: *la Francia non autorizza imprese straniere ad operare sul territorio nazionale se non in possesso dei requisiti previsti per quelle francesi*. Il divieto è motivato dalla “*necessità di accertarsi dell'affidabilità*” dell'impresa estera, sconosciuta alle autorità nazionali, le quali – in caso di contrasti (?) o non osservanza delle disposizioni locali – non saprebbero ... con chi prendersela!

L'autorizzazione (“*temporanea ed occasionale*”) ad un operatore estero può essere concessa:

**A)** quando – presentata la documentazione richiesta <sup>(3)</sup> ed esperite tutte le formalità burocratico-amministrative – si ottiene l'iscrizione in uno speciale elenco con un “*permesso*” da esibire alla locale Prefettura di Polizia ogniqualvolta si viene a prendere una salma (ma vale la pena se si fanno 1 o 2 rimpatri l'anno?);

**B)** se l'operatore locale GARANTISCE per quello straniero, dichiarandosi disponibile ad accollarsi ogni eventuale addebito riguardante il collega. Come è facile pensare, questo avviene molto raramente.

Il divieto di circolazione in Francia per le autofunere straniere non autorizzate, vale – ovviamente – PER e DA le frontiere nazionali. Si consideri che sui trasporti DALLE frontiere è addirittura previsto il pagamento dell'IVA sui chilometri percorsi in Francia: però sui trasporti *in entrata* – bontà loro – ... si chiude un occhio!

Sembrerebbe tutto assurdo, ma purtroppo è la realtà!

Stupisce che la Francia, sul cui stemma spiccano le parole alzi simili barriere protezionistiche; e per di più, essendo uno dei membri fondatori dell'Unione Europea!

<sup>(2)</sup> CGCT – Codice Generale Comunità Territoriali.

<sup>(3)</sup> Art.47 L2223:

a) *avere realmente sede in uno di questi stati ed essere autorizzati alla medesima attività;*

b) *avere personale diplomato dopo un corso di formazione: nel caso la legislazione dello Stato di residenza non preveda nessun corso di formazione, di comprovare di aver esercitato l'attività per almeno due anni nei dieci anni precedenti;*

c) *essere in possesso di una regolare autorizzazione all'attività da parte dello Stato di residenza.*

Ovviamente, anche se tutti (tranne i Francesi, *ça va sans dire*) vogliono abolire tale divieto, il problema è chi e come deve attivarsi. L'ideale sarebbe che gli altri stati adottino lo stesso provvedimento protettivo (magari limitato solo ai francesi). Ma ciò non è possibile e non necessita spiegarne il motivo. Bisogna quindi trovare altre soluzioni per ottenere il risultato desiderato.

Scelta difficile a cui si aggiungeranno la lentezza della burocrazia comunitaria che non è certo migliore di quelle nazionali ...

Gli operatori belgi – forse i più duramente danneggiati dal divieto, dato l'elevato numero dei rimpatri – si sono rivolti al Tribunale nazionale per avere la possibilità di operare in regime di libera concorrenza con la Francia. Ma, dopo diversi anni, nessuna decisione è stata presa. Che fare, dunque?

L'Italia (cioè FeNIOF e SEFIT) hanno deciso di farsi promotrice della richiesta all'EFFS (*European Federation Funeral Services*) di affrontare il problema ed attivarsi ufficialmente e fattivamente per cercare di risolverlo. Le direzioni che saranno suggerite sono quelle del Dipartimento della Concorrenza della Commissione Europea (che ha promosso la Direttiva sulla libera concorrenza dei servizi) e del Parlamento Europeo,

Certo, il cammino non è né facile né veloce, ma *chi ben comincia ...*

#### Osservazione personale

*Francamente questo divieto non mi ha particolarmente sorpreso in quanto può rientrare in quello che io definisco “Il monopolio delle diversità” che sembra essere nel DNA dei francesi.*

*Infatti, le loro frequenze radio sono diverse così come il sistema per il colore TV (sono quasi gli unici ad adottarlo) e quando l'Europa ha deciso di uniformare i cartelli autostradali con il colore verde, i francesi – che già l'avevano – sono passati al blu. Per non parlare dei loro rapporti con la NATO dove hanno un piede dentro e l'altro fuori e anche l'adesione all'Unione Europea è stata piuttosto travagliata.*

*Insomma, l'EGALITÉ sembra che per loro sia valida solo a senso unico - cioè gli operatori francesi vanno tranquillamente a prendere le salme nei paesi stranieri – ma ... non li concedono a casa propria!*

---

*Parliamo ora dei trasporti aerei.*

Il lutto costituisce un importante aspetto psicologico che le organizzazioni internazionali, che regolano il trasporto aereo hanno recepito. Sia la ICAO <sup>(4)</sup> che la IATA <sup>(5)</sup>, hanno emanato disposizioni ben precise per il trasporto con aerei di salme e ceneri/resti. Queste disposizioni hanno lo scopo di garantire il rispetto dovuta alla persona dopo la morte, così come la protezione della dignità della famiglia e congiunti. Le disposizioni sono parte delle convenzioni internazionali, dando un carattere sovranazionale a questi diritti delle famiglie in lutto.

Organizzazione speciale delle Nazioni Unite, ICAO è stata creata nel 1944 per “*promuovere lo sviluppo sicuro ed ordinato dell’aviazione civile nel mondo*”. Esso, “*stabilisce le norme e le regole necessarie ad assicurare la sicurezza, efficacia e regolarità al trasporto aereo*”.

Nel 2008, un gruppo di esperti, riuniti a Montreal (Canada) ha proposto di modificare e aggiornare le norme relative alla regolamentazione delle installazioni e servizi aeroportuali degli stati firmatari della Convenzione di Chicago (7/12/1944 – pochi giorni dopo la costituzione dell’ICAO).

La IATA da parte sua ha previsto innovazioni più forti, stabilendo il diritto alla *tracciabilità* del trasporto delle salme e iniziando a riconoscere un diritto ad una trasporto dignitoso,

Le *raccomandazioni* della IATA relative all’accettazione per il trasporto di salme ed urne (ceneri o resti) definiscono in modo preciso e dettagliato le modalità del loro *confezionamento, rivestimento (imballo), caricamento e trasporto*.

### Confezionamento

La salma deve essere posta in un contenitore metallico ermetico a sua volta racchiuso in uno di legno. Non vi sono indicazioni sugli spessori, La IATA – pur non imponendola – fa notare la grande importanza all’applicazione di un filtro (la valvola) all’interno della bara metallica nel tipo autorizzato dalle autorità sanitarie del paese di imbarco. L’importanza di questo strumento è fondamentale nel trasporto aereo: sarà,




Figura 1

in effetti, il filtro a garantire la sicurezza ed ermeticità della bara in caso di depressurizzazione della cabina o della stiva merci. Le compagnie aeree sono attente al controllo sull’esistenza di questo filtro (alcune l’hanno addirittura inserito nelle proprie procedure di sicurezza).

Solitamente le compagnie esigono la presentazione – prima

dell’imbarco – di una documentazione comprendente: *certificato di morte, passaporto mortuario con l’indicazione del luogo di partenza e destinazione*. In casi particolari anche un documento attestante che alla salma è stato praticato il trattamento conservativo (imbalsamazione/ tanatoprassi). La mancanza di qualche documento può causare delle complicazioni all’arrivo che possono anche essere – al limite – il ritorno all’aeroporto di partenza <sup>(6)</sup>. Comunque, è consigliabile chiedere informazioni presso la rappresentanza diplomatica del paese di destinazione per assicurarsi che non siano richiesti altri particolari documenti <sup>(7)</sup>.

### Rivestimento

Per proteggere la bara da eventuali danneggiamenti, la stessa va rivestita con un cassone di legno (ormai non più usato) oppure con tela juta, un telone o speciali contenitori in cartone (che possono anche essere riutilizzati all’aeroporto di arrivo = questo in uso solo tra i paesi del nord America). Volendo, possono essere applicate maniglie lungo i lati.

Il rivestimento ha anche lo scopo di rendere la bara “*irriconoscibile*” come tale (Figura 1) ai passeggeri al momento del caricamento a bordo (che, però, avviene di solito primo dell’imbarco dei viaggiatori).

### Caricamento

Il trasporto di bare (sia su aerei cargo o – quasi di norma – passeggeri) sono sottoposti a queste condizioni. A) la bara non deve essere posizionata in vicinanza di derrate o prodotti alimentari, mentre non vi sono particolari problemi per la eventuale vicinanza di animali. Il



Figura 2

<sup>(6)</sup> A carico della compagnia per non aver fatto i dovuti controlli documentali.

<sup>(7)</sup> Il Consiglio d’Europa ha redatto un elenco delle nazioni che esigono il trattamento conservativo per il trasporto internazionale di salma.

<sup>(4)</sup> International Civil Aviation Organization.

<sup>(5)</sup> International Air Transport Association.

posizionamento della bara sui diversi tipi di aereo (Figura 2) dipende dalle disposizioni emanate a questo proposito dalle compagnie aeree.

### Trasporto ceneri o resti

Già dopo l'ondata di attentati terroristici degli anni 80 fu inevitabile mettere in atto delle procedure di sicurezza per proteggere i passeggeri aerei. Poi gli avvenimenti dell'11 settembre 2001 hanno dimostrato che il trasporto aereo può essere utilizzato come vettore di distruzione, quindi si sono rese necessarie – sia a livello mondiale che europeo – nuove e più restrittive misure di controllo per assicurare maggior sicurezza nel trasporto aereo.

Per quanto riguarda il trasporto di salme è stato attivato un controllo a mezzo raggi X prima dell'imbarco della bara.

Diverso il caso relativo alle urne ceneri (o resti) Esse, oltre a viaggiare come merce (rivestite con una copertura resistente e imbottita), considerato il loro peso e dimensione, possono essere assimilate al bagaglio a mano e, quindi, portate in cabina. Con riferimento alle nuove norme di sicurezza bisogna però fare attenzione che come tutti i bagagli a mano devono essere ispezionate prima dell'imbarco attraverso le apparecchiature a raggi X. È quindi importante che le urne ceneri siano costruite con materiale che non dia un'immagine opaca impedendo di vederne chiaramente il contenuto, altrimenti esse non potranno essere portate in cabina<sup>(8)</sup> (negli Stati Uniti utilizzano urne di plastica – chiamate “urne da viaggio – che evitano questi inconvenienti).

Non esistendo una regola generale unificata, l'accettazione dipende dalle disposizioni adottate da ogni singola compagnia aerea (anche in accordo con le autorità aeroportuali). È pertanto opportuno prendere contatto, al riguardo, con la compagnia aerea in tempo utile.

Il trasporto aereo di salme è sempre più frequente e quasi tutte le compagnie accettano di imbarcarle su tutte le rotte, compatibilmente con i tipi di aerei impiegati su alcune tratte: se molto piccoli, non vi è sufficiente spazio per sistemare in modo adeguato una bara oltre i bagagli dei passeggeri.

Le compagnie *low-cost* non ammettono salme a bordo<sup>(9)</sup>, con qualche rara eccezione (a noi nota): Ryanair le ammette solo sulla tratta Londra>Knock (Irlanda) mentre molte altre accettano urne cinerarie come bagaglio a mano e previa specifica richiesta al momento della prenotazione.

Queste le disposizioni da osservare, ma qualche nazione, aeroporto o compagnia aerea (per motivi contingenti, sanitari o di sicurezza) possono richiedere ulteriori procedure o particolari restrizioni locali anche temporanee. Sarà opportuno quindi – in caso di invio verso nazioni poco “frequентate” o “strane” o con compagnie poco conosciute – chiedere preventive informazioni anche per evitare problemi alle famiglie.

Di solito gli spedizionieri sono al corrente ed aggiornati.

Le salme hanno normalmente un elevato livello prioritario e dovrebbero le ultime merci a restare a terra in caso di eventuali problemi di peso complessivo della merce imbarcate (decisione presa dal comandante in accordo con il suo capo scalo).

I voli passeggeri trasportano tutti tipi di merce e anche le salme (o ceneri/resti), classificate come “merci speciali”<sup>(10)</sup> per le quali – quando possibile – va riservato un apposito spazio in stiva.

### Nota

*Il primo accordo internazionale sul trasporto aereo (riguardante principalmente i passeggeri e le responsabilità dei vettori) – noto anche come Convenzione di Varsavia – fu stipulato addirittura il 12 ottobre 1929, quando gli aerei avevano ancora seri limiti di carico per passeggeri e merci, limitata autonomia e una rete di destinazioni molto ridotta.*

(\*) Consigliere FeNIOF incaricato per i rapporti con l'estero, rappresentante italiano in EFFE e FIAT-IFTA, già responsabile Commissione Normativa & Trasporti di EFFE

<sup>(8)</sup> Queste le istruzioni della TSA, la influente *Transportation Security Administration*, ente americano per la sicurezza nei trasporti.

<sup>(9)</sup> Motivato soprattutto dal poco tempo intercorrente tra l'arrivo e la partenza dell'aereo.

<sup>(10)</sup> Con tariffe speciali.

**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



**Sempre Aggiornato!**

*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.

230,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

575,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222

Attualità

## Cassa predisposta per trasporto di infetti e divieto di sepoltura in terra di materiali non biodegradabili

di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti (\*)

Nel caso in cui un soggetto deceduto per patologia <sup>(1)</sup> infettiva <sup>(2)</sup> debba (e, soprattutto ... possa! <sup>(3)</sup>) essere inumato, mentre per detta operazione, magari nell'ordinamento locale <sup>(4)</sup> di polizia mortuaria, probabilmente suffragato da apposita norma regionale <sup>(5)</sup>, non sia assolutamente consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile (*ex art. 75 comma 1 D.P.R. 285/90*), la doppia cassa (di zinco, piombo o altro materiale autorizzato *ex art. 31 D.P.R. 285/90*), richiesta dal Medico Funzionario dell'ASL, per il trasporto può essere collocata all'esterno della cassa di legno, in modo da poterla rimuovere agevolmente al momento dell'inumazione così da ottemperare a quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 285/90?

Questa tecnica di confezionamento vale pure nel caso in cui la salma, anche se non infetta, debba essere i-

numata e la distanza, da un Comune ad altro, sia superiore ai 100 km?



Imporre di mettere lo zinco all'esterno per le casse da avviare ad inumazione oltre che essere antiestetico e più pericoloso ai fini igienici per il trasporto (in caso di urto il legno è molto più resistente dello zinco), urterebbe la sensibilità dei parenti (e delle imprese funerarie) che osteggerebbero la pratica funebre dell'interro, con grave nocimento per la sua diffusione.

L'annoso problema, invero un po' specioso, è, da sempre, piuttosto controverso, svariata, infatti, è la letteratura tecnico-scientifica a tal proposito, e la sua ottimale risoluzione dipende, ormai, innanzi tutto dalla regione in cui debba avvenire la sepoltura conseguente al trasporto funebre autorizzato *ex art. 24 D.P.R. 285/90*.

Diverse, e molto articolate, sono le norme regionali a tal proposito.

La Lombardia e l'Emilia Romagna <sup>(6)</sup>, ad esempio, molto salomonicamente, nulla dispongono attraverso norma positiva e cogente, perché si affidano *in toto* alla prudente valutazione del medico necroscopo cui

<sup>(1)</sup> Di cui all'elenco riportato dal D.M. 15 dicembre 1990.

<sup>(2)</sup> Le malattie infettivo-diffusive che presentano effettivi rischi per tutti gli operatori che vengono a contatto con un cadavere sono le seguenti: Carbonchio, Febbri emorragiche virali, Peste, Ortopoxviriosi, Malattie da prioni. In questo senso si è pronunciato, di recente, il Consiglio Superiore di Sanità. Per le ulteriori e seguenti malattie i rischi sono minimi: Infezione da HIV/AIDS e Leucemia umana a cellule T (HTLV tipi 1 e 2), Epatite virale B, C, D e da altri virus a trasmissione ematica non ancora identificati, Rabbia, Tubercolosi in fase attiva, Colera. In questi casi, del resto molto rari, occorre seguire specifiche precauzioni stabilite dall'ASL. Negli altri casi sono sufficienti le ordinarie misure precauzionali utilizzate da parte di operatori cimiteriali (guanti, scarpe con suola protetta). L'eventuale disagio determinato da cattivi odori può essere contenuto con l'utilizzo di specifici prodotti sia al momento dell'incassamento sia della levata.

<sup>(3)</sup> In Lombardia si sono adottate misure più severe che non si limitano a dettare le procedure operative per il solo trasporto, ma in maniera più intrusiva, in circostanze particolarissime, arrivano anche a determinare la forma di sepoltura: il Regolamento Regionale n. 6/2004 subordina con l'art. 11 comma 3 la sepoltura in tumulo o fossa dei cadaveri portatori di radioattività alla misurazione dell'emissione radiante, mentre in forza dell'art. 12 comma 6 non possono essere cremati cadaveri, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili che siano portatori di radioattività.

<sup>(4)</sup> Condizione d'efficacia per il regolamento comunale è pur sempre l'avvenuta omologazione ministeriale *ex art. 345 TULLSS*, almeno per le parti ancora di competenza statale.

<sup>(5)</sup> Esempio: Regione Lombardia, Regolamento 9 novembre 2004 n. 6, art. 15 comma 11: "Per l'inumazione di cadavere si usa la sola cassa di legno".

<sup>(6)</sup> L'Emilia Romagna con l'art. 9 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 non rende più obbligatorio il trattamento sugli infetti di cui all'art. 18 comma 1 D.P.R. 285/90 (avvolgimento del corpo infetto in un lenzuolino imbevuto di sostanza disinfettante) e con l'art. 10, comma 10 disapplica *in toto* l'art. 32 D.P.R. 285/90 (siringazione cavitaria) per i trasporti entro i confini regionali o extraregionali se in quelle regioni che non è più richiesta la puntura conservativa.

competete l'adozione di tutte le misure cautelative (chiusura anticipata <sup>(7)</sup>) delle cassa, divieto di inumazione, obbligo di cremazione ...) per scongiurare il pericolo di contagio o epidemia. Tali misure debbono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche. Detto orientamento è confermato anche dal documento sulla semplificazione delle procedure in materia sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle giunte regionali il 9 febbraio 2006.

Il regolamento nazionale di polizia mortuaria, invece, affronta la questione con il combinato disposto tra l'art. 18 e l'art. 25.

L'infetto, quindi, trascorso completamente il periodo d'osservazione (che può essere ridotto, con provvedimento del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 285/90) avvolto in un lenzuolino imbevuto di sostanza disinfettante e vestito con gli abiti indossati <sup>(8)</sup> al momento della morte viene deposto nella doppia cassa lignea e metallica a tenuta stagna, se, poi, ricorrono i casi enumerati all'art. 32 <sup>(9)</sup> gli sarà praticata la siringazione cavitaria con l'introduzione di 500 C.C di formalina nelle cavità addominali. Tale procedura, in tutta onestà, sarà anche di indubbia efficacia, ma è molto brutale ed eccessiva nella sua crudezza. Ovviamente il personale sanitario o dipendente di un'impresa funebre durante la preparazione della salma, sino all'apposizione di coperchio e sigilli sulla cassa dovrà ricorrere a tutti gli strumenti di protezione individuale come mascherine, guanti, tute monouso, camici, da smaltirsi, poi con le modalità dettate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Attualmente solo la Regione Lombardia ha emanato un preciso protocollo operativo cui attenersi per manipolazione e al vestizione di salme infette.

Gli strumenti normativi per introdurre questa nuova disciplina sono stati prima l'atto della giunta – P. 27/02/2002 13.52 H1.2002.0012641 e, dopo, l'allegato 9 della delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005 adottato per implementare l'art. 40 comma 4 del Regolamento Reg.le 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Regolamento Reg.le 6 febbraio 2007, n. 1.

La circ. Min. Sanità n. 24/1993 è inequivoca nell'obbligo dell'uso della doppia cassa per i morti di malattie infettive diffuse anche per le inumazioni, citando espressamente la fattispecie di esumazioni straordinarie di tali salme. È quindi da osservare la prescrizione della doppia cassa per ogni tipo di trasporto di morti deceduti per malattie infettive-diffusive, per motivi

igienico-sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 18 del D.P.R. 285/90.

Anche la Lombardia, assieme ad altre regioni, non rispetta più la prescrizione dell'art. 32 citato (*rectius*: la disapplica nella sua obbligatorietà) e limita l'iniezione conservativa ai trasporti internazionali o comunque fuori dei propri confini regionali. Si vedano, per maggiori approfondimenti la Circolare 26/06/2000 n. 32 paragrafo 1; il paragrafo 3 della Circolare n. 7 del 9 febbraio 2004 ed il paragrafo 7 della Circolare n. 21 del 30/05/2005.

Se la destinazione dell'infetto è l'inumazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 285/90 la sepoltura in fossa è sempre subordinata all'apertura sul coperchio metallico di ampi squarci. Questa procedura soprattutto se la cassa di lamiera è interna e, quindi, a diretto contatto con il cadavere non è per nulla igienica.

Ai sensi del paragrafo 9.1 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 l'ordine in cui disporre le due casse per il confezionamento della bara di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90 è libero, sono pertanto illegittime <sup>(10)</sup> tutte le disposizioni dei regolamenti comunali o le ordinanze sindacali volte ad impedire l'uso di feretri con cassa di zinco esterna.

I dispositivi ad effetto "barriera" sostitutivi del nastro metallico di cui all'art. 31 D.P.R. 285/90 ed autorizzati da vari decreti in caso di infetti possono essere impiegati solo se il feretro sarà cremato.

La duplice cassa di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90 indispensabile per:

- cadaveri da tumulare in loculo stagno;
- trasporti internazionali ex artt. 28 e 29 da o per Stati esteri non aderenti alla Convenzione di Berlino;
- trasporti da Comune a Comune oltre i 100 km;
- trasporto di infetti.

Può essere confezionata nei seguenti modi:

1. cassa di zinco esterna
2. cassa di zinco interna e reggetta di cui al comma 11 dell'art. 30 D.P.R. 285/90;
3. cassa di zinco interna e valvola depuratrice
4. cassa di zinco interna ed apparecchio meccanico o chimico atto a fissare o "lavare" i gas putrefattivi (ad oggi, a livello nazionale, l'uso del "salvazinc" come dispositivo idoneo a neutralizzare i gas è valido, ma non è da considerare, a nostro parere, alternativo alla valvola, ai fini della eliminazione della cerchiatura del feretro (cfr. paragrafo 9.2 della circ. Min. Sanità n. 24/1993).

Per la cassa di zinco sostituita da manufatto plastico biodegradabile, di materiale autorizzato dal Ministero della Salute (N.d.R. attualmente sono quattro le autorizzazioni concesse, rispettivamente con DD.MM del 7 febbraio 2012, 5 luglio 2011, 21 gennaio 2009, 28

<sup>(7)</sup> Si veda a tal proposito l'art. 4 comma 3 della L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22.

<sup>(8)</sup> Non è proibito vestire il defunto, è invece altamente vietato spogliare la salma degli indumenti indossati al momento del decesso (Paragrafo 7, circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993).

<sup>(9)</sup> Trasporti nei mesi estivi oltre i 100 km con cassa di cui all'art. 30, trasporto dopo le 48 ore dalla morte o verso località raggiungibili solo dopo le 24 ore.

<sup>(10)</sup> T.A.R. dell'Emilia e Romagna, ordinanza n. 1735/95 del 3 novembre 1995.

giugno 2007), non può essere utilizzato il metodo 1), ma solo uno dei metodi da 2 a 4, compresi.

Se la destinazione è la tumulazione stagna è di rigore la cassa di zinco. Quando la destinazione è l'inumazione, di persona morta di malattia infettiva, è d'obbligo la cassa di zinco. Sempre in regime di D.P.R. 285/90, nell'evenienza di morte per malattia infettivo-diffusiva è, parimenti, proibito l'impiego del cofano in cellulosa con telaietto autoportante in legno di cui al D.M. 12 Aprile 2007 emanato ai sensi degli art. 31 e 75 comma 3 D.P.R. 285/90.

Secondo il paragrafo 9 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica a chiusura stagna eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 D.P.R. 285/90.

Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive da avviare all'inumazione.

Si ricade anche qui nelle criticità igienico-sanitarie prima descritte a proposito del taglio della lamiera *ex art. 75*, comma 2 D.P.R. 285/90, poiché durante l'asportazione del cassone esterno si verificherà, molto probabilmente un'abbondante percolazione di liquami ammorbanti (la sola cassa di legno non è predisposta per trattenere la perfusione di fluidi o miasmi gassosi) con grave pregiudizio per la salute dei necrofori.

Se l'autorità sanitaria ha prescritto l'avvolgimento dell'infetto con il nastro metallico si potrebbe procedere in questo modo: L'impresa funebre fornirà un cofano formato dalla duplice cassa con tutte le caratteristiche costruttive di cui all'art. 30.

La cassa di zinco o indifferentemente il cassone munito di guarnizioni ermetiche saranno collocati esternamente alla bara di legno, così da esser facilmente o tagliati o rimossi prima della calata nella fossa.

Sul fondo del cofano in legno in cui verrà incassato il cadavere si stenderà un lenzuolino di materiale plastico (lo stesso del dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante) cosparso di polvere assorbente (si può usare la medesima sostanza che si sistema nell'intercapedine tra le due casse nei feretri da tumulazione).

Lenzuolino e polvere quando la cassa di legno verrà sfilata dal cassone zincato neutralizzeranno per il tempo necessario ad effettuare l'inumazione le eventuali percolazioni cadaveriche.

Lenzuolino e polvere (o materassino "assorbi tutto") dovranno risultare biodegradabili e non inquinanti (se si usa un dispositivo effetto barriera in Mater Bi vale già la certificazione rilasciata dal produttore).

Questa soluzione permetterà all'impresa ed agli affossatori di movimentare la bara in tutta sicurezza.

Naturalmente si informerà il medico necroscopo sulla collocazione all'interno della bara lignea del lenzuolino e del materassino/polvere assorbente.

Non dovrebbero, tuttavia, sussistere motivazioni ostative da parte dell'autorità sanitaria.

La perfetta rispondenza del feretro ai requisiti tecnici stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90 e dagli artt. 18 e 25 nell'evenienza di morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva (proprio come nella fattispecie oggetto di questo nostro breve saggio) e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è attestato dal personale a ciò delegato dall'U.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Così paragr. 9.7 della circ. Min. Sanità n. 24/1993<sup>(11)</sup>. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra. Solo nel caso di constatata effrazione al sigillo di cui sopra dovrà redigersi processo verbale. Laddove, invece, per effetto di norma regionale la verifica di cui al paragr. 9.7 della circ. Min. Sanità n. 24/1993 sia stata demandata all'addetto al trasporto sarà quest'ultimo a compilare il verbale<sup>(12)</sup> sul corretto confezionamento del feretro.

In Emilia Romagna, Lombardia (ed altre regioni) il verbale di cui rispettivamente alla determina 13871 del 6 ottobre 2004 ed alla delibera 21 gennaio 2005 n. 20278 che accompagna il feretro assieme all'altra documentazione (decreto di trasporto ed autorizzazione a sepoltura o cremazione) è, infatti, redatto e sottoscritto dall'addetto al trasporto.

In Lombardia solo per i trasporti diretti verso l'Estero ai sensi della paragrafo 3 circ. 9 febbraio 2004 n. 7 è richiesta occorre la certificazione (*ex paragrafo 8.1 circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24*) da parte del medico necroscopo volta ad attestare l'assenza di malattie infettive.

Poniamoci, ora, un nuovo quesito: nell'impiego delle casse destinate alla sepoltura entro loculo o nicchia muraria, per i trasporti da comune a comune oltre i 100 km, oppure ancora per i trasferimenti di cadaveri umani portatori di morbo infettivo diffusivo, o, infine nei trasporti internazionali (ovviamente fuori dei casi contemplati dalla Convenzione Internazionale di Berlino) è consentito che la regione a seguito della devoluzione di compiti e funzioni dallo Stato agli enti territoriali, realizzato con Decreto della Presidenza del

<sup>(11)</sup> In proposito la normativa si sta evolvendo verso l'eliminazione del doppio controllo (in partenza e all'arrivo) purché siano adottate precise cautele.

<sup>(12)</sup> Detto verbale, essendo una certificazione sanitaria, non dovrebbe/potrebbe *ex art. 49 D.P.R. 445/2000* esser surrogabile da soggetti terzi rispetto all'Autorità Sanitaria = servizi di vigilanza ispettiva in capo all'ASL, ma il confuso e sempre "in fieri" processo di de medicalizzazione della polizia mortuaria conduce anche a questi paradossi.



Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 112/1998, possa autorizzare l'uso di materiali diversi ed alternativi rispetto a legno, zinco o piombo purché essi siano in grado di garantire la stessa resistenza a stress meccanico e la perfetta impermeabilità del feretro che assicurano le casse mortuarie confezionate secondo tecniche e criteri costruttivi? Se seguissimo alla lettera il disposto dell'art. 117 comma 4 Cost. nella sua nuova formulazione introdotta dalla Legge Cost. n. 3/2001 la risposta dovrebbe essere positiva.

La regione, così, nell'atto autorizzativo, dovrebbe indicare anche le caratteristiche di cui detti materiali innovativi saranno dotati.

Il condizionale, tuttavia, è d'obbligo perché, di fatto, anche dopo l'approvazione della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 l'autorizzazione necessaria per l'adozione di nuovi materiali per bare (art. 31 e art. 75 comma 3 D.P.R. 285/90) o per valvole depuratrici e altri dispositivi (art. 77 D.P.R. 285/90), è invece materia che resta allo Stato, sulla base di un cavillo normativo (per altro, già utilizzato per l'emanazione del D.M. 7 febbraio 2002), ritenendo tali fattispecie inquadrabili nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b) del D.Lgs 112/98; poiché tali autorizzazioni non sarebbero semplici provvedimenti autorizzatori, bensì atti a contenuto normativo. Questo orientamento del Dicastero della Salute è stato recentemente riconfermato con l'emanazione dei due Decreti Ministeriali entrambi del 5 luglio 2002 (l'ultimo dei quali è stato rettificato con D.M. 2 novembre 2011) e del D.M. 7 febbraio 2012.

Si veda a tal proposito anche la circolare del Ministero della Salute del 21/05/2002 n. 400 VIII/9L/1924.

Bisogna subito notare come con l'allegato 3 del regolamento n. 6 del 9 novembre 2004 la regione Lombardia, con una soluzione controcorrente rispetto alla posizione del Ministero ricordata con la suddodata circolare 21/05/2002 n. 400 VIII/9L/1924, abbia autonomamente legiferato, con norma speciale, sui criteri costruttivi con cui fabbricare casse mortuarie.

Tale iniziativa, però, sconta i limiti di efficacia propri di un regolamento adottato da un ente territoriale, il comma 1 dell'art. 18, infatti, circoscrive l'ambito di validità quando prescrive che per i trasporti fuori regione i si continuino ad osservare le disposizioni del D.P.R. 285/90.

Su quest'aspetto forse si sarebbero potuti evidenziare profili di illegittimità, ma, al momento, non risulta che detto regolamento sia stato impugnato o siano in corso procedimenti per dichiararne l'incompatibilità con le norme di rango superiore.

Come prima rilevato, il ricorso a contenitori flessibili, realizzati con plastica biodegradabile e facilmente combustibile, ma in grado di assicurare per diverso

tempo, anche dopo il trasporto, l'ermeticità a liquidi e gas post mortali, è permesso ai sensi dei sopraccitati DD.MM. emanati dal Ministero della Salute su parere del Consiglio Superiore di Sanità.

I dispositivi ad effetto "barriera" nella loro applicazione sempre più diffusa e convinta da parte delle imprese funebri o dei gestori delle aree sepolcrali incontrano, però, un'importante restrizione: , come, infatti, rilevato prima, non possono essere utilizzati al posto dell'involucro di lamiera in cofani confezionati per la sepoltura di infetti se la loro destinazione ultima sarà l'inumazione.

Quindi per cadaveri portatori di morbo infettivo-diffusivo, allorché altissimo è il rischio di contagio, si deve seguire letteralmente la procedura di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90 (se non è intervenuta apposita disciplina regionale come in Lombardia ed Emilia-Romagna ad esempio) con il cadavere racchiuso entro duplice cofano, assolutamente solo ligneo e metallico, e trasportabile solo a cassa saldata, ossia quando si sia concluso il periodo d'osservazione<sup>(13)</sup> e sia già stato rilasciato il permesso di seppellimento ex art. 74 D.P.R. 396/2000.

La *ratio* di questa norma è molto chiara: la bara quando sia giunta in cimitero sarà sottoposta al taglio del coperchio zincato come dettato dall'art. 75 comma 2 D.P.R. 285/90, così da favorire la percolazione di acque piovane e di conseguenza i processi di naturale decomposizione, ma sotto alla schiena del cadavere deve permanere intatta la vasca di lamiera, in modo da



contenere, nel tempo, la lisciviazione dei liquami cadaverici ad alto potere ammorbante che potrebbero diffondersi negli strati più profondi del terreno e contaminare le falde freatiche.

<sup>(13)</sup> Il medico necroscopo annoterà nel certificato di avvenuta visita necroscopica tutti i provvedimenti assunti a difesa della salute pubblica, compresa la riduzione del periodo d'osservazione a meno delle canoniche 24 ore (art. 10 D.P.R. 285/1990 ed art. 74 comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396) con conseguente rilascio anticipato dell'autorizzazione alla sepoltura; anche se nello spirito dello stesso D.P.R. 285/1990 questo potere spetterebbe al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale (L. 833/1978, D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 267/2000).

La disposizione della cassa metallica (interna oppure esterna rispetto alla cassa di legno è ininfluente poiché tra il cadavere ed il fondo della buca verrebbe pur sempre a trovarsi la lastra di zinco e per la legge italiana si possono aprire squarci solo sul coperchio della cassa metallica, non sul suo fondo.

Pare, allora, legittimo concludere che in caso di infetti il filtro naturale di suolo dallo spessore di almeno 50 cm tra il fondo della fossa e la vena acquifera potrebbe non esser sufficiente a scongiurare l'inquinamento delle acque.

Questa disposizione, così precisa e stringente, entra però in conflitto con il paragrafo 9 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 almeno nella parte del testo in cui si asserisce:

*“Per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica a chiusura stagna eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90.*

*Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive destinati alla inumazione.”*

*La norma della circolare ministeriale n. 24/93 tende, dunque, a ridurre il ricorso al feretro confezionato con la cassa metallica per trasporto e sepoltura di infetti, mentre i più recenti decreti ministeriali, con un percorso logico esattamente contrario, impongono sempre l'adozione del cofano di lamiera, ora vicariato dai dispositivi plastici ad effetto impermeabilizzante”.*

Arriviamo, allora, a questo paradosso normativo: per un semplice atto istruttivo come la circ. Min. Sanità n. 24/1993 (ma di grande valore esplicativo!) il contenitore ermetico serve solo durante il trasferimento e, quindi, al momento dell'interro deve esser eliminato, per l'altra norma, invece, (artt. 18, 25 e 75 comma 2 D.P.R. 285/90) parimenti autorevole e legittimata, nonché gerarchicamente superiore, durante il periodo legale di sepoltura il cadavere infetto deve giacere sempre in una vasca metallica che ne isoli la schiena dall'ambiente esterno al feretro stesso.

Il dispositivo ad effetto barriera non è, allora, idoneo non perché non riesca a contenere al proprio interno i fenomeni percolativi del cadavere infetto (è, infatti, adatto al trasporto di infetti da avviare a cremazione) ma in quanto è progettato proprio per dissolversi dopo qualche tempo.

Tra i due disposti in stridente contraddizione tra loro quale prevale?

La scelta non è agevole ed il dilemma sussiste, anche perché questa situazione costringe l'interprete a complicate ricostruzioni di un sistema di norme applicabili

in concreto basandosi di volta in volta su diversi criteri (cronologico, gerarchico, di specialità ...).

Il vero problema, però, al di là delle diatribe dottrinali è il disagio cui sono sottoposti necrofori ed affossatori durante movimentazione e manipolazione dei feretri che prima della sepoltura debbano esser manomessi, così da creare soluzione di continuità nella lamiera.

In questo frangente (inumazione di infetti) sfilare la cassa di legno dal cassone esterno ed impermeabile,



prima di farla scendere nella fossa, così come praticare tagli sulla copertura della cassa zincata significa esporsi, anche se per brevissimo tempo, all'azione dei miasmi cadaverici molto pericolosi, un dispositivo ad effetto barriera interno alla cassa lignea per obbligo di legge, potrebbe, invece, assolvere simultaneamente due funzioni: proteggere gli operatori funebri e cimiteriali da contagio, poiché nessuno, una volta sigillato ermeticamente l'involucro plastico, entrerebbe più a diretto contatto con il cadavere ed i suoi vapori fetidi ed anche consentire la naturale mineralizzazione dei tessuti organici, la presenza dello zinco, al contrario, tende ad inibire tale processo di dissoluzione.

In attesa di auspicabili chiarimenti occorre, comunque, osservare scrupolosamente le norme sin qui enunciate, quindi per l'inumazione di infetti serve sempre la duplice cassa di cui all'art. 25: se la cassa a tenuta stagna, di cui all'art. 30 comma 2 ed all'art. 31 D.P.R. 285/90 è incorporata alla cassa di legno (come nelle normali bare da tumulazione) verrà anch'essa sepolta dopo che il suo coperchio sarà stato opportunamente tagliato, se invece l'impermeabilità del feretro è dovuta ad una cassone asportabile di metallo, vetroresina quest'ultimo sarà tolto e disinfettato prima di un nuovo utilizzo, mentre verrà interrata la sola bara lignea, anche se il cadavere in essa racchiuso è portatore di morbo infettivo-diffusivo.

Quale corollario delle argomentazioni sin qui sviluppate possiamo, ora, porci questo nuovo quesito: per i trasporti salma e, quindi, “a cassa aperta” ex art. 17 D.P.R. 286/90 occorre un'attestazione medica sul modello di quella richiesta dalle legislazioni funerarie di Emilia Romagna e Lombardia?

No, non è necessaria alcuna autorizzazione dell'ASL per i trasporti di cui all'art. 17 D.P.R. 285/90, mentre possono essere necessarie misure specifiche quando si sia in presenza di decesso dovuto a morbo infettivo-diffusivo.

Il trasporto "a cassa aperta" non è vietato dal nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria, è anzi indispensabile per il trasferimento della salma al deposito di osservazione o all'obitorio nel caso non sia nello stesso Comune. Il trasporto a cassa aperta può esser richiesto per abitazione inidonea a fungere da deposito d'osservazione, se il medico curante o il necroscopo chiedono ex art. 37 D.P.R. 285/90 di procedere con il riscontro diagnostico al fine di compilare con cognizione di causa la scheda ISTAT ...

Con tutte le cautele stabilite dall'art. 17 del D.P.R. 285/90 e con l'autorizzazione di cui all'art. 24, salvo il caso in cui il Sindaco, con apposita ordinanza o il regolamento comunale prevedano diverse procedure o autorizzazioni sanitarie aggiuntive a quelle minime di legge può esser sempre consentito di traslare la salma dal luogo di morte/deposito di osservazione diverso un diverso locale dove allestire la camera ardente per il tributo di speciali onoranze civile o religiose.

Questo luogo, terzo ed atipico rispetto a quelli "istituzionali" deputati all'accoglimento delle salme per l'osservazione, però, deve pur sempre esser autorizzato dal comune anche sulla base di un parere reso dall'AUSL .

È doverosa una precisazione: poiché l'art. 25 del D.P.R. 285/90 annovera una serie di precauzioni particolari per morti di malattia infettivo-diffusiva, occorre archiviare subito e preliminarmente anche il solo dubbio che il cadavere sia portatore di una tale malattia.

Allo stato attuale questa *condicio sine qua non* può essere solo verificata dal Comune attraverso la scheda ISTAT e/o da una certificazione del medico curante, senza, mai dimenticare l'istituto della "notifica" ai sensi degli artt. 253 e 254 del T.U.LL.SS. (Regio Decreto n. 1265/1934) da attuarsi con le modalità stabilite dal D.M. 15 dicembre 1990.

Ragion per cui in dottrina si ritiene che condizione necessaria e sufficiente per l'autorizzazione al trasporto

funebre a cassa aperta, prima del rilascio della licenza di seppellimento o dell'autorizzazione alla cremazione, sia la certificazione della morte da parte del medico curante, con la esplicita menzione della non pericolosità del trasporto funebre eseguito a cassa aperta o con l'avvio al Comune della scheda ISTAT da cui si evinca tale circostanza.

Il Comune, se si segue la corretta sequenza logico-temporale degli adempimenti amministrativi contemplati dal D.P.R. 285/90, quando riceve l'istanza di trasporto salma "a cassa aperta" dovrebbe già esser entrato in possesso dell'avviso o denuncia di morte da parte della direzione sanitaria della struttura dove è morta la persona (o dai parenti o da chi è informato del decesso negli altri frangenti).

Tutta la serie di ulteriori prescrizioni (puntura antiputrefattiva, doppia cassa, ecc.) riguardano il trasporto funebre vero e proprio (a cassa chiusa) ed al pari di autopsia, sepoltura, incinerazione, conservazione in cella frigorifera non possono esser poste in essere prima che la salma per effetto della visita necroscopica e del completo decorso del periodo d'osservazione sia divenuta ufficialmente cadavere.

Amministrativamente un corpo umano morto, cioè privo delle funzioni vitali, diventa per sempre cadavere quando l'ufficiale di stato civile, preso atto del referto della visita necroscopica, firma l'autorizzazione alla sepoltura.

Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria tutti i cadaveri sono sempre trasportabili, solo in caso di corpi portatori di morbo infettivo diffusivo (artt. 18 e 25 D.P.R. 285/90) o cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi (art. 18 comma 3 ed art. 80 comma 5) l'Autorità Sanitaria può dettare particolari prescrizioni per il trasporto che influiscono anche sulla modalità di sepoltura.

(\* ) *Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF s.r.l., Ferrara*

Informatica

## Un backup a prova di catastrofe

di Nicola Bortolotti

Di fronte alle calamità naturali, anche le società tecnologicamente avanzate – specie se colposamente dimentiche del proprio passato – si trovano sovente impreparate ad affrontare la conseguente crisi. In tempi recenti, anche culture avvezze alle strategie di “crisis management” si sono fatte cogliere impreparate di fronte all'imponderabile, ad una imprevedibilità riassumibile in uno tsunami di dimensioni superiori alle peggiori previsioni. Nei momenti difficili e tragici, scoprire la sostanziale inefficacia di protocolli di sicurezza spesso vissuti più come sterile e burocratico obbligo di legge che come effettiva e condivisibile esigenza, può sommare ai danni diretti anche cospicui danni indiretti che – in talune tipologie di attività – possono facilmente superare quelli diretti.

Nel caso del recente terremoto emiliano, alcune situazioni di questo tipo sono state direttamente documentate dai telegiornali, sfuggendo all'anelito di minimizzazione e normalizzazione mediatica che ha contraddistinto la copertura di quest'evento: è il caso di uno studio di progettazione che aveva pianificato di traslocare l'attrezzatura proprio il 29 maggio, quando il secondo forte episodio sismico ha fatto crollare l'edificio già precedentemente lesionato provocando la perdita non solo del capitale materiale ma anche di gran parte di quello immateriale, nel caso specifico ben più rilevante.

Su un caso come questo, paradigmatico, si possono fondare numerose riflessioni tra le quali rivestono importanza fondamentale quelle inerenti alle strategie di backup.

È fuori di dubbio, infatti, che lo studio colpito dal disastro effettuasse regolarmente copie di sicurezza,

che – tra l'altro – costituiscono anche un obbligo di legge conseguente alla normativa sulla protezione dei dati personali. Con ogni probabilità, tuttavia, tali copie venivano conservate nello stesso edificio collassato e, quasi sicuramente, sono state distrutte dal crollo o sono divenute irrecuperabili.

### Il backup altrove

Quali contromisure possono essere prese per evitare situazioni di questo tipo? L'unica via di uscita è quella di custodire almeno un backup in un luogo geograficamente diverso da quello ove è fisicamente ubicato il server, una scelta che presenta – tuttavia – alcuni problemi.

Il primo è di carattere tecnico: dal punto di vista della velocità, infatti, è fuori di dubbio che la scelta più rapida sia quella di effettuare il backup localmente su un numero sufficiente di idonei supporti (che, a seconda dei casi, possono essere nastri magnetici, hard disk, DVD, flash drive...) che verranno poi fisicamente trasportati e custoditi in luogo diverso. Un'alternativa ben più pratica ed elegante sarebbe quella di effettuare il backup su un supporto altrove ubicato (eventualmente anche all'estero) tramite la rete Internet. In quest'ultimo caso, però, bisogna fare i conti con l'estrema lentezza del trasferimento di dati, una velocità che – in certi casi – può essere così esigua rispetto alle esigenze da rendere tale via del tutto impercorribile. Un comune collegamento ADSL, infatti, è caratterizzato da una fortissima asimmetria nelle velocità cosiddette di “download” (ossia scaricamento, cioè trasferimento dal server remoto all'utente) e di “upload” (ossia

caricamento, cioè trasferimento dall'utente al server remoto), con una netta predominanza della velocità di "download" (di norma venti volte superiore a quella di "upload"); tale caratteristica non rappresenta un difetto ma una ottimizzazione poiché – utilizzando il collegamento per "navigare" normalmente – il flusso informativo dai server all'utente è nettamente preponderante rispetto alle richieste dell'utente ai server. Utilizzando l'economica ADSL a fini di backup, tuttavia, la velocità di "upload" diventa il parametro di interesse fondamentale, e la sua strozzatura (tipicamente non supera mai i 500 kbps teorici) porta a velocità di backup decisamente insostenibili, dell'ordine di una sessantina di KB/s (laddove la "B" maiuscola sta per byte). In altri termini, per mezzo di una normale ADSL il contenuto di un semplice CDROM (640 MB) avrebbe bisogno di circa tre ore per essere "backupato", laddove lo stesso può invece essere scaricato in una decina di minuti nel caso migliore, in condizioni di scarso traffico.

Il secondo problema che sorge, nel caso di backup in "altro luogo" su "altro supporto", è di carattere prettamente legale: come garantire la tutela dei dati personali in luoghi che non siano quelli controllati e controllabili che contraddistinguono l'ambiente di lavoro, quei luoghi dall'accesso sorvegliato che – per rendere meglio l'idea – dovrebbero essere ben definiti e catalogati nel DPS? Questo aspetto è notevolmente sottovalutato non solo in Italia ma in tutto il mondo, in tutti gli ambiti che non siano militari (con gravi lacune anche su quel fronte), con conseguenze che possono andare dal grottesco al pericoloso e che – talvolta – assurgono agli onori della stampa. Si pensi ai danni che potrebbe provocare il semplice smarrimento di una "pen drive" contenente dati riservati, alla dimenticanza o al furto di un intero "notebook", tutti fatti che si verificano con cadenza pressoché quotidiana come testimoniato da numerosi articoli – tra i quali quello reperibile all'indirizzo <http://www.ictbusiness.it/content/news/difesa-inglese-colabrodo-persi-280-computer/27830/1.html> – e che così sintetizza la situazione:

*"I dipendenti del Ministero della Difesa di Sua Maestà hanno perso o smarrito 280 computer nel giro di 18 mesi, di cui 188 notebook e 99 desktop. La sbadataggine è arrivata a tal punto da incrementare questo dato già di per sé impressionante, con ulteriori 72 dischi fissi e 73 pendrive USB, che a quanto pare sguizzano fuori dalle tasche con un'agilità da anguille. Non è finita: il conteggio comprende 150 nastri di backup, 18 telefoni cellulari, 10 BlackBerry e 194 CD o DVD".* Una mole di dati impressionante che, se finisse nelle mani sbagliate, sarebbe tale da minare alle fondamenta la si-

curezza di qualsiasi nazione, se non che, prosegue sempre l'articolo: *"La magra consolazione è che tutte le informazioni contenute sui dispositivi siano state crittografate o che ci fossero altre misure di sicurezza in atto tali da garantire che nessuno potesse entrarne in possesso, almeno questo è quello che è stato garantito".* Da sottolineare anche che, sempre rimanendo al solo Regno Unito, *"il numero dei prodotti dispersi dagli sbadati agenti di sua Maestà è diminuito rispetto al record negativo toccato nel 2008, quando erano stati persi 326 computer portatili".*

### La necessità della crittografia

In realtà, se davvero tutti i dati inglesi erano protetti, la "consolazione" non potrebbe certo dirsi "magra". L'unico modo per trasportare (fisicamente o virtualmente) dati in ragionevole sicurezza al di fuori della propria organizzazione è – infatti – quello di crittografarli con opportuni algoritmi. Esistono numerosi software gratuiti in grado di rendere pressoché inaccessibili ad estranei singoli file o intere partizioni e dischi, ad esempio il consolidato e potentissimo prodotto opensource TrueCrypt (<http://www.truecrypt.org>), il cui uso è semplicissimo. Alzi la mano, tuttavia, chi non ha mai trasportato al di fuori della propria azienda almeno un file contenente dati personali non adeguatamente protetto. Copiare "in chiaro" è infatti molto più pratico e non costringe ad una metodica come il comunicare la propria password ad altri (o utilizzarne di condivise), che contribuirebbe comunque a diminuire la sicurezza complessiva. Si aggiunga a ciò il fatto di poter visualizzare "al volo" il file su qualsiasi computer, senza dover preventivamente installare alcunché.

Tali obiezioni, tuttavia, non sussistono nel caso di un backup "rimuovibile", che andrebbe sempre e tassativamente effettuato su supporti crittografati con una password aziendale nota all'amministratore e ai responsabili. L'unico problema che potrebbe sorgere è quello legato alla scomparsa dal mercato del software di crittografia (cosa impossibile se si utilizza un programma opensource multiplatforma come TrueCrypt) o al recupero parziale dei dati nel caso di "crash" del disco o danneggiamento della partizione che – qualora essa sia crittografata – sarebbe effettivamente assai più arduo. Trattandosi, tuttavia, di una copia di backup, il problema non si pone in modo drammatico. Tale crittografia sarebbe auspicabile anche sui file system dei computer portatili, in quanto la protezione dell'accesso mediante password è facilmente aggirabile, così come i "permessi" sui singoli file.

### Quanti backup?

Un solo archivio di backup non può mai ritenersi sufficiente, soprattutto nel caso di copie di sicurezza “trasportabili”. La ragione è semplice: qualora si verificasse un importante crash (logico o fisico, di qualunque natura) durante il backup, si correrebbe il rischio elevato di perdere sia i dati sia la copia. È bene, quindi, prevedere un minimo di due copie di backup da utilizzare alternativamente (ad esempio con la politica dei giorni “pari” e “dispari”). In tal modo il rischio di perdita sarebbe assai limitato. Nel caso di backup trasportati in luoghi geograficamente differenti, tale strategia è ancora una volta vincente, perché in ogni momento esisterebbe almeno una copia dei dati in un luogo differente da quello principale di lavoro, ma per raggiungere questo scopo è necessario prevederne almeno tre.

Si tenga, infatti, presente il fatto che la copia di sicurezza non può essere fatta su file “in uso” in quel momento e – dunque – viene effettuata di norma nei tempi morti, tipicamente durante la notte; ciò, tuttavia, comporterebbe ulteriori problemi nel caso del trasporto fisico dei supporti di memorizzazione, che potrebbero infatti trovarsi tutti contemporaneamente nella sede dell’azienda e – dunque – rischierebbero di andare simultaneamente distrutti. Per agire in sicurezza, in questo caso, ci sarebbe dunque la necessità di un minimo di tre diversi insiemi di supporti di backup che – per fissare le idee, possono essere denominati A, B e C. Supponiamo che venga portato in sede l’insieme di supporti A (ad esempio una o più cassette o hard disk) e lo si appronti affinché venga sovrascritto nella notte. Il giorno successivo si porterà in sede l’insieme B e lo si predisporrà affinché venga sovrascritto nella notte; il backup A aggiornato verrà portato nel sito “alternativo” di custodia dei backup al termine dell’orario di lavoro. Durante la giornata, quindi, in sede vi saranno entrambi gli insiemi di backup A e B, ambedue vulnerabili; in luogo diverso, tuttavia, vi sarà il set di backup C, preservato da calamità. Al termine della giornata si porterà nel sito di custodia il set A, aggiornato al giorno precedente. Il giorno seguente si porterà in sede il backup C affinché venga sovrascritto durante la notte, mentre – al termine della giornata – si trasferirà l’insieme B nel sito di custodia. L’indomani sarà portato in sede il set A, alla fine si riporterà nel sito di custodia l’insieme C, e il ciclo riprenderà quindi dall’inizio. La strategia è chiara: qualunque cosa possa succedere in sede, in qualunque momento della giornata vi sarà sempre almeno un set di backup integro custodito in un luogo diverso.

### Quali politiche di backup?

La strategia di copia di sicurezza – soprattutto se remota o custodita in “altro luogo” – non è irrilevante: totale, differenziale o incrementale? Fermo restando che almeno un backup totale è necessario (all’inizio e a cadenze regolari), che questa copia integrale richiede un tempo elevato per essere effettuata e deve essere presente in tutti i backup “alternativi” (che, come scritto precedentemente, è bene siano almeno due), è raro il caso in cui si decida che tutti i backup (specie se giornalieri) siano totali, in quanto ciò comporterebbe tempi di effettuazione troppo elevati, del tutto insostenibili nel caso remoto.

Tra una copia totale e l’altra (che andrà effettuata con cadenza settimanale o mensile) si può quindi scegliere di effettuare backup giornalieri differenziali o incrementali. Entrambe le opzioni presentano punti di forza e di debolezza.

A favore del backup differenziale (che comprende tutti i file modificati dall’ultimo backup completo) vi è la maggiore robustezza in caso di necessità di “restore”, ossia di recupero dei dati, in quanto saranno necessari solo l’ultimo backup completo e l’ultimo backup differenziale; come “contro”, vi è il fatto che la dimensione del backup differenziale aumenta sempre, giorno dopo giorno, fino al successivo backup completo. Non è, tuttavia, necessario conservare i backup differenziali precedenti all’ultimo.

Il punto di forza del backup incrementale, invece, è il fatto che comprende solo i file modificati dopo l’ultimo backup totale o incrementale, garantendo le minime dimensioni possibili (fattore importantissimo nel caso di backup remoto via Internet). Il punto di debolezza è che – nel caso in cui sia necessario il “restore” – saranno necessari l’ultimo backup totale e tutti i backup incrementali effettuati dopo di esso, nel corretto ordine. La tecnica incrementale presenta, quindi, maggiore criticità in fase di eventuale “restore”, anche se è la più efficiente in fase di backup.

### I servizi di “storage” remoto su Internet

Una possibilità aggiuntiva di backup – soprattutto per le piccole realtà – è costituita dagli interessanti servizi di “storage” in rete, un mercato nel quale ha fatto recentemente il suo ingresso anche il colosso Google con il suo “Google Drive”. I tre principali fornitori ADrive ([www.adrive.com](http://www.adrive.com)), l’attuale leader Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)) e il citato Google Drive ([drive.google.com](http://drive.google.com)) offrono ad ogni account un numero virtualmente illimitato di gigabyte di

spazio in rete, dietro pagamento di un canone; le offerte gratuite risentono di alcune limitazioni, assai pesanti nel caso di ADrive, che costringe all'utilizzo della sola interfaccia web e rende dunque il servizio "free of charge" inutilizzabile a fini di backup. Nel caso di Dropbox e Google Drive, invece, mediante l'installazione appositi programmi ben interfacciati con il proprio sistema operativo, è possibile far sì che il contenuto di una cartella del proprio computer (e di tutte le sottocartelle in essa contenute) sia copiato in rete (con l'accesso ovviamente protetto da user e password e i file crittografati); il tutto viene silenziosamente e automaticamente aggiornato ogniqualvolta un file viene modificato o aggiunto.

Il fine di questi servizi non è unicamente quello del backup ma anche quello della condivisione di contenuti tra computer diversi (dello stesso proprietario o gruppo di utenti), un'esigenza divenuta quantomai pressante con il proliferare di strumenti di lavoro diversi (Personal Computer Desktop, Notebook, NetPC, Smartphone) per il quale l'utilizzo della classica "chiavetta" è sempre meno pratico. A ben guardare, però, pur con tutte le riserve del caso (soprattutto sotto il versante della sicurezza e della velocità), nelle piccole realtà di lavoro l'installazione di Dropbox o di Google Drive sulle cartelle condivise del server risolverebbe con il minimo sforzo il problema del backup, addirittura in modalità remota.

### Gli archivi digitali sono comunque preferibili

Se le calamità naturali pongono il pressante problema di verificare con grande attenzione l'idoneità delle modalità di backup degli archivi in forma elettronica, va comunque tenuto presente il fatto che un archivio digitale contenente circa cento milioni di pagine cartacee può essere interamente copiato in "locale" in una giornata lavorativa (o nell'intervallo tra una giornata e l'altra). Se si pensa a quanti preziosi archivi cartacei – anche delle amministrazioni pubbliche – sono stati parzialmente ma irrimediabilmente persi in occasione dell'ultimo sisma, ci si può comunque rendere conto di quanto sia vantaggiosa la loro digitalizzazione, anche (e, forse, soprattutto) nel caso di catastrofi. È fondamentale che essi siano conservati in almeno due copie poste in luoghi geograficamente distinti, e questo anche se ci si rivolge a servizi di "storage" su Internet, in quanto persino i migliori "provider" non offrono – di norma – alcuna garanzia in caso di "cause di forza maggiore".

Per quanto concerne la rete Internet, progettata ai tempi della guerra fredda per offrire robustezza di comunicazione anche in caso di attacco nucleare, essa ha confermato in occasione del terremoto la sua straordinaria affidabilità.

Rimane, comunque, una domanda conclusiva non oziosa: se l'edificio dell'azienda della quale siete responsabili collassasse nel fine settimana, i vostri dati sarebbero al sicuro?

**www.EuroAct.net**  
Il primo portale nel settore funerario

**>> Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori (Norme post riforma Parte IV T.U. Amb., Estensione responsabilità degli enti ad 'alcuni' reati ambientali, Sistri dopo la legge finanziaria)</b>	Ferrara, 17/11/2011	Mascio	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So, Crematori, ...	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte II</b>	Ferrara, 16/11/2011	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ...	Operatori cimiteriali, Imbalsamatori, Custodi e funzionari comuni di gestione ...	
<b>Aspetti cerimoniali ed operatività nel cimitero e nel crematorio</b>	Ferrara, 20/09/2011	Gombia	Il corso fornisce gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori ...	Gestori cimiteriali, Sisti, Responsabili mortuario ...	

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

**Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici**

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Cultura

## Conflitti sociali

### Cippi e lapidi per le vittime di repressioni governative

di Andrea Poggiali (\*)

#### Introduzione

Fine 1800, inizio 1900. Le masse contadine ed operaie cominciano a prendere coscienza dei propri diritti, ad organizzarsi: creano preoccupazioni ad uno Stato la cui classe dirigente teme più di ogni altra cosa i cambiamenti sociali. Repubblicani, anarchici, socialisti, comunisti: sono in troppi a volere sovvertire l'ordine costituito. La risposta governativa è la repressione. Quando, in Sicilia, i lavoratori si costituiscono in Fasci per raggiungere un maggiore potere contrattuale, viene mandato contro di loro l'Esercito <sup>(1)</sup>. L'episodio peggiore rimane il massacro operato a Milano, nel 1898, dal generale Bava Beccaris: per disperdere la folla inerme, scesa per strada a protestare contro la fame <sup>(2)</sup>, vengono utilizzati metodi da guerra, compreso il bombardamento con pezzi d'artiglieria <sup>(3)</sup>.

Essere uccisi mentre si reclamano pacificamente condizioni umane: è capitato in tante parti d'Italia, e non solo un secolo fa, ma anche nella Repubblica nata dalla Guerra di Liberazione.

I primi due episodi che ho scelto per il presente articolo risalgono alla fine del 1800, mentre il terzo avvenne

il 17 maggio 1949: il pretesto per aprire il fuoco sui manifestanti fu, ogni volta, un loro presunto atteggiamento minaccioso. C'è una lapide in memoria di ciascuno di questi fatti.

#### La strage di Berra

Il 27 giugno 1901 un folto gruppo di contadini in sciopero si raccolse presso Ponte Albersano, nella frazione di Berra del Comune di Copparo <sup>(4)</sup>, con l'intenzione di contestare iniziative di crumiraggio messe in atto dai padroni. A fronteggiarli c'erano i soldati. Il capo dei dimostranti, Callisto Desuò, avanzò per parlamentare: una salva di fucileria lo colpì a morte e falciò il resto del gruppo, uccidendo un'altra lavoratrice, Cesira Nicchio <sup>(5)</sup>. I feriti furono decine, alcuni molto gravi.

Naturalmente l'inchiesta assolve tutti i responsabili: i metodi drastici, ufficialmente deprecati, in fondo non dispiacevano. In quel periodo il timore per le idee rivoluzionarie che si propagavano nel mondo contadino era forte, particolarmente in Provincia di Ferrara, dove avevano cominciato a formarsi leghe socialiste di lavoratori. La situazione era esplosiva: le grandi bonifiche, condotte da gruppi finanziari con fini unicamente di lucro, avevano se possibile peggiorato le già precarie condizioni della popolazione. La strage di Berra va inserita in questo contesto.

Una lapide ricorda i due caduti (Figura 1).

<sup>(1)</sup> Il 3 gennaio 1896 Crispi decretò lo scioglimento dei Fasci e proclamò lo stato d'assedio in Sicilia. Vedi *"Crispi. Progetto per una dittatura"*, di Sergio Romano. Bompiani, marzo 1973.

<sup>(2)</sup> Tra le cause dell'improvviso aumento del prezzo del grano vi fu la guerra ispano-americana scoppiata all'inizio del 1898. In proposito vedi *"I tumulti per il pane a Ferrara e provincia nel 1898"*, di Luciano Maragna. Ferrara 2012.

<sup>(3)</sup> Sulla bestialità della repressione milanese c'è abbondante bibliografia. Un testo che mi ha colpito è *"Guida a 49 martiri della storia d'Italia dalla A alla Z"*, di Roberto Alaimo – Lidia Ravera. 2010 Nuova Giudizio Universale S.r.l. Tra le storie raccontate c'è quella di Boschi Felicità (1889-1898), uccisa mentre era in casa, vittima delle cannonate sparate a casaccio in strade deserte. Il corpo della bimba fu prelevato d'autorità dai becchini, incuranti del dolore della famiglia.

<sup>(4)</sup> Berra acquisì poi autonomia amministrativa.

<sup>(5)</sup> Per la ricostruzione dell'accaduto e per l'inquadramento storico vedi *"30 giugno 2001 – convegno celebrativo del centenario dell'eccidio di ponte Albersano 1901-2011. Atti del Convegno"*, a cura di: Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, Assessorato Cultura P.I. Comune di Berra.





Figura 1 – Lapide a Ponte Albersano

Nel Sacrario collocato all'interno del cimitero di Berra, dedicato alle vittime del nazi-fascismo, c'è una lapide con la seguente epigrafe: *“Qui la spietata ferocia nazista trucidava all'alba / del 3 dicembre 1944 gli eroici figli del popolo / che per un altissimo ideale hanno voluto liberare / il sacro suolo italico dalla tirannide fascista”*. Segue l'elenco dei caduti partigiani. Tra i nomi in coda ci sono anche quelli di Cesira Nichio e Callisto Desuò: li hanno equiparati ai partigiani che morirono per liberare l'Italia, ed è quindi implicito il giudizio sui nostri governanti di inizio Novecento. La repressione brutale non era una novità in Emilia Romagna: un decennio prima, a Conselice (RA), si era registrata la stessa scena, purtroppo ancora più sanguinosa.

### La strage di Conselice

Il messaggio della targa (Figura 2) murata sulla facciata del circolo ARCI di Giovecca, frazione di Conselice (RA), è chiaro: *“... chiedeva di non morir di fame / fu uccisa”*.




Figura 2 – Targa del circolo ARCI di Giovecca, in memoria di Alba Belletti

Alba Belletti, residente nella frazione di Giovecca, si recò il 21 maggio 1890 al vicino Comune di Conselice (RA), per unirsi alle mondine della zona, intenzionate ad ottenere un aumento della misera paga. Una delegazione fu ricevuta nel Municipio dal Regio Commissario, l'autorità che aveva titolo per mediare e che aveva già espresso una precisa opinione: a suo avviso

le richieste erano giuste, la paga andava aumentata per essere pari a quella percepita negli altri comuni. Fuori, in piazza, erano rimaste circa cinquecento lavoratrici, in attesa di conoscere l'esito della trattativa, che però rimaneva bloccata dal mancato arrivo dell'agente del proprietario della risaia: una puerile tattica ostruzionistica. L'atrio municipale era presidiato dai Carabinieri, mentre i soldati controllavano la piazza, assolutamente tranquilla. La situazione cambiò repentinamente quando una delegazione di braccianti, che si era presentata per poter parlare con il Regio Commissario, fu cacciata in malo modo dai Carabinieri. Dalle parole si passò alle spinte, poi volò qualche pietra. L'ufficiale al comando perse la testa ed ordinò il fuoco. La prima linea di soldati sparò a bruciapelo sulla gente accalcata: per fortuna le file retrostanti disobbedirono istintivamente ed alzarono la traiettoria di tiro, crivellando le facciate degli edifici, altrimenti sarebbe stata una carneficina. Il bilancio fu ugualmente pesante: tre morti e molti feriti, alcuni dei quali costretti ad amputazioni. Provvedimenti? Vennero presi, con estremo rigore, nei confronti dei manifestanti che non erano riusciti a scappare.

Le foto del cadavere di Alba Belletti <sup>(6)</sup> evidenziano un cranio deformato: la ragazza si era battuta con foga contro i carabinieri ed uno di loro le aveva scaricato in testa il revolver di ordinanza. Le armi di Alba Belletti erano le sue ciabatte: se le era sfilate per darle in testa agli uomini in divisa. Aveva appena 24 anni. Nello spiazzo a fianco del circolo ARCI di Giovecca c'è un'altra lapide, in memoria dei Caduti per la Resistenza. Il periodo preso in considerazione non è “1943-1945” come di consueto, ma è “1890-1945”. Anche in questa comunità, come a Berra, il governo dell'Italia umbertina è stato posto sullo stesso piano dell'invasore tedesco.

La questione agraria continuò a pesare anche dopo il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica. La lotta per i diritti economici e sociali comportò altri morti, in circostanze ancora più insensate.

### Un omicidio inspiegabile

La mattina del 17 maggio 1949 un gruppo di contadine, tra le quali c'era anche Maria Margotti, partì in bicicletta da Filo, frazione di Argenta (FE), per recarsi a Molinella (BO), con l'intento di portare sostegno alle colleghe del posto impegnate in uno sciopero <sup>(7)</sup>. Non

<sup>(6)</sup> Le foto dei caduti sono pubblicate in *“Giovecca. Anche qui è nata la Resistenza”*, di Angelo Francesco Babini, aprile 1980. L'episodio della giovane Belletti che lottava come una furia è a pag. 69.

<sup>(7)</sup> Ho tratto la ricostruzione dell'episodio da pag.270 de *“Filo, la nostra terra. Il territorio filese attraverso i secoli nella storia e nel folclore della bassa Romagna”*, di Agide Vandini, Edit Faenza. Per i cenni biografici su Maria Margotti e per l'inquadramento storico vedi *“Le donne, le lotte, la memoria. 1949-1999 a cinquant'anni dalla morte di Maria Margotti”*, ricerca a

erano in gioco solo aumenti salariali: si lottava per nuovi rapporti di lavoro.

Le vie di accesso a Molinella erano presidiate dalle Forze dell'Ordine. Il gruppetto giunse all'altezza del ponte Stoppino, a pochi chilometri dalla frazione Marmorta, dove altri manifestanti stavano cercando di superare un posto di blocco. Erano a mani nude, ma un carabiniere imbracciò ugualmente il mitra e schiacciò il grilletto. Maria Margotti cadde fulminata: un monumento segna il punto in cui fu abbattuta (Figura 3). Lasciò due figli. Era vedova: solo la solidarietà dei suoi concittadini assicurò un futuro agli orfani.



Figura 3 – Monumento in memoria di Maria Margotti

L'unica spiegazione, per un omicidio altrimenti incomprensibile, è il clima dell'epoca. Nelle campagne di questo angolo dell'Emilia Romagna la propaganda comunista aveva monopolizzato i consensi: i contadini vivevano nel mito dell'Unione Sovietica, il paradiso dei lavoratori<sup>(8)</sup>, e questo li rendeva automaticamente pericolosi. Erano visti con diffidenza: facevano paura<sup>(9)</sup>, anche quando si trattava di donne che semplicemente cercavano di aiutare altre lavoratrici.

cura dell'archivio storico dell'UDI e dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Editrice Globo Ferrara.

<sup>(8)</sup> Elide Cenacchi, mondina di Conselice, arrestata nel 1932 con l'accusa di antifascismo, così spiegò agli inquirenti la sua conversione al comunismo: "Cervellati ... ha cominciato a parlarmi della Russia ... in fabbrica c'è la mensa, poi dopo la cena fai la doccia ... Madonna. Pensa che in Italia ... fai il bagno nel mastello". Vedi pag.96 de "Conselice nel Novecento. Le piazze della memoria: Conselice, Lavezzola, S. Patrizio (1890-1900)", di Fausto Renzi. Longo Editore Ravenna, aprile 2007. A pag. 17 c'è la descrizione della strage del 1890.

<sup>(9)</sup> Il timore del risentimento popolare non era peraltro completamente infondato: erano ancora freschi gli eventi dell'immediato dopoguerra, con l'eliminazione di proprietari terrieri, industriali e preti. Vedi pagg. da 154 a 157 de "La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano", di Mirco Dondi. Editori Riuniti, aprile 2004.

Una vicenda assurda, come assurda rimaneva la condizione contadina di mezzo secolo fa, quando le classi sociali erano separate da un abisso. Per comprenderlo, può essere utile conoscere un esempio di quale era la percezione della questione agraria da parte dei ceti agiati. Forse sarebbe meglio parlare di non percezione.

### La nostalgia dei bei vecchi tempi

L'ultimo libro dell'anziano avvocato ravennate Massimo Stanghellini<sup>(10)</sup>, noto scrittore locale, ebbe come tema principale il fascino di Ravenna nella prima metà del Novecento: un fascino perduto, cancellato dalla modernità. Tra i rimpianti di quel periodo, Stanghellini mise anche la sparizione delle domestiche "di una volta", con la loro libertà sessuale. Pare fosse considerato normale, nelle famiglie più abbienti, che le donne di servizio appartenenti alle classi popolari si concedessero al padrone di casa, ai figli maschi, al nonno, a chiunque ne avesse voglia. Sempre secondo Stanghellini le aspirazioni del mondo contadino, almeno in territorio ravennate, erano inesistenti: i nostri bravi lavoratori avevano in mente solo la "brasùla", la braciola<sup>(11)</sup>, e con quella in tavola erano soddisfatti e tranquilli. Certo, c'erano dei posti in cui era stata abbandonata questa sana tradizione, ma si trattava delle zone di nuova bonifica, verso nord.

Era vero: a nord di Ravenna era cresciuta gente strana, che non si accontentava della braciola. Voleva dignità. A costo di sacrificare la vita.

(\* ) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

<sup>(10)</sup> "Per le vie di Ravenna. La "Ravenna perduta" di Massimo Stanghellini", di Dante Silvestrini. Longo Editore Ravenna, 1995.

<sup>(11)</sup> Non si pensi a delle bistecche di manzo: la braciola era di carne di pecora, ed era già una fortuna se finiva sulla tavola una volta alla settimana. Prima della meccanizzazione del lavoro agricolo i bovini, in Romagna, non erano macellati: servivano per trainare l'aratro.

Cultura

## Tombe e monumenti di Giuseppe Terragni

di Laura Bertolaccini (\*)

Il progetto di una sepoltura o, più in generale, di un monumento, con tutte le sue implicazioni simboliche, è stato per molti architetti un tema fondamentale di investigazione e sperimentazione compositiva e terreno di rivelazione di soluzioni architettoniche. Così è stato anche per Giuseppe Terragni.

Terragni nasce a Meda, in provincia di Milano, nel 1904 ma presto con la famiglia si trasferisce a Como; frequenta prima l'Istituto Tecnico, sezione fisico-matematica, quindi si iscrive alla Scuola Superiore di Architettura del Politecnico di Milano dove conosce Pietro Lingeri con il quale stringe un profondo e duraturo sodalizio personale e professionale. Si laurea nel 1926 e nello stesso anno fonda il "Gruppo 7" per l'architettura razionale; nel 1927 inizia la sua carriera professionale segnata da progetti quali il "Novocomum", casa da appartamenti sulla riva del lago di Como, realizzata con un atto "illegale", presentando un progetto "tradizionale" e realizzandone poi un altro, rivoluzionario per il tempo, ma perfettamente innestato nelle linee tracciate dall'avanguardia europea; nel 1932 il progetto

per la Casa del fascio di Como, uno tra i cardini della storia dell'architettura contemporanea, manifesto della poetica razionalista improntato sulla declinazione geometrica delle parti e degli spazi, attraverso il quale Terragni credeva di riuscire a far assurgere il razionalismo a stile del fascismo (che in quegli anni appariva ancora come un movimento promettente); e, nel 1936, l'Asilo d'infanzia nel rione Sant'Elia a Como, narrazione di civiltà, architettura che, come scrisse lo stesso Terragni, "*sorge limpida, elementare, perfetta, quando è espressione di un popolo che seleziona, osserva e apprezza i risultati che, faticosamente rielaborati, rivelano i valori spirituali di tutte le genti*"; poi le residenze, la Casa Rustici a Milano (1933), la Villa Bianca a Seveso (1936), la Villa per un floricoltore a Rebbio (1937), la casa per appartamenti Giuliani-Frigerio a Milano (1940), episodi nei quali afferma la negazione estrema del volume, verso una apertura e sperimentazione sulle giaciture dei piani e degli elementi architettonici della casa (le facciate, i balconi, le finestre ecc.) attraverso un gioco di superfici diversificate, a volte anche tra loro dissonanti. Nel 1940 è inviato come ufficiale di artiglieria nei Balcani e poi sul fronte russo; continua a disegnare e a progettare, ma qualcosa in lui si è spezzato per sempre; rimpatriato per un forte esaurimento nervoso, muore improvvisamente mentre sale le scale di casa della sua fidanzata nel luglio del 1943, a soli 39 anni.

Nella sua breve vita l'architetto comasco progetta anche edicole funerarie e monumenti commemorativi. Esordisce nel 1926, appena laureato, partecipando con Lingeri al concorso per la progettazione del Monumento ai Caduti di Como, che i due risolvono ricorrendo al tema dell'arco trionfale mediato però attraverso forme che richiamano l'ordine ad



Figura 1 – G. Terragni, Monumento a Roberto Sarfatti sul Col d'Echele

arcate del vicino Palazzo del Broletto, “modernizzate” attraverso un processo di semplificazione, una sorta di operazione di ritorno all’essenza originaria degli oggetti “puri”, del muro, dell’arco, del sostegno. (Qualche anno dopo, nel 1930, oramai chiusa senza esito la vicenda concorsuale ma avviata, su proposta di Filippo Tommaso Marinetti, la costruzione del monumento, ora collocato verso il lago, sulla base di uno schizzo per una centrale elettrica di Antonio Sant’Elia rivisitato da Enrico Prampolini, a Terragni, che pure sin dall’inizio aveva chiaramente manifestato il suo dissenso, verrà chiesto di completare l’opera, ideando il sacello e la cripta). La stessa riduzione novecentesca sperimentata nel concorso di Como si ritrova poi nel Monumento ai Caduti di Erba Incino (1928-1932), dove lascia scorrere, come sangue inarrestabile, un flusso di gradini lungo il profilo ripido del colle sulla cima del quale si eleva un monumento in pietra rustica caratterizzato da una sequenza di motivi ad arco trionfale più volte ripetuti. Nel 1934, infine, Margherita Sarfatti, nota critica d’arte, fondatrice del movimento artistico “Novecento” e musa di Mussolini, almeno fino al 1938, quando dovrà fuggire in America Latina dopo l’emanazione delle leggi razziali, lo incarica di realizzare il monumento in memoria del figlio Roberto, giovane alpino eroicamente caduto nel 1918 sul Sasso dell’Asiago nell’atto di conquistare il col d’Echele (azione per la quale nel 1925 era stato insignito della medaglia d’oro): Terragni interpreta qui il tema del gesto eroico solitario facendo ricorso ad una forma primordiale, il cippo funerario, resa geometricamente astratta e allo stesso tempo vigorosa; dalla prima elaborazione, che Zevi definì una *“danza di lastre sovrapposte, sventagliate nello spazio, dimentiche di qualsiasi convenzione prospettica ... lastre spesso ripiegate, nell’intenzionalità di un volume o, se si vuole, nel processo di scomporlo in setti bidimensionali... immagine dinamica stupefacente, sintatticamente avanzata anche rispetto ai codici europei degli anni Trenta”*, il progetto “subisce” processi continui di “riduzione del programma” che portano ad una contrazione della forma, il cubo assoluto, al quale si accede attraverso una lingua di gradini, anch’essi semplici prismi aggettanti ritagliati in un basamento di pietra locale; sofisticato il ragionamento che porta l’architetto a voler conferire al monumento una sorta di valore cosmico, posizionandolo attentamente secondo l’asse nord-sud, come una sorta di indicatore astronomico.

Tra questi episodi, la realizzazione di tre tombe particolarmente significative non soltanto per le soluzioni adottate, che naturalmente trasfondono dall’uno all’altro, evolvendosi e raffinandosi via via, ma anche per l’evoluzione della pratica stessa del progetto, per quel processo di sofisticata riduzione – delle forme così come degli apparati decorativi – che Terragni persegue con estrema determinazione per giungere alla sintesi desiderata. Sono la cappella Ortelli nel cimitero di Cernobbio e le edicole funerarie Pirovano e Stecchini nel Monumentale di Como. A queste si deve aggiungere il progetto per la cappella Mambretti, ultimo cronologicamente e ideale chiusura di un processo di sperimentazione. Il progetto per la cappella per Domenico (Domingo) Ortelli, realizzato nel 1929, contiene in sé elementi e soluzioni sulle quali Terragni tornerà nei successivi incarichi di edilizia funeraria lungo tutto il decennio seguente. La cappella Ortelli è situata lungo il portico perimetrale del primo cortile del cimitero di Cernobbio. Il tema qui affrontato, e che vedremo essere ricorrente anche negli altri episodi di architettura funeraria condotti dall’architetto comasco, è quello della compenetrazione di due organismi spaziali, tra loro netti e identificabili, a simboleggiare l’uno la vita terrena (l’esterno), l’altro l’aldilà (espresso qui nel chiarore della luce proveniente dall’alto che invade l’invaso, metafora dell’ascensione verso la resurrezione). In pianta replica un tradizionale impianto basilicale, con abside terminale semicircolare, praticamente privo di prospetto esterno, a meno del fronte di ingresso (l’intervento si inserisce infatti in una successione di cappelle sotto il portico). Il tema del passaggio tra la vita e la morte è qui risolto con una sorta di lungo prolun-



Figura 2 – G. Terragni, Edicola funeraria Stecchini, Cimitero Monumentale di Como



Figura 3 – G. Terragni, Edicola funeraria Pirovano, Cimitero Monumentale di Como

gamento del vano di accesso: varcata la porta, realizzata in cristallo con al centro una grande croce in bronzo satinato, si passa attraverso una zona più bassa, che negli schizzi è rappresentata in forte penombra, preparazione allo sviluppo del sacello, luminoso per la luminescenza dorata proveniente dall'alto, filtrata da una lastra curvata in onice posta proprio sopra la tomba di Domenico Ortelli sovrastata da un bassorilievo in marmo bianco di Vitaliano Marchini raffigurante la resurrezione. Alle pareti, marmo di Musso; a terra, marmo nero di Varenna. (Nel 1973 i figli di Domenico Ortelli, stabiliti ormai in Argentina, hanno rinunciato alla concessione cimiteriale; i resti dei defunti sepolti in questa cappella sono stati trasferiti nei colombari e la tomba è stata riassegnata; sono state quindi eseguite alcune modifiche, quali la sostituzione della porta di ingresso e della epigrafe dedicatoria – ora “Pozzi-Simeoni”).

Tra il 1928 e il 1931 Terragni affronta la progettazione e la realizzazione di due edicole funerarie, la tomba Pirovano e la Stecchini, collocate entrambe nell'area centrale sinistra del cimitero Monumentale di Como, proprio una di fronte all'altra. Come da più fonti sottolineato, questi episodi rappresentano due variazioni di uno stesso tema compositivo che significativamente riporta alla Ortelli. Terragni torna sulla tesi dei due mondi (la vita terrena e l'aldilà) espressi nella giustapposizione di due volumi, un guscio esterno e un involucro interno che svetta al di sopra del primo.

I progetti Pirovano e Stecchini hanno una fase di sviluppo parallelo, tanto che notevoli sono stati per gli studiosi i problemi riguardanti la determinazione temporale degli schizzi e l'attribuzione all'uno o all'altro incarico.

Cronologicamente, è Leonardo Pirovano, industriale del settore della seta, a chiedere a Terragni nei primi mesi del 1928 di realizzare una tomba per il figlio Gianvico, recentemente scomparso. Terragni sviluppa un progetto caratterizzato da quattro grandi colonne doriche binate e fortemente scanalate, sostenenti un architrave con l'epigrafe dedicatoria al giovane Pirovano il cui loculo, come in una tomba antica, è posto in una nicchia ad arco e affiancato da due lucerne. Mentre è in corso l'approvazione di questo progetto, Pirovano decide di realizzare una edicola di famiglia, sospende dunque il progetto iniziale, chiede la concessione per un lotto diverso (concessione rilasciata nel 1930) e quindi incarica ancora Terragni di sviluppare il nuovo progetto.

Nel 1930 un altro industriale comasco della seta, Gianni Stecchini, incarica Terragni di realizzare una edicola per la sua famiglia. Il lotto assegnato nel Monumentale di Como è proprio di fronte a quello

della tomba Pirovano. La progettazione dei due edifici funerari da ora si interseca indissolubilmente, tanto da giustificare, si è detto, il giudizio che le vuole entrambe come due varianti di uno stesso tema compositivo – l'interpretazione spaziale del problematico contatto tra mondo ctonio e mondo reale -, affrontato da Terragni secondo due diverse declinazioni del lessico architettonico, l'una, la Stecchini, probabilmente la prima ad essere “completata” nella fase progettuale, più legata a fraseggi storicisti; l'altra, la Pirovano, più “modernista”.

La Pirovano mostra infatti maggiori segni di una astrazione ricercata attraverso un lungo lavoro condotto direttamente sulla Stecchini, un lavoro di sottrazione (di segni e di materia) e di raffinata definizione delle zone di mediazione e interferenza in cui i due mondi evocati – il reale e l'aldilà – entrano in contatto tra loro. Oppure si discostano drammaticamente, lasciando un vuoto enigmatico.

Per rendere più evidenti queste affermazioni, nonché per praticità di esposizione, condurremo ora separatamente la descrizione dei due edifici, muovendo proprio dalla tomba Stecchini, dalla quale, si è detto, la Pirovano in qualche misura deriva.


Sin dai primi schizzi per l'edicola Stecchini, Terragni ragiona sul tema della cella interna quadrata, *sacra* perché luogo in cui riposano i defunti e dunque dimensionata secondo le proporzioni del rettangolo aureo; a questa sovrappone idealmente un altro involucro quadrato che lascia puro nello spessore sugli angoli e svuota invece in prossimità delle parti centrali dei lati. Questa operazione di sottrazione di materia dall'involucro esterno si riverbera nelle pareti della cella interna che, come spinte dall'atto stesso del “togliere”, si flettono. Austere figure di guardiani, qui rappresentate da turgide colonne doriche inalveolate nello spessore del muro, riecheggiano su tre lati del sacello dove si aprono rigorose porte in bronzo; l'ingresso principale è poi sottolineato dalla presenza di un timpano, significativamente spezzato per l'esplosione della parete inflessa della cella interna.

La ricerca razionale che è di altre prove coeve dell'architetto comasco sembra qui scomparire in ragione di una adesione apparentemente incondizionata ai postulati classici, per molta parte probabilmente imposti dalle direttive della Commissione di Arte Sacra. Un ritorno a segni più vicini al portato razionalista si ritrovano tuttavia negli arredi interni, soprattutto nella lampada d'altare, dove Terragni scompagina le regole che informano la cappella, sbilanciando il cerchio e la croce, “*denunciando* – secondo il commento di Bruno Zevi – *un clima nuovo, instabile e ambiguo, proprio della moderna religiosità*”.

Modernità che Terragni sembra invece perseguire con maggior vigore nella cappella Pirovano. La cella interna è rettangolare (un rettangolo aureo perfetto), fortemente inflessa in prossimità dell'ingresso, più debolmente nei fronti laterali, ed estroflessa nella parete opposta all'ingresso, come per effetto di un'onda d'urto – la morte – che tragicamente scuote i muri (questa esedra, probabilmente troppo debole nell'insieme, verrà tolta da Terragni in fase di realizzazione). L'involucro esterno è invece composto solo da due frammenti di muro, massicci pilastri angolari che accompagnano il varco principale (la

soglia attraverso la quale avviene il rito di passaggio dal mondo reale all'aldilà), ritagliato a sua volta in un volume prismatico autonomo e giustapposto alla cella interna, ulteriore frammento di una narrazione che si svolge su tre diversi registri. Dalla Stecchini alla Pirovano, la riduzione delle forme e la sottrazione di elementi – le colonne, il timpano, le cornici, i volumi svettanti – porta ad un organismo plastico di chiara efficacia espressiva. I rapporti tra spazi e volumi – interno e esterno – sono ricondotti alla variazione di spessore e al trattamento della superficie muraria in blocchi di Sarizzo Ghiandone, ora più spesso o più sottile.

Nel 1939 Terragni affronta infine il progetto per la tomba Mambretti nel cimitero di Fino Mornasco, nei pressi di Como. Di questo progetto rimangono solo alcuni schizzi, pochi fogli nei quali ritorna il tema della bipartizione, cella interna-parte esterna, ora però lontano da qualsiasi inflessione passatista.



**Figura 4 – G. Terragni, Progetto per la tomba Mambretti nel Cimitero di Fino Mornasco (Como)**

La cella interna, un rettangolo aureo perfetto, è un prisma monolitico, primitivo e puro, interrotto solo per accogliere il vano di ingresso, una semplice buca introdotta da due setti sporgenti che sorreggono una grande lastra appesa e minacciosamente incombente su chi deve varcare quella soglia. La riduzione al moderno, il processo di sottrazione e semplificazione ha ormai raggiunto il suo grado zero. Tutto sarà però interrotto dalla guerra con il suo tragico epilogo.

“Si capisce – scrive Giulio Carlo Argan – l'importanza che ha, nell'opera di Terragni, la ricerca sull'unità formale indivisibile a-

*funzionale: casi tipici la tomba e il monumento. È una ricerca pura, quasi di laboratorio, sul rapporto diretto, a parità di valore, dell'antico e del moderno, senza l'identificazione corrente ed arbitraria dell'antico con il bello e del moderno con l'utile. Anzi, nella tomba e nel monumento, la funzione è tipicamente antica e a priori simbolica: ciò che permette lo studio formale in condizioni di assoluta immunità storica”.*

(\*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della Città”, Roma

Recensione

## Memoria del limite

### La condizione umana nella società post-mortale

Luciano Manicardi, Vita e pensiero Ed., Collana Grani di senape, 2011, pag. 100, €. 10,00

di Elisa Meneghini



La certezza della morte (*incerta omnia, sola mors certa*, nelle parole di Sant'Agostino), da sempre alla base della cultura umana, è oggi posta radicalmente in discussione in Occidente, in quella che i sociologi chiamano la società post-mortale, una società insofferente dei limiti, che grazie alla tecnica e al progresso medico tenta di far indietreggiare la morte, di intervenire sulle sue cause, di modificarne le

frontiere, di spingere sempre oltre i limiti della longevità umana.

Nel mondo contemporaneo la morte, così come la malattia e l'invecchiamento, è divenuta fenomeno da esorcizzare o addirittura negare (quasi nessuno si veste più a lutto, od utilizza nei necrologi la parola morte, sapientemente sostituita da termini più morbidi come partenza, dipartita, scomparsa). Un sogno di immortalità che assolutizza il presente, nella ricerca narcisistica di vivere sempre, e sempre giovani e sani, con la convinzione egoistica della propria insostituibilità.

Luciano Manicardi, un monaco della Comunità di Bose, davanti allo scenario di un'umanità che può pensarsi ammortale, si interroga sulle conseguenze di questa rimozione. Che cosa è diventata la morte? Ma soprattutto chi siamo diventati noi, se la morte non è più memoria del limite? Non c'è il rischio che nutrendo il sogno dell'onnipotenza l'uomo contemporaneo si trovi ancora più solo e smarrito di fronte alla morte?

Il limite di cui si parla in questo libro è "*il limite invalicabile e ineludibile della condizione umana*": la morte.

L'Autore, ricordando che in ogni società primitiva esistevano riti funerari, e che da sempre l'umanità ha messo in atto strategie di immortalità nel tentativo di vincere la morte, disapprova l'ottusità della società post-mortale in cui viviamo, sottolineando che l'uomo è molto più che la sua dimensione biologica, e deve pertanto ritrovare la concezione del corpo come relazionalità, "*disponibilità a lasciarsi alterare nell'incontro con il prossimo e con il mondo*", accettazione del confine, e quindi della fine.


Dato per assodato che, a valle, permane il monito del grande teologo John Henry Newman: "*Non aver paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non cominciare mai davvero*".

Recensione

## After we die: the life and times of the human cadaver

Norman L. Cantor, Georgetown University Press, 2010, pag. 372

di Elisa Meneghini



Cosa accadrà ai nostri resti mortali? Ed ai nostri corpi, durante e dopo le varie forme disponibili di disposizione del cadavere? Quali sono i vincoli giuridici e morali applicabili?

Norman L. Cantor – professore emerito di diritto costituzionale, contrattualistica e bioetica alla *Rutgers Law School* di Newark – fornisce risposta a tali argomenti in maniera cauta e sensibile, fornendo al contempo e-

sempi allegri ed aneddoti intriganti.

Il volume è diviso in quattro parti (Status e diritti del cadavere; Disposizione dei resti umani; I molteplici ruoli di un cadavere; Abusi del cadavere. Cosa chiede la decenza?) e parla non solo dello stato fisico di un cadavere, ma anche del suo status legale e morale, e dei diritti, se del caso, che esso possiede.

In una affermazione sicuramente controversa, Cantor sostiene che un cadavere mantiene uno status "*quasi umano*", concedendogli diritti sia legali che morali.

Uno dei principali diritti del cadavere è che vengano accolte le scelte che aveva espresso in vita sulla disposizione finale del proprio corpo. A tal proposito vengono analizzati i modi non convenzionali in cui un individuo può estendere un lascito personale alla sua condizione di cadavere per quanto riguarda la formazione medica, la ricerca scientifica o il trapianto di tessuti.

Altro diritto del cadavere è di essere trattato con rispetto e dignità. Il libro delinea i limiti imposti dalla dignità umana sulle varie opzioni di disposizione del cadavere, in particolare l'uso di esso o di sue parti in esposizioni educative o artistiche.

Il volume offre uno sguardo onesto, penetrante ed informativo sulla gestione *post mortem* del corpo e su come gran parte di questa possa essere pianificata da coloro che desiderano controllare il destino delle proprie spoglie mortali. Sfida soprattutto l'avversione della maggior parte dei lettori per il cadavere, o più precisamente per il pensiero su ciò che gli accadrà, convincendoli che la morale della storia è ponderare attentamente le varie opzioni possibili e scegliere – ed organizzare – anticipatamente quella preferita per le proprie spoglie mortali.

# 4

*Ottobre-Dicembre*

*2012*

*Anno 11*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

# *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Tablet e smartphone entrano nel cimitero*
- *Le ultime norme funerarie piemontesi*
- *Statistiche della cremazione in Italia nel 2011*
- *Depositi di osservazione, obitori e case funerarie*
- *Diagnosi di morte in soggetti sottoposti a rianimazione*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**



**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Antonio Dieni,  
Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,  
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 09/10/2012.

**INDICE****EDITORIALE****Una ventata d'aria fresca nei cimiteri italiani**..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 5  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** ..... 9  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 12  
a cura di Carlo Ballotta**Depositi di osservazione ed obitori e persone scomparse** ..... 14  
di Sereno Scolaro**La diagnosi di morte nei soggetti sottoposti a pratiche rianimato-  
rie** ..... 21  
di Daniele Cafini**ATTUALITÀ****Casa funeraria e sala del commiato** ..... 27  
di Francesca Lombardo**L'esigenza di una legge nazionale di omogeneizzazione dei diritti  
di cittadinanza nelle procedure cimiteriali e di cremazione**..... 29  
di Carmelo Passalacqua**DOCUMENTAZIONE****Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel  
2011** ..... 32  
Circolare Federutility SEFIT n. 3395 del 28/04/2012**Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno  
2013** ..... 36  
Circolare Federutility SEFIT n. 3392 del 21/08/2012**L.R. Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei  
servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge  
regionale del 31.10.2007, n. 20 (Disposizioni in materia di crema-  
zione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"** ..... 39**Intese ai sensi dell'art. 8 Cost. aventi effetti in ambito funerario**... 53  
Circolare Federutility SEFIT n. 3394 del 28/04/2012**ATTUALITÀ****L'estumulazione nelle sepolture perpetue (Parte I). Quale destino  
ultimo per i feretri depositi in tomba a tempo indeterminato?**..... 55  
di Carlo Ballotta**INFORMATICA****Se "tablet" e "smartphone" entrano nel cimitero** ..... 61  
di Nicola Bortolotti**CULTURA****Giuseppe Miraglia, pilota. Un ricordo affidato alla parola e al  
marmo**..... 64  
di Andrea Poggiali**Morte e imbalsamazione di Giuseppe Mazzini**..... 68  
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****"Così è la vita. Imparare a dirsi addio"** ..... 69  
di Elisa Meneghini**"Così è la vita. Il senso del limite, della perdita e della morte"**..... 71  
di Elisa Meneghini**"Le christianisme et la crémation"** ..... 72  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Una ventata d'aria fresca nei cimiteri italiani

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Il marketing cimiteriale è un concetto particolarmente nuovo per il nostro Paese, anche se inconsapevolmente qualche cosa del genere molti gestori di cimiteri già lo fanno da tempo, quando vanno a ricercare i parenti dei defunti allo scadere di una concessione cimiteriale per richiedere il da farsi (mantenimento delle spoglie mortali da destinare a questa o altra tomba, rinnovo o meno della concessione).*

*Altrettanto sono tecniche di marketing la identificazione di diverse tipologie di tombe da offrire a nicchie di clientela (sia in funzione del prezzo, sia della quantità di posti, sia della collocazione della fila in alto o in basso, sia per la tipologia di spoglie mortali per cui si usa, ecc.).*

*Il marketing cimiteriale rientra all'interno del concetto più ampio di "marketing dei servizi".*

*Il marketing può definirsi come un "gruppo di attività programmate e organizzate che partono dallo studio del consumatore/utente ed, in generale, sono volte al conseguimento degli obiettivi aziendali di medio-lungo termine, anche attraverso la soddisfazione del consumatore/utente".*

*I cimiteri devono prendere a prestito da altri settori alcune tecniche per poter migliorare i servizi offerti e al tempo stesso diminuire l'esborso delle finanze pubbliche per il loro mantenimento.*

*E le tecniche di marketing possono aiutare.*

*Una analisi di tecniche di marketing applicate negli USA porta ad evidenziare alcuni concetti piuttosto innovativi, per come siamo abituati in Italia:*

- *Un cimitero cerca di fare concorrenza ad un altro e quindi attrarre sepolture*
- *La sepoltura tradizionale fa concorrenza (in qualità) alla cremazione se vuole sopravvivere*
- *La sepoltura in un cimitero dove sono sepolte personalità diventa elemento di richiamo*
- *Per accrescere il volume di sepolture e di frequentatori si può usare anche l'arma del prezzo. Non dico il 3x2, ma senz'altro si usano meccanismi completamente sganciati dalla rigida applicazione della tariffa comunale di italica memoria*
- *Si usa in modo nuovo il sito web, non più in forma statica, ma in forma dinamica con possibilità di ricerca di tombe, fotografie, tombe proposte on-line, dialogo tra operatori amministrativi della municipalità e cittadini con mezzi nuovi (chat, twitter, ecc.).*

*Se a questi "stimoli americani" proviamo ad aggiungere elementi propri della cultura italiana, si potrebbe arricchire il nostro ragionamento sul marketing cimiteriale con le seguenti considerazioni:*

- *Uno dei richiami maggiori per la sepoltura in un cimitero italiano è la "riunificazione delle spoglie familiari". Una volta, a questo "richiamo", corrispondeva il concetto di cappella o*

tomba di famiglia. Ora, con la crescita della cremazione, anche un loculo può diventare una tomba di famiglia in cui raccogliere cassette di resti ossei e urne cinerarie, nonché, se ci sta, pure un feretro.

- La tradizionale sepoltura in terra è frenata dalla mancata possibilità della riunificazione familiare. Perché allora non prevedere campi diversi da quelli comuni, in concessione ad es. per 15/20 o anche 30 anni, rinnovabili, con possibilità di sepoltura di cassette di resti ossei, di urne cinerarie (oltre di feretri in terra) nella testata del manufatto con lapide?

- Uno dei problemi maggiormente sentiti in Italia è la burocrazia. In effetti un po' è colpa del nostro sistema legislativo e dei meccanismi interpretativi delle norme, ma un po' è pure colpa della impreparazione nostrana delle agenzie di affari (funebri e cimiteriali) che rappresentano le necessità dei clienti, le quali si lamentano della burocrazia, ma talvolta in effetti ciò nasconde una carenza di base di studi sulle materie di polizia mortuaria, di diritto amministrativo, ecc..

**Ridurre le tariffe si può!** Come? Ad es. facendo l'analisi dei tempi e dei costi per le principali attività cimiteriali e individuando facilitazioni che un tempo erano state concesse (si pensi ad es. agli sconti per la cremazione) e che ora non hanno più senso, se non in casi del tutto particolari (mancanza di spazio cimiteriale).

Ma è utile valutare se sia conveniente introdurre nuove tipologie di sepoltura e al tempo stesso modificare le loro durate.

Si può abbassare la tariffa riducendo la durata della concessione per tumulazione stagna (però mai al di sotto di 25 anni), ma anche introducendo la tumulazione areata (dove è consentita per legge o regolamento regionale o con deroga ex art. 106 DPR 285/90) che è sepoltura più ecologica (non si usa lo zinco) e capace di far ruotare gli investimenti fatti in loculi con una velocità maggiore (dai 10, meglio 15 anni di concessione) e conseguentemente con tariffe più basse. Una concorrenza alla cremazione fatta sul suo stesso terreno (sepoltura ecologica ed economica).

Si possono ridurre le tariffe riducendo i costi, facendo una lotta senza quartiere agli sprechi. Ma la riduzione dei costi non deve impoverire la qualità del servizio: esattamente l'opposto. Se occorresse aumentare investimenti e costi operativi per fornire servizi qualitativamente migliori perché ve ne è una richiesta (palese o non ancora percepita) lo si deve fare. Quel che non si deve fare è dare un servizio scadente con un elevato costo di produzione del servizio.

**Aumentare le tariffe si può?** Certo, basta partire da una corretta analisi dei costi di produzione del servizio, dopo aver applicato principi di sana valutazione degli sprechi. Le tariffe devono essere commisurate ai costi e corrispondere alle scelte di politica cimiteriale che si intendono perseguire.

Uno degli errori più comuni è quello di fare delle scelte "top-bottom", cioè calate dall'alto.

Invece può essere utile confrontarsi spesso con il personale di sportello, sia amministrativo che operativo, per percepire da questo le sensazioni che hanno dai colloqui con i frequentatori dei cimiteri o con chi intende "acquistare una tomba".

Non c'è niente di peggio che fare un progetto a tavolino, senza coinvolgere poi coloro che ogni giorno devono metterlo in pratica: potrebbero, anche inconsapevolmente, boicottare il progetto o, perché no, avere idee migliori.

Una delle risorse che spesso si utilizzano nei piccoli comuni è il passa parola.

È con questo sistema che in genere si viene a sapere delle esumazioni decennali.

*Può essere invece utile istituzionalizzare il meccanismo, attraverso un invio per posta della data della esumazione, con la richiesta che venga comunicata la decisione circa il destino delle spoglie mortali dopo la esumazione entro un termine predefinito.*

*Se al giorno della esumazione si presenta qualcuno che vuole decidere in merito alla destinazione delle spoglie mortali, consentitelo, ma prevedete una tariffa differenziata: occorre premiare chi segue le regole, ma al tempo stesso cercate di consentire la massima conservazione delle ossa.*

*Meno avvisi ad ossario comune vi saranno e più risorse affluiranno al cimitero, ma soprattutto maggiore sarà il mantenimento della memoria collettiva.*

*È necessario ed opportuno promuovere l'immagine del cimitero nella comunità, ad es. con studi, articoli, libri, sulla storia del cimitero, sulle tombe artisticamente rilevanti, sulle personalità sepolte.*

*Si possono creare percorsi di visita (con una sorta di mappa con stazioni sulle tombe più significative), o anche, nei cimiteri più rilevanti, importare esperienze tratte dalla visita di musei (come audio libri, cataloghi, posters, ecc.).*

*Ad es. a Parigi al cimitero di Père-Lachaise ed al Verano di Roma il percorso è tematico (tombe dei pittori, tombe dei musicisti, ecc.).*

*Sempre per promuovere l'immagine del cimitero in certe realtà si organizzano declamazioni di poesie, concerti aperti alla cittadinanza, ecc..*

*In talune città, quando le dimensioni lo permettono e al tempo stesso lo richiedono, si cerca di identificare le diverse zone del cimitero non con degli anonimi "campo numero 23" o cose del genere, ma ad es. individuando una specifica toponomastica cimiteriale, connessa ad es. con certi personaggi sepolti in quella zona, o con la identificazione data da particolari monumenti, o ancora colori, fiori, ecc..*

*Anziché osteggiare la sepoltura di appartenenti ad etnie o religioni diverse dalla cattolica, può essere utile favorirle, dando un senso di comunità anche all'interno del cimitero (non dovevamo cercare di aumentare le sepolture facendo concorrenza a cimiteri di altre zone?).*

*In altri Paesi si sta diffondendo il "burial green", la sepoltura ecologica per eccellenza (anche in questo caso, come nel caso dei vegetariani, con diversi gradi), dove la scelta ecologica va dalla bara (non verniciata o verniciata a cera d'api) al rifiuto di composti chimici ritardanti la putrefazione (specie in Inghilterra e Francia è diffusa la tanatoprassi) o ancora con maniglie di solo legno o sola corda.*

*In casi particolari addirittura la scelta della sepoltura nel solo lenzuolo di fibra naturale (la cassa viene usata solo per il trasporto).*

*E infine con sepoltura solo a mano (senza uso di mezzi meccanici) o in certe situazioni in cimiteri nel bosco e non in campo comune, ma in aree ampie, pur sempre cimiteriali.*

*Da questi primi abbozzi di marketing cimiteriale si può comprendere che i passi da compiere nella cultura cimiteriale italiana sono tanti e di notevole entità, primo fra tutti l'abbandono della difesa strenua del meccanismo della tariffa cimiteriale, cui è associata la logica dei servizi il più possibile standardizzati. Se vogliamo, il futuro dei cimiteri italiani passa anche per la personalizzazione del servizio cimiteriale.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Meeting dell'ECN (European Crematoria Network) a Parma

A Parma nei giorni dal 9 al 12 settembre 2012, si è svolto il convegno annuale dell'ECN, *European Crematoria Network*.

Particolarmente interessanti i temi affrontati nelle conferenze tecniche organizzate, tra i quali: gli effetti della crisi economica sulle preferenze dei cittadini nei confronti della cremazione, aggiornamento sul Libro Bianco sui crematori, la modifica in arrivo dei *Funeral Requirement Standards EN 15017*, la classificazione europea dei rifiuti provenienti da crematori.

L'evento è stato inoltre arricchito da visite tecniche (al crematorio Valera di Parma, a quello di Mantova e alla ditta Caggiati di Colorno), ma anche culturali (ad es. il museo Villa Verdi di Sant'Agata e Salone Barezzi di Busseto).

### A Milano la cremazione è scelta da 2 persone su 3

Ormai la cremazione a Milano è più diffusa delle sepolture tradizionali. Nel 2011, secondo i dati del Comune, infatti, è stata scelta in due casi su tre. Nel 2001 su 11.676 funerali, le cremazioni sono state 4.864. Nel 2004 si è arrivati al 'pareggio' con 5.342

cremazioni su 10.633 servizi funebri. Poi il sorpasso graduale.

E l'anno scorso, su 11.109 funerali, le cremazioni sono state 7.090. Nel 14,2% dei casi i familiari hanno deciso di custodire l'urna in casa.

### La Spezia informatizza la prenotazione dei funerali

Il vice Sindaco e assessore ai servizi cimiteriali Cristiano Ruggia ha inoltrato alle imprese funebri del Comune della Spezia una comunicazione per informare che l'Amministrazione ha predisposto un sistema informatico di comunicazione dei servizi funebri nei cimiteri comunali, concludendo così un percorso iniziato con la precedente Amministrazione.

L'attivazione dell'Agenda informatica, inserita nel Portale Cimiteriale, consente di coordinare più facilmente le attività funebri con quelle cimiteriali in modo che vi sia una continuità tra le due; con questo approccio si abbandona la vecchia logica per la quale le Imprese di Onoranze Funebri si limitavano ad effettuare il funerale accompagnando il defunto sino alla porta del cimitero ed i Servizi Cimiteriali programmavano le sepolture gestendo anche arrivi contemporanea-

nei, ma si punta a garantire una ininterrotta serie di servizi e di azioni che offrano al cittadino una sempre maggiore qualità delle prestazioni dell'intera filiera funebre/cimiteriale.

L'attivazione dell'Agenda informatica si avvierà in tre distinte fasi; la fase di test (dal 1/8 al 31/10/2012), la fase di avvio (dal 1/11 al 31/12/2012) e la fase a regime (dal 1/1/2013).

In quest'ultima fase la prenotazione di arrivo dei funerali attraverso l'Agenda informatica darà la precedenza alle Imprese che se ne avvalgono rispetto alle altre forme di comunicazione, pertanto nel caso di arrivi concomitanti quello prenotato tenderà a ricevere immediata esecuzione mentre gli altri verranno programmati successivamente e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi interni.

### Varese: nuove modalità per assegnazione cappelle funerarie

La giunta comunale di Varese ha deliberato nuove modalità per l'assegnazione di cappelle funerarie già edificate o di spazi per la realizzazione di nuove (con demolizione di alcune vecchie).

I dettagli vengono così spiegati dall'assessore Giuseppe Montalbetti: "Dal momento che le ulti-

me aste per l'assegnazione di cappelle già edificate sono andate deserte abbiamo deciso di abbassare il prezzo di base d'asta per rendere più accessibile l'acquisto per i cittadini. Ciò andrà a migliorare la manutenzione e il decoro dei cimiteri stessi. Periodicamente il Comune acquisisce, a seguito di rinuncia dei familiari, aree per cappelle di famiglia, edicole e tombe già edificate. Nel corso del 2011 erano disponibili tre aree per cappella già edificate, due nel cimitero di Giubiano e una a Velate”.

Per la nuova assegnazione sono state esperite due procedure di evidenza pubblica, entrambe andate deserte. La probabile motivazione è appunto da attribuire all'eccessivo importo a base d'asta, che rende economicamente meno vantaggiosa l'acquisizione di aree con un manufatto già edificato.

La giunta ha deliberato quindi una diminuzione pari al 50% della maggior tariffa per cappelle già edificate da mantenere e il valore della sola superficie occupata per le cappelle da demolire in quanto pericolanti o con problemi alla struttura.

### **Cremona: Degrado e sporcizia nell'area islamica del cimitero**

L'oggetto del problema è il “campo 13” del Civico cimitero di Cremona: 680 mq. destinati ad ospitare, dallo scorso 2001, le salme dei defunti di fede islamica (attualmente vi sono una quarantina di tombe).

Poiché all'interno di tale reparto, disordine e sporcizia regnano sovrani, il Comune – dopo diversi e inutili inviti alla Comunità islamica a provvedere – ha dato un vero e proprio ultimatum.

Non solo, sarà predisposto un protocollo con la Comunità islamica per regolamentare in modo

preciso e consono anche questo angolo del cimitero cittadino.

### **Cimitero degli animali a Pavia**

Lo scorso giugno l'amministrazione comunale di Pavia ha inaugurato uno dei più grandi cimiteri per animali di tutto il Paese; presenti anche l'assessore ai Servizi Civici Cristina Niuotta e l'assessore all'Ecologia Rodolfo Faldini.

L'area copre una superficie di circa 3.500 metri quadrati, è suddivisa in dieci campi, e può ospitare migliaia di animali domestici. L'Amministrazione ha già definito i costi del servizio, che comprende ovviamente la inumazione: 180 euro per sei anni di concessione, eventualmente rinnovabile.

I resti dell'animale dovranno essere collocati in un contenitore biodegradabile ed affidati ai Servizi Cimiteriali in corrispondenza del luogo dell'inumazione, dove gli utenti potranno collocare una targhetta a ricordo e delimitare la zona di sepoltura con un piccolo cordolo.

### **Napoli: manutenzione straordinaria al Grande Ipogeo a Poggioreale**

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'Assessore ai Cimiteri Bernardino Tuccillo, l'investimento di 1.800.000 euro per la riqualificazione dell'edificio comunale “Grande Ipogeo” sito nella Zona Ampliamento del Cimitero di Poggioreale.

“Questo progetto di riqualificazione – spiega l'Assessore Tuccillo – vuole essere il segno tangibile dell'impegno della Giunta Comunale contro ogni forma di degrado nel Cimitero di Poggioreale e rappresenta la risposta concreta a tutti i cittadini napo-

letani che con forza ci chiedono di garantire dignità e rispetto per i propri cari che riposano in pace”.

L'edificio denominato “Grande Ipogeo”, che rappresenta il più grande intervento pubblico nel cimitero di Poggioreale ed è frequentato ogni giorno da centinaia di persone, ospita al suo interno migliaia di loculi comunali per tumulazioni, distribuiti in un livello interrato e tre livelli sovrastanti, serviti da scale ed ascensori, con un doppio cortile interno dove sono disposte quasi 1.000 fosse di interro.

I lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel rispetto della valenza storica dell'edificio (per un importo di 1.800.000 euro) riguarderanno in particolare la sostituzione di giunti strutturali e dei lucernai che danno luce ai piani interrati, la riparazione di molte zone sconnesse del pavimento in lastre di marmo con sostituzione della vecchia pavimentazione in mattonelle di asfalto lungo i bordi interni del piano terra, la bonifica delle aree a verde esistenti e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, la ricostruzione di spogliatoi e dei wc per il personale e per il pubblico, la sistemazione dei campi di inumazione nei cortili interni con sostituzione dei corpi illuminanti in tutto l'edificio, tintatura dei locali e verniciatura delle opere in ferro.

### **Due le imprese funebri islamiche in Italia**

Dopo l'apertura della prima impresa funebre islamica italiana, che si trova ad Empoli, eccone a seguire un'altra, situata nella provincia di Padova.

L'impresa funebre riservata al rito musulmano si trova a Pontevigodarzere ed è gestita da Abdesamed Niam, un imprenditore

nato a Rabat, capitale del Marocco, e residente con la moglie a Borgoricco.

Sino ad oggi l'agenzia ha organizzato 40 funerali con il rito islamico, dei quali l'85% avviene con la spedizione della salma nel Paese d'origine ed il restante 15% con la sepoltura del corpo, secondo i crismi musulmani, in cimiteri italiani.

### Audio guide per Staglieno

Elena Fiorini, assessore comunale ai Servizi cimiteriali di Genova, ha annunciato che a breve, nel cimitero monumentale di Staglieno, verrà reso disponibile ai turisti il noleggio di audioguide multilingue che consentano loro di visitare il cimitero in tour tematici.

*“Il servizio si aggiungerà alle normali visite guidate – ha spiegato la Fiorini – e permetterà di reperire risorse per il cimitero monumentale”.*

Il Comune di Genova ha inoltre inviato una lettera al direttore del carcere di Marassi, Salvatore Mazzeo, proponendogli la possibilità di far lavorare i detenuti del carcere alla manutenzione del cimitero storico.

### Il Cimitero delle Fontanelle di Napoli

Il Cimitero delle Fontanelle è uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Napoli.

È scavato nella roccia di tufo della collina di Materdei e vi si accede dalla piccola chiesa di Maria Santissima del Carmine vicino le cave di tufo.

Sul finire del 1800 alcuni devoti riordinarono migliaia di ossa umane buttate alla rinfusa nel cimitero; da quel momento ci fu una devozione popolare per quei morti e alcuni teschi vennero “a-

dottati” dai fedeli che gli diedero anche un nome.

Nacque così il culto delle anime “pezzentelle” adottate dai fedeli che lucidavano e andavano a trovare i teschi senza nome.

### Milano: tomba di Toscanini in degrado

La tomba di Toscanini, al Cimitero Monumentale di Milano, risulta “abbandonata e in rovina”.

Questa la denuncia di Alberto Losacco, deputato PD, che annuncia un'interrogazione al ministro dei Beni culturali Lorenzo Ornaghi.

Losacco chiede al Governo di intervenire “affinché possano partire al più presto urgenti lavori di restauro”.

Morto a New York nel 1957, il maestro Arturo Toscanini è seppellito nella tomba di famiglia realizzata al Cimitero Monumentale dallo scultore Leonardo Bistolfi.

Evidentemente la famiglia non provvede o ha provveduto a garantire la manutenzione della sepoltura e ora rischia la decadenza della stessa, con acquisizione al patrimonio comunale e avvio delle procedure di ripristino della tomba in quanto luogo di sepoltura di persona illustre.

### Cina: Soppressione di cimiteri per destinare le terre alla coltivazione

La città di Zhoukou, importante centro della provincia di Henan, in Cina, conta circa tre milioni di tombe, ma presto i defunti dovranno trasferirsi per far spazio a campi destinati alla coltivazione intensiva.

Le autorità locali cinesi hanno infatti chiesto ai cittadini di “traslare” i loro cari estinti dopo una cremazione finanziata dal municipio di Zhoukou ed un compen-

so di 25 euro. Se i cittadini non provvederanno spontaneamente, la pena prevista sarà il licenziamento in tronco. Dal 10 luglio 2012 sono oltre 20 mila le lapidi e i loculi smantellati.

*“Per il governo le tombe sono solo un problema di cui bisogna sbarazzarsi, per le persone del luogo si tratta di un'importante tradizione millenaria”*, scrive il quotidiano Qingnian Shibao, spiegando come il malumore serpeggi tra gli abitanti scandalizzati da una simile misura.

Sulla stessa linea lo Xinhua Meiri Dianxun, il quale sottolinea la brutalità di questo metodo: *“Il governo dimostra una totale mancanza di rispetto nei confronti della morte e delle tradizioni. Questa riforma sarebbe stata capita di più se ci fosse stata una discussione pubblica e approfondita”.*

Per convincere le persone a trasferire le tombe le autorità hanno messo in piedi da mesi una propaganda martellante. Secondo quanto riferito dal governatore locale, oltre a Zhoukou anche altre tre città della provincia hanno iniziato a smantellare i loro cimiteri per far posto a nuove colture agricole.

### Urna cineraria viaggia 3 mesi tra Germania e Italia

L'urna contenente le ceneri di un emigrato di Gonnese (Carbonia-Iglesias) è stata respinta per 3 volte dal cimitero di Cagliari, poiché veniva spedita erroneamente dalla Germania, ed ogni volta reinviata al mittente (tanto che l'impasse è durato 3 mesi).

La storia: Un signore, classe 1938, che viveva in Germania da 25 anni e deceduto a Norimberga, riesce finalmente a tornare – come ceneri – al paesello natio di Gonnese. È da marzo che il Comune di Norimberga ha inviato

l'urna per via postale, secondo le regole tedesche, mandandola all'indirizzo del cimitero di Cagliari ma per tre volte l'urna è stata rispedita al mittente perché l'indirizzo sarebbe dovuto essere Gonnosa.

Il Comune di Cagliari aveva ragione. Quello di Norimberga no.

### **Cimiteri tecnologici in USA: Arlington è il precursore**

L'*Arlington National Cemetery* sarà, fra non molto, il cimitero più tecnologico d'America: in autunno infatti uscirà un'applicazione associata al Gps che permetterà ai visitatori di "navigare" tra le oltre 250.000 tombe ivi presenti.

Questa nuova tecnologia unisce mappe fotografiche aeree a documenti digitalizzati per tracciare urne e tombe, pianificare una media di 27 sepolture al giorno, organizzare percorsi per processioni ed altri eventi.

L'*Arlington National Cemetery*, a due anni dallo scandalo che lo vide protagonista per gravi errori ed inadempienze nella gestione del cimitero, si riscatta quindi con questa idea che, secondo un articolo di Usa Today, potrebbe essere ripresa dal Dipartimento degli Affari dei Veterani, che gestisce 131 cimiteri nazionali (quello di Arlington, che ospita i veterani di tutte le guerre statunitensi, da quella d'indipendenza alla seconda guerra mondiale,

dipende invece Dipartimento della Difesa).

### **La municipalizzata per le pompe funebri di Parigi lancia funerale low cost via internet**

Le pompe funebri della città di Parigi (la Società pubblica parigina) ha lanciato il 2 luglio scorso il primo servizio on line di funerale *low cost*: 789 euro per la funzione, contro la media di 3.000 euro.

Nel prezzo, giudicato "imbattibile" e "rivoluzionario", è incluso tutto il necessario, dalla bara al carro funebre con autista. A carico della famiglia del defunto restano la cremazione o l'inumazione e gli "optional", come i fiori. È sempre la famiglia che si deve occupare delle pratiche amministrative.

Nonostante le spese in più da prevedere, viene fatto notare che il costo totale del funerale, di cui è garantita la qualità, resta conveniente secondo François Michaud Nérard, direttore generale del servizio di pompe funebri della città di Parigi.

Per accedere al servizio è stato creato un apposito sito internet: [www.revolution-obseques.fr](http://www.revolution-obseques.fr).

### **Ungheria: 57 tombe profanate in un cimitero ebraico**

Almeno 57 sono le tombe profanate in un cimitero ebraico in Ungheria. A denunciarlo Laszlo Rona, presidente dell'associazio-

ne delle comunità ebraiche, a Kaposvar, in Ungheria, che ha dichiarato: "Si è trattato di un chiaro atto di razzismo".

Le lapidi, alcune delle quali risalenti al 19esimo secolo, sono state distrutte, per danni che si aggirano intorno ai 12 mila euro.

I vandali, secondo gli inquirenti, sarebbero stati due.

Negli ultimi mesi episodi simili si sono susseguiti in Ungheria alimentando i timori di un'ondata di antisemitismo nello stato membro dell'Unione Europea.

### **Cimitero dei dinosauri in Serbia**

È nella Serbia orientale, più precisamente a Kostolac, nelle vicinanze della città di Drmno, che si troverebbe il primo "cimitero dei mammut" del mondo.

Gli archeologi di Kostolac in Serbia orientale, hanno infatti trovato una fessura del terreno lunga circa 100 m ove all'interno giacevano resti preistorici di Mammut.

Successivamente, grazie a studi approfonditi e ricerche meticolose, si è potuto appurare la reale esistenza di tali esemplari preistorici e nel contempo anche affermare che si tratta del maggior numero di Mammut ritrovati nello stesso sito archeologico: 7 scheletri in totale, compreso il ritrovamento avvenuto nel 2009 a Dormno di un Mammut femmina, denominata "Vika".

*Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:*

- Estumulazione nelle sepolture perpetue (Parte II)
- Cimiteri e normativa antisismica
- Norme funerarie in Abruzzo
- La storia infinita dei servizi pubblici locali



Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. È arrivato al crematorio di ... un feretro contenente un corpo da cremare, proveniente da un Paese estero in cui il corpo era stato trattato (tanatoprassi). Il feretro è confezionato con cassa di legno interna, cassa di piombo saldato avvolgente la prima e cassa esterna di legno.**

**Cosa si deve fare in questo caso per la cremazione?**

**Quali problematiche ne possono derivare, visto che nella certificazione che accompagna il feretro è esplicitamente menzionato l'utilizzo di un quantitativo di formalina in misura di poco superiore ai 4 litri e che occorre tenere lontano il corpo da fonti di calore?**

**R.** La certificazione correttamente informa sul confezionamento del feretro e sul trattamento del cadavere. Tecnicamente i problemi sono due:

a) La apertura ed eliminazione preventiva prima della immissione nel forno della cassa esterna di legno, la asportazione da questa di parti metalliche e la asportazione della cassa di piombo. Poi è possibile inserire nuovamente la cassa di legno a contatto col corpo e quella di legno esterna, restando da smaltire come rifiuto la sola cassa di piombo e le altre parti metalliche. Ad onor del vero po-

trebbe essere anche considerata come rifiuto la cassa lignea esterna, ma è più semplice riconfezionare e caricare il tutto;

b) La presenza della formaldeide (soluzione acquosa di formolo al 37%, nel caso specifico) rende necessaria eseguire la cremazione con controllo manuale, stante la atipicità per l'Italia di tale problematica (in Italia la tanatoprassi è vietata e la formaldeide, laddove presente lo è in quantità inferiore). All'estero, come in Inghilterra, USA, Francia, Spagna, la tanatoprassi è molto diffusa e sostitutiva dello zinco e quindi le case di produzione dei crematori inseriscono già nei software di gestione della combustione le regolazioni opportune. Nel caso italiano, non essendoci software predisposti per questo caso, occorre seguire la combustione manualmente, per controbilanciare talune fasi iniziali della combustione con elevata infiammabilità (provocata dalla vaporizzazione del formolo, altamente infiammabile dopo i 40 gradi Celsius). Occorre quindi seguire specificatamente il processo di cremazione per evitare che la alterazione nei normali parametri di combustione determini sforamenti nei limiti massimi di emissione consentiti.

È appena il caso di accennare che le stesse problematiche emergono anche nel caso di cremazione di parti anatomiche riconoscibili, avviate cumulativamente al crematorio, in sacchi plastici contenenti anche formalina o prodotti analoghi (e ovviamente trasportati dentro contenitore ligneo).

**Q. È stata cremata nei giorni scorsi una signora a cui, in vita, era stata affidata l'urna cineraria della madre da custodire nella sua abitazione privata (per altro abitazione anche della madre).**

**Ora, il marito della signora deceduta nei giorni scorsi, ha presentato istanza di conservazione dell'urna cineraria della moglie nella stessa abitazione ove anche ovviamente il richiedente ha la residenza e con lui l'unico figlio della coppia. Unitamente ha richiesto anche la conservazione dell'urna cineraria della suocera che trovasi ancora nella stessa abitazione. All'epoca la conservazione di quest'ultima urna era stata concessa verso volontà espressa verbalmente dalla defunta in vita alla figlia (ora deceduta). Nessun cenno veniva fatto riguardo ad eventuale affi-**

**damento al genero in caso di decesso della figlia affidataria.**

**Si chiede pertanto come deve comportarsi il Comune di ... visto che non ha nessuna regolamentazione a riguardo. Affidare entrambe le urne al marito/rispettivamente genero delle estinte? Riconsegnare l'urna della suocera al cimitero? Oppure quest'ultima può essere affidata al nipote?**

**Resta inteso che avendo fino ad ora affidato l'urna del marito o moglie deceduta all'altro coniuge, di sicuro affideremo in via transitoria l'urna della signora ora deceduta al marito prima di addivenire ad una regolamentazione.**

**R.** Una norma che dettagli tale caso non esiste. Si può assumere qualche orientamento solo sulla base di:

a) contenuti dell'autorizzazione di affidamento ceneri, che è stata rilasciata a suo tempo dal Comune di M., ad un familiare (figlia della defunta);

b) principi generali in materia di polizia mortuaria

Poiché la autorizzazione di affidamento era nominativa e per la conservazione dell'urna cineraria nella abitazione dell'affidataria, venendo a morire l'affidataria dell'urna viene a mancare uno dei requisiti essenziali alla base dell'affidamento e cioè la destinataria unica dell'urna affidata. Difatti se la volontà di affidamento individuale e familiare è stata accertata a suo tempo attraverso una dichiarazione della figlia (che ha riportato che la volontà della madre era per l'affidamento familiare dell'urna cineraria alla figlia), ora non è più possibile prevedere un diverso affidatario.

Che fare dell'urna cineraria?

In base al D.P.R. 285/90, valevole in assenza di specifica regolamentazione comunale compatibile con la legge, un'urna cineraria può essere conservata in una sepoltura in cui vi sia il diritto ad esservi collocata, su istanza di un avente tito-

lo (e quindi di un familiare della madre defunta). Il marito della figlia, non è un familiare della suocera (a meno che nel regolamento di polizia mortuaria del comune di B. sia espressamente previsto tale caso).

E così occorre valutare se sussistono parenti della madre defunta che provvedano alla sepoltura dell'urna cineraria. In caso contrario si ricade nel caso di cui al comma 6 ultimo periodo dell'art. 80 del D.P.R. 285/90. E cioè sversamento in forma indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune.

Invece il marito ha titolo all'affidamento dell'urna cineraria della sola moglie defunta, ovviamente se dichiara che tale era la volontà in vita della moglie, finché non si regolamenti diversamente la materia in sede locale.

**Q. Nel Comune lombardo di ... in un contratto di concessione multiplo (5 loculi di fascia) l'attuale erede, subentrato al fondatore, risulta essere avente diritto alla sepoltura in uno dei 5 loculi (tra l'altro già determinato).**

**La concessione riporta la seguente dicitura: "allo scopo di deporvi esclusivamente, con concessione ad altri, i resti mortali di: ... omissis ... (seguono i 5 nominativi con il rispettivo numero del loculo)".**

**Considerato che il concessionario ha espresso la volontà di essere cremato, si chiede se abbia ugualmente diritto, a tempo debito, ad entrare nel loculo anche come ceneri (occupandolo esclusivamente con un'urna), nonostante si tratti di loculo destinato, a livello costruttivo, a salma.**

**R.** Con il termine "resti mortali" si intendono dopo la definizione data dapprima con la circolare Min. Sanità n. 10/1997 e successivamente con forza di legge (art. 3 del D.P.R. 254/2003) gli esiti dei

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Per la regione Lombardia la questione è regolata dall'art. 2 del regolamento regionale 6/2004, laddove detta le definizioni dei termini utilizzati. Ad avviso dello scrivente è quindi opportuno rivedere tutte le diciture dei nuovi contratti da porre in essere, come pure quello del regolamento comunale e di eventuali ordinanze attuative, laddove contrastino con le definizioni del regolamento regionale, per evitare confusioni applicative.

Ordinariamente si intende con "spoglia mortale" una qualsiasi forma assunta da un corpo morto, quindi sia essa salma, cadavere, resto mortale, ossa, ceneri.

È probabile che all'epoca della redazione del contratto concessorio si sia fatta confusione tra la terminologia resti mortali e spoglie mortali. Appare comunque evidente dal tenore del contesto che gli interessati intendevano seppellire nel loculo già avuto in concessione un avente titolo, indipendentemente dalla tipologia della spoglia mortale (cadavere, resto mortale come da definizione di legge, ossa ceneri). Se così non fosse, si arriverebbe all'assurdo che un soggetto avente diritto all'utilizzo di un manufatto non può utilizzarlo se non nella condizione giuridica "resto mortale", comprimendo il vero diritto alla sepoltura.

Si è quindi del parere che nel caso in esame e quindi solo laddove si sia in possesso di una sepoltura già precedentemente concessa, con la riserva per "resti mortali" si debba intendere la riserva per "spoglie mortali" e quindi vi è la piena possibilità di collocazione nel loculo di una urna cineraria di avente diritto alla sepoltura.

**Q. Al Comune di ... , nella regione Lazio, è stato chiesto di autorizzare una combinazione di dispersione di ceneri: quando**

si effettuerà la cremazione metà dovrebbe essere dispersa, mentre l'altra metà affidata ad un familiare (lo stesso che provvederà alla dispersione della prima metà).

Si chiede se è possibile autorizzare tale richiesta, anche perché facendolo si andrebbe a garantire sia la volontà dispersoria manifestata dal *de cuius*, sia quella di conservazione delle ceneri da parte del familiare.

R. A parere dello scrivente non è consentito dividere le ceneri derivanti da una cremazione.

Queste possono solo essere totalmente contenute in un'urna, secondo quanto disposto dall'art. 80, co. 2 D.P.R. 285/90:

"2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto."

L'urna deve essere sigillata, secondo quanto specificato al comma 2, lettera d) del paragrafo 14.1

della circolare Min. Sanità n. 34 del 14/6/1993:

"d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;"

La Regione Lazio lascerebbe intendere che l'urna di ceneri destinate alla dispersione non è obbligatorio sia sigillata. Si veda il comma 5 dell'art. 162 della L.R. Lazio 28/4/2006, n. 4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)":

"5. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interamento o dell'affidamento ai familiari. ... omissis ..."




Ma il silenzio allusivo di una legge regionale non può costituire una modifica implicita di una norma statale. E poi si ritiene che il sigillo garantisca anche il soggetto che consegna l'urna (gestore del crematorio) da eventuali accuse di dispersione difforme da quella autorizzata (art. 2, L. 30/3/2001, n. 130).

Ciò premesso, *ad abundantiam*, nel caso specifico sembra che il familiare sia il vero *dominus* della situazione e cioè che voglia salvare capra e cavoli (il *de cuius* era per la dispersione, ma una parte delle ceneri le vorrebbe conservare per piangerlo meglio). In tal caso sembra prevalere la volontà del *de cuius*, se questi in vita aveva espresso la volontà dispersoria (che non può che essere totale delle proprie ceneri).

Nel caso in specie, pertanto, si è del parere che possa (o meglio debba) essere autorizzata la cremazione con successiva dispersione delle ceneri totali del *de cuius*.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="909 1601 1101 1769">  <p>Figura 1</p> </div> <div data-bbox="1197 1601 1396 1769">  <p>Figura 2</p> </div> </div>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



Alfonso scrive:

1° settembre 2012 alle 14:50

Desidererei conoscere la legge applicata in Sicilia per la costruzione di forni crematori da parte di privati.



Carlo scrive:

1° settembre 2012 alle 19:17

In Regione Sicilia si applica l'Art. 4 della L.R. 17 agosto 2010, n. 18 il quale nulla innova o dispone di diverso rispetto alla normativa statale. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili. I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai Comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati. Un crematorio può essere realizzato solo dentro un cimitero (o con un suo ampliamento). Quindi ordinariamente può essere realizzato dal Comune. È possibile proporre ad un Comune la realizzazione di un crematorio (ma è il Comune che può accettare o meno) con fondi privati, da un privato con la tecnica della finanza di progetto (*project financing*). L'opera viene realizzata dal privato, che è un concessionario di servizio pubblico per un certo numero di anni. Esistono specifiche leggi (lavori pubblici) in materia. Per quanto concerne l'investimento necessario, si può stimare che compreso l'immobile, il forno e gli apparecchi per abbattimento fumi, il costo di un crematorio sia dell'ordine di 2,5 milioni di euro almeno. Se invece le interessa sapere il costo di un solo forno e sistemi abbattimento fumi, le consigliamo di rivolgersi direttamente ad un produttore, ma si è sull'ordine di 0,5 milioni di euro + IVA, comprese le attrezzature specifiche e forni di ultima generazione.



Livio scrive:

30 agosto 2012 alle 13:08

Lo scorso 9 agosto morta mia mamma e a tutt'oggi si trova al deposito del cimitero S. Orsola per via di un diniego da parte di un parente per fare lo spurgo nella tomba gentilizia di famiglia. Mi chiedo è possibile debbano esserci queste limitazioni, essendo la tomba appartenente a mio nonno, e mia madre avente diritto come erede, Vorrei poi sapere se il deposito al giorno si paga o meno. Grazie anticipatamente a chi potrà darmi le risposte dovute.



Carlo scrive:

30 agosto 2012 alle 19:15

Piccola premessa: Il cosiddetto "spurgo" nella vulgata necroforese del Centro-Sud altro non è se non l'estumulazione volta alla riduzione dei resti ossei in cassetta ossario (sempre se ciò sia possibile ex Art. 87 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) al fine di recuperare spazio per immettere nuove sepolture in un sepolcro privato a sistema di tumulazione, sia essa epigea o ipogea, tutte le tumulazioni, infatti, si caratterizzano per esser sepolcri privati di cui al Capo XVIII del D.P.R. 285/1990,

quando per “sepolcro privato” dato in concessione si deve intendere qualunque allocazione di un cadavere (o di quanto ne rimanga) diversa dall’inumazione in campo di terra. Non è il concessionario a stabilire/individuare chi possa essere sepolto nel sepolcro in concessione, quanto il fatto dell’appartenenza alla famiglia (e la definizione di famiglia a tal fine è data dal Regolamento comunale di polizia mortuaria). Il concessionario potrebbe ampliare/restringere la definizione di famiglia pre-stabilita come riservataria del diritto ad essere accolta nel sepolcro (fino al limite della capienza fisica) in sede di stipula dell’atto di concessione (e solo in questo momento). Va distinto tra la titolarità della concessione e la legittimazione a disporre della salma. La seconda pone su di un piano di parità i parenti nel grado più prossimo, che devono, comunque, agire di comune accordo; la prima è elemento determinante per l’individuazione delle persone a cui è riservata la sepoltura in un dato sepolcro in concessione, ex Art. 93 comma 1 II Periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. È importantissimo rimarcare questo concetto: l’uso del sepolcro, ex Art. 93 comma 1 II periodo D.P.R. 285/1990, è consentito alle persone aventi titolo, quando erano ancora vive, alla sepoltura sino al completamento della capacità fisica e ricettiva della tomba stessa (se materialmente non ci sono più posti salma, perché tutti già occupati da altri feretri inestumulabili, lo *Jus Sepulchri* (= il diritto di sepolcro) si comprime naturalmente sino ad estinguersi. Il titolo a disporre della salma già tumulata, o dei resti, è individuato dalla giurisprudenza secondo ordini di priorità (e tale da escludere chi si trovi in grado successivo) in relazione alla “vicinanza di sangue” con il defunto, criteri sintetizzabili nei seguenti: 1) coniuge, 2) (se non vi sia il coniuge) i parenti nel grado più prossimo e in caso di pluralità tutti questi. I parenti del grado più prossimo escludono quelli dei gradi successivi. Per quanto riguarda le attività di manutenzione sul sepolcro, esse competono al concessionario o, se defunto, a chi ne sia subentrato per discendenza diretta, sulla base del Regolamento comunale. Si evidenzia, quindi, che resta esclusa la possibilità di estumulare i feretri già tumulati in mancanza del consenso degli aventi titolo i quali, poi, sono tutti i parenti più prossimi (e non gli eredi). L’uso della camera mortuaria, dove “parcheggiare” temporaneamente la bara, in caso di lite tra i titolari dello *Jus Sepulchri* è, ormai, ordinariamente a titolo oneroso, salvo diverse disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, in attesa che si ricomponga, magari anche in via extragiudiziale, la vertenza tra i familiari del *de cuius*.

---



*Tonia* scrive:

18 agosto 2012 alle 17:42

La mia è solo curiosità: è possibile poter portare e spargere le ceneri mortuarie fuori europa? per esempio negli USA?



*Carlo* scrive:

19 agosto 2012 alle 10:59

Sì, è possibile trasportare le ceneri all’Estero per poi disperderle in territorio di altro Stato, come ad esempio, negli Stati Uniti. Se la morte e la conseguente cremazione del defunto avvengono in Italia, l’Autorità Italiana preposta, ossia il comune di decesso ex Art. 26 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 accorda le relative autorizzazioni all’incinerazione ed al trasporto internazionale ex Art. 29 D.P.R. 285/1990 (solo nel caso di estradizione del feretro o delle sue ceneri non è richiesta la preventiva verifica dello *Jus Sepulchri* come titolo prodromico al rilascio del decreto di trasporto, mentre è necessaria in ogni altro caso di introduzione di trasporto mortuario entro i confini italiani). Qui si esauriscono, per difetto di competenza, gli effetti della Legge Italiana; infatti, nei rapporti di diritto internazionale vige il principio di sovranità tra gli Stati; così l’autorizzazione allo sversamento delle ceneri in natura dovrà esser perfezionata dalle Autorità Locali statunitensi, cioè del luogo dove la dispersione materialmente avverrà, siccome una particolare attività per cui sia prevista un’autorizzazione, (tutte le operazioni di polizia mortuaria, almeno nell’Ordinamento Italiano, soggiacciono a preventiva autorizzazione) non può non essere autorizzata se non dall’autorità a ciò competente, laddove essa dovrà consumarsi.

---

Rubrica

## Depositi di osservazione ed obitori e persone scomparse

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Se all'interno della funzione sociale, quale richiamata dall'art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42, come compresi i servizi necroscopici e cimiteriali, gli "impianti" che rispondono all'attività necroscopica dei comuni, sono: *a)* i depositi di osservazione e *b)* gli "obitori", locali che devono oltretutto essere tra loro distinti, con la sola eccezione dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, per i quali può essere ammissibile (art. 14, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) l'utilizzo del medesimo locale per le due funzionalità, con la conseguenza che, quando i servizi necroscopici e cimiteriali siano svolti in forma associata dovrà considerarsi la popolazione complessiva dei comuni che, nella specifica realtà locale, aderiscano alla forma associativa (art. 14, commi 3 e 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

I depositi di osservazione e gli obitori sono impianti non cimiteriali, bensì comunali, nel senso che non sono previsti tra quelli di cui sia dotato ciascun singolo cimitero (come si ha per la camera mortuaria dell'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), quanto per comune e che possono essere istituiti (o, visto che un tale obbligo sussiste risalendosi nel tempo, essere stati istituiti, senza per altro escludere che possano aversi nuove istituzioni, modifiche strutturali, trasferimenti, ecc.) con diverse localizzazioni, cioè, abbastanza indifferentemente, *a)* nell'ambito del cimitero, oppure *b)* presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero *c)* in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Dal momento che la loro istituzione spetta al comune, generalmente prevale la prima ipotesi, mentre la seconda dovrebbe, a rigore e sotto il profilo formale, non essere più presente, quanto

meno dopo la L. 12 febbraio 1968, n. 132 "*Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera*", con la quale (art. 3) sono stati costituiti gli enti ospedalieri, spesso scorporandoli da altre attività e funzioni svolte dagli enti pubblici cui in precedenza appartenevano, cosicché sono venuti meno i c.d. "ospedali civici", in quanto divenuti "enti ospedalieri" autonomi. Trascuriamo, qui, gli ospedali, pre-esistenti alla citata L. 12 febbraio 1968, n. 132, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti pubblici, così come di altri soggetti, in quanto già prima non "comunali". Circa la terza possibilità (istituzione in un particolare edificio), essa può sussistere nelle realtà in cui vi siano le condizioni, magari nelle realtà di maggiore rilievo, dove possano aversi, nel comune, situazioni che suggeriscano la presenza di una "domanda" di servizio cui possa essere data risposta ricorrendo a questa strutturazione.

Per altro, dal momento che gli ospedali (che, come noto, non sono presenti in ciascun singolo comune, ma, anche, che vedono nei comuni maggiori una pluralità di ospedali siti nel medesimo comune) e, spesso, anche gli altri edifici, siti in localizzazioni diverse dal cimitero e dall'ospedale, non sono (e, per gli ospedali, per definizione, sia che si tratti di ospedali costituenti stabilimenti ospedalieri delle ASL che aventi altra natura soggettiva) "comunali", ma dispongono di propri servizi mortuari attrezzati ed idonei, rispondendo (o, almeno, dovendo rispondere) ai requisiti specifici previsti per i servizi mortuari degli ospedali e strutture assimilabili, a questo fine, l'istituzione, da parte del comune, presso ospedali od altri particolari edifici, potrebbe anche essere assolta ricorrendo all'instaurazione di rapporti convenzionali, di natura tipicamente contrattuale, tra il soggetto tenuto alla loro istituzione

(comune) e il soggetto titolare dell'ospedale o simili. Rapporti convenzionali che potrebbero aversi, e spesso si hanno (pur non mancando casi di cooperazione del tutto "informale"), anche con altre istituzioni, come potrebbe essere il caso dei comuni in cui vi siano istituzioni universitarie che dispongano di istituti di medicina legale o simili.

### **Le condizioni di operatività e la "domanda"**

La scelta, spettante ai comuni, sulla localizzazione dei depositi di osservazione e degli obitori, è sostanzialmente rimessa a ciascun singolo comune, secondo criteri di economicità e di efficacia, che portano a sollevare la questione della "domanda" di questo specifico servizio, necroscopico. Infatti, se si escludano i comuni di maggiori dimensioni, non mancano in un numero di realtà abbastanza diffuso di registrarsi situazioni in cui via sia l'assenza di depositi di osservazione ed obitori, oppure un utilizzo – indebito – delle camere mortuarie di cui all'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la cui finalizzazione è ben altra, per non parlare delle condizioni in cui, talora, i locali a ciò destinati si trovino, in via di fatto. Queste situazioni non sono conseguenza di quelle trascuratezze e disfunzionalità che possono essere presenti nei singoli comuni, e difficilmente possono essere ascritte a mere inadempienze (che pure possono esserci), ma hanno una propria origine nella questione della "domanda", cioè di quella che sia la dimensione del servizio, posta in relazione con i costi di impianto ed esercizio dei depositi di osservazione e degli obitori. Si ricorra all'esempio di considerare un comune, magari con una popolazione di 6-7.000 abitanti (cioè di un comune che, per la popolazione, debba disporre di locali distinti per le due funzioni), ma una questione simile potrebbe porsi anche per comuni con popolazione di 3 o 4, forse anche 4 volte superiore, o anche oltre, alla soglia dei 5.000 abitanti, per porre la domanda di quanti possano essere, nell'arco di un anno, i deceduti in abitazione che presentino le caratteristiche di inadeguatezza e di pericolosità, ai fini dello svolgimento del periodo di osservazione dei cadaveri, e dei deceduti per un qualche sinistro sulla pubblica via, oppure deceduti in luogo pubblico, dove l'esperienza insegna come il complesso di questi deceduti, su base annua, non presenti, in genere, una dimensione avente un minimo di proporzionalità rispetto all'impianto ed esercizio dei depositi di osservazione e degli obitori. A ciò vanno correlate le considerazioni circa il fatto che vi sono stati, negli ultimi decenni, mutamenti profondi, dapprima con la crescita delle morti avvenute negli ospedali, dall'altro per altri fattori, ma anche per la tendenza, specie nei casi di decessi av-

venuti per accidente sulla pubblica via (per ragioni di semplicità espositiva), delle c.d. pubbliche autorità di disporre per la traslazione del cadavere presso i servizi mortuari degli ospedali o, dove esistenti, degli istituti di medicina legale, prescindendo dalle norme che importerebbero che tale traslazione debba avvenire nel deposito di osservazione od obitorio del comune di decesso. Per non considerare come, quando il decesso avvenuta per un accidente in autostrada, risulterebbe ben poco razionale traslare il cadavere nel deposito di osservazione od obitorio del comune nel cui territorio si trovi la tratta autostradale in cui sia avvenuto l'incidente, risultano più aderente a principi di economicità ed efficacia utilizzare il deposito di osservazione o obitorio del comune più prossimo al primo casello di uscita dall'autostrada utilizzabile. Si tratta di situazioni che portano a considerare come le norme che continuano a fare riferimento al comune di decesso siano, quanto meno per le funzioni necroscopiche, divenute obsolete, in quanto i depositi di osservazione e gli obitori hanno assunto, di fatto, una funzione di impianti di bacino, di ambito territoriale. Per altro, la situazione complessiva non sembra, al momento e per una pluralità di argomentazioni, nelle quali si intreccerebbero competenze di diversi livelli di governo, non agevolmente affrontabili, favorire ipotesi di modifiche normative tali da giungere a riconoscere come alcune funzionalità, specie necroscopiche, abbiano assunto questa natura di funzioni di ambito territoriale. Oltretutto, un tale riconoscimento quali funzioni di ambito territoriale, richiederebbero un'analisi, ed una conoscenza, su una pluralità di ambiti normativi, che spesso è rimossa o del tutto assente, come conseguenza del fatto che ciascuna specializzazione professionale tende a privilegiare i propri angoli di visuale. Tuttavia, se si pervenisse ad un tale riconoscimento della funzionalità dei depositi di osservazione e degli obitori quali strutture di servizi, di fatto, operanti in ambiti territoriali, potrebbero determinarsi le condizioni per una loro gestione rispondente ad elementari criteri di economicità ed efficacia.

### **Le funzioni dei depositi di osservazione e degli obitori**

Se i depositi di osservazione e gli obitori, che richiedono locali distinti, con la sola eccezione dei comuni sino a 5.000 abitanti, importi che essi assolvano a funzioni distinte, nel momento in cui si vadano a considerare quali siano le funzioni che interessano gli uni o gli altri, emerge come vi siano funzioni che sono, in parte, sovrapponibili o non nettamente distinguibili.

Trascurando, la previsione, propria degli obitori, dell'art. 13, comma 1, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che comporta un rinvio al successivo art. 15 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sull'impianto ed esercizio di celle frigorifere, che, forse con maggiori motivazioni, considera impianti che, per loro natura, vengono ad assumere una valenza di impianti di ambito territoriale, probabilmente anche sovra-dimensionati, il che non può certo essere valutato in termini positivi, si osserva come l'art. 12, comma 1, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, destini i depositi di osservazione al ricevimento (e tenuta in osservazione) delle persone "ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento", mentre il successivo art. 13, lett. b), attribuisca all'obitorio la funzione di *deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo*.

Ne sembrerebbe uscire un quadro che il primo venga ad interessare il periodo di osservazione, mentre il secondo una funzione di deposito successiva al completamento del periodo di osservazione, per cui potrebbero distinguersi le due distinte funzioni sulla base di questo parametro (durante il periodo di osservazione/dopo il periodo di osservazione), se non fosse che il ricorso a questo criterio di differenziazione è smentito dall'art. 13, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che, espressamente, attribuisce all'obitorio anche la funzione di osservazione, questa volta per le persone decedute senza assistenza medica.

Se ne conclude che le funzioni proprie dei depositi di osservazione da un lato e degli obitori dall'altro, presentino elementi di sovrapposizione, di promiscuità abbastanza consistenti.

### La questione delle persone scomparse

Il fatto che sia l'art. 12, comma 1, lett. c) che l'art. 13, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considerino la fattispecie del riconoscimento di persone ignote porta a richiamare la problematica delle persone scomparse, che, incidentalmente, attorno al Solstizio d'estate 2012, ha costituito ha costituito uno dei temi discussi nel corso delle XV Giornate Medico Legali, con un intervento sulle rilevazioni medico-legale di cadaveri sconosciuti, ma anche che ha visto la Camera dei deputati discutere, al momento in sede di Commissione, di una proposta di legge, unificata ad altre, "*Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse*", che era già stata approvata dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2011. In materia di persone scomparse vi erano state diverse proposte di legge, a volte integrate da i-

potesi di istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari, altre per favorirne la ricerca, anche attraverso comitati di coordinamento o sale operative, ma senza entrare nel merito delle singole proposte di legge, ci si limita a enunciarle, indicandone solo gli elementi identificativi e la data di presentazione, senza indicazioni sui firmatari, in quanto proposte in questo senso hanno visto l'attivazione di parlamentari dei maggiori gruppi presenti nei due rami del Parlamento: AS 306, pres. 30 aprile 2008; AC 705, pres. 5 maggio 2008; AS 346, pres. 6 maggio 2008; AC 3214, pres. 16 febbraio 2010; AC 3728, pres. 23 settembre 2010; AC 4187, pres. 16 marzo 2011, ed, infine, AC 4568 prevenuto dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2011). Il fenomeno della scomparsa delle persone appare essere del tutto rilevante, dato che si parla di 24.000 casi (registrati) per anno, i cui esiti possono essere del tutto diversi: da chi si rifà una vita senza dare comunicazione ai familiari, ma le scomparse possono dare, talora a ridosso della scomparsa, altre volte in tempi variamente distanti da questa, alla morte di persona *ignota* e, per questo, destinataria delle previsioni dell'art. 12, comma 1, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Non andrebbe neppure considerato come tra le persone ignote possano, e ormai anche con una certa frequenza, considerarsi non solo il caso di persone scomparse, ma anche quello di persone la cui scomparsa non sia ancora stata rilevata, né segnalata, come potrebbe essere il caso del rinvenimento di cadaveri di persone sprovviste di documenti e che, a volte, vivessero in assenza di relazioni sociali di vario ordine, assenza di relazioni che non consente di rilevare una possibile scomparsa (la cui segnalazione ha come presupposto una presenza di relazioni di qualche natura), ma anche le situazioni di stranieri accidentalmente presenti sul territorio nazionale, dove l'assenza di documenti può rendere ancora più difficile ogni riconoscimento. Il caso forse più estremo potrebbe, forse, essere quello del rinvenimento di cadaveri di stranieri interessati da movimenti migratori, deceduti a seguito di affondamento d'imbarcazioni nel corso della traversata del Mediterraneo.

Sotto il profilo amministrativo, l'ipotesi è considerata anche dall'art. 78 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che affronta, accanto all'ipotesi della morte senza che vi sia il rinvenimento del cadavere, anche quella di non riconoscibilità del cadavere, attribuendo al procuratore della Repubblica, non ad altri soggetti (neppure se svolgenti funzioni di polizia giudiziaria, anche se, nei fatti, spesso non manchi, di fatto, ricorsi ad istituti di delega a questi ultimi organi), la formazione di uno specifico processo verbale, cui segue la formazione di un atto di



morte, con il procedimento della rettificazione la cui azione spetta allo stesso procuratore della Repubblica, atto di morte che ben potrebbe rappresentare come il cadavere sia ignoto, o non riconosciuto (con la conseguenza che, nell'eventualità, il riconoscimento intervenga in un momento successivo alla formazione di un tale atto di morte, potrà rimediarsi con ulteriore decreto del tribunale che rettifichi l'atto di morte precedentemente formato, riportandone, ad integrazione, le generalità del cadavere, in quanto successivamente riconosciuto).

La questione delle persone ignote o da essere oggetto di deposito (oltretutto per un periodo indefinito) per funzioni di giustizia, incluso il riconoscimento, si collega, abbastanza strettamente, alla problematica sulle persone scomparse, tanto che il testo della proposta di legge in discussione considera, a parte gli obblighi della denuncia della scomparsa (ma anche delle ri-comparsa, quando avvenga), come le informazioni circa le scomparse delle persone siano trasmesse senza indugio alla banca dati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) L. 30 giugno 2009, n. 85 "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale." La legge, accanto ai contenuti di diritto internazionale pattizio, istituisce (Capo II), la Banca Dati nazionale del D.N.A. (e di un laboratorio centrale per essa, presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), inizialmente con la finalità dell'identificazione degli autori di delitti, tanto che (art. 7) la raccolta del profilo di D.N.A. riguarda alcune tipologie di soggetti (individuati dall'art. 9, commi 1 e 2, ma che non rileva più di tanto qui elencare), o quando avvenga nel corso di procedimenti penali, o per il raffronto ai fini identificativi. In questo quadro l'attività della Banca Dati nazionale D.N.A. si estende anche al di fuori delle finalità d'identificazione degli autori dei delitti, considerando le persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Appare evidente come per le persone scomparse, proprio in quanto tali,

sia abbastanza improbabile la raccolta dei profili del D.N.A., salvo che ciò non sia già avvenuto in precedenza per altre motivazioni, per cui si comprende l'estensione alla raccolta dei profili di D.N.A. per i consanguinei, aspetto che, oltretutto, importa un'oculata scelta dei consanguinei in funzione di una qualche efficacia nell'utilizzo dei profili del D.N.A. ai fini dell'individuazione dello scomparso o ai fini del riconoscimento di cadavere di persona (potenzialmente) scomparsa (incidentalmente, potrebbe rammentarsi come, secondo i genetisti, in Italia oltre il 16% dei figli nati nel matrimonio, non siano poi figlio del marito della madre, dati che non vanno valutati come un indice di leggerezza nei rapporti interpersonali, ma piuttosto come il portato del fatto che il matrimonio mono-gamico sia, sotto il profilo antropologico, un istituto tutto sommato abbastanza recente avendo origini, approssimativamente, da (relativamente) pochi (5-6, forse anche 7) secoli, consolidandosi, abbastanza definitivamente, anche in termini di formalizzazione delle prescrizioni, grosso modo con il Concilio di Trento. Del resto, ancora fino ai sec. XIV-XV si avevano, sempre in Italia, forme di matrimonio "a tempo determinato", senza clausola di rinnovo tacito, forme di matrimonio non particolarmente apprezzate dalla Chiesa cattolica, tanto che l'Inquisizione si occupava, inizialmente, non solo di eresie, ma decisamente molto di ... bigamia (come era chiamata)).

Per altro la possibilità di disporre, nella Banca Dati del D.N.A., dei profili, tipizzati, delle persone scomparse (e/o dei loro consanguinei, oculatamente scelti), consentirebbe, o potrebbe consentire, una più rapida, ma soprattutto una più adeguata certezza, identificazione di cadaveri di persone ignote, anche se, del tutto comprensibilmente, residuerebbero situazioni di non così certa identificabilità, in particolare con riferimento a tutte le persone per cui non siano stati, in precedenza, raccolti e tipizzati i profili di D.N.A., pur essendo comunque un buon passo in avanti.

Del tutto interessante, il fatto che l'art. 7, comma 1, lettera c) L. 30 giugno 2009, n. 85 consideri la raccolta del profilo di D.N.A., oltre che per le persone scomparse (con l'avvertenza sopra enunciata) e loro consanguinei, anche la raccolta dei profili di D.N.A. dei cadaveri e dei resti cadaverici non identificati, previsione che potrebbe, superficialmente, portare ad una lettura iod ad altra, a seconda che si consideri come debba provvedersi alla raccolta del profilo di D.N.A. solo per i cadaveri non identificati, oppure per tutti. Quest'ultima potrebbe argomentarsi facendo rinvio alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, che già prevede, ormai da oltre un decennio, l'obbligo della raccolta

di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, e loro conservazione almeno decennale, disposizione che ha trovato forti resistenze, specie negli ambienti delle ASL, resistenze sulle cui motivazioni (e loro fondatezze o meno) non si entra), per cui appare opportuno individuare quali possano essere le relazioni tra queste due norme. Da un lato l'art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, prende in considerazione l'insieme dei defunti, indipendentemente dalla pratica funeraria richiesta (inumazione, tumulazione, cremazione), e, sotto il profilo oggettivo, prescrive la raccolta di liquidi biologici ed annessi cutanei, ma non la raccolta del profilo di D.N.A., oltretutto considerando come la loro conservazione abbia una funzione cautelare, essendo del tutto eventuali le ipotesi di future indagini per causa di giustizia (tanto maggiormente eventuali, se solo si consideri come il medico necroscopo (cioè il soggetto destinatario dell'obbligo di cui alla lett. h)) coincida con il soggetto che, per l'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, ha certificato l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato (il ché non esclude, almeno in astratto, che possano aversi (eventuali) indagini di giustizia, magari a seguito di denunce penali destinate a risultare, *ex post*, del tutto temerarie (es.: dal decesso si aprono anche delle successioni e non sempre queste sono prive di litigiosità, che potrebbe sfociare in pretestuose e temerarie, appunto, azioni in sede giudiziale). Dall'altro lato, la previsione dell'art. 7, comma 1, lett. c) L. 30 giugno 2009, n. 85 si colloca nel contesto di una possibile, o potenziale, riconoscibilità di un cadavere non identificato, riconoscibilità che ben potrebbe correlarsi anche con il già sopra citato art. 78 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e/o poter essere funzionale all'apertura di una successione. Oltretutto, la disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, non consentirebbe, di per sé sola, la raccolta del profilo di D.N.A. proprio perché per la generalità dei defunti non sussisterebbero le condizioni, di legge, per effettuarla, non potendosi ignorare le disposizioni dell'art. 9 L. 30 giugno 2009, n. 85, che (comma 2) individua anche le situazioni in cui il prelievo di campioni biologici, in funzione della tipizzazione del profilo di D.N.A., non possa neppure essere effettuato (oltre che essere eccedente rispetto alle attività del laboratorio centrale per la Banca Dati nazionale del D.N.A., in relazione all'art. 8 stessa legge). Se ne trae la conclusione che le due norme qui considerate si collocano su piani tra loro autonomi e che non possano rivenirsi argomenti per coniugare, sempre e comunque, queste due differenti disposizioni, giungendosi alla conclusione per la quale la

seconda debba riferirsi unicamente ai cadaveri non identificati.

Per quanto riguarda i resti cadaverici non identificati, non può trascurarsi di richiamare anche l'art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che evidentemente comporta che il suo comma 5 debba essere integrato nel senso che gli accertamenti, commessi dall'ASL al medico necroscopo, debbano comprendere anche la raccolta del profilo di D.N.A., stante la sopravvenienza della L. 30 giugno 2009, n. 85.

### **Il deposito per un periodo indefinito**

Se l'art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possa, pur con una certa approssimazione, per quanto già osservato, riguardare la fase del periodo di osservazione, il successivo art. 13 prevede una serie di funzioni che vanno o possono andare oltre, temporalmente, questo lasso temporale o prescindere del tutto, fino all'ipotesi (lett. b)) del *deposito per un periodo indefinito*.

Se, nelle altre ipotesi si possa considerare come si sia o si possa essere in presenza di un c.d. obbligo di servizio pubblico, per usare il linguaggio del diritto dell'Unione europea, il cui onere faccia carico ad un determinato soggetto e, individuato, ciò comporti come questo soggetto debba corrispondere al soggetto che, per intervenuto affidamento del servizio, abbia la gestione del deposito di osservazione e dell'obitorio, occorrerebbe affrontare la questione se l'obbligo di assicurare il servizio comporti anche che esso sia a carico del soggetto che deve assicurarli, poiché non necessariamente l'obbligo di assicurare una funzionalità ha quale proprio corollario, magari necessario, che questa funzionalità debba essere assicurata con oneri a carico del soggetto tenuto, cioè, altrimenti, gratuitamente per chi ne fruisca. Si pensi al fatto che il comune ha l'obbligo di disporre di almeno un cimitero a sistema d'inumazione, cui non si correla, ormai da oltre un decennio, la gratuità dell'inumazione, salvo che non ricorra una delle condizioni per cui l'inumazione sia eccezionalmente a carico del comune di residenza del defunto. In altre parole non sussiste alcuna sinallagmità tra obbligo di assicurare il servizio e sua gratuità (o, altrimenti, suo onere in capo al soggetto obbligato).

Ora, nei casi di depositi più o meno brevi, cioè temporalmente da porre in relazione ai termini che intercorrono tra il completamento del periodo di osservazione e il ricorso alla pratica funeraria scelta, possono collocarsi in una qualche ottica di gestione, il deposito per un periodo indefinito pone delle questioni non di poco conto, anche perché viene ad incidere sulla logica di rotazione che dovrebbe carat-

terizzare i depositi di osservazione, ma anche gli obitori.

Poiché questo deposito per un periodo indefinito è del tutto inequivocabilmente per finalità di giustizia, in quanto previsto come a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, oltre che per il riconoscimento (ecc.), dove esso potrebbe aversi anche per cadavere per cui neppure sussistano esigenze di riconoscimento, essendone già del tutto certa l'identità, il primo rinvio che può operarsi potrebbe essere all'art. 69 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" e succ. modif., che esclude, tra le altre, dalle spese di giustizia, il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico (lett. c)), con il che potrebbe giungersi alla conclusione per cui queste "operazioni" quanto effettuate per finalità di giustizia, ma per fattispecie diverse dal decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico), come diverse sono le situazioni che vedano esigenze consimili (es.: morte dovuta a reato o per cui sia comunque richiesta, o necessaria, autopsia giudiziale, oppure cadavere rinvenuto in un'area od in un edificio privati), che, chiaramente, non comprende il riconoscimento del cadavere, anche se non vi siano risvolti di ordine penale, situazioni tutte che, a rigore, costituiscono spese di giustizia, rientrando piuttosto tra le spese straordinarie di cui all'immediatamente successivo art. 70. Per inciso, andrebbe considerato come, nella pratica, anche gli atti di ripetizione, con l'emissione di idonei titoli, di tali spese di giustizia, rischi di non trovare solvenza, o di trovarla con termini temporali incommensurabili, ma avrebbe il solo effetto di non far sorgere, quanto meno a carico del ripetente, responsabilità contabili, magari potendo indurre la sezione regionale della Corte dei Conti a condannare per il danno erariale derivante dal mancato, o ritardato, pagamento, l'amministrazione giudiziaria. Ma (almeno), per l'art. 178, comma 2 testo unico, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif., la fattura può essere emessa ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif. (...). Forse potrebbe considerarsi la spesa relativa come una particolare fattispecie dell'indennità di custodia (art. 5, comma 1, lett. e) D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif., se non fosse che la custodia ha, quale presupposto, un sequestro, cioè un atto provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo disponga. Il che, salvo casi, del tutto eccezionali, non si ha e non è casuale come l'art. 13, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, seppure redatto in vigenza delle ante-

cedenti norme concernenti le spese di giustizia, utilizzati l'espressione di *deposito ... a disposizione dell'autorità giudiziaria*, evidenziando come non operi l'istituto della custodia giudiziaria, quanto unicamente l'utilizzo da parte di questa di una struttura necroscopica.

L'assenza del sinallagma obbligo/gratuità, potrebbe suggerire ai comuni, in quanto aventi l'obbligo di assicurare i servizi necroscopici e cimiteriali, di definire un sistema di tariffazione per l'uso dei depositi di osservazione ed obitori, eventualmente, se proprio il consiglio comunale intenda conservare logiche di un qualche servizio a non totale copertura, razionalmente differenziando gli utilizzi "dovuti" e quelli "richiesti", comprendendosi tra questi ultimi anche gli eventuali periodi che seguano i primi, oltre lo standard dimensionale qualificato come ordinario o per cui sia richiesti servizi e prestazioni aggiuntive e/o integrative, intendendosi con i primi quelli per i quali norme di legge, o di regolamento, ne vincolino l'utilizzo, non ammettendosi spazi di scelte discrezionali, come potrebbero essere i casi di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) oppure lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (limitandosi a questi due per ragioni di semplicità espositiva) nei quali la traslazione del cadavere nel deposito di osservazione è, sotto il profilo normativo, imprescindibile (non trascurandosi di considerare come in alcune regioni sia ammesso l'accoglimento di cadaveri rientranti in queste fattispecie anche in strutture sanitarie operanti in regime di ricovero)), prevedendo specifiche tariffazioni per i casi in cui l'utilizzo delle strutture svolgenti la funzione di deposito di osservazione e obitorio sia richiesto dagli aventi titolo (es.: il caso del decesso in abitazione che non presenti i requisiti, concorrenti, dell'inadeguatezza e della pericolosità ai fini del periodo di osservazione, ma che, comunque, i familiari, per propria scelta, ritengano di non conservare il cadavere presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso). In tale ipotesi, laddove il deposito di osservazione e obitorio sia gestito dal comune in economia diretta la relativa fatturazione non sarebbe soggetta ad I.V.A., per il principio di cui all'art. 13, alinea 1 direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e succ. modif., difettando la qualificazione quali soggetti passivi, mentre troverebbe applicazione l'ordinaria aliquota I.V.A. nel caso in cui la gestione del deposito di osservazione e obitorio sia stata oggetto di affidamento, in conformità alle disposizioni in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Appare del tutto evidente come, nella determinazione di un sistema tariffario non possono che trovare appli-

cazione tutti (e, talora, alcuni di questi neppure sono presi in considerazione, per se non possano proprio esserlo) i criteri considerati dall'art. 117 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., aspetto che ri-propone la questione della "domanda" di servizio, in quanto, nelle strutture a minore "domanda", si determinerebbero oneri unitari maggiori rispetto alle strutture rispondenti ad una "domanda" più equilibrata, od adeguata, non trascurando di ricordare come, se sia ancora seguita una logica di servizio a non totale copertura, quando la gestione sia affidata a soggetti terzi, al gestore deve essere corrisposto l'onere di servizio pubblico correlato.

Per altro, ritornando al caso del rinvenimento di cadaveri non identificati, che, talora seppure non sempre, potrebbero, una volta che ne intervenga il riconoscimento, riguardare persone scomparse, si ha un utilizzo del deposito di osservazione e dell'obitorio che non risponde ad alcuna richiesta, meno ancora da parte di aventi titolo a disporre del cadavere (essendo ancora ... ignoto), così come nel caso di deposito a disposizione ... dell'autorità giudiziaria, in cui non solo non solo gli aventi titolo a disporre del cadavere a richiedere alcunché, ma neppure l'autorità giudiziaria può essere individuata quale richiedente, in quanto il deposito (fin dalla fase di accoglimento) discende da situazioni ogget-

tive, e, una volta avvenuto l'accoglimento (o, ricevimento), esso si protrae fino a che durino la esigenza di giustizia, non determinabili, né influenzabili dal soggetto gestore, non potendo il cadavere essere rimosso fino a che l'autorità giudiziaria non lo autorizzi.

Infine, considerando come, per effetto di diverse norme regionali, vi sia stata l'introduzione di case funerarie e/o strutture del commiato (a varie denominazioni e finalità elettive), non si può non considerare come alcune delle tematiche affrontate in precedenza vengano conseguentemente a risultare applicabili a queste, sostanzialmente in termini del tutto analoghi. Se, probabilmente, è scarsamente ipotizzabile che queste strutture possano accogliere persone ignote di cui debba farsi l'esposizione al pubblico per il riconoscimento (ma non si può escludere *a priori* che l'autorità giudiziaria non disponga in questo senso, disposizione che, in tanto, deve trovare applicazione, salvo non presentare ricorso all'organo giudiziario d'appello), più probabile potrebbe essere la situazione in cui esigenze di giustizia vengano a sorgere in momento successivo al ricevimento del cadavere nella struttura, con ciò venendo a porsi, nei medesimi termini, la questione del deposito per un periodo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Come  
affrontare  
le cose  
dure.

- Informazione specializzata nel settore funerario
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione



**euro.act** s.r.l.

Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 05321916111  
Fax 05321911222

sito: [www.euroact.net](http://www.euroact.net)  
e-mail: [ufficio@euroact.net](mailto:ufficio@euroact.net)

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Rubrica

## La diagnosi di morte nei soggetti sottoposti a pratiche rianimatorie

di Daniele Cafini (\*)

Per quanto attiene a quelle situazioni, sempre più frequenti, di soggetti sottoposti a terapia intensiva con assistenza cardiorespiratoria che, di fatto, non hanno una prospettiva di recupero concreta, è indispensabile premettere che, già nel 1959, due neurologi francesi (Mollaret e Goulon) hanno descritto, in un noto lavoro scientifico (Mollaret P, Goulon M – 1959 – *Le coma dépassé*. Rev Neurol – Paris – 101:3-15), la situazione di pazienti che, perduti oltre alla coscienza tutti i riflessi del tronco dell'encefalo, la respirazione spontanea e l'attività elettrica corticale, erano mantenuti in vita con presidi rianimatori intensivi. Questi soggetti erano definiti dai due neurologi in "*coma dépassé*" ed andavano invariabilmente incontro a morte per arresto cardiocircolatorio presentando, autopicamente, una vasta colliquazione cerebrale.

Qualche anno dopo, nel 1968, furono pubblicate a cura della *Harvard Medical School* le prime linee guida per decidere quando un paziente in coma, sottoposto a rianimazione cardiopolmonare, ma con persistenza del battito cardiaco autonomo, rispondesse ai criteri per decretarne la morte; le linee guida (tuttora in uso e valide nella sostanza essenziale) erano stilate sulla base di una grande quantità di osservazioni cliniche, patologiche e strumentali (in particolare elettroencefalografiche).

La pratica dei trapianti d'organo, che all'epoca incominciava ad essere diffusa, è stata certamente un notevole stimolo, in quegli anni, a definire i criteri neurologici di morte; si deve anche considerare che la sovrapposizione, anche legislativa (nel nostro Paese con la legge del 1975), tra il prelievo di organi da cadavere e la diagnosi e l'accertamento di morte "encefalica",

ha ingenerato il dubbio che i parametri scientifici alla base di detta norma fossero un "compromesso tecnico e scientifico" funzionale alla trapiantologia e non rappresentassero una adeguata realtà biologica, scientifica, filosofica, morale e giuridica.

Paradossalmente, l'avanzamento nelle tecniche di rianimazione cardiopolmonare non ha generato analoghi dubbi in merito alla diagnosi di morte formulata secondo gli "standard cardiocircolatori", tutto ciò nonostante la descrizione di alcuni casi (rari ma non rarissimi) di errata diagnosi di morte formulata in caso di semplice verifica dell'arresto del circolo e del respiro, casi che, spesso, sono anche legati a condizioni particolari come, appunto l'ipotermia, l'intossicazione da farmaci, ecc.. Da sottolineare che, comunque, sia in caso di lesione encefalica acuta sia in caso di arresto cardiocircolatorio, il meccanismo che determina la morte è sempre rappresentato dall'infarto massivo ischemico cerebrale, con la perdita irreversibile delle funzioni dell'encefalo; quindi è opportuno ribadire, se ce ne fosse ancora bisogno, che la morte ed i suoi meccanismi fisiopatologici sono unici e non duplici (cardiaca e cerebrale) la differenza sta solo nel metodo e nelle tecniche giuridiche per l'accertamento della sua realtà. Infatti, in caso di morte per arresto cardiocircolatorio la diagnosi di morte si formula dopo il rilievo dell'assenza di attività cardiaca elettrocardiograficamente evidenziabile, protratta per pochi minuti, peraltro detto accertamento strumentale viene raramente effettuato nella clinica quotidiana, e, nella stragrande maggioranza di questi casi, il vero accertamento della morte si basa ancora sull'osservazione del cadavere per almeno ventiquattro ore.

Per quanto attiene invece alla diagnosi di morte in soggetti sottoposti a rianimazione cardiopolmonare, che presentano la caratteristica di un “cuore battente”, il parametro tecnico-neurologico, che, di fatto, non si è modificato in questi quaranta anni di applicazione in centinaia di migliaia di decessi in quasi tutti i Paesi del mondo (nella buona sostanza il parametro utilizzato è sempre quello sancito nel 1968 dalla Commissione di Harvard), ha prodotto una enorme mole di esperienza clinica e strumentale che ne permette oggi una documentata rivalutazione scientifica, filosofica, etica e morale sulla base di una consolidata pratica medica. Nel nostro paese la Legge 578/93 definisce la morte (sia quella che consegue ad un’arresto cardio-circolatorio sia quella correlata alle lesioni cerebrali) come perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo mentre il Decreto 582/94 rivisto nel 2008, con le collegate linee guida scientifiche, stabilisce le procedure per la determinazione e l’accertamento della morte sulla base di standard neurologico o cardiaco, tenendo conto della più aggiornata tecnologia medica, in modo estremamente prudentiale, con ridondanti garanzie procedurali, clinicostrumentali e medico-legali. Si deve sottolineare che, con grande rilievo pratico e giuridico, la Legge 578/93 è assolutamente indipendente dalle attività di prelievo e trapianto d’organi, mentre, la norma precedente (Legge 2 dicembre 1975, n. 644) era unicamente finalizzata all’accertamento della morte in caso di prelievo d’organi da cadavere.

Quindi, la normativa ora vigente nel nostro paese (Legge 578/93) rende, l’accertamento della morte, obbligatorio in ogni caso di paziente ricoverato in rianimazione che presenti le caratteristiche per legge individuate, a prescindere dalla possibilità che venga o meno disposto ed autorizzato un prelievo di organi a fini di trapianto. Infatti, l’art. 3 della Legge 578/93, intitolato “Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale” stabilisce che: “Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5.”

Premesso tutto questo è interessante analizzare, sinteticamente, alcuni degli aspetti emersi dalle grandi discussioni che hanno caratterizzato questi primi quaranta anni di applicazione dei parametri finalizzati ad individuare uno stato neurologico indicativo di morte, in considerazione, anche, del recente dibattito sulle questioni di “fine vita” che hanno infiammato, recentemente, il nostro Paese e del documento (dicembre 2008) prodotto dal *Council on Bioethics*, istituito dal precedente Presidente degli Stati Uniti, e specificatamente intitolato “*Controversies in the Determination of Death*”.

Il principale quesito cui pare utile tentare di dare una risposta è: “*la determinazione di morte con standard neurologico è la morte dell’essere umano?*” ed in particolare ci potremmo chiedere se, l’accertamento di alcune condizioni elencate di seguito al punto 1 e 2, corrispondano, effettivamente, alla morte di tutto l’individuo. In particolare ci potremmo chiedere se, effettivamente corrisponda alla morte di tutto l’individuo il rilievo di:

- 1) una perdita irreversibile di tutte le funzioni encefaliche dovute alla morte dell’intero encefalo, compreso il tronco encefalico;
- 2) una perdita irreversibile dell’organo supremo (l’encefalo) e della sua insostituibile funzione di integratore dell’organismo come la caratteristica della possibilità di mantenimento della funzione cardiocircolatoria.

Questi dubbi discendono dall’osservazione che, in alcuni soggetti, che pure rispondono integralmente agli standard neurologici per determinare la morte, sono state evidenziate alcune “*residue*” funzioni encefaliche ed è stato anche scientificamente dimostrato che un minimo livello di *integrazione* biologica permane ed è anche sufficiente per un prolungato mantenimento delle funzioni extracerebrali; in particolare della funzione cardiocircolatoria, ovviamente limitatamente a quei casi in cui viene assicurato il trattamento rianimatorio intensivo cardiocircolatorio e ventilatorio.

I quesiti sopra indicati, specie quello di cui al punto 1) trovano un relativo fondamento scientifico: infatti, l’affermazione che la cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo corrisponda alla morte di tutta la massa cellulare encefalica (*whole brain death*) non è interamente vera. Isole di attività cerebrale, per lo più verificabili esclusivamente con indagini strumentali, ma ben documentate, possono coesistere con la perdita di tutte le funzioni cerebrali esplorabili. Inoltre, tipicamente, il *diabete insipido* (situazione conseguente alla necrosi dei nuclei ipotalamici e dell’ipofisi posteriore) non è sempre presente nei casi dove è posta diagnosi di morte sulla base dei parametri neurologici. Tutto questo può essere messo in relazione con la persistenza di una parziale, fisiologica, irrorazione di alcuni nuclei cerebrali che si realizza attraverso vasi del circolo extracranico. Tuttavia l’eventuale permanenza di cellule metabolicamente attive all’interno della scatola cranica non contrasta con il concetto di morte dell’individuo. In considerazione di tutti questi rilievi, il Regno Unito, ad esempio, ha adottato una definizione di morte che si identifica con la “*perdita irreversibile della capacità di coscienza e di respiro*”: perché questo si verifichi è necessaria, dal punto di vista neuro-fisiopatologico, la necrosi del *tronco encefalico*. Infatti, in tale parte dell’encefalo risiedono schematicamente:

1) il sistema reticolare attivante (che si proietta al talamo e alla corteccia), da cui dipende la capacità di veglia (*arousal* o *wakefulness*) e quindi della coscienza (*awareness*);

2) l'arcipelago di cellule che permettono il fondamentale ed intrinseco "drive" del respiro spontaneo;


3) le vie discendenti motorie ed ascendenti sensitive che permettono la comunicazione con il resto dell'organismo e la "apertura" verso l'ambiente che condiziona ogni possibilità, anche minima, di relazione;

4) i nuclei e le vie afferenti ed efferenti dei nervi cranici che, sulla base esclusiva dell'indagine clinica, permettono, insieme al test di

apnea, una precisa determinazione della completa perdita della funzionalità dell'intero tronco encefalico.

L'indagine clinica, insieme alla certezza della patogenesi e della gravità della lesione encefalica, definisce la necrosi totale del tronco encefalico e costituisce il nucleo fondamentale dei parametri neurologici per la determinazione di morte.

Peraltro, spesso, ingenerano confusione e dubbi le notizie, specie quelle giornalistiche, riferite al "risveglio" ed al ritorno allo stato di relativa coscienza di soggetti che appartengono a categorie di malati completamente diverse da quelli sottoposti ad osservazione per l'accertamento della morte ai sensi della normativa vigente. In particolare si deve precisare che lo "stato vegetativo e quello di minima coscienza" sono stati spesso associati, se non addirittura confusi o proposti come analoghi, della morte "encefalica". In realtà la sostanziale differenza risiede proprio nel mantenimento delle funzioni, sia pur a volte alterate, del tronco encefalico, e in particolare della capacità di veglia (*wakefulness*), che costituisce prerequisito ineliminabile della possibilità di coscienza, e di respiro spontaneo. Da precisare ulteriormente che il "coma" è una situazione transitoria di abolizione dello stato di veglia e della coscienza, con conservazione del respiro spontaneo e almeno di una parziale funzionalità del tronco encefalico. L'evoluzione di questi malati dipende, moltissimo, sia dalla causa che ha determinato la situazione patologica sia dal trattamento terapeutico praticato, sia, soprattutto, dalla risposta da parte dell'individuo. Nella maggioranza dei casi di esito positivo si otterrà il recupero dello stato di veglia e della coscienza; in alcuni casi invece si avrà il recupero del-



lo stato di veglia ma non quello della coscienza (*stato "vegetativo"*) o solo in minima parte, spesso difficilmente apprezzabile, si ottiene il recupero di uno "stato di minima coscienza". Tutte queste situazioni sono ben diverse da quelle dove si verifica (sulla base degli standard neurologici originariamente individuati ad Harvard) la completa e irreversibile perdita della capacità di coscienza e del respiro spontaneo che, necessariamente si associa alla necrosi completa del tronco encefalico.

L'esame sistematico di tutti i riflessi del tronco encefalico e, soprattutto, la corretta e meticolosa esecuzione del test di apnea, consentono di escludere situazioni "limite", comunque descritte in letteratura, di danno "quasi totale" del tronco encefalico con preservazione parziale, soprattutto, del *midollo allungato (bulbo)*, in cui risiede la capacità di respiro spontaneo ("*Medullary man*"). Si deve inoltre specificare che non possono essere giudicati giuridicamente morti quei pazienti dove i test eseguiti dimostrano la presenza di attività elettrica corticale (anche solo minimale e temporanea) e/o di una minima irrorazione dei vasi cerebrali (particolarmente in presenza di lesioni dirette ed esclusive del tronco encefalico).

D'altra parte i test che dimostrano senza possibilità di dubbio l'assenza completa di flusso ematico cerebrale rappresentano, al meglio, sia nella fisiopatologia sia nella comunicazione, il concetto, semplice e diretto, di "decapitazione" dell'individuo, che, al meglio esprime il concetto di morte. Peraltro i criteri utilizzati per la determinazione di assenza di flusso ematico cerebrale non considerano la reale perfusione efficace del parenchima cerebrale ma dimostrano, con semplicità e chiarezza, l'interruzione totale di flusso all'entrata

della scatola cranica, sia per il circolo anteriore carotideo sia per quello posteriore a carico delle arterie vertebrali. Quindi dette indagini (espressamente previste dalla nostra normativa nazionale) rappresentano una garanzia assoluta di assenza di flusso all'interno del cranio e, quindi, di possibilità funzionale e metabolica cerebrale.

In questo ambito la normativa italiana ha recepito le più rigorose norme di certezza diagnostica.

Per rispondere al secondo quesito: *“se corrisponda, effettivamente, alla morte di tutto l'individuo il rilievo della perdita irreversibile dell'organo supremo e della sua insostituibile funzione di integratore dell'organismo, come caratteristica della possibilità di mantenimento della funzione cardiocircolatoria”*, si deve precisare che l'encefalo non rappresenta il sistema unico di integrazione dell'organismo, con una valenza tutto o nulla. Il concetto biologico di morte come perdita irreversibile dell'integrazione dell'organismo è alla base del recepimento giuridico di equivalenza dello standard neurologico introdotto dalla commissione di Harvard nel 1981. Tale assioma si basava sulla realtà clinicofisiopatologica contestualizzata alle possibilità tecniche della medicina intensiva dell'epoca (1981) e sull'evidenza che tutti i soggetti con necrosi del tronco encefalico, in tempi brevi, scivolavano verso l'arresto circolatorio come diretta conseguenza della perdita del controllo encefalico su tutte le funzioni dell'organismo.

Il concetto di morte come perdita irreversibile della capacità di coordinamento ed integrazione fisica e mentale è stato ripreso e fatto proprio anche dalla Accademia Pontificia nel 1985 e da Papa Giovanni Paolo II nel 2000. In realtà, come documentato in letteratura, in particolare nei lavori di Shewmon, e dall'esperienza clinica attuale in ambito rianimatorio, le tecniche di medicina intensiva possono supplire, anche per mesi, alla perdita delle funzioni encefaliche di controllo e coordinamento, con quel supporto ventilatorio e circolatorio che oggi è possibile prolungare notevolmente rispetto a quanto fosse nel passato. Ciò è avvenuto, ad esempio, in casi di donne gravide con concomitanti gravissime lesioni encefaliche che, di fatto, abolivano totalmente la funzione “regolatoria” dell'encefalo: in questi casi, i medici hanno protratto il trattamento intensivo per un lungo periodo di tempo, proprio per permettere una adeguata maturazione del feto nel grembo materno prima del parto. I medici curanti hanno quindi differito, deliberatamente, l'accertamento della morte al momento successivo alla nascita del prodotto del concepimento, in deroga all'applicazione della norma specifica e previo parere favorevole del comitato etico e dei familiari, solo per il bene primario del feto.

L'encefalo, quindi, non è l'organo che esprime, in modo totale ed esclusivo, la capacità di integrazione di

tutti gli organi e funzioni, abolendo la quale si ha rapidamente la disgregazione dell'organismo.

In realtà, il mantenimento della funzionalità del sistema nervoso centrale al di sotto del forame occipitale (*Midollo spinale*), consente una certa capacità di integrazione funzionale, molto modesta ma oggettiva. Tale funzione è normalmente regolata e *modulata* dall'encefalo, che permette, con un meccanismo a *feed-back negativo*, di rispondere ad ogni possibile variazione interna od esterna dell'omeostasi dell'organismo. Queste funzioni di base, mantenute grazie al supporto artificiale respiratorio e circolatorio (trattamento rianimatorio in reparti di terapia intensiva), possono essere considerate, concettualmente, analoghe ad alcune funzioni molto ben evidenti nel periodo successivo alla morte per arresto cardiocircolatorio, che si manifestano perché non richiedono il mantenimento dell'irrorazione sanguigna (come ad esempio la crescita di unghie e capelli ecc.).

La grave instabilità cardiocircolatoria, che frequentemente accompagna il passaggio dal coma alla morte, è determinata, in gran parte, dalle conseguenze della “tempesta vegetativa” (*autonomic storm*) che precede la necrosi del bulbo (conseguenza estrema dei neuroni gravemente ischemici ma ancora vitali del midollo allungato) ed è mediata da un'enorme *scarica adrenergica* (sistema simpatico e surrenale). Le conseguenze possono essere l'edema polmonare, alterazioni della coagulazione e grave perdita dell'efficienza contrattile del cuore. Ciò favorisce lo shock e un precoce arresto cardiocircolatorio quando il tono adrenergico rapidamente svanisce per la necrosi bulbare.

In conclusione, sulla base di tutte queste considerazioni e di tutti questi esempi è possibile affermare che, nonostante la possibile presenza di minima attività residua intracranica e il perdurare di una sufficiente integrazione che permetta, con un supporto ventilatorio e circolatorio, un mantenimento prolungato dell'attività cardiocircolatoria del paziente sottoposto a terapia rianimatoria (assistenza cardiocircolatoria e ventilatoria), non è possibile nessun recupero delle funzioni cerebrali la cui perdita è, quindi, irreversibile. Contraddire il concetto di morte e la sua validità giuridica sulla base di una non completa validità del concetto di perdita totale dell'unico organo di integrazione dell'organismo, peraltro associata alla fortissima evidenza che nessun recupero delle funzioni encefaliche è possibile nel contesto attuale della medicina, obbligherebbe il Medico intensivista al mantenimento di ogni soggetto sottoposto a rianimazione fino al verificarsi dell'arresto circolatorio. Sarebbe, un po', come sostenere, che dopo l'accertamento della morte il corpo debba essere ibernato nel tentativo di impedire la putrefazione proprio perché esiste, teoricamente, l'eventualità, in un futuro imperscrutabile, di nuove tecnologie mediche rigenerative, riparative o sostitutive oggi non facilmente immaginabili.



Per concludere si riporta, di seguito, una breve sintesi della normativa che, nel nostro paese, regola l'accertamento strumentale di morte. La prima legge che in Italia si occupa dei criteri per la valutazione della morte cerebrale è stata la n. 644 del 2/12/1975. In essa si riteneva indispensabile una valutazione clinica (stato di coma profondo e assenza di respiro spontaneo) ed una strumentale (assenza di attività elettrica cerebrale spontanea ed evocata, valutata mediante EEG). Il periodo di valutazione (osservazione) sul paziente era stabilito in minimo 12 ore con un'osservazione ogni 4 ore.

Successivamente le norme per l'accertamento e la certificazione di morte sono state totalmente ridefinite con la Legge n. 578 del 29/12/1993 (pubblicata nella G.U. n. 5 del 8/1/1994). Recentemente, un ulteriore Decreto del Ministero della Salute, emanato in data 11/4/2008 e pubblicato nella G.U. n. 136 del 12/6/2008, ha aggiornato il D.M. del 22/8/1994, recependo le linee guida scritte dal Gruppo di lavoro della Consulta Nazionale per i Trapianti, emanate nel 2004 dall'Istituto Superiore di Sanità.

La diagnosi clinica di morte cerebrale, secondo la normativa attualmente vigente nel nostro paese, si basa sui consolidati criteri di assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del tronco encefalico e del respiro spontaneo. Il quadro clinico deve essere avvalorato dalla assenza di attività bioelettrica cerebrale all'EEG (che può essere eseguito sia in analogi-

co che in digitale) e dalla assenza di flusso ematico cerebrale, specie in particolari condizioni cliniche. Il decreto ribadisce la necessità di definire con certezza la diagnosi eziopatogenetica e di escludere la presenza di situazioni che possono mimare lo stato clinico di morte cerebrale.

I riflessi del tronco, che devono essere assenti nella condizione di morte cerebrale secondo il D.M. n. 582 del 22/08/1994, sono:

- il riflesso corneale (afferenza nervo trigemino – V nervo cranico ed efferenza nervo facciale – VII nervo cranico);
- il riflesso fotomotore (afferenza nervo ottico – II nervo cranico ed efferenza nervo oculomotore III nervo cranico);
- risposte dolorifiche elicitate con punture a livello del distretto facciale (afferenza branca sensitiva del nervo trigemino – V nervo cranico ed efferenza – VII nervo cranico);
- riflesso oculocefalico (afferenza nervo acustico – VIII nervo cranico ed efferenza III, IV e VI nervi cranici);
- riflesso oculo-vestibolare (afferenza nervo acustico – VIII nervo cranico ed efferenza – III e VI nervi cranici);
- riflesso carenale e riflesso faringeo (afferenza – IX e X nervi cranici ed efferenza X nervo cranico).

Il test dell'apnea viene considerato in tutto il mondo il

metodo più valido e sicuro per obiettivare l'assenza di respiro spontaneo.

La presenza dei riflessi spinali è da ritenersi come irrillevante.

L'apnea deve essere documentata con un'emogas analisi (EGA) che evidenzii un PH ematico < 7,40 ed una pCO<sub>2</sub> > 60mmHg.

Le modalità di esecuzione del test variano, tuttavia, nei vari Paesi e per quanto è dato sapere esistono sostanziali differenze sia sui tempi tecnici di esecuzione (da 1 minuto fino a 60 minuti), sia sui parametri da prendere in considerazione (pCO<sub>2</sub> > 60 mmHg e PH < 7,28 in Canada, pCO<sub>2</sub> > 60 mmHg o 20 mmHg inferiore alla norma negli Stati Uniti, pCO<sub>2</sub> > 50 mmHg negli adulti e > 60 mmHg nei bambini nel Regno Unito). Da notare come

**Accertamento di morte secondo la legislazione italiana vigente (DM dell'11/4/2008, GU n. 136 del 12/6/2008, che aggiorna il DM n. 582 del 22/8/1994)**

**Definizione di morte cerebrale:**

- assenza dello stato di vigilanza e di coscienza
- assenza dei riflessi del tronco encefalico (fotomotore; corneale; reazioni da stimoli dolorifici nel territorio del n. trigemino e del n. facciale; oculo-vestibolare; faringeo e carenale)
- assenza di respiro spontaneo dopo distacco momentaneo della ventilazione artificiale (documentata da pCO<sub>2</sub> ≥ 60 mmHg e pH < 7,40)
- silenzio elettrico cerebrale (documentato da registrazione EEG obbligatoria eseguita per 30 minuti, con apparecchi analogici o digitali, secondo parametri stabiliti per legge)

**Certezza eziopatogenetica della lesione encefalica ed esclusione di:**

- alterazioni dell'omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria ed endocrino-metabolica di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo

**Dimostrazione dell'assenza del flusso ematico cerebrale in caso di:**

- bambini di età < 1 anno
- presenza di farmaci depressori del SNC di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo
- situazioni che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impediscono l'esecuzione dei riflessi del tronco o dell'EEG

**Durata del periodo di osservazione:**

- non inferiore a 6 ore

**Note:**

- nel neonato l'accertamento di morte può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38ª settimana gestazionale e comunque dopo 1 settimana di vita extrauterina
- in caso di lesione encefalica da insulto anossico l'osservazione deve iniziare dopo le 24 ore, a meno che non si verifichi l'assenza di flusso

**Numero di osservazioni:**

- 2 osservazioni, all'inizio e alla fine del periodo (la verifica dell'assenza di flusso non va ripetuta)

**Collegio medico:**

- medico legale (o medico di Direzione Sanitaria o anatomo-patologo)
- anestesista-rianimatore
- neurofisiopatologo (o in mancanza neurologo o neurochirurgo esperto in EEG)

**Personale tecnico:**

- l'EEG deve essere eseguito da tecnici di neurofisiopatologia, sotto supervisione medica

vi sia sostanziale differenza anche per quel che riguarda i prerequisiti necessari per l'esecuzione dell'accertamento che sono per l'Italia la correzione di eventuali situazioni quali ipoglicemia, ipotermia ed ipotensione. In paesi quali Australia e Nuova Zelanda tali parametri non vengono pressoché menzionati.

Particolare rilevanza ha assunto negli ultimi anni il concetto di assenza di flusso ematico encefalico, che secondo il nuovo Decreto del Ministero della Salute emanato in data 11/4/2008, ha valore assoluto in poche ben definite situazioni rappresentate da:

- bambini < 1anno,
- presenza di farmaci depressori del SNC;
- situazioni cliniche "particolari" che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impediscono l'esecuzione del test dell'apnea o dell'EEG (23-25).

Nel recente decreto ministeriale viene inoltre ribadito il concetto che, in caso di lesione encefalica da insulto anossico, l'osservazione deve iniziare dopo 24 ore dall'insulto stesso, a meno che non si verifichi, strumentalmente, l'assenza di flusso ematico cerebrale.

Sostanziali modifiche sono state apportate anche per quel che riguarda i parametri tecnico-strumentali dell'EEG, tra questi in particolare la possibilità di utilizzo di elettroencefalografi digitali con scomparsa dell'obbligatorietà della registrazione del tracciato, in scorrimento continuo, su carta.

#### BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- Mollaret, P., and M. Goulon. "Le Coma Dépassé." *Rev Neurol* 101:3-15, 1959
- Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death. "A Definition of Irreversible Coma." *JAMA* 205: 337-40, 1968
- Institute of Society, Ethics, and the Life Sciences, Task Force on Death and Dying. "Refinements in Criteria for the Determination of Death: An Appraisal." *JAMA* 221:48-53, 1972
- President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioural Research. *Defining death: a report on the medical, legal, and ethical issues in the determination of death.* Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office Available online at [http://www.bioethics.gov/reports/past\\_commissions/defining\\_death.pdf](http://www.bioethics.gov/reports/past_commissions/defining_death.pdf). 1981
- President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research. *Defining Death: Medical, Legal and Ethical Issues in the Determination of Death.* Washington, D.C.: Government Printing Office, 1981

- President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, Report of the Medical Consultants on the Diagnosis of Death. "Guidelines for the Determination of Death." *JAMA* 246: 2184-6, 1981

- Task Force for the Determination of Brain Death in Children. "Guidelines for the Determination of Brain Death in Children." *Neurology* 37:1077-8, 1987

- American Academy of Neurology, Quality Standards Subcommittee. "Practice Parameters for Determining Brain Death in Adults (Summary Statement)." *Neurology* 45:1012-4, 1995

- Pallis, C., and D. H. Harley. *ABC of Brainstem Death.* Second ed. London: BMJ Publishing Group, 1996

- Giacomini M. A change in heart and a change of mind? Technology and redefinition of death in 1968. *Soc Sci med* 44:1465-1482, 1997

- Giovanni Paolo II. *Discorso alla Società Internazionale dei Trapianti*, Roma, 29 agosto 2000

- Ashwal, S. "Clinical Diagnosis and Confirmatory Testing of Brain Death." Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001

- Wijdicks EFM. *Brain Death.* Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2001

- Elliot JM. *Brain death.* *Trauma* 5:23-42, 2003

- Baron L et al. Brief review: Hystory, concept and controversies in neurological determination of death. *Can J Anesth* 53:602-8, 2006

- The Signs of Death. *Proceedings of the Working group of the Pontificiae Academiae Scientiarum*, 2006

- Shemie, S. D., C. Doig, B. Dickens, P. Byrne, B. Wheelock, G. Rocker, A. Baker, et al. "Severe Brain Injury to Neurological Determination of Death: Canadian Forum Recommendations." *CMAJ* 174: S1-13, 2006

- Shemie, S. D., M. M. Pollack, M. Morioka, and S. Bonner. "Diagnosis of Brain Death in Children." *Lancet Neurol* 6: 87-92, 2007

- The President's Council on Bioethics. *Controversies in the determination of death. A White Paper of the President's Council on Bioethics.* Washington, DC., 2008. Available at: <http://www.bioethics.gov/reports/death/index.html>

- Rosemberg RN. *Consciousness, Coma and Brain Death*, 2009. *JAMA*, 301:1172-74, 2009

(\* *Specialista in Anatomia Patologica ed in Medicina Legale, Medico Legale e Risk Manager dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) della regione Lombardia*

Attualità

## Casa funeraria e sala del commiato

di Francesca Lombardo (\*)

Nello scorso articolo si è descritto quali origini ha la casa funeraria e come si è via via divulgata nei vari paesi europei ed internazionali.

Nel corso del suddetto articolo, si porrà invece in luce quali differenze sussistono tra la casa funeraria e quella che è invece riconosciuta solo come *sala del commiato*, almeno per quanto concerne l'ambito italiano. In una recente considerazione pubblicata dall'avvocato Sala nello scorso giugno si tende infatti a puntualizzare l'insorgenza di una problematica interpretativa in ordine alla esatta qualificazione giuridico-funzionale tra questi due ambienti. Come afferma in *Regolamentazione delle case funerarie e trasferimento delle salme* (Sala, 2011), mancando una legge che ne autentichi la demarcazione istituzionale ed anche lessicale nell'attuale corpo normativo di riferimento, alcuni Comuni hanno superficialmente reso un'interpretazione normativa in netto contrasto con lo spirito della legge e con il dovuto rispetto dei canoni di buon senso finalistico.

La confusione istituzionale che ne è seguita ha consentito a imprenditori di adibire locali talvolta addirittura sprovvisti dei requisiti pertinenti alle sale del commiato, all'esercizio di attività e funzioni esclusivamente pertinenti alle case funerarie. Il che, come afferma anche l'attuale segretario della Fe.N.I.O.F. – *Federazione Nazionale Italiana delle Onoranze Funebri*, ha prodotto e produce notevoli rischi per l'igiene e la sanità pubblica e tradisce nel contempo le aspettative dei dolenti non in grado per inesperienza di valutare l'effettiva qualità di un servizio espletato a regola d'arte in luoghi confortevoli ed adeguatamente attrezzati per la funzione.

Si rende quindi indispensabile una puntualizzazione che scolpisca la netta distinzione concettuale tra quella che è identificata come *casa funeraria* e quella che è invece definita *sala del commiato* (Sala, 2011).

La prima è una struttura privata dove su specifica richiesta dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute in abitazioni private, strutture sanitarie o ospedaliere, e dove in apposite sale attrezzate, si può effettuare:

- la composizione e vestizione della salma;
- l'osservazione della salma;
- la custodia ed esposizione dell'ormai cadavere;
- le attività proprie della sala del commiato quali ad esempio rosari serali.

La seconda è invece intesa come la struttura, pubblica o privata, destinata, su richiesta dei familiari del defunto, a ricevere, tenere in custodia ed esporre, solo per brevi periodi un feretro chiuso, esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento del rito funebre, commemorazione e saluto al defunto (cfr. art. 68 L.R. Lombardia n. 33/2009).

### Caratteristiche della casa funeraria in Italia

Non esiste nella normativa nazionale una specifica disposizione riguardante le case funerarie.

Esse hanno conseguito un riconoscimento normativo relativamente recente avendo progressivamente assunto un ruolo di interesse pubblico e privato nella funzione di onoranza funebre connessa alla conservazione ed alla esposizione in cassa aperta del cadavere per la manifestazione di cordoglio dei dolenti nell'arco temporale intercorrente il decesso e l'avvio alla sepoltura.

Essendo considerate come *luoghi di osservazione*, sono legalizzate da delle disposizioni contenute nel già citato D.P.R. n. 285/1990 nell'ambito del quale sono menzionate le caratteristiche tecniche che gli obitori e le camere mortuarie pubbliche devono detenere.

Le aree tecniche dove è vestita e trattata la salma sono invece disposte in un'apposita normativa; il D.P.R. 14

gennaio 1997 – *Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.*

### Struttura di una casa funeraria

Nella casa funeraria il servizio che viene fondamentalmente svolto è quello della fornitura di uno spazio come una sorta di *albergo* dove far stare il morto.

Di regola prevede <sup>(1)</sup>:

▪ Area d'ingresso:

in tale spazio avviene il ricevimento dei visitatori alle varie camere ove giace il loro parente defunto <sup>(2)</sup>.

▪ Camere ardenti:

sono locali adibiti per l'osservazione e la sosta delle salme e per tale motivo devono essere dotate di alcuni *requisiti minimi impiantistici* che prevedono:

- controllo del clima differenziato per le aree di passaggio o di sosta per i clienti e per quelle che sono le aree di osservazione per i defunti;
- una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° C per i locali con presenza di salme;
- un'umidità relativa del 60% (+/- 5°);
- ricambi aria esterna/ora in numero di 15 v/h;
- impianto di illuminazione di emergenza.

Il tempo di soggiorno di una salma va dalle 48 alle 72 ore ma nel caso la famiglia necessiti di un periodo di tempo più prolungato, viene ugualmente trattenuta nella struttura e conservata nelle celle frigorifere.

Adiacente la camera ardente si trovano delle aree comuni con dei tavolini e divani, dove i parenti possono parlare. Queste stesse situazioni vengono ricreate anche all'interno di piccoli *appartamenti* comprensivi della stanzetta dove effettivamente avviene la veglia e contestualmente il periodo di osservazione.

Ultimato il tempo di esposizione, la salma viene chiusa nella bara e portata nei luoghi dove avranno luogo le esequie.

Nella maggior parte delle volte esse hanno luogo in Chiesa ma nei casi in cui sussistono particolari richieste o esigenze, si possono compiere in forma laica nell'aula cerimonie (sala del commiato) preposta a tale scopo.

▪ Sala del commiato:

allestita e decorata secondo i gusti e il credo religioso dei parenti del defunto, è il luogo dove viene letta l'orazione funebre e dove c'è spazio per la preghiera collettiva.

Generalmente in questi casi le cerimonie vengono gestite ed organizzate dai dolenti, ma vi può essere anche la figura del cerimoniere che aiuta a gestire il momento di saluto al defunto.

Oltre a questi luoghi che risultano essere aree accessibili ai dolenti, la casa funeraria prevede anche una serie di funzioni che sono di carattere tecnico e per tale motivo impediscono l'accesso pubblico e che fanno parte della parte tecnica della struttura.

▪ Parte tecnica:

è completamente separata dalla parte pubblica da un corridoio di servizio che comunica con le varie sale di esposizione salme. L'area di servizio è infatti dedicata solo al personale della struttura.

Solitamente è composta da un garage dove entra il veicolo con la salma, da una sala con le celle frigorifere, la sala per i trattamenti conservativi.

In conclusione, sottolineando il concetto relativo alla radicale diversificazione, la casa funeraria può contenere una sala del commiato disponendo eventualmente di locali specificamente dedicati alla celebrazione di riti religiosi, o civili.

Certamente e per converso, la sala del commiato, non può essere utilizzata per l'espletamento di funzioni rapportabili a quelle essenzialmente pertinenti alla casa funeraria: preparazione della salma ed esposizione del cadavere in cassa aperta (Sala, 2011).

(\* *Dott.ssa in Sociologia Magistrale con specializzazione in Politiche Locali del territorio*

<sup>(1)</sup> La parte esterna solitamente si adatta alla tradizione delle costruzioni locali, la parte interna è nel 97% dei casi, molto simile se non identica.

<sup>(2)</sup> La presentazione della salma varia a seconda degli usi, costumi e soprattutto della legislazione locale. Negli USA ad esempio la salma è adagiata su un apposito sostegno come pure in Francia, mentre in Spagna è visibile all'interno di una teca di vetro.

Attualità

## L'esigenza di una legge nazionale di omogeneizzazione dei diritti di cittadinanza nelle procedure cimiteriali e di cremazione

di Carmelo Passalacqua (\*)

*Intervento presentato in occasione del Forum "Sefit 10", organizzato da Federutility-SEFIT il 20 settembre 2012 a Roma.*

L'esigenza di un aggiornamento delle disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 appare sicuramente in maniera emblematica come una di quelle questioni che si trascinano da anni senza mai arrivare a conclusione. L'argomento è stato più volte oggetto di dibattito nelle precedenti edizioni di Sefitdieci in relazione a varie proposte di legge presentate in quest'ultimo decennio e mai arrivate ad approvazione (inizialmente nei primi anni del 2000 AS 3310, decaduto a fine legislatura e rimpiazzato successivamente nel corso del 2006 dall'AS 444, dall'AS 504 e dall'AC 1268, decaduti anche questi a fine legislatura a cui ha fatto poi seguito, nella legislatura in corso, l'AS 56, cosiddetto Tommasini, tuttora giacente in parlamento in attesa di esame e destinato anch'esso ad una prossima decadenza data l'imminente scadenza della consiliatura).

La questione di una normativa nazionale di settore, ancorché di importanza vitale, ha assunto in questi ultimi un ruolo di secondo piano essendo stata l'attenzione degli addetti ai lavori calamitata dalle continue modifiche ed evoluzioni della normativa sui servizi pubblici locali: nella sostanza le nostre preoccupazioni si sono incentrate sul se e sul come continuare ad erogare il servizio perdendo di vista l'oggetto del servizio stesso e cioè garantire ai cittadini l'esercizio dell'irrinunciabile diritto individu-

ale di conservare in maniera dignitosa la memoria dei propri defunti nel rispetto delle scelte individuali.

Nel frattempo a seguito della riforma costituzionale che ha trasferito alle regioni le competenze in materia di sanità (ed il settore funerario e cimiteriale, non si sa se a ragione o a torto viene fatto rientrare in questa materia ancorché gli aspetti sanitari costituiscono una componente piuttosto esigua rispetto al complesso delle tematiche riguardanti tutto il settore) dal 2003-2004 le regioni una dopo l'altra hanno cominciato a legiferare intervenendo *in primis* sul D.P.R. 285/90 con interventi disomogenei e differenziati fra le varie realtà territoriali. Ad oggi quando quasi tutte le regioni hanno approvato una propria legge di settore il quadro che si presenta risulta molto frammentario e diversificato ingenerando non poca confusione e problemi specie per quanto riguarda quelle attività che producono effetti fuori dai confini regionali come per esempio nel caso dei trasporti funebri: paradossalmente è diventato più complicato effettuare un trasporto di cadavere, cenere o resti mortali fra le varie regioni all'interno del territorio nazionale rispetto ad un trasporto internazionale in merito al quale vigono tuttora le disposizioni relative al passaporto mortuario con le

diversa disciplina in relazione all'adesione o meno alla convenzione di Berlino.

Sicuramente il fattore che ha stimolato le legislazioni regionali ad adottare una propria disciplina in materia va ricercato nell'approvazione della legge n. 130/2001 che fra le altre cose, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico gli istituti dell'affidamento e della dispersione delle ceneri e che rappresenta il primo tentativo serio nell'ultimo ventennio di modifica del D.P.R. 285/90 anche se limitatamente alla disciplina dei suddetti nuovi istituti; detta legge tuttavia, come ha avuto modo di chiarire anche il consiglio di stato in occasione di un ricorso al presidente della repubblica per un diniego all'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, si appalesa come una legge di principio e la sua applicazione necessita di una disciplina di dettaglio; lo stesso comma 1 dell'art. 3 precisa che *"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ... si provvede alla modifica del D.P.R. 285/90 sulla base dei seguenti principi ..."* modifica che però a seguito anche, come si è detto, dell'intervenuta riforma costituzionale, non è stata mai effettuata.

La legislazione regionale si è orientata quindi principalmente al recepimento dei principi contenuti nella legge 130/2001 specie per quanto riguarda la disciplina dell'affidamento e della dispersione delle ceneri, cosa che costituisce il denominatore comune, anche se dopo, a guardare bene ogni regione ha interpretato e conseguentemente disciplinato i suddetti principi in maniera autonoma con evidenti diversità tra una regione e l'altra (basti pensare, a titolo esemplificativo, alla manifestazione di volontà per la dispersione delle ceneri: c'è chi ha previsto la manifestazione scritta in maniera formale come il testamento, chi ritiene sufficiente una scrittura privata e chi richiede invece, come per la cremazione, la volontà manifestata dai parenti più stretti). Qualche regione si è limitata a disciplinare solamente i suddetti istituti mentre altre sono intervenute su altri aspetti apportando, a livello locale, significative modifiche alla normativa vigente a livello nazionale (qualcuno è intervenuto sulle operazioni cimiteriali modificando dimensioni e profondità delle fosse, disciplinando in maniera diversa la procedura per le esumazioni ordinarie e straordinarie, limitando l'utilizzo del trattamento antiputrefattivo e introducendo la possibilità di tumulazione in loculi aerati; altri hanno disciplinato invece anche aspetti gestionali di fondo quali i requisiti minimi delle aziende di pompe funebri stabilendo il numero minimo di addetti e il tipo di formazione, la possibilità di gestire sia l'attività funebre che quella cimiteriale me-

dante separazione societaria; altri infine hanno ritenuto di intervenire sui requisiti costruttivi delle bare prevedendo un limite nel residuo secco di vernice). Il quadro che si presenta risulta piuttosto confuso e variegato e non mancano neanche alcuni aspetti curiosi, quali per esempio regioni che pur non confinando con il mare hanno previsto anche la dispersione in mare (forse nell'errata convinzione di una applicazione della legge fuori dagli ambiti regionali o più semplicemente per un refuso in sede di copiatura da altra legge di regione bagnata dal mare), altre che fra le possibilità di conservazione delle ceneri hanno previsto anche l'interramento, purché in urna biodegradabile (dimenticando che in questo caso, con l'urna biodegradabile, si mette in atto una dispersione e non una conservazione), altre ancora nel definire le caratteristiche dei loculi aerati parlano di loculi in cui i cadaveri subiscono un processo di sublimazione (posto che in chimica il processo di sublimazione viene definito come il passaggio dallo stato solido a quello gassoso senza passare da quello liquido e che nella storia dell'umanità l'unica persona di cui si ha notizia che il suo cadavere abbia subito un siffatto processo è Gesù Cristo, viene spontaneo chiedersi se il legislatore regionale abbia inteso prevedere e disciplinare nella norma anche i miracoli!!).

Ritornando alla questione della dispersione e dell'affidamento delle ceneri va osservato come i principi della legge 130/2001 avevano un respiro di tipo nazionale tant'è che la disciplina di dettaglio veniva demandata alla modifica del D.P.R. 285/90 (normativa applicabile su tutto il territorio nazionale); in questa logica veniva legittimamente previsto che i provvedimenti autorizzativi per la dispersione e l'affidamento delle ceneri fossero adottati, analogamente al permesso di seppellimento e all'autorizzazione alla cremazione, dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso (si ricorda al riguardo che sulla materia dello stato civile esiste in base all'art. 117 punto 1 della costituzione una competenza esclusiva dello stato); poiché come si è detto, nei termini previsti non è intervenuto il provvedimento statale di modifica del D.P.R. 285/90, sono subentrate le normative regionali che con una singolare tecnica legislativa hanno praticamente ricopiato i principi della legge nazionale riportandoli tali e quali nelle disposizioni locali, dimenticando però i limiti di competenza territoriale della legislazione regionale, le competenze esclusive dello stato ecc.; ed ecco allora che molte regioni pongono determinati adempimenti a carico di ufficiali di stato civile (incompetenza per materia) di altre regioni (incompetenza per territorio). La maggior parte di tale le-

gislazione, ancorché non impugnata, risulta sostanzialmente illegittima nelle parti in cui si danno nuovi oneri a carico degli ufficiali di stato civile e nelle parti in cui si travalicano i limiti regionali pretendendo prestazioni o adempimenti da parte di altre regioni in virtù di una propria legge regionale.

Ed ecco che nella pratica si verifica che ufficiali di stato civile di determinate regioni pretendono in base al dettato della propria legge regionale che l'autorizzazione alla dispersione venga rilasciata dal comune di decesso anche se appartiene ad una regione in cui l'istituto non ha ancora una disciplina legislativa e pertanto la richiesta autorizzazione si configurerebbe come una violazione al codice penale o che autorizzino l'affidamento familiare in abitazione in un comune di altra regione dove magari esiste una disciplina diversa; il tutto a discapito del cittadino che si trova ad affrontare, per far valere i propri diritti, estenuanti contenziosi con la pubblica amministrazione, a volte anche in sede giudiziaria, per questioni che ineriscono la sfera dei diritti squisitamente personali.

Al fine di evitare qualunque equivoco va peraltro precisato che non si intende assolutamente demonizzare la legislazione regionale alla quale invece gli operatori ed i cittadini devono essere grati avendo consentito l'applicazione dei nuovi istituti previsti dalla più volte citata L. 130/2001 ed in definitiva l'esercizio di nuovi diritti per i cittadini, ma si vuole evidenziare come la persistente latitanza da parte della normativa centrale, in assenza di una norma

quadro di riferimento, abbia dato carta bianca alle regioni per legiferare a 360 gradi con le conseguenze testé illustrate.

Pertanto per il rispetto dei diritti dei cittadini e nel contempo per dare certezze sul giusto operare da parte degli addetti del settore l'auspicio non può che essere rivolto ad una urgente e ragionata sistemazione di tutta la normativa in materia ivi compresi quegli aspetti che attualmente non risultano disciplinati da norme specifiche e rispetto ai quali esercitano una funzione di supplenza altri soggetti (si pensi per esempio alla gestione dei forni crematori dove non esiste una norma circa i requisiti delle casse da bruciare e dove sono le singole agenzie per l'ambiente a stabilire in sede di autorizzazione all'esercizio le prescrizioni a cui si deve sottostare con palesi contraddizioni da una regione all'altra : da una parte casse esclusivamente non verniciate e di essenze tenere, da una altra parte nessuna prescrizione; da un lato il ministero della salute che autorizza un particolare modello di cofano di cellulosa per la cremazione e dall'altro qualche agenzia per l'ambiente che invece ne inibisce l'uso).

*(\*) Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

Documentazione

## Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2011

Circolare SEFIT Federutility n. 3395 del 28/04/2012

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Con la presente si rendono noti, in **Allegato 1**, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2011 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede dell'impianto ed ai gestori degli stessi.

Le cremazioni effettuate nel corso del 2011 sono cresciute del 10,3% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 7.915 unità.

Nel 2011 si sono registrate a consuntivo 84.783 cremazioni di feretri, contro le 76.868 del 2010.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità e popolazione 2011, anno in cui si sono registrati 593.404 decessi. Quindi l'incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture è del 14,29% per l'anno 2011 (contro il 13,08% a consuntivo del 2010).

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni dove la cremazione è più sviluppata (in termini di rapporto percentuale delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale) sono: Lombardia (27,4%), Veneto (12,5%) e Emilia Romagna (10,8%).

Le regioni che hanno visto la crescita percentuale maggiore nel 2011 rispetto al 2010 sono invece: Sardegna (+164,0%), Sicilia (+132,6%) e Val D'Aosta (+66,7%).

Quelle invece che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state: Lombardia (+1.736), Emilia Romagna (+1.375) e Veneto (+ 1.274 ciascuna).

Il ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro.

Roma, Milano e Genova si riconfermano, come negli anni precedenti, le città col maggior numero di cremazioni effettuate, rispettivamente con 8.180, 7.512, 5.162 (anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa), mentre Torino (3.678) viene superata da Livorno (4.317) e Mantova (3.897).

La regione in assoluto dove si crema di più è, come sempre, la Lombardia (che è tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione), con 23.198 cremazioni, seguite da Veneto (10.562) e Emilia Romagna (9.154).

In **Allegato 2** (*N.d.R.* omissis) trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi). Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)



## ALLEGATO 1

## Italia. Cremazioni di cadaveri anni 2009-11 (distinte per località di impianto di esecuzione)

Regione	Comune	2009		2010		2011		2011/2010	
		N° Cremaz	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Cremaz.	+/- % Cremaz.
Valle d'Aosta	Aosta	653	0,9%	418	0,5%	697	0,8%	279	66,7%
	<b>Tot. Valle D'A.</b>	<b>653</b>	<b>0,9%</b>	<b>418</b>	<b>0,5%</b>	<b>697</b>	<b>0,8%</b>	<b>279</b>	<b>66,7%</b>
Trentino A.A.	Bolzano	1.262	1,8%	1.429	1,9%	1.456	1,7%	27	1,9%
	<b>Tot. Trent. A.A.</b>	<b>1.262</b>	<b>1,8%</b>	<b>1.429</b>	<b>1,9%</b>	<b>1.456</b>	<b>1,7%</b>	<b>27</b>	<b>1,9%</b>
Friuli V.G.	<i>Pordenone (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	1.709	2,4%	1.813	2,4%	2.002	2,4%	189	10,4%
	Udine	1.098	1,5%	1.120	1,5%	1.164	1,4%	44	3,9%
	<b>Tot. Friuli V.G.</b>	<b>2.807</b>	<b>3,9%</b>	<b>2.933</b>	<b>3,8%</b>	<b>3.166</b>	<b>3,7%</b>	<b>233</b>	<b>7,9%</b>
Piemonte	Bra	676	0,9%	563	0,7%	487	0,6%	-76	-13,5%
	Domodossola	1.879	2,6%	2.016	2,6%	1.008	1,2%	-1008	-50,0%
	Novara (2)	712	1,0%	785	1,0%	510	0,6%	-275	-35,0%
	Piscina	420	0,6%	1.251	1,6%	1.572	1,9%	321	25,7%
	Torino	3.641	5,1%	3.348	4,4%	3.678	4,3%	330	9,9%
	Verbania	856	1,2%	1.015	1,3%	960	1,1%	-55	-5,4%
	<b>Tot. Piemonte</b>	<b>8.184</b>	<b>11,4%</b>	<b>8.978</b>	<b>11,7%</b>	<b>8.215</b>	<b>9,7%</b>	<b>-763</b>	<b>-8,5%</b>
Lombardia	Bergamo	1.159	1,6%	1.316	1,7%	1.800	2,1%	484	36,8%
	Brescia	1.958	2,7%	2.645	3,4%	2.524	3,0%	-121	-4,6%
	<i>Busto Arsizio (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinis. Balsamo	2.198	3,1%	2.469	3,2%	2.585	3,0%	116	4,7%
	Como	1.857	2,6%	1.543	2,0%	1.396	1,6%	-147	-9,5%
	Cremona	280	0,4%	341	0,4%	394	0,5%	53	15,5%
	Lodi	-	-	-	-	685	0,8%	685	-
	Mantova	2.642	3,7%	3.286	4,3%	3.897	4,6%	611	18,6%
	Milano	6.786	9,4%	7.794	10,1%	7.512	8,9%	-282	-3,6%
	Pavia	2.229	3,1%	1.268	1,6%	1.286	1,5%	18	1,4%
	Varese	707	1,0%	800	1,0%	1.119	1,3%	319	39,9%
	<b>Tot. Lombardia</b>	<b>19.816</b>	<b>27,6%</b>	<b>21.462</b>	<b>27,9%</b>	<b>23.198</b>	<b>27,4%</b>	<b>1.736</b>	<b>8,1%</b>
Veneto	Padova	815	1,1%	1.130	1,5%	1.223	1,4%	93	8,2%
	Spinea	2.375	3,3%	2.345	3,1%	3.041	3,6%	696	29,7%
	Treviso	876	1,2%	1.056	1,4%	1.238	1,5%	182	17,2%
	Venezia	2.232	3,1%	2.026	2,6%	2.122	2,5%	96	4,7%
	Verona	1.600	2,2%	1.953	2,5%	2.047	2,4%	94	4,8%
	Vicenza	640	0,9%	778	1,0%	891	1,1%	113	14,5%
	<b>Tot. Veneto</b>	<b>8.538</b>	<b>11,9%</b>	<b>9.288</b>	<b>12,1%</b>	<b>10.562</b>	<b>12,5%</b>	<b>1.274</b>	<b>13,7%</b>
Liguria	Genova	4.708	6,5%	4.973	6,5%	5.162	6,1%	189	3,8%
	La Spezia	319	0,4%	324	0,4%	372	0,4%	48	14,8%
	<i>Sanremo (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Savona	960	1,3%	1.098	1,4%	1.423	1,7%	325	29,6%
	<b>Tot. Liguria</b>	<b>5.987</b>	<b>8,3%</b>	<b>6.395</b>	<b>8,3%</b>	<b>6.957</b>	<b>8,2%</b>	<b>562</b>	<b>8,8%</b>

<b>Emilia Rom.</b>	Bologna	947	1,3%	520	0,7%	596	0,7%	76	14,6%
	Cesena	-	-	-	-	481	0,6%	481	-
	Faenza	2.293	3,2%	1.778	2,3%	1.216	1,4%	-562	-31,6%
	Ferrara	2.908	4,0%	2.710	3,5%	2.805	3,3%	95	3,5%
	Parma	742	1,0%	1.875	2,4%	1.747	2,1%	-128	-6,8%
	Ravenna	-	-	428	0,6%	1.489	1,8%	1061	247,9%
	Reggio Emilia	1.004	1,4%	468	0,6%	820	1,0%	352	75,2%
	<b>Tot. Emilia Rom.</b>	<b>7.894</b>	<b>11,0%</b>	<b>7.779</b>	<b>10,1%</b>	<b>9.154</b>	<b>10,8%</b>	<b>1.375</b>	<b>17,7%</b>
<b>Toscana</b>	Arezzo	-	-	-	-	368	0,4%	368	-
	Firenze	2.062	2,9%	2.097	2,7%	2.199	2,6%	102	4,9%
	Livorno (3)	2.808	3,9%	2.808	3,7%	4.317	5,1%	1509	53,7%
	Massa (4)	35	0,0%	369	0,5%	486	0,6%	117	31,7%
	Pisa (5)	1.265	1,8%	1.067	1,4%	566	0,7%	-501	-47,0%
	Pistoia	913	1,3%	1.216	1,6%	1.111	1,3%	-105	-8,6%
	Siena (3)	253	0,4%	253	0,3%	-	0,0%	-253	-100,0%
	<b>Tot. Toscana</b>	<b>7.336</b>	<b>10,2%</b>	<b>7.810</b>	<b>10,2%</b>	<b>9.047</b>	<b>10,7%</b>	<b>1.237</b>	<b>15,8%</b>
<b>Marche</b>	Ascoli Piceno	143	0,2%	164	0,2%	318	0,4%	154	93,9%
	San Ben. Tronto	656	0,9%	633	0,8%	961	1,1%	328	51,8%
	<b>Tot. Marche</b>	<b>799</b>	<b>1,1%</b>	<b>797</b>	<b>1,0%</b>	<b>1.279</b>	<b>1,5%</b>	<b>482</b>	<b>60,5%</b>
<b>Umbria</b>	Perugia	449	0,6%	561	0,7%	586	0,7%	25	4,5%
	<b>Tot. Umbria</b>	<b>449</b>	<b>0,6%</b>	<b>561</b>	<b>0,7%</b>	<b>586</b>	<b>0,7%</b>	<b>25</b>	<b>4,5%</b>
<b>Lazio</b>	Roma	6.880	9,6%	7.361	9,6%	8.180	9,6%	819	11,1%
	Viterbo	638	0,9%	797	1,0%	719	0,8%	-78	-9,8%
	<b>Tot. Lazio</b>	<b>7.518</b>	<b>10,5%</b>	<b>8.158</b>	<b>10,6%</b>	<b>8.899</b>	<b>10,5%</b>	<b>741</b>	<b>9,1%</b>
<b>Campania</b>	Montec. Pugl. (6)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Campania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Puglia</b>	Bari	445	0,6%	484	0,6%	633	0,7%	149	30,8%
	<b>Tot. Puglia</b>	<b>445</b>	<b>0,6%</b>	<b>484</b>	<b>0,6%</b>	<b>633</b>	<b>0,7%</b>	<b>149</b>	<b>30,8%</b>
<b>Sicilia</b>	Palermo (3)	187	0,3%	187	0,2%	435	0,5%	248	132,6%
	<b>Tot. Sicilia</b>	<b>187</b>	<b>0,3%</b>	<b>187</b>	<b>0,2%</b>	<b>435</b>	<b>0,5%</b>	<b>248</b>	<b>132,6%</b>
<b>Sardegna</b>	Cagliari	-	0,0%	41	0,1%	299	0,4%	258	629,3%
	La Maddalena (3)	23	0,0%	23	0,0%	55	0,1%	32	139,1%
	Sassari (7)	-	-	125	0,2%	145	0,2%	20	16,0%
	<b>Tot. Sardegna</b>	<b>23</b>	<b>0,0%</b>	<b>189</b>	<b>0,2%</b>	<b>499</b>	<b>0,6%</b>	<b>310</b>	<b>164,0%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>		<b>71.898</b>	<b>100,0%</b>	<b>76.868</b>	<b>100,0%</b>	<b>84.783</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.915</b>	<b>10,3%</b>

Fonte: FEDERUTILITY SERVIZI FUNERARI (SEFIT) – Aggiornamento: 11/06/2012

**Note:**

- (1) Non operativo
- (2) Nel 2011 impianto operativo fino al 16/09/2011, per sua sostituzione
- (3) Dati relativi al 2010 stimati (si è assunta l'ipotesi teorica della costanza numerica rispetto al 2009) poiché non forniti dal gestore dell'impianto
- (4) Impianto chiuso nel 2008 e riaperto il 1.12.2009
- (5) Impianto chiuso dal 5/9/2011 in quanto non a norma
- (6) Dati non forniti dal gestore dell'impianto
- (7) Operativo dal 7.1.2010



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS BIOFUN


Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




## THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 70 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2013

Circolare SEFIT Federutility n. 3392 del 21/08/2012

Si fa seguito, da ultimo, alla circolare di p.n. 3104 del 4 gennaio 2012 concernente: “Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2012” per comunicare i corretti limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale dal 1° gennaio 2013, in conseguenza:

- delle variazioni della misura dell’aliquota ordinaria IVA;
- della Nota di Variazione di DEF, approvata dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2012.

Il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene, conseguentemente, **1,1421060**, per cui – a far data dal 1° gennaio 2013 – le tariffe massime diventano le seguenti (con aliquota IVA, laddove applicabile, al 21% fino al 30/6/2013): *(N.d.R. vedi tabella a fondo pagina)*

Si rammenta come il previsto aumento dell’aliquota ordinaria IVA al 23%, dal 1° ottobre 2012, sia stato differito al 1° luglio 2013 (art. 21 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convert., con modif., nella L. 7 agosto

2012, n. 135). Di conseguenza, se tale aumento effettivamente avrà luogo, dal 1° luglio 2013 cambieranno gli importi delle tariffe massime comprensive di IVA.

Si è, inoltre, ancora in attesa di definizioni dal Ministero dell’interno, circa il riallineamento periodico tra l’inflazione reale e quella programmata, che da anni era stata rimandata per effetto di provvedimenti specifici, ma che, cessate queste limitazioni, consentivano l’emanazione del previsto D.M. di cui risulta in corso l’istruttoria. Conseguentemente, quando venga emanato tale D.M. si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Adolfo Spaziani)

Anno 2013	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale (**)
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	485,34	101,92	587,26
b) di resti mortali	80,0%	388,27	81,54	469,81
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	364,00	76,44	440,44
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	161,78	33,97	195,75
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	196,10	41,18	237,28

(\*) IVA al 21% fino al 30/6/2013, nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

(\*\*) Totale comprensivo di IVA al 21% valido fino al 30/6/2013.

# CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE A FERRARA

## NOVEMBRE 2012

**13 novembre 2012**

**RIFIUTI CIMITERIALI E DA CREMAZIONE:**

- Analisi contenute norme post riforma Parte IV T.U. Ambientale
- Estensione della responsabilità degli enti ad "alcuni" reati ambientali (D.Lgs. 231/2001 e 121/11)
- Adempimenti prima e dopo l'effettiva operatività del SISTRI ● Aspetti sanzionatori: come prevenirli

**FINALITÀ:** Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri e crematori, Operatori di crematori, Operatori di settore ambientale, in termini di gestione e di controllo, Rappresentanti So.Crem..

**RELATORE:** Dott.ssa Michela Mascis <sup>(1)</sup>

**PROGRAMMA:**

**Inquadramento generale:** ● Definizione di rifiuto (nuova definizione per effetto D.Lgs 205/10) ● Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER (con classificazione parzialmente modificata per effetto D.Lgs 205/10) ● **Rifiuti cimiteriali:** ● Identificazione e classificazione ● D.P.R. 254/2003 ● **Rifiuti del crematorio:** ● Identifi-

cazione e classificazione ● **Gestione dei rifiuti:** ● Nuova definizione ● Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo" ● Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione rifiuti ● Figura del "Delegato" nel SISTRI ● Deleghe aziendali in materia ambientale ● "Commercianti" ed "intermediari" come definiti *ex novo* ● Albo Nazionale Gestori Ambientali ● **Deposito dei rifiuti:** ● Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti) ● Effetti pratici della riscrittura della definizione di "deposito temporaneo" ● **Terre e rocce da scavo:** ● Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti ● **Adempimenti ambientali per rifiuti cimiteriali e rifiuti del Crematorio:** ● Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni ● Trasporto ● Scelta della destinazione finale ● Tracciabilità dei rifiuti tra la progressiva documentazione cartacea ed il nuovo sistema informatico SISTRI ● Esempi pratici ● **Disciplina sanzionatoria:** ● Sanzioni amministrative e penali ● Il nuovo sistema sanzionatorio relativo al SISTRI

**14 novembre 2012**

**OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA.**  
**PARTE 1a**

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta <sup>(2)</sup>

**PROGRAMMA:**

● Inquadramento normativo: norme cimiteriali ● Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro ● Fenomeni cadaverici ● Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale ● Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza ● Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

**15 novembre 2012**

**OPERAZIONI CIMITERIALI: PRATICA E SICUREZZA.**  
**PARTE 2a**

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta <sup>(2)</sup>

**PROGRAMMA:**

● Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Esu-mazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza ● Traslazioni ● Dispersione ed affidamento ceneri, accenni ● Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza ● Cremazioni, cenni sulla sicurezza.

<sup>(1)</sup> Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT

<sup>(2)</sup> Tecnico della Prevenzione Esperto-Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara

**19 novembre 2012**

**MODALITÀ DI GESTIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DEI SERVIZI CIMITERIALI, DI CREMAZIONE E DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA. L'ATTIVITÀ FUNEBRE CONSENTITA**

**FINALITÀ:** Le norme sui servizi pubblici a rilevanza economica cambiano con ritmo incessante.

Da ultimo con la pronuncia 199/2012 da parte della Corte Costituzionale della illegittimità dell'articolo 4 del D.L. 138/2011 e smi. Che fare? Quali modalità gestionali sono ora consentite? Le in house sono tornate una scelta possibile o sono penalizzate?

E possono ancora svolgere attività funebri i Comuni, in concorrenza con l'imprenditoria privata?

I riflessi possibili della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4933 del 17/9/2012, che ha ammesso la possibilità anche per imprese funebri di concorrere a gare per la gestione di servizi mortuari ospedalieri. Effetti della libertà di iniziativa economica sull'attività funebre. Questi e altri temi saranno trattati durante il corso, secondo il programma dettagliato indicato, ... sperando che nel frattempo non cambino ancora le norme! Nel qual caso verranno analizzate e commentate in anteprima per i corsisti.

**DESTINATARI:** Direttori dei cimiteri, Uffici di polizia mortuaria e di polizia mortuaria, Responsabili delle Ragionerie dei Comuni, Responsabili dei gestori dei cimiteri (spa, in house, ecc.), Affidatari del servizio di cremazione, Impresari funebri, Direzioni sanitarie.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli <sup>(3)</sup>

**PROGRAMMA:**

**Attività economiche libere e servizi pubblici locali in esclusiva: la concorrenza nel mercato e quella per il mercato:**

● Sintesi della evoluzione normativa statale ● La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 4 del D.L. 138/2011 e smi

● Attività strumentali ● Vincoli dati dalla partecipazione pubblica al capitale ● Le procedure comunali per identificare i settori dei servizi sottratti al libero mercato e per i quali sussiste l'esclusiva ● La clausola di salvaguardia sociale per personale del gestore cessante ● La gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica con azienda speciale

**Criteri per la valutazione della concorrenzialità dei servizi funebri, cimiteriali, di illuminazione elettrica votiva, di cremazione, alla luce delle norme e degli indirizzi dell'Antitrust**

● Attività in esclusiva e attività liberalizzabili in ambito cimiteriale ● Attività di monopolisti in mercati diversi e in concorrenza ● L'attribuzione di un mercato ● Proprietà e valorizzazione dei beni

**La liberalizzazione dell'attività d'impresa funebre e di strutture per il commiato (artt. 3 e 6 del D.L. n. 138/11; art. 1 del D.L. n. 1/12)**

● L'evoluzione storica del concetto di attività funebre e del suo ambito di operatività ● L'attività funebre è ora classificata come attività economica ● Effetti su attività economiche funebri e cimiteriali libere ed in esclusiva ● La sentenza del Consiglio di Stato n. 4933 del 17/9/2012: effetti sulle imprese funebri e per la gestione di servizi mortuari ospedalieri ● Situazione a regime per singoli comparti funebri e cimiteriali

**Recenti tendenze date dalla evoluzione normativa ● Il contratto di disponibilità**

● Il *project financing* e la concessione di costruzione e gestione ● L'artificio dell'uso di società strumentali

**20 novembre 2012**

**CONCESSIONI CIMITERIALI: ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICI**

**FINALITÀ:** In periodi in cui l'intera economia del Paese risente di una profonda e duratura depressione, anche i servizi cimiteriali e di cremazione ne risentono, in una situazione aggravata, in talune aree del Paese, dalla crescita impetuosa della cremazione e dal passaggio a forme di gestione a mezzo terzi. La giornata di studio si focalizzerà sui cambiamenti che inevitabilmente ricadono sui servizi funerari e sulle modifiche alla tradizionale impostazione di controllo di gestione e tariffaria del settore, con particolare riferimento alle concessioni cimiteriali.

**DESTINATARI:** Direttori dei cimiteri, Uffici di polizia mortuaria e di polizia mortuaria, Responsabili delle Ragionerie dei Comuni, Responsabili dei gestori dei cimiteri, Affidatari del servizio di cremazione, Confraternite e Misericordie che gestiscono cimiteri, Società di cremazione.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli <sup>(3)</sup>

**PROGRAMMA:**

● Costi, tariffe e prezzi in ambito cimiteriale ● L'influenza data dalla natura giuridica di servizi in parte rivolti al mercato e quindi attività economica, e in gran parte svolti in esclusiva e quindi con la concorrenza per il mercato ● I servizi gratuiti per gli indigenti, le famiglie bisognose e nei casi di disinteresse ● Qualità del servizio (implicita, espressa, latente) ● Le basi giuridiche, i condizionamenti del marketing cimiteriale e le soluzioni pratiche per la definizione della politica tariffaria nei cimiteri (operazioni cimiteriali e concessioni) e nei crematori ● Il mantenimento del cimitero in un periodo storico di aumento della cremazione

<sup>(3)</sup> (Presidente del Comitato Tecnico Cimiteri della EFFF 'Federazione Europea dei Servizi Funerari', Libero professionista)

**Per ottenere il modulo di iscrizione:**

► richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

► scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)

► oppure chiamate la segreteria organizzativa allo: **0532-19.16.111**

Documentazione

**D.P.G.R. Piemonte 8 agosto 2012, n. 7/R****“Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”**

(Pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 32 del 9 agosto 2012)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 183 – 30761 del 27 luglio 2012

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini in attuazione della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge.

**CAPO II ATTIVITÀ FUNEBRE****Art. 2 (Attività funebre)**

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
- c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L’attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia

di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, della l.r. 15/2011.

3. Per lo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all’articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni.

4. Le imprese già esercenti l’attività funebre alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello stesso.

5. I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell’attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti esercenti detta attività.

6. Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL):

- a) l’ordine e la vigilanza sull’attività funebre;
- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività funebre;
- c) fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria, l’ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

**Art. 3 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre)**

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell’articolo 2 contiene l’autocertificazione dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mor-

tuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b) disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;

c) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;

d) disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 4.

2. Se nell'ambito dell'attività inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non è in grado di provvedere in modo autonomo, dovrà dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse.

3. I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 1.

a) la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;

b) un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi.

5. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune, deve presentare una nuova SCIA, ai sensi dell'articolo 2, come da modello all'Allegato C del Regolamento. Le modifiche e gli aggiornamenti all'Allegato C sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

6. È vietata l'intermediazione dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

7. Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.

8. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.

9. Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, prevista dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 4 (Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre)**

1. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.

2. Allo scopo, il titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre è affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

3. La formazione teorica di base include i seguenti argomenti:



- a) autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche;
  - b) norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto;
  - c) obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;
  - d) operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
  - e) norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
  - f) procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
  - g) norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;
  - h) mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.
4. La formazione teorica-specialistica, aggiuntiva rispetto a quella indicata al comma 2, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attività funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, include i seguenti argomenti:
- a) normativa che regola i rapporti di lavoro;
  - b) obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
  - c) conduzione del personale e dell'impresa;
  - d) principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;
  - e) rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;
  - f) qualità del servizio e cerimoniale;
  - g) aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.
5. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi.
6. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

#### **Art. 5 (Cause ostative)**

1. Fatto salvo l'accertamento successivo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività da parte del Comune competente della carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, la stessa non può essere esercitata da chi ha riportato:
- a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
  - b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
  - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
  - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

- e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
  - f) la cancellazione dal registro delle imprese della camera di commercio competente.
2. Le condizioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell'impresa, l'eventuale direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

#### **Art. 6 (Obblighi di informazione dei Comuni)**

- 1. I Comuni informano periodicamente i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari.
- 2. I Comuni provvedono a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio.

#### **Art. 7 (Codice deontologico delle imprese funebri)**

La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, promuove ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 15/2011, l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.

#### **Art. 8 (Trasporto funebre)**

- 1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
- 2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
- 3. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
- 4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
- 5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
- 6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di au-

tocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti disposizioni.

7. Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della l.r. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.

10. In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente.

11. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.

12. Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.

13. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

14. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

#### **Art. 9 (Orari e modalità per l'attività funebre)**

1. Il Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri del culto.

### **CAPO III ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE**

#### **Art. 10 (Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte)**

1. La denuncia della causa di morte è effettuata secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

4. L'accertamento di morte è effettuato su modello di cui all'Allegato B al presente Regolamento:

a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;

b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a). In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l'accertamento è effettuato dai medici di medicina generale.

5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 15/2011, e comunque non dopo le trenta ore.

#### **Art. 11 (Depositi di osservazione)**

1. I Comuni, anche avvalendosi delle ASL, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie

delle strutture sanitarie, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture. I relativi oneri sono ripartiti tra i Comuni, in proporzione al numero di abitanti.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all'obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite per il commiato, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi dell'art. 3, l.r. 15/2011. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

6. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari.

7. Il trasporto di cui al comma 5 è svolto secondo le modalità disciplinate nell'articolo 8 ed è a carico dei familiari richiedenti.

8. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:

a) il periodo di osservazione;  
b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

9. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo sono tenute ad uniformarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

#### **Art. 12 (Camere mortuarie)**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 15/2011, la gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. A tal fine, deve essere predisposta dalla Direzione sanitaria competente adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all'articolo 6 della l.r. 15/2011 con indicazione dell'ufficio cui inoltrare reclami.

2. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private, non può svolgere attività funebre in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l'attività funebre.

3. I familiari e i conoscenti del defunto, a fronte di esigenze straordinarie, possono vegliare il defunto oltre l'orario consentito, previa richiesta al personale addetto al servizio e autorizzazione della Direzione sanitaria competente.

#### **Art. 13 (Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato)**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le strutture per il commiato sono strutture destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato e all'esposizione e la veglia dei defunti.

2. La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata a soggetti pubblici o a soggetti privati esercenti attività funebre previa comunica-

zione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria locale.

4. Il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi.

7. Per l'esercizio delle attività di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 616 -3149 del 22 febbraio 2000 (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

8. Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune competente il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato

#### **Art. 14 (Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato)**

1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I piani di formazione obbligatori per i cerimonieri delle strutture per il commiato, previsti

all'articolo 13, l.r. 15/2011, devono comprendere le seguenti materie:

a) elementi di legislazione in materia funeraria, cimiteriale e di cremazione;

b) storia ed evoluzione dei riti funebri, elementi culturali della ritualità, i riti nella cultura cattolica, i riti funebri e le tradizioni nelle culture più diffuse;

c) aspetti psicologici, quali componenti emotive e rapporti con le famiglie ed i dolenti, il lutto e le modalità di elaborazione, il rito funebre, la funzione psicologica del rito, la figura del cerimoniere;

d) linguaggi: lo spazio, l'arredo e l'addobbo, funzioni e tipologia della musica, caratteristiche e funzioni delle letture nella cerimonia;

e) la cerimonia del commiato, ruolo del cerimoniere, rapporto con la famiglia, organizzazione della veglia funebre, preparazione del rito del commiato, dimensione drammaturgica dello svolgimento del rito;

f) esercitazioni pratiche ed assistenza alle cerimonie.

3. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

#### **Art. 15 (Imbalsamazione e tanatoprassi)**

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, l.r. 15/2011, i trattamenti per l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

### **CAPO IV SERVIZI CIMITERIALI**

#### **Art. 16 (Orario delle sepolture)**

1. Il Comune fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze straordinarie, anche delle esigenze dei familiari e di quelle preminenti dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata.

#### **Art. 17 (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione)**

1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 18 (Inumazione)**

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano

di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.

4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa.

7. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.

8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

#### **Art. 19 (Tumulazione in loculo)**

1. Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. I complessi possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e cinerarie.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti ossei ed urne cinerarie.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono stabiliti nell'allegato A al presente Regolamento.

6. Se la gestione dei cimiteri è affidata a terzi, i Comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.

7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8. In caso di indisponibilità di nuove sepolture a tumulazione a concessione individuale e per il periodo necessario alla realizzazione di manufatti conformi, i Comuni previa acquisizione dell'assenso dell'ASL e dell'ARPA, possono consentire la tumulazione in loculi privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) il loculo sia stato costruito prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, come preventivamente accer-

tato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa la documentazione che comprova l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di riscontri oggettivi;

b) il Comune sia dotato di un piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento di tutte o parte le sepolture non conformi;

c) il Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;

d) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;

e) qualora non vi siano pareti di separazione tra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- 1) feretro avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- 2) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- 3) realizzazione di un supporto autonomo per ogni feretro, al fine di evitare che un feretro ne sostenga direttamente un altro.

#### **Art. 20 (Esumazioni ed estumulazioni)**

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente.

#### **Art. 21 (Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali)**

1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie:

- a) elementi normativi di base e cenni storici;
- b) caratteristiche dei vari tipi di sepolture;
- c) nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attività cimiteriale;
- d) caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione; e) rapporti con i dolenti e con il pubblico.

3. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

### CAPO V SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

#### **Art. 22 (Concessioni cimiteriali per sepolture private)**

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 feb-

braio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel Regolamento comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

#### **Art. 23 (Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi)**

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale.

2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano regolatore cimiteriale.

3. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale.

#### **Art. 24 (Diritto d'uso delle sepolture private)**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari, agli aventi diritto, ai loro conviventi more uxorio, alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

#### **Art. 25 (Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali)**

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel Regolamento comunale e comunque di durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;

- b) con la soppressione del cimitero;  
c) per revoca di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

#### CAPO VI SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

##### **Art. 26 ( Soppressione dei cimiteri)**

1. La soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 14, l.r. 15/2011.
2. La soppressione è autorizzata dal Comune, previo parere dell'ASL competente per territorio.
3. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante:
  - a) lo stato delle inumazioni presenti;
  - b) le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri e dei resti ossei;
  - c) la nuova destinazione dell'area.
4. L'autorizzazione alla soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui destinare l'area, nonché tempi e condizioni di tale procedura.
5. I concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.
6. I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo.
7. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

#### CAPO VII SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

##### **Art. 27 (Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)**

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.

3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), sono soggetti a quanto stabilito dal presente Regolamento.

##### **Art. 28 (Sepoltura al di fuori dei cimiteri)**

1. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione concernente l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ai sensi dell'articolo 105 del d.p.r. n. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dell'articolo 12, legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione regionale competente, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 17-803 Legge 241/1990, articolo 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 27-3831 (D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche).

##### **Art. 29 (Impianti di cremazione)**

1. La Giunta regionale, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.
2. La realizzazione dei nuovi crematori, prevista all'art. 14 della l.r. 15/2011, è autorizzabile sulla base della popolazione residente in ciascun Comune o nella eventuale forma associata, purché sufficiente a giustificare l'investimento e a consentire l'equilibrio di gestione, dell'indi-

ce di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini interessati.

#### CAPO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CREMAZIONE DI CADAVERE

##### **Art. 30 (Rimozione delle protesi)**

1. I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi.

2. La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

3 L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, comporta responsabilità, anche in solido, dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

##### **Art. 31 (Formazione del personale dei crematori)**

1. I corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione degli impianti di cremazione hanno i seguenti contenuti minimi:

- a) il processo di cremazione;
- b) la valutazione dei rischi;
- c) le procedure di sicurezza.

2. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

#### CAPO IX SANZIONI AMMINISTRATIVE

##### **Art. 32 (Sanzioni amministrative)**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato:

a) è sospeso dall'esercizio dell'attività funebre e del trasporto funebre ed è punito con una sanzione di euro da 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività o trasporto funebre in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, l.r. 15/2011 e delle relative norme regolamentari. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta la cessazione dell'attività o del trasporto;

b) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività e trasporto funebre in assenza della previa separazione societaria prevista all'articolo 6, comma 2, l.r. 15/2011;

c) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 l'esercente attività funebre che gestisce contestualmente i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, in difformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, l.r. 15/2011;

d) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 13.000,00 chi pone in essere comportamenti che possano condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;

e) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività funebre o dispone di uffici a ciò predisposti negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;

f) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi espone materiale pubblicitario di singole imprese negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;

g) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;

h) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla l.r. 15/2011;

i) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi si avvale di procuratori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali;

l) è punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali.

m) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, l.r. 15/2011, e delle presenti disposizioni regolamentari è disposta la cessazione dell'attività.

#### CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

##### **Art. 33 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Piemonte.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente.

*Torino, addì 8 agosto 2012.*

*p. ROBERTO COTA, Il Vice Presidente UGO CAVALLERA*

**ALLEGATO A**  
**Requisiti dei loculi destinati a tumulazione**  
(articolo 19, comma 5)

**Articolo 1. Requisiti generali**

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq.
2. Il piano di appoggio dei feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
3. 1 loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.
4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.
6. Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.
7. Nei complessi di sepolture giunti al termine del periodo di concessione è ammesso il riutilizzo di manufatti con misure interne inferiori a condizione che nell'area cimiteriale vi sia un'adeguata riserva di sepolture di dimensioni standard.

**Articolo 2. Requisiti per i loculi stagni**

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e di gas di putrefazione dalle pareti.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

**Articolo 3. Requisiti per i loculi aerati**

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda. 4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo.
7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.
8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.



**ALLEGATO B**  
**Modulo per accertamento di morte**  
(art. 10, comma 4)

Il sottoscritto ..... nat... il .../.../..... a ..... residente a ..... in via ..... n. ....  
recapito telefonico ....., in qualità di:

- Direttore Sanitario o delegato della struttura sanitaria di ricovero .....
- Direttore Sanitario o delegato della struttura socio-sanitaria .....
- Medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL ..... con ..... n. .... del .../.../.....  
(indicare il tipo di provvedimento)

CERTIFICA

di aver accertato la morte del Sig./Sig.ra ..... nat... il .../.../..... a ..... residente a .....  
in via ..... n. ....

che il cadavere è portatore di pace-maker;

E DISPONE

L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE PRECAUZIONALI IGIENICO-SANITARIE: .....

LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PER: .....

..... li ..... (Il Medico)

CERTIFICA ALTRESÌ

che non ha sospetto che la morte sia dovuta a reato.

..... li ..... (Il Medico)

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

1. Le precauzioni igienico sanitarie riguardano sia eventuali malattie infettive che eventuali contaminazioni ambientali e contaminazioni da materiale radioattivo.

2. Indicare se l'eventuale riduzione del periodo di osservazione viene disposta per decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o altre motivazioni specifiche ovvero se sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica per 20 minuti.

**ALLEGATO C**  
(Articolo 3, comma 5)

**Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività per apertura agenzia d'affari  
per disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria**

(ai sensi dell'art. 115 t.u.l.p.s., dell'art. 19 legge n. 241/1990 e dell'articolo 3 del regolamento regionale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15")

Al Comune di .....

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a il .../.../..... a ..... (prov.) ..... residente a .....  
via/piazza ..... cittadinanza ..... recapito telefonico n. .... fax: .....  
email: .....@..... codice fiscale .....

Riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili

Non in proprio, ma in qualità di ..... e come tale, in rappresentanza di ..... con sede legale in .....  
via ..... telefono ..... Codice Fiscale ..... costituita in data .../.../..... iscritta al n.  
..... del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di .....

SEGNALA

di iniziare l'attività di agenzia d'affari per disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza in Via/Corso ..... n. ....

- dalla data di presentazione della presente segnalazione;
- dalla data del .../.../..... successiva alla data di presentazione della presente;

con annessa attività di:

- Impresa di trasporto

Impresa di necroforaggio

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale:

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 11 t.u.l.l.p.s.;
- di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, che è stata dichiarata la chiusura del fallimento in data .../.../..... dal Tribunale di .....
- che l'attività esercitata nei locali è compatibile con le Norme Urbanistico Edilizie del Comune di .....
- di avere la disponibilità dei locali sede dell'attività a titolo di:  proprietario  affittuario  altro .....
- che i predetti locali sono di proprietà del Comune di .....  Sì  No;
- che l'attività:
  - si svolge in locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
  - non si svolge in locali con le caratteristiche sopra indicate;

Da compilare unicamente in caso di locali adibiti ad esposizione e/o vendita al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi

di essere in possesso del certificato prevenzione incendi pratica numero ..... rilasciato in data .../.../..... dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di .....

oppure

di aver presentato segnalazione certificata d'inizio attività: Pratica Numero ..... in data .../.../..... al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di ....., ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 1/8/2011, n. 151

Riquadro da compilare in caso di nomina del rappresentante

Che il rappresentante per il suddetto esercizio è il/la signor/a ..... che ha compilato la dichiarazione di accettazione della rappresentanza in calce al presente modulo.

CONSAPEVOLE CHE in caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, occorre la nomina di almeno un rappresentante diverso per ogni esercizio

DICHIARA INOLTRE:

di avere la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio e specificamente:

1. di non aver subito condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 32bis ("Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese") e 35bis ("Sospensione dell'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese") del codice penale;
2. che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ..... (iscrizione R.E.A. n. ....);
3. di essere in regola con i versamenti INPS (ISCRIZIONE N. ....);
4. di essere in regola con i versamenti INAIL (ISCRIZIONE N. ....);
5.  che l'impresa si avvale di n. .... risorse umane, a garanzia della prestazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del Regolamento regionale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15
  - che l'impresa non si avvale di risorse umane alle proprie dipendenze per l'effettuazione dei servizi funebri
6.  che l'impresa ha la disponibilità di n. auto funebri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Regolamento regionale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, rimessate in Via .....
- che l'impresa non ha la disponibilità di auto funebri

di aver adempiuto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento alle prescrizioni del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in particolare:

- nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (o assunzione in proprio del Datore di Lavoro laddove consentito) e copia attestato del corso;
- elezione o designazione RLS e copia attestato del corso (laddove necessario);

- nomina Medico Competente qualora i lavoratori siano obbligatoriamente da sottoporre a sorveglianza sanitaria; a tal fine il datore di lavoro dichiara che il personale adibito alla MMC (necrofori) è stato ritenuto idoneo dal medico competente;
- nomina Addetti Emergenze o dichiarazione di assunzione in proprio (laddove consentito) e possesso di copia del corso;
- stesura del documento di Valutazione del Rischio o Documento standard per imprese fino a 200 dipendenti o autocertificazione sostitutiva del DVdR (per imprese fino a 10 addetti e imprese familiari);
- stesura della documentazione circa sopralluoghi del Medico Competente (MC) degli ambienti di lavoro nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del MC;
- autocertificazione circa l'avvenuta informazione;
- autocertificazione circa l'avvenuta formazione nei casi in cui è richiesta;
- comunicazione del rischio.

Si rammenta che le imprese sono tenute a comunicare all'ufficio licenze di P.S. ogni variazione, anche relativa ai punti 5) e 6).

**CONSAPEVOLE CHE L'ATTIVITÀ DEVE ESSERE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**

- a. usare un registro delle operazioni compiute, vidimato dalla autorità locale di pubblica sicurezza, sul quale riportare di seguito e senza spazi in bianco: il nome, il cognome, il domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito delle operazioni;
- b. non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di documento d'identità e trascrivere gli estremi sul registro di pubblica sicurezza;
- c. tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni con le relative tariffe;
- d. non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella né ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa e comunicare ogni eventuale variazione al Comune;
- e. conservare copia della documentazione relativa ai servizi prestati con l'indicazione dei dati anagrafici delle persone a cui si riferiscono;
- f. comunicare al Comune ogni variazione dell'assetto societario o della ditta individuale;
- g. non pubblicare inserzioni di prodotti medicinali e di specialità farmaceutiche senza la prescritta autorizzazione prefettizia;
- h. la cessazione dell'attività sarà comunicata all'Ufficio Licenze di Pubblica Sicurezza;

**CHIEDE**

La vidimazione del giornale degli affari composto da n. .... fogli e numerato dal n. .... al n. ....

=====

Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente destinatario .....  
Via ..... al quale il sottoscritto ha conferito apposita delega, impegnandomi a comunicare ogni variazione.

Allega:

- dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i., con relative copie del documento di identità in corso di validità, da compilare da parte di: altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (SNC: tutti i soci, SAS: socio accomandatario SPA e SRL: rappresentante legale e membri del C.d.A. con poteri di firma);
- tariffario delle prestazioni in duplice copia (di cui una in bollo);
- registro delle operazioni "giornale degli affari";
- modello relativo alla tassa smaltimento rifiuti
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato, qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo.

La presente segnalazione dovrà essere tenuta nel locale a disposizione degli organi di vigilanza.

Luogo, .....

Firma leggibile .....

Si informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

=====

## ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a ..... il .../.../..... residente in ..... via ..... codice fiscale ..... dichiara di aver accettato la rappresentanza ai fini dell'attività di agenzia d'affari per disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria alla sede di ..... Via ..... n....., Comune .....

## DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale,

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 11 t.u.l.p.s.;
- di non essere stato interdetto o inabilitato;
- di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, che è stata dichiarata la chiusura del fallimento in data .../.../..... dal Tribunale di .....

Allega:

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato, qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo.

Luogo, .....

Firma leggibile .....

Si informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i., da compilare da parte di:

- altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s.: soci accomandatari; S.p.A. ed S.r.l.: rappresentante legale e componenti dell'organo di amministrazione);

*N.B. Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.*

Cognome ..... Nome ..... Sesso:  M  F C.F. .... Data di nascita .../.../.....  
 Luogo di nascita ..... Prov. di .....) Stato ..... Cittadinanza ..... Residenza .....  
 (Prov. di .....) Via ..... n. .... CAP .....

## DICHIARA

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del C.P.

Data .../.../.....

Firma leggibile .....

Cognome ..... Nome ..... Sesso:  M  F C.F. .... Data di nascita .../.../.....  
 Luogo di nascita ..... Prov. di .....) Stato ..... Cittadinanza ..... Residenza .....  
 (Prov. di .....) Via ..... n. .... CAP .....

## DICHIARA

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del C.P.

Data .../.../.....

Firma leggibile .....

**NOTE E AVVERTENZE**

ART. 11 T.U.LL.P.S.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Documentazione

## Intese ai sensi dell'art. 8 Cost. aventi effetti in ambito funerario

Circolare SEFIT Federutility n. 3394 del 28/04/2012

Il Supplemento Ordinario n. 168/L alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012 ha pubblicato tre leggi di approvazione di Intese, ai sensi dell'art. 8 Cost., che, per ragioni di brevità, non si riportano, ma che, per alcuni aspetti, determinano effetti nel settore funerario.

In **Allegato 1** si riporta una breve sintesi delle norme anzidette, limitatamente agli aspetti che possano interessare il settore. Tutte e tre le leggi entrano in vigore il 22 agosto 2012.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

### ALLEGATO 1

A) Legge 30 luglio 2012, n. 126 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione"

L'art. 4, comma 3 prevede come, in caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotti, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi.

L'art. 10 assicura ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. A questo fine, entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'art. 11, comma 5 prevede che, *ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa*, con ciò rinviandosi, sostanzialmente, alle disposizioni dell'art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

B) Legge 30 luglio 2012, n. 127 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione"

L'art. 8, comma 4 prevede che in caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorità competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie. Il successivo comma 5 prevede, altresì, che i ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Rilevante l'art. 15, comma 3 con cui lo Stato prende atto che le attività di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa, il che potrebbe comportare che possano aversi cerimonie esequiali in luoghi non strettamente di culto, come centri civici, spazi per il commiato o strutture ricettive.

L'art. 25 è rubricato "Cimiteri" e presenta disposizioni che, in parte, ma non totalmente, richiamato quanto previsto nell'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Legge 8 marzo 1989, n. 101), per cui appare opportuno, anche per "fare memoria" di quella disposizione riportare i due testi affiancati:

L. 8/3/1989, n. 101, art. 16	L. 30/7/2012, n. 128, art. 25
1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.	1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.
2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.	
3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.	2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.
4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.	3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.
5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.	4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.
6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.	5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.

Va precisato come questi reparti speciali nei cimiteri, pur se la mera richiesta, importi modifica al piano regolatore cimiteriale, costituiscono sempre concessione di un'area

adeguata del cimitero, e chela qualificazione di perpetuità delle sepolture, in coerenza con i riti e la tradizione di tale Chiesa, non riguarda le concessioni, quanto le singole inumazioni in tali reparti speciali (così che, forse non si dovrebbe parlare di perpetuità, quanto di inesumabilità...), risolvendo l'apparente incongruità ricorrendo, in analogia alla strumentazione utilizzata già all'art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 (Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia), a concessioni, a titolo oneroso alla "Chiesa", con il vincolo del rinnovo, sempre a titolo oneroso, ogni 99 anni (con ciò portando a 2 i casi in cui il rinnovo di concessioni cimiteriali costituisca un obbligo); ne consegue, che la perpetuità dell'inumazione di trasla ad essere questione, ed onere, che riguardi la Chiesa concessionaria (anche se ad essere concessionario dovrebbe essere il suo Ente Patrimoniale...). Tra l'altro, sull'accoglimento in questi reparti speciali nei cimiteri vi è una vera e propria riserva ad un'auto-regolamentazione propria della Chiesa.

C) Legge 30 luglio 2012, n. 128 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione"

L'art. 4, comma 3 prevede come, in caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa apostolica in Italia.



## NOTA INFORMATIVA



DISPOSITIVO BREVETTATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO TUMULATO.

- \* KCAPPA con BIOVASCA per feretri già tumulati con controccassa in zinco difettosi agli umori e/o aromi.
- \* KCAPPA con BIOVASCA per feretri da tumulare in loculi areati senza controccassa in zinco.
- \* KCAPPA con BIOVASCA per feretri da tumulare in loculi standard con controccassa in zinco (consigliato).

- In materiale composito semi-rigido con misura interna cm 215x80x45.
- L'applicazione corretta dei Dispositivi sotto riportati vale per entrambi i lati di tumulazione (corto e lungo).
- Con l'applicazione del manufatto KCAPPA è possibile tralasciare la ricostruzione del frontale in laterizio (muratura).

# KCAPPA

de pur a tr i c e

Certificata

# BIOVASCA

**SEZIONE LOCULO**  
PREPARAZIONE TAVELLE di RIVESTIMENTO  
CON CORRETTO POSIZIONAMENTO  
KCAPPA e BIOVASCA

PRINCIPI ATTIVI a tempo indeterminato

- azione di filtrazione dei gas attraverso KCAPPA
- foro Ø 10 mm passante nelle 2 tavelle per ricircolo aria
- sezione tavella marmo per rivestimento esterno
- sezione tavella mattoni per rivestimento interno (opzionale)
- foro Ø 10 mm passante nelle 2 tavelle per ricircolo aria

**Coccatto & Mezzetti**  
www.coccattoeamezzetti.it

Rubrica

## L'estumulazione nelle sepolture perpetue (Parte I) Quale destino ultimo per i feretri depositi in tomba a tempo indeterminato?

di Carlo Ballotta

### Premessa

Gli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990 disciplinano, in via generale, l'estumulazione, lasciando comunque al Sindaco, quale autorità sanitaria locale che sovrintende, ex art. 51 D.P.R. 285/1990, alle funzioni di polizia cimiteriale, la responsabilità di ordinare le operazioni stesse (oppure se si ritiene opportuno, attraverso apposita norma sul regolamento di polizia mortuaria comunale). In pratica, con ordinanza del Sindaco, si forniscono le norme attuative e di dettaglio e si attribuiscono le competenze.

In linea di massima, l'estumulazione si esegue al cessare della concessione (art. 86, comma 1 D.P.R. 285/1990), salvo quanto previsto dal successivo art. 88.



L'art. 86 comma 1 D.P.R. 285/1990, allora, contempla tassativamente l'estumulazione alla scadenza della concessione, ad esclusione dei casi di concessioni perpetue, per le quali, secondo logica, il disseppellimento non sarebbe mai ammissibile e giuridicamente sostenibile (non avendo queste ultime alcun termine temporale, proprio perché sono concepite come una sepoltura eterna, "sine die").

Secondo un certo filone del dibattito tra gli studiosi della polizia mortuaria una volta avvenuta la tumulazione, l'estumulazione sarebbe possibile solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l'estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 D.P.R. 285/1990), se, però, non ricorre l'eventualità di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, (o persino per riduzione in resti?). Quest'ultima previsione normativa postula che vi debba esser la richiesta, o quanto meno il consenso, di chi abbia titolo a disporre della salma o, comunque, delle "mortales exuviae".

Tuttavia, talora, vi sono Regolamenti comunali i quali, espressamente, consentono la possibilità di autorizzare e dar luogo ad estumulazioni prima dell'estinguersi (per causa naturale o "patologica") del rapporto concessorio, (soprattutto dopo l'emanazione del D.P.R. 254/2003 con cui il legislatore fissa il periodo legale di sepoltura in tumulo ad un minimo di 20 anni) ma decorso un certo periodo di tempo, tale da lasciare presumere (salva verifica a posteriori) sia avvenuto il completamento del processo di mineralizzazione (*recitius*: scheletrizzazione), considerato dall'art. 86 comma 5 D.P.R. 285/1990.

Andrebbe, però, considerato, almeno secondo un'interpretazione molto formale della norma, come (ed è bene ribadire il concetto!) le estumulazioni si possano legittimamente eseguire solo alla scadenza della concessione (art. 86, 1 D.P.R. 285/1990) e solo in questo momento si potrebbe (o dovrebbe?) valutare se si sia in presenza o meno di resti mortali (art. 3 comma 1, lett. b) D.P.R. 254/2003).

Anzi, ogni “tentativo”, magari con costrizione, quando non addirittura violento, di cosiddetta “raccolta ossame”, conosciuta meglio con la formula linguistica di “riduzione dei resti in cassetta ossario”, effettuato prima, esporrebbe alla fattispecie dell’art. 87 D.P.R. 285/1990 citato, con conseguente rilevanza penale (art. 410 C.P.).

Ad ogni modo, soprassedendo sulla recente tendenza a regionalizzare il complesso delle attività necroscopiche, funebri e cimiteriali, con norme di rango primario, ma pure secondario, l’art. 86 del vigente Regolamento Nazionale di polizia mortuaria dispone, esplicitamente, al quinto comma che, qualora i defunti estumulati versino in condizioni di completa mineralizzazione delle parti molli si possa provvedere all’immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del personale sanitario il quale presenza all’apertura della tomba e della bara.

I cadaveri (o meglio i resti mortali) provenienti da tumulazione ultraventennale non completamente scheletrizzati dovranno invece essere inumati, dopo aver praticato opportuni squarci nel feretro di metallo al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, per almeno cinque anni, salvo ulteriori abbreviazioni autorizzate dal Ministro della Salute, sentito il Consiglio Superiore della Sanità (paragrafo 7 Circ. Min. 10/1998) ed ora conferite alle Regioni (e da queste, con sub-delega ex art. 3 comma 5 D.Lgs. 267/2000 sempre più spesso ai comuni interessati) per effetto del DPCM 26 maggio 2000. Si veda a tal proposito la Circ. Min. 21/5/2002, n. 400.VIII/9L/1924.



Detto art. 86 comma 2 D.P.R. 285/1990 è stato, però, in parte riformato e novellato, nel suo contenuto sostanziale, dall’ art. 3 commi 5 e 6 del D.P.R. 254/2003, in quanto disposizione posteriore nel tempo e di pari grado gerarchico, il quale consente la diretta cremazione del resto mortale senza che quest’ultimo debba più soggiacere all’obbligo di un turno supple-

mentare in campo di terra, prima di poterne deliberare l’incinerazione.

A tal proposito si è pure espresso il Ministero della Salute con risoluzione del 30/10/2003 di p.n. 400. VIII/9Q/3886. Il Dicastero, infatti, ha valutato la tesi interpretativa della SEFIT Federgasacqua fondata e condivisibile, potendosi così ritenere che oggi, a parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 sia consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale <sup>(1)</sup>, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale. La portata della risoluzione è veramente notevole, siccome risolve uno dei problemi maggiormente sentiti dai gestori dei cimiteri italiani. Pertanto la previsione dell’art. 86 comma 2 D.P.R. 285/1990, non esplicitamente abrogata, rimane ancora valida come soluzione residuale.

Oggetto di questo breve saggio è una (forse) facile, ma non scontata, domanda: al fine di ricavare posti salma, senza bisogno di edificare ulteriori tumuli, siano essi ipogei o epigei, per immettervi, nuovi feretri <sup>(2)</sup>, favorendo un responsabile riuso del patrimonio cimiteriale già esistente, spesso sottoposto al regime di concessione perpetua, e, quindi, non soggetto a provvedimenti ablatori da parte dell’autorità comunale, è lecito, seppur con qualche indubbia forzatura procedurale (almeno per i puristi del diritto funerario!) sottoporre a “rotazione”, attraverso apposita estumulazione, anche le sepolture a tempo indeterminato?

La grande novità in materia di concessioni cimiteriali della normativa regionale lombarda, ma anche di quella emiliano-romagnola, sta proprio nel concetto di sepoltura a “riciclo” e non ad accumulo. In altre parole si cerca di sfruttare al meglio i cimiteri già costruiti. In quest’ottica è da incentivare la riduzione dei resti e nuovo uso del manufatto. Dal punto di vista economico, basta introdurre diritti fissi di estumulazione e tumulazione tali da rendere utile al cittadino l’operazione e al tempo stesso garantire un afflusso di risorse all’ente locale.

Teniamo, poi, presente come, essendo molte concessioni ancora perpetue, e, dunque, “intangibili” (v’è a tal proposito giurisprudenza costante) se non venissero impiegate bisognerebbe edificare nuovi loculi e al tempo stesso versare, da parte del cittadino, un importo molto maggiore di quanto non possa derivare dalla

<sup>(1)</sup> Si veda anche l’art. 3, lett. g) Legge 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(2)</sup> Per effetto delle recenti tendenze (cremazione, riduzione in resti ossei di salma tumulata, con mantenimento o meno di cassetta resti ossei dentro la stessa tomba), la capienza originaria delle tombe si dilata, consentendo una autonomia delle stesse e dell’intero cimitero maggiorata.



riduzione in resti dei feretri precedentemente tumulati con relativo riuso dello spazio sepolcrale.

Come accade quasi sempre in questi ambiti così complessi, ed a volte un po' accademici, si scontrano in dottrina e nei pronunciamenti della Magistratura diverse filosofie: vediamo di esaminare quelle principali. Il fine ultimo di un'estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della necessaria tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha, infatti, due principali fini:

1) Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex art. 75 comma 2 D.P.R. 285/1990 oppure ripristinandone le caratteristiche tecniche di impermeabilità ex art. 88 D.P.R. 285/1990 e paragrafo 3 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosiddetto "rifascio");

2) Dischiusura della cassa per l'eventuale estrazione dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all'art. 86 comma 5 D.P.R. 285/1990, con conseguente smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti ai sensi del D.P.R. 254/2003. L'estumulazione, allora, è ordinaria<sup>(3)</sup> quando si effettua alla naturale scadenza della concessione, se non diversamente stabilito dal regolamento comunale o dalla "convenzione" di cui si accompagna spesso lo stesso atto di concessione (oggi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 254/2003 molti regolamenti comunali o anche regionali cominciano a considerare quale ordinaria l'estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri. Già prima dell'emanazione del D.P.R. 254/2003 vi erano zone d'Italia nelle quali era consuetudine, regolamentata a livello locale, la cosiddetta tentata "riduzione in resti", cioè si valuta, nei fatti, se la salma si sia scheletrizzata, per raccogliere le ossa nella cassetta di cui all'art. 36 D.P.R. 285/1990 all'interno della dello stesso loculo o per collocarle in altra sepoltura. In altre realtà del territorio nazionale, invece, era pur sempre consentito il trasferimento in altra sede (come in un ossario) per liberare il posto nel loculo, ad esempio in previsione di un decesso che sta per avvenire e per cui si appronta il loculo, o per tumulare un feretro con decesso appena avvenuto, per trasferimento di famiglia in altro Comune, per retrocedere il loculo (con oneri di risistemazione del sepolcro a carico del concessionario o dei suoi aventi causa).

Nella prassi, così, non è detto si debba attendere il termine della concessione (previsto dall'art. 86 del D.P.R. 285/90), se vi è istanza di un avente diritto per il trasferimento ad altra sede del feretro o per l'esame sull'avvenuto processo di decomposizione del cadavere.

<sup>(3)</sup> In realtà il testo del D.P.R. 285/1990, a differenza del Regolamento Regionale Lombardo n.6/2004 non opera differenza tra le due tipologie di estumulazione, senza, quindi, considerare il *discrimen* temporale.

Al momento della estumulazione, dunque, si valuta se sussistano le condizioni minime di cui al comma 5 dell'art. 86 (ossa completamente sciolte e staccate le une dalle altre). Si attende il termine della concessione se invece non c'è alcuna richiesta di estumulazione.

Si noti un ulteriore aspetto: nel caso di specie in analisi trova piena applicazione la circolare Min. Sanità 10/98, essendo già classificabile resto mortale (più di 20 anni di tumulazione) il cadavere estumulato con quanto ne consegue per il trattamento dei resti mortali, i quali possono esser inumati, ri-tumulati o cremati direttamente senza un ulteriore interro, almeno dopo l'avvento del D.P.R. 254/2003

Se accettiamo un'interpretazione massimamente restrittiva del disposto dell'art. 86 D.P.R. 285/1990 l'estumulazione straordinaria (quando, per esempio, vi sia la volontà del *de cuius* di duratura presenza delle sue spoglie in quel dato sepolcro o ancora quando non si formi il necessario consenso<sup>(4)</sup> dei congiunti *Jure Sanguinis* o *Jure Coniugii* del *de cuius* stesso) può essere negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l'autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/1990 e succ. modif. (Serenò Scolaro). L'art. 86, comma 1 D.P.R. 285/1990, infatti, nel definire la regola di portata generale, presenta anche la nidificazione di un'eccezione, con quell'inciso: "*quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua*", precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento precedentemente delineato, in buona sostanza inibendo la facoltà (e il dovere!) di estumulazione per tali salme sottoposte a questo vincolo, comportando, così la non estumulabilità dei cadaveri tumulati in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della deposizione dei cadaveri in cimitero per il D.P.R. 285/1990, secondo il combinato disposto tra gli artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85, 86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (art. 36) o alla loro dispersione in ossario comune di cui all'art. 67).

In effetti, anche le sepolture in concessione perpetua possono cessare, con conseguente nuova destinazione delle spoglie in esse racchiuse, ad esempio per:

<sup>(4)</sup> Ovviamente ex art. 79 comma 2 D.P.R. 285/1990 si segue, in tutti gli atti di disposizione per il *post mortem*, il principio di pozionalità ossia potere di scelta + preminenza nel decidere, per cui prevale la volontà del coniuge, quando non in contrasto con quella del *de cuius* o con la Legge ed a seguire il volere di tutti i congiunti di pari grado, in caso di pluralità è necessario il consenso unanime di quanti siano titolati a pronunciarsi.

- Decadenza (normata, in via esclusiva, dal regolamento comunale di cui agli artt. 344 e 345 R.D. 1265/1934 e, soprattutto dall'art. 117 comma 6 III Periodo Cost.);
- Revoca ex art. 92 comma 2 D.P.R. 285/1990 (nei rari, e pressoché impossibili, casi in cui sia consentita, almeno nel complesso di norme dettate dal D.P.R. 285/1990);
- Soppressione del cimitero ai sensi dell'art. 92 comma 2 II Periodo e del Capo XIX D.P.R. 285/1990 (ipotesi, anche questa, *rarefatta* ma significativa).

Il combinato disposto dal comma 1 dell'art. 88, dal comma 5 dell'art. 86 e dall'art. 89 (che rinvia all'art. 83 dedicato alle esumazioni) del D.P.R. 285/90 è, dunque, alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali nella circostanza di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulata dopo 10 anni dall'inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra questa situazione (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 D.P.R. 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. 285/1990.

Nell'estumulazione con riduzione dei resti ossei, è potere del Sindaco con ordinanza ex art. 82 comma 4 D.P.R. 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi spetti l'ispezione sulla salma (mineralizzata o meno).

Lo stesso art. 3 comma 1, lett. b) D.P.R. 254/2003 nel definire, in via amministrativa, la fattispecie di "Resto Mortale" in base ad un doppio parametro:

- cronologico (debbono esser trascorsi almeno i 20 anni di sepoltura legale);
- medico-legale (si deve esser davvero dinnanzi ad esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo per effetto, soprattutto, di corificazione); impone una necessaria esplorazione sulla scheletrizzazione del cadavere con rimozione dei coperchi ed il relativo taglio del nastro di zinco ex art. 75 comma 2 D.P.R. 285/1990. Da questa considerazione consegue che potrebbe esser accettata dall'ufficio comunale di polizia mortuaria una richiesta di estumulazione (c.d. straordinaria, pur se questo termine sia improprio per le estumulazioni, intendendosi, comunque, per tali quelle che siano richieste prima della scadenza), al fine del collocamento in inumazione (art. 86, 2 e ss. D.P.R. 285/1990); l'interro, in quanto sempre a titolo oneroso ex art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, dovrà essere preventivamente oggetto del pagamento della prevista tariffa e solo in sede di questa inumazione si dovrà osservare la prescrizione, a sensi

dell'art. 75 comma 2 D.P.R. 285/1990 di dissigillatura della bara, occasione funzionale a scoprire quale sia l'effettivo stato di conservazione o dissoluzione in cui il cadavere si trovi. L'estumulazione del feretro ai soli fini di controllare l'avanzamento (o l'inibizione?) della decomposizione cadaverica sembrerebbero del tutto inaccoglibili, ma come vedremo in seguito esiste anche la questione della ri-tumulazione.

In effetti, qualora emerga la sussistenza di fenomeni conservativi, può anche esservi la ri-tumulazione (come previsto dalla Circ. Min. 10/1998 citata), previo riconfezionamento del feretro con il "rifascio" in modo tale da assicurare la perfetta tenuta dello stesso.

Generalmente in Italia tale compito è affidato con ordine di servizio all'operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali lavori cimiteriali. L'Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del D.P.R. 285/1990 imporrebbe invece la partecipazione fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, necrofori ed affossatori.



Il Sindaco può regolare l'accesso dei cittadini alle esumazioni ed estumulazioni. Interessante un'ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest'ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe altresì risulterne un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per accogliere quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione; contrariamente, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo ad esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz'altro esser nuovamente collocate nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei, soprattutto se l'inequivocabile volontà del *de cuius* era la tumulazione delle proprie spoglie mortali in quel dato sepolcro.

Il divieto di estumulazione assoluto di cui parlano molti studiosi della materia funeraria, magari esplicitamente riportato nell'atto di concessione si riferisce, invece, alla cosiddetta tipologia della "tomba chiusa".

Si tratta di una clausola contrattuale in voga soprattutto in passato ed intrinsecamente connessa con la perpetuità del sepolcro.

La “tomba chiusa” si ha quando il concessionario originario e fondatore della tomba gentilizia inserisce nell’atto di concessione la precisa riserva che proibisce l’estumulazione per i feretri tumulati in quel particolare avello.

L’interdizione addirittura di solo toccare, o, peggio ancora, manomettere, il feretro custodito nella “tomba chiusa” produce subito i suoi effetti, “da qui all’eternità” non appena sia terminata la tamponatura del loculo ed inibisce gli atti di disposizione sulla spoglia mortale di uno o più soggetti che i loro aventi titolo secondo *Jure Sanguinis* (diritto di consanguineità) potrebbero manifestare nel tempo successivo alla morte del fondatore del sepolcro stesso.

Se la concessione, invece, è a tempo determinato detta limitazione nella sfera degli atti di disposizione per il *post mortem* in capo a soggetti terzi, dispetto al *de cuius* e al fondatore del sepolcro, termina con la concessione stessa ed il sepolcro rientra nella piena disponibilità del comune che si procurerà di rimuovere i feretri, imputando le spese ai concessionari.

Leggermente diverso, sotto il profilo semantico, è il concetto di divieto di trasferimento ad altra sepoltura perché esso si limita ad interdire la traslazione ad altra sepoltura, non del feretro, ma di tutte le trasformazioni di stato in cui un cadavere degrada ossia:

1. Esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (resti mortali);
2. Ossa;
3. Ceneri.

In questa seconda evenienza, allora, sarebbe permessa l’estumulazione finalizzata, ai sensi dell’art. 86 comma 5 D.P.R. 285/1990, alla raccolta delle ossa da ritumulare rigorosamente nello stesso tumulo. L’instumulabilità è volta ad impedire qualsiasi spostamento o manomissione del feretro (non si possono quindi ridurre in cassetta ossario eventuali resti ossei) Il divieto di traslazione, invece, specifica che la spoglia del *de cuius* non può esser rimossa dalla cella sepolcrale, ma con il termine “spoglia” s’intendono tutte le involuzioni post mortali che possano interessare un corpo, dunque la permanenza nel sepolcro sarà soddisfatta anche se il corpo del *de cuius* non è presente

come solo cadavere sigillato nella bara, ma, inoltre, come resti mortali, ossa ceneri. Questa precisazione è molto importante laddove occorresse liberare spazio per nuove tumulazioni, garantendo parallelamente la continuità del sepolcro gentilizio.

Ad avvalorare la tesi della decadenza o la estinzione della concessione per l’estinguersi dello scopo insito nel rapporto concessorio (lo *Jus Sepulchri*) se l’estumulazione avviene per il trasferimento del *de cuius* o dei suoi resti (ex art. 88 D.P.R. 285/1990) ad altra destinazione ed il sepolcro fu, a suo tempo concesso per accogliere le spoglie mortali di solo quella determinata persona indicata dell’atto di concessione ed ivi sepolta è anche la risposta ad un quesito posto, in data 2/11/2009 sulle pagine de: “I Servizi Funerari” della cui risposta si riporta un estratto:

*“ In realtà il problema sta nel fatto che la tumulazione originaria era stata data per la sepoltura del cadavere di XY. Nel momento in cui questo cadavere non si trova più in quel loculo e così è previsto dal regolamento di polizia mortuaria del vostro Comune o dal contratto originario, il Comune rientra in possesso del manufatto. È un errore di scrittura del regolamento comunale di polizia mortuaria da non ripetere in futuro, perché disincentiva le persone dal riuso del loculo ”.*

Secondo il TAR Lazio (Roma, Sez. II, n. 138/2009), tuttavia “[... omissis ...] si estingue la potestà di esercitare il diritto di sepoltura una volta esaurita la capienza del sepolcro». Cosicché – prosegue quel Giudice – «Qualora il titolare della concessione intendesse successivamente procedere a nuove tumulazioni nello stesso sepolcro, si dovrebbe provvedere all’estumulazione di una delle salme presenti nel sepolcro, per le quali dovrebbe essere richiesta una nuova concessione, integrativa della precedente, di durata non superiore a 99 anni».

Nelle tumulazioni perpetue, allora, qualora la ricognizione sullo stato di completa scheletrizzazione del cadavere non sortisse gli effetti sperati, con conseguente raccolta dei resti ossei in cassetta ossario, bisognerebbe predisporre una “ri-tumulazione” nello stesso sepolcro o, eventualmente in altra sepoltura privata, con eventuale rifascio del feretro quando si riscontrasse la persistenza di parti molli, ancorché residue, ai sensi del paragrafo 4 Circ. Min. 10/1998.



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

**Servizi gratuiti**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.	230,00 €
Abbonamento professionale al sito, annuale.	575,00 €
Abbonamento alla rivista cartacea <i>I Servizi funerari</i> , annuale.	125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222

Informatica

## Se “tablet” e “smartphone” entrano nel cimitero

di Nicola Bortolotti

Il mercato dei Personal Computer non è immune dalla crisi, soprattutto in Italia. Se si accorpano i dati delle vendite dei PC con quelle dei cosiddetti “tablet”, però, il dato addirittura si ribalta, segnalando – globalmente – un aumento delle vendite nel 2012 rispetto all’anno precedente. La cosa non sorprende, in quanto l’industria elettronica e informatica è sempre stata abilissima nel creare bisogni ed abbattere il diaframma tra ciò che realmente serve e ciò che “non si può non avere” (anche se non lo si utilizza o lo si sottoutilizza). Ecco dunque che il telefono cellulare si è trasformato in uno “smartphone”, un astuto ibrido tascabile che può fare tante cose in più, molto bene e in modo così integrato da non far rimpiangere l’assai maggiore qualità e flessibilità – ad esempio – di una reflex digitale; un oggetto irrinunciabile che produce (limitandosi ai soli “supertelefonini”) un mercato di oltre 200 miliardi di dollari all’anno. Pazienza se il margine di guadagno su uno smartphone, come si è appreso durante il processo Apple-Samsung svoltosi negli Stati Uniti nell’estate appena trascorsa, è incredibilmente elevato, pari all’80% (ed è lecito aspettarsi che la percentuale non sia troppo inferiore nel caso dei “tablet”). Pazienza se, in questo settore che riesce ad espandersi in tempi di crisi, vige un artificioso rapporto di cambio 1:1 tra dollaro ed euro: è sufficiente un nuovo prodotto per creare file interminabili di acquirenti e fare salire il valore delle azioni delle società coinvolte ai massimi storici.

Se avere in tasca uno “smartphone” consente – in effetti – di rimanere costantemente connessi sia per esigenze di svago che di lavoro, non limitandosi alla sola posta elettronica che fece la fortuna “business” del meno versatile Blackberry, l’enorme successo dei “tablet” può, invece, destare qualche sorpresa, soprattutto qualora si pensi che il prodotto leader di mercato, il costoso iPad, permette di fare in modo semplice so-

lo un ristretto novero di operazioni previste dal produttore in modo rigido, mentre rende deliberatamente complicate operazioni naturali e spesso indispensabili, come il trasferire una manciata di foto da una penna USB al “tablet”, anche dopo avere acquistato l’indispensabile hardware aggiuntivo.

Nessuna limitazione o artificiosa complicazione è in grado, tuttavia, di arrestare la costante ascesa dei “tablet”, venduti in decine di milioni di esemplari in anni di congiuntura economica assai negativa, e per i quali si prevede un trend in continua ascesa.

In questi casi non sono le applicazioni a trascinare il prodotto (le cosiddette “killer application” in grado di orientare il mercato, ad esempio fogli elettronici e programmi di videoscrittura nel mercato dei PC tradizionali) bensì sono le peculiarità dell’hardware a stimolare la proliferazione di miriadi di applicazioni (che, nel caso dei “tablet” e degli “smartphone”, vengono più specificamente abbreviate in “app”) nei campi più disparati e con fortune assai diversificate.

Gli sviluppatori di “app” possono, in effetti, beneficiare di una mirabile sinergia di dispositivi tecnologici a portata di tasca, riuniti in “smartphone” e “tablet”: localizzazione GPS con associazione alle mappe, connessione Internet, fotocamera e videocamera, capacità di elaborazione e memorizzazione sia locale che centralizzata paragonabile a quella di un normale Personal Computer. Non ci sono, virtualmente, limiti a quanto è possibile pensare di poter fare con questo concentrato di tecnica racchiuso nel palmo della mano.

Nel caso specifico dei cimiteri, le funzionalità più ovvie (ma nel contempo più utili) richieste alle “app” si possono fare ricadere – sostanzialmente – in due tipologie: la prima famiglia prevede un flusso informativo predominante dal server del cimitero all’utente, che può interrogare il database per trovare l’ubicazione

della tomba di interesse, eventualmente visitarla in modo virtuale o, in alternativa, essere guidato letteralmente passo dopo passo verso di essa, come se si disponesse di un navigatore GPS dedicato; la seconda famiglia di “app” prevede un flusso informativo dall’utente al server del cimitero (o di più cimiteri), e permette l’introduzione di dati (descrizione, ubicazione, fotografie, trascrizione delle lapidi) relativi ad uno o più defunti. Si tratta, a ben vedere, di due funzionalità complementari e inscindibili: un database cimiteriale ufficiale, infatti, anche se non generato dagli stessi utenti – per ovvie ragioni di completezza e affidabilità – potrebbe essere popolato dai dati raccolti da addetti opportunamente istruiti all’utilizzo di una specifica “app” di cattura. Si potrebbe anche prevedere una modalità “shared” di manutenzione dei database, un po’ come accade con certi navigatori satellitari che danno modo alla comunità di utenti di fornire aggiornamenti raccolti sul campo e messi a disposizione di tutti ad integrazione delle mappe “ufficiali”. Per quanto riguarda i database totalmente “autogestiti”, invece, lo spirito può essere quello del “wiki” in senso lato, ossia dell’archivio multimediale e ipertestuale generato e aggiornato con la collaborazione di tutti gli utenti.

### Il cimitero nazionale di Arlington

Anche se non mancano realtà più piccole e dinamiche già dotate di “app”, l’“Arlington National Cemetery” – il cimitero militare statunitense situato ad Arlington in Virginia, non lontano dal Pentagono – con i suoi oltre quattro milioni di visitatori all’anno e le oltre trecentomila anagrafiche rappresenta un banco di prova fondamentale per le nuove tecnologie, anche perché le specifiche del database e della relativa “app” di consultazione sono militari; non solo: se l’iniziativa avrà successo, il “Department of Veterans Affairs”, che gestisce altri 131 cimiteri nazionali, potrebbe adottare un sistema simile.

Il progetto, in realtà, ha preso l’avvio da uno scandalo di due anni fa, quando sono state scoperte gravi in-

congruenze nella gestione del cimitero di Arlington con urne non identificate, tombe senza lapide o scambiate, discrepanze nei registri. Il tutto a fronte di 5,5 milioni di dollari spesi in sistemi informativi senza alcun risultato tangibile.

Nell’affrontare il notevole sforzo di correggere le decine di migliaia di errori più o meno gravi e creare un database con un’affidabilità di grado militare, ottenuto con una squadra di rilevatori composta da settanta soldati, si è deciso di fare un ulteriore passo avanti dal punto di vista informatico, ossia mettere il database a disposizione dei visitatori nel modo più fruibile ed avanzato possibile, cioè mediante delle “app” per “smartphone” e – per chi ne fosse sprovvisto – dei “chioschi” multimediali.

Il progetto è ancora in corso di sviluppo, ma la “app” “Grave Locator” (ossia localizzatore di tomba), ovviamente gratuita, è scaricabile per iPhone dal sito Apple (<http://itunes.apple.com/us/app/arlington-nation-al-cemetery/id455238628?mt=8>) e, per Android, da Google ([https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seguetech.anc\\_grave\\_locator&hl=it](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seguetech.anc_grave_locator&hl=it)). La “app” è essenziale, come si può vedere dalla Figura 1.

Per una ricerca di tipo “tradizionale” si può, ovviamente, anche fare riferimento al sito ufficiale del cimitero (<http://www.arlingtoncemetery.mil/>) che rimanda al potente motore di ricerca (non limitato ad Arlington) del “Department of Veterans Affairs” degli Stati Uniti ([http://gravelocator.cem.va.gov/j2ee/servlet/NG\\_L\\_v1](http://gravelocator.cem.va.gov/j2ee/servlet/NG_L_v1)).

Il punto di forza della “app”, tuttavia, è proprio quello di fare da navigatore satellitare all’interno del cimitero, conducendo “per mano” il visitatore alla tomba ricercata ed evidenziando automaticamente altri “punti di interesse” (ad esempio dove è sepolto Audie Murphy – il militare più decorato della storia, segnalatosi anche come attore, scrittore, musicista, produttore e sceneggiatore cinematografico – o il generale Marshall) o passeggiate particolarmente significative.



Figura 1

### In cerca di personaggi famosi

Non occorre, tuttavia, recarsi ad Arlington per sperimentare “app” in grado di segnalare dove riposano personaggi famosi. Per il cimitero del Verano di Roma, ad esempio, è stata sviluppata una “app” in grado di guidare i visitatori alle tombe delle numerosissime celebrità che vi dimorano, tra le quali Alberto Sordi e Trilussa.

L’interfaccia utente è – come di consueto – molto intuitiva, come si può constatare dalla Figura 2.

La “app” è disponibile solo per Android al link <https://play.google.co>

[m/store/apps/details?id=it.tombe.famose.verano](http://m/store/apps/details?id=it.tombe.famose.verano) ad un costo assai limitato e ne esiste una versione “light” – gratuita – che limita la ricerca ai defunti fino al 1991. Lo stesso autore ha preparato una “app” gratuita dedicata al Cimitero degli Inglesi di Roma (dove – tra gli altri – sono sepolti Carlo Emilio Gadda e John Keats) e al cimitero del Flaminio (a pagamento).

### Il progetto BillionGraves

BillionGraves, ovverosia “un miliardo di tombe”, è il nome di un ambizioso e assai promettente progetto, reperibile all’indirizzo <http://billiongraves.com/>. Mentre i cimiteri virtuali su Internet non hanno avuto nessuna fortuna, l’obiettivo di BillionGraves è ben riassunto nella homepage: “raccolgiate le foto delle pietre tombali nel vostro cimitero con la nostra app iPhone/Android e poi caricatele qui. Trascrivete le informazioni relative alle lapidi caricate, affinché i discendenti possano facilmente trovare i loro avi. Cercate le tombe dei vostri antenati. Potrete trovare i loro dati, la foto delle pietre tombali, e la posizione precisa delle loro tombe”.

La registrazione al sito è gratuita, immediata e senza intoppi, così come le funzioni di ricerca e le “app” (anche per iPad). Il “news feed” testimonia come il caricamento di nuove foto da parte degli utenti sia incessante. Le coordinate GPS vengono automaticamente associate e la foto “posizionata” sulle mappe.

Il numero di trascrizioni di lapidi è – per ora – abbastanza limitato (poco meno di duecentomila), ma è possibile dare il proprio contributo volontario anche se non si è caricata la foto e anche se non si possiede uno “smartphone”, nel più puro spirito “wiki”, andando sul sito e trascrivendo i dati contenuti nelle foto che vengono via via proposte dal sistema.




Figura 2

Andando a scorrere la “Cemetery Map” si può constatare (Figura 3) come l’Italia sia – per ora – del tutto assente. La parte del leone, ovviamente, la fanno Stati Uniti ed Inghilterra (il sito è in lingua inglese e – solo sperimentalmente – in spagnolo e portoghese) unitamente all’Australia.

Fatta salva la attuale netta “specializzazione” geografica, dovuta non solo alla lingua ma anche alla passione del popolo anglosassone per il mondo dei cimiteri e delle pietre tombali (che, non molti anni fa, venivano preservate dall’oblio anche facendo ricorso alla tecnica del “frottage”, ossia al trasferimento su carta mediante sfregamento con matite, pastelli o carboncini) questo giovane e vitalissimo progetto è estremamente interessante, perché dà modo a tutti di dare il proprio contributo ad un database cimiteriale multimediale e georeferenziato di portata mondiale, trasformando potenzialmente chiunque in uno dei “settanta soldati rilevatori di Arlington” citati in precedenza.

Qual è l’obiettivo di BillionGraves? Come dice il nome, di accogliere nel proprio database un miliardo di tombe.

Il sito è ottimamente strutturato, prevede un blog, è – come di consueto – presente anche su Facebook (quantunque con poche centinaia di “mi piace”, ma autentici), Twitter, Google+, YouTube.

Viene stilata una classifica sui maggiori contributori, con tanto di raduni e una vera e propria gara.

Alla “cattura” delle immagini, per assicurare una migliore qualità, si consiglia di premettere la pulitura delle lapidi, per la quale vengono anche forniti suggerimenti pratici con foto e filmati. Il rilevamento dei dati, quindi, si trasforma in una vera e propria opera volontaria di riqualificazione delle tombe e dei cimiteri.

Tra tutte le effimere presenze su Internet in ambito cimiteriale, BillionGraves sembra – quindi – destinato a una sorte più duratura, in quanto è manifestazione di una passione e di una cultura con radici antiche, slegata dal contingente.




Figura 3

Attualità

**Giuseppe Miraglia, pilota****Un ricordo affidato alla parola e al marmo**

di Andrea Poggiali (\*)

**Introduzione**

Timido, riservato, poco attratto dagli ambienti mondani: il romagnolo Giuseppe Miraglia <sup>(1)</sup>, giovane aviatore, non sembrava il soggetto ideale per andare d'accordo con il più anziano e più famoso Gabriele D'Annunzio <sup>(2)</sup>, compagno di squadriglia

durante la Grande Guerra. Il poeta abruzzese era infatti istrionico, portato agli eccessi, amante della bella vita. Tra i due si sviluppò ugualmente un'intesa speciale, cementata da alcune missioni audaci nei cieli dell'Adriatico. Se per D'Annunzio le imprese eroiche furono il modo con cui sviluppare l'immagine di poeta-guerriero, per Miraglia furono intermezzi di gloria in una sfibrante routine giornaliera, composta da ricognizioni e voli di prova. La morte lo colse in una di queste azioni "normali": si inabissò nel mare di fronte a Venezia. In tempo di pace gli venne intitolata la prima portaerei italiana <sup>(3)</sup>. Forse, in tale riconoscimento, entrò in gioco l'estrazione sociale <sup>(4)</sup>, ma furono unicamente le qualità umane dell'amico scomparso che spinsero D'Annunzio a curare la realizzazione del monumento per la sua tomba e a dedicargli la prima parte del libro

<sup>(1)</sup> Nasce il 21 giugno 1883 a San Potito di Lugo (RA), da Nicola Miraglia ed Elena Mazzantini. Muore nel cielo di Venezia il 21 dicembre 1915. Sulla sua breve vita vedi "Miraglia: il volo di Icaro (Un sacrificio dimenticato)", di Gino Giardini. Walberti, settembre 1999.

<sup>(2)</sup> D'Annunzio fu tra i più chiassosi sostenitori della partecipazione italiana alla Grande Guerra. Dopo il 24 maggio 1915 sfruttò le sue vastissime conoscenze per farsi ammettere come volontario, con la qualifica di Ufficiale di collegamento. Ebbe perfino modo di scegliere liberamente dove prestare servizio: decise per l'aviazione. I giudizi su D'Annunzio "guerriero" sono contrastanti: fu sicuramente coraggioso, ma ebbe anche una predilezione per iniziative tanto d'effetto sul piano propagandistico quanto inutili sul piano militare. Significativo ciò che avvenne a Duino (TS). Il poeta, momentaneamente appiedato a causa del distacco di retina, approfittò della circostanza per progettare un colpo di mano contro le difese austriache del celebre castello. Il piano prevedeva il passaggio del fiume Timavo su passerelle e la scalata degli spalti del castello: un autentico suicidio. L'attacco, approvato nonostante l'evidente insensatezza, comportò gravi perdite al prestigioso reggimento "Lupi di Toscana". Molti uomini, rimasti isolati sulla sponda austriaca del Timavo, furono costretti ad arrendersi: per loro si aprirono le porte dei campi di prigionia, dove la mortalità era quasi peggiore che in battaglia. Naturalmente D'Annunzio non ammise alcun errore di valutazione: preferì attribuire il fallimento dell'impresa alla vigliaccheria dei soldati. Per usare le sue parole, "... laggiù, di là dal Timavo, la vittoria l'avevano strangolata e calpestata: traditori ..." Sulla sventurata incursione vedi pag. da 72 a 75 de "Viva l'Italia", di Aldo Cazzullo, Mondadori ottobre 2010. Sull'infelice commento di D'Annunzio

vedi pagg. 476-477 di "Il libro ascetico della giovane Italia", dello stesso D'Annunzio, L'Olivetana maggio 1926.

<sup>(3)</sup> Il Ministro della Marina, l'ammiraglio Paolo Thaon de Revel, decise di attribuire il nome di Miraglia alla prima "lanciaerei" (all'epoca non si parlava di portaerei), varata a La Spezia il 20 dicembre 1923. Era equipaggiata con idrovolanti che mediante catapulte venivano lanciati in mare e da lì decollavano: il reimpiego dei velivoli avveniva in porto, a scafo fermo. La nave, passata in disarmo dopo la II Guerra Mondiale, fu radiata nel 1950 e successivamente demolita. Vedi pag. 259 di "Miraglia: il volo di Icaro", già citato.

<sup>(4)</sup> La madre apparteneva ad una delle migliori famiglie di Lugo (RA), il padre ricoprì per lungo tempo la carica di Direttore del Banco di Napoli. Per capire il livello sociale, basti sapere che, al funerale di Giuseppe Miraglia, la famiglia (impossibilitata a venire da Napoli) fu rappresentata da Francesco Saverio Nitti, il futuro Presidente del Consiglio. Vedi pag. 220 di "Miraglia: il volo di Icaro", già citato.



“Il Notturmo”. Prima di parlarne, voglio inquadrare il teatro operativo in cui Miraglia perse la vita.

### Il confine invisibile

Anni '90, regione balcanica. La Jugoslavia si è frammentata in nuove entità, che combattono tra loro con una ferocia tale da sconvolgere il mondo. La comunità internazionale per lungo tempo non è in grado di agire con risolutezza, ma giunge il momento in cui allo strumento inefficace della diplomazia è possibile affiancare l'intervento dall'aria ad oltranza. Nel 1999, dopo alcuni mesi di bombardamento, la Serbia, ritenuta di intralcio alla pace definitiva, è sull'orlo del collasso: industrie, infrastrutture, niente è stato risparmiato.

In Provincia di Ravenna c'è la base aerea NATO di Pisignano, frazione del Comune di Cervia. I decolli e gli atterraggi sono incessanti. I giornali locali registrano lo sconcertante fenomeno della gente che porta i bambini ai cancelli della base, in questo sperduto retroterra del litorale romagnolo, per vedere lo spettacolo della guerra: è un modo diverso per passare la domenica, meglio della televisione. Nessuno ricorda che, in un'altra guerra, erano aerei provenienti dall'altra sponda del mare che bombardavano le nostre città.

L'Adriatico è una frontiera, attraverso la quale possiamo aggredire o essere aggrediti. Fu questo il teatro operativo del tenente di vascello Miraglia, che dal 15 marzo 1914 aveva assunto il comando della Squadriglia idrovolanti di Venezia. Il 24 maggio 1915, appena aperte le ostilità con l'Italia, l'Austria inviò dalla base di Pola (oggi Pula, in Croazia) alcuni idrovolanti a gettare bombe su Venezia: i nostri aerei, pur essendo privi di mitragliatrici, si alzarono ugualmente in volo a contrastarli. Tra i valorosi che cercarono di difendere Venezia c'era anche Miraglia: con una mano pilotava, con l'altra impugnava la pistola automatica Mauser d'ordinanza e faceva fuoco alla disperata.

L'aviazione italiana dovette rapidamente adeguarsi, specie considerando che il nemico non si limitava ad obiettivi militari: i bombardamenti austriaci erano indiscriminati, tanto da spingere il nostro governo ad adottare un piano di protezione per gli edifici di maggior valore artistico <sup>(5)</sup>.

<sup>(5)</sup> Venezia si rivelò particolarmente vulnerabile. Enorme impressione destò la distruzione degli affreschi del Tiepolo nella Chiesa degli Scalzi, avvenuta nel bombardamento della notte tra il 24 ed il 25 ottobre 1915. Vedi “Fuoco dal cielo. I bombardamenti aerei sulle città del Veneto e i danni al patrimonio artistico 1915-1918”, di Stefano Gambarotto, Enzo Raffaelli, Steno Zanandrea, a cura di Renato Callegari. Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Comitato di Treviso. 2008.

Ai piloti toccò un impegno gravoso: la loro condizione era comunque migliore di quella della fanteria, sepolta nelle trincee sul fronte dell'Isonzo o schierata nell'impervio arco alpino. Gli aviatori riuscivano ancora a provare attimi di esaltazione. Miraglia raccontò alcune delle sue sensazioni a D'Annunzio: lo fece con pudore, timoroso forse di essere considerato poco marziale. Durante una missione verso Pola aveva visto sorgere il sole: in quell'istante, sospeso nell'aria sopra il mare, era stato pervaso da una gioia incontenibile. Erano momenti unici, intensissimi, dopo i quali si rientrava rapidamente in un'atmosfera carica di tensione. Il rischio non era legato solo al confronto con il nemico: c'era il pericolo costante del guasto meccanico. Miraglia morì appunto per un'avaria. I compagni chiesero il permesso di seppellirlo in quella Venezia che aveva difeso ed amato: la famiglia acconsentì, ed è in un'isola di questa città che dobbiamo recarci per vedere la sua tomba.

### Una perla nella laguna veneta

L'isola di S. Michele, adibita a luogo di sepoltura fin dai primi dell'Ottocento a seguito del famoso editto napoleonico sull'allontanamento delle tombe dalla cerchia urbana <sup>(6)</sup>, è circa un chilometro a nord di Venezia: si raggiunge con il vaporetto, prendendo la linea 4.2 (uno dei punti di imbarco è appena fuori della stazione centrale) e scendendo alla fermata “cimitero”. Una volta entrati bisogna recarsi nel Recinto I - Militari Mare, che è in corrispondenza della chiesa di S. Cristoforo. La tomba di Miraglia (vedi figura 1) si trova tra quelle di due suoi compagni, Gigi Bologna e Luigi Bresciani, che non inquadro per l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione agli eventuali familiari superstiti. La stele è in pietra istriana, intagliata da Achille Tamburini, artista scelto da D'Annunzio: il bassorilievo ritrae Icaro <sup>(7)</sup>, con i capelli sciolti e l'ala spiegata al vento. L'opera fu inaugurata il 21 gennaio 1916.

<sup>(6)</sup> Sul cimitero di S. Michele a Venezia vedi “Guida ai cimiteri d'Europa. Storia, arte e cultura per turisti senza tabù”, di Fabio Giovannini. Graffiti srl, 25 ottobre 2000.

<sup>(7)</sup> Le figure di Dedalo e di suo figlio Icaro appartengono alla mitologia greca. Secondo la leggenda, il re Minosse li aveva confinati a Creta per impedire che Dedalo, inventore del labirinto, ne potesse rivelare il segreto. Dedalo costruì allora delle ali con cui spiccare il volo e fuggire. Le ali erano collegate ai loro corpi da cera. Dedalo avvertì il figlio di non alzarsi troppo verso il sole, per evitare che il calore dei raggi sciogliesse la cera. Icaro si lasciò invece trasportare dall'ebbrezza del volo: incurante dell'avviso iniziale e dei successivi accorati richiami del padre, puntò verso il sole, fino a quando le ali non si staccarono facendolo precipitare.

I ricordi della I Guerra Mondiale non sono legati unicamente ai caduti italiani: vi sono pure caduti di parte nemica. La loro storia è talmente singolare da meritare una digressione. L'8 agosto 1915 un sottomarino austriaco, in missione verso Venezia, affondò dopo essere incappato in uno sbarramento di mine: per l'intero equipaggio non ci fu scampo. I corpi recuperati furono sepolti in una tomba collettiva, situata a pochi metri da quelle di Miraglia e dei suoi amici, sulla quale l'8 luglio 1935 la Croce Rossa Austriaca collocò una targa in bronzo. Il primo nome nella targa è quello del comandante Egon Lerch: ormai è totalmente sconosciuto, ma all'epoca la sua morte destò profonda impressione, per via della relazione amorosa intrecciata con una nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe<sup>(8)</sup>. Un intrepido comandante, determinato a rischiare oltre il consentito pur di acquisire sufficienti meriti per ambire alla mano di una principessa: questa fu la versione romantica della sua fine. In realtà Lerch non avrebbe mai avuto alcuna possibilità di regolarizzare una relazione con una nobildonna così superiore a lui nella scala sociale: fu semplicemente il temperamento avventuroso a spingerlo verso azioni ai limiti dell'incoscienza, nelle quali purtroppo coinvolse decine di giovani, che ora riposano con lui a S. Michele.



Figura 1 – Tomba di Giuseppe Miraglia nel cimitero di S. Michele

Torniamo al tema dell'articolo, cioè allo sfortunato Miraglia. Rimane da prendere in esame un ultimo omaggio: l'opera letteraria di D'Annunzio.

### Uno sguardo sul nostro mondo

Costretto all'immobilità, completamente bendato: così D'Annunzio trascorse il periodo tra febbraio ed aprile del 1916, su ordine dei medici che cercavano di porre rimedio ad un distacco di retina. Aveva visto cadere molti amici: nel forzato riposo gli tornavano in mente tutti. Cominciò a trascrivere i pensieri che lo tormentavano, utilizzando i cartigli, strisce

di carta della misura di una riga fissate in un rettangolo di legno. Il supporto gli consentiva di scrivere a occhi chiusi, sia pure a fatica: ci pensava poi la figlia Renata, che lo accudiva costantemente, a ricopiarli in forma leggibile.

Il deficit visivo accentuò la sua già spiccatissima sensibilità: il vincolo dei cartigli lo costrinse però a distillare l'inarrestabile flusso di parole che lo aveva sempre contraddistinto. Furono questi condizionamenti a plasmare "Il Notturmo"<sup>(9)</sup>. Un testo strano, in cui i ricordi della guerra sono inframmezzati ad incubi: ne risulta un effetto angosciante di compenetrazione fra sogno e realtà.

Ho riletto le pagine che descrivono la veglia funebre di Miraglia. Le avevo sfogliate per la prima volta

al liceo, in una antologia del Novecento. Non era l'età giusta per apprezzarle. Oltre ad essere diventato più vecchio, ora posso contare sull'esperienza lavorativa: mi sono accorto che il poeta abruzzese ha scrutato in quello che è stato il mio compito per molti anni, prima che la Regione Emilia Romagna abolisse l'obbligo per le Unità Sanitarie Locali di assistere alla chiusura dei feretri.

D'Annunzio è tra quanti vegliano il cadavere. Resta qualche ora nella camera ardente, rientra a casa a dormire, torna il giorno dopo per assistere alla chiusura del feretro. La cronaca delle due giornate è resa con frasi brevi, che sembrano

uscirgli a fatica, superando il costante senso di oppressione. Lo stordimento non gli impedisce di cogliere ogni particolare: la compostezza del picchetto d'onore, la varietà delle corone di fiori, l'afflusso di visitatori, la ripetitività della conversazione di circostanza ma anche il suo effetto lenitivo sul dolore. È soprattutto nell'ultima giornata che nota l'attività dei necrofori: vede che i mazzi di fiori appoggiati sulla salma sono stati scostati ed immagina che sia avvenuto durante l'esecuzione di una puntura conservativa. Un altro segno di intervento è il cotone inserito nella bocca e nelle narici, per tamponare le perdite.

Arriva il momento della chiusura. Occorre prima collocare nella cassa il corpo: la manovra è semplice, ma richiede precisione nei movimenti. Il dialo-

<sup>(8)</sup> In "Rapidi e invisibili. Storie di sommergibili", a cura di Alessandro Marzo Magno, Il Saggiatore 2007, vedi il capitolo 3 "L'affondamento del sommergibile austriaco U 12: propaganda, leggenda, fatti", di Erwin F. Sieche. Vedi anche pagg. 14-15 di "Lupi Grigi nel Mediterraneo. Le imprese dei sommergibili tedeschi nella Prima Guerra Mondiale", a cura di P. Pozzato - E. Cernogof. Itinera Progetti, novembre 2006.

<sup>(9)</sup> "Il Notturmo" fu pubblicato il 2 novembre 1921. Le cinquecento pagine del volume avevano una partizione singolare: erano divise in tre "offerte". La prima, più breve, è quella che raccoglie i pensieri sulla morte di Miraglia.

go, sussurrato, è rarefatto: “Alza. Così. Più avanti. Giusto.” Per chi ascolta, l’effetto è raggelante. Segue la saldatura. In due, curvi sulla cassa: uno salda, l’altro controlla e indica i punti da riprendere.

Non ci sono solo i necrofori. C’è un’altra figura, rimasta fino a quel momento in secondo piano, che interviene alla fine, con una disposizione secca: “Ora la segatura”. È il medico.

I necrofori fanno scivolare la segatura nell’interstizio fra la cassa di legno e quella metallica: si aiutano dando colpetti sul legno. D’Annunzio, pur comprendendo le necessità del loro lavoro, è infastidito. Non critica: registra però qualcosa di stonato in una veglia funebre che termina con aspetti meccanici, privi di solennità.

È trascorso quasi un secolo. Le operazioni sopra descritte sono praticamente le stesse di oggi<sup>(10)</sup>, a parte l’utilizzo della segatura. Anche le reazioni di chi veglia la salma sono le stesse, allora come oggi. La sfida del terzo millennio, in ambito funerario, sarà la ricerca di ritualità: nelle camere mortuarie, negli impianti di cremazione, nei cimiteri.

Ho scelto queste considerazioni per concludere la mia dodecennale collaborazione con la rivista “I Servizi Funerari”. Ringrazio l’intera redazione per la cortesia sempre dimostrata nei miei confronti e per l’opportunità che mi è stata concessa. Ho avuto infatti la possibilità di elaborare le esperienze di tanti anni di attività in polizia mortuaria, scrivendo su temi all’apparenza vari, ma legati da un unico filo conduttore: l’attenzione verso i sentimenti di chi ha avuto una perdita. Negli articoli dedicati ad argomenti tecnici ho analizzato il lungo e complicato processo di miglioramento delle norme finalizzate alla riduzione dei vincoli imposti alle famiglie. Negli articoli di stampo storico-culturale<sup>(11)</sup> ho in-

vece messo al centro la capacità, insita nelle lapidi e nei monumenti funerari, di evocare emozioni intense: si tratta di un aspetto che ho imparato a cogliere nella prima parte della mia vita professionale, quando per quindici anni ho seguito le operazioni cimiteriali.

È venuto però il momento che io passi la mano ad altri colleghi: un augurio all’ingegner Fogli ed alla signora Elisa Meneghini, perché continuino il bellissimo lavoro iniziato tanti anni fa quando la rivista si chiamava “Antigone”, ed un saluto ai lettori.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

<sup>(10)</sup> In realtà la saldatura a fiamma non è più l’unica opzione disponibile per la chiusura: c’è anche la saldatura a freddo, che però stenta ad affermarsi.

<sup>(11)</sup> Approfitto di quest’ultima occasione per correggere un rilevante errore dell’articolo “Il cimitero di San Lorenzo in Frassinelle”, in I Servizi Funerari N.2/2010. Parlando del cosiddetto “camion della morte” e del suo carico umano durante l’alluvione del Polesine del 1951, avevo scritto che le persone trasportate erano gli 86 che poi erano morti, a cui bisognava aggiungere quelli che si erano salvati a nuoto abbandonando il mezzo. Sono dati imprecisi. Li avevo tratti dalla bibliografia citata nelle note dell’articolo, ma ho in seguito trovato un testo che contiene ricerche più accurate. Il camion era un Alfa Romeo 85/C del 1937: questo modello non può accogliere un centinaio di persone, neanche ricorrendo ai predellini ed al tetto quali ulteriori punti d’appoggio. Al massimo si può ipotizzare una quarantina di persone sulla superficie calpestabile del cassone (11 mq), più quattro sul tetto ed altrettante sui predellini. È evidente, quindi, che nel computo delle vittime del camion della morte furono inseriti anche i corpi di altri annegati. Per quanto sopra vedi “L’alluvione. Il Polesine e l’Italia nel 1951”, di Paolo Sorcinelli – Miriam Teheprassian, Utet 2011.

Cultura

## Morte e imbalsamazione di Giuseppe Mazzini

di Emanuele Vaj

*Come abbiamo riferito nell'introduzione dell'articolo sulla morte di Giuseppe Garibaldi, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia molti municipi avevano esposto grandi ritratti di Cavour, Garibaldi e Mazzini. Ed è della morte di Giuseppe Mazzini (avvenuta 10 anni prima di Garibaldi) che vogliamo trattare, data la similitudine dei retroscena politici che determinarono le loro esequie.*

GIUSEPPE MAZZINI (nato a Genova il 22 giugno 1805) da 41 anni era in esilio (a Marsiglia, Londra e infine a Lugano) perché considerato dal Re un pericoloso sovversivo e su di lui pendeva un mandato di cattura, ma nel febbraio del 1872 rientrò (sotto falso nome) in Italia ed ospitato da amici a Pisa. Già ammalato, decedeva il 10 marzo.

In breve tempo arrivarono i capi storici del movimento mazziniano e tutti i repubblicani d'Italia. Unitamente all'incontenibile sgomento e al dolore, si doveva decidere cosa fare del corpo. I notabili repubblicani proposero subito la conservazione, mentre gli amici presso cui alloggiava erano contrari: avrebbero infatti voluto seppellirlo degnamente e basta (infatti loro sapevano che egli desiderava così). Egli era un *leader* insostituibile e con la sua dipartita si apriva una crisi politico-ideologica, accentuata da fratture interne. L'imbalsamazione di Mazzini pareva dunque rinsaldare le divisioni e il *leader* 'eternamente' presente avrebbe contribuito a compattare la retroguardia, a formare nuovi accoliti e perpetuare la memoria storica-politica-risorgimentale delle sue gesta. Nonché, esaltava il materialismo scientifico. In quel momento, la volontà del Mazzini uomo, contrario ad ogni forma di conservazione dei corpi, era stata dimenticata.

La strumentalizzazione della morte di un *leader* passa sempre attraverso dei copioni ben precisi; così dobbiamo riferirci nell'epoca in cui questi fatti avvennero. Epoca senza i mezzi di comunicazione odierni, senza la cultura media generale raggiunta oggi. Anche Mazzini venne 'usato' a scopi propagandistici: ben presto iniziarono a proliferare dipinti e litografie della scena della sua morte (scene inventate ad arte per far maggiore presa sulla gente), dei cortei, dei funerali, e forse chissà quali altri 'souvenirs' (proprio come accadde per altri carismatici capi politici e religiosi).

Viste le contrapposizioni, si mise ai voti la decisione: vinsero i repubblicani e si mise in moto la 'macchina'

che doveva condurre all'imbalsamazione di Mazzini. E questo fa emergere lucidamente quali furono i retroscena politici dell'operazione di conservazione del corpo del patriota.

Fu immediatamente inviato un telegramma ad un amico che sapevano sarebbe stato in grado di eseguire il processo di imbalsamazione, lo scienziato Paolo Gorini. Il quale, giunto davanti alla salma dell'amico Giuseppe, si impressionò dell'avanzato stato di putrefazione (*"Era verde – scrisse nelle sue memorie – e pieno di liquidi"*). Sarebbe riuscito ad effettuare la conservazione di un simile cadavere? La responsabilità era immensa, così come le perplessità.

Ma i dirigenti repubblicani furono talmente insistenti (e convincenti) che alla fine lo scienziato lodigiano tentò comunque di bloccare i fenomeni putrefattivi con un'iniezione conservante. Dopo una lunga notte di tentativi, Gorini riuscì ad eliminare il verde e a far coagulare i liquidi. Il risultato era sufficiente a deporre la salma di Mazzini nella bara e trasportarlo a Genova; il resto delle operazioni di imbalsamazione sarebbe proseguito in quella città.

Un imponente corteo si formò il pomeriggio del 14 marzo, per accompagnare il feretro al treno in partenza per Genova.

Alla stazione di San Rossore il feretro fu caricato su un vagone parato a lutto e il convoglio – scortato e sorvegliato dalle forze dell'ordine lungo tutto il viaggio (*"Anche da morto faceva paura"* scrisse qualcuno). Il trasporto doveva farsi velocemente e il treno era l'unico mezzo idoneo<sup>(1)</sup>. La ragione di quella fretta era legata alla situazione della salma: erano passati ormai quattro giorni dalla morte. Pur nella fretta, però, fu scelto un itinerario "politico" attraverso Lucca, Pistoia, Bologna, Modena, Reggio, Parma, Piacenza.

<sup>(1)</sup> A quell'epoca la rete ferroviaria italiana raggiungeva poco più di 6.000 km.

Naturalmente, c'erano diversi schieramenti ideologici anche tra gli amici stessi di Mazzini: chi applaudiva a tanti 'onori', e chi invece era decisamente contrario a tutta quella 'pompa magna', e ancor di più alla sua imbalsamazione. Sullo sfondo, anche la Massoneria ebbe il suo peso.

Ma il viaggio non fu del tutto "tranquillo" perché ad un certo momento la bara metallica interna si incrinò con fuoriuscita di liquido. Un giornalista di un quotidiano romano al seguito caricò di esagerata tragicità la notizia, riferendo che *"la cassa metallica era stata male stagnata lasciando uscire il liquido dell'imbalsamazione assieme a miasmi terribili. Il cadavere risultava deformato e quindi non poteva più essere esposto nella camera ardente*. In verità, la cassa ebbe delle piccole perdite e il liquido era una soluzione disinfettante (magari immesso in dose abbondante).

Giunto a Genova, il 17 marzo ebbero luogo i suoi grandiosi funerali. Un'impressionante manifestazione di popolo con decine di migliaia di persone accalate lungo il percorso del feretro dalla stazione ferroviaria alla collina del cimitero.

Dopo il fastoso funerale, la salma venne collocata nell'obitorio del cimitero di Staglieno, dove Gorini e i suoi assistenti ebbero a disposizione tutti i mezzi necessari affinché l'operazione di imbalsamazione riuscisse. Nessuno aveva avuto dubbi sulla destinazione finale: egli si era sempre espresso di voler riposare nella sua città natale, accanto alla madre. Genova, poi, era la capitale delle ideologie democratiche, in un'Italia che ora era unita sotto la monarchia sabauda.

Gorini, in accordo con i dirigenti del partito, aveva concluso un patto con l'amministrazione comunale genovese, secondo il quale – allo scadere di due anni – avrebbe restituito il corpo di Mazzini imbalsamato. Le operazioni, lunghe e costose, si profilavano difficilissime, quasi impossibili. Gorini cominciò a tirare un sospiro di sollievo quando, nell'agosto 1872, si rese conto che il cadavere poteva dirsi *'disinfettato'*. In pratica, non si sarebbe mai più deteriorato. Ma imbalsamarlo era un altro paio di maniche, stante le circostanze in cui il corpo gli era stato consegnato. Più passava il tempo e più le contraddizioni sull'imbalsamazione di Mazzini si rincorrevano nell'opinione pubblica e negli addetti ai lavori.

Un anno dopo la morte di Mazzini, cioè nel 1873, la sua salma venne esposta al pubblico per quattro giorni, durante i quali una folla numerosissima di persone sfilò davanti all'urna che la conteneva e che permetteva di vederlo (si stimarono 20.000 persone). Dopo le molte polemiche sull'opera di Gorini (imbalsamazione riuscita o fallita), finalmente la *'mummia della repubblica'* era concessa alla pubblica piazza.

Quella fu la prima e unica volta, per quel secolo, che Giuseppe Mazzini venne concesso alla vista del popolo. I mazziniani volevano trasformare i resti del leader

in un «monumento di continua rivelazione»: un corpo statua da venerare religiosamente.

Contrariamente a quanto aspiravano i repubblicani, infatti, che avrebbero voluto esporlo ogni anno in occasione dell'anniversario della morte (il 10 marzo) Mazzini venne rinchiuso in un'urna e tumulato nel sepolcro nel cimitero di Staglieno.



Alla fine della Seconda Guerra Mondiale – il 19 giugno 1946 – per iniziativa del Comune di Genova, e con la collaborazione del Comitato per le onoranze a Giuseppe Mazzini, si procedette all'ispezione dell'urna, situata nel cimitero di Staglieno. Dal Verbale di quella Ricognizione si apprende che la bara contenente la salma del Maestro era chiusa nel cofano di marmo collocato al centro del Mausoleo.

Sulla cassa, una volta estratta, vi era uno sportellino che però era stato chiuso con una tavoletta, rendendo impossibile vedere all'interno. La cassa stessa risultò parzialmente distrutta e molto fragile. Rimosso il coperchio, ecco la salma supina, con le braccia leggermente piegate ed appoggiate al bacino; le mani indossavano guanti bianchi ed erano avvicinate, ma non giunte. Una vestaglia color tabacco – stretta in vita da un cordoncino rosso annodato – copriva gli abiti, che risultarono estremamente friabili.

Il viso di Mazzini era ricoperto da una finissima polvere bianca, residuo di un velo che doveva ricoprirgli originariamente il capo fino al torace. Nei globi oculari, furono trovati i due occhi di cristallo inseriti da Gorini durante le operazioni di conservazione all'epoca della morte (74 anni prima). Si poteva quindi affermare che egli aveva fatto comunque del suo meglio e un buon lavoro se gli ispettori trovarono il viso di Mazzini *"perfettamente riconoscibile, dato lo stato di mummificazione della salma bene conseguito all'imbalsamazione"*. In occasione della ricognizione venne realizzato un calco (maschera funeraria) del volto.

Anche nella morte di Mazzini non mancò – però – il solito "giallo", il mistero e la *suspence* ...

Nella cassa si trovò un astuccio cilindrico di metallo, deposto accanto alla salma, molto arrugginito; con al

suo interno dei residui farinosi misteriosi, probabilmente si trattava di un foglietto che era andato in polvere. Ma cosa vi era stato scritto? E perché? Tra le ipotesi, si ritenne probabile che fosse la relazione di Gorini in occasione della restituzione della salma al Municipio di Genova.

Il tubetto metallico venne affidato ai restauratori della Biblioteca Nazionale di Torino per gli opportuni accertamenti. Intanto che si attendevano i risultati, è ovvio che si diffondessero le più fantasiose ipotesi sul contenuto della pergamena: chi supponeva "fosse di un'importanza senza precedenti e senza aggettivi", chi sosteneva potesse contenere il testo della Costituzione della Repubblica Italiana auspicata da Mazzini, sospettando che egli – come un vero profeta – avesse sempre saputo che il giorno della proclamazione della Repubblica sarebbe arrivato.

Poi arrivò il responso della decifrazione della pergamena: si trattava di una semplice dichiarazione "attestante che la salma è veramente quella di Giuseppe Mazzini".

Abbiamo esordito parlando di similitudine tra quanto avvenne alla morte di Garibaldi e di Mazzini, ma – in verità – vi furono delle differenze, e anche sostanziali. Innanzitutto, mentre per Garibaldi si mosse il Governo, per Mazzini le decisioni furono prese dai dirigenti

del partito repubblicano e poi, ancora, le volontà di Garibaldi erano non solo conosciute ma inserite nel testamento ufficiale. Mazzini – invece – non aveva espresso pubblicamente la sua volontà (ma soltanto a pochi intimi) e la decisione di conservarlo "in eterno" fu messa ai voti. Decisione democratica, questa, che contrastava con quella "d'imperio" presa dal governo per Garibaldi.

Volendo poi concludere con l'aspetto "politico", dobbiamo rilevare che nei due casi la fama e il carisma del defunto doveva servire ad avere un carattere unificante in un paese che da poco era diventato unito (con la stessa povertà, fame e malattie), ma manteneva ancora intatte tutte le sue diversità. Ma così non fu: a partire dal mancato rispetto della volontà di Garibaldi di essere cremato per finire con le dispute intorno al luogo di sepoltura (col rifiuto del Pantheon e la scelta di Caprera) e la mancata partecipazione del re ai funerali. A seguire poi con il funerale di Mazzini che venne deliberatamente utilizzato dai suoi seguaci come straordinario strumento di propaganda politica: emblematica, in tal senso, fu anche la decisione di imbalsamare Mazzini in modo da poter esporre il suo corpo e alimentare una sorta di culto di questa icona della Repubblica.

In definitiva, dunque, la "causa" veniva prima dell'uomo.



**Acquista il CD-rom  
dei corsi di formazione  
svolti in aula  
da Euro.Act srl**

#### >> Acquisto CD-ROM corsi

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori (Norme post riforma Parte IV T.U. Amb., Estensione responsabilità degli enti ad 'alcuni' reati ambientali, Sistri dopo la legge finanziaria)</b>	Ferrara, 17/11/2011	Mascis	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So.Crematori	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte II</b>	Ferrara, 16/11/2011	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ..	Operatori cimiteriali, Imputati, Custodi, Funzionari comunali di gestione	
<b>Aspetti cerimoniali ed operatività nel cimitero e nel crematorio</b>	Ferrara, 20/09/2011	Gombia	Il corso fornisce gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori cimiteriali, Responsabili crematorio	

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: ✉ [euro.act.srl](http://euro.act.srl) ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Recensione

## Così è la vita

### Imparare a dirsi addio

Concita De Gregorio, Einaudi Editore, Collana Stile libero Big, 2011, pag. 124, €. 14,50

di Elisa Meneghini



*“Le cose migliori che mi sono successe negli ultimi tre anni sono state a un funerale”.*

Questo l'incipit del libro in cui la giornalista Concita De Gregorio affronta il tema delicatissimo della morte.

Una narrazione tanto breve quanto potente (un elenco disordinato/febbrile/intenso di fune-

nerali, morti, libri e film sulla morte), in cui donne e bambini sono la materia umana dominante.

I bambini fanno domande – a volte scomode, stravaganti, definitive – a cui gli adulti sono costretti a dare risposta (vogliono sapere perché nasciamo, perché esiste il dolore e dove andiamo dopo la morte). Ed a loro, *“ai nostri ragazzi”*, l'Autrice dedica il libro, negando fortemente che esista un impedimento psicologico o etico o pedagogico in materia di bambini e di morte.

A rafforzare tale pensiero sono le parole profonde e libere in tema di morte pronunciate da bambini e la loro traboccante presenza all'interno del volume.

Recensione

## Così è la vita

### Il senso del limite, della perdita e della morte

Don Francesco Scanziani, San Paolo Ed., Coll. Piccola Enciclopedia della famiglia, 2007, pag. 124, €. 14,50

di Elisa Meneghini



Una riflessione sul senso del limite, della perdita e della morte; scelta coraggiosa in un'epoca che tende, costantemente, a censurare il dolore, la malattia e la morte stessa.

L'Autore parte da alcune considerazioni teologiche e filosofiche che hanno come riferimento ultimo l'esperienza della fede cristiana, raccontando episodi ed

esperienze vissute, per poi addentrarsi in riflessioni, suggerendo interrogativi e risposte.

Queste possono essere un aiuto per i genitori e gli sposi, soprattutto in quei frangenti difficili ed in quelle stagioni oscure in cui le difficoltà della vita

sembrano soffocare la vitalità dell'amore e della vita familiare.

Vita e morte: ecco le due protagoniste indiscusse del libro. Due momenti all'apparenza così distanti, ma al tempo stesso così vicini, che l'autore lega attraverso l'immagine del *“chinare il capo”*. Sia il bimbo che nasce sia l'uomo che muore chinano il capo: l'uno per prepararsi a venire al mondo, l'altro per staccarsene definitivamente.

La chiave di volta di tutto, in definitiva, è accettarsi per ciò che si è (uomini limitati, con un corpo e una storia fatta di relazioni che ci completano e, perché no, a volte ci migliorano), tenendo fisso lo sguardo su Colui che, proprio per salvarci da questo destino di morte, è morto Egli stesso, donandoci una promessa di vita eterna, che tutti ci attende.




Recensione

**Le christianisme et la crémation**

Piotr Kuberski, Ed. Cerf, Sciences humaines et religion, Maggio 2012, pag. 498, €. 39,00

di Elisa Meneghini



Nel 1963 la Chiesa cattolica comunica la sua avversione per il ricorso alla cremazione dei corpi. Il rapporto delle Chiese cristiane, ed in particolare della Chiesa cattolica, con questa pratica funebre è infatti storicamente complesso.

L'Autore, laureato in teologia ed archeologia e professore di educazione religiosa nella scuola secondaria, offre ai lettori uno studio di prim'ordine, serio e documentato su questo argomento.

Molteplici sono i quesiti a cui dà risposta, tra i quali: Il rifiuto della cremazione sarebbe il risultato del

conflitto tra la religione cristiana e l'usanza di bruciare i morti? L'ostilità per la cremazione deriva dal fatto che il suo ricorso è stato inteso dalla Chiesa come probabile minaccia alla sua fede nella risurrezione e nella vita eterna?

Questo volume si colloca in una prospettiva essenzialmente storica. Cita ed analizza le fonti, sia scritte che materiali: testi letterari di natura molto diversa fra loro (scritti biblici, trattati e commenti teologici, le passioni dei martiri, le vite dei Santi, testi mitologici, diari di viaggio, ecc.); decisioni di autorità religiose e civili; prove storiche; articoli medici ed altro ancora.

Per chi vuole approfondire, da un punto di vista inusuale, questo fenomeno di massa.